DIZIONARIO

DEL

CONTENZIOSO COMMERCIALE

DIZIONARIO

DEL

CONTENZIOSO COMMERCIALE

OSSIA

RIASSUNTO DI LEGISLAZIONE, DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA

IN MATERIA DI COMMERCIO

SEGUITO DAL TESTO ANNOTATO DEL CODICE DI COMMERCIO

DI L. M. DEVILLENEUVE E G. MASSÉ

PRIMA VERSIONE ITALIANA

CORREDATA DEL PARALLELO DELLE NOSTRE LEGGI E REGOLAMENTI
ED ARRICCHITA DI ANNOTAZIONI

di Pasquale Russo e Francesco Damora

VOLUME SECONDO

NAPOLI
TIPOGRAFIA E CALCOGRAFIA
Vico Freddo Pignasecca 15
1859.

G

GARANTE. — È colui che è tenuto all' adempimento dell' impegno preso da un altro.

Sull' estensione degli impegni dei garanti in materia di effetti di commercio, V. *Girata*, *Biglietto ad ordine*, *Lettera di cambio*, *Protesto*.

Sulla quistione di sapere innanzi a qual tribunale deve essere citato il garante di un commerciante, V. *Competenza*, n. 63 e 68; V. pure *Tribunale di commercio*.

Sulla quistione di sapere se il garante è soggetto all' arresto personale, V. *Arresto personale*, n. 7, 50 e seg.

GARANTIA delle materie d'oro e d' argento.

LEGISLAZIONE

V. anteriormente alle nuove leggi, la dichiarazione del 26 gennaio 1749 su i dritti di marchio e di controllo. . . . — V. dipoi; legge del 19 brumaio, anno 6 (*Organizzazione novella del sistema di garantia delle materie d' oro e d' argento. — Percez. dei dritti. — Punzoni, registri, contravvenzioni, sequestri ec.*); — 26 frimaio anno 6 (*Correzione di un art. della legge preced.*); — Ordinanza dei 15 pratile anno 6 (*Stabil. delle officine di garantia*); — Procl. del Direttorio del 1° messidoro anno 6 (*Applic. dei nuovi punzoni*); — Ordinanza del 1° messidoro anno 6 (*Eccezioni relative alle opere di gioie*); — Procl. dei Direttorio del 27 frimaio anno 7 (*Punzoni di verificazione*); — Ordinanze del 27 piovoso e 13 pratile anno 7 (*Officine di garantia*); — 16 pratile anno 7 (*Obblig. imposte agli orefici nel caso di deposito di lavori d' oro e di argento per raccomodamento o pegno*); — Legge del 7 germ. anno 11 (*Fabbric. e titolo delle monete*); — Ordinanza del 10 pratile anno 11 (*Regol. sull' aum. delle monete; — Saggiatori e verificatori*); — L. 5 ventoso anno 12, art. 80 (*Percezione dei dritti di garantia attribuita all'amministrazione delle contr. indir.*); — Ordinanza del 5 germ. anno 12 (*Fabbric. delle medaglie*); — Decreto del 28 fiorile anno 13 (*Contravv. e delitti; — Proibizione di transigere*); — Ordin. dei 3 marzo 1815 (*Esportazione ed importazione dei lavori d' oro e d' argento. — Officine di dogane e di garantia*); — 1° febbraio 1818 (*Punzoni bicorni di contrammarca*); — 22 ottobre 1817 (*Nuovi punzoni di titolo e di garantia*); — 5 magg. 1819 (*Adozione dei nuovi punzoni*); — 5 maggio 1820 (*Organ. amministr.*); — 23 gennaio 1821 (*Vendita degli oggetti depositati nelle cancellerie*); — 19 settembre 1821 e 6 marzo 1822 (*Lavori di oriuoli; — Scatole di mostre*). — 5 maggio 1824 (*Argani.; — Fili d' oro e d' argento*); — 8 settembre 1824 (*Officine di garantia*); — 26 dicembre 1827 (*Argani reali; — Attribuzioni alle contr. indir.*); — 15 ottobre 1828 (*Raffinamento*); — 13 settembre 1829 (*Filatori d' oro e d'argento*); 6 giugno 1830 (*Modi di pruova per verificare il titolo delle materie e specie d' oro e d' argento; — Quadro del prezzo del cambio al Palazzo delle monete*; — 5 febbraio 1835 (*Nuovo stabilimento e circoscrizione delle officine di garantia*); — 30 giugno 1835 (*Tariffa dei prezzi al cambio delle monete, delle specie e materie d' oro e d' argento*); — 7 aprile 1838 (*Verificazione generale dei lavori di oro e d' argento; — Quadro dei nuovi punzoni; Scatole di mostre ec.*)

INDICAZIONE ALFABETICA

—

NOZIONI GENERALI

1. — Il commercio delle materie d'oro e d'argento è sottomesso a regole speciali richieste dal valore intrinseco considerevolissimo di questi metalli, e dalla facilità con la quale i compratori potrebbero essere ingannati sul loro grado di purezza.

2. — Queste regole hanno per oggetto, prima, di determinare i diversi gradi di lega che possono ammettere le materie d'oro e d'argento messe in commercio, in verghe o lavorate, in altri termini, di fissare il loro *titolo* legale ; indi di fornire le autorità e i particolari, dei mezzi di verificare questo titolo, tutto creando a profitto dello Stato un'imposta che forma un ramo importante delle contribuzioni indirette. L'insieme di queste regole è ciò che ordinariamente si comprende sotto la general denominazione di *Garantia delle materie e dei lavori d'oro e d'argento.*

3. — Tutti i lavori d'oro e d'argento debbono essere fatti con materie che hanno il grado di purezza prescritto dalla legge. (Ivi, 19 brumaio anno 6, art. 1.)

4. — Non vi sono che tre gradi di purezza, o tre titoli ammessi dalla legge, per l'oro, e due per l'argento. — Per l'oro, il primo titolo si compone di 920 millesimi di materia pura ; il secondo di 840 millesimi; il terzo di 750 millesimi. — Per l'argento, il primo titolo è di 950 millesimi ; il secondo di 800 millesimi. (L. 19 brumaio anno 6, art. 4.) — La tolleranza del titolo per l'oro è di 3 millesimi, e per l'argento di 5 millesimi (Ivi, art. 5.) — L'uno o l'altro titolo può esser sempre indifferentemente impiegato. (Ivi, art. 6.)

5. — Il titolo è certificato o garantito da punzoni applicati sopra ogni pezzo d'oro e d'argento, dopo saggio della materia. (Ivi, art. 7.)

5 bis. — Questa applicazione si fa nelle officine di garantia stabilite dalla legge, e sulla presentazione del fabbricante o mercatante, tenuto al momento stesso a pagarne i dritti di cui la tassa è stabilita sul peso delle materie presentate alla formalità. (Ivi, tit. 2, art. 21 e seg.) Quanto ai lavori di gioie di un assetto molto leggiero, contenente delle perle fine o false, delle pietre o dei cristalli, di cui la superficie è intieramente smaltata, o infine che non possono ricevere l'impronta dei punzoni senza deterioramento, sono dispensati dalla pruova, epperò dall'impronta del punzone e dal pagamento dei dritti. — Tutti gli altri lavori di gioie e di oreficeria, che non sono in questo caso, vi sono soggetti. (Ordin. 1° messidoro anno 6, art. 1 e 2.) V. numero 44.)

6. — Vi sono tre specie principali di punzoni : quello del *fabbricante*, quello del *titolo*, e quello dell'*officina di garantia.* (Ivi, art. 8.)

7. — Il punzone del *fabbricante*, che porta la lettera iniziale del suo nome con un simbolo, è apposto dal fabbricante sul lavoro da lui fatto, e serve, in caso di contestazione, a farne riconoscere l'autore. (Ivi, art. 9.)

8. — Il punzone del *titolo* indica il grado di purezza, o, ciò che è lo stesso, la proporzione di lega del pezzo impresso dal punzone. (V. n. 4.) — Il punzone dell'*officina di garantia*, o semplicemente di *garantia*, indica l'officina nella quale la pruova o la verificazione del pezzo ha avuto luogo. (Ivi, art. 11.)

8 bis. — Ora il punzone del titolo e quello di garantia non formano più che

un punzone unico, che porta un segno particolare per ogni officina. (Ord. 7 aprile 1838, art. 4.)

8 ter. — Dippiù, l'impronta di questo punzone è data sopra una *bicornia*, che forma una *contrammarca* per mezzo della quale si perviene, per quanto è possibile, a premunirsi contra la contraffazione dei punzoni. (1)

9. — A questi mezzi di garantia, se ne è aggiunto ancora un altro, creando dei punzoni detti di *verificazione*, ai quali sono sottomessi tutti gli oggetti d'oro e d'argento, sempre che l'autorità ha luogo di temere che sia stata commessa qualche frode o infedeltà nell'impressione anteriore. (L. 19 brumaio anno 6, art. 8.) L'ordinanza del 7 aprile 1838 è ora l'ultima che abbia sottomesso ad un nuovo punzone di verificazione tutti i lavori d'oro e d'argento esistenti nel commercio. — V. inoltre, in seguito di questa ordinanza, il quadro e la descrizione dei differenti punzoni oggi in uso.

9 bis. — Vi è pure un punzone particolare pei lavori provvenienti dallo straniero: un altro pei lavori foderati o incrostati d'oro e d'argento; infine un punzone particolare per marchiare le verghe d'oro e d'argento depurate, cioè sceverate da ogni lega. (L. 19 brumaio anno 6, art. 8.) (2)

10. — La contraffazione o la falsificazione dei punzoni, come anche l'uso dei punzoni contraffatti o falsificati, sono puniti con 20 anni di lavori forzati. (C. pen. 19, 140.) (3)

11. — Colui il quale, dopo aversi procurato dei veri punzoni, ne fa un'applicazione o un uso pregiudizievole ai dritti o interessi dello Stato, è punito con la reclusione. (C. pen., 141.) (4)

12. — Indipendentemente dalle formalità relative all'impressione, i mercatanti o fabbricanti di lavori d'oro e d'argento sono astretti a parecchie obbligazioni, che hanno per iscopo d'assicurare viemmaggiormente l'efficacia delle precauzioni prese dalle leggi, per guarentire il titolo di queste materie.

13. — Quelli i quali vogliono essere fabbricanti di lavori d'oro e d'argento sono tenuti, fra le altre cose, a farsi conoscere alla prefettura del dipartimento e alla municipalità del loro domicilio (a Parigi, alla prefettura di polizia), e di farvi scolpire il loro punzone particolare col loro nome sopra una tavola di rame destinata a questo effetto. (L. 19 brumaio anno 6, art. 72.)

14. — Colui il quale vuol limitarsi al commercio dell'oreficeria, senza intraprendere la fabbricazione, non è tenuto che a fare la sua dichiarazione alla municipalità del suo domicilio, ed è dispensato dall'avere un punzone. (ivi, art. 73.)

15. — I fabbricanti e mercatanti d'oro e d'argento, o di lavori d'oro e d'argento, o ornati d'oro e d'argento, son tenuti ad avere un registro notato e cifrato dall'amministrazione municipale, sul quale debbono inscrivere la natura, il numero, il peso, il titolo, i marchi o insegne delle materie d'oro e d'argento che vendono o comprano, coi nomi e dimora dei loro venditori; eglino debbono pure inscrivervi gli oggetti che a loro sono dati in deposito a qualunquesiasi titolo, con la menzione dei nomi e dimore delle persone alle quali essi appar-

(1) La bicornia è una superficie sferica sulla quale si trovano scolpiti in cavo una quantità di piccoli segni vicinissimi e rappresentanti in generale degli insetti. Le contrammarche date da questi pezzi variando all'infinità, come le posizioni o inclinazioni di piano che possono darsi all'oggetto impresso, segue che vi è contezza di contraffazione tutte le volte che un certo numero di oggetti impressi presentano una contrammarca assolutamente identica. N. A.

(2) Vi era ancora un punzone particolare pei lavori di *caso*; ma è stato soppresso con una ordinanza dei 5 maggio 1819. Ve ne era un altro per le scatole di mostre e altri lavori di oriuoli, ma è stato pure soppresso con l'art. 3 dell'ord. del 7 aprile 1838: questi lavori non sono più sottomessi che all'impressione ordinaria. — N. A.

(3) Tra noi non più all'arbitrio del giudice è lasciato l'estendere la pena dei ferri da cinque sino a venti anni, ma con l'art. 9 delle LL. penali vengono stabiliti quattro gradi di essa, ognuno di sei anni, cominciando il primo da 7 a 12, il secondo da 13 a 18, il terzo da 19 a 24, ed il quarto da 25 a 30.

LL. pen., art. 282. — Chiunque abbia contraffatto uno o più bolli o *punzoni*, che servono a marchiare oggetti o di proprietà pubblica, o posti sotto la pubblica garantia; chiunque faccia uso di bolli e *punzoni* falsificati, sarà punito con la reclusione.

(4) LL. pen., art. 283. — Sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia chiunque, avendosi indoverosamente procurato i veri bolli o *punzoni* destinati ad uno degli usi espressi nello articolo precedente, ne avrà fatto un'applicazione o un uso pregiudizievole a' dritti o agli interessi dello Stato; salvo le pene maggiori ne' casi che con questo uso si commetta un misfatto.

tengono. Eglino presenteranno questo registro ad ogni richiesta dell'autorità. (L. 19 brumaio anno 6, art. 74 e 76; Ordin. del 16 pratile anno 7.) — V. numero 29, 45 e seg.

16. — Essi sono tenuti a portare i loro lavori, come abbiamo detto più sopra, n. 8, all'officina di garantia del loro circondario, per essere ivi provati, titolati e marchiati. (L. 19 brumaio anno 6, articolo 77.)

17. — I mercanti di lavori d'oro e di argento, ambulanti o che vengono a stabilirsi in fiera, sono tenuti, al loro arrivo in un comune, a presentarsi all'amministrazione municipale o al commessario di polizia, e ad esibirgli le note degli orefici che loro han venduto le mercanzie di cui son portatori. (L. 19 brumaio anno 6, art. 82.) V. n. 55.

18. — Ogni contravvenzione per parte dei mercatanti e fabbricanti alle formalità che precedono è punita, la prima volta, con una ammenda di 200 franchi; la seconda volta di 500 fr., con affissi del giudizio, a loro spese, in tutta l'estensione del dipartimento; la terza volta, di 1000 franchi, con interdizione del commercio d'oreficeria, sotto pena di confiscazione di tutti gli oggetti dei loro commercio. (Ivi, art. 80.)

19. — Chiunque vuole foderare o incrostare l'oro e l'argento sopra il rame, o ogni altro metallo, è tenuto a farne la dichiarazione alla prefettura del suo dipartimento, alla sua municipalità (alla prefettura di polizia a Parigi) ed alla amministrazione delle monete (Ivi, 95); a mettere su ciascuno dei suoi lavori il suo punzone particolare, ad apporvi una cifra indicativa della quantità d'oro e di argento contenuta nel lavoro (quantità che può impiegare in quella proporzione che stima conveniente (Ivi, 96), e ad imprimervi in tutte le lettere la parola *foderato*. (Ivi, 97.)

20. — Le contravvenzioni a queste disposizioni son punite con la confisca dei lavori e con una ammenda che è, la prima volta, di dieci volte il valore degli oggetti confiscati, la seconda, del doppio della prima, con affissi; infine, la terza volta, l'ammenda è quadrupla della prima, con interdizione del commercio dell'oro e dell'argento. (Ivi, 99.) V. n. 34 e seg.

21. — Allorchè gl'impiegati di una officina di garantia hanno conoscenza di una fabbrica illecita di punzoni, il ricevitore ed il controloro accompagnati da un ufiziale di polizia, debbono condurvisi e sequestrare i falsi punzoni, i lavori e le verghe che ne sono marchiati, e i lavori terminati e non marchiati. (Ivi, articolo 101.)

22. — È disteso in seguito, senza muover di luogo, processo verbale del sequestro, dei suoi motivi e delle deposizioni delle parti interessate, firmato da esse. I punzoni, i lavori e gli oggetti sequestrati sono messi sotto i sigilli dello uffiziale di polizia, degli impiegati sequestranti e della parte sequestrata, e depositati col processo verbale alla cancelleria del tribunale correzionale. (Ivi, articolo 102 e 103.) — V. n. 57 e seg.

23. — Se la contravvenzione è riconosciuta costante, il tribunale correzionale pronunzia la confisca degli oggetti sequestrati, che sono venduti dal ricevitore del registro. Un decimo del prodotto spetta al primo denunziante, un secondo decimo è diviso egualmente fra gl'impiegati dell'officina di garantia; il dippiù è versato nella cassa del ricevitore. (Ivi, art. 104.) — V. n. 66 e seg.

24. — Ogni lavoro d'oro e d'argento terminato e non marchiato, trovato presso un mercatante o fabbricante, è sequestrato nella forma e nel modo quì sopra indicati, n. 21 e 22, depositato alla cancelleria del tribunale correzionale, il quale pronunzia la confisca senza pregiudizio delle pene da infliggere ai proprietari. (Ivi, 107.) — V. n. 30 e seg.

25. — Sono egualmente sequestrati e confiscati i lavori di cui i marchi di punzone sono innestati, saldati o copiati, in qualunque modo sia, ed il possessore con cognizione di causa è condannato a sei anni di ferri. (Ivi, 108.)

26. — I lavori marchiati di falsi punzoni sono confiscati in tutti i casi; quelli che li guardano o li espongono scientemente in vendita sono condannati, la prima volta, a 200 fr. d'ammenda; la seconda volta, a 400 fr., con affissi del giudizio, a loro spese, in tutta l'estensione del dipartimento; la terza volta, a 1000 fr. e interdizione di ogni commercio d'oro e d'argento. (Ivi, 109.)

26. — Osserviamo, infine, che gl'im-

piegati delle contribuzioni indirette, in ciò che concerne solamente la percezione dei dritti di garantia, possono eglino stessi, o in concorso cogli impiegati delle officine di garantia, procedere ai sequestri, compruovare le contribuzioni e fare instanza per le condanne. (Decr. 28 fiorile anno 13, art. 1.) — V. n. 41 e 53.

28. — In nessun caso può essere transatto sui delitti e contravvenzioni in materia di garantia. (Ivi.)

GIURISPRUDENZA

29. — Gli orefici ed altri individui che lavorano materie d'oro e d'argento son tenuti a far marchiaro i lavori che comprano per rivendere, *nelle ventiquattro ore*, dopo che ne hanno portato la compra sui loro registri, sotto pena della confisca e dell'ammenda pronunziate dall'art. 17 della dichiarazione del 26 gennaio 1749. Questa dichiarazione, riguardante gli orefici e altri individui che lavorano materie d'oro e d'argento, non è stata abrogata, nè dalla legge del 19 brum. an. 6, nè da alcuna altra legge. (L. 19 brumaio anno 6, art. 107.)

Blauchon. — 15 febb. 1827. — Lione. — S-V. 27. 2. 200.

30. — L'art. 107 della legge del 10 brumaio anno 6, che pronunzia la confisca, in caso di sequestro, di ogni lavoro d'oro e di argento non marchiato, si applica anche ai lavori rivestiti degli antichi marchi, che non portassero i nuovi.

Hubschman. — 25 nov. 1810. — Cass. — S-V. 11. 1. 88. — D. A. 4. 211.

31. — I lavori d'oro e d'argento, fatti anteriormente alla legge del 19 brum. anno 6, benchè rivestiti del marchio allora autorizzato, debbono essere impressi col nuovo marchio.

In conseguenza, l'orefice o mercante di gioielli che ne compra per caso, è obbligato a fare incessantemente apporre il marchio su questi oggetti.

E se egli non ha registri in regola, che giustifichino che questi lavori son comprati da poco, è riputato averli da molto tempo, e averli voluto sottrarre al marchio.

Beauneau. — 8 frim. an. 14. — C. Rig. — S-V. 6. 2. 76. — D. A. 4. 204.

32. — . . . . Vi è scusa se il compratore giustifichi legalmente non aver avuto il tempo, nell'intervallo dalla vendita al sequestro, di fare marchiare l'oggetto del suo acquisto, conformemente alle nuove leggi.

La stessa decisione di sopra.

33. — I mercatanti che hanno presso di loro dei lavori d'oro e d'argento non marchiati non possono essere scusati, nè perchè li hanno ricevuto da pochissimo tempo, nè perchè non li hanno messi in vista.

Louis-lacot-Baron. — 18 mag. 1815 — Cass. — Besançon. — S-V. 15. 1. 229. — D. A. 4. 217. — V. anche n. 36 e s.

34. — La legge del 19 brum. anno 6 si applica, non solamente allo foglie di fodera e incrostatura, riguardate come materie prime, ma ancora ai lavori fatti con queste foglie in tutto o in parte. — Questi lavori debbono essere marchiati da quelli che li fanno, a pena d'ammenda e di confisca.

Malpas. — 16 aprile 1812. — Cass. — Rouen. — S-V. 12. 1. 396. — D. A. 4. 206.

35. — La legge del 19 brum, anno 6, punisce egualmente, in caso di mancanza di marchio, i *semplici mercatanti* di lavori foderati o incrostati, come punisce i *fabbricanti*.

La stessa decisione di sopra.

36. — La legge del 19 brum. anno 6, che autorizza la confisca dei lavori non marchiati, non è applicabile ad un particolare non mercatante, nè fabbricante.

Buisson. — 1° frim. anno 14. — C. Rig. — S-V. 6. 2. 77. — D. A. 4. 200.

Id. — Il procur. gen. della Loire. — 8 frim. anno 14. — C. Rig. — S-V. 6. 2. 716. — D. A. 4. 204.

37. — L'operaio che fabbrica presso di sè dei lavori d'oro e d'argento è soggetto alle obbligazioni imposte dalla legge del 19 brum. anno 6, ai fabbricanti e mercatanti d'oro e di argento. — Poco importa che egli fabbrichi per conto altrui e che non abbia patente.

Porte. — 19 giugno 1825. — Cass. — Dijon. — S-V. 26. 1. 100.

Id. — Amm. delle contr. ind. — 27 agosto 1831. — Cass. — S-V. 32. 1. 58. — D. P. 31. 1. 307.

Id. — Amm. delle contr. ind. — 24 settembre 1830. — Cass. — Parigi. — S-V. 31. 1. 50. — D. P. 30. 1. 371.

38. — I coltellinai debbono, sotto le pene comminate dalla legge del 19 brum. anno 6, fare apporre il punzone di garantia sugli oggetti d'oro e d'argento che servono all'ornamento dei coltelli.

Hausotto. — 2 giugno 1806. — Cass. — S-V. 6. 2. 660. — D. A. 4. 200.

Ia — 4 agosto 1806. — Cass. — S-V. 6. 2. 731. — D. A. 4. 200.

39. — Allorchè son sequestrate delle mostre presso un oriuolaio, per difetto del marchio esatto dalla legge, bisogna distinguere fra la *scatola* e la *macchina*: la *macchina* non deve essere compresa nel sequestro. (Ord. 19 sett. 1821, art. 1°)

Quartier. — 21 febb. 1822. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 22. 1. 289. — D. A. 4. 213.

40. — *Fu giudicato prima in senso contrario*, che allorquando son sequestrate delle mostre, per difetto del marchio prescritto dalla legge del 19 brumaio anno 6, non vi è luogo a distinguere fra le *macchine* e le *scatole*, per esentare le prime dalla confisca. — Le macchine o le scatole, una volta riunite, formano, nello mani dell'oriuolaio al quale appartengono, un tutto che sottomette le macchine alla confisca incorsa dalle scatole.

15 frim. anno 14. — Cass. — S-V. 6. 2. 517. — D. A. 4. 213.

41. — Gli orefici che non hanno sottomesso al punzone prescritto dalla legge del 19 brumaio anno 6, gli articoli del loro commercio, non incorrono, per ragione di questo fatto, la ammenda del quadruplo dei dritti e la confisca pronunziata dall'art. 76 della legge del 5 ventoso anno 12, in materia di dritti riuniti. Non sono essi soggetti che all' ammenda ed alle altre pene comminate dallo art. 80 della legge del 19 brumaio. (Decr. 28 fior. anno 13, articolo 1°)

Chézeau. — 3 genn. 1806. — Cass. — S-V. 6. 2. 520. — D. A. 4. 214.

42. — Il giojelliere, che ha venduto degli oggetti d'oro e d'argento non rivestiti del punzone di garantia, non può essere liberato dalle procedure autorizzate dalla legge del 19 brumaio anno 6, sul motivo che questi oggetti non sono stati trovati in suo possesso, e che la contravvenzione non fosse comprovata contro di lui da alcun processo verbale, avendo avuto luogo il sequestro nelle mani del compratore.

Lucy. — 30 dic. 1836. — Cass. — S-V. 37. 1. 828.

43. — Il commessario estimatore che vende agli incanti dei lavori d'oro e d'argento non rivestiti del punzone di garantia, o senza precedente dichiarazione della vendita all' autorità competente, non è soggetto alle pene pronunziate dalla legge del 19 brum. anno 6, contro i mercatanti e fabbricanti, per difetto di marchio dei lavori da essi fatti e venduti; non è soggetto in quanto al difetto di dichiarazione, che alle persecuzioni disciplinari.

Salomon. — 25 febb. 1837. — C. Rig.— S-V. 37. 1. 829.

44. — Perchè i gioielli d'oro e d'argento siano dispensati dall' impronta del punzone di garantia, ai termini dell' art. 86 della legge del 19 brumaio anno 6, bisogna che i giudici attestino, ai termini dell' art. 77, che vi è pruova che questi lavori non sono suscettibili a ricevere l' impronta senza deterioramento.

Desange. — 10 nov. 1815. — Cass. — Riom.— S-V. 16. 1. 95.— D. A. 4. 203.— V. n. 5 bis.

45. — L'obbligazione di tenere dei registri di compro e vendite delle materie d'oro e di argento, richiesta dall' art. 74 della legge del 19 brum. anno 6, è imposta a tutti quelli che fanno di qualunque maniera il commercio di queste materie. — Così, è riputato trasgressore della legge, il particolare presso del quale è trovato un certo numero di mostre, allorchè è provato che provvengono da una speculazione di commercio con un oriuolaio.

Mausour. — 2 luglio 1824. — Cass. — Aix. — S-V. 24. 1. 393. — D. A. 4. 221.

46. — Ogni mercatante o fabbricante d'oro e d'argento lavorati o non lavorati debbono, a pena di 200 fr. d'ammenda, inscrivere sopra un registro notato e cifrato dall' autorità municipale le materie e i lavori d'oro e d'argento che vendono o comprano, o ricevono presso di loro a qualunque titolo.

Lardière. — 30 luglio 1819. — Cass. — S-V. 20. 1. 18. — D. A. 4. 207.

47. — Colui che compra dei gioielli e lavori di oro e d'argento, con l'intenzione di rifonderli e tirarne così un profitto, deve esser riputato fabbricante o mercatante d'oro e di argento; non può farsi un titolo perchè non ha preso patente: in conseguenza, è tenuto ad avere un registro ed inscrivervi le compre e le vendite, conforme all' art. 74, e sotto le pene dell'art. 80 della leggo del 19 brumaio anno 6. — Poco importa d'altrondo che egli non sappia scrivere.

Castellan. — 21 marzo 1823. — Cass. — Tolosa.—S-V. 23. 1. 348.— D. A. 4. 219.

48. — Gli oriuolai, orefici e gioiellieri che hanno presso di loro degli effetti d'oro e d'argento non marchiati, e non inscritti sopra i loro registri, son soggetti alle pene comminate dagli art. 74, 80 e 107 della legge del 19 brum. anno 6, anche quando non abbiano questi effetti che in accomodo.

Hittoref. — 24 apr. 1807. — Cass.—S-V. 7. 2. 991. — D. A. 4. 216.

49. — Non è in virtù delle disposizioni della legge del 19 brum. anno 6, ma di quelle della dichiarazione del 26 genn. 1749, confermata da una decisione del governo del 16 pratile anno 7, che gli oriuolai sono obbligati a tenere un registro sul quale inscrivono le mostre non marchiate che loro son date a raccomodare. — Così, nei dipartimenti in cui la dichiarazione del 1749 e la ordinanza del 16 pratile anno 7 non sono state pubblicate, non si può perseguitare un orologiaio presso del quale si trovano delle mostre senza marchio, allorchè sono reclamate da particolari che se ne dichiarano proprietari, e non è provato che quest'oriuolaio abbia venduto o fabbricato delle scatole di mostre.

L' amministrazione. — 30 genn. 1808. — C. Rig. — S-V. 8. 1. 371. — D. A. 4. 216.

50. — Eglino non possono essere scusati allegando di aver perduto il loro registro, o pure che non hanno ancora fatto nè vendita nè

compra, debbono necessariamente esser muniti del loro registro prima di procedere ad alcuna operazione.

Vaucher. — 4 novembre 1819. — Cass. — Aix. — S-V. 20. 1. 98. — D. A. 4. 219.

51. — Gl'impiegati delle officine di garantia non sono autorizzati a sequestrare i lavori d'oro e d'argento, *imbottiti di materia estranea*, che in due casi: allorchè sono essi presentati alla verificazione; ed allorchè, essendo ancora presso il fabbricante, essi sono o marchiati da un falso punzone, o terminati e non marchiati.

Quesne. — 9 giugno 1820. — Cass. — S-V. 20. 1. 312. — D. A. 4. 208.

52. — L'eccesso di saldatura in una scatola d'oro non è imbottitura, nel senso dello art. 65 della legge del 19 brum. anno 6.

Bautto. — 22 luglio 1808. — Cass. — S-V. 8. 1. 380. — D. A. 4. 202.

52 bis. — L'impiego di una troppo grande quantità di saldatura nella confezione delle opere d'oro e d'argento non costituisce il delitto d'*imbottitura* previsto e punito dall'articolo 65 della legge del 19 brum. anno 6, se è riconosciuto che l'eccesso di saldatura può provvenire da un vizio di fabbricazione, e senza che alcuna intenzione fraudolenta per parte del fabbricante sia stabilita contro di lui.

Contrib. ind. — 30 giugno 1843. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 43. 1. 938.

53. — I preposti delle dogane sono senza qualità per comprovare le contravvenzioni alle leggi sulla garantia delle materie d'oro e di argento: questo dritto non appartiene che ai preposti delle officine di garantia e ai preposti delle contribuzioni indirette. — I processi verbali redatti a tal riguardo dai preposti delle dogane sono radicalmente nulli, e, come tali, non possono servir di base ad alcuna istanza per parte del pubblico ministero. (L. 19 brumaio anno 6, e 5 vent. anno 12; Decr. del 1° germile e 28 fior. anno 13.)

Roucet. — 18 agosto 1827. — C. Rig. — S-V. 28. 1. 114. — D. P. 27. 1. 470. — V. n. 27.

54. — I commessari di polizia, come ufiziali di polizia giudiziaria, hanno qualità per atendere processo verbale delle contravvenzioni in materia di garantia d'oro e d'argento; i loro processi verbali, come quelli degli impiegati delle officine di garantia e delle contribuzioni indirette, danno luogo all'applicazione delle pene comminate dalla legge del 19 brum. anno 6.

Lelliard. — 6 maggio 1829. — Parigi. — S-V. 29. 2. 158. — D. P. 29. 2. 206.

Id. — Balet. — 2 giugno 1825. — Lione. — S-V. 25. 2. 368. — Cassato dalla decisione seguente.

55. — Le contravvenzioni in materia di garantia d'oro e d'argento non possono essere comprovate che da processi verbali degli impiegati delle officine di garantia o delle contribuzioni indirette, ad esclusione dei commessari di polizia e degli altri ufiziali di polizia giudiziaria; — salvo il caso, nondimeno, in cui si tratta di contravvenzioni commesse da mercatanti forestieri o ambulanti, le quali possono essere comprovate dalle municipalità e loro agenti, cioè dai sindaci, dai loro aggiunti e dai commessari di polizia.

Balet. — 15 apr. 1826. — Cass. — Lione. — S-V. 26. 1. 363. — D. P. 26. 1. 235. — V. n. 17.

56. — Gl'impiegati dell'amministrazione dei dritti riuniti hanno qualità per comprovare le contravvenzioni relative al dritto di garantia delle materie d'oro e d'argento.

Procur. gen. d'Indre e Loire. — 17 vent. anno 13. — Cass. — S-V. 5. 2. 343. — D. A. 4. 223.

57. — In fatto di garantia delle materie di oro e d'argento, i processi vorbali possono essere distesi dal preposto dell'amministrazione senza l'assistenza degli impiegati delle officine di garantia. — Il decreto del 28 fiorile anno 13 offre una derogazione all'art. 101 della legge del 19 brumaio anno 6.

Vanrooy. — 26 genn. 1809. — Cass. — S-V. 10. 1. 375. — D. A. 4. 224.

58. — I processi verbali in materia di garantia di oro e d'argento, debbono a pena di nullità, essere redatti congiuntamente da un *ricevitore* ed un *controloro* dell'officina di garantia. — In conseguenza, è nullo il processo verbale steso da due controlori senza ricevitore: poco importa che fossero assistiti da un ispettore in missione. (L. del 19 brum. anno 6, art. 101.)

Il Ministero pubbl. — 13 genn. 1831. — Nîmes. — S-V. 32. 2. 92. — D. P. 31. 2. 209.

59. — Allorchè la legge esige che gl'impiegati delle contribuzioni indirette siano assistiti nella redazione dei loro processi verbali da un commessario di polizia, segnatamente nel caso in cui si tratta di processi verbali comprovanti delle contravvenzioni in materia di garantia d'oro e d'argento, il commessario di polizia non può, a pena di nullità, essere rimpiazzato da un agente subalterno di polizia.

Cusson. — 2 ottobre 1818. — Cass. — Nîmes. — S-V. 19. 1. 170. — D. A. 11. 416.

60. — Le disposizioni della legge del 5 ventoso anno 12, relative alle formalità dei processi verbali in materia di dritti riuniti, non sono applicabili ai processi verbali delle contravvenzioni alla legge del 19 brum. anno 6, concernente la garantia dei lavori d'oro e d'argento. — Così un processo verbale di contravvenzione ai dritti di garantia delle materie d'oro e d'argento non può essere annul-

lato sul fondamento ebe la copia ebe ne è stata lasciata al prevenuto non contiene la menzione della firma apposta all' originale dal commessario di polizia ebe ba assistito alla visita dei preposti dell' amministrazione.

17 novemb. 1808. — Cass. — S-V. 7. 2. 1146. — D. A. 11. 416.

61. — Un processo verbale comprovante una contravvenzione in materia d' oro e d' argento è valido, ancorchè non contenga menzione nè dell' amministrazione a richiesta della quale è stato steso, nè della persona incaricata delle persecuzioni. — Queste formalità, prescritte dal decreto del 1° germile anno 13, non sono applicabili in questa materia: le sole che debbono essere osservate son quelle stabilite dalla legge del 19 brumaio anno 6. (Ord. del 28 fior. anno 13.)

Maubert. — 18 aprile 1822. — Cass. — Montpellier. — S-V. 22. 1. 433. — D. P. 22. 1. 356.

62. — In materia di garantia d'oro e d'argento, l' omissione di qualcuna delle formalità prescritte dalla legge del 19 brumaio anno 6, relativamente al sequestro degli oggetti presi in contravvenzione, come l' obbligo imposto agli impiegati di stendere i loro processi verbali senza muovere di luogo, di fare apporre il sigillo dell' ufiziale municipale sugli oggetti sequestrati, ec., importa nullità dei processi verbali e del sequestro allorchè d' altronde non è provato che sia stato messo ostacolo allo adempimento di queste formalità pel fatto del sequestrato. (L. 19 brumaio anno 6, articolo 102, 103.)

Bellicard. — 2 dic. 1824. — C. Rig. — Châlon-sur-Saône. — S-V. 25. 1. 229. — D. P. 25. 1. 16.

63. — In materia di garantia d'oro e d'argento, l' obbligazione imposta agli impiegati di stendere i loro processi verbali *subito* o *senza muover di luogo*, deve essere osservata a pena di nullità. (L. 19 brum., anno 6, articolo 102.)

Tuttavolta, la nullità non può essere pronunziata se vi è stata forza maggiore. — E puossi considerare come forza maggiore, autorizzante il ritardo della redazione del processo verbale, la necessità in cui si trova l' ufiziale di polizia assistente gl' impiegati, di obbedire momentaneamente ad un ordine superiore che lo chiami in un altro luogo.

L' amministr. delle contrib. ind. — 1° agosto 1834. — C. Rig. — Blois. — S-V. 34. 1. 547.

Id. — 13 luglio 1834. — Cass. — Poitiers. — S-V. 34. 1. 548.

64. — I processi verbali stesi dagli impiegati alla garantia delle materie d' oro e d' argento fanno fede sino all' iscrizione in falso. (L. 5 vent. anno 12, art. 80 ed 84.)

L' amministraz. delle contrib. indir. — 24 sett. 1830. — Cass. — Parigi. — S-V. 31. 1. 50. — D. P. 30. 1. 371.

65. — Vi è luogo a cassare la decisione di una Corte reale la quale, apprezzando i fatti provati da un processo verbale dei preposti delle contribuzioni indirette, decide che un individuo perseguitato per contravvenzione alla legge del 19 brumaio anno 6, sulla garantia delle materie d' oro e d'argento, non è un *fabbricante di oreficeria*; allorchè il processo verbale compruova dei fatti caratteristici di questa professione; a tal riguardo entra nelle attribuzioni della Corte di cassazione d'apprezzare o di qualificare questi fatti altrimenti che non l' han fatto i giudici del merito.

L' amministraz. delle contrib. indir. — 27 agosto 1831. — Cass. — S-V. 32. 1. 58. — D. P. 31. 1. 307.

66. — La nullità d'un processo verbale di contravvenzione alla legge del 19 brumaio anno 6 non impedisce la confisca degli oggetti sequestrati.

17 novemb. 1808. — Cass. — S-V. 7. 2. 1146. — D. A. 11. 416.

67. — Allorchè sono stati sequestrati dei lavori d' oro e d'argento per difetto di controllo, la confisca deve esserne pronunziata, benchè il processo verbale di sequestro sia dichiarato nullo per vizio di forma.

Lacoudraye. — 22 maggio 1807. — Cass. — S-V. 7. 2. 229. — D. A. 4. 223.

68. — In materia di garantia d'oro e d'argento, come in materia di altre imposizioni indirette, allorchè il processo verbale compruovante la contravvenzione è nullo per vizio di forma, la confisca degli oggetti trovati in contravvenzione non deve perciò non essere pronunziata, se la contravvenzione è d' altronde provata con l' istruzione.

Cusson. — 2 ott. 1818. — Cass. — Nîmes. — S-V. 19. 1. 170. — D. A. 11. 416.

Id. — Minist. pubbl. — 13 genn. 1831. — S-V. 32. 2. 92. — D. P. 31. 2. 209. — V. *Dogane* n. 294.

69. — Ma allorchè un processo verbale in materia di contribuzioni indirette, e segnatamente in materia di garantia d' oro e d' argento, è dichiarato nullo nella forma, i giudici non possono negare di ammettere l'amministrazione a fare la pruova della contravvenzione per tutti i mezzi proprî a supplire il processo verbale e a stabilire l' esistenza della contravvenzione. (Dec. 1° germ. anno 13, art. 34, Cod. instr. crim., art. 154.) (1)

L'ammin. delle contr. ind. — 13 lug. 1834. — Cass. — Poitiers. — S-V. 34. 1. 547.

(1) Tolto.

Id. — 1° ag. 1834.— C. Rig.— Blois.— S-V. 34. 1. 547.

70. — In materia di contravvenzione alla garantia degli oggetti d' oro e d' argento, la nullità del sequestro o dei processi verbali, e la restituzione degli oggetti sequestrati, non impedisce che il prevenuto possa esser condannato alle spese delle procedure, se d' altronde la contravvenzione che vi ha dato luogo risulta sufficientemente dall' istruzione, indipendentemente da questi processi verbali. (C. instr. crim., 154, 159, 194.) (1)

Bellieard. — 2 dic. 1824. — C. Rig. — Châlon-sur-Jaône. — S-V. 25. 1. 229. — D. P. 25. 1. 16.

71. — Il ministero pubblico ha qualità per perseguitare le contravvenzioni relative al controllo dei lavori d' oro e d' argento.

Iarriu. — 13 febbraio 1806. — Cass. — S-V. 6. 2. 551. — D. A. 4. 224.

72. — Le perizie ordinate dalla giustizia, in materia di contravvenzioni alla garantia dei lavori d' oro e d' argento, sono sottomesse alle forme ordinarie, regolate dal Codice di procedura. — I tribunali non sono astretti, nè a far fare la perizia dall' amministrazione delle monete solamente, nè a seguire nei loro giudizi l' avviso di questa amministrazione; essi possono sempre, se lo giudicano convenevole, ordinare una nuova perizia, anche di esperti estranei all' amministrazione. (L. 19 brum. anno 6; Cod. proc. 322, 323.) (2)

Chenal. — 13 marzo 1824. — C. Rig. — Lione.— S-V. 24. 2. 136.— D. A. 4. 211.

73. — L'amministrazione dei dritti riuniti ha qualità (al pari del ministero pubblico) per appellare da un giudizio che assolve un prevenuto di contravvenzione alle leggi sul dritto di garantia. (3)

Bay.— 22 maggio 1807.— Cass.— S-V. 7. 2. 251. — D. A. 4. 223.

(1) I due primi tolti.—LL. di proc. pen. art. 378.

(2) LL. di proc. civ. art. 416, 417.

(3) Una legge dei 17 dicembre 1808 stabilì tre titoli pei lavori d' oro, e due pei lavori d' argento, cioè:

Il 1° a $\frac{917}{1000}$ di oro fino e $\frac{83}{1000}$ di lega;

Il 2° a $\frac{834}{1000}$ di oro fino e $\frac{166}{1000}$ di lega;

Il 3° a $\frac{750}{1000}$ di oro fino e $\frac{250}{1000}$ di lega.

Il 1° a $\frac{917}{1000}$ di argento fino e $\frac{83}{1000}$ di lega;

Il 2° a $\frac{834}{1000}$ di argento fino e $\frac{166}{1000}$ di lega.

Stabilì ancora la tolleranza per la lega di tre millesimi pei lavori d' oro, e di cinque millesimi pei lavori d' argento. E ciò nel Capo 1.°

Nel Capo 2° che la garantia dei titoli delle opere d' oro e d' argento sarebbe assicurata da' bolli, applicati sopra ciascun lavoro, in seguito dei saggi fatti delle materie nel modo seguente.

Sopra ciascun lavoro, sia d' oro, sia d'argento, vi saranno tre bolli:

1° Quello del fabbricante,

2° Quello del saggiatore,

3° Quello del titolo della materia impiegata.

Il bollo del fabbricante conterrà le iniziali del suo nome e cognome, ed un emblema scelto a suo piacimento.

Quello del saggiatore conterrà un emblema stabilito dalla amministrazione della zecca delle monete.

Quello del titolo sarà uniforme in tutto il regno di Napoli. Consisterà in una testa di donna veduta di faccia, ornata in forma di Partenope, più grande pei lavori d'argento, ed alquanto più piccola pei lavori d' oro. Conterrà parimente una delle cifre arabe 1, 2, 3, 4, 5; cioè le prime tre su i differenti titoli dell' oro, a le ultime due pei due titoli dell' argento.

Oltre di questi tre bolli perpetui, ve ne sarà un altro temporaneo per le opere già fabbricate, portante la lettera V. (dinotante vecchio), del quale verranno segnate, come di un numero arabo corrispondente al grado di fino che vi sarà contenuto, nel modo seguente,

Per l' oro

Al di sotto di $\frac{750}{1000}$ sino a $\frac{626}{1000}$ il bollo porterà la lettera V, ed il numero 1: al di sotto di $\frac{626}{1000}$ sino a $\frac{500}{1000}$ porterà egualmente la lettera V ed il numero 2.

Per l' argento

Al di sotto di $\frac{834}{1000}$ sino a $\frac{664}{1000}$ porterà la lettera V ed il numero 3; al di sotto di $\frac{664}{1000}$ sino a $\frac{500}{1000}$ porterà la lettera V ed il numero 4.

Al di sotto di questi gradi, i pezzi fabbricati saranno rotti e restituiti ai fabbricanti.

Oltre questi bolli, ne stabilì un altro, da tenersi nell' officina di garantia, destinato ad indicare il titolo delle verghe d' oro e d' argento, che si volessero presentare prima di esser messe in vendita, portante la testa di un Vulcano veduto di faccia, ed il numero dei millesimi che vi si contengono di fino dell' uno e dell' altro metallo.

Infine, un altro bollo per applicarsi alle manifatture d' oro e d' argento che vengono dall' estero, portante la lettera S con uno dei numeri arabi

GENTI dell'equipaggio. — Ved. *Capitano.* — *Iscrizione marittima.* — *Navigazione.* — *Naviglio.*

LEGISLAZIONE

V. Ord. della marina, del mese di agosto 1681, libro 2 (*Delle genti e bastimenti di mare*);—Ord.

corrispondenti ai varî titoli.

Comminò la pena di dieci anni di ferri e la confisca delle opere pei fabbricanti di falsi bolli, e per quelli che ne facessero uso.

Nel Capo 3° stabilì un dritto di garantia, del sei per cento per l'oro, e del tre per l'argento, sul valore delle materie fine che si contengono in detti metalli, su tutte le opere fabbricate da nuovo, o che si volessero bollare per metterle in commercio.

Tale dritto fu fissato alla stessa tassa per le opere estere.

Stabilì ancora che tutti i privati possessori di oro e di argento, allorchè volessero metterlo in vendita, devranno presentarle al burò di garantia, per esser bollato a tenore della legge.

Che le opere nuove d'oro e d'argento fabbricate nel regno, e che avessero pagato i dritti di garantia, se si vorranno inviare all'estero, sarebbe restituito al fabbricante l'importo di due terzi dei dritti di garantia pagati.

Che i lavori d'oro e d'argento, che si vorranne impegnare al banco, non potranne riceversi, se non sono bollati.

Nel Capo 4° stabilì una officina di garantia, per fare il saggie, assicurare i titoli dei lavori d'oro e d'argento, come delle verghe, e percepire, allorchè verranno bollate, i dritti impesti dalla legge.

Stabilì che tale officina di garantia si comporrebbe di tre principali impiegati, cioè d'un saggiatore, d'un ricevitore, e d'un controlore.

Che essa dipenderebbe dall'amministrazione della zecca, per la parte che riguarda l'arte; e dall'amministrazione dei dritti riuniti, per le spese ed esazione dei dritti.

Nel Capo 5° fissò le funzioni degl'impiegati al burò di garantia.

Nel Capo 6° stabilì che gli antichi fabbricanti di lavori d'oro e d'argento avranno soltanto l'obbligo di far conoscere al sindaco della municipalità i loro nomi e cognomi, la strada ed il numere della loro bottega, ed il loro particolare bollo che vorranno adottare, inciso sopra un pezzo di rame a ciò destinato.

Che chiunque vorrà essere dichiarato maestro di bottega, dovrà presentarsi nell'officina della zecca, e dovrà ricevere una patente che lo autorizzi ad esercitare in capo la sua professione.

Che chiunque si limita al commercio dei lavori d'oro e d'argento, senza intraprenderne la manifattura, non è tenuto che a farne registrare la sua dichiarazione nella casa centrale della municipalità.

Che tanto i fabbricanti, quanto i commercianti d'oro e d'argento lavorato e non lavorato, dovranno tenere un registro cifrato dal sindaco, su cui essi scriveranno la natura, il numero, il pese, ed il titolo delle materie e dei lavori che essi compreranno e venderanno, con la indicazione dei nomi e delle abitazioni di quelli da cui gli avran comprati.

Che essi non potranno comprare che da persone conosciute, o che abbiano la responsabilità di persone da loro conosciute.

Che essi saranno obbligati a presentare i lore registri alle autorità pubbliche, tutte le volte che loro saranne richiesti.

Che essi consegneranno al compratore, dei bigliettini enunciativi della specie del titolo, del peso, e delle opere che avrau loro vendute, con la specificazione delle opere, se sono nuove, o vecchie. Questi biglietti preparati, e che saranne somministrati al fabbricante o mercante dall'amministrazione dei diritti riuniti, avranne in tutto il regno lo stesso formolario, che sarà stampato. Il venditore vi scriverà a mano la designazione del lavoro, il suo peso ed il suo titolo designate con numeri in questa legge stabiliti: vi metterà la data e la sua firma.

Che i contravvenenti saranno condannati per la prima volta ad una pena di duc. 50, e la seconda ad una di duc. 100; la terza volta la pena sarà di duc. 300, e sarà loro interdetto di più commerciare in materia d'oro e d'argente, setto pena di confisca di tutti gli oggetti di loro commercio.

Che queste disposizioni sono applicabili ai fabbricanti e mercanti di galloni, tessitore, ricami e di altre opere in filo d'oro e d'argento.

Che quelli che venderanno per fino, per le opere di questa natura, oro ed argento falso, incorreranno, oltre della restituzione del prezzo a colui che hanne ingannato, in una pena che sarà di 50 ducati la prima volta, di 100 la seconda, e di 300 la terza, con la interdizione di ogni commercio di oro e d'argento.

Che i gioiellieri non saranno tenuti di portare all'officina di garantia le opere montate in pietre fine e false, o in perle, nè quelle smaltate in tutte le lore parti, o alle quali sono adattati i cristalli; ma saranne obbligati a tenere un registro cifrato, come quello dei mercanti o fabbricanti dei lavori d'oro e d'argento, ad oggetto di descrivere ogni giorno le compre e le vendite che hanno fatto.

Che essi saranno tenuti, come i fabbricanti di oro e d'argento, di consegnare ai compratori un biglietto egualmente somministrato dall'amministrazione dei diritti riuniti, e sul quale essi descriveranno la natura o la forma di ciascun'opera, come il numero e la qualità delle pietre di cui sarà composta.

Che i contravventori saranno soggetti alle stesse pene dei commercianti d'oro e d'argento.

Che è proibito ai gioiellieri di mischiare nella stessa opera pietre false e fine, senza dichiararlo ai compratori, sotto pena di restituire al medesimi il valore che avrebbere avuto le pietre, se fessero state fine, e di pagare una pena al fisco di duc. 150 per la prima volta, che sarà tripla la seconda volta; e la terza saranno dichiarati incapaci di esercitare l'arte di gioielliere; e gli effetti del loro magazzine saranno confiscati.

Che quando un orefice morrà, il suo bolle sarà rimesso nello spazio di un mese al burò di garantia per esser cancellato. Durante queste tempo l'erede sarà risponsabile dell'uso che ne sarà fatto, come se fosse fabbricante in esercizio.

Che se un fabbricante lascia il commercio della sua arte, rimetterà il suo bollo alla officina di garantia, per esser rotto avanti di lui. Se egli vorrà allontanarsi più di sei mesi, depositerà il suo bollo nel burò di garantia, ed i suoi giovani potranno in sua assenza presentare in quella officina le opere, per farvi mettere il bolle del fab-

20 ott. 1723 (*Marinai stranieri*); — 31 ott. 1784 (*Iscrizione marittima*); — 3 brum. anno 4 (*Organizzazione dalla marina*; — *Iscrizione*); — 5 germinale anno 12 (*Dritto di condotta*, — *Congedi*); — 26 fior. anno 12 (*Marinai stranieri*); — Ord. 1° luglio 1814, Boll. n. 232 (*Regol. sui gradi, sulle*

bricante.

Che i mercanti di lavori d'oro e d'argento ambulanti, i quali girano per le fiere, sono tenuti al loro arrivo in una università di presentarsi al sindaco, o a chi ne fa le veci, a di mostrargli i biglietti dei maestri e del mercanti, che abbiano loro consegnato i lavori d'oro e d'argento che portano.

Che il sindaco, o chi ne fo le veci, farà arrestare e rimettere al tribunale di polizia correzionale il venditore coi suoi lavori, qualora questi non facesse la dichiarazione, o non avesse i biglietti, o le opere non avessero i bolli prescritti nella presente legge: e saranno questi mercanti ambulanti soggetti alle stesse pene degli altri.

Con decreto degli 11 febbraio 1809 si stabilì quanto appresso:

Art. 1. Verrà fatta nella officina della zecca una tavola comparativa dei pesi decimali con quelli che sono attualmente in uso nel nostro regno, per servire di norma agli orefici nei saggi dei loro lavori.

2. Nei lavori d'oro e d'argento, che sono di peso minore di 1/2 oncia, nei quali per lo più si trovano delle saldature, la tolleranza, o sia il rimedio sarà di $\frac{10}{1000}$. Per gli altri resta fissata la tolleranza stabilita nell' art. 3 della legge del 17 dicembre 1808 su i titoli dell'oro e dell'argento.

3. Fino a nuova determinazione rimane soppresso il bollo del titolo delle materie di oro e d'argento. Resta però conservato il numero indicante il titolo che verrà impresso sotto il bollo del saggiatore.

4. Su' lavori d'oro fabbricati prima della legge dei 17 dicembre 1808, oltre dei bolli determinati nell' art. 11, vi saranno i bolli di carati 18, 16, e così progressivamente discendendo fino al bollo di carati 12 co' numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, per indicazione del titolo.

5. Ne' lavori piccolissimi vi sarà impresso il solo bollo del saggiatore col numero indicante il titolo.

6. Il diritto di garantia stabilito nell' art. 16 della legge da' 17 dicembre 1808, verrà ribassato fino a nuova disposizione al 3 per 100 sopra le materie d'oro, ed al 2 sopra quelle d'argento.

Con altro decreto dei 10 marzo 1809 fu stabilito che i lavori d'argento dei particolari non sono soggetti al bollo, se non quando saranno posti in commercio dai fabbricanti e dagli orefici che ne faranno acquisto.

Che il banco delle due Sicilie è autorizzato a ricevere in pegno, senza esser bollati, tutti i lavori d'argento dei particolari già fabbricati, assicurandosi però del valore intrinseco contenuto ne' medesimi.

Con altro decreto dei 3 aprile 1809 si permise un quarto titolo pei lavori di oro, di $\frac{667}{1000}$ di fino e $\frac{333}{1000}$ di lega, corrispondente a $\frac{16}{24}$.

Fu stabilito che il bollo che distinguerà detto quarto titolo porterà impressa la sola testa di Partenope, senza la cifra araba prescritta per gli altri tre titoli.

Che il registro ordinato nella legge dei 17 dicembre 1808 non è applicabile che ai fabbricanti d'oro a d'argento, ed a coloro che acquistano tali materie da particolari per rivenderle. Esso non riguarda i mercanti in dettaglio, i quali per lo loro commercio comprano dagli orefici dei lavori nuovi che sono stati saggiati e bollati a norma della legge.

Con altro decreto dei 26 gennaio 1810 si ordinò lo stabilimento nella zecca o nell' officina di garantia, delle trafile per isgrossare e tirare le verghe di argento o di argento indorato, all' uso delle manifatture di galloni.

Si ordinò che i tiratori di argento e di argento indorato non potranno più adoperare trafile per isgrossare le verghe di argento e di argento indorato: e sarà loro permesso di far uso solamente delle trafile per tirarle in fili sottili, e di quelle a cilindri per ridurle in lamine dopo che saranno state sgrossate e ridotte al diametro determinato nel seguente articolo alle trafile della zecca o della officina di garantia.

Che il più gran diametro de' fori delle trafile concedute ai tiratori di argento o di argento indorato non potrà essere maggiore di un linea.

Che vi sarà un solo titolo per le verghe di argento, e tre per quelle di argento indorato.

Argento

1° Le verghe di argento dovranno contenere $\frac{990}{1000}$ di fino e $\frac{10}{1000}$ di lega.

Argento indorato.

2° Le verghe di argento indorato a quattro fogli dovranno contenere $\frac{989}{1000}$ d'argento al titolo sopra stabilito, ed $\frac{11}{1000}$ d'oro fino.

3° Le verghe di argento indorato ad otto fogli dovranno contenere $\frac{979}{1000}$ d'argento come sopra, a $\frac{21}{1000}$ d'oro fino.

4° Le verghe d'argento indorato a dodici fogli dovranno contenere $\frac{968}{1000}$ d'argento, come sopra, e $\frac{32}{1000}$ d'oro fino.

Che le verghe di argento che si porteranno alle trafile stabilite nella zecca o nell' officina di garantia per essere sgrossate e tirate, saranno saggiate precedentemente, e dopo che saranno state tirate, verranno bollate in un estremo col numero 1 seguito dalla lettera iniziale G.

Che allorquando le verghe d'argento dovranno essere indorate, bisognerà esibire insieme la quantità d'oro corrispondente ad uno dei titoli prece-

classi, sulle paghe, sui modi d'avanzamento, ecc., delle genti di mare della marina reale); — 7 genn. 1824 (*Formazione degli equipaggi di linea*; — Ord. 17 marzo 1824 (*Organizzazione novella*); — *Soldo e avanzamento della genti di mare*); — 2 ottobre 1825 (*Form. degli equip. di li-*

denti. Su questo caso saranno prima saggiate le verghe d'argento, e quindi indorate o sgrossate. Il bollo sarà apposto, dopo che saranno state tirate, in un estremo co' numeri 2, 3, 4, seguiti dalla stessa lettera iniziale G, relativi ai tre titoli fissati.

Che le verghe d'argento che non si troveranno nel saggio corrispondenti al titolo determinato nell' art. 4, saranno restituiti agli esibitori per essere corrette.

Che sarà permesso di far indorare le verghe di argento con un numero di fogli d'oro che sia doppio del secondo o terzo titolo per l'argento indorato. In questo caso le verghe tirate saranno bollate co' segni 33 G, o 44 G.

Con altro decreto dei 4 gennaio 1811 venne stabilito un quinto titolo pei lavori d'oro, di $\frac{500}{1000}$ di fino e $\frac{500}{1000}$ di lega, corrispondente $\frac{12}{24}$.

Il bollo che distinguerà questo quinto titolo porterà impressa la testa di Partenope come gli altri, ed al di sotto un P.

Con altro decreto degli 11 giugno 1816 fu stabilito: Che l'industria di fondere e raffinare i metalli preziosi è resa libera per ora nella capitale solamente. Resterà perciò abolito il dritto proibitivo delle fonderie o raffinerie stabilite nel rione del Lavinaro.

Che chiunque vorrà separare e raffinare l'oro o l'argento per industria, e non per proprio uso, a contare dalla data del presente decreto, sarà obbligato a farne dichiarazione tanto alla municipalità ed alla Intendenza che ne conserveranno un registro, quanto alla direzione della zecca che ne rilascerà un' autorizzazione, ai termini della legge dei 17 dicembre 1808 provvisoriamente in vigore.

Che i raffinatori e fonditori autorizzati non potranno ricevere per raffinare, fondere o separare, che quelle materie ricche che saranno state precedentemente saggiate e bollate dal saggiatore della regia zecca.

Essi saranno tenuti a rilasciare a coloro che porteranno le suddette materie una ricevuta che indichi il fuso ed il titolo verificati nella officina della zecca.

Che dovranno conservare un registro cifrato dall' Intendente, sul quale noteranno giorno per giorno e per ordine la natura, il peso ed il titolo dei metalli preziosi che avranno ricevuto per raffinare, e quelli che restituiranno raffinati.

La ricevuta prescritta precedentemente dovrà portare anche il numero di questo registro.

Che saranno obbligati a scolpire il loro nome senza cifre ed alla distesa sulla superficie più grande delle verghe che avranno raffinate, e prima di consegnarle ai proprietari, dovranno presentarle nella officina di garantia, per essere saggiate e marcate, e perchè sia riscosso il dritto imposto a questa industria di grana 42 1/2 per ogni libbra di argento, e di grana 65 per ogni libbra di oro.

Che le verghe raffinate che saranno esibite alla officina di garantia, non saranno liberate che quando non conterranno più di otto millesimi di lega per l'oro, e dodici millesimi per l'argento.

Che quelle che saranno state riconosciute di giusto titolo dal saggiatore della officina di garantia, saranno passate con un estratto del suo registro indicante il titolo verificato al ricevitore. Il ricevitore dopo di averne riscosso il dritto, ne prenderà notamento nel suo registro, e le consegnerà al controloro perchè siano bollate, moltiplicandone la impressione in modo che una delle grandi superficie di ciascuna verga ne sia coperta interamente.

I bolli saranno quelli stessi che trovansi fissati nella legge del 1808 pei lavori di oro e di argento fatti nel regno.

Che i contravventori incorreranno nelle pene stabilite pei fabbricanti o mercanti di lavori d'oro e d'argento nella legge del 1808.

Che le verghe o le materie d'oro e di argento raffinate che si troveranno in commercio senza il bollo della officina di garantia saranno confiscate, ed il raffinatore condannato all' ammenda di ducati dugento.

Che il controloro dell'officina di garantia è autorizzato a prendere delle particelle di saggio sulle materie raffinate che gli saranno esibite. Queste particelle saranno conservate in un inviluppo, sul quale sia notato il numero della verga, donde provvengono, ed impressi i suggelli del raffinatore e del saggiatore.

Che questo inviluppo sarà conservato dallo stesso controloro, e restituito al raffinatore quando nel corso di un mese non sia sorta reclamazione alcuna sulla validità del titolo indicato dal saggiatore della officina di garantia. In caso contrario sarà rimesso alla direzione della zecca che farà subito verificare il saggio.

Che se dalla verificazione risulti che il saggiatore della officina di garantia abbia errato nella ricognizione del titolo, sarà questo obbligato a pagare alla persona lesa la totalità della differenza di valore che si sarà ricevuta. Se il saggiatore incorrerà tre volte in tale mancanza sarà destituito.

Che saranno stabilite nel recinto della regia zecca delle trafile ad argano per isgrossare e tirare le verghe di argento e di argento indorato.

Che i tiratori di argento e di argento indorato non potranno avere ed adoperare che trafile per tirare i suddetti metalli in fili sottili, e laminatori per ischiacciarli.

Il più grande diametro dei fori delle trafile permesse loro non potrà essere maggiore di una linea.

Che per esercitare l'arte di tiratore di oro e di argento si richiederà di farne dichiarazione alla municipalità ed alla Intendenza, che ne conserveranno registro, e di essere munito di una patente che sarà data dalla direzione della regia zecca.

Che i contravventori potranno essere assoggettati alla confisca delle materie e delle macchine trovate in contravvenzione, e ad un' ammenda di ducati dugento.

Con altro decreto de' 26 agosto 1822 si permise sulle verghe di argento raffinato una tolleranza di altri quattro millesimi, e per conseguenza di sedici millesimi.

Con altro decreto dei 22 settembre 1823 furono minorati i dritti che si riscuotono nella regia zecca

nea, ec.); — 29 ott. 1833 (*Obblighi dei consoli riguardo alle genti di mare*.

INDICAZIONE ALFABETICA

e nell' officina di garantia allorchè vi si saggiano le verghe, o i lavori di oro e di argento, e fu stabilito.

Che sulle verghe di oro e di argento che verranno saggiate nella regia zecca per uso proprio dei particolari possessori, di qualunque peso sieno, sarà esatto nell' officina dei saggi un dritto di grana settanta per ogni saggio a millesimi sulle verghe d' oro, e di grana venti su quelle di argento. Nell' officina di garantia sarà esatto dal saggiatore un dritto di grana venti per ogni saggio su quelle verghe raffinate di argento che debbono essere tirate per uso dei galloni nelle trafile ad argano stabilite nel palazzo della stessa regia zecca.

I particolari poi che porteranno verghe di oro e di argento nella regia zecca, sia per monetarle, sia per passarle in pegno al banco, pagheranno per ogni saggio di oro grana trentacinque, cioè grana venti per la pruova, e grana quindici per la compruova; e per ogni saggio di argento grana otto, cioè grana cinque per la pruova, e grana tre per la compruova.

Che il dritto di garantia fissato col decreto degli 11 febbraio 1809 al tre per cento sulle manifatture di oro, ed al due per cento su quelle di argento, sarà ridotto al due per cento su i lavori di oro, ed all' uno per cento su quelli di argento.

Con altro decreto dei 15 dicembre 1823 si abolì il bollo rappresentante la testa di Partenope di prospetto, e si stabilì tanto per le manifatture del regno, che estero, un bollo rappresentante una testa di Partenope di profilo.

Si stabilì che i diversi titoli dei lavori di oro e di argento saranno distinti da un numero arabo che verrà impresso nel nuovo bollo nel modo seguente.

N.° 1	pe' lavori di oro	di mill.	916 2/3	o carati	22.
» 2	»	idem	»	833 1/3	»	20.
» 3	»	idem	»	750	»	18.
» 4	»	idem	»	666 2/3	»	16.
» 5	»	idem	»	583 1/3	»	14.
» 6	»	idem	»	500	»	12.
» 7	pe' lavori di argento	di mill.	916 2/3	o once	11.
» 8	»	idem	»	833 1/3	»	10.

Che per quelle manifatture di argento estere di titolo inferiore di millesimi 833 1/3, pari ad once 10, sino a millesimi 666 2/3, pari ad once 8, verrà applicato il nuovo bollo della testa di Partenope; ed invece del numero arabo sarà sostituita la lettera E dinotante *estere*.

Tutte le altre manifatture estere di argento al di sotto di millesimi 666 2/3, pari ad once 8, saranno rotte e restituite ai proprietari.

Che nelle verghe di oro e di argento raffinate vi s' imprimerà il bollo della sola Partenope di profilo, ed il numero di millesimi di *fino* che contengono.

Con altro decreto del 31 dicembre 1823 fu stabilito che tutti gli artefici, fabbricanti e commercianti di lavori d' oro e di argento della provincia di Napoli, che dovranno spedire le loro manifatture nelle provincie del regno, sono tenuti di portarle prima a bollare nell' officina di garantia di Napoli.

Ogni contravvenzione sarà considerata come contravvenzione alla legge di garantia.

Con altro decreto de' 30 aprile 1825 fu stabilito che l' industria di fondere ed affinare i metalli preziosi è resa libera.

Che il dritto di grana quarantadue e mezzo per ogni libbra di argento, e di grana sessantacinque per ogni libbra di oro, rimane abolito.

Che sono eccettuate dalla disposizione dell' articolo precedente le sole verghe di argento affinate che vogliono impiegarsi pe' lavori di lustrini, galloni ed altre manifatture di tal genere, per le quali sarà pagato un dritto di grana venti per ogni libbra. Le anzidette verghe dovranno contenere non meno di millesimi novecentottantaquattro di *fino*; ed i proprietari saranno tenuti di presentarle nell' officina della garantia per essere saggiate e marcate col bollo della Partenope di profilo. Oltre di tale dritto, per le spese del saggio si pagheranno altre grana venti per ciascuna verga.

Che le foglie d' oro da applicarsi sull' argento affinato pe' lavori di galloni ed altre simili opere, debbono essere del titolo non minore di millesimi novecentonovantadue.

Che le verghe di argento affinate riconosciute dall' officina di garantia di giusto titolo, debbono passare nell' officina de' mangani ed argani stabilita nella regia zecca per essere sgrossate e tirate fino al diametro di una linea.

Che tutti coloro che vorranno esercitare l' arte di tiratore di oro e di argento in fili sottili, dovranno esser muniti di una patente. Potranno i medesimi adoperare soltanto le trafile da una linea in sotto.

Che i contravventori saranno assoggettati alla confisca delle materie e delle macchine trovate in frode, e ad una ammenda di ducati dugento.

Che trovandosi presso dei negozianti e dei manifattori lavori di lustrini, di galloni ed altre opere di argento ed oro filato non dei titoli prescritti in questo decreto, incorreranno in una pena, che sarà la prima volta di ducati cinquanta, per la seconda di ducati cento, e per la terza di ducati trecento; e verrà loro interdetto di più commerciare in materie d'oro e d'argento.

Con altro decreto de' 14 aprile 1826 fu prescritto lo *stabilimento* delle officine di garantia dei lavori d' oro e d' argento nei reali domini oltra il Faro.

—

§ 1. — *Delle genti dell' equipaggio e del loro arrolamento. — Regole generali sulle loro obbligazioni ed i loro dritti.*
2. — *Dritti delle genti dell' equipaggio, nel caso di viaggio rotto, — ritardato, — prolungato, — abbreviato.*
3. — *Dritti delle genti dell' equipaggio in caso di preda, rottura o naufragio. — Ripatriamento.*
4. — *Dritti delle genti dell' equipaggio in caso di ferita, malattia, morte, schiavitù.*
5. — *Del congedo dei marinai.*

—

§ 1. — *Delle genti dell' equipaggio e del loro arrolamento. — Regole generali sulle loro obbligazioni ed i loro dritti.*

NOZIONI GENERALI

1. — Sotto la generale denominazione di *genti dell' equipaggio*, o genti di mare, si comprendono tutti quelli che servono sopra un bastimento di mare, dal capitano ai mozzi.

Si troveranno alla parola *Capitano*, le nozioni che concernono particolarmente quest' impiegato o ufiziale comandante.

Quanto agli altri ufiziali, le regole che concernono i marinai propriamente detti, sono loro in generale applicabili; ma allorchè s' incontreranno delle differenze, noi avrem cura di farle osservare.

2. — In un senso più ristretto, la denominazione di genti dell' equipaggio si applica più specialmente ai *marinai*, e sotto questa qualificazione di *marinai*, si comprendono ordinariamente i *mozzi*, i *novizi* e i *marinai* propriamente detti, cioè tutti gl' individui che fanno parte delle classi dell' *iscrizione marittima*. V. questa parola.

3. — I *mozzi* sono dei ragazzi di 12 anni almeno e di 16 anni al più, impiegati al servizio della marina. (Ordin. del 17 marzo 1824, art. 1°.)

4. — I *novizi* sono i mozzi pervenuti all' età di sedici anni compiti. Si conferisce ancora questo grado a tutte le *genti di mare* di 16 a 18 anni, e ad ogni individuo di 16 a 25 anni che si presenta per la prima volta per darsi alla navigazione. (Ivi, art. 3.)

5. — I marinai sono degli uomini di mare, incaricati d' eseguire la manovra del vascello, e che hanno acquistato per ciò una certa esperienza.

6. — Nessuno può essere arrolato al servizio d' un naviglio mercantile o non mercantile, se non è compreso nell'iscrizione marittima secondo le regole specialmente determinate dalla legge del 3 brumaio anno 4. (V. *Iscrizione marittima*.) — Nondimeno, gli equipaggi possono esser composti per un quarto da marini stranieri. (Favard, v° *Genti di mare*, n. 1.)

7. — È il capitano che è incaricato di scegliere le genti dell' equipaggio e di arrolarle di concerto col proprietario del naviglio nel luogo della loro dimora. (C. comm. 223.) (1) V. *Capitano* n. 149.

8. — Le condizioni di quest' arrolamento sono provate dal ruolo d' equipag-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 210. — Appartiene al capitano il formare l' equipaggio del vascello, lo scegliere e stipendiare i marinai e l' altra gente dell' equipaggio: il che farà nondimeno di concerto col proprietari, allorchè sarà nel luogo del loro domicilio.

gio, o dalle convenzioni delle parti. (C. comm. 250.) (1)

9. — Il ruolo d' equipaggio è steso dal commessario delle classi. Egli descrive i nomi, cognomi, contrassegno e domicilio del marino; la qualità nella quale è arrolato; la natura del suo impegno; il salario fissato. — Le stesse enunciazioni son riprodotte sopra un libretto di cui il marino è portatore e che è firmato dal commessario e dal capitano.

10. — Il capitano che vuole arrolare delle genti di mare durante il viaggio è tenuto a presentarle al console il quale interpella le parti a dichiarargli se sono di accordo. Se nessuno reclama, egli inscrive il risultato della convenzione sul ruolo d' equipaggio. (Ord. del 29 ottob. 1833, art. 40.) — V. *Console*, n. 50 e 136. — Se il capitano ha arrolato nel corso del viaggio delle genti di mare in un paese straniero, dove non vi era console, ne rende conto a colui che riceve il suo rapporto o la sua dichiarazione. (Ivi, art. 14.)

11. — Le convenzioni delle parti possono essere scritte o verbali. Se sono verbali, e sieno contestate, niente si oppone a poter essere provate per mezzo di testimoni.

11 bis. — Vi sono due specie di arrolamento stabilite dall' uso e riconosciute dalla legge, come si vedrà qui appresso; 1° l' arrolamento mediante *un prezzo determinato*; 2° l' arrolamento *alla parte*.

11 ter. — L' arrolamento a prezzo determinato si fa a viaggio o a mese. — Nel primo caso, il prezzo è fissato per tutto il viaggio, qualunque sia la sua durata. — Nel secondo, il prezzo è fissato per mese. Ogni mese cominciato è riputato finito, ed è per conseguenza dovuto.

12. — L' arrolamento alla parte si fa alla parte del nolo, o alla parte del profitto. Nel primo caso, si assicura alle genti dell' equipaggio una parte determinata nel nolo, o prezzo di locazione del naviglio; nel secondo caso, hanno dritto per salario ad una parte nei benefici eventuali del viaggio.

13. — Di questi modi d' arrolamento, gli uni sono più o meno usitati, gli altri sono soprattutto usitati in certi casi. — Così, avviene raramente che l' arrolamento si faccia a viaggio, l' arrolamento al profitto ha luogo soprattutto negli armamenti in corso, o per la pesca; l'arrolamento a nolo nel cabotaggio; l' arrolamento a mese è il più usitato nel viaggi di lungo corso.

14. — Il marinaio arrolato in un altro quartiere marittimo, diverso da quello del porto ove il naviglio è in carico, ha dritto ad una condotta a ragione della istanza che ha a fare per raggiungere il porto di partenza. (Dec. del 5 germile anno 12, art. 8 e 10.)

15. — Ogni marinaio deve, subito dopo il suo arrolamento, essere a disposizione del capitano pel corredo e il carico del naviglio. — Vi sono intanto dei luoghi ove l' uso contraria questa regola, ed ove i marinai non sono tenuti ad imbarcarsi che al momento dell' *alloggio* del naviglio.

16. — Ogni marinaio che non si rendo a bordo al momento della partenza, o che, dopo esservisi reso, l' abbandona, può esser condannato nei danni ed interessi, e deve essere perseguitato come disertore, in Francia, dal commessario delle classi, allo straniero, dal console. (Ord. del 31 ott. 1784, legge del 21 agosto 1790, tit. 2.)

17. — Allorchè un uomo dell'equipaggio diserta, il capitano deve farne la sua dichiarazione, in Francia al commessario delle classi, in paese straniero, al console; secondo un' ordinanza del 1° luglio 1759, art. 6 e 8, le paghe del disertore correvano sino al giorno della dichiarazione.

18. — Allorchè un marino che si è trovato assente al momento dell'apparecchiamento del suo naviglio si presenta volontariamente innanzi al console nello spazio di tre giorni, quest' agente deve rilasciargli un certificato che attesti il fatto. (Ord. 29 ott. 1833, art. 54.)

19. — Il marinaio non può abbandonare il naviglio, che dopo finito il viag-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 238. — Le condizioni dell' arrolamento del capitano e delle persone dell' equipaggio si provano con le convenzioni scritte, col ruolo dell' equipaggio, coi libretti dei marinai, in cui sieno le convenzioni trascritte, ed avvalorate con la firma del sindaco marittimo e del capitano. In mancanza de' mentovati titoli saranno le controversie decise in conformità degli usi del porto ove l' armamento è seguito.

gio, e dopo il discarico delle mercanzie giunte al loro destino. — Il viaggio non è a questo riguardo riputato finito, a meno di contrarie convenzioni, che dopo l'andata e il ritorno.

20. — Osserviamo intanto che se, dopo l'andata, il naviglio, in luogo di fare il suo ritorno, intraprende un altro viaggio, il marinaio non è tenuto di seguirlo, anche quando la maggioranza dell'equipaggio accettasse il cambiamento di destino. (Boulay-Paty, t. 2, p. 173; Dageville, t. 2, p. 280.)

21. — Le genti dell'equipaggio possono dimandare il loro congedo; se loro è negato possono ottenerlo provando, innanzi agli ufiziali d'amministrazione preposti alle classi, in Francia, e innanzi al console, allo straniero, che le cause per le quali lo dimandano sono valide. (5 germ. anno 12, art. 9.)

22. — Il naviglio ed il nolo sono specialmente legati pei salari dei marinai. (Cod. comm. 271.) (1) — V. n. 79 e s., e Naviglio, § 5.

23. — Ogni azione di pagamento per soldi e salari degli uffiziali, marinai e altre genti dell'equipaggio, è prescritta un anno dopo finito il viaggio. (Cod. comm., 433.) (2) Ma, la prescrizione non può aver luogo se vi è cedola, obbligazione, conto saldato o interpellazione giudiziaria. (C. comm., 434.) (3)

24. — I soldi o salari dei marinai sono insequestrabili per parte degli abitanti delle città marittime, a meno che i loro crediti non siano cagionati da affitto di casa, sussistenza, o masserizie di questi marinai, e della loro famiglia, con autorizzazione del commessario delle classi. (Ord. 17 luglio 1816, art. 37.)

25. — Le genti dell'equipaggio che sono a bordo, o che, sulle sclalu ppe, si rendono a bordo per far vela, non possono essere arrestati per debiti civili, se non per quelli che avessero contratto pel viaggio; ed anche, in quest'ultimo caso, non possono essere arrestati se danno cauzione. (Cod. comm. 231.) (4) — Sugli effetti della cauzione, V. *Capitano*, n. 146 e seg.

26. — Le spese della *cucina a bordo* stabilita sul bastimento dai marinai arrolati per un viaggio, prima della partenza, e prima dell'epoca dalla quale debbono esser nutriti a spese dell'armatore, non costituiscono un debito contratto pel viaggio, e a ragion del quale i marinai possono essere arrestati.

27. — Ogni azione di pagamento per vitto fornito ai marinai, per ordine del capitano, è prescritta un anno dopo la consegna. (C. comm. art. 433.) (5)

28. — Tutte le disposizioni concernenti i salari dei marinai son comuni agli ufiziali, e a tutta l'altra gente dell'equipaggio. (C. comm., 272.) (6)

29. — Le genti dell'equipaggio non possono, sotto alcun pretesto, caricare nel naviglio per loro conto alcuna mercanzia, senza il permesso dei proprietari e senza pagarne il nolo, se non vi sono autorizzati dall'arrolamento. (C. comm. 251.) (7)

Sulla forza e l'estensione di questa proibizione, V. per analogia v° *Capitano*, n. 120 e seg.

30. — La proibizione di nulla caricare sul naviglio non si applica agli effetti delle genti dell'equipaggio, e a ciò che si chiama *cassa* o *portata dei marinai*. Secondo l'uso, che, in questa materia, modifica sì spesso la legge, si permette alle genti dell'equipaggio di mettere nella

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 261. — Il bastimento ed il noleggio sono specialmente obbligati pe' salari de' marinai.

(2) Ivi, art. 425, comma 1. — Sono prescritte tutte le azioni di pagamento per nolo di bastimento, salari e stipendi degli ufiziali, marinai ed altre persone dell'equipaggio, un anno dopo terminato il viaggio.

(3) Ivi, art. 426. — La prescrizione non può aver luogo, se vi è cedola, obbligazione, approvazione di conto o interpellazione giudiziaria.

(4) Ivi, art. 219. — Il capitano e le persone dell'equipaggio, che sono a bordo, o che si rendono a bordo sopra le scialuppe per far vela, non possono essere arrestate per debiti civili, purchè non sieno debiti contratti per lo viaggio: ed anche in quest'ultimo caso non possono essere arrestate, se danno sicurtà di adempiere il pagamento fra otto giorni.

(5) Ivi, art. 425, comma 2. — per nutrimento somministrato a'marinai per ordine del capitano, un anno dopo la consegna.

(6) Ivi, art. 262. — Tutte le disposizioni relative a' salari, a'medicamenti ed alle indennità dovute, giusta gli articoli 256, 257, 258, e 259 sono comuni agli ufiziali ed a qualunque altra persona dell'equipaggio, compreso il capitano.

(7) Ivi, art. 239. — Il capitano e le persone dell'equipaggio, se non sono autorizzati dall'arrolamento, non possono sotto alcun pretesto caricare nel bastimento alcuna mercanzia per loro conto, senza la permissione dei proprietari e senza pagarne il nolo.

loro cassa, non solamente le loro masserizie ed effetti, ma ancora delle mercanzie ed altri oggetti per quanti ne può contenere.

GIURISPRUDENZA

31. — Tutti i cambiamenti o le modificazioni nelle convenzioni che intervengono tra un capitano e le genti del suo equipaggio debbono necessariamente aver luogo innanzi al commessario delle classi. In conseguenza, allorchè un marino è stato portato sul ruolo di equipaggio come arrolato mediante un salario fissato, la riduzione del salario, alla quale dichiara in seguito consentire, non è obbligatoria per lui, se questo consenso non è stato dato in presenza del commessario delle classi.

Dauphif. — 17 marzo 1830. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 11. 1. 198.

32 — Seguendo il dritto comune ed in mancanza di ogni ruolo d' equipaggio e di ogni altra scrittura provante, il marinaio che si arrola pel viaggio di andata è presunto di pieno dritto esservi arrolato pel viaggio di ritorno.

Gennio e Cacaroba. — 15 giugno 1818. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 1. 1.

33. — I marinai arrolati per un viaggio *alla parte* sono comproprietari del solo guadagnato in questo viaggio, in maniera che la liberanza della loro parte deva essere ordinata ed eseguita nonostante qualunque sequestro presso terzo, fatto dai creditori particolari del capitano, anche a ragione di debiti a cambio marittimo, e senza che vi sia bisogno di chiamare in causa i creditori opponenti.

Saulier e Bolbèuc. — 17 maggio 1826. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 7. 1. 357.

34. — È di regola che i salari dovuti allo equipaggio non sono regolati e pagati che al luogo dell' armamento.

Estublier. — 19 giugno 1835. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 15. 1. 296.

35. — Nondimeno è di uso che, la vigilia della partenza d' un naviglio per un viaggio di lungo corso, l' equipaggio riceva tre mesi di salario anticipato. In conseguenza, e allorchè il ruolo d' equipaggio non contiene alcuna derogazione a quest' uso, le genti dell' equipaggio hanno il dritto di esigere dal capitano l'anticipazione di tre mesi sui loro salari.

Renaud e socî. — 9 genn. 1835. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 15. 1. 78.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 240, comma 1 e 2. — Se il viaggio è frastornato per fatto de' proprietari, del capitano o de' noleggiatori prima della partenza del bastimento, i marinai arrolati a viaggio o a mese debbono essere pagati delle giornate da essi impiegate ad allestire il bastimento, e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute.

36. — I salari e il vitto d' un marinaio che il capitano stimi necessario prendere sul suo legno in corso del viaggio, per rafforzare il suo equipaggio, sono a peso dell' armamento.

Lemoine. — 15 luglio 1835. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 15. 1. 276.

—

§ 2. — *Dritti delle genti dell'equipaggio nel caso di viaggio rotto; — ritardato; — prolungato; — abbreviato.*

NOZIONI GENERALI

37. — Il viaggio pel quale le genti dell' equipaggio sono arrolate può non aver luogo, essere ritardato, durare più o meno di tempo che non si era preveduto: in tutti questi casi, è stato d'uopo regolare i dritti delle genti dell' equipaggio, secondo l' epoca della rottura, del ritardo o del prolungamento, e secondo che la causa provviene da un fatto personale dei proprietari, dei capitani o dei noleggiatori, o da un fatto di forza maggiore.

38. — Se il viaggio è rotto pel fatto dei proprietari, dei capitani o dei noleggiatori, prima della partenza del naviglio, i marinai arrolati a vioggio o a mese sono pagati delle giornate da essi impiegati al corredo del naviglio. Essi riterranno per indennità le anticipazioni ricevute (C. comm. 252) (1); se le anticipazioni non sono ancora pagate, riceveranno per indennità un mese dei loro salari convenuti (Ivi.) — Il mese si calcola (se i marinai non sono arrolati a mese), sulla presunta durata del viaggio.

39. — I marinai hanno dritto all' indennità anche quando essendo arrolati in seguito per un altro viaggio, la rottura non cagionasse loro alcun pregiudizio.

40. — Se la rottura avviene dopo cominciato il viaggio (ed il viaggio è stimato cominciato dopo ventiquattro ore da che naviga il bastimento), i marinai arrolati a viaggio sono pagati intieramente, ai termini delle loro convenzioni. (C. comm., 252.) (2)

Se le anticipazioni non sono state pagate, essi ricevono per indennità un mese dei loro salari convenuti.

(2) Ivi, lo stesso articolo, comma 3. — Se il viaggio è frastornato dopo la partenza del bastimento, i marinai salariati a viaggio sono pagati per intero, secondo i termini della loro convenzione.

41. — In questo caso, i marinai arrolati a mese, riceveranno le loro paghe stipulate pel tempo che hanno servito, e, inoltre, per indennità, la metà delle loro paghe pel rimanente della durata presunta del viaggio pel quale sono arrolati. (C. comm. 252.) (1)

42. — I marinai arrolati a viaggio o a mese riceveranno inoltre la loro *condotta di ritorno*, sino al luogo della partenza del naviglio, a meno che il capitano, i proprietari o i noleggiatori, o l' ufiziale d' amministrazione non procurino loro l' imbarco sopra un altro naviglio pel luogo della loro partenza. (C. comm. 252.) (2)

43. — Una decisione del 5 germile anno 12 (art. 8.) ha determinato come segue, l' ammontare della *condotta di ritorno*, secondo i gradi delle genti dello equipaggio; essa attribuisce :

Ai capitani a lungo corso o a gran cabotaggio, per miriametro (2 leghe) . . . . 3 f. »

Ai capitani in secondo, tenenti, sopraccarichi, chirurghi e scrivani, ... 2 f. »

Ai padroni dei navigli a piccolo cabotaggio e ai primi padroni nei navigli di lungo corso, ... 1 f. 50 c.

Agli ufiziali, marinai, piloti costieri, e maestri operai, » 80 c.

Ai marinai ed operai marini, » 60 c.

Ai volontari, novizi, mozzi, cuochi, soprannumeri . . . » 50 c.

44. — Un semplice cambiamento di destinazione non può essere considerato come la rottura del viaggio; ma i marinai arrolati per un viaggio non possono esser costretti a farne un altro (V. num. 20); quelli che non volessero partire non potrebbero essere ritenuti; solamente non avrebbero dritto ad alcuna indennità. (Dageville, t. 2, p. 291.)

45. — Su i dritti dei marinai impegnati a profitto o a nolo, V. n. 47, 55.

46. — Il viaggio può esser rotto per forza maggiore; per esempio, se vi è interdizione di commercio col luogo del destino del naviglio. (C. comm. 253.) (3)

47. — Se l' interdizione ha luogo prima del viaggio cominciato, bisogna distinguere tra il caso in cui i marinai sono arrolati a viaggio o a mese, e quello in cui sono arrolati a profitto o a nolo. — Nel primo caso, hanno dritto alle giornate impiegate ad allestire il bastimento (Cod. comm. 253.) (4); — Nel secondo caso, al contrario, i marinai non hanno dritto ad alcuna giornata nè a danno alcuno. (C. comm. 257.) (5)

48. — Se l' interdizione del commercio avviene durante il corso del viaggio, i marinai sono pagati in proporzione del tempo che hanno servito, se sono arrolati a viaggio o a mese (C. comm., 254; arg. dall' art. 257) (6); se al contrario fossero arrolati a profitto o a nolo, neanche avrebbero dritto ad alcuna giornata nè a danno alcuno. (C. comm. 257.) (7)

49. — Sulla quistione di sapere quando vi è interdizione di commercio, e come questa interdizione rompe il viaggio, V. *Nolo*, n. 87 e s.

50. — Il viaggio può esser ritardato per arresto del principe: l' arresto del principe è un ordine d' un governo che impedisce, pel presente, la partenza del naviglio. Si distinguono parecchie sorte di *arresti del principe*: — *L' arresto del principe* propriamente detto, è quello

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 240 comma 4. — I marinai salariati a mese ricevono i loro salari stipulati per lo tempo che hanno servito, ed inoltre per indennità la metà dei loro salari per lo resto della durata presunta del viaggio per cui si erano arrolati.

(2) Ivi, lo stesso articolo, comma ultimo. — I marinai salariati a viaggio o a mese ricevono inoltre la spesa per lo ritorno fino al luogo della partenza del bastimento, eccetto il caso che il capitano, i proprietari, o i noleggiatori, o l' ufiziale di amministrazione loro procurino l' imbarco sopra altro bastimento di ritorno al detto luogo della loro partenza.

(3) Ivi, art. 241.

(4) Ivi, art. 241. — Se vi è interdizione di commercio col luogo a cui il bastimento era destinato di andare, o se il bastimento è arrestato per ordine del Governo prima di cominciare il viaggio, non si deve altro ai marinai che il pagamento delle giornate impiegate ad allestire il bastimento.

(5) Ivi, art. 245, comma 1. — Se i marinai sono interessati nel profitto o nel nolo, non si dee loro alcuna compensazione nè giornata per interrompimento, ritardo o prolungamento del viaggio, cagionato da forza maggiore.

(6) Ivi, art. 242. — Se la interdizione di commercio o l' arresto del bastimento accada durante il corso del viaggio, nel caso d' interdizione i marinai saranno pagati a proporzione del tempo che avranno servito; nel caso di arresto il salario dei marinai arrolati a mese corre per metà, durante il tempo dell' arresto.

Il salario de' marinai arrolati a viaggio è pagato, secondo i termini del loro arrolamento.

(7) Ivi, art. 245, comma 1. — V. sopra n. 5.

che, per misura di sicurezza o di polizia, e fuori le circostanze di guerra, impedisce la partenza del naviglio. — *L'obbligo di caricar pel governo*, o l'atto col quale il governo, in tempo di guerra, s' impadronisce momentaneamente d' un naviglio per trasportar soldati, armi, munizioni. — L' imbarco, o la proibizione, necessitata dall' interesse generale, di lasciar uscire dal porto i navigli nazionali o stranieri.

51. — Se il naviglio è arrestato nei casi di sopra, prima del viaggio cominciato, non son dovute ai marinai che le giornate impiegate a corredare il bastimento, se sono arrolati a mese o a viaggio. (C. comm. 253; arg., 257.) (1)

52. — Se l' arresto del naviglio avviene durante il corso del viaggio, la paga dei marinai arrolati a mese corre per metà nel tempo dell' arresto; il salario dei marinai arrolati e viaggio è pagato ai termini del loro arrolamento. (Cod. comm., 254.) (2) Che l' arresto avvenga prima o durante il viaggio, i marinai arrolati a profitto o a nolo non riceveranno nè danno nè giornate.

53. — Il viaggio può essere prolungato; e nello stesso tempo di questo viaggio, l' impegno dei marinai. Intanto i marinai possono dimandare il loro congedo in caso di prolungamento di viaggio; spetta allora agli agenti dell' amministrazione o ai consoli a decidere fra il capitano e i marinai, ed a vedere, secondo le circostanze, se vi sono motivi sufficienti da accordare il congedo e di rompere così l' impegno. (Arg. dalla decisione dei 5 germ. an. 12, art. 9; Boulay-Paty, t. 2, p. 212.) — V. n. 21.

54. — Un prolungamento di viaggio può provvenire dal fatto dei capitano, dei proprietari o dei caricatori, o da un fatto di forza maggiore. — In tutti questi casi, il prezzo dei marinai arrolati a viaggio, è annullato a proporzione del prolungamento (C. comm. 255.) (3) — Se essi sono arrolati a mese debbono naturalmente esser pagati sullo stesso piede per tutto il tempo del loro servizio.

55. — Si è veduto nei numeri precedenti che quando i marinai sono arrolati a profitto o a nolo non è loro dovuto alcun danno, nè giornate per la rottura, pel ritardo o pel prolungamento del viaggio, occasionati da forza maggiore (C. comm. 257.) (4) — Ma se la rottura, il ritardo o il prolungamento avvengono pel fatto dei caricatori, le genti dell' equipaggio arrolate a nolo hanno parte alle indennità che sono aggiudicate al naviglio (C. comm., 257.) (5) — Queste indennità son divise fra i proprietari del naviglio e le genti dell'equipaggio, nella stessa proporzione nella quale lo sarebbe stato il nolo. (C. comm. 257.) (6)

56. — Se l' impedimento avviene pel fatto del capitano o dei proprietari, sono tenuti all'indennità dovute alle genti dell' equipaggio. (C. comm., 257.) (7)

57. — Se il viaggio dura meno del tempo preveduto, o è accorciato da un fatto provveniente dai capitani o dai caricatori, per esempio, se lo scarico del naviglio si fa volontariamente in un luogo più prossimo di quello che è designato dal noleggio (C. comm., 256.) (8), non sarà fatta alcuna diminuzione sui salari dei marinai arrolati a viaggio. (Ivi.)

58. — Su questo caso, se i marinai sono arrolati a mese, pare giusto di non pagar loro che il tempo che han servito. Intanto, secondo Boulay-Paty, t. 2, p. 216, si dovrebbe dippiù pagar loro, come indennità, la metà dei salari che avrebbero guadagnato se il viaggio avesse avuto la durata presunta. È questa una regola arbitraria della quale è abbastanza difficile trovare il fondamento. Quanto a noi, pensiamo che se, in seguito di

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 241. — V. p. 22, nota 4, ed art. 245.
(2) Ivi, art. 242, V. p. 22 n. 6.
(3) Ivi, art. 243. — Se il viaggio viene prolungato, il prezzo dei salari de' marinai arrolati a viaggio è aumentato a proporzione del prolungamento.
(4) Ivi, art. 245, comma 1. — V. p. 22 n. 5.
(5) Ivi, lo stesso articolo, comma 2. — Se l'interrompimento, o il ritardo, o il prolungamento accada per fatto dei caricanti, le persone dell' equipaggio hanno parte alle indennità che sono aggiudicate al bastimento.
(6) Ivi, lo stesso articolo, comma 3. — Queste indennità verranno divise fra' proprietari del bastimento e le persone dell' equipaggio, nella medesima proporzione che lo sarebbe stato il nolo.
(7) Ivi, lo stesso articolo, comma ultimo. — Se l' impedimento accada per fatto del capitano o de' proprietari, essi sono obbligati alle indennità dovute alle persone dell' equipaggio.
(8) Ivi, art. 244. — Se lo scaricamento del bastimento si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello che è indicato dal noleggio, non si fa alcuna diminuzione di salari a viaggio.

qualche straordinaria circostanza, vi fosse luogo ad accordare ai marinai impegnati a mese qualche indennità, dovrebbe essere stabilita dal giudice.

59. — Ma se il viaggio si trovi abbreviato da un evento di forza maggiore, si può far soffrire ai marinai arrolati a viaggio, una riduzione proporzionale sul loro prezzo. — In quanto ai marinai arrolati a mese, bisogna sempre pagar loro il tempo del servizio.

GIURISPRUDENZA

60. — In regola generale, il dritto di condotta che la legge accorda ai marinai, non può esser compensato con ciò che essi debbono all' armatore.

Aillet. — 15 lug. 1835. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 15. 1. 287.

61. — I marini non sono stimati aver rinunziato al dritto di condotta nel loro quartiere, per la sola ragione che il loro arrolamento porti la clausola che il naviglio potrà essere disarmato altrove a volontà dell' armatore.

Diversi marini. — 16 nov. 1826. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 7. 1. 335.

62. — Fra i marini e l' armatore, il viaggio intrapreso al porto dell' armamento primitivo, e i viaggi successivamente intrapresi in altri porti, sono indivisibili nonostante il rinnovamento dei ruoli d' equipaggio e degli arrolamenti, in questo senso, cho i viaggi intrapresi in seguito del primo non debbano essere considerati che come scali, a per conseguenza i marini hanno sempre dritto alla condotta nei loro quartieri.

Diversi marini. — 16 nov. 1826. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 7. 1. 335.

63. — Allorchè il viaggio cominciato viene ad esser rotto pel fatto dell' armatore, per esempio, dal disarmamento del naviglio, le genti di mare congedate nei paesi stranieri o nei porti del regno hanno dritto ad una condotta, se l' armatore non giustifichi di aver loro procurato egli stesso un imbarco.—Questo dritto di condotta loro appartiene nonostante che si siano imbarcati sopra un altro naviglio e cha abbiano guadagnato dei salari.

Carnavaut. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 2. 1. 171.

64. — Allorchè le genti dell' equipaggio d'un naviglio sono state arrolate per viaggiare *alla parte*, le vicende della navigazione del naviglio son loro comuni, di maniera che essi son tenuti a soffrire, come gli altri interessati al bastimento, il risultato degli eventi di mare che hanno ritardato o prolungato senza profitto il viaggio del naviglio. Così, i marini che, nel corso del viaggio, sono stati obbligati a fare lunghi soggiorni in certi porti durante il regolamento delle avarie provata dal naviglio non hanno dritto contro il capitano, al ritorno dal viaggio, ad alcuna indennità per ragion del pregiudizio che questi lunghi soggiorni han loro cagionato.

Aurdemme e soci. — 22 maggio 1829. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 11. 1. 245.

—

§ 3. — *Dritti delle genti dell'equipaggio in caso di preda, rottura o naufragio, — Ripatriamento.*

NOZIONI GENERALI

65. — In caso di preda, di rottura o di naufragio, con perdita intiera del naviglio e delle mercanzie, i marinai non possono pretendere alcuna paga, qualunque sia il modo del loro arrolamento. — Ma essi non son tenuti a restituire ciò che loro è stato anticipato sui loro salari. (C. comm., 258.) (1)

66. — Si è dimandoto se questa regola doveva essere applicata al viaggio intiero, cioè all' *andata* ed al *ritorno*, e se, nel caso in cui il naviglio perisca al ritorno, il nolo dell' andata che è il pegno delle genti dell' equipaggio, non deve essere impiegato a pagarli? — Pardessus (n. 681) adotta l' affermativa, ma altri autori pensano che i marinai non possono ottenere in questo caso che la metà dei loro salari, cioè i salari dell'andata. (Boulay-Paty, t. 2, p. 224; Dageville, t. 2. p. 312.) — Quest'ultima opinione ci sembra preferibile, perchè il nolo non può servir di pegno ai salari che in una proporzione eguale alla parte del nolo che può esser dovuta: il nolo dell' andata non può dunque essere obbligato che ai salari dell' andata, e non mai a quelli del ritorno.—V. n. 81 e s.

67. — Se qualche parte del naviglio è salvata, i marinai arrolati a viaggio o a mese son pagati dei loro salari scaduti,

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 246.— In caso di presa, di rottura e di naufragio con perdita intera del bastimento e delle mercanzie, i marinai non possono pretendere alcun salario: ma non sono obbligati a restituire ciò che loro è stato anticipato su' propri salari.

sugli avanzi del naviglio che hanno salvato. (C. comm., 259.) (1)

68. — Se gli avanzi non bastano, o se non vi sono che delle mercanzie salvate, sono pagati dei loro salari sussidiariamente sul nolo. (C. comm., 259.) (2)— V. n. 79 e s.

69. — I marinai che si son rifiutati di lavorare al *salvataggio* non debbono perciò esser privati del loro privilegio; non è il *salvataggio* che la legge intende pagare, ma i salari. Intanto, potrebbe ammettersi, che i marinai che non avessero concorso al *salvataggio*, non dovessero esercitare il loro privilegio che dopo quelli che vi avessero concorso. (Ved. in senso diverso, su questa quistione, Delvincourt, t. 2, p. 243; Boulay-Paty, t. 2, p. 229; Dageville, t. 2, p. 315; Valin, Pothier.)

70. — S' intende bene che i marinai non possono esser pagati dei loro salari sul valore degli oggetti salvati, che fatto prelevamento delle spese di giustizia e salvataggio. (C. comm., 261.) (3)

71. — In caso di preda, rottura o perdita del naviglio, i marinai arrolati a viaggio o a mese hanno dritto ad una *condotta di ritorno* come quando il viaggio è rotto, sino alla concorrenza dei fondi provvenienti dagli effetti salvati. (L. del 5 germ. anno 12, art. 7.) — V. n. 42 e seg.

72. — Quanto ai marinai arrolati a nolo, son pagati dei loro salari solamente sul nolo a proporzione di quello che riceve il capitano. (C. comm., 260.) (4)

73. — È evidente che i marinai arrolati a profitto non hanno alcuna cosa a ricevere, a meno che, pagate tutte le spese di sopra, non resti un beneficio sul carico della nave.

74. — Di qualunque maniera siano arrolati i marinai, sono pagati delle giornate da essi impiegate a salvare gli avanzi e gli effetti naufragati (C. comm., 261.) (5)

75. — Ogni naviglio francese, pronto a far vela per uno dei porti del regno, o per una colonia francese, è tenuto, a richiesta del console, a ricevere i marinai naufragati per ripotriare, e le condizioni del possaggio son regolate come segue. (Ord. 29 ott. 1833, art. 51.)

76. — Se il ritorno si effettuo sopra navigli di commercio francesi, e che gli uomini non possano essere imbarcati come rimpiazzanti, è pagato al naviglio, dopo l' arrivo in un porto di Francia o in una colonia francese, cioè: 1 fr., 50 cent. per giorno, per ogni capitano, e 1 fr. per le altre persone dell' equipaggio; se il ritorno ha luogo su i bastimenti dello Stato, il passoggio è gratuito. (Ivi, 36.)

77. — In mancanza di naviglio francese, il console può fare imbarcare i marini sopra un naviglio straniero che fosse pronto a far vela per la Francia, o per una colonia francese; egli regola allora il prezzo del passaggio, fa le anticipazioni e redige ogni atto necessario perchè il capitano che ha condotto questi marini, sia, al suo arrivo in Francia, pagato del prezzo di trasporto per le cure dell' amministrazione del porto ove approderà. (Ivi, 37.)

78. — Se il ritorno ha luogo per terra le spese di condotta sono regolate conformemente alla decisione del 5 germile anno 12, art. 7 e 8. (Ivi, 36.)

GIURISPRUDENZA

79. — Il privilegio che la legge accorda ai marinai sul oolo pei loro salari si estende, dopo la perdita del naviglio, sul oolo acquistato ed iocassato anteriormeote.

Bonnet. — 6 apr. 1830. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 11. 1. 253. — V. o. 68.

80. — Nel caso di perdita del naviglio, il dritto dei marioai arrolati per parecchi viaggi non è ristretto, pel pagamento dei loro salari, al prodotto degli avanzi del corpo del naviglio naufragato, ed al nolo delle sole mercanzie salvate. essi possono inoltre esercitarlo sul oolo acquistato dall' armatore in un viaggio al quale

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 247, comma 1.— Se qualche parte del bastimento è salvata, i marinai arrolati a viaggio o a mese sono pagati dei loro salari scaduti sugli avanzi del bastimento che hanno salvato.

(2) Ivi, art. 247, comma 2. — Se gli avanzi non bastano, o se mercanzie soltanto si sono salvate, sono pagati dei loro salari sussidiariamente sul nolo.

(3) Ivi, art. 249.

(4) Ivi, art. 248. — I marinai arrolati a nolo sono pagati de' loro salari solamente sul nolo, a proporzione di quello che riceve il capitano.

(5) Ivi, art. 249. — In qualsivoglia modo i marinai sieno arrolati, debbono essere pagati delle giornate da essi impiegate a salvare gli avanzi e la roba naufragata.

sono concorsi, anteriormente a quello durante il quale il naviglio è perito. — L' armatore deve pure pagare la condotta dei marinai sugli avanzi del naviglio e del nolo.

Hugeus e soci. — 27 giugno 1831. — Trib. di comm. di Bordeaux. — Giur. comm. di Bord. 8. 1. 242.

81. — Il viaggio d' *andata*, e il viaggio di *ritorno*, debbono essere considerati come due viaggi *distinti* e *separati*, a meno che non esista stipulazione contraria. — Quando dunque il naviglio ha fatto felicemente il viaggio d' andata i salari dell' equipaggio, per ragione di questo viaggio, sono definitivamente acquistati dall' equipaggio, benchè il naviglio perisca nel viaggio di ritorno. — In conseguenza, un imprestito a cambio marittimo può essere contratto dal capitano per pagare i salari di cui si tratta.

29 dic. 1831. — Rouen. — S-V. 32. 2. 160. — D. P. 32. 2. 114.

81 bis. — Nel caso di abbandono del naviglio e del nolo, i salari delle genti dell' equipaggio pel viaggio d' andata per ragion del quale esiste un contratto di noleggio speciale e distinto da quello relativo al viaggio di ritorno, debbono, nonostante la perdita del naviglio durante il viaggio di ritorno, esser presi e dedotti sul nolo guadagnato e realizzato nel primo viaggio, benchè non siano stipulati pagabili che al ritorno del naviglio al luogo dello armamento. È lo stesso del dritto di condotta pagato all' equipaggio dopo il naufragio del naviglio.

Signoret e Gazau. — 5 genn. 1830. — Trib. di Marsiglia. — Giur. Mars. 11. 1. 222.

81 ter. — Il viaggio d'*andata* ed il viaggio di *ritorno*, o i differenti viaggi intermedi che fa un naviglio nel corso d' una stessa spedizione; debbono essere considerati come viaggi distinti e separati relativamente ai salari dei marinai. — Quando dunque il naviglio ha fatto felicemente il viaggio d' *andata*, e parecchi altri viaggi intermedi il nolo acquistato durante questi differenti viaggi è sottomesso per privilegio ai salari dovuti ai marinai per questi stessi viaggi, benchè il naviglio sia perito al ritorno dell'uno di essi. (Cod. comm., 258.)

François e comp. — 1° aprile 1841. — Rennes. — S-V. 41. 2. 551.

82. — *Fu giudicato al contrario* che in caso di *perdita intiera* del naviglio e delle mercanzie, in seguito di naufragio durante il viaggio di *ritorno*, i marinai non possono pretendere alcun salario sul nolo guadagnato dal naviglio nel viaggio d' *andata*.

Delaunay. — 24 lug. 1834. — Bordeaux. — S-V. 34. 2. 479. — D. P. 34. 2. 223.

83. — *Fu giudicato ancora* che l' azione dei marinai sulle mercanzie salvate, in caso di naufragio, non può esercitarsi che sulle mercanzie esistenti a bordo al momento del sinistro, e che ne sono state preservate. — In conseguenza, i marinai arrolati a mese non hanno alcun dritto pel pagamento dei loro salari sul nolo delle mercanzie sbarcate, in corso di viaggio, prima dell' evento, nè sul nolo del viaggio d'andata, allorchè hanno ricevuto, nel momento della partenza, delle anticipazioni che hanno ecceduto la tassa dei salari corsi per la durata di questo viaggio, e che il naufragio è sopravvenuto durante il viaggio di ritorno.

Martin. — 15 febbr. 1831. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 13. 1. 73.

84. — I viaggi in carovana negli Scali di Levante formano, quanto all' equipaggio, un solo viaggio indivisibile che non si termina che al luogo dell' armamento. Per conseguenza, l' equipaggio arrolato per un viaggio in carovana, e che ha ricevuto delle anticipazioni alla partenza, non può, in caso del naufragio del naviglio nel tragitto dell' ultimo Scalo, cioè durante l' ultima frazione del viaggio, ripetere il soldo dei suoi salari che sul prodotto del salvataggio del naviglio e sul nolo delle mercanzie salvate, senza poter pretendere di esser pagato dall' armatore sul nolo acquistato negli Scali o frazioni anteriori del viaggio.

Ionoc e soci. — 15 maggio 1833. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 15. 1. 170.

85. — *Fu giudicato nondimeno* che quando dei marini sono stati arrolati a mese, che diversi viaggi hanno avuto luogo, e che il naviglio perisce o è preso durante l' ultimo viaggio, l' armatore è tenuto a pagare i salari guadagnati nei viaggi anteriori a quello durante il quale la presa o la perdita son sopravvenute.

Jery ed altri. — 11 sett. 1823. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 4. 1. 302.

86. — In un viaggio d' *andata* e di *ritorno* d' un naviglio, se vi è stata assicurazione distinta e separata pel *ritorno*, i salari delle genti dell' equipaggio per l' *andata* restano a carico dell' armatore assicurato, benchè questi salari, in caso di naufragio seguito da abbandono, debbono, come i salari del *ritorno*, esser prelevati con privilegio sugli avanzi ed il nolo del naviglio appartenenti agli assicuratori.

Deslougrais. — 3 giug. 1828. — C. Rig. — Caen. — S-V. 28. 1. 245. — D. P. 28. 1. 267.

87. — L' azione per pagamento dei salari dovuti ai marinai, intentata dopo il naufragio del naviglio, è più reale che personale. Per conseguenza, in questo caso, allorchè vi è stato ricuperamento di alcuni avanzi, e il prodotto che ne è stato ritratto è restato nelle mani del console di Francia al luogo del naufragio, il marinaio che dimanda d'esser pagato su questo prodotto deve dirigersi al funzionario che l' ha raccolto piuttosto che al capitano ed all' armatore.

Martin. — 15 febbraio 1831. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 13. 1. 73.

88. — Le spese di ritorno dell'equipaggio, in caso di naufragio in paese straniero, sono a carico dell'armatore.— L'imprestito a cambio marittimo, contratto dal capitano per assicurare questo ritorno, è dunqua obbligatorio per l'armatore.

Assicuratori marittimi.— 29 dic. 1831.— Rouen. — S-V. 32. 2. 160. — D. P. 32. 2. 114.

--

§ 4. — *Dritti delle genti dell'equipaggio in caso di ferite, malattie, morte, schiavitù.*

NOZIONI GENERALI

89. — Il marinaio è pagato dei suoi salari, trattato e curato alle spese del naviglio, se cade ammalato durante il viaggio, o se è ferito al servizio del naviglio (C. comm., 262) (1), ancorchè la ferita sia stata ricevuta prima che il naviglio avesse messo alla vela; ma egli non avrebbe dritto ad alcun trattamento se cadesse ammalato prima del cominciamento del viaggio; tuttavolta, perchè abbia dritto ad esser trattato alle spese del naviglio, non è necessario, come si è qualche volta pensato, che la sua malattia si manifesti più di ventiquattro ore dopo la partenza. (Dageville, t. 2, pag. 319; Favard, v° *Genti di mare*, n. 8.)

89 bis.— L'obbligo degli armatori di provvedere alla spese di malattia dei marinai messi a terra, durante tutto il tempo del loro soggiorno negli ospedali, non potrebbe esser limitato dagli usi contrari. (Decis. del 5 germile anno 12, art. 5; Cod. comm. 262.)

Arriguoaga. — 27 agosto 1829. — Ord. del consiglio di Stato. — S-V. 40. 2. 230.

90. — A più forte ragione, il marinaio è trattato e curato alle spese del naviglio e del carico, se è ferito combattendo contro i nemici ed i pirati. (C. comm., 263.) (2)

91. — Il marinaio che le sue ferite mettono fuori servizio, può anche ottenere una pensione dallo Stato. (Ord. del 15 maggio 1756.)

92. — Se il marinaio è uscito dal naviglio senza autorizzazione e ferito a terra, le spese delle sue cure e trattamenti sono a suo carico: può anche esser congedoto dal capitano, perchè non sia in paese straniero (C. comm. 264 e 270 (3); V. § 2); e i suoi salari, in questo caso, non gli sono pagoti che in proporzione del tempo che ha servito.

93. — Ma se il marinaio è uscito dal naviglio con autorizzazione e sia ferito, noi pensiamo che debba essere assimilato al marinaio che si ammala durante il viaggio, a meno che non abbia contratto la malattia o ricevuto le ferite fuori dei termini del suo dovere. (Locré sull'art. 264; Pardessus, n. 688; — *Contra*, Valin sullo art. 12, tit. 3, libro 4, dell'ord. del 1681.)

94. — Il capitano che vuol lasciare il marinaio malato o ferito all'ospedale di un luogo di fermata deve depositare una somma sufficiente pel suo trattamento, per la sua cura, il caso accadendo, per le spese di sepolture: in Francia, all'officina dell'iscrizione marittima: allo straniero; nelle mani del console: se non deposita; deve dore valida cauzione. (Decr. del 5 germ. anno 12.)

95. — Il capitano che si crede obbligato a lasciare in un porto straniero delle genti di mare affette da malattie contratte durante il viaggio deve dimandarne l'autorizzazione al console. Se questa autorizzazione gli è accordata, il capitano deposita alla cancelleria la somma che il console ha determinato, all'effetto di covrire le spese eventuali di malattia e di sepoltura, come pure di mettere, secondo il caso, i marinai lasciati a terra in istato di raggiungere il loro quartiere. — In luogo d'effettuore questo deposito, il capitono può, con l'assenso del console, dare un mallevadore solvibile che prenda

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 250. — Se il marinaio cade ammalato, durante il viaggio, o se è ferito al servizio del bastimento è pagato de' suoi salari, e sarà medicato e curato a spese del bastimento.

(2) Ivi, art. 251.— Se il marinaio è ferito combattendo contra nemici e pirati, oltre il pagamento de' salari a carico del solo bastimento, sarà medicato e curato a spese del bastimento e del carico.

(3) Ivi, art. 254. — Se il marinaio uscito dal bastimento senza permissione è ferito in terra, le spese dei suoi medicamenti e della cura sono a suo carico; egli potrà anche essere congedato dal capitano, perchè ciò sia in un luogo del regno.

I suoi salari in questo caso non gli saranno pagati che in proporzione del tempo che avrà servito.

Ivi, art. 260, comma ultimo. — In niun caso il capitano può congedare un marinaio ne' paesi stranieri.

l' impegno scritto di sovvenire a questi differenti carichi. (Ord. 29 ott. 1833, art. 50.) V. n. 110.

96. — In caso di contravvenzioni a queste disposizioni, il console ne stende processo verbale e lo trasmette al ministro della marina. Egli provvede ai bisogni dei malati abbandonati, e si rimborsa delle sue spese ed anticipazioni sul ministero della marina, incaricato di esercitare o di fare esercitare, se vi ha luogo, nell'interesse dello Stato, ogni ricorso di dritto contro i veri debitori. (Ivi.)

97. — Tutte le disposizioni concernenti le cure dei marinai sono comuni agli ufiziali e a tutte le altre genti dello equipaggio. (C. comm., 272.) (1)

98. — In caso di morte d'un marinaio durante il viaggio, se il marinaio è arrolato a mese, i suoi salari son dovuti alla sua successione sino al giorno della sua morte. (C. comm., 265.) (2) Se il marinaio è arrolato a viaggio, è dovuta la metà dei suoi salari, se muore andando, o al porto di arrivo; è dovuto il totale dei salari se muore ritornando. (Cod. comm., ivi.) (3)

99. — Se il marinaio è arrolato a profitto o a nolo è dovuta la sua parte intiera, se muore, il viaggio cominciato. (Cod. comm., 265.) (4) — Alcuni autori (Dageville, t. 2, p. 327) decidono per via di reciprocità, che se vi fosse perdita, gli eredi del marinaio dovrebbero egualmente partecipare di questa perdita. Ma noi non ammetteremo questa decisione, a nostro avviso troppo rigorosa, che quando vi fosse stata stipulazione a questo riguardo.

100. — I salari del marinaio ucciso difendendo il naviglio son dovuti per intiero per tutto il viaggio, se il naviglio arriva a buon porto, qualunque sia il modo d'arrolamento. (C. comm., 265 (5); Dageville, t. 2, p. 327.) È lo stesso del marinaio che è ucciso manovrando durante il combattimento.

101. — Allorchè in paese straniero, un marino francese è morto, sia a terra, sia sul naviglio nel porto, il capitano è tenuto di darne sul momento avviso al console, il quale stende l' atto di morte: in questo caso, ed in quello in cui il marino essendo morto in rada, il capitano avesse steso l' atto di morte, il console prende le misure convenevoli perchè sia fatto deposito in cancelleria degli effetti appartenenti al morto, dà al capitano tutti i discarichi necessari comprovanti questa rimessa, ed invia una copia dell' inventario al ministro della marina, il quale fa dare gli avvisi o le dichiarazioni utili alla famiglia degli interessati. (Ord. 29 ott. 1833, art. 38.)

102. — Se, un anno dopo il deposito, la famiglia del marino morto non reclami gli effetti in natura, sono venduti ai pubblici incanti; il console può tuttavolta far vendere sul momento gli effetti deperibili, rendendo una decisione motivata, che è inscritta su i suoi registri. I fondi provvenienti da queste vendite sono versati alla cassa della cancelleria, e trasmessi subito al tesoriere generale degli Invalidi, cassiere delle genti di mare. (Ivi, 39.)

103. — Il marinaio preso nel naviglio e fatto schiavo, niente può pretendere contro il capitano, i proprietari e i noleggiatori, pel pagamento del suo riscatto. (C. comm., 266.) (6)

104. — Egli è pagato dei suoi salari sino al giorno in cui è preso e fatto schiavo. (C. comm., 266.) (7) Ma nel caso solamente in cui non è preso il naviglio stesso, perchè allora niente sarebbe dovuto. (C. comm., 258.) (8) — V. num. 65 e seg.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 262. — Tutte le disposizioni relative a' salari, a' medicamenti ed alle indennità dovute, giusta gli articoli 256, 257, 258 e 259 sono comuni agli uficiali ed a qualunque altra persona dell' equipaggio, compreso il capitano.

(2) Ivi, art. 255, comma 1. — In caso di morte di un marinaio, durante il viaggio, se egli era arrolato a mese, i salari che gli spettano fino al giorno della morte, sono dovuti a' suoi successori.

(3) Ivi, lo stesso articolo, comma 2. — Se esso era arrolato a viaggio, è dovuta la metà dei suoi salari, qualora muoia nell' andare, o nel porto di arrivo; qualora muoia nel ritornare, è dovuto il totale dei suoi salari.

(4) Ivi, lo stesso articolo, comma 3. — Se il marinaio è interessato nel profitto o nel nolo, è dovuta la sua parte intera, qualora muoia, cominciato il viaggio.

(5) Ivi, lo stesso articolo, comma ultimo. — I salari del marinaio morto in difesa del bastimento sono dovuti per intero per tutto il viaggio, se il bastimento arrivi a buon porto.

(6) Ivi, art. 256. — Il marinaio preso sul bastimento da nemici, o da pirati nulla può pretendere contra il capitano, i proprietari ed i noleggiatori, per lo pagamento del suo riscatto.

(7) Ivi, lo stesso articolo, in fine. — Egli è pagato dei suoi salari fino al giorno in cui è stato preso e fatto schiavo.

(8) Ivi, art. 246, comma 1. — V. p. 24 n. 1.

105. — Il marinaio preso e fatto schiavo, se è stato inviato in mare o a terra pel servizio del naviglio, ha dritto all'intero pagamento del suoi salari. (C. comm. 267.) (1) In questo caso ancora, egli ha dritto al pagamento d' una indennità pel suo riscatto, se il naviglio arriva a buon porto. (Ivi.) (2)

106. — L'indennità è dovuta dai proprietari del naviglio, se il marinaio è stato inviato in mare o a terra pel servizio del naviglio. (C. comm., 268.) (3) L' indennità è dovuta dai proprietari del naviglio e del carico, se il marinaio è stato inviato in mare o a terra pel servizio del naviglio e del carico. (C. comm. 268.) (4)

107. — L' indennità dovrebbe essere sofferta dal solo carico, se il marinaio non fosse andato a terra che nell'interesse del carico. (Boulay-Paty, t. 2, p. 250; Delvincourt, t. 2, p. 245; Dageville, t. 2, p. 331.)

108. — L'ammontare dell' indennità è fissato a 600 fr. — La riscossione e l'impiego ne dovrebbero esser fatti secondo le forme determinate dal governo, pel riscatto dei prigionieri. (Cod. comm. 269.) (5) Ma non vi è ancora a questo riguardo alcun regolamento.

109. — Tutte le disposizioni concernenti il riscatto dei marinai sono comuni agli uficiali e a tutte le genti dell'equipaggio. (C. comm., 272.) (6)

GIURISPRUDENZA

110. — Il marinaio al quale il capitano, dopo la rottura volontaria del viaggio in paese straniero, ha procurato il passaggio sopra un altro naviglio per ritornare in Francia, non deve essere considerato come non più stante al servizio dell' armamento finchè non è arrivato al porto di destinazione. In conseguenza, l'armatore è tenuto a soffrire, oltre le spese del viaggio di ritorno, quelle della malattia da cui questo marinaio è stato affetto durante la traversata, e non può eccepire, per sottrarvisi, un regolamento che avesse fatto con le genti del suo equipaggio al luogo ove il viaggio è stato rotto, se questo regolamento non è stato fatto in presenza dell' amministrazione della marina. — Deve esser così, anche quando l'ordine di ripatriamento, per via di mare, rilasciato dal console francese, contiene la dichiarazione del commessario marittimo al luogo dell' armamento, come incaricato d' effettuare il pagamento del prezzo del passaggio.

Reynier. — 27 giugno 1832. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 13. 1. 263.

—

§ 5. — *Del congedo dei marinai.*

NOZIONI GENERALI

111. — In nessun caso un capitano può congedare un marinaio nei paesi stranieri. (C. comm., 270.) (7) — Sul modo di ripatriamento dei marinai abbandonati, V. n. 75 e s.

112. — In Francia, gli uficiali d' amministrazione marittima preposti delle classi, e in paesi stranieri, i consoli ed altri agenti commerciali, sono giudici dei motivi pei quali il capitano congeda un marinaio (Dec. 5 germ. anno 12, articolo 9.)

113. — Ogni marinaio che giustifichi che egli è congedato senza causa valida, ha dritto ad una indennità contro il capitano. (C. comm., 270.) (8) — Su questo caso, l' indennità è fissata al terzo dei salari se il congedo ha luogo prima del viaggio cominciato (Cod. comm., ivi.) (9), senza che il marinaio possa reclamare le giornate che ha impiegate al corredo del naviglio. (Dageville, t. 2,

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 257, in principio. — Il marinaio preso da' nemici o da' pirati, mentre è stato mandato in mare o a terra per servizio del bastimento, ha diritto all'intero pagamento de' suoi salari.

(2) Ivi, lo stesso articolo, in fine. — Egli ha diritto al pagamento di una indennità per lo suo riscatto, se il bastimento arrivi a buon porto.

(3) Ivi, art. 258, comma 1. — L' indennità è dovuta da' proprietari del bastimento, se il marinaio è stato mandato in mare o a terra per servizio del bastimento.

(4) Ivi, lo stesso articolo, comma 2. — L'indennità è dovuta da' proprietari del bastimento e del carico, se il marinaio è stato mandato in mare o a terra per servizio del bastimento e del carico.

(5) Ivi, art. 259. — La somma dell' indennità è fissata a ducati centotrenta. La riscossione e l'impiego saranno determinate dal Governo.

(6) Ivi, art. 262. — V. p. 20 n. 6.

(7) Ivi, art. 260, comma ultimo. — V. pag. 30 nota 1.

(8) Ivi, lo stesso articolo, comma 1. — Ogni marinaio che giustifichi di essere stato licenziato senza giusta cagione, ha diritto ad una indennità contra il capitano.

(9) Ivi, lo stesso articolo, comma 2. — L' indennità è fissata al terzo de' salari, se il congedo accade prima del viaggio cominciato.

p. 336 ; Delvincourt, t. 2 , p. 247.) Ma se non fosse nel luogo del suo domicilio potrebbe reclamare delle spese di ritorno. (Dageville, t. 2, p. 336.)

114. — L' indennità è fissata alla totalità dei salari e alle spese di ritorno , se il congedo ha luogo durante il corso del viaggio. (C. comm., 270.) (1) — Ma in tutti i casi , se il congedo fosse dato per causa valida, il marinaio non avrebbe dritto che al salario del tempo durante il quale avesse servito. (Delvincourt, t. 2, p. 247.)

115. — Il capitano non può, in alcuno dei casi di sopra , ripetere l' ammontare dell' indennità , contra i proprietari del naviglio. (C. comm., 270.) (2)

116. — Non vi è luogo ad indennità se il marinaio è congedato prima della chiusura del ruolo di equipaggio. (Cod. comm., ivi.) (3)

GETTO e Contribuzione. — Ved. *Avarie.*

INDICAZIONE ALFABETICA

—

—

§ 1. — *Del getto.* — *Quali oggetti vi sono sottoposti, ed in quale ordine.*

NOZIONI GENERALI

— S' indica sotto il nome di *getto*, l' azione di gettare nel mare , in tutt' i casi di pericolo imminente, una parte degli oggetti de' quali è carico un naviglio , nel fine di alleggerire questo naviglio; e sotto il nome di *contribuzione*, la riparazione delle perdite occasionate dal getto o da ogni altra avaria comune. — V. *Avarie.*

2. — Se per tempesta o per caccia del nemico il capitano si creda obbligato, per la salvezza del naviglio, di gettare in mare una parte del suo carico, di tagliare i suoi alberi , o di abbandonare le sue àncore , prenderà il parere degl' interessati al carico che si trovano nel vascello, e de' principali dell' equipaggio. — Se vi è discrepanza di pareri , è seguito quello del capitano e de' principali dell'equipaggio (Cod. comm., 410) (4), anche quando

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 260, comma 3. — L' indennità è fissata alla totalità de' salari ed alle spese del ritorno, se il congedo accade durante il corso del viaggio.

(2) Ivi, lo stesso articolo, comma 4. — Il capitano non può in alcuno dei casi sopraccennati ripetere la somma dell'indennità da' proprietari del bastimento.

(3) Ivi, lo stesso articolo , comma 5. — Non vi è luogo ad indennità , se il marinaio è congedato prima che sia chiuso il ruolo.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 402. — Se per motivo di tempesta o per inseguimento del nemico il capitano si crede in obbligo per la salvezza del bastimento di gettare in mare una parte del suo carico, di tagliare i suoi alberi e di abbandonare le sue ancore, dee prendere il parere degli interessati che si trovassero sul vascello , e dei principali dell'equipaggio.

Se i pareri sono diversi, quello del capitano e de' principali dell' equipaggio debbe essere seguito.

il capitano ed i principali dell'equipaggio si trovassero soli e in minor numero contro tutti gl' interessati al carico. (Pardessus, n. 734.)

3. — Se vi è divisione d' opinione fra le genti dell' equipaggio, il voto del capitano deve prevalere. (Ivi, Favard, v° *Getto*, § 1, n. 1.)

4. — Nel caso in cui la maggioranza de' principali dell' equipaggio si oppone al getto, il capitano che l' effettua è risponsabile del valore delle mercanzie gettate, se i tribunali, valutando le cause che hanno determinato l' opinione del capitano, e quello de' principali dell'equipaggio, dan ragione a questi ultimi. (Pardessus, n. 734.)

5. — Le cose che si trovano sulla coverta (Pardessus, n. 735.), quelle di cui non si ha polizza di carico (ivi.), le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor prezzo, son gettate le prime, ed in seguito le mercanzie del primo ponte, alla scelta del capitano, e col parere dei principali dell' equipaggio. (Cod. comm., 411.) (1)

6. — Il capitano è tenuto a distendere per iscritto la deliberazione del getto, subito che ne ha i mezzi. (Cod. comm., 411.) (2). Questa deliberazione deve esprimere i motivi che hanno determinato il getto, e gli oggetti gettati o danneggiati.— Essa deve presentare la firma de' deliberanti, o i motivi del loro rifiuto di firmare. — È trascritta sul registro del naviglio. (C. comm., ivi.) (3)

7. — Si vede benissimo che gli accidenti marittimi possono spesso rendere impossibile una deliberazione motivata (Pardessus, n. 736; Favard, v° *Getto*, § 1, n. 3.); così, allorchè non è stato possibile di deliberare, la necessità del danno volontariamente sofferto può essere provata con ogni altro documento o testimonianza fuori del registro di naviglio.

8. — Al primo porto ove approda il naviglio, il capitano è tenuto, nelle ventiquattro ore del suo arrivo, ad affermare i fatti contenuti nella deliberazione trascritta sul registro (C. comm. 413.) (4), quando vi è stata possibilità di deliberare, in contrario egli fa un rapporto che ne tien luogo.

9. — Quest' affermazione è fatta in Francia, innanzi al Presidente del Tribunale di Commercio, o innanzi al giudice di pace ne' luoghi in cui non vi sono tribunali di Commercio; allo straniero, innanzi al console francese o al magistrato de' luoghi. (Arg. dagli art. 243 e 414, C. comm., Favard, v° *Getto*, § 1, n. 4.)

—

§ 2. — *Della Contribuzione.* — *Quali oggetti contribuiscono o prendon parte alla contribuzione.*

NOZIONI GENERALI

10. — Vi è luogo a contribuzione tutte le volte che vi è getto o altra avaria comune, e che questa avaria comune è stata sofferta per la salvezza del naviglio. (Arg. dagli art. 423 e 425, C. comm.) — Ved. *Avaria*.

11. — Ogni avaria comune nel suo principio, e nella sua causa, diviene avaria semplice quanto a suoi risultati, se non si ha avuto per effetto di salvare il naviglio dal danno attuale che aveva per iscopo di fargli evitare. In questo caso non vi è luogo a contribuzione. (Arg. dagli art. 423, 425, C. comm.)

12. — Si troverà ne' numeri seguenti lo sviluppo e l'applicazione di queste due regole generali.

13. — Le avarie comuni sono sofferte dalle mercanzie (gettate o no) e dalla metà del naviglio e del noleggio, per rata del valore. (C. comm. 401.) (5)

14. — Le munizioni di guerra e di bocca, i viveri de' passeggieri (Boulay-Paty,

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 403. — Le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor valore debbono esser gettate le prime, e dappoi le mercanzie del *primo ponte*, a scelta del capitano, e col parere de' principali dell' equipaggio.

(2) Ivi, art. 404, comma 1. — Il capitano è in obbligo di distendere in iscritto la deliberazione, tostochè può avere il mezzo di farlo.

(3) Ivi, art. 404, comma 2. — La deliberazione debbe esprimere i motivi che hanno determinato il getto, gli effetti gettati o danneggiati; contiene la firma de' deliberanti, o i motivi del loro rifiuto di firmare: e debbe essere trascritta sul registro.

(4) Ivi, art. 405. — Al primo porto in cui il bastimento approderà, il capitano è obbligato fra ventiquattr' ore dal suo arrivo di rettificare con giuramento i fatti contenuti nella deliberazione trascritta sul registro.

(5) Ivi, art. 393. — Le avarie comuni sono a carico delle mercanzie e della metà del bastimento e del nolo *pro rata* della valuta.

t. 4, pag. 559.), e i bagagli delle genti dell' equipaggio, non contribuiscono al getto. (C. comm., 419.) (1)

15. — Il carico di tolleranza accordato alle genti dell' equipaggio sotto il nome di *cassa*, *fardello*, o *portata del marinaio*, non contribuisce secondo Dageville, t. 2, p. 166, e Pardessus, t. 3, n. 745. Ma Boulay-Paty, t. 4, p. 560, è di un avviso contrario, al quale noi crediamo doversi accomodare.

16. — I salari delle genti dell'equipaggio non contribuiscono al getto. (Cod. comm. 304.) (2)

17. — I bagagli, l' argento e i gioielli de' passeggieri, che non sono di uso abituale della persona, vi contribuiscono. (Boulay-Paty, t. 4, p. 561.)

18. — Il valore degli oggetti che non possono essere sottomessi al getto, e che intanto fossero stati gettati, è pagato in totalità e per contribuzione su tutti gli altri effetti. (C. comm., 419.) (3)

18 bis. — Gli effetti di cui non vi è polizza di carico o dichiarazione del capitano, non sono pagati, se sono gettati; essi contribuiscono se son salvati. (Cod. comm., 420.) (4)

19. — Gli effetti di cui non vi è polizza di carico, o dichiarazione del capitano, son quelli che sono stati caricati all'insaputa del capitano. (Cod. comm., 292.) (5) Ad essi si applica l' art. 420 C. comm. — Ma, se il capitano, come ne ha il dritto, dopo la scoverta di questi effetti, avesse esatto che pagassero il più alto nolo che è pagato nello stesso luogo per le mercanzie della stessa natura (V. n. 37,), allora questi effetti rientrerebbero, in quanto al getto ed alla contribuzione, nello elasso delle altre mercanzie. (Delvincourt, t. 2, p. 256.)

20. — Gli effetti caricati sulla coverta del naviglio contribuiscono, se sono salvati. (C. comm. 421.) (6)

21. — Se essi sono gettati o danneggiati dal getto, il proprietario non è ammesso a formare una dimanda in contribuzione; non può esercitare il suo ricorso che contro il capitano. (Ivi.) (7) Se non l' ha autorizzato a mettere i suoi effetti sulla coverta. (Arg. dall' art. 229 Cod. comm.) — V. n. 42.

22. — Sarebbe altrimenti in una navigazione al piccolo cabotaggio: la perdita degli effetti situati sulla coverta potrebbe dar luogo ad una dimanda in contribuzione. (Arg. dall'art. 229, C. comm., Boulay-Paty, t. 4, p. 566; Dageville, t. 4, p. 172.) — V. n. 44.

23. — Le mercanzie vendute pel bisogno del naviglio prima dell'avaria comune non contribuiscono. (Dageville, t. 4, p. 180; Pardessus, n. 744.)

24. — È lo stesso di quelle che son messe a spiaggia: esse non contribuiscono alle avarie sofferte dopo il loro discarico. (Pardessus, n. 745.)

25. — In caso di getto, non vi è luogo a contribuzione per ragion del danno avvenuto al naviglio, a meno che il danno non è stato fatto che per facilitare il getto. (C. comm., 422.) (8) — V. n. 34 e s.

26. — Se il getto non salva il naviglio, non vi è luogo ad alcuna specie di contribuzione. — Le mercanzie salvate non son tenute al pagamento, nè al danno di quelle che sono state gettate o danneggiate. (C. comm., 423.) (9)

27. — Se il getto salva il naviglio, e

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 411, in principio. — Le munizioni da guerra e da bocca, e i bagagli delle persone dell' equipaggio non contribuiscono al getto.

(2) Ivi, art. 294, comma 2. — I salari de' marinai non entrano in contribuzione.

(3) Ivi, art. 411. — Le munizioni da guerra e da bocca, ed i bagagli delle persone dell' equipaggio non contribuiscono al getto. Il valore di siffatte cose, qualora saranno state gettate, si paga per via di contribuzione su tutti gli altri effetti.

(4) Ivi, art. 412. — La roba non descritta nella polizza di carico, o dichiarazione del capitano non è pagata, se sia stata gettata: e contribuisce, se sia stata salvata.

(5) Ivi, art. 282. — Il capitano può far mettere a terra nel luogo del carico, le mercanzie trovate sul suo bastimento, se esse non gli sono state dichiarate, o prenderne il nolo al prezzo massimo, che sarà pagato nel medesimo luogo per le mercanzie di egual natura.

(6) Ivi, art. 413, in principio. — Gli effetti caricati nella coverta del bastimento contribuiscono se sono salvati.

(7) Ivi, art. 413, in fine. — Se vengono gettati o danneggiati dal getto, il proprietario non è ammesso a chiedere contribuzione, ma può convenire il capitano.

(8) Ivi, art. 414. — Non vi è luogo a contribuzione per ragione del danno avvenuto al bastimento, se non quando il danno sia stato fatto per facilitare il getto.

(9) Ivi, art. 415. — Se il getto non salva il bastimento, non si dà luogo ad una contribuzione. Le mercanzie salvate non sono tenute al pagamento nè alla indennità di quelle che sono gettate o danneggiate.

se il naviglio continuando la sua strada viene a perdersi, gli effetti salvati contribuiscono al getto sul piede del loro valore nello stato in cui si trovano fatta deduzione delle spese di salvataggio. (Cod. comm. 424.) (1)

28. — Ma le mercanzie che si sono totalmente perdute col naviglio non contribuiscono al getto, ancorchè sieno assicurate. (Delvincourt, t. 2, p. 259; Pardessus, n. 733.)

29. — Allorchè il naviglio è salvato da un primo sinistro, e che gliene avviene un secondo, gli oggetti salvati dal secondo sinistro, contribuendo alle avarie comuni cagionate dal primo, non son tenuti a soffrire la parte di contribuzione relativa al primo sinistro che fosse stato sofferto dagli oggetti perduti nel secondo. (Dageville, t. 4, pag. 181.)

30. — Se il naviglio salvato una prima volta da' pirati fosse preso una seconda, poi rilasciato, le mercanzie salvate due volte son tenute a contribuire al riscatto della prima cattura. (Boulsy-Paty, t. 4, p. 442; Delvincourt, t. 2, p. 259.)

31. — Ma è altrimenti se, malgrado il getto delle mercanzie per isfuggire ai pirati, il naviglio è preso da loro: non vi è luogo a contribuzione, anche quando dopo la presa il naviglio fosse rilasciato; il getto, in questo caso, non avendo avuto per effetto di salvare il naviglio. (Cod. comm., 424 (2); Delvincourt, tomo 2, pag. 259.)

32. — Se un naviglio è arrestato sul motivo che le mercanzie formanti il suo carico sono nemiche, e che il capitano pervenga a persuadere il catturatore che tutto non è ostile, la parte del carico ostile conservata da quest'astuzia di guerra deve contribuire al pagamento di quella che è stata confiscata. (Boulsy-Paty, t. 4, pag. 443.)

33. — Gli effetti gettati non contribuiscono, in alcun caso, al pagamento dei danni avvenuti, dopo il getto, alle mercanzie salvate. (C. comm. 425.) (3)

34. — Le mercanzie non contribuiscono al pagamento del naviglio perduto o ridotto allo stato di non poter navigare. (C. comm. 425.) (4) — V. n. 25.

35. — Se, in virtù di una deliberazione, il naviglio è stato aperto per estrarne delle mercanzie, queste mercanzie contribuiscono alla riparazione del danno cagionato al naviglio. (C. comm. 426.) (5)

36. — In caso di perdita delle mercanzie messe in barche per alleggerire il naviglio entrando in un porto o in un fiume, la ripartizione ne è fatta sul naviglio e sul suo carico intiero. (Cod. comm., 427.) (6)

37. — Vi è anche luogo a contribuzione pel valore delle barche che si perdono trasportando queste mercanzie per alleggerire il naviglio, se tuttavia queste barche dipendono dal naviglio. (Boulsy-Paty, t. 4, p. 585; Pardessus, n. 744.)

38. — Se il naviglio perisce col rimanente del suo carico non è fatta alcuna ripartizione sulle mercanzie messe sugli scaffi, benchè arrivino a buon porto. (C. comm. 427.) (7)

39. — In tutti i casi di sopra, il capitano e l'equipaggio son privilegiati sulle mercanzie, o il prezzo da esse provveniente, per l'ammontare della contribuzione. (C. comm. 428.) (8)

40. — Se dopo la ripartizione, gli effetti gettati son ricuperati da' proprietari, son tenuti a riportare al capitano ed agli interessati ciò che han ricevuto nella contribuzione, fatta deduzione de' danni ca-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 416. — Se il getto salva il bastimento, e se il bastimento stesso, continuando il suo viaggio, viene a perdersi, gli effetti salvati contribuiscono al getto, secondo il loro valore, nello stato in cui si trovano, fatta la deduzione delle spese di salvamento.

(2) Ivi, lo stesso articolo.

(3) Ivi, art. 417, comma 1. — Gli effetti gettati non contribuiscono in alcun caso al pagamento de' danni accaduti dopo il getto alle mercanzie salvate.

(4) Ivi, lo stesso articolo, comma 2. — Le mercanzie non contribuiscono al pagamento del bastimento perduto o ridotto allo stato di non poter più navigare.

(5) Ivi, art. 418. — Se in virtù di una deliberazione il bastimento è stato aperto per estrarne le mercanzie, esse contribuiscono alla riparazione del danno cagionato al bastimento.

(6) Ivi, art. 419, comma 1. — In caso di perdita delle mercanzie messe nelle barche per alleggerire il bastimento all'entrare in un porto o in un fiume, la ripartizione si dee fare sul bastimento e sul suo carico per intero.

(7) Ivi, art. 419, comma 2. — Se il bastimento perisce col resto del suo carico, non viene fatta alcuna ripartizione sulle mercanzie messe sugli scaffi, ancorchè esse arrivino a buon porto.

(8) Ivi, articolo 420. — In tutti i casi di sopra espressi il capitano e l'equipaggio son privilegiati sulle mercanzie, o sul prezzo che ne proviene, per la somma della contribuzione.

gionati dal getto, e dalle spese di ricuperamento. (C. comm. 429.) (1)

41. — Questi proprietarî debbono egualmente riportare la somma per la quale avrebbero dovuto contribuire, se non vi fosse stata contribuzione in loro favore. (Boulay-Paty, t. 4, p. 587; Pardessus, n. 751.)

GIURISPRUDENZA

42. — Il proprietario degli effetti caricati sulla coverta non può, in caso di getto nel mare di tutto o parte di questi effetti, forzare gli altri caricatori ad una contribuzione, allorchè questi ultimi non hanno nè conosciuto nè approvato questo modo di carico.

La comp. reale di assicurazioni di Parigi. — 19 gennaio 1820. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 3. 1. 243.

43. — In caso di getto degli effetti caricati sulla coverta, gli assicuratori non sono risponsabili della perdita risultante dal getto, allorchè la polizza non contiene la clausola *permesso di carico sopra coverta*.

Comp. reale di assicurazioni di Parigi. — 19 gennaio 1820. — Trib. di Marsiglia. — G, Mars. 3. 1. 243.

44. — L'articolo 421, C. comm., (2) che nega al proprietario di effetti caricati sulla coverta, gettati nel mare, o danneggiati dal getto, l'azione in contribuzione contro gli altri caricatori, salvo ad esercitare il suo ricorso contro il capitano, deve esser combinato con l'eccezione portata dall' art. 229 (3) dello stesso Codice. Così, in caso di viaggio di *piccolo cabotaggio*, se delle mercanzie caricate sulla coverta, senza il consenso del caricatore o del proprietario, sono state gettate nel mare per la salvezza comune, il proprietario di queste mercanzie ha l'azione in contribuzione contro gli altri caricatori.

Pitet. — 21 nov. 1827. — Bordeaux. — S-V. 28. 2. 71. — D. P. 28. 2. 48.

—

§ 3. — *Regolamento della contribuzione.*

NOZIONI GENERALI

45. — Lo stato delle perdite e de'danni è fatto nel luogo dello scaricamento del naviglio, a diligenza del capitano e da esperti. (C. comm., 414.) (4) Così, il regolamento delle avarie deve aver luogo alla fine del viaggio, perchè tutte siano regolate insieme. — Dunque, se un'avaria avvenisse nel porto di partenza, il regolamento di questa avaria non potrebbe esser fatto che alla fine del viaggio e nel porto di scarico. (Dageville, t. 2, p. 267.)

46. — Ogni interessato può formare la dimanda in contribuzione ed in regolamento d'avaria. (Delvincourt, t. 2, p. 271.)

47. — Nell'uso, ed allorchè vi sono più consegnatarî, questa dimanda è validamente intentata contro due dei principali, che rappresentano gli altri.

48. — Gli esperti incaricati di fare il regolamento sono nominati dal tribunale di commercio, se lo scarico si fa in un porto francese. (C. comm., 414.) (5) — Nei luoghi ove non vi è tribunale di commercio gli esperti son nominati dal giudice di pace. (Ivi.) (6) — Se lo scarico si fa in un porto straniero, son nominati dal console di Francia, e, in sua mancanza, dal magistrato del luogo. (Ivi.) (7)

49. — Il capitano d'un naviglio straniero potrebbe dirigersi in Francia al console dello sua nazione.

50. — Le parti possono tuttavia accordarsi per nominare esse gli esperti; non vi si oppone alcuna disposizione legislativa. (Favard de Langlade, v° *Getto*, § 2, n. 3.)

51. — Gli esperti prestano giuramento prima di operare. (C. comm., 414.) (8)

52. — Le mercanzie gettate sono sti-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 421. — Se dopo la ripartizione gli effetti gettati son ricuperati da' proprietarî, costoro sono tenuti di restituire al capitano ed agli interessati quanto hanno ricevuto nella contribuzione, fatta la deduzione dei danni cagionati dal getto, e delle spese di ricuperamento.

(2) Ivi, art. 413.

(3) Ivi, art. 217.

(4) Ivi, art. 406, comma 1. — La descrizione delle perdite e de'danni debbe esser fatta nel luogo dello scaricamento del bastimento, a richiesta del capitano e per mezzo dei periti.

(5) Ivi, lo stesso articolo, comma 2, in principio. — I periti debbono essere nominati dal tribunale di commercio, se lo scaricamento si faccia in un porto del regno.

(6) Ivi, lo stesso articolo, comma 2, in fine. — Dove non esiste tribunale di commercio, i periti debbono essere nominati dal giudice del circondario.

(7) Ivi, lo stesso articolo, comma 4. — I periti debbono essere nominati dal proprio console, ed in mancanza sua, dal magistrato del luogo, se lo scaricamento si fa in un porto straniero.

(8) Ivi, lo stesso articolo, comma 5. — Debbono prestare il giuramento prima di cominciare le loro operazioni.

mate secondo il prezzo corrente del luogo del discarico, la loro qualità è attestata dalla produzione delle polizze di carico e delle fatture, se ve ne sono. (C. comm., 415.) (1)

53. — Se la qualità delle mercanzie è stata mascherata nella polizza di carico, e si trovino d'un più grande valore, contribuiscono sul piede della loro estimazione, se sono salvate. (C. comm. 418.) (2)

54. — Esse sono pagate secondo la qualità indicata dalla polizza di carico, se sono perdute. (Ivi.) (3)

55. — Se le mercanzie dichiarate sono d'una qualità inferiore a quella, che è indicata dalla polizza di carico, contribuiscono secondo la qualità indicata dalla polizza di carico, se sono salvate. (Cod. comm., 418.) (4)

56. — Sono pagate sul piede del loro valore, se sono gettate o danneggiate. (Ivi.) (5)

57. — Il prezzo delle mercanzie sul quale deve versare la contribuzione non è il loro prezzo integrale, ma il loro prezzo, fatta deduzione del nolo, il quale è esso pure sottomesso alla contribuzione. (Delvincourt, t. 2, p. 268; Pardessus, t. 3, n. 747.)

58. — Il prezzo del naviglio è determinato secondo il suo valore al luogo dello sbarco. (Arg. dall'articolo 417, C. comm.)

59. — Gli esperti fanno la ripartizione delle perdite e de' danni. (Cod. comm., 416) (6) — La ripartizione pel pagamento delle perdite e de' danni è fatta sugli effetti gettati e salvati, e sulla metà del naviglio e del nolo, a proporzione del loro valore al luogo del loro discarico. (C. comm., 417.) (7)

60. — Questa ripartizione è resa esecutoria con l'omologazione del tribunale di commercio. (C. comm., 416.) (8)

61. — Nei porti stranieri, la ripartizione è resa esecutoria con l'omologazione dei tribunale di commercio. (Codice comm., 416.) (9)

62. — Nei porti stranieri, la ripartizione è resa esecutoria dal console di Francia, o, in sua mancanza, da ogni tribunale competente del luogo. (Ivi.) (10)

GIUOCO DI BORSA. — V. *Agente di cambio*. — *Effetti pubblici*. — *Contratti a termine*. — *Riporto*.

V. per le leggi della materia, il riassunto di legislazione posto in testa all'articolo *Agente di cambio* e *Contratto a termine*.

NOZIONI GENERALI

1. — S'indicano sotto il nome di *giuoco di borsa* o anche sotto quello di *aggiotaggio* de' contratti a termine, allorchè sono fittizi o illeciti (V. *Contratto a termine*); cioè de' contratti ne' quali le parti contraenti non hanno per iscopo di fare o prendere consegnazione degli oggetti venduti, ma solamente di realizzare la *differenza* del prezzo della cosa venduta nel giorno della vendita, col prezzo che avrà nel giorno della presentazione.

2. — Questi contratti che non sono che un *giuoco* o una *scommessa* perfettamente estranei al vero commercio, i quali consistono a vendere ciò che non si ha, a comprare senza pagar prezzo, han luogo

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 407. — Le mercanzie gettate debbono essere stimate secondo il prezzo corrente nel luogo dello scaricamento: la loro qualità debbe essere provata colle polizze di carico e colle *fatture*, se ve ne sono.

(2) Ivi, art. 410, comma 1, in principio. — Se la qualità delle mercanzie è occultata nella polizza di carico, e se esse si trovano di maggior valore, contribuiscono, secondo la loro stima, in caso di ricuperamento.

(3) Ivi, lo stesso articolo, comma 1, in fine. — Sono pagate in ragione della qualità indicata nella polizza di carico, se sono perdute.

(4) Ivi, lo stesso articolo, comma 2, in principio. — Se le mercanzie sono dichiarate di qualità inferiore alla indicata nella polizza di carico, esse contribuiscono in ragione della qualità indicata nella detta polizza, se sono salvate.

(5) Ivi, lo stesso articolo, comma 2, in fine. — Sono pagate secondo il loro valore, se sono gettate o danneggiate.

(6) Ivi, art. 408, comma 1. — I periti nominati in virtù dell' articolo precedente fanno la ripartizione delle perdite e de' danni.

(7) Ivi, art. 409. — La ripartizione per lo pagamento delle perdite e degli interessi si fa sulla roba gettata e salvata, e sulla metà del bastimento e del nolo, a proporzione del valore che hanno nel luogo dello scaricamento.

(8) Ivi, art. 408, comma 2. — La ripartizione diviene esecutiva in seguito della omologazione del tribunale.

(9) Ivi, lo stesso articolo.

(10) Ivi, lo stesso articolo, comma 3. — Ne' porti stranieri la ripartizione si fa esecutiva per disposizione del proprio console, o in mancanza sua, di qualunque tribunale competente del luogo.

principalmente sugli effetti pubblici ed anche su certe mercanzie, il cui corso è soggetto a frequenti variazioni, come le acquaviti, gli oli ecc. — Essi sono nulli, nel senso che la legge non accorda alcuna azione in giudizio per reclamarne l'esecuzione (C. civ., 1965.) (1) — Sono anche proibiti, soprattutto allorchè si esercitano sugli effetti pubblici, di cui tendono ad alterare il corso naturale, apportando qualche volta nocumento al credito pubblico. (Dec. del cons. de' 7 agosto e 2 ottobre 1785, 22 settembre 1786, 14 luglio 1787; L. o Dec. degli 8 maggio 1791, 13 frutt. anno 3, 28 vend. anno 4, 28 vent. anno 9; C. comm., 90; C. pen., 421, 422 (2); Ord. 23 settembre 1823. V. la nostra Racc. gen. t. 24, 2, 325.) (3)

3. — I giuochi di borsa han luogo, come i *contratti a termine* propriamente detti, sotto la forma di un *contratto fermo* o di un *contratto a premio*. Il contratto fermo è quello col quale si vende o si compra della rendita di tutt' altra mercanzia a consegnare alla fine del mese, o alla fine del prossimo mese, in maniera che a quest'epoca l'uno o l'altro de' contraenti sia tenuto a pagare la differenza del corso che avrà subita la cosa venduta: se il corso è alzato, la differenza fra il corso ed il prezzo fissato nel momento della vendita è pagata dal venditore; se il corso è ribassato, la differenza è pagata dal compratore. — Il *contratto a premio* o *libero* è quello che lascia al compratore la facoltà di sciogliersi da ogni obbligazione, mediante l'abbandono di una certa somma chiamata *premio*, fissata e pagata anticipatamente. Se alla scadenza vi è aumento, il venditore non paga la differenza che sotto la deduzione del premio che ha ricevuto; se vi è ribasso, il compratore è liberato e non ha a pagare alcuna differenza mediante l'abbandono del premio; se non vi è nè aumento nè ribasso, il compratore perde il premio che va a profitto del venditore. V. ancora su questo punto, l'art. *Contratto a termine*.

4. — In generale, la mancanza del deposito degli effetti pubblici venduti a termine, o de' titoli di proprietà, eleva la presunzione che il contratto intervenuto è fittizio ed annullabile come tale. Nondimeno questa presunzione è di quelle che cedono alla pruova contraria. Su questo punto i Tribunali sono investiti di un potere d' estimazione intieramente a discrezione. (Frémery, p. 501 e seg.) — Il venditore può dunque provare la sua proprietà, anche in mancanza di ogni deposito; basterebbe anche che giustificasse che era in misura di consegnare al termine convenuto. (Dec. del cons. de' 7 agosto, 3 ottobre 1785, e 22 sett. 1786; Cod. pen. 422 (4); Mollot, p. 252 e s.)— V. n. 8.

5. — Non solamente i contratti a termine che non velano che de' giuochi di borsa sono nulli, e non danno adito ad alcun'azione innanzi a' Tribunali, sia a profitto del cliente contro l' agente di cambio sia a profitto dell' agente di cambio contro il cliente, sia tra i due stessi agenti di cambio, ma ancora non possono essere validati con alcuna ratifica ulteriore, anche con la soscrizione di ricognizione del pagamento o biglietti destinati a covrire le differenze. — Queste ricognizioni o biglietti dovrebbero egualmente essere annullati. (Mollot, n. 317.) — V. n. 12.

6. — Intanto, se le differenze sono state pagate, sia in denaro, sia in valori trasmessibili per girata, il pagamento è validamente fatto: è una conseguenza del principio che il debito di giuoco volontariamente pagato non può mai esser soggetto a ripetizione. (C. civ. 1967; (5); Mollot, n. 329 e 330.) — Bisognerebbe decidere similmente se il cliente avesse rimesso all'agente di cambio de' valori o effetti destinati a pagare la differenza, e coi quali l' agente di cambio avesse pa-

(1) LL. civ., art. 1837. — La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco, o pel pagamento di una scommessa.

(2) Tolto.

Gli articoli 421 e 422 del Codice penale francese non sono stati conservati nelle nostre Leggi penali.

(3) Si sa abbastanza del resto che queste proibizioni reiterate sono presso a poco restate senza effetto, poichè la principale occupazione degli agenti di cambio è di darsi, o di servire di mediatori a contratti a termine che non sono altra cosa in fondo che giuochi di borsa. N. A.

(4) Tolto.

(5) LL. civ., art. 1839. — Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato; purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soverchieria o truffa, e perchè il perdente non fosse minore.

gato: il cliente non avrebbe alcuna ripetizione ad esercitare contro l'agente di cambio. (Mollot, n. 332.) — V. *Agente di cambio*, n. 75 e s.; V. anche n. 12.

GIURISPRUDENZA

7. — Ogni contratto a termine di effetti pubblici che, fin dall'origine, non ha per oggetto una presentazione reale degli effetti venduti, ma solamente ed unicamente un pagamento di differenze, costituisce un giuoco di borsa proibito dalla legge.

Agenti di cambio di Parigi. — 30 maggio 1838. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 38. 1. 753. — D. P. 38. 1. 226.

8. — Un contratto a termine di effetti pubblici non è riputato gioco di borsa o scommessa, e perciò non può essere annullato come tale, se al momento della compra o della consegna il compratore non fosse provvisto dei fondi necessari per pagare. A questo caso non si applica la presunzione legale del giuoco o scommessa risultante, secondo l'art. 422 Cod. pen., (1) dal perchè non fosse provato che gli effetti pubblici venduti erano in possesso del venditore al momento della convenzione, o dovevano trovarvisi al momento della presentazione. (C. civ. 1583 e 1966.) (2)

Mène. — 9 giugno 1836. — Parigi. — S-V. 37. 2. 85.

9. — Il mandato dato ad una casa di banco, di far comprare e vendere alla borsa degli effetti pubblici (anche a termine) costituisce non un gioco di borsa proibito dalla legge, ma una operazione lecita di banca, per la quale il banchiere ha azione contra il suo committente per pagamento delle differenze che ha pagate per lui, come l'avrebbe pel saldo di ogni altro conto corrente. (C. civ. 1133, e 1999.) (3)

Proby-Bowles. — 6 marzo 1834. — C. Rig. — S-V. 34. 1. 180.

10. — La convenzione che tratta della compra o vendita degli effetti pubblici sopra una potenza straniera, e di cui la presentazione deve farsi ad un certo prezzo stabilito, e ad un'epoca determinata, non è una scommessa sull'aumento ed il ribasso, proscritta dagli articoli 1965 C. civ., e 419, 421, 422, Cod. pen. (4)

16 aprile 1816. — Bruxelles. — G. Brux. 1816. 1. 292.

11. — Come l'agente di cambio non ha azione contro il suo cliente per reati di conto di giuochi di borsa, così pure il cliente non ha azione per reclamare i valori rimessi per soddisfazioni, o risultanti dal guadagno fatto al giuoco di borsa. (Cod. civ. 1965; Cod. penale 421.) (5)

Court... — 16 agosto 1825. — Parigi. — S-V. 26. 2. 33. — D. P. 26. 2. 55.

12. — Le somme volontariamente pagate in seguito di *giuoco di borsa*, o di *contratti a termine* proibiti, sugli effetti pubblici, non sono soggette a ripetizione . . . , anche quando il pagamento avesse avuto luogo, non in denaro ma in effetti di commercio e in ricognizione di liquidazione, il cui ricuperamento fosse a farsi. (C. civ. 1967.) (6)

Rouviere. — 25 genn. 1827. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 27. 1. 122. — D. P. 27. 1. 125.

13. — I prestiti fatti ad un agente di cambio dalla cassa comune della sua compagnia pel pagamento di differenze provvenienti da giuochi di borsa sono nulli, avendo per oggetto delle operazioni illecite. . . , tanto maggiormente se la compagnia conosceva la destinazione dei fondi prestati.

Sarebbe lo stesso d'un prestito fatto nelle stesse circostanze da ogni altra persona estranea alla compagnia degli agenti di cambio? — Arg. aff.

Agenti di cambio di Parigi. — 30 maggio 1838. — C. Rig. — Parigi. — S.V. 38. 1. 753. — D. P. 38. 1. 226. — V. la decisione di appello. — S-V. 36. 2. 395.

14. — Le decisioni dell'antico consiglio del re di Francia dei 7 agosto, 2 ottobre 1785, 22 sett. 1786 e 14 luglio 1787, che dichiaravano nulli i contratti a termine di effetti pubblici, allorchè le formalità che vi erano prescritte non fossero state osservate, non hanno ricevuto forza di leggi nel Belgio. La legislazione di questo paese sui contratti a termine di effetti pubblici si riduce alle sole disposizioni degli art. 421 e 422 del Cod. pen. ancora in vigore.

In conseguenza, la vendita a termine di effetti pubblici è valida e dà al venditore una azione in giustizia, se prova che i fondi pubblici da lui venduti sono stati a sua disposizione, al tempo della convenzione.

30 marzo 1826. — Bruxelles. — G. Brux. 1826. 2. 28.

GIORNALE (Libro o registro). — V. *Libri di commercio*.

GIRATA. — V. *Biglietto in generale*. — *Biglietto ad ordine*. — *Biglietto a domicilio*. — *Lettera di cambio*. — *Protesto*.

(1) Tolto.
(2) LL. civ., art. 1428 e 1838.
(3) Ivi, art. 1087 e 1871.
(4) Ivi, art. 1837.; LL. pen. art. 322 e 325.
(5) Ivi, art. 1837.; LL. pen. art. 322 e 325.
(6) Ivi, art. 1839.

—

§ 1. — *Della Girata in generale.*

NOZIONI GENERALI

1. — La girata è il modo particolare di cessione o trasferimento degli effetti di commercio, come pure di ogni titolo di obbligazione di cui la legge autorizza la circolazione per via d' *ordine*, e più particolarmente delle lettere di cambio e biglietti ad ordine (C. comm. 136.) (1) — La cessione per girata si opera col mezzo di una semplice dichiarazione di trasferimento messa in dorso dell' effetto.

2. — Noi pensiamo (in contrario della opinione di Pardessus, n. 343), che la cessione o il trasferimento d' una lettera di cambio o biglietto ad ordine potrebbe egualmente operarsi nella forma ordinaria delle cessioni di credito, con atto sinallagmatico sotto firma privata o innanzi notaro. (V. *Cessione.*) — Solamente in questo caso il trasferimento non godrebbe del privilegio della girata, che impossessa il cessionario tanto riguardo ai terzi quanto riguardo al cedente, senza che vi sia bisogno di significazione a colui sul quale è tratta la lettera di cambio o debitore ceduto. Del resto, questo trasferimento una volta notificato perderebbe a riguardo di colui sul quale è tratta la lettera di cambio e dei principali giranti, gli stessi effetti d' una girata.

3. — Osserviamo tuttavia, che questa forma di trasmissione rompendo la catena degli ordini non permetterebbe più al cessionario di trasmettere l' effetto per via di girata: non potrebbe più trasmetterlo che con un trasferimento ordinario.

4. — In generale, e salvo le eccezioni indicate al n. 9, la girata basta sola, senza che vi sia bisogno di alcuna significazione al debitore, per impossessare al momento il portatore della proprietà dell' effetto e per trasmettergli tutti i dritti che ne risultano contro colui che deve pagarne lo ammontare. (Vincens, tom. 2, p. 174; Locré sull'art. 136, C. comm.)

5. — Così, il portatore d' un effetto in virtù d' una girata non è passibile di alcuna delle eccezioni di compensazione o altre, che il debitore avrebbe potuto opporre personalmente al latore anteriore: il latore attuale si trova creditore diretto del debitore, senza che si dovrà aver riguardo alla posizione particolare del latore intermedio, del quale è fatta intieramente astrazione. — V. pel rimanente l' art. *Lettera di cambio*, § 9.

6. — Come si vede, la girata è, quanto alla forma, come sotto il rapporto degli effetti che produce, un modo eccezionale di trasmissione di credito, retto da principî a parte e perfettamente fuori delle regole del dritto comune. Questo modo di trasmissione deve dunque, secondo noi, esser ristretto agli atti ed alle obbligazioni che la legge ne ha dichiarato suscettivi, senza che possa esser in alcun caso permesso alle parti di applicarlo ad altri atti. — Senza dubbio non vi sarebbe nullità assoluta del trasferimento fatto in forma di girata, d' un titolo che una disposizione legislativa non avesse classificato tra quelli che son trasmessibili per questa via: questa trasmissione sarebbe valida, nel senso che avrebbe effetto dal cedente al cessionario; ma non sarebbe opponibile ai terzi e non potrebbe produrre a loro riguardo gli effetti speciali e straordinari che gli sono attribuiti della girata propriamente detta.

7. — In seguito di questo principio, si deve decidere che le obbligazioni accessorie ad un titolo negoziabile per via di girata, se la legge non le ha dichiarate trasmessibili per questa via, non possono esser trasmesse con la girata dell' obbligazione e del titolo principale. — Così noi pensiamo, benchè la nostra opinione su questo punto abbia contro di essa gravi autorità, che l'ipoteca o il privilegio non possono esser trasmessi validamente per via di girata, sia direttamente, se sono stipulati o riconosciuti nel corpo d' un biglietto autenticato da notaro, sia come accessorio del credito di cui sono la garantia. Nessun dubbio, che in questo caso la girata dell'effetto non operi la

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 135. — La proprietà di una lettera di cambio si trasferisce per mezzo della *girata*.

trasmissione dell' obbligazione personale e mobiliare che ne forma la sostanza; ma non opera, a parer nostro, quella del dritto reale e immobiliare risultante dall' ipoteca o dal privilegio: la cessione di questo dritto non può esser fatta che nelle forme ordinarie delle cessioni o dei trasferimenti. (V. la nostra *Racc. gen.*, t. 38. 1. 208; — *Contra*, Duvergier, *della Vendita*, t. 2, n. 212; Troplong, ivi. t. 2, n. 906.) V. anche n. 31. (1)

7 bis. — Sulla trasmessibilità per girata della garantia ipotecaria unita ad una lettera di cambio, vedi *Lettera di cambio*, n. 291 bis.

8. — È ancora una quistione controvertita quella di sapere se la girata può esser valida fatta dopo come prima la scadenza dell'effetto. Nessun dubbio che la girata dopo la scadenza non valga come trasferimento civile e non abbia per effetto di trasmettere la proprietà dal cedente ai cessionario. Ma questo trasferimento ha luogo riguardo ai terzi, e dà al latore i dritti particolari che risultano dalla girata fatta prima della scadenza? Ne dubitiamo: la girata ha per iscopo di facilitare la circolazione dell' effetto, e nell'ordine comune delle cose pare che la circolazione debba cessare con la scadenza, V. su questa quistione, Pardessus, n. 351 e 352, e E. Persil, sull'art. 136, C. comm., n. 6.— V. anche n. 33 e s.(2)

9. — Nell' uso delle negoziazioni di effetti trasmessibili per via di girata si ammettono, secondo le circostanze, due maniere di operare la negoziazione: al fa per via di girata *regolare*, o per via di girata *irregolare*, che ordinariamente si presenta sotto la forma d' una girata in bianco. — La girata regolare è quella che, essendo rivestita di tutte le formalità prescritte dalla legge, ha per effetto di trasferire la proprietà dell' effetto. — La girata irregolare è quella che, mancando di qualcuna di queste formalità, non vale che come procura, il che sarà spiegato qui appresso, § 3.

GIURISPRUDENZA

10. — Colui che ha pagato una lettera di cambio per intervento non può trasmetterne la proprietà per girata a profitto di un terzo. — La facoltà di trasmettere le lettere di cambio per via di girata non appartiene che ai latori d' ordini passati a loro profitto.

Rey. — 30 luglio 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 449. — V. § 3.

11. — Allorchè un biglietto ad ordine è trasmesso per via di girata, il debitore del biglietto non può opporre al terzo, latore, la compensazione di ciò che è dovuto dal creditore a profitto del quale il biglietto è stato originariamente sottoscritto, ancorchè il terzo, latore, non possegga il biglietto che a titolo di pegno.

Letort. — 12 maggio 1806. — Parigi. — S-V. 6. 2. 505. — D. A. 10. 629.

12. — La circostanza che un primo girante d' una ricognizione ad ordine non l' avesse ricevuta, che a titolo di pegno, e non a titolo di vendita, non può esser opposta al terzo, latore, di buona fede.

27 luglio 1830. — Bruxelles. — G. Brux. 1830. — 2. 200.

13. — La girata d' una lettera di cambio, fatta a profitto d' una società di commercio posteriormente al suo fallimento e causata per valuta in conto, non può aver per effetto di spogliare il girante che non ha saputo questo stato di fallimento nel momento della girata, della proprietà della lettera di cambio, a riguardo di un terzo, latore, se questo stesso girante non ha ricevuto il valore nè in conto nè altrimenti. Una tale girata non può valere che come procura. — V. § 3.

30 dic. 1829. — Bruxelles. — G. Brux. 1830. — 1. 138.

14. — Colui che ha *accettato* una lettera di cambio, tratta su di lui, ne è divenuto *debitore*. — E se avviene che la lettera di cambio sia passata a suo *ordine* prima dalla *scadenza*, ne diviene allora *creditore*. — Da questa doppia qualità di debitore e creditore della stessa lettera di cambio risulta una estinzione del debito per *confusione*. — Perciò, una girata fatta da questo accettante latore non avrebbe l' effetto di trasferire la *proprietà*, ed aprire al nuovo latore un ricorso contro gli altri giranti, in mancanza di pagamento. La decisione è la stessa, benchè la prima girata litigiosa sia stata fatta ad un *banchiere, valuta in conto:* nè la sua qualità, nè la natura de' valori fanno che la girata sia reputata semplice *mandato:* una tale girata ha realmente costituito il banchiere *proprietario* della lettera di cambio, e *creditore* de' valori enunciativi.

Hayaert. — 14 fior. anno 9. — C. Rig. — S-V. 1. 1. 429. — D. A. 6. 632.

(1) Sulla quistione di sapere se l' ipoteca può esser stipulata in una lettera di cambio o altro effetto di commercio, V. *Lettera di cambio*. N. A.

(2) Il tribunale di commercio di Parigi giudica abitualmente che la girata dopo la scadenza non è che un trasferimento civile senza alcun effetto opponibile ai terzi. V. *Gazzetta dei tribunali*, 8 ott. 1836. N. A.

15. — L'accettante di una lettera di cambio non può eccepire contro il terzo a profitto del quale l'ordine è passato, perchè quest'ordine è prodotto per valuta in conto, per dispensarsi di pagarne l'ammontare alla scadenza, e sino all'avvenimento del conto a fare tra questo terzo latore e colui che ne ha passato l'ordine.

Dupont. — 10 piov. anno 13. — C. Rig. — Caen. — S-V. 7. 2. 1086. — D. P. 5. 2. 79.

16. — Secondo le leggi e gli usi che reggono la banca ed il commercio, il girante di una lettera di cambio non può esaminare a qual titolo ed a quali condizioni gli effetti portanti la sua firma si trovino fra le mani di un terzo legittimo latore; egli deve pagare, anche quando pretendesse che la lettera di cambio non è stata trasferita che per servire di garantia ad un prestito.

Michel. — 11 maggio 1810. — Parigi. — S-V. 7. 2. 930. — D. A. 6. 632. — Ved. n. 79.

17. — La simulazione di una girata non è opponibile al terzo latore *di buona fede* . . . , anche quando il cedente del terzo latore fosse colui a profitto del quale è stata passata la girata simulata.

Soulier. — 23 agosto 1827. — Nîmes. — S-V. 28. 2. 57. — D. P. 28. 2. 35.

18. — Il vizio di una girata, risultante dal che la firma del girante gli è stata rapita per *dolo*, non è opponibile a colui che è latore, in virtù di una girata *ulteriore*, quando costui è riconosciuto esser latore di buona fede.

Rigot. — 6 ag. 1807. — C. Rig. — S-V. 7. 1. 432. — D. A. 6. 633.

19. — Semplici presunzioni sono ammessibili per stabilire che il girante di un effetto di commercio è realmente estraneo alla negoziazione dell'effetto contrariamente alla pruova scritta risultante dalla girata.

Poullain Dumesnil. — 28 marzo 1821. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 22. 1. 17. — D. A. 6. 634.

19 bis. — Ancorchè una girata sia regolare, se il portatore dell'effetto riconosce che non lo detiene che a titolo di mandato o di pegno, il soscrittore può allora opporre al portatore le eccezioni personali al girante. (Cod. comm., 136.) (1)

Quid, se il portatore non confessasse non detenere che a titolo di mandato o di pegno: il soscrittore sarebbe egli ammessibile allora a stabilire questo fatto?

De Speyr. — 12 genn. 1842. — C. Rig. — Nîmes. — S-V. 42. 1. 438.

Sulla seconda quistione, vedi per la negativa nella nostra *Racc. gen.*, *loc. cit.*, le nostre osservazioni sulla decisione di sopra.

19 ter. — Allorchè ricevendo degli effetti di commercio girati a suo profitto, il portatore ha riconosciuto per iscritto che questi effetti non gli erano rimessi che in garantia d'anticipazioni da lui fatte al girante, questa girata non gli trasferisce la proprietà degli effetti anche in caso di non pagamento delle anticipazioni di cui si tratta; poco importa che la ricognizione redatta per atto sotto firma privata, non sia stata fatta in doppio originale.

Podevin. — 29 marzo 1843. — Douai. — S-V. 43. 2. 341.

19 quat. — I giudici possono, a seconda delle presunzioni, decidere che la girata d'un biglietto ad ordine è fraudolenta, e che il preteso girante non aveva inteso dare che una quitanza al terzo portatore, e possono, in questo stesso caso, deferire il giuramento suppletorio per completare le pruove che risultano dall'insieme delle circostanze della causa.

Aigoin. — 14 marzo 1842. — C. Rig. — Trib. di Bethune. — S-V. 42. 1. 665.

19 quinq. — I giudici non possono negare al portatore per girata d'un biglietto ad ordine il dritto di ricorrere contro il girante, sotto pretesto che, giusta le convenzioni particolari delle parti, tal ricorso non doveva aver luogo, allorchè non mostrino delle presunzioni di dolo o di frode riconosciute da essi gravi, precise e concordanti all'appoggio della realtà di queste convenzioni. (Cod. comm., 140, 164 e 187; Cod. civ., 1341, 1353.) (2)

Aigoin. — 19 genn. 1841. — Cass. — S-V. 41. 1. 165.

V. del resto, in quanto alle condizioni che possono essere apposte ad una girata, specialmente per ciò che riguarda i *bisogni* o le spese di protesto, l'art. *Protesto*, n. 46 bis.

20. — Allorchè l'accettante di una lettera di cambio sostiene che il latore, benchè impossessato da una girata regolare, non è intanto che il presta-nome del traente, e gli deferisce il giuramento su questo fatto il giudice può negare di ordinare il giuramento o l'interrogatorio del latore, se è convinto della sua buona fede e della sincerità della girata.

Pelard. — 2 febbraio 1819. — C. Rig. — Metz. — S-V. 19. 1. 332. — D. 17. 1. 616.

21. — Il latore che di buona fede ha comprato in borsa una lettera di cambio rivestita di tre girate, di cui le due ultime son false, non ha il dritto di esigere il pagamento dal primo e vero girante. — *In altri termini*: questo girante non è stato spogliato della sua proprietà, e questa proprietà non è trasmessa

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 135.
(2) LL. di ecc., aff. comm., art. 140, 163, 187; LL. civ., art. 1295, 1307.

al latore del falso ordine. — Il latore di un ordine falso non ha azione per farsi rimborsare dell' ammontare dell' effetto, come essendogli pervenuto per l'imprudenza del primo girante.

16 genn. 1818. — Bruxelles. — G. Brux, 1818. 1. 3.

22. — La proprietà di ogni biglietto ad ordine, anche di quello che è sottoscritto da uno non commerciante e per causa non commerciale, è trasmissibile per girata.

Nettancourt. — 28 novembre 1821. — C. Rig. — Nancy. — S-V. 22. 1. 170. — D. A. 6. 635.

Id. . . — Durand. Teisset. — 13 novembre 1831. — Cass. — S-V. 22. 1. 55. — D. A. 6. 632. — V. anche n. 27.

23. — Le parole *pagabile in favore di un tale*, in un bono o in un biglietto, non equivalgono alle parole *pagabile all' ordine di un tale*, e non rendono il biglietto trasmissibile per via di girata.

Parent. — 24 ott. 1809 — Douai. — S-V. 7. 2. 929. — D. A. 6. 579. — V. § 3.

24. — La girata di un biglietto ad ordine o di lettere di cambio, supponendo questi effetti ridotti al carattere ed all' effetto di semplici promesse, opera egualmente trasmissione della loro proprietà a profitto del latore, almeno a titolo di *cessionario*.

Levrier. — 18 gennaio 1825. — Cass. — Bordeaux. — S-V. 25. 1. 181. — D. P. 25. 1. 49.

25. — Id. — In ogni caso l' accettazione delle tratte, a profitto del traente o a suo ordine, rende l'accettante non ammessibile a contestare questo modo di trasmissione.

Hendron. — 19 luglio 1826. — Rouen. — S-V. 27. 2. 220. — D. P. 33. 2. 155.

26. — La significazione del protesto di un biglietto trasmesso per girata, benchè non ad ordine, opera trasferimento e possesso a profitto del terzo latore cessionario, nel senso che il soscrittore del biglietto non può opporgli la mancanza di causa di questo biglietto, e negarsi perciò a pagarne l'ammontaro.

Laforest. — 6 febbraio 1830. — Parigi. — S-V. 30. 2. 370. — D. P. 31. 2. 56. — P. E. Persil, sull'art. 136. C. comm., n. 8.

26 bis. — Benchè un biglietto non sia negoziabile per via d' ordine, la trasmissione di questo effetto per girata può intanto obbligare il girante a garantirne solidalmente il pagamento alla scadenza, se dalle circostanze della causa risulti che colui il quale ha fatto questa trasmissione ha contratto verso il portatore l' obbligo di pagare in caso che il soscrittore non pagasse egli stesso. (Cod. civile, 1693, 1694.) (1)

Guyard. — 14 febbr. 1839. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 43. 1. 62.

27. — Un biglietto o impegno puramente civile può essere stipulato trasmissibile per via di girata, — ed il terzo latore di una tale obbligazione è impossessato di pieno dritto del credito in virtù della girata, in maniera che non è passibile delle eccezioni che il soscrittore potrebbe opporre al cedente.

Bernard. — 25 giugno 1836. — Pau. — S-V. 37. 2. 107. — D. P. 37. 2. 21.

28. — La girata di un' obbligazione ad ordine autenticata da notaro non produce gli stessi effetti della girata di un effetto di commercio; il latore resta sottomesso (finchè non avrà avuto significazione di trasferimento) a tutte le eccezioni che il debitore è in dritto di opporre al creditore cedente, come per esempio, l' estinzione del credito per compensazione.

Doyon. — 7 febbraio 1835. — Grenoble. — S-V. 35. 2. 340. — D. P. 35. 2. 65.

Id. — Poncet. — 22 mar. 1830. — Lyon. — S-V. 31. 2. 238.

29. — *Fu giudicato in senso contrario* dalla Corte reale di Lyon.

Chalambel. - 18 novembro 1833. — Cass. — Lion. — S-V. 33. 1. 817. — D. P. 33. 1. 253.

30. — La surrogazione ad un' ipoteca convenzionale è validamente fatta pel mezzo della trasmissione, per via di girata, di semplici biglietti ad ordine richiamanti l'ipoteca, allorchè tal' è stata la convenzione fra il creditore ed il debitore nel contratto costitutivo dell' ipoteca.

Sindaci Julienne. — 10 agosto 1831. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 31. 1. 371.

31. — L' ipoteca data per sicurezza di un credito in pagamento del quale sono sottoscritti de' biglietti ad ordine può essere trasmessa come accessoria del credito pel fatto della girata de' biglietti stessi. (C. civ. 1690, 1692.) (2)

Courmer. — 21 febb. 1838. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 38. 1. 208. — D. P. 38. 1. 49.

Id. — 14 giugno 1819. — Bruxelles. — G. Brux. 1819. 2. 153. — V. n. 7.

32. — De' biglietti ad ordine prodotti per prezzo di vendita d'immobili, e menzionati nel contratto, sono un solo e medesimo tutto col contratto di vendita, e partecipano al privilegio del prezzo di vendita sull' immobile venduto. (C. civ. 2106 e 2108.) (3)

Picard. — 15 marzo 1825. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 27. 1. 61.

33. — Le lettere di cambio ed i biglietti ad ordine sono trasmissibili per via di girata,

(1) LL. civ. art. 1539, 1540.
(2) Ivi, art. 1536, 1538.
(3) Ivi, art. 1992, 1994.

anche dopo scadenza e protesto. Questa girata trasferisce la proprietà al latore, al pari che se avesse avuto luogo prima della scadenza.

Inglée. — 26 genn. 1833. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 33. 1. 100. — D. P. 33. 1. 54.

Id. — Nettancourt. — 28 nov. 1821 — C. Rig. — Nancy. — S-V. 22. 1. 170. — D. A. 6. 635.

33 bis.— Un biglietto ad ordine è trasmissibile per via di girata dopo la sua scadenza?— Ris. aff.

Giraut. — 23 nov. 1839. — Bourges. — S-V. 41. 2. 586.

33 ter. — *Fu giudicato al contrario* che la proprietà delle lettere di cambio e dei biglietti ad ordine non può più trasmettersi per via di girata dopo la loro scadenza. . . ; che è così, soprattutto, allorchè l'effetto è stato già protestato, e questo protesto è stato seguito da condanna. (C. comm. 136.) (1)

Letallee. — 15 luglio 1844. — Rennes.— S-V. 44. 2. 435.

V. nella nostra *Racc. gen. loc. cit.*, le nostre osservazioni su questa decisione, ed in questo *Dizion. hoc verb.* n. 8.

34. — Id. — E la girata così fatta dopo la scadenza conferisce al terzo latore di buona fede gli stessi dritti di quella fatta prima della scadenza, talmente che il traente non può opporre a questo terzo latore le eccezioni particolari che potrebbe opporre al suo cedente.

Bories. — 28 genn. 1834. — C. Rig. — Toulouse. — S-V. 34. 1. 115.— D. P. 34. 1. 22.

Id. — 14 nov. 1818. — Bruxelles. — G. Brux. — 1818. 2. 212.

Id. — 25 maggio 1819. — Bruxelles. — G. Brux. — 1819. 2. 18.

Id. — Humbert. — 1 dic. 1828. — Lion. — S-V. 31. 2. 272.

35. — Id. — Non può opporre, per esempio, l'eccezione di pagamento.

Malgouyre. — 26 luglio 1832. — Toulouse. — S-V. 32. 2. 508. — D. P. 32. 2. 260.

36. — Id. — Il latore può in questo caso usare dell'arresto personale.

Inglès. — 31 agosto 1831. — Parigi. — S-V. 32. 2. 153. — D. P. 32. 2. 119.

Id. — Hupais. — 6 aprile 1809. — Parigi. — S-V. 10. 2. 45. — D. P. 10. 2. 54.

37. — Id. — Ed il debitore che fa il biglietto non può negarsi al pagamento nelle mani del latore.

Triquet. — 7 genn. 1815. — Parigi. — S-V. 15. 2. 83. — D. A. 6. 640.

38. — Id. — Il latore d'un biglietto ad ordine così girato può esigere il pagamento nonostante qualunque sequestro o opposizione, secondo la regola specialmente stabilita per gli effetti di commercio.

Avias. — 5 aprile 1826. — Cass. — Largentière. — S-V. 26. 1. 333. — D. P. 26. 1. 228.

39. — *Fu giudicato in senso contrario*, che una lettera di cambio scaduta e non pagata cessa, perciò, d'avere il carattere d'effetto di commercio: il trasferimento non può più averne luogo per la via della girata.

Alliette. — 4 gennaio 1817. — Parigi. — S-V. 18. 2. 11. — D. A. 6. 705.

40. — Id. — Massimamente quando questo effetto è stato protestato e seguito da istanze giudiziarie.

Rey. — 20 giug. 1833.— Trib. di comm. di Parigi. — S-V. 33. 2. 338.

41. — Una girata commerciale fatta dopo la scadenza non ha effetto che come trasferimento ordinario . . . . massime relativamente alla giurisdizione.

Pilte. — 13 luglio 1820. — Limoges. — S-V. 21. 2. 72. — D. A. 6. 635. — V. n. 8 e n. 132.

42. — Id. — In conseguenza il debitore può opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.

Daublée. — 24 luglio 1809. — Parigi. — S-V. 7. 2. 933. — D. A. 6. 634.

Id. — 2 maggio 1832. — Bruxelles. — G. Brux. 1832. 1. 368.

43. — La girata di una lettera di cambio è retta, quanto alla sua forma ed a' suoi effetti, dalla legge del luogo in cui è fatta.

Aubry. — 29 marzo 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 457. — D. P. 37. 2. 70.

43 bis. — *Fu giudicato che* bisogna seguire la legge del luogo del pagamento.

20 frim. anno 14. — Trèves. — S-V. 8. 2. 172.

Id. — 20 gennaio 1808. — Bruxelles. — S-V. 8. 2. 173.

44. — Così, l'effetto di una girata fatta in Inghilterra, a profitto di un francese, di lettere di cambio sottoscritte da un inglese, ed accettate da un inglese, dev'essere regolato secondo le leggi inglesi. — Una tale girata può essere considerata come traslativa di proprietà, anche quando questo effetto dovrebbe esserle negato, se fosse valutata secondo le leggi francesi.

Arnold. — 25 sett. 1829. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 30. 1. 151. — D. P. 29. 1. 364. — V. n. 134.

—

(1) LL. di ecc., aff. comm. art. 135.

§ 2. — *Della girata regolare.*

NOZIONI GENERALI

45. — La girata, per essere regolare, dev' essere datata; deve esprimere la valuta somministrata, ed il nome di colui all'ordine del quale vien fatta; infine deve essere firmata dal girante.

46. — La data della girata è richiesta per impedire le frodi che l'omissione della data potrebbe facilitare, e per far riconoscere se, nell'epoca in cui la girata è stata fatta, il proprietario dell' effetto ne avesse la disposizione; per esempio, se la girata non sia stata fatta dopo la scadenza dell' effetto (V., n. 8), o dopo il fallimento del girante. (Savary, t. 2, parere 16; Pothier, n. 39; Pardessus, n. 333 e 345; E. Persil, sull'art. 137, numero 3.) — È anche proibito, a pena di falso, d' antidatare gli ordini. (Codice comm., 139.) (1)

47. — L'enunciazione della valuta somministrata, e del nome di colui a profitto del quale è fatta la cessione dell' effetto, è richiesta nella girata, perchè non essendo altra cosa che un nuovo contratto fra il cedente ed il cessionario, deve riprodurne le enunciazioni (Vincens, t. 2, pag. 174; Pardessus, n. 345.) = L'omissione del nome farebbe degenerare la girata in semplice procura. (E. Persil sull'art. 137, n. 9.) — In quanto all'enunciazione della valuta somministrata, V. *Biglietto ad ordine* e *Lettera di cambio.*

48. — Infine la girata deve necessariamente essere firmata (benchè l'art. 137 del Cod. di comm. non lo dica): perchè senza la firma niente attesterebbe la volontà del proprietario dell'effetto di operarne la trasmissione.

49. — Non è necessario che la girata sia scritta di mano del girante, basta che sia firmata da lui: non si esige neanche in questo caso una approvazione di scrittura (C. civ., 1326.) (2) Si vedranno al n. 75 le conseguenze di questa regola.

50. — Una girata può contenere delle condizioni senza cessare d' essere regolare. — Così, colui che la sottoscrive può escluderne la solidalità o l'arresto personale, e queste clausole, quando sono nella girata legano i prenditori o i giranti susseguenti. (Pardessus, n. 348.)

51. — Così, anche il girante può indicare delle persone per pagare *al bisogno* l'effetto girato: una tale indicazione non è una facoltà aperta solamente al traente o al soscrittore dell'effetto, come qualche volta si è pensato; l'uso costante del commercio autorizza i giranti ad indicare de' terzi che pagherebbero per essi in caso di ritorno in rimborso (Arg. dagli art. 159, 173 e 174, C. comm.)

52. — Niente si oppone al perchè il girante indichi un *bisogno* presso di lui medesimo: l' indicazione così fatta non potendo avere alcun effetto pregiudizievole al portatore. (V. su questo punto la parola *Protesto.*)

53. — Il girante può pure imporre al portatore la condizione che, in caso di non pagamento, il ritorno si farebbe senza spese, cioè senza protesto; questa condizione si esprime con queste parole *ritorno senza spese*, o semplicemente *senza spese*, aggiuute alla girata. (V. anche su questo punto la parola *Protesto.*)

GIURISPRUDENZA

54. — Le girate, anche di effetti per valuta in sè stessa, a suo ordine, e regolarmente datate, debbono avere una data propria, espressa e formale; sono nulle se non sono datate che per relazione all' effetto girato e con queste parole, *ut retro, ut supra.*

Fauvau. — 23 giugno 1817. — Cass. — Aix. — S-V. 18. 1. 60. — D. A. 6. 567. V. la decisione di appello.—S-V. 16. 2. 94.

Id. Dumonstier. — 14 nov. 1821. — Cass. — Parigi. — S-V. 22. 1. 229. — D. A. 6. 568.

55. — Una girata, benchè non datata, ma che enuncii la valuta somministrata, opera tra-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 138. — È proibito di apporre agli ordini una data anteriore, sotto la pena di falsità.

(2) LL. civ., art. 1280. — Il biglietto o la promessa per mezzo di scrittura privata, colla quale una sola parte si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro, o a darle altra cosa valutabile, debbe essere scritta per intero di mano di colui che la sottoscrive; e per lo meno è necessario che, oltre la sua firma, abbia scritto di propria mano un *buono*, ovvero un *approvato* indicante in lettere per esteso la somma o la quantità della cosa; altrimenti, essendoci la sola sottoscrizione, varrà come principio di pruova per iscritto.

È eccettuato il caso in cui l' atto si faccia da mercanti, artigiani, coltivatori di campagna, vignaiuoli, giornalieri e persone di servizio.

sferimento per parte del girante rispetto a colui al quale l'effetto è passato. Non è che a riguardo de'terzi che la mancanza di data della girata può farla considerare come semplice procura.

Martin. — 3 febb. 1836. — Grenoble. — S-V. 36. 2. 419. — D. P. 36. 2. 51.

Ma V. n. 83 e s.

56. — Dal perchè l'art. 139 C. comm. (1) proibisce d'antidatare le girate a pena di falso non ne risulta che le girate, quanto alla loro data, sono messe nella classe degli atti autentici, nè che facciano così fede di questa data sino all'iscrizione in falso.

16 genn. 1830. — Bruxelles. — G. Brux. 1830. 1. 555.

57. — La girata di un biglietto ad ordine enuncia bastantemente la specie di valuta somministrata, allorchè vi è detto; *valuta ricevuta cantante.*

Durand Teisset. — 13 novembre 1821. — Cass. — S-T-Flour. — S-V. 22. 1. 55. — D. A. 6. 632.

58. — La girata di un biglietto ad ordine fatto per *dono* è valida, come se fosse fatto per *valuta ricevuta.*

Georget. — 6 maggio 1815. — Parigi. — S-V. 16. 2. 67. — D. A. 6. 736

59. — La girata per *valuta ricevuta* può esser valida e traslativa di proprietà, allorchè è apposta sopra un biglietto ad ordine che non ha i caratteri di un effetto di commercio.

Tissié. — 14 luglio 1820. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 21. 1. 200. — D. A. 6. 640.

60. — La girata per *valuta in ricuperamento*, o *valuta in ritarna*, non equivale che ad un semplice mandato; essa non è traslativa di proprietà.

Laurent. — 13 dic. 1806. — Parigi. — S-V. 7. 2. 1245.

61. — Colui che confessa che un biglietto ad ordine è stato sottoscritto puramente nel suo interesse, e che ne è il debitore diretto, è inammessibile a censurare la sua girata perchè non enuncia la valuta ricevuta.

Dormer. — 22 ging. 1813. — Nancy. — S-V. 16. 2. 95. — D. A. 6. 481.

62. — Anche che una lettera di cambio sia stata girata per valuta ricevuta, se il girante sostiene che il portatore ne ha assunto su di lui i rischi e i pericoli, ed ha rinunziato ad ogni garantia, può deferirgli su questo fatto il giuramento decisorio, a' termini dell'art. 1358 C. civ. (2), soprattutto quando non si tratta di ritardare il pagamento della lettera di cambio.

Dutto. — 30 frim. anno 14. — Turin. — S-V. 6. 2. 922. — D. A. 10. 777.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 138.
(2) LL. civ., art. 1312.

63. — Il girante di un biglietto ad ordine non può dispensarsi dal prestare il giuramento decisorio che gli deferisce il soscrittore del biglietto, sulla quistione di sapere se le valute enunciate nel biglietto siena state realmente somministrate. — Gli articoli 1358 e 1360, Cod. civ. (3), abbracciano nella lora generalità le materie commerciali, come le materie civili.

Leva. — 9 nov. 1809. — Bruxelles. — S-V. 12. 2. 368.

Id. — 1 febb. 1827. — Bruxelles. — G. Brux. 1827. 2. 422.

Id. — 15 aprile 1827. — Bruxelles. — G. Brux. — 1827. 2. 118.

64. — Una girata, *valuta intesa* non è riputata enunciare la valuta somministrata; perciò non è traslativa di proprietà.

Cagnazolli. — 4 genn. 1832. — Bastia. — S-V. 32. 2. 634. — D. P. 33. 2. 115.

65. — La girata per *valuta in conto* dev'essere riputata traslativa di proprietà rispetto ai terzi che si rendono ulteriormente portatori del biglietto rivestito di questa girata; il dritto de'terzi latori non è sottomesso alla condizione che il loro cedente giustificherà per conto essere creditore dell'autore della girata.

Foult. — 25 lug. 1832. — C. Rig. — Poitiers. — S-V. 33. 1. 347. — D. P. 33. 1. 68.

66. — Le parole *valuta a lui appartenente* (al cessionario) impiegate nella girata di un biglietto ad ordine non hanno per effetto necessario di discaricare il girante della garantia personale, risultante dalla sua girata; a' giudici della materia appartiene determinare, con l'estimazione dell'intenzione delle parti, il vero senso di queste espressioni.

Maillet. — 12 agosto 1835. — C. Rig. — Martinique. — S-V. 35. 1. 603.

67. — La valuta somministrata può nella girata, come nel corpo della lettera, essere espressa non solamente in ispecie, in mercanzie ed in conto, ma anche di *tutt'altra* maniera. Il girante può portare la valuta in conto di un'altra persona.

5 marzo 1825. — Bruxelles. — G. Brux. — 1825. 2. 162.

68. — Non è necessario che la girata sia scritta intieramente dalla stessa mano.

5 marzo 1825. — Bruxelles. — G. Brux. 1825. 2. 167.

Id. — 8 luglio 1825. — Bruxelles. — G. Brux. 1826. 2. 274.

69-70. — La girata di un'obbligazione autenticata da notaro non è dispensata dalla formalità del registro come la girata di un effetto di commercio.

Leroux. — Gnaussière. — 5 piov. an. 11. —

(3) LL. civ., art. 1312, 1314.

Cass. — S-V. 3. 2. 274. — D. A. 7. 55.

V. anche sul registro, *Biglietto in generale*, n. 12 bis, e *Lettera di cambio*.

—

§ 3. — *Della girata irregolare e particolarmente della girata in bianco.*

NOZIONI GENERALI

71. — Quando la girata non contiene tutte le enunciazioni che sono state indicate al paragrafo precedente, n. 45 e s. è *irregolare* e non vale, come è stato già detto, che come procura.

72. — Una girata è riputata irregolare quando non è datata, o senza enunciazione sufficiente della valuta somministrata da colui all'ordine del quale è passata; o anche, allorchè non consiste che in una semplice firma messa al dosso dell'effetto, ciò che costituisce la *girata in bianco*.

73. — In quest'ultimo stato la girata può avere una doppia significazione; può essere considerata come una procura per ricevere, o come una procura per trasmettere o negoziare. — Nell' uno come nell'altro caso, la firma del girante aggiunta alla rimessa volontaria dell'effetto fanno pruova del mandato. Donde la conseguenza che se la rimessa non fosse stata volontaria, o se il girante stimasse a proposito di rivocare il suo mandato (Cod. civ., 2003) (1), potrebbe rivendicare lo effetto, bene inteso che fosse ancora nelle mani di colui al quale lo ha rimesso; noi stimiamo pure ch'egli potrebbe, malgrado la disposizione dell'art. 149 C. comm. (2) che non ammette opposizione al pagamento della lettera di cambio e dei biglietti ad ordine che in caso di perdita dell' effetto, o di fallita del portatore, far significare al debitore una proibizione di pagare al latore dell' effetto con girata in bianco, dichiarando che rivoca il mandato che aveva dato a quest' ultimo, e che si presenterà egli stesso per riceverlo. (V. n. 97 e 98) — Ma se col mezzo di una nuova girata l' effetto fosse passato nelle mani di un terzo, l' oggetto del mandato trovandosi adempito, niente potrebbe impedire a questo terzo di essere pagato.

74. — Fuori delle circostanze indicate al numero precedente, il latore di un effetto rivestito di una girata in bianco od irregolare ha non solamente il dritto di riceverne l' ammontare, e in mancanza di pagamento, di farlo protestare ed anche di esercitare delle istanze coma *procurator in rem suam*, se è provato ch'egli ha somministrato la valuta; ma ancora di negoziare l' effetto con una nuova girata, come se la girata che glielo ha trasmesso fosse stata regolare (Savarg, t. 2, parere, num. 41; Pothier, del Contr. di cambio, n. 41, e 89; Pardessus, n. 354. — V. n. 101, 106, 117 e s....); salvo intanto il caso in cui la girata presentasse nel suo contesto o nelle sue enunciazioni qualche cosa di esclusivo o di limitativo, come la mancanza delle parole *pagate all' ordine* (V. n. 82), o una enunciazione di *valuta in ricuperamento*, od ancora il caso in cui colui che deve pagare avesse qualche eccezione a far valere contro il girante ecc. — V. del resto il riassunto de' sistemi diversi sull' effetto delle girate in bianco, nell'opera di E. Persil, come sull'art. 138 C. comm. — V. pure n. 77.

75. — La legge non esigendo che la girata sia scritta di mano di colui che la firma, nè che porti un'approvazione della scrittura, ne segue che colui che ha ricevuto l' effetto con una girata in bianco o irregolare può, beninteso che ciò sia senza frode, riempirla o regolarizzarla di sua mano, e darle a riguardo dei terzi tutti i caratteri d'una girata traslativa di proprietà; ma ciò senza pregiudizio del dritto che il girante o i suoi aventi causa, come per esempio, i sindaci della sua fallita, potrebbero avere di rivendicare la proprietà dell' effetto, quando soprattutto la girata non fosse stata regolarizzata che dopo la fallita. (Pardessus, n. 346.)

76. — Reciprocamente, l'accettazione di un effetto con una girata in bianco non toglie in alcun modo il dritto, a co-

(1) LL. civ., art. 1875. — Il mandato si estingue:
per la rivocazione della procura;
per la rinunzia del mandatario;
per la morte, per l'interdizione o per la prossima decozione, sia del mandante, sia del mandatario.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 148. — Non è ammessa opposizione al pagamento, che in caso di perdita della lettera di cambio, o di fallimento del possessore.

lui che l'ha così ricevuto, di provare che ha realmente somministrato la valuta dell'effetto, e che ne è proprietario malgrado l'irregolarità della girata. (Ivi.) — V. n. 78 e s. — Del resto la soluzione fa grave difficoltà, V. n. 94.

77. — Osserviamo finalmente che, quando il pagamento è dimandato in virtù d'una girata irregolare, il debitore o lo accettante che ha delle eccezioni personali da opporre al girante può opporle al portatore, perchè questi non è che un mandatario. (Pothier, n. 41; Pardessus, n. 354.) — V. dippiù *Lettera di cambio*, §§ relativi ai dritti e ai doveri del latore, ed alle azioni di regresso in garantia. — V. anche la parola *Protesto*, e i n. 107 e 108.

GIURISPRUDENZA

78. — Il principio che una girata in bianco non vale che come procura, e non opera il trasferimento dell'effetto, non stabilisce che una semplice preaunzione, che cede alla pruova contraria, allorchè la contestazione s'agita fra il giranto ed il portatore.

Estève. — 31 luglio 1833. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 33. 1. 756. — D. P. 33. 1. 308. V. n. 89.

79. — Così, la girata benchè irregolare, può nondimeno esser traslativa di proprietà (dal girante al datore di valuta), se il giraote è forzato a convenire che egli non ha inteso dare una semplice procura, e che non ha alcun titolo per rivendicare l'effetto; in questo caso, egli è stimato avere voluto garantirne il pagamento verso il portatore.

Veron. — 20 marzo 1813. — Parigi. — S-V. 16. 2. 97. — D. A. 6. 647.

80. — Similmente la girata in bianco può valere come titolo proprio e personale al portatore, se consta che l'effetto girato in bianco è stato rimesso al latore con l'intenzione di impossessarlo d'un titolo, per esempio, per servirgli di garantia delle valute che avesse somministrate al soscrittore dell'effetto.

Clavel. — 11 luglio 1820. — C. Riom. — S-V. 21. 1. 190. — D. A. 6. 653. — Ved. n. 16.

81. — Id. — ... O per pagamento di mercanzie o di ogni altra cosa.

Desgays. — 17 dic. 1827. — C. Rig. — Fougères. — S-V. 28. 1. 233. — D. P. 28. 1. 62.

82. — La girata così concepita, *pagate ad un tale*, senza aggiungere *o a suo ordine* non è che una semplice procura, e non può operare la trasmissione della proprietà della tratta che ne fa l'oggetto.

19 giug. 1829. — Bruxelles. — G. Brux. 1829. 2. 39.

83. — La girata non datata non vale che come semplice mandato, ancorchè fosse stata fatta per valuta ricevuta. — In conseguenza, il portatore può esser dichiarato inammissibile alla sua dimanda in pagamento dell'effetto, se il girante dichiara di niente dimandare al traente.

Loevel. — 13 giugno 1810. — Colmar. — S-V. 10. 2. 285. — D. A. 6. 638.

84. — La regola portante che le girate irregolari non valgono che come procure, e che possono opporsi al portatore tutte le eccezioni che si possono contro il suo cedente, si applica anche al caso in cui la girata non è irregolare che per mancanza di *data*. — È un errore dire che la data non è esatta che nell'interesse del girante; che egli solo può prevalersi dell'ommissione della data; che, conseguentemente, questa eccezione non appartiene, sia al traente, sia all'accettante. (V. n. 55.)

Maës. — 29 marzo 1813. — Cass. — Bruxelles. — S-V. 13. 1. 214. — D. A. 6. 638.

85. — *Fu giudicato in senso contrario*. La data della girata d'una lettera di cambio non è esatta che nell'interesse del girante. — Se dunque i giranti non si lagnano, l'accettante è inammissibile a censurare la girata per mancanza di data, o per data irregolare.

Depaepe. — 20 agosto 1812. — Bruxelles. — S-V. 14. 2. 177. — D. A. 6. 566.

86. — Perchè la girata d'un effetto di commercio ne trasferisca la proprietà non basta che porti *valuta ricevuta*, bisogna anche che esprima in che è stata somministrata.

Verstraetuc. — 9 agosto 1810. — Bruxelles. — S-V. 11. 2. 116. — D. A. 6. 639.

Id. — Lupens. — 19 nov. 1812. — Bruxelles. — S-V. 13. 2. 196. — D. A. 6. 639.

Id. — Iaillard. — 29 febb. 1816. — Parigi. — S-V. 16. 2. 58. — D. P. 16. 2. 86.

87. — Id — Tardif. — 24 giugno 1812. — Cass. — S-V. 12. 1. 338. — D. A. 6. 339.

88. — Id... In conseguenza, allorchè il proprietario d'un biglietto all'ordine non l'ha trasmesso che con una tale girata, e che ulteriormente è divenuto debitore di colui che ha sottoscritto il biglietto, la compensazione si opera tra essi di pieno dritto, ed il latore del biglietto non può esigerne il pagamento.

Termonia. — 13 dic. 1840. — Liege. — S-V. 11. 2. 332. — D. A. 6. 631.

89. — L'art. 138, Cod. comm. (1), portante che la girata irregolare non è traslativa di proprietà, che non vale che come procura, non stabilisce fra il girante ed il giratario, che

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 137.

una semplice presunzione della non trasmissione della proprietà, presunzione che può esser distrutta dalla pruova che la girata, benchè irregolare, ha avuto per oggetto di trasmettere la proprietà dell' effetto al giratario, sia a titolo oneroso, sia a titolo puramente gratuito.

De Pougeas. — 25 gennaio 1832. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 32. 1. 189. — D. P. 32. 1. 393. — V. n. 78.

90. — Perciò, il principio secondo il quale la girata irregolare d' una lettera di cambio non vale che come procura cessa di ricevere la sua applicazione, allorchè è stabilito che il terzo portatore ha realmente somministrato al suo cedente la valuta rappresentativa della lettera di cambio, ed ha agito di buona fede; in un tal caso, la proprietà della tratta è acquistata dal terzo portatore, nonostante l' irregolarità della girata.

Soulier. — 23 agosto 1827. — Nimes. — S-V. 28. 2. 57. — D. P. 28. 2. 35.

91. — La pruova della nullità delle girate apposte sopra biglietti ad ordine è inammessibile, come inutile, allorchè consta che il terzo portatore ha somministrato la valuta reale di questi biglietti. Questa realizzazione basta per far considerare questo terzo come vero proprietario degli effetti.

Doublier. — 8 nov. 1826. — C. Rig. — Grenoble. — S-V. 27. 1. 19. — D. P. 27. 1. 42.

92. — Il terzo portatore d' una lettera di cambio, benchè impossessato solamente per una girata in bianco, deve esser riputato proprietario della tratta, se è stabilito che egli ne ha contato la valuta a colui che glie l' ha trasmessa; in questo caso, l'ha potuto trasmettere validamente a sua volta.

Beaulieu. — 8 giugno 1834. — Parigi. — S-V. 32. 2. 28.

93. — Così, il terzo al quale è passata una lettera di cambio, in virtù d'una girata in bianco, non è passibile dell' azione in rivendicazione se prova che ne ha somministrata la valuta.

Emeric. — 25 nov. 1807. — C. Rig. — Aix. — S-V. 8. 1. 23. — D. A. 6. 633.

Id. — Baraudon. — 8. febb. 1817. — Parigi. — S-V. 17. 2. 385. — D. A. 6. 645.

94. — *Fu giudicato in contrario* che, perchè la girata d' una lettera di cambio sia traslativa di proprietà, bisogna assolutamente che, nella girata stessa, si trovi la pruova della sua regolarità. Non può essere ammesso a tal riguardo alcun equipollente, nè elemento estraneo o estrinseco alla girata. — Così, la girata in bianco d' una lettera di cambio non ne trasmette la proprietà al portatore, anche quando questi provasse averne somministrato la valuta: la girata in bianco non vale sempre, in questo caso, che come procura; e ciò non solo a riguardo del soscrittore, ma anche a riguardo del girante in bianco.

Friedlein. — 15 giugno 1831. — Cass. — Parigi. — S-V. 31. 1. 411. — D. P. 31. 1. 210.

Id. — Delarue. — 29 giugno 1813. — Amiens. — S-V. 14. 2. 74. — D. A. 6. 650.

Id. — Durand. — 26 febb. 1827. — Caen. — S-V. 28. 2. 129. — D. P. 26. 2. 138.

94 bis. — Il portatore d'effetti di commercio, al quale sono stati trasmessi per girate in bianco, è ammessibile a provare che ne ha realmente somministrato la valuta e che ne è proprietario, e questa pruova è ammessibile, sia contro il girante, sia contro il traente ed il trattario. (Cod. civ., 138.) (1)

Duboul. — 18 luglio 1838. — Tolosa. — S-V. 39. 2. 147.

Id. — Devienne. — 8 marzo 1840. — Amiens. — S-V. 42. 2. 121.

94 ter. — Id. . . Essa è anche ammessibile contro i creditori del girante caduto in fallimento. (Ma vedi *appr.* n. 94 sept.)

Chesneau. — 18 febbr. 1838. — Augers. — S-V. 38. 2. 261.

94 quat. — *Fu giudicato al contrario che*, perchè la girata d' un biglietto ad ordine sia traslativa di proprietà a riguardo del soscrittore d'un biglietto, bisogna assolutamente che, nella girata stessa, si trovi la pruova della sua regolarità. Colui il quale si presenta come portatore, in virtù di una girata in bianco, è dunque passibile delle eccezioni che il soscrittore potrebbe opporre allo stesso girante, ancorchè provasse aver realmente somministrato la valuta dell'effetto. (Cod. proced. 137, 138.) (2)

Dujat. — 30 dic. 1840. — Cass. — Parigi. — 41. 1. 28.

Con questa decisione importantissima, la Corte di cassazione persiste nella sua giurisprudenza anteriore, e precisa la distinzione che aveva già indicata doversi stabilire, quanto agli effetti della girata irregolare, a riguardo del soscrittore o dell' accettante d' una lettera di cambio o d' un biglietto ad ordine, e a riguardo del girante medesimo. Così, secondo questa giurisprudenza, che può oggi riguardarsi come fissata, la girata irregolare non è giammai, quanto al soscrittore o all'accettante, che un semplice mandato, che nessuna pruova estrinseca stabilendo la valuta fornita può rivestire della qualità d'atto traslativo di proprietà; mentre a riguardo del girante che pretendesse non aver dato che un semplice mandato, il portatore è ammesso a provare che la girata irregolare nella forma, non è meno nel fondo

(1) LL. civ., art. 144.

(2) LL. proc. civ., art. 229, 230.

traslativa di proprietà, perchè la valuta dello effetto è stata somministrata dal prenditore.

94 quinq.—*Fu giudicato nello stesso senso che* la girata irregolare (per mancanza di data) non è traslativa di proprietà a riguardo del soscrittore, anche quando vi è pruova della valuta somministrata dal latore al girante.

Delcros. — 5 luglio 1843. — Cass. — Parigi. — S-V. 44. 1. 49.

Id. — Verillon. — 22 maggio 1844. — Cass. — Parigi. — S-V. 44. 1. 551.

94 sex. — Ma che il latore, in virtù di una girata irregolare, o in bianco, può essere ammesso a far pruova della valuta somministrata rispetto al suo girante immediato, ed allorchè questa pruova è fatta, a ricorrere contro di lui in caso di non pagamento. (Cod. comm., 138.) (1)

Duboul. — 5 luglio 1843. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 46. 1. 49.

94 sept. — *Fu giudicato tuttavia che* questa pruova non è ammessibile contro il sindaco del fallimento del girante, che rappresenta in una il fallito e la massa dei suoi creditori, dovendo questi essere considerati como terzi.

In tutti i casi, la pruova della valuta somministrata non potrebbe risultare da un giuramento suppletorio deferito d' ufizio al latore, quando i giudici, comprovando, conformemente all'art. 1367, Cod. civ., che la dimanda del girante o del sindaco in restituzione dell'effetto non fosse nè completamente giustificata, nè completamente sfornita di pruove, non banno egualmente pruovato che l' eccezione della valuta somministrata opposta dal latore al quale il giuramento è deferitó non è essa medesima, nè completamente giustificata, nè completamente sfornita di pruove. (Cod. civ., 1367) (2)

Sindaco Masselin. — 15 dicemb. 1841. — Cass. — Lisieuse. — S-V. 4. 1. 125.

94 oct. — La negoziazione di una lettera di cambio dopo il fallimento del traente fatta da un individuo al quale questi l' aveva trasmessa prima del suo fallimento, mediante una girata in bianco (non valendo fin da allora che procura), è nulla anche a riguardo del terzo presentatore di buona fede, perchè emana dal mandatario di un individuo spogliato in seguito del suo fallimento del dritto di disporre dei suoi beni. (Cod. comm., 442.) (3)

Gallay. — 7 nov. 1840. — Parigi. — S-V. 41. 2. 86.

95. — Così, il portatore d' effetti di commercio che non ha per titolo che una girata in bianco o riputata in bianco, e la pruova estrinseca d' aver contato le valute al girante, non è realmente proprietario di questo effetto, non ne è neanche detentore a titolo di pegno sino a rimborso; — Egli è passibile dell'azione in *rivendicazione*, per parte del traente, che aveva confidato gli effetti all' autore della girata in bianco per negoziarli.

Delarue. — 18 novemb. 1812. — Cass. — Rouen. — S-V. 13. 2. 218. — D. A. 6. 650.

96. — La natura della valuta somministrata deve essere espressa nella girata: questa omissione non può essere riparata con la presentazione dei libri di commercio.

Fauveau. — 23 luglio 1817. — Cass. — Aix. — S-V. 18. 1. 60. — D. A. 6. 567.

V. la decisione cassata. — S-V. 16. 2. 94. — D. A. 6. 567.

97. — La procura che, secondo l'art. 198, Cod. comm. (4), risulta da una girata irregolare, non è rivocabile se il latore ha dato la valuta al girante.

Vincens. — 19 febbr. 1810. — Nimes. — S-V. 10. 2. 221. — D. A. 6. 649.

Id. — 18 maggio 1822. — Bruxelles. — G. Brux. 1822. 2. 92.

98. — Ma l'effetto d'una girata in bianco può essere contestato dal *girante* stesso, come da' *terzi*, a pregiudizio del *latore*, se questi non provi in alcun modo aver somministrato le valute.

Lesage. — 27 vend. anno 11. — C. Rig. — S-V. 3. 1. 65. — D. A. 6. 644.

99. — Dal perchè una girata è irregolare e non opera trasferimento non ne segue che il girante non possa esser richiesto per ragione delle valute che ha ricevute.

Souchay. — 21 marzo 1811. — Lyon. — S-V. 11. 2. 226. — D. A. 6. 642.

100. — Colui al quale fossero state rimesse delle lettere di cambio girate in bianco, *per servirsene*, ha potuto, senza il concorso del girante in bianco, assoggettarle successivamente alla garantia di uno o di più prestiti.

Michel. — 14 maggio 1810. — Parigi. — S-V. 7. 2. 930. — D. A. 6. 632.

101. — La girata in bianco d'un effetto negoziabile vale pruova per esigerne il pagamento.

Wallets. — 3 agosto 1814. — Douai. — S-V. 16. 2. 97. — D. A. 6. 646. — Ved. pure in senso contrario, n, 110 e s.

102. — Il portatore d' un biglietto ad ordine, per mezzo d' una girata in bianco, à qualità per esigerne il pagamento dal traente, anche dopo la morte del girante. — Il traente non può in questo caso negarsi a pagare, sotto pretesto che la morte del girante abbia messo fine al mandato dato al portatore . . . , a meno che il traente non giustifichi che ha pagato lo effetto nelle mani del girante, o che ha qualche compensazione da opporgli.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 137.
(2) LL. civ., art. 1321.
(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 435.
(4) Ivi, art. 691.

Lefèvre. — 1 marzo 1823. — C. Rig. — Montdidier. — S-V. 28. 1. 189. — D. P. 28. 1. 160.

103. — Allorchè una lettera di cambio, all'ordine del traente, non è rivestita che di girate irregolari, non valendo che procura per ricevere, il latore non può esigerne il pagamento dall'accettante che pel conto del traente. — Se dunque il traente non ha fatto provvista alla scadenza, o se è caduto in fallita, il portatore si trova, come il traente stesso, senza dritto per esigere il pagamento. (Cod. comm., 121 e 138.) (1)

Stiessberger. — 22 apr. 1828. — Cass. — Parigi. — S-V. 28. 1. 209. — D. P. 28. 1. 221.

104. — Il traente d'una lettera di cambio non può dispensarsi di pagare il portatore sotto pretesto che la girata essendo in bianco, il latore non è proprietario, ma mandatario. — Questa eccezione non è riserbata che ai creditori del girante.

Lanchèro. — 2 prat. anno 13. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 5. 1 381. — D. A. 6. 565.

105. — Il debitore d'un biglietto ad ordine perseguitato da un latore, che non ha per titolo che una girata irregolare, è inammessibile ad opporre a questo latore una mancanza di qualità, massimo quando l'autore della girata irregolare riconosce non avere alcun dritto sulla proprietà del biglietto.

Merian Kouder. — 11 marzo 1812. — Colmar. — S-V. 12. 2. 311.

106. — L'accettante non può negarsi al pagamento d'una lettera di cambio, sotto il pretesto che l'ordine è in bianco. — I giranti e i loro creditori sono i soli che possono far valere questo mezzo.

Muray. — 23 brum. anno 12. — Parigi. — S-V. 4. 2. 741. — D. A. 6. 644.

107. — *Fu giudicato in contrario che* la eccezione presa dal perchè la girata è stata data in *bianco*, o non ha effetto che come procura, può essere opposta dal soscrittore, dal traente, dal girante o altri soscrittori del biglietto ad ordine, o d'una lettera di cambio.

Martin. — 27 gennaio 1812. — Cass. — S-V. 12. 1. 244. — D. P. 12. 1. 239.

Id. — Brèpole. — 30 giug. 1810. — Bruxelles. — S-V. 12. 2. 137. — D. A. 6. 646.

108. — . . . . Almeno quando, avendo ad opporre al datore di girata in bianco qualche eccezione personale (di compensazione o liberazione), importi loro d'avere per avversario diretto questo datore di girata in bianco, piuttosto che il portatore.

Tissot. — 26 aprile 1826. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 26. 1. 383. — D. P. 26. 1. 248.

109. — Non si opera compensazione fra il debitore ed il latore d'un biglietto ad ordine, se questo latore non ha per titolo che una girata irregolare, non traslativa di proprietà.

Maillard. — 10 sett. 1812. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 13. 1. 254. — D. A. 3. 681.

110. — In tutti i casi, il latore d'un biglietto ad ordine, che non ha per titolo che una girata in bianco, non può esigerne il pagamento in suo nome personale.

Bèche. — 28 marzo 1809. — Rouen. — S-V. 9. 2. 412. — D. A. 6. 647.

111. — Id. — Poco importa che appresenti un atto di trasferimento separato, se quest'atto non ha una data certa anteriore alla dimanda. — In questo caso, la sua qualità al momento della dimanda non è giustificata.

Hubert. — 19 luglio 1822. — C. Rig. — Verrius. — S-V. 23. 1. 63. — D. P. 22. 1. 471. — V. n. 101 e s.

112. — Ma è differente quando colui che ha ricevuto un biglietto ad ordine per girata irregolare ha disinteressato il latore al quale aveva trasmesso il biglietto

Sadron. — 6 agosto 1825. — Bourges. — S-V. 26. 2. 209. — D. P. 26. 2. 190.

113. — Similmente colui che, in virtù di un ordine non datato, ha trasferito ad un terzo una lettera di cambio, può esigerne il pagamento in suo nome, contro l'accettante, allorchè alla scadenza lo ha rimborsato dopo protesto per mancanza di pagamento.

Kistner. — 27 aprile 1808. — Trèves. — S-V. 8. 2. 174. — D. A. 6. 642. — V. n. 122 e s,

114. — Ma il latore d'una lettera di cambio in virtù di una girata che abbia per causa valuta ricevuta, senza espressione della natura di questa valuta, non ha azione personale in pagamento contro il traente. — E non può pretendere ad una tale azione, anche quando avendo egli stesso trasmesso la lettera di cambio ad un terzo, per via di girata irregolare, l'ha in seguito rimborsata nelle mani di quest'ultimo, prima di protesto. Egli non potrebbe essere considerato in questo caso di aver acquistato per questo rimborso la surrogazione stabilita dalla legge in favore del terzo che paga per intervenzione.

Allard e Hartmann. — 9 nov. 1836. — Cass. — Trib. di comm. di Parigi. — S-V. 37. 1. 143. — D. P. 37. 1. 415.

115. — Fu giudicato pure che la girata in bianco non dà alcun potere al latore d'agire contro il traente, ancorchè il latore abbia negoziato egli stesso il biglietto girato in bianco, e che in mancanza di pagamento fosse stato obbligato di rimborsare dopo protesto.

Biard. — 23 febbr. 1814. — Rouen. — S-V. 15. 2. 86. — D. A. 6. 649.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 120 e 137.

116. — *Fu giudicato nondimeno*, che il latore d'un effetto di commercio, per via di girata in bianco, se fa condannare il girante come *cedente*, può da quel momento agire contro i traenti, gli accettanti, e gli altri giranti, como se fosse portatore per via di girata regolare.— Egli non è più un semplice *mandatario*.

Tissot. — 26 aprile 1826. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 26. 1. 393. — D. P. 26. 1. 248.

117. — La girata irregolaro se degenera in semplice mandato è anche *procura* all' effetto di uegoziare come all' effetto di avere il pagamento.

Allard.—21 marzo 1810.— Bruxelloa.— S-V. 10. 1. 257. — D. A. 6. 590.

Id. — Pomarède. — 28 maggio 1825. — Toulouse.— S-V. 25. 2. 308. — D. P. 26. 2. 136.

Id. — Deman. — 20 gennaio 1814. — C. Rig. — Bruxelles. — S-V. 14. 1. 195. — D. A. 6. 566.

Id. — Nabon. — 20 febbraio 1816. — C. Rig. — Poitiers. — S-V. 16. 1. 149. — D. A. 6. 548.

Id. — Saillard. — 12 agosto 1817. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 18. 1. 396. — D. A. 6. 641.

Id. — Saillard. — 29 genn. 1816. — Parigi. — S-V. 16. 2. 58. — D. A. 6. 641.

Id. — Vincent. — 19 febbr. 1810. — Nîmes. S-V. 10. 2. 211. — D. A. 6. 649.

Id. — 4 marzo 1820. — Bruxelles. — G. Brux. 1820. 2. 15.

Id. — 24 gennaio 1824. — Bruxelles. — G. Brux. 1824. 2. 48.

Id. — 28 gennaio 1831. — Bruxelles. — G. Brux. 1831. 1. 22.

118. — Id. — Il latore d'un effetto di commercio, in virtù d' una girata irregolare, può, come mandatario, trasmetterne egli stesso la proprietà con una girata regolare.

Hendron. — 1° luglio 1826. — Rouen. — S-V. 27. 2. 210. — D. P. 33. 2. 155.

119. — Colui cbo è portatore di biglietti ad ordine, in virtù di una girata in bianco, può trasmetterne la proprietà con semplice tradizione o dono manuale, senza che sia necessario che li rivesta della sua girata: l' effetto ad ordine rivestito di una girata in bianco è in qualche modo un effetto al latore. (C. civ. 931; Cod. comm., 136, 187.) (1)

Eredi Ponjol. — 21 ag. 1837. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 37. 1. 866.

Id. — Bongnyot. — 12 dic. 1815. — C. Rig. — Besançon. — S-V. 16. 1. 322. — D. A. 5. 538.

120. — Il latore di un effetto di commercio in virtù di una girata irregolare, benchè semplice mandatario, può trasmetterne la proprietà ad un terzo in pagamento di mercanzie che compri per suo proprio conto. — Basta anche per l' efficacia della trasmissione, che abbia egli stesso dato una girata in bianco, se d' altronde, e di fatto, ne ha ricevuto la valuta e trasmessa la proprietà.

Deshays. — 17 dic. 1827. — C. Rig. — Fongères. — S-V. 28. 1. 233. — D. P. 28. 1. 62.

121. — Colui il quale, nel ricevere la valuta di un effetto di commercio, lo trasmette con una girata regolare, divieno garanto del pagamento di quest' effetto, benchè egli stesso non l' abbia ricevuto che per la via di una girata in bianco, non trasmettente la proprietà; in conseguenza non può sottrarsi all' obbligazione di rimborsare, se ha avuto protesto, pretendendo cbo non avesse negoziato l' effetto che qual mandatario del primo girante.

Dubus. — 1 dic. 1829. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 30. 1. 28.

122. — La girata in bianco (che non vale che come procura) è un *mandato per trasmettere a titolo di proprietà*, in modo che se il portatore, in virtù della nuova girata regolare, non è pagato alla scadenza, se fa protesto, e se arriva al rimborso, questo rimborso rende *proprietario* lo stesso portatore il quale primitivamente non è stato che *mandatario*, in virtù della girata in bianco.

Lenfant. — 24 febbr. 1827. — Rouen. — S-V. 27. 2. 243. — D. P. 33. 2. 151.

123. — *Fu giudicato al contrario che*, dal perchè il portatore di una lettera di cambio, in virtù di una girata in bianco (che non vale che come procura) dopo aver trasmesso regolarmente l' effetto ad un terzo, ha rimborsato questo terzo dopo protesto, non segue che divenga, con questo rimborso, *proprietario*, di semplice *mandatario* che era nel principio.

Durand. — 26 febbr. 1827. — Caen. — S-V. 28. 2. 103. — D. P. 28. 2. 138.

124. — Id. . . Dev' esser sempre riputato mandatario di colui che aveva passato l' effetto con girata irregolare; e perciò gli si possono opporre le stesse eccezioni e compensazioni come al suo cedente.

Creditori Fournier. — 6 giugno 1826. — Amiens. — S-V. 29. 2. 223. — V. n. 113.

124 bis. — Dal perchè il portatore di un biglietto ad ordine in virtù di una girata in bianco (cho non vale che como procura), dopo aver regolarmente trasmesso l' effetto ad un terzo, rimborsa sopra protesto questo terzo, non segue che egli divenga, per tal rimborso, proprietario del biglietto, da semplice mandatario che era nel principio. — Per conseguenza, egli non ha maggiori dritti del suo

(1) LL. civ., art. 855; LL. di ecc. aff. comm., art. 135, 187.

mandante, e resta passibile delle stesse eccezioni. (C. comm., 138.) (1)

Desvarcillea. — 18 aprile 1842. — Bourges. — S-V. 43. 2.

124 ter. — *Fu giudicato al contrario*, e *con ragione secondo noi*, che, quando colui al quale un effetto di commercio è stato trasmesso per via d' una semplice girata in bianco, e l' ha in seguito regolarmente negoziato egli stesso, e ne ha rimborsato l'ammontare al latore per mancanza di pagamento alla scadenza per parte del trattatario, egli diviene, in conseguenza di tal rimborso, proprietario dell' effetto, e può d' allora, come surrogato al latore, agire pel pagamento in suo nome personale. (C. comm., 137; C. civ., 1251.) (2)

Houzé. — 20 marzo 1843. — Douai. — S-V. 43. 2. 407.

Id. — Lasserre. — 20 febbraio 1843. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 43. 1. 401.

125. — Fu giudicato ancora che colui il quale ha dato una girata in bianco valente procura resta proprietario dell' effetto girato, anche quando in virtù della sua procura vi sia stata una girata susseguente regolarissima.

Brépols. — 30 giugno 1818. — Bruxelles. — S-V. 12. 2. 137. — D. A. 6. 646.

126. — Allorchè una lettera di cambio è stata negoziata con una girata in bianco, l' ordine che colui al quale è stata negoziata riempie a suo profitto, senza frode e senza pregiudizio de' dritti de' creditori del cedente, è valido e traslativo della proprietà.

Léva. — 12 lug. 1809. — Bruxelles. — S-V. 9, 2 399. — D. A. 6. 649.

127. — Id. — In questo caso non commette un falso.

Banmarié. — 10 febb 1809. — Orléans. — S-V. 9. 2. 400.

128. — Ma colui che nell' intenzione di portar pregiudizio ad altrui riempie ed antidata sopra una lettera di cambio delle girate in bianco, commette il delitto di falso, benchè d'altronde non vi sia interessato personalmente.

Devolder. — 6 aprile 1809. — Cass. — S-V. 9. 1. 429. — D. A. 8. 377.

128 bis. — Vi è abuso di firma in bianco nel fatto di colui che, al di sopra della firma in bianco apposta dal suo creditore al dosso di un biglietto che gli aveva rimesso in pagamento, e che costui gli ha renduto senza averlo potuto negoziare, scrive una girata a suo profitto, valuta ricevuta contante. (C. pen. 407.) (3)

Vois. — 23 sett. 1843. — C. Rig. — S-V. 43. 1. 927.

129. — Il latore di una lettera di cambio, in virtù di una girata in bianco (che non vale che procura per ricuperare o per negoziare) può trasmettersi a lui stesso la proprietà della lettera di cambio riempiendone il bianco a suo profitto, se vi è *causa legittima* sopravvenuta; per esempio se il latore è divenuto erede del girante innanzi la scadenza e l'accettazione.

Driver-Cooper. — 24 aprile 1827. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 28. 1. 212. — D. P. 27. 1. 214.

130. — Allorchè l' autore di una girata in bianco è caduto in fallimento prima che il bianco sia stato riempiuto da una girata regolare, il latore di effetti così girati non può più riempire il bianco di una girata valida ed efficace: la girata non può avere effetto che come girata in bianco, cioè come procura.

Delarue. — 18 novemb. 1812. — Cass. — Rouen. — S-V. 13. 1. 218. — D. A. 6. 650.

Id. — Delarue. — 29 giugno 1813. — Amiens. — S-V. 14. 2. 74. — D. A. 6. 650.

130 bis. — Una girata in bianco che costituisce un mandato di negoziare non può esser valida a profitto d' un terzo, fatta dal portatore dell' effetto, dopo la morte del soscrittore di questa girata. Il terzo a profitto del quale la girata è riempita e che ha fornito la valuta dell' effetto non può in questo caso eccepire della sua buona fede.

E così, soprattutto quando si tratta d' una lettera di cambio all' ordine del traente, che non ha potuto costituire una obbligazione per parte di costui che quando l' ha trasmessa ad un terzo che ne ha somministrato la valuta, per mezzo di una girata regolare, o con una girata in bianco regolarmente seguita da negoziazione: il terzo presentatore della girata in bianco del traente, riempita dopo la morte di costui, è senza dritto, in caso di non pagamento, per ricorrere contro gli eredi del traente.

Delpon. — 9 novemb. 1842. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 42. 1. 904.

131. — Una girata che era in *bianco* quando l' effetto è passato nelle mani del mandatario o del cessionario, ma che è stata *riempiuta* prima che l' effetto divenisse litigioso, o fosse presentato per ricuperamento, non è una *girata in bianco* nel senso della legge annullatrice. — Poco importa d'altronde come e da chi la girata è stata riempita.

Sonchu. — 30 aprile 1812. — Parigi. — S-V. 12. 2. 422. — D. A. 6. 649.

132. — L' irregolarità di una girata apposta sopra una lettera di cambio non ne muta il carattere, e non può, da allora in poi, essere un ostacolo al perchè il soscrittore od il girante sia perseguitato innanzi al Tribunale di commercio.

Saint-Marsault. — 21 ottobre 1825. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 26. 1. 412. — D. P. 25. 1. 454. — V. n. 41.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 137.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 136; LL. civ., art. 1204.

(3) LL. pen., art. 430, comma 3.

133. — Benchè gli effetti di commercio che vengono dallo straniero sieno assoggettati al bollo prima di poter essere negoziati, intanto possono, senza contravvenzione, essere rivestiti di una girata in bianco, benchè non bollata. — Una tale girata non equivale alla negoziazione che la legge proibisce finchè il biglietto non è bollato.

Déonne. — 2 brum. anno 10. — C. Rig. — S-V. 2. 1. 114. — D. A. 7. 535. — Ved. *Biglietto in generale* 9 e s.

134. — In Inghilterra la *proprietà* delle lettere di cambio può trasmettersi con una semplice girata in bianco. Almeno l'arresto che decide così non potendo violare, sotto questo rapporto, alcuna legge francese è al coverto della cassazione. (1)

Arnold. — 25 sett. 1829. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 30. 1. 151. — D. P. 29. 1. 364. — V. n. 43 e s.

GIRATA in bianco. — V. *Girata*, § 3.

GIURÌ speciale. — V. *Dogane*, § 17.

GRAN libro. — V. *Effetti pubblici.*

GIURISDIZIONE commerciale. V. *Periti e tribunali di commercio.*

GUARDIE del Commercio. — V. *Arresto personale ed imprigionamento.*

NOZIONI GENERALI

1. — Le guardie del commercio sono degli ufiziali instituiti dalla legge per mettere in esecuzione (a Parigi solamente) le sentenze pronunzianti l'arresto personale, sia in materia di commercio, sia in materia civile. (C. comm., 625.) (2)

2. — Abbiamo esposto agli articoli Arresto personale ed Imprigionamento, la maniera con cui le guardie del commercio debbono procedere nell'esercizio delle loro funzioni.

3. — Ci basterà di aggiunger quì, che le guardie del commercio sono responsabili della nullità dell'imprigionamento, che provvenga da loro colpa, da loro negligenza, o da loro prevaricazione. — V. n. 8.

4. — In conseguenza, ogni parte che ha delle querele a formare, per lesione dei suoi interessi, contro uno di questi ufiziali, può portare il suo reclamo alla officina delle guardie del commercio, che fa riparare il danno se trova la querela fondata: non v'è necessità di portare l'affare innanzi ai tribunali che quando l'officina rifiutasse d'accogliere il reclamo che le fosse diretto. (Decr. 14 marzo 1808, art. 27.)

5. — Se la querela ha per oggetto una prevaricazione della guardia del commercio, l'officina deve stendere processo verbale dell'accusa e della difesa, e rimettere il tutto al procuratore del re, incaricato di fare tali istanze che gli appartengono. (Ivi.)

6. — Le guardie del commercio possono pure esser preposte alla guardia dei falliti. (Decr. 14 marzo 1808, art. 7.)

7. — Il numero delle guardie del commercio è fissato a dieci. Son nominate a vita dal Re. Regolarmente questa nomina dovrebbe aver luogo sopra una doppia lista presentata dal tribunale di prima istanza e dal tribunale di commercio (Decr. 14 marzo 1808, art. 1 e 2.); ma l'uso ha reso le loro cariche venali, e si trasmettono come tutti gli altri ufizî ministeriali.

GIURISPRUDENZA

8. — Le guardie del commercio possono, secondo le circostanze, esser dichiarate risponsabili, sia come ufficiali ministeriali, sia come mandatari salariati, delle negligenze gravi da esse commesse nell'esercizio delle loro funzioni. — *Specialmente*, possono in caso di nullità dell'arresto da esse effettuato, esser condannate ai danni ed interessi verso la parte offesa; la loro risponsabilità in questo caso non è ristretta alla perdita delle spese di arresto. (Cod. civ., 1992; Cod. proc., 71 e 1031; Decr. 14 marzo 1808, art. 19 e 27.)

Detape. — 10 nov. 1834. — Parigi. — S-V. 35. 2. 118. — D. P. 35. 2. 6.

(1) La Corte Suprema di giustizia in marzo 1826 decise che: Il pagamento che si faccia da un terzo di una lettera di cambio libera i giranti della medesima, o che il terzo la paghi in forza di protesto o in forza di sentenza pronunziata contro i debitori in vigore di detta cambiale.

In giugno 1827 decise che: È irregolare la girata in un ordine di derrate: consegnarsi a Nicola Rossi, o a chi per lui sarà per eseguire le sue disposizioni.

In marzo 1845 decise che: La proprietà di una lettera di cambio non è trasferibile per via di girata quando da essa non risulti essersi somministrata la valuta, non indicandolo la espressione *valuta cambiata*. In questo caso la girata costituisce un semplice mandato, ed il mandatario non è tenuto al rimborso della somma non esatta, se ha adempiuto a ciò che si doveva da lui praticare; al contrario deve essere rimborsato delle spese fatte.

In dicembre 1847 decise che: Non si possono applicare le disposizioni delle lettere di cambio alle gire delle fedi di credito.

(2) Tolto.

I

IMBARCO, o Decreto di Principe. — V. *Assicurazioni marittime*, *n.* 138. — V. anche *Avarie* e *Contratto di noleggio*.

IMPOSIZIONE. — V. *Contribuzioni indirette*. — *Dogane*. — *Garantia delle materie d'oro e d'argento*. — *Patenti*.

IMPRIGIONAMENTO. — V. *Arresto personale*. — *Sprigionamento*. — *Raccomandazione*.

Per la legislazione su questa materia, V. il riassunto messo in testa all'articolo *Arresto personale*.

INDICAZIONE ALFABETICA

—

—

§ 1. — *Formalità precedenti all' imprigionamento.* — *Notificazione.* — *Ordine.* — *Deposito dei documenti all'officina delle guardie del commercio.*

NOZIONI GENERALI

1. — L' imprigionamento, in materia civile o commerciale, è il modo d'esecuzione dell'arresto personale, contro il debitore che non paga, o in generale, contra colui che non esegue le condanne personali pronunziate contro di lui. — Ved. *Arresto personale.*

2. — Questa via di esecuzione non può aver luogo che in virtù di una sentenza, ed un giorno dopo la notificazione con precetto della sentenza che l'ha pronunziato. (C. proc. art. 780.) (1)

3. — Si sono elevati dei dubbi per sapere se è necessario che la notificazione della sentenza ed il precetto abbiano luogo con un solo e medesimo atto. Nessuna disposizione della legge esigendo che questi due atti siano riuniti nello stesso contesto, noi pensiamo che basti dare simultaneamente, benchè con atti separati, la notifica ed il precetto. Intanto vi è divergenza su questo punto fra gli autori. — V. Carré, n. 2629; Favard, Rep. v° *Arresto personale*, § 4, n. 1. V. pure *appresso* n. 23.

4. — Non è necessario che il precetto contenga l' indicazione dell' ora in cui è fatto; basta quella del giorno. Ciò risulta dal che l' imprigionamento non può esser fatto *che un giorno intero* dopo il precetto, e non 24 ore dopo. (Berriat, p. 630; Carré, n. 2628.) — V. non di meno *appresso*, n. 25. V. pure n. 44.

5. — La notificazione è fatta da un usciere commesso dalla stessa sentenza, o dal presidente del tribunale di prima istanza del luogo in cui si trova il debitore. (C. pr., 780.) (2) — V. *appresso*, n. 26 e s.

6. — L' usciere commesso per notificare una sentenza in contumacia, pronunziante l' arresto personale (C. proc., 156.) (3), non può, senza nuova commissione, fare la notificazione ed il precetto tendenti all' esecuzione di quest' arresto. (Chaveau, t. 4, p. 189; Carré, n. 2630; Delaporte, t. 2, p. 352.) — V. non di meno *appr.*, n. 26 e a.

7. — Dal perchè, nel caso in cui la sentenza non contiene commissione di usciere, l' usciere deve esser commesso dal presidente del luogo in cui si trova il debitore, non segue che questa commissione non possa esser data che dal presidente del luogo in cui il debitore è realmente presente; basta che sia data dal presidente del luogo in cui il debitore ha la sua attuale residenza; l'oggetto di questa disposizione essendo solamente d'impedire al creditore di fare, con frode, il precetto ad un domicilio che sapesse non esser più quello del debitore. (Coin-Delisle, sull'art. 2069, C. civ. n. 13.) — V. *appr*. n. 33 e 34.

8. — Il precetto tendente ad arresto personale non sarebbe validamente fatto ad un domicilio eletto (Ivi.), a meno che questo domicilio eletto non fosse nello stesso tempo la residenza attuale del debitore.

9. — La notificazione deve contenere elezione di domicilio nel comune ove risiede il tribunale che ha reso la sentenza, se il creditore non vi dimora. (Cod. proc. 780.) (4)

10. — Ma allorchè la sentenza che pronunzia l' arresto personale emani da un tribunale di commercio, che non può conoscere dell' esecuzione delle sue sentenze, questa elezione di domicilio deve esser fatta nel luogo dell' arresto del debitore, il tribunale civile di tal luogo, essendo il solo competente. (Carré, n. 2633; Delvincourt, t. 2, p. 514; Pigeau, t. 2, p. 313.) — V. nondimeno n. 42 *appresso*.

11. — Se è scorso un anno intiero dal precetto, l'arresto personale non può esser messo in esecuzione che dopo un nuovo precetto da un usciere commesso

(1) LL. proc. civ., art. 863, comma 1. — Non potrà mandarsi ad esecuzione alcun arresto personale, se la sentenza che lo ha pronunziato, non è stata notificata un giorno avanti con un precetto a pagare.

(2) Ivi, art. 863, comma 2. — La notificazione sarà fatta da un usciere a ciò destinato dalla sentenza medesima, o dal presidente del tribunale civile del luogo ove si trova il debitore.

(3) Ivi, art. 250.

(4) Ivi, art. 863, comma 4. — La notificazione sopraddetta dovrà contenere anche l'elezione del domicilio nel comune in cui risiede il giudice che ha pronunziato, se il creditore non vi abita.

a tale effetto. (Cod. pr., 784.) (1) — Ma in questo raso, non sembro necessario di reiterare la notificazione della sentenza. (Carrè, n. 2669; Favard, v° *Arresto personale*, § 4, sull'ort. 784.) V. n. 38 *app.*

12. — A Porigi, ove l' imprigionamento ha luogo pel ministero delle guardie del commercio, bisogna primo di procedere all' arresto personale, che i titoli e le scritture sian rimessi al verificatore addetto all' officina di questi ufiziali il quale ne dà ricevuta. (Decr. del 14 marzo 1808, art. 9.)

13. — Questo verificatore non può, a sua volta, rimettere questi titoli e scritture alla guordia del commercio, che dopo aver verificato di non essere sopravvenuto alcun impedimento all' arresto personale, ed averne aggiunto i certificati in dosso (Decr. del 14 morzo 1808, art. 11), ed aver verificato e vistato ogni scrittura. (Ivi, art. 21.)

14. — Tuttavolto, queste disposizioni non sembrano prescritte a pena di nullità (Coin-Delisle, sull'art. 2060, n. 20); il loro adempimento può anche, in certi casi, presentare degli inconvenienti e portare dei ritardi pregiudizievoli al creditore. — V. *Guardie del commercio.*

GIURISPRUDENZA

15. — L' imprigionamento è nullo, se la spedizione della sentenza, con la quale si è proceduto, non fosse rivestita del sigillo del tribunale.

Talon. — 4 febbraio 1819. — Rouen. — S-V. 19. 2. 222. — D. A. 3. 790.

16. — *Fu giudicato in senso contrario.*

Chatelard. — 7 maggio 1825. — Lione. — S-V. 25. 2. 300. — D. P. 25. 2. 179.

17. — Allorchè l' arresto personale è pronunziato con una sentenza contraddittoria confermativa d' una sentenza in contumacia, non può esser validamente esercitato che dopo la notificazione della sentenza contraddittoria: la notificazione della sentenza in contumacia solamente non basterebbe per la validità dell' imprigionamento. (C. proc. 780.) (2)

Lornac Cbevroux. — 26 magg. 1823. — Limoges. — S-V. 23. 2. 272. — D. A. 3. 780.

18. — Allorchè una seotenza in contumacia è stata notificata con precetto può, dopo che la parte condannata vi ha formato opposizione, esser messa in esecuzione sulla sola notificazione della sentenza di rigetto d' opposizione, e senza nuovo precetto. — Questa decisione è anche applicabile allorchè si tratta di arresto personale; . . . beninteso che, in questo caso, il precetto sarà stato fatto conformemente allo art. 780, C. proc. (3)

Houzard. — 9 genn. 1826. — Rouen. — S-V, 27. 2. 30. — D. P. 27. 2. 18.

19. — Allorchè una sentenza arbitramentale è stata seguita da una opposizione all' ordinanza d' *exequatur*, e da una sentenza di rigetto di opposizione, il precetto antecedente all' esercizio dell' arresto personale deve contenere notificazione della sentenza che rigetta l' opposizione.

Girard. — 30 nov. 1826. — Parigi. — S-V. 37. 2. 40. — D. P. 37. 2. 50.

20. — Allorchè un precetto per arresto personale è fatto in virtù d' una sentenza in contumacia non eseguita nei sei mesi, ma alla quale il debitore ha dato acquiescenza, non è necessario di dar copia dell' acquiescenza; basta dar copia della sentenza.

Lenoir. — 17 sett. 1829. — Parigi. — S-V. 30. 2. 41. — D. P. 30. 2. 26.

20 bis. — Il precetto tendente all' arresto personale, fatto non ostante un' ordinanza di sommaria esposizione che sospende l' esecuzione della sentenza in virtù della quale questo arresto deve aver luogo è essenzialmente nullo, in modo che non può servir di base all' imprigionamento del debitore, dopo che l' ostacolo risultante dall' ordinanza di sommaria esposizione è stato tolto: un nuovo precetto è indispensabile. (C. proc. 780.) (4)

Maget. — 16 dicembre 1839. — Cass. — Metz. — S-V. 40. 1. 146.

21. — L' art. 780, C. pr., il quale esige, che precedentemente all' esecuzione dell' arresto personale, la sentenza che l' ha pronunziato sia notificata al debitore, esige pure che gliene sia data copia *intiera* o non *parziale*.

Degarron. — 22 marzo 1813. — Nîmes. — S-V. 14. 2. 278. — D. A. 3. 778.

22. — La notificazione ed il precetto fatti dal creditore originario non dispensano il cessionario surrogato ai suoi dritti, dal notificare simili atti al debitore, prima di esercitare contro di lui l' arresto personale.

Cavalier. — 30 genn. 1830. — Parigi. — S-V. 34. 2. 22.

23. — Non è necessario, almeno sotto pena di nullità, che la notificazione della sentenza

(1) LL. proc. civ., art. 867. — Se dopo l' intimazione al pagamento sarà decorso un anno intero, dovrà farsi nuovo precetto da un usciere destinato a quest' oggetto.

(2) LL. proc. civ., art. 863.

(3) Ivi, art. 863.

(4) Ivi, lo stesso articolo.

che ha pronunziato l' arresto personale, ed il precetto che deve precedere l' arresto, siano fatti nello stesso tempo e con lo stesso atto. — Il precetto può esser validamente fatto dopo la notificazione, e con un atto separato.

N. . . — 18 genn. 1811. — Limogea. — S-V. 15. 2. 191. — D. A. 3. 777. — V. *sopra*, n. 3.

24. — L' imprigionamento è nullo, se la copia del precetto rimessa al debitore non contiene la data del giorno in cui è stato fatto. — Poco importa che la data sia nell' originale.

Carville. — 17 dic. 1817. — Parigi. — S-V. 18. 2. 227. — D. A. 3. 800. — Ved. *sopra*, n. 4.

25. — Il debitore condannato nella persona, al quale è stata notificata la sentenza, ai termini dell'art. 780, C. pr., non può essere imprigionato che dopo ventiquattro ore dalla notificazione del precetto. — Così, l'atto di notificazione del precetto ed il processo verbale di arresto debbono, a pena di nullità, indicar l'ora in cui sono stati fatti, sopra tutto se l' imprigionamento ha luogo il dimani del precetto.

Debars. — 27 luglio 1813. — Rouen. — S-V. 14. 2. 155. — D. A. 3. 791. — V. *sopra*, n. 4.

26. — La notificazione d' una sentenza in contumacia di un tribunale di commercio, pronunziante l' arresto personale, deve esser fatta, a pena di nullità, dall' usciere commesso con la stessa sentenza.

Begason. — 23 luglio 1813. — Nancy. — S-V. 12. 2. 167. — D. A. 9. 755.

27. — Il precetto per arresto personale può esser fatto dall' usciere commesso in una sentenza in contumacia, poi colpita da opposizione, se, al momento del precetto, questa opposizione fosse stata dichiarata non avvenuta con una seconda sentenza.

Michel. — 6 dic. 1831. — Aix. — S-V. 34. 2. 127. — V. *sopra* n. 6.

28. — I tribunali di commercio possono, colle loro sentenze commettere un usciere pel precetto per arresto personale.

La stessa decisione di sopra.

28 bis. — I tribunali di commercio possono, con loro sentenza, commettere un usciere pel precetto per l' arresto personale. (Cod. proc., 780.) (1)

Buchib. — 23 novemb. 1839. — Douai. — 40. 2. 106.

Id. — 23 marzo 1843. — Nancy. — S-V. 13. 2. 463.

29. — Il tribunale di commercio non può commettere un usciere per far la notificazione ed il precetto per arresto. — Non ha questa facoltà che per la notificazione delle sentenze in contumacia solamente.

26 dic. 1810. — Orléans. — S-V. 15. 2. 208.

30. — L'usciere commesso da un tribunale civile, giudicando commercialmente, per notificare una sentenza, può validamente fare il precetto tendente all' arresto personale, senza nuova commissione del presidente del tribunale di prima istanza.

Chavet. — 22 agosto 1826. — Lyon. — S-V. 27. 2. 23. — D. P. 27. 2. 26.

31. — *Deciso nello stesso senso*, nel caso in cui l'usciere è stato commesso da un tribunale di commercio.

Boudet. — 28 luglio 1824. — Toulouse. — S-V. 26. 2. 210. — D. P. 26. 2. 47.

Id. — Girod. — 23 magg. 1827. — Lyon. — S-V. 27. 2. 168. — D. P. 27. 2. 145.

Id. — Fayel. — 20 lug. 1814. — Rouen. — S-V. 15. 2. 14. — D. A. 3. 782.

Id. — Meyer. — 23 ag. 1826. — Aix. — S-V. 27. 2. 78. — D. P. 27. 2. 145.

32. — *Giudicato in senso contrario.*

Clové e Viélajus. — 21 maggio 1824. — Toulouse. — S-V. 26. 2. 211. — D. P. 26. 2. 40.

Id. — Robert e Desplague. — 10 aprile 1826. — Leson. — S-V. 26. 2. 211. — D. P. 26. 2. 189.

33. — È dal presidente del tribunale del domicilio momentaneo, cioè del luogo in cui si trova il debitore attualmente, e non dal presidente del tribunale del suo domicilio ordinario, che deve esser commesso l' usciere per la notificazione del precetto che deve precedere l'arresto personale. — Così è nullo l' imprigionamento effettuato in seguito di un precetto fatto da un usciere commesso dal tribunale del domicilio ordinario, allorchè il debitore si trovava nella giurisdizione di un altro tribunale..., massimamente se consti che il creditore non ignorava il luogo in cui si trovava il debitore.

Bor. — 28 luglio 1828. — Toulouse. — S-V. 28. 2. 350. — D. P. 29. 2. 27.

34. — *Fu giudicato nondimeno* che è dal presidente del luogo ove risiede il debitore da un tempo morale, e non dal presidente del luogo in cui si trovi momentaneamente, senza intenzione di risiedere, che deve esser commesso l' usciere per la notificazione del precetto che deve precedere l' arresto personale.

Talzac. — 11 ag. 1828. — Toulouse. — S-V. 30. 2. 103. — D. P. 30. 2. 142. — V. *sopra*, n. 7.

35. — L'ordinanza che commette un usciere per l' esecuzione d' un arresto personale non ha bisogno d' esser rivestita della forma esecutoria.

Jalaguier. — 22 agosto 1827. — Montpellier. — S-V. 28. 2. 40. — D. P. 28. 2. 70.

(1) LL. proc. civ., art. 863.

36. — L'ordinanza che commette un usciere per fare il precetto precedente all'esercizio dell'arresto personale deve, fuori i casi di urgenza, esser firmata dal cancelliere aulla minuta, a pena di nullità dell'ordinanza e dell'arreato. (Cod. pr., 1040.) (1)

Peline. — 1° sett. 1824. — Toulouse. — S-V. 25. 2. 158. — D. P. 25. 2. 133.

37. — Allorchè un usciere commesso per una notificazione tendente ad un imprigionamento, l'ha fatta irregolarmente, può reiterarla senza nuova ordinanza o commessione del presidente del tribunale.

Requisit. — 26 novemb. 1810. — Cass. — Bordeaux. — S-V. 12. 1. 183. — D. A. 3. 788.

38. — Allorchè la notificazione della sentenza, fatta con precetto di pagare, è perenta, non è necessario, a pena di nullità, che il nuovo precetto prescritto dalla legge contenga una nuova notificazione della sentenza, nè una nuova elezione di domicilio.

Meynard. — 11 febb. 1808. — Toulouse. — S-V. 15. 2. 191. — D. A. 3. 777. — Ved. *sopra*, n. 11.

39. — Il precetto che precede l'arresto personale deve esser notificato alla persona o al domicilio del debitore. — In conseguenza, è nullo, allorchè è notificato al debitore, parlando a sua moglie, in un luogo ove il debitore non aveva che una residenza momentanea.

Scholten. — 24 ott. 1808. — Bruxelles. — S-V. 10. 2. 550. — D. A. 3. 776.

40. — La notificazione per pervenire allo arresto personale, fatta ad un domicilio che il debitore giustifichi avere abbandonato da lungo tempo, è nulla.

Vacher Lacour. — 28 febbr. 1807. — Parigi. — S-V. 7. 2. 645. — D. A. 3. 808.

41. — Allorchè una donna contro la quale l'arresto personale è atato pronunziato contrae matrimonio, il portatore di quest'arresto che vuol metterlo in esecuzione, non è obbligato di notificare le iatanze al marito, e di dargli conoscenza del debito della sua sposa.

Recelle. — 25 febbr. 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 107. — D. A. 3. 785.

42. — Non è necessario che il precetto che deve precedere l'arresto personale contenga elezione di domicilio nel comune in cui siede il tribunale che deve conoscere dell'esecuzione, benchè questo tribunale sia situato in un altro luogo diverso da quello che ha reso la sentenza in virtù della quale l'arresto personale è esercitato; basta che vi sia elezione nel comune ove siede quest'ultimo tribunale.

Jalaguier. — 22 agosto 1827. — Montpellier. — S-V. 28. 2. 40. — D. P. 28. 2. 71. — V. *sopra*, n. 10.

43. — Allorchè il creditore incarceratore ha trascurato, benchè non abiti nel comune ove il debitore è detenuto, di farvi elezione di domicilio, ai termini degli art. 783 e 789, Cod. proc. (2), il debitore può significare, al domicilio di un procuratore del suo creditore, l'appello della sentenza che ha stabilito sul merito dell'incarcerazione. — Qui non si applica l'art. 456, Cod. proc. civ. (3)

Martini. — 1° dic. 1831. — Bordeaux. — S-V. 32. 2. 350. — D. P. 32. 2. 54.

44. — Il giorno che, ai termini dell'articolo 780, Cod. proc. (4), deve esser lasciato fra il precetto al debitore e l'imprigionamento o la raccomandazione, deve intendersi d'un giorno intero, a partire dalla fine del giorno in cui è stato fatto il precetto, e non solamente d'uno spazio di ventiquattr'ore, a contare dal momento in cui il precetto è stato fatto.

Catheux. — 17 giugno 1818. — Rouen. — S-V. 19. 2. 136. — D. A. 3. 776. — Ved. *sopra*, n. 4 e 25.

45. — Quando l'arresto personale si esercita in virtù d'una decisione confermativa di una sentenza che l'ha ordinato, si deve osservare un giorno di dilazione fra la notificazione della decisione e l'esecuzione dello arresto.

Schwing. — 20 agosto 1808. — Colmar. — S-V. 9. 2. 166. — D. A. 3. 779.

46. — Il creditore che non ha osservato il termine prescritto dall'art. 780, C. proc. (5), fra l'esecuzione della sentenza che pronunzia l'arresto personale e la notificazione di questa sentenza è passibile dei danni ed interessi, salvo il suo ricorso contro l'usciere citante.

Helds. — 26 agosto 1808. — Colmar. — S-V. 9. 2. 166. — D. A. 3. 779.

47. — Allorchè la sentenza che ordinava l'arresto personale è stata notificata al debitore al suo domicilio, con precetto, e son trascorse oltre ventiquattr'ore dal precetto, questo termine non deve essere osservato di nuovo fra il precetto iterato e l'esecuzione.

Brady. — 29 giugno 1808. — Bruxelles. — S-V. 9. 2. 166. — D. A. 3. 779.

48. — I tribunali civili sono i soli competenti per conoscere della validità del precetto che precede l'arresto personale esercitato in virtù d'una sentenza del tribunale di commercio: appartiene ad essi conoscere dell'esecuzione d'una sentenza nel senso dell'articolo 442, Cod. proc. (6)

Chavet. — 22 agosto 1826. — Lyon. — S-V. 27. 2. 23. — D. P. 27. 2. 26.

49. — Allorchè l'arresto personale è messo

(1) LL. proc. civ., art. 1116.
(2) Ivi, art. 866 ed 873.
(3) Ivi, art. 520.
(4) Ivi, art. 863.
(5) Ivi, art. 863.
(6) Ivi, art. 506.

in esecuzione, fuori la giurisdizione del giudice che l'ha ordinato, il tribunale, nella giurisdizione del quale esso si esercita, non è competente per pronunziare sul merito del titolo in virtù del quale è esercitato.

Brady. — 29 giugno 1808. — Bruxelles. — S-V. 9. 2. 153. — D. A. 3. 775.

50-51. — L'arresto provvisorio di uno straniero è una misura di polizia, di cui l'esecuzione non è sottomessa alle formalità prescritte per l'imprigionamento, dall'art. 780, Cod. proc. (1), e specialmente alla formalità di un precetto precedente.

Alfaro. — 23 dic. 1828. — Bordeaux. — S-V. 39. 2. 152. — D. P. 29. 2. 170.

Id. — Schwatrn. — 16 maggio 1816. — Metz. — S-V. 19. 2. 51. — D. A. 6. 481. — V. *appr.* n. 108 a 125 e l'art. *Raccomandazione.*

52. — L'art. 780, Cod. proc. (2), che non permette di mettere in esecuzione l'arresto personale che un giorno dopo la notificazione della sentenza che lo autorizza, non è applicabile al caso dell'arresto provvisorio, autorizzato contro gli stranieri.

Lecomt. — 28 ott. 1809. — C. Rig. — Metz. — S-V. 9. 1. 462. — D. A. 6. 480. — V. *Arresto personale.*

§ 2. — *Opposizione alle istanze.*

NOZIONI GENERALI

53. — Il debitore avvertito dal precetto, delle istanze che vanno ad esser dirette contro di lui può formarvi opposizione: questa opposizione può essere fondata, sia sull'appello dal quale sarebbe colpita la sentenza che pronunzia l'arresto personale, sia sopra un'opposizione a questa stessa sentenza, se è in contumacia, sia sopra ogni altra causa, per esempio, sull'estinzione del debito. (Carré, n. 2680; Pigeau, t. 2, p. 274.)

54. — Bisogna osservare tuttavolta che l'opposizione alle istanze fondata sullo appello, o sopra una opposizione alla sentenza non ha effetto che quando la sentenza non è esecutoria provvisionalmente. — V. *Arresto personale*, n. 137.

55. — In tutti i casi, il debitore che vuole prevenire il suo arresto, deve nello stesso tempo che forma opposizione alle istanze, e che cita il creditore per veder statuire sul merito della sua opposizione, citare quest'ultimo a sommaria esposizione, per fare ordinare che saranno sospese le istanze sino alla sentenza ad intervenire.

56. — A Parigi, ogni debitore nel caso d'essere arrestato, può notificare all'officina delle guardie del commercio le opposizioni, o gli appelli, o altri atti pei quali intenda opporsi all'arresto pronunziato contro di lui. — Il verificatore vista l'originale delle notificazioni (Decr. del 14 marzo 1808, art. 10), e non può rimettere alla guardia del commercio i titoli e i documenti che dopo aver verificato che non è sopravvenuto alcun impedimento all'esecuzione dell'arresto; ne dà un certificato che è annesso ai documenti, come è stato detto di sopra, n. 13; in caso di difficoltà, ne è precedentemente riferito al tribunale che deve conoscerne. (Decr. 14 marzo 1808, articolo 11.)

57. — Nel caso in cui la notificazione all'officina delle guardie di commercio d'un atto che possa arrestare l'esercizio dell'arresto, è fatta dal debitore, dopo la rimessa dei titoli e dei documenti alla guardia del commercio, il verificatore è tenuto di darne avviso sul momento alla guardia posseditrice dei documenti, la quale dà ricevuta di quest'avviso ed è obbligata di soprassedere dall'arresto sino a che non sia altrimenti ordinato. (Decr. 14 marzo 1808, art. 13.)

GIURISPRUDENZA

58. — Il debitore minacciato d'imprigionamento può, anche *prima* dell'esecuzione dell'arresto personale, ricorrere alla via della sommaria esposizione, ed ottenere sospensione, se tra lui e i suoi creditori è intervenuto dopo la sentenza qualche atto che ne attenui l'effetto.

Crabe. — 20 dic. 1810. — Bruxelles. — S-V. 15. 2. 191. — D. A. 3. 801.

59. — Allorchè una sentenza pronunziante l'arresto personale è *esecutoria provvisionalmente* può procedersi all'imprigionamento del debitore, non ostante l'opposizione da lui formata, sia al *precetto* tendente ad arresto personale, sia all'*ordinanza* che commette l'usciere per notificare tal precetto. — Poco importa che il creditore abbia costituito patrocinatore, e notificato delle conclusioni sull'opposizione: non è ciò una rinunzia tacita al di-

(1) LL. proc. civ., art. 863.

(2) LL. proc. civ., art. 863.

ritto di eseguire provvisionalmente la sentenza.
Iulaguier. — 22 agosto 1826. — Montpellier. — S-V. 28. 2. 40. — D. P. 30. 2. 71.

60. — La sentenza che statuisce sull' opposizione ad un precetto tendente ad arresto personale è sottomessa all' appello, benchè il credito, causa del precetto, sia inferiore a 1000 franchi.
Lacquièse. — 15 novembre 1828. — Bordeaux. — S-V. 29. 2. 117. — D. P. 29. 145.

61. — L' art. 20 della legge del 17 aprile 1832, che dichiara suscettibile d'appello la disposizione delle sentenze in ultima istanza, relativa all' arresto personale, si applica alle sentenze che statuiscono sull' esecuzione di questa disposizione, come a quelle stesse che pronunziano l' arresto personale.
Michel. — 6 dic. 1834. — Aix. — S-V. 34. 2. 127.

62. — L' imprigionamento fatto in virtù di una sentenza che ordina l' esecuzione provvisoria, non ostante appello, ma a peso di dare cauzione, è nullo, anche cbe vi sia stata cauzione fornita, se la citazione prescritta dallo art. 440, Cod. proc. (1), per prendere comunicazione dei titoli della cauzione, non ha avuto luogo.
Cezan. — 20 ott. 1813. — Parigi. — S-V. 14. 2. 129. — D. A. 3. 783.

—

§ 3. — *Da chi l' arresto personale può essere messo in esecuzione. — Potere speciale.*

NOZIONI GENERALI

63. — L'arresto personale è messo in esecuzione dagli uscieri, ed a Parigi solamente, dalle guardie del commercio. (Decr. del 14 marzo 1808.)

64. — Quando è un usciere che procede all' arresto personale, deve esser munito d'un potere speciale (C. proced., art. 556.) (2) — Questo potere non è necessario allorchè l' imprigionamento è effettuato da una guardia del commercio. (Pigeau, t. 2, p. 41; — *Contra*, Carré, n. 1920.) — V. *appr.* n. 76 e s.

65. — Il potere speciale è valido benchè non contenga il nome dell' usciere. (Carré, n. 1919.)

(1) LL. proc. civ., art. 601.
(2) Ivi, art. 646. — La consegna dell' atto o della sentenza in mano dell' usciere potrà equivalere ad un mandato per ogni esecuzione, eccettuato il caso di arresto personale, pel quale atto sarà necessaria un' autorizzazione speciale.

GIURISPRUDENZA

66. — L' art. 556, Cod. proc. (3), che esige un potere speciale per l' esercizio dello arresto personale, non lo dispone a pena di nullità. Così, l' imprigionamento è valido, anche che l' usciere non fosse portatore d' un potere speciale.
Chastagnon. — 14 ott. 1808. — Riom. — S-V. 12. 2. 193. — D. A. 3. 786.

67. — *Giudicato in contrario* che il debitore carcerato può fare annullare il suo imprigionamento, sol perchè non è giustificato che l' usciere fosse portatore del potere speciale esatto dall' art. 556, Cod. proced. (4)
N. — 4 sett. 1810. — Lyon. — S-V. 7. 2. 929. — D. A. 3. 786.

68. — *Giudicato ancora che* questo potere speciale è necessario, anche quando non si tratta che di una semplice raccomandazione.
Vineens. — 4 sett. 1810. — Lyon. — S-V. 11. 2. 229. — D. A. 3. 786. — V. *Raccomandazione.*

69. — La rimessa del titolo all' usciere, *con potere di metterlo in esecuzione in tutte le forme esecutive*, vale il potere speciale esatto dall' art. 556, Cod. proc. (5), per l' esercizio dell' arresto personale. — Non è necessario che questo potere speciale sia dato con atto autentico.
Debaen. — 13 giugno 1817. — Bruxelles. — S-V. 7. 2. 869. — D. A. 3. 774.

70. — Non è necessario che il potere speciale, di cui l' usciere deve esser portatore per procedere ad un imprigionamento, abbia una data certa, che sia registrato o copiato in uno degli atti della procedura; basta perchè il voto della legge sia adempito, che sia stabilito in fatto che il potere esisteva al momento dell' imprigionamento.
Gannou. — 24 genn. 1814. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 14. 1. 124. — D. A. 3. 788.

71. — L' usciere che procede ad un imprigionamento non è tenuto, a pena di nullità, d' esibire nè il potere speciale di cui è parlato nell' art. 556, Cod. proc. (6), nè l' ordinanza del giudice di pace, di cui parla l'articolo 781 dello stesso Codice. (7)
Dormer. — 22 giugno 1813. — Nancy. — S-V. 16. 2. 95. — D. A. 6. 481. — V. *appresso* § 4.

72. — La mancanza d' esibizione di potere speciale, per parte dell' usciere incaricato di eseguire l'arresto personale, non porta nullità

(3) Ivi, art. 646.
(4) Ivi, art. 646.
(5) Ivi, art. 646.
(6) Ivi, art. 646.
(7) Ivi, art. 864.

dell' atto d' imprigionamento, quando questa esibizione non è stata formalmente richiesta, ed il persecutore confessa l' usciere.

Brady. — 29 giug. 1808. — Bruxelles.— S-V. 9. 2. 153. — D. A. 3. 775.

73. — È nullo l' imprigionamento eseguito da un usciere diverso da quello originariamente commesso, soprattutto se il suo nome non è stato sostituito nel potere speciale che dopo la registrazione.

Talon. — 4 febbraio 1819. — Rouen. — S-V. 19. 2. 222. — D. A. 3. 790.

74. — Non è necessario che l' usciere che fa il precetto antecedente all'esercizio dell' arresto personale sia portatore d' un mandato speciale, all' effetto di ricevere le somme che fanno l' oggetto del precetto, se quest'atto dice d' altronde che l' usciere è portatore dei documenti.

11 marzo 1824.—Bruxelles.—G. Brux.— 1824. 2. 4.

75. — Per l' arresto o raccomandazione provvisoria d' uno straniero non è necessario, che, secondo la regola generale prescritta dall'art. 556, Cod. proc. (1), l' usciere sia portatore d' un potere speciale; l' ordinanza del presidente del tribunale di prima istanza basta.

Tasker. — 20 febbr. 1827. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 27. 1. 134. — D. P. 27. 1. 144.

Id. — Thuillier. — 24 maggio 1826. — Caen. — S-V. 26. 2. 296. — V. *Arresto personale*, § 2, e *sopra*, n. 50 e seg.

—

§ 4. — *Arresto. — Testimoni. — Giorno. — Luogo. — Assistenza del giudice.*

NOZIONI GENERALI

76. — L'usciere o la guardia del commercio che procede all'arresto deve essere accompagnato da due testimoni. (Cod. proc., art. 783.) (2) — Ma, non potrebbe essere accompagnato da un maggior numero. (Carré, n. 2665.)

77. — I testimoni debbono esser maggiori, non parenti nè affini delle parti o dell' usciere, sino al grado di cugini nati da germani inclusivamente; non possono essere domestici dell' uffiziale che istrumenti. (Carré, n. 2666; Pardessus, n. 1516; Delvincourt, t. 2, p. 515.)

77 bis. — L' imprigionamento del fallito è valido, ancorchè l'uno dei testimoni che ha assistito l' usciere sia mandatario di parecchi dei creditori e serviente dell' uno dei sindaci. (C. proc., 783.) (3)

Duchenne. — 20 ag. 1839. — Amiens. — S-V. 40. 2. 589.

78.— L'usciere, o la guardia del commercio presentandosi al debitore deve fargli iterato precetto di pagare le cause dell'arresto. (C. proc. 783.) (4) — Ved. *sopra* n. 47, e *appr*. n. 104.

79. — Questo reiterato precetto deve esprimere esattamente l'ammontare delle somme dovute. (Carré, n. 2661; Demiau, p. 460.)

80. — La necessità di fare reiterato precetto suppone senza dubbio che l' usciere deve menzionare la risposta o il rifiuto in seguito dei quali annunzia al debitore che egli intende esercitare l'arresto; ma la mancanza di questa menzione non porta la nullità dell' imprigionamento; il fatto dell' arresto dà a presumere che il debitore ha rifiutato di soddisfare al precetto. (Carré, n. 2661, nota 2.)

81. — A Parigi, se il debitore arrestato allega aver depositato o fa notificare all' officina delle guardie del commercio dei documenti che pretende sufficienti per sospendere l' arresto, e non giustifichi la ricevuta del verificatore per la rimessa di tali documenti, o dell' originale della notificazione, vistato dallo stesso verificatore, è proceduto all' arresto, salvo non di meno la sommaria esposizione di cui sarà parlato appresso. (Decr. 14 marzo 1808, art. 17.)

82. — Il debitore non può esser arrestato prima della levata e dopo il tramonto del sole. (C. proc., 781.) (5)

83. — Ma che bisogna intendere per la levata ed il tramonto del sole? è l' ora astronomica alla quale il sole sorge o tramonta? o pure bisogna riportarsene alla regola tracciata dall'art. 1037, C. proc.,

(1) LL. proc. civ., art. 646.
(2) Ivi, art. 866 in fine. — L' usciere procederà in presenza di due testimoni assistenti all' atto.
(3) Ivi, art. 866.
(4) Ivi, art. 866, comma 1. — Un precetto reiterato a pagare.
(5) Ivi, art. 864, comma 1. — Il debitore non può essere arrestato:
1° avanti il levare e dopo il tramontare del sole;

secondo il quale nessuna notificazione o esecuzione può esser fatta, dal 1° ottobre sino al 31 marzo, prima delle sei ore del mattino e dopo le sei ore della sera, e dal 1° aprile sino ai 30 settembre, prima delle quattr'ore del mattino e dopo le nove ore della sera? Secondo Carré, n. 2635, bisogna regolarsi sull'ora astronomica, ed è a questo sentimento che noi ci accomodiamo; questa opinione è divisa da Delaporte, t. 2, p. 358, Thomine-Desmazures n. 905, Pigeau, t. 2, p. 271, Pardessus, n. 1514, e Favard, v° *Arresto personale*, § 4, n. 3. — Secondo Berriat, p. 628, nota 5, Lepage, *Trattato dei sequestri* t. 2, p. 327, Demiau, p. 477, è la regola dell'art. 1037, Cod. proc. che bisogna seguire. (1)

84. — Il debitore non può essere arrestato nei giorni di feste legali (Cod. proc., 781) (2), anche con autorizzazione del presidente del tribunale. (*Contra*, Carré, num. 2639; Berriat, p. 744; *ubi supra*.)

85. — Ma un arresto può aver luogo in un giorno di pubbliche esultanze ordinate accidentalmente dal governo, non è dessa una festa legale. (Coin-Delisle, sull'art. 2069, n. 36; *Contra* Pigeau, libro 2, parte 5, tit. 3, cap. 1, sez. 4, div. 3, n. 2.)

86. — L'arresto personale non può esser esercitato negli edifizi consacrati al culto, ma durante gli esercizi religiosi solamente. S'intende per esercizi religiosi, le preghiere pubbliche o particolari alle quali concorrono uno o più ministri del culto, le cerimonie, gli atti di istruzione e conferenze religiose. (Carré, n. 2642.)

87-88. — L'arresto non può similmente esser esercitato nei luoghi e durante il tempo delle sedute delle autorità costituite. (Cod. proc., 781.) (3) E per autorità costituita, deve intendersi ogni autorità o funzionario che tiene un'udienza, senza che sia necessario che queste autorità o funzionari siano stati immediatamente creati o mantenuti dalla Carta. (Carré, n. 2645.)

89. — Così, l'arresto personale non può essere esercitato nel luogo e durante la seduta d'un consiglio di guerra; nel luogo di riunione dei collegi ed assemblee elettorali di ogni natura. (Carré, ivi); nel luogo ove un professore fa un corso pubblico. (Ivi.)

90. — Tutto ciò che non fa parte del recinto del luogo destinato alle sedute del corpo dell'autorità o del funzionario, è escluso dall'inviolabilità stabilita dallo art. 781. (Pigeau, t, 2, p. 314.); donde segue che l'arresto può esser fatto nei cortili e nelle dipendenze del fabbricato. (Pardessus, n. 1514; Carré, *ubi supra*.)

91. — Dopo l'esercizio religioso, o la tenuta dell'udienza o seduta, l'edifizio consacrato al culto, o ad una autorità, è assimilato alle case ordinarie; l'arresto può allora avervi luogo, ma solamente con le forme che saranno indicate qui appresso per gli arresti fatti a domicilio. (Carré, n. 2642; Pigeau, t. 2, p. 314; Berriat, p. 630, nota 9.)

92. — Un negoziante può essere arrestato nel luogo e durante il tempo della borsa. (Carré, n. 2646.)

93. — Intanto a riguardo dei beccai di Parigi esiste un regolamento di polizia, che proibisce di arrestarli in un mercato senza che la guardia del commercio, incaricata di tale arresto, sia accompagnata dall'ispettore del mercato. (Carré, n. 2647.)

94. — In generale, il debitore non può esser arrestato in una casa qualunque, anche nel suo proprio domicilio, a meno che non sia stato così ordinato dal giudice di pace del luogo; e questo giudice di pace deve, in tal caso, recarsi nella casa con l'ufiziale ministeriale. (C. pr. art. 781.) (4)

(1) LL. proc. civ., art. 1114. — Dal primo di ottobre fino al trentuno di marzo non sarà permesso di fare alcuna intimazione ed esecuzione avanti le sei ore della mattina, e dopo le ore sei della sera; e dal primo di aprile fino al trenta di settembre, avanti le ore quattro della mattina, e dopo le ore nove della sera. Questi medesimi atti restano proibiti ne' giorni di festa di doppio precetto; salvo la permissione del giudice ne' casi in cui fosse pericoloso il ritardo.

(2) Ivi, art. 864, comma 2. — 2° nei giorni di festa di doppio precetto, nella vigilia del S. Natale e nella settimana santa;

(3) Ivi, art. 864, comma 3 e 4. — 3° nelle chiese, solamente però mentre vi si celebrano gli esercizi di religione;

4° nel luogo ove si adunano le autorità costituite, per tutto il tempo della seduta;

(4) Ivi, art. 864, comma 5. — 5° in casa abitata qualunque, e nella casa di propria abitazione, se pure per giusti e gravi motivi non è stato diversamente ordinato dal presidente del tribunale civile della provincia o valle. In questo caso il giudice di circondario destinato nell'ordi-

95. — L'usciere richiede verbalmente il giudice di pace, che, per rendersi sopra i luoghi ed autorizzare l' orresto con la sua presenza, non ha bisogno di emettere uno ordinonzo antecedente. (Carré, n. 2650; Pigeau, t. 2, p. 315; Pardessus, n. 1514.) — V. non di meno *appr.*, n. 109.

96. — A Parigi, le guardie del commercio possono arrestare il debitore nel suo proprio domicilio, se l' entrata non ne è loro negata, senza aver bisogno per introdurvisi, dell' assistenza del giudice di pace. (Decr. 14 marzo 1808, art. 15.) V. *appr.*, n. 118.

97. — Ma quando procedono all'orresto del debitore in un altro domicilio diverso dal suo, la regola generale riprende il suo impero, e sono obbligati a farsi assistere dal giudice di pace. (Carré, n. 2649.) — V. *appr.*, n. 113 e segu., e n. 118.

98. — Nel caso in cui il giudice di pace del cantone non può ordinare, o nega d' ordinare l' arresto nella casa in cui si trova il debitore, e di recarsi con l' ufiziale per procedervi, la guardia o lo usciere incaricato dell'esecuzione richiede il supplente, ed in mancanza il giudice di pace d' un altro cantone. (Decr. 14 marzo 1809, art. 15; Carré, n. 2652.)

99. — Ordinariamente, a Parigi, si considera la guardia del commercio come validamente assistita da uno dei giudici di pace della città; poco importa che sia o no il giudice del circondario ove si effettua l' arresto. (Coin-Delisle sull' articolo 2069, Cod. civ., n. 33.)

100. — Il giudice che, pel suo rifiuto di recarsi sul luogo dell' arresto, ne impedisce l' esecuzione, può essere condannato ai danni-interessi. (Pardessus, numero 1514.)

101. — In caso di ribellione, l'usciere o la guardia del commercio può stabilire guardia alle porte per impedire l'evasione, e richiedere la forza armata. In questo caso, il debitore è perseguitato conformente alle disposizioni del Codice di istruzione criminale. (Cod. proc., 785 : Cod. pen. 209 (1); Decr. 14 mar. 1808, art. 16.) — V. *appr.*, n. 113.

102. — L'assistenza della forza armata può ancora esser richiesta dall' ufiziale ministeriale incaricato dell' arresto, allorchè gli antecedenti del debitore possan far temere degli eccessi per parte sua; per esempio, se avesse fatto delle minacce di resistere all' esecuzione; ma la richiesta della forza armata dovrebbe essere autorizzata dal presidente, o dal giudice di pace, se si trattasse d' effettuare l' arresto in una casa. (Carré, n. 2665; Favard, v° *Arresto personale*, § 4, sull'art. 785.)

nanza del presidente, dovrà trasferirsi nella casa ove è rifuggito, o nella casa di abitazione del debitore in compagnia dell' ufiziale ministeriale. Qualora il presidente non accordasse l'autorizzazione per eseguirsi l' arresto nella propria abitazione, l' ordinanza che dovrà esser motivata, sarà soggetta all' appello.

GIURISPRUDENZA

103. — I gendarmi possono essere impiegati come testimoni per l'esecuzione degli imprigionamenti in materia civile.

Hilaire. — 12 luglio 1826. — Nîmes. — S-V. 28. 2. 174. — D. P. 29. 2. 3.

104. — I giudici possono dichiarare valido un imprigionamento, benchè il reiterato precetto di pagare non sia stato fatto che dopo lo arresto, se la resistenza del debitore non ha permesso di fargli tal precetto più presto.

Hilaire. — 12 luglio 1826. — Nîmes. — S-V. 29. 2. 174. — D. P. 29. 2. 3. — Ved. *sopra*, n. 78.

105. — L' arresto del debitore è nullo, se ha luogo prima della levata del sole, ancha che sia stato fatto ad un' ora non proibita dal l' art. 1037, Cod. proc. (2), che determina in generale le ore per l' esecuzione della sentenze. — Vi è eccezione all'art. 1037, par l'art. 781. — V. *sopra*, n. 83.

Moors. — 1 marzo 1813. — Bruxelles. — S-V. 14. 2. 183. — D. A. 3. 790.

106. — L' arresto d' un debitore è nullo, sol perchè è stato fatto un minuto dopo il tramonto del sole.

Ettinger. — 16 termid. anno 12. — Colmar. — S-V. 5. 2. 62. — D. A. 3. 790.

107. — Ancorchè il processo verbale d'imprigionamento porti che l' arresto personale non è stato esercitato che ad *undici ore del giorno*, e conseguentemente dopo il tramonto del sola, l' imprigionamento è valido se, nal fatto, ha avuto luogo di giorno ad *undici ore del mattino*, e che l'enunciazione del processo verbale non sia cha un errore del copista.

(1) LL. proc. civ., art. 868. — In caso di violenza l' usciere potrà ricorrere alla forza armata; e si procederà contro il debitore, secondo le disposizioni delle *leggi penali*.

LL. pen., art. 178 e 181.

(2) LL. proc. civ., art. 1114.

Chaslagnon. — 14 ott. 1808. — Riom. — S-V. 12. 2. 193. — D. A. 3. 78.

108. — Le formalità generalmente prescritte per gl' imprigionamenti, non sono applicabili allo straniero contro del quale si esercita il dritto di arresto provvisorio. — Ma si debbono osservare le disposizioni generali sull' esecuzione degli atti; così l' imprigionamento è nullo, se è stato praticato al mese di novembre, prima di sei ore del mattino in opposizione all' art. 1037 Cod. proc. (1)

Kityinger. — 11 febb. 1820. — Metz. — S-V. 21. 2. 18. — D. A. 6. 480. — Ved. *sopra*, n. 83.

109. — L' arresto di un debitore è annullabile, come l' imprigionamento che ne è seguito, se per procedervi, l' usciere è penetrato nel domicilio del debitore arrestato, senza essere accompagnato dal giudice di pace, e senza averne anticipatamente ottenuto il permesso con un' ordinanza; ancorchè il giudice, sulla dimanda che l' usciere gli ha fatto, si sia recato immediatamente nella casa in cui l'arresto aveva luogo. — Una tale irregolarità autorizza la sospensione dell' usciere.

Martin. — 22 giugno 1809. — Parigi. — S-V. 10. 2. 375. — D. A. 3. 793. — Ved. *sopra*, n. 95.

110. — L' arresto fatto in una casa non è nullo, sol perchè il giudice di pace che l' ha autorizzato non ha reso una ordinanza speciale esistente in minuta alla cancelleria; basta che, nel fatto, ne abbia dato l' ordine, e che abbia accompagnato l' ufiziale ministeriale.

Bloch. — 10 dic. 1819. — Colmar. — S-V. 21. 2. 22. — D. A. 3. 799.

Id. — I Sind. Châtelard. — 7 maggio 1825. — Lyon. — S-V. 25. 2. 300. — D. P. 25. 2. 179.

111. — Un debitore non può essere arrestato senza l' assistenza del giudice di pace in un cortile chiuso dipendente dal suo domicilio. — Tutte le dipendenze che l' art. 390 del Cod. pen., considera come casa abitata debbono essere reputate domicilio del debitore nel senso dell' art. 781, n. 5, Cod. proc. (2)

Baloffet e consorti. — 26 giug. 1842. — Lyon. S-V. 25. 2. 54.

112. — L' arresto del debitore può essere effettuato sopra un naviglio reduce da viaggio ed entrato nel porto senza l' assistenza del giudice di pace, il naviglio non può essere assimilato ad una casa nel senso dell' art. 781, Cod. proc. (3)

Anziani. — 26 agosto 1826. — Corse. — S-V. 27. 7. 201. — D. P. 27. 2. 79.

113. — Il n. 5 dell' art. 781 Cod. proc., che proibisce l' arresto di un debitore *in una casa qualunque*, *anche nel suo domicilio*, senza ordinanza ed assistenza del giudice di pace, è applicabile al caso in cui tutte le formalità legali essendo adempite, relativamente alla casa del debitore; questi se ne fugge, e si salva in una casa vicina? In tal caso, l' usciere che con la sua scorta penetri senza il giudice di pace nel cortile della casa vicina, trova il debitore, e *gl' impedisce di fuggire* per non *arrestarlo* che all' arrivo e con l' autorizzazione del giudice di pace, viola la regola posta nell' art. 781 Cod. proc.: l' arresto così fatto debbe essere dichiarato nullo.

C... — 27 marzo 1828. — Limoges. — S-V. 28. 2. 153. — D. P. 28. 2. 131.

114. — L' usciere dalle cui mani è sfuggito un debitore arrestato non può senza l' assistenza del giudice di pace introdursi nella casa in cui questo debitore si è rifuggito, per operarvi di nuovo il suo arresto.

Ioubert. — 22 giugno 1837. — Riom. — S-V. 38. 2.

114 bis. — L' usciere, dalle mani del quale è fuggito un debitore arrestato, non può, senza l' assistenza del giudice di pace, introdursi nella casa in cui questo debitore si è rifuggiato per operarvi di nuovo il suo arresto. (Codice proced., 781.) (4)

C... — 13 luglio 1837. — Riom. — S-V. 38. 2. 115.

115. — L' usciere, che volendo procedere all' arresto di un debitore nella sua casa è obbligato di andare a richiedere a quest' effetto l' assistenza di un giudice di pace, può anticipatamente stabilir guardia alla porta della casa per prevenire l' evasione di un debitore. — Non vi è in ciò nè violazione di domicilio, nè attentato alla libertà individuale. — Vanamente si direbbe pure non essere questa misura autorizzata che in caso di *ribellione*. — (Cod. proc. 781, n. 5 e 785.) (5)

Riffiè. — 20 agosto 1827. — Toulouse. — S-V. 29. 2. 351. — D. P. 29. 2. 165. — V. *sopra*, n. 101.

116. — I supplenti de' giudici di pace possono, in caso di assenza od impedimento, rimpiazzare questi magistrati per essere presenti all' arresto di un debitore nel suo domicilio. — Ed il fatto di assenza od impedimento del giudice titolare è d' altronde sufficientemente provato con l' ordinanza del supplente, la sua firma ed il suo accesso con l' usciere.

Boeringer. — 12 mar. 1828. — Colmar. — S-V. 29. 2. 334. — D. P. 30. 2. 36.

117. — L' art. 781, che proibisce di arrestare il debitore in varî casi che specifica, non

(1) LL. proc. civ., art. 1114.
(2) LL. pen., omesso; LL. proc. civ., art. 864, comma 5.
(3) LL. proc. civ., art. 864.
(4) Ivi, art. 864.
(5) Ivi, art. 864, comma 5; e 868.

proibisce perciò di far perquisizione della persona del debitore. — Così l'usciere non viola l'asilo di questo, se, munito de' poteri del creditore, vi entri senza assistenza del giudice di pace, all'effetto di procedere ad un sequestro di mobili, e se fa nello stesso tempo la perquisizione di questo debitore, *manifestando tuttavolta l'intenzione di non arrestarlo che dopo aver richiesto la presenza del giudice.*

27 germ. 1808. — Rennes. — S-V. 15. 2. 204.

118. — Le guardie del commercio stabilite pel dipartimento della Senna col decreto del 14 marzo 1808, per menare ad esecuzione gli arresti personali pronunziati in materia di commercio, non hanno bisogno del permesso e della presenza del giudice di pace per arrestare un debitore nel *suo domicilio.* — L'albergo ove alloggia un debitore non è, relativamente a lui, *casa terza*; può esservi arrestato da una guardia del commercio, come nel suo proprio domicilio.

Lougayron.— 4 genn. 1810.— Parigi.— S-V. 15. 2. 193. — D. A. 3. 792. — Ved. *sopra*, n. 96.

118 bis. — Un debitore in forza d'una sentenza d'arresto personale può essere arrestato in una prigione ove si trovi accidentalmente; i fabbricati d'una prigione non sono una casa nel senso dell'art. 787, § 5, C. proc. (1)

Triboulet. — 30 agosto 1839. — Grenoble. — S-V. 31. 2. 5.

—

§ 5. — *Sommaria esposizione.*

NOZIONI GENERALI

119. — Se, al momento dell'arresto, il debitore eleva qualche difficoltà e richiede che ne sia fatta sommaria esposizione, è condotto sul momento innanzi al presidente del tribunale di prima istanza del luogo. o innanzi al giudice che lo rimpiazza, e questo magistrato statuisce immediatamente, dietro la sommaria esposizione. Se l'arresto è fatto fuori delle ore dell'udienza, il debitore è condotto al domicilio stesso del presidente. (C. pr., 786.) (2)

119 bis. — Il debitore condotto nella casa d'arresto ha ancora il dritto finchè non è scritto sul registro del carceriere di dimandare d'esser condotto a sommaria esposizione: il rifiuto d'annuire a questa richiesta produce la nullità dell'imprigionamento. (Cod. proc., 786.) (3)

Buchot.— 23 novemb. 1839.— Douai. — S-V. 40. 2. 106.

120. — Ogni usciere, guardia del commercio, o esecutore di precetti di giustizia, che, nel tempo dell'arresto di un debitore, si rifiuta di condurlo per sommaria esposizione innanzi al presidente del tribunale di prima istanza, è passibile d'una ammenda di mille franchi, senza pregiudizio dei danni-interessi. (L. del 17 aprile 1832, art. 22.)

121. — Il debitore comparisce per la sommaria esposizione senza ministero di patrocinatore, ed il creditore è rappresentato dall'usciere o dalla guardia del commercio incaricato dell'arresto. (Delvincourt, t. 2, p. 516; Carré, n. 2674.)

122. — Il giudice innanzi al quale la sommaria esposizione ha luogo non può entrare nello esame del merito della condanna: non ha che due cose ad esaminare, la prima, se il titolo in virtù del quale l'arresto è fatto porta l'arresto personale, e se tal titolo è esecutorio; la seconda, se le formalità prescritte dalla legge per l'esecuzione dell'arresto sono state osservate. (Carré, n. 2678; Pardessus, n. 1518.)

123. — L'ordinanza che interviene sulla sommaria esposizione è trascritta sul processo verbale ed è eseguita sul momento. (C. proc., 787.) (4)

GIURISPRUDENZA

124.— È nelle attribuzioni del giudice della sommaria esposizione di pronunziare sopra una dimanda per nullità di un arresto, benchè

(1) LL. proc. civ., art. 864, comma 5.

(2) Ivi, art. 869. — Se il debitore domanda di essere sentito avanti l'arresto, sarà condotto immediatamente innanzi al presidente del tribunale civile, ed esso deciderà dietro una sommaria esposizione.

Se sarà arrestato per sentenze di un giudice di circondario in affari di sua competenza, sarà condotto avanti al giudice di circondario del luogo dell'arresto, il quale deciderà anche dietro una sommaria esposizione.

Qualora l'arresto sia fatto fuori delle ore destinate alle udienze, il debitore sarà condotto nella casa del presidente o del giudice del circondario, come sopra.

(3) Ivi, art. 869.

(4) Ivi, art. 870. — L'ordinanza profferita in conseguenza dell'esposizione sommaria sarà trascritta nel processo verbale dello usciere fornito di *visto* del presidente o del giudice di circondario, e sarà immediatamente eseguita.

questa dimanda sia fondata sull' irregolarità d'uno dei documenti in virtù dei quali l'arresto è fatto, per esempio della copia del precetto.

Carville. — 17 dic. 1817. — Parigi. — S-V. 18. 2. 227. — D. A. 3. 801.

125. — L' arresto provvisorio d' uno straniero non è sottomesso a tutte le formalità esatte dal Codice di procedura per l'imprigionamento. — Così, non è nullo l' arresto sol perchè l' usciere si fosse rifiutato di condurre lo straniero arrestato, per sommaria esposizione, innanzi al presidente del tribunale . . . soprattutto, non vi è nullità, se la dimanda per sommaria esposizione non è stata formata che dopo l'imprigionamento e al momento della firma del processo verbale.

Williams-Prior. — 12 gennaio 1832. — Caen. — S-V. 32. 2. 202. — Ved. *sopra*, n. 50 e seg.

—

§ 6. — *Imprigionamento o incarcerazione. — Processo verbale d' arresto e d' incarcerazione. — Notificazione al debitore. — Libertà provvisoria.*

NOZIONI GENERALI

126. — Se il debitore non richiede di essere udito, o se in caso di sommaria esposizione, il presidente ordina che sia passato oltre, il debitore è condotto nella prigione del luogo, e se non ve ne è, in quella del luogo più vicino: l' usciere ed ogni altro che conducesse, ricevesse o ritenesse il debitore in un luogo di detenzione non legalmente designato come tale dovrà essere perseguitato come colpevole del delitto di detenzione arbitraria. (C. proc. 788; C. pen. 119.) (1)

127. — Il processo verbale d'imprigionamento contiene, oltre le formalità ordinarie degli atti: 1° reiterato precetto; 2° elezione di domicilio nel comune in cui il debitore è detenuto, se il creditore non vi dimori. (C. proc., 783.) (2) — È firmato dall' uffiziale che l' ha redatto e dai due testimoni. — V. *sopra*, n. 76.

127 bis. — Non è necessario che il reiterato precetto che deve esser fatto al debitore nel processo verbale d' imprigionamento contenga le stesse enunciazioni del precetto primitivo, specialmente il dettaglio delle somme dovute, e le cause del credito. (Cod. proced., 783.) (3)

Masson. — 21 agosto 1838. — Nancy. — S-V. 38. 2. 381.

128. — Allorchè il comune in cui il debitore è detenuto è lo stesso di quello in cui siede il tribunale che ha resa la sentenza, portante la condanna corporale, non è necessario di fare una nuova elezione di domicilio nel processo verbale d' imprigionamento. (Carré, n. 2664; Pigeau, t. 2, p. 316.)

129. — L' elezione di domicilio fatta nel processo verbale fa cessare l' effetto di quella che è stata dichiarata nel primo precetto conformemente all' art. 780 del Codice di proced. (4) (Delvincourt, t. 2, p. 515; Pardessus, t. 5, n. 1516; Carré, n. 2663; *Contra*, Pigeau, t. 2, p. 270.)

130. — L' atto d' incarcerazione del debitore enuncia: 1° la sentenza; 2° i nomi e il domicilio del creditore; 3° la elezione di domicilio, se non dimora nel comune; 4° i nomi, la dimora e la professione del debitore; 5° la consegna di trenta giorni d' alimenti almeno; 6° infine menzione della copia che è lasciata

(1) LL. proc. civ., art. 871. — Se il debitore non fa istanza per esser sentito, o se nel caso di esposizione sommaria il presidente o il giudice di circondario ordina che abbia luogo l' arresto, il debitore sarà condotto nelle carceri del luogo, e se non ve ne sono, nelle carceri del luogo più vicino. L' usciere e tutti gli altri i quali condurranno, riceveranno o riterranno il debitore in un luogo di arresto non designato legalmente come tale, saranno condannati come colpevoli di arbitraria detenzione.

LL. pen., art. 238.

(2) LL. proc. civ., art. 866. — Il processo verbale di arresto, oltre alle ordinarie formalità degli atti di citazione, conterrà:

1° Un precetto reiterato a pagare;

2° l'elezione del domicilio del creditore nel comune ove il debitore sarà detenuto, se il creditore non vi dimora. L' usciere procederà in presenza di due testimoni assistenti all' atto.

(3) LL. proc. civ., art. 866.

(4) Ivi, art. 863. — Non potrà mandarsi ad esecuzione alcun arresto personale, se la sentenza che lo ha pronunziato, non è stata notificata un giorno avanti con un precetto a pagare.

La notificazione sarà fatta da un usciere a ciò destinato dalla sentenza medesima, o dal presidente del tribunale civile del luogo ove si trova il debitore.

Non è vietato ai tribunali di commercio ed ai giudici di circondario nelle cause di lor competenza di destinare l' usciere nella sentenza medesima.

La notificazione sopraddetta dovrà contenere anche l' elezione del domicilio nel comune in cui risiede il giudice che ha pronunziato, se il creditore non vi abita.

al debitore, parlando alla sua persona, tanto del processo verbale d'arresto, che dell'atto d'incarcerazione. È firmato dall' usciere. (C. pr., 789.) (1)

130 bis. — Non è neanche necessario che il processo verbale d' imprigionamento sia firmato dai due testimoni dai quali l'usciere deve essere assistito: basta che questa assistenza sia comprovata nell'atto. (C. proc., 783.) (2)

Il processo verbale d' arresto e quello di incarcerazione possono essere rilasciati al debitore in una sola e medesima copia: una copia distinta per ciascuno di questi due atti non è necessaria. (Cod. proc., 789.) (3)

Il carceriere ha qualità per redigere l' atto di incarcerazione: basta per la validità di quest'atto che sia rivestito della firma dell'usciere. (Cod. proc., 789.) (4)

La stessa decisione di qui sopra.

130 ter. — L'usciere deve, a pena di nullità dell'imprigionamento, rimettere al debitore copia, tanto del processo verbale d' arresto che dell'atto d'incarcerazione. Non basterebbe di fare, sulla copia del processo verbale d' arresto una semplice menzione dell' atto d'incarcerazione. (C. proc., 789.) (5)

Foucbecour. — 13 gennaio 1842. — Parigi. — S-V. 42. 2. 61.

131. — Il guardiano o carceriere trascrive sul suo registro la sentenza che autorizza l'arresto; se l' usciere non presenta questa sentenza, il carceriere deve negarsi a ricevere il debitore e ad incarcerarlo. (C. proc., 790.) (6)

132. — Le formalità qui sopra adempite, il detenuto non può più essere scarcerato che in uno dei casi preveduti dalla legge. — V. *Sprigionamento*.

Se vi è stato errore sulla persona imprigionata, l' autore dell' incarcerazione può esser passibile de' danni-interessi. — V. *Ivi*, n. 9.

133. — I detenuti per debiti possono ottenere la loro traslazione in una casa di sanità sia allorchè sono ammalati, sia perchè, a ragione d' una invasione d' una epidemia, la loro prigione è divenuta insalubre (6 aprile 1832, sentenza del trib. della Senna; Carré, n. 2723; Pigeau, t. 2, p. 289.) — Ma allora debbono essere astretti a fornire cauzione. — V. *appr.*, n. 157.

134. — Potrebbero anche, in certi casi di malattia grave, debitamente provata, ottenere la loro traslazione nella loro propria casa. (Carré, n. 2723; Pigeau, t. 2, p. 289.) — Ma ciò non sarebbe che a peso di dare cauzione del principale del debito e degli accessori, e lasciando ai creditori il dritto di preporre alla guardia del debitore tale persona che giudicassero convenevole. (Carré, ivi.) — Secondo Merlin, *Repert.*, v° *Sprigionamento*, il debitore non può essere trasferito che in un ospizio o casa di sanità.

135. — I tribunali possono anche accordare al debitore il dritto di venire a perorare egli stesso la sua causa all'udienza, e sotto la guardia di un usciere, non solamente allorchè si tratta della nullità del suo imprigionamento, ma ancora di ogni altro processo. (Carré, n. 2723.) — In questo caso, il permesso accordato dal tribunale è nell'interesse pure dei creditori, poichè il guadagno del processo può dare al debitore il mezzo di pagare i suoi debiti.

GIURISPRUDENZA

136. — L'arresto d'un cittadino, fatto in virtù d'un processo portanto arresto personale, non può essere annullato perchè questo cittadino non fosse stato condotto nella casa d' arresto più vicina, come esige l'art. 788, Cod. proced. (7)

Lugan. — 9 genn. 1809. — Toulouse. S-V. 9. 2. 239. — D. A. 1. 706.

(1) LL. proc. civ., art. 873. — L'atto di carcerazione contra il debitore enuncierà:

1° la sentenza;

2° il nome, cognome e domicilio del creditore;

3° l' elezione del domicilio, se non abita nel comune;

4° il nome e cognome, la dimora e la professione del debitore;

5° il deposito di una somma che basti per un mese almeno per gli alimenti;

6° Finalmente la menzione della copia rilasciata personalmente al debitore tanto del processo verbale di arresto, quanto dell' atto di carcerazione. Questo atto sarà firmato dall' usciere.

(2) Ivi, art. 866.

(3) Ivi, art. 873.

(4) Ivi, lo stesso articolo.

(5) Ivi, lo stesso articolo.

(6) Ivi, art. 874. — Il custode delle carceri trascriverà sopra il suo registro il giudicato che autorizza l' arresto. Se l' usciere non gli presenta il giudicato, il custode deve ricusare di ricevere il debitore.

(7) Ivi, art. 871.

137. — Il debitore che, nel tempo del suo arresto, è stato condotto, non nella prigione più vicina, ma in una casa particolare, per passarvi la notte, può per ciò solo fare annullare il suo imprigionamento. — Supponendo che non vi fossero prigioni nel luogo dell' arresto e nei luoghi vicini, l'usciere deve recarsi innanzi all'autorità locale per far designare il luogo in cui deporre momentaneamente e guardare a vista il suo prigioniero.

Péline. — 1 sett. 1824. — Toulouse. — S-V. 25. 2. 158. — D. P. 25. 2. 133.

138. — Id. — Anche quando il debitore abbia consentito ad esser condotto nella casa particolare.

Espagnet. — 17 lug. 1811. — Bordeaux. — S-V. 11. 2. 482. — D. A. 3. 801.

139. — Un imprigionamento non è nullo, sol perchè l' usciere ha fatto, col debitore, una stazione momentanea in un albergo sulla strada; non vi è in ciò detenzione arbitraria nel senso dell' art. 788, C. proc. (1)

Bloch. — 10 dicemb. 1819. — Colmar. — S-V. 21. 2. 22. — D. A. 3. 793.

140. — L' arresto o l' incarcerazione d' un debitore possono essere provati con un solo e medesimo atto; non vi è bisogno d'un processo verbale separato per ciascuna di queste due operazioni.

Cavalier. — 30 genn. 1830. — Parigi. — S-V. 34. 2. 22.

Id. — Souchère. — 25 novemb. 1830. — Riom. — S-V. 33. 2. 480. — D. P. 33. 2. 15.

141. — Non è necessario, a pena di nullità, che il processo verbale d' incarcerazione sia redatto dal guardiano della prigione; basta che sia firmato dall' usciere. (C. proc., 789 e 790.) (2)

Péline. — 1 sett. 1824. — Toulouse. — S-V. 25. 2. 158. — D. P. 23. 2. 133.

142. — In materia di arresto personale, gli uscieri o le guardie del commercio hanno il dritto di distendere gli atti di incarcerazione, benchè l'art. 790 C. proc., porta che il guardiano o carceriere è tenuto a ricevere il debitore e a formare l' atto d' incarcerazione.

Goulot. — 23 gennaio 1808. — Parigi. — S-V. 14. 2. 215. — D. A. 3. 802.

Id. — Rochet. — 14 dic. 1807. — Parigi. — S-V. 10. 2. 521. — D. A. 3. 802.

143. — Allorchè un debitore condannato personalmente è incarcerato, il processo verbale d' arresto e l' atto d' incarcerazione debbono contenere il suo *prenome*, come il suo nome: l'omissione del *prenome* può apportare la nullità dell' imprigionamento. — *Specialmente*: allorchè di due fratelli, tenuti personalmente dello stesso debito, l' uno di essi è imprigionato, vi è nullità dell' arresto se, nel processo verbale d' arresto o nell'atto d'incarcerazione, il debitore incarcerato è solamente designato con queste parole: *l'uno de' due fratelli N.*

Bouvier. — 20 marzo 1829. — Bordeaux. S-V. 30. 2. 41. — D. P. 30. 2. 91.

144. — Il processo verbale d' imprigionamento non deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della strada o del n. ove il debitore ha il suo domicilio.

23 ag. 1823. — Bruxelles. — G. Brux. — 1823. 2. 203.

145. — Il processo verbale d' imprigionamento deve, a pena di nullità, contenere menzione de' nomi de' testimoni che hanno assistito l' usciere. Non basterebbe che avessero firmato il processo verbale, e che i loro nomi fossero menzionati nell'atto d'incarcerazione.

Charmaison. — 6 magg. 1819. — Riom. — S-V. 20. 2. 36. — D. A. 3. 799.

146. — Il processo verbale d' incarcerazione deve, a pena di nullità, enunciare il domicilio eletto del creditore non domiciliato nel luogo dell' esecuzione. La menzione di questo domicilio nel processo verbale d' arresto non basterebbe.

Mayer. — 23 agosto 1826. — Aix. — S-V. 27. 2. 78. — D. P. 27. 2. 145.

147. — L' imprigionamento deve esser dichiarato nullo, sol perchè l' atto d'incarcerazione non contiene, per parte del creditore, elezione di domicilio nel comune in cui l' incarcerazione ha luogo, poco importa che questa elezione di domicilio sia stata fatta nel processo verbale d' arresto, di cui la copia è stata notificata al debitore insieme con copia dell'atto d' incarcerazione, o con lo stesso atto.

Dubiof. — 15 giug. 1829. — Nimes. — S-V. 29. 2. 322. — D. P. 22. 290.

148. — Una costituzione di patrocinatore, in un processo verbale d' arresto e d' incarcerazione, non porta di dritto l' elezione del domicilio presso il patrocinatore, prescritta dagli art. 783 e 789, C. proc. L'art. 61 relativo alle citazioni è qui senza applicazione. (3)

L' usciere che ha proceduto all' imprigionamento non è responsabile di questa nullità, se è il creditore che gli ha indicato il patrocinatore a costituire, in luogo d' indicargli un'elezione di domicilio a fare: in tal caso, la nullità provviene per colpa sola del creditore, e non per colpa dell' usciere. (C. proc. 1031.) (4)

Dumaine. — 6 maggio 1828. — Lyon. — S-V. 28. 2. 260. — D. P. 28. 2. 133.

149. — La menzione della *dimora* del perseguitante in un processo verbale d' imprigionamento può essere considerata di tener luogo

(1) LL. proc. civ., art. 871.
(2) Ivi, art. 872, 873.
(3) Ivi, art. 866, 873.
(4) Ivi, art. 1107.

della menzione del *domicilio* esatta dalla legge.
Martinez De Hervas. — 27 maggio 1830. — Pau. — S-V. 31. 2. 51. — D. P. 30. 2. 266.

150. — Ei non è necessario alla validità di un processo verbale d' incarcerazione che vi sia fatta menzione di esservi stata apposta la firma del carceriere; — È sufficiente (quando pure cotal processo verbale debba esser firmato dal carceriere) che con effetto la sottoscrizione di costui sia apposta al processo verbale.
Maynard. — 11 febbr. 1808. — Toulouse. — Sirey. — 15. 2. 191. — D. A. 3. 777.

151. — Nel caso in cui il giudice di pace abbia ad esser presente all' arresto non è necessario che sia apposta al processo verbale la sua firma.
Ruelle. — 25 febbr. 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 107. — D. A. 3. 785.

152. — I processi verbali d'arresto e d'incarcerazione debbono, a pena di nullità, esser compilati e notificati il giorno stesso dell'arresto; l' usciere non può scindere tale operazione sotto pretesto che l' ora sia troppo inoltrata per terminarla. Egli è per conseguente nullo l' imprigionamento se i processi verbali non siano stati notificati che l' indomani dello arresto.
Anziani. — 26 agosto 1826. — Cors. — S-V. 27. 2. 201. — D. P. 27. 2. 79.

152 bis. — Un imprigionamento è nullo se la copia del processo verbale dell' usciere non è stata rimessa al debitore che il dimani della incarcerazione, ancorchè l' arresto sia stato fatto ad ora avanzata e seguito da un rapporto che si è prolungato sino a tardi: queste circostanze non saprebbero giustificare la mancanza di rimessa della copia del processo verbale. — . . . . Poco importa che il giorno stesso dell' incarcerazione, copia dell' atto di incarcerazione, che enuncii queste stesse circostanze come ostacolo alla rimessa, sia stata rilasciata al detenuto. (Cod. proc., 789 e 794.) (1)
Maget. — 16 dicembre 1839. — Cass. — Metz. — S-V. 40. 1. 146.

Sulle formalità della raccomandazione V. questa parola.

153. — L'atto d' incarcerazione debbe assolutamente, ed a pena di nullità, contener menzione che una copia del processo verbale d'arresto è stata rilasciata al debitore; non basterebbe che il fatto di avergli dato la copia fosse provato dallo stesso verbale d'arresto.
Barillon. — 29 luglio 1829. — Nîmes. — S-V. 29. 2. 323. — D. P. 32. 2. 101.

154. — La menzione omessa nell' atto di incarcerazione, che copia del processo verbale d' arresto e d'incarcerazione sia stata rilasciata al debitore, non può essere supplita da un atto particolare notificato dopo la detenzione.
Liset. — 28 aprile 1810. — Riom. — S-V. 16. 2. 194.

155. — L'art. 790 Cod. proc. (2) che, nel caso d' imprigionamento d' un debitore, esige che il custode o il carceriere trascriva sul suo registro il giudicato che autorizza l' arresto, non deve essere inteso nel senso che vi sia dovero di trascrivere la formola esecutoria; basta che vi sia la trascrizione delle parti costitutive del giudicato, secondo l' art. 141, C. pr. (3)
Talasac. — 11 ag. 1828. — Toulouse. — S-V. 30. 2. 103. — D. P. 30. 2. 142.

156. — Le nullità che s' incorrono nella copia del processo verbale del registro rendono nullo l' imprigionamento, del pari che le raccomandazioni, quantunque l' originale non sia affetto da tali nullità.
Bavoue. — 9 germile an. 13. — Parigi. — S-V. 5. 2. 575. — D. A. 3. 805.

157. — Il debitore imprigionato che, durante la detenzione, sia attaccato da malattia può essere autorizzato dal tribunale a ricevere momentaneamente, fuori della casa di detenzione, in un luogo determinato dal tribunale, e dando cauzione di ripresentarsi, un regime curativo convenevole al suo stato; tuttavolta non debbe essergli permesso di ritirarsi nella sua propria casa.
Minel. — 7 genn. 1814. — Parigi. — S-V. 14. 2. 303. — D. A. 3. 817.

157 bis. — Il debitore imprigionato che, durante la sua detenzione, è attaccato da malattia, può ottenere dal tribunale di essere trasportato momentaneamente in un ospizio o casa di sanità; dando cauzione, non solamente di ripresentarsi allo spirar del termine che gli è stato accordato, ma ancora di non uscire dal luogo che gli è stato designato.
Thuech. — 27 agosto 1838. — Nimes. — S-V. 39. 2. 211.

157 ter. — Un detenuto per debito può, malgrado l'opposizione del creditore incarceratore, e senza esser tenuto a dare cauzione, ottenere la sua traslazione dalla prigione in cui è stato incarcerato, in quella del luogo del suo domicilio. (Cod. proc., 788.) (4)
Dupont. — 5 febbr. 1839. — Bordeaux. — S-V. 39. 2. 474.

157 quat. — Un detenuto per debito può, malgrado l' opposizione del creditore incarceratore, ottenere la sua traslazione, dalla prigione in cui è incarcerato, in un' altra.

Ma non può ottenere questa traslazione, se si presenta una impossibilità legale: per esempio, se la prigione nella quale è incarcerato e quella nella quale dimanda di essere traspor-

(1) LL. proc. civ., art. 873 e 877.
(2) Ivi, art. 874.
(3) Ivi, art. 233.
(4) Ivi, art. 871.

tato sono situate ad una grande distanza l'una dall'altra, ed in circondari differenti, di maniera che non vi sarebbe mezzo di preporre un usciere all'estrazione ed alla condotta del debitore incarcerato, da un luogo in un altro.

Ed in questo caso, il debitore non sarebbe ammesso a domandare di esser posto, per la sua traslazione, sotto la guardia della gendarmeria; i gendarmi non hanno qualità per arrestare e condurre i debitori sottomessi all'arresto personale.

Giroux. — 31 lug. 1839. — Montpellier. — S-V. 41. 2. 581.

157 quinq. — L'età avanzata del detenuto per debiti, e la debolezza della sua salute sono motivi d'urgenza sufficienti per autorizzare il giudice ad ordinare l'esecuzione provvisoria sopra minota, e senza cauzione, della sentenza che pronunzia la messa in libertà. (Cod. proc., 135.) (1)

Barberet. — Agosto 1838. — Nîmes. — S-V. 39. 2. 100.

157 sex. — Il debitore sottomesso all'arresto personale è in istato d'*arresto* consumato dal momento in cui la guardia del commercio lo tiene sotto la sua mano, e l'ha così legalmente privato della sua libertà, ancorchè, per un fatto indipendente dalla guardia del commercio, l'imprigionamento non possa aver luogo. In conseguenza, la guardia del commercio ha dritto da tal momento al salario di 60 franchi che l'è accordato dall'art. 20 del decreto dei 14 marzo 1808, per ogni arresto. — Poco importa che il debitore, avendo dichiarato formare opposizione alla sentenza in contumacia eseguita contro di lui, ha dovuto essere rilasciato: questa circostanza non deve far ridurre il salario dell'usciere alla somma di 20 franchi, che gli è data dallo stesso art. 20 del decreto del 14 marzo 1808, pel caso in cui lo arresto non ha potuto *effettuarsi*.

Leroux. — 19 luglio 1841. — Cass. — Trib. Senna. — S-V. 41. 1. 833.

—

§ 7. — *Consegna d'alimenti.*

NOZIONI GENERALI

158. — Allorchè il creditore fa incarcerare il suo debitore, e gli toglie così tutti i mezzi di provvedere alla sua esistenza giornaliera, si obbliga egli stesso a sovvenire alla sua alimentazione.

159. — La somma destinata a provvedere agli alimenti dei detenuti per debiti deve esser consegnata anticipatamente, e tal consegno debbe esser fatto per trenta giorni almeno. (L. 17 apr. 1832, art. 28.)

160. — Essa deve essere rinnovata prima dello spirare dei trenta giorni, di maniera che il debitore non si trovi mai un giorno solo senza alimenti. — V. *appresso*, n. 165 e seg.

161. — Le consegne per più di trenta giorni non valgono che quando sono d'un secondo o di più periodi di trenta giorni. (L. 17 apr. 1832, art. 28.)

162. — La somma destinata agli alimenti, per ogni periodo di trenta giorni, è di trenta franchi a Parigi, e di venticinque franchi per le altre città. (Ivi, art. 29.)

163. — Gli alimenti non possono essere ritirati, allorchè vi è raccomandazione, se non col consenso del raccomandante. (Cod. proc., 791.) (2) — V. *Raccomandazione*, ed *app.*, n. 172.

163 bis. — Sull'obbligazione di consegnare gli alimenti ed il dritto allo sprigionamento che risulta dalla mancanza di consegna, V. le notizie di giurisprudenza poste sotto il § 4 della parola *Sprigionamento*.

GIURISPRUDENZA

164. — Il creditore che ha fatto carcerare il suo debitore non è tenuto alle sue spese di malattia.

Croisier. — 17 luglio 1810. — Cass. — Neufchâtel. — S-V. 10. 1. 370. — D. A. 3. 809.

165. — La legge che esige che gli alimenti siano consegnati anticipatamente, non esige che questa anticipazione sia di tutto un giorno.

Così, quando si tratta d'un imprigionamento fatto il 22 d'un mese, con consegna d'alimenti, non è necessario che l'ulteriore consegna sia fatta il 21 del mese seguente; è bastevole che sia fatta il 22, prima d'ogni distribuzione di alimenti ai prigionieri.

Boisguerard. — 10 vendemm. anno 14. — Rouen. — S-V. 2. 809. — D. A. 1. 363.

166. — Il giorno della carcerazione non è compreso intiero nel periodo di trenta giorni, pel quale la legge impone al creditore carceratore l'obbligo di consegnare anticipatamente la somma destinata a provvedere agli alimenti del

(1) LL. proc. civ., art. 226.

(2) Ivi, art. 872. — Il creditore sarà tenuto di anticipare una somma di ducati tre per ogni mese per gli alimenti; e questa non potrà ritirarsi nel caso che sopraggiunga nuova istanza di detenzione, se pure il nuovo instante non vi acconsenta.

debitore. — L'obbligo di consegnare non cominciando per l'incarceratore che al momento in cui il debitore è incarcerato, è pure a partire da tale istante solamente che si deve contare questo periodo. — Così, allorchè l'imprigionamento del debitore e la consegna degli alimenti hanno avuto luogo il 30 a 6 ore dopo mezzodì, il primo periodo non dovendo finire che il 29 del mese seguente alla stessa ora, gli alimenti del secondo periodo son riputati consegnati *anticipatamente*, ai termini della legge, allorchè la consegna ha avuto luogo questo stesso giorno 29 ad 11 ore del mattino. (L. 17 aprile 1832, art. 28.)

Valin. — 8 ott. 1834. — Parigi. — S-V. 34. 2. 615. — D. P. 35. 2. 12.

166 bis. — Ogni periodo di trenta giorni, pel quale la legge impone l'obbligo di consegnare anticipatamente la somma destinata a provvedere agli alimenti del debitore imprigionato, si conta per giorni e non per ore: il giorno dell'incarcerazione è compreso per intiero nel primo periodo, quale che sia l'ora alla quale abbia avuto luogo questa incarcerazione. Quando dunque una consegna d'alimenti non è stata fatta che dopo spirato il trentesimo giorno d'un periodo anteriore, gli alimenti del nuovo periodo non sono riputati consegnati anticipatamente. (L. 17 aprile 1832, art. 28.)

Fontaine. — 31 ottob. 1843. — Douai. — S-V. 44. 2. 151.

Id. — Jeanjean. — 29 dic. 1842. — Montpellier. — S-V. 43. 2. 293.

Id. — Ramoniech. — 14 nov. 1838. — Tolosa. — S-V. 40. 2. 175.

167. — Il creditore il quale, dopo aver fatto carcerare il suo debitore, cede e trasferisce il suo credito, conserva, sino alla notificazione della cessione, ogni facoltà di consegnare, a titolo di creditore carceratore, gli alimenti dovuti al debitore detenuto.

Bertin. — 15 ott. 1829. — Parigi. — S-V. 30. 2. 30. — D. P. 29. 2. 300.

167 bis. — La consegna d'alimenti fatta da un individuo che, al momento in cui ha avuto luogo, era cessato d'esser creditore con dritto d'arresto contro il debitore incarcerato, è nulla, in modo che non può giovare gli altri creditori incarceratori o raccomandanti. (Cod. proc., 791 e segu.) (1)

Cannevaro. — 30agosto 1843. — Rouen. — S-V. 44. 2. 127.

167 ter. — Allorchè due creditori hanno simultaneamente consegnato la somma necessaria per alimenti del loro debitore incarcerato, ciascuno per un periodo di trenta giorni, senza alcuna imputazione, e che il dritto dell'uno di essi viene a cessare al principio del secondo mese, il debitore non è ammesso a domandare contro l'altro il suo sprigionamento per mancanza di consegna d'alimenti, sotto il pretesto che il carceriere abbia imputato sul primo mese la somma depositata da questo creditore, in modo che nulla sarebbe stato consegnato da lui pel secondo: l'imputazione fatta dal carceriere non potrebbe essere di alcuna influenza su i dritti dei creditori. (Cod. proc., 800) (2)

Tempiers. — 19 nov. 1838. — Cass. — Parigi. — S-V. 39. 1. 517.

168. — L'usciere che ha proceduto all'imprigionamento d'un individuo, in virtù dei poteri d'un creditore allora vivente, non può, dopo la morte del creditore consegnare degli alimenti, *senza potere speciale degli eredi*. — Una consegna così fatta è essenzialmente nulla. — L'usciere non ha neanche qualità per fare una consegna *in suo nome* e nel suo interesse personale per anticipazioni e spese che gli sono dovute.

Hamoir. — 17 marzo 1826. — Parigi. — S-V. 26. 2. 314. — D. P. 26. 2. 239.

169. — *Fu giudicato nondimeno* che la consegna d'alimenti può esser fatta da un terzo senza potere speciale del creditore; è sufficiente, per la sua validità, che sia fatta per parte del creditore e con suo assenso.

Durat-de-Lasalle. — 3 sett. 1825. — Limoges. — S-V. 36. 2. 17. — D. P. 36. 2. 89.

170. — In tutti i casi, la consegna d'alimenti fatta da un terzo in nome del creditore è valida, benchè questo terzo non sia monito d'un potere speciale; si deve, sino a pruova contraria, presumere che la consegna è stata fatta in virtù degli ordini del creditore.

Billiard. — 1 dic. 1834. — Parigi. — S-V. 34. 2. 13.

171. — Un mandatario salariato la cui negligenza nel depositare la somma degli alimenti, benchè avesse ricevuto la somma necessaria, ha dato luogo alla messa in libertà legale d'un debitore per non prestazione d'alimenti, deve essere condannato a pagare al creditore le cause dell'arresto del suo debitore, in principale ed accessori; ancorchè il salario del mandato fosse modicissimo, e non vi fosse che dimenticanza per parte del mandatario.

Fournier. — 26 nov. 1816. — Parigi. — S-V. 17. 2. 226. — D. A. 9. 966.

172. — L'obbligo imposto dall'art. 791, Cod. proc. (3), al creditore che ha fatto imprigionare il suo debitore, di non ritirare gli alimenti che col consenso del raccomandante, non è reciprocamente imposto al raccomandante a riguardo del creditore che fa imprigionare.

Morer. — 27 marzo 1817. — Colmar. — S-V. 18. 2. 106. — D. A. 1. 362.

(1) LL. proc. civ., art. 872 e s.
(2) Ivi, art. 883.
(3) Ivi, art. 872.

Id. — C... — 7 genn. 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 8. — D. P. 36. 2. 35.

173. — Il raccomandante che ha liberamente consegnato gli alimenti dovuti al debitore carcerato, quando già esisteva una consegna d'un altro creditore raccomandante, contribuisce, per porzione eguale, sulla sua consegna, alla sussistenza del debitore, come se non avesse consegnato che per obbedire ad una sentenza, quali che sieno d'altronde le imputazioni che, per la sua contabilità, il carceriere ha potuto fare degli alimenti consegnati. — In conseguenza, se, soddisfatto in seguito dal debitore, vuole ritirare la sua consegna, deve subire la riduzione della parte per la quale ha dovuto contribuire agli alimenti dopo la sua raccomandazione.

Gratiot. — 18 agosto 1836. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 36. 1. 710. — D. P. 37. 1. 133.

174. — Allorchè il carceratore e il raccomandante hanno consegnato, ciascuno separatamente, gli alimenti del primo mese, e si riuniscano consegnando per contribuzione quelli del secondo mese, sono ammessi, nel conto del carceriere, ad applicare agli alimenti di due mesi, le consegne che sono state fatte per gli alimenti dello stesso mese.

28 giug. 1821. — Bruxelles. — G. Brux. — 1821. 2. 123.

175. — La nullità della raccomandazione d'un debitore incarcerato produce la nullità della consegna d'alimenti effettuata dal creditore raccomandante, e dà luogo allo sprigionamento del debitore, anche a riguardo del creditore incarceratore, che, sulla fede di questa consegna, non ne ha fatta alcuna particolarmente nel suo interesse.

Rouget de Beaumont. — 24 ag. 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 528. — D. P. 37. 2. 7.

176. — Se un debitore straniero si trovi incarcerato a richiesta di due creditori che consegnano alternativamente gli alimenti di mese in mese, e che si giudichi a riguardo di uno di essi, che attesa la sua qualità di straniero, il suo dritto d'incarcerazione ha dovuto cessare a contare da una certa epoca compresa nel mese pel quale aveva consegnato, questa consegna d'alimenti non potendo più valere per l'altro creditore incarceratore, il debitore si trova perciò fondato, a suo riguardo, a dimandare il suo sprigionamento per mancanza di consegna d'alimenti. — In vano gli si opporrebbe che per non aver eccepito della qualità di straniero del primo creditore, ha indotto il secondo in errore: il dritto di dimandare la sua libertà essendo d'ordine pubblico non può perdersi con alcun consenso o acquiescenza per parte del debitore incarcerato.

Tempier. — 26 dic. 1835. — Parigi. — S-V. 36. 2. 30. — D. P. 36. 2. 6.

177. — Allorchè il creditore incarceratore ha cessato di provvedere agli alimenti del debitore, ciascuno dei creditori raccomandanti può costringere gli altri a contribuire agli alimenti per porzioni eguali, come lo può il creditore incarceratore rimpetto ai creditori raccomandanti.

Gratiot. — 28 aprile 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 143. — D. P. 37. 1. 133.

V. del resto la parola *Raccomandazione*.

178. — Una somma consegnata ad una certa epoca da un creditore per gli alimenti del suo debitore imprigionato, ma nella previsione di un caso eventuale che non si è realizzato, non può, benchè sia rimasta senza impiego, essere distornata dalla sua destinazione speciale per covrire un difetto ulteriore di consegna d'alimenti, ed impedire che per questa omissione, il debitore non possa ottenere il suo sprigionamento. (1)

La stessa decisione di sopra, n. 176.

(1) V. le annotazioni all'articolo *Arresto personale*.

INSEGNA. — V. *Contraffazione*. — *Fondi di commercio*.

INDICAZIONE ALFABETICA

NOZIONI GENERALI

1. — L'insegna è l'*emblema* o il *nome* che designa, indica, e fa riconoscere lo stabilimento commerciale che l'ha adottata e sul quale è apposta.

2. — Essa consiste abitualmente, sia nel nome del commerciante, con l'annuncio del genere del commercio al quale si dà, sia in un nome di convenzione, sia in un quadro o in una frase allegorica.

3. — L'insegna avendo per iscopo di segnalare all'attenzione del pubblico lo

stabilimento che annuncia, di far riconoscere colui i cui prodotti han dritto alla preferenza dei consumatori, costituisce una proprietà che ha la più grande analogia con la proprietà delle *marche* di cui i fabbricanti si servono per distinguere i loro prodotti dagli altri prodotti della stessa natura. — V. *Contraffazione*.

4. — Segue da ciò che i principi che regolano la proprietà delle marche di fabbrica sono fino ad un certo punto applicabili alla proprietà delle insegne, ma solamente per ciò che riguarda i caratteri generali di questa proprietà e della imitazione o della contraffazione di cui può esser l'oggetto: le condizioni sotto le quali si stabilisce la proprietà delle marche, gli attentati che possono esservi portati, le forme particolari di procedura risultanti da una legislazione tutta speciale, non sono applicabili in materia di insegna: qui si rientra nell'applicazione delle regole del dritto comune.

5. — La proprietà di una insegna si acquista col possesso: si acquista pure con la cessione o la vendita che se ne fa dal precedente proprietario. — Allorchè dunque vi è contestazione fra due commercianti su la proprietà di una insegna, questa proprietà dev'essere aggiudicata a colui che, da esso o dal suo predecessore ne ha il primo avuto il pubblico possesso.

6.— Quegli che ha venduto una insegna non può più in seguito adoperarla egli stesso: non vi ha più alcun dritto.

7. — È lo stesso di colui che ha venduto un *fondo di commercio* (V. questa parola); è riputato, salvo convenzioni contrarie, aver venduto l'insegna attaccata a questo fondo. Non potrebbe dunque, se elevasse un nuovo fondo di commercio nel genere di quello che ha venduto far uso della medesima insegna. (Pardessus, n. 271.)

8. — Ma osserviamo che questa soluzione non sarebbe applicabile se l'insegna consistesse nel nome del commerciante: questi potrebbe far uso del suo nome, nell'insegna apposta sul suo nuovo stabilimento, se tuttavia si avesse riservato il dritto di elevarne uno nuovo.

9. — La locazione di uno stabilimento di commercio o d'industria dà a colui che lo prende in fitto, il dritto di servirsi dell'insegna che indica questo stabilimento al momento in cui lo prende in fitto e che costituisce la denominazione sotto la quale è conosciuto. Ma spirato l'affitto egli cessa di aver dritto alla insegna che era un accessorio della cosa locata, e non può trasportarla sopra un altro stabilimento che elevasse in seguito.

10. — Si comprende d'altronde che sarebbe altrimenti se il locatario avesse egli stesso data una insegna allo stabilimento che avesse locato: questa insegna è la sua proprietà, egli può disporne e per conseguenza farne, terminato il suo affitto, tale uso che buono gli sembra.— V. *app*. n. 23.

11. — La proprietà di una insegna si acquista anche per successione. Il figlio solo può far uso dell'insegna impiegata da suo padre.— È lo stesso specialmente quando l'insegna consiste nel nome del commerciante, il nome essendo essenzialmente la proprietà della famiglia. — V. num. 25.

12. — Devesi egualmente decidere riguardo al suo nome che colui che dopo aver lavorato, sia come apprendente, sia come commesso presso un commerciante, elevasse uno stabilimento dello stesso genere, non potrebbe far entrare nella sua insegna il nome del suo antico padrone, anche quando lo facesse precedere da queste parole *Allievo di* . . . . ; salvo che non vi fosse specialmente autorizzato. — V. *app*. n. 21.

13. — La durata della proprietà delle insegne è limitata dalla durata dell'interesse che può avere il proprietario a riservarsene l'uso esclusivo. Allorchè dunque vi è cessazione di commercio assoluta e senza trasferimento dello stabilimento ad un successore che possa esercitare i dritti di colui che si ritira, l'insegna non appartiene più ad alcuno, e può essere nuovamente acquistata col mezzo del possesso dal primo che dopo la ritirata del precedente proprietario ne avrà fatto un uso pubblico.

Ma sarebbe altrimenti se la cessazione di commercio non fosse che momentanea e prodotta da avvenimenti di forza maggiore: in tal caso quegli il cui commercio si trovasse interrotto conserverebbe la proprietà esclusiva della sua insegna.

14. — La proprietà delle insegne può essere rivendicata da tutti quei che vi han dritto contro gli usurpatori o imita-

tori, che sono tenuti, allorchè il dritto di colui che li perseguita è riconosciuto, di sopprimere l' insegna che si hanno male a proposito attribuita. — Possono anche secondo i casi esser condannati ai danni-interessi a profitto del proprietario.

15. — Perchè la soppressione dell' insegna possa essere ordinata non è necessario che l' imitazione sia perfetta, e che vi sia tra la cosa imitata ed il prodotto dell' imitazione una identità completa ed assoluta: basta che vi sia rassomiglianza tale che sia di natura ad ingannare i compratori, e ad attirarli a pregiudizio dello stabilimento al quale appartiene l'insegna imitata. Del resto i giudici ai quali è deferita la domanda hanno su questo oggetto un potere sovrano di valutazione. — V. num. 26.

16. — Riguardo ai danni-interessi si comprende che essi non possono essere aggiudicati che quando l'imitazione è di natura a cagionar pregiudizio. Non vi è dunque luogo a danni-interessi se colui che ha imitato una insegna eserciti una industria o un commercio diverso da quello che se ne pretende proprietario. Neanche vi è luogo in tal caso di ordinare la soppressione. — Ved. *Contraffazione*, n. 21.

17. — Secondo un uso generalmente seguito, l' azione contro l' usurpatore o l' imitatore di una insegna è portata davanti il Tribunal di commercio. Questo uso ci sembra molto fondato in dritto perchè è incontrastabile che l' insegna ha uno scopo essenzialmente commerciale, e che è per quello a cui appartiene, come per quello che l' usa, un mezzo di speculazione, di vendita ed un accessorio dell'industria che esercitano. — Così in una materia analoga l' art. 6 del decreto del 16 giugno 1809 attribuisce ai tribunali di commercio la conoscenza delle azioni civili di contraffazione delle marche di fabbrica. Ora se la contraffazione delle marche è un fatto commerciale non si vede perchè sarebbe altrimenti dell' usurpazione delle insegne. Il tribunale di commercio ci sembra dunque competente, non solamente per applicazione della regola speciale stabilita nell'articolo 6 del decreto del 16 giugno 1809, che non fornisce quì che una ragione d' analogia; ma per applicazione dell' articolo 631 Cod. comm., che attribuisce generalmente a questo tribunale tutte le azioni relative agli atti di commercio. (*Contra* Et. Blanc p. 233.) — V. *Contraffazione*, n. 99 e seg. e 115.

GIURISPRUDENZA

18. — Una insegna di stabilimento commerciale è una *proprietà* legittima che ciascuno deve astenersi di ledere appropriandosela o imitandola in un modo pregiudizievole. — In conseguenza il venditore di un fondo di commercio non può, se stabilisca ulteriormente nella vicinanza un fondo di commercio della stessa natura, prendere una insegna simile a quella del fondo venduto.

In tal caso, vi è somiglianza nelle insegne, che dà luogo alla soppressione della nuova, sol perchè vi è conformità nella parte principale del titolo, di maniera che si possa sbagliare e confondere i due stabilimenti. — Poco importa la differenza nei nomi dei proprietari e la mancanza su la nuova insegna di alcuna delle parole esistenti su la prima.

Richard. — 12 maggio 1829. — Aix. — S-V. 29. 2. 225. — D. P. 29. 2. 168.

19. — Colui che ha venduto un fondo di commercio non può formare nella vicinanza uno stabilimento simile, con le stesse decorazioni ed insegne. — Ciò sarebbe apportare un vero disturbo al possesso del suo compratore.

Auger. — 19 novemb. 1824. — Parigi. — S-V. 26. 2. 144. — D. P. 25. 2. 93.

20. — Uno stabilimento commerciale in possesso d' una ragion commerciale e di una qualsiasi insegna può esigere che uno stabilimento più nuovo e della stessa natura, cambii una ragion commerciale ed una insegna che facessero confondere i due stabilimenti; specialmente se già l' identità d' insegna ha prodotto equivoci e discussioni tra i due stabilimenti.

Roure. — 8 genn. 1821. — Aix. — S-V. 21. 2. 222. — D. A. 10. 420.

21. — Dal perchè un operaio ha lavorato per più anni presso un fabbricante, e vi ha appreso la sua professione, non segue, sol perciò, che abbia acquistato il dritto di chiamarsi suo allievo e prendere questo titolo sopra la sua insegna, o sopra i suoi indirizzi.

Dujariez. — 24 ag. 1834. — Parigi. — S-V. 34. 2. 261. — D. P. 34. 2. 129. — V. *sopra* n. 12.

22. — Ma dal perchè un operaio si è posto a lato del suo antico padrone e vi ha aperto una bottega in tutto simile alla sua, col fine di attirarvi i suoi avventori per la vicinanza delle botteghe e per la loro rassomiglianza, non segue che il padrone possa domandare che il suo antico operaio sia obbligato di chiudere la sua

bottega, e di pagargli i danni-interessi pel male che gli ha cagionato.

Touraix. — 25 febb. 1809. — Parigi. — S-V. 10. 2. 40.

23. — Colui che fittando una locanda vi aggiunge, col consenso del proprietario, una insegna a quella che già esisteva, ha il dritto, terminato il suo affitto, di togliere la sua insegna e di piazzarla altrove, con proibizione al proprietario di conservarla alla locanda.

Demarcé. — 18 ag. 1836. — Orléans. — S-V. 37. 2. 325. — D. P. 37. 2. 35.

23 bis. — Colui che, prendendo in fitto una locanda, vi aggiunge, col consenso del proprietario, una insegna a quella che già esisteva, ha il dritto, allo spirare del suo affitto, di togliere la sua insegna e di situarla altrove. (Cod. civ., 546 e 551.) (1)

Demiau. — 6 dic. 1837. — C. Rig. — Orléans. — S-V. 38. 1. 333.

23 ter. — Colui che, esercitando una industria, ha comprato una casa situata in fondo d'un cortile appartenente al venditore, ha il dritto di situare sulla porta d'entrata esteriore una insegna indicativa della sua industria, salvo ai tribunali a regolare, in caso di contestazione, il posto e le dimensioni di questa insegna. (Cod. civ., 1615.) (2)

Ieanson. — 14 giugno 1843. — Rouen. — S-V. 43. 2. 519.

24. — Allorquando una locanda (allora tenuta da un locandiere) è stata venduta, non a titolo di locanda ben avviata, ma come casa conosciuta sotto una tale designazione, il venditore non è obbligato a garantire l'acquirente del danno risultante dal perchè il locatario ha il dritto di togliere l'insegna che vi avea aggiunta e di piazzarla altrove, con proibizione all'acquirente di conservarne una simile.

La stessa decisione di sopra. — V. *sopra*, n. 9 e s.

25. — Il nome o il titolo sotto il quale il padre ha fatto un commercio è la proprietà del figlio che gli è succeduto. — Così un nipote commette una usurpazione su questa proprietà, allorchè prende, per esercitare lo stesso commercio, una insegna nella quale unisce il nome del suo zio, al suo, come mezzo d'ingannare i compratori.

Tollard. — 29 agosto 1812. — Parigi. — S-V. 34. 2. 262.

26. — Il titolo di *Grand hôtel Bourbon-Condé*, dato ad una locanda di fresco stabilita, la distingue sufficientemente dal titolo *Hôtel-Bourbon* che appartiene ad un'antica locanda. Il proprietario di questa antica locanda non è ammesso a pretendere che vi è usurpazione indiretta del titolo del quale è in possesso; poco importa che le due locande siano l'una all'altra vicine.

Debortes. — 9 dicemb. 1829. — Douai. — S-V. 30. 2. 142. — D. P. 30. 2. 33.

INTERCORSO. — È il dritto reciproco che appartiene a due nazioni amiche, in virtù dell'uso o dei trattati, di navigare liberamente dai porti di una nazione nei porti dell'altra.

Questo dritto cessa per l'effetto della guerra se sopravviene fra le due nazioni. Può ancora cessare in alcuni casi, senza che vi sia guerra, quando delle contese rompono la buona armonia che esiste tra le nazioni e che l'una interdice all'altra l'entrata dei suoi porti. Ma questa interdizione dev'essere dichiarata con un atto espresso. (Vallet, lib. 1, cap. 8, § 93 e seg.) In Inghilterra ed in America quest'atto si chiama *bill de non intercourse*.

INTERESSI. — V. *Usura*.

LEGISLAZIONE

L'editto di febbraio 1770, ultimo atto della legislazione antica su l'interesse, ne avea limitato la tassa all'interesse di un capitale (5 per 100). — V. poi i decr. dei 3-12 ott. 1789 (*Libertà del prestito ad interesse*); — 6 fior. anno 3 (*Denaro dichiarato mercanzia*); — 2 prat. anno 3 (*Rapp. del decr. preced.*); — 18 frim. anno 3 (*Interesse annuale dei capitali fissati a 360 giorni solamente*); Cod. civ. art. 1905 e seg. (*Libertà del prestito ad interesse*); — L. dei 3 sett. 1807 (*Limitazione della tassa dell'interesse in mat. civ. e comm.*); — Decr. del 15 e 18 genn. 1814 (*Sospensione momentanea della legge precedente*).

INDICAZIONE ALFABETICA.

(1) LL. civ., art. 471 e 476.

(2) Ivi, art. 1461.

—

—

§ 1. — *Dell' interesse in generale.*

NOZIONI GENERALI

1. — L'interesse è il profitto o la rendita d'un capitale *esigibile*, attualmente o ad un' epoca determinata.

2. — L' esigibilità del capitale è ciò che distingue gl' interessi dalle annualità di rendite. Nel contratto di rendita, il capitale essendo *alienato*, è della natura delle cose che non possa giammai diventare esigibile (C. civ., 1909) (1); eccettuato tuttavia il caso in cui il debitore mancasse al servizio della rendita o non fornisse le sicurtà promesse (1912) (2), o cadesse in fallimento o in decozione (1913) (3). Nulladimeno, il capitale è sempre rimborsabile a volontà del debitore (530)(4), ammenochè questa facoltà non sia stata ristretta nei limiti permessi dalla legge (1911) (5), o che non si tratti di rendita vitalizia. (1979) (6)

3. — Gl' interessi differiscono ancora dalle annualità di rendita nel che queste sono il prodotto di un capitale *alienato* (benchè tuttavia rimborsabile, (C. civ. 530 e 1911)(7); mentre i primi non

(1) LL. civ. art. 1781. — Si può stipulare un interesse per un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere.
In questo caso il mutuo si denomina *costituzione di rendita.*

(2) Ivi, art. 1784. — Il debitore di una rendita costituita in perpetuo può essere costretto al riscatto,
1° se cessa dallo adempire i suoi obblighi pel corso di due anni;
2° se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto;
3° se per fatto suo abbia diminuito le cautele che avea date col contratto al suo creditore.

(3) Ivi, art. 1785. — Si può anche ripetere il capitale di una rendita costituita in perpetuo, nel caso di fallimento o di prossima decozione del debitore.

(4) Ivi, art. 453, comma 1. — Qualunque rendita perpetua stabilita in compenso del prezzo di una cosa immobile venduta, o come condizione della cessione de' beni immobili fatta a titolo oneroso o gratuito è essenzialmente redimibile.

(5) Ivi, art. 1783. — La rendita costituita in perpetuo è essenzialmente redimibile.
Possono soltanto le parti convenire che non si riscatterà la rendita, prima di un termine, il quale non potrà eccedere dieci anni, ovvero senza che ne sia anticipatamente avvertito il creditore nel termine da esse determinato.

(6) Ivi, art. 1851. — Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita con offrire il rimborso del capitale, e con rinunziare alla ripetizione delle annualità pagate. Egli è tenuto a corrispondere la rendita, durante tutta la vita della persona o delle persone, sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

(7) Ivi, art. 453 e 1783. — V. *sopra*, nota 4 e 5.

sono, come abbiamo detto più sopra, che il prodotto d'un capitale dovuto o esigibile, attualmente o a termine. Così, da un lato il *debito* o l' *esigibilità*, e dall'altro l' *alienazione* sono i caratteri ad un tempo distintivi e differenziali degl' interessi e delle annualità.

4. — Benchè in generale gl' interessi sieno il prodotto di somme di danaro, nondimeno, le cose mobiliari, specialmente le derrate o le mercanzie possono pure essere produttive d'interessi, se tale è la convenzione delle parti. (Cod. civ., 1905.) (1)

5. — Se si considerano gl' interessi sotto il rapporto della causa che li producе, se ne distinguono quattro specie principali:

1° Gl' interessi *convenzionali* cioè che corrono o son dovuti in virtù della convenzione espressa o tacita delle parti; come sono quelli che risultano dai contratti di *prestito*, di *commissione*, dalle *anticipazioni*, dai *conti correnti* fra commercianti, ecc. — V. queste parole.

2° Gl' interessi *legali* cioè che corrono o son dovuti di pieno dritto, senza stipulazione, in virtù delle disposizioni formali della legge: come sono gl' interessi del prezzo delle cose vendute che producono frutti o rendite, come lo fanno gli immobili (C. (2) civ. 1652.) (3)

3° Gl'interessi che risultano dalla messa in mora del debitore, ai quali si dà il nome d'*interessi moratori* o *danni-interessi*. (C. civ. 1146, 1153 e seg.) (4)

4° Quelli che risultano dalla condanna del giudice e che si chiamano *interessi giudiziari*.

Del resto queste due ultime specie di interessi possono anche esser noverate nella classe degl' interessi *legali*, poichè decorrono senza stipulazione e alla tassa fissata dalla stessa legge.

6. — Sotto il rapporto della tassa o della quantità del prodotto si distinguono pure l' interesse *convenzionale* e l' interesse *legale*; l'interesse *civile* e l'interesse *commerciale*.

In materia civile la legge ha limitata la tassa dell' interesse al 5 per 100, senza ritenuta per imposizione (L. 22-23 nov. 1790 art. 6 e seg.): è lo interesse *legale* che è pure il limite dello interesse *convenzionale*. In materia commerciale, l'interesse legale o convenzionale è pure limitato al 6 per 100 egualmente senza ritenuta. (L. 3 sett. 1807 art. 1.) (5)

7. — Così in materia commerciale, come in materia civile, sia che l' interesse risulti dalla convenzione, sia che corra di pieno dritto in virtù della messa in mora del debitore o della condanna del giudice, esso non può essere elevato al di sopra della tassa fissata dalla legge; al di sopra di questa tassa è riputato usura e sempre restituibile; la percezione di un tale interesse può anche costituire un delitto punibile. — V. la parola *Usura*.

8. — Neanche si possono far produrre interessi agl'interessi già scaduti, ciò che chiamasi *anatocismo*, salvo se questi interessi non sieno stati capitalizzati, cioè che non vi sia stato a loro riguardo conto saldato o condanna. — V. *app.* § 4.

GIURISPRUDENZA

9. — Dopo il Codice, ma prima della legge dei 3 sett. 1807, l'interesse per prestito non ha potuto essere stipulato ad una tassa arbi-

(1) LL. civ., art. 1777.—È permessa la stipulazione degl' interessi nel semplice mutuo, sia di danaro, sia di derrate, e di altre cose mobili.

(2) V. anche gli art. 1440 e 1548 (Tolto, 1361 delle nostre ll. civ.) relativi agl' interessi della dote, l'art. 1473 (Tolto) su l' interesse del reimpiego dovuto alla moglie; gli art. 1455, 1456 e 1474 (1420, 1421, tolto) su gl' interessi dovuti dal tutore al suo pupillo. ecc. N. A.

(3) Ivi, art. 1498. — Il compratore sino al giorno in cui sborsa il prezzo, dee pagarne l'interesse ne' tre casi seguenti:

se ciò fu convenuto nel contratto;

se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi;

se il compratore è stato interpellato a pagare.

In quest' ultimo caso gl' interessi non corrono, se non dal giorno della intimazione.

(4) Ivi, art. 1100. — I danni o gl' interessi son dovuti solamente, quando il debitore sia in mora di eseguire la sua obbligazione. È in mora il debitore anche senza interpellazione, se la cosa che si è obbligata di dare o di fare non possa essere data o fatta se non in un determinato tempo che egli ha lasciato trascorrere.

— Art. 1107. — Nelle obbligazioni che sono ristrette al pagamento di una somma determinata i danni e gl' interessi risultanti dal ritardo di eseguirle non consistono giammai se non nella condanna a pagare gl'interessi correnti al tempo della mora, eccettuate le regole particolari al commercio ed alla malleveria.

(5) Prima di questa legge, la tassa dell'interesse era lasciata nei contratti al libero arbitrio delle parti. V. il riassunto di legislazione in testa di questo articolo. N. A.

traria. — Se questi interessi sono rinchiusi in lettere di cambio, sono riducibili.

Bertrand.— 10 mar. 1808.— Limoges.— S-V. 8. 2. 153 Cassata dalla seg. decis.

10. — Prima della legge dei 3 sett. 1807, e dopo il Codice civile, era permesso di stipulare a piacere l' interesse per prestito di danaro.

Bertrand.—20 febbr. 1810.—Cass.—Limoges.—S-V.10. 1. 205.—D. P.10.1.81.

11. — La legge dei 3 sett. 1807, che fissa la tassa dell' interesse al 5 per 100 in materia civile, non è applicabile agl' interessi risultanti da contratti anteriori, ancorchè non abbiano corso dopo il Codice.

Powis.—24 magg. 1809.— Bruxelles.— S-V. 10. 2. 567.

Id. — Mermet.— 5 mar. 1834.— Cass.— Besançon. — S-V. 34 1. 597. — D. P. 34. 1. 155.

Id.— Colin.—15 nov. 1836.— C. Rig.— S-V. 36. 1. 939.

12. — Possono essere aggiudicati degli interessi in giudizio al di sopra della tassa fissata dalla legge del 3 sett. 1807, benchè questi interessi sieno decorsi dopo la legge, se si ricongiungano ad operazioni e a trattati anteriori alla legge.

Ouvrard. — 21 giug. 1826.— C. Rig.— Parigi. — S-V. 26. 1. 301. — D. P. 25. 1. 225.

13. — Gl' interessi convenzionali stipulati sotto l' impero del Codice civile, ma innanzi la legge dei 3 sett. 1807, non possono in alcun modo essere ridotti sotto pretesto d' usura. A tal riguardo la legge dei 3 sett. è introduttiva di un nuovo dritto.

Garat. — 29 gennaio 1812. — Cass. — Agen.— S-V. 12. 1. 209.— D. A. 9. 854.

14. — Una stipulazione d' interesse al 10 per 100, fatta in un contratto di prestito, innanzi la legge dei 3 sett. 1807, con la convenzione che questo interesse sarà reso insino a perfetto rimborso del capitale, deve produrre il suo effetto, anche dopo la promulgazione della legge dei 3 settembre. Poco importa che il prestito non fosse stato fatto che per un anno.

Guerouille.— 8 febb. 1825.— Poitiers.— S-V. 25. 2. 415.— D. P. 25. 2. 137.

15. — Allorchè, in un contratto di vendita anteriore alla legge dei 3 sett. 1807 gl' interessi del prezzo sono stati stipulati a più del 5 per 100 insino ad un' epoca determinata pel pagamento di questo prezzo, questa stipulazione può esser considerata di non aver effetto che insino all' epoca fissata dal contratto: talmente che se, a quest' epoca, il prezzo non è pagato gl' interessi moratori che son corsi dopo la legge dei 3 sett. 1807 non debbono più essere aggiudicati che alla tassa fissata da questa legge.

Dupaty e Clam. — 13 luglio 1829. — C. Rig. — Poitiers. — S-V. 29. 1. 257. — D. P. 29. 1. 298.

16. — La legge dei 3 sett. 1807, che fissa la tassa dell' interesse al 6 per 100 in materia commerciale, è applicabile agl' interessi scaduti dopo la sua promulgazione, benchè risultino da un quasi contratto anteriore.

Ser. — 13 maggio 1817. — C. Rig. — Agen.— S-V. 18. 1. 225.— D. A. 9. 855.

17. — Una stipulazione d' interesse al 10 per 100 contenuta in un contratto anteriore alla legge dei 3 sett. 1807, ma venuto a scadenza solamente dopo questa legge, cessa di produrre effetto dal momento della scadenza, e gl' interessi decorsi ulteriormente non sono più dovuti che alla ragione del 5 per 100 . . . , almeno, quando la stipulazione al 10 per 100 è stata limitata dal contratto agl' interessi a scadere insino al termine convenuto. — In vano si direbbe che la mancanza di pagamento alla scadenza ha prorogato di pieno dritto gli effetti della stipulazione: le parti sono, al contrario, a datare da quest' epoca, rientrate nei termini del dritto comune. — Qualunque convenzione contraria a tal riguardo, dopo la legge dei 3 sett. 1807, sarebbe del resto essenzialmente nulla.

Lagarelie.— 13 ag. 1829.— Bordeaux.— S-V. 31. 2. 47.— D. P. 30. 2. 45.

18. — Gl' interessi percepiti dopo la legge dei 3 sett. 1807, al di là della tassa fissata da questa legge, debbono, quantunque derivino da un contratto anteriore, essere restituiti al debitore o imputati sul capitale, se i termini stipulati pel pagamento di questo capitale fossero scaduti prima della legge del 1807: in un tal caso si deve considerare che gl' interessi hanno continuato ad esser pagati, meno in virtù della prima convenzione, che in virtù di una prorogazione di dilazione accordata ogni anno e regolata in conseguenza dalla legge sotto l' impero della quale ha avuto luogo.

Ritouret. — 30 genn. 1832. — Montpellier.—S-V. 32. 2. 524.—D. P. 32. 2. 142.

19. — Gl' interessi convenzionali stipulati sotto l' impero del Codice civile, e innanzi la emissione della legge dei 3 sett. 1807, sono riducibili alla tassa legale, se non sono stati fissati da scrittura.

Garat. — 17 ag. 1809. — Agen. — S-V. 10. 2. 297. — D. A. 9. 855.

20. — Una stipulazione d' interesse ad una tassa esorbitante (1 p. 100 al mese) contenuta in una obbligazione sottoscritta in paese straniero, in favore di uno straniero, conformemente alla legge del paese, può aver effetto in Francia, per ciò che riguarda gl' interessi scaduti prima della domanda giudiziaria. — In quanto agl' interessi decorsi da questa dimanda, non debbono essere accordati dai giudici che alla tassa legale del 5 p. 100.

Koutloumoasians. — 13 gennaio 1825. — Aix.—S-V. 26. 2. 66.— D. P. 25. 2. 145.

21. — Allorchè due francesi han convenuto, in paese straniero, ove erano domiciliati, un interesse al di sopra del 5 p. 100, se la legge del luogo del contratto lo permetteva, la convenzione è esecutoria in Francia, nonostante la legge dei 3 sett. 1807.— Non è la legge del luogo della esecuzione che deve regolare la stipulazione degli interessi convenzionali. (C. civ. 1907 anal.) (1)

Dufau. —26 genn. 1831. — Bordeaux. — S-V. 31. 2. 178. — D. P. 31. 2. 89.

22. — Allorchè un testatore impone al suo erede l'obbligazione di pagare ad un legatario una rendita al 6 per 100 sopra un capitale determinato; non è dessa una fissazione d'interesse alla tassa proibita.

17 lug. 1808.— Dec.— S-V. 8. 2. 249.

23. — I tribunali civili, aditi per una contestazione in materia commerciale, possono aggiudicare l'interesse al 6 per 100.

Lordereau. — 16 lug. 1817.— C. Rig.— Parigi. — S-V. 19. 1. 15.— D. A. 3. 738.

24. — L'interesse di un prestito fatto per la costruzione di una sala di spettacolo può, come applicandosi ad una intrapresa commerciale, essere stipalato sul piede del 6 p. 100.

Municipalità di Saint-Pierre. — 10 magg. 1837. — C. Rig. — La Martinicca. — S-V. 37. 1. 1008.

24 bis. — Gl' interessi di un prestito fatto da un commerciante per la costruzione di una fucina, che deve prendere in fitto per esercitarvi la sua industria, possono essere stipulati al 6 per 100. (L. 3 sett. 1807.)

Darpentigny.—4 aprile 1843.—Ronea.— S-V. 43. 2. 413.

25. — Un negoziante può stipulare l'interesse del 6 p. 100 per un prestito da lui fatto ad un non commerciante. — È lo stesso a riguardo del prestito fatto da un agente di affari ad un particolare.

19 magg. 1826. — Liége. — G. Brux.— 1827. 2. 425.

26. — Id. — del prestito fatto da un particolare ad un negoziante.

24 nov. 1823. — Liége. — G. Brux. — 1824. 2. 299.

27. — Le somme delle quali lo Stato si trova debitore, per conseguenza dell'esecuzione dei contratti amministrativi, non sono produttive d'interesse che alla tassa del 5 p. 100 e non del 6: tali contratti non hanno necessariamente un carattere commerciale.

Moreau. — 6 febb. 1831.— Ord. — S-V. 31. 2. 349. — D. P. 31. 3. 56.

28. — Gl'interessi delle doti possono, senza che vi sia usura, essere stipulati al di sopra della tassa legale stabilita pei crediti ordinari; per esempio al 10 per 100.

Cheminat. — 12 mar. 1828. — Riom. — S-V. 32. 2. 16. — D. P. 32. 2. 50.

29. — Quantunque l'interesse convenzionale sia stato fissato al di sotto della tassa legale in una obbligazione a termine, l'interesse moratorio non è meno dovuto secondo questa tassa, a contare dal giorno della domanda in giudizio.

Leprince.— 17 magg. 1836. — Parigi.— S-V. 36. 2. 411.

—

§ 2. — *Dell' interesse convenzionale.*

NOZIONI GENERALI

30. — È permesso, come si è detto più sopra, n. 4. di stipulare degl'interessi per semplice prestito, sia di danaro, sia di derrate o altre cose mobiliari. (Cod. civ. 1905.) (2) — Dippiù, le operazioni in materia commerciale, non essendo giammai presunte gratuite, ma al contrario essendo sempre interessate, segue che tutti i prestiti o anticipazioni di tal natura sono sempre presunti fatti ad interesse: se non fossero ad interesse, non avrebbero alcun carattere commerciale. V. *Prestito* e *Conto corrente.* — V. pure *appr.* n. 35 e s.

31. — Allorchè le parti hanno stipulato interessi senza fissarne la tassa, la stipulazione d'interessi deve nondimeno avere il suo effetto, ed il creditore può esigere gl' interessi secondo la tassa legale che si presume allora essere stata nell' intenzione delle parti, salvo che non vi fossero stati pagamenti anteriori d'interessi che, in tal caso, dovrebbero servire a fissarne la tassa per l'avvenire. (Cotelle, *dell'Interesse*, n. 86.)

32. — Il mutuatario che ha pagato interessi che non erano stipulati, non può nè ripeterli, nè imputarli sul capitale (C. civ. 1906) (3); essi sono acquistati

(1) LL. civ. art. 1779.

(2) Ivi, art. 1777.—È permessa la stipulazione degl'interessi nel semplice mutuo, sia di danaro, sia di derrate, o di altre cose mobili.

(3) Ivi, art. 1778. — Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, non può ripeterli, nè imputarli sul capitale.

dal creditore. — In materia civile, non potrebbe, è vero, servirgli di titolo per esigerne altri nell'avvenire (Cotelle, n. 84); ma questa regola non è applicabile in materia commerciale, ove il prestito è sempre presunto fatto ad interesse.

33. — Gl'interessi debbono sempre essere stipulati in denaro, e non mai in una quantità fissa di derrate o di mercanzie, a causa delle variazioni che può sperimentare il prezzo di questi oggetti, ciò che in alcuni casi farebbe del prestito un contratto usurario. (Chardon, n. 475, *contra*, Germier, n. 12, che considera questa stipulazione come un contratto aleatorio lecito.) — V. *Usura*.

34. — Ma se l'interesse fosse stato fissato a tanto per 100 per anno, pagabile in derrate, la stipulazione sarebbe valida, e si dovrebbe pagare l'interesse in derrate secondo le mercuriali. (Cotelle, n. 79; Garnier, n. 12.)

GIURISPRUDENZA

35. — Fra negozianti che sono in conto corrente per affari di commercio, gl'interessi delle somme portate al conto sono reciprocamente dovuti. (V. *sopra*, n. 30.)

Lafont de Ladebat. — 4 luglio 1832. — Bordeaux. — S-V. 33. 2. 35. — D. P. 33. 2. 19.

Id. — Belin. — 17 marzo 1824. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 25. 1. 147. — D. A. 10. 493.

36. — Id. — quantunque l'una delle parti non sia commerciante, se si tratta d'affari di una natura commerciale.

Lafont de Latebat. — 4 luglio 1832. — Bordeaux. — S-V. 33. 2. 35. — D. P. 33. 2. 19.

37. — Il saldo di un conto corrente è produttivo d'interessi come il credito originario.

Mazère. — 24 giug. 1812. — Parigi. — S-V. 12. 2. 403. — D. A. 3. 692.

38. — *Fu giudicato al contrario* che le somme dovute per conto corrente non producono interesse, qualunque sia l'uso, se non vi è convenzione espressa delle parti.

Garincourt. — 13 gennaio 1813. — Bruxelles. — S-V. 16. 2. 80. — D. A. 3. 692.

39. — Un credito proveniente da una obbligazione commerciale, specialmente d'una lettera di cambio protestata, soprattutto allorchè è stato portato in un conto corrente, è produttivo d'interessi senza domanda giudiziaria. (C. civ. 1153.) (1)

(1) LL. civ., art. 1107.

Dupuy. — 6 novemb. 1832. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 32. 1. 824. — D. P. 33. 1. 42.

40. — Le anticipazioni in danaro, o in mercanzie, non producono interesse, anche fra mercatanti, che quando vi è convenzione espressa.

Bucher. — 12 luglio 1824. — Colmar. — S-V. 25. 2. 122. — D. A. 10. 758.

41. — Le anticipazioni fra commercianti, per rimborso di biglietti in sofferenza, sono produttive d'interessi.

Conseillant. — 18 maggio 1825. — Parigi. — S-V. 25. 2. 390. — D. P. 26. 2. 75.

41 bis. — Delle *anticipazioni* fra commercianti per rimborso di biglietti in sofferenza sono produttive d'interessi; ma questi interessi non sono sottomessi alla prescrizione di cinque anni.

Conseillant. — 18 maggio 1825. — Parigi. — Devill. 8. 2. 78.

42. — In generale, gl'interessi delle somme dovute non decorrono *di pieno diritto* a contare dal *giorno* della scadenza; non decorrono se non dal giorno della *messa in mora*, o della domanda. — Il principio è vero per gli effetti di commercio, come per le semplici obbligazioni.

Moreau. — 3 brumaio anno 8. — Cass. — S-V. 1. 1. 252. — D. A. 6. 53.

43. — Così, le anticipazioni che fa ad una società di commercio il negoziante che essa ha scelto per suo fattore o commessionato non sono di pieno diritto produttive d'interessi; gl'interessi non ne sono dovuti che a contare dal giorno delle istanze intentate in giudizio per ricuperarne l'ammontare.

Desfontaines. — 5 vendemm. an. 11. — C. Rig. — Douai. — S-V. 3. 1. 50. — D. P. 3. 1. 534.

44. — Similmente il debitore di una somma di danaro non può, quantunque mercatante, esser condannato a pagare un interesse non stipulato, se non è stato messo in mora con una domanda giudiziaria.

Montreuil. — 29 magg. 1807. — Angers. — S-V. 7. 2. 313. — V. *app.* n. 95 e s.

45. — Una stipulazione d'interessi non può essere provata con testimoni, nè con libri e registri del creditore, anche in materia commerciale. A tal riguardo vi bisogna una scrittura, nel senso dell'art. 1907, Cod. civ. (2) questo articolo non distingue fra i negozianti ed i semplici particolari.

Riou. — 19 aprile 1811. — Rennes. — S-V. 13. 2. 116. — D. A. 11. 343.

46. — La clausola di una obbligazione con la quale il debitore promette pagare il suo debito in un numero d'anni stabilito, *con l'interesse alla fine di ciascun anno*, non prova che

(2) Ivi, art. 1779.

vi sia stata stipulazione che faccia correre di pieno dritto gl'interessi dopo spirato il termine.

De Lavau. — 2 maggio 1826. — Bordeaux.—S-V. 26. 2. 286.—D. P. 26. 2. 212.

47. — L'obbligazione di pagare gl'interessi per un debito dev' essere espressa. Per esser uno riputato aver consentito a pagare degl' interessi non basterebbe la clausola: *senza interessi durante il termine*; questa clausola non equivale alla stipulazione d'interessi, a partire dalla scadenza del termine.

Carsalade-Dupont. — 19 giugno 1824. — Agen.— S-V. 25. 2. 70.—D. P. 25. 2. 42.

48. — La clausola di una obbligazione portante che il debito sarà pagato a tal' epoca, *senza interessi insino allora*, non contiene implicitamente la stipulazione che gl' interessi decorrono dopo la scadenza del termine. . . . Almeno è lo stesso a riguardo dei terzi.

Rotinat.— 28 magg. 1827.— Bourges.— S-V. 29. 2. 193.— D. P. 29. 2. 239.

Id. — Guebens. — 19 marzo 1833. — Agen. — S-V. 33. 2. 553.

49. — La stipulazione in un biglietto che sarà pagabile dopo un termine fissato, con interesse *insino a tal' epoca* non fa decorrere di pieno dritto gl' interessi dopo spirato il termine . . . , ancorchè sia presumibile che, nella intenzione delle parti, l'interesse dovea continuare insino al pagamento. Questa presunzione non può supplire la convenzione speciale richiesta dalla legge.

Gorand. — 25 apr. 1826. — Bourges. — S-V. 27. 2. 39. — D. P. 37. 2. 41.

50. — *Fu giudicato in senso contrario* che la clausola di una obbligazione, con la quale il debitore si obbliga al pagamento *senza interessi insino al termine solamente*, equivale alla stipulazione d' interessi, a partire dallo spirare del termine.

Nettement. — 11 giugno 1825. — Bourges.—S-V. 26. 2. 220.— D. P. 26. 2. 26.

51. — Non è necessario, per far correre gl' interessi di un debito, che risultino da termini espressi dell' obbligazione: la stipulazione degli interessi può esser dichiarata risultare implicitamente da una clausola dell' atto, portante che l' obbligazione non porterà interesse sino ad una certa epoca: una tale clausola può essere interpetrata nel senso, che gl' interessi decorrono a partire da quest' epoca.

Son. — 28 magg. 1832. — Bordeaux. — S-V. 32. 2. 626.— D. P. 32. 2. 210.

52. — Ancorchè un contratto non contenga stipulazione d'interessi, i tribunali possono aggiudicarne, a contare dalla data dell' obbligazione, se è risultato dai dibattimenti del processo che tale era stata la comune intenzione delle parti.

(1) LL. civ., art. 1779.
(2) Ivi, lo stesso articolo.

Parent. — 30 brum. an. 12.— C. Rig. — Orléans.—S-V. 7. 2. 1027.—D. A. 10. 493.

53. — L'articolo 1907, Cod. civ. (1) che esige che la tassa dell'interesse convenzionale sia scritta, non deve essere inteso nel senso che la stipulazione d' interesse sia nulla, se è fusa col capitale. — La stipulazione d'interesse non è nulla che quando è eccessiva.

Vautier. — 25 genn. 1815. — C. Rig.— S-V. 15. 1. 265. — D. A. 10. 487.

54. — La tassa degl' interessi non è fissata per iscritto nel senso dell'art. 1907 C. civ. (2), allorchè le parti cumulino, nell' obbligazione scritta, gl'interessi con la sorte per non farne che un sol tutto.

Dartigaux. — 29 genn. 1812. — Cass.— Agen.— S-V. 12. 1. 209. — D. A. 9. 854.

V. la decis. cassata.— S-V. 10. 2. 297.— D. A. 9. 855.

55. — Una stipulazione d' interessi, in un atto, non è nulla sol perchè la tassa non è stata fissata; in tal caso, il creditore può esigere lo interesse fissato dalla legge.

Nettement. — 11 giugno 1825. — Bourges.—S-V. 26. 2. 220.—D. P. 26. 2. 26.

56. — Allorchè, con un atto di prestito è stato stipulato che la somma prestata porterebbe interesse dal giorno del suo versamento, questo interesse corre tanto dopo che prima la scadenza dei termini di rimborso, senza bisogno di messa in mora del debitore.

Municip. di Saint-Pierre. — 10 maggio 1837. — C. Rig. — La Martinicca. — S-V. 37. 1. 1008.

57. — Degl' interessi pagati volontariamente non sono soggetti a ripetizione, ancorchè non fossero dovuti, e che la legge o li proibisse, o negasse azione a tal riguardo.

Horuchin. — 6 apr. 1815. — C. Rig. — Douai.—S-V. 15. 1. 313.—D. A. 10. 493.

58. — La massima che non si possono ripetere interessi pagati non si applica agl' interessi usurari.

Crourat. — 31 marzo 1813. — Cass. — S-V. 13. 1. 215. — D. A. 12. 820.

59. — L'azione di restituzione d' interessi usurari esercitata da un debitore contro il suo creditore non è sottomessa che alla prescrizione trentenaria. — La prescrizione di tre anni stabilita dall' art. 638 Cod. instr. (3) a riguardo dei delitti correzionali, o la prescrizione di dieci anni stabilita dall' articolo 1304 Cod. civ. (4) a riguardo dell' azione di nullità o rescissione dei contratti sono l' una e l'altra inapplicabili in tal caso.

Fortin. — 27 marzo 1829. — Angers. — S-V. 29. 2. 336. — D. P. 30. 2. 34.

V. del resto l'art. *Usura*.

—

(3) Ivi, lo stesso articolo.
(4) Ivi, art. 1258.

§ 3. — *Dell' interesse legale.*

NOZIONI GENERALI

60. — In regola generale, non sono dovuti interessi che quando sono stati stipulati. Nondimeno questa regola riceve moltissime eccezioni, specialmente in materia commerciale. (V. *sop.* n. 30.)

Tuttavia queste eccezioni non potendo risultare che da disposizioni espresse della legge, si dà all' interesse che così corre, indipendentemente dalla volontà o dalla convenzione delle parti, il nome d' *interesse legale*.

61. — Nell' esecuzione dei contratti o delle obbligazioni, la messa in mora del debitore fa in generale correre gl' interessi, se si tratta di somme a pagare, o dà luogo a danni-interessi, se si tratta di cose a dare, a fare o a non fare. (C. civ. 1142, 1146 e seg.) (1)

62. — Ma gl' interessi o i danni-interessi non sono dovuti se l' inesecuzione dell' obbligazione provviene da una causa che non può essere imputata al debitore, o da un fatto di forza maggiore. (C. civ. 1147 e 1148) (2)

63. — Gl' interessi son dovuti, senza che il creditore sia obbligato di giustificare alcuna perdita. — In materia civile, non sono dovuti che dal giorno della domanda, salvo il caso in cui la legge li fa correre di pieno diritto. (Cod. civile, 1153.) (3)

64. — In materia di commercio e soprattutto di banca, la regola è inversa: gl' interessi corrono in generale di pieno diritto per tutte le somme prestate o anticipate in conto corrente o altrimenti.

65. — La domanda necessaria per far correre gl' interessi, in materia civile, è quella che comprende ad un tempo il capitale e specialmente gl' interessi. Non basterebbe domandare solamente il capitale: questa domanda non comprenderebbe l' altra. (Toullier, t. 6, n. 672; Rolland de Villargues, v° *Interessi*, n. 72 e 87.)

66. — Ma basta una domanda per far correre gl' interessi, non è necessario che questa domanda sia seguita da una sentenza. (Arg. dagli art. 1146 e 1139 C. civ. e 57, C. proc.)

67. — La domanda non fa correre gli interessi allorchè il debitore è impedito di pagare per un sequestro presso terzi fatto tra le sue mani in pregiudizio del suo creditore. (Cotelle, n. 90; Rolland de Villargues, n. 89.) — V. *app.* n. 79.

68. — La domanda d'interessi formata contro uno dei debitori solidali fa correre gl' interessi a riguardo di tutti. (C. civ., 1207.) (4)

69.— La citazione per conciliazione fa correre gl' interessi, purchè la domanda sia formata nel mese a datare dal giorno della non comparsa, o della non conciliazione. (C. proc. 57.) (5)

70. — Colui che ha pagato forzatamente ciò che non deve, ha dritto, allorchè ne ottiene la restituzione, agli interessi della somma da esso pagata a partire dal giorno del pagamento; ma è altrimenti se ha pagato volontariamente, e per errore, gl' interessi non gli sono dovuti che a partire dal giorno della domanda, (Rolland de Villargues, v° *Interessi*, n. 99 e 100.)

71. — Colui che è stato condannato a pagare una somma in un termine stabilito, con gl'interessi, deve questi interessi, senza che vi sia bisogno di farli correre con una dimanda, non solamente insino alla scadenza del termine fissato; ma ancora, se non paga alla scadenza, per tutto il tempo di ritardo. (Toullier, t. 6, n. 270; Rolland de Villargues, n. 142.)

72. — L'interesse di un prezzo di vendita corre a partire dalla citazione di pa-

(1) LL. civ., art. 1096.— Ogni obbligazione di fare o di non fare, nel caso che il debitore non adempia, si risolve nel risarcimento de' danni-interessi.

— Ivi, art. 1100. — V. sopra.

(2) Ivi, art. 1101. — Il debitore è condannato, se occorre, al pagamento de'danni-interessi, tanto se non adempia l' obbligazione, quanto se ne ritardi l'adempimento, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede; purchè egli non provi che la mancanza sia provvenuta da una causa estranea non imputabile a lui.

— Art. 1102. — Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando per forza irresistibile o per caso fortuito fu impedito di dare o di fare quello a che si era obbligato.

(3) Ivi, art. 1107. — V. sopra.

(4) Ivi, art. 1160. — La domanda degli interessi proposta contra uno de' debitori solidali fa correre gl'interessi per tutti.

(5) Tolto.

gare fatta alla scadenza. (C. civ. 1652.)(1)

73. — Il protesto degli effetti di commercio, in mancanza di pagamento, fa correre gl' interessi. (C. comm. 184.) (2) — V. *app.* n. 98 e seg.

74. — Ma l' interesse delle spese di protesto, ricambio ed altre spese legittime, non è dovuto che a contare dal giorno della dimanda in giudizio. (C. comm., 185.) (3)

GIURISPRUDENZA

75. — Vi è questa differenza fra l'interesse *moratorio* e l' interesse *convenzionale*, che il primo è retto dalla legge sotto la quale ha avuto luogo il ritardo di pagamento, mentre l' interesse convenzionale è retto dalla legge sotto la quale il contratto si è formato.

De Loncy. — 3 aprile 1824. — Caen. — S-V. 26. 2. 9.

76. — Colui che dimanda il capitale e gli interessi scaduti può conchiudere per gl' interessi moratori pel tutto, a datare dal giorno della dimanda in giudizio. — (specialmente se si tratta di dote.)

Escape. — 10 dic. 1817. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 18. 1. 197. — D. A. 10. 301.

77. — Gl' interessi sono dovuti, come il capitale, e senza bisogno di dimanda giudiziaria, allorchè si tratta o di restituzione d' un oggetto producente frutti, o d' una indennità in mancanza di restituzione. (C. civ. 1153.)(4)

Bonneville. — 23 febbr. 1825. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 25. 1. 297. — D. P. 25. 1. 123.

78. — Le somme pagate da un debitore solidale, per conto del suo condebitore, come il pagamento fatto da un fideiussore, producono interesse di pieno dritto a contare dal giorno del pagamento..., anche quando esse sono state impiegate a pagare degli interessi. (Cod. civ., 1213, 1226, 1228.) (5)

Ducarpe. — 16 lug. 1830. — Bordeaux. — S-V. 30. 2. 361. — D. P. 30. 2. 271.

79. — L' acquirente d'una cosa che produce frutti o rendite non è dispensato dal pagare gli interessi del suo prezzo, sol perchè vi è stato sequestro fra le sue mani ad istanza dei creditori del venditore. — Non può far cessare il corso degli interessi che consegnando il capitale.

Dewynter. — 9 agosto 1809. — Bruxelles. — S-V. 12. 1. 351. — D. P. 10. 2. 31.

Id. — Cardonoet. — 17 maggio 1830. — Riom. — S-V. 33. 2. 463. — D. P. 34. 2. 36.

80. — Colui che, per effetto d' una convenzione o d'una condanna, si trovi contabile verso un terzo, del capitale e degl' interessi d' un credito a ricuperare, deve gl' interessi di questo credito dal momento che è stato realizzato fra le sue mani, e non già solamente dal giorno in cui gliene è fatta la dimanda in giudizio.

Singolarmente : Un socio che ha operato il trasferimento d' un credito sullo Stato, di cui era stato condannato a render conto al suo consocio, è tenuto degli interessi di questo credito, non solamente dal giorno della dimanda, ma ancora dal giorno del trasferimento.

Furiani. — 28 giugno 1825. — C. Rig. — Corse. — S-V. 26. 1. 137. — D. P. 25. 1. 411.

81. — Gl' interessi corrono dal giorno della dimanda, ancorchè il debito non sia liquidato.

Così, quando il proprietario che ha dato la sua casa ad un creditore, a titolo d' anticresi, per pagarsi sulle pigioni, reclami le pigioni percepite dal creditore al di sopra del suo credito, le pigioni restituibili producono interesse dal giorno della dimanda; poco importa che vi fosse contestazione su i conti delle parti, e che in conseguenza le pigioni non fossero liquidate.

Giuliani. — 21 nov. 1820. — C. Rig. — Riom. — S-V. 21. 1. 392. — D. A. 7. 668.

82. — Un credito dovuto, in virtù d' una sentenza di condanna (per fitti per esempio), è produttivo d' interessi, ancorchè il credito non sia *liquido*. — In vano il debitore direbbe che in mancanza di liquidazione del suo debito non ha potuto essere riputato in mora di liberarsi, poichè egli non era alla portata di fare delle offerte reali : Niente gl' impediva d' offrire ciò che *stimava dovere*, e di depositare in seguito per far cessare il corso degli interessi.

Boucheseiche. — 26 marzo 1831. — Parigi. — S-V. 31. 2. 249. — D. P. 31. 2. 138.

83. — La regola che gl' interessi non debbono essere aggiudicati che dal giorno della

(1) LL. civ., art. 1498. — Il compratore sino al giorno in cui sborsa il prezzo, dee pagarne l' interesse ne' tre casi seguenti ;

se ciò fu convenuto nel contratto ;

se la cosa venduta e consegnata produce frutti ed altri proventi ;

se il compratore è stato interpellato a pagare.

In quest' ultimo caso gl' interessi non corrono, se non dal giorno della intimazione.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 184. — L'interesse della *sorte* della lettera di cambio protestata per difetto di pagamento, è dovuto dal giorno del protesto.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 185. — L'interesse delle spese di protesto, di ricambio e di altre spese legittime, non è dovuto che dal giorno della dimanda in giudizio.

(4) LL. civ., art. 1107.

(5) Ivi, art. 1166, 1179, 1181.

dimanda non si applica agl'interessi compensatori, che formano nn tutto identico con la condanna principale; tali gl' interessi d'una indennità accordata per mancanza di rilascio d' un immobile produttivo di frutti: gl' interessi possono in questo caso essere accordati dal giorno del pregiudizio provato dal creditore. (Cod. civ., 1153.) (1)

Croc. — 29 nov. 1834. — Tolosa. — S-V. 35. 2. 462.

84. — Colui che, per riparazione d'un fatto dannoso di cui è l'autore, è stato condannato a garantire o a rendere un individuo indenne delle condanne pronunziate contro di lui a profitto d' un terzo, può essere condannato a pagare al garantito l' interesse delle somme pagate al terzo, a partire dal giorno del pagamento,e non già solamente n contare dal giorno in cui la dimanda per ripetizione è stata intentata.

Teutsch. — 30 genn. 1825. — C. Rig. — Colmar. — S-V. 27. 1. 234. — D. P. 26. 1. 162.

85. — La regola che gl'interessi non sono dovuti che dal giorno in cui sono stati dimandati non è applicabile che al caso in cui si tratta d'obbligazioni che si limitano al pagamento di una certa somma; essa non si estende al caso in cui sono accordati dei danni-interessi per riparazione del pregiudizio risultante da un fatto dannoso. In questa ipotesi, gl'interessi essendo compensatori, e non semplicemente moratori, possono essere accordati dal giorno della dimanda principale, benchè allora non siano stati reclamati.

Préfet. du Jura. — 8 agosto 1832. — Besançon. — S-V. 32. 1. 741. — D. P. 32. 1. 332.

Id. — Goubert. — 5 novemb. 1834. — C. Rig. — Colmar. — S-V. 34. 1. 691. — D. P. 35. 1. 12.

86. — Id. — Specialmente per inesecuzione d'un mandato.

Rochoux. — 23 luglio 1835. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 35. 1. 493. — D. P. 35. 1. 453.

87. — La regola dell'articolo 1153, Cod. civ. (2), ai termini del quale i danni-interessi dovuti pel ritardo nel pagamento di una somma di danaro, non consistono che nella condanna agli interessi di questa somma, a partire dal giorno della dimanda, è inapplicabile al caso in cui la somma reclamata è stata distratta fraudolentemente a pregiudizio di colui che ne dimanda la restituzione. In tal caso, i giudici possono ordinare, a titolo di danni-interessi, il pagamento o la restituzione degli interessi, a partire dall'epoca della distrazione.

Gémond. — 10 dic. 1835. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 36. 1. 327.

88. — Colui che ha fatto illegalmente procedere alla vendita di oggetti posseduti da un terzo può essere condannato a titolo di danni-interessi, agl'interessi del prezzo di vendita, n partire dal giorno stesso della vendita: l'art. 1153, Cod. civ. (3), che non fa correre gl'interessi che dal giorno della dimanda, è qui inapplicabile.

Cardonnel. — 31 luglio 1832. — C. Rig. — S-V. 32. 1. 490. — D. P. 32. 1. 321.

89. — Perchè vi sia luogo a pronunziare una condanna con *interessi*, contro una persona che ha *ricevuto* una somma *non dovuta*, non è necessario che la *percezione con cattiva fede* sia esplicitamente provata; è sufficiente che la sentenza pruovi che è stato *troppo ricevuto*, in seguito di crediti usurari mascherati con *cattiva fede*. (Cod. civ., 1378.) (4).

Locvel. — 23 marzo 1831. — C. Rig. — Colmar. — S-V. 31. 1. 137. — D. P. 31. 1. 103.

90. La donna che, alla morte di suo marito, è restata in possesso dei beni della comunione, non deve di pieno diritto l'interesse dei valori lasciati nelle sue mani. Qui non si applica l' art. 856, Cod. civ. (5), che rende l'erede passibile degli interessi degli oggetti di cui deve far rapporto alla massa.

Collignon. — 17 marzo 1835. — C. Rig. — Metz. — S-V. 36. 1. 855.

91. — Il coerede nelle mani del quale sono state lasciate, nel momento dell' inventario, delle somme e dei valori inventariati, non deve, come depositario, l'interesse di queste somme che a partire dall'epoca in cui è messo in mora dai suoi coeredi di farne la restituzione, e non dal giorno in cui li ha ricevuti. (Cod. civ. 856, 1936.) (6)

De Monvert. — 19 luglio 1836. — Cass. — Agen. — S-V. 36. 1. 590.

92. — Allorchè sopra una contestazione fra eredi interviene sentenza che condanni l' uno di essi al rapporto di certe somme, l'interesse di queste somme è dovuto a contar dal giorno dell'apertura della successione, e non già solamente dal giorno della sentenza.

Chevalier. — 2 febb. 1819. — Cass. — Bordeaux. — S-V. 19. 1. 267. — D. A. 12. 429.

93. — L' erede d'un usufruttuario non deve gl' interessi dei valori fungibili, che dalle mani dell' usufruttuario son passati nelle sue,

(1) LL. civ., art. 1107.
(2) Ivi, art. 1107.
(3) Ivi, art. 1107.
(4) Ivi, art. 1322.
(5) Ivi, art. 775.
(6) Ivi, art. 773, 1808.

che a datare dal giorno della dimanda, ai termini del terzo comma dell' art. 1153, Cod. civ. (1). — Invano si direbbe che questi interessi non corsi di pieno diritto, secondo gli art. 586, 587, 617 (2), o anche che l' erede non essendo e non potendo eredersi proprietario, l'art. 549 (3) si oppone al perchè egli faccia suoi i frutti.

Savoye. — 30 nov. 1829. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 30. 1. 23. — D. P. 29. 1. 400.

94. — Le somme per le quali un creditore è stato collocato in una distribuzione sono di pieno dritto produttive d' interessi, quando, d'altronde, la somma in distribuzione ne è essa produttiva. — In conseguenza, colui sul quale la nota di collocazione è rilasciata non può rifiutarsi di pagare gl' interessi decorsi dal rilascio di questa nota sino al giorno del pagamento, sotto pretesto che ciò non è stato ordinato formalmente dal giudice. — Importerebbe poco che nell'origine il credito non portasse interesse. (Cod. proc., 665 e 672.) (4)

La Cassa dei depositi. — 14 aprile 1836.— C. Rig. — Yvetot. — S-V. 36. 1. 376.

95. — Prima del Codice di procedura civile la citazione per conciliazione faceva correre gl' interessi, anche quando non era stata seguita da citazione nel mese.

Morin. — 12 luglio 1808, — C. Rig. — S-V. 9. 1. 275. — D. P. 9. 2. 16.

96. — L' interesse moratorio è dovuto a partire dal giorno della dimanda regolarmente formata, ancorchè non sia stata seguita da condanna.

D' Aubusson. — 17 nov. 1807. — C. Rig. — Riom. — S-V. 8. 1. 108. — D. A. 10. 491.

97. — Allorchè una istanza è stata sospesa o abbandonata per lungo tempo, ma tuttavia senza che la perenzione ne sia stata pronunziata nè dimandata, gli interessi dovuti al creditore debbono essere accordati a partire dal giorno in cui questa istanza è stata impugnata, ancorchè il creditore, in luogo di riprenderla puramente e semplicemente, abbia proceduto con azione o citazione nuova.

Daudeville. — 12 genn. 1830. — Parigi. — S-V. 30. 2. 81. — D. P. 30. 2. 70.

98. — In caso di non pagamento di un effetto di commercio, gl' interessi moratori non corrono dal giorno della scadenza ma solamente dal giorno del protesto (Cod. comm., 184.) (5)

Brisset. — 26 genn. 1818. — Cass. — Dijon. — S-V. 18. 1. 268. — D. A. 6. 672.

99. — L' interesse moratorio è dovuto, in materia di commercio, non solamente dal giorno della citazione ma ancora dal giorno del protesto. Tuttavia, bisogna intendere *protesto in mancanza di pagamento*, e non *protesto in mancanza di accettazione*.

Pinot. — 25 agosto 1813. — Cass. — Caen. — S-V. 15. 1. 131. — V. *sopra* n. 73.

100. — Una dimanda portata innanzi ad un giudice incompetente non è nulla e senza effetto; il rinvio che interviene fa che le conclusioni prese con questa dimanda debbono essere valutate da un altro giudice. — È perciò che l' art. 2246 (6) le dà l'effetto d' interrompere la prescrizione; è perciò pure che essa deve avere l' effetto di far decorrere gl' interessi moratori.

Rubot. — 27 giugno 1817. — Parigi. — S-V — 2. 375.

101. — Un precetto non può essere riputato dimanda giudiziaria (nel senso dell' art. 1154, Cod. civ.) (7), che abbia per effetto di far correre l' interesse degl' interessi scaduti.

Vignon. — 9 marzo 1825. — Grenoble.— S-V. 25. 2. 310.

Id. — Vignon. — 16 nov. 1826. — C. Rig. — Grenoble. — S-V. 27. 1. 33. — D. P. 27. 1. 57.

Id. — Chardonnet.—17 maggio 1830.— Riom. — S-V. 33. 2. 463. — D. P. 34. 2. 36.

102. — Gli ordini decretati per pagamento di diritti di dogane non fanno correre di pieno diritto gl' interessi; questi ordini non saprebbero esser considerati come *dimande giudiziarie*, nel senso dell' art. 1153, Cod. civ. (8)

L' amministrazione delle dogane. — 4 luglio 1832.— Bordeaux.—S-V. 33. 2. 55.— D. P. 33. 2. 19.

103. — La dimanda d' interessi fatta da un creditore in un atto di produzione ad un ordine è una dimanda giudiziaria, nel senso dell' articolo 1153, Cod. civ. (9); essa fa correre gli interessi.

Delunel. — 23 febbr. 1821.— Amiens.— S-V. 22. 2. 114. — D. A. 9. 59.

Id. — Gilbert. — 26 genn. 1833. — Tolosa. — S-V. 33. 2. 486. — D. P. 33. 2. 203.

Id. — Sindaci Julienne. — 2 apr. 1833.— C. Rig. — Rennes. — S-V. 33. 1. 378.

104.—La richiesta per collocazione di rendite scaduto non equivale alla dimanda giudiziaria degli interessi, nè alla convenzione speciale richiesta dall'art. 1154, C. civ. (10),

(1) LL. civ., art. 1107.
(2) Ivi, art. 511, 512, 542.
(3) Ivi, art. 474.
(4) LL. proc. civ., art. 748, 754.
(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 184.

(6) LL. civ., art. 2152.
(7) Tolto.
(8) LL. civ., art. 1107.
(9) LL. civ., art. 1107.
(10) Tolto.

per rendere la somma degli interessi produttiva d'altri interessi.

Boivin. — 17 nov. 1815. — Parigi. — S-V. 16. 2. 6. — D. A. 10. 490.

105. — Fra coeredi rinviati dal tribunale innanzi un notaro, ai termini dell'articolo 976, Cod. proc. civ. (1), la dimanda formata innanzi a questo notaro, e comprovata dal suo processo verbale, è una dimanda giudiziaria come l'esige l'art. 1153, Cod. civ. (2), per far correre gl'interessi.

Pinon. — 22 febbraio 1813. — Cass. — Parigi. — S-V. 13. 1. 453. — D. A. 10. 489.

106. — La convenzione fatta per determinare in qual caso un credito produrrà *interesse* prima della sua scadenza non equivale ad una rinunzia all'interesse moratorio.

Beauchampe. — 23 nov. 1812. — Cass. — S-V. 13. 1. 177. — D. A. 10. 488.

107. — L'errore dei giudici che rifiutano di accordare ad un creditore l'interesse moratorio dal giorno della dimanda è un mezzo di cassazione, anche quando se ne dispensano, in seguito di una clausola scritta relativa all'interesse convenzionale.

La stessa decisione di sopra.

108. — Non vi è apertura a cassazione contro una sentenza che abbia aggiudicato interessi anteriori alla domanda, allorchè il mezzo non è stato proposto innanzi ai giudici del merito; non è desso un mezzo d'ordine pubblico.

Biset. — 25 gennaio 1825. — C. Rig. — Lione. — S-V. 25. 1. 381. — D. P. 25. 1. 274.

109. — La dimanda d'interessi scaduti posteriormente alla sentenza di condanna può essere intentata innanzi al tribunale di prima istanza, benchè la sentenza sia attaccata per la via dell'appello. L'art. 464, C. proc. (3), in ciò che riguarda la dimanda degli interessi in appello, è puramente facoltativo.

Junca. — 18 febbr. 1819. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 19. 1. 304. — D. P. 19. 1. 305.

—

§ 4. — *Dell' Anatocismo, o interesse dell' interesse.*

NOZIONI GENERALI

110. — Si dà il nome di *anatocismo* (4) alla riunione del capitale con gl'interessi per far loro produrre nuovi interessi: è ciò che chiamasi pure interesse composto.

111. — L'anatocismo era anticamente considerato come un contratto usurario. Oggi è permesso, ma solamente a riguardo degli interessi dovuti almeno per un'annata intiera. (Cod. civ., 1154 (5); Merlin, repert. v° *Anatocismo.*)

112. — Intanto, in materia di commercio e soprattutto nei conti di banca, avviene frequentemente che si chiudono i conti a termini molto più corti (sei o tre mesi, qualche volta tutti i mesi), e che si capitalizzano gl'interessi corsi per far loro produrre nuovi interessi; questa nemmeno è una percezione usuraria, la quale possa dar luogo a ripetizione. (Chardon, n. 487.)

113. — L'anatocismo nei limiti in cui è permesso dalla legge può risultare, sia da una convenzione speciale, sia da una dimanda o da una condanna giudiziaria come é stato detto *sopra*, n. 61 e 71.

114. — La dimanda o la convenzione necessaria per far correre gl'interessi degli interessi deve essere positiva, e specialmente relativa a questi interessi composti. (Duranton, t. 10, n. 497.)

115. — Allorchè per pagare il suo creditore, il debitore fa delegazione degli interessi a lui dovuti da un terzo, la dimanda formata dal creditore, contro il terzo delegato, degli interessi che formano l'ammontare della delegazione, non fa correre gl'interessi di questi interessi che se la delegazione è fatta di maniera che vi sia novazione. In questo caso, gli interessi delegati formano un capitale; nel caso contrario non cessano d'essere interessi, e la dimanda formata dal creditore al quale sono stati delegati non può avere per effetto di capitalizzarli, e per conseguenza di far loro produrre nuovi interessi. (Duranton, t. 10, n. 501; Delvincourt, t. 2, p. 536.)

116. — I giudici, condannando il debitore a pagare gl'interessi degl'interessi scaduti, non possono condannarlo a pagare gl'interessi degli interessi a scadere, in mancanza di pagamento alla loro scadenza. (Toullier, t. 6. n. 271; Rolland de Villargues, v° *Interessi*, n. 104 e seg.)

(1) LL. proc. civ., art. 1052.
(2) LL. civ., art. 1107.
(3) LL. proc. civ., art. 428.

(4) Dalle due parole greche che significano ripetizione, reiterazione d'usura o d'interesse. N. A.
(5) Tolto.

117. — Allorchè un capitale è prestato per meno di un anno, e che alla scadenza le parti rinnovano il prestito, e convengono che il mutuatario conserverà ancora il capitale più l'interesse, questo interesse aggiunto al capitale produce interesse come il capitale stesso, benchè non sia corso per un periodo di un anno. (Duranton, t. 10, n. 500: *contra* Delvincourt.)

118. — Può convenirsi che gl'interessi saranno annualmente aggiunti al capitale, per produrre essi stessi interesse, di maniera che il debitore rimborsi in una volta il capitale e gl'interessi composti. (Toullier, t. 6, n. 271; Duranton, t. 10, n. 499; Rolland de Villargues, *ubi supra* num. 103.)

119. — Gl'interessi pagati da un terzo in conto del debitore producono interessi a favore di questo terzo. (C. civ., 1155 (1). Ma non è così, se questi interessi non sono stati pagati dal terzo che nella veduta d'ottenere una surrogazione contro il debitore. (Duranton, t. 10, n. 494; Delvincourt, t. 2, n. 535.)

GIURISPRUDENZA

120. — Prima della legge dei 3 settembre 1807 (e dopo il Codice civile) non esisteva proibizione legale contro l'anatocismo. L'articolo 1907, Cod. civ. (2), non aveva in alcun modo proscritto l'interesse dell'interesse.

Lyonnard. — 5 ottobre 1813. — Cass. — Lione.— S-V. 15. 1. 76.— D. A. 10. 495.

121. — *Fu giudicato nello stesso senso*, che dopo il Codice civile, e prima della Legge dei 3 settembre 1807, si è potuto stipulare lo interesse dell'interesse.

Bertrand. — 20 febbr. 1810. — Cass. — Limoges. — S-V. 10. 1. 205. — D. P. 10. 1. 81.

V. la decisione cassata.— 10 mar. 1808.— Limoges. — S-V. 8. 2. 153.

122. — Non si può stipulare anticipatamente, in una obbligazione, che in mancanza di pagamento degli interessi, questi interessi si capitalizzeranno ad ogni scadenza, e produrranno interesse sino alla liberazione. — L'articolo 1154, Cod. civ. (3), che permette una tale convenzione, non l'autorizza che per interessi già scaduti.

Maurin. — 9 febbr. 1827. — Nîmes. — S-V. 27. 2. 128. — D. P. 27. 2. 108.

122 bis. — Si può stipulare anticipatamente, in una obbligazione, che gl'interessi non pagati saranno, alla fine di ogni annata, capitalizzati con la somma principale, e produrranno interessi sino a liberazione: è sufficiente per la validità d'una tale stipulazione, che versi sopra interessi che, al momento della loro capitalizzazione, saranno scaduti e dovuti almeno per un anno intero.

De St-Albin. — 20 giugno 1839. — Montpellier. — S-V. 39. 2. 497.

123. — Gl'interessi del reliquato d'un conto corrente fra commercianti possono essere capitalizzati per produrre essi medesimi degli interessi, benchè si tratti d'interessi di meno di un anno. L'art. 1154, Cod. civ. (4), è senza applicazione in questo caso.

Guttin e Giraud. — 16 febbraio 1836. — Grenoble. — S-V. 37. 2. 361.

Id. — Bonault. — 12 marzo 1834. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 35. 1. 334.

V. ancora n. 132.

123 bis. — L'art. 1154, Cod. civ. (5), secondo il quale gl'interessi scaduti dei capitali non possono essere capitalizzati per produrre essi medesimi degl'interessi, che quando si tratta d'interessi dovuti *almeno per un anno intiero*, deve intendersi nel senso, che gl'interessi corsi durante una frazione d'annata, al di sopra d'una o più annate compite, debbano essere compresi nel calcolo della capitalizzazione, come gl'interessi delle annate intiere e complete.

Braud. — 17 dic. 1841. — Bordeaux. — S-V. 42. 2. 99.

123 ter. — La capitalizzazione degli interessi scaduti d'un capitale, perchè producano essi medesimi degl'interessi, può essere dimandata sebbene il credito non sia liquido, e che vi ha contestazione sul suo *quantum*. (C. civ., 1154) (6)

Bouche. — 10 dic. 1838. — C. Rig. — Never. — S-V. 38. 1. 968.

V. ancora *Banchiere* e *Conto corrente*.

124. — Il premio accordato annualmente da un giornale al proprietario di una rendita obbligata alla sua cauzione, come indennità del rischio che corre il proprietario, è un provento del capitale di questa rendita, nel senso dell'art. 1155, Cod. civ. (7), suscettivo d'es-

(1) LL. civ., art. 1108. — Le rendite scadute, come i fitti, le pigioni e le rendite perpetue o vitalizie arretrate, producono interessi dal giorno della domanda o della convenzione.

La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti e per gl'interessi pagati da un terzo al creditore a discarico del debitore.

(2) Ivi, art. 1779.
(3) Tolto.
(4) Tolto.
(5) Tolto.
(6) Tolto.
(7) Ivi, art. 1108.

sere capitalizzato e di produrre interessi; non può considerarsi questo premio come un prodotto industriale.

Gémond. — 10 dic. 1835. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 36. 1. 327.

125. — Gl'interessi per arretrati di rendite fondiarie non sono *anatocismo*.

Craipain. — 30 aprile 1806. — C. Rig. — Poitiers. — S-V. 6. 1. 254. — D. A. 6. 812.

126. — Gl'interessi dovuti da una successione beneficiata non possono produrre altri interessi.

D. Orléans. — 14 maggio 1819. — Parigi. — S-V. 20. 2. 190. — D. A. 10. 496.

127. — *Fu giudicato al contrario* cbo lo erede beneficiato è obbligato, come l'erede puro e semplice, a pagare l'interesse dell'interesse, ne' casi preveduti dagli art. 1154 e 1155, Cod. civ. (1)

Saint-Briest di Saint-Maur. — 16 agosto 1825. — C. Rig. — Limoges. — S-V. 26. 1. 126. — D. P. 25. 1. 409.

—

§ 5. — *Pagamento degl' interessi. — Prescrizione.*

NOZIONI GENERALI

128. — La quietanza del capitale data senza riserva degl' interessi ne fa presumere il pagamento, e ne opera la liberazione. (Cod. civ., 1908.) (2)

129. — Ma la presunzione di liberazione totale, risultante da una quietanza data senza riserva degl' interessi, può essere combattuta da una pruova contraria. (Rolland de Villargues. v° *Interessi*, n. 145 e seg.)

130. — Gl' interessi, come tutto ciò che è pagabile per anno o a termini periodici più corti, si prescrivono con cinque anni. (Cod. civ., 2277.) (3)

GIURISPRUDENZA

131. — Allorchè degl' interessi eccessivi sono cumulati col principale nell'obbligazione, gli acconti pagati non possono essere imputati sul capitale, per quanto eccedano la tassa fissata dalla legge.

Dartigaux. — 29 genn. 1812. — Cass. — Agen. — S-V. 12. 1. 209. — D. A. 9. 855.

132. — I giudici cho, regolando un conto di parecchi anni, fra negozianti, non ammettono nè il sistema d'imputazione per scaletta a ciascun pagamento, nè il sistema d'imputazione ad ogni fine di anno, come è di uso pei conti correnti; che, in conseguenza, non permettono che gl'interessi siano stati in alcun modo capitalizzati per produrre interessi essi medesimi, non contravvengono ad alcuna legge espressa: se vi è uso contrario, quest' uso non ha forza di legge.

Fournier. — 10 nov. 1818. — C. Rig. — Limoges. — S-V. 18. 1. 423. — D. A. 3. 688.

133. — La prescrizione di cinque anni, stabilita dall'art. 2277 Cod. civ. (4), si applica anche agli interessi dovuti in virtù d'un contratto anteriore al Codice civile, ma scaduti dopo.

Roche. — 30 giugno 1825. — Limoges. — S-V. 26. 2. 170. — D. P. 26. 2. 171.

Id. — Vedova Matthieu. 21 dic. 1824. — Amiens. — S-V. 25. 2. 340. — D. A. 11. 310.

Id. — Houlès. — 9 giugno 1829. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 30. 1. 346. — D. P. 29. 1. 267.

134. — Gl' interessi cbo son corsi dopo una dimanda giudiziaria, insino al giorno della sentenza, non sono sottomessi alla prescrizione di cinque anni cbo possa correre prima della sentenza che li renda esigibili.

Rubot. — 27 giugno 1817. — Parigl. — S-V. 17. 2. 375. — D. A. 10. 490.

135. — La prescrizione di cinque anni si applica agli interessi di un prezzo di vendita d'immobili, come agli interessi di somme prestate.

Gonguenheim. — 29 mag. 1818. — Metz. — S-V. 19. 2. 110. — D. A. 10. 723.

136. — Id. — Gl' interessi del prezzo di vendita d'un immobile sono prescrittibili per cinque anni. (Giurisprudenza predominante).

Obrecbt. — 26 giugno 1820. — Colmar. — S-V. 22. 2. 148, — D. A. 11 299.

Id. — Vialle. — 17 luglio 1822. — Limoges. — S-V. 22. 2. 295. — D. A. 11. 300.

Id. — Foureart. — 7 febbr. 1826. — C. Rig. — Metz. — S-V. 27. 1. 368. — D. P. 27. 1. 162.

Id. — Blanguierè. — 14 febbr. 1826. — Tolosa. — S-V. 27. 2. 248. — D. P. 26. 2. 74.

(1) LL. civ., art. 1108.

(2) Ivi, art. 1780. — La quietanza data pel capitale senza riserva degli interessi, ne fa presumere il pagamento, e produce la liberazione.

(3) Ivi, art. 2183. — Si prescriveno col decorso di cinque anni
le annualità delle rendite perpetue e vitalizie;
quelle delle pensioni per alimenti;
le pigioni delle case ed i fitti de' beni rustici;
gl' interessi delle somme prestate, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno, o a termini periodici più brevi.

(4) Ivi, le stesso articolo.

Id. — Morel. — ... giugno 1825. — Nancy. — S-V. 25. 2. 364. — D. P. 26. 2. 128.

Id. — Lattier. — 23 genn. 1827. — Nimes. — S-V. 28. 2. 189. — D. P. 27 2. 170.

Id. — Dorlan. — 14 luglio 1830. — Cass. — Agen. — S-V. 30. 1. 246. — D. P. 30. 1. 315.

Id. — Houlès. — 9 giugno 1829. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 30. 1. 346. — D. P. 29. 1. 267.

Id. — Bertholon. — 6 giugno 1829. — Grenoble. — S-V. 29. 2. 275. — D. P. 29. 2. 160.

Id. — Desfosses. — 3 luglio 1834. — Douai. — S-V. 34. 2. 369.

137. — Id. . . . E questa prescrizione non è interrotta dall' iscrizione ipotecaria del venditore.

Bernard. — 30 aprile 1827. — Bourges. — S-V. 27. 2. 114.

138. — *Fu giudicato al contrario* che gli interessi del prezzo d' una vendita d' immobile (non essendo che la rappresentazione dei frutti) non sono compresi nella regola generale che sottomette alla prescrizione di cinque anni tutto ciò che è pagabile per anno, o a termini periodici più corti. (Cod. civ., 2277.) (1)

Japey. — 31 gennaio 1818. — Parigi. — S-V. 18. 2. 233.

Id. — De Beaumont. — 12 dic. 1823. — Parigi. — S-V. 24. 2. 375.

Id. — Laporte. — 10 maggio 1824. — Agen. — S-V. 24. 2. 377. — D. A. 11. 300.

Id. — Courtois. — 15 febbraio 1822. — Metz. — S-V. 23. 2. 136. — D. A. 11. 300.

Id. — Bolosco. — 16 maggio 1827. — Corso. — S-V. 29. 2. 54.

Id. — Levrot. — 7 dic. 1831. — Parigi. — S-V. 32. 2. 129. — D. P. 32. 2. 77.

Id. — Préaulx. — 25 maggio 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 335. — D. P. 33. 2. 205.

139. — Id. . . Almeno a riguardo dei creditori iscritti e collocati.

Vedova Thil. — 19 giug. 1816. — Caen. — S-V. 25. 2. 214. — D. A. 11. 300.

Id. — Long ed altri. — 30 agosto 1833. — Grenoble. — S-V. 34. 2. 529. — D. P. 34. 2. 3.

140. — . . . Poco importa che, nell' atto, è stato detto che gl' interessi correrebbero al 5 per cento *all' anno*; questa stipulazione non dà loro il carattere d' interessi pagabili a termini periodici.

Faillant. — 28 febbr. 1825. — Parigi. — S-V. 26. 2. 73. — D. P. 26. 2. 60.

141. — Allorchè una vendita è stata annullata, ed il venditore è stato condannato alla restituzione del prezzo, gl' interessi del prezzo a restituire non sono sottomessi alla prescrizione di cinque anni pronunziata dall' art. 2277, Cod. civ. (2) — Questi interessi sono come quelli dovuti al venditore dall' acquirente, nel caso dell' art. 1652 dello stesso Codice. (3)

Monnier. — 22 giug. 1825. — Poitiers. — S-V. 26. 2. 7. — D. P. 25. 2. 23.

142. — Gl' interessi dovuti in virtù d' una condanna giudiziaria, sono sottomessi alla prescrizione di cinque anni. (Ultimo stato della giurisprudenza.)

Guérin. — 5 maggio 1830. — Nimes. — S-V. 30. 2. 319. — D. P. 30. 2. 223.

Id. — Vedova Mathieu. — 21 dic. 1824. — Amiens. — S-V. 25. 2. 340. — D. A. 11. 310.

Id. — De Pouthes. — 18 marzo 1825. — Bourges. — S-V. 25. 2. 269. — D. P. 26. 2. 243.

Id. — Peyrat. — 26 genn. 1828. — Limoges. — S-V. 29. 2. 31. — D. P. 29. 2. 56.

Id. — De Segur. — 12 marzo 1833. — Cass. — Parigi. — S-V. 33. 1. 299. — D. P. 33. 1. 153.

Id. — Guy. — 24 luglio 1833. — S-V. 34. 2. 88.

Id. — Gradis. — 13 ag. 1834. — Bordeaux. — S-V. 34. 2. 676.

Id. — Gradis. — 12 maggio 1835. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 35. 1. 251. — D. P. 35. 1. 260.

143. — *Fu giudicato in senso contrario.*

Cadefer. — 13 marzo 1820. — Bordeaux. — S-V. 22. 2. 231. — D. A. 11. 301.

Id. — Jehery. — 2 maggio 1816. — Parigi. — S-V. 24. 2. 362. — D. A. 11. 300.

Id. — Devès. — 18 marzo 1824. — Agen. — S-V. 24. 2. 363. — D. P. 24. 2. 182.

Id. — Demeaux. — 4 febbraio 1825. — Lione. — S-V. 25. 2. 127. — D. P. 25. 2. 128.

Id. — G. . . — 21 dic. 1829. — Parigi. — S-V. 30. 2. 104. — D. P. 30. 2. 42.

144. — Non sono puramente moratori ed al coverto dalla prescrizione di cinque anni gli interessi dovuti in seguito di condanna giudiziaria, se, a riguardo del modo di pagamento di questi interessi, vi è stata dopo la sentenza convenzione di pagare per trimestre.

Latour d' Auvergne. — 25 genn. 1822. — Parigi. — S-V. 25. 2. 128.

145. — Gl' interessi prodotti da anticipazioni commerciali non sono sottomessi alla prescrizione di cinque anni.

Conseillant. — 18 maggio 1825. — Parigi. — S-V. 25. 2. 390. — D. P. 26. 2. 75.

146. — Gl' interessi dovuti dalla cassa di ammortizzazione si prescrivono con cinque anni.

(1) LL. civ., art. 2183.
(2) Ivi, lo stesso articolo.
(3) Ivi, art. 1498.

24 dic. 1808 e 24 marzo 1809. — Avviso del Consiglio di Stato. — S-V. 9. 2. 191.

147. — La prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 2277, Cod. civ. (1), si applica agli interessi dovuti dall'usufruttuario al nudo proprietario che ha fatto l'anticipazione dei capitali necessarî per togliere i debiti di cui il fondo era gravato.

Blanc. — 9 sett. 1833. — Tolosa. — S-V. 34. 2. 362.

148. — La prescrizione di cinque anni non corre tra coeredi per gl'interessi delle somme che debbono alla successione.

Muller. — 1° marzo 1836. — Colmar. — S-V. 36. 2. 573.

149. — Gl'interessi delle restituzioni dotali della moglie si prescrivono con cinque anni.

Magne-Chabannes. — 8 febbraio 1828. — Bordeaux. S-V. 28. 2. 116. — D. P. 28. 2. 93.

150. — L'art. 2277, Cod. civ. (2), relativo alla prescrizione quinquennale degli interessi, suppone che vi è credito riconosciuto e di cui il creditore possa esigere il pagamento.

Così, la prescrizione di cinque anni non è applicabile agli interessi del reliquato d'un conto di tutela, mentre non vi è stata reddizione di tal conto. (3)

Spitalier 30 aprile 1835. — C. Rig. — Aix. — S-V. 35. 1. 555.

(1) LL. civ., art. 1182.

(2) Ivi, lo stesso articolo.

(3) L'art. 1153 del Codice civile francese dispone che nelle obbligazioni che sono ristrette ad una somma determinata, i danni-interessi risultanti dal ritardo di eseguirle non consistono che nella condanna *a pagar gl' interessi fissati dalla legge*. Nel nostro corrispondente art. 1107 delle ll. civ. si condanna *a pagare gl' interessi correnti al tempo della mora*. Ma dalla pubblicazione del nuovo Codice sino a quella della Legge dei 7 aprile 1828, nessuna legge venne sanzionata sulla fissazione degli interessi legali e convenzionali. — Il contenuto della Legge suddetta è il seguente:

Art. 1° — L'interesse convenzionale, così in materia civile, come in materia commerciale, non potrà eccedere la misura dell'interesse che verrà rispettivamente indicata nel corso degli interessi. Eccedendosi questa indicazione, s'incorrerà nella usura.

Art. 2. — Il corso degli interessi sarà fissato in ogni anno, e sarà pubblicato in tutti i nostri reali dominî nel semestre che precede ciascun anno. Questa pubblicazione seguirà nella forma de' regolamenti di pubblica amministrazione.

Art. 3. — La variazione successiva nel corso degl'interessi, qualora abbia luogo, non importerà alcuna variazione nella ragione dell'interesse stabilito ne' contratti, dovendo questa ragione esser determinata dal corso degli interessi vigenti all'epoca de' contratti stessi.

Art. 4. — Nei nostri reali dominî al di quà del Faro i lavori necessarî per la fissazione del corso degl'interessi saranno eseguiti dalla camera consultiva di commercio in questa città per la provincia di Napoli, e per le provincie che sono limitrofe alla medesima; dal tribunale di commercio in Monteleone per le provincie di Calabria; e dal tribunale di commercio in Foggia per la provincia di Capitanata e per le rimanenti provincie di questi reali dominî.

Ne' nostri reali dominî poi al di là del Faro i lavori necessarî per la fissazione del corso anzidetto saranno eseguiti dalla camera consultiva di commercio in Palermo per la valle di Palermo, e per le valli di Trapani, di Girgenti e di Caltanisetta; e dalla camera di commercio in Messina per la valle di Messina e per le rimanenti valli di que' nostri reali dominî.

Art. 5. — Una istruzione particolare sarà sottoposta alla nostra approvazione da' Ministri delle reali finanze e degli affari interni, per determinare in qual modo le autorità enunciate nell'articolo precedente debbano eseguire i lavori che loro sono affidati per la fissazione del corso degl'interessi. Questa istruzione dovrà principalmente indicare quali elementi e quali circostanze di tempo o di luogo abbiansi ad avere in particolare considerazione per la fissazione anzidetta.

Art. 6. — Il magistrato potrà ammettere a provare per via di testimoni, che l'interesse effettivamente stabilito ecceda quello fissato dagl'interessi vigenti all'epoca del contratto, comunque apparentemente sembri uniforme a questo corso; semprechè nella specie tali gravissime circostanze concorrano, che abbiasi giusta ragione a dubitare essersi incorso nella pravità usuraria.

Art. 7. — Il magistrato dovrà rilevare nella sua sentenza i motivi pe' quali siasi determinato ad ammettere la pruova testimoniale. Ammettendo questa pruova, non è vietato al magistrato dar luogo ad alcun provvedimento per assicurare come di diritto la ragione del credito impugnato.

Art. 8. — Allorchè sarà provato che l'interesse convenzionale sia stato fissato oltre quello indicato nell'articolo primo, il mutuante sarà condannato dal magistrato innanzi al quale si agita la causa, a restituire l'eccedente, se lo ha ricevuto, o a soffrire la riduzione nella sorte principale; e potrà anche essere rinviato alla gran Corte criminale della provincia e valle per esservi giudicato in conformità del seguente articolo.

Art. 9. — Ogni individuo il quale sarà imputato di abbandonarsi abitualmente all'usura, sarà tradotto innanzi alla gran Corte criminale, e condannato al terzo grado di prigionia, e ad un'ammenda che non potrà eccedere l'ammontare dei capitali che avrà prestati ad usura, nè esser minore del terzo di questo ammontare.

L'interesse legale sarà regolato a norma dello interesse convenzionale, con la diminuzione però del quinto.

L'interesse indicato nel corso degl'interessi sarà sempre considerato netto di ogni ritenzione.

La Suprema Corte di Giustizia in gennaio 1815 decise che: gl'interessi di capitali o di somme esigibili, noverati frai frutti civili, sono posseduti di buona fede sino a che al possessore non sia fatto noto il vizio del titolo creduto giusto del possesso; ed in conseguenza il possessore fa suoi i frutti consumati.

In giugno 1816 decise che: Il compratore a cui

INTERLOPE. — Si chiama commercio *interlope*, il commercio degli oggetti di contrabbando, cioè, che ha per scopo di introdurre in un paese delle mercanzie proibite, o soggette ai dritti, senza pagare questi dritti. — Le mercanzie così

e stata consegnata la cosa venduta, poichè fa suoi i frutti, così quando non ne abbia pagato il prezzo, ne deve corrispondere l'interesse al venditore.

In febbraio 1820 decise che: Il compratore, il quale per volontà del debitore ritiene il prezzo della compra per pagarlo a'creditori dietro il giudizio di collocazione, non è tenuto a corrispondere interesse; comecchè di lunga durata ne sia il giudizio.

In febbraio 1820 decise che: L'acquirente di un fondo con delegazione di una somma ad un creditore, ritenendo presso di sè la somma delegata, per volontà dello stesso creditore, pendente il giudizio col venditore, non è obbligato a pagarne gl'interessi.

In dicembre 1813 decise che: È legale quella sentenza in cui vi ha condanna di una quantità indeterminata d'interessi.

In marzo 1819 decise che: I frutti di un fondo che si debbono restituire in natura o nel prezzo comune di essi in forza di un giudicato, non si debbono raggnagliare alla ragione del 5 per 100 e compensarsi con gl'interessi di un capitale che per lo stesso giudicato si deve pagare.

In marzo 1817 decise che: Nelle obbligazioni che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, i danni-interessi risultanti dal ritardo nell'esegnirle non consistono giammai che nella condanna a pagare gli interessi fissati dalla legge; non potendo competere altra rifazione di danni.

In marzo 1822 decise che: Non vi può essere condanna ai danni-interessi oltre i casi voluti dalla legge.

In settembre 1814 decise che: Il danno risultante dalla differenza tra il valore delle cedole ricevuto a mutuo per conta sociale, ed il valore affettivamente ritrattone, deve cedere a carico di quel socio il quale, sciolta la società, ha invertito a particolar suo uso il valore effettivo di esse.

In febbraio 1815 decise che: Gl'interessi nelle società decorrono di diritto dal giorno dell'inadempimento delle rispettive obbligazioni de' soci.

In gennaio 1820 decise che: Gl'interessi di un legato non sono dovuti che dal giorno della dimanda.

In novembre 1814 decise che: Le condanne di corti d'appello uniformi a quelle di antichi tribunali, aggiungendovi solamente gl'interessi decorsi e decorrendi sino alla soddisfazione del debito non danno adito a farne cassare la decisione.

In settembre 1824 decise che: Convenuto un interesse, a decorrere dal dì della mora, a norma del corso della piazza, non può il magistrato, senza verificare questo corso al tempo del contratto, accordare l'interesse legale al 5 per 100 dal dì della interpellazione.

In gennaio 1826 decise che: L'obbligo di pagare gl'interessi non convenuti non può desumersi dal solo pagamento che se ne trovi fatto per qualche tempo.

In agosto 1825 decise che: Annullata l'aggiudicazione di una casa e obbligato l'espropriante aggiudicatario a restituire le pigioni, delle quali si era ordinata liquidazione per via di perizia, non può la gran Corte civile, rivocando questo modo di liquidazione, tassarle arbitrariamente, avvalendosi della regola *res tanti valet quanti vendi potest*, ma deve sostituire un altro modo egualmente legale. — Sono dovuti gl' interessi sulle pigioni ad onta che la casa si sia abitata dall'aggiudicatario.

In novembre 1824 decise che: La quistione agitata sotto l'impero delle leggi romane, se cioè nella anticresi potea eccedersi *legitimum usurarum modum*, divenne supervacanea con la pubblicazione del codice civile. Ora non si dà più luogo alla quistione se poco o molto diedero i fondi dati pel contratto, e se certa od incerta sia la rendita.

In luglio 1825 decise che: Quando si è convenuto che si soddisferebbe a dande con l'interesse al sette e mezzo per cento la somma occorrente per la rifazione di una casa: somma che l'architetto eletto specifichi approssimativamente; erogandovisi dall'intraprenditore somma maggiore, sul dippiù è dovuto l'interesse dal dì della consegna della casa ed alla stessa ragione del sette e mezzo per cento.

In settembre 1826 decise che: Un decreto della vicaria che condanna per la sorte e spese, e non fa parola degli interessi è per questi argomento di esclusione. Maggiormente se rimette alla esecuzione l'eccezione del citato di non essere erede del debitore.

In gennaio 1826 decise che: L'interesse dotale convenuto al 4 per 100 non può dal magistrato elevarsi al 5.

In novembre 1826 decise che: Non è censurabile la decisione che fissa gl'interessi legali mercantili al sei per cento per un credito dovuto in forza di giudicato o di cambiale traettizia protestata. Questi interessi decorrono dall'epoca del giudicato e non già dalla domanda; ed i pagamenti fatti prima della condanna degl' interessi suddetti s'imputano prima nei medesimi, e poi nel capitale.

In gennaio 1826 decise che: Il tutore, il quale deve un lucro pel negoziato tenuto aperto, questo non può fissarsi dal magistrato al dieci per cento senza alcun elemento.

In marzo 1825 decise che: Non sono dovuti interessi sul paraggio prima del matrimonio, o fino a che la donna riceva gli alimenti dal fratello erede del padre.

introdotte prendono pure il nome di mercanzie *interlopes*: si dà egualmente questo nome ai bastimenti di mare impiegati a tale commercio.

' In ottobre 1826 decise che: Son dovuti gl'interessi dal giorno della intimazione di un precetto con cui s'ingiunga al debitore di pagare ciò che deve. Non è necessaria una domanda specifica degl'interessi per esser dovuti, basta la domanda della sorte principale.

Che la convenzione di rilasciarsi gl'interessi riflette i passati e non già i futuri.

In marzo 1826 decise che: Non sono dovuti interessi su di un debito non ancora certo e liquido.

In novembre 1828 decise che: Non ha luogo la prescrizione degli interessi che erano compensabili.

Che la quietanza pel capitale vale per gl'interessi arretrati.

In luglio 1828 decise che: Sul cumulo degli arretrati si debbono gl'interessi dal giorno della dimanda. Però non sono dovuti *ex imparibus, sed quantitatibus*: quindi non sono dovuti sopra capitale illiquido, neppure per prestazione interina.

In giugno 1828 decise che: Verificandosi la evizione di un fondo, i frutti o gl'interessi son dovuti dal giorno della evizione, e non già dal dì della dimanda.

Che il giudice non può ridurre a legali gl'interessi convenzionali.

In dicembre 1828 decise che: L'interesse convenzionale al 12 per 100 non può dal magistrato ridursi al legale del 5 per 100.

In luglio 1828 decise che: Gl'interessi ed i frutti della dote che si debbe restituire decorrono dal giorno dello scioglimento del matrimonio, e non già dalla dimanda giudiziale.

In aprile 1827 decise che: Gl'interessi dovuti al gestore in tal qualità non si prescrivono pel decorrimento del quinquennio.

In giugno 1827 decise che: Il curatore che ha invertito in proprio uso somme appartenenti al minore è tenuto agli interessi, anche all'otto per cento.

In marzo 1828 decise che: Merita censura la decisione che interpreta per contratto di locazione-conduzione quello che è di compra-vendita; che accorda interessi legali non dimandati: e manca di motivazione.

In gennaio 1827 decise che: Son dovuti tutti gl'interessi maturati prima della pubblicazione del Codice civile.

Per gl'interessi poi maturati posteriormente son dovute soltanto cinque annate computate *ordine retrogrado*.

In dicembre 1827 decise che: La quietanza pel capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

In marzo 1827 decise che: Il terzo possessore è tenuto, in forza dell'ipotecaria, a pagare la sorte e tutti gl'interessi e non già solamente tre annate, o pure a rilasciare l'immobile ipotecato.

In luglio 1829 decise che: L'aggiudicatario che ritiene il prezzo è in obbligo di pagare a ciascun creditore utilmente graduato il credito e gl'interessi *pro rata* dal dì del suo possesso a quello della soddisfazione. Nè vale in contrario che lo aggiudicatario abbia acquistato de' crediti.

In gennaio 1831 decise che: Il magistrato non può ridurre la misura degl'interessi convenuti al dieci per cento.

In settembre 1831 decise che: L'interesse convenzionale è rimesso all'arbitrio delle parti.

In dicembre 1831 decise che: Essendosi stipulata una dilazione per credito precedente fino ad un tempo determinato, con un nuovo contratto, pagandosi gl'interessi alla ragione convenuta, e col patto che, spirato il termine, possa il creditore aggiudicarsi bonariamente i fondi ipotecati, se questa aggiudicazione non abbia effetto, gli interessi decorsi dopo quel tempo son dovuti. Nè può sostenersi che il creditore fu indolente, quando non ne curò l'adempimento.

Che la domanda della sorta ed interessi dà diritto al creditore di chiedere in appello anche quelli decorsi pendente il giudizio e fino alla totale soddisfazione del credito.

Che non sono dovuti interessi sulle somme dovute per interessi arretrati.

In settembre 1831 decise che: Domandati nel giudizio d'ordine da un creditore tutti gl'interessi decorsi e decorrendi, ed ammesse soltanto le tre annate conservate dalla legge, se il creditore non produca appello, vi è giudicato sulla esclusione delle annate consecutive.

Che alla moglie del debitore graduata per una parte della sua dote non debbono attribuirsi ancora gl'interessi di questa somma.

In novembre 1830 decise che: Se l'interesse decorre dalla dimanda giudiziale, l'atto con cui si fa nota la donazione da cui si ripete il diritto ad agire non può dar principio al decorrimento degli interessi.

In settembre 1830 decise che: La collazione delle doti deve essere regolata dalle leggi imperanti al tempo della morte della dotante della cui successione si tratta, e da quest'epoca computarsi gl'interessi sulle doti che debbono conferirsi.

In novembre 1830 decise che: Essendovi convenzione che determina gl'interessi non possono accordarsi interessi legali.

In settembre 1829 decise che: L'offerta reale che non comprende la intera somma, o contenga condizioni irregolari, è giustamente ricusata: e quindi sulla medesima son dovuti gl'interessi convenzionali.

Che l'anatocismo non dedotto non può formare mezzo di ricorso.

In giugno 1831 decise che: Acclaratosi tra debitore e creditore un debito, ed accordatasi una

Il commercio *interlope* ha luogo per lo più sulle coste di Francia e d' Inghilterra, fra i contrabbandieri dei due paesi, che fanno un cambio rispettivo dei prodotti respinti dalle dogane.

Questo commercio si fa con l'aiuto di

dilazione senza parlarsi d' interessi, questi non sono dovuti.

In settembre 1831 decise che: Se siasi fissato con una transazione pagarsi il debito a rate senza farsi menzione degli interessi, questi non sono dovuti, quantunque si erano convenuti nell'istrumento radicale ed il creditore non vi ha rinunziato nell' atto della transazione.

In giugno 1829 decise che: Un mandatario che inverte in proprio uso il prezzo delle cedole è tenuto al valore secondo l' uso più profittevole che poteva farsene, ed all'interesse legale dal dì della inversione.

In aprile 1845 decise che: Il debitore di un credito incerto ed illiquido non può essere obbligato al pagamento degli interessi anteriori al titolo costitutivo del credito medesimo.

In febbraio 1845 decise che: Sono dovuti gli interessi sugli arretrati de' capitali spropriati dal giorno in cui si trovino riscossi dal creditore espropriante.

In settembre 1845 decise che: Se in un contratto di società il socio amministratore risulti debitore può essere condannato al pagamento degli interessi dal giorno in cui fu sciolta la società.

In febbraio 1845 decise che: Un deposito fatto nell' interesse del deponente non lo discarica dal pagamento del debito; ma, ove su di esso abbia avuto luogo sequestro dei creditori del suo creditore, costui non ha diritto ad interessi sulla somma fino a che non si svincoli dal sequestro il deposito suddetto.

In marzo 1846 decise che: L'errore di calcolo degli interessi sopra una somma ammessa può rettificarsi nella esecuzione del giudicato.

Che i danni-interessi sono dovuti dal debitore inadempiente.

In febbraio 1846 decise che: Un proprietario di oli che incarichi un negoziante per la vendita de' medesimi, ove il magistrato trovi eccessivo il diritto ritenutosi dal negoziante per fatta senseria ed altro, nel dippiù esatto ha diritto il proprietario all'interesse al sei per cento dal dì della vendita.

Che ogni errore di calcolo nelle contrattazioni può emendarsi anche dopo il gindicato. Sull'ammontare di questo errore è dovuto un interesse.

In agosto 1845 decise che: Non possono attribuirsi interessi moratori dopo la chiusura diffinitiva della nota de' gradi nella medesima non ammessi.

In marzo 1845 decise che: Può impugnarsi una decisione con cui si accordino interessi maggiori di quelli che si dimandino. Il debitore può opporre anche in appello la dimanda non fatta degli interessi accordati al creditore, essendo questa una eccezione perentoria.

In dicembre 1845 decise che: Nella certezza del credito degli interessi è ammessibile la pruova per testimoni chiesta dal creditore per contestare la interruzione della eccepita prescrizione quinquennale, mercè il riconoscimento del debitore dopo aver dichiarato di non aver pagato.

In giugno 1846 decise che: Il debitore che paga a persona non legittima ha diritto a ripetere la somma pagata, gl' interessi e le spese erogate. Non ha diritto ai danni-interessi sofferti per la espropria a suo danno proseguita dal creditore.

In gennaio 1846 decise che: Gl' interessi sulla plusvalenza del fondo venduto col patto della ricompra son dovuti dal giorno in cui spirì il termine per lo esercizio del diritto di ricompra; e non già dal dì del possesso di detto fondo.

In aprile 1845 decise che: Nelle prescrizioni deve riguardarsi il modo di pagamento e non il titolo da cui derivi il debito. Gl' interessi dipendenti da un titolo sono soggetti alla prescrizione quinquennale quantunque esista un giudicato di condanna sulla base del detto titolo che non rimane novato.

In novembre 1847 decise che: Trattandosi del pagamento di una somma, l' indennizzo de' danni è limitato alla corrisponsione dell' interesse ordinario.

In marzo 1847 decise che: Il creditore cui si è aggiudicato un fondo, che di poi rilascia ad altro creditore, è obbligato alla restituzione de' frutti dal giorno della dimanda.

Che il secondo creditore ha diritto agli interessi pel tempo in cui non viene indennizzato dal primo creditore.

In agosto 1846 decise che: La misura degli interessi legali in materia di commercio è stabilita al sei per cento.

In settembre 1847 decise che: Alla condanna della sorta debbasi aggiungere quella degli interessi legali domandati; se manca questa in una decisione che provvede *ex integro* non è semplice omissione, ma una denegazione.

In marzo 1847 decise che: Il contabile sul danaro pubblico da lui malversato è tenuto agli interessi dal giorno della liquidazione, e non già dal giorno della messa in mora.

In agosto 1846 decise che: Non si può variare la ragione degli interessi convenuta ed eseguita.

In agosto 1847 decise che: La domanda degli interessi legali promossa dal creditore contra uno de' correi del dovere solidale che paga fa decorrere gl' interessi medesimi contra gli altri coobbligati a favore di quello che li ha pagati, e non già che siano dovuti dalla dimanda che questi faccia.

In agosto 1847 decise che: Non sono dovuti gl'interessi arretrati per i quali non vi fu doman-

piccoli bastimenti ai quali gl'inglesi ànno dato il nome di *smugglers*; d'onde è venuta la denominazione di *smogleurs* che loro è stata data in Francia, e la parola

da, allorchè si chiese la condanna della sorte.

In giugno 1847 decise che: Son dovuti gl'interessi per la mora del debitore dal giorno della dimanda, non ostante che il credito sia incerto per la quantità.

In febbraio 1847 decise che: Non si accordano interessi moratori ai creditori utilmente graduati che non li hanno dimandati, o li hanno dimandati in grado di appello.

In novembre 1847 decise che: Non merita censura la decisione per l'ammissione degli interessi di somme prese a mutuo dal contabile per pagare creditori, minaccianti esecuzione.

In agosto 1846 decise che: Costituita la dote per pagarsi dopo la morte della dotante ritenendone l'usufrutto, gl'interessi sono dovuti dalla morte della dotante, e non già dall'epoca de' capitoli matrimoniali. Però se la debitrice della dote facultata a pagare in contanti o in beni fondi prescelga di cedere fondi in pagamento, deve frutti e non interessi.

In settembre 1846 decise che: Col decorso di cinque anni si prescrivono gl'interessi; questa prescrizione non è fondata sulla presunta soddisfazione.

In gennaio 1847 decise che: Nel caso di ritardato pagamento di una somma di danaro non fruttifera per convenzione, o per legge, non possono accordarsi interessi al di là del giorno della dimanda.

In settembre 1847 decise che: Accordandosi gl'interessi al sei per cento, mentre si erano domandati ai cinque per cento, si giudica *ultra petita*, si viola la legge.

In gennaio 1848 decise che: Sul credito derivante da interessi non si debbono altri interessi.

In novembre 1848 decise che: Non è proibito convenire gl'interessi sopra interessi arretrati capitalizzati.

In aprile 1848 decise che: Dalla espressa elezione di domicilio per la soddisfazione degli interessi può bene argomentarsi dal magistrato di doversi la sorte pagare nello stesso domicilio.

In aprile 1848 decise che: È competente il giudice di circondario quando si dimanda il pagamento di duc. 300 e gl'interessi legali.

In gennaio 1848 decise che: Gl'interessi legali contra chi è tenuto a restituzione di frutti non decorrono se non dal giorno in cui sia certa la esistenza del debito.

Che non è censurabile la decisione che ne ha limitato la condanna dall'epoca dalla esibizione del conto, quando il debitore non sia stato in mora nel produrlo in seguito della condanna.

In novembre 1848 decise che: Gl'interessi non dovuti, ma volontariamente pagati, ossia per nudo patto, non sono soggetti a restituzione per indebito pagato.

In novembre 1848 decise che: Per gl'interessi maturati dopo il 1809 è ammessa la prescrizione quinquennale.

In novembre 1848 decise che: Gl'interessi non sono dovuti dal giorno della citazione per le somme a scadere, ma dalle rispettive scadenze.

In giugno 1850 decise che: Merita censura la decisione che non accorda gl'interessi dal giorno della dimanda fino alla soddisfazione del credito.

In aprile 1849 decise che: Gli eredi della dotata non possono impugnare la transazione e rimessione di parte della dote fatta dalla medesima durante il matrimonio. E sono obbligati pagare gl'interessi *pro rata* al marito, se rappresentano il dotante.

In ottobre 1849 decise: Che non possono accordarsi interessi da un'epoca diversa da quella consentita dalle parti.

In gennaio 1850 decise che: Non merita censura la decisione che rigetta la dimanda d'interessi in contraddizione del giudicato.

In marzo 1850 decise che: Non vi è il vizio *ultra petita* se la Gran Corte accorda gl'interessi decorsi dopo la sentenza appellata, e dimandati in grado di appello ai termini dell'articolo 528 proced. civ.

In gennaio 1850 decise che: Non debbe ammettersi una offerta che non contenga tutti gl'interessi arretrati, non ostante la iscrizione presa per una sola annata corrente e due da maturare.

In settembre 1849 decise che: Sopra gl'interessi capitalizzati son dovuti gl'interessi alla ragione stabilita.

In aprile 1849 decise che: Quantunque la sentenza di condanna al pagamento degli interessi già maturati non parli de' maturandi, pure son dovuti quelli maturati dopo la sentenza medesima.

Che non possono accordarsi interessi legali sulle somme dovute per interessi scaduti sotto lo abolito codice civile.

In novembre 1849 decise che: Merita censura la decisione la quale nel liquidare i danni interessi derivati da arresto nullo ci comprende il tempo in cui il detenuto rimanea in prigione per misura di polizia.

Che gl'interessi legali non sono dovuti quando la somma di danni-interessi non è liquida, benchè riconosciuto il diritto alla rifazione de' danni.

In maggio 1849 decise che: Essendosi convenuto che non pagandosi un debito alla scadenza stabilita, il debitore corrisponderà gl'interessi legali, questi son dovuti dalla detta scadenza, e non già dalla dimanda.

smoglage, con la quale s'indica qualche volta il commercio *interlope*. — V. l'articolo *Dogane*. — V. pure l'art. *Assicurazioni marittime* num. 31, 100 e seg., 191 e seg.

In dicembre 1849 decise che: Per una dimanda di somma minore di ducati venti, interesse d'un capitale di somma maggiore, è ammissibile l'appello avverso la sentenza del giudice di circondario. La legge organica prevale in materie giurisdizionali.

In luglio 1849 decise che: La riduzione degli interessi ottenuta da uno de' correi solidali per effetto di giudicato debbe giovare agli altri, benchè non presenti in giudizio.

In luglio 1850 decise che: Gl'interessi domandati la prima volta in appello non debbono accordarsi.

In settembre 1851 decise che: Gl'interessi convenuti per un caso, non possono estendersi per un caso diverso.

In luglio 1851 decise che: Gl'interessi non possono accordarsi oltre il convenuto; e la disposizione per essi riguardo al mandatario non è applicabile al subingresso del fideiussore.

Che merita censura la decisione che non motiva sopra l'eccepita prescrizione degli interessi.

In marzo 1851 decise che: Essendosi liquidati gli interessi dotali con uno stipolato, mancandosi al pagamento convenuto, col patto della rifazione de'danni-interessi dimandati, son dovuti su i medesimi gl'interessi legali.

In luglio 1850 decise che: Gl'interessi dalla dote son dovuti dal giorno della morte del marito, e non già dal dì della dimanda.

In novembre 1850 decise che: La decisione che dispensa un amministratore dal deposito del reliquato del conto lo esonera dagli interessi legali dimandati.

In luglio 1851 decise che: Gl'interessi legali sulla somma pratesa per danni son dovuti dal giorno della dimanda, quando non si faccia offerta di ciò che si crede dovuto ai termini dell'art. 607 proc. civ.

In novembre 1850 decise che: Le usure *ex re* son dovute dal giorno in cui uno versa e l'altro raccoglie. Quindi al mandatario son dovuti gl'interessi sulle somme che anticipa dal giorno della versione.

Che non è censurabile la misura adottata dal giudice per lo compenso dalla provvisione al commissionato, e pel modo degli interessi — Questi son dovuti dalla dimanda.

In gennaio 1851 decise che: Gl'interessi moratori non decorrono dal giorno del precetto pel pagamento della sorte, ancorchè siasi in esso dichiarato doversi gl'interessi legali, e che si sarebbe agito pel pagamento de' medesimi.

In febbraio 1851 decise che: Gl'interessi per le somme acclarate di un rendiconto son dovuti dalla pronunziazione della sentenza acclarativa.

Che merita censura la decisione che omette motivare su i dimandati interessi per partita di un conto ammessa.

In novembre 1850 decise che: La condanna degli interessi fino al giorno della soddisfazione non è illiquida da non potersi procedere all'arresto personale.

In dicembre 1852 decise che: Ove, a causa di relazioni commerciali, intervenga tra due negozianti un conto corrente, gl'interessi son dovuti di pieno diritto a favore di colui che risulterà creditore, massimamente quando concorre anche la messa in mora.

In giugno 1852 decise che: Se la domanda degli interessi siasi fatta in modo indeterminato innanzi ai primi giudici, limitarla avanti alla gran Corte, con le conclusioni prese all'udienza, non è fare nuova dimanda in appello.

In febbraio 1852 decise che: Gl'interessi non decorrono *de jure* quando la società siasi disciolta, e si dica che in mano del socio amministratore siano rimaste somme appartenenti alla società.

In questo caso gl'interessi sopra tali somme non corrono *ex lege*, ma solo *ex mora* se abbia luogo.

In gennaio 1852 decise che: Non è soggetto a censura l'esame sulla qualità della dote se estimata, o inestimata; e sulla soddisfazione degli interessi dotali, dovuti dalla moglie, col mantenimento della famiglia sostenuto da lei nel corso del matrimonio.

Si avoca nel caso di rivoca e di causa istruita.

In marzo 1852 decise che: Gl'interessi sopra somma certa non si compensano coi frutti dovuti per fondi rivendicati.

In novembre 1852 decise che: Gl'interessi moratori accordati con giudicato sono soggetti alla prescrizione quinquennale, se non interrotta.

In agosto 1852 decise che: Chiesta ed ottenuta una condanna per la sorte soltanto si ha, ciò non ostante, diritto a pretendere su di essa gl'interessi di mora dal giorno di una novella dimanda.

In giugno 1852 decise che: Gl'interessi son dovuti dal debitore sino al pagamento, ed è censurata la decisione che li limita fino alla pronunzia.

In gennaio 1852 decise che: Merita censura la decisione quando disponga che gl'interessi pagati non siano ripetibili, mentre lo era la sorte principale: e se manca di provvedere e discutere le dimanda fatte.

In marzo 1852 decise che: La quietanza data sul capitale senza riserva fa presumere il pagamento degli interessi.

In febbraio 1852 decise che: Non è nulla la convenzione con la quale gl'interessi scaduti ed esigibili dovuti dal debitore si convertono col mede-

INTERVENTO. — È l'atto o il fatto di intervenire in ciò che riguarda un altro, o parecchi altri, allorchè uno vi ha egli stesso un interesse.

Così, un negoziante può avere interesse a pagare un effetto di commercio sottoscritto da un altro negoziante, e, in tal caso, senza esser tenuto a spiegare i motivi di questo interesse, ha dritto di intervenire per l'accettazione o il pagamento, nel fine d'evitare un protesto e delle istanze. V. a questo riguardo la parola *Lettera di cambio* §§ 5 e 8.

Così ancora, un fallito può essere ammesso ad intervenire in un processo seguito dai o contra i sindaci del suo fallimento. V. *Fallimento*, n. 119 e seg.

Vi è infine una quantità di circostanze nelle quali i creditori hanno diritto d'intervenire negli affari del loro debitore. Vedi a questo riguardo, gli articoli seguenti del Codice civile: 405 e 421 (minore) (1); 618 e 622 (usufrutto) (2); 788 (successione) (3); 820 (suggelli ed opposizione) (4); 865 e 882 (divisione) (5); 878 (separazione di patrimonio) (6); 1166 e 1167 (azioni del debitore, atto fraudolento) (7) ec. — Sulla procedura d'intervento, V. art. 339 e seg., C. proc. (8)

INTRAPRENDITORE DI LAVORI — V. *Intraprenditore e forniture.*

NOZIONI GENERALI

1. — Si dà il nome d' *intraprenditori di lavori* a quelli che, per un prezzo convenuto, s'incaricano a cottimo d'una costruzione di qualche importanza nella quale hanno impiegato degli operai, ed il più ordinariamente a fornire dei materiali.

2. — Queste intraprese costituiscono in generale degli *atti di commercio* (V. questa parola, n. 80), e sottopongono coloro che se ne incaricano alla giurisdizione commerciale. — V. intanto *appr.*, num. 5.

3. — Quando si tratta di lavori pubblici, gl' intraprenditori sono sottomessi a regole tutte speciali spiegate in un regolamento dei 25 agosto 1833, che serve

simo in sorta produttiva d'interessi.

In marzo 1852 decise che: Trattandosi di somma, con la quale si acquista cosa fruttifera, son dovuti gl' interessi dal momento dell' acquisto, e non già dalla dimanda.

In gennaio 1853 decise che: La soddisfazione della sorte fa presumere il pagamento degl' interessi; non però nella esistenza di un fatto in contrario.

Le quistioni di mero fatto sono incensurabili.

In gennaio 1852 decise che: Se sul prezzo della vendita di cosa fruttifera son dovuti gl' interessi, l'offerta reale del prezzo dichiarata invalida non disobbliga il compratore dai pagarli, anche per lo tempo susseguente alla offerta.

In giugno 1853 decise che: L'aumento d'interessi pattuito nel caso di non pagamento degl' interessi convenuti non sarà dovuto se non sia stato il debitore costituito in mora.

In giugno 1854 decise che: Gl'interessi scaduti possono capitalizzarsi con lo stesso debitore, senza vizio di anatocismo.

In luglio 1854 decise che: Il convincimento circa la riduzione di una condanna per restituzione di frutti è incensurabile.

Che non vi è contrarietà tra la decisione che liquida la somma dovuta per frutti, e l'altra che aveva condannato a dar conto de' frutti percepiti da un'epoca ad un'altra.

Che sopra i frutti percepiti son dovuti gl' interessi dalla dimanda.

In luglio 1854 decise che: Son dovuti gl' interessi moratori in forza di citazione fatta davanti un giudice incompetente.

In luglio 1853 decise che: L'aggiudicatario che ritiene il prezzo di cosa fruttifera deve gl' interessi compensativi di frutti.

In luglio 1853 decise che: Il compratore il quale in forza di giudicato non può sospendere il pagamento del prezzo, e obbligare il venditore alla cauzione, non può negarsi al pagamento degli interessi decorsi, e pretendere cauzione per essi.

In marzo 1853 decise che: Nella pendenza del giudizio sulla nullità o validità di una offerta sono dovuti gl' interessi.

In marzo 1854 decise che: I danni-interessi dovuti non si liquidano per via di rendiconto, ma di specifica: il magistrato farà uso di perizie e di pruova testimoniale trattandosi di verificare quantità e valori.

Ma sulle somme dovute per danni-interessi non debbono negarsi gl' interessi pel motivo che non sia in colpa chi ignora quanto deve.

(1) LL. civ., art. 326 e 343.
(2) Ivi. art. 543 e 547.
(3) Ivi, art. 705.
(4) Ivi, art. 739.
(5) Ivi, art. 784 e 802.
(6) Ivi, art. 798.
(7) Ivi, art. 1119 e 1120.
(8) LL. proc. civ., art. 433 e seg.

di quaderno di carichi nell'aggiudicazione delle loro imprese. V. questo regolamento nella nostra *Racc.* tom. 36. 2. 518.

3 bis. — Clausole e condizioni generali imposte agli intraprenditori di lavori pubblici.

Ved. nella nostra *Racc. gen.*, regolamento de' 25 agosto 1833 (Vol. del 1836 2. 518.)

4. — In questo caso, le difficoltà che si elevano fra l'amministrazione e l'intraprenditore sul senso e l'esecuzione del suo contratto sono delle competenza amministrative. — Ved. su questo punto le *Giurisprudenza amministrativa* di Teodoro Chevalier, v° *Lavori pubblici*, le *Quistioni di diritto amministrativo* di de Cormenin, e le nostre *Giurisprudenza del XIX secolo, eod. verb.*

GIURISPRUDENZA

5. — L'intrapresa di lavori di costruzione, come la costruzione di un palazzo di giustizia e di una prigione, non costituisce per parte dell'intraprenditore un *atto di commercio* che lo renda giudicabile dal tribunale di commercio; una intrapresa di lavori di costruzione non è riputata *atto di commercio* che quando ha la navigazione per oggetto. (1)

Ma l'intraprenditore sarebbe giudicabile dal tribunale di commercio per compre di materiali fatte da lui per impiegarli ai lavori di costruzione. (2)

Il trattato col quale un intraprenditore di lavori di costruzione incarica un falegname di fare per suo conto tutti i lavori di legno della intrapresa non è un atto di commercio, ma un contratto a prezzo fatto, retto dalle disposizioni del Codice civile relativo alle locazioni d'opera.

Gou. — 21 dicemb. 1837. — Poitiers. — S-V. 38. 2. 297. — V. *Atto di commercio*, n. 79 e 80.

6. — Gl'intraprenditori di lavori pubblici non possono essere tradotti innanzi ai tribunali, per torti e danni da essi cagionati nell'esecuzione dei lavori, anche quando si pretendesse che i fatti che a loro si rimproverano avessero il carattere di delitti: tale il fatto d'avere abbattuto arbori e distrutto chiusure. — Spetta all'autorità amministrativa, in tutti i casi, di pronunziare sopra i torti e i danni che provvengono dal fatto degl'intraprenditori. (L. 28 piovoso anno 8, art. 4.)

Il ministero pubblico. — 29 mag. 1835. — Donai. — S-V. 36. 2. 46. — D. P. 35. 2. 160.

V. numero di decisioni nello stesso senso nella nostra *Giurispr. del XIX secolo*, v° *Lavori pubblici*.

7. — Spetta ai consigli di prefettura e non ai tribunali di pronunziare su i reclami elevati contro la compagnia cessionaria d'una ferrovia, per danni occasionati dalla costruzione di questa ferrovia, anche sotto il rapporto della salute, o il servizio della navigazione (L. 28 piov. anno 8, art. 4.) — In questo caso il consiglio di prefettura può condannare la compagnia della ferrovia ad effettuare i lavori necessari per far cessare il danno. Ma non può ordinare l'esecuzione immediata di tali lavori, nè determinarne la natura, le dimensioni e il sito, se debbono aver luogo sopra un corso di acqua navigabile: questo dritto non appartiene che all'amministrazione.

Comm. di Grigny. — 28 giugno 1837. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 37. 2. 502.

8. — Allorchè in una concessione di lavori pubblici è stata stipulata una indennità a vantaggio d'una compagnia che aveva fatto precedentemente degli studi preliminari per questo lavoro, l'ingegniere che si pretende autore di tali studi non ha qualità per reclamare in suo nome personale il pagamento dell'indennità contro il cessionario dei lavori.

Jollois. — 2 giug. 1837. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 37. 2. 460.

9. — Le contestazioni che si elevano fra gli intraprenditori di lavori pubblici e i sotto-appaltatori sono della competenza dei tribunali, e non dell'autorità amministrativa, quali che siano d'altronde le convenzioni inserite a tal riguardo nel sotto-appalto; ciò non è come delle differenze fra gl'intraprenditori e l'ammieistrazione. (L. del 28 piov. anno 8, ert. 4.)

(1) V. in questo senso, arresto della corte di Rouen, 14 maggio 1825, (tom. 26. 2. 135.) La corte di Bruxelles ha egualmente giudicato, conformemente a questa dottrina: 1° che una intrapresa di costruzioni a fare ai canali di un porto non è un atto di commercio, l'articolo 633, Cod. comm. (a), non applicandosi che ai navigli: arresto dei 22 maggio 1819 (aff. *Bolieu.* — *C. Godeau*); 2° che una intrapresa di costruzioni di bastimenti di terra, specialmente di fortificazioni, non costituisce neanche un atto di commercio: arresto dei 5 nov. 1818 (aff. *Darchambeau* e *Carondelet.* — C. *Colignon-Vanhuele*).

In senso contrario V. arresto della corte di Limoges, 21 nov. 1835 (tom. 37. 2. 191.), e gli arresti che vi sono indicati, come Merlin, *Quistioni di diritto*, v° *Commercio* (*atto di*), § 6; e Pardessus, *Corso di dritto commerciale*, tomo 1° n. 36. La Corte di Tolosa ha egualmente deciso, il 15 luglio 1825 (aff. *Houlès* — C. *Brunet*), che l'intrapresa di costruzione di tini e calderoni per una fucina costituisce un atto di commercio N. A.

(2) La Corte di Bruxelles ha fatto applicazione dello stesso principio con due arresti: l'uno dei 23 luglio 1819 (aff. *Serrure e comp.* — C. *Lefebvre e comp.*), e l'altro del 5 nov. 1818, citato nella nota precedente. N. A.

(a) LL. di ecc. aff. comm., art. 612.

Società del ponte Henry. — 12 apr. 1832. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 32. 2. 463. — D. P. 32. 3. 112. — V. *Intraprenditore di forniture*, n. 11.

10. — Allorchè un contratto fatto col governo stipula una ritenuta di porzione del prezzo, nel caso d'inesecuzione delle opere nei termini prescritti, non è permesso di rescindere il contratto, a causa della inesecuzione.

Misselbach. — 12 dic. 1818. — Ord. — S-V. 20. 2. 234. — Giur. del cons. — 5. 28.

11. — La violazione delle obbligazioni convenzionali che impone il quaderno dei carichi d'una intrapresa pubblica (l'esecuzione d'una strada di ferro) non può dar luogo ad una repressione penale, anche quando il quaderno dei carichi sia annesso alla legge portante concessione della intrapresa, se questa legge non ha disposto espressamente a tal riguardo. — Non è lo stesso della infrazione alle ordinanze amministrative tendenti all'esecuzione del quaderno dei carichi. (Cod. pen., art. 1.) (1)

Ferrovia di Rouen. — 10 magg. 1844. — C. Rig. — Trib. di Versailles. — S-V. 44. 1. 458.

Id. Ferrovia di Rouen. — 10 magg. 1844. — C. Rig. — Trib. d'Elbeuf. — Ivi.

V. *sopra*, v° *Ferrovia*, n. 3.

12. — (Risponsabilità.) La clausola d'un quaderno dei carichi, per la quale è interdetto all'intraprenditore di fare delle modificazioni allo stato estimativo, senza l'ordine *scritto* dell'architetto, può essere riputata introdotta non nell'interesse dell'architetto, ma nell'interesse del proprietario. In conseguenza, se esistono delle perdite risultanti da modificazioni apportate allo stato estimativo, la risponsabilità può cadere non sull'intraprenditore, ma sull'architetto, benchè l'intraprenditore non presenti alcun atto scritto, se d'altronde vi è pruova che gli ordini sono stati dati dall'architetto. (Cod. civ., 1792, 1793.) (2)

Maillet-Duboullay. — 23 nov. 1842. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 43. 1. 413.

13. — La risponsabilità imposta dall'art. 1792, Cod. civ. (3), agli intraprenditori ed agli architetti per gli edifizi da essi costruiti, che periscono in tutto o in parte per un vizio della costruzione o per un vizio del suolo, non può essere estesa al meccanico a riguardo d'un pressoio da lui fabbricato, che è messo fuori servizio per i suoi difetti; poco importa che il pressoio sia divenuto immobile per destinazione.

Herbelot. — 17 ottob. 1843. — Metz. — S-V. 44. 2. 173.

14. — Una compagnia industriale che ha trattato con un intraprenditore per l'esecuzione di alcuni lavori non è risponsabile dell'accidente avvenuto ad uno degli impiegati incaricati della confezione di questi lavori, per la imprudenza di un altro impiegato; la risponsabilità non cade che sull'intraprenditore. (Cod. civ., art. 1384.) (4)

Ferrovia da Parigi a Rouen. — 24 nov. 1842. — Parigi. — S-V. 42. 2. 521.

V. ancora *Operaio*, n. 74 e 75.

INTRAPRENDITORE DI TRASPORTI. — V. *Commessionato di trasporto*. — *Vetture pubbliche e Vetturale.*

NOZIONI GENERALI

1. — L'intraprenditore di trasporto è colui che s'impegna verso un'altra persona, mediante un prezzo convenuto, a trasportare e rimettere persone o cose in un luogo designato.

2. — Tutti gl'impegni di trasportare una cosa non costituiscono una intrapresa di trasporto; non vi è intrapresa, che quando vi è abitudine, speculazione e traffico. (Pardessus, n. 39.)

3. — Vi sono due specie d'intraprenditori di trasporto, gl'intraprenditori particolari e gl'intraprenditori pubblici. — Gl'*intraprenditori particolari* sono quelli che, non avendo servizio pubblicamente annunziato, s'incaricano, quando buono loro sembri e al prezzo convenuto, d'effettuare dei trasporti.

4. — Gl'*intraprenditori pubblici* sono quelli che, avendo annunziato il loro stabilimento al pubblico con condizioni di prezzo, di periodicità, di giorno e di ora, non sono padroni di negarsi a partire al prezzo ed al giorno determinati, nè di esigere altri prezzi diversi da quelli indicati nei loro annunzi. — V. *Vetture pubbliche.*

5. — L'intraprenditore di trasporto prende il nome di *vetturale*, quando si incarica del trasporto per terra di mercanzie; prende il nome di *padrone*, se il trasporto si fa per acqua; ma nell'uso non si dà il nome di *vetturale* o *padrone* che al preposto dell'intraprenditore, commesso da quest'ultimo alla condotta delle cose che si tratta di trasportare: l'intraprenditore non ritiene il nome di vetturale o padrone, che quando conduce egli medesimo il trasporto.

(1) LL. pen. art. 1.
(2) LL. civ., art. 1638, 1639.
(3) Ivi, art. 1638.
(4) Ivi, art. 1338.

6. — Colui che contratta con l'intrapreuditore, per far trasportare mercanzie o persone, prende il nome di *spedizioniere* o di *caricatore*.

7. — L'impegno preso dall'intraprenditore verso lo spedizioniere non è di quelli che l'obbligato non può eseguire che da lui medesimo; vi bisognerebbe una clausola speciale perchè l'intraprenditore di trasporto fosse sottomesso ad eseguire personalmente ciò a cui si è obbligato. (Pardessus, n. 537.)

8. — Ma l'intraprenditore di trasporto è il vero vetturale a riguardo di colui verso del quale si è impegnato. — Donde segue che tutte le azioni ad intentare dallo spedizioniere a causa del trasporto debbono essere dirette contro l'intraprenditore, salvo il ricorso di quest'ultimo contro i suoi preposti.

Per ciò che riguarda la prescrizione di questa azione, V. *appresso*, n. 10.

9. — Quanto alla risponsabilità degli intraprenditori di trasporti a riguardo delle mercanzie che loro sono confidate, V. *Vetturale* e *Vetture pubbliche*.

GIURISPRUDENZA

10. — L'art. 108, Cod. comm. (1), che dichiara estinte dopo sei mesi o un anno, tutte le azioni contro il vetturale, a causa della perdita o dell'avaria delle mercanzie trasportate, non può essere opposto da un intraprenditore di trasporti, all'amministrazione che agisce pel ricuperamento di derrate o effetti in deficit per conseguenza dell'esecuzione d'un servizio pubblico.

Daugny e comp. — 18 ott. 1833. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 34. 2. 574.

INTRAPRESA di forniture.

NOZIONI GENERALI

1. — L'*intrapresa di forniture* è una specie di vendita commerciale, per la quale l'uno dei contraenti si obbliga a procurare o somministrare una cosa all'altro mediante un certo prezzo; questa convenzione è aleatoria. (Pardessus, numero 300.)

2. — L'intrapresa è fatta *a cottimo*, o *a tanto per razione*. — Se è fatta a cottimo, le parti debbono essere, in mancanza di più ampia spiegazione, presunte aver inteso che per tutta la durata della intrapresa, le basi che son servite a calcolarne le condizioni non saranno cambiate.

3. — Così, quando un panattiere si è obbligato a somministrare ad un capo di laboratorio il grano o il pane necessario al nutrimento de'suoi operai, *a cottimo*, mediante un prezzo fisso e determinato anticipatamente, si deve presumere che le parti hanno inteso parlare d'un numero di operai non eccedente quello che esiste al momento della convenzione. (Pardessus *ubi sopra*.)

4. — Se l'intrapresa è a *tanto la razione*, l'intraprenditore è tenuto a somministrare tutte le razioni che gli sono dimandate, a meno che non sia evidente che colui al quale è dovuta la fornitura abusi del suo dritto.

5. — L'intraprenditore di forniture non può sottrarsi all'obbligo che ha contratto, qualunque sia l'evento che gli renda l'esecuzione di questa intrapresa più onerosa, nè, a meno di stipulazione contraria o di intenzione presunta, reclamare una indennità o un aumento di prezzo. (Pardessus, n. 301.)

6. — Ma se degli eventi di forza maggiore rendano la fornitura impossibile, il fornitore è sciolto dal suo obbligo.

7. — In regola generale, colui al quale la fornitura deve esser fatta non ha il dritto di rompere la convenzione a suo piacere.

8. — Nondimeno, se per cambiamenti di circostanze la fornitura promessa diviene inutile, colui al quale essa deve esser fatta può essere ammesso a far risolvere il contratto, se l'intraprenditore non ha comprato, fabbricato o riunito le cose promesse, e dandogli una indennità per le pene che ha sofferte e i benefici di cui è stato privato. Nel caso contrario, colui al quale la fornitura è dovuta è tenuto a riceverla. (Cod. civ., 1149 e seg. (2), Pardessus, n. 301.)

9. — Il fornitore può ancora, se vi è perseveranza nel rifiuto, e dopo aver fatto offerte reali, far vendere le cose pubblicamente a rischi e pericoli di colui che le aveva domandate: quest'ultimo deve anche esser condannato a pagare la differenza, se il prodotto della vendita non

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 107.

(2) LL. civ. art., 1103 e seg.

eguagli il prezzo convenuto per la fornitura. (Pardessus, ivi.)

10. — Le convenzioni che intervengono fra i sotto-appaltatori e l'intraprenditore principale sono sottomesse alle stesse regole di quelle esposte, i sotto-appaltatori trovandosi essi medesimi intraprenditori di forniture rispetto all'intraprenditore principale col quale s'impegnano di procurargli le cose che egli stesso deve fornire agli individui verso i quali si è impegnato.

11. — Quanto agli intraprenditori che trattano col governo, che fanno ciò che chiamasi un *contratto amministrativo*, essi sono sottomessi per clausole espresse del loro contratto ad obblighi particolari ed eccezionali, come alla giurisdizione amministrativa. — Ma le convenzioni fra gl'intraprenditori e i loro sotto-appaltatori restano sotto l'impero del dritto comune. — V. *Intraprenditore di lavori*, num. 2.

GIURISPRUDENZA

12-13. — Allorchè un negoziante ha fatto contratto con l'amministrazione per un arrivo di grani, in un termine determinato, se avviene che egli non faccia la fornitura nel termine determinato, e che metta perciò l'amministrazione in mora di fare delle compre per mezzo di contratti d'urgenza, è passibile dei danni-interessi risultanti dalla differenza fra il prezzo di questi contratti e quello al quale si era impegnato di fare le sue forniture.

Wolmar. — 6 dicembre 1820. — Arr. del cons. — S-V. 21. 2. 184. — Giur. del cons. — 5. 491.

14. — I fornitori che non hanno trattato delle loro forniture che con un commissionato non hanno azione personale contro il committente; poco importa che questi sia stato riconosciuto dai terzi al momento dell'operazione.

Morlière. — 12 apr. 1826. — Rouen. — S-V. 26. 2. 314.

15. — L'azione per pagamento di forniture fatte ad un individuo, pel suo uso personale o quello della sua casa, può essere intentata innanzi al tribunale del luogo in cui sono state fatte le forniture, ed ove risiede il convenuto, benchè abbia il suo *domicilio* altrove. (Cod. proc. 59, e 422.) (1)

Caumont-Laforce. — 2 luglio 1830. — Parigi. — S-V. 30. 2. 349. — D. P. 30. 2. 237.

Id. — Laureacin. — 25 maggio 1826. — Parigi. — S-V. 27. 2. 118.

INVENTARIO. — 1. È lo stato generale dei beni mobili o immobili d'una persona. — L'inventario ha luogo ordinariamente in caso di morte, o di scioglimento d'una comunione, d'una società, ec.

2. — È fatto pure, in caso di fallimento, un inventario di tutto il mobiliare del fallito. V. *Fallimento*, 378 e seg.

3. — Infine i commercianti sono particolarmente tenuti di fare ogni anno, per atto sotto firma privata, un inventario dei loro effetti mobili ed immobili, e del loro debiti attivi e passivi, e di copiarlo anno per anno sopra un registro speciale a ciò destinato. (C. com. 9.) (2) V. *Libri di commercio*.

IPOTECA. — 1. L'ipoteca è un dritto reale sugli immobili obbligati pel pagamento d'un debito. Essa è di sua natura indivisibile, cioè sussiste per intiero su tutti gl'immobili obbligati, sopra ciascuno e sopra ogni porzione di questi immobili; essa li segue in qualunque mano passino. (Cod. civ., 2114. (3)

2. — Vi sono tre specie d'ipoteche: l'ipoteca legale, l'ipoteca giudiziaria, la ipoteca convenzionale. (C. civ., 2116.) (4)

3. — L'ipoteca legale è quella che esiste per la sola forza della legge; tale è la ipoteca attribuita alle donne maritate sopra i beni dei loro mariti; ai minori ed agli interdetti, sopra i beni dei loro tutori; allo Stato, ai comuni ed agli stabilimenti pubblici, sopra i beni dei ricevitori e degli amministratori contabili. La ipoteca legale è generale, cioè colpisce tutti gl'immobili indistintamente presenti e futuri del debitore. (C. civ., 2121 e 2122.) (5)

(1) LL. proc. civ., art. 151.
(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 17.
(3) LL. civ., art. 2000. — L'*ipoteca* è un dritto reale costituito sopra gl'immobili ad effetto di soddisfare una obbligazione.

È di sua natura indivisibile; e sussiste per intero sopra tutti gl'immobili che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili e sopra ogni parte di essi.

È inerente a'beni, ancorchè passino in altre mani.

(4) Ivi, art. 2002. — È *legale*, o *giudiziale*, o *convenzionale*.
(5) Ivi, art. 2007. — I diritti ed i crediti a' quali è attribuita l'ipoteca legale, sono:

quelli delle donne maritate sopra i beni dei loro mariti;

quelli dei minori, o degli interdetti sopra i beni de' loro tutori;

quelli dello Stato, de' comuni e degli stabili-

4. — L'ipoteca giudiziale è quella che risulta dalle sentenze in favore di colui che le ha ottenute; anche dalle sentenze arbitramentali allorchè sono rivestite di ordinanza d'*exequatur*. Essa risulta pure dalle ricognizioni o verificazioni, fatte in giudizio, dalle firme apposte ad un atto obbligatorio sotto firma privata. Essa è generale, come l'ipoteca legale, e colpisce tutti gl'immobili presenti e futuri del debitore contro il quale è stata pronunziata una condanna. (C. civ., 2123.) (1)

5. — L'ipoteca convenzionale è quella che risulta dalle convenzioni delle parti. Essa non può essere stabilita che con un atto autentico, da quelli che hanno la capacità d'alienare gl'immobili che vi sottomettono. (Cod. civile, 2124, 2127, 2129.) (2)

6. — Dippiù, l'ipoteca convenzionale deve essere *speciale*; così, non vi è ipoteca convenzionale valida se non quella che, sia nel titolo autentico costitutivo del credito, sia in un atto autentico posteriore, dichiara specialmente la natura e la situazione di ciascuno degl'immobili attualmente appartenenti al debitore, e su i quali egli consente l'ipoteca del suo credito. Ciascuno di tutti i suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso all'ipoteca. (Cod. civ., 2129.) (3)

7. — In generale l'ipoteca convenzionale non può comprendere i beni futuri. (Cod. civ., 2129.) (4) — Non di meno, se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per la sicurtà del credito, egli può, esprimendo questa insufficienza, consentire che ciascuno dei beni che acquisterà in seguito vi resti sottoposto a misura degli acquisti. (Cod. civ., 2130.) (5)

8. — L'ipoteca, qualunque sia la sua natura, s'estende a tutti gl'immegliamenti sopravvenuti all'immobile ipotecato (Cod. civ., 2133.) (6); anche alle aggiunzioni mobili che gli sono incorporate per via d'immobilizzazione. (Cod. civ., 524 e 525.) (7) (8)

9. — Fra i creditori l'ipoteca, sia legale, sia giudiziale, sia convenzionale, non ha rango che dal giorno dell'iscrizione presa dal creditore su i registri del conservatore. (Cod. civ., 2134.) (9)

10. — Nondimeno, l'ipoteca legale de'minori e degli interdetti, sopra i beni de'loro tutori, e delle mogli sopra i beni

menti pubblici, sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto.

— 2008. — Il creditore cui compete l'ipoteca legale, può esercitare la sua ragione sopra tutti gl'immobili spettanti al debitore, e sopra quelli che potranno appartenergli in avvenire, con le modificazioni che appresso si esporranno.

(1) LL. civ., art. 2009. — L'ipoteca giudiziale deriva da sentenze profferite, sia in contraddizione delle parti, sia in contumacia, diffinitive o provvisorie, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricognizioni o verificazioni fatte in giudizio, dalle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo steso con iscrittura privata.

Quando però la sentenza di ricognizione sarà pronunziata prima della scadenza del debito, non potrà esserne presa veruna iscrizione ipotecaria, se non in mancanza di pagamento del debito dopo la scadenza o esigibilità del medesimo; purchè non vi sia stipulazione in contrario.

Può esercitarsi sopra gl'immobili attuali del debitore, e sopra quelli che potesse acquistare; salvo le modificazioni che saranno appresso determinate.

Le sentenze degli arbitri non producono ipoteca, se non quando sieno munite di un'ordinanza, del giudice, che ne prescrive l'esecuzione.

Non può parimente derivar l'ipoteca dalle sentenze pronunziate in paese straniero, se non quando ne sia stata ordinata l'esecuzione da uno de'tribunali civili del regno delle Due Sicilie.

(2) Ivi, art. 2010. — Non possono contrarre ipoteche convenzionali, se non coloro che hanno la capacità di alienare gl'immobili che vi sottomettono.

— 2013. — L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi altrimenti che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notai, o avanti ad un notaio e due testimoni.

— 2015 — Non vi è ipoteca convenzionale valida, fuori di quella la quale sia in un atto autentico costitutivo del credito, sia in un atto autentico posteriore, dichiara specialmente la natura e la situazione di ciascuno degli immobili attualmente appartenenti al debitore, su de' quali egli costituisce la ipoteca del credito. Ciascuno de'suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso all'ipoteca.

I beni futuri non possono essere ipotecati.

(3) Ivi, art. 2015 — V. nota prec.

(4) Ivi, lo stesso articolo.

(5) Ivi, art. 2016 — Nondimeno, se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno de'beni che acquisterà nell'avvenire, resti ipotecato a misura degli acquisti.

(6) Ivi, art. 2019. — L'ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nello immobile ipotecato.

(7) Ivi, art. 447 e 448.

(8) Pel caso in cui queste aggiunzioni consistano in macchine di cui il prezzo è ancora dovuto al venditore, V. ciò che noi abbiamo detto alla parola *Vendita*, § 8. N. A.

(9) Ivi, art. 2020. — L'ipoteca, sia legale, sia giudiziale, sia convenzionale, non prende il grado, se non dal giorno della inscrizione fatta eseguire da'creditori su i registri del conservatore nella forma e nel modo prescritti dalla legge; salvo le eccezioni contenute nel seguente articolo.

de' loro mariti, esiste indipendentemente da ogni inscrizione. (Cod. civ., 2135.) (1)

11. — Il dritto di seguito che l'ipoteca conferisce al creditore impone all'acquirente d'un immobile gravato d'inscrizioni diversi obblighi che hanno per iscopo di purgare, o, in altri termini, di liberare l'immobile da tali ipoteche. Questi obblighi che consistono nell'adempimento di formalità assai complicate appartengono essenzialmente al dritto civile; esse sono esposte nei capitoli 8 e 9 del titolo 18 del Cod. civile.

12. — Se l'acquirente non adempie a queste formalità resta obbligato a tutti i debiti ipotecari, a meno che non ami meglio rilasciare ai creditori l'immobile ipotecato, senza alcuna riserva. (Cod. civ., 2167 e 2168.) (2) — V. ancora su questo punto gli art. 2166, 2169 e seg. (3)

13. — Queste regole generali sulle ipoteche, di cui il dettaglio uscirebbe dal piano di questa opera, si trovano modificate in caso di fallimento in due punti importanti; dapprima in ciò che riguarda le ipoteche conferite dal fallito ad una epoca nella quale egli non è più riputato aver la libera disposizione de' suoi beni; in seguito in ciò che riguarda l'ipoteca legale della moglie del fallito. — Ved. a tal riguardo la parola *Fallimento*, §§ 3 e 23.

ISCRIZIONE di rendite. — Ved. *Effetti pubblici*.

ISCRIZIONE marittima. — Ved. *Genti dell'equipaggio.* — *Navigazione.* — *Naviglio.*

1. — Si chiama *iscrizione marittima*, la registrazione o l'iscrizione sopra registri a ciò destinati, di tutti i francesi che si destinano al servizio della marina reale o del commercio. — Sulle differenti classi di marini formanti l'iscrizione marittima, V. l'art. *Genti dell'equipaggio*.

2. — Per facilitare questa iscrizione, le coste di Francia sono divise in cinque circondari marittimi, di cui i capi-luoghi sono Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, e Toulon. Ogni circondario si suddivide in sotto-circondari, in quartieri ed in sindacati, e a ciascuna di queste suddivisioni è preposto un ufiziale di amministrazione depositario dei registri d'iscrizioni della località e dei ruoli d'equipaggi dei navigli che mettono alla vela: ciò che dà il mezzo di provare i movimenti dei marini, di conoscere quelli che sono disponibili, e quelli che sono impegnati.

3. — Ogni marino iscritto è tenuto di obbedire alla richiesta dello Stato pei bisogni della marina reale. Ma quelli che non sono richiesti per tal servizio, possono impegnarsi nella marina mercantile. — V. *Genti dell'equipaggio*.

J

JOURS de planche. — V. *Staries* e *Surestaries*. — V. pure *Contratto di noleggio*, n. 27 e s.

(1) LL. civ., art. 2021. — Esiste l'ipoteca, indipendentemente da qualunque inscrizione.

1° a beneficio de' minori e degli interdetti sugl'immobili spettanti al loro tutore, per causa della di lui amministrazione, dal giorno in cui ha accettato la tutela;

2° a beneficio dalle mogli, per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali, sopra gli immobili da' loro mariti dal giorno dal loro matrimonio.

La moglie non ha ipoteca pe' capitali dotali che provvengono da credità a lei deferite, o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio, se non dal giorno dell'apertura delle successioni, o dal giorno in cui le donazioni hanno avuto il loro effetto.

Non ha ipoteca per l'indennità de' debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel rinvestimento del prezzo de' propri beni alienati, se non dal giorno della obbligazione o della vendita.

In nessun caso la disposizione del presente articolo potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone prima dall'epoca del dì primo di gennaio 1809 pe' domini al di quà del Faro, e prima della pubblicazione delle presenti leggi pei domini al di là.

(2) Ivi, art. 2061. — Se il terzo possessore non adempia alle formalità che verranno stabilite in appresso, onde render libera la sua proprietà, resta, in vigore della sola inscrizione, obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecari, e gode dei termini e delle dilazioni accordate al debitore principale.

— 2062 — Il terzo possessore è tenuto nel caso anzidetto o a pagar tutti gl'interessi a capitali esigibili qualunque sia la somma cui possano montare, o a rilasciare senza alcuna riserva l'immobile ipotecato.

(3) Ivi, art. 2060. 2063 e seg.

L

LABORATORIO. — È il luogo in cui lavorano gli operai impiegati da un fabbricante o da un artigiano. Si dà anche il nome di laboratorio alla riunione degli operai che lavorano nello stesso locale.

La polizia dei laboratori, per ciò che riguarda le contestazioni che possono elevarsi fra il padrone e gli operai, appartiene ai *periti*. (V. questa parola.)

I laboratori in cui si fabbricano delle sostanze che, sia per esse medesime, sia pel loro modo di fabbricazione, sono di natura a nuocere alle abitazioni vicine, sono sottoposti a regole particolari che saranno esposte all'art. *Stabilimenti pericolosi* o *insalubri*.

LASCIA-PASSARE per transito. — Il lascia-passare per transito è una spedizione rilasciata dagl'impiegati delle contribuzioni indirette, per le derrate o le mercanzie che debbono solamente traversare un territorio senza soggiornarvi, o che non debbono soggiornarvi più di ventiquattro ore. A questo effetto, il conduttore è tenuto di consegnare o di far consegnare l'ammontare del dritto d'entrata, mediante il quale gli è rilasciato un permesso di lascia-passare per transito. La somma consegnata è restituita dopo giustificazione della partenza o della uscita della mercanzia. (L. 28 apr. 1816, art. 28.)

LASCIATE-PASSARE. — V. *Dogane e Contribuzioni indirette.*

LATORE. — È il nome che si dà a colui che si trova in possesso d'una lettera di cambio o altro effetto negoziabile.

Su i diritti e le obbligazioni del latore, V. *Girata*, *Lettera di cambio e Protesto.*

LETTERA D'AVVISO. — 1. Si dà questo nome alla lettera missiva con la quale un commerciante annunzia al suo corrispondente, o al suo commissionato, sia le tratte che ha fatto sopra di lui, sia le mercanzie che gli dirige.

2. — La lettera d'avviso deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'adempimento del mandato che ha per oggetto di conferire. Se le indicazioni non fossero sufficienti, colui che ha scritto la lettera non avrebbe a rimproverare che a sè medesimo il torto che risulterebbe per lui dall'inadempimento delle sue intenzioni. Qui i termini debbono essere interpretati alla lettera; *il senso appartiene a colui che dice.* (Cod. civ., 1162.) (1)

3. — Benchè la lettera d'avviso abbia per effetto di conferire un mandato, e che ogni mandato debba essere accettato per essere obbligatorio verso il mandatario, intanto, anche quando colui al quale essa è diretta non vuole accettare il mandato, è tenuto nondimeno, se è commissionato, a vegliare affinchè gl'interessi del committente non corrano alcun pericolo, e ad istruirlo al più presto del suo rifiuto d'accettazione. — Ved. *Commissionato*, n. 11 e 12.

LETTERA DI CAMBIO. — V. *Biglietto in generale.* — *Biglietto a domicilio.* — *Biglietto ad ordine.* — *Cambio.* — *Mandato* (di cambio). — *Avallo.* — *Girata.* — *Protesto.* — *Rimessa da piazza in piazza.*

INDICAZIONE ALFABETICA

(1) LL. civ., art. 1115. — Nel dubbio la convenzione s'interpetra contro colui che ha stipulato, ed a favore di quello che ha contratto l'obbligazione.

—

8. — *Del pagamento per intervento.*
9. — *Dritti e doveri del latore.*
10. — *Della solidalità e dell'avallo.*
11. — *Azioni per pagamento o per garantia per parte del latore, o dei giranti. Esercizio di queste azioni.*
12. — *Del ricambio, della ritratta e del conto di ritorno.*
13. — *Della lettera di cambio perduta.*
14. — *Della prescrizione.*
15. — *Competenza. — Arresto personale.*

—

§ 1. — *Della lettera di cambio in generale.*

NOZIONI GENERALI

1. — La lettera di cambio è il titolo d'un *contratto di cambio*, per mezzo del quale si opera una rimessa di danaro da una piazza sopra un'altra piazza. — Ved. *Cambio*.

2. — Il contratto di cambio può essere definito, una convenzione, con la quale una persona si obbliga a far pagare una somma ad un' altra persona designata nell'atto, o alla persona che ne eserciterà i dritti, in un luogo determinato, diverso da quello ove si è stipulato tal contratto, e ad un'epoca egualmente determinata. (Pothier, *Contratto di cambio*, n. 3; Locré, sull'art. 110 C. comm.; Pardessus, n. 330.)

3. — Il contratto di cambio presuppone dunque il cambio d'un valore reale, contro un valore fittizio; ma realizzabile in un certo luogo.

4. — La lettera di cambio è il mezzo d'esecuzione di questo contratto, poichè, senza di essa, colui a profitto del quale il contratto ha luogo, cioè il beneficiario, non avrebbe titolo per conseguire, o far conseguire, al luogo determinato, la somma che gli è promessa. (Pothier, n. 43; Pardessus, n. 330.) — Il beneficiario potrebbe tuttavia provare per testimoni il contratto di cambio, ma non l'esistenza della lettera di cambio. (E. Persil, sullo art. 110, Cod. comm.)

5. — Dal perchè la lettera di cambio è l'atto col quale una persona si obbliga verso un'altra a far pagare ad una certa epoca, una certa somma, in un certo luogo, risulta che la formazione d' una lettera di cambio esige il concorso di tre persone; il *traente* che la somministra, il *prenditore* o beneficiario che la riceve, il *trattario* sul quale la lettera di cambio è pagabile, e che deve aver mandato di pagarla.

6. — È una quistione molto dibattuta quella di sapere se il traente possa trarre su lui medesimo, cioè se il traente ed il trattario possano essere una sola e medesima persona. Tutti gli antichi autori che hanno scritto sulla lettera di cambio, Laserra, Pothier, Jousse, e, fra gli autori moderni, Pardessus, n. 335, si pronunziano per la negativa, pel motivo che il concorso di tre persone distinte, un trattario, un traente ed un prenditore, è dell'essenza della lettera di cambio. — Horson, quist. 51; E. Persil, sull'art. 110 Cod. comm., n. 15; Bécane, *Quistioni sul Cod. comm.* p. 240 e 247, decidono l'affermativa, fondandosi principalmente sul perchè la rimessa di piazza in piazza è il carattere essenziale della lettera di cambio, ciò che basta, secondo essi, alla sua perfezione: eglino invocano pure gli usi costanti e gli interessi del commercio. — Quanto a noi, pensiamo che un effetto nel quale il trattario non è altro che il traente, non è una lettera di cambio, ma solamente l'obbligazione presa da una persona di pagare una somma in un certo luogo, ad un' altra persona o al suo ordine, in altri termini, un biglietto ad ordine con indicazione d'un domicilio in cui deve esser fatto il pagamento. (V. il numero seguente.) Questo biglietto trasmissibile per via di girata, e per conseguenza protestabile, avrà fra commercianti tutti gli effetti della lettera di cambio, poichè presenterà le stesse garantie e la stessa facilità di circolazione; fra non commercianti, produrrà gli stessi effetti, ma con questa differenza che non li sottometterà nè alla giurisdizione commerciale, nè all' arresto personale, a meno che per la sua causa non costituisca un atto di commercio. Intesa in questa maniera, la lettera di cambio tratta su sè medesimo ha evidentemente pel commercio lo stesso valore che se fosse tratta sopra un terzo, ma per le persone straniere al commercio non è che un biglietto ad ordine; essa non è per sè medesima, come la lettera di cambio, un vero *atto di commercio*. — V. del resto l'art. *Biglietto a*

domicilio, n. 5, 10 e s., e *app.*, n. 10 e seg. (1)

7. — Uno dei caratteri distintivi o essenziali della lettera di cambio è d'essere trasmissibile per via d'*ordine* o di *girata*; cioè che il prenditore o colui all'ordine del quale la lettera è tratta può trasmetterla all'ordine di un altro, per mezzo d'una semplice dichiarazione scritta in dosso all'effetto, e che questo nuovo latore può egli stesso trasmetterla, per lo stesso mezzo, e così di seguito indefinitamente. — V. *Girata*.

8. — Quando la lettera di cambio è negoziata o ceduta per via di girata, colui che la cede o la trasmette così prende il nome di *girante*. Colui che si trova in possesso della lettera di cambio, al momento della sua scadenza, e che si presenta pel pagamento, si chiama *latore*.

9. — Ogni persona capace di contrattare, sia o non sia commerciante, ha il dritto d'emettere e di girare delle lettere di cambio. (Cod. comm., 632 (2); Pardessus, *Contratto di cambio*, t. I, pag. 32.) — Segue da ciò che i minori autorizzati a fare il commercio, le donne pubbliche mercantesse, possono firmare delle lettere di cambio. — Ma i minori semplicemente emancipati, benchè capaci di amministrare i loro beni, ed anche di obbligarsi, non possono sottoscrivere o girare lettere di cambio: quelle che essi creassero non varrebbero che come semplici promesse; non li sottometterebbero nè alla giurisdizione commerciale, nè allo arresto personale. È lo stesso delle donne che non sono mercantesse pubbliche. (Cod. civ., 483 e 484; C. comm. 113 (3); legge dei 17 aprile 1832, art. 2.)

GIURISPRUDENZA

10. — Sotto l'impero dell'ordinanza del 1673, un effetto negoziabile, contenente rimessa di danaro da piazza in piazza, non aveva il carattere di lettera di cambio, se il traente ed il trattario non fossero che una sola e medesima persona. In conseguenza, un tale effetto non cadeva sotto il colpo della prescrizione quinquennale.

Schrick. — 1° term. an. 11. — C. Rig. — Colmar. — S-V. 3. 1. 366 — D. A. 6 558.

11. — *Fu giudicato in senso contrario* (quanto alla competenza commerciale).

Tirol. — 4 nov. 1806. — Trib. di comm. di Parigi. — S-V. 8. 2. 53.

Id. — Rubichon. — 30 mess., anno 14. — Nîmes. — S-V. 4. 2 629.

Id. — Mongenet. — 1 maggio 1809. — Cass. — Turino. — S-V. 9. 1. 174. — D. A. 6. 559.

12. — Sotto l'impero del Codice di commercio (art. 110) (4) non vi è lettera di cambio senza il concorso di tre persone distinte e reali: in altri termini non si può trarre su sè medesimo.

Olive. — 22 lug. 1825. — Tolosa. — S-V. 25. 2. 292. — D. P. 25. 2. 247.

13. — *Fu giudicato al contrario*, che per la perfezione d'una lettera di cambio non è necessario che il *trattario* o *pagatore* indicato, sia un'altra persona diversa dal traente stesso.

Cansilon. — 22 giugno 1829. — Nîmes. — S-V. 30. 2. 93. — D. P. 30. 2. 143.

14. — Allorchè una tratta contiene rimessa *da piazza in piazza*, ed è fatta fra un *traente*

(1) A questo sistema, si può senza dubbio opporre l'ultimo paragrafo dell'art. 632 C. comm., il quale mette nel numero degli atti di commercio, le lettere di cambio o rimesse di danaro fatte da piazza in piazza, *fra tutte le persone*, per conchiudere da ciò, che il biglietto a domicilio contenente una tale rimessa è sempre un atto di commercio che deve tradurre il soscrittore, anche non commerciante, innanzi alla giurisdizione commerciale, e sottometterlo all'arresto personale; così è stato giudicato da alcune corti reali. (Ved. l'art. *Rimessa di piazza in piazza*). Ma è dessa una giurisprudenza che, a nostro avviso, riposa sopra una falsa interpretazione dell'art. 632 Cod. comm. Con queste espressioni: *lettera di cambio O rimesse di danaro fatte da piazza in piazza*, il legislatore non può aver voluto esprimere che una sola e medesima cosa, cioè una rimessa di danaro operata con lettera di cambio, anche quando colui che la desse non fosse commerciante. Altrimenti bisognerebbe ammettere, che un semplice mandato di pagamento, una semplice delegazione, non negoziabile, data da una persona perfettamente estranea al commercio per conseguire una somma che gli è dovuta in un altro luogo costituisse un *atto di commercio*, che deve tradurre questa persona innanzi alla giurisdizione commerciale, ed anche sottometterla all'arresto personale. Or tutti gli usi del commercio e della vita civile respingono un tal risultato, e ciò è tanto vero che, quando la stessa lettera di cambio manchi di alcune delle sue condizioni costitutive, e degenera in *semplice promessa* (Cod. comm., 112), cessa di essere un affetto di commercio, di produrre la giurisdizione commerciale e l'arresto personale, benchè nel fondo possa presentare ancora una vera rimessa di danaro da piazza in piazza. Questa rimessa, quando ha luogo da parte di una persona non commerciante non è dunque per sè stessa essenzialmente caratteristica dell'*atto di commercio*. N. A.

(2) LL. di ecc. aff. comm. art. 3.

(3) LL. civ., art. 407 e 408.

— LL. di ecc. aff. comm., art. 113.

(4) LL. di ecc. aff. comm. art. 109.

ed un *datore di valuta*, con indicazione d' un *trattario*, essa ha il carattere d' una lettera di cambio, ancorchè il traente abbia detto: io *pagherò*. — L' obbligazione che il traente s' impone di pagare egli stesso, mentre indica un trattario come un altro pagatore, fa solamente che invece d' un pagatore vo ne siano due ; e non toglie all' effetto il suo carattere di lettera di cambio.

Cabaré. — 14 maggio 1828. — C. Rig.— Tolosa. — S-V. 82. 1. 272. — D. P. 28. 1. 246.

V, la decisione di appello. — S-V. 27. 2. 51. — D. P. 27. 2. 116.

14 bis. — Le rimesse di danaro fatte da piazza in piazza sono riputate atti di commercio, anche quando non abbiano luogo per mezzo di lettere di cambio propriamente dette. (Cod. comm., 332.) (1) — Così il biglietto ad ordine pagabile in un luogo diverso da quello in cui è sottoscritto racchiude una rimessa da piazza in piazza, e sottomette il soscrittore, anche non commerciante, alla giurisdizione commerciale ed all' arresto personale.

Perichon. — 16 agosto 1837. — Lione.— S-V. 38. 2. 296.

V. ancora su questa quistione molto controversa la parola *Biglietta a damicilia*.

15. — Allorchè una lettera di cambio è stata sottoscritta da un traente *a suo ordine*, *e valuta in sè stesso*, talmente che vi è il doppio vizio *di assenza d' una terza persona e di assenza d'indicaziane di valute*, se avviene che il traente passi l'effetto ad un terzo, senza indicare le valute ricevute, uno de' due vizî è corretto dalla girata, che si confonde allora con l'effetto. — In tal caso, vi è sufficientemente indicazione d'una terza persona. — Tuttavia, non vi è ancora *indicazione* delle valute ricevute. — Ma se, in questo stato, il latore passi l'effetto ad un altro, con indicazione *delle valute ricevute*, la lettera di cambio si trova completata, e deve produrre tutti i suoi effetti come tale. (C. comm. 110, 137.) (2)

Bellati. — 22 marzo 1825. — Lione. — S-V. 26. 2. 131. — D. P. 25. 2. 172. — V. *appresso*, n. 81, 85 e seg.

16. — Delle lettere di cambio possono essere sottoscritte da un procuratore, senza che l' essenza ne sia alterata.

Parthou. — 22 vent. an. 12. — C. Rig.— S-V. 4. 1. 257.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 323.

(2) Ivi, art 109, 136.

(3) Ivi, art. 109. — La *lettera di cambio* è tratta da un luogo su di un altro.

Essa contiene
la data;
la somma da pagare;
il nome di colui che deve pagare;
l'epoca ed il luogo dove il pagamento deve effettuarsi;
la valuta somministrata in monete, in mercanzie, in conto, per credito, o in qualunque altra maniera.

Essa è all'ordine di un terzo, o all'ordine del traente medesimo.

Debbe esprimere, se essa è per prima, seconda, terza, quarta ec.

§ 2. — *Forme della lettera di cambio.*

NOZIONI GENERALI

17. — La lettera di cambio è sottomessa a forme ed enunciazioni di rigore, talmente che l' omissione di alcune di queste forme ed enuncinzioni ha per effetto di farle perdere il carattere che la legge le attribuisce; ciò che noi avremo occasione di fare osservare spiegando quello che riguarda ciascuna di tali forme o enunciazioni.

17 bis. — La lettera di cambio deve essere tratta da un luogo sopra un altro; — esser datata; — enunciare la somma a pagare; — il nome di colui che deve pagarla; — l'epoca ed il luogo in cui il pagamento deve effettuarsi; — la valuta somministrata in ispecie, in mercanzie, in conto o in ogni altra maniera. — Essa deve essere all' ordine di un terzo o all' ordine del traente stesso. — Se essa è per prima, seconda, terza, quarta, ecc., deve esprimerlo. (Cod. comm., 110.) (3)

18. — La lettera di cambio deve esser tratta da un luogo sopra un altro, in altri termini, essa deve contener rimessa di danaro da una piazza sopra un' altra piazza, cioè la promessa deve essere fatta in un luogo per ricevere il suo effetto in un altro, è questo uno dei caratteri essenziali della lettera di cambio; senza ciò, essa degenererebbe in un semplice biglietto ad ordine, o non varrebbe che come semplice promessa. — Ma non è necessario che il luogo donde è tratta, e quello dove deve essere pagata, siano piazze di commercio; è sufficiente che si trovino situati ad una certa distanza, e che abbiano una esistenza indipendente l'uno dall' altro. (Pardessus, n. 332; E. Persil sull'art. 110, n. 4.) — V. *appr.*, n. 47 e seg.

19. — La lettera di cambio deve esser datata. La data comprende la designazione del tempo e del luogo. L' indicazione del giorno e dell' anno è indispen-

sabile per poter fissare l'epoca della scadenza, e pure per sapere se il traente della lettera aveva allora capacità sufficiente, o se non era alla vigilia di cadere in fallimento. (V. *Fallimento*, § 3.) La designazione del luogo è esatta per sapere se vi è stata effettivamente rimessa da piazza in piazza. (C. comm. 110 (1); Pardessus, *Contratto di cambio*, n. 72; e *Corso di dritto comm.*, n. 333; E. Persil, sull'art. 110, Cod. comm., n. 9.)— V. *appresso*, n. 60 e s.

20. — La lettera di cambio deve enunciare *precisamente* la somma da pagare, affinchè l'obbligazione del trattario sia chiaramente determinata (Cod. comm., ivi.) (2). Nell'uso, la somma si enuncia in lettere per esteso nel corso del titolo ed è in seguito riprodotta in cifre al cominciamento o alla fine. Ma questa forma non è di rigore, e basterebbe che la somma fosse enunciata, sia in lettere per esteso, sia in cifre. (Pothier, *Contratto di cambio*, n. 35; Locré sull'articolo 110 Cod. comm.; Pardessus, *Contratto di cambio*, n. 74, e *Dritto comm.*, n. 335; E. Persil sull' artic. 110, n. 11; *contra*, E. Vincens, t. 2, p. 171.)

21. — Se la somma espressa in cifre alla fine o al cominciamento della lettera di cambio differisce dalla somma espressa in lettere per esteso nel corso dell' effetto, si dovrebbe riportarsene alla enunciazione fatta in lettere per esteso, piuttosto che a quella fatta in cifre. (E. Persil sull' art. 110, Cod. comm., n. 12.)

22. — La lettera di cambio deve enunciare il nome di colui che deve pagare. (V. *sopra*, n. 6.) — Questa enunciazione deve essere esatta e chiara; se fosse di natura da ingannare il latore, il traente sarebbe risponsabile delle conseguenze dell'errore che, pel suo fatto, avrebbe cagionato. (Pardessus, n. 335.)

23. — Avviene qualche volta che, oltre il trattario, la lettera di cambio indica un terzo incaricato di pagare la tratta nel caso in cui il trattario non la paghi: è ciò che chiamasi indicare un terzo *al bisogno*, o semplicemente indicare un *bisogno*. (Cod. comm., 173.) (3) — Ved. sugli effetti di tale enunciazione e le obbligazioni che impone al latore, le parole *Girata*, n. 51 e seg., e *Protesto*, n. 16.

24. — La lettera di cambio deve enunciare il nome di colui al quale deve essere pagata; non basterebbe che essa enunciasse il nome di colui che ne ha fornito la valuta, perchè la valuta d'una lettera di cambio è sovente somministrata da un altro diverso da quello che deve riceverne lo ammontare. (Pardessus, n. 338.)

25. — Da ciò questa conseguenza importante, che la lettera di cambio non può mai esser fatta *pagabile al latore*. (Pardessus, ivi.) — V. *appresso*, n. 37.

26. — L'epoca del pagamento deve enunciarsi nella lettera di cambio. Questa epoca determina l'esigibilità del credito, ed il momento delle istanze. (Ved. *appresso*, n. 61 e seg.) L'omissione di tale indicazione non potrebbe essere supplita dal giudice secondo le circostanze. — Si comprenderà la causa del rigore di questa regola quando sarà quistione delle obbligazioni imposte al latore all'epoca della scadenza. (Pardessus, n. 336.) — Ved. *Protesto*.

27. — L'epoca del pagamento è determinata *o* indeterminata. Essa è determinata quando la lettera indica un giorno fisso, o un termine che comincia a correre dal giorno in cui la lettera è datata. Essa è indeterminata quando il giorno o il termine del pagamento dipende dal fatto posteriore della presentazione della lettera a colui che deve pagarla. — Così la epoca è determinata quando la lettera è tratta a giorno fisso, o ad uno *o* più giorni di data, uno o più mesi di data, uno o più usi di data. — È indeterminata quando la lettera è tratta a vista, ad uno o più giorni di vista, ad uno o più mesi di vista, ad uno o più usi di vista. (C. comm., 129.) (4) Vi è ancora un'altra maniera di indicare l'epoca della scadenza; è la sca-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 109. — V. nota precedente.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 109. — V. nota medesima.

(3) Ivi, art. 172.

(4) Ivi, art. 128. — Una lettera di cambio può esser tratta
ad uso;
a vista;
ad uno o più giorni, ad uno o più mesi, ad uno o più usi, } di vista;
ad uno o più giorni, ad uno o più mesi, ad uno o più usi, } di data;
a giorno fisso, o a qualunque altro tempo determinato;
in fiera.

denza *in fiera*. (Ivi.) (1) V. su queste diverse epoche di scadenza, *appresso* § 6.

28. — La lettera deve enunciare il luogo del pagamento. — Ma importa poco che questa enunciazione sia fatta nella lettera, o nell'accettazione dal trattario, come si vedrà al § 5, relativo all'accettazione. (Pardessus, n. 337.)

29. — È ad osservarsi, quanto alla persona che deve pagare, e al luogo in cui la lettera deve essere pagata, che essa può esser tratta sopra un individuo, e pagabile al domicilio di un terzo; in questo caso il trattario ha mandato di far rimettere la somma al luogo del pagamento, (Locré, sull'art. 111, Cod. comm.; Pardessus, n. 339.)

30. — La lettera di cambio deve enunciare la valuta somministrata: questa valuta è quella data in contraccambio della somma a ricevere nel luogo determinato; essa è il prezzo della lettera di cambio. Se dunque questo prezzo non vi fosse indicato, non vi sarebbe contratto di *cambio* possibile. (Pardessus, n. 340; Locré sull'art. 110, C. comm., E. Persil sullo stesso art., n. 20.)

31. — Non basta che la valuta sia stata somministrata, bisogna dippiù che la lettera esprima in che la valuta è stata somministrata, in ispecie, in mercanzie, in conto o in ogni altra maniera. (C. comm., art. 110 (2); Pothier, *Contratto di cambio*, n. 34; Jousse, nota 3 sull'art. 1, tit. 5 dell'ord. del 1673; Pardessus, numero 340.)

Non basterebbe dunque che la lettera di cambio portasse *valuta ricevuta*: l'esigenza della legge non sarebbe soddisfatta. Ma è sufficiente che si esprima *valuta ricevuta contante* o *valuta in conto*, ciò che indica d'una maniera sufficiente, nel primo caso, che la valuta è stata *contante*, e che è in danaro; nel secondo, che la valuta è portata al credito d'un *conto*. (Ivi.; Persil sull'art. 110, Cod. comm., n. 23.) — V. *appresso*, n. 65 e seg.

32. — Si è dimandato frequentemente se l'espressione *valuta intesa* fosse sufficiente. — Se l'espressione *valuta ricevuta* non lo è, e non può esserlo secondo il testo formale dell'art. 110 (3), è difficile che l'enunciazione molto meno esplicita di *valuta intesa* possa soddisfare al voto della legge. (Pardessus, n. 340: E. Persil sull'art, 110, n. 24.) (4)

33. — È lo stesso della lettera di cambio portante *valuta in sè stesso*: non sarebbe che un semplice mandato, senza carattere di lettera di cambio (Pardessus, n. 340); ma se un tale effetto fosse all'ordine del traente e non all'ordine d'un terzo, girata in seguito dal traente ad un terzo, per mezzo d'una girata racchiudente l'espressione della valuta somministrata da questo terzo, essa diverrebbe una lettera di cambio regolare, perchè allora vi sarebbe realmente espressione della valuta somministrata e cambiata. (Savary, lib. 3, cap. 4; Pardessus, *Contratto di cambio*, p. 76.) — V. *sopra*, n. 15, ed *appresso*, n. 81 e seg.

34. — Del resto, benchè una lettera di cambio indichi la valuta somministrata, ciò non fa per nulla ostacolo al perchè colui che ha riconosciuto d'averla ricevuta, o i terzi interessati, siano ammessi a provare che la valuta non è stata somministrata, con tutti i mezzi di pruova autorizzati in materia commerciale; questa enunciazione non vale che sino a pruova contraria. (Pardessus, n. 340.)

35. — Osserviamo, terminando su questo punto, che la valuta può essere somministrata da un terzo, ciò che avviene quando si trae *per conto* o *per ordine* di un terzo: questo risulta dal perchè la legge non esige che si dica da chi la valuta è stata somministrata. (C. comm. 111 (5); Pardessus, n. 340.) — V. *sopra*, n. 24, ed *appresso*, n. 39.

36. — La lettera di cambio deve essere ad *ordine*, è questo uno de' suoi caratteri i più essenziali; quello che assicura la trasmissibilità per via di girata. Senza *ordine* essa non sarebbe che una delegazione, che non varrebbe che come semplice mandato, e non avrebbe effetto che a riguardo del mandante. (Pardessus, n. 339.)

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 128. — V. nota precedente.

(2) Ivi, art. 109. — V. nota 3 pag. 106.

(3) Ivi, lo stesso articolo.

(4) Pardessus, nel suo *Trattato della lettera di cambio*, aveva emesso l'avviso che una simile enunciazione era sufficiente; ma egli ha, con ragione, ritrattata tale opinione nel suo *Corso di dritto commerciale*. N. A.

(5) Ivi, art. 110. — Una lettera di cambio può essere tratta su di un individuo, e pagabile al domicilio di un terzo.

Essa può esser tratta per ordine e per conto di un terzo.

36 bis. — Dal perchè, come è stato spiegato sopra n. 6, il concorso di tre persone è necessario alla perfezione della lettera di cambio, risulta, che in principio, la lettera di cambio deve essere all'*ordine* di un terzo che si chiama il *prenditore*, e non all'ordine del traente medesimo. Avvengono intanto de'casi in cui una lettera di cambio è all'ordine del traente; ma allora per valere come lettera di cambio deve esser passata dal traente all'*ordine* di un terzo, di cui il concorso completa l'insieme delle formalità necessarie. (Pothier, n. 3; Loeré sull'art. 111; Pardessus. n. 339; Vincens, t. 2, p. 180; Persil sull'art. 110, n. 32.) — V. *sopra* n. 15 ed *appresso*, n. 50 e seg.

37. — L'*ordine* deve essere espresso testualmente: la semplice menzione di *pagabile al latore* non basterebbe, per la ragione che la lettera di cambio deve sempre essere all'ordine, sia del traente, sia d'un terzo. Del resto, non è indispensabile di menzionare i prenomi, la professione ed il domicilio di colui a vantaggio del quale l'ordine è passato: la legge non lo esige, e non sarebbe sempre facile procurarsi queste indicazioni. — V. *appr.*, n. 68 e seg.

38. — La lettera di cambio può essere fatta in più esemplari. Nell'uso, si prende questa presunzione per due motivi: in primo per avere in mano un titolo in caso di perdita d'un esemplare; in secondo per poter negoziare la lettera di cambio sopra un esemplare, mentre l'altro è inviato all'accettazione. — Quando la lettera di cambio è rilasciata in più esemplari si deve menzionare sopra ciascuno, se è *primo*, *secondo*, *terzo* o *quarto*, ec. (Cod. comm., 110.) (1) — V. *appresso*, n. 90.

39. — Infine, la lettera di cambio può essere tratta per ordine e per conto d'un terzo. Questo terzo è una persona diversa da quella il cui concorso è necessario alla formazione della lettera di cambio, egli non è obbligato al rimborso, dopo protesto e ricorso nei termini, che quando ha dato al traente l'ordine o il mandato di far tratta per suo conto. (Cod. comm., 111 (2); Pardessus n. 339.) — V. *appr.* num. 118.

40. — La supposizione sia di nome, sia di qualità, sia di domicilio, sia del luogo ove la lettera di cambio è stata tratta, o del luogo dove è pagabile, le toglie il suo carattere di lettera di cambio, e non la lascia più sussistere che come semplice promessa o semplice obbligazione civile, regolata dal dritto comune. (Cod. comm. 112 (3); Loeré sullo stesso articolo; Pardessus, n. 458.) V. *appresso* n. 56 e s., 92 e seg.

41. — Queste supposizioni possono essere stabilite con pruove prese fuori della lettera di cambio, ed anche con presunzioni tratte dallo stato della fortuna e dalla moralità delle parti. (V. *appresso*, n. 92 e s.) Queste supposizioni prendono il carattere del falso, quando hanno per oggetto di far credere falsamente all'esistenza dell'uno de' soscrittori o debitori solidali della lettera di cambio. (Pardessus, n. 458 e 459.)

42. — Benchè, nell'uso generalmente seguito, la lettera di cambio sia redatta sotto firma privata, niente si oppone al perchè la lettera di cambio sia passata innanzi notaio. — L'autenticità d'un atto non può mai essere un vizio; è al contrario una garantia di più. Intanto la quistione è stata controvertita. (V. Merlin, Rep., v° *Lettera di cambio*, § 2, n. 7; Pardessus, *Contratto di cambio*, n. 69, e *Corso di dritto commerciale*, n. 330; Duvergier, della vendita, n. 212.) — V. *appresso*, n. 114.

43. — Quando la lettera di cambio non è scritta di mano del traente, non è necessario che contenga un *bono* o *approvato* portante in lettere per esteso la somma che si obbliga a far pagare. (C. civ., 1326.) (4)

44. Osserviamo qui che si può valida-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 109. — V. nota 3 pag. 106.

(2) Ivi, art. 110. — V. nota 3 pag. 106.

(3) Ivi, art. 111. — Sono riputate *semplice promesse* tutte le lettere di cambio contenente supposizione, sia di nome, sia di qualità, sia di domicilio, sia de'luoghi donde esse sono tratte, o nei quali esse sono pagabili.

(4) LL. civ., art. 1280. — Il biglietto o la promessa per mezzo di scrittura privata, con la quale una sola parte si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro, o a darle altra cosa valutabile, debbe essere scritta per intero di mano di colui che la sottoscrive; e per lo meno è necessario che, oltre la sua firma, abbia scritto di propria mano un *bono*, ovvere un *approvato* indicante in lettere per esteso la somma o la quantità della cosa; altrimenti, essendoci la sola sottoscrizione, varrà come principio di pruova per iscritto.

È eccettuato il caso in cui l'atto si faccia da mercatanti, artigiani, coltivatori di campagna, vignajuoli, giornalieri e persone di servizio,

mente stipulare una ipoteca per sicurtà di una lettera di cambio o altro effetto di commercio, ma, l'ipoteca convenzionale dovendo sempre risultare da un atto autentico e notoriale (C. civ., 2127.) (1), segue da ciò che l'ipoteca non può essere stipulata nel corpo medesimo dell'effetto, che quando è stipulato innanzi notaro.— V. sugli effetti della girata d' un effetto di tal natura, quanto all'ipoteca che vi è congiunta, la parola *Girata*, n. 7.

45. — Le lettere di cambio, come tutti gli altri biglietti o effetti negoziabili, debbono essere sopra carta sottoposta al bollo proporzionale, come è spiegato alla parola *Biglietto* in generale, n. 9 e s.

46. — Quanto al registro, le lettere di cambio non vi sono sottoposte che quando è spiccata citaziona per ottenerne il pagamento, o quando sono prodotte in giudizio. Il dritto è di 25 cent. per cento franchi. (L. 28 aprila 1816, art. 50.)— Nel caso di protesto in mancanza d' accettazione (V. *appresso*, n. 171), le lettare di combio debbono essere registrate solamente prima che la dimanda per rimborso o per cauzione possa essere formata contro i giranti o il traente.

Le lettere di cambio innanzi notaro sono sottomessa allo stesso dritto di 25 cent. per cento franchi; ma debbono essere presentate al registro nel termine fissato per gli atti dei notari. (Istr. del 19 aprile 1819.) — V. *Registro*, n. 8.

GIURISPRUDENZA

47. — Per formare una lettera di cambio, bisogna che il cambio sia reale ed effettivo, cioè che la lettera sia tratta da una piazza per essere pagata in un'altra. — Non basta che nell' intenzione delle parti, gli effetti sottoscritti siano delle lettere di cambio; che loro abbiano dato realmente tale qualificazione, e si siano sottomesse alla giurisdizione commerciale.

Saint-Andéd. — 8 brum. anno 14. — C. Rig. — Nîmes. — S-V. 6. 2. 618.— D. A. 6. 556.

48. — Una lettera di cambio non è tratta *da un luogo sopra un altro*, nel senso della legge, allorchè il traente ed il trattario abitino e sono indicati nella stessa città; poco importa che l'uno sia nell'interno della città, e l'altro sia fuori (in un castello del distretto).

De Lajonie. — 23 aprila 1830. — Bordeaux.—S-V. 30. 2. 302.—D. P. 30. 2. 258.

49. — *Piazza*, in termine di commercio e di negozianti si dice del luogo in cui si tiene la banca, o si fa il negozio di danaro. — *Rimessa*, s'intende pure del commercio di danaro da città in città, e da piazza in piazza.— *Traffico di banchiere*, consiste in tratta e rimessa di danaro.— Così, non vi è *rimessa da piazza in piazza*, ai termini dell' articolo 632, Cod. comm. (2), nel fatto d' un coltivatora che, nel suo comune rurale, sottoscrive all'ordine di un notaro, datora di valuta, un effetto pagabile in una città anche di commercio. — Non vi è in ciò che una *obbligazione per prestito, fra particolari*, sotto forma di biglietto ad ordine a domicilio indicato. — Da questo segue che, secondo l' art. 636 (3), il tribunale di commercio non è *competente* per conoscerne.

Poncet. — 21 giugno 1826. — Lione. — S-V. 27. 2. 258. — D. P. 26. 2. 245.

49 bis. — Non è necessario, per la perfezione di una lettera di cambio, che il luogo donde la lettera è tratta, o quello sul quale è tratta, sia una piazza di commercio; basta che la lettera di cambio sia tratta da un luogo sopra un altro. (Cod. comm., 110, 632.) (4)

Denolly.—25 agosto 1838.— Grenoble.— S-V. 39. 2. 163.

Id. — Brezest. — 11 ag. 1841. — Bordeaux. — S-V. 42. 2. 112.

50. — Una lettera di cambio all' ordine di sè medesimo è riputata tratta nel luogo in cui è stata sottoscritta, e non nel luogo in cui è passata al datore di valuta.

Così, essa può essere riputata tratta da un luogo sopra un altro, ancorchè sia pagabile nello stesso luogo in cui è passata al datore di valute.

Guilbert. — 28 febbr. 1810. — C. Rig.— Caen.— S-V. 10. 1. 289. — D. A. 6. 556.

51. — Una lettera di cambio all'ordine di sè medesimo, non essendo perfetta che con la girata del traente, non può essere riputata tratta *da un luogo sopra un altro* e contenere *rimessa da piazza in piazza*, se questa girata è datata dal luogo stesso... o dal *distretto* della città in cui la lettera deve essere pagata.

In un tal caso, i tribunali di commercio possono (se le parti sono non commercianti) dichiararsi d'uficio incompetenti, un simile titolo mancando dell'uno dei caratteri costitutivi d'una vera lettera di cambio.

Lissençon. — 20 giug. 1835. — Tolosa.— S-V. 350. 2. 100.

(1) LL. civ., art. 2013. — L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi altrimenti che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notaj, o avanti ad un notajo e due testimonj.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 3.
(3) Ivi, art. 615.
(4) Ivi, art. 109, 3.

Id. — Boivin. — 4 luglio 1835. — Tolosa. — S-V. 36. 2. 100.

52. — Una lettera di cambio, *all' ordine del traente medesimo*, non contiene rimessa da piazza in piazza, benchè sia tratta da un luogo sopra un altro, se la girata (che la rende perfetta) è datata dal luogo stesso in cui è pagabile.

Ducloa. — 6 marzo 1830. — Tolosa. — S-V. 30. 2. 160. — D. P. 30. 2. 158.

52 bis. — Una lettera di cambio all'ordine di sè medesimo non essendo perfetta che con la girata del traente non può essere riputata tratta da un luogo sopra un altro, e contenere rimessa da piazza in piazza, se questa girata è datata dal luogo in cui la lettera deve essere pagata, ancorchè la lettera di cambio stessa sia datata da un altro luogo. (C.comm., 110.) (1)

Lissençon. — 10 luglio 1839. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 39. 1. 757.

Id. — Ressier. — 19 mar. 1836. — Montpellier. — S-V. 40. 2. 58.

Id. — Combarel. — 6 nov. 1840. — Parigi. — S-V. 41. 2. 120.

Id. — David. — 1° apr. 1841. — Parigi. — S-V. 41. 2. 416.

Id. — Cerfbeer. — 8 marzo 1842. — Parigi. — S-V. 42. 2. 519.

52 ter. — *Fu giudicato in senso contrario*, che una lettera di cambio all'ordine di sè medesimo può essere riputata tratta da un luogo sopra un altro, e contenere rimessa da piazza in piazza, benchè la girata che la rende perfetta sia datata dal luogo stesso in cui la lettera deve essere pagata, se d'altronde questa lettera di cambio è datata da un altro luogo.

Rey. — 15 nov. 1839. — Montpellier. — S-V. 40. 2. 59.

V. nella nostra *Racc. gen.* e nel senso di quest'ultima soluzione, le nostre osservazioni aggiunte all'arresto della Corte di Cassazione qui sopra indicato, n.° 52 bis, aff. Lissençon.

53. — Si deve considerare come lettera di cambio, 1° una tratta che, fatta sopra un'altra piazza, sarebbe indicata per l'accettazione di colui che deve pagarla, pagabile nella città o piazza del traente; 2° una tratta che, essendo fatta all'ordine del traente, e passata da lui all'ordine d'un terzo, sarebbe, in mancanza di pagamento, protestata a richiesta del traente, e non del latore.

31 ott. 1808. — Decisione del grangiudice. — S-V. 9. 2. 13.

54. — Una lettera di cambio tratta da un luogo sopra un altro, e che presenta così rimessa da piazza in piazza, non degenera in semplice promessa, sol perchè l'accettante ha indicato nella sua accettazione, per luogo di pagamento, quel medesimo donde la lettera era tratta.

Leroy de Saint-Arnaud. — 8 ag. 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 478. — D. P. 33. 2. 226.

55. — Una lettera di cambio tratta da una piazza sopra un'altra piazza non deve essere riputata semplice promessa, perchè sarà stata accettata nel luogo stesso donde è stata tratta.

Mongenet. — 29 agosto 1807. — Torino. — S-V. 8. 2. 79. — D. A. 6. 556.

56. — La supposizione del luogo donde una lettera di cambio è tratta ha per effetto di farla riputare semplice promessa, ancorchè, in realtà, questa lettera di cambio sia stata tratta da un luogo sopra un altro.

B. . . — 1° dicembre 1836. — Metz. — S-V. 37. 2. 238.

57-58. — Una lettera di cambio simulata, senza che vi sia cambio da piazza in piazza, e per mascherare una semplice promessa, non è della competenza dei tribunali di commercio; essi debbono rinviare dopo aver provata la simulazione.

Porritz. — 27 giug. 1810. — Bruxelles. — S-V. 10. 2. 394. — D. A. 6. 573.

59. — . . . I tribunali di commercio non possono pronunziare sull'*effetto* di una tal promessa, e debbono rinviare d'ufizio, anche quando l'incompetenza non fosse proposta, se d'altronde l'effetto non porti la firma d'alcun individuo commerciante.

Wolff. — 15 giugno 1813. — Colmar. — S-V. 16. 2. 110. — D. A. 6. 572.

60. — La mancanza di data in una lettera di cambio non ne produce la nullità, quando la circostanza della data, ad un'epoca o ad una altra, non è di natura a cambiare il *dritto*.

Pecault. — 5 luglio 1819. — Nîmes. — S-V. 19. 2. 294. — D. A. 6. 557.

60 bis. — Id. . . per un biglietto ad ordine.

Abram. — 12 aprile 1821. — C. Rig. — Aix. — S-V. 22. 1. 168. — D. A. 8. 88.

61. — Allorchè una lettera di cambio, d'altronde regolare, è viziata dall'omissione dell'epoca di pagamento, se avviene che l'accettante indichi più tardi egli medesimo un'epoca di pagamento, il vizio primitivo si trova riparato, nel senso che l'effetto si trova aver tutti i caratteri di lettera di cambio...; almeno l'*accettante* è non ammessibile a rimproverarle il vizio primitivo.

Lardos e Lafontaine. — 14 magg. 1829. — Parigi. — S-V. 29. 2. 228.

62. — La scadenza d'un biglietto ad ordine non è sufficientemente indicata con queste parole: « Pagherò *sempre e quando* . . . » — Queste parole non possono essere considerate come equivalenti a queste altre: Pagherò *a volontà, a presentazione*.

Longuemarre. — 29 aprile 1829. — Pari-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 109.

gi.— S-V. 29. 2. 139.— D. P. 29. 2. 249.

63. — L'obbligazione sottoscritta sotto la forma d'una lettera di cambio non ne ha i caratteri, se il soscrittore avendosi riserbato la facoltà di rinnovarla alla sua scadenza, invece di pagarla, essa non presenti così una scadenza certa e determinata. — In conseguenza, questa obbligazione non è sottomessa alla prescrizione di cinque anni. (Cod. com., 189.) (1)

Belon. — 2 febbraio 1830. — Parigi. — S-V. 30. 2. 173. — D. P. 30. 2. 85.

64. — L'indicazione precisa dell'epoca del pagamento è dell'essenza della lettera di cambio. In conseguenza, il mandato ad ordine col quale una persona ne incarica un'altra di pagare ad un terzo, in un altro luogo, una somma di..., dopo la morte d'un individuo designato, non può essere considerato come lettera di cambio, sol perchè non indica il giorno in cui il pagamento dovrà esser fatto; non è che una semplice promessa della competenza dei tribunali civili.

Bruel. — 6 gennaio 1837. — Tolosa. — S-V. 37. 2. 239. — D. P. 32. 2. 120.

65. — L'effetto di commercio fatto *valuta ricevuta*, senza altra designazione, non può essere considerato, nè como biglietto ad ordine, nè come lettera di cambio, ancorchè contenga questa ultima qualificazione.

Pfeffinger.— 23 marzo 1814.— Culmar.— S-V. 16. 2. 92. — D. A. 6. 562. — Ved. *appresso*, n. 74.

66. — Non vi è in vero nè lettera di cambio di qualunque specie (Cod. comm., 110) (2), nè biglietto ad ordine (Cod. comm., 188.) (3) nell'effetto che non indica che vi siano stato *valute fornite*. — In questo caso, il tribunale di commercio deve accogliere la declinatoria proposta dal convenuto, se non è commerciante, quando puro l'effetto fosse rivestito di firme commerciali.

Gilède. — 2 maggio 1826. — Tolosa. — S-V. 26. 2. 289.— D. P. 26. 2. 227.

67. — Un effetto qualificato *lettera di cambio*, se non enuncia le valute somministrate, secondo il voto dell'art. 110, Cod. comm., (4), non ha la forma esterna d'una *lettera di cambio*. — Un tale effetto non è neanche riputato *semplice promessa*, nel senso degli art. 112 e 636 (5). — Epperò, le contestazioni pel pagamento d'una tale lettera di cambio non sono della competenza dei tribunali di commercio, se d'altronde non si tratta d'operazione di commercio, o tra commercianti.— L'incompetenza essendo ratione materiae può esser proposta in ogni stato di causa, anche per la prima volta sull'appello.

(1) LL. di ecc. aff. com., art. 188.
(2) Ivi, art. 109.
(3) Ivi, art. 187.

Debonavalière. — 31 gennaio 1826. — Caen. — S-V. 26. 2. 315. — D. P. 26. 2. 150.

68. — Non può essere considerato come biglietto ad ordine l'effetto che non enuncia la *specie* di valuta somministrata, benchè sia all'ordine di un terzo. — In conseguenza il tribunale di commercio è incompetente per conoscere della dimanda per pagamento d'un tal effetto, se il convenuto non è commerciante, anche se l'effetto fosse rivestito di firme commerciali.

Faillon. — 17 novembre 1828. — Tolosa.— S-V. 29. 2. 117.— D. P. 29. 2. 145.

69. — Dal perchè delle lettere di cambio non enuncino la natura delle valute somministrate al *traente* non segue che queste lettere di cambio siano *nulle* o senza effetto obbligatorie, segue solamente che il latore deve stabilire quali sono le valute somministrate.

Leduc. — 30 agosto 1826. — C. Rig. — Digione. — S-V. 27. 1. 155.

70. — Una lettera di cambio, nulla come effetto di commercio, perchè non esprime la natura della valuta somministrata, costituisce sempre una obbligazione, — e, in tal caso, se la lettera di cambio è stata sottoscritta da un negoziante a vantaggio d'un altro negoziante, appartiene al tribunale di commercio di conoscerne. (C. comm., 110, 631, 637 e 638.) (6)

Pomarède.— 28 magg. 1825.— Tolosa.— S-V. 25. 2. 308.

71. — Allorchè una lettera di cambio non enuncia la valuta somministrata, non vale, relativamente a colui all'ordine del quale è stata sottoscritta, come lettera di cambio; ma vale o può valere, a suo riguardo, come procura, all'effetto di completare la lettera di cambio con una girata regolare verso un terzo datore di valute.

Pomaride.— 4 giugno 1825.— Tolosa.— S-V. 25. 2. 308, V. *Girata*, § 3.

72. — Una lettera di cambio, tratta all'ordine del traente medesimo, è regolare e valida come lettera di cambio, benchè non enuncii la specie di valuta somministrata che nella girata fatta dal traente.

Grangent. — 6 luglio 1826. — Parigi. — S-V. 27. 2. 204. — D. P. 25. 2. 102.

73. — Non è necessario che la valuta d'un biglietto ad ordine sia somministrata in *danaro* o in *mercanzie*, basta che lo sia d'una maniera qualunque.

De Choiseul-Stainville. — 15 vent. anno 13. — Cass. — S-V. 7. 2. 1246. — D. A. 6. 580.

74. — L'espressione di *valuta ricevuta*, in

(4) Ivi, art. 109.
(5) Ivi, art. 111 e
(6) Ivi, art. 109.

un biglietto ad ordine, non soddisfa al voto della legge, che esige l'indicazione della *specie* di valuta somministrata.

Faillon. — 17 nov. 1828. — Tolosa. — S-V. 29. 2. 117. — D. P. 29. 2. 145. — V. *sopra*, n. 65.

75. — Una lettera di cambio deve essere riputata semplice promessa, sol perchè non enuncii la natura della valuta ricevuta, ancorchè sia detto *valuta ricevuta*.

Il tribunale di commercio deve dichiararsi incompetente per conoscere d'un tale atto, ancorchè l'eccezione d'incompetenza non sia proposta, ed il latore dell'effetto sia negoziante.

Pecchio. — 13 marzo 1811. — Torino. — S-V. 12. 2. 74. — D. A. 6. 562.

76. — Un biglietto ad ordine fatto *valuta ricevuta*, senza esprimere la natura di questa valuta, è ripotato semplice promessa. — Il protesto tardivo d'un tale effetto non impedisce il ricorso del latore contro il traente.

Dufau. — 1° febbraio 1812. — Trèves. — S-V. 16. 2. 103. — D. A. 6. 581.

77. — La clausola *valuta ricevuta*, vale *quietanza* per colui all'ordine del quale le lettere di cambio sono state tratte, e lo dispensa da ogni altra pruova che egli ha realmente dato i fondi. Queste espressioni, *valuta ricevuta*, hanno lo stesso senso di *valuta ricevuta contante*, o differiscono da queste altre espressioni, *valuta in conto* o *valuta intesa*.

Beydaels. — 28 term. anno 11. — Bruxelles. — S-V. 4. 2. 399.

78. — La valuta somministrata non è sufficientemente indicata in un biglietto ad ordine, con queste parole: *valuta prestata a mio bisogno*.

Longuemarro. — 29 aprile 1829. — Parigi. — S-V. 29. 2. 139. — D. P. 29 2. 249.

79. — L'espressione *valuta in conto*, apposta in una lettera di cambio, equivalo alla espressione *valuta ricevuta in scudi*, per ciò che riguarda l'obbligazione d'esprimere la valuta a pena di nullità.

Lamothe. — 20 agosto 1818. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 19. 1. 236. — D. A. 6. 562.

V. ancora sul senso dell'espressione *valuta in conto*, l'art. *Girata*, n. 13 e s., e 65.

80. — In un biglietto ad ordine o in una lettera di cambio, le parole *valuta tra noi* non sono l'equivalente delle parole *valuta in conto*; esse non enunciano sufficientemente che l'effetto sottoscritto sia fatto per valute realmente somministrate.

In conseguenza, un effetto così fatto non ha il carattere di un effetto di commercio negoziabile; esso non racchiude una obbligazione assoluta: il latore non è che un semplice cessionario sottomesso alle eccezioni proponibili contro il cedente.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 109.

Corbesier. — 19 giug. 1810. — C. Rig. — Liége. — S-V. 10. 1. 374. — D. A. 6. 561.

81. — Vi è indicazione sufficiente della valuta somministrata con queste parole, valuta in me medesimo, se la lettera di cambio è all'ordine del traente, e so d'altronde essa è stata girata con indicazione delle valute ricevute.

Boldrini. — 31 marzo 1813. — Torino. — S-V. 14. 2. 181. — D. A. 6. 567.

82. — Per la validità d'una lettera di cambio tratta valuta in sè medesimo, basta che il nome d'un datore di valute sia in dosso per forma d'ordine.

Lauchère. — 2 prat. anno 13. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 5. 1. 381. — D. A. 6. 565.

83. — La mancanza d'espressione della natura della valuta somministrata in un biglietto ad ordine può essere supplita con pruove estrinseche, prese per esempio, dalle anunciazioni dei libri di commercio.

Hardiau. — 2 agosto 1816. — Angers. — S-V. 18. 2. 113. — D. A. 6. 581.

V. l'art. *Girata*, n. 76, 90 e s.

84. — Un arresto che compruovi, giusta la corrispondenza delle parti, che « le valute sono state somministrate, e che il traente ne ha profittato o dovuto profittare »; che, per conseguenza, dichiara le lettere di cambio valide ed obbligatorie, è riputato aver fatto nella causa una semplice valutazione d'atti; esso non può essere querelato come per aver dato effetto a lettere di cambio di cui la causa valida non sarebbe giustificata.

Leduc. — 30 agosto 1826. — C. Rig. — Digione. — S-V. 27. 1. 155.

85. — Le lettere di cambio tratte all'ordine di sè medesimo sono perfezionate con la girata, e non fanno che un sol tutto con essa; possono non esprimere che in questa girata, sia il *terzo* all'ordine del quale esse sono tratte, sia le *valute* somministrate da questo terzo.

Deman. — 20 genn. 1814. — C. Rig. — Bruxelles. — S-V. 14. 1. 195. — D. A. 6. 566.

86. — Il particolare non mercatante che, dopo aver fatto tratta all'ordine di sè medesimo, la gira senza esprimere che ha ricevuto la valuta, ha realmente sottoscritto una lettera di cambio, e si trova passibile di ogni procedura commerciale, se colui all'ordine del quale ha passato la tratta, l'ha passato da sua parte all'ordine d'un terzo, esprimendo la valuta.

Rousseau. — 30 marzo 1809. — Bruxelles. — S-V. 9. 2. 276. — D. A. 6. 567.

87. — Una lettera di cambio tratta da un individuo, *valuta in lui stesso*, è valida benchè non contenga l'espressione dell'*ordine*, se questa formalità si trova nella girata che il traente ha fatto della tratta in favore di un terzo. (C. comm., 110.) (1)

Vigneux. — 14 gennaio 1828. — Tolosa. — S-V. 28. 2. 200. — D. P. 28. 2. 194.

88. — Queste parole, nella confezione d'un biglietto: *Pagherò ad un tale, o in suo favore*, non sono equivalenti delle seguenti: o *a suo ordine*. In conseguenza, un tal biglietto non è trasmissibile per via di girata.

Barent. — 24 ottobre 1809. — Douai. — S-V. 7. 2. 929. — D. A. 6. 579.

89. — Una lettera di cambio tratta all'ordine del traente medesimo, e girata in seguito da lui a profitto di un terzo, è regolare e valida come lettera di cambio, benchè la girata non porti data.

Soubeyran. — 30 ag. 1836. — Parigi. — S-V. 37. 2. 368.

90. — Allorchè delle lettere di cambio sono tratte per *prima*, *seconda* e *terza*, non sono stimate rappresentative che d'una sola e medesima valuta, quando vi è identità di somma, di date, di scadenza, del traente, del titolo e della persona che somministra le valuto, ancorchè non vi si siano impiegate queste parole usuali: *Pagate per questa seconda*, se *non l'avete fatto per la prima*.

Dubasque. — 26 novemb. 1807. — Pau. — S-V. 8. 2. 216. — D. A. 6. 685. — Ved. *appresso*, n. 111.

91. — Allorchè l'accettante si obbliga a pagare al suo domicilio in un luogo in cui non ha *domicilio reale*, questa enunciazione relativa al domicilio è mene una *supposizione* che una *elezione* di domicilio; in tal caso, la lettera di cambio non è riputata semplice promessa nel senso dell'art. 112. (1)

Boldrini. — 31 marzo 1813. — Torino. — S-V. 14. 2. 181. — D. A. 6. 567.

92. — In materia di lettere di cambio, i giudici possono presumere la simulazione, o la mancanza di rimessa da piazza in piazza, per semplici congetture, ancorchè si trattasse di somme al di sopra di 150 franchi.

Demoges. — 1° agosto 1810. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 13. 1. 453. — D. A. 6. 574.

93. — I giudici di commercio possono presumere la simulazione per semplici congetture, come se il traente non è negoziante, e se non ha il suo domicilio nel luogo in cui la lettera di cambio è tratta.

Powits. — 28 giug. 1810. — Bruxelles. — S-V. 10. 2. 394. — D. A. 6. 573.

94. — I giudici possono, secondo le circostanze, ammettere o rigettare la pruova testimoniale, per stabilire la supposizione di luogo in una lettera di cambio.

Bellut. — 21 novembre 1816. — Riom. — S-V. 18. 2. 8. — D. A. 6. 574.

95. — I giudici che permettono la pruova della supposizione di luogo non possono escludere la pruova testimoniale, nè la pruova risultante da semplici presunzioni. — Non possono dunque costringere l'attore a provare la supposizione per iscritto.

3 luglio 1812. — Bruxelles. — S-V. 14. 2. 45. — D. A. 6. 574.

96. — L'allegazione del soscrittore o dell'accettante di una lettera di cambio (perfetta in sè), che questa lettera di cambio contiene supposizione di luogo, non basta per rendere incompetente la giurisdizione commerciale, e necessitare il rinvio della contestazione innanzi ai tribunali.

Saint-Marsault. — 21 ottobre 1825. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 26. 1. 412. — D. P. 25. 1. 454.

97. — In materia di *lettera di cambio*, la eccezione di *simulazione* (per supposizione di nome, di qualità, di domicilio, di piazza) è proponibile da quel medesimo a profitto del quale una semplice promessa ha ricevuto la forma d'una lettera di cambio. — La regola ha luogo singolarmente nel caso in cui si tratta di respingere la prescrizione di cinque anni (applicabile alle lettere di cambio, non alle semplici promesse.)

Mevolhon. — 2 giugno 1825. — C. Rig. — Bourges. — S-V. 26. 1. 64. — D. P. 25. 1. 345.

98. — L'eccezione di simulazione fra un debitore ed un creditore è opponibile al cessionario, se si tratta d'un titolo ordinario, ma non è opponibile al terzo portatore di buona fede, se si tratta d'un effetto di commercio.

Bouten. — 27 febbraio 1810. — C. Rig. — Bruxelles. — S-V. 10. 1. 183. — D. P. 10. 1. 98.

99. — La lettera di cambio contenente simulazione di rimessa di danaro da un luogo sopra un altro è riputata semplice promessa, e per ciò solo, della competenza dei tribunali civili, anche quando il pagamento ne è reclamato da un terzo presentatore, se questi ha conosciuto la simulazione.

Belz. — 26 dicembre 1808. — C. Rig. — Torino. — S-V. 9. 1. 181. — D. P. 9. 1. 80.

Id. — Leannenworth. — 9 dicemb. 1808. — Parigi. — S-V. 9. 2. 25. — D. A. 6. 575.

Id. — Viégra-Molina. — 22 magg. 1828. — Parigi. — S-V. 28. 2. 230. — D. P. 28. 2. 114.

100. — In materia di lettera di cambio, la supposizione di luogo fra il traente e l'accettante non è opponibile al terzo portatore di buona fede. — Soprattutto se l'eccezione non è proposta che dall'accettante il quale è egli medesimo autore della supposizione.

Depaepe. — 20 agosto 1812. — Bruxelles. — S-V. 14. 2. 177. — D. A. 6. 576.

Id. — Héraud. — 18 marzo 1819. — C. Rig. — Nîmes. — S-V. 20. 1. 69. — D. A. 6. 575.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 111.

101. — L'effetto che ha la forma di lettera di cambio, ma che, in realtà, non è stato tratto *da piazza in piazza*, il quale contiene una *supposizione di luogo*, non vale che come *semplice promessa*; — e l'eccezione può sempre essere opposta, se non al *terzo latore*, almeno a colui a profitto del quale l'effetto è stato sottoscritto.

L'eccezione è propenibile dal trattario, non ostante la sua accettazione. E la pruova della *supposizione di luogo* può esser fatta per testimoni.

Rolland. — 21 febb. 1831. — Bordeaux. — S-V. 31. 2. 140.

102. — L'eccezione di supposizione di luogo, che fa degenerare la lettera di cambio in semplice promessa, può essere opposta dallo stesso soscrittore al beneficiario della lettera di cambio.

Delsel. — 19 dicembre 1836. — Agen. — S-V. 37. 2. 244.

103. — Il terzo latore d'una lettera di cambio contenente una supposizione di luogo non può, benchè di buona fede, impedire che il tribunale di commercio vegga in questo atto una semplice promessa, o si dichiari incompetente.

Maeck. — 7 ottobre 1811. — Bruxelles. — S-V. 12. 2. 135. — D. A. 6. 574.

104. — La supposizione di valuta è una nullità opponibile, in materia di lettera di cambio, come le supposizioni di nome, di qualità, di domicilio e di luogo, di cui parla l'art. 112, Cod. comm. (1) — E, a questo riguardo, il terzo latore di lettere simulate non può invocare la sua qualità di terzo, e la buona fede del commercio, se ha avuto conoscenza della simulazione.

Descoutevrea. — 25 gennaio 1815. — C. Rig. — Limoges. — S-V. 17. 1. 137.

105. — Dal perchè una lettera di cambio è stata dichiarata simulata, fraudolenta, nulla a riguardo del detentore dei beni del traente, non segue che essa debba egualmente essere riputata nulla a riguardo dello stesso traente; egli può essere condannato a pagarla.

Bord. — 23 dicembre 1807. — Nîmes. — S-V. 7. 2. 687.

106. — La mancanza di causa, o una falsa causa, in una lettera di cambio, la rende nulla fra i contraenti. — Poco importa d'altronde che tutte le formalità prescritte dall'art. 110, Cod. comm. (2), vi siano osservate.

Ladonne. — 20 nov. 1817. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 19. 1. 30. — D. A. 6. 571.

107. — La lettera di cambio (come ogni altra specie di obbligazione) è valida, benchè la causa che enuncia sia falsa, se ne ha d'altronde una reale.

Begné. — 11 nov. 1834. — Pau. — S-V. 35. 2. 167.

108. — Il terzo-latore d'un effetto sottoscritto per una causa illecita è non ammessibile nelle sue istanze contro il sottoscrittore, se ha avuto *conoscenza* della causa illecita, anche quando egli non vi fosse concorso.

Couture. — 25 marzo 1828. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 28. 1. 126. — D. P. 28. 1. 191.

109. — Allorchè si pretende che una lettera di cambio ha una causa illecita, si possono astringere i portatori a comparire in persona, o a produrre i loro libri di commercio.

Juillerat e comp. — 25 maggio 1808. — Colmar. — S-V. 8. 2. 334. — D. A. 6.573.

110. — È valida una lettera di cambio tratta a profitto d'un presta-nome del datore di valuta. — Non lo si può rimproverare nè d'essero *senza causa*, nè *di contenere una stipulazione per altrui*, nel senso dell'art. 1119, Cod. civ. (3)

Beauchamp. — 11 febb. 1808. — Rouen. — S-V. 7. 2. 1069. — D. A. 6. 571.

111. — L'uso delle copie di lettera di cambio, nel fine di facilitarne la negoziazione, benchè non sia consacrato formalmente dalla legge, deve essere considerato come lecito, sol perchè non è proibito. (Cod. comm., 110.) (4)

Colui che crea e gira la copia d'una lettera di cambio, dopo averne girato l'originale, è obbligato d'enunciare nella copia da lui creata l'esistenza della sua girata sull'originale. — In mancanza di menzione a tal riguardo, egli è risponsabile verso i terzi-portatori di buona fede, nel caso in cui il suo cessionario avesse negoziato simultaneamente la tratta originale e la copia.

Chevalier. — 14 gennaio 1830. — Parigi. — S-V. 30. 2. 172. — D. P. 30. 2. 171.

112. — La validità d'una lettera di cambio, quanto alla sua forma, deve essere giudicata con la legge del luogo in cui deve essere pagata, non con quella del luogo dondo è stata tratta.

Cassel. — 20 frim. anno 14. — Trèves. — S-V. 7. 2. 1042. — D. A. 6. 577.

113. — *Fu giudicato in senso contrario.* — Cioè che la forma d'una lettera di cambio deve essere giudicata secondo la legge del luogo in cui è stata fatta; — ma gli effetti debbono esserne valutati con la legge del luogo in cui è pagabile.

Geist. — 28 aprile 1808. — Trèves. — S-V. 10. 2. 1. — D. A. 6. 578.

114. — Delle lettere di cambio o dei biglietti ad ordine possono esser fatti per atto notariale, e tali obbligazioni sono trasmissibili

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 111.
(2) Ivi, art. 109.

(3) LL. civ., art. 1073.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 109.

per mezzo della girata: la via della cessione ordinaria non è necessaria. (C. comm., 110, 149, 189; Cod. civ. 1690.) (1)

Magaud. — 17 nov. 1836. — Grenobla. — S-V. 37. 2. 282. — V. *sopra* n. 42.

114 bis. — La proprietà d' una lettera di cambio, o d'un biglietto ad ordine, rimessa con una girata in bianco ad un agente di cambio, per negoziarla, non è validamente trasferita ad un terzo, allorchè l'agente di cambio, in luogo di riceverne la valuta reale dalla persona alla quale trasmette l'effetto, lo cede a conto su ciò che deve egli medesimo a questa persona. (Cod. comm., 76 e 136.) (2)

Latour. — 25 maggio 1841. — Lione. — S-V. 42. 2. 167. — Ved. ancora la parola *Girata*.

114 ter. — Una lettera di cambio che è divenuta prima della sua scadenza la proprietà del trattario medesimo, il quale aveva provvisione, ha prodotto tutti i suoi effetti possibili, per la confusione nella persona del trattario delle due qualità di debitore e di creditore della lettera di cambio. Perciò, il trattario non può più validamente girare questo effetto a profitto d'un terzo di maniera a dargli azione contro il traente originario, in mancanza di pagamento per parte del trattario all'epoca della scadenza.

Daubré. — 12 marzo 1844. — Riom. — S-V. 44. 2. 609.

V. *loc. cit.* le nostre osservazioni all' appoggio di questa decisione.

114 quat. — Il dono d' una lettera di cambio non può essere validamente fatto senza girata, per mezzo d'una semplice tradizione manuale.

Renneau. — 10 marzo 1840. — Pau. — S-V. 42. 2. 82.

V. su tale quistione, nella nostra *Collez. nov.*, le nostre osservazioni sopra un arresto di Cassazione del 13 dicembre 1815. (Vol. 5. 1. 122.

—

§ 3. — *Trasmissione della lettera di cambio.*

V. l'articolo *Girata*. — V. pure sugli effetti della girata *appresso* n. 277 e s., 292 e seg.

—

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 109, 148, 195. LL. civ. art. 1536.
(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 75 e 135.
(3) Ivi, art. 115.

§ 4. — *Della Provvisione.*

NOZIONI GENERALI

115. — Abbiamo veduto *sopra*, n. 6, che la lettera di cambio deve essere pagata da un terzo, diverso dal traente. Si chiama *provvisione* le somme o le valute rimesse a questo terzo e destinate al pagamento della lettera di cambio. Si dice che vi è provvisione quando, al momento della scadenza della lettera di cambio, colui sul quale essa è somministrata è debitore al traente, o a colui per conto del quale è tratta, d'una somma o valuta almeno eguale all'ammontare della lettera di cambio. (Cod. comm., 116.) (3) — Vi è pure provvisione quando il trattario è depositario di mercanzie che è incaricato di vendere, o di crediti che è incaricato di rimborsare, e che appartengono al traente. — (Pardessus, n. 390.) — V. *appresso*, n. 127 e s.

116. — Non è necessario, perchè vi sia provvisione, che le somme dovute dal trattario siano liquide; basta che le valute depositate nelle mani del trattario siano disponibili, o che i dritti del traente contro di lui siano certi, cioè che le sue azioni non possano essere respinte con eccezioni, come quelle risultanti da un conto a fare, o da compensazioni operate prima della scadenza della lettera di cambio. (Locré, sull'art. 116; Pardessus, *Contratto di cambio*, t, I, pag. 87.)

117. — Se la provvisione che si trova nelle mani del trattario soffre una diminuzione, sia per toglimento di valore alla moneta, se si tratta di numerario, sia per un ribasso di prezzo, se si tratta di mercanzie, il trattario conserva, dopo il pagamento fatto alla scadenza, un ricorso per supplemento di provvisione contro il traente. (Pardessus, n. 390.)

118. — Appartiene al traente, o a colui pel conto del quale la lettera è tratta, di fare la provvisione; ma il traente è sempre obbligato personalmente, anche nel caso in cui vi è un datore d' ordine, se questi non fa la provvisione. (Cod. comm., art. 115.) (4) — Bisogna osser-

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 114. — Il traente, non meno che quello per conto di cui un altro trae, sono in solido tenuti a far la provvista dei fondi. L'obbligazione solidaria di quello per conto

vare, tuttavia, su questo punto, che il trattario che avesse accettato senza avere la provvisione, non avrebbe alcun ricorso diretto contro il traente per conto: egli non potrebbe indirizzarsi che al datore d'ordine; il ricorso diretto contro il traente per conto non è accordato che al portatore ed ai giranti. (L. 19 marzo 1817)

119. — Questa azione si limita al diritto di dimandare il rimborso delle sue anticipazioni, ed il trattario non può esercitarla che dopo avere effettuato il pagamento alla scadenza, perchè non è che da questo momento che è divenuto creditore del traente suo mandante. (Ivi; Pardessus, n. 339.)

120. — L'accettazione suppone la provvisione. (Cod. comm., 117.) (1) Il trattario che accetta la lettera di cambio si obbliga adunque personalmente verso il portatore, che abbia provvista o no. Da un'altra parte, egli si costituisce il mandatario del traente o del datore d'ordini: egli contrae verso di loro tutte le obbligazioni, ed acquista tutti i diritti che risultano dal mandato. (Cod. civ. 1999 e 2001 (2); Vincens, t. I, p. 201.)

121. — Allorchè vi è provvista, ed anche se non vi sia stata accettazione, il trattario è obbligato di pagare al latore l'ammontare della lettera di cambio, se la provvista ha continuato ad esistere nelle sue mani sino alla scadenza. — Nel caso contrario, il portatore non avrebbe azione contro il trattario; egli non avrebbe ricorso che contro i precedenti giranti ed il traente.

122. — Osserviamo tuttavia che, nel caso di fallimento del traente, il portatore della lettera di cambio ha dritto sulla provvista esistente nelle mani del trattario, con privilegio e preferenza su tutti gli altri creditori del traente. — È in questo senso che dicesi che il portatore è *impossessato* della provvista esistente nelle mani del trattario. — V. *appresso*, n. 130 e seg.

123. — L'accettazione fa pruova della provvista a riguardo de' giranti (Codice comm., 117.), (3) e per conseguenza del latore. (V. *appresso*, n. 144.) Ma essa non fa egualmente pruova in faccia al traente che, non ostante l'accettazione, è tenuto a provare, in caso di denegazione, che quelli su i quali la lettera era tratta avevano provvista alla scadenza. (Cod. comm., 117.) (4)

124. — Se il trattario non accetta, il portatore non ha il dritto di agire contro il traente, per fare che la provvista sia realizzata nelle mani del trattario prima della scadenza; egli non può ricorrere che contro i giranti, dopo protesto regolarmente fatto in mancanza d'accettazione, e contro lo stesso traente, quando il protesto è stato fatto nei termini voluti dalla legge, per costringere i giranti ed il traente a garantire il pagamento alla scadenza, dando cauzione; ma il traente è dispensato dal somministrare questa garantia nel caso in cui provasse che il trattario che non ha accettato ha non di meno provvista. (C. comm., 117, 120.) (5) — V. del resto *appresso*, n. 127, 171 e s.

del quale si è tratta, riguarda il favore del prenditore, de' giranti a del possessore della lettera di cambio, quando provino l'ordine di colui per conto del quale si è tratto.

Quegli però che ha accettato la cambiale senza avere la provvista de' fondi, avrà dritto a ripetere la valuta da lui pagata, soltanto da colui per conto del quale la cambiale fu tratta.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 116, comma 1° — L'accettazione d'una cambiale, a riguardo del possessore a dei giranti, costituisce la pruova della seguita provvista de' fondi.

(2) LL. civ., art. 1871. — Il mandante dee rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per l'esecuzione del mandato, e dee pagargli la mercede, se l'abbia promessa.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi da tal rimborso a pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito; nè può far ridurre la somma delle spese e della anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto esser minori.

— 1873. — Il mandante dee al mandatario gli interessi delle somme che costui ha anticipate, dal giorno in cui si verifica essersi fatto il pagamento.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 116, comma 1° — L'accettazione d'una cambiale, a riguardo del possessore a de' giranti, costituisce la pruova della seguita provvista de' fondi.

(4) Ivi, lo stesso art., comma 3. — Quante volte poi il possessore della cambiale si rivolge contra il traente, questi solamente, siavi o no l'accettazione, è tenuto a provare, in caso di negativa, che il trattario aveva avuto provvista di fondi alla scadenza; questa pruova libera il traente dall'obbligo di garentire la cambiale, nel solo caso che il protesto sia seguito dopo l'epoche fissate, a tenore della sezione XI *de' dritti e de' doveri del possessore*. — V. *appresso*, n. 125 e seg.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 116. — Ved. nota 3.

— 119. — Sulla notificazione del protesto per mancanza di accettazione, i giranti ed il traente sono rispettivamente tenuti di dar cauzione, per assicurare il pagamento della lettera di cambio

GIURISPRUDENZA

125. — Vi è provvista, nel senso dell'articolo 116 del Cod. di comm. (1), per parte di colui pel quale è fatta una tratta, sol perchè ha dato credito al trattario dell'ammontare della tratta, ed il trattario per contrario l'ha posto al debito.

Lebaron-Desvé. — 1° diecembre 1818. — C. Rig. — Lione. — S-V. 19. 1. 285. — D. A. 6. 604 (2).

126. — Non vi è provvista per parte del traente d'una lettera di cambio, sol perchè ha precedentemente accettato, allo scoverto, una tratta fatta da colui sul quale ha tratto egli medesimo, quando la tratta accettata non viene a scadere che *posteriormente* a quella fatta dall'accettanto.

Berte Hamoir. — 20 maggio 1828. — Parigi. — S-V. 28. 2. 244. — D. P. 28. 2. 227.

127. — Delle mercanzie consegnate dal soscrittore d'una lettera di cambio nelle mani del trattario per esser vendute costituiscono una provvista a profitto del latore, obbligata al pagamento della lettera di cambio, perfettamente come se la provvista consistesse in una somma di danaro, e ciò, ancorchè la tratta non racchiuda a questo riguardo una obbligazione speciale. — Poco importa del resto che le mercanzie non fossero ancora vendute al momento della scadenza della tratta; il dritto di preferenza del latore sussiste sempre sulle mercanzie o sul loro prezzo.

Guilbert. — 3 agosto 1835. — Cass. — Caen. — S-V. 35. 1. 866. — D. P. 35. 1. 348. — V. *sopra*, n. 116.

127 bis. — Non vi è provvista sulle valute esistenti nelle mani del trattario, che quando vi è stata obbligazione speciale di queste valute, dichiarata dal traente e accettata dal trattario. — *Particolarmente*: il trattario che, in seguito d'un conto col traente, si trova creditore di quest'ultimo, può applicare al saldo di di questo conto le rimesse che gli sono fatte dal traente, senza obbligazione speciale, o non è tenuto di riservarlo por la provvista delle tratte che gli sono nello stesso tempo annunziato.

Poco importa che annunziando le tratte, il traente abbia menzionato *per contrario* le rimesse che faceva, ed il trattario, accusandogli ricezione delle rimesse, abbia dal suo lato menzionate le tratte annunziate *contro*: da ciò non può risultare la pruova d'una convenzione sulla specialità della provvisione.

Merion. — 9 giugno 1841. — C. Rig. — Rouen — S-V. 41. 1. 705.

127 ter. — Id.... È così almeno nel senso che, in mancanza di obbligazione speciale, il trattario che si trova egli medesimo creditore del traento, ha potuto compensare, a pregiudizio del latore, la valuta della mercanzia con le somme che gli erano dovute dal traente. . . Poco importa d'altronde che, per convenzioni intervenute fra il traente ed il latore solamente, la mercanzia esistente nelle mani del trattario sia stata specialmente obbligata alla provvisione della lettera di cambio. (Cod. comm., 116.) (3)

Lalanne. — 9 luglio 1840. — C. Rig. — Aix. — 40. 1. 969.

128. — Vi è provvista nelle mani del trattario, su cui vi ha dritto il latore, dal momento che alla scadenza della lettera di cambio, il trattario è debitore di somma verso il traente, benchè il debito non sia ancora esigibile: l'esigibilità della provvista al momento della scadenza della tratta, non è una condizione della sua esistenza.

Roulland. — 1° febbr. 1835. — Cass. — Rouen. — S-V 36. 1. 230. — D. P. 36. 1. 208. — V. *sopra*, n. 116.

129. — La provvisione, in materia di lettera di cambio, non è la proprietà esclusiva del latore, che quando esisteva nelle mani del trattario all'epoca della scadenza della lettera di cambio.

Balguerie. — 13 maggio 1834. — Bordeaux. — S-V. 34. 2. 403. — D. P. 34. 2. 232.

130. — La provvisione esistente nelle mani del trattario, pel pagamento d'una lettera di cambio, si trova, a riguardo dei terzi, definitivamente acquistata dal latore della tratta, dal momento, sia della significazione del trasferimento o della girata al trattario, sia del protesto, il quale equivale alla significazione del trasferimento. — In conseguenza, nessun sequestro può essere ulteriormente formato dai terzi sulla provvista.

Armand. — 9 lug. 1828. — Aix. — S-V. 30. 2. 35. — D. P. 29. 2. 252.

131. — Una lettera di cambio regolarmente girata libera il traente dalla provvisione, prima di ogni accettazione: in maniera che dopo la lettera di cambio girata, i creditori del traente non possono più sequestrarne l'ammontare nelle mani dell'accettante.

Devinck. — 11 frutt. anno 8. — Parigi. — S-V. 1. 2. 211. — D. A. 6. 594.

alla sua scadenza, o di effettuarne il rimborso colle spese di protesto e di ricambio.

Il mallevadore o del solo traente, o del solo girante non è tenuto in solido che con quello dei due, per lo quale ha dato la cauzione.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 115.

(2) Tale è pure, e con ragione, l'opinione di Pardessus, n. 174, e di Persil sull'art. 116, Cod. comm., n. 5. N. A.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 115.

132. — Il fallimento del trattario, prima dell'epoca della scadenza, distrugge la provvista che prima esisteva. — V. *appresso* n. 136 e seg.

Wilkens. — 18 nov. 1813. — Parigi. — S-V. 16. 2. 100. — D. A. 6. 593.

Id. — 7 febbraio 1816. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 16. 1. 363. — D. A. 6. 593.

133. — Il fallimento del trattario, prima della scadenza, distrugge la provvista che prima esisteva; in questo caso, il latore conserva il suo ricorso contro il traente, non ostante la tardezza del protesto.

Charvet. — 10 febb. 1824. — Bordeaux. — S-V. 24. 2. 119. — D. A. 6. 593.

Id. — Delamarre. — 12 agosto 1837. — Parigi. — S-V. 38. 2. 195. — D. P. 38. 2. 19.

133 bis. — Il fallimento del trattario prima della scadenza distrugge la provvista che prima esisteva. In questo caso, il latore conserva il suo ricorso contro il traente, ancorchè non abbia adempito alla formalità del protesto. (Cod. comm., 116 e 170.) (1)

Delamarre. — 12 ag. 1837. — Parigi. — S-V. 38. 2. 195.

134. — Il latore d'una lettera di cambio non ha nè dritto di proprietà, nè privilegio esclusivo sulla provvista somministrata all'accettante. — Così, in caso di fallimento dello accettante, il latore della lettera di cambio non può esser pagato sulla provvista con preferenza; egli deve essere assimilato agli altri creditori del fallito.

Rotschild. — 4 febbr. 1822. — Parigi. — S-V. 23. 2. 203. — D. A. 6. 595.

135. — *Fu giudicato al contrario* che le somme o le valute inviate dal traente d'una lettera di cambio al domicilio indicato, per servire al pagamento della tratta, sono la proprietà del latore..., anche quando queste somme e valute non sono pervenute al domicilio indicato che posteriormente alla scadenza dell'effetto e dopo il protesto, e pure quando esse consistessero solamente in biglietti non ancora scaduti. — Se dunque il traente cade in fallimento, i sindaci non possono rivendicare le valute o i biglietti di cui si tratta.

Bellati. — 22 marzo 1825. — Lione. — S-V. 26. 2. 131. — D. P. 25. 172.

136. — La provvista fatta presso il trattario o pagatore d'una lettera di cambio non è irrevocabilmente obbligata al pagamento dello effetto, che quando vi è stata accettazione per parte del trattario. — Se il traente cade in fallimento prima dell'accettazione della lettera di cambio, la provvista deve essere compresa nell'attivo del fallimento.

Domecq. — 17 aprile 1821. — Tolosa. — S-V. 22. 2. 2. — D. A. 6. 596.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 115 e 169.

Id. — Sauvan. — 16 giugno 1828. — Parigi. — S-V. 28. 2. 243. — D. P. 28. 2. 228.

137. — *Fu giudicato al contrario* che la provvista esistente nelle mani del trattario, al tempo della trasmissione della lettera di cambio, è acquistata fin da tal momento dal prenditore o dal latore della lettera; di modo che, se il traente fallisce, anche prima dell'accettazione o della scadenza della tratta, la provvista non resta meno la proprietà del latore, con preferenza ai creditori del fallimento.

Duval. — 22 nov. 1830. — Cass. — Parigi. — S-V. 30. 1. 389.

Id. — Jacquet. — 19 maggio 1830. — Parigi. — S-V. 30. 2. 348. — D. P. 30. 2. 236.

Id. — Sindaci Augier. — 25 lug. 1832. — Poitiers. — S-V. 33. 2. 561.

138. — *Fu giudicata pure* che, quando il traente d'una lettera di cambio ha realmente *provvista presso il trattario* al momento dello impegno ed anche della scadenza non è necessario, per operare, nel caso di fallimento del traente, il sequestro di questa provvista a profitto del latore, che vi sia accettazione del trattario o protesto in mancanza di accettazione; la provvista esistente nelle mani del trattario è acquistata dal latore pel solo effetto del protesto in mancanza di pagamento prima del fallimento, o anche prima che il fallimento sia stato conosciuto al luogo del pagamento.

Fallimento Livio. — 31 dicembre 1827. — Parigi. — S-V. 30. 2. 46. — D. P. 29. 2. 266.

139. — *Fu giudicata ancora* che la provvista che il traente d'una lettera di cambio deposita presso il pagatore per servire al pagamento della sua tratta è devoluta al portatore, fin dal giorno della liberanza della lettera di cambio. . . , se tuttavia, la provvista esistendo al tempo della confezione della tratta, ha potuto essere presa in considerazione dal datore di valuta. — Questa provvista non entra dunque nell'attivo del traente in fallimento.

Fallimento Orinel. — 28 giugno 1825. — C. Rig. — Rennes. — S-V. 25. 1. 401. — D. P. 25. 1. 346.

140. — *Fu giudicato anche* che la provvista, in materia di lettera di cambio, o che esista al momento della trasmissione della lettera di cambio, o che non sia stata fatta che dopo, è acquistata fin dall'istante della trasmissione della tratta dal prenditore o dal latore, di modo che non ostante la sopravvegnenza del fallimento del traente, prima della scadenza e dell'accettazione della lettera di cambio, la provvista resta la proprietà del latore, ad esclusione della massa del fallimento. — Poco importa, del resto, che la provvista non sia stata specialmente obbligata al latore per mezzo della lettera di cambio (C. comm., 115 e 136.) (2)

(2) Ivi, art. 114 e 135.

Sindaci Vic. — 15 dic. 1831. — C. Rig. — Grenoble. — S-V. 32. 1. 178.

141. — . . . o che questa provvista non sia pervenuta nelle mani del trattario che dopo il fallimento del traente.

Taldairon. — 3 febbraio 1835. — Montpellier. — S-V. 35. 1. 96. — D. P. 35. 1. 135.

Id. — Pouget. — 7 dicembre 1835. — Cass. — Montpellier. — S-V. 35. 1. 897. — D. P. 36. 1. 9.

142. — Id., soprattutto se il traente, anteriormente al suo fallimento e facendo al trattario l'invio della provvisione, gli aveva scritto che essa doveva servire a pagare la lettera di cambio.

Sindaci Barre-Pin. — 13 luglio 1835. — Nîmes. — S-V. 35. 2. 428.

143. — Il latore d'una lettera di cambio, che, in luogo d'accettare il pagamento parziale che gli è offerto dal trattario, e di far protestare lo effetto pel dippiù (C. comm., 124)(1), fa protestare pel tutto, rende libera con ciò, nelle mani del trattario, la provvisione parziale che già vi esisteva, di maniera che il trattario può validamente pagare l'ammontare di questa provvista al latore d'una nuova tratta del traente, senza che tal pagamento possa essere criticato dal latore della prima.

Moreau. — 6 marzo 1837. — C. Rig. — Trib. di comm. di Vimontiers. — S-V. 37. 1. 381. — D. P. 37. 1. 206.

144. — L'accettante d'una lettera di cambio non può negarne il pagamento, sotto pretesto che all'epoca dell'accettazione non vi era provvista. — A riguardo del latore, l'accettazione fa pruova della provvista.

Segond. — 9 febbraio 1815. — Aix. — S-V. 16. 2. 94. — D. A. 6. 568. — Ved. *sopra* n. 121.

145. — La provvista è sufficientemente provata col fatto solo dell'accettazione della lettera di cambio o del biglietto.

Julian. — 8 germ. anno 13. — Parigi — S-V. 5. 2. 649. — D. A. 6. 589.

146. — *Fu giudicato intanto*, che l'accettazione d'una lettera di cambio non pruova da sè sola che vi è stata provvista alla scadenza; non è che una semplice presunzione.

Allard. — 21 marzo 1810. — Bruxelles. — S-V. 10. 2. 257. — D. A. 6. 590.

147. — L'accettazione non è pruova di provvisione a riguardo del traente che ha tratto per conto altrui. — Se dunque il traente è perseguitato per mancanza di pagamento non ha il suo ricorso sull'accettante che a peso di provare contro di lui l'esistenza della provvisione.

Sabaton. — 13 giugno 1811. — Parigi. — S-V. 12. 2. 13. — D. A. 6. 601.

Id. — Sabaton. — 25 giugno 1812. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 13. 1. 277. — D. A. 6. 601.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 123.

147 bis. — Allorchè son formate delle opposizioni sopra somme che un terzo pretende obbligate alla provvista di lettere di cambio di cui è portatore, i giudici possono, senza violare alcuna legge, prima d'ordinare il pagamento della somma nelle mani del latore, ordinare la messa in causa degli opponenti, per giudicare il merito delle loro pretensioni.

Mérian. — 9 giugno 1841. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 41. 1. 705.

—

§ 5. — *Dell' Accettazione.*

NOZIONI GENERALI

148. — L'accettazione è l'obbligazione contratta di pagare alla scadenza l'ammontare della lettera di cambio. — Vi sono due sorte d'accettazioni; l'accettazione propriamente detta o diretta, e la accettazione per intervento. — L'accettazione diretta o propriamente detta è quella che emana da colui sul quale la lettera di cambio è tratta. — L'accettazione per intervento è quella che emana da un terzo, il quale si presenta per accettare la lettera di cambio, quando vi è rifiuto per parte del trattario. — Noi ci occuperemo dapprima dell'*accettazione* propriamente detta.

149. — Dall'accettazione propriamente detta deriva l'obbligazione del trattario: sino all'accettazione, egli non è impegnato nè verso il traente a compiere il mandato di cui è incaricato, nè verso il latore a pagargli l'ammontare della lettera.

Da ciò segue, che vi è interesse per parte del traente come per parte del latore, perchè la lettera sia accettata.

150. — Vi è anche obbligazione per parte del traente a fare in modo che la lettera sia accettata. Egli deve, adunque, dare avviso al trattario della disposizione che ha fatto sopra di lui, affinchè si prepari al pagamento pel giorno della scadenza. Questo avviso è dato direttamente dal traente per mezzo di una lettera che si chiama *lettera d'avviso*. Questa lettera deve contenere tutte le indicazioni capaci d'istruire il trattario della data, e dello ammontare della lettera di cambio, del-

l'ordine di colui da chi è stata tratta, dei mezzi di rimborsarsi in caso d'accettazione o di pagamento. (Pardessus, n. 357.)

151. — Quanto al portatore della lettera di cambio, la sua obbligazione a riguardo dell'accettazione non è sempre così rigorosa. Il latore d'una lettera di cambio pagabile a termine fisso non è obbligato di presentarla all'accettazione prima della fine di questo termine (Vincens, t. 2, p. 247; Pardessus, n. 358), a meno che questo dovere non gli sia imposto dal traente o dal girante, ciò che può risultare da enunciazioni più o meno espresse contenute nella lettera stessa, o nella corrispondenza di cui essa sarebbe stata l'oggetto, come per esempio di *usare le necessarie diligenze*, ecc. Quando niente di questo ha avuto luogo, i giranti contro i quali il latore venisse ad esercitare il suo ricorso non sarebbero ammessibili ad opporgli la mancanza di presentazione all'accettazione, sostenendo che l'adempimento di questa formalità avrebbe avuto per effetto d'impedire il trattario di disporre della provvisione che aveva nelle sue mani, perchè egli potrebbe rimproverare loro egualmente, sia di non aver fatto accettare essi medesimi, sia di non aver imposto a colui al quale hanno trasmesso l'effetto, l'obbligazione di fare accettare. V. *Protesto*, n. 39.

151 bis. — La trasmissione d'una lettera di cambio, con preghiera *di fare accettare e di protestare in caso di bisogno*, impone al latore l'obbligo di presentare all'accettazione, talmente che in caso di non presentazione, egli diviene risponsabile della mancanza di pagamento alla scadenza, allorchè soprattutto vi era provvista all'epoca in cui la presentazione all'accettazione gli era stata raccomandata.
Gautbier. — 21 giugno 1841. — Rennes. — S-V. 41. 2. 542.

152. — Ma quando la lettera di cambio è pagabile ad un termine di vista, il latore è tenuto di presentarla all'accettazione, affinchè possa fissarsi il punto di partenza di questo termine di vista sulla data dell'accettazione, o su quella del protesto in mancanza d'accettazione. La legge gli assegna anche per compiere questa obbligazione dei termini in ragione della distanza. V. *appresso*, n. 215. (Locré, sugli art. 118 e 160; Vincens, t. 2, p. 245; Pardessus, n. 358.)

153. — Se il latore non è sempre tenuto di presentare la lettera all'accettazione, almeno ha sempre il dovere di farlo. Non è neanche necessario di essere latore della lettera di cambio in virtù di una girata regolare o irregolare, per aver dritto di richiederne l'accettazione; basta che uno si presenti al trattario con la lettera di cambio, o uno de'suoi esemplari. (Pardessus, n, 360; Vincens, t. 2, pag. 248.) V. *Mandato*,

154. — L'accettazione deve essere dimandata al domicilio del trattario, anche quando fosse pagabile in un altro luogo, perchè è possibile che il trattario accetti in un luogo per pagare in un altro. (C. comm., 123 (1) Pardessus, n. 360.)

155. — Il trattario ha ventiquattr'ore per accettare la lettera di cambio che gli è presentata. Dopo questo termine, il trattario deve rendere al latore la lettera accettata o non accettata. Egli è messo in mora col solo spirare di questo termine, e senza che vi sia bisogno di citazione; se dunque egli apporti del ritardo alla restituzione della lettera di cambio, e questo ritardo cagioni un pregiudizio al traente, gli deve i danni-interessi che sono lasciati all'arbitrio del giudice. (Locré, sull'art. 125, Cod. comm., Vincens, t. 2, p. 256.)

156. — L'accettazione deve essere dimandata, dopo che vi è stato rifiuto per parte del trattario, alle persone indicate *al bisogno*, se ve ne sono, seguendo l'ordine della loro indicazione sulla lettera. (Pardessus, n. 358.)

157. — L'accettazione si esprime con la parola *accetto* seguita dalla firma di colui che accetta. Nondimeno, il trattario può servirsi di ogni altra espressione equipollente, come le parole *farò onore*, *pagherò*. La parola *visto* sarebbe insufficiente, a meno che non fosse seguita dalle parole *per pagare* (Pardessus, num. 366; Locré, sull'art. 122, C. comm.) — V. intanto *appresso*, n. 186.

L'enunciazione della somma è facoltativa. (Ivi, Vincens, t. 2, p. 262.)

158. — L'accettazione è ordinariamen-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 122. — L'accettazione d'una lettera di cambio pagabile in un luogo diverso da quello della residenza dell'accettante dee indicare il domicilio ove il pagamento e le diligenze dovranno farsi.

te scritta sulla lettera di cambio, ma potrebbe essere data con atto separato. (Locré, sull'art. 122, Cod. comm., Pardessus, n. 367.)

159. — La promessa d'accettare fatta dal trattario in una lettera missiva, o verbalmente, innanzi a testimoni, non l'obbliga per nulla a realizzare la sua accettazione sulla lettera di cambio, e non può giammai tener luogo di questa accettazione. (Vincens, t. 2, p. 255; Pardessus, n. 362.)

160. — L'accettazione deve essere datata, allorchè la lettera è ad uno o più giorni o mesi di vista. La data dell'accettazione essendo il punto di partenza del termine di vista, il latore ha interesse che essa si trovi espressa. Tuttavolta, la omissione della data non annullerebbe la accettazione. In questo caso, l'accettante sarebbe stimato aver accettato il giorno stesso in cui la lettera è stata tratta sopra di lui, e non aver stipulato il termine di vista che a contare dalla data di questa lettera di cambio. (Pardessus, n. 368; Locré, sull'art. 122, Cod. comm.)

161. — Del resto, la data dell'accettazione fa fede fino a pruova contraria, senza che vi sia bisogno di far registrare l'accettazione, o di farne menzione in un atto pubblico. (Pardessus, n. 368.)

162. — Se la lettera di cambio deve essere pagata ad un domicilio diverso da quello del trattario, questi, accettando, indica nell'accettazione, il domicilio in cui il pagamento deve effettuarsi, e in tal luogo le istanze e le diligenze debbono esser fatte in caso di non pagamento. (Cod. comm., 123.) (1) Tuttavia, questa indicazione non è necessaria che se non esistesse nella stessa lettera di cambio, e la sua omissione anche in questo caso non annullerebbe l'accettazione; autorizzerebbe solamente il latore a rifiutare questa accettazione come incompleta. (Locré, sull'art. 123, C. comm., Pardessus, n. 369.)

163. — Il trattario essendo il mandatario del traente o del datore d'ordine pel pagamento della somma promessa non può mettere condizioni all'accettazione del mandato, nè contrariare pel suo fatto l'esecuzione del contratto di cambio intervenuto fra il traente ed il prenditore; la sua accettazione non può adunque esser condizionale, ed il latore sarebbe in diritto di rifiutare una accettazione che non fosse pura e semplice. (Pothier, n. 47: Locré, sull'art. 124, C. comm.; Pardessus, n. 370.)

164. — Ma il latore che avesse così rifiutato l'accettazione condizionale non sarebbe più in diritto di reclamarla, come gli è stata offerta ulteriormente; e da una altra parte, il latore che consentisce a prendere l'accettazione con condizioni non potrebbe più essere ammesso ad opporre che sono contrarie alle indicazioni della lettera di cambio. (Pardessus, n. 371.)

165. — L'accettazione può esser data per una somma minore di quella portata nella lettera di cambio; l'accettante non s'impegna verso il latore che per la somma alla quale ha ristretto la sua accettazione, e pel dippiù, il latore conserva i suoi ricorsi contro il traente ed i giranti. Questa non è, a propriamente parlare, una accetazione condizionale; essa è pura e semplice, ma sino a concorrenza di... Il latore non ha altro dritto, in questo caso, che di far protestare pel dippiù. (Cod. comm., 124 (2); Locré, su questo articolo.)

166. — Il trattario che accetta la lettera di cambio contrae personalmente l'obbligo di pagarne l'ammontare all'epoca, nel luogo e sotto le condizioni che vi si trovano indicate. Questo impegno lo lega verso il latore ed i giranti, nel senso che non può opporre loro alcuna delle eccezioni che avrebbe a far valere contro il traente. (Cod. comm., 121.) (3)

167. — Osserviamo tuttavia che, indipendentemente dall'accettazione, il trattario è obbligato mentre ha provvisione, come è detto al § precedente, n. 121.

168. — L'accettazione della lettera di cambio opera una specie di liberazione del debito del trattario verso il traente. Questi non potrebbe, dopo l'accettazione e prima della scadenza, dimandargli il

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 122. — V. pag. 121 nota 1.

(2) Ivi, art. 123. — L'accettazione non può essere condizionale; ma può essere ristretta, quanto alla somma accettata.
In questo caso, il portatore o sia il possessore è obbligato di far protestare la lettera di cambio per lo soprappiù.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 120, comma 1. — Quegli che accetta una lettera di cambio, contrae l'obbligo di pagarne la valuta.

pagamento del suo credito o se avesse delle mercanzie depositate in sue mani dimandargliene la restituzione, l'accettante avendo il diritto di ritenere su queste somme o valute di che cautelarsi, e comporsi così una provvisione destinata al pagamento alla scadenza. (Pardessus. n. 380.)

169. — Il trattario che, dopo avere accettato, ha ancora in sue mani la lettera di cambio, può cancellarne l'accettazione; non è che con la liberanza che fa della sua accettazione al latore, che egli s'impegna con quest'ultimo. (Vincens, t. 2, pag. 257; Pardessus, n. 377.) V. *appr*. n. 199.

170. — L'accettante non può ottenere la restituzione contro la sua accettazione, anche quando provasse coi suoi libri che si è ingannato, e che aveva creduto di aver provvista, o essere debitore verso il traente, o anche quando questi fosse fallito alla sua insaputa, prima di avere accettato. (Cod. comm., 121 (1); Pardessus, p. 378.)

171. — Il latore non ha alcuna azione contro il trattario che rifiuta d'accettare la lettera di cambio, il suo dovere si limita, in simil caso, a far provare questo rifiuto con un atto di protesto in mancanza d'accettazione (V. *Protesto*); il latore agisce in ciò come mandatario del traente. (Cod. comm., 119 (2); Pothier, n. 121; Pardessus, n. 381.) Egli non ha ricorso in tal caso, che contro i traenti ed i giranti. (Cod. comm., 118 (3) — V. *appr*. §§ 9 11 e *sopra*, n. 124.

172. — Il ricorso può esercitarsi senza che sia necessario d'attendere la scadenza della lettera; esso ha per effetto di forzare il traente ed i giranti a dare cauzione per assicurare il pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza, delle spese di protesto, di ricambio, porti di lettere, ec., o di effettuarne il rimborso (Cod. comm., 120 (4); Pothier, n. 70; Vincens, t. 2, p. 244.)

173. — Quanto all'accettazione per intervento, essa non ha luogo che quando vi è stato rifiuto per parte del trattario d'accettare la lettera di cambio: in tal caso, il terzo che interviene prende, come abbiamo detto più sopra, n. 148, l'impegno di pagare al luogo e al posto del trattario. (Cod. comm., 126.) (5)

174. — La prima condizione perchè un terzo sia ammesso ad accettare per intervento è che vi sia già un protesto comprovante il rifiuto d'accettazione per parte del trattario, poichè, secondo la legge, non è che dal momento di questo protesto che il terzo può presentarsi, e che il suo intervento deve essere menzionato nell'atto di protesto. (C. comm., 126 (6); Pothier, n. 114.)

175. — L'atto d'intervento non potendo esser fatto che da un terzo estraneo alla lettera di cambio, il traente ed i giranti, obbligati che sono per la loro firma sulla lettera, non potrebbero prendere la qualità d'accettanti per intervento. (Pardessus, n. 384.) Ved. *appresso*, n. 198.

176. — Nondimeno, il trattario che rifiuta d'accettare la lettera di cambio a presentazione può, dopo protesto, intervenire ed accettarla per l'*onore* della firma di uno de' giranti o del traente; colui che è indicato *al bisogno* ha egualmente il dritto d'accettare per intervento. (Vincens, t. 2, p. 196, n. 18; Pardessus, n. 384.)

177. — Il terzo interveniente deve dichiarare se accetta la lettera di cambio per tutti i soscrittori, o per uno di essi; particolarmente, se non si spiegasse a questo riguardo, sarebbe presunto aver accettato per tutti. (Ivi.)

178. — L'intervento deve essere firmato dal terzo interveniente, è con la

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 120, comma 2. — L'accettante non può venire restituito in intero contro la sua accettazione, ancorchè, senza di lui saputa, il traente fosse fallito prima dell'accettazione.

(2) Ivi, art. 118. — Il rifiuto di accettazione è provato per mezzo d'un atto che si chiama *protesto per mancanza d'accettazione*.

(3) Ivi, art. 117. — Il traente ed i giranti di una lettera di cambio sono garanti in solido della accettazione e del pagamento alla scadenza.

(4) Ivi, art. 119, comma 1. — Sulla notificazione del protesto per mancanza di accettazione, i giranti ed il traente sono rispettivamente tenuti di dar cauzione, per assicurare il pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza, o di effettuarne il rimborso colle spese di protesto e di ricambio.

(5) Ivi, art. 125, comma 1. — In caso di protesto per mancanza di accettazione, la lettera di cambio può essere accettata da un terzo interveniente per lo traente o per uno de' giranti.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 125, comma 2. — L'intervento è mentovato nell'atto di protesto, ed è firmato dall'interveniente.

sua firma che egli s'impegna, non basterebbe che l'usciere che stende il protesto vi dichiarasse che un tale è intervenuto per accettare la lettera di cambio: questo intervento non firmato sarebbe di niuno effetto. (C. comm., 126 (1); Pardessus, n. 126.)

Se l'interveniente non sapesse scrivere (supposizione che deve ben raramente realizzarsi), vi sarebbe necessità di farsi rappresentare da un procuratore per atto autentico, che firmerebbe per lui. (Dageville, sull'art. 126, Cod. comm.)

179. — Allorchè si presentano parecchi intervienti in una volta, colui che opera il maggior numero di liberazioni deve essere preferito. Ma se, fra questi intervenienti, ve ne è uno presso il quale è stato indicato un bisogno, deve avere la preferenza, perchè ha già mandato di pagare. (Vincens, t. 2, p. 295.)

180. — L'interveniente è tenuto di notificare senza indugio il suo intervento a colui pel quale ha accettato la lettera di cambio, affinchè il traente possa con questo avviso ritenere la provvista che andava ad inviare al trattario che ha rifiutato l'accettazione. Se dunque l'interveniente mettesse del ritardo a fare questa notificazione, e ne risultasse un pregiudizio pel traente, gli dovrebbe i danni-interessi. (Cod. comm., 127 (2); Locré, su questo articolo.)

181. — Il terzo può intervenire in seguito d'un mandato speciale datogli da uno dei soscrittori della lettera di cambio: in questo caso, egli è un vero mandatario, ed ha contro il suo mandante tutte le azioni che nascono dal mandato. (Cod. civ., art. 1909 e seg. (3)) — Può anche agire senza mandato per parte di colui pel quale accetta, ed in tal caso, non è che un *negotiorum gestor*, avendo amministrato l'affare d'un altro, ed il quale non ha dritto che al rimborso delle somme che ha pagate. (Cod. civ., 1372 a 1375 (4); Locré, sull'art. 126, C. comm.; Pardessus, n. 385.)

182. — L'interveniente che paga alla scadenza è surrogato nei dritti del latore; egli può adunque ritirare dalle mani di quest'ultimo il titolo ed il protesto, ed esercitare il suo ricorso contro il traente ed i giranti che precedono colui pel quale ha accettato per intervento. (Vincens, t. 2, p. 299 e 302.)

183. — L'obbligazione che contrae lo interveniente si prescrive con cinque anni, come l'obbligazione di colui pel quale è intervenuto: la sua accettazione è una cauzione volontaria che non può obbligarlo più a lungo del debitore principale. (Cod. comm., 189 (5), Vincens, t. 2, p. 299.)

184. — Bisogna osservare del resto che l'accettazione per intervento non limita nè modifica i dritti e le azioni del latore contro il traente ed i giranti: egli può, dopo il protesto, in mancanza d'accettazione per parte del trattario, non ostante l'accettazione per intervento, dimandar loro o il rimborso della lettera di

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 125. — V. nota 5 pag. 123.

(2) Ivi, art. 126. — L'interveniento è in obbligo di notificare senza dilazione il suo intervento a colui per cui è intervenuto.

(3) LL. civ., art. 1871 e seg.

(4) LL. civ., art. 1326. — Quegli che volontariamente si fa *gestore* di un negozio altrui, tanto se il proprietario ne sia conosciuto, quanto se lo ignori, contrae una obbligazione tacita di continuare l'amministrazione che ha incominciata, e di condurla al termine, sino a che il proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso: debbe egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo negozio.

Egli si sottopone a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato avuto dal proprietario.

Art. 1327. — È tenuto a continuare l'amministrazione, ancorchè il proprietario muoia prima che il negozio sia terminato, e fino a che l'erede abbia potuto intraprendere la direzione.

Art. 1328. — È tenuto ad usare nell'amministrazione dell'affare tutte le cure di un buon padre di famiglia.

Nondimeno le circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dello affare, possono autorizzare il giudice a moderare i danni e gl'interessi derivati da colpa o da negligenza nell'amministrazione.

Art. 1329. — Il proprietario il cui affare è stato bene amministrato, dee adempiere le obbligazioni che il *gestore* ha contratte in suo nome; dee farlo indenne da quelle che ha personalmente assunte, o rimborsarlo di tutte le spese utili o necessarie che ha fatte.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 195. — Ogni azione relativa alle lettere di cambio, a' biglietti ad ordine, quando reputansi atti di commercio ai termini dell'art. 3, ed agli ordini in derrate, è prescritta dopo cinque anni, computando dal giorno del protesto, o della scadenza in mancanza del protesto; o dell'ultima istanza giuridica, se non vi è stata condanna, o se il debito non è stato riconosciuto per atto separato.

Saranno non però in obbligo i pretesi debitori, se ne sono richiesti, di affermare con giuramento che non sono più debitori; e le loro vedove, i loro eredi o gli aventi causa da loro, che credono di buona fede nulla essere da loro dovuto.

cambio, o una cauzione che ne garantisce il pagamento alla scadenza. (Locré, sull'art. 128; Vincens, t. 2, pag. 297.)

GIURISPRUDENZA

185.—L'accettazione messa in basso d'una lettera di cambio, con la sola parola *accettata*, e la firma, è sufficiente, anche quando la lettera di cambio è riputata semplice biglietto.— Non è necessario che questa accettazione contenga un *bono* o *approvato*, ai termini dello art. 1326 del Cod. civ. (1)

Lefèbre. — 11 gennaio 1808. — Bruxelles. — S-V. 8. 2. 95. — D. A. 6. 617.

186. — La parola *accettazione* può essere supplita per equipollenza nell'accettazione di una lettera di cambio; così, la parola *vista*, scritta sulla lettera di cambio, datata e firmata di mano di colui sul quale essa era tratta, può equivalere alla parola *accettato*.

Pescarolo. — 8 nov. 1809. — Torino. — S-V. 16. 2. 70. — D. A. 6. 619. — Ved. *sopra*, n. 57.

187.—Il senso di queste espressioni, *comprate per me e traete sopra un tale*, non è che il mandante si rende *traente*, ma che si costituisce *accettante;* che pagherà o farà pagare.— In conseguenza, il latore ha azione contro il mandante, in qualità d'accettante, ancorchè abbia trascurato le procedure prescritte in generale contro i traenti.

Pouget. — 16 agosto 1809. — Cass. — Parigi.—S-V. 9. 1. 407.—D. A. 6. 606.

188. — La dichiarazione fatta dal trattario, al momento della presentazione d'un *duplicata* informe della lettera di cambio, in seguito della perdita che era stata fatta dall'originale, *che egli ha in sue mani i fondi necessari per pagare la tratta, ma che non può pagare nello stato d'imperfezione in cui si trova il duplicato presentato*, non costituisce un'accettazione della lettera di cambio.

Colisn. — 20 febbraio 1830. — Parigi.— S-V. 30. 2. 369.

189. — Una semplice indicazione di pagamento, senza firma, sopra una lettera di cambio, non costituisce una accettazione valida, qualunque sia d'altronde l'uso della piazza.

Steigner. — 28 dic. 1824, — C. Rig. — Parigi. — S-V. 25. 1. 286. — D. P. 25. 1. 118.

190. — La mancanza di firma dell'accettazione (o del visto) d'una lettera di cambio produce la nullità della accettazione in ogni caso, ed ancorchè sia allegato che l'accettante aveva l'uso di non firmare le sue accettazioni.

(1) LL. civ. art. 1280.

(2) LL. di ecc. aff. comm. art. 121, 124, 140, 141; LL. civ., art. 1074.

Ronzo. — 14 maggio 1810. — Torino.— S-V. 11. 2. 50. — D. A. 6. 619.

191. — Questi termini, nella corrispondenza fra negozianti: *le tratte riceveranno il miglior accoglimento da nostra parte*, non sono talmente chiari che i giudici non possano, senza incorrere nella cassazione, negare di vedervi una accettazione della lettera di cambio.

Albrecht e Delbruck.— 16 giug. 1807.— C. Rig. — Lione. — S-V. 7. 1. 385. — D. A. 6. 620.

192. — Colui che, rispondendo ad una lettera, dice *che farà buon accoglimento* ad un mandato, non è stimato, sol per ciò, averlo accettato.

Fould. — 23 dicembre 1809. — Bruxelles. — S-V. 10. 2. 273. — D. A. 6. 620.

193. — La promessa per lettera missiva di *fare onore* a tratte o lettere di cambio, se non equivale ad una accettazione commerciale, può almeno aver l'effetto d'*obbligare* l'autore della promessa verso il traente delle lettere di cambio. (C. comm., art. 122, 125, 141, 142; Cod civ., 1120.) (2)

Worms de Romilly. — 16 marzo 1825.— C. Rig. — Parigi. — S-V. 26. 1. 28. — D. P. 25. 1. 206.

194.— L'accettazione d'una lettera di cambio, per lettera missiva, non ha lo stesso effetto commerciale ed obbligatorio, che se fosse apposta sulla lettera di cambio stessa.

Raba. — 16 aprile 1823. — Cass. — Bordeaux. — S-V. 23. 1. 211. — D. A. 6. 621.

194 bis. — Una lettera di cambio può essere accettata per lettera missiva?

La maggior parte degli autori decidono la affermativa, ma la giurisprudenza sembra pronunziarsi in senso contrario. V. nella nostra RACC. GEN. la nota che accompagna l'arresto della Corte di cassazione dei 4 luglio 1843 (appresso n. 206 bis.) ed un altro arresto della stessa Corte dei 16 giugno 1807. (Vol. 2. 1. 401.)

195.— L'accettazione d'una lettera di cambio non potrebbe risultare da una lettera missiva scritta dal trattario, non al latore, ma al traente.

Chavannes e Bordet. — 21 ag. 1827. — Lione.—S-V. 28. 2. 6.— D. P. 28. 2. 135.

196.— L'accettazione d'una lettera di cambio per lettera missiva non sottomette l'accettante alla giurisdizione commerciale, se d'altronde non è commerciante.

Nadler. — 22 marzo 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 460. — D. P. 36. 2. 83.

197. — Il giuramento decisorio non può

essere deferito sulla quistione d'accettazione, in materia di lettera di cambio, per supplire la mancanza d'una accettazione valida, scritta in lettere per esteso.

Ronzo. — 14 maggio 1810. — Torino. — S-V. 11. 2. 50. — D. A. 6. 619.

198. — Colui sul quale una lettera di cambio è stata tratta d'ordine e per conto d'un terzo può, dandone avviso al traente, non accettare che pel conto di quest'ultimo, e non pel conto del datore d'ordine; l'accettazione del trattario così ristretta non è soggetta alla formalità precedente d un protesto comprovante il rifiuto d'accettare pel datore d'ordine.

Schrode, Schiller e comp. — 22 dicembre 1825. — C, Rig. — Parigi. — S-V. 36. 1. 300. — D. P. 36. 1. 78.

V. la decisione d'appello. — S-V. 34. 2. 389.

199. — Colui sul quale una lettera di cambio è stata tratta, di cui la *prima* gli è stata inviata per rivestirla della sua accettazione, non può dopo di aver scritto al traente che accettava e che teneva la tratta a disposizione del latore della *seconda*, cancellare la sua accettazione, e rifiutarsi alla scadenza di pagare il terzo latore, sotto pretesto che non ha ricevuto provvista. In un tal caso, il trattario deve essere considerato come depositario della lettera di cambio verso il terzo latore, e deve in conseguenza conservarla intatta.

Oppermann. — 20 apr. 1837. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 37. 1. 442. — D. P. 37. 1. 415.

200. — Il dritto conferito al latore d'una lettera di cambio d'esigere, in caso di non accettazione del trattario, cauzione per sicurtà del pagamento alla scadenza, o il rimborso immediato della tratta, può essere esercitato dal venditore a profitto di chi una lettera di cambio è stata sottoscritta in pagamento del prezzo della vendita, como dal latore di ogni altra lettera di cambio. — E questo dritto esiste quali che sieno le stipulazioni dell'atto di vendita relative all'epoca dell'esigibilità del prezzo, o ai diversi casi di risoluzione della vendita.

Quayrens. — 10 apr. 1832. — Bordeaux. — S-V. 32. 2. 341. — D. P. 33. 2. 15.

201. — L'accettante di lettere di cambio non diviene, per la sua accettazione, creditore del suo traente che subordinatamente alla realtà di pagamento, fatto da lui, delle lettere di cambio accettate. — Se dunque fallisce prima della scadenza o del pagamento delle lettere di cambio, e se, per caso, è obbligato di regolare col traente dal quale avrebbe ricevuto delle valute, non può opporsi la compensazione: è obbligato di rimborsarlo provvisoriamente, salvo ricorso ulteriore, se paga realmente le lettere di cambio accettate.

Basindrant. — 11 giug. 1825. — Parigi. — S-V. 25. 2. 391. 394. — D. P. 26. 2. 62.

202. — L'accettazione a vuoto di lettere di cambio non costituisce l'accettante, finchè non ha pagato, creditore del traente nell'interesse del quale ha accettato, anche se l'ammontare delle accettazioni sia entrato in un conto corrente. — Sino al pagamento non ha che un credito eventuale; in modo che se il traente è egli stesso creditore dell'accettante per somme liquide ed esigibili può dimandare il pagamento attuale del suo credito (soprattutto offrendo cauzione o deposito), senza che questi sia ammissibile ad opporre, che debba operare compensazione il credito risultante in suo favore dalle accettazioni.

Gentille. — 20 dicembre 1837. — Cass. — Aix. — S-V. 38. 1. 40.

202 bis. — Colui che accetta una lettera di cambio a vuoto può avere un ricorso contro il beneficiario pel rimborso dell'ammontare di questa lettera di cambio pagata ad un terzo latore, allorchè risulti dai libri e dalla corrispondenza delle parti, che la lettera di cambio non è stata tratta ed accettata che per aiutare il credito del beneficiario che si era impegnato a tenerne conto all'accettante. In tal caso, il beneficiario non sarebbe ammesso a pretendere che l'accettante non può avere contro di lui un ricorso che non è aperto che contro il traente o il datore d'ordine.

Moisson. — 22 marzo 1842. — C. Rig. — Caen. — S-V. 42. 1. 383.

202 ter. — Il banchiere che ha accettato effetti in rinnovazione d'effetti anteriori che gli erano stati rimessi per covrirlo di somme da lui anticipate al traente di tali effetti, e che ha messo questi stessi effetti anteriori in circolazione, è tenuto di assicurarne il pagamento, che non può più restare a carico del traente, e per conseguente di farne la provvista. Quando dunque questa provvista è stata fatta da lui, resta a'suoi rischi, di maniera che se il trattario fallisce, egli è passibile della perdita della provvista, e non può essere ammesso a pretendere che era essa ai rischi del traente. (Cod. comm., 115.) (1)

Serret. — 29 gennaio 1844. — Douai. — S-V. 44. 2. 414.

203. — La nullità dell'accettazione d'una lettera di cambio risultante dalla mancanza di capacità dell'accettante (interdetto o provveduto d'un consulente giudiziario) è opponibile anche al terzo latore di buona fede.

Gillet. — 3 luglio 1835. — Orléans. — S-V. 35. 2. 417. — D. P. 35. 2. 158.

204. — L'accettante d'una lettera di cam-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 114.

bio non ha qualità per opporre al terzo latore il difetto d'una sufficiente enunciazione della *valuta somministrata*, sia nella lettera, sia nella girata. — L'eccezione non appartiene che al traente.

Goddes.— Dumensnil.— 15 marzo 1826.— Parigi. — S-V. 26. 2. 304. — D. P. 26. 2. 223.

Id. — Driver-Cooper. — 22 dic. 1825.— Parigi. — S-V. 26. 2. 304.

205. — Il socio che ha accettato una lettera di cambio, tratta sopra di lui dal suo consocio, e scaduta dopo lo scioglimento della società, non è obbligato, verso il suo consocio, di pagarne l'ammontare prima che sia stabilito con una liquidazione quale è colui tra i soci che resterà creditore dell'altro.

Murana.— 11 brum. anno 9. — C. Rig.— S-V. 1. 2. 645. — D. A. 12. 102.

206. — Colui che, in forma di garantia solidale, si è impegnato ad accettare le tratte di un terzo sino a concorrenza del suo debito verso il latore, può essere astretto ad accettare prima che il debito sia liquidato.

Parthon.— 22 vent. anno 12.— C. Rig.— S-V. 4. 1. 257.

206 bis. — Il commerciante che, sull'avviso a lui dato d'una tratta fatta sopra di lui, al quale d'altronde sono state fatte delle rimesse di effetti in conto corrente per la provvista di questa tratta, e che, accusando ricevuta delle tratte, *salvo rientrata*, promette di pagare la lettera di cambio col credito del traente, non è riputato accettare puramente e semplicemente la lettera di cambio, ma condizionalmente, e pel caso solamente in cui, alla scadenza, il credito del traente ne farebbe la provvista. Se dunque, al giorno della scadenza, e pel non pagamento degli effetti inviati ie conto corrente dal traente, l'eccedente del conto a profitto di quest'ultimo non fa una provvista sufficiente, il trattario è ammesso a negare il pagamento della tratta. (Cod. comm., 116.) (1)

Antoine. — 4 luglio 1843. — Cass. — Metz. — S-V. 43. 1. 570.

207. — Dalla disposizione dell'art. 157, Cod. comm. (2), portante che i giudici non possono accordare alcun termine pel pagamento di una lettera di cambio, non risulta che l'accettante debba essere condannato immediatamente, anche provvisionalmente, al pagamento della lettera di cambio, se alleghi che la lettera di cambio è disapprovata dai traenti. — In tal caso nondimeno, il girante deve essere condannato senza dilazione, anche diffinitivamente, al pagamento della lettera di cambio, sopratutto se la girata è anteriore all'accettazione.

Messel. — 12 sett. 1812.— Bruxelles.— S-V. 14. 2. 386. — D. A. 6. 684.

208. — Una cancellatura apposta sull'accettazione d'una lettera di cambio, se ha avuto per effetto d'impedire le istanze contro l'accettante, in mancanza di pagamento, equivale ad una prolungazione di termine. In conseguenza (e se vi è stata provvista nelle mani dell'accettante) il latore è inammessibile ad esercitare il suo ricorso contro il traente, ancorchè il latore abbia ottenuto dall'accettante che ristabilisca la sua accettazione sulla lettera di cambio.

Novellit. — 25 giugno 1827. — Lione.— S-V. 28. 2. 24. — D. P. 28. 2. 22.

—

§ 6. — *Della Scadenza.*

NOZIONI GENERALI

209. — La scadenza è l'epoca precisa nelle quale l'ammontare della lettera di cambio è esigibile da colui che deve pagarla. — Si è veduto *sopra* n. 27 che la epoca di pagamento o scadenza è determinata o indeterminata; che le scadenze è determinata quando la lettera è a giorno fisso, o ad uno o più giorni, ad uno o più mesi, ad uno o più usi di data; — Che è indeterminata, quando la lettera è a vista, ed uno o più giorni, ad uno o più mesi, ad uno o più usi di vista. — Abbiamo detto pure che vi era la scadenza *in fiera*. (Cod. comm., art. 129.) (3)

210. — Qui, aggiungeremo, che i mesi di termine son quelli fissati dal calendario gregoriano; che non si fa alcuna distinzione, allorchè la lettera è pagabile ad uno o più *mesi*, fra quelli di 30 e quelli di 31 giorno. (Cod. comm., 132 (4); Locré su quest'art.)

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 115.

(2) Ivi, art. 156.

(3) Ivi, art. 128. — Una lettera di cambio può essere tratta
ad uso;
a vista;
ad uno o più giorni, ad uno o più mesi, ad uno o più usi } di vista;
ad uno o più giorni, ad uno o più mesi, ad uno o più usi } di data;
a giorno fisso, o a qualunque altro tempo determinato;
in fiera;

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 131, comma ultimo. — I mesi sono quelli fissati dal calendario gregoriano.

211. — L'uso è un termine di pagamento particolare alle lettere di cambio. Questo termine è di trenta giorni, e non si conta che dal dimani della data della lettera di cambio. (C. comm., 132.)(1) (2)

212. — Se la scadenza della lettera di cambio cade in un giorno di feria legale, essa è pagabile la vigilia.

213-214. — La scadenza della lettera a vista dipende dalla presentazione che ne è fatta al trattario; essa è pagabile all'istante stesso di questa presentazione.— La scadenza dello lettera di cambio ad uno o più giorni, mesi od usi di vista, non ha luogo che allo spirare di questi termini di vista, i quali non cominciano a correre che dopo la presentazione comprovata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto in mancanza d'accettozione. (Cod. comm., 131 (3); Savary, parere 47.)

215. — Intanto i latori di lettere di cambio a vista, o ad un termine di vista, non hanno che un tempo limitato per presentare la lettera al pagamento o all'accettozione. — Questo termine è di sei mesi per le lettere di cambio tratte da Francia sopra Francia (C. comm. 160 (4)); esso è aumentato poi, secondo le distanze, pei paesi stranieri. — V. *appresso*, n. 265.

216. — Le lettere di cambio pagabili in fiera, quando la fiera non dura che un giorno, sono a scadenza determinata; esse sono a scadenza indeterminata quando la fiera deve avere più giorni, allora la scadenza non ha luogo che la vigilia del giorno fissato per la chiusura della fiera. (Cod. comm. 133 (5); Pardessus, n. 251.)

GIURISPRUDENZA

217. — La scadenza d'una lettera di cambio si regola secondo il calendario in uso, nei paesi in cui la letiera di cambio deve essere pagata.

Coppena. — 18 brumaio anno 11. — C. Rig. — Bruxelles — S-V. 3. 1. 139. — D. A. 6. 626.

218. — La disposizione dell'art. 132, C. comm. (6) così coocepita: *I mesi sono quelli fissati dal calendario gregoriano*, deve essere intesa in queato senso, che la scadenza d'una lettera di cambio, tratta ad uno o più mesi di data, cade alla data che, nel mese in cui è pagabile, corrisponde a quella del giorno io cui essa è stata tratta, ancorchè dalla data alla scadenza siano acorsi de' mesi composti di più o meno di trenta giorni.

Nabon. — 13 agosto 1817. — C. Rig. — Orléaoa — S-V. 17. 1. 382. — D. A. 6. 627.

219. — Allorchè un effetto di commercio è stato confezionato l'ultimo giorno d'un mese composto di meno di trentuno giorno è quanti per quanti, e non per fine di mese, che deve calcolarsi il termine di scadenza, così, una lettera di cambio tratta li 28 febbraio, a dieci mesi di data, è pagabile li 28 dicembre seguente, sia che il mese di febbraio non abbia che 28 giorni, sia che abbia 29 giorni, anno bisestile.

Prével. — 17 febbraio 1818. — Cass. — Parigi. — S-V. 17. 1. 187.

—

§ 7. — *Del pagamento*

NOZIONI GENERALI

220. — Il pagamento della lettera di cambio è dovuto alla scadenza a colui all'ordine o a profitto del quale essa è stata tratta, o al suo cessionario, o a quello

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 131. — Gli usi sono i seguenti:

per tutte le piazze del regno tra loro, giorni quindici dopo l'accettazione:

per tutte le piazze d'Italia, giorni ventidue dopo l'accettazione:

per tutte le piazze di Francia, di Spagna, di Olanda e di Germania, due mesi dalla data:

per tutte le piazze d'Inghilterra, di Portogallo e di Moscovia, tre mesi dalla data.

(2) Nei paesi stranieri, la durata dell'uso *varia secondo* le piazze di commercio. — V. *Uso*. N. A.

(3) Ivi, art. 130. — La scadenza di una lettera di cambio

ad uno o più giorni,
ad uno o più mesi, } di vista,
ad uno o più usi

è fissata dalla data dell'accettazione, o da quella del protesto per mancanza di accettazione.

(4) Ivi, art. 159, comma 1. — Il possessore di una lettera di cambio, sia ad uso, sia a vista, sia ad uno o più giorni, o mesi, o usi di vista, essendo la medesima tratta tra le diverse piazze del regno, debbe esigere il pagamento o l'accettazione fra tre mesi dalla sua data, sotto pena di perdere il dritto di ricorrere contro a' giranti, ed anche contro al traente, se questi ha fatto provvista di fondi.

(5) Ivi, art. 132. — Una lettera di cambio pagabile in *fiera*, scade nella vigilia del giorno fissato per l'ultimo della fiera, o nel giorno della fiera, se questa non dura che un sol giorno.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 131.

de' cessionari successivi che, non avendola negoziata, ne è rimasto il latore.

220 bis. — Sulla quistione di sapere da quale epoca corrano gl' interessi della lettera di cambio non pagata, V. *Protesto*, n. 110 e s.

221. — Il latore d'una lettera di cambio non potrebbe essere costretto a ricevere il suo pagamento prima della scadenza: perchè evidentemente il termine è quì stipulato in suo favore. Si prende una lettera di cambio non solamente per procurarsi fondi al luogo indicato, ma pure per non riscuoterli che al momento in cui se ne ha bisogno.

222. — Il pagamento fatto alla scadenza e senza opposizione libera il trattario, anche quando la girata irregolare non valesse che come procura (V. *Girata*, § 3). — Esso libera anche il trattario quando la girata fosse falsa, purchè il pagamento sia stato fatto senza frode o collusione, nel qual caso la pruova della frode o della collusione sarebbe a carico di colui che l'allegasse. — V. *appresso*, n. 236 e s.

Tuttavia, sarebbe altrimenti se il pagamento fosse stato fatto prima della scadenza; in tal caso, il pagamento anticipato, fatto sopra una girata falsa, non sarebbe liberatorio. (Cod. comm., 144, 145.) (1)

223. — Intanto colui che paga alla scadenza è responsabile della validità del pagamento: quando la lettera di cambio racchiuda indizi di frode, deve verificare se la catena degli ordini non è stata interrotta, per esempio se uno dei giranti non fosse colui al quale la lettera di cambio era stata trasmessa nella girata che precede la sua, in tal caso, deve negare il pagamento, anche al latore sopra girata regolare. (Vincens, t. 2, p 281.)

224. — Allorchè il latore d'una lettera di cambio non si presenta alla scadenza per riceverne il pagamento, il trattario che non può, in tal caso, fare offerte reali ad un latore che non si mostra, e che può essere incognito, è autorizzato da una legge del 6 termidoro anno 3, non abrogata, a depositare ne' tre giorni che seguono quello della scadenza, la somma portata nella lettera di cambio nelle mani del ricevitore del registro del luogo in cui la lettera era pagabile. (Pardessus, n. 214.) — V. *appresso*, n. 246 e s.

225. — Il pagamento è dimandato a colui sul quale la lettera di cambio è tratta, o a colui presso il quale il pagamento è indicato nella lettera o nell'accettazione, ed in mancanza di pagamento per parte di questi, alle persone indicate al *bisogno*.

225 bis. — Colui che non è tenuto ad alcun titolo al pagamento d'una lettera di cambio, e che intanto ne soddisfa l'ammontare senza portarsi interveniente per uno degli obbligati, è ammesso ad esercitare contro il latore che ha rimborsato, la ripetizione di ciò che ha pagato per errore.

Deschriver. — 5 gennaio 1842. — C. Rig. — S-V. 42. 1. 10.

226. — La lettera di cambio deve essere pagata nella moneta che indica, cioè nella moneta espressa, quando le parti hanno inteso farne una condizione del contratto di cambio; ma quando questa stipulazione non esiste, il pagamento si fa in moneta legale del luogo sul quale la lettera è tratta, ed in ispecie che ha corso al momento della scadenza secondo l'uso. (Cod. comm., 143.) (2) — V. la parola *Pagamento*.

227. — Il pagamento d'una lettera di cambio fatto sopra una seconda, terza, quarta, ec. è valido quando la seconda, terza, quarta ec., porti che questo pagamento annulla l'effetto delle altre. (C. comm., 147.) (3)

228. — La dichiarazione che il pagamento sopra uno degli esemplari annulla l'effetto degli altri si esprime nell'uso in questi termini; *Pagate per questa seconda o terza, la prima o la seconda non essendolo*. — V. *appresso*, n. 230.

229. — Quando la lettera è stata fatta in più originali, e si presentino più latori alla scadenza, se il trattario avesse accettato sopra uno di questi esemplari, non

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 143. — Chi paga una lettera di cambio prima della sua scadenza, è tenuto della validità del pagamento.

Art. 144. — Chi paga una lettera di cambio alla sua scadenza, e senza opposizione, si presume validamente liberato.

(2) Ivi, art. 142. — Una lettera di cambio debbe essere pagata con la moneta in essa indicata.

(3) Ivi, art. 146. — Il pagamento d'una lettera di cambio sopra una seconda, terza, quarta ecc. è valido, quando la seconda, terza, quarta ec. dichiara che tal pagamento annulla l'effetto delle altre.

deve pagare che al latore della sua accettazione. Se non avesse accettato, bisogna pagare il primo che si presenti . ed è liberato verso gli altri. (Pardessus , num. 399.)— Se paghi sopra un esemplare non accettato, resta obbligato verso il latore dell'esemplare rivestito della sua accettazione (Cod. comm., 148) (1); ma egli ha un ricorso contro colui al quale ha indebitamente pagato. (Arg. dall'art. 1235, Cod. civ.) (2)

230. — Osserviamo tuttavia che il pagamento fatto dall' accettante sopra un esemplare non accettato, mentre l' esemplare accettato resta in circolazione , lasciando sempre l'accettante obbligato verso il latore dell' esemplare accettato , lo libera intanto rispetto al traente. (Locré sull'art. 148, Cod. comm,)

231. — Il pagamento regolarmente fatto libera non solamente colui che paga, ma ancora tutti i soscrittori della lettera di cambio verso il latore; se il trattario aveva provvista, si trova liberato egli stesso verso il traente ; se non aveva provvista, ha un'azione per rimborso contro questo traente, o, se questi è traente per conto, contro il datore d'ordine. (C. civ., 1239, 1999 (3); L. 19 marzo 1817, art. 1.

232. — Colui che paga la lettera di cambio deve ritirare il titolo soddisfatto dalle mani del latore ; ma non potrebbe esigere la rimessa della lettera di cambio, se non avesse fatto che un pagamento parziale, per la ragione che il latore ha bisogno del suo titolo per mettersi in misura rispetto a tutti i soscrittori; in questo caso il latore inscrive sulla lettera di cambio l'acconto ricevuto, o ne dà quietanza separata. (Pardessus, n. 401; Vincens, t. 2, p. 294.)

232 bis. — Il fatto di cancellare la quietanza apposta in dosso d'un biglietto nello scopo di esigerne una seconda volta il pagamento , costituisce il delitto di falso , e non solamente il delitto di distruzione di titolo. (Cod. pen., 147, 439.) (4)

Rantou e Célarié. — 20 giugno 1844. — Cass. — S-V. 44. 1. 684.

233. — Non si può ammettere opposizione al pagamento della lettera di cambio che in due casi; il primo è quello in cui la lettera di cambio si trovi perduta o rubata ; il secondo , quello in cui essa diviene il pegno dei creditori del latore fallito. In tutti gli altri casi, ogni opposizione o sequestro fatto , per qualsiasi causa, nelle mani dell' accettante , è non avvenuto; non può fare formalmente ostacolo al pagamento.

234. — Prima del Codice di commercio , e sotto l'impero dell' ordinanza del 1673 , esistevano termini di grazia pel pagamento della lettera di cambio, dopo la sua scadenza; l'art. 135 (5) li ha aboliti (Cod, comm., 149,) (6) — V. *appr.* n, 243 e seg. — e sul pagamento in caso di perdita della lettera, *appresso*, § 13.

Così, nessuna dilazione di grazia, e per nessuna causa , può essere accordata con sentenza. — Si è veduto intanto in epoche di crisi commerciali o politiche, l'epoca di scadenza delle lettere di cambio o altri effetti di commercio prorogata per mezzo di una specie di dilazione di grazia con atti legislativi o dittatoriali ; il che ha avuto luogo agli Stati Uniti nel 1836 e 1837, ed in Francia durante la rivoluzione di luglio 1830.

GIURISPRUDENZA

235. — In materia di lettera di cambio, le offerte che non comprendono tutti gl' interessi

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 147. — Chi paga una lettera di cambio sopra una seconda, terza, quarta ec., senza ritirar quella sulla quale si trova la sua accettazione, non resta liberato verso il terzo possessore della sua accettazione.

(2) LL. civ., art. 1188.

(3) LL. civ., art. 1192. — Il pagamento deve farsi al creditore, o a persona che sia di lui, o dal giudice, o dalla legge, autorizzata a riceverlo.

Il pagamento fatto a colui che non abbia facoltà di riceverlo pel creditore, divien valido, quando costui lo ratifichi o ne abbia profittato.

— Art. 1871. — Il mandante dee rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per l' esecuzione del mandato, e dee pagargli la mercede, se l' abbia promessa.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi da tal rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito; nè può far ridurre la somma delle spese e delle anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori.

(4) LL. pen., art. 291.

(5) LL. di ecc. aff. comm. , art. 134. — Ogni dilazione di grazia, di favore, di uso o di consuetudini locali per lo pagamento delle lettere di cambio, è abrogata.

(6) Ivi, art. 148. — Non è ammessa opposizione al pagamento, che in caso di perdita della lettera di cambio, o di fallimento del possessore.

che son decorsi a partire dal protesto, sono insufficienti e nulle. — A tal riguardo, l'offerta di un appunto non può bastare.

Formé. — 25 agosto 1810. — Parigi. — S-V. 14. 2. 240. — D. A. 10. 577.

236. — Il debitore di una lettera di cambio, il quale ne paghi lo ammontare sopra un falso ordine è validamente liberato, se ha pagato di buona fede.

Bonnet. — 13 term. anno 8. — Parigi. — S-V. 1. 2. 649. — D. A. 6. 685.

237. — Il trattario o l'interveniente, che ha pagato una lettera di cambio ulteriormente riconosciuta falsa, può ripeterne l'ammontare contro il latore. — Qui si applica l'art. 1377, Cod. civ. (1), il quale vuole che colui che paga un debito, di cui per errore si credeva debitore, abbia dritto di ripetizione contro il creditore.

Perrier. — 5 febbraio 1824. — Parigi. — S-V. 24. 2. 346. — D. A. 6. 687.

Id. — Varillat. — 26 febbraio 1822. — Lione. — S-V. 24. 2. 342. — D. A. 9. 688.

— Id. . . Anche quando il latore fosse stato di buona fede.

Piganneau. — 22 aprile 1828. — Bordeaux. — S-V. 28. 2. 23. — D. P. 28. 2. 160.

238. — Dal perchè colui a profitto del quale una lettera di cambio è stata tratta per *prima* e *seconda*, ha, trasmettendo questa lettera di cambio, rivestito della sua girata i due esemplari, non segue che, nel caso in cui, per frode, il suo cessionario avesse negoziato questi due esemplari a profitto di persone differenti, egli divenga garante verso il latore della *seconda*. . . , quando questa *seconda* contiene la menzione espressa *che non vi sarà luogo a pagarla che quando la prima non sarà soddisfatta*: avvisato per questa menzione, appartiene al latore della *seconda* di esigere, da colui col quale contratta, la rimessa della *prima*.

Chevalier. — 4 aprile 1832. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 32. 1. 292. — D. P. 32. 1. 349.

239. — Allorchè il debitore di una lettera di cambio (lacerata in seguito) ne ha pagato lo ammontare nelle mani di colui che ne era detentore, e che gliene ha fatto la rimessa, è validamente liberato. — Se il creditore originario sostenesse che le lettere di cambio non hanno cessato di appartenergli; che egli non ne ha passato l'*ordine* a profitto di alcuno; che non ha fatto che confidarlo ad un *depositario*; che nessuno ha dunque potuto farne la rimessa al debitore; gli sarebbe risposto, con vantaggio, che aver confidato queste lettere di cambio ad un terzo, significa aver dato mandato di farne la esazione; o che in ogni caso il mandato di esigere non può essere negato, e che non può essere reclamato finchè le lettere dette di cambio non sono prodotte.

Souchard. — 10 prat. an. 11. — C. Rig. — Limoges. — S-V. 3. 1. 353. — D. A. 10. 552.

240 — Colui che reclama il pagamento di una lettera di cambio esistente nelle sue mani è tenuto di giustificare il suo *titolo* di proprietà, o il suo *mandato* per procedere, se è provato che alla sua scadenza la lettera di cambio era nelle mani d'un altro latore, che ha fatto il protesto e delle istanze.

Non basterebbe al nuovo latore di dire che egli era girante o che ha rimborsato di grado in grado, senza notificazione di protesto: il rimborso, in tal caso, non può essere presunto.

Alliette. — 4 gennaio 1817. — Parigi. — S-V. 18. 2. 11. — D. A. 6. 705.

241. — Dal perchè è dichiarato, *in fatto*; che il latore d'una lettera di cambio era *terzo* e *legittimo latore*, non segue necessariamente che questo latore debba essere considerato come *proprietario* della lettera di cambio. — In conseguenza, la decisione che, in un tal caso, condanni l'accettante verso il latore, deve essere cassata, non ostante tale dichiarazione, in fatto, se è verificato che il latore non era che il rappresentante del traente, il quale, alla scadenza, non aveva fatto provvista, o si trovava in fallimento; specialmente se si tratta di una lettera di cambio all'ordine del traente, e rivestita solamente d'una girata irregolare a profitto del latore.

Stiessberger. — 22 apr. 1828. — Cass. — Parigi. — S-V. 28. 1. 209. — D. P. 28. 1. 221.

242. — Colui che, ricevendo una lettera di cambio, sottoscrive, a profitto del traente che gliela rimette, un biglietto ad ordine della stessa valuta, è tenuto al pagamento del biglietto, anche se la lettera di cambio non fosse pagata in seguito del fallimento del traente. — In un tal caso, il pagamento del biglietto (esigibile da ogni terzo portatore) può anche essere esatto dalla massa dei creditori del fallimento. — Vanamente il sosrittore del biglietto pretenderebbe non aver voluto contrattare che un *cambio* di valute, e dimanderebbe la *risoluzione* del contratto per mancanza del pagamento della lettera di cambio. (Cod. civ. 1184. 1705.) (2) — Vanamente ancora opporrebbe la *compensazione* dei due debiti. . .; egli deve subire, per l'esazione del suo proprio credito sul fallito, la sorte comune dei creditori del fallimento.

Noirot Peignot. — 23 febbraio 1829. — C. Rig. — Besançon. — S-V. 29. 1. 152. — D. P. 29. 1. 158.

(1) LL. civ., art. 1331.

(2) LL. civ., art. 1137, 1331.

243. — L'art. 149, Cod. comm. (1), non ammettendo alcuna opposizione al pagamento delle lettere di cambio e dei biglietti ad ordine, fuori dei casi di perdita dell' effetto o di fallimento del latore, ne segue che il soscrittore d'un biglietto ad ordine non deve ubbidire ad una sentenza che dichiarasse la validità d'un sequestro, praticato in pregiudizio del primo girante; una tale sentenza non ha effetto relativamente al latore.

Avias. — 5 aprile 1826. — Cass. — Largentière. — S-V. 26. 1. 333. — D. P. 26. 1. 228.

244. — Un sequestro fatto da un terzo creditore sopra colui a profitto del quale il biglietto era stato originariamente creato non può impedire il rimborso che deve esser fatto al latore.

Poorter. — 10 maggio 1808. — Bruxelles. — S-V. 8. 2. 337. — D. A. 6. 684.

245. — La persona indicata *al bisogno* sopra un effetto di commercio, e che consente a pagare, ha il dritto d'esigere la rimessa dello effetto soddisfatto col protesto, debitamente registrato, fatto sul debitore principale. — In questo caso, se l'usciere si presenta senza esser munito di tali documenti, o prima di aver fatto rivestire il protesto della formalità del registro, deve chiedere il pagamento al domicilio dell'indicato al bisogno: non spetta a questo di andare a pagare presso l'usciere.

Lesueur. — 1° febbr. 1825. — Caen. — S-V. 26. 2. 108. — D. A. 6. 682.

246. — La legge dei 6 term. anno 3 che autorizza il deposito dell'ammontare degli effetti negoziabili, di cui il latore non reclama il pagamento, si applica agli effetti negoziabili di loro natura qualunque sia la loro causa e la intenzione di negoziare, e a latori stranieri, come a latori nazionali.

Nogué. — 5 ottobre 1814. — Cass. — Pau. — S-V. 15. 1. 37. — D. A. 6. 553.

247. — La legge dei 6 term, anno 3 si applica anche ai debitori non commercianti.

Pène. — 13 brumaio anno 10. — Cass.— S-V. 2. 1. 111. — D. A. 6. 556.

248. — Id... Se il biglietto è stato fatto ad ordine di sè stesso, poi passato ad un terzo, è l'ordine a profitto di questo terzo che è bisognato menzionare nella nota prescritta per la regolarità del deposito.

Roger. — 12 messidoro anno 9. — S-V. 2. 2. 547. — D. A. 6. 553.

249. — È valido il deposito dell'ammontare degli effetti di commercio di cui il latore non si è presentato nei tre giorni dopo la loro scadenza, ancorchè questo deposito non sia stato accompagnato da una nota delle specie depositate.

Roger. — 15 vent. anno 12. — Cass. — Montpellier. — S-V. 4. 1. 288.— D. A. 11. 135.

250. — La legge dei 6 term. anno 3, che non permette al debitore di depositare che tre giorni dopo la scadenza dell'effetto, non proibisce di depositare posteriormente al termine di tre giorni.

Morean. — 3 brumaio anno 8. — Cass. — S-V. 1. 1. 252. — D. A. 6. 553.

Id. — Minel. — 12 febbraio 1806. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 6. 2. 924. — D. A. 6. 553.

251. — Il deposito dell'ammontare di effetti di cui il latore non si presenta ha potuto essere validamente fatto in nome del debitore da un terzo, anche se questo terzo non fosse il suo procuratore.

Roger. — 13 germ. anno. 10. — Cass.— S-V. 7. 2. 108. — D. A. 10. 576.

252. — Non è necessario che il debitore di più effetti faccia tanti atti di deposito separati quanti sono i biglietti.

Minel. — 12 febbr. 1806. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 6. 2. 924. — D. A. 6. 553.

252 bis. — Sulla quistione di sapere se le lettere di cambio fanno novazione al debito primitivo, vedi *appresso*, n. 288 bis e ter.

—

§ 8. — *Del pagamento per intervento.*

NOZIONI GENERALI

253. — Come la lettere di cambio può essere accettata per intervento, così pure essa può esser pagate da un terzo interveniente. Ma bisogna osservere che il pagamento fatto da colui che ha precedentemente accettato per intervento non è un pagamento per intervento propriemente detto. Vi è pagamento per intervento, quando, dopo il rifiuto di pagamento per parte del trattario o dell' accettante, comprovato da un protesto, una persona interviene, ed offre il pagamento della lettera di cambio. (Cod. comm., 158.) (2)

254. — Il pagamento per intervento non può ever luogo che dopo il protesto

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 148.

(2) Ivi, art. 157.— Una lettera di cambio protestata può esser pagata da ogni terza persona per lo traente o per uno dei giranti. L'intervenzione del terzo ed il pagamento saranno attestati nell'atto di protesto, o in seguito dell'atto.

compruovante che il trattario, mandatario del traente per pagare alla scadenza, ha negato questo pagamento. Così, l'intervento ed il pagamento debbono essere provati nell'atto di protesto, o in un atto separato. Un terzo che disinteressasse il latore, e ne ottenesse la rimessa della lettera e del protesto, senza che il suo intervento fosse provato in questo protesto, non sarebbe surrogato nei dritti del latore. (Ivi; Vincens, t. 2, p. 301; Pardessus, n. 405.)

255. — Il trattario che non ha accettato può intervenire e pagare per l'onore della firma di uno dei giranti o del traente. (Locré, sull'art. 158, Cod. comm.; Pardessus, n. 405; E. Persil, sull'art. 158, n. 2.) — Egli è anche, in tal caso, preferito a tutti gli altri intervenienti. (Cod. comm., 159.) (1) — V. *sopra*, n. 179.

256. — Colui che paga una lettera di cambio per intervento è surrogato nei dritti del latore, ma però, è tenuto agli stessi doveri per le formalità ad adempiere, specialmente per ciò che riguarda i termini del ricorso ad esercitare sopra i giranti precedenti. (C. comm., 159.) (2)

256 bis. — Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati. — Se è fatto per un girante, i giranti susseguenti sono liberati (Ivi) (3); ma per tal pagamento egli conserva il suo ricorso contro i giranti che precedono, e contra il traente; egli ha ancora un'azione diretta contra il trattario che ha accettato la lettera di cambio, e che se ne è così costituito debitore. (Jousse, sull'art. 5, t. 12, Ord. del 1673.)

257. — Se si presentano più intervenienti, devesi preferire colui che opera il più gran numero di liberazioni. (Cod. comm., 159 (4): Vincens, t. 3, p. 299; Pardessus, n. 405.) Così, la persona che offrisse di pagare per intervento e pel traente dovrebbe essere preferita, perchè il suo pagamento libererebbe tutti i giranti. Quella che si presentasse pel primo girante, liberando tutti gli altri giranti, dovrebbe esser preferita a quella che interverrebbe pel secondo, e così di seguito. (Pardessus, n. 406.)

258. — Se più intervenienti volessero pagare per lo stesso soscrittore della lettera di cambio, non sarebbe più la regola del numero delle liberazioni che bisognerebbe seguire, ma l'ordine di presentazione: il primo che si fosse presentato dovrebbe essere preferito, ammeno però se fra questi intervenienti ve ne fosse uno munito d'un mandato speciale di pagare, come l'indicato *al bisogno*; egli dovrebbe essere preferito agli altri. (Vincens t. 2, p. 301.) V. *sopra*, n. 179.

GIURISPRUDENZA

259. — Colui che paga per intervento una lettera di cambio protestata ha il suo ricorso contro i giranti, benchè sia loro assolutamente estraneo, che non abbia ricevuto da essi alcun ordine a questo effetto, e non abbia loro dato alcun avviso particolare di tal pagamento.

Margaron. — 12 fiorile anno 12. — Parigi. — S-V. 7. 2. 926. — D. A. 6. 687.

259 bis. — Il trattario che, sulla presentazione che gli è fatta della lettera di cambio, ne paga l'ammontare per intervento pel traente, è surrogato in tutti i dritti del possessore. L'esistenza d'un protesto non è necessaria per operare la surrogazione a profitto di colui che paga per intervento, che quando questi è straniero al contratto di cambio. (Cod. comm., 158, 159.) (5)

Campistron. — 17 giugno 1840. — C. Rig. — Pau. — S-V. 41. 2. 523.

259 ter. — Colui che intervenendo pel trattario paga una lettera di cambio più tardi riconosciuta falsa, o alterata, ha un'azione per ripetizione contro tutti i giranti sino e compresovi colui che ha messo in circolazione la lettera di cambio così falsificata e alterata. (Cod. civ., 1377; Cod. comm., 138.) (6)

Lancian. — 21 giugno 1844. — Donai. — S-V. 44. 2. 414.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 158, comma ultimo. — Se quegli su cui la lettera era originariamente tratta, e contro al quale è stato fatto il protesto per mancanza di accettazione, si presenta per pagarla, sarà preferito a tutti gli altri.

(2) Ivi, art. 158, in principio. — Quegli che paga una lettera di cambio come terza persona, è surrogato ne'dritti del possessore; ed è obbligato agli stessi doveri per le formalità da adempiersi.

(3) Ivi, art. 158, comma 2 e 3. — Se il pagamento del terzo è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante, i giranti susseguenti sono liberati.

(4) Ivi, art. 158 comma 4. — Se vi è concorrenza per lo pagamento di una lettera di cambio per terza persona, è preferito colui che estingue maggior numero di obbligazioni.

(5) Ivi, art. 157, 158.

(6) LL. civ., art. 1331; LL. di ecc. aff. comm., art. 137.

260. — La surrogaziona nei dritti del possessore d'una lettera di cambio ha luogo in favore del terzo che paga per intervento l'ammontare della tratta, tanto se il pagamento è fatto per conto dell'accettante, quanto se è fatto per conto del *traente* o di uno dei *giranti:* gli art. 158 e 159, Cod. comm. (1), che non parlano che del traente e dei giranti, non sooo affatto limitativi.

Saunders. — 15 aprile 1831. — Parigi. — S-V. 31. 2. 228. — D. P. 31. 2. 119.

261. — Perchè la surrogazione nei dritti del possessore d'una lettera di cambio protestata abbia luogo a profitto di quello che paga per intervento, non è necessario che il pagamento sia fatto al momento stesso del protesto. — La surrogazione esiste, benchè il pagamento non abbia avuto luogo che dopo una sentenza di condanna ottenuta dal possessore.

Marty Sandin. — 12 maggio 1829. — Tolosa. — S-V. 30. 2. 36. — D. P. 29. 2. 291.

262. — Colui che, *dopo sentenza di condanna* ottenuta dal latore d'una lettera di cambio presta ad una dolle parti condaonate i fondi necessarî per pagare il latore, e si fa surrogare nei dritti di quest'ultimo secondo le forme prescritte dal n. 2 dell'art. 1250, C. civ. (2), può esercitare i dritti risultanti dalla surrogazione, contro tutti quelli a riguardo de' quali il latore aveva azione, e non già selamente contro quelli che sono obbligati verso colui che presta; in tal caso, l'art. 159, Cod. comm. (3), non è applicabile.

263. — Colui che, dopo uu protesto, paga per conto d'un altro un biglietto ad ordine, o una lettera di cambio che non portava rimessa da piazza in piazza, non può ripeterne gl'interessi a datare dal giorno del pagamento.

Desfontaines. — 5 vend. anno 11. — C. Rig. — Donai. — S-V. 3. 1. 50. — D. P. 3. 1. 534.

—

§ 9. — *Dei dritti e dei doveri del latore.*

NOZIONI GENERALI

264. — Il latore d'una lettera di cambio ha sempre il dritto di presentarla all'accettazione; ma questo dritto può in certi casi cambiersi iu un obbligo. Così, allorchè le lettera di cambio è ad un termine di vista, è indispensabile che il latore la presenti all'accettazione nei termini fissati nei numeri seguenti, sotto pena di decadenza; così ancora, quando il latore si è impegnato a presentare la lettera all'accettazione, è tenuto di edempiere a tale impegno, che ha potuto essere una delle condizioni del rilascio della lettera. — V. *sopra*, n. 151, ed *appr.* n. 276 e s.

265. — Quando la lettera di cambio è a vista, o a termine di viste, la legge volendo prevenire la negligenza del latore che, differendo presentarla all'accettazione, prolungherebbe indefinitamente il termine di vista, gli ha fissato un termine fatale per queste presentazione, sotto pena di perdere il suo ricorso contro i giranti ed anche contro il traente, se questi aveva fatto provviste.

Questo termine si conta dalla data della lettera di cambio. — Esso è di *sei mesi*, se la lettera tratta del continente e dalle isole delle Europa è pagabile nelle possessioni europee della Francia; — Di *otto mesi*, per le lettere di cembio tratta dagli Scali del Levente e dalle coste settentrionali dell'Africa sulle possessioni europee della Francie, e reciprocemente dal continente e dolle isole della Europa sugli stabilimenti Francesi agli Scali del Levante e alle coste settentrionali dell'Africa. — Il termine è di *un anno* per le lettere di cambio tratte dalle coste occidentali dell'Africa, sino e compreso il Capo di Buona Speranza. È pure di un anno per le lettere di cambio tratte dal continente e dalle isole delle Indie Occidentali sulle possessioni europee della Francia, e reciprocamente, dal continente e dalle isole dell'Europa sulle possessioni francesi o stabilimenti francesi alle coste occidentali dell'Africa, al continente ed alle isole delle Indie Occidentali. — Il termine è di *due anni* per le lettere di cambio tratte dal continente e dalle isole delle Indie Orientali sulle possessioni europee della Francia, e reciprocamente, dal continente e dalle isole dell'Europa, sulle possessioni francesi o stabilimenti francesi al continente ed alle isole delle Indie Orientali. (Cod. comm., 160 (4); L. 19 marzo 1817, art. 2.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 157 e 158.
(2) LL. civ., art. 1203.
(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 158.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 159. — Il possessore d'una lettera di cambio, sia ad uso, sia a vista, sia ad uno o più giorni, o mesi, o usi di vista, essendo la medesima tratta tra le diverse piazze del regno, debbe esigere il pagamento o l'accettazione fra tre mesi dalla sua data, sotto pena di perdere il dritto di ricorrere contro a' gi-

I termini suddetti di otto mesi, d'un anno e di due anni, sono raddoppiati in tempo di guerra marittima (Ivi.) (1)

266. — L'obbligo imposto ai possessori di lettere di cambio tratte dal continente o dalle isole dell'Europa, e pagabili, sia a vista, sia ad uno o più giorni, mesi od usi di vista, nelle possessioni europee della Francia, d'esigere il pagamento o l'accettazione nei sei mesi dalla loro data, sotto pena di perdere i loro ricorsi contro i giranti ed il traente, è reciprocamente prescritto ai latori di lettere di cambio tratte da Francia, dalle possessioni o stabilimenti francesi, e pagabili nell'estero, salvo il caso di stipulazione espressa fra il traente ed il prenditore. (L. 19 marzo 1817.)

267. — Uno dei doveri del latore relativamente al pagamento è di dimandare tal pagamento il giorno stesso della scadenza. (Cod. comm., 161.) (2), o al più tardi il dimani. (Vincens, t. 2, p. 283.)

268. — Se vi è rifiuto di pagamento, il latore deve farlo comprovare da un protesto fatto al più tardi il dimani della scadenza, di modo che questo protesto sia fatto il dimani del giorno in cui il pagamento è dimandato, se questa dimanda ha luogo il giorno della scadenza, ed il giorno stesso della dimanda, se tale dimanda ha luogo il dimani. (C. comm., art. 162 (3); Vincens, t. 2, p. 283.) — V. *Protesto*.

269. — Se il dimani del giorno della scadenza è un giorno di feria legale, il protesto è fatto il giorno seguente. (Cod. comm., 162.) (4)

270. — Se non vi è dimanda di pagamento il giorno stesso o il dimani della scadenza, ed in caso di rifiuto, protesto nel breve termine che si è indicato, il latore non ha più alcun ricorso ad esercitare contro i giranti (C. comm. 168)(5); egli perde egualmente il suo ricorso contro il traente, se quest'ultimo pruova che vi era provvista alla scadenza; ma in tutti i casi conserva azione contro il trattario; se vi era provvista o accettazione. (Cod. comm., 170.) (6) — V. *Protesto*. — V. pure *appresso*, § 11.

271. — Il protesto per mancanza d'accettazione non dispensa il possessore dal protesto per mancanza di pagamento (C. comm., 163) (7), perchè altrimenti nulla proverebbe che il trattario ha persistito nel suo rifiuto sino alla scadenza; colui sul quale la lettera è tratta ha potuto negare l'accettazione, perchè non aveva ancora provvista, o le sicurtà promesse, ed esser pronto a pagare alla scadenza, allorchè, nell'intervallo, è stato messo al coverto. (Locré, sull'art. 163; Pardessus, n. 424.)

272. — Il latore non è dispensato dal protesto per mancanza di pagamento, per la morte di colui sul quale la lettera di cambio è tratta (Cod. comm., 163.) (8).

ranti, ed anche contro al traente, se questi ha fatto provvista di fondi.

La dilazione è di sei mesi, se la cambiale è tratta dal continente o dalle isole d'Europa sul regno.

La dilazione è di otto mesi per le lettere di cambio tratte dalle scale del Levante e dalle coste settentrionali dell'Africa.

È di un anno per le cambiali tratte dalle coste occidentali dell'Africa sino al Capo di buona speranza inclusivamente, del pari che dalle Indie occidentali sul regno.

La dilazione è di due anni per le lettere di cambio tratte dalle Indie orientali sul regno.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 159, comma ultimo. — Le suddette dilazioni di tre mesi, di sei mesi, di otto mesi, di un anno e di due anni raddoppiansi in tempo di guerra marittima.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 160. — Il possessore d'una lettera di cambio debbe esigerne il pagamento nel giorno della sua scadenza.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 161, comma 1. — Il rifiuto del pagamento debbe esser provato nel giorno che segue quello della scadenza, con un atto che si chiama *protesto per mancanza di pagamento*.

(4) Ivi, art. 161, comma ultimo. — Se tal giorno è feria legale, il protesto si farà nel giorno seguente.

(5) Ivi, art. 167. — Dopo spirati i termini suddetti per la presentazione della lettera di cambio a vista, o ad uno o a più giorni o mesi, o ad usi di vista, per lo protesto per difetto di pagamento; per l'esercizio dell'azione di garantia; il possessore della lettera di cambio è decaduto da ogni diritto contra i giranti.

(6) Ivi, art. 169. — La stessa perdita di azione ha luogo contro il possessore ed i giranti, per rispetto allo stesso traente, se questi giustifica che vi era provvista de' fondi alla scadenza della lettera di cambio.

Il possessore in tal caso non conserva azione, che contro colui sul quale era tratta la lettera di cambio.

(7) Ivi, art. 162 comma 1. — Il possessore non è dispensato dal protesto per mancanza di accettazione, nè dal protesto per mancanza di pagamento, nè per morte o fallimento di colui sul quale è tratta la lettera di cambio.

(8) Ivi, art. 162, comma 1. — Il possessore non è dispensato dal protesto per mancanza di accettazione, nè dal protesto per difetto di pagamento, nè per morte o fallimento di colui sul quale è tratta la lettera di cambio.

Se dunque, al momento in cui si presenta, gli si annunzia la morte del trattario, e non si trova alcuno pel pagamento, deve considerare queste circostanze come un rifiuto di pagamento, e farlo provare da un protesto. Se la vedova o gli eredi allegassero che sono ancora nei termini per fare inventario e deliberare, e che non possono assumere qualità pagando la lettera di cambio, il protesto non di meno sarebbe redatto; ma bisognerebbe aver cura di enunciarvi queste dichiarazioni. (Pothier, n. 146; Pardessus, n. 424.)

273. — Il fallimento del trattario avvenuto prima della scadenza non dispensa il possessore dal fare un atto di protesto, poichè il fallimento rende la lettera di cambio esigibile (Cod. comm., 163 (1), e 444 nuovo.), e che, d'altronde, questo atto è necessario per fare conoscere lo stato di fallimento ai giranti, i quali, il più sovente, non sono sui luoghi. (Pothier, n. 147: Pardessus, n. 435 e 424.)— Se, al contrario, è il trattario che è fallito prima della scadenza, il latore può astringere gli altri obbligati a dar cauzione pel pagamento allorchè arriverà questa scadenza. (C. comm., 444 nuovo.) — V. *Fallimento*, n. 128 e seg. — V. pure *appresso*, n. 281 e seg.

274. — Il protesto fatto come è stato detto più sopra al trattario, e denunziato ai giranti ed al traente nella forma e nei termini che saranno indicati qui *appresso*, § 11, dà al possessore il diritto di ricorrere contro i soscrittori della lettera di cambio (traente, girante, accettante o datore d'avallo), nella misura dei diritti che gli conferisce sia la natura della sua girata, sia la sua posizione particolare a riguardo dei diversi obbligati, o la posizione di questi medesimi obbligati. — V. *appresso*, n. 279 e seg., 303 e seg.

275. — Il possessore, indipendentemente dalle formalità prescritte per l'esercizio dei suoi ricorsi o azioni in garantia contro i soscrittori della lettera di cambio, può far praticare un sequestro su gli effetti mobili di ciascuno di loro (Cod. comm., 172) (2); egli non deve che presentar dimanda al presidente del tribunale di commercio, che gliene accordi il permesso, in vista del protesto per mancanza di pagamento. (Cod. comm., ivi.) (3) Ma questo sequestro non è che puramente conservatorio: per avere effetto ulteriore deve esser convalidato, come ogni sequestro di mobili, da una sentenza del tribunale civile. (Locré, sull'art. 172, Cod. comm.)

GIURISPRUDENZA

276. — Il mandato dato al possessore di una tratta, di presentarla all'accettazione del trattario, non produce necessariamente l'obbligo di presentarla subito a prima del giorno della scadenza. — E però, il latore può esser dichiarato al coverto di ogni responsabilità quanto alle conseguenze risultanti dal difetto di presentazione immediata.

Buffet. — 5 novembre 1835. — C. Rig. — Parigi, — S-V. 36. 1. 103. — D. P. 36. 1. 320.

277. — Il possessore o il prenditore di una lettera di cambio, di cui l'accettazione gli è stata garantita da un terzo, non è decaduto dal suo ricorso contro di questo, sol perchè non avesse presentato la tratta all'accettazione, sia *immediatamente*, sia *in un termine determinato*, se questa condizione non è stata espressamente stipulata...., ammeno che non sia stabilito che l'uso particolare del commercio è di congiungere la pena della decadenza alla inosservanza di questa formalità. Fuori di ciò, la garantia d'accettazione non potrebbe esser riguardata come produttiva di mandato necessario di presentare all'accettazione in un termine qualunque.

Lafargue. — 23 febbraio 1836. — Bordeaux. — S-V. 36. 2. 325.

278. — Il latore d'una lettera di cambio può citare in garantia il traente ed i giranti, benchè non l'abbia presentata alla sua scadenza, se ne è stato impedito da un evento di forza maggiore. — L'eccezione di forza maggiore può, in tal caso e secondo le circostanze, esser ammessa o rigettata dai giudici.

26 marzo 1810. — C. Rig. — S-V. 10. 1. 236. — D. P. 10. 1. 185.

279. — Il possessore di una lettera di cambio in virtù di una girata avente per causa solamente *valuta ricevuta* non ha azione personale per pagamento contro il traente, quando anche avendo trasmesso la lettera di cambio ad

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 162 comma 1. — V. pag. 135 nota 8.

(2) Ivi, art. 171. — V. nota seguente.

(3) Ivi, art. 171. — Indipendentemente dalle formalità indicate per l'esercizio dell'azione di garantia, il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento può, ottenendo la permissione del giudice, sequestrare per sua sicurezza i beni mobili de' traenti, degli accettanti, e de' giranti.

un terzo, per via di girata regolare, l' avesse in seguito rimborsata nelle mani di quest' ultimo prima di protesto. Egli non saprebbe esser considerato in tal caso di aver soddisfatto con questo rimborso la surrogazione stabilita dalla legge in favore del terzo che paga per intervento. — *Ris. impl.*

Allard. — 9 novembre 1836. — Cass. — Trib. di comm. di Parigi. — S-V. 37. 1. 143. — D. P. 36. 1. 415.

280. — Il latore al quale è stata passata una lettera di cambio con una girata *valuta in conto* non ha azione per rimborso contro il giranto se il suo conto lo dichiara debitore di costui.

Dooms. — 3 febb. 1834. — Cass. del Belgio. — G. Belg. 1834. 1. 191.

280 bis. — Il traente d'effetti di commercio ha qualità per contestare il titolo del latore, allorchè la cessione è stata fatta da un fallito, di cui esso traento è creditore.

Gallot. — 24 maggio 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 197. — D. A. 8. 70.

281. — Il girante d'effetti di commercio può, in caso di fallimento del traente, esser condannato all'alternativa di pagare al momento o di somministrar cauzione.

Desmet. — 28 marzo 1811. — C. Rig. — Bruxelles. — S-V. 11. 296. — D. A. 6. 700. — Ma V. *Fallimento*, n. 129.

281 bis. — Il commerciante, soscrittore di più biglietti ad ordine, non può esser condannato a dar cauzione pel pagamento dei biglietti non scaduti, sol perchè non ha pagato alla sua scadenza un biglietto scaduto, se d'altronde è certo che non ha diminuito le sicurezze date al suo creditore, e che non è affatto in fallimento.

Debevo. — 28 aprile 1819. — Douai. — S-V. 20. 2. 120.

282. — Colui che trasmette un effetto di commercio dopo il fallimento del traente è tenuto alla garantia di diritto verso il suo cessionario, ancorchè sia stato ceduto con stipulazione di *non garantia*, ed il protesto non sia stato fatto in tempo utile. — Il difetto di protesto e la clausola di non garantia non fanno perdere che la garantia *di fatto* relativa alla *solvibilità*: ciò però non può liberarlo dall'obbligazione imposta ad ogni cedente di garantire l'esistenza del debito nel tempo del trasferimento.

Pontengon. — 31 luglio 1817. — C. Rig. — Pau. — S-V. 19. 1. 68. — D. A. 6. 701.

283. — Il possessore che, in un concordato, libera l'accettante della lettera di cambio perde il suo ricorso contro i giranti.

Lecomte. — 10 nev. anno 13. — Parigi. — S-V. 5. 2. 601.

283 bis. — Il latore d'una lettera di cambio, di cui l' accettante fallisce, perde il suo ricorso contro i giranti, se acconsente senza riserva al concordato passato fra l'accettante ed i suoi creditori.

Viberghion. — 1° frim. anno 10. — Bruxelles. — S-V. 4. 2. 384. — D. A. 6. 702.

283 ter. — Allorchè il traente di lettere di cambio sottoscritte di buona fede cade in fallimento o in decozione prima della scadenza delle tratte, e che d'altronde la provvista alla scadenza non è provata, i creditori del fallito non possono impedire il ricorso del possessore contro l'accettante, ancorchè le lettere di cambio siano state rinnovate dal traente dopo il fallimento, e che non siano state accettate che posteriormente a questa medesima epoca.

Ducbomin. — 10 fiorile anno 13. — Parigi. — S-V. 5. 2. 634. — D. A. 6. 701.

V. ancora sul ricorso del latore in caso di fallimento la parola *Protesto*, n. 34 e seg.

283 quat. — Su gli interessi della lettera di cambio non pagata, vedi *Protesto*, n. 110 e seg.

284. — La rimessa o il discarico convenzionale fatto dal latore a profitto del traente di una lettera di cambio libera tutti i giranti, ammeno che a riguardo di questi il latore non abbia espressamente riservato i suoi dritti.

Abbema. — 12 frimaio anno 10. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 2. 1. 99.

285. — La rimessa che il latore di una lettera di cambio consente a profitto del traente non vantaggia il girante, se il possessore ha cura di farne la riserva espressa. — Il girante non è ammesso a sostenere che egli non è che fidejussore solidale; che non è tenuto a pagare che sussidiariamento; che conseguentemente la sua obbligazione è cessata quando il traente ha finito di dovoro.

Videau. — 11 febbr. 1817. — C. Rig. — Poitiers. — S-V. 1. 1. 81. — D. A. 6. 650.

286. — Si può, senza offendere i principî sul pagamento dei debiti a termine, decidore che il termine accordato dal possessore d' una tratta ad uno dei giranti non concerne i giranti posteriori della stessa tratta. Il beneficio di questo termine non vantaggiando questi ultimi, essi conservano tutti i dritti e restano sottomessi a tutte le obbligazioni che risultano ordinariamente dalla negoziazione d'un simile biglietto.

Dooms. — 3 febbraio 1834. — Cass. del Belgio. — G. Belg. 1834. 1. 191.

287. — Il latore d'una lettera di cambio protestata, che la passa nel conto corrente del traento, non perde il suo ricorso contro gli accettanti ed i giranti. — In ciò non vi è novazione.

Lepery. — 18 lug. 1810. — Bruxelles. — S-V. 14. 2. 100. — D. A. 6. 714.

288. — Il possessore d'una lettera di cambio di cui la scadenza non diviene certa che

con l'accettazione non può ricorrere contro il traente, allorchè alla scadenza egli accorda proroga di termine all'accettante, facendo sostituire una seconda accettazione alla prima.— Questa sostituzione, fatta all'insaputa del traente e dei giranti, opera novazione.— La pruova di tal sostituzione così concertata fraudolentemente fra il latore e l'accettante può risultare da semplici presunzioni. — Il fine di non ricevere risultante da questa novazione può essere opposto dal traente ai latori della tratta somministrata di ritorno, anche quando i possessori di questa seconda tratta non erano giranti della prima.

Cabarrus. — 21 marzo 1808. — C. Rig.— Parigi. — S-V. 8. 1. 245. — D. A. 6. 617.

288 bis. — Il possessore d' una lettera di cambio da lui ricevuta in pagamento d'un prezzo di vendita, di cui ha dato quietanza senza riserva, non ha fatto perciò novazione al suo credito. Epperò, egli ha il dritto di dimandare la risoluzione della vendita in mancanza di pagamento delle lettere di cambio. (Cod. civ., 1271, 1273 e 1654.) (1)

Barbaud. — 6 sett. 1842. — Orléans. — S-V. 42. 2. 391.

Id. — Barbaud. — 22 giugno 1841. — Cass. — Bourges. — S-V. 41. 1. 473.

288 ter. — La quistione di sapere se un atto ha operato novazione è una quistione di fatto abbandonata ai lumi dei tribunali, allorchè dopo aver riconosciuto in principio che la volontà d'operare la novazione deve chiaramente risultare dagli atti prodotti, essi decidono con la valutazione dei fatti che questa volontà è stata manifestata. In tal caso, l'errore dei giudici, su questa valutazione, non può dare apertura a cassazione. (Cod. civ., 1273.) (2) — V. tuttavia la decisione di qui sopra, aff. *Barbaud* (n. 288 bis), e la nota che l'accompagna nella nostra *Racc. gen.*

Specialmente; dal perchè il latore d'una lettera di cambio (stipulata *ritorno senza spese*), in luogo di ritornarla alla sua scadenza, in caso di non pagamento del trattario, la ritiene presso di sè, e la fa figurare nei suoi conti col trattario, fra le somme di cui questi gli è debitore, i giudici possono conchiudere senza violare alcuna legge, che il possessore, creditore dell'ammontare dell'effetto, si ha sostituito il trattario per unico debitore, al luogo e posto del traente che ha inteso discaricare.

Maymat. — 16 nov. 1841. — C. Rig. — Trib. di comm. Aubusson. — S-V. 41. 1. 819.

V. ancora sulla quistione di novazione, *appresso*, n. 388 ter.

(1) LL. civ., art. 1225, 1227 e 1500.
(2) Ivi, art. 1227.

289. — Il negoziante che riceve da una casa di commercio con la quale è in conto corrente, degli effetti portanti girata a suo profitto, non perde il dritto che questa girata gli dà contro i debitori degli effetti, sol perchè gli effetti non essendo stati soddisfatti dal trattario, egli li ha *passati a debito* della casa di commercio, se d'altronde li ha guardati presso di sè. Non ostante questo passaggio, il negoziante conserva tutti i diritti di proprietà sugli effetti; in conseguenza, se la casa di commercio fallisce, il negoziante non è obbligato di consegnare questi effetti alla massa; può esigerli e ritenere sulle somme esatte l' *integrità* di ciò che potrebbe essergli dovuto dalla casa di commercio.

Valois. — 27 novembre 1827. — Cass.— Rennes. — S-V. 29. 1. 336. — D. P. 28. 1. 33.

290. — Quando più giranti d' un biglietto sono stati condannati dal tribunale di commercio verso il latore, se avviene che la sentenza sia annullata per incompetenza, sull'appello interposto da alcuni dei giranti, questo annullamento non giova ai giranti che non hanno appellato; la sentenza conserva a loro riguardo la forza di cosa giudicata, quando anche fossero stati citati dagli appellanti per dichiarazione di sentenza comune.

Poncet. — 21 giugno 1826. — Lione. — S-V. 27. 2. 256. — D. P. 26. 2. 245.

291. — I terzi possessori di effetti sottoscritti in seguito d'un credito aperto garantito con ipoteca non possono reclamare il beneficio di questa ipoteca, come accessorio dei biglietti ad essi trasmessi per girata; eglino non possono che esercitare i diritti ipotecari del datore di credito, e chiedere collocazione sino a concorrenza solamente di ciò di cui questi si trova essere realmente creditore. (Cod. civ., 1692.) (3)

Royer e Salleron. — 25 giugno 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 355.

V. su questo punto la parola *Credito aperto*, n. 10. — V. pure sulla trasmissibilità del dritto d'ipoteca per girata, e per conseguente sul diritto del terzo possessore, l'art. *Girata*, n. 7.

291 bis. — L' ipoteca data per garantia del pagamento di lettere di cambio può essere trasferita come un accessorio di tali lettere di cambio pel solo fatto della loro girata, di maniera che il latore delle lettere di cambio abbia dritto al beneficio di questa ipoteca, con preferenza al girante ed ai suoi creditori.

Wais. — 11 luglio 1839. — C. Rig. — Pau. 39. 1. 939.

(3) Ivi, art. 1538.

§ 10. — *Della solidalità e dell'avallo.*

NOZIONI GENERALI

292. — Tutti quelli che hanno tratto, girato, accettato una lettera di cambio, dato un avallo o garantito uno dei soscrittori, sono tenuti alla garantia solidale verso il latore, dell'accettazione e del pagamento integrale della lettera di cambio e de' suoi accessori. (C. comm., 118, 140, 142.) (1)

Sulla quistione di sapere se la donna che ha firmato con suo marito è tenuta solidalmente con lui, V. *appresso* n. 297 e seg.

293. — La solidalità di questi garanti, dopo il rimborso fatto da uno di essi, sussiste a vantaggio di colui che ha pagato, il quale si trova surrogato nei dritti del possessore contro quelli dei giranti che lo precedono, e contro il traente ed il trattario accettante o munito di provvista. (Cod. comm.. 164.) (2)

294. — Il possessore può, a tale effetto, procedere collettivamente contro tutti i soscrittori della lettera di cambio, o indirizzarsi a sua scelta ad uno tra essi. (Cod. comm., 164.) (3) Ma il mallevadore, sia del traente, sia di uno dei giranti non è tenute in solido che con quello che esso ha garantito. (C. comm., 120.) (4)

295. — Quello dei giranti che ha dato cauzione al possessore può da sua parte reclamare una cauzione simile dai giranti e dal traente che gli debbono garantia; — in luogo d'una cauzione a somministrare, può depositarsi alla cassa dei depositi l'ammontare della lettera di cambio, delle spese e degli altri accessori. (Pardessus, n. 382.) Questi differenti principi troveranno la loro applicazione nei paragrafi seguenti. — V. del resto la parola *Avallo.*

GIURISPRUDENZA

296. — L'atto col quale un terzo garantisce verso il traente l'accettazione o il pagamento d'un numero indeterminato di tratte, a concorrenza d'una somma espressa, se non contiene alcuna designazione individuale di queste tratte non è un avallo che giova ai terzi possessori, ma una semplice fidejussione in favore del solo traente.

27 luglio 1816. — Bruxelles. — G. Brux. 1816. 2. 236.

297. — L'art. 113, Cod. comm. (5), portante che la firma delle donne non mercantesse pubbliche, sulle lettere di cambio, non vale, a loro riguardo, che come *semplice promessa*, non ha per oggetto che di sottrarre le donne all'arresto personale; questa disposizione non toglie alla lettera di cambio il suo carattere commerciale. — In conseguenza, l'avallo sottoscritto da una donna non mercantessa pubblica, per garantia del pagamento d'una lettera di cambio, è valido, benchè non rivestito d'un *bono* o *approvato* portante la somma in lettere per esteso, scritta di mano della donna. (Cod.comm., 113 e 142; Cod.civ.1326.) (6)

Courtille de Giat. — 23 gennaio 1829. — Riom. — S-V. 32. 2. 98. — D. P. 32. 2. 99.

298. — Id. — Ed una lettera di cambio sottoscritta dal marito, approvata e firmata dalla moglie, è stimata tratta da tutti due; di maniera che la moglie, benchè non mercantessa, è riputata debitrice solidale dell'ammontare della lettera di cambio, e, come tale, giudicabile dai tribunali di commercio.

Despaleine. — 22 nov. 1809. — Riom. — S-V. 7. 2. 1208. — D. A. 6. 577.

299. — Id. — La moglie è obbligata solidalmente con suo marito, benchè non sia mercantessa pubblica.

Cohanin. — 8 febbraio 1820. — Parigi. — S-V. 20. 2. 209. — D. A. 6. 661.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 117. — Il traente ed i giranti di una lettera di cambio sono garanti in solido dall'accettazione e dal pagamento alla scadenza.

Art. 139. — Tutti coloro che hanno firmato, accettato o girato una lettera di cambio, sono obbligati in solido alla garantia verso il possessore.

Art. 141. — Tale garentia si può dare o sulla lettera stessa o in atto separato.

Il datore di avallo è obbligato in solido, e per le stesse vie che i traenti ed i giranti; salve le diverse convenzioni delle parti.

(2) Ivi, art. 163. — Il possessore di una lettera di cambio protestata per difetto di pagamento, può esercitare la sua azione per la garentia o individualmente contra il traente e ciascuno dei giranti, o collettivamente contro i giranti ed il traente.

La stessa facoltà è data a ciascuno de' giranti, per rispetto al traente ed a' giranti che lo precedono.

(3) Ivi, art. 163. — V. la nota precedente.

(4) Ivi, art. 119, comma 2. — Il mallevadore o del solo traente, o del solo girante non è tenuto in solido che con quello da' due, per lo quale ha dato la cauzione.

(5) Ivi, art. 112.

(6) Ivi, art. 112 a 141; LL. civ., art. 1280.

300. — Allorchè una donna ba firmato una lettera di cambio immediatamente sotto un segno apposto da suo marito, per tener luogo della sua firma, non può pretendere che essa non ha firmato il biglietto cbe come testimone del segno, e cbe per conseguenza non è obbligata personalmente. . . . soprattutto quando sulla stessa lettera la firma di due testimoni cbiamati per attestare l'apposizione del segno del marito si trova sotto un' indicazione così concepita: PRESENTI ALLA FIRMA.

N. — 13 novembre 1830. — Bruxelles. — S-V. 31. 2. 63. — D. P. 33. 2. 200. — G. Belg. 1831. 1. 48.

301. — Allorcbè delle lettere di cambio son dovute solidalmente da un debitore principale e dal suo fidejussore, se avviene che i debitori cadano in fallimento, e cbe i creditori si facciano collocare nelle due masse, il mallevadore ba il dritto di presentarsi alla massa del debitore principale, ancorchè, per questo risultato, il debitore principale si trovi a fare un doppio pagamento degli stessi crediti.

Volquaërt. — 20 maggio 1812. — Bruxelles. — S-V. 14. 2. 102. — D. A. 8. 201. — V. *Fallimento*, n. 719 e seg.

302. — Allorchè il latore d'una lettera di cambio è stato ammesso successivamente nel fallimento del traente e dell'accettante, e cbe, in conseguenza, il traente e l'accettante vengono ad esercitare le loro azioni contro il fallimento del datore d'ordine, non possono essere ammessi, l'uno e l'altro nello stesso tempo, come creditori dell'ammontare totale della lettera di cambio, — ciò sarebbe imporre al datore d'ordine l'obbligo di pagare due volte la lettera di cambio. (Cod. civ., 1999; Cod. comm., 91, 92, 534.) (1)

I Sindaci Desprez. — 1 dicembre 1824. — Cass. — Parigi. — S-V. 25. 1. 136. — D. A. 8. 202.

—

§ 11. — *Azioni di pagamento o di garantia per parte del latore o dei giranti. — Esercizio di queste azioni.*

NOZIONI GENERALI

303. — Il latore non pagato ha un'azione principale e diretta contro il trattario, contro il traente, i giranti ed i datori d'avallo, garanti solidali del pagamento della lettera di cambio. — V. *appresso*, n. 332 e seg.

Ma la sua azione contro il trattario è differente secondo che il trattario ha accettato o non ba accettato la lettera di cambio.

304. — Se il trattario non ha accettato la lettera, il latore non ba azione contro di lui, cho quando trovi che il trattario aveva provvista, o che era debitore del traente. In tal caso, la sua azione procede da questo, di cui egli esercita i diritti, per essere suo creditore (Cod. civ., 1166) (2); ma da un'altra parte, il trattario può respingere questa azione con tutte le eccezioni che avrebbe a far valere contro lo stesso traeute, come quelle di compensazione, di sequestro praticato nelle sue mani, ec. (Savary, parere, 27 e 37; Potbier, n. 159; Pardessus, n. 416.)

305. — Se, al contrario, il trattario ba accettato la lettera di cambio è divenuto debitore diretto del possessore (C. comm., 121) (3): questi può perciò perseguitarlo con azione principale, salvo il ricorso in garantia del trattario contro il traente, i giranti, i datori di avallo ed altri garanti. (Cod. civ., 1251.) (4)

306. — L'accettante così perseguitato non potrebbe opporre come eccezione, nè il difetto di protesto, nè la sua qualità di semplice mandatario dei traente,

(1) LL. civ., art. 1871; LL. di ecc. aff. comm., art. 90, 91, 526.

(2) LL. eiv., art. 1119. — Neudimeno i creditori posseno esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del lor debitore, eccettuate quelle cbe sono esclusivamente personali.

(3) LL. di ece. aff. comm., art. 120. — Quegli che aecetta una lettera di eambio, contrae l'obbiigo di pagarne la valnta.

L'aecettante non può venir restituito in intero contro la sua accettazione, ancorchè, senza di lui saputa, il traente fosse fallito prima dell'accettazione.

(4) LL. civ., art. 1204. — La surrogazione ha luogo *ipso jure*

1° a beneficio di colui ehe, essendo egli stesso creditore, paghi ad un altro creditore ehe abbia diritto di essergli preferito per cagione di privilegi o ipoteche;

2° a benefizio di colui che, avendo acquistato un immobile, ne abbia impiegato il prezzo in soddisfazione de' creditori a favore de' quali il fondo era ipotecato;

3° a benefizio di colui ebe, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, abbia interesse di soddisfarlo;

4° a beoefizio dell'erede beneficiato che ha pagato di sue danaro i debiti ereditari.

nè quella di creditore di questo traente, o di colui a profitto del quale la lettera di cambio è stata tratta (Pardessus, n. 415) — V. *appresso*, n. 326.

307. — Da loro parte, i giranti perseguitati per pagamento, essendo considerati come veri latori per l'esercizio dei loro dritti, possono come il possessore stesso agire, contro il trattario accettante o non accettante, provando in quest'ultimo caso, che aveva provvista. Tali azioni sono principali e dirette, e soggette alle stesse eccezioni di quelle del possessore. (Pardessus, *Contratto di cambio*, t. 1, p. 415.)

308. — Medesimamente, ogni girante che ha rimborsato il possessore o il suo cedente immediato, trovandosi al luogo e al posto di quest'ultimo, ha il dritto di esercitare la stessa azione di garantia contro il traente ed i giranti che lo precedono. (Cod. comm., 164.) (1)

309. — Il datore d'ordine o quegli per conto del quale la lettera di cambio è stata tratta non è garante rispetto ai giranti o al possessore. Il traente per conto è solamente sottomesso all'azione di garantia di questi ultimi (V. *appr.*, n. 337 e seg.), salvo il suo ricorso contro il datore d'ordine, suo commettente, con azione di mandato, per farsi rimborsare con interessi e spese (Pardessus, *Contratto di cambio*, t. 1, p. 448); . . . ammeno che tuttavia questo datore d'ordine non avesse firmato la lettera come garante o datore d'avallo, nel quale caso potrebbe essere perseguitato direttamente dal possessore o dai giranti. (Locré, sullo art. 111, Cod. comm.; Vincens, t. 2, p. 342 e seg.)

310. — Dopo aver esposto quali azioni competono ai soscrittori della lettera di cambio, ci resta a far conoscere le condizioni ed il modo del loro esercizio.

311. — Il possessore non può esercitare il suo ricorso contro il traente, i giranti e i datori d'avallo (Cod. comm., 142) (2), che dopo aver fatto provare il rifiuto di pagamento con un protesto. (Cod. comm., 164.) (3)

— V. sulle formalità di questo atto, la parola *Protesto*.

312. — Se il latore esercita il suo ricorso individualmente contra il suo cedente, o contra uno degli altri soscrittori della lettera che gli debbono garantia, deve fargli notificare il protesto e in mancanza di rimborso, farlo citare innanzi il tribunale di commercio nei quindici giorni che seguono la data del protesto. (Cod. comm., 165.) (4) — Questa dilazione di quindicina comprende l'ultimo giorno del termine, di maniera che se tal giorno è feria legale, la notificazione deve esser fatta la vigilia o il quattordicesimo giorno. (Pardessus, n. 428.)

313. — Allorchè il garante o il cedente si trovano domiciliati a più di cinque miriametri dal luogo in cui la lettera di cambio era pagabile, questo termine di quindici giorni è aumentato d'un giorno per due miriametri e mezzo eccedenti i cinque miriametri, (Cod. comm., 165.)(5)

314. — Il possessore non può cumulare tante dilazioni di quindici giorni aumentate d'un giorno per cinque miriametri per quanti sono i garanti intermedi fra il suo cedente e quello dei soscrittori della lettera che gli piace di perseguitare; egli non ha a riguardo di tutti e di ciascuno di loro che una dilazione di quindici giorni a contare dal dimani del protesto. (Cod. comm., 165 (6); Pardessus, n. 430; E. Persil sull'art. 165, n. 6.

315. — Ma se egli esercita il suo ricorso collettivamente contro i giranti ed il traente gode, a riguardo di ciascuno d'essi, della dilazione di quindici giorni aumentata in ragione delle distanze di

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 163, comma 2° — La stessa facoltà *(cioè l'esercizio dell'azione di garantia)* è data a ciascuno de' giranti, per rispetto al traente ed ai giranti che lo precedono.

(2) Ivi, art. 141.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 163 comma 1. — Il possessore d'una lettera di cambio protestata per difetto di pagamento, può esercitare la sua azione per la garantia o individualmente contra il traente e ciascuno de' giranti, o collettivamente contra i giranti ed il traente.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 164 comma 1. — Se il possessore istituisca l'azione individualmente contra il suo cedente, e questi risegga in distanza di quindici miglia, dee fargli notificare il protesto tra quindici giorni dalla sua data, ed in mancanza di rimborso dee tra altri quindici giorni farlo citare in giudizio.

(5) Ivi, art. 164, comma 2. — Tale dilazione, per riguardo al cedente domiciliato a maggior distanza di quindici miglia dal luogo ove la lettera di cambio era pagabile, sarà aumentata di un giorno per ogni otto miglia, oltre le quindici miglia.

(6) Ivi, art. 164.

cui si è parlato, cioè che citandoli tutti in questo termine di quindici giorni deve dare la citazione per un' epoca in cui il convenuto più lontano potrà comparire. (Cod. comm., 167) (1); Vincens, t. 2, p. 326.) V. *Protesto*, n. 89 e 90.

316. — Si è dimandato se basta alla conservazione dei diritti del latore che esercita il suo ricorso contro il suo cedente, di far notificare a quest' ultimo il protesto, con citazione in giudizio nei quindici giorni, o se non bisogni dippiù, a pena di decadenza, che ottenga sentenza di condanna. Ci sembra fuori dubbio, contrariamente all' opinione di Persii (sull' art. 165, n. 5), che i dritti del possessore sono conservati sol perchè ha notificato il protesto e citato nel termine prescritto. Non si potrebbe dichiararlo decaduto per non aver ottenuto sentenza, che se la legge avesse determinato un termine per ottener questa sentenza, giacchè non si concepisce una decadenza senza termine fatale. Or, non solamente l' art. 165 non fissa termine per la sentenza; ma dippiù, non prescrive neanche di ottener sentenza. Senza dubbio finchè una sentenza non avrà condannato il cedente, contro il quale è esercitato il ricorso, egli potrà negarsi al pagamento; ma il possessore dello effetto sarà sempre a portata di far rendere questa sentenza, senza che gli si possa opporre alcuna decadenza; beninteso però che l'istanza non sia perenta, nel qual caso, la citazione trovandosi come non avvenuta, il latore sarebbe incorso nella decadenza pronunziata dall' art. 165.

317. — Allorchè delle lettere di cambio tratte da Francia e pagabili fuori il territorio continentale della Francia, in Europa, sono protestate, i traenti ed i giranti residenti in Francia debbono essere perseguitati in termini particolari.

Questi termini sono: — di due mesi, per le lettere di cambio che erano pagabili in Corsica, nell' Isola d' Elba o di Capraja, in Inghilterra e negli Stati limitrofi della Francia;

Di quattro mesi, per quelle che erano pagabili alle scale del Levante e sulle coste settentrionali dell' Africa;

Di un anno, per quelle che erano pagabili alle coste occidentali dell' Africa, sino e compreso il Capo di Buona Speranza, e nelle Indie occidentali;

Di due anni, per quelle che erano pagabili nelle Indie orientali.

I detti termini, di sei mesi, d' un anno e di due anni, sono raddoppiati in tempo di guerra marittima. (C. comm., 166.) (2)

318. — Gli stessi termini debbono essere osservati nelle medesime proporzioni pel ricorso ad esercitare contro i traenti ed i giranti residenti nelle possessioni francesi situate fuori d' Europa. (Ivi.) — A riguardo dei traenti e dei giranti stranieri, o residenti in paese straniero, essi debbono essere perseguitati nei termini fissati dalle leggi del paese in cui risiedono. (Pardessus, n. 429.)

319. — Le azioni ricursorie dei giranti sono intentate negli stessi termini di quelle del possessore; solamente questi termini corrono dal dimani della citazione in giudizio, e della denunzia che loro è fatta. (Cod. comm., 167, § 3 (3); Locré, su questo art.; Pardessus, n. 444.)

320. — Allorchè il girante ha rimborsato amichevolmente senza attendere le istanze, i termini per esercitare le sue proprie azioni ricursorie o in garantia corrono dal giorno del pagamento o del

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 166, comma 1. — Se il possessore istituisce il suo ricorso collettivamente contro i giranti ed il traente, gode, relativamente a ciascuno di essi, del termine stabilito dagli articoli precedenti.

(2) Ivi, art. 165. — Protestate le lettere di cambio tratte dal regno e pagabili altrove, i traenti ed i giranti residenti nel regno saranno convenuti ne' termini seguenti:

di due mesi per quelle che erano pagabili nel continente e nelle isole dell' Italia:

di quattro mesi per quelle che erano pagabili negli altri Stati di Europa;

di sei mesi per quelle che erano pagabili nella scale del Levante, e sulle coste settentrionali dell' Africa,

di un anno per quelle che erano pagabili nelle coste occidentali dell' Africa, sino al Capo di Buona Speranza inclusivamente, e nelle Indie occidentali;

di due anni per quelle che erano pagabili nelle Indie orientali.

I termini di sopra indicati di due, di quattro e di sei mesi, di uno o due anni, saranno duplicati in tempo di guerra marittima.

(3) Ivi, art. 166, comma 2 e 3. — Ciascuno dei giranti ha il diritto di esercitare la stessa azione o individualmente o collettivamente nello stesso termine.

Per riguardo ad essi, il termine corre dal giorno successivo alla data della citazione in giudizio.

rimborso che ha fatto, sia che questo rimborso abbia avuto luogo in danaro o in valute di portafoglio, sia che abbia avuto luogo per via di compensazione. (Vincens, t. 2, p. 330; Pardessus, n. 444; Locré, sull'art. 167, Cod. comm.)

321. — L'inosservanza delle formalità e dei termini di sopra fa incorrere il latore in una decadenza assoluta da tutti i suoi dritti o da ogni azione in garantia contro il traente ed i giranti della lettera di cambio. (Cod. comm., 168.) (1) Non vi è che il caso d'impedimento per forza maggiore che possa liberarlo da questa decadenza. (Ivi; Pardessus, n. 434; avviso del Consiglio di Stato dei 25 gennaio 1814.) V. non di meno *appresso*, n. 336.

322. — I giranti possono sempre opporre al possessore questa eccezione di decadenza; ma possono pure rinunciare a farla valere. Così, il girante che consentisse a rimborsare il possessore negligente o ritardante non sarebbe più ammessibile a rivenire contro di lui, anche quando il suo proprio garante gli opponesse la nullità o tardità del protesto. (Ivi, Pardessus, n. 433, e 434.) — Ved. *Protesto*, n. 70.

323. — Nondimeno, il possessore negligente o in ritardo non incorre nella decadenza, se può provare che il traente o quello tra' giranti che vorrebbe opporgliela, aveva ricevuto, dopo spirati i termini fissati pel protesto, la notificazione del protesto o la citazione in giudizio, dei fondi destinati al pagamento della lettera di cambio, per conto, compensazione, o altrimenti. (C. comm. 171 (2); Locré su quest'art.; Pardessus, n. 435.)

324. — Ma bisogna osservare, quanto al traente, che perchè vi sia decadenza a suo profitto contro il possessore o i giranti, non basta che vi sia omissione per parte di questi ultimi della notificazione del protesto al traente nei termini fissati di sopra; bisogna inoltre che il traente giustifichi che vi era provvista alla scadenza della lettera di cambio; in mancanza di questa giustificazione, egli resta sottomesso alla garantia. (Cod. comm., 170.) (3)

Ed in tal caso, come in quello preveduto *sopra*, n. 123 l'accettazione della lettera di cambio per parte dei trattario non dispensa affatto il traente che vuole opporre la decadenza ai possessori ed ai giranti negligenti, dal provare che la provvista esisteva realmente alla scadenza. (Pardessus, n. 392.)

325. — Osserviamo infine che le decadenze che giovano ai giranti o al traente, non giovano mai al trattario, che è sempre sottomesso al ricorso del possessore, e che non può sottrarsi all'azione formata contro di lui, che provando che non ha provvista, o che non deve, secondo le distinzioni espresse *sopra*, n. 304 e s. (Cod. comm., art. 170.) (4)

GIURISPRUDENZA

326. — Le eccezioni proponibili contro il cedente d'un effetto di commercio sono proponibili contro il latore che ha conosciuto i vizi dell'effetto ceduto.

Grelon. — 27 genn. 1816. — Bordeaux. — S-V. 16. 2. 59.

327-331. — Il *traente* d'una lettera di cambio deve garantia al latore, benchè negligente, se, dopo il tempo stabilito pel protesto trascurato, egli ha ripreso dal trattario (fallito) una parte della mercanzie per causa delle quali aveva fatto tratta. — Vanamente pretenderebbe compensare le mercanzie rivendicate, o riprese, con altre somme che il trattario gli avrebbe dovute per lo innanzi: nessuna compensazione potendo farsi con un fallito.

Després. — 7 germile anno 11. — Cass. — Parigi. — S-V. 3. 1. 268. — D. A. 6. 592.

331 bis. — Il traente d'una lettera di cambio deve garantia al possessore, sebbene negligente, se, dopo il tempo stabilito pel protesto trascurato, ha ricevuto dal trattario caduto

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 167. — Dopo spirati i termini sopraddetti per la presentazione della lettera di cambio a vista, o ad uno o a più giorni o mesi, o ad usi di vista; per lo protesto per difetto di pagamento; per l'esercizio dell'azione di garantia; il possessore della lettera di cambio è decaduto da ogni diritto contro i giranti.

(2) Ivi, art. 170. — Gli effetti della perdita dell'azione pronunziata ne' tre articoli precedenti cessano in favore del possessore contro il traente, o contro quello de' giranti che, dopo spirati i termini per lo protesto, per la notificazione del protesto, o per la citazione in giudizio, abbia ricevuto per conto, per compenso, o altrimenti il valsente destinato al pagamento della lettera di cambio.

(3) Ivi, art. 169, comma 1. — La stessa perdita di azione ha luogo contro il possessore ed i giranti, per rispetto allo stesso traente, se questi giustifica che vi era provvista de' fondi alla scadenza della lettera di cambio.

(4) Ivi, art. 169, comma 2. — Il possessore in tal caso non conserva azione, che contro colui sul quale era tratta la lettera di cambio.

in fallimento il pagamento d'un dividendo pel credito formante provvista, e lo ha liberato dal resto. (Cod. comm. 171) (1)

Del Coral. — 11 dic. 1838. — Aix. — S-V. 39. 2. 377.

332. — La disposizione che permette al possessore d'un effetto non pagato, di perseguitare il traente ed il girante, o collettivamente o individualmente a sua scelta, deve essere intesa in questo senso, che il possessore può dimandare la condanna del traente, prima che la procedura sia istruita contro il girante... ancorchè li ebbia citati l'uno e l'altro insieme.

Vincendon. — 27 giugno 1810. — Cass.— Grenoble.— S.V. 10. 1. 380.— D.A.6.657.

333. — Il possessore d'un biglietto ad ordine o d'una lettera di cambio, che ha egli stesso congiuntamente citati il traente ed uno dei giranti, può, se si elevino degli incidenti tra questi ultimi, dimandare che sia passato oltre alla condanna contro il traente.

Barthelon. — 27 giugno 1810. — Cass.— S-V. 10. 1. 380. — D. A. 6. 657.

334. — Allorchè una sentenza di condanna solidale è stata rese in una volta contro il soscrittore, ed i giranti d'un effetto di commercio, ed uno di questi giranti ha egualmente ottenuto sentenza che sottomette il soscrittore alla garantia, questo girante non può esercitare il suo ricorso contro il soscrittore che quando ha rimborsato ed *enuncia* negli atti di procedura (e ciò a pena di nullità) aver rimborsato il terzo latore; — soprattutto se si tratta di mettere in esecuzione l'arresto personale.

Robert. — 10 aprile 1826. — Lione. — S-V. 26. 2. 212. — D, P. 26. 2. 189.

335. — Il girante che è stato costretto al rimborso di metà dell'ammontare d'una lettera di cambio, e che riviene sul traente, può ottenere contro di lui l'arresto personale, benchè il traente, pagando la metà al primo possessore, abbia ottenuto da lui liberazione o dispensa da ogni arresto personale. — Il girante che ha rimborsato non viene solamente come surrogato al possessore, ma di suo proprio dritto, avendo tutti i dritti di creditore per lettera di cambio.

Videau. — 11 febb. 1817. — C. Rig. — Poitiers. — S-V. 18. 1. 1.— D. A. 6. 659,

336. — Il negoziante che incarica un commissionato di comprare per suo conto, e di trarre sopra un terzo delle lettere di cambio in pagamento delle mercanzie, non è stimato essere egli medesimo il traente, nel senso che non possa essere utilmente citato in garantia che nei termini fissati dalle leggi del commercio a riguardo dei traenti. — Al contrario, come semplice obbligato, egli è tenuto di rimborsare al venditore il prezzo delle mercanzie in caso di protesto o di non pagamento delle lettere di cambio, benchè non si sia agito contro di lui nel tempo prescritto pel ricorso in garantia contro i traenti ed i giranti.

Délon. — 16 agosto 1809. — Cass. — Parigi. — S-V. 9. 1. 407. — D. A. 6. 666.

337. — Il traente d'una lettera di cambio per ordine, o per conto altrui, è personalmente obbligato, a questo titolo, verso il possessore, benchè non abbia ricevuto valute, e l'effetto dichiari che le valute sono state somministrate al *datore d'ordine* medesimo. (L. 19 marzo 1817, art. 1.)

Destigny. — 4 maggio 1831. — C. Rig.— Rouen. — S-V. 31. 1. 199.

338. — Il possessore d'una lettera di cambio tratta per ordine e per conto di un terzo non ha azione personale contro questo terzo.

Millot. — 9 marzo 1832. — Parigi. — S-V. 32. 2. 538.

339. — Quegli per ordine e per conto del quale una lettera è tratta non è obbligato personalmente verso il possessore. Il possessore non ha azione contro il datore d'ordine, che come surrogato nei dritti del traente.

Martin-d'André. — 19 dicembre 1821. — Cass. — Parigi. — S-V. 22. 1. 40. — D. A. 6. 607.

Id. — 1° maggio 1822. — Rouen. — S-V. 22. 2. 212. — D. A. 6. 610.

Id. — Sindaci Desprez. — 15 lug. 1822.— Parigi.— S-V. 25. 1. 136.— D. A. 6. 610.

340. — *Fu giudicato in senso contrario*, che colui che ha fatto trarre, per suo conto, una lettera di cambio, è obbligato personalmente verso il terzo possessore, soprattutto quando il suo nome è indicato nella lettera di cambio con lettere iniziali.

Martin-d'André. — 31 agosto 1819. — Parigi.— S-V. 19. 2. 263.— D. A. 6. 608.

340 bis. — Allorchè una lettera di cambio è stata sottoscritta per ordine e per conto d'un terzo, il traente che appone la sua firma, e che dichiara aver ricevuto le valute, è il solo obbligato direttamente verso il possessore. — Questi non ha contro il datore d'ordine una azione diretta derivante dal contratto di cambio; non può esercitare che l'azione del mandato per surrogazione al traente, suo garante.

Courreges-Peinadau. — 8 luglio 1826. — Pau. — S-V. 28. 2. 232.

341. — I terzi possessori di lettere di cambio tratte per conto altrui non hanno azione diretta contro il datore d'ordine; essi non possono neanche ricorrere contro di lui, come *surrogati* nei dritti del traente, *allorchè questi sia fallito*; in tal caso, il credito del traente contro il datore d'ordine appartiene alla massa del fallimento del traente: questi

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 170.

terzi possessori non hanno dritto in questo fallimento che ad un dividendo come ogni altro creditore.

Sindaci Stinmann. — 27 agosto 1832. — Cass. — Parigi. — S-V. 32. 1. 561.

342. — Allorchè il traente e l'accettante d'una lettera di cambio tratta per conto altrui son concorsi tutti due al pagamento della lettera debbono, in caso di fallimento del datore d'ordine, essere ammessi in concorso in tal fallimento: il traente non ha un dritto di preferenza.

Sindaci Stinmann e Fort. — 27 ag. 1832. — Cass. — Parigi. — S.V. 32. 1. 561.

343. — Il traente e l'accettante d'una lettera di cambio per conto altrui sono, l'uno come l'altro, e al medesimo titolo, mandatari del datore d'ordine, se son concorsi l'uno e l'altro al pagamento della tratta debbono essere ammessi in concorrenza nella massa del fallimento, per rata di ciò che ciascuno di loro ha pagato. Non è vero che il traente abbia un dritto di preferenza sull'accettante.

Beancousin-Gence. — 23 dicembre 1834. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 35. 1. 198.

344. — Il traente d'una lettera di cambio resta garante finchè non provi che vi era provvista presso il trattario al momento della scadenza.

Wilkens. — 18 nov. 1813. — Parigi. — S-V. 16. 2. 100. — D. A. 6. 593.

Id. — 7 febbraio 1816. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 16. 1. 363. — D. A. 6. 593.

345. — I giranti d'una lettera di cambio sono tenuti della garantia come i traenti, in mancanza di provare la provvista nelle mani di colui sul quale la lettera di cambio è tratta. — Non vi è distinzione a tal riguardo fra i giranti che non hanno firmato che per la garantia dell'effetto, ed i giranti che hanno somministrato la valuta.

Mercken. — 14 term. anno 11. — Cass. — Bruxelles. — S-V. 3. 2. 359. — D.A. 6. 589.

346. — I giranti di biglietti ad ordine non sono tenuti (come i giranti di lettere di cambio), sotto pena di garantia, a provare che all'epoca della scadenza del biglietto, quelli sopra i quali era tratto erano loro debitori, o avevano provvista sufficiente per pagare.

Bigot. — 24 piovoso anno 3. — Cass. — S-V. 1. 1. 75. — D. A. 6. 589.

347. — L'obbligo di giustificare la provvista alla scadenza non è imposto che al traente; il girante ne è dispensato, o che la lettera di cambio sia stata accettata, o che non vi sia stata accettazione.

Solignan. — 21 giug. 1810. — C. Rig. — Nimes. — S-V. 10. 1. 323. — D. A. 6. 695.

V. la decisione d'appello. — S-V. 10. 2. 336.

348. — Allorchè il traente d'una lettera di cambio, perseguitato in garantia dopo i termini utili, è obbligato a provare che vi era provvista presso il trattario alla scadenza della lettera di cambio, la pruova di questa provvista deve esser fatta per iscritto, e non per testimoni, soprattutto se il trattario ha dichiarato, al tempo del protesto, che niente doveva al possessore, e che non aveva provvista.

Wouters. — 29 febbraio 1808. — Bruxelles. — S-V. 14. 2. 146. — D. A. 6. 599.

349. — Le disposizioni delle leggi romane, come quelle del Cod. civ., non sono applicabili alle materie di commercio per ciò che concerne le pruove della provvista; su questo punto, la legge lascia ai giudici la più grande latitudine; — essi possono rimettersene alla dichiarazione o affermazione di colui sul quale la lettera di cambio è tratta; a più forte ragione agli scritti emanati da lui, ancorchè questi scritti non abbiano una data certa.

Martin Lacoste. — 3 dicembre 1806. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 7. 1. 15. — D. A. 6. 696.

V. ancora sulle azioni ricursorie del possessore e dei giranti, la parola *Protesto*, numero 69 e seg.

—

§ 12. — *Del ricambio*, *della rivalsa*, *e del conto di ritorno.*

NOZIONI GENERALI

350. — Il possessore della lettera di cambio non pagata alla scadenza, in luogo di perseguitare i diversi giranti facendo loro notificare il protesto, e citandoli in giudizio, come è stato spiegato nei paragrafi precedenti, può dimandar loro il rimborso per via di rivalsa (Cod. comm., 177 e 178.) (1) — V. tuttavia *appresso*, n. 362.

351-353. — La rivalsa è una nuova lettera di cambio per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente, o sopra uno dei giranti, del valsente della lettera protestata, degli interessi del giorno del protesto (Cod. comm., 184) (2), delle sue spese e del nuovo cambio che

(1) LL. di ecc. eff. comm., art. 176. — Il ricambio si effettua per mezzo di rivalsa.

Art. 177. — La *rivalsa* è una nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente, o sopra uno de' giranti, del valsente della lettera protestata, delle spese e del nuovo cambio che egli paga.

(2) Ivi, art. 184. — L'interesse della *sorte* della lettera di cambio protestata per difetto di pagamento, è dovuto dal giorno del protesto.

paga. (Cod. comm. 178.) (1) — Questo novello cambio si chiama *ricambio*.

354. — Nelle spese delle quali si è parlato si comprendono le spese propriamente dette del protesto ed ogni altra spesa legittima, come dritti di commissione, senseria, bollo, porti di lettere, perdita alla negoziazione, spese di viaggio (a peso d'affermazione) (Cod. comm., 181) (2); ma non vi si debbono comprendere gl'interessi delle spese del protesto, del ricambio ed altre; essi non son dovuti che a contare dal giorno della dimanda in giudizio. (C. comm. 185.) (3) — V. *Interessi*, n. 73 e 74.

355. — Quanto al ricambio, esso si regola, a riguardo del traente, col corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile, sul luogo donde è stata tratta. — Si regola a riguardo dei giranti col corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio è stata rimessa o negoziata da loro, sul luogo ove il rimborso si effettua. (C. comm., 179.) (4) — Secondo Bravard (*Manuale del dritto comm.*), di cui l'opinione a tal riguardo ci sembra la sola che possa accordarsi pienamente coi termini della legge, bisogna intendere, in quest'ultimo caso, pel luogo della negoziazione, quello da cui la girata è *datata*, vi risegga o no il girante; dippiù, bisogna intendere che il corso del cambio del luogo del pagamento sul luogo della *tratta* determina il *maximum* del ricambio di cui il traente ed i giranti possono essere tenuti (5).

356. — La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno nel quale si trova il dettaglio delle somme precedentemente indicate come formanti l'ammontare della rivalsa; esso ne è in qualche modo il documento giustificativo. — Enuncia il nome di colui sul quale la rivalsa è fatta, nel fine di poter riconoscere se il conto è relativo alla lettera che l'accompagna. (Cod. comm. 181.) (6) — Enuncia pure il prezzo del cambio al quale la lettera è stata negoziata. (Cod. comm. 181.) (7)

357. — Il prezzo del cambio deve essere certificato da un agente di cambio.— Nei luoghi in cui non vi sono agenti di cambio è certificato da due commercianti, ed in quelli in cui si fanno poche operazioni di banca, ed ove per conseguente non vi è corso stabilito, il prezzo del cambio si regola col corso della piazza vicina, e si giustifica con un certificato d'un agente di cambio di questa piazza, o in difetto da due commercianti. (Pardessus, n. 438.) — Non sarebbe dovuto ricambio, se il conto di ritorno non fosse accompagnato dai certificati esatti. (Cod. comm. 181 e 186.) (8)

358. — Il conto di ritorno è inoltre accompagnato dalla lettera di cambio protestata, dal protesto, o da una spedizione dell'atto di protesto. (Cod. comm., 181.) (9)

359. — Non possono esser fatti più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio. (Cod. comm., 182.) (10)

360. — Il conto di ritorno è rimborsato da girante a girante rispettivamente e definitivamente dal traente. (Ivi.) (11) — I ricambi non possono esser accumulati. Ogni girante non ne soffre che un solo co-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art, 177. — V. pag. 145 nota 1ª.

(2) Ivi, art. 180 in principio. — Il *conto di ritorno* abbraccia il valsente della lettera protestata;

le spese di protesto ed altre spese legittime come commessione di banca, senseria, bollo e spese di posta.

(3) Ivi, art. 185. — L'interesso delle spese di protesto, di ricambio e di altre spese legittime, non è dovuto che dal giorno della dimanda in giudizio.

(4) Ivi, art. 178. — Il rimborso si regola, per riguardo al traente, col corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile, sopra il luogo da cui essa è stata tratta.

Si regola, per riguardo a' giranti, secondo il corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio è stata rimessa o negoziata da loro, sopra il luogo in cui si effettua il rimborso.

(5) V. *Rivista straniera e francese di legislazione*, 1837. 22. N. A.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 180, comma 3 in principio. — Enuncia il nome di colui sul quale la rivalsa è fatta.

(7) Ivi, art. 180, comma 3 in fine. — e'l prezzo del cambio, al quale essa è negoziata.

(8) Ivi, art. 180, comma 4 a 5. — Debbe essere certificato da un agente di cambio.

Ne' luoghi ove non sono agenti di cambio, il certificato si farà da due commercianti.

Art. 186. — Il rimborso non è dovuto, se il conto di ritorno non sia accompagnato da' certificati di agenti di cambio, o di commercianti, ordinati dall' art. 180.

(9) Ivi, art. 180, comma 6. — È accompagnato dalla lettera di cambio protestata, dal protesto, o da una copia legale dell'atto di protesto.

(10) Ivi, art. 181, comma 1. — Non si può fare più di un conto di ritorno sopra una stessa lettera di cambio.

(11) Ivi, art. 181, comma 2. — Questo conto di ritorno è rimborsato da girante a girante rispettivamente, e diffinitivamente dal traente.

me anche il traeate. (C. comm. 183.) (1) Donde segue che ciascun girante sopporta solo le spese della rivalsa che fa sul suo cedente; non può ripetere da costui che le spese della prima rivalsa che ha rimborsata; di maniera che il traente non è tenuto di tutte le spese intermedie, egli non è tenuto che delle spese della prima rivalsa e del prezzo del cambio del luogo in cui la lettera protestata era pagabile, al luogo da cui l'aveva tratta. (Vincens, t. 2., p. 308.)

361. — Il girante che ha rimborsato pagando la rivalsa fatta su di lui, essendo surrogato nei dritti del latore, può, come lui, far rivalsa sopra il suo cedente o sopra i giranti che lo precedono. Nel caso in cui la rivalsa è fatta sopra uno dei giranti, essa deve essere accompagnata da un nuovo certificato che comprovi il corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile sul luogo donde è stata tratta. (Cod. comm., 181, § 7.) (2)

362. — La via della rivalsa per arrivare al rimborso non dispensa dalle formalità della notificazione del protesto, e della citazione in giudizio nei termini indicati *sopra*. § 11, in maniera che se si fossero omesse queste formalità, e la rivalsa non fosse pagata, s'incorrerebbe nella decadenza. (Pardessus, num. 437 e 439.)

GIURISPRUDENZA

363. — Il ricambio si opera coa una rivalsa che è noa auova lettera di cambio. . . ; ma la rivalsa oon può aver luogo prima della scadenza delle tratte che essa rappreseota.

Rauch. — 9 aprile 1813. — Colmar. — S-V. 16. 2. 102.

364. — Allorchè una lettera di cambio è indicata pagabile in un paese io cui i ricambi possono esser cumulati, il girante è tenuto a sopportare più ricambi, aocorchè la girata abbia avuto luogo in Fraocia, ove la legge proibisce il cumulo dei ricambi.

Polleri. — 17 agosto 1811. — Gênes. — S-V. 13. 2. 23. — D. A. 6. 730.

365. — Le spese di ritorno d'una tratta protestata per mancanza di pagamento debbono restare a carico del traente, poco importa, se il debito non è commerciale, che il trattario sia debitore della somma portata nella tratta.

Delacroix. — 16 aprile 1818. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 19. 1. 178.

366. — L'arresto personale può essere pronunziato pel pagamento degli interessi e delle spese del conto di ritoroo d'una lettera di cambio protestata: questi ioteressi e queste spese ooo possono considerarsi come spese.

Buffet. — 5 nov. 1835. — Trib. comm. di Parigi. — S-V. 36. 1. 103.

—

§ 13. — *Della lettera di cambio perduta.*

NOZIONI GENERALI

367. — Il possessore può aver perduto la lettera di cambio. In tal situazione, la legge viene in suo aiuto: essa gli traccia il cammino a seguire per ottener pagamento. Questo cammino vario secondo che la lettera di cambio era ia un solo origiaale o in più esemplari, e secondo che uno degli esemplari rilasciati era o no rivestito dell'accettazioae.

368. — In tutti i casi, colui che ha perduto nua lettera di cambio deve portare questo fatto a conoscenza del trattario, per mezzo di una opposizione, affinchè il pagamento non sia fatto a profitto d'un possessore fraudolento. (C. comm., art. 149.) (3)

369. — Se la lettera di cambio perduta è *non accettata*, colui al quale appartiene può dimandarne il pagamento sopra una seconda, terza, quarta, ecc.: la perdita d'ua esemplare non è, in questo caso, di alcuna importanza. (Cod. comm., 150.) (4)

370. — Se l'esemplare perduto era stato accettato, il pagamento non potrebbe esser esatto sopra una seconda, terza o quarta, che con ordinanza del giudice, e daado canzione. (C. comm., 151.) (5)—

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 182. — I ricambi oon possono casere cumulati.

Ciascun girante uno ne sopporta che un solo, come aoche il traeote.

(2) Ivi, art. 180, comma oltimo. — Nel caso in coi la rivalsa sia fatta sopra uoo de' giraoti, questa debbe essere in oltre accompagoata da un certificato che attesti il corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile, sopra il luogo da coi è stata tratta.

(3) Ivi, art. 148. — Non è ammessa opposizione al pagameoto, che in caso di perdita della lettera di cambio, o di fallimento del possessore.

(4) Ivi, art. 149. — Io caso di perdita d'uoa lettera di cambio non accettata, quegli al quale essa appartiene, può dimandarne il pagamento, sopra una seconda, terza, quarta, ec.

(5) Ivi, art. 150. — Se la lettera di cambio perduta è foroita dell'accettazioe, il pagameoto oou può esser esatto sopra una secooda, terza, quarta ec. che per ordine del giudice, e mediante sicortà.

In tal caso l'esemplare giustifica la proprietà.

371. — Se quegli che ha perduto la lettera di cambio, sia o no accettata, non può esibire la seconda, terza, quarta, ec. può dimandare il pagamento della lettera di cambio perduta, ed ottenerlo con ordinanza del giudice, ma giustificando la sua proprietà co' suoi libri, e dando cauzione, come nel caso precedente. (Cod. comm., 152.) (1)

371 bis. — Il beneficio dell'art. 152, Cod. comm. (2), portante che colui che ha perduto una lettera di cambio può ottenerne il pagamento giustificando la sua proprietà co' suoi libri non è applicabile che quando il reclamo ha luogo in un' epoca prossima alla perdita o alla sottrazione dell' effetto. — Così, una tal dimanda deve essere rigettata, allorchè è formata due anni e mezzo dopo la perdita dello effetto.

Pihan. — 16 maggio 1843. — Parigi. — S-V. 43. 2. 307.

372. — Benchè la legge sembri non ammettere che la pruova risultante dai libri del proprietario della lettera di cambio, pure i giudici potrebbero, secondo le circostanze, cercare la pruova della sua proprietà nella corrispondenza del possessore, soprattutto se egli tenesse la lettera di cambio dallo straniero. (Locré, sull'art. 102, Cod. comm.; Vincens, t. 2, p. 374; Pardessus, n. 410.) Ma nella mancanza dei libri, la corrispondenza sola non potrebbe bastare, ammenochè il possessore fosse un non commerciante. (E. Persil, sull'art. 152, n. 3 e 4.)

373. — La cauzione che il possessore è obbligato di dare nei casi precedenti ha per oggetto unico di garantire il valsente della lettera di cambio al vero proprietario, quando si presenterà. L'impegno di questa cauzione è estinto dopo tre anni, se durante tal tempo non ci sarà stata nè dimanda, nè istanza giuridica. (Cod. comm., 155 (3); Vincens, t. 2, pag. 276; Pardessus, n. 411.

374. — Se la lettera di cambio non è stata tratta che in un solo esemplare, o se il prenditore non ha avuto la precauzione di farsene rilasciare una seconda, terza, quarta, ec., deve dirigersi al suo girante immediato, che è tenuto di prestargli il suo nome e le sue cure per agire contro il suo proprio girante, e così di seguito passando da girante a girante sino al traente della lettera. (Cod. comm., 154.) (4) — Se egli tiene questa lettera direttamente dal traente, deve dimandargliene un duplicato, e questi non può negarglielo, neanche sotto pretesto che il possessore è incorso nella decadenza in mancanza di protesto in tempo utile. Il traente che dubitasse del numero degli esemplari che ha già rilasciati dovrebbe rivestire il nuovo esemplare d'un numero sul quale non avesse dubbio. (Pardessus, n. 409.)

375. — Il possessore o il proprietario della lettera di cambio deve sopportare tutte le spese necessarie per ottenerne un duplicato, perchè è la perdita che ha fatto della lettera di cambio che le ha occasionate. (Cod. comm., 154.) (5) Non sarebbe che nel caso in cui i giranti o i traenti si rifiutassero, senza motivi legittimi, sia a cooperarsi, ed a prestare il loro nome, sia a rilasciare il duplicato dimandato, che dovrebbero essere condannati alle spese della loro ingiusta resistenza, e dippiù ai danni ed interessi per riparazione del pregiudizio che avessero cagionato al possessere. (Vincens, t. 2, p. 279; Pardessus, n. 409.)

376. — Se vi è rifiuto di pagamento della lettera di cambio smarrita, il possessore deve farlo comprovare, per conservare il suo ricorso contro il traente ed i giranti; non con un protesto ordinario, perchè bisognerebbe aver la lettera di cambio per trascriverla con l' accettazio-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 151. — Se chi ha perduto la lettera di cambio accettata o non accettata, non può presentare la seconda, terza, quarta ec., può chiedere il pagamento della lettera di cambio perduta, ed ottenerlo per ordine del giudice, giustificando la sua proprietà co' suoi libri, e prestando sicurtà.

(2) Ivi, art. 151.

(3) Ivi, art. 154. — L'obbligazione della sicurtà mentovata negli art. 150 e 151 si estingue dopo cinque anni, se durante tal tempo non vi sieno state dimande nè istanze giuridiche.

(4) Ivi, art. 153 in principio. — Il proprietario della lettera di cambio smarrita, per procurarsi la seconda, dee indirizzarsi al suo girante immediato il quale è in obbligo di prestargli il suo nome e la sua opera, per agire verso il proprio suo girante; e così risalendo di girante in girante sino al traente della lettera.

(5) Ivi, art. 153, in fine. — Le spese andranno a carico del proprietario della lettera di cambio smarrita.

ne, e le girate in testa di questo atto, come vuole la legge; ma con un atto che ne tien luogo e che si chiama *atto di protesto*. (Cod. comm., 153 (1); Vincens, t. 2, p. 277.)

377. — Questo atto deve esser fatto il giorno appresso alla scadenza della lettera di cambio smarrita. Deve esser notificato al traente ed ai giranti, nelle forme e nei termini prescritti per la notificazione *del protesto*. V. questa parola, e *sopra*, n. 317. — (C. comm., 153.) (2)

GIURISPRUDENZA

378. — I giudici che condannano il soscrittore d'un effetto di commercio perduto a pagarne il valsente non sono obbligati d'ordinare d'*ufficio* che il beneficiario somministri cauzione, allorchè tale cauzione non è stata dimandata.

Sancan. — 3 maggio 1837. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 37. 1. 718. — D. P. 37. 1. 314.

579. — I giranti d'una lettera di cambio perduta non possono, sulla dimanda del proprietario, negargli il loro nome e la loro opera per procurargliene una seconda, ancorchè non vi sia stato nè protesto, nè ricorso nel termine di legge.

Paillasson. — 9 luglio 1813. — Torino. — S-V. 14. 2. 257. — D. A. 6. 686.

380. — L'atto di protesto che l'art. 153, Cod. comm. (3), prescrive al *possessore* che ha smarrito un effetto di commercio, e che vuole non di meno pervenire ad esser pagato, deve, a pena di nullità, esser preceduto da una ordinanza del giudice o da una offerta di cauzione. (Cod. comm., 151, 152, 153.) (4)

Brolemann. — 15 marzo 1826. — Lione. — S-V. 26. 2. 213. — D. P. 29. 2. 20.

Id. Juif. — 3 marzo 1836. — Cass. — Lione. — S-V. 34. 1. 220.

381. — *Fu giudicato al contrario* che non è necessario, a pena di nullità, che l'atto di protesto esatto dall'art. 153, C. comm. (5), nel caso di perdita d'un effetto di commercio, sia preceduto dalle formalità prescritte dagli art. 151, 152 med. Cod. (6) — Basta che il proprietario dell'effetto perduto faccia ulteriormente le giustificazioni di cui parlano questi articoli.

Carayon. — 29 aprile 1829. — Tolosa. — S-V. 29. 2. 258. — D. P. 29. 2. 177.

Id. — Pitrat. — 10 novembre 1828. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 29. 1. 10. — D. P. 29. 1. 57.

381 bis. — La regola risultante dalla combinazione degli art. 152 e 153, C. comm. (7), che vuole che in caso di perdita d'un effetto di commercio, l'atto di protesto sia, a pena di nullità, preceduto dall'ordinanza del giudice che autorizzi il pagamento riceve eccezione nel caso di forza maggiore. — E questa forza maggiore può risultare dal perchè la perdita dell'effetto avendo avuto luogo il giorno appresso alla scadenza, ed al momento in cui andava ad esser esibito pel rimborso, non rimaneva più il tempo necessario per ottenere l'ordinanza del giudice che deve precedere l'atto di protesto.

Fillion e Desprats. — 17 dicembre 1844. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 45. 1. 5.

382. — La nullità dell'atto di protesto prescritto nel caso di perdita d'un effetto di commercio può esser proposta per la prima volta in appello, e dopo difesa in merito. — Non è un atto di procedura nel senso dell'art. 173, Cod. proc. (8)

Carayon. — 29 aprile 1829. — Tolosa. — S-V. 29. 2. 258. — D. P. 29. 2. 177.

383. — Gli art. 150 e seg., C. comm. (9), relativi al caso di perdita d'una lettera di cambio o effetto di commercio, non sono applicabili al caso di perdita della copia d'un obbligazione passata innanzi notaro stipulata negoziabile per via di girata. — Almeno, basta, perchè il pagamento d'una tale obbligazione possa essere ordinato in favore del cessionario che non esibisce la copia del contratto, che questi giustifichi d'una maniera qualunque la sua proprietà.

Lemarroia. — 13 marzo 1828. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 28. 1. 334. — D. P. 28. 1. 173.

—

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 152, comma 1. — In caso di rifiuto del pagamento sulla domanda formata in virtù de' due articoli precedenti, il proprietario della lettera di cambio perduta conserva tutti i suoi diritti per mezzo di un atto di protesto.

(2) Ivi, art. 152, comma 2 e 3. — Questo atto debbe esser fatto il di appresso alla scadenza della lettera di cambio perduta. Esso debbe esser notificato a' traenti ed a' giranti, nelle forme e nei termini appresso ordinati per la notificazione del protesto.

(3) Ivi, art. 152.

(4) Ivi, art. 150, 151, 152.

(5) Ivi, art. 152.

(6) Ivi, art. 150, 151.

(7) Ivi, art. 151 e 152.

(8) LL. proc. civ., art. 267.

(9) LL. di ecc. aff. comm., art. 149 e seg.

§ 14. — *Della prescrizione.*

NOZIONI GENERALI

384. — Ogni azione relativa alle lettere di cambio si prescrive con cinque anni, a contare dal giorno del protesto o dell'ultima istanza giuridica, se non vi è stata condanna, o se il debito non è stato riconosciuto con atto separato. (Cod. comm., 189.) (1) Questa prescrizione è assoluta; essa corre contro i minori non commercianti, e contro gl' interdetti. (Locré, sull'art. 189, Cod. comm.) — V. *appresso*, n. 419.

Segue da ciò che se vi è stata condanna, o riconoscenza per atto separato, non vi è luogo che alla prescrizione di trenta anni. (Locré sullo stesso articolo.)

385. — Se non vi è stato per parte del possessore nè protesto nè istanza, la prescrizione di cinque anni deve computarsi dal giorno della scadenza. (Locré, sullo art. 189.)

386. — La prescrizione di cinque anni che il debitore dell' effetto può opporre al possessore non stabilisce che una semplice presunzione di pagamento, di maniera che i pretesi debitori son tenuti, se ne sono richiesti dal possessore, d' affermare con giuramento, che non sono più debitori, e le loro vedove, eredi o aventi causa, che credono di buona fede che niente è più dovuto. (Cod. comm., 189.) (2)

Quest'ultima disposizione dell'articolo 189, Cod. comm., potrebbe essa essere estesa ai creditori che esercitano il dritto del loro debitore, nel caso di fallimento o di decozione? Noi non lo stimiamo: i creditori non potrebbero esser considerati come gli *aventi causa* dal loro debitore; ciò risulta dagli art. 1322 e 1328, Cod. civ. (3), che, disponendo che l'atto sotto firma privata non è opponibile che agli eredi o aventi causa e non ai *terzi*, mette evidentemente i creditori fra i *terzi*, poichè la disposizione di tali articoli ha precisamente per oggetto la conservazione dei dritti dei creditori. Si comprende d'altronde quanto sarebbe illusoria l'affermazione di questi ultimi, i quali, il più sovente, non potrebbero sapere se in effetto nulla è più dovuto, e che, nel dubbio e dispensati dal giuramento, sarebbero sempre inclinati a parlare secondo il loro interesse.

La disposizione dell'art. 189, che obbliga ad una affermazione non è dunque applicabile che agli *aventi causa* propriamente detti, cioè, ai legatari o ai donatari a titolo universsle, ed anche all'acquirente d'un immobile che fosse gravato d'ipoteca per sicurtà del pagamento dell' effetto: questi non potrebbero opporre la prescrizione senza esser tenuti d'affermare, se ne fossero richiesti, che credono che nulla è più dovuto. La loro qualità di successori del debitore darebbe altronde qualche peso alla loro affermazione, poichè i titoli e le carte di cui in tale qualità sarebbero detentori potrebbero metterli a portata di sapere se vi è stato o se non vi è stato pagamento.

387. — La prescrizione delle azioni principali del traente contro il trattario accettante o no, che aveva provvista per la scadenza è di trent' anni, come quella di ogni azione tanto reale che personale, perchè, in tal caso, l'azione non prende la sua sorgente nel contratto di cambio, ma in una obbligazione che ne è indipendente: il trattario, se ha provvista,

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 195, comma 1. — Ogni azione relativa alle lettere di cambio, a' biglietti ad ordine, quando reputansi atti di commercio a' termini dell' articolo 3, ed agli ordini in derrate, è prescritta dopo cinque anni, computando dal giorno del protesto, o della scadenza in mancanza del protesto; o dall' ultima istanza giuridica, se non vi è stata condanna, o se il debito non è stato riconosciuto per atto separato.

(2) Ivi, art. 195 comma 2. — Saranno non però in obbligo i pretesi debitori, se ne sono richiesti, di affermare con giuramento che non sono più debitori; e le loro vedove, i loro eredi o gli aventi causa da loro, che credono di buona fede nulla essere da loro dovuto.

(3) LL. civ., art. 1276. — La scrittura privata riconosciuta da quello contra cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto autentico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra loro eredi, e quei che hanno causa da loro.

Art. 1283. — La data delle scritture private non si computa contro le terze persone se non dal giorno in cui sono state registrate, dal giorno della morte di colui o di uno di coloro che le han sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata in atti stesi da uffiziali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizioni di sigilli o d'inventario.

è, a riguardo del traente, un debitore ordinario. (Cod. civ., 2262.) (1)

GIURISPRUDENZA

388. — La prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 189, Cod. comm. (2), è applicabile a tutte le azioni relative alle lettere di cambio ed altri effetti di commercio, senza distinzione delle *cause* per le quali tali effetti fossero stati sottoscritti. — Così una lettera di cambio è proscrittibile dopo cinque anni, anche se ha per oggetto il pagamento del prezzo d'una vendita di taglio di legname, come se avesse per causa una operazione commerciale.

Lorentz. — 15 dic. 1829. — C. Rig. — Strasbourg. — S-V. 30. 1. 7. — D. P. 30. 1. 37.

388 bis. — La prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 189, Cod. comm. (3), in materia di lettere di cambio, è opponibile dal traente al trattario, anche quando questi avesse pagato la lettera di cambio nelle mani del possessore, senza che gli fosse stata somministrata provvista.

Rovera. — 21 gennaio 1839. — Montpellier. — S-V. 39. 2. 383.

288 ter. — Le lettere di cambio sottoscritte da un acquirente d'immobili a profitto del venditore, in pagamento del prezzo di vendita, sono sottomesse alla prescrizione di cinque anni.

Quando dunque il venditore, ricevendo tali lettere di cambio, ha dato quietanza del prezzo, e nulla ha più a dimandare in virtù dell'atto di vendita, è tenuto dopo scorsi cinque anni, e cbo così ogni azione a riguardo delle lettere di cambio è prescritta, a dare all'acquirente permissione di cassare l'iscrizione ipotecaria presa sull'immobile venduto per sicurtà del loro rimborso.

In un tal caso, il venditore non ha diritto a pretendere, per respingere la prescrizione quinquennale, che il debito è riconosciuto per atto separato (l'atto di vendita), poichè al contrario quest'atto porta quietanza.

Salva. — 15 maggio 1839. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 39. 1. 541.

V. ancora sulla quistione di novazione, *sopra*, n. 288 bis e ter.

388 quat. — La prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 189, Cod. comm. (4), non può essere applicata a biglietti ad ordine scaduti prima della pubblicazione del Codice di commercio. — Questi effetti non sono soggetti alla prescrizione stabilita dalla legislazione anteriore, ancorchè siano scorsi più di cinque anni sotto il Codice di commercio.

Ardent. — 26 febbr. 1838. — C. Rig. — S-V. 38. 1. 357.

388 quinq. — Sotto l'impero dell'ordinanza del 1673 (tit. 5, art. 91.), la prescrizione di cinque anni non si applicava che ai biglietti ed alle lettere di cambio; essa non si applicava ai semplici biglietti ad ordine: l'azione per pagamento di tali biglietti non si prescriveva che dopo trent'anni.

La stessa decisione di sopra.

389. — La prescrizione di cinque anni non può essere invocata contro una dimanda formata fra commercianti, con la quale l'uno reclama dall'altro ciò che gli è dovuto in seguito delle loro operazioni commerciali, benchè tali operazioni siano cessate da più di cinque anni.

Gnis-Desjardins. — 10 novembre 1817. — Rouen. — S-V. 18. 2. 68. — D. A. 6. 736.

390. — La prescrizione di cinque anni non è opponibile dal soscrittore al terzo che, non obbligato al pagamento della lettera di cambio, ha disinteressato il possessore. — In un tal caso, il terzo deve essere considerato come un *negotiorum gestor*, e, per conseguenza, la sua azione in rimborso non è sottomessa che alla prescrizione di trent'anni.

Balmary. — 10 luglio 1829. — Tolosa. — S-V. 30. 2. 77. — D. P. 30. 2. 2.

391. — Lo scritto col quale una persona riconosce aver ricevuto da un'altra una lettera di cambio pagabile ad una certa epoca, con promessa di renderugliene conto, non ha il carattere nè di lettera di cambio nè di biglietto di cambio... Un tale effetto non è sottomesso alla prescrizione di cinque anni.

Bourget. — 19 gennaio 1813. — Cass. — Lione. — S-V. 13. 1. 110. — D. A. 6. 736.

392. — Lo scritto col quale un proprietario incarica il preposto all'esazione delle sue rendite, di pagare ad un terzo o a suo ordine, una somma che dichiara aver ricevuta, deve esser considerato, non come una *lettera di cambio*, ma come un semplice *mandato*... Un tale effetto neppure è sottomesso alla prescrizione di cinque anni.

Crémieu. — 28 gennaio 1828. — Parigi. — S-V. 28. 2. 186. — D. P. 28. 2. 139. — V. *Mandato*, e *sopra* n. 6.

393. — Gl'interessi dei biglietti ad ordine sono sottomessi alla prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 2277, Cod. civ. (5)

Gauteyron. — 13 marzo 1828. — Bor-

(1) LL. civ., art. 2168. — Tutte le azioni tanto reali, quanto personali, si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che colui che allega tal prescrizione, sia tenuto ad esibirne un titolo, o che gli si possa opporre veruna eccezione per causa di mala fede.
(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 195.
(3) Ivi, lo stesso articolo.
(4) Ivi, lo stesso articolo.
(5) LL. civ., art. 2183.

deaux.— S-V. 28. 2. 284. — V. *Interessi*, § 5.

394. — La prescrizione di cinque anni in materia di lettere di cambio cessa d'esser opponibile allorchè il debito è stato riconosciuto, quando per lettere missive o altri atti privati, il traente ha rinunziato ad opporre la decadenza al possessore, per mancanza di protesto in tempo utile. — A tale riguardo, la valutazione dei fatti o degli atti che costituiscono una *riconoscenza* del debito è intieramente nel dominio dei giudici del merito, e non può dare apertura a cassazione.

I sindaci del fallimento Gabet. — 14 febbraio 1826. — C. Rig. — Orléans. — S-V. 26. 1. 310. — D. P. 26. 1. 159.

395. — La prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 189, Cod. comm. (1), non ha luogo se il debito è riconosciuto per atto separato, fosse anche tale atto anteriore all'effetto di commercio soggetto a prescrizione.

Bruyère. — 2 febbraio 1819. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 19. 1. 408. — D. A. 6. 740.

396. — Perchè l'*atto separato* di cui parla l'art. 189, Cod. comm. (2), possa aver l'effetto di sostituire alla prescrizione quinquennale stabilita in materia di lettera di cambio, la prescrizione trentenaria, fa d'uopo che il debitore abbia inteso dare con questo atto un *nuovo* titolo al creditore. — Se tale intenzione è dichiarata dai giudici del merito (che hanno un potere sovrano di valutazione a questo riguardo) non avere esistita, la prescrizione quinquennale resta la sola applicabile.

Dupont. — 28 nov. 1831. — C. Rig. — S-V. 32. 1. 26.

397. — *Fu giudicato ancora* che la prescrizione di trent'anni non è sostituita alla prescrizione di cinque anni stabilita dall'articolo 189, Cod. comm. (3), in materia di lettere di cambio e biglietti ad ordine, che quando la riconoscenza del debito fatta dal debitore o da uno dei debitori solidali risulti da un nuovo titolo che cambia l'obbligazione commerciale in una obbligazione civile; non basta una semplice riconoscenza del debito.

Baillet. — 14 marzo 1838. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 38. 1. 708. — D. P. 38. 1. 130.

398. — Allorchè il debitore di biglietti ad ordine ha fatto, ulteriormente, e per la stessa somma, una riconoscenza innanzi notaro, si è reso, perciò, assolutamente inammessibile ad opporre la prescrizione di cinque anni.

Invano direbbe che la stessa riconoscenza innanzi notaro compruova che il debito per biglietti è rimasto senza novazione alcuna, e sottomesso a procedure commerciali; l'obiezione non stabilirebbe che la prescrizione di cinque anni abbia dovuto conservare tutto il suo effetto, non ostante la riconoscenza innanzi notaro.

Delbeck. — 14 gennaio 1825. — Parigi. — S-V. 26. 2. 133. — D. P. 26. 2. 123.

398 bis. — La menzione d'un debito risultante da effetti di commercio, fatta da un fallito nel suo bilancio (bilancio di cui gli elementi sono stati più tardi adottati dal concordato), costituisce per parte del debitore una riconoscenza del debito per atto separato, che interrompe la prescrizione di cinque anni, e fa correre per l'avvenire la sola prescrizione trentenaria.

Bassot e Gouillaud. — 24 febbr. 1843. — Bordeaux. — S-V. 43. 2. 288.

399. — La riconoscenza fatta dal debitore d'una lettera di cambio degli acconti da lui pagati, e menzionati dal possessore in dosso della lettera, può essere considerata come equivalente alla *riconoscenza del debito per atto separato*, che l'art. 189, Cod. comm. (4), dichiara interruttiva della prescrizione di cinque anni.

Ténégal. — 16 dic. 1828. — C. Rig. — S-V. 30 1. 115. — D. P. 29. 1. 65.

400. — Allorchè un effetto di commercio è arrivato alla scadenza, la dimanda d'un termine per effettuare il pagamento con promessa di aggiungere interessi non è una riconoscenza del debito nel senso dell'articolo 189, Cod. comm. (5) — Non si deve vedere in questa dimanda che una addizione al primo titolo. — In conseguenza, l'azione per pagamento del debito resta sottomessa alla prescrizione quinquennale; solamente questa prescrizione non corre che dallo spirare del termine dimandato.

De Pressey. — 8 febbraio 1830. — Amiens. — S-V. 30. 2. 226.

401. — Allorchè un atto portante prolongamento della scadenza d'una lettera di cambio, sulla dimanda del debitore, e mediante la sua promessa di pagare allo spirare del nuovo termine, è riconosciuto non formare che un titolo *addizionale* alla lettera di cambio, e non fare, benchè sottoscritto separatamente, che un *solo e medesimo atto* con la lettera di cambio, tale atto non deve essere considerato come una *riconoscenza* del debito per atto separato, nel senso dell'art. 189, C. comm. (6) — In conseguenza, l'azione per pagamento resta sottomessa alla prescrizione quinquennale.

De Pressey. — 9 ag. 1831. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 31. 1. 297.

402. — *Fu giudicato al contrario* che la dimanda d'un termine per pagare una lettera

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 198.
(2) Ivi, lo stesso articolo.
(3) Ivi, lo stesso articolo.

(4) Ivi, lo stesso articolo.
(5) Ivi, lo stesso articolo.
(6) Ivi, lo stesso articolo.

di cambio è una riconosconza del debito cbo produce interruzione della prescrizione di cinque anni.

Renaud. — 1° marzo 1837. — C. Rig.— Telesa. — S-V. 37. 1. 999. — D. P. 37. 1. 354.

402 bis. — Una semplice riconoscenza del debito, per esempio una lettera missiva con la quale il debitoro dimanda nn termine, basta per interrompere la prescriziono di cinque anni; non è necessario che questa riconoscenza risulti da un titolo nuovo che cambii l' obbligazione commerciale in obbligazione civile.

Allorchè, per parte del debitoro d' una lettera di cambio, vi è stata riconoscenza del debito, questa riconoscenza ha per effetto di sostituire la prescriziono trentenaria alla prescrizione quinquennale. (C. comm., 189.) (1)

Anfrey. — 29 aprile 1839. — Colmar. — S-V. 39. 2. 452.

403. — Dopo l' interruzione della prescrizione quinquennalo per la riconoscenza del debito, il debito non è più prescrittibilo cbe con trent' anni.

Dupuy. — 6 novembre 1832. — C. Rig.— Bordeaux. — S-V. 32. 1. 824.

404. — La prescrizione di cinque anni, stabilita dall' art. 189, Ced. comm. (2), per le lettero di cambio od i biglietti ad ordine. comincia a correre dal domani della scadenza. — Poco importa che vi sia o non vi sia stato protesto.

Rouillon. — 16 aprile 1818. — Cass. — S-V. 18. 1. 254. — D. A. 6. 737.

404 bis. — La prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 189, Cod. comm. (3), in materia di lettere di cambio e di biglietti ad ordine, comincia a correre dal dimani dolla scadenza, ancbo so non vi sia stato protesto.

Questa prescrizione non è interrotta per un protesto tardivo fatto prima dello spirare dei cinque anni a partire dal dimani della scadonza.

Beuteillo. — 1° giug. 1842. — C. Cass.— Amiens. — S-V. 42. 1. 707.

405. — La prescriziono non comincia a correre contro una lettara di cambio, *pagabile a vista*, cbe dal giorno del protesto cho ne comprnovi l'esibizione.

Porcoult. — 5 luglio 1819. — Nismes. — S-V. 19. 2. 294. — D. A. 6. 557.

406. — La prescrizione di cinque anni, stabilita per le lettere di cambio, non è interrotta per la semplice sospensione di pagamenti del fallito.

Delbec. — 5 agosto 1813. — Parigi. — S-V. 15. 2. 123.

407. — Il latoro d' una lettera di cambio non perdo il suo ricorso contro il traente, per non aver esercitato istanze contro di lui nel termine di cinque anni, se è provato cbo, nell' intervallo dei cinque anni, il traente si ha fatto rimettere in confidenza la lettera di cambio per ottenerne giudizialmente egli medesime il rimborso contro l' accettante. Questa detenzione della lettera di cambie per parte del traente, avendo messe il possessore nella impossibilità di agire, ha sospeso il corso della prescriziono.

Delpech. — 3 gennaio 1832. — C. Rig.— S-V. 32. 1. 352.

408. — Ai soli giudici del merito appartiene il dritto di decidere se tale o talo evento di forza maggiore può sospendero la prescrizione; per esempio, se la difficoltà delle comunicazioni fra il domicilio del possessore di una lettera di cambio o quelle del trattario è stata tale, che abbia impedito di faro il protesto e sospendere la prescrizione.

Cavagnary. — 5 agosto 1817. — C. Rig.— Parigi. — S-V. 18. 1. 386. — D. A. 7. 592.

409. — Lo stato di guerra può, in certi casi, sospendere il corso della prescrizione, specialmente della prescrizione quinquennalo atabilita dall'articole 189, Cod. comm. (4).

Barietta. — 9 aprile 1818. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 19. 1. 139. — D. A. 6. 789.

Id. — Groguet. — 16 novembro 1814. — Parigi. — S-V. 16. 2. 175.

410. — Sotto l'impero del Codice di commercio, la prescrizione di cinque anni d' una lettera di cambio è una semplice presunziene di pagamento, la qualo può essero distrutta da una prueva contraria. (C. comm., 189) (5)

Trapet. — 18 genn. 1821. — C. Rig. — Riom. — S-V. 22. 1. 57. — D. A. 6. 741.

411. — La prescrizione di cinque anni, in materia d'effetti di commercio, e la presunziono legale di pagamento sulla qualo è fendata possono essere distrutte dalla *pruova di non pagamente*, allorchè si pruevi nello stesso tempo cho il creditore è stato mosso nella impossibilità di reclamare il suo pagamento, pel dolo e la frode del debitore.

Pons. — 14 gennaio 1818. — C. Rig. — Lione. — S-V. 19. 1. 141. — D. A. 6. 739.

412. — La prescriziono di cinque anni, atabilita a riguardo degli effetti di commercie, essendo fondata sopra una presunziono di pagamento, il debitore non è più ammessibile ad opporla se ha, in qualunque maniera, riconosciuto di non aver pagato; — e la ricenoscenza di non pagamento può risultare dal perchè, alla presentazione dol biglietto, egli non ha

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 195.
(2) Ivi, lo stesso articolo.
(3) Ivi, lo stesso articolo.
(4) Ivi, lo stesso articolo.
(5) Ivi, lo stesso articolo.

negato di pagare che fondandosi sopra una opposizione fatta nelle sue mani.

Triquet. — 7 gennaio 1815. — Parigi. — S-V. 15. 2. 83. — D. A. 6. 640.

413. — *Fu giudicato al contrario* che, in materia di lettere di cambio, i giudici non possono non tener ragione della prescrizione di cinque anni per semplici presunzioni di non pagamento. — Qui non si applica l'art. 1353, Cod. civ. (1)

Martin. — 9 novembre 1812. — Cass. — S-V. 13. 1. 149. — D. A. 6. 738.

Id. — Ardent. — 16 giugno 1818. — Cass. — Limoges. — S-V. 18. 1. 289. — D. A. 6. 738.

414. — La prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 189, Cod. comm. (2), relativamente agli effetti di commercio, è una presunzione di pagamento, presunzione *juris et de jure* che non può essere distrutta da presunzioni contrario.

Florence. — 13 dicembre 1828. — Grenoble. — S-V. 30. 2. 13. — D. P. 30. 2. 10.

415. — La prescrizione quinquennale, in materia di lettera di cambio o biglietto ad ordine, non è opponibile da colui che pretende nello stesso tempo non poter esser tenuto al pagamento dell'effetto, perciocchè egli non l'avrebbe negoziato che come mandatario di un precedente girante. Una tale difesa è esclusiva della presunzione di pagamento sulla quale riposa la prescrizione di cinque anni.

Dubna. — 1° dicembre 1829. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 30. 1. 28.

416. — Il convenuto ad una dimanda per pagamento d'una lettera di cambio, che risponde di niente dovere, non rinuncia perciò all'eccezione di prescrizione; la decisione che inferisce da ciò una rinunzia viola l'art. 2224, Cod. civ. (3)

Sanson. — 19 aprile 1815. — Cass. — Parigi. — S-V. 15. 1. 203. — D. P. 15. 1. 235.

417. — Il soscrittore d'una lettera di cambio è inammessibile ad opporre la prescrizione di cinque anni, se, prima dello spirar di questo termine, si avesse fatto rimettere confidenzialmente la lettera di cambio, sotto pretesto di dirigere egli medesimo dello istanze contro l'accettante.

Delpech. — 28 marzo 1828. — Bordeaux. — S-V. 28. 2. 239. — D. P. 28. 2. 111. — V. *sopra*, n. 407.

418. — Una sentenza di condanna ottenuta dal possessore d'una lettera di cambio, contro il traente (o contro un girante), non conserva al possessore la sua azione contra un girante che è straniero alla sentenza. — In mancanza d'istanza contro questo girante, nei cinque anni, la prescrizione è acquistata. — Vanamente si argomenterebbe dalla *solidalità*.

Marié. — 23 febbraio 1827. — Tolosa. — S-V. 27. 2. 101.

419. — La prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 189, Cod. comm. (4), in materia di lettere di cambio e biglietti ad ordine, corre contro i minori come contro i maggiori.

Prat. — 23 aprilo 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 258.

420. — Una lettera di cambio sottoscritta da uno straniero a profitto di un altro straniero, o stipulata pagabile nel paese de'contraenti, è retta dalla legge straniera, sebbene il pagamento ne sia reclamato in Francia da un terzo possessore francese...., la regola è applicabile specialmente in ciò che riguarda il tempo della prescrizione.

Aubrey. — 29 marzo 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 457.

—

§. 15. — *Competenza. — Arresto personale.*

NOZIONI GENERALI

421. — Le lettere di cambio essendo di loro natura atti di commercio sono della competenza dei tribunali di commercio (Cod. comm., 632) (5); poco importa a tal riguardo che i soscrittori siano o non siano commercianti. (C. comm., 637) (6)

422. — Allorchè le lettere di cambio non debbono esser riputate che semplici promesse a causa dell'omissione di qualche formalità, o della supposizione di alcune delle condizioni essenziali (V. *sopra*, § 2), il tribunale di commercio è tenuto a rinviare al tribunale civile, se

(1) LL. civ., art. 1307.

(2) LL. di ecc. aff. comm. art. 195.

(3) LL. civ., art. 2130.

(4) LL. di ecc. aff. comm. art. 195.

(5) Ivi, art. 3, comma ottavo. — Si reputano *atti di commercio*; le lettere di cambio, o rimesse di danaro fatte di piazza in piazza tra ogni sorta di persone;

(6) Ivi, art. 615. — Allora quando le lettere di cambio non saranno riputate che semplici promesse ne' termini dell'art. 111, o allora quando i biglietti ad ordine non avranno che firme d'individui non commercianti, e non saranno per occasione di operazione di commercio, traffico, cambio, banca o senseria, il giudice di commercio sarà obbligato di rimandare l'affare al giudice civile, se ne viene richiesto dal reo convenuto.

ne è richiesto dal convenuto. (C. comm., 636.) (1)

423. — Il non commerciante che ha sottoscritto una lettere di cambio riputata semplice promessa può, dopo essere stato condannoto in contumacie dal tribunale di commercio, dimandare sulla opposizione il suo rinvio innanzi al tribunale civile. (Carré, compet., n. 526.)

424. — Ma questo rinvio non potrebbe più esser dimandato sull'appello da colui che non avesse formato opposizione alla sentenza contumaciale, e a più forte ragione da quegli che, in prima istanza, fosse stato condannoto contraddittoriamente.

425. — Bisogna nondimeno osservare, che la lettera di cambio riputata semplice promessa, e firmota da un non commerciante, può dar luogo qualche volta ed un'ezione commerciale. Così, ai termini dell'art. 113, Cod. comm. (2), la firma delle mogli e delle donne non commercianti sopra lettere di cambio non vale, a loro riguardo, che come semplice promessa; me, in tal caso, le competenza della giurisdizione commerciele non può esser declinata, perchè queste lettere di cambio hanno la forma intrinseca e sostanziale delle lettere di cambio, e sono vere obbligazioni commerciali di ioro natura, e la qualità di semplici promesse che esse hauno a riguardo delle donne soscrittrici non ha altro effetto che di rendere queste ultime esenti dall'arresto personale. (Carré; *ubi supra*, n. 592) — V. *appresso*, n. 437 e seg.

426. — I soscrittori d'una lettera di cambio o altro effetto di commercio debbono sempre esser citati innanzi al tribunale del loro domicilio, come quello del pagamento, ammeno che non vi sia sull'effetto indicazione d'un altro domicilio. (Cod. proc., 420; Vincens, t. 2, p. 328.) — V. *Competenza*, n. 26, 42 e seg., ed *appresso*, n. 442 e seg.

427. — Ma, allorchè il soscrittore cita in appello un altro in garantie, il garante è tenuto di difendersi innanzi al tribunale adito per la dimanda principale, ancorchè non sia quello del suo domicilio. (Cod. proc., 181.) (3) — V. *Competenza*, n. 63. — V. pure *appresso*, n. 445 e s.

428. — L'arresto personale deve essere pronunziato contro i soscrittori della lettera di cambio, come è detto alla parola arresto personale, n. 16. — V. pure tal parola, n. 34, 57, 61 e seg., 96 bis.

GIURISPRUDENZA

429. — I tribunali di commercio non possono statuire fra particolari non negozianti sopra contratti puramente civili falsamente qualificati lettere di cambio.

Biandra. — 22 agosto 1806. — Torino. — S-V. 6. 2. 663. — D. A. 9. 1. 80.

430. — Il soscrittore d'una lettera di cambio è giudicabile dai tribunali di commercio, ancorchè non sia negoziante, e che la causa della lettera di cambio sia puramente civile, e che non abbia niente di commerciale.

Piat. — 22 agosto 1810. — Parigi. — S-V. 14. 2. 212. — D. A. 2. 720.

430 bis. — Il soscrittore d'una lettera di cambio (d'altronde regolare nella forma) è giudicabile dal tribunale di commercio, anche se la lettera di cambio avesse per causa una obbligazione puramente civile, come il prezzo di vendita d'un immobile. (C. comm., 632.) (4)

Da Lentillac. — 31 dicemb. 1842. — Bordeaux. — S-V. 43. 2. 153.

431. — Dal perchè una lettera di cambio è riputata *semplice promessa* non segue che il tribunale di commercio sia incompetente, se d'altronde i traenti ed i possessori siano tutti negozianti.

Baudino. — 1° agosto 1811. — Torino. — S-V. 12. 2. 262. — D. A. 3. 340.

432. — L'art. 637, Cod. comm. (5), che dichiara il tribunale di commercio competente per conoscere delle contestazioni relative ad una lettera di cambio riputata semplice promessa, allorchè si trovi rivestita nello stesso tempo di firma d'individui negozianti e d'individui non negozianti, è applicabile anche al caso in cui si attacchi la lettera di cambio, come impegno ordinario, e gli si neghi anche la qualità di semplice promessa.

Pier. — 28 aprile 1819. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 20. 1. 33. — D. A. 3. 338.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 615, V. nota precedente.

(2) Ivi, art. 113. — La firma di lettere di cambio fatta da donne maritate o non maritate che non esercitano negozio o mercatura pubblica, non conta, a loro riguardo, che come semplice promessa soggetta a tutte le disposizioni delle *leggi civili;* salvo il dritto rispettivo delle parti, a' termini dell'articolo 1266 delle dette leggi.

(3) LL. proc. civ., art. 275. — Coloro che saranno chiamati in giudizio a difesa, dovranno comparire avanti il tribunale in cui pende la principal domanda, ancorchè neghino di esser tenuti alla difesa ec.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 3.

(5) Ivi, art. 615.

433. — Perchè i tribunali di commercio possano conoscere delle lettere di cambio riputate semplici promesse, ma che portano nello stesso tempo firme d' individui negozianti e di individui non negozianti, non è necessario di citare il negoziante per rendere giudicabile lo individuo non negoziante, che può esser chiamato solo, senza il concorso del negoziante.

29 novembre 1814. — Bruxelles. — G. Brux. 1814. 2. 256.

434. — L'art. 637, Cod comm. (1), che attribuisce ai tribunali di commercio la conoscenza delle lettere di cambio riputate semplici promesse, e dei biglietti ad ordine che non hanno per causa operazioni commerciali, allorchè tali lettere di cambio o biglietti ad ordine sono rivestiti di firme di negozianti, suppone che i soscrittori negozianti possano essere ricercati pel pagamento; esso non è adunque applicabile al caso in cui le girote da loro sottoscritte sono irregolari e non valgono che come procura.

Cagnazoli. — 4 gennaio 1832. — Bastia. — S-V. 32. 2. 635.

435. — Una lettera di cambio sottoscritta per prezzo d'un rimpiazzo al servizio militare non avendo che una causa puramente civile deve essere considerata come una semplice promessa; — Per conseguenza, le contestazioni alle quali una tale lettera di cambio (sottoscritta da un non negoziante) può dar luogo, non sono della competenza del tribunale di commercio. (Cod. comm., 632.) (2)

Sauvat. — 5 novembre 1830. — Aix. — S-V. 31. 2. 337.

436. — Il debitore d'una lettera di cambio è giudicabile dal tribunale di commercio, anche quando la lettera di cambio non fosse il risultato d'una operazione di commercio, allorchè d'altronde essa è tratta da un luogo sopra un altro.

Begué. — 11 novembre 1834. — Pau. — S-V. 35. 2. 167.

437. — L'art. 636, Cod. comm. (3), che rinvia ai tribunali civili la conoscenza delle lettere di cambio, che l'art. 112 (4) reputa *semplici promesse*, si estende a tutte le altre lettere di cambio riputate semplici promesse; e singolarmente a quelle che ha sottoscritte una donna non *mercantessa pubblica*. — A tal riguardo, gli art. 113 e 112, Cod. comm. (5), sono egualmente compresi nella disposizione dell'art. 636 (6)

Bonneau. — 11 ag. 1826. — Bordeaux. — S-V. 27. 2. 121. — D. P. 27. 2. 24.

438. — La donna non mercantessa pubblica che ha sottoscritto una lettera di cambio non è, perciò, giudicabile dal tribunale di commercio, allorchè d'altronde la lettera non è rivestita di alcuna firma di negoziante.

Vedova Tharaud. — 16 febbraio 1833. — Limoges. — S-V. 33. 2. 277.

438 bis. — La donna non mercantessa pubblica, che ha sottoscritto una lettera di cambio non è, perciò, giudicabile dal tribunale di commercio. (Cod. comm., 113 e 636.) (7)

De Saint-Haon. — 8 apr. 1840. — Riom. — S-V. 40. 2. 268.

439. — Relativamente alle lettere di cambio sottoscritte da donne maritate o non maritate non negozianti o mercantesse pubbliche, il giudice di commercio non è incompetente che *ratione personae*, e non *ratione materiae*. — In conseguenza, esso diviene necessariamente competente, se non è chiesto il rinvio innanzi al giudice civile.

Lenormand. — 16 agosto 1811. — Parigi. — S-V. 11. 2. 455. — D. A. 3. 348.

440. — *Fu giudicato al contrario* che la donna che sottoscrive una lettera di cambio è giudicabile dai tribunali di commercio, benchè d'altronde non sia mercantessa pubblica. — Tuttavia non vi è luogo ad arresto personale.

Texandier. — 19 maggio 1813. — Limoges. — S-V. 16. 2. 69. — D. A. 3. 338.

Id. — Villesèque. — 22 febbraio 1822. — Aix. — S-V. 23. 2. 74. — D. A. 3. 338. — V. *sopra*, n. 425.

441. — I tribunali di commercio sono competenti per conoscere dell'azione per pagamento di lettere di cambio sottoscritte da una donna non mercantessa pubblica, sebbene queste lettere di cambio non valgano, a suo riguardo, che come semplici promesse.

Guittard. — 20 gennaio 1835. — Montpellier — S-V. 35. 2. 336.

441 bis. — Benchè la firma delle donne non commercianti sopra lettere di cambio o biglietti ad ordine, che hanno per oggetto una operazione di commercio, non valga che come semplice promessa (Cod. comm., 113) (8), queste donne nondimeno sono giudicabili dal tribunale di commercio: a tal riguardo, non si può estendere al caso dell'art. 113, la dispensa dalla giurisdizione commerciale pronunziata dall'art. 636 (9) pel caso dell'art. 112 (10), relativo alle supposizioni di luogo, di persone, ec.... La competenza commerciale esiste, a più forte ragione, se l'effetto è rivestito di firme di commercianti.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 615.
(2) Ivi, art. 3.
(3) Ivi, art. 615.
(4) Ivi, art. 111.
(5) Ivi, art. 112 e 111.
(6) Ivi, art. 615.
(7) Ivi, art. 113 e 615.
(8) Ivi, art. 113.
(9) Ivi, art. 615.
(10) Ivi, art. 111.

Sanguier. — 26 giugno 1839. — Cass.— Parigi. — S-V. 39. 1. 878.

441 ter. — Benchè la firma delle donne non commercianti sopra lettere di cambio o biglietti ad ordine non valga che come semplice promessa, queste donne son sempre giudicabili dal tribunale di commercio. A tal riguardo, non può ostendersi al caso dell'art. 113 (1) la dispensa dalla giurisdizione commerciale, pronunziata dall'art. 636 (2), pel caso dell'articolo 112 (3) relativo alle supposizioni di luogo o di persone.

De Vaux. — 6 novembre 1843. — Cass.— Riom. — S-V. 44. 1. 53.

442. — Il tribunale di commercio nel circondario del quale è stata sottoscritta una lettera di cambio, e somministrata la valuta non è sol per questo competente a conoscere della dimanda per pagamento di questa lettera; è necessario di citare innanzi al domicilio del traente e dei giranti. — L'art. 420, Codice proc. (4), che in materia commerciale permette di citare nel luogo in cui la promessa è stata fatta o la mercanzia rilasciata è qui privo di applicazione. (Cod. proc. 420.)

Brouol. — 12 gennaio 1833. — Tolosa.— S-V, 33. 2. 309.

443. — La convenzione tra le parti, che delle mercanzie comprate saranno pagate in tratte, rimesse dal compratore al luogo del suo domicilio, ma pagabili in un altro luogo, non è indicativa del pagamento al luogo del domicilio del compratore, nè per conseguenza attributiva di giurisdizione al tribunale di tale domicilio.

Mousnier. — 25 maggio 1815. — Casa.— Regolam. di giudici. — S-V. 15. 1, 396. — D. A. 3. 260.

444. — Allorchè una vendita di mercanzie è stata pagata a *Châlons*, con accettazioni di lettere di cambio pagabili a Parigi, il luogo di pagamento, nel senso dell'art. 420, Codice proc. (5) è il luogo in cui le lettere di cambio han dovuto essere pagate, e non il luogo in cui la vendita è stata saldata.

Besson. — 29 gennaio 1811. — Casa. — Regolam. di giudici. — S-V. 11. 1. 142. — D. A. 3. 397.

445. — Il traente d'una lettera di cambio non pagata può esser chiamato in garantia da colui sul quale è stata fatta una nuova tratta, innanzi al tribunale in cui quest'ultimo è stato citato.

Lancel Carré. — 2 giugno 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 212. — D. A. 6. 662.

446. — L'accettante d'una lettera di cambio è validamente tradotto per condanna a pagamento innanzi al tribunale del luogo in cui si è obbligato di pagare la lettera di cambio, ancorchè questo tribunale non sia quello del suo domicilio.

Commerson. — 26 novembre 1808. — Parigi. — S-V. 9. 2. 22. — D. A. 6. 618.

447. — La dimanda per rimborso di tratte pagate dall'accettante può esser portata innanzi al tribunale di commercio del luogo ove queste tratte erano pagabili.

Lescouvé. — 23 marzo 1811. — Parigi.— S-V. 11. 2. 142. — D. A. 3. 399.

448. — L'accettante d'una lettera di cambio può esser tradotto per condanna al pagamento innanzi al tribunale del girante, ancorchè non sia quello del suo domicilio.

Morin. — 14 settembre 1808. — Parigi.— S-V. 14. 2. 177. — D. A. 6. 381.

449. — Il *trattario* che non ha accettato la lettera di cambio non può esser citato in garantia che innanzi ai giudici del suo domicilio, o non innanzi al tribunale del domicilio del traente o dei giranti. L'art. 164, C. comm. (6), non deroga al diritto comune, in materia di competenza, che relativamente a questi ultimi.

Pompidon. — 21 marzo 1825. — Cass. — Limoges. — S-V. 26. 1. 196. — D. P. 25. 1. 219.

Id. — Bernard. — 5 apr. 1837. — Cass.— Rouen. — S-V. 37. 1. 291.

450. — Id... Ancorchè il trattario debba l'ammontare dell'effetto.

Dupuy. — 3 gennaio 1810. — Angers. — S-V. 14. 2. 199. — D. A. 3. 385.

451. — Id... L'art. 181, Cod. proc. (7), che vuole che i garanti siano tenuti a procedere innanzi al tribunale in cui la dimanda originaria è pendente, non è applicabile al caso in cui un individuo che non ha nè tratto, nè girato, nè accettato una lettera di cambio, è, sotto pretesto che ne debba l'ammontare, citato in garantia innanzi al tribunale del luogo in cui la dimanda originaria è pendente, e che non è quello del suo domicilio.

Così, per decidere se debba ammettere o rigettare una declinatoria proposta dal convenuto per una dimanda in garantia di lettera di cambio, un tribunale di commercio deve valutare il merito dell'eccezione.

Couturier. — 12 febbraio 1811. — Cass.— Regolamento di giudici. — S-V. 11. 1. 265.— D. A. 3. 398.

452. — *Medesima decisione* prima del Codice di commercio, colui sul quale una lettera di cambio è *tratta* non può, se non l'ha

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 113.
(2) Ivi, art. 615.
(3) Ivi, art. 111.
(4) Ivi, art. 626.
(5) Ivi, lo stesso articolo.
(6) Ivi, art. 163.
(7) LL. proc. civ., art. 275.

nè girata nè accettata, esser citato in garantia innanzi al tribunalo del domicilio del traente, ancorchè debba al traente l'ammontare dell'effetto.

Leprieur.— 22 frimaio anno 9.— Cass.— Regolamento di giudici. — S-V. 1. 2. 656 o 8. 2. 180. — D. A. 3. 382.

Id. — Parthon. — 21 termid. anno 8. — Cass. — Regolamento di giudici. — S-V. 8. 2. 180. — D. A. 3. 382.

453. — *Fu giudicato nondimeno* che quando una lettera di cambio è tratta sopra qualcuno cho devo, e che ha promesso, per lettera, di pagare ogni tratta, se avviene che la lettera di cambio non sia accettata o cho vi sia ricorso contro il traente, il trattario può esser chiamato in garantia innanzi lo stesso tribunale.

Brésolle. — 12 luglio 1814. — C. Rig.— Rennes. — S-V. 14. 1. 172.

454. — *Fu giudicato ancora* che colui sul quale è tratta una lettera di cambio, benchè non abbia accettato, e che in nessun modo vi sia apposta la sua firma, può nondimeno esser citato in garantìa, innanzi lo stesso tribunalo di commercio del traente; se, da una parte, egli si è già riconosciuto debitore dello ammontare della lettera di cambio, e se, d'altra parte, non vi è pruova di collusione per distrarlo dai suoi giudici naturali.

Maitrot. —14 gennaio 1817.— Colmar.— S-V. 18. 2. 125. — D. A. 6. 744.

455. — Il negoziante venditore che, senza autorizzazione del compratore, trae su costui una lettera di cambio pel prezzo di vendita, non può, in caso di non pagamento, e sulla dimanda diretta contro di lui venditore, innanzi il tribunale del suo domicilio, dal possessore della tratta, chiamare il compratore in garantia avanti a questo medesimo tribunale. — Il compratore non è giudicabile che dal tribunale del suo proprio domicilio.... ammeno che tuttavolta la promessa di vendita e la consegna non siano state fatte, o che non sia stato indicato dover esser effettuato il pagamento in un altro luogo.

Souhlot. — 22 apr. 1828. — Bordeaux.— S-V. 28. 2. 234. — D. P. 28. 2. 210.

Id.—Durin.— 26 novembre 1828. — Angers.—S-V. 29. 2. 328.—D.P.29.2.288.

456. — Colui che ha pregato il suo amico d'accettare delle lettere di cambio tratte da lui o da altri per suo ordine, e che ha promesso di somministrare i fondi alla scadenza, se manca a somministrarli può esser citato innanzi ai giudici del luogo del pagamento, non solamente per le lettere di cambio tratte da lui, ma ancora per quelle tratte da altri per suo ordine.

Crémieux.— 27 marzo 1812.—C. Rig.— Montpellier. — S-V. 12. 1. 304. — D. A. 3. 248.

457. — Allorchè il possessore d'una lettera di cambio non scaduta dimanda al traente una satisdazione provvisoria, o lo cita a tal fine innanzi il tribunale del suo domicilio, se il traente contesti la proprietà del possessore, e che così l'istanza sia impegnata avanti il tribunale del domicilio dol traente, sulla proprietà della lettera di cambio, questo tribunale è il solo competente por statuire ulteriormente sull'azione per pagamento dolla lottera di cambio, dopo cho è scaduta; — in tal caso, la *litependenza* fa perdere al possessore il dritto di citare il traente pel pagamento al luogo in cui la lettera di cambio è stipulata pagabile.

Cormier. — 19 marzo 1812. — Cass. — S-V. 12. 1. 247.

458. — Quegli cho, essendo perseguitato pel pagamento d'una lottera di cambio, pretende non esser debitore che d'una parte della somma reclamata può, dopo aver fatto delle offerte, portare la sua dimanda in validità innanzi al tribunale del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile. (1)

(1) La Corte Suprema di Giustizia in maggio 1821 decise che: Un'azione per oggetto di commercio, dopo prescritta in linea commerciale, non può rianimarsi in linea civile.

Che le sentenze contumaciali non eseguite fra sei mesi non interrompono la prescrizione, e quindi gli effetti di commercio rimangono prescritti fra cinque anni, a meno che non ne sia riconosciuto il debito con atto del debitore.

In settembre 1817 decise che: Il possessore di una lettera di cambio o di un biglietto ad ordine deve significare il protesto al cedente nello stesso giorno in cui ha luogo.

In giugno 1812 decise che: Una lettera di cambio riputata semplice promessa è della competenza commerciale, quando il debitore, convenuto innanzi al tribunale di commercio, non chiede esser rimesso innanzi al tribunale civile. Se la dimanda d'incompetenza vien prodotta in appello, rimangono valide le procedure eseguite innanzi al tribunale di commercio.

In aprile 1813 decise che: Il possessore di una lettera di cambio, o di un ordine non scaduto può esibire i suoi titoli presso il fallimento del traente, e può dimandare contro i correi obbligati in solido di dover essi prestare almeno cauzione. È questo un atto meramente facoltativo, che non facendolo non pregiudica affatto i suoi diritti.

In dicembre 1812 decise che: La girata d'una lettera di cambio non può essere giudiziariamente dichiarata scritta con antidata senza la preliminare iscrizione in falso, e nelle forma volute dalla legge.

Che la girata d'una lettera di cambio fatta dal traente fra i dieci giorni che precedono il suo fallimento non è nulla di pieno diritto.

Couturier. — 12 febbr. 1811. — Cass. — Regolam. di giudici. — S-V. 11. 1. 265. — D. A. 3. 398.

In giugno 1816 decise che: La promessa che si fa di accettare una lettera di cambio a trarsi equivale ad accettazione della medesima. In altri termini: Quegli che mediante lettera promette accettare le lettere di cambio a trarsi da un terzo per conto del suo mandante fa suo il debito del medesimo nella qualità di espromissore mercantile.

In marzo 1820 decise che: Le lettere di cambio, nelle quali si dice *per valuta al pari cambiata*, debbonsi ritenere per semplici promesse per la incertezza della valuta espressa nel modo indicato.

In agosto 1815 decise che: Le lettere di cambio ritenute per semplici promesse civili debbono riguardarsi come valide anche sfornite della parola *buono*, e non scritte di mano del debitore, quando si trovino accettate giudizialmente.

In settembre 1810 decise che: Non deve riputarsi traettizia una lettera di cambio nè produttiva di effetti commerciali, quando vi sia supposizione di luogo e non si trovi sottoscritta da persona commerciante nè per affare di commercio: essa si risolve in una semplice promessa di competenza del tribunale civile.

In settembre 1817 decise che: Le corti di appello non possono, senza indicare alcun fatto elementare della valuta supposta, togliere alle lettere di cambio la garantia delle leggi di commercio, e ridurle a semplici promesse.

In gennaio 1826 decise che: Le lettere di avviso non costituiscono parte integrale delle lettere di cambio, non venendo menomato il valore di queste dalla inesistenza di quelle; conservando sempre il pagatore il diritto di credito contro il traente.

In marzo 1826 decise che: Il pagamento che si faccia da un terzo di una lettera di cambio libera i giranti della medesima, o che il terzo la paghi in forza di protesto, o in forza di sentenza pronunziata contro de' debitori in vigore di detta cambiale.

In agosto 1823 decise che: La dimanda del valore di lettere di cambio fatta dal trattario, che le abbia estinte, contro il traente, è colpita dalla prescrizione quinquennale.

In novembre 1828 decise che: Una lettera di cambio può esser tratta all'ordine di sè stesso.

Che basta che siavi atto di commercio perchè sia competente il giudice di commercio, ancorchè la persona non sia negoziante.

Che un debitore per causa civile che converte questo debito in debito commerciale non può in seguito contraddire questo titolo, come contenente supposizione, per sottrarsi dalla giurisdizione di eccezione.

In aprile 1827 decise che: Non solo il protesto tardivo, ma pure la denunzia oltre i termini, porta a decadenza di diritto anche rispetto al traente, purchè questi pruova la provvista dei fondi alla scadenza.

In giugno 1846 decise che: Quantunque la stessa persona figuri da traente e da trattario in una lettera di cambio tratta da piazza a piazza, osservate le forme dell'articolo 109 delle leggi di eccezione, non può tramutarsi in semplice promessa civile.

In marzo 1845 decise che: La proprietà d'una lettera di cambio non è trasferibile per via di girata quando da essa non risulti essersi somministrata la valuta, non indicandolo la espressione *valuta cambiata*. In questo caso la girata costituisce un semplice mandato, ed il mandatario non è tenuto al rimborso della somma non esatta se ha adempito a ciò che si doveva da lui praticare; al contrario deve essere rimborsato delle spese fatte.

In settembre 1846 decise che: Nel caso in cui il protesto per mancanza di pagamento di una lettera di cambio tratta su di un individuo, e pagabile al domicilio di un terzo, sia intimato al traente dopo scorsi i termini fissati dagli articoli 164 e 166 delle leggi di eccezione, è sufficiente, per la sua liberazione, la pruova di aver fatto la provvista de' fondi presso il trattario.

In dicembre 1847 decise che: Non possono applicarsi le disposizioni delle lettere di cambio alle girate delle fedi di credito.

In agosto 1850 decise che: Mancando nella carta, con la quale si promette un pagamento, la tratta di un luogo sopra un altro, quantunque siasi scritto, *pagherò per questa mia prima e sola di cambio*, l'atto è un biglietto ad ordine, e non già lettera di cambio.

In luglio 1850 decise che: Trattandosi di lettera di cambio la competenza è del tribunale di commercio.

Che la lunga scadenza; la firma di uno non commerciante; e la confessione di uno de' traenti solidali, non possono far pruova della simulazione d'una lettera di cambio.

In luglio 1850 decise che: L'articolo 159 delle leggi di eccezione che stabilisce la decadenza del possessore di una lettera di cambio dal diritto contro il girante, se non esige il pagamento o la accettazione nel termine prescritto, non è applicabile alle lettere di cambio pagabili a giorno fisso.

In luglio 1852 decise che: Non merita censura la decisione nel ritenere che la dimanda di dilazione al pagamento d'una lettera di cambio già scaduta, con promessa d'interessi, seguita dalla tacita annuenza del creditore desunta dal fatto di aver lasciato godere al debitore la chiesta dilazione, abbia prodotto novazione della prima obbligazione, facendola da commerciale divenire civile.

V. ancora sulla competenza in materia di lettere di cambio l'articolo *Tribunale di commercio*.

LETTERA DI CREDITO. — Ved. *Credito aperto.* — *Conto corrente.* — *Lettera d' avviso.*

NOZIONI GENERALI

1. — La lettera di credito è una specie di mandato dato per lettera missiva, nella quale si dice ad nn corrispondente di pagare, ad una tale persona, il danaro di cui avrà bisogno, sino a concorrenza di una tale somma, o anche senza determinare la somma.

2. — La lettera di credito può esser data sopra più case in città diverse, sebbene per la stessa somma: in questo caso, il corrispondente che paga una somma a valere su questo credito, ne fa nota sulla lettera, affinchè gli altri corrispondenti siano avvisati degli acconti dati e ricevuti.

3. — Nell' uso, si fa firmare la lettera di credito dal portatore, affinchè il corrispondente che paga possa così confrontare questa firma con quella della quietanza che riceve pagando.

4. — Il prenditore d' una lettera di credito ne deposita presso il banchiere l' ammontare anticipatamente, o si obbliga a rimborsarlo. In tutti i casi, il banchiere percepisce nn dritto di commissione. Gli son dovute similmente le spese di negoziazione e di cambio, le quali sono dedotte sul capitale. — Queste differenti percezioni non debbono esser considerate come usurarie, anche quando eccedano l'ammontare dell'interesse dovuto per la somma anticipata: esse non sono che il salario delle pene e delle cure spese dal banchiere per far tenere la somma nei luoghi in cui l' accreditato ne ha bisogno. — V. *Interessi* ed *Usura*.

5. — In generale, le lettere di credito non sono negoziabili: sono titoli personali di cui il solo possessore deve ricevere l'ammoutare, perchè egli solo ne può dar quietanza. (Vincens, t. 2, p. 377.)

6. — Il corrispondente che paga tutta o parte della lettera di credito esige dal possessore una quietanza motivata, di cui si fa rilasciare un duplicato. Ritiene presso di sè un esemplare, in pruova della sua liberazione, ed invia l' altro al suo committente, perchè se ne serva nel suo regolamento col possessore.

7. — Il latore d'una lettera di credito non assume l'obbligo di riceverne l'ammontare o pure di riceverne una parte; può rinunciare a servirsi della lettera di credito, o a farne uso. Egli non contrae obbligo che ricevendo del danaro: quest' obbligo è lo stesso di quello del mutuatario rispetto al mutuante. (Pothier, *Contratto di cambio*, n. 236.) — V. *Prestito*.

8. — Il possessore d' una lettera di credito non può astringere al pagamento la persona indicata che non avesse preso alcun impegno verso di lui, ma pure, egli non è in dovere di far provare con un protesto la mancanza di pagamento; gli basterebbe di ritirare dal corrispondente una dichiarazione scritta che si è negato a pagare.

9. — Se il corrispondente che ha pagato non può ottenere il suo rimborso da colui che gli ha diretto la lettera non ha azione contra l' accreditato per la re-

In febbraio 1853 decise che: Deve ritenersi perfetta lettera di cambio quella che è tratta sopra di sè medesimo in un luogo, ed accettata per pagarsi in altro luogo dallo stesso traente.

La Gran Corte civile di Napoli in agosto 1833 decise che: Non resta prescritta la cambiale nella esistenza d' una contumaciale di parte inscritta su' pubblici registri delle ipoteche.

In marzo 1830 decise che: La cambiale con la enunciazione del valore *valuta intesa* è atto civile.

In luglio 1839 decise che: Il terzo possessore che non abbia ottenuto la girata dal vero creditore non ha diritto di agire pel pagamento contro il debitore della cambiale.

Il Tribunale di commercio di Napoli in dicembre 1851 decise che: Il termine a levare il protesto per mancanza di pagamento d' una lettera di cambio tratta sull'Estero, e tutto ciò che concerne al modo di eseguirne il pagamento, va regolato dalle leggi del luogo sul quale la lettera è tratta. Il Giudice del luogo in cui la lettera si è scritta, pronunziando su gli effetti di tal protesto, non è già che applica la legislazione straniera come testo espresso, ma come convenzione delle parti, che ne han formato il testo del loro contratto.

Che perciò, levato il protesto nel termine, e nel modo statuito per quelle leggi, è inammessibile il traente a pretendere che sia messo in causa un terzo, per far constatare la somministrazione de' fondi — Che la pretesa garantia del terzo è in controsenso della legge.

stituzione delle somme che gli ha pagate: egli non ha pagato che come mandatario; non può adunque aver ricorso che contro il mandante, ammenochè, secondo il suo tenore, la lettera di credito dovesse esser considerata meno come un credito aperto che come una cautela delle somme che sarebbero anticipate all'accreditato dal corrispondente. — V. *appresso* la giurisprudenza.

GIURISPRUDENZA

10. — Una lettera di credito, data ad un negoziante, sopra un altro negoziante, può esser considerata come un avallo anticipato degli effetti commerciali che saranno sottoscritti ulteriormente dall'accreditato...; ancorchè il datore della lettera di credito non sia un negoziante, ed ancorchè non abbia dichiarato volere che il suo avallo si estenda a tutti i biglietti ad ordine, o a tutte le lettere di cambio.

Imbert o Sealy — 23 ag. 1823. — Bourges. — S-V. 24. 2. 172. — D. A. 6. 668.

11. — Una lettera di credito data ad un negoziante può esser considerata come una cauzione, non solamente delle somme che saranno somministrate ulteriormente all'accreditato, ma anche delle somme anteriormente dovute dall'accreditato a colui sul quale il credito è somministrato. — Tutto sta nell'interpretazione dell'insieme delle clausole o della circostanze.

Imbert o Sealy. — 9 apr. 1824. — Bourges. — S-V. 24. 2 371.

12. — Una *lettera di credito* portante *autorizzazione* di contare, sotto *formale garantia*, ha tutto l'effetto d'una cauzione.

Echenique. — 30 novembre 1830. — Bordeaux. — S-V. 31. 2. 167.

13. — Se il datore di lettera di credito si obbliga di *pagare per..., mediante ricevuta dell'accreditato*, basta che le anticipazioni di capitali siano state fatte sopra mandati o lettere di cambio tratte dal possessore della lettera di credito. In tal caso, la ricevuta propriamente detta (o quietanza) cessa d'esser necessaria.

La stessa decisione di sopra.

14. — Se il possessore della lettera di credito è già in conto corrente col capitalista non è necessario di aprire un conto speciale.

La stessa decisione di sopra.

15. — Allorchè il possessore d'una lettera di credito, dopo averne usato l'ammontare, ha fatto al pagatore versamento di diverse somme, questo versamento deve, nel caso in cui il pagatore della lettera di credito si trovasse avere contro il possessore un credito *personale*, anteriore, imputarsi su tal credito personale prima d'essere applicato al rimborso del credito; — Poco importa d'altronde che al momento del versamento vi fosse stato luogo a conto fra il pagatore ed il possessore della lettera di credito.

La stessa decisione di sopra.

16. — Colui che garantisce, per via di lettera di credito, si obbliga di pieno dritto per gl'interessi, come pel capitale.

LETTERA di marca. — V. *Armamento in corso e Preda marittima.*

LETTERA di vettura. — V. *Commissionato di trasporti. — Intraprenditore di trasporti. — Vetturale.*

NOZIONI GENERALI

1. — La lettera di vettura è l'atto che regola le condizioni di un trasporto d'effetti o mercanzie fra lo spedizioniere e l'intraprenditore del trasporto, o il vetturale incaricato di effettuarlo. — Ved. *Commissionato di trasporti, Intraprenditore di trasporti* e *Vetturale.*

2. — La lettera di vettura deve essere datata; deve esprimere la natura ed il peso o la misura degli oggetti a trasportare; il termine nel quale deve essere effettuato il trasporto. — Essa deve indicare il nome ed il domicilio del commissionato, per mezzo del quale il trasporto si opera, se ve ne è uno; — Il nome ed il domicilio del vetturale; — Deve enunciare il prezzo della vettura, l'indennità dovuta per causa di ritardo. — Deve essere firmata dallo spedizioniere o dal commissionato; — E deve presentare in margine le marche ed i numeri degli oggetti a trasportare. (C. comm., 102.)(1)

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 101. — La lettera di vettura deve aver la sua data.

Essa debbe esprimere la natura ed il peso, o la misura degli effetti da trasportarsi; lo spazio di tempo in cui il trasporto debbe essere effettuato. Essa indica il nome e il domicilio del commessionato, se ve ne è uno per cui interposizione si fa il trasporto; il nome di colui al quale la mercanzia è indirizzata; il nome ed il domicilio del vetturale. Essa enuncia il prezzo della vettura; l'indennizzazione dovuta per ragione del ritardo.

Essa è firmata da colui che spedisce, o dal commessionato.

Essa presenta in margine i contrassegni ed i numeri degli effetti da trasportare.

3. — La lettera di vettura deve esser copiata dal commissionato o dal vetturale, sopra un registro numerato e cifrato, senza intervalli ed interruzioni. (Ivi.) (1)

4. — Qualche volta, la lettera di vettura è fatta in triplice originale, di cui l'uno resta nelle mani dello spedizioniere; l'altro è rimesso al vetturale, ed il terzo inviato al destinatario. — In questo caso, essa può essere ad ordine, o al latore, e quando è ad ordine, il destinatario può cedere o trasferire la proprietà delle mercanzie per via di girata (Ved. *appr.*, n. 16); ma questa girata non ha altro effetto che quello d'una cessione ordinaria; essa non ha a riguardo dei terzi o dei giranti successivi, gli effetti rigorosi della girata dei titoli che la legge dichiara espressamente trasmissibili per via d'ordine, — V. *Girata*, n. 6.

5. — La lettera di vettura forma un contratto tra lo spedizioniere ed il vetturale, o fra lo spedizioniere, il commessionato ed il vetturale (Codice comm., 101.)(2), e fa fede delle enunciazioni che contiene; talmente che queste enunciazioni non possono esser distrutte con la pruova testimoniale, senza un principio di pruova per iscritto, e salvo i casi di dolo e di frode.

6. — Colui che reclama a qualsivoglia titolo gli oggetti affidati ad un vetturale non può negarsi ad adempiere le condizioni imposte dalla lettera di vettura.

7. — Ma una lettera di vettura non è indispensabile per obbligare un vetturale a rendere le cose che si pruova essergli state affidate. (Pardessus, n. 540.)

8. — In mancanza di lettera di vettura che possa provare in quale stato sono stati rimessi gli oggetti di cui il vetturale non nega d'essere stato incaricato, o che si pruova essergli stati rimessi, la presunzione è che tali oggetti erano in buono stato al tempo della rimessa. (Pardessus, n. 539.)

9. — Nell'assenza d'una lettera di vetturo si deve cercare di riconoscere le cose a trasportare, o le condizioni del trasporto con una perizia, nel caso in cui l'uso locale non presenti alcuna regola a seguire. (Pardessus, n. 540.)

10. — Benchè una lettera di vettura non contenga tutte le enunciazioni prescritte, non è una ragione per non aggiustarvi fede; si supplisce con l'uso alle enunciazioni omesse. (Ivi)

11. — Ma, se qualche enunciazione si trova oscura o è omessa, il dubbio è interpretato contro colui che spedisce. (Ivi, Cod. civ., 1162.) (3)

12. — D'onde segue che l'omissione del tempo convenuto pel viaggio impedisce a colui che spedisce d'ottenere la indennità di ritardo. (Pardessus, n. 539.)

13. — Un sopraccarico in qualche cosa d'essenziale, come il prezzo, o la data della partenza, deve essere interpretato contro il vetturale che non ha dovuto ricevere una lettera sopraccaricata. (Ivi)

14. — Le lettere di vettura debbono essere scritte sopra carta bollata del prezzo d'un franco. (L. 6 prat. anno 8, articolo 5.) — V. *appresso*, n. 19.

15. — Esse sono sottomesse, allorchè debbono esser prodotte in giudizio, ad un dritto fisso di registro di un franco, che è a carico della persona a cui gl'iavii son fatti. (L. 22 frim. anno 7, articolo 68.)

GIURISPRUDENZA

16. — Una lettera di vettura può esser validamente trasferita per via di girata.

Siadacl Verrier. — 10 gennaio 1826. — Lione. — S-V. 26. 2. 175. — V. *sop.* n. 4.

17. — La lettera di vettura forma nelle mani, sia del vetturale, sia del commessionato che ha pagato il prezzo della vettura, un credito commerciale a carico di colui a cui la spedizione è fatta, se gli oggetti trasportati sono destinati al commercio di costui.

22 dicembre 1821. — Bruxelles. — G. Brux. — 1821. 2. 288.

18. — Essa stabilisce sufficientemente la pruova che quegli che l'ha firmata si è incaricato del trasporto. — È lo stesso allorchè il soscrittore della lettera di vettura non è che

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 101 in fine. — La lettera di vettura è copiata dal commissionato su di un registro numerato e cifrato, senza intervalli ed interruzioni.

(2) Ivi, art. 100. — La lettera di vettura forma un contratto tra colui che spedisce, ed il vetturale, o tra colui che spedisce, il commessionato ed il vetturale.

(3) LL. civ., art. 1115. — Nel dubbio la convenzione s'interpetra contro colui che ha stipulato, ed a favore di quello che ha contratto l'obbligazione.

un commissionato intermedio, che pretende di non aver fatto altra cosa che rimettere al vetturale ciò che egli chiama una *falsa lettera di vettura* per esser rimborsato delle anticipazioni su ciò che egli nomina *le buone lettere*.— La lettera di vettura per esser obbligatoria non deve necessariamente contenere tutte le formalità prescritte dall'art. 102, C. comm. (1)

30 ag. 1814.— Bruxelles. — G. Brux.— 1814. 2. 43.

19. — I proprietari che fanno condurre dai loro vetturali e dai loro propri domestici o affittatori i prodotti dei loro ricolti non sono soggetti a provvedersi di lettere di vettura bollate.

3 gennaio 1809. — Decr. — S-V. 9. 2. 73. — D. A. 7. 510.

LETTERA missiva. — Ved. *Corrispondenza.* — *Lettera d'avviso.*

LIBERTA' del commercio e dell'industria. — V. *Accaparramento.* — *Brevetti d'invenzione.* — *Coalizione.* — *Contribuzioni indirette.* — *Contraffazioni.* — *Dogane.*

INDICAZIONE ALFABETICA

NOZIONI GENERALI

1. — La libertà del commercio e dell'industria è la facoltà lasciata a ciascuno di fare quel commercio, o di darsi a quell'industria che meglio gli sembri, senza esser sottomesso ad alcuna precedente autorizzazione; questa facoltà produce correlativamente pe' compratori o consumatori quella di provvedersi degli oggetti di cui han bisogno presso quel mercante o fabbricante che loro piace di accordare la loro fiducia.

2. — Prima del 1789, quasi tutti i generi di commercio o d'industria, quasi tutte le professioni erano impedite nel loro esercizio da regolamenti che non ne permettavano l'accesso che a condizioni più o meno onerose (2). Gli artigiani e i commercianti erano divisi in *corporazioni*, delle quali non si poteva far parte che sottoponendosi a pruove più o meno lunghe, a tasse, ed imponendosi così dei sacrifizi considerevoli di tempo o di danaro. I limiti di ogni negozio od industria, strettamente determinati, formavano per ogni professione un monopolio o privilegio esclusivo. I processi di fabbricazione erano anticipatamente prescritti, ed era proibito di allontanarsene... Tutto questo stato di cose è scomparso, dapprima innanzi al decreto della assemblea Costituente, dei 4 agosto 1789, che, abbattendo il regime feudale, abolì tutti i privilegi, in seguito innanzi l'articolo 7 del decreto dei 2-17 marzo 1791, portante « che è libero ad ogni persona di fare quel negozio, o di esercitare quella professione, quell'arte o quel mestiere che stimerà buono... a peso tuttavolta di provvedersi d'una patente e di conformarsi ai regolamenti di polizia. ».

3. — Intanto, v'è ancora oggi un gran numero di professioni industriali che, a causa degli abusi di cui sarebbero suscettive, delle loro influenze sul buon ordine, la sicurezza, la pubblica salute, sono sottomesse ad autorizzazioni o condizioni particolari di esercizio, come sono le professioni di panattiere, di beccaio, di farmacista, d'erbolaio, e più ancora di medico e di chirurgo, di stampatore e di libraio, d'intrapprenditore di teatri o di giornali, di merciaiuolo, di colui che affigge gli avvisi, di maestro di posta, ec.; tali sono ancora gli agenti di cambio e i sensali, come tutti gli ufiziali ministeriali che debbono essere incaricati ed a riguardo de' quali la venalità delle cari-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 101.

(2) Si arrivava allora a dire che il *dritto di lavorare* era un dritto *reale*, che il principe poteva vendere e che i suoi sudditi dovevano comprare. (Preambolo dell'editto di febbraio 1776, Turgot.) N. A.

che è stata ristabilita... (L. 28 aprile 1816.)

4. — Altre industrie sono state riservate esclusivamente allo Stato, o poste sotto la sua sorveglianza immediata, sia in un interesse puramente fiscale, come la coltura, la fabbricazione e la vendita del tabacco, sia in un interesse di polizia e di sicurezza, come la fabbricazione e la vendita delle polveri e dei salnitri. — V. *Contribuzioni indirette*.

5. — Vi sono ancora alcune industrie che, a causa degli inconvenienti che comportano i processi della loro fabbricazione, dei pericoli o degli incomodi della loro vicinanza, non possono essere esercitate che con una autorizzazione del governo; ma tale autorizzazione non deve in alcun modo essere considerata come la concessione d'un privilegio; essa non ha per oggetto che di determinare i luoghi convenevoli in cui lo stabilimento può esser formato, e le condizioni di sicurezza che debbono essere imposte al suo smercio. — V. *Stabilimenti pericolosi*, ec.

6. — Infine, vi sono alcune operazioni o combinazioni commerciali che non possono aver luogo senza un'autorizzazione espressa del governo, tali sono le formazioni di *banche* o di compagnie finanziere, le *società anonime*, le *assicurazioni sulla vita*, le *tontine*. — V. queste parole diverse.

7. — Qualunque sia del resto la libertà intiera che è lasciata a tutti gli altri generi di commercio o d'industria, questa libertà si arresta nondimeno innonzi a certi dritti privativi acquistati da particolari per lo smercio esclusivo di nuove industrie che non sono ancora cadute nel demanio pubblico.

È così che l'inventore privilegiato per un processo o per un prodotto ha solo il dritto di far uso del processo o di fabbricare il prodotto, e per conseguenza di venderlo. — V. *Brevetto di invenzione*.

È così ancora che l'autore o l'inventore di disegni di fabbriche depositati conformemente alla legge ha solo il dritto di far impiego di questi disegni. — Ved. *Contraffazione*.

8. — L'amministrazione delle dogane e quella delle contribuzioni indirette apportano ancora numerosi ostacoli o restrizioni alla libertà del commercio e dell'industria, per le proibizioni e le forti tasse alle quali sono sottoposte certe mercanzie alla loro entrata o alla loro uscita nei paesi; al tempo della loro fabbricazione, vendita o circolazione nell'interno (V. *Dogane*, e *Contribuzioni indirette*): sotto questo rapporto il commercio è lontano dall'esser libero, e reclama importanti sgravamenti.

9. — La regola generale, nello stato attuale delle cose, è dunque che ogni commercio od industria di cui l'esercizio non ne è stato proibito o ristretto da alcuna legge, o i cui processi non sono lo oggetto d'un dritto di privativa, è intieramente libera, salvo tuttavia l'obbligo di conformarsi ai regolamenti di polizia fatti nell'interesse del buon ordine, della sicurezza, salubrità, comodità, ec. — V. *appresso*, n. 12 e s.

10. — La conseguenza di questo principio è, in via di reciprocanza, che è proibito il coalizzarsi fra commercianti o industriali per impedire ogni altra persona di darsi ad un certo ramo d'industria o di commercio, o per forzare la volontà dei compratori o dei venditori; che è egualmente proibito d'incettare le mercanzie o le derrate di prima necessità, per farne poi salire il prezzo a volontà — V. su queste due quistioni, le parole *Coalizione* ed *Accaparramento*.

GIURISPRUDENZA

12. — L'ordinanza d'un sindaco portante proibizione a tutti di portare i biglietti di invito, gli annunzi di nascita, morte, ec., o di farli portare da altri e non da quelli nominati a tal effetto, non entra negli oggetti affidati alla vigilanza dell'autorità municipale, una tale ordinanza non è obbligatoria neanche se fosse stato approvata dal prefetto.

Min. pubbl. — 1° apr. 1826. — C. Rig. — S-V. 27. 1. 55. — V. del resto sul privilegio esclusivo accordato al governo pel porto delle lettere, la parola *Posta*.

13. — L'ordinanza d'un sindaco che conferisce ad alcune persone designate l'esercizio esclusivo d'una professione (quella di nettacessi) è illegale e non obbligatoria, perchè stabilisce un vero monopolio dell'industria.

Vignes e Bimeney. — 18 gennaio 1838. — Cass. — S-V. 38. 1. 319.

14. — L'ordinanza amministrativa o municipale che prescrive una ritenuta sul salario degli operai, per somministrare soccorsi ai feriti, è illegale e non obbligatoria, perchè vertente sopra interessi puramente privati.

Deajobert. — 21 lug. 1838. — C. Rig. — S-V. 38. 1. 740.

V. del resto alla parola *Fiere e Mercati* le decisioni sul potere regolamentario dell'autorità municipale riguardanti la libertà del commercio.

15. — È lecita la convenzione con la quale i librai d'una città s'impegnano, sotto clausola penale, a tener i loro magazzini chiusi nelle domeniche e nei giorni di feste legali.

Geng. — 10 luglio 1837. — Colmar. — S-V. 38. 2. 241.

16. — Il trattato col quale dei negozianti s'impegnano verso altri negozianti, a non più spedire in un luogo determinato, alcune mercanzie di loro commercio, niente ha d'illecito ed è pienamente obbligatorio.

Una tale convenzione, allorchè non racchiude alcuna clausola che ne fissa o limita la durata, finisce pel cambiamento sopravvenuto nella qualità e nello stato de'contraenti, specialmente per la morte di uno d'essi. — Epperò, e la rescissione essendo la conseguenza di tale morte, il rifiuto degli altri contraenti di continuare l'esecuzione del trattato non saprebbe dar luogo contro di loro a danni ed interessi verso le altre parti.

Pouey, e Souviràa. — 7 agosto 1837. — Pau. — S-V. 38. 2. 242.

17. — Il trattato col quale dei negozianti s'impegnano a rilasciare, ogni anno, alcune mercanzie ad altri negozianti i quali, da loro parte, si obbligano a comprarle, finisce, quando niuna clausola ne fissa o limita la durata, pel cambiamento sopravvenuto nella qualità e nello stato dei contraenti, specialmente per la morte di uno di essi.

Epperò, e la rescissione essendo la conseguenza di questa morte, il rifiuto degli altri contraenti di continuare l'esecuzione del trattato non saprebbe dar luogo contro di essi a danni ed interessi verso le altre parti.

Pocy. — 20 agosto 1838. — C. Rig. — Pau. — S-V. 38. 2. 973.

18. — Una ordinanza reale che, in un interesse pubblico, prescrive delle misure per l'esercizio d'una professione (come l'obbligo d'un approvigionamento imposto ai panattieri) ed investe il sindaco, in caso d'infrazione, del dritto di pronunziare l'interdizione momentanea o assoluta di questa professione, deve ricevere la sua esecuzione, finchè non è riportata da alcuna legge nè ordinanza posteriore. I contravventori non sono solamente passibili d'istanze innanzi il tribunale di polizia in conformità dell'art. 471, n. 15 Cod. pen (1)

Senez-Ange. — 14 dicembre 1837. — *Ord.* in Cons. di Stato. — S-V. 38. 2. 141.

(1) LL. pen. art. 461.

(2) LL. civ. art. 469.

19. — Colui che ha venduto una fucina può formare, nel vicinato, un simile stabilimento, allorchè egli non se ne ha interdetto la facoltà con l'atto di vendita. (C. civ., 544) (2)

Maître-Cléry. — 17 lug. 1844. — Cass. — Digione. — S-V. 44. 1. 678.

V. ancora, *Acque termali* e *Mine*.

LIBRAIO. — V. *Stampatore* e *Libraio*.

LIBRETTO. — V. *Operaio*.

LIBRI di commercio.

INDICAZIONE ALFABETICA

NOZIONI GENERALI

1. — Ogni commerciante è obbligato ad avere dei libri e di averne almeno di tre specie: un *libro giornale*, un libro delle *copie di lettere*, un libro degli *inventari*. (Arg. dagli art. 8 e seg., Cod. comm.) (3)

2. — Sul libro giornale egli inscrive, giorno per giorno, i suoi debiti attivi e passivi, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate d'effetti, e generalmente tutto ciò che riceve e paga a qualunque titolo sia, an-

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 16 e seg.

che per causa straniera al suo commercio. Questo libro-giornale deve inoltre *enunciare*, mese per mese, le somme impiegate alla spesa della casa. (C. comm., art. 8.) (1)

3. — Sul libro delle copie di lettere egli trascrive tutte le lettere che invia. Quanto a quelle che riceve, è tenuto a conservarle in fascicoli. (Cod. comm., 8.) (2) — Dall' avvicinamento di queste due serie di lettere risulta ciò che chiamasi la *corrispondenza*, per mezzo della quale si giustificano al bisogno le operazioni che vi hanno dato luogo. V. questa parola, e l' art. *Vendita*, § 3.

4. — Sul libro degli inventari, il commerciante è tenuto a trascrivere, ogni anno, lo stato o l' inventario da lui steso de' suoi effetti mobili o immobili, e de' suoi debiti attivi e passivi. Quest' inventario deve essere da lui firmato. (Cod. comm., 9.) (3) — V. la parola *Inventario*.

5. — Questi tre libri sono considerati come *indispensabili* a tutti quelli che fanno il commercio, anche ai mercatanti in dettaglio; solamente, quanto a questi ultimi, basta che il loro libro giornale esprima, giorno per giorno ed in blocco, ciò che hanno ricevuto o speso, senza che sia assolutamente necessario d'entrare nel dettaglio dei minuti articoli. (Favard de Langlade, v° *Libri di comm.*, n. 3.)

6. — Vi sono altri libri chiamati *ausiliari*, e che tengono generalmente tutte le case di commercio di qualche importanza, come i banchieri, i fabbricanti, i mercatanti in grosso, i commessionati, gli armatori, ec. Questi libri sono: il libro di *cassa*, il libro di *ragione* o *gran libro*, che presenta il conto particolare di ciascuna delle persone con le quali il commerciante è in relazione d'affari; il libro delle *compre e vendite*, quello delle tratte o delle accettazioni, i libri tenuti in partita doppia, ec. Ma bisogna osservare che tutti questi libri, tenuti solamente per comodo e maggior lume negli affari, non sono considerati che come frazioni del libro-giornale di cui non debbon servire che a corroborare le enunciazioni.

7. — Il libro-giornale, il libro delle copie di lettere ed il libro degli inventari debbono essere numerati e cifrati senza spese, sia da un giudice del tribunale di commercio, sia dal sindaco del comune o da uno de' suoi aggiunti. (C. comm., 11.) (4) — Essi son tenuti per ordine di date, senza spazi in bianco, lacune, nè postille in margine. (Ivi, 10) (5)

8. — Dippiù, il libro-giornale ed il libro degli inventari sono sottoscritti e *vistati* una volta per anno. Ma il libro delle copie di lettere non è sottomesso a questa formalità. (Cod. comm., 10.) (6)

9. — Tutti questi libri o registri erano anticamente assoggettati al bollo (L. 13, brum., anno 7, art. 12); in conseguenza, era proibito ad ogni giudice o ufiziale pubblico, sotto pena di 100 franchi d'ammenda, di numerare e cifrare un registro non bollato (Ivi, art. 16 e 24); ma oggi, ed a partire dal 1° gennaio 1838, i libri di commercio sono dispensati dal bollo, che è rimpiazzato da un dritto di 3 cent. sulla patente. (L. 20 luglio 1837, art. 4.)

10. — I commercianti son tenuti a conservare i loro libri per dieci anni. (C. comm., 11.) (7) Dopo questo termine la mancanza dei libri non può divenire contro essi un soggetto di rimprovero. — V. *appresso*, n. 39 e seg.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 17 comma 1 e 2. — Il giornale dovrà contenere un registro giornaliero di tutti i pesi, debiti e crediti, delle operazioni del suo commercio, delle sue negoziazioni, delle accettazioni o girate di effetti, e generalmente di tutto ciò che riceve e paga a qualunque titolo.

In esso sarà benanche registrata mensualmente ogni somma impiegata per la spesa di sua casa.

(2) Ivi, lo stesso art., comma 3. — Nel copialettere saranno trascritte tutte le lettere che spedisce. In oltre dovranno esser conservate in fascicoli le lettere missive che riceve.

(3) Ivi, lo stesso articolo, comma ultimo. — Il libro degli inventari conterrà l'annotazione privata che il commerciante è obbligato di fare in ciascun anno de' suoi effetti mobili ed immobili, e de' suoi crediti e debiti; la quale è tenuto di copiare d'anno in anno sopra un registro particolare a ciò destinato.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 18. — Tutti tre questi libri saranno tenuti per ordine di date, senza spazi in bianco lacune o postille in margine; e saranno numerati e cifrati o da uno dei giudici de' tribunali di commercio, o dal sindaco, o da un suo aggiunto, nella forma ordinaria e senza spese.

(5) Ivi, lo stesso articolo.

(6) Ivi, art. 19. — Il giornale ed il registro degli inventari saranno in oltre in fine di ciascun anno, del pari senza spese e nella forma ordinaria, *vistati* e sottoscritti, come è disposto nel precedente articolo.

(7) Ivi, art. 20. — I commercianti saranno obbligati di conservare tali libri per dieci anni, a contare dal giorno nel quale sono stati chiusi.

11. — I libri di commercio regolarmente tenuti possono essere un mezzo di pruova fra commercianti, ma solamente pe' fatti relativi al loro commercio. (C. comm., 12 (1); Toullier, t. 8, n. 394; Rolland de Villargues, *hoc verb.*, n. 55; Pardessus, n. 258.) È una derogazione alla regola generale del dritto civile, che nessuno può crearsi un titolo a sè stesso.

12. — Intanto, come i libri d'un commerciante debbono contenere menzione, anche dei debiti attivi o passivi estranei al suo commercio, questi libri potrebbero esser consultati per servire di traccia su tali fatti, anche se la contestazione non fosse commerciale. (Pardessus, n. 258; Toullier, t. 8, n. 395; Rolland de Villargues, n. 57.) — V. *appresso*, n. 29 e s.

13. — In tutti i casi in cui si tratta d'una contestazione tra mercatanti o commercianti, la legge se ne rimette ai giudici, per ammettere o rigettare la pruova che le parti pretendono fare risultare dai loro libri di commercio: essa lascia loro a questo riguardo un potere discrezionale; ma non debbono ammettere questa specie di pruova che quando d'altronde vi siano indizi o forti presunzioni tendenti a giustificar la dimanda. (Arg. dall' art. 12, Cod. comm.; Toullier *ubi supra*, n. 368, *in fine*; Pardessus, n. 258) — Ved. *appresso*, n. 30 e seg.

14. — Ma quando si tratta al contrario d'una contestazione fra un commerciante ed un non commerciante, questo ultimo è in dritto di esigere l'esibizione dei libri di commercio, ed essa non può essergli negata. — In tal caso, i libri dei mercatanti fanno pruova contro di loro (Cod. civ. 1330 (2) ed *appresso*, n. 20); ma colui che ne vuol trarre vantaggio non può scinderli in ciò che contenessero di contrario alla sua pretesa. (Ivi) (3)

15. — Del resto, i libri dei mercatanti non fanno, contra quei non mercanti, pruova delle somministrazioni che vi sono portate. Il mercatante, se non ha altro titolo o mezzo di pruova, non può che deferire il giuramento decisorio al suo avversario. (Cod. civ., 1329, 1358 e seg.) (4)

16. — Nondimeno, se i libri del mercatante sono in regola, se la sua buona fede non può esser sospetta, se quegli non mercante contro il quale reclama ha l'abitudine di fornirsi da lui, e se il reclamo ha luogo nell'anno (Cod. civ., 2272.) (5), questi libri possono stabilire in favore del mercatante una specie di presunzione che la somministrazione è stata fatta e non pagata, e questa presunzione forma un principio di pruova che può esser completata col giuramento del mercante. (Pardessus, n. 1257; Toullier, t. 8, n. 368; Duranton, t. 13, numero 196.)

17. — A più forte ragione, in questo caso, la pruova testimoniale potrebbe esser ammessa. (Toullier, t. 8, n. 369; Rolland de Villargues, *hoc verb.* n. 39 e 40.) Ma, a nostro avviso, non è che con la più grande circospezione che il giudice può così derogare alle regole generali del dritto (Cod. civ., 1329 e 1341) (6), e noi stimiamo che deve astenersene tutte le volte che non si tratta di *somministrazioni* abituali o giornaliere, e che d'altronde la buona fede delle due parti è egualmente non sospetta.

18. — In ogni contestazione con un

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 24 in principio. — Tutti i libri di commercio regolarmente tenuti possono venire ammessi dal giudice per pruova tra commercianti in affari di commercio.

(2) LL. civ., art. 1284. — I libri dei mercatanti fanno pruova contro di essi; ma colui che vuole trarne vantaggio, non può scinderli in ciò che contengono di contrario alla sua pretensione.

(3) Ivi, lo stesso articolo.

(4) Ivi, art. 1283. — I registri de' mercatanti non fanno pruova delle somministrazioni che vi sono annotate, contro quei che non sono mercanti; salvo ciò che si dirà a riguardo del giuramento.

Art. 1312 e seg.

(5) LL. civ., art. 2178 in principio. — Si prescrivono col decorso di un anno

le azioni de' medici, chirurgi e speziali per le loro visite, operazioni e medicamenti;

degli uscieri per la mercede degli atti che notificano, e delle commessioni che eseguono;

de' mercanti per le merci che vendono a' particolari non mercanti.

(6) Ivi, art. 1283. — I registri de' mercatanti non fanno pruova delle somministrazioni che vi sono annotate, contra quei che non sono mercanti; salvo ciò che si dirà a riguardo del giuramento.

Art. 1295. — Per qualunque cosa che ecceda la somma o il valore di cinquanta ducati, ancorchè si tratti di deposito volontario, dee stendersene atto innanzi notaio, o con privata scrittura. Non si ammette veruna pruova testimoniale nè contra nè oltre il contenuto negli atti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o di un valore minore di cinquanta ducati.

Tutto ciò non deroga a ciò che è prescritto nelle *leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

commerciante, il suo avversario, sia o non sia commerciante, può dimandare la esibizione de' suoi libri, ad effetto di estrarne ciò che concerne la lite (Codice comm., 12; Cod. civ., 1330). Il giudice può anche ordinarla d'ufizio (C. comm., 12); ma può anche negarla (Ivi; Locré su quest'articolo); eccettuato, come lo abbiamo detto più sopra, n. 14, il caso in cui la dimanda ne è fatta da un non commerciante. (Cod. civ., 1330.) (1)

19. — Prima del Codice di commercio, l'ordinanza del 1673 (tit. 3, art. 10) voleva che la dimanda di esibizione dei registri non fosse accordata che quando si offriva di aggiustarvi fede; oggi questa offerta non è che facoltativa; ma se è stata fatta, e l'altra parte si nega ad esibire i suoi libri, questa parte è presunta di cattiva fede; il giudice può allora deferire il giuramento suppletorio alla parte avversa (Cod. civ., 1366 e seg.) (2), e decidere la controversia giusta la sua affermazione. (Cod. comm., 17 (3); Locré su quest'articolo e sull'articolo 15; Pardessus, n. 259).

20. — In generale, il mercatante o il commerciante che reclama il pagamento d'un debito, anche quando ne giustificasse l'esistenza con un titolo autentico, non può negarsi all'esibizione de'suoi libri, allorchè gli è dimandata, perchè può darsi che il debito sia stato pagato o che egli abbia ricevuto degli acconti. In tal caso, il rifiuto d'esibire i suoi libri, o la allegazione di non averne tenuti, sarebbe di natura a far gravemente sospettare della sua buona fede (Pardessus, n. 259). Appartiene ai giudici il valutare allora, secondo le circostanze, se conviene deferire il giuramento all'altra parte. (Cod. comm., 17 (4); Toullier, t. 8, n. 373.)

21. — Tutti i libri d'un commerciante possono essere ammessi in pruova, anche i libri ausiliari che non sono esatti dalla legge, allorchè gli altri son tenuti regolarmente. (Favard de Langlade, *hoc verb.* n. 7.) Ma quando questi libri non si accordano, quando presentano delle variazioni sopra un medesimo fatto, la preferenza è dovuta al *libro-giornale*. (Locré, sull'art. 12, Cod. comm.)

22. — I libri d'un commerciante, allorchè sono irregolarmente tenuti, non possono essere presentati, nè far fede in giudizio, a suo profitto. (Cod. comm., 13.) (5) Ma il commerciante non può negare la produzione de' suoi libri, sotto pretesto che sono irregolari (Toullier, t. 8, n. 387 e seg.; Rolland de Villargues, *ubi sup.*, n. 54.), perchè questa irregolarità non impedisce che possano far pruova contro di lui. (Pardessus, n. 243.)

23. — La produzione o la comunicazione parziale dei libri d'un commerciante può esser dimandata da ogni persona interessata; ma non può mai esser forzata, quando si tratta d'una contestazione alla quale questo commerciante è estraneo. (Favard de Langlade, *hoc verb.*, n. 10.)— Ma la comunicazione intiera dei libri e degli inventari non può esser ordinata in giudizio che negli affari di successione, comunione, divisione di società, ed in caso di fallimento. (C. comm., 14.) (6)

24. — Allorchè i libri la cui esibizione è offerta, richiesta o ordinata sono in luoghi lontani dal tribunale adito per lo affare, i giudici possono dirigere una lettera rogatoria al tribunale di commercio del luogo, o delegare un giudice di pace per prenderne conoscenza, stendere un

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 22. — Nel corso di una lite particolare e non relativa agli oggetti mentovati nell'articolo antecedente, il giudice sia a richiesta di una delle parti, sia anche d'ufficio, può ordinare la esibizione de' libri a solo oggetto di osservare la loro regolare tenuta, e di estrarne ciò che riguarda la controversia, senza potersi prendere comunicazione del di più contenuto nei libri.

LL. civ., art. 1284. — I libri de' mercatanti fanno pruova contra di essi; ma colui che vuole trarne vantaggio, non può scinderli in ciò che contengono di contrario alla sua pretensione.

(2) LL. civ., art. 1320 e seg.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 23. — Se la parte, a' di cui libri si offre di prestar fede dall'altra, ricusa di presentarli, il giudice può deferire il giuramento a colui che ne ha richiesta la esibizione.

(4) Ivi, art. 23. — V. nota precedente.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 26. — Se i libri che i commercianti sono in obbligo di tenere in forza dell'articolo 16 non saranno formati secondo le disposizioni degli articoli 17, 18 e 19, non solamente non potranno essere esibiti, nè far fede in giudizio a favore di quelli che gli avranno tenuti, ma costoro possono in caso di fallimento essere dichiarati rei di bancarotta semplice, ed anche dolosa, se le irregolarità sono di natura tale da far supporre la frode.

(6) Ivi, art. 21. — La comunicazione di qualunque libro mercantile non può essere ordinata in giudizio, fuorchè negli affari di successione, comunione, divisione di società, ed in caso di fallimento.

processo verbale del contenuto, ed inviarlo al tribunale che conosce dell'affare. (Cod; comm., 16.) (1)

GIURISPRUDENZA

25. — I negozianti, creditori d'un fallito, possono esser decaduti dai loro crediti sul fallito, allorchè non hanno tenuto libri di commercio, soprattutto se sono sospetti di frode.

Manuel. — 11 fior. anno 12. — C. Rig. — Digione. — S-V. 5. 1. 16.

26. — I libri d'un commerciante, per poter esser prodotti da lui in giudizio, e far fede in suo favore di ciò che contengono, debbono necessariamente esser tenuti nella forma prescritta dal Codice di commercio.

17 luglio e 31 ottobre 1829. — Bruxelles. — G. Brux. 1829. 2. 268 e 1830. 1. 7.

27. — La sola circostanza che i libri d' un commerciante non sono regolarmente tenuti nella forma voluta dal Codice di commercio non basta per far presumere la frode, e giustificare un'opposizione al concordato.

17 marzo 1824. — Bruxelles. — G. Brux. 1824. 1. 161. — V. Fallimento, n. 517, 944, 995.

28. — Un negoziante è tenuto d'inscrivere sopra i suoi libri le operazioni che fa per conto d'un terzo, egualmente a quelle che fa per suo proprio conto. — In difetto di questa inscrizione non può lamentarsi che i giudici riguardino come non giustificato il risultato delle operazioni che egli confessa aver fatte per questo terzo, e che non determinino essi medesimi tal risultato senza aver riguardo alle allegazioni del mandatario.

Mayer David. — 24 dicembre 1835. — C. Rig. — Nancy. — S-V. 36. 1. 205. — D. P. 36. 1. 16.

29. — Ogni negoziante deve produrre i suoi registri, allorchè la sua parte avversa offre di aggiustarvi fede. — Poco importa che ai tratti d'un debito *civile*; l' obbligazione dell' inscrizione essendo in stessa come per un debito commerciale. — E questa offerta di prestar fede al registro del negoziante può aver luogo in causa d'appello, benchè non sia stata fatta in prima istanza.

Tubenf. — 25 nov. anno 10. — C. Rig. — S-V. 2. 1. 207. — D. A. 10. 754.

30. — Le disposizioni del Codice di commercio, che concernono l'esibizione dei libri dei negozianti, sono puramente facoltative, nel senso che la legge abbandona alla prudenza dei giudici la valutazione delle circostanze che possono fare ammettere o rifiutare la comunicazione, ed a tal riguardo la loro decisione non potrebbe presentare apertura a cassazione.

Dufay. — 4 febbraio 1828. — C. Rig. — Caen. — S-V. 28. 1. 99. — D. P. 28. 1. 119.

Id. — Roux. — 18 dic. 1827. — C. Rig. — Lione. — S-V. 28. 1. 303. — D. P. 28. 1. 63.

Id. — Lnzet. — 13 agosto 1833. — C. Rig. — S-V. 33. 1. 614. — D. P. 33. 1. 361.

Id. — 4 ottobre 1823. — Bruxelles. — G. Brux. — 1823. — 2. 287.

31. — Id. . . . Nelle contestazioni tra negozianti è lasciato al potere discrezionale del giudice l'ordinare l'esibizione dei libri di una delle parti, anche se l'altra parte l' ha dimandata, offrendo di prestarvi fede.

Lamothe. — 20 agosto 1818. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 19. 1. 236. — D. A. 6. 562.

32. — I giudici non sono obbligati, sul rifiuto d'una parte di produrre i suoi libri di commercio, di deferire il giuramento alla parte avversa che dichiara prestarvi fede: è una pura facoltà di cui i giudici sono padroni d' usare o di non usare.

Vauver. — 18 gennaio 1832. — C. Rig. — Caen. — S-V. 33. 1. 74. — D. P. 32. 1. 30.

33. — La comunicazione dei libri d'un commerciante non può essere esatta fuori de' casi preveduti dall'art. 14, Cod. comm. (2), cioè quando si tratta d' affari di successione, comunione, divisione di società e fallimento. — In ogni altro caso, i giudici possono solamente ordinare che ne sarà fatto un estratto di ciò che concerne la controversia, conformemente all'art. 15 (3).

Véran. — 5 aprile 1832. — Aix. — S-V. 35. 2. 22. — D. P. 34. 2. 19.

34. — Id. — Essi non possono ordinarla, specialmente in una contestazione in cui si tratta di stabilire tra negozianti un prestito di danaro o l'esistenza dell'ipoteca che vi si riferisce.

Demeulemeester. — 23 marzo 1824. — Bruxelles. — S-V. 25. 2. 378.

35. — In materia di lettere di cambio, e per conoscerne la causa reale, i giudici d'appello han potuto ordinare l'esibizione dei libri del mercatante a profitto del quale queste lettere sono state sottoscritte, ancorchè l'avversario non abbia dichiarato, in prima istanza, volervi aggiustar fede.

Marisnopoëy. — 20 giugno 1810. — C. Rig. — Pau. — S-V. 10. 1. 313. — D. A. 6. 572.

36. — L'individuo non commerciante perseguitato pel pagamento d'una lettera di cambio può, per provare la supposizione di luogo che pretende che essa racchiuda, dimandare la esibizione dei libri del commerciante, ai quali

(1) Tolto.
(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 21.
(3) Ivi, art. 22.

offre di prestar fede, ad effetto di estrarne ciò che concerne questa lottera di cambio.

25 febb. 1830.—Bruxellea.— G. Brux.— 1830. 1. 414.

37. — Colui che fa dei biglietti, *valuta in conto*, può invocare i libri del fallito a profitto del quale questi biglietti sono stati fatti, per stabilire che essi non sooo che effetti di credito o di compiacenza, anche quando i libri del fallito non fossero nè bollati, nè numerati, nè cifrati. — Gli altri creditori non potrebbero pretendere che le enunciazioni di tali libri non possono esser loro opposte allorchè non allegbino che queste enunciazioni siano state fatte in frode dei loro dritti.

Gervey e compagni.—23 maggio 1825.— Rouen. — S-V. 26. 2. 6.

38. — Il traente che si è obbligato, *valuta in conto*, non ha il dritto di dimandare l'esibizione dei libri di commercio del datore di valuta, allorchè risulta dai fatti che la lettera di cambio è stata fatta per rimessa e rinnovazione di precedenti effetti di commercio.

Lamothe. —20 agosto 1818. — C. Rig.— Tolosa.— S-V. 19. 1. 236.— D. A. 6. 562.

39. — I commercianti possono, anche dopo dieci anni, essere astretti a presentare i loro libri di commercio, se consta che tali libri esistono ancora.

Blanchard-Quesnel.— 24 giugno 1828.— Caen. — S-V. 30. 2. 157. — D. P. 30. 2. 153.

Id. — Guis-Desjardins. — 10 novembre 1817. — Rouen. — S-V. 18. 2. 68. — D. A. 6. 736.

40.—I giudici possono, ordinando nel corso di una istanza la comunicazione dei libri d'un commerciante, pronunziare contro di lui la condanna al pagamento d'una somma fissa, pel caso in cui rifiutasse di faro la comunicazione ordinata.

Blanchard-Quesnel. —24 giugno 1828.— Caen. — S-V. 30. 2. 157. — D. P. 30. 2. 155.

40 bis. — Il deposito in cancelleria dei libri d'un commerciante, per esser messi solamento sotto gli occhi dei giudici, costituisce una *esibizione* di questi libri, autorizzata in tutti i casi dall'art. 15, Cod. comm. (1), e non la *comunicazione* di questi medesimi libri, la quale non può aver luogo che ne' casi preveduti dall'art. 14 dello stesso Codice (2).

Magnin. —25 gennaio 1843. — C. Rig.— S-V. 43. 1. 219.

41. — La verificazione ordinata con sentenza di commercio, o fatta dal giudice commesso, dei libri d'un negoziante, non può essere assimilata ad un compulsorio fatto secondo le disposizioni del Codice di procedura. In conseguenza, una tale verificazione non è nulla, ancorchè una dello parti non vi sia stata nè presente, nè debitamente chiamata, e la sentenza che l'aveva ordinata portasse che sarebbe fatta *parti presenti* o *debitamente chiamate*.

De Maricourt. — 28 agosto 1813. — Parigi. — S-V. 14. 2. 261. — D. A. 3. 703.

42. — La parte condannata al pagamento d'una certa somma per reliquato d'un conto, e che, interponendo appello, dimanda la verificazione dei libri di commercio della sua parte avversa, può essere precedentemente obbligata di dar cauzione per l'ammontare della condanna, soprattutto quando i giudici hanno motivi sufficienti di credere che delle alienazioni di beni novellamente consentite dalla parte condannata non lo sono state che nella veduta di sottrarsi alle condanne nelle quali è incorsa.

Isern. — 19 aprile 1820. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 20. 1. 377. — D. P. 20. 1. 463.

43. — I libri di commercio dell'attore non possono servire di principio di pruova per iscritto contro colui dal quale non sono emanati.

André e Cottior. — 26 novembre 1836.— Parigi. — S-V. 37. 2. 34.

43 bis. — I libri d'un commerciante opposti ad un non commerciante, la corrispondenza d'un terzo, l'interrogatorio sopra fatti e circostanze d'una persona anche parte in processo, non possono servire di principio di pruova per iscritto contro colui da cui non sono emanati. (Cod. civ., 1329 e 1347.) (3)

André. — 30 aprile 1838. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 38. 1. 437.

44. — L'irregolarità dei libri di commercio d'una società, perchè mancano delle formalità prescritte dal Codice di commercio, non può essere opposta dai soci; essa non può esserlo che dai terzi (4).

Lachelin. — 7 marzo 1837. — C. Rig. — Douai. — S-V. 37. 1. 940. — D. P. 37. 1. 289.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 22.

(2) Ivi, art. 21.

(3) LL. civ., art. 1283 e 1301.

(4) La Corte Suprema di Giustizia in settembre 1810 decise che: I libri di commercio regolarmente tenuti possono far pruova tra negozianti, ma essa non è esclusiva di ogni altra pruova speciale in quei giudizi in cui a' termini del Codice di commercio è anche ammessibile la pruova testimoniale.

Che il disposto col Codice civile, in quanto alla inefficacia della pruova per testimoni per somma eccedente 150 lire, non è applicabile ai contratti commerciali e per causa di società, che debbono giudicarsi da arbitri. Non ostante questa eccezione, allorchè le parti non la invocano, non si dà

LICENZA. — È l'autorizzazione di fabbricare o di vendere, di cui certi mercatanti o fabbricanti debbono esser provveduti. — V. *Contribuzioni indirette.*

LIQUIDATORE. — È il nome che si dà al mandatario incaricato di liquidare o terminare gli affari d'una casa di commercio o di una società. V. la parola *Società.*

LOCANDIERE. — V. *Albergatore.*

LOCATIERE. — V. *Pilota locatiere.*

LOCAZIONE. — V. *Apprendente— Affitto.* — *Commesso.* — *Commissionato di trasporto.* — *Intraprenditore di trasporto.* — *Intraprenditore di lavori.* — *Operaio.*

INDICAZIONE ALFABETICA

Affittaiuolo, V. n. 3.
Affittatore, 3.
Affitto di case, 2.
Albergatore, 20, 27.
Bottega, 25 e s.
Caratteri, 1 e s.
Cauzione, 7, 23, 24, 27.
Depreziazione, 25, 26, 28.
Fallimento, 22 e s.
Focina, 21, 28.
Impiego, 7, 25 a s.
Intraprenditore, 9, e s.
Lavoro, 2, 9, e s.
Locandiere. — V. *Albergatora.*
Opere, 2, 9 e s.
Pagamento, 7, 22.
Perdita, 6.
Persone di lavoro, 9 e s.
Privilegio, 8.
Rescissione, 5 e s., 16 e s.
Riparazione, 6.
Servizi, 2, 9 e s.
Subaffitto, 4. 11, e s.
Trasporti, 9, 10.
Vetturali, 9, 10 bis.

NOZIONI GENERALI

1. — La locazione è un contratto col quale una persona s'impegna verso un'altra a farla godere d'una cosa o d'un servizio per un certo tempo, o per la confezione d'un certo oggetto, mediante un prezzo determinato. (Cod. civ., 1709 e 1710.) (1)

2. — Segue da questa definizione che vi sono due specie di locazioni: quella delle cose, che prende il nome di *appigionare, colonia,..* secondo che si tratta di locazione di case, di fondi rustici, ed anche di mobili; e la *locazione di servizi* o *di opere*, quando si tratta d'un lavoro ad eseguire dalla mano dell'uomo. (Cod. civ., 1708, 1709, 1710, 1711.) (2) — V. *Affitto.*

3. — La locazione delle cose (regolata dagli art. 1713 e seg. del Cod. civile) (3) obbliga il proprietario della cosa locata o *affittatore*, a far quello a cui si è impegnato, cioè a far godere della cosa locata colui che la prende in fitto e che si chia-

luogo ad incompetenza assoluta per ragion di materia.

In giugno 1826 decise che: I libri di commercio, benchè prodotti presso gli arbitri, pure possono i secondi giudici ordinare che vengano esibiti innanzi di loro.

Chè la esibizione de' libri de' conti sociali deve ordinarsi con arresto personale.

Che non può esservi condanna solidale contra de' soci amministratori per la esibizione de' libri de' conti di società.

In agosto 1845 decise che: Un venditore di merci a minuto non è obbligato a tenere i libri prescritti pe' commercianti.

In settembre 1848 decise che: Qualora si è ordinata l'esibizione de' registri, e non si faccia, si dà sospetto, e non è applicabile l'art. 23 delle Leggi di eccezione che, per altro, contiene disposizione facoltativa.

(1) LL. civ., art. 1555 e 1556.

(2) LL. civ., art. 1554. — Vi sono due specie di contratti di *locazione*; quella delle cose, e quella delle opere.

Art. 1555. — La *locazione delle cose* è un contratto, col quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere all'altra una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga a pagare.

Art. 1556. — La *locazione delle opere* è un contratto, col quale una delle parti si obbliga di far qualche cosa per l'altra, mediante una mercede tra esse convenuta.

Art. 1557. — Queste due specie di locazioni si suddividono ancora in tre altre più particolari.

Si chiama

appigionare, la locazione delle case:

dare a nolo, quella de' mobili:

colonia, quella de' fondi rustici:

prestazione di opere, la locazione del lavoro o del servizio: soccio, quella del bestiame, il cui frutto si divide tra 'l proprietario e colui al quale egli l'affida.

L'*appalto, cottimo ò prezzo fatto* per l'impresa di un' opera a prezzo determinato, è altresì una specie di locazione quando colui pel quale si fa l'opera, somministra la materia.

Queste tre ultime specie hanno le loro regole particolari.

(3) Ivi, art. 1559 e seg.

ma affittaiuolo. Reciprocamente, questo ultimo è tenuto a pagare il prezzo convenuto per prezzo di tal godimento, durante il tempo determinato dal contratto, e di adempiere a tutti gli altri obblighi che avrà accessoriamente contratti.

4. — L'affittaiuolo ha il dritto di subaffittare ed anche di cedere il suo affitto ad un altro, se questa facoltà non gli è stata interdetta. Essa può essere interdetta per tutto o parte, ma tale clausola è sempre di rigore. (C. civ., 1717) (1) — V. *appr.*, n. 11 e s.

5. — L'affitto può finire prima del termine fissato per la sua durata, sia pel consenso delle parti, sia allorchè sopravviene una causa di rescissione. Le cause di rescissione possono provvenire dall'affittatore, o dall'affittaiuolo.

6. — Vi è causa di annullazione per parte dell' affittatore, allorchè nella durata dell' affitto la cosa è distrutta in tutto o in parte. Se essa è distrutta in tutto l'annullazione ha luogo di pieno dritto; se non è distrutta che in parte, l'affittaiuolo può, secondo i casi, dimandare sia una indennità, sia l' annullazione. (Cod. civ. 1722.) (2)

È lo stesso se le riparazioni necessarie alla cosa sono di tal natura che ne rendano, per un certo tempo, l' uso impossibile. (Cod. civ., 1724.) (3)

7. — Vi è causa di annullazione per parte dell'affittaiuolo o locatario se impiega la cosa locata ad un uso diverso da quello al quale è stata destinata, o da cui possa risultare un danno per l'affittatore (Cod. civ., 1729) (4); o anche se non paga il prezzo ai termini convenuti (C. civ., 1728) (5), ed ancora, quando si tratta della locazione d'una casa, il locatario che non la guarnisce di mobili sufficienti può essere espulso, ammenochè non dia delle sicurtà capaci di rispondere della pigione. (Cod. civ., 1752.) (6) — V. *appresso*, n. 22 e 27.

8. — L'affittatore ha privilegio pel pagamento de' suoi fitti sopra tutto ciò che guarnisce i luoghi locati. (Cod. civ., 2102.) (7) — Sopra i dritti dell'affittatore in caso di *fallimento*, V. questa parola, n. 132.

9. — Quanto alla locazione d' opera o d'industria, ve ne sono tre specie principali: 1° la locazione delle persone di lavoro che s'impegnano al servizio di qualcheduno; 2° quella dei vetturali, tanto per terra che per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle mercanzie; 3° quella degli intraprenditori di lavori ad appalto o cottimo. (Cod. civ., 1779.) (8)

10. — La locazione delle persone di lavoro comprende quella delle persone di

(1) LL. civ., art. 1563. — Il fittaiuolo ha il diritto di subiocare, ed anche di cedere il suo affitto ad un altro, quando tal facoltà non gli sia stata interdetta.

Gli potrà essere interdetta in tutto o in parte. Questa clausola è sempre di stretto diritto.

(2) LL. civ., art. 1568. — Se, durante l'affitto, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto *ipso jure*: se è distrutta soltanto in parte, il fittaiuolo può, a norma delle circostanze, domandare o la diminuzione del prezzo, o anche lo scioglimento del contratto. In entrambi i casi non si dà luogo a veruna indennità.

(3) Ivi, art. 1570. — Se, durante l'affitto, la cosa locata abbisogni di riparazioni urgenti che non possono differirsi sino al termine del contratto, il fittaiuolo dee soffrirle, qualunque sia l'incomodo che gli arrecano, quantunque nel tempo che si fanno, resti privato di una parte della cosa locata.

Ma se tali riparazioni durano oltre a quaranta giorni, verrà diminuito il prezzo dell'affitto a proporzione del tempo, o della parte della cosa locata, di cui sarà restato privo.

Se le riparazioni sono di tal natura, che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del fittaiuolo e della sua famiglia, questi potrà far disciogliere l'affitto.

(4) LL. civ., art. 1575. — Se il fittaiuolo impiega la cosa locata in uso diverso da quello cui è destinata, o in modo che possa derivare danno al proprietario, questi può, secondo le circostanze, far disciogliere l'affitto.

(5) Ivi, art. 1574. — Il fittaiuolo ha due obbligazioni principali:

1. dee servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o, in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze;

2. dee pagare il fitto ne' termini convenuti.

(6) Ivi, art. 1598. — L'inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, si può espellere, eccetto se dia cautele sufficienti ad assicurarne la pigione.

(7) LL. civ., art. 1971. — I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono i seguenti:

1. Le pigioni ed i fitti degli immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, e sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa, o ad istruire il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione dei fondi: cioè ec.

(8) LL. civ., art. 1625. — Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d' industria:

1. quella delle persone che obbligano la propria opera all'altrui servigio;

2. quella de' vetturali, sì per terra che per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone, o delle cose;

3. quella degli intraprenditori di opere ad appalto o cottimo.

servizio, dei commessi e degli operai. V. a tal riguardo gli articoli *Apprendenti* — *Alunnato, Commesso* ed *Operaio*.

Sulla locazione del trasporto, V. le parole *Commissionato di trasporto*, *Intraprenditore di trasporti*, *Vetturale* e *Vetture pubbliche*.

Quanto alla locazione degli intraprenditori d'opere, V. le parole *Intraprenditore di lavori* ed *Operaio*.

GIURISPRUDENZA

11. — La clausola che proibisce al locatario di cedere il suo affitto non è rigorosamente obbligatoria nel caso in cui è il venditore d'un fondo di commercio che ha dato in fitto i luoghi in cui tal fondo è stabilito; — L'acquirente, avendo la facoltà di *cedere* il fondo di commercio, ha necessariamente la facoltà di *cedere* nello stesso tempo l'affitto.

La dame Hne. — 16 febbraio 1822. — Parigi. — S-V. 23. 2. 95. — D. A. 9. 926. — V. ancora l'art. *Fondo di commercio*, num. 1 e 11.

12. — L'inquilino d'una casa che si ha interdetto la facoltà di *cedere* il suo affitto può nondimeno sublocare una parte della casa, se d'altronde non ne cambii la destinazione.

Thébant, — 27 marzo 1817. — Angers. — S-V. 18. 2. 234. — D. A. 9. 923.

13. — *Fu giudicato ancora* che la proibizione di *cedere* un affitto non importi proibizione di sublocare. (Cod. civ., 1717.) (1)

Bourquin. — 24 magg. 1817. — Amiens. — S-V. 24. 2. 62. — D. A. 9. 923.

14. — *Fu giudicato in senso contrario*.

Bachereau. — 28 mar. 1829. — Parigi. — S-V. 29. 2. 286. — D. P. 29. 2. 182.

Id. — Desbrosses. — 28 agosto 1824. — Parigi. — S-V. 25. 2. 106. — D. A. 9. 925.

15. — La proibizione di sublocare importa proibizione di sublocare, anche per parte.

Mimerel. — 22 giugno 1822. — Amiens. — S-V. 24. 2. 44. — D. A. 9. 925.

16. — Se l'affittaiuolo subloca, non ostante una clausola dell'affitto che gl'interdice di sublocare, l'affittatore può dimandare la rescissione dell'affitto, ed il giudice deve pronunziarla senza dilazione. — Qui non si applica l'art. 1184, Cod. civ. (2)

Theurer. — 16 agosto 1816. — Colmar. — S-V. 19. 2. 27. — D. A. 9. 924.

17. — L'infrazione per parte dell'affittuale alla clausola proibitiva di sublocazione non produce di pieno dritto rescissione dell'affitto, se l'affittuale dichiari che è pronto ad espellere il subaffittuale, e ad occupare egli medesimo i luoghi. La realizzazione di tale offerta disinteressa sufficientemente l'affittatore.

André. — 16 dicembre 1825. — Lione. — S-V. 26. 2. 55. — D. P. 26. 2. 40.

Id. — Bonnaviat. — 16 giugno 1821. — Lione. — S-V. 26. 2. 56.

18. — Non vi è più luogo a pronunziare la risoluzione dell'affitto, per contravvenzione alla proibizione di sublocare, allorchè la dimanda non è stata formata che dopo la risoluzione del subaffitto, e quando soprattutto l'affittatore non può allegare alcun pregiudizio risultante dalla sublocazione.

Tiera e Despognat. — 13 dicembre 1820. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 21. 1. 319. — D. A. 9. 924.

19. — Se la proibizione di cedere il suo affitto non produce l'interdizione di sublocare in parte, essa racchiude intanto e necessariamente la proibizione di sublocare totalmente, una tale sublocazione in niente differendo dalla cessione dell'affitto.

Leoraud. — 6 maggio 1835. — Parigi. — S-V. 35. 2. 305. — D. P. 35. 2. 110.

20. — Allorchè un affittuale ha preso nello affitto la qualità di *negoziante*, ed ha dichiarato locare per lui e la sua famiglia, interdicendosi la facoltà di sublocare, se in fatto, la sua vera professione è quella di *albergatore*, e se impieghi la casa a ricevere ed albergare degli operai, la rescissione dell'affitto può esser dimandata dall'affittatore.

Pilet. — 10 marzo 1828. — Bordeaux. — S-V. 28. 2. 170. — D. P. 28. 2. 104.

21. — La clausola con la quale il fittuario di una fucina è caricato di tutti i casi fortuiti *qualunque siano*, deve intendersi de' casi preveduti o impreveduti, cioè ordinari o straordinari.

Guitard. — 14 dicembre 1830. — Bordeaux. — S-V. 31. 2. 103. — V. ancora *appresso*. n. 28.

22. — Quando è stato convenuto in un affitto che, mancando il fittuario di pagare scaduti i termini, nella quindicina che seguirà la sua messa in mora, l'affitto sarà risoluto, la risoluzione deve essere in effetto pronunziata, benchè l'affittaiuolo sia caduto in fallimento, se, nella quindicina che segue un precetto diretto ai suoi sindaci dall'affittatore, non vi è stato pagamento effettivo dei fitti.

Vanamente si sosterrebbe che il fallimento ha snaturato la clausola risolutoria; che la mancanza di pagamento non produce gli stessi effetti contro il fallito come contro un debitore non fallito: — La clausola risolutoria ha un effetto eguale, che vi sia o non vi sia fallimento.

Desnoyer. — 19 febbr. 1830. — Parigi. — S-V. 30. 2. 301. — D. P. 30. 2. 287.

(1) LL. civ., art. 1563.

(2) LL. civ., art. 1137.

23. — Il fallimento del fittuario autorizza l'affittatore a dimandare *cauzione ipotecaria*, ancorchè il fallito offra di guarnire i luoghi di mobili sufficienti.

Poignée. — 16 dic. 1807. — C. Rig. — Digione.— S-V. 8. 1. 162. — D. A. 9. 930.

24. — Un fallito, affittuale d'oggetti mobili, può esser privato della locazione, per risoluzione del fitto, se non somministra cauzione.

Fallimento Touquet. — 16 agosto 1825.— Parigi.— S-V. 26. 2. 34.— D. P. 26. 2. 54.

25. — Se l'affittaiuolo d'una bottega non ne usi affatto, ma la tiene chiusa, vi è luogo alla risoluzione dell'affitto.

Hubert. — 28 aprile 1810. — Parigi. — S-V. 12. 2. 378. — D. A. 9. 926.

26. — Il proprietario d'un magazzino affittato ad uno speziale non può esigere (se non vi è convenzione espressa) che il fittuario tenga il magazzino aperto, e destinato al suo commercio di spezieria. — Vanamente obbietterebbe che il locale fu sempre consacrato a questa specie di commercio, che la chiusura del magazzino cambierebbe le abitudini degli avventori, e sarebbe, in risultato, di danno al proprietario. A tal riguardo, non vi è a reclamare nè indennità, nè risoluzione dell'affitto. (Cod. civ., 1728.) (1)

Vindry. — 26 maggio 1824. — Lione. — S-V. 25. 2. 81. — D. P. 25. 2. 86.

27. — La risoluzione dell'affitto d'una casa che serve ad uno stabilimento di commercio, come un albergo, può, nel caso in cui il fittuario non guarnisce i luoghi di mobili sufficienti per lo smercio dello stabilimento, e si trovi, per mancanza di risorse pecuniarie, fuori stato di menarlo innanzi, esser pronunziata sulla dimanda dell'affittatore, non ostante l'offerta fatta dall'affittuale d'una cauzione pel pagamento dei fitti.

Duchêne.— 17 marzo 1835.— Rennes.— S-V. 34. 2. 598.

28. — Il fittaiuolo d'una fucina non è ammesso a dimandare la risoluzione del suo affitto, sol perchè dei processi novellamente inventati hanno posto la fucina in uno stato d'inferiorità relativa, che non gli permette più di sopportare la concorrenza. (Cod. civ., 1719, 1721.) (2) (3)

Delarue. — 19 maggio 1838. — Caen. — S-V. 38. 2. 386. — V. *sopra*, n. 21.

(1) LL. civ., art. 1574.
(2) Ivi, art. 1563, 1567.

(3) La Corte Suprema di Giustizia in aprile 1815 decise che: Ad onta del patto di dover continuare l'affitto per un nuovo stabilito tempo dopo spirato il primo, e per la stessa pigione, con formarsene nuova scrittura, la quale in seguito non ha avuto luogo, rimane perfezionato il contratto quando il locatore si è contentato far continuare l'affitto; poichè la rinnovazione della scrittura non è in questo caso una condizione risolutiva, ma una semplice cautela che interessa il locatore. In modo che la continuazione dell'affitto deve riguardarsi non como tacita riconduzione, ma come conseguenza del contratto, da dover durare pel tempo e per la pigione con esso stabiliti.

In novembre 1815 decise che: La nullità delle scritture sotto firma privata non fatte in doppio originale non può riferirsi ai contratti di fitto.

In gennaio 1821 decise che: Un determinato numero di camere locate non può esser supplito da divisione eseguita dal locatore in una di esse posteriormente alla locazione.

Che non può dimandarsi riduzione di estaglio per minore quantità di fondi locati se non che entro l'anno, a principiare a decorrere dal giorno del godimento dell'affitto, e non già dal giorno della scrittura di locazione.

In febbraio 1821 decise che: Una locazione per un triennio col patto di doversi rinnovare in ogni tre anni durante la vita del fittaiuolo non costituisca una semplice promessa, ma bensì una locazione a vita.

In luglio 1825 decise che: L'anticipazione convenuta nella locazione con scrittura s'intenda pure convenuta nella tacita riconduzione.

In agosto 1825 decise che: Il locatore può non esser tenuto a garantire al conduttore l'uso della cosa locata, quando questo gli manchi per fatto di un terzo, o se la occasione del danno venga da colpa del conduttore.

In novembre 1852 decise che: Non può il conduttore domandare remissione di mercede per mancato uso di parte della cosa locata per danni cagionati da un terzo. In questo caso compete la azione contro il terzo autore del danno, e non è competente il giudice di circondario a giudicarne.

In luglio 1826 decise che: Il magistrato lungi dal poter accordare dilazione al fittaiuolo per lo pagamento dell'estaglio arretrato deve pronunziare la risoluzione del contratto. — Che non può il fittaiuolo opporre non averlo pagato per non trovarsi nel contratto di fitto stabilito il luogo del pagamento dell'estaglio.

In febbraio 1848 decise che: Non ha luogo la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni ed interessi, quando non vi è inadempimento da parte del conduttore.

In settembre 1847 decise che: Una locazione verbale che non si è ancora principiato ad eseguire, impugnata, non può provarsi per testimoni, anche quando vi sia un principio di pruova per iscritto, comunque sia tenue il prezzo, e quantunque si alleghi di essersi data la caparra, ma solo può deferirsi il giuramento a colui che nega la locazione.

Che non può ammettersi la pruova per testimoni, ancorchè esistesse un principio di pruova scritta per dichiarare perfezionata una locazione verbale che non ancora si è principiata ad eseguire.

In settembre 1832 decise che: Quando si è convenuta la risoluzione della locazione in caso di mora, con rinunzia a purgarla, ha sempre luogo, non ostante che presso il locatore sia depositata

LOCAZIONE d'opera. — V. *Locazione*, n. 9 e seg. — V. pure *Operaio*.

LOCAZIONE di servizi o d'industria. — Un contratto a cottimo può esser rescisso per la sola volontà del padrone, in qualunque stato si trovi il lavoro: basta che non sia intieramente terminato. (Cod. civ., 1794.) (1)

Maroni. — 26 marzo 1838. — Bastia. — S-V. 38. 2. 342.

V. ancora le parole *Operaio* e *Società*.

LOTTERIE. — 1. — Legge portante proibizione delle lotterie.

21 maggio 1836. — S-V. 36. 2. 281.

2. — Ordinanza del re concernente le lotterie d'oggetti mobili, esclusivamente destinate ad atti di beneficenza e all' incoraggiamento delle arti.

29 maggio 1844. — S-V. 44. 2. 360.

3. — L'art. 410, Cod. pen. (2), che proibisce ogni stabilimento di lotteria non autorizzato, comprende le lotterie d' immobili, come le lotterie d'oggetti mobili.

Per l'applicazione dell'art. 410, C. pen.(3), non è necessario che vi sia stabilimento permanente di lotteria, un fatto isolato basta o può bastare,

Così, e specialmente, la messa in vendita di uno o più immobili, per divisione in serie, azioni e coponi d' azioni, di cui i numeri vincenti debbono essere successivamente determinati da estrazioni della lotteria reale, anche quando questo fatto sia isolato ed accidentale, costituisce il delitto di stabilimento di lotteria preveduto e punito dall'art. 410, C. pen. (4); soprattutto quando vi è stata distribuzione di biglietti nel pubblico da agenti a ciò commessi.

Tuttavolta, la pena della confiscazione dei fondi e degli effetti posti in lotteria, per l'art. 410 Cod. pen. (5), non si applica al caso di lotteria d'immobili: le espressioni fondi ed effetti non debbono intendersi che di capitali ed effetti mobili.

Il minist. pubb, — 17 nov. 1832. — Parigi. — S-V. 33. 2. 7.

4. — La decisione del consiglio del re dei 20 settembre 1776, che proibisce di pubblicare o affiggere nel regno delle lotterie straniere è ancora in vigore, e la sua proibizione si applica all'annunzio di lotterie fatte nei giornali. — Le contravvenzioni in mancanza di pene speciali pronunziate da questa decisione del consiglio cadono sotto l'applicazione delle pene di polizia pronunziate dall'art. 471, n. 15, Cod. pen. (6), contra quelli che violano i regolamenti legalmente fatti dall'antorità amministrativa (7).

Min. pubb. — 5 dic. 1835. — Cass. — Senna. — S-V. 35. 1. 912.

Id. — Il gerente del *Figaro*. — 25 genn. 1836. — Orléans. — S-V. 36. 2. 81.

una somma dall' inquilino per sicurezza degli estagli.

In agosto 1853 decise che: In caso di espropriazione del fondo è mandata buona al fittaiuolo l'anticipazione del fitto convenuta nella scrittura di locazione, quando questa scrittura abbia data certa anteriore al precetto di pagamento

Che pel mantenimento o la risoluzione dell' affitto la legge se ne riporta all'arbitrio de' creditori, i quali possono senza contraddizione, dimandare l'esecuzione del contratto, ed impugnare nel tempo stesso le anticipazioni del fitto.

Che il fittaiuolo non è ammesso a provare con testimoni la data vera del contratto anteriore al precetto di pagamento fatto al debitore; la certezza della data dipende dal registro.

In novembre 1853 decise che: La locazione di un comprensorio di case con macchine industriali è contratto civile: di competenza del giudice civile, e non già del giudice di commercio.

In novembre 1853 decise che: Al locatore son dovuti i danni-interessi derivanti dall'abuso della cosa locata per tutto il tempo in cui non è stato in possesso.

(1) LL. civ., art. 1640.

(2) LL. pen., art. 318, e Legge degli 11 ottobre 1826, V. Nota ultima.

(3) LL. pen., art. 318, e Legge 11 ott. 1826, V. Nota ultima.

(4) LL. pen., art. 318, e Legge 11 ott. 1826, V. Nota ultima.

(5) LL. pen., art. 318, e Legge 11 ott. 1826, V. Nota ultima.

(6) LL. pen., art. 461.

(7) L'art. 410 del Codice penale francese è adottato nell'art. 318 delle nostre Leggi penali, meno che per l'interdizione. La sola pena tra noi era del primo grado di prigionia; presentemente questo delitto è passato ad esser misfatto con la legge degli 11 ottobre 1826 del tenore seguente:

« Veduti gli articoli 318 e 461 n. 29 delle leggi penali circa i giuochi di azzardo e la privata lotteria ec.

1° I giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qualità e la denominazione; nonchè la privata lotteria sono proibiti.

2° Saranno puniti con la relegazione che non si applicherà nell'infimo del grado, e coll'ammenda da cento a cinquecento ducali coloro che terranno o permetteranno giuochi d'azzardo, o privata lotteria nelle proprie case, officine, botteghe, locande, bettole, o in altro luogo qualunque di loro proprietà od uso; come pure gli amministratori, istitutori, agenti, banchieri ed altri interessati di case di giuochi d'azzardo o di privata lotteria. I denari e gli effetti che saranno trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gl' istrumenti, gli utensili, gli attrezzi impiegati, o destinati al servizio de' giuochi d' azzardo, o della lotteria, saranno, confiscati.

3° Coloro che giocheranno in contravvenzione del precedente articolo 1° saranno puniti con la relegazione e con l'ammenda da cinquanta a trecento ducati.

4° La stessa pena verrà inflitta a chiunque fa-

M

MACCHINE a vapore. — Le macchine a vapore ad alta pressione sono classate fra gli stabilimenti pericolosi di 2ª classe; le macchine a bassa pressione son classate tra gli stabilimenti di 3ª classe. — V. la parola *Macchine a vapore* nello stato di classificazione aggiunto allo art. *Stabilimenti pericolosi, insalubri o incomodi.*

Dippiù, la costruzione e l'uso di queste macchine sono sottomessi a regole particolari, di cui il dettaglio tiene più alla scienza della meccanica ed alla polizia propriamente detta, che al diritto, ma che si trovano affidati in diversi documenti amministrativi. — V. su questo punto l'ordinanza del 29 ottobre 1823; le circolari del 1° aprile 1824 e del 19 maggio 1825; l'ordinanza del 7 maggio 1828; la circolare del 16 luglio seguente, le ordinanze del 23 settembre 1829 e del 25 marzo 1830, ed infine le circolari de'5 giugno 1830 e de'18 agosto 1832. — Questi documenti si trovano nel *Codice degli stabilimenti pericolosi di Trébuchet.*

Sulla polizia della fabbricazione e dello impiego delle macchine e caldaie a vapore diverse da quelle che sono situate sopra battelli, ved. l'ordinanza del re del 22 maggio 1843.

MAESTRANZE. — È il nome che si dava alle antiche corporazioni di mercatanti, d'artigiani o di fabbricanti: esse sono oggi soppresse. V. *Libertà del commercio e dell'industria.*

MAESTRO di posta.

INDICAZIONE ALFABETICA

NOZIONI GENERALI

1. — I maestri di posta sono intraprenditori privilegiati dal governo, investiti del diritto esclusivo di somministrare cavalli di rilievo ai viaggiatori, ed alle vetture pubbliche e particolari.

2. — Nondimeno, le vetture pubbliche possono dispensarsi dall'obbligo d'impiegare i rilievi dei maestri di posta; ma a peso di pagare a questi ultimi un dritto di 25 cent. per posta e per cavallo, sotto pena, contro i contravventori, d'una ammenda di 500 fr. — Le vetture non sospese o che vanno a piccole giornate sono liberate da questa obbligazione. — V. su tal punto, le leggi del 9 vend. anno 6, tit. 7 e 15 vent. anno 13; i decr. del 30 fiorile anno 13; 10 brum. anno 14; 6 luglio 1806; le ordinanze de'13 agosto 1817 ed 11 settembre 1822. — V. ancora l'articolo *Vetture pubbliche*, ed *appresso* n. 5 e seg.

2 bis. — Sulla quistione di sapere se i maestri di posta debbono essere considerati come commercianti, V. *Atto di commercio*, n. 22, 49, 73, e la parola *Commerciante*, n. 40 e 41.

GIURISPRUDENZA

3. — I maestri di poste di cavalli sono agenti commissionati d'un servizio pubblico, che possono esser rivocati indipendentemente dai casi di destituzione previsti dalla legge. (L. 24 luglio 1793, art. 68.)

varirà i giuochi di azzardo o la privata lotteria, sia con indurre persona ad esercitarli, sia col servire da esploratore onde impedire che l'autorità o la forza pubblica ne sorprenda i colpevoli e ne assicuri la pruova.

5° Nella condanna a ciascuna delle pene stabilite ne' precedenti articoli sarà aggiunta la malleveria. »

Tuttavia, e nel caso di rivocazione fuori di quelli preveduti dalla legge, essi possono, secondo le circostanze, essere ammessi a dimandare una indennità nella loro qualità d' intraprenditori di rilievi.

Dizy e Bizouard. — 30 agosto 1832. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 33. 2. 165.

Id. — Bertrand Derbaux. — 28 giugno 1837. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 37. 2. 509.

3 bis. — In caso di soppressione, per parte dell'amministrazione, d'un rilievo di posta, come inutile, il titolare del rilievo non ha dritto ad una indennità. (L. 19 frim., anno 7, art. 11.)

Budin. — 21 gennaio 1842. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 233.

3 ter. — Un brevetto di maestro di posta può esser l'oggetto d'una società. Una tal società niente ha d'illecito e deve ricevere la sua esecuzione, salvo i dritti dell' amministrazione rispetto al titolare. (Decisione del 1° pratile anno 7, art. 3; Cod. civ., 1128 e 1833 (1)

Mahen. — 26 agosto 1837. — Rennes. — S-V. 38. 2. 519.

4. — Il ministro delle finanze è investito del dritto di fissare, a volontà, il prezzo dovuto ai maestri di posta pel trasporto delle valige; egli può perciò introdurre noi prezzi già determinati le modificazioni che giudica necessarie: non è questa una materia sulla quale non appartenga che al potere legislativo di pronunziare.

Dailly ed altri. — 23 marzo 1833. — Ord. in Consiglio di Stato. — S-V. 33. 2. 230. — D. P. 33. 3. 46.

5. — La legge dei 15 vent. anno 13, che assoggetta le vetture sospese ad una indennità verso i maestri di posta dei quali nou impiegano i cavalli, non è applicabile a vetture non sospese esteriormente, e i cui sedili non fossero che sospesi interiormente, senza essere a molle. — Così, gl' intraprenditori di queste vetture non sono sottomessi al dritto stabilito in favore dei maestri di posta.

Poulin. — 19 dicembre 1806. — Cass. — Vaucluse. — S-V. 7. 2. 1255. — D. A. 11. 230.

5 bis. — Indennità di 25 cent. per posta e per cavallo, V. *Ferrovie*, n. 12.

6. — *Fu giudicato non di meno* che una vettura è *sospesa*, nel senso della legge dei 15 vent. anno 13, non solamente quando riposa *esteriormente* sopra molle, ma ancora quando, *interiormente*, i suoi sedili riposano sopra strisce di cuoio. — Una vettura pubblica così sospesa interiormente è sottomessa alle indennità verso i maestri di posta.

Lefébre. — 28 dicemb. 1810. — Cass. — S-V. 11. 1. 117. — D. A. 11. 230.

Id. — Gauchler. — 21 dicemb. 1833. — Cass. — Colmar. — S-V. 34. 1. 50.

7. — Il proprietario d'una vettura pubblica, che, senza rilevare, percorre un raggio di più di dieci leghe in un giorno, non può essere considerato come viaggiante a *piccole giornate*, e per conseguenza non è esente dall'indennità attribuita ai maestri di posta.

Deltendre. — 27 genn. 1808. — C. Rig. — Bruxelles. — S-V. 9. 1. 107. — D. A. 11. 231.

7 bis. — Id. . . . Ancorchè, nel tragitto, non percorra una distanza di dieci leghe sopra una strada di posta.

Jacquet. — 2 giugno 1827. — Cass. — Poitiers. — S-V. 27. 1. 358.

8. — Un intrapreditore di vetture pubbliche sospese, che camminano a grandi giornate, non può essere dispensato dal pagare l' indennità di 25 cent. per lega e per cavallo al maestro di posta di cui non impiega i cavalli, pel motivo che la linea di posta non si estende sulla totalità della strada percorsa, ed il cambiamento di cavalli si fa sopra una porzione della strada dove non vi è linea di posta.

Sivan. — 3 novembre 1827. — Cass. — Aix. — S-V. 28. 1. 179.

9. — Una vettura è stimata viaggiare a *piccole giornate* quando non vi è più di dieci leghe fra il luogo della partenza e quello dello arrivo; poco importa che, nello stesso giorno, la vettura ritorni al luogo della partenza, e che il cammino di ritorno aggiunto a quello dell' andata ecceda dieci leghe. (L. 15 vent. anno 13; ord. 13 agosto 1817.)

Derome. — 17 maggio 1833. — Douai. — S-V. 33. 2. 602. — D. P. 35. 2. 180.

Id. — Decisione *Galtier*, *appresso* n. 14.

10. — Gli affittatori di vetture che non vanno a *piccole giornate* sono assoggettati al pagamento dell' indennità verso i maestri di posta, anche se queste vetture non fossero stabilite in servizi *regolari* e periodici, ma partissero a volontà come le vetture di piazza.

Roncamps. — 6 ottobre 1832. — Cass. — Coutances. — S-V. 33. 1. 335.

11. — *Fu giudicato in senso contrario.*

Guidel. — 19 nov. 1816. — Rouen. — S-V. 17. 2. 359. — D. A. 11. 229.

12. — Gl' intraprenditori di procacci, che partono a giorni ed ore fisse sono riputati *affittatori di vetture*, nel senso che sono esenti dal dritto di 25 cent. pagabile ai maestri di posta, quando le loro vetture viaggiano a *piccole giornate* e non rilevano.

Duranton. — 2 aprile 1824. — C. Rig. — Nancy. — S-V. 24. 1. 249. — D. A. 11. 231.

13. — Una vettura pubblica non è riputata

(1) LL. civ., art. 1082 e 1705.

rilevare nel senso delle leggi che stabiliscono, per tal caso, una indennità a favore dei maestri di posta, quando, alla muta abituale della vettura, non si fa che aggiungere *momentaneamente* un cavallo, nei tempi e nei cammini difficili;. . . o anche, quando, con altri cavalli, la vettura ritorni nello stesso giorno al suo punto di partenza.

Derome. — 17 maggio 1833. — Douai. — S-V. 33. 2. 602. — D. P. 35. 2. 180.

14. — Ancorchè una vettura pubblica non si servi di rilievi, essa deve l'indennità ai maestri di posta se versa i suoi viaggiatori in una altra vettura, ammenochè non sia stabilito o che la vettura è non sospesa, o che il versamento de' viaggiatori non si fa che più di sei ore dopo l'arrivo.

Galtier. — 9 giugno 1815. — Cass. — Nancy.—S-V. 15. 1. 196.—D. A. 11. 230.

15. — La vettura che fa il cammino sino al luogo dell'arrivo, con gli stessi cavalli, e che solamente cambia cavalli pel ritorno al luogo della partenza, non è stimata rilevare, nel senso della legge dei 15 vent. anno 13, relativa all' indennità a pagare ai maestri di posta.

La stessa decisione di sopra, n. 12.

16. — La coincidenza che esiste tra l' arrivo d' una vettura e la partenza di un' altra, di maniera che le persone trasportate dalla prima continuano di seguito il loro viaggio nella seconda, non costituisce il versamento preveduto dalla legge, che quando vi è concerto tra gl' intraprenditori. (Decr. 6 luglio 1806, art. 5.)

Derome. — 17 maggio 1833. — Douai.— S-V. 33. 2. 602. — D. P. 35. 2. 180.

Id. — Gibouri. — 24 dicembre 1807. — C. Rig. — S-V. 7. 2. 1252. — D. A. 11. 230.

17. — La *distanza di favore* deve essere contata come distanza reale per la fissazione dell'indennità dovuta ai maestri di posta. (L. 15 vent. anno 13; Decreto 10 brum. an. 14; Ordin. 13 agosto 1817.)

Lesueur. — 11 ott. 1827. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 28. 1. 65. — D. P. 25. 1. 510.

18. — In materia di contravvenzione ai regolamenti che determinano l' indennità dovuta ai *maestri di posta* dagli intraprenditori di vetture pubbliche, son dovute tante ammende quante sono le *contravvenzioni*.

La stessa decisione di sopra.

19. — Gl' intraprenditori di vetture pubbliche e di procacci che si negano a pagare ai maestri di posta, di cui non impiegano i cavalli, l' indennità di 25 cent. per posta e per cavallo, debbono essere condannati a pagare, non solamente l' ammenda di 500 fr., ma ancora il dritto di 25 cent.

Charvet ed altri. — 3 febbraio 1827. — Cass. — Grenoble. — S-V. 28. 1. 88. — D. P. 25. 1. 383.

20. — L'azione dei maestri di posta contra gl' intraprenditori di vetture pubbliche che contravvengono alla legge dei 15 vent. anno 13 non cessa d'essere della competenza dei tribunali correzionali, e non diviene di quella dei tribunali civili, sol perchè non è stata intentata immediatamente dopo che la contravvenzione è stata commessa.

Duval. — 3 marzo 1808. — C. Rig. — Eure. — S-V. 7. 2. 1252. — D. A. 11. 232.

21. — Il tribunale correzionale resta competente per conoscere della querela d' un maestro di posta contro un intraprenditore di vetture pubbliche, per mancanza di pagamento dei dritti stabiliti dalla legge de' 15 vent. anno 13, a profitto de' maestri di posta, benchè il prevenuto eccepisca da un conto a fare fra lui ed il querelante, e da una convenzione per la quale gli fosse stato accordato un termine pel pagamento di questi dritti.

Jourdan. — 20 dic. 1834. — C. Rig. — S-V. 35. 1. 152. — D. P. 35. 1. 247.

22. — Un maestro di posta ha qualità per attaccare per via dell' appello la sentenza che nega di pronunziare l'ammenda di 500 fr. stabilita dall'art. 2 della legge dei 15 vent. anno 13, contro gl'intraprenditori di vetture pubbliche, per contravvenzione alle disposizioni di questa legge: l' ammenda in tal materia ha il carattere misto di danni-interessi e di pena, epperò è che il concorso del ministero pubblico non è necessario perchè la condanna possa esserne pronunziata dai tribunali.

Lemaire. — 12 agosto 1837. — C. Rig. — S-V. 37. 1. 679. — D. P. 37. 1. 525.

23. — Appartiene ai giudici di pace, e non ai tribunali correzionali, il pronunziare sulla indennità reclamata da un maestro di posta per contravvenzione alla legge dei 19 frimaio anno 7, che gli attribuisce, esclusivamente ad ogni altro affittatore di cavalli, il dritto di rilevare e di condurre i viaggiatori. (1)

Jeanneau. — 28 giugno 1819. — Cass. — S-V. 19. 1. 404. — D. P. 17. 1. 456. — D. A. 11. 232.

(1) Con decreto dei 23 dicembre 1813, considerando che i maestri di posta del regno portano, giusta i rispettivi contratti, il peso del mantenimento de' loro rilievi, e che debbono in conseguenza godere del beneficio di prestar essi, e non altri privati, il comodo a' viaggiatori del cambio degli animali, si proibì agli affittatori de' cavalli e de' muli, di carrozze e di altri legni, d' impostare degli animali per cambiarli ad uso di posta in qualunque punto de' cammini del regno, ove

MAGAZZINO di deposito. — V. *Contribuzioni indirette.* — *Dogane.* — *Transito.*

Per la legislazione relativa ai Magazzini di deposito, V. *il riassunto posto in testa all'articolo Dogane.*

INDICAZIONE ALFABETICA

—

—

§ 1. — *Dei magazzini di deposito in generale, e specialmente in materia di dogane.*

NOZIONI GENERALI

1. — Si chiama magazzino di deposito, in materia fiscale, un luogo in cui delle mercanzie proibite o soggette a dritti di dogane, di dazio o di contribuzioni indirette, sono provvisoriamente depositate in esenzione di ogni dritto per un tempo limitato, per esserne estratte in seguito pagando i dritti d'entrata di cui esse son passibili, se debbono esser date al consumo, o senza pagamento de' dritti d'entrata, se hanno un' altra destinazione.

2. — In materia di dogane s' intende per *magazzino di deposito* un luogo in cui delle mercanzie, sia proibite, sia soggette a dritti, ma non destinate al consumo in Francia, possono esser depositate sino alla loro riesportazione, senza essere astrette ad altri dritti diversi da quelli di magazzinaggio e di transito. — V. *Transito.*

si trovano stabiliti i pubblici rilievi, in pregiudizio degli affittatori de' medesimi.

Si ordinò che i contravventori saranno arrestati sul fatto e puniti con la confisca degli animali, con una multa eguale al doppio delle corse che sarebbero spettate a' maestri di posta del cammino, e con la pena anche del carcere, secondo la gravezza e l' esigenza de' casi e delle recidive.

Con altro decreto dei 7 agosto 1816, considerando che le contese le quali possono elevarsi sull' adempimento delle obbligazioni convenute fra i maestri di posta e l' amministrazione generale di tal ramo possano dar luogo a conflitti di giurisdizione, e turbar così la speditezza del corso pubblico, si ordinò che: Tutte le quistioni insorle, o che potranno insorgere sulle convenzioni stipulate fra l'amministrazione ed i maestri di posta in ordine al corso pubblico, sono della competenza de' Consigli d'Intendenza, salvo ad ambe le parti il gravame devolutivo alla Corte de' conti.

Che pendente l' esame di tali quistioni e dai gravami prodotti presso la enunciata Corte, l'amministrazione generale delle poste potrà procedere o direttamente, o per mezzo degli Intendenti rispettivi alla stipula de' contratti di urgenza, tutte le volte che i maestri di posta mancassero all' adempimento degli obblighi convenuti; e ciò oltre alle misure di rigore permesse dalle leggi e dai regolamenti in osservanza.

3. — Il deposito è reale o fittizio: è reale, quando le mercanzie sono depositate in magazzini sottomessi alla sorveglianza della dogana, per non uscirne che con la sua autorizzazione.

4. — Il deposito è fittizio, quando le mercanzie dichiarate sono lasciate nelle mani de' proprietari ne' loro domicili o magazzini sino alla loro riesportazione, a carico di esibirle ad ogni dimanda dei preposti. — V. *appresso*, § 4.

5. — I luoghi di deposito reale o fittizio sono determinati dal governo: in generale questi magazzini di deposito sono stabiliti nei porti di sbarco o officine d'entrata; nondimeno possono essere stabiliti dei magazzini di deposito reale nelle città frontiere o dell'interno che lo domandino, e che adempiano le condizioni esatte. — V. a tal riguardo *appresso*, § 3.

—

§ 2. — *Magazzino di deposito reale.*

NOZIONI GENERALI

6. — Il deposito reale ha luogo in magazzini chiusi a due chiavi, di cui l'una resta nelle mani dei preposti dell'amministrazione delle dogane, e l'altra nelle mani del commercio che somministra e mantiene questi magazzini. (L. 8 fior. anno 11, art. 26.)

7. — Tutte le mercanzie *proibite* o *soggette ai dritti* sono ammesse, alle condizioni seguenti, a godere del favore del deposito reale.

In prima noi esporremo le regole relative al deposito del proibito, poi quelle che concernono il deposito delle mercanzie soggette ai dritti.

8. — *Deposito del proibito.* — Il deposito delle mercanzie proibite d'ogni specie è autorizzato nei porti di Marsiglia, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Le Havre, Dunkerque, Boulogne, Calais, La Rochelle, Cette, ec., purchè il commercio abbia fatto disporre nell'edificio del deposito reale a soddisfazione del governo, il quale edificio si trovi sotto la guardia permanente de' preposti, e non altrove, dei magazzini speciali, assolutamente isolati da quelli in cui si trovano le mercanzie passibili di diritti, e che debbono essere, come l'entrata principale del deposito, chiusi a due chiavi, di cui l'una resta nelle mani del delegato del commercio, e l'altra nelle mani del ricevitore delle dogane. (LL. 9 febbr. 1832, art. 17; 26 giugno 1835, art. 1; Ord. 23 luglio 1838.)

9. — Il governo può esigere successivamente nei porti in cui il deposito degli oggetti proibiti acquistasse molta importanza per dimandare un servizio speciale, che questo deposito sia stabilito in un locale separato, che non abbia apertura che sulle spiagge, e che offra tutte le disposizioni di sicurezza determinate dal governo. (L. 9 febbraio 1832, articolo 17.)

10. — Le mercanzie proibite non possono entrare in deposito nei porti qui sopra designati che con navigli di cento tonnellate o più; a Bayonne solamente sono ammessi i navigli di quaranta tonnellate. (Ivi, art. 18.)

11. — Il manifesto e la dichiarazione in dettaglio delle mercanzie proibite, destinate pel deposito son fatti, come quando queste mercanzie son destinate al transito, sotto le stesse condizioni e sotto le stesse pene. (Ivi, art. 19.) V. *Transito*.

12. — La più lunga durata del deposito è di tre anni. — Se allo spirare dei termini fissati non è soddisfatto all'obbligo di riesportare, le mercanzie son vendute a peso di riesportazione (Duvergier, sull'art. 10 della legge de'9 febbraio 1833), ed il prodotto della vendita, fatta deduzione da ogni dritto e spesa di magazzinaggio, o di ogni altra natura, è versato alla cassa de' depositi, per esser rimesso al proprietario, se è reclamato nell'anno a partire dal giorno della vendita, o in mancanza di reclamo in questo termine, esser definitivamente devoluto al tesoro. (LL. 17 maggio 1826, art. 14; e 9 febbraio 1832, art. 20.) — V. *appresso*, n. 52.

13. — Le mercanzie proibite ricevute in deposito debbono essere riesportate direttamente per terra o per mare, salvo il caso in cui fossero destinate al transito. — I colli che racchiudono le mercanzie proibite non possono esser divisi fuori della riesportazione. (Ivi, art. 10 e 20; L. dei 26 giugno 1835, art. 3.)

14. — Tuttavia, le mercanzie proibite ammesse in deposito non possono essere

riesportate per mare, che sopra bastimenti di 100 tonnellate ed al di sopra. (L. 8. fiorile, anno XI, art. 78; L. 9 febbraio 1832, art. 21.)

15. — La formalità della bolletta di transito non è più esatta per le mercanzie proibite all'entrata, che sano riesportate per mare, ma per supplirvi, i proprietarl o i consegnatarl si sottomettono con loro dichiarazione di uscita di deposito a riportare nel permesso che loro è rilasciato, i certificati de' preposti delle dogane che sono stati presenti all'imbarco delle mercanzie, e di quelli che ne hanno attestati la partenza per lo straniero, il tutto sotto pena di esser costretto al pagamento del valore di queste mercanzie, dell'ammenda incorsa per la loro introduzione fraudolenta. L'esecuzione di queste sottomissioni è garantita da una satisdazione, se i proprietarl o i consegnatarl non hanno il loro domicilio nel porto di spedizione o non sono riconosciuti solvibili (L. 21 aprile 1818, art. 61, L. 9 febbraio 1832, art. 21.)

16. — Dippiù, ne' porti situati sopra fiumi, come Rouen, Nantes, Bordeaux e Bayonne, i preposti seguono le mercanzie sul corso de'fiumi affluenti al mare, sino al punto designato dall'amministrazione delle dogane secondo le località, per farne attestare la partenza (L. 21 aprile 1818, art. 62, L. 9 febbraio 1832, art. 21.)

17. — Oltre il deposito di cui si è fatta quistione, vi è una altra specie di deposito del proibito, che potrebbe qualificarsi di deposito irregolare; esso ha luogo quando, nei porti non designati dall'art. 17 della legge del 9 febbraio 1832, delle mercanzie proibite inscritte nel manifesto sono accidentalmente importate con una maggior quantità di mercanzie non proibite. In questo caso, si osservano a riguardo di tali mercanzie le regole che saranno esposte qui appresso (L. 9 febbraio 1832, art. 22.)

18. — Bisogna distinguere dapprima, fra i porti che hanno un magazzino di deposito reale e quelli che non lo hanno. Nei porti d'un deposito reale, se il bastimento è di cento tonnellate ed al di sopra, se le mercanzie proibite caricate a bordo sono portate nel manifesto sotto la loro vera denominazione, *natura*, *specie*, e *qualità*, e se esse non eccedono il decimo del valore del carico, sono messe in deposito, sotto la sola chiave della dogana, a carico del capitano o del consegnatario di riesportarle nel termine di quattro mesi (Ivi, art. 22, n. 1.)

19. — Se non eccedendo il decimo, esse non sono indicate nel manifesto che per *natura*, debbono essere depositate in dogana, per essere riesportate dallo stesso naviglio, se ritorna allo straniero o se non vi ritorna, dal primo bastimento del tonnellaggio richiesto che esce dal porto, e ciò in un termine che non può eccedere un mese (Ivi, 22, n. 2.)

20. — La regola precedente deve essere applicata ai bastimenti al di sotto di cento tonnellate che hanno meno del decimo del laro carico in mercanzie proibite, anche quando queste mercanzie sono state portate nel manifesto per *natura*, *specie*, e *qualità*, (Ivi, art. 22, n. 3.)

21. — Ma, qualunque sia stato il tonnellaggio del naviglio, e di qualunque maniera siano state dichiarate le mercanzie proibite, se eccedono il decimo, il bastimento è costretto a riprendere il mare immediatamente, e senza aver fatto alcuna operazione (Ivi, art. 22, n. 4.)

22.—Nei parti in cui non vi è magazzino di deposito, la disposizione che precede deve essere applicata, salvo il caso di approdamento forzato validamente provato, ai bastimenti di qualunque tonnellaggio, e qualunque sia la proporzione delle mercanzie praibite che hanno a bordo (Ivi, art. 22, n. 5.)

23. — In tutti i casi qui sopra preveduti, il capitano o il conduttare d'un naviglio al di satto di cento tonnellate, che sarà entrato in un porto qualunque con mercanzie proibite, salvo il caso di approdamento forzato validamente provato, è passibile d'una ammenda di mille franchi, per sicurezza della quale il naviglio ed il carico possono essere ritenuti (Ivi, art. 23.)

24.—In tutti i casi in cui, come si è veduto sopra, il deposito di mercanzie proibite è autorizzato in un porto non destinato al deposito del proibito, vi è luogo alla percezione di un dritto di magazzinaggio di uno per cento sul valore delle mercanzie; e se queste mercanzie non sono riesportate, come è prescritto, ne è disposto come è detto *sopra*, n. 12 (Ivi art. 24.)

25. — La mutazione di deposito può aver luogo per terra, per le mercanzie proibite emmessibili al transito. Ma non possono essere spedite per le via di terra sotto le condizioni e le garentie del transito, che da un porto di deposito speciale del proibito sull'altro (Ivi, art. 25.)

26.—*Magazzino di deposito delle mercanzie soggette ai dritti*.

Le mercenzie soggette ai dritti e destinate al deposito son dichiarate, verificate, e portate sopra registri specieli.—Questo deposito ha luogo a peso di riesportare al termine fissato, o di pagare i dritti d'entreta. (L. 8 fiorile. anno 11, art. 23.)

27. — Queste mercanzie son racchiuse in magazzini disposti come è stato detto *sopra*, n. 8 e 18.

28.—Quanto alle dureta del deposito, al suo saldo, vedete ciò che è stato detto *sopra*, n. 12 e s.

29.—Medesimamente per la riesportazione per mare, v. n. 13 e s. (L: degli 8 fiorile, anno 11, art. 26; L. 17 maggio 1826, art. 14 e seg.)

30.—Le mercanzie non proibite ammessibili al transito possono essere spedite de un magazzino di deposito all'altro per la via di terra, sotto le condizioni e la garantia del transito, ma in franchigia di ogni dritto. (L. 9 febbraio 1832, articolo 25.)

Per la mutazione di deposito per mare, vedete *Dogana*, § 8.

GIURISPRUDENZA

31. — A riguardo dell' amministrazione delle dogane, colui che mette sotto il suo nome personale delle mercanzie in magazzino di deposito resle è stimato proprietario di queste mercanzie. — In conseguenza, l'amministrazione può procedere, su tali mercanzie, pel pagamento di tutto ciò che le è dovuto dal depositante.

Martia. — 7 giugno 1817. — Rouen. — S-V. 17. 2. 235. — D. A. 8. 276.

32. — Le mercanzie depositate, che sono vendute prima della loro uscita dal deposito, non possono essere sequestrate dall' amministrazione delle dogane pe' dritti dovuti dal venditore per altre mercanzie.

Kunssel.—27 frim. anno 13.—C. Rig.— S-V. 5. 2. 251. — D. A. 9. 74.

33. — I proprietari di mercanzie depositate, a peso di riesportazione, non sono talmente risponsabili di queste mercanzie, che in caso di rapimento, l'amministrazione possa ricorrere contro di essi senza provare che la sottrazione ha avuto luogo per fatto loro o per negligenza.

Bouchard. — 24 nev. anno 11. — Cass.— S-V. 3. 2. 401. — D. A. 10. 804.

34. — L'amministrazione de' depositi non è responsabile della *sparizione* delle mercanzie poste nei suoi magazzini, quando non è provato che questa sparizione ha per causa *il fatto* dei suoi preposti: la sparizione non è, per sè stessa, riputata *il fatto* de' suoi preposti, come provveniente se non dalla loro connivenza, almeno dalla loro negligenza o mancanza di sorveglianza. (Cod. civ., 1927 a seg. (1); Decr. de' 30 marzo 1808.)

Vassal. — 12 maggio 1830. — C. Rig.— Parigi. — S-V. 30. 1. 161. — D. P. 30. 1. 243.

35. — Finchè il negoziante depositario che ha sottoscritto la sottomissione di esibire le mercanzie depositate non si è fatto discaricare dalla sua sottomissione, resta passibile della pene legali in caso di sottrazione delle mercanzie dal deposito, anche quando le avesse cedute prima di questa sottrazione, e che questa cessione fosse conosciuta dall'amministrazione, e la sottrazione è stata operata dal cessionario.

Zizinia. — 9 marzo 1835. — Cass. — Marsiglia. — S-V. 35. 1. 694. — D. P. 35. 1. 273.

36. — La sottrazione di mercanzie depositate, operata dal negoziante depositario o dal suo cessionario non costituisce un furto propriamente detto, le mercanzie non cessando, malgrado il deposito, di appartenere al depositario, non è che una semplice contravvenzione la quale dà apertura solamente, per parte dell'amministrazione, ad un'azione per pagamento dei dritti, doppi dritti ed ammende. In conseguenza, un tal fatto non può dar luogo alla applicazione delle disposizioni che, in esso di furto, discaricano il negoziante depositario dal pagamento dei dritti, e liberano la sua cauzione.

Zizinia. — 9 marzo 1835. — Cass. — Marsiglia.— S-V. 35. 1. 594.—D. P. 35. 2. 173.

Id.— Seguy. —9 marzo 1835.— Cass.— Marsiglia. — S-V. 35. 1. 274.

37. — L'officina di partenza sopra i registri della quale sono scritte le sottomissioni de' proprietari depositari e dei loro fideiussori, ha essa sola qualità per dirigere istanze per la sottrazione delle mercanzie; e perciò il fideiussore non può essere discaricato delle istanze esercitate contro di lui dall' amministrazione,

(1) LL. civ., art. 1799 e seg.

sotto pretesto che l'officina del luogo di passaggio in cui la sottrazione è stata operata o provata, ha trascurato di perseguitare gli autori della sottrazione, ed ha messo così l'amministrazione nell'impossibilità di surrogare il fidejussore nei dritti dell'amministrazione.

Guaragnoa. — 17 marzo 1835. — Cass. — S-V. 35. 1. 697. — D. P. 35, 1. 275.

38. — La citazione fatta dall'amministrazione delle dogane ad un negoziante, di riesportare in un termine fissato delle mercanzie proibite depositate nel magazzino di deposito reale, è regolare, benchè non contenga la liquidazione dei dritti che potrebbero essere dovuti dal proprietario della mercanzia: questa menzione di liquidazione non è esatta che quando si tratta della notificazione d'un arresto per la percezione dei dritti di dogana dovuti dalla mercanzia.

Monneyra. — 24 agosto 1832. — Bordeaux. — S-V. 32. 2. 397.

—

§ 3. — *Magazzini di depositi stabiliti sulla dimanda delle città.*

NOZIONI GENERALI.

39. — Possono essere stabiliti con ordinanze del re dei magazzini di deposito reale di dogane in tutte le città che lo dimandano, e che adempiono le condizioni seguenti. (L. 27 febbraio 1832, art. 1.)

40. — Per ottenere lo stabilimento dei magazzino di deposito, le città alle quali ne è stata accordata la facoltà debbono precedentemente avervi assegnato un fabbricato speciale, isolato e diviso interiormente in maniera che vi si possano distribuire separatamente le mercanzie d'origine diversa, (Ivi, art. 9.)

41. — Lo stesso fabbricato deve offrire la distribuzione convenevole per lo stabilimento del corpo di guardia dei preposti delle dogane, come pure delle stanze e delle officine riserbate all'agente del commercio ed a quello delle dogane, depositari ciascuno d'una chiave del deposito, il primo per la conservazione e la guardia delle mercanzie, il secondo per la garantia dei dritti del tesoro. — Questi edifizi debbono essere stati approvati dal governo. (Ivi.)

42. Le città che dimandano lo stabilimento d'un magazzino di deposito debbono provvedere alla spesa speciale necessitata dalla creazione e dal servizio di questo magazzino di deposito, tanto pei fabbricati che pei salari degli impiegati incaricati delle scritture, della guardia, della sorvegilanza, della percezione, e generalmente a tutte le spese occasionate dal magazzino di deposito. (Ivi, art. 10.)

43. — Queste città godono del diritto del magazzinaggio nel magazzino di deposito, conformemente alle tariffe che sono concertate con le camere di commercio, ed approvate dal governo. (Ivi.)

44. — Esse possono fare concessione temporanea di questi dritti con concorrenza e pubblicità ad aggiudicatari che s'incarichino della spesa dei locale, della costruzione e della manutenzione dei fabbricati, come di tutti gli altri pesi del deposito. (Ivi.)

45. — Il commercio rappresentato dalla camera di commercio del luogo può, sul rifiuto del consiglio municipale, incaricarsi di adempire alle stesse obbligazioni, per mezzo d'una società d'azionisti costituita in società anonima. (Ivi.)

46. — I magazzini di deposito stabiliti nell'interno, ad esclusione di quelli dei porti delle frontiere, possono ricevere tutte le mercanzie proibite o non proibite, ammessibili al transito, che vi sono spedite, sia da città di deposito reale ove sono state sbarcate, sia dalle officine frontiere aperte al transito. (L. 27 febbraio 1832, art. 2; L. 26 giugno 1835, art 1.)

47. — Le mercanzie destinate ad un deposito reale dell'interno debbono, nel porto o officina frontiera, essere sbarcate o scaricate, entrare nel deposito o magazzino per esservi riconosciute dalla dogana, pesate, verificate, liquidate, quanto ai dritti, per divenire in seguito l'oggetto d'una bolletta di transito, e per uscire da questi stessi depositi o magazzini, ed esser ricaricate sopra battelli o vetture che debbono trasportarle al deposito di destinazione. (L. 27 febbraio 1832, art. 2; Duvergier su questo articolo.)

48. — Le mercanzie che si dirigono dal porto di sbarco o dell'officina frontiera sopra un deposito sono spedite della stessa maniera, sotto le stesse condizioni, e sotto le stesse pene, in caso d'infrazione, di quelle che sono determinate dalle leggi relative ai depositi reali, al transito ed alla mutazione di deposito. (Ivi art. 4.) — V. *Transito* e *sopra* n. 25.

49.—Il discarico delle bollette di transito si opera immediatamente con l'entrata in deposito delle mercanzie che ne sono l'oggetto, e che sono riprese nel conto del deposito dopo che l'identità in quantità, pesi e misure, specie e qualità è stata riconosciuta. (Ivi, art. 5.)

50. —Le mercanzie ricevute nei magazzini di deposito possono esserne ritirate, sia per la consumazione, dopo aver pagato i dritti delle tariffe in vigore; sia per la riesportazione, o per passare per semplice mutazione in un altro deposito reale. (Ivi, art. 6.)

51. —Tutte le altre regole relative ai magazzini di deposito marittimi, all'entrata delle mercanzie depositate, alla loro uscita, alla polizia interna dei magazzini, alla durata del deposito (v. *sopra* § 2.), sono applicabili ai magazzini di deposito creati nelle città dell'interiore. (Ivi, articolo 4.)

52. —I tre anni ai quali è fissata la durata del deposito (v. n. 12) sono contati dal giorno dell'importazione delle mercanzie per terra o per mare. Le mutazioni che possono esser fatte da un deposito sull'altro non danno luogo ad alcuna prolungazione di questo termine. (Ivi, art. 3.)

53. —Se le mercanzie ricevute in deposito non sono pagate o riesportate prima dello spirare del termine di tre anni ne è disposto come è detto *sopra*, n. 12, (Ivi, art. 7.)

54.—Quelli che sono stati condannati per sottrazioni o altri delitti nei depositi, o nelle spedizioni che vi si riferiscono, sono passibili delle interdizioni determinate dall'art. 83 della legge degli 8 fiorile, anno 11, come quelli che prestassero il loro nome per sottrarre i condannati agli effetti di questa disposizione. (Ivi, art. 8.)—V. *Dogane*, n. 512 e seg.

—

§ 4. — *Magazzino di deposito fittizio.*

NOZIONI GENERALI.

55. —La facoltà del deposito fittizio è accordata alle mercanzie soggette ai dritti, sotto la sottomissione garantita di riesportarle, o di pagare i dritti al momento in cui esse escono dal deposito per la consumazione. (L. 8 fiorile, anno 11, art. 14.)

56. —I negozianti e gli altri che dichiarano delle mercanzie pel deposito *fittizio* sono tenuti a dichiarare alle officine delle dogane, prima della messa in deposito, i magazzini in cui chiuderanno le loro mercanzie, ed a fare la loro sottomissione di esibirle, nella stessa qualità e quantità, tutte le volte che ne sono richiesti, con proibizione di cambiarle di magazzino senza precedente dichiarazione e permesso speciale della dogana, sotto pena di pagare immediatamente i dritti in caso di mutazione non autorizzata, ed il doppio dritto in caso di sottrazione assoluta, indipendentemente da un'ammenda che può elevarsi al doppio del valore della mercanzia sottratta. (Ivi, art. 15.)

57. —La durata del deposito fittizio non può eccedere il termine di un anno. (Ivi, art. 14.)

58. —Non possono esser ricevute in deposito fittizio, e per conseguenza esser riesportate che mercanzie franche da ogni avaria, e perfettamente conservate. (L. 27 luglio 1822, art. 12.)

59. —L'imbarco delle mercanzie dichiarate per riesportazione o cambiamento di deposito fittizio non può esser cominciato, che dopo che tutti gli oggetti compresi in un permesso d'imbarco sono stati riuniti sulla spiaggia, e contati dai preposti delle dogane incaricati di comprovare la messa a bordo. (Ivi, art. 13.)

60. —Del resto, le condizioni di riesportazione e di mutazione di deposito per terra e per mare sono le stesse di quando si tratta d'un deposito reale. — V. *sopra*, n. 13 e seg., 25.

—

§ 5. — *Deposito in materia di contribuzioni indirette.*

NOZIONI GENERALI.

61. —In materia di contribuzioni indirette, il deposito è la facoltà di fare entrare e soggiornare in franchigia, nell'interno d'un comune, delle bevande o altri oggetti sottomessi al regime delle contribuzioni indirette, ed allo quali il proprietario vuol riservarsi di dare una destinazione ulteriore.

62. —Ogni negoziante o proprietario

che fa condurre in un luogo soggetto ai dritti d'entrata, nove ettolitri di vino, diciotto ettolitri di sidro, o quattro ettolitri di acquavite o di spirito, può reclamare l'ammissione di queste bevande in deposito, e non è tenuto a pagare i dritti che sulle quantità non esibite, e che non giustifica aver fatto uscire dal comune. (L. 28 aprile 1816, art. 31.)

63. — Sono eccettuati da questa disposizione, perciocchè possono dichiarare in deposito delle quantità minori di quelle indicate di sopra, i commercianti già ammessi alla facoltà del deposito. (Ivi, art. 31; L. 21 aprile 1832, art. 31.)

64. — Ogni distillatore che introduce in un luogo soggetto ai dritti, vini, sidri, per esser convertiti in acquavite o spirito, può anche reclamare il deposito. Il prodotto della distillazione, comprovato con l'esercizio degli impiegati, non è sottomesso ai dritti d'entrata che per le parti non esibite e che non si giustificano aver fatte uscire dal comune. (L. 28 aprile 1816, art. 32.)

65. — La facoltà di deposito è anche accordata alle persone che introducono nei luoghi soggetti ai dritti d'entrata, delle vendemmie e dei frutti, e che destinano le bevande che ne provvengono, ad esser trasportate fuori del comune. (Ivi, art. 33.)

66. — Ogni distillatore di grani, sansa, feccia di vino, frutti o altre sostanze, stabilito in un luogo soggetto ai dritti di entrata, è tenuto, se non reclama la facoltà del deposito, a pagare questo dritto sull'acquavite provveniente dalla sua distillazione, e di cui la quantità è comprovata dall'esercizio dei commessi. (Ivi, art. 36.)

67. — Le persone che hanno dritto al deposito possono ottenerlo a domicilio, anche quando esista nel luogo un deposito pubblico (Parigi eccettuata). (Ivi, art. 39.)

68. — Allorchè le bevande sono state ammagazzinate in un deposito pubblico, sotto la chiave dell'amministrazione, non è esatto alcun dritto dal depositario per le quantità mancanti a suo carico. (Ivi, art. 38.)

69. — Le dichiarazioni di deposito sono fatte prima dell' introduzione dei carichi, e firmate dai depositari o dai loro procuratori. Esse indicano i magazzini, le cantine ed i cellai in cui le bevande debbono esser depositate, e servono di titolo per le accuse. (L. 28 aprile 1816, art. 35.)

70. — I depositari, negozianti o distillatori, sono sottomessi a tutte le obbligazioni imposte ai mercatanti di bevande in grosso. (Ivi, art. 37.)

71. — Queste obbligazioni consistono a dichiarare le bevande che il depositario possiede nella sua casa o altrove, a munirsi di licenza, a soffrire le visite e gli esercizi dei commessi. (Ivi, art. 97, 144, 171 e 101.)

72. — Essi son tenuti in oltre di produrre ai commessi nel momento del loro esercizi, certificati d'uscita per le bevande che hanno spedite per l'estero, e quietanze dei dritti d'entrata per quelle che hanno rilasciate all'interno. Alla fine di ciascun trimestre essi son sottoposti al pagamento di questo medesimo dritto sulle quantità mancanti a loro carico, salvo le deduzioni per colatura, o altre cause autorizzate dalla legge. (Ivi, articolo 37.)

73. — Il negoziante che ha più depositi deve esser munito di licenza per ogni magazzino che forma in un comune oltre quello ove è posto il suo stabilimento. (d'Agar, t. 1, n. 267.)

73 bis. — La durata di questo deposito è illimitata. (L. 28 aprile 1816, art. 31.)

74. — Le regole di qui sopra relative ai depositi di bevande sono egualmente applicabili ai depositi di oli, salvo alcune regole speciali tracciate dalla legge de'25 marzo 1817, art. 97 e seg.

75. — Per ciò che riguarda il deposito delle carte da gioco, della polvere da sparo, de' sali e de' tabacchi, vedete i decreti del 16 giugno 1808 e 9 febbraio 1810; Legge dei 28 aprile 1816, art. 166 e 167 (Carte da gioco); Legge 13 frutt. anno 5 e decreto dei 15 piov. anno 13 (Polveri); Legge 17 dicembre 1814, art. 32 (Sali); Legge 28 aprile 1816, artic. 181, 207, 217, 218, ec. (Tabacchi.) (1).

MANDAMENTO. — V. *Mandato di cambio o di pagamento.*

(1) V. la nota all'art. DOGANE.

MANDATO. — 1. — Il mandato o la procura è un atto col quale una persona dà ad un'altra il potere di fare qualche cosa pel mandante ed in suo nome.— Le regole di questo contratto son racchiuse nel titolo 13 del libro 3 del Codice civile. (art. 1934 e seg.) (1)

2. — In materia commerciale il mandato prende il più ordinariamente il nome di *commissione*, ed il mandatario quello di *commissionato*. — V. la parola *Commessionato*.

3. — Vi sono pure i commessionati consegnatari o depositari, che sono ancora veri mandatari. V. Ivi, e l'articolo *Deposito*.

MANDATO di cambio o di pagamento.

INDICAZIONE ALFABETICA

—

§ 1. — *Del mandato di pagamento in generale, e particolarmente del mandato di cambio.*

NOZIONI GENERALI

1. — Il *mandato* del quale dobbiamo qui occuparci non è il *mandato* propriamente detto o la *procura*, benchè ne prenda il suo nome e la sua origine. È il *mandato* considerato come espressione dell'operazione per la quale una persona incarica un'altra di pagare una certa somma ad un terzo.

2. — Sotto questo rapporto, la lettera di cambio stessa è un vero mandato dato dal traente al trattario; ma indipendentemente dalla *lettera di cambio* (V. questa parola) vi sono nel commercio altri effetti conosciuti sotto il nome di *mandati* che possono, o confondersi con la lettera di cambio, o avvicinarvisi più o meno; tali sono il *mandato di cambio* ed il *mandato di pagamento*, o più semplicemente il *mandato*, chiamato pure *ordine, assegnazione, delegazione, rescrizione*.

3. — Il mandato di cambio è una vera lettera di cambio quanto alla sua forma ed ai suoi effetti; non ne differisce che in quanto non è soggetto all'accettazione; sotto tutti gli altri rapporti non differisce per nulla il mandato di cambio dalla lettera di cambio.

4. — Questo effetto di commercio, di cui l'uso è talmente moltiplicato, che vi son forse più mandati in circolazione che lettere di cambio, non ha, a vero dire, alcuna esistenza legale, ciò che non impedisce che sia perfettamente lecito (2).

5. — In effetto, la convenzione con la quale il traente ed il prenditore d'una lettera di cambio stipulano che l'accettazione non sarà dimandata non è contraria ad alcuna legge. L'accettazione è nell'interesse del prenditore o beneficiario; egli può sempre rinunciarvi. — V. *Lettera di cambio*, n. 151.

6. — La dispensa d'accettazione è stata immaginata nello scopo soprattutto di facilitare le compre tra i fabbricanti ed i mercatanti in dettaglio. Ordinariamen-

(1) LL. civ., art. 1856 e seg.

(2) È qualche anno, una proposizione formale fu fatta alla Camera de' deputati da parecchie notabilità commerciali (Giacomo Lefevre, Cunin-Gridaine, Fould, Delessert, Meynard, Alexis Drouin, Pèrier, ec.) nello scopo di consacrare e regolare l'uso del mandato di cambio con una legge. — Questa proposizione era così concepita: « Allorchè la lettera di cambio è qualificata mandato di cambio, nel corpo del titolo, l'accettazione non può essere esatta. — Il mandato di cambio non può essere protestato in mancanza d'accettazione. — Tutte le altre disposizioni relative alla lettera di cambio sono applicabili al mandato di cambio. »

Questa proposizione non fu accolta. Se da una parte i suoi autori o partigiani pervennero a dimostrare l'utilità del mandato di cambio, da un altro lato, i suoi avversari fecero vedere il pericolo d'una innovazione legislativa in una materia così accuratamente elaborata come la lettera di cambio; essi non vollero che si colpissero le disposizioni che hanno regolato la forma e gli effetti di questo contratto, introducendovi una derogazione che può sempre esser rimpiazzata con una stipulazione particolare. N. A.

te, il mercatante che compra da un fabbricante non paga contante: egli non vuole neanche promettere di pagare a termine fisso, perchè la possibilità del pagamento dipende per lui dal successo della rivendita; avverrebbe allora che se il fabbricante traesse sul mercatante una lettera di cambio di cui la scadenza coincidesse con un termine di pagamento, questa lettera di cambio presentata all'accettazione sarebbe rifiutata dal mercatante che non vorrebbe impegnarsi, non sapendo se potrebbe farvi onore; la lettera allora ritornerebbe protestata, ed il traente sarebbe obbligato di rimborsarla . . . — Si comprende agevolmente che questo modo di procedere renderebbe i capitali inattivi nelle mani del traente, sia che facesse tratta, sia che non facesse tratta, sarebbe obbligato a tenere del danaro pronto per riparare alle conseguenze della non accettazione; se non facesse tratta, il prezzo delle mercanzie da lui vendute resterebbe senza prodotto sino al pagamento. — Per riparare a questo inconveniente si è creata la lettera di cambio dispensata d'accettazione, cioè il *mandato di cambio*. — Il fabbricante può emettere questo effetto, stipulato non accettabile, senza avere a temerne il ritorno in seguito d'un protesto per mancanza d'accettazione, ciò che gli permette di non mai lasciare i suoi capitali senza impiego, e di sollecitare il suo debitore a liberarsi, accordandogli un termine più lungo.

Tutti trovano in ciò il loro interesse, salvo non di meno il beneficiario che è privato delle gareatie dell'accettazione; ma come la convenzione è del tutto libera può rifiutarla, e se soffre un torto, è volontariamente. — V. *appresso*, n. 14.

7. — Ciò che prova d'altronde che, nell'uso, il mandato non gode nella circolazione del favore della lettera di cambio è, che il dritto di cambio è molto meno elevato per un mandato che per una lettera di cambio.

8. — La forma del mandato di cambio deve essere, come si vede, presso a poco quella della lettera di cambio. Tutta la differenza consiste nella sostituzione qualche volta fatta della qualificazione di *mandato di cambio* a quella di *lettera di cambio*, e nella menzione ordinaria della stipulazione di non accettazione, con queste parole: *non accettabile*.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 109.

9. — Stimiamo che questa menzione e indispensabile per obbligare il latore, cioè, perchè gli sia interdetto di presentare l'effetto all'accettazione e di farlo protestare in caso di rifiuto, perchè la accettazione è di diritto in materia di lettera di cambio, e bisogna una derogazione espressa perchè la regola generale cessi di ricevere la sua applicazione: bisogna infine che i portatori successivi dell'effetto siano istruiti delle condizioni della sua emissione.

10. — Così, non basterebbe di qualificare una lettera di cambio *mandato* o *mandato di cambio* perchè essa non fosse accettabile. Si è veduto, in effetto, alla parola *Lettera di cambio*, § 3, che è lo insieme delle formalità determinate dalla legge che costituisce la lettera di cambio, e non la denominazione data all'atto.

11. — Neppure basterebbe, come un uso assai generale avrebbe potuto farlo pensare, di mettere l'effetto sopra carta non bollata, perchè divenisse un mandato non accettabile. La circostanza che un effetto è sopra carta libera è un ostacolo al perchè il portatore lo presenti all'accettazione e lo faccia protestare in caso di rifiuto, perciocchè sarebbe obbligato a fare l'anticipazione d'una ammenda assai forte; ma questo ostacolo non è una proibizione.

12. — Fa d'uopo adunque d'una stipulazione espressa nel corpo del titolo, e la necessità di questa menzione è stata consacrata dall'uso.

GIURISPRUDENZA

13. — Un effetto di commercio qualificato *mandato*, ma che racchiuda tutti i caratteri di una lettera di cambio, enunciati nell'art. 110, Cod. comm. (1), è una vera lettera di cambio, sottomesso alla stesse regola a che produca la stesse obbligazioni della lettera di cambio propriamente detta.

Grenet. — 30 luglio 1825. — Rouen. — S-V 27. 2. 78. — D. P. 27. 2. 185.

14. — L'uso stabilito in una città di non presentare all'accettazione delle lettera di cambio qualificate mandati è un abuso che i magistrati non debbono consacrare, il quale soprattutto non può essere opposto ai commercianti della altra città.

Grenet e Desvaux. — 30 luglio 1825. — Rouen. — S-V. 27. 2. 78.

§ 2. — *Del mandato di pagamento.*

NOZIONI GENERALI

15. — Il *mandato di pagamento*, che si designa più semplicemente sotto il nome di *mandato*, o ancora di *mandamento*, *assegnazione*, *delegazione*, *rescrizione*, è un titolo o biglietto col quale una persona incarica un'altra di pagare ad un terzo una certa somma per suo conto.

16. — Si comprende che questo genere di biglietto può avvicinarsi più o meno alla lettera di cambio, secondo che riunisce un maggiore o minor numero delle condizioni proprie a quest'ultimo contratto; ma non ne produce gli effetti che quando le riunisce tutte. (Savary, t. 1, p. 223 e seg. e t. 2, p. 712 e s.)

17. — Segue da ciò che la condizione di esecuzione del mandato, i dritti che esso conferisce, gli effetti che produce, risultano dalla valutazione dei termini nei quali è concepito.

18. — Il mandato può esser tratto da un luogo sopra un altro luogo; ma può esser tratto pure da una persona sopra un'altra persona residenti nello atesso luogo: in quest'ultimo caso, esso non può mai aver gli effetti d'una lettera di cambio.

19. — Il mandato può essere *ad ordine*, ed allora è trasmessibile per via di girata. Ma tutto ciò che risulta da questa circostanza, allorchè d'altronde l'effetto manchi di alcune delle condizioni della lettera di cambio o del biglietto ad ordine, è che il possessore del mandato può trasmetterlo come lo ha ricevuto, e colui al quale il mandato è diretto paga validamente a colui che glielo presenta e ne è possessore in virtù d'una girata regolare. Ma se nega il pagamento, il possessore non ha altro dritto che quello di far comprovare questo rifiuto con un protesto o altrimenti: e se ha egli stesso pagato la valuta del mandato al suo girante immediato, di ricorrere contro di lui, ma contro lui solo, perchè il ricorso collettivo contro tutti i giranti precedenti, o in particolare contro uno di essi, diverso dal girante immediato, non ha luogo che in materia di lettera di cambio e di biglietto ad ordine. — V. *Girata*, num. 6.

(1) Ivi, art. 3 e 613.

20. — Colui al quale il mandato è diretto non è obbligato di pagarlo che quando lo ha accettato, ammenochè tuttavolta non avesse provvisione; ma non vi è obbligo per lui di non disporre di questa provvisione, che quando gli si è data conoscenza del mandato.

21. — L'accettazione del mandato deve esser retta dalla convenzione delle parti, per ciò che riguarda la necessità di questa accettazione. Se l'obbligazione di presentare il mandato all'accettazione prima della scadenza non fosse stata stipulata, colui che ha creato il mandato non potrebbe far pesare sul possessore le conseguenze della mancanza di presentazione all'accettazione.

22. — È lo stesso della presentazione alla scadenza, allorchè vi è una scadenza determinata. Questa presentazione non è di rigore che quando è stata una delle condizioni del rilascio del mandato. Così, allorchè non è stato stipulato che il possessore sarebbe tenuto a dimandar pagamento alla scadenza, le conseguenze dell'insolvibilità di quello su cui il mandato è tratto, ancorchè tale insolvibilità non fosse sopravvenuta che dopo la scadenza, dovrebbero essere sopportate dal traente; sarebbe altrimenti, ed il possessore resterebbe senza ricorso contro il traente, se la presentazione alla scadenza fosse stata una condizione del mandato.

23. — Il mandato, come il biglietto ad ordine, non è riputato atto di commercio e non mena innanzi la giurisdizione commerciale, che fra commercianti, ricevitori, pagatori o contabili di pubblico denaro. (Codice comm., 632, 634.) (1) — A riguardo di tutte le altre persone, esso non è che un atto puramente civile, che non sottomette nè alla giurisdizione commerciale, nè allo arresto personale.

24. — Osserviamo infine che a differenza delle obbligazioni risultanti dalla lettera di cambio che si prescrivono con cinque anni, quelle che nascono dal mandato non sono prescrittibili che con trent'anni. — V. *Lettera di credito*.

GIURISPRUDENZA

25. — Il girante d'un *mandato* sotto forma di lettera di cambio non può essere dispensato

da ogni garantia, sotto il pretesto che l'effetto girato non contenendo alcuna rimessa da piazza in piazza, non è una vera lettera di cambio dante luogo a garantia. — In tal caso, il mandato produce l'effetto d'una cessione ordinaria, che obbliga il cedente a garantire l'esistenza del debito al tempo del trasferimento, e, per conseguenza, il girante è tenuto a giustificare la provvista alla scadenza.

Lecocq. — 16 piovoso anno 13. — Cass. — Riom. — S-V. 5. 1. 189. — D. P. 5. 2. 108.

26. — I *biglietti* o *mandati ad ordine*, a differenza delle lettere di cambio, non costituiscono *atti di commercio* che fra *negozianti*, o quando hanno per causa un'operazione di commercio.

Avril e Eveillard. — 26 gennaio 1827. — Cass. — Rouen. — S-V. 28. 1. 37. — D. P. 27. 1. 376.

MANIFATTURE. — V. *Laboratori*. V. pure *Stabilimenti pericolosi, insalubri o incomodi*.

MANIFESTO. — V. *Capitano di naviglio* e *Dogane*.

MARCHE di fabbrica. — V. *Contraffazione*.

MARCHE delle materie d'oro e d'argento. — V. *Garantia delle materie d'oro e d'argento*.

MARINARI. — V. *Genti dell'equipaggio* ed *Iscrizione marittima*.

MARINI del commercio. — Ved. *Genti dell'equipaggio*.

I tribunali marittimi creati col decreto dei 12 novembre 1806 e riconosciuti dalla legge dei 10 aprile 1835 sulla pirateria non sono stati aboliti dalla costituzione.

I marini dei bastimenti di commercio, come i marini dei bastimenti dello Stato, sono giudicabili dai tribunali marittimi per misfatti di pirateria da essi commessi. In conseguenza, non sono ammessibili a provvedersi in cassazione contro le sentenze di questi tribunali. (L. dei 27 vent. anno 8, art. 77; decreto 10 novembre 1806.)

Marsaud. — 11 aprile 1839. — C. Rig. — Brest. — S-V. 39. 1. 432.

MATERIE d'oro e d'argento. — V. *Garantia delle materie d'oro e d'argento*.

MATRIMONIO (*dei commercianti*). V. *Contratto di matrimonio*.

MERCANZIE proibite. — V. *Dogane*.

MERCATANTE (*in grosso o in dettaglio*). — V. *Commerciante*, § 2.

MERCATANTI FORESTIERI. — 1. — L'autorità municipale è investita del diritto di proibire con ordinanze, ai mercatanti forestieri, l'esposizione in vendita di mercanzie in ogni altro luogo diverso da quello designato dall'ordinanza.

Essa può similmente proibire con un'ordinanza, agli albergatori, agli osti ed agli altri abitanti, di soffrire, nelle loro case, cortili e scuderie, vendite di alcune derrate o mercanzie che debbono essere esposte in un luogo designato a tale effetto.

Marechaux. — 15 luglio 1839. — Cass. — S-V. 39. 1. 631.

2. — L'autorità municipale non ha il diritto di proibire con ordinanze (anche facendo rivivere antichi regolamenti) ai merciaiuoli, o mercatanti forestieri, di esporre e vendere le loro mercanzie nella città, eccetto alcune epoche designate (i tempi di fiere). Tali ordinanze sono illegali perchè colpiscono la libertà del commercio e dell'industria.

Ma essa può astringerli a non esporre e vendere le loro mercanzie, nei giorni di fiera o di mercato, che nel luogo da essa designato, e per gli altri giorni, imporre loro l'obbligo di prevenirla dei luoghi particolari in cui hanno l'intenzione di vendere. (LL. 2-17 marzo 1791; 6 frutt. anno 4.)

Fuld. — 22 dicembre 1838. — C. Rig. — S-V. 39. 1. 894.

3. — È legale ed obbligatoria l'ordinanza d'un sindaco che prescrive ai mercatanti forestieri di non vendere le loro mercanzie che alla misura legale, e che loro interdice ogni vendita di tagli di stoffa, senza indicazione di misura,

Min. pubb. — 7 maggio 1841. — Cass. — S-V. 41. 2. 848. V. ancora *Pesi e misure*, n. 75 bis.

4. — È lo stesso dell'ordinanza d'un sindaco che prescrive ai mercatanti forestieri di non vendere pubblicamente le loro mercanzie che quando sono state precedentemente pesate o misurate innanzi ai compratori.

Ganchon. — 8 maggio 1841. — Cass. — Bourges. — S-V. 42. 2. 236.

5. — È illegale e presa fuori il circolo delle attribuzioni dell'autorità municipale l'ordinanza d'un sindaco che prescrive ai mercatanti forestieri di sottoporre le mercanzie che vogliono

mettere in vendita ad una verificazione precedente di periti, all'effetto di comprovare lo stato di queste mercanzie, e di apporre sopra ciascuno degli oggetti, in caratteri chiari, il risultato della perizia quanto alla loro buona o cattiva qualità.

Mia. pubb. — 7 magg. 1841. — C. Rig. — S-V. 42. 2. 871.

6. — Id. — Ma è altrimenti della ordinanza portante che nessuna mercanzia potrà esser rilasciata al compratore se non dopo essere stata misurata innanzi a lui: una tale ordinanza è obbligatoria.

7 maggio 1841. — C. Rig. — S-V. 41. 1. 463.

7. — È illegale e non obbligatoria l'ordinanza municipale che impone ai mercatanti forestieri che si presentano in una città per mettere delle mercanzie in vendita, l'obbligo di produrre, sia le fatture legalizzate delle loro mercanzie, sia i loro passaporti e le loro patenti.

Minist. pubbl. — 8 maggio 1841. — C. Rig. — S-V. 41. 1. 871.

MERCATO. — V. *Fiere e mercati*. — V. pure *Locazione* (di opere).

MERCURIALI. — Si dà il nome di *mercuriali* ad uno stato fatto dall'autorità municipale per attestare il prezzo corrente delle derrate commestibili: queste mercuriali sono ordinariamente redatte alla fine di ogni mercato.

Le mercuriali, attestando il prezzo dei grani e delle farine, servono di base alla fissazione del prezzo del pane. Considerate in riguardo alle derrate in generale, le mercuriali servono di notizie a tutte le parti interessate, allorchè è necessario, per la liquidazione dei dritti incerti e contestati, di ricercare il prezzo delle derrate ad un'epoca determinata, ciò che può aver luogo in caso di vendita senza fissazione di prezzo, o quando vi è luogo a restituire le rendite indebitamente percepite da una proprietà rurale.

MINIERE

NOZIONI GENERALI

1. — Le miniere sono delle masse di sostanze minerali racchiuse nel seno della terra o esistenti alla sua superficie.

2. — La natura particolare di questi prodotti e la loro importanza han condotto alla necessità di sottomettere il loro scavo ad una legislazione tutta particolare ed eccezionale, di cui le disposizioni principali si trovano al presente nella legge dei 21 aprile 1810.

3. — Secondo questa legge, le miniere non ancora in istato di scavo non sono precisamente, nè proprietà demaniali, nè proprietà particolari; lo Stato non ne è proprietario, perchè non può disporne, che sotto certe condizioni e specialmente con l'obbligo di precedente indennità verso il proprietario del fondo; esse non sono neanche la proprietà di colui nel fondo del quale hanno la loro giacitura, perchè non possono essere scavate da lui, che in virtù d'una concessione del governo, deliberata in consiglio di Stato, il quale giudica de' motivi di preferenza ad accordare ai diversi richiedenti in concessione, inventori o altri, salvo indennità al proprietario della superficie se non ottiene la concessione. (LL. 12, 28 luglio 1791, art. 1, e 21 aprile 1810, art. 5 e 6.)

4. — Le miniere così concesse divengono nelle mani de' concessionari delle proprietà immobiliari novelle, alle quali si applicano tutte le disposizioni delle leggi civili sugli immobili. (Ivi, art. 5.)

4 bis. — (Proprietà. — Scavo.) Il proprietario della superficie non ha alcun dritto privativo e diretto alla proprietà della miniera che si trova nel suo terreno, e delle sostanze che la compongono; — per conseguenza, la proprietà della miniera può essere concessa ad un terzo, senza che sia necessario d'agire per via d'espropriazione contro il proprietario della superficie, nè per conseguente di attribuirgli una precedente indennità. (Cod. civ., 552 (1) L. 21 aprile 1810.)

Pref. dell'Haute-Saône. — 8 ag. 1839. — Cass. — Besançon. — S-V. 39. 1. 669.

5. — Un punto degno di osservazione è che lo scavo delle miniere non è considerato come un commercio, e per conseguenza non è soggetto a *patente*, V. questa parola. (Ivi, art. 32.)

6. — Tuttavolta, se colui che scava una miniera aggiunge al suo scavo un'altra industria, benchè analoga, per esempio, se invece di limitarsi ad estrarre il minerale, a purgarlo, ed a metterlo alla portata dei fabbricanti che impiegano il

(1) LL. civ., art. 470.

metallo nei loro prodotti, fabbrica egli stesso, col metallo che ha estratto e preparato, degli oggetti che rilascia sia ai mercatanti in grosso o in dettaglio, sia alla consumazione immediata, egli deve essere in ciò riputato commerciante. — V. *Atto di commercio*, n. 52 e 5.

7. — Noi non stimiamo che una società formata per lo scavo d'una miniera debba esser riputata società commerciale, allorchè la società si limita strettamente nello scavo: se lo scavo per un solo non è un atto di commercio, non si vede perchè lo scavo per più avrebbe un carattere commerciale. — V. *appr.* n. 9 e s.

8. — Così, ai termini d'un avviso del consiglio di Stato, in data del 7 giugno 1826, le società per lo scavo delle miniere non sono astrette a prender patente, come i concessionari che scavano individualmente. — V. non di meno i numeri seguenti. — V. pure la parola *Patente*.

GIURISPRUDENZA

9. — Lo scavo d'una miniera, quando ha luogo per mezzo d'una riunione d'azionisti, deve essere riputato *atto di commercio*, o per conseguenza, le difficoltà che vi sono relative sono della competenza dei tribunali di commercio. — L'art. 32 della legge dei 21 aprile 1810, portante che lo scavo delle miniere non è considerato come un commercio, deve intendersi solamente del caso in cui lo scavo ha luogo sotto la direzione e per conto dei concessionari.

Thérouenne. — 30 apr. 1828. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 28. 1. 418. — D. P. 28. 1. 234.

10. — Lo scavo d'una miniera può esser considerato come una *operazione di commercio*, nel senso dell'art. 48, Cod. comm. (1), e per conseguenza da poter formar l'oggetto d'una società *in partecipazione*. — Poco importa che un tale scavo possa avere una durata *senza termine*: la legge non avendo definito ciò che intende per *operazione*; le sue disposizioni non debbono esser ristrette ai semplici *atti* di cui l'esecuzione non prenderebbe che un certo spazio di tempo. (Cod. comm., 47 e 48.) (2)

La stessa decisione di qui sopra.

11. — Una società formata per azioni (prima della legge del 21 aprile 1810) per scavare delle miniere è una società commerciale. In conseguenza, le domande formate contra una tale società per forniture, costruzioni o riparazioni necessarie al suo scavo, sono della competenza dei tribunali di commercio.

Beghin. — 3 marzo 1810 — Bruxelles. — S-V. 7. 2. 1206. — D. A. 12. 240.

12. — *Fu giudicato al contrario* (sotto la legge dei 21 aprile 1810), che una società formata fra non commercianti, per estrazione dei prodotti d'una miniera che loro è stata concessa, è essenzialmente una società civile. — Essa non può esser riputata società commerciale anonima, quando anche usasse di alcuni metodi ordinari alle società anonime.

Bordot. — 7 febbraio 1826. — C. Rig. — Nismes. — S-V. 27. 1. 137. — D. P. 26. 1. 157.

13. — Il principio, *non è socio chi non vuole* (Cod. civ., 1865) (3), e quest'altro principio, *nessuno è tenuto di restare nell'indivisione* (Cod. civ., art. 815) (4), non sono applicabili ai soci per concessione di miniere. — L'art. 7 della legge dei 21 aprile 1810, portante che la *proprietà* d'una miniera non può esser *venduta per porti*, senza autorizzazione, sembra volere che lo scioglimento come la formazione di tali società non abbia luogo, che con autorizzazione del governo. — Così, per poco che il contratto di società formato a tal riguardo escluda l'idea di scioglimento volontario, la decisione che l'avrà proibito dovo essere al coverto dalla cassazione.

Malmazet. — 7 giug. 1830. — C. Rig. — Lione. — S-V. 30. 1. 205. — D. P. 30. 1. 279.

14. — (*Leggi e regolamenti*) Legge relativa al prosciogamento ed allo scavo delle miniere.

27 aprile 1838. — S-V. 38. 2. 230.

Ordinanza del re portante regolamento sulle informazioni amministrative che debbono precedere l'applicazione delle disposizioni della legge dei 27 aprile 1838, relativa alle miniere inondate o minacciate d'inondazione.

25 maggio 1841. — S-V. 41. 2. 413.

Ordinanza del re portante che ogni concessionario di miniere dovrà eleggere un domicilio, che farà conoscere con una dichiarazione diretta al prefetto del dipartimento in cui la miniera è situata.

18 aprile 1842. — S-V. 42. 2. 240.

Ordinanza del re concernente le misure a prendere quando lo scavo d'una miniera comprometterà la sicurezza pubblica o quella degli operai, la solidità de' lavori, la conservazione del suolo e delle abitazioni della superficio.

11 aprile 1843. — S-V. 43. 2. 367.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 57.
(2) Ivi, art. 56 e 57.

(3) LL. civ., art. 1737.
(4) Ivi, art. 734.

14 bis. — (*Proprietà.* — *Scavo.*) Il proprietario della superficie non ha alcun dritto privativo e diretto alla proprietà della miniera che si trovi nel suo terreno e delle sostanze che la compongono; — per conseguenza, la proprietà della miniera può esser concessa ad un terzo, senza che sia necessario d'agire per via di espropriazione contra il proprietario della superficie, nè perciò di attribuirgli una precedente indennità. (Cod. civ., 552 (1); L. 21 aprile 1810.)

Pref. della Haute-Saône. — 8 ag. 1839. — Cass. — Besançon. — S-V. 39. 1. 669.

14 ter. — Finchè la proprietà d'una miniera non è stata distaccata dalla proprietà del suolo con una concessione regolare, essa appartiene al proprietario della superficie: qui si applica la regola che la proprietà del suolo produce la proprietà del di sopra e del di sotto. (Cod. civ., 552.) (2)

In conseguenza, colui che ha una miniera nel suo fondo, la quale non ha fatto l'oggetto di alcuna concessione, e che è indebitamente scavata da un terzo, ha il dritto di ripetere una indennità contro colui che scava. (LL. 28 luglio 1791 e 21 agosto 1810.) — Poco importa che questo tale che scava, concessionario d'una miniera vicina, sia stato per errore messo in possesso dall'autorità amministrativa della miniera non concessa.

De Castellane. — 1 febbraio 1841. — C. Rig. — Aix. — S-V. 41. 1. 122.

14 quat. — Il dritto che appartiene al governo di fissare, con l'ordinanza di concessione d'una miniera, i dritti del proprietario della superficie nei prodotti della miniera, si applica egualmente ai prodotti che sono il risultato di ricerche anteriori alla concessione. (L. 21 aprile 1810, art. 5 e 6.)

Ma appartiene ai tribunali di pronunziare su i danni cagionati al proprietario della superficie dai lavori di ricerche fatti prima della concessione. (Ris. impl.)

Coulomb. — 9 giugno 1842. — Ord. in Consiglio di Stato. — S-V. 42. 2. 377.

14 quinq. — La concessione delle miniere di sale o saline dell'Est, ordinata a profitto dello Stato con la legge dei 6 aprile 1825, ed eseguita con ordinanza dei 21 agosto seguente, è perfetta e valida a riguardo di tutti i proprietari della superficie di queste miniere, ancorchè i loro dritti ad una indennità non siano stati nello stesso tempo regolati; la legge dei 6 aprile 1825 ha derogato in questo punto alla legge dei 21 aprile 1810, che vuole che i dritti del proprietario della superficie siano regolati con l'atto stesso di concessione.

. . . . Ed i proprietari della superficie di queste miniere non avendo, benchè non indennizzati, alcun dritto alla miniera ed alle sostanze che essa racchiude non hanno, per conseguente, il dritto di estrarle; se eglino ne hanno estratto e le hanno vendute son tenuti ai danni-interessi verso i concessionari delle saline, sia a titolo di restituzione delle materie provvenienti dall'estrazione, sia come indennità del pregiudizio cagionato ai concessionari dalla concorrenza che ha fatto loro la vendita dei sali frandolentemente estratti.

Il prefetto della Haute-Saône e la Comp. delle saline dell'Est. — 8 agosto 1839. — Cass. — Besançon. — S-V. 39. 1. 669.

Id. — Parmentier. — 15 febbraio 1843. — C. Rig. — Lione. — S-V. 43. 1. 365.

14 sex. — Il proprietario d'un terreno in cui si trovi del minerale di ferro d'alluvione non può interdire ai proprietari di fornelli vicini il dritto di prenderne per l'approvigionamento delle loro fucine, benchè sia egli stesso proprietario d'un fornello, e pretenda che la totalità del minerale gli sia necessaria per lo andamento della sua fucina. (L. 21 aprile 1810, art. 59.)

De Vergennes. — 23 maggio 1838. — C. Rig. — Bourges. — S-V. 30. 1. 392.

14 sept. — L'art. 64 della legge dei 21 aprile 1810 sulle miniere, che incarica l'amministrazione di determinare, in caso di concorrenza di speculazione di due padroni di magone sullo stesso terreno, le proporzioni nelle quali ciascuno di loro può speculare, è applicabile non solamente quando questa speculazione ha luogo nel terreno altrui in seguito di una concessione amministrativa, ma ancora quando l'uno de' padroni di magone è proprietario del suolo o della miniera di cui lo scavo è l'oggetto della concorrenza, e l'altro esercita questo dritto a titolo di servitù concessa dal proprietario del fondo.

In tal caso, il proprietario del fondo non è ammesso a pretendere che il regolamento delle due speculazioni costituisce una contestazione sull'estensione della servitù, della competenza dei tribunali, allorchè i giudici riconoscano che l'esercizio della servitù non è limitato, secondo il titolo costitutivo, che dai bisogni di colui al quale è essa concessa, e non può ricevere restrizioni che per l'effetto della concorrenza di cui il regolamento appartiene all'amministrazione.

La servitù d'estrazione di miniera stabilita a profitto d'un fornello, a perpetuità, per tutto il minerale necessario al suo approvigionamento, dà al proprietario di questo fornello il dritto di prendere del minerale non solamente pe' bisogni della sua fucina, come esisteva al momento della costituzione della servitù, ma pure pe' nuovi bisogni secondo lo stato attuale dello

(1) LL. civ., art. 470.

(2) Ivi, art. 470.

stabilimento: l'accrescimento ne' bisogni non può esser considerato come un'aggravazione della servitù. Almeno, la decisione che lo decide così, per interpretazione del titolo costitutivo, non viola alcuna legge. (Cod. civ., 701, 702.) (1)

De Montsaulnin. — 6 febbraio 1842. — C. Rig. — Bourges. — S-V. 42. 1. 106.

14 oct. — Le disposizioni penali del titolo 10 della legge dei 21 aprile 1810, relativo alla polizia ed alla giurisdizione delle miniere, e specialmente l'art. 90 di questa legge, si applicano alle ferriere, fornelli e fucine a lavorare il ferro ed il rame di cui non è parlato che al tit. 7, sez. 4 della stessa legge, e ciò anche quando si trattasse d'una fucina autorizzata sopra un corso d'acqua non navigabile nè da poter sostenere zattere. — In vano si direbbe che il fatto perseguitato costituisce in questo caso una contravvenzione ad un'ordinanza di polizia sopra un semplice corso d'acqua, se d'altronde lo stabilimento è stato specialmente autorizzato dall'amministrazione nelle forme tracciate dall'articolo 83 della legge del 1810.

Rostaing. — 12 marzo 1841. — C. Rig. — S-V. 41. 1. 795.

14 nov. — Il ritardo apportato da un padrone di fucine a munirsi del permesso prescritto dall'art. 78 della legge dei 21 aprile 1810, per la speculazione della sua magona, e ad ubbidire alla messa in mora che gli è notificata a tal riguardo in nome dell'amministrazione, non costituisce una contravvenzione punibile con le pene comminate dagli art. 93 e 95 della precitata legge.

Gain. — 25 giugno 1842. — C. Rig. — S-V. 42. 1. 664.

14 dec. — Le infrazioni alla legge dei 21 aprile 1810 sulle miniere costituiscono non semplici contravvenzioni, ma delitti.

In conseguenza, l'azione civile pe' danni-interessi per queste infrazioni si prescrive con tre anni e non con un anno. (Codice istruz. crim. 640.) (2)

Perciò pure, la solidalità può essere pronunziata pe' danni-interessi risultanti da queste infrazioni, (Cod. pen. 55.) (3).

È lo stesso dell'arresto personale. (Cod. proc., 126; Cod. pen., 52.) (4)

Parmentier. — 15 febbraio 1843. — C. Rig. — Lione. — S-V. 43. 1. 365.

14 und. — (*Cessione*, — *Locazione*. — *Divisione*.) L'abbandono fatto dal concessionario d'una miniera, al proprietario della superficie, d'una parte della sua concessione, sotto l'impero della legge de' 12 luglio 1791, che riconosceva in questo proprietario un diritto di preferenza a tale concessione, ha potuto, in mancanza d'approvazione del governo, essere considerato dopo la legge dei 21 aprile 1810, che non riconosce questo diritto di preferenza, non più come una riconoscenza del diritto preesistente in favore del proprietario del fondo, ma come una vendita o cessione parziale della concessione, la quale, sotto l'impero della legge dei 21 aprile 1810, deve restare senza effetto allorchè non è stata approvata dal governo. (L. 12 luglio 1791, art. 3; decis. 3 nev., anno 6; L. 21 aprile 1810, art. 7.)

Galtier. — 27 marzo 1843. — C. Rig. — Montpellier. — S. V. 43. 1. 299.

14 duod. — Il concessionario d'una miniera può surrogare il proprietario d'un fondo, che si trova nei limiti della concessione, nel diritto di scavare la parte della miniera esistente nelle sue proprietà; non è questa una vendita d'una parte della concessione.

Ed il proprietario così surrogato può, a sua volta, surrogare un'altra persona nei dritti che gli sono stati ceduti dal concessionario.

Crozier. — 15 maggio 1842. — Lione. — S-V. 42. 2. 435.

14 tred. — Le miniere sono, come tutti gli altri immobili, suscettive d'esser locate o appaltate. — Vanamente si obbietterebbe che è dell'essenza del contratto di locazione che la sostanza della cosa locata sia conservata. (Cod. civ., 1709.) (5) Risoluto espressamente dalla Corte reale ed implicitamente dalla Corte di cassazione.

L'art. 7 della legge dei 21 aprile 1810, che esige l'autorizzazione precedente del governo per la vendita per parti delle miniere concesse, non si applica all'appalto parziale di queste miniere.

Comp. delle miniere di ferro di Saint-Etienne. — 20 dic. 1837. — C. Rig. — Lione. — S-V. 38. 1. 91.

14 quatuord. — *Fu giudicato al contrario*, che le miniere formanti l'oggetto d'una concessione non possono essere affittate parzialmente, sia perchè trattandosi di cose fungibili che si consumano con l'uso, l'appalto, in questo caso, costituisce una vera alienazione, proibita dalla legge quando è parziale, sia perchè un tale appalto parziale avrebbe per effetto di dividere lo scavo.

L'atto col quale i concessionarî di miniere riconoscono in uno di essi un dritto esclusivo sopra una parte di queste miniere costituisce una divisione o una alienazione parziale, colpite di nullità dall'art. 7 della legge dei 21 aprile 1810.

(1) LL. civ., art. 622 e 623.
(2) LL. proc. pen., art. 621.
(3) LL. pen., art. 51.
(4) LL. proc. civ., art. 220; LL. pen., art. 48.
(5) LL. civ., art. 1587.

È lo stesso della convenzione che attribuisce ad ogni concessionario lo scavo esclusivo della parte della miniera che si trova nell'estensione delle sue proprietà, senza alcun dritto al prodotto delle altre parti della miniera.

La nullità di ogni atto che ha per effetto l'alienazione parziale o la divisione di scavo di una miniera conceasa è d'ordine pubblico, e, come tale, può esser proposta da ciascuna delle parti interessate come dall'ammioistrazione.— . . . . Essa può anche esser proposta per la prima volta in Corte di cassazione.

De Castellanne.—4 genn. 1844.—Cass.—Aix. — S-V. 44. 1. 725.

V. nella nostra *Racc. gen.*, le nostre osservazioni su questa decisione.

14 quind. — Le leggi sulle miniere hanno esse modificato le disposizioni dell'art. 598, Cod. civ. (1), nel senso che l'usufruttuario possa aver dritto al godimento delle miniere non aperte? Arg. aff.

Guerrier. — 1° luglio 1840. — Lione. — S-V. 41. 2. 34.—V. nella nostra *Racc. gen.* le nostre osservazioni su questa decisione.

14. sexd. — (*Danni-indennità.*) Il concessionario d'una miniera deve indennizzare il proprietario della superficie di tutti i danni accidentali che risultano dallo scavo sotterraneo della miniera. — Se dunque dai lavori di scavo risulta pel proprietario della superficie la privazione delle acque che servono all'irrigazione delle sue proprietà, o al suo uso, ha il dritto di ripetere contra il concessionario della miniera una indennità per questa privazione. (Cod. civ., 1382 (2); L. 21 aprile 1810, art. 43, 44 e 45.)

Lavernède.—4 gennaio 1841. C. Rig. — Nîmes. — S-V. 41. 1. 325.

14 septemd. — Colui che ha dato a titolo di locazione perpetua un immobile nel quale si trova una miniera con stipulazione che il prenditore godrà dell'immobile, *tale quale è stato locato* sino ad allora, e che, più tardi, ai rende concessionario della miniera, diviene passibile dei danni ed interessi verso il prenditore, se col suo scavo devia le acque impiegate all'irrigazione della proprietà fittata: egli non può, come affittatore, diminuire per suo fatto l'utilità della cosa trasmessa al prenditore.

La stessa decisione di sopra.

14 octod. — Il concessionario d'una miniera deve indennizzare il proprietario della superficie di tutti i danni accidentali che risultano dallo scavo sotterraneo della miniera. Se dunque dai lavori di scavo risultano pel proprietario della superficie la privazione delle acque che servono all'irrigazione delle proprietà, e delle frane o degli avvallamenti, egli ha il dritto di ripetere contra il proprietario della miniera una indennità a causa di questa privazione e di questi danni.

Concessionarî delle miniere della Gran-d'Croix. — 20 luglio 1842. — C. Rig. — Lione. — S-V. 42. 1. 963.

14 novemd. — Il proprietario della superficie non è ammesso a reclamare contro il concessionario della miniera dei danni-interessi a causa del tempo che ai sta senza lavorare per lo scavo, allorchè tale tempo è stato regolarmente autorizzato dall'amministrazione alla quale appartiene il dritto di dare questa autorizzazione.

Intanto se l'atto amministrativo che lo autorizza, benchè anteriore alla dimanda pei danni-interessi, non è stato prodotto che nel corso dell'istanza impegnata su questa dimanda, i concessionarî della miniera, benchè franchi dei danni-interessi, possono nondimeno esser condannati alle spese.

Michel. — 3 giugno 1841. — Lione. — S-V. 41. 1. 623.

14 vicies. — I concessionarî d'una miniera ai quali è interdetto, per misura amministrativa, di scavare la miniera nelle vicinanze del passaggio (sotterraneo o non sotterraneo) d'una ferrovia concessa a traverso il perimetro della miniera, non hanno dritto ad alcuna indennità pel pregiudizio che questa interdizione fa loro provare; la concessione d'una miniera non togliendo affatto al proprietario della superficie il dritto di fare sopra e nel suo fondo tutti i lavori che giudica convenienti, purchè ciò sia in uno scopo d'utilità reale, e non in vista di impedire lo scavo della miniera. (L. 21 aprile 1810, art. 50.)

Miniere di Couzon e ferrovia di Saint-Etienne. — 25 maggio 1838. — Digione. — S-V. 38. 2. 469.

14 unum et vicies. — *Fu giudicato al contrario* (nell'affare di qui sopra), che i concessionarî d'una miniera ai quali è interdetto, per misura amministrativa, di scavare la miniera nelle vicinanze del passaggio d'una ferrovia novellamente concessa a traverso il perimetro della miniera, hanno dritto ad una indennità pel pregiudizio che questa interdizione fa loro provare, tale interdizione dovendo essere assimilata ad una espropriazione per utilità pubblica.

Questa indennità è dessa dovuta non solamente per l'interdizione che risulta dal passaggio sotterraneo della ferrovia nell'interno della miniera, ma pure per l'interdizione che risulta dal suo passaggio alla superficie del suolo? (V. la nota che accompagna la decisione.)

Miniere di Couzon e ferrovia di Saint-Etienne. — 18 luglio 1837. — C. Rig. — Lione. — S-V. 37. 1. 664.

(1) LL. civ., art. 507.

(2) LL. civ., art. 1336.

Id.—3 marzo 1841.—Cass.—Digione.—S-V. 41. 1. 259.

14 bis et vicies. —L'art. 50 della legge dei 21 aprile 1810, che conferisce all'autorità amministrativa il dritto d'interdire lo scavo delle miniere allorchè compromette la sicurezza degli stabilimenti della superficie; non si applica agli stabilimenti formati dopo la concessione della miniera: questi stabilimenti non possono portar pregiudizio alla miniera senza indennizzarla.

La stessa decisione di qui sopra (3 marzo 1841.)

14 ter et vicies.— La proibizione fatta dall'art. 11 della legge dei 21 aprile 1810, di fare degli scandagli nella distanza di meno di cento metri dalle chiusure murate e dalle abitazioni, si applica, non solamente alle miniere concesse e che si tratta di scavare, ma ancora alla ricerca di miniere non concesse.

Ed in questo caso, la proibizione può essere invocata, non solamente dal proprietario del fondo nel quale ha luogo la ricerca, ma ancora, e quando questa ricerca è fatta di suo consenso, dal proprietari delle case e chiusure vicine.

Dscoster. — 1° agosto 1843. — Cass. — Dousi. —S-V. 43. 1. 795.

12 bis. — (*Società.*) Una società formata fra i concessionari d'una miniera per la estrazione de'suoi prodotti è una società civile. (L. 21 aprile 1810, art. 82.)

Michaud. — 10 marzo 1841. — Cass. — Lione. — S-V. 41. 1. 357.

Ciò era stato già giudicato dalla Corte di cassazione li 7 febbraio 1826 (V. la nostra *Nuova collez.*, Vol. 8. 2. 274); ma una decisione posteriore della stessa Corte aveva deciso il contrario giudicando che lo scavo d'una miniera, quando ha luogo per mezzo d'una riunione di azionisti, deve esser riputato atto di commercio: V. Cass. 30 aprile 1828 (C. n. 9. 1. 30). Tuttavia, noi stimiamo che con la sua nuova decisione la Corte ritorna alla sana dottrina, V. nella nostra *Racc. gen.*, le nostre osservazioni su questa decisione.

12 ter. —*Fu giudicato nello stesso senso*, sopra rinvio dopo cassazione.

Michaud.—21 gennaio 1842.—Riom. — S-V. 42 2. 260.

Id.—Arnoust.—17 dic. 1842.—Dousi.— S-V. 43. 2. 81.

Id. —Arpizou.—19 aprile 1844.— Tolosa.—S-V. 45. 2. 18.

14. (*Vendita.— Dritto di registro.*)—La vendita del diritto di scavare le miniere che si trovano in un fondo, anche sino al loro intiero scavo, è una vendita mobiliare e non una vendita immobiliare; come tale essa è soggetta solamente al dritto proporzionale stabilito dall'art. 69, § 5, n. 1, della legge de'22 frim. anno 7, per le vendite di mobili, e non al dritto stabilito dal n.° 1, § 7 dello stesso articolo, per le vendite d'immobili.

Non si può più considerare questa vendita di tutto il minerale che si trova nel fondo, e sino a perfetto scavo, come un affitto d'immobile, soggetto al dritto proporzionale del 4 p. 0/0 determinato dall'art. 69, § 7, n. 2, della legge de'22 frim. anno 7.

L'amm. del reg. — 11 gennaio 1843. — Cass. — Cam. civ. —S-V. 43. 1. 317.

15.—(*Competenza.*) Appartiene all'autorità amministrativa e non all'autorità giudiziaria di conoscere del regolamento dei dritti dei proprietari della superficie d'una miniera, sopra i prodotti delle estrazioni fatte in questa miniera da un particolare senza autorizzazione del governo.—Ma appartiene ai tribunali di conoscere dell'azione pei danni-interessi che i proprietari della superficie possano avere a formare contro questo particolare.

De Lespine. — 16 aprile 1841.—Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 41. 2. 461.

16.—L'autorità giudiziaria è la sola competente, ad esclusione dell'autorità amministrativa, per conoscere dell'azione d'indennità a causa dell'estrazione di carbone fatta senza autorizzazione del governo, da un particolare, in un fondo appartenente ad altri: non è come nel caso in cui si tratta di cavamenti autorizzati dall'amministrazione, anche prima di ogni concessione della miniera. (L. 21 aprile 1810, art. 5, 6, 7, 10 e 46.)

D. Asda. —14 gennaio 1841.—Lione.— S-V. 41. 2. 177.

17.—I tribunali sono competenti, ad esclusione dell'autorità amministrativa, per statuire sopra una dimanda per danni-interessi formata dai proprietari della superficie contra i concessionari d'una miniera, a causa del tempo che si sta senza lavorare per lo scavo.

Michel. —3 giugno 1841. — Lione. — S-V. 41: 2. 623.

18.—L'autorità giudiziaria è competente per statuire sopra una dimanda per danni-interessi formata da un concessionario di miniere contro un altro concessionario d'una miniera vicina, per indovuto scavo, soprattutto quando i limiti delle concessioni rispettive sono stati precedentemente determinati dall'autorità amministrativa.

De Castellane. — 3 maggio 1843. — C. Rig. — Aix. — S-V. 43, 2. 768.

MINORE. (Commerciante.)

NOZIONI GENERALI

1. — Ogni minore dell'uno e dell'altro sesso di 18 anni compiti può esercitare il commercio allorchè è stato emancipato.

(Cod. civ., 487.) (1) Ma questa facoltà non gli è accordata che a due condizioni: 1° che vi sia stato precedentemente autorizzato da suo padre, o, in caso di morte, interdizione o assenza del padre, da sua madre, o, in mancanza del padre e della madre, da una deliberazione del consiglio di famiglia, omologata dal tribunale civile; 2° che l'atto di autorizzazione sia stato registrato ed affisso al tribunale di commercio del luogo in cui questo minore vuole stabilire il suo domicilio. (Cod. comm., 2.) (2)

2. — Queste formalità debbono essere egualmente adempite a riguardo de' minori non commercianti per tutti gli atti riputati atti di commercio. (Cod. comm., 3, 632 e 633.) (3) V. *Atto di commercio.*

3. — L'autorizzazione deve essere espressa: essa non può risultare per via di presunzione, dal silenzio del padre, della madre o del consiglio di famiglia che, vedendo il minore esercitare il commercio, non glielo abbiano impedito. (Pardessus, n. 58.)

4. — Questa autorizzazione è irrevocabile, i parenti del minore non potendo avere il dritto d'interrompere, a loro piacere, il corso de' suoi affari commerciali. Intanto la rivocazione della autorizzazione che è stata accordata al minore di esercitare il commercio può risultare dalla privazione del beneficio della sua emancipazione civile, se ne ha abusato: in tal caso, la rivocazione deve ricevere la stessa pubblicità che aveva avuta l'autorizzazione; essa deve esser registrata ed affissa al tribunale di commercio. (C. civ., 485; Cod. comm, 2 (4); Pardessus, numero 58.)

5. — I minori così autorizzati sono riputati maggiori per tutti gli atti del loro commercio; in conseguenza non hanno dritto a restituzione per lesione o altrimenti contra tali atti, come l'avrebbe un semplice minore. (Cod. civ., 1305 e 1308.) (5); Jousse, sull'ordinanza del 1673, tit. 1, numero 4; Vincens, t. 1, pag. 233.)

6. — Ma fuori delle operazioni commerciali, essi rientrano nella classe dei minori emancipati, di cui gl'impegni, anche commerciali, non sono che atti civili. (Cod. civ., 484.) (6)

7. — Se dunque la causa commerciale non è espressa negli impegni del minore, essa non vi si presume, e non la si può inferire dalla sua qualità di commerciante come se si trattasse d'un commerciante maggiore: questa presunzione non è ammessa che nel caso in cui i suoi impegni hanno una forma commerciale, come i biglietti ad ordine, le lettere di cambio, i mandati negoziabili. (Pardessus, n. 62.)

8. — I minori autorizzati, come è detto di sopra, ad esercitare il commercio pos-

(1) LL. civ., art. 410. — Il minore emancipato che esercita un traffico, è considerato maggiore pe' fatti relativi al traffico stesso.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 6. — Qualunque minore emancipato si dell'uno che dell'altro sesso, dell'età di diciotto anni compiuti, vorrà profittare della facoltà di commerciare accordatagli dall'articolo 410 delle *leggi civili*, o vorrà fare alcuno degli atti enunciati negli articoli 3 o 4 delle *presenti leggi*, non potrà dar principio a veruna operazione commerciale, nè esser considerato maggiore, in quanto alle obbligazioni da lui contratte per fatto di commercio,

1. se non sia stato preventivamente autorizzato con atto autentico da suo padre, o in caso di morte, d'interdizione o di assenza del padre, da sua madre; o in mancanza del padre e della madre, da una deliberazione del Consiglio di famiglia, confermata dal tribunale civile;

2. se in oltre l'atto che l'autorizza, non sia stato registrato ed affisso per lo spazio di due mesi al tribunale di commercio del luogo ove il minore intende di stabilire il suo domicilio, o fissarvi qualche stabilimento commerciale.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 3, 4.

(4) LL. civ., art. 408. — Ogni minore emancipato, le cui obbligazioni saranno state ridotte in forza del precedente articolo, potrà privarsi del beneficio dell'emancipazione, la quale verrà a lui tolta colle medesime forme che avranno avuto luogo per conferirgliela.

LL. di ecc. aff. comm., art. 6. V. nota 2ª.

(5) LL. civ., art. 1259. — La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non emancipato contra qualunque sorta di convenzioni; ed in favore del minore emancipato, contra tutte le convenzioni che oltrepassano i limiti della sua capacità, siccome è determinato nel titolo *della minore età, della tutela e della emancipazione.*

Art. 1262. — Il minore che è negoziante, banchiero o artigiano, non può restituirsi in intero contra le obbligazioni contratte per ragione del suo commercio o della sua arte.

(6) Ivi, art. 407. — Non potrà parimenti alienare in alcun modo i suoi beni immobili, nè fare alcun atto, tranne quelli di pura amministrazione, senza osservare le forme prescritte per lo minore non emancipato.

Le obbligazioni che egli avesse contratte per effetto di compre o altrimenti, saranno soggette a riduzione nel caso che sieno eccedenti e dannose. I tribunali su questo oggetto prenderanno in considerazione le sostanze del minore, la buona o mala fede delle persone che avranno seco lui contratto, l'utilità o la inutilità delle spese.

sono impegnare ed ipotecare i loro immobili. Essi possono anche alienarli; ma seguendo le formalità prescritte dagli art. 457 e seg., Cod. civ. (Cod. comm. 6.) (1)

9. — I loro creditori per fatto di commercio hanno il diritto di sequestrare i loro beni e di farli vendere nella formo delle vendite sopra sequestri immobiliari, in virtù d'un titolo esecutivo o d'una sentenza, e senza precedentemente discutere i loro valori mobiliari, l'autorizzazione di esercitare il commercio facendoli reputare moggiori, quanto all'esecuzione dei loro impegni commerciali, (Cod. civ., 2206 (2); Pardessus, n. 60.)

MISURE. — V. *Pesi e misure.*

MONETE. — 1. Sotto la denominazione di *moneta* o *danaro* si designano i pezzi di metallo di ogni specie scolpiti d'una impronta in nome della nazione o del sovrano, e che servono a pagare le cose dovute o comprate.

2. — L'unità monetaria, in Francia, è il *franco*, composto di cinque grammi di argento, al titolo di nove decimi di fino. (L. 7 germ. anno 11 (3).)

3. — Le monete d'oro di Francia, contengono, come quelle d'argento, un decimo di lega e nove decimi di fino. Il loro titolo esatto espresso in millesimi e senza tolleranza è di 900 millesimi, o 0, 900.

4. — Il titolo del bigliore o moneta di rame è di 200 millesimi, o 0, 200.

5. — La tolleranza del titolo sia in più, sia in meno, è di 2 millesimi per l'oro, di 3 millesimi per l'argento, e di 7 millesimi pel biglione.

6. — Sulla maniera come le differenti specie di monete possono essere implegote nei *Pagamenti*, V. questa parola.

7. — Il rifiuto di ricevere le monete nazionali, non false nè alterate, secondo il valore pel quale hanno corso, è punito con una ammenda di 6 a 10 franchi. (Cod. pen. 475, n. 11.) (4)

8. — Sulle pene applicabili al misfatto di falsa moneta, V. gli art. 132 e s., Cod. pen. (5)

GIURISPRUDENZA.

9. — I boni di cambio o riconoscenze rilasciate da un direttora della monete alle persone cha portano materia per la fabbricazione delle specia non tolgono aicno privilegio a profitto di coloro ai quali sono rilasciate o rimesse sulle specie che saranno fabbricate. — *Risoluto dalla Corte reale.*

10. — Questi boni possono essera dichiarati appartenere a colui che na è portatore e che li ha ricevuti dal direttore della monete in riconoscenza dei valori cha ha versati alla fabbricaziona, ancorchè non siano in noma di colui al quala sono stati rimessi, a tala rimessa non sia stata accompagnata da un trasferimento regolare. (6)

Sindàci Morel. — 8 gennaio 1840. — C. Rig. — Poitiers. — S-V. 40. 1. 20.

(1) LL. civ., art. 373 e seg.

LL. di ecc. aff. comm., art. 7. — I mercanti di età minore autorizzati, come si è detto di sopra, possono per cagione del loro commercio obbligare, ipotecare ed anche vendere i loro beni stabili senza alcuna delle formalità prescritte dal dritto civile.

(2) LL. civ., art. 2107. — Gl'immobili di un minora anche emancipato, o di un interdetto, non possono esser posti in vendita pria della discussione de' beni mobili.

(3) Pel Belgio, V. la legge dei 5 giugno 1832. N. A.

(4) LL. pen., art. 461. — Cadono in contravvenzione di polizia.

Comma 30 coloro che ricusino di ricevere le monete nazionali, secondo il valore del loro corso;

(5) LL. pen., art. 263 e seg.

(6) Con legge de'20 aprile 1818 si stabilì quanto segue:

Art. 1. L'unità monetaria del nostro regno delle Due Sicilie, cui i prezzi ed ogni specie di valutazione in numerario si riportano, ha nome *ducato*. La sua materia è una massa di argento del peso di acini napolitani 515, pari a cocci siciliani $416 \frac{161}{1000}$, a grammi $22 \frac{943}{1000}$, e del titolo di $833 \frac{1}{3}$ millesimi, o sia di $833 \frac{1}{3}$ millesime parti di argento puro di coppella, e di $166 \frac{2}{3}$ millesime parti di lega, che ricade a cinque sesti di argento puro ed un sesto di lega.

2. Il ducato si divide in cento centesimi che han nome *grana* nei domini al di quà del Faro, e *bajocchi* in quelli al di là. Al di sotto di dieci centesimi, o sia di dieci grana, il loro valore è rappresentato in moneta di rame. Da dieci grana al di sopra, il loro valore è rappresentato in moneta di argento.

I multipli ed i summultipli in argento hanno costantemente lo stesso titolo; ed il loro peso è geometricamente proporzionato.

3. La tolleranza di titolo è di tre millesimi in più o in meno. Al di sopra o al di sotto di tre millesimi, le monete di argento non saranno dalla zecca messe in circolazione.

MONOPOLIO. — 1. — È la speculazione fatta da un solo, o da un numero ristretto di privilegiati, d'un commercio o di una industria che, secondo il corso

4. Le monete di argento nel loro corso non saranno ricevute a peso; nè potranno essere rifiutate, che quando visibilmente siano *ritagliate*; intendendosi per *ritaglio* la mancanza del loro contorno legale.

5. È parimente vietato ogni aggio sul cambio delle monete di argento tra loro. Nel cambio dell'oro in argento, o dell'argento in oro, l'aggio non è vietato.

6. Ciascun grano in ramo, o sia il centesimo del ducato, è diviso in dieci parti. Detti decimi del grano in Napoli hanno nome *cavalli*, volgarmente *calli*; in Sicilia han nome *piccioli*.

7. Ciascun grano è del peso di acini 140, pari a cocci di Sicilia $113\frac{131}{1000}$, a grammi 6, 237. I suoi multipli e summultipli sono di peso geometricamente proporzionato.

8. La moneta di oro ha un valore corrente, che il Governo autorizza; e quelle che da oggi innanzi saranno coniate, per giuste vedute di pubblica economia saranno portate al titolo di 996 millesimi, che corrisponde, secondo l'antico modo di valutare la bontà dell'oro, a carati $23\frac{904}{1000}$ di carato.

9. La tolleranza di titolo per le nuove monete di oro non sarà, che di un millesimo in più o in meno. Nelle dette nuove monete di oro il titolo anzidetto ed il peso sarà notato nel suo rovescio.

10. Tutte le monete di argento, di rame e di oro coniate sino al giorno di oggi nelle zecche di Napoli e di Palermo si rimarranno in corso, secondo il valore nominale. Per le sole monete di rame di grana due e mezzo, di grana quattro e di grana cinque coniate precedentemente al decreto dei 21 di febbraio 1816, quantunque detto valore sia in esse indicato, si rimarrà ferma la riduzione de'2 di gennaio 1815, confermata col decreto dei 21 di febbraio 1816.

Le sole monete di oro, tanto le antiche, quanto le nuove, saranno ricevute a peso. Ogni acino mancante di peso di Napoli nelle antiche monete sarà valutato grana tre; e nelle nuove, grana tre e mezzo, o sia grana tre o cinque decimi.

11. Uniformemente alla prammatica de' 16 di gennaio 1805, ed al decreto dei 24 di ottobre 1815, sarà costantemente ed invariabilmente permesso di poter liberamente estrarre dal regno qualunque somma in moneta effettiva in oro od in argento.

12. Sarà parimente permesso a chiunque poter liquefare le dette monete, ridurle in verghe, ed avvalersene per lavori, per esportazioni e per altro uso.

13. Rimangono confermati i decreti del dì 23 di febbraio e de' 13 di aprile di quest'anno, coi quali le tariffe delle monete estere di oro e d'argento pubblicate in tempo dell'occupazione militare sono state abolite. Le sole pezze di Spagna, dette volgarmente *pezzi duri*, saranno in corso al prezzo di carlini dodici e grana quattro di Napoli, che corrispondono nei dominî al di là del Faro a tarì dodici e grana otto. Le mezze pezze saranno in corso per metà del suddetto prezzo; e le loro frazioni minori non avranno alcun corso, secondo che col detto decreto de'13 di aprile è stato ordinato.

14. — Ferma restando detta disposizione, il Ministro di Finanze pubblicherà una sua ordinanza per solo regolamento del giudizio de'nostri sudditi sul valore intrinseco di dette estere monete. Questa ordinanza indicherà il loro prezzo di corrispondenza per le monete estere di argento colle nostre monete di argento, e per le monete estere di oro colle nostre monete di oro. Calcolato il detto prezzo sulle proporzioni del fino, e per le sole monete di oro di titolo inferiore a 995 millesimi, sarà fatta la deduzione della spesa del raffinamento, onde porle col valore intrinseco delle nostre monete in perfetta proporzione. La stessa ordinanza indicherà ben anche il giusto peso di ciascuna moneta estera di oro e di argento, il suo titolo e la quantità del fino che vi si contiene, ed il prezzo ancora delle masse dette monete a libbra per quelle di argento, e ad oncia per quelle di oro. Finalmente per le monete di oro sarà indicato ancora il valore di ogni acino mancante in corrispondenza del suo titolo.

Monete di argento.

15. Da oggi innanzi non saranno coniate in argento, che le sole quattro seguenti monete.

Il *carlino* del peso di Napoli acini $51\frac{1}{2}$, pari a cocci di Sicilia $41\frac{61}{100}$, a grammi 2, 294. La tolleranza di peso sarà di un acino. Cinquanta carlini formeranno il marco di zecca: la sua tolleranza sarà di 40 acini, pari a cocci siciliani $32\frac{323}{1000}$ a grammi 1, 782.

La stessa moneta nei dominî al di là del Faro ha nome *tarì*.

Il *due carlini* del peso di Napoli acini 103, pari a cocci di Sicilia $83\frac{23}{100}$, a grammi, 4 588. La tolleranza di peso sarà di un acino. Cento monete di due carlini formeranno il marco di zecca. La sua tolleranza sarà di 80 acini, pari a cocci siciliani $64\frac{646}{1000}$, a grammi 3. 564.

La detta moneta ne'dominî al di là del Faro ha nome *due tarì*.

Il *sei carlini* del peso di Napoli acini 309, pari a cocci di Sicilia $249\frac{69}{100}$, a grammi 13, 765. La tolleranza di peso sarà di un acino. Dugento monete di sei carlini formeranno il marco di zecca. La sua tolleranza sarà di acini 160, pari a cocci $129\frac{293}{1000}$, a grammi 7, 128.

La detta moneta ne'dominî al di là del Faro ha nome *sei tarì*.

Il *dodici carlini* del peso di Napoli acini 618, pari a cocci di Sicilia $499\frac{39}{100}$, a grammi 27, 532.

ordinario delle cose, dovrebbe appartenere a tutti.

La tolleranza di peso sarà di due acini. Duecencinquanta monete di dodici carlini formeranno il marco di zecca. La sua tolleranza sarà di acini 400, pari a cocci siciliani $323\frac{232}{1000}$, a grammi 17, 820.

La detta moneta ne'domini al di là del Faro ha nome *scudo* o *dodici tarì*.

Moneta di oro.

16. Saranno coniate da oggi innanzi le seguenti monete di oro.

Le *oncette* di peso acini 85 di Napoli, pari a cocci di Sicilia $68\frac{686}{1000}$, a grammi 3, 786.

Il loro valore corrente sarà di ducati tre.

Le *quintuple* di peso acini 425 di Napoli, pari a cocci di Sicilia $343\frac{434}{1000}$, a grammi 18, 933.

Il loro valore corrente sarà di ducati quindici.

Le *decuple* di peso acini 850 di Napoli, pari a cocci di Sicilia $686\frac{868}{1000}$, a grammi 37, 867.

Il loro valore corrente sarà di ducati trenta.

Non sarà ammessa nella zecca per le nuove monete di oro tolleranza di peso maggiore di $\frac{10}{64}$ di acino, pari ad $\frac{1}{8}$ di coccio, pari a sette millesimi di grammo. Il marco di cento monete non avrà tolleranza maggiore di acini $12\frac{3}{8}$, pari a cocci 10, a grammi 0, 551 millesimi.

Monete di rame.

17. Da oggi innanzi nella zecca saranno coniate le seguenti monete di rame.

Il *mezzo grano*, volgarmente detto *tornese*, di peso di Napoli acini 70, pari a cocci di Sicilia $56\frac{56}{100}$, a grammi 3, 118. Venti monete di mezzo grano formeranno il marco di zecca: la sua tolleranza di peso sarà di acini 60, pari a cocci siciliani $48\frac{48}{100}$, a grammi 2, 673.

Questa moneta ha nome in Sicilia *grano siciliano*, o sia *mezzo bajocco*.

Il *grano* del peso di Napoli acini 140, pari a cocci di Sicilia $113\frac{13}{100}$, a grammi 6, 237. Venti monete di un grano formeranno il marco di zecca; la sua tolleranza di peso sarà di acini 120, pari a cocci siciliani $96\frac{97}{100}$, a grammi 5, 346.

Questa moneta in Sicilia ha nome *bajocco*, o sia *due grana* siciliane.

2. — Nel sistema di libertà commerciale che esiste oggi, il monopolio non è

Il *due grana e mezzo*, volgarmente detto *cinquina*, del peso di Napoli acini 350, pari a cocci di Sicilia $283\frac{82}{100}$, a grammi 15, 592. Venti monete di due grana e mezzo formeranno il marco di zecca; la sua tolleranza di peso sarà di acini 310, pari a cocci siciliani $242\frac{42}{100}$, a grammi 13, 365.

Questa moneta in Sicilia ha nome *cinque grana siciliane*, o sia *due bajocchi e mezzo*.

Il *cinque grana* del peso di Napoli acini 700, pari a cocci di Sicilia $565\frac{63}{100}$, a grammi 31, 185.

Venti monete di cinque grana formeranno il marco di zecca: la sua tolleranza di peso sarà di acini 600, pari a cocci siciliani $484\frac{84}{100}$, a grammi 26, 730.

Questa moneta in Sicilia ha nome *dieci grana* siciliane, o sia *cinque bajocchi*.

TIPO DELLE MONETE.

Monete di argento.

18. Sopra una delle superficie vi sarà la effigie del Re colla leggenda: *Ferdinandus I Dei gratia regni Siciliarum et Hierusalem Rex: Hispaniarum Infans*; ed il suo valore in centesimi o sia grana. Nel contorno poi delle monete di dodici carlini e sei carlini, a lettere incavate, vi sarà incisa la leggenda: *Providentia optimi Principis.* Le altre monete avranno il contorno liscio.

Monete di oro.

Da un lato porteranno la effigie del Re colla leggenda: *Ferdinandus I regni Siciliarum et Hierusalem Rex.* Nel rovescio vi sarà il genio dei Borboni colla leggenda: *Hispaniarum Infans;* ed in piedi vi sarà notato il titolo, il peso ed il valore corrente. Nel contorno delle quintuple e delle decuple vi sarà la stessa leggenda: *Providentia optimi Principis.* Le oncette avranno il contorno liscio.

Monete di rame.

Da un lato vi sarà la effigie del Re colla leggenda: *Ferdinandus I Dei gratia regni Siciliarum et Hierusalem Rex.* Dall'altro, il valore nominale e l'indicazione dell'anno della coniazione.

Della verifica delle monete nella zecca.

19. Le monete fabbricate nella zecca non potranno esser messe in corso, se prima non ne sia stato verificato il titolo ed il peso, a' termini della presente legge.

20. La verifica anzidetta sarà fatta da una Commissione composta

dal Segretario di Stato Ministro delle Finanze,
dal presidente e } della gran Corte
dal procurator generale } de' Conti,
dall'Intendente e } di Napoli,
dal Sindaco }

che una eccezione stabilita in favore del governo, come il monopolio dei tabacchi, delle polveri (V. *Libertà di commercio*), o in un interesse pubblico, come il monopolio delle funzioni d'*agente di cambio*, di *sensale*, ec. — V. queste parole diverse.

3. — Vi sono dei casi in cui il monopolio può costituire un delitto, come quando si tratta d'*accaparramento*. V. questa parola.

GIURISPRUDENZA

4. — La clausola d'un trattato passato fra un'amministrazione municipale ed una compagnia concessionaria dell'illuminazione a gaz della città, portante che ogni persona che vorrà prendere un appalto per l'illuminazione della sua casa dovrà fare eseguire i lavori (anche interoi) necessari per la presa del gaz, dagli intraprenditori e dai fornitori della compagnia, è obbligatoria pe' particolari. Perciò, la compagnia ha dritto di rifiutare un appalto a colui che ha fatto eseguire i lavori da operai che aveva scelto egli stesso.

Compag. del gaz di Perrache. — 4 maggio 1843. — Lione. — S-V. 43. 2. 324.

dal direttore generale dell'amministrazione delle monete,
dal razionale della zecca e
dal segretario per la redazione de'verbali, ai termini del decreto de'13 di settembre 1815.

21. La Commessione dopo le verifiche secondo i metodi finora praticati, formerà processo verbale con cui sarà contestato essersi trovato il titolo ed il peso, a'termini della presente legge.

22. I saggi di titoli saranno fatti con tutte le regole chimiche, e saranno depositati nella zecca.

In caso di frode nella esecuzione de'saggi, gli autori, fautori complici saranno puniti come monetari falsi:

Nelle altre operazioni di verifica nella zecca sarà tenuto il metodo finora praticato.

23. Le disposizioni delle prammatiche, delle leggi, de' decreti e de'rescritti, contrarie alla presente legge, sono rivocate.

Trattandosi di una materia, la conoscenza della quale è necessaria a chiunque, abbiam creduto portare la suddetta legge per esteso, e siam certi di aver ben fatto.

N

NAUFRAGIO. — V. *Assicurazioni marittime.* — *Avarie.* — *Capitano.* — *Contratto a cambio marittimo.* — *Abbandono.* — *Getto e Contribuzione.* — *Navigazione.* — *Naviglio.*

NOZIONI GENERALI

1. — Il naufragio è la perdita d' un naviglio per fortuna di mare, sia che avvenga per sommersione totale del naviglio, sia che avvenga per arrenamento con rottura dante apertura all' acqua nell' interno del naviglio.

2. — Certi doveri sono imposti in caso di naufragio al capitano, alle autorità dei luoghi vicini, ed anche agli abitanti. Questi doveri non si limitano a cercare di salvare dal naufragio gli avanzi del naviglio e del suo carico, si deve dippiù mettere tutto in opera perchè il naviglio non divenga la preda del saccheggio. È a questo doppio scopo che debbono mirare le disposizioni a prendere in simil caso.

3. — Ogni individuo testimone del naufragio o dell'arrenamento d' un bastimento sulle coste, deve informarne al momento l' agente municipale più vicino dei luoghi. Quelli che trascurano o si rifiutano di adempiere a tal dovere sono, in caso di saccheggio degli oggetti naufragati, esaminati dall' ufiziale di polizia competente, nel fine di assicurarsi se sono o non sono complici del delitto. (Dec. dei 27 term. anno 7, art. 1.) — I comuni nei quali ha luogo il saccheggio d' un naviglio naufragato ne sono resi responsabili conformemente alle disposizioni della legge del 10 vend. anno 4. (ivi, art. 7.)

4. — Subito che un funzionario pubblico è avvisato d'un naufragio ne previene il giudice di pace, l' amministrazione municipale, l'agente marittimo, e le altre autorità civili e militari (Ivi, art. 2), che debbono prendere al momento, nel circolo delle loro attribuzioni rispettive, tutte le misure proprie ad assicurare il successo dei loro comuni sforzi. (L. 9-13 agosto 1791, tit. 1, art. 5.)

5. — Quanto al capitano, egli deve più di ogni altro vegliare al salvataggio, può anche prendere ad imprestito per pagarne le spese ed obbligare alla garantia del debito gli avanzi e gli effetti salvati (Pardessus, n. 643); può ancora, per lo stesso oggetto, richiedere, al momento stesso, i vetturali ed i marinai il cui concorso può esser necessario. (Ord. del 1681, lib. 4, tit. 9, art. 7.)

6. — Se son trovati effetti naufragati in pieno mare o tratti dal suo fondo, la terza parte ne è rilasciata incessantemente e senza spese, in ispecie o in danaro, a quelli che li hanno salvati. (Ord. del 1681, ivi, art. 27.) — V. *appresso*, n. 19, e la parola *Epaves*.

Su i dritti de' marinari relativamente agli effetti salvati, V. Genti dell'equipaggio, n. 67 e s.

7. — Gli oggetti così salvati, deduzion fatta della parte che ha dovuto esser rilasciata ai salvatori, sono confidati ad un guardiano nominato dall' amministrazione, ed incaricato di vegliare alla loro conservazione, sino a che non siano reclamati da quelli ai quali appartengono. (Dichiaraz. dei 16 gennaio 1770, art. 7.)

8. — Se tre mesi dopo il salvataggio, gli oggetti salvati non sono reclamati, l' amministrazione ne fa vendere alcuni per pagare le spese di questo salvataggio. (Ivi, art. 13.)

9. — Se, un anno dopo, nessuna reclamazione si è manifestata, gli oggetti salvati sono venduti dall' amministrazione, e sul prodotto della vendita si pagano le spese di giustizia. Il resto è depositato nelle casse dell' amministrazione, e questi fondi non sono in seguito rimessi a chi di dritto, che dopo pagamento delle spese di deposito. (Ivi, art. 24.)

10. — L' autorità amministrativa ha sola il dritto d' ordinare la vendita d' un naviglio arrenato e degli oggetti che ne provvengano, questa vendita ha luogo

per mezzo del giudice di pace, (L. 9-13 agosto 1791, tit. 1, ert. 6.)

11. — Oltre le obbiigazioni imposte al capitano, come è detto qui sopra, n. 5, egli è ancbe tenuto, se, nel caso di naufragio, si è saivato solo o con una parte del suo equipaggio, a presentarsi innanzi al giudice dei luogo, o, in mencanza del giudice, innanzi ad ogni eltra autorità civile; e fervi il suo rapporto; a farlo verificare da quelli del suo equipaggio che si saranuo saivati e si troveranno con lui; ed a prenderne copia. (Codice comm., 246.) (1)

12. — Per verificare li rapporto del capitano, ii giudice riceve l'interrogatorio delie genti dell' equipaggio, e se è possibiie dei passaggieri, senza pregiudizio delle altre pruove. (Cod. comm., 247.) (2)

13. — I rapporti non verificati non sono ammessi a discerico del capitano, e non fanno fede in giudizio, eccetto nei caso in cui il capitano neufregato si è trovato solo nel luogo in cui ha fetto il suo rapporto. (Ivi.) (3) La pruova dei fatti contrari è riservata alie parti. (Ivi.) (4)

14. — Aliorchè un capitano di bastimento, dopo aver sofferto un naufragio o arrenamento con rottura, arriva in un porto straniero deve fare il suo rapporto ai console, se ne esiste uno nel iuogo. (Ord. 29 ott. 1833, art. 55.)

15. — Il capitano deve indicare con dettaglio ii luogo del sinistro; dare i nomi dei marineri o dei passaggieri che sono periti, e somministrare spiegazioni suiio stato del navigiio, delle barche o deile imbarcazioni che ne dipendano, come sugii effetti, sulie carte o sulle somme cbe avesse salvato. (Ivi.)

16. — Se vi è stato arrenamento con rottura, il capitano fa la stessa dichiarazione, e, inoltre, è obbiigato d'indicare tutto ciò che potrebbe faciiitare il saivataggio del nevigiio e del carico. Egli deve enunciare tutte le circostanze, come i casi di fortuna di mare, di via d'acqua, d'incendio, di persecuzione dei nemico o del pirato che l'avessero forzato a gettare il navigiio sulia costa. (Ivi.)

17. — Sulia maniere in cui è proceduto al salvataggio per le cure del consoie, V. *Console*, n. 75.

18. — Il naufragio è un fatto di forza meggiore, che, nel caso in cui ii naviglio è essicurato, dà apertura all' azione di abbandono o all' azione di avarie. (Cod. comm., 369.) (5) V. a tal riguardo, gii art. *Assicurazioni marittime*, n. 124, 163 e s., *Avarie*, n. 59, ed *Abbandono*, n. 2.

GIURISPRUDENZA.

19. — L'art. 27 dei titolo 9 doll'ordinanza della mariea, cho accorda la terzs parte degli oggetti naufragati a quelli che ii hanno saivati, eoe si applica che agli oggetti trovati in pieno mare, o tratti dal suo foedo, noe già agli effetti salvati da un bastimento, in vicieanza della costa ove è arrenato.

I pescatori dell' ile-Dieu. — 2 term. anno 10. — Poitiers. — S-V. 2. 2. 199.

Id. — Franklin. — 20 gennaio 1817. — Consigiio delle prede. — S-V. 14. 2. 168.

19 bis. — Deve mettersi fra gli oggetti naufragati, nei seeso dello art. 27 del tit. 9, libro 4 dell'ordinanza del 1681 il eavigiio trovato in mare, minacciato di prossima sommersioeo, o non avento più a bordo che nomini morti o morenti od incapaci a far qeaicho cosa per ia sua salvezza. — Ie tal caso, coloro che

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 234. — Il capitauo che ha fatto nenfragio, e che si è salvato solo o con parte del suo equipaggio, è obbligato a presentarsi avanti al giudiee del luogo, o in mancanza del giudice, avanti a qualsisia altra autorità cirile; a farle il euo rapporto fra 'l termine di ventiquattro ore dopo l'arriro; a farlo verificare da quelli del suo equipaggio, che si fossero saivati e si trorassero con lui; ed a prenderne copia.

(2) Ivi, art. 235, cemma 1° — Per verificare il rapporto del capitano, li giudica interroga e riceve le risposte dalle persone dell'equipaggio, e, se è possibile, dai pesseggieri, senza pregiudizio delle eitre pruore.

(3) Ivi, lo stesso articolo, comma 2. — I rapporti non verificati non sono ammessi a discarico del capitano, c non fanno fede in giudizio, eceettuato il caso in cui il solo capitano naufragato si eia salvato nel luogo ove egli ha fatto il suo rapperto.

(4) Ivi, art. 235, comma 3. La pruova de' fatti contrari è riserbata alle parti.

(5) Ivi, art. 361. — L'abbandono della cose assicurate può esser fatto in caso di preda, di naufragio, di arrenamento con rottura, d'inabilità a navigare per sinistro di mare; in caso di erresto da parte di Potenza straniera; in caso di perdita o deterioramento della roba assicurata, se il deterioramento o la perdita giunga almeno a tre quarti.

Può aver luogo in caso di arresto per parte del Governo dopo il viaggio incominciato.

l'hanno trovato e salvato han dritto al terzo del suo valore.

Lecoq. — 2 dicembre 1840. — Rouen. — S-V. 41. 2. 38.

19 ter. — Tutti coloro che sono concorsi al salvataggio di un bastimento trovato in mare, naufragato ed abbandonato, e i cui sforzi riuniti l'hanno menato in luogo di sicurezza, hanno dritto a prender parte nella divisione del terzo attribuito a quelli che hanno trovato in mare effetti naufragati: colui che il primo l'ha scorto ed il primo ha fatto sforzi per salvarlo non vi ha solo dritto.

La stessa decisione di sopra.

20.—L'amministrazione non è risponsabile del naufragio d'un bastimento arrivato in un canale di cui essa ha la gestione, che quando questo naufragio è provato provvenire da colpa o negligenza degli agenti dell'amministrazione: non basterebbe stabilire che il naufragio è stato cagionato, per esempio, da un piuolo nascosto in fondo al canale, se, d'altronde, niente giustifichi che i preposti dell'amministrazione avessero conoscenza dell'esistenza di questo piuolo.

Frenoy-Tassart. — 27 giugno 1832. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 32. 1. 838. — D. P. 32. 1. 279.

NAVIGAZIONE. — V. *Armatore. — Armamento in corso. — Assicurazioni marittime. — Avarie. — Cabotaggia. — Capitano. — Contratto di noleggio. — Contratto a cambia marittima. — Abbandono. — Nazionalità. — Nola. — Genti dell' equipaggio. — Naviglia. — Prede marittime.*

LEGISLAZIONE.

V. sulla navigazione marittima: — Decreti dei 6 luglio 1790 (*Capitani di navigli*); — 4 marzo 1791 (*Navigli stranieri*); — 9 agosto 1791 (*Polizia della navigazione e dei porti di commercio*); — 29 dicembre 1791 (*Congedi*); — 22 maggio 1792 (*Dritti di navigazione*): — 22 gennaio 1793 (*Congedi*); — 31 gennaio 1793 (*Armamento in corso*); — 11 aprile 1793 (*Navigli neutrali*); — 9 maggio 1793 (*Smogleurs*); — 27 luglio 1793 (*Neutrali*); — 16 agosto 1793 (*Id.*); — 21 settembre 1793 (*Atto di navigazione*); — 27 vend. anno 2 (*id.*); — 12 nev. anno 2 (*Tonnellaggio*); — 7 vend. anno 5 (*Nazionalità*); — 2 frim. anno 5 (*Neutrali*); — 3 frim. anno 5 (*id.*); — 9 frim. anno 5 (*id.*); — 12 vent. anno 5 (*id.*); — 27 term. anno 5 (*id.*); — 29 frim. anno 8 (*id.*); — Decisione 27 prat. anno 10 (*Polvere di guerra somministrata ai bastimenti di commercio*); — 27 prat. anno 10 (*Passaggieri per conto del governo*); — Avviso del Consiglio di Stato, 18 agosto 1811 (*Neutrali*); — Ord. 24 febbraio 1815 (*Dritti di navigazione*); — Regolamento del 3 dicembre 1817 (*Bandiere dei navigli di commercio*); — Ord. 4 agosto 1819 (*Medicamenti da imbarcare sopra i navigli di commercio*); — 8 agosto 1821 (*Staza dei bastimenti a vapore*); — 1° novembre 1826 (*Processi verbali di visita*); — Circolare dei 22 novembre 1827 (*Armamento ed equipaggio dei navigli di lungo corso*); — Ord. 16 novembre 1832 (*Dritti di navigazione*); — 29 ottobre 1833 (*Attribuzioni dei consoli sulla marina mercantile*); 2 giugno 1834 (*Dritti di navigazione*); — 11 novembre 1835 (*Id. per l'Africa*); — L. 2 luglio 1836 (*Tonnellaggio*); — 5 luglio 1836 (*Staza, dritti di navigazione, cambiamento di nome*); — Ord. 18 novembre 1837 (*Staza e tonnellaggio, nuovo modo di calcolarlo*); — 2 settembre 1838 (*Staza dei bastimenti a vapore*).

Sulla navigazione interna o fluviale, V. Legge 30 fior. anno 10 (*Stabilimento di un dritto di navigazione interna*); — Decisione degli 8 prat. anno 11 (*Regolamenti sulla navigazione interna*); 19 mess. anno 11 (*Navigazione della Senna*); — 27 vend. anno 12 (*Navigazione della Charente, della Seuvre e della Sevre*); — Avviso del Consiglio di Stato del 28 vent. anno 12 (*Fiumi non navigabili*); — Dec. 4° giorno compl. anno 13 (*Impiego dei dritti di navigazione*); — 8 vend. anno 14 (*Navigazione dell' Orne e della Somme*); — 10 brum. anno 14 (*Navigazione della Meuse*); — Decr. 4 marzo 1808 (*Navigazione della Gironde*); — 29 maggio 1808 (*Navigazione della Sevre*); — 5 marzo 1813 (*Navigazione della Charente*); — L. 14 agosto 1822 (*Canali diversi*); — L. 24 marzo 1825 (*Sospensione temporanea della percezione dei dritti di navigazione*); — 8 giugno 1825 (*Navigazione della Senna e dell' Aube*); — Ord. 13 luglio 1825 (*Navigazione dell' Oise*); — 18 gennaio 1826 (*Canale di Monsieur*); — 19 aprile 1826 (*id.*); — 7 giugno 1826 (*Navigazione del Rodano*); — 2 agosto 1826 (*Navigazione dell'Oise*); — 21 febbraio 1827 (*Navigazione del Drot*); — 1° aprile 1827 (*Navigazione della Loire*); — 25 aprile 1827 (*Navigazione della Saône*): 7 maggio 1828 (*Navigazione della Isolà*); — 12 ottobre 1828 (*Navigazione della Dronne*); — 4 febbraio 1829 (*Navigazione della Sèvre*); — 9 settembre 1829 (*Navigazione della Garonne*); — 16 dicembre 1829 (*Navigazione dell'Isola*); — 31 dicembre 1830 (*Navigazione della Durance*); — 15 febbraio e 27 marzo 1831 (*Navigazione della Dronne*); — 2 aprile 1831 (*Navigazione della Charente*); — 4 aprile 1831 (*Dritti di navigazione dell' Allier*); — L. 21 aprile 1832 (*Navigazione del Reno, procedura, pene, responsabilità, competenza*); — Ord. 22 aprile 1832 (*Navigazione del Drot*); — 16 marzo 1833 (*Navigazione del Tarn*): L. 23 maggio 1824 (*Navigazione della Senna*); — Ord. 26 luglio 1834 (*id.*); — L. 30 giugno 1835 (*Navigazione dell' Adour, della Bayse, dell' Escaut, della Garonne, dell' Ill, della Loire, del Lot, della Moselle, del Rodano, della Saône*); — Ord. 3 dicembre 1835 (*Navigazione del Reno*); — 9 luglio a 2 agosto 1836 (*Navigazione della Scarpe*); — L. 19 luglio 1837 (*Crediti per la navigazione di parecchi fiumi*).

NOZIONI GENERALI.

1. — La navigazione è intimamente legata al commercio; essa ne è l'agente più potente e più ordinario; è sovente il solo mezzo di comunicazione e di cambio fra le contrade della terra i cui prodotti diversi sono l'oggetto abituale delle transazioni commerciali.

2. — L'attenzione del legislatore ha dunque dovuto portarsi prestamente sulle necessità della navigazione, sia nell'interesse del commercio, sia nell'interesse della sicurezza pubblica e de'dritti internazionali.

3.— Vi sono due specie di navigazione: la navigazione *marittima*, e la navigazione *interna* o *fluviale*: esse hanno ciascuna le loro regole particolari.

4. — La navigazione marittima, come la più importante, perchè presenta maggiori difficoltà, complicazione, ed i suoi risultati sono più estesi, è stata necessariamente regolata la prima.—Si attribuisce ai Rodi il più antico Codice sulla navigazione. Questo Codice è stato adottato, presso a poco, dalla legislazione romana. Ma allorchè il commercio marittimo si fu esteso per le scoverte dei navigatori ed i bisogni sempre crescenti della civilizzazione, l'importanza delle leggi sulla navigazione s'accrebbe nella stessa proporzione e s'intese il bisogno di nuove leggi.

5. —Allora si stabilirono alcuni usi locali che, a poco a poco, furono generalmente osservati: tali sono quelli che si trovano consegnati nel *Consolato del mare*, nelle *Tavole amalfitane*, nei *Giudizi d'Oleron*, *le Leggi di Wisbuy*, della *Hanse Teutonica*, infine nella *Guida del mare* (1).

6. — S'intese in seguito la necessità di leggi più generali, ed una ordinanza dell'anno 1400, riveduta dopo da Francesco I°, fu il primo Codice marittimo della Francia.

7. — Luigi XIV diede in seguito l'ordinanza della marina del 1681, che è stata rimpiazzata dal Codice di commercio promulgato nel 1807, e di cui il libro III è oggi la legge generale del commercio marittimo in Francia ed in altri paesi, come il Belgio, il regno di Napoli, ec.

8. — Tuttavolta se il Codice di commercio regola in una maniera presso a poco completa i principali contratti marittimi, è lungi però dal presentare un insieme egualmente completo su tutto ciò che interessa la navigazione, e per conseguenza il commercio che si serve di questa via di comunicazione. — È così che esso guarda il silenzio sulla *Corsa* e le *Prede marittime* che sono regolate da leggi o ordinanze speciali. (V. *Armamento in corso e Prede marittime*). È così ancora, che la polizia della navigazione ed il personale di coloro che vi si danno sono sottomessi ad una quantità di regolamenti particolari di cui il Codice di commercio non parla affatto. V. su questo punto le parole *Cabotaggio*, *Capitano*, *Nazionalità*, *Genti dell'equipaggio* e *Naviglio*.

(1) Possono vedersi questi differenti documenti nella *Collezione delle leggi marittime*, che pubblica attualmente Pardessus. N. A.

9. — La navigazione marittima è sottomessa al pagamento di certe tasse all'entrata dei navigli nei porti: tali sono i dritti di trasporto, congedo o passaporto, tonnellaggio, spedizioni, quitanza, permesso, certificato, ec.; dritti di cui le regole uscirebbero dai limiti di quest'opera. Si può vedere del resto in testa di questo articolo, l'indicazione degli atti legislativi che hanno regolato questa parte del diritto marittimo, che non ha interesse che sotto il rapporto fiscale.

10. — Quanto alla navigazione interna, cioè quella che ha luogo su i fiumi e le riviere navigabili e sopra i canali, essa è sottomessa alle regole del dritto comune per ciò che riguarda il trasporto delle mercanzie o altri oggetti che ha per iscopo d'effettuare; gl'intrapprenditori di questo modo di trasporto sono vetturali per acqua, sottomessi, nei loro rapporti con gli spedizionieri ed i destinatari, alle regole comuni a tutti gli altri vetturali. V. *Intraprenditore di trasporti*, *Vetture pubbliche e Vetturale*.

11.—Questa navigazione è similmente sottoposta a tasse particolari, conosciute sotto il nome di dritti di navigazione interna, e destinate al mantenimento delle purgazioni, dei fori, dei ponti, delle cateratte ed altre opere d'arte, necessarie alla sicurezza ed alla facilità della navigazione. (V. *Naufragio*, n. 20) — V. pel resto pei dritti diversi ai quali è sottomessa la navigazione interna, la 2ª parte del riassunto di legislazione situato in testa di questo articolo.

GIURISPRUDENZA.

12.—Sulla polizia e la misure di sicurezza relative alla navigazione dei battelli a vapore sulle riviere, ved. l'ordinanza del re dei 23 maggio 1843.

13. — Il dritto che ha l'autorità amministrativa di determinare nelle vedute di sicurezza il punto preciso del lido ove i battelli a vapore debbono toccar terra non produce quello d'imporre loro delle stazioni nel tragitto.

Courot. — 30 giugno 1842. — Cass. — S-V. 42. 1. 870.

Id. — Guy. — 26 febbraio 1841. — Cass. — S-V. 42. 1. 822.

14. — I bastimenti che navigano da un porto di mare ad un altro porto di mare sono sottomessi all'imposta del decimo del prezzo delle piazze di cui son colpite le vetture pubbliche di terra e d'acqua, allorchè la totalità del tragitto si fa sopra un fiume o sopra una riviera, o almeno quando la loro navigazione è tutta interna e non esce dai limiti del territorio.

Amm. delle contr. ind, — 14 novembre 1842. — Cass. — Trib. di Dieppe. — S-V. 42. 1. 919.

Id. — Battelli a vapore di Rouen all'Havre. — 24 luglio 1840. — Cass. — S-V. 40. 1. 855.

Id. — 12 e 22 febbraio 1841. — C. Rig. — S-V. 41. 1. 269.

15. — L'espressione *tonnellata* impiegata sola in una tariffa di dritti di navigazione devo intendersi della tonnellata di staza dei bastimenti, e non della tonnellata delle mercanzie caricate.

. . . Ed i tribunali possono intender così la tariffa, senza precedente rinvio all'autorità amministrativa, ancorchè abbia preventivamente ricevuto una interpretazione differente per parte di questa autorità (1).

Daviaud. — 22 aprile 1840. — C. Rig. — Poitiers. — 40. 1. 825.

NAVIGLIO. — V. *Armatore.* — *Armamento in corso.* — *Assicurazioni marittime.* — *Avarie.* — *Cabotaggio.* — *Capitano.* — *Contratto di noleggio.* — *Contratto a cambio marittimo.* — *Abbandono.* — *Nazionalità.* — *Nolo.* — *Genti dell' equipaggio.* — *Navigazione.* — *Prede marittime.*

Per la legislazione su questa materia, V. il riassunto posto in testa all'articolo *Navigazione*.

INDICAZIONE ALFABETICA.

(1) Gli atti legislativi che hanno presso di noi regolato la navigazione sono :
Legge dei 27 aprile 1809.
Legge dei 5 luglio 1816.
Decreto dei 13 gennaio 1817.
Decreto del 14 gennaio 1817.
Decreto dei 16 luglio 1817.
Legge dei 30 luglio 1818.
Decreto dei 28 maggio 1821.
Decreto e regolamento dei 19 luglio 1821.
Legge del 25 febbraio 1826.
Decreto dei 20 agosto 1827.
Decreto dei 20 aprile 1835.
Decreto dei 29 novembre 1835.
Decreto degli 11 luglio 1845.
Abbiam creduto di enunciare solamente sotto questo articolo le leggi ed i decreti, e di svilupparli sotto l'articolo *Naviglio*, nel fine di abbracciarli entrambi, stante la connessità intima tra essi.

—

—

§. 1. — *Dei navigli in generale.*

NOZIONI GENERALI.

1. — Sotto la denominazione di *navigli ed altri bastimenti di mare* (Cod. comm., 190), la legge comprende tutti i bastimenti impiegati al commercio marittimo, qualunque sia la loro dimensione, come i *bricks, cutters, pingue, tartane, brigantini, feluche*, ec.

2. — L' espressione di *naviglio* comprende non solamente la *chiglia* del bastimento, ma ancora tutti gli accessori che vi si riferiscono come oggetti necessari alla navigazione ed alle manovre, e che sono abitualmente designati sotto il nome di *attrezzi:* tali sono la *scialuppa*, la *sciatta*, gli *alberi*, le *ancore*, le *gomene*, le *antenne*, le *girelle*, le *vele* ed i *cannoni*, anche quelli che fossero stati messi a terra; ma non le provvisioni di guerra e di bocca ed in generale ciò che si chiama *vettovaglie* ed *armamento*. (V. Boulay-Paty, t. 1, p. 99.)

3. — I navigli e gli altri bastimenti di mare sono *mobili* (Cod. comm., 190) (1); ma sono mobili d' una natura tutta particolare, a causa della loro importanza: così sono essi sottoposti a regole speciali per ciò che riguarda il modo della loro trasmissione volontaria o forzata (V. *appresso*, §§ 4 e 6), ed i privilegi ai quali possono essere obbligati. (V. *appresso*, § 5.)

4. — I navigli, per ciò che riguarda il dritto marittimo, possono essere considerati per rapporto a sè stessi; per rapporto a coloro ai quali appartengono; per rapporto ai terzi; e per rapporto ai proprietari (o a quelli che li rappresentano) ed ai terzi nel tempo stesso.

5. — Per rapporto a sè stessi, i navigli possono essere considerati in riguardo alla loro nazionalità (V. *Nazionalità*); alla loro capacità (V. *appresso* § 2.); alle misure di precauzione e di sicurezza alle quali sono sottoposti (V. *appresso* § 3.)

6. — Per rapporto a coloro a cui appartengono, la legge ha dovuto occuparsi dei dritti dei proprietari (V. *appresso* § 4; l' art. *Armatore*, e gli altri art. indicati *sopra*), e del modo di trasmessione della proprietà dei navigli (V. *appresso* § 4 e § 6.)

7. — Per rapporto ai terzi, le disposizioni legislative hanno dovuto regolare i privilegi o le preferenze dei creditori (V. *appresso* § 5); i dritti del *capitano* (V. *Genti dell' equipaggio*), dei noleggiatori e degli assicuratori (V. le parole *Assicurazioni, Contratto di noleggio, Polizza di carico, Contratto a cambio marittimo e Nolo.*)

8. — Infine, per rapporto ai proprietari ed ai terzi insieme, la legge ha regolato la forma e l'effetto dei contratti che legano gli armatori coi capitani, noleggiatori, assicuratori, ec., ed i casi di responsabilità dei proprietari del naviglio, (V. *Armatore, Assicurazioni, Capitano, Contratto di noleggio, Polizza di carico, Contratto a cambio marittimo, Nolo, ec.*)

8 bis. — Una legge dei 14 giugno 1841, contenente una nuova redazione degli art. 216, 234, e 298 del Codice di

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 196, comma 1. — I bastimenti e gli altri legni di mare sono *mobili*.

commercio, ha modificato il principio della responsabilità degli armatori o dei proprietari del naviglio, riguardo ai fatti del capitano, ed ha inoltre regolato, con disposizioni addizionali, i dritti rispettivi dei caricatori e del capitano, per ciò che riguarda il pagamento del nolo, quando il capitano, per sovvenire ai bisogni urgenti del naviglio, crede dover vendere o pegnorare alcune delle mercanzie caricate a bordo. V. a tal riguardo, *sopra*, le parole *Armatore*, n.° 4 bis; *Capitano*, n. 161 bis, e *Nolo*, n. 108 e 109 bis.

GIURISPRUDENZA.

8 ter. — L'armatore incaricato della gestione e dell'amministrazione del naviglio è tenuto, sotto ogni responsabilità, a prevenire i comproprietari del naviglio di ogni cambiamento nel viaggio primitivo, affinchè questi ultimi possano fare assicurare la loro parte di proprietà nel nuovo viaggio.

Catelain. — 10 dicembre 1835. — Montpellier. — S-V. 39. 2. 118.

—

§ 2. — *Capacità o tonnellaggio dei navigli.*

NOZIONI GENERALI

9. — La capacità dei navigli si misura dal numero delle tonnellate di mare che possono portare, da ciò deriva che, quando si vuole esprimere la continenza d'un naviglio, ai servono dell'espressione di *tonnellaggio*; si dice un naviglio della portata di 50, di 100 tonnellate, ec.

10. — La tonnellata in sè stessa può esser considerata sotto due rapporti: sotto il rapporto dello spazio che occupa, e sotto il rapporto del peso che rappresenta. — Sotto il rapporto dello spazio che occupa, o della sua capacità, la tonnellata eguaglia 42 piedi cubici, o 1 stero 404 millesimi. — Sotto il rapporto del peso, la tonnellata rappresenta 2,000 libbre, o 1,000 chilogrammi. (Dec. del 13 brum. anno 9.)

11. — Bisogna osservare del resto che la capacità d'un naviglio per *tonnellata*, o, ciò che torna lo stesso, la capacità della tonnellata, non ha una misura uniforme ed assoluta che relativamente alla amministrazione, ai dritti percepiti dal fisco in ragione del tonnellaggio dei navigli, ed alle prescrizioni legislative basate sulla continenza del bastimento. (V. § 6, n. 125 e 138.)

12. — Ma relativamente ai commercianti, proprietari di navigli o noleggiatori, come la capacità del naviglio non ha importanza che per la fissazione del nolo (V. questa parola), il valore della tonnellata varia secondo la mercanzia che deve essere caricata sul naviglio.

13. — Il naviglio e la tonnellata hanno dunque due sorte di capacità, una capacità legale o assoluta, ed una capacità convenzionale o relativa. — È impossibile di dare regole positive sulla capacità convenzionale: essa cambia secondo i luoghi. Si trovano d'altronde in tutti i porti di mare delle tariffe che indicano il peso di ogni mercanzia necessario per fare una tonnellata di nolo. — Queste tariffe sono basate sul rapporto del peso specifico di ogni natura di mercanzia, con quello dell'acqua.

14. — Quanto alla capacità legale, essa è determinata dalle leggi e dai regolamenti. — Ecco le regole a seguire, ed il modo di procedere per arrivare a conoscere la portata in tonnellate d'un naviglio.

15. — Per misurare un bastimento a più ponti bisogna aggiungere la lunghezza del ponte presa da capo a capo a quella della ruota di poppa, dedurre la metà del prodotto; moltiplicare il resto per la più grande larghezza del naviglio al baglio; moltiplicare ancora questo prodotto per l'altezza della stiva e dello spazio tra i due ponti, poi dividere pel numero 3,80 (1). (L. del 12 nev. anno 2; L. dei 5 luglio 1836, art. 6; Ord. dei 18 nov. 1837.)

16. — Per misurare un bastimento che non ha che un ponte; prendere la più grande lunghezza del bastimento; moltiplicare per la più grande larghezza del naviglio al baglio, ed il prodotto per la

(1) Questo numero divisore era prima di 94. È stato elevato a 3,80, rispondente a 110 nell'antico sistema, per riparare allo svantaggio che provava in paese straniero la nostra marina mercantile, in seguito dell'eccedente tonnellaggio che l'antico metodo dava ai nostri navigli, comparativamente ai navigli delle altre potenze. V. nel *Monitore* dei 22 novembre 1837, il rapporto che accompagna l'ordinanza dei 18. N. A.

più grande altezza, poi dividere per 3,80. (La stessa legge ed Ord. di qui sopra.)

17. — Ecco del resto come le misure debbono esser prese; — La lunghezza dalla ruota di prua alla ruota di poppa deve esser presa sulla chiglia; — L'altezza si prende da tavole sotto tavole, senza aver riguardo al paramezzale nè ai bagli. (Dec. dei 19 fior. anno 10.) — Le fenditure che si trovano nell'interno dei navigli debbono essere diffalcate dai calcoli. (Decis. dei 5 dicembre 1807.)

18. — Tutte queste dimensioni debbono esser prese internamente. Si comprende, in effetto, che se le misure fossero prese esteriormente, e comprendessero la spessezza delle tavole e delle sporte, avrebbero per risultato di esagerare la continenza del bastimento. (Circol. degli 8 term. anno 10.)

19. — Pei bastimenti a vapore, una ordinanza degli 8 agosto 1821 aveva determinato un metodo particolare pel calcolo del loro tonnellaggio; la lunghezza del bastimento, diceva questa ordinanza, è presa da capo a capo; se ne detrae la lunghezza dello spazio occupato dalla macchina a fuoco e dal suo approvigionamento in combustibili; si misura la larghezza del naviglio da fuori in fuori sul ponte, a ciascuna delle due estremità dello spazio occupato dalla macchina a fuoco, non tenendo alcun conto delle gallerie e delle ruote esteriori destinate a mettere il naviglio in movimento; si sommano queste due larghezze e si prende la metà della loro somma; il prodotto di questa media larghezza per la lunghezza ridotta è moltiplicato pel cavo misurato alla pompa di soccorso del naviglio; il prodotto totale è diviso per 94 (ora 110. V. *sopra*, n. 15 e la nota), ed il quoziente dà il tonnellaggio eguale del bastimento. — Ma in seguito, una nuova Ordinanza dei 2 settembre 1838 ha disposto su questo punto, nel modo seguente: « I battelli a vapore saranno stazati secondo il modo determinato dalla nostra Ordin dei 18 nov. 1837, pei navigli a vela (V. *sopra*, n. 15); ma sul numero di tonnellate risultante da questo modo sarà fatta deduzione del 15 per 100. che rappresenta lo spazio occupato dalle macchine e dai loro accessori (2). »

19 bis. — (*Staza.*) Dopo le ordinanze dei 18 nov. 1837 e 2 settembre 1838, una nuova ordinanza dei 18 agosto 1839 ha modificato, come segue, il metodo di staza dei bastimenti a vapore: « I battelli a vapore, dice quest'ordinanza (art. 1°), saranno stazati secondo il modo determinato dalla nostra ordinanza dei 18 novembre 1837, salvo le modificazioni seguenti: — 1° La più grande larghezza sarà misurata al di sotto del ponte, nella camera delle macchine, sull'impiallacciatura presso l'albero delle ruote; 2° il prodotto delle tre dimensioni sarà diviso per 3,80, ed i sessanta centesimi del quoziente esprimeranno il tonnellaggio legale del bastimento. — Art. 2. Il modo determinato per la staza dei bastimenti francesi di ogni specie, sia dall'ordinanza dei 18 novembre 1837, sia dalla presente ordinanza, si applicherà egualmente per percepire i dritti di navigazione su' navigli dei paesi stranieri in cui il modo di stabilire la staza non fa emergere, pei navigli francesi, un più forte tonnellaggio del modo prescritto dalle dette nostre ordinanze. — Art. 3. Le disposizioni dell'art. 2 dell'ordinanza dei 18 novembre 1837 saranno comuni ai bastimenti a vapore. »

Sulla staza degli altri bastimenti, V. l'ordinanza del re dei 15 ottobre 1836, per l'esecuzione della legge dei 9 luglio dello stesso anno, relativa ai dritti di navigazione interna.

V. pure *sopra*, V° *Navigazione*, n° 15.

20. — È bene inteso che, se delle mercanzie fossero situate in una parte dello spazio destinato, sia alla macchina a vapore, sia al combustibile, il tonnellaggio sarebbe allora misurato senza detrazione di questo spazio. (Ord. degli 8 agosto 1821.)

21. — Il tonnellaggio o la continenza del naviglio così determinato deve essere inciso allo scalpello sulle facce avanti ed addietro del baglio.

Per facilitare le verificazioni della dogana, delle marche fisse debbono essere applicate o incise per cura dell'ammini-

(2) È tuttavia singolare, che nè questa ordinanza nè il rapporto che l'accompagna (*Moniteur* dei 6 settembre 1838) faccia nessuna menzione dell'abrogazione dell'ordinanza degli 8 agosto 1821, la quale determina una maniera particolare di prendere le misure di dimensione dei bastimenti a vapore differente dal modo impiegato pei bastimenti a vela. N. A.

strazione, sopra i punti del bastimento in cui saranno state prese le dimensioni principali sulle quali è stato calcolato il tonnellaggio. Queste dimensioni debbono essere espresse in metri e frazioni decimali del metro. (Ord. 18 novembre 1837, art. 1 e 2.)

22.—La verificazione del tonnellaggio può esser fatta nei diversi porti d'arrivo, per assicurarsi che il bastimento è veramente quello pel quale si è rilasciato il congedo. (Circol. dei 6 vend. anno 7.)—V. *appresso*, n. 30 e seg.

—

§ 3.—*Della visita e del congedo.*

NOZIONI GENERALI

23. — I navigli destinati ai viaggi di lungo corso sono sottomessi, prima di prendere il mare, a due visite fatte da periti. (Cod. comm., 225.) (1) Queste visite hanno per iscopo di riconoscere lo stato del bastimento, e se è in istato di prendere il mare. (Legge dei 9-13 agosto 1791, tit. 3, art. 12, 13 e 14. — Ma i navigli destinati al cabotaggio non sono sottomessi che ad una sola visita. (Ivi, art. 14; Circolare 30 novembre 1826.)—V. *Cabotaggio*, n. 6, ed *appresso*, n. 30 e s., 33.

24. — La prima visita è fatta prima che il naviglio non sia messo in armamento; la seconda quando l'armamento è terminato e prima di prender carico.—(L. 9-13 ag. 1791, tit. 3, art. 12 e 13.)

25. — Questa visita è fatta da due periti visitatori scelti per quanto è possibile fra i costruttori ed i navigatori, e nominati per un anno, dal tribunale di commercio; e, nei luoghi in cui non vi è tribunale di commercio, dal sindaco, che può unirsi per far questa nomina ad armatori capitani di navigli, o ufiziali d'amministrazione. (Ivi, art. 3 e s.; Circol. dei 30 nov. 1826.) V. *appresso*, n. 34.

26.—Il prezzo della visita dei navigli, variabile secondo le località, è regolato sulla base uniforme del tonnellaggio. (Circol. dei 30 novembre 1826.)

27. — Il processo verbale di visita è depositato nella cancelleria del tribunale di commercio; nei luoghi in cui non vi è tribunale di commercio, i processi verbali di visita sono ricevuti dal giudice di pace. (Cod. comm., art. 225 (2); Ordinanza del 1° novembre 1826.)

28. — In quest'ultimo caso, i capitani possono, nelle ventiqnattro ore dalla rimessa dei processi verbali, farsene rilasciare un estratto dal cancelliere della giustizia di pace. (Ordinanza del 1° novembre 1826.)

29.—Allo spirare di questo termine di ventiquattro ore, il giudice di pace è tenuto ad inviare il processo verbale al presidente del tribunale di commercio più vicino; ed il deposito ne è fatto alla cancelleria di questo tribunale. (Ivi.)

30.—I navigli non possono uscire dal porto, senza un congedo rilasciato sull'esibizione degli atti di proprietà ed altri che provano che il naviglio ha adempito alle condizioni richieste per poter viaggiare. (Legge dei 9-13 agosto 1791, tit. 2, art. 1 e s.; 27 vend. anno 2, art. 9 e 10.)

31.—In generale, il congedo non serve che per un viaggio, andata e ritorno. Il ritorno non conta per lo stesso viaggio che quando è immediato. — Non di meno, e per eccezione, il congedo serve per un anno ai navigli che fanno de'viaggi da una costa straniera ad un'altra prima di rientrare in Francia; ai navigli di 30 tonnellate ed al di sotto, come ai battelli.—Esso serve per un mese ai bastimenti pescatori che escono e rientrano tutti i giorni (Decisione ministeriale dei 28 marzo 1812.) Serve per un anno ai battelli ad un ponte di 50 tonnellate ed al di sotto che non fanno la pesca che innanzi al porto al quale appartengono, e ne immettono il prodotto sia in questo porto, sia in un porto vicino. (Decisione ministeriale 16 ottobre 1827.)

32. — Il congedo accordato per un viaggio diviene senza effetto dopo finito il viaggio, ed il capitano deve esibirlo al

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 221 comma 1°—Il capitano è obbligato, prima di prendere il carico, di far visitare il suo bastimento ne'termini e nelle forme stabilite da' regolamenti.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 212 comma 2°—Il processo verbale della visita si deposita nella cancelleria del tribunale di commercio; un estratto se ne dà al capitano.

porto d'arrivo per ottenerne un nuovo. (Dec. 27 vend. anno 2, art. 11.)

GIURISPRUDENZA.

33. — La formalità della visita del naviglio, prima di prender carico, imposta al capitano, non è esatta che pei viaggi di lungo corso, e non pel piccolo cabotaggio.

Danican. — 21 settembre 1831. — Tribunale di commercio della Senna. — S-V. 34. 1. 234. — D. P. 34. 1. 228. — V. *sopra*, n. 23.

34-35. — I processi verbali di visita destinati ad attestare il buono stato di navigazione del naviglio prima della partenza debbono, a pena di nullità, contenere il nome del capitano che dimanda la visita, essere registrati e depositati nella cancelleria del tribunale di commercio.

Berardi e figli. — 14 novembre 1823. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. — 4. 1. 345.

—

§ 4. — *Della proprietà dei navigli. — Modo di trasmissione.*

NOZIONI GENERALI

36. — Nessuno straniero, ammenochè non goda dei dritti civili, può esser proprietario in tutto o in parte d'un naviglio francese, che gode dei privilegi accordati ai bastimenti nazionali. (Legge dei 21 sett. 1793, art. 2.) — V. *Nazionalità*.

37. — Nessun Francese residente in paese straniero può esser proprietario in totalità o in parte d'un bastimento francese, se non è socio in una casa di commercio francese, che fa il commercio in Francia o nelle possessioni della Francia, e se non è provato per mezzo del certificato del console di Francia, nel paese straniero in cui egli risiede, che egli non ha prestato giuramento di fedeltà a questo stato, e che si è sottomesso alla giurisdizione del console di Francia. (Decret. dei 27 vend. anno 2, art. 12.)

38. — L'impiego e la disposizione del naviglio sono sottomessi a regole particolari, allorchè il naviglio è la proprietà di più persone. In tal caso, e per tutto ciò che concerne l'interesse comune dei proprietari del naviglio, l'avviso della maggioranza è seguito (Cod. comm., 220,) (1), ammeno tuttavia di stipulazioni contrarie. (Delvincourt, t. 2, p. 181; Pardessus, n. 620; Dageville, t. 2, pag. 151; Boulay-Paty, tit. 3, sez. 5, t. 1, p. 339 e s.) — Questa maggioranza si determina da una porzione d'interesse sul naviglio eccedente la metà del suo valore. (Cod. comm., 220.) (2)

39. — Ma bisogna osservare che la minoranza non subisce la legge della maggioranza, che nelle cose che sono relative unicamente all'impiego del naviglio; come il suo nolo, ed alla amministrazione della proprietà. La minoranza non potrebbe esser obbligata a seguire la maggioranza nelle speculazioni commerciali alle quali volesse darsi, per esempio comprando e spedendo per conto comune un carico sul naviglio. (Valin; Dageville, t. 2, p. 152; Pardessus n. 621; Delvincourt, t. 2, p. 183.) — V. n. 63.

40. — Osserviamo che la minoranza, che non ha voluto concorrere alla speculazione commerciale, ha dritto non di meno alla sua parte del nolo, che deve esserle pagata dalla maggioranza per l'uso che è stato fatto della proprietà comune. (Ivi.)

41. — L'avviso della maggioranza non può prevalere quando decide che il naviglio sarà venduto: bisogna per ciò l'unanimità. (Pardessus, n. 623; Favard de Langlade, v° *Naviglio*, § 1, n. 8)

42. — Ma la minoranza deve obbedire alla maggioranza, se la maggioranza fosse d'avviso di disarmare il naviglio, benchè il disarmamento avesse per effetto di rendere la proprietà comune improduttiva. (Valin; Boulay-Paty, come sopra, pag. 344; Dageville, t. 2, p. 154; *Contra*, Emerigon.)

43. — Secondo Valin, sull'ordinanza del 1681, se un comproprietario vendesse la sua parte d'un naviglio, gli altri comproprietari potrebbero rifiutare questo nuovo socio (Cod. civ., art. 1861) (3),

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 207, comma 1° — Per tutto ciò che riguarda l'interesse comune dei proprietari di un bastimento, la deliberazione della maggioranza dee prevalere.

(2) Ivi., art. 207, comma 2. — La maggioranza si determina da una porzione di interesse sul bastimento, eccedente la metà del valore di esso.

(3) LL. civ., art. 1733. — È nella facoltà di ciascuno de' soci di associarsi senza il consenso degli altri una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società. Non può senza tal consenso ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l'amministrazione.

rimborsandogli il prezzo di compra, o il prezzo d'estimazione, se il prezzo di compra sembrasse fraudolentemente eccessivo. Ma Pardessus (n. 623) è d'un avviso contrario, e noi dividiamo questo avviso, come più conforme alla libera disposizione della proprietà, quando d'altronde nessuna disposizione d'ordine pubblico nè nessuna convenzione particolare vi hanno apportato restrizione.

44. — Abbiamo detto più sopra, n. 3, che i navigli sono *mobili* e che sono sottoposti a tal riguardo a regole particolari. — Così non si applica ai navigli la regola del dritto comune che in fatto di mobili la possessione vale titolo (Cod. civ., 2279) (1): bisogna per esser proprietario d'un naviglio, averlo fatto costruire, o avere un titolo di proprietà (V. *appresso*, n. 64); salvo tuttavia il caso di prescrizione. V. *appresso*, n. 59.

45. — Così ancora, colui che avesse acquistato di buona fede il naviglio da un proprietario apparente non potrebbe poggiare un titolo sulla sua proprietà, anche se il naviglio avesse fatto un viaggio sotto il suo nome ed a suoi rischi; benchè questo viaggio sia sufficiente per estinguere i privilegi. (Cod. comm. 193) (2); Boulay-Paty; Dageville, t. 2, p. 157; *Contra*, Pardessus, n. 618.) — V. *appresso*, n. 92.

46 — La trasmissione della proprietà d'un naviglio si opera a titolo gratuito o oneroso, o a titolo successivo, come quella di tutte le cose che sono nel commercio.

47. — La vendita d'un naviglio è volontaria o forzata.

48. — La vendita volontaria d'un naviglio deve esser fatta per iscritto, e può aver luogo per atto pubblico, o per atto sotto firma privata. (Codice comm., 195.) (3)

49. — La vendita verbale non avrebbe effetto che fra i contraenti, ed anche purchè fosse confessata da loro: se fosse contestata da uno di essi, la pruova per testimoni non potrebbe esser ammessa. (Pardessus, n. 602; Dageville, t. 2, pag. 49.) — V. *appresso*, n. 66.

50. — La vendita sotto firma privata acquista data certa a riguardo de' terzi, non solamente col registro e con gli altri mezzi indicati nell'articolo 1328, Cod. civ. (4), ma ancora con la menzione che ne fosse fatta su i libri delle parti, se sono commercianti, — Del resto gli autori variano su questa soluzione. (V. Pardessus, n. 607, e Dageville, t. 2, pagina 51.)

51. — La vendita d'un naviglio può aver luogo pel naviglio intiero o per una parte del naviglio, il naviglio essendo nel porto o in viaggio. (Codice comm., 195.) (5) — V. tuttavia *appresso*, n. 94.

52. — L'atto di vendita deve contener copia dell'atto di *nazionalità*. V. questa parola. (Legge dei 27 vend. anno 2, articolo 18.)

53. — La vendita volontaria può ancora aver luogo in giudizio, sopra licitazione, cioè all'incanto, innanzi un tribunale o avanti notaro, allorchè il naviglio è posseduto indivisamente da più proprietari che non vogliono o non possono rimanere nell'indivisione. — V. *appresso*, n. 57.

54. — La licitazione d'un naviglio non può essere accordata che sulla dimanda de' proprietari formanti insieme la metà

(1) LL. civ., art. 2185. — Riguardo a' mobili, il possesso vale per titolo.

Ciò non ostante colui che ha perduto, o cui fu rubata qualche cosa, può rivendicarla nel corso di tre anni, da computarsi dal giorno della perdita, o del furto, contra la persona, nelle mani della quale la trovi; salvo a questa il regresso contro colui dal quale l'ha ricevuta.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 199. — I privilegi de' creditori saranno estinti, indipendentemente da' mezzi generali onde si estinguono le obbligazioni, mediante vendita giudiziale fatta nelle forme stabilite nel titolo *del sequestro e dalla vendita de' bastimenti*; o allorchè dopo una vendita volontaria il bastimento avrà fatto un viaggio in mare sotto il nome ed a rischio dello acquirente, e senza opposizione dalla parte dei creditori del venditore.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 201, in principio. — La vendita volontaria di un bastimento debbe esser fatta in iscritto, e può aver luogo per atto pubblico o privato:

(4) LL. civ., art. 1282. — La data delle scritture private non si computa contro le terze persone se non dal giorno in cui sono state registrate, dal giorno della morte di colui o di uno di coloro che le han sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata in atti stesi da ufiziali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizioni di sigilli o d'inventario.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 201 in fine. — Essa può esser fatta dell'intero bastimento o di una porzione del medesimo, sia che il bastimento si trovi in porto, o in viaggio.

dello interesse totale sul naviglio, se non vi è in iscritto convenzione contraria. (Cod. comm., 220.) (1)

55. — Se la comproprietà si componesse di più navigli, la licitazione di tutti questi navigli non potrebbe egualmente aver luogo che sulla domanda de' proprietari formanti insieme la metà dell' interesse totale su tutti i navigli. (Valin; Boulay-Paty; Dageville, t. 2, p. 160.)

56. — La licitazione d'un naviglio appartenente ad un minore, ad una successione beneficiata, deve esser fatta nella forma delle vendite sopra sequestro, come è detto *appresso* § 6. (Pardessus, numero 616.)

57. — La vendita forzata ha luogo quando vi è necessità di licitare un naviglio che fa parte d'una successione beneficiata, o nella quale vi sono eredi minori, o anche quando vi è sequestro del naviglio. — V. *appresso*, § 6.

58. — È pagato un dritto di trasferimento per la vendita de' navigli. Pei navigli al di sotto di cento tonnellate, questo dritto è di sei centesimi per tonnellata. (L. 2 luglio 1836, art. 6.) Pei bastimenti di cento tonnellate ed al di sopra, questo dritto è di sei franchi. (L. 27 vend. anno 2, art. 17.)

59. — La proprietà de' navigli può anche acquistarsi col possesso trentenario (Cod. civ., 2262) (2): la prescrizione in questo caso estingue l' azione di colui che si pretendesse vero proprietario del naviglio. — Vi è tuttavolta eccezione a riguardo dei capitano: egli non può acquistare per via di prescrizione la proprietà del naviglio che comanda. (Cod. comm., 430.) (3)

60. — Non di meno, se vi bisognano trent' anni per prescrivere la proprietà del naviglio, certe cose dipendenti dal naviglio si prescrivono con un minore spazio di tempo.

Così ogni azione di pagamento per forniture di legname ed altre cose necessarie alle costruzioni, equipaggiamento e provvisione di vettovaglie del naviglio, è prescritta un anno dopo fatte tali forniture. (Cod. comm., 433.) (4) — V. *appresso*, n. 67.

61. — Del pari, ogni azione di pagamento per salari d' operai e per lavori fatti è prescritta un anno dopo la ricezione dei lavori. (Ivi.) (5)

62. — Osserviamo tuttavia che queste prescrizioni particolari cessano d' aver luogo, se vi è cedola, obbligazione, approvazione di conto o interpellazione giudiziaria. (Cod. comm., 434) (6)

GIURISPRUDENZA.

63. — L'art. 220, Cod. comm. (7), che vuole che l'avviso della maggioranza dei proprietari d'un naviglio sia seguito per tutto ciò che concerne il loro interesse comune dà bene alla maggioranza il dritto di decidere in principio che il naviglio sarà riparato, ma non di fissare arbitrariamente la natura e l'importanza delle riparazioni.

Bontoux. — 23 febbraio 1837. — Aix. — S-V. 37. 2. 270.

64. — La comproprietà d' un naviglio non può esser provata per testimoni come una società in partecipazione.

Caulelier. — 22 novembre 1824. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 5. 1. 333. — V. ancora n. 66.

65. — La comproprietà d' un naviglio non costituisce fra gl'interessati una società in partecipazione dante luogo all'arbitramento forzato. In conseguenza, il comproprietario che è citato dal suo cointeressato innanzi il tribunale di commercio per una difficoltà relativa all'armamento del naviglio non può declinare la giurisdizione...

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 207, comma ultimo. — Nel caso di parità la vendita all'incanto del bastimento non potrà essere dal giudice ordinata, che con cognizione di causa e sulla domanda de' proprietari formanti insieme la metà dell' interesse totale sul bastimento, purchè non esista una convenzione contraria in iscritto.

(2) LL. civ. art. 2168. — Tutte le azioni tanto reali, quanto personali, si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che colui che allega tal prescrizione, sia tenuto ad esibirne un titolo, o che gli si possa opporre veruna eccezione per causa di mala fede.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 422. — Il capitano non può acquistare la proprietà del bastimento per via di prescrizione.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 425, comma 3. — *Sono prescritte tutte le azioni* per somministrazioni di legname ed altre cose necessarie alle costruzioni, all'equipaggio ed approvigionamento del bastimento, un anno dopo fatte tali somministrazioni;

(5) Ivi, art. 425. comma 4. — *Sono prescritte tutte le azioni* per salari di lavoratori e per opere fatte, un anno dopo la ricevuta de' lavori.

(6) Ivi, art. 426. — La prescrizione non può aver luogo, se vi è cedola, obbligazione, approvazione di conto o interpellazione giudiziaria.

(7) Ivi, art. 207.

risdizione di questo tribunale e dimandare il riovio innanzi agli arbitri.

Calvo. — 31 maggio 1833.—Trib. di Marsiglia. — G. Mars. — 13. 1. 183.

66. — La vendita volontaria o la promessa di vendita e d'acquisto di un naviglio non è obbligatoria che quando risulta da un atto rivestito della firma di tutte le parti, e fatto in doppio originale. — In conseguenza, la promessa di vendere o d'acquistare un naviglio, che non consta che da una nota stesa in seguito di conferenza tra le parti, ma senza esser firmata e fatta in doppio, non può formar titolo in favore del preteso venditore per obbligare il preteso acquirente a prender consegna.

Quirel. — 25 settembre 1833. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. — 14. 1. 97.

67. — La prescrizione d'un anno stabilita dall'articolo 433, Cod. comm., contro l'azione per pagamento di forniture di legname per la costruzione d'un naviglio, non è applicabile che all'azione dello stesso fornitore contro il proprietario del naviglio, essa non s'applica all'azione formata contro il fornitore dai terzi dai quali ha comprato il legname da lui dato.

De Roquefeull. — 12 febbraio 1830. — Monlpellier. — S-V. 30. 2. 121. — D. P. 30. 2. 169.

—

§ 5. — *Dei privilegi sopra i navigli.*

NOZIONI GENERALI

68. — Benchè i navigli e gli altri legni di more siano mobili (V. *sop.*, num. 3 e 44.), non di meno, per una derogazione osservabile alle regole del diritto comune, essi sono obbligati, in un modo tutto speciale, ai debiti del venditore, ed anche a certi debiti che la legge ho dichiarati privilegiati. (C. comm., 190.) (1)

69. — Questo disposizione, che prende la sua causa nell'importanza venale dei navigli, autorizza su questi mobili una specie d'ipoteca che permette ai creditori privilegiati, ed il cui privilegio non è stoto estinto, di seguire il loro pegno in qualunque mano passi. È questa una eccezione alla regola di dritto civile dettante che i mobili non hanno *seguito*, e che non accorda privilegio su questa specie di beni, che quando formono la proprietà del debitore.

70. — L'ordine de'privilegi che la legge accorda su i navigli è regoloto dall'orticolo 191, Cod. comm. (2), come segue:

1° Le spese giudiziarie ed oltre, fotte per pervenire allo vendita ed alla distribuzione del prezzo;

2° I dritti di pilotaggio, tonnelloggio, scolo, ancoraggio, darsena o mandraccio:

3° Le poghe del guardiano e le spese di guordia del bastimento, dalla sua entrata nel porto sino alla vendito;

4° L'affitto dei mogazzini in cui si trovano depositati gli attrezzi e gli orredi;

5° Le spese di mantenimento dei bastimento e de' suoi attrezzi ed arredi, fatte dopo il suo ultimo viaggio e la sua entrata nel porto;

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 196. — I bastimenti e gli altri legni di mare sono *mobili*.

Nondimeno sono affetti da'debiti del venditore, e specialmente da quelli che la legge dichiara privilegiati.

(2) Ivi, art. 197. — Sono privilegiati, e secondo l'ordine della loro collocazione espressa nel seguenti numeri, i debiti qui appresso descritti:

1. la spese giudiziarie, ad altre fatta per pervenire alla vendita ed alla distribuzione del prezzo;

2. i dritti di *pilotaggio*, *tonnellaggio*, *scalo*, *ancoraggio*, *darsena* o *mandraccio*;

3. la paghe del goardiano e le spese di guardia del bastimento, dal momento del suo ingresso nel porto fino alla vendita;

4. l'affitto de'magazzini ove si trovano depositati gli altrezzi e gli arredi;

5. le spese di mantenimento del bastimento e de'suoi attrezzi ed arredi, fatte dopo il suo ultimo viaggio ed il suo ingresso nel porto;

6. i salari e gli stipendi del capitano e delle altre persone dell'equipaggio impiegate nell'ultimo viaggio;

7. le somme imprestate al capitano pe' bisogni del bastimento, durante l'ultimo viaggio, ed il rimborso del prezzo delle mercanzie da lui vendute per lo stesso oggetto;

8. le somme dovute al venditore, a'provveditori ed agli artisti impiegati alla costruzione, se il bastimento non ha ancora fatto alcun viaggio, e le somme dovute a'creditori per provvisioni, lavori, mano d'opera, racconciamento, viveri, armamento e corredo, prima della partenza del bastimento, se ha già navigato;

9. le somme imprestate a cambio marittimo sopra il corpo, *chiglia*, attrezzi ed arredi per racconciamento, provvisioni di bocca, armamento e corredo, prima della partenza del bastimento;

10. la somma de'premi di assicurazione fatta sul corpo, sulla *chiglia*, sugli attrezzi, sugli arredi, e sull'armamento e corredo del bastimento, dovuti per l'ultimo viaggio;

11. i danni e gl'interessi dovuti a'noleggiatori per mancanza di consegna delle mercanzie che hanno caricato, o per lo rimborso delle avarie sofferte dalle dette mercanzie per colpa del capitano o dell'equipaggio.

I creditori compresi in ciascuno dei numeri del presente articolo verranno in concorrenza *pro rata* in caso d'insufficienza del prezzo.

6° I salari e gli stipendi del capitano e delle altre persone dell'equipaggio impiegate nell'ultimo viaggio (1). V. *appr.*, num. 95.

71. — 7° Le somme prestate al capitano pei bisogni del bastimento durante l'ultimo viaggio, ed il rimborso del prezzo delle mercanzie da lui vendute per lo stesso oggetto (Cod. comm., 191.) (2); anche se, per infedeltà, il capitano non avesse applicato queste somme alla loro destinazione. (Valin; Pothier; Emerigon, t. 2, cap. 4, sez. 7; Boulay-Paty, t. 1, p. 119; Pardessus. n. 946 e 947.)

72. — Allorchè sono stati fatti più imprestiti relativi a più bisogni successivi del bastimento, i più nuovi, come essendo i più necessari, sono preferiti ai più antichi. Se al contrario gl' imprestiti successivi avessero avuto la stessa causa, concorrerebbero insieme nello stesso ordine. (Pardessus, n. 954; Dageville, t. 2, p. 22.) — V. *appresso*, n. 102.

73. — 8° Le somme dovute al venditore, ai fornitori ed agli operai impiegati alla costruzione, se il naviglio non ha fatto ancora viaggio; e le somme dovute ai creditori per somministrazioni, lavori, mano d'opera, per raddobbo, vettovaglie, armamento ed equipaggiamento prima della partenza del naviglio, se ha già navigato. (Cod. comm., 191.) (3) — V. *appresso*, n. 100 e s.

74. — Quelli che hanno prestato fondi per pagare il venditore, i fornitori e gli impiegati alla costruzione, non godono del privilegio di questi ultimi, ammeno di surrogazione espressa. (Pardessus, numero 954.)

75. — In caso di perdita del naviglio, il privilegio del venditore, del fornitore e dell' operaio non passa sul prezzo della assicurazione. (Pardessus, n. 957; Boulay-Paty, t. 1, pag. 135; Delvincourt, t. 2, p. 186.)

76. — Il venditore che ha perduto il suo privilegio per effetto del viaggio può non di meno esercitare l'azione di rivendicazione, a peso di tener conto del credito ai creditori privilegiati, sino a concorrenza del valore del naviglio. (Dageville, t. 2, p. 26.)

77. — Gli operai impiegati da un intraprenditore che costruisce un naviglio a cottimo per conto d'un terzo non hanno privilegio sul loro salario sul naviglio da essi costruito (Emerigon; Boulay-Paty, t. 1, p. 133; Favard-de-Langlade, v° *Privilegio*, sez. 1, § 2, n. 19; Pardessus, n. 602); purchè tuttavia questi operai abbiano saputo, per notificazione, o altrimenti, che l' intraprenditore faceva costruire per un terzo. (Delvincourt, t. 2, p. 185; Pardessus, n. 943 e 954; *Contra*, Dageville, t. 2, p. 683 e s.) — V. *appr.*, n. 96 e s.

78. — 9° Le somme prestate a cambio marittimo, sul corpo, chiglia, arredi, attrezzi, per raddobbo, vettovaglie, armamento ed equipaggiamento, prima della partenza del naviglio. — V. su questo punto l'art. *Contratto a cambio marittimo*, n. 84 e s.

10° L'ammontare dei premi d'assicurazioni fatte sul corpo, chiglia, arredi, attrezzi, e sull'armamento ed equipaggiamento del naviglio, dovuti per l' ultimo viaggio. — V. *Assicurazioni marittime*, n. 121 e s.

11° I danni-interessi dovuti ai noleggiatori per mancanza di consegna delle mercanzie che hanno caricate, o per rimborso delle avarie sofferte da queste mercanzie per colpa del capitano o dell'equipaggio. (Cod. com., 191.) (4)

79. — I creditori compresi in ciascuno di questi differenti ordini di privilegi, vengono in concorrenza pro rata, in caso d' insufficienza del prezzo. (Codice comm., art. 191.) (5)

80. — L'ordine di questi privilegi non può esser cambiato da alcuna convenzione che tendesse a dare ad un credito privilegiato d' un ordine inferiore, qualunque sia la sua data, il rango d'un credito privilegiato d' un ordine superiore. (Pardessus, n. 951.)

81. — Il privilegio accordato ai debiti che sono stati enunciati non può essere esercitato che quando essi sono giu-

(1) Il capitano e le altre persone dell'equipaggio hanno, per lo stesso oggetto, un privilegio sul nolo. — V. *Genti dell'equipaggio*, n. 22, 79 e segu. N. A.

(2) LL. di ecc. aff. comm.. art. 197, V. p. 211, nota 2.

(3) Ivi, art. 197, V. p. 211, nota 2.

(4) Ivi, art. 197, V. p. 211, nota 2.

(5) Ivi, lo stesso articolo, V. p. 211, nota 2.

stificati nelle forme seguenti (C. comm., 192) (1); cioè:

1° Le spese giudiziarie debbono essere liquidate per mezzo delle tasse da formarsi da' tribunali competenti.

82. — 2° I dritti di tonnellaggio ed altri, per mezzo delle quietanze legali de' ricevitori.

83. — 3° I debiti indicati nei numeri 1, 3, 4, 5 qui sopra debbono essere liquidati per mezzo di tasse del presidente del tribunale di commercio.

84. — 4° I salari e gli stipendi dell'equipaggio, per mezzo dei ruoli di armamento e di disarmamento firmati negli ufizi della iscrizione marittima.

85. — 5° Le somme prestate ed il valore delle mercanzie vendute pei bisogni del naviglio, durante l'ultimo viaggio, per mezzo degli stati firmati dal capitano, appoggiati da processi verbali firmati tanto dal capitano, che dai principali dell'equipaggio, giustificanti la necessità dei prestiti.

86. — 6° La vendita del naviglio per mezzo di un atto avente data certa; e le somministrazioni per l'armamento, equipaggiamento e vettovaglie del naviglio, per mezzo delle memorie, fatture o stati firmati dal capitano e approvati dall'armatore, di cui è depositato un duplicato alla cancelleria del tribunale di commercio, prima della partenza del naviglio, o al più tardi, nei dieci giorni dopo la sua partenza.

87. — 7° Le somme prestate a cambio marittimo sul corpo, chiglia, attrezzi, arredi, armamento ed equipaggiamento prima della partenza del naviglio, sono provate per mezzo di contratti notariali, o sotto firma privata, di cui le spedizioni o duplicati debbono essere depositati nella cancelleria del tribunale di commercio nei dieci giorni dalla loro data.

88. — 8° I premi d'assicurazioni sono provati per mezzo delle polizze o per mezzo degli estratti dei libri dei sensali di assicurazioni.

89. — 9° Infine, i danni-interessi dovuti ai noleggiatori, per mezzo delle sentenze o per mezzo delle decisioni arbitramentali che fossero intervenute. (Cod. comm., 192) (2)

90. — Oltre de' privilegi qui sopra enumerati, se ne accordano al consegnatario che avesse fatto delle anticipazioni sul naviglio, soprattutto se queste anticipazioni son servite a disinteressare i creditori privilegiati. (Dageville, t. 2, p. 18; arg. dagli art. 93 e seg., Cod. comm.)

91. — I privilegi dei creditori sono estinti pei mezzi generali d'estinzione delle obbligazioni (C. comm., 193.) (3), cioè a dire pel pagamento, per la novazione, per la rimessione del debito, per la compensazione, per la confusione, per la perdita della cosa, per la nullità o per la rescissione del titolo, per la clausola

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 198 comma 1. — Il privilegio conceduto ai debiti enunciati nel precedente articolo non può essere esercitato, se non in quanto saranno giustificati nelle forme seguenti:

(2) Ivi, art. 198, dal comma 2. — 1. le spese giudiziali saranno liquidate per mezzo delle tasse da formarsi dai tribunali competenti;

2. i diritti di tonnellaggio ed altri, per mezzo della quietanze legali de' ricevitori;

3. i debiti indicati ne' numeri 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, per mezzo di tasse del presidente del tribunale di commercio;

4. i salari e gli stipendi dell'equipaggio, per mezzo di ruoli di armamento e disarmamento firmati negli ufizi della iscrizione marittima;

5. le somme date in prestito ed il valore delle mercanzie vendute pe' bisogni del bastimento, durante l'ultimo viaggio, per mezzo di stati firmati dal capitano, avvalorati dal processo verbale firmato dal capitano, e da' principali dell'equipaggio, e giustificanti la necessità de' prestiti, e della vendita delle mercanzie;

6. la vendita del bastimento, per mezzo di un atto avente data certa; e le somministrazioni per armamento, corredo e viveri del bastimento, per mezzo di memorie, fatture o stati firmati dal capitano ed approvati dall'armatore, di cui un duplicato sia stato depositato nella cancelleria del tribunale di commercio prima della partenza del bastimento, o al più tardi fra dieci giorni dopo la sua partenza;

7. le somme date in prestito a cambio marittimo sul corpo, sulla *chiglia*, sugli attrezzi, sugli arredi, sull'armamento e sul corredo, prima della partenza del bastimento, saranno provate per mezzo di contratti notariali, o sotto firme private, depositati in copia o duplicato nella cancelleria del tribunale di commercio fra dieci giorni dalla loro data;

8. i premi di assicurazioni, per mezzo di polizze, o di estratti dei libri de' sensali delle assicurazioni;

9. i danni e gl'interessi dovuti a' noleggiatori, per mezzo di giudizi, o di decisioni interposte da arbitri.

(3) Ivi, art. 199, in principio. — I privilegi dei creditori saranno estinti indipendentemente dai mezzi generali onde si estinguono le obbligazioni.

piegati non hanno azione contra il proprietario che sino a concorrenza di ciò che costui può dovere all'intraprenditore. (Cod. civ., 1778; Codice comm., 191 (1); Dicb. 16 maggio 1747.)

Lemire. — 31 maggio 1826. — Rouen. — S-V. 26. 2. 289. — D. P. 26. 2. 227.

86-96 bis. — La condizione imposta dall'art. 192, n. 6, Cod. comm. (2), per l'esercizio del privilegio stabilito sul naviglio a profitto dei fornitori, cioè il deposito alla cancelleria del tribunale di commercio del duplicato dell'atto attestante le somministrazioni, non è supplita dall'ottenimento d'una sentenza che condanni il capitano a pagare l'ammontare delle somministrazioni. (Cod. comm. 191, 192.) (3)

Lecordier. — 28 febbraio 1844. — Caen. — S-V. 44. 2. 295.

97. — *Fu giudicato intanto* che il fornitore di legname per la costruzione d'un naviglio ha privilegio sul naviglio, benchè sia costruito dall'intraprenditore *a cottimo*, per conto altrui . . . , se all'epoca delle somministrazioni niente indicasse che la costruzione sarebbe fatta a cottimo, ed il fornitore ha potuto credere che l'intraprenditore costruisse per suo proprio conto. (Cod. civ., 1798; Cod. comm., 191.) (4)

Mauric e Teisseire. — 30 maggio 1827. — Aix. — S-V. 27. 2. 190. — D. P. 28. 2. 26.
Id. — 30 giugno 1829. — C. Rig. — Aix. — S-V. 29. 1. 357. — D. P. 29. 1. 289.

98. — Allorchè un naviglio è costruito *a cottimo*, da un intraprenditore, per un armatore che paga successivamente il prezzo delle materie, della mano d'opera e dell'intrapresa, talmente che il naviglio è riputato *sua proprietà*, e non quella dell'armatore, le persone che hanno somministrato a questo intraprenditore, sia dei *materiali*, sia la loro *mano d'opera*, non hanno sul naviglio costruito il *privilegio* stabilito dall'art. 191, n. 8, Cod. comm. (5), se consta che esse sapevano che l'intraprenditore costruiva il naviglio *per altri*, e riceveva il pagamento dell'opera e delle somministrazioni a misura della costruzione. — L'art. 191, n. 8, (6) suppone che le somministrazioni della mano d'opera e delle materie sono state fatte al *proprietario del naviglio*, o all'intraprenditore costruente per lui medesimo. — Questa regola si applica singolarmente al caso in cui sembra, secondo le circostanze, che gli operai ed i fornitori hanno inteso trattare *con l'intraprenditore*, astrazion fatta di ogni garantia particolare sul naviglio. (Dicb. 16 maggio 1747; Cod. comm. 191; Cod. civ., 1798.) (7)

Creditori Thibont. — 21 marzo 1827. — Caen. — S-V. 28. 2. 90. — D. P. 28. 2. 57.

99. — Gli operai che hanno ricostruito o riparato dei bastimenti, e che hanno adempito a tutte le formalità esatte per la conservazione del loro privilegio, non possono esser respinti nella loro domanda di collocazione sulla plusvalenza risultante dai loro lavori, con l'eccezione della cosa giudicata tratta da un giudizio d'ordine anteriore, nel quale non hanno nè potuto nè dovuto figurare. (C. civ., 1351.) (8)

Eredi Vastel. — 22 giug. 1837. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 37. 1. 776.

100. — Il proprietario del naviglio che ha conservato la qualità di armatore ha esclusivamente il dritto, nel luogo della sua dimora, di accordar privilegio ai somministratori di vettovaglie approvando i conti firmati dal capitano.

Il noleggiatore non deve esser riputato *armatore*, almeno a riguardo dei terzi, e non ha dritto d'obbligare il naviglio, anche nel luogo della dimora dei proprietari, per ciò che concerne le vettovaglie, se è stato incaricato di somministrarle.

Millon. — 5 luglio 1825. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 6. 1. 163.

101. — Le somministrazioni fatte, d'ordine del capitano, in alloggio, nutrimento, imbiancamento e spese di malattia, sia al capitano, sia ai membri del suo equipaggio, durante l'ancoraggio del naviglio, danno luogo, in favore dei somministratori, non solamente ad un'azione personale contro il capitano, ma ancora ad un privilegio sul naviglio. — Sarebbe altrimenti d'una somma di danaro prestata al capitano per un'altra causa diversa dai bisogni del naviglio.

Estublier. — 19 giugno 1835. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 15. 1. 296.

102. — Colui che, con l'autorizzazione della giustizia, paga debiti che la legge dichiara privilegiati sul naviglio e sul nolo, deve esser surrogato nel privilegio non ostante qualunque sequestro e senza esser tenuto a giustificare la necessità e l'impossibilità in cui si trovi il capitano di pagarli.

Specialmente: il consegnatario del naviglio che, nello stato d'un sequestro fatto nelle sue mani sul nolo di cui sarà debitore, dimanda alla giustizia l'autorizzazione di fare al capitano su questo medesimo nolo le anticipazioni

(1) LL. civ., art. 1644; LL. di ecc. aff. comm., art. 197.
(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 198, n. 6.
(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 197 e 198.
(4) LL. civ., art. 1644; LL. di ecc. aff. comm., art. 197.
(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 197, n. 8.
(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 197, n. 8.
(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 197; LL. civ., art. 1644
(8) LL. civ., art. 1305.

necessarie pei bisogni di questo naviglio ed il nutrimento dell'equipaggio durante la quarantena, deve ottenere questa autorizzazione con privilegio non ostante il sequestro, e senza esser sottomesso a risponderne dell'utilità o della necessità del pagamento delle spese, oggetto delle sue anticipazioni.

Merentié. — 3 agosto 1832. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 13. 1. 245.

103. — Il venditore d'un naviglio perde il suo privilegio su questo naviglio, a causa delle somme a lui dovute, dal momento che il naviglio ha fatto, senza opposizione da sua parte, un viaggio sotto il nome ed a rischio dell'acquirente.

In tal caso, la perdita del privilegio è assoluta: il venditore non è ammesso a pretendere che il suo privilegio non è perduto che *a riguardo degli altri creditori privilegiati*, e che deve precedere i creditori ordinari. — La legge non ammette, in questo caso, rango intermedio fra i creditori privilegiati e quelli non privilegiati.

Fabrye Millon. — 17 luglio 1828. — Aix. — S-V. 29. 2. 62. — D. P. 28. 2. 236.

104. — Un naviglio che si trova in armamento in un porto non è stimato in viaggio, sol perchè questo porto non è quello della sua matricola. In conseguenza, la vendita volontaria d'un naviglio fatta in un porto in cui è armato, ma diverso da quello della sua matricola, può essere opposta ai creditori privilegiati del venditore, se d'altronde è stata iscritta sull'atto di nazionalità, e se è stata seguita da un viaggio in mare d'una navigazione di sessanta giorni sotto il nome ed a rischio dell'acquirente e senza opposizione da parte dei creditori del venditore. Il viaggio in mare è stimato fatto in nome dell'acquirente del naviglio, non ostante che il congedo rilasciato per questo viaggio al porto dell'armamento non enuncii i nomi de' proprietari, se d'altronde questi nomi sono enunciati nell'atto di nazionalità.

Tamisier. — 22 dicembre 1824. — Aix. — G. Mars. 6. 1. 1.

105. — Affine di giustificare *il viaggio in mare* esatto dalla legge dopo la vendita volontaria d'un naviglio, perchè sia purgato dai debiti del venditore, bisogna provare la sua partenza ed il suo arrivo in due differenti porti, *corta che sia la durata del tragitto*, se son trascorsi trenta giorni dalla partenza.

Gronsset. — 10 marzo 1830. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. — 11. 1. 248.

—

§ 6. *Del sequestro e della vendita dei navigli.*

NOZIONI GENERALI.

106. — Come tutte le altre cose, i navigli ed i bastimenti di mare possono esser sequestrati da tutti i creditori portatori di titoli esecutivi, e venduti dall'autorità giudiziaria. Ma la legge ha circondato questo sequestro di condizioni o formalità per rapporto alla importanza dell'oggetto sul quale esso si esercita. (Cod. comm. 197.) (1)

107. — La legge, nell'interesse generale della navigazione e del commercio, ha proibito il sequestro d'un naviglio nel momento in cui va a far vela: l'interesse d'un solo, di colui che ha trascurato sino ad allora di mettere innanzi le sue pretensioni ed i suoi dritti, non può fare ostacolo alle speculazioni dei caricatori, compromettere la loro fortuna, e far mancare forse l'intrapresa meglio calcolata. Il bastimento pronto a far vela non è dunque sequestrabile. (Codice comm., 215.) (2) — V. *appresso*, n. 154 e s.

108. — Una sola eccezione è ammessa a questa regola, nel caso di debiti contratti per lo viaggio. È permesso di supporre in effetto che senza questi debiti, il bastimento non sarebbe stato in grado di far vela: può dunque sequestrarsi per debiti di queste specie il bastimento pronto a far vela, ammenochè i debitori non diano cauzione (Cod. comm., 215) (3); e poco importa a tal riguardo che il naviglio sia francese o straniero. (Dageville, t. 2, p. 109.) — V. *appresso*, n. 158.

109. — La cauzione, in tal caso, deve esser tale, che garantisca ai creditori sequestranti che il naviglio sarà esibito all'epoca del ritorno, o che il debito sarà pagato se non ritorna. (Esposto dei motivi; Pardessus, n. 610.)

110. — Se una porzione solamente de naviglio appartenente a più comproprietari fosse sequestrata, i comproprietari o gl'interessati al viaggio potrebbero non

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 690. — Qualunque bastimento può esser sequestrato e venduto per autorità giudiziale; e il privilegio dei creditori sarà giustificato colle formalità seguenti.

(2) Ivi, art. 708, in principio. — Il bastimento pronto a far vela non è soggetto a sequestro.

(3) Ivi, art. 708, comma 1, in fine. — Se non per cagione de'debiti contratti per lo viaggio che è per fare; ed anche in questo ultimo caso la cauzione per questi debiti impedisce il sequestro.

di meno far partire il bastimento, a peso di render conto di questa medesima porzione ai creditori sequestranti, e di dar cauzione a tale effetto. (Esposto dei motivi.)

111. — Il bastimento è stimato pronto a far vela, quando il capitano è munito delle sue spedizioni per lo suo viaggio. (C. comm., 215,)(1)—V. *Capitano*, § 3.

112. — Il naviglio in viaggio può esser sequestrato pei debiti che avesse contratti nel luogo dell' ancoraggio. Ma, in tal caso, il capitano può, dando cauzione, impedire il sequestro. (Pardessus, n. 610; Delvincourt, t. 2, p. 197; Boulay-Paty, t. 1, p. 245; Dageville, t. 2, p. 109.)

113. — Non può procedersi al sequestro d'un naviglio, nel caso in cui è stato autorizzato, che 24 ore dopo precetto di pagare fatto alla persona del proprietario o al suo domicilio, se si tratta d'una azione generale ad esercitare contro di lui. (Cod. comm., 199.) (2)

114. — Ma il precetto può esser fatto al capitano del naviglio, se il credito è del numero di quelli che sono suscettivi di privilegio sul naviglio. — V. *sopra*, § 5. (Cod. comm., 199.) (3)

115. — Allorchè il sequestro non è stato fatto in un' epoca prossima al precetto è buono di reiterarlo: l'uso lo reputa perento un anno ed un giorno dopo la sua data. (Dageville, t. 2, p. 69; Boulay-Paty, t. 1, p. 181.)

116. — Il sequestro è fatto da un usciere assistito da testimoni. (Cod. proc., 585.) (4) — L'usciere ennncia nel processo verbale di sequestro, il nome, la professione ed il domicilio del creditore pel quale agisce; — Il titolo in virtù del quale procede; — La somma della quale chiede il pagamento; — L' elezione di domicilio fatta dal creditore nel luogo in cui risiede il tribunale innanzi al quale deve aver luogo la vendita, e nel luogo in cui il naviglio sequestrato è ancorato; — I nomi del proprietario e del capitano; — Il nome, la specie ed il tonnellaggio del bastimento. (Cod. comm., 200.) (5)

117. — Egli fa l'enunciazione e la descrizione delle scialuppe, schifi, attrezzi, utensili, armi, munizioni e provvisioni. (Cod. comm., 200) (6) — Egli stabilisce un guardiano. (Ivi.) (7)

118. — La descrizione degli oggetti accessori non è forse indispensabile alla validità del sequestro; ma è almeno utile al sequestrante, per ciò che essa impedisce ogni distrazione di tali oggetti.

119. — Se l' usciere ommettesse non solamente la descrizione, ma ancora l'enunciazione di alcuni degli accessori del naviglio, tali accessori sarebbero non di meno compresi nel sequestro (Emerigon, *Assicurazioni*, cap. 6, sez. 7; Delvincourt, t. 2, p. 198; Boulay-Paty, t. 1, p. 189; Valin, sull'art. 2, t. 14 del libro 1°, dell'ordin. del 1681), eccetto la scialuppa e lo schifo; — Boulay-Paty (Ivi)

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 708, comma 2 e 3. — Il bastimento si reputa pronto a far vela, allorchè il capitano è munito delle spedizioni per lo suo viaggio.

La cauzione avrà l' oggetto di soddisfare i debiti nel corso degli otto giorni consecutivi all'obbligo assunto.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 691. — Non potrà procedersi al sequestro, che il giorno dopo l'intimazione di pagamento.

Art. 692, comma 1. — L'intimazione dovrà esser fatta alla persona del proprietario o al suo domicilio se si tratta d'un' azione generale contro di lui.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 692, comma 2. — L'intimazione potrà esser fatta al capitano del bastimento, se il credito sia del numero di quelli che sono suscettivi del privilegio sopra il bastimento, ne' termini dell' articolo 197.

(4) LL. proc. civ., art. 675. — L'usciere sarà assistito da due testimoni nazionali, maggiori, e che non sieno consanguinei nè affini delle parti e dell' usciere, fino a cugini di quarto grado inclusivamente, nè loro domestici. Egli dovrà indicare sul processo verbale i nomi e cognomi, le loro professioni ed i luoghi di loro abitazione.

I testimoni firmeranno l' originale e le copie. La parte istante non potrà esser presente all' esecuzione.

(5) LL. di ecc. aff. comm. art. 693, in principio. — L' usciere enuncia nel processo verbale,

il nome, la professione e l'abitazione del creditore per cui agisce;

il titolo in virtù del quale si procede;

la somma di cui si richiede il pagamento;

l'elezione di domicilio fatta dal creditore nel luogo dove risiede il tribunale, avanti di cui la vendita debbe esser effettuata, e nel luogo dove il bastimento in sequestro è ancorato;

il nome e cognome del proprietario, e del capitano;

il nome, la specie e 'l tonnellaggio del bastimento.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 693, comma penultimo. — Egli fa l'enunciazione e la descrizione delle scialuppe, schifi, attrezzi, utensili, armi, munizioni e provvisioni.

(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 693, comma ultimo. — Egli stabilisce un guardiano.

eccettua gli schifi e l'armamento. — V. del resto *sopra*, § 1, n. 2.

120. — Se il proprietario del naviglio sequestrato abita nel circondario del tribunale, il sequestrante deve fargli notificare, nel termine di tre giorni (il quale non corre che dal dimani del giorno in cui è stato fatto il sequestro, Dageville, t. 2, p. 76), copia del processo verbale di sequestro, e farlo citare innanzi il tribunale per veder procedere alla vendita delle cose sequestrate. (Cod. comm., 201.) (1)

121. — Se il proprietario non è domiciliato nel circondario del tribunale, le notificazioni e le citazioni sono date alla persona del capitano del bastimento sequestrato (e non solamente al suo domicilio, Dageville, t. 2, p. 76), o in sua assenza, a colui che rappresenta il proprietario o il capitano. (Cod. commercio, 201.) (2)

122. — In quest'ultimo caso, il termine della comparsa è aumentato d'un giorno per due miriametri e mezzo (5 leghe) di distanza fra il domicilio del proprietario, ed il luogo in cui siede il tribunale (Cod. comm., 201 (3) (4).

123. — Se il proprietario è straniero e fuori di Francia, le citazioni e le notificazioni sono date al domicilio del procuratore del re presso il tribunale che deve conoscere del sequestro, il quale vista l'originale ed invia la copia al ministro degli affari esteri. (Cod. comm. 201; Cod. proc. 69.) (5)

124. — Questo tribunale è, non il tribunale di commercio, ma il tribunale civile, solo competente per conoscere del sequestro dei navigii come di ogni altro mezzo di esecuzione. (Avviso del Consiglio di Stato dei 17 maggio 1809.)

125. — Se il sequestro ha per oggetto un bastimento il cui tonnellaggio sia al di sopra di 10 tonnellate saranno fatti tre bandi e pubblicazioni degli oggetti in vendita, consecutivamente di otto in otto giorni, alla borsa e nella principale piazza pubblica del luogo in cui il bastimento è ancorato. (Cod. comm., 202.) (6)

126. — Secondo alcuni autori, i bandi possono aver luogo prima dello spirar dei termini di comparsa della parte sequestrata, ma tuttavia dopo la notificazione del processo verbale. Sembra però più prudente di attendere, per procedere ai bandi, la scadenza del termine di comparsa. (Dageville, t. 2, p. 80; Pardessus, n. 612; Boulay-Paty, t. 1, p. 201.)

127. — Avviso del sequestro è inserito in uno dei fogli pubblici stampati nel luogo in cui siede il tribunale innanzi al quale si procede al sequestro, e se non ve ne sono, in uno di quelli che saranno stampati nel dipartimento. (Cod. comm., 202.) (7)

128. — Se non vi fossero fogli pubblici nel dipartimento, sarebbe buono di fare inserire l'avviso nei fogli pubblici d'uno dei dipartimenti vicini. Non di meno, come il codice di commercio non prevede

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 694, comma 1. — Se il proprietario del bastimento sequestrato abiti nella provincia o valle della sede del tribunale, il sequestrante deve fargli notificare nello spazio di tre giorni copia del processo verbale del sequestro, e farlo citare davanti al tribunale per veder procedere alla vendita delle cose sequestrate. A' tre giorni si aggiungerà un giorno per ogni quindici miglia di distanza.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 694, comma 2, in principio. — Se il proprietario non è domiciliato nella provincia o valle della sede del tribunale, le notificazioni e le citazioni gli sono fatte nella persona del capitano del bastimento sequestrato, o in assenza di costui, si fanno a chi rappresenta il proprietario o il capitano;

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 694, comma 2, in fine. — e la dilazione di tre giorni è aumentata parimente di un giorno per ogni quindici miglia di distanza dal suo domicilio.

(4) È per un vizio di redazione che l'art. 201, Cod. comm., sembra applicare questo aumento di termine ai tre giorni dati al sequestrante per far notificare il processo verbale. N. A.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 694, comma ultimo. — Se il proprietario è dimorante fuori del regno, le citazioni sono notificate al capitano del bastimento; o in assenza di costui alla persona che lo rappresenta; ed in questo caso sarà inteso il pubblico ministero in tutti gli atti della vendita.

LL. proc. civ., art. 164, n.° 9. — *Saranno citati* coloro che sono stabiliti in paese straniero, nel domicilio del regio procuratore presso il tribunale dove è istituita la dimanda. Egli apporrà il suo *visto* all'originale, e ne rimetterà copia al Segretario di Stato Ministro degli affari esteri.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 695, comma 1 e 2. — Se il sequestro ha per oggetto un bastimento il cui tonnellaggio sia maggiore di dieci tonnellate, si faranno tre bandi e pubblicazioni delle cose che si espongono in vendita.

I bandi e le pubblicazioni saranno fatte consecutivamente, di otto in otto giorni, alla Borsa e nella principale piazza pubblica del luogo dove il bastimento è ancorato.

(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 695, comma ultimo. — Ne sarà inserito avviso in uno de' giornali che si stampano nel luogo dove risiede il tribunale avanti a cui si mena innanzi la esecuzione; e se non vi è giornale, in uno di quelli che si stampano nella provincia o valle.

questo caso, non potrebbe pronunziarsi la nullità del sequestro per mancanza di inserzione.

129. — Nei due giorni che seguono ciascun bando e pubblicazione sono apposti degli affissi all'albero maestro del bastimento sequestrato ; — Alla porta principale del tribunale innanzi al quale si procede ; — Nella piazza pubblica e sulla spiaggia del porto in cui il bastimento è ancorato ; — Come alla Borsa di commercio. (Cod. comm., 203.) (1)

130. — I bandi, le pubblicazioni e gli affissi debbono designare ; — Il nome, la professione ed il domicilio dell'istante ; — I titoli in virtù dei quali agisce ; — L'ammontare della somma che gli è dovuta ; — L'elezione di domicilio da lui fatta nel luogo ove siede il tribunale, e nel luogo in cui il bastimento è ancorato ; — Il nome ed il domicilio del proprietario del naviglio sequestrato ; — Il nome del bastimento, e se è armato o in armamento, quello del capitano ; — Il tonnellaggio del naviglio ; — Il luogo in cui si trova aver dato il fondo o galleggiando ; — Il nome del patrocinatore dell'istante ; — La prima offerta ; — I giorni delle udienze in cui si farà l'incanto. (Codice comm., 204.) (2)

131. — Le nullità risultanti dalla mancanza d'osservazione di alcuna delle suddette formalità debbono esser proposte prima della aggiudicazione. (Pardessus, n. 613 ; Dageville, t. 2, p. 84.)

132. — Dopo il primo bando s'incanterà il giorno indicato nell'affisso ; ed il giudice commesso d'ufizio per la vendita continua a ricevere le offerte dopo ogni bando, di otto in otto giorni, a giorno certo fissato con sua ordinanza. (Codice comm., 205.) (3) L'aggiudicazione è fatta dopo il terzo bando. (Codice comm., 206.) (4)

133. — Non di meno, per favorire la vendita, aumentare la concorrenza, e dare agli acquirenti il tempo di arrivare, il giudice commesso d'uficio può accordare una o due dilazioni, di otto giorni ciascuna ; esse sono pubblicate ed affisse. (Cod. comm., 206.) (5)

134. — L'aggiudicazione è fatta al maggiore offerente ed ultimo incantatore ad estinzione di candela, senza altra formalità. (C. comm., 206.) (6) Sono, per ciò, accese successivamente delle candele preparate in modo che ciascuna abbia una durata di circa un minuto, e l'aggiudicazione è pronunziata dopo l'estinzione di tre candele accese successivamente. (C. proc., 707 e 708.) (7)

135. — Se nella durata d'una delle tre

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 696. — Ne'due giorni successivi a ciascun bando e pubblicazione, saranno affissi de' cartelli

all'albero maestro del bastimento sequestrato ;

alla porta principale del tribunale avanti a cui si procede ;

nella pubblica piazza e sulla strada del porto dove il bastimento è ancorato, come anche alla Borsa del commercio.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 697. — I bandi, le pubblicazioni e gli affissi debbono indicare

il nome, la professione e l'abitazione dell'attore ;

i titoli in virtù de' quali egli agisce ;

la somma che gli è dovuta ;

l'elezione di domicilio da lui fatta nel luogo dove risiede il tribunale civile, e nel luogo dove il bastimento è ancorato ;

il nome e 'l domicilio del proprietario del bastimento sequestrato ;

il nome del bastimento ; e se questo è armato o si sta armando, quello del capitano ;

il tonnellaggio del bastimento ;

il luogo dove si trova aver dato il fondo o galleggiando ;

il nome del patrocinatore forense dell'attore ;

la prima offerta ;

i giorni di udienza in cui si farà l'incanto.

(3) Ivi, art. 698. — Dopo il primo bando, s'incanterà il giorno indicato col cartello.

Prima degli incanti si destinerà d'uficio un giudice del tribunale civile per commessario alla vendita, il quale continuerà a ricevere le maggiori offerte dopo ciascun bando, di otto in otto giorni, ad un giorno certo fissato di suo ordine.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 699, comma 1. — Dopo il terzo bando, l'aggiudicazione è fatta al maggiore ed ultimo offerente ad estinzione di candela, senza altra formalità.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 699, comma 2 e 3 ed ultimo. — Il giudice incaricato di ufizio può dare una o due dilazioni, ciascuna di otto giorni,

Saranno queste pubblicate ed affisse.

(6) Ivi, lo stesso articolo, V. nota 4.

(7) LL. proc. civ., art. 791, comma 1. — Le offerte all'asta dovranno farsi all'udienza col ministero de' patrocinatori. Aperta l'asta, saranno accese successivamente le candele preparate in tal guisa che ciascuna di esse duri un minuto in circa.

Art. 792, comma 1 e 2. — Non sarà permesso di fare alcuna aggiudicazione, se non dopo estinte tre candele accese successivamente.

Se nel tempo dell'aggiudicazione preparatoria si è presentato un oblatore ; esso non potrà divenire aggiudicatario definitivo, finchè non sieno estinte le tre candele dell'aggiudicazione definitiva, senza che sopraggiunga alcun'altra offerta.

prime candele sopravvengano offerte la aggiudicazione non può esser fatta che dopo l'estinzione di due candele senza offerte sopravvenute nella loro durata. (C. proc., 708.) (1)

136. — L'incantatore cessa di essere obbligato se la sua offerta è coverta da un'altra, anche quando quest'ultima fosse dichiarata nulla. (C. pr., 707.) (2)

137. — Si è dimandato se il maggiore offerente è legato dalla sua offerta, anche se dichiarasse che, se vi è dilazione (nei termini dell'art. 206, *sopra*, n. 133.), ritirerebbe tale offerta? Locré, sull'art. 206, è per la negativa. — Noi stimiamo con Pardessus, n. 612; Dageville, t. 2, p. 88, e Boulay-Paty, t. 1, p. 213, che l'aggiudicatario non potrebbe ritirare la sua offerta, pel motivo che ha dovuto attendersi ad una dilazione autorizzata dalla legge.

138. — Se il sequestro versa sopra barche, scialuppe ed altri bastimenti del porto di dieci tonnellate ed al di sotto, l'aggiudicazione è fatta all'udienza dopo la pubblicazione, sulla spiaggia per tre giorni consecutivi, con affissi all'albero, o, in mancanza, in altro luogo apparente del legno, ed alla porta del tribunale. (C. comm., art. 207.) (3) La vendita ha luogo otto giorni dopo la notificazione del sequestro (Ivi.) (4), salvo prolungazione a causa delle distanze. V. *sopra*, n. 122.

139. — Il giudice può accordare una o due dilazioni successive, quando si tratta della vendita di bastimenti di dieci tonnellate ed al di sotto; ma come in questo caso le pubblicazioni si fanno per tre giorni consecutivi, le dilazioni non potrebbero essere accordate che da un giorno all'altro seguente. (Valin, sull'art. 9, tit. 14, lib. 1 dell'Ord. del 1681; Pardessus, n. 612.)

140. — È bene inteso che se lo stesso sequestro comprendesse navigli di più di dieci tonnellate, e navigli di dieci tonnellate od al di sotto, si dovrebbe procedere con una sola istanza alla vendita di tutti gli oggetti sequestrati, seguendo le forme indicate sui navigli di più di dieci tonnellate. (Dageville, t. 2, p. 90; Pardessus, n. 613.)

141. — L'aggiudicazione pronunziata nelle forme suddette estingue i privilegi;

(1) LL. proc. civ., art. 792, comma ultimo. — Se nella durata di una delle tre prime candele sopraggiungano nuove offerte, l'aggiudicazione non potrà esser fatta che dopo l'estinzione di due candele, senza che sia sopraggiunta nuova offerta, mentre erano accese.

(2) LL. proc. civ., art. 791, comma ultimo. — Il maggior offerente cessa di esser obbligato, se la di lui offerta è superata da un altro, quando anche l'ultima offerta fosse dichiarata nulla.

Questi due articoli si trovano nel numero di quelli aboliti con la Legge dei 29 dicembre 1828, concernente l'espropriazione forzata: Le disposizioni in essi contenute si trovano corrette e sviluppate nei seguenti articoli di detta Legge:

Art. 64. — Le offerte agli incanti dovranno farsi alla udienza per lo ministero dei patrocinatori. È vietato però a costoro di fare offerte e rendersi aggiudicatari 1. pel debitore espropriato; 2. per gli aggiudicatari inadempienti; 3. per le persone insolvibili; 4. pe' tutori, pe' mandatari, per gli amministratori de' beni de' comuni e dei pubblici stabilimenti, pe' pubblici uffiziali, e per le persone interposte per essi nei termini dell'articolo 1441 delle *leggi civili*; 5. pe' giudici, per gli agenti del pubblico Ministero, pe' cancellieri e pe' loro supplenti nel tribunale ove si agisce e si esegue la vendita; e tutto ciò sotto pena di nullità dell'aggiudicazione, e di ristoro di tutti i danni, interessi e spese, cui sarà solidalmente tenuto il patrocinatore anche con l'arresto personale, oltre l'azione per misure disciplinari da applicarsi secondo la gravezza de' casi, e che potranno estendersi fino alla destituzione.

Art. 65. — Aperti gl'incanti, si accenderanno successivamente le candele che saranno preparate in modo che ciascuna di esse duri un minuto circa. Ogni offerente rimarrà liberato, se la sua offerta verrà superata da altra, quando anche questa ultima offerta fosse dichiarata nulla.

Art. 67. — Non potrà proclamarsi alcuna aggiudicazione se non dopo estinte tre candele accese successivamente.

Art. 68. — Se nella durata di qualunque delle tre candele, così dell'aggiudicazione preparatoria o diffinitiva, come di quella in grado di sesto, sopraggiunga nuova offerta, l'aggiudicazione non potrà esser pronunziata se non dopo l'accensione di altre due candele, durante le quali non siasi fatta verun'altra offerta.

Art. 69. — L'aggiudicazione preparatoria seguita in persona di un oblatore che si fosse presentato agli incanti, ed in difetto, in persona del creditore instante, non diverrà diffinitiva se non dopo la estinzione di tre altre candele nella giornata destinata per l'aggiudicazione diffinitiva, nel corso delle quali non sia sopraggiunta nuova offerta.

(3) LL. di ecc. eff. comm., art. 700, comma 1. — Se il sequestro cade sopra barche, scialuppe ed altri bastimenti della portata di dieci tonnellate o meno, l'aggiudicazione sarà fatta all'udienza, dopo la pubblicazione in piazza per tre giorni consecutivi con un cartello all'albero, ovvero, in mancanza di albero, ad altro luogo visibile del bastimento, ed alla porta del tribunale.

(4) Ivi, lo stesso articolo, comma ultimo. — Si lascerà trascorrere lo spazio di otto giorni interi fra la notificazione del sequestro e la vendita.

cioè libera il naviglio da tutti i debiti ai quali era obbligato dai precedenti proprietari. (Cod. comm., 197.) (1) — V. *sopra* § 5.

142. — Essa trasferisce all'aggiudicatario la proprietà degli oggetti sequestrati, salvo eccezione (V. *appresso*, n. 146); ma perchè questa proprietà gli sia diffinitivamente trasferita, egli deve adempiere alle condizioni sotto le quali è stato ricevuto aggiudicatario.

143. — In conseguenza, gli aggiudicatari dei navigli di qualunque tonnellaggio son tenuti a pagare il prezzo della loro aggiudicazione nel termine di ventiquattro ore, o di depositarlo alla cassa dei depositi (Ord. 3 luglio 1816, art. 2, § 6) sotto pena di esservi astretti con arresto personale. (C. comm., 209.) (2)

144. — In mancanza di pagamento o di consegna, il bastimento è rimesso in vendita ed aggiudicato tre giorni dopo una nuova pubblicazione ed affisso unico, in danno degli aggiudicatari, che sono egualmente soggetti all'arresto personale pel pagamento del deficit, dei danni, degli interessi e delle spese. (Cod. comm., 209.) (3)

145. — Se invece di aver del deficit, si avesse dell'eccedente, l'aggiudicatario inadempiente non potrebbe profittarne. Questo eccedente servirebbe prima a pagare le nuove spese, e sarebbe inseguito applicato in vantaggio dei creditori e del sequestrato. (Valin, sull'art. 10, tit. del sequestro, Ord. 1681; Pothier, sull'art. 478 della consuetudine d'Orléans; Boulay-Paty, t. 1, p. 226; C. proc. 744) (4)

146. — Gli oggetti sequestrati possono non appartenere, sia in totalità, sia in parte, al sequestrato, e questa circostanza può presentarsi tanto più frequentemente in quanto che i navigli hanno spesso più comproprietari. In questi diversi casi, il vero proprietario, o il comproprietario è autorizzato a far valere i suoi dritti, ed a dimandare la distrazione di ciò che gli appartiene.

147. — Questa dimanda deve esser formata e notificata alla cancelleria del tribunale, prima dell'aggiudicazione (C. comm., 210.) (5), sotto pena di convertirsi di pieno diritto in una semplice opposizione al rilascio delle somme provvenienti dalla vendita. (Ivi; Cod. proc., 727.) (6) — V. *appresso*, n. 150 e 153.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 690. — Qualunque bastimento può essere sequestrato e venduto per autorità giudiziale; e 'l privilegio dei creditori sarà giustificato colle formalità seguenti.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 702, comma 1. — Gli aggiudicatari dei bastimenti di qualsisia tonnellata saranno tenuti a pagare il prezzo di loro aggiudicazione nello spazio di ventiquattro ore, o di consegnarlo, senza spese, alla cancelleria del tribunale di commercio, sotto pena di esservi obbligati coll'arresto personale.

(3) Ivi, lo stesso articolo, comma ultimo. — In mancanza di pagamento o di consegna, il bastimento sarà di nuovo esposto in vendita, ed aggiudicato tre giorni dopo una nuova pubblicazione a danno degli aggiudicatari i quali saranno astretti coll'arresto personale al pagamento di ciò che manca, de' danni, degli interessi e delle spese.

(4) LL. proc. civ., art. 828. — In caso di rivendita, fino a che il nuovo aggiudicatario non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte, quegli a di cui pericolo vien fatta la nuova subasta, sarà tenuto a pagare la differenza che passerà tra il prezzo offerto e quello della rivendita, senza diritto di reclamare il di più, qualora vi sia. Ogni somma eccedente sarà pagata a' creditori, o se a questi siasi già pagata, alla parte pignorata.

Questo articolo si trova nel numero di quelli aboliti con la Legge dei 29 dicembre 1828: La disposizione in esso contenuta si trova nel seguente articolo di detta Legge:

Art. 147. — La nuova aggiudicazione non disobbliga il primo aggiudicatario inadempiente, se non quando il secondo avrà adempiuto le sue obbligazioni. Quegli a cui danno si farà la rivendita, è tenuto anche con l'arresto personale a pagare la differenza che passa tra il prezzo da lui offerto e quello della rivendita, senza che possa reclamare la eccedenza, se ve ne abbia.

Cotesta eccedenza sarà pagata ai creditori, e se costoro siano stati soddisfatti, al debitore spropriato.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 703, comma 1. — Le domande di distrazione di condominio saranno formate e notificate alla cancelleria del tribunale prima dell'aggiudicazione.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 703, comma ultimo. — Se le dimande sopraddette non sono formate che dopo l'aggiudicazione, esse saranno convertite di diritto in opposizioni alla consegna delle somme provvegnenti dalla vendita.

LL. proc. civ., art. 812. — La domanda per la separazione di tutto o di una parte dell'immobile pignorato sarà formata con istanza di patrocinatore intimata al creditor pignorante, al debitore pignorato, al creditor primo iscritto ed al patrocinatore che avrà riportata l'aggiudicazione provvisoria. Tale azione dovrà promuoversi con una citazione diretta contro la parte che non avrà patrocinatore in causa: e se questa che non ha costituito patrocinatore, fosse un creditore, la citazione dovrà farsi al domicilio eletto nella iscrizione.

Questo articolo si trova nel numero di quelli aboliti con la Legge dei 29 dicembre 1828. La disposizione in esso contenuta si trova ampliata nei seguenti articoli di detta Legge.

Art. 130. — Un terzo il quale intenda di reclamare la proprietà di tutto o di parte di un immo-

148. — L'attore in distrazione, o l'opponente, se la dimanda in distrazione è tardiva, ha tre giorni per somministrare i suoi mezzi (Cod. comm., 211) (1), senza aumento di termine, anche quando dimori fuori del circondario. (Dageville, t. 2, p. 100; Pardessus, n. 615.) — Il reo ha tre giorni per contraddire. (Cod. comm., 211) (2), e la causa è in seguito portata all' udienza sopra una semplice citazione. (Ivi.) (3)

149. — Se la dimanda di distrazione è rigettata, può esser passato oltre all'aggiudicazione, non ostante l'appello, ma a peso per lo istante di dar cauzione. (Pardessus, t. 3, n. 615; Dageville, t. 2, p. 100.)

150. — Allorchè vi sono creditori diversi dai sequestranti, essi hanno dritto di formare opposizione alla consegna del prezzo, fuori della loro presenza, e senza il loro concorso, nei tre giorni che seguono quello dell'aggiudicazione: passato questo tempo, le opposizioni non sono più ammesse. (Codice comm., 212.) (4)

151. — I creditori opponenti son tenuti di produrre in cancelleria i loro titoli di credito, nei tre giorni che seguiranno la citazione che loro è fatta dal creditoro istante o dal debitore sequastrato; in mancanza di che, è proceduto alla distribuzione del prezzo della vendita, senza che essi vi sieno compresi. (Cod. comm., 213.) (5) Ma questo termine non è fatale, e finchè la distribuzione non è fatta, i creditori debbono essere ricevuti a produrre. (Boulay-Paty, t. 2, p. 235.) — V. *appresso*, n. 159.

152. — La collocazione dei creditori e la distribuzione del denaro sono fatte fra i creditori privilegiati, nell'ordine indicato *sopra*. § 5; o fra gli altri creditori, *pro rata* de'loro crediti. (Cod. comm., 214.) (6) Ogni creditoro collocato, lo è tanto pel suo principale quanto per gli interessi e le spese. (Ivi.) (7)

153. — I comproprietari che hanno trascurato di formare la loro domanda di distrazione prima dell' aggiudicazione, ma che l'hanno formata nei tre giorni dopo l'aggiudicazione, e che sono così divenuti opponenti sul prezzo, debbono esser collocati per l'ammontare del valore del dritto di comproprietario, anche prima dei creditori privilegiati. (Valin, sugli art. 11 e 14 dell' Ord. del 1681; Boulay-Paty, t. 1, p. 238; Dageville, t. 2, p. 106.)

GIURISPRUDENZA

154. — L'art. 215, Cod. comm. (8), che dichiara insequestrabile il naviglio pronto a far vela non è applicabile che al naviglio che si trova nel porto d' armamento. Per conseguenza, il naviglio che è in corso di viaggio in un luogo di scalo o di ancoraggio è sequestrabile.

Berardi. — 12 marzo 1830. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. — 11. 1. 89.

155. — Non può dichiararsi il naviglio insequestrabila come pronto a far vela, quando l'inibiziona di rimettera il biglietto d' uscita è

bile pegnorato, o puro l' usufrutto, l' uso, l' abitazione del medesimo, o in fine una qualunque servitù su di esso, potrà farne la dimanda in qualunque stato si troverà la procedura della espropriazione.

Art. 131, comma 2. — La detta dimanda dovrà intimarsi al debitor pegnorato, al creditore instante, al creditore primo iscritto, nel domicilio del rispettivo loro patrocinatore, ed al patrocinatoro aggiudicatario provvisorio,

Art. 132, in principio. — Se il debitore od il creditore primo iscritto non abbiano costituito patrocinatore, la notificazione sarà fatta loro in persona o nel domicilio, il quala pel creditore primo iscritto potrà essere anche quello eletto nella iscrizione.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 704, comma 1. — L'attore o l' opponente avrà tre giorni per presentare i suoi titoli.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 704, comma 2. — Il reo avrà tre giorni per rispondere.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 704, comma ultimo. — La causa sarà portata all' udienza sopra una semplice citazione.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 705. — Le opposizioni alla consegna del prezzo saranno ricevute per tre giorni dopo quello dell'aggiudicazione: passato questo tempo, non saranno più ammesse.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 706. — I creditori che si oppongono, sono tenuti di produrre alla cancelleria i loro titoli di credito ne'tre giorni che seguono l'intimazione loro fatta dal creditore che ha agito in giudizio, o dal terzo a cui si è fatto il sequestro, in mancanza di che si procederà alla distribuzione del prezzo della vendita, senza che essi vi siano compresi.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 707, comma 1. — La graduazione de' creditori e la distribuzione del danaro saranno fatte fra'creditori privilegiati, nell'ordine stabilito dall'articolo 197, e fra gli altri creditori, *pro rata* de' loro crediti.

(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 707, comma ultimo. — Qualunque creditore graduato lo è tanto per lo capitale, quanto per gl'interessi e le spese.

(8) LL. di ecc. aff. comm., art. 708.

stata notificala al capitano del porto prima della consegna delle spedizioni pel viaggio.

Rebecquy. — 20 agosto 1819. — Aix. — G. Mars. — 2. 1. 268.

156. — Il creditore al quale è stato obbligato un naviglio a titolo di pegno e che figura di esserne il proprietario e l'armatore non può, con opposizione all'uscita e con istanza per vendita del suo pegno, arrestare l'esecuzione del nolo consentito dal capitano anteriormente alle istanze e fuori del luogo del domicilio di questo creditore armatore. In conseguenza, i noleggiatori che hanno già caricato mercanzie a bordo del naviglio, di cui si tratta, hanno il dritto di esigere che le opposizioni siano tolte, e che il viaggio pel quale il capitano ha impegnato il naviglio sia effettuato, non ostante i dritti, le azioni ed i privilegi che il pegno conferisce al creditore.

Gilibert. — 25 luglio 1832. — Tribun. di Marsiglia. — G. Mars. 13. 1. 268.

157. — Le disposizioni del Cod. di comm., relative alla proibizione di sequestrare i bastimenti pronti a far vela, sono applicabili ai battelli di riviera. — *Risoluto dalla Corte Reale di Rennes.*

Froust. — 25 ottobre 1814, — Casa. — Rennes. — S-V. 15. 1. 107.

158. — Il noleggiatore non può essere obbligato, in caso di sequestro del bastimento noleggiato, a cautelare i debiti, causa del sequestro, se non consta che i debiti siano stati contratti pel viaggio.

Noyer. — 25 ottobre 1814, — Casa. — Rennes. — S-V. 15. 1. 107. — D. A. 11. 658.

159. — Il termine di tre giorni, a partire dall'intimazione che ne è fatta loro, nel quale i creditori opponenti sul prezzo di vendita di un naviglio debbono produrre alla cancelleria i loro titoli di credito, produce *decadenza.* — Ogni produzione ulteriore, abbia essa luogo prima della chiusura della distribuzione provvisoria fatta dal giudice commessario, è intieramente inefficace.

Fabry e Millon. — 17 lug. 1826. — Aix. — S-V. 29. 2. 62. — D. P. 28. 2. 236.

160. — In una istanza per distribuzione di prezzo di un naviglio nella quale l'armatore non si trova in causa, non può dipendere dal capitano di chiamarvelo, introducendo una istanza per condanna contro di lui per saldo di reliquato di conto a causa della gestione del naviglio, e domandando la riunione di questa istanza con l'istanza nata dall' opposizione alla distribuzione.

Blanchenay. — 21 nov. 1833. — Aix. — G. Mars. 14. 1. 257.

161. — Nell'istanza per distribuzione del prezzo d'un naviglio, la parte interessata a contestare o a far ridurre il privilegio accordato con una sentenza resa dal tribunale di commercio, al quale essa è straniera, ha il dritto d'attaccare per incidente questa sentenza con opposizione di terzo innanzi il tribunale che conosce della distribuzione, per far valere personalmente contro il creditore portatore della sentenza attaccata, le eccezioni che tendono a distruggere il privilegio preteso da questo creditore.

Blanchenay. — 21 novembre 1833. — Aix. — G. Mars. 14. 1. 257.

162. — L' aggiudicatario d' un naviglio *straniero*, sequestrato e venduto in Francia al pubblico incanto, e di cui il prezzo, depositato alla cassa dei depositi, è divenuto l'oggetto di una procedura d'ordine e distribuzione, è ammesso a reclamare, nella distribuzione, una somma non menzionata nel quaderno dei carichi, e che è stato obbligato di pagare per dritto d'invalidi al console della nazione dalla quale questo naviglio provveniva, per ottenere le spedizioni necessarie per farlo navigare, e ciò, benchè non abbia formato il suo reclamo cho dopo la chiusura provvisoria dell'ordine. (1)

Blanchenay. — 21 nov. 1833. — Aix. — G. Mars. 14. 1. 257.

(1) Con legge del 25 febbraro 1826, vista la legge de'30 luglio 1818 sulla navigazione di commercio del nostro Regno delle Due Sicilie, considerando che con posteriori decreti varie riforme si eran fatte alla detta legge, considerando che dopo la pubblicazione delle tariffe doganali, e del libero cabotaggio fra una parte e l'altra de' dominî al di quà ed al di là del Faro, si rendeva vieppiù necessario che la navigazione di commercio si stabilisse in tutta la estensione del regno con unità di sistema su basi eguali, volendo riordinare in una sola legge tutte le disposizioni relative alla navigazione di commercio del nostro Regno delle Due Sicilie, si stabiliva quanto appresso.

Che la navigazione de'bastimenti di commercio sia diretta e regolata dalla real marina, e quindi dipenda da tal Ministero.

Che tutto ciò che nel medesimo ramo concerne gl'interessi dell' erario ed i mezzi per assicurarli dipenda dal Ministero delle finanze.

Che per conseguire il doppio scopo di far prosperare la navigazione, e garentire gl' interessi fiscali sia stabilita in Napoli una direzione generale composta da un retro-ammiraglio della real marina e dal direttor generale de' dazi indiretti. Essi potranno delegare pel dettaglio del servizio funzionari di loro rispettiva dipendenza.

Che il direttor generale de' dazi indiretti renda conto delle operazioni al Ministro delle Finanze, ed il retro-ammiraglio lo renda a quello di marina.

Che sotto la dipendenza della direzione generale siano stabilite nelle provincie al di quà del Faro dieci Commessioni marittime residenti in Napoli, Salerno, Amantea, Pizzo, Gallipoli, Barletta, Manfredonia, Pescara, Giulianova e Gaeta. Che esse siano composte dal capitano del porto, a

NAZIONALITA'.—Ved. *Navigazione*. — *Navigli*.

LEGISLAZIONE.

Ved. sulla nazionalità dei navigli, legge del 4

qualora non vi si trovasse, da un uffiziale di marina, ed in mancanza anche di questo, dal sindaco comunale, e da un controloro de'dazi indiretti dipendente dal direttore provinciale.

Che sotto la medesima dipendenza sia stabilita in Palermo pe'domini al di là del Faro una Commessione principale, composta dal direttore di quella gran dogana, dal capitano del porto, e da uno degli impiegati superiori della dogana di Palermo che faccia da segretario. Che questa Commessione principale riunisca tutti i dettagli delle Commessioni da essa dipendenti per darne conto alla direzione generale stabilita in Napoli.

Che sotto la dipendenza della Commessione principale di Palermo vi siano sei Commessioni marittime residenti in Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti, e Trapani. Che ciascuna di tali Commessioni sia composta dal capitano del porto, e qualora non vi si trovasse, da un uffiziale della marina che sarà all'uopo destinato, e da uno de'principali impiegati doganali del capoluogo della Commessione.

Che le Commessioni marittime tanto pe'domini al di quà del Faro, quanto per quelli oltre il Faro, abbiano nella loro dipendenza i sindaci comunali subentrati alle funzioni de'sindaci marittimi, e le dogane comprese nelle rispettive giurisdizioni.

Che il ramo della navigazione avendo due oggetti, l'uno politico, l'altro economico, allorchè il primo non venga in contatto col secondo, sia di assoluta attribuzione della marina: e del pari allorchè il secondo non venga in contatto col primo, sia di assoluta attribuzione della finanza. Ma quando siano inseparabili, siano della attribuzioni della direzione generale di navigazione stabilita in Napoli.

Che per esemplificazione dell'articolo precedente saranno oggetti inseparabili del doppio scopo anzidetto, e quindi dipendenti dalla direzione generale stabilita in Napoli:

1.° tutto ciò che concerne le carte di navigazione, cioè atti di riconoscimento, patenti, riscontrini, ruoli di equipaggio ec.;

2.° quando si tratta di sapere se un dritto di navigazione sia, o no, dovuto;

3.° se una operazione sia, o no, in contravvenzione alla legge;

4.° se i processi verbali siano stati compilati in regola;

5.° se le circostanze che concorrono in un affare richieggano che sia terminato con una transazione: nel qual caso, se la direzione generale avrà dato il suo avviso affermativo, l'offerta transazione sarà presentata a' rispettivi direttori generali dei dazi indiretti di Napoli e di Palermo;

6.° se debba darsi una dilucidazione su qualunque articolo della presente legge di navigazione, e sulle istruzioni relative alla medesima.

Che appartengano a' rispettivi direttori generali di Napoli e di Palermo:

1.° l'esaminare se gl' introiti siano stati fatti in conformità della tariffa;

2.° il vegliare che i dritti introitati siano versati nei tempi stabiliti e nella loro integrità;

3.° l'esaminare se le spese siano state giustificate con documenti validi;

4.° l'autorizzare il ricevitore a restituir le somme che essendo stati indebitamente riscosse si è riconosciuto doversi le medesime restituire;

5.° il ricevere ed esaminare le offerte di transazione per affari che dalla direzion generale della navigazione di commercio residente in Napoli fossero stati giudicati di poter terminare in siffatto modo economico;

6.° il disporre la restituzione di una somma riscossa contro le prescrizioni della legge; salvo però il dubbio che potrebbe sorgere sulla validità del pagamento, nel qual caso si osserverà ciò che si è detto di sopra.

Atti di riconoscimento.

Che un bastimento per esser riputato del regno delle Due Sicilie, e godere de'privilegi conceduti a'bastimenti di real bandiera, debba appartenere in totalità ad individui del regno medesimo, e che debbano avere qui il loro domicilio. Che è necessario ancora che il capitano e due terzi almeno dell'equipaggio sieno del regno, o naturalizzati con legittimi documenti.

Che chiunque voglia far costruire un bastimento, o dare una nuova forma ad un bastimento già costruito, sia tenuto di passarne la notizia in iscritto alla rispettiva Commessione marittima. Che egli faccia anche nota la società che attende a questa intrapresa: il tutto sotto pena di ducati tre a tonnellata di ammenda in caso di contravvenzione.

Che i bastimenti di ogni specie addetti al commercio ed alla pesca, che sono tenuti a provvedersi della patente sanitaria, tanto del regno, quanto forestieri legittimamente acquistati dai nazionali, debbano esser muniti di un atto di riconoscimento, il quale esprima i nomi, il mestiere ed il domicilio de'proprietari; il nome del bastimento e del porto al quale appartiene; il luogo in cui fu costrutto; e se estero, che fu legittimamente acquistato; le dimensioni, la portata, la specie di esso, ed il numero de'suoi alberi. Che tali circostanze siano accuratamente verificate dagl'impiegati locali dipendenti dalle Commessioni marittime.

Che per ottenere un atto di riconoscimento, il proprietario suddito del regno delle Due Sicilie debba esibire alla Commessione marittima, nella cui giurisdizione trovasi il porto o la marina alla quale il legno appartiene;

1.° un certificato della portata del bastimento, rilasciato da un perito dell'arte, e *vistato* dal sindaco del comune;

2.° la copia de'titoli del suo legittimo dominio, ottenuta dal giudice locale, il quale attesterà in piedi della stessa la legittimità e validità di questi titoli, e che la copia è conforme all' originale;

3.° se si tratta di bastimento forestiere legittimamente acquistato da un suddito del regno delle Due Sicilie, oltre gli anzidetti documenti, il proprietario dovrà dimostrare colla bolletta doganale di avere su quel bastimento soddisfatto il dritto d'importazione stabilito nella tariffa doganale in vigore.

Che debba in oltre detto proprietario presentare alla medesima Commessione una dichiarazione da lui firmata, o consegnata in presenza di due testimoni, e concepita nei seguenti termini ec.

marzo 1791 (*Navigli stranieri*); 21 settembre 1793 (*Condizioni della nazionalità*;— *Privilegi che ne risultano*); L. 27 vend. anno 2 (*Id. Formalità*); — 14 dicembre 1814, art. 1 (*Pesca*); —

Che in seguito della esibizione de' documenti e della dichiarazione annunciata, la Commessione marittima incarichi gl'impiegati suoi dipendenti sopra luogo di recarsi a bordo del legno, a verificare la sua descrizione e portata.

Che la portata di un legno sia misurata nel modo seguente: 1.° si prenda la lunghezza del ponte da una punta all'altra del bastimento da sopra la coverta: 2.° si prenda la lunghezza della ruota di prua a quella di poppa. Che questa lunghezza sia presa dallo sportello del timone al di sotto della coverta in linea retta fino alla prua. Che dalla unione di queste due lunghezze si prenda la metà, la quale sia moltiplicata per la larghezza massima del bastimento, e quindi questo prodotto sia moltiplicato per la massima altezza presa al fondo della sentina sino al di sotto della coverta. Che quest' ultimo prodotto sia diviso per novantaquattro. Il quoziente indicherà il tonnellaggio.

Che se poi un bastimento sia ad un ponte, o sia coverta, sia presa la lunghezza massima del bastimento medesimo, la quale sia moltiplicata per la massima larghezza, ed il prodotto sia moltiplicato per la più grande altezza, e quindi sia diviso per novantaquattro. Il quoziente indicherà il tonnellaggio.

Che tutte le suddette misure siano prese in piedi parigini, i cui modelli trovansi già presso le Commessioni marittime.

Che dopo adempiute tutte le formalità enunciate sia rilasciato l'atto di riconoscimento.

Che qualunque barca che serve soltanto nell'interno de' porti e su' fiumi sia esente dall' obbligo di prendere l'atto di riconoscimento. Che le barche di ventisei palmi, o meno, che facciano traffico altrove, siano munite del detto atto.

Che gli atti di riconoscimento siano firmati dal Ministro di marina e dal retro-ammiraglio, e direttor generale de' dazi indiretti. Che corredati di tali firme vengano trasmessi pe' domini al di quà del Faro alle Commessioni marittime, e pel domini al di là del Faro alla Commessione principale in Palermo, la quale debba distribuirli alle Commissioni stabilite in que' domini. Che gli atti di riconoscimento portino la condizione di non aver alcun effetto se non dopo registrati al burò doganale nel luogo al quale il legno appartiene, e dopo che il ricevitore della dogana abbia attestato in piedi dell'atto medesimo di essersi adempiuto a tutte le formalità doganali.

Che le vendite di tutto o parte del bastimento siano notate in dorso dell' atto di riconoscimento dalla corrispondente Commessione marittima, egualmente che sul registro della dogana del porto al quale appartiene il bastimento.

Che se dopo la consegna dell' atto di riconoscimento il bastimento sia cambiato di forma o di misura nel tonnellaggio debba anche cambiarsi l'atto di riconoscimento, sotto pena, in caso di contravvenzione, di pagarsi l'ammenda di dieci carlini a tonnellata.

Che se l'atto di riconoscimento sia disperso, il proprietario per poterne ottenere un altro sia tenuto di giustificare la dispersione con l' immediato conquesto, o con la immediata dichiarazione fatta innanzi all'autorità legittima. Mancando una tal pruova, vi sia la multa di ducati dieci a tonnellata.

Che tutti coloro che prestino il loro nome e la loro opera per fare indebitamente riconoscere come bastimento del regno un bastimento straniero siano, ad istanza della dogana, condannati ciascuno ad una ammenda di ducati cinquecento ed a sei mesi di carcere. Che gl'impiegati di qualunque rango che si rendano rei dello stesso delitto siano, oltre le suddette pene, destituiti dalle loro cariche.

Che i capitani che abbiano profittato di un tale atto, oltre all'ammenda ed all' arresto enunciato, siano dichiarati incapaci di comandare alcun bastimento.

Che i proprietari subiscano l'arresto e la perdita del bastimento, il quale venga confiscato.

Che è proibito, sotto le stesse pene, di dare, vendere, cambiare o prestare l'atto di riconoscimento, o di farne uso per un altro bastimento diverso da quello al quale fu conceduto.

Che se il bastimento che ha ottenuto l'atto di riconoscimento venga predato dal nemico, o si sia perduto, bruciato o venduto, il proprietario sia obbligato, sotto le medesime pene, di esibire l'atto medesimo alla Commessione marittima dalla quale venne rilasciato nel termine di tre mesi se l'avvenimento sia accaduto nel Mediterraneo, nel termine di nove mesi se sia accaduto nell' Oceano al di quà della Linea, e nel termine di un anno se al di là della Linea.

Che è eccettuato il solo caso d'impossibilità giustificata.

Che gli atti di riconoscimento siano depositati nel termine di ventiquattr'ore all'arrivo de' legni nella dogana del luogo di approdo, e vi siano conservati fino alla partenza de' medesimi, ed allora siano restituiti a' capitani in vista de' ruoli d'equipaggio che debbano essi esibire, e de' quali gli agenti doganali notino su' loro registri il giorno e l' ora dell' esibizione.

Che qualora nel termine stabilito delle ventiquattr' ore non sia esibito l'atto di riconoscimento, per la negligenza di non averlo esibito nel termine della legge vi sia una multa di ducati dieci.

Patenti.

Che tutti i bastimenti del Regno delle Due Sicilie siano marcati di un numero e del nome del porto al quale appartengono.

Che siano inoltre muniti di una patente, nella quale verranno enunciati il detto numero ed il nome, la data ed il numero dell' atto di riconoscimento, e tutte le circostanze nel medesimo contenute.

Che il dritto di patenta sia come segue:

per ogni bastimento di ventuna tonnellata inclusiva a cinquanta anche inclusive ducati due;
da cinquantuna a censessanta ducati quattro;
da censessantuna ai di sopra ducati sei.

Che i legni di venti tonnellate, o meno, siano esenti dal dritto di patente.

Che qualunque barca che traffichi soltanto nell'interno de' porti, o su' fiumi, e che non abbia l' obbligo di provvedersi della patente sanitaria, sia benanche esente dall' obbligo di prendere la patente.

Che le patenti siano prese appena che i legni siano lanciati in mare, e vengano rinnovate in ogni

28 aprile 1816, art. 7 (*Dritti che ne risultano*);— Ord. 3 dicembre 1817 (*Bandiere*); —24 febbraio 1835 (*Navigli impiegati alla pesca*); —Legge 2 luglio 1836, art. 6 (*Dritti a pagare*).

tre anni nel corso del mese di giugno. Che pe'legni che siano costrutti dal dì primo di luglio a tutto dicembre, il triennio cominci a decorrere da giugno dei medesimo anno. Che per quelli che siano costrutti dal dì primo di gennaio a tutto maggio, il triennio cominci a decorrere dal seguente mese di giugno: il tutto sotto pena, in caso di contravvenzione, di pagarsi il doppio dazio; e trattandosi di legni di venti tonnellate, o meno, di pagarsi la multa di ducati due.

Che per le firme di cui debbono esser munite le patenti, per la trasmissione e distribuzione di esse, e per la condizione che debbono portare per avere il loro effetto, sia osservata la stessa norma prescritta per gli atti di riconoscimento.

Che se dopo la consegna dell'atto di riconoscimento il bastimento sia cambiato di forma o di misura nel tonnellaggio debba anche cambiarsi la patente, per la quale si debba dal proprietario la metà del diritto, sotto pena, in caso di contravvenzione, di pagarsi l'intero diritto; e trattandosi di legni di venti tonnellate, o meno, di pagarsi ducati due di multa.

Che se la patente sia dispersa, il proprietario sia tenuto a giustificarne la dispersione nel modo enunciato per gli atti di riconoscimento, sotto la medesima pena. Rilasciando la nuova patente che sia riscosso la metà del dritto.

Che la patente non possa esser cambiata, donata, prestata o venduta per altro bastimento diverso da quello al quale fu concessa, sotto le stesse pene per simili contravvenzioni rispetto agli atti di riconoscimento.

Che i capitani de'bastimenti a' quali è stata concessa la patente non abbiano facoltà di sostituire altri in loro vece, fuorchè in caso di assoluta necessità, e sempre con l'approvazione degli impiegati locali dipendenti dalle Commessioni marittime, i quali debbano darne subito conto alle medesime. Che quando ciò segua ne' porti esteri sia necessaria l'approvazione del nostro console o viceconsole ivi residente, non potendosi in tali casi sostituire al comando del bastimento, che soli sudditi del regno delle Due Sicilie dichiarati padroni con foglio di abilitazione; altrimenti debba subentrare al detto comando il pilota, ed in mancanza del medesimo, il nostromo del bastimento.

Che di ogni sostituzione debba farsi notamento in dorso della patente, ed il medesimo venga corroborato, se nel regno delle Due Sicilie, dalla firma degli impiegati locali dipendenti dalle Commessioni marittime; se nell'estero, da quella del console o viceconsole.

Che quelle patenti che spirino per la loro durata mentre i legni si trovano in viaggio siano autorizzate da proroghe de' consoli o viceconsoli nell'estero; e nel regno delle Due Sicilie, dagli impiegati locali dipendenti dalle Commessioni marittime, sino all'arrivo nel proprio porto ove la patente debba subito esser rinnovata. Che le proroghe anzidette siano notate in dorso della stessa patente.

Che se un bastimento si perda, si bruci, sia preso dai nemici o venduto, il proprietario sia tenuto, sotto le medesime pene enunciate per coloro che prestino il loro nome e la loro opera per fare indebitamente riconoscere come bastimento del regno un bastimento straniero, di esibire la patente alla Commessione marittima dalla quale venne rilasciata, nel termine di tre mesi se l'avvenimento sia accaduto nel Mediterraneo, di nove mesi se sia accaduto nell'Oceano al di quà della Linea, e di un anno se al di là della Linea.

Che è eccettuato il solo caso d'impossibilità giustificata.

Che le patenti siano nello spazio di ventiquattr'ore dall'arrivo del bastimento depositate nel burò di dogana del luogo di approdo, e vi siano conservate sino alla partenza de'legni, ed allora sieno restituite a'capitani in vista de' ruoli di equipaggio enunciati per gli atti di riconoscimento. Che per la non esibizione delle patenti nel termine come sopra stabilito della ventiquattr'ore vi sia una multa di ducati dieci.

Che non sia permesso ad alcun capitano o padrone di bastimento di prendere patenti, o inalberare bandiera di altra Potenza, senza espressa autorizzazione del Re. In caso di contravvenzione, i legni siano confiscati, ed i capitani sottoposti alla multa di ducati millecinquecento, ed alla pena di due anni di carcere.

Riscontrini.

Che a tutti i proprietari de' legni, i quali navighino con l'atto di riconoscimento e con la patente, sia rilasciato un riscontrino.

Che i riscontrini abbiano un numero progressivo, il quale sia notato sulla patente di navigazione. Che essi debbano essere depositati e restituiti in tutti i casi ne' quali debbano depositarsi e restituirsi gli atti di riconoscimento e le patenti, sotto le medesime pene.

Che i riscontrini non possano esser cambiati, donati, prestati o in altro modo qualunque alienati da' proprietari che li hanno ottenuti, sotto le stesse pene pecuniarie e di confisca stabilite in simili casi per gli atti di riconoscimento e per le patenti. Che la pena del carcere però sia di due anni.

Che i riscontrini siano firmati dal Ministro degli affari esteri.

Che per la trasmissione de'riscontrini e loro distribuzione sia osservata la stessa norma prescritta per gli atti di riconoscimento e per le patenti.

Esportazione e vendita allo straniero de' bastimenti del regno.

Che l'esportazione all' estero de' bastimenti mercantili sia libera ed esente da'dazi doganali.

Che in conseguenza i nazionali possano liberamente vendere all'estero i loro bastimenti, senza che dagli agenti consolari possa farsi alcun ostacolo. Che la vendita però debba farsi con la intelligenza de'detti agenti consolari, presso i quali debbano depositarsi tutte le carte di navigazione, sotto le pene prescritte per coloro che prestino il loro nome e la loro opera per fare indebitamente riconoscere come bastimento del regno un bastimento straniero.

Che i medesimi agenti consolari siano nell'obbligo di rilasciarne la ricevuta, e di trasmettere le enunciate carte alla direzione generale della

INDICAZIONE ALFABETICA.

navigazione di commercio stabilita in Napoli.

Che finalmente i capitani de' bastimenti debbano al loro ritorno presentare la ricevuta detta di sopra alla dogana del porto al quale apparteneva il legno.

Formalità pe' legni esteri che entrano ed escono da' porti del regno delle Due Sicilie.

Che indipendentemente dalle formalità prescritte ne' regolamenti generali pe' bastimenti stranieri che entrano ne' nostri porti, i capitani appena terminata la contumacia siano tenuti di depositare la loro patente nella dogana, dalla quale se ne rilasci la ricevuta.

Che sia riscosso per dritto di deposito, ricevuta e *visto* la somma di grana cinquantacinque.

Che se nel porto in cui approda il bastimento trovasi un console o viceconsole della nazione a cui appartiene, gl' impiegati doganali, dopo di aver osservata la patente, e dopo di aver riscosso l'enunciato diritto, la restituiscano al capitano affinchè la trasmetta al viceconsole e console.

Che in ogni altro caso la patente resti depositata nella dogana, e non sia restituita che fra le ventiquattr'ore le quali precedano la partenza del bastimento, e dopo che siane adempite tutte le formalità, e pagati i dazi prescritti dalla presente legge.

Dritti di tonnellaggio.

Che su' bastimenti del regno o forestieri che approdino ne' porti e rade del regno delle Due Sicilie sia riscosso un dritto di tonnellaggio, salvo le eccezioni in seguito enunciate.

Che questo dritto è dovuto sul corpo de' bastimenti, e non sul carico.

Dritto di tonnellaggio su' bastimenti del regno.

Che il dritto di tonnellaggio sia pagato su' bastimenti del regno fra i tre giorni dal loro arrivo.

Che i bastimenti di venti tonnellate inclusive, o meno, appartenenti al regno, siano esenti dal dritto di tonnellaggio, sia che viaggino da un luogo all'altro del regno stesso, sia che viaggino per l'estero.

Che i bastimenti del regno medesimo al di sopra di venti tonnellate, che viaggiano da un porto all'altro di detto regno, o per l'estero, paghino pel dritto di tonnellaggio grana quattro a tonnellata.

Che i detti legni però ne siano esenti se i capitani o i padroni dimostreranno colla bolletta della dogana di averlo già pagato nel corso del medesimo mese in altro porto o marina del regno delle Due Sicilie.

Che per ispiegazione di quanto si è detto di sopra, se il dritto di tonnellaggio sia stato pagato nel giorno 1, 10, o oltre del mese di luglio, non sia più soddisfatto per tutto il dì 31 dello stesso mese, in qualunque porto e marina il bastimento giungesse, sia da altro punto del regno, sia dall' estero.

Che i bastimenti del regno al di sopra di venti tonnellate addetti nel golfo e nelle isole di Napoli e nei golfo di Palermo al trasporto de' carboni, della calce, delle legna da fuoco, degli spalatroni e pali per vigne, del vino, della neve, della pozzolana, della creta e delle pietre dolci e forti, siano esenti dal dritto di tonnellaggio.

Che siano egualmente esenti dal pagamento del medesimo dritto i bastimenti del regno al di sopra di venti tonnellate, destinati su tutte le coste del regno medesimo al trasporto del brecciale necessarie al mantenimento delle strade consolari.

Che per godere però di una tale esenzione, i padroni e i capitani de' legni enunciati debbano esser muniti di un documento rilasciato dalla dogana del porto al quale appartengono; documento col quale si dichiari che sono addetti al trasporto degli indicati generi; e nel caso che intraprendano altri caricamenti senza averne ottenuto il permesso siano confiscati, e condannati ad una multa di ducati cencinquanta.

Che i bastimenti del regno al di sopra di venti tonnellate addetti alla pesca ne' golfi e nelle coste del regno stesso siano esenti dal dritto di tonnellaggio. Che queste barche debbano esser munite dello stesso documento enunciato più sopra, sotto le stesse pene più sopra prescritte.

Che i bastimenti che fossero obbligati ad entrare in uno de' porti del regno per fortuna di mare, o per purgare le contumacie, o per altra circostanza imperiosa, siano esenti dal dritto di tonnellaggio, qualora non vi facciano alcuna operazione di commercio.

Che non s'intendono per operazioni di commercio gl'imbarchi e gli sbarchi di oggetti inservienti alla sussistenza dell' equipaggio, o alla manutenzione del legno.

Che siano del pari esenti dal medesimo dritto i legni i quali fossero obbligati ad entrare in uno de' porti del regno per avaria sofferta.

Che qualora si sbarcasse però l' intero carico, o parte di esso, la esenzione non abbia luogo se non quando i generi venissero dichiarati da esperti nominati di ufizio di non potersi più mettere in mare.

Che tali legni se per le cause indicate giungessero in luogo del regno nel quale è proibito l'approdo per la legge de' dazi indiretti in vigore, siccome in questo caso devrà decidersi giudiziariamente sulla contravvenzione nascente dal detto approdo, i capitani volendo partire prima di terminarsi il giudizio, debbano dar cauzione per sicurezza della multa a cui possano esser condannati; e che tal cauzione sia presa in questo caso anche per l'importo de' dritti di navigazione. Che essa venga annullata se il giudizio sarà favorevole a' detti capitani; se contrario, la somma venga incassata.

Che quando i legni per le medesime cause giungano in luoghi ove in forza della citata legge l'approdo non è proibito, siccome in tal caso non deve istituirsi alcun giudizio, così la esenzione dal dritto di tonnellaggio sia accordata dagli impiegati doganali in seguito di processo verbale da essi compilato in unione di quelli della marina e della salute, con cui si riconosca per vera la for-

tuna di mare, o altra circostanza imperiosa. Che il processo verbale rimanga presso la dogana.

Che i legni che per la loro provvenienza siano rifiutati dalla deputazione di salute vengano esentati dal dritto di tonnellaggio.

Che godano la stessa esenzione i bastimenti di qualunque natura arrenati ed abbandonati da'capitani, ancorchè si salvassero i loro carichi.

Che la esenzione dal dritto di tonnellaggio nei casi enunciati sia accordata in seguito di processi verbali compilati come sopra.

Che i legni parlamentari, e quelli che rechino plichi pel Governo, siano egualmente esenti dal dritto di tonnellaggio, qualora non abbiano a bordo alcuna quantità di mercanzie.

Che i legni corsali allorchè approdano vuoti, o co'bastimenti predati, o con mercanzie appartenenti alla preda, siano esenti dal dritto di tonnellaggio.

Che ne siano egualmente esenti i legni predati da' detti corsali, dichiarati di cattiva preda, purchè i capitani non vendano nel regno l'intero carico, o parte di esso.

Che non ne siano però esenti i legni predati dai corsali, dichiarati di buona preda.

Che siano del pari esenti dal dritto di tonnellaggio tutti i bastimenti di qualunque natura appartenenti alla marina militare.

E quelli messi in requisizione o noleggiati dal Governo, durante però il tempo in cui essi prestino servizio, e qualora il Governo medesimo ne paghi i soldi e ne nutrisca l'equipaggio. Che la esenzione però de'legni requisiti e noleggiati dal Governo venga ordinata dal Ministro delle finanze in seguito della comunicazione e della dimanda che gliene sarà fatta dal Ministro di marina.

Che i bastimenti del regno di qualunque portata, i quali dal luogo della loro costruzione giungano per la prima volta con la sola zavorra nel porto del regno al quale saranno ascritti, e dove dovranno prendere l'atto di riconoscimento e la patente, siano anche esenti dal dritto di tonnellaggio.

Che in questo caso i bastimenti vengano accompagnati da bolletta a cautela fino all' anzidetto porto.

Che i bastimenti del regno siano esenti dal dritto di tonnellaggio, quando, dopo di aver levato porzione del loro carico e pagato il detto dazio, si rechino in altro luogo del regno per completare lo stesso carico.

Che siano finalmente esenti dal dritto di tonnellaggio i bastimenti del regno che si siano nel loro viaggio semplicemente fermati fuori de' porti, senza fare alcuna operazione di commercio.

Dritto di tonnellaggio su' bastimenti forestieri.

Che i bastimenti forestieri di qualunque portata essi siano, che vengano in un porto del regno delle Due Sicilie, quantunque vi dimorassero meno di ventiquattr'ore, debbano pagare il dritto di tonnellaggio alla ragione di grana quaranta a tonnellata.

Che il dritto suddetto debbe esser pagato immediatamente. Nondimeno per facilitare il commercio potrà esser conceduta a'capitani una dilazione non maggiore di trenta giorni, con la condizione però di dar buona e valida cauzione per l'ammontare del dritto medesimo. Ma che se il soggiorno del bastimento sia minore di un mese, malgrado la dilazione conceduta, il dritto di tonnellaggio sia riscosso prima della partenza del legno.

Che lo stesso dritto sia dovuto da'bastimenti forestieri, quantunque fossero stati noleggiati dal Governo.

Che quando si è detto di sopra pe' bastimenti obbligati ad approdare per fortuna di mare ec., per avaria sofferta, pe' legni corsali, e per quelli che si saranno semplicemente fermati fuori dei porti, è applicabile a' legni forestieri.

Che i bastimenti esteri da guerra siano esenti dal dritto di tonnellaggio, qualora non fossero addetti al commercio; nel qual caso che paghino tanto il tonnellaggio, quanto ogni altro dritto di navigazione.

Che non siano considerati addetti al commercio quelli fra i detti bastimenti i quali giungano in uno de' porti del regno a caricar generi per l'approvigionamento delle flotte e delle squadre stazionate altrove, allorchè ne siano stati autorizzati dal Re.

Che i bastimenti forestieri vuoti o carichi, dopo di aver pagato la prima volta il dritto di tonnellaggio, paghino la metà del medesimo in qualunque altro porto del regno ove approderanno, finchè abbiano preso un carico di generi indigeni per l'estero. Che verificata la circostanza di aver preso un carico di generi indigeni non paghino più nulla per tonnellaggio nel caso che approdino in altri porti del regno.

Riattazione de' legni forestieri.

Che tutti i legni esteri che siano tirati a terra nel regno delle Due Sicilie per riattarsi paghino un dritto di carlini sei a tonnellata.

Bolletta di spedizione.

Che sia rilasciata ad ogni bastimento del regno, o forestiero, che entri o esca da un porto o marina del Regno delle Due Sicilie, una bolletta di spedizione.

Che la bolletta di spedizione pe'bastimenti del regno sia pagata come segue:

bastimenti di ventuna tonnellata inclusiva, grana venti;

detti da cinquantuna a cento inclusive, grana quaranta;

detti da centuna a dugento inclusive, grana ottanta;

detti da dugentuna in sopra, ducato uno e grana sessanta.

Che i bastimenti di venti tonnellate o meno abbiano la bolletta di spedizione senza alcun pagamento di dazio.

Che la bolletta di spedizione pei legni stranieri sia pagata come segue:

bastimenti di cinquanta tonnellate inclusive, o meno, grana ottantotto;

detti da cinquantuna a cento inclusive, ducato uno e grana sessantacinque;

detti da centuna a dugento inclusive, ducati tre e grana trenta;

detti da dugento in sopra, ducati sei e grana sessanta.

Che siano esenti dal dritto di spedizione:

1.° I bastimenti del regno di portata maggiore di venti tonnellate adoperati esclusivamente nel golfo e nelle isole di Napoli e nel golfo di Palermo al trasporto del carbone, della calce, della legna da fuoco, degli spatatroni e pali per vigne, del vino, della neve, della pozzolana, della creta e delle pietre dolci e forti, come anche del brecciale necessario al mantenimento delle strade consolari su tutte le coste del regno;

2.° I bastimenti del regno di una portata maggiore di venti tonnellate addetti alla pesca nei golfi e nelle coste del regno medesimo;

3.° I bastimenti del regno, pe' quali si dimostrerà da' capitani con la bolletta doganale di aver pagato il dritto di spedizione nel corso dello stesso mese, nel modo prescritto per la esenzione del tonnellaggio.

Passaporti.

Che qualunque bastimento forestiero che esca da' porti o dalle marine del regno delle Due Sicilie sia munito di un passaporto.

Che i passaporti siano rilasciati dagli impiegati delle dogane; e per ognuno di essi il capitano o il padrone del bastimento debba pagare il dritto di ducato uno.

Disposizioni generali.

Che la disposizione con la quale è prescritto che debbono esser esenti dal dritto di tonnellaggio e di spedizione i bastimenti del regno, che sono stati sottoposti a tali diritti nel corso del mese medesimo, s' intende di dover rimanere sempre salva in tutti i casi enunciati.

Che per tutti i bastimenti di dugento tonnellate o più, che siano costrutti in qualunque luogo del regno, sia accordato un premio di ducati due a tonnellata. Che se poi tali bastimenti siano muttati a coffe, il premio invece di ducati due sia di ducati tre a tonnellata. Che gli enunciati premi siano pagati dalle rispettive tesorerie de' domini al di quà ed al di là del Faro in contanti appena che il bastimento sia terminato di costruirsi, e reso atto alla navigazione.

Che i legni stranieri che approdino nel porto di Messina siano ivi trattati, in quanto a' dritti di navigazione, come i bastimenti coverti con la nostra real bandiera. Che in conseguenza i legni forestieri siano sottoposti ai dritti di navigazione che trovansi imposti con la presente legge su' bastimenti del regno, e ne' casi in cui questi ultimi sieno esenti dal pagamento, ne siano egualmente esenti i primi.

Che i proprietari ed i padroni de' bastimenti dei domini al di quà ed al di là del Faro, che alla pubblicazione della presente legge si trovino di già muniti dell' atto di riconoscimento e della patente, e di aver pagato i dritti in vigore per ottener tali carte, non siano tenuti a rinnovarle, nè a pagare nuovamente i dritti stabiliti per le medesime.

Che tutti i capitani de' bastimenti, siano del regno, sieno forestieri, che entrino ne' porti, nelle rade ec., siano tenuti fra le ventiquattro ore dall' arrivo a fare il loro costituto agli impiegati della salute, delle dogane, della marina, se ve ne sieno, e della polizia, sotto pena non minore di ducati cento. Che nel detto costituto sia menzionata la provvenienza del legno, la natura del carico, la persona a cui è diretto, le dimore, gli accidenti, le notizie di mare, le avarie, gl' incontri ed i rischi corsi; e che i capitani debbano rispondere a tutte le domande che loro siano fatte.

Che i capitani dei bastimenti del regno appena giungano nei porti esteri in cui risieggano i nostri consoli siano tenuti di presentarsi ai medesimi, ed esibir loro l'atto di riconoscimento, la patente ed il ruolo di equipaggio, facendo a' medesimi un rapporto dell' accaduto nel corso della navigazione.

Che indipendentemente dalle carte enunciate nella presente legge, delle quali deve esser provveduto ogni legno che esce da' porti o dalle marine del nostro regno, sia che navighi per l' estero, sia che navighi da un luogo all' altro del regno, e per qualunque commercio ed industria, debba il capitano o il padrone esser munito del ruolo di equipaggio.

Che i contravventori siano soggetti alle pene prescritte negli articoli 28, 33 e 47 del decreto del dì 1° di agosto 1816.

Che non si lasci partire alcun bastimento del regno o forestiero, se il capitano non abbia presentato alla deputazione di salute la bolletta di spedizione.

Che le contravvenzioni a tutti i precedenti articoli siano trattate con metodi giudiziari.

Che i prodotti delle ammende, delle confische e delle transazioni siano ripartiti co' metodi in vigore.

Che i contabili delle dogane dei domini di là dal Faro siano tenuti di trasmettere ogni mese il conto ed il risultamento della riscossione de' dritti di navigazione al direttore della gran dogana di Palermo, qual membro della Commessione principale della navigazione di commercio. Che egli li faccia verificare, stabilendo la corrispondente scrittura. Che in ogni trimestre il direttor generale de' dazi indiretti faccia conoscere alla direzione generale di navigazione in Napoli lo stato de' prodotti.

Che gl' impiegati di dogana siano tenuti, qualora ne fossero richiesti da quelli della nostra marina reale, di dare tutte le notizie di mare che essi potranno avere: e che costoro siano obbligati di comunicare a' primi (di uffizio) tutto ciò che potrà interessare le dogane.

Che dovendo tutte le autorità concorrere al medesimo scopo, gl' impiegati di dogana, quelli di marina, quelli della salute e della polizia si avvertano a vicenda de' legni che vengono ad approdare in qualunque punto del regno, ed accorrano immediatamente per eseguire le loro rispettive funzioni.

Con decreto del 20 agosto 1827, volendo affrancare la navigazione de' bastimenti di un dritto in una operazione che, richiesta dall' impero della circostanza, rifluisce al vantaggio della industria

NOZIONI GENERALI

1. — L'atto di *nazionalità* è il titolo che attesta e stabilisce la nazionalità francese d'un bastimento. Esso è rilasciato dalla dogana. (L. 27 vend. anno 2, art. 10.)

2. — Questo atto ha per iscopo d'impedire che uno si serva di navigli di cattiva costruzione: di far sapere all'amministrazione il numero di bastimenti impiegati dal commercio; e di assicurare la esecuzione delle leggi che negano agli stranieri il dritto di esser proprietari, in tutto o in parte, d'un naviglio francese.

3. — I bastimenti francesi hanno soli il dritto di godere dei privilegi che la legislazione francese assicura ai nazionali. — È però che il capitano d'un naviglio deve sempre esser munito dell'atto di nazionalità di questo naviglio. (Codice comm., 226.) (1) — V. *Capitano*, n. 45.

4. — I privilegi che la legislazione francese assicura ai navigli o altri legni nazionali sono:

1° La facoltà d'importare ogni mercanzia straniera senza esser obbligato a pagare la tassa alla quale sono sottomesse le importazioni fatte dai navigli stranieri. (L. dei 28 aprile 1816, art. 7.)

2° Il dritto esclusivo di fare il commercio con le colonie francesi. (L. 21 settembre 1793, art. 3.)

3° Il dritto egualmente esclusivo di fare il cabotaggio fra i porti del regno. (Ivi, art. 4.) — V. *Cabotaggio*.

4° La facoltà, pei bastimenti pescatori, d'importare, in franchigia di ogni dritto, il prodotto della loro pesca. (L. 14 dicembre 1814, art. 1.)

5° In certi casi, l'esenzione, in altri, la riduzione dei dritti ai quali sono sottomessi i navigli alla loro entrata o alla loro uscita dai porti, come i dritti di tonnellaggio, di spedizione, di quietanza

interna, venne abolito il dritto di riattazione sui legni esteri di carlini sei a tonnellata.

Con decreto dei 20 aprile 1835, considerando che l'ottenimento dell'atto di riconoscimento arrecava del dispendio al di là delle proprie forze a' proprietari delle barche di ventisei palmi o meno, venne stabilito: Che i proprietari delle dette barche per ottenere l'atto di riconoscimento esibiscano un certificato del costruttore vistato *gratis* dal sindaco o dal decurionato de'comuni a cui appartengono: Che il sindaco ed il decurionato dichiarino in piè del detto certificato, che il proprietario della barca sia colui che domanda le carte di navigazione, e che il medesimo sia suddito del regno delle Due Sicilie; Che i giudici di circondario attestino *gratis* in piè dello stesso certificato la legittimità e validità del medesimo, in vista del quale le Commessioni marittime rilascino le carte di navigazione.

Con decreto dei 29 novembre 1835, volendo sempre più incoraggiare le costruzioni de' bastimenti atti alle navigazioni di lungo corso per favorire il commercio e la marina mercantile nazionale, venne stabilito: Che sia accordato un premio di ducati due a tonnellata per tutti que' bastimenti che, costruiti nel regno, siano inchiodati o foderati di rame; Che il premio sia di carlini dieci a tonnellata se i bastimenti siano foderati di zinco; Che per accordarsi tali premi i bastimenti debbano essere di una portata al di sopra di dugento tonnellate, e debbano esser coverti della nostra real bandiera; Che i premi di sopra enunciati siano pagati dalle rispettive tesorerie di Napoli o di Sicilia, oltre de' soliti premi di costruzione; ma con le stesse regole e formalità che sono in uso pel pagamento di questi ultimi. Che si debba perciò esibire all'amministrazione de'dazi indiretti l'estratto della deliberazione della direzione generale di navigazione di commercio attestante di essere il premio dovuto, con ispecificarsi l'ammontare giusta i verbali di verifica di essere stato il bastimento foderato di rame o di zinco nel regno.

Con decreto degli 11 giugno, 1845, considerando che l'obbligo di munirsi del ruolo di equipaggio era incompatibile col servizio delle piccole barche dedite alla pesca, o al tragitto de' passaggieri e delle derrate nell'interno de' porti o nei golfi del regno; volendo agevolare, e sottrarre da ogni molestia la classe de' marinari, vennero dispensate le piccole barche di sopra cennate dall'obbligo di provvedersi del ruolo di equipaggio, quando però non escano dal proprio golfo o porto al quale appartengono.

La Corte Suprema di Giustizia in novembre 1828 decise che: La sentenza del tribunale di commercio che prescrive darsi cauzione per togliersi un sequestro non è interlocutoria, ma provvisionale, e quindi appellabile prima della diffinitiva, Che lo è pure trattandosi d'istanza pel dissequestro di un paranzello, e della rifazione de' danni ed interessi;

Che la bolletta di spedizione è la pruova unica ed esclusiva che la legge richiede per ritenere che un bastimento sia pronto a far vela, e perciò non soggetto a sequestro, sia per viaggio nel golfo stesso, sia all'estero.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 214, comma 3° — *Il capitano è obbligato di tenere a bordo l'atto di nazionalità.*

permessi e certificati. (L. 27 vend. anno 2, art. 30-36.)

5. — L'atto di nazionalità contiene la descrizione del naviglio, ed attesta che è stato misurato e riconosciuto ben costruito. Quando il naviglio è Francese d'origine, l'atto compruova che il naviglio è di costruzione francese; se è di costruzione straniera e sia divenuto Francese per uno de' modi qui appresso indicati, l'atto di nazionalità deve enunciarlo. (L. 27 vend. anno 2, art. 9.)

6. — L'atto di nazionalità non si rilascia che ai bastimenti francesi di origine, o divenuti francesi.

Un bastimento è francese d'origine quando è stato costruito in Francia o nelle colonie e nelle possessioni francesi. (LL. del 4 marzo 1791, e 21 settembre 1793, art. 2.)

7. — Il costruttore d'un naviglio deve dirigersi all'officina delle dogane del luogo in cui è stato costruito, per ottenere l'atto di nazionalità. (L. 27 vendemm., anno 2.) — Questo atto è firmato dal ministro delle finanze in nome del re.

8. — Il naviglio riceve allora un nome che non può esser cambiato senza dichiarazione, come un numero designante il porto dal quale dipende. — Il porto dal quale dipende un naviglio si chiama *porto d'attacco*. (L. 27 vend. anno 2, arg. dall'art. 9.) — V. *appresso*, n. 20.

9-10. — I bastimenti stranieri divengono francesi:

1° Quando sono stati catturati sul nemico e dichiarati di buona preda. (L. dei 21 settembre 1793, art. 2.)

2° Quando sono stati confiscati per contravvenzione alle leggi francesi. (Ivi.)

11. — Nei due casi che precedono, cioè in caso di *preda* o di *confisca*, il bastimento straniero è completamente privato della nazionalità, ed è assimilato ad un bastimento di costruzione francese, se il proprietario francese ha fatto per racconciarlo una spesa di sei franchi per tonnellata; in questo caso, è rilasciato all'armatore un nuovo atto di nazionalità che attesta che il naviglio è di costruzione francese, e l'atto primitivo è annullato. (Circ. dei 6 ottobre 1814, ed 8 genn. 1818.)

12. — L'estimazione del valore delle riparazioni si fa da tre periti nominati d'ufizio, uno dalla dogana, l'altro dalla amministrazione marittima, il terzo dal tribunale di commercio: questa estimazione, nella quale non entrano le gomene, le ancore, le vele, le sciatte, le scialuppe, e gli altri oggetti che non sono inerenti al corpo del naviglio, è fatta innanzi agli ufiziali del porto. (Circ. dei 6 ottobre 1814, e degli 8 gennain 1818.)

13. — 3° Un bastimento straniero può ancora divenire francese, allorchè arrenato sulle coste di Francia o di possessioni francesi si trovi talmente danneggiato, che i proprietari o gli assicuratori han preferito venderlo, ed è divenuto interamente proprietà francese. Ma in quest'ultimo caso, la nazionalità non si opera che a certe condizioni: bisogna che le riparazioni che l'acquirente francese fa al naviglio arrenato abbiano un valore quadruplo di quello del prezzo di compra. (L. 27 vend. anno 2, art. 7.)

14. — Il valore di queste operazioni è comprovato da estimazione, come nel caso di preda o di confisca. V. *sopra*, n. 12.

15. — 4° Allorchè comprati da negozianti francesi, armati da loro in un porto francese, impiegati da essi alla pesca della balena e di altri pesci per grassn, hanno fatto almeno due viaggi nei mari del Sud, o quattro viaggi nei mari del Nord. (Ord. dei 24 febbraio 1825, art. 6.)

16. — 5° Quando appartengano ai cittadini d'un paese che è incorporato alla Francia, o che diviene colonia francese. (Dec. minist. dei 20 e dei 25 febbraio 1818.)

17. — 6° I bastimenti che provvengano da *épaves* (cose che si trovano in mare in segnito di perdite di legni) e che sono venduti a pronto della cassa degli Invalidi possono ancora essere naturalizzati. (Decis. dei 28 maggio 1825.) — V. *Épaves*.

18. — Ma in tutti i casi precedenti bisogna, dippiù, che tutti gli ufiziali ed i tre quarti almeno dell'equipaggio che imbarca il naviglio dopo il suo acquisto siano francesi. (L. 21 settembre 1793, art. 2.)

19. — In tutti i suddetti casi, l'atto di nazionalità non è rilasciato che dopo essersi assicurato pel giuramento del proprietario, che nessuno straniero è interessato nella proprietà del naviglio. (L. 27 vend. anno 2, art. 13.)

20. — I navigli francesi debbono essere registrati all' officina dell' amministrazione marittima del luogo nel quale sono costruiti (o condotti dopo la preda, o riparati dopo la compra, se sono di costruzione straniera). L'armatore che vuole cambiar di porto deve far registrare il suo naviglio all' officina del porto che sceglie dopo dichiarazione al porto che lascia. (Ord. dei 31 ottobre 1784, tit. 7, art. 7 e 11.)

21. — I navigli francesi debbono portare la bandiera francese, senza pregiudizio della bandiera speciale attribuita ad ogni circondario marittimo. (Ord. dei 3 dicembre 1817.)

22. — Allorchè un naviglio appartiene a più proprietari, i dritti di ciascuno debbono essere inscritti in dosso all' atto di nazionalità: è il mezzo di comprovarli a riguardo de' terzi. (L. 27 vend. anno 2, art. 17.)

23. — Il cambiamento di proprietario non dà luogo ad un nuovo atto di nazionalità, perchè questo atto è accordato al bastimento e non all'armatore; s'inscrive solamente la vendita in dosso all' atto. (Lettera della commissione delle rendite nazionali dei 7 frim. anno 3.)

24. — In caso di vendita forzata, se il sequestrato nega di rimettere all' aggiudicatario l'atto di nazionalità, questi può farsene rilasciare uno in suo nome personale. (Pardessus, t. 3, n. 613.)

25. — I dritti ed i privilegi conferiti con l'atto di nazionalità si perdono se il naviglio cessa d'avere la qualità di francese,

26. — Un naviglio perde la qualità di francese: — 1° se dopo il rilascio dello atto di nazionalità è cambiato nella sua forma, nel suo tonnellaggio, o altrimenti, senza aver ottenuto un nuovo atto di nazionalità (1). (L. 27 vend. anno 2, articolo 21.)

27. — 2° Se racconciato allo straniero, le spese di accomodamento eccedano 6 franchi per tonnellata, ammeno tuttavia di necessità legalmente comprovata. (Ivi, art. 8.) — V. *sopra*, n. 13.

28. — La necessità delle riparazioni deve essere comprovata da un rapporto del capitano, firmato e ratificato dagli ufiziali del bastimento, verificato ed approvato dal console francese, ed in sua mancanza da due negozianti francesi. (L. del 27 vend. anno 2, art. 8.) — Questo rapporto deve essere depositato all' officina del porto francese in cui il bastimento rientrerà. (Ivi.)

29. — 3° Per la vendita fatta ad uno straniero: uno straniero non potendo esser proprietario in tutto o in parte d'un bastimento francese. (L. del 21 settembre 1793, art. 2.)

30. — In tutti questi casi, l'atto di nazionalità rilasciato al naviglio diviene come non avvenuto, e non gli è più di alcun soccorso.

31. — Il proprietario è tenuto prima di ricevere l'atto di nazionalità a prestar giuramento che il suo naviglio adempirà a tutte le condizioni esatte; egli deve egualmente somministrar cauzione. (L. dei 27 vend. anno 2, art. 11 e 13.)

32. — La cauzione è di 20 franchi per tonnellata, se il bastimento è al di sotto di 200 tonnellate; di 30 franchi per tonnellata se è al di sopra di 200 tonnellate; di 40 franchi per tonnellata se è al di sopra di 400 tonnellate. (L. 27 vend. anno 2, art. 11.)

33. — Il dritto di nazionalità è di nove centesimi per tonnellata pei bastimenti al di sotto di 100 tonnellate. (L. 2 luglio 1836, art. 6.) — Pei bastimenti di 100 tonnellate ed al di sopra i dritti fissi, stabiliti dall'art. 26 della legge dei 27 vend. anno 2, continuano ad essere percepiti. (Ivi.) — Questi diritti sono di 18 franchi, da 100 a 200 tonnellate; di 24 franchi, da 200 a 300; e di 6 franchi per ogni 100 tonnellate al di sopra di 300. (L. 27 vend. anno 2, art. 26.).

34. — Quelli che prestano il loro nome alla nazionalità di bastimenti stranieri, che concorrono come ufiziali pubblici o testimoni alle vendite simulate, ogni preposto nelle officine, consegnatario, agente dei bastimenti e del carico, capitano e tenente del bastimento, che, conoscendo la nazionalità fraudolenta, non impediscono l'uscita del bastimento, dispongono del carico d'entrata o ne somministrano uno d'uscita, che comandano il bastimento, sono condannati solidal-

(1) La dogana non può percepire alcun dritto su questo nuovo atto di nazionalità. (Circol. dei 30 giugno 1828.) N. A.

mente e con arresto personole ad un'ammenda di 6,000 franchi, dichiareti incapaci di alcun impiego e di comaodare alcun bastimento francese. — La sentenza di condanna è pubblicata ed affissa. (L. 27 vend. anno 2, art. 15.)

GIURISPRUDENZA

35. — Lo stato di contravvenzione d'un naviglio, e specialmente la mancaaza d'iscrizione alla sua poppa del suo nome e di quello del porto al quale appartiene, non può dar luogo all'applicazione di alcuna pena, quando questo bastimento non è entrato nel raggio di 4 leghe sottomeaso alla sorveglianza delle dogane, che per effetto d'una forza maggiore, e che d'altronde nessuna pruova di frode è prodotta contro di esso. (L. 27 vend. anno 2, art. 19; L. 4 germ. anno 2, art. 7.)

Loubatière. — 16 dicembre 1835. — C. Rig. — S-V. 36. 1. 430. — Ved. *Dogane*, §§ 3 e 4.

36. — Un'azione per pagamento d'ammeoda per fatto di aimnlazione di un atto di nazionalità non ha potuto esser giudicata sopra appello (alla Martinicca), quande essa non è stata giudicata in prima istanza, soprattutto se, a tal riguardo, non vi fossero state conclusioni espresse significate alla parte condannata, se non fosse stata chiamata a difendersi con tutta latitudine ed in piena conoscenza di causa.

Haras. — 9 marzo 1831. — Cass. — Martinicca. — S-V. 31. 1. 137. — D. P. 11. 1. 183.

37. — Allorchè, in un noleggio fatto io un paese straniero, il naviglio noleggiato è designato con queste parole: *con bandiera francese*, questa designazione oon può, fra il capitano ed i caricatori, aver l'effetto d'noa nazionalità diffinitiva. — Nello stesso caso, se tale designazione non fa presumere che una nazionalità provvisoria, e se, all'arrivo del naviglio in nn porto francese, le mercanzie importate sono sottoposte ai dritti di dogana imposti sulle mercanzie veoute con no naviglio atraniero, il caricatore oon può ripetere contro il capitaoo la differeoza di dritto che esiste fra la tariffa delle mercanzie ehe vengono eoo navigli francesi, e la tariffa delle mercanzie ehe vengono eon navigli stranieri. (1)

Sarato. — 10 aprile 1822. — Tribun. di Marsiglia. — G. Mars. — 3. 1. 185.

NEGOZIANTE. — V. *Commerciante*, § 2.

NEUTRALI — NEUTRALITÀ. — V. *Prede marittime.*

V. nel riassunto di legislazione posto in testa alla parola *Navigazione*, l'enumerazione dei principali atti del governo relativi alla neutralità dei legni di mare.

NOZIONI GENERALI

1. — I popoli neutrali son quelli che non prendono alcuna parte in una guerra, rimanendo amici comuni dei due partiti e non favorendo le armi dell'uno in pregiudizio dell'altro. (Vattel, t. 3, p. 99.) — Azuni (*Dritto marittimo*) definisce la neutralità, la continuozione esatta dello stato pocifico d'una potenza la quale, quando si accende una guerra fra due o più nazioni, si astiene assolutamente dal prendere alcuna parte nelle loro contestazioni. Queste definizioni, semplici che sembrino, non lasciono intanto di presentare delle difficoltà, V. il *Dizionario universale di Commercio* (1805), v° *Neutralità*.

2. — La neutralità è permanente o accidentale, particolare o generale. Essa è permanente o particolare, quando è atato convenuto nei trattati fatti fra due o più potenze che una nazione sarebbe sempre considerata come neutrale (2); accidentale o generale, allorchè, in une guerra fra due popoli, un altro popolo guarda una neutralità volontaria.

3. — Riguardeta sotto il rapporto commerciale, la neutralità presenta alcune quistioni la cui soluzioue è importante.

(1) Con decreto del 17 dicembre 1827, considerando che qualunque naviglio acquisiato dai sudditi del regno allo straniero, sebbene per sicurezza della navigazione potesse con le carte che i consoli sono autorizzati a rilasciare inalberare provvisoriamente la real bandiera, ed aver pure da' medesimi consoli la patente reale ed il riscontrino; nulladimeno non debba considerarsi come naturalizzato, perchè mancante dell'atto di riconoscimento, unica carta la quale, a norma della legge sulla navigazione dei 25 di febbraio 1826, naturalizza i bastimenti, fu stabilito che: Qualunque legno acquistato allo straniero dai sudditi del regno, benchè arrivi in uno de' nostri porti di quà o di là del Faro con real bandiera e con riscontrino, sarà considerato come forestiero, e soggettato come tale alle formalità ed al pagamento dei dazi doganali e di navigazione pel legno stesso e per le merci che avesse a bordo, fino a che non gli sia conceduto, a' termini della legge dei 25 di febbraio 1826, l'atto di riconoscimento.

V. le nostre annotazioni all'articolo *Naviglio*.

(2) Tale è oggi il Belgio. N. A.

4. — Una nazione neutrale può fare il commercio tra due popoli belligeranti purchè prenda le sue misure per non portare in abbondanza tutto all'uno e niente all'altro, ciò che farebbe cessare la neutralità. (Vattel, t. 3, p. 108.)

5. — Ma questa regola generale riceve eccezione in ciò che riguardo le mercanzie dette *contrabbando di guerra* (Ivi, p. 109), cioè le mercanzie o gli oggetti che servono all'uso della guerra, come vestimenta, equipaggi, armamenti o munizioni. (Ivi, p. 111.) — V. *Prede marittime*, ed *appresso*, n. 10 e s.

6. — Queste mercanzie possono essere confiscate dalla nazione belligerante contro la quale erano destinate ad essere impiegate. (Ivi, p. 112.)

7. — La libertà del commercio delle cose che non sono contrabbando di guerra soffre eccezione nel caso in cui tal commercio è fatto con una città assediata: l'assediante ha il dritto d'interdirne l'entrata ai neutrali. (Ivi, p. 117.) È lo stesso nel caso di blocco: i bastimenti neutrali non sono ammessi a comunicare con le coste comprese nelle linee del blocco, che quando la potenza che lo ha stabilito ve li autorizzi.

8. — Vedete del resto, sul dritto pubblico dei neutrali, e su'trattati intervenuti fra le differenti potenze, il *Dizionario universale di Commercio*, citato più sopra, e quì appresso la parola *Prede marittime*, ove si trovano trattate le quistioni alle quali può dar luogo la neutralità in materia di prede marittime.

9. — Ai termini d'un avviso del consiglio di stato dei 28 ottobre - 20 novembre 1806, un vascello neutrale non può essere indefinitamente considerato come luogo neutrale, e la protezione che gli è accordota nei porti francesi non saprebbe spogliare la giurisdizione territoriale per tutto ciò che riguarda gl'interessi dello Stato. — Così, il vascello neutrale, ammesso in un porto neutrale, è di pieno dritto sottomesso alle leggi di polizia che regolano il luogo in cui è ricevuto. — Le genti del suo equipaggio sono egualmente giudicabili dai tribunali del paese, pei delitti che vi commettessero, anche a bordo, verso persone straniere all'equipaggio, e per le convenzioni che potessero fare con esse. — Ma non è così a riguardo de'delitti che si commettono a bordo del vascello neutrale per parte d'un uomo dell'equipaggio.

GIURISPRUDENZA

10. — I legnami di costruzione, portati da bastimenti neutrali in porti nemici, non sono oggetti di contrabbando. — Non vi è dunque luogo a pronunziare la confisca del naviglio di cui questi legnami compongono il carico.

La Stella di Bonaparte. — 9 settembre 1807. — Decisione del consiglio delle prede. — S-V. 7. 2. 1124.

11. — Il principio del dritto delle genti secondo il quale un naviglio straniero (alleato o neutrale) è considerato come la continuazione del territorio della nazione alla quale appartiene, e gode, in conseguenza, come il territorio medesimo, del privilegio d'*inviolabilità*, cessa dal proteggere il naviglio che, in disprezzo dell'alleanza o della neutralità, commetta atti d'ostilità sul territorio francese...; per esempio, quando questo naviglio, noleggiato per servir di strumento ad una congiura contro la sicurezza dello Stato, è venuto a disbarcare sulla spiaggia francese una parte degli autori di questa congiura, e ne porta ancora un'altra parte a bordo.

Il naviglio il *Carlo Alberto*. — 15 ottobro 1832. — Lione. — S-V. 33. 2. 237. — D. P. 33. 2. 145.

12. — L'eccezione di *approdamento forzato* non può essere invocata da un naviglio, alleato o neutrale, obbligato per fortuna di mare ad approdare in un porto di Francia, nel tempo stesso in cui esso veniva a commettervi degli atti di ostilità.

La stessa decisione di sopra.

NOLO o NOLEGGIO. — V. *Assicurazioni marittime.* — *Avarie.* — *Capitano.* — *Contratto di noleggio.* — *Genti dell'equipaggio.* — *Naviglio.*

INDICAZIONE ALFABETICA

—

—

§ 1. — *Definizioni. — Modi differenti di noleggiare un naviglio.*

NOZIONI GENERALI

1. — Si chiama *nolo* o *noleggio* la locazione d'un naviglio o la locazione d'un trasporto di mercanzie con questo naviglio. — L'atto che compruova questa locazione si chiama *contratto di noleggio* (V. questa parola). — La locazione del naviglio può esser comprovata dalla *polizza di carico* (V. questa parola). — Si designa pure sotto il nome di *nolo* o *noleggio* il prezzo pel quale la locazione del naviglio è consentita, o più particolarmente ancora il prezzo del trasporto delle mercanzie caricate sul naviglio. (Cod. comm., 286.) (1)

2. — Quegli che affitta il suo naviglio o s'impegna ad un trasporto di mercanzie col suo naviglio si chiama *noleggiatore*. — Si dà il nome di *noleggiatore*, e sovente di *caricatore*, a colui che prende il naviglio in fitto o dà delle mercanzie per trasportare.

3. — Il nolo o noleggio d'un naviglio ha luogo per la totalità o per parte del naviglio, per un viaggio intiero o per un tempo limitato, a tonnellata, a quintale, a massa, o a collegio con designazione del tonnellaggio del bastimento. (Cod. comm., 286.) (2)

4. — Il nolo del naviglio per la totalità ha luogo ordinariamente *a viaggio*, per un *tempo determinato*, o *a mese*.

5. — *A viaggio*: il prezzo è fissato anticipatamente per tutto il tempo della spedizione; ma il caricatore non può fare che la spedizione per la quale il naviglio è stato locato. — Sull'epoca in cui finisce il viaggio, V. *Capitano*, n. 119.

6. — *Per un tempo determinato*: il

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 276, in principio. — Il prezzo del fitto di un bastimento o di altro legno di mare è chiamato *nolo*.

(2) Ivi, art. 276, in fine. — Viene regolato dalle convenzioni delle parti: vien provato dal contratto di noleggio o dalla polizza di carico; ha luogo per la totalità o per parte del bastimento, per un viaggio intero o per un tempo limitato, a tonnellata, a quintale o ad altri pesi e misure conosciute, a massa o in *dettaglio*, coll' indicazione del tonnellaggio del bastimento.

prezzo è egualmente fissato pel tempo convenuto, durante il quale il caricatore può fare tutte le spedizioni che giudica convenienti.

7. — *A mese;* il prezzo è fissato per ogni mese che durerà il viaggio: ogni mese cominciato è riputato finito, ed il prezzo ne è dovuto per intero al noleggiatore.

8. — Ammeno di convenzione contraria, il nolo a mese corre dal giorno in cui il naviglio ha fatto vela. (C. comm., 275.) (1)

9. — Il nolo d'un bastimento per parte si fa per una *parte determinata*, *a quintale*, *a tonnellata*, *a massa*, *a collegio*.

10. — Per una *parte determinata*, il caricatore prende in fitto una parte determinata del naviglio, nella quale deve restringersi, e che il noleggiatore o il capitano è tenuto a lasciare a sua disposizione.

11. — *A quintale*, si conviene, sia che il noleggiatore potrà caricare sino a concorrenza di *tanti* quintali, sia che pagherà *tanto* a quintale: il quintale rappresenta cento chilogrammi.

12. — *A tonnellata*, si conviene, sia che il noleggiatore potrà caricare sino a concorrenza di *tante* tonnellate, sia che pagherà *tanto* per ogni tonnellata. — Sulla continenza della tonnellata, V. *Naviglio*, § 2.

13. — *A massa*, si conviene d'un prezzo determinato per una partita di mercanzie presentata in blocco, invece di fissare questo prezzo in ragione del peso o del volume.

14. — *A collegio*: È una specie di convenzione sotto clausola risolutiva, con la quale il noleggiatore o il capitano non si obbliga a ricevere un carico parziale, che a condizione che perverrà a completare il suo carico *raccogliendo quà e là* altri noleggi parziali, in mancanza di che, il primo nolo è considerato come non avvenuto. — Il nolo è completato in questo caso *secondo l'uso*, allorchè il naviglio contiene i tre quarti del suo tonnellaggio.

GIURISPRUDENZA

15. — Quando un nolo è fatto in blocco per tutta la portata del naviglio e non di meno vi è stata riserva della camera, dell'alloggio dell'equipaggio e degli altri luoghi destinati a ricevere le provvisioni del bordo e gli attrezzi del naviglio, il capitano può, senza violare il contratto, caricare mercanzie nei luoghi così riserbati e percepirne il nolo: questo diritto è stato consacrato dall'uso in favore dei capitani.

Scarpati. — 25 maggio 1827. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 8. 1. 90.

Id. — Salavy. — 6 giugno 1822. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 4. 1. 33. — V. *Capitano*, n. 120 e s.

16. — Essendo state caricate mercanzie in paese straniero con destinazione per un porto di Francia, ed essendo stato stipulato il noleggio ad una somma determinata per ogni quintale, questa stipulazione deve riferirsi al quintale usuale *del luogo della fermata*, e non al quintale decimale, peso legale della Francia, se d'altronde sembri per le circostanze che tale è stata l'intenzione delle parti.

Trapany. — 29 aprile 1825. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 6. 1. 143.

17. — Il prezzo del nolo, espresso nel contratto di noleggio, per certe specie di mercanzie *per tonnellate*, non deve essere stimato stipulato egualmente a riguardo delle altre mercanzie d'un simile volume di capacità, ma d'un più gran peso. Esso deve esser calcolato avendo riguardo alla differenza del peso di queste mercanzie con quello degli articoli specificati.

19 agosto 1814. — Bruxelles. — G. Brux. 1814. 2. 241.

18. — Per regola generale ed ammeno di convenzione contraria, il nolo deve essere calcolato sul peso lordo e non sul peso netto della mercanzia. La derogazione a questo uso non può inferirsi dal perchè la polizza di carico faccia menzione del peso netto.

Chopin. — 9 luglio 1830. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 11. 1. 172.

19. — *Fu giudicato intanto che* il nolo stipulato ad una somma determinata per ogni peso convenuto d'una mercanzia specificata deve esser pagato sul netto.

Gazielle. — 23 giugno 1820. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 2. 1. 6.

20. — Allorchè in una polizza di carico relativa a mercanzie provvenienti dalle colonie francesi d'America, il nolo è stipulato *a tanto per libbra*, deve, secondo l'uso del commer-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 265. — Se il bastimento è noleggiato a mese, il fitto corre dal giorno in cui il bastimento ha fatto vela, se non vi è convenzione contraria.

cio, non esser pagato che sul peso eetto di ogni libbra dl mercanzie, senza riguardo al peso delle botti o dell'imballaggio.

Dupuy. — 13 settembre 1822. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 3. 1. 326.

21. — Il aelo d'una mercaezia, stipulato nel contratto di eoleggie a tanto la misura, e fissato in seguito nella polizza di carico ad una somma determieata in blecco, è dovuto al capitaeo sul piede degli accordi primitivi pluttosto che aecondo la polizza di carico, quaedo soprattutto queato documento è redatte in idioma incognito al capitano, e firmate da lui coe la clausola *che dice essere*. E però, le spese della miaura necessarie per valutare il nole debbono easer sofferte per metà fra il capitane ed il coesegnatario.

Villa. — 19 dicembre 1834. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 15. 1. 210.

22. — Allorchè in un noleggie a mese, il caricatore, indipendentemente dalla somma fissata per ogni mese, ha preso a suo carico i salari ed il nutrimeeto dell'equipaggio e le altre spese del aaviglio durante il viaggio, la quota reale ed effettiva del nolo, sia ceme oggetto di deduzione sulla mercaezia al tempo della contribuzioee alle avarie comuni, sia come elemente di contribezione per parte dell'armatore, deve easer determinate dalla riunione del prezzo atipulato e dei diversi pesi assueti dal caricatore.

Cauvin. — 30 marze 1836. — Trib. di Marsiglia. — G. Mara. 16. 1. 33.

—

§ 2. — *Dritti ed obbligazioni reciproche dei noleggiatori.*

NOZIONI GENERALI

23. — I dritti e le obbligazioni reciproche che nascono dal contratto di noleggio sono, per parte del noleggiatore, di mettere il naviglio a disposizione del caricatore, e, per parte di quest'ultimo, di pagare il prezzo del nolo.

24. — In generale, un naviglio non può esser noleggiato che da colui al quale appartiene, o da quello che una locazione od un nolo precedente abbia messo a suoi dritti.

25. — Ma puossi sublocare o sottonoleggiare ad un più alto prezzo di quello portato nel primo contratto? L'ordinonza della marina del 1681, art. 27, tit. 3, lib. 3, lo proibiva. Benchè il Codice di commercio non abbia riprodotto questa proibizione, noi stimiamo con Boulay-Paty (t. 2, p, 279.), che essa deve esser considerata come ancora sussistente, almeno quando le circostanze della sublocazione menassero ad un accaparremento contrario agli interessi generali del commercio.

26. — Il più ordinariamente, il capitano roppresenta il noleggiatore o il proprietario del naviglio. A tal titolo, è incariceto di operare o sorvegliare il carico e lo stivamento delle mercanzie, cioè la loro situazione nel naviglio. I caricatori non son tenuti a tal riguardo che a mettere le mercanzie a disposizione del capitano sulla spiaggia.

27. — Nell'uso, le spese di caricamento e di stivamento sono a carico del capitano, ammeno di stipulazione contraria. — Ma quando le spese di caricamento e di stivamento fossero sofferto dei caricatori, il capitano resterebbe sempre incaricato della sorveglianza, perchè egli risponde delle mercanzie. (C. comm., 222.) (1) — V. *appresso*, n. 60 e s.

28. — Nel contratto di noleggio, come nel contratto di locazione ordinario, uno dei primi obblighi del caricatore, sia che abbia preso in fitto il naviglio intiero, sia che non l'abbia noleggiato che per parte, è di caricare mercanzie di valore e quantità sufficienti per rispondere del nolo. (V. *appresso*, n. 73 e s.) — Il capitano può dunque costringere il caricatore a realizzare o completare il suo carico.

29. — Se il caricatore, non completando il carico, ha intanto messo sul naviglio mercanzie d'un valore sufficiente per rispondere del nolo, può costringere il capitano a far vela,

30. — Se il naviglio è locato in totalità, ed il caricatore non gli dà tutto il suo carico, il capitano non può prendere altre mercanzie senza il consenso del caricatore. (Cod. comm., 287.) (2) — In tutti i casi, il caricatore profitta del nolo delle mercanzie che completano il carico

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 209, in principio. — È tenuto delle mercanzie, delle quali s'incarica.

(2) Ivi, art. 277, comma 1. — Se il bastimento è noleggiato in totalità, ed il noleggiatore non gli dà tutto il suo carico, il capitano non può prendere altre mercanzie senza il consenso del noleggiatore.

del naviglio che ha intieramente noleggiato (Ivi.) (1), siano state esse caricate di suo consenso, o alla sua insaputa, appartengano al capitano o ad un'altra persona. (Dageville, t. 2, p. 286; Favard de Langlade, v° *Contratto di noleggio*, numero 4.) — V. *appresso*, n. 73 e s.

31. — Il caricatore che non ha caricato la quantità di mercanzie portata nel contratto di noleggio è tenuto a pagare il nolo in intiero, e pel carico completo al quale si era impegnato. (Codice comm., 288.) (2) — Ved. *appresso*, n. 43. — V. pure, 73 e s.

32. — Secondo alcuni autori (Vincens), il nolo intiero è dovuto di pieno dritto; secondo altri, il caricatore deve esser messo in mora, con una citazione, a completare il carico. (Pardessus.) Infine, un'opinione più rigorosa ancora vuole che il capitano, per aver dritto all'intiero nolo, faccia anticipatamente condannare il caricatore a completare il carico (Pothier, Valin, Boulay-Paty). — Quanto a noi stimiamo che una messa in mora, qualunque ne sia la forma, ma purchè sia constante e fatta secondo l'uso dei luoghi, deve bastare perchè il nolo intiero sia dovuto.

33. — Ma il capitano che avesse fatto vela senza mettere il caricatore alla portata di fare o di completare il suo carico sarebbe egli stesso tenuto ai danni ed interessi.

34. — Il capitano non avrebbe alcuna cosa a reclamare dal caricatore che non completasse il suo carico, se trovasse d'altronde a completarlo senza avere sperimentato ritardo o altro pregiudizio, fuori il caso in cui vi fosse una differenza in meno fra il nolo delle mercanzie che completano il carico, ed il nolo convenuto col caricatore primitivo: il caricatore primitivo sarebbe tenuto della differenza. (Favard, v° *Contratto di noleggio*, n. 6.)

35. — Quando vi sono più caricatori parziali, colui che non ha completato il carico al quale si era impegnato niente deve a causa di ciò che non ha caricato, se il carico degli altri caricatori basta per completare il carico del naviglio.

36. — Il caricatore che carica più mercanzie che non è portato nel contratto di noleggio, paga il nolo dell'eccedente sul prezzo regolato dal contratto di noleggio (Cod. comm., 288.) (3), ammeno di convenzioni contrarie relative a questo eccedente di nolo, e che ne fissassero altrimenti il prezzo. (Boulay-Paty, t. 2, p. 367.) — Osserviamo d'altronde che il capitano non può esser forzato a ricevere questo eccedente di nolo.

37. — Il capitano può far mettere a terra, nel luogo del caricamento, le mercanzie trovate nel suo naviglio, se non gli sono state dichiarate, o riceverne il nolo a più alto prezzo di quello che gli è pagato nel medesimo luogo per le mercanzie della stessa natura. (Cod. comm., 292.) (4)

38. — Possono anche presentarsi dei casi in cui il capitano avrebbe il dritto di mettere a terra, anche durante il viaggio, le mercanzie non dichiarate; per esempio, se cagionassero un sopraccarico pericoloso: in tal caso, potrebbero esser depositate in luogo sicuro in un porto di approdamento. (Dageville, t. 2, p. 403; Delvincourt, t. 2, p. 287.)

39. — Il capitano avrebbe lo stesso dritto, se le mercanzie non dichiarate fossero caricate da un altro diverso dal caricatore, e si trovassero della stessa natura di quelle che compongono il carico: in effetto, l'abbondanza di mercanzie di egual natura, dovendo farne ribassare il prezzo nel luogo della loro destinazione, il capitano incaricato, sotto la sua responsabilità, di vegliare agl'interessi del caricatore, dovrebbe mettere a terra, durante il viaggio, le mercanzie che potrebbero cagionare un pregiudizio al caricatore. (Boulay-Paty, t. 2, p. 376; Dageville, t. 2, p. 404.)

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 277, comma ultimo. — Il noleggiatore profitta del nolo delle mercanzie che compiono il carico del bastimento da lui interamente noleggiato.

(2) Ivi, art. 278, comma 1. — Il noleggiatore che non ha caricato la quantità contenuta nel contratto di noleggio, è tenuto di pagare il nolo in intero, o per lo carico completo a cui si è obbligato.

(3) Ivi, lo stesso articolo, comma 2. — Se esso ne carica di più, paga il nolo dell'eccedente sul prezzo stabilito nel contratto del noleggio.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 282. — Il capitano può far mettere a terra nel luogo del carico, le mercanzie trovate nel suo bastimento, se esse non gli sono state dichiarate o prenderne il nolo al prezzo massimo, che sarà pagato nel medesimo luogo per le mercanzie di egual natura.

40.—Ma perchè il capitano possa agire così, nel due casi previsti, e negli altri casi simili, bisognerebbe che non abbia scoverto il carico clandestino che durante il viaggio.

41.—Se il naviglio è caricato a collegio, sia a quintale, a tonnellata o a massa, il caricatore può ritirare le sue mercanzie, prima della partenza del naviglio, pagando mezzo nolo. (Cod. comm., 291.) (1)

42. —Egli sopporta in questo caso le spese di carico come quelle di discarico, ed il ricaricamento delle altre mercanzie che bisognasse muover di luogo, e quelle del ritardo. (Cod. comm., 291.) (2)

43.—Se il caricante, senza aver niente caricato, rompe il viaggio prima della partenza, paga, per indennità al capitano, la metà del nolo convenuto col contratto di noleggio per la totalità del carico che dovea fare. (Codice comm., 288.) (3)

44.—Questo mezzo nolo è dovuto ancorchè, subito dopo la rottura del contratto di noleggio, il capitano abbia trovato a noleggiare il suo naviglio per un prezzo superiore al primo nolo. (Boulay-Paty, t. 2, p. 368; Delvincourt, t. 2, p. 302.)

45. —Se il caricante non effettuasse il carico perchè le sue mercanzie fossero state sequestrate, come proibite, il capitano non avrebbe dritto al mezzo nolo d'indennità che quando avesse ignorato la frode. (Merlin, *Repert.*, V. *Contratto di noleggio.*)

46. —Se il naviglio ha ricevuto una parte del suo carico, e parta senza averne ricevuta la totalità, il nolo intiero è dovuto al capitano. (Codice comm., 288.) (4)

47. —Il caricatore che ritira le sue mercanzie durante il viaggio è tenuto a pagare il nolo intiero, e tutte le spese di cambiamento di luogo occasionate dallo scarico; se le mercanzie sono ritirate per causa dei fatti o delle colpe del capitano, questi è responsabile di tutte le spese. (Cod. comm., 293,) (5). — V. *Contratto di noleggio*, n. 18.

48. —Se essendo stato noleggiato per l'andata e pel ritorno, il naviglio fa il suo ritorno senza carico, o con un carico incompleto il nolo intiero è dovuto al capitano, come l'interesse del ritardo. (Cod. comm., 294.) (6)

49. —Se il naviglio è trattenuto alla partenza, durante il viaggio, o al luogo del suo discarico, pel fatto del caricatore, le spese di ritardo son dovute da quest'ultimo. (C. comm., 294.) (7) — Queste spese sono regolate dal giudice, dopo o senza rapporto di periti. (Boulay-Paty, t. 2, p. 393; Dageville, t. 2, p. 413; Favard, V° *Contratto di noleggio*, n. 9.) V. *appresso*, n. 82 e seg.

50. —Il capitano che ha dichiarato il naviglio d'una portata maggiore che non è, è tenuto ai danni-interessi verso il caricatore. (Cod. comm., 289.) (8) — I quali danni ed interessi debbono comprendere la perdita sperimentata dal caricatore ed il guadagno di cui è privato,

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 281, comma 1.—Se il bastimento è caricato a *dettaglio*, o a quintale, a tonnellata, o ad altri pesi a misure conosciute, o a massa, il caricante può ritirare le sue mercanzie prima della partenza del bastimento, pagando mezzo nolo.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 281, comma ultimo.—Egli sopporterà le spese di carico, ugualmente che quelle di discarico, e di ricarico delle altre mercanzie che bisognasse muover di luogo, e quelle del ritardo.

(3) LL. di ecc. aff. comm. art. 278, comma 3. —Se però, senza aver niente caricato, egli rompe il viaggio prima della partenza, pagherà per indennità al capitano la metà del prezzo convenuto nel contratto di noleggio per la totalità del carico che dovea fare.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 278, comma ultimo. — Se il bastimento, ricevuta una porzione del suo carico, parte senza averne ricevuta la totalità, sarà dovuto al capitano il nolo intero.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 283. —Il caricante che ritira le sue mercanzie durante il viaggio, è obbligato a pagare il nolo intero, e tutte le spese di traslocamento cagionate dallo scarico: se le mercanzie sono ritirate per causa di fatti o di mancanze del capitano, costui è tenuto a tutte le spese.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 284, comma 2.—Se essendo stato noleggiato per l'andata ed il ritorno, il bastimento fa il suo ritorno senza carico o con un carico incompleto, il nolo intero è dovuto al capitano, egualmente che l'interesse del ritardo.

(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 284, comma 1.— Se il bastimento è trattenuto alla partenza, per via, o al luogo del suo discarico, per fatto del noleggiatore, le spese del ritardo sono dovute dal noleggiatore.

(8) LL. di ecc. aff. comm., art. 279.—Il capitano che ha dichiarato il bastimento d'una portata più grande che non è, è obbligato ai danni ed agli interessi verso del noleggiatore.

per una conseguenza immediata e diretta della falsa dichiarazione del capitano. (Cod. civ., 1149, 1150 e 1151 (1); Boulay, t. 2, p. 348; Dageville, t. 2, pag. 394.)

51. — Non è riputato esservi errore nella dichiarazione del tonnellaggio d'un naviglio, se l'errore non ecceda un quarantesimo, o se la dichiarazione è conforme al certificato di staza. (Cod. commercio, 290.) (2)

52. — Ma, ancorchè la dichiarazione del capitano non produce alcuna conseguenza contro di lui, quando non ecceda un quarantesimo, se è condannato a danni ed interessi per una dichiarazione di cui l'errore ecceda un quarantesimo, non è ammesso a dimandare che il quarantesimo che non poteva dar luogo a condanna contro di lui, sia sottratto dalla quantità in meno che deve servir di base alla fissazione dei danni e degli interessi. (Boulay-Paty, t. 2, p. 348, Dageville, t. 2, p. 394.)

53. — Il capitano è passibile di danni ed interessi verso i caricatori, se locando il naviglio a collegio ha raccolto più mercanzie di quelle che può portarne il suo naviglio. Questo fatto può equivalere ad una falsa dichiarazione di continenza, perchè ha gli stessi risultati. (Delvincourt, t. 2, p. 283.)

54. — Invece d'essere d'una portata minore di quella dichiarata, il naviglio potrebbe essere d'una portata maggiore, ma si comprende che in questo caso non vi sarebbe difficoltà che se il naviglio fosse locato a viaggio; perchè se fosse locato a quintale o a tonnellata, la posizione del caricatore non sarebbe cambiata: egli caricherebbe sempre la quantità convenuta di tonnellate o di quintali; ma se il naviglio fosse locato a viaggio il capitano non potrebbe esigere un aumento di nolo a causa dell'eccedente della portata non dichiarata, perchè egli sarebbe meglio d'ogni altro al caso di verificare l'esattezza della sua dichiarazione. (Delvincourt, t. 2, pag. 282.) — V. *appresso*, num. 77.

55. — Il capitano è tenuto dei danni e degli interessi verso il caricatore, se, pel suo fatto, il naviglio è stato trattenuto o ha ritardato nella partenza, durante il suo viaggio o nel luogo del suo discarico. — Questi danni ed interessi sono regolati da periti (Cod. comm., 295.) (3), di cui l'estimazione può non di meno non esser seguita dal giudice. (Boulay-Paty, t. 2, p. 414.) — V. *sopra*, n. 48

56. — Il capitano che ritarda la sua partenza non deve danni ed interessi che dopo essere stato messo in mora di partire. (Dageville, t. 2, p. 350.)

57. — Il discarico deve aver luogo nel tempo fissato dal contratto di noleggio, o in mancanza nel tempo fissato dall'uso de'luoghi. (C. comm., 273 e 274.) (4) — V. *Contratto di noleggio*, n. 8, 30 e s.

58. — Allorchè il contratto di noleggio ha determinato in favore del caricatore un termine per lo sbarco, ed allo spirare del termine il caricatore non opera lo sbarco, son dovute al capitano delle spese di soprastalee (V. *Contratto di noleggio*, n. 7, 26 e s.) a causa del ritardo,

(1) LL. civ., art. 1103. — I danni ed interessi sono in generale dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni qui appresso spiegate.

Art. 1104. — Il debitore non è tenuto se non ai danni ed interessi che sono stati preveduti, o che si potevan prevedere nel tempo del contratto, quando l'inadempimento della obbligazione non derivi da suo dolo.

Art. 1105. — Quando anche l'inadempimento della obbligazione provvenga dal dolo del debitore, i danni e gl'interessi relativi alla perdita sofferta ed all'utile perduto dal creditore, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenzione.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 280. — Non si reputa erronea la dichiarazione del tonnellaggio, se l'errore non ecceda una quarantesima, o se la dichiarazione è conforme al certificato dello *stazatore*.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 285. — Il capitano è obbligato a' danni ed agli interessi verso il noleggiatore, se per fatto suo il bastimento è stato trattenuto o ritardato alla partenza, tra via, o nel luogo del suo scarico.

Questi danni ed interessi sono determinati dai periti.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 263. — Qualunque convenzione per affitto d'un bastimento, chiamato *contratto di noleggio*, debbe essere espressa in iscritto.

Essa enuncia il nome ed il tonnellaggio del bastimento; il nome del capitano; i nomi del noleggiato e del noleggiatore; il luogo ed il tempo convenuti per lo carico e per lo discarico; il prezzo del fitto, o nolo; se il noleggio è totale o parziale, l'indennità convenuta pe'casi di ritardo.

Art. 264. — Se il tempo del carico e discarico del bastimento non è fissato da convenzioni delle parti, esso vien regolato secondo l'uso de'luoghi.

anche se questo ritardo provvenga da difficoltà elevate dalle dogane. — Queste spese possono essere ripetute dal caricatore contro il consegnatario, allorchè questo è stato messo in mora di sbarcare. — V. *Ivi*.

59. — Allorchè è stato convenuto che allo spirar del termine accordato dal contratto di noleggio per lo sbarco sarebbe pagato tanto per giorno di ritardo, i giorni di ritardo corrono senza che vi sia bisogno d'una precedente citazione. — V. *Ivi*.

GIURISPRUDENZA

60. — Secondo l'uso od in mancanza di stipulazione contraria nel contratto di noleggio, le spese di stivamento sono a carico del capitano o non a quello de' caricatori.

Chicala. — 28 aprile 1830. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 11. 1. 204.

61. — Allorchè un naviglio è stato locato per la totalità, ad effetto per lo caricatore di sublocarlo egli stesso per parte, le spese di stivamento delle mercanzie che vi sono caricate sono, secondo gli usi marittimi ed in mancanza di convenzioni contrarie, a carico del caricatore.

Sav. 1830. — Bruxelles. — G. Brux. 1830. 1. 337. — V. *sopra*, n. 27.

62. — Il dovere del capitano quanto allo stivamento si limita a disporre il carico della maniera conveniente ad ogni specie di mercanzie, ed a chiudere i suoi boccaporti con cura, senza che sia obbligato d'esaminare se la mercanzia che gli è rimessa è bene o male confezionata.

Borelly. — 15 giugno 1832. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. — 14. 1. 193.

63. — Benchè secondo le regole generali dello stivamento, i carratelli si situano sul primo piano del naviglio, è non di meno nell'ordine d'un buono stivamento di situarli in fondo di stiva, se si trovano nel carico delle mercanzie pesanti. — In conseguenza, il capitano che trascura di seguire questa disposizione è in colpa, ed è però responsabile dell'avaria sperimentata dalle mercanzie contenute nei carratelli, per effetto del peso considerevole delle altre mercanzie soprapposte.

Auffan. — 11 gennaio 1836. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 16. 1. 81.

64. — Il capitano che ha trascurato di stivare un nonno di più fardelli sopra una mercanzia soggetta ad avariarsi contravviene alle regole dello stivamento. — Per conseguenza, è responsabile delle avarie sperimentate dalla mercanzia.

Puget. — 8 aprile 1836. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 16. 1. 97.

65. — Il capitano, che si è impegnato verso il caricatore a partire con o senza scorta subito dopo aver ricevuto il carico, non può eccepire dalla mancanza di consenso del suo equipaggio per negare al caricatore una indennità pel ritardo che prova il naviglio. — Tuttavia, l'indennità dovuta in tal caso al caricatore non deve essere eguale alle soprastallìe convenute nel contratto di noleggio in favore del capitano per ogni giorno di ritardo nel carico.

Amat. — 22 maggio 1829. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 11. 1. 250.

66. — Quando, nel contratto di noleggio, il capitano d'un naviglio accorda un termine qualunque ai suoi caricatori pel carico dello loro mercanzie, il capitano può godere egli stesso del favore di questo termine, o negare, prima che finisca, di ricevere le mercanzie a bordo del suo naviglio.

Sieveking, Candon e comp. — 8 dic. 1819. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 1. 1. 65.

67. — Allorchè il carico è fatto a collegio, il capitano non può ritardare indefinitamente la partenza del naviglio. In simil caso, o se la partenza del naviglio è ritardata per la colpa o per la negligenza del capitano, i caricatori debbono essere autorizzati a ritirare le loro mercanzie in franchigia di ogni nolo.

Gil. — 22 febbraio 1830. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 11. 1. 97.

68. — Quando un naviglio è pronto a far vela, il capitano ha adempito a tutte le sue obbligazioni prevenendo del giorno della partenza le persone che debbono imbarcarsi a bordo, e può partire senza attenderle, se sono in ritardo.

Mathey. — 27 ottobre 1819. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 1. 1. 32.

69. — Il capitano che si è obbligato verso il suo caricatore ad andare a prendere o a completare il suo carico in un luogo diverso da quello primitivamente designato, se il carico non vi si trovasse, non può, a causa del soggiorno che l'esecuzione di questa clausola l'obbliga a fare successivamente nei due porti designati, esigere altri danni che il pagamento dei giorni di ritardo eccedenti il numero dei giorni accordati col contratto di noleggio. — Deve esser così anche quando il caricatore abbia potuto, al primo luogo designato, rimettere un carico, ed ha preferito disporne in favore d'un altro capitano.

Antoniotti. — 8 settembre 1830. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 11. 1. 281.

70. — L'art. 288, Cod. comm. (1), ai ter-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 278.

mini del quale il caricatore che rompe il viaggio prima della partenza, senza aver niente caricato, è tenuto a pagare la metà del nolo a titolo d'indennità, è applicabile al caso in cui il caricatore che si è obbligato a fare imbarcare dei passaggieri non ha soddisfatto a tale obbligo. — In questo caso, la metà del prezzo convenuto pel passaggio è dovuta al capitano.

Sprenger e comp. — 25 febbraio 1837. — Trib. di Bordeaux. — Giurispr. comm. di Bordeaux. 4. 1. 46.

71. — Colui che tratta con un capitano pel passaggio di uno o di più individui da un paese in un altro non è responsabile degli atti di rivolta e di violenza esercitati dai passaggieri durante il corso della navigazione.

Giordan. — 5 maggio 1824. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 5. 1. 203.

72. — Il fatto del sequestro nel luogo della partenza d'una mercanzia la cui esportazione è proibita non può dispensare il consegnatario di pagarne il nolo, quando non vi è alcuna colpa a rimproverare al capitano, e soprattutto quando si è promesso di pagare a quest'ultimo il vuoto per pieno.

Ismard. — 1 dicembre 1819. — Aix. — G. Mars. 1. 1. 16.

73. — Se l'eccedente di luogo nel naviglio è stato riservato a disposizione del caricatore, questo deve il nolo come se il naviglio fosse stato riempito.

17 gennaio 1822. — Bruxelles. — G. Brux. 1822. 1. 136.

74. — Quando un naviglio è noleggiato con la clausola che il *vuoto* sarà pagato per *pieno*, il vuoto che resta deve esser diviso tra le diverse specie di mercanzie il cui carico è stato indicato nel contratto di noleggio: in conseguenza, il nolo relativo al vuoto deve esser calcolato sulla tassa particolare convenuta per ogni specie di mercanzie, ma questa regola non è applicabile al caso in cui il nolo è fissato d'una maniera uniforme per tutte le specie di mercanzie, ed a ragione di tanto il quintale.

Saillard. — 12 ottobre 1827. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 9. 1. 313.

75. — Il capitano non può esigere dal suo caricatore il vuoto per pieno, allorchè ha utilizzato il vuoto riempiendolo con altre mercanzie rimesse da altri caricatori. — Deve esser così anche quando il capitano, ricevendo dal suo caricatore mercanzie in quantità inferiore a quella convenuta nel noleggio, ha firmato la polizza di carico con la clausola *che dice essere*, se non ha fatto d'altronde alcuna riserva nè protesta a causa della differenza che presentava la mercanzia rimessa dal suo caricatore con la quantità per la quale questi aveva preso posto sul naviglio.

Raymond. — 29 maggio 1833. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 14. 1. 51. — V. *sopra*, n. 30.

76. — Il capitano che ha noleggiato la totalità del suo naviglio ad un solo caricatore non può profittare, a detrimento di quest'ultimo, del vuoto prodotto dall'abbassamento sopravvenuto nella mercanzia dopo la partenza: egli deve pure indennità al suo caricatore pel ritardo che ha prodotto l'approdamento durante il quale ha preso per via un altro carico, anche se pretenda che questo approdamento ha avuto per oggetto di rinforzare la sua zavorra diminuita in seguito dell'abbassamento della mercanzia.

Etienne. — 10 ottobre 1832. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 13. 1. 331.

77. — Il capitano che, noleggiando il suo naviglio pel suo pieno ed intiero carico, ha dichiarato nel contratto di noleggio una staza o un tonnellaggio minore della portata reale, non può esigere dal caricatore che gli fornisca un carico eccedente la capacità dichiarata.

Chappon. — 23 settembre 1836. Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 16. 1. 99. — V. *sopra*, n. 54.

78. — Il caricatore d'un naviglio che si è obbligato a pagare il vuoto per pieno non è obbligato a pagare il vuoto eccedente la continenza o la portata del naviglio dichiarata nel contratto di noleggio.

Ottozen. — 3 ottobre 1825. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 6. 1. 294.

79. — I navigli, secondo la loro continenza e la natura del loro carico, sono d'una portata reale molto al di sotto di quella enunciata nell'atto di nazionalità giusta la staza fatta dall'amministrazione delle dogane (1). In conseguenza, benchè un naviglio sia stato dichiarato in un contratto di noleggio per la capacità enunciata nell'atto di nazionalità si può, in ciò che concerne il regolamento del nolo, ammettere una capacità minore, quando soprattutto si tratta d'un carico di natura da diminuire la portata reale del naviglio: di vini, per esempio.

Siguoret e Gazan. — 5 gennaio 1830. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 11. 1. 223.

80. — Il capitano che ha noleggiato il suo naviglio in *blocco* in tutta la sua capacità adempie sufficientemente al suo obbligo ricevendo il numero di tonnellate di mercanzie che il suo naviglio può contenere, benchè questo numero sia inferiore alla portata indicata nel contratto di noleggio.

Quando al contrario, il capitano ha preso l'impegno di ricevere a suo bordo una quantità *determinata* di mercanzie, è tenuto, se questa quantità ecceda la portata del naviglio, ad indennizzare il suo caricatore della differenza

(1) Un processo più esatto è ora impiegato per lo stazamento dei navigli, V. *Naviglio*, N. A.

del nolo che quest'ultimo è obbligato a pagare caricando sopra un altro naviglio il complemento delle sue mercanzie.

Odier-Aubert e compagnia. — 22 ottobre 1827. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 8. 1. 341.

81. — Il capitano che carica a colleggio non è tenuto a danni ed interessi, a causa dell' insufficienza che presenta la portata del suo naviglio, verso il caricatore che si presenta l'ultimo per imbarcare una mercanzia il cui numero di casse o colli non è stato designato nel contratto di noleggio.

Vion e Nuires. — 5 marzo 1832. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 13. 1. 158.

82. — Secondo l'uso, il capitano, per operare il rilascio della mercanzia, è tenuto, ammeno di convenzione contraria, a sbarcarla sulla spiaggia. Per conseguenza, non può costituire il consegnatario in mora di ricevere, che dopo aver messo sulla spiaggia la mercanzia; e se, per un evento di forza maggiore, come un ordine dell'autorità, il naviglio non può prender posto presso la spiaggia subito dopo il suo arrivo, il ritardo che ne risulta per lo sbarco è un avvenimento fortuito, una conseguenza ordinaria della navigazione, ed a ragion del quale il capitano non può esigere ritardi dal consegnatario.

Coni e cons. — 4 luglio 1832. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 13. 1. 44.

83.—Secondo l'uso, ed in mancanza di convenzione espressa, quando il rilascio d' una mercanzia venduta deve esser operato col trasporto a farne da un naviglio sopra un altro, l' obbligo del caricatore o del capitano del naviglio sul quale si trova la mercanzia si riduce a situarla sul ponte e ad avvicinarsi al naviglio dove essa deve esser trasportata: spetta al capitano del naviglio destinato a ricever la mercanzia di prenderla e situarla sul suo bordo.

Giraud. — 17 giugno 1833. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 13. 1. 368.

84.—Quando il capitano impiega i facchini del suo consegnatario pel peso, per la riconoscenza in dogana della mercanzia sbarcata e per metterla nel magazzino di deposito, questi facchini debbono esser considerati, in tal caso, come i suoi propri agenti.—Per conseguenza, il capitano è responsabile del fatto di questi facchini, di maniera che se, per loro negligenza, una parte della mercanzia sbarcata, riconosciuta e pesata in dogana, andasse perduta prima della sua rimessa effettuata al consegnatario, è obbligato di tenerne conto a costui.

Girard. — 7 agosto 1833.—Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 14. 1. 59.

85. — Il capitano il quale, pel contratto di noleggio, si è obbligato a sbarcare la mercanzia a sue spese al lazzeretto, non deve però sopportare l'accrescimento di spese occasionato dall'esposizione all'aria imposta straordinariamente alle mercanzie, prima d' entrare al lazzeretto, dall'amministrazione della salute: queste spese sono a carico de' consegnatari.

Vallat. — 9 ottobre 1835. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 15. 1. 350.

86. — Il tempo ordinario per lo scaricamento de' navigli nei porti è limitato alle ore durante le quali le officine della dogana sono aperte. In conseguenza, i capitani di navigli hanno il dritto d' interrompere lo scaricamento dal momento in cui le officine della dogana sono chiuse.

Lientaud. — 19 gennaio 1831. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 12. 1. 171.

—

§ 3. — *Del pagamento del nolo in caso di viaggio impedito rotto o sospeso, e nel caso di perdita delle mercanzie.*

NOZIONI GENERALI

87. — Se prima della partenza del naviglio vi è interdizione di commercio col paese pel quale è destinato, le convenzioni sono risolute senza danni ed interessi nè dall'una nè dall'altra parte. — Il caricatore è tenuto delle spese di caricamento e discaricamento delle sue mercanzie. (Cod. comm., 276.) (1) — V. *appresso*, n. 116 e s.

88. — È l'impossibilità che risolve la convenzione e non la difficoltà. Così, la convenzione sussisterebbe, benchè vi fosse interdizione di commercio in seguito di guerra con paesi vicini a quello pel quale il naviglio deve far rotta: la navigazione diverrebbe difficile e pericolosa, ma non impossibile. (Delvincourt, t. 2, p. 287.)

89. — Ma potrebbe esser altrimenti, benchè non vi fosse interdizione che con oltri paesi, se lo scopo del viaggio non solamente esponesse il naviglio ai pericoli della rotta, ma ancora rendesse necessario il suo soggiorno in mari compresi nell'interdizione; è così che una decisione del consiglio, del 20 maggio

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 266. — Se prima della partenza del bastimento vi è interdizione di commercio col paese per cui è destinato, le convenzioni sono sciolte, senza danni ed interessi da una parte e dall' altra.

1744, ha annullato i contratti di noleggio di navigli noleggiati per la pesca del baccalà, a causa della guerra che era scoppiata tra la Francia e l'Inghilterra. (Emerigon, cap. 12, sez. 31.) Le diverse circostanze che possono nascere presentano quistioni di fatto che l'equità dei giudici deve risolvere.

90. — Se esiste una forza maggiore che non impedisce che per un tempo la uscita del naviglio, le convenzioni sussistono, e non vi è luogo a danni ed interessi a causa del ritardo. (Cod. comm., 277.) (1)

91. — Esse sussistono egualmente, e non vi è luogo ad alcuno aumento di nolo, se la forza maggiore avviene durante il viaggio. (Cod. comm., 277.) (2)

92.— Così, se il bastimento è arrestato, nel corso del suo viaggio, per ordine d'una potenza, non è dovuto alcun nolo pel tempo della sua detenzione, se il naviglio è noleggiato a mese, nè aumento di nolo, se è locato a viaggio. (Codice comm., 300.) (3)

93. — Egualmente, quando il bastimento è forzato ad arrestarsi per timore d'un pericolo imminente, come il nemico o la tempesta, il nolo a mese non è dovuto durante il tempo di trattenimento: ed il nolo a viaggio non riceve aumento. (Emerigon, cap. 12, sez. 34.)

94. — Il caricatore può, durante il trattenimento del naviglio, far discaricare le sue mercanzie, a sue spese, a condizione di ricaricarle o d'indennizzare il capitano. (Cod. comm., 278.) (4)—In tal caso, l'indennità dovuta dal caricatore è del mezzo nolo se lo scaricamento ha luogo prima della partenza (Arg. dall'art. 288, Cod. comm.), e del nolo intiero se lo scaricamento ha luogo durante il viaggio. (Arg. dall'art. 293, Cod. comm.)

95. — L'indennità dovuta al capitano deve esser egualmente della totalità del nolo, se il caricatore, trovando a vendere le sue mercanzie su' luoghi, non le ricarica. (Consolato del mare.) Questa indennità non è dovuta che quando il capitano ha messo, con una citazione, il caricatore in mora d'effettuare il ricaricamento.

96.—Ma può non esser dovuta alcuna indennità, se la mercanzia si è talmente deteriorata durante l'arresto che non possa esser ricaricata. (Dageville, t. 2, p. 357; Delvincourt, t. 2, p. 399.)

97.—Il passaggiere che sbarca durante l'arresto non può esigere alcuna diminuzione di nolo a causa del tempo che ha passato a terra. V. *sopra*, n. 70.

98. — Se avviene interdizione di commercio col paese pel quale il naviglio è in rotta, e sia obbligato di ritornare col suo carico, non è dovuto al capitano che il nolo dell'andata, benchè il bastimento è stato noleggiato per l'andata e pel ritorno. (Cod. comm., 299.) (5) — Donde risulta che il nolo dell'andata è sempre dovuto, ancorchè il naviglio non sia stato noleggiato che per l'andata.

99. — Allorchè vi è blocco del porto pel quale il naviglio è destinato, ed il capitano si rende in uno de' porti vicini della stessa potenza in cui gli è permesso di approdare (Cod. comm., 279.) (6), ha dritto ad un aumento di nolo a causa del prolungamento del suo viaggio. (Dageville, t. 2, p. 358.)

100. —Se il capitano è astretto a far rimpalmare il naviglio durante il viaggio, il caricatore è tenuto ad attendere, o a pagare il nolo per intiero. (Cod. comm.,

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 267, comma 1. —Se vi è una forza maggiore la quale impedisce per qualche tempo l'uscita del bastimento, le convenzioni sussistono, e non vi è luogo a danni ed interessi per cagion di ritardo.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 267, comma 2. — Esse sussistono egualmente, e non vi è luogo ad aumento di nolo, se la forza maggiore sopravviene durante il viaggio.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 290.—Se il vascello è trattenuto nel corso del suo viaggio per ordine di una Potenza, non è dovuto alcun nolo per lo tempo della sua detenzione, se il bastimento è noleggiato a mese; nè accrescimento di nolo, se esso è affittato a viaggio.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 268. — Il caricante può, durante l'arresto del bastimento, fare scaricare le sue mercanzie a sue spese, a condizione di ricaricarle, o d'indennizzare il capitano.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 289.—Se sopravviene interdizione di commercio col paese per cui il bastimento è in via, e sia questo obbligato a ritornare col suo carico, non è dovuto al capitano, che il nolo dell'andata, ancorchè il bastimento sia stato noleggiato per l'andata e per lo ritorno.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 269.—Nel caso di blocco del porto per cui il bastimento è destinato, il capitano è obbligato, se non ha ordini contrari, di andare ad uno de' porti vicini della medesima Potenza, ove gli sarà permesso di approdare.

296.) (1) — La necessità del rimpalmamento, e l'inabilità a navigare del naviglio debbono esser comprovati da un rapporto di periti.

101. — Se il rimpalmamento necessitasse lo scarico delle mercanzie, le spese del discaricamento e del ricaricamento sarebbero a carico del caricatore. (Boulay-Paty, t. 2, p. 401; Dageville, t. 2, p. 416.)

102. — Nel caso in cui il naviglio non potesse esser rimpalmato, il capitano è obbligato a locarne un altro. (Codice comm., 296.) (2) Ma vi è divergenza fra gli autori sulla quistione di sapere se questa prescrizione è rigorosamente obbligatoria o puramente facoltativa. I termini della legge non sembrano imperativi, nel senso che il capitano è tenuto a fare tutti i suoi sforzi per trovare e locare un altro naviglio.

103. — Se il capitano loca un altro naviglio, possono presentarsi due casi: o il nolo del nuovo naviglio sarà proporzionatamente inferiore a quello del naviglio divenuto inabile a navigare, o sarà superiore. Nel primo caso, il capitano ha dritto al nolo integrale del naviglio divenuto inabile a navigare. Nel secondo caso, egli può ripetere contro i caricatori l'eccedente del nolo. (Boulay-Paty, t. 2, pag. 407; Dageville, t. 2, p. 421; Delvincourt, t. 2, p. 298.

104. — Se il capitano non ha potuto trovare a locare un altro naviglio, il nolo non è dovuto che a proporzione di quanto il viaggio è progredito. (Cod. comm., 296.) (3)

105. — Il capitano perde il suo nolo e risponde dei danni e degli interessi del caricatore, se questi pruova che, quando il naviglio ha fatto vela, era fuori stato di navigare. (Cod. comm., 297.) (4) — Il capitano non sarebbe neanche ricevuto ad invocare la sua buona fede a tal riguardo: apparteneva a lui di verificare lo stato del suo naviglio.

106. — La pruova che il naviglio era fuori di stato di navigare allorchè ha fatto vela è ammessibile non ostante e contro i certificati di visita alla partenza. (Cod. comm., 297.) (5)

107. — Ma il capitano non dovrebbe alcuna indennità, se provasse che il caricatore ha conosciuto l'inabilità a navigare. In tal caso, il capitano ed il caricatore potrebbero esser perseguitati criminalmente, secondo la natura delle circostanze, per avere scientemente fatto navigare un naviglio fuori di stato di resistere in mare. — V. *Naviglio*.

108. — Il nolo è dovuto per le mercanzie che il capitano è stato costretto a vendere per sovvenire alle vettovaglie, al rimpalmamento, e ad altre necessità pressanti del naviglio, tenendosi da lui conto del loro valore al prezzo che il rimanente, o altra simile mercanzia della stessa qualità è stata venduta nel luogo del discaricamento, se il naviglio è arrivato a buon porto. (Cod. comm., 298.) (6) — Se il naviglio si perde, il capitano tiene conto delle mercanzie sul piede che le ha vendute, ritenendo egualmente il nolo portato nella polizza di carico. (Ivi.) (7)

109. — Quest' ultima regola è severa, perchè ne risultano pel capitano, e per conseguente per gli armatori, degli obblighi che non sono limitati al valore del naviglio, e che sussistono dopo la sua perdita. Ma, ha detto l'oratore del tribunato: « la disposizione primiera del-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 286, comma 1. — Se il capitano è costretto a far rimpalmare il bastimento nel corso del viaggio, il noleggiatore è obbligato ad aspettare, o a pagare il nolo per intero.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 286, comma 2. — Nel caso in cui il bastimento non potesse esser rimpalmato, il capitano è obbligato di prenderne a fitto un altro.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 286, comma ultimo. — Se il capitano non ha potuto prendere a fitto un altro bastimento, il nolo è dovuto a proporzione del viaggio fatto.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 287, comma 1. — Il capitano perde il suo nolo, e paga i danni e gl' interessi del noleggiatore, se questi prova che, quando il bastimento partì, era fuori di stato di navigare.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 287, comma 2. — La pruova si ammette, non ostante e contra il certificato di visita alla partenza.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 288, comma 1. — Il nolo è dovuto per le mercanzie che il capitano sia stato costretto a vendere per sovvenire alle provvisioni, al rimpalmo ed alle altre necessità pressanti del bastimento; tenendosi da lui conto del loro valore, secondo il prezzo al quale il rimanente, o altra simile mercanzia della medesima qualità sarà venduta al luogo del discarico, se il bastimento arriva a buon porto.

(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 288, comma 2. — Se il bastimento si perde, il capitano terrà conto della mercanzia, secondo il prezzo al quale egli le avrà vendute, ritenendo egualmente il nolo notato sulle polizze di carico.

« l'art. 298 è sembrata suscettibile di « schiarimento : la riflessione dimostra « che la sua apparente severità non è che « un avvertimento ai capitani di raddop- « piar di cure per mettere il loro navi- « glio in istato di navigare. Questa di- « sposizione letterale non può inquietare « la buona fede, nè la buona condotta, « essa non è che uno spauracchio utile « contro la corruzione e l'immoralità. « D'altronde, se il testo della legge po- « tesse far nascere quistioni relative, « l'occhio rischiarato della giurispruden- « za saprebbe distinguere l'innocenza e « la disgrazia, dalla cospirazione, dal do- « lo, e da una criminale speculazione. » (Discorsi del tribuno Perrée.)

108. — 109. — Secondo la disposizione primitiva dell'articolo 298, Codice comm. (1), il nolo delle mercanzie vendute dal capitano, in corso di viaggio, per sovvenire ai bisogni urgenti del naviglio, è dovuto dai caricatori, con l'obbligo pel capitano di tener loro conto del prezzo di tali mercanzie, sia che il naviglio arrivi a buon porto, sia che si perda ; ma con la legge dei 14 giugno 1841 è stato aggiunto a questa disposizione che, nell'uno e nell'altro caso, il capitano, per conseguente gli armatori o i proprietari del naviglio, possono liberarsi da questo peso facendo l'abbandono del naviglio e del nolo, come è autorizzato dal § 2 dell'art. 216 (2). — V. *Armatore*, n. 4 bis.

A questa nuova disposizione, la stessa legge dei 14 giugno 1841 ha aggiunto in un ultimo paragrafo, che se dall'esercizio di questo dritto risulterà una perdita per quelli le cui mercanzie saranno state vendute o date in pegno, essa sarà ripartita pro rata sul valore di queste mercanzie e di tutte quelle che sono arrivate al loro destino, o che sono state salvate dal naufragio posteriormente agli eventi di mare che hanno necessitato la vendita o il pegno.

110. — Il capitano è pagato del nolo delle mercanzie gittate in mare per la salvezza comune, a peso di contribuzione. (Cod. comm., 301.) (3) — V. *Getto e Contribuzione*.

111. — Non è dovuto alcun nolo per le mercanzie perdute per naufragio o arrenamento, saccheggiate dai pirati, o prese dai nemici. (Cod. comm., 302.) (4)

112. — Se il nolo di queste mercanzie perdute, rubate, o prese, è stato anticipatamente pagato, il capitano è tenuto a restituire il nolo, ammeno che non vi sia convenzione contraria. (Codice comm., 302.) (5) — Intanto, quando il naviglio è noleggiato per l'andata e pel ritorno, se le mercanzie non periscono o non sono rubate che al ritorno, il nolo dell'andata è dovuto. (Dageville, t. 2, p. 445.)

113. — Se il naviglio e le mercanzie son riscattate, o se le mercanzie sono salvate dal naufragio, il capitano è pagato del nolo sino al luogo della preda o del naufragio. (Cod. comm., 303.) (6) — Egli è pagato del nolo intiero, contribuendo al riscatto, se conduce le mercanzie al luogo del loro destino. (Ivi.) (7)

114. — La contribuzione pel riscatto si fa pel prezzo corrente delle mercanzie, al luogo del loro discaricamento, deduzione fatta delle spese, e sulla metà del naviglio e del nolo. (C. comm., 304.) (8) — Ma i salari dei marinari non entrano in contribuzione pel riscatto delle mercanzie prese o rubate. (Ivi.) (9)

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 288.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 203, comma 2. — Tale obbligazione cessa coll'abbandono del bastimento e del nolo.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 291. — Il capitano è pagato del nolo delle mercanzie gettate in mare per salvezza comune, a carico di contribuzione.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 392, comma 1. — Non è dovuto alcun nolo per le mercanzie perdute per naufragio o arrenamento; robate da pirati, o prese da nemici.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 292, comma 2. — Il capitano è obbligato a restituire il nolo che gli sarà stato anticipato, se non vi è convenzione in contrario.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 393, comma 1. — Se il bastimento e le mercanzie sono riscattate, o se le mercanzie sono salvate dal naufragio, il capitano è pagato del nolo sino al luogo della presa o del naufragio.

(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 293, comma 2. — Egli è pagato del nolo intero, contribuendo al riscatto, se conduce le mercanzie al luogo della loro destinazione.

(8) LL. di ecc. aff. comm., art. 294, comma 1. — La contribuzione per lo riscatto si fa sul prezzo corrente delle mercanzie al luogo del loro discarico, fatta la deduzione delle spese, e sulla metà del bastimento e del nolo.

(9) LL. di ecc. aff. comm., art. 294, comma 2. — I salari dei marinai non entrano in contribuzione.

GIURISPRUDENZA.

115. — Allorchè essendo aperte delle ostilità con un paese diverso da quello pel quale il naviglio è destinato, i caricatori preferiscono, per evitare i pericoli ai quali le loro mercanzie potrebbero essere esposte, sospendere il viaggio, debbono indennizzare il capitano.

3mesa. anno9. — Poitiers. — D. A. 9. 956.

116. — L'art. 299, Cod. comm. (1), che nega il nolo di ritorno, quando il naviglio non ha potuto entrare nel porto della sua destinazione, in seguito d'interdizione di commercio, ed è stato obbligato di ritornare col suo carico, non è applicabile al caso in cui il capitano di concerto col corrispondente incaricato di ricevere le mercanzie ha condotto il naviglio in un porto vicino, vi ha venduto il suo carico, ed è ritornato con un nuovo carico.

Tixier. — 10 dicembre 1818. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 19. 1. 331. — D. A. 9. 954.

117. — Allorchè un naviglio è noleggiato per l'andata e pel ritorno con indicazione di più destinazioni successive, pel carico d'entrata, il viaggio d'andata non è terminato che quando il naviglio ha raggiunto l'ultimo porto di destinazione. Per conseguenza, l'armatore non ha dritto che al nolo d'andata e non al nolo di ritorno, nè ad alcun'altra indennità, se il naviglio, benchè sia entrato in uno de' primi porti di destinazione, e sebbene vi abbia sbarcato alcune mercanzie, non ha potuto arrivare all'ultimo porto di fermata a causa d'una interdizione di commercio sopravvenuta nell'intervallo, e se è stato obbligato di ritornare con una parte del suo carico.

Espanet. — 6 agosto 1827. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 9. 1. 301.

118. — Il nolo stipulato non deve provocare alcuna riduzione proporzionale, allorchè una parte del carico è stata ritenuta in corso di viaggio pel fatto d'un principe amico, e l'altra parte è arrivata al luogo della destinazione.

Bonicelly. — 8 agosto 1828. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 9. 1. 345.

119. — L'impossibilità in cui è stato il capitano di un naviglio, partito da un porto in cui regnava il colera, d'ottenere entrata sia nel porto della sua destinazione, sia in quello in cui gli è stato ingiunto d'andare a far quarantena, costituisce una forza maggiore che lo scioglie dall'obbligo di compiere il viaggio. Per conseguenza, e quando in tali circostanze, il capitano ha preso il partito di ricondurre il naviglio al luogo della partenza, i caricatori son tenuti a ritirare le loro mercanzie, ed a pagare il nolo convenuto.

Souton. — 23 settembre 1835. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 15. 1. 248.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 289.

120. — Quando degli ordini superiori sospendono la continuazione del viaggio d'un naviglio, il passaggiere che ha voluto sbarcare senza attendere la cessazione di questo ostacolo non può ripetere dall'armatore parte della somma convenuta e pagata da lui anticipatamente per intiero pel suo passaggio, e per lo suo nutrimento a bordo durante il viaggio progettato.

Gourdan. — 16 novembre 1827. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 10. 1. 61. — V. *sopra*, n. 94 e 95.

121. — Il capitano non può reclamare dai consegnatari le spese occasionate alla mercanzia per approdamenti di cui non giustifichi legalmente la necessità.

Nieto. — 18 maggio 1832. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 13. 1. 141.

122. — L'art. 300, Cod. comm. (2), che fa cessare il corso del nolo a mese durante la detenzione del naviglio per ordine d'una potenza, in corso di viaggio, non è applicabile per analogia al caso di approdamento necessitato dalla riparazione delle avarie. — In conseguenza, ed in mancanza di stipulazione contraria nel contratto di noleggio, il nolo a mese continua a correre durante le riparazioni.

Cauvin. — 30 marzo 1836. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 16. 1. 33.

123. — Il caricatore d'un naviglio è liberato dal pagamento di tutto il nolo, quando, in seguito del cattivo stato del naviglio al momento della sua partenza, vi è stata necessità di approdamento per riparare le avarie; poco importa che il naviglio abbia potuto in seguito continuare il suo viaggio, e che non vi sia stato così che un semplice ritardo: il dritto del caricatore non si limita, in tal caso, a danni ed interessi pel pregiudizio che questo ritardo ha potuto cagionargli.

Fontan. — 9 aprile 1833. — C. Rig. — Borbone. — S-V. 33. 1. 648. — D. P. 33. 1. 199.

124. — Quando il noleggio è stato convenuto per l'andata e pel ritorno, la circostanza che le avarie comuni non hanno avuto luogo che durante il viaggio di ritorno non è un motivo per ridurre alla metà il capitale contribuibile del nolo.

Cauvin. — 30 marzo 1836. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 16. 1. 33.

125. — L'obbligazione sottoscritta per prezzo di passaggio a bordo d'un naviglio è condizionale, cioè subordinata all'arrivo del naviglio al luogo della destinazione. In conseguenza, il prezzo totale del passaggio cessa di esser dovuto se il naviglio fa naufragio durante la traversata, e se il tragitto percorso prima del naufragio non è di alcuna utilità pe' passaggieri. Questo principio deve esser applicato anche al

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 290.

caso in cui una lettera di cambio fosse stata sottoscritta per prezzo del passaggio, in modo che, non ostante il protesto, il traente sarà dispensato di rimborsarne l'ammontare al portatore.

David. — 4 luglio 1831. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 12. 1. 161.

126. — Il prezzo del noleggio non è dovuto (ammeno di convenzione contraria) quando le mercanzie sono state prese dal nemico.

Lemanon. — 24 dicembre 1791. — Cass. — S-V. 1. 1. 1.

127. L'art. 302, Cod. comm. (1), portante che non è dovuto alcun nolo per le mercanzie presa dal nemico, deva intendersi solamente del caso in cui il caricatore è irrevocabilmente spogliato della sua mercanzia; — se, al contrario, la mercanzia o il prezzo è restituito dal catturante, il caricatore non ha dritto che ad una diminuzione sul nolo, proporzionata al danno che gli ha cagionato la presa momentanea.

Sautter. — 11 agosto 1818. — C. Rig. — Aix. — S-V. 19. 1. 234. — D. A. 9. 954.

128. — I caricatori, ai quali il capitano di un naviglio ha promesso una bonificazione per pronto carico, non sono in dritto d'esigere questa bonificazione che con prelevamento o compensazione sul nolo dells loro mercanzie. In conseguenza, il nolo cessando d'esser dovuto in seguito della perdita del naviglio e del carico, la bonificazione convenuta cessa egualmente di esserla.

Signoret e Gazan. — 5 gennaio 1830. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 11. 1. 222.

—

§ 4. — *Azioni per pagamento del nolo. — Privilegio. — Prescrizione.*

NOZIONI GENERALI

129. — Se il consegnatario, al quale sono dirette le mercanzie che sono state l'oggetto del noleggio, si rifiuta a riceverle e per conseguente a pagare il nolo dovuto al capitano, questi può, con autorizzazione della giustizia, farne vendere pel pagamento del nolo, e fare ordinare il deposito del resto. — Se vi è insufficienza, conserva il suo ricorso contro il caricatore. (Cod. comm., 305.) (2)

130. — Per comprovare il rifiuto del consegnatario, il capitano gli fa citazione di ricevere le mercanzie, ed in mancanza di ricezione lo chiama innanzi al tribunale di commercio, in Francia; allo straniero, innanzi al console, o, in mancanza, innanzi al magistrato del luogo, per far ordinare la vendita; la sentenza è esecutiva provvisionalmente. (Boulay, t. 2, p. 470; Dageville, t. 2, p. 450 e 451; Delvincourt, t. 2, p. 294.)

131. — Se il consegnatario contestasse il buono stato delle mercanzie, dovrebbe non di meno pagare il nolo, sotto l'impegno che prenderebbe il capitano di dichiarargli se il cattivo stato delle mercanzie fosse più tardi riconosciuto reale; il capitano può anche in questo caso esser tenuto a dar cauzione. (Dageville, t. 2, p. 450.) — Sul modo di verificare lo stato della mercanzia, V. *Capitano*, n. 135 e seg.; V. pure *Vetturale*.

132. — Il capitano non può ritenere le mercanzie nel suo naviglio per mancanza del pagamento del suo nolo (C. comm., 305.) (3); ma egli può, nel tempo del discarico, dimandarne il deposito in mani terze, sino al pagamento del suo nolo. (Ivi.) (4)

133. — Nell'uso, i capitani non dimandano il nolo che dopo aver intieramente consegnato le mercanzie; ed anche quando si tratta d'un viaggio di lungo corso, il nolo non si paga che nei tre mesi dalla consegna di queste mercanzie.

134. — Il capitano è preferito, pel suo nolo, sulle mercanzie del suo carico, per quindici giorni dopo la loro consegna, se non sono passate in mani terze. (Codice comm., 307.) (5)

135. — In caso di fallimento dei caricatori o reclamatori prima dello spirare dei quindici giorni, il capitano è privilegiato su tutti i creditori pel pagamento

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 292.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 295. — Se il consegnatario ricusa di ricevere le mercanzie, il capitano può con l'autorità della giustizia farne vendere parte per lo pagamento del suo nolo, e fare ordinare il deposito del soprappiù.

Se vi è insufficienza, esso conserva la sua azione contra il caricante.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 296, in principio. — Il capitano non può ritenere le mercanzie nel suo bastimento per mancanza del pagamento del suo nolo;

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 296. in fine. — Ma può nel tempo del discarico dimandare il deposito presso un terzo sino al pagamento del suo nolo.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 297. — Il capitano è preferito per lo nolo sulle mercanzie del suo carico per quindici giorni dopo la loro consegna, se esse non sono passate in terza mano.

del suo nolo e delle avarie che gli sono dovute (Cod. comm., 308.) (1); egli è preferito ancora al venditore della mercanzia non pagato del suo prezzo, ed al proprietario della mercanzia rubata (Dageville, t. 2, p. 353; Delvincourt, t. 2, p. 288.) — V. *Fallimento*, § 26, num. 865. — Il privilegio del capitano sussiste anche dopo la vendita della mercanzia, purchè non sia stata consegnata. (Ivi.)

136. — Quando non è dovuto al capitano che un mezzo nolo come indennità, nel caso in cui il caricatore rompe il viaggio senza aver niente caricato (V. *sopra*, n. 43.); nel caso pure in cui il caricatore a collegio ritira le sue mercanzie prima della partenza, il capitano non ha alcun privilegio sulle mercanzie pel pagamento di questo mezzo nolo; egli non ha che un'azione personale contra il caricatore. (Dageville, t. 2, p. 392; Delvincourt, t. 2, p. 302.)

137. — Similmente, se le mercanzie sono ritirate durante il viaggio, e che a causa di questo fatto il nolo intiero sia dovuto al capitano (C. comm., 293.) (2), il capitano non ha privilegio sulle mercanzie che per una parte del nolo in proporzione del viaggio fatto. (Bonlay-Paty, t. 2, p. 387; Delvincourt, t. 2, p. 303.)

138. — In nessun altro caso il caricatore può dimandare diminuzione sul prezzo del nolo. (C. comm., 309.) (3) — Neanche l'erede del passaggiero che muore durante la traversata ha dritto ad alcuna diminuzione sul nolo.

139. — Il caricatore non può abbandonare pel nolo le mercanzie diminuite di prezzo o deteriorate per loro vizio proprio o per caso fortuito. (Cod. comm., 310.) (4) — Non vi è neanche alcuna ragione perchè il caricatore possa abbandonare pel nolo delle mercanzie anche non deteriorate o non diminuite di prezzo, a forzare così il capitano ad accettare cosa diversa da quella che gli è dovuta. (Boulay-Paty, t. 2, p. 390; — *Contra*, Locré sull'art. 310, Cod. comm.; Favard, v° *Contratto di noleggio*, n. 12.)

140. — Se tuttavia delle botti contenenti vino, oglio, miele ed altri liquidi, hanno talmente colato, che sono vuote o quasi vuote, queste botti possono essere abbandonate pel nolo. (Codice comm., 310.) (5) — Si presume allora che vi è colpa per parte del capitano.

141. — Ma vi è dubbio sulla quistione di sapere se le botti che hanno colato possono esser abbandonate pel nolo, quando la colatura provviene dal loro cattivo stato. — Delvincourt (t. 2, p. 293), e Valin, adottano l'affermativa perchè appartiene, dicono essi, al capitano il verificare lo stato delle botti prima del carico. — Boulay-Paty (t. 2, pag. 498; Favard, v° *Contratto di noleggio*, n. 12, e Pothier, stimano, al contrario, che il caricatore non può volerne che a sè stesso per aver fatto uso di cattive botti; eglino decidono, in conseguenza, che in questo caso non possono essere abbandonate pel nolo, ed è a quest'ultimo avviso che crediamo doverci accomodare.

142. — Vi è egualmente dubbio sulla quistione di sapere se, quando alcune botti han colato ed altre son piene, il caricatore può abbandonare solamente le botti vuote in deduzione del nolo, o se può abbandonare pel nolo intiero le botti piene come le botti vuote. — Boulay-Paty (t. 2, p. 496) e Pothier, pensano che il caricatore non può abbandonare che le botti vuote che vengono in deduzione del nolo a proporzione del valore del liquido che ha colato, ed è questo il nostro sentimento. — Dageville (t. 2, p. 467), e Delvincourt (t. 2, p. 294), sono d'un avviso contrario: essi stimano che possono abbandonarsi pel nolo le botti, tanto piene che vuote, ciò che ci sembra contrario al testo stesso dell'articolo 310, Cod. comm. (6)

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 298. — In caso di fallimento dei caricatori o reclamanti, prima di spirare i quindici giorni, il capitano è privilegiato sopra tutti i creditori per lo pagamento del suo nolo e delle avarie che gli sono dovute.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 283, in principio. — Il caricante che ritira le sue mercanzie durante il viaggio, è obbligato a pagare il nolo intero.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 299. — In niun caso il caricante può dimandare diminuzione sul prezzo del nolo.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 300, in principio. — Il caricante non può abbandonare per lo nolo le mercanzie diminuite di prezzo, o deteriorate per loro vizio proprio o per caso fortuito.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 300, in fine. — Se però de' *fusti*, contenenti vino, olio, mele, ed altri liquidi hanno talmente colato che sieno voti o quasi voti, i detti *fusti* potranno essere abbandonati per lo nolo.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 300.

143. — Le melasse possono esser riputate *liquidi*, ed i barili di melassa che avessero coleti esser abbendoneti pel nolo. (Dageville, t. 2, p. 466.)

144. — Bisogne osservare che la legge non parla che della colatura e di botti vuote o quesi vuote. Il caricatore non potrebbe dunque ebbandonare pel nolo le botti che contenessero un liquido che si fosse guestato. (Bouley-Paty, t. 2, pag. 499; Delvincourt, t. 2, p. 294.)

145. — Ogni uzione di pegamento pel nolo del naviglio è prescritta un anno dopo il viaggio finito (C. comm., 433) (1); ma la prescrizione non può aver luogo se vi è cedole, obbligezione, approvazione di conto o interpellazione giudizieria. (Ivi.) (2)

GIURISPRUDENZA

146. — Il capitano incaricato della condotta d'un naviglio ha qualità ad effetto di ricevere, pel proprietario del naviglio, il pagamento del nolo, e così questo pagamento fatto al capitano dal consegnatario deve essere considerato come fatto al proprietario stesso.

24 ott. 1829. — Bruxelles. — G. Brux. — 1830, 1. 21.

147. — Il nolo non può esser arrestato mentre il naviglio è in corso di viaggio, e per ragion di crediti stranieri al viaggio.

Surgensen. — 24 settembre 1828. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 10. 1. 1.

148. — Un creditore ordinario dell'armatore non può, mentre il naviglio è in corso di viaggio, opporre una compensazione al capitano che reclama il pagamento del nolo, o farsi rilasciare questo nolo per mezzo di un sequestro presso terzo.

Boréa. — 9 luglio 1824. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 5. 1. 200.

149. — Allorchè il nolo è stato stipulato, al luogo del caricamento, pagabile in una moneta che ha corso al luogo della consegna, deve esser pagato secondo il corso di questa moneta nel giorno del pagamento, e non solamente secondo il *valore intrinseco* della moneta indicata.

Beecher. — 27 gennaio 1832. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 13. 1 80.

150. — Allorchè un naviglio è stato noleggiato in blocco per una somma determinata, pagabile in una moneta designata che non si trova nel luogo della destinazione, la conversione di questa moneta deve esser regolata unicamente secondo il corso che ha avuto al luogo della fermata, se questo luogo è pure convenuto pel pagamento del nolo. In conseguenza, se il capitano percepisce il suo nolo secondo una conversione più vantaggiosa per lui di quella del corso nel luogo della fermata, l'eccedente che riceve deve esser restituito al caricatore nel luogo della partenza dal proprietario del naviglio.

Badetty. — 8 aprile 1829. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 10. 1. 87.

151. — In generale, il termine stipulato in un contratto di noleggio pel pagamento del nolo, e che sorpassa l'epoca del discaricamento delle mercanzie, non è un ostacolo alle misure conservatorie autorizzate dall'art. 306 del Cod. di comm. (3), cioè al deposito delle mercanzie in mani terze sino al pagamento del nolo. E specialmente, il deposito delle mercanzie in mani terze deve soprattutto esser ordinato non ostante il termine convenuto pel pagamento del nolo, nel caso in cui il carico è obbligato a questo pagamento con una clausola espressa del contratto di noleggio.

Lucas. — 15 dicembre 1826. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 8. 1. 46.

152 — Il capitano di naviglio, in mancanza di pagamento del suo nolo, può essere autorizzato dal tribunale di commercio, a far vendere delle mercanzie sino a concorrenza di ciò che gli è dovuto, e questo anche quando il destinatario offra una cauzione per sicurezza del nolo.

5 marzo 1825. — Bruxelles. — G. Brux. 1825. 2. 274.

153. — Il noleggiatore il cui naviglio o battello è arrestato in seguito d'una forza maggiore sopravvenuta durante il viaggio, e che si trova così obbligato di approdare, e nell'impossibilità di condurre il carico alla destinazione, senza che possa prevedersi quando potrà farlo, non è in dritto di reclamare il pagamento del nolo, come se il naviglio fosse arrivato alla destinazione, e di forzare il caricatore a far operare il suo scaricamento sotto pena di dover rispondere dei danni-interessi che l'arresto del naviglio gli fa soffrire.

17 settembre 1831. — Bruxelles. — G. Brux. 1831. 1. 428.

153 bis. — (*Avarie*) Il capitano che, in seguito di avarie, si è trovato forzato a vendere delle mercanzie in corso di viaggio, nel fine di

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 425, in principio. — Sono prescritte tutte le azioni di pagamento per nolo di bastimento ec., un anno dopo terminato il viaggio.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 426. — La prescrizione non può aver luogo, se vi è cedola, obbligazione, approvazione di conto o interpellazione giudiziaria.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 296.

prevenire una deteriorazione più grande, non ha dritto al nolo che in proporzione della distanza percorsa. (Cod. comm., 293, 302, 303.) (1)

Doguet. — 30 luglio 1841. — Rennes. — S-V. 42. 2. 157.

154. — Il rifiuto o il ritardo del pagamento del nolo, per parte dei consegnatari, non può dar luogo, in favore del capitano, a danni ed interessi diversi da quelli consistenti nell'interesse corso dalla dimanda.

Nieto. — 18 maggio 1832. — Trib. di Marsiglia. — G. Mara. 13. 1. 141.

155. — I danni e gl'interessi dovuti al capitano, pel ritardo che soffre nella libera disposizione del suo naviglio in seguito del fallimento del consegnatario, e degli ostacoli che ne sono risultati per la ricezione del carico, debbono esser regolati secondo l'uso della piazza e per giorni, in ragione della portata del naviglio e del grado di ciascun membro dell'equipaggio.

Coulomb. — 1 agosto 1833. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 14. 1. 62.

156. — L'ort. 307 del Cod. di comm. (2), che accorda al capitano un privilegio pel suo nolo sulle mercanzie del suo carico, per quindici giorni dopo la loro consegna, se non sono passate in mani terze, intende con queste ultime parole, una tradizione reale delle mercanzie, e non la trasmissione solamente della loro proprietà ad un terzo. — Così, benchè, dopo la consegna, le mercanzie siano state vendute ad un terzo, il capitano può, nei quindici giorni, esercitare sopra di esse il suo privilegio, se al momento della dimanda sono ancora nelle mani di colui al quale egli ne ha fatto la consegna.

12 marzo 1825. — Bruxelles. — G. Brux. 1829. 1. 168.

157. — L'art. 2275 del Cod. civ. (3), che permette di deferire a quelli che oppongono le prescrizioni di cui parla il giuramento sulla quistione di sapere se la cosa è stata realmente pagata, è inapplicabile alla prescrizione stabilita dall'art. 433 del Cod. di comm. (4), ed una polizza di carico non può esser posta nella classe degli atti i quali, ai termini dell'art. 434 dello stesso Codice (5), impediscono di correre tale prescrizione (6)

23 febbraio 1827. — Bruxelles. — G. Brux. 1827. 1. 104.

Id. — 27 maggio 1825. — Bruxelles. — G. Brux. 1825. 2. 284.

NOTA de' prezzi correnti, Ved. *Borsa di commercio*, n. 4. bis.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 283, 292, 293.
(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 297.
(3) LL. civ., art. 2181.
(4) LL. di ecc, aff. comm., art. 425.
(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 426.
(6) La Corte suprema di Giustizia in febbraio 1815 decise che; Non è dovuto il nolo convenuto per lo trasporto delle mercanzie, quando per timore de'corsali non si siano trasportate al loro destino, spezialmente se al tempo del contratto i mari si trovavano infestati da corsali.

In agosto 1818 decise che: Le contestazioni relative a restituzione di noli pagati per trasporto di generi sono di competenza del tribunale di commercio: quindi può aver luogo la condanna con arresto personale, quantunque non dimandato.

In febbraio 1822 decise che: Il caricante è tenuto verso il noleggiatore per tutti i danni prodotti dal volontario ritardo del viaggio. — Che il noleggiatore al contrario deve al caricante lo intero nolo convenuto, e non già quello proporzionato alla merce che gli si consegna.

In settembre 1823 decise che: È dovuto il nolo al di là di quello stabilito nella polizza di carico o nel contratto di noleggio sulle merci caricate oltre quelle designate, ed è dovuto da colui al quale le merci sono dirette, benchè caricato dal suo istitore.

In dicembre 1830 decise che: Il capitano per lo pagamento delle soprastalìe ha azione contra i noleggiatori, non ostante che la merce sia stata consegnata.

In agosto 1848 decise che: Non vi è diritto al pagamento del nolo delle mercanzie gettate in mare, quando il getto non salva il bastimento, nè si fa luogo ad alcuna contribuzione.

Che non è censurabile la decisione che accorda la indennità al capitano del bastimento per la sua permanenza in un luogo.

La Gran Corte civile di Napoli in dicembre 1829 decise che: Il privilegio del capitano pel nolo non può aver luogo nel concorso del privilegio del venditore.

In giugno 1851 decise che: Quantunque il contratto di noleggio siasi stipulato all'estero, non di meno l'azione che a tal contratto si riferisce, può essere intentata presso il giudice del domicilio del convenuto, o quello del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento del nolo.

Che il noleggiato ha dritto alle soprastalìe pel tempo che il noleggiatore ha ritardato il carico, se anche il ritardo sia provvenuto da un avvenimento da costui non dipendente, ma che avrebbe potuto prevedere, e non previde.

Che il noleggiato non è tenuto come inadempiente se, aderendo alle premure del noleggiatore, ha in parte caricato merce diversa dalla convenuta. In tal caso, l'inadempimento deve ragguagliarsi alla novella convenzione, formatasi dietro le premure del noleggiatore e la condiscendenza del noleggiato, non già all'antica.

Il Tribunale di commercio di Napoli in agosto

O

OPERAIO. — V. *Apprendente.* — *Periti.*

LEGISLAZIONE.

V. Legge dei 22 germ. anno 11 (*Polizia delle manifatture e dei laboratori*); — Decls. 9 frim. anno 12 (*Libretti*). — V. pure le altre leggi indicate alla parola *Apprendente.*

INDICAZIONE ALFABETICA

NOZIONI GENERALI

1. — La parola *operaio*, presa nella sua accezione più generale, designa colui che s'impegna, mediante un dato prezzo, a fare un lavoro manuale per conto altrui.

2. — Gli operai possono esser divisi in due classi: quelli che lavorano ad anno, a mese o a giorno, e che possono indicarsi pure sotto il nome di *persone di lavoro o di servizio*; e quelli che lavorano *a compito*. I primi ricevono dal padrone o fabbricante che li impiega *tanto* per anno, per mese, o per giorni; i secondi *tanto* per opera, o secondo il maggiore o minor lavoro che essi perfezionano.

3. — Nel primo caso, gli operai ricevono delle *paghe*, nel secondo, ricevono dei salari.

4. — Il contratto che lega il padrone e l'operaio prende il nome di *locazione d'opere o di servizi*.

5. — L'operaio non può impegnare i suoi servizi che a tempo o per una intra-

1851 decise che: Il noleggiatore è tenuto al rimborso delle stalee consumate dal capitano pel fatto del suo commessionato nel ritardare la consegna del carico, ed ai danni-interessi ed avarie, conseguenti a tal ritardo.

Che la somma convenuta pagarsi per ogni giorno di soprastalee al capitano, per presunta intenzione de'contraenti, si applica altresì alle stalee straordinarie, che quegli sia obbligato a consumare pel fatto del noleggiatore, benchè non prevedute nella polizza di noleggio.

Che convenuto un aumento sul nolo, pel caso in cui si darà al capitano la divisa per un punto determinato per lo scaricamento della merce, il luogo ove tal divisa si riceve è mezzo di esecuzione, non fine a cui si dirige il patto. E però, sebbene la riceva il capitano in luogo diverso da quello enunciato nel contratto, il soprappiù di nolo è dovuto.

In febbraio 1851 decise che: Il tribunale di commercio del luogo dello scaricamento, poichè ivi il noleggio riceve la sua esecuzione e compimento, è competente a conoscere delle questioni relative, non quelle del luogo ove il contratto medesimo si è fermato. Essendo le mercanzie caricate, del pari che il bastimento, gli attrezzi, gli arredi ed il nolo, obbligati rispettivamente per l'esecuzione, da una parte e dall'altra, del noleggio, ne consegue che il capitano, per le soprastalee convenute nel contratto fatto all'estero, ha diritto a ripeterle contro i destinatari del carico, non contra i caricanti nel porto straniero.

presa determinata (Cod. civ., 1790) (1). Così, non potrebbe impegnarsi a restare tutta la sua vita al servizio del padrone, o a lavorare per lui tutta la sua vita: un simile contratto sarebbe radicalmente nullo, come contrario all'ordine pubblico, perciocchè costituirebbe l'alienazione della libertà, ed una specie di schiavitù.— V. *appresso*, n. 31 e 32.

La legge vuole che l'impegno d'un operaio non possa eccedere un anno, ammenochè non sia contro-padrone, conduttore degli altri operai, o che non abbia un trattamento, e delle condizioni stipulate con un atto espresso. (L. 22 germile anno 11, art. 15.)

5 bis. — Una nuova legge ha determinato, relativamente ai fanciulli, le condizioni del loro impiego come operai, nelle manifatture. Questa legge è così concepita.

Legge relativa al lavoro dei fanciulli impiegati nelle manifatture, fucine o laboratori.

Del 22 marzo 1841 (2).

Art. 1. I fanciulli non potranno esser impiegati che sotto le condizioni determinate dalla presente legge. — 1° nelle manifatture, fucine e laboratori a motore meccanico o a fuoco continuo, e nelle loro dipendenze (3); —2° In ogni fabbrica che occupa più di venti operai riuniti in laboratorio (4).

2. I fanciulli dovranno, per esser ammessi, avere almeno otto anni.—Da otto a dodici anni non potranno essere impiegati al lavoro effettivo più di otto ore sopra ventiquattro, divise da un riposo (5).—Da dodici a sedici anni non potranno esser impiegati al lavoro effettivo più di dodici ore sopra ventiquattro, divise da due riposi. — Questo lavoro non potrà aver luogo che dalle cinque del mattino alle nove della sera (6).—

(1) Ll. civ., art. 1626. —Nessuno può obbligare i suoi servizi, fuorchè a tempo, o per una determinata impresa.

(2) Progetto di legge e motivi presentati alla camera dei pari, seduta degli 11 gennaio 1840 (Monit. del 15.)—Rapporto del sig. *Dupin*, seduta del 22 febbraio (Monit. del 25).—Discussione; 4, 5, 6, 7, 9 marzo (Mon. dei 5, 6, 7, 8, 10).— Adozione, li 10 marzo (Monit. degli 11.).

Presentazione alla camera dei deputati, seduta degli 11 aprile 1840 (Monit. del 12). — Rapporto del sig. *Renouard*, seduta del 25 maggio (Monit. del 5 giugno).—Discussione li 21, 22, 23, 24, 26 e 27 dicembre 1840 (Monit. 22, 23, 24, 25, 27 e 28. — Adozione li 29 dicembre (Monit. del 30.).

Novella presentazione alla camera dei pari, seduta del 12 gennaio 1841 (Monit. del 13).—Rapporto del sig. *Dupin*, seduta del 15 febbraio (Monit. del 18).—Discussione, i 22 febbraio (Monit. del 23).—Adozione li 23 febbraio (Monit. del 24).

Nuova presentazione alla camera dei deputati, seduta del 3 marzo 1841 (Monit. del 4). — Rapporto del sig. *Renouard*, seduta del 6 marzo (Monit. del 7). — Discussione ed adozione gli 11 marzo (Monit. del 12). N. A.

(3) Il progetto menzionava specialmente le manifatture destinate alla filatura o alla fabbricazione ed all'impressione dei tessuti; ma questa menzione è stata soppressa, nel fine di non far vedere d'incolpare più particolarmente tale specie di industria. Le manifatture di questo genere sono dunque soggette alle prescrizioni della legge, quando per la natura dei loro motore o pel numero degli operai che impiegano, entrano nei termini dell'art. 1.° N. A.

(4) In questo articolo si trovano enumerati gli stabilimenti che sono *di pieno dritto* sottomessi alla prescrizione della legge. Per quelli di minore importanza, l'art. 7 autorizza il governo a sottometterveli con regolamenti di pubblica amministrazione.

Il sig. Dietrich aveva manifestato il timore che non s'interpretasse la disposizione di quest'articolo, parlando delle fabbriche che occupano più di venti operai riuniti in laboratorio, nel senso che il padrone potrebbe sfuggire alle prescrizioni della legge dividendo i suoi operai in laboratori di meno di venti persone. Ma è stato ben inteso, giusta le spiegazioni date dal relatore, che la legge si applicherebbe ad ogni stabilimento racchiudente più di venti operai sia riuniti in un solo laboratorio, sia ripartiti in più.

Sull'osservazione fatta da un membro, che si erano omesse le miniere, è stato risposto dal ministro dei lavori pubblici che la polizia di questi stabilimenti è regolata, quanto al lavoro dei fanciulli, da un decreto speciale quello de'3 gennaio 1813, di cui l'art. 29 è così concepito: « È proibito di lasciar discendere o lavorare nelle miniere, i fanciulli al di sotto di 10 anni, ec.; » e che d'altronde la legge del 1810 che metteva la direzione delle miniere sotto la sorveglianza del governo, permetterebbe sempre di fare i regolamenti necessari per determinare la durata del lavoro. N. A.

(5) La fissazione dell'epoca e della durata dei riposi è lasciata sia ai regolamenti interni di ogni laboratorio, sia ai regolamenti di pubblica amministrazione, se la cosa diviene necessaria. N. A.

(6) « Questo articolo, ha detto il sig. Carlo Dupin, nella seduta della camera dei pari, dei 15 febbraio 1841, uno de' più essenziali della legge, conserva le basi protettrici che avete poste a riguardo dell'età come a riguardo della durata del lavoro.

« Esso contiene intanto un aggravamento che dobbiamo ponderare: avevate voluto che i lavori del giorno fossero racchiusi fra le cinque del mattino e le otto della sera. Vi sembrava che *quindici ore* bastavano alle manifatture in cui il lavoro del giorno è più ostinato, anche prelevando il tempo de'pranzi e quello dei riposo.

« Si estenda a sedici ore consecutive questo lavoro di giorno, sotto pretesto che in certe sta-

L'età de'fanciulli sarà comprovata da un certificato rilasciato, su carta non bollata e senza spese (1), dall'uffiziale dello stato civile.

3. Ogni lavoro fra le nove della sera e le cinque del mattino è considerato come lavoro di notte. — Ogni lavoro di notte è interdetto pe' fanciulli al di sotto di tredici anni. — Se la conseguenza del riposo d'un motore idraulico o delle riparazioni urgenti l'esigano, i fanciulli al di sopra di tredici anni potranno lavorare la notte, contando due ore per tre, tra le nove della sera e le cinque del mattino (2). — Un lavoro di notte dei fanciulli che hanno più di tredici anni, similmente calcolato, sarà tollerato, se è riconosciuto indispensabile, negli sta-

gioni, in cui il sole resta poco sull'orizzonte, è utile di non illuminare artificialmente il laboratorio che la sera, non cominciando il mattino che con la luce del giorno. Allora avrebbe dovuto dirsi, secondo le stagioni, i lavori del giorno dureranno da cinque ad otto ore, o da sei a nove ore, invece d'accordare un' ora di più, senza distinguere alcuna stagione.

« Sedici ore di lavoro possibile durante il giorno han fatto temere agli amici zelantissimi dell'infanzia, che dei manifattori inumani ne profittassero per raddoppiare le otto ore alle quali noi limitiamo il lavoro de' più giovani lavoratori.

« Le stesse persone, animate da un zelo infatigabile, vi hanno diretto le petizioni più pressanti per interdire, di una maniera assoluta, *il sistema de' rilievi*! Si chiamano così le combinazioni di fanciulli e di adolescenti necessarie perchè il lavoro degli adulti concordi, senza interruzione, col lavoro meno prolungato dei loro giovani compagni.

« Se si riflette che le otto ore di lavoro dei fanciulli da otto a dodici anni sono forzatamente divise da un riposo, si vedrà l'impossibilità di stabilire due rilievi aventi ciascuno otto ore di lavoro, fra le cinque del mattino e le otto della sera. A più forte ragione questi due rilievi dovrebbero esser ridotti se non si desse al lavoro del giorno che uno spazio di tempo di quindici ore, nelle quali bisognerebbe dedurre la durata dei riposi e quella de' pranzi.

« Accordando dodici ore di lavoro agli adolescenti da dodici a sedici anni, ed otto ore solamente ai fanciulli da otto a dodici, il primo oggetto che abbiamo in vista è di portare naturalmente l'industria manifatturiera a contentarsi, pei suoi lavori ordinari, d'un lavoro di *dodici ore*, non compreso il tempo de' pranzi e quello de' riposi. Questa durata di lavoro, già i più abili manifattori del paese *più manifattore dell' universo* la riguardano come pienamente sufficiente ai loro bisogni. Essi esprimono il voto d'un limite uniforme generalmente stabilito, affinchè nessun individuo possa, abusando delle forze umane, procurarsi un vantaggio deplorabile quanto ingiusto sopra i suoi concorrenti più moderati e più umani. Questo pensiero salutare è del piccolo numero di quelli che il tempo deve fortificare, e che finirà per realizzare.

« Per mettere in armonia l'impiego degli adolescenti e de'fanciulli con gli adulti, secondo le durate di lavoro cha abbiamo fissate, ecco como si stabiliranno le relazioni del lavoro;

Combinazione del lavoro degli adulti, degli adolescenti e dei fanciulli.

<table>
<tr><td>Al di sotto di 16 anni</td><td colspan="2">1° adulto
12 ore di lavoro</td><td colspan="2">2° adulto
12 ore di lavoro</td></tr>
<tr><td>di 12 a 16 anni</td><td colspan="2">1° adolescente
12 ore</td><td colspan="2">2° adolescente
12 ore</td></tr>
<tr><td>di 8 a 12 anni</td><td>1° fanciullo
8 ore</td><td colspan="2">2° fanciullo
4 ore | 4 ore</td><td>3° fanciullo
8 ore</td></tr>
</table>

« Tale è il sistema di rilievo che si è stabilito nelle manifatture britanniche, in esecuzione d'una fissazione esattamente comparabile dei giovani lavoratori, gli uni a dodici ore e gli altri ad otto ore per giorno. » N. A.

(1) La legge ha voluto con ciò prevenire l'impiego di questi certificati per tutt'altro uso; ma è evidente che un certificato rilasciato sopra carta bollata, nelle forme ordinarie, dovrebbe esser ammesso per stabilire l'età del fanciullo. N. A.

(2) Non è necessario che il riposo si estenda a tutto il laboratorio, è sufficiente perchè il lavoro d'un fanciullo possa esser riportato sulla notte, che l'opera sia sospesa nella parte dello stabilimento in cui questo fanciullo è occupato. E bisogna osservare che, in nessun caso, i fanciulli che avranno somministrato nella giornata il lavoro loro completo, potranno, per causa di riposo, essere impiegati la notte seguente. Quelli soli che non avranno lavorato il giorno, o che non avranno lavorato il numero di ore fissato per la loro età, potranno essere occupati la notte, i primi per somministrare tutto il loro lavoro del giorno, i secondi per completarlo, ma sempre con riduzione d'un terzo nella durata. — Del resto, a questo caso non ci sembrano applicarsi le disposizioni dell'art. 7, relative al potere di regolamento dell'amministrazione. N. A.

bilimenti a fuoco continuo, di cui il cammino non può esser sospeso durante il corso delle ventiquattro ore.

4. I fanciulli al di sotto di sedici anni non potranno essere impiegati le domeniche ed i giorni di feste riconosciute dalla legge (1)

5. Nessun fanciullo al di sotto di dodici anni potrà esser ammesso che quando i suoi genitori o tutore giustificheranno che egli frequenta attualmente una delle scuole pubbliche o private esistenti nella località. Ogni fanciullo ammesso dovrà, sino all'età di dodici anni, seguire una scuola. — I fanciulli al di sopra di dodici anni saranno dispensati dal seguire una scuola, quando un certificato, dato dal sindaco della loro residenza, attesterà che hanno ricevuto l'istruzione primaria elementare.

6. I sindaci saranno obbligati a rilasciare al padre, alla madre o al tutore, un libretto sul quale saranno scritti la età, il nome, il cognome, il luogo di nascita ed il domicilio del fanciullo, ed il tempo durante il quale avesse seguito lo insegnamento primario (2). — I capi di stabilimento inscriveranno, 1° Sul libretto di ogni fanciullo, la data della sua entrata nello stabilimento e della sua uscita; — 2° Sopra un registro speciale, tutte le indicazioni menzionate nel presente articolo.

7. Dei regolamenti d'amministrazione pubblica potranno 1° Estendere a manifatture, fucine, o laboratori, diversi da quelli che sono menzionati nell'artic. 1°, l'applicazione delle disposizioni della presente legge; 2° Elevare il minimo dell'età e ridurre la durata del lavoro determinato negli articoli secondo e terzo, a riguardo de' generi d'industria in cui il lavoro de' fanciulli eccederebbe le loro forze e comprometterebbe la loro salute; — 3° Determinare le fabbriche in cui, per causa di pericolo o d'insalubrità, i fanciulli al di sotto di sedici anni non potranno essere impiegati; — 4° Interdire ai fanciulli, nei laboratori in cui sono ammessi, certi generi di lavori pericolosi o nocivi; 5° Statuire su' lavori indispensabili a tollerare per parte dei fanciulli, le domeniche e le feste, nelle fucine a fuoco continuo; — 6° Statuire sopra i casi di lavori di notte preveduti dall'articolo terzo.

8. De' regolamenti di pubblica amministrazione dovranno, 1° Provvedere alle misure necessarie alla esecuzione della presente legge; 2° Assicurare il mantenimento de' buoni costumi e della decenza pubblica nei laboratori, fucine e manifatture; — 3° Assicurare l'istruzione primaria e l'insegnamento religioso dei fanciulli; — 4° Impedire, a riguardo dei fanciulli, ogni cattivo trattamento ed ogni castigo abusivo; — 5° Assicurare le condizioni di salubrità e di sicurezza necessarie alla vita ed alla salute de' fanciulli.

9. I capi de' stabilimenti dovranno fare affiggere in ogni laboratorio, con la presente legge ed i regolamenti d'amministrazione pubblica che vi sono relativi, i regolamenti interni che saranno obbligati a fare per assicurarne l'esecuzione.

10. Il Governo stabilirà delle ispezioni per sorvegliare ed assicurare l'esecuzione della presente legge (3). Gl'ispettori potranno, in ogni stabilimento, farsi esibire i registri relativi all'esecuzione della presente legge, i regolamenti interni, i libretti de' fanciulli ed i fanciulli mede-

(1) Quest'articolo non fe doppio impiego con la legge del 18 novembre 1814, perchè questa legge non proibisce che gli atti esteriori di commercio e di lavoro, e per consegnente non ha alcun rapporto al lavoro che si esegue nell'interno delle manifatture o de' laboratori. N. A.

(2) Questa disposizione non sottomette i fanciulli alla legislazione relativa ai libretti degli operai. (V. qui appresso n° 28 bis a ter.) — La legge intende lasciare al governo la cura di determinare la forma de' libretti di cui si tratta, le regole a seguire pel loro rilascio e per la loro rinnovazione. N. A.

(3) La creazione d'ispettori specialmente incaricati di comprovare le contravvenzioni alla presente legge non stabilisce una eccezione al diritto comune. Gli ufiziali di polizia giudiziaria conservano sempre la loro azione, sia per la ricerca, sia per la persecuzione di ogni specie di delitto, in tutti i casi in cui non è derogato a questo principio da disposizioni espresse e speciali. La commissione aveva proposto di riserbare positivamente l'azione diretta del ministero pubblico, ma si fece osservare con ragione che, per riserbare l'azione del ministero pubblico, bastava di non togliergliele; che era nello spirito della legge che gli ufiziali di polizia giudiziaria potessero penetrare nelle manifatture e nei laboratori, non in tutti i casi d'ispezione, come gl'ispettori speciali, ma quando vi fosse contravvenzione denunciata, una querela a comprovare, un fatto a verificare. N. A.

simi: potranno farsi accompagnare da un medico commesso dal prefetto o dal sottoprefetto.

11. In caso di contravvenzione, gli ispettori distenderanno processi verbali, che faranno fede fino a pruova contraria (1).

12. In caso di contravvenzione alla presente legge o ai regolamenti di pubblica amministrazione resi per la sua esecuzione, i proprietari o i capi degli stabilimenti (2) saranno tradotti innanzi al giudice di pace del cantone (3), e punito con una ammenda di semplice polizia che non potrà eccedere 15 fr. — Le contravvenzioni che risulteranno, sia dall' ammissione di fanciulli al di sotto dell' età, sia dall'eccesso del lavoro, daranno luogo a tante ammende quanti saranno i fanciulli indebitamente ammessi o impiegati, senza che queste ammende riunite possano elevarsi al di sopra di 200 fr. — Se vi ha recidiva, i proprietari o i capi degli stabilimenti saranno tradotti innanzi al tribunale di polizia correzionale e condannati ad una ammenda di 16 a 100 fr. Nei casi preveduti dal paragrafo secondo del presente articolo, le ammende riunite non potranno giammai eccedere 500 fr. — Vi sarà recidiva, quando sarà stata resa contro il contravventore, nei dodici mesi precedenti, una prima sentenza per contravvenzione alla presente legge o ai regolamenti di pubblica amministrazione che essa autorizza (4).

Del 22 marzo 1841. — Legge promulgata ai 24.

6. — Quando l' operaio si è obbligato per un tempo determinato, l' impegno finisce allo spirare di questo periodo, e può rinnovarsi tacitamente al cominciare di ogni nuovo periodo. Intanto, è di uso bene inteso che il padrone e l' operaio che non vogliono rinnovare i loro impegni alla fine di un certo periodo, se ne prevengano anticipatamente l' un l'altro.

7. — Se, al contrario, la durata dello impegno è indeterminata, il padrone e l'operaio possono metter fine al contratto quando buono lor sembri, avendo cura tuttavolta di prevenirsi abbastanza a tempo perchè il padrone possa trovare un altro operaio, e l'operaio un altro padrone. — V. su questo punto la parola *Commesso*, n. 17 e seg.; V. pure *appresso*, n. 33.

8. — Se l' operaio si è impegnato a compito, in altri termini se ha fatto un contratto, non può rompere il suo impegno prima d'aver fatto o confezionato l' oggetto del contratto. Il padrone è similmente legato sotto questo rapporto.

9. — Non di meno, allorchè il contratto è a cottimo, il padrone può rescinderlo con la sua sola volontà, indennizzando l' operaio di tutte le sue spese, di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare nell'intrapresa. (Cod. civ., 1794.) (5) — V. *appr.*, num. 34.

10. — La locazione d' opere si scio-

(1) Una correzione era stata proposta, che tendeva ad accordare fede sino ad iscrizione in falso ai processi verbali degli ispettori; ma questa correzione è stata rigettata. — Del resto, se il legislatore se ne rimette soprattutto agli ispettori per comprovare le contravvenzioni di questa natura, la loro competenza non è esclusiva; gli ufiziali di polizia giudiziaria, incaricati, di diritto comune, della pruova dei delitti e delle contravvenzioni non ne conservano meno i loro poteri a riguardo delle contravvenzioni di cui qui si tratta; solamente, essi non hanno, come gl' ispettori, il diritto di penetrare sempre di giorno o di notte nello stabilimento; non possono stendere processo verbale che delle contravvenzioni suscettive d'esser provate all'esteriore, e non è loro permesso di penetrare nell' interiore, che sotto la condizione d' una querela o denuncia precedente. V. il Comment. della legge di Duvergier, t. 41, p. 54. N. A.

(2) È possibile senza dubbio che la contravvenzione sia stata commessa all'insaputa del proprietario o del capo della fucina, dal contro-padrone incaricato di rimpiazzarlo. Non di meno, il presente articolo, sottomettendo direttamente il proprietario o il capo alle persecuzioni, non fa che conformarsi ai principi del diritto comune che rendono il padrone civilmente responsabile del fatto delle persone che impiega. Beninteso, d'altronde, che, sotto il rapporto criminale, la responsabilità non può toccare il proprietario che ha ignorato la contravvenzione, e che versa unicamente sull'agente che l'ha commessa. N. A.

(3) E non innanzi al tribunale di polizia del sindaco che potrà esistere nel comune. N. A.

(4) L'articolo del progetto conteneva un paragrafo che pronunziava inoltre delle pene di polizia contro i padri, le madri o i tutori che si fossero prestati o avessero concorso alle contravvenzioni prevedute da questa legge. Ma questa disposizione ha sollevato vive reclamazioni, ed in diffinitivo è stata tolta. N. A.

(5) LL. civ., art. 1640. — Il padrone può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, facendo indenne l'appaltatore di tutte le spese, di tutti i suoi lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale appalto.

glie ancora con la morte dell'operaio; ma in tal caso, il padrone o il proprietario è tenuto a pagare in proporzione del prezzo portato nella convenzione, alla successione dell'operaio, il valore dei lavori fatti e quello de' materiali preparati, quando però solamente questi lavori o materiali possono essergli utili. (Cod. civ., 1796.) (1).

11. — Allorchè s'incarica almeno di fare un lavoro, si può convenire che egli somministrerà solamente il suo lavoro e la sua industria, o pure che somministrerà anche la materia. — Se nel caso in cui l'operaio somministra la materia, la cosa perisce, di qualunque siasi maniera, prima d'esser consegnata, la perdita ricade sull'operaio, ammenochè il padrone non fosse in mora di ricevere la cosa. — Nel caso in cui l'operaio somministra solamente il suo lavoro o la sua industria, se la cosa perisce, l'operaio non è tenuto che della sua colpa. (Cod. civ., 1787, 1788, 1789.) (2).

12. — Nello stesso caso, se la cosa perisce, benchè senza alcuna colpa per parte dell'operaio, prima che il lavoro sia stato ricevuto, e senza che il padrone fosse in mora di verificarlo, l'operaio non ha salario a reclamare, ammenochè la cosa non sia perita per vizio della materia. (Cod. civ., 1790.) (3)

13. — Le regole suddette, relative al modo in cui si risolve il contratto di locazione d'opere a compito o a cottimo, e sulla responsabilità dell'operaio, sono applicabili anche agl'intraprenditori che s'incaricano di far fare, come agli operai che fanno da loro medesimi. (Codice civ., 1787 e seg.) (4)

14. — Il padrone che impiega l'operaio è creduto sulla sua affermazione per la quantità delle paghe; pel pagamento dei salari dell'annata, e per gli acconti delle annate correnti (Codice civile, 1781) (5). Ma questa regola non è applicabile che agli operai propriamente detti, specialmente addetti ad una fabbrica o manifattura, sia che lavorino a compito o a giornata; ma non agli operai che secondo le circostanze e la loro maniera di lavorare possono esser considerati come veri intrapreuditori d'opere. Quanto a questi ultimi, l'affermazione del padrone non fa fede, e la quantità de' salari, gli acconti pagati, possono essere stabiliti con ogni altro mezzo di pruova autorizzato in materia commerciale. V. *Pruova*; V. pure *appresso*, n. 38 e 39.

15. — Gli operai impiegati da un intraprenditore d'opere non hanno azione contra colui pel quale le opere sono state fatte, che sino a concorrenza di ciò di cui si trova debitore verso l'intraprenditore al momento in cui l'azione è intentata. (Cod. civ., 1798.) (6). — V. *appresso*, n. 40.

16. — L'azione degli operai pel pagamento delle loro giornate, somministrazioni e salari, si prescrive con sei mesi, se sono pagabili a mese (Codice civile, 2271) (7), e con un anno se sono paga-

(1) LL. civ., art. 1642. — Il proprietario però è tenuto a pagare a' loro eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l'importare dei lavori fatti e de' materiali preparati, allora soltanto che tali lavori e tali materiali possono essergli utili.

(2) LL. civ., art. 1633. — Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministri soltanto la sua opera, o la sua industria, ovvero che somministri pure la materia.

Art. 1634. — Nel caso che l'artefice somministri la materia, se la cosa venga a perire in qualsivoglia modo prima di esser consegnata, la perdita resta a danno dell'artefice; purchè il padrone non fosse in mora nel riceverla.

Art. 1635. — Nel caso che l'artefice impieghi solamente il suo lavoro, o l'industria, se la cosa venga a perire, l'artefice è tenuto soltanto per la sua colpa.

(3) Ivi, art. 1636. — Nel caso dell'articolo precedente, se la cosa perisca, quantunque senza colpa per parte dello artefice, prima che l'opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora di verificarla, l'artefice non ha più dritto di pretendere la mercede; purchè la cosa non sia perita per difetto della materia.

(4) LL. civ., art. 1633 e seg.

(5) LL. civ., art. 1627. — Si presta fede al padrone sopra la sua giurata asserzione,

per la quantità delle mercedi;

per lo pagamento del salario dell'annata decorsa;

e per le somministrazioni fatte in conto dell'annata corrente.

(6) LL. civ., art. 1644. — I muratori, i falegnami e gli altri artefici che sono stati impiegati alla costruzione di un edifizio, o di altra opera data in appalto, non hanno azione contra colui, a vantaggio del quale si sono fatti i lavori, se non a concorrenza di quanto egli si trova in debito verso l'appaltatore nel tempo in cui si è intentata la loro azione.

(7) LL. civ., art. 2177, in fine. — *Si prescrivono col decorso di sei mesi*: le azioni de' domestici stipendiati a mese, degli operai e de' giornalieri pel pagamento delle loro giornate, de' loro salari, e delle somministrazioni loro dovute.

bili ad anno. (Cod. civ., 2272.) (1) — V. *appresso*, n. 41 e s.

17. — Questa prescrizione ha luogo benchè vi sia stata continuazione di somministrazioni, rilasci, servigi e lavori. Essa non cessa di correre che quando vi sia stato conto aggiustato, cedola o obbligazione, o citazione in giudizio non perenta. (Cod. civ., 2274.) (2) — Ved. *appresso*, n. 43.

18. — Osserviamo tuttavia, che questa prescrizione non stabilisce, a profitto del debitore, che una presunzione di liberazione, di maniera che quelli ai quali la prescrizione è opposta possono deferire il giuramento a coloro che l'oppongono, sulla quistione di sapere se la cosa è stata realmente pagata. Il giuramento può anche esser deferito alle vedove ed agli eredi, o ai tutori di questi ultimi, se sono minori, perchè abbiano a dichiarare se sappiano o no che la cosa sia dovuta. (Cod. civ., 2275.) (3)

19. — Gli operai, allorchè possono, a causa della loro posizione fissa e permanente presso un fabbricante, esser considerati come persone di servizio, hanno, pe' salari dell'annata scaduta e per ciò che resta dovuto per l'annata corrente, privilegio sulla generalità de' mobili di colui che li impiega. (Cod. civ., 2101, n. 4) (4)

20. — In caso di fallimento, il salario dovuto a tutti gli altri operai direttamente impiegati dal fallito, durante il mese che ha preceduto il fallimento, gode dello stesso privilegio. (C. comm., 549, nuovo.)

21. — Gli operai hanno privilegio pel loro salario sulla cosa che hanno fatta o riparata, questi salari rappresentano delle spese fatte per la conservazione o l'aumento della cosa. (Cod. civ., 2102, numero 3.) (5) — V. *appresso*, n. 48 e s.

22. — Se si tratta d'intraprenditori d'opere o di operai impiegati per edificare, ricostruire o riparare de' fabbricati, o altri oggetti riputati immobili, hanno similmente privilegio su queste cose, purchè nondimeno, da un perito, nominato d'ufizio dai tribunale di prima istanza nella cui provincia i fabbricati sono situati, sia stato redatto precedentemente un processo verbale ad effetto di comprovare lo stato de' luoghi, relativamente alle opere che il proprietario dichiara aver disegno di fare, e le opere siano state, nei sei mesi al più dalla loro perfezione, ricevute da un perito egualmente nominato d'ufizio. Ma l'ammontare del privilegio non può eccedere i valori comprovati dal secondo processo verbale, e si riduce alla plusvalenza esistente all'epoca dell'alienazione dell'immobile, e risultante dai lavori che vi sono stati fatti. (Cod. civ., 2193, numero 4.) (6) — V. *appresso*, n. 55 e seg.

23. — Quelli che hanno prestato denari per rimborsare o pagare gli operai godono dello stesso privilegio, purchè

(1) LL. civ., art. 2178, in fine. — *Si prescrivono col decorso di un anno*: le azioni de' domestici stipendiati ad anno pel pagamento del loro salario.

(2) LL. civ., art. 2180. — La prescrizione ha luogo ne' casi sopra enunciati, quantunque si siano continuate le somministrazioni, le consegne a credenza, i servigi, ed i lavori.

La prescrizione non cessa di correre, se non quando vi sia stato un conto aggiustato, una polizza o chirografo, o una citazione giudiziale non perenta.

(3) LL. civ., art. 2181. — Nondimeno coloro cui tali prescrizioni vengono opposte, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per sapere se la cosa siasi realmente pagata.

Il giuramento potrà esser deferito alle vedove ed agli eredi, ovvero a' tutori di questi ultimi, se sieno minori, affinchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia dovuta.

(4) LL. civ., art. 1970, comma 3. — *I crediti privilegiati sopra la generalità de' mobili son quelli enunciati qui appresso, e si sperimentano con l'ordine seguente:* i salari delle persone di servizio per l'ultimo semestre decorso, e quelli dovuti per la mesata corrente.

(5) LL. civ., art. 1971, comma 3. — *I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono i seguenti:* Le spese fatte per la conservazione della cosa.

(6) Ivi, art. 1972, comma 4. — *I creditori privilegiati sopra gl'immobili sono come siegue:* Gli architetti, gli appaltatori, i muratori ed altri operai impiegati nella fabbrica, ricostruzione, o riparazione di edifizi, canali, o qualunque altra opera; purchè però per mezzo di un perito, nominato *ex officio* dal tribunale civile, nella di cui provincia o valle sono situati gli edifizi, siasi preventivamente steso processo verbale, ad oggetto di comprovare lo stato de' luoghi relativamente a' lavori che il padrone dichiarerà di voler fare, e che le opere sieno state, entro sei mesi al più dal loro compimento, verificate da un perito egualmente nominato *ex officio*.

La somma per altro del credito privilegiato non può eccedere il valore verificato col secondo processo verbale, e si riduce a quel di più che ha valuto lo stabile nel tempo dell'alienazione per effetto de' lavori fatti nel medesimo.

questo impiego sia autenticamente comprovato con l'atto di prestito e con la quietanza degli operai. (Cod. civ., 2103, num. 5.) (1)

24. — L'operaio che si limita a somministrare il suo lavoro ad un fabbricante, sia egli impiegato a giornata o a compito, non fa necessariamente un *atto di commercio* (V. questa parola, n. 122 e 123); ma è altrimenti se somministra la materia delle cose che confeziona.

25. — Egli può tuttavolta esser citato dal commerciante che l'impiega innanzi al tribunale di commercio, ma per fatto solamente del traffico di questo commerciante. (C. comm., 634.) (2) — Quanto all'operaio, egli può, a causa dell'esecuzione delle convenzioni intervenute fra lui ed il commerciante, citare questo ultimo, a sua scelta, innanzi al tribunale civile o innanzi al tribunale di commercio. V. *Atto di commercio*, n. 136 e 137, ed *appresso*, n. 58 e s.

26. — Quando gli operai debbono esser considerati come persone di lavoro, cioè allorchè sono attaccati ad una casa in una maniera continua e permanente, a giorno, a mese o ad anno, debbono portare l'azione per pagamento de' loro salari innanzi al giudice di pace. (L. 16-24 agosto 1790, tit. 3, art. 10, § 3; Legge 25 maggio 1838, art. 5, n. 3.) — V. *appresso*, n. 63. — Nel caso contrario, bisogna applicare la regola tracciata al numero precedente.

27. — Gli operai sono, in certi casi, sottomessi alla giurisdizione amministrativa ed a quella de' consigli di periti. V. su questo punto, la parola *Apprendente*, n. 14, e l'art. *Periti*.

28. — Gli operai sono tenuti a provvedersi d'un libretto, che loro è rilasciato dall'amministrazione municipale o di polizia, secondo le località. (Dec. 9 frim. anno 12, art. 1 e seg.)

28 bis. — L'obbligazione di esser provveduto d'un libretto, imposta agli *operai* dall'articolo 12 della legge dei 22 germ. anno 11, non si estende nè agli *apprendenti* nè ai *giornalieri*, nè ai contro-padroni. Perducet. — 22 febbr. 1839. — C. Rig. — Trib. semp, poliz. Annonay. — S-V. 39. 1. 891.

28 ter. — Un progetto di legge è stato presentato alla camera dei Pari, nel quale son fissate regole generali ed uniformi sopra i libretti ed i congedi degli operai, V. Monit, dei 4 febbraio 1845.

29. — Questo libretto, sul quale l'operaio deve fare iscrivere il giorno della sua entrata presso il suo padrone, e di cui quest'ultimo può esigere il deposito, deve esser rimesso all'operaio all'epoca della sua uscita, rivestito d'un congedo portante quietanza degli impegni dell'operaio. (Ivi, art. 4 e 5.) — Il fabbricante o il manifattore che, nella mancanza di questa quietanza o congedo, riceve un operaio o apprendente, e lo impiega nei suoi laboratori, può esser condannato a danni ed interessi verso il padrone che egli ha abbandonato. (L. 22 germ. anno 11, art. 11 e 12.) — Ved. *appresso*. n. 30 bis, 68 e s.

In caso di rifiuto del padrone di rimettere il libretto o di rilasciare il congedo, appartiene alla polizia amministrativa di decidere la contestazione. (L, 22 germ., anno 11, art. 19 e seg.) — V. su questo punto, la parola *Apprendente*.

30. — Allorchè un operaio cessando, per un motivo qualunque, di lavorare presso il padrone che l'impiegava, resta suo debitore per anticipazioni o altrimenti, questi può far menzione del debito sul libretto dell'operaio, ed il padrone che l'impiega in seguito deve fare sul prodotto del suo lavoro, e sino alla sua intiera liberazione, una ritenuta che non può eccedere due decimi del salario giornaliero. Allorchè questo debito è pagato, egli ne fa menzione sul libretto, e previene il padrone al quale è dovuto che ne tiene l'ammontare a sua disposizione. (Dec. 9 frim. anno 12, art. 7 e seg.)

30 bis. — Una quistione che è stata elevata in questi ultimi tempi è quella di sapere se le disposizioni del regolamento dei 27 dicembre 1729, e delle lettere patenti dei 2 gennaio 1749, che

(1) LL. civ., art. 1972, comma 5. — *I creditori privilegiati sopra gl'immobili sono come siegue:* Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operai, godono dello stesso privilegio; purchè un tale impiego sia comprovato autenticamente con l'atto dell'imprestito, o del pagamento, e colla ricevuta degli operai, siccome si è detto dianzi per coloro che hanno prestato danaro per l'acquisto di uno stabile.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 613.

pronunziano pene d'ammenda contro gli operai delle fucine e delle manifatture che abbandonano il loro padrone senza congedo, e contro i padroni che li impiegano, sono ancora in vigore? Noi pensiamo, benchè il contrario è stato giudicato (V. *appresso*, n. 72), che la leggo dei 22 germ, enno 11 e la dec. dei 9 frim. anno 12, avendo formalmente provveduto a questo caso (V. *sopra*, n. 29), hanno per ciò stesso abrogato i regolamenti antichi. (V. *Gazz. dei tribunali*, dei 22 ottobre 1838.)

30 ter. — Sulle condizioni d'operai, pel prezzo de' loro salari, V. l'art. *Coalizione*.

GIURISPRUDENZA

31. — Il padrone può, come il domestico (o operaio), dimandare la nullità d'una locazione di servizi, contrattata per tutto il tempo della vita. L'obbligazione, in questo caso, si risolve in danni ed interessi. (C. civ. 1780.) (1)

De Laubepine. — 20 giugno 1826. — Parigi. — S-V. 27. 2. 53. — D. P. 27. 2. 9.

32. — *Fu giudicato nello stesso senso* sulla prima quistione; ma in *senso contrario* sulla seconda: cioè che il padrone può, come il domestico, dimandare la nullità del contratto; ma che l'inesecuzione non produce danni ed interessi.

Eredi Gorce. — 23 gennaio 1827, — S-V. 27. 2. 92. — V. *sopra*, n. 5.

33. — Un giardiniero, locato a *tanto per anno*, è un domestico a paghe, che il padrone può mandare via dal momento che ha contro di lui giusti motivi di lagnanza, senza esser tenuto a pagargli alcuna indennità, o danni ed interessi.

Treulé. — 18 aprile 1831. — C. Rig. — Trib. di Sedan. — S-V. 38. 1. 155.

34. — Un contratto a cottimo può esser rescisso per la sola volontà del padrone, in qualunque stato si trovi l'opera: basta che non sia intieramente terminata.

Maroni. — 26 marzo 1838. — Bastia. — S-V. 38. 2. 342. — D. P. 38. 2. 62. — V. *sopra*, n. 9.

35. — La locazione d'opere non è risoluta pel fallimento dell'intraprenditore (o operaio), come lo è per la sua morte. (V. *sopra*, n. 10.)

Thibout. — 20 febbraio 1827. — Caen. — S-V. 28. 2. 80. — D. P. 28. 2. 6.

36. — In questo caso, la massa è obbligata di adempiere agli impegni contratti dal fallito. — Così, allorchè un costruttore di naviglio si è impegnato a costruire un bastimento, somministrando la materia e mediante un prezzo determinato, se avviene che fallisce, la massa de' creditori deve far terminare l'opera dal fallito o da un altro intraprenditore; in contrario, essa deve autorizzare colui che ha comandato il naviglio a farlo terminare egli stesso a spese della massa.

Vauquelin. — 24 genn. 1826. — Rouen. — S-V. 26. 2. 267. — D. P. 26. 2. 133.

37. — L'opera (come la costruzione d'un naviglio) che un intraprenditore si è incaricato di fare, somministrando la materia, e sotto la condizione che il prezzo ne sarà pagato a misura della sua confezione, è, in caso di fallimento dell'intraprenditore prima della fine dell'opera, la *proprietà esclusiva* di colui che l'ha comandata. Questi ha inoltre il dritto di reclamare contro la massa il compimento dell'opera, o dei danni ed interessi, in mancanza di compimento di questa opera, pel pagamento de' quali viene nella massa come *creditore ordinario*. (Cod, civ., 1788, 1791.) (2)

La stessa decisione di sopra, n. 35.

38. — Un operaio salariato *a compito* può, secondo le circostanze, esser considerato come un intraprenditore di opere a cottimo, e non come un domestico o operaio propriamente detto, a riguardo del quale il padrone è creduto sulla sua affermazione, quanto alla quantità ed al pagamento de' salari.

Villa. — 12 marzo 1834. — C. Rig. — Rodez. — S-V. 35. 1. 63, — D. P. 34. 1. 344.

38 bis. — Il direttore o fattore d'uno stabilimento per conto altrui è compreso nella categoria dei domestici o uomini di servizio a salari, quanto alle difficoltà relative ai suoi appuntamenti o salari. E però, il padrone deve esser creduto sulla sua affermazione, riguardo alla natura ed alle condizioni di questi appuntamenti o salari. (Cod. civ., 1781.) (3)

Foulnier. — 10 luglio 1843. — Parigi. — S-V. 44. 2. 34.

38 ter. — La decisione amministrativa o municipale che prescrive una ritenuta sul salario degli operai per somministrare soccorsi ai feriti è illegale e non obbligatoria, come concernente interessi puramente privati.

Desjohert. — 21 luglio 1838. — C. Rig. — Angers. — S-V. 38. 1. 740.

39. — Allorchè un fabbricante riceve nei suoi laboratori un operaio a tanto per giornata, e gli fa delle anticipazioni per una somma inferiore al lavoro d'una annata, giustifica sufficientemente l'ammontare di queste anticipazioni con la sua giurata affermazione, se vi è

(1) LL. civ., art. 1626.
(2) LL. civ., art. 1634, 1637.
(3) LL. civ., art. 1627.

discordanza a tal riguardo tra lui e l'operaio.— Vanamente si vorrebbero far considerare tali anticipazioni come un *prestito* di cui la pruova non potrebbe aver luogo che coi mezzi ordinari.

Pothier. — 21 marzo 1827. — Cass. — Anbusson. — S-V. 27. 1. 353. — D. P. 27. 1. 181.

40. — Gli operai impiegati alla costruzione d'un bastimento o di altre opere fatte ad intraprese hanno, pel pagamento di ciò che loro è dovuto, un dritto *diretto* contro coloi pel quale le opere sono state fatte; di maniera che, anche in caso di fallimento dell' intraprenditore, debbono esser pagati con preferenza a tutti gli altri creditori del fallito, sulle somme che resta a dovere il proprietario.

Fernaux. — 30 marzo 1833. — Douai.— S-V. 33. 2. 536. — D. P. 34. 2. 72.

Id. — Hache e Porchez. — 13apr. 1833.— Douai. — S-V. 33. 2. 536. — V. *appresso*, n. 44 e a.

41. — Un capo di laboratorio, impiegato a tanto per giorno, è riputato operaio, nel senso dell'art. 2271, Cod. civ. (1) (che sottomette i salari di operai alla prescrizione di sei mesi).

Godde. — 7 gennaio 1824. — Cass. — Beauvais. — S-V. 24 1. 90. — D. A. 11. 308.

42. — I crediti per lavori e somministrazioni degli operai non sono sottoposti alla prescrizione di sei mesi, allorchè vi sono state offerte reali per parte del debitore. — In tal caso, l'azione dura trenta anni.

Fournier. — 20 luglio 1808. — Parigi.— S-V. 8. 2. 263. — D. P. 9. 2. 76.

43. — L'azione di un operaio contro il suo padrone pel pagamento dei suoi salari non è prescritta con sei mesi, allorchè un regolamento di conto dimandato in tempo utile, era a farsi tra le parti.

Villa. — 12 marzo 1834. — C. Rig. — Rodez. — S-V. 35. 1. 63. — D. P. 34. 1. 344.

44. — Le persone di servizio alle quali lo art. 2101, Cod. civ. (2), accorda privilegio pel pagamento de'loro salari, non debbono intendersi solamente di coloro che sono attaccati al servizio interno o personale del padrone che li impiega; questa espressione comprende tutti quelli che fanno per lui, di una maniera continua, un servizio qualunque; come, per esempio, gli operai d'una fabbrica. Ed il privilegio è dovuto, tanto se la locazione abbia avuto luogo ad anno o per un tempo minore.

Meunier. — 25 aprile 1836. — Lione. — S-V. 36. 2. 561. — D. P. 37. 2. 76.

44 bis. — Il privilegio delle persone di servizio non si applica che a coloro che locano i servizi a tempo e per un prezzo determinato; esso non si applica alle persone di lavoro, anche a coloro impiegati abitualmente, ma senza paga fissa, in una casa, anche se i loro salari non fossero loro pagati che ogni anno.

Riqneur. — 10 febbraio 1829. — Cass. — Rouen.— S-V. 29. 1. 101.—D. P. 29. 1. 45.

45. — Gli operai d'una fabbrica, salariati a mese, a compito, o a giornata, non sono persone di servizio nel senso dell'art. 2101, Cod. civ. (3)

Maison. — 1 agosto 1834. — Parigi. — S-V. 34. 2. 619. — D. P. 35. 2. 5.

45 bis. — Gli operai d'una fabbrica non possono esser considerati come *persone di servizio*, nel senso dell'art. 2101, n. 4, Codice civile (4). In conseguenza, non godono sui salari che loro son dovuti del privilegio stabilito da questo articolo.

È lo stesso degli *impiegati* o do' *commessi* della fabbrica. Arg.

Delonrs. — 6 maggio 1842. — Lione. 42. 2. 405.

V. ancora *Fallimento*, n. 735 bis.

46. — È lo stesso d'un conduttore de'lavori di fabbrica o di legname.

Parot. — 29 marzo 1837. — Parigi. — S-V. 37. 2. 225. — D. P. 37. 2. 180.

47. — Il privilegio del proprietario per le sue pigioni precede il privilegio delle persone di servizio pel loro salario.

Moisson-Devaux. — 25 febbraio 1832. — Parigi. — S-V. 32. 2. 299.

48. — Il fabbricante o l'artigiano che, col suo talento o la sua mano d'opera, ha accresciuto il prezzo delle materie prime, che in questo stato lo ha rimesse al proprietario senza esser pagato; che non di meno ha ricevuto al momento altro materie a migliorare non è un creditore ordinario, relativamente al prezzo del suo lavoro sulle materie che ha rimesse: egli è privilegiato per aver conservato o migliorato.

Dolfus. — 7 marzo 1812. — Colmar. — S-V. 12. 2. 300. — D. A. 9. 46. — Ved. *sopra*, n. 21.

49. — L'operaio al quale sono stato confidato, in una volta, parecchie parti di materie prime per lavorarle, ha privilegio sopra ciascuna delle parti lavorate, pel pagamento della totalità del suo salario pel lavoro. — Se dunque avviene che una parte sia ritirata, dopo lavoro ricevuto, senza pagamento, le porzioni restanti nelle sue mani non possono essergli tolte senza pagare la totalità de' lavori.

Langlois-Ferrand. — 18 giugno 1825. — Rouen. — S-V. 26. 2. 127. — D. P. 25. 2. 256.

(1) LL. civ., art. 2177.
(2) LL. civ., art. 1970.
(3) LL. civ., art. 1970.
(4) LL. civ., art. 1970.

50.— L'operaio non ha privilegio sul prezzo della sua mano d'opera o lavoro sugli oggetti che gli sono stati confidati, che relativamente agli oggetti lavorati che detiene ancora in suo possesso. Egli non ha privilegio sugli oggetti che detiene, pel prezzo della mano d'opera o lavoro anteriore, relativamente ad altri oggetti simili che ha già resi.

Pastor. — 17 marzo 1829. — C. Rig. — Metz. — S-V. 29. 1. 145. — D. P. 29. 1. 184.

50 bis.— L'operaio o il fabbricante al quale sono state confidate, in una volta, più parti di materie prime per lavorarle, ha un dritto di ritenzione sopra ciascuna delle parti lavorate pel pagamento della totalità de' suoi salari. — Se dunque avviene che una parte sia ritirata dopo lavoro ricevuto, senza pagamento, le porzioni restanti nelle sue mani non possono essergli tolto che mediante il pagamento della totalità de' lavori. (Cod. civ., 570, 2073.) (1)

Grillet de la Bonglise. — 9 dic. 1840. — C. Rig. — Colmar. — S-V. 41. 1. 33. — V. ancora *Stampatore*, n. 63.

51.— L'operaio (specialmente il curandaio) al quale sono stato confidate delle mercanzie per pulirle ed apprestarle, ha privilegio sulla totalità di queste mercanzie pel pagamento del suo lavoro, finchè sono in suo possesso; ma se gli avviene che una parte sia ritirata senza pagamento, dopo lavoro ricevuto, le porzioni restanti nelle sue mani non sono più obbligate al privilegio che egli avea pel pagamento del lavoro delle mercanzie che sono state ritirate; in conseguenza, queste porzioni possono essergli tolte senza pagare la totalità de' lavori.

Gehard. — 6 luglio 1826. — Angers. — S-V. 27. 2. 50. — D. P. 27. 2. 114.

52.— Id. — Pelletier. — 9 giug. 1826. — Rouen. — S-V. 27. 2. 253. — D. P. 27. 2. 4.

53. — Il curandaio non ha sulla biancheria che si trova in suo possesso un privilegio sul pagamento dell'imbiancamento de' pannilini che ha già consegnati. Dippiù, ed anche quando la biancheria rilasciata ritornasse nelle mani del curandaio, egli non può reclamare un privilegio su questa biancheria pel pagamento del primo imbiancamento.

Laflèche. — 31 maggio 1827. — Parigi. — S-V. 28. 2. 127.

54. — L'operaio il quale, in pagamento del prezzo di riparazioni da lui fatte ad un oggetto mobile, accetta un biglietto ad ordine, fa novazione al suo credito e perde ogni privilegio sull'oggetto riparato.

Iherg. — 29 marzo 1833. — Lione. — S-V. 34. 2. 29.

55.— Il privilegio accordato dall'art. 2103, n. 4, Cod. civ. (2), agli operai ed agli architetti, a causa de' loro lavori, deve esser esercitato sulla plusvalenza che questi lavori hanno dato all'immobile e sulle rendite immobilizzate, con preferenza o privilegio al venditore non pagato.

Vastel. — 22 giugno 1837. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 37. 1. 776.

56. — Questi due privilegi debbono esercitarsi separatamente ciascuno sull'oggetto che gli è obbligato; l'uno (quello del venditore), sul prezzo dell'immobile, astrazione fatta della plusvalenza che gli hanno dato le costruzioni; l'altro (quello dell'operaio) sulla plusvalenza: in maniera che se il prezzo della rivendita non basta per pagare integralmente il venditore ed il costruttore, ciascuno di essi deve subire una riduzione proporzionale sul prezzo del suo credito.

La stessa decisione di sopra.

57. — Gli operai o gli architetti i quali, sull'ordine d'un aggiudicatario spogliato inseguito per mezzo di offerta eccedente, han fatto de' lavori giudicati utili o necessarî sopra un immobile, conservano il loro privilegio sulla plusvalenza che questi lavori hanno dato allo immobile, anche rispetto ad un primo venditore non pagato, il loro privilegio essendo attaccato, non alla persona o al dritto del terzo detentore che li ha impiegati, ma invece allo immobile stesso, che essi seguono in qualunque mano passi.

Vastel. — 22 giugno 1837. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 37. 1. 776. — D. P. 37. 1. 387.

58. — L'operaio che lavora a compito, nel suo domicilio, non può esser considerato come *commerciante* nè come *fattore* o *commesso* del fabbricante al quale s'impegna di somministrare il suo lavoro per un tempo determinato; può in conseguenza citarlo per quest'oggetto innanzi al tribunale civile.

Garrigou. — 12 dicembre 1836. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 37. 1. 412. — D. P. 37. 1. 194.

59. — Gli operai che s'impegnano a lavorare per altrui ricevendo una materia, e si obbligano a renderla dopo averla lavorata non fanno un atto che li renda giudicabili dai tribunali di commercio.

Delagrande. — 5 settembre 1811. — Rome. — S-V. 12. 2. 165.

60. — I tribunali di commercio non sono competenti per conoscere delle azioni intentate a causa dell'esecuzione delle clausole d'un contratto di locazione d'industria.

Iroy. — 9 giugno 1826. — Nancy. — S-V. 27. 2. 149. — D. P. 27. 2. 43.

61. — Il tribunale di commercio è competente per conoscere di una dimanda per paga-

(1) LL. civ., art. 495, 1943.

(2) LL. civ., art. 1972.

mento d'una disdetta, formata dall'operaio contro il suo padrone.

Heuste. — 11 marzo 1834. — Parigi. — S-V. 34. 2. 552. — D. P. 34. 2. 102.

62. — L'azione intentata dal padrone contro il suo apprendente (o la madre di questo apprendente), per ineseeuzione del trattato di tirocinio, deve esser portata, non innanzi al giudice del domicilio del padrone, ma innanzi al giudice del domicilio dell'apprendente, secondo il dritto comune. — L'art. 21 della legge dei 22 germile anno 11, che attribuisce giurisdizione al giudice del luogo ove si trova il laboratorio nel quale lavora l'apprendente, non dispone che per gli affari di polizia e pei delitti.

Ducourneau. — 22 dicembre 1835. — Cass. — Trib. di La Réole. — S-V. 36. 1. 123. — D. P. 36. 1. 34.

63. — L'operaio che lavora, non a giornata, ma a *prezzo fatto*, mediante un prezzo convenuto per ogni lavoro, non deve esser considerato come un *uomo di lavoro*, nel senso dell'art. 10, § 5, tit. 3 della legge dei 16-24 agosto 1790. — In consegnenza, l'azione per pagamento de' salari a lui dovuti, se la somma alla quale si elevano eccede 100 fr., deve esser portata innanzi al tribunal civile, e non innanzi al giudice di pace.

Fellion. — 24 novembre 1829. — Bordeaux. — S-V, 30. 2. 101. — D. P. 30. 1. 174.

63 bis. — Nei luoghi in cui non esistono periti, è innanzi al giudice di pace e non innanzi al tribunale di commercio che debbono esser portate le contestazioni fra i padroni e i loro operai. (L. 25 maggio 1838, art. 5.)

Compagnia della ferrovia di Saint-Germain. — 6 gennaio 1841. — Parigi. — S-V. 41. 2. 439.

63 ter. — Le contestazioni relative agli impegni rispettivi dei padroni e dei loro operai sono della competenza de' giudici di pace, così in materia commerciale che in materia civile, allorchè d'altronde non vi sono su i luoghi consigli dei periti.

Bernical. — 8 luglio 1842. — Limoges. — S-V. 43. 2. 16.

Blondeau. — 5 gennaio 1842. — Bourges. — Ivi.

63 quat. — Le contestazioni che si elevano fra un capo di laboratorio o contro-padrone ed il commerciante al quale ha locato i suoi servizi, a causa dei loro impegni rispettivi, sono della competenza del giudice di pace, e non di quella del tribunale di commercio: un capo di laboratorio o contro-padrone è un *operaio* nel senso del § 3 dell'art. 5 della legge dei 25 maggio 1838.

Dieu. — 14 febbraio 1843. — Douai. — S-V. 43. 2. 189.

63 quinq. — Un conduttore di locomotive sopra una ferrovia deve essere, all'occasione delle difficoltà relative ai suoi impegni, e qualunque sia l'elevazione de' suoi appuntamenti, assimilato agli operai di cui parla l'art. 5 della legge dei 25 maggio 1838: come tale è giudicabile dai tribunali di pace per le contestazioni di cui si tratta.

La stessa decisione di sopra, n. 63 bis.

63 sex. — L'operaio tacheron, e specialmente l'operaio ballier, che s'impegna in un laboratorio per tutta la durata di una campagna di fabbricazione, e di cui il salario è proporzionato alla quantità di mercanzie che fabbrica egli stesso, o che fa fabbricare da altri operai a suo soldo, non deve esser considerato come un semplice operaio nel senso dell'art. 5 della legge dei 25 maggio 1838, ma come un intraprenditore; in conseguenza, è non innanzi al giudice di pace, ma innanzi al tribunale di commercio che debbono esser portate, nei luoghi in cui non esistono periti, le contestazioni sopravvenute fra quest'operaio ed il padrone pel quale lavora.

Billon. — 6 marzo 1843. — Parigi. — S-V. 43. 2. 332.

64. — L'incompetenza dei tribunali civili per conoscere, come giudici di prima istanza, delle dimande per pagamento de' salari degli operai o delle persone di lavoro, attribuite dalla legge al giudice di pace, è assoluta, e, in conseguenza, non è coverta dalla difesa delle parti in merito: il tribunale è anche obbligato di dichiararsi incompetente d'ufizio. (L. 16-24 agosto 1790, tit. 3, art. 10; C. proc., 170.)

Delatour-Dupin. — 16 ag. 1833. — Parigi. — S-V. 34. 2. 136. — D. P. 34. 2. 103.

65. — L'art. 10, tit. 3 della legge dei 16-24 agosto 1790, che attribuisce al giudice di pace, qualunque sia il valore del litigio, la conoscenza delle contestazioni fra il padrone e le persone di lavoro, non è applicabile alle contestazioni fra i padroni e gli apprendenti. — *In altri termini*: *gli apprendenti* non sono compresi nell'espressione *persone di lavoro*.

Ducourneau. — 22 dic. 1835. — Cass. — Trib. di La Réole. — S-V. 36. 1. 23. — D. P. 36. 1. 34.

66. — In una contestazione fra un fabbricante ed il suo operaio, a causa di salari reclamati da quest'ultimo, i giudici possono dar missione ad un terzo per verificare nei libri del fabbricante le allegazioni reciproche delle parti: ciò non è ordinare una comunicazione di libri, nel senso dell'art. 14, C. comm. (1), e fuori de' casi preveduti da quest'articolo.

Villa. — 12 marzo 1834. — C. Rig. — Rhodez. — S-V. 35. 1. 63.

67. — La proibizione per quelli che impie-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 21.

gano operai, di ricevere presso di loro un operaio che non fosse portatore d'un libretto, si applica anche al caso in cui quest'operaio è domiciliato nel luogo ove si tratta di farlo lavorare. — Tuttavolta, la contravvenzione ad una tale proibizione non è passibile d'alcuna pena; essa non può dar luogo che a danni ed interessi verso le persone che abbia lese, per esempio verso il padrone da cui esce l'operaio. — In conseguenza, il ministero pubblico non ha azione per perseguitare il contravventore.

Foisy. — 9 luglio 1829. — C. Rig. — S-V. 29. 1. 310. — D. P. 29. 1. 297.

68. — La disposizione dell'art. 12 della legge dei 22 germ. anno 11, portante che nessuno può, sotto pena di danni ed interessi, ricevere un operaio se non è portatore d'un libretto attestante che ha soddisfatto agli impegni verso il padrone da cui esce, non è applicabile al semplice coltivatore; essa non concerne che i manifattori, i fabbricanti e le altre persone che si danno ad operazioni o intraprese industriali.

Gallois. — 30 luglio 1836. — C. Rig. — Péronne. — S-V. 36. 1. 554.

68 bis. — L'infrazione alla proibizione fatta ai padroni o ai fabbricanti di ricevere alcun operaio se non è portatore d'un libretto. (L. 22 germ. anno 11, art. 12) non può, anche quando è riprodotta con un'ordinanza municipale, dar luogo all'applicazione di pene di polizia: il padrone è solamente passibile d'una azione civile per parte di colui che l'operaio ha abbandonato.

Velasque. — 22 febb. 1840. — C. Rig. — Trib. di polizia di Nantes. — S-V. 40. 1. 256.

69. — Il fatto d'aver impiegato degli *operai* senza dimandare l'esibizione de' loro *libretti*, per assicurarsi se hanno soddisfatto agli impegni che potevano avere presso il loro precedente padrone, può dar luogo ad una condanna a danni ed interessi a profitto di costui, ancorchè gli operai siano ricevuti per esser occupati a funzioni differenti da quelle che esercitavano prima, ed anche a *lavori di terra*, per esempio, al cavamento d'un canale. (L. 22 germ. anno 11, art. 12.)

Boudinier. — 19 giug. 1828. — C. Rig. — S-V. 28. 1. 351. — D. P. 28. 1. 283.

70. — Le contestazioni che si elevano in materia di congedi dovuti agli operai, o male a proposito esatti da loro, sono della competenza della polizia amministrativa: i tribunali non possono conoscerne.

Laviolette. — 23 giugno 1812. — Cass. — Trib. di Coortrai. — S-V. 13. 1. 136. — D. A. 3. 170.

70 bis. — I sindaci o gli aggiunti, nei luoghi in cui non esistono commessari generali di polizia, sono i soli competenti per statuire sulle contestazioni elevate fra gli operai e i loro padroni relativamente alla rimessa dei loro libretti ed al rilascio dei loro congedi: come pure, in caso di condanna, per pronunziare danni ed interessi, se vi è luogo: le loro decisioni a tal riguardo non sono soscettive di alcun ricorso.

Girardot. — 14 luglio 1841. — Ord. in Consiglio di Stato. — S-V. 42. 2. 46.

71. — I commessari di polizia sono senza qualità per perseguitare le contravvenzioni all'art. 12 della legge dei 22 germ. anno 11, che proibisce ai padroni di ricevere presso di loro operai non portatori di libretto contenente quietanza dei loro impegni: questo diritto non appartiene che alla parte lesa.

Bournens. — 9 genn. 1835. — C. Rig. — S-V. 55. 1. 309.

72. — La decisione del Consiglio dei 27 dicembre 1729, la quale punisce con un'ammenda di 300 lire gli operai addetti al servizio di una fucina, che l'abbandonano mentre il fornello è acceso, non è stata abrogata da alcuna legge; in conseguenza, deve ancora ricevere la sua applicazione, ed i tribunali correzionali son competenti per conoscerne.

Matheron. — 21 dicembre 1837. — Bourges. — S-V. 38. 2. 166.

73. — Id.... del regolamento dei 2 gennaio 1749, relativo agli operai delle manifatture.

Roa. — 22 settembre 1838. — Bourges. — V. *sopra*, n. 30 bis.

73 bis. — La disposizione della decisione del Consiglio dei 27 dicembre 1729 che punisce con un'ammenda di 300 lire gli operai addetti al servizio d'una fucina, che l'abbandonano mentre il fornello è acceso, non è stata abrogata da alcuna legge e deve ancora ricevere la sua applicazione.

Ma la disposizione della stessa decisione e le lettere patenti dei 2 gennaio 1749, che pronunziano pene di ammenda contro gli operai che abbandonano le fabbriche o le manifatture in cui sono impiegati, senza il congedo del padrone, e contro i padroni che li ricevono allorchè non sono muniti di tal congedo, sono state abrogate dalle disposizioni speciali della legge dei 22 germile anno 11.

Borgues. — 23 ag. 1839. — Bourges. — S-V. 39. 2. 526.

Nota. La Corte di Bourges aveva già risoluto la prima quistione nello stesso senso, li 21 dicembre 1837; quanto alla seconda, essa l'aveva giudicata in senso contrario, li 22 settembre 1838; ma la decisione di qui sopra ci sembra che debba prevalere. N. A.

74. — Il padrone pel quale lavorava un operaio non è responsabile dell'accidente avvenutogli per l'imprudenza di un altro operaio dello stesso padrone. (Cod. civ., 1384.) (1)

(1) LL. civ., art. 1338.

Pillet. — 29 dicembre 1836. — Lione. — S-V. 38. 2. 70.

75. — Le contravvenzioni ad un regolamento o ad un'ordinanza di polizia che impone alcuni obblighi per l'esercizio d'una industria debbono essere intentate direttamente contro il padrone o l'intraprenditore; questi è dunque passibile delle pene di cui queste contravvenzioni producono l'applicazione, anche se gli operai da lui impiegati ne fossero gli autori; egli non è solo civilmente responsabile.

15 gennaio 1841. — Cass. — Dreux. — S-V. 41. 1. 149. — V. ancora *Intraprenditori di lavori*, n. 14.

76. — Un padrone può, anche senza addurne i motivi, proibire ai suoi operai di frequentare un albergo: una tale proibizione non potrebbe autorizzare il proprietario dell'albergo a dimandare contro di lui dei danni e degli interessi. (Cod. civ., 1382, 1384.) (1)

Bridou. — 7 giugno 1842. — Bordeaux. — S-V. 43. 2. 79.

ORDINE. — È in un effetto negoziabile, come una lettera di cambio, un biglietto, una polizza di carico, l'espressione della convenzione che rende questo effetto trasmessibile per via di *girata*, V. questa parola. — V. pure *Biglietto ad ordine*, *Contratto di noleggio*, *Polizza di carico*, *Lettera di cambio*.

ORO ed ARGENTO. — V. *Garantia delle materie d'oro e d'argento*.

OSTE. — V. *Albergatore*.

P

PACHEBOTTI A VAPORE. — I principî della responsabilità del capitano e degli armatori sono stati modificati, come segue, per ciò che riguarda i pachebotti a vapore stabiliti dalle leggi dei 16 luglio 1840 e 14 giugno 1841, pel servizio della corrispondenza fra la Francia e l'America e nel Mediterraneo. — Gli art. 4 e 5 della legge dei 16 luglio 1840 relativa ai pachebotti dell'America sono così concepiti: « Art. 4. Allorchè il comando sarà esercitato da ufiziali della marina reale, sarà messo a bordo di ciascuno di questi bastimenti un agente commesso dall'amministrazione, e che sarà specialmente incaricato di tutti i dettagli relativi alla gestione del servizio, per ciò che concerne il trasporto dei passaggieri, delle mercanzie, delle materie d'oro o d'argento, e delle corrispondenze. — Art. 5. Gli articoli del titolo IV del libro II del Codice di commercio che regolano la responsabilità del capitano di naviglio verso i caricatori e i loro aventi causa, saranno esclusivamente applicabili all'agente commesso. »

L'art. 5 della legge dei 14 giugno 1841, relativa ai pachebotti del Mediterraneo, riproduce l'art. 4 della legge dei 16 luglio 1840; ma il suo articolo 6 è così concepito. « Le disposizioni del Codice di commercio e delle leggi marittime che regolano la responsabilità degli armatori e dei capitani di naviglio verso gli armatori e i loro aventi causa, non sono applicabili allo Stato ed ai suoi agenti. »

PACOTILLE. — 1. — È una certa quantità di mercanzie che si permette di imbarcare alle genti di mare sul naviglio per loro proprio conto. V. *Genti dello equipaggio*, n. 29.

2. — Si chiama *contratto di pacotille*, una convenzione per la quale una persona dà ad un'altra persona imbarcata sopra un naviglio, una certa quantità di mercanzie per venderle o permutarle al luogo della destinazione del naviglio, alle migliori condizioni possibili, e tenergliene conto al ritorno. — Il contratto di *pacotille* è una specie di *commissione*, e si regola, salvo gli usi, secondo gli stessi principî. V. *Commessionato*, e Pardessus, n. 702 e 703.

PADRONE. — V. *Capitano di naviglio*.

PADRONE di naviglio. — V. *Capitano*.

PAGAMENTO.

(1) LL. civ., art. 1336, 1338.

INDICAZIONE ALFABETICA

NOZIONI GENERALI

1. — Il pagamento, nell'accezione più generale della parola, è l'adempimento dell'obbligazione contratta, di consegnare o di fare una cosa. — In un senso più ristretto e più usuale, il pagamento è la soddisfazione in numerario d'una somma dovuta.

2. — L'obbligazione *di fare* non può essere adempiuta da un terzo, a malgrado del creditore, allorchè quest'ultimo ha interesse perchè essa sia adempita dal debitore medesimo (Cod. civ. 1237.) (1); cioè colui che si è impegnato a fare una cosa è tenuto a farla egli stesso.

3. — Ma quando si tratta d'un pagamento propriamente detto, dell'estinzione d'un debito che si risolve nel pagamento d'una certa somma, l'obbligazione può essere adempita da un terzo che non vi è interessato, purchè questo terzo agisca in nome e parte del debitore, o che, se tratta in suo proprio nome, non sia surrogato nei diritti del creditore (C. civ., 1236.) (2); questo ha luogo specialmente allorchè un terzo interviene per pagare una lettera di cambio o altro effetto di commercio, in mancanza di colui che deve pagare. — V. *Lettera di cambio*, § 8. — V. pure *appresso*, n. 30 e s.

4. — A più forte ragione, il pagamento può esser fatto da ogni persona interessata all'adempimento dell'obbligazione, come un coobbligato o un fidejussore. (Cod. civ., 1236.) (3)

5. — Il pagamento deve esser fatto al debitore, o ad un suo procuratore, o ad alcuno che sia autorizzato dalla giustizia o dalla legge a ricevere per lui. (Cod. civ., 1239.) (4)

6. — E però che dopo il fallimento del creditore, le somme dovute al fallito sono validamente pagate nelle mani dei sindaci del fallimento; e che, nel caso di sequestro di somme dovute ad un creditore, fatto dai creditori di costui, le somme sequestrate possono essere pagate in virtù di sentenza, nelle mani del sequestrante. — Dippiù, il pagamento fatto dal debitore al creditore non è valido, se quest'ultimo è incapace a ricevere; ammenochè il debitore non pruovi che la cosa è tornata a vantaggio del creditore (Cod. civ., 1241) (5); ed il pagamento fatto al creditore, in pregiudizio d'un sequestro o d'una opposizione, non è valido a riguardo de' creditori sequestranti o opponenti, i quali possono costringere il debitore a pagare di nuovo, salvo, in questo caso solamente, il suo ricorso

(1) LL. civ., art. 1190. — L'obbligazione di fare non può adempiersi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempiuta dal debitore medesimo.

(2) Ivi, art. 1189, comma 2. — Le obbligazioni possono essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non abbia interesse, se questo terzo agisca in nome, e per la liberazione del debitore, o se agendo in nome proprio non lo faccia per subentrare nei diritti del creditore.

(3) Ivi, lo stesso articolo, comma 1. — Le obbligazioni possono essere estinte col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da un obbligato, o da un fidejussore.

(4) LL. civ., art. 1192, comma 1° — Il pagamento deve farsi al creditore, o a persona che sia da lui, o dal giudice, o dalla legge autorizzata a riceverlo.

(5) Ivi, art. 1194. — Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo; purchè il debitore non provi la versione a vantaggio del creditore.

contro i creditori. (Cod. civ., 1242.) (1)

7. — In materia commerciale, e quando si tratta d'effetti negoziabili, il pagamento è validamente fatto nelle mani di colui che, alla scadenza, si trovi portatore del titolo in virtù d'una girata regolare o irregolare; ma il pagamento fatto prima della scadenza potrebbe, secondo i casi, essere criticato dal vero proprietario dell'effetto. — V. l'articolo *Lettera di cambio*, n. 222.

8. — I commessi d'un commerciante sono, in generale, riputati di aver qualità per ricevere le somme dovute a quest'ultimo, secondo la distinzione spiegata alla parola *Commesso*, n. 12 e seg.

9. — Del resto, il pagamento fatto a colui che non abbia potere di ricevere pel creditore è valido, se questi lo ratifichi o se ne abbia profittato. (Cod. civ., 1239.) (2)

10. — Osserviamo ancora, su questo punto, che il pagamento fatto di buona fede a colui che è in possesso del credito è valido, ancorchè il possessore ne soffra in seguito l'evizione. (Codice civile, 1240.) (3) — V. *appresso*, n. 32.

11. — Il pagamento deve essere eseguito nel luogo designato dalla convenzione; se il luogo non vi è designato, il pagamento, quando si tratta d'un corpo certo e determinato, deve esser fatto nel luogo in cui era, nel tempo dell'obbligazione, la cosa che ne fa l'oggetto; fuori di questi due casi, il pagamento deve esser fatto al domicilio del debitore. (Cod. civ., 1247.) (4) — V. *appresso*, n. 34 e seg.; V. pure *Competenza*, § 2.

12. — Per pagare validamente, bisogna esser proprietario della cosa data in pagamento, e capace di alienarla (Cod. civ., 1238.) (5). Nondimeno, si reputa valido, in materia commerciale, il pagamento fatto da un debitore con effetti o biglietti di cui è impossessato in virtù di una girata che non gliene trasferisse la proprietà (V. *Girata*, § 3), o con mercanzie di cui non fosse che depositario. Devesi presumere che colui che agisce così ha potere di farlo: perchè le transazioni commerciali sarebbero ostacolate ad ogni istante, se il creditore che riceve fosse obbligato di verificare se il suo debitore il quale è detentore d'effetti negoziabili e di mercanzie, è realmente proprietario dei valori dati in pagamento.

13. — Il debitore non può forzare il creditore a ricevere in parte il pagamento d'un debito anche divisibile. I giudici possono, non di meno, in considerazione della posizione del debitore, ed usando di questo potere con una grande riserva, accordar termini moderati pel pagamento, e sospendere l'esecuzione delle procedure, restando tutto fermo. (Cod. civ., 1244.) (6)

14. — Osserviamo tuttavia, che in materia di lettere di cambio, i giudici non possono accordare alcun termine pel pagamento. (Cod. comm., 157.) (7) — V. *Lettera di cambio*, n. 234 e 235.

15. — Il creditore non può esser costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, sebbene il valore della cosa offerta sia eguale o anche maggiore. (Cod. civ., 1243.) (8)

(1) LL. civ., art. 1195. — Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore in pregiudizio di un sequestro o di un atto di opposizione non è valido a riguardo de' creditori sequestranti o opponenti: questi a proporzione de' lor diritti possono astringerlo a pagare di nuovo; salvo in tal caso soltanto il regresso contra il creditore.

(2) Ivi, art. 1192, comma 2° — Il pagamento fatto a colui che non abbia facoltà di riceverlo pel creditore, divien valido quando costui lo ratifichi, o ne abbia profittato.

(3) Ivi, art. 1193. — Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne soffra di poi l'evizione.

(4) LL. civ., art. 1200. — Il pagamento debbe effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, a trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trova la cosa che ne forma l'oggetto.

Fuori di questi due casi, il pagamento deve farsi nel domicilio del debitore.

(5) LL. civ., art. 1191, comma 1° — Per pagare validamente, è necessario esser proprietario della cosa data in pagamento, ed esser capace di alienarla.

(6) Ivi, art. 1197. — Il debitore non può forzare il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile. Pur nondimeno i giudici, avendo riguardo alla situazione del debitore, ed usando di questa facoltà con molta riserba, possono accordare dilazioni moderate pel pagamento, e sospendere l'esecuzione giudiziale, rimanendo ogni cosa nel suo stato.

(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 156. — I giudici non possono concedere alcuna proroga per lo pagamento di una lettera di cambio.

(8) LL. civ., art. 1196. — Il creditore non può esser costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa che si offre, fosse eguale o anche maggiore.

16. — Il pagamento d'una somma di danaro si fa qualche volta in effetti di commercio, ma il creditore potrebbe rifiutarli ed esigere il numerario (V. *appresso*, n. 28). È lo stesso de' biglietti di banca che, per la facilità de' pagamenti, hanno un corso regolare ed abituale, ma che il creditore non è intanto obbligato di ricevere. — V. *Banca di Francia*, n. 70, ed *appresso*, n. 41.

17. — Nel pagamenti che si fanno in commercio, la moneta di biglione non può esser impiegata, se non amichevolmente, che pel resto del prezzo di cinque franchi. (Dec. 18 agosto 1810.)

18. — Allorchè il pagamento stipulato in mercanzie o in monete straniere, si fa in franchi, si segue, per stabilire il rapporto che esiste fra la mercanzia o la moneta straniera e la moneta francese, il corso della piazza, che spetta agli agenti di cambio di verificare. (L. 17 fior. anno 7, art. 1 e 2). Ved. *Agente di cambio*, n. 104.

19. — Nei pagamenti in pezzi d'argento, di somme di 500 franchi ed al di sopra, il debitore è tenuto a somministrare il sacco e la cordicella. Questi sacchi debbono essere d'una dimensione da contenere almeno 1000 franchi ognuno; debbono essere in buono stato e fatti con la tela propria a quest'uso. — Il valore dei sacchi è pagato da colui che riceve, o la ritenuta ne è esercitata da colui che paga, sul piede di 15 centesimi per sacco. (Decr. 1° luglio 1809, art. 2 e 3.) — V. *appresso*, n. 42.

20. — In generale, le spese del pagamento sono a carico del debitore (Cod. civ., 1248) (1); così, spetta a lui di pagare il bollo ed il registro della quietanza, come le altre spese, se vuole un atto notarile.

21. — Allorchè una persona la quale, per errore, si credeva debitrice ha pagato un debito, ha il dritto di ripetizione contra il creditore. — Nondimeno, questo diritto cessa nel caso in cui il creditore ha soppresso il suo titolo in seguito del pagamento, salvo il ricorso di colui che ha pagato, contro il vero debitore. (Cod. civ., 1377.) (2)

22. — Se vi è mala fede per parte di colui che ha ricevuto, è tenuto a restituire, tanto il capitale che gl'interessi o i frutti dal giorno del pagamento. (Cod. civ., 1378.) (3)

23. — Il debitore di più debiti ha il dritto di dichiarare, allorchè paga, qual debito intenda soddisfare. (Cod. civile, 1253.) (4) È ciò che chiamasi fare una imputazione di pagamento.

24. — Il debitore d'un debito non può, senza il consenso del creditore, imputare il pagamento che fa sul capitale in preferenza degli interessi: il pagamento fatto sul capitale e gl'interessi, ma che non è integrale, s'imputa prima sugli interessi. (Cod. civ., 1254.) (5)

25. — Allorchè il debitore di diversi debiti ha accettato una quietanza, con la quale il creditore ha imputato ciò che ha ricevuto sopra uno de' debiti specialmente, il debitore non può più domandare la imputazione sopra un debito differente, ammeno che non vi sia stato dolo o sorpresa per parte del creditore. (Cod. civ., 1255.) (6) — V. *appresso*, n. 51.

26. — Allorchè la quietanza non esprime alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato sul debito che il debitore aveva maggiore interesse di pagare fra quelli che sono similmente scaduti; altrimenti, sul debito scaduto, benchè meno oneroso di quelli che non lo sono. Se i debiti sono di eguale natura, l'im-

(1) LL. civ., art. 1201. — Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

(2) Ivi, art. 1331. — Quando uno che per errore si credeva debitore, ha pagato un debito, ha il diritto della ripetizione contra il creditore.

Nondimeno cessa tal diritto, quando il creditore in conseguenza del pagamento si è privato del suo titolo: nel qual caso è salvo il regresso a colui che ha pagato, contro il vero debitore.

(3) Ivi, art. 1332. — Se quegli che ha ricevuto il pagamento, era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gl'interessi o i frutti dal giorno del pagamento.

(4) LL. civ., art. 1206. — Il debitore che ha più debiti, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual debito intende di soddisfare.

(5) Ivi, art. 1207. — Il debitore di un debito che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputar nel capitale, in preferenza de' frutti o degli interessi, ciò che egli paga. Il pagamento fatto in conto del capitale e degl'interessi, se non è integrale, s'imputa prima negl'interessi.

(6) LL. civ., art. 1208. — Quando il debitore che ha più debiti abbia accettata una quietanza, colla quale il creditore abbia specificatamente imputata sopra l'un d'essi la somma ricevuta, il debitore non può chiedere più che s'imputi sopra un debito diverso, purchè non siavi stato dolo o sorpresa per parte del creditore.

putazione si fa nel più antico; in eguaglianza di tutte le cose si fa proporzionatomente. (Cod. clv., 1256.) (1) — V. *appresso*, n. 52 e seg.

27. — Può avvenire che due persone si trovino reciprocomente debitrici l'una dell'altra di due somme similmente scodute, liquide ed esigibili. In tal caso, si opera fra i due debiti una compensazione che li estingue reciprocomente sino a concorrenza delle loro quote rispettive, e la quale produce così tutti gli effetti del pagamento.

GIURISPRUDENZA

28. — Allorchè un debitore ha rimesso presso un banchiere dei fondi per pagare il suo debito, se avviene che il creditore, invece di introitare i fondi medesimi, consenta a ricevere dal banchiere una lettera di cambio, il debitore no è sempre validamente liberato. . . ; di maniera che se, per caso, la lettera di cambio non è pagata alla sua scadenza, o se il banchiere fallisce, la perdita che ne risulta cade a solo carico del creditore, senza alcun ricorso per parte sua contro il debitore.

Bonnaul. — 22 ag. 1828. — Bourges. — S-V. 28. 2. 316. — D. P. 29. 2. 28.

29. — Colui al quale devo essere pagata una somma, mediante buona e sufficiente cauzione, non può esigere alcuna parte della somma, se non presenti una cauzione in istato di rispondere per la totalità del pagamento ordinato sotto eccezione.

Garda. — 19 dicembre 1806. — Torino. — S-V. 6. 2. 781. — D. A. 2. 382.

30. — Il creditore che perseguita il suo debitore può essere disinteressato, suo malgrado, da un terzo che agisce in nome o per la liberazione del debitore, ancorchè questo terzo non abbia alcun interesse al pagamento del debito. — Se, in disprezzo delle offerte reali fatte da questo terzo, il creditore continua il suo processo, è passibile di danni ed interessi.

Baisnée. — 11 agosto 1806. — Parigi. — S-V. 6. 2. 228. — D. A. 10. 576.

31. — La facoltà accordata dall'art. 1236, Cod. civ. (2), ad un terzo, di pagare una obbligazione in nome del debitore, cessa d'aver luogo, se questo pagamento è dannoso pel creditore, se il dritto che il terzo vuole estinguere si leghi a qualche altro dritto, azione od eccezione, che il creditore non conserverebbe, ricevendo il pagamento che gli è offerto dal terzo.

Così, allorchè una parte ha ottenuto una sentenza in contumacia, o procede, con la vendita de' mobili, all'esecuzione della condanna alle spese, perchè la sentenza non cada in perenzione, in mancanza d'esecuzione nei sei mesi, se avviene che un terzo offra il pagamento di queste spese, questa offerta può esser rifiutata.

Roullin. — 13 maggio 1814. — Parigi. — S-V. 15. 2. 235. — D. A. 10. 548.

32. — Il pagamento d'un debito, fatto di buona fede, a colui che era il creditore *apparente*, può essere dichiarato valido e liberatorio, benchè non vi sia stata ratifica espressa per parte del vero creditore, allorchè quest'ultimo, in atti posteriori, ha tenuto conto dei pagamento al debitore.

Sauzsi e Monnet. — 9 novembre 1831. — C. Rig. — S-V. 32. 1. 5. — D. P. 32. 1. 50.

Sulla validità dei pagamenti fatti al creditore apparente, V. Cass. 4 maggio 1836. — S-V. 36. 1. 353.

33. — L'usciere incaricato di procedere contro un debitore non ha potere per ricevere il pagamento del debito che nel tempo in cui istrumenta. Così, il pagamento è nullo a riguardo del creditore, allorchè è stato fatto all'usciere, in un tempo in cui le procedure erano sospese da una opposizione, e allorchè d'altrondo il creditore aveva costituito patrocinatore, con elezione di domicilio presso questo patrocinatore.

Dietz. — 25 gennaio 1820. — Colmar. — S-V. 20. 2. 185. — D. A. 9. 13.

34. — La regola dell'art. 1247, Codice civ. (3), portante che il pagamento deve essere fatto al domicilio del debitore, è di dritto comune, anche fra mercatanti. — Questa regola ha effetto, ammeno di stipolazione accettata in senso contrario. — Per derogare a questa regola non basterebbe che lo spedizioniere delle mercanzie allegasse lo sue fatture, portanti, secondo l'uso abituale della sua casa, che il pagamento della mercanzia spedita dovrà esser fatto al domicilio dello spedizioniere.

Jordan-Roux. — 5 febbraio 1821. — Lione. — S-V. 21. 2. 217. — D. A. 3. 400.

35. — Allorchè sono state fatte delle vendite di mercanzie per esser pagate, dopo invio, arrivo e verificazione, il pagamento, ammeno di convenzione contraria, è riputato do-

(1) LL. civ., art. 1200. — Quando la quietanza non esprime veruna imputazione, il pagamento si deve imputare nel debito che a quell'epoca il debitore avea maggior interesse di estinguere fra quelli che fossero egualmente maiori; altrimenti s'imputerà nel debito scaduto quantunque meno oneroso di quelli non per anco scaduti.

Se, i debiti siano di egual natura, l'imputazione si fa sopra il più antico: in parità di cose si fa *pro rata*.

(2) LL. civ., art. 1189.

(3) LL. civ., art. 1200.

ver esser fatto al domicilio del compratore o del debitore. — È dunque il giudice del compratore competente, ai termini dell' art. 420, Cod. proc. (1)

Danbry. — 4 dicembre 1811. — Cass. — Reg. di giudici. — S-V. 12. 1. 367. — D. A. 3. 391.

36. — Allorchè in una vendita di mercanzie è detto che saranno pagate in biglietti del compratore, rimessi al domicilio del venditore, a misura delle consegne, e pagabili al domicilio del compratore, a termini fissati, il luogo del pagamento, nel senso dell'art. 420, Cod. proc. (2), è il domicilio del compratore in cui i biglietti debbono esser pagati, e non il domicilio del venditore in cui i biglietti debbono esser rimessi. (Cod. proc., 420 e 423.) (3)

Letourneau. — 30 agosto 1822. — Angers. — S-V. 23 2. 13. — D. A. 3. 398. — V. *Competenza*, n. 24 e seg.

37. — Se vi è differenza nel corso de' valori numerari fra l'epoca del *contratto* e l'epoca del *pagamento*, la facoltà di pagar la somma numeraria prestata in valori esistenti alla epoca del pagamento si estende al caso in cui le parti han convenuto che il pagamento sarà fatto *negli stessi valori* del prestito o dell'impiego.

Hoënsbroeck. — 27 novembre 1809. — Bruxelles. — S-V. 10. 2. 207.

38. — Se il creditore ed il debitore non sono domiciliati sotto la stessa dominazione, è secondo il corso del cambio della città più commerciante del regno in cui quest' ultimo ha il suo domicilio che deve operarsi la riduzione nei diversi sistemi monetari, affine di poter realizzare il pagamento.

11 maggio 1818. — Broxelles. — G. Brux. 1818. 2. 24.

39. — Colui che ha trattato col governo per ricevere valori numerari, e che non ha ricevuto che valori negoziabili di cui la negoziazione ha cagionato delle perdite, può ottenere una indennità, non ostante la specie di adesione che risulta dalla ricezione de' valori, dalla quietanza data e dalla non risoluzione del suo contratto, soprattutto se è provato che gli atti di esecuzione hanno avuto per oggetto il bene del servizio, e sono stati fatti sotto ogni riserva d'indennità.

Boubée. — 3 febbraio 1818. — Ordin. — S-V. 20. 2. 236.

40. — Una fornitura di derrate fatta da un debitore, ed accettata dal creditore a titolo di pagamento, estingue il debito sino a concorrenza dovuta al momento della consegna, benchè il valore delle derrate non sia stato che più tardi fissato. — Non debbonsi a questo caso applicare i principî della compensazione, secondo i quali non vi sarebbe luogo ad imputazione del valore delle derrate somministrate sull'ammontare del credito, che alla data della sua liquidazione.

Dumont. — 17 febbraio 1836. — Cass. — S-V. 36. 1. 412.

41. — I biglietti della banca non hanno corso forzato ne' pagamenti, così il portatore d'una lettera di cambio può esigere d'esser pagato in numerario. — I biglietti della banca, stabiliti pel comodo del commercio, non sono che di semplice fiducia.

12 e 30 frim. anno 14. — Avv. del Consiglio di Stato. — S-V. 6. 2. 73. — D. A. 2. 257.

42. — *Fu giudicato*, prima del decreto del 1° luglio 1809 (V. *sopra*, n. 19), che non si poteva, ne' pagamenti, ritenere 25 centesimi per 1,000 fr. sul costo de' sacchi.

Vincent. — 5 aprile 1809. — Trib. di commercio di Lione. — S-V. 9. 2. 191.

43. — Vi è luogo a *ripetizione* tutte le volte che vi è stato *pagamento*, senza che vi fosse debito. Il principio è generale e non soffre *eccezioni*, se non quelle che la legge ha espressamente fatte. Ora, la legge non ha detto che pel caso di *ripetizione* vi sia a distinguere fra l'*errore di dritto* e l'*errore di fatto*. L'errore di *dritto*, come l'errore di *fatto*, dà dunque luogo alla ripetizione di ciò che è stato indebitamente pagato. — Così, colui che ha pagato effetti sopra falsa causa, sottoscritti in suo nome dal suo mandatario, è in dritto di ripetere l'ammontare di questi effetti contra colui in favore del quale erano stati sottoscritti, quando scopra la falsità della loro causa.

Londools. — 24 gennaio 1827. — Cass. — Parigi. — S-V. 27. 1. 350. — D. P. 27. 1. 124.

44. — L'art. 1235, Cod. civ. (4), portante che ciò che è stato pagato senza esser dovuto è soggetto a ripetizione, non si applica al caso in cui il pagamento non è stato fatto che per errore di diritto, da una persona maggiore, avente la libera facoltà di disporre de' suoi beni.

Bovier. — 22 agosto 1806. — Metz. — S-V. 7. 2. 941. — D. A. 10. 544.

45. — Il creditore che ha ricevuto legittimamente ciò che gli è dovuto, senza opposizione nè reclamo per parte d'un altro creditore, che ha un diritto di preferenza, non è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto a questo creditore privilegiato che viene più tardi a reclamare contro il pagamento, anche quando il creditore pagato fosse stato parte all'atto nel quale si trova stipulato il diritto di preferenza dell'altro creditore.

(1) LL. proc. civ., art. 151.
(2) Ivi, art. 151.
(3) LL. proc. civ., art. 151, 260.
(4) LL. civ., art. 1188.

Thévenard. — 29 genn. 1835. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 35. 1. 276.

46. — Il debitore che è stato condannato a pagare secondo l'offerta che ne avea fatta, sotto la condizione di esser rimborsato in caso che rinvenisse la pruova che la somma non era dovuta, non può, quando, avendo rinvenuto questa pruova, eiti il preteso creditore per la restituzione della somma pagata indebitamente, esser respinto con l'eccezione di cosa giudicata.

Grisard. — 24 frim. anno 10. — C. Rig. — S-V. 2. 1. 187. — D. A. 10. 546.

47. — Colui che rimborsa un effetto protestato, senza badare che il protesto è nullo, e che, perciò, vi è estinzione di ogni azione di garantia, deve imputare a lui medesimo la propria negligenza, e non può dimandare la restituzione di ciò che ha pagato.

Quentin. — 7 marzo 1815. — Cass. — S-V. 15. 1. 190. — D. P. 33. 1. 219.

Id. — Baulland. — 22 maggio 1833. — Cass. — Rouen. — S-V. 33. 1. 639. — D. P. 33. 1. 220. — V. *Protesto*.

48. — La compensazione operandosi di pieno diritto, anche all'insaputa delle parti, ed avendo per effetto di estinguere i due debiti all'istante in cui si trovano di esistere simultaneamente, ne segue che, quando un creditore che si trovava nello stesso tempo debitore d'una somma più forte si è intieramente liberato dal suo debito, senza opporre la compensazione, non conserva un'azione pel *pagamento* del suo credito. Non gli resta che l'azione detta *condictio indebiti*, per poter reclamare ciò che ha indebitamente pagato dopo l'estinzione del suo debito; — in modo che se gli ultimi pagamenti non sono stati fatti che in assegnati, non può ripetere le somme indebitamente pagate che valore ridotto secondo la scala di depreziamento.

Grabot. — 10 maggio 1826. — Pau. — S-V. 27. 2. 126. — D. P. 27. 2. 107.

49. — Le somme restituibili come *indebitamente ricevute* non producono interessi dal giorno della ricezione, ma solamente dal giorno della dimanda di ripetizione, se sono state ricevute di *buona fede*.

Rillardon. — 2 luglio 1827. — Cass. — Limoges. — S-V. 27. 1. 496. — D. P. 27. 1. 289.

50. — Allorchè il debitore d'una lettera di cambio è stato condannato da una sentenza del tribunale di commercio a pagarne l'ammontare, se pretende di aver pagato, dopo tale sentenza, al di là di ciò che doveva, e, in conseguenza, forma una azione di restituzione, deve portare quest'azione, non innanzi al tribunale di commercio, ma innanzi al tribunale civile; imperocchè si tratta dell'esecuzione della sentenza del tribunale di commercio, esecuzione la cui conoscenza appartiene esclusivamente ai tribunali civili.

Barrère. — 15 aprile 1828. — Tolosa. — S-V. 28. 2. 241. — D. P. 28. 2. 233.

51. — Se la quietanza designa specialmente quello de' due debiti sul quale l'imputazione è stata fatta, il debitore non può domandare l'imputazione sopra un debito differente, benchè più oneroso.

Martini. — 16 gennaio 1806. — Aix. — S-V. 6. 2. 81. — D. A. 10. 572.

52. — Il creditore di più somme distinte, il quale, dopo di aver domandato al suo debitore il pagamento d'uno de' crediti, riceve lo ammontare di ciò che reclama, non può imputare questo pagamento sopra un altro credito distinto dal primo, e che è sul punto di estinguersi per prescrizione. — In questo caso il debitore ha il diritto, dopo il compimento della prescrizione, di esigere che la somma da lui pagata sia imputata sul debito che gli era stato reclamato, e che aveva maggior interesse di pagare, cioè su quello che non è prescritto, benchè sia il meno antico.

Contr. indir. — 13 giugno 1834. — C. Rig. — Nantes. — S-V. 35. 1. 298. — D. P. 34. 1. 362.

53. — Allorchè di due debiti dovuti allo stesso creditore dallo stesso debitore, ed egualmente scaduti, l'uno è privilegiato, è su questo debito, in preferenza all'altro, che debbono, in mancanza di ogni convenzione a tal riguardo, essere imputati i pagamenti a conto fatti al creditore: il debitore è riputato aver più interesse a pagare il debito privilegiato, che quello che non lo è.

Rouquier. — 26 novembre 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 594. — D. P. 34. 2. 4.

54. — Il debitore di due debiti, di cui l'uno è solidale con un altro condebitore, può imputare il pagamento che ha fatto al creditore sul debito che gli è personale, ancorchè questo debito sia posteriore all'altro; il condebitore solidale non è ammesso a pretendere che l'imputazione ha dovuto esser fatta, di diritto, sul debito più antico.

Janet. — 8 febbraio 1832. — Cass. — S-V. 32. 1. 184. — D. P. 32. 1. 253.

55. — Il pagamento fatto dal debitore di due debiti egualmente scaduti, di cui l'uno è cautelato deve (in mancanza d'ogni convenzione a tal riguardo) essere imputato sul debito cautelato, in preferenza dell'altro, imperocchè così due debitori si trovano simultaneamente liberati.

Durand. — 29 luglio 1832. — Grenoble. — S-V. 33. 2. 572. — D. P. 33. 2. 106.

56. — Allorchè la quietanza non esprime alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato sugli interessi del credito, prima di poterlo essere sul capitale; ancorchè si trattasse d'interessi convenzionali, e questi interessi non abbiano una ipoteca, come il debito delle somme principali.

Guiraud. — 7 piovoso anno 10. — Parigi. — S-V. 2. 2. 122. — D. A. 10. 572.

57. — I pagamenti effettuati dal liquidatore d'una società, che si trovi essere nello stesso tempo debitore personale del medesimo creditore, debbono, in mancanza di dichiarazione contraria, imputarsi sul suo debito personale (benchè meno antico), in preferenza del debito della società.

Daire. — 10 giugno 1835. — Rouen. — S-V. 35. 2. 361.

58. — Allorchè vi è luogo a riduzione dell'interesse percepito al di là della tassa legale, l'imputazione deve esserne fatta sul capitale al momento della dimanda e non sul capitale ad ogni scadenza.

Cardme. — 18 gennaio 1816. — Caen. — S-V. 16. 2. 329.

59.— Non può presentarsi innanzi alla Corte di cassazione un mezzo tratto dal perchè i giudici non hanno fatto l'imputazione di un pagamento, secondo le regole tracciate dal Codice, se l'imputazione non è stata reclamata nel processo. (Cod. civ., 1256.) (1)

Bertrand e Guille.— 22 febbraio 1827.— C. Rig. — Poitiers. — S-V. 27. 1. 137.— D. P. 27. 1. 149.

60. — Appartiene al giudice del merito (soprattutto quando si tratta di materia commerciale) di decidere sovranamente, secondo i libri e la corrispondenza, se delle somme pagate a valere sopra un credito sono state pagate a titolo d'acconto, o a titolo di pagamento finale e liberatorio. — Una tale decisione non può offrire apertura a cassazione (2)

Gauffriau.—29 gennaio 1838.—Cass. — Rennes. — S-V. 38. 1. 350.

PANATTIERE.

LEGISLAZIONE

V. sulla polizia della panetteria: Ordinanza dei 19 vend. anno 10 (*Regol. sulla professione di panettiera a Parigi*) — Dec. 27 febbraio 1811 (*Privilegio dei fattori*); — Sulla professione di panettiere nelle diverse città, V. alla Tavola generale della Collezione delle leggi di Duvergier, v° *Panetteria*, l'indicazione dei regolamenti locali.

INDICAZIONE ALFABETICA

Ammende, V. n. 5, 12 e s.
Approvigionamento, 6, 21, 22.
Autorità municipale, 2 e s., 11 e s.
Cessazione di commercio, 7, 9.
Commerciante, 1.
Competenza, 20.

(1) LL. civ., art. 1209.

(2) La Corte Suprema di Giustizia in maggio 1814 decise che: Non vi è luogo a ripetizione di indebito qualora un debitore paghi scientemente; solamente può annullarsi l'indebita promessa nascente da ignoranza di fatto.

In ottobre 1816 decise che: È valida l'offerta reale fatta per la somma intera dovuta al tempo in cui essa ha luogo; non dovendovisi comprendere le spese fatte posteriormente per dar esecuzione alla sentenza di condanna.

In gennaio 1826 decise che: Le somme che si pagano debbono imputarsi prima agli interessi, e poi alla sorte capitale esigibile, anche quando la imputazione si trovi fatta espressamente sugl'interessi senza far parola del detto capitale.

In marzo 1826 decise che: Il pagamento che si faccia da un terzo di una lettera di cambio libera i giranti della medesima, o che il terzo la paghi in forza di protesto, o in forza di sentenza pronunziata contro de' debitori in vigore di detta cambiale.

In dicembre 1831 decise che: Quando nell'atto della promessa di un pagamento sia destinato con designato domicilio il luogo in cui debbe esser fatto, non può il debitore esser convenuto, col pretesto di morosità, nel foro del suo domicilio senza premettere una interpellazione nel designato domicilio del luogo del promesso pagamento.

In agosto 1845 decise che: Il creditore che riceve somme in conto di due diversi crediti; uno privilegiato non produttivo d'interessi, l'altro non privilegiato che produca un interesse debbono queste somme intendersi imputate sul credito non privilegiato produttivo d'interessi, quando non se ne trovi fatta l'imputazione.

In giugno 1846 decise che: Il debitore che paga a persona non legittima ha diritto a ripetere la somma pagata, gl'interessi e le spese erogate. Non ha diritto ai danni ed agl'interessi sofferti per la espropriazione a suo danno proseguita dal creditore.

In agosto 1848 decise che: La compensazione di un debito di pigione avviene dal giorno del maturo, non già da quello del giudicato di condanna.

Che la imputazione di un pagamento quando non è integrale va fatta prima negli interessi e poi sul capitale.

Che la compensazione non è ammessibile per danni forse avvenuti da un sequestro presso terzi, quando questi danni non sono stati nè aggiudicati, nè sono liquidi ed esigibili.

In settembre 1850 decise che: La surrogazione legale si opera allorchè il credito del primo creditore si estingue col danaro del secondo creditore.

In gennaio 1853 decise che: La soddisfazione della sorte fa presumere il pagamento degli interessi: ma non nella esistenza di un fatto in contrario.

In novembre 1853 decise che: Il debitore che eccepisce la soddisfazione od impugna il titolo di credito, e non giustifica le sue eccezioni, non può dolersi del pagamento con cauzione.

NOZIONI GENERALI

1. — Il *panattiere* è colui che fabbrica e vende il pane. — I panattieri sono commercianti perchè comprano per rivendere dopo aver convertito in pane, le farine o i grani destinati a questa fabbricazione. — V. *Atto di commercio*, n. 23, e *Commerciante*, § 2.

2. — La sicurezza pubblica esige che la professione di panattiere sia regolata dall'autorità municipale; ma si comprende facilmente che le circostanze che nascono da una moltitudine di casi accidentali debbono far variare questi regolamenti secondo le località.

3. — Il numero de' panattieri non è limitato; ma nessuno può esercitare la professione di panattiere senza un permesso speciale dell'autorità municipale: a Parigi bisogna necessariamente un permesso speciale del prefetto di polizia. (Ord. dei 19 vend. anno 10, art. 1°)

3 bis. — (Autorizzazione.) L'esercizio della professione di panattiere in una città può esser sottomesso ad alcune condizioni ed obblighi determinati da una ordinanza reale. Così, è legale ed obbligatoria l'ordinanza che sottopone questo esercizio ad una precedente autorizzazione del sindaco, a cui autorizza questo magistrato a pronunziare in alcuni casi l'interdizione dei panattieri contravventori.

Dumas. — 16 luglio 1840. — Cass. — Cam. riun. — Digione. — S-V. 40. 1. 746.

4. — Dovunque il prezzo del pane è tassato dall'autorità municipale, a tanto il chilogrammo, e secondo la sua qualità. — V. la teoria di questa tassa, per Parigi, nel *dizionario di polizia* d'Elouin e Trébuchet, v° *Panattiere*, cap. 5. — I panattieri che nella vendita del pane impiegano pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, o che vendono il pane al di là del prezzo stabilito dalla tassa, sono puniti con una ammenda da 11 a 15 franchi. (Cod. pen., 479, n. 6) (1); essi possono anche, secondo le circostanze, esser puniti con un imprigionamento di cinque giorni al più (Cod. pen., 480) (2); nel caso di recidiva, la pena dell'imprigionamento per cinque giorni deve sempre esser pronunziata. (Ivi, 482.) (3)

5. — I panattieri son tenuti ad apporre sopra i pani che confezionano e che son soggetti alla tassa, una marca particolare destinata a far riconoscere lo stabilimento da cui provvengono. (Ord. del prefetto di polizia degli 8 aprile 1824, approvata dal ministro dell'Interno il 15 del mese stesso.)

5 bis. — (Marca) L'ordinanza municipale che prescriva a tutti i panattieri di presentare alla municipalità, prima di un'epoca determinata, la marca di cui fanno uso, è una disposizione temporanea e transitoria, la quale non ha bisogno, per divenire esecutiva, che sia trascorso un termine d'un mese dalla rimessa dell'ampliazione al sottoprefetto, come quando si tratta d'una disposizione permanente. (L. 18 luglio 1837, art. 11.)

Peyre. — 23 febbraio 1841. — Cass. — Conques. — S-V. 42. 1. 228.

6. — A Parigi, ogni panattiere è obbligato a tenere, a titolo di garantia, al Granile di abbondanza, venti sacchi di farina di prima qualità e del peso di 150 chilogrammi. — Deve pure tenere nel suo magazzino un approvigionamento in rapporto della quantità di pane che cuoce ogni giorno. (Ord. dei 19 vend. anno 10, art. 2.)

6 bis. — (*Approvigionamento.*) Allorchè il diritto d'interdizione che l'amministrazione si avesse riservato, in un decreto, contro i panattieri d'una città, pel caso in cui non soddisfacessero all'approvigionamento che loro era imposto, è stato soppresso o rivocato da una decisione amministrativa ulteriore, il tribunale di semplice polizia si trova competente per conoscere della contravvenzione risultante dalla mancanza d'approvigionamento (Codice d'istruz. crim., 481, a. 15.) (4)

(1) LL. pen., art. 461.
(2) Ivi, art. 464.
(3) Ivi, art. 84.
(4) LL. proc. pen., art. 540.

Messager. — 4 agosto 1837. — Cass. — S-V. 38. 1. 220.

6 ter. — Il tribunale di polizia è incompetente per reprimere la contravvenzione ad una ordinanza reale che impone ai panattieri d'una città, sotto pena dell'interdizione data dall'autorità municipale dell'esercizio della loro professione, l'obbligo di tenere in riserva nei loro magazzini una certa quantità di farina: al sindaco solo appartiene in questo caso il dritto di pronunziare contro il contravventore l'interdizione di cui si tratta.

Doret. — 10 settembre 1840. — C. Rig. — S-V. 41. 1. 649.

7. — I panattieri di Parigi non possono abbandonare il loro commercio che sei mesi dopo averne fatto la dichiarazione al prefetto di Polizia. (Ord. dei 19 vend. anno 10, art. 8.)

8. — Il permesso in virtù del quale i panettieri esercitano la loro professione può esser loro tolto, allorchè contravvengono ai regolamenti di polizia. (Ivi.)

9. — Quando un panattiere abbandona il suo commercio per effetto d'un fallimento o per contravvenzione al regolamenti, i fattori del mercato di grano che giustificano col controllo dell'ispettore o con ogni altro documento autentico, che egli è loro debitore per farine rilasciate sulla piazza, hanno un privilegio sul prodotto dei sacchi di farina che formano il suo deposito di garantia, di cui è stata ordinata la confisca. In conseguenza, nel caso d'insufficienza degli altri beni del panattiere, essi sono ammessi ad esercitare al primo ordine, ed in preferenza di ogni altro venditore, i loro diritti sul prodotto della vendita di questo deposito, sino a concorrenza dell'ammontare del loro credito. Gli altri aventi diritto vengono dopo; il resto appartiene al governo in forma d'ammenda. (Decr. 27 febbraio 1811, art. 1.)

10. — I panattieri hanno un privilegio sopra i beni mobili ed immobili del loro debitore per le somministrazioni fatte a lui ed alla sua famiglia durante gli ultimi sei mesi. (C. civ., 2101 e 2104.) (1)

11. — La loro azione per pagamento di somministrazioni si prescrive con un anno. (Ivi, 2272.) (2)

GIURISPRUDENZA

12. — I regolamenti di polizia relativi ai panattieri debbono essere applicati dai tribunali, senza interpretazione modificativa e senza ammissione di scusa.

I panattieri di Tournai — 5 piovoso anno 13. — Cass. — Trib. di polizia di Tournai. — S-V. 7. 2. 811. — D. A. 2. 176.

13. — I panattieri, che espongono i loro pani sopra tavole che imbarazzano la via pubblica, sono punibili ai termini dell'art. 471, n. 4, Cod. pen. (3), non ostante il loro possesso immemorabile.

Panattieri di Colmar. — 4 ottobre 1823. — Cass. — Colmar. — S-V. 24. 1. 150.

14. — La disposizione, che punisce con pene di semplice polizia i panattieri che vendono il pane al di là del prezzo fissato dalla tassa, si applica al caso in cui vendono del pane d'una qualità differente da quella prescritta dalle ordinanze.

Marche. — 11 vent. anno 12. — Cass. — S-V. 4. 2. 687.

14 bis. — (*Tassa*) Le ordinanze municipali sul peso e sul prezzo del pane sono immediatamente applicabili, senza che vi sia bisogno dell'approvazione del ministro dell'interno: salvo alle parti interessate a ricorrere all'autorità superiore per far riformare le ordinanze o i regolamenti che loro portassero pregiudizio. — Ma l'esercizio di tal ricorso non può ostacolare l'esecuzione dell'ordinanza, che è per sè stessa obbligatoria, nè autorizzare il tribunale di semplice polizia a soprassedere dal giudizio delle contravvenzioni, sino a che l'autorità superiore non abbia pronunziato.

Min. pubbl. — 1° aprile 1841. — Cass. — S-V. 42. 1. 53.

14 ter. — Non è permesso ai panattieri ed ai consumatori di derogare con stipulazioni particolari alla tassa del pane, stabilita dall'autorità competente: tali convenzioni sono illecite, esse non possono dispensare i panattieri dal conformarsi alla tassa, nè costituire una scusa in loro favore allorchè vi contravvengano. (Cod. pen., 479.) (4)

Bonnier. — 23 agosto 1839. — Cass. — Trib. di Vitré. — S-V. 29. 1. 870.

(1) LL. civ., art. 1970, comma 5° — *I crediti privilegiati sopra la generalità de' mobili son quelli enunciati quì appresso, e si sperimentano con l'ordine seguente:* Le somministrazioni di viveri fatte al debitore ed alla sua famiglia, cioè pe' sei ultimi mesi, dai venditori a minuto, come i fornai, i macellai e simili;

Art. 1973. — I privilegi che si estendono sopra i beni mobili e gl'immobili, sono quelli indicati nell'articolo 1970.

(2) LL. civ., art. 2178, comma 3° — *Si prescrivono col decorso di un anno le azioni:* Dei mercanti per le merci che vendono a' particolari non mercanti;

(3) LL. pen., art. 461.

(4) Ivi, lo stesso articolo.

14 quat. — Un uso locale sul prezze del pane non può snpplire alla tassa che deve esser fatta dall'autorità municipale. Perciò, il panattiere non è passibile d'alcuna pena sol perchè ha vendoto del pane al di sopra del corso ammesso dall'uso. (Cod. pen., 479, n. 6.) (1)

Moreau. — 14 novembre 1840. — Cass. — S-V. 41. 1. 480.

14 quinq. — Un panattiere è passibile di ammenda per vendita di pane al di sopra della tassa, benchè questa vendita sia stata fatta, nen da lui, ma dai suoi preposti (specialmente da sua meglie.) (Cod. pen., 479.) (2)

Louspre. — 27 sett. 1839. — Cass. — Vitré. — S-V. 39. 1. 871.

14 sex. — (Coalizione) La convenziene con la quale i panattieri di una città s'impegnano riapettivamente, sotto una clausola penale, a non semministrare che una certa quantità di pane per egni quantità determinata di grano che lere sarà rilasciate dalle lere pratiche, presenta il carattere della coalizione preveduta dall'art. 419, Ced. pen. (3). Tnttavolta, questa coaliziene nen è passibile d'alcona pena, se nen couata che essa ha operate l'elevaziene o la diminuziene del prezze della derrata o della mercanzia.

Lourdault. — 29 maggie 1840. — C. Rig. — S-V. 40. 1. 831.

15. — La semplice esposizione in vendita di pani ehe non hanno il peso richiesto dai regolamenti locali nen costituisce la contravvenzione prevista dal n.° 15 dell'art. 471, Cod. pen. (4); questo fatto nen deve essere assimilato a quelle di vendere il pane al di là del prezzo fissato dalla tassa, contravvenzione punita dal n.° 6 dell'art. 479 dello stesso Codice (5).

1° febbraie 1833. — C. Rig. — S-V. 33. 1. 593. — D. P. 33. 1. 286.

16. — Il fatto, per parte d'un panattiere, di fabbricare pane che non ha il peso prescritte da'regolamenti di polizia, non può essere scnsato sotte preteste che il pane così fabbricato gli fosse stato comandato da alcune delle sue pratiche, e che nen avesse avnto l'intenziene d'ingannare.

Pezuc. — 27 dicembre 1831. — C. Rig. — S-V. 32. 1. 617.

17. — Il panattiere che ha esposto e messo in vendita dei pani che non hanno il pese prescritto dall'antorità municipale non può essere scusato per metivi presi dal più e mene di tempo che è trascorso dalla cottura di questi pani.

Langevin. — 6 luglie 1835. — Cass. — S-V. 35. 1. 871. — D. P. 35. 1. 325.

(1) LL. pen., art. 461.
(2) Ivi, lo stesso articolo.
(3) LL. pen., art. 325.
(4) LL. pen., art. 461.
(5) Ivi, lo stesso articolo.

18. — Un panattiere, presso il quale è state trevate un pane che non aveva il peso volute dai regelamenti, non può essere scusate sotto pretesto che questa sola iofrazione non costituisca una abitudine di frode, e che nen consti che il contravveotore abbia avuto l'intenzione d'ingannare i compratori. (Cod. istr. crim., 161; Cod. pen., 65.) (6)

30 luglio 1831. — Cass. — S-V. 31. 1. 399. — D. P. 31. 1. 279.

18 bis. — (Pesi) Non può essere scusato un panattiere presso il quale è stato trovate un pane che non aveva il peso voluto dai regolamenti, sotto preteste che questa sola infraziene non costituisca un'abitudine di frode, e che non consti che il contravventore abbia avuto l'intenzione d'ingannare i cempratori. (Codice istr. crim., 161; Cod. pen. 65.((7)

Ducoeur-Jolly. — 30 lug. 1834. — Cass. — Brou. — S-V. 31. 1. 399.

18 ter. — Nè sotto il pretesto che il pane così fabbricato fosse stato comandato al paoattiere da alcune delle sue pratiche. (L. 16-24 agosto 1790, tit. 11, art. 3; L. 19-22 luglio 1791, tit. 1°, art. 46; Cod. pen. 65)(8)

Pezuc. — 27 dicembre 1831. — C. Rig. — S-V. 32. 1. 617.

18 quat. — . . . Nè sotto il pretesto che il cempratore avesse egli stesso scelto in prefereoza queste pane, perchè era più cotto, malgrado dell'esservazione a lui fatta che non era destinato ad esser venduto, e che era stato messo da parte per servire alla consumazione particolare del panattiere o della sua casa. (Cod. pen., 471) (9)

Caument. — 9 agosto 1838. — Cass. — S-V. 39. 1. 73.

18 quinq. — Il panattiere che ha messo in vendita dei pani che nen hanne il peso prescritto dall'autorità municipale nen può essere scusato per motivi presi dal più e mene di tempo che è scorso dalla cottura di questi pani.

Girard. — 1° lug. 1842. — Cass. — Meulins. — S-V. 42. 1. 866.

Id. — Longevin. — 6 giugne 1835. — Cass. — S-V. 31. 1. 871.

18 sex. — . . . Nè sul motive, espresso in termini generali, che il deficit rimproverato rientra nella tolleranza ammessa dai regolamenti; bisogna asselutamente che il giudice compruevi in termini espliciti, che l'esistenza del defieit provviene da uno dei fatti di scusa indicati in questi stessi regolamenti.

Guyot ed altri. — 30 ag. 1838. — Cass. — S-V. 39. 1. 73.

18 sept. — La semplice esposizione in ven-

(6) LL. proc. pen., art. 412; LL. pen., art. 63.
(7) LL. proc. pen., art. 412; LL. pen., art. 63.
(8) LL. pen., art. 63.
(9) LL. pen., art. 461.

dita, fatta da un panattiere, di pani che non hanno il peso fissato dai regolamenti locali, non è punibile che con pena d'ammenda portata dall'art. 471, Cod. pen. (1), e non con quella pronunziata dall'art. 479, n. 6 (2), relativa ai panattieri che vendono il pane al di là del prezzo fissato dalla tassa.

Min. pubb. — 1° febb. 1833. — C. Rig. — S-V. 33. 1. 593.

Id. — Magron. — 4 agosto 1838. — C. Rig. — S-V. 38. 1. 744.

Id. — Poissonnier. — 4 ottobre 1839. — C. Rig. — S-V. 40. 1. 189.

Id. — Lacoste. — 13 marzo 1834. — Cass. *La quistione è stata giudicata in senso contrario dalla stessa Corte li* 21 *aprile* 1837. (*aff. Merle.*)

19. — I pani al di sotto del peso fissato dai regolamenti, trovati presso un panattiere, non debbono essere confiscati, nessuna disposizione stabilendo questa pena.

Izard. — 31 gennaio 1833. — C. Rig. — S-V. 33. 1. 777. — D. P. 33. 1. 777.

20. — La conoscenza delle azioni intentate dal proprietario d'un diritto esclusivo, come quello di cuocere del pane, per causa del turbamento apportato nella possessione di questo diritto da una persona soggetta a patente, appartiene all'autorità amministrativa, e non ai tribunali.

Novarèse. — 11 e 18 agosto 1807. — Decreto. — S-V. 16. 2. 292.

21. — Allorchè il diritto d'interdizione che l'amministrazione si aveva riserbato in un decreto contro i panattieri d'una città, pel caso in cui non soddisfacessero all'approvigionamento che loro era imposto, è stato soppresso o rivocato da una decisione amministrativa ulteriore, il tribunale di semplice polizia si trova competente per conoscere della contravvenzione risultante dalla mancanza d'approvigionamento. (Cod. pen, 471, n. 15.) (3)

Messager. — 1° agosto 1837. — Cass. — S-V. 38. 1. 220.

22. — Una ordinanza reale la quale, in un interesse pubblico, prescrive alcune misure per l'esercizio d'una professione, come l'obbligo d'un approvigionamento imposto ai panattieri, ed investe il sindaco, in caso d'infrazione, del dritto di pronunziare l'interdizione momentanea o assoluta di questa professione, deve ricevere la sua esecuzione, finchè non è stata riportata da alcuna legge o ordinanza posteriore. — I contravventori non sono solamente passibili di processure innanzi il tribunale di polizia, in conformità dell'art. 471, n. 15, Cod. pen. (4)

Senez-Ange e vedova Janssand. — 14 dicembre 1837. — Ord. in Consiglio di Stato. — S-V. 38. 2. 141.

23. — (*Contratto amministrativo.*) Il panattiere che, per un contratto passato con la amministrazione, si è incaricato d'una somministrazione di pane, non è, in caso d'inesecuzione delle sue obbligazioni in quanto alla quantità del pane, passibile della pena d'ammenda pronunziata dall'art. 475, n. 14, Cod. pen. (5); non vi è luogo contro di lui che ad un'azione puramente civile.

Ragent. — 4 agosto 1838. — C. Rig. — Versailles. — S-V. 38. 1. 839.

PARERE. — Si dà questo nome agli indizi in forma di rapporto o consultazione, dati da'commercianti, per comprovare o spiegare un uso commerciale. — I pareri sono ordinariamente dimandati dai giudici che hanno bisogno di chiarirsi sopra un fatto; ma non valgono che come indizi o come consultazioni, e non hanno alcuna autorità obbligatoria.

PARTECIPAZIONE. — V. *Società in partecipazione.*

PATENTI.

LEGISLAZIONE

V. sulle patenti: Decr. 2 marzo 1791 (*Soppressione delle tasse di maestranze, e stabilimento delle patenti*); — L. 1° brumeio anno 7 (*Organizzazione dello stabilimento delle patenti; Classificazione delle professioni patentabili*); — Decisione 15 frutt. anno 8 (*Formazione dei quadri dei cittadini sottomessi alla patente, dai controlori delle contribuzioni dirette*); — Legge 13 fior. anno 10, art. 27 (*Fissazione della patente dei molinari secondo il valore locativo dei loro molini*); — Dec. 25 ottobre 1806 (*Esenzione dal diritto di patente a profitto dei capitani di bastimenti pel piccolo cabotaggio e per la pesca*); — Ord. 23 dicembre 1814 (*Menzione negli atti dei notari*); — Legge 25 marzo 1817, art. 56 e seg. (*Nuova fissazione di alcune patenti*); — Legge 15 maggio 1818, art. 52 e seg. (*Id.*); Legge 17 luglio 1819, art. 20 e seg. (*Id.*); — Legge 26 marzo 1831, art. 26 (*Fissazione secondo il valore locativo.*)

INDICAZIONE ALFABETICA

(1) LL. pen., art. 461.
(2) Ivi, lo stesso articolo.
(3) Ivi, lo stesso articolo.
(4) LL. pen., art. 461.
(5) Ivi, lo stesso articolo.

NOZIONI GENERALI

1. — La patente è una imposta annuale alla quale sono sottomessi i commercianti a causa della loro professione.

2. — I dritti di patente si dividono in diritti *fissi* ed in diritti *proporzionali*. — I diritti fissi sono regolati da una tariffa annessa alla legge del 1° brum. anno 7, e modificata da altre leggi posteriori. (V. il riassunto di legislazione posto in testa a questo articolo) Questa tariffa divide i patentabili in sette classi, ed in ogni classe il diritto fisso varia secondo la popolazione della città nella quale il commerciante esercita la sua industria. Alcuni commercianti, come quelli di banca, sono fuori classe, cioè l'ammontare del diritto al quale sono sottoposti è determinato uniformemente, senza riguardo alla popolazione della città nella quale il commerciante è stabilito. (Ved. tariffa annessa alla legge del 1° brum., anno 7.) V. pure *appresso*, n. 19 e s.

3. — Il diritto proporzionale è del decimo del fitto delle case d'abitazione, fucine, laboratori, magazzini o botteghe occupate dal commerciante. Il prezzo del fitto si giustifica con contratti di fitto autentici pei locatari, e con l'estratto del ruolo delle contribuzioni fondiarie, pei proprietari, o secondo la semplice dichiarazione del patentato, salvo la valutazione, se vi è luogo, in mancanza di contratti o di lettera numerale particolare nel ruolo delle contribuzioni pei luoghi destinati al commercio o all'esercizio dell'industria dei proprietari della casa. (L. 1° brum. anno 7, art. 5.) V. *appresso*, n. 32 e seg.

4. — I diritti fissi e proporzionali debbono esser pagati da tutti quelli che sono nelle cinque prime classi della tariffa, o il cui diritto fisso è di 40 franchi, ed al di sopra quando il loro stato è fuori classe. Non è dovuto che il diritto fisso da quelli che sono nella sesta classe ed al di sotto, o il cui stato, quando è fuori classe, non dà luogo che ad un diritto fisso di 30 franchi, ed al di sotto. (Ivi, art. 6.)

5. — Nessuno è obbligato di prendere più d'una patente, quali che siano le diverse branche di commercio o d'industria che esercita o voglia esercitare. — In tal caso, la patente è dovuta pel commercio o per l'industria che dà luogo al diritto più forte. (Ivi, art. 24.) — Ved. *appresso*, n. 23.

6. — Le patenti sono personali e non possono servire che a coloro che le ottengono: in conseguenza, ogni socio di una casa di banca, di commercio o d'industria, soggetta alla patente, è tenuto ad aver la sua; non di meno, i soci in commandita non son tenuti a prender patente. — Una sola patente basta al marito ed alla moglie, prendendo quella della classe superiore se fanno più professioni, e pagando il diritto proporzionale di tutti i luoghi che occupano, quando è esigibile, ammenochè non vi sia tra essi separazione di beni. Infine, quando i soci occupano in comune la stessa casa di abitazione, le stesse fucine, laboratori, magazzini o botteghe, non è dovuto che un diritto proporzionale che è pagato per intiero da uno di essi: gli altri non pagano che il diritto fisso. (Ivi, art. 25.) Ma, negli stabilimenti di fabbricazione a telaio o di filatura, il diritto fisso non è pagato che una volta, qualunque sia il numero de' soci. (L. 25 marzo 1817, art. 67.)

7. — Ogni cittadino munito d'una patente può esercitare il suo commercio o la sua industria in tutta l'estensione del regno, pagando il diritto proporzionale in tutti i comuni in cui ha case di abitazione, fucine, laboratori, magazzini o botteghe. La patente gli è rilasciata nel

comune del suo domicilio, giustificando il pagamento dei diritti proporzionali ai quali è soggetto a causa degli stabilimenti posti in altre località. (L. 1° brumaio, anno 7, art. 27.)

8. — Se un patentato cambii il suo domicilio nel corso dell'anno, la sua patente gli serve nel nuovo comune che va ad abitare, pagando, se vi è luogo, un supplemento di diritti fissi e proporzionali. (Ivi, art. 28.)

9. — Non sono soggetti alla patente, i lavoratori ed i coltivatori, solamente per la vendita delle raccolte e dei frutti provvenienti dai terreni che loro appartengono, o da essi coltivati, e pel bestiame che allevano (V. *appresso*, n. 24 e s.): i commessi, gli operai giornalieri, e tutte le persone a paga che lavorano per altri nelle case, nei laboratori e nelle botteghe di coloro che le impiegano. — Ed a tal riguardo non si reputano lavorare per conto altrui, gli operai che lavorano presso di loro per i mercatanti ed i fabbricanti in grosso o in dettaglio, o anche pe' particolari senza compagni, insegne, nè botteghe: essi sono sottoposti alla patente (Ivi, art. 29.) — Tuttavia, gli operai *a telaio*, che lavorano presso di loro per conto dei fabbricanti e dei mercatanti non sono tenuti a prender patenti, se non mantengono che un telaio, e se dichiarano il nome e la dimora del fabbricante o del mercatante pel quale lavorano. (L. 15 maggio 1818, art. 53.) — V. *appresso*, n. 24 e seg.

10. — Infine, sono dispensati dalla patente, i pittori, gli scultori, gl'incisori, considerati come artisti e non vendendo che il prodotto dell'arte loro; i pescatori, i maestri di posta a cavalli; quelli che vendono derrate in ambulanza. Quelli che vendono in ambulanza cose diverse dalle derrate pagano la metà di ciò che pagherebbero se vendessero in bottega. (L. 1° brum. anno 7, art. 29.)

11. — I padroni di casa guarnita non pagano per dritto proporzionale che il quarantesimo del prezzo totale della loro locazione. (Ivi, art. 34.)

12. — Nessuno può formar dimanda, nè somministrare alcuna eccezione o difesa in giudizio, nè fare alcun atto o notificazione per atto stragiudiziale per tutto ciò che è relativo al suo commercio o alla sua industria, senza che si faccia menzione in testa agli atti, della patente presa, con designazione della classe, della data, del numero e del comune in cui è stata rilasciata, sotto pena di una ammenda di 500 franchi, tanto contro i particolari soggetti alla patente, quanto contro i funzionari pubblici, gli uscieri, o altri che avessero ricevuti tali atti senza menzione della patente. La comunicazione ulteriore della patente non può supplire alla mancanza d'enunciazione, nè dispensare dall'ammenda. (Ivi, art. 37.) — V. *appresso*, n. 37 e seg.

13. — I notari sono anche obbligati, sotto la stessa pena, a far menzione della patente de' commercianti, in tutte le obbligazioni notarili che questi sottoscrivono, anche in favore di non commercianti, allorchè una causa diversa da quella del commercio del soscrittore non è enunciata nell'atto. (Circol. minist. dei 26 luglio 1831.)

14. — Osserviamo tuttavia che gli uscieri, i notari o altri che istrumentano o ricevono atti per commercianti, non sono obbligati a far menzione della patente che quando questi ultimi ne sono provveduti: nel caso contrario, basta dire che il commerciante non ha patente, circostanza che sottometterebbe questo ultimo solamente all'ammenda di 500 franchi. Se la mancanza di patente fosse un impedimento per l'uffiziale ministeriale di agire, sotto pena di vedersi egli stesso passibile d'ammenda, i commercianti non patentati si troverebbero in alcuni casi colpiti da una vera incapacità di contrattare, di agire o di difendersi, ciò che non ha potuto essere la volontà della legge. — V. *appresso*, n. 44 e s.

15. — Ogni persona che espone delle mercanzie in vendita, in qualunque luogo sia, è tenuto ad esibire la sua patente tutte le volte che le sarà richiesta dai giudici di pace, dai commessari di polizia, dagli amministratori, o dagli agenti municipali. — Se colui che non è provveduto di patente, o che non l'esibisce, vende fuori del suo domicilio, gli oggetti esposti in vendita sono sequestrati a spese del venditore, sino all'esibizione d'una conveniente patente. Se vende nel suo domicilio, è steso un processo verbale, che è inviato al ricevitore delle contribuzioni incaricato di perseguitare il contravventore. (Ivi, art. 38.)

16. — La condanna all'ammenda è sperimentata innanzi al tribunale civile del circondario, dal ministero pubblico, allorchè la patente non è stata menzionata in un atto, e dal ricevitore delle contribuzioni, quando si tratta dell'esercizio d'un commercio per parte d'un individuo non provveduto di potente. (Ivi, art. 37 e 38.)

17. — Allorchè colui che si vuole assoggettare alla patente pretende di non esservi soggetto, o dover esser posto in una classe inferiore, deve reclamare prima dell'avvertimento del ricevitore, o nei dieci giorni da quest'avvertimento, innanzi al consiglio di prefettura, incaricato di pronunziare sulle contestazioni in materia di contribuzioni, salvo ricorso al consiglio di Stato. (Ivi, art. 23.) — V. *appresso*, n. 47.

GIURISPRUDENZA

18. — I semplici gerenti d'una casa di commercio non sono sottomessi a patente.

Dumontel. — 20 gennaio 1819. — Ord. — S-V. 19. 2. 300.

19. — La patente di 500 franchi non è esigibile da un commerciante, a causa della qualità di *banchiere*, se non consta che tenga una casa di banca, nella quale si trovi *in ogni tempo* della carta sulle principali piazze di commercio di Francia e dello straniero.

Thaudière. — 19 giugno 1828. — Dec. del Cons. — S-V. 29. 2. 57. — D. P. 28. 3. 40.

Id. — Arnould Senard. — 8 apr. 1831. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 31. 2. 347. — D. P. 31. 3. 56.

20. — I negozianti, le cui operazioni hanno essenzialmente per oggetto di accettare nella piazza mandati sopra debitori in altri luoghi dell'interno con una commissione determinata, fanno un commercio di banca, e debbono per conseguenza essere sottoposti alla patente di banchiere, benchè le loro operazioni non si estendano alle piazze straniere.

Teste-Sebcau e soci. — 11 luglio 1834. — Ordin. in Cons. di Stato. — S-V. 34. 2. 633.

21. — Il mercatante che si dà ad operazioni di banca, al di fuori del suo commercio, deve esser sottoposto alla patente di banchiere.

Vedova Glais. — 26 maggio 1837. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 37. 2. 458.

21 bis. — Allorchè un particolare è stato sottoposto alla patente, giusta la pubblica notorietà, per una professione che pretende non esser la sua, specialmente quella di banchiere, non può essere ammesso a reclamare, se nega di produrre i suoi libri e registri, per stabilire la sua vera professione. (L. 1° brum. anno 7, art. 31.)

Carcenac. — 30 agosto 1843. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 44. 2. 92.

21 ter. — I procuratori presso i tribunali di commercio non sono soggetti alla patente d'agenti d'affari.

Forastié. — 1° settembre 1841. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 192.

V. *appresso* la nota 13 sull'art. 13 della nuova legge.

21 quat. — Il militare che esercita un'industria al di fuori del suo servizio, e nella durata del suo congedo, deve esser sottoposto alla patente: la sua qualità di militare non è un motivo di esenzione. (L. 1° brum., anno 7, art. 29.)

Renard. — 1° ag. 1837. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 38. 2. 43.

21 quinq. — Il castellano d'un circolo che vende, a suo vantaggio, ai membri di questo circolo ed anche alle persone straniere che vi sono ammesse, oggetti di consumo, come caffè, liquori, ec., deve essere assimilato ai caffettieri, e sottomesso come tale alla patente di terza classe.

Argaud. — 26 dicembre 1840. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 41. 2. 197.

21 sex. — Un libraio può, secondo la natura delle sue operazioni, esser considerato come un mercatante in grosso; ed esser sottoposto in conseguenza alla patente.

Lagier. — 5 dicembre 1839. — Cons. di Stato. — S-V. 40. 2. 281.

Id. — Cormon. — 19 genn. 1836. — Ivi.

21 sept. — Il fabbricante che è imposto del diritto fisso di patente in un comune in cui mantiene un certo numero di telai, e che è quello del suo domicilio, non può esser sottoposto al diritto fisso in un altro comune in cui mantiene egualmente dei telai, sotto pretesto che il diritto che paga nel primo comune è inferiore al massimo del diritto fisso, e non è in rapporto dell'importanza della sua industria.

Delou. — 15 luglio 1841. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 98.

21 oct. — L'intraprenditore di un ponte che, anche in virtù del suo quaderno dei carichi, stabilisce, durante la costruzione o le riparazioni di questo ponte, dei battelli di passaggio pel mantenimento delle comunicazioni è sottomesso alla patente, a causa di questo stabilimento momentaneo.

Aubineaux. — 23 luglio 1838. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 39. 2. 270.

21 dec. — Non è sottoposto alla patente di armatore il comproprietario d'un naviglio, il quale, senza occuparsi delle operazioni dell'armamento, ha solamente somministrato dei fondi per operarlo.

Jacquemont. — 11 agosto 1841. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 143.

21 undec. — La legge del 1° brum. anno 7, che sottomette alla patente di terza classe i proprietarî di bastimenti che esercitano il cabotaggio, deve essere intesa nel senso che l'obbligo della patente non riguarda che il principale proprietario (armatore o noleggiatore), e non i semplici interessati o azionisti.

Violle. — 18 dic. 1840. — Cons. di Stato. — 41. 2. 196.

Id. — Bavoux. — 18 dicembre 1840. — Cons. di Stato. — S-V. 41. 2. 197.

21 duodec. — I viaggi da un porto francese del Mediterraneo in un porto dell'Algeria debbono esser considerati come viaggi di gran cabotaggio; e però i proprietarî dei navigli che fanno questi viaggi sono sottomessi alla patente del gran cabotaggio.

Millon. — 17 settembre 1838. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 39. 2. 556.

21 tredec. — Quanto ai concessionarî o agli intraprenditori di strade ferrate, V. la parola *Ferrovia*.

22. — Il proprietario che loca, ad anno o a mese, delle camere guarnite nella sua casa deve esser considerato come locandiere: a tal titolo, è sottomesso all'obbligo di prender patente.

Il Ministro delle finanze. — 23 apr. 1832. — Dec. del Cons. di Stato. — S-V. 32. 2. 367. — D. P. 32. 3. 109.

22 bis. — Non è soggetto alla patente di padrone di *locanda guarnita* il proprietario il quale, annualmente, in un luogo di acque termali, loca con mobili ai viaggiatori che vi vengono a prendere i bagni uno o più appartamenti della casa che abita.

Ferras. — 7 gennaio 1842. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 236.

22 ter. — Id. — Del proprietario che loca accidentalmente degli appartamenti mobigliati nella sua casa.

Boaca. — 18 marzo 1842. — Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 287.

V. su queste quistioni *appresso* l' art. 13, n.° 4, della nuova legge, e la nota 16 su questo articolo.

23. — Il negoziante che possiede, in una città diversa da quella in cui esercita la sua principale industria, una casa di compra per l'alimentazione del suo commercio non può essere imposto della patente di commessionato di mercanzie, a causa di questa casa; egli deve solamente essere patentato in quella delle due città in cui la tassa della patente è la più elevata.

Marguerite. — 26 ottobre 1836. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 36. 2. 126. — D. P. 37. 3. 132.

23 bis. — Una intrapresa straniera di trasporti deve essere imposta delle patenti in Francia, a causa delle officine di corrispondenza che vi ha stabilite.

Bosson. — 1° luglio 1839. — Cons. di Stato. — S-V. 40. 2. 141.

23 ter. — L'operaio il quale, lavorando nel suo domicilio per mercatanti o fabbricanti, tiene un laboratorio nel quale impiega altri operai, deve essere imposto come lo stesso mercatante o fabbricante.

Min. delle Finanze. — 14 gennaio 1839. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 39. 2. 215. — V. *appresso* l'art. 13, n. 5, della nuova legge.

24. — I coltivatori che fanno un commercio di grani e di bestiami, indipendentemente dalla coltura e dalla speculazione delle loro terre, sono soggetti a prender patente.

Duvrac. — 3 fior. anno 6. — C. Rig. — S-V. 1. 1. 142. — D. A. 11. 146.

24 bis. — L'esenzione dalla patente pronunziata dall'art. 29 § 2 della legge del 1° brum. anno 7, in favore dei lavoratori e dei coltivatori che vendono i bestiami che hanno allevati sulle loro terre, si applica non solamente a quelli che vendono bestiami nati sulle terre che conducono, ma ancora a quelli che comprano bestiami magri per rivenderli dopo averli ingrassati sulle loro pastore.

Drieu. — 9 giugno 1842. — Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 383.

Id. — 18 febbraio 1839. — Cons. di Stato. — S-V. 39. 2. 556.

Id. — 18 maggio e 14 luglio 1838. — Cons. di Stato. — Ivi.

V. *appresso*, l'art. 13, n. 4, della nuova legge.

25. — Id... D'un coltivatore che vende vini diversi da quelli della sua raccolta.

Lamarque. — 20 ottobre 1819. — Ord. — S-V. 20. 1. 69. — E Giurisprudenza del Cons., 5. 231.

25 bis. È soggetto alla patente di mercatante di calce, il proprietario che smercia un forno a calce con la pietra estratta dalle sue pietriere o le legna provvenienti dalle sue foreste.

Ollivier. — 1° luglio 1839. — Cons. di Stato. S-V. 40. 2. 141.

25 ter. — Ma non può imporsi della patente di mercatante di legname il particolare che vende unicamente i legnami provvenienti dalle sue foreste, benchè possegga un recinto fuori della sua speculazione.

Riduet. — 17 gennaio 1838. — Cons. di Stato. — S-V. 38. 2. 228.

26. — I fabbricanti di zucchero indigeno che non manipolano nelle loro fabbriche che i frutti delle loro ricolte sono esenti dal diritto di patente.

Woog e Grand. — 24 agosto 1832. — Ordin. — S-V. 33. 2. 33. 165. — D. P. 33. 3. 1.

26 bis. — Il fabbricante di zucchero indi-

geno cho non si limita a manipolare i prodotti della sua ricolta, e che fa ontrare nella sua fabbricazione delle barbabietole coltivate e raccolte da terzi, deve essere imposto della patento, anche quando avesse somministrato la semenza con convenzione cbe la raccolta gli sarebbe rilasciata mediante un prezzo fissato anticipatamente.

2 agosto 1838. — Cons. di Stato. — S-V. 39. 2. 316.

26 ter. — L'esenziono dalla patente accordata dall'art. 32 della logge del 1° brum. anno 7 ai fabbricanti o ai manifattori cbe, invece di comprare delle materie prime, non fanno che manipolare i frutti delle loro ricolte, si applica al panieraio che si limita ad impiegare dei vetrici da lui raccolti nelle vincaie che egli coltiva a titolo di proprietario o di affittuale.

21 gennaio 1842. — Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 238.

27. — La dispensa di patente stabilita dalla legge dei 21 aprile 1810 (art. 32), a riguardo dello scavo delle miniere, si applica anche al caso in cui si tratta di concessionari riuniti in società per scavare le miniere di cui sono proprietari; poco importa cbe i concessionari estendano le loro operazioni di vendita al di là dei limiti delle loro concessioni.

Miniere di Boussagnes e St-Gervais. — 7 giugno 1836. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 36, 2, 424. — V. *Miniere*.

27 bis. — L'esenzione dalla patente accordata dalla legge per lo scavo delle miniere si applica alla vendita, effettuata in virtù d'una autorizzazione del prefetto, dei prodotti ottenuti nelle ricerche delle miniere. (L. 21 aprile 1810, art. 32.)

Bonnet. — 9 giugno 1842. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 383.

28. — Una casa di commercio disciolta, e di cui la liquidazione non dà luogo ad alcuna operazione commerciale, non può esser sottomessa alla patente.

Moras. — 7 novembre 1834. — Cons. di Stato. — S-V. 35. 2. 509.

28 bis. — Una società in liquidazione non è soggetta alla patente, allorchè le operazioni di questa liquidazione non banno alcun carattere commerciale.

Coste. — 8 marzo 1844. — Ord. io Cons. di Stato. — S-V. 44. 2. 279.

29. — Un fallito in istato di liquidazione non è soggetto alla patente.

Garnier-Pérille. — 24 ottobre 1834. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 35. 2. 510.

29 bis. — La responsabilità de' proprietari stabilita dall'art. 23 della legge dei 21 aprile 1832, per le imposte dovute da' loro locatari, non si applica cho alla contribuzione personale e mobiliare; essa non può essere estesa all'imposta delle patenti.

Lallemand. — 12 gennaio 1844. — Ord. in Consiglio di Stato. — S-V. 44. 2. 192.

Nota. È diversamente al presente. V. *app.*, l'art. 25 della nuova legge dei 24 aprile 1844.

30. — Allorchè un commerciante ha preso patente per un anno, se cede il suo fondo prima dello spirare dell'anno, non può domandare escomputo perchè il suo cessionario paga egli stesso la patente per una porzione di quest'anno. (L. 1 brumale anno 7, art. 4.)

Jouanin Cagnat. — 30 maggio 1834. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 34. 2. 633.

31. — La cessazione dal commercio di un mercatante, prima della confezione del ruolo supplementario delle patenti dell'anno, non lo dispensa dal pagare questa patente a causa del commercio cbe esercitava al principio del medesimo anno, e pel quale non era stato portato sul ruolo ordinario, anche quando la cessazione di commercio avesse avuto luogo da più di un trimestre.

Worms. — 3 maggio 1837. — Ordin. in Cons. di Stato. — S-V. 37. 2. 303. — D. P. 37. 3. 131.

31 bis. — Il fabbricante che cessa dalla sua fabbricazione deve sempre esser sottomesso alla patente di fabbricante, e non a quella di semplice mercatante per l'anno in cui vendo i prodotti precedentemente fabbricati.

Couvreur Lepitre. — 20 nov. 1840. — Cons. di Stato. — S-V. 41. 2. 160. — V. su questa quistione o le sue analoghe, *appresso*, l'art. 23 della nuova legge.

31 ter. — Gli eredi d'una persona cbe esercitava una professione soggetta a patente non possono, nel caso in cui questa persona muore senza essere stata realmente portata ne' ruoli, esser tenuti a pagare il diritto di patente al quale abbia potuto esser sottomesso il loro autore. (L. 1° brum. anno 7, art. 5.)

Min. delle finanze. — 14 agosto 1838. — Ord. io Coos. di Stato. — S-V. 39. 2. 367.

31 quat. — Il patentabile che ha abbandonato la sua professione nel corso dell'anno non è ammesso, anche quando esercitava una professione ristretta dalla legge ad un numero limitato di persone (come quella di sensale di commercio), a dimandare l'escomputo della sua patente per questo anno, sul motivo che il suo successore è stato egli stesso imposto della patente io questo medesimo anno. (L. 1° brum. anno 7, art. 4.)

Laugier. — 3 febbraio 1843. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 43. 2. 256.

31 quinq. — L'art. 4 della legge del 1° brum. anno 7, secondo il quale quelli che intraprendono una industria nel corso dell'anno non debbono esser imposti della patente che in proporzione del tempo dell'anno, calcolato per trimestre, durante il quale eglino banno esercitato la loro industria, non si applica a coloro,

che esorcitando già uno stato soggetto a patente, non hanno fatto che cambiare la natura della loro industria nel corso dell'anno; in tal caso, essi debbono essere imposti per l'anno intiero.

Min. delle finanze. — 14 luglio 1841. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 94.

32. — Il diritto proporzionale di patente stabilito sul valore locativo delle fucine, dei magazzini, delle botteghe ec., deve esser calcolato secondo i fitti autentici esistenti, ed in mancanza, col confronto del valore locativo delle proprietà vicine: non deve esserlo prendendo per base la valutazione catastale della fucina. (L. 26 marzo 1831, art. 26.)

Trotryanne. — 22 novembre 1836.— Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 36. 2. 46.

33. — La valutazione della patente deve aver luogo, non secondo i prodotti dell'industria del patentabile, ma esclusivamente secondo il valore locativo dello stabilimento. (L. 1° brum., anno 7, art. 5.)

Marcou. — 30 maggio 1834. — Ordin. — S-V. 34. 2. 632. — D. P. 34. 3. 71.

34. — Id. — E la legge, indicando, in mancanza di affitto, la contribuzione fondiaria come uno do'mezzi di valutazione del valore locativo d'uno stabilimento, per la fissazione della patente, non esclude gli altri mezzi da pervenire a tale valutazione, come una perizia. (L. 1° brum. anno 7, art. 5 e 36.)

Hazard Flasmand. — 12 aprile 1832. — Dec. del Consiglio di Stato. — S-V. 32. 2. 367. — D. P. 32. 3. 110.

35. — Il diritto proporzionale di patente deve essere fissato sul valore locativo *intiero* delle case d'abitazione, fabbricati e magazzini che servono allo smercio delle industrie patentabili, e non, come la contribuzione fondiaria, su tal valore ridotto d'un terzo o d'un quarto a causa delle spese di mantenimento e di riparazione.

Vincent. — 16 marzo 1837. — Ordin. in Cons. di Stato. — S-V. 37. 2. 383. — D. D. 37. 3. 131.

36. — Nella determinazione del diritto proporzionale di patente devesi fare entrare l'abitazione personale del contribuente, anche quando si trovi fuori del comune ove siede la sua industria.

Ferrand. — 26 maggio 1837. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 37. 2. 458.

36 bis. — Il diritto proporzionale di patente è dovuto per ogni casa d'abitazione occupata dal patentabile, anche per una casa situata in un comune diverso da quello in cui devo (un sensale di commercio) esercitare la sua industria.

Biarnez. — 29 dicembre 1840. — Cons. di Stato. — S-V. 41. 2. 197.

V. su questa quistione e le sue analoghe, *appresso*, gli art. 9 e seg. della nuova legge.

36 ter. — Nella determinazione del diritto proporzionale di patente devesi fare entrare l'abitazione personale del contribuente, anche quando si trovi fuori del comune ove esercita la sua industria.

Biarnez. — 1° luglio 1839. — Cons. di Stato. — S-V. 40. 2. 142.

36 quat. — Benchè il patentabile abbia più stabilimenti non deve intanto che un solo diritto fisso di patente; ma questo diritto si paga nel luogo in cui è più forte.

Il diritto proporzionale di patente è dovuto in tutti i luoghi in cui il patentabile ha delle fucine, dei magazzini e delle botteghe, benchè non vi sia domiciliato. (LL. 1° brum. anno 7, art. 27; 25 marzo 1817, art. 66; e 15 maggio 1818, art. 61.)

36 quinq. — Allorchè per la determinazione del diritto proporzionale di patente si è compresa, con lo stabilimento industriale del reddente, una dipendenza di questo stabilimento destinata all'abitazione, non può aggiungervisi ancora una casa posseduta dal contribuente nello stesso comune ad una grande distanza.

Gauthier. — 12 luglio 1837. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 38. 2. 43.

36 sex. — Allorchè alcuni soci per l'esercizio d'una industria hanno ciascuno o alcuni di loro un'abitazione separata dalla sede dello stabilimento, devesi fare entrare come elemento della fissazione pel diritto proporzionale di patente per ognuno di questi soci, il valore locativo della sua abitazione personale. (LL. 1° brum. anno 7, art, 25, e 26 marzo 1831, articolo 26.)

Brou-Chasseignac. — 24 giugno 1840. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 40. 2. 476.

36 sept. — Il diritto proporzionale di patente d'un contribuente non può, nel corso di un anno, essere aumentato per mezzo d'un ruolo supplementario, sul solo motivo che il valore locativo del suo stabilimento non è stato portato alla tassa alla quale avrebbe dovuto esserlo, se d'altronde questo stabilimento non è stato aumentato dal contribuente. (L. 1° brum. anno 7, art. 4 e 26.)

Min. delle finanze. — 14 febbraio 1839. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 39. 2. 512.

36 oct. — La riunione in società di parecchi proprietari per lo scavo delle zolle di terra combustibili che si trovano ne' loro fondi, li sottomette alla patente, allorchè questa società è stata stabilita o pubblicata nelle forme prescritte per le società commerciali.

Ma, nella determinazione del diritto proporzionale di questa patente, non deve farsi entrare il valore locativo d'una casa d'abitazione in cui risiede momentaneamente uno de' proprietari, allorchè un'altra casa d'abitazione è addetta allo scavo delle zolle di terra combustibili: questa solamente devo esservi compresa.

Comte Friant. — 4 luglio 1838. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 39. 2. 170.

36 nov. — Le fucine fuori di attività sono esenti dal diritto proporzionale di patente, ancorchè non riposino che per la volontà de' loro proprietarî.

Bazile. — 25 luglio 1840. — Cons. di Stato. — S-V. 41. 2. 48.

37. — L'enunciazione della patente de'commercianti negli atti che li riguardano non è necessaria, sotto pena d'ammenda, che quando questi atti si leghino al commercio, alla professione o alla industria delle parti. — A tal riguardo, l'ordinanza dei 23 dicembre 1814 deve essere intesa nello stesso senso della legge del 1° brum. anno 7 (art. 37.)

Il Minist. pubbl. — 20 agosto 1833. — C. Rig. — Saintes. — S-V. 33. 1. 681.

38. — L'enunciazione della patente de'commercianti, nelle obbligazioni notariali da essi sottoscritte, anche in favore di altri commercianti, non è esatta, sotto pena d'ammenda, che quando tali obbligazioni sono relative al commercio, alla professione o alla industria delle parti contraenti. — A tal riguardo, nè gli art. 632 e 638, Cod. comm. (1), nè l'ordinanza reale dei 23 dicembre 1814, hanno niente cambiato alle disposizioni della legge del 1° brum. anno 7 (art. 37.)

Minist. pubbl. — 15 marzo 1832. — C. Rig. — S-V. 32. 1. 226.

39. — Allorchè non risulta dal processo verbale del preposto dell'amministrazione, che gli atti innanzi notaro nei quali non è stata fatta menzione della patente delle parti erano relativi ad operazioni commerciali, il tribunale può, senza che la sua sentenza sia per questo capo esposta alla cassazione, negare d'ordinare la deposizione delle minute dimandata dal ministero pubblico, ad effetto di verificare se tali atti racchiudano o no operazioni commerciali, e di supplire così a quello che mancasse ai processi verbali dell'amministrazione.

Il Min. pubbl. — 20 agosto 1833. — C. Rig. — Saintes. — S-V. 33. 1. 681. — D. P. 33. 1. 312.

40. — L'obbligazione di menzionare in un atto in cui figura un commerciante la data ed il luogo della sua patente può esser considerata come sufficientemente adempita da una menzione equipollente, in maniera che non vi sia luogo all'ammenda di 500 fr. pronunziata dall'art. 37 della legge del 1° brum. anno 7; — Per esempio, può esser sufficiente d'indicare il *numero* della patente ed il luogo del *domicilio* del patentato.

Bosc. — 11 maggio 1831. — C. Rig. — Carcassonne. — S-V. 31. 1. 261. — D. P. 31. 1. 193.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 3 e 617.

41. — Il commesso d'una casa di commercio che fa citare per un oggetto relativo al commercio della sua casa non può dispensarsi dall'enunciare una patente; in mancanza di questa enunciazione deve essere necessariamente condannato all'ammenda.

Guay. — 22 luglio 1807. — Cass. — S-V. 8. 1. 284. — D. A. 11. 147.

42. — Colui che, innanzi un tribunale, interviene e rivendica delle balle di mercanzie come a lui appartenenti, per averle comprate, nel fine di rivenderle, deve esser riputato mercatante e dichiarato inammessibile se non enuncia una patente.

Zvinger. — 8 term. anno 8. — C. Rig. — S-V. 1. 2. 262. — D. A. 6. 449. — V. *supra*, n. 14.

43. — Allorchè un negoziante intenta una azione, per un fatto di commercio anteriore all'anno nel quale si provvede in giudizio, senza far menzione della patente di cui deve esser munito per l'anno presente, non può esser discaricato dall'ammenda sotto il pretesto che era patentato nell'epoca dell'atto commerciale, che è il fondamento della sua azione.

Parter. — 21 term. anno 9. — Cass. — S-V. 7. 2. 1096. — D. A. 7. 698.

44. — I notari non hanno il diritto di negare il loro ministero alle parti che li richiedono, sotto pretesto che esse non han preso la patente alla quale si trovano sottomesse come commercianti. — Un tal diritto non saprebbe indursi dall'obbligazione imposta ai notari di far menzione negli atti che ricevono della patente delle parti che vi sono soggette; basta allora al notaro, per mettersi al coverto da ogni pena, di far menzione della non esistenza della patente. (LL. 1° brum. anno 7, art. 37, e 25 vent. anno 11, art. 3.)

Audoul. — 1 dicembre 1835. — Aix. — S-V. 36. 2. 153. — D. P. 36. 2. 40.

Id. — Dessaignes. — 18 novembre 1836. — Trib. civ. della Senna. — S-V. 36. 2. 547. — D. P. 36. 3. 67.

Id. — Tonnellier. — 4 aprile 1838. — Angers. — S-V. 38. 2. 258.

45. — *Fu giudicato in senso contrario* che i notari debbono negare il loro ministero alle parti che li richiedono, allorchè non hanno preso la patente alla quale si trovano sottomesse in qualità di commercianti. — Se il notaro riceve l'atto malgrado questo difetto di patente è passibile dell'ammenda pronunziata dall'art. 37 della legge del 1° brum. anno 7; non gli basterebbe, per mettersi al coverto da ogni pena, di far menzione della non esistenza della patente.

Dubois. — 5 aprile 1836. — Orléans. — S-V. 36. 2. 312. — D, P. 37. 2. 5.

46. — Gli ordini per patenti non possono esser dichiarati nulli per mancanza di visto del presidente del tribunale di prima istanza.

Jordy. — 12 frutt. anno 11. — Cass. — S-V. 3. 2. 371. — D. A. 11. 147.

47. — L'autorità amministrativa è la sola competente per decidere se un individuo è o non è soggetto a patente.

Boullyer. — 18 frutt. anno 11. — Cass. — S-V. 4. 2. 38. — D. A. 11. 146.

47 bis. — Le dimande per rimessa o per moderazione di patente (a differerenza delle dimande per discarichi o riduzione) sono della competenza esclusiva del prefetto; esse non possono esser sottomesse al consiglio di prefettura. (Dec. del 24 fior. anno 8, art. 28.)

Deloche. — 30 giugno 1842. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 502.

47 ter. — Il proprietario d'una fucina non ha qualità per reclamare, in nome del suo gerente o affittuale, il discarico o la riduzione della patente della quale quest'ultimo è stato imposto.

Min. delle finanze. — 15 luglio 1841. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 95.

V. del resto, per maggiori dettagli, nelle Tavole generali della nostra Racc., la parola *Patente*.

48. — I tribunali di polizia sono incompetenti per pronunziare una pena qualunque contro un particolare il quale, essendo senza patente, non fa innanzi ad essi alcun atto nel quale sia tenuto ad enunciare quella che avrebbe dovuto ottenere.

Festa. — 21 agosto 1807. — C. Rig. — S-V. 7. 2. 1100. — D. A. 11. 147.

—

Tutto ciò che abbiamo detto deve essere modificato secondo le disposizioni della seguente legge.

Legge sulle Patenti dei 25 *aprile* 1844 (1)

Art. 1. Ogni individuo, Francese o straniero, che esercita in Francia un commercio, una industria, una professione non compresa nelle eccezioni determinate dalla presente legge, è soggetto alla contribuzione delle patenti (2).

(1) Presentata alla camera dei deputati, li 4 febbraio 1843 (Monit. dei 5). — Rapporto del sig. Vitet, li 20 maggio (Monit. dei 27). — Discussione li 26, 27, 28 febbraio; 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 marzo 1844 (Monit. dei 27, 28, 29 febbraio; 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 marzo). — Adozione, li 14 marzo (Monit. dei 15).

Presentazione alla camera de'pari, li 20 marzo 1844 (Monit. dei 22). — Rapporto del sig. d'Audiffret, li 8 aprile (Monit. dei 9). — Discussione li 13 aprile (Monit. dei 14). — Adezione li 15 aprile (Monit. dei 16).

L'imposta delle patenti fu, come si sa, creata dalla legge dei 2-7 marzo 1791, portante abolizione delle maestranze. Regolata dalle leggi del 20 settembre, 9 ottobre 1791, e 26 settembre, 2 ottobre 1791, questa imposta fu soppressa momentaneamente da una legge dei 21 marzo 1793, la quale ordinò (art. 2) che le rendite d'industria ed altre sottomesse al diritto di patente fossero prese in considerazione nella contribuzione mobiliare. Ma essa fu ristabilita dalla legge de'4 term. anno 3, e definitivamente organizzata dalla legge del 1° brum. anno 7, che sino al 1844 è rimasta legge fondamentale della materia, ammeno di alcune modificazioni o estensioni apportate alle sue disposizioni da leggi, decreti ed altri atti speciali, di cui si troverà l'indicazione alla parola *Patenti* delle Tavole generali della nostra Raccolta di giurisprudenza.

Ecco in quali termini il ministro delle finanze ha esposto le cause che rendevano necessaria la presentazione di una nuova legge: « I bisogni dell'epoca reclamavano da lungo tempo la revisione della legislazione sulle patenti. Delle industrie perfezionate si sono elevate al di sopra delle industrie rivali rimaste stazionarie; degli oggetti di fabbrica, un tempo in favore, sono disusati o depreziati; delle nuove industrie, che non hanno di simiglianti nelle primitive tariffe, non possono essere convenevolmente classificate per analogia; infine, le scoverte della chimica, le applicazioni della meccanica, la potenza del vapore, hanno talmente cambiato la situazione commerciale ed industriale per la quale la legislazione era stata fatta, che l'amministrazione non ha più regola certa per assicurare le tasse, che i consigli di prefettura giudicano le stesse quistioni in sensi diversi, e che la giurisprudenza del consiglio di Stato prova essa medesima della pena a fissarsi. Da un altro lato, la tassa del decimo pel diritto proporzionale è divenuta esorbitante, in ragione dell'elevazione progressiva del prezzo delle locazioni; mentre che il valore locativo non era raggiunto affatto. » (Seduta della camera dei pari del 20 marzo 1844; Monit. dei 22 marzo, p. 675.)

Parecchi membri della camera de'deputati hanno attaccato l'imposta delle patenti; essi l'hanno rappresentata per una cosa che colpisce ingiustamente il lavoro e l'industria. Lo stesso rimprovero aveva già avuto luogo, sia nel 1791, sia nell'anno 7. — Si è opposto con questa ragione perentoria che la contribuzione di cui si tratta colpisce non l'industria o il lavoro, ma i capitali mobiliari impiegati nel commercio, capitali i quali, essendo protetti dalla società, debbono come i capitali fondiari contribuire a portarne i pesi (parole di Cretet, relatore della legge dell'anno 7). È, si è aggiunto, un compenso accordato allo Stato in ricambio della protezione tutta speciale che, dal suo lato, accorda all'industria ed al commercio, e dei numerosi sacrifizi che fa per crear loro degli espedienti e dei mezzi di prosperità e di successo. N. A.

(2) Dichiarando che i commercianti *sono soggetti* alla contribuzione delle patenti, la legge non intende dire che siano, sotto pene di polizia, astretti a reclamare da loro medesimi la loro iscrizione nel ruolo. Ciò era stato intanto preteso sotto la legge del 1° brum. anno 7, che disponeva (art. 3) che gli individui esercitanti una pro-

2. — La contribuzione delle patenti si compone d'un diritto fisso e di un diritto proporzionale (1).

3. Il diritto fisso è regolato conformemente ai quadri A, B, C, annessi alla presente legge.

È stabilito:

Avuto riguardo alla popolazione, e secondo una tariffa generale, per le industrie e per le professioni enumerate nel quadro A;

Avuto riguardo alla popolazione, e secondo una tariffa eccezionale, per le industrie e per le professioni portate nel quadro B;

Senza riguardo alla popolazione per quelle che fanno l'oggetto del quadro C.

4. I commerci, le industrie e le professioni non denominate in questi quadri non sono meno soggetti alla patente. Il diritto fisso al quale essi debbono essere sottomessi è regolato coll'analogia delle operazioni o degli oggetti di commercio, da una ordinanza speciale del prefetto resa sulla proposizione del direttore delle contribuzioni dirette, e dopo aver preso l'avviso del sindaco (2).

Ogni cinque anni, dei quadri addizionali contenenti la nomenclatura dei commerci, delle industrie e delle professioni classificate per via d'assimilazione, da tre anni almeno, saranno sottomessi alla sanzione legislativa.

5. Per le professioni il cui diritto fisso varia in ragione della popolazione del luogo in cui sono esercitate, le tariffe saranno applicate secondo la popolazione che sarà stata determinata con l'ultima ordinanza di censo.

Non di meno, allorchè questo censo farà passare un comune in una categoria superiore a quella di cui faceva precedentemente parte, l'aumento di diritto fisso non sarà applicato che per metà durante i primi cinque anni (3).

6. Nei comuni ne' quali la popolazione totale è di 5,000 anime ed al di sotto, i patentabili che esercitano nel distretto delle professioni imposte avuto riguardo alla popolazione pagheranno il diritto fisso, secondo la tariffa applicabile alla popolazione non agglomerata.

I patentabili che esercitano le dette professioni nella parte agglomerata pagheranno il diritto fisso secondo la tariffa applicabile alla popolazione totale.

7. — Il patentabile che esercita più commerci, industrie o professioni, anche in più differenti comuni, non può esser sottomesso che ad un solo diritto fisso.

Questo diritto è sempre il più elevato di quelli che avrebbe a pagare se fosse soggetto a tanti diritti fissi per quante professioni esercita (4).

8. Il diritto proporzionale è fissato al ventesimo del valore locativo per tutte le professioni imponibili, salvo le eccezioni enumerate al quadro D annesso alla presente legge (5).

fessione patentabile fossero tenuti *a munirsi* d'una patente: ma questo sistema fu respinto dai tribunali; Cass. 21 agosto 1807 (S. 7. 2. 1100, e Collez. nuova, 2. 1. 427). — V. tuttavia gli art. 27, 28, 29, relativi all'obbligazione di esibire le patenti, ed alle conseguenze della mancanza di esibizione. N. A.

(1) Questi due elementi della contribuzione delle patenti, stabiliti nell'origine da una legge dei 6 frutt. anno 4, han fatto di nuovo la base del sistema creato dalla legge del 1° brum. anno 7 (V. articolo 5). N. A.

(2) La legge dell'anno 7 racchiudeva, nel suo art. 35, una disposizione analoga a quella contenuta nel primo comma dell'articolo di qui sopra.

Il governo aveva proposto di non più ammettere il patentabile a provvedersi contro l'ordinanza del prefetto che stabilisce la classificazione per assimilazione. Questa innovazione è stata respinta, per violare il diritto di difesa personale, diritto sacro soprattutto in materia d'imposta ha detto il sig. Vitet, relatore alla camera de' deputati (Monit. dei 27 maggio 1843). — L'ordinanza prefettoriale è dunque oggi, come precedentemente, suscettiva di ricorso per parte del contribuente, sia innanzi al consiglio di prefettura, sia innanzi al consiglio di Stato. — Sulle forme ed i termini del ricorso, V. qui appresso l'art. 22.

Ma il patentabile deve essere inteso prima che il prefetto renda la sua ordinanza? Un deputato aveva dimandato che fosse espresso nell'articolo che il patentabile *fosse* o almeno *potesse* essere inteso. Il ministro delle finanze ha fatto osservare che, nello stato delle cose, la parte interessata è sempre intesa nel caso di classificazione per assimilazione: ma farne un obbligo all'amministrazione, sarebbe lo stesso sovente che inceppare le sue operazioni. Su questa osservazione, appoggiata da parecchi membri, l'emendamento è stato rigettato, con questa spiegazione che niente impedirebbe il contribuente dal sottomettere il suo reclamo al prefetto. (V. Monit. dei 29 febbraro 1844, p. 450.) N. A.

(3) Derogazione a ciò che aveva luogo sotto la legge di brum. anno 7. La legge dei 21 aprile 1832, art. 24, racchiude una disposizione simile in ciò che riguarda l'imposta delle porte e delle finestre. N. A.

(4) La stessa disposizione si trovava nell'art. 24 della legge dell'anno 7. N. A.

(5) La legge del 1° brum. anno 7, col suo art. 5, fissava il diritto proporzionale al decimo del

9. Il diritto proporzionale è stabilito sul valore locativo, tanto della casa d'abitazione, quanto de'magazzini, delle botteghe, delle fucine, dei laboratori, delle tettoie, delle rimesse, dei recinti ed altri locali che servono all'esercizio delle professioni imponibili (1).

Esso è dovuto, anche quando l'appartamento ed i locali occupati sono concessi a titolo gratuito.

Il valore locativo è determinato, sia per mezzo di fitti autentici (2), sia per comparazione con altri locali il cui fitto sarà stato regolarmente comprovato, o sarà notoriamente conosciuto, e, in mancanza di queste basi, per via di valutazione.

Il dritto proporzionale per le fucine e per gli stabilimenti industriali è calcolato sul valore locativo di questi stabilimenti, presi nel loro insieme e muniti di tutti i loro mezzi materiali di produzione (3).

10. Il diritto proporzionale è pagato in tutti i comuni in cui sono situati i magazzini, le botteghe, le fucine, i laboratori, le tettoie, le rimesse, i recinti ed altri locali che servono all'esercizio delle professioni imponibili (4).

Se, indipendentemente dalla casa in cui fa la sua residenza abituale e principale, e che, in tutti i casi, salvo l'eccezione seguente, deve esser sottomessa al diritto proporzionale, il patentabile possiede, sia nello stesso comune, sia in comuni differenti, una o più case d'abitazione, non paga il diritto proporzionale che per quelle tra esse case che servono all'esercizio della sua professione.

Se l'industria per la quale è sottomesso alla patente non costituisce la sua professione principale, e se non l'esercita da lui medesimo, non paga il diritto proporzionale che sulla casa d'abitazione dell'agente proposto alla speculazione.

11. Il patentabile che esercita in uno stesso locale, o in locali non distinti, più industrie o professioni passibili d'un diritto proporzionale diverso paga questo diritto, secondo la tassa applicabile alla professione per la quale è soggetto al diritto fisso.

Nel caso in cui i locali sono distinti,

valore locativo, ciò che al presente soprattutto era esorbitante. — Il sig. Deslongrais, deputato, ha dimandato che questo diritto fosse stabilito, come il diritto fisso, secondo una scala di progressione proporzionata alla cifra della popolazione. Questo ammendamento è stato rigettato (Ved. Monit. degli 8 marzo 1844, pag. 511). N. A.

(1) Il sig. Taillaudier ha presentato un ammendamento tendente a non calcolare il diritto proporzionale, che secondo il valore locativo dei locali industriali, e ad escluderne il valore locativo della casa d'abitazione del patentabile. Questo ammendamento era fondato principalmente sul motivo concludentissimo, che la patente non deve raggiungere la rendita del negoziante che in quanto è negoziante, e che essa non può colpirlo nella sua fortuna patrimoniale, la quale può permettergli di prendere un appartamento vasto e ricco, senza che i prodotti del suo commercio siano più elevati di quelli del commerciante della stessa classe, di cui la fortuna personale non gli permette di abitare che in un appartamento modesto. Non di meno, la proposizione è stata rigettata, per questa considerazione, fra oltre, che la legge non può arrestarsi ad alcuni casi eccezionali (Monit. dei 5 marzo 1844, p. 497 e 498. — V. gli art. 5 e 36 della legge di brum. anno 7. — V. del resto, sulle applicazioni di questo principio, *sopra*, numero 36 ter. e seg.) N. A.

(2) Su questa disposizione, il relatore della commessione della camera de' deputati si esprimeva in questi termini: « Non bisogna conchiuderne che il valore locativo possa, in tutti i casi, essere comprovato di una maniera infallibile con la sola produzione di un affitto autentico. Noi riconosciamo che possono essere intervenute fra l'affittatore ed il locatario delle convenzioni particolari, degli accomodamenti, delle transazioni che modificano in più o in meno il prezzo del fitto. Una cieca confidenza nella lettera dell'affitto favorirebbe adunque oltre misura, ora il tesoro, ora il contribuente. Infine, se la sincerità di questo genere di documenti non potesse giammai essere comprovata ne risulterebbe un eccitamento alla frode; la legge incoraggerebbe le dissimulazioni rinunciando a scoprirle. Ciò che deve solamente essere bene stabilito è che di tutti i mezzi di valutazione del valore locativo, l'affitto autentico è quello che bisogna situare in prima linea, perchè, salvo rarissime eccezioni, è sempre il più sicuro ed il più equo. Non avverrà adunque che quando vi sarà evidentemente luogo a sospettare della sua sincerità, o a tener conto delle condizioni eccezionali che esso potrà contenere, che si dovrà ricorrere ad altri mezzi, e, per esempio, alla comparazione con altri locali di cui l'affitto sarà regolarmente comprovato. » — In conseguenza di queste osservazioni la commessione modificava la disposizione del progetto del governo (quella di qui sopra); ma questa modificazione è stata rigettata, pel motivo che la redazione del governo rendeva perfettamente il pensiero della commessione, pensiero sul quale tutti sono stati di accordo (V. Monit. dei 5 marzo 1844, p. 498). — Così, i fitti autentici non debbono servire di base per determinare il valore locativo che quando sono regolari e non sospetti di simulazione. — V. l'art. 5 della legge dell'anno 7. N. A.

(3) Questa disposizione è stata preceduta da una discussione estesissima, risguardante il modo di valutazione degli stabilimenti che hanno motori, sia idraulici, sia a vapore, ec. — V. a tal riguardo, i Monit. dei 6, 7 e 14 marzo 1844, p. 514, 523, 601 e seg. N. A.

(4) Ved. l'articolo 27 della legge del 1° brum. anno 7. N. A.

non paga per ogni locale che il diritto proporzionale attribuito all' industria o alla professione che vi è specialmente esercitata.

In quest' ultimo caso, il diritto proporzionale non resta meno stabilito sulla casa d' abitazione, secondo la tassa applicabile alla professione per la quale il patentabile è imposto del diritto fisso.

12. Nei comuni la cui popolazione è inferiore a ventimila anime, ma che, in virtù d' un nuovo censo, passano nella categoria dei comuni di ventimila anime ed al di sopra, i patentabili della settima ed ottava classe non saranno sottomessi al diritto proporzionale, che nel caso in cui una seconda ordinanza di censo avrà mantenuti i detti comuni nella medesima categoria.

13. Non sono soggetti alla patente (1):

1° I funzionarî e gl'impiegati salariati, sia dallo Stato, sia dalle amministrazioni dipartimentali o comunali, per ciò che concerne solamente l'esercizio delle loro funzioni;

2° I notari, i patrocinatori, gli avvocati al consiglio, i cancellieri, i commessarî estimatori, gli uscieri (2);

3° Gli avvocati:

I dottori in medicina o in chirurgia, gli ufiziali di sanità, le levatrici ed i veterinarî (3);

I pittori, gli scultori, gl'incisori ed i disegnatori considerati come artisti, e che non vendono che i prodotti della loro arte;

Gli architetti considerati come artisti e che non si danno, anche accidentalmente, ad intraprese di costruzione;

I professori di belle lettere, scienze ed arti di divertimento; i capi di istituzione, i maestri di pensione, gl' institutori primarî;

Gli editori di fogli periodici;

Gli artisti drammatici;

4° I lavoratori ed i coltivatori, solamente per la vendita e per la manipolazione delle raccolte e de' frutti provvenienti dai terreni che loro appartengono o da essi coltivati, e pel bestiame che vi allevano, che vi mantengono o che v' ingrassano (4);

I concessionarî di miniere pel solo fatto dell'estrazione e della vendita delle materie da essi estratte;

I proprietarî o gli affittatori delle saline;

I proprietarî o i locatarî che locano accidentalmente una parte della loro abitazione personale (5);

(1) Una gran parte delle esenzioni seguenti si trovavano già stabilite dall' art. 29 della legge di brum. anno 7. N. A.

(2) La commissione della camera de' deputati aveva creduto dover comprendere in questa esenzione relativa agli ufiziali ministeriali, i procuratori presso i tribunali di commercio, ed i referendarî alla cancelleria. Ma questa disposizione è stata attaccata col motivo che o i procuratori, o i referendarî, non esistono affatto come corporazioni riconosciute ed organizzate dalla legge, e che vi sarebbe pericolo di consacrare in qualche modo la loro instituzione con la legge delle patenti. Su questa osservazione, che non è stata combattuta da alcuno, i procuratori ed i referendarî sono stati tolti dall'enumerazione. Tuttavia, è stato inteso che, malgrado questa soppressione, non sarebbero sottomessi alla patente, nella loro qualità: il che era stato già deciso dal consiglio di Stato (V. *sopra*, n. 21 ter.), salvo a farli entrare, allorchè vi sarà luogo, nella categoria degli agenti d'affari. (Monit. degli 8 marzo 1844, p. 537.) N. A.

(3) Gli oculisti ed i dentisti sono compresi implicitamente in questa disposizione? Ecco come si esprime a tal riguardo il rapporto del sig. Vitet: « La vostra commessione, si è detto, non ha creduto che bisogni far pesare la patente su questi annessi della medicina; solamente, deve esser bene inteso che l' oculista ed il dentista che eserciteranno senza diploma, o che faranno del commercio dei medicamenti la loro industria principale, saranno soggetti alla patente. » — Osserviamo che il relatore ha esteso al veterinario non patentato o che vende dei medicamenti. N. A.

(4) Nella discussione di questo paragrafo è stato espresso che i lavoratori ed i coltivatori godrebbero dell'esenzione a loro accordata, anche quando facessero consumare dai loro bestiami dei prodotti non raccolti da loro medesimi. (V. discorso del sig. di Beaumont, Monit. degli 8 marzo 1844, pagina 539.)

Il sig. de la Farelle aveva proposto un ammendamento portante che gli educatori di vermi da seta fossero esenti dalla patente allorchè si dessero alla filatura de' bozzoli che fossero stati il prodotto della loro raccolta. Il principio di questo ammendamento è stato ammesso dal ministro delle finanze, ma nondimeno l'ammendamento è stato ritirato sull' osservazione del relatore che avrebbe per inconveniente, specificando dei casi particolari, di escludere tutti quelli che non si trovassero enunciati nelle eccezioni. (Monit. degli 8 marzo 1844, p. 539.)

I giardinieri fioristi, i giardinieri che fanno semenzai, l'ingrassatore di bestiami, sono compresi nella esenzione, sotto le condizioni, beninteso, che vi sono espresse. Queste industrie, portate dapprima nel quadro A, ne sono state tolte (V. rapporto del sig. Vitet.) — È in questo senso che si era già pronunziata la giurisprudenza del consiglio di Stato quanto a coloro che ingrassano bestiami sulle loro pasture. V. *sopra*, n. 24 bis. N. A.

(5) Questo punto era stato vivamente controvertito sotto l'impero della legge del 1° brum. an-

I pescatori, anche quando la barca loro appartiene;

5° I soci in commandita, le casse di risparmio e di previdenza amministrate gratuitamente (1), le mutoe assicurazioni regolarmente autorizzate;

6° I capitani di bastimento di commercio che non navigano per loro conto (2);

I cantinieri attaccati all'armata;

Gli scrivani pubblici;

I commessi e tutte le persone che lavorano a paghe, a compito ed a giornata, nelle case, nei laboratori e nelle botteghe delle persone di loro professione, come gli operai che lavorano presso di loro o presso i particolari, senza compagni, apprendenti, insegna e bottega (3). Non sono considerati come compagni o apprendenti, la moglie che lavora con suo marito, nè i figli non maritati (4) che lavorano col loro padre e con la loro madre (5), nè il semplice manovale il cui concorso è indispensabile all'esercizio della professione (6);

Le persone che vendono in ambulanza nelle strade, nei luoghi di passaggio e ne'mercati, sia de'fiori, dell'esca, delle scope, delle statue e figure in gesso, sia de'frutti, dei legumi, de'pesci, del butirro, delle uova, del formaggio ed altri minuti commestibili;

I ciabattini, i cenciaiuoli con gerla, i portatori di acqua alla cinghia o con vettura a braccia, i spazzacammini ambulanti, gl'infermieri.

14. Tutti quelli che vendono in ambulanza degli oggetti non compresi nelle esenzioni determinate dall'articolo precedente, e tutti i mercatanti in botteguccia o sotto mostra, sono passibili della metà de'diritti che pagano i mercatanti che vendono gli stessi oggetti in bottega. Tuttavia questa disposizione non è applicabile ai beccai, agli speziali ed altri mercatanti che hanno una mostra permanente o che occupano dei posti fissi nelle piazze e ne'mercati.

15. Il marito e la moglie separati di beni non debbono che una patente, ammeno che non abbiano stabilimenti distinti, nel qual caso ciascuno di loro deve avere la sua patente, e pagare separatamente i diritti fissi e proporzionali (7).

16. Le patenti sono personali, e non possono servire che a quelli ai quali sono rilasciate. In conseguenza, i soci in nome collettivo son tutti soggetti alla patente (8).

Tuttavia il socio principale paga solo il diritto fisso per intiero; gli altri soci non sono imposti che della metà di questo diritto (9), anche quando non risieggano tutti nello stesso comune del socio principale (10).

Il diritto proporzionale è stabilito sulla casa d'abitazione del socio principale, e su tutti i locali che servono alla società per l'esercizio della sua industria.

La casa d'abitazione di ciascuno degli altri soci è esente dal diritto proporzio-

no 7: la legge consacra qui il sistema al quale si era arrestata la giurisprudenza del consiglio di Stato. V. *sopra*, n. 22 bis e s. — Questa esenzione non si applica del resto a quelli che, per speculazione, fanno fabbricare delle case che non abitano giammai, e che locano durante la stagione delle acque (Osservazione de'signori Vitel e da Panal; Monit. degli 8 marzo 1844, p. 340). N. A.

(1) È stato dichiarato che questa esenzione non concerne le mutue società le quali, in un interesse di benefizio individuale, prendono il nome di casse di risparmio e di previdenza (Monit. degli 8 marzo 1844, p. 540). N. A.

(2) V. *sopra*, n. 21 decies. ed undecies. N. A.

(3) V. *sopra*, n. 23 ter. N. A.

(4) Anche *maggiori*. — Il progetto della legge portava: *i figli minori*. A queste parole sono state sostituite queste: *i figli non maritati*. « Finchè, ha detto il sig. relatore Vitet, i figli non son divenuti essi stessi capi di famiglia è difficile di non permettere ai loro genitori di farsi assistere da essi nel loro lavoro. » N. A.

(5) Questa disposizione comprendeva, nel progetto del governo, il caso in cui i figli lavorassero col loro *tutore* o *curatore*. Questa proposizione è stata rigettata per presentare degli inconvenienti. (V. il rapporto del sig. Vitel.) N. A.

(6) Il sig. Vitet ha dichiarato nel suo rapporto che l'operaio che impiegasse *parecchi* manovali non potrebbe invocare questa esenzione. N. A.

(7) Secondo l'art. 25 della legge del 1° brum. anno 7, il marito e la moglie separati di beni dovevano avere ciascuno una patente. N. A.

(8) Il relatore ha spiegato che questa disposizione non si applicava alla persona la quale, senza esercitare la professione di commerciante, abbia fatto con una o parecchie altre persone un affare in partecipazione. N. A.

(9) Cioè del diritto fisso, pagato dal socio principale, in qualunque luogo risieda, e non della metà del diritto fisso applicabile nella località dei soci secondari. N. A.

(10) Il progetto di legge sottometteva al diritto intiero di patente quello tra soci che fosse incaricato specialmente della gestione d'uno stabilimento particolare della società. Ma questa disposizione è stata tolta dalla commessione e dalla camera de'deputati. — Ved. l'art. 25 della legge del 1° brum. anno 7. N. A.

nale, ammeno che non serva all'esercizio dell'industria sociale.

17. Le società o le compagnie anonime che hanno per iscopo una intrapresa industriale, o commerciale, sono imposte di un sol diritto fisso sotto la designazione dell'oggetto dell'intrapresa, senza pregiudizio del diritto proporzionale.

La pateute assegnata a queste società o compagnie non dispensa alcuno de'soci o azionisti dal pagamento dei dritti di patente ai quali possano essere personalmente soggetti per l'esercizio d'una industria particolare.

18. Ogni individuo che trasporta delle mercanzie da comune in comune, anche quando vende per conto di mercanti o fabbricanti, è tenuto ad avere una patente personale, che è, secondo i casi, quella di merciaiuolo con balla, con beatie da soma o con vettura (1).

19. I commessi viaggiatori delle nazioni straniere sarauno trattati, relativamente alla patente, sullo stesso piede dei commessi viaggiatori francesi presso queste medesime nazioni (2).

20. I controllori delle contribuzioni dirette procederanno annualmente al censo degli imponibili, ed alla formazione delle matrici di patenti (3).

Il sindaco sarà prevenuto dell'epoca dell'operazione del censo, egli potrà assistere il controllore in questa operazione, o farsi rappresentare, a questo effetto, da un delegato (4).

In caso di disparere fra'controllori ed i sindaci o i loro delegati, le osservazioni contraddittorie di questi ultimi saranno consegnate in una colonna speciale.

La matrice, redatta dal controllore, sarà depositata, fra dieci giorni, al segretariato del sindacato, affinchè gl'interessati possano prenderne conoscenza, e rimettere al sindaco le loro osservazioni. Allo spirare d'un secondo termine di dieci giorni, il sindaco, dopo aver consegnato queste osservazioni sulla matrice, la dirigerà al sottoprefetto.

Il sottoprefetto inscriverà egualmente le sue osservazioni sulla matrice, e la trasmetterà al direttore delle contribuzioni dirette, il quale stabilirà le tasse conformemente alla legge, per tutti gli articoli non contestati. Riguardo agli articoli su i quali il sindaco o il sottoprefetto non saranno di accordo col controlloro, il direttore sottometterà le contestazioni al prefetto con suo avviso motivato. Se il prefetto non crede di dover adottare le proposizioni del direttore, ne sarà riferito al ministro delle finanze.

Il prefetto chiude i ruoli e li rende esecutivi:

A Parigi, l'esame della matrice delle patenti avrà luogo, per ogni circondario municipale, per mezzo del sindaco, assistito sia da uno de' membri della commissione delle contribuzioni, sia da uno degli agenti addetti a questa commissione, delegato a tale effetto dal prefetto.

21. I patentati che reclameranno (5) contro la fissazione delle loro tasse saranno ammessi a provare la giustizia delle loro reclamazioni, con l'esibizione di atti di società legalmente pubblicati, di giornali e libri di commercio regolarmente tenuti, e con ogni altro documento (6).

22. Le reclamazioni per discarico o

(1) I commessi viaggiatori incaricati con campioni non sono imposti. Ciò è stato dichiarato dal ministro delle finanze. (Seduta del 4 marzo 1844; Monit. dei 5, p. 502.)

Parecchie petizioni indirizzate alla camera dei deputati dimandavano che indipendentemente dal diritto fisso al quale sono soggetti i merciaiuoli, fossero sottomessi al diritto proporzionale in tutti i comuni in cui esponessero e vendessero le loro mercanzie. Questa misura è stata respinta dalla commissione della camera de' deputati. I merciaiuoli che hanno un domicilio possono soli, ha detto il sig. relatore, essere colpiti dal diritto proporzionale. (V. Monit. dei 27 maggio 1843.) N. A.

(2) Per l'applicazione di questa disposizione, bisogna considerare esclusivamente la nazionalità degli affari di cui si occuperà il commesso viaggiatore, senza riguardo alla nazionalità del commesso viaggiatore. (Parole del ministro delle finanze alla camera dei pari, seduta dei 13 aprile 1844; Monit. pag. 945.) N. A.

(3) È stato inteso che se un cittadino negasse l'entrata del suo domicilio ad un agente del tesoro, questo agente sarebbe obbligato di ricorrere all'intervento, sia del sindaco o dell'aggiunto, sia del commessario di polizia, sia del giudice di pace, conformemente al diritto comune. (Monit. dei 12 marzo 1844, p. 582.) N. A.

(4) Questo delegato potrà, secondo una dichiarazione del signor ministro delle finanze innanzi la camera de' pari, esser preso fuori de' membri del consiglio municipale. (Monit. dei 14 aprile 1844, p. 946.) N. A.

(5) La reclamaziona non può aver luogo per mezzo di terzi indirettamente interessati. V. *sopra*, n. 47 ter. — V. pure, n. 21 bis. N. A.

(6) Secondo le spiegazioni del relatore, queste ultime parole sono state aggiunte per fare intendere che gli atti di società non pubblicati, ed i libri non regolarmente tenuti, potrebbero non di meno servire di elemento di decisione. N. A.

riduzione, e le dimande per rimesse o moderazione (1), saranno comunicate ai sindaci: esse saranno d'altronde presentate, istruite e giudicate nelle forme e nei termini prescritti per le altre contribuzioni dirette.

23. La contribuzione delle patenti è dovuta per l'anno intiero da tutti gl'individui che esercitano nel mese di gennaio una professione imponibile.

In caso di cessione di stabilimento, la patente sarà, sulla dimanda del cedente, trasferita al suo successore; la mutazione della lettera numerale sarà regolata con ordinanza del prefetto.

In caso di chiusura de' magazzini, delle botteghe e de' laboratori, in seguito di morte o di fallimento dichiarato, i dritti non saranno dovuti che pel passato e pel mese corrente. Sulla reclamazione delle parti interessate sarà accordato discarico del dippiù della tassa.

Quelli che intraprendono, dopo il mese di gennaio, una professione soggetta a patente non debbono la contribuzione che a partire dal primo del mese nel quale hanno cominciato ad esercitare, ammeno che, per sua natura, la professione non possa esser esercitata durante tutto l'anno. In questo caso, la contribuzione sarà dovuta per l'anno intiero, qualunque sia l'epoca nella quale la professione sarà stata intrapresa.

I patentati i quali, nel corso dell'anno, intraprendono una professione d'una classe superiore a quella che esercitavano per lo innanzi, o che trasportano il loro stabilimento in un comune di una più forte popolazione, sono tenuti a pagare *pro rata* un supplemento di diritto fisso.

È dovuto egualmente un supplemento di dritto proporzionale dai patentati che prendono delle case o dei locali d'un valore locativo superiore a quello delle case o dei locali pei quali sono stati primitivamente imposti, e da quelli che intraprendono una professione passibile d'un diritto proporzionale più elevato.

I supplementi saranno dovuti a contare dal primo del mese nel quale i cambiamenti preveduti dai due ultimi paragrafi saranno stati operati (2).

24. La contribuzione delle patenti è pagabile per dodicesimo, e la percezione ne è eseguita come quella delle contribuzioni dirette: non di meno, i mercatanti forestieri, i merciaiuoli, i direttori di truppe ambulanti, gl'intraprenditori di divertimenti e di giuochi pubblici non sedentanei, e gli altri patentabili la cui professione non è esercitata a dimora fissa, son tenuti a pagare l'ammontare totale del loro numero, al momento in cui è rilasciata loro la patente.

Nel caso in cui il ruolo non è emesso che posteriormente al primo marzo, i dodicesimi scaduti non sono immediatamente esigibili: la percezione ne è fatta in porzioni eguali, nello stesso tempo di quello de' dodicesimi non scaduti (3).

25. In caso di cambiamento d'abitazione fuori della circoscrizione della percezione, come in caso di vendita volontaria o forzata, la contribuzione delle patenti sarà immediatamente esigibile per intero.

I proprietari, e, in loro vece, i principali locatari che non avranno, un mese prima del termine fissato dall'affitto o dalle convenzioni verbali, dato avviso al percettore del cambiamento di abitazione dei loro locatari, saranno responsabili delle somme dovute da questi per la contribuzione delle patenti.

Nel caso di furtivo cambiamento di abitazione, i proprietari, e, in loro vece, i principali locatari diverranno responsabili della contribuzione dei loro locatari, se non hanno, ne' tre giorni, dato avviso del cambiamento di abitazione al percettore.

La parte della contribuzione lasciata a carico de' proprietari o dei principali locatari dai paragrafi precedenti comprenderà solamente l'ultimo dodicesimo scaduto ed il dodicesimo corrente, dovuto dal patentabile (4).

26. Le formole di patenti sono spedite dal direttore delle contribuzioni dirette sopra fogli bollati di 1 fr. 25 c. Il prezzo

(1) V. sulla competenza in questa materia, *sopra*, n. 47 bis. N. A.

(2) Ved. gli art. 4, 26 e 28 della legge del 1° brum. anno 7, e l'art. 26 di quella de' 17 fior. anno 10. — V. pure *sopra*, n. 31 bis e seg. N. A.

(3) V. l'art. 7 della legge di brum. anno 7. N. A.

(4) Disposizioni simili a quelle degli art. 22 e 23 della legge dei 21 aprile 1832, sulla contribuzione personale e mobiliare. N. A.

del bollo è pagato nello stesso tempo del primo dodicesimo de' diritti di patente.

Le formole di patenti sono vistate dal sindaco e rivestite del suggello del comune (1).

27. Ogni patentabile è tenuto ad esibire la sua patente allorchè ne è richiesto dai sindaci, dagli aggiunti, da'giudici di pace, e da tutti gli altri uSziali o agenti di polizia giudiziaria (2).

28. Le mercanzie messe in vendita dagli individui non muniti di patenti, e che vendono fuori del loro domicilio, saranno sequestrate a spese del venditore, ammeno che non dia cauzione sufficieute sino alla esibizione della patente o la produzione della pruova che la patente è stata rilasciata. Se l'individuo non munito di patente esercita nel luogo del suo domicilio, sarà redatto un processo verbale che sarà trasmesso immediatamente agli agenti delle contribuzioni dirette (3).

29. Nessuno potrà formare dimanda, somministrare alcuna eccezione o difesa in giudizio, nè fare alcun atto o notificazione stragiudiziale per tutto ciò che sarà relativo al suo commercio, alla sua professione o alla sua industria, senza che sia fatta menzione, in testa dell'atto, della sua patente, con designazione della data, del numero e del comune in cui sarà stata rilasciata, sotto pena d'una ammenda di 25 franchi, tanto contro i particolari soggetti alla patente quanto contro gli uffiziali ministeriali che abbiano fatto o ricevuto i detti atti senza menzione della patente. La condanna a questa ammenda sarà sperimentata, a richiesta del procuratore del re, innanzi il tribunale civile del circondario.

L'esibizione della patente non potrà supplire alla mancanza di enunciazione, nè dispensare dall'ammenda pronunziata (4).

30. Gli agenti delle contribuzioni dirette possono, sulla dimanda che loro ne è fatta, rilasciare delle patenti prima dell'emissione del ruolo, dopo però che i richiedenti hanno pagato nelle mani del percettore i dodicesimi scaduti, se si tratta d'individui domiciliati nella circoscrizione della percezione, o la totalità dei diritti, se si tratta de' patentabili designati nell'art. 24 suddetto, o d'individui stranieri alla circoscrizione della percezione (5).

31. Il patentato che avrà smarrito la sua patente, o che sarà nel caso di giustificarsi fuori del suo domicilio, potrà farsi rilasciare un certificato dal direttore o dal controllore delle contribuzioni dirette (6).

Questo certificato farà menzione dei motivi che obbligano il patentato a reclamarlo, e dovrà essere sopra carta bollata (7).

32. Sono aggiunti al principale della contribuzione di patenti 5 centesimi per franco, il cui prodotto è destinato a covrire i discarichi, le riduzioni, le rimesse e le moderazioni, come le spese di stampa e di spedizione delle formole delle patenti.

33. Le contribuzioni speciali destinate a sovvenire alle spese delle borse e delle camere di commercio, e la cui percezione è autorizzata dall'articolo 11 della legge dei 23 luglio 1820, saranno ripartite sopra i patentabili delle prime tre classi del quadro A annesso alla presente legge, e su quelli designati nei quadri B e C, come passibili di un diritto fisso eguale o superiore a quello delle dette classi.

I soci degli stabilimenti compresi nelle classi e ne'quadri sopra designati contribuiranno alle spese di borse e camere di commercio.

34. La contribuzione delle patenti sarà stabilita conformemente alla presente

(1) V. gli art. 20 e 21 della legge di brum. anno 7. N. A.

(2) V. l'art. 38 dello stessa legge. N. A.

(3) V. lo stesso articolo. N. A.

(4) V. l'art. 3 della legge dell'onno 7, e l'ordinanza dei 23 dicembre 1814. N. A.

(5) V. l'art. 15 della stessa legge. N. A.

(6) Si è dimandato, alla camera de' deputati, di qual direttore o controllore s'intendeva parlare: di quello del domicilio del reclamante, o di quello del luogo in cui egli si trovi? Si è fatto osservare che quest'ultimo funzionario non avendo in suo possesso la matrice del ruolo delle patenti dal reclamante, ed il più sovente non conoscendolo, non poteva attestare la sua qualità di negoziante o commerciante patentato. — Da una discussione assai confusa su questo oggetto, e soprattutto dalle spiegazioni del ministro delle finanze, sembra risultare nondimeno che il certificato deve esser rilasciato dal direttore o dal controllore della contribuzioni dirette del luogo in cui si trova il reclamante. È questa pure l'opinione del sig. Duvergier, nelle sue note sulla presente legge, t. 44, p. 257 a 259 della sua Collezione. N. A.

(7) Ved. l'art. 39 della legge del 1° brum. anno 7. N. A.

legge, a partire dal primo gennaio 1845.

35. Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge saranno e resteranno abrogate, a partire dalla stessa epoca, senza pregiudizio delle leggi e de' regolamenti di polizia che sono o potranno esser fatti.

Dei 25 aprile 1844. — Legge promulgata li 7 maggio.

QUADRO A.

Tariffa generale delle professioni imposte avuto riguardo alla popolazione.

Classi.	di 100,000 anime ed al di sopra.	di 50,000 a 100,000 anime	di 30,000 a 50,000 anime.	di 20,000 a 30,000 anime.	di 10,000 a 20,000 anime.	di 5,000 a 10,000 anime.	di 2,000 a 5,000 anime.	di 2,000 anime, ed al di sotto.
	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
1ª	300	210	180	120	80	60	45	35
2ª	150	130	90	60	45	40	30	25
3ª	100	80	60	40	30	25	22	18
4ª	75	60	45	30	25	20	18	12
5ª	50	40	30	20	15	12	9	7
6ª	40	32	24	16	10	8	6	4
7ª	20	16	12	8	*8	*5	*4	*3
8ª	12	10	8	6	*5	*4	*3	*2

Il segno * vuol dire: esenzione dal diritto proporzionale.

Son riputati:

Mercatanti all'ingrosso, quelli che vendono abitualmente ai mercatanti mezzani ed ai mercatanti di dettaglio;

Mercatanti mezzani, quelli che vendono abitualmente ai dettaglieri ed ai consumatori;

Mercatanti di dettaglio, quelli che non vendono abitualmente che ai consumatori.

Prima Classe.

Aghi da cucire e da far lavori di maglia (mercatante d') all'ingrosso.

Calze e berretti (mercatante di) all'ingrosso. Butirro fresco o salato (mercatante di) all'ingrosso. Legna da bruciare (mercatante di). Colui il quale, avendo recinto o magazzino, vende a stero, o per quantità equivalente o superiore. Legname di marina o di costruzione (mercatante di). Legname da doghe (mercatante di) all'ingrosso. Se vende con battello o carretta. Legname da segare (mercatante di) all'ingrosso. Bronzi, dorature ed innargentature sopra metalli (mercatante di) all'ingrosso.

Fazzoletti delle Indie (mercatante di). Cassa di sconto (colui che tiene). Cassa o banco di anticipazioni o di prestiti (colui che tiene). Cassa o banco di esazioni e di pagamento (colui che tiene). Sciali (mercatante di) all'ingrosso. Cambiatore di monete. Cappelli di paglia (mercatante di) all'ingrosso. Cappelleria (mercatante di materie prime per la). Carboni di legna (mercatante di) all'ingrosso. Cenciaiuolo all'ingrosso. Chiodaiuolo (mercatante) all'ingrosso. Cotone in lana (mercatante di) all'ingrosso. Cotone filato (mercatante di) all'ingrosso. Crine arricciato (mercatante di) all'ingrosso. Cristalli (mercatante di) all'ingrosso. Cuoj in carne stranieri (mercatante di) all'ingrosso. Cuoj conciati, lustrati, lisciati, verniciati (mercatante di) all'ingrosso.

Derrate coloniali (mercatante di) all'ingrosso. Merletti (mercatante di) all' ingrosso. Diamanti e pietre fine (mercatante di). Droghiere (mercatante) all' ingrosso.

Acquavite (mercatante d') all'ingrosso. Spezierie (mercatante di) all' ingrosso. Scontisla. Barbigli di balena (mercatante di) all' ingrosso. Ferro in barre (mercatante di) all' ingrosso. Colui che vende abitualmente per parti almeno di cinquecento chilogrammi. Fioretti e seta floscia (mercatante di) all' ingrosso.

Formaggi secchi (mercatante di) all'ingrosso. Frutti secchi (mercatante di) all' ingrosso.

Semi da foraggio, oleosi ed altri (mercatante di) all' ingrosso.

Orologeria (mercatante all' ingrosso di pezzi d'). Oli (mercatante d') all'ingrosso.

Inumazioni e pompe funebri (intraprese di) nelle città diverse da Parigi.

Lana non pulita o lavata (mercatante di) all' ingrosso. Lana filata o pettinata (mercatante di) all' ingrosso. Sughero non pulito (mercatante di) all' ingrosso. Lino o canapa non pulita o filata (mercatante di) all' ingrosso. Liquori (mercatante di) all' ingrosso.

Mercerie (mercatante di) all'ingrosso. Metalli (mercatante di) all' ingrosso, diversi dall' oro, dall'argento, dal ferro in barre, e dal bronzo. Mielo e cera grezza (mercatante spedizioniere di). Miniera di piombo (mercatante di) all' ingrosso.

Dazio (aggiudicatario dei diritti di). Uova (mercatante spedizioniere d'). Ossa per la fabbricazione del nero animale (mercatante d') all' ingrosso.

Cartaro (mercatante) all'ingrosso. Profumiere (mercatante) all'ingrosso. Pastello (mercatante di) all' ingrosso. Pellicciaio (mercatante) all' ingrosso. Pelliccerie e fodere (mercatante di) all'ingrosso, se trae abitualmente pelliccerie dallo straniero, o se ne invia. Pendoli e bronzi (mercatante di) all' ingrosso. Pietre fine (mercatante di). Stampe (mercatante di) all'ingrosso. Penne e calugine (mercatante di) all'ingrosso. Pesce salato, marinato, secco ed affumicato (mercatante di) all'ingrosso. Porcellana (mercatante di) all' ingrosso.

Chincaglierie (mercatante di) all' ingrosso.

Resine ed altre materie analoghe (mercatante di) all'ingrosso. Uova di merluzzo (mercatante di) all'ingrosso. Fettucce per mode (mercatante di) all'ingrosso.

Zafferano (mercatante di) all' ingrosso. Mignatte (mercatante di) all' ingrosso. Sale (mercatante di) all' ingrosso. Seta (mercatante di) all' ingrosso. Setole di porco o di cinghiale (mercatante di) all' ingrosso. Zucchero grezzo e raffinato (mercatante di) all' ingrosso. Sego liquefatto (mercatante di) all' ingrosso.

Tabacco (mercatante di), nel dipartimento della Corsica all'ingrosso. Tabacco in foglie (mercatante di). Tintura (mercatante allo ingrosso di materie prime per la). Tè (mercatante di) all'ingrosso. Tessuti di lana, di filo, di cotone o di seta (mercatante di) all' ingrosso.

Vendite all'incanto (direttore d'uno stabilimento di). Vetri bianchi e cristalli (mercatante di) all' ingrosso. Aceto (mercatante di) all'ingrosso. Vini (mercatante di) all'ingrosso, che vende abitualmente de' vini a panieri di vini fini, sia ai mercatanti di dettaglio ed agli ostieri, sia ai consumatori.

Seconda Classe.

Ammazzatoio pubblico (concessionario o affittatore d'). Aghi da cucire e da far lavori a maglia (mercatante d') alla mezzana.

Calze e berretti (mercatante di) alla mezzana. Gioielliere (mercatante fabbricante) che ha laboratorio e magazzino. Blonde (mercatante di) alla mezzana. Legna da bruciare (mercatante di), colui che non avendo nè recinto nè magazzino vende sopra battello o sopra i porti, a stero o per quantità equivalente o superiore. Legname di tintura (mercatante di) alla mezzana.

Carrozziere (fabbricante di). Cappelli di paglia (mercatante di) alla mezzana. Carbonfossile depurato o no (mercatante di) all'ingrosso. Chiodaiuolo (mercatante) alla mezzana. Partito per le sete (intraprenditore o affittatore d' un). Crine arricciato (mercatante di) alla mezzana. Cristalli (mercatante di) alla mezzana.

Merletti (mercatante di) alla mezzana. Diorama, panorama, neorama, georama (direttore di). Droghiere (mercatante) alla mezzana.

Acquavite (mercatante d') alla mezzana. Deposito (concessionario, speculatore

o affittatore de' dritti di magazzinaggio in un). Intrapresa generale della scopatura, dell'innaffiamento o del toglimento de'fanghi. Spezierie (mercatante di) alla mezzana.

Barbigli di balena (mercatante di) alla mezzana. Fioretti e seta floscia (mercatante di) alla mezzana.

Oli (mercatante d') alla mezzana.

Gioielliere (fabbricante e mercatante) che ha laboratorio e magazzino.

Lana filata o pettinata (mercatante di) alla mezzana. Lino o canapa grezza o filata (mercatante di) alla mezzana.

Merceria (mercatante di) alla mezzana. Metalli (mercatante alla mezzana di) diversi dall'oro, dall'argento, dal ferro in barra, dal bronzo.

Novità (mercatante di).

Omnibus ed altre vetture simili (intrapresa d'). Oro ed argento (mercatante d'). Orafo (mercatante fabbricante) con laboratorio e magazzino.

Chincaglierie alla mezzana.

Fettucce per mode (mercatante di) alla mezzana.

Sale (mercatante di) alla mezzana. Serrature (mercatante spedizioniere d' oggetti di). Seta (mercatante di) alla mezzana. Setole di porco o di cinghiale (mercatante di) alla mezzana. Zuccaro grezzo e raffinato (mercatante di) alla mezzana. Sevo liquefatto (mercatante di) alla mezzana.

Tè (mercatante di) alla mezzana. Tessuti di lana, di filo, di cotone o di seta (mercatante di) alla mezzana.

Vetri bianchi e cristalli (mercatante di) alla mezzana. Conteria (mercatante di) alla mezzana.

Terza Classe.

Raffinatore d'oro, d' argento o di platino. Attrazzatore. Ardesie (mercatante d') all' ingrosso, colui che spedisce con battelli o vetture

Fabbricati (intraprenditore di). Bazar di vetture (colui che tiene). Gioielliere (mercatante) che non ha laboratorio. Giocarelli (mercatante di) all' ingrosso. Bovi (mercatante di). Legname da segare (mercatante di), se, avendo recinto o magazzino, non vende che ai legnamari, agli ebanisti, ai falegnami ed ai particolari. Legname d'ebanisteria (mercatante di). Legname colla buccia o di lavori di carradore (mercatante di). Zaffi (mercatante di) all' ingrosso. Ricami (fabbricante e mercatante di) all' ingrosso.

Caratteri di stamperia (fonditore di). Cartone (mercatante fabbricante d' ornamenti in pasta di). Sciali (mercatante di) in dettaglio. Cioccolatta (mercatante di) all'ingrosso. Chiodi (mercatante di) all'ingrosso. Commestibili (mercatante di). Confettiere. Conserva alimentaria (mercatante di). Coralli (preparatore di). Coralli grezzi (mercatante di). Cuoj in carne del paese (mercatante di) all' ingrosso.

Cambiamenti d' abitazione (intraprenditore di), se ha parecchie vetture. Distillatore-liquorista. Droghiere (mercatante) in dettaglio.

Acqua filtrata o chiarita e depurata (intraprenditore d'uno stabilimento d'). Inchiostro da scrivere (fabbricante mercatante all'ingrosso d'). Spugne (mercatante di) all' ingrosso. Equipaggiamenti militari (mercatante d'oggetti d').

Saggiatori pel commercio.

Ferro in mobili (mercatante di). Fonditori d' oro e d'argento. Frutti secchi (mercatante di) alla mezzana.

Guantaio (mercatante fabbricante). Sorbettiere.

Piazze, mercati e posti sulle piazze pubbliche (affittatore o aggiudicatario dei diritti di). Arpe (fattore o mercatante d'), che ha bottega o magazzino. Orivolaio. Locanda guarnita (padrone di), che tiene una trattoria. Luppolo (mercatante di) all'ingrosso. Idromele (fabbricante e mercatante d').

Stampatore-libraio. Stampatore-tipografo.

Presciutti (mercatante spedizioniere di). Gioielliere (mercatante), che non ha laboratorio.

Latte (mercatante di) all' ingrosso. Libraio-editore. Lingerie (fornitore di). Liquori (fabbricante di).

Marmo (mercatante di) all' ingrosso. Mode (mercatante di).

Madreperla grezza (mercatante di). Navigli (costruttore di).

Orafo (mercatante) senza laboratorio.

Pasticciere spedizioniere. Lastricatura delle città (intraprenditore di).

Pendoli e bronzi (mercatante di) in dettaglio. Farmacista. Piano-forti e clavicordi (fattori e mercatanti in bottega o

in magazzino di). Plaqué o doublé d'oro e d'argento (fabbricante e mercatante di oggetti in). Penna e calugine (mercatante di) in dettaglio. Penne da scrivere (mercatante spedizioniere di). Pesce salato, marinato, secco ed affumicato (mercatante di) alla mezzana.

Ristoratore.

Colui che sala le carni. Santambarchi o zimarre (mercatante di) all'ingrosso. Sellaio-carrozziere. Seta (mercatante di) in dettaglio. Sode vegetali indigene (mercatante all'ingrosso di).

Ebanisteria (mercatante di materie prime per l'). Sartore (mercatante) con magazzino di stoffa. Tappeti di lana e tappezzerie (mercatante di). Tessuti di lana, di filo, di cotone o di seta (mercatante in dettaglio di). Tornitoria di Saint-Claude (mercatante spedizioniere d'articoli di). Torte (mercatante di).

Nave (per suo conto).

Quarta Classe.

Agenzia o officina d'affari (direttore d'). Aghi da cucire e da far lavori a maglia (mercatante d') in dettaglio. Limbicchi ed altri grandi vasi di rame (fabbricante o mercatante di) Acciughe (colui che sala). Apparecchi (maestro d'). Apprezzatore al monte di pietà. Albergatore.

Chiatte (affittatore di) per un affitto di mille franchi ed al di sopra. Balene (mercatante di barbigli di). Calze e berretti (mercatante di) in dettaglio. Bigliardi (fabbricante di) che ha magazzino. Blonde (mercatante di) in dettaglio. Legno di tintura (mercatante di) in dettaglio. Colui che fa moggi (mercatante) all'ingrosso. Calzolaio (mercatante). Beccaio (mercatante). Ricamatori sopra stoffe, in oro ed in argento. Bronzi, dorature, e innargentature sopra metalli (mercatante di) in dettaglio.

Caffettiere. Ragia elastica (fabbricante o mercatante d'oggetti confezionati, o di stoffe guarnite in). Cartaro (fabbricante di carte da gioco). Cappelli di feltro e di seta (fabbricante di). Pizzicagnolo. Falegname (intrapreditore fornitore). Banderaio (mercatante). Calderoni di rame (fabbricante di). Cavalli (mercatante di). Ceralacea (fabbricante di). Cera (imbiancatore di) che impiega meno di sei operai. Ceraiuolo (mercatante). Porci (mercatante di). Commessionato al monte della pietà. Funaio (fabbricante di gomene e cordami per la marina o per la navigazione interna). Calzolaio (mercatante). Cuoiaio (mercatante). Cotone filato (mercatante di) in dettaglio. Fastelli di legna sopra battelli (mercatante di). Colori e vernici (fabbricante e mercatante di). Coverture di seta, di borra, di lana e cotone, ec. (mercatante di). Conciatetto (intraprenditore). Crine arricciato (mercatante di). Cuoi conciati, lustrati, lisciati, verniciati (mercatante di) in dettaglio.

Decorazioni ed ornamenti d'architettura (mercatante di). Merletti (mercatante di). Dorature e innargentature sopra metalli (fabbricante o mercatante di) in dettaglio. Dorature per spinetterie (mercatante di).

Acque minerali fattizie (mercatante d'). Scorze di legname per polvere di concia (mercatante di). Bettola (padrone di). Stampatore in oro ed in argento.

Fattore di derrate e mercanzie (dappertutto meno a Parigi). Farine (mercatante di) all'ingrosso. Ferro in barre (mercatante di) in dettaglio; colui che vende abitualmente per quantità inferiore a cinquecento chilogrammi. Fili di canapa o di lino (mercatante di) in dettaglio. Fioretti e seta floscia (mercatante di) in dettaglio. Bronzo lavorato (mercatante di). Pellicciere. Furmaggio di pasta grassa (mercatante di) all'ingrosso. Formaggi secchi (mercatante di) alla mezzana.

Guardia del commercio. Grani da foraggio, oleosi ed altri (mercatante di) alla mezzana. Granaiuolo-fiorista (spedizioniere). Grani (mercatante) all'ingrosso. Incisore sopra cilindri.

Erbolaio spedizioniere. Conciatore di sugatto. Orologeria (mercatante di) (forniture d'). Locanda guarnita (padrone di). Luppolo (mercatante di) alla mezzana. Oli (mercatante d') in dettaglio.

Istrumenti per le scienze (Fattore e mercatante d') che ha bottega o magazzino.

Giardino pubblico (colui che tiene un). Stazatura de' liquidi (aggiudicatario dei diritti di).

Lana grezza o lavata (mercatante di) in dettaglio. Lanaiuolo. Legumi secchi (mercatante di) all'ingrosso. Acquacedrataio non sorbettiere. Liquori (mercatante di)

in dettaglio. Pulimenti (fabbricaote e mercatante di).

Fonderia di ferro (intraprenditore di). Maneggio d'equitazione (colui che tiene un). Alberi di nave (costruttore di). Meccanico. Legnaiuolo (intraprenditore). Mercerie (mercatante di) in dettaglio. Metalli (mercatante di) (diversi dall'oro, dall'argento, dal ferro in barre e dal bronzo) in dettaglio. Mole di mulini (fabbricante di). Miele e cera grezza (mercatante non spedizioniere di). Mostardiere (mercatante) all'ingrosso. Montooi ed agnelli (mercatante di). Muli e mule (mercatante di).

Cassette da viaggio (mercatante di). Torrone (fabbricaote spedizioniere di).

Arance, cedri (mercatante d'), spedizioniere. Orgaoi di Chiesa (fattore d'). Ornamentista.

Cartaro (mercatante) in dettaglio. Pastello (mercatante di) in dettaglio. Pasticciere non spedizioniere. Pellicciaio (mercatante) in dettaglio. Pelli in carne o crude (mercatante di). Pittura (intraprenditore di) in fabbricati. Pelliccerie e fodere (mercatante di) in dettaglio. Peso e misura (affittatore de' diritti di). Pietre artificiali o fattizie (fabbricante d'oggetti in). Piegatore di stoffe. *Polytypage*, ossia arte di moltiplicar le stampe (fabbricante di). Soppressatore di pesci di mare. Soppressatore di sardelle. Prugne secche (mercatante di) all'ingrosso.

Chincagliene in dettaglio.

Ricevitore di rendite. Registri (fabbricante di). Ristoratore e trattore alla nota ed a prezzo fisso. Fettucce per mode (mercatante di) in dettaglio.

Zoccoli (mercatante di) all'ingrosso. Zafferano (mercatante di) alla mezzana. Chiavettiere (intraprenditore). Chiavettiere (meccanico). Scandagli (fabbricante di graodi). Sevo in pezzi (mercatante di). Sevo liquefatto (mercatante di) in dettaglio.

Tappezziere (mercatante). Tè (mercatante di) in dettaglio. Latta verniciata (fabbricante di lavori in). Torba (mercatante di) all'ingrosso. Tartufi (mercatante di). Tulli (mercatante di) in dettaglio. Tubi in filo di canapa per le pompe d'incendio e gli annaffiamenti (fabbricante di).

Vacche o vitelli (mercatante di). Paoieri (mercatante spedizioniere di). Bicchieri di vetro (mercatante di). Colui che vende aceto in dettaglio. Vini (mercatante di) in dettaglio; che vende abitualmente, per esser consumati fuori del suo stabilimento, de' vini a paoiere o a bottiglie. Vini (vetturale mercatante di). Polleria con tartufi (mercatante di).

Quinta Classe.

Parto (capo di casa di). Acciaio pulito (fabbricante d'oggetti in) per suo conto. Raffinatore di metalli diversi dall'oro, dall'argento e dal platino. Fermagli (fabbricante di) coi processi ordinari (per suo conto). Alabastro (fabbricaote e mercatante d'oggetti io). Almanacchi o calendari (editore proprietario d'). Apparecchi ed utensili per l'illuminazione a gas (fabbricante d'). Preparatore di cappelli di paglia. Preparatore di stoffe pe' particolari. Armaiuolo. Albergatore, che non dà alloggio che a cavallo.

Bagni pubblici (intraprenditore di). Bilanciaio (mercatante). Balli pubblici (intraprenditore di). Gioielliere (fabbricante), per suo couto, senza magazzino. Gioielli falsi (mercatante di). Curandaio di tele e fili pei particolari. Granaiuolo con vettura. Legna da bruciare (mercataote di); colui che non avendo nè recinto, nè magazzino, nè battello, vende con vettura al domicilio dei consumatori. Legname di battelli (mercatante di). Legname di moggi (mercatante di). Legname di tavoletta (mercatante di). Legname in foglia (mercatante di). Scatole e gioielli a musica (fabbricante di macchine per), per suo conto. Beccaio in dettaglio. Fermagli (fabbricante di), per suo conto. Candele (mercatante di). Panattiere. Bottiglie di vetro (mercatante di). Bottoni di metallo, di corno, di cuoio bollito, ec. (fabbricante di), per suo conto. Permutatore in bottega o magazzino. Aghi e cannelli per la filatura (fabbricante di), per suo conto. Ricami (fabbricante e mercatante di) in dettaglio. Officina di distribuzione di carte di visite, annuozi, ec. (intraprenditore di un') Officina d'indicazione (colui che tiene un').

Oste che ha bigliardo. Cabriolet in piazza o in rimessa (locatore di), se ha parecchi cabriolets. Caratteri mobili in metallo (fabbricante di). Carrozziere accomodatore. Cartonaggio fino (fabbricante e mercatante di). Circoli e società

(fornitore degli oggetti di consumazione nei). Cappelli di paglia (mercatante di) in dettaglio. Cappelleria (mercatante di forniture per la). Carboni di legna (mercatanti di) alla mezzana. Carboni di terra depurati o no (mercatante di) alla mezzana. Caccia (mercatante d'utensili per). Calderaio (mercatante). Cammini detti *economici* (fabbricante e mercatante di). Cavalli (affittatore di). Cavalli (colui che tiene pensione di). Cavalli (mercatante di). Cioccolatta (mercatante di) in dettaglio. Campane di ogni dimensione (mercatante di). Chiodaiuolo (mercatante) in dettaglio. Valigiaio, in cuoio. Colla per la chiarificazione de' liquori (fabbricante di). Corna grezze (mercatante di). Coltellinaio (mercatante e fabbricante). Colui che vende la crema. Martinetti (fabbricante e mercatante di). Crine arricciato (preparatore di). Cristalli (mercatante di), in dettaglio. Curiosità (mercatante in bottega d'oggetti di).

Colui che toglie il lustro. Colui che vende legna ricavate da barche vecchie disfatte o mercante di vecchie navi. Ditali da cucire in metallo diverso dall'oro e dall'argento (fabbricante di), per suo conto. Distillatore di essenze e di acque profumate e medicinali.

Acquavite (mercatante d') in dettaglio. Ebanista (mercatante), che ha bottega o magazzino. Illuminazione ad oglio per conto de' particolari (intrapprenditore d'). Spronaio, per suo conto. Speziali in dettaglio. Spugne (mercatante di) in dettaglio. Equipaggio (padrone d'). Stagno (fabbricante di foglie di). Staffe (fabbricante di), per suo conto. Striglie (fabbricante di) per suo conto.

Lattaio-lampista. Mercatante di ferro. Carrozze (affittatore di), se ha più carrozze. Fiori artificiali (fabbricante e mercatante di). Fonditore di ferro, di bronzo o di rame (con crogiuoli ordinari). Cesoie (fabbricante di), per suo conto. Fabro di piccoli pezzi (canne, piastre). Follone. Vettovaglie (mercatante di), con battelli, carrette o vetture. Frange (mercatante di).

Galloni (mercatante di). Guantaio (mercatante). Specchi (mercatante di). Sorbettiere.

Istrumenti di chirurgia di metallo (fabbricante e mercatante d'). Avorio (mercatante d'oggetti d').

Stazatore pe' liquidi. Gioco di palla (padrone di). Gioielliere (fabbricante), per suo conto.

Lampista. Lapidario di pietre false (fabbricante o mercatante), che ha bottega o magazzino. Lavatore di lane. Bossolaio, che fa le balle. Libraro. Sughero grezzo (mercatante di) in dettaglio. Affittatore di carrozze sospese. Occhialaio (mercatante). Istrumenti da corde (mercatante di somministrazioni d'). Istrumenti da corde (fabbricante d'), per suo conto.

Magazziniere. Maestro o padrone di barca o battello, che naviga per suo proprio conto sopra i fiumi, le riviere o i canali, sia che la barca o il battello gli appartenga, sia che l'abbia presa in fitto. Se il conduttore non è che un uomo a paghe, la patente è dovuta dal proprietario della barca o del battello. Maniscalco perito. Conciatore di marrocchino, per suo conto. Marroni e castagne (mercatante spedizioniere di). Conciator di pelle in alluda, per suo conto. Falegname meccanico. Mobili (mercatante di). Mole da arrotare (fabbricante e mercatante di). Miniera di piombo (mercatante di) in dettaglio. Minerale di ferro (mercatante di), che ha magazzino. Specchiaio. Modista. Monumenti funebri (intraprenditore di). Modanature (mercatante di) in bottega. Musica (mercatante di).

Madreperla (fabbricante d'oggetti in), per suo conto. Madreperla (mercatante d'oggetti in). Nuoto (colui che tiene una scuola di).

Orafo (fabbricante) per suo conto. Organi portatili (fattore d'), per suo conto.

Carta dipiuta per pittura (mercatante di). Parco di carrette (colui che tiene un). Profumiere (mercatante) in dettaglio. Spinettaio (mercatante). Lastrici (mercatante di). Pettini di seta (mercatante di). Pittore verniciatore di carrozze o d'equipaggi. Perle false (mercatante di). Pietre grezze (mercatante di). Pietre litografiche (mercatante di). Piastre (mercatante di) in dettaglio. Cannaio. Piume (fabbricante e mercatante di). Penne da scrivere (mercatante di), non spedizioniere. Pesce fresco (mercatante di), che vende in gran parte ai dettaglieri. Pompe di metallo (fabbricante di). Porcellane (mercatante di) in dettaglio. Letame disseccato (mercatante di).

Rilievi (intraprenditore di), anche quando è maestro di posta. Resine ed altre materie analoghe (mercatante di) in dettaglio. Unva di merluzzo (mercatante di) in dettaglio. Ristoratore e trattore a prezzo fisso solamente. Vendarrosto.

Colui che sala olive. Secchioni per incendio (fabbricante di). Sellaio. Chiavettiere non iotraprenditore. Setole di porco o di cignale (mercatante di) in dettaglio. Manticetti (fabbricante e mercatante di grossi) per i fabbri, beccai, ec. Manifattura di tessuti di giunco di Spagna per mode (fabbricante di). Zuccaro grezzo e raffinato (mercatante di) in dettaglio.

Quadri (mercatante di). Taffettà gommato o cerato (mercatante di). Ferraio. Sartore (mercatante d'abiti nuovi). Sartore (mercatante), senza magazzino di stoffe, che somministra sopra campioni. Tappeti dipinti o verniciati (mercatante di). Tele incerate e verniciate (mercatante di). Tele metalliche (fabbricante di) per suo conto. Latta verniciata (mercatante di lavori in).

Utensili di caccia e di pesca (mercatante d').

Panieraio pei vini. Vetri bianchi e cristalli (mercatante di) in dettaglio. Votamento (intraprenditore di). Vini (mercatante di) in dettaglio, che dà a bere presso di lui e che tiene bigliardo.

Sesta Classe.

Affissi (intraprenditore della messa e della conservazione degli). Agarico (mercatante d'). Agente drammatico. Aghi, chiavi ed altri piccoli oggetti per orologi o pendoli (fabbricante d'), per suo conto. Fiammiferi chimici (fabbricante e mercatante di). Anatomia (fabbricante di pezzi d'). Anatomia (colui che tiene un gabinetto d'). Asini (mercatante d'). Annunzi ed avvisi diversi (intraprenditore di inserzioni d'). Apprezzatore d'oggetti d'arte. Conciatore di pelli. Conciatore di penne, lane, calugine ed altri oggetti di letti. Ardesie (mercatante d'), colui che vende per mille libbre ai muratori ed agli intraprenditori di fabbricati. Innaffiamento (intraprenditore particolare d'). Lustratori. Ingegnere. Chiatte (affittatore di) per un prezzo di fitto al di sotto di mille franchi. Coccole di ginepro (mercatante di). Bagni di riviera in piena acqua (intraprenditore di). Bilanciere (fabbricante), per suo conto. Piccoli pezzi di abete preparati per metterli in opera (mercatante di). Scopatura (intraprenditore parziale di). Chirurgo. Asserelli (mercatante di). Barometri (fabbricante o mercatante di). Barche, battelli o sciatte (costruttore di). Battelli da spurgare (speculatore di). Battitore di legno da tingere. Battitore di scorza. Battitore di grano di trifoglio. Battitore d'oro e d'argento. Pellicola (preparatore di). Butirro fresco o salato (mercatante di) in dettaglio. Birra (mercatante o venditore di). Gioielliere di pietre false (fabbricante), per suo conto. Bigliardi (fabbricante di), senza magazzini. Merletto ordinario (fabbricante e mercatante di). Bianco di creta (fabbricante e mercatante di). Granaiuolo con bestie da soma. Stacci da fior di farina (fabbricante e mercatante di). Legname da doghe (mercatante di), se non vende che ai bottai ed ai particolari. Intavolati (mercatante di vecchi). Vagli (mercatante di) in dettaglio. Incavatore di vetri. Chi fa turaccioli. Zaffi (mercatante di) in dettaglio. Fango (intrapresa parziale del toglimento del). Bruciatore d'acquavite. Brodo e bue cotto (mercatante di). Borra di seta (mercatante di). Valigiaio. Colui che fa le corde di minugia. Cinghie e giarrettiere (fabbricante di) per suo conto. Mattoni (mercatante di). Battifuochi fosforici ed altri (fabbricante di). Barattatore d'abiti in bottega. Scovette (mercatante di). Bosso o radiche di bosso (mercatante di). Busti di gesso (gettatore in forme).

Oste. Gabinetto di lettura (colui che tiene un), ove si danno a leggere i giornali e le novità letterarie. Gabinetti di comodità pubbliche (colui che tiene). Quadranti d'orologi e di pendoli (fabbricante di), per suo conto. Cornici per specchi e quadri (mercatante di). Caffè di cicoria in polvere (mercatante di). Caffettiere del Levante o (fabbricante di), per suo conto. Casse di tamburo (fattore di). Calafato (racconciatore di navigli). Canne e chiavi in rame (fabbricante di), per suo conto. Canne (mercatante di) in bottega. Cantiniere, nelle prigioni, negli ospizi, ed altri stabilimenti pubblici. Copertinaio, per suo conto. Capsule metalliche (fabbricante di) per chiudere le bottiglie. Scardassi (fabbricante di) se-

condo i processi ordinari, per suo conto. Mattoni da lastricare (mercatante di). Scatole d'orologi (fabbricante di), per suo conto. Carte di geografia (mercatante di). Cartoni per officine ed altri (fabbricante di), per suo conto. Ceneri (lavatore di). Cerchi (mercatante di). Lacci di filo, lana o cotone, preparati per la fabbricazione de' tessuti (mercatante di). Sedie fine (mercatante e fabbricante di). Sedie (locatore di) per un prezzo di fitto di duemila franchi ed al di sopra. Scamosciatore, per suo conto. Candellieri di ferro e di rame (fabbricante di), per suo conto. Canapa (mercatante di) in dettaglio. Cappellaio di grande cappelleria. Pizzicagnolo rivenditore. Falegname. Ceneraccio (mercatante di). Carradore. Cerchi d'occhiali (fabbricante di), per suo conto. Calcina (mercatante di). Capo di ponti e fori. Sidro (mercatante e venditore di) in dettaglio. Colui che fa e batte il calcistruzzo, che impiega meno di cinque operai. Cesellatore. Canutiglia (fabbricante di) per suo conto. Campane (fonditore di), senza bottega nè magazzino. Campanelli (fonditore di). Colui che fa i forzieri in legno. Parrucchiere. Colli (fabbricante di) per suo conto. Colli (mercatante di) per suo conto. Combustibili (mercatante di), in bottega. Commessionati latori pe' fabbricanti di tessuti. Pollaiuolo con vettura. Corde armoniche (fabbricante di) per suo conto. Corde metalliche (fabbricante di) per suo conto. Corde metalliche (fabbricante di) per suo conto. Funaio (mercatante). Corno (fabbricante di foglie trasparenti di), per suo conto. Giustacuori (fabbricante e mercatante di). Cosmorama (direttore di). Colui che fa, vende o dà a nolo abiti di teatro. Tagliatore di peli (mercatante), per suo conto. Sensale assaggiatore di vini. Cucitrice (mercatantessa). Posate ed altri oggetti in ferro battuto o stagnato (fabbricante e mercatante di) in dettaglio. Conciatetti (maestro). Pastelli (mercatante di). Trine (mercatante di). Crinlere (fabbricante di) per suo conto. Crini schiacciati (mercatante di). Cuolo bollito e verniciato (fabbricante e mercatante d'oggetti in). Cuoi e pietre da rasoi (fabbricante e mercatante di). Rame di navigli (mercatante di vecchio).

Tavole di pietra (mercatante di). Damaschinatore. Forbici da frastagliare (fabbricante di), per suo conto. Sloggiamenti (intraprenditore di), se ha una sola vettura. Merletti (fattore di). Mercante di vecchie carrozze. Disegnatore per fabbrica. Indoratore ed anargentatore. Indoratore sopra legno.

Ebanista (fabbricante), per suo conto, senza magazzino. Parafuochi (fabbricante di), per suo conto. Smaltista, per suo conto. Imballatore non cassettaio. Inchiostro da scrivere (fabbricante e mercatente d') in dettaglio. Intonico contro l'ossidamento (applicatore d'). Adornatore (mercatante). Spille (fabbricante di), coi processi ordinari. Assaggiatore di seta. Stampe ed incisioni (mercatante di). Stagnatore di specchi. Ventagli (mercatante fabbricante di), che ha bottega o magazzino.

Fattore di fabbrica. Fastelli e fascine (mercatante di), che vende con vettura. Faenza (mercatante di). Farino (mercatante di) in dettaglio. Lattaio. Feltro (fabbricante e mercatante di), per la carteria, per la foderatura di navigli, pei vassoi, ec. Filagranista. Filamenti di nervi (fabbricante di), per suo conto. Filuzzi per la pesca, per la caccia, ec. (fabbricante di). Filatore (intraprenditore). Colui che compra fili su' mercati. Fiori artificiali (mercatante d'apparecchi e di carta per). Fiori d'arancio (mercatante di). Fonditore di stagno, di piombo o di bronzo. Fontane pubbliche (affittatore di). Fontane da filtrare (fabbricante e mercatante di). Sodatore di calze ed altri articoli. Sodatore di feltro pe' cappellai. Spadaio (mercatante). Colui che fa fornelli. Fornelli per le vivande (fabbricante e mercatante di). Vettovaglia (venditore di), a fascio o in piccola parte a peso. Rigattiere. Formaggi di pasta grassa (mercatante di) in dettaglio. Formaggi secchi (mercatante di) in dettaglio. Fruttaiuolo. Frutti secchi (mercatante di) in dettaglio. Frutti secchi per bevande (mercatante di). Colui che sa levare il fumo ai cammini. Cessi inodori (fabbricante e mercatante di). Giberne (fabbricante di), per suo conto. Ghiaccio, acqua congelata (mercatante di). Globi terrestri e celesti (fabbricante e mercatanto di). Ingommatore di stoffe. Seme di senapa bianco (mercatante di). Grani (mercatante di) in dettaglio. Granaiuolo florista in dettaglio. Incisore sopra metalli (che fabbrica

i bolli secchi e che incide sopra gioielli). Grua (padrone di).

Arpe (fattore di), che non ha nè bottega nè magazzino. Erbolaio droghiere. Storia naturale (mercatante d'oggetti di). Orologeria (fabbricante di pezzi d'), per suo conto. Orivolaio racconciatore (mercatante). Ostriche (mercatante d').

Immagini (fabbricante o mercatante d'). Stampatore litografo editore. Istrumenti aratori (fabbricante d'). Istrumenti di chirurgia in gomma elastica (fabbricante di). Istrumenti di musica a vento, in legno o in rame (fattore d'). Istrumenti per le scienze (fattore d'), senza bottega nè magazzino. Avorio (fabbricante d'oggetti in), per suo conto. Lustrini (fabbricante o mercatante di oggetti in). Petunse (mercatante di).

Laminatore coi processi ordinari. Lanterniere. Panconcelli (mercatante di) in dettaglio. Lavatoio pubblico (colui che tiene un). Bossolaio. Fermento (mercatante di). Lino (mercatante di), in dettaglio. Biancheria di tavola o di casa (affittatore di). Colui che fa o vende lingerie. Litocromo, stampatore. Litocromie (mercatante di). Litografie (mercatante di). Litofanie per stuoie (fabbricante e mercatante di). Affittatore di quadri e disegni. Occhialaio (fabbricante). Lustratore di pelli.

Muratore (maestro). Casa particolare di ritiro (colui che tiene una). Marmi artifiziali (fabbricante e mercatante d'oggetti in). Marmoraio. Maniscalco. Maschere (fabbricante e mercatante di). Materiali (mercatante di vecchi). Legnamaro. Merceria (mercatante di minuta). Mettitore in opera, per suo conto. Mobili d'occasione (mercatante di). Colui che moerra stoffe, per suo conto. Colui che monta telai. Mosaici (mercatante di). Colui che prepara il filo pe' lacci che servono alla fabbricazione de' tessuti.

Naturalista (mercatante). Scrigni (fabbricante di), per suo conto. Nutritore di vacche e di capre pel commercio del latte.

Arance e cedri (mercatante d'), in bottega, ed in dettaglio. Ossa (fabbricante d'oggetti in), per suo conto. Otri (fabbricante d'), per suo conto. Otri (mercatante d').

Paglia (fabbricante di tessuti pe' cappelli di), per suo conto. Bisantini e foglie (fabbricante di), per suo conto. Ostie (fabbricante e mercatante d'). Bericuocolo (fabbricante e mercatante in bottega di). Carte di fantasia (fabbricante di). per suo conto. Ombrelli (fabbricante e mercatante d'). Pergamenaio, per suo conto. Impiallacciatore. Paste alimentarie (mercatante di). Lastricatore. Pelli di lepri e di conigli (mercatante di), in bottega. Pesca (aggiudicatario o affittatore di), per un prezzo di duemila franchi o al di sopra. Pettini pel lino, per la canapa ec. (fabbricante di), per suo conto. Pettini di scaglia (fabbricante di) per suo conto. Pettini (mercatante di), in bottega. Pittore di fabbricati non intraprenditore. Pensione borghese (colui che tiene). Pensione particolare di vecchi (colui che tiene). Perle false (fabbricante di), per suo conto. Pesatore e misuratore giurato. Pianoforti e clavicordi (fattore di), che non ha nè bottega nè magazzino. Pietre da imbrunire (fabbricante e mercatante di). Pietre false (fabbricante di). Pietre turchine (mercatante di), per l'imbiancamento della biancheria. Pietre tagliate (mercatante di). Pennelli (fabbricante di), per suo conto. Pipe (mercatante di). Gesso (mercatante di). Colui che fa e vende il gesso. Pallini da caccia (fabbricante o mercatante di). Penne metalliche (mercatante fabbricante di). Padellaio in faenza, metallo ec. Pulitore d'oggetti d'oro, d'argento, di rame, d'acciaio, di scaglia, d'osso, di corno, ec. Portafogli (fabbricante di), per suo conto. Portafogli (mercatante di). Pentolaio di stagno. Polvere d'oro (fabbricante e mercatante di). Colui che fa le carrucole. Pressoio (padrone di). Stecche di bigliardo (fabbricante di), per suo conto.

Spazzamento di cammini (intraprenditore di). Molle per le ernie (fabbricante di), per suo conto. Molle di orologi e di pendoli (fabbricante di), per suo conto.

Sacchi di tela (fabbricante e mercatante di). Colui che purifica il salnitro. Gabbani (mercatante di) in dettaglio. Scultore in legno, per suo conto. Crusca, cruschello e rimacinatura (mercatante di). Manifattura di tessuti di giunco di Spagna (fabbricante e mercatante d'oggetti di). Sfere (fabbricante di). Staccatore. Sommaco (mercatante di).

Tabacco (mercatante di) in dettaglio nel dipartimento della Corsica. Tavola di locanda (colui che tiene una). Ebanista

(mercatante). Stipetteria (fabbricante di oggetti di), per suo conto. Tamburi, gran casse, tamburini (fabbricante di). Stacciatore (fabbricante e mercatante). Polvere di concia (mercatante di). Tintore sgrassatore pei particolari. Tintore di pelli. Filaloro e filalargento. Lattaio. Tornitore sopra metalli. Torte (mercatante di) in dettaglio. Tegole (mercatante di).

Panieri (mercatante di) in dettaglio. Panieraio (fabbricante di fini panieri). Verificatore di fabbricati. Verniciatore sopra cuoio, feltro, cartone e metalli. Vetri convessi (mercatante di). Conteria (mercatante di) in dettaglio. Vignette e caratteri a giorno (mercatante in bottega di). Vini (mercatante di) in dettaglio, che dà a bere presso di lui, e che non tiene bigliardo. Viti (fabbricante di) co' processi ordinari, per suo conto. Vetraio in bottega. Pollame o caccia (mercatante di).

Settima Classe.

Accordatore di pianoforti, arpe ed altri istrumenti. Raffinatore di metalli. Acciaro pulito (fabbricante d'oggetti in) a lavoro. Avannotto (mercatante di). Scafe (padrone di). Preparatore di barbigli di balena. Preparatore di calze ed altri oggetti simili. Plettri (fabbricante di). Armaiuolo racconciatore. Armaiuolo a lavoro. Agrimensore. Pezzi di legno che si attaccano al collo delle bestie da tiro (fabbricante e mercante di). Remaio.

Intonacatore. Bilanciaio (fabbricante) a lavoro. Globi per lampade (fabbricante di), per suo conto. Fasciaiuolo. Assicelli (fabbricante di), per suo conto. Bastaio. Mestole (fabbricante di). Gioielliere a lavoro. Gioielliere in falso (fabbricante) a lavoro. Trastulli da bambini (fabbricante di) senza bottega, nè magazzino. Trastulli da bambini (mercatante di) in dettaglio. Curandaio di cappelli di paglia. Curandaio di fino. Curandaio di biancheria, che ha uno stabilimento di bucato. Curandaio di prato. Boscaiuolo. Scatole e gioielli a musica (fabbricante di macchine per) a lavoro. Stivali rimontati (mercatante di). Calzolaio in camera. Palle vulnerarie dette *d'acciaio* o *di Nancy* (fabbricante di). Mazzetti di fiori (mercatantessa di), in bottega. Venditore di libri vecchi. Cercini di fanciulli (fabbricante e mercatante di). Borsaio. Bottoni di seta (fabbricante di), per suo conto. Fucili fosforici ed altri (mercatante di). Scovette per la filatura (raccomodatore di). Ricami (curandaio e preparatore di). Ricami (disegnatore stampatore di). Ricami (fabbricante di). Bruniture. Busti in cera pei parrucchieri (fabbricante di).

Gabinetto di figure in cera (colui che tiene un). Gabinetto di lettura in cui si danno a leggere i giornali solamente (colui che tiene un). Gabinetto particolare di quadri, d'oggetti di storia naturale o d'antichità (colui che tiene un). Cabriolets di piazza o di rimessa (affittatore di), se non ha che un cabriolet. Lustratore di vecchie stoffe. Piegatore di gambe di stivali. Cammei falsi o tagliati (fabbricante di). Canne e chiavi di rame (fabbricante di) a lavoro. Canne (fabbricante di), per suo conto. Canutiglia (fabbricante di). Caratteri di stamperia (fonditore di) a lavoro. Caratteri di stamperia (incisore di) a lavoro. Caratteri mobili in legno o in terra cotta (fabbricante e mercatante di). Carcasse o montature di ombrelli (fabbricante di), per suo conto. Scardassiere di lana, di cotone, di borra di seta, filoscella, ec. Colui che ammattona. Carriuole (affittatore di). Colui che fa e vende centurini, per suo conto. Ceneri ordinarie (mercatante di). Sedie (affittatore di), per un prezzo di fitto da cinquecento franchi a duemila franchi. Staffili (fabbricante e mercatante di). Cerniere in ferro, rame o ferro bianco (fabbricante di), coi processi ordinari, per suo conto. Banderaio a lavoro. Calderaio racconciatore. Scarpini di panno ed altri (mercatante di). Ciniglia di seta (fabbricante di), per suo conto. Cavalli (sensale di). Capre e capretti (mercatante di). Cenciaiuolo in dettaglio. Screziatore di drappi. Incerato (mercatante fabbricante d'). Chiodaiuolo a martello, per suo conto. Cuffie di donne (fattrice e mercatantessa di). Colla di pasta e di pelle (fabbricante di). Colui che imbozzima per fabbricazione di tessuti. Venditore d'uova con bestie da soma. Corde armoniche (fabbricante di) a lavoro. Corde metalliche (fabbricante di) a lavoro. Funaio (fabbricante di cordami minuti, come funi, spaghi, guinzagli, tirelle, ec.). Lacci di filo, seta, lana, ec. (fabbricante di), per suo conto. Cuoiaio. Cosmetici (mercatante di). Cotone pettinato o ingommato (mercatante di). Tagliatore di

pelí a lavoro. Corregge (preparatore di), per suo conto. Sensale di bestiami. Coltellinaio a lavoro. Cucitrice di giustacuori di pelle o di tela. Conciatetti in paglia o in stoppia. Colui che vende latte. Vagliatore. Cristalli (tagliatore di). Uncinetti per le fabbriche di stoffe (fabbricante di), per suo conto. Rame vecchio (mercatante di). Tini, fusti, barili e botti (fabbricante di). Colui che cuoce il filo per prepararlo alla tintura. Sgrassatore. Dentellatore di seghe. Indoratore di tagli di libri.

Ebanista (fabbricante) a lavoro. Scaglie d'argentini (mercatante di). Bronconi (mercatante di). Scorticatore d'animali. Forme di stivali (fattore di). Smaltista ad opera. Allindatore (fabbricante), per suo conto. Spronaio a lavoro. Speziale rigattiere, se non vende che a piccolo peso ed a piccola misura alcuni articoli di spezierie, ed aggiunge a questo commercio la vendita di alcuni altri oggetti, come stoviglia, carbone in dettaglio, legna a fastello, ec. Spillettaio. Scorticatore di legname. Essenza d'Oriente (fabbricante d'). Stampatore di metalli diversi dall'oro e dall'argento. Staffe (fabbricante di) ad opera. Stregghie (fabbricante di) ad opera. Ventagli (fabbricante di), per suo conto. Perito per la divisione e la stima delle proprietà.

Lattaio in camera. Ferravecchio. Fiacre (affittatore di), se non ha che una sola carrozza. Operaio terminatore in orologeria. Fiorista, che lavora per conto dei mercatanti. Fenditore di crini di balena. Fontane di gres a sabbia (mercatante di). Cesoie (fabbricante di) ad opera. Spilli fabbricante di). Colui che fa e vende forme da scarpe. Staffile, scudiscio (fabbricante o mercatante di), per suo conto. Padrone fornaio. Foderi per sciable, spade, baionette (fabbricante di), per suo conto. Frangiaio (fabbricante), per suo conto. Pesciatelli (mercatante di). Accotonatore di drappo ed altre stoffe di lana. Colui che frigge in bottega. Fruttaiuolo. Barca da trasporto (padrone di) o navalestro. Galette, fiali, focacce, berlingozzi (mercatante di) in bottega. Gallonaio (fabbricante), per suo conto. Guaine (fabbricante di), per suo conto. Bettoliere. Stampatore di stoffe, di fettucce, ec. Pertiche (mercatante di). Semi da foraggio, oleosi ed altri (mercatante di), in dettaglio. Granaiuolo. Carrettiere che trasporta rottami di fabbrica. Incisore di caratteri di stamperia. Incisore sopra metalli, che si limita ad incidere de'suggelli o de'rami per fatture ed altri oggetti detti *de ville*. Uosaio. Colui che fa rabeschi. Colui che fa soggoli.

Alloggio (affittatore di cavalli per l'), Ami (fabbricante d'). Erbolaio, il quale non vende che piante medicinali fresche o secche. Castratore di cavalli. Orologeria (fabbricante di pezzi d') ad opera. Orologiaio ripulitore. Orivolaio racconciatore (non mercatante). Orologi in legno (fabbricante o mercatante d').

Stampatore in taglio dolce per oggetti detti *de ville*. Stampatore litografo, non editore. Stampatore sopra porcellana, maiolica, vetro, cristalli, smalto, ec. Avorio (fabbricante d'oggetti in) ad opera. Gioielliere ad opera.

Latte d'asina (mercatante di). Colui che riduce in lamina l'oro o l'argento, per suo conto. Lapidario ad opera. Masserizie di bambini (mercatante di). Legumi secchi (mercatante di) in dettaglio, Feccia di vino (mercatante di). Lino (fabbricante di). Biancheria (mercatante di vecchia). Liquori ed acquavite (colui che spaccia. Locandiere. Affittatore di libri. Occhiali (fabbricante di vetri d'). Colui che fa strumenti da corde, ad opera.

Artigiano che dà il marezzo sopra tagli. Mercatantessa di toletta. Conciator di marrocchino, ad opera. Conciator di pelli in alluda, ad opera. Misure lineari, regoli e squadre (fabbricante di) per suo conto. Telai da calze (fabbro di), a lavoro. Mettitore in opera, a lavoro. Modanature (fabbricante di), a lavoro. Colui che fa e vende la mostarda (mercataute), in dettaglio. Mulattiere.

Madreperla (fabbricante d'oggetti in), a lavoro.

Colui che alleva e vende uccellini. Orafo, a lavoro. Orzo (colui che tiene un mulino da mondare l'). Organi portatili (fattore d'), a lavoro. Bambagia (fabbricante e mercatante di). Otro (fabbricante d'), a lavoro.

Paglia (fabbricante di tessuti per cappelli di), a lavoro. Paglia (fabbricante di trecce, cordoncini, ec., in). Paglia tinta (fabbricante e mercatante di). Pane (mercatante di) in bottega. Carta di fantasia (fabbricante di), a lavoro. Spinettaio

(fabbricante), per suo conto. Pasticciere. Pesca (aggiudicatario o affittatore di), per un prezzo di fitto di cinquecento franchi a duemila franchi. Colui che guarisce i piedi. Pettinatore di canapa, di lino o di lana. Pittore di stemmi, attributi ed ornamenti. Pittore o doratore, sia sopra cristallo, sia sopra porcellana, ec., per suo conto. Parrucchiere. Pietra di paragone (mercatante di). Pianatore di metalli. Placcatore. Spazzole di piume (mercatante fabbricante di) per suo conto. Borse da polvere (fabbricanta di), per suo conto. Pesce (mercatante in dettaglio di). Trombe di legno (fabbricante di). Stoviglie (mercatante di). Stecche di bigliardo (fabbricante di), a lavoro.

Racchette (fabbricante di), per suo conto. Rigattiere. Legatore di libri. Rimendatora di coltri di lana e di cotone. Molle per le ernie (fabbricante di), a lavoro. Molle di orologi e di pendoli (fabbricante di), a lavoro. Rivendugliola di toletta. per suo conto. Canne (mercatante di). Vincastri per legare i foderi di legnama (mercatante di). Arnie per le api (fabbricante di), per suo conto. Segatore. Scultore in legno, a lavoro. Secchielli o tinozze di abeta (fabbricante di), per suo conto. Sale (mercatante di) in dettaglio. Sellaio (a lavoro). Zoccoli (fabbricante e mercatante di) in legno. Manticetti ordinari (fabbricante a mercatanta di).

Quadri (ristoratore di). Stipetteria (fabbricante d'oggetti in) a lavoro. Sartora d'abiti a lavoro. Tele grasse (fabbricante di) per imballaggio. Tele metalliche (fabbricante di) a lavoro. Misuratore di fabbricati. Misuratore di legname. Cimatore di drappo o altre stoffe di lana. Botti (mercatante di). Bottaio. Tornitore in legno (mercatante), che vende in bottega diversi oggetti in legno fatti al torno. Colui che fa pergolati. Trippaiuolo.

Utensili di casa (mercatante di vecchi).

Vasellami ed utensili di legno (fabbricante e mercatanta di).

Ottava Classe.

Coti (mercatante di). Fermagli (fabbricante di), coi processi ordinari, a lavoro. Aghi, chiavi ed altri piccoli oggetti per orologi e pendoli (fabbricante di) a lavoro. Aghi (fabbricante d') da cucire o da far calze, coi processi ordinari, a lavoro. Aghi pe' telai da far calze (preparatore d'). Fiammiferi ed esca (fabbricante e mercatante di). Fischi per la caccia (fabbricante di). Preparatore di cappelli di feltro. Lustratore di cappelli. Battitore a corda. Artista in capelli. Raunatore.

Granate di betulla, di erica e di miglio (mercatante di), con vettura o bestie da soma. Globi per lampane (fabbricante di) a lavoro. Barbiere. Assicelli (fabbricanta di) a lavoro. Navicellaio. Bastonaio. Curandaio di biancheria, senza stabilimento di bucato. Rocchetti da incannar seta, filo ec. per le manifatture (fabbricante di). Legname da bruciara (mercatante di), che vende a fastello. Legname per galosce e zoccoli (fattore di). Colui che fa moggi, a lavoro. Zaffi di boccette (aggiustatore di). Fibbie (fabbricante di) a lavoro. Bottoni di metallo, corno, cuoio bollito (fabbricante di) a lavoro. Bottoni di seta (fabbricante di) a lavoro. Cinghie e giarrettiere (fabbricante di) a lavoro. Mattoniero, a lavoro. Barattatore d'abiti senza bottega. Aghi per la filatura (fabbricante di) a lavoro. Scovette (fabbricante di legno per). Spazzolaio (fabbricante) a lavoro. Colui cha fa gli arnesi in cuoio del soldato, a lavoro.

Panieri (fattore di). Quadranti d'orologi e pendoli (fabbricante di) a lavoro. Caffè preparato (venditore di). Caffettiere del levante o marabuti (fabbricante di) a lavoro. Gabbie, trappole e arcolai (fabbricante di). Canovaccio (disegnatore di). Conne (fabbricante di) a lavoro. Copertinaio, a lavoro. Carcasse o montature di ombrelli (fabbricanta di) a lavoro. Carcasse per mode (fabbricante di). Scardassi (fabbricanta di) a lavoro, coi processi ordinari. Cassettina d'orologio (fabbricante di) a lavoro. Cartoni per le officine ed altri (fabbricante di) a lavoro. Caschetti (fabbricante di) a lavoro. Castine (mercatante di). Colui che fa cinturini, a lavoro. Cerchiaio. Sedia comuni (fabbricante e mercatante di). Sedia (affittatore di) per un prezzo di fitto al di sotto di cinquecento franchi. Scamosciatora, a lavoro. Candellieri in ferro o in rama (fabbricante di) a lavoro. Cappelli (mercatante di vecchi) in bottega o in magazzino. Carboni di legna (mercatante di) in dettaglio. Carboni di terra dapurati o no (mercatante di) in dettaglio. Carbonaio-

vetturale. Cerniere in ferro, rame o latta (fabbricante di), col processi ordinari, a lavoro. Carrette (affittatore di). Cerchi d'occhiali (fabbricante di) a lavoro. Scappini di cocca (fabbricante di). Ciniglia in seta (fabbricante di) a lavoro. Colui che fa cavicchi. Canutiglia (fabbricante di) a lavoro. Chiodaiuolo a martello, a lavoro. Incollatore di carte dipinte. Colli (fabbricante di) a lavorn. Corde da pozzi e legacci di scorze (fabbricante di) a lavoro. Corno (preparatore di) a lavoro. Corno (fabbricante di foglie trasparenti di) a lavoro. Fastelli di legna (venditore di). Lacci di filo, seta, lana, ec. (fabbricante di) a lavoro. Corregge (preparatore di) a lavoro. Posate ed altri oggetti in ferro battuto o stagnato (fabbricante di) a lavoro. Crine (preparatore, arricciatore di) a lavoro. Criniere (fabbricante di) a lavoro. Uncinetti per le fabbriche di stoffe (fabbricante di) a lavoro. Cucchiai di stagno (fonditore ambulante di).

Frastagliatore di stoffe o di carte. Forbici da frastagliare (fabbricante di) a lavoro. Ripulitore di scarpe in bottega. Ditali da cucire, di metallo diverso dall'oro e dall'argento (fabbricante di) a lavoro.

Parafuochi (fabbricante di) a lavoro. Elastico per cinghie, giarrettiere, ec. (fabbricante d'). Smeriglio da pulire (mercatante di). Adornatore (fabbricante) a lavoro. Stagnatore ambulante di utensili di cucina. Capecchio (mercatante di). Colui che fa ventagli, a lavoro.

Fastelli e fascine (mercatante di) in dettaglio, che vende a fastello. Grandi fastelli (colui che vende). Faggiuole (mercatante di). Foglie di grano turco (mercatante di). Figure in cera (fonditore di) a lavoro. Filamenti di nervi (fabbricante di) a lavoro. Scudisci (fabbricante di) a lavoro. Foderi per sciable, spade, baionette (fabbricante di) a lavoro. Frangiaro, a lavoro. Battitore di velo. Fusi (fabbricante di).

Colui che fa le guaine, a lavoro. Colui che fa galloni, a lavoro. Colui che guarnisce astucce per istrumenti di musica. Fornimenti d'ombrelli e canne, come punte, anelli, canne, manichi, ec. (fabbricante di). Giberne (fabbricante di) a lavoro. Incisore di musica. Incisore sopra legno. Armoniche (fattore d').

Colui che riduce l'oro e l'argento in laminette, a lavoro. Visitatore di porci. Limature (mercatante di). Lime (tagliatore di).

Libretti (fabbricante di) pe' battitori d'oro o d'argento. Affittatore di casa guarnita, se non affitta che una camera.

Marroni (mercatante di) in dettaglio. Materassaio. Stoppini e piccole lampade di notte (mercatante e fabbricante di). Misure lineari, regoli e squadre (fabbricante di). Modista, a lavoro. Colui che moerra stoffe, a lavoro. Forme di bottoni (fabbricante di).

Colui che fa e vende le stuoie. Cassettine (fabbricante di) a lavoro. Nervi (battitore di).

Occhielli metallici (fabbricante di). *Oribus* (fattore e mercatante d'). Osso (fabbricante d'oggetti in) a lavoro. Vetrice (mercatante di). Orditore di fili.

Stuoie (fabbricante di). Bisantini e foglie (fabbricante di) a lavoro. Carte smerigliate (fabbricante di). Pergamenaio, a lavoro. Spinettaio (fabbricante) a lavoro. Pasta di rosa (fabbricante di gioielli in). Pesca (aggiudicatario o affittatore di), per un prezzo di fitto al di sotto di cinquecento franchi. Pettini di lino, canapa ec. (fabbricante di) a lavoro. Pettini di scaglia (fabbricante di) a lavoro. Pettini di canne per la tessitura (fabbricante e mercatante di). Pittore o doratore, sia sopra vetro o cristallo, sia sopra porcellana, ec. a lavoro. Pale di legno (fabbricante e mercatante di). Foratore di perle. Perle false (fabbricante di) a lavoro. Pennelli (fabbricante di) a lavoro. Piegatore di fili di seta, a lavoro. Colui che fa pennacchi, a lavoro. Spazzole di piume (fabbricante di) a lavoro. Penne da scrivere (preparatore di). Borse da polvere (fabbricante di) a lavoro. Portafogli (fabbricante di) a lavoro. Portatore d'acqua filtrata o non filtrata, con cavallo e vettura. Stovigliaio che ha meno di cinque operai. Pressoio (padrone di) a braccio. Pozzi (maestro votapozzo).

Racchette (fabbricante di) a lavoro. Colui che riga la carta. Arrotino di coltelli. Foratore. Ritagli di pelli (mercatante di). Spianatoi (tornitore di) per la filatura. Arnie per le api (fabbricante di) a lavoro.

Arena (mercatante d'). Zoccolaio (fabbricante). Zoccoli (mercatante di) in dettaglio. Secchie di abete (fabbricante di)

a lavoro. Scarpe vecchie (mercatante di).

Tessitore. Teste in cartone che servono ai mercatanti di mode (fabbricante di). Zolla di terra atta a far fuoco (mercatante di) in dettaglio. Tornitore in legno (fabbricante) senza bottega.

Panieraio (fabbricante di panieri comuni). Rami e caratteri a giorno (fabbricante di) a lavoro. Viti (fabbricante di), coi processi ordinari, a lavoro. Vetturale.

QUADRO B.

Professioni imposte, avùto riguardo alla popolazione, secondo una tariffa eccezionale.

Agente di cambio, a Parigi, 1,000 franchi; nelle città di centomila anime ed al di sopra, 250 franchi; da cinquantamila a centomila anime, 200 franchi; da trentamila a cinquantamila, e nelle città da quindicimila a trentamila anime che hanno un deposito reale, 150 franchi; nelle città da quindicimila a trentamila anime, e nelle città di una popolazione inferiore a quindicimila anime che hanno un deposito reale, 100 franchi; in tutti gli altri comuni, 75 franchi.

Banchiere, a Parigi, 1,000 franchi; nelle città d'una popolazione di cinquantamila anime ed al di sopra, 500 franchi; nelle città da trentamila a cinquantamila anime, ed in quelle da quindicimila a trentamila anime che hanno un deposito reale, 400 franchi; nelle città da quindicimila a trentamila anime, e nelle città d'una popolazione inferiore a quindicimila anime che hanno un deposito reale, 300 franchi; in tutti gli altri comuni, 200 franchi.

Commissionati di mercanzie, a Parigi, 400 franchi; nelle città di una popolazione di cinquantamila anime ed al di sopra, 300 franchi; nelle città da trentamila a cinquantamila anime, ed in quelle da quindicimila a trentamila anime che hanno un deposito reale, 200 franchi; nelle città da quindicimila a trentamila anime, e nelle città d'una popolazione inferiore a quindicimila anime che hanno un deposito reale, 150 franchi; in tutti gli altri comuni, 75 franchi. — Commessionato depositario, commessionato di trasporti per terra e per acqua, sensale d'assicurazioni, sensale di navigli, sensale di mercanzie, a Parigi, 250 franchi; nelle città di cinquantamila anime ed al di sopra, 200 franchi; nelle città da trentamila a cinquantamila anime, ed in quelle da quindicimila a trentamila anime che hanno un deposito reale, 150 franchi; nelle città da quindicimila a trentamila anime, e nelle città d'una popolazione inferiore a quindicimila anime che hanno un deposito reale, 100 franchi; in tutti gli altri comuni, 50 fr.

Intraprenditore d'illuminazione ad olio, a Parigi, 300 franchi; nelle città di cinquantamila anime ed al di sopra, 150 franchi; nelle città da trentamila a cinquantamila anime, 100 franchi; nelle città da quindicimila a trentamila anime, 50 franchi; in tutti gli altri comuni, 25 franchi.

Fattore ai mercati di Parigi, per le farine, il butirro, le uova, i formaggi ed il pesce salato, 150 franchi; pei grani, pe' semi e per le granaglia, pel pesce di mare non salato, e per le ostriche, 100 franchi; pel pesce d'acqua dolce, il pollame, la caccia, gli agnelli, porci di latte, vitelli di riviera, i vitelli, i carboni di legna arrivati per acqua, i drappi, le tele, le vettovaglie, 75 franchi. — Per carbone di legna arrivato per terra o pel carbone di terra, 50 franchi; pei frutti e pe' legumi, 25 franchi.

Gas per l'illuminazione (fabbrica di), per le fabbriche che forniscono l'illuminazione di tutta o parte della città di Parigi, 600 franchi; delle città di cinquantamila anime ed al di sopra, 400 franchi; delle città di trentamila anime ed al di sopra, 200 franchi; delle città da quindicimila a trentamila anime, 150 franchi; nelle città al di sotto di quindicimila anime, 75 franchi.

Inumazioni e pompe funebri di Parigi (intrapresa delle) 1,000 franchi.

Monete (direttore delle), a Parigi, 1,000 franchi; in tutte le altre città, 500 franchi.

Negoziante, a Parigi, 400 franchi; nelle città di cinquantamila anime ed al di sopra, 300 franchi; nelle città da trentamila a cinquantamila anime, ed in quelle da quindicimila a trentamila anime che hanno un deposito reale, 200 franchi; nelle città da quindicimila a trentamila anime, ed in quelle d'una popola-

zione inferiore a quindicimila anime che hanno un deposito reale, 150 franchi; in tutti gli altri comuni, 100 franchi.

Ponte (concessionari o affittatori di pedaggio sopra un), nell'interno di Parigi, 200 franchi, nell'interno d'una città di cinquantamila anime ed al di sopra, 100 franchi; nell'interno d'una città da ventimila a trentamila anime, 75 franchi; negli altri comuni d'una popolazione inferiore a ventimila anime, allorchè il ponte riunisce due parti d'una regia strada, 75 franchi; d'una strada dipartimentale, 50 franchi; d'una via vicinale di grande comunicazione, 25 franchi; d'una via vicinale, 15 franchi.

Vetturare (intraprenditore del), a Parigi, 300 franchi; nelle città di cinquantamila anime ed al di sopra, 200 franchi; nelle città da trentamila a cinquantamila anime, ed in quelle da quindicimila a trentamila anime che hanno un deposito reale, 150 franchi; nelle città da quindicimila a trentamila anime, e nelle città d'una popolaziono inferiore a quindicimila anime che hanno un deposito reale, 100 franchi; in tutti gli altri comuni, 75 franchi.

QUADRO C.

Professioni imposte senza riguardo alla popolazione.

PRIMA PARTE.

Dritto proporzionale al quindicesimo.

Armatore pel lungo corso, 40 centesimi per ogni tonnellata, sino al massimo di 400 franchi. — Armatore pel grande e pel piccolo cabotaggio, la pesca della balena e quella del merluzzo, 25 centesimi per ogni tonnellata, sino al massimo di 400 franchi. — Assicurazioni uon mutue le cui operazioni si estendono a più di venti dipartimenti, 1,000 franchi; da sei a venti dipartimenti, 500 franchi; a meno di sei dipartimenti, 300 franchi.

Banca di Francia, compresivi i suoi banchi, 10,000 franchi. — Banca ne' dipartimenti, che ha un capitale di due milioni ed al di sotto, 1,000 franchi; Per ogni milione di capitale in sopra, 200 franchi, sino al massimo di 2,000 franchi. — Battelli e pachebotti a vapore pel trasporto de' viaggiatori (intrapresa di), per viaggi di lungo corso, 300 franchi; sopra fiumi, riviere e lungo le coste, 200 franchi. — Battelli e pachebotti a vapore pel trasporto delle mercanzie (intrapresa di), 200 franchi. — Battelli a vapore rimorchiatori (intrapresa di), 150 franchi.

Canali navigabili con pedaggio (concessionario di), 200 franchi; più 20 franchi per miriametro completo, al di là del primo, sino al massimo di 1,000 franchi. — Barche (intrapresa di), 100 fr.

Dissodamento o disseccamento (compagnia di) 300 franchi.

Fornitori generali d'oggetti concernenti il vestimento, l'armamento, la rimonta, la bardatura e l'equipaggiamento delle truppe, ec., 1,000 franchi; di sussistenze alle armate, 1,000 franchi. — Fornitore degli oggetti qui sopra indicati, per divisione militare, 150 franchi. — Fornitore di vettovaglie alle truppe nelle guarnigioni, 100 franchi. — Fornitore di viveri e foraggi in una stazione di marcia, 25 franchi. — Fornitore di legna e di lumi alle truppe nelle guarnigioni, 25 franchi.

Magazzino di più specie di mercanzie (colui che tiene un), allorchè occupa abitualmente almeno venticinque persone preposte alla vendita, 1,000 franchi. — Mercatante forestiere, cun vettura ad un sol cavallo, 60 franchi; a due cavalli, 120 franchi; a tre cavalli ed al di sopra o che ha più d'una vettura, 200 franchi; con bestia da soma, 40 franchi; con balla, 15 franchi. (I diritti suddetti sono ridotti alla metà, allorchè il mercatante forestiere non vende che de' moggi, della stoviglia, de' vetrici o delle scope).

Tontina (società di) 300 franchi.

SECONDA PARTE.

Dritto proporzionale, al ventesimo, 1° sulla casa d'abitazione; 2° sopra i magazzini di vendita completamente separati dallo stabilimento. Al venticinquesimo, sullo stabilimento industriale.

Aghi da cucire o da far calze coi processi ordinari (fabbricante d'), per suo conto, 25 franchi. — Amido (fabbrica d'), che ha dieci operai ed al di sotto, 25

franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 200 franchi. — Cave di lavagna (colui che scava) che ha dieci operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di. più, sino al massimo di 400 franchi.

Bianco di balena (luogo dove si raffina il) che ha cinque operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 200 franchi.— Ceri, ec. (fabbrica di) che ha cinque operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi. — Catrami, peci resine ed altre materie analoghe (fabbrica di), 25 franchi. Mattoni (fabbricante di) che ha cinque operai ed al di sotto, 15 franchi; e 2 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 100 franchi.

Caffè di cicoria (fabbrica di), 50 franchi. — Capsule o polverini da caccia (fabbricante di) 50 franchi. — Ceneri clavellate (fabbrica di), 25 franchi. — Candele (fabbrica di) che ha cinque operai ed al di sotto 10 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 100 franchi. — Calcina naturale (fabbrica di) per un forno, 15 franchi; per due, 30 franchi; e per tre forni ed al di sopra, 50 franchi. — Calcina artificiale (fabbrica di), per un forno, 20 franchi; per due, 50 franchi; e per tre forni ed al di sopra, 80 franchi. — Cera (purgo di), che ha cinque operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 200 franchi.— Colla forte (fabbrica di), che ha cinque operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 100 franchi. — Pastelli (fabbrica di), che ha cinque operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi, — Crogiuoli (fabbrica di), 25 franchi.

Inchiostro di stamperia (fabbrica di), che ha cinque operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 200 franchi. — Ingrassi (mercatante d'), 25 franchi. — Spirito ed acquavite di vino (fabbrica di) 50 franchi. — Spirito o acquavite di feccia d'uva, sidro, sidro di pera, fecole ed altre sostanze analoghe (fabbrica di), 25 franchi. —Stagno (fabbrica di) per specchi, che ha dieci operai ed al di sotto, 50 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi.

Fecole di patate (fabbrica di), che ha dieci operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio, sino al massimo di 200 franchi. —Fontanaio, scandagliatore e foratore di pozzi artesiani, 50 franchi. — Forme da zucchero (fabbrica di), 25 franchi per cinque operai ed al di sotto, e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 100 franchi.

Gelatina (fabbrica di), che ha cinque operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio, sino al massimo di 200 franchi. — Diacciaie (padrone di), 50 franchi.

Mastici e cementi (fabbrica di), 50 franchi.

Nero animale (fabbrica di), 50 franchi.

Paste alimentarie (fabbrica di), che ha cinque operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio, sino al massimo di 200 franchi. — Pietre da fuoco (fabbricante, spedizioniere di), 25 franchi. — Pipe (fabbrica di), 25 franchi per forno, sino al massimo di 150 franchi.— Gesso (fabbrica di), per un forno, 15 franchi; per due forni 30 franchi; per tre forni, ed al di sopra, 50 franchi. — Punte (fabbrica di), coi processi ordinarî, che ha dieci operai ed al di sotto, 25 franchi; più 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi.— Stoviglia (fabbrica di), 3 franchi per ogni operaio, sino al massimo di 300 franchi.

Regolizia (fabbrica di), che ha cinque operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 200 franchi.

Sapone (fabbrica di), 30 franchi per uno o più calderoni di una capacità almeno di trenta ettolitri; 1 franco di più per ogni ettolitro eccedente la cifra di 30, sino al massimo di 400 franchi. — Sale (purgo di), 100 franchi. — Sevo (fonditore di) che ha cinque operai ed al di sotto, 10 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 100 franchi.

Taffettà gommato o cerato (fabbricante di), 50 franchi. — Tappeti dipinti o verniciati (fabbricante di), 50 franchi.— Tele cerate o verniciate (fabbricante di), 50 franchi. — Torbe carbonizzate (fabbrica di), 25 franchi. — Tegoli (fabbrica di), che ha cinque operai ed al di sotto,

15 franchi; e 2 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 100 franchi.

TERZA PARTE.

Dritto proporzionale, al ventesimo: 1° sulla casa d' abitazione; 2° sopra i magazzini di vendita completamente separati dallo stabilimento. Al quarantesimo, sullo stabilimento industriale.

Acciaio fuso o acciaio di cementazione (fabbrica di), che ha tre operai ed al di sotto, 15 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi. (Questo diritto sarà ridotto alla metà per le fabbriche che son forzate al riposo, per aumento o mancanza d'acqua, durante una parte dell' anno equivalente almeno a quattro mesi.) — Acciaio naturale (fabbrica d'), imponibile come le magone e gli alti fornelli. — Fibbie (fabbrica di), coi processi meccanici, 50 franchi. — Aghi da cucire o da far lavori a maglia, o per telai da far calze coi processi meccanici (manifattura d') che ha cinque operai ed al di sotto, 25 franchi; più 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi. — Armi bianche (fabbrica d'), 100 franchi. — Armi (manifattura d') di guerra, 400 fr.

Biscotto di mare (fabbrica di), 50 franchi. — Purgo di tele e fili pel commercio, coi processi meccanici, che ha cinque operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi. Macchine da acciaccare e da lavare il minerale, per ogni fucina, 15 franchi; sino al massimo di 100 franchi. (Questo diritto sarà ridotto alla metà per quelle macchine da acciaccare e da lavare il minerale che son forzate al riposo, per accrescimento o mancanza d'acqua, per una parte dell'anno equivalente almeno a quattro mesi.)— Luogo dove si fa la birra; per ogni calderone contenente meno di dieci ettolitri, 10 franchi; per ogni calderone da dieci a venti ettolitri, 20 franchi; per ogni calderone da venti a trenta ettolitri, 30 franchi; per ogni calderone da trenta a quaranta ettolitri, 40 franchi; per ogni calderone da quaranta a sessanta ettolitri, 60 franchi; per ogni calderone al di sopra di sessanta ettolitri, 100 franchi, sino al massimo di 400 franchi. (Questo diritto sarà ridotto alla metà per quei luoghi ove si fa la birra che non lavorano che quattro volte al più per anno.

Cartoni (fabbrica di), 30 franchi per ogni tino, sino al massimo di 150 franchi. (Questo diritto sarà ridotto alla metà per le fabbriche che sono forzate al riposo, per mancanza o per accrescimento d'acqua, durante una parte dell'anno equivalente almeno a quattro mesi.) — Lavori del calderaio per gli apparecchi a vapore, da distillare, da concentrare, ec. (fabbrica di), 200 franchi. — Ferrovia con pedaggio (concessionario di), 200 franchi; più 20 franchi per miriametro al di là del primo, sino al massimo di 1,000 franchi. — Chiodi e punte (fabbrica di), coi processi meccanici, per dieci telai ed al di sotto, 50 franchi; più 5 franchi per ogni telaio al di sopra di dieci, sino al massimo di 400 franchi. — Convogli militari (intrapresa generale dei), 1,000 franchi. — Convogli militari (intrapresa particolare dei), per una divisione militare, 100 franchi. — Convogli militari (intrapresa particolare per fermate in marcia), 25 franchi. — Bozzoli (luogo dove si filano i), 1 franco 50 centesimi, per catinella, sino al massimo di 400 franchi. — Cristalli (manifattura di) 300 franchi.

Diligenze che partono a giorni ed ore fisse (intraprenditore di), che percorrono una distanza di due miriametri ed al di sotto, 25 franchi; per ogni miriametro completo al di sopra dei due primi, 5 franchi, sino al massimo di 1,000 franchi.

Acque minerali e termali (smercio di), 150 franchi. — Incudini, sale e grosse morse (manifatture d'), per fuoco, 25 franchi, sino al massimo di 150 franchi.— Spille (manifatture di) coi processi meccanici, che ha dieci operai ed al di sotto, 25 franchi; più, 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 fr.

Stoviglia (manifattura di), per forno, 25 franchi, sino al massimo di 150 franchi. — Falci e falciuole (fabbrica di), dieci operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi. — Latta (fabbrica di), sino a venti operai, 100 franchi; più, 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 400 franchi. — Lavori di ferro, chiavetteria e chiodi lavorati (fabbricante di), che ha dieci ope-

rai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi. — Magone ed alti fornelli (padrone di), che ha almeno tre alti fornelli a *coke*, 500 franchi; parecchi alti fornelli a *coke* con fonderie, magone, e strettoi da ridurre in vergucci, 500 franchi; due alti fornelli a *coke*, 400 franchi; un alto fornello a *coke*, con magone e strettoi da ridurre in vergucci, 400 franchi; un alto fornello a *coke*, con fonderia, 300 franchi; un alto fornello a *coke*, 250 franchi; tre alti fornelli a legna e più, 400 franchi; uno stabilimento o un insieme di stabilimento che riunisce a più di quattro fuochi di raffineria o quattro forni, una fabbrica di latta, o due altri sistemi almeno di sotto fabbricazione di metalli, sia fonderia, telai da chiodi a punta, ec., 400 franchi; un alto fornello a legno, con più magone, o due alti fornelli a legna, con una sola magona, 300 franchi; più di due alti fornelli a legna, con una o più magone, 400 franchi; due alti fornelli a legna, 250 franchi; un alto fornello a legna, con una fonderia, 250 franchi; un alto fornello a legna, con una magona, 200 franchi; una o più magone, con strettoi da ridurre in vergucci, ed ogni altro sistema di sotto fabbricazione metallurgica, 200 franchi; un alto fornello a legna, 150 franchi; una magona a tre martelli e più, 100 franchi; tre magone alla Catalana e più, 100 franchi; una magona in cui l'azione dei martelli è rimpiazzata da quella d'uno strettoio, 100 franchi; una magona a due martelli, 50 franchi; due magone alla Catalana, 50 franchi; una magona ad un sol martello, 25 franchi; una magona detta *catalana*, 25 franchi. (Questi diritti saranno ridotti alla metà per le magone dette *catalane*, e per le magone ad uno o due martelli, allorchè saranno forzate, per mancanza o per accrescimento d'acqua, a far riposo per una parte dell'anno equivalente almeno a quattro mesi.) — Fonderia di rame (intraprenditore di), con più strettoi, 300 franchi; uno strettoio o più mazzi, 200 franchi; che si limitano a convertire il rame rosso in rame giallo, 100 franchi. — Fonderia di rame e bronzo (intraprenditore di), che fonde oggetti di grande dimensione, come cilindri o spianatoi d'impressione per le manifatture, o grandi pezzi di meccanica, ec., 200 franchi; che non fonde che oggetti d'arte o d'ornamento, o pezzi di meccanica di piccola dimensione, 100 franchi; che non fonde che oggetti d'un uso comune e di piccola dimensione come chiavi, campanelli, anelli, ec., 50 franchi. — Fonderia in ferro di seconda fusione (intraprenditore di), che fabbrica oggetti di grande dimensione, come cilindri, inferriate, colonne, pilastri, pilastrini e grandi pezzi di meccanica, ec., 200 franchi; che non fabbrica che oggetti di piccola dimensione per ornamento, o piccoli pezzi di meccanica, 100 franchi.

Specchi (manifattura di), 400 franchi. — Ciotole (manifattura di), 50 franchi, per forno di fusione, sino al massimo di 300 franchi.

Ostriche (mercatante spedizioniere d'), con vetture servite da rilievi, 100 franchi.

Kaolino (colui che tiene una fucina da polverizzare il), per ogni fucina, 15 franchi, sino al massimo di 100 franchi. (Questo diritto sarà ridotto alla metà per le fucine che sono forzate, per mancanza o per accrescimento d'acqua, a riposare per una parte dell'anno equivalente almeno a quattro mesi.

Riduzione in lamine (intraprenditore di), che ha tre paia di cilindri ed al di sopra, 300 franchi; che ha due paia di cilindri di grande dimensione, 250 franchi; che ha un sol paio di cilindri di grande dimensione o due paia di cilindri di piccola dimensione, al di sotto d'un metro di lunghezza, 200 franchi; che ha un sol paio di cilindri di piccola dimensione, al di sotto d'un metro di lunghezza, 100 franchi. — Lime (fabbrica di), che ha dieci operai ed al di sotto, 25 franchi; 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi. — Letti militari (intrapresa generale dei), 1,000 franchi.

Casa particolare di sanità (colui che tiene una), 100 franchi. — Marrocchini (fabbrica di) con macchina a vapore o motore idraulico, 100 franchi. — Martinetti, 15 franchi, sino al massimo di 200 franchi. (Questo diritto sarà ridotto alla metà per le fabbriche che sono forzate, per mancanza o per accrescimento d'acqua, a riposare per una parte dell'anno equivalente almeno a quattro mesi.)— Mulino a grano, ad oglio, a robbia, a polvere di concia, ec. 6 franchi per un

solo paio di mole o di cilindri; 15 franchi per due paia di mole o di cilindri, 25 franchi per tre paia di mole o di cilindri; 40 franchi per quattro paia di mole o di cilindri; e 20 franchi per ogni paio di mole o di cilindri di più, sino al massimo di 300 franchi. (Questo diritto sarà ridotto alla metà pe' mulini a vento e pe' mulini ad acqua i quali, per mancanza o per accrescimento d'acqua, sono forzati al riposo per una parte dell'anno equivalente almeno a quattro mesi.) — Colui che torce la seta, per cento passamani, 10 franchi, sino al massimo di 200 franchi.

Ortopedia (colui che tiene uno stabilimento d'), 100 franchi.

Cartiera, per tino, 15 franchi, sino al massimo di 100 franchi. (Questo diritto sarà ridotto alla metà per le cartiere che sono forzate, per mancanza o per accrescimento d'acqua, a riposare per una parte dell'anno equivalente almeno a quattro mesi.) — Cartiera meccanica, la prima macchina, 150 franchi; più 50 franchi per macchina, sino al massimo di 400 franchi. — Carte dipinte per pittura (fabbrica di), per quindici tavole ed al di sotto, 40 franchi; e 3 franchi per ogni tavola di più, sino al massimo di 300 franchi; un cilindro sarà contato per venticinque tavole. — Porcellane (manifattura di) 30 franchi per forno, sino al massimo di 300 franchi. — Prodotti chimici (manifattura di), che ha cinque operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi.

Chincaglieria (fabbrica di), che ha dieci operai ed al di sotto, 25 franchi; più 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi.

Molino per segare, meccanico, per ogni quadro, 5 franchi, sino al massimo di 150 franchi. (Questo diritto sarà ridotto alla metà per le fabbriche che sono forzate, per mancanza o per accrescimento d'acqua, al riposo durante almeno quattro mesi dell'anno.) — Seghe (fabbrica di), che ha dieci operai ed al di sotto, 25 franchi; più 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi.— Zucchero (raffineria di), 300 franchi; — Zucchero di barbabietola (fabbrica di), per ogni calderone da defecare contenente meno di dieci ettolitri, 40 franchi; per ogni calderone da defecare contenente dieci ettolitri ed al di sopra, 60 franchi, sino al massimo di 400 franchi.

Concia di cuoi forti e molli, per ogni metro cubo di fosse, 25 centesimi, sino al massimo di 300 franchi. — Tintore pei fabbricanti, pe' mercatanti, 3 franchi per ogni operaio, sino al massimo di 300 franchi. — Trasporto della guerra (intrapresa generale del), 1,000 franchi. — Trasporto della guerra (intrapresa particolare di), per una divisione militare, 100 franchi. — Trasporto della guerra (intrapresa particolare per fermate di marcia), 25 franchi. — Trasporti militari (intrapresa generale dei), 1,000 franchi.— Trasporti dei tabacchi (intrapresa generale di), 1,000 franchi. — Luogo dove si fila il ferro o l'ottone, dieci rocchetti ed al di sotto, 25 franchi, venti rocchetti, 50 franchi; e 4 franchi per ogni rocchetto di grosso numero, ed 1 franco per ogni rocchetto di numero fino, sino al massimo di 400 franchi.

Vetraia, 50 franchi per forno di fusione, sino al massimo di ·00 franchi. — Viti (manifattura di), coi processi meccanici, che ha dieci operai ed al di sotto, 25 franchi; più 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 300 franchi.

QUARTA PARTE.

Dritto proporzionale, al ventesimo: 1° sulla casa d'abitazione, 2° sopra i magazzini di vendita completamente separati dallo stabilimento; al cinquantesimo, sullo stabilimento industriale.

Riparatore di stoffe per le fabbriche, che ha cinque operai ed al di sotto, 25 franchi; e 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 150 franchi.

Cardi (manifattura di) coi processi meccanici, 200 franchi.

Filatura di lana, di canapa o di lino, al di sotto di cinquecento fusi, 15 franchi (non compresi i telai preparatori); per ogni centinaio di fusi al di sopra di cinquecento, 3 franchi, sino al massimo di 400 franchi. — Filatura di cotone al di sotto di cinquecento fusi, 10 franchi (non compresi i telai preparatori); per ogni centinaio di fusi al di sopra di cinquecento, 1 franco e 50 centesimi, sino

al massimo di 400 franchi. — Filo di cotone, canapa, lino (fabbrica di), per uno o due mulini, 15 franchi; più 10 franchi per ogni mulino in sopra, sino al massimo di 400 franchi.

Stampatori di stoffe, per venticinque tavole ed al di sotto, 50 franchi; più 3 franchi per tavola in sopra sino al massimo di 400 franchi; uno spianatoio conterà per venticinque tavole.

Macchine a vapore, torchi per la stamperia, telai meccanici per la filatura e per la tessitura, ed altre grandi macchine (costruttori di), che impiegano meno di venticinque operai, 100 franchi; di cinquanta operai, 200 franchi; più di cinquanta operai, 300 franchi. — Telai (fabbrica a), pe' telai riuniti in un corpo di fabbrica, 2 franchi e 50 centesimi per ogni telaio, sino al massimo di 300 franchi. (Questi diritti saranno ridotti alla metà pe' fabbricanti a lavoro).

Tessitura meccanica, per ogni telaio, 2 franchi e 50 centesimi, sino al massimo di 400 franchi.

QUINTA PARTE.

Del diritto proporzionale al quindicesimo, sulla casa di abitazione solamente.

Petriere sotterranee o a cielo aperto (scavo di), che ha meno di dieci operai, 25 franchi; più 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 200 franchi. — Ceneri nere (colui che estrae), che ha meno di dieci operai, 25 franchi; 3 franchi per ogni operaio di più, sino al massimo di 200 franchi. — Argini e strade (intraprenditore dei mantenimento degli), 25 franchi.

Disseccamento (intraprenditore di), 50 franchi.

Fabbricazione nelle prigioni, ec. (intraprenditore di), per un laboratorio di venticinque detenuti ed al di sotto, 25 franchi; per ogni detenuto di più, 50 centesimi, sino al massimo di 500 franchi. — Fabbricazione ne' depositi di mendicità (intraprenditore di), metà del diritto di sopra fissato per gl' intraprenditori di fabbricazione nelle prigioni. — Fornitore generale nelle prigioni e nei depositi di mendicità, a cottimo e per ogni detenuto, per una popolazione di trecento detenuti ed al di sotto, 150 franchi; per cento detenuti in sopra, 25 franchi, sino al massimo di 500 franchi. — Condotta de' legnami a seconda dell' acqua (intraprenditore della), 25 franchi. — Frutti sopra battelli (mercatante di), 50 franchi.

Luogo su' fiumi da potervi ritirare le barche (intraprenditore di), 100 franchi.

Miniere non concedibili (scavatore di), che ha meno di dieci operai, 25 franchi; più 3 franchi per ogni operaio in sopra, sino al massimo di 200 franchi.

Ristoratori sopra barche e battelli a vapore, 50 franchi.

Spettacoli (direttori di); 1° il quarto d' una rappresentazione completa nei teatri in cui si rappresenta ogni giorno; 2° l' ottavo se non si rappresenta ogni giorno, e se la compagnia è sedentanea; 3° se la compagnia non è sedentanea, cioè se non risiede quattro mesi consecutivi nella stessa città, 50 franchi.

Luoghi in cui si cavano le zolle di terra combustibili (scavatore di), che a meno di dieci operai, 25 franchi; più 3 franchi per ogni operaio in sopra, sino al massimo di 200 franchi. — Lavori pubblici (intraprenditore di), 50 franchi. — Tonnare (affittatore di), 25 franchi.

QUADRO D.

Eccezione alla regola generale che fissa il diritto proporzionale al ventesimo del valore locativo.

Il diritto proporzionale è fissato al quindicesimo; 1° pei patentabili compresi nella prima classe del quadro A; 2° pei patentabili compresi nel quadro B; 3° pei patentabili compresi nella prima parte del quadro C.

Il diritto proporzionale è fissato al venticinquesimo del valore locativo degli stabilimenti industriali compresi nella seconda parte del quadro C.

Al trentesimo del valore locativo dei locali che servono all' esercizio delle professioni qui appresso designate:

Mercatanti di legname all' ingrosso compresi nella prima classe del quadro A. — Mercatanti di carboni di legna e di carboni di terra compresi nella prima e nella seconda classe del quadro A. — Mercatanti di vini all' ingrosso. — Com-

messionati depositari di vini. — Mercatanti d'olio all'ingrosso.

Al quarantesimo del valore locativo: 1° di tutti i locali occupati dai patentabili della settima ed ottava classe del quadro A, ma solamente ne' comuni di ventimila anime ed al di sopra; 2° degli stabilimenti industriali compresi nella terza parte del quadro C; 3° dei locali che servono all'esercizio delle professioni qui appresso designate:

Fabbricanti di gas per l'illuminazione;

Stampatori-tipografi che impiegano torchi meccanici;

Padrone di casa guarnita;

Affittatori di case mobigliate;

Individui che tengono case particolari di parto, di sanità, di ritiro, stabilimenti d'ortopedia;

Magazzinieri;

Intraprenditori di vettura, di bagni pubblici, di bagni di riviera in piena acqua;

Padrone di gioco di palla;

Individui che tengono un maneggio d'equitazione, una scuola di nuoto, un giardino pubblico, un parco di carrette.

Al cinquantesimo del valore locativo degli stabilimenti industriali compresi nella quarta parte del quadro C.

Pagano il diritto proporzionale al ventesimo, sulle case d'abitazione solamente; i concessionari o affittatori dei diritti di magazzinaggio in un deposito. — Gli aggiudicatari o affittatori dei diritti di piazze o mercati. — Gli aggiudicatari dei diritti di stazatura de' liquidi. — Gli affittatori dei diritti di peso e misura. — I fornitori di oggetti di consumazione, nei circoli o nelle società. — I direttori di diorama, panorama, georama, neorama. — Gli affittatori di fontane pubbliche. — Gli aggiudicatari dei diritti di dazio. — I concessionari o affittatori di pedaggio sopra un ponte. — Gli affittatori di chiatte. — I concessionari o affittatori d'ammazzatoio pubblico. — I direttori delle monete.

Sono esenti da ogni diritto proporzionale: i patentabili della settima ed ottava classe, residenti ne' comuni d'una popolazione inferiore a ventimila anime, ed i fabbricanti a telai che hanno meno di dieci telai, e che non lavorano che ad opera.

PEGNO. V. *Prestito.* — *Privilegio.*

INDICAZIONE ALFABETICA.

—

—

§ 1. — *Del pegno in generale. — Natura di questo contratto. — Obbligazioni reciproche che impone al creditore ed al debitore.*

NOZIONI GENERALI.

1. — L'art. 2071 del Codice civile (1) definisce il pegno, un contratto col quale il debitore rimette una cosa al suo *creditore* per sicurezza del debito. — Allorchè il pegno si applica a cose mobiliari, come mercanzie, ritiene il nome

(1) LL. civ., art. 1941. — Il *pegno* è un contratto, col quale il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del debito.

di *pegno*; si chiama *anticresi*, quando si tratta d' immobili. (Cod. civ. 2072.) (1)

2. — È del pegno delle cose mobiliari, principalmente usitato in materia di commercio, di cui abbiamo qui ad occuparci. — V. per ciò che concerne l'*anticresi*, gli art. 2085 e seg. del Cod. civ. (2).

3. — Il pegno non è nelle mani del creditore che un deposito il quale assicura i suoi diritti, e che non cessa d'essere la proprietà del debitore. (Cod. civ. 2079) (3); per certi riguardi, il pegno è dunque un deposito forzato, destinato alla garantia d' un' obbligazione.

4. — Il contratto di pegno si forma con una convenzione espressa, o con una convenzione tacita. Vi è convenzione espressa quando il pegno è stipulato come condizione del debito che si contrae, o come garantia del pagamento d' un debito già contratto.

5. — Vi è convenzione tacita quando il contratto di pegno risulta dalla forza delle cose, o dalla volontà della legge.

6. — Così, è per convenzione tacita che le mercanzie inviate in consegna, o semplice deposito, divengono di pieno diritto, e purchè la spedizione sia comprovata da polizze di carico o lettere di vettura, il pegno de' consegnatari o dei depositari, per le spese e per le anticipazioni da essi fatte al committente che le ha loro spedite, anche prima che le mercanzie siano arrivate presso di loro.— (Cod. comm. 93 (4); Pardessus, n. 486)

7. — La promessa di pegno dà al creditore il diritto di farsi rilasciare la cosa pegnorata, se non ne è stato ancora impossessato (Pardessus,n. 487);—a tal riguardo, non è come del deposito, che è sempre facoltativo. V. *Deposito*, n. 13.

8. — A più forte ragione, la promessa di dare un pegno basta perchè il creditore abbia de' diritti sulla cosa promessa, se è un corpo certo, in modo che colui il quale, sulla fede di questa promessa, ha fatto delle anticipazioni ha, indipendentemente dalla sua azione personale contro l' obbligato, un' azione reale sul corpo certo che doveva essergli rilasciato, se d' altronde esso è libero e disponibile nelle mani del debitore. (Pardessus, come sopra.)

9. — Il contratto di pegno può aver luogo per la garantia d' un debito futuro, come per la garantia d'un debito presente; così, si può dare un pegno per sicurezza d' un *Credito aperto*. — V. questa parola.

10. — Tutte le cose corporali ed incorporali suscettive d'esser vendute possono esser date in pegno.

11. — Dal perchè il pegno deve per certi riguardi esser assimilato al deposito, segue che il creditore non può servirsi della cosa messa in pegno, senza il permesso espresso o presunto del debitore, e che egli deve avere alla sua conservazione le stesse cure come se si trattasse d' un deposito ordinario. In caso d'abuso la restituzione del pegno potrebbe essere ordinata. (Arg. dagli art. 1930, 2079; Cod. civ. 2082 (5); Pardessus, n. 487.)

12. Per contrario, il debitore deve tener conto al creditore delle spese utili e necessarie che questi ha fatte per la conservazione del pegno. (Cod. civ. 2080.) (6)

13. — Il creditore risponde della perdita o del deterioramento del pegno, che sopravviene per sua negligenza (Cod. civ.,

(1) LL. civ., art. 1942. — Quando sia data una cosa mobile, ritiene il nome di *pegno*.

Quando sia data una cosa immobile, si chiama *anticresi*.

(2) LL. civ., art. 1955 e seg.

(3) LL. civ., art. 1949. — Il debitore fino a che non abbia sofferto la spropriazione, ove abbia luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore se non come un deposito per sicurtà del suo privilegio.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 89. — Qualunque commessionato che ha fatto anticipazioni sulle mercanzie che gli sono state spedite da un'altra piazza, per esser vendute per conto di un committente, ha privilegio per lo rimborso delle anticipazioni, degl' interessi e delle spese, sul valore delle mercanzie, se le medesime si trovano a sua disposizione ne' suoi magazzini, o in un deposito pubblico; o se prima che esse sieno giunte, può provare per mezzo di polizza di carico, o di lettera di vettura la spedizione che glien' è stata fatta.

(5) LL. civ., art. 1952, comma 1.° — Eccettuato il caso che il detentore del pegno ne abusi, il debitore non può pretenderne la restituzione se non dopo di avere interamente pagato tanto il capitale, quanto gl' interessi e le spese del debito, per sicurezza del quale è stato dato il pegno.

(6) LL. civ., art. 1950, comma ultimo. — Il debitore dee dal suo canto compensare al creditore le spese utili a necessarie fatte da costui per la conservazione del pegno.

2080) (1), ma non risponde della perdita o del deterioramento che provviene da forza maggiore o da vizio proprio della cosa. (Pardessus, come sopra.)

14. — Se la cosa data in pegno consiste in un titolo di credito producente interessi, il creditore deve percepirli con la stessa cura come per lui medesimo, ed imputarli sugli interessi del debito, e se esso non produce interessi, sul capitale. (Pardessus, n. 488; Cod. civile, 2081.) (2).

15. — Alla scadenza del credito pegnorato, il detentore del pegno deve fare gli atti conservatori e le istanze pel rimborso, la cui omissione o il ritardo potrebbe produrre qualche decadenza. (Ivi)

16. — Se l'oggetto dato in pegno fosse di natura da esser locato, per esempio, un naviglio, questa locazione non potrebbe aver luogo che col consenso del debitore, ed i prodotti della locazione dovrebbero essere imputati annualmente sugli interessi del debito, ed in seguito nel capitale. (Arg. dall'art. 2085; Cod. civile.)

17. — Il creditore munito del pegno ha il diritto di conservarlo sino a perfetto pagamento, e di rivendicarlo, se gli è stato tolto con dolo o frode, negli stessi casi in cui un proprietario può rivendicare una cosa mobile. (Pardessus, n. 487.)

18. — Il debitore non può, ammeno che il detentore del pegno ne abusi, reclamarne la restituzione che dopo avere intieramente pagato tanto in principale che in interessi e spese, il debito per sicurezza del quale il pegno è stato dato. (Cod. civ., 2082.) (3)

19. — Se esiste per parte dello stesso debitore, verso lo stesso creditore, un altro debito contratto posteriormente al pegno, e divenuto esigibile prima del pagamento del primo debito, il creditore non può esser tenuto a spossessarsi del pegno, prima di essere intieramente pagato dell'uno e dall'altro debito, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito. (Cod. civ., 2082.) (4).

20. — L'esistenza d'un pegno nelle mani del creditore è un ostacolo alla prescrizione; così il debitore non può giammai opporre la prescrizione del debito al creditore che ha ricevuto un pegno.— V. *appresso*, n. 25.

21. — Reciprocamente, il creditore non può acquistare, con qualunque spazio di tempo, la proprietà della cosa che ha ricevuto in pegno. (Cod. civ., 2236 (5); Pardessus, n. 489.)

GIURISPRUDENZA.

22. — Un affitto enfiteutico non può esser dato in pegno come cosa mobiliare.

Testard. — 3 febbraio 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 147. — D. P. 36. 2. 76.

23. — In un atto di prestito, la stipulazione con la quale colui che prende in prestito cede a colui che presta un titolo di credito, affinchè ne disponga come di cosa a lui appartenente, ma con la riserva di riprendere il titolo, rimborsando la somma prestata, non può essere considerata come una vera cessione; non è che un semplice pegno.

Lesage. — 3 luglio 1834. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 35. 1. 155. — D. P. 34. 1. 371. — V. *appresso*, n. 34 e s.

23 bis. — L'atto (sotto firma privata) col quale un individuo cede un credito che ha sopra un terzo non perde il carattere di cessione,

(1) LL. civ., art. 1950, comma 1°. — Il creditore è risponsabile, secondo le regole stabilite nel titolo *de' contratti* o *delle obbligazioni convenzionali in generale*, della perdita o del deterioramento del pegno, avvenuto per sua negligenza.

(2) LL. civ., art. 1951. — Se si tratti di un credito dato in pegno, e tal credito produca interessi, il creditore dee imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito per la cui sicurtà si è dato in pegno un credito, non produca per sè stesso interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito.

(3) LL. civ., art. 1952, comma 1.° — Eccettuato il caso che il detentore del pegno ne abusi, il debitore non può pretenderne la restituzione se non dopo di avere interamente pagato tanto il capitale, quanto gl'interessi e le spese del debito, per sicurezza del quale è stato dato il pegno.

(4) LL. civ., art. 1952, comma 2°. — Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito con lo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tal debito divenuto esigibile prima del pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

(5) LL. civ., art. 2142. — Coloro che posseggono in nome altrui, non possono mai prescrivere per qualunque corso di tempo.

Il fittaiuolo, il depositario, l'usufruttuario, e tutti gli altri che tengono precariamente la cosa del proprietario, non possono prescriverla.

e non si riduce ad un semplice pegno, sol perchè è stipulato che il cedente resti obbligato solidalmente al pagamento verso il cessionario, e che avrà la facoltà di rimborsare, per evitare le spese di registro, sopra una semplice messa in mora che gli sarà notificata dal cessionario. (Cod. civ., 1689 e 2071.) (1)

De Prignier. — 17 marzo 1842. — Lione. S-V. 42. 2. 292.

24. — Il creditore che distrae il pegno a lui rimesso dal suo debitore deve essere assimilato al depositario che viola il deposito, e punito come tale con la pena portata nell'art. 408. Cod. pen. (2).

Lefèvre. — 3 dicembre 1818. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 19. 1. 160. — D. A. 5. 52.

25. — La prescrizione non corre contro il creditore impossessato a titolo di pegno, mentre ha l'oggetto in suo possesso.

Challant. — 27 marzo 1812. — Cass. — Torino. — S-V. 13. 1. 85. — D. A. 11. 253.

—

§ 2. — *Dritti del creditore nell'esercizio della garantia che gli è offerta col pegno. — Privilegio sul prezzo.*

NOZIONI GENERALI.

26. — Si è veduto nel paragrafo precedente che il pegno è, tra le mani del creditore, la garantia del pagamento del debito; di maniera che se il debitore non paga, il valore del pegno deve pagar per lui. — Ma il diritto del creditore, così definito, non è talmente assoluto che possa essere esercitato senza l'osservazione di alcune formalità precedenti, protettrici degli interessi del debitore e de' dritti de' terzi.

27. — Così, il creditore non può, in mancanza di pagamento, disporre del pegno; egli non può che far ordinare in giudizio che questo pegno gli resterà in pagamento e sino a dovuta concorrenza, secondo una estimazione fatta da periti, o che sarà venduto all'incanto (V. *appresso*, n. 47 e s.): ogni clausola che autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le suddette formalità, sarà nulla. (C. civ., 2078.) (3) La regola si applica anche in materia di commercio, l'art. 2084, Cod. civ. (4), non dovendo ricevere applicazione che quando vi è derogozione espressa nelle leggi commerciali. (Arg. dalla decisione di cass. seguente, n. 51).

28. — Le forme indicate al numero precedente non sono sempre le sole che siano imposte al creditore con pegno; possono presentarsi de' casi, e sono i più frequenti nel commercio, in cui l'esercizio de' diritti del creditore sia subordinato, a riguardo de' terzi, alla pruova del contratto di pegno, pruova che non può sempre farsi con tutti i mezzi autorizzati ordinariamente in materia di commercio. (Cod. civ., 2074.) (5) — V. *appresso*, n. 52.

29. — Per tracciare il cammino a seguire, bisogna adunque distinguere il caso in cui il creditore impossessato del pegno è solo a far valere i suoi diritti, ed il caso in cui si trova in concorrenza con altri creditori.

30. — Nel primo caso, e fra il creditore ed il debitore, la convenzione di pegno può esser provata con ogni specie di pruova. — Così, un creditore può essere ammesso a provare in ogni modo, per iscritto o per testimoni, che un pegno gli è stato promesso; ed il debitore può reciprocamente far pruova, per le stesse vie, che tale oggetto è stato da lui dato in pegno. (Pardessus, n. 485.) — Allora questa pruova essendo così fatta, a riguardo delle due sole parti interessate, niente impedisce al creditore di esercitare il suo diritto sul pegno, come è stato spiegato *sopra* n. 27. — V. *appresso*, n. 50.

(1) LL. civ., art. 1535 e 1941.

(2) LL. pen., art. 433.

(3) LL. civ., art. 1948. — Il creditore non può in mancanza del pagamento disporre del pegno: gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente che il pegno gli rimanga in luogo di pagamento, a fino alla concorrenza del debito, a norma della stima fatta per mezzo dei periti; ovvero che sia venduto all'incanto.

È nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità sopra prescritte.

(4) LL. civ., art. 1954.

(5) LL. civ., art. 1944. — Tal privilegio non ha luogo, se non quando vi sia un atto pubblico, o una scrittura privata debitamente registrata, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure la specie e la natura delle cose date in pegno, o vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso e misura.

Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura e la sua registrazione non sono richieste, se non quando si tratti d'un oggetto eccedente il valore di cinquanta ducati.

31. — Ma è altrimenti nel secondo caso. L'art. 2073, Cod. civ. (1). prescrive che il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa che ne è l'oggetto, con privilegio e preferenza agli altri creditori; ma a condizione di provare a loro riguardo, in una maniera irrefragabile, l'esistenza del contratto di pegno.

32. — L'art. 2074, Cod. civ. (2), aggiunge dunque, che in ogni cosa d'un valore eccedente 150 franchi, questo privilegio non ha luogo che quando vi è un atto pubblico o sotto firma privata, debitamente registrato, contenente la dichiarazione della somma dovuta, come la specie e la natura delle cose date in pegno, o uno stato annesso delle loro qualità, pesi e misure. — V. *appresso*, n. 53 e seg.

33. — Allorchè il debitore è caduto in fallimento, il pegno dato da lui non può avere effetto che secondo le distinzioni stabilite, v° *Fallimento*, n. 182 bis e seg.

34. — Se un credito è stato dato in pegno, il privilegio non si stabilisce che con un atto pubblico o sotto firma privata, registrato e notificato al debitore del credito dato in pegno. (Cod. civ., 2075.) (3) V. *appresso*, n. 55.

35. — Non di meno allorchè si tratta d'un titolo trasmissibile per via di girata, una girata regolare è sufficiente per stabilire il privilegio del creditore impossessato del titolo passato a suo ordine. (Pardessus, 1203.) — V. *appresso*, n. 57 e seg.

36. — Se il credito dato in pegno consiste in azioni d'una società anonima, debbonsi osservare, perchè il privilegio si stabilisca, le formalità prescritte per la trasmissione delle azioni. (Ivi.)

37. — Ancorchè i crediti dati in pegno fossero pagabili al latore, il privilegio non si stabilirebbe con la sola rimessa del titolo: vi bisogna un atto scritto e avente data certa. (Ivi.)

38. — Le condizioni suddette non sono richieste quando il pegno è a vantaggio d'un consegnatario dimorante in un luogo diverso da quello di colui che invia. (Ivi.) — V. *sopra*, n. 6, e *Commessionato*, n. 55 e seg.

39. — Ma esse non cessano di essere obbligatorie anche quando le mercanzie venissero da una città diversa da quella in cui risiede il consegnatario, se il committente al quale il prestito è fatto dimorasse nella stessa città di lui.

40. — Vi è eccezione alle regole che esigono un atto comprovante il pegno, nel caso in cui un commessionato, o ogni altro mandatario che ha fatto delle compre per un commerciante, ritiene le mercanzie comprate, in mancanza per parte del committente di averlo coverto delle sue anticipazioni. (Pardessus, come sopra.) — V. *sopra*, n. 6.

41. — Non è necessario che vi sia un atto scritto perchè l'albergatore abbia un privilegio sugli effetti condotti presso di lui da un viaggiatore. (Pardessus, ivi.) — V. *Albergatore*, n. 11.

42. — Il diritto di preferenza, o il privilegio stabilito con tutti i mezzi indicati di sopra, non sussiste che quando il pegno è in possesso del creditore.

43. — Non di meno il commessionato o altro creditore che, sulla promessa del suo committente o debitore, di rimborsarlo al momento, spedisce di nuovo la mercanzia, non cessa d'avere un privilegio mentre la mercanzia è ancora nel porto o in un deposito pubblico, e non caricata. (Pardessus, n. 1203.)

44. — Bisogna osservare che, nel caso del numero precedente, se il commessionato fosse commessionato di trasporto, il suo privilegio durerebbe finchè la mercanzia sarebbe in viaggio. (Ivi.)

45. — Allorchè il pegno versa sopra

(1) LL. civ., art. 1943. — Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pegnorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori.

(2) LL. civ., art. 1944. — Tal privilegio non ha luogo, se non quando vi sia un atto pubblico, o una scrittura privata debitamente registrata, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pura la specie e la natura delle cose date in pegno, o vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso e misura.

Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura e la sua registrazione non sono richieste, se non quando si tratti d'un oggetto eccedente il valore di cinquanta ducati.

(3) LL. civ., art. 1945. — Il privilegio accennato nel precedente articolo non si stabilisce sopra i mobili incorporali, come sono i crediti ritenuti la natura de' beni mobili, se non con atto pubblico, o privato, registrato e notificato al debitore del credito dato in pegno.

un naviglio o altre cose che possono locarsi, il creditore deve forsi rimettere, dal debitore, i documenti che comproveno la proprietà, e che rappresenteno nelle sue moni il naviglio che la natura delle cose e l'interesse reciproco comandano di lasciar viaggiare. (Ivi) — V. *sopra*, n. 16.

46. — Osserviamo, terminando, che il creditore che ha un privilegio sul pegno è non di meno superato dai crediti risultanti da spese di giudizio, da spese funerarie, di ultima malattia, dal salario delle persone di lavoro o di servizio, dalle somministrezioni di sussistenza, e dalle spese di difesa del debitore fallito. (Pardessus, n. 1198.)

GIURISPRUDENZA.

47. — Al creditore solo appartiene l'ozione, o di dimandare che il pegno di cui è impossessato gli resti in pagamento sino a dovuta concorrenza, o di dimandare che il pegno sia venduto all'incanto. — L'ozione non può esser deferita al debitore.

Paravicini. — 23 febbraio 1828. — Colmar. — S-V. 28. 2. 174. — D. A. 10. 399.

48. — Sotto l'impero del Cod. civ. il sequestro d'un effetto mobiliare non conferisce privilegio sull'oggetto sequestrato; l'articolo 2102 (1), che parla del privilegio sul pegno di cui il creditore è impossessato s'intende d'un pegno di cui è impossessato a titolo d'anticresi nel senso degli art. 2073 e 2076 (2).

Danoort. — 11 dicembre 1806. — Bruxelles. — S-V. 7. 2. 243. — D. A. 9. 43.

49. — Benchè in generale un atto scritto sia necessario in materia commerciale, come in materia civile, perchè il privilegio possa esercitarsi sul pegno, non di meno, questo principio è suscettivo di modificazione in materia commerciale.

Pelletier. — 9 giugno 1826. — Rouen. — S-V. 27. 2. 253. — D. P. 27. 2. 4.

V. su tal punto la parola *Operaio*.

50. — L'esistenza d'un pegno, anche quando il suo valore ecceda 150 franchi può esser provata, fra le parti contraenti, con semplici presunzioni o con la pruova testimoniale. Non è che quando il pegno dia luogo ad una quistione di privilegio o di preferenza fra creditori che vi è necessità che il pegno sia comprovato per iscritto.

Vayssier-Four. — 31 maggio 1833. — C. Rig. — Digione. — S-V. 36. 1. 857.

51. — In materia commerciale, come in materia civile, non vi è, rispetto ai terzi, pegno valido, per un oggetto eccedente 150 franchi, che quello che è comprovato con atto autentico, o con un atto sotto firma privata debitamente registrato; — Poco importa, in materia di fallimento, che la data del pegno e la cosa che ne era l'oggetto, siano state riconosciute giusta i libri e la corrispondenza del fallito, dai sindaci dei suoi creditori: questi ultimi son sempre ammessibili a dimandare il conferimento alla massa, sostenendo la nullità del pegno.

Il fallimento Pascal. — 5 luglio 1820. — Cass. — Montpellier. — S-V. 21. 1. 14. — D. A. 10. 398.

51 bis. Le regole tracciate dall'art. 2074, Cod. civ. (3), per la validità del pegno sono applicabili in materia commerciale.

Specialmente: in materia commerciale, come in materia civile, un atto di pegno non è valido e non conferisce privilegio al creditore che quando contiene l'indicazione della specie e della natura delle cose date in pegno. (Cod. civ., 2074, 2084.) (4)

Masqueliers. — 18 aprile 1837. — Douai. — S-V. 39. 2. 68.

51 ter. — Così, il pegno che ha per oggetto degli effetti di commercio non è valido e non conferisce privilegio al creditore che quando è stato comprovato con atto pubblico o sotto firma privata, notificato al debitore di questi effetti. (Cod. civ., 2075.) (5)

Sindaci Joly. — 16 novembre 1842. — Montpellier. — S-V. 43. 2. 115.

51 quat. — Id. Così ancora, l'atto di pegno avente per oggetto degli oli che designa solamente sotto la denominazione d'*oli di grani* è nullo, perchè non indica sufficientemente la specie degli oli dati in pegno.

Fagniez. — 10 febbraio 1843. — Douai. — S-V. 43. 2. 198.

51 quinq. — Fu giudicato nello stesso senso, che il pegno che ha per oggetto degli effetti di commercio non è valido e non conferisce privilegio al creditore, che quando le formalità prescritte da questi articoli sono state adempite: una semplice riconoscenza del credito portante che gli effetti di cui si tratta gli sono stati rimessi a titolo di pegno non è sufficiente a tal riguardo.

Podevin. — 29 marzo 1843. — Douai. — S-V. 43. 2. 341.

52. — La pruova testimoniale può esser

(1) LL. civ., art. 1970.
(2) LL. civ., art. 1943 e 1946.
(3) LL. civ., art. 1944.
(4) LL. civ., art. 1944, 1954.
(5) LL. civ., art. 1945.

riputata ioammessibile anche in materia commerciale, all'effetto di stabilire che una vendita di mercanzie legalmente comprovata non è in realtà che una consegna o pegno.

Sindaci Maurice. — 15 giugno 1829. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 29. 1. 311. — D. P. 29. 1. 270.

53. — Allorchè di parecchi oggetti dati in pegno la maggior parte non è stata designata conformemente all' art. 2074, Cod. civ. (1), l'atto di pegno è nullo pel tutto.

Roger. — 4 marzo 1811. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 11. 1. 185. — D. A. 10. 397.

54. — È nullo l'atto di pegno, allorchè dei libri dati in pegno non sono stati designati pel loro formato, per la loro edizione e per la specie delle opere, ancorchè il numero de' volumi sia stato enunciato.

Roger. — 4 marzo 1811. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 11. 1. 185. — D. A. 10. 397.

55. — In materia di pegno, non basta, per acquistare privilegio sopra un mobile incorporale, di notificare al debitore dell'oggetto dato in pegno l'atto che ne contiene la stipulazione, bisogna dippiù che vi sia tradizione di questo oggetto con la rimessa del titolo.

Dotreppe. — 15 maggio 1810. — Liége. — S-V. 11. 2. 54. — D. A. 10. 395.

55 bis. — Il pegno che ha per oggetto un mobile incorporale, come un credito, non è valido che quando il titolo ne è rimesso nelle mani di colui a profitto del quale il pegno è stipulato; l'art. 2076, Cod. civ. (2), non distingue su questo punto tra gli oggetti corporali e gli oggetti incorporali.

È così pure allorchè il pegno non versi che sopra una porzione del credito.

Ménard. — 21 luglio 1842. — Aix. — S-V. 43. 2. 199.

56. — La rimessa, a titolo di garantia d'un credito, d'azioni sopra un naviglio, negoziabili per via di girata, non è sottomessa, per conferire al creditore privilegio su queste azioni o sul prodotto della loro vendita, alla necessità d'un atto scritto, come in caso di pegno sopra mobili o mercanzie: questo creditore è impossessato pel solo effetto della girata delle azioni passate a suo profitto.

Sindaci Porte. — 22 aprile 1837. — Rouen. — S-V. 37. 2. 375.

57. — Colui che, prestando del danaro sopra biglietti, riceve valori commerciali, a titolo di garantia; se i biglietti non sono pagati, e se i valori commerciali sono girati a suo profitto, può benissimo farsi pagare gli effetti girati, ed applicarsene l'ammontare, senza avere a render conto d'altra cosa che de' biglietti sottoscritti a suo profitto e restati nelle sue mani, in mancanza di pagamento. — In vano de' terzi, in caso di fallimento del debitore, pretenderebbero che il vero titolo di credito era un titolo di pegno, e che questo pegno deve restare senza effetto in mancanza delle formalità prescritte dall'art. 2074, Cod. civ. (3) Il pegno commerciale, per via di girata, è d'una specie tutta diversa da quella del pegno puramente civile; è una trasmissione di proprietà sotto condizione.

Siodaci Laussel. — 17 marzo 1829. — C. Rig. Montpellier. — S-V. 29. 1. 241. — D. P. 29. 1. 183.

58. — Allorchè sono stati dati in pegno degli effetti pubblici, il giudice può ordinare che in mancanza di pagamento saranno venduti alla borsa pel ministero d'un agente di cambio; l'art. 76, Cod. comm. (4), riserbando esclusivamente agli agenti di cambio il diritto di far le negoziazioni degli effetti pubblici, deroga all'art. 2078, Cod. civ. (5), che non permette la vendita del pegno che al pubblico incanto.

Cattie. — 18 febbraio 1835. — Cass. del Belgio. — G. Belg. 1835. 1. 324.

59. — Una distribuzione per contributo può essere aperta sopra crediti dati in pegno; benchè il creditore con pegno non sia disinteressato. — Ed in mancanza per parte di questo creditore di far valere il suo privilegio nei termini può esser dichiarato escluso. (Cod. civ., art. 2082; Cod. proc. civ., articoli 660 e 756.) (6)

Lesage. — 3 luglio 1834. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 35. 1. 155. — D. P. 34. 1. 371.

60. — Allorchè delle mercanzie date in pegno per sicurezza di un credito aperto sono state sequestrate nel luogo della loro consegna, da creditori chirografari del proprietario di queste mercanzie, il creditore con pegno, che vuole esercitare il privilegio risultante dal suo contratto di pegno, non è tenuto ad intentare la sua azione innanzi al tribunale in cui i creditori chirografari hanno già portata la loro dimanda in distribuzione per contributo del prezzo delle mercanzie consegnate. Questa dimanda dei creditori chirografari non può esser considerata che come accessoria della dimanda principale formata in virtù del contratto di pegno; essa deve esser portata innanzi ai giudici ove questa dimanda principale è pendente.

Goldschmidt. — 21 giugno 1820. — C. Rig. — S-V. 20. 1. 418. — D. A. 7. 604.

61. — Le contestazioni relative ad un pe-

(1) LL. civ., art. 2044.
(2) LL. civ., art. 1946.
(3) LL. civ., art. 1944.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 71.
(5) LL. civ., art. 1948.
(6) LL. civ., art. 1952; LL. proc. civ., art. 743 e 840.

gno dato per sicurtà d'un'obbligazione commerciale sono della competenza de' tribunali di commercio, come quelle relative all' obbligaziona medesima. (Cod. comm., 631.) (1)

Escudié. — 11 febbrajo 1842. — Montpellier. — S-V. 42. 2. 65.

PERITI (Consiglio dei).

LEGISLAZIONE.

V. sull'organizzazione e le attribuzioni generali dei periti, la legge dei 18 marzo 1806 (*Stabilimento a Lione del primo consiglio de' periti, ed autorizzazione al governo di stabilirne nelle altre città di fabbrica*; — *Attribuzioni diverse*); — Decreto degli 11 giugno 1809 (*Organizzazione definitiva de' consigli de' periti*; — *Composizione*; — *Attribuzioni*); — 20 febbraio 1810 (*Nuova redazione del decreto degli 11 giugno 1809*); — 3 agosto 1810 (*Competenza in materia civile e di polizia*). — V. encora sull'istituzione de' consigli di periti e sulle loro attribuzioni speciali, nelle diverse località in cui sono stabiliti, i decreti e le ordinanze indicate alla parola *Periti*, nella *Tavola della collezione delle leggi* di Duvergier.

INDICAZIONE ALFABETICA.

—

—

§ 1. — *Dei consigli de' periti in generale; loro attribuzioni. — Formazione del consiglio. — Modo di elezione.*

NOZIONI GENERALI.

1. — I *periti* ed i *consigli di periti* sono una magistratura arbitramentale, in qualche maniera paterna e di famiglia, istituita per conciliare o giudicare le controversie che si elevano nei laboratori, sia tra fabbricanti e loro operai, sia tra gli operai medesimi, a causa de' loro rispettivi rapporti. (V. *appresso*, num. 28) — Inoltre, i periti sono incaricati di vegliare all'esecuzione delle leggi e de' regolamenti relativi alla polizia de' laboratori, alle fabbriche ed alle manifatture. (V. *appresso*, § 5.)

2. — Le funzioni de' periti sono adunque di due specie; giudiziarie ed amministrative.

3. — Sotto l'uno come sotto l'altro rapporto, essi non hanno potere o giurisdizione che sulle fabbriche, arti e professioni che sono designate nei decreti o nelle ordinanze che li hanno istituiti, e

(1) Tolto.

sono assolutamente incompetenti a riguardo di ogni altro oggetto, sia per giudicare, sia per sorvegliare.

In questo paragrafo, noi diremo come si formano o si stabiliscono i consigli di periti; nei paragrafi seguenti indicheremo più in dettaglio le loro attribuzioni giudiziarie ed amministrative, e le forme di procedere particolari a ciascuna di queste attribuzioni.

4. — I consigli di periti non sono stabiliti che nelle città manifattrici. Allorchè le camere del commercio, o le camere consultive delle manifatture, ne giudicano lo stabilimento utile o necessario in una località posta nella loro giurisdizione, debbono formarne la dimanda motivata. Questa dimanda è dapprima comunicata al prefetto, che esamina se è tale da essere accolta. Egli la trasmette in seguito al ministro dell'interno il quale, prima d'autorizzare lo stabilimento dimandato, si accerta se l'industria che si esercita nella città è abbastanza importante per autorizzare la creazione d'un consiglio di periti. (Decr. 11 giugno 1809, art. 2.)

5. — Se la creazione è autorizzata, il locale necessario al consiglio di periti per la tenuta delle sue sedute deve essere fornito dalla città in cui il consiglio è stabilito. (Ivi, art. 68.) — Le spese di primo stabilimento sono egualmente pagate dalla città, ed è lo stesso per le spese che hanno per oggetto il riscaldamento, l'illuminazione e le altre minute spese (Ivi, art. 69.). A tale effetto, il presidente del consiglio dei periti presenta ogni anno al sindaco lo stato delle spese; questi le comprende nel suo stato discusso, ed allorchè sono state approvate, ne ordina il pagamento secondo le dimande particolari che gli vengono fatte. (Ivi, art. 70.)

6. — I consigli di periti non sono composti che di mercatanti-fabbricanti, di capi di laboratori, di contro-padroni, di tintori o di operai patentati. Il numero di quelli che ne fan parte è più o meno considerevole secondo le località; ma in nessun caso i capi di laboratorio, i contro-padroni, i tintori o gli operai debbono essere eguali in numero ai mercatanti-fabbricanti; questi debbono sempre avere nel consiglio un membro di più de' capi di laboratorio, de' contro-padroni, degli operai o de' tintori. (L. 18 marzo 1806, art. 1; Decr. 11 giugno 1809, art. 1.)

7. — I negozianti-fabbricanti non possono essere eletti periti, se non esercitino da sei anni tale professione, o se son falliti. I capi di laboratorio non possono essere eletti periti se non sappiano leggere e scrivere, se non hanno almeno sei anni di esercizio nella loro professione, e se sono ritenitori di materie date ad impiegare dagli operai. (L. 18 marzo 1806, art. 3.)

8. — I consigli di periti sono rinnovati in parte ogni anno, il primo giorno del mese di gennaio, nelle proporzioni che seguono.

Se il consiglio è composto di cinque membri, non è rinnovato nel primo anno che un perito mercatante-fabbricante; il secondo anno, è rinnovato un perito mercatante-fabbricante, ed un perito capo di laboratorio, contro-padrone, tintore o operaio patentato; il rinnovamento si fa al terzo anno come nel secondo. (Decr. 11 giugno 1809, art. 3.)

9. — Se il consiglio è composto di sette membri, sono rinnovati nel primo anno, due periti mercatanti, ed un perito capo di laboratorio o contro-padrone; il secondo anno, un perito mercatante-fabbricante, ed un perito capo di laboratorio; il terzo anno come il secondo. (Ivi.)

10. — Se il consiglio è composto di nove membri, è rinnovato il primo anno, un perito mercatante-fabbricante, e due periti capi di laboratorio; il secondo anno, due periti mercatanti-fabbricanti, ed un perito capo di laboratorio; il terzo anno come il secondo. (Ivi.)

11. — Se il consiglio è composto di quindici membri, son rinnovati nel primo anno due periti mercatanti-fabbricanti, ed un perito capo di laboratorio, il secondo anno, tre periti mercatanti-fabbricanti, e tre periti capi di laboratorio; il terzo anno come il secondo. (Ivi.)

12. — Il bussolo designa quelli tra' periti che debbono essere rinnovati il primo ed il secondo anno. Negli altri anni, sono i più antichi nominati. (Ivi.)

I periti sono sempre rieligibili. (Ivi, e L. 18 marzo 1806, art. 5.)

13. — I periti sono eletti da una assemblea composta dai mercatanti-fabbricanti, dai capi di laboratorio, dai contro-padroni, ec., designati dalla legge del 18 marzo 1806, V. *sopra*, n. 6. Questa as-

semblea è convocata otto giorni prima dal prefetto, preseduta da lui, o da quello tra' funzionari pubblici del circondario che egli indica. (Decreto 11 giugno 1809, art. 13.)

14. — Ogni mercatante-fabbricante, ogni capo di laboratorio, ogni contro-padrone, ogni tintore, operaio, che vuole votare all'assemblea, è tenuto di farsi iscrivere sopra un registro a ciò destinato e che è aperto al palazzo della città. Nessuno può essere iscritto sopra questo registro, che sull' esibizione della sua patente; i falliti sono esclusi. (Ivi, articolo 14.)

15. — Pel primo anno solamente della creazione del consiglio, il sindaco distende la lista dei votanti che sono soli ammessi all'assemblea. (Ivi, art. 15.)

16. — Ma il diritto concesso al sindaco di distendere la lista dei votanti non gli dà quello di escluderne gl' individui i quali, a causa della loro qualità e della loro professione, hanno il dritto di farne parte e di votare; in conseguenza, possono esservi dei reclami per parte di coloro che si pretendano ommessi; ed in caso di contestazione sopra il diritto d'assistenza all'assemblea, sia pel primo anno, sia per gli anni seguenti, è deciso dal prefetto, salvo ricorso al consiglio di Stato. (Ivi, art. 16.)

17. — Il prefetto può presedere all' assemblea, o nominare un funzionario per presederla in sua vece. Il presidente nomina due scrutatori per assisterlo nella verificazione e nella computazione dei voti, e l'elezione de' periti è fatta in seguito dello scrutinio individuale, alla maggioranza assoluta de' voti: nessuno può esser eletto se non ha trent' anni compiti. (Ivi, art. 17.)

18. — L'assemblea non può deliberare, nè occuparsi di alcun' altra cosa che dell'elezione, di cui è redatto processo verbale, il quale è depositato alla municipalità. (Ivi, art. 19.)

19. — Nel fine di rimpiazzare i periti che muoiono o che danno la loro dimessione durante l'esercizio delle loro funzioni, son nominati nella stessa forma due supplenti, di cui l' uno è scelto fra i mercatanti-fabbricanti, e l'altro fra' capi di laboratorio, i contro-padroni, i tintori o gli operai patentati. (Ivi, art. 18.)

20. — I supplenti possono anche rimpiazzare i membri titolari i quali, per motivo qualunque, non potessero assistere alle sedute del consiglio. (1)

21. — I periti ed i supplenti prestano nelle mani del prefetto, o del funzionario pubblico che lo rimpiazza, giuramento d'obbedienza alle leggi, fedeltà al re, e di adempiere ai loro doveri con zelo ed integrità. (Decr. 11 giugno 1809, art. 20.)

22. — Le funzioni di periti sono gratuite, salvo il pagamento delle parti del costo degli atti che necessitano le procedure seguite avanti a loro. (L. 18 marzo 1806, art. 30 e 32.)— V. *appresso*, n. 50.

23. — Essendo che i periti adempiono a funzioni di giudici, ne segue, che in caso di querela per prevaricazione esercitata contro di loro, deve procedersi a loro riguardo nella forma stabilita dagli art. 483 e seg. del C. d'istruz. crim. (2). (Ivi, art. 33.)

—

§ 2. — ***Attribuzioni giudiziarie dei periti. — Officina particolare ed officina generale. — Procedura. — Sentenza. — Mezzi di ricorso.***

NOZIONI GENERALI.

24. — La giurisdizione dei consigli de' periti si estende sopra tutti i mercatanti-fabbricanti, i capi di laboratorio, i contro-padroni, i tintori, gli operai, i compagni e gli apprendenti, che lavorano per la fabbrica del luogo o del cantone di situazione della fabbrica, secondo che è espresso nelle ordinanze di stabilimento di ciascuno di questi consigli, a ragione delle località, qualunque sia il sito della residenza di questi operai. (Decr. 11 giugno 1809, art. 11.)

25. — Da ciò segue che nessuno è giudicabile dai consigli di periti, se non è mercatante-fabbricante, capo di laboratorio, contro-padrone, tintore, operaio, compagno o apprendente; cessano anche d'essere giudicabili dai consigli di periti, quando le contestazioni versano sopra affari diversi da quelli che sono relativi

(1) Vi sono su questo punto delle regole particolari alla città di Lione: esse si trovano consegnate in una ordinanza de' 21 giugno 1833. N. A.

(2) LL. proc. crim., art. 521 e seg.

al ramo d'industria che coltivano, ed alle convenzioni di cui questa industria è stata l'oggetto: in tal caso, debbono dirigersi ai giudici ordinari. (Ivi, art. 10.)

In generale i periti non hanno competenza che per giudicare le contestazioni nate da'rapporti di *subordinazione* che esistono tra i padroni o i fabbricanti e gli operai che essi impiegano; non hanno competenza per giudicare le contestazioni tra' fabbricanti, i manifattori ed altri, che non sono tra loro subordinati. (Despréaux, n. 407.) — V. *appresso*, n, 42 bis, 52 e seg.

26. — La legge de' 18 marzo 1806 (art. 6) aveva limitato la competenza in prima ed ultima istanza dei consigli di periti, a 60 franchi, ma i decreti degli 11 giugno 1809, e 3 agosto 1810, han successivamente esteso questo limite.

Al presente i consigli di periti sono autorizzati a giudicare tutte le contestazioni che nascono tra le persone di sopra designate, qualunque sia la quantità della somma di cui queste contestazioni sono l'oggetto. (Decr. degli 11 giugno 1809, art. 23, e 3 agosto 1810, art. 1.) (1)

27. — Le loro sentenze sono diffinitive e senza appello se la condanna non ecceda 100 franchi in capitale ed accessori. — Al di sopra di 100 franchi, sono soggette all'appello innanzi al tribunale di commercio del circondario, e, in mancanza di tribunale di commercio, innanzi al tribunale civile di prima istanza. (Decr. 3 agosto 1810, art. 2.)

28. — I consigli di periti, per esercitare le loro funzioni giudiziarie, si costituiscono in *officina particolare*, incaricata di conciliare le parti, ed in *officina generale* incaricata di giudicarle se la conciliazione non ha potuto aver luogo. (Decr. 11 giugno 1809, art. 22.)

29. — L'*officina particolare* de' periti è composta da due membri, di cui l'uno è mercatante-fabbricante, e l'altro capo di laboratorio, contro-padrone o operaio patentato. — Nelle città in cui il consiglio è composto di cinque o sette membri, questa officina si riunisce ogni due giorni, dalle undici all'una del mattino. — Se questo consiglio è composto di nove o di quindici membri, l'officina particolare tiene ogni giorno una seduta che comincia e finisce alle stesse ore. (Ivi, art. 21.)

30. — L'*officina generale*, che è a propriamente parlare il tribunale de' periti, si compone de' due terzi almeno dei membri del consiglio, numero al di sotto del quale non può prendere alcuna deliberazione. — Le deliberazioni sono formate dall'avviso della maggioranza assoluta dei membri presenti. (Ivi, art. 24.)— L'officina generale deve riunirsi almeno una volta per settimana per prendere conoscenza di tutti gli affari che non fossero stati terminati per la via della conciliazione. (Ivi, art. 23.)

31. — È nominato dall'officina generale de' periti, un presidente ed un vicepresidente. Questo presidente e questo vicepresidente non sono in esercizio che per un anno, allo spirar del quale è proceduto ad una nuova elezione; l'uno e l'altro sono rieligibili. (Ivi, art. 25.)

32. — È addetto all'officina de' periti un secretario per aver cura delle carte e tener la penna durante le sedute. Egli è nominato alla pluralità assoluta de' voti; può esser rivocato a volontà; ma, in tal caso, la deliberazione che lo rivoca deve esser firmata dai due terzi de' periti. (Ivi, art. 26.)

33. — Le parti possono sempre presentarsi volontariamente innanzi ai periti, per esser conciliate da loro; in questo caso, esse son sempre tenute a dichiarare che dimandano i loro buoni ufizi. Questa dichiarazione è firmata da esse o vien fatta menzione se non sappiano scrivere. (Ivi, art. 58.)

34. — Negli altri casi, cioè quando le parti non si presentano volontariamente, quella che ha un reclamo a formare deve citare la sua parte avversa per conciliazione innanzi all'officina particolare. Questa citazione è dapprima data con una semplice lettera del secretario, e non con atto d'usciere. (Ivi, art. 19.)

35. — Se la parte non comparisce, l'è inviata una citazione che l'è rimessa dall'usciere addetto al consiglio. Questa citazione che contiene la data del giorno, del mese e dell'anno, il nome, la professione ed il domicilio dell'attore,

(1) Rettificare in questo senso, i n. 17 e 18 della parola *Apprendente*.

il nome e la dimora del reo, enuncia sommariamente i motivi che lo fanno appellare. (Ivi, art. 30.)

36. — La citazione deve esser notificata al domicilio del convenuto, e deve esservi un giorno almeno tra quello in cui è stata rimessa e quello indicato per la comparsa, se la parte è domiciliata nella distanza di tre miriametri; se è domiciliata al di là di questa distanza, è aggiunto un giorno per tre miriametri. — Nei casi in cui i termini non fossero stati osservati, se il convenuto non comparisce, i periti debbono ordinare che gli sia inviata una nuova citazione; allora le spese della prima citazione sono a carico dell'attore. (Ivi, art. 31.)

37. — Nel giorno fissato dalla lettera del secretario o dalla citazione dell'usciere, le parti debbono comparire innanzi all'officina particolare de' periti, senza poter essere ammesse a far notificare alcuna difesa. (Ivi, art. 32.)

38. — Esse debbono comparire in persona, senza poter farsi rimpiazzare, fuori il caso d'assenza o di malattia; allora solamente sono ammesse a farsi rimpiazzare da uno de' loro parenti, o un negoziante o mercatante esclusivamente, portatore della loro procura. (Ivi, art. 29.)

39. — Le parti son tenute a spiegarsi con moderazione ed a condursi con rispetto; se non lo fanno, sono dapprima richiamate ai loro doveri da un avvertimento del perito mercatante-fabbricante; in caso di recidiva, l'officina può condannarle ad una ammenda che non deve eccedere 10 franchi, con affisso nella città ove siede il consiglio. (Ivi, art. 33.)

40. — Nel caso d'insulto o d'irriverenza grave, l'officina ne distende processo verbale, e può condannar colui che se ne è reso colpevole ad un imprigionamento, di cui la durata non può eccedere tre giorni. (Ivi, art. 34.)

Le sentenze rese contro quelli che han mancato di moderazione o di rispetto, o che si sono resi colpevoli d'insulto o d'irriverenza grave, sono esecutive provvisionalmente. (Decr. 11 giugno 1809, art. 35.)

41. — Se l'officina particolare non può pervenire a conciliare le parti, esse sono rinviate innanzi all'officina generale, la quale, dopo averle intese contraddittoriamente, deve statuire sul momento (Ivi, art. 36); ammeno che non si elevi qualche incidente. (V. *appresso*, § 3.)

42. — La sentenza è resa alla maggioranza de' membri presenti, come è stato detto *sopra*, n. 30.

42. bis. — I consigli di periti non possono pronunziare l'arresto personale, come mezzo d'esecuzione delle loro sentenze; perchè, a dir vero, essi non conoscono d'impegni commerciali, ma solamente dell'osservanza o della violazione dei regolamenti e degli usi, d'azioni in conto per salari o in responsabilità, dei padroni contro i loro operai, oggetti tutti i quali non sono lo scopo diretto del commercio. (Despréaux, n. 403.) — V. *sopra*, n. 25.

43. — Questa sentenza può esser messa in esecuzione 24 ore dopo la notificazione. La spedizione è firmata dal presidente o dal vicepresidente, controsegnata dal secretario, e notificata alla parte condannata da un usciere che è addetto al consiglio de' periti. (Ivi, art. 27; Pardessus, n. 1434.)

44. — Sino a concorrenza di 300 fr., l'esecuzione della sentenza ha luogo provvisionalmente, non ostante appello, e senza che vi sia bisogno, per la parte che ha guadagnato la causa, di dar cauzione. — Al di sopra di 300 franchi, le sentenze non sono esecutive provvisionalmente, che somministrando cauzione. (Ivi, art. 39, e decr. 3 agosto 1810, art. 3.)

45-46. — Nel caso in cui l'una delle parti non fosse comparsa, è pronunziato in contumacia, salvo non di meno l'invio di una nuova citazione, nel caso in cui i termini delle distanze non fossero stati osservati. (Ivi, art. 41.) — V. *sopra*, n. 36.

47. — La parte condannata in contumacia può formare opposizione nei tre giorni dalla notificazione fatta dall'usciere del consiglio. Questa opposizione deve contenere sommariamente i mezzi della parte e citazione al primo giorno di seduta del consiglio de' periti, osservando tuttavia i termini prescritti per le citazioni: essa deve indicare nello stesso tempo il giorno e l'ora della comparsa ed esser notificata come la citazione introduttiva dell'istanza. (V. *sopra*, n. 36; Ivi, art. 42.)

48. — Non di meno, se il consiglio dei periti sa da sè stesso, o dalle rappresentanze che gli son fatte dai prossimi vicini o dagli amici del convenuto, che quest'ultimo non ha potuto esser istruito della contestazione, può, aggiudicando la contumacia, fissare pel termine dell'opposizione il tempo che gli sembra conveniente, e, nel caso in cui la proroga non fosse stata nè accordata d'ufizio, nè dimandata, il contumace può esser rilevato dal rigore del termine ed ammesso ad opposizione, giustificando che a causa d'assenza o di grave malattia non ha potuto essere istruito della contestozione. (Ivi, art. 43.)

49. — La parte opponente che si lascia giudicare una seconda volta in contumacia non è più ammessa a formare una nuova opposizione. (Ivi, art. 44.)

50. — Le minute di ogni sentenza son portate dal secretario del consiglio sul foglio della seduta, firmate da'periti, che sono stati presenti, e controsegnate da lui. (Ivi, art. 40.) — Quanto alle somme che debbono esser pagate al secretario de' periti per gli atti della procedura, V. gli art. 58 e seg. del decr. degli 11 giugno 1809. (1)

51. — Le sentenze contraddittorie o in contumacia dei consigli di periti sono suscettive d'appello, allorchè non sono state rese in ultima istanza. (V. *sopra* n. 26 e seg.) — L'appello deve essere interposto nei tre mesi dalla notificazione fatta dall'usciere addetto al consiglio. (Decr. 11 giugno 1809, art. 38.)

Esso è portato al tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilito il consiglio, ed in mancanza di tribunale di commercio innanzi al tribunale civile. (Ivi, art. 27.)

Le sentenze rese da questi tribunali in tal materia possono esser attaccate per via del ricorso in cassazione, come tutte le altre sentenze.

51 bis. — Le sentenze de'periti che rigettano una dimanda indeterminata o eccedente 100 franchi sono suscettive d'appello. — Invano si direbbe che l'art. 2 del decreto de' 3 agosto 1810 non ammette l'appello che in caso di *condanna* eccedente 100 franchi, e che qui non vi è condanna: questa disposizione fatta unicamente pel caso in cui il convenuto è condannato, lascia sotto l'impero della regola generale stabilita dall'art. 23 del decreto degli 11 giugno 1809, l'appello dalla sentenza che dichiara decaduto l'attore dalla sua dimanda.

Cailleax. — 10 gennaio 1842. — Amiens. — S-V. 42. 1. 235.

GIURISPRUDENZA.

52. — I periti non sono competenti che per conoscere delle contestazioni che si elevano tra' fabbricanti, da una parte, e i loro subordinati, dall'altra; o delle contestazioni dei capi di laboratori, operai, ec., tra loro. — Essi non possono conoscere d'una contestazione fra due fabbricanti indipendenti l'uno dall'altro, specialmente tra un fabbricante di panni ed un filatore al quale il fabbricante rimprovera una cattiva filatura delle lane che gli ha affidate.

Prestat. — 2 febbraio 1825. — Cass. — Louviers. — S-V. 25. 1. 403. — D. P. 25. 1. 159.

53. — *Fu giudicato ancora* che i consigli di periti non sono competenti per conoscere delle contestazioni tra fabbricanti ed operai, che quando i rapporti rispettivi delle parti son quelli che esistono tra il capo ed il subordinato. — *Specialmente*: la contestazione che si eleva tra un fabbricante ed un operaio col quale ha trattato a cottimo, e che lavora per suo conto, non è della competenza de'consigli de' periti.

Garrigon ed altri. — 12 dicembre 1836 — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 37. 1. 412. — D. P. 37. 1. 191.

54. — La dimanda per pagamento d'opere di chiavetteria fatta ad una filatura, senza essere oggetto di commercio, non è della competenza de' consigli di periti; essa è della competenza de' tribunali ordinari.

Plet. — 25 febbraio 1811. — Rouen. — S-V. 11. 2. 233.

55. — I consigli di periti, stabiliti esclusivamente per pronunziare sulle difficoltà tra fabbricanti, capi di laboratori, operai, ec., sono incompetenti per conoscere, anche accessoriamente alla dimanda principale diretta contro un operaio uscito da una fabbrica senza aver fatto regolare il suo libretto, d'una azione per garantia o per danni ed interessi esercitata contro un non fabbricante, a causa dell'impiego a lui fatto di questo operaio.

Defer. — 11 novembre 1834. — C. Rig. — Arras. — S-V. 34. 1. 689. — D. P. 35. 1. 20.

56. — I consigli di periti non possono conoscere che delle contestazioni relative all'io-

(1) Può consultarsi a tal riguardo il *Dizion. delle spese* di Rivoire (1838), v. *Periti*. N. A.

dustria esercitata dai membri di cui questi consigli son composti. — Così, un consiglio di periti, composto di fabbricanti di *tessuti* e di *berretti*, e di capi di laboratorio o operai nello stesso ramo d' industria, è incompetente per statuire sopra una contestaziona elevata tra un intraprenditore di *fabbricati* ed il suo capo di laboratorio.

Jacquemet.— 19 febbraio 1833.— Cass.— Bar-le-Duc. — S-V. 33. 1. 471. — D. P. 33. 1. 54.

—

§ 3. — . . . *Degli incidenti che possono elevarsi nella procedura innanzi ai periti.*

NOZIONI GENERALI.

57. — Abbiamo indicato nel paragrafo precedente, quale è la forma di procedura innanzi ai consigli di periti, allorchè non si elevo alcun incidente. Ci resta a dire quì come deve procedersi sopra alcuni di questi incidenti; per esempio allorchè vi è luogo d'ordinare precedentemente alla sentenza delle misure conservatorie necessarie alla manifestazione del diritto delle parti, o a procedere alla verificazione di fatti dubbi o contestati. — In questi diversi casi, i periti sono investiti de'poteri necessari per metter l'affare nello stato d'esser giudicato.

58. — Così, ne' casi urgenti, i consigli di periti, come anche le officine particolari, possono ordinare quelle misure che sono giudicate necessarie per impedire che gli oggetti che danno luogo ad un reclamo siano rubati, o mossi di luogo, o deteriorati (Decr. 11 giugno 1809, art. 28); essi possono, a tale effetto, ordinare il sequestro o il deposito di questi oggetti nelle mani d'una persona convenuta tra le parti, o nominata da loro. (Cod. civ. 1961 e seg.) (1)

58 bis. — I consigli di periti sono incompetenti per statuire sulle contestazioni che si elevano tra individui che esercitano professioni straniere alla composizione di questi consigli. — L'ordinanza cha determina la composizione e per conseguenza la giurisdizione d'un consiglio di periti è *limitativa* e non semplicemente *enunciativa*: non possono entrare nella composizione di questo consiglio che individui appartenenti alle professioni che vi sono designate, e, reciprocamente, la sua giurisdizione non può esercitarsi che sopra individui appartenenti a queste stesse professioni.

I consigli di periti possono giudicare le contestazioni che si elevano tra persone fra le quali non esistono rapporti di subordinazione, per esempio fra due padroni o capi di laboratorio? (V. per l'afferm., n. 52 e 53.)

Per essere giudicabile dai consigli di periti non è necessario di esser domiciliato nel luogo o nel cantone della situazione della fabbrica, o di lavorare per la fabbrica?

Weck. — 1 aprile 1840.— Cass.— Trib. di comm. di Mulhausen. — S-V. 40. 1. 605.

— Competenza in materia di contraffazione delle marche di fabbrica, V. *Contraffazione*, n. 112 bis.

59. — Allorchè una delle parti dichiara volersi iscrivere in falso contro un documento che le è opposto, ne nega il carattere o dichiara non riconoscerla, il presidente dell'officina generale gliene dà atto; cifra il documento e rinvia la causa innanzi ai giudici che debbono conoscerne. (Decr. 11 giugno 1809, art. 37.) — V. *Falso*.

60. — Tutte le volte che uno o più periti giudicano di doversi recare in una manifattura o in laboratori, per valutare coi loro propri occhi l'esattezza di taluni fatti che fossero stati allegati, questo accesso può essere da loro ordinato, ed in tal caso, debbono essere accompagnati dal loro secretario, che porta la minuta della sentenza che l'ordina. (Ivi, art. 46.)

61. — Se le parti son contrarie sopra fatti tali da esser comprovati con testimoni (V. *Pruova testimoniale*), e di cui il consiglio di periti trova la verificazione utile ed ammessibile, ordina la pruova e ne fissa precisamente l'oggetto. (Ivi, art. 48.)

62. — Nel giorno indicato, i testimoni, dopo aver detto i loro nomi, la loro professione, la loro età e la loro dimora, fanno il giuramento di dire la verità, e dichiarano se sono parenti o affini delle parti ed in qual grado, e se sono loro servitori o loro domestici. (Ivi, art. 49.)

63. — Essi sono intesi separatamente, le parti assenti o presenti, secondo che il consiglio l'ha giudicato utile o convenevole. Le parti sono tenute a somministrare, prima della deposizione de'testi-

(1) LL. civ., art. 1507 e seg.

moni, le ricuse che avessero a proporre contro di loro. L'atto che contiene le ricuse deve esser firmato dalle parti, se non lo fanno o non lo possono, ne è fatta menzione. (Ivi, art. 50.)

64. — Le parti non debbono interrompere i testimoni, ma dopo la deposizione, il presidente del consiglio de' periti può, sulla richiesta delle parti ed anche d'ufizio, fare ai testimoni le interpellazioni che giudica convenevoli. (Ivi, art. 51.)

65. — Nelle cause soggette all'appello, il secretario del consiglio distende processo verbale dell'udizione de'testimoni: quest'atto contiene i loro nomi, cognomi, età, professione, dimora, il loro giuramento di dire la verità, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, servitori o domestici delle parti, e le ricuse che fossero state somministrate contro di loro. Lettura di questo processo verbale è fatta ad ogni testimone per la parte che lo riguarda; firma la sua deposizione, o è fatta menzione che non sa o non può firmare. Il processo verbale è inoltre firmato dal presidente del consiglio, e controsegnato dal secretario. È proceduto immediatamente alla sentenza, o, al più tardi, alla prima seduta. (Ivi, art. 52.)

66. — Nelle cause tali da essere giudicate in ultima istanza non è disteso processo verbale, ma la sentenza enuncia i nomi, l'età, la professione e la dimora dei testimoni, il loro giuramento, la loro dichiarazione, se sono parenti, affini, servitori o domestici delle parti, le ricuse ed il risultato delle deposizioni. (Ivi, art. 53.)

67. — Le sentenze che non sono diffinitive, cioè quelle che non fanno che ordinare una misura preliminare o d'istruzione, non sono spedite quando sono state rese contradditoriamente, e pronunziate in presenza delle parti. — Nel caso in cui la sentenza ordinasse una operazione alla quale le parti dovrebbero assistere, deve indicare nello stesso tempo il luogo, il giorno e l'ora: la pronunziazione della sentenza vale citazione. (Ivi, art. 45.)

68. — Non vi è luogo all'appello da queste sentenze che dopo la sentenza diffinitiva e congiuntamente con l'appello da questa sentenza; ma la loro esecuzione non porta alcun pregiudizio ai dritti delle parti sull'appello, senza che siano obbligate a fare a tal riguardo alcuna protesta, nè riserva. (Ivi, art. 47.)

—

§ 4. — . . . *Ricusazione dei periti.*

NOZIONI GENERALI.

69. — I periti, allorchè hanno a statuire in officina generale, (V. *sopra*, n. 28 e s.) essendo veri giudici, segue che come tutti gli altri giudici possono esser ricusati.

70. — Questa ricusazione può esser diretta sia contro un solo, sia contro più membri dell'officina: 1° quando hanno un interesse personale alla contestazione; 2° quando sono parenti o affini dell'una delle parti, sino al grado di cugini inclusivamente; 3° se nell'anno che ha preceduto la ricusazione, vi è stato processo criminale fra loro e l'una delle parti, o il suo congiunto, o i suoi parenti ed affini in linea retta; 4° se vi è processo civile fra loro e l'una delle parti o il suo congiunto; 5° se hanno dato un parere scritto nell'affare. (Decreto 11 giugno 1809, art. 54.)

71. — La parte che vuole ricusare uno o più periti è tenuta a formaro la ricusa e ad esporne i motivi con un atto che fa notificare al secretario del consiglio dal primo usciere richiesto. L'atto è firmato sull'originale e sulla copia dalla parte o dal suo procuratore. La copia è depositata nell'officina del consiglio, e comunicata immediatamente al perito ricusato. (Ivi, art. 55.)

72. — Il perito ricusato è tenuto a dare in piè di quest'atto, nel termine di due giorni, la sua dichiarazione in iscritto, portante o la sua acquiescenza alla ricusa, o il suo rifiuto di astenersi con le sue risposte ai mezzi di ricusa. (Ivi, art. 56.)

73. — Nei tre giorni dalla risposta del perito che si nega d'astenersi, o in mancanza per parte sua di rispondere, una spedizione dell'atto di ricusa e della dichiarazione del perito, se ve ne è, è inviata dal presidente del consiglio al presidente del tribunale di commercio nella giurisdizione del quale è posto il consiglio. La ricusa vi è giudicata in ultima

istanza, tra otto giorni, senza che vi sia bisogno di chiamare le parti. (Ivi, art. 57.)

—

§ 5. — *Attribuzioni amministrative e di polizia de' periti.*

NOZIONI GENERALI.

74. — I periti sono investiti, a riguardo delle manifatture e de' laboratori, del diritto di sorvegliare all'esecuzione delle leggi e de' regolamenti che vi sono relativi, e di comprovare, secondo le querele che sono loro dirette, le contravvenzioni a queste leggi ed a questi regolamenti. (L. 18 marzo 1806, art. 10.)

I processi verbali redatti dai periti per comprovare queste contravvenzioni sono inviati ai tribunali competenti, come gli oggetti sequestrati. (Ivi, art. 11.)

75. — Per alcune professioni, come quella de' pescatori a Marsiglia, esistono de' consigli di periti che hanno non solamente il diritto di comprovare, ma anche di reprimere le contravvenzioni ai regolamenti. (Decr. 8-12 dic. 1790.) — V. *appresso*, n. 87.

76. — I consigli de' periti sono ancora chiamati a comprovare sulle querele che sono portate, le sottrazioni di materie prime che son fatte dagli operai in pregiudizio de' fabbricanti, e le infedeltà commesse dai tintori. (Ivi, art. 12.)

77. — In tal caso ancora, i processi verbali che attestano le sottrazioni o le infedeltà sono indirizzati all' officina generale dei periti, ed inviati, come gli oggetti formanti documenti di convinzione, ai tribunali competenti. (Ivi, art. 13.)

78. — I periti, ne' casi suddetti, e sulla richiesta verbale o scritta delle parti, possono, al numero di due almeno, assistiti da un ufiziale pubblico, di cui uno fabbricante ed un altro capo di laboratorio, far delle visite presso i fabbricanti, i capi di laboratorio, gli operai ed i compagni (Ivi, art. 13), ed ivi distendere, come è stato detto qui sopra, ogni processo verbale delle contravvenzioni che vi scorgessero.

79. — I consigli di periti sono dippiù autorizzati a fare ne' laboratori una o due ispezioni per anno, per verificare il numero degli operai di ogni genere che vi sono impiegati. Essi tengono del tutto un registro esatto, che sono obbligati a comunicare alla camera del commercio, tutte le volte che ne sono richiesti. (L. 18 marzo 1806, art. 29.)

80. — Questa ispezione non può aver luogo che dopo che il proprietario del laboratorio è stato prevenuto due giorni prima di quello in cui i periti debbono recarsi al suo domicilio. Egli è tenuto a dar loro uno stato esatto del numero dei telai che ha in attività e degli operai che occupa. (Decr. 11 giugno 1809, art. 64.)

81. — Come l'ispezione dei periti ha per oggetto unico d'ottenere delle informazioni sul numero dei telai e degli operai, in nessun caso, possono profittarne per esigere la comunicazione dei libri d'affari, e dei nuovi processi di fabbricazione che si volessero tener secreti. (Ivi, art. 65.)

82. — Se, per effettuare la loro ispezione, i periti han bisogno del concorso della polizia municipale, questa polizia è obbligata a somministrar loro tutti gli indizi e tutte le facilitazioni che sono in suo potere. (Ivi, art. 66.)

83. — Appartiene ai consigli di periti di rilasciare ai capi di laboratorio i libri di quietanza di cui debbono esser provveduti ai termini della legge dei 18 marzo 1806, art. 20 e seg.

84. — Ma, essi non possono immischiarsi nel rilascio dei libretti di cui gli operai debbono esser provveduti, ai termini della legge dei 22 germ. anno 11. — Questa attribuzione è esclusivamente riservata ai sindaci o ai loro aggiunti. (Decreto 11 giugno 1809, art. 67.) — V. *Operaio.*

85. — Ogni delitto tendente a turbar l'ordine e la disciplina de' laboratori, ogni mancanza grave degli apprendenti verso i loro maestri, possono esser puniti dai periti, con un imprigionamento che non può eccedere tre giorni, senza pregiudizio della sorveglianza e della giurisdizione attribuita agli ufiziali di polizia giudiziaria sui laboratori dall'art. 19, tit. 5, della legge de' 22 germ. anno 11. — La spedizione del pronunziato de' periti certificata dal loro secretario è messa in esecuzione dal primo agente di polizia, o della forza pubblica, richiesto a tale effetto. (Decr. 3 agosto 1810, art. 4.)

86. — Infine, i consigli di periti sono

ancora investiti di alcune attribuzioni relativamente alla proprietà delle marche e dei disegni di fabbrica; noi ne abbiamo spiegato l'oggetto all'art. *Contraffazione*, n. 23, 30, 33, 39 e seg., 99 e seg., 103 e seg., 107, 112, e 117.

GIURISPRUDENZA.

87. — Le decisioni rese dai consigli di periti pescatori, a causa d'un delitto o d'una contravvenzione rimproverata ad un individuo sottoposto alla loro giurisdizione, non fanno ostacolo all'esercizio dell'azione pubblica per l'azione delle pene comminate dalle leggi: queste decisioni debbono esser riguardate come semplicemente disciplinari.

Canisse. — 9 aprile 1836. — C. Rig. — Marsiglia. — S-V. 36. 1. 276. — D. P. 36. 1. 243.

—

L'instituzione de' periti per l'industria de' metalli e quelle che vi hanno relazione è stata estesa nella città di Parigi da una ordinanza reale dei 20 dicembre 1844. — Questa ordinanza è così concepita:

Luigi Filippo, ec. — Sul rapporto del nostro ministro secretario di Stato del dipartimento dell'agricoltura e del commercio, — Veduto l'articolo 34 della legge dei 18 marzo 1806, ed i decreti degli 11 giugno 1809, 20 febbraio e 3 agosto 1810; — Veduta la deliberazione, in data dei 25 marzo 1840, con la quale la camera di commercio di Parigi dimanda lo stabilimento di periti; — Veduta la deliberazione del consiglio munipale della città di Parigi, in data dei 24 maggio 1844, con la quale è stato provveduto alle vie ed ai mezzi per lo stabilimento d'un consiglio di periti; — Inteso il Nostro Consiglio di Stato; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È stabilito, a Parigi, un consiglio di periti per l'industria dei metalli e delle industrie che vi hanno relazione.

Questo consiglio sarà composto di quindici membri titolari, di cui otto mercatanti-fabbricanti e sette capi di laboratorio, contro-padroni o operai patentati.

2. L'industria de' metalli e quelle che vi hanno relazione sono divise in cinque categorie, conformemente al quadro seguente.

Ogni categoria procederà separatamente alla nomina del consiglio di periti, in una assemblea speciale composta dai fabbricanti, dai contro-padroni, dai capi di laboratorio e dagli operai patentati.

Le cinque categorie concorreranno alle nomine nelle proporzioni seguenti, cioè:

	Numero di periti da nominare	
	Fabbricanti	Operai
1° Meccanici, costruttori di macchine, fonditori e fabbricanti di grosse caldaie, intraprenditori di chiavetteria e carrozzieri	1	1
2° Orafi, fabbricanti di *plaqué*, fabbricanti di gioielleria fina o falsa	2	2
3° Fabbricanti d'istrumenti di precisione e d'ottica, d'istrumenti di musica, d'orologeria	2	2
4° Fabbricanti di bronzo, cesellatori, doratori, stampatori, fabbricanti di oggetti in latta	2	1
5° Fabbricanti d'armi, d'istrumenti di chirurgia, di coltelli	1	1
	8	7
Totale	15	

3. Saranno inoltre nominati in ciascuna delle categorie di sopra designate, nel fine di rimpiazzare i titolari in caso di morte, di dimessione o d'impedimento legittimo, due supplenti presi, l'uno tra i mercatanti-fabbricanti, l'altro tra i capi di laboratorio, contropadroni o operai patentati.

Le loro funzioni dureranno tre anni.

4. Le elezioni dei periti saranno fatte secondo il modo e la forma dettata dal decreto dei 20 febbraio 1810. Sarà proceduto all'elezione dci supplenti nelle stesse forme.

I periti titolari e supplenti presteranno giuramento nelle mani del prefetto del dipartimento della Senna, al momento della loro istallazione, la quale non avrà luogo che dopo che i processi verbali di elezione saranno stati trasmessi al Nostro ministro segretario di Stato dell' agricoltura e del commercio, e che le elezioni saranno state riconosciute regolari.

5. La giurisdizione del consiglio di periti, stabilita con la presente ordinanza, si applicherà a tutte le fabbriche e le manifatture della città di Parigi le cui iudustrie son chiamate, con l'art. 2, a concorrere alla formazione del detto consiglio.

Saranno, in conseguenza, giudicabili dal consiglio, i mercatanti-fabbricanti, i capi di laboratorio, i contropadroni, e gli operai, i compagni, gli apprendenti e gl' impiegati che lavorano per le dette fabbriche e manifatture, qualunque sia daltronde il luogo del loro domicilio o della loro residenza.

6. Il consiglio di periti si conformerà alle disposizioni della legge dei 18 marzo 1806 e dei decreti dei 20 febbraio e 3 agosto 1810.

Esso sottometterà all'approvazione del Nostro ministro dell' agricoltura e del commercio un regolamento pel regime interno, tanto dell'officina generale che dell'officina particolare.

7. L'appello da una sentenza resa dai periti sarà portato innanzi al tribunale di commercio di Parigi, conformemente alle leggi ed ai decreti precitati.

8. La città di Parigi somministrerà il locale necessario alla tenuta delle sedute, e provvederà tanto alle spese di primo stabilimento e di mantenimento, che alle spese annuali di riscaldamento, illuminazione ed altre minute spese, come pure al trattamento del secretario ed altri impiegati.

9. Il Nostro guardasigilli, ministro della giustizia e dei culti, ed il Nostro Mistro segretario di Stato del dipartimento dell'agricoltura e del commercio, sono incaricati, ciascuno per ciò che lo concerne, della esecuzione della presente ordinanza, che sarà inscritta nel Bullettino delle leggi.

PESCA.

LEGISLAZIONE.

V. sulla pesca fluviale, la legge de' 25 aprile 1829. — Sulla pesca marittima, l'ordinanza della marina del 1681, lib. 5. V. dipoi: Dec. 8 dicembre 1790 (*Mantenimento degli antichi regolamenti in uso sulle coste di Linguadoca e di Provenza*); — 9 aprile 1791 (*Pesca sulle coste di Linguadoca e di Rossiglione*); 23 maggio 1792 (*Pesca della balena, premi*); — 15 vend. an. 2 (*Pesca dello sgombro e dell'aringa, dichiarata libera*); — Dec. 27 nov. anno 9 (*Pesca del corallo;*) — 9 germ. anno 9 (*Polizia della pesca*); — 9 nevoso ann. 10 (*Pesca della balena; premi*); — 17 vent. ann. 10 (*Pesca del baccalà, premio*); — 17 prat. anno 10 (*Pesca della balena*); — 13 piov. anno 11 (*Premio per la pesca dell'aringa*); 15 piov. anno 11 (*Polizia della pesca del baccalà;*) — 21 vent. anno 11 (*Polizia della pesca*); — 8 ottobre 1810 (*Id.*); — Dec. 25 aprile 1812 (*Polizia della pesca; — Condizioni di esercizio, — Periti pescatori*); — Ord. 13 febbraio 1815 (*Polizia della pesca del baccalà*); — 8 febbraio 1816 (*Premio per la pesca del baccalà*); — 14 agosto 1816 (*Pesca dell'aringa e dello sgombro*): — 13 maggio 1818 (*Polizia della pesca*; — 21 ottobre 1818 (*Premi per la pesca del baccalà*); — — 14 febbraio 1819 (*Premi per la pesca della balena*); — 4 ottobre 1820 (*Premi per la pesca del baccalà*); — 21 novembre 1821 (*Polizia della pesca del baccalà*); — 4 gennaio 1822 (*Pesca dell'aringa*); — 20 febbraio 1822 (*Premi per la pesca del baccalà*); — 5 febbraio 1823 — (*Pesca della balena*); — 24 febbraio 1825 (*Premi per la pesca del baccalà e della balena*); — 7 dicembre 1829 (*Premi per la pesca della balena;*) — 7 febbraio 1832 (*Id.*); — L. 22 aprile 1832 (*Id.*); — 16 giugno 1835 (*Polizia della pesca*); — 13 settembre e 12 novembre 1835 (*Premi per la pesca del baccalà e della balena*); — L. 9 luglio 1836 (*Id*); Ord. 2 settembre 1836 (*Id*); — 11 settembre 1837 (*Id.*).

NOZIONI GENERALI.

1. — Vi sono due specie di *pesche*: la pesca *fluviale* e la pesca *marittima*.

2. — La pesca fluviale, regolata dalla legge del 15 aprile 1829, non costituisce, a propriamente parlare, un commercio; ma è altrimenti della pesca marittima, cioè di quella che si esercita sulle

coste del mare ed all'imboccatura delle riviere, sino ai punti determinati per ogni località da un'ordinanza del 10 febbraio 1835.

3. I pescatori che si danno a questo genere d'industria sono considerati come persone di mare, sottomessi all'iscrizione marittima, e dispensati da ogni servizio pubblico diverso da quelli dell'armata navale, degli arsenali della marina e della guardia nazionale nel circondario del loro quartiere. (L. 3. brum. anno 4.) — V. *Genti dell'equipaggio ed Iscrizione marittima.*

4. — Questi stessi individui son dispensati dal prender patente. (L. 1° brum. anno 7, art. 29.) — V. *Patente*, n. 10.

5. — La pesca in mare è libera, cioè appartiene a tutti (Ord. della marina del 1681, lib. 5), salvo le regole di polizia che numerose disposizioni legislative, antiche e moderne, han tracciate sul tempo della pesca e sugl'istrumenti di cui i pescatori possono servirsi. — V. il riassunto di legislazione posto in testa a questo articolo.

6. — La pesca della balena ed altri pesci per grasso è sottomessa a regole particolari, e favorita con premi accordati ai bastimenti impiegati a tale industria. V. L. 22 aprile 1832 e 9 luglio 1836.

GIURISPRUDENZA.

7. — L'ordinanza dei 14 agosto 1816 la quale, col suo articolo 3, proibisce la compra in mare delle aringhe provvenienti da pesca straniera, sotto pena di 500 franchi d'ammenda e di confisca delle barche o dei battelli, per applicazione o richiamo della decisione del consiglio dei 24 marzo 1687, contenente le stesse disposizioni, non è obbligatoria nella giurisdizione dell'antico parlamento di Normandia, questa decisione del consiglio che serve di base all'ordinanza non essendo mai stata registrata in tal parlamento (1).

Minist. pubbl. — 28 maggio 1842. — C. Rig. — Caen. — S-V. 42. 1. 855.

(1) Presso di noi con Real Decreto dei 25 ottobre 1811 fu proibito generalmente a tutti i pescatori di esercitare la pesca in quelle porzioni di mare limitate da una distanza eguale a sessanta tese dalle mura de' forti, de' castelli e delle batterie lungo le coste.

Con altro Real Decreto de' 16 settembre 1817, l'amministrazione generale delle acque e foreste e della caccia venne incaricata della polizia e dell'amministrazione della pesca in generale.

PESI E MISURE.

LEGISLAZIONE.

V. Dec. 8 maggio 1790 (*Uniformità dei pesi e misure stabilita in principio*); — 26 marzo 1791 (*Il quarto del meridiano terrestre adottato per base del nuovo sistema dei pesi e delle misure*); — 1 agosto 1793 (*Prima nomenclatura del nuovo sistema dei pesi e delle misure*); — 1 brum. anno 2 (*Stabilimento di modelli prototipi*); — 18 germ. anno 3 (*Nomenclatura diffinitiva*); 1 vend. anno 4 (*Obbligo d'impiegare le nuove misure*); — Dec. 27 brum. anno 7 (*Peso pubblico*); — 19 germ. anno 7 (*Sull'uso dei nuovi pesi e delle misure*); — L. 17 fior. anno 7 (*Nuove misure applicate alla contabilità*); — 11 term. anno 7 (*Sull'uso delle nuove misure*); — L. 19 frim. anno 8 (*Fissazione diffinitiva del metro e del chilogramma*); — Dec. 7 fiorile anno 8 (*Forma dei pesi*); — 7 brum. anno 9 (*Peso, misura e stazatura pubblica*); — 13 brum. anno 9 (*Modo d'esecuzione del nuovo sistema; — Nomenclatura*); — 29 prat. anno 9 (*Verificazione dei pesi e delle misure*); — L. 29 fior. anno 10 (*Peso, misura e stazatura pubblica*); — Dec. 6 prat. anno 11 (*Id.*); — Dec. 2 febbraio 1808 (*Dritti di peso*); — 3 agosto 1810 (*Id.*); — 12 febbraio 1812 (*Eccezioni transitorie al regime dei pesi e delle misure*; — Ord. 18 dicembre 1825 *Verificazione dei pesi e delle misure*; — *Attribuzioni dei prefetti e dei sindaci*); — 7 giugno 1826 (*Verificazione dei pesi e delle misure*); — 4 dicembre 1832 (*Misura pubblica*); — 21 dicembre 1832 (*Verificazione*); — L. 4 luglio 1837 (*Abrogazione del decreto dei 12 febbraio 1812*; — *Interdizione a partire dal 1840 di ogni peso e misura antica*; — *Contravvenz., pene*; — *Verificaz.*; *Quadro delle denominazioni dei nuovi pesi e misure*); — Ord. 18 marzo 1838 (*Verificazioni*; — *Dritto da percepire*) (2).

INDICAZIONE ALFABETICA.

(2) V. pel Belgio, la legge dei 26 agosto 1816, e l'ordinanza dei 29 marzo 1817, N. A.

NOZIONI GENERALI.

1. — I pesi e le misure, altra volta variabili secondo le località, sono stati menati ad un sistema uniforme dalla legge dei 18 germ. anno 3, che ha sostituito alle antiche misure d'estensione, di capacità e di pesantezza, le misure ed i pesi attuali, detti *metrici* o *decimali*, perchè hanno per base un'unità fondamentale chiamata il *metro*, la quale è eguale alla diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre.

2. — In questo nuovo sistema, le misure di *lunghezza* sono:

Il METRO (3 piedi, 11 linee, 295 mill. di linea.)
Il miriametro, eguale a diecimila metri.
(presso a poco 2 leghe: 2,250.)
Il chilometro, ... = a mille metri.
L'ettometro, ... = a cento metri.
Il decametro, ... = a dieci metri.
Il decimetro, ... = al decimo del metro.
Il centimetro, ... = al centesimo del metro.

Il millimetro, ... = al millesimo del metro.

3. — Le misure *agrarie*, o che servono a misurare le superficie terrestri, sono:

L'ARO, ... eguale a cento metri quadrati.
L'ettaro, ... = a cento ari o mille metri quadrati.
(In arp.; 1,958029.)
Il centiaro, ... = al centesimo dell'aro, o al metro quadrato.

4. — Le misure di *capacità* pe' liquidi e per le materie secche sono:

Il LITRO, ... eguale al decimetro cubo.
(In pinte di Parigi: 1,0737.)
(In staia: 0,07687.)
Il chilolitro, = a mille litri.
L'ettolitro, = a cento litri.
Il decalitro, = a dieci litri.
Il decilitro, = al decimo del litro.

5. — Le misure di *solidità* sono:

Lo STERO, ... eguale al metro cubo.
(In corda: 0,26048.)
Il decastero, = a dieci steri.
Il decistero, = al decimo dello stero.

6. — Le misure di *pesantezza*, altrimenti detti, i *pesi* sono:

Il GRAMMA, eguale al peso d'un centimetro cubo d'acqua distillata alla temperatura di 4° centigradi.
Il chilogramma, eguale a mille grammi.
(In libbre: 2,04288.)
L'ettogramma, = a cento grammi.
Il decagramma, = a dieci grammi.
Il decigramma, = al decimo del gramma.
Il centigramma, = al centesimo del gramma.
Il milligramma, = al millesimo del gramma.

7. — Ciascuna di queste misure ha, per la facilità del commercio, il suo doppio e la sua metà. (L. 18 germ. anno 3, art. 5 e 6.)

8. — Questi pesi e queste misure sono i soli di cui sia permesso di fare uso nel commercio, sotto pena d'una ammenda di 11 a 15 franchi, della confiscazione degli istrumenti di pesi e misure differenti da quelli che la legge ha stabiliti, e secondo le circostanze, dell'imprigionamento per cinque giorni al più, il quale imprigionamento di cinque giorni deve sempre aver luogo in caso di recidiva.

(Cod. pen., 479, n. 6, 480, 481, 482 (1); Decis. 13 brum. anno 9.) — V. *appresso*, n. 31 e s.

8 bis. — Sulla determinazione, l'impiego esclusivo e la verificazione dei pesi e delle misure decimali, ved. l'ordinanza dei 16 giugno 1839.

S-V. 39. 2. 316. — V. pure *appresso* n. 23 bis.

9. — Il mercatante il quale, per uso di falsi pesi o di false misure, inganna il compratore sulla quantità delle cose vendute, è punibile con imprigionamento per tre mesi almeno, un anno al più, e con una ammenda che non può eccedere il quarto delle restituzioni e dei danni-interessi, nè essere al di sotto di 50 franchi. — Dippiù, gli oggetti del delitto o il loro valore, se appartengono ancora al venditore, sono confiscati: i falsi pesi e le false misure debbono pure essere confiscati e rotti. (Cod. pen. 423.) (2)

10. — Se il venditore ed il compratore si sono serviti nei loro contratti di pesi e di misure diverse dai pesi e dalle misure legali, il compratore è privato di ogni azione contra il venditore che l'ha ingannato con l'uso di pesi e di misure proibite, senza pregiudizio tuttavia dell'azione pubblica per la punizione tanto della frode che dell'impiego dei pesi e delle misure proibite. (C. pen., 424.) (3)

11. — I vasi o le botti che servono di recipiente alle bevande, ai liquidi o ad altre materie, non sono riputati misure di capacità o di pesantezza. In conseguenza, la vendita di materie ad un prezzo fisso, avuto riguardo alla capacità del recipiente, non è proibita; solamente la polizia municipale deve vegliare affinchè nella vendita in dettaglio, le bevande o gli altri liquidi non siano venduti a ragione d'una certa misura presunta, senza essere stati misurati effettivamente. (Ord. 18 dicembre 1825, art. 26.) — V. *appresso* n. 49 e 50.

12. — Non è d'altronde apportato alcun cambiamento nell'uso di vendere a barile, e senza rapporto con le misure legali, i liquori e i vini che vengono dallo straniero o da terreni particolari, ad un prezzo superiore a quello dei vini della vendita corrente. (Ivi, art. 29.)

13. — Nessuna carta di commercio, libro o registro di negoziante, mercatante o manifattore, nessuna fattura, conto, quictanza, o anche lettera missiva può esser prodotta e far fede in giudizio, che quando le quantità delle misure vi sono espresse in misure nuove, o che, almeno, la traduzione ne è stata fatta precedentemente e comprovata a spese delle parti da un ufiziale pubblico. (L. 1° vend. anno 4, art. 110.) — V. *appresso*, n. 20.

14. — Ogni ufiziale pubblico deve, sotto pena di 50 franchi d'ammenda, esprimere in nuove misure tutte le quantità di misure da enunciare nei loro atti. (L. 1° vend. anno 4, art. 9.) — L'ammenda a pronunziare contro i notari per contravvenzione a questa regola è di 100 franchi. (L. 25 vent. anno 11, art. 17.) — V. *appresso*, n. 20, 57 e s.

15. — Ogni fabbricazione d'antichi pesi e misure è interdetta, come la loro importazione, sotto pena di confisca, e di un'ammenda doppia del valore di questi oggetti. (L. 18 germ. anno 3, art. 24.)

16. — Il rigore delle regole che impongono ai commercianti l'obbligo di non servirsi che dei pesi e delle misure nuove era stato transitoriamente moderato in favore del commercio di dettaglio da un decreto de' 12 febbraro 1812, il quale autorizzava l'impiego d'istrumenti di peso e di misura in rapporto con quelli che erano anticamente in uso, e di cui si era loro conservata la denominazione, ma che erano composti di multipli o di frazioni delle unità legali, cioè del metro per le misure, e del gramma pe' pesi. (V. la decis. dei 13 brum. anno 9.)

17. — Ma una legge dei 4 luglio 1837 ha abrogato il decreto dei 12 febbraio 1812, lasciandogli tuttavia un'esistenza transitoria, limitata al 1.° gennaio 1840, (L. 4 luglio 1837, art. 1 e 2.)

18. — In conseguenza, a partire dal 1.° gennaio 1840, tutt'i pesi e le misure diverse dai pesi e dalle misure stabilite dalle leggi costitutive del sistema metrico decimale saranno interdetti sotto le pene comminate dall'art. 479, Cod. pen. (4) (Ivi, art. 3.) — V. *sopra*, n. 8.

19. — A partire dalla stessa epoca, coloro che avranno pesi e misure diverse

(1) LL. pen., art. 464, 465, 84.
(2) LL. pen., art. 433.
(3) Tolto.
(4) LL. pen., art. 461, n. 31.

da quelli legalmeote ricouosciuti, nei loro magazzini, botteghe, laboratori o case di commercio, o nelle piazze, fiere e mercati, saranno puniti come coloro che li impiegheranno, conformemente allo stesso art. 479, (C. peo. Ivi art. 4.)

20. — Ogni denominazione di pesi e misure diversa dalle denominazioni legali sarà similmente interdetta negli atti pubblici, negli affissi, negli aonunzi, negli atti sotto firma privata, nei registri di commercio e nelle altre scritture private prodotte in giudizio, sotto pena di una ammenda di 20 franchi contro gli ufiziali pubblici, e di 10 franchi contro gli altri contravventori (Ivi, art. 5.), senza pregiudizio inoltre delle ammende di 50 e di 100 franchi pronunziate come si è veduto *sopra* n. 14, pe' casi ai quali il decreto del 12 febbraio 1812 non aveva derogato.

21. — Le ammende di 10 e di 20 franchi di cui è stata quistione saranno percepite per ogni atto o scrittura sotto firma privata. Quanto ai registri di commercio, essi non daranno luogo che ad una sola ammenda per ogni contestazione nella quale saranno prodotti. (Ivi)

22. — È proibito ai giudici ed agli arbitri di render alcuna senteoza o decisione in favore dei particolari sopra atti, registri o scritti nei quali le denominazioni interdette fossero state inserite, prima che le ammende incorse non fossero state pagate. (Ivi, art. 6.)

23. — Per assicurare l'esecuzione delle leggi che esigono l'impiego esclusivo dei pesi e delle misure legali è stata stabilita in ogni circondario un' officina di verificazione provveduta di *campioni* o modelli dei pesi e delle misure, verificati all' officina dei *prototipi* scorta presso il ministero dell' interno (o del commercio). (Decis. 29 pratile anno 9; Ord. 18 dicembre 1825. — (V. *appr*. n. 59 e seg.

23 bis. — Sulla verificazione dei pesi e delle misure, ved. ordin. del 17 aprile 1839. (S. V. 39, 2, 220.) — V. pure l'ordin. del 16 giugno 1839, menzionata qui sopra, n.° 8 bis.

24. — Dei verificatori addetti a queste officine fanno, ad epoche periodiche, presso i commercianti o le altre persone obbligate a servirsi di pesi e di misure, la verificazione di quelli che vi sono impiegati.

25. — Per questa verificazione periodica, i commercianti o gli altri soggetti all'impiego dei pesi e delle misure, sono sottomessi al pagamento d' un diritto determinato dalle ordinanze del 18 dicembre 1825 e 21 dicembre 1832. (Ord. 18 maggio 1838.)

26. — Oltre questa verificazione periodica, tutti i pesi e le misure sono sottomessi, prima che se ne possa far uso, ad una prima verificazione, nella quale sono aggiustati col campione, e marchiati (Dec. 29 prat. anno 9, art. 2). — Questa prima verificazione è fatta gratuitamente. È lo stesso di quella de' pesi, delle misure e degli istrumenti aggiustati che sono sottomessi ad una nuova verificazione. (Ord. 18 maggio 1838.) — V. *appresso*, n. 33 e seg.

27. — I sindaci, gli aggiunti, i commessari e gli ufiziali di polizia, sono investiti del diritto di verificare essi medesimi, quando lo giudicano conveniente, i pesi e le misure di cui si fa uso nei luoghi sottomessi alla loro autorità. (Ord. 18 dicembre 1825, art. 2.)

28. — L'autorità amministrativa e la autorità municipale hanno, dippiù, il diritto di determinare, con regolamenti ed ordinanze, le classi d'individui i quali, per la loro professione, per la loro industria o pel commercio, debbono esser muniti di pesi e di misure. Ma queste ordinanze non sooo esecutive che dopo aver ricevuto l' approvazione del ministro dell'interno (Ivi, art. 31.) — V. *appresso*, n. 71 e seg.

29. — Nelle città che ne sono giudicate suscettibili dal governo sono stabilite delle officine di peso, misura e stazatura pubbliche; ma nessuoo è astretto a servirsene, se non di buon grado, o nei casi di contravvenzione. (L. 29 fior. anno 10, art. 1°; Dec. 6 prat. anno 11; Circ. 10 novembre 1821.) — V. *appresso*, n. 75 e seg.

30. Indipendentemente da queste officine, ne esistono di particolari in alcune città specialmente date all' industria della seta. Queste officine sono designate sotto il nome di *condizione pubblica della seta*. Questo genere di peso che esige processi particolari ha per oggetto di far conoscere il peso esatto e vero della seta sottomettendola ad una precedente operazione, che consiste a ridurla, a mezzo

di una stufa, ad un grado fisso di siccità. Il ricorso a queste è facoltativo come il ricorso alle officine ordinarie. — V. su tal punto, i decreti dei 23 germ. e 13 frutt. anno 13; 9 settembre 1807, e 15 gennaio 1808.

GIURISPRUDENZA.

31. — Il mercatante che ha pesi o misure *antiche* nei suoi *magazzini*, *botteghe*, *ec.* è punibile con l'ammenda da 11 a 15 franchi, pronunziata dall'art. 479, n. 5, Cod. pen. (1), contro coloro che hanno *falsi* pesi o *false* misure nei loro magazzini, botteghe, ec. — I pesi e le misure antiche sono riputati falsi nel senso dell'art. 479, n. 5 (2); non può considerarsi questo fatto come semplice contravvenzione ad un regolamento di polizia locale, e punibile con un'ammenda eguale al valore di una a tre giornate di lavoro. (Cod. pen., 424, 479, n. 5 (3); L. 1° vend. anno 4, art. 6 e e 11; Decis. dei 9 e 27 piov. anno 6, 19 germ. ed 11 term. anno 7.)

Desfieux. — 21 maggio 1824. — Cass. — S-V. 24. 1. 313 — D. A. 11. 224.

Id. — Lechartier, Goupil, — 26 marzo 1825. — Cass. — Virc. — S-V. 26. 1. 69.

Id. — Mesplet e Guillaume. — 19 febbraio 1825. — Cap. — Dax. — S-V. 25. 1. 337. — D. P. 23. 1. 216.

32. — I pesi e le misure *antiche* sono assimilati ai falsi pesi e misure; in conseguenza, la loro detenzione presso i mercatanti, nei loro magazzini, botteghe, ec., costituisce la contravvenzione punita dall'art. 479, n. 5 del Codice penale (4), e non quella preveduta dall'art. 471, n. 15, dello stesso Codice.

Blanchet. — 6 aprile 1833. — Cass. — Trib. di polizia di Grenoble. — S-V. 33. 1. 714. — D. P. 33. 1. 286.

33. — Le misure *antiche* debbono essere considerate come false misure nel senso dell'art. 479, n. 5, Cod. pen. (5), allorchè si trovano nei luoghi dello spaccio. — È lo stesso delle misure non *marcate*, ancorchè abbiano la capacità voluta. — Così, commette doppiamente la contravvenzione punita dall'art. 479, n. 5 (6), il mercatante di misure che ha nei suoi magazzini dei *piedi* detti *di re*, antica misura, e dei piedi della stessa specie, non marcati. (L. 1° vend. anno 4; Decis. 13 brum. anno 9, art. 1°; L. 29 prat. anno 9, art. 2.)

Granger e Veyron. — 9 agosto 1828. — Cass. — Lione. — S-V. 28. 1. 398. — D. P. 28. 1. 376.

34. — I pesi e le misure rivestiti del punzone *annuale* prescritto dall'autorità locale, debbono essere considerati come *falsi* pesi e *false* misure, relativamente ai mercatanti che li conservano nelle loro botteghe o magazzini di spaccio. — Questi mercatanti sono, in conseguenza, passibili delle pene d'ammenda e confiscazione, nominate dagli art. 479 e 481, Cod. pen. (7) — Una tale infrazione non può esser considerata come una semplice contravvenzione ad un regolamento municipale, passibile solamente delle pene inferiori regolate dagli art. 5, tit. 11 della legge dei 24 agosto 1790, e 606 del Codice dei 3 brum. anno 4. (Cod. pen., 479 e 481 (8); L. 1° vend. anno 4, art. 13; Rod. e decis. dei 27 piov. anno 6, 19 germ. ed 11 term. anno 7.)

Descours. — 9 settembre 1826. — Cass. — Marines. — S-V. 27. 1. 320. — D. P. 27. 1. 20.

34. bis. — I commercianti non possono, sotto pena di contravvenzione, avere nei loro magazzini o botteghe pesi e misure stranieri al sistema metrico decimale, neanche d'una natura diversa da quelli usati dai regolamenti a causa della loro professione particolare. (L. 4 luglio 1837, art. 4.)

Picot. — 8 luglio 1842. — Cass. — Trib. di Chebourg. — S-V. 42. 1. 670.

34 ter. — Non può farsi uso di pesi di 250 e 125 grammi: le leggi del 1° agosto 1793, dei 18 germ. anno 3 e dei 4 luglio 1837, non ammettono tali suddivisioni.

Proc. gen. alla Corte di cassazione. — 9 dicembre 1842. — Cass. — S-V. 43. 1. 525.

35. — Debbono considerarsi come *falsi pesi*, tutti quelli che non hanno la pesantezza esatta dalle leggi e dai regolamenti, anche quando sieno stati rivestiti in un'epoca più o meno prossima del punzone di verificazione.

Bordage. — 23 settembre 1826. — Cass. — Bourbon — Vendec. — S-V. 27. 1. 320 — D. P. 27. 1. 23.

36. — Allorchè un regolamento amministrativo sottomette i pesi e le misure a verificazione, colui che fa uso di pesi non verificati, incorre in un'ammenda da 12 a 15 franchi, come se facesse uso di pesi non legalmente stabiliti. (L. 16-24 agosto 1790, tit. 11, art. 3, n. 4; Cod. pen., 479, n. 6.) (9)

Paase. — 5 marzo 1813. — Cass. — S-V. 13. 1. 366. — D. A. 11. 225. — V. *appresso*, n. 71.

(1) LL. pen., art. 461, n. 31.
(2) LL. pen., art. 461, n. 31.
(3) LL. pen., art. 461, n. 31.
(4) LL. pen., art. 461.
(5) LL. pen., art. 461, n. 31.
(6) LL. pen., art. 461, n. 31.
(7) LL. pen., art. 461 e 465 n. 4 e 5.
(8) LL. pen., art. 461 e 465.
(9) LL. pen., art. 461, n. 31.

37. — Il marchio dei pesi e delle misure al quale i mercatanti sono sottomessi dalla legge non è esatto che a riguardo degli istrumenti di peso e di misura *completi*, e in istato di funzionare; questa operazione non è esatta a riguardo di ciascuna delle parti che debbono comporla. — In conseguenza, l'esistenza nei magazzini d'un mercatante di alcune delle parti destinate a comporre una bilancia, senza che queste parti siano marcate, non può esser assimilata alla esistenza di falsi pesi o misure. (L. 1° vend. anno 4; decis. dei 27 piov. anno 6, 19 germ. e 11 term. anno 7; Cod. pen., 479.) (1)

Blanchet. — 6 aprile 1833. — Cass. — Trib. di pol. di Grenoble. — S-V. 33. 1. 714. — D. P. 33. 1. 286.

38. — Perchè un prevenuto sia passibile della pena pronunziata dall'art. 479, n. 6, Cod. pen. (2), nel caso d'impiego di misure diverse da quelle prescritte dalla legge, non è necessario che il processo verbale comprovi che il prevenuto è stato veduto far uso di queste misure; basta che stabilisca che il prevenuto non ne aveva altri.

Audrin. — 13 ottobre 1836. — Cass. — S-V. 37. 1. 606. — D. P. 37. 1. 170.

39. — L'esistenza presso un mercatante di pesi e misure che la legge reputa falsi non può essere scusata, sotto pretesto che il mercatante non li impiegava che in suo uso personale. (Cod. pen., 479, n. 5.) (3)

Capitali. — 18 ottobre 1836. — Cass. — S-V. 37. 1. 606. — D. P. 37. 1. 174.

40. — Colui che espone delle stoffe in vendita, in un mercato, che non ha altra misura che un bastone marcato d'un intaglio, deve esser punito come detentore d'una *falsa* misura, ai termini dell'art. 479, n. 5, Cod. penale (4).

Crochard. — 25 agosto 1836. — Cass. — S-V. 37. 1. 606. — D. P. 37. 1. 144.

41. — L'esistenza d'una misura antica nella bottega d'un mercatante costituisce una contravvenzione che non può essere scusata sotto il pretesto che questa misura, marcata solamente sopra una tavola, non serviva allo spaccio delle mercanzie. (L. 1° vend. anno 4; Cod. pen., 479.) (5)

Larcher. — 21 febbraio 1824. — Cass. — Trib. di pol. di Pougères. — S-V. 34. 1. 440.

42. — L'esistenza d'una misura antica (un'auna) presso un mercatante costituisce una contravvenzione la quale non può essere scusata, sotto pretesto che il mercatante non si serviva di questa misura. (Cod. pen. 470, n. 5.) (6)

Andrè. — 28 settembre 1837. — Cass. — S-V. 37. 1. 1016.

43. — La confiscazione dei pesi e delle misure non rivestiti del punzono di verificazione annuale, e considerati perciò come falsi, deve esser pronunziata dal tribunale di polizia; anche quando tali pesi e misure fossero giusti. (Cod. pen., 481.) (7)

Croc. — 8 ottobre 1836. — Cass. — S-V. 37. 1. 606. — D. P. 37. 1. 175.

44. — La pena pronunziata dall'art. 479, n. 5, Cod. pen. (8), contro quelli che hanno falsi pesi o false misure nei loro magazzini, botteghe, laboratori o case di commercio, o nelle piazze, nelle fiere e nei mercati, è applicabile al mercatante merciaiuolo che ha falsi pesi o false misure, benchè non possa dirsi che li abbia in un magazzino, bottega, piazza, ecc.

Carrè. — 12 luglio 1822. — Cass. — Asfeld. — S-V. 23. 1. 110. — D. A. 11. 225.

45. — L'uso di pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalla legge è punibile delle pene pronunziate dall'art. 479, n. 6. Cod. pen. (9), qualunque sia la qualità del provocato (commerciante o non commerciante), e qualunque sia il luogo in cui è stato fatto impiego di questi pesi e misure (luogo pubblico o non pubblico). — Poco importa pure che vi fosse, a tal riguardo, accordo col prevenuto o col suo compratore.

Benoît. — 11 agosto 1836. — Cass. — S-V. 37. 1. 606. — D. P. 37. 1. 130.

46. — La regola che proibisce ai mercatanti di avere, ne'loro magazzini, sia pesi non controllati, sia misure antiche, non si applica al mercatante che non detiene queste misure che per farne una spedizione all'estero.

Grange Verona. — 17 giugno 1829. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 29. 1. 364. — D. P. 29. 1. 274.

47. *Fu giudicato al contrario* che la proibizione di avere, nei magazzini o nelle botteghe, pesi e misure falsi o riputati tali (non marcati), si applica anche a coloro che posseggono questi oggetti a titolo di *mercanzie* e per venderli.

Jacob. — 4 marzo 1837. — Cass. — S-V. 38. 1. 156. — D. P. 37. 1. 493.

48. — Un fonditore presso il quale sono stati trovati de' falsi pesi (nel banco della sua bottega) non può essere esentato dall'ammen-

(1) LL. pen., art. 461.
(2) LL. pen., art. 461, n. 31.
(3) LL. pen., art. 461, n. 31.
(4) LL. pen., art. 461, n. 31.
(5) LL. pen., art. 461.

(6) LL. pen. art. 461, n. 31.
(7) LL. pen., art. 465, n. 4 a 5.
(8) LL. pen., art. 461, n. 31.
(9) LL. pen., art. 461, n. 31.

da, sotto pretesto che questi falsi pesi erano destinati ad essere fusi, e che non n'era stato fatto uso.

Kres. — 10 dicembre 1824. — Cass. — Colmar. — S-V. 25. 1. 285. — D. P. 25. 1. 125.

49. — Colui che vende del vino in bottiglie che non hanno la continenza d'un litro deve esser considerato come quello che impiega misure differenti da quelle che sono stabilite dalle leggi in vigore, e, come tale, egli è punibile della pena pronunziata dall'art. 479, n. 6, Cod. pen. (1)

Constantin. — 27 marzo 1823. — Cass. — Melle. — S-V. 23. 1. 252. — D. A. 11. 224.

50. — La vendita di farine in sacchi contenenti una quantità inferiore a quella fissata dall'uso del luogo non costituisce il delitto preveduto e punito dall'art. 423, Cod. penale (2), allorchè non esiste regolamento dell'autorità competente, che pone i sacchi nel numero delle misure, e quando non è stato d'altronde fatto uso di falsi pesi nè di false misure per effettuare la vendita.

Pupin. — 19 maggio 1837. — Cass. — Rouen. — S-V. 37. 1. 707. — D. P. 37. 1. 523.

51. — Il fatto dell'esistenza, nella bottega d'un mercatante, di pesi che non avevano la pesantezza voluta dalla legge, non può essere scusato, sotto pretesto di buona fede. (Cod. pen., 65 e 479, n. 5.) (3).

Bordage. — 23 settembre 1826. — Cass. — Bourbon-Vendée. — S-V. 27. 1. 320. — D. P. 27. 1. 23.

52. — La contravvenzione ai regolamenti su i pesi e le misure non soffre la scusa risultante dalla buona fede del contravventore. — Così, ogni mercatante *detentore* di falsi pesi deve essere condannato alle pene dell'art. 479, Cod. pen. (4), ancorchè consti di non aver avuto l'intenzione d'ingannare. — Poco importerebbe d'altronde che la falsità de'pesi risultasse da un'alterazione sopravvenuta per l'uso e lo stropicciamento.

Gicquel. — 28 agosto 1829. — Cass. — Rennes. — S-V. 29. 1. 419. — D. P. 29. 1. 351.

53. — Il semplice uso di pesi e misure aboliti e soppressi, senza alcuna prevenzione di cattiva fede, è della competenza del tribunale di polizia. (L. 1° vend. anno 4, art. 11.)

20 luglio 1808. — Cass. — Regolamento di giudici. — S-V. 8. 1. 521.

54. — La facoltà di ridurre o moderare le pene in caso di circostanze attenuanti non autorizza il tribunale di polizia a liberare dalla confisca dei falsi pesi i prevenuti condannati per fatto di detenzione di pesi falsi o riputati tali. (Cod. pen. 481 e 483.) (5)

Cailleux. — 27 settembre 1833. — Cass. — Trib. di polizia di Loissons. — S-V. 34. 1. 107. — D. P. 33. 1. 362.

54. bis. — La confisca de'falsi pesi e delle false misure non è una pena. E però, il tribunale di polizia non può giammai, sotto pretesto di circostanze attenuanti, rifiutarsi a pronunziare questa confisca ne' casi in cui è ordinata dalla legge. (Cod. pen., 463, 481.) (6)

Tripier. — 4 ottobre 1839. — Cass. — S-V. 40. 1. 549.

55. — Sono passibili delle pene correzionali pronunziate dall'art. 423, Cod. pen. (7), quelli i quali, avendo *false bilance* nei loro magazzini o luoghi di spaccio, ne *hanno fatto uso*, per ingannare sulla quantità delle cose vendute. — L'uso delle *false bilance* e dei *falsi pesi* è riputato una medesima cosa nel senso della legge.

Bibard. — 11 novembre 1826. — Cass. — S-V. 28. 1. 58. — D. P. 27. 1. 333.

56. — La sentenza d'un tribunale di polizia la quale pronunzia un'ammenda d'un franco contro individui dichiarati colpevoli d'uso abituale di misure proibite deve esser cassata, imperocchè applica una pena minore di quella pronunziata dall'art. 479, n. 6, Cod. pen. (8).

Giovanni Martin e vedova Bourgeois. — 26 settembre 1823. — Cass. — Montset. — S-V. 24. 1. 134. — D. A. 11. 224.

V. ancora sulla repressione delle contravvenzioni relative ai pesi ed alle misure, le parole *Beccaio, Panattiere, Farmacista*, ec.

57. — I notari possono, senza contravvenzione, servirsi ne'loro atti delle denominazioni delle antiche misure, allorchè esprimono nello stesso tempo il valore di queste misure nel nuovo sistema decimale. Tale sarebbe l'espressione di *auna di 120 centimetri*, impiegata da un notaro in un inventario di mercanzie. (Dec. 12 febbraio 1812; LL. 1° vend. anno 4, art. 9, 25 vent. anno 11, art. 17.)

Iauvet. — 7 gennaio 1834. — C. Rig. — Nîmes. — S-V. 34. 1. 121. — D. P. 34. 1. 76.

58. — I notari possono, senza contravvenzione, aggiungere ne' loro atti, all'enunciazione delle nuove misure, e come semplice indizio, l'indicazione delle antiche. (LL. 1° vend. anno 4, e 25 vent. anno 11, art. 17.)

N... — 23 gennaio 1834. — Aix. — S-V. 34. 2. 476. — D. P. 34. 2. 81.

(1) LL. pen., art. 461, n. 31.
(2) LL. pen., art. 433 e 406.
(3) LL. pen., art. 63 e 461, n. 31.
(4) LL. pen., art. 461.

(5) LL. pen., art. 465, n. 4 e 5, e 84.
(6) LL. pen., art. 453, 468, e 465, n. 4. e 5.
(7) LL. pen., art. 433 e 406.
(8) LL. pen., art. 461, n. 31.

Id. — Pinot. — 5 maggio 1834. — Rennes. — S-V. 35. 2. 43.
Id. — Depoilly. — 12 luglio 1834. — Amiens. — S-V. 35. 2. 171.
Id. — Proc. gen. — 12 nov. 1834. — C. Rig. — Aix. — S-V. 34. 1. 804. — D. P. 35. 1. 25.

58 bis. — La contravvenzione risultante dall'impiego d'antiche denominazioni di pesi e misure in annunzi non può esser perseguitata per via d'azione innanzi al tribunale di semplice polizia. L'ammenda incorsa e di cui il *quantum* (10 franchi) è fissato dalla legge deve essere riscossa per via di esecuzione, come in materia di registro. (L. 4 luglio 1837, art. 5; ordin. 17 aprile 1839, art. 45.)

Plessis. — 30 maggio 1844. — C. Rig. — S-V. 44. 1. 666.

59. — I mercatanti ed i negozianti non sono tenuti, anche sull'avvertimento che loro ne fosse dato dall'autorità, a presentarsi presso il verificatore, per farvi verificare i loro pesi e misure: spetta al verificatore di trasferirsi presso di loro per procedere a questa operazione. (Ordin. dei 18 dicembre 1825, art. 19.)

Delattre. — 7 settembre 1833. — C. Rig. — S-V. 33. 1. 779. — D. P. 33. 1. 310.

60. — Id... e ciò anche che un'ordinanza dell'autorità amministrativa ordina il contrario. (Dec. 29 prat. anno 9; ord, 18 dicembre 1825.)

Lepinteur-Morel. — 3 aprile 1835. — C. Rig. — S-V. 35. 1. 631. — D. P. 35. 1. 248. — V. *appresso*, n. 65, 71 e seg.

60 bis. — I detentori di pesi e misure soggetti alla verificazione non possono essere astretti, anche con ordinanza dell'autorità amministrativa, all'obbligo di portare i loro pesi e misure all'officina di verificazione: spetta ai verificatori di recarsi al domicilio dei soggetti per procedere a questa operazione. (L. 1° vend. anno 4; ordin. 18 dicembre 1825.)

Michaux. — 15 dicembre 1838. — C. Rig. — Trib. di polizia di Valenciennes. — S-V. 39. 1. 702.

60 ter. — I verificatori dei pesi e delle misure possono, al momento delle loro verificazioni periodiche, stendere dei processi verbali di contravvenzione senza l'assistenza del sindaco o di altro ufiziale di polizia. (Ordio. dei 18 dicembre 1825, art. 19; L. 4 luglio 1837, art. 7.)

Pèguilhan. — 7 giugno 1839. — Cass. — S-V. 39. 1. 576.

60 quat. — La verificazione annuale ed il marchio degli istrumenti di peso che sono semplicemente *tollerati* (come una stadera) non debbono necessariamente aver luogo al domicilio dei soggetti a tale misura.

L'uso di pesi e misure non marcati non può essere scusato sotto il pretesto che il prevenuto si fosse più volte presentato all'officina del preposto senza trovarvelo.

Fabre. — 23 febbraio 1839. — Cass. — S-V. 39. 1. 735.

61. — I mercatanti all'ingrosso che non spacciano e non dettagliano alcuna mercanzia non sono soggetti alla verificazione dei pesi e delle misure. (L. 16-24 agosto 1790, tit. 11, art. 3.)

Bergmiller. — 24 settembre 1829. — C. Rig. — Trib. di polizia di Kavre. — S-V. 34. 1. 25.

Id. — 29 settembre 1829. — C. Rig. — S-V. 34. 1. 25.

62. — Decisione contraria.

Durand. — 9 maggio 1834. — Cass. — Tribun. di polizia di Virc. — S-V. 34. 1. 598. — D. P. 34. 1. 436.

63. — Id. — Ed essi sono obbligati a tenere dei pesi e delle misure ed a soffrirne la verificazione al loro domicilio, ancorchè non facciano alcun commercio, e la loro fabbrica o i loro magazzini siano situati in un luogo lontano da questo domicilio.

La stessa decisione di sopra.

64. — I commessionati in seterie sono sottomessi alle leggi ed ai regolamenti sopra i pesi e le misure, relativamente ai pesi che possono avere presso di loro, ancorchè non facciano uso di questi pesi che per riconoscere la qualità intrinseca delle stoffe. (Cod. pen. 479, n. 5.) (1)

Gambon. — 13 novembre 1828. — Cass. — Lione. — S-V. 29. 1. 121. — D. P. 29. 1. 14.

65. — L'obbligazione di munirsi di pesi e misure, alla quale i commercianti possono essere astretti dall'autorità municipale, non concerne che quelli che fanno traffico di oggetti o mercanzie suscettibili d'essere valutati a peso o a misura. — Così, gli architetti che non fanno traffico di tali oggetti non possono essere assoggettati, da un regolamento municipale, all'obbligo di tenere certe misure soggette a verificazione. (LL. 16 agosto 1790, tit. 11, art. 3; 19 luglio 1791, art. 46; Cod. pen., 471.) (2)

Dubreuil. — 18 gennaio 1834. — Cass. — Trib. di polizia di Parigi. — S-V. 34. 1. 295. — D. P. 34. 1. 117. — V. *appresso* n. 71 e seg.

66. — *Fu giudicato al contrario* che gli architetti possono essere sottomessi, da un regolamento di polizia, all'obbligo di avere alcune misure soggette a verificazione. (LL. 16 agosto 1790, tit. 11, art. 3; 19 luglio 1791, art. 46.)

Philippon. — 3 aprile 1834. — Cass. —

(1) LL. pen., art. 461, n. 31.

(2) LL. pen., art. 461.

Trib. di polizia di Parigi. — S-V. 35. 1. 473. — D. P. 35. 1. 280.

67. — Gli agenti delle sussistenze militari sono soggetti come i mercatanti alla verificazione dei pesi e delle misure. — E possono essere perseguitati per le contravvenzioni commesse in questa materia, senza autorizzazione del ministro della guerra.

Tamain. — 19 ottobre 1836. — Cass. — S-V. 37. 1. 606. — D. P. 37. 1. 174.

68. — I magazzini d'un fornitore della guerra sono sottomessi alla verificazione ordinaria dei pesi e delle misure, come tutti i magazzini degli altri particolari, anche quando il ministro della guerra, trattando con questi fornitori, si fosse riserbato il diritto di far verificare egli stesso i suoi magazzini: questa circostanza non toglie il fornitore alla giurisdizione ordinaria dei tribunali, per le contravvenzioni che può commettere a riguardo dei pesi e delle misure di cui si serve. (L. 1° vend. anno 4; dec. 29 prat. anno 9; Cod. pen. 479.) (1)

Watellier. — 5 dicembre 1833. — Cass. — Trib. di polizia di Moulins. — S-V. 34. 1. 187. — D. P. 34. 1. 50.

69. — Il mercatante che non ha preso patente non è meno compreso nella disposizione d'un regolamento amministrativo locale, che ordina a tutti i mercatanti di provvedersi di pesi e di misure proprie al commercio che esercitano, ec. La qualità di mercatante è indipendente dalla patente. (L. 16-24 agosto 1790, tit. 11, art. 1, 2, 3, 5.)

Dietrich. — 25 febbraio 1825. — Cass. — Colmar. — S-V. 25. 1. 335. — D. P. 25. 1. 217.

70. — Il mantenimento dell'esattezza dei pesi e delle misure entra nelle attribuzioni dei prefetti; la legge li autorizza a fare dei regolamenti di polizia sulla materia; però i tribunali debbono applicare i regolamenti, e punire i contravventori.

Minist. pubb. — 10 settembre 1819. — Cass. — S-V. 20. 1. 36. — D. A. 2. 183.

71. — L'autorità amministrativa è investita del diritto di determinare, con regolamenti, le classi d'individui i quali, per la loro professione, la loro industria o il loro commercio, debbono essere provveduti di pesi e misure. E questi regolamenti, finchè non sono stati riformati dall'autorità superiore, debbono essere applicati dai tribunali, senza che sia loro permesso di distinguere, fra le professioni designate, quelle che, per la maniera particolare con cui si esercitano, non hanno bisogno di pesi e misure.

Thore. — 20 giugno 1834. — Cass. — Trib. di polizia di Tegun. — S-V. 34. 1. 600.

72. — *Fu giudicato ancora* che l'autorità municipale è investita del diritto di determinare, con regolamenti, le classi d'individui i quali, per la loro professione, la loro industria o il loro commercio, debbono esser provveduti di pesi e misure. (LL. 16-24 agosto 1790, tit. 11, art 3, n. 4; 19-22 luglio 1791, tit. 1,° art. 46.)

Coulon. — 21 dicembre 1832. — Cass. — Trib. di polizia di Soissons. — S-V. 33, 1. 221.

Id. — Pageot. — 7 novembre 1833. — Cass. — Trib. di polizia di Vic-sur-Aisne. — S-V. 34, 1. 136. — D. P. 34. 1. 19.

73. — *Fu giudicato nondimeno* che un regolamento municipale che ordina agli individui d'una certa professione di provvedersi di pesi e misure non è obbligatorio, che quando questi pesi e queste misure sono necessari allo spaccio degli oggetti di tale professione. — Così, è senza effetto legale l'ordinanza che prescrive ai tessitori di provvedersi di pesi e di bilance, i tessuti fabbricati dai tessitori non spacciandosi che alla *misura lineare.* (LL. 16-24 agosto, tit. 11, art. 3, § 4, ed art. 5; 19-22 luglio, 1791, tit. 1°, art. 46.)

Carreté. — 6 maggio 1826. — Cass. — Agen. — S-V. 27. 1. 75. — D. P. 26. 1. 364.

74. — I regolamenti di polizia fatti per un dipartimento, relativamente ai pesi ed alle misure, sono obbligatori pe' mercatanti che non hanno che una mostra di mercanzie in questo dipartimento, come per quelli che vi hanno il loro domicilio.

Nantet. — 8 ott. 1836. — Cass. — S-V. 36. 1. 606. — D. P. 37. 1. 171.

75. — L'autorità municipale non può, con regolamenti, imporre ai cittadini l'obbligo di far pesare e misurare all'officina di peso pubblico, le derrate e le mercanzie esposte in vendita nelle fiere e nei mercati: questa obbligazione non esiste che in caso di contestazione tra il venditore ed il compratore; fuori di ciò, costoro hanno ogni facoltà, servendosi di pesi e misure legali, di pesare e misurare essi medesimi altrove che all'officina. (LL. 15-20 marzo 1790; 16-24 agosto 1790, tit. 11, art. 3; 29 fior. anno 10.)

Milet. — 7 marzo 1835. — Trib. di polizia di Rouen. — S-V. 35. 1. 303. — D. P. 35. 1. 578.

Id. — Becquerisse. — 17 aprile 1806. — C. Rig. — S-V. 7. 2. 1103. — D. A. 11. 227.

Id. — Jaunau. — 13 aprile 1833. — C. Rig. — S-V. 33. 1. 713. — D. P. 33. 1. 371.

75 bis. — L'autorità municipale può stabilire dei pesatori e misuratori pubblici nell'entrata de' porti, che hanno il diritto esclusivo di pesarvi e misurarvi le mercanzie rilasciate

(1) LL. pen., art. 461.

al pubblico. — V. ancora *Mercatante forestiere*, n.° 3.)

E l'ordinanza municipale che ordina lo stabilimento di questi pesatori o misuratori si applica non solamente alle mercanzie discaricate sul porto, ma pure a quelle che sono ancora nei battelli. A tal riguardo, debbono riputarsi di esser nel porto tutti i battelli che si trovano sulla riviera nell'interno della città.

Chanotte. — 12 novembre 1842. — Cass. — S-V. 43. 1. 543.

76. — L'obbligo di ricorrere al peso pubblico, pel peso e per la misura di tutte le derrate che son vendute nelle piazze, nei mercati e sui porti, non si estende sino al peso ed alla misura che fa fare nel porto, pel momento dell'arrivo delle derrate e delle mercanzie che gli sono indirizzate, colui che le ha comprate, e ne ha preso rilascio, in un altro porto in cui sono state imbarcate per suo conto.

Vermylen. — 29 luglio 1808. — Cass. — S-V. 7. 2. 1104. — D. A. 11. 228.

77. — I pesatori, stazatori e misuratori pubblici, non hanno un diritto esclusivo al peso, alla stazatura o alla misura, che si fa in un porto, in una piazza o in un mercato, per conto solamente d' un particolare, e per sua sola soddisfazione personale.

Duguey. — 26 vend. anno 13. — S-V. 7. 2. 1105. — D. A. 11. 228.

78. — I tribunali non debbono appoggiare ad un regolamento che ordinasse che il peso e la misura, anche *nelle case particolari*, sarà fatto dai preposti al peso ed alla misura, la legge non comandandolo, che pel caso in cui il peso o la misura deve esser fatto sopra i porti, le piazze, i mercati e gli altri luoghi pubblici. (L. 15 marzo 1790, tit. 2, art. 21; Dec. 7 brum. anno 9, art. 4; LL. 29 fior. anno 10, art. 11; 16-24 agosto 1790, tit. 11, art. 3.)

Gnia. — 21 agosto 1829. — Cass. — S-V. 29. 1. 345. — D. P. 29. 1. 344.

79. — Le contravvenzioni ai regolamenti sulle officine pubbliche di peso, misura e stazatura, sono della competenza de' tribunali di semplice polizia. Esse non possono perseguitarsi innanzi al tribunale correzionale, che nel caso di vendita a falso peso o a falsa misura. (Cod. istr. crim., 179.) (1)

Jacolin. — 15 marzo 1822. — Cass. — Grenoble. — S-V. 22. 1. 213. — D. A. 2. 181.

80. — I verificatori di pesi e misure sono agenti del governo che non possono esser messi in giudizio senza autorizzazione del Consiglio di Stato, per fatti relativi alle loro funzioni, per esempio, per ingerenza in atti di commercio incompatibili con queste medesime funzioni. (Cost. dei 22 frim. anno 8, art. 75.) (2)

Bonet. — 23 luglio 1841. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 142.

(1) Tolto.

(2) Con legge de' 6 aprile 1840 volendo correggere la discordanza che dalle vicende o dall' uso trovavasi col tempo introdotta nei pesi e nelle misure in tutta la estensione del nostro regno,

Volendo ancora metter fine a tutte le difficoltà che si emergevano alle transazioni sociali non meno dal suddetto fatto, che dall' altro egualmente dispiacevole di non trovarsi cioè in alcun luogo pubblico depositati legalmente i campioni dei pesi e delle misure, in modo che la loro grandezza passando di copia in copia si era andata sempre più alterando successivamente;

Considerando che le misure ed i pesi di Napoli (capitale) erano generalmente più o meno conosciute in tutte le provincie del regno, come quelle che servivano di norma ad ogni pubblica amministrazione;

Considerando che nella misura lineare della capitale, sia per ventura, o a ragione, si incontrava la circostanza che poteva sola rendere inalterabile un sistema metrico, di dipendere cioè da un tipo immutabile naturale, e che potrebbe quindi determinarsi agevolmente col calcolo i rapporti di quella con le altre misure di superficie, di capacità e di peso;

Considerando che l'introduzione della progressione decimale, per quanto lo comportasse la conservazione dei nomi e delle misure attuali, potrebbe facilitare oltremodo il calcolo relativo a queste quantità;

Volendo altresì secondare i voti manifestati replicatamente dai nazionali del regno, particolarmente col mezzo de' Consigli provinciali, per la uniformità de' pesi e delle misure, fu stabilito come segue:

Art. 1. — Le misure ed i pesi di Napoli (capitale) coi moltiplici e i summoltiplici stabiliti negli articoli seguenti saranno comuni a tutte le provincie di questo regno.

2. — La base dell'intero sistema, il *Palmo*, è la settemillesima parte di un minuto primo del grado medio del meridiano terrestre, ovvero la settemillesima parte del miglio geografico d'Italia, o miglio nautico di sessanta al grado medio del meridiano medesimo.

Esso sarà diviso in parti decimali, e dieci palmi costituiranno la *Canna*.

La canna lineare, la canna quadrata, e la canna cuba sono le unità di misura, di lunghezza, di superficie, e di solidità per tutti gli usi. La prima è eguale a dieci palmi lineari, la seconda a cento palmi quadrati, e la terza a mille palmi cubi.

Rapporto col sistema metrico decimale: cento metri eguagliano trecentosettantotto palmi, e quindi un palmo è eguale a metri 0,26155.

3. — L'unità superficiale delle misure agrarie sarà il *Moggio* di diecimila palmi quadrati, o sia un quadrato che abbia uno dei lati cento palmi, o canne dieci.

Esso sarà diviso in parti decimali.

3. — Il *Tomolo* è l'unità delle misure di capacità per gli aridi. Esso equivale a tre palmi cubi, e si divide in due *mezzette*, o in quattro *quarte*,

PILOTA. — È l'ufiziale dell'equipaggio che sorveglia alla rotta del naviglio ed al governo.

Si distinguono due specie di piloti; il *pilota* propriamente detto, che è impiegato nell'alto mare, ed il *pilota costiere*, o *locatiere*, altrimenti detto *locman*. V. l'art. seguente.

Sulle funzioni, su'doveri, su'salari e sulla responsabilità dei piloti in generale, V. il tit. 4, lib. 2, dell'ordinanza del 1681; il tit. 70 dell'ord. dei 25 marzo 1765; le leggi dei 21-22 agosto 1790; 29 aprile, 15 maggio 1791, art. 10 ed 11, 30 luglio, 10 agosto 1791, tit. 5; 20 giugno, 15 agosto 1792; 17-22 maggio 1793; 3 brum. anno 4, art. 15 e seg.; Decr. dei 12 dicembre 1806; Ord. dei 27 agosto 1828; 26 luglio e 13 sett. 1829; 31 agosto 1830; 11 giug., 1° luglio e 17 nov. 1831; 18 sett. 1832; 26 luglio 1833; 24 ott. 1834; 11 ott. 1836; 7 aprile, 11 luglio e 27 ottobre 1827. (*Regolam. e tariffe.*)

PILOTA LOCATIERE.

NOZIONI GENERALI.

1. — Il *pilota locatiere* è un agente dell'amministrazione incaricato di guidare i navigli lungo le coste, all'entrata o all'uscita de' porti, seni e riviere. — V. sulle condizioni della loro ammessione, il capitolo 1° del decreto dei 12 dicembre 1806.

2. — I piloti non possono esigere una somma più forte di quella portata nella tariffa redatta in ogni porto (V. *sopra*, v° *Pilota*) sotto pena di restituzione della totalità del pilotaggio, d' interdizione di un mese, ed in caso di recidiva, d'interdizione a perpetuità. (Decr. dei 12 dicembre 1806, art. 40.)

2 bis. — Sul pilotaggio dei bastimenti a vapore, V. l'ord. dei 10 agosto 1841, che riduce a metà per questi bastimenti la quantità delle tasse stabilite pe' bastimenti a vela. — V. pure sulla polizia dei pilotaggio dei bastimenti a vapore, l'ord. dei 4 luglio 1843.

3. — Su' casi ne' quali i capitani di navigli debbono impiegare un pilota locatiere, V. *Capitano*, n. 57 e seg.

4. — I piloti locatieri sono giudicabili dal tribunale di commercio del porto, per ciò che riguarda i loro diritti di pilotaggio, indennità e salari; — dall' ufiziale capo de'movimenti marittimi, quando si tratta di comminar loro delle pene correzionali, come la prigione e l' interdizione per meno d'un mese; — dai tribunali di polizia correzionale e dalle corti criminali, quando si tratta d'ammende e di tutte le pene afflittive. (Decr. 12 dicembre 1806, art. 50 e seg.)

o pure in ventiquattro *misure*, ciascuna delle quali eguagli il cubo del mezzo palmo.

La misura degli aridi sarà praticata sempre a *raso*, e non a *colmo*.

5. — Il *Barile* è l'unità delle misure di capacità per alcuni liquidi, come il vino, l'aceto, l'acqua ec., e si divide in sessanta *caraffe*.

Esso equivale ad un cilindro retto del diametro di un palmo, e di tre palmi di altezza.

La *Botte* si compone di dodici barili; ed è perciò eguale ad un cilindro retto di tre palmi di diametro, e quattro palmi di altezza.

6. — L'olio sarà misurato sempre a peso; a cantaja cioè, a rotola, ed a frazioni decimali di rotolo.

Pel commercio a minuto potrà misurarsi a capacità: le misure dovranno esser di figura cilindrica e corrispondenti al peso d'olio che debbono contenere alla temperatura di 20° del termometro centigrado.

7. — Il *Rotolo* è l'unità di misura pei pesi, e si dividerà in parti decimali: la sua parte millesima è il *trappeso*.

Il *Cantaro* si compone di cento rotola.

Rapporto col sistema metrico decimale: un rotolo eguale a chilogrammi 0,890997.

Un palmo cubo di acqua distillata pesa in Napoli, nell'aria, rotola venti e settecentotrentasei trappesi alla temperatura di 16° 144 del termometro centigrado, ed alla pressione barometrica di palmi 2,863 (settantasei centimetri).

8. — Sarà tollerato per ora, e sino a nuova disposizione, che pe' soli usi farmaceutici sia adoperato il peso della libbra con le sue attuali suddivisioni.

9. — Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni farà costruire i campioni del sistema metrico come sopra menzionato, dei quali una serie completa dovrà essere depositata e conservata in ciascuno de' capoluoghi di provincia e di distretto.

10. — Oltre alla serie di campioni dell'articolo precedente, in ciascun capoluogo di provincia, in un posto garantito da ogni pericolo di alterazione, sarà esposto al pubblico il campione della mezza canna, o del quintuplo palmo, base dell'intero sistema, in metallo rosso incastrato nel marmo, ed infisso in un solido muro, con le sue divisioni e suddivisioni decimali, perchè possa ognuno con comodità ed a piacimento misurare la lunghezza di tutto, o parte di esso, secondo il bisogno ec.

GIURISPRUDENZA

4 bis. — Un pilota locatiere non può esser tradotto *de plano* innanzi all'autorità giudiziaria sopra una dimanda per danni ed interessi a causa d'un fatto relativo all'esercizio delle sue funzioni, o almeno non può esser resa contro di lui sentenza a tal riguardo, finchè l'autorità amministrativa, sola competente, non ha deciso la quistione pregiudiziale di sapere se il pilota si è conformato o no ai regolamenti ed alle istruzioni sul mestiere dei locatieri. (Decreto 12 dicembre 1806, art. 50.)

Proc. gen.—17 gennaio 1842.—Cass.—Marsiglia. — S-V. 42. 1. 432.

4 ter. — Il tribunale di commercio del porto in cui il pilota si trova matricolato è solo competente, ad esclusione di quello del porto nelle acque del quale il pilotaggio è stato prolungato, per conoscere delle difficoltà relative ai dritti di pilotaggio o salari dovuti al pilota. (Decr. 12 dicembre 1806, art. 50.

Galteau.—3 maggio 1843.—Poitiers.—S-V. 44. 2. 70.

5. — L'obbligazione di farsi pilotare, imposta ai capitani ed ai padroni di navigli al di sopra di quindici tonnellate che navigano sulla Senna, nei paraggi di Quilleboeuf, riguarda indistintamente tutti i bastimenti al di sopra di quindici tonnellate, ancorchè si trattasse di bastimenti che non navigano al largo e sulle coste, ma di piccoli bastimenti i cui conduttori abitano in prossimità dello scoglio, e discendono abitualmente la Senna.

Exmelin e Correy.—20 mess. anno 11.—Cass. — Parigi. — S-V. 3. 1. 375, e 3. 2. 465.

6. — L'armatore d'un naviglio sul quale si trova un pilota locatiere, incaricato della condotta del naviglio, è responsabile del fatto di questo pilota, come lo è del fatto del capitano. — *Specialmente:* è responsabile de' danni cagionati dall'arrembaggio del naviglio al momento in cui il bastimento era condotto dal pilota. Invano, l'armatore opporrebbe che il ministero dei piloti locatieri è forzato. (Cod. commercio 216 (1); Decr. dei 12 dicembre 1806, art. 33 e 34.)

Genevois. — 3 agosto 1832. — Rennes.—S-V. 32. 2. 547. — D. P. 33. 2. 19.

7. — *Fu giudicato al contrario*, che il pilota che sale a bordo d'un naviglio per esercitare il pilotaggio ha di pieno diritto il comando di questo naviglio durante l'esercizio delle sue funzioni. E però, il capitano è svestito del comando; e l'amministrazione del pilotaggio è responsabile delle colpe che possono essere commesse dal pilota nell'esercizio delle sue funzioni.

Vidal. — 8 giugno 1827. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. — 8. 1. 186.

8. — Allorchè un naviglio non è stato abbordato alla prima linea di stazione dai piloti locatieri, il diritto di pilotaggio non è dovuto in intiero che quando il pilota pruovi che la tempesta gli ha impedito di tenere il largo; il tempo che minaccia di divenire tempestoso, ma che non è ancora in dichiarata tempesta, non dispensa i piloti locatieri dal tenere il largo. Le attestazioni del capitano del porto relative all'esistenza della tempesta, nel caso soprattutto in cui sono state date molto tempo dopo l'avvenimento, possono esser contraddette con attestazioni contrarie.

Sauvaire. — 15 marzo 1826. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. — 7. 1. 75.

9. — Un pilota locatiere è un agente dell'amministrazione, essenzialmente tenuto a conformarsi alle regole ed alle istruzioni che tiene dall'amministrazione. — Non può dunque esser tradotto innanzi all'autorità giudiziaria sopra una dimanda per danni ed interessi, per causa delle sue funzioni.

Simon. — 23 aprile 1807. — Decr. — S-V. 14. 2. 442. — D. A. 3. 195.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 203.

PIRATO. — PIRATERIA.

INDICAZIONE ALFABETICA

—

—

§ 1. — *Della pirateria in generale. — Carattere e penalità.*

NOZIONI GENERALI

1. — La pirateria, la quale è un misfatto principalmente diretto contro il commercio marittimo, è stata in ogni tempo repressa con tanta maggior severità, per quanto è più difficile di raggiungere i colpevoli, ai quali l'estensione de'mari offre un vasto campo di brigantaggio, ed assicura tutti i mezzi di sfuggire alle persecuzioni della giustizia. — L'ultimo stato della legislazione su questa materia si trova nella legge dei 10 aprile 1825, dalla quale abbiamo estratto le regole seguenti.

2. — Son perseguitati e giudicati come pirati, tutti gl' individui che fanno parte dell'equipaggio d'un naviglio o bastimento qualunque, armato e navigante, senza essere o essere stato munito, pel viaggio, di passaporto, ruolo d' equipaggio, commessioni o altri atti comprovanti la legittimità della spedizione. (L. 10 aprile 1825, art. 1.)

3. — Nel caso suddetto, gl' individui riputati pirati son puniti, cioè, i comandanti, capi ed ufiziali, con la pena de'lavori forzati a perpetuità, e gli altri uomini dell'equipaggio con quella de'lavori forzati a tempo. (Ivi, art. 5.)

4. — È ancora riputato pirato ogni comandante d'un naviglio o bastimento, armato e portatore di commessioni rilasciate da due o più potenze o stati differenti (Ivi, art. 1.), e come tale punito con la pena dei lavori forzati a perpetuità. (Ivi, art. 5.)

5. — Ogni individuo che fa parte dell'equipaggio d'un naviglio o bastimento francese, il quale commettesse a mano armata degli atti di depredazione o violenze, sia verso navigli francesi o navigli d'una potenza con la quale la Francia non fosse in istato di guerra, sia verso gli equipaggi o i carichi di questi navigli; — Ogni individuo che fa parte dell'equipaggio d'un naviglio o bastimento straniero, il quale fuori lo stato di guerra, e senza esser provveduto di lettere di marca o di commessioni regolari, commettesse gli stessi atti verso navigli francesi, i loro equipaggi e carichi (Ivi, art. 2.), è punito con la pena di morte, se le depredazioni o le violenze sono state seguite o precedute da omicidi o ferite. (Ivi, articolo 6.) Se non vi sono state nè omicidi nè ferite, i condannati, i capi e gli ufiziali sono soli passibili della pena di morte, e le altre persone dell'equipaggio son condannati ai lavori forzati a perpetuità. (Ivi.)

6. — Il capitano e gli ufiziali di ogni naviglio o bastimento qualunque che avesse commesso atti di ostilità sotto una bandiera diversa da quella dello stato di cui abbia commessione (Ivi, art. 2.) sono, come pirati, condannati ai lavori forzati a perpetuità. (Ivi, art. 6.)

7. — Ogni Francese o naturalizzato Francese, il quale, senza l'autorizzazione del re, prendesse commessione da una potenza straniera per comandare un naviglio o bastimento armato in corso (Ivi, art. 3) è egualmente considerato come pirato e punito con la reclusione. (Ivi, art. 7.)

8. — Ogni Francese o naturalizzato Francese il quale, avendo ottenuto, anche con l'autorizzazione del re, commessione da una potenza straniera per comandare un naviglio o bastimento armato, commettesse degli atti di ostilità verso i navigli francesi, i loro equipaggi e carichi (Ivi, art. 3.), è punito di morte. (Ivi, art. 7.)

9. — Gl'individui che fanno parte dell' equipaggio d' un naviglio o bastimento francese che, con frode o violenza verso il capitano o il comandante, s'impadronissero del detto bastimento, sono assimilati ai pirati. (Ivi, art. 4.): — E, in tal caso, la pena è quella di morte contro i capi e contra gli ufiziali, e quella dei lavori forzati a perpetuità contro gli altri uomini dell'equipaggio; — E, se il fatto è stato preceduto, accompagnato o seguito da omicidio o ferite, la pena di morte è indistintamente pronunziata contra tutti gli uomini dell'equipaggio. (Ivi, art. 8.)

10. — Ogni individuo che fa parte dell'equipaggio d'un naviglio o bastimento francese, che lo rilasciasse ai pirati o al nemico (Ivi, art. 4.) è punito con la pena di morte. (Ivi, art. 8.)

11. — I complici di coloro che navigano con commessioni rilasciate da due o più stati o potenze; di coloro che com-

mettono ostilità sotto una bandiera diversa da quella dello stato da cui hanno commessione, di ogni francese o naturalizzato francese il quale, avendo ottenuto, anche con l'autorizzazione del re, commessione da una potenza straniera, commette delle ostilità verso navigli francesi; di quelli, infine, che facendo parte d'un naviglio francese, lo rilasciano ai pirati o al nemico, son puniti con la stessa pena degli autori principali di questi misfatti. (Ivi, art. 9.)

12. — I complici di tutti gli altri misfatti di sopra preveduti son puniti con le stesse pene degli uomini dell'equipaggio (Ivi, art. 9.); — Il tutto secondo le regole determinate dagli art. 59, 60. 61, 62 e 63, Cod. pen. (1), e senza pregiudizio, accadendo il caso, dell'applicazione degli art. 265, 266, 267 e 268 dello stesso Codice (2), relativi alle società dei malfattori. (Ivi.)

—

§ 2. — *Ripartizione fra i bastimenti catturatori del prodotto dei bastimenti catturati per causa di pirateria.*

NOZIONI GENERALI

13. — Il prodotto della vendita dei navigli e bastimenti catturati per causa di pirateria è ripartito conformemente alle leggi ed ai regolamenti sulle prede marittime. (L. 10 aprile 1825, art. 10.) V. *Prede marittime*, §§ 4, 5 e 6.

14. — In conseguenza, allorchè la preda è stata fatta da navigli del commercio, questi navigli e i loro equipaggi sono, quanto all'attribuzione ed alla ripartizione del prodotto, assimilati a' bastimenti provveduti di lettere di marca ed ai loro equipaggi. (Ivi.)

15. — Allorchè dei bastimenti sono catturati per causa di pirateria, la messa in giudizio dei prevenuti è sospesa sino a che sia stato statuito sulla validità della preda. Questa sospensione non impedisce nè le persecuzioni, nè l'istruzione della procedura criminale di cui si parlerà al paragrafo seguente. (Ivi, art. 16.)

(1) LL. pen., art. 74, 75, 59, 458.
(2) LL. pen., artic. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160.

§ 3. — *Giudizio dei prevenuti di pirateria. — Competenza e procedura.*

NOZIONI GENERALI

16. — Allorchè de' navigli son catturati, o delle persone arrestate per fatto di pirateria, i prevenuti sono giudicati dal tribunale marittimo del capoluogo del circondario marittimo, nei porti del quale sono stati menati. (L. 10 aprile 1825, art. 17.)

17. — In tutti gli altri casi, cioè se non vi è nè cattura di navigli, nè arresto di persone, i prevenuti son giudicati dal tribunale marittimo di Tolone, se il misfatto è stato commesso nello stretto di Gibilterra, nel mare Mediterraneo, e negli altri mari del Levante; e dal tribunale di Brest allorchè il misfatto è stato commesso sugli altri mari. (Ivi.)

18. — Tuttavia, quando un tribunale marittimo è stato regolarmente adito pel giudizio di uno de' prevenuti, questo tribunale giudica tutti gli altri prevenuti dello stesso misfatto, in qualunque epoca siano scoverti, ed in qualunque luogo siano arrestati. (Ivi.)

19. — È proceduto all' istruzione ed alla sentenza conformemente a ciò che è prescritto dal regolamento dei 12 novembre 1806, relativo ai tribunali marittimi. (Ivi, art. 18.)

20. — Nondimeno, se per qualunque causa che si fosse, non possono esser prodotti testimoni alle discussioni, vi è supplito con la lettura dei processi verbali, e di tutti gli altri documenti che sono giudicati dal tribunale marittimo di essere di natura da rischiarare la verità. (Ivi.)

21. — I complici di misfatti di pirateria sono giudicati dai tribunali marittimi, nello stesso modo degli autori principali. Tuttavia, sono eccettuati i prevenuti di complicità, francesi o naturalizzati francesi, diversi nondimeno da coloro che avessero aiutato o assistito i principali colpevoli nel fatto stesso della consumazione del misfatto. (Ivi, art. 19.)

22. — Nel caso in cui delle procedure sono esercitate simultaneamente contro i prevenuti di complicità, compresi nella suddetta eccezione, o contra gli autori principali, il processo e le parti son rin-

viate innanzi ai tribunali ordinari. (Ivi.) V. *appresso* n. 24.

23. — I francesi o naturalizzati francesi i quali, senza l'autorizzazione del re, prendono commessione da una potenza straniera per comandare un naviglio armato in corso (Ivi, art. 7.) sono giudicati dai tribunali ordinari. (Ivi, ort. 17.) V. *sopra*, n. 8.

GIURISPRUDENZA

24. — L' armatore francese d'un naviglio impiegato a commettere il misfatto di pirateria, di cui la legge dei 10 aprile 1825 attribuisce la conoscenza ai tribunali marittimi, non deve essere considerato che come complice, se non è stato sul naviglio durante la navigazione. — Come tale, deve essere tradotto innanzi ai tribunali criminali ordinari, ed attira, in conseguenza, alla giurisdizione di questi tribunali, tutti gli uomini dell' equipaggio del naviglio, accusati come autori principali del misfatto.

Morand. — 10 marzo 1831. — Reg. dei giudici. — S-V. 31. 1. 381. — V. del resto la parola *Prede marittime*.

POLIZIA SANITARIA.

LEGISLAZIONE

V. sulla polizia sanitaria: Decr. dei 21-29 luglia 1791 (*Quarantene del commercio del Levante e della Barbaria*); — Legge dei 9 maggio 1793 (*Mantenimento degli antichi regolamenti sanitari*); — Decr. dei 7 mess. anno 6 (*Quarantene nei porti del Mediterraneo*); — 15 piov. anno 9 (*Polizia ed amministr. dei lazzaretti del mezzogiorno della Francia*); — Ord. dei 27 settembre 1821 (*Misure sanitarie contro la febbre gialla Pubblicaz. nov. dei regolamenti dei 25 ag.* 1683, 26 *novembre* 1729, 28 *gennaio* 1748, 21 *agosto* 1756); — Legge 3 marzo 1822 (*Riorganizzazione della polizia sanitaria*; — *Pene, stata civile, ec.*): 20 marzo 1822 (*Mantenimento dei regolamenti sanitari in vigore*): — Ord. 7 agosto 1822 (*Dettaglia d'esecuzione della legge preced.*); — 7 luglio 1824 e 9 ott. 1825 (*Intendenze sanitarie*); — Ord. 16, 21, 26, 31 agosto, 16 e 20 settembre, 15 ott. e 15 novembre 1831 (*Intend. e modificazione delle quarantene*); — 18 febbraia e 18 giug. 1832 (*Id.*); — 13 maggio, 5 luglio, 11 settembre, 21 dicembre 1834 (*Id.*); — 16 febbraio, 4 aprile, 11 giugno 1835 (*Abolizione delle quarantene per le provvenienze dalle Antille, dagli Stati uniti d'America e dalla Sicilia*).

NOZIONI GENERALI

1. — Il pericolo d'importazione in Francia di alcune malattie pestilenziali o riputate contagiose che regnano abitualmente in alcuni paesi stranieri, o che vi fossero scoppiate, ha fatto stabilire gravi restrizioni alla libertà del commercio. A tal riguardo, il governo è autorizzato (L. dei 3 marzo 1822) a prendere, in un modo temporaneo o permanente, tutte le misure necessarie, per impedire la libera comunicazione co' paesi infetti, per sottometterne le provvenienze (uomini, animali, mercanzie, ed ogni altro oggetto) ad una sorveglianza particolare; infine per combattere il flagello o attenuarne gli effetti, nel caso in cui fosse scoppiato in qualche punto del territorio stesso del regno.

2. — L'insieme di queste misure è designato sotto il nome di *polizia sanitaria*. — Esse consistono principalmente, nello stabilimento di *cordoni sanitari*, che hanno per oggetto d'impedire la libera comunicazione dei luoghi infetti coi luoghi sani, e di *quarantene* più o meno lunghe, in luoghi riservati, ai quali si dà il nome di lazzaretti, e che hanno per oggetto di sottomettere le persone e le cose sospette di contagione, ad un tempo di pruova, durante il quale se ne possa riconoscere lo stato sanitario o sottometterli a trattamenti o processi di disinfezione.

3. — La polizia sanitaria non si esercita che accidentalmente sulle frontiere di terra; ma essa è in permanenza sulle frontiere marittime, e particolarmente sulle coste del Mediterraneo, più esposte di tutte le altre, a causa degli arrivi dall' Oriente e dall' Egitto, focolari abituali della peste e delle altre malattie dello stesso genere.

4. — Secondo i luoghi donde provvengono gli arrivi per mare, lo stato sanitario di questi luoghi, o le circostanze che hanno accompagnato il viaggio, questi arrivi sono ammessi ne'porti di Francia, *in libera pratica*, o sottoposti ad uno dei tre regimi della patente dura, della patente *sospetta*, e della patente *netta*.

5. — Sono ammessi alla *libera pratica*, le provvenienze per mare dai paesi obitualmente ed attualmente *sani*, immediatamente dopo la visita e gl'interrogatori di uso, ammeno di accidenti o di comunicazioni di natura sospette sopravvenute dopo la loro partenza. (L. 3 marzo 1822, art. 2.)

6. — Sono sottoposte al regime della

patente dura, le provvenieuze che dopo la loro partenza si trovano o sono state infette da una malattia riputata pestilenziale, o se vengono da paesi che ne sono infetti, o se han comunicato con luoghi, persone o cose che abbiano potuto trasmetter loro la contagione. (Ivi, art. 3.)

7. — Son poste sotto il regime della *patente sospetta*, le provvenienze che vengono da paesi in cui regna una malattia sospetta di esser pestilenziale, o da paesi i quali, benchè esenti da sospetti, sono o sono stati in libero relazione con paesi che se ne trovano attaccati, o infine se delle comunicazioni con provvenienze da questi ultimi paesi, o dalle circostanze quali che siano, fanno sospettare del loro stoto sanitario. (Ivi.)

8. — Infine son posto sotto il regime della *patente netta*, le provvenienze da un paese in cui non esisteva alcun sospetto di malattio pestilenziale, se questo paese non fosse o non fosse stato in libera relazione con luoghi sospetti, o, infine, se nessuno comunicazione, nessuna circostanza qualunque, fa sospettare del loro stato sanitario. (Ivi.)

9. — Le provvenienze poste sotto il regime della patente dura sono sottoposte ad una quarantena detta di *rigore*, da dieci a trenta giorni, sulle coste dell'Oceano e della Manica, e da quindici a quaranta giorni sulle coste del Mediterraneo. (Ord. 7 agosto 1822, art. 34.) — Esse possono anche esser respinte dal territorio, se la quarantena non può aver luogo senza esporre la salute pubblica. (L. 3 marzo 1822, art. 4.)

10. — La quarantena di rigore è ridotta, per le provvenienze poste sotto il regime della patente *sospetta*, ad una durata da cinque a venti giorni, sulle coste dell'Oceano e della Manica, e da dieci a trenta giorni, sulle coste del Mediterraneo. (Ord. 7 agosto 1822, articolo 34.)

11. — Quanto alle provvenienze poste sotto il regime della patente *netta*, esse non possono esser sottomesse che ad una quarantena, detta d'*osservazione*, da due a dieci giorni, sulle coste del Mediterraneo. (Ivi, art. 33.) (1)

12. — Osserviamo qui che le quarantene d'osservazione possono aver luogo in tutti i porti del regno; ma che le quarantene di rigore non hanno luogo che nei porti o nelle rade determinate anticipotamente dal governo. (Ivi, articolo 35 e 40.)

13. — Le regole suddette sulla distinzione da stabilire fra le provvenienze e la durata delle quarantene sono similmente applicabili alle frontiere di terra, allorchè la necessità di sottomettere queste frontiere al regime sanitario è stata riconosciuta dal governo. (Ivi, art. 33, 35 e 40.)

14. — Delle gravi pene sono pronunziate contra coloro che violano i regolamenti sanitari; queste pene sono secondo le circostanze, la morte, i lavori forzati, la reclusione ed infine semplici pene correzionoli. (L. 3 marzo 1822, artic. 7 e seg.)

15. — Le merconzie e gli altri oggetti depositati ne' lozzoretti e negli altri luoghi riservati, allorchè non sono stati reclamati nel termine di due anni, son venduti ai pubblici incanti. Possono onche, se sono fungibili, esser venduti prima di questo termine, in virtù d'una ordinanza del presidente del tribunale di commercio, o, in mancanza, del giudice di pace. Il prezzo che ne provviene, deduzione fatta delle spese, è dello Stato, se non è stato reclomato ne' cinque anni che seguono la vendita. (Ivi, art. 20.)

GIURISPRUDENZA

16. — I tribunali ordinari sono soli competenti per conoscere dei misfatti e dei delitti commessi contro le leggi sanitarie; ma non è sempre lo stesso dei misfatti e dei delitti commessi ad occasione di queste leggi o contra i preposti alla loro esecuzione, ad occasione delle loro funzioni. — Così l'ingiuria fatta ad una guardia sanitaria dal comandante d'un bastimento sul quale questa guardia era posta per esercitarvi le sue funzioni, benchè essa non abbia avuto luogo ad occasione della qualità della guardia, non può esser considerata che come una infrazione alla polizia ordinaria a bordo de' vascelli, se d'altronde non ha interrotto o impedito il servizio della guardia, e per conseguenza, questa ingiuria non rende il suo autore giudicabile che dal consiglio di guerra marittimo.

Vitrolles. — 27 sett. 1827. — Cass. —

(1) Questi termini sono stati in seguito abbreviati o anche soppressi per alcune provvenienze. V. nel riassunto di legislazione *sopra*, le ordinanze del 1831, 1832, 1834 e 1835. N. A.

Regol. de' giudici. — S-V. 28. 1. 361. — D. P. 28. 1. 427.

17. — Colui il quale, arrivando da un paese abitualmente ed attualmente sano, e le cui provvenienze sono, di diritto, in libera pratica, si è messo in comunicazione col territorio prima di aver subito le visite e gl' interrogatori prescritti, non è passibile che delle pene comminate dall'art. 14 della legge dei 3 marzo 1822, il quale pronunzia la pena da 3 a 15 giorni d'imprigionamento e da 5 a 50 franchi d'ammenda. — Le pene comminate dall'art. 7 della stessa legge (uno a dieci anni di carcere, e 100 a 10,000 franchi d'ammenda) non sono applicabili che nel caso in cui il prevenuto venga da un luogo sospetto.

Manléon. — 2 giugno 1837. — C. Rig.— Trib. di Nice. — S-V. 88. 1. 134.

POLIZZA DI CARICO. — V. *Capitano.* — *Contratto di noleggio* — *Nolo.*

INDICAZIONE ALFABETICA

NOZIONI GENERALI

1. — La *polizza di carico*, nei trasporti d'effetti o mercanzie per mare, tien luogo della *lettera di vettura*, nei trasporti per terra. — È un atto portante riconoscimento per parte del capitano d'un naviglio delle mercanzie caricate su questo naviglio, ed impegno di rimetterle in un luogo indicato e ad una persona designata. — La polizza di carico può rimpiazzare il *Contratto di noleggio* (V. questa parola), ma non il contratto di noleggio la polizza di carico. (Portalis, *rapp. al consiglio delle prede* S-V. 2. 2. 502.) — V. n. 47.

2. — La polizza di carico deve esprimere la natura e la quantità, come le specie o le qualità degli oggetti a trasportare. (Cod. comm., 281.) (1)

3. — Tuttavia, questa enunciazione non rende il capitano responsabile della *qualità* interna delle mercanzie portate nella polizza di carico, cioè egli non è obbligato a verificare le qualità annunziate dal caricante. — Egli è maggiormente discaricato da ogni responsabilità, se non ha ricevuto le mercanzie che con la clausola *che dice essere*, il che fa presumere che non vi è stata da parte sua alcuna verificazione. (Locré, sull'art. 821: Delvincourt, t. 2, p. 220; Favard, v° *Polizza di carico*, n. 1.) — V. *appresso*, num, 38.

4. — Ma il capitano è responsabile della *quantità* portata nella polizza di carico, ammeno che l'enunciazione della quantità non sia stata fatta pure con la clausola *che dice essere*, dalla quale risulterebbe che il caricante ha dichiarato la quantità delle mercanzie e che il capitano non ha verificato la dichiarazione, e per conseguente, non l'ha accettata. (Emerigon, cap. 11, sezione 5.) — V. *appresso*, n. 36 e seg.

5. — La polizza di carico deve ancora indicare il nome del caricante, — il nome e l'indirizzo di colui al quale la spedizione è fatta, — il nome ed il domicilio del capitano, — il nome ed il tonnellaggio del naviglio, — il luogo della partenza e della destinazione. — Essa deve enunciare il prezzo del nolo, e presentare in margine le marche ed i numeri degli oggetti da trasportare. (Cod. comm., 281.) (2) — Essa deve essere datata. (Dageville, t. 2, p. 371.)

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 271, comma 1. — La polizza di carico debbe esprimere la natura e la quantità, come anche le specie o qualità degli effetti da trasportare.

(2) LL. di ecc. aff. comm., articolo 271, in corso. — Indica

il nome del caricante;

6. — La polizza di carico può essere ad ordine, come al latore o a persona denominata. (Cod. comm., 281.) (1)

7. — Allorchè la polizza di carico è ad ordine può esser passata ad un terzo per via di girata; donde segue che è sottoposta a tutte le regole relative alla negoziazione delle *Lettere di cambio*. (V. questa parola, e Boulay-Paty, t. 2, p. 314.)

8. — Può avvenire che le mercanzie portate nella polizza di carico e trasmesse per via di girata di quest'atto siano obbligate ai privilegi del venditore delle mercanzie, dei prestatore a cambio marittimo, del capitano e dei proprietari, a causa del nolo, ed infine di tutti gli altri creditori: gli effetti della girata variano allora secondo i casi. — V. *appresso*, n. 54 e seg.

9. — Il privilegio del venditore delle mercanzie portate nella polizza di carico si estingue con la trasmissione della polizza di carico per via di girata: il venditore non ha più alcun privilegio sulla cosa venduta, quando essa è uscita dalle mani del compratore; è un' applicazione della regola che non vi è alcun diritto di seguito sopra i mobili, e che il possesso vale titolo. (Cod. civ., 2279.) (2)

10. — Per ciò che riguarda il prestatore a cambio marittimo, l' obbligazione delle mercanzie al rimborso del prestito, spoglia in qualche modo colui che prende a prestito, di maniera cha se costui cede o trasmette per via di girata la mercanzia obbligata, cede una cosa la quale, sino al rimborso del prestito, non gli appartiene; donde segue che a riguardo dei prestatore, la cessione deve essere considerata come non avvenuta. (Valin, sui tit. 10, lib. 2 dell'ord. del 1681.)

11. — Gli stessi principi debbono essere applicati allorchè si tratta del nolo, al cui pagamento le mercanzie caricate sono obbligate.

12. — Quanto agli altri creditori, che hanno privilegio, il loro privilegio si estingue naturalmente allorchè la mercanzia non è più nelle mani del loro debitore.

13. — Bisogna del resto osservare che il venditore e gli altri creditori ai quali pregiudica la cessione della polizza di carico possono, se il loro debitore cade in fallimento, fare annullare la vendita o la girata che avesse fatto, in frode dei loro diritti, nei dieci giorni che han preceduto l'apertura del suo fallimento. (C. comm., 445 ant. (3); Boulay-Paty, t. 1, p. 174; Dageville, t. 2, p. 57 e 366; Delvincourt, t. 2, p. 221.) — Oggi, e secondo il nuovo articolo 447, Cod. comm., la cessione o la trasmissione della polizza di carico per via di girata non potrebbe essere annullata che quando avesse avuto luogo dopo che il fallito aveva cessato dai suoi pagamenti, se d'altronde fosse dimostrato che il cessionario aveva conoscenza di questa circostanza.

14. — Ogni polizza di carico è fatta in quattro originali almeno: uno pel caricante, — uno per colui al quale le mercanzie sono indirizzate, — uno pel capitano, — uno per l' armatore del bastimento. (Cod. comm., 282.) (4)

15. — Ma niente si oppone al perchè ne sia fatto un numero maggiore, soprattutto in tempo di guerra, imperocchè allora s'inviano parecchie polizze di carico al consegnatario al quale le mercanzie sono dirette, affinchè se una è intercettata, l'altra possa arrivargli.

16. — I quattro originali di rigore sono firmati dal caricante e dal capitano, nelle 24 ore dopo il carico. (C. comm., 282.) (5) Ciò che deve intendersi, non del carico completo del naviglio, ma del carico di ogni caricante, o delle mercanzie portate nella polizza di carico. — V. *appresso*, n. 47 e seg.

17. — Il caricante è tenuto a sommi-

Il nome e l'indirizzo di quello a cui è fatta la spedizione;

il nome e 'l domicilio del capitano;

il nome e 'l tonnellaggio del bastimento;

il luogo della partenza, e quello a cui si debbe andare.

Enuncia il prezzo del nolo: porta in margine i contrassegni ed i numeri degli effetti da trasportare.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 271 in fine. — La polizza di carico può essere all' ordine o di un presentatore qualunque innominato, o di una persona nominata.

(2) LL. civ., art. 2185, comma 1° — Riguardo a' mobili, il possesso vale per titolo.

(3) LL. di ecc, aff. comm., art. 439. — Qualunque atto o pagamento fatto in frode de'creditori è nullo.

(4) LL. di ecc. aff. comm., articolo 272, comma 1° — Qualunque polizza di carico è fatta in quattro originali almeno; uno per lo caricante; uno per quello a cui le mercanzie sono indirizzate; uno per lo capitano; uno per l' armatore del bastimento.

(5) LL. di ecc. aff. comm., articolo 272, comma 2° — I quattro originali sono firmati dal caricante e dal capitano fra ventiquattr'ore dopo il carico.

nistrare al capitano, nello stesso termine le bollette a cautela o di pagamento rilasciate dalla dogana per le mercanzie caricate. (Cod. comm., 282.) (1)

18. — La polizza di carico, redatta nella forma quì sopra prescritta, fa fede fra tutte le parti interessate al carico, e fra esse e gli assicuratori (Cod. comm., 283.) (2); donde segue che i terzi soli, diversi dagli assicuratori, hanno il diritto di contestarla, ammeno che, quanto agli assicuratori, non eccepiscano di frode. (Boulay-Paty, t. 2, p. 206.) — V. *appr.* n. 50 e seg.

19. — Se la polizza di carico fosse irregolare nella sua forma o nulla, le parti interessate sarebbero ammesse a provare il carico con tutti gli altri mezzi, anche con testimoni; la polizza di carico irregolare o nulla servendo allora di principio di pruova per iscritto. (Dageville, t. 2, p. 283.)

20. — In caso di diversità fra le polizze di carico d'uno stesso carico quella che si trova nelle mani del capitano fa fede, se è distesa dal caricante o dal commessionato: e quella che è presentata dal caricante o dal consegnatario è seguita, se è distesa dal capitano. (Cod. comm., 284.) (3)

21. — Si comprende che sarebbe lo stesso se la polizza di carico la quale si trova nelle mani del capitano fosse distesa di mano del *commesso* del caricante: e che quella che si trova nelle mani del caricante fosse distesa da un ufiziale del naviglio, solito a scrivere al posto del capitano. (Dageville, t. 2, p. 378.)

22. — Ogni commessionato e consegnatario che ha ricevuto le mercanzie menzionate nelle polizze di carico o nei contratti di noleggio è tenuto di darne ricevuta al capitano che la dimanda, sotto pena di tutte le spese, danni ed interessi, anche di quelli di ritardo. (Cod. comm., 285.) (4) — V. *appresso*, n. 63.

23. — Se il consegnatario non volesse dare una ricevuta al capitano che dopo verificazione delle mercanzie, il capitano non potrebbe esigere la ricevuta e per conseguenza i danni e gl' interessi, che dopo aver messo il consegnatario in mora di far la verificazione.

24. — Se al momento della verificazione si elevassero delle difficoltà sullo stato delle mercanzie, questo stato potrebbe essere comprovato da periti nominati dal presidente del tribunale di commercio, o in sua mancanza dal giudice di pace, e con ordinanza in piedi d'una dimanda. (C. comm., 106.) (5) — V. *Nolo*.

25. — Il registro della dogana sul quale si trovano notate tutte le mercanzie discaricate può far fede del discarico e della quantità discaricata: in caso di contestazione tra il consegnatario ed il capitano può adunque essere invocato come mezzo di verificare la natura e la quantità delle mercanzie discaricate. (Dageville, t. 2, p. 379.) — V. *appresso*, n. 35.

26. — Nel caso in cui la polizza di carico delle mercanzie è ad ordine, il caricante non può ritirarle senza esibire tutti gli originali della polizza di carico. (Pardessus, n. 727; Dageville, t. 2, p. 370.)

27. — Oltre la polizza di carico di cui sono state esposte le forme e gli effetti, vi è ancora un'altra specie di polizza di carico; quella cioè che è relativa alle mercanzie caricate sul naviglio per conto del capitano, delle persone dell'equipaggio o dei passaggieri; questa polizza di carico è destinata a provare contro gli

(1) LL. di ecc. aff. comm., lo stesso articolo, comma ultimo. — Il caricante è obbligato di somministrare al capitano nello stesso spazio le spedizioni delle mercanzie caricate.

(2) Ivi, art. 273. — La polizza di carico formata nel modo ordinato di sopra fa fede fra tutte le parti interessate nel carico, come pure fra esso o gli assicuratori.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 274. — In caso di diversità fra le polizze d'un medesimo carico, quella che sarà nelle mani del capitano, farà fede, se è distesa di mano del caricante o del suo commessionato; e quella che è presentata dal caricante o da quello a cui è fatto l' indirizzo, farà fede, se è distesa dal capitano.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 275. — Qualsisia commessionato o persona a cui è fatto l' indirizzo, che avrà ricevuto le mercanzie mentovate nelle polizze di carico o nei contratti di noleggio, sarà in obbligo di darne ricevuta al capitano che gliela dimanderà, sotto pena di tutte le spese, e di tutti i danni ed interessi, compresi quelli di ritardo.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 105, comma 1.° In caso di rifiuto o controversia per la ricevuta degli oggetti trasportati, il loro stato è verificato o comprovato da periti nominati dal presidente del tribunale di commercio, o in sua mancanza dal giudice di circondario, ed in virtù di ordine in piè d'un memoriale.

assicuratori, in caso di perdita, la consistenza ed il valore di tali mercanzie. (C. comm., 344 e 345.) (1)

28. — La polizza di carico delle mercanzie caricate per conto del capitano, oltre le formalità ordinarie delle polizze di carico, deve essere firmata da due dei principali dell' equipaggio. (C. comm., 344.) (2)

29. — Quella delle mercanzie caricate ne' paesi stranieri per essere portate in Francia dagli uomini dell'equipaggio, o dai passaggieri, deve esser lasciata nei luoghi in cui il carico si effettua, nelle mani del console di Francia, ed in mancanza, nelle mani d'un francese, notabile negoziante, o dei magistrati del luogo. (Cod. comm., art. 345.) (3)

30. — Le polizze di carico debbono essere sopra carta bollata, e possono essere impiegate per questo uso dei bolli d'ogni dimensione. (Decr. dei 3 genn. 1809, Istruz. gen. dei 6 marzo seg.)

30 bis. — (*Bollo*) Le lettere di vettura e le polizze di carico non possono esser redatte che sopra carta bollata somministrata dall'amministrazione, o sopra carta bollata straordinariamente impressa d'un bollo nero e d'un bollo a secco. — I particolari i quali, ne'dipartimenti diversi da quello della Senna, vogliono far bollare straordinariamente delle carte destinate alle lettere di vettura o alle polizze di carico, sono ammessi a rimetterle, pagando precedentemente i diritti, al ricevitore del bollo straordinario, stabilito nel capoluogo di ogni dipartimento. Queste carte son trasmesse dal direttore all'amministrazione, che le fa bollare e le rinvia immediatamente. — Le spese di trasporto sono a carico dell'amministrazione. Per ogni lettera di vettura o polizza di carico non bollata o non impressa del bollo nero e del bollo a secco, la contravvenzione è punibile con una ammenda di trenta franchi, pagabile solidalmente da colui che apedisce e dal vetturale se si tratta d'una lettera di vettura, e dal caricatore e dal capitano, se si tratta di polizza di carico.

Legge dei 21 giugno 1842, art. 6 e 7. — S-V. 42. 2. 334. — V. pura l'ordinanza reale dello stesso giorno.

31. — Le polizze di carico sono sottoposte, al momento del loro registro, ad un diritto fisso di tre franchi per individuo a chi le mercanzie caricate sono indirizzate. (L. 28 aprile 1816, art. 44, n. 6.) — Non sono in alcun caso sottomesse al diritto proporzionale, anche quando avessero per oggetto delle somme di danaro: esse non possono essere assimilate ad obbligazioni di somme. (Delib. dei 10 nov. 1824.)

32. — La girata d'una polizza di carico non è sottomessa ad alcun diritto. (L. 22 frim. anno 7, art. 70, § 3, numero 13.)

33. — I portatori ed i soscrittori delle polizze di carico non bollate e non registrate son solidali pel pagamento delle ammende o de' doppi diritti ai quali la contravvenzione può dar luogo. (Dec. 16 mess. anno 12; Decis. minist. dei 14 aprile 1812; L. 28 aprile 1816, art. 75.

GIURISPRUDENZA

34. — Una polizza di carico portante che *una somma di*..... (la cifra della somma senza altra designazione) è caricata sul naviglio può essere considerata bastante ad esprimere sufficientemente la natura, la quantità e le specie o la qualità degli oggetti a trasportare: devesi intendere che la somma caricata è una somma di danaro di Francia, e ciò, anche quando la polizza di carico sia stata sottoscritta alle colonie. — Almeno, la divisione che stabilisce così non racchiude che una valutazione d'atto e di fatti, fuori la censura della Corte di cassaziona.

Dagneau-Symousen. — 8 nov. 1832. — C. Rig.—Dunkerque.— S-V. 32. 1. 806.— D. P. 33. 1. 44.

35. — Il capitano che ha firmato la polizza di carico senza alcuna restrizione nè riserba si è per ciò stesso impegnato a consegnare una quantità di mercanzie eguale a quella indicata in questa polizza di carico. — Il peso ricono-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 336. — In caso di perdita delle mercanzie assicurate e caricate per conto del capitano sul vascello che egli comanda, il capitano è tenuto di giustificare agli assicuratori la compra delle mercanzie, e di esibirne una polizza di carico firmata da due de' principali dell' equipaggio.

Art. 337. — Qualunque persona dell'equipaggio ed ogni passaggiero che porti da stranieri paesi mercanzie assicurate nel regno, è obbligato di lasciare una polizza di carico ne'luoghi ove si effettua il carico, in mano del console del regno, ed in mancanza di costui in mano di un distinto negoziante nazionale dal regno delle Due Sicilie, o del magistrato locale.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 336, *V.* nota precedente.

(3) Ivi, art. 337, *V.* nota precedente.

sciuto dalla dogana, benchè verificato fuori la presenza del capitano. può essere opposto a questo, se ha tacitamente acconsentito a starsene a questo peso, sia operando lo sbarco, senza richiedere l'intervento d'un pubblico pesatore, sia prendendo il peso della dogana per base del regolamento del suo noleggio; in conseguenza, il capitano è tenuto verso il consegnatario, del deficit esistente fra il peso enunciato nella polizza di carico e quello riconosciuto dalla dogana, quando sopra tutto si tratta d'una mercanzia già venduta dal consegnatario, con stipulazione d' essere consegnabile allo sbarco, per la quale è di uso, nel commercio, di riportarsene al peso della dogana.

Archias. — 25 gennaio 1833. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. — 13. 1. 254. — V. *sopra*. n. 5.

36. — La clausola *che dice essere* dispensa il capitano dal rispondere del peso enunciato nella polizza di carico, se non è giustificato che la mercanzia sia stata pesata in presenza del capitano.

Fiertz e comp. — 5 gennaio 1825. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 6. 1. 161.

37. — Id. — Egli non può essere responsabile della differenza che esiste fra il peso enunciato nella polizza di carico ed il peso riconosciuto allo sbarco, che quando vi è pruova di colpa o di negligenza da sua parte.

Brigante. — 4 novembre 1831. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 13. 1. 78.

38. — Il capitano che ha firmato la polizza di carico con la clausola *che dice essere* è liberato da ogni responsabilità a causa del contenuto del collo che gli è rimesso, quando soprattutto il collo è stato fatto fuori della sua presenza, e la natura del contenuto non è designata dalla polizza di carico. — *Specialmente* deve andare così per un sacchetto marchiato, esibito dal capitano, e riconosciuto all'arrivo non contenere che dello stagno invece dell'oro annunziato al consegnatario. se risulta dalla verificazione regolare che ne è fatta, che questo sacchetto è lo stesso di quello che il capitano ha ricevuto al luogo della partenza.

Marini. — 19 gennaio 1835. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 15. 1. 245.

39. — Il capitano che ha firmato con la clausola *che dice essere* non è responsabile della differenza di qualità.

Villa. — 19 dic. 1834. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 15. 1. 210.

Id. — Briguetto. — 6 dicembre 1824. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 5. 1. 332.

40. — Id. — Allorchè soprattutto la mercanzia è soggetta a calo, come le ossa d' animali.

Dunant. — 9 lug. 1835. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 15. 1. 145.

Id. — Boy-de-la-Tour. — 28 ag. 1835. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 15. 1. 366.

41. — Id. — Ancorchè abbia reso il collo in uno stato di alterazione esteriore, se d'altronde non è provato che il deficit provviene da una sottrazione commessa a bordo.

Trellard. — 19 febbraio 1821, — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 2. 1. 81.

42. — Il capitano che ha firmato la polizza di carico con la clausola *che dice essere* non è responsabile del deficit provveniente dalla colatura, quando soprattutto giustifica eventi di mare che hanno potuto cagionare o aumentare la colatura.

Picciotto. — 7 giugno 1830. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 11. 1. 241.

43. — *Fu deciso intanto che*, quando un capitano, dopo aver ricevuto una mercanzia in sacchi, si è permesso, senza autorizzazione dei caricatori, di metterla a rifiuto, è responsabile verso i consegnatari. non ostante la clausola *che dice essere* stipulata nelle polizze di carico, del deficit riconosciuto allo sbarco e di cui non può indicare la causa.

Petrecchino ed altri. — 11 nov. 1829. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 11. 1. 83.

44. — *Fu giudicato ancora che* il capitano può, in caso di negligenza, esser dichiarato responsabile verso il destinatario, per non esibire la quantità intiera delle mercanzie, benchè non abbia firmato la polizza di carico che con la riserva: *qualità e peso a me incogniti*.

11 genn. 1825. — Bruxelles. — G. Brux. — 1825. 1. 201. — V. *sopra*, n. 3 e seg,

45. — La mancanza di determinazione del nolo nella polizza di carico, ed anche la mancanza di ogni stipulazione a tal riguardo, non producono la nullità della polizza di carico. In un tal caso, vi è luogo a fissazione d' un nolo secondo la tassa del commercio.

Dagneau-Symousen. — 8 novembre 1832. — C. Rig. — Dunkerque. — S-V. 32. 1. 804. — D. P. 33. 1. 44.

46. — L'enunciazione, in una polizza di carico, che quest'atto è stato redatto in quattro originali, fa piena fede contro l'armatore, e non può essere distrutta dall'allegazione di quest'ultimo, che non ha ricevuto l' originale che gli era destinato..... poco importa d'altronde che quest'atto non si trovasse enunciato fra i documenti di bordo.

Dagneau-Symousen. — 8 nov. 1832. — C. Rig. — Dunkerque. — S-V. 32. 1. 806. — D. P. 33. 1. 44.

47. — Le polizze di carico tengono luogo di contratto di noleggio, e sono valide, benchè il capitano non abbia firmato che l'esemplare rimesso al caricatore.

Constance. — 3 mess. anno 8. — Decis. del Cons. delle prede. — S-V. 2. 2. 498. — V. *sopra*, n. 1 e 16.

48. — La polizza di carico, benchè non

firmata dal caricatore, ha effetto contro il proprietario o l'armatore del naviglio: la mancanza di firma non ne produce la nullità.—*Ris. solamente dalla sentenza di prima istanza.*

Dagneau-Symousen. — 8 nov. 1832. — C. Rig. — Dunkerque. — S-V. 32. 1. 804. — D. P. 33. 1. 44.

49. — L'armatore o il proprietario d' un naviglio è responsabile degl'impegni risultanti da una polizza di carico sottoscritta dal capitano, benchè questa polizza di carico non sia firmata dal caricante, allorchè l'armatore non contesti l'esistenza dell'obbligazione del capitano: in tal caso, la mancanza di firma del caricante è senza influenza sulla responsabilità dell'armatore.

Dagneau-Symousen. — 8 nov. 1832. — C. Rig.—Dunkerque.—S-V. 32. 1. 804.— D. P. 33. 1. 44.

50. — La polizza di carico, benchè non firmata dal caricante, ma solamente dal capitano, ha effetto contro l'assicuratore delle mercanzie: la mancanza di firma del caricante non produce nullità dell'atto.

Boy-de-la-Tour. — 30 agosto 1833. — Aix. — S-V. 34. 2. 161.

51. — Benchè l'art. 283, Cod. comm. (1), dispone che la *polizza di carico* (redatta nella forma prescritta) *fa fede contro gli assicuratori*, non di meno la falsità del suo contenuto può essere stabilita con *pruove* positive (Cod. comm. 384.) (2), ed anche con *presunzioni* risultanti da circostanze gravi, precise e concordanti.

Duchêne.— 15 febbraio 1826. — C. Rig. — Caen. — S-V. 27. 1. 127. — D. P. 26. 1. 137.

52. — *Fu deciso ancora che* in caso di abbandono, l'assicuratore è ammesso a querelare la polizza di carico delle mercanzie assicurate, ancorchè, nella polizza di assicurazione, sia detto che la polizza di carico gli è stata esibita.

Boy-de-la-Tour. — 30 agosto 1833. — Aix. — S-V. 34. 2. 161.

53. — La polizza di carico non è obbligatoria per gli assicuratori, che quando è stata firmata dal capitano e dai caricanti, o dal capitano e da due de'principali dell'equipaggio, anche quando il carico ha luogo per un *terzo* assente; essa non potrebbe produrre alcun effetto se non fosse firmata che dal capitano.

Galoz. — 6 luglio 1829. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 29. 1. 318.—D. P. 29. 1. 292.

54. — Le polizze di carico e le girate provano la proprietà delle mercanzie caricate, non solamente fra il capitano ed i caricanti, ma ancora a riguardo de'terzi; vi sono delle polizze di carico e delle girate nel commercio marittimo, come delle lettere di vettora, delle lettere di cambio, dei biglietti ad ordine e delle girate appostevi, nel commercio di terra.

Ivanich. — 26 agosto 1809. — Aix. — S-V. 14. 2. 201. — V. *sopra*, n. 8 e 5.

55. — La proprietà d'una polizza di carico può esser legalmente trasferita a mezzo d'una girata, e la polizza di carico ad ordine fa fede della sua data a riguardo de' terzi.

27 luglio 1830.— Bruxelles. — G. Brux. 1830. 2. 200.

55 bis. — (*Girata*) La girata d'una polizza di carico ad ordine non opera trasferimento che quando è regolare, e specialmente quando enunzia la valuta somministrata; se è irregolare, non vale che come procura. (C. comm. 137, 138, 281.) (3)

Muller.—1 marzo 1843. — Cass. — S-V. 43. 1. 185.

55 ter. — (Id.) In conseguenza, il privilegio del venditore delle mercanzie portate nella polizza di carico, il quale è preceduto dal privilegio che abbia acquistato il commessionato al quale siano state trasmesse sopra polizza di carico, continua a sussistere, se la girata di questa polizza di carico all'ordine del commessionato non enuncii la valuta somministrata.

Tissot. — 29 luglio 1843 — Amiens. — S-V. 44. 2. 6. V. ancora *Commessionato*, n. 76 bis e ter.

56. — La circostanza che il primo girante d'una polizza di carico ad ordine non l'abbia ricevuta che a titolo di pegno non può pregiudicare ad un terzo al quale è stata girata regolarmente, se non è provato che il suo girante ha agito fraudolentemente, ed ha egli medesimo partecipato alla frode.

22 luglio 1830.— Bruxelles. — G. Belg. 1830. 3. 265.

57. — Il portatore d' una polizza di carico, trasmessa per via d'ordine, non ha *privilegio* sulle mercanzie menzionate nella polizza di carico. — Egli non ha che il diritto di promuoverne la vendita.

Brindeau. — 28 giug. 1826.— C. Rig.— Rouen.— S-V. 27. 1. 208. — D. P. 26. 1. 344.

58. — La proprietà del carico d'un naviglio è validamente trasmessa, anche a riguardo del vero proprietario, con la rimessa d'una polizza di carico fatta dal capitano a colui che questo atto designa come caricante. — Poco importa che il carico sia stato inseguito spedito alla consegna del vero proprietario, e sopra il suo proprio naviglio.

Ducarrey. — 11 lug. 1837. — C. Rig.— Rennes. — S-V. 37. 1. 785.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 273.
(2) Ivi, art. 376.
(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 136, 137, 271.

59. — Il proprietario di mercanzie spedite con polizza di carico ad un commessionato per operarne la vendita è ammesso a rivondicare queste polizze di carico contro i terzi ai quali il commessionato lo ha rimesse in pegno d'un debito a lui personale, se d'altronde le polizze di carico non fossero nè al portatore, nè ad ordine.

Assicurazioni marittime.— 1 giug. 1833.— Corte di cass. del Belgio.— S-V. 34. 2. 679.

60. — La polizza di carico forma la legge fra il caricante ed il capitano, ed allorchè la polizza di carico è all'ordine, il capitano non deve rimettere la mercanzia che al latore del duplicato della polizza di carico rivestito dell'ordine del caricante.

Il capitano non può, senza contravvenire apertamente al suo mandato, lasciar seguire la mercanzia alla persona cho ha ottenuto il permesso di discarico della dogana, quando questa persona non si è munita della polizza di carico, nè perciò è autorizzata a rilasciargli ricevuta valida della merconzia contro il pagamento del nolo. — Così vi ha, se egli lo fa, colpa gravo da sua parte, cho lo rende responsabile verso il suo mandanto, e la sua responsabilità lo sottomette ai danni-interessi cho la sua colpa fa soffrire al mandante.

1° maggio 1832.— Bruxelles.— G. Brux. 1832. 1. 362.

61. — Il capitato è obbligato a tenere a bordo le polizze di carico delle mercanzie che è tenuto a consegnare; di modo che se disperde o so dimentica una polizza di carico, e se non può per questa ragione effettuare la consegna, è responsabile verso il caricante della valuta della mercanzia non consegnata senza poter liberarsi con l'offerta di esibirla.

Roussier. — 12 luglio 1830. — Aix. — G. Mars. 11. 1. 188.

62. — Il capitano è, sotto la sua responsabilità personale, tenuto a rilasciare le mercanzie al compratore, portatore della polizza di carico, ancorchè lo spedizioniere gli abbia, per mezzo d'una seconda polizza di carico inviata ad un terzo, trasmesso l'ordine di rimettere le mercanzie a quest'ultimo, pel caso in cui il compratore rifiutasse d'accettare la tratta fatta pel prezzo di queste mercanzie.

21 maggio 1824.— Bruxelles.— G. Brux. 1824. 2. 171.

63.— La legge non obbliga il capitano ad esigere dai consegnatari una ricevuta delle mercanzie che loro rimette (1).

Plancheur.—10 novembre 1824.— Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 6. 1. 225.— V. *sopra*, n. 22.

(1) La Corte Suprema di Giustizia in marzo 1849 decise che: La polizza di carico non è obbligatoria pel commessionato, quando risulta dai fatti che costui abbia agito in buona fede.

POSTA delle lettere. — 1. Il governo si ha riserbato il privilegio o il monopolio del trasporto delle lettere e dei giornali. L'esercizio di questo privilegio è particolarmente regolato dalle leggi o dai decreti dei 29 agosto 1790, 22 agosto 1791, 23 e 24 luglio 1793, 4 term. anno 4, e 5 nev. anno 5; le ordinanze dei 26 nev. anno 7, 27 prot. anno 9, e 19 germ. anno 10. — Una legge dei 4 luglio 1829 regola ciò che concerne il trasporto delle lettere per mare.

2. — Una cosa importante ad osservare è che la proibizione generalmente fatta a tutti gl'individui d'iucaricarsi del trasporto delle lettere si applica particolarmente ai vetturali, ed agli altri intraprenditori dei trasporti o dei procacci.— V. sulle applicazioni di questa disposizione, la nostra *Giurisprudenza del XIX secolo*, v° *Poste delle lettere* (2).

PREDE marittime. — V. *Armamento in corso.* — *Consiglio delle prede.* — *Ripresa.*

LEGISLAZIONE

V. sulle prede marittime, il regolamento dei 26 luglio 1778 (*Navigazione dei bastimenti neutrali*); — L'ordinanza della marina del 1681, libro 3, tit. 9 (*Armamenti — Preda marittime*); — Decisione 29 frim. anno 8 (*Rimessa in vigore dei regolamenti dei 26 luglio 1778*); — 6 germ. anno 8 (*Org. del cons. delle prede*; — *Giudizio di preda*); — 9 vent. anno 9 (*Prede fatte dai bastimenti dello Stato*); — 2 prat. anno 11 (*Regolamento sulle prede marittime*; — *Giudizio*; — *Liquidazione*; — *Divisione*); — Dec. 9 settembre 1806 (*Divisione di prede fatte da più corsari*); — 24 giugno 1808 (*Ammissione nel commercio delle mercanzie prese sul nemico*). — V. ancora gli articoli *Armamento in corso, Consiglio delle prede* e *Pirato*.

INDICAZIONE ALFABETICA

(2) Presso di noi l'esercizio di tal privilegio è anche esclusivamente del governo, ed è regolato da varie leggi.

—

§ 1. — *Delle prede marittime in generale. — Quali prede debbono essere giudicate valide. — Bastimenti nemici, neutrali o alleati.*
2. — *Doveri ed obbligazioni dei catturatori, dopo la preda.*
3. — *Giudizio della preda. — Competenza. — Istruzione preliminare. — Misure provvisorie. — Sentenza diffinitiva.*
4. — *Vendita delle prede. — Liquidazioni particolari e generali.*
5. — *Divisione della preda. — Gratificazioni.*
6. — *Rivendicazione delle mercanzie francesi catturate in mare e condotte in un porto di Francia.*

—

§ 1. — *Delle prede marittime in generale. — Quali prede debbono esser giudicate valide. — Bastimenti nemici, neutrali o alleati.*

NOZIONI GENERALI

1. — Le prede marittime sono lo scopo che si propongono gli *armamenti in corso* (V. questa parola). Come l'armamento è sottoposto a condizioni proprie a regolarizzare l'esercizio del diritto di guerra di cui lo Stato fa delegazione ai particolari, così del pari è indispensabile, allorchè questo esercizio ha avuto luogo, ed è stata fatta una preda, di controllare tale esercizio, di verificare la legittimità della preda, e di regolarne le conseguenze.

2. — Le regole su tale oggetto debbono essere tanto più severe per quanto il corso si esercita sotto l'autorità del governo, e se avessero luogo depredazioni per parte degli armatori ai quali un ardore immoderato di bottino facesse ob-

biliare i loro doveri, l'onore del governo e della intiera nazione ne sarebbe responsabile.

3. — Una preda non è validamente fatta che da un naviglio provveduto d'una lettera di marca rilasciata conformemente a quanto è stato spiegato alla parola *Armamento in corso*, § 2.

4. — Non vi sono a questa regola che due eccezioni: 1° Allorchè un bastimento che non ha ottenuto lettera di marca è attaccato, e respingendo l'attacco perviene ad impadronirsi del legno aggressore, la preda è legittima. (Favard. v° *Prede*, n. 1; Merlin, Rep. v° *Prede*, § 3, n. 5.)

5. — 2° Allorchè de' prigionieri di guerra allo straniero evadendo portano via un bastimento nemico, la preda è egualmente legittima. (Decr. dei 18 vend. anno 2; Favard e Merlin, *come sopra*, n. 6.)

6. — Il dritto di preda marittima può esser esercitato nelle parti del mare che non appartengono ad alcuno, cioè, ciò che si chiama propriamente il pieno mare; ma non si può, senza violare il diritto delle genti, prendere un bastimento nemico, sia nei porti e nelle baie chiuse di una potenza neutrale, sia nello spazio di mare sul quale si estende la giurisdizione di questa potenza, spazio il quale, teoricamente parlando, si misura dalla portata del cannone, ma che, nell'uso, è di due leghe. (Decis. del consiglio delle prede dei 27 term. anno 8, e 19 ottobre 1808; Favard v° *Prede marittime*, § 3, n. 1; Merlin, v° *Prede*, § 4) (1) — Ved. *appresso*, n. 39.

7. — Non si può più perseguitare e prendere sin sotto il cannone e sulle coste d'un paese neutrale, il bastimento nemico che si è attaccato in pieno mare. (Merlin, ivi, § 4, n. 2.) (2)

8. — Le baie aperte o le rade, che non sono sotto la portata del cannone neutrale, non mettono il naviglio nemico al coperto della preda. (Merlin, *come sopra*, n. 3.)

9. — Sono di buona preda tutti i bastimenti appartenenti ai nemici dello Stato, o comandati da pirati, ladri di mare o altri, che corrono il mare, senza commessione speciale di alcuna potenza. (Dec. dei 2 prat. anno 11, art. 51.)

10. — I bastimenti pescatori sono eccettuati da quelli tra i navigli nemici sopra i quali può esercitarsi il diritto di preda: è una tacita convenzione la quale non ha sofferto che temporanee modificazioni (3). (Ord. del 1° ottobre 1692; Favard, v° *Prede marittime*, § 2, n. 3; Merlin, v° *Prede*, § 3, art. 1, n. 3.) — V. *appr.* n. 65.

11. — Le mercanzie dei francesi o degli alleati che si trovano sopra un naviglio nemico sono di buona preda. (Ord. del 1681, tit. *delle Prede*, art. 7; Favard, v° *Prede marittime*, § 2, n. 1 e 2; Merlin, v° *Prede*, § 3, art. 1, n. 2.) A più forte ragione deve essere così per le mercanzie dei neutrali. (Dec. dei 29 giugno 1779 e 2 febbraio 1780; Chardon, *Codice delle prede*, t. 2, p. 731; Favard, *come sopra;* Merlin, id.) — V. *appresso*, n. 18.

12. — Un trattato degli 8 vend. anno 11 fra la Francia e gli Stati-Uniti fissa a due mesi, a partire dalla dichiarazione di guerra, il termine dopo il quale i nazionali, gli alleati o i neutrali, non possono più allegare l'ignoranza d'una dichiarazione di guerra, per reclamare contro la preda delle loro mercanzie. (Favard e Merlin, *come sopra*.)

13. — Ogni bastimento che combatte sotto bandiera diversa da quella dello Stato da cui ha commessione, o che ha commessione da due differenti potenze, è pure di buona preda, e se è armato in guerra, i capitani e gli ufiziali sono puniti come pirati. (Ord. 1681, tit. *delle Prede*, art. 5; Dec. 2 prat. anno 11, art. 52.) — V. *Pirato*, n. 15.

14. — Benchè un bastimento neutrale sia portatore di doppie spedizioni deve essere ciò non di meno rilasciato, se risulta chiaramente dai fatti che lo spedi-

(1) Questo principio è stato qualche volta sconosciuto dagli Inglesi. N. A.

(2) Questo precetto è stato lungo tempo controvertito. Casaregis, *Disc.* 174, n. 11; Besoldus, *De jure territoriali*, cap. 3, n. 4; Loccenius, *De jure marittimo*, libro 1, cap. 8, n. 10, ed altri autori avevano accordato un diritto di persecuzione al corsaro. Ma questa opinione combattuta da Azuni, *Dritto marittimo dell'Europa*. t. 2, p. 286, non è prevalsa. N. A.

(3) L'Inghilterra non ha sempre ammesso questo principio. Ciò risulta da un decreto della convenzione dei 18 vend. anno 2, il quale incarica il Consiglio esecutivo di reclamare dei bastimenti pescatori presi dagli inglesi, e, in caso di rifiuto, di fare usare delle rappresaglie. N. A.

zioniere fosse di buona fede. (Avvisi del Consiglio di Stato dei 4 e de' 6 gennaio 1810; Merlin, v° *Prede marittime*, § 3, art. 3, n. 9.)

15. — Ogni naviglio che rifiuta di ammainare le sue vele dopo l'invito che gliene è stato fatto può esservi costretto: in caso di resistenza e di combattimento è di buona preda. (Dec. 2 pratile, anno 11, art. 57.) — V. *Armamento in corso*. num. 61.

16. — Quest'ultima disposizione è generale, e si applica ai neutrali come ai nemici. (Favard, V. *Prede marittime*, § 2, n. 4.)

17. — È proibito a tutti i capitani di bastimenti armati in guerra di arrestar quelli dei Francesi, amici o alleati, che hanno ammainato le loro vele ed esibito il loro contratto di noleggio o polizza di carico, e sotto le pene pronunziate dalle leggi, di predare, o soffrire che sia predato alcun effetto a bordo di questi bastimenti. (Dec. 2 pratile anno 11, art. 58.) — V. *appresso*, n, 66.

18. — La neutralità la quale è, in tempo di guerra, il solo legame delle relazioni sociali, e delle comunicazioni utili tra gli uomini, deve essere religiosamente rispettata come un vero bene pubblico. — Ma le potenze belligeranti sono autorizzate a sorvegliare ed a prevenire le frodi di una finta neutralità. Se il nemico conosciuto è sempre manifesto, il neutrale può nascondere un nemico reale sotto la veste d'amico, egli è allora colpito dal diritto di guerra, e merita d' esserlo. (Portalis, discorso dei 14 fiorile, anno 8.)

In questi principi attingono la loro sorgente le regole che saranno esposte.

19. — Le mercanzie nemiche caricate sopra bastimenti neutrali non sono di buona preda; in altri termini *la bandiera covre la mercanzia*. (L. 23 frim. anno 8.) Questo principio conservatore dei diritti del commercio europeo, ora contestato dall'ordinanza del 1681 e dal regolamento dei 21 ottobre 1744, ora ammesso dal regolamento dei 26 luglio 1778 e da una decisione del Consiglio dei 14 gennaio 1779, è stato generalmente consacrato dagli atti legislativi intervenuti durante le guerre della rivoluzione; non è stato sospeso che momentaneamente e per reciprocanza, dalla legge dei 29 nev. anno 6, abrogata da quella dei 23 frim. anno 8 (V. legge dei 9 maggio 1793 e 1° nev. anno 3. — V. del resto la decisione dei 12 vent. anno 5; il trattato degli 8 vend. anno 9 tra la Francia e gli Stati-Uniti; i diversi atti relativi al blocco continentale; Favard, *id.*, § 2, n. 17 e 18, e Merlin, *id.*, § 3, art. 3.)

20. — I navigli delle potenze neutrali non possono essere arrestati, anche se uscissero dai porti nemici, e che ivi fossero destinati, ad eccezione tuttavia di quelli che portassero soccorsi a piazze bloccate, investite o assediate. (Regol. dei 26 luglio 1778, art 1.)

21. — I navigli degli Stati neutrali che sono caricati di mercanzie di contrabbando di guerra, destinate al nemico, possono essere arrestati, e le mercanzie sequestrate e confiscate; ma i bastimenti ed il dippiù dei loro carichi sono rilasciati, ammeno che le mercanzie di contrabbando non compongano i tre quarti del valore del carico, nel qual caso i navigli ed il carico sono confiscati per intiero. (*Ivi*) — V, *appresso*, n. 67.

22. — S'intende per contrabbando di guerra le armi di ogni specie, la polvere, le palle di cannone, le palle, le bombe e tutte le altre munizioni di guerra, o gli oggetti che servano a fare delle munizioni; i cavalli, gli equipaggi, gli effetti di montura, in una parola generalmente tutti gli assortimenti che servono agli usi della guerra di terra o di mare. (Ordin, del 1681, tit. *delle Prede*, art. 11; Merlin, v° *Prede marittime*, § 3, articolo 3, n. 6.) — V. *Neutrali*, n. 10.

23. — Sono di buona preda, sia i bastimenti, sia il loro carico in tutto o in parte, la cui neutralità non è giustificata conformemente ai regolamenti ed ai trattati. (Dec. dei 2 prat. anno 11, art. 53.)

24. — La giustificazione della proprietà neutrale si fa coi passaporti, con le polizze di carico, con le fatture e con gli altri documenti di bordo; uno dei quali almeno compruovi la proprietà neutrale, o ne contenga una enunciazione precisa. (Reg. dei 26 luglio 1778, art. 2.) — V, *appresso*, n. 40 e seg,

25. — La deposizione delle persone dell'equipaggio deve essere ammessa contro il passaporto e i documenti di bordo che stabiliscono la neutralità d'un bastimento. (Decis. dei 26 ottobre 1692; Favard, v° *Prede marittime*, § 2, n. 5;

Merlin, *ivi*, § 4, art. 3, n. 4.) — V. *appresso*, n. 60 e 71.

26. — La preda d'un bastimento neutrale è valida, se il ruolo d' equipaggio non indica i nomi, i cognomi e le dimore delle persone che vi sono iscritte. (Merlin, v° *Prede marittime*, § 3, art. 3, n. 5.) — V. *appresso*, n. 49 e seg.

27. — Un naviglio neutrale può esser sequestrato e la preda esser valida, sul fondamento che il ruolo d' equipaggio, di cui è munito, non gli è stato accordato pel viaggio attuale, ma per un viaggio precedente. (Favard, v° *Prede marittime*. § 2, n. 13.)

28. — Ogni bastimento predato, di qualunque nazione sia, neutrale o alleato, del quale si è provato che vi sono state carte gettate al mare, o altrimenti soppresse o distratte, è dichiarato di buona preda col suo carico, sulla sola pruova delle carte gettate al mare, e senza che vi sia bisogno di esaminare quali fossero tali carte, da chi sono state gettate, e se ve ne sono restate sufficientemente a bordo per giustificar che il naviglio ed il suo carico appartengono ad amici o alleati. (Reg. dei 25 luglio 1778, art. 3.)

29. — Un passaporto o congedo non può servire che per un solo viaggio, ed è riputato nullo se è provato che il bastimento pel quale è stato spedito non era al momento della spedizione, in alcun porto degli stati del principe che l'ha accordato. (Regol. dei 26 luglio 1778, art. 4.) Non di meno, allorchè durante il termine fissato pel viaggio dal passaporto di cui è munito, un bastimento la cui neutralità é comprovata, è approdato in un porto neutrale dipendente da un'altra potenza, non può considerarsi quest'ultimo porto come il luogo della sua partenza e confiscare il bastimento, sotto pretesto che il passaporto non può servire che per un sol viaggio. (Merlin, v° *Prede marittime*, § 3, art. 3, n. 3.)

30. — Non si ha alcun riguardo ai passaporti delle potenze neutrali, allorchè coloro che li hanno ottenuti si trovano di avervi contravvenuto, o quando i passaporti esprimono un nome di bastimento differente dall'enunciazione che è fatta negli altri documenti di bordo, ammenochè le pruove del cambio di nome, con l'identità del bastimento non facciano parte di questi stessi documenti, e che siano stati ricevuti da uſiziali pubblici del luogo della partenza, e registrati innanzi al principale uſiziale pubblico del luogo. (Regol. del 1778, articolo 5.)

31. — Non si ha riguardo similmente ai passaporti accordati dalle potenze neutrali o alleate, tanto ai proprietari che ai padroni dei bastimenti sudditi degli stati nemici, se non sono stati naturalizzati, e se non hanno trasferito il loro domicilio negli stati di queste potenze. (*Ivi*, art. 6.)

32. — I proprietari o i padroni di bastimenti sudditi degli stati nemici, che si son fatti naturalizzare in un paese neutrale, non possono profittare di questa naturalizzazione, se dopo che l'hanno ottenuta, son ritornati negli stati nemici per continuarvi il loro commercio. (*Ivi*.)

33. — I bastimenti di fabbrica nemica o che hanno avuto un proprietario nemico, non possono esser riputati neutrali o alleati, se non si trovino a bordo alcuni documenti autentici passati innanzi ad uſiziali pubblici, che possono assicurarne la data, e che giustifichino che la vendita o la cessione ne è stata fatta a qualcheduno de'sudditi delle potenze neutrali o alleate, prima del cominciamento delle ostilità, e se l'atto traslativo di proprietà del nemico, o suddito neutrale o alleato, non è stato debitamente registrato innanzi al principale uſiziale del luogo della partenza, e firmato dal proprietario, o dal suo procuratore. (*Ivi*, art. 7.)

34. — A riguardo dei bastimenti di fabbrica nemica che sono stati predati dai bastimenti dello stato, degli alleati o dei particolari, durante la guerra, e che, in seguito, sono stati venduti ai sudditi degli stati alleati o neutrali, essi non possono esser riputati di buona preda, se si trovino a bordo degli atti in buona forma, passati innanzi agli uſiziali pubblici a ciò preposti, giustificativi tanto della preda che della vendita o dell' aggiudicazione che ne fosse stata fatta, in seguito, ai sudditi degli stati alleati o neutrali, sia in Francia, sia nei porti degli Stati alleati. In mancanza dei documenti giustificativi, tanto della preda che della vendita, questi bastimenti sono di buona preda. (Ivi, art. 8.)

35. — Sono di buona preda tutti i ba-

atimenti stranieri sopra i quali vi è un sopraccarico, mercatante, commesso o ufiziale maggiore d'un paese nemico, o il cui equipaggio è composto al di là del terzo de' marinari sudditi degli stati nemici, o che non ha a bordo, ruolo d'equipaggio firmato dagli ufiziali pubblici dei luoghi neutrali da dove son partiti i bastimenti. (Ivi, art. 9.) — V. *appresso*, n. 63.

36. — Non sono compresi nelle disposizione precedente i navigli i cui capitani o i cui padroni giustificano, con atti trovati a bordo, che sono stati obbligati a prendere gli ufiziali maggiori o i marinari nei porti in cui sono approdati, per rimpiazzare quelli del paese neutrale morti durante il viaggio. (Ivi, art. 10.) — V. *appresso*, n. 55.

37. — In nessun caso i documenti che son prodotti dopo la preda possono far fede, nè essere di alcuna utilità, tanto ai proprietari dei bastimenti predati che a quelli delle mercanzie che possano esservi state caricate; non può aversi riguardo che ai documenti trovati a bordo. (Ivi, 11.) — V. *appresso*, n. 59.

GIURISPRUDENZA.

38. — Sono di buona preda tutti i navigli (stranieri) armati, trovati senza carte di bordo e senza bandiera..., anche quando fosse attestato dal governo del paese al quale il naviglio appartiene, che all'epoca della preda, i navigli di questo paese navigavano sovente senza passaporto ed armati. (Dec. dei 2 prat. anno 11; L. 10 aprile 1825.)

Mistik. grec. — 13 maggio 1829. — Dec. del Consiglio di Stato. — S-V. 29. 2. 358. — D. P. 29. 3 22.

39. — Una cattura non è valida, se è fatta a mezza lega dal territorio d'una potenza neutrale.

Naviglio *la Perla*. — 27 term. anno 8. — Cons. delle prede. — S-V. 11. 2. 218. — D. A. 11. 361. — V. *sopra*, n. 6.

40. — Il passaporto è la pruova specifica che non si è l'uomo del nemico, e che si viaggia sotto la protezione d'una potenza neutrale: esso pruova che la bandiera non è una maschera, che la proprietà del naviglio non è divenuta nemica. — Nel mar Baltico lo si può rimpiazzare con un certificato di costruzione e di proprietà prussiana; non è lo stesso pei navigli che escono dal Baltico.

La Carolina Wilhelmina. — 16 term. anno 8. — Dec. del Consiglio delle prede. — S-V. 2. 2. 78. — D. A. 11. 366.

41. — La presunzione di neutralità del naviglio risultante dal passaporto è distrutta da una lettera trovata nelle carte del capitano, portante che la proprietà è realmente nemica.

17 brum. anno 9. — Dec. del consiglio delle prede. — S-V. 2. 2. 504. — D. A. 11. 352.

42. — Il passaporto può essere valido, ancorchè il naviglio pel quale è rilasciato, sia in un porto straniero, al momento del rilascio. Basta che il naviglio siasi ulteriormente reso nel porto in cui il passaporto lo suppone, e che sia da questo porto che il naviglio sia stato realmente spedito. — In tutti i casi, la nullità del passaporto non importerebbe confisca. — V. *appresso*, n. 47.

I due Amici. — 3 mess. anno 8. — Dec. del Cons. delle prede. — S-V. 2. 2. 498. — D. A. 11. 368.

43. — È nullo il passaporto accordato ad un naviglio da un governo, in uno de' porti del quale questo naviglio non si trovi all'epoca della sua data.

Il corsaro *la Charitas*. — 12 vend. anno 8. — Cass. — S-V. 7. 2. 1131. — D. A. 11. 366.

44. — Per stabilire che un naviglio non era, al momento in cui il suo passaporto gli è stato spedito, negli stati del principe che l'ha accordato delle presunzioni non bastano; bisognano, a tal riguardo, delle pruove propriamente dette.

Le Furet. — 17 piov. anno 7. — Cass. — S-V. 7. 2. 1139. — D. A. 11. 364.

45. — Un passaporto non firmato è senza valore alcuno per stabilire la nazionalità d'un naviglio: la mancanza di firma è una nullità sostanziale che non ha bisogno d'essere pronunziata dalla legge.

Il Repubblicano. — 6 term. anno 8. — Dec. del cons. delle prede. — S-V. 2. 2. 484. — D. A. 11. 366.

46. — Il passaporto d'un naviglio può esser rilasciato senza destinazione precisa.

Le Quintus. — 6 term. anno 8. — Dec. del cons. delle prede. — S-V. 2. 2. 474.

47. — La nullità del passaporto non produce necessariamente la sequestrabilità del naviglio: essa non produce questo effetto, che in mancanza d'altri documenti di bordo sufficienti per giustificare la neutralità del catturato.

Le Furet. — 17 piov. anno 7. — Cass. — S-V. 7. 2. 1130. — D. A. 11. 364. — V. *sopra*, n. 42.

48. — L'approdamento forzato non può esser considerato come una infrazione al passaporto, e dar luogo, giusta l'art. 5 del regolamento dei 26 luglio 1778, al sequestro del naviglio neutrale.

Il naviglio *la Retrière*. — 2 fior. anno 7. — Cass. — S-V. 7. 2. 1132. — D. A. 11. 372.

49. — La neutralità d'equipaggio risulta dal ruolo d'equipaggio fermato dagli ufiziali pubblici del luogo della partenza.

Il ruolo, se è irregolare, può avere qualche effetto; ma se è alterato, è riputato fraudolento: vi è prevenzione legale di ostilità o inimicizie.

Le Dragon. — 16 term. anno 8. — Dec. del consiglio delle prede. — S-V. 2. 2. 474. — D. A. 11. 366.

50. — L'art. 9 del regolamento dei 26 luglio 1778, che esige un ruolo di equipaggio, intende che sia un ruolo particolare per ogni viaggio.

Il Repubblicano. — 6 term. anno 8. — Dec. del cons. delle prede. — S-V. 2. 2. 484. — D. A. 11. 366.

51. — Non può considerarsi come un ruolo di equipaggio un contratto d'impegno che non designa affatto la dimora dei marinari impegnati.

L'Anna. — 24 vend. anno 8. — Cass. — S-V. 7. 2. 1134. — D. A. 11. 372.

52. — Un ruolo d'equipaggio non è nullo, sol perchè gli ufiziali che l'hanno firmato, non vi avessero fatto menzione della loro qualità, se d'altronde questa qualità fosse ben comprovata.

L' Anna Luisa. — 24 termid. anno 7. — Cass. — S-V. 7. 2. 1133. — D. A. 11. 371.

53. — Allorchè un ruolo d'equipaggio che non contiene i nomi, i cognomi e la dimora dei marinari, non è stato fermato da un ufiziale pubblico del luogo della partenza del naviglio, i giudici non possono, senza contravvenire all'art. 9 del regolamento del 1778, permettere di disporre del bastimento.

La Gertruide. — 1° brumaio anno 7. — Cass. — S-V. 7. 2. 1134. — D. A. 11. 372.

54. — Un ruolo d'equipaggio può esser regolare, ancorchè non sia rivestito di alcun suggello.

La Constance. — 3 mess. anno 8. — Dec. del cons. delle prede. — S-V. 2. 2. 498. — D. A. 11. 368.

55. — Un naviglio che ha rinnovato il suo equipaggio, in paese neutrale, non è tenuto, a pena di confiscazione, a giustificare la necessità di questo rinnovamento. — Qui non si applica affatto l'art. 17 del regolamento dei 26 luglio 1778. — V. *sopra*, n. 36.

Il corsaro *l'Aigle*. — 11 frim. anno 7. — Cass. — S-V. 7. 2. 1127.

56. — La disposizione che dichiara di buona preda i navigli, che navigano senza ruolo d'equipaggio (Regol. 26 luglio 1778, art. 1°, L. 10 aprile 1825), non è applicabile alle nazioni le quali, come gli Stati-Uniti d'America, sono dispensate dal ruolo d'equipaggio da un trattato diplomatico, come l'art. 25 del trattato dei 6 febbraio 1778. — Le leggi ed i regolamenti marittimi della Francia non sono applicabili ai bastimenti delle nazioni i cui rapporti marittimi con la Francia sono regolati da trattati speciali.

Il naviglio *Plough Boy*. — 1° marzo 1826. — Dec. del Cons. — S-V. 26. 2. 338.

57. — Un naviglio americano può esser tenuto per neutrale, ancorchè non abbia il ruolo d'equipaggio esatto dai regolamenti del 1772 e 1778.

Il naviglio americano *le Pègou*. — 9 prat. anno 8. — Decis. del cons. delle prede. — S-V. 1. 2. 186. — D. A. 11. 370.

58. — Il naviglio presunto neutrale, giusta l'insieme de' documenti esatti, può nondimeno esser dichiarato di buona preda, se da alcuno dei documenti trovati a bordo vi è pruova che è nemico.

Le Vingau — 17 brum. anno 10. — Dec. del cons. delle prede. — S-V. 2. 2. 460. — D. A. 11. 353.

59. — Sono documenti di bordo i documenti presentati dopo la cattura, se consta che essi erano a bordo nel momento della cattura.

L'Antoinette. — 17 brumaio anno 10, — Dec. del cons. delle prede. — S-V. 2. 2. 490. — D. A. 11. 353.

60. — La pruova contraria ai documenti di bordo può esser fatta, anche con testimoni che non fanno affatto parte dell'equipaggio.

Dauchy e Torris. — 29 brum. anno 7. — Cass. — S-V. 7. 2. 1123. — D. A. 11. 369.

61. — Allorchè, dopo la preda d'un naviglio, i capitani catturatori si sono impadroniti dei documenti di bordo, e li hanno depositato in uno scrigno o sacco, ai termini dell'art. 59 della decisione del 2 pratile anno 11, senza interpellare il capitano catturato di chiuderlo col suo suggello, la preda deve esser dichiarata nulla, se il capitano predato sostiene che era munito, al momento della cattura, di tutti i documenti giustificativi della sua neutralità.

Il corsaro *l'Autour*. — 28 fior. anno 7. — Cass. — S-V. 7. 2. 1131. — D. A. 11. 365. — V. *appresso*, n. 83.

62. — La polizza di carico che non è firmata dal caricante, ma solamente dal capitano, non fa alcuna fede della neutralità del carico.

Dauchy e Torris. — 29 brum anno 7. — Cass. — S-V. 7. 2. 1123. — D. A. 11. 369.

63. — Un equipaggio non è riputato nemico, ancorchè sia composto di più d'un terzo di marinari sudditi d'un principe nemico, quando questi marinari abitino una parte degli stati di questo principe che per un trattato particolare fatto con un'altra potenza, sono considerati come neutrali.

Il naviglio *la Jeune Catherine*. — 24 germ. anno 7. — Cass. — S-V. 7. 2. 1126. — D. A. 11. 372.

64. — Le quistioni di neutralità sono qui-

stioni di buona fede. — Bisogna aver riguardo al fondo delle cose. — Le dichiarazioni di buona preda, in mancanza di tale o tale altra formalità, non sono che comminatorie. — Non si tratta dunque, in tutte le ipotesi, di giustificare la proprietà neutrale, col concorso simultaneo di tutti i documenti enunciati nei regolamenti; ma basta, secondo le circostanze, che uno di essi compruovi questa proprietà, se non è contraddetta o combattuta da circostanze più decisive.

Il naviglio americano *le Pégou*. — 9 prat. anno 8. — Dec. del consiglio delle prede. — S-V. 1. 2. 186. — D. A. 11. 370.

65. — I bastimenti destinati alla pesca sulle coste non sono di buona preda. — *In altri termini*: La pesca è sempre neutrale. — A tal riguardo, il governo francese non usa rappresaglie contro gl'Inglesi.

Il corsaro francese *la Carmagnole*. — 9 term. anno 9. — Dec. del cons. delle prede. — S-V. 1. 2. 331. — D. A. 11. 335.

66. — È di buona preda il neutrale che fa fuoco dopo avere abbassata la bandiera.

Le Rodolphe — Frédéric. — 13 vendemm. anno 10. — Decis. del cons. delle prede. — S-V. 2. 2. 454. — D. A. 11. 374.

67. — I tribunali non possono, senza contravvenire all'art. 1° del regolamento del 1778, confiscare un naviglio neutrale, sotto il pretesto che avesse a bordo delle mercanzie di contrabbando di guerra, se il valore di queste mercanzie è al di sotto de' tre quarti di quello del carico intiero.

Il naviglio *l'Elisabeth*. — 25 frim. anno 7. — Cass. — S-V. 7. 2. 1125. — D. A. 11. 365.

68. — Un alleato è meno sospetto d'un neutrale per simulare o nascondere la proprietà del suo carico. — L'alleato può stabilire la sua giustificazione con pruove e documenti diversi da quelli di bordo. — L'art. 2 del regolamento dei 26 luglio 1778 è ristretto ai neutrali.

13-18 agosto 1811. — Avviso del cons. di Stato. — S-V. 12. 2. 160. — D. A. 11. 373.

69. — Un naviglio naufragato può esser di buona preda, se la sua neutralità non è comprovata.

29 frutt. anno 8. — Consiglio delle prede. — S-V. 1. 2. 208.

70. — *Fu giudicato in senso contrario*; — cioè a dire, — che un naviglio spinto dalla tempesta sulle coste di Francia deve essere rilasciato, neutrale o non neutrale.

Il naviglio prussiano *la Diana*. — 13 vent. anno 9. — Cons. delle prede. — S-V. 11. 2. 296. — D. A. 11. 352.

71. — Le dichiarazioni delle persone dell'equipaggio del naviglio catturatore non bastano per stabilire che il colpo d'invito è stato tirato sotto bandiera straniera.

Le Pourvoyeur. — 7 germ. anno 7. — Cass. — S-V. 7. 2. 1135.

72. — Il fatto di aver navigato troppo vicino alle coste delle nostre Antille, senza essersi segnalato al largo, come per sottomettersi a visita, non basta per autorizzar la cattura del naviglio straniero che si è troppo approssimato ai nostri paraggi coloniali. (Lettere patenti d'ottobre 1727; Lettera del re dei 16 dicembre 1765; Dec. del cons. dei 30 agosto 1784.)

Navigli inglesi ed americani. — 25 nov. 1824. — Cass. — Guadalupa. — S-V. 25. 1. 132. — D. A. 11. 373.

73. — Una preda fatta per contravvenzione ad un regolamento che il naviglio catturato non ha potuto conoscere deve esser dichiarata nulla.

I corsari *la Princesse Elisa* e *la Bataille d'Jéna*. — 7 maggio 1808. — Decr. — S-V. 16. 2. 328. — D. A. 11. 380.

74. — Allorchè una preda è stata fatta dopo un trattato di pace, ma prima del tempo fissato perchè sia riputato conosciuto, la preda è valida, se non è provato che il catturatore aveva una conoscenza positiva ed indubitevole del trattato.

Il corsaro *la Bellone*. — 2 fior. anno 11. — Decisione del cons. delle prede. — S-V. 3. 2. 15. — D. A. 11. 360.

75. — Allorchè vi è simulazione nei documenti che comprovano l'origine del carico d'un naviglio catturato e dichiarato di buona preda, il terzo che arguisce della simulazione e vuole reclamare la proprietà, deve formare la sua dimanda in restituzione, nel termine di venti giorni, a datare dall'entrata nel porto, sotto pena di decadenza.

Behrens. — 23 aprile 1808. — Decret. — S-V. 16. 2. 345.

76. — I danni-interessi son dovuti ai catturati, tutte le volte che il catturatore ha dovuto riconoscere la loro neutralità.

Le Pégou. — 9 prat. anno 8. — Dec. del cons. delle prede. — S-V. 1. 2. 186. — D. A. 11. 370.

77. — Il catturatore d'una preda, annullata per essere stata fatta per contravvenzione ad un regolamento che il naviglio catturato non poteva conoscere, non deve danni-interessi, se la preda è stata fatta in un tempo in cui la legge fosse riputata cognita.

I corsari *la Princesse Elisa* e *la Bataille d'Iéna*. — 7 maggio 1808. — Decr. — S-V. 16. 2. 328. — D. A. 11. 380.

78. — Allorchè una preda è nulla ed illegale, e che, per conseguenza di questa preda, gli oggetti catturati son periti per caso fortuito, nel porto in cui sono stati condotti dal corsaro catturatore, non è sul proprietario, ma piuttosto sul catturatore che deve ricadere questa perdita.

Dupuis. — 20 nev. anno 10. — Rig. C. — S-V. 7. 2. 1128.

79. — L'azionista, che ha ricevuto il suo dividendo nel prodotto d'una preda illegalmente fatta, può esser direttamente perseguitato per la restituzione delle somme toccate. — Egli è, a tal riguardo, riputato depositario, e compreso nella disposizione giuridica che condanna alla restituzione l'armatore ed ogni depositario. (Decret. 10 aprile 1806, art. 3.)

Teckea Gayen. — 18 marzo 1810. — Cass. — Guadalupa. — S-V. 10. 1. 181.

80. — Allorchè è dato il permesso di disporre di una preda senza danni-interessi nè spese, le spese di discarico del naviglio, della sua guardia, del *magazzinaggio* delle mercanzie e del nutrimento dell'equipaggio, debbono esser rimborsate al catturatore,

Métois e Lechantre. — 27 germ. anno 10. — Parigi. — S-V. 2. 2. 156. — D. A. 11. 380.

81. — Allorchè un corsaro francese ha fatto una preda condotta in un porto straniero, ed il sovrano straniero si è permesso di costringere il corsaro a restituzione facendogli rendere la preda, questa violazione del diritto delle genti autorizza il Consiglio di Stato a dichiarare la preda valida, e a rinviare la parte lesa, innanzi al ministro delle relazioni esteriori, per ottenere il riparo del torto che gli ha fatto il sovrano straniero.

Rougemont. — 20 ottobre 1819. — Ord. — S-V. 20. 2. 239.

82. — Allorchè un naviglio francese è stato catturato in una delle nostre colonie (la Guadalupa) dalle forze navali inglesi, per appartenere ai nemici della Gran Brettagna; che la confiscazione è stata pronunziata dal vice-ammiragliato inglese; che, per conseguenza, vi è stata vendita all'incanto del naviglio; che dei negozianti inglesi se ne son resi aggiudicatari, e che questi negozianti inglesi hanno rivenduto il naviglio a Francesi che l'hanno ricondotto in Francia, il proprietario primitivo, sul quale è stata fatta la preda e la confiscazione del naviglio, non può rivendicare il naviglio predato e confiscato facendo giudicar di nuovo in Francia la validità della preda e della confiscazione. — I possessori attuali hanno per essi il titolo di vendita pubblica, se non hanno quello di cosa giudicata

Perier. — 22 luglio 1818. — Ordin. — S-V. 18. 2. 298. — D. A. 11. 388.

—

§ 2. — *Doveri ed obbligazioni dei catturatori dopo la preda.*

NOZIONI GENERALI.

83. — Subito dopo la preda d'un naviglio, i capitani catturatori s'impadroniscono dei congedi, dei passaporti, delle lettere di mare, dei contratti di noleggio, delle polizze di carico, e delle altre carte esistenti a bordo; il tutto è depositato in uno scrigno o sacco, in presenza del capitano predato, il quale è interpellato a chiuderlo col suo suggello. (Dec. 2 prat. anno 11, art. 59.) — V. *sopra*, n. 61.

84. — Eglino fanno chiudere i boccaporti e gli altri luoghi del bastimento catturato ove vi sono delle mercanzie, e si impossessano delle chiavi degli scrigni ed armari. (Ivi, art. 59.)

85. — È proibito a tutti i capitani, ufiziali ed equipaggio di bastimenti predatori, di sottrarre alcuna carta o effetto del naviglio predoto, a pena di due anni di carcere, conformemente all'ordinanza del 1681; e di pene più gravi nei casi previsti dalla legge. (Ivi, art. 60.)

86. — I capitani che han fatto delle prede debbono condurle o inviarle, per quanto è possibile, al porto in cui hanno armato; se son forzati, da cause maggiori, di condurre o d'inviare le loro prede in qualche altro porto, son tenuti di prevenirne immediatamente gli armatori. (Ivi, art. 61.)

87. — Il capitano catturatore che vuole inviare la sua preda in un porto, la rimette ad un capo conduttore munito d'una commessione rilasciata a tale effetto al capitano, con la lettera di marca. (Ivi, art. 15.) — V. *Armamento in corso*, n. 38.

88. — Se il capo conduttore d'un naviglio predoto fa nel suo viaggio delle altre prede, esse appartengono all'armamento di cui fa parte, o alla divisione alla quale è attaccato. (Dec. 2 prat. anno 11, art. 62.)

89. — Il capo conduttore d'una preda la quale, nel suo corso, è ripresa dal nemico è giudicato al suo ritorno, come lo sono in simile caso i comandanti dei bastimenti dello Stato. (Ivi, art. 63.) — V. *Ripresa*.

90. — È proibito, conformemente all'ordinanza del 1681 (tit. *delle prede*, articolo 18), sotto pena della vita, a tutti gl'individui che fanno parte dello stato maggiore dell'equipaggio d'un corsaro, di colare a fondo i bastimenti predati, e di sbarcare i prigionieri sopra isole o coste lontane, nel disegno di celare la preda; e nel caso in cui i predatori non potendo caricarsi del bastimento predato nè

dell'equipaggio, togliessero solamente le mercanzie, o rilasciassero il tutto dietro composizione, son tenuti d'impadronirsi delle carte, e di condurre almeno due de' principali ufiziali del bastimento predato, a pena di esser privati di ciò che loro potrebbe appartenere nella preda. (Ivi, art. 64.) — V. *appresso*, n. 97.

91. — È proibito di fare alcuna apertura degli scrigni, delle balle, dei sacchi, delle casse, dei barili, delle botti o degli armarj; di trasferire nè vendere alcuna mercanzia della preda, ed a tutti di comprarne, sino a che la preda sia stata giudicata, o la vendita sia stata legalmente autorizzata, sotto pena di restituzione del quadruplo del valore dell'oggetto distolto, e di punizioni più gravi secondo la natura delle circostanze. (Ivi, art. 65.)

92. — Subito che la preda è stata condotta in qualche porto o rada di Francia, il capo conduttore è tenuto a fare il suo rapporto all'ufiziale d'amministrazione della marina, di presentargli e rimettergli, sopra inventario e ricevuta, le carte e gli altri documenti trovati a bordo, come i prigionieri che fan parte del naviglio predato, e di dichiarargli il giorno e l'ora in cui il bastimento è stato predato, in qual luogo ed a quale altezza; se il capitano si è rifiutato di ammainar le vele, o di far vedere la sua commessione o il suo congedo, se ha attaccato o si è difeso, qual bandiera portava, e le altre circostanze della preda e del suo viaggio. (Ivi, art. 66.)

93. — Tutte le prede sono condotte nei porti, senza poter restare nelle rade o vicinanze di questi porti, al di là del tempo necessario per la loro entrata in questi medesimi porti. (Ivi, art. 67.)

94. — Allorchè il capitano d'un naviglio armato in corso ha condotto una preda in uno dei porti di Francia, è tenuto di farne la dichiarazione all'officina della dogana. (Ivi, art. 67.)

95. — Tutte le lettere in generale, trovate sopra i bastimenti nemici che son predati, sono immediatamente rimesse al funzionario superiore della marina, o all'agente commerciale nel porto in cui la preda approda; questi le fa passare al ministro della marina e delle colonie. (Ivi, art. 68.)

96. — Le lettere trovate sopra bastimenti neutrali sono aperte e lette in presenza dell'armatore o del suo rappresentante; e quelle che son di natura da dare degli schiarimenti sulla validità della preda sono aggiunte alla procedura; le altre lettere sono dirette al ministro della marina e delle colonie. (Ivi.)

GIURISPRUDENZA.

97. — Il catturatore che ha rilasciata il naviglia catturata senza condurre almeno i due principali ufiziali del bastimento è privato di agni parte di preda.

La Caroline. — 19 term. anno 8. — Dec. del cons. delle prede. — S-V. 2. 2. 469. — D. A. 11. 378. — V. *sopra*, n. 90.

—

§ 3. — *Giudizio della preda. — Competenza. — Istruzione preliminare. — Misure provvisorie. — Sentenza diffinitiva.*

NOZIONI GENERALI

98. — È un uso costante e riconosciuto da tutte le potenze europee, che il giudice del catturatore è il solo competente per conoscere della validità della preda, nel caso in cui la preda è condotta in un porto che dipende dal sovrano di costui. (Favard, v° *Prede marittime*, § 4, n. 1; Merlin, *id.*, § 7, art. 1.)

99. — È lo stesso nel caso in cui la preda fosse stata condotta in un porto neutrale, se d'altronde il naviglio ed il carico appartenessero al nemico, e se la preda è stata fatta in pieno mare. (Favard, *ivi;* Merlin, *ivi*; Loccenius, lib. 2, cap. 4, § 6); ammenochè non vi sia nei trattati una derogazione a questa regola.

100. — Ma se la preda è stata fatta sotto il cannone della potenza neutrale, e condotta in un porto di questa potenza, appartiene a questa potenza di pronunziare sulla validità della preda. (Favard, e Merlin, *come sopra*.)

101. — La preda d'un bastimento fatta da un corsaro che non ha commessione di alcuna potenza, e che perciò deve essere considerato come pirato, deve esser giudicata dalla potenza nel porto della quale la cattura è stata condotta dal catturatore. (Merlin, *ivi*.)

102. — Allorchè un bastimento neu-

trale, predato in pieno mare, è condotto in un porto neutrale d'una potenza diversa da quella del catturatore e del catturato, il giudice del catturatore in questo luogo è giudice della legittimità della cattura. (Favard, v° *Prede marittime*, § 4, n. 2; Merlin, *come sopra*, n. 4.)

103. — Se, al contrario, la preda d'un bastimento neutrale fatta in pieno mare è condotta in un porto della potenza alla quale appartiene il bastimento neutrale catturato, il giudice del catturato è giudice della legittimità della cattura. (Dichiar. del 22 settembre 1638; Editto dei 5 febbr. 1650; Ord. del 1681, tit. *delle prede*, art. 15; Favard, v° *Prede marittime*, § 4, n. 2; Merlin, *come sopra*, numero 5.)

104. — Questi principî stabiliti, resta a spiegare come si procede in Francia, nelle colonie e allo straniero, al giudizio delle prede fatte dai bastimenti francesi.

Questo giudizio necessita dapprima d'una istruzione preliminare, di cui lu diremo le formalità principali.

105. — Subito che una preda è arrivata in un porto, sia di Francia, sia delle colonie, sia straniero, si procede ad una istruzione preliminare che ha per scopo, di far riconoscere la qualità della preda, e di preparare il giudizio che deve inseguito intervenire sulla sua validità.

106. — Allorchè la preda è condotta in un porto di Francia, l'istruzione è fatta dagli ufiziali d'amministrazione della marina. (Dec. 2 prat. anno 11, art. 113.)

107. — Allorchè la preda è stata condotta nei porti delle colonie francesi, l'amministratore della colonia incarica un ufiziale d'amministrazione di procedere a questa istruzione. (Ivi.)

108. — Allorchè le prede son condotte in porti stranieri, l'istruzione si fa dal console, assistito da due assessori scelti, se è possibile, fra i cittadini francesi matricolati e stabiliti nel luogo della residenza di questo console: ammenochè, tuttavia, i trattati non abbiano disposto altrimenti. (L. 6 germ. anno 8, art. 23.)

109. — Ecco ora le forme di questa istruzione.

Dopo aver ricevuto il rapporto dal conduttore della preda, l'ufiziale d'amministrazione della marina si reca immediatamente sul bastimento catturato, stende processo verbale dello stato nel quale lo trova, e pone, in presenza del capitano predato, o di due ufiziali o marinari del suo equipaggio, d'un preposto delle dogane, del capitano o altro ufiziale del naviglio catturatore, ed anche dei reclamanti, se se ne presentano, i suggelli su tutte le chiusure. Questi suggelli non possono esser tolti che in presenza d'un preposto delle dogane. (Dec. 2 prat. anno 11, articolo 69.)

110. — Il preposto delle dogane prende, a bordo, uno stato dettagliato delle balle, delle botti ed altri oggetti che son messi a terra o caricati nelle chiatte e scialuppe: un duplicato di questo stato è inviato a terra e firmato dal magazziniere, per valere ricezione degli oggetti portativi. A misura del discarico degli oggetti, ed al momento della loro entrata in magazzino, è redatto inventario, in presenza d'un visitatore delle dogane, che ne tiene stato e lo firma ad ogni seduta. (Ivi, art. 70.)

111. — È messo a bordo un sorvegliante, il quale è incaricato, sotto la sua responsabilità, di vegliare alla conservazione dei suggelli e degli altri oggetti affidati alla sua guardia. (Ivi, art. 71.)

112. — Nelle ventiquattro ore, al più tardi, dalla rimessa che gli è fatta dei documenti relativi alla preda, l'ufiziale d'amministrazione procede alla verifica de' suggelli, alla ricezione ed all'affermazione dei rapporti e delle dichiarazioni del capo conduttore, all'interrogatorio di tre prigionieri almeno, nel caso in cui se ne trovasse un simil numero; all'inventario dei documenti, degli stati, dei manifesti di carico, che sono stati rimessi o che son trovati a bordo, alla traduzione dei documenti di bordo, fatta da un interprete giurato, se vi è luogo. (Ivi, art. 72 e 73.)

113. — Se il bastimento è condotto senza prigionieri, contratto di noleggio nè polizza di carico, l'equipaggio del naviglio catturatore è interrogato separatamente sulle circostanze della preda, per far conoscere, se lo può, su chi è stata fatta la preda. (Ivi, art. 74.)

114. — L'ufiziale d'amministrazione della marina è assistito in tutti questi atti dal principale preposto delle dogane, e chiama, inoltre, il procuratore degli equipaggi catturatori, se ve ne è: in mancanza di procuratore, l'equipaggio è rap-

presentato dal conduttore della preda, riputato procuratore. (Ivi, art. 75.)

115. — Subito che la procedura di istruzione è terminata, si procede, senza dilazione, al toglimento de'suggelli e allo scaricamento delle mercanzie che sono inventariate e messe in magazzino, il quale è chiuso da tre chiavi differenti, di cui l'una resta fra le mani dell'ufiziale superiore dell'amministrazione della marina, la seconda fra quelle del ricevitore delle dogane, e la terza è rimessa all'armatore o a colui che lo rappresenta. (Ivi, art. 78.)

116. — Prima dell'apposizione dei suggelli, o al momento della loro apposizione, nel caso d'avarie o di deteriorazioni di tutto o parte del carico, l'ufiziale di amministrazione della marina deve ordinare il discarico e la vendita degli oggetti avariati, in un termine fissato. La vendita non può intanto aver luogo che dopo essere stata precedentemente affissa nel porto dell'arrivo e nei comuni e porti vicini, ed in presenza del principale preposto delle dogane e del procuratore degli equipaggi catturatori, o in sua mancanza del conduttore della preda, o questi debitamente chiamati. Il prodotto di queste vendite è provvisoriamente depositato nella cassa degl' invalidi della marina. (Ivi, art. 76.)

117. — Dopo il toglimento dei suggelli, è pure proceduto, senza dilazione, alla vendita provvisoria degli effetti soggetti a deperimento, sia sulla richiesta dell'ufiziale d'amministrazione, sia a richiesta dell'armatore o di colui che le rappresenta. (Ivi, art. 79.)

118. — L'ufiziale superiore dell'amministrazione della marina può anche, quando le prede sono evidentemente nemiche, permettere la vendita tanto del naviglio che dei carichi, senza attendere la sentenza di buona preda, la qual vendita si fa nel termine fissato da questo ufiziale superiore, e tuttavia dopo che le formalità indicate v° *Armamento in corso*, n. 66, sono state adempite. (Ivi, art. 79.)

119. — Se la preda è stata fatta sotto bandiera neutrale, o non è evidentemente nemica, la vendita, anche provvisoria, non può aver luogo, senza il consenso del capitano del naviglio catturato; e in caso di rifiuto, se vi è necessità di vendita, questa necessità è comprovata da una visita di periti nominati contraddittoriamente dall'armatore o il suo rappresentante, e questo stesso capitano; o d'uffizio, dall' ufiziale superiore dell'amministrazione della marina. (Ivi, art. 80.)

120. — Se si presentano de'reclamanti, gli effetti da loro reclamati possono essere loro rilasciati dall'ufiziale d'amministrazione, giusta la stima che ne è fatta a dire de' periti, purchè questi reclami siano fondati in titolo, ed a carico per colui che li ha fatti di dare buona e sufficiente cauzione, in mancanza di che si passa oltre alla vendita. (Ivi, art. 81.)

121. — Nelle colonie, l'amministratore coloniale, o quello che lo rimpiazza, può, sia prima del giudizio, in caso d'avaria o deteriorazione, sia dopo, ordinare il discarico e la vendita, conformemente a ciò che è prescritto per le prede condotte nei porti di Francia. (Ivi, art. 114.)

122. — Nei porti di Francia, allorchè risulta dall'istruzione fatta, come è stato detto ne' numeri precedenti, che il bastimento è stato predato sotto bandiera nemica, o che è evidentemente nemico, e che nel termine di dieci giorni dopo questa istruzione non vi è stato reclamo debitamente notificato all'ufiziale d'amministrazione, che è tenuto di darne una ricevuta, è giudicato sulla validità della preda. (L. 6 germ. anno 8, art. 9.)

123. — Per questo effetto, l'ufiziale d'amministrazione si unisce all' ufiziale incaricato, nello stesso porto, delle funzioni di controllore della marina, ed al commessario all'iscrizione marittima; la loro decisione è resa a pluralità di voti: l' ufiziale d' amministrazione invia una spedizione di questa decisione al segretariato del consiglio di Stato. (Ivi.)

124. — Se la preda è condotta in un porto in cui l'ufiziale d'amministrazione non possa unirsi ai due altri individui, invia la sua istruzione e i documenti di bordo nel porto più vicino, in cui si troveranno le tre persone precedentemente designate per pronunziare sulla preda. (Ivi, art. 10.)

125. — Allorchè è stata resa una decisione la quale dichiara il bastimento di buona preda, se questa decisione non dà luogo durante il termine di dieci giorni ad alcun reclamo notificato all' ufiziale d'amministrazione, e di cui è obbligato a rilasciare una ricevuta, si procede alla

vendita, come sarà detto quì appresso § 4. (L. 6 germ. anno 8, art. 11.)

126. — Se vi è reclamo, dopo l'istruzione o dopo la sentenza, o se la preda non è stata fatta sotto bandiera nemica, o non è trovata evidentemente nemica, o se infine, la sentenza non pronunzia la validità della preda, l'ufiziale d'amministrazione invia, nel termine di dieci giorni, al segretariato del consiglio di Stato, tutti gli atti da lui fatti, e tutti i documenti trovati a bordo. (Ivi, art. 12.)

127. — Nelle colonie, l'ufiziale d'amministrazione che ha fatto l'istruzione, la rimette, nel più breve termine, con tutti i documenti relativi, all'amministratore coloniale, che unisce a sè l'ufiziale del ministero pubblico o colui che lo rappresenta, l'ufiziale incaricato della istruzione, l'ispettore della marina ed il commessario all'iscrizione marittima, ad effetto di giudicare, tanto sul merito della procedura che sulla validità della preda. (Dec. 2 prat. anno 11, art. 115.)

128. — La commessione, composta come è stato detto, è preseduta dall'amministratore coloniale, e, in sua assenza, dal magistrato incaricato dell'amministrazione della giustizia, e le decisioni vi son prese a pluralità di voti; un segretario nominato dall'amministrazione fa le funzioni di cancelliere. (Ivi, articolo 116.)

129. — Le sentenze rese nelle colonie, sulle prede, sono soggette all'appello innanzi al consiglio di Stato, che ha rimpiazzato il consiglio delle prede, e nondimeno sono suscettive d'esecuzione provvisionale, a carico, per quella delle parti che ha dimandato tale esecuzione, di dar cauzione, e inoltre di rimaner responsabile dei danni-interessi. (Ivi, art. 117.)

130. — Se, nei quindici giorni che seguono le sentenze, non è intervenuto reclamo dal lato nè dell'una nè dell'altra delle parti, esse divengono diffinitive, e non vi è luogo ad alcuna malleveria. — I reclami, per esser validi, debbono esser notificati al cancelliere della commessione, che è tenuto di rilasciare una ricevuta. (Ivi, art. 118.)

131. — In tutti i casi, l'amministrazione coloniale dirige, senza ritardo, la istruzione, i documenti relativi, e la sentenza resa per ogni preda, al ministro della marina e delle colonie, che li fa pervenire al segretariato del consiglio di Stato, tutte le volte che l'affare è di natura da esservi giudicato; e, attesochè i documenti originali potrebbero andar dispersi, l'amministratore è obbligato di guardarne delle copie collazionate. (Ivi, art. 119.)

132. — Nei porti stranieri (ammeno di derogazioni pe' trattati), i consoli adempiono a tutte le funzioni attribuite in Francia agli ufiziali d'amministrazione, facendosi assistere come è stato detto *sopra*, num. 108. (L. 6 germ. anno 8, articolo 23.)

133. — Dopo la sentenza, eglino inviano l'istruzione della preda, e tutti i documenti che debbono servire a far pronunziare sulla sua validità, al ministro della marina, per trasmetterli al consiglio di Stato, e ne guardano copie collazionate. (Ivi, art. 24.)

134. — Dopo tutte queste formalità o decisioni precedenti, se la qualità della preda è ancor messa in quistione (V. *sopra*, n. 126), la sua validità è diffinitivamente giudicata dal consiglio di Stato (altravolta dal consiglio delle prede.) — V. l'art. *Consiglio delle prede.*

GIURISPRUDENZA.

135. — Un agente diplomatico (un console) può bene, come protettore, raccomandare gli affari di preda dei suoi compatrioti; ma non è ammessibile a presentarsi come difensore per assenti, anche stranieri, indifesi.

Il console danesc. — 3 pratile anno 8. — Decisione del cons. delle prede. — S-V. 1. 2. 173. — D. A. 11. 392.

136. — In materia di prede, il capitano rappresenta, in giudizio, i proprietari del naviglio e del carico; la via d'opposizione di terzo è interdetta ai suoi proprietari.

La Juliane. — 29 prat. anno 8, 17 nevoso anno 9. — Decisione del consiglio delle prede. — S-V. 1. 2. 198. — D. A. 11. 392 e 393.

137. — Le sentenze rese in materia di prede nelle isole francesi d'America sono sottoposte agli stessi termini, per l'appello, delle altre sentenze rese dai tribunali delle colonie.

Grègoire. — 16 marzo 1807. — Decr. — S-V. 16. 2. 230.

—

§ 4. — *Vendita delle prede. — Liquidazioni particolari e generali.*

NOZIONI GENERALI.

138. — Negli otto giorni che seguono la sentenza di validità della preda, spedizione di questa sentenza deve essere inviata al ministro della marina e delle colonie, che la fa passare all'ufiziale di amministrazione, per procedersi inseguito alla vendita della preda, se questa vendita non ha già avuto luogo. (Decis. 2 prat. anno 11, art. 84.) — V. *sopra*, n. 116 e s.

139. — La vendita non può aver luogo cho col concorso dei principale preposto delle dogane. (Ivi.)

140. — Se la preda è stata condotta in un porto straniero, la vendita è fatta col concorso dei console, che si fa assistere da assessori, come per la sentenza. (Legge 6 germ. anno 8, art. 25.)

141. — Gli armatori son tenuti d' inviare degli stati o inventari dettagliati degli effetti che compongono le prede, con indicazione del giorno della loro vendita, che ha dovuto esser fissato dall'ufiziale superiore dell'amministrazione della marina, nelle principali piazze di commercio, per esservi affissi alla borsa, e ne è rilasciato, sugli ordini del Prefetto di polizia a Parigi, e dei prefetti del dipartimenti o de' loro preposti, nelle piazze in cui vi è una borsa di commercio, un certificato di cui è fatto menzione nel processo verbale di vendita. (Decis. 2 prat. anno 11, art. 82.)

142. — Le mercanzie sono esposte in vendita e bandite per parti o per porzioni, secondo che è convenuto fra gl' interessati alla preda; e, in caso di contestazioni, l'ufiziale d'amministrazione regola la forma della vendita, che non può, in alcun caso, esser fatta in blocco. (Ivi, art. 85.)

143. — È proibito, sotto pena di destituzione, e di più gravi pene, se occorre, a tutti gli ufiziali, amministratori, agenti diplomatici e commerciali ed altri funzionari chiamati a sorvegliare l'esecuzione delle leggi sul corso e sulle prede, o a concorrere alla senteoza di validità delle prede fatte dagli incrociatori francesi, di rendersi direttamente o indirettamente aggiudicatari di mercanzie provvenienti da prede, e messe da loro in vendita. (Ivi, art. 122.)

144. — Il prezzo dolle mercanzie vendute è pagato contante o in lettere di cambio accettate a soddisfazione dell' armatore, e a due mesi di scadenza al più tardi. (Ivi, art. 85.)

145. — La consegna degli effetti venduti e aggiudicati è cominciata il dimani della vendita, e continuata senza interruzione. (Ivi.)

146. — Nel caso in cui qualche aggiudicatario non si presentasse all'ora indicata, o al più tardi ne' tre giorni dopo la consegna fatta degli ultimi articoli venduti, si procede alla rivendita, all' incanto, degli oggetti che gli fossero stati aggiudicati. (Ivi, art. 86.)

147. — Le disposizioni prescritte dalle leggi per le dichiarazioni all' entrata ed alla uscita, come per le visite e pei pagamenti dei diritti, saranno osservate relativamente agli armamenti in corso, ed ai navigli predati sopra i nemici dello Stato, in tutti i casi in cui non vi è derogato. (Ivi, art. 87.)

148. — I direttori, gl' ispettori ed i ricevitori delle dogane debbono, in conseguenza, prendere le misure necessarie per prevenire ogni frode o sottrazione, a pena di restarne personalmente responsabili. (Ivi.)

149. — I diritti sugli oggetti di preda sono a carico degli acquirenti, e sono sempre pagati prima della consegna, nelle mani del ricevitore delle dogane, col quale l'ufiziale superiore dell'amministrazione della marina si concerta per indicare l'ora della consegna, (Ivi.)

150. — La decisione del 2 prat. anno 11, art. 87, non permetteva la vendita delle mercanzie proibite provvenienti da prede, che a peso di riesportazione; ma un decreto dei 24 giugno 1808 ne ha permesso la consumazione in Francia sotto alcuna condizioni.

151. — In caso di vendita delle prede nei porti stranieri, i consoli non possono pretendere che ad una retribuzione d'un mezzo per cento, che è prelevata sul prodotto netto della vendita. (Dec. 2 prat. aono 11, art. 121.)

152. — Dopo la vendita di ogni preda, e nei mese che segue la consegna completa degli effetti venduti, e per per-

venire alla liquidazione particolare di questa preda, l'armatore o il suo commessionato deposita alla cancelleria del tribunale di commercio, il conto del prodotto della preda, coi documenti giustificativi, sotto pena di privazione del suo diritto di commessione, ed anche sotto più forte pena, se vi è luogo, nel caso in cui il prodotto non fosse completo. (*Ivi*, art. 88.)

153. — Questo tribunale può accordare all'armatore, sulla sua semplice richiesta e senza spese, quindici altri giorni per esibire i documenti mancanti. (*Ivi*.)

154. — Deve procedersi alla liquidazione particolare nel mese dal giorno del deposito menzionato qui sopra, senza che l'ordinanza di questa liquidazione possa esser sospesa sotto pretesto d'articoli che non fossero ancora in istato d'esser liquidati, de'quali si prenderà nota salvo a comprenderli inseguito nella liquidazione generale di tutte le prede fatte dal corsaro. (*Ivi*, art. 89).

155. — Gli armatori son tenuti a depositare alla cancelleria del tribunale di commercio del luogo dell'armamento, una spedizione di ogni liquidazione particolare, subito che è loro pervenuta, ed al più tardi in un mese dalla sua data. (*Ivi*, art. 90.)

156. — Nel mese dal finito corso, o allorchè la perdita del corsaro è certa o almeno presunta, l'armatore deposita alla cancelleria del tribunale di commercio del luogo dell'armamento, il conto delle spese degli approdamenti e del disarmamento, per procedersi alla liquidazione generale del prodotto del corso, dal giudice di questo tribunale, in un mese dopo la rimessa di tutti i documenti, e salvo a prender nota degli articoli che possono dar luogo ad un troppo lungo ritardo, i quali sono inseguito regolati da un supplemento sommario alla liquidazione generale. (Ivi, art. 94.) In mancanza per parte dell'armatore di far questo deposito è egli privato di ogni diritto di commessione. (Ivi.) — V. *Armamento in corso*, n. 12. — Ved. pure *appresso*, num. 162.

157. — Le liquidazioni generali sono stampate, e ne sono inviate copie al ministro della marina e delle colonie, alla cancelleria del tribunali di commercio delle città nelle quali vi sono azionisti che possono prenderne comunicazione gratis; ne sono inviate inoltre agli interessati ed agli azionisti di una somma di 3,000 fr. ed al di sopra. (Ivi, art. 96.)

158. — In caso di saccheggio, distrazione d'effetti, depredazioni o altre malversazioni, ne è presa informazione dallo uficiale in capo dell'amministrazione della marina, a richiesta dell'ispettore, e questa informazione o procedura è inviata al ministro della marina e delle colonie, che trasmette i documenti al consiglio di Stato, il quale pronunzia quell'ammenda o pena civile che spetta; se vi è luogo a pronunziare delle pene afflittive, le procedure son rinviate ai tribunali marittimi. (Ivi, art. 97.)

159. — La liquidazione delle prede fatte in concorrenza da bastimenti dello Stato e da corsari è esclusivamente fatta dal consiglio d'amministrazione dei porti; le contestazioni su queste liquidazioni sono portate al ministro della marina. (L. 6 germ. anno 8, art. 16 e 18.)

160. — Allorchè una preda fatta in concorrenza dai bastimenti dello Stato e da un corsaro è stata menata in un porto straniero, i consoli sono obbligati a far passare direttamente al ministro della marina, tutti i documenti che debbono servire alla liquidazione, perchè il ministro li mandi al consiglio d'amministrazione del porto in cui il bastimento è stato armato. (Ivi, art. 26.)

161. — Non è fatta altra ritenuta a vantaggio degl'invalidi della marina, che quella di 5 cent. per franco, prescritta dalla legge dei 9 mess. anno 3; ma questa ritenuta ha luogo sul prodotto delle taglie fatte sul nemico in mare, come sul prodotto delle prede condotte e confiscate. (Ivi, art. 95.)

GIURISPRUDENZA

162. — Le quistioni d'ordine e di privilegio sul prodotto della prede fanno parte della liquidazione delle prede, attribuita ai tribunali di commercio.

Lanussa. — 11 agosto 1819. — Ord. — S-V. 29. 2. 151. — D. A. 11. 383.

163. — Allorchè un corsaro ancorato in un porto reclama il permesso di uscire per correra sopra bastimenti nemici che sono in vista, l'autorità marittima del porto è in diritto d'imporgli la condizione che farà la sua uscita in concorrenza con bastimenti dello Stato, o

che in caso di preda vi sarà divisione. — Questa condizione, accettata dal consegnatario in nome degli armatori del corsaro, li obbliga con tanta efficacia, come se l'avessero accettata essi medesimi.

Se vi è denegazione, tanto dalla parte degli armatori che da quella dei consegnatari relativamente all'accettazione della condizione, non è assolutamente necessario che la pruova dell'accettazione sia fatta per iscritto; in questo caso, basta la dichiarazione giurata del prefetto marittimo e del commessario principale della marina.

Dufresne. — 2 novembre 1808. — Decr. del cons. delle prede. — S-V. 7. 2. 1121.— D. A. 11. 384.

164. — Finchè la lettera di marca d'un corsaro non è spirata, le prede fatte per mezzo della spia di questo corsaro non possono esser reclamate dal governo, e debbono essere aggiudicate al corsaro, ancorchè questo abbia già operato il suo disarmamento.

Il corsaro *le Volnay*. — 17 prat. anno 9.— Decis. del Consiglio dalle prede. — S-V. 1. 2. 324. — D. A. 11. 350.

165. — Una preda fatta da marinari sbarcati da un bastimento dello Stato, e situati in un porto particolare, deve esser riputata fatta dal bastimento medesimo, ed in conseguenza giova, non si soli marinari che l'hanno effettuata, ma all'equipaggio del naviglio al quale appartengono.

Lebrasse. — 23 ottobre 1835.— Cons. di Stato. — S-V. 36. 2. 58.

166. — I consoli di Francia, nello straniero, non possono prendere, per tutta retribuzione, che il 1/2 per 100 sul prodotto reale della vendita delle preda nei porti stranieri.

Wolf. — 16 novembre 1818. — Ord. — S-V. 20. 2. 235.

—

§ 5. — *Divisione della preda. — Gratificazioni.*

NOZIONI GENERALI.

167. — Il terzo del prodotto delle prede appartiene all'equipaggio del bastimento che le ha fatte; i due altri terzi appartengono ai proprietari o agli armatori. Tuttavia, l'ammontare delle anticipazioni che sono state pagate alle persone dell'equidaggio è dedotto sulle porti di quelli che le hanno ricevute. (Dec. 2 prat. anno 11, art. 91.)

168. — Gli equipaggi de' bastimenti armati in guerra e mercanzie non hanno che il quinto delle prede, e non è fatta alcuna deduzione per le anticipazioni contate all'armamento, o pe'mesi pagati nel corso del viaggio. (Ivi, art. 92.) — Ved. *Armamento in corso*, n. 4.

169. — Lo scrigno del capitano predato, nè le paccottiglie o le mercanzie che possono appartenergli, in qualunque luogo del bastimento siano caricate, non possono, in alcun caso, esser distribuite al capitano del corsaro che ha fatto la preda; ma l'armatore può stipulare in favore del capitano, e per tenergli luogo di rivalsa, una somma proporzionata al valore della preda; la quale somma non può tuttavia eccedere il due per cento dell'ammontare netto della liquidazione particolare di questa preda. (Ivi, art. 93.)

170. — Non può esser promessa, prima dell'imbarco, alcuna parte fissa nelle prede, agli ufiziali maggiori, agli ufiziali marittimi, ai volontari, ai soldati, ai marinari o altri; ma esse sono regolate immediatamente dopo il ritorno del corsaro, a proporzione del merito e del lavoro di ciascuno, in un consiglio tenuto a tale effetto nel luogo delle sedute del tribunale di commercio, in presenza de' giudici di questo tribunale e del commessario all'iscrizione marittima. (*Ivi*, art. 99.) — Ved. sulla formazione di questo consiglio e sul suo modo di procedere, le disposizioni degli art. 99 e 100 della decisione precitata.

171. — Non possono esser accordate al capitano più di dodici parti; al capitano in secondo, più di dieci; ai due primi luogotenenti, più di otto; al primo maestro, allo scrivano, al commesso ed agli altri luogotenenti, sei; agli alfieri, al maestro chirurgo ed al secondo maestro, quattro; ai conduttori delle prede, ai piloti, contro-maestri, capitani d'armi, maestri cannonieri, falegnami, tre; ai secondi cannonieri, falegnami, calafati, maestri di scialuppe, a coloro che fanno le vele, agli armaiuoli, ai quartiermastri e secondi chirurghi, due; ai volontari, una parte o due al più; ai marinari, una parte o una parte e mezzo; ai soldati, una mezza parte o parte; ai novizi, una mezza parte o tre quarti di parte; ai mozzi, un quarto di parte o mezza parte, secondo i loro servizi rispettivi e le loro forze, (*Ivi*, art. 101.)

172. — Il numero delle parti attri-

buite ad ogni grado non può essere diminuito che alla pluralità di due voti; ma la pluralità d'un solo basta per determinare il più o il meno attribuito ai volontari, marinari, soldati, novizi e mozzi. In caso di disparere, il voto del capitano è preponderante, (*Ivi*, art. 102.)

173. — Il regolamento delle parti assegna, sul prodotto delle prede, una somma agli ufiziali o all'altre persone dell'equipaggio che sono state ferite o storpiate nei combattimenti, ed alle vedove ed ai figli di coloro che sono stati uccisi, o che son morti delle loro ferite. Queste somme son pagate a quelli ai quali sono accordate, al di sopra delle loro parti di prede, purchè queste gratificazioni non eccedano il doppio del valore delle parti. (*Ivi*, art. 103.)

174. — Il regolamento delle parti così ordinato è diffinitivamente eseguito. È proibito ai tribunali di ammettere alcuna azione, querela o reclamo per parte degli ufiziali o delle persone dell'equipaggio a tal riguardo. (*Ivi*, art. 105.)

175. — Negli otto giorni da quello in cui la liquidazione generale delle prede fatte durante la crociera è stata fermata dal tribunale di commercio, l'armatore è obbligato a procedere al pagamento delle parti di preda appartenenti all'equipaggio; in caso di rifiuto o di maggior ritardo, vi è costretto, a richiesta dell'ispettore o del sotto ispettore della marina, procedura e diligenza del commessario all'iscrizione marittima. (*Ivi*, art. 105.)

176. — Il pagamento delle parti di preda non può farsi che all'officina dell'iscrizione marittima e sullo stato conforme al modello unito ad una decisione del consiglio dei 15 dicembre 1782, il quale è notato in margine da quelli trai marinari dell'equipaggio che sanno firmare. A riguardo di quelli che non sanno firmare, il pagamento delle parti che loro spettano è certificato dal commissario all'iscrizione marittima. (*Ivi*, art. 106.)

177. — Gli acconti pagati durante la crociera o prima della ripartizione generale non sono calcolati all'armatore che quando sono stati pagati all'officina dell'iscrizione marittima, e certificati dal commessario incaricato di questo servizio. (*Ivi*, art. 106.)

178. — L'armatore è tenuto a rimettere nelle mani del tesoriere degli invalidi della marina, nel porto in cui l'armamento è stato fatto, l'ammontare delle parti e delle porzioni d'interesse nelle prede che appartengono ai morti o agli assenti, e che fanno parte dell'equipaggio del corsaro, tre giorni dopo la ripartizione che è stata fatta all'officina dell'iscrizione marittima, conformemente allo stato che ne è rimesso dal commessario; il tesoriere dà all'armatore discarico di questa rimessa. (*Ivi*, art. 107.).

179. — Le parti di prede appartenenti agli ufiziali, ai marini e marinai non residenti nel porto in cui la ripartizione è stata fatta sono inviate ne'quartieri di loro residenza, come si pratica per la rimessa delle parti di prede delle persone di mare impiegate sopra i bastimenti dello Stato. (*Ivi*, art. 108.)

180. — Gl'ispettori della marina sono specialmente incaricati di perseguitare gli armatori che non si conformano a queste disposizioni, all'effetto di farli condannare, tanto a far procedere alle liquidazioni generali, che alle ripartizioni fra'predatori, e al deposito nelle mani del tesoriere degli invalidi delle parti di prede appartenenti ai marini morti o assenti. (*Ivi*, art. 109.)

181. — È espressamente proibito ai marini impiegati su'corsari di vendere anticipatamente le loro parti di prede, e a chicchessia di comprarle, sotto pena di perdere le somme che possano essere state pagate a causa di questa vendita, (*Ivi*, art. 110).

182. — Le parti di prede non sono pagate che ai marini medesimi, e non si ha alcun riguardo alle procure che abbian potuto dare, per ritirarne l'ammontare, a persone estranee alle loro famiglie. (*Ivi*, art. 110.)

183. — Le parti di prede dei marini, come il loro salario, sono insequestrabili, — Non si ha alcun riguardo ai reclami o alle opposizioni che possono esser formate da coloro che si pretendano portatori d'obbligazioni di questi marini, ammenochè le somme reclamate non siano dovute da loro o dalla loro famiglia, per pigioni di case, sussistenze e vestimenta che loro fossero state somministrate col consenso del commessario all'iscrizione marittima, e che questa anticipa-

zione non sia stata precedentemente postillata sopra i registri e le metricole delle persone di mare. (*Ivi*, art. 111.)

184. — Le gratificazioni seguenti son pagate per le prede che son fatte dai corsari particolari, cioè: ai navigli di commercio caricati di mercanzie, 40 fr. per ogni prigioniero condotto nei porti. — Ai bastimenti detti *Lettere di marca*, armati in guerra ed in mercanzie, 110 fr. per ogni cannone del calibro di 4 ed al di sopra sino a 12; 160 fr. per quello di 12 ed al di sopra; 45 fr. per ogni prigioniere condotto nei porti. — Ai corsari particolari armeti in guerra solamente, e piccoli bastimenti dello Stato, come *bricks*, *cutters*, *lougres*, ec., 160 fr. per ogni cannone del calibro di 4 a 12; 240 fr. per quello di 12 ed al di sopra; 50 fr. per ogni prigioniere condotto nei porti. (*Ivi*, art. 26.)

185. — Quanto ai bastimenti dello Steto, fregate di guerra e corvette a tre alberi, V. lo stesso articolo.

186. — Il numero ed il calibro dei cannoni è comprovato sul processo verbale d'inventario della preda, ed il numero dei prigionieri, dai certificati degli ufiziali, amministretori o agenti ai quali sono stati rimessi. (*Ivi*, art. 26.)

187. — La totalità di queste gratificezioni è ripartita fra' capitani, ufiziali ed equipaggi, in proporzione delle quantità delle parti appartenenti a ciescuno nel prodotto delle prede. (*Ivi*, art. 27)

188. — Allorchè due o più corsari, senza essere uniti da alcuna società, hanno fatto concorrentemente une preda, il suo prodotto è diviso fre essi in proporzione del celibro dei cannoni, ed obizzi montati sopra effusti, in batterie, e pronti a tirare, di cui ogni corsaro è armeto, e del numero d'uomini componenti l'equipaggio di ciascuno di essi. (Decr. dei 9 sett. 1806, art. 1.)

GIURISPRUDENZA

189. — La commissione del capitano catturatore, sull'ammontare delle prede, non poteva eccedere il 2 per 100, sotto l'impero dell'antica legislazione come sotto l'impero della nuova. — Vi è luogo a ridurre al 2 per 100 la commissione, non ostante qualunque convenzione contraria. (Dich. 24 giugno 1778, art. 29; Lettera minist., 1781; Dec. 17 fior. anno 9 e 2 prat. anno 11, art. 93.)

Cossin. — 26 gennaio 1825. — C. Rig. — Rennes. — S-V. 25. 1. 383. — D. P. 25. 1. 151. — V. *sopra*, n. 169.

190. — La commissione attribuita all'armatore d'un corsaro, nelle sue convenzioni con gli azioniati, deve essa esser considerata unicamente come indennità delle sue pene a cure; in maniera che l'armatore possa reclamare, oltre questa commessione, le spese occasionate dalla liquidazione delle prede e dai processi ai quali ha dato luogo, specialmente le spese che non passano in tassa, come stampe di memorie, onorari d'avvocati, ecc., e le spese di viaggio? — *Arg. neg. nella decisione d'appello.* (Cod. civ., 1852, 1999 (1); dich. 24 giugno 1778, art. 14.)

La stessa decisione di sopra.

191. — I cannonieri di terra che concorrono alla preda d'un bastimento nemico debbono aver parte al prodotto. — La ripartizione si fa nel modo prescritto dalle leggi e dai regolamenti generali per le prede che fossero state fatte in concorso da parecchi bastimenti dello Stato, o armati in corso. — Se il fatto di cooperazione è comprovato, appartiene al consiglio delle prede di statuire, e di regolare quali persone han diritto alla cattura.

4 aprile 1809. — Avviso del cons. di Stato. — S-V. 9. 2. 292.

192. — La legge che accorda ai marinari sbarcati per causa di malattia, una parte nella prede, si applica ai corsari come ai bastimenti dello Stato.

Non è necessario, all'effetto di godere del beneficio della legge, che la malattia sia stata presa a bordo; che, discesi a terra, i marinari ammalati siano entrati in un ospedale, e che al loro ristabilimento si siano rimbarcati sullo stesso bastimento ove facevano il loro servizio.

Belias. — 12 fior. anno 9. — Cess. — S-V. 1. 2. 377.

193. — I pagamenti fatti dagli armatori, sopra semplice quietanza del tesoriere della marina, sono validi. — Non possono arguirsi di nullità questi pagamenti, sotto pretesto che la quietanza non è stata trascritta sopra i registri del controllore della marina, nè vistati da lui. — Non è necessario che la quietanza sia data in piede d'uno stato di ripartizione.

Gli armatori del corsaro *l'Hydre*. — 2 nev. anno 10. — C. Rig. — Nantes. — S-V. 2. 1. 187. — D. A. 11. 384.

194. — In materia di prede (in cui tutte le convenzioni oscure potrebbero essere pregiudizievoli all'interesse del governo, a quello dei marinari che son concorsi alla preda, a quello stesso del capitano e dei proprietari stranieri,

(1) LL. civ. art. 1724, 1871.

che non debbono essere esposti a taglie ingiuste ed oppressive), una transazione non deve essere eseguita senza la licenza del consiglio, il commessario del governo precedentemente inteso. — È lo stesso per le rinunzie.

Il naviglio danese *la Paix*. — 13 pratile anno 8. — Decis. del Cons. delle prede. — S-V. 1. 2. 194. — D. A. 11. 392.

195. — La donazione d'un naviglio fatta dal capitano catturatore, in favore di alcuni marinari dell'equipaggio rimandati da lui mediante taglia, non può esser validata in Francia in pregiudizio dei veri proprietari. — In tal caso, i marinari che hanno ricondotto il naviglio possono solamente esser considerati come salvatori in pieno mare, e hanno diritto, in tale qualità, al terzo del valore del naviglio.

Danouel. — 18 agosto 1813. — Decis. del consiglio delle prede. — S-V. 16. 2. 113. — D. A. 11. 385.

—

§ 6. — *Rivendicazione delle mercanzie francesi, catturate in mare e condotte in un porto di Francia.*

NOZIONI GENERALI

196. — Se nelle prede condotte nei porti francesi da navigli di guerra armati sotto commissione straniera si trovano delle mercanzie appartenenti a Francesi o ad alleati, quelle dei Francesi son loro rese, e quelle degli alleati non possono esser messe in magazzino nè comprate da alcuna persona, sotto qualunque pretesto che siasi. (Ord. del 1681, art. 15.)

197. — Valin, su questo articolo, aveva preteso che tale disposizione doveva esser limitata al caso in cui il naviglio catturatore era ritenuto nel porto francese dalla tempesta, e che la restituzione della preda era la ricompensa dello asilo dato al catturatore; ma questa opinione è combattuta da Merlin, il quale stabilisce con ragione, secondo noi, che in tutti i casi la preda è restituibile. (V. *Repert.*, v° *Prede marittime*, § 7, articolo 1, n. 5.

V. inoltre la parola *Ripresa*.

GIURISPRUDENZA

198. — La legge che permette ai Francesi di rivendicare le mercanzie predate in mare sopra di loro dal nemico, e da lui condotte in Francia sotto il nome di stranieri neutrali, autorizza egualmente la rivendicazione, nel caso in cui la preda è stata fatta da un neutrale sopra uno straniero suo nemico, ma prestanome d'un francese.

La legge è applicabile, anche quando, dai giudici del neutrale catturatore, vi è stata sentenza portante che la preda era nemica; — ed anche se colui che ha introdotto in Francia queste mercanzie le ha comprate in paese neutrale all'incanto, od in seguito della sentenza di confiscazione.

Sulla quistione di sapere se le mercanzie, confiscate come di buona preda, appartenessero realmente ai Francesi, o se appartenessero allo straniero, la sentenza resa dai giudici del catturatore non ha, in Francia, l'effetto della cosa giudicata per impedire la rivendicazione.

Roux e comp. — 19 ottobre 1809. — C. Rig. — Aix. — S-V. 10. 1. 113. — D. A. 11. 388.

199. — Il Francese che rivendica le sue mercanzie predate dal nemico, e dopo introdotte in Francia, non è tenuto a provare la sua proprietà con documenti di bordo. — Il regolamento del 1778, che esige dei documenti di bordo, non dispone che in favore dei francesi catturatori contro i catturati.

La dichiarazione del 1638, che autorizza il Francese a rivendicare la sua mercanzia predata dal nemico ed introdotta in Francia, si applica anche al caso in cui colui che ha introdotto la mercanzia in Francia è uno straniero, ed ha ignorato l'origine francese della mercanzia.

Gli assicuratori i quali, sull'abbandono del naviglio catturato, hanno pagato la perdita, acquistano, sol per ciò, una surrogazione a tutti i diritti dell'antico proprietario. — Se dunque l'antico proprietario è un francese che possa, si termini della dichiarazione del 1638, rivendicare le mercanzie catturate, allorchè il catturatore o i suoi aventi causa le introducono in Francia, gli assicuratori hanno lo stesso diritto, e possono, egualmente che il catturato, esercitare l'azione di rivendicazione.

Ivanich. — 26 ag. 1809. — Aix. — S-V. 14. 2. 201. — D. A. 11. 386.

200. — I navigli neutrali che si presentano per entrare in un porto bloccato non possono esser catturati per violazione del blocco, se non sono stati specialmente avvertiti dell'esistenza e dell'estensione di questo blocco, da una menzione espressa inscritta sul loro ruolo d'equipaggio; non basterebbe la semplice notificazione del blocco agli agenti delle potenze alle quali questi navigli appartengono. (V. 1ª e 2ª specie.)

Tuttavia, è altrimenti quando la potenza alla quale il naviglio neutrale appartiene ha fatto con gli agenti francesi un regolamento di cui le disposizioni escludono implicitamente la

necessità dell'avvertimento speciale. (3ª specie.) (1)

1ª Specie. — Goletta *l' Avanture*. — 17 luglio 1843. — Ord. in Consiglio di Stato. — S-V. 43. 2. 509.

2ª Specie. — Goletta *la Josephine*. — 17 luglio 1843. — Consiglio di Stato. — Ivi.

3ª Specie. — Il naviglio *le Robert*. — 19 luglio 1843. — Consiglio di Stato. — Ivi.

(1) Presso di noi con decreto dei 31 agosto 1807 si ordinò come appresso.

Con l'art. 1° si stabilì nella nostra capitale un Consiglio per giudicare della legittimità delle prede marittime, e si appellò *Consiglio delle prede marittime*.

Col 2° si prescrisse che questo Consiglio dovea esser preseduto da un Consigliere di Stato; e composto di quattro giudici, un procurator regio, ed un segretario. Vi furono addetti due uscieri.

Col 3°, che i quattro giudici del Consiglio delle prede marittime sarebbero, il più anziano tra tutti i capitani di vascello della marina di guerra, appartenenti al dipartimento di Napoli, inclusa la classe degli ufiziali aggregati al corpo; il più anziano tra i Consiglieri d'intendenza di Napoli; il più anziano tra i membri componenti il corpo della città di Napoli; il più anziano tra' commessari principali di marina impiegati nel dipartimento di Napoli. Che il secondo sostituto del tribunale di appello di Napoli vi eserciterebbe le funzioni di procurator regio. Che con particolare decreto sarebbero nominati il consigliere di Stato presidente di tale Consiglio, ed il segretario di esso.

Col 4°, che le decisioni del Consiglio sarebbero pronunziate con la presenza di tutti i giudici: nel caso d'impedimento di alcuno di essi vi sarebbe supplito da quello, che lo siegue nella classe, alla quale il detto individuo appartiene.

Col 5°, che sarebbe supplito al procurator regio in caso di assenza o d'impedimento dal procurator regio del tribunale di prima istanza.

Col 6°, che quando una preda marittima fatta tanto dai bastimenti della marina reale, che da quelli armati in corso fosse condotta in uno dei porti, o delle rade del nostro regno; il primo ufiziale di amministrazione di marina del detto porto, ed in mancanza quello del porto più vicino, in seguito della commissione in iscritto, che nelle 24 ore ne riceverrebbe dall' ufiziale di marina in comando nel porto medesimo, sarebbe incaricato dell' applicazione e della verificazione de'sigilli a bordo de' bastimenti predati, dell' esame de' testimoni, dell' inventario delle carte trovate a bordo del legno, di ricevere i rapporti, le dichiarazioni, ed assicurazioni con giuramento, e di tutta la parte informativa; che sarebbe egli assistito in tali processi dal primo commesso di dogana, e che chiamerebbe a sè un procuratore degli equipaggi predatori; che tutte queste operazioni sarebbero precedute da quelle, che il tribunale di salute credesse convenire all'occasione, e vi sarebbero scrupolosamente subordinate durante il tempo della contumacia.

Col 7°, che terminata che sarebbe l'informativo, ancorchè risultasse da esso, che il legno fosse stato predato avendo bandiera nemica, o che esso fosse evidentemente tale; attenderebbe il detto ufiziale d' amministrazione pel corso di dieci giorni se fossevi alcun richiamo, il quale dovrebbe essergli regolarmente notificato, e del quale sarebbe obbligato di darne ricevuta. Che passato il termine di tale tempo, e non essendovi richiamo, sarebbe deliberato sulla legittimità della preda nel modo seguente.

Con l' 8°, che l' ufiziale di amministrazione di marina farebbe rapporto all' ufiziale di marina in comando, essere spirato il termine prescritto dalla legge, e non aver egli ricevuto alcun richiamo su di tale oggetto; in seguito di ciò il detto ufiziale in comando decreterebbe nella carta medesima contenente il detto rapporto, e la quale dovrebbe esser inserita nel processo, la unione a sè del detto primo ufiziale d'amministrazione, e del capitano del porto, o di colui, che ne esercitasse le funzioni, e sarebbe da essi deciso alla pluralità de'voti della legittimità della preda. Che nel dipartimento di marina di Napoli sarebbe il capo de' movimenti l'ufiziale di marina, ed il commessario del porto l'ufiziale di amministrazione, che dovrebbero essere incaricati del disimpegno delle indicate funzioni.

Col 9°, che se la decisione dichiarasse legittima la preda dovrebbe ancora attendersi per lo corso di dieci giorni, se vi fosse alcun richiamo nella forma prescritta dall'articolo antecedente, e nel caso di no, l'ufiziale di marina incaricato della detta processura invierebbe copia della decisione ragionata al segretario del Consiglio delle prede marittime, nella quale sarebbe fatta menzione di non esservi stato richiamo, e si procederebbe alla vendita nel modo in seguito prescritto nell' articolo 16.

Col 10°, che se vi fosse richiamo o nel caso preveduto dall' articolo 8°, o in quello preveduto nel precedente, o se la sentenza non avesse dichiarato legittima la preda, l' ufiziale di marina invierebbe nel corso di dieci giorni al segretario del Consiglio delle prede marittime tutti gli atti compilati, e tutte le carte trovate a bordo dei bastimenti, ed apparterrebbe al detto Consiglio la decisione del litigio.

Coll' 11°, che il giudizio del Consiglio delle prede marittime sarebbe reso su di semplici memorie, le quali sarebbero dal segretario comunicate rispettivamente a ciascheduna delle parti, ed ai loro difensori, i quali sarebbero obbligati di giustificare la legalità delle loro facoltà. Che le conclusioni del procuratore regio sarebbero sempre date in iscritto. Che il giudizio sarebbe immancabilmente terminato tra lo spazio di tre mesi, da cominciare dal giorno, nel quale le carte fossero state rimesse al segretariato del detto Consiglio.

Col 12°, che i processi non definitivamente giudicati, relativi a prede marittime, esistenti in qualsivoglia de'tribunali del nostro regno, sarebbero immediatamente rimessi al segretariato del Consiglio per essere dal detto Consiglio definitivamente giudicati.

Col 13°, che le liti di tale specie, per le quali fossero stati negli altri tribunali formati i processi, e chiusi i termini, sarebbero giudicate dal Consiglio delle prede marittime senza altra dilazione. Che per quelle trattate in prima istanza, e per le quali da una delle parti si fosse prodotto richiamo, la dilazione dei tre mesi comincerebbe

PREMIO. — V. i differenti articoli relativi alle *Assicurazioni*. — V. pure *Dogane*.

Per la legislazione relativa ai *premi* in materia di dogane, V. il riassunto posto in testa a quest'ultimo articolo.

dal giorno della notifica fatta all' altra parte del richiamo, ebe si fosse dimandato, e finalmente resterebbe rimesso alla prudenza del Consiglio il tempo da accordarsi al giudizio di quelle canse, i processi delle quali esistenti in altri tribunali, non fossero ancora compilati.

Col 14°, che pronnnziata il Consiglio delle prede marittime la sentenza sulla legittimità della preda, la trasmetterebbe tra gli otto giorni susseguenti al Ministro della Ginstizia, il quale la spedirebbe all' ufiziale di marina in comando del porto, ove fosse la preda, per le susseguenti operazioni.

Col 15°, che l'esecuzione da darsi allo sentenza del Consiglio delle prede marittime, ancorchè a richiesta delle parti, avrebbe luogo col concorso dell'intervento dell' ufiziale d'amministrazione della marina, del primo ufiziale di dogana, e di un procuratore degli equipaggi predatori.

Col 16°, che nel caso che per evidente pericolo di perdita del legno, o delle merci fosse necessaria la vendita provvisionale di tutto, o di una porzione del carico, o quella del legno medesimo, sarebbe essa decretata in una nuova unione del detto ufiziale di amministrazione di marina, e del capitano del porto, o chi per lui, e sarebbe eseguita coll'assistenza del detto ufiziale d'amministrazione, il quale ne avvertirebbe il primo ufiziale di dogana, ed il procuratore degli equipaggi predatori; l'equipaggio del bastimento predato sarebbe autorizzato a nominare un procuratore da assistere alla detta vendita. Che l'importo di tali vendite sarebbe provvisionalmente depositato nella cassa di marina del porto.

Col 17°, che se la preda fosse stata fatta da bastimento di guerra, o solo, o in compagnia di bastimenti armati in corso, apparterrebbe esclusivamente a'Consigli di amministrazione de'dipartimenti di marina tanto la liquidazione generale del prodotto della preda, che quella delle porzioni di essa appartenenti a ciascuno degli individui, che compongono l'equipaggio predatore.

Che i richiami, che potessero esservi su di tali liquidazioni, sarebbero indirizzati al Ministro della Ginstizia.

Col 18°, che le liquidazioni tanto generali, che particolari, delle prede fatte da bastimenti armati in corso, e le controversie, che potessero aver luogo su di tale operazione, sarebbero giudicate secondo le norme stabilite nel regolamento relativo a tale oggetto.

Col 19°, che quando le prede fossero condotte in porti stranieri, i commissari delle relazioni commerciali si conformerebbero esattamente ai trattati conchiusi con le Potenze, presso delle quali essi risiedono, ed alle istruzioni, che avessero ricevute; e che nel caso, che il presente regolamento potesse ivi esser eseguito, sarebbero essi obbligati di conformarvisi e di adempire a tutte le funzioni attribuite all'uffiziale dell'amministrazione di marino ne' porti del regno, facendosi assistere da due assessori, scelti, se fosse possibile, tra i sudditi domiciliati in quel luogo.

Col 20°, ebe i commessari delle relazioni commerciali invierebbero al Ministro della Ginstizia copia del decreto ragionato, come si è detto nell'articolo 9°, e ne'casi preveduti dall'articolo 10°, invierebbero l'informativo da essi preso, e tutte le carte, che potessero servire per decidere sulla validità della preda, e conserverebbero presso di loro copia collazionata. Che dette carte sarebbero dal Ministro della Ginstizia trasmesse al Consiglio delle prede marittime, per farne seguire il giudizio.

Col 21°, che se la preda fosse dichiarata legittima dal Consiglio delle prede, sarebbe necessario il concorso del commessario delle relazioni commerciali per gli atti relativi all'esecuzione del decreto. Egli sarebbe assistito, siccome è detto nell' articolo 19°.

Col 22°, ebe i commessari delle relazioni commerciali sarebbero egualmente obbligati d'inviare direttamente al Ministro della Giustizia tutte le carte necessarie alla liquidazione dell'importo delle prede fatte o da bastimenti di guerra soli, o in in unione di quelli armati in corso, per essere dal detto Ministro trasmessi al Consiglio di amministrazione di marina del dipartimento, cui il bastimento di guerra appartiene, ed al quale esclusivamente compete tale liquidazione.

Col 23°, che tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sarebbero annullate.

Con una legge del 12 ottobre 1807 si stabilì come appresso.

TITOLO I.

Delle prede marittima.

Art. 1. Saranno legittimamente predati tutti i bastimenti appartenenti a nemici del regno, o comandati da pirati, o da persone, che corrono il mare senza speciale commessione di alcuna potenza.

2. Sarà di buona preda qualunque bastimento, che combatte sotto bandiera diversa da quella della potenza, della quale tiene commessione, come ancora se abbia commessione da due potenze diverse: se questo bastimento e armato in guerra, il capitano, e gli ufiziali saranno trattati come ladri di mare.

3. Saranno ancora di buona preda così i bastimenti, come il loro carico, in tutto, o in parte, allorchè la neutralità non ne sia appieno giustificata, in conformità del presente regolamento, e de' trattati.

4. La pruova della pertinenza a potenza neutrale risulta da' passaporti, dalle polizze di carico, dalle fatture, e dalle altre carte esistenti a bordo de' bastimenti: le carte non sottoscritte non sono di alcun momento.

5. Allorchè un bastimento nazionale, o di potenza alleata sarà ripreso a' nemici da bastimenti di guerra della marina reale, prima che sia stato 24 ore in loro potere, sarà restituito a'proprietari colla condizione, che essi rilascino in beneficio degli equipaggi de' detti bastimenti di guerra, la trentesima parte del valore della preda. Se sara ripreso allorchè sarà stato più di 24 ore in potere del nemico, spetterà agl'indicati equipaggi la decima parte di tal valore. Se il bastimento sara ripreso da bastimenti armati in corso prima che sia

NOZIONI GENERALI

1. — La parola *premio*, in materia di assicurazione, serve a designare la somma stipulata per prezzo dell'*assicurazione*.

2. — In materia di dogane, si dà il nome di premio alle somme che il governo paga ai commercianti, per incoraggiare la fabbricazione e l'esportazione di certe mercanzie indigene.

stato 24 ore in potere de'nemici, quelli, che lo riprenderanno avranno diritto alla terza parte del valore del bastimento, e del carico: ma se lo sarà dopo le 24 ore, apparterrà esso in totalità a'bastimenti armati in corso predatori. Tutte le spese, che avranno potuto occorrere per effettuare la ripresa, saranno a carico de'proprietari di essa, nei casi, che a'medesimi ne rimanga porzione.

6. Se un bastimento nazionale, o alleato, per abbandono fattone dai nemici, antecedentemente alla caccia datagli da' bastimenti di guerra, o armati in corso, per tempesta o per altro caso fortuito, torni, o venga in possesso de' nazionali, prima che sia stato condotto in un porto nemico, sarà reso al proprietario, che lo reclamerà nel corso di un anno e di un giorno, ancorchè sia rimasto più di 24 ore in possesso del nemico.

7. Se il bastimento apparterrà a potenza neutra, sarà egualmente reso a'proprietari, che lo reclameranno tra un anno, ed un giorno; ma dovranno essi rilasciarne la terza parte del valore, la metà della quale anderà in beneficio dell'equipaggio del bastimento, che lo avrà ricuperato, o l'altra della cassa degl' invalidi di marina.

8. Saranno resi a' proprietari, che tra un anno ed un giorno gli reclamassero, gli effetti, e gli avanzi di naufragio raccolti in mare, e lungi dalle coste de'bastimenti nazionali di qualunque specie, gli equipaggi de' quali dovranno però ricevere la terza parte del valore degli effetti raccolti, ancorchè essi appartengono a'nazionali medesimi.

9. Sarà anche reso a' proprietari, che ne facessero reclamo tra un anno, ed un giorno, il prezzo ricavato dalla vendita de' bastimenti senza equipaggio, naufraghi, o arenati sulle coste del nostro regno, o dagli avanzi de'naufragi, che il mare vi avrà deposti, a qualsivoglia nazione non nemica essi appartengano, senza che i detti proprietari siano obbligati ad alcun rilascio, ma al solo pagamento delle spese occorse.

10. I bastimenti, e gli effetti de'nazionali, o degli alleati ritolti a'pirati, e reclamati tra un anno, ed un giorno dalla dichiarazione, che ne sarà stata fatta, saranno resi a' proprietari, i quali pagheranno la terza parte del valore di tali cose a titolo di spese di ricuperamento.

11. Se un bastimento qualunque non ammainerà le sue vele, o non metterà in panno, o deriva, per attendere il bastimento, che gli dà caccia, dopo che sarà stato da questo chiamato alla obbedienza, potrà esservi costretto colla forza; ed in caso di resistenza, o di combattimento sarà di buona preda.

12. Nel caso che si costasse, che qualche carta fosse stata gittata in mare, o in altro modo sorpresa, o distrutta dall' equipaggio di un bastimento predato di qualsivoglia nazione, anche se alleata, sarà di buona preda il bastimento, ed il suo carico.

13. Un passaporto non può servire per più di un viaggio.

14. Non si avrà verun riguardo a' passaporti di potenze neutrali, quando il possessore fosse caduto in qualche contravvenzione, o se i passaporti esprimessero un nome di bastimento differente da quello, che si trova indicato nelle altre carte di bordo: a meno che non esistessero fra le carte medesime de' legittimi documenti, riconosciuti da qualche pubblico funzionario del luogo della partenza, che giustificassero la ragione del cambiamento seguito.

15. Non si avrà nè pure alcun riguardo ai passaporti accordati dalle potenze neutrali, o alleate, a proprietari, o a padroni di bastimenti, che siano sudditi delle nemiche, quando non siano stati dalle dette potenze neutrali, o alleate naturalizzati, o non vi abbiano trasferito il loro domicilio prima della dichiarazione della guerra. Tali proprietari, o padroni di bastimento, i quali fossero muniti di carta di naturalizzazione, non potranno godere de' riguardi dovuti alla neutralità, o alleanza, se dopo essersi provveduti di tale carta, fossero tornati ne' paesi nemici, per continuarvi il commercio.

16. I bastimenti di fabbrica nemica, o già stati in possesso di un proprietario nemico, non potranno riguardarsi come neutrali, o alleati, se non vi si trovi a bordo qualche autentico documento legalizzato da pubblici uffiziali, i quali potendo assicurarne la data, giustifichino che ne sia stata fatta vendita, o cessione a qualche suddito di potenza neutrale o alleata, prima che principiassero le ostilità. Se un tale atto traslativo di proprietà dal nemico al neutrale, o alleato, non sarà stato registrato innanzi ad una delle pubbliche autorità del luogo della partenza, a cui appartengono simili funzioni, e sottoscritto dal proprietario medesimo, o dal suo legittimo procuratore, nè anche il bastimento sarà riguardato come neutrale o alleato.

17. In quanto ai legni di fabbrica nemica, che presi dai corsari nazionali, o alleati fossero stati venduti in seguito a' sudditi di potenza alleata, o neutrale, non si potranno riguardare di buona preda, quando si trovino a bordo documenti legali, e riconosciuti da pubblico, e competente funzionario, che valgano a giustificare o la preda, e la vendita o aggiudicazione fatta agli alleati, o neutrali ne' porti del regno, o in quelli di potenza alleata, o neutrale. Mancando simili atti giustificativi, tanto sulle preda, quanto sulle vendita, i detti legni si giudicheranno di buona preda.

18. Sarà di buona preda ogni bastimento estero, su cui trovasi imbarcato un sopraccarico negoziante, un commesso, o ufiziale graduato di paese nemico, come ancora ogni bastimento, a bordo del quale siavi un numero di marinari sudditi di nazioni nemiche del regno, che ecceda la terza parte dell' equipaggio, o che non abbia a bordo il ruolo di equipaggio riconosciuto da pubblico ufiziale del paese neutro, da cui il bastimento medesimo è partito.

19. Non sono compresi nelle disposizioni del presente articolo quei bastimenti, i capitani dei quali faranno costare con documenti esistenti a bordo, di essere stati costretti a prendere degli ufiziali graduati, o marinari nei porti, dove avranno ancorato, per sostituirli a quelli, che fossero morti durante il viaggio.

20. In qualsivoglia occasione non si avrà ri-

L'ammontare del premio è sempre proporzionato alla quantità di mercanzie esportate: la sua tassa varia secondo la natura di queste mercanzie.

guardo che alle solo carte trovate a bordo, o tutte quelle, che fossero prodotte dopo fatta la preda, non saranno di verun momento, e non potranno essere di alcuna utilità, nè del menomo vantaggio tanto ai proprietari del legno preso che a quelli delle merci; non dovendosi in qualunque circostanza aver riguardo che alle sole carte trovate a bordo del legno predato.

21. Non è permesso di arrestare, e prendere bastimenti neutrali, sotto pretesto, ch'escano o siano destinati a porti nemici; eccetto però quelli, che rechino soccorso a piazze bloccate, attaccate, o assediato.

22. I legni neutrali, che porteranno generi di contrabbando destinati al nemico, potranno essere arrestati, e potranno prendersi, e confiscarsi i detti generi, ma i legni, ed il il più di ciò che porteranno, dovrà rilasciarsi; quando però i detti generi in contrabbando, non compongano i tre quarti del valore della totalità del carico, nel qual caso ed i legni, ed il carico saranno confiscati per intero.

23. Per generi di contrabbando s'intendono polvere da guerra, salnitro, petardi, micce, palle di archibugio e di cannone, bombe, granate, carcasse, picche, alabarde, spade, ciberne, fucili, moschetti, pistole, cavalli, selle da cavalleria, bardature, cannoni, mortai, carri ad essi appartenenti, e generalmente ogni sorte di arme, munizioni, ed utensili da guerra.

24. Non è derogato in menoma parte al nostro decreto de' 20 dicembre 1806, col quale abbiamo ordinato l'esatto adempimento del decreto di S. M. l'Imperatore, e Re nostro augusto fratello, emanato dal campo imperiale di Berlino li 21 novembre del medesimo anno.

TITOLO II.

Della patenti di corso.

25. È proibito l'armamento di qualunque legno, tanto per corso che in guerra, e mercanzie, senza patente di S. M., sotto pena di confisca, tanto del legno armato, quanto delle prede, che fossero state fatte.

26. Le patenti non potranno accordarsi che per mezzo del nostro Ministro di marina. Ciascheduna di esse sarà accompagnata da un sufficiente numero di commessioni pe'conduttori delle prede.

27. Non potranno essere accordate patenti per armamenti in corso, o in guerra, e mercanzie, se non ai nostri sudditi, o ai forestieri domiciliati nel regno.

28. Le domande di tali patenti saranno fatte agli ufiziali di marina in comando nei porti del regno, ed a' commessari delle relazioni commerciali ne'porti forestieri, i quali le trasmetteranno al Ministro della marina. Allorchè giudicherà il Ministro di concedere tali patenti, le rimetterà agli ufiziali medesimi, i quali prima di rilasciarle agli armatori, si assicureranno se il bastimento sia ben costrutto, convenientemente attrezzato, agile al corso, bene armato, ed equipaggiato, se il capitano abbia l'esperienza necessaria, e se l'armatore ed i suoi mallevadori siano persone solvibili.

29. Il Ministro della marina determinerà la durata della patente, la quale può essere da sei fino a ventiquattro mesi.

30. Qualunque armatore di bastimento in corso, o in guerra, e mercanzia sarà ubbligato a dare una sicurtà per iscritto in proporzione della portata del bastimento. Se il legno è della portata di cento tonnellate, o al di sotto, la sicurtà sarà di mille ducati; se il legno è della portata di dugento tonnellate, sarà del doppio, e così progressivamente, aggiungendo mille ducati ad ogni cento tonnellate.

31. Non potrà la stessa persona esser mallevadrice di più di tre armamenti, o ad ogni atto di tale natura, che sottoscriverà, vi dovrà dichiarare quelle malleverie, che avrà precedentemente sottoscritte. Gli atti contenenti tali obblighi saranno depositati nell'ufizio dell'amministrazione di marina del porto, nel quale sarà stato fatto l'armamento, e saranno registrati nell'ufizio dell'ispettore di marina del capo-luogo del circondario marittimo.

32. Sarà espressamente proibito ai comandanti de'dipartimenti di marina, agli ufiziali superiori, a' commessari delle relazioni commerciali, ed a qualsivoglia altra persona, di prolungare la durata delle patenti di corso senza di esservi specialmente autorizzati dal Ministro della marina. Allorchè questa facoltà sarà stata loro conceduta, ne dovranno far menzione nella patente, esprimendone la data.

33. Gli ufiziali di marina in comando nei porti del regno, ed i commessari delle relazioni commerciali, saranno personalmente responsabili dell'uso delle patenti di corso, che saranno ad essi inviate dal Ministro della marina, e le quali dovranno essere da essi rimesse in conformità dell'art. 28 agli armatori, ed a' capitani, dopo delle verifiche prescritte dall'articolo stesso; e dopo che sarà sottoscritto l'atto di malleveria, o formato il ruolo dell'equipaggio.

34. Qualunque persona, convinta di aver falsificata o alterata una patente di corso, sarà giudicata come falsario di pubbliche scritture, e sarà responsabile di tutti i danni risultanti dalla falsificazione, o alterazione commessa.

35. Sino a che un bastimento continuerà ad essere impiegato pel corso, sarà proibito di cambiargli il nome, che ha ricevuto nel suo primo armamento; e se lo stesso bastimento sarà armato in corso molte volte, ogni nuovo armamento, ad oggetto del quale gli sarà stata data patente di corso, dovrà essere indicato numericamente, così sulla detta patente di corso, che sul ruolo di equipaggio.

TITOLO III.

Degli equipaggi.

36. Gli armatori di corsari potranno impiegare de' marinari forestieri sino alla terza parte degli equipaggi; le altre due terze parti debbono necessariamente essere composte di nazionali. I marinari forestieri durante il tempo, che saranno impiegati su i bastimenti armati in corso, saranno trattati come gli uomini di mare napoletani, parteciperanno in conseguenza degli stessi vantaggi, e saranno sottoposti alla stessa disciplina.

37. Se un armatore, o un capitano di basti-

3. — Per godere del premio d' esportazione, le mercanzie ammesse a questo privilegio debbono essere spedite sotto bolletta di transito, ed uscire di Francia

mento armato in corso, avrà facilitata la diserzione di un uomo di mare imbarcato su di uno de' bastimenti di guerra della nostra marina, sarà punito come seduttore, o la sua patenta di corso sarà immediatamento rivocata.

38. Quegli individui degli equipaggi de' bastimenti armati in corso, i quali diserteranno nello stesso porto dell'armamento, e che prima della partenza del bastimento saranno arrestati, saranno rimessi ai loro rispettivi capitani, ed obbligati ad eseguire il viaggio, durante il quale riceveranno la sola metà della paga, o delle porzioni che potranno loro appartenere. Se i detti disertori saranno arrestati dopo la partenza del bastimento, saranno condannati ad otto giorni di prigione, alla restituzione delle anticipazioni, che avranno potuto ricevere dall'armatore, o dal capitano, e saranno obbligati di fare una campagna di sei mesi su i bastimenti di guerra a due terzi di soldo. Coloro, i quali diserteranno durante il viaggio, perderanno le paghe, le porzioni, e tuttociò, che potrebbe essere loro dovuto: tali somme saranno confiscate in beneficio della cassa degli invalidi di marina, e se i detti disertori verranno arrestati, saranno, s'è possibile, rimessi ai capitani, affinchè terminino il loro viaggio a mezza paga. Ritornati dal viaggio saranno obbligati di fare una campagna di sei mesi a due terzi di soldo su i bastimenti di guerra.

39. Ogni uomo di mare, che fa parte dell'equipaggio di un bastimento armato in corso, è obbligato, sotto pena di esser trattato come disertore, di rendersi al suo bordo 24 ore dopo dello avviso, che ne sarà stato dato al suono del tamburo, o col colpo del cannone di partenza, o sia del tiro di leva. Incorreranno nella stessa pena coloro, i quali si faranno arruolare con un nome diverso dal proprio, o che mentiranno la loro patria.

TITOLO IV.

Regolamenti e polizia del corso.

40. Subito che sarà fatta la preda di un bastimento, i capitani predatori s'impossesseranno di tutte le carte esistenti a bordo dello stesso, le rinchiuderanno in un sacco, o cassetta in presenza del capitano del legno predato, il quale sarà richiesto di apporvi il suo suggello, saranno chiusi i boccaporti di stiva del bastimento, ed ogni altro luogo, ove saranno mercanzie; e saranno le chiavi delle casse, e degli armadj custodite da' capitani predatori.

41. Sarà proibito a qualunque capitano, ufiziale, ed a qualsivoglia persona componente gli equipaggi de' bastimenti predatori, di sottrarre alcuna carta, o genere dal bastimento predato, sotto pena di due anni di prigione, o di pena ancora maggiore a norma della gravità del delitto.

42. I capitani, che avranno predati de' bastimenti, li condurranno, o invieranno per quanto sarà possibile al porto del loro armamento; e se essi saranno obbligati da ragioni irresistibili di condurli, o d'inviarli in un altro porto, saranno allora obbligati di prevenirne immediatamente gli armatori.

43. In qualsivoglia porto i capitani invieranno le prede, saranno obbligati munirne il conduttore di una commessione.

44. Se il conduttore di una preda farà in cammino qualche altra preda, essa apparterrà al bastimento armato in corso, del quale egli fa parte, o alla divisione, alla quale egli appartiene.

45. È proibito sotto pena di morte a qualunque individuo dello stato maggiore, o dell'equipaggio di un bastimento armato in corso, il mandare a fondo i bastimenti predati, e lo sbarcare i prigionieri sopra isole, o coste remote, onde resti occulta la preda.

46. Nel caso che i predatori, non potendo condurre seco il legno predato, nè custodirne l'equipaggio, togliessero dal bastimento le mercanzie, ovvero rilasciassero anche queste per contratto, saranno obbligati d'impossessarsi delle carte, e di ritenere almeno i due principali ufiziali del bastimento predato, sotto pena, in caso di trasgressione, di essere privati di tutto ciò, che potrebbe appartenergli della preda, ed anche di castighi corporali.

47. È proibito espressamente l'aprire in qualunque modo i bauli, balle, sacchi, scrigni, botti, armadj; ed il trasportare, o vendere qualunque mercanzia, che fosse a bordo del bastimento predato, ed è egualmente proibito a qualunque persona il comperare, o nascondere qualsivoglia delle dette mercanzie, fino a tanto che la preda sia stata giudicata, e ne sia stata legittimamente autorizzata la vendita: e ciò sotto pena della restituzione del quadruplo del valore dell'effetto rimosso, e di punizioni più gravi, secondo le circostanze del fatto.

48. Tostochè una preda sarà stata condotta in uno de' porti, o delle rade del regno, sarà obbligato il conduttore di farne il suo rapporto all'ufiziale di marina in comando del detto porto, e di rimettergli, mediante inventario, tutte le carte trovate a bordo del bastimento predato, riscuotendone ricevuta; di rimettergli egualmente lo equipaggio prigioniero del detto bastimento, di dichiarargli il giorno, l'ora, ed il luogo, nel quale il bastimento è stato predato, e d'indicare se il capitano si è rifiutato di ammainare le vele, o di mostrare la commessione, il passaporto, ed altre carte, quale bandiera portava, ed ogni altra circostanza della preda, o del suo viaggio.

49. Tutte le prede saranno condotte ne' porti, non potendo restare nelle rade aperte, nè alle bocche de' detti porti al di là del tempo necessario per entrarvi.

50. Allorchè un capitano di un bastimento armato in corso avrà condotta una preda in uno dei porti del nostro regno, sarà in obbligo di farne immediatamente la dichiarazione all'ufizio della dogana.

51. Tutte le lettere trovate a bordo de' bastimenti nemici predati, niuna eccettuata, saranno immediatamente rimesse all'ufiziale di marina in comando nel porto, o al commessario delle relazioni commerciali ne' porti esteri, e questi le faranno immediatamente passare al Ministro della giustizia.

52. Le lettere, che saranno trovate su i bastimenti neutrali, saranno lette in presenza dell'armatore, o del suo rappresentante, ed in mancanza del capitano predatore; e quelle, le quali potessero servire a provare la legittimità della preda, saranno inserite nella procedura: le altre lettere saranno rimesse al Ministro della giustizia.

per le officine indicate, e non per altre. (Ord. 23 settembre 1818; 26 ag. 1820; decis. min. dei 5 dicembre 1829; circolare del 22 gennaio 1830, ecc.)

53. Le leggi relative alla polizia, ed alla disciplina militare, saranno esattamente osservate a bordo de'bastimenti armati in corso, o in guerra e mercanzie. I delitti commessi dagli equipaggi degli stessi saranno giudicati da' tribunali ordinari.

54. Gli armatori, ed i capitani saranno solidamente e civilmente responsabili di tutte le violazioni, che si commetteranno degli ordini del governo, tanto sulla navigazione de'bastimenti neutrali, che relativamente alle barche di pesca dei nemici; saranno proporzionate loro le pene secondo la natura del delitto, e saranno rivocate immediatamente le patenti di corso.

55. I capitani de'bastimenti armati in corso saranno obbligati innalzare la bandiera nazionale prima di tirare a palle sul bastimento, al quale danno caccia, sotto pena di esser privati, in caso di contravvenzione, essi ed i loro armatori, di tutto il prodotto della preda, il quale sarà confiscato a favore della cassa degli invalidi di marina, se il bastimento predato è nemico. Non perciò gli equipaggi saranno privati della parte, che loro spetterebbe sulla preda, secondo le convenzioni personali di ciascuno de'componenti il medesimo con gli armatori; saranno eseguite tali convenzioni, e gl'individui dell'equipaggio saranno trattati nel modo stesso che se la preda fosse stata dichiarata legittima. Se il bastimento sarà giudicato neutrale, i capitani, e gli armatori saranno condannati a tutte le spese, danni, ed interessi, che avranno potuto cagionare ai proprietari del bastimento stesso.

56. Sarà espressamente proibito a qualunque capitano di bastimento armato in guerra di trattenere i bastimenti nazionali, o appartenenti a potenze amiche, o alleate, i quali abbiano ammainate le loro vele, e presentate le loro carte, e polize di carico; e molto più di prendere, o permettere che sia preso alcun genere a bordo de' detti bastimenti; a ciò sotto quelle pene corporali pronunziate dalle leggi contro de'furti, e de'ricatti a mano armata, che saranno proporzionate al fatto.

57. Qualunque capitano convinto d'aver fatto il corso sotto varie bandiere, sarà giudicato come pirata, egualmente che i suoi complici, ed i suoi fautori.

58. Ogni capitano di legno armato in corso, che farà de' prigionieri in mare, sarà obbligato di custodirgli a bordo, fino a che darà fondo in uno de'porti del regno, sotto pena, in caso di contravvenzione, di pagare in favore della cassa degl' invalidi della marina ducati venticinque per ognuno de'prigionieri, ch'egli avrà rilasciato.

59. Allorchè il numero de'prigionieri eccederà la terza parte dell'equipaggio predatore, potrà il capitano imbarcarne l'eccesso su i bastimenti delle potenze neutrali, che incontrerà in mare; a condizione però di riscuotere dal capitano del legno predato, e dagli altri primari prigionieri, un obbligo segnato al piede della lista de' prigionieri sbarcati, di far cambiare e liberare un egual numero di prigionieri nazionali dello stesso grado; tale lista originale sarà rimessa all'ufiziale di marina in comando nei porti del regno, e nei porti forestieri al commessario delle relazioni commerciali, allorchè il bastimento predatore vi darà fondo.

60. Allorchè i capitani daranno fondo nei porti delle potenze neutrali, potranno disbarcare i prigionieri, che avranno fatti, in seguito di una permissione del commessario delle relazioni commerciali, al quale ne dovranno provare la necessità: tali prigionieri saranno dal detto commessario rimessi a quello della nazione nemica, a cui appartengono, riscuotendone dal medesimo una ricevuta contenente l' obbligo di far tener conto di essi nel cambio de' prigionieri.

61. In ambedue i casi, i capitani predatori saranno indispensabilmente obbligati di ritenere a bordo il capitano, ed uno de' principali ufiziali del bastimento predato, e dovranno trasportarli nel regno per servire da ostaggi, sino a che non sia effettuato il cambio promesso.

TITOLO V.

Dei riscatti.

62. Sarà espressamente proibito a qualunque capitano di bastimento armato in corso, o in guerra e mercanzie, di mettere a riscatto in mare alcun bastimento munito di passaporto di una potenza neutrale, anche nel caso che tale passaporto fosse sospetto di simulazione, e potesse essere considerato, come illegale, o che avesse oltrepassato il termine della concessione. Non potranno neanche mettere a riscatto un bastimento evidentemente nemico, senza essere i capitani stati autorizzati dai loro armatori, e senza adempire alle formalità in seguito indicate.

Saranno considerati come evidentemente nemici i soli bastimenti, i quali navigano con passaporti rilasciati da potenza nemica.

63. Nel caso che vorranno gli armatori autorizzare i capitani de' bastimenti armati in corso, a mettere a riscatto i bastimenti nemici, che prederanno, ne faranno essi la domanda in iscritto all'ufiziale di marina in comando nel porto ove sarà seguito l' armamento, domandandogli quel numero di trattati di riscatto, che vorranno rimettere ai detti capitani.

64. Gli ufiziali di marina in comando ne' porti terranno registro di tutti questi trattati, che avranno dati, egualmente che delle dichiarazioni degli armatori, e ne invieranno in ogni mese gli estratti al Ministro della marina.

65. Nel caso che gli armatori volessero farsi rappresentare da un procuratore, dovrà questi depositare all'ufizio di amministrazione di marina del porto, ove è seguito l'armamento, una copia legalizzata, nella quale vengono espresse le sue facoltà.

66. I capitani de' legni armati in corso, i quali in seguito dell'adempimento delle indicate formalità, metteranno a riscatto in mare un bastimento nemico, saranno obbligati di prendere per ostaggio del riscatto, a di condurre in uno de' porti del regno, almeno uno de'principali ufiziali del bastimento posto a riscatto, e cinque almeno degli uomini dell'equipaggio, allorchè questo sarà composto di 30 o più persone; tre, se questo è composto da 20 a 29 persone, e due, se è composto di minor numero di persone; costoro saranno scelti fra i marinari della più alta paga.

I detti capitani potranno farsi dare da quelli de' bastimenti messi a riscatto, quei viveri, che bisogneranno per gli ostaggi, che avranno ritenuti

4. — Bisogna dippiù che l'origine francese della mercanzia sia comprovata. Questa comprovazione si fa in generale dai prefetti o sottoprefetti dei luoghi in

a bordo, fino al porto ove debbono essere trasportati: si faranno benanche rilasciare dai detti capitani una copia de' loro passaporti, e rimetteranno ad essi un esemplare del trattato di riscatto.

67. Sarà proibito a qualunque capitano di legno armato in corso, o in guerra e mercanzie, di mettere di nuovo a riscatto un bastimento nemico, che lo sia già stato, sotto pena in caso di contravvenzione, di nullità del secondo riscatto, e di una multa di 150 ducati a profitto della cassa degl'invalidi, della qual cosa saranno civilmente responsabili gli armatori del legno.

Ciò non ostante, se il legno posto a riscatto sarà incontrato da un secondo legno armato in corso, potrà esser preso, e condotto tanto nei porti del regno, che in quelli delle potenze alleate, o neutrali. In questo caso le obbligazioni contenute nel trattato di riscatto cesseranno di essere in vigore, relativamente a quelli, che dovevano adempirle; ma l'armatore del secondo legno armato in corso predatore sarà personalmente responsabile di adempirle, rispetto all'armatore del primo legno armato in corso; purchè però non preferisca in seguito di abbandonargli la preda. Nel detto caso ancora gli ostaggi saranno liberi dai pesi, che accompagnano questo titolo, e non saranno considerati che come semplici prigionieri di guerra.

68. I capitani dei legni armati in corso, al ritorno dalle loro crociere, dichiareranno in iscritto all' uffiziale di marina in comando nel porto, se essi hanno fatto uso de' trattati di riscatto rilasciati loro prima della partenza, e restituiranno quelli, de' quali non ne avranno fatto uso, e che saranno immediatamente annullati. Se avranno messo qualche bastimento a riscatto, ne rimetteranno gli ostaggi al detto ufiziale, il quale ne invierà immediatamente la lista al Ministro della marina. Eglino presenteranno egualmente i trattati sottoscritti da' capitani de' bastimenti posti a riscatto; sarà presa nota dai suddetti ufiziali di tali trattati; i quali saranno da essi vistati, e restituiti ai capitani predatori.

69. Saranno nel caso preveduto dall' articolo precedente interrogati gli ostaggi dal primo ufiziale di amministrazione di marina del porto, egualmente che gli ufiziali, ed equipaggio del legno predatore, ad oggetto di assicurarsi se sia stato il riscatto legittimamente esercitato; e se il capitano abbia esatte altre somme, o effetti all'infuori di quelli espressi nel trattato di riscatto, come pure se sia stata tolta, o rimossa alcuna cosa del riscatto ricevuto. Di tutto ciò dovrà formarsene processo verbale.

Gli atti, i biglietti e gli obblighi, che i capitani predatori avessero fatti sottoscrivere in contravvenzione delle anzidette disposizioni, dovranno essere segnati dai detti ufiziali di amministrazione di marina, o tenuti in deposito fino al giudizio definitivo.

70. I capitani, i quali senza essersi autorizzati dai loro armatori, senza avere ricevuti prima della loro partenza i trattati di riscatto, si permettessero di mettere a riscatto in mare de' bastimenti, ancorchè evidentemente nemici, ed i capitani, i quali muniti di tale autorizzazione, e degli anzidetti trattati, ne avessero abusato, mettendo a riscatto i bastimenti, che navigano con passaporti di potenze neutrali, saranno privati del comando, faranno una campagna di un anno su i bastimenti da guerra come marinari di ultima classe, saranno privati del loro soldo, e porzioni di prede, e saranno dichiarati incapaci di comandare bastimento alcuno armato in corso, o in guerra e mercanzie. Tutto quello, che sarà stato illegittimamente esatto, a titolo di riscatto, sarà reso ai riscattati, qualora giustifichino la loro neutralità; e saranno indennizzati de' danni, spese ed interessi; alle quali cose sarà l'armatore solidamente tenuto col capitano del legno predatore. Nel caso poi che i riscattati non giustificassero la loro neutralità, le cose occupate rimarranno a profitto della cassa degl'invalidi di marina.

71. I capitani de' legni armati in corso, che avessero fraudolentemente ricevuti effetti, o obblighi all'infuori di quelli, che sono espressi nel trattato di riscatto, potranno essere, ad istanza degli interessati negli armamenti, processati e condannati alla restituzione, e ad una multa di 150 ducati in favore della cassa degl'invalidi di marina, e saranno inoltre dichiarati incapaci di comandare alcun legno armato in corso, pel tempo della guerra, durante la quale hanno commessa tale frode.

72. Nei casi preveduti negli art. 53 e 54, gl'informativi delle processure, presi dagli ufiziali dell'amministrazione di marina contro de' capitani delinquenti, saranno rimessi al Ministro della giustizia, il quale li trasmetterà al Consiglio delle prede marittime, affinchè proceda al corrispondente giudizio. La sentenza sarà stampata a spese de' rei, e verrà affissa nelle città marittime, in quel numero di esemplari, che sarà espresso nella sentenza medesima.

73. I regolamenti stabiliti per l'informativo, il giudizio, la liquidazione, o la ripartiziono delle prede marittime s'intenderanno comuni ai riscatti.

TITOLO VI.

Scarico, conservazione, vendita, e liquidazione particolare dell'importo delle prede.

74. Saranno obbligati gli armatori di formare gl'inventari delle merci componenti la preda, con indicazione del giorno determinato per la vendita, e d'inviarli nelle più ragguardevoli città di commercio, per essere affissi alla borsa, o alla casa della Comunità.

L'intendente, o chi lo rappresenta, ne farà rilasciare un certificato, del quale sarà fatta menzione nel processo verbale di vendita.

75. Le merci saranno esposte in vendita alla subasta, e vendute all'ingrosso, o al minuto, secondo si sarà convenuto fra gl' interessati, e nel caso che insorga contesa tra i medesimi, l'ufiziale di amministrazione di marina prescriverà la maniera della vendita, la quale in verun caso potrà farsi della totalità in massa.

Il prezzo sarà pagato in contanti, o in lettere di cambio accettate da persone di soddisfazione dell'armatore, e a due mesi di respiro al più tardi. La consegna degli effetti venduti, ed aggiudicati, sarà cominciata dal giorno seguente della vendita, e proseguirà senza interruzione.

76. Nel caso che qualche offerente mancasse di presentarsi all'ora indicata, o al più tardi tra il termine di tre giorni dopo fatta la consegna degli ultimi articoli, si procederà ad una nuova vendita

cui sono situate le fabbriche. (Decr. 3 agosto 1811, art. 3.); in certi casi, coi certificati legalizzati dei fabbricanti (L. 8 fior. anno 11, art. 17.); in altri, con

degli effetti aggiudicatigli, a di lui danno e spese.

77. Le disposizioni prescritte dalle leggi per le dichiarazioni da farsi nelle entrate, e nelle uscite, come altresì per le visite, e pagamenti di gabella, saranno esattamente osservate in tutti quei casi, nei quali non vi si è derogato da questa legge.

Le gabelle sulle merci predate sono a carico del compratore, e devono sempre pagarsi prima della consegna in mano del ricevitore di dogana, col quale l'ufiziale di amministrazione di marina dovrà intendersela pel tempo della consegna. Le merci, l'importazione delle quali è proibita, non potranno essere vendute, se non coll'obbligo che saranno nuovamente estratte.

78. S'impone agli uffiziali di dogana sotto responsabilità personale di prendere le misure necessarie, onde prevenire ogni frode, e sottrazione.

79. Nel mese susseguente all'intera consegna dei generi venduti, l'armatore, o il suo commessionato depositerà nella cancelleria del tribunale di commercio del luogo, ove sarà seguita la vendita, ed, in mancanza, di quello più vicino, il conto dell'importo della preda, ed i documenti giustificativi, sotto pena di esser privati di ogni dritto di commessione, e di altra ancora più grave, secondo la circostanze, se vi fosse alterazione in tale conto.

Il detto tribunale potrà accordare all'armatore a sua richiesta quindici giorni di dilazione per presentare quelle carte, che si potesse scorgare, che manchino.

80. Nel termine di un mese, da cominciare dal giorno del deposito menzionato nell'articolo antecedente, si procederà alla liquidazione particolare, senza che il decreto della detta liquidazione possa essere sospeso sotto pretesto che sianvi degli articoli non ancora liquidati; ma si farà nota a parte di tali articoli, i quali verranno in seguito compresi nella liquidazione generale.

81. Gli armatori saranno obbligati di depositare nella cancelleria del tribunale di commercio del luogo dell'armamento, ed, in mancanza, di quello più vicino, una copia di ogni liquidazione particolare, subito che sarà ad essi pervenuta, ed al più tardi nel termine di un mese dalla data della liquidazione medesima.

TITOLO VII.

Liquidazioni generali.

82. La terza parte dal valore delle prede, che saranno fatte, apparterrà all'equipaggio del bastimento predatore; se il bastimento predatore sarà armato in guerra e mercanzie, avrà la quinta parte del valore della preda.

83. Non potranno in nessun caso essere rilasciati al capitano predatore nè il forziere del capitano predato, nè i fardelli delle merci di sua privata pertinenza, qualunque sissi il luogo del bastimento, nel quale essi sieno deposti; ma potrà l'armatore stipolare in vantaggio del capitano, ed in conto d'indennizzazione, una somma proporzionata al valore della preda, la quale per altro non potrà eccedere il due per cento della liquidazione della detta preda.

84. Nel termine di un mese, dopo che sarà terminato il corso, o nel caso che sia sicura, o almeno presunta la perdita del legno armato in corso, sarà l'armatore tenuto a depositare nella cancelleria del tribunale di commercio del luogo dell'armamento, ed, in mancanza, del più vicino, i conti delle spese di stallia e di disarmo, perchè possa procedersi alla liquidazione generale del prodotto del corso dai giudici di questo tribunale nel mese susseguente alla consegna di tali carte, coll'avvertenza, che dovranno esservi scritti per memoria quegli articoli, che potrebbero cagionare un troppo lungo ritardo, i quali saranno in seguito regolati con un supplemento sommario alla liquidazione generale. Mancando l'armatore di fare il detto deposito, sarà privato di ogni dritto di commessione.

85. Non sarà fatto altro defalco a favore degli invalidi della marina, che quello del 5 per 100, ma tale defalco sarà ancora percepito su' riscatti fatti in marc ai nemici, e sul prodotto delle prede condotte, e confiscate.

86. Le liquidazioni generali saranno stampate, e se ne invieranno degli esemplari al Ministro della giustizia, alle cancellerie dei tribunali di commercio delle città, nelle quali soggiornano gli interessati, a richiesta de' quali dovranno essere ad essi comunicate, e ne saranno spedite agl' interessati sull'armamento in una somma di seicento ducati, ed al di sopra.

87. Nel caso di furto, depredazione, ed altre prevaricazioni, l'ufiziale di amministrazione di marina invierà le dette processure al Ministro della giustizia, le quali saranno passate al Consiglio delle prede marittime, il quale decreterà la pena civile e la multa che converrà, nel qual caso le dette processure rimangono come non fatte, e nel caso che abbia luogo pena afflittiva, le dette processure saranno inviate ai tribunali ordinari, per esservi continuati i processi fino alla sentenza definitiva.

88. Gli uffiziali di marina in comando rimetteranno in ogni primo giorno di ciascun mese al Ministro della giustizia uno stato, nel quale saranno registrate tutte le prede giunte nei porti del loro circondario, le quali non siano ancora state liquidate, aggiungendovi note ed osservazioni sull'andamento delle processure, ed i motivi del ritardo, se ve n'è.

TITOLO VIII.

Delle ripartizioni del prodotto delle prede marittime.

89. Non sarà fissata prima dell'imbarco parte alcuna delle prede agli uffiziali, soldati, marinari, ed individuo qualunque, ma saranno esse regolate immediatamente dopo il ritorno del legno armato in corso, in proporzione del merito, e del travaglio di ciascheduno, in presenza de' giudici di questo tribunale, in un consiglio a tale oggetto adunato nella sala delle sessioni del tribunale di commercio. Tale consiglio sarà composto dal capitano predatore, e dalle primarie persone dello equipaggio, secondo gli ordini del ruolo fino al numero di sette, compreso il detto capitano; essi daranno giuramento avanti i giudici suddetti di procedere lealmente, secondo i dettami d'illibata coscienza, alla distribuzione delle porzioni di prede.

Fatta che sarà la ripartizione, ne verrà lo stato

le marche di fabbricazione ed i consigli di periti (Ord. 23 settembre 1818, art. 2 e seg.); ed infine, allorchè vi è dubbio o contestazione, da un giurì speciale crea-

firmato dal presidente del tribunale, e dai membri del detto Consiglio, e sarà depositato nella cancelleria del tribunale suddetto.

90. Se a causa della perdita del legno armato in corso, o della lunga ignoranza di sue nuove, o della preda fattane dai nemici, non potrà radunarsi il detto consiglio per procedere alla distribuzione delle porzioni, vi si procederà a richiesta del capitano del porto, o delle persone, che vi sono interessate, dietro processo verbale, sottoscritto tanto dal detto uffiziale, che dai giudici componenti il detto tribunale.

In seguito del processo verbale il tribunale pronunzierà la sentenza, la quale conterrà i nomi delle persone componenti l'equipaggio del legno armato in corso, l'importo, ed il numero delle parti attribuite a ciascuna delle persone del detto equipaggio, e finalmente il tempo, che sarà stato impiegato a tale operazione, e che non potrà eccedere sei ore.

91. Non potranno essere accordate al capitano più di 12 parti.

Al capitano in secondo più di 10.

A ciascuno de' due primi tenenti 8.

Al primo nostromo, allo scrivano, e ad ognuno de' due altri tenenti 6.

Agli alfieri, al primo chirurgo, e al sotto-nostromo 4.

Ai condottieri di prede, piloti, nocchieri, capitani d'armi, primi cannonieri, e falegnami 3.

Ai secondi cannonieri, falegnami, calafati, padroni di lancia, armajoli, maestri di vele, uffiziali di mare, e secondo chirurgo 2.

Ai volontari 1, *ovvero* 2 al più.

Ai marinari 1, *ovvero* 1 1|2.

Ai soldati 1|2 *ovvero* 1.

Ai giovinotti 1|2, *ovvero* 3|4.

Ai mozzi 1|4, *ovvero* 1|2.

a tenore de' servigi, e capacità di ciascuno.

92. Il numero delle porzioni attribuite ad ogni grado non potrà essere diminuito che alla maggiorità di due voti; ma basterà quello di un solo per determinare la maggiore, o minor quantità da attribuirsi ai volontari marinari, soldati, giovinotti, e mozzi. In caso di parità di voti, quello del capitano sarà preponderante.

Ciascuno dei componenti il consiglio sarà obbligato di uscire dal luogo della seduta, allorchè si tratterà di fissare le porzioni a lui spettanti.

93. Nel fissare le porzioni, sarà assegnata una somma sul prodotto delle prede in favore degli uffiziali, e delle altre persone dell'equipaggio, i quali saranno stati feriti, e rimasti storpii, e delle vedove, e dei figli di coloro, i quali saranno morti nei combattimenti, o per conseguenze delle ferite in essi ricevute. Tali somme saranno pagate a coloro, ai quali son concedute al di là delle porzioni di preda, che loro spettano, a condizione che non debbono eccedere il doppio dell'importo delle dette prede.

94. Fissata che sarà nel modo anzidetto la distribuzione delle porzioni di preda, sarà essa immediatamente, e definitivamente eseguita. Resta proibito a qualunque tribunale di ammettere su tale oggetto richiamo veruno di qualunque delle persone componenti l'equipaggio.

95. Fra il termine di otto giorni dopo che la liquidazione generale delle prede fatte durante il tempo della crociera sarà stabilita, come di sopra è detto, sarà tenuto l'armatore di pagarne l'importo all'equipaggio, ed in caso di rifiuto, o di più lungo ritardo, egli vi sarà obbligato a richiesta dell'ispettore, o sottispettore della marina, o ad istanza del capitano del porto dell'armamento.

96. Non potrà effettuarsi il pagamento delle parti di preda che nell'ufizio del capitano del porto, ed a tenore della tavola fatta in seguito della operazione della distribuzione, al margine della quale ciascuno degl'individui dell'equipaggio, che saprà scrivere, apporrà il suo nome, e per quelli, che non sapessero scrivere, il pagamento della porzione, che ricaveranno, sarà certificato dal capitano del porto. Non si bonificheranno all'armatore le somme date in conto nel tempo della crociera, o prima della ripartizione generale, se non quando siano esse state pagate nell'ufizio del capitano del porto, e dallo stesso certificato.

97. L'armatore sarà obbligato di rimettere al capitano del porto, ove l'armamento è stato eseguito, l'importo delle porzioni di preda appartenente alle persone dell'equipaggio morte, o assenti, e ciò tre giorni dopo della distribuzione, che ne sarà stata fatta.

98. I capitani de' porti sono specialmente incaricati della sopravvigilanza verso degli armatori, i quali non si conformeranno alle disposizioni del presente regolamento, ad oggetto di farli condannare ad eseguire tanto la liquidazione generale, che la ripartizione tra i particolari, come anche a far depositare nelle loro mani le porzioni di prede appartenenti ai morti, ed agli assenti.

99. È espressamente vietato ai marinari di vendere anticipatamente le loro porzioni di preda, ed a chiunque il comprarle, sotto pena di perdere le somme, che fossero state pagate per questo oggetto.

100. È proibito sotto pena di perdita d'impiego, o anche più grave, ed afflittiva di corpo, secondo le circostanze, a qualunque ufiziale, amministratore, agente diplomatico e commerciale, ed a tutti gli altri funzionari chiamati a vigilare all'esecuzione delle leggi sul corso, e sulle prede, o a concorrere al giudizio della loro legittimità, l'avere alcun interesse, nè diretto nè indiretto negli armamenti in corso, o in guerra e mercanzie. È similmente loro proibito aggiudicarsi direttamente, o indirettamente le merci provvenienti dalle prede, e che sono da essi poste in vendita.

101. Un esemplare della presente legge anderà unito a ciascheduna patente di corso.

Il Consiglio di Stato con suo Parere dei 15 giugno 1813, approvato con la medesima data stabilì che agli articoli 53 e 54 erroneamente citati nell'art. 72 della legge dei 12 ottobre 1807 si fossero sostituiti gli art. 70 e 71; che l'avverbio *ancorchè* usato nell'art. 7 del decreto dei 31 agosto 1807 si fosse cambiato nell'altro allorchè; che alla citazione dell'art. 8 contenuta negli art. 9 e 10 dello stesso decreto fosse surrogata quella dell'art. 7; che si fosse cambiata in *istruzione* la parola *giudizio* adoperata nell'art. 11 del decreto suddetto.

Con altra legge dei 2 settembre 1817, sulla giurisdizione per le prede marittime fu ordinato quanto appresso.

Art. 1. Nelle provincie al di quà del Faro vi sarà una giurisdizione, la quale giudicherà della legittimità delle prede marittime, e dell'apparte-

to dalla legge dei 27 luglio 1822, articolo 7. — V. *Dogane*, § 17.

5. — Le mercanzie più ordinariamente esportate con premio sono i tessuti, gli zuccheri, i saponi e le altre composizioni risultanti da materie importate. — (Ved. per ciò che riguarda i tessuti, l'ordinanza dei 23 settembre 1818 ; le leggi dei 27 luglio 1822, 28 novembre 1834, 2 luglio 1836...; per ciò che riguarda gli zuccheri, la legge dei 24 maggio 1834; e l'ordinanza degli 8 luglio 1834, ecc.)

6. — Per ottenere il premio di esportazione delle mercanzie fabbricate con materie importate dallo straniero, bisogna produrre, oltre la spedizione d'uscita rivestita d'un certificato comprovante il passaggio diffinitivo allo straniero da una delle officine autorizzate, la ricevuta dei diritti che hanno dovuto esser pagati per l'entrata delle materie prime. (L. 21 aprile 1818, art. 16; L. 17 maggio 1826, art. 8, 10, 11.

7. — Allorchè il premio consiste nella restituzione dei diritti pagati per l'importazione della materia prima, questa restituzione non ha luogo similmente che sull'esibizione delle quietanze del pagamento che i fabbricanti giustificano d'aver fatto essi medesimi alla dogana. (L. 27 luglio 1822, art. 6.)

8. — Se vi è dubbio o contestazione sull'origine delle mercanzie delle materie, l'affare è portato innanzi al giurì speciale. I certificati del giurì istituiti per controllare le esportazioni con premio attestano l'esistenza e l'attività delle fabbriche, da cui le mercanzie son dichiarate uscite, e di più che le esportazioni attuali unite alle precedenti non eccedono i loro mezzi di produzione. (L. 27 luglio 1822, art. 8.)

nenza degli oggetti ricuperati dal naufragio.

2. Questa giurisdizione verrà stabilita in doppio grado. Il primo grado di essa lo formeranno le Commissioni di prima istanza, ed il secondo lo formerà il Consiglio delle prede marittime.

3. In ciascuno de' distretti di marina, ne' quali è diviso il litorale di queste provincie, si formerà in occasione di preda o di naufragio una Commessione di prima istanza. Questa sarà composta da un presidente e da due giudici. Le funzioni del Ministero pubblico presso la Commessione saranno esercitate dal regio giudice di circondario del luogo.

4. Il presidente sarà l'ufiziale di marina che comanda il distretto, nel quale è situato il porto o la rada ove sarà condotto il legno predato, o saranno ricuperati gli oggetti naufragati. Quando nello stesso distretto vi sia il comandante del circondario, sarà questi il presidente della Commessione. I giudici saranno il primo ufiziale dell'amministrazione di marina del detto porto o rada, ed in sua mancanza quello del porto o della rada più vicina, ed il capitano del porto, ed in suo difetto il sindaco marittimo.

5. Nel distretto della marina di Napoli la Commessione di prima istanza sarà formata da un capitano di vascello il quale farà le funzioni di presidente, dal capitano del porto e dal più antico commessario di marina. Il capitano di vascello sarà nominato dal Re sulla designazione del Segretario di Stato di marina. Le funzioni del pubblico Ministero presso la Commessione saranno affidate ad uno de' sostituti al regio procuratore presso il tribunale civile di Napoli, che anche sarà nominato dal Re. In caso d'impedimento o di altra legittima mancanza sarà il medesimo supplito dall'altro che immediatamente lo segue nello stesso grado, o quando egli sia l'ultimo, dall'altro che immediatamente lo precede.

6. Le funzioni di usciere presso la Commessione di prima istanza saranno esercitate dagli uscieri del giudicato del circondario, ove sarà riunita la Commessione. In Napoli saranno esercitate dagli uscieri del Consiglio delle prede marittime.

7. Il Consiglio delle prede marittime avrà la sua residenza in Napoli. Sarà composto da un presidente togato, da sei giudici, da un regio procuratore generale e da un segretario. Vi saranno alla immediazione del medesimo due uscieri. Tutti questi funzionari saranno di nomina regia.

8. I giudici saranno un Consigliere della Gran Corte de' conti, un giudice della Gran Corte civile di Napoli, un capitano di vascello della real marina che sarà designato dal Segretario di Stato di questo dipartimento, un consigliere della Intendenza di Napoli, uno de' componenti del Corpo di città di Napoli, ed un commessario di marina che designerà parimente il Segretario di Stato di marina. Il regio procurator generale sarà uno de' sostituti al regio procurator generale della Gran Corte civile residente in Napoli. In caso di mancanza sarà egli supplito dall'altro sostituto al regio procurator generale presso la medesima Gran Corte.

9. Il presidente del Consiglio delle prede marittime avrà un'annua gratificazione di duc. 2500.

Il segretario dello stesso Consiglio avrà il soldo di annui ducati 720.

Gli uscieri avranno il soldo di annui ducati 84 per ciascuno. Tutti questi soldi e gratificazioni saranno pagati dalla real Tesoreria in rate mensuali senza ritenzione della offerta di guerra.

10. Le Commessioni di prima istanza ed il Consiglio delle prede marittime saranno esclusivamente nella dipendenza del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

11. Le decisioni del Consiglio delle prede saranno pronunziate coll'intervento di cinque votanti almeno.

12. Le decisioni del Consiglio non potranno eseguirsi se prima non siano state munite della reale approvazione.

13. Un decreto particolare determinerà la procedura da serbarsi innanzi alle Commessioni ed al Consiglio delle prede marittime.

9. — Allorchè, in seguito di processi verbali o di oltri atti conservatori redatti dagli agenti delle dogane, la falsità delle dichiorazioni fatte per ottenere un premio qualunque è stata riconosciuta, sia quanto al valore, sia quanto alla specie o al peso delle mercanzie, il dichiarante è passibile d'una ammenda eguale al triplo della somma che la sua falsa dichiarazione avrà potuto fargli ottenere al di sopra di ciò che gli era realmente dovuto; e, nondimeno, il premio legale è conseguito per ciò che è stato esportato. (L. 5 luglio 1836, art. 1.)

GIURISPRUDENZA

10. — Perchè l'amministrazione delle dogane sia tenuta al pagamento del premio di esportazione degli zuccheri raffinati in Francia, bisogna assolutamente esibire un *certificato di uscita*; non sarebbe sufficiente che il fatto dell'arrivo degli zuccheri in paese straniero fosse comprovato. (L. 8 fior. anno 11, tit. 4, articolo 17.)

Soulié. — 28 febbraio 1834. — C. Rig. — S-V. 34. 1. 268.

11. — Allorchè vendendo degli zuccheri destinati all'esportazione, il venditore si ha riserbato il premio di esportazione, senza imporre al compratore altro obbligo diverso da quello di prevenirlo della spedizione (obbligo che è stato eseguito), spetta a lui, venditore, e non al compratore, di adempiere alle formalità prescritte per ottenere il pagamento del premio riserbato, e specialmente quella di reclamare il certificato di uscita. (L. 8. fiorile, anno 11, tit. 4, art. 17.)

La stessa decisione di sopra.

12. — Il capitano del naviglio, se non ha trattato che con lo spedizioniere (o acquirente), è egualmente, a tal riguardo, disimpegnato da ogni responsabilità.

La stessa decisione di sopra. — V. nondimeno la parola *Capitano*, n. 126. — V. pure *Dogane*, n. 170.

PRESCRIZIONE.

INDICAZIONE ALFABETICA

NOZIONI GENERALI.

1. — La prescrizione è un mezzo di acquistare la proprietà delle cose, con un possesso continuo per un tempo più o meno lungo, determinato dalla legge. — È pure un mezzo di liberarsi, con un certo spazio di tempo, egualmente determinato dalla legge, secondo la natura della cosa dovuta. (Codice civile, articolo 2219.) (1) — Nell' uno e nell' altro caso, la prescrizione è una specie di pena inflitto al proprietario o al creditore negligente, la quale pena consiste nella perdita della cosa o del diritto che ha trascurato di reclamare, per un tempo abbastanza lungo per far presumere che non gli appartenga.

2. — Vi sono de' casi in cui questa prescrizione è talmente assoluta, che non ammette alcuna pruova contraria, alcuna verificazione diversa da quella del tempo trascorso, come quando si tratta della prescrizione trentenaria, di venti anni o

(1) LL. civ., art. 2125. — La *prescrizione* è un mezzo per acquistare un diritto, o liberarsi da una obbligazione, mediante il trascorrimento di un tempo determinato, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

decennale. (Codice civile 2262, 2265 e seg.) (1)— Ve ne sono altri in cui questa presunzione deve esser corroborata dalla affermazione con giuramento della parte che si pretende liberata, allorchè la sua parte avversa l'esige, come ne'casi in cui si tratta della prescrizione quinquennale delle lettere di cambio e dei biglietti di commercio. V. *Lettera di cambio*, § 14, ed *appresso*, n. 11.

3. — Ciò ha similmente luogo a riguardo della prescrizione opposta ai mercatanti ed ai fornitori, agli operai, ai commessi, ai maestri di pensione. Queste persone possono deferire il giuramento a quelli che loro oppongono la prescrizione, sulla quistione di sapere, se la somma che reclamano è stata realmente pagata: il giuramento può ancora esser deferito alle vedove ed agli eredi, o ai tutori di questi ultimi, se sono minori, perchè abbiano a dichiarare, se sanno che la cosa sia dovuta. (Cod. civ. articolo 2275.) (2)

4. — La prescrizione è sospesa per diverse circostanze che mettono il creditore nella impossibilità d'esercitare da sè stesso delle istanze, per far valere i suoi diritti, come la minorità, l'interdizione ecc. (Cod. civ. 2251 e seg.) (3)

5. — Essa è interrotta da tutti gli atti di procedura che indicano, per parte del creditore, la volontà di reclamare ciò che gli appartiene. (Cod. civ. 2242 e seg.) (4)

6. — Ecco, del resto, nell'ordine della durata che loro è particolare, l'enumerazione delle diverse prescrizioni stabilite in materia di commercio.

7. — Si prescrivono con *sei mesi*:

1° L'azione degli osti e dei trattori. (Cod. civ. 2271.) (5) — V. Albergatore, n. 12. (6)

2° L'azione degli operai, dei domestici o delle persone di lavoro che si pagano a mese. (Cod. civ. 2271.) (7) — V. *Operaio*.

3° Le azioni contro i vetturali ed i commessionati di trasporto, a causa della perdita o dell'avaria delle mercanzie, per le spedizioni fatte nell'interno della Francia, (Cod. comm. 108.) (8) — V. *Vetturale*.

4° L'azione di abbandono, nel caso di preda o perdita d'un naviglio assicurato, sulle coste dell'Europa, o su quelle dell'Asia e dell'Africa, nel Mediterraneo.— Il termine corre a partire dalla ricezione della nuova. (Cod. comm. 373.) (9) — V. *Abbandono*, n. 54.

8. — Si prescrivono con *un anno:*

1° L'azione dei mercatanti, per le mercanzie che vendono ai particolari non mercatanti. (Cod. civ. 2272.) (10)

2° L'azione degli operai, dei domestici o delle persone di lavoro che si impegnano ad anno. (Cod. civ., 2272.) (11)

(1) LL. civ., art. 2168, 2171 e seg.

(2) Ivi., art. 2181. — Nondimeno coloro cui tali prescrizioni vengono opposte, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per sapere se la cosa siasi realmente pagata.

Il giuramento potrà esser deferito alle vedove ed agli eredi, ovvero a'tutori di questi ultimi, se sieno minori, affinchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia dovuta.

(3) Ivi, art. 2157 e seg.

(4) Ivi, art. 2148 e seg.

(5) Ivi, art. 2177. — V. app. nota 7.

(6) È stato giudicato che la prescrizione di sei mesi stabilita dall'art. 2271, Cod. civ. (a), contro gli osti per l'alloggio e il nutrimento che somministrano è opponibile dai commercianti, come dai non commercianti: la disposizione dell'articolo 2272 (b), che non accorda che ai particolari non commercianti la facoltà d'opporre la prescrizione d'un anno per le somministrazioni ad essi fatte dai mercatanti, non è applicabile per analogia alla prescrizione di sei mesi retta dall'art. 2271 (c) (Desclos. — 20 giugno 1838. — Cass. — Montauban. — S-V. 36. 1. 638.) N. A.

(7) LL. civ., art. 2177. — Si prescrivono col decorso di sei mesi

le azioni de'maestri ed institutori di scienze ed arti per le lezioni che danno a mese;

le azioni degli osti e de'trattori per l'alloggio e cibi che somministrano;

quelle dei domestici stipendiati a mese, degli operai e dei giornalieri pel pagamento della loro giornate, de'loro salari, e delle somministrazioni loro dovute.

(8) LL. di ecc. aff. comm., art. 107, in principio. — Ogni azione contra il commessionato ed il vetturale, per motivo di perdita o avaria delle mercanzie, è prescritta dopo sei mesi per le spedizioni fatte nell'interno del regno.

(9) Ivi, art. 365, comma 1°, in principio. — L'abbandono debbe esser fatto agli assicuratori nel termine di sei mesi, dal giorno che si riceve la notizia della perdita accaduta nei porti o nelle coste dell'Europa, o su quelle dell'Asia e dell'Africa nel Mediterraneo.

(10) LL. civ., art. 2178, comma 3° — *Si prescrivono col decorso di un anno le azioni*

de'mercatanti per le merci che vendono ai particolari non mercanti.

(11) Ivi, lo stesso articolo, comma ultimo. — *Si prescrivono col decorso di un anno le azioni*

de'domestici stipendiati ad anno pel pagamento del loro salario.

(a) LL. civ. art. 2177.

(b) Ivi, art. 2178.

(c) Ivi, art. 2177.

3° L'azione dei commessionati e dei vetturali, a causa della perdita o dell'avaria delle mercanzie, per spedizioni fatte allo straniero. (Cod. comm., 108.) (1) — V. *Vetturale*.

4° L'azione dei commessi pe' loro salari pagabili ad anno. (Cod. civ., art. 2272.) (2) — V. *Commesso*, n. 25.

5° L'azione dei farmacisti pe'loro medicamenti. — V. *Farmacista*, n. 16.

6° L'azione per pagamento delle somministrazioni fatte dai beccai e dai panatticri, come quella di ogni altro mercatante. (Cod. civ. 2272.) (3) — V. *Beccaio*, n. 19, e *Panattiere*, n. 11.

7° L'azione di abbandono, in caso di preda o perdita d'un naviglio assicurato, nelle colonie delle Indie occidentali, nelle Azorre, nelle Canarie, in Madera ed altre isole e coste occidentali d'Africa cd orientali d'America. — Questo termine corre dal giorno della ricezione della notizia. (Cod. comm., 373.) (4) — V. *Abbandono*, n. 54 e seg.

8° L'azione contra il capitano, a causa della mercanzia che gli è stata confidata. Il termine corre a partire dall' arrivo del naviglio. (Cod. comm., 433 e 434.) (5) — V. *Capitano*, n. 113.

9° L'azione dell'amministrazione delle dogane per pagamento dei diritti. — V. *Dogane*, n. 217.

10° Ogni azione per pagamento del nolo d'un naviglio. (Cod. comm., art. 433.) (6) — V. *Nolo*, n. 145.

11° Ogni azione per pagamento di salari o stipendi de'marinari. (Cod. comm., 433.) (7) — V. *Genti dell' equipaggio*, n. 33.

12° Ogni azione per pagamento, per nutrimento somministrato ai marinari, sull' ordine del capitano. (Cod. comm., 433.) (8) — Ved. *Genti dell' equipaggio*, n. 27.

13° Ogni azione per pagamento, per somministrazione di legname ed altre cose necessarie alle costruzioni, all' equipaggio ed approvigionamento d'un bastimento. (Cod. comm. 433.) (9) — V. *Naviglio*, n. 60.

14° Ogni azione per pagamento d'operai che hanno lavorato al bastimento. (Cod. comm., 433.) (10) — V. *Naviglio*, n. 61.

15° L'azione dei maestri di pensione, pel pagamento del prezzo della pensione dei loro allievi; quella degli altri maestri pel prezzo delle loro lezioni. (Cod. civ., 2272.) (11) — V. *Alunnato*, n. 10.

9. — Si prescrivono con *due anni*;

1° L'azione di abbandono, nel caso di preda o perdita d'un naviglio assicurato arrivato in tutte le parti del mondo, me-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 107, in principio. — Ogni azione contra il commessionato ed il vetturale, per motivo di perdita o avaria delle mercanzie, è prescritta dopo sei mesi per le spedizioni fatte nell'interno del regno, e dopo un anno per quelle che son fatte allo straniero;

(2) LL. civ., art. 2178, comma ultimo. — *Si prescrivono col decorso di un anno le azioni*

de' domestici stipendiati ad anno pel pagamento del loro salario.

(3) Ivi, lo stesso articolo. — Si prescrivono col decorso di un anno

le azioni de'medici, chirurgi e speziali per le loro visite, operazioni e medicamenti;

degli uscieri per la mercede degli atti che notificano, e delle commessioni che esegnono;

de'mercanti per le merci che vendono a'particolari non mercanti; ec.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 365, comma 2° — *L'abbandono debbe esser fatto agli assicuratori*

Nel termine di un anno dopo ricevuta la notizia o della perdita accaduta o della preda giunta alle colonie dell' Indie occidentali, alle isole Azore, Canarie, Madera, ed altre isole e coste occidentali dell'Africa ed orientali dell'America.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 425, comma ultimo. — Ogni domanda di consegna di mercanzie è prescritta un anno dopo l'arrivo del bastimento.

Art. 426. — La prescrizione non può aver luogo, se vi è cedola, obbligazione, approvazione di conto o interpellazione giudiziaria.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 425, comma 1° — Sono prescritte

tutte le azioni di pagamento per nolo di bastimento, salari e stipendi degli uffiziali, marinai ed altre persone dell' equipaggio, un anno dopo terminato il viaggio.

(7) V. *nota precedente.*

(8) Ivi, lo stesso articolo, comma 2° — *Sono prescritte tutte le azioni*

per nutrimento somministrato ai marinari, per ordine del capitano, un anno dopo la consegna.

(9) Ivi, lo stesso articolo, comma 3° — *Sono prescritte tutte le azioni*

per somministrazione di legname ed altre cose necessarie alle costruzioni, all' equipaggio ed approvigionamento del bastimento, un anno dopo fatte tali somministrazioni;

(10) Ivi, lo stesso articolo, comma 4° — *Sono prescritte tutte le azioni*

per salari di lavoratori e per opera fatte, un anno dopo la ricevuta de' lavori.

(11) LL. civ., art. 2178, comma 4° — *Si prescrivono col decorso di un anno le azioni*

de' maestri che tengono in casa gli alunni, pel prezzo della *pensione* che ne riscuotono, e degli altri maestri pel prezzo della istruzione.

no che nelle coste dell' Europa, quelle dell'Asia e dell'Africa, nel Mediterraneo, le Indie occidentali, le Azore, Canarie, Madera, ed altre isole e coste occidentali dell' Africa ed orientali dell' America. (Cod. comm., 373.) (1) — V. *Abbandono*, n. 54.

2° Le azioni per restituzioni di diritti e mercatanzie contro l' amministrazione delle dogane. — V. *Dogane*, n. 220.

10. — Si prescrive con *tre anni*:

L' azione pubblica e l' azione civile, a causa d'un delitto di contraffazione. (Cod. istr. crim., 638.) (2) — V. *Contraffazione* e *Proprietà letteraria*, n. 156.

11. — Si prescrivono con *cinque anni*:

1° L'azione per garentia contro l'agente di cambio, come responsabile della validità dei trasferimenti di rendita. — Ved. *Agente di cambio*, n. 108 e 139.

2° L'azione dei terzi contra i soci non liquidatori. (Cod. comm., 64.) (3) — V. *Società*.

3° Ogni azione derivante da un contratto a cambio marittimo o da un contratto d' assicurazione marittima. (Cod. comm., 432 e 434.) (4)

4° Tutte le azioni relative alle lettere di cambio, o ai biglietti ad ordine sottoscritti da negozianti, mercatanti o banchieri, o per fatti di commercio, ammeno che non vi sia stata condanna, o che il debito non sia stato riconosciuto con atto separato. (Cod. comm., 189.) (5) — V. *Biglietto ad ordine*, n. 13, 52 e 53; *Lettera di cambio*, § 14; *Presunzioni*, n. 6; e *sopra*, n. 2.

5° Gl' interessi e generalmente tutto ciò che è pagabile per anno, o a termini periodici più corti. (Cod. civ., 2277.) (6) V. *Interessi*, n. 130.

12. — Si prescrivono con *trent' anni:*

1° L'azione degli agenti d'affari pe'loro onorari. — V. *Agente d'affari*, n. 7 e 17.

2° L' azione dei procuratori pe' loro onorari (Cod. civ., 2262.) (7), essendo i procuratori mandatari ordinari, non compresi tra gli ufiziali ministeriali a riguardo de' quali gli art. 2272 e 2273, Cod. civ. (8), riducono la prescrizione ad un anno o cinque anni. (Vazeille, n. 685.)

3° L'azione dei commessionati pe'loro diritti di commessione. V. *Commessione*, n. 169.

4° L'azione degli agenti di cambio per

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 365. — L'abbandono debbe esser fatto agli assicuratori nel termine di sei mesi, dal giorno che si riceve la notizia della perdita accaduta ne'porti o nelle coste dell'Europa, o su quelle dell'Asia e dell'Africa nel Mediterraneo, o pure, in caso di preda, dal giorno che si riceve la notizia dell'arrivo del bastimento in uno de'porti o luoghi situati nelle coste soprammentovate.

Nel termine di un anno dopo ricevuta la notizia o della perdita accaduta o della preda giunta alle colonie delle Indie occidentali, alle isole Azore, Canarie, Madera, ed altre isole e coste occidentali dell'Africa ed orientali dell'America.

Nel termine di due anni dopo la notizia delle perdite accadute o delle prede portate in tutte le altre parti del mondo.

Tali termini trascorsi, gli assicuratori non potranno più essere ammessi a far l'abbandono.

(2) LL. di proc. pen., art. 615. — Le condanne a pene correzionali si prescrivono in cinque anni.

L'azione penale per delitto si prescrive in due anni.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 62. — Tutte le azioni contro a' soci non *istralciari*, ed alle loro vedove, agli eredi o aventi causa da loro, sono prescritte in termine di cinque anni dopo lo scioglimento della società, se l' atto di società, che ne indica la durata, o l'atto di scioglimento, è stato affisso e registrato in conformità degli articoli 34 e 35, e se essendo state osservate tali formalità, la prescrizione non è stata interrotta a loro riguardo da alcuna domanda giudiziaria.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 424. — Ogni azione provegnente da un contratto a cambio marittimo, o da una polizza di assicurazione, è prescritta dopo cinque anni dalla data dal contratto.

Art. 426. — La prescrizione non può aver luogo, se vi è cedola, obbligazione, approvazione di conto o interpellazione giudiziaria.

(5) Ivi, art. 195, comma 1° — Ogni azione relativa alle lettere di cambio, a' biglietti ad ordine, quando reputansi atti di commercio a'termini dell'art. 3, ed agli ordini in derrate, è prescritta dopo cinque anni, computando dal giorno del protesto, o della scadenza in mancanza del protesto, o dall'ultima istanza giuridica, se non vi è stata condanna, o se il debito non è stato riconosciuto per atto separato.

(6) LL. civ., art. 2183. — *Si prescrivono col decorso di cinque anni*

le annualità delle rendite perpetue, e vitalizie;

quelle delle pensioni per alimenti;

le pigioni delle case ed i fitti de'beni rustici;

gl'interessi delle somme prestate, a generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno, o a termini periodici più brevi.

(7) Ivi, art. 2168. — Tutte le azioni tanto reali, quanto personali, si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che colui che allega tal prescrizione, sia tenuto ad esibirne un titolo, o che gli si possa opporre veruna eccezione per causa di mala fede.

(8) LL. civ., art. 2178 e 2179.

pagamento dei loro onorari. V. *Agente di cambio*, n. 161.

5° L'azione per garantia contro l'agente di cambio responsabile della verità dell'ultima firma d'una lettera di cambio. — V. *Ivi*, n. 113.

6° L'azione dei soci fra loro. (Cod. comm., 64.) (1) — V. *Società*.

PRESTITO. — V. *Interessi*. — *Pegno*. — *Usura*.

INDICAZIONE ALFABETICA.

NOZIONI GENERALI.

1. — In diritto civile si distinguono due specie di prestito: il *prestito ad uso*, o *comodato*, che si applica alle cose che non si consumano con l'uso, e che debbono esser rese tali quali sono stati prestate; ed il *prestito di consumazione*, o semplicemente *prestito*, che si applica alle cose che si consumano con l'uso, a derrate, mercanzie, e principalmente al denaro. (Cod. civ., 1874.) (2)

2. — Il prestito ad uso è essenzialmente gratuito (Cod. civ., 1874.) (3); mentre il prestito di consumo o il semplice *prestito*, è il più ordinariamente interessato. (Cod. civ., 1905.) (4)

3. — In diritto civile, il prestito di consumo, o semplice prestito, è un contratto col quale l'una delle parti rilascia all'altra una certa quantità di cose che si consumano con l'uso, con l'obbligo per quest'ultima, di rendergliene altrettanta e della stessa qualità. (Cod. civ., 1892.)(5)

4. — Il prestito in materia commerciale ha una significazione più estesa; si intende di ogni fatto o impegno che è di natura quale che ne sia la causa, da creare un debito pagabile in moneta o altra cosa fungibile. (Pardessus, n. 469.) — Dal che segue, che per esservi prestito fra commercianti, non è necessario che sia intervenuto fra le parti un contratto col quale l'una di esse dichiari esplicitamente prestare qualche cosa all'altra; basta che vi sia stata fra loro una operazione commerciale liquidata che abbia costituita l'una debitrice dell'altra.

5. — Così, allorchè due commercianti fanno tra loro il conto della loro situazione reciproca in seguito di somministrazioni di mercanzie, dritti di commessione, ec., se colui che deve all'altro non paga contanti, si riconosce debitore, come se avesse realmente preso in imprestito.

6. — Per effetto del prestito di consumo, colui che prende ad imprestito diviene proprietario della cosa prestata, e se perisce in qualunquesiasi maniera, perisce per lui. (Cod. civ., 1893.) (6)

7. — Dal perchè colui che impresta trasmette a quello che prende ad imprestito la proprietà delle cose prestate risulta che colui che non è proprietario di una cosa non può regolarmente prestarla. (Pothier, n. 4; Duranton, t. 17, n. 563.) — Ma se il prestatore si pretendesse proprietario del denaro o della mercanzia prestata, come in fatto di mobile la possessione val titolo, il prestito sarebbe valido, salvo il ricorso del vero proprietario contra il prestatore. — Si può vedere a tal riguardo alla parola *Vendita*, ciò che noi abbiamo detto sulla vendita della cosa altrui.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 62.

(2) LL. civ., art. 1746. — Il *prestito* è di due specie: quello delle cose di cui si può far uso senza consumarle: e quello delle cose che si consumano con l'uso.

La prima specie si chiama *prestito ad uso*, o sia *comodato*: la seconda si chiama *prestito di consumo*, o *mutuo*.

(3) Ivi, art. 1748. — Il comodato è essenzialmente gratuito.

(4) LL. civ., art. 1777. — È permessa la stipulazione degli interessi nel semplice mutuo, sia di danaro, sia di derrate, o di altre cose mobili.

(5) LL. civ., art. 1764. — Il *mutuo* è un contratto col quale uno dei contraenti consegna all'altro una data quantità di cose, le quali con l'uso si consumano, coll'obbligo a quest'ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità.

(6) LL. civ., art. 1765. — In forza del mutuo il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale, venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto.

8. — Colui che prende ad imprestito è tenuto di rendere le cose prestate nella stessa qualità e quantità, ed al termine convenuto (Cod. civ., 1902.) (1)

9. — Se non è stato fissato termine per la restituzione, il giudice può, quando il prestatore ridimanda le cose prestate, accordare a colui che prende ad imprestito un termine, secondo le circostanze. (Cod. civ., 1900.) (2)

10. — Colui che prende ad imprestito una somma di denaro non è tenuto a rendere che la somma numeraria che ha ricevuta; se vi è stata diminuzione o aumento di specie, prima dell' epoca del pagamento, il debitore deve rendere la somma numeraria prestata, e non deve rendere che questa somma, nelle specie che hanno corso al momento del pagamento. (Cod. civ., 1895.) (3)

11. — Se il prestito, essendo fatto in moneta nazionale, le parti hanno considerato la moneta come mercanzia, il mutuatario deve rendere la quantità e qualità determinate nel suo impegno, nè più, nè meno, quando anche la denominazione numerica delle specie fosse aumentata o diminuita nell'intervallo. (Pardessus, n. 205.)

12. — Se il prestito è fatto in monete straniere, e sia stipulato che il rimborso sarà fatto in monete straniere della stessa qualità, non solamente il mutuatario non può liberarsi dando una moneta francese, ma ancora deve rendere delle monete straniere della stessa denominazione di quelle che ha ricevute; così, se ha ricevuto piastre, deve restituire piastre. (Pardessus, n. 204.)

13. — Intanto, questa regola soffre, nella pratica, delle eccezioni che provvengono dal che non sarebbe sempre facile o possibile ai commercianti che hanno ricevuto un prestito in moneta straniera, di rendere una moneta straniera della stessa denominazione e qualità; e come, se il rimborso fosse esatto in giudizio, i giudici non potrebbero condannare il mutuatario che non adempisse ai suoi obblighi, che a pagare il prezzo della cosa che non restituisce, e al danni ed agli interessi, se vi fosse luogo, e questo prezzo e questi danni ed interessi sarebbero necessariamente pagati in moneta francese, si è ammesso che, senza che vi fosse bisogno d' una condanna giudiziaria, il mutuatario abbia il diritto d'offrire una somma che il corso del cambio o un arbitramento serve a determinare, e dei danni e degli interessi, se ne fossero dovuti. (Pardessus, n. 204.)

14. — Indipendentemente dalla restituzione della cosa prestata, il mutuatario, allorchè soprattutto si tratta di danaro, deve ancora gl'interessi, secondo la legge o la convenzione. V. *Interessi*, ed *appresso*, n. 24 e seg.

15. — Sulle altre regole del diritto civile relative al prestito, V. gli articoli 1874 e seg. del Cod. civ. (4)

16. — Gli atti di prestito sono sottomessi ad un diritto proporzionale di registro di 1 franco per 100 franchi. (L. 22 frim. anno 7, art. 69, § 3, n. 3.)

17. — Ma, quando il prestito è fatto sopra pegno, deposito o consegna di mercanzie, azioni delle compagnie d'industria e di finanze, l'atto del prestito è ammesso al registro, mediante un diritto fisso di 2 franchi. (L. 8 settembre 1830.) — V. *appresso*, n. 28, e la parola *Pegno*.

18. — Gli atti sotto firma privata, contenenti riconoscenza di prestiti sopra deposito o consegna di mercanzie o valori, possono essere scritti sopra carta del bollo di dimensione. (Cod. comm., 95; L. degli 8 settembre 1830; Delib. dell'amministrazione, 10 maggio 1831.)

GIURISPRUDENZA

19. — Un prestito, detto in danaro, non è meno un prestito, benchè fatto in valori di portafoglio, se questi valori sono negoziabili. — In tal caso, il mutuante è realmente creditore, almeno eventuale; egli può, all' istante, ricevere ed inscrivere una ipoteca.

Pinot. — 2 dicemb. 1812. — Cass. — Torino. — S-V. 13. 1. 33. — D. A. 10. 468.

(1) LL. civ., art. 1774. — Il mutuatario è obbligato a restituire le cose prestate nella stessa quantità a qualità, e nel tempo convenuto.

(2) LL. civ., art. 1772. — Se non si è fissato un termine alla restituzione, il giudice può accordare al mutuatario una dilazione, secondo le circostanze.

(3) Ivi, art. 1767. — L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numeraria espressa nel contratto.

Accadendo aumento, o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore dee restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituirla se non in monete che abbiano corso nel tempo del pagamento.

(4) LL. civ. art. 1746 e seg.

20. — Colui che, sotto il titolo di *prestito*, ha somministrato dei fondi ad una casa di commercio, con stipulazione d'un interesse determinato, deve esser riputato socio commanditario, e non semplice mutuante, se, oltre lo interesse convenuto, ai ha riserbato una quota parte nei benefici presenti, il diritto di prendere comunicazione dei registri, quello d'assistere agl'inventari ed altre prerogative di questo genere che, regolarmente, non appartengono che ad un socio.

Person. — 10 agosto 1807. — Parigi. — S-V. 7. 2. 1205. — D. A. 12. 130.

21. — Un'azione in una intrapresa commerciale (come la ricostruzione di una sala di spettacolo) può, secondo le circostanze, essere considerata come un semplice prestito, e non come un interesse sociale; in questo caso, l'azionista ha il diritto di esigere il rimborso del capitale della sua azione, senza esser tenuto a contribuire alle perdite dell'intrapresa. (Cod. civ., 1853; Cod. comm. 34.) (1)

Thounens.—10 magg. 1837.—C. Rig.— Martinicca. — S-V. 37. 1. 1008. — D. P. 37. 1. 338.

22. — Il prestito verbale fatto ad un commerciante non è presunto fatto pel suo commercio. — Non è lo stesso dei biglietti sottoscritti da un commerciante, i quali sono stimati fatti pel suo commercio, allorchè non vi è enunciata un'altra causa. La disposizione dell'art. 638, Cod. comm. (2), su tal punto, non può essere estesa ai prestiti verbali.

Faydeau.—22 maggio 1829.— Poitiers.— S-V. 29. 2. 294. — D. P. 29. 2. 247.

23. — *Fu giudicato in senso contrario.*

Cointe. — 29 maggio 1824. — Bourges.— S-V. 25. 2. 147. — D. A. 3. 337.

Id. — Quignou. — 11 luglio 1821. — Douai.— S-V. 26. 2. 150. — D. A. 3. 336.

Id... Nel caso in cui si è fatto atto notariale del prestito, ancorchè vi sia stata stipulazione d'interessi *alla tassa legale del cinque per cento.*

Charles. — 27 febbraio 1825. — Douai.— S-V. 26. 2. 150.

24. — L'interesse d'un prestito fatto, per la costruzione d'una sala di spettacolo, può, comechè si applica ad una intrapresa commerciale, essere stipulata sul piede del sei per cento. (L. 3 settembre 1807.)

Thounens.—10 maggio 1837.— C. Rig.— Martinicca. — S-V. 37. 1. 1008. — D. P. 37. 1. 338. — V. *Interesse*, n. 6.

25. — Allorchè, con un atto di prestito, è stato stipulato che la somma prestata produrrebbe interesse dal giorno del suo versamento, questo interesse corre dopo, come prima della scadenza dei termini di rimborso, senza bisogno di messa in mora del debitore. (Cod. civ., 1153.) (3)

Thounens.— 10 maggio 1837.— C. Rig.— Martinicca. — S-V. 37. 1. 1008. — D. P. 37. 1. 338. — V. *Interesse*, § 3.

26. — La clausola con la quale è stipulato che il depositario di somme di denaro non sarà tenuto a rendere gli stessi ed identici pezzi di moneta che ha ricevuto, ma solamente una simile somma, e che non sarà d'altronde tenuta a renderla, che nel termine di un anno, è essenzialmente distruttiva del contratto di deposito, ed offre il carattere d'un prestito di danaro.

In consegnenza, il ritardo o il rifiuto di pagare, per parte del debitore, non può costituire una violazione di deposito, nel senso dello art. 15 della legge dei 25 frim. anno 8.

Rabel. — 26 aprile 1810. — Cass. — S-V. 11. 1. 65. — D. A. 5. 51. — V. *sopra*, numero 10 e s.

27. — La clausola risolutoria inserita in un contratto di prestito, pel caso di non pagamento degl'interessi, dopo precetto, non può essere considerata come semplicemente *comminatoria*; — Il solo fatto di non pagamento dopo la messa in mora deve far pronunziare la risoluzione del contratto ed ordinare, in conseguenza, il rimborso della somma prestata. (Cod. civ., 1134.) (4)

Allart. — 23 aprile 1831. — Parigi. — S-V. 31. 2. 162. — D. P. 31. 2. 141.

28. — La legge degli 8 settembre 1830, che affranca dal diritto proporzionale, e non sottomette che al diritto fisso di 2 franchi, i prestiti sopra deposito o consegna, non è applicabile che ai prestiti fatti ai commercianti.

Registro. — 5 dicembre 1837. — Cass. — S-V. 38. 1. 63.

Id. — 17 novembre 1834. — Cass. — Trib. di Parigi. — S-V. 34. 1. 815.

Id. — Allemacher. — 17 novembre 1834.— C. Rig. — Trib. di Parigi. — S-V. 34. 1. 815.

PRESTITO a cambio marittimo. — Ved. *Contratto a cambio marittimo.*

PRESTITO sopra pegno — Ved. *Pegno* e *prestito* n. 17 e 28.

PRESUNZIONI. — V. *Pruova in generale.* — *Pruova testimoniale.*

(1) LL. civ., art. 1725.
(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 3.
(3) LL. civ., art. 1107.
(4) Ivi, art. 1088.

NOZIONI GENERALI.

1. — Le presunzioni sono conseguenze che la legge o il magistrato tira da un fatto cognito ad un fatto incognito di cui si cerca la pruova. (Cod. civ., 1349.) (1)

2. — Tutte le pruove non sono esse medesime che presunzioni più o meno forti. — Non di meno vi è questa differenza tra la pruova e la presunzione, che la pruova stabilisce direttamente il fatto a provare, mentre la presunzione non lo stabilisce che indirettamente, cioè a dire, per via di conseguenza. (Pothier, delle *Obbligazioni*, n. 806; Toullier, t. 10, num. 1.)

Secondo che la conseguenza è più o meno necessaria, più o meno lontana, vi è presunzione, probabilità, congettura, verosimiglianza, ecc.

3. — Si distinguono due specie principali di presunzioni: le presunzioni stabilite dalla legge *o presunzioni legali*, e le presunzioni semplici o *presunzioni dell'uomo*, di cui la valutazione è lasciata alla prudenza ed ai lumi dei magistrati. (Cod. civ., 1350, 1353.) (2) — V. *appresso*, n. 12.

4. — Nelle presunzioni legali si distinguono ancora le presunzioni di diritto (*juris*), che dispensano da ogni pruova, coloro a vantaggio de' quali esse esistono, ma che possono esser distrutte da una pruova contraria, e le presunzioni di diritto e dal diritto (*juris et de jure*), che potrebbero chiamarsi presunzioni *assolute*, e contro le quali non è ammessa alcuna pruova contraria, (Arg. dall' art. 1352, Cod. civ.)

5. — L'art. 1350, Cod. civ. (3), nella enumerazione che contiene, somministra degli esempi di queste due specie di presunzioni: esso classifica nel suo n. 2, fra le presunzioni legali « i casi ne' quali la legge fa risultare la liberazione o la proprietà, da certe circostanze determinate. » Ora, queste presunzioni, allorchè le circostanze che le istituiscono, non formano esse medesime una pruova diretta e completa, non escludono affatto una pruova contraria. Così, la presunzione di liberazione che risulta dalla rimessa del titolo (Cod. civ., 1282.) (4), la presunzione di proprietà che risulta dal possesso delle cose mobili (Cod. civ., 2279) (5), dispensano da ogni altra pruova colui in favore del quale esse esistono (Cod. civ., 1352.) (6); ma non sono talmente assolute da non poter essere distrutte da una pruova contraria.

6. — Così, ancorchè la legge dichiari tutte le azioni per pagamento di biglietti e lettere di cambio prescritte dopo cinque anni (Cod. comm., 189.) (7), non di meno, come questa prescrizione non è fondata che sopra una presunzione legale di pagamento che non è assoluta, la legge ammette contro tale prescrizione la pruova del non pagamento risultante, sia da una ricognizione del debito, sia dalla confessione del debitore o del suo rifiuto di prestar giuramento. V. *Lettera di cambio*, § 14.

7. — Al contrario, vi sono alcuni atti, o alcuni fatti ai quali la legge attacca

(1) LL. civ., art. 1303. — Le *presunzioni* sono le conseguenze che la legge o il magistrato deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto.

(2) LL. civ., art. 1304. — La *presunzione legale* è quella che una legge speciale attribuisce a taluni atti o a taluni fatti. Tali sono

1° gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, perchè li prescrive fatti in frode delle sue disposizioni;

2° i casi nei quali la legge dichiara che la proprietà, o la liberazione risulti da alcune circostanze determinate;

3° l'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata;

4° la forza che la legge dà alla confessione o al giuramento della parte.

Art. 1307. — Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, sono rimesse alla dottrina ed alla prudenza del magistrato, il quale non dee ammettere se non presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente ne'casi ne'quali la legge ammette la pruova testimoniale; perchè però l'atto non sia impugnato per causa di dolo o di frode.

(3) LL. civ., art. 1304. — V. Nota precedente.

(4) Ivi, art. 1236. — La volontaria restituzione al proprio debitore del titolo originale del credito sotto firma privata, fa pruova della liberazione.

(5) Ivi, art. 2185, comma 1° — Riguardo a' mobili, il possesso vale per titolo.

(6) Ivi, art. 1306, comma 1° — La presunzione legale dispensa da qualunque pruova colui a favore del quale essa esiste.

(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 195, comma 1° Ogni azione relativa alle lettere di cambio, a' biglietti ad ordine, quando reputansi atti di commercio a'termini dell'articolo 3, ed agli ordini in derrate, è prescritta dopo cinque anni, computando dal giorno del protesto, o della scadenza in mancanza del protesto; o dell' ultima istanza giuridica, se non vi è stata condanna, o se il debito non è stato riconosciuto per atto separato.

delle presunzioni talmente forti che non possono esser distrutte da alcuna pruova, comunque sia evidente.

8. — Tali sono: 1° Gli atti che la legge dichiara nulli, come presunti fatti in frode delle sue disposizioni, secondo la loro sola qualità (Cod. civ., art. 1350.) (1); e tali sono particolarmente gli atti fatti da un fallito dopo il suo fallimento. V. *Fallimento*, § 2.

9. — 2° L'autorità che la legge attacca alla *cosa giudicata*. (Cod. civ., 1350.) (2), cioè, a ciò che è stato deciso con una sentenza, contro la quale non vi è più alcun mezzo di ricorso, quantunque fosse d'altronde il *male giudicato* evidente della decisione. — Ma quì non bisogna perdere di vista che l'autorità della cosa giudicata non ha luogo, che a riguardo di ciò che ha fatto l'oggetto della sentenza, e che però vi bisognano rigorosamente tre condizioni: che la cosa dimandata sia la stessa; che la dimanda sia fondata sulla stessa causa; e che essa sia tra le stesse parti, formata da esse e contro esse nella medesima qualità. (Cod. civ., 1351.) (3) — V. sull'applicazione delicatissima di queste regole, la parola *Cosa giudicata*, nella nostra *Giurispr. del XIX secolo*.

10. — 3° Infine, la forza che la legge attacca alla confessione della parte ed al suo giuramento. (Cod. civ., 1350.) (4) Così, vi è presunzione legale del diritto dell'avversario di colui che confessa la legittimità di questo diritto (Cod. civ., 1354 e seg.) (5); così ancora, il giuramento decisorio prestato sopra un fatto dà a questo fatto una presunzione legale di verità, contro la quale nessuna pruova contraria è più ammessa (Cod. civ., art. 1353) (6); ma pure, per una giusta reciprocità, vi è presunzione legale contra colui che non accetta il giuramento (C. civ., 1361.) (7)

11. — Le parti non possono rinunziare anticipatamente al beneficio delle presunzioni legali, ammeno che la legge non ve le autorizzi. (Pardessus, n. 264.)

12. — Quanto alle presunzioni semplici, o presunzioni dell'uomo, che non sono stabilite dalla legge, esse sono abbandonate alla dottrina ed alla prudenza del magistrato, che non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e nei casi solamente in cui la legge ammette le pruove testimoniali, ammeno che l'atto non sia attaccato per causa di frode o di dolo. (Cod. civ., art. 1353.) (8) — Ved. *Pruova testimoniale*.

GIURISPRUDENZA

13. — In materia commerciale sono ammessibili delle semplici presunzioni, anche quando si tratta di cose o valori eccedenti 150 franchi.

Perissé. — 26 agosto 1835. — C. Rig. — S-V. 36. 1. 127.

Id. — Vayssier Four. — 31 magg. 1836. — C. Rig. — Digione. — S-V. 36. 1. 857.

14. — *Fu giudicato similmente*, che l'esistenza d'un credito può essere stabilita sopra semplici presunzioni, in mancanza del titolo di obbligazione.

Fonade. — 29 dicembre 1835. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 36. 1. 751.

Id. — 27 genn. 1836. — C. Rig. — Cons. sup. del Senegal. — S-V. 36. 1. 751.

15. — *Fu giudicato ancora*, che sono ammessibili delle semplici presunzioni, anche quando si tratta di stabilire che degli effetti esistenti nel portafoglio d'un fallito, gli erano stati rimessi, per servire al pagamento di biglietti tratti al suo domicilio, circostanza che

(1) LL. civ., art. 1304, comma 1° — La *presunzione legale* è quella che una legge speciale attribuisce a taluni atti o a taluni fatti. Tali sono 1° gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, perchè li presume fatti in frode delle sue disposizioni;

(2) Ivi, lo stesso articolo, comma 3° — l'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata;

(3) LL. civ., art. 1305. — L'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato l'oggetto della sentenza. È necessario che la cosa dimandata sia la stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nella medesima qualità.

(4) Ivi, art. 1304, comma 4° — la forza che la legge dà alla confessione o al giuramento della parte.

(5) LL. civ., art. 1308 e seg.

(6) Ivi, art. 1317. — Quando il giuramento deferito o riferito siasi dato, non si ammette l'avversario a provarne la falsità.

(7) LL. civ., art. 1313. — Colui al quale vien deferito il giuramento, qualora rifiuti di darlo, o non consenta di riferirlo al suo avversario; o lo avversario al quale è stato riferito, se ricusi di darlo, dee soccombere nella sua domanda o nella sua eccezione.

(8) LL. civ., art. 1307. — Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, sono rimesse alla dottrina ed alla prudenza del magistrato, il quale non dee ammettere se non presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente ne' casi nei quali la legge ammette la pruova testimoniale; purchè però l'atto non sia impugnato per causa di frode o di dolo.

ne autorizza la rivendicazione per parte del proprietario. (Cod. civ., 1353; Cod. comm., art. 583.) (1)

Sindaci Baron. — 25 maggio 1837. — C. Rig. — Nimes. — S-V. 37. 1. 496. — Ved. *Pruova testimoniale.*

PRIVILEGIO. 1. — Il privilegio è un diritto che la qualità del credito dà ad un creditore di esser pagato in preferenza agli altri creditori, anche ipotecari, sulla generalità dei beni del debitore, o sopra alcuni di questi beni. (C. civ., 2095.) (2)

2. — I crediti privilegiati sulla generalità dei beni del debitore, nell'ordine secondo il quale si esercita questo privilegio, sono: 1° Le spese di giustizia; — 2° Le spese funerarie; — 3° Le spese dell'ultima malattia, in concorso tra coloro a cui sono dovute; — 4° I salari delle persone di servizio per l'annata scaduta, e ciò che resta dovuto sull'annata corrente; — 5° Le somministrazioni di sussistenze fatte al debitore ed alla sua famiglia, cioè, durante i sei ultimi mesi, dai mercatanti in dettaglio, come panattieri, beccai ed altri, e durante l'ultima annata, padroni di locanda e dai mercatanti all'ingrosso. (Cod. civ., artic. 2101 e 2104.) (3) (4)

3. — I privilegi sopra certi mobili sono: 1° Le pigioni e gli affitti degl'immobili sopra i frutti della raccolta dell'anno, e sul prezzo di tutto ciò che guernisce la cosa locata o il potere, e di tutto ciò che serve alla speculazione del podere; — 2° Il credito sul pegno di cui il creditore è in possesso; — 3° Le spese fatte per la conservazione della cosa; — 4° Il prezzo d'effetti mobili non pagati, se sono ancora nel possesso del debitore, sia che abbia comprato a termine o senza termine; — 5° Le somministrazioni d'un albergatore sugli effetti del viaggiatore che sono stati trasportati nel suo albergo; — 6° Le spese di vettura e le spese accessorie sulla cosa vetturata; — 7° I crediti risultanti da abusi e prevaricazioni commesse dai funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sopra i fondi della loro cauzione e sugli interessi che ne possono esser dovuti. (Cod. civ., 2102.) (5)

(1) LL. civ., art. 1307; LL. di ecc. aff. comm., art. 577.

(2) Ivi, art. 1965. — Il *privilegio* è un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore, per essere preferito agli altri creditori anche ipotecari.

(3) LL. civ., art. 1970. — I crediti privilegiati sopra la generalità de'mobili son quelli enunciati qui appresso, e si sperimentano con l'ordine seguente:

1° le spese giudiziali;

2° le spese funerali;

3° tutte le spese dell'ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli cui sono dovute;

4° i salari delle persone di servizio per l'ultimo semestre decorso, e quelli dovuti per la mesata corrente;

5° le somministrazioni de'viveri fatte al debitore ed alla sua famiglia, cioè pei sei ultimi mesi, da'venditori a minuto, come i fornai, macellai e simili; e per l'ultimo anno, da'padroni di locanda e mercanti all'ingrosso.

(4) Osserviamo tuttavia che il privilegio risultante dall'articolo 2101, n. 5; Cod. civ., non si estende alle somministrazioni fatte ad un albergatore, allorchè sono state consumate nell'albergo dagli avventori; esso è ristretto alle somministrazioni consumate dall'albergatore e dalla sua famiglia. — (Bost. — 14 dicembre 1832. — Lione. — S-V. 33. 2. 169. — E Id. — Donaron. — 14 luglio 1819. — Rouen. — S-V. 19. 2. 270. — D. A. 9. 31.)

Questo privilegio precede il privilegio del venditore non pagato, sul prezzo rappresentante l'oggetto venduto. — (Leken. — 12 maggio 1828. — Rouen. — S-V. 29. 2. 115. — D. P. 28. 2. 61.) N. A.

(5) LL. civ., art. 1971. — I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono i seguenti.

1° Le pigioni ed i fitti degl'immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, e sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa, o ad istruire il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione de'fondi: cioè per tutte le pensioni mature e da maturare, se i contratti di affitto sieno per atto autentico, ovvero se essendo per iscrittura privata, abbiano una data certa; ed in questi due casi gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa, o il podere, pel tempo che rimane sino al termine del contratto, e di convertire a loro vantaggio le pigioni, o i fitti, col peso però di pagare al padrone del fondo tutto ciò che gli fosse dovuto: e per l'annata, e l'altra che siegue da contarsi dallo spirare dell'anno corrente, quando il contratto non sia autentico, o essendo fatto per privata scrittura, non siavi data certa.

Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni *locative*, e per tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto.

Ciò non ostante le somme dovute per le sementi, o per le spese della ricolta dell'anno, si pagano sul prezzo della medesima e quelle dovute per gli attrezzi rurali, sopra il prezzo degli attrezzi stessi, in preferenza del padrone del fondo tanto nel primo, che nel secondo caso.

Il padrone della casa, o del podere affittato può sequestrare i mobili in essi introdotti, quando sieno stati trasportati altrove senza il suo consenso, e conserva sopra essi il suo privilegio; purchè abbia proposto l'azione per rivendicargli nel termine di quaranta giorni per rispetto ai mobili, de' quali era fornito il podere, o nel termine di giorni quindici per rispetto al mobilo di una casa.

Il privilegio sopra i frutti raccolti nell'anno ha luogo, anche quando i frutti appartengono al subaffittuale.

Il privilegio sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa, o ad instruire il fondo lo-

4. — I creditori privilegiati sugl' immobili sono: 1° Il venditore su l' immobile venduto pel pagamento del prezzo; — 2° Coloro che hanno fornito i denari per l'acquisto d'un immobile; — 3° I coeredi, sugl'immobili della successione per la garantia delle divisioni fatte tra essi e per le compensazioni e pareggiamento delle porzioni ereditarie; — 4° gli architetti, intraprenditori, muratori ed altri operai impiegati per edificare, ricostruire o riparare edifizi, canali od altre opere, purchè nondimeno, da un perito nominato d'ufficio dal tribunale di prima istanza, nella cui giurisdizione gli edifizi sono situati, sia stato precedentemente formato processo verbale nel fine di comprovare lo stato dei luoghi relativamente alle opere che il proprietario dichiari aver disegno di fare, e che le opere sieno state nei sei mesi al più tardi dalla loro perfezione, riconosciute da un perito egualmente nominato d'ufficio; ma l'ammontare del privilegio non può eccedere i valori comprovati dal secondo processo verbale, e si riduce al dippiù della valuta dello immobile all'epoca dell'alienazione per i lavori praticati nel medesimo; — 5° Coloro che hanno prestato denari per pagare o rimborsare gli operai, godono dello stesso privilegio, purchè questo impiego sia autenticamente comprovato dall' atto di prestito, e dalla quietanza degli operai. (C. civ., 2103.)(1)

5. — Oltre questi privilegi, la cui applicazione alle materie commerciali è stata spiegata nei diversi articoli che trattano delle cose o delle persone alle quali sono attribuite, esistono ancora altri privilegi speciali stabiliti dal Codice di commercio o da leggi particolari. Tali sono quelli dei commessionati su le mercanzie che loro sono dirette da un commettente a causa delle loro anticipazioni (2); dei

cato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione dei fondi, se tali cose appartengano al subaffittuale, ha luogo per la quantità che questi dee, senza tenersi conto delle anticipazioni.

2° Il credito sopra il pegno di cui il creditore si trova in possesso.

3° Le spese fatte per la conservazione della cosa.

4° Il prezzo de' beni mobili non pagati, se esistono ancora in mano del debitore, o che gli abbia comprati con dilazione al pagamento, o senza.

Se la vendita sia stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicar tali beni finchè si trovano in mano del compratore, ed impedirne la rivendita; purchè la domande per rivendicarli venga proposta tra gli otto giorni dalla tradizione, ed i beni si trovino in quello stato medesimo in cui erano nel tempo che furono consegnati.

Nondimeno il privilegio del venditore non si esercita se non dopo quello del padrone della casa, o del podere, quando non sia provato che questi era informato che i mobili e le altre cose che guarnivano la casa o il podere locato, non erano di pertinenza del fittaiuolo.

Non è derogato alle leggi ed agli usi del commercio sulla rivendicazione.

5° Le somministrazioni di un locandiere, sulle robe del viandante, che sono state introdotte nella locanda.

6° Le spese di vettura, e quelle accessorie, sulle cose che si trasportano.

7° I crediti che risultano per abusi e prevaricazioni commesse dagli uffiziali pubblici nello esercizio delle loro funzioni, su i capitali dati da essi per sicurtà, e sugl' interessi che ne fossero dovuti.

(1) LL. civ., art. 1972. — I creditori privilegiati sopra gl'immobili sono come siegue

1° Il venditore sull' immobile venduto, pel pagamento del prezzo.

Se vi sono più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente.

2° Quelli che hanno somministrato danaro per l'acquisto di un immobile; purchè sia comprovato autenticamente coll' atto dell'imprestito, che la somma era destinata a tale impiego, e colla ricevuta del venditore, o coll' atto stesso del pagamento, che il pagamento del prezzo sia stato fatto col danaro dato a prestanza.

3° I coeredi, sugl'immobili della eredità pel caso di divisione de' beni tra essi divisi, e per le compensazioni e pareggiamento delle porzioni ereditarie.

4° Gli architetti, gli appaltatori, i muratori ed altri operai impiegati nella fabbrica, ricostruzione, o riparazione di edifizi, canali, o qualunque altra opera; purchè però per mezzo di un perito nominato *ex officio* dal tribunale civile, nella di cui provincia o valle sono situati gli edifizi, siasi preventivamente steso processo verbale, ad oggetto di comprovare lo stato de' luoghi relativamente a' lavori che il padrone dichiarerà di voler fare, e che le opere sieno state, entro sei mesi al più dal loro compimento, verificate da un perito egualmente nominato *ex officio*.

La somma per altro del credito privilegiato non può eccedere il valore verificato col secondo processo verbale, e si riduce a quel di più che ha valuto lo stabile nel tempo dell'alienazione per effetto de' lavori fatti nel medesimo.

5° Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operai, godono dello stesso privilegio; purchè un tale impiego sia comprovato autenticamente coll' atto dell' imprestito, o del pagamento, o colla ricevuta degli operai, siccome si è detto dianzi per coloro che hanno prestato danaro per l'acquisto di uno stabile.

(2) Vi sono in queste materia regole speciali alle colonie, come:

Le anticipazioni e le forniture necessario al mantenimento di una speculazione coloniale sono, secondo gli usi o la giurisprudenza costan-

prestatore a cambio marittimo su l'oggetto del prestito; del capitano o dei noleggiatori su le mercanzie caricate, per l'ammontare del nolo; del capitano e delle genti dell'equipaggio sul nolo per i loro stipendi e salari; degli operai e fornitori che hanno lavorato o fornito al naviglio; dell'amministrazione delle dogane su i beni dei debitori; ecc. — V. su questi diversi privilegi, *Commessionato, Contratto al cambio marittimo, Capitano, Gente dell'equipaggio, Nolo, Naviglio, Dogane.*

6. — Il carattere particolare dei privilegi è di non poter essere creati che dalla volontà della legge; giammai dalla volontà delle parti; in conseguenza la loro applicazione è sempre di dritto stretto e rigoroso; in altri sensi, debbono sempre essere strettamente rifermati nei loro termini, senza poter essere estesi ad altri casi per via d'analogia.

7. — Tra i creditori, i privilegi non producono effetto a riguardo degl'immobili che quando sono resi pubblici per mezzo dell'inscrizione del conservatore delle ipoteche. (Cod. civ. 2106, 2109, 2110, 2111.) (1)

8. — Vi è eccezione in questa regola in ciò che riguarda i privilegi generali

te dei tribunali delle colonie privilegiate, come spese di coltura e di ricolto, sul prezzo dei prodotti della speculazione (Cod. civ. 2102 n. 1, § 4) (a) — I negozianti che sotto il nome di commessionati, fanno queste anticipazioni ai coloni hanno, a titolo di prestatori, un privilegio su i prodotti della speculazione. Non si può loro opporre la regola stabilita dagli art. 93 e seg. Cod. comm. (b), relativamente ai commessionati propriamente detti che non hanno privilegio sul prezzo delle mercanzie con le quali hanno fatte delle anticipazioni, che quando queste mercanzie sono state spedite da una piazza sovra un'altra piazza — Lemoy ed altri. — 3 genn. 1837 — C. Rig. — Guadeloupe — S-V. 37. 1. 151.

Ma il privilegio accordato ai commessionati alla Guyane, dall'art. 117 del C. di comm. (c) modificato per le anticipazioni ordinarie della di valore obbligato è ristretto alle entrate dell'anno stesso in cui le anticipazioni hanno avuto luogo. (Amm. coloniale della Guyane — 8 febb. 1837. — Cass. — Cayenne. — S-V. 37. 1. 264.)

(1) LL. civ., art. 1992, 1994, 1995, 1996, e 1997. — I privilegi sopra gli immobili non hanno effetto fra i creditori, se non in quanto sieno stati resi pubblici colla inscrizione su i registri del conservatore delle ipoteche nel modo determinato dalla legge, colle sole seguenti eccezioni.

Art. 1994. — Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio mediante la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà nel compratore, e che dimostra di esserne dovuto il prezzo in tutto, o in parte al venditore: per tale effetto la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d'inscrizione pel venditore, e per quello che avrà prestato il danaro pagato, e che in forza del medesimo contratto sarà surrogato nelle ragioni del venditore.

Il conservatore delle ipoteche però sarà tenuto sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi di fare *ex officio* nel suo registro la inscrizione de' crediti risultanti dall'atto di alienazione tanto in favore del venditore, quanto di coloro da cui si è somministrato il danaro. Non pertanto il venditore, e que' che avranno somministrato il danaro per conservare il rispettivo privilegio, dovranno curarne la inscrizione nel proprio interesse fra il periodo di due mesi dal dì della data dell'atto traslativo della proprietà, qualora in tale intervallo il compratore non abbia adempinta la trascriziono del contratto di vendita.

Nell'ultima parte di questo articolo venne portata qualche modificazione col decreto del 15 febbraio 1843, così concepita:

Non pertanto il venditore e quei che avranno somministrato il danaro per conservare il rispettivo privilegio, dovranno curarne la inscrizione nel proprio nome fra il periodo di due mesi dal dì della data dell'atto traslativo della proprietà qualora in tale intervallo il compratore non abbia adempito la trascrizione del contratto di vendita.

Art. 1995. — Il coerede o condividente conserva il suo privilegio su i beni di ciascuna porzione, o sopra i beni posti all'incanto, per conseguire il compenso o il pareggiamento della sua porzione, o il prezzo dell'incanto, mediante la inscrizione fatta a sua istanza entro sessanta giorni dall'atto della divisione, o dell'aggiudicazione per incanto: durante il qual tempo non può aver luogo veruna ipoteca su' beni gravati del compenso, o aggiudicati per incanto, in pregiudizio di colui al quale è dovuto il compenso o il prezzo.

Art. 1996. Gli architetti, appaltatori, muratori ed altri operai impiegati per edificare, ricostruire, o riparare edifizj, canali, o altre opere, o quelli che per pagarli e rimborsarli hanno prestato danaro, la versione del quale sia verificata, conservano, mediante la doppia inscrizione fatta 1° del processo verbale comprovante lo stato de' luoghi, 2° del processo verbale di verificazione, il loro privilegio dalla data della inscrizione del primo processo verbale.

Art. 1997. — I creditori del defunto tanto ipotecari non iscritti, che per iscrittura privata, ed i legatari che dimandano la separazione del patrimonio del defunto in conformità dell'articolo 798 del titolo *della successioni*, conservano riguardo a' creditori degli eredi, o di coloro che rappresentano il defunto, il loro privilegio sopra i beni immobili della eredità, mediante le inserizioni fatte sopra ciascuno di tali beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

Prima che spiri questo termine, non può essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i beni dagli eredi o rappresentanti del defunto in pregiudizio de' creditori, o legatari.

(a) LL. civ., art. 1971, n. 1, § 4.
(b) LL. di ecc. aff. comm., art. 89 e seg.
(c) Ivi, art. 116.

su tutti i beni mobili ed immobili del debitore numerati sopra n. 2. (Cod. civ., 2107.) (1)

PROCACCI. — V. *Vetture pubbliche.*

PROCURA. — V. *Mandato.*

PROPRIETÀ INDUSTRIALE. — V. *Brevetto d'invenzione; Contraffazione; Insegna; Proprietà letteraria o artistica.*

Lo Stato non è responsabile delle conseguenze d'una legge che, in un interesse generale, ha proibito l'esercizio speciale di una industria. In conseguenza, non è dovuta alcuna indennità agli individui che si siano precedentemente dati all'esercizio di tale industria. Ma è dovuta indennità pel sequestro e la distruzione delle materie e degl'istrumenti, che, prima della legge, erano impiegati all' esercizio di questa industria.

Questa indennità, quanto alle materie fabbricate o destinate alla fabbricazione, deve esser fissata secondo il prezzo di rendita, e non secondo il prezzo che il fabbricante ne avrebbe cavato se la vendita non ne fosse stata proibita.

Duchatellier. — 11 gennaio 1838. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 38. 2. 277.

PROPRIETÀ LETTERARIA *o artistica.*

LEGISLAZIONE.

V. Dec. 19 genn. 1791 (*Opere drammatiche; — Rappresentazioni teatrali*); — 19-24 luglio 1793 (*Dritti degli autori di scritti in ogni genere, dei compositori di musica, dei pittori, dei disegnatori, degli scultori*); — 25 prat. anno 13 (*Sequestri*); — 1° germ. anno 13 (*Opere postume*); — 7 germ. anno 13 (*Libri di Chiesa*); — 8 giugno 1806 (*Composizioni teatrali*); — 5 febbraio 1810, art. 39, 40 e 48 (*Durata del diritto degli autori; — Deposito*), — L. 21 ottobre 1814, art. 14, 15 e 16 (*Deposito*); — Ord. 24 ottobre 1814 (*Deposito delle incisioni*); — 9 genn. 1828 (*Deposito degli scritti stampati e delle incisioni*) (2).

INDICAZIONE ALFABETICA.

(1) LL. civ., art. 1993. — Sono eccettuati dalle formalità delle iscrizioni i crediti specificati nello articolo 1970.

(2) Nel Belgio, la materia è regolata da una legge dei 25 gennaio 1817. N. A.

§ 1. — *Caratteri generali della proprietà letteraria ed artistica, sua durata.*

NOZIONI GENERALI.

1. — Nel linguaggio delle nostre attuali leggi s'intende per *proprietà letteraria o artistica*, il diritto dell'autore di un'opera di letteratura o di scienze, d'una composizione musicale, d'un disegno, di una pittura, d'una scultura, o di ogni altro lavoro che si riferisce alle belle arti, su tale opera, su tale composizione, o su tal lavoro, cioè, il diritto privativo di pubblicarlo, di venderlo, e di godere dei vantaggi e dei benefizi di questa pubblicazione.

2. — Parecchi scrittori, in questi ultimi tempi, hanno non di meno negato agli autori l'esistenza o l'esercizio di questo diritto, arrivando sino a pretendere che l'espressione di *proprietà letteraria* dovrebbe essere bandita dal linguaggio giuridico (1). Riconoscendo che è giusto che l'autore raccolga alcuni frutti o benefizi della sua opera, essi non vogliono vedere nella creazione e nella pubblicazione di questa opera, che una *prestazione di servizi* verso la società, una specie di contratto di *locazione d'opera*, di cui il prezzo è dovuto all'autore, e di cui la società si disobbliga verso di lui, concedendogli, per un tempo più o meno lungo, il diritto esclusivo di riprodurre la sua opera e di venderne gli esemplari o le copie.....

3. — Noi concepiamo difficilmente, lo confessiamo, questa specie di contratto, che si formerebbe senza il consenso o la volontà delle parti, qualche volta anche contrariamente alla loro volontà espressa o presunta, essendovi delle opere che lo autore non ha inteso pubblicare, e di cui pertanto i benefizi sono accordati ai suoi eredi o rappresentanti; e delle altre opere di cui la società, se ciò dipendesse da essa, avrebbe negato la pubblicazione per esserle più nociva che utile.

4. — Noi non sapremmo altronde ammettere un sistema che tende a spogliare l'uomo della sua proprietà più sacra, di quella del suo pensiero e degli oggetti di sua creazione, e vi è, ci sembra, dell'ingratitudine a volere ch'egli perda questa proprietà sol perchè la comunica agli altri, ne fa godere la società. Senza dubbio il pensiero una volta emesso e soprattutto pubblicato può entrare in tutte le intelligenze, e, sotto questo punto di vista, essa appartiene a tutte le intelligenze capaci di concepirlo. Ma il diritto di fissarlo, di riprodurlo d'una maniera materiale e visibile, di renderne la comunicazione permanente e vantaggiosa, è un diritto suscettivo d'*appropriazione* come ogni altro diritto, non alla maniera delle cose corporali, per occupazione o prescrizione, ma alla maniera che gli è propria e particolare, a causa della sua natura incorporale, e della sua origine, cioè per diritto d'*invenzione* o di *creazione*.

5. — Se la quistione dovesse restare nelle altezze teoriche e filosofiche, noi insisteremmo poco qui per respingere la opinione di coloro che negano il diritto di proprietà degli autori, concedendo loro un *diritto di copia*, poichè in diffinitivo, il diritto di copia può divenire, finchè sussiste, l'equivalente del diritto di proprietà. — Ma la soluzione di questa questione fondamentale, avendo una gravissima influenza su quella delle altre questioni di dettaglio che possono presentarsi nella pratica (V. *appresso*, § 2), importa di non ammettere un principio che snaturerebbe intieramente il diritto che vuole riconoscersi negli autori, e gli toglierebbe ogni carattere di certezza e di durata. Chi non vede in effetto, che le conseguenze di questo diritto, nell'applicazione, saranno tutte differenti, secondo che lo si considererà come una rimunerazione di servizi, che la società potrebbe ripudiare, come una concessione che potrebbe rivocare, o al contrario come un diritto di *proprietà naturale* e *primitiva*, non ripetendo la sua esistenza che da esso medesimo, dritto che nè la società nè la legge possono giammai disconoscere, e al quale esse debbono protezione come a tutte le altre specie di diritto o di proprietà?

6. — Del resto, noi comprendiamo benissimo che il diritto di proprietà degli autori sia posto sotto l'impero di leggi o di regole tutte eccezionali; che si riconosca che l'autore o l'artista quale che

(1) V. l'opera recentemente pubblicata da Renouard, sotto il titolo di *Trattato dei diritti di autori*, 3ª parte, § 6, p. 455.

sia il suo genio, qualichessiano originali le sue produzioni o creazioni, non deve ciò in generale a lui solo; che egli profitti più o meno di coloro che l' hanno preceduto, delle idee già sparse nella società, e che tragga dalla società medesima il mezzo di renderle vantaggiose; che per conseguenza si decida che debba esser tenuto ad alcuni sacrifizi, a soffrire alcune restrizioni o limitazioni al suo diritto di proprietà, qualche volta anche ad una specie di espropriazione per utilità pubblica... È questo un sistema che può ammettersi senza negare all' autore la proprietà delle sue opere ed è questo il sistema che ha evidentemente consacrato la nostra legislazione in Francia, dacchè la facoltà di scrivere e di pubblicare i propri pensieri ha cessato d'essere considerata come un privilegio o una grazia del sovrano. Niente impedisce senza dubbio che questo sistema possa essere modificato, completato, esteso o ristretto ma noi stimiamo che nessuna scossa possa essere prodotta alla base fondamentale sulla quale riposa, cioè alla riconoscenza del diritto di *proprietà* degli autori.

7-10. — Sotto l'impero dell'antica legislazione, di cui il sistema si trova formolato nelle ordinanze del 30 agosto 1777, le quali non si occupano del resto che dei libri o degli scritti, un libro non poteva esser pubblicato che da colui che ne aveva ottenuto il privilegio. Se il privilegio era stato ottenuto dall'autore, doveva goderne in perpetuo egli e i suoi eredi, purchè non lo retrocedesse ad alcun libraio, nel qual caso la durata del privilegio era, per questo solo fatto della cessione, ridotta a quella della vita dell'autore. — Se al contrario il privilegio fosse stato ottenuto da un altro diverso dall'autore, la sua durata non poteva esser minore di dieci anni, e si estendeva a tutta la vita dell' autore, se questi sopravvivesse allo spirare del privilegio ottenuto da un altro.

11. — Oggi, gli autori di scritti in ogni genere, i compositori di musica, i pittori e i disegnatori che fanno incidere dei quadri o dei disegni, gli scultori che fanno riprodurre le loro sculture o le loro statue, godono, durante l' intiera loro vita, del diritto esclusivo di vendere, far vendere, distribuire le loro opere, e di cederne la proprietà in tutto o in parte. (Decr. 19 luglio 1793, art. 1 e 7; Cod. pen., 427.) (1)

12. — Se si tratta d' uno scritto, la proprietà può esserne trasmessa alla vedova dell'autore, dopo la morte di costui, per goderne durante tutta la sua vita, se le convenzioni matrimoniali di quella le ne danno il diritto; dopo di loro, i loro figli ne godono per venti anni (Dec. 5 febbraro 1810, art. 39), dopo di che l' opera cade nel demanio pubblico.

13. — La durata dei diritti degli autori di scritti, dopo la loro morte, prima di essere così fissata a venti anni, a vantaggio de' loro figliuoli, a partire dalla morte della vedova, in favore della quale questo diritto si continua per tutta la vita di quest' ultima, era fissata a dieci anni, dall' articolo 2 del decreto del 19 luglio 1793, così concepito: « I loro *eredi* o *cessionari* godranno dello stesso diritto (del diritto di proprietà) per lo spazio di dieci anni dopo la morte degli autori. » — Da ciò è nata la quistione gravissima di sapere se i figli soli han diritto ad un godimento di venti anni, mentre che gli altri eredi, ascendenti o collaterali, ed i cessionari, si troverebbero ridotti al godimento di dieci anni, determinato dall'articolo precitato.

14. — Secondo Locré, che ha assicurato alla discussione preparatoria del decreto del 5 febbraro 1810, al consiglio di Stato, l'intenzione degli autori di questo decreto sarebbe stata di far partecipare al benefizio della prolungazione del diritto di proprietà, non solamente i *figli* dell'autore, ma ancora gli *eredi* e gli *aventi causa*, di maniera che tutti gli eredi o i cessionari dovrebbero godere della proprietà esclusiva che fosse stata loro trasmessa dall'autore, per venti anni, a partire dalla morte di quest' ultimo. (V. la consultazione di Locré, riportata nel Repert. di Favard, v° *Proprietà letteraria*, § 2, n. 13.) — Ma deve decidersi, secondo noi, che l' intenzione presente dell'autore d'una legge non può esser presa come regola, che quando i termini della legge non sono in opposizione diretta con tale intenzione. Ora, il decreto dei 5 febbraio 1810, essendosi servito del termine restrittivo, *figli*, è

(1) LL. pen., art. 323.

impossibile di ammettere che abbia voluto, sotto questa espressione, comprendere non solamente i figli, ma ancora tutti gli eredi ascendenti o colleterali, ed anche tutti gli altri aventi causa dall'autore, come coloro a cui avrebbe ceduto i suoi diritti. Donde deve conchiudersi che i figli soli dell'autore han diritto a godere, per venti anni, della proprietà che egli ha loro trasmessa, e che tutti gli eredi, diversi dai figli, non possono goderne che per dieci anni. (Favard, *come sopra*.)

15. — Quanto ei cessionarî, bisogna distinguere: se il loro diritto si trova limitato, dai termini delle cessione, ad una durata più corte della durata legale, la convenzione diviene la loro leggo, e non possono godere che pel tempo che loro è stato concesso sia dall' autore, sia dai suoi aventi causa.

16. — Se, al contrario, la cessione è fatta senza limitazione, e resta nei termini legali, il cessionario si trova sostituito nel luogo e nel posto dell'autore e dei suoi eventi cause (Dec., 5 febbreio 1810, art. 40); cioè che il cessionario conserva il godimento esclusivo del diritto di proprietà per tutta la sua durata legale, cioè durante la vita dell'autore e quella della sua vedova, se il contratto di matrimonio di quest' ultima le attribuisce un diritto di godimento; durante venti anni dopo la loro morte, se lasciano figli, e solamente per dieci anni, se non lasciano che ascendenti o collaterali.

17. — Se si tratta d'una composizione musicale, noi stimiamo che la durata di questo diritto, che sussiste per tutta la vita dell'autore, deve esser limitata a dieci anni dopo la sua morte, in favore dei suoi eredi o aventi causa. Così l'hanno regolato gli ert. 1, 2 e 7 del decreto dei 19 luglio 1793. Se, dopo, il decreto del 5 febbraio 1810 ha, coi suoi art. 39 e 40, accordato alle vedove degli autori un diritto simile a quello dei loro mariti, e, dopo di loro, ha dato a questo diritto una durata di venti anni in favore dei loro figli, questo decreto unicamente relativo alla polizia della libreria e della stamperia, ed ai diritti degli autori di scritti, non saprebbe, ci sembra, essere esteso per via d'assimilazione agli autori di composizioni musicali. (*Contra*, Et. Blanc, p. 509.)

18. — Quanto agli artisti, ai pittori, agl'incisori, agli scultori, i loro diritti di proprietà sono similmente retti dal decreto dei 19 luglio 1793, cioè che essi conservano per tutta la loro vita, e i loro eredi o i cessionarî dieci anni solamente dopo la loro morte, il diritto privativo di riprodurre le loro opere, sia per incisione, o di ogni altra maniera. (Dec. 19 luglio 1793, art. 1, 2 e 7.)

19. — I proprietarî per successione o ad altro titolo d'un'opera postuma hanno gli stessi diritti dell'autore, e le disposizioni delle leggi sulla proprietà esclusiva degli autori e sulla sua dureta sono loro applicabili, cioè ch' essi ne godono durante la loro vita (Decreto 1° germ. anno 13). Noi stimiamo pure che questo diritto si tresmette per via di successione come quello dell' autore, perchè niente nella legge sembra escludere questa trasmissione.

Non di meno, il proprieterio d' una opera postuma non ne ha la proprietà che quando la stampi separatamente e senza aggiungerla ad una nuova edizione di opere già pubblicate e divenute proprietà pubblica (lo stesso decreto); perchè eltrimenti, e a mezzo di queste aggiunta, l' editore di una opera postuma acquisterebbe una specie di privilegio sopra opere cadute nel demanio pubblico. (Ivi.)

20. — Ma, se l'opera postuma, invece d' essere stampata separatamente, o di essere aggiunta ad una opera caduta nel demanio pubblico, fosse aggiunta ad opere sulle quali gli eredi o i cessionarî dell'autore, proprietario dell'opera *postuma*, hanno ancora un diritto esclusivo, avrebbero essi sull'opera postuma lo stesso diritto che sulle altre opere e per lo stesso tempo. (Favard, *Proprietà letteraria*, § 2, n. 17.)

21. — Il diritto sulle opere postume, regolato per gli scritti solamente, ciò che sorge dai termini del decreto del 1° germ. anno 13 (V. *sopra*, n. 19), può essere invocato dal proprietario di una composizione musicale postuma, o di ogni altra produzione dello spirito o del genio appartenente alle belle erti? L' effermetiva non ci sembra dubbia: il decreto del 1° germinale anno 13 non ha creato un diritto nuovo; esso non ha fatto che riconoscerlo e proclamarlo. Se, come lo dice

questo decreto, l' opera inedita è come l' opera che non esiste, e se colui che la pubblica ha i diritti dell' autore morto, ciò è similmente vero per tutte le opere suscettive di creare una proprietà.

Sulla proprietà delle opere drammatiche, V. *appresso*, § 6.

—

§ 2. — *Condizioni di esercizio del diritto degli autori sulle loro opere. — Deposito.*

NOZIONI GENERALI.

22. — In principio, la proprietà degli autori sulle loro opere esiste di primo diritto, e solo perchè le hanno prodotte. Nondimeno, in certi casi, l' esercizio di questo diritto di proprietà, e la facoltà di perseguitare quelli che volessero usurparlo in pregiudizio del vero proprietario, sono sottomessi all' adempimento di una precedente formalità, che consiste nel deposito d'un certo numero di esemplari dell'opera nelle mani d'una autorità a ciò preposta. (Decr. 19 luglio 1793.)

23. — Questo deposito, pel quale non è determinato alcun termine fatale, non stabilisce affatto il diritto di proprietà e non ne fa pruova in favore del depositante; stabilisce solamente una presunzione di proprietà che può esser combattuta da ogni pruova contraria. È di questo deposito, come di quello che ha luogo per le marche ed i disegni di fabbrica (Ved. *Contraffazione*, n. 23 e s.); si comprende in effetto che, se il deposito bastasse per far pruova irrefragabile della proprietà in favore del depositante, la proprietà, fra due pretendenti, apparterrebbe a colui che vincesse l' altro per prestezza.

24. — Colui che non ha effettuato il deposito della sua opera non ne è meno proprietario; solamente, finchè non ha fatto questo deposito, non è atto a perseguitare in giudizio i contraffattori, come sarà spiegato *appresso*, § 5 (Dec. 19 luglio 1793, art. 6.) — V. pure *appresso*, n. 121.

25. — Secondo il decreto del 19 luglio 1793 (articolo 6), ogni persona che pubblica un' opera, sia di letteratura, o d'incisione in qualunque genere, è obbligata a depositarne due esemplari alla biblioteca reale, o al gabinetto delle stampe, da cui riceve una ricevuta firmata dal bibliotecario. — La stessa regola ci sembra applicabile alle composizioni musicali, benchè non siano espressamente menzionate nella disposizione della legge del 1793.

25 bis. — La pubblicazione di musica senza testo non è sottomessa al deposito ordinato dalle leggi contenenti regolamento per la stamperia e la libreria.

La decisione del consiglio, del 16 aprile 1785, che sottoponeva le pubblicazioni di musica alla precedente formalità del deposito, non è più in vigore; essa è stata abrogata, sotto questo rapporto, dai decreti dei 2-17 marzo 1791, e dalla legge dei 19 luglio 1793.

Schlesinger. — 30 marzo 1838. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 38. 1. 763. — V. *la decisione d'appello*, ivi, 2, 52.

26. — Ma questa regola del deposito ha ricevuto parecchie modificazioni successive. La prima, per ciò che riguarda gli scritti stampati, si trova nel decreto dei 5 febbraro 1810, che col suo articolo 48, dispone che ogni stampatore è tenuto a depositare alla prefettura del suo dipartimento, ed a Parigi, alla prefettura di polizia, cinque esemplari di ogni opera, di cui uno per la biblioteca del Consiglio di Stato, ed un altro pel direttor generale della libreria.

27. — A questo decreto è successo la legge dei 21 ottobre 1814, che ne ha mantenuto le disposizioni; ed una ordinanza dei 24 dello stesso mese le ha applicate alle stampe ed alle incisioni.

28. — Infine, è venuta un' ordinanza in data dei 9 gennaio 1828, ai termini della quale, il numero degli esemplari degli scritti stampati e delle pruove dei rami incisi e delle stampe di cui il deposito è esatto dalla legge, e che era stato fissato anteriormente a cinque, è ridotto, oltre l'esemplare e le due pruove destinate alla biblioteca reale, ad un solo esemplare, e ad una sola pruova per la biblioteca del ministro dell' Interno. — Di maniera che, nello stato attuale delle cose, debbono essere depositati due esemplari degli scritti stampati, e tre pruove delle incisioni o delle stampe.

29. — Osserviamo, del resto, che il deposito imposto allo stampatore (Ved.

questa parola, n. 13, e *sopra*, n. 26), si confonde con quello che deve fare l'autore, di modo che, allorquando lo stampatore ha depositato, i diritti dell'autore si trovano conservati. Vi è solamente questa differenza fra la posizione dello stampatore e quella dell'autore, che il deposito fatto dallo stampatore giova all'autore, mentre che il deposito fatto dall'autore dopo la messa in vendita dell'opera, non gioverebbe allo stampatore, e non saprebbe liberarlo dalle pene nelle quali fosse incorso per non aver depositato. — V. *Stampatore*, n. 16, ed *appresso*, numero 32 e seg.

30. — La formalità del deposito è necessaria per tutti gli scritti stampati, anche pe' giornali quotidiani. Senza dubbio, la rapidità della pubblicazione di questo genere di scritti è un ostacolo al perchè possa esser esatto il deposito dello stampatore; ma la mancanza di questa formalità non è un ostacolo assoluto alla processura che l'autore o il giornalista voglia intentare contro i contraffattori del suo giornale, o di un articolo di questo giornale; gli basterebbe per ciò, di depositare precedentemente il numero del giornale nel quale si trova l'oggetto della contestazione. — V. *sopra*, n. 24, ed *appresso*, n. 35.

31. — Il deposito esatto per gli scritti stampati, i rami, le incisioni, le stampe, non è similmente esatto pe' prodotti della scultura. Si comprende, in effetto, che se il deposito d'un libro o d'una incisione è facile perchè la forma di questi oggetti si presta ad una classificazione, e ad un allogamento nel locale più o meno ristretto d'una biblioteca, non può esser così dei prodotti della scultura o della forma. — V. del resto ciò che abbiamo detto su questo punto all'articolo *Contraffazione*, n. 48, ed *appresso*, n. 36.

GIURISPRUDENZA

32. — Gli autori non sono tenuti, per conservare la proprietà esclusiva delle loro opere ed il diritto di perseguitarne i contraffattori, di depositare direttamente due esemplari alla biblioteca reale, indipendentemente dal deposito prescritto agli stampatori dagli articoli 48 del decreto dei 5 febbraro 1810 e 14 della legge dei 21 ottobre 1814: il deposito effettuato dallo stampatore è conservatorio del diritto dell'autore. (L. 19-24 luglio 1793, articolo 6.)

Terry. — 26 aprile 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 309.

Id. — Méquignon Junior. — 23 maggio 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 309.

33. — Id. E a tal riguardo, la legge dei 19 luglio 1793, non abrogata nel suo principio protettore della proprietà letteraria, dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti posteriori, è stata solamente modificata, quanto alle formalità conservatorie imposte agli autori o agli stampatori, nel senso che il deposito facoltativo e diretto dell'autore, di due esemplari alla biblioteca reale, è stato rimpiazzato dal deposito obbligato, dapprima di cinque esemplari a carico dello stampatore o dell'editore, e poi (Ord. 9 genn. 1828) dal deposito di due esemplari, alla direzione della libreria a Parigi, e nei dipartimenti, al secretariato della prefettura.

Terry. — 1 marzo 1834. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 34. 1. 65. — D. P. 34. 1. 113.

34. — *Fu giudicato intanto*, ma anteriormente, che l'articolo 6 della legge del 19-24 luglio 1793, che impone agli autori, per conservare la proprietà esclusiva delle loro opere ed il diritto di perseguitarne i contraffattori, l'obbligo d'un deposito precedente di due esemplari alla biblioteca nazionale, non è stato nè abrogato, nè modificato dagli articoli 48 del decreto dei 5 febbraro 1810 e 14 della legge dei 21 ottobre 1814, che prescrivono agli stampatori il deposito d'un altro numero di esemplari delle opere che stampano. — In mancanza dunque del deposito voluto dalla legge del 1793, gli autori non possono perseguitare in giudizio i contraffattori delle loro opere.

Noel e Chapsal. — 30 giugno 1832. — C. Rig. — Besançon. — S-V. 32. 1. 633. — D. P. 32. 1. 289.

35. — Gli articoli dei giornali quotidiani non costituiscono una proprietà letteraria, che quando vi è stato deposito alla biblioteca reale o alla direzione della libreria. — *Ris. dal tribunale.*

L'Estafette. — 25 novembre 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 529

Id. — Le Pirate. — 29 ottobre 1830. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 31. 1. 368. — D. P. 31. 1. 11.

36. — L'autore di un'opera di scultura non è sottomesso, per conservarne la proprietà esclusiva, all'obbligo generale di depositare due esemplari delle sue opere alla biblioteca reale.

Robin. — 17 novembre 1814. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 16. 1. 23. — D. A. 11. 475.

V. ancora sull'obbligo del deposito, *appresso*, n. 116.

§ 3. — *Estensione del diritto di proprietà letteraria ed artistica. — A quali oggetti si applica.*

NOZIONI GENERALI.

37. — Dopo aver detto quale è la durata e quali sono le condizioni del diritto di proprietà degli autori e degli artisti sulle loro opere, resta a spiegare a quali cose si applica questo diritto di proprietà.

38. — La proprietà letteraria esiste a riguardo di tutte le opere pubblicate in Francia, qualunquesia d'altronde la lingua nella quale sono scritte; ed il diritto di rivendicarla appartiene agli stranieri, del pari che ai Francesi, a riguardo dei libri che hanno pubblicati in Francia. (Decreto 5 febbraro 1810, art. 40.) — V. *appresso*, n. 113 e seg.

39. — Le traduzioni sono, come le produzioni originali, la proprietà dell'autore che ha tradotto, e poco importa che la traduzione sia stata stampata separatamente dal testo, o col testo in fronte. (Favard, vº *Proprietà letteraria*, § 2, numero 9.)

40. — I comentatori o gli annotatori hanno la proprietà esclusiva delle note, dei comentari e delle spiegazioni che hanno aggiunte ad un libro già caduto nel demanio pubblico, facendole stampare, sia in fine delle pagine, sia al seguito dei capitoli: nessun altro che essi, o quelli a cui han ceduto questo diritto può stampare lo stesso libro accompagnandolo delle stesse note, e degli stessi comentari, perchè non fanno corpo col libro comentato e annotato, e l'uno può esser stampato senza l'altro. (*Contra*, *Favard, come sopra*, n. 10.) — V. *appresso*, num. 55.

41. — Per la stessa ragione, l'autore che compieta col suo lavoro l'opera che un altro ha già pubblicata ha, sulle sue aggiunzioni, una proprietà particolare ed indipendente da quella dell'autore *primitivo* (*Contra*, Favard, *Ivi*, § 2, numero 3); le aggiunzioni non seguirebbero la sorte della primiera produzione, e non cadrebbero con essa, e nello stesso tempo, nel demanio pubblico, che se facessero col libro compietato un tutto indivisibile.

42. — Colui che, avendo concepito l'idea ed il piano d'un'opera, ne confida l'esecuzione ad uno o più scrittori, ha su quest'opera un diritto di proprietà esclusivo, di maniera che gli scrittori redattori, una volta pagati degli onorari convenuti, non hanno alcun diritto sull'opera, ammenochè tuttavia non fosse stata fatta, nella convenzione, riserba in loro favore d'altri diritti più o meno estesi. (Pardessus, n. 312.)

43. — I funzionari pubblici sono proprietari degli scritti che han composti nell'esercizio delle loro funzioni. (Favard, *Ivi*, § 2, n. 8.)

44. — I libri di chiesa e di preghiere, benchè non possano esser stampati che col permesso del vescovo diocesano, permesso che deve essere testualmente riportato e stampato in testa di ogni esemplare (Dec. 7 germ. anno 13, art. 1º), non sono intanto la proprietà dei vescovi, allorchè questi ultimi non ne sono gli autori, e non fanno che riprodurre delle preghiere conosciute ed estratte da rituali o altri libri già pubblicati e caduti nel demanio pubblico. In conseguenza, il permesso dato dal vescovo ad un libraio non costituisce un privilegio a riguardo di quest'ultimo, solamente un nuovo permesso sarà necessario a colui che vorrà ristamparlo. — V. *appresso*, n. 60 e seg.

45. — Per ciò che riguarda la proprietà artistica, cioè, dell'autore di un quadro, di un disegno, d'una incisione e d'una scultura, essa consiste nel diritto esclusivo che gli appartiene di smerciare questo quadro, questo disegno, questa incisione o questa scultura.

46. — Così il pittore ed il disegnatore possono soli copiare il loro quadro o il loro disegno, e farlo riprodurre a mezzo della incisione; l'incisore solo può pubblicare e vendere la sua incisione; lo scultore solo può riprodurre la statua o gli oggetti che ha scolpiti, facendone delle copie sia scolpite, sia in forme, sia di ogni altra maniera; in una parola ad essi solo appartiene il diritto di profittare di tutto ciò che è il prodotto diretto del loro pensiere e dell'opera che han creata.

47. — Da ciò segue, che essi hanno il diritto di opporsi a dei servili imitatori che li vogliano copiare, non hanno il diritto di opporsi agli altri che vogliano trat-

tare lo stesso soggetto, qualunque sia la somiglianza che la natura delle cose debba stabilire fra le due composizioni.

48. — Così, il pittore o il disegnatore, che ha fatto il ritratto d'una persona, non ha il diritto d'opporsi ad un altro che lo faccia egualmente; è lo stesso dello scultore che ha fatto un busto o una statua.

49. — L'incisore che ha disegnato o inciso la carta geografica d'un paese non può impedire un altro artista d'intraprendere e di pubblicare un simile lavoro.

50. — Ma, si comprende che nei diversi casi che noi abbiamo citati, la comparazione delle diverse composizioni può sola far riconoscere se la seconda è una copia della prima, o se non hanno di comune l'una e l'altra che il soggetto. — V. del resto *appresso*, § 5.

GIURISPRUDENZA

51. — Gli autori che leggono le loro opere in pubblico non rinonziano, sol per ciò, al diritto di proprietà. — In conseguenza, non puossi, senza il permesso dell'autore, stampare e pubblicare quelle opere così lette. (1)

Chénier. — 12 vent. anno 9. — Parigi. — S-V. 1. 2. 629. — D. A. 11. 474.

52. — Le leggi protettrici della proprietà letteraria in Francia non possono essere invocate dagli autori stranieri, anche dopo il deposito delle loro opere; in un tal caso, queste opere possono esser pubblicate da ogni persona, senza che vi sia contraffazione punibile.

Troupenas. — 26 novembre 1828. — Parigi. — S-V. 29. 2. 6. — D. P. 29. 2. 1.

52 bis. — Ordinanza del re che prescrive la pubblicazione della convenzione conchiusa, li 28 agosto 1843, per garentire, nei reami di Francia e di Sardegna, la proprietà delle opere letterarie o artistiche.

Des 12-22 ottobre 1843. — S-V. 43. 2. 559.

52 ter. — Per questa convenzione è garantito reciprocamente fra i due paesi, il diritto di proprietà degli autori e dei loro aventi causa, sulle opere di spirito o di arte, comprese le pubblicazioni di scritti, di composizione musicale, di pittura, d'incisione, di scultura o altre produzioni, in tutto o in parte, come questo diritto è regolato e determinato dalle legislazioni rispettive di ogni paese.

V. ancora l'Ord. del Re dei 13 dicembre 1842, v° *Stamperia e libreria*.

53. — Ma il *francese* che acquista da uno *straniero* il diritto di stampare, d'incidere e di vendere esclusivamente in Francia un'opera letteraria o musicale non pubblicata in paese straniero, ottiene, conformandosi alla legge dei 19 luglio 1793, anteriormente alla pubblicazione dell'opera in paese straniero, l'esercizio esclusivo della proprietà che gli è conferita; in conseguenza, egli ha diritto alla protezione ed a tutti i vantaggi che la legge accorda agli autori.

Sièber. — 23 marzo 1810. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 11. 1. 116. — D. A. 11. 472. — V. *sopra*, n. 38.

54. — I manoscritti inediti d'un autore sono, come le opere pubblicate, e come tutti i suoi valori, suscettive di sequestramento pei suoi creditori,..... almeno contro la sua successione.

Chénier. — 4 maggio 1816. — Parigi. — S-V. 16. 2. 195. — D. A. 5. 536.

55. — Le note fatte sopra un'opera caduta nel demanio pubblico costituiscono, in favore del loro autore, una proprietà letteraria garantita dalla legge dei 19 luglio 1793, e ciò anche quando queste note non sono state pubblicate separatamente dal testo dell'opera. — In consegnenza la riproduzione di tali note fatte da un nuovo editore dell'opera costituisce per parte di quest'ultimo il delitto di contraffazione preveduto dalla legge.

De Foulan. — 9 novembre 1831. — Parigi. — S-V. 35. 2. 525.

Id. — Beuchot. — 7 novembre 1835. — Parigi. — S-V. 35. 2. 525. — D. P. 35. 2. 192.

56. — Il titolo d'un'opera non può esser rivendicato dall'autore come una proprietà letteraria che gli sia garantita dalla legge dei 19 luglio 1793, che quando questo titolo si applica ad un'opera terminata, o di cui una parte almeno è stata pubblicata, e a riguardo della quale le formalità imposte da questa legge sono state adempite.

Indipendentemente da queste condizioni, bisognerebbe, perchè il titolo d'un'opera costituisse una proprietà, che questo titolo non potesse applicarsi per la sua specialità che all'opera alla quale è destinata; l'adozione che facesse un autore d'espressioni (come *Enciclopedia cattolica*), generalmente impiegate per designare un ramo particolare d'opere, non potrebbe avere per effetto di spossessarne il demanio pubblico pel suo vantaggio particolare.

Il deposito d'un prospetto, o anche d'un fascicolo informe, può non essere considerato come una realizzazione dell'opera progettata, sufficiente per assicurarne la proprietà.

Forfelier. — 8 ottobre 1835. — Parigi. — S-V. 35. 2. 527. — D. P. 36. 2. 23.

(1) Così è stato giudicato pure a riguardo dei corsi pubblici. N. A.

57. — Vi è nel titolo *la Moda*, dato ad un giornale, un titolo speciale e caratteristico, che non può esser preso, anche con una modificazione qualunque (per esempio aggiungendovi queste parole: *di Parigi*), senza costituire una usurpazione di proprietà.

Furne. — 8 febbraro 1834. — Parigi. — S-V. 34. 2. 257.

57 bis. — Il titolo di *Biografia universale* dato ad un'opera è una espressione generica, che può essere impiegata per titolo di un'altra opera pubblicata da un altro autore, senza che vi sia usurpazione di proprietà; soprattutto quando la differenza dei prezzi e l'estensione delle due opere non permettano alcuna confusione.

Dufougerais. — 1° febbraro 1834. — Parigi. — S-V. 34. 2. 257.

V. ancora sulla proprietà del titolo delle opere, *appresso*, n. 70 e 71.

58. — Nello stato della legislazione, la proprietà letteraria non è sottomessa all'espropriazione per causa d'utilità pubblica. Così, un'opera sulla scherma, che è la proprietà del suo autore, non può essere ristampata senza il suo consenso, sotto pretesto che la ristampa dell'opera fosse stata ordinata o autorizzata in nome dello Stato, in uno scopo di utilità pubblica.

Muller. — 3 marzo 1826. — Cass. — Nancy. — S-V. 26. 1. 364.

59. — Il compositore di musica incaricato da un intraprenditore di pubblici concerti, di mettere in ordine delle sinfonie, è in diritto, se si ha riserbato la proprietà dei suoi manoscritti, d'impedire, dopo lo scioglimento del suo impegno, l'intraprenditore col quale aveva contrattato, d'eseguire questi pezzi di musica.

Musard. — 16 febbraro 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 242. — D. P. 36. 2. 45.

60. — Il decreto dei 7 germ. anno 13, stabilendo che i libri di chiesa o di preghiera non possano essere stampati o ristampati che dopo il permesso dato dai vescovi diocesani, non ha inteso dare ai vescovi il diritto di accordare un privilegio esclusivo, ad effetto di stampare o ristampare i libri di questa natura. — Esso lascia in vigore i principî anteriori sulla *proprietà letteraria*; non fa che sottoporre queste specie di opere ad una nuova formalità regolamentare.

Guesdon. — 17 giugno 1809. — Dec. — S-V. 17. 2. 181.

61. — I vescovi non hanno, per la loro sola qualità, un diritto di proprietà su' libri di chiesa per uso della loro diocesi: la disposizione del decreto dei 7 germ. anno 13, che esige (art. 1°) la loro autorizzazione per la stampa e la ristampa di queste specie di libri, non conferisce loro che un semplice dritto di esame o di censura, nell'interesse delle dottrine religiose e per la conservazione della loro unità.

Caron Vitet. — 28 maggio 1836. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 36. 1. 479. — D. P. 36. 1. 218. — Ved. la decisione di appello. — S-V. 36. 2. 84.

62. — *Fu giudicato non di meno*, ma anteriormente, che i libri di chiesa, e specialmente i breviari, non sono essenzialmente del demanio pubblico; essi debbono essere riputati la proprietà dei vescovi, o almeno non possono essere stampati e pubblicati senza il permesso dei vescovi; e la stampa di queste specie di opere deve esser punita con una ammenda e con danni ed interessi, come la contraffazione in materia di proprietà letteraria. (LL. 19 luglio 1793, 7 germ. anno 13; Cod. pen., 425, 426, 427.) (1)

63. — I vescovi hanno, come primi funzionari ecclesiastici, un diritto di alta sorveglianza sul catechismo della loro diocesi; ma questo diritto è differente da un diritto di proprietà: il catechismo non è la proprietà del vescovo che quando ne è l'autore.

In conseguenza, allorchè un vescovo cede ad un terzo il privilegio esclusivo di stampare il catechismo composto da uno dei suoi predecessori, questa cessione non attribuisce al cessionario il diritto di perseguitare per contraffazione, coloro che, senza permesso, hanno stampato l'opera.

Decker. — 6 agosto 1833. — Colmar. — S-V. 34. 2. 137. — D. P. 34. 2. 84.

64. — *Fu giudicato al contrario*, che il vescovo che ha composto un catechismo per l'uso della sua diocesi può, sia come autore e proprietario (legge dei 19 luglio 1793), sia come sorvegliante e censore dei libri di chiesa (legge dei 7 germ. anno 13), vendere ad uno stampatore libraro il privilegio esclusivo di stampare questo catechismo. — Vi è contraffazione per parte di colui che lo ristampa senza autorizzazione. (Decr. dei 5 febbraro 1810, art. 40 e s.; Cod. pen. 425.) (2)

Tanquerey. — 30 aprile 1825. — Cass. — Caen. — S-V. 25. 1. 202. — D. P. 25. 1. 307.

64 bis. — I vescovi hanno la proprietà dei catechismi di cui sono gli autori; in conseguenza, i loro eredi o legatari hanno il diritto, per dieci anni, dopo la morte di costoro, di perseguitare per contraffazione quelli che hanno stampato queste opere senza il loro permesso.

Dufaure. — 25 novembre 1842. — Parigi. — S-V. 42. 2. 539.

64 ter. — I vescovi hanno un diritto asso-

(1) LL. pen., art. 323, 324, 825.

(2) LL. pen., art. 323.

lato per autorizzare o negare la stampa dei libri di chiesa nella estensione della loro diocesi, anche di quelli di cui non sono gli autori. — E la permissione che accordano a tal riguardo è personale allo stampatore che l'ottiene, talmente che questo permesso non può autorizzare un altro stampatore a fare una edizione di questi libri sotto pena d'essere perseguitato come contraffattore. (Decr. 7 germ. anno 13.)

Dufaure. — 9 giugno 1843. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 43. 1. 721.

V. nella nostra Racc. gen., *loc. cit.*, le nostre osservazioni su questa decisione.

65. — Il decreto del 7 germ. anno 13, che punisce (art. 2) con le pene della contraffazione la stampa di libri di chiesa senza autorizzazione del vescovo, non è applicabile al semplice *spaccio* di libri così stampati senza autorizzazione.

Caron-Vitet. — 14 dicembre 1835. — Amiens. — S-V. 36. 2. 84.

66. — I vescovi sono *proprietari* delle loro istruzioni pastorali. — Vi è contraffazione a stamparle senza la loro autorizzazione.

La dame Malassis. — 26 term. anno 12. — Cass. — S-V. 4. 1. 353. — D. A. 11. 468.

67. — Ai tribunali, e non all'autorità amministrativa, è attribuita la conoscenza delle contestazioni che si elevano tra particolari, sull'esecuzione del decreto dei 7 germ. anno 13 che statuisce che la stampa e la ristampa dei libri di chiesa o di preghiere non potrà aver luogo che dopo il permesso accordato dai vescovi diocesani.

Guesdon. — 17 giugno 1809. — Decr. — S-V. 17. 2. 181.

§. 4. — *Vendita o cessione del diritto di proprietà letteraria o artistica.*

NOZIONI GENERALI.

68. — Il diritto degli autori sulle loro opere, può esser da loro ceduto a terzi, ordinariamente librai o editori. — Noi abbiamo veduto *sopra*, n. 15 e s., quale durata aveva il diritto così ceduto, allorchè l'autore, con l'atto di cessione, non aveva egli stesso limitato il godimento del cessionario.

68 bis. — Il manoscritto d'un'opera letteraria può esser l'oggetto di un dono manuale che porti con lui trasmissione dei diritti di proprietà letteraria sull'opera stessa. (Codice civ., 893.) (1)

68 ter. — Benchè la detenzione di un manoscritto in mano d'un terzo non sia sempre un titolo sufficiente di proprietà, non di meno stabilisce in favore del possessore una presunzione di proprietà, che obbliga coloro che la contestano (per esempio, gli eredi dell'autore) a provare che il possesso di questo terzo è irregolare o illegittimo.

68 quat. — Il trattato col quale l'autore di un'opera letteraria cede ad un libraro il diritto esclusivo di pubblicare la sua opera durante un certo tempo, con stipulazione di divisione per metà dei benefici e delle spese, non costituisce una società commerciale. Epperò, la sentenza arbitramentale, che statuisce sopra difficoltà sopravvenute fra le parti, deve essere depositata non alla cancelleria del tribunale di commercio, ma alla cancelleria del tribunale civile, e deve essere resa esecutoria dal presidente di questo tribunale. (Cod. comm., 20; Cod. proc., 1020.) (2)

69. — Il diritto che trasmette l'autore al libraro o all'editore non è, in generale, un diritto di proprietà assoluta, simile in tutto al diritto dell'autore medesimo: non è il diritto di disporre in ogni maniera dell'opera ceduta: è unicamente il diritto di pubblicarla, di riprodurne delle copie, di venderle, e d'impedire che altri ne pubblichino o ne vendano. (Ved. *appresso*, n. 122 e s.) Così, il diritto in tal modo ceduto ha ricevuto il nome abbastanza esatto di *diritto di copia*.

(1) LL. civ., art. 813. — Nessuno potrà disporre de' suoi beni a titolo gratuito se non per donazione tra vivi, o per testamento, nelle forme stabilite qui appresso.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 29. — La *società in nome collettivo* è quella che vien formata da due o più persone, e che ha per oggetto di fare il commercio sotto una *ragione sociale*.

LL. proc. civ., art. 1096. — La sentenza degli arbitri sarà renduta esecutiva con una ordinanza del presidente del tribunale civile della provincia o valle in cui sia stata profferita. A tal effetto la minuta della sentenza sarà depositata fra tre giorni da uno degli arbitri nella cancelleria del tribunale.

Se la sentenza degli arbitri sia stata profferita su di un oggetto di competenza di un giudice di circondario, l'ordinanza che la rende esecutiva, sarà pronunciata dal giudice medesimo; e la minuta sarà fra il termine suddetto depositata nella cancelleria della giudicatura di circondario.

Se il compromesso riguarda una quistione in grado di appello, la sentenza degli arbitri debbe essere depositata nella cancelleria del tribunale o della gran Corte civile, secondo la diversa competenza: e la sentenza che la rende esecutiva, sarà resa dal presidente del tribunale o della gran Corte civile.

Qualunque istanza o procedura per le spese del deposito e pe' diritti del registro non potrà esser diretta che contra le parti.

70. — Da questo principio segue, che la vendita d'un manoscritto, anche senza riserba, non dà all'editore o al libraro compratore il diritto di cambiarlo, di rifonderlo, di ridurlo o di aumentarlo. (Pardessus, n. 310.) Egli deve rispettare il pensiero dell'autore, pensiero di cui lo autore gli ha ceduto l'uso e l'utilità, ma non la libera disposizione, e che soprattutto l'autore non gli ha dato il diritto di sfigurare.

71. — L'editore non potrebbe, per la stessa ragione, sopprimere il nome dell'autore in testa dell' opera, o cambiarne il titolo. (1).

72. — A più forte ragione non potrebbe distruggere l'opera; non potrebbe neanche dispensarsi dallo stamparla e pubblicarla; almeno se non lo facesse, l'autore avrebbe il diritto di dimandare la risoluzione della cessione, anche con danni ed interessi; perchè l'autore vendendo il suo libro ad un libraro o ad un editore, aveva soprattutto in vista la sua pubblicazione, l'onore ed i vantaggi morali che potevano rivenirgliene, dei quali non può dipendere dall'autore di privarlo. (Pardessus, *come sopra.*)

73. — L'autore, malgrado la cessione da lui fatta dei suoi diritti, restando il padrone dei suoi pensieri, ne risulta che può fare al manoscritto i cambiamenti che giudica necessari, purchè, tuttavia, questi cambiamenti non siano troppo considerevoli, non facciano un libro diverso, sia pel contenuto, sia per l'estensione, nel qual caso l'editore avrebbe il diritto di opporvisi. (Pardessus, *ivi.*)

74. — Le stesse regole sono sino ad un certo punto applicabili ai pittori, disegnatori, incisori e scultori; colui al quale il pittore, il disegnatore o lo scultore ha venduto la sua opera originale, ha solo il diritto, ammeno di convenzioni contrarie, di prenderne o di autorizzarne le copie.

75. — Quanto ai cambiamenti che il copista, il disegnatore, l'incisore, potrebbe far subire all'idea dell'artista, noi stimiamo che sarebbe come degli scritti, cioè che l'autore avrebbe il diritto di opporvisi.

76. — La convenzione con la quale l'autore o l'artista cede i suoi diritti ad un terzo deve essere scritta (Arg. dall'art. 3, decr. del 19 luglio 1793; Favard, v° *proprietà letteraria*, § 2, n. 14, p. 636.). — Nella mancanza d'un atto scritto, non vi sarebbe luogo ad ammettere la pruova testimoniale, come in materia commerciale, l'autore che vende la sua opera, non facendo atto di commercio. (Pardessus, n. 308.) — V. *Atto di commercio*, n. 12.

77. — Non di meno, allorchè colui che pretende aver comprato è detentore dell'opera di cui la proprietà gli è contestata, spetta all'autore, ai suoi eredi o aventi causa, a provare che non hanno nè venduto, nè ceduto, e che la detenzione ha luogo a tutt' altro titolo. (Pardessus, *ivi*).

78. — Ma se la detenzione o il possesso fa presumere una vendita, essa non fa presumere il pagamento del prezzo di questa vendita: spetta dunque al detentore a provare che ha pagato. (*Ivi.*)

79. — Se il detentore non provasse che ha pagato, non sarebbe ammesso a pretendere, ammenochè non lo provasse, che il manoscritto si trova nelle sue mani in seguito d'una donazione, la donazione non presumendosi: il prezzo in tal caso dovrebbe esser fissato dal giudice, a dire di periti. (*Ivi.*)

80. — L'autore che ha venduto il suo libro, il pittore il suo quadro, lo scultore la sua statua, e che non rilasciano l' oggetto venduto, possono essere condannati ai danni ed agli interessi a vantaggio dell'editore o del cessionario, ammenochè questi ultimi non pervengano a sequestrare l'oggetto in litigio sia nelle mani di un terzo, sia presso l'autore stesso.

81 — Se non era stato fissato alcun termine per la rimessa d'un manoscritto o altra opera dello spirito o delle belle arti, e l'autore tardasse a rimettere il suo lavoro, l'editore o il cessionario potrebbe citarlo per adempire in un tempo determinato, o per risolvere il contratto, secondo le circostanze. (*Ivi.*)

82. — Se è stato determinato un tempo, e l'autore non abbia rimesso la cosa promessa all' epoca convenuta, l' editore

(1) Così giudicato dal tribunale di commercio della Senna, li 19 ottobre 1838, fra Touchard-Lafosse ed il libraro Philippe. V. Gazzetta dei 20 ottobre. N. A.

può domandare la risoluzione del trattato. (*Ivi.*)

83. — È nei termini della convenzione, e nelle circostanze che l'hanno accompagnata, se i termini non sono sufficienti, che bisogna ricercare se la vendita è limitata ad una sola edizione, se ne comprende più, ed anche tutte quelle che potrebbero esser necessarie in seguito. (Pardessus, n. 310.)

84. — Anche quando la vendita si estendesse a tutte le edizioni possibili, lo editore non deve mai pubblicare una nuova edizione senza prevenire l'autore, per sapere se ha delle correzioni o addizioni a fare, e non può dispensarsi dal far le correzioni e dall'inserire le addizioni prescritte dall'autore, ammenochè quest'ultimo non dimandi un supplemento d'onorari, o che i cambiamenti o le addizioni non cagionino un pregiudizio reale allo editore. (*Ivi.*)

85. — Nel caso in cui l'editore fosse autorizzato a rifiutarsi alle dimande dell'autore, potrebbe fare una ristampa pura e semplice, salvo all'autore il far pubblicare separatamente le correzioni e le addizioni che vuol fare al suo libro. (*Ivi.*)

86. — Allorchè un autore ha ceduto il diritto di pubblicare tutte le edizioni posteriori del suo libro, se è comprovato che una edizione sia esaurita, e che malgrado ciò l'editore si nega a pubblicarne un'altra, l'autore può, dopo aver messo quest'editore in mora, farsi autorizzare a pubblicarne o a farne pubblicare una egli medesimo. (*Ivi.*) — V. *sopra*, n. 72.

87. — Finchè l'editore al quale l'autore ha venduto il diritto di pubblicare una sola edizione della sua opera non ha ancora spacciato tutti i suoi esemplari, l'autore non può dare o vendere ad un altro il diritto di pubblicarne una nuova edizione. (*Ivi.*)

—

§ 5. — *Della contraffazione.*

NOZIONI GENERALI.

88. — La contraffazione, in materia di proprietà letteraria o artistica, è la riproduzione fraudolenta, totale o parziale, di scritti, di composizioni musicali, di disegni, di pitture, di sculture, o di ogni altra produzione incisa e stampata, in pregiudizio degli autori o dei loro cessionari. (Cod. pen., 425.) (1) — Lo spaccio di opere contraffatte costituisce un delitto della stessa specie. (*Ivi*, 426.) (2) — È lo stesso dell'introduzione in Francia di opere che, dopo essere state stampate in Francia, sono state contraffatte allo straniero. (*Ivi.*) (3)

89. — Allorchè il contraffattore riproduce l'insieme d'un libro o le sue principali parti, è facile di riconoscere e di caratterizzare il delitto. Ma quando si tratta della riproduzione di alcuni passi isolati, fusi in un'opera originale, diviene men facile il determinare la contraffazione e il distinguere il furto dell'imitazione; e su questa quistione è difficile di dar delle regole certe: è nella valutazione delle circostanze particolari di ogni affare che bisogna fondare le ragioni di decidere. — V. *appresso*, n. 97 e seg.

90. — È lo stesso per le opere di pittura, di scultura, d'incisione. Bisogna intanto osservare su questo punto che deve considerarsi come contraffazione di un quadro o di un disegno, non solamente la sua copia coll'aiuto di una nuova pittura e di un nuovo disegno, ma la sua riproduzione per mezzo della incisione, della litografia, od altrimenti. — Del pari, la copia d'una scultura per mezzo della forma costituisce una contraffazione. E. in questi differenti casi, la contraffazione esisterebbe, qualunque fosse d'altronde la differenza di dimensione che possa esistere tra l'originale e la copia, e la maggiore o minore perfezione della copia. — V. *appresso*, n. 117 e seg.

91. — Ma bisogna osservare che non vi è contraffazione d'un quadro, o di un disegno, o d'una scultura, che quando si riproducono con un processo simile o molto analogo. Così, il soggetto d'un quadro riprodotto per mezzo della scultura, o il soggetto d'una scultura riprodotto per mezzo della pittura, della incisione, o del disegno, non costituirebbe

(1) LL. pen., art. 323, comma 1° — Le stesse pene colle medesime distinzioni e destinazioni saranno pronunziate per l'edizione, vendita, spaccio, o introduzione dallo straniero di scritti, composizioni musicali, disegni, pitture o altra produzione stampata o incisa per intero o in parte, in disprezzo delle leggi e de'regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori.

(2) Ivi, lo stesso articolo.

(3) Ivi, lo stesso articolo.

una contraffazione. In un caso il quadro avrebbe ispirato l'idea della scultura; nell'altro, la scultura avrebbe ispirato la idea del quadro; ma l'immensa differenza che esiste fra' mezzi impiegati nell'uno e nell'altro caso, e negli effetti prodotti, impediscono che si possa vedere in un fatto simile la riproduzione servile o fraudolenta, che costituisce il delitto di contraffazione. — V. *appr.* n. 118.

92. — Come abbiamo veduto *sopra*, n. 22 e seg., il deposito esatto per gli scritti e le incisioni è una condizione indispensabile all'esercizio dell'azione di contraffazione; quando dunque questo deposito non è stato effettuato, l'attore in contraffazione deve essere dichiarato inammessibile, sino a che non l'abbia effettuato. Donde segue, secondo noi, che il contraffattore non avrebbe diritto a pretendere che la mancanza del deposito, al momento della contraffazione, toglie a questo fatto ogni carattere criminale, il deposito non essendo esatto come pruova o fondamento del diritto di proprietà, ma solamente come condizione dell'esercizio di questo diritto. — V. *sopra*, n. 23 e 24, ed *appresso*, n. 121.

93. — Il querelante può, prima d'ogni procedura, far sequestrare conservatoriamente gli oggetti o gli esemplari contraffatti. (Decr. 19 luglio 1793, articolo 3.) — Questo sequestro è fatto sulla richiesta dell'autore o dei suoi aventi causa, dai commessari di polizia, e nei luoghi ove non vi sono commessari di polizia, dai giudici di pace. (Decr. 25 prat. anno 13.) Esso ha luogo nella forma indicata dagli art. 38 e 39 del Codice di istruzione criminale. — V. *appresso*, numero 128.

94. — Ma questo sequestro non è necessario; l'istante può dispensarsi dal farvi procedere, e citare direttamente il contraffattore innanzi al tribunale di commercio, se vuol contentarsi d'una riparazione civile e di danni ed interessi, e innanzi al tribunale correzionale se intende fare applicare contro di lui le pene pronunziate dal Codice penale. — V. *appr.* n. 119, 131 e seg.

V. sulla competenza del tribunale di commercio, le parole *Contraffazione*, § 4, e *Insegna*, n. 17.

95. — Allorchè l'azione è portata innanzi al tribunale correzionale, la pena contro il contraffattore o contro l'introduttore è un'ammenda di cento franchi almeno, e di duemila franchi al più; e contro colui che spaccia, un'ammenda di venticinque franchi almeno, e di cinquecento franchi al più. — La confiscazione dell'edizione contraffatta è pronunziata tanto contra il contraffattore quanto contra l'introduttore e colui che spaccia. — I rami, le forme o le matrici degli oggetti contraffatti sono pure contraffatti. (Cod. pen. 427.) (1)

96. — Il prodotto delle confiscazioni è rimesso al proprietario, per indennizzarlo del pregiudizio che ha sofferto; il dippiù della sua indennità o l'intera indennità, se non vi è stata nè vendita d'oggetti confiscati, nè sequestro, è regolato per le vie ordinarie. — V. *appr.*, 133 e s.

GIURISPRUDENZA

97. — Vi è contraffazione allorchè, fra la antica opera e la nuova, vi è similitudine nei termini, analogia negli elementi, ed anche ordine nell'esecuzione.

Muller. — 3 marzo 1826. — Cass. — Nancy. — S-V. 26. 1. 364. — D. P. 26. 1. 265.

98. — Vi è contraffazione allorchè un'opera è copiata sopra un'altra, di maniera che ne risulti fra le due opere una perfetta similitudine. Non è necessario che i giudici dichiarino in termini espressi che vi è stata *contraffazione*.

Roacairol. — 25 magg. 1829. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 29. 1. 428. — D. P. 29. 1. 249.

99. — Perchè vi sia delitto di contraffazione non è necessario che l'opera sia stata intieramente stampata, o pure che siano stata vendute degli esemplari dell'edizione contraffatta; a tal riguardo, è sufficiente che alcuni fogli dell'opera siano stati contraffatti e sequestrati.

Clemendot. — 2 luglio 1807. — C. Rig. — S-V. 7. 1. 465. — D. A. 11. 482.

100. — Il plagio non è sempre contraffazione. — Non vi è plagio punibile, allorchè, nell'insieme d'un'opera differente pel suo titolo, pel suo formato, per la sua composizione e pel suo oggetto, si trovino fusi parecchi pezzi

(1) LL. pen., art. 323, comma 2° e 3.° — La confiscazione delle edizioni contraffatte sarà pronunziata tanto contro al contraffattore, quanto contro all'introduttore e colui che le spaccia.
I rami, le forme e matrici degli oggetti contraffatti saranno anche confiscati.

d'un'altra opera, ma di maniera che ogni equivoco fra le due opere è impossibile. Non è questo il fatto proibito di *ristampa di parte d'un libro stampato ed appartenente ad un altro*.

Hacquart. — 25 febb. 1820. — C. Rig.— Parigi. — S-V. 20. 1. 257. — D. A. 11. 479.

101. — Il *plagio* può esser riputato *contraffazione* allorchè i passi copiati sono numerosi, importanti ed estesi. (Cod. pen. 425.) (1)

Gosselin. — 1° marzo 1830. — Parigi.— S-V. 30. 2. 162.

102. — Vi è contraffazione, allorchè, senza il permesso del proprietario o del cessionario, un'opera è ristampata sotto lo stesso titolo dell'edizione originale, ancorchè la ristampa porti questa aggiunzione: *nuova edizione aumentata;* che, nel fatto, questa nuova edizione contenga dei cambiamenti e delle aggiunzioni all'opera pretesa contraffatta, e che, d'altronde, essa sia annunziata come fatta in un'altra epoca, come uscita dai torchi d'un altro stampatore, come messa in vendita presso un altro libraro.

Moutardier. — 28 fior. anno 12. — Cass. — S-V. 5. 1. 40. — D. A. 11. 477.

103. — Appropriarsi *raccolte* e *compilazioni* che non sono semplici *copie*, che hanno esatto, nella loro esecuzione, il discernimento del gusto, la scelta della scienza, ed il lavoro dello spirito, è commettere il delitto di contraffazione, ancorchè l' autore abbia guardato l'anonimo.

Leclerc. — 2 dicembre 1814. — Cass. — Lione. — S-V. 15. 1. 60. — D. A. 11. 465.

103 bis. — Le compilazioni fatte con documenti caduti nel demanio pubblico costituiscono, in favore del loro autore, una proprietà letteraria garantita dalla legge dei 19 luglio 1793, allorchè queste compilazioni hanno esatto nella loro esecuzione il discernimento del gusto, la scelta della scienza ed il lavoro dello spirito. — In conseguenza, vi è, in questo caso, contraffazione per parte di colui che riproduce delle note di cui un editore ha accompagnato la pubblicazione di leggi, ordinanze, ec.

Bidot. — 25 ottobre 1842. — Rouen. — S-V. 43. 2. 35.

103 ter. — Il bullettino del prezzo corrente delle mercanzie, redatto e pubblicato dai sensali di commercio d' una città, non può essere considerato come uno scritto suscettivo di proprietà letteraria. — È desso un documento ufiziale che ciascuno può liberamente riprodurre, senza commettere contraffazione. (L. 19 luglio 1793, art. 1°; Dec. 27 prat. anno 10, art. 11; Cod. pen. 425.)

Sensali di commercio di Lille. — 12 agosto 1843. — C. Rig. — Douai. — S-V. 43. 1. 813.

104. — L'imprestito da un'opera già pubblicata d' un certo numero di pezzi fusi nel corpo dell'opera nuova non costituisce il delitto di contraffazione, quando d'altronde l' opera novellamente pubblicata differisce essenzialmente dalla prima pel suo titolo, il suo formato, la sua composizione ed il suo oggetto.

Hacquart. — 25 febbraro 1820. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 20. 1. 257. — D. A. 11. 479.

105. — Vi è *plagio* riputato *contraffazione parziale*, allorchè si pubblica in forma di *resoconto*, in un giornale, una parte notabile dell'opera altrui, in maniera che la nuova pubblicazione possa tener luogo dell'opera primitiva, tanto da diminuirne considerevolmente lo spaccio. (Cod. pen. 425.)

Mesnier. — 8 giugno 1830. — Parigi. — S-V. 30. 2. 162. — D. P. 30. 2. 235. — E 13 luglio 1830. — S-V. 30. 2. 211.

106. — Il *plagio* che non è riconosciuto notevole e dannoso può non esser punito come *contraffazione parziale*. — A tal riguardo, la decisione dei giudici del merito è più di fatto che di diritto, e non saprebbe esser censurata dalla Corte di cassazione.

Dentu. — 3 luglio 1812. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 12. 1. 265. — D. A. 11. 478.

107. — Colui che, invece d'inventare, non fa che copiare l'opera altrui, non può querelarsi della contraffazione, ancorchè abbia depositato alla Biblioteca reale due esemplari della copia che ha fatto.

Letourny. — 5 brum. anno 13. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 5. 2. 63. — D. A. 11. 475.

108. — Ogni capo di scuola ha il diritto di distendere e di distribuire ai suoi allievi degli elementi d'istruzione estratti da tutte le opere pubblicate relativamente alle materie insegnate nella scuola. — L'esercizio di questo diritto non costituisce una contraffazione, e non dà luogo a danni ed interessi in favore dell'autore delle opere da cui questi elementi sono stati estratti..., allorchè d'altronde nessun esemplare è stato venduto e distribuito ad altri diversi dagli allievi.

Moller. — 22 marzo 1828. — Parigi. — S-V. 28. 2. 201. — D. P. 28. 2. 114.

109. — La redazione e la distribuzione fatta da un capo di scuola ai suoi allievi, degli elementi d'istruzione estratti da opere pubblicate sulle materie insegnate nella scuola, non costituiscono il delitto di contraffazione di queste opere.

Moller. — 29 gennaio 1829. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 29. 1. 201. — D. P. 29. 1. 123.

(1) LL. pen., art. 323.

110. — La semplice inserzione, in un catalogo di libreria, dell'aonunzio d'una adizione contraffatta non basta per costituire il libraro *spacciatore*, nel seoso della legge.

Se, alla circostanza dell'inserzione nel catalogo, si aggiunge quest'altra circostanza, che l'opera fosse esposta nella bottega del libraro, vi è *spaccio*, oel senso della legge.

Guillaume. — 2 dicemb. 1808. — C. Rig. — S-V. 10. 1. 253. — D. A. 11. 482.

111. — Il fatto di vendita d'uo esemplaro contraffatto non costituirebbe *spacciatore*, nel senso della legge, se fosse provato che il venditore ne abbia fatto l'acquisto per rivonderlo, all'istigazione del sequestrante stesso, e per rendergli un buon uffizio.

La stessa decisione di sopra.

112. — Il delitto di contraffazione, o di spaccio di opere contraffatte, risulta sufficientemente, se alcuni esemplari dell'edizione contraffatta sono stati trovati esposti nei magazzini d'un libraro con gli altri oggetti del suo commercio; non è necessario di provare che vi è stata vendita effettiva o attuale.

Hucquart. — 3 luglio 1835. — Tolosa. — S-V. 36. 2. 39. — D. P. 36. 2. 56.

113. — Non è contraffattore colui che ristampa o inoide in Francia, senza il permesso dell'autore, un'opera pubblicata in paese straniero da un autore straniero.

Pleyal. — 17 nevoso anno 13. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 5. 2. 232. — D. A. 11. 472. — V. *sopra*, n. 88.

114. — Se, dopo una prima pubblicazione fatta nello straniero, un autore pubblica di nuovo la sua opera in Francia, adempiendo le formalità prescritte per assicurare la sua proprietà, ogni ristampa posteriore è una contraffazione. — Non vi è più luogo ad invocare il principio che ogni opera pubblicata allo straniero può essere ristampata in Francia, senza che vi sia contraffazione.

Michaud. — 30 gennaio 1818. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 18. 1. 222. — D. A. 11. 470.

115. — Gli autori straoieri che pubblicano in Francia delle opere, o i loro cessionari, possono, como gli autori nazionali, se si sono conformati alla legge dei 19 luglio 1793, perseguitare innanzi ai tribunali francesi i contraffattori di queste opere.

23 marzo 1810. — C. Rig. — S-V. 20. 1. 476. — D. A. 11. 472.

116. — Il deposito che un autore straniero fa in Francia di un'opera da lui pubblicata in paese straniero non ha l'effetto di conservargli la proprietà esclusiva dell'opera, se già, ed anteriormente al deposito, l'opera fosse stata pubblicata in Fraocia, in seguito della pubblicazione fatta allo straniero. — In uo tal caso, l'opera, noo ostante il deposito, resta nel dominio pubblico, e può perciò essere incisa o impressa da ogni persona, senza che vi sia contraffazione.

Troupenas. — 26 novembre 1828. — Parigi. — S-V. 29. 2. 6. — D. P. 29. 2. 1.

117. — La contraffazione di un'opera di scultura è un delitto, come la contraffazione di uno scritto o di una incisione.

Robin. — 17 novembre 1814. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 16. 1. 23. — D. A. 11. 475.

118. — La riproduzione in bronzo d'un soggetto estratto da uo quadro o da una incisione appartenente ad altri noo costituisce il delitto di contraffazione.

Bertrand. — 3 dicembre 1831. — Parigi. — S-V. 32. 2. 278. — D. P. 32. 2. 81.

118 bis. — Sulla contraffazione delle opere di pittura e di scultura, ved. l'articolo *Contraffazione*, n.° 86 bis.

Una legge è stata presentata alle camere, per assicurare la propriatà dei modelli e dei disegni di fabbrica. V. *Monit.* dei 4 febbraro 1845.

119. — La conoscenza d'un delitto di contraffazione di opere letterarie è della competenza dei tribunali corresionali.

8 novembre 1828. — Bruxelles. — G. Brux. 1828. 2. 127.

120. — Il delitto di contraffazione commesso da un militare in attività di servizio è, come ogni altro delitto commesso dai militari, della competenza dei tribunali militari. (L. 3 piov. anno 2, tit. 1°, art. 3; Cod. pen., 425.)

Durfort. — 9 febbraro 1827. — Cass. — Parigi. — S-V. 27. 1. 335. — D. P. 27. 1. 136.

121. — L'autore di un'opera che ha depositato due esemplari alla Biblioteca reale può perseguitare i contraffattori, ancorchè il deposito (fatto tuttavia prima dell'emissione della querela) sia posteriore alla contraffazione.

Lussaux. — 8 frutt. anno 11. — S-V. 4. 2. 15. — D. A. 11. 480.

122. — Colui al quale il proprietario di un'opera letteraria ha ceduto il diritto di fare una edizione può, come parte civile, perseguitare i contraffattori. — Le disposizioni della legge dei 19 luglio 1793 non sono ristrette ai soli autori.

Montardier. — 7 prat. anno 11. — Cass. — S-V. 7. 2. 875. — D. A. 11. 475.

122 bis. — Il fatto dell'editore comproprietario di un'opera, il quale tira o fa tirare un numero di esemplari più grande di quello convenuto con l'autore, non costituisce il delitto di contraffazione: questo fatto non può dar luogo che ad un'azione civile per danni ed interessi. (Cod. pen. 425.)

Bourdio. — 18 ottobre 1843. — Parigi. — S-V. 44. 2. 13.

123. — L'editore cessionario di un'opera

letteraria può, come lo stesso antore, perseguitare i contraffattori, anche quando l'atto di cessione non avesse acquistato data certa eba posteriormente al delitto di contraffazione.

Hacquart. — 3 luglio 1835. — Tolosa. — S-V. 36. 2. 39. — D. P. 36. 2. 56.

124. — Il prevenuto d'un delitto di contraffazione perseguitato dal cessionario dello autore dell'opera non ha qualità per opporre a questo cessionario il difetto di data certa del suo titolo, ammeno ehe non eccepisca egli stesso un diritto di proprietà sull'opera.

Hacquart. — 27 marzo 1835. — Caas. — Bourges. — S-V. 35. 1. 749. — D. P. 35. 1. 438.

125. — Il ministero pubblico può solo e di ufizio perseguitare un delitto di contraffazione (in materia di opere letterarie). — Esso lo può senza il concorso d'un agente eivile del governo, ancorchè si trattasso della contraffazione d'una proprietà letteraria dello Stato.

La stessa decisione di sopra.

126. — Il ministero pubblico può perseguitare un delitto di contraffazione, encorchè le formalità prescritte all'autore, per l'esercizio del suo diritto, non siano state adempite.

8 nov. 1828. — Bruxelles. — G. Brux. 1828. 2. 127.

127. — I cooperatori della contraffazione possono essere implicati nelle processure correzionali, ancorchè non siano personalmeote denunziati nel processo verbale di sequestro.

Clémendot. — luglio 1807. — C. Rig. — S-V. 7. 1. 465. — D. A. 11. 482.

128-129. — In materia di proprietà letteraria, i commessari di polizia o i giudici di pace banno aolamente qualità per sequestrare gli esemplari pretesi contraffatti.

Bidault. — 9 mess. anno 13. — Cass. — S-V. 5. 2. 167. — D. A. 11. 481.

130. — In materia di contraffazione, un processo verbale *che non è viziato* da nullità *legale*, ma che è fatto in maniera da non inspirare alcuna fiducia, può, sol per ciò, essere allontanato.

Buisson. — 5 fior. anno 13. — C. Rig. — S-V. 5. 2. 141. — D. A. 11. 480.

131. — Allorchè un libraro fonde nell'edizione di un'opera che ba diritto di stampare, un'altra opera della quale non ha la proprietà, i danni e gl'interessi, a causa di questa contraffazione parziale, non debbono esser elevati al valore della intiera opera; essi debbono solamente esser calcolati secondo il valore della porzione di opera che non apparteneva all'editore. (Cod. pen., 427, 429.)

Dentu. — 4 settembre 1812. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 21. 1. 288. — D. A. 11. 484.

132. — I giornali quotidiani che riproducono degli articoli appartenenti ad altri giornali, e spezialmente degli articoli detti *di fondo*, possono essere coodannati a danni ed interessi a causa del pregiudizio che han loro cagionato. (Cod. civ., 1382.) (1)

L'Estafette. — 25 novembre 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 529.

133. — In materia di contraffazione, i giudici possono aver riguardo alle circostanze per determinare l'ammontare della indennità dovuta all'autore o al proprietario dell'opera contraffatta. — A tal riguardo, le disposizioni della legge dei 19 luglio 1793, ehe fissavano in tutti i casi l'ammontare di questa indennità al valore d'un certo numero di esemplari dell'edizione originale, sono state abrogate dallo art 429, Cod. pen., portante che l'indennità *sarà regolata in via ordinaria.*

Hacquart e Maire-Nyon. — 3 e 17 luglio 1835. — Tolosa. — S-V. 36. 2. 39. — D. P. 36. 2. 56. — V. *sopra*, n. 96.

134. — Il voto dell'articolo 429, Cod. pen., portante che in caso di sequestro di opere contraffatte, il prodotto delle confiscazioni sarà rimesso al proprietario, in conto dell'indennità che gli è dovuta, è sufficientemente adempito, se l'edizione contraffatta essendo stata quasi intieramente venduta, gli esemplari rimanenti son rimessi al proprietario, senza ehe il contraffattore sia condannato a rendere il prezzo degli esemplari venduti. — Quanto al resto dell'indennità, i giudici hanno la scelta di fissarla da loro medesimi, se hanno i documenti necessari, o di farla regolare da periti.

Michaud. — 30 gennaio 1818. — Cass. — Parigi. — S-V. 18. 1. 922. — D. A. 11. 470.

134 bis. — L'articolo 4 della legge dei 19 luglio 1793, che sottometteva il contraffattore all'obbligo di pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di tremila esemplari dell'edizione originale, è stato abrogato dall'articolo 429, Cod. pen., portante che l'indennità sarà regolata per le vie ordinarie; questa indennità deve dunque essere unicamente fissata secondo il pregiudizio provato.

Didot. — 25 ottobre 1842. — Rouen. — S-V. 43. 2. 85.

135. — La conoscenza dell'esecuzione di una sentenza correzionale resa in materia di contraffazione può esser portata, secondo la volontà delle parti, sia innanzi alla giurisdizione correzionale, sia innanzi alla giurisdizione civile.

Così, allorchè dopo una sentenza che dichiara la contraffazione d'un libro, ed ordina la confiscazione di tutti gli esemplari contraffatti, è fatto un sequestro di oggetti che servono alla

(1) LL. civ., art. 1100.

riproduzione del libro contraffatto, la dimanda per la convalidazione del sequestro può essere portata innanzi al tribunale civile, che è allora giudice della quistione di sapere se la sentenza correzionale autorizza il sequestro di questi oggetti. — Poco importa che il sequestro sia stato fatto da un commessario di polizia, e non da un usciere: questa circostanza non è necessariamente attributiva di giurisdizione al tribunale correzionale.

Leclerc ed altri. — 10 gennaio 1837. — Cass. — Besançon. — S-V. 37. 1. 654.

136. — La prescrizione del delitto di contraffazione non si estende al fatto o al delitto di *spaccio* dell'opera contraffatta. — Così, bencbè siano scorsi tre anni dalla contraffazione, il contraffattore si trova al coverto da ogni ricerca, quanto al *delitto di contraffazione*; non di meno, può essere perseguitato e condannato come *spacciatore* dell'opera contraffatta, se ne ha spacciato esemplari da meno di tre anni.

Box Saint-Hilaire. — 26 luglio 1828. — Parigi. — S-V. 29. 2. 219. — D. P. 28. 2. 249.

—

§ 6. — *Delle opere drammatiche.*

NOZIONI GENERALI.

137. — Vi sono alcune regole speciali alla proprietà delle opere drammatiche, musicali o altre, non per ciò che riguarda la loro pubblicazione per mezzo della stampa o della incisione, le regole generali essendo loro su questo punto applicabili, ma per ciò che riguarda la loro rappresentazione teatrale.

138. — Le opere drammatiche degli autori viventi non possono essere rappresentate sopra alcun teatro pubblico, in tutta la estensione della Francia, senza il consenso formale e per iscritto degli autori, sotto pena di confiscazione del prodotto totale delle rappresentazioni in vantaggio degli autori. (Decr. 19 gennaio 1791, art. 3.)

139. — Gli eredi o i cessionari degli autori di opere drammatiche sono proprietari delle loro opere durante lo spazio di cinque anni dopo la morte dell'autore. Di maniera che le opere drammatiche degli autori morti da cinque anni e più sono una proprietà pubblica, e possono esser rappresentate su tutti i teatri indistintamente.

139 bis. — Il diritto degli eredi o cessionari degli autori drammatici dura dieci anni dopo la morte degli autori conformemente all'articolo 7 della legge dei 19 luglio 1793, non solamente per ciò che riguarda il diritto di pubblicazione e di vendita, ma ancora per ciò che riguarda i diritti d'autori sul prezzo delle rappresentazioni teatrali: a tal riguardo, sono abrogate le leggi dei 13 genaaio, e 19 luglio 1791, che limitavano a cinque anni i diritti degli eredi o dei cessionari degli autori drammatici.

Dormoy. — 5 dicembre 1843. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 44. 1. 28. — V. la decisione d'appello dei 16 agosto 1842. — S-V. 42. 2. 369.

139 ter. — La legge dei 3 agosto 1844 (S-V. 44. 2. 359) è venuta a modificare questo stato di cose, disponendo che le vedove ed i figli di autori di opere drammatiche avranno, per l'avvenire, il diritto di autorizzarne la rappresentazione e di conferirne il godimento per venti anni, conformemente alle disposizioni degli articoli 39 e 40 del decreto imperiale dei 5 febbraio 1810.

140. — I proprietari di opere drammatiche postume hanno gli stessi diritti dell'autore, e le disposizioni sulla proprietà degli autori, e sulla sua durata, son loro applicabili. (Decr. 8 giugno 1806, art. 12.) — V. *sopra*, n. 19.

141. — Gli autori di opere drammatiche e gl' intraprenditori di spettacolo son liberi a determinar tra loro, con mutue convenzioni, le retribuzioni dovute ai primi, per somme fisse o altrimenti (Ivi, art. 10.), e le autorità locali debbono vegliare strettamente all'esecuzione di queste convenzioni. (Ivi, art. 11.)

142. — Ogni direttore, ogni intraprenditore di spettacolo, ogni società di artisti, che ha fatto rappresentare sul suo teatro delle opere drammatiche, in disprezzo delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà degli autori, deve esser punito con una ammenda di cinquanta franchi almeno, di cinquecento franchi al più, e con la confiscazione dei generi. (Cod. pen., art. 428.)

143. — Il prodotto dei generi confiscati è rimesso al proprietario per indennizzarlo del pregiudizio che ha sofferto; il dippiù della sua indennità o l'intiera indennità, se non vi è stato sequestro di generi, è regolato per le vie ordinarie. (Cod. pen., art. 429.)

GIURISPRUDENZA.

144. — I direttori di concerti pubblici sono obbligati ad indicare nei loro affissi il noma dei compositori dei pezzi di musica che annunziano.

Musard. — 16 febbraro 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 242. — D. P. 36. 2. 45.

PROSPETTO. — Un avviso stampato col quale un mercatante di grani annunzia al pubblico le differenti specie di grani, di fiori, di cereali o altre che tiene in magazzino, con indicazione dei prezzi correnti, non può essere esentato dal bollo, come compreso nella eccezione stabilita dall'articolo 83 della legge dei 15 maggie 1818 per gli annunzi, prospetti e cataloghi d'oggetti relativi alle scienze ed alle arti.

L'ammin. del registro. — 10 luglio 1839. —Cass.— Trib. Troyes. — S-V. 39. 1. 685.

V. ancora *Soscrizioni letterarie*.

PROTESTO. — V. *Biglietto ad ordine*. — *Girata*. — *Lettera di cambio*.

INDICAZIONE ALFABETICA.

NOZIONI GENERALI.

1. — Il protesto è un atto per mezzo del quale il portatore d'un titolo o effetto negoziabile per via d'ordine o di girata, e specialmente d'una lettera di cambio o d'un biglietto ad ordine, fa comprovare il rifiuto fatto da colui che deve pagarlo, di soddisfarne l'ammontare. (Cod. comm., 173 e 187.) (1)

2. — Questo atto è il solo per mezzo del quale il portatore dell'effetto possa conservare il diritto di ricorrere, in caso di non pagamento, contra il suo cedente o i giranti anteriori; esso non può esser supplito da alcun altro. (Cod. comm., 175.) (2)

3. — Il protesto può ancora aver luogo in caso di non accettazione d'una lettera di cambio da colui sul quale essa è tratta (V. *Lettera di cambio*, n. 171); ma in questo caso, esso non è sottoposto alla osservazione di alcun termine di rigore.

4. — Al contrario, il protesto che è fatto per comprovare il rifiuto di pagamento d'una lettera di cambio, d'un biglietto ad ordine o altro effetto negoziabile, deve esser fatto il dimani della scadenza. Se questo giorno è un giorno feriale legale, il protesto deve esser fatto il giorno seguente. (Cod. comm., art. 162.) (3) — V. *appresso*, n. 30.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 172, 187.

(2) Ivi, art. 174. — Niun atto per parte del possessore della lettera di cambio può supplire all'atto di protesto, eccetto il caso preveduto nell'art. 149 e seguenti, relativo alla perdita della lettera di cambio.

(3) Ivi, art. 161. — Il rifiuto del pagamento debbe esser provato nel giorno che segue quello della scadenza, con un atto che si chiama *protesto per mancanza di pagamento*.

Se tal giorno è feria legale, il protesto si farà nel giorno seguente.

5. — Il portatore non è dispensato dal protesto per mancanza di pagamento, nè per un protesto per mancanza d'accettazione, nè per la morte o il fallimento di colui sul quale la lettera di cambio è tratta; ma, nel caso di fallimento, il portatore, invece d'attendere il giorno che segue la scadenza, può far protestare ed esercitare il suo ricorso subito dopo l'avvenimento del fallimento. (Cod. comm., 163.) (1) — V. *appresso*, n. 34 e s.

6. — I giranti ai quali il protesto è in seguito denunziato come è spiegato alla parola *Lettera di cambio*, n. 342 e s., e contra i quali è esercitato un ricorso, possono denunziarlo alla lor volta ai giranti che li precedono, nei termini fissati per esercitare contra questi ultimi una azione in garantia. — V. *Ivi*, n. 319, ed *appresso*, n. 88 e s.

7. — Quanto al traente, il protesto e la denunzia del protesto non sono egualmente necessari a suo riguardo; l'omissione di questi atti non lo metterebbe al coverto dal ricorso che può sempre esercitare contra di lui il portatore che ha sperimentato un rifiuto di pagamento, se questo rifiuto viene per colpa del traente: essa non gliene dispensa che se pruova che vi era alla scadenza provvista nelle mani di colui sul quale è tratta. (Codice comm., 170.) (2) — V. *appresso*, n. 81 e s., 100, e *Lettera di cambio*, n. 325.

8-9. — Benchè in principio il legislatore abbia inteso che il protesto sia sempre necessario per assicurare i diritti ed i ricorsi successivi dei portatori, dei giranti e del traente stesso, non di meno, come in diffinitivo, questa formalità non è introdotta che nel loro interesse, è evidente che eglino possono validamente rinunziarvi gli uni e gli altri, per applicazione della regola che ciascuno può rinunziare al diritto stabilito in suo favore. (Locré, sull'art. 175, Cod. comm.) — V. *appresso*, n. 40 e s., e n. 100.

10. — La derogazione alla regola generale che vuole che la mancanza di pagamento sia comprovata da un protesto si esprime abitualmente con le parole *ritorno senza spese*, o semplicemente *senza spese*, apposte sull'effetto dal traente o da uno dei giranti; tale è almeno la significazione che gli usi del commercio hanno dato a queste espressioni. — Ved. *appresso*, n. 45 e s.

11. — Ma, è una quistione assai delicata quella di sapere se questa stipulazione *senza spese* è solamente una *dispensa* accordata al portatore il quale, in tal caso, può esercitare un ricorso contra i giranti o il traente, senza esser tenuto a protestare; o se essa gl'impone l'*obbligo* di non far protestare, di modo che se vi è protesto, le spese debbono restarne a suo carico. Quanto a noi, ci sembra che se si ammette che il portatore è ricevuto a prevalersi contro i giranti della clausola *senza spese*, per dispensarsi di protestare ed esercitare il suo ricorso contra di loro in mancanza di quest'atto, debbonsi similmente ricevere i giranti a prevalersi di questa clausola contro il portatore, per lasciare a suo carico le spese di un protesto che avrebbe fatto riconoscendone affatto l'inutilità: inclineremmo dunque a pensare che debbe esservi parità di diritti fra il portatore ed i giranti, e che, se questi ultimi han dispensato il portatore dal protestare, se il portatore ha accettato la tratta con questa dispensa, le spese d'un protesto benevolmente fatto da lui non potrebbero essere ripetute contra i giranti. V. *appresso*, n. 47 e s.

12. — Se la clausola *ritorno senza spese* è apposta sull'effetto dal traente di una lettera di cambio, essa obbliga reciprocamente tutti i giranti susseguenti, come il portatore. Se essa è apposta da un girante, obbliga i giranti che la seguono, come il portatore; ma non può esser apposta ai giranti anteriori i quali, da parte loro, non sarebbero ricevuti a querelarsi che vi è stato protesto, ed a voler lasciarne le spese a carico del portatore. — V. *appresso*, n. 49.

13. — Gli atti di protesto sono fatti

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 162. — Il possessore non è dispensato dal protesto per mancanza di accettazione, nè dal protesto per difetto di pagamento, nè per morte o fallimento di colui sul quale è tratta la lettera di cambio.

Nel caso di fallimento dell'accettante avanti la scadenza, il possessore può fare il protesto ed istituire la sua azione.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 169. — La stessa perdita di azione ha luogo contro il possessore ed i giranti, per rispetto allo stesso traente, se questi giustifica che vi era provvista dei fondi alla scadenza della lettera di cambio.

Il possessore in tal caso non conserva azione, che contro colui sul quale era tratta la lettera di cambio.

da due notari, o da un notaro e due testimoni, o da un usciere e due testimoni. (Cod. comm., 173.) (1) — Questi testimoni debbono esser maggiori e godere di tutti i loro diritti civili. La mancanza di uno dei testimoni e di uno dei due notai potrebbe invalidare il protesto. (Cod. proc., 585 (2); Pardessus, n. 419.) Ordinariamente sono gli uscieri che fanno i protesti: avviene raramente di vedere un notaro incaricato d'un atto di questa natura.

14. — Il protesto può esser fatto a richiesta di ogni portatore dell'effetto; anche di colui che non lo sia che per girata irregolare. (V. *Girata*, n. 74.) Ma, un semplice detentore della lettera di cambio non avrebbe questo diritto; egli non potrebbe che far protestare a richiesta del beneficiario dell'ultimo girante, solo proprietario e latore dell'effetto. (Pothier, *Controtto di cambio*, n. 134; Pardessus, n. 418.)

15. — Il protesto deve esser fatto al domicilio del trattario, o al suo ultimo domicilio conosciuto. (Cod. comm., art. 173.) (3) Se il trattario avesse accettato la lettera di cambio, l'ufiziale che instrumenta dovrebbe presentarsi al domicilio che il trattario aveva all'epoca della sua accettazione: se il trattario avesse, accettando, indicato un altro domicilio, sarebbe a questo domicilio che bisognerebbe protestare. (Pardessus, n. 421.)— V. *appresso*, n, 55 e s.

16. — Allorchè esistono de'raccomandatari, cioè delle persone indicate sullo effetto, per pagarlo al *bisogno*, il protesto deve esser fatto al domicilio di queste persone. (Cod. comm., 173.) (4) Intanto, se queste persone fossero indicate in una maniera alternativa, come presso *tale* o *tale*, non sarebbe che dopo essersi indirizzato all'uno, che il portatore dovrebbe far protestare al domicilio dell'altro. (Pardessus, n. 421.) — V. *Lettera di cambio*, n. 23 e 225, e *Girata*, n. 51. — V. pure *appresso*, n. 31.

17. — Allorchè un terzo ha accettato per intervento, è al suo domicilio che il protesto, in mancanza di pagamento, deve esser fatto (Cod. comm., 173) (5), indipendentemente dal protesto al domicilio del trattario. (Pothier, *Contratto di cambio*, n. 137; Vincens, t. 2, p. 300; Pardessus, n. 421.)

18. — Il protesto e le interpellazioni ai diversi raccomandatari debbono essere fatte con un solo e medesimo atto (Cod. comm., 173) (6), sia o pur no accettata la lettera di cambio. A tale effetto, l'ufiziale che instrumenta si trasferisce nei domicili dei soscrittori della lettera di cambio e raccoglie successivamente la loro risposta. (Vincens, t. 2, pag. 295 e 300.)

19. — In caso di falsa indicazione o di cambiamento di domicilio, il protesto è preceduto da un atto di perquisizione (Cod. comm., 173) (7), che compruovi le ricerche fatte dall'ufiziale che instrumenta, e quest'atto deve esser rivestito delle forme proprie a tutti gli atti di procedura. — V. *appresso*, n. 53 e s.

20. — L'atto di protesto contiene la trascrizione letterale del biglietto o della lettera di cambio, dell'accettazione, delle girate e delle raccomandazioni che vi sono indicate (Cod. comm., 174.) (8), affinchè colui al quale è fatta citazione di rimborsare l'effetto sappia bene di quale effetto trattasi.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 172, comma 1° — I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento, si debbono fare da due notai, o da un notaio e due testimoni, o da un usciere e due testimoni.

(2) LL. proc. civ., art. 675. — L'usciere sarà assistito da due testimoni nazionali, maggiori, e che non sieno consanguinei nè affini delle parti e dell'usciere, fino a'cugini di quarto grado inclusivamente, nè loro domestici. Egli dovrà indicare sul processo verbale i loro nomi e cognomi, le loro professioni ed i luoghi di loro abitazione.

I testimoni firmeranno l'originale e le copie. La parte istante non potrà esser presente all'esecuzione.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 172, comma 2° — Il protesto debbe esser fatto

al domicilio attuale di colui dal quale la lettera di cambio era pagabile, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 172, comma 3° — al domicilio delle persone indicate nella lettera di cambio, per pagarla al bisogno;

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 172, comma 4° al domicilio del terzo che ha accettato per altrui;

(6) Ivi, lo stesso articolo, comma 5° — e tutto ciò con un solo e medesimo atto.

(7) Ivi, lo stesso articolo, comma ultimo. — In caso di falsa indicazione del domicilio il protesto vuol esser preceduto da un atto di perquisizione.

(8) Ivi, art. 173, comma 1° — L'atto di protesto conterrà

copia letterale della lettere di cambio, della accettazione, delle girate e dalle raccomandazioni che vi sono indicate;

21. — Le false enunciazioni nell' atto di protesto, ommissioni o le supposizioni nella trascrizione dei documenti, e la mancanza di menzione delle firme in bianco che si trovano sull'effetto protestato, costituirebbero un falso. (Pothier, n. 135; Pardessus, n. 419.)

22. — Il protesto contiene egualmente la citazione di pagare fatta al trattario, all'accettante, o alle persone indicate per pagare al bisogno, se trattasi d'una lettera di cambio; al soscrittore, se trattasi d' un biglietto ad ordine. (Cod. comm., 174.) (1) Esso enuncia inoltre la presenza o l'assenza di colui che deve pagare, i motivi del suo rifiuto, l'impotenza o il rifiuto di firmare il protesto. (Cod. comm., 174.) (2)

23. — Indipendentemente dalle formalità che sono state indicate debbonsi osservare nel protesto tutte le formalità degli atti tracciati dal Cod. di proc., art. 61 e seg. (3); l' inosservanza di queste formalità produrrebbe la nullità del protesto, nel caso in cui il Codice di procedura la pronunzia per gli atti ordinari.

24. — In caso di nullità del protesto, l'ufiziale che instrumenta ne è responsabile, ma verso il portatore solamente. Da ciò segue che il girante sul quale è esercitato un ricorso in virtù d' un protesto nullo, e che si esegue senza prevalersi della nullità del protesto, non è ammesso a citare l'usciere in garantia, per farsi rimborsare di ciò che avrebbe potuto dispensarsi di pagare. — V. *appresso*, n. 107.

25. — Osserviamo del resto che l'azione per danni ed interessi che potesse essere esercitata contra un usciere, a causa della nullità d'un protesto, dovrebbe esser portata, non innanzi al tribunale di commercio, ma innanzi al tribunale civile. (Arg. dagli articoli 71 e 1031, Cod. proc.)

26. — I notari e gli uscieri son tenuti, sotto pena di destituzione, spese e danni ed interessi, di lasciar copia esatta dei protesti, e di inscriverli per intiero, giorno per giorno, e per ordine di date, in un registro particolare, numerato e cifrato, e tenuto nelle forme prescritte pei repertori (Cod. comm., 176 (4); L. 22 frim. anno 7, art. 49); ma questo registro non è sottomesso alla formalità del *visto* del ricevitore del registro. (Pardessus, n. 419.)

27. — Gli atti di protesto debbono essere registrati nei termini di 4 o 10 giorni, secondo che il protesto è fatto da un usciere o da un notaio (L. 22 frim. anno 7, art. 20); essi sono sottoposti al diritto fisso di 2 franchi (Ivi, art. 68, § 1°, n. 30; L. 28 aprile 1816, art. 43, n. 13.) — Sul diritto proporzionale di registro, di cui l'effetto protestato è passibile, V. *Biglietto in generale*, n. 12 bis.

28. — Nessun notaio o usciere può protestare un effetto negoziabile o di commercio non scritto sopra carta del bollo prescritto, o non vistata per bollo, sotto pena di soffrire personalmente una ammenda di 20 franchi per ogni contravvenzione; è tenuto inoltre d' anticipare il diritto di bollo e le ammende incorse nei casi determinati dagli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge del 24 maggio 1834, salvo il suo ricorso contra i contravventori. (L. 24 maggio 1834, art. 23.) — V. *Biglietto in generale*, n. 9; *Biglietto ad ordine*, n. 7 bis, e *Lettera di cambio*, n. 45.

GIURISPRUDENZA.

29. — In materia di lettera di cambio, il tempo di fare e di denunziare il protesto si regola con la legge del luogo in cui la lettera di cambio deve essere pagata, e non colla legge del luogo in cui essa è stata tratta.

Coppens. — 18 brum. anno 11. — C. Rig. — Bruxelles. — S-V. 3. 1. 139.

29 bis. — Sotto l'impero dell'ordinanza del 1673, la formalità del protesto non era necessaria che pei biglietti e per le lettere di cambio; essa non lo era pei biglietti ad ordine: era sufficiente che il portatore d' un tal bi-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 173, comma 2° — l'intimazione di pagare la valuta della lettera di cambio.

(2) Ivi, lo stesso articolo, in fine. — Esso enuncierà

la presenza o l'assenza di colui che deve pagare;

i motivi del rifiuto di pagare, e l'impotenza o il rifiuto di firmare.

(3) LL. di proc. civ., art. 153 e seg.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 175. — I notai o gli uscieri sono tenuti, sotto pena di destituzione, di spese, danni ed interessi verso le parti, di lasciar copia esatta de' protesti, o di registrarli per intero, giorno per giorno e per ordine di data, in un registro particolare numerato, cifrato e tenuto nelle forme ordinate pe' repertori.

glietto facesse, alla scadenza, le diligenze necessarie per ottenere sentenza di condanna.

Ardent.—26 febbraio 1838. — C. Rig. — S-V. 38. 1. 257.

29 ter. — Il protesto d'una lettera di cambio pagabile in paese straniero deve esser fatto nella forma prescritta dalla legge del luogo in cui la lettera di cambio è pagabile.

Specialmente: Una lettera di cambio pagabile in Ispagna è regolarmente protestata sopra una copia della lettera di cambio certificata dal portatore, e senza che sia necessario di esibire l'originale.

Sarebbe lo stesso d' una lettera di cambio protestata in Francia? — Arg. aff. (Codice comm., 174.) (1)

Duboul. — 5 luglio 1843. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 44. 1. 50. — V. ancora n° 65 (*Dizion.*). — La stessa decisione relativa alle girate fatte in paese straniero. V. Aix, 29 aprile 1844. — S-V. 45. 2. 113.

29 quat.— Non appartiene al governo, nel caso d'interruzione delle comunicazioni per eventi di forza maggiore (come una inondazione), di sospendere o modificare, con una ordinanza reale, gli effetti del Codice di commercio a riguardo dei portatori di lettere di cambio, e di rilevare dalla decadenza incorsa per mancanza di protesto o di denunzia nei termini prescritti; appartiene ai tribunali di pronunziare a tal riguardo in ogni affare, secondo le circostanze particolari.

Negozianti di Lione.— 12 novembre 1840. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 40. 2. 479.

30. — Il protesto d'un biglietto ad ordine fatto il giorno stesso della scadenza è nullo, ai termini dell'art. 162, Cod. comm. (2), che vuole che il rifiuto di pagamento sia comprovato il *dimani* del giorno della scadenza.

Carrère-Lagarrière. — 2 aprile 1824. — Agen. — S-V. 24. 2. 363.

Id. — Servières. — 10 dicembre 1832. — Bordeaux. — S-V. 33. 2. 488.

Sulla fissazione del giorno del protesto, secondo quello della scadenza o del pagamento, V. *Lettera di cambio*, § 6 e 7.

30 bis. — Prima del Codice di commercio, una lettera di cambio o un biglietto ad ordine pagabile a *giorno fisso* doveva, in regola generale, esser protestato il giorno stesso della sua scadenza.....; ma se questa scadenza cadeva in un giorno feriale, il protesto poteva esser fatto la vigilia. (Ord. 1673, tit. 5, art. 4; dich. 20 febbraio 1714.) Ris. dal tribunale solamente.

Ardent. —26 febbraio 1838. — C. Rig.— Tr. di comm. della Senoa.— S-V. 38. 1. 257.

31. — Il protesto a fare al domicilio dello indicato al bisogno deve, come il protesto a fare al domicilio del debitore principale, essere steso il dimani della scadenza. — Tuttavia, e quando il bisogno (usando del suo diritto) esige, prima di pagare, la rimessa tanto dell'effetto che del protesto fatto sul debitore principale, la necessità di far registrare questo protesto può esser considerata come una forza maggiore che sospende il termine legale per fare il secondo protesto al domicilio del bisogno sin dopo il registro; salvo ai giudici il valutare la durata di questa forza maggiore. (Cod. civ. 1148; Cod. comm., 162.) (3)

Lesueur. — 1° febbraio 1825. — Caen.— S-V. 26. 2. 108. — D. P. 25. 2. 156.

32. — La persona indicata al bisogno sopra un effetto di commercio, essendo in diritto di esigere che il protesto fatto sul debitore principale sia rivestito del registro, ne risulta che il portatore può essere obbligato di fare due protesti successivi, l' uno sul debitore principale, l'altro, e dopo il registro del primo, sulla persona indicata al bisogno.

Lesueur. — 1° febbraro 1825. — Caen. — S-V. 26. 2. 108. — D. P. 25. 2. 156.

33. — Il latore d'un biglietto ad ordine di cui la causa non è commerciale, e che non porta la firma di alcun commerciante, non è tenuto a fare protestare il biglietto prima di dimandarne il pagamento in giudizio.

Cassan. — 28 marzo 1832. — Tolosa. — S-V. 33. 2. 88. — D. P. 32. 2. 145.

34. — Il caso di fallimento autorizza il protesto d'effetti a termine, come se fossero scaduti, e questo protesto anticipato autorizza il latore a ricorrere immediatamente contro i giranti.

Blanchard. — 11 nev. (piov.) anno 10. — Cass. — Douai. — S-V. 2. 1. 218.

35. — L'art. 163, Cod. comm. (4), che autorizza il latore di un effetto di commercio a farlo protestare prima della sua scadenza, nel caso di fallimento, è applicabile, ancorchè il fallimento non sia stato dichiarato aperto con una sentenza; basta che lo stato di fallimento sia *notorio*, per la cessazione di pagamenti.

Servière. — 10 dicembre 1832. — Bordeaux. — S-V. 33. 2. 488.

36. — Il fallimento del pagatore della lettera di cambio non dispensa il portatore dal far protestare alla scadenza, sotto pena di perdere ogni garantia contro il traente, se, da sua parte, vi è stata provvista.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 173.
(2) Ivi, art. 161.
(3) LL. civ., art. 1102; LL. di ecc. aff. comm., art. 161.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 162.

Lacoste. — 3 dicembre 1806. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 7. 1. 15.

Id. — 6 ottobre 1806. — C. Rig. — Douai. — S-V. 6. 1. 457.

36 bis. — In caso di fallimento del soscrittore d'un biglietto ad ordine, il portatore non è decaduto da ogni ricorso contro di lui, per non aver fatto protestare l'effetto alla sua scadenza. (Cod. comm., 117, 170) (1)

C... — 30 luglio 1840. — Montpellier. — S-V. 41. 2. 561.

37. — Colui che ha fatto protestare un effetto di commercio prima della sua scadenza, a causa del fallimento del debitore, e che ha lasciato passare i termini del ricorso contra i giranti, può far fare un nuovo protesto alla scadenza, ed esercitare il suo ricorso in seguito di questo nuovo protesto.

Beaumarié. — 10 febbraro 1809. — Orléans. — S-V. 9. 2. 400.

38. — Il protesto per mancanza di pagamento d'una lettera di cambio tratta ad un certo numero di giorni di vista, e non accettata regolarmente, non può valere come protesto per mancanza d'accettazione avente l'effetto di determinare la scadenza della lettera di cambio.

In un tal caso, e se la lettera di cambio è tratta da uno dei paesi di Europa sulle possessioni europee della Francia, il portatore ha sempre sei mesi per esigerne il pagamento o l'accettazione, senza che possa pretendersi che abbia dovuto esigere questo pagamento alla epoca stessa della pretesa scadenza fissata col suo primo protesto; egli può, finchè dura il termine di sei mesi, far fare nuovi protesti, in mancanza d'accettazione e di pagamento, e conservare così tutti i suoi diritti contra i giranti ed il trattario.

Steigner. — 28 dicembre 1824. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 25. 1. 286. — D. P. 25. 1. 118.

39. — Il portatore d'una lettera di cambio pagabile a giorno fisso conserva il suo ricorso contra i giranti, ancorchè non la faccia protestare in mancanza d'accettazione, qualunque raccomandazione gli sia stata fatta. (V. *Lettera di cambio*, n. 151.)

Klaust. — 20 aprile 1811. — Bruxelles. — S-V. 11. 2. 414.

40. — Benchè il protesto per mancanza di pagamento sia imperiosamente ordinato al latore d'una lettera di cambio che vuol conservare il suo ricorso contra i giranti, le parti possono derogare a questa regola con convenzioni particolari. — Così, allorchè il girante d'una lettera di cambio protestata per mancanza d'accettazione dimanda che non sieno fatte istanze, e promette di pagare alla scadenza, tale scadenza arrivata, può essere costretto a pagare, ancorchè non sia stato fatto protesto per mancanza di pagamento, la sua promessa di pagare essendo, in tal caso, considerata come una dispensa lecita di protesto, soprattutto se il traente fosse fallito al momento di questa promessa.

Tayac. — 20 giugno 1827. — C. Rig. — Tolosa. S-V 27. 1. 459. — D. P. 27. 1. 280.

40 bis. — Il girante può dispensare il portatore dalle formalità e dai termini del ricorso in caso di non pagamento dell'effetto; e la pruova di questa dispensa può risultare da presunzioni: non è necessario che sia fatta per iscritto. (Cod. comm., 165.) (2)

Duboul. — 5 luglio 1843. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 44. 1. 50.

40 ter. — Il portatore d'una lettera di cambio che, dopo protesto per mancanza d'accettazione, esercita un ricorso per rimborso contra i giranti, ed ottiene contra essi una sentenza (passata in forza di cosa giudicata) che li condanna ad operar subito tal rimborso, è dispensato dal far protestare l'effetto alla sua scadenza. (Cod. comm., 120, 161, 163 e 175.) (3)

Bernard. — 15 giugno 1842. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 42. 1. 629.

41. — L'autore d'una girata così concepita: Pagate all'ordine di... valuta ricevuta contante, *con garantia sino a perfetto pagamento*... può, come ogni girante ordinario, prevalersi della mancanza di protesto in tempo utile. — Vanamente il portatore direbbe che questa clausola, *con garantia sino a perfetto pagamento*, esprime la dispensa di protesto, o costituisce un avallo per conto del traente.

Favant. — 22 giugno 1829. — Nîmes. — S-V. 30. 2. 358.

42. — La convenzione con la quale è stato stabilito, fra il portatore di effetti di commercio e colui che glieli ha girati, che il portatore non eserciterebbe alcuna istanza contra quest'ultimo, in mancanza di pagamento alla scadenza, può essere intesa nel senso che il portatore è dispensato dal protesto, non solamente verso questo girante, ma ancora verso tutti i precedenti giranti o soscrittori; di maniera che questo girante, al quale la mancanza di protesto e di denunzia di protesto ai soscrittori ed ai giranti precedenti ha fatto perdere i suoi diritti di ricorso contra questi ultimi, non può negare di pagare egli stesso, sotto il pretesto che il portatore avendolo messo nella impossibilità di ricorrere contra gli altri giranti non ha alcun diritto ad esercitare

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 116. 169.
(2) Ivi, art. 164.
(3) Ivi, art. 119, 160, 162 e 174.

contra di lui. — (*Così deciso in una specie in cui è stato giudicato in fatto, a causa delle circostanze, e specialmente dell'insolvibilità dei giranti precedenti, che il protesto sia stato inutile.*)

Gentil. — 23 dicembre 1835. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 36. 1. 138.

43-44. — La pruova testimoniale è ammessibile per stabilire che il soscrittore o il girante d'una lettera di cambio ha dispensato il portatore dal fare il protesto, ed ha preso l'impegno di rimborsargli l'ammontare della tratta senza questa formalità: non è in questo caso come in quello in cui si trattasse di supplire il protesto stesso. (Cod. comm. 175.) (1) — V. *appresso*, n. 68.

Asses-Jalabert. — 30 luglio 1832. — Cass. — Parigi. — S-V. 32. 1. 657. — D. P. 32. 1. 340.

V. la decisione annullata, dei 23 febbraro 1830. — S-V. 30. 2. 349.

45. — La clausola di *ritorno senza spese* apposta dal traente sopra una lettera di cambio dispensa il portatore dall'obbligo di far protestare, per conservare il suo ricorso contra i giranti che hanno trasferito la lettera di cambio senza niente cambiare a questa condizione.

Defos-Letheulle. — 8 aprile 1834. — C. Rig. — Angers. — S-V. 34. 1. 225. — V. la decisione di appello. — S-V. 31. 2. 290.

46. — La clausola di *ritorno senza spese* apposta sopra una lettera di cambio dispensa il portatore, non solamente dal fare protesto alla scadenza, ma ancora dall'obbligo di ricorrere giudiziariamente contra i giranti ed i garanti, ed anche dal prevenirli del non pagamento, nei termini di rigore fissati dalla legge pel caso del protesto. — In un tal caso, il portatore, semplice mandatario, non è responsabile che delle colpe che ha potuto commettere.

È così, anche a riguardo di colui che, con atto separato, ha dichiarato rendersi garante del pagamento della lettera di cambio, come se ne fosse girante, allorchè d'altronde la clausola *senza spese* esisteva al momento della creazione della tratta.

Rigonoaud. — 28 gennaio 1835. — Limoges. — S-V. 35. 2. 219.

46 bis. — La clausola di *ritorno senza spese* apposta sopra una lettera di cambio è valida, e dispensa il portatore dal far protesto per conservare il suo ricorso in garantia contra i giranti; ma è tenuto ad esercitare questo ricorso in garantia nei termini ordinari.

Se malgrado questa clausola, il portatore facesse protestare, le spese di protesto dovrebbero restare a suo carico.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 174.
(2) Ivi, art. 164.

Tuttavia, una tal clausola non è obbligatoria che quando fa parte integrante della lettera di cambio.

Laroque. — 9 gennaio 1838. — Agen. — S-V. 38. 2. 371.

46 ter. — *Fu giudicato al contrario*, che la clausola *senza spese* apposta sopra una lettera di cambio dispensa il portatore, non solamente dal fare il protesto alla scadenza, ma ancora dall'obbligo di ricorrere giudiziariamente contra i giraoti ed i garanti, e dal prevenirli del non pagamento nei termini di rigore, fissati dalla legge pel caso del protesto. (Cod. comm., 165.) (2)

Laligant. — 1° dic. 1841. — C. Rig. — Montreuil. — S-V. 42. 1. 163.

47. — La clausola di *ritorno senza spese*, apposta nel corpo d'una tratta, è obbligatoria pel portatore della tratta, al punto che se fa protestare, le spese del protesto restano a suo carico: una tal clausola deve essere intesa nel senso d'una *proibizione*, e non solamente d'una *dispensa* di protesto. (Cod. comm., art. 162, 175.) (3)

Tuttavia, il portatore è in diritto di ripetere contra il traente, le spese di bollo e l'ammenda che avrà pagato.

Lambert. — 24 gennaio 1835. — Parigi. — S-V. 35. 2. 145.

Id. — Ménager. — 18 ottobre 1834. — Trib. di comm. di Parigi. — *Ivi (in nota).*

48. — Le parole *senza spese*, apposte dal traente sopra una lettera di cambio, hanno la stessa significazione e debbono produrre lo stesso effetto di quelle *ritorno senza spese*.

Lecouturier. — 8 gennaio 1833. — Trib. di Louviers. — S-V. 33. 2. 170.

49. — La clausola di *ritorno senza spese*, inserita in una delle girate di cui un effetto di commercio si trova rivestito, dispensa essa il terzo portatore al quale l'effetto è stato trasmesso in seguito con una girata pura e semplice, dall'obbligo del protesto? — *Ris. neg.*

Vi sarebbe almeno dispensa di protesto nel caso in cui il girante che ha stipulato il ritorno senza spese fosse stato prevenuto del non pagamento nel termine del protesto? *Arg. aff.*

Aubert. — 6 dicembre 1831. — C. Rig. — S-V. 32. 1. 46.

50. — Il caso di forza maggiore può, secondo l'arbitramento dei giudici, offrire una eccezione all'art. 168, Cod. comm., (4), che priva di ogni ricorso contra i giranti il portatore d'una lettera di cambio, se non ha fatto la presentazione o il protesto alla scadenza.

Così, non è vero che la *presentazione sia a carico del portatore* così rigorosamente co-

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 161, 174.
(4) Ivi, art. 167.

me la *realizzazione* dei fondi è a carico dei traenti e dei giranti.

Bodin. — 28 marzo 1810. — C. Rig. — Gênes. — S-V. 10. 1. 236.

51. — Il caso di forza maggiore dispensa il portatore di un effetto di commercio dal far protesto, al giorno della scadenza. — Vi è forza maggiore, se il portatore è nell'impossibilità di far pervenire l'effetto al luogo nel quale deve esser pagato.

Lanelle. — 23 febbraro 1831. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 31. 1. 122.

52. — L'invasione del nemico è un caso di forza maggiore, che può rilevare il portatore di lettere di cambio o di biglietti ad ordine, dalla decadenza pronunziata in mancanza di protesto.

25 gennaio 1814. — Avviso del Cons. di Stato. — S-V. 14. 2. 335.

53. — La decadenza pronunziata dall'articolo 168, Cod. comm. (1), per mancanza di protesto e di ricorso in garantia in un certo termine, non è applicabile alla specie d'impegni conosciuti nel commercio sotto il nome di *mandati*: l'articolo 168 (2) deve esser ristretto alle lettere di cambio ed ai biglietti ad ordine.

L'ammin. delle dogane. — 4 luglio 1832. — Bordeaux. — S-V. 33. 2. 55. — D. P. 33. 2. 19.

54. — Il portatore d'una lettera di cambio non può dispensarsi dal fare protestare nei termini della legge, sotto il pretesto che la lettera di cambio è sopra carta *libera*, e necessita perciò il pagamento d'un'ammenda di cui non può esser tenuto a fare le anticipazioni. Non ostante questa circostanza, la mancanza di protesto farebbe perdere ogni ricorso al portatore, anche contro il traente, se questi avesse fatto provvista presso il trattario.

Guérin-Ronssel. — 2 luglio 1828. — Cass. Evreux. — S-V. 29. 1. 112. — D. P. 26. 1. 329. — V. *Mandato*, n. 11.

54 bis. — La decadenza stabilita contra il portatore d'un effetto di commercio, che non esercita il suo ricorso in garantia nei quindici giorni dal protesto, è interrotta da una citazione spiccata in questo termine anche innanzi ad un giudice incompetente. (Cod. comm., 168, 187.) (3)

Delemosne. — 1° febbraro 1842. — Caen. S-V. 42. 2. 227.

55. — Il protesto deve nécessariamente esser notificato al *domicilio* del trattario: esso è nullo, se è notificato alla *persona* del trattario trovato fuori del suo domicilio: l'art. 173, Cod. comm. (4), deroga su questo punto all'art. 68, Cod. proc. (5)

Duraod. — 18 giugno 1834. — Bordeaux. — S-V. 34. 2. 437.

56. — *Fu giudicato non di meno* che il protesto notificato alla *persona* del trattario, senza protesta da sua parte, invece di esserlo al suo *domicilio*, come lo prescrive l'art. 173, Cod. comm. (6), non è meno valido, se non è risultato da una tale notificazione alcun pregiudizio per le parti interessate.

Beuriot ed altri. — 20 gennaio 1835. — C. Rig. — Angers. — S-V. 35. 1. 9.

56 bis. — Un protesto è validamente fatto al domicilio indicato nell'effetto, ancorchè il debitore ne abbia cambiato, ed abbia dichiarato questo cambiamento alla municipalità del suo antico domicilio, se non ha fatto una tale dichiarazione alla municipalità del nuovo. (C. comm., 173.) (7)

Bouteille. — 1° giugno 1842. — Cass. — Amiens. — S-V. 42. 1. 707.

57. — Il protesto d'un biglietto ad ordine pagabile al domicilio di un terzo deve, a pena di nullità, esser fatto a questo domicilio.

Lafond. — 31 luglio 1817. — C. Rig. — Trib. di Montbrison. — S-V. 18. 1. 299.

58. — Allorchè un biglietto ad ordine è detto pagabile al domicilio di tal persona, dimorante a tal luogo, l'indicazione di pagamento versa sulla persona e non sul luogo: se dunque la persona indicata cambia di domicilio, il protesto è regolarmente fatto nel suo nuovo domicilio.

Grossier. — 19 luglio 1814. — Cass. — S-V. 15. 1. 9.

59. — Allorchè una lettera di cambio è tratta sopra un commerciante che ha la sua *cassa* in un luogo e la sua *residenza* in un altro, se vi è stata accettazione, il protesto deve esser fatto al luogo sul quale la lettera di cambio è tratta, cioè al luogo indicato pel pagamento. — Non basterebbe che il protesto fosse fatto al luogo della residenza, quando anche al momento del protesto, il trattario, pagatore, o accettante, fosse fallito e avesse chiuso la sua cassa.

Delvaille. — 11 gennaio 1814. — Bordeaux. — S-V. 15. 2. 141.

60. — Il portatore d'un effetto di commercio non è tenuto a far protestare ai domicili dei pagatori indicati *al bisogno*, che quando questi pagatori fossero designati originariamente dal traente; non è obbligato a far protestare ai domicili delle persone indicate *al bisogno* dai giranti.

Juif. — 3 marzo 1834. — Cass. — Lione. — S-V. 34. 1. 220.

Id. — Carrette. — 16 febbraro 1837. —

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 167.
(2) Ivi, lo stesso articolo.
(3) Ivi, art. 167, 186.
(4) Ivi, art. 172.
(5) LL. proc. civ., art. 162.
(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 172.
(7) Ivi, lo stesso articolo.

Par. — S-V. 37. 2. 152. — D. P. 37. 2. 113.

61. — *Fu giudicato al contrario* che il protesto d'un effetto di commercio deve esser fatto al domicilio dei pagatori *al bisogno* indicati dai giranti, come a quelli indicati dal traente o dal soscrittore.

Donet. — 17 novembre 1836. — Trib. comm. — Parigi. — S-V. 37. 2. 93. — D. P. 37. 3. 100.

61 bis. — Il portatore d'un effetto di commercio non è tenuto a far protestare al domicilio dei pagatori *al bisogno*, indicati dai giranti; non è che presso i *bisogni* indicati dal traente o dal soscrittore che vi è obbligo di protestare. (Cod. comm., 173.) (1)

Nartigue. — 19 maggio 1841. — Parigi. — S-V. 41. 2. 541.

61 ter. — *Fu giudicato al contrario*, che un girante può, con la sua girata, imporre al portatore l'obbligo, in caso di non pagamento per parte del trattario di presentare, prima d'ogni protesto, la lettera di cambio all'accettazione d'un terzo indicato al bisogno. — .... E in questo caso, in mancanza per parte del portatore di aver adempito a quest'obbligo, il girante al quale è stato trasmesso l'effetto con indicazione del *bisogno*, e che ha rimborsato i giranti posteriori, non ha ricorso contro il suo cedente.

Pélissier. — 3 giugno 1839. — C. Rig.— Nîmes. — S-V. 39. 1. 873.

62. — Decisione contraria in un caso in cui il *bisogno* era un girante che si era indicato egli medesimo.

Rebert e Feyrick. — 24 marzo 1829. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 29. 1. 169. — D. P. 29. 1. 192.

V. ancora *sopra*, n. 31 e 32.

63. — La *non visibilità* del debitore d'un effetto di commercio equivale alla sua *assenza* nel senso dell'art. 174, Cod. comm. (2) — Così, l'usciere incaricato di protestare un offetto, al quale un domestico dichiara che il debitore, suo padrone, non è visibile, è dispensato di presentarsi di nuovo; egli può fare all'istante il protesto parlando al domestico, sulle ingiunzioni di dritto, come se il debitore fosse assente.

Grègory. — 23 novembre 1829. — Cass.— Corté.—S-V. 30. 1. 113.— D. P. 30. 1. 18.

64. — L'atto di perquisizione redatto in caso di falsa indicazione del domicilio indicato in un biglietto ad ordine non dispensa il portatore dal protesto.

Houette. — 29 gennaio 1831. — Nancy.— S-V. 31. 2. 270. — D. P. 31. 2. 107.

Id. — Aubert. — 6 dicembre 1831. — C. Rig. — S-V. 32. 1. 46.— D. P. 31. 1. 361.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 172.
(2) Ivi, art. 173.

65. — In materia di lettera di cambio, la forma del protesto si regola con la legge del luogo in cui la lettera di cambio dove esser pagata, e non con la legge del luogo d'onde è stata tratta.

Coppens. — 18 brum. anno 11. — C. Rig. — Bruxelles. — S-V. 31. 1. 39.

66. — La validità d'un atto di protesto non può essere attaccata sotto protesto, 1° che lo effetto protestato fosse stato esibito al trattario dallo stesso portatore, invece di esserlo stato da uno dei notai; 2° che i notari avessero guardato presso di loro la minuta di questo protesto.

Véron e Détours. — 30 agosto 1813. — Rouen. — S-V. 16. 2. 108.

67. — Non era necessario, prima del Codice di commercio, e dopo lo stabilimento del controllo, che l'usciere, per la notificazione d'un protesto, fosse accompagnato da due testimoni.

Talon. — 9 dicembre 1812. — C. Rig. — S-V. 16. 1. 202.

68. — L'esistenza d'un protesto non può essere ammessa dai giudici sopra semplici presunzioni: vi bisognano pruove scritte.

Pinot. — 25 ag. 1813. — Cass. — Caen. — S-V. 15. 1. 131. — V. *sopra*, n. 43.

69. — In mancanza di protesto nei termini fissati, il portatore di un biglietto ad ordine è decaduto dalla sua azione in garantia contro tutti i giranti, anche contra colui a vantaggio del quale è stato sottoscritto il biglietto; il primo girante d'un biglietto ad ordine non può esser paragonato, quanto a ciò, al traente di una lettera di cambio. — Poco importa che il soscrittore fosse fallito all'epoca della scadenza.

Royer-Willot.—17 genn. 1820.—Cass.— Trib. di comm. di Dôle. — S-V. 20. 1. 138.

70. — La mancanza di protesto in tempo utile estingue talmente l'azione del portatore contro il girante, che vi è luogo a ripetizione per parte del girante, se ha rimborsato, dopo un protesto tardivo, nella ignoranza della tardità. (Mais V. *Lettera di cambio*, n. 322.)

Depaepe. — 28 luglio 1810. — Bruxelles. S-V. 14. 2. 77.

71. — Allorchè il portatore d'un effetto di commercio ha trascurato di fare il protesto, ed ha perduto il suo ricorso di solidalità contra i giranti, non ha la facoltà d'obbligare il suo cedente ad indicargli il traente. — Ma può costringerlo a giustificare dell'esistenza e del domicilio del girante precedente.

Grainville. — 25 aprile 1808. — Parigi.— S-V. 8. 2. 191.

72. — La regola generale stabilita dall'articolo 168, Cod. comm. (3), che priva il por-

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 167.

tatore d'una lettera di cambio di ogni ricorso contra i giranti, se non è protestata alla sua scadenza, può essere invocata, anche quando la lettera di cambio non è stata reale nel suo principio (il traente essendo immaginario o supposto), dai giranti che fanno conoscere il loro cedente. — Vanamente il portatore direbbe che il credito *non esisteva* al tempo della cessione per girata, ed invocherebbe la garantia per diritto stabilita dall'art. 1693, Cod. civ. (1). — In un tal caso, il primo girante conosciuto che ha messo la lettera di cambio in circolazione è riputato traente; e relativamente agli altri giranti, vi è stato realmente credito esistente all'epoca della cessione.

Juif, — 17 marzo 1829. — Cass. — Lione. — S-V. 29. 1. 145. — D. P. 29. 1. 180.

V. la decisione d'appello. — S-V. 26. 2. 213. — D. P. 29. 2. 20.

73. — La mancanza di protesto, in tempo utile libera i giranti (ad eccezione del primo) da ogni ricorso per parte del portatore, anche quando il sottoscrittore o il traente dell'effetto è un essere immaginario o restato incognito. — Ogni girante è solamente tenuto a far conoscere il suo cedente immediato. — Qui è senza applicazione la regola che astringe ogni cedente a garantire l'*esistenza* del debito al tempo del trasferimento.

Pascal. — 20 marzo 1828. — Lione. — S-V. 28. 2. 344. — D. P. 29. 2. 22.

74. — Il girante d'un effetto di commercio, che l'ha ricevuto prima del fallimento del traente, e che lo ha trasmesso dopo il fallimento, è tenuto a garantirlo verso il suo cessionario, benchè il protesto non sia stato fatto in tempo utile, o, non di meno, è privato di ogni ricorso verso il suo cedente. — Il suo cedente può opporgli la decadenza risultante dalla mancanza di protesto; ma non può opporre questa decadenza al suo cessionario: egli è tenuto verso di lui, a causa della non esistenza del credito, al momento della cessione.

Pelletier. — 20 dicembre 1821. — C. Rig. — Pau. — S-V. 22. 1. 137.

75. — Allorchè una lettera di cambio è negoziata ad un'epoca talmente vicina alla sua scadenza, che non può arrivare al luogo ove deve essere protestata, senza l'impiego d'un corriere straordinario, il cessionario della lettera di cambio conserva il suo ricorso contro il cedente, se, avendo preso la via ordinaria della posta, il protesto non ha potuto esser fatto che dopo lo spirare dei termini?

Ris. aff., se apparisce che il portatore non ha potuto voler prendere sopra di lui nè le spese d'un corriere straordinario, nè i rischi d'un protesto tardivo, e che il cedente non ha esatto l'impiego di questa misura dispendiosa.

Bonnaud. — 31 agosto 1809. — Nimes. — S-V. 10. 2. 223.

76. — *Risoluto in senso contrario*, se apparisce che il cedente ha avvisato il cessionario dell'urgenza, ed ha inteso lasciargli il rischio d'un protesto tardivo.

Salignan. — 11 genn. 1810. — Nimes. — S-V. 10. 2. 224.

77. — L'ommissione del protesto in tempo utile è a carico del portatore (e non del suo cedente), ancorchè non abbia ricevuto l'effetto che il giorno stesso della scadenza, ed il luogo del pagamento fosse a venti leghe di distanza; se ha conosciuto l'urgenza, soprattutto se non vi era impossibilità assoluta di fare il protesto in tempo utile.

In questo caso, il portatore non è stimato aver voluto riversare sul girante il rischio dell'omissione del protesto.

Salignan. — 21 giugno 1810. — C. Rig. — Nimes. — S-V. 10. 1. 323.

78. — Il banchiero commessionato al quale è inviato un effetto per operarne il rimborso è responsabile della mancanza di protesto in tempo utile, benchè l'effetto non gli sia pervenuto che il giorno appresso alla scadenza, se consta d'altronde che ha avuto tutto il tempo necessario per far protestare.

Fould-Oppenheim. — 25 agosto 1831. — Parigi. — S-V. 31. 2. 296. — D. P. 32. 2. 19.

79. — Il portatore d'un effetto di commercio che fa fare un protesto nullo per sua colpa è esposto al caso che il suo cedente gli opponga la nullità per farlo decadere dal suo ricorso; ma non è passibile di alcuna altra specie di responsabilità.

Quetin. — 7 marzo 1815. — Cass. — S-V. 15. 1. 190.

V. ancora sugli effetti della mancanza di protesto in tempo utile, l'art. *Lettera di cambio*, §§ 9 e 11.

80. — Una lettera di cambio non protestata in tempo utile non degenera, sol perciò, in semplice promessa. — Il portatore ha sempre il diritto di perseguitare il traente innanzi ai tribunali di commercio, o personalmente. (C. comm., 112 e 168.) (2)

Terrein. — 25 maggio 1824. — Cass. — Montpellier. — S-V. 24. 1. 186.

81. — Perchè il portatore d'una lettera di cambio non protestata sia decaduto dal suo ricorso contra il traente, bisogna assolutamente che questi pruovi che vi era provvista al *momento stesso della scadenza*, non gli sarebbe sufficiente di stabilire che questa provvista esisteva *anteriormente*.

Lejouteux. — 13 lug. 1831. — Bordeaux. — S-V. 31. 2. 332. — D. P. 32. 2. 5.

(1) LL. civ., art. 1539.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 111 e 167.

82. — La regola che il portatore d'una lettera di cambio, non protestata nei termini, è decaduto dal suo ricorso, anche contro il traente, allorchè questi giustifica che vi era provvista alla scadenza, suppone che questa provvista era reale, disponibile ed esigibile al momento stesso della scadenza. — Non vi è provvista nel senso della legge, e per conseguenza niuna decadenza ad opporre al portatore se, al momento della scadenza della tratta, il trattario fosse fallito: poco importa, d'altronde, che il suo fallimento non sia stato dichiarato che con sentenza ulteriore.

Assy-Jalabert. — 30 luglio 1832. — Cass. — Parigi. — S-V. 32. 1. 657. — D. P. 32. 1. 340.

83. — L'accettazione d'una lettera di cambio fatta dal trattario non dispensa il traente che oppone al portatore la decadenza risultante dalla mancanza di protesto, dal provare che vi era provvista alla scadenza.

Lejouteux. — 13 luglio 1831. — Bordeaux. — S-V. 31. 2. 332. — D. P. 32. 2. 5.

84. — Allorchè una lettera di cambio è pagabile fuori del domicilio di colui sul quale è tratta, ed il protesto ne è fatto tardivamente, il traente, per evitare l'azione di ricorso, deve provare non solamente che vi era provvista in potere di colui sul quale la lettera era tratta, ma ancora che la provvista esisteva nel luogo in cui la lettera doveva esser pagata.

Gros-Davilliers. — 17 maggio 1811. — Parigi. — S-V. 12. 2. 13.

84 bis. — Allorchè una lettera di cambio è pagabile fuori del domicilio del trattario, ed il protesto ne è fatto tardivamente, il traente, per evitare l'azione di ricorso, deve provare non solamente che vi era provvista in potere del trattario, ma ancora che la provvista esisteva nel luogo in cui la lettera doveva esser pagata. (Cod. comm., 115, 116 e 170.) (1)

Delcoral. — 11 dicembre 1838. — Aix. — S-V. 39. 2. 377.

85. — Allorchè il portatore d'una lettera di cambio pagabile in un domicilio diverso da quello del trattario ha trascurato di presentarsi, e di fare il *protesto* alla scadenza, è decaduto da ogni ricorso contra il *traente*, se questi giustifica che il trattario gli doveva lo ammontare della lettera di cambio al giorno della sua scadenza. — Il traente non è affatto obbligato di giustificare che vi sia stata *provvista* al domicilio del terzo indicato pel pagamento.

In altri termini: La legge non fa differenza fra la lettera di cambio pagabile al domicilio del trattario e la lettera di cambio pagabile al domicilio eletto dall'accettante, per ciò che riguarda la natura della *provvista* che ha dovuto esistere perchè il terzo possa opporre la decadenza al portatore negligente.

Debray-Valfresne. — 24 febbraro 1812. — Cass. — Parigi. — S-V. 12. 1. 137.

Id. — 31 marzo 1813. — Rouen. — S-V. 13. 2. 257.

86. — Il portatore d'una lettera di cambio, il quale, invece di farla protestare alla scadenza, promette all'accettante di non esigerne il pagamento che dopo l'avvenimento d'una certa condizione, perde ogni ricorso contro il traente che ne ha fatto i fondi, ancorchè la condizione sembri essere stata apposta nell'interesse di costui. (V. *appresso*, n. 91.)

Chambaud. — 16 febbraio 1809. — Grenoble. — S-V. 11. 2. 188.

87. — Il portatore d'un effetto protestato deve (a pena di decadenza da ogni ricorso in garantia contro il suo cedente), non solamente *notificargli* il suo protesto tra quindici giorni, ma ancora farlo citare. — Non è sufficiente la semplice notificazione nei quindici giorni.

Delaporte. — 22 giugno 1812. — Cass. — S-V. 12. 1. 355.

88. — Il girante d'una lettera di cambio il quale, dopo protesto, è perseguitato il primo (benchè vi fosse un girante dopo di lui) rimborsa, ed esercita il suo ricorso contro un altro girante, il suo cedente immediato, deve esercitare tal ricorso nel termine di quindici giorni, a partire dal giorno del protesto, o almeno nei quindici giorni da quello in cui gli è stata fatta istanza pel rimborso.

Non sarebbe ammesso a sostenere che la legge accorda quindici giorni dapprima al portatore, poi altri quindici giorni ad ogni girante, per conchiuderne che, nella specie, tre quindicine avevan potuto legalmente passare sino al giorno delle procedure contra il suo cedente primo girante.

Gambier. — 7 gennaro 1808. — Bruxelles. — S-V. 8. 2. 175. — D. A. 6. 707.

89. — *Fu giudicato nello stesso senso:* Il girante che paga volontariamente l'effetto di commercio che ha negoziato deve, a pena di decadenza, agire per ricorso contra il suo cedente, nel termine di quindici giorni (aumentato secondo le distanze), a partire dal giorno del suo rimborso. — Non può essergli accordato più di un termine di quindici giorni, perchè si trovano prima di lui altri giranti che hanno rimborsato, un solo non può profittare dei termini di tutti.

Delcros. — 7 settembre 1815. — C. Rig. — S-V. 16. 1. 147. — D. A. 6. 709.

Id. — Rieff. — 11 gennaro 1816. — Colmar. — S-V. 17. 2. 134. — D. A. 6. 710.

90. — Il girante d'un effetto di commercio, che egli ha rimborsato e che esercita il suo

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 114, 115 e 169.

ricorso, non contra il suo cedente immediato, ma contra un girante precedente, non ha non di meno che *un solo termine di quindici giorni*; non ha affatto un termine che si compone di tante volte quindici giorni per quanti vi sono giranti intermedi fra lui e quello che egli perseguita.

Valet. — 29 giugno 1819. — Cass. — S-V. 19. 1. 434. — D. A. 6. 710. — V. *Lettera di cambio*, n. 314, e 315.

91. — Il girante d'un effetto di commercio protestato, che ne fa il rimborso *spontaneamente*, e senza notificazione del protesto, è ammessibile ad intentare la sua azione in garantia, come se non avesse rimborsato che dopo notificazione del protesto. (V. n. 86.)

Nell'uno come nell'altro caso, gli è accordato per l'esercizio della sua azione per ricorso o garantia, un termine di quindici giorni dapprima; più un aumento di termine, in ragione di tutte le distanze che l'effetto ritornato ha percorse, per essere rimborsato da ognuno dei giranti.

Bihel. — 10 novembre 1812. — C. Rig. — S-V. 13. 1. 252. — D. A. 6. 707.

92. — Il girante d' un effetto di commercio protestato, che lo rimborsa volontariamente, e senza notificazione di protesto, ha diritto, come il girante che rimborsa sopra notificazione e citazione in giudizio, di esercitare il suo ricorso contra il suo cedente. — In questo caso, il termine di quindici giorni corre dal giorno del rimborso.

Pannetier. — 9 marzo 1818. — Cass. — S-V. 18. 1. 237. — D. A. 6. 708.

93. — Il termine accordato dall'art. 165, Cod. comm. (1), pel ricorso in garantia contra il cedente d'un effetto di commercio deve essere aumentato, non solamente di un giorno per ogni distanza di due miriametri e mezzo, ma ancora di un giorno per la frazione (per esempio quattro chilometri) che si trova al di sopra di un numero determinato di volte due miriametri e mezzo.

Marchais-Delaberge. — 19 luglio 1826. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 27. 1. 119.

V. la decisione di appello dei 5 luglio 1825. — S-V. 25. 2. 204.

94. — Il *ricorso* facoltativo autorizzato, in caso di fallimento, dall' art. 163, Cod. comm. (2), contra tutti i debitori obbligati solidalmente col fallito, non ha per oggetto che di ottenere *cauzione* di pagamento alla scadenza; non ha per oggetto di ottenere *pagamento*, come il ricorso stabilito dall'art. 164, C. comm. (3)

Così, nel caso d'un primo protesto dopo il fallimento, e d'un secondo protesto dopo la scadenza, il termine di quindici giorni per esercitare il ricorso tendente a pagamento non corre che a datare dal secondo protesto fatto dopo la scadenza.

Beaumarié. — 16 maggio 1810. — C. Rig. — Orléans. — S-V. 10. 1. 282.

95. — L' art. 165, Cod. comm. (4), che fissa i termini, dopo protesto, pel ricorso in garantia applicabile ai casi di tratte da Francia sopra Francia, non si applica al caso in cui è stato tratto da Francia sullo straniero, e reciprocamente. — In quest'ultimo caso, vi è un termine *fisso* regolato dall' art. 166 (5), e non vi è termine *proporzionale* di distanza, regolato dall'art. 165 (6).

Froeauf. — 27 luglio 1810. — Trèves. — S-V. 11. 2. 467.

96. — Il termine nel quale il protesto d'una lettera di cambio *pagabile in Francia* deve esser denunziato ai traenti ed ai giranti *francesi residenti in paese straniero*, non è regolato secondo la distanza esistente fra il luogo in cui la lettera di cambio è pagabile, ed il domicilio del procuratore del re presso il tribunale in cui la dimanda è portata, ma invece secondo la distanza del domicilio reale dei traenti e dei giranti, giusta le regole stabilite dall'art. 166, Cod. comm. (7).

Carpaneto. — 13 agosto 1812. — Gênes. — S-V. 16. 2. 4. — D. P. 15. 2. 22.

97. — Un protesto non è validamente *denunziato per via di corrispondenza*. — Il portatore non può dispensarsi dalle processure giudiziarie.

Chardon. — 24 vend. anno 12. — C. Rig. — S-V. 4. 1. 146. — D. P. 4. 1. 145.

98. — La citazione spiccata dal portatore d'un effetto di commercio, nel termine legale di quindici giorni (Cod. comm., art. 165.) (8), non può essere considerata come abbandonata e senza effetto, sol perchè l'attore non è comparso nel giorno fissato dalla citazione, ed ha lasciato l'istanza abbandonata per due anni. (Cod. comm., 165, e Cod. proc., 1030.) (9).

Harel. — 28 luglio 1824. — Cass. — Caen. — S-V. 25. 1. 20. — V. *Lettera di cambio*, n. 316.

99. — Ancorchè il portatore d'una lettera di cambio eserciti tardivamente il suo ricorso di garantia contra i giranti, questi non possono opporre la decadenza comminata dall' art. 168, Cod. comm. (10), nel caso di riunione di queste due circostanze: mancanza di provvista

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 164.
(2) Ivi, art. 162.
(3) Ivi, art. 163.
(4) Ivi, art. 164.
(5) Ivi, art. 165.
(6) Ivi, art. 164.

(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 165.
(8) Ivi, art. 164.
(9) LL. di ecc. aff. comm., art. 164, e LL. proc. civ., art. 1106.
(10) LL. di ecc. aff. comm., art. 167.

legalmente comprovata, e forza maggiore che avesse fatto ostacolo alle diligenze del portatore.

Picardos. — 30 agosto 1809. — Parigi. — S-V. 10. 2. 81. — D. A. 6. 694. — V. *sopra*, n. 51 e s.

100. — Il soscrittore d'una lettera di cambio non è ammessibile a prevalersi che le istanze dirette contra di lui dal portatore non lo sono state nei quindici giorni che han seguito il protesto, se consta che ha dispensato il portatore di esercitare il suo ricorso in questo termine. (Cod. comm., 165.) (1)

Delpech. — 28 marzo 1828. — Bordeaux. — S-V. 28. 2. 239. — D. P. 28. 2. 111. — V. *sopra*, n. 8, 40 e s.

101. — Il girante decaduto dal suo ricorso contra i precedenti giranti, per mancanza d'azione in garantia esercitata in tempo utile, non può agire contro di loro come cessionario del portatore, in virtù di una surrogazione a lui consentita da quest'ultimo nel tempo del pagamento che gli ha fatto della lettera di cambio.

Charron. — 21 dicembre 1831. — Bordeaux. — S-V. 33. 2. 127.

102. — Il girante d'una lettera di cambio o d'un biglietto ad ordine protestato per mancanza di pagamento, il quale rimborsa senza fare alcuna riserva l'ammontare dell'effetto al suo cedente, deve riputarsi aver rinunziato perciò a prevalersi, sia contra il cedente, sia contro l'usciere, della nullità di cui il protesto può esser viziato.

Juriol. — 29 agosto 1832. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 32. 1. 724. — D. P. 32. 1. 364.

103. — La decadenza pronunziata dall'art. 169, Cod. comm. (2), contra il girante d'una lettera di cambio, in mancanza per parte di lui di aver esercitato il suo ricorso in garantia verso i giranti precedenti, nei termini determinati dalla legge, cessa di essere opponibile, allorchè, posteriormente allo spirare di questi termini, vi è stata riconoscenza o confessione del debito per parte dei garanti.

Balette e Saint-Antonin. — 19 gennaio 1833. — Agen. — S-V. 33. 2. 245.

104. — Il soscrittore d'un biglietto ad ordine, che è comparso in conciliazione e si è difeso sulla dimanda per pagamento del biglietto, non è più ammessibile ad eccepire che la dimanda per pagamento non è stata preceduta da un protesto precedente del biglietto.

Cassan. — 28 marzo 1832. — Tolosa. — S-V. 33. 2. 88. — D. P. 32. 2. 145.

105. — Allorchè il girante d'un biglietto ad ordine non pagato alla scadenza si è limitato, sull'azione per rimborso intentata contra di lui dal portatore, a dimandare un termine per pagare, non è più ammessibile ad eccepire ulteriormente che le istanze non sono state cominciate contro di lui nel termine fissato dall'art. 165, Cod. comm. (3)

Cayrefour. — 14 marzo 1828. — Bordeaux. — S-V. 28. 2. 170. — D. P. 28. 2. 105.

106. — *Fu giudicato al contrario* che la decadenza pronunziata dallo art. 169, Cod. comm. (4), contra il girante che esercita tardivamente la sua azione in ricorso, può essergli opposta dopo essersi difeso in merito; non è questa una nullità di forma, proponibile solamente *in limine litis*; ma una nullità fondata sopra una prescrizione, e proponibile in ogni stato di causa ai termini dell'art. 2224, Cod. civ. (5)

Valet. — 29 giugno 1819, — Cass. — S-V. 19. 1. 434. — D. A. 6. 710.

Id. — Balette Saint-Antonin. — 19 genn. 1833. — Agen. — S-V. 33. 2. 245.

107. — L'usciere incaricato di fare un protesto non è responsabile della nullità di questo atto che rimpetto al portatore in nome del quale ha protestato, e dal quale solamente teneva il suo mandato; egli non ne è responsabile rimpetto al girante che ha rimborsato il portatore sul protesto senza opporne la nullità. (Cod. civ., 1382, 1991; C. proc. 1031.) (6)

Cabure. — 17 luglio 1837. — Cass. — Parigi. — S-V. 37. 1. 563. — D. P. 37. 1. 399.

V. la decisione cassata. — S-V. 34. 2. 235. — D. P. 34. 2. 43.

108. — Id. — Allorquando dunque questo portatore ha approvato la redazione del protesto, i giranti non possono ricorrere contro l'usciere, come responsabile della nullità da lui commessa.

Juriol. — 29 agosto 1832. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 32. 1. 724. — D. P. 32. 1. 364.

109. — (*Usciere. — Responsabilità.*) — Lo usciere incaricato di fare un protesto non è responsabile della nullità di quest'atto, che rimpetto al portatore in nome del quale ha protestato, e dal quale solamente teneva il suo mandato; egli non ne è responsabile rimpetto al girante che ha rimborsato il portatore sul protesto, senza opporne la nullità. (Cod. civ., 1382, 1991; Cod. proc., 1031.) (7)

Cabure. — 4 maggio 1842. — Rouen. — S-V. 42. 2. 401.

110. — (*Effetti del protesto. — Interessi.*) —

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 164.
(2) Ivi, art. 168.
(3) Ivi, art. 164.
(4) Ivi, art. 168.
(5) LL. civ., art. 2130.
(6) LL. civ., art. 1336, 1863; LL. proc. civ., art. 1107.
(7) LL. civ., art. 1336, 1863; LL. proc. civ., art. 1107.

Gl'interessi dei biglietti ad ordine, sottoscritti dai non commercianti, corrono, non dal giorno del protesto, come quelli dei biglietti ad ordine sottoscritti dai commercianti, ma solamente dal giorno della dimanda. (Cod. comm., 184 e 187; Cod. civ., 1153.) (1)

Durand. — 22 maggio 1837. — Bordeaux. — S-V. 38. 2. 123.

111. — Gl'interessi d'una lettera di cambio protestata per mancanza d'accettazione sono dovuti non a partire dal protesto per difetto d'accettazione, ma solamente a partire dalla scadenza. È così anche quando il protesto per mancanza d'accettazione è stato seguito, prima della scadenza, da una dimanda per rimborso. (Cod. comm., 120 e 184.) (2) (3)

Villa. — 11 luglio 1843. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 44. 1. 379.

V. ancora *Annale*, v° *Lettera di cambio*, n° 263.

PRUOVA (*in generale*). — **1.** È il mezzo col quale si stabilisce l'esistenza o la verità d'un fatto o d'una obbligazione. — Si dà pure il nome di *pruova* alle conseguenze legittime che si tirano, in fatto o in diritto, da fatti o da principî riconosciuti, per indurne del fatti e dei principî contestati. Sotto quest' ultimo rapporto, l'arte delle pruove non è altra cosa che l'arte di ragionare.

2. — Nelle materie commerciali, la pruova ha generalmente per iscopo di stabilire un obbligo o una liberazione, perchè quasi tutti i fatti di commercio si riducono ad impegni che debbono esser seguiti da liberazione.

3. — Prima di dire quali sono le differenti specie di pruova ammesse dalla legge, bisogna dire a chi deve essere imposto il carico di provare.

4. — In generale, appartiene a colui che reclama l'esecuzione d'un obbligo di provare che quest' obbligo esiste. Reciprocamente, colui che si pretende liberato deve giustificare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione. (Cod. civ., 1315.) (4)

5. — Da ciò segue che appartiene sempre a colui che allega di provare la sua allegazione; è la regola: *Ei qui dicit, non ei qui negat, incumbit onus probandi.* (L. 2, *ff. de probat.*)

6. — Segue ancora da ciò che non può essersi tenuto a provare contra sè stesso: *Nemo tenetur edere contra se.*

7. — Intanto questa regola riceve eccezione, in materia di commercio, perchè un commerciante può esser tenuto a produrre i suoi libri, che fanno pruova contra di lui. — V. *Libri di commercio*, n. **11** e s.

8. — I differenti generi di pruova ammessi dalla legge per stabilire l'esistenza d'un fatto, d'un diritto, o d'una obbligazione, sono la *pruova per iscritto*, o *pruova letterale*, ed in mancanza di *pruova letterale*, la *pruova vocale* o *testimoniale*.

9. — La pruova per iscritto, allorchè risulta da promesse o convenzioni firmate dalle parti, è riguardata come la più certa di tutte (5); così è dessa ammessa come decisiva in materia commerciale, egualmente come in materia civile. Essa non può essere combattuta che con l'eccezione di dolo o di frode, con la denegazione di scrittura, o con l'iscrizione in falso incidente o principale. — V. C. proc., art. 214 e s., Cod. istruz. crim., art. 448 e seg. (6)

10. — L'articolo 109, Cod. comm. (7),

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 183 e 186; LL. civ., art. 1107.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 119 e 183.

(3) La Corte Suprema di Giustizia in aprile 1827 decise che non solo il tardivo protesto ma pure la denunzia oltre i termini porta a decadenza di dritto anche in faccia al traente, purchè questi pruova la provvista de'fondi alla scadenza.

In settembre 1846 decise che: Nel caso in cui il protesto per mancanza di pagamento di una lettera di cambio tratta su di un individuo, e pagabile al domicilio di un terzo, sia intimato al traente dopo scorsi i termini fissati dagli articoli 164 e 166 delle leggi di eccezione, è sufficiente, per la sua liberazione, la pruova di aver fatto la provvista dei fondi presso il trattario.

In settembre 1852 decise che: Il termine del protesto, che a pena di decadenza dall'azione per avaria è richiesto dall'articolo 428 delle leggi di eccezione, comincia dal discaricamento della merce, e non già dall'arrivo del legno.

(4) LL. civ., art. 1269. — Colui che domanda l'esecuzione di una obbligazione, dee provarla.

Reciprocamente chi pretende di essere stato liberato, dee giustificare il pagamento, o il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione.

(5) Era il contrario in diritto romano (V. novella 73, cap. 3), o nell' antico diritto francese, in cui la massima era: *Testimoni passano lettere* (Bouteiller, tit. 106.) N. A.

(6) LL. proc. civ., art. 309 e s.; LL. proc. pen. art. 439 e s.

(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 108. — Le compre e vendite si provano

con atti pubblici;

con atti sotto firma privata;

colla nota o *appuntamento* di un agente di

riassume i diversi generi di pruova ammessi in materia commerciale, dicendo che le compre e vendite si provano con atti pubblici; — con atti sotto firma privata; — colle note o *appuntamenti* degli agenti di *cambio* o dei sensali, debitamente sottoscritte dalle parti; — con fatture accettate; — con la corrispondenza; — coi libri delle parti; — infine con la pruova testimoniale, nei casi in cui i tribunali credono doverla ammettere.

11. — A questi differenti generi di pruova debbonsi aggiungere ancora alcuni altri modi di pruove, d'una natura mista, che risultano dalle carte domestiche, dalle taglie, dalle presunzioni, dalla confessione, dal giuramento.

12. — Su i caratteri di queste diverse specie di pruova, le loro condizioni di ammessione, il loro grado d'efficacia, V. *Atto autentico*, *Atto sotto firma privata*, *Agente di cambio e Sensale*, *Fattura*, *Corrispondenza*, *Taglie*, *Libri di commercio*, *Pruova testimoniale*, *Presunzioni*, ecc.

PRUOVA per iscritto o PRUOVA letterale. — V. *Atto autentico* ed *Atto sotto firma privata*. — *Corrispondenza*. — *Libri di commercio*. — *Pruova in generale*.

PRUOVA testimoniale. — Ved. *Presunzioni*. — *Pruova in generale*.

INDICAZIONE ALFABETICA

—

—

§ 1. — *Della pruova testimoniale in generale, e particolarmente in materia commerciale.*

NOZIONI GENERALI

1. — La pruova testimoniale, o vocale, è quella che ha per oggetto di provare un fatto, per mezzo della dichiarazione d'individui che ne attestino la verità.

2. — Se la testimonianza degli uomini potesse sempre esser riguardata come certa; se fosse sempre sincera ed esente da errore, la pruova testimoniale sarebbe la più sicura e la più facile di tutte le pruove; ma tale è l'incertezza, e tale è sovente il pericolo che presenta questo genere di pruova, che il legislatore ne ha dovuto restringere singolarmente lo impiego, subordinandolo a condizioni capaci di prevenirne gli abusi.

3. — Così, l'articolo 1341, C. civ. (1),

cambio o sensale debitamente sottoscritta dalle parti;
con una fattura accettata;
colla corrispondenza;
co' libri dalle parti;
colla pruova testimoniale, ne' casi in cui il giudice o il tribunale crederà di doverla ammettere.

(1) LL. civ., art. 1295. — Per qualunque cosa che ecceda la somma o il valore di cinquanta ducati, ancorchè si tratti di deposito volontario, dee stendersene atto innanzi notaio, o con privata scrittura. Non si ammette veruna pruova testimoniale nè contra nè oltre il contenuto negli atti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o di un valore minore di cinquanta ducati.

Tutto ciò non deroga a ciò che è prescritto nelle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*.

esige, in generale, che sia formato atto innanzi notaro, o sotto firma privata, di tutte le cose eccedenti la somma o il valore di 150 franchi, anche per deposito volontario; ed in mancanza d'atto scritto proibisce ai giudici di ammettere la pruova testimoniale, per stabilire l'esistenza dell'obbligazione.

4. — Maggiormente, e quando vi è un atto scritto autentico o sotto firma privata, lo stesso articolo 1341 (1) proibisce che sia ricevuta alcuna pruova per testimoni, *contro* od *oltre* il contenuto negli atti, nè su ciò che fosse allegato essere stato detto prima, contemporaneamente o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o valore minore di 150 franchi.

5. — Ma, queste regole ricevono eccezione, quando esiste un principio di pruova per iscritto. — Si chiama così ogni atto per iscritto che è emanato da colui contra il quale la dimanda è formata, o da colui che egli rappresenta, e che renda verosimile il fatto allegato. (Cod. civ., 1347.) (2)

6. — Esse ricevono ancora eccezione, tutte le volte che non è stato possibile al creditore di procurarsi una pruova letterale dell'obbligazione che è stata contratta verso di lui. (C. civ., 1348.) (3)

7. — Questa seconda eccezione si applica: 1ª Alle obbligazioni che nascono dai quasi-contratti, e dai delitti o quasi-delitti. (Ivi, V. art. 1371 e seg.; 1382 e seg.) (4); — 2° Ai depositi necessari fatti in caso d'incendio, ruina, tumulto, o naufragio, ed a quelli fatti dai viaggiatori, che albergano in una locanda, il tutto secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto. (Ivi (5), V. *Albergatore* e *Deposito*.); — 3° Alle obbligazioni contratte in caso di accidenti imprevveduti, in cui non fosse possibile di fare atti per iscritto (Ivi) (6), — 4° Al caso in cui il creditore ha perduto il titolo che gli serviva di pruova letterale, in seguito d'un caso fortuito, imprevisto, e risultante da una forza maggiore. (Ivi.) (7) V. *Lettera di cambio*, § 13.

8. — A queste eccezioni bisogna ancora aggiungere i casi in cui vi è stato dolo o frode impiegata da una delle parti, facendo il dolo e la frode eccezione a tutte le regole. (Toullier, t. 9, n. 167 e seg.; Duranton, t. 13, n. 333; arg. dall'art. 1353, Cod. civ., e dall'art. 1348.)

9. — Infine, l'eccezione più larga alla regola tracciata dall'articolo 1341, Cod. civ. (8), è quella che è ammessa in materia commerciale. In questa materia, la celerità obbligata degli affari, la buona fede che deve presedervi, han fatto riguardare come impossibile o superfluo nei più gran numero di casi, che le parti si procurassero una pruova scritta delle loro convenzioni. In conseguenza, ed in mancanza di questa pruova scritta, la legge e la giurisprudenza ammettono in generale la pruova testimoniale e le presunzioni, per stabilire, fra' commercianti, l'esistenza delle vendite e delle altre convenzioni commerciali (Cod. commercio, 109) (9); salvo i casi in cui la scrittura è dichiarata dalla legge commerciale essa medesima dell'essenza del contratto, come quando si tratta di vendita di bastimenti, di contratti a cambio ma-

(1) LL. civ., art. 1295, V. nota precedente.

(2) LL. civ., art. 1301. — Le regole esposte di sopra ammettono eccezione, quando esiste un principio di pruova scritturale.

Si ha per tale qualunque scrittura che derivi a da colui contra il quale si propone la domanda, a da quello cho egli rappresenta, e che rendo verisimile il fatto allegato.

(3) LL. civ., art. 1302, comma 1. — Le predette regole soggiacciono anche ad eccezione, ogni qual volta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una pruova letterale della obbligazione contratta verso di lui.

(4) LL. civ., art. 1302, comma 2. — Questa seconda eccezione si applica

1° alle obbligazioni che nascono da' quasi-contratti, e da' delitti o quasi-delitti;

(5) Ivi, lo stesso articolo, comma 3. — 2° ai depositi necessari fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio; ed a quelli fatti da'viaggiatori nelle osterie dove alloggiano: e ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto;

(6) LL. civ., art. 1302, comma 4. — 3° alle obbligazioni contratte in caso di accidenti non preveduti che non permettessero di fare atti per iscritto;

(7) Ivi, lo stesso articolo, comma ultimo. — 4° nel caso in cui il creditore abbia perduto il titolo che gli serviva di pruova scritta, in conseguenza di un caso fortuito, non preveduto e provegnente da una forza irresistibile.

(8) LL. civ., art. 1295, comma ultimo. — Tutto ciò non deroga a ciò che è prescritto nelle *leggi di eccezioni per gli affari di commercio*.

(9) LL. di ecc. aff. comm., art. 108, comma ultimo. — *Le compra e vendita si provano* colla pruova testimoniale nei casi in cui il giudice o il tribunale crederà di doverla ammettere.

rittimo, d'assicurazione, di società, ecc. (V. queste parole.) — In questi diversi casi, le regole del diritto comune riprendono tutto il loro impero. (Pordessus, n. 262.) — V. *appresso*, n. 12 e seg.

10. — La pruova testimoniale è anche qualche volta ammessa in materia commerciale, *contra* ed *oltre* il contenuto negli atti. Così, si può essere ammesso a provare per testimoni che delle obbligazioni scritte, delle lettere di cambio o dei biglietti, che enunciano valute ricevute, o una rimessa da piazza in piazza, sono simulati. — V. *Lettera di cambio*, § 2, ed *appresso*, n. 27.

11. — Tuttavia, l'ammissibilità della pruova testimoniale deve essere strettamente racchiusa in ciò che riguarda le negoziazioni commerciali. Così, non potrebbe ammettersi la pruova testimoniale, per provare la liberazione da una condanna giudiziaria, anche quando la sentenza ovesse statuito sopra uno contestazione commerciale. (Pardessus, *ivi*.) — V. non di meno, n. 16.

GIURISPRUDENZA

12. — Nelle materie che sono della competenza dei tribunali di commercio, la legge permette la pruova per testimoni fuori de' casi enunciati negli art. 1341 e 1348, Cod. civ. (1)

Demoges. — 1° agosto 1810. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 13. 1. 453. — D. A. 6. 574.

13. — La pruova testimoniale è ammessibile in materia di commercio, anche fuori dei casi preveduti dall'art. 1341, Cod. civ. (2), e degli articoli 49, a 109, Cod. comm. (3)

Mellis. — 11 novembre 1813. — C. Rig. — S-V. 15. 1. 1197.

Id. — Marsaud. — 15 marzo 1825. — Bordeaux. — S-V. 25. 2. 289. — D. P. 25. 2. 236.

14. — Id... La pruova testimoniale per obbligazioni di commercio è ammessa, ancorchè si trattasse d'una somma eccedente 150 franchi.

Fouquet. — 3 pratile anno 9. — Cass. — S-V. 1. 2. 666. — D. A. 10. 726.

15. — Id... Ammeno di disposizione espressa che esige un atto scritto, e che esclude la pruova testimoniale.

Specialmente: colui che si è obbligato, per iscritto, in una operazione di banca o di cambio può provare la sua liberazione per testimoni, con la esibizione dei suoi registri, e per presunzioni. (Cod. civ., 1341, 1353; Codice comm., 109.) (4)

Jaladon. — 24 marzo 1825. — C. Rig. — Riom. — S-V. 25. 1. 432. — D. P. 25. 1. 239.

16. — La pruova testimoniale può essere ammessa per stabilire il pagamento d'un debito eccedente 150 franchi, se questo debito ha una origine commerciale, quando anche il debito fosse stabilito con una sentenza diffinitiva. (Cod. civ., 1341; Cod. comm., 109.) (5)

Vimeux. — 14 febbr. 1827. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 27. 1. 187. — D. P. 27. 1. 141. — V. *sopra*, n. 11.

17. — Puossi, in materia commerciale, provare per testimoni che si è pagato una somma minore di 150 franchi, in *conto* sopra una somma maggiora dovuta per convenzione scritta.

Pasquet. — 19 giugno 1810. — C. Rig. — S-V. 10. 1. 318. — D. A. 10. 726.

18. — Il rilascio di mercanzie consegnate per covrire un saldo di conto fermato può provarsi per testimoni in materia commerciale, se anche il valore delle mercanzie sorpassi 150 franchi.

25 febbraro 1822. — Liége. — G. Belg. — 1825. 3. 247.

19. — La regola giusta la quale la pruova testimoniale è ammessibile in materia di commercio, per stabilire le vendite e le compre, qualunque sia il valore della contestaziona, è applicabile anche ai casi in cui la pruova è offerta per via di eccezione, contra un *non commerciante* attore innanzi al tribunale di commercio. (Cod. civ., 1341; Cod. commercio, 110.) (6)

Bonnet. — 6 gennaro 1828. — Agen. — S-V. 28. 2. 224. — D. P. 28. 2. 160.

20. — Puossi, nel tribunale di commercio, essere ammesso a provare per testimoni che il compratore ed il venditore, nel momento di una vendita di mercanzie, han convenuto che una parte determinata del prezzo di compra, che la fattura porta di dover essere pagata intieramente al contante, fosse pagata ad un terzo designato.

Cass. — 12 febbraro 1822. — 15 gennaro 1825. — E Cass. — 13 marzo 1828. — Bruxelles. — G. Brux. — 1822. 1. 49; 1825. 2. 259 e 1828. 1353.

21. — La pruova testimoniale può esser riputata non ammessibile, anche in *materia commerciale*, ad effetto di stabilire che una

(1) LL. civ., art. 1295 e 1302.
(2) Ivi, art. 1295.
(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 58 e 108.
(4) LL. civ., art. 1295 e 1307; LL. di ecc. aff. comm., art. 108.
(5) LL. civ., art. 1295; LL. di ecc. aff. comm., art. 108.
(6) LL. civ., art. 1295; LL. di ecc. aff. comm., art. 109.

vendita di mercanzie, *legalmente comprovata*, non è nella realtà, che una consegna o pegno. Almeno, una tale decisione non dà adito a cassazione.

Sindaci Maurice. — 15 giugno 1829. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 29. 1. 311. — D. P. 29. 1. 270.

22. — La pruova testimoniale è ammessibile in materia commerciale per cose eccedenti 150 franchi, anche fuori i casi di vendita o di compra, specialmente per stabilire l'esistenza d'un fidejussore. (Cod. civ., 1341; Cod. commercio, 109.) (1)

Bonnet. — 8 maggio 1835. — Limoges. — S-V. 35. 2. 463. — D. P. 35. 2. 188.

23. — In materia commerciale, la pruova testimoniale è ammessibile, per stabilire che delle mercanzie che si trovano nei magazzini d'un negoziante, vi sono state poste da un altro negoziante provvisoriamente, ed a titolo di locazione; che, in conseguenza, questi ne è solo proprietario... anche quando il valore di queste mercanzie eccedesse 150 franchi. (Cod. civ., 1341, 1715, 1923; C. comm., 109.) (2)

Raymond-Barro. — 15 maggio 1827. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 27. 1. 288. — D. P. 27. 1. 257.

24. — È ammessibile fra mercatanti la pruova per testimoni che un effetto di commercio, benchè rivestito di una semplice girata in bianco, è stato trasmesso in perfetta proprietà, per pagamento di mercanzie o per ogni altra causa. (Cod. civ.. 1341; C. comm., 136, 137, 138.) (3)

Deshays. — 17 dic. 1827. — C. Rig. — Fougères. — S-V. 28. 1. 233. — D. P. 28. 1. 62.

V. *Girata*, n. 78 e s., ed *appresso*, n. 28.

25. — La pruova testimoniale non è ammessibile, anche per parte d'un commerciante (il quale d'altronde non ha preso questa qualità nell'istanza), per stabilire il fatto di restituzione di una somma (eccedente 150 franchi) che ha riconosciuto essergli stata rimessa per errore, dall'intrapresa d'un procaccio; ciò non è, anche tra commercianti, un atto di commercio che comporti la pruova testimoniale. (Cod. civ., 1341.) (4)

Michelet. — 11 nov. 1835. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 36. 1. 197. — D. P. 36. 1. 20.

26. — La disposizione dell' articolo 1341, Cod. civ. (5), che proibisce la pruova testimoniale *contra il contenuto negli atti*, è applicabile in materia commerciale.

Quantin Hardiau. — 4 giugno 1829. — Angers. — S-V. 30. 2. 202. — D. P. 30. 2. 127.

27. — *Fu giudicato al contrario* che, in materia commerciale, la pruova testimoniale è ammessibile contra ed oltre il contenuto negli atti. (Cod. civ., 1341; C. comm. 109.) (6)

Fauré. — 11 giugno 1835. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 35. 1. 623. — D. P. 35. 1. 315.

28. — La disposizione dell' articolo 1341, Cod. civ. (7), che proibisce la pruova testimoniale *contra* ed *oltre* il contenuto negli atti, non è applicabile in materia commerciale, nel senso almeno che i giudici possono fondarsi sopra presunzioni gravi, precise e concordanti, per decidere che delle tratte, benchè rivestite di girate regolari a profitto del portatore, non gli sono state rimesse che a titolo di pegno, e non a titolo di proprietà.

Tempier. — 10 giugno 1835. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 35. 1. 689. — D. P. 35. 1. 272. — V. *sopra*, n. 24.

—

§ 2. — *Modo di procedere alla pruova testimoniale in materia commerciale.*

NOZIONI GENERALI

29. — Allorchè i giudici di commercio ordinano la pruova testimoniale, questa pruova è amministrata nelle forme più semplici e più rapide che non in materia ordinaria; vi è proceduto nelle forme prescritte per gli esami sommari. (Cod. proc., 432.) (8)

30. — La sentenza che ordina l'esame contiene i fatti sopra i quali esso deve versare, senza che vi sia bisogno di articolarli precedentemente, e fissa i giorni e le ore in cui i testimoni debbono essere intesi. (Cod. proc., 407.) (9)

31. — I testimoni son citati un giorno

(1) LL. civ., art. 1295; LL. di ecc. aff. comm., art. 108.
(2) LL. civ., art. 1295, 1561, 1795; LL. di ecc. aff. comm., art. 108.
(3) LL. civ., art. 1295; LL. di ecc. aff. comm., art. 135, 136, 137.
(4) LL. civ., art. 1295.
(5) Ivi, lo stesso articolo.
(6) LL. civ., art. 1295; LL. di ecc. aff. comm., art. 108.
(7) LL. civ., art. 1295.

(8) LL. di ecc. aff. comm., art. 639. — Se il giudice ordina la pruova per via di testimoni, vi si procederà nelle forme stabilite nelle *leggi della procedura ne' giudizi civili* per gli esami sommari, ec.
(9) LL. proc. civ., art. 500. — La sentenza che ordina l'esame dei testimoni, quando vi è luogo ad esso, esprimerà i fatti senza bisogno di articolarli preventivamente, e fisserà il giorno e l'ora in cui i testimoni saranno ascoltati all' udienza.

almeno prima di quello dell' udizione. (*Ivi*, 408.) (1)

32. — La citazione che loro è data deve contener copia del dispositivo della sentenza che ordina l'esame. (260, e 413.) (2)

33. — La parte, a richiesta della quale l'esame ha luogo, deve significare alla parte avversa i nomi dei testimoni che si propone di far sentire. (Proc. civ., 261 e 413.) (3)

34. — Se la parte che fa procedere all'esame dimanda una proroga del termine nel quale l'esame deve aver luogo, l' incidente è giudicato all' istante. (Cod. proc., 409.) (4)

35. — L' udizione dei testimoni ha luogo all'udienza. (*Ivi*, 407.) (5)

36. — Allorchè la sentenza non è suscettiva d' appello non è steso processo verbale dell'esame; si fa solamente menzione nella sentenza de'nomi de'testimoni, e del risultato delle loro deposizioni. (*Ivi*, 410.) (6)

37. — Ma, se la sentenza è suscettiva d'appello, le deposizioni sono redatte in iscritto, dal cancelliere, e firmate dal testimone: in caso di rifiuto, ne è fatta menzione. (*Ivi*, 432.) (7)

38. — Se i testimoni sono lontani o impediti il tribunale può commettere il tribunale o il giudice di pace della loro residenza: in questo caso, l'esame è redatto in iscritto, e ne è steso processo verbale. (*Ivi*, 412.) (8)

39. — Allorchè è proceduto ad un esame, il contro esame è di diritto: esso deve esser fatto nelle stesse forme e negli stessi termini dell'esame (*Ivi*, 256) (9)

Q

QUARANTINA. — V. *Polizia sanitaria.*

QUIETANZA. — È l'atto col quale il creditore dichiara aver ricevuto dal debitore tutto o parte del credito. — La quietanza è validamente data sopra carta libera, e per atto sotto firma privata. Ma quando il debitore esige che la quietanza sia fatta sopra carta bollata, o innanzi notaro, le spese alle quali queste differenti formalità danno luogo sono a suo carico. (C. civ., 1248.) (10) — Le quietanze sono passibili d'un diritto di registro di 50 cent. per 100 franchi. (L. 22 frim. anno 7, art. 69, § 2, n. 11.)

Sulla quistione di sapere se l' ultima quietanza fa pruova di pagamento anteriore, V. *sopra*, v° *Forniture.*

(*Bollo*) La disposizione dell' articolo 23 della legge dei 13 brum. anno 7 che, per eccezione, permette di dare più quie-

(1) LL. di proc. civ., art. 501. — I testimoni saranno citati almeno un giorno avanti a quello dell'esame.

(2) Ivi, art. 355 e 506. — Negli esami sommari saranno osservate le disposizioni del titolo XI dell' *esame de' testimoni*, relative alle formalità seguenti:

alla copia da passarsi a'testimoni della parte dispositiva della sentenza, in forza della quale sono intimati a comparire;

(3) Ivi, art. 356 e 506, comma 3. — alla copia de'nomi e cognomi de'testimoni, da passarsi alla parte;

(4) Ivi, art. 502. — Se una delle parti domandi proroga, l'incidente sarà giudicato all'istante.

(5) Ivi, art. 500. — La sentenza che ordina lo esame dei testimoni, quando vi è luogo ad esso, esprimerà i fatti senza bisogno di articolarli preventivamente, e fisserà il giorno e l' ora in cui i testimoni saranno ascoltati all'udienza.

(6) LL. proc. civ., art. 503. — Allorquando la sentenza sarà inappellabile, non dovrà formarsi processo verbale dell' esame: soltanto sarà fatta menzione nella sentenza de' nomi de' testimoni, e del risultamento dalle loro deposizioni.

(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 639. — Se il giudice ordina la pruova per via di testimoni, vi si procederà nelle forme stabilite nelle *leggi della procedura ne'giudizi civili* per gli esami sommari. Ciò non ostante nelle cause soggette ad appello, le deposizioni saranno messe in iscritto dal cancelliere, e firmate da'testimoni: se questi ricusano di sottoscriversi, ne sarà fatta menzione.

(8) LL. proc. civ., art. 505. — Se i testimoni sono lontani ovvero impediti, il tribunale potrà commetterne l'esame al tribunale o al giudice del circondario della loro residenza; ed in tal caso lo esame dovrà scriversi, e farsene processo verbale.

(9) LL. proc. civ., art. 351. — La pruova contraria sarà ammessibile per diritto: la pruova dell'attore e quella del reo dovranno incominciarsi ed ultimarsi fra i termini fissati dagli articoli seguenti.

(10) LL. civ., art. 1201. — Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

tanze sopra uno stesso foglio di carta bollata in conto d'un solo e medesimo credito non è applicabile, che al caso in cui le quietanze operano liberazione del debitore; essa non si applica dunque a quietanze comprovanti pagamenti fatti a discarico del debitore da un terzo, con surrogazione di questo terzo nei diritti del creditore pagato, perchè tali quietanze non consumano la liberazione del creditore.

Allorchè la legge (art. 23, L. 13 brum. anno 7) permette d'iscrivere le quietanze di prezzo di vendita o di obbligazione, essa intende che ciò sarà sulla stessa carta. Se adunqne queste qnietanze sono portate, non sopra i medesimi fogli di carta contenenti l'atto, ma sopra fogli aggiunti a questo atto, non si può, sotto pena di contravvenzione, inscrire più d'una quietanza sopra ciascuno dei fogli aggiunti.

R

RACCOMANDAZIONE. — V. *Arresto personale*. — *Imprigionamento*. — *Sprigionamento*.

NOZIONI GENERALI

1. — La raccomandazione è l'atto col quale il creditore d'un individuo, già incarcerato, si unisce a quelli a richiesta de'quali l'incarcerazione ha avuto luogo, per farla mantenere ed impedire che la messa in libertà del debitore possa aver luogo a suo pregiudizio, in seguito al disinteressamento dei creditori incarceratori.

2. — Il debitore può esser raccomandato da coloro che abbiano il diritto di esercitare contra di lui l'arresto personale. — Colui che è arrestato come prevenuto d'un delitto può ancora esser raccomandato; ed è ritenuto per effetto della raccomandazione, ancorchè il suo sprigionamento sia stato pronunziato, e sia stato scusato del delitto. (Cod. proc. art. 792.) (1) — V. *appresso*, n. 8.

3. — Si osservano per le raccomandazioni le formalità prescritte per l'imprigionamento: così la raccomandazione deve esser preceduta da un precetto di pagare, ec. (V. *Imprigionamento*, n. 2 e seg., ed *appresso*, n. 12); non di meno l'usciere che procede alla raccomandazione non è assistito da testimoni, ed il raccomandante è dispensato dal consegnare gli alimenti, se sono stati già consegnati. (Cod. proc. 793.) (2) — V. *appresso*, n. 18 e seg.

3 bis. — In caso di raccomandazione d'un debitore incarcerato, l'atto di carcerazione deve contenere menzione, a pena di nullità, della rimessa al debitore della copia tanto della raccomandazione che dell'atto di carcerazione. (Cod. proc., 789, 793, 794.) (3)

Loisau. — 23 aprile 1844. — Bordeaux. — S-V. 44. 2. 480.

4. — Ma, il creditore che ha fatto imprigionare può provvedersi contra il raccomandante innanzi al tribunale del luogo in cui il debitore è detenuto, per farlo contribuire al pagamento degli alimenti in porzione eguale. (Cod. proc., 793.) (4)

5. — La nullità dell'imprigionamento, per qualunque causa sia pronunziata, non produce la nullità delle raccomandazioni. (Cod. proc., 796.) (5) — V. *appresso*, n, 13 e seg.

(1) LL. proc. civ., art. 875. — Chi ha diritto di far procedere all'arresto contra il debitore, potrà formare la nuova istanza di detenzione contra di esso. Le persone arrestate per delitto possono anche esse soggiacere a tale istanza, e per l'effetto di questa esser detenute ulteriormente, benchè sia stato profferito il loro rilascio e l'assoluzione del delitto.

(2) LL. proc. civ., art. 876, comma 1. — Dovranno osservarsi per le nuove istanze di detenzione le formalità stabilite di sopra per gli arresti: nondimeno l'usciere procederà senza l'assistenza di alcun testimonio, ed il nuovo instante sarà dispensato dal fare il deposito di una somma per gli alimenti, qualora sia stata già depositata.

(3) Ivi, art. 873, 876, 877.

(4) Ivi, art. 876, comma 2. — Il creditore che ha fatto procedere all'arresto, potrà ricorrere contra il nuovo instante al giudice del luogo ove il debitore è detenuto, per obbligarlo a contribuire in porzione eguale per gli alimenti.

(5) Ivi, art. 879. — La nullità dell'arresto, qualunque sia la causa per cui vien pronunziata, non induce la nullità di una nuova istanza di detenziona.

6. — Il creditore che ha fatto incarcerare il debitore può, allorchè l'imprigionamento è dichiarato nullo, e se il debitore è ritenuto in seguito di raccomandazioni anteriori alla sentenza che pronunzia la nullità, raccomandare egli medesimo il debitore. (Carré, n. 2719, ed *appresso*, n. 15; *Contra*, Coin-Delisle, *Arresto personale*, n. 94); ma sarebbe altrimenti se lo sprigionamento avesse avuto luogo in seguito della mancanza di consegna d'alimenti, — V. *Sprigionamento*, § 4 ed *appresso*, n. 16.

7. — A Parigi, gli uscieri possono stendere degli atti di raccomandazione, in concorso con le guardie del commercio. (Carré, n. 2699; Pigeau, t. 2, pagina 280.)

GIURISPRUDENZA

8. — Colui che è detenuto per delitto può esser raccomandato per debiti.

Beausset.—22 frim. anno 12.— Parigi.— S-V. 4. 2. 719. — D. A. 8. 811.

9. — Allorchè un creditore ha, con intrighi ed artifizi, ottenuto che un funzionario pubblico faccia arrestare il suo debitore, per procurarsi il mezzo di raccomandarlo, il debitore, messo in libertà dall'autorità, non può esser ritenuto in virtù della raccomandazione; in questo caso, l'imprigionamento e la raccomandazione avendo avuto luogo nell'interesse della stessa persona, la nullità dell'uno importa la nullità dell'altra.

Bourville.—15 giugno 1819.—C. Rig.— Rouen.— S-V. 20. 1. 123.— D. A. 3. 811.

10. — Il fallito che è imprigionato come bancarottiere semplice, in seguito d'una condanna intervenuta contra di lui, non può essere validamente raccomandato, se è nello stesso tempo sotto il peso del deposito ordinato dallo articolo 455, Cod. comm. (1)

Busset. — 25 maggio 1829. — Riom. — S-V. 30. 2. 304. — D. P. 30. 2. 259.

11. — Al momento della raccomandazione d'un debitore imprigionato come al momento dell'imprigionamento, se il debitore domanda di esser condotto innanzi al presidente del tribunale, vi è obbligo, a pena di nullità, di ottemperare alla sua dimanda. (Cod. proc. 786, 793.) (2)

Lenoir.—17 settembre 1829.—Parigi.— S-V. 30. 2. 41. — D. P. 30. 2. 43.

12. — La raccomandazione d'un debitore, già detenuto per misfatti, può esser fatta senza la osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge per l'esercizio dell'arresto personale. Specialmente non è necessario, a pena di nullità, che il precetto abbia luogo ventiquattro ora prima dell'atto di carcerazione.

3 piov. anno 13. — C. Rig. — S-V. 20. 1. 502. — D. A. 3. 811.

13. — In materia commerciale, come in materia civile, la nullità dell'imprigionamento non produce la nullità delle *raccomandazioni*. L'articolo 196, Cod. proc. (3), non è ristretto alle materie civili: esso ha intieramente abrogato l'art. 12, tit. 3 della legge dei 15 germ. anno 6.

Grangent. —22 marzo 1827. — Parigi.— S-V. 28. 2. 136. — D. P. 28. 2. 153.

Id. — Bouloud. — 26 novembre 1825. — Trib. civ. della Senna.— S-V. 26. 2. 285.— D. P. 26. 2. 153.

14. — L'articolo 796, Cod. proc. (4), che dichiara le raccomandazioni valide, ancorchè abbiano avuto luogo in seguito d'un imprigionamento nullo, non è applicabile alle raccomandazioni fatte in nome del creditore che ha fatto fare l'arresto.

Roos. — 31 agosto 1810. — Bruxelles.— S-V. 11. 2. 78. — D. A. 3. 809.

Id.—Lornac-Meyroux.—26 maggio 1823. — Limoges. — S-V. 23. 2. 271. — D. A. 3. 780.

15.— Il creditore incarceratore può, allorchè l'imprigionamento è stato annullato, raccomandare per lo stesso credito, il debitore già raccomandato da altri creditori:—L'art. 797, Cod. proc. (5), che non permette d'*arrestare* di nuovo il debitore di cui l'imprigionamento è stato dichiarato nullo, che un giorno dopo la sua uscita, è inapplicabile alla *raccomandazione*.

Eredi Joubert. — 3 agosto 1837.— Riom. — S-V. 38. 2. 118. — D. P. 38. 2. 101.

Id. — Fonade. — 11 gennaio 1825.— Tolosa. — S-V. 25. 2. 413.

15 bis. — Il creditore incarceratore può, allorchè l'imprigionamento è stato annullato, raccomandare per lo stesso credito, il debitore già raccomandato da altri creditori. — L'articolo 797, Cod. proc. (6), che non permette di arrestare di nuovo il debitore di cui l'imprigionamento è stato dichiarato nullo, che un giorno dopo la sua uscita, è inapplicabile alla raccomandazione.

Ma il creditore non dovrà osservare almeno il termine di un giorno fra l'annullamento dell'imprigionamento e la raccomandazione? (Qui-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 447.
(2) LL. proc. civ., art. 869, 876.
(3) Ivi, art. 290.
(4) LL. proc. civ., art. 879.
(5) Ivi, art. 880.
(6) Ivi, lo stesso articolo.

stione controversa, V. nella nostra *Racc. gen.* la nota che accompagna questa decisione.)

C... 3 agosto 1837. — Riom. — S-V. 38. 2. 116.

16. — Il debitore che ha ottenuto il suo sprigionamento, per mancanza di consegna di alimenti per parte del creditore, non può in seguito, ed al momento d'un nuovo arresto a richiesta d'un terzo, essere *raccomandato* per lo stesso debito.

Roquefeuil. — 17 agosto 1827. — Montpellier. — S-V. 28. 2. 15. — D. P. 28. 2. 54.

17. — Le raccomandazioni fatte dopo una dimanda di sprigionamento formata dal debitore, ma prima che il giudice abbia pronunziato su questa dimanda, sono valide, ancorchè essa sia stata accolta in difinitivo; poco importa, del resto, che la dimanda fosse fondata sulla mancanza di consegna d'alimenti.

Feraud. — 24 gennaio 1834. — Pau. — S-V. 34. 2. 345. — D. P. 36. 2. 43.

18. — La nullità della raccomandazione di un debitore incarcerato produce la nullità della consegna effettuata dal creditore raccomandante, e dà luogo allo sprigionamento del debitore, anche a riguardo, sia del creditore incarceratore, sia di ogni altro creditore raccomandante, allorchè d'altronde nessuno di questi creditori ha fatto consegna particolare nel suo interesse.

Gouffé. — 25 sett. 1834. — Parigi. — S-V. 35. 2. 22.

Id. — Farmer. — 24 agosto 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 528.

19. — L'obbligazione imposta dall'art. 791, Cod. proc. (1), al creditore che ha fatto imprigionare il suo debitore, di non ritirare gli alimenti che col consenso del raccomandante, non è reciprocamente imposta al raccomandante, riguardo al creditore che ha fatto imprigionare.

Morer. — 27 marzo 1817. — Colmar. — S-V. 18. 2. 166. — D. A. 1. 362.

20. — L'imprigionamento d'uno straniero, o il suo arresto provvisorio può esser seguito da raccomandazione, come l'imprigionamento di ogni altro debitore.

Spéri. — 22 giugno 1813. — Nancy. — S-V. 16. 2. 95. — D. A. 6. 481.

Id. — Dormer. — 22 giug. 1813. — Nancy. — S-V. 16. 2. 95. — D. A. 6. 481.

Id. — Spéri. — 19 maggio 1830. — Parigi. — S-V. 30. 2. 222. — D. P. 30. 2. 198. — V. *Imprigionamento*, n. 75.

RAGIONE commerciale. — V. *Società in generale*. — V. pure *Contraffazione*, n. 111, ed *Insegna*, n. 7 e 8.

(1) Tolto.

REGISTRO. — 1. — Il registro è una formalità fiscale, altrimenti detto una *imposta*, al quale sono soggetti tutti gli atti contenenti convenzioni o obbligazioni quali che siano, e soprattutto quelli dai quali risulta una mutazione di proprietà; come pure quelli che, senza contenere alcuna convenzione o obbligazione, sono solamente destinati ad essere prodotti in giudizio.

2. — Questo formalità consiste nella iscrizione sommaria sopra un registro a ciò destinato, della natura dell'atto, della sua data, dei nomi e delle qualità delle parti; e per questa iscrizione è percepito un diritto la cui quantità varia secondo la specie d'atto che trattasi di registrare.

3. — Vi sono due specie di diritti di registro: i diritti *fissi*, consistenti in una somma determinata, che è lo stessa per ogni atto della stessa natura, qualunque sia il suo valore o la sua importanza, ed i diritti *proporzionali*, consistenti in un *tanto per cento* pagabile sul valore delle cose mobiliari o immobiliari di cui l'atto è l'oggetto.

4. — Il diritto fisso si applica agli atti, sia civili sia giuridici o stragiudiziari, che non contengono nè obbligazione, nè liberazione, nè collocazione o liquidazione di somme e valori, nè trasmissione di proprietà, di usufrutto o di godimento di beni mobili o immobili. (L. 22 frim. anno 7, art. 3.)

5. — Il diritto proporzionale è stabilito per le obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni o liquidazioni di somme e valori, e per ogni trasmissione di proprietà, d'usufrutto o di godimento di beni mobili ed immobili di qualunque maniera si operi. (Ivi, art. 5.), anche per donazione, successione, ec.

6. — Non entra nel nostro piano di dare quì il dettaglio dei diritti di registro ai quali sono soggetti gli atti di ogni natura che possono esser fatti nel corso delle negoziazioni o delle transazioni commerciali, come in ogni altro genere d'affari: bisogna consultare, a tal riguardo, le tariffe che accompagnano le leggi sul registro, e specialmente quelle dei 22 frim. anno 7; 27 vent. anno 9; 28 aprile 1816 (art. 37 a 59); 25 marzo 1817 (articoli 74, 75, 78); 15 maggio 1818 (art.

72 a 82); 16 giugno 1824; 21 aprile 1832 (art. 33 e 34); 24 maggio 1834 (art. 11 e s., 16, 23); 18 luglio 1836 (art. 6.); ecc. — In quest' opera, noi ci limiteremo ad indicare i diritti ai quali sono soggetti gli atti particolarmente relativi al commercio, come i *biglietti* e le *lettere di cambio*, le polizze di *assicurazione*, *i contratti di noleggio*, *i contratti a cambio marittimo*, ec. — V. queste diverse parole.

7. — Per assicurare la percezione dei diritti di registro stabiliti, soprattutto allorchè trattasi di diritti proporzionali, la legge ha determinato alcuni termini di rigore ne' quali gli atti che ne sono passibili debbono essere registrati.

8. — Gli atti autentici, cioè che emanano da uficiali pubblici che hanno la qualità per farli o riceverli, debbono essere registrati in un termine che varia da quattro giorni a venti giorni, secondo i casi (L. 22 frim. anno 7, art. 20), e che per i testamenti è anche prolungato sino a tre mesi. (Ivi, art. 21.) — Le sentenze esse medesime sono sottoposte al registro, sia sulla minuta, sia sulla spedizione.

9. — In mancanza di registro, nei termini fissati, son pronunziate delle ammende, sia contro l'uficiale pubblico che è in ritardo di adempiere la formalità, se si tratta d'un atto del suo ministero, sia contro le parti, allorchè sono esse stesse incaricate di adempiere la formalità, specialmente quando si tratta di atti sotto firma privata. — V. num. 11. (Ivi, art. 33 e seg.)

10. — Questa ammenda, allorchè l'atto è passibile d'un diritto *proporzionale*, consiste nel pagamento del *doppio diritto*. (Ivi, art. 33 e 38.)

11. — Quanto agli atti sotto firma privata, essi non sono sottomessi al registro che in un termine di tre mesi, e solamente quando ànno per oggetto una trasmissione o locazione d'*immobili* (*Ivi*, art. 22): questo termine è portato a sei mesi ed a un anno per gli atti fatti nelle colonie. (*Ivi*.)

12. — Ma quando l' atto sotto firma privata non contiene che convenzioni sopra cose *mobiliari*, come obbligazioni per somme di danaro, mercanzie, fondi di commercio, ecc., nessun termine è fissato pel suo registro (*Ivi*, art. 23); ciò che beninteso non dispensa dal pagamento dei diritti, se, più tardi l' atto deve essere sottomesso alla formalità pel bisogno di produrlo in giudizio.

13. — Non può farsi uso di un atto qualunque, sia in giudizio, sia innanzi ad ogni altra autorità costituita, sia anche in un atto pubblico, se non è stato precedentemente registrato. (*Ivi*, articolo 23.)

14. — È dippiù proibito ai giudici ed agli arbitri di rendere alcuna sentenza, ed alle amministrazioni centrali o municipali di dare ordinanza in favore dei particolari sopra atti non registrati, a pena di essere personalmente responsabili dei diritti. (Ivi, art. 47.)

15. — Questa prescrizione è sovente elusa innanzi ai tribunali o nei contratti, sostituendo alla designazione dell' atto stesso l'enunciazione di *convenzioni verbali* che ne formano la sostanza; ma è una frode alla legge che i magistrati non sempre tolleranno.

16. — Il registro, in sè stesso, non aggiunge alcun valore agli atti o alle convenzioni che sono state rivestite di questa formalità; ma allorchè si tratta di atti sotto firma privata serve a fissarne la data riguardo ai terzi, o come si dice comunemente, a dare a questo atto una *data certa* (Cod. civ. 1328) (1), nel senso, che i terzi son tenuti a riconoscere, se non la data precisa dell' atto, almeno la sua esistenza all' epoca in cui è stato registrato. Tale era ancora nell' origine lo scopo della formalità del registro, prima che se ne sia fatta un' *imposta*, che costituisce oggi una delle principali branche delle rendite dello Stato.

Per più ampi documenti su questa materia, V. il *Trattato dei diritti di registro* di Rigaud e Championnière, e la nostra *Giurispr. del XIX° secolo*, v° *Registro* e *Mutazione per morte*.

RENDITE SULLO STATO. — V. *Effetti pubblici*.

RESCRIZIONE. — È il nome che

(1) LL. civ., art. 1282. — La data delle scritture private non si computa contro le terze persone se non del giorno in cui sono state registrate, ecc.

si dà qualche volta al *mandato di cambio* o *di pagamento*. — V. questa parola.

RIABILITAZIONE. — V. *Fallimento*, § 33.

RIASSICURAZIONE. — V. *Assicurazioni marittime* ed *Assicurazioni terrestri*.

RICAMBIO. — V. *Lettera di cambio*, § 12.

RICUPERAMENTO. — V. *Armamento in corso*. — *Prede marittime*.

1. — Il ricuperamento è la ripresa sul nemico d'un bastimento che avea precedentemente catturato.

2. — Se un naviglio francese o alleato è ripreso da corsari sopra i nemici dello Stato, dopo che è stato ventiquattro ore nelle mani di questi ultimi, appartiene in totalità ai corsari; ma se la ripresa è stata fatta prima delle ventiquattro ore, il diritto di ricuperamento non è che del terzo del valore del naviglio ripreso e del suo carico. (Dec. 2 prat. anno 11, articolo 54.)

3. — Allorchè la ripresa è fatta da un bastimento dello Stato, essa è restituita ai proprietari, ma sotto la condizione che pagheranno agli equipaggi ripredatori il trentesimo del valore della ripresa, se è stata fatta nelle ventiquattro ore; ed il decimo, se la ripresa ha avuto luogo dopo le ventiquattro ore. (*Ivi*.)

4. — Allorchè la ripresa è restituita, tutte le spese alle quali ha dato luogo sono a carico dei proprietari. (*Ivi*.)

5. — Se il naviglio, senza esser ripreso, è abbandonato dai nemici, o, se per tempesta o altro caso fortuito, ritorna nel possesso dei Francesi prima che sia stato condotto in un porto nemico, è reso al proprietario che lo reclama nell'anno e nel giorno, benchè sia stato più di ventiquattro ore nelle mani dei nemici. (*Ivi*, art. 55.)

6. — I navigli e gli effetti dei Francesi o degli alleati ripresi sopra i pirati, e reclamati nell'anno e nel giorno dalla dichiarazione che ne è stata fatta, sono resi ai proprietari, pagando il terzo del valore del naviglio e delle mercanzie, per spese di ricuperamento. (*Ivi*, art. 56.)

RIMEDI secreti. (*Vendita dei*). — V. *Farmacista*, n. 12, 31 e s. — Ved. pure *Brevetto d'invenzione*, n. 6.

RIMESSA di piazza in piazza.

NOZIONI GENERALI

1. — La rimessa di piazza in piazza è uno dei caratteri costitutivi della lettera di cambio. (V. questa parola.) Non di meno ogni rimessa di piazza in piazza non costituisce necessariamente una lettera di cambio, poichè questo atto è sottomesso all'adempimento di altre formalità e condizioni egualmente sostanziali.

2. — Dippiù, e malgrado le espressioni generali dell'ultimo paragrafo dell'articolo 632, Cod. comm. (1), la rimessa di piazza in piazza non è, per sè stessa, un atto di commercio; bisogna per ciò che sia fatta sotto la forma di lettera di cambio, o che abbia luogo per parte di un commerciante, che opera nella veduta di realizzare un beneficio. V. del resto, su queste difficoltà, la nota alla parola *Lettera di cambio*, n. 6.

GIURISPRUDENZA

3. — Queste parole dell'articolo 632, Cod. comm.: « La legge reputa atti di commercio *le lettere di cambio, o rimesse di donaro fatte da piazza in piazza*, » non indicano che una sola e medesima cosa, e la rimessa di piazza in piazza non costituisce un atto di commercio separato dalla lettera di cambio.

Martin. — 3 febbr. 1836. — Grenoble. — S-V. 36. 2. 429. — D. P. 36. 2. 51.

4. — *Fu giudicato al contrario*, che ogni atto portante impegno di contare o far contare in un corto luogo, una somma che si riceve in un altro luogo, costituisce una lettera di cambio, e rende, in conseguenza, il soscrittore, anche non negoziante, giudicabile dal tribunale di commercio. (Cod. comm., 632.)

Desbiaux. — 3 dicembre 1829. — Tolosa. — S-V. 31. 2. 302. — D. P. 31. 2. 13. — V. *sopra*, n. 2.

5. — Le rimesse di denaro fatte di piazza in piazza sono riputate atti di commercio, ancorchè non abbiano luogo per via di lettere di cambio propriamente dette. — Così, il bi-

(1) Tolto.

glietto a domicilio pagabile in un luogo diverso da quello in cui è sottoscritto ed in cui i fondi sono stati ricevuti dal soscrittore, racchiudendo una rimessa di piazza in piazza, sottomette il soscrittore, anche non commerciante, all'arresto personale.

Foch. — 14 maggio 1831. — Tolosa. — S-V. 31. 2. 302. — D. P. 31. 2. 302.

Id. — Périchon. — 16 agosto 1837. — Lione. — S-V. 38. 2. 296.

Id. — Duvivier. — 17 febbraro 1807. — Bruxelles.—S-V. 7. 2. 702.—D. A. 6. 743.

6. — Un effetto ad ordine sottoscritto in un luogo *riputato piazza di commercio* e pagabile in un'altra piazza di commercio, e presso un negoziante, costituisce una *rimessa di piazza in piazza*, nel senso dello articolo 632, Cod. comm., e non un semplice biglietto a domicilio; perciò il soscrittore è sottomesso alla giurisdizione commerciale, quando anche non fosse commerciante.

Perré e Guillot. — 8 agosto 1827. — Lione. — S-V. 27. 2. 258.

7. — Basta che il soscrittore d'un biglietto che ha ricevuto dei fondi in una piazza di commercio, si sia obbligato di pagare in un'altra, che vi sia in questo senso rimessa di piazza in piazza, perchè la dimanda del pagamento del biglietto sia essenzialmente della competenza dei giudici di commercio.

Wanderwelde. — 28 novembre 1812. — Bruxelles. — S-V. 13. 2. 244.

8. — Non vi è rimessa di danaro di piazza in piazza costituente un atto di commercio, sol perchè un biglietto è pagabile in un luogo diverso da quello in cui è stato sottoscritto, se quest'ultimo luogo è un semplice villaggio sprovveduto di ogni commercio.

Denis. — 12 marzo 1832. — Lione. — S-V. 33. 2. 272. — D. P. 33. 2. 225. — V. ancora *Lettera di cambio*, n. 47 e s.

RIPORTO. — V. *Effetti pubblici.* — *Contratto a termine.*

1. — Il riporto è una operazione di Borsa, che consiste a comprare a contante una certa quantità di rendite per rivenderle nello stesso momento, a termine, con benefizio, profittando della differenza fra il prezzo a contante ed il prezzo a termine.

2. — L'operazione di *riporto* suppone, perchè vi sia un benefizio, che il prezzo a termine sarà più alto del prezzo a contante, ed è così che accade il più ordinariamente; perchè, ammeno di variazione del corso occasionata da circostanze imprevedute, la rendita tende sempre ad un movimento ascensionale a misura che si avvicina al semestre di scadenza; è evidente, in effetto, che più si è vicino all'epoca alla quale debbono essere pagoti gl'interessi, più la rendita deve aver valore. — Del resto, questo aumento, che si chiama pure *tassa del riporto*, è soggetto a variazioni che possono rendere la speculazione più o meno vantaggiosa. La tassa del riporto è notata alla Borsa di Parigi, non uffizialmente, ma officiosamente.

3. — Il riporto non è considerato come un giuoco di borsa nel senso proibitivo della legge (V. *Gioco di borsa*), perchè colui che si dà a questo genere di speculazione è impossessato della rendita che vende; e la consegna realmente al termine fissato (V. *appresso*, n. 6); è piuttosto un modo d'impiego ad interessi variabili, di cui la realizzazione dipende dal beneficio prodotto da rivendite successive, operazione che non presenta in sè niente d'illecito, e che non è mai stata incriminata di una maniera seria, benchè trovi il suo punto d'appoggio principale nell'esistenza dei contratti a termine i quali, il più generalmente, non sono essi medesimi che giuochi di borsa.

4. — Se la tassa del riporto eccede lo interesse legale del 5 p. %, non vi è luogo a riduzione come se si trattasse di interessi usurari: l'operazione del riporto non essendo un prestito, ma una rivendita, e la tassa del riporto non essendo altra cosa che il beneficio realizzato sul prezzo di questa rivendita.

5. — Il riporto essendo una rivendita a termine deve, come tutti i contratti a termine, esser realizzato nei due mesi. Nell'uso, l'operazione è portata alla fine del mese corrente o alla fine del mese seguente. (Dec. del cons. dei 22 settembre 1786.) — V. *Contratto a termine*, n. 4.

6. — Un esempio farà meglio conoscere ancora il meccanismo assai semplice, ed intanto generalmente poco compreso di questa operazione. — Un particolare compra a contanti 2,500 franchi di rendita 5 p. %, alla tassa di 108 franchi per 100 franchi di rendita; poi, allo stesso momento, li rivende a termine fine corrente, o fine del mese prossimo, al corso del riporto necessariamente più elevato del corso a contante, sia 108 franchi 50 centesimi. — Realizzando le vendite al termine fissato, il compratore pri-

mitivo realizzerà nello stesso tempo un beneficio netto di 50 centesimi per 100 franchi di rendita. — Se, alla scadenza del termine, vuol continuare la sua operazione sopra i mesi seguenti, ha due mezzi: il primo è dopo aver rilasciato la sua rendita al suo compratore a termine, ed averne ricevuto il prezzo, di comprare di nuovo della rendita a contante, e di rivenderla all'istante stesso, a termine, per ricominciare la stessa operazione il mese seguente. Il secondo mezzo, lo dispensa dal rilasciare la rendita comprata, ed ecco come opera: invece di rilasciare alla scadenza del termine, la rendita da lui venduta, per comprarne in seguito una nuova che gli darebbe i mezzi di continuare l'operazione del riporto, egli comincia per comprare una nuova rendita a contante dello stesso valore di quella che ha venduto, poi incarica colui che gli ha venduto questa rendita di trasferirla in suo luogo e posto, al suo acquirente; questi paga il secondo venditore col prezzo che avrebbe dovuto pagare al primo, salvo la differenza che è riserbata a quest'ultimo, di maniera che questi può continuare la sua operazione di riporto sulla stessa rendita. — V. Frémery, cap. 45, art. 5.

7. — Come il venditore sul riporto non rilascia la rendita che il giorno del pagamento, non corre alcun rischio, se alla scadenza, l'acquirente non prende la rendita e si trova insolvibile. (Vincens, t. 1, n. 10, p. 615.)

RISOLUZIONE. — V. *Assicurazioni marittime*, § 6. — *Assicurazioni terrestri*, § 8. — *Contratto a cambio marittimo*, § 6.

RITRATTA. — V. *Lettera di cambio*, § 12.

RIVENDICAZIONE. — V. *Fallimento*, § 26.

S

SALARJ. — È il nome che si dà agli emolumenti annuali o mensuali dei commessi, impiegati o delle persone di servizio.

Sul privilegio di cui godono pel pagamento dei loro salari, i commessi, gl'impiegati o le persone di servizio, e la prescrizione alla quale sono sottoposti, V. *Commesso*, n. 25. 26, 33 ter., 34 e 35.

SALVATAGGIO. — V. *Naufragio*.

SALVOCONDOTTO. — 1. — Il salvocondotto è un atto col quale il giudice competente sospende, nei casi preveduti dalla legge (Carré, n. 2658; Pigeau, t. 2, p. 308; Berriat, p. 629), per un tempo limitato, l'esercizio dell'arresto personale da cui un debitore si trova minacciato.

2. — Il giudice che accorda un salvocondotto deve regolarne la durata a pena di nullità. (Cod. proc., art. 782.) (1)

3. — In virtù del salvocondotto, il debitore non può essere arrestato, nè il giorno fissato per la sua comparsa, nè durante il tempo necessario per andare al luogo in cui deve comparire, e ritornare al luogo della sua residenza. (Cod. proc., 782.) (2)

4. — L'imprigionamento fatto non ostante un salvocondotto che non esprime la durata del suo effetto è valido? Sì, secondo Pardessus, n. 1515; e Favard de Langlade, v° *Arresto personale*, § 4, n. 2. — Carré è della medesima opinione; ma solamente nel caso in cui fosse evidente che se la durata del compromesso non è stata limitata, è nel disegno di favorire l'evasione del debitore (n. 2659): quanto a noi, non sapremmo ammettere questa restrizione in presenza della nullità assoluta pronunziata dall'art. 782. (3)

5. — Il salvocondotto è accordato al debitore allorchè è chiamato come testimone innanzi ad un giudice d'istruzione

(1) LL. di proc. civ., art. 865, comma 6. — Nel salvocondotto sarà determinato il tempo della durata di esso, sotto pena di nullità.

(2) Ivi, lo stesso articolo, comma 7. — Il debitore in virtù del salvocondotto non potrà essere arrestato nel giorno della sua comparsa, e nel tempo necessario per andare e tornare.

(3) LL. proc. civ., art. 865.

o innanzi ad un tribunale o una Corte reale o d'assise (Cod. proc., art. 782) (1), e, in generale, innanzi ad ogni giurisdiziona civile o criminale.

6. — Il salvocondotto può essere accordato dal giudica d'istruzione, dal presidente del tribunale o della Corte in cui i testimoni debbono essere intesi; le conclusioni del ministero pubblico sono necessarie. (Cod. proc., 782.) (2)

7. — Per ottenere il salvocondotto, le parti o i testimoni in istato di arresto personale debbono indirizzarsi al presidente del tribunale civile o della Corte, che, sulla esibiziona della sentenza o della decisione che ordina l'esame, o di ogni altro documento giustificante la necessità del salvocondotto, lo rilascia se vi è luogo. (*Ivi;* e circol. minist., degli 8 settembre 1807; S-V. 8. 2. 30; Carré, n. 2653.)

8. — Se il debitore è chiamato come testimone in materia criminale, la parte che ha interesse a farlo sentire provoca il salvocondotto, che in questo caso è accordato dal giudice d'istruzione.

9. — I giudici di pace non possono accordare salvocondotto. (Avviso del cons. di Stato del 30 aprile 1807.) — È lo stesso dei tribunali di commercio (*Ivi.*)

SCONTO. — 1. — È una operazione o negoziazione con la quale il portatore d'un biglietto o d'una obbligazione a termine, il quale riceva pagamento o rimborso prima della scadenza, soffra sullo ammontare del suo credito una riduzione eguale all'interesse cha avrebbe prodotto la somma dovuta pel tempo che deve trascorrere dal giorno in cui il pagamento si è effettuato, sino al giorno della scadenza.

2. — Vi è luogo a sconto non solamente allorchè il debitore dell'effetto lo rimborsa al portatore o al creditore, ma ancora quando il portatore negozia l'effetto per via di *girata* (V. questa parola) ad un terzo che surroga nei suoi diritti; in quest'ultimo caso, la tassa dello sconto o della ritenuta che fa colui che paga si determina, non unicamente dal termine della scadenza, ma pure da una folla di circostanze, coma la maggiore o minore solvibilità dei soscrittori dell'effetto, la distanza del luogo in cui l'effetto è pagabile, la maggiore o minore rarità degli effetti della stessa natura, ecc., ecc. — V. *Cambio.*

3. — Vi è ancora luogo a sconto allorchè nei contratti che si fanno ordinariamente a termine, il compratore paga contante; il venditore è in questo caso tenuto a soffrire una riduziona proporzionale al termine di uso, sul prezzo delle cose vendute. — V. *Contratto a termine.*

4. — Nell'uso si comprende nel termine di scadenza che serve di base al calcolo dello sconto, il giorno della scadenza.

5. — Sulla quistione di sapere se la percezione d'uno sconto eccessivo può costituire l'*usura*, V. le parole *Interessi* ed *Usura.*

SCOPERTA. — V. *Brevetto d'invenzione* e *Contraffazione.*

SCULTURA. — V. *Contraffazione*, num. 9 e 48. — *Proprietà letteraria*, n. 117 e s., ecc.

SECRETO delle operazioni commerciali. — V. *Borsa di commercio*, n. 4 bis.

SENSALE assaggiatore di vini. — V. *Sensale di commercio.*

INDICAZIONE ALFABETICA

(1) LL. proc. civ., art. 865, comma 1. — Il debitore non potrà essere arrestato, quando chiamato a deporre come testimone avanti un giudice istruttore, o davanti un tribunale civile, o pure avanti una Gran Corte criminale o civile sarà munito di un salvocondotto.

Il salvocondotto potrà essere accordato dal presidente del tribunale, o della gran Corte criminale, o della gran Corte civile in cui dovranno sentirsi i testimoni.

(2) Ivi, art. 865, comma 2 e 3. — Il salvocondotto potrà essere accordato dal presidente del tribunale, o della gran Corte criminale, o della gran Corte civile in cui dovranno sentirsi i testimoni.

Le conclusioni del pubblico ministero saranno necessarie.

NOZIONI GENERALI.

1. — I sensali assaggiatori di vini sono stati istituiti (per Parigi), col decreto del 15 dicembre 1813. — Il loro numero non può eccedere cinquanta. (Art. 13.)

2. — Le funzioni dei sensali assaggiatori di vini son di servire, ad esclusione di ogni altro, di mediatori nel deposito, quando ne son richiesti, fra i venditori ed i compratori di bevande; di gustare a tale effetto queste bevande e di indicarne fedelmente il terreno e la qualità; di servir pure, ad esclusione di ogni altro, di periti in caso di contestazione sulla qualità dei vini, e d'allegazioni contra i vetturali e barcaiuoli che arrivano nei porti, o nel deposito, che i vini sono stati alterati o falsificati. (*Ivi*, art. 14.)

3. — I sensali di commercio possono tuttavia esercitare le loro funzioni pel commercio dei vini, gustare, pesare allo areometro ed attestare la qualità delle acquaviti e degli spiriti depositati nei magazzini, in concorso coi sensali assaggiatori di vini. (*Ivi*, art. 25.)

4. — Segue da ciò, che non è che nell' interno del deposito, che i sensali assaggiatori hanno un diritto esclusivo. (Mollot, n. 564.)

5. — Eglino son tenuti a portare, per farsi riconoscere nell'esercizio delle loro funzioni, una medaglia di argento con le armi della città di Parigi, e che ha per iscrizione: *Sensali assaggiatori di vini*, ec... (Decr. 15 dicembre 1813, articolo 15.)

6. — Essi sono nominati dal ministro del commercio, sulla presentazione del prefetto di polizia, e col peso di esibire un certificato di capacità dei sindaci dei mercatanti di vini. (*Ivi*, art. 16.)

7. — Essi somministrano una cauzione di 1200 franchi, che è versata alla cassa del Monte di Pietà, e da cui ricevono un interesse del 4 per %. (*Ivi*, art. 17.)

8. — Non possono fare alcuna compra o vendita per loro conto o per commissione, sotto pena di destituzione. (*Ivi*, art. 18.)

9. — Prestano giuramento innanzi al tribunale di commercio della Senna, e vi fanno registrare la loro commessione. (*Ivi*, art. 19.)

10. — Non possono ricevere per la loro commessione di compra o di pruova come periti, altro, nè più forte diritto di quello di settantacinque centesimi per due ettolitri e mezzo, pagabile metà dal venditore, metà dal compratore. (*Ivi*, articolo 20.) — V. *appresso*, n. 14.

11. — Il terzo di questo diritto è messo in borsa comune, per esser ripartito ogni tre mesi egualmente, fra tutti i sensali; i due altri terzi appartengono al sensale che ha fatto la vendita. (Ivi, art. 21)

12. — Eglino nominano tra loro, alla pluralità dei voti, un sindaco e sei aggiunti, i quali formano un comitato incaricato di esercitare la disciplina, di tenere la borsa comune, e di amministrare gli affari della compagnia, sotto la sorveglianza del prefetto di polizia e dell'autorità del ministro del commercio. (Decr. 15 dicembre 1813, art. 22.)

13. — Ogni individuo che esercita fraudolentemente le funzioni di sensale assaggiatore di vini è perseguitato conformemente alle regole stabilite a riguardo di coloro che esercitano clandestinamente le funzioni di sensale di commercio. (Ivi, art. 24.)

GIURISPRUDENZA

14. — L'uso, nè anche il consenso delle parti, non possono autorizzare i tribunali ad accordare ai sensali assaggiatori di vini dei diritti più forti di quelli che son loro assegnati dall'art. 20 del decreto dei 15 dicembre 1813.

Grandpré. — 31 gennaro 1826. — Cass. — Parigi. — S-V. 26. 1. 415. — D. P. 26. 1. 197. — V. *sopra*, n. 10.

SENSALE d'assicurazioni. — V. *Sensale di commercio*. — *Sensale marittimo*.

INDICAZIONE ALFABETICA.

NOZIONI GENERALI.

1. — I sensali di assicurazione son quelli che stendono i contratti o le polizze di assicurazione, in concorso coi notari (V. n. 15); eglino ne attestano la verità con la loro firma e certificano la tassa dei premî per tutti i viaggi di mare o di riviera. (Cod. comm., art. 79.) (1)

2. — Questi sensali non hanno qualità per distendere che le assicurazioni marittime o di navigazione fluviale, ma non le assicurazioni contra l'incendio o altre. (Mollot, n. 551.)

3. — In generale, eglino possono cumulare le loro funzioni con le altre specie di senseria. (Arg. dall' articolo 82, Cod. comm.) — Non di meno, in alcune piazze, a Marsiglia, per esempio, il numero dei sensali che possono cumulare è limitato. (Dec. 22 gennaro 1813, art. 2.)

4. — Il diritto che hanno i sensali di assicurazione di attestare con la loro firma il corso dei premî per tutti i viaggi di mare o di fiume è esclusivo: esso non può esser esercitato dai notari. (Mollot, n. 553; Pardessus, n. 132.)

5. — La polizza d'assicurazione redatta da un sensale è un atto autentico propriamente detto, che fa fede fino ad iscrizione in falso (*contra*, Mollot n. 567); ma quest' atto non produce esecuzione parata, come quello ricevuto da un notaro.

6. — Le polizze d'assicurazione fatte dai sensali debbono essere registrate nei dieci giorni dalla loro data. (L. 28 vend. anno 12, art. 173.) — V. *Assicurazioni marittime*, n. 43.

7. — Una ordinanza dei 22 gennaro 1813 ha tracciato le condizioni d'ammessibilità ai posti di sensali di assicurazioni per la città di Marsiglia. Le disposizioni di questo decreto potrebbero, per analogia, esser seguite in altre piazze.

8. — Secondo questo decreto, quelli che vogliono esercitare le funzioni di sensali di assicurazioni debbono subire un esame innanzi un giurì composto dal presidente del tribunale di commercio, dal presidente della camera di commercio, da due negozianti armatori, e da due negozianti assicuratori. — I due negozianti armatori e i due negozianti assicuratori son nominati dal prefetto. (Dec. 22 gennaro 1813, art. 8.)

9. — I candidati sono interrogati sulle regole ed i principî del contratto di assicurazione, e del contratto a cambio marittimo, sulle obbligazioni degli assicuratori e degli assicurati, su gli atti di abbandono, ed i regolamenti di avarie, su i doveri e le qualità dei sensali di assicurazioni, e generalmente su tutti gli oggetti ed i dettagli che sono relativi all'esercizio di questa senseria. (Ivi, articolo 8.)

10. — È rilasciato un certificato a quelli tra i sensali di commercio che sono stati riconosciuti dal giurì avere le conoscenze e le qualità necessarie. (Ivi, art. 10.)

11. — Questo certificato è rimesso al prefetto e trasmesso al ministro del commercio, il quale propone, se vi è luogo, al re d'accordare al sensale per sua commessione, l' autorizzazione di cumulare la senseria delle assicurazioni. (Ivi.)

12. — Vi sono presso la borsa di Parigi cinque sensali d'assicurazioni marittime. (Ord. 18 dicembre 1816, art. 1.) — Essi son riuniti ai sensali di commercio e non formano con loro che una sola compagnia. (Ivi, art. 2.)

13. — La loro cauzione è di quindicimila franchi. (Ivi, art. 3.) — Nelle altre piazze, la cauzione è fissata da diverse ordinanze.

14. — I sensali d'assicurazioni dovrebbero percepire 1/8 p. °/₀ sulla somma assicurata, ed esser pagati dall' assicurato; ma in ciò l'uso ha modificato la legge: il diritto è pagato dall'assicuratore, e fissato a 7 1/2 per °/₀ sull'ammontare del premio. (Ord. 18 dicembre 1816; Mollot, n. 602.)

GIURISPRUDENZA

15. — I notari hanno in concorrenza coi sensali di assicurazioni, il diritto di darsi a tutte le operazioni di senseria necessarie per pervenire alla conclusione del contratto d'assicurazioni: il loro diritto non è ristretto alla redazione della polizza. (Cod. comm., 79.) (2)

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 74. — I sensali di assicurazioni distendono i contratti, o sia le polizze di assicurazioni, in concorrenza coi notai. Essi ne attestano la verità colla loro firma, e certificano il corso de' premî per qualsivoglia viaggio di mare o di fiume.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 74.

Il diritto conferito ai notari di distendere le polizze d'assicurazioni, in concorrenza dei sensali, deve intendersi nel senso che possono, come i sensali, distendere questi contratti nella forma di atti privati: eglino non sono tenuti a distenderli secondo le regole del notariato. (Cod. comm., 79 (1); L. 25 vent. anno 11.)

Sensali d'assicur. di Marsiglia. — 7 febbraro 1833. — C. Rig. — Aix. — S-V. 33. 1. 202. — D. P. 33. 1. 94.

16. — Il sensale per la mediazione del quale è stata presa un'assicurazione, e che ha trascurato di eseguire verso gli assicuratori l'ordine dato dall'assicurato di stornare l'assicurazione, è tenuto a garantire l'assicurato del pagamento del premio reclamato dagli assicuratori.

Chantal e Benassit. — 22 settembre 1830. — Trib. di Marsiglia, — G. di Mars. 11. 1. 284.

SENSALE di commercio o di mercanzie. — V. *Sensale d'assicurazioni.* — ... *di trasporti.* — ... *assaggiatore.* — ... *marittimo.* — V. pure l'articolo *Agente di cambio.*

LEGISLAZIONE

Sopra i sensali in generale, ved. il riassunto di legislazione posto in testa all'articolo *Agente di cambio.* — V. dippiù, Legge dei 13 brum. anno 7 (*Bollo*); — Dec. dei 22 nov. 1811, 17 aprile 1812 (*Vendite pubbliche*); — 22 gennaro 1813 (*Sensali maritt. e d'assicur.*); — 15 dic. 1813 (*Sensali assaggiatori*); — Ord. 18 dic. 1816 (*Sensali maritt.*); — 30 luglio 1817 (*Classificazione dei sensali*); — 1 luglio 1818, 9 aprile 1819 (*Vendite pubbliche*); — L. 16 giugno 1824, art. 11 (*Repertori*); — Ord. 14 novembre 1835, 18 giugno 1838 (*Sensali marittimi;* — *Dritti o salari.*

INDICAZIONE ALFABETICA

—

—

§ 1. — *Dei sensali in generale.* — *Caratteri delle loro funzioni.* — *Attribuzioni particolari.*

NOZIONI GENERALI

1. — I sensali sono uffiziali pubblici istituiti dalla legge per servire da agenti intermedi nel commercio delle mercanzie, facilitarne la vendita, ed attestarne il corso, (Cod. comm., 74.) (2).

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 74.

(2) Ivi, art. 69. — Sono riconosciuti per gli atti di commercio gli *agenti intermedi*, cioè gli agenti di cambio ed i sensali.

2. — Le loro funzioni consistono, in generale, a mettere in rapporto i venditori ed i compratori d'una stessa mercanzia, a conchiudere ed a comprovare le vendite o le compre che intervengono tra loro.

3. — Non bisogna intanto considerare i sensali come *mandatari* propriamente detti, poichè essi agiscono in nome di due parti che hanno interessi opposti. Essi sono semplicemente mediatori di contratti di cui le funzioni si avvicinano piuttosto a quelle dei notari, perchè hanno per oggetto di comprovare o autenticare tali contratti, di legalizzarne il corso, senza tuttavia dar loro la forza esecutiva. — V. *appresso*, n. 40.

4. — Non bisogna neppure confondere i sensali coi *commessionati* che si frappongono in loro nome, per conto altrui, nelle compre e vendite di mercanzie da una piazza sopra un' altra piazza, e che non sono essi medesimi, nella realtà, che venditori o compratori per loro proprio conto, mentre i sensali disinteressati nella vendita non sono in loro nome, nè venditori, nè compratori. — V. su queste distinzioni bastantemente delicate, Pardessus, n. 41; Mollot, n. 526, ed *appresso*, n. 24, 25 e 41.

5. — Vi sono dei *Sensali di mercanzie* propriamente detti, che si chiamano pure *Sensali di commercio*, — dei *Sensali d'assicurazioni*, — dei *Sensali interpreti e conduttori di naviglio* o *Sensali marittimi*, — dei *Sensali di trasporto per terra e per acqua*, (Cod. comm., 77.) (1) — Vi sono pure dei *Sensali assaggiatori di vini*. (Dec. dei 15 dicembre 1813, art. 13.) — V. queste diverse parole.

6. — Qui, noi non ci occupiamo che dei sensali di mercanzie o di commercio. — Non di meno, i principi generali e la maggior parte delle regole, che saranno esposte, sono applicabili a tutti i sensali, qualunque sia il ramo speciale di commercio di cui si occupano.

7. — Secondo l'art. 75, C. comm. (2), dovrebbero esservi sensali di commercio in tutte le città che hanno una borsa di commercio; ma questa disposizione non ha ricevuto dapertutto la sua esecuzione.

8. — I sensali costituiti nel modo prescritto dalla legge hanno soli ed esclusivamente il diritto di fare la senseria delle mercanzie, e di comprovarne il corso; essi esercitano in concorso degli agenti di cambio la senseria delle materie e specie metalliche (Pardessus, n. 131); ma questi ultimi hanno soli il diritto di comprovarne il corso. (Decr. dei 27 prat. anno 7, art. 4; Cod. comm., 78) (3) — V. *Agente di cambio*, n. 4.

9. — Del resto, le funzioni di sensale possono, con l'autorizzazione del governo, essere cumulate con quelle d'agente di cambio. (Cod. comm., 81.) (4).

10. — I sensali in titolo non possono prestare il loro nome ad individui non commessionati, sotto pena di 3000 franchi d'ammenda e di destituzione. (Dec. 27 prat. anno 10, art. 10.) — Essi non possono farsi rappresentare nell' interno del loro uffizio, alla borsa, che da altri sensali, e non da commessi. (Mollot, n. 583.) V. *appresso*, n. 34.

11. — Per garentire ai sensali l'esercizio esclusivo della loro professione, la legge punisce la senseria clandestina nella stessa maniera che punisce l'esercizio illecito delle funzioni d'*agente di cambio*. (V. questa parola, n. 13 e s.)

12. — È proibito ai sensali di commercio come agli agenti di cambio, di darsi ad atti di commercio fuori delle loro funzioni. (Cod. comm., 85 e s.) (5) — A tal riguardo, bisogna applicare ai sensali le regole tracciate alla parola *Agente di cambio*, n. 21 e s. — V. *appresso*, n. 40 e seg.

13. — I sensali non possono riunirsi,

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 72. — Vi saranno in tutti i luoghi commerciali sensali di mercanzie, sensali di assicurazione, sensali interpetri e conduttori di bastimenti, sensali di trasporto per terra e per acqua.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 70. — Gli agenti di cambio saranno in tutte le città ove esiste una Borsa di cambio. Saranno proposti dalle Camere di commercio e nominati dal Governo.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 73. — I sensali di mercanzie stabiliti nel modo ordinato dalla legge, hanno il diritto esclusivo di fare la senseria delle mercanzie, e di liquidarne il corso. Essi esercitano in concorrenza cogli agenti di cambio la senseria delle materie metalliche.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 76. — Può uno stesso individuo, ottenendo l'autorizzazione del Governo, esercitare cumulativamente le funzioni di agente di cambio, di sensale di mercanzie e di assicurazioni, e di sensale interpetre, e di conduttore di bastimenti, o di alcuna soltanto di dette funzioni.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 81 e seg.

per fare negoziazioni altrove che alla borsa, sotto pena di destituzione. (Dec. 27 prat. anno 10, art. 3.) — V. *appresso*, n. 23.

14. — I sensali hanno il diritto di vendere alla borsa ed ai pubblici incanti gli effetti e le mercanzie dei falliti. (Cod. comm., 492.) (1) — V. *appresso*, n. 26 e 70, — V. pure, quanto alla concorrenza per queste specie di vendite, *Commessari estimatori*, n. 4.

15. — Eglino possono pure, con l'autorizzazione del tribunale di commercio, vendere agl' incanti certe altre mercanzie. (Dec. 22 novembre 1811 e 17 aprile 1812; ord. 1° luglio 1818; ord. 9 aprile 1819.) — V. *appresso*, n. 52 e s., V. pure *Vendite pubbliche ed all' incanto*.

16. — I sensali possono vendere delle mercanzie agl' incanti, nel caso di vendita forzata, come nel caso di vendita volontaria. (Mollot, n. 543.) — V. *appresso*, n. 27.

17. — La vendita pubblica delle mercanzie avariate in seguito di fortuna di mare può esser fatta dai sensali di commercio, (L. 21 aprile 1818, art. 51 e 52.) — Ma questa vendita può esser fatta egualmente da ogni altro uficiale pubblico. (Mollot, n. 550.)

18. — Gli atti dei sensali fanno fede delle negoziazioni che comprovano; in questo senso, essi sono considerati come atti autentici, ma non producono esecuzione parata. — V. *sopra*, n. 3.

19. — Il ministero dei sensali è necessario, come lo è in generale quello di tutti gli ufiziali pubblici, nel senso che non possono negarlo a coloro che lo richiedono. — In caso di rifiuto, eglino possono essere costretti ad agire, dapprima dalla camera sindacale, in seguito dal tribunale di commercio, senza pregiudizio dei danni e degli interessi ai quali possano aver diritto coloro a cui abbiano negato il loro ministero. (Mollot, n. 184.)

20. — I sensali sono commercianti, poichè le operazioni di senseria sono atti di commercio. (Cod. comm., 632 (2); Mollot, n. 122.) — In conseguenza, nel caso di cessazione di pagamento, debbono essere dichiarati in istato di fallimento.

21. — Ogni sensale fallito è perseguitato come *bancarottiere*, (Cod. comm., 89) (3) e punito con la pena dei lavori forzati a tempo, se si pruova la bancarotta fraudolenta, la pena è quella dei lavori forzati a perpetuità. (C. pen., 404) (4) — V. *Fallimento*, § *relativi alla bancarotta*.

22. — I giuochi di borsa potendo aver luogo sulle mercanzie come sugli effetti pubblici, è proibito ai sensali di prestarvi il loro ministero. (Mollot, n. 589.) — V. *Giuochi di borsa* e *Contratto a termine*.

GIURISPRUDENZA

23. — Il privilegio dei sensali nominati dal governo non è limitato alle operazioni che si fanno alla Borsa, esso si estende a tutte le operazioni di senseria che si fanno in tutta l'estensione della piazza a cui sono preposti. — Nessun individuo, anche un negoziante commessionato, può entrare in concorrenza con questi sensali.

Proust e Cosson. — 14 agosto 1818. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 8. 1. 324. — D. A. 4. 527. — V. *sopra*, n. 13.

24. — Un sensale non può nè dimandare in suo nome il pagamento del prezzo delle mercanzie vendute ad un terzo con la sua mediazione, nè rivendicare queste mercanzie in mancanza di pagamento. Queste due azioni non appartengono che al proprietario.

Bouly. — 2 brum. anno 13. — C. Rig. — Donai. — S-V. 7. 2. 1188. — D. A. 4. 536.

25. — Un sensale, benchè non sia, per la natura delle sue funzioni, che un semplice mediatore tra il compratore ed il venditore, può non di meno aver *procura* dal venditore per ricevere il prezzo degli oggetti da lui venduti. — Se dunque il venditore gli ha rimesso degli effetti con dichiarazione di *valuta ricevuta contante*, il compratore è pienamente liberato. — Nessun uso contrario può opporsi all'esser riconosciuta costante tale liberazione.

Engler. — 29 gennaro 1811. — Bruxelles. — S-V. 12. 2. 103. — D. A. 4. 531.

26. — I sensali di commercio possono, nel caso di fallimento, procedere alla vendita pub-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 484. — I sindaci potranno coll'autorizzazione del commessario procedere alla esazione de' crediti del fallito.

Potranno parimente procedere alla vendita de' suoi effetti e mercanzie o per mezzo degl' incanti pubblici, o per l'intervento dei sensali alla Borsa, o all'amichevole, a loro scelta.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 3, comma 5° — *Si reputano atti di commercio*

ogni operazione di cambio, banca e senseria;

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 86. — In caso di fallimento ogni agente di cambio o sensale sarà perseguitato come colpevole di *bancarotta*.

(4) LL. pen., art. 320 e 321.

blica ed agl'incanti, alla Borsa, della *mobiglia*, delle *banche*, e degli *utensili* del fallito; questi oggetti son compresi nella espressione *effetti*, impiegata dall'art. 492, Cod. comm. (1).

Commessari estimatori di Parigi. — 9 gennaro 1833. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 33. 1. 105. — D. P. 33. 1. 92.

27. — I sensali di commercio possono, in tutti i casi, procedere alla vendita agli incanti pubblici, delle mercanzie portate su' quadri fermati dal tribunale di commercio, ad esclusione dei commessari estimatori, ancorchè la vendita abbia luogo dopo sequestro.

Lepicquier. — 10 giugno 1823. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 23. 1. 268. — D. P. 23. 1. 265. — V. *sopra*, n. 16, ed *appresso*, n. 57.

27 bis. — (*Attribuzioni. — Vendita agl'incanti.*) — I sensali di commercio non hanno qualità per procedere alla vendita di mercanzie nuove agli incanti che nei limiti del comune in cui si trova la Borsa alla quale sono addetti. (Dec. 22 novembre 1811 e 17 aprile 1812; ord. 9 aprile 1819.)

Il sensale di commercio, che ha proceduto ad una vendita di mercanzie fuori del territorio del comune nel quale si trova stabilito, è passibile di danni ed interessi verso il commessario estimatore del luogo in cui la vendita si è fatta, e che solo aveva il diritto di procedervi.

Laurent. — 10 marzo 1840. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 39. 2. 343 e 40. 1 374.

27 ter. — I commessari estimatori hanno il diritto di procedere in concorrenza coi sensali di commercio, nelle città ove ve ne sono, alla vendita pubblica ed agli incanti di mercanzie nuove, per causa di cessazione di commercio. (LL. 22 piov. anno 7; 27 vent. anno 9, e 28 aprile 1816; Cod. comm., 486 nuovo; Decr. 29 novembre 1811 e 17 aprile 1812; Ordin. 9 aprile 1819.)

Commessari estimatori di Rouen. — 17 marzo 1840. — Rouen. S-V. 40. 2. 261.

I sensali di commercio hanno il diritto di procedere alla vendita pubblica delle mercanzie dipendenti dalla successione d'un commerciante, accettata sotto beneficio d'inventario dai suoi eredi. (L. 28 vend. anno 9; Cod. comm., art. 492 (2); Decr. 22 novembre 1811 e 17 aprile 1819; Ord. 9 aprile 1819.)

Commessari estimatori di Rouen. — 29 agosto 1838. Rouen. — S-V. 39. 2. 65.

V. del resto sulla vendita delle mercanzie nuove agl'incanti, e sopra i diritti dei commessari estimatori, la legge dei 25 giugno 1841 e quella dei 18 giugno 1843. — S-V. 41. 2. 400 e 44. 2. 441.

28. — Un sensale di commercio nominato, con ordinanza del tribunale di commercio, per procedere ad una vendita di mercanzie, autorizzata con tale ordinanza, non può, anche quando, nell'esecuzione del mandato a lui affidato, vi fosse usurpazione delle attribuzioni dei commessari estimatori, essere sottomesso ad una responsabilità personale verso questi uficiali.

Caillon. — 12 luglio 1830. — C. Rig. — Poitiers. — S-V. 30. 1. 404. — D. P. 30. 1. 368.

29. — L'ordinanza reale dei 9 aprile 1819, la quale, modificando i decreti dei 22 novembre 1811 e 17 aprile 1812, autorizza i sensali di commercio a vendere le mercanzie designate nel quadro annesso a questo ultimo decreto *fuori la Borsa* e per porzioni *inferiori* a 2,000 franchi, sotto la condizione di esservi autorizzati dal tribunale di commercio, rientra nell'esercizio del potere regolamentare che appartiene al re, o però è obbligatoria.

Commessari estimatori di Parigi. — 9 gennaro 1833. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 33. 1. 105. — D. P. 33. 1. 92.

Id. — 28 luglio 1819. — Ord. del Cons. di Stato. — S-V. 20. 2. 123.

30. — Le pene, portate dall'articolo 8 della legge dei 28 vent. anno 9, contra coloro che, senza averne il diritto, s'immischiano nelle funzioni di sensale di commercio, sono applicabili ai commessionati i quali, in una città in cui vi è una borsa, si frappongono nelle compre e vendite di mercanzie fra negozianti della stessa città.

31 dicembre 1825. — Bruxelles. — G. Brux. 1826. 1. 74.

Id. — 19 ottobre 1826. — Bruxelles. — G. Brux. 1827. 1. 81.

31. — L'intervento in una vendita pubblica di mercanzie, di persone annunziate sotto la qualità di direttori della vendita, e che hanno dei libri di compre o note dei prezzi, basta per stabilire la prevenzione d'un esercizio fraudolento delle funzioni dei sensali.

13 vent. anno 11. — Cass. — S-V. 20. 1. 478. — D. A. 4, 524.

Id. — 19 vent. anno 12. — Cass. — Sez. riun. — S-V. 4. 2. 244. — D. A. 4. 525.

32. — L'usciere che procede ad una vendita pubblica di mercanzie è riputato immischiarsi nelle funzioni di sensale di commercio, ed incorre nell'ammenda fissata dalla legge dei 28 vent. anno 9.

Requisitoria. — 19 vent. anno 12. — Cass. — S-V. 4. 2. 244. — D. A. 4. 525.

33. — Dei semplici particolari che si sono immischiati nelle funzioni di sensali di commercio possono essere liberati dalle procedure esercitate a tal riguardo contro di loro, al-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 484.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 484.

lorchè l'organizzazione dei sensali di commercio non è stata ancora completata nella città in cui la senseria clandestina ha avuto luogo, ed il numero di quelli che vi si sono stabiliti e insufficiente pel servizio della piazza.

Roger e cons. — 13 settembre 1829. — Douai. — S-V. 29. 2. 287. — D. P. 30. 2. 95.

34. — I sensali che fanno delle negoziazioni con la mediazione dei commessi sono punibili con ammenda e destituzione, perchè prestano il loro nome ad individui non commissionati.

Longchamp. — 9 gennaro 1823. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 23. 1. 332. — D. A. 4. 526. V. *sopra*, n. 10.

35. — Il sensalo, sol perchè commette ed approva al particolare non commessionato che tratta e conchiude delle vendite di mercanzie, gli presta realmente il suo nome, e si rende così passibile delle pene d'ammenda e di destituzione pronunziate dalla legge.

Tisseyre. — 4 mess. anno 11. — Cass. — S-V. 3. 2. 424. — D. A. 4. 525.

36. — La destituzione a pronunziare contro i sensali di commercio, che prestano il loro nome ad individui non commessionati, è una vera pena, essa può e deve essere pronunziata dal tribunale che conosce della contravvenzione.

Longchamp. — 9 gennaro 1823. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 23. 1. 332. — D. A. 4. 526.

37. — . . . Non di meno, la destituzione non può essere pronunziata in appello, se i primi giudici hanno omesso di pronunziarla, e se non vi è stato appello, su questo punto, per parte del ministero pubblico.

Chumane. — 9 gennaro 1830. — Aix. — S-V. 30. 2. 308. — D. P. 30. 2. 264.

38. — I negozianti per conto dei quali hanno avuto luogo delle operazioni di senseria clandestina possono essere intesi come *testimoni a carico*, contra l'individuo senza qualità perseguitato a causa di queste stesse operazioni. — Essi non possono essere ricusati dal prevenuto come complici.

Leperche. — 9 marzo 1820. — C. Rig. — Parigi. S-V. 22 1. 226. — D. P. 22. 1. 73.

39. — L'individuo condannato correzionalmente per fatto di senseria clandestina è, sol per ciò, riputato in istato di cattiva fede, e, per conseguenza, inammessibile al benefizio di cessione di beni. — A tal riguardo, lo articolo 575, Cod. comm. (1), non è limitativo; non è che indicativo dei casi in cui la cattiva fede *presunta* del debitore deve farlo escludere dal benefizio di cessione, senza esame di buona o cattiva fede *reale*. (Cod. civ., 1268; Cod. comm., 575.) (2)

P... 17 gennaro 1823. — Parigi. — S-V. 25. 2. 130. — D. A. 10. 594.

40. — Le operazioni di commercio o di banca che i sensali fanno per loro proprio conto non ostante la proibizione delle leggi non sono nulle. — Le obbligazioni di coloro che han contrattato con essi a causa di queste operazioni debbono essere eseguite.

Martine. — 15 marzo 1810. — C. Rig. — Caen. — S-V. 10. 1. 240. — D. P. 10. 1. 196.

41. — Il sensale di commercio che tratta come commessionato non può prevalersi della sua qualità di sensale per liberarsi dai suoi impegni personali, sotto pretesto che la legge proibisce ai sensali ogni operazione di commercio, o proibisce loro d'interessarsi, direttamente o indirettamente in alcuna operazione commerciale.

Laguerenne. — 23 novembre 1832. — Bordeaux. — S-V. 33. 2. 490. — D. P. 33. 2. 161. — V. *sopra*, n. 4.

—

§ 2. *Nomina dei sensali. — Condizioni d'attitudine. — Trasmissione delle cariche. — Cauzione. — Patente.*

V. su questi differenti punti l'articolo *Agente di cambio*, § 2: le stesse regole sono applicabili, salvo alcune differenze nella tassa della cauzione e della patente.

—

§ 3. — *Disciplina. — Camera sindacale.*

Le regole di disciplina relative agli agenti di cambio, ed alla costituzione della camera sindacale, sono egualmente applicabili ai sensali V. *Agente di cambio*, § 3.

GIURISPRUDENZA

42. — Le camere sindacali dei sensali o degli agenti di cambio non sono ammesse a costituirsi parti civili per reclamare dei danni e degli interessi in nome della loro compagnia, in una istanza diretta dal ministero pubblico contra individui prevenuti di essersi immi-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 569.

(2) LL. civ., art. 1221; LL. di ecc. aff. comm., art. 569.

schiati senza titolo nelle operazioni che loro son affidate dalla legge. (LL. 2 — 17 marzo 1791; 28 vent. anno 9; Decisioni dei 29 germ anno 9 e 27 prat. anno 10.)

Sensali ed agenti di cambio di Bruxelles.— 23 luglio 1835. — Cass. del Belgio. — G. Belg. 1835. 1. 355.

43. — La camera sindacale dei sensali di commercio non è ammessibile a costituirsi parte civile a causa dei delitti commessi dai membri della comunità dei sensali, infrangendo le regole della loro professione, questa infrazione non ledendo la camera sindacale, nella sua qualità.

Sensali di commercio. — 29 agosto 1834. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 35. 1. 221. — D. P. 34. 1. 411.

44. — *Fu giudicato non di meno* che la camera sindacale dei sensali può dirigere un processo correzionale contra un particolare per fatto di esercizio illegale di senseria; ma un sensale non è ammessibile ad intervenire in suo nome personale nell'istanza, che quando alleghi un danno personale.

Imbert. — 13 luglio 1826. — Bordeaux. — S-V. 27. 2. 72. — D. P. 27. 2. 23.

—

§ 4. — *Esercizio delle funzioni di sensale. — Negoziazioni. — Obbligazioni. — Proibizioni.*

NOZIONI GENERALI

45. — Nell'esercizio delle loro funzioni, e nei loro rapporti coi loro clienti, i sensali di commercio sono sottoposti alle stesse obbligazioni e proibizioni degli *agenti di cambio*, V. questa parola § 4, n. 7 e seg. e gli articoli 85, 86 ed 87, Cod. comm. (1).

46. — Vi sono intanto alcune regole particolari. — Così i sensali di commercio non possono, sotto pena di destituzione e di 3,000 franchi d'ammenda, vendere alcuna mercanzia appartenente a persone di cui il fallimento è conosciuto (Dec. 27 prat. anno 10 art. 18.); salvo il caso in cui gli effetti e le mercanzie del fallito sono venduti per gli ordini dei sindaci. (*Ivi.*)

47. — A tal riguardo, il fallimento non è riputato conosciuto che a partire dal giorno della sentenza che dichiara il fallimento, e non a partire dal giorno al quale questa sentenza ne fa rimontare l'apertura. (Mollot, n. 298.) — V. *Fallimento.*

48. — I sensali di commercio non possono negarsi a dare delle riconoscenze degli effetti che loro sono affidati. (Dec. 27 prat. anno 10, art. 11.)

49. — Debbono egualmente dare riconoscenza delle materie metalliche che danno loro a vendersi e delle somme che son loro rimesse per operare delle compre. (Mollot, n. 155 e 573.)

50-51. — I sensali di commercio son tenuti a giustificare con la esibizione delle bollette di transito che hanno ricevuto, per commessione dei proprietarî, le bevande che hanno in loro possesso. (Dec. 5 maggio 1806, art. 13.) — Essi sono perciò soggetti agli esercizî degli impiegati delle contribuzioni indirette, a causa delle bevande che detengono. (L. 24 aprile 1806, art. 31.)

—

§ 5. — *Vendite agli incanti fatte dai sensali.*

NOZIONI GENERALI

52. — I sensali hanno il diritto di vendere agli incanti pubblici gli effetti e le mercanzie dei falliti. (Cod. comm., art. 492.) (2) — Essi possono pure, con l'autorizzazione del tribunale di commercio, vendere alcune altre mercanzie.

53. — Queste vendite possono aver luogo al domicilio del venditore, o in ogni altro luogo convenevole, nelle città in cui non vi è locale addetto alla borsa e frequentato dai commercianti; spetta ai tribunali di commercio di accordare questa facoltà. (Ord. 9 aprile 1819, art. 1.) (3)

54. — Nelle città in cui la borsa è aperta e frequentata, i tribunali di commercio possono pure permettere la vendita a domicilio o altrove; ma solamente nel caso in cui stimano che lo stato o la natura della mercanzia non permette che sia esposta in vendita alla borsa, o che vi sia venduta sopra campioni, (*Ivi*, art. 2.)

55. — L'ordinanza del tribunale che autorizza una vendita di mercanzie fuori

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 81, 82, 83 ed 84.
(2) Ivi, art. 484.

(3) Pel Belgio, ved. sulle vendite all'incanto, la legge dei 24 marzo 1833. N. A.

della borsa deve esser motivata. (Mollot, n. 547.)

56. — In tutti i casi, l'ordinanza del presidente deve fissare il luogo e l'ora delle vendite, di maniera che la riunione dei sensali, ed il concorso dei compratori possano conservar loro lo stesso grado di pubblicità. (Ord. 9 aprile 1819, art. 3.)

57. — Le mercanzie designate nel quadro annesso al decreto dei 17 aprile 1812 sono le sole che i sensali di commercio possano vendere alla borsa ed agli incanti, dopo l'autorizzazione del tribunale di commercio, data sopra dimanda. (Dec. 17 aprile 1812, art. 1; Ord. 9 aprile 1819, art. 4.)

58. — In caso di fallimento, i sensali non sono obbligati, per vendere delle mercanzie, d'ottenere l'autorizzazione del tribunale. (Mollot, n. 540.)

59. — Eglino possono pure nello stesso caso vendere ogni specie di mercanzie e non solamente quelle specificate nei quadri menzionati *sopra*, n. 57 (*Ivi*, n. 539.)

60. — In tutte le città, e quando trattasi di procedere a vendite di mercanzie, e prima che i tribunali di commercio possano accordare la loro autorizzazione, salvo i casi di fallimento, i sensali debbono depositare alla cancelleria del tribunale di commercio, una dichiarazione, sopra carta bollata, del negoziante, commerciante, fabbricante o commessionato che ha dimandato la facoltà di vendere agl' incanti, portante che le mercanzie a vendere alla borsa, in vendita pubblica ed agl'incanti sono la sua proprietà, o che gli sono state indirizzate da fuori da mercatanti o negozianti che l'hanno autorizzato a venderle ed a realizzarle per la via della vendita pubblica ed alla borsa, o anche che il prodotto di queste vendite deve servire a rimborsare le anticipazioni fatte, o a pagare delle accettazioni accordate, in seguito all'invio di queste mercanzie. — Nondimeno, e malgrado l'indicazione dei casi enunciati qui sopra, i tribunali di commercio sono giudici della validità dei motivi. (Dec. 17 aprile 1812, art. 3.)

61. — Prima di procedere alla vendita, deve essere steso e stampato un catalogo delle derrate e delle mercanzie a vendere, il quale deve portar la data dell'approvazione accordata dal tribunale di commercio, ed esser firmato dal sensale incaricato della vendita. (*Ivi*, art. 4.)

62. — Questo catalogo deve contenere sommariamente le marche, i numeri, la nature, la qualità, e la quantità di ogni porzione di mercanzie; i magazzini ove esse sono depositate, i giorni e le ore in cui possono essere esaminate, ed i giorni e le ore in cui la vendita pubblica ed agli incanti ne sarà fatta alla borsa. (Dec. 17 aprile 1812, art. 4.)

63. — Deve egualmente far menzione delle epoche delle consegne, delle condizioni di pagamento, delle tare, delle avarie e di tutte le altre indicazioni e condizioni che saranno la base e la regola del contratto fra' venditori ed i compratori. (*Ivi*.)

64. — Gli stampati sono affissi nei luoghi più apparenti e più frequentati della borsa durante il tempo fissato dal tribunale di commercio, ma almeno per tre giorni consecutivi che precedono la vendita. (*Ivi*.)

65. — Al momento della vendita, e prima che sia proceduto agli incanti, un campione di ogni porzione deve essere esposto sull'officina e situato in modo che i compratori possano esaminarlo, e compararlo con l'indicazione portata nello stampato. (*Ivi*, art. 5.)

66. — In margine di ogni porzione, ed al momento della vendita, debbono essere scritti i nomi e le dimore dei compratori, ed il prezzo dell' aggiudicazione. (*Ivi*, art. 6.)

67. — Affinchè queste specie di vendite non nocciano al commercio di dettaglio, la legge ha voluto che esse non abbiano luogo che per porzioni abbastanza forti perchè la compra non ne possa convenire che ai mercatanti e non ai consumatori. Le porzioni non possono dunque essere, secondo la valutazione approssimativa, e secondo il corso medio delle mercanzie, al di sotto di 2,000 franchi, per la piazza di Parigi, e di 1,000 franchi, per le altre piazze di commercio. (*Ivi*.)

68. — Dal che le porzioni debbono essere di 2,000 o di 1,000 franchi, non segue che la vendita non possa esser fatta al di sotto di questa valutazione, purchè non vi sia una troppo grande differenza fra il prezzo di valutazione ed il prezzo di vendita. (Mollot, n. 548.)

69. — I tribunali di commercio pos-

sono d'altronde derogare, con loro ordinanze motivate, alla fissazione del massimo e del minimo del valore delle porzioni portate al n. 68, se riconoscano che le circostanze esigono questa eccezione; sotto la riserva non di meno che non possono autorizzare la vendita degli articoli pezzo per pezzo, o in porzioni alla portata immediata dei particolari consumatori, ma solamente in numero o quantità sufficiente, secondo gli usi, per non contrariare le operazioni del commercio in dettoglio. (Ord. 9 aprile 1819, art. 5.)

70. — In caso di fallimento, i sensali possono vendere senza formare delle porzioni d'un valore determinato, come è detto quì sopra? Sì, secondo Mollot, n. 540; ma noi pensiamo che in questo caso, come in tutti gli altri, essi non possono agire così che quando vi sono stati autorizzati dal tribunale di commercio. — V. *appresso*, n. 79.

71. — I tribunali di commercio possono pure fissare queste porzioni ad una tassa più elevata, senza che, in alcun caso, possano eccedere un valore di cinquemila franchi. (Decr. 17 aprile 1812, art. 6.)

72. — Gl'incanti sono ricevuti e le aggiudicazioni fatte dal sensale incaricato della vendita; egli stende processo verbale di ogni seduta d'incanti, e nelle ventiquattro ore lo deposita al tribunale di commercio. (*Ivi*, art. 7.)

73. — Dopo ciascuna seduta d'incanti, i nomi dei compratori, il numero delle porzioni, ed i prezzi d'aggiudicazione sono notati, e gli acquirenti appongono la loro firma sopra i fogli che contengono i loro incanti in testimonianza di riconoscenza delle porzioni che son loro toccate. (Decr. 17 aprile 1812, art. 8.)

74. — Se si elevano a tal riguardo delle difficoltà, la dichiarazione del sensale vale ciò che varrebbe in compre e vendite all'amichevole (*Ivi*); cioè che essa dà all'aggiudicazione il carattere dell'autenticità, senza tuttavia rendere esecutivo contro l'aggiudicatario, il processo verbale d'aggiudicazione. — V. *sopra*, n. 18.

75. — In mancanza per parte dell'aggiudicatario di prender consegna nei termini fissati, la mercanzia è rivenduta in suo danno, e ai suoi pericoli e rischi, tre giorni dopo che gli è stata fatta citazione per ricevere, e senza che vi sia bisogno di sentenza. (Decr. 17 aprile 1812, art. 9.)

76. — Dopo la consegna delle mercanzie, i conti sono distesi dai negozianti venditori, sono vistati dal sensale incaricato della vendita, e sono così pagati dai compratori, secondo le condizioni degl'incanti. (*Ivi*, art. 10.)

77. — Ogni sensale che ha proceduto ad una vendita è tenuto a dichiarare in piedi della minuta del processo verbale, presentandolo al registro, ed a certificare con la sua firma, se vi è o pur no opposizione, e che non ha conoscenza d'opposizione ai suggelli o alle altre operazioni che han preceduto questa vendita. (Ord. 3 luglio 1816, art. 7.)

78. — Allorchè vi sono opposizioni, i sensali debbono depositare alla cassa dei depositi le somme provvenienti dalle vendite da essi fatte. (*Ivi*, art. 2.)

GIURISPRUDENZA

79. — I sensali di commercio non possono, anche in caso di fallimento, vendere delle mercanzie, fuori la borsa, per porzioni inferiori a 2,000 franchi, che dopo averne ottenuto l'autorizzazione dal tribunale di cammercio.

Comm. estimatori di Parigi. — 16 marzo 1829. — Parigi. — S-V. 29. 2. 165. — D. P. 29. 2. 152 e 33. 1. 92. — V. *sopra* n. 69.

—

§ 6. — *Comprovazione delle operazioni dei sensali. — Libri. — Libri di compra. — Note, ec.*

NOZIONI GENERALI.

80. — Le operazioni fatte dai sensali di commercio, all'occasione delle vendite particolari nelle quali si frappongono, si comprovano come quelle degli agenti di cambio coi loro libri di compre e note, e con ogni altro mezzo di pruova ammesso in materia commerciale. — V. *Agente di cambio*, § 5.

81. — Bisogna osservare tuttavia, che il modo impiegato fra gli agenti di cambio per comprovare le loro operazioni, inscrivendole ciascuno dal suo lato sul loro libro di compre, e mostrandosele in seguito l'uno all'altro, benchè reso comune ai sensali dall'art. 12 della dec.

dei 27 prat. anno 10, è intanto messo raramente in uso da costoro, per la ragione che fanno ordioariamente le loro operazioni, non alla borsa e fra loro, ma al di fuori e direttameote coi negozianti.

82. — È la camera sindacale che deve comprovare il corso delle mercanzie, e questa comprovazlooe ha luogo per mezzo di tutti i sensali, se non vi è camera sindacale. (Mollot, n. 146.) — Non vi è del resto su tal punto nè disposizione legislativa, nè regolamentare.

83. — A Parigi, se son dimandati ai sensali dei certificati sullo stato dei corsi, essi sono rilasciati da quattro membri della camera, compresovi il sindaco. (Mollot, n. 641 e 642.)

—

§ 7. — *Responsabilità dei sensali. — Esecuzione dei loro impegni. — Privilegio. — Sequestro della cauzione.*

NOZIONI GENERALI

84. — La cauzione dei sensali è specialmente obbligata alla garantia delle condanne che possono esser pronunziate contra di loro in seguito dell'esercizio delle loro funzioni. (Dec. 29 germ. anno 9, art. 12.) Si chiamano *fatti di carica*, i fatti di responsabilità che possono dar luogo a queste condanne. — V. *Agente di cambio*, § 6.

85. — Il sensale è un mandatario tenuto come ogni altro all'adempimento del suo mandato, e risponde di questo adempimento a riguardo del mandante. (Cod. civ., 1991.) (1) Ma non risponde verso i terzi dell'esecuzione del contratto che ha conchiuso, che nel caso in cui non abbia loro dato una conoscenza sufficiente della qualità nella quale ha contrattato, o ancora nel caso in cui si sia personalmente impegnato. (Cod. civ., 1997.) (2).

86. — Egli non è garante, ammenochè non abbia agito di cattiva fede, della qualità o della quantità delle mercanzie vendute, anche quando ne ha presentato dei campioni al compratore, ed al momento della consegna, la mercanzia non fosse conforme a questi campioni. (Mollot, n. 594 e 595.)

87. — Quanto al modo di ricorso sulla cauzione dei sensali, V. *Agente di cambio*, n. 123 e s.

88. — Il sensale dimissionario non deve riprendere la sua cauzione, che quando non esiste alcuoa dimanda al tribunale di commercio, relativa ai fatti della sua commessione. (Lett. minist. dei 28 prat. anno 10. S-V. 3. 2. 28.

—

§ 8. — *Dritti di commessione dei sensali. — Azione che ne deriva.*

NOZIONI GENERALI

89. — I sensali hanno diritto, a causa delle negoziazioni nelle quali si frappongono, ad ooorari che si chiamano *diritti di senseria o di commessione.*

90. — Il loro diritto di senseria è, a Parigi, di uno per cento sull'ammontare della vendita; è pagato metà dal venditore, metà dal compratore (Delib. del trib. di comm., dei 26 mess. anno 10; Mollot, n. 601 e seg.; *Diz. del comm.*, v° *Sensale*); senza distinzione delle vendite fatte amichevolmente o agli incanti. — V. *Sensale marittimo*, n. 8.

91. — Nelle altre piazze di commercio, le tariffe variano secondo i luoghi.— Nei luoghi in cui vi è uoa camera di commercio, son fissate da questa camera. — Vi sono ancora delle piazze come quella di Bordeaux, in cui il diritto, che non è che di 1/2 per °/o è pagato dal solo compratore.

92. — Allorchè i diritti a percepire sono stabiliti con una tariffa legale, l'uso non può autorizzare i tribunali a pronunziar condanna a più forti diritti. (Mollot, n. 606.)

93. — I diritti fissati dalle tariffe non sono applicabili che alle operazioni fatte nei limiti delle attribuzioni dei sensali. Quanto ai lavori straordinari, gli onorari, allorchè ne son dovuti, son regolati amichevolmente, o, in caso di contestazione, fissati dal giudice.

94. — Allorchè due sensali hanno in-

(1) LL. civ., art. 1863

(2) LL. civ., art. 1869.

sieme conchiuso un contratto, ed uno dei due non è stato pagato dal suo cliente, non ha alcun' azione contra l'altro sensale o contro il cliente di quest'ultimo, ammeno che non fosse di uso che le spese di senseria dei due agenti debbono essere pagate da una sola parte. (Mollot, n. 609.)

95. — Quanto al tribunale che deve conoscere delle azioni dei sensali a causa del loro diritti di senseria o di commessione, ved. ciò che è stato detto alla parola *Agente di cambio*, n. 153.

96. — Il diritto di senseria per le vendite pubbliche è fissato dai tribunali di commercio; ma, in nessun caso, può eccedere il diritto stabilito nelle vendite amichevoli per le stesse specie di mercanzie. (Dec. dei 17 aprile 1812, art. 11.)

97. — In caso di contestazione, essa è portata al tribunale di commercio che pronunzia, salvo l'appello se vi è luogo. (*Ivi*, art. 12.)

GIURISPRUDENZA

98. — Il sensale di commercio può reclamare il suo diritto di senseria contra colui che l'impiega, ancorchè quest'ultimo non agisse che come mandatario.

Doyen. — 10 novembre 1812. — Parigi. — S.-V. 13. 2. 302. — D. A. 4. 532.

99. — I sensali possono reclamare dei diritti di senseria sulle risoluzioni di contratti, come sulle vendite e rivendite.

La stessa decisione di sopra.

SENSALE di trasporto. — V. *Sensale di commercio.*

1. — I sensali di trasporto per terra e per acqua hanno soli, nei luoghi in cui sono stati stabiliti, il diritto di fare la senseria dei trasporti per terra o per acqua; eglino non possono cumulare, in alcun caso e sotto alcun pretesto, le funzioni di sensali di mercanzie, d'assicurazioni o di sensali conduttori di navigli. (Cod. comm. 82.) (1) — Ma possono cumulare le loro funzioni con quelle d'agente di cambio, nei luoghi in cui non vi sono agenti di cambio. (Mollot, n. 504.)

2. — Dappertutto, del resto, i commessionati di viaggio han reso inutili i sensali di trasporto per terra e per acqua.

SENSALE marittimo. — V. *Sensale di commercio.* — *Sensale d'assicurazioni.*

INDICAZIONE ALFABETICA

NOZIONI GENERALI

1. — I *sensali marittimi*, o *sensali interpreti* e *conduttori di navigli*, fanno la senseria dei noleggi. (V. *Nolo*): eglino hanno soli inoltre il diritto di tradurre, in caso di contestazioni portate innanzi ai tribunali, le dichiarazioni, i contratti di noleggio, le polizze di carico, i contratti e tutti gli atti di commercio di cui la traduzione sia necessaria; infine, di comprovare il corso del nolo. (Cod. comm., 80.) (2)

2. — Negli affari contenziosi di commercio, e pel servizio delle dogane, eglino servono soli da turcimanni a tutti gli stranieri, padroni di navigli, mercanti, equipaggi di bastimenti, e a tutte le altre persone di mare. (*Ivi*.) — V. *appresso*, n. 13.

3. — La traduzione fatta da un sensale interprete non è un atto autentico.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 77. — I sensali di trasporto per terra e per acqua costituiti secondo la legge, hanno ne' luoghi di loro destinazione il diritto esclusivo di fare la senseria dei trasporti per terra e per acqua. Essi non possono mai in alcun caso e sotto alcun pretesto cumulare le funzioni di sensale di mercanzie, di assicurazione, o di conduttori di bastimenti.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 75, comma 1° — I sensali interpetri e conduttori di bastimenti esercitano la senseria dei noleggi: ad essi è devoluto il diritto esclusivo di tradurre, in caso di controversie prodotte innanzi a' tribunali, le dichiarazioni, i contratti di noleggio, le polizze di carico, ed ogni altro contratto o atto di commercio, la cui traduzione fosse necessaria; come anche di liquidare il corso de' noleggi.

(Mollot, n. 567.) Essa non fa fede del contenuto dello scritto tradotto che sino a pruova contraria.

4. — Il diritto dei sensali interpreti e conduttori di navigli di fare la senserio dei noleggi è esclusivo; esso non può essere esercitato da altri. (Mollot, n. 556.)

5. — Un decreto dei 22 gennaro 1813 ha prescritto delle condizioni d'ammessibilità pe' sensali marittimi di Marsiglia. Si potrebbe, per analogia, applicarne le disposizioni alle altre piazze.

6. — Secondo questo decreto, quelli che vogliono esercitare le funzioni di sensali interpreti e conduttori son tenuti a giustificare la loro attitudine ad adempierle con la dichiarazione giurata di quattro negozianti che fanno o han fatto il commercio con lo straniero, e designati dal tribunale di commercio; i quali negozianti affermano innanzi al tribunale, che è a loro conoscenza che tale individuo, sensale di commercio, sa tale o tale lingua, è capace d'intenderla o d'interpretarla. (Dec. dei 22 gennaro 1813, art. 3.)

7. — I sensali marittimi pagano una patente di 200 franchi. (Tariffa annessa alla legge del 1° brum. anno 7.)

8. — Un'ordinanza reale dei 14-21 novembre 1835 ha fissato delle regole generali sopra i diritti a percepire dal sensali marittimi; ma essa non ha determinato la tariffa; questi diritti sono stati sino al presente percepiti secondo l'uso che varia pei differenti porti di mare. — V. a tal riguardo, il *Dizion. del comm.*, v° *Sensali marittimi.* — Tuttavia, una recente ordinanza, in data dei 18 giugno 1838, ha determinato l'ammontare dei diritti a percepire dai sensali interpreti e conduttori dei porti di Fécamp, le Havre e Harfleur.

GIURISPRUDENZA

9. — L'articolo 11, tit. 7, libro 1° dell'ord. del 1681, che proibiva, sotto pena di 30 franchi d'ammenda, ai sensali marittimi, d'andare innanzi ai navigli per attirarsi i capitani, non essendo stato abrogato da alcuna legge posteriore, è ancora in vigore. (L. 19 aprile — 8 maggio 1791.)

Lucet. — 8 giugno 1821. — Rouen. — S-V. 25. 2. 321. — D. A. 4. 533.

10. — Il privilegio dei sensali marittimi non è ristretto agli atti enumerati nello articolo 80, Cod. comm. (1) — Così, colui il quale, senza esser sensale marittimo, serve di guida ai capitani mercatanti, ai occupa di stendere le dichiarazioni alla dogana, al dozio, dei rapporti di avarie, contratti di noleggi e manifesti, incorre nelle pene comminate dalla legge dei 28 vent. anno 9, e la ordinanza dei 27 prat. anno 10, contra coloro che s'immischiano nelle funzioni di sensale; poco importa che questi atti sieno firmati dai capitani.

Bouquet. — 6 giugno 1828. — Rouen.— S-V. 28. 2. 266. — D. P. 29. 2. 104.

10 bis. — *(Dritti di condotta.)* — I sensali marittimi e conduttori di navigli non hanno un diritto esclusivo a far la *condotta* del capitani stranieri che approdano in un porto francese, cioè a far pur essi il deposito dei documenti di bordo e le dichiarazioni d'entrata e di uscita, che quando questi sensali son commessionati per la lingua straniera del paese di tal capitano, nella quale ai trovano redatti i documenti di bordo. Eglino non sarebbero ammessi a pretendere che vi è luogo a distinguere tra la traduzione dei documenti e la condotta, e che se non hanno qualità per fare la traduzione, hanno almeno esclusivamente qualità per far la condotta. (Ordin. del 1681, lib. 1°, tit. 7, art. 14; Cod. comm., art. 80 (2); (Ordin. dei 14 novembre 1835, art. 4.)

Sensali marittimi di Cherbourg. — 12 gennaro 1842. — C. Rig. — Caen. — S-V. 42. 1. 249. e 357.

11. — I doveri e la responsabilità dei sensali marittimi, a riguardo dei caricatori, cessano dall'istante in cui il naviglio ha tolto l'àncora.

Cuzol e Flouch — 2 giugno 1829. — Bordeaux. — S-V. 29. 2. 267. — D. P. 30. 2. 207.

12. — L'armatore di un naviglio non può rifiutarsi a rimborsare al sensale che ha impiegato alla spedizione del suo naviglio, delle spese di dogana anticipate da costui, al di sopra di quelle autorizzate dalle leggi e dai regolamenti sulle dogane, se queste spese straordinarie sono consacrate dall'uso del commercio, e se d'altronde l'armatore ha rimborsato precedentemente senza difficoltà delle spese di questa natura allo stesso sensale, (Cod. civ., 1999.) (3)

Viard e Chaigneau. — 19 luglio 1831. — Bordeaux. — S-V. 33. 2. 46.

13. — Il privilegio dei sensali interpreti

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 75.
(2) Ivi, art. 75.

(3) LL. civ., art. 1871.

consistente a servire da *turcimanno* a tutti gli stranieri, innanzi a tutte le amministrazioni francesi è mantenuto, non ostante ogni uso contrario; esso non è stato d'altronde ristretto dal Codice di commercio. Così, questo privilegio deve esercitarsi oggi, non solamente alla dogana, ma ancora al *dazio* ed alle *contribuzioni*. (Ordinanza del 1681, tit. 7; Lettere patenti dei 16 luglio 1776; Decreto dei 21 agosto 1791; Cod. comm., 80.) (1)

Navigli sardi. — 19 febbraro 1831. — C. Rig. — Aix. — S-V. 31. 1. 82. — D. P. 31. 2. 120.

SEPARAZIONE DI BENI.

1. — La separazione di beni è lo stato di due sposi fra' quali non esiste alcuna comunione di beni, l'uno e l'altra conservando egualmente l'intiera amministrazione dei suoi beni, mobili ed immobili, ed il libero godimento delle sue rendite. (Cod. civ., 1536.) (2)

2. — La separazione di beni tra sposi è contrattuale o giudiziaria; *contrattuale*, quando risulta dal contratto di matrimonio; *giudiziaria*, allorchè dopo la celebrazione del matrimonio contratto sotto il regime della comunione, è stata pronunziata in giudizio.

3. — Allorchè la separazione di beni tra sposi, di cui l'uno è commerciante, ha luogo pel loro contratto di matrimonio, essa è portata alla conoscenza dei terzi con l'affissione e la pubblicazione di questo contratto, come è stato detto allo articolo *Contratto di matrimonio*.

4. — Quanto alla separazione giudiziaria, che è pronunziata sulla dimanda della moglie, nei casi in cui il disordine degli affari del marito mette la dote della moglie in pericolo, la sentenza che la pronunzia deve essere letta in pubblica udienza del tribunale del luogo; estratto di questa sentenza contenente la data, la designazione del tribunale in cui è stata resa, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio degli sposi, deve essere inserito sopra un quadro a ciò destinato ed esposto per un anno nell'uditorio dei tribunali di prima istanza e di commercio del domicilio del marito, anche se non è commerciante; e, se non vi è tribunale di commercio, nella principale sala della casa comunale del domicilio del marito. Simile estratto deve essere inserito nel quadro esposto nella camera dei patrocinatori e dei notari, se ve ne sono. La moglie non può cominciare l'esecuzione della sentenza di separazione che dal giorno in cui queste formalità sono state adempite, senza che intanto sia necessario d'attendere lo spirare del termine d'un anno. (Cod. proc. 872; Cod. comm., 66.) (3)

5. — In mancanza dell'adempimento di queste formalità, i creditori del marito sono sempre ammessi ad opporsi all'esecuzione della sentenza di separazione per ciò che riguarda i loro interessi, ed a contraddire ogni liquidazione che ne fosse stata la conseguenza. (Cod. comm., 66.) (4)

SINDACI. — V. *Fallimento*, § 5.

SOCIETA' (di commercio). — V. *Società anonima*. — ... *In commandita*. — ... *In nome collettivo*. — ... *In partecipazione*. — V. pure *Arbitramento forzato*.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 75.

(2) Tolto.

(3) LL. proc. civ., art. 950. — La sentenza di separazione sarà letta pubblicamente nell'ora dell'udienza al tribunal di commercio del luogo, qualora vi sia. Un estratto di questa sentenza contenente la data, l'indicazione del tribunale dove è stata profferita, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio dei coniugi, sarà inserito in una tabella a ciò destinata, ed esposto pel corso di un anno nella udienza de' tribunali civili e di commercio del domicilio del marito, quando anche non sia negoziante; e nel caso che non vi esista il tribunale di commercio, sarà esposto nella sala principale del palazzo del comune dove ha domicilio il marito.

Un simile estratto sarà inserito nella tabella esposta nella camera dei patrocinatori, ed in quella dei notai, se vi sono.

La moglie non potrà incominciare ad eseguir la sentenza, che nel giorno in cui saranno state adempinte le formalità di sopra ordinate. Tuttavia non sarà necessario che essa aspetti che spiri il termine di un anno: il tutto senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'articolo 1409 delle *leggi civili*.

LL. di ecc. aff. comm., art. 689. — Ogni sentenza che pronunzia una separazione di corpo tra coniugi dei quali uno fosse commerciante, sarà soggetta alle formalità ordinate dalle *leggi della procedura ne' giudizi civili;* in mancanza di che i creditori saranno sempre ammessi ad opporvisi in ciò che riguarda i loro interessi, ed a contraddire ogni liquidazione che ne fosse venuta in seguito.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 689. — V. nota precedente.

INDICAZIONE ALFABETICA

—

—

§ 1. — *Delle società in generale, e particolarmente delle società commerciali.— Diverse specie di società. — Principî generali del contratto di società.*

NOZIONI GENERALI

1. — Si dà il nome di *società* ad un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comune, nella veduta di dividere il benefizio che potrà risultarne. (Cod. civ., 1832.) (1)

2. — Questo contratto è sinallagmatico, poichè ciascuna delle parti vi è obbligata verso le altre; esso è pure nel rango dei contratti commutativi, atteso che ciascuna delle parti contraenti intende ricevere nella proporzione di ciò che dà. (Merlin, *Repert.*, v° *Società*, sez. 1, n. 1; Favard de Langlade, *hoc verb.* cap. 1, sez. 1, § 1, n. 5; Duranton, t. 17, n. 324.) — Ogni società deve dunque esser contratta per l'interesse comune delle parti. (Cod. civ. 1833.) (2)

3. — È ancora dell'essenza del contratto di società che la perdita, come il guadagno pesino egualmente, e nello stesso tempo, su tutte le parti. (Arg. dall'art. 1855, Cod. civ.) — Così, due negozianti che mettessero in comune una somma di denaro per goderne alternativamente, e ciascuno pel suo commercio particolare, non contrarrebbero una società propriamente detta. (Pardessus, n. 969; Duvergier, n. 56.) — V. *appresso*, n. 19.

4. — Del pari ancora se con l'atto di società si fosse convenuto che la totalità dei benefizî apparterrebbe ad uno dei contraenti, senza che l'altro vi possa niente pretendere, la convenzione sarebbe nulla come evidentemente ingiusta. È questa specie di società che i giureconsulti chiamano società *leonina*. (Merlin, n. 2; Favard de Langlade, cap. 1, sez. 2, § 1, n. 5.) — V. *appresso*, § 3, n. 121 e s.

5. — Si distinguono due specie di società, *le società civili*, che non abbracciano che interessi civili, e che son rette specialmente dal tit. IX del libro III del Cod. civ. (art. 1832 e seg.) (3), e le società *commerciali*, che hanno per oggetto delle operazioni di commercio e che son rette dal tit. III del libro 1° del Cod. comm. (art. 18 e seg.) (4) — In ciò che costituisce un atto o un' operazione di commercio, V. *Atto di commercio* e *Commerciante*. (V. *appresso*, n. 20 e s.)

6. — Il Codice di commercio distingue quattro specie di società commercia-

(1) LL. civ., art. 1704. — La *società* è un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comune, a fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare.
(2) LL. civ., art. 1705, comma 1° — Qualunque società deve avere un oggetto lecito, e debbe esser contratto per l'interesse comune delle parti.
(3) LL. civ., art. 1704 e seg.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 27 e seg.

li; le società *in nome collettivo*; — *in commandita*; — *anonime*; — ed *in partecipazione*, (Cod. comm., art. 19 e 47.) (1) — Per le regole particolari a ciascuna di queste società, v. ognuna di queste parole.

Qui, non ci occuperemo che delle regole applicabili a tutte le società commerciali in generale.

7. — Benchè le differenti specie di società, indicate al numero precedente, sono qualificate società commerciali, non ne risulta che, necessariamente e qualunque sia il loro oggetto, esse siano commerciali; una società, qualunque sia il nome che prende, non è società commerciale, che quando ha un oggetto commerciale; (V. *appresso*, n. 20 e s.) ma una società commerciale non può esistere che sotto la forma d'una società in nome collettivo, in commandita, anonima, o in participazione.

8. — Non di meno, una società di cui l'oggetto è puramente civile, come una speculazione agricola, ma che affetti le forme d'una società commerciale, non conserva il suo carattere di società civile che quando la forma sotto la quale si costituisce non interessi i terzi; ma, dal momento che si produce nel corso degli affari sotto una ragione sociale, che contrae delle obbligazioni, che emette dei valori in tal qualità, essa deve esser considerata come una società commerciale.

9. — Vi è un'altra osservazione che deve esser fatta a riguardo di coloro che prendono parte ad una società: cioè che, benchè una società sia commerciale, non è una ragione perchè i soci siano indistintamente considerati come commercianti. Non debbono considerarsi come commercianti che quelli tra' soci che son tenuti indefinitamente e solidalmente, e gli amministratori; donde segue che un commanditario, o un azionista d'una società anonima, o in commandita, che non son tenuti che sino a concorrenza della loro messa o della loro azione, non possono esser considerati come commercianti.

10. — Il contratto di società non si forma che con la volontà espressa e personale di unirsi, manifestata da più persone.

11. — Così, gli eredi d'un commerciante non son soci, benchè tutta la successione non consista che in oggetti di commercio; essi non sono neanche (ed ammeno di convenzione contraria) soci in luogo e posto dell'autore loro. — Così, ancora, allorchè un commerciante, invece di dare degli apppuntamenti fissi ad un impiegato gli promette una parte qualunque di benefizi annuali, questa convenzione non stabilisce società tra il commerciante ed il suo commesso: questi è solamente locatore di servizi sotto una condizione aleatoria. (Pardessus, n. 969; Duvergier, n. 48 e s.) V. *appresso*, n. 28.

12. — Il contratto di società non è inoltre obbligatorio, che quando la società ha un oggetto lecito (Cod. civ., 1833) (2), cioè non contrario alle leggi, ai buoni costumi, o all'ordine pubblico.

13. — Così, non può formarsi società per fare il contrabbando o la pirateria; per giocare sopra i fondi pubblici o a giuochi di azzardo. Le società in tal modo formate sarebbero nulle, ed i soci non potrebbero pretendere alcun diritto o almeno esercitare alcuna azione gli uni a riguardo degli altri. (Merlin, *come sopra*.) V. intanto *appresso*, n. 30.

14. — Sono egualmente illecite e nulle; 1° le società di rimpiazzi militari formate senza l'autorizzaziona del governo (Ord. 14 nov. 1821; V. *appresso*, n. 32 e s.); 2° le società che hanno per oggetto di covrire un contratto usurario, come quella che sarebbe fatta con convenzione che indipendentemente dall'interesse legale, il prestatore avrebbe, nei prodotti d'una società, una parte fissa che dovrebbe essergli contata, quali che fossero in diffinitivo le eventualità commerciali. (Malepeyre e Jourdain, p. 19.) V. *appresso*, n. 141.

15. — Non potendo alcuna azione nascere da una società illecita, segue che colui tra' membri d'una tale società che ha incorso in qualche condanna non può

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 28. — Le leggi di commercio riconoscono quattro specie di società:
la società in nome collettivo;
la società in commandita;
la società anonima;
le associazioni commerciali in participazione.

(2) LL. civ., art. 1705, comma 1°. — Qualunque società deve avere un oggetto lecito, e debbe esser contratta nell'interesse comune delle parti.

domandare che gli altri soci concorrano al pagamento di questa condanna (Duranton, t. 17, n. 327); da ciò segue ancora, che i soci non hanno alcuna azione gli uni contro gli altri, per dimandare la divisione de'benefizi che la società illecita avesse potuto fare.

16. — La società allorchè è commerciale non può legalmente cominciare che dopo l'adempimento delle formalità destinate a renderla pubblica. (V. *appresso*, § 3.) Ma è libero alle parti di convenire che comincerà ad un'epoca posteriore o anche di subordinarne l'esistenza ad una condizione, purchè questa condizione non dipenda dalla volontà di uno dei contraenti, nel qual caso la convenzione sarebbe nulla. (Cod. civ., 1174 (1); Malepeyre e Jourdain, p. 29; Favard, v° *Società*, cap. 1, sez. 2, § 3, n. 3; Cod. civ. articolo 1843.) (2)

17. — Gl'impegni contratti da un terzo con una società lecita, ma non legalmente costituita (Cod. comm., 42, 39) (3), sono obbligatori per questo terzo, ma bisogna, a tal riguardo, fare una distinzione. Se i termini dell'impegno costituiscono il terzo obbligato solidale di tutti i soci, è tenuto verso tutti, qualunque sia quello tra loro che dimandi l'esecuzione dell'obbligazione. Se, al contrario, non si è obbligato che verso un solo, può rifiutarsi all'esecuzione che gli è dimandata dagli altri soci, ed anche dal gerente, che non ha alcuna qualità a riguardo di questo terzo. (Pardessus, n. 1010.)

18. — La società è un essere morale che ha diritti ed obbligazioni distinte da quelle dei membri che la compongono. In conseguenza, i debiti della società e dei soci non si confondono (V. *appresso*, n. 36); e però, la società può cadere in fallimento, senza produrre necessariamente il fallimento dei soci anche quando, per la natura dei loro impegni, fossero tenuti solidalmente ai debiti della società, perchè possono avere una fortuna personale sufficiente per pagare questi debiti, e la dichiarazione di fallimento suppone sempre l'insolvibilità. (Pardessus, n. 976; Malepeyre e Jourdain, p. 48.) — V. *Fallimento*, n. 662, ed *appresso*, n. 38, 248 e s.

GIURISPRUDENZA

19. — La convenzione con la quale due individui mettono in comune una somma di danaro, per goderne alternativamente per un tempo determinato, e ciascuno pel suo commercio particolare, non costituisce una società commerciale. — E però, le contestazioni che si elevano tra le parti, a riguardo della somma comune, non debbono essere sottomesse ad arbitri necessari.

Lery. — 4 luglio 1826. — C. Rig. — Souillac. — S-V. 27. 1. 64. — D. P. 26. 1. 403.

20. — La convenzione con la quale un individuo ha anticipato dei capitali ad un altro, ad effetto di stabilire una stamperia, sotto la condizione di avere una parte determinata nei benefizi costituisce una società commerciale.

10 maggio 1827. — Bruxelles. — G. Brux. 1827. 2. 169.

21. — La convenzione passata tra due agenti d'assicurazioni, e con la quale si obbligano a dividere i diritti di senseria delle loro operazioni rispettive, può esser riputata non avere il carattere di una società, ma solamente d'un semplice impegno commerciale; e però, le difficoltà che sopravvengono sull'esecuzione d'una tale convenzione sono della competenza dei tribunali di commercio, e non della competenza di arbitri necessari.

Gaggiani. — 29 nov. 1831. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 33. 1. 303. — D. P. 32. 1. 401.

21 bis. — Il contratto fatto tra un proprietario ed un intraprenditore per la condotta delle acque che si trovano sul suo dominio, con la quale una parte nei benefizi è attribuita all'intraprenditore al di sopra d'una indennità fissa è determinata, costituisce non un contratto di *società*, ma una *locazione d'industria* o un contratto a cottimo, allorchè è stipulato che l'intraprenditore non avrà diritto alla sua parte proporzionale che se il totale dei benefizi sorpassi una certa somma. — Almeno, la decisione che giudica così per valutazione di fatti e circostanze, non viola alcuna legge. — In conseguenza, il proprietario o padrone può, per la sua sola volontà, rescindere il contratto, indennizzando l'intraprenditore di tutte le sue spese e dei benefizi che avrebbe potuto

(1) LL. civ., art. 1127. — Ogni obbligazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si obbliga.

(2) LL. civ., art. 1715. — La società incomincia nell'istante medesimo del contratto, se in esso non si stabilisca un'epoca diversa.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 32, 34 e 36.

fare nell'operazione. (Cod. civ., 1710, 1794, 1832.) (1)

De Beaujeu. — 20 febbraro 1843. — C. Rig. — Trib. di Marsiglia. — S-V. 43. 1. 397. — V. *appresso*, n. 421 bis.

22. — Una società formata fra diversi particolari, per la vendita di beni immobili di cui sono già proprietari, ha il carattere di società civile e non quello di società commerciale; in conseguenza, i soci non sono giudicabili che dai tribunali civili, relativamente agli affari di questa società.

Renard. — 8 ottobre 1830. — Parigi. — S-V. 31. 2. 282.

23. — Coloro che si associano per comprare e per rivendere degli immobili non contraggono affatto, sol per ciò, una società commerciale. — Le operazioni di una tale società sono sottomesse alla giurisdizione dei tribunali ordinari, quando anche i soci fossero commercianti di professione.

Breck. — 18 giugno 1812. — Metz. — S-V. 12. 2. 417. — D. A. 2. 731. — V. *Atto di commercio*, n. 24.

24. — Una società formata, anche tra non commercianti, per la costruzione di un ponte sopra una strada dipartimentale, è una società commerciale; in conseguenza, le contestazioni che ai elevano tra' soci sono della competenza dei tribunali di commercio. — Questa competenza commerciale si estende anche alla dimanda di uno dei soci per pagamento d'una somma che gli fosse atata promessa dai suoi consoci per prezzo della sua rinunzia alla società.

Sabiani. — 8 aprile 1834. — Bastia. — S-V. 34. 2. 584. — D. P. 34. 2. 182.

25. — Ma la società formata per azioni al portatore per la percezione e la ripartizione del pedatico d'un ponte già costruito, non è una società che ha per oggetto un'intrapresa commerciale, come lo sarebbe la società formata per la costruzione d'un ponte; in conseguenza, le contestazioni relative a questa società non sono della competenza dei tribunali di commercio.

De Saint-Didier. — 23 agosto 1820. — C. Rig. — Lione. — S-V. 21. 1. 372. — D. A. 12. 88.

26. — Una società formata per la costruzione d'un mercato è una società civile e non una società commerciale, poco importa che sia divisa per azioni; — E però, le contestazioni che si elevano tra' soci non sono della competenza dei tribunali di commercio.

Berville. — 11 dicembre 1830. — Parigi. — S-V. 31. 2. 282. — D. P. 31. 2. 140.

27. — Una società formata fra particolari per intrapresa di pagamento delle contribuzioni di guerra imposte ad uno Stato, per mezzo d'abbandono e vendita di certi immobili col patto di riscatto, non è affatto una società commerciale, ancorchè le sue operazioni necessitano abitualmente degli atti di commercio; le contestazioni relative ad una simile società non sono della competenza dei giudici di commercio.

Haller. — 14 dicembre 1819. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 20. 1. 150. — D. A. 2. 732.

28. — Un commesso interessato non è un socio.

Alexandre. — 6 aprile 1811. — Rouen. — S-V. 12. 2. 83. — D. A. 12. 114.

Id. — 31 maggio 1834. — Brux. — G. Brux. 1834. 2. 273.

Id. — Grouet. — 31 maggio 1831. — C. Rig. — S-V. 31. 1. 249. — D. P. 31. 1. 206.

28 bis. — Un commesso interessato è egli un socio? No.

V. Dizion., n. 11, e Troplong *delle Società*, n. 46. — V. pure *appresso*, n. 421 quinq., e v° *Società in partecipazione*, n. 24, (Dizion.)

29. — *Fu giudicato in senso contrario.*

Bugaud. — 27 agosto 1835. — Lione. — S-V. 37. 2. 112. — D. P. 36. 2. 181.

30. — Il contrabbando allo straniero non è una causa *illecita* d'obbligazione; esso può essere specialmente la materia d'una società..., almeno allorchè non deve operarsi che con *astuzia*, ingannando i preposti della dogana straniera, e non per *corruzione*, comprando la loro connivenza. (Cod. civ., 1131.) (2)

Lacroats. — 25 agosto 1835. — C. Rig. — Pau. — S-V. 35. 1. 673. — D. P. 35. 1. 404. — V. *Assicurazioni marittime*, n. 31.

31. — Le società d'assicurazioni pol rimpiazzo dei militari hanno il carattere di società commerciali.

Gallix. — 19 luglio 1830. — Grenoble. — S-V. 31. 2. 89. — D. P. 31. 2. 82.

32. — Le società di rimpiazzo militare, formate senza l'autorizzazione del governo (Ord. dei 14 nov. 1821), sono radicalmente nulle, come illecite; l'inesecuzione di tali società non può, tra' soci, dar luogo ad una azione per danni ed interessi. — I soci non hanno, gli uni a riguardo degli altri, altra azione che un'azione civile per restituzione delle somme che avessero pagate in seguito alla convenzione.

Meyer — 3 aprile 1829. — Rouen. — S-V. 31. 2. 131. — D. P. 30. 2. 277.

33. — Gl'impegni contratti verso una società di rimpiazzi militari, non autorizzata dal governo, sono illeciti e nulli, come contrari alle leggi ed all'ordine pubblico.

Agache. — 5 marzo 1833. — Cass. —

(1) LL. civ., art. 1556, 1640, 1704.

(2) LL. civ., art. 1085.

Trib. di Lille. — S-V. 33. 1. 269. — D. P. 33. 1. 141.

34. — Id. E questa nullità è assoluta ed opponibile anche ai terzi possessori o cessionari di buona fede.

Roult. — 25 nov. 1831. — Bordeaux. — S-V. 32. 2. 304. — D. P. 32. 2. 126.

Id. — 11 aprile 1827. — C. Rig. — Trib. di Mayenne. — S V. 27. 1. 431.

35. — *Fu giudicato in senso contrario*, che gl' impegni contratti verso una società di rimpiazzi militari son validi, benchè questa società non sia autorizzata dal governo.

Musset. — 5 agosto 1834. — Parigi. — S-V. 34. 2. 463. — D. P. 34. 2. 216.

Id. — Filleul. — 21 gennaro 1835. — Grenoble. — S-V. 35. 2. 310. — D. P. 35. 2. 66.

Id. — Beauvisage. — 10 maggio 1832. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 33. 1. 765. — D. P. 33. 1. 213.

Id. — Bienvenu. — 18 marzo 1833. — Bourges. — S-V. 33. 2. 633.

Id. — Gelin. — 20 agosto 1830. — Trib. di Bourges. — S-V. 33. 2. 634.

35 bis. — Gl' impegni contratti verso una società di rimpiazzi militari son validi, benchè questa società non sia autorizzata dal governo. (Ordin. 14 novembre 1821.)

Musset. — 13 gennaro 1841. — Cass. — S-V. 41. 1. 401.

35 ter. — L' obbligazione contratta da una persona di fornire ad un' altra un certo numero di uomini destinati al rimpiazzo militare costituisce un impegno valido. (Cod. civ., 1131, 1133.) (1)

Lavoure. — 10 marzo 1841. — Lione. — S-V. 41. 2. 259.

35 quat. — Benchè una società sia nulla per avere un oggetto illecito, per esempio la speculazione in comune d' una carica d'agente di cambio, non di meno ne risulta una comunione d'interessi che obbliga i soci tra loro ed a riguardo dei terzi, ed impone loro il peso di sopportare i debiti e le perdite in proporzione del loro interesse.

Denoue. — 24 agosto 1841. — C. Rig. — S-V. 42. 1. 68.

V. ancora *Agente di cambio*, n. 33 bis, ed *appresso*, n. 35 bis.

V. pure *Maestro di posta*, n. 3 ter; *Miniere*, n. 12 bis.

36. — I beni componenti l'attivo d'una società sono obbligati, con privilegio, al pagamento dei creditori della società, ad esclusione dei creditori particolari del socio.

Jeannet. — 10 dic. 1814. — Parigi. — S-V. 15. 2. 79. — D. A. 12. 96.

37. — Gl' immobili acquistati da una società non sono gravati dall' ipoteca legale delle mogli dei soci, finchè la società non è disciolta, benchè le mogli dei soci siano state maritate anteriormente alla formazione della società. — Questi immobili sono la proprietà esclusiva del *corpo morale* detto la *società* (1845, 1846, 1847 e 1852, Cod. civ.) (2), senza che i membri della società vi abbiano, *ut singuli*, un diritto trasmessibile, una comproprietà *ipotecabile* durante lo stato di società. — L' ipoteca legale di mogli di soci non può gravare tali beni che al momento in cui lo scioglimento del corpo sociale fa che ogni individuo ha dei diritti particolari. — Che se, dopo scioglimento e liquidazione o divisione della società avviene che uno de' soci abbia nella sua porzione, l'immobile acquistato dalla società, questa divisione non fa rimontare il diritto di proprietà del socio sino all' epoca dell'acquisto. — Invano si eccepirebbe dagli articoli 883 e 1872, Cod. civ. (3), di cui il primo fa produrre questo effetto ad ogni divisione fra coeredi, ed il secondo dei quali assimila gli effetti della divisione fra soci agli effetti della divisione fra coeredi. (C. civ., 2121 e 2135.) (4)

Beylac. — 10 maggio 1831. — C. Rig. — Pau. — S-V. 31. 1. 202. — D. P. 31. 1. 250. — V. *appresso*, n. 287.

38. — Ogni membro d'una società in fallimento deve esser riputato in istato di fallimento *individuale*, sol perchè la società è in istato di fallimento *collettivo*.

Donez-Vcleome. — 9 febbraro 1825. — Douai. — S-V. 26. 2. 134. — D. P. 25. 2. 195.

38 bis. — La dichiarazione di fallimento d' una società non produce necessariamente il fallimento individuale di ciascuno dei suoi membri; perchè ciascuno dei soci sia dichiarato personalmente in fallimento, bisogna che sia in istato di cessazione di pagamenti a riguardo de' suoi creditori personali. (C. comm., 437.) (5)

Gault. — 26 marzo 1840. — Parigi. — S-V. 40. 2. 247.

38 ter. — Nel caso di morte di uno dei soci, la dichiarazione di fallimento, anche per crediti posteriori a questa morte, deve esser pronunziata, non solamente contro i soci sopravviventi, ma contro la società, ed inviluppare gli eredi del morto.

Poco importa che il socio sia morto da più di un anno: a tal caso non si applica l' articolo 437, Cod. comm. (6), che non permette di

(1) LL. civ., art. 1085, 1087.
(2) Ivi, art. 1717, 1718, 1719 e 1724.
(3) Ivi., art. 803 e 1744.

(4) LL. civ., art. 2007 e 2021.
(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 429.
(6) Ivi lo stesso articolo.

dichiarare il fallimento d'un commerciante morto, che nell'anno che segue la sua morte. Robert. — 26 luglio 1843. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 43. 1. 881

—

§ 2. — *Come si forma il contratto di società. — Pruova delle società.*

NOZIONI GENERALI

39. — Tutte le società commerciali debbono essere redatte in iscritto, anche quando il loro oggetto fosse d'un valore inferiore a 150 franchi (Cod. civ., 1834; Cod. comm., 39, 40, 41 (1); Pardessus, n. 1005; Persil, p. 209; Favard, *hoc verbo*, cap. 3, sez. 2, n. 3.)

40. — Questo scritto può essere sotto firma privata, o passato innanzi notaro, per le società in nome collettivo o in commandita. (Cod. comm., 39; Cod. civ., 1325.) (2)

41. — Ma allorchè si tratta d'una società anonima, essa non può essere formata che con un atto pubblico. (Cod. comm., 40.) (3)

42. — Comunque rigorosa ed assoluta sia la disposizione della legge che vuole che ogni società commerciale sia comprovata per iscritto, non di meno non ne segue, a nostro avviso, che in mancanza di scrittura, la società formata fra parecchi individui non possa produrre fra loro alcun effetto. — Se vi è stata società *di fatto*, benchè non regolarizzata per iscritto, o se l'atto scritto manchi di alcune delle formalità volute dalla legge, come la pubblicazione imperiosamente esatta dagli articoli 42 e seg. Cod. comm. (4) (V. *appresso*, § 3), noi stimiamo che la società, nulla per l'avvenire, nel senso che ciascuno dei soci può sciogliersene quando vorrà, produrrà non di meno degli effetti per lo passato, in modo che i soci si dovranno rispettivamente conto, secondo le regole del diritto comune, delle operazioni che sono state fatte, della perdita o del guadagno che han prodotto. (Malepeyre e Jourdain, p. 273; Duvergier, sulla legge dei 31 marzo 1833, *contra*, Merlin, *Repert.*, v° *Società*, sez. 3, § 2, art. 2, n. 2.) — V. *appresso*, n. 47 bis; V. pure su tale quistione, Pardessus, n. 1007, e Locré, sull'art. 42, Cod. Comm.

43. — A riguardo dei terzi, la pruova dell'esistenza d'una società non comprovata per iscritto, è ammessibile sia per testimoni, sia per ogni altro modo di pruova autorizzato dalla legge. (Pardessus, n. 1009; Malepeyre e Jourdain, p. 116.) — Così il socio o i soci che negassero l'esistenza della società, potrebbero esser condannati a prestare giuramento, ad esibire i loro libri di commercio, o ad essere interrogati sopra fatti e circostanze, e condannati in seguito come soci. (Pothier, *della società*, n. 81; Duranton, t. 17, n. 336.) — V. *appresso*, n. 17 e s., e n. 57.)

(1) LL. civ., art. 1706. — Ogni società si dee contrarre col mezzo di scrittura, quando l'oggetgetto di essa eccede il valore di ducati cinquanta.

La pruova testimoniale non è ammessa nè contro nè oltre di quello che è contenuto nell'atto di società, nè sopra ciò che si alleghi di essersi asscrito nel tempo dell'atto, o prima o dopo del medesimo, ancorchè si tratti di una somma o valore minore di ducati cinquanta.

LL. di ecc. aff. comm., art. 32. — La società in nome collettivo debbe esser provata per mezzo di atti pubblici, o con firme private; conformandosi in questo ultimo caso al disposto dalle *leggi civili*.

Art. 53. — Le società anonime non possono esser formate che per mezzo di atti pubblici.

Tali atti pubblici non saranno stipulati, se non consti autenticamente la esistenza del quarto almeno de' capitali promessi per l'impresa progettata.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 32. — La società in nome collettivo debbe esser provata per mezzo di atti pubblici, e con firme private; conformandosi in quest'ultimo caso al disposto dalle *leggi civili*.

LL. civ., art. 1279. — Le scritture private le quali contengono convenzioni sinallagmatiche, debbono esser fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.

Basta un solo originale per tutte le persone che vi abbiano un interesse medesimo.

In ciascun originale dee farsi menzione del numero degli originali che si son fatti.

Ciò non ostante la mancanza di tal menzione non può esser opposta da colui che abbia eseguito per parte sua la convenzione contenuta nell'atto.

Se la scrittura sinallagmatica abbia le sottoscrizioni delle parti, ma manchi alcuno degli originali, o la menzione del numero di quelli che si sono fatti, potrà valere semplicemente come principio di pruova per iscritto.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 53, comma 1° — Le società anonime non possono esser formate che per mezzo di atti pubblici.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 34 e seg.

44. — In tutti i casi, il contratto di società, redatto in iscritto, forma una pruova completa a riguardo delle parti. Nessuna pruova per testimoni può essere ammessa contro ed oltre il contenuto nell'atto, nè su ciò che fosse allegato esser stato detto prima dell'atto, al momento o dopo, ancorchè si trattasse di una somma al di sotto di 150 franchi. (Cod. comm., 41; Cod. civ., 1834.) (1)

45. — Ogni modificazione e derogazione alle convenzioni primitive dei soci, ogni continuazione di società dopo spirato il suo termine, deve esser comprovata con una dichiarazione dei consoci (Cod. comm., art. 46), (2), contenuta in un atto scritto rivestito delle medesime forme del contratto di società. (Cod. civ. 1866.) (3) — V. *appresso*, n. 83 e s.

46. — Le regole suddette non sono applicabili alla società in partecipazione, che può esser stabilita così per testimoni, come per iscritto. (Cod. comm., 49.) (4) — V. *Società in partecipazione*.

GIURISPRUDENZA

47. — La scrittura non è dell'essenza del contratto di società; essa non è richiesta che per la pruova. — Così, per essere ammesso a prevalersi di una società in una materia al di sopra di 150 franchi non è assolutamente necessario di esibire un trattato sociale firmato da tutte le parti.

Dalvimart. — 17 aprile 1807. — Parigi. — S-V. 7. 2. 1204. — D. A. 12. 84.

47 bis. — I terzi che han contrattato con una società di commercio non sono tenuti, per stabilire l'esistenza di questa società, di esibire l'atto sociale: eglino possono fare tale pruova per semplici scritture, per testimoni, o anche per mezzo di presunzioni gravi.

Sicher. — 14 dic. 1840. — Bordeaux. — S-V. 42. 2. 13.

V. ancora sulla pruova delle Società, *appresso*, n. 69 bis e v° *Società in commandita*, n. 20 bis.

48. — Una società di cui non esiste atto scritto può esser provata con altri titoli, anche da socio a socio non negoziante.

Roberechts. — 28 agosto 1810. — Bruxelles. — S-V. 14. 2. 93. — D. A. 12. 84.

Id. — Tortone. — 10 aprile 1811. — Torino. — S-V. 13. 2. 352. — D. A. 12. 84.

48 bis. — Un socio può dimandare per ciò che lo riguarda, anche dopo la sua esecuzione, la nullità, *per l'avvenire*, dell'atto sociale, in difetto di pubblicazione di quest'atto: i fatti di esecuzione non covrono la nullità; essi non stabiliscono che una semplice comunione d'interessi commerciali per le passato.

Bimar. — 22 aprile 1837. — Tolosa. — S-V. 37. 2. 441. — D. P. 37. 2. 164.

Id. — Maheu. — 22 giugno 1837. — Rennes. — S-V. 37. 2. 441. — D. P. 37. 2. 164.

V. ancora *appresso*, n. 82.

49. — Fra i creditori d'un commerciante in nome personale, ed i creditori dello stesso commerciante, come membro d'una società, allorchè, per sapere se vi è luogo alla divisione delle masse, si esamina se vi è stata realmente società, il fatto di società non può risultare che da una *scrittura regolare*.

Alexandre. — 6 aprile 1811. — Rouen. — S-V. 12. 2. 33. — D. A. 12. 144.

50. — L'esistenza d'una società commerciale e la qualità di liquidatore d'una società precedente, data ad uno de' soci, possono esser stabilite altrimenti che con un atto di società regolare; — specialmente a riguardo dei terzi che, avendo contrattato col liquidatore, come membro della nuova società, e come liquidatore dell'antica, dimandano la nullità dei loro impegno, contestando l'esistenza della società e la qualità di liquidatore.

Magnac. — 5 maggio 1821. — Tolosa. — S-V. 22. 2. 57. — D. A. 12. 124.

51. — La qualità di *socio* d'un individuo, in una intrapresa commerciale, può, *a riguardo dei terzi*, nella mancanza di atto di società, essere stabilita con una riunione di fatti e documenti (Cod. comm., 18, 49.) (5)

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 33. — Niuna pruova testimoniale potrà essere ammessa tra' soci contro gli atti di società ed oltre al loro contenuto, nè su ciò che si allegasse come detto prima, contemporaneamente, o di poi, ancorchè si trattasse di una somma minore di ducati cinquanta. Questo divieto non potrà da' soci opporsi a' terzi.

LL. civ., art. 1706. — Ogni società si deve contrarre col mezzo di scritture, quando l'oggetto di essa eccede il valore di ducati cinquanta.

La pruova testimoniale non è ammessa nè contro nè oltre di quello che è contenuto nell'atto di società, nè sopra ciò che si alleghi di essersi asserito nel tempo dell'atto, o prima o dopo del medesimo, ancorchè si tratti di una somma o valore minore di ducati cinquanta.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 37, comma 1°. — Qualunque continuazione di società, spirato il suo termine, sarà provata per mezzo di una dichiarazione de' soci.

(3) LL. civ., art. 1738. — La proroga di una società contratta per tempo determinato non può provarsi se non per mezzo di scrittura rivestita delle stesse forme del contratto sociale.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 38. — Le associazioni in partecipazione possono esser provate con la esibizione de' libri, della corrispondenza, o colla pruova testimoniale, se il tribunale giudica che possa questa esser ammessa.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 27, 38.

Rousset. — 30 giugno 1827. — Lione. — S-V. 28. 2. 123. — D. P. 28. 2. 73.

52. — La pruova testimoniale d'una società commerciale di cui non esiste atto scritto è ammessibile allorchè è dimandata, non dai soci medesimi e nello scopo di farne dichiarare la validità, ma dall'erede di uno de' soci e nello scopo unico di comprovarne l'esistenza materiale, ad effetto di arrivare alla pruova contro l'altro socio, che ha spogliato la successione del suo consocio defunto.

18 dicembre 1828. — Bruxelles. — G. Brux. 1829. 2. 313.

53. — La pruova d'una società commerciale può esser fatta per testimoni, allorchè questa pruova ha per oggetto, non di far dichiarare la validità della società, per tirarne un'azione puramente civile contro qualcheduno dei suoi membri: ma di comprovare l'esistenza di certi effetti o valori provvenienti dalla società, per tirarne un'azione in restituzione, derivante da un delitto, o quasi delitto; come, per esempio, lo spoglio della successione di colui tra' soci al quale sarebbero appartenuti questi valori. (Cod. comm., 39.) (1)

Lefranc. — 18 dicembre 1828. — C. Rig. — Douai. — S-V. 30. 1. 112. — D. P. 29. 1. 69.

54. — L'esistenza ed il contenuto d'una clausola d'atto di società possono, nella mancanza dell'atto medesimo, essere stabiliti con l'aiuto di semplici presunzioni, allorchè d'oltronde vi è principio di pruova per iscritto (Cod. comm., 39; Cod. civ., 1353.) (2)

Mallez. — 17 aprile 1834. — C. Rig. — Douai. — S-V. 34. 1. 276. — D. P. 34. 1. 346.

55. — Gli articoli 1834 e 1866, Cod. civile (3), che vogliono che ogni società, o prorogazione di società non commerciale, di cui l'oggetto è d'un valore maggiore di 150 franchi, sia redatto per iscritto, non derogano affatto agli articoli 1107 e 1347 (4), sulla pruova delle convenzioni. — Così, l'esistenza e la prorogazione di tali società possono, come tutte le altre convenzioni, essere stabilite per testimoni, se vi è principio di pruova per iscritto. (Cod. civ., 1347, 1834, 1866.) (5)

Pertin. — 12 dicembre 1825. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 26. 1. 284. — D. P. 26. 1. 102.

56. — Allorchè una persona s'impegna di dare ad un'altra una somma fissa, perchè consenta allo scioglimento d'una società, che è detta esistere tra loro, quest'atto pruova tra le parti l'esistenza della società, e non può essere annullato come un contratto *sopra falsa causa*, sol perchè la società non è stata redatta in iscritto.

Dalvimart. — 17 aprile 1807. — Parigi. — S-V. 7. 2. 1204. — D. A. 12. 84.

57. — La disposizione dell'articolo 1834, Cod. civ. (6), portante che ogni società deve esser redatta per iscritto, allorchè il suo oggetto è d'un valore maggiore di 150 franchi, non si applica alle società commerciali.

D'altronde, anche per le società civili, l'articolo 1834 (7) non riguarda che i soci tra loro. — Nell'interesse dei terzi, basta che la società sotto la fede della quale han contrattato sia stata pubblicamente conosciuta.

Thierry. — 23 novembre 1812. — C. Rig. S-V. 16. 1. 171. — D. A. 12. 112.

58. — Le regole generali sull'ammessibilità della pruova testimoniale, e sulla facoltà di dimandare l'esibizione dei registri, *in materia di società commerciali*, non sono applicabili in materia di società civile e non commerciale. (Cod. civ., 1331, 1341; Cod. comm., 14.) (8)

Bordet. — 7 febbraro 1826. — C. Rig. — Nimes. — S-V. 27. 1. 137. — D. P. 26. 1. 157.

—

§ 3. — *Pubblicazioni.*

NOZIONI GENERALI

59. — Indipendentemente dall'obbligazione generalmente imposta di un atto scritto per la comprovazione delle società commerciali, queste società sono ancora soggette, in un interesse d'ordine pubblico, ad alcune condizioni di pubblicità. (Cod. comm., 42 e s.) (9)

60. — Se si tratta d'una società in nome collettivo o in commandita, si fa un estratto dell'atto di società, contenente i nomi, i cognomi, le qualità ed i domicili dei soci, diversi dagli azionisti o commanditari, — la ragione di commercio della società, — la designazione di coloro tra' soci autorizzati a gerire, amministrare e firmare per la società, — l'ammontare dei valori somministrati o a

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 32.
(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 32; LL. civ., art. 1307.
(3) LL. civ., art. 1706 e 1738.
(4) Ivi, art. 1061 e 1301.
(5) LL. civ., art. 1301, 1706 e 1738.
(6) Ivi, art. 1706.
(7) Ivi, art. 1706.
(8) LL. civ., art. 1283, 1293; Cod. comm., 21.
(9) LL. di ecc. aff. comm., art. 31 e s.

somministrare per azione o in commandita, — l'epoca in cui la società deve cominciare, e quella in cui deve finire. (Cod. comm., 43.) (1)

61. — Questo estratto è firmato, per gli atti pubblici, dai notari, e per gli atti sotto firma privata, da tutti i soci, se la società è in nome collettivo, e dai soci solidali o gerenti, se la società è in commandita, sia che si divida o non si divida in azioni. (Cod. comm., 44.) (2)

62. — Questo estratto, così redatto, deve essere rimesso tra quindici giorni dalla data dell'atto di società, alla cancelleria del tribunale di commercio del luogo nel quale è stabilita la casa di commercio sociale, per esser trascritto sul registro, ed affisso durante tre mesi nella sala delle udienze. — Se la società ha più case di commercio situate in diversi luoghi, la rimessa, la trascrizione e l'affissione di questo estratto, debbono esser fatte al tribunale di commercio di ciascun luogo. (Cod. comm., 42.) (3)

63. — Se si tratta d'una società anonima, l'ordinanza del re che l'autorizza deve essere affissa con l'atto di società, e per lo stesso tempo. (Cod. comm., 45.) (4) — V. *società anonima*.

64. — Dippiù, gli estratti degli atti di società in nome collettivo o in commandita debbono essere inseriti nei giornali designati a tale effetto dai tribunali di commercio. (L. 31 marzo 1833.)

65. — Queste formalità sono prescritte, a pena di nullità, a riguardo degli interessati, come pena della loro ommissione riguardo ai terzi; ma la mancanza di alcuna di esse non può esser opposta ai terzi dai soci. (Cod. comm., 42.) (5)— V. *appresso*, n. 67 e s.

66. — Ogni atto contenente continuazione della società dopo spirato il suo termine, ogni atto portante scioglimento della società prima del termine fissato per la durata, ogni cambiamento o ritiro di soci, ogni novella stipulazione o clausola, ogni cambiamento alla ragion sociale, sono sottomessi alle stesse pubblicazioni ed inserzioni dell'atto costitutivo della società, ed in caso d'ommissione di queste formalità, vi è luogo all'applicazione delle stesse disposizioni penali. (Cod. comm., 46.) (6).

GIURISPRUDENZA

67. — Benchè un atto di società in nome collettivo o in commandita non sia stato pubblicato conformemente al Codice di Commercio, non di meno può esser permesso ai soci di prevalersi a riguardo dei terzi delle clausole portate in quest'atto.

Gradis. — 23 luglio 1828. — Parigi. — S-V. 20. 2. 136. — D. P. 28. 2. 240.

68. — L'atto di società commerciale pubblicato tardivamente o dopo i quindici giorni è nullo, come se mancasse assolutamente della formalità di pubblicazione prescritta dall'art. 42, Cod. comm., (7) — La nullità è

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 35. — L'estratto dee contenere
i nomi e cognomi;
le qualità ed abitazioni de' soci;
la *ditta* del commercio della società;
la indicazione de' soci autorizzati alla direzione, all'amministrazione ed alla firma in nome della società;
l'epoca in cui la società deve incominciare, e quella in cui dee finire.

(2) Tolto.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 34. — L'estratto degli atti di società in nome collettivo debbe esser rimesso fra quindici giorni dalla sua data alla cancelleria del tribunale di commercio del circondario, nel quale è stabilita la casa del commercio sociale, per essere trascritto sul registro, ed affisso per tre mesi nella sala dell'udienza.

Se la società ha più case di commercio situate in diversi circondari, la rimessa, la trascrizione e l'affissione di tale estratto si faranno ne' tribunali di commercio de' rispettivi circondari.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 54. — L'atto del Governo, che autorizza le società anonime, dovrà essere affisso con l'atto di associazione, e per lo stesso tempo stabilito nell'articolo 34.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 36. — In caso di omissione delle formalità stabilite nei precedenti articoli 34 e 35 sarà vietato a' soci, finchè non le avranno adempiute, esercitare così le reciproche azioni sociali, che quelle per causa della società a' loro competenti contro terze persone: e ciò oltre il disposto nel libro III *de' fallimenti e delle bancherotte*.

Al contrario la mancanza di alcune delle medesime formalità non potrà essere opposta alle terze persone.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 37. — Qualunque continuazione di società, spirato il suo termine, sarà provata per mezzo di una dichiarazione de' soci.

Questa dichiarazione, ed ogni atto che contenga scioglimento di società prima del termine che l'atto costituente avea prefisso alla sua durata, ogni mutazione, ritiro di soci, ogni nuova stipulazione o clausola, ogni cangiamento nella ragion sociale son soggetti alle formalità ordinate negli articoli 34 e 35.

In caso di omessione di siffatte formalità avrà luogo l'applicazione delle disposizioni generali fissate nell'articolo 36.

(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 34.

talmente assoluta, che non è coverta dall'esecuzione volontaria data al contratto di società.

Vauché. — 4 luglio 1827. — Lionc. — S-V. 27. 2. 183. — D. P. 28. 2. 12.

69. — La nullità d'un atto di società commerciale, risultante dall'inadempimento delle formalità di trascrizione e d'affissione dell'atto di società, è d'ordine pubblico, e, come tale, non si covre con l'esecuzione volontaria data al contratto di società. (Cod. civile, 1338.) (1) — Questa nullità può essere opposta anche da uno dei soci ai suoi consoci.

Moustardier. — 9 dicembre 1829. — Nimes. — S-V. 30. 2. 107. — D. P. 30. 2. 67.

Id. — Briard. — 13 febbraro 1830. — Bruxelles. — S-V. 30. 2. 130.

Id. — Marc. — 25 luglio 1834. — Tolosa. — S-V. 35. 2. 73. — D. P. 35. 2. 78.

V. ancora *sopra*, n. 48 bis, ed *appresso*, n. 82.

69 bis. — La nullità d'una società in nome collettivo per mancanza d'atto costitutivo scritto, e di pubblicazione di questo atto, è assoluta e d'ordine pubblico, anche a riguardo dei contraenti tra loro. E però, eglino non sono ammessi a reclamare gli uni contro gli altri dei danni e degli interessi, per la semplice inesecuzione del contratto. (Cod. comm., 39, 42.) (2)

Ma se uno di essi ha sperimentato un pregiudizio in seguito al progetto di società (per esempio, se ha fatto delle spese per ottenerne la conclusione, se ha abbandonato la posizione che aveva prima del progetto), egli può, di suo diritto, reclamare dei danni e degli interessi contra gli altri. (Cod. civ., 1322.) (3)

Dhomme. — 3 genn. 1843. — Orléans. — S-V. 43. 2. 376.

69 ter. — La mancanza di registro, nei tre mesi, d'un esemplare del giornale che contiene l'inserzione dell'estratto di un atto di società, certificato dallo stampatore e legalizzato dal sindaco, produce la nullità dell'atto di società. (L. 31 marzo 1833.)

E questa nullità essendo d'ordine pubblico può esser dimandata da ciascuno dei soci, non ostante ogni esecuzione dell'atto di società. (Cod. comm., 42.) (4)

Ramel. — 30 gennaro 1839. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 39. 1. 393.

Id. — Guerard. — 5 febbraro 1841. — Bordeaux. — S-V. 41. 2. 219.

Id. — Rigol. — 16 gennaro 1841. — Montpellier. — S-V. 41. 2. 456. — Ma V. *appresso*, n. 74 bis e 82 bis.

69 quat. — La mancanza di pubblicazione di un atto di società in nome collettivo produce la nullità della società a riguardo dei creditori personali dei soci; di maniera che i creditori sociali non hanno, nel caso di fallimento di uno dei soci, alcun privilegio sull'attivo della società, in pregiudizio dei suoi creditori personali. (Cod. comm., 42.) (5)

Sindaci Membret. — 2 giugno 1843. — Limoges. — S-V. 44. 2. 5.

69 quinq. — La mancanza di pubblicazione d'un atto di società in nome collettivo produce la nullità della società, a riguardo dei creditori personali dei soci, senza che nè i soci, nè i creditori sociali possano opporre loro la conoscenza avuta dell'esistenza della società. — In conseguenza, il sequestro praticato da un creditore particolare di uno de' soci, sopra oggetti dipendenti dalla società, deve essere dichiarato valido. (Cod. comm., 42.) (6).

Girin. — 4 marzo 1840. — Parigi. — S-V. 40. 2. 162.

69 sex. — La nullità d'una società in nome collettivo per mancanza di pubblicazione dell'atto sociale non fa ostacolo al perchè i creditori sociali esercitino i loro diritti sopra i beni dei membri della società, in concorrenza coi creditori personali di questi. (Cod. comm., 42.) (7)

Sindaci Melidor Moisson. — 8 marzo 1842. — Caen. — S-V. 42. 2. 337.

69 sept. — Il creditore personale d'un socio può domandare la nullità della società, per mancanza di pubblicazione nelle forme prescritte dall'art. 42, Cod. comm. (8), ed esercitare le sue riprese sull'attivo appartenente al suo debitore nella società.

Dal loro lato, i creditori della società sono ammessi a prevalersi dell'esistenza notoria di questa società, ed a far valere i loro crediti sull'attivo che la compone.

Nel conflitto di questi due ordini d'interessi, il creditore personale del socio ed i creditori della società debbono esser collocati in concorrenza e proporzionalmente all'ammontare dei loro crediti, sulla parte d'attivo appartenente al debitore comune, senza pregiudizio dei diritti esclusivi dei creditori sociali sul resto della massa sociale.

Lasnier. — 10 dic. 1839. — Rouen. — S-V. 40. 2. 118.

70. — *Fu giudicato in senso contrario* dalla Corte reale d'Aix.

Bonnard. — 21 febb. 1832. — C. Rig. — Aix. — S-V. 32. 1. 544. — D. P. 32. 1. 110.

Id. — Chell. — 16 gennaro 1830. — Bruxelles. — S-V. 30. 2. 130.

(1) LL. civ., art. 1292.
(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 32, 34, 36.
(3) LL. civ., art. 1276.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 34, 36.
(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 34, 36.
(6) Ivi lo stesso articolo.
(7) Ivi lo stesso articolo.
(8) Ivi lo stesso articolo.

71. — *Fu giudicato ancora* che la nullità non è talmente assoluta, che i soci non possano covrirla, sia col loro silenzio, sia con atti di esecuzione o di conferma...., specialmente se il socio che propone la nullità avea precedentemente fatto egli medesimo trascrivere ed affiggere. (Cod. comm., 42.) (1)

Milleret. — 21 luglio 1823. — Grenoble. — S-V. 24. 2. 33. — D. A. 12. 111.

72. — *Fu giudicato pure* che la nullità è coverta, a riguardo dei soci, da una esecuzione accompagnata da riconoscenze e dichiarazioni giudiziarie. (Cod. comm., 42.) (2)

Fontenillat. — 12 luglio 1825. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 26. 1. 403. — D. P. 26. 1. 360.

73. — *Fu giudicato in fine* che la nullità può esser coverta dalla rinunzia delle parti a prevalersene, e dall'esecuzione della società.

Lopez-Dias. — 26 dicembre 1829. — Bordeaux. — S-V. 30. 2. 229. — D. P. 30. 2. 259.

74. — Id. — E la nullità può pure esser coverta per mezzo d'una pubblicazione tardiva, se tuttavia questa pubblicazione ha luogo prima della dimanda di nullità.

Virnot. — 6 giugno 1831. — C. Rig. — Douai. — S-V. 31. 1. 246. — D. P. 31. 1. 316.

74 bis. — L'atto costitutivo d'una società commerciale, benchè non sia stato pubblicato conformemente all'art. 42, Cod. comm. (3), non conserva meno a riguardo dei soci il suo carattere d'atto di società per tutti i fatti compiuti prima della dimanda di nullità, in maniera che la conoscenza delle contestazioni che possono elevarsi su questi fatti appartiene esclusivamente alla giurisdizione arbitramentale. (Cod. comm., 42 e 51.) (4)

Duboullay. — 13 giugno 1832. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 32. 1. 520. — Ma V. *sopra*, n. 69 bis.

74 ter. — Id. — Ma quest'atto di società non può aver effetto in ciò che abbia disposto che gli arbitri ai quali siano sottomesse le contestazioni sociali giudicassero *senza appello*; essi non possono, non ostante questa clausola, giudicare che in prima istanza e con appello.

Delabrosse. — 29 giugno 1841. — Cass. — Rennes. — S-V. 41. 1. 586.

Id. — Delabrosse. — 17 febbraro 1842. — Angers. — S-V. 42. 2. 479.

Questa soluzione sembra a primo aspetto contraddire quella che precede, ma la contraddizione non è che apparente, perchè se, nel primo caso, le contestazioni sociali sono, malgrado la nullità dell'atto, rinviate innanzi ad arbitri, è per la sola forza dell'art. 51, Cod. comm., ed attesa l'esistenza di fatto della società; mentre che, nel secondo, per attribuire agli arbitri il potere di giudicare senza appello, bisognerebbe fondarsi, non sulla legge comune a tutte le società commerciali, ma sulle clausole d'un atto nullo.

75. — La pena di nullità pronunziata dall'art. 42, Cod. comm. (5), non è ristretta alla mancanza di adempimento delle formalità prescritte dallo stesso articolo; essa si applica egualmente all'inosservanza delle formalità prescritte dagli articoli 43 e 44. (6)

Briard. — 13 febbraro 1830. — Bruxelles. — S-V. 30. 2. 130.

76. — Allorchè un atto di società (in nome collettivo o in commandita), fatto sotto firma privata, è stato depositato presso un notaro da tutti gl'interessati, l'atto avendo acquistato per questo deposito il carattere di atto autentico, non è necessario che l'estratto a depositare alla cancelleria del tribunale di commercio sia in questo caso firmato dai soci; basta che lo sia dal notaro. (Cod. comm., 46.) (7)

La stessa decisione di sopra.

77. — Non è necessario che gli estratti dell'atto di società in nome collettivo o in commandita siano inseriti in tutti i giornali della località designati dal tribunale di commercio; basta che l'inserzione abbia luogo in uno dei giornali. (L. 21 marzo 1833; Cod. comm., 42.) (8)

Bimar, Glaize e comp. — 22 aprile 1837. — Tolosa. — S-V. 37. 2. 441. — D. P. 37. 2. 164.

78. — L'esemplare del giornale che contiene l'inserzione è validamente firmato da un impiegato della ragione di commercio della stamperia, in nome dello stampatore: l'impiegato deve esser presunto aver ricevuto potere a tal riguardo dallo stampatore.

La stessa decisione di sopra.

79. — L'esemplare certificato dallo stampatore e legalizzato dal sindaco deve, a pena di nullità, esser registrato nei tre mesi dalla sua data.

La stessa decisione di sopra.

79 bis. — Sulle conseguenze della mancanza di registro del giornale contenente la pubblicazione della società, V. *sopra*, n. 69 ter.

80. — Allorchè delle parti fondano le basi d'una associazione commerciale, obbligandosi a far distendere giusta queste basi un nuovo atto che sia in armonia con la legge e che fis-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 34, 36.
(2) Ivi lo stesso articolo.
(3) Ivi lo stesso articolo.
(4) Ivi, art. 34, 36 e 60.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 34, 36.
(6) Ivi, art. 35.
(7) Ivi, art. 37.
(8) Ivi, art. 34 e 36.

si la ragion sociale, l'atto racchiudente queste convenzioni può, sulla dimanda di uno degli interessati, essere annullato per la mancanza di trascrizione e d'affissione, ai termini dell'articolo 42, Cod. comm. (1); di maniera che non abbia effetto nè come atto di società, nè come promessa di contrarre società.

Boignes. — 2 giugno 1821. — Bourges. — S-V. 23. 2. 28. — D. A. 12. 110.

81. — In caso di concorrenza fra' creditori *personali* d'un commerciante ed i creditori d'una società commerciale di cui questo commerciante è membro, l'attivo del debitore fallito deve essere attribuito con preferenza ai creditori personali, allorchè l'atto di società non ha data certa, e non è stato reso pubblico nella forma prescritta dall'articolo 42, Cod. comm. (2). — L'esistenza pretesa della società non può colpire i diritti dei creditori personali.

Balleydier. — 13 febb. 1821. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 22. 1. 330. — D. A. 12. 112.

82. — Un socio può opporre ai suoi consoci la nullità d'un contratto di società, per mancanza d'osservazione delle formalità prescritte dall'art. 42, Cod. comm. (3)

In tal caso, benchè il contratto di società sia dichiarato nullo, i soci si debbono mutuamente conto delle operazioni che sono state fatte in comune, sino al giorno in cui la nullità della società è dimandata.

Massabiau. — 2 luglio 1817. — C. Rig. — S-V. 20. 1. 504. — D. A. 12. 109. — V. *sopra*, n. 47 bis.

82 bis. — La nullità d'una società per mancanza di pubblicazione dell'atto sociale, conformemente alla legge, supponendo che possa esser pronunziata per l'avvenire, allorchè la società ha ricevuto la sua esecuzione, non potrebbe in tutti i casi esser invocata per i fatti compiuti: la società non resta meno obbligata quanto a tali fatti.

Hazard. — 27 nov. 1839. — Douai. — S-V. 40. 2. 206.

82 ter. — Benchè un atto di società sia stato dichiarato nullo per mancanza di pubblicazione nelle forme prescritte dalla legge, se non di meno è riconosciuto che la convenzione delle parti ha avuto per risultato di stabilire tra loro una comunione d'interessi, ogni parte può reclamare la sua porzione di tutto ciò che è entrato nella sua comunione: il suo diritto non si limita solamente alla ripresa della sua messa ed alla divisione de' benefizi. (Cod. comm., 42.) (4).

Maheu. — 26 agosto 1837. — Rennes. — S-V. 38. 2. 519.

V. ancora sulle conseguenze della mancanza di pubblicazione, *appresso*, n. 367 bis e ter. — V. pure *Società anonima*, n. 16 bis.

83. — I ritiri di soci ed i cambiamenti fatti all'atto di società debbono esser resi pubblici nella forma prescritta dagli articoli 42 e seg. (5), benchè la società rimonti ad un'epoca anteriore al Cod. di comm.

Prédelys. — 2 agosto 1817. — Colmar. — S-V. 19. 2. 163. — D. A. 12. 108.

84. — Allorchè una società di commercio è fatta per tre, sei, o nove anni, se uno de' soci si ritira prima del termine dei nove anni, deve rendere il ritiro pubblico, altrimenti è presunto non aver cessato d'essere in istato di società.

Tuttavia la pubblicità non è di rigore che a riguardo dei terzi o del pubblico. L'interesse privato dei contraenti si regola con le clausole del loro trattato, soprattutto allorchè vi è stata esecuzione.

La stessa decisione di sopra.

85. — L'obbligazione di pubblicare ogni novella stipulazione o clausola fra soci commerciali non deve intendersi nel senso che ogni nuova clausola sia soggetta alla pubblicità; bisogna che la clausola novella sia di quelle che, poste nell'atto di società, debbono esser pubblicate per estratto. — Così, l'atto col quale i membri d'una società commerciale cambiano il modo di divisione dei benefizi della società non è sottomesso alle formalità di pubblicità.

Bonnard. — 21 febb. 1832. — C. Rig. — Aix. — S-V. 32. 1. 544. — D. P. 32. 1. 110.

86. — La nullità d'un atto di società commerciale per mancanza di pubblicazioni legali, reclamate da uno dei soci, produce la nullità della clausola di disdetta stipulata nell'atto pel caso in cui uno de' soci volesse ritirarsi dalla società prima del termine convenuto.

Pellegris. — 23 dic. 1831. — Parigi. — S-V. 32. 2. 57. — D. P. 31. 2. 249.

87. — La nullità pronunziata (per mancanza di pubblicità) di una società formata per la speculazione d'un brevetto d'invenzione riportato da uno de' soci fa svanire tutti i diritti de' consoci sul brevetto, e ne rende all'inventore la libera disposizione.

Giraudeau. — 17 febbraro 1837. — Parigi. — S-V. 38. 2. 119. — D.P. 38. 2. 81.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 34, 36.
(2) Ivi lo stesso articolo.
(3) Ivi lo stesso articolo.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 34 e 36.
(5) Ivi, art. 34 e seg.

§ 4. — *Messe sociali.*

NOZIONI GENERALI

88. — Noi abbiamo detto, nel paragrafo 1°, che la società essendo un contratto commutativo, tutti quelli che ne fan parte debbono partecipare ai benefizi, e contribuire alle perdite. Ogni socio deve dunque portarvi qualche cosa d'un valore apprezzabile. (Cod. civ., articolo 1833.) (1)

89. — Da ciò segue che la clausola con la quale una porzione d'interesse fosse attribuita ad una persona che non avesse fatto alcuna messa, sarebbe una donazione, nulla, secondo Pothier (*Contratto di società*, n. 8), che la considera come una donazione di beni futuri, permessa solamente per contratto di matrimonio; valida, secondo Pardessus (n. 983), che la considera come una donazione eventuale di beni presenti. — Noi ci terremo a questa seconda opinione, pel motivo che, in una parte di socio, ciò che vi è *di futuro*, non può mai esser considerato che come il prodotto o l'accrescimento d'una cosa attuale e presente. — Osserviamo tuttavia, che una tale associazione gratuita non potrebbe valere come donazione, che quando l'atto che la stipulasse, fosse rivestito delle forme volute per queste specie di liberalità, cioè passato innanzi notaro. (Cod. civ., 931.) (2)

90. — La messa che ciascun socio deve fare nella società può consistere in danaro, in beni mobili o immobili, in lavoro, o in industria. (Cod. civ., 1833.) (3)

91. — Sotto l'espressione *d'industria*, si comprende tutto ciò che è suscettibile di produrre un vantaggio apprezzabile. Le produzioni dello spirito, l'abilità negli affari, il lavoro manuale, o le cure, la sorveglianza, e sino la forza fisica, possono dunque formare in tutto o in parte, e a titolo d'industria, una messa sociale. (Pardessus, n. 984; Malepeyre e Jourdain, p. 38.)

92. — Ma una semplice promessa di credito, di cui il valore non saprebbe essere apprezzato non può formare una messa sociale. (Favard, cap. 1, sez. 2, § 1, n. 4; Duranton, t. 17, n. 318; Duvergier, n. 18 e s.) Non di meno, il credito personale che potrebbe dare il nome di uno dei soci posto nella ragione sociale, può esser preso in considerazione, e formare il complemento della messa di questo socio. (Pardessus, n. 984; Duranton, *ivi*.)

93. — Ogni socio è considerato come debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di versarvi (Cod. civ., 1845.) (4); e l'obbligazione di realizzare la messa è talmente stretta e rigorosa, che, se uno dei soci non l'adempisce, gli altri soci possono dimandare la risoluzione della società, anche nel caso in cui l'inesecuzione dell'obbligazione provvenisse da un evento di forza maggiore, come la perdita della cosa, che avrebbe dovuto formare la messa (Pardessus, t. 4, n. 988); il tutto senza pregiudizio dei danni e degli interessi che possono esser pronunziati contro il socio che non fornisce la sua messa. (Pardessus, n. 987.)

93 bis. — In una società, la maggioranza non può imporre alla minoranza che vi si rifiuta, una deliberazione con la quale, in caso di ritardo per parte dei soci a pagare la loro parte contributiva nelle spese, la parte dei morosi nei prodotti sarà di pieno diritto devoluta alla massa, mediante un prezzo fissato anticipatamente, ed impiegata al pagamento del loro contingente nelle spese. — Non è questo un semplice atto di amministrazione che la maggioranza possa rendere obbligatorio a riguardo di tutti i soci. (Cod. civ., 1859, 1862.) (5).

E, in tal caso, il socio che si rifiuta, il quale, dopo la deliberazione alla quale non è concorso, ha continuato a pagare la sua parte contributiva nelle spese, non può esser riputato avere, per questo fatto, aderito alla deliberazione.

(1) LL. civ., art. 1705. — Qualunque società deve avere un oggetto lecito, e debbe esser contratta per l'interesse comune delle parti.
Ciascun socio deve conferirvi o danaro, o altri beni, o la propria industria.

(2) LL. civ., art. 855. — Ogni atto che contenga una donazione fra vivi, sarà stipulato innanzi ad un notaio nella forma ordinaria de' contratti; e ne rimarrà presso di lui la minuta sotto pena di nullità.

(3) LL. civ., art. 1705, comma 2°. — Ciascun socio deve conferirvi o danaro, o altri beni, o la propria industria.

(4) LL. civ., art. 1717, comma 1° — Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

(5) LL. civ., art. 1731 e 1734.

zione che gl'imponeva l'obbligo di farlo, questa obbligazione risultando pure dal contratto sociale. (Cod. civ., 1859.) (1)

Michaud. — 10 marzo 1841. — Cass. — Lione. — S-V. 41. 1. 957.

93 ter. — La stessa decisione di qui sopra.

Michaud. — 21 gennaio 1842. — Riom. — S-V. 42. 2. 260.

94. — In oltre, ed anche quando lo scioglimento della società non fosse dimondato, il socio che doveva conferire una somma nella società, e non l'ha fatto, diviene di pieno diritto, e senza dimanda, debitore degli interessi di questa somma a contare dal giorno in cui doveva esser pagata. (Cod. civ., 1846.) (2)

95. — Egualmente, quando la cosa che un socio ha promesso di mettere in società produce i frutti, egli è non solamente debitore di questa cosa, ma ancora, e di pieno diritto, dei frutti che ne ha percepiti dacchè ha dovuto esser messa in società. (Merlin, *Repert.* v° *Società*, p. 335; Duranton, t. 17, n. 399; Malepeyre e Jourdain, p. 45; Favard de Langlade, *hoc. verb.*, cap. 2, sez. 4, § 1, art. 1, n. 8.)

96. — Per una conseguenza dei medesimi principi, i soci che sonosi sottoposti a conferire la loro industria alla società, le debbono conto di tutti i guadagni che han fatti con la specie d'*industria* che è l'oggetto di questa società. (Cod. civ., 1847 (3); Duvergier, n. 210.)

96 bis. — I proprietari indivisi d'una fucina o stabilimento industriale, che hanno convenuto di specularla privatamente, ciascuno alla sua volta, per un periodo di tempo determinato, di maniera da goderne alternativamente, possono speculare nello stesso tempo e nel loro interesse individuale, una fucina particolare prossima alla fucina comune. — Non può considerarsi questa comunione di beni come una società, nè conseguentemente applicare a quello dei proprietari comuni che specula lo stabilimento vicino, l'art. 1847, Cod. civ. (4), che obbliga i soci a tener conto alla società dei guadagni che han fatti con la specie d'industria che è l'oggetto di questa società.

Marrot. — 4 gennaro 1842. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 42. 1. 231.

97. — Moggiormente, il socio il quale, dandosi ad una industria straniera all'oggetto della società, priva la società dei guadagni che avrebbe potuto fare col mezzo dell'industria promessa, deve indennizzare la società della perdita che le ha cagionato. (Duranton, t. 17, n. 400.) — V. *appresso*, n. 258 e 262.

98. — In tutti i casi precedenti, possono essere accordati maggiori danni ed interessi se vi è luogo. (Cod. civ., art. 1846.) (5); e sono duvuti senza che vi sia bisogno d'una messa in mora particolare. (Duranton, t. 17, n. 398.)

99. — I soci non possono esser tenuti a sumministrare un supplemento di messa, che quando son tutti di accordo a tal riguardo. (Malepeyre e Jourdain, p. 51; Duvergier, n. 216; *contra*, Pardessus, n. 995.)

100. — Non di meno, allorchè è stato convenuto fra soci che gli uni somministrerebbero i fondi senza determinarne la quantità, e gli altri la loro industria, i capitalisti possono esser costretti a rimpiazzare i fondi assorbiti dalle perdite, in modo da mantenere sempre intiero il capitale della società. (Pardessus, 1054.) Ma, bisogna perciò che sia stato stipulato che il fondo sociale sarebbe fatto dai soci capitalisti, e che non siano stati solamente obbligati a versare nella società una somma determinata. Perchè, in questo caso, l'obbligazione sarebbe adempita col versamento dei fondi stipulati. (*Ivi*) Questa soluzione sarebbe soprattutto applicabile nel caso d'una società formata per operazioni di banca.

101. — Non bisogna confondere con la messa sociale, i prestiti o le anticipazio-

(1) LL. civ., art. 1731.

(2) LL. civ., art. 1718, comma 1°. — Il socio che doveva conferire alla società una somma e non l'ha conferita, resta *ipso jure*, e senza bisogno d'istanza, debitore degli interessi di tal somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento.

(3) LL. civ., art. 1719. — I soci che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria debbono render conto alla stessa di tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria, che è l'oggetto della società.

(4) LL. civ., art. 1719.

(5) LL. civ., art. 1718, comma 2° e 3°. — Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gl'interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio.

Tutto ciò senza pregiudizio de' maggiori danni ed interessi, se vi è luogo.

al che alcuni soci fanno; o si obbligano di fare alla società indipendentemente dalla loro messa. Queste anticipazioni che si designano nell'uso sotto il nome di conti correnti *liberi*, o conti correnti *obbligati*, costituiscono colui che li fa, creditore della società, ma non gli conferiscono, nè i diritti, nè le obbligazioni attaccate alla qualità di socio: esse non fanno parte del fondo sociale. (Pardessus, n. 985.)

101 bis. — La somma provveniente dal prezzo d'immobili propri di una moglie, e versata dal marito in una società di cui è membro, può esser considerata, non come un prestito fatto in reimpiego di questo prezzo, ma come una messa sociale somministrata dal marito, di maniera che le prelevazioni annuali stipulate dal marito a causa di questa somma, sopra i benefizi sociali, al di sopra dell'interesse legale, non costituiscono degl'interessi usurari, ma una stipulazione lecita sulla divisione dei benefizi fra soci. (Cod. civ., art. 1433 e 1435.) (1)

Revel. — 21 giugno 1842. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 42. 1. 763.

101 ter. — L'atto col quale un padre versa in una società tra suo figlio e dei terzi, in nome di suo figlio, e per completare la sua messa sociale, una somma di danaro, con stipulazione che si riserba la proprietà di tal somma, di cui percepirà direttamente gl'interessi, costituisce, non un prestito fatto dal padre a suo figlio, ma un prestito fatto alla società, di cui la società sola è responsabile, e pel rimborso della quale il padre non ha alcuna azione diretta e personale contro suo figlio.

In conseguenza, se, dopo la morte del padre, il credito risultante dalla somma da lui versata nella società non ancora disciolta, è divisa tra suoi figli, ed in seguito alla liquidazione della società, di cui il passivo ecceda l'attivo, il loro credito non sia loro rimborsato, gli eredi non soci non hanno alcuna azione diretta e personale contra il loro coerede socio, per rimborso della parte che loro è toccata nel credito che il padre loro aveva contro la società. (Cod. civ., 1134, 1138, 1892, 1893, 2015.) (2)

Eredi Combes. — 24 aprile 1844. — Cass. — Parigi. — S-V. 44. 1. 401. — V. ancora *appresso*, v° *Società in commandita*, n. 18 bis.

102. — Dopo avere esposte le obbligazioni che il versamento della messa impone ai soci, resta ad esaminare, per completare ciò che concerne le obbligazioni relative alla messa, gli effetti della perdita o della deteriorazione di questa messa.

103. — Bisogna, a tal riguardo, distinguere il caso in cui, sia la perdita, sia la deteriorazione della messa, avviene prima del versamento, e quello in cui questa perdita ha luogo dopo il versamento.

104. — Nel primo caso, è evidente che non può esservi quistione, che se la cosa promessa è certa e determinata: se, in effetto, la cosa non è nè certa nè determinata, se consistesse, per esempio, in una somma di danaro, cento staia di grano, un cavallo qualunque, il socio che, prima del versamento, avesse perduto un cavallo, cento staia di grano, o una somma di danaro eguale a quella che doveva versare, non sarebbe meno tenuto di realizzare la sua obbligazione. (Duranton, t. 17, n. 395 e 396; Favard di Langlade, *hoc verb.*, cap. 2, sez. 4, § 1, n. 5.)

105. — È così soprattutto, allorchè la società è stata contratta sotto condizione: la perdita della cosa promessa, prima dell'avvenimento della condizione, è, a più forte ragione, in questo caso, a conto della parte che doveva somministrarla. (*Ivi.*) — V. *appresso*, n. 108.

106. — Ma, se si tratta d'un corpo certo e determinato, che un socio ha promesso di mettere nella società, e questo corpo perisce, o si deteriora senza la colpa di questo socio, e prima che sia stato costituito in mora di adempiere alla sua obbligazione, la perdita cade sulla società. (Merlin, *Repert.*, v° *Società*, sez. 6, § 2, n. 2; Favard, *id.* cap. 2, n. 4, § 1, n. 4.)

107. — Sarebbe lo stesso, se fosse stato messo in mora? *Sì*, secondo Pothier, n. 111; Duvergier, n. 143, e Favard, *come sopra*, se la cosa sarebbe egualmente perita, benchè il conferimento fosse stato realizzato. *No*, secondo Malepeyre e Jourdain, p. 39. Questi autori applicando qui i principi della consegna (V. *Vendita*, e Cod. civ. 1138.) (3) decidono che la messa in mora del socio libera la

(1) Tolli.
(2) LL. civ., art. 1088, 1092, 1764, 1765, 1887.
(3) LL. civ., art. 1092.

società da ogni evento di perdita, ed è a quest'ultima opinione che crediamo doverci attenere. — V. pure Duranton, t. 17, n. 394.

108. — Benchè la società sia stata contratta sotto condizione, la perdita della cosa promessa, *pendente conditione*, discarica la parte dall'obbligo di somministrarla, allorchè questa cosa consiste in un corpo certo. (Duranton, t. 17, n. 395 e 396.) — V. *sopra*, n. 105.

109. — Nel secondo caso, cioè quello in cui sia la perdita, sia la deteriorazione, avviene dopo il versamento della messa per parte del socio, bisogna distinguere se l'uso solamente della cosa, o se la cosa stessa è stata messa in società.

110. — Se le cose di cui il godimento solamente è stato messo nella società sono dei corpi certi e determinati, che non si consumano con l'uso, esse sono a rischio del socio proprietario (Cod. civ., art. 1851) (1), sia che la perdita o la deteriorazione provvenga dall'effetto del tempo, o dall'uso che è fatto della cosa. (Duranton, t. 17, *n.* 409.)

111. — Se il corpo certo di cui l'uso è stato messo in società, benchè non consumandosi con l'uso, perisce in seguito ai rischi inseparabili dalla gestione della cosa comune; per esempio, se un cavallo il cui godimento è stato messo in società perisce, per accidente di forza maggiore, in un momento in cui era impiegato all'uso sociale, la perdita è a conto della società. (Duranton, t. 17, n. 406.)

112. — Se le cose di cui l'uso è stato messo in società si consumano, se si deteriorano ritenendole, se sono state destinate ad esser vendute, benchè non valutate (Duranton, t. 17, n. 409), o se sono state messe nella società sopra una valutazione inserita in un inventario, esse sono ai rischi della società (Cod. civ., 1851.) (2), anche quando la perdita o la deteriorazione avesse luogo per caso fortuito. (*Ivi.*)

113. — Ma, nei casi di qui sopra, il socio non può ripetere dalla società che l'ammontare della stima. (Cod. civ., art. 1851.) (3)

114. — Allorchè la cosa stessa, e non solamente il suo uso, è stata messa in società, è evidente che questa cosa appartiene alla società, e che, in regola generale, la perdita deve essere a conto di quest'ultima.

115. — Ma è altrimenti se la perdita provviene dal fatto del socio, o se il vizio che occasiona la perdita della cosa avesse dovuto legalmente esser conosciuto dal socio.

116. — Così, allorchè la messa consiste in un corpo certo, e la società ne è evitta, il socio ne è garante verso la società, della stessa maniera che un venditore lo è verso il suo compratore. (Cod. civ., 1845 (4); Duvergier, n. 157.) V. *Vendita*.

117. — Bisogna osservare tuttavia che il socio che si fosse impegnato a somministrare specialmente tali mercanzie e non altre, non sarebbe tenuto a rimpiazzare o a pagare le mercanzie a causa delle quali ha avuto luogo l'evizione. (Duranton, t. 17, n. 393.)

118. — Il socio è del resto sottomesso alla stessa garantia del venditore, a causa dei vizi nascosti della cosa da lui messa in società. (Duranton, t. 17, n. 393.) — V. *Vizio redibitorio*.

119. — Tuttavia, il socio la cui messa consiste in un brevetto d'invenzione, non sarebbe garante, salvo convenzione contraria, nè della riuscita dei suoi processi, nè dell'esercizio esclusivo del diritto conferito dal brevetto. (Malepeyre e Jourdain, p. 45.)

119 bis. — Una società in commandita per

(1) LL. civ., art. 1723 comma 1° — Se le cose il cui usufrutto soltanto è stato posto in società, consistono in corpi certi e determinati che non si consumano con l'uso, restano a rischio del socio che ne è proprietario.

(2) LL. civ., art. 1723, comma 2° — Se tali cose si consumano con l'uso; se conservandole si deteriorano; se sono state destinate ad esser vendute; o se furono poste in società, previa stima risultante da un inventario; restano a rischio della società.

(3) LL. civ., art. 1723, comma 3° — Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere se non il valore della stima.

(4) LL. civ., art. 1717. — Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quando ciò che si è conferito, consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferto l'evizione, il socio che l'ha conferito, ne è garante verso la società, nel modo stesso che il venditore è tenuto per l'evizione a favore del compratore.

azioni per la speculazione d'un brevetto d'invenzione può esser formata senza la precedente autorizzazione del governo. (L. 25 maggio 1791, tit. 2, art. 14; Decreto 25 novembre 1806; Cod. comm., 38.) (1)

N . . . — 15 luglio 1839. — Parigi. — S-V. 39. 2. 430.

V. *Brevetto d'invenzione*, n. 88.

119 ter. — L'atto di società col quale dei soci conferiscono immobili, ed altri denaro o valori mobiliari, non è passibile, al registro, del diritto di vendita d'immobili.

Dubois. — 13 novembre 1838. — Deliberaz. dell'amministr. — S-V. 39. 2. 399.

119 quat. — È sottomesso al semplice diritto fisso, per costituire una delle clausole dell'atto sociale, la stipulazione con la quale è detto che colui che conferisce un immobile in società, riceverà dagli altri soci, che niente hanno conferito, il valore della parte dell'immobile rappresentativo dell'interesse di questi ultimi nella società, e che profitterà solo della somma da essi pagata per indennizzarlo della sua industria e delle sue cure come gerente. — Non potrebbe considerarsi questa stipulazione come una vendita immobiliare, passibile al registro d'un diritto proporzionale di 5 franchi e 50 centesimi per 100 franchi. (L. 22 frim. anno 7, art. 68, § 3, n. 4; L. 28 aprile 1816, art. 45, n. 2.)

De Flavigny. — 30 agosto 1842. — Cass. — Trib. civ. Angers. — S-V. 41. 1. 750.

119 quinq. — È soggetta al diritto proporzionale di mutazione, la clausola d'un atto di società con la quale è stipulato che colui cha conferisce un immobile in società, ne preleverà il valore in danaro sopra i fondi sociali. (L. 22 frim. anno 7, art. 68, § 3, n. 4.)

Ma questo diritto non è esigibile che quando la società si trova costituita per l'accessione degli azionisti all'atto di società, nel quale è solo comparso colui che conferisce l'immobile di cui la speculazione deve fare l'oggetto della società progettata.

De Masin. — 8 marzo 1842. — C. Rig. — Senna. — S-V. 42. 1. 201. — V. ancora *appresso*, n. 411 bis.

—

§ 5. — *Parti dei soci nei benefizi. — Contribuzione alle perdite.*

NOZIONI GENERALI

120. — In generale, ogni socio deve prender parte ai benefizi, e contribuire alle perdite nella proporzione della sua messa nel fondo della società. (Cod. civ., 1853.) (2)

121. — Ordinariamente, il contratto di società determina anticipatamente le parti o le porzioni d'interesse di ciascuno de' soci, e fa la legge della divisione pe' profitti come per le perdite. Tuttavia, vi sono dei limiti al potere dei soci nella fissazione delle parti. Questi limiti sono assegnati dalla regola che vuole che a riguardo di ogni socio, gli eventi di perdite o di benefizi siano gli stessi, poichè il contratto di società è formato per l'interesse comune delle parti. (Cod. civ., 1833.) (3) Così, la convenzione che desse ad uno dei soci la totalità dei benefizi sarebbe nulla. (Cod. civ., art. 1855.) (4) V. *sopra*, n. 4.

122. — Si è dubitato intanto se una tal clausola produrrebbe la nullità del contratto sul tutto, o se bisognerebbe solamente riguardar la clausola come non scritta. La nullità del contratto di società, in questo caso, non ci sembra dubbia, la soppressione della clausola che opera questa nullità snaturando evidentemente l'atto di società, ed attaccandolo sino nella sua essenza. (Malepeyre e Jourdoin, p. 82.)

123. — Non di meno, devesi dichiarar valido il contratto di società che attribuisce al socio sopravvivente la totalità dei benefizi. (*Ivi*, p. 85.) — V. *appresso*, n. 142.

124. — Quanto alla contribuzione alle perdite, essa deve essere necessariamente sopportata da ogni socio, nella proporzione del benefizio al quale avrebbe diritto in caso di guadagno. Colui che deve prendere il terzo ne' benefizi, deve

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 44.

(2) LL. civ., art. 1723, comma 1° — Quando la scrittura di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tal parte sarà in proporzione di quello che ciascuno ha conferito nel fondo della società.

(3) LL. civ., art. 1705, comma 1° — Qualunque società deve avere un oggetto lecito, e debbe esser contratta per l'interesse comune delle parti.

(4) LL. civ., art. 1727, comma 1° — È nulla la convenzione che attribuisce ad uno dei soci la totalità dei guadagni.

dunque sopportare il terzo nelle perdite. (Duvergier, n. 12 e s.)

125. — Così, è nulla la stipulazione che liberasse da ogni contribuzione alle perdite, la somma o gli effetti messi nel fondo della società da uno o più dei soci (Cod. civ., art. 1855.) (1), e ciò, anche quando in compensazione di questa liberazione, i profitti dei soci liberati dalla contribuzione dovessero esser fissati ad una tassa inferiore a quella alla quale la loro messa darebbe loro diritto. (Duranton, t. 17, n. 418.) — V. *appresso*, n. 141.

126. — Si può intanto convenire che uno o più dei soci non contribuiranno ai debiti che restassero dopo la perdita totale del fondo sociale. (Duranton, t. 17, n. 419.)

127. — Ma non si può stipulare che il socio al quale l'atto di società dà il diritto di ritirare, al momento dello scioglimento, la messa che ha somministrata, con una parte nei benefizi, se ve ne sono, potrà riprendere la sua messa senza deduzione, nel caso in cui vi fossero delle perdite. (Pardessus, n. 998.)

128. — Può essere stipulato che le parti saranno eguali, malgrado l'ineguaglianza delle messe; ma, in questo caso, i soci che hanno conferito una messa più forte degli altri hanno il diritto di prelevare, al momento della divisione, la differenza in più che esiste fra le loro messe e quelle dei loro consoci, con interessi. (Pothier, *Contratto di società*, n. 76.)

128 bis. — Allorchè di due soci, uno ha conferito dei fondi, e l'altra la sua industria, quella che ha somministrata i fondi ha il diritto di prelevare prima di ogni divisione di benefizi, l'interesse del suo capitale? — Ris. aff. della Corte reale solamente. (Cod. civ., art. 1853.) (2)

Deleros. — 25 marzo 1839. — C. Rig. — Riom. — S-V. 39. 1. 705.

129. — Il socio che mette la sua industria in società può ricevere, oltre la parte che gli è attribuita nei benefizi, una somma rappresentativa del prezzo dell'industria di cui rilascia la speculazione alla società. — È, in questo caso, una specie di supplemento che è pagato a questo socio, perchè si stima che la parte che gli è attribuita nei benefizi è al di sotto di quella alla quale gli da diritto il valore della sua industria. (Duranton, t. 17, n. 420.)

130. — Se l'industria conferita da un socio cessasse di essere utile alla società, il socio non cesserebbe per ciò di far parte della società, che sarebbe mantenuta a suo riguardo, come a riguardo degli altri. (Pardessus, n. 1055.)

131. — Allarchè una parte si ha riserbato il diritto di prelevare, al momento della divisione, una parte della sua messa, la sua messa non si compone più, per ciò che riguarda la fissazione delle porzioni, che di ciò che resta della messa primitiva dopo la prelevazione operata, più l'interesse della somma, di cui la prelevazione è riserbata. (Duranton, t. 17, n. 427.)

132. — Allorchè l'atto di società non determina la parte di ogni socio nei benefizi o nelle perdite, la parte di ciascuno è in proporzione della sua messa nei fondi della società. (Cod. civ., articolo 1853.) (3)

133. — Ma, se la messa di ciascuno è incognita, o non può esser comprovata, le messe di ogni socio son riputate eguali, ed eglino prendono parte eguale nei benefizi e nelle perdite. Se al contrario l'atto di società esprimesse le messe in natura di ogni socio, come mobili o immobili, ma senza valutazione, bisognerebbe allora, per supplire a questa valutazione, ricorrere a perizie o ad inventari secondo la comune rinomanza.

134. — Se alcune delle messe solamente sono state determinate, le altre sono presunte eguali alla messa più debole. (Arg. dall'art. 1853, Cod. civ.; Pardessus, n. 985.)

135. — A riguardo di colui che non ha conferito che la sua industria, la sua

(1) LL. civ., art. 1727, comma 2°. — Lo stesso ha luogo per quella convenzione, colla quale i capitali o i beni posti in società da uno o più soci venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite.

(2) LL. civ., art. 1725.

(3) LL. civ., art. 1725, comma 1°. — Quando la scrittura di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tal parte sarà in proporzione di quello che ciascuno ha conferito nel fondo della società.

parte nei benefizi o nelle perdite è regolata come se la messa fosse stata eguale a quella del socio che ha il meno conferito. (Cod. civ., art. 1853.) (1).

136. — Allorchè due soci hanno conferito, l'uno l'interesse d'una somma, l'altro la sua industria, senza valutazione, l'industria deve essere stimata d'un valore eguale all'interesse della somma somministrata, e per conseguenza, i benefizi e le perdite debbono essere divisi per metà. (Duranton, t. 17, n. 430, 431 e 432.)

137. — Può avvenire che i soci, dopo avere versato la loro messa, somministrino altri fondi alla società; in questo caso, se l'atto sociale è muto sulla parte che deve essere attribuita a ciascuno nei benefizi, questa parte dovendo essere in proporzione della messa, importa di poter riconoscere se le somme versate dopo che la messa sociale è stata somministrata, lo sono state a titolo di prestito o a titolo di supplimento di messa; ma sono allora le circostanze che debbono servire a distinguere il carattere di questo versamento. (Pardessus, n. 985. — V. pure Malepeyre e Jourdain, p. 88.)

138. — I soci possono convenire, nell'atto di società, di riportarsene ad uno di loro, o ad un terzo, pel regolamento delle parti di ciascuno. In questo caso, se il socio o il terzo designato rifiutasse di procedere a questa operazione, o si trovasse nella impossibilità di farla, i soci dovrebbero scegliere un perito per rimpiazzarlo, e se non potessero accordarsi, sarebbe nominato dal tribunale di commercio. (Malepeyre e Jourdain, p. 89.)

139. — Il regolamento fatto dal socio, o dal terzo designato, non può essere attaccato, se non è evidentemente contrario all'equità (Cod. civ., art. 1854) (2); ma, perchè il regolamento delle parti sia attaccabile, non è necessario che vi sia lesione oltre la metà. (Duranton, t. 17, n. 424.)

140. — Nessun reclamo è ammesso a tale oggetto, se son trascorsi più di tre mesi dacchè la parte che si pretende lesa ha avuto conoscenza del regolamento, o se questo regolamento ha ricevuto da sua parte un cominciamento di esecuzione. (Cod. civ., art. 1854.) (3). — V. del resto *appresso*, § 12.

GIURISPRUDENZA

141. — La stipulazione a vantaggio d'un capitalista, d'una parte regolata anticipatamente ed a cottimo, nei benefizi a realizzare da una società, indipendentemente dall'interesse legale delle somme di danaro da lui prestate a questa società, nella quale non corre alcun rischio di perdita, è illecita ed usuraria.

Dugas-Vialis. — 17 aprile 1837. — Cass. — Parigi. — S-V. 37. 1. 275. — V. la decisione d'appello. — S-V. 34. 2. 338.

141 bis. — Allorchè in un atto di società, le parti di ciascuno dei soci nel benefizi eventuali sono state regolate inegualmente, senza che niente sia stato convenuto a riguardo delle perdite, le perdite debbono essere ripartite fra soci, in proporzione della parte che ciascuno di essi avrebbe avuta nei benefizi, e non per porzioni eguali, anche se le messe dei soci sono state eguali. (Cod. civ., 1853.) (4).

Godde. — 27 maggio 1840. — Amiens. — S-V. 42. 2. 113.

142. — Il sopravvivente dei soci, il quale, giusta una clausola dell'atto di società, ha il diritto, alla morte del premorente, di conservare l'avere sociale pagando agli eredi di quest'ultimo la metà del suo valore, non può più esercitare questo diritto se ha continuato con gli eredi del premorente.

29 maggio 1830. — Bruxelles. — G. Brux. 1830. 2. 171.

143. — La scelta d'una alternativa nel modo di divisione dei benefizi d'una società può esser riservata, con l'atto sociale, ad uno dei soci. — Così, e specialmente, è valida la stipulazione che un socio, la cui messa consiste nella sua industria, avrà la facoltà di scegliere, in un certo termine, sia per appuntamenti fissi ed annuali, sia per una quota dei benefizi. Una tale convenzione non deve essere considerata aver per risultato di liberare questo

(1) LL. civ., art. 1725, comma 2°. — Riguardo a colui che non abbia conferito altro che la propria industria, la sua parte ne' guadagni o nelle perdite sarà regolata come la parte di colui che nella società abbia conferito la somma minore.

(2) LL. civ., art. 1726, comma 1°. — Se i soci abbiano convenuto di rimettersi all'arbitramento di uno di loro, o di un terzo, per determinare le porzioni, tale arbitramento non potrà impugnarsi, fuorchè nel caso che sia evidentemente contrario all'equità.

(3) LL. civ., art. 1726, comma 2°. — Non è ammesso alcun richiamo a questo riguardo, quando siano trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio che si pretende leso, ha avuto notizia dell'arbitramento, o quando dal suo canto abbia incominciato ad eseguirlo.

(4) LL. civ., art. 1725.

socio da ogni contribuzione alle perdite, e costituire la società leonina proibita dall'articolo 1855, Cod. civ. (1). — Questa stipulazione non subordina l'esistenza della società all'azione del socio per una quota di benefizi. E però, la scelta da lui fatta ulteriormente di quest'ultimo modo di divisione, gli dà diritto di prender parte nei benefizi già realizzati al momento della scelta.

Lebrec. — 7 dicembre 1836. — C. Rig. — Rennes. — S-V. 37. 1. 650. — D. P. 37. 1. 219.

144. — Un'azione in una intrapresa commerciale (come la ricostruzione di una sala di spettacolo) può, secondo le circostanze, esser considerata come un semplice prestito, e non come un interesse sociale; in questo caso, l'azionista ha il diritto di esigere il rimborso del capitale della sua azione, senza esser tenuto a contribuire alle perdite dell'intrapresa. (Cod. civ., 1853; Cod. comm., 34.) (2)

Thounens. — 10 maggio 1837. — C. Rig. — Martinicca. — S-V. 37. 1. 1008. — D. P. 37. 1. 338.

145. — Il commesso interessato di una casa di commercio ha il diritto di dimandare la comunicazione dei libri e dei registri di questa casa, ad effetto di verificare la sincerità della dichiarazione fatta da essa dei benefizi sopra i quali deve essere calcolata la parte a lui spettante.

Poussielgue-Rusand. — 7 marzo 1835. — Parigi. — S-V. 35. 2. 235. — D. P. 35. 2. 95. — V. *sopra*, n. 11.

145 bis. — Su' diritti dei soci di verificare i libri della società, ved. *appresso*, n. 207 ter.

§ 6. — *Stabilimento sociale. — Domicilio della società.*

NOZIONI GENERALI

146. — La società finchè sussiste ha, per l'esercizio delle sue azioni attive e passive, un domicilio particolare che può esser distinto da quello dei soci.

147. — Questo domicilio, come quello di ogni altro individuo, è il luogo in cui la società ha il suo principale stabilimento. (Cod. civ., 102) (3) anche quando vi fosse in un altro luogo un'altra casa conosciuta sotto lo stesso nome o la stessa ragione sociale. (Malepeyre e Jourdain, p. 33.) — V. *appresso*, n. 152.

148. — Il domicilio della società che ha più stabilimenti d'una eguale importanza si determina dalle circostanze, allorchè i soci non ne hanno essi medesimi indicata la sede.

149. — Allorchè vi è luogo di chiamare la società in giudizio, essa deve esser citata innanzi al tribunale nel circondario del quale si trova il domicilio sociale. — V. *appresso*, n. 152 e s.

150. — Se la società ha più stabilimenti d'una eguale importanza situati in diversi circondari, e la sede non ne possa essere facilmente distinta, si può indifferentemente citarla innanzi al tribunale di uno dei circondari nei quali esse è stabilita. — Ogni stabilimento può d'altronde esser considerato come un domicilio eletto per l'esecuzione delle obbligazioni sottoscritte dall'amministratore che vi risiede, e stipulate pagabili a questo domicilio. (Pardessus, n. 1094; Malepeyre e Jourdain, p. 34.)

151. — Dopo lo scioglimento della società, se questo scioglimento è stato seguito da liquidazione immediata, non vi è più domicilio sociale, ed i soci non possono più esser citati che al loro domicilio reale. Ma se sono stati nominati uno o più liquidatori, è all'antico domicilio della società che debbono esser citati, ammeno che non vi sia un domicilio eletto nell'atto di scioglimento, e questo domicilio non sia stato portato alla conoscenza dei terzi. (Malepeyre e Jourdain, p. 346.) — V. *appresso*, n. 162 e s.

GIURISPRUDENZA

152. — Allorchè una società ha più case di commercio, il domicilio della società è nel luogo in cui è stabilita la principale sede del commercio.

Chaine. — 18 piov. anno 12. — C. Rig. — S-V. 4. 2. 103. — D. A. 3. 318.

153. — Non perchè una società in nome collettivo che ha per oggetto il commercio di una manifattura è conosciuta sotto il nome di

(1) LL. civ., art. 1727.

(2) LL. civ., art. 1725; LL. di ecc. aff. comm., art. 49.

(3) LL. civ., art. 107. — Il domicilio di qualunque nazionale, per quanto riguarda l'esercizio de' suoi diritti civili, è il luogo ove egli ha il principale stabilimento.

uno dei soci solamente; che i suoi magazzini, il suo spaccio, i suoi libri, la sua cassa, sono stabiliti nel domicilio di questo socio, ne segue necessariamente che la sede della società sia precisamente nel luogo di questo stesso domicilio. La sede della società può essere considerata, relativamente ai terzi, come esistente nel luogo della situazione della manifattura, e, in conseguenza, la dimanda di dichiarazione del fallimento della società può esser portata innanzi al tribunale di questo luogo.

Desdouits. — 14 gennaro 1829. — Reg. dei giudici. — S-V. 29. 1. 69. — D. P. 29. 1. 105.

154. — Una società commerciale può, ancorchè possegga una casa, detta casa della compagnia, esser citata al domicilio del suo regissore, allorchè è constante che aveva stabilito le sue officine nella casa di quest'ultimo, che vi aveva posto le sue insegne, e che vi faceva tutte le sue operazioni di commercio.

Società des Ardoisières de Rimogne. — 23 novembre 1836. — C. Rig. — Metz. — S-V. 37. 1. 558. — D. P. 37. 1. 189.

155. — Allorchè i membri d'una società commerciale sono stati denominati individualmente nel processo, senza indicazione del corpo morale di cui sono membri, ogni citazione a domicilio è regolarmente fatta al loro domicilio individuale; è inutile che sia fatta al domicilio della ragione sociale.

Cosselin. — 27 febbraro 1815. — Cass. — Rouen. — S-V. 15. 1. 188. — D. A. 10. 823.

156. — Allorchè colui che è citato come socio innanzi al tribunale del luogo in cui la società fosse stata stabilita nega l'esistenza di questa società, il tribunale impossessato della dimanda è incompetente per pronunziare sul fatto d'esistenza della società; questa quistione, di cui la soluzione negativa produrrebbe il rigetto della dimanda principale, deve esser decisa dal giudice del domicilio del convenuto.

Sindaci Girard. — 10 luglio 1837. — C. Rig. — Nîmes. — S-V. 37. 1. 732. — D. P. 37. 1. 361. — V. nella nostra Raccolta la nota che accompagna questa decisione.

157. — *Fu giudicato al contrario*, che la conoscenza di tutte le contestazioni relative all'esecuzione d'un atto sociale, essendo attribuita ai giudici della sede della società, segue che l'individuo citato come *socio*, dagli altri soci, innanzi al tribunale del luogo in cui la società è stabilita, non può, anche quando pretendesse che la società non *esiste* a suo riguardo, ottenere, *de plano*, il suo rinvio innanzi al tribunale del suo proprio domicilio: la sua eccezione deve esser valutata dal tribunale adito, ed il rinvio non esser pronunziato che quando questa eccezione fosse riconosciuta fondata.

Mabille e Joanni. — 2 luglio 1827. — Parigi. — S-V. 28. 2. 282. — D. P. 28. 2. 187.

158. — Allorchè un particolare è citato, come socio, innanzi al tribunale del luogo della società, se pretende non avere la qualità di socio, l'eccezione deve esser sottomessa al tribunale adito per l'azione principale; il convenuto non è ammessibile ad intentare, a tal riguardo, una dimanda innanzi al tribunale del suo proprio domicilio; il giudice dell'azione è il giudice dell'eccezione.

Salvador-Ayon. — 9 maggio 1826. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 26. 1. 442. — D. P. 26. 1. 277.

159. — Colui che è citato innanzi al tribunalo del suo domicilio, in qualità di *mandatario* d'una società, e per render conto del suo mandato, non può citare egli stesso gli attori innanzi ad un altro tribunale, sulla pretensione di farsi dichiarare loro *socio*. È questa una eccezione alla dimanda primiera introdotta, che deve esser portata innanzi al tribunale che il primo è stato legalmente adito.

Ouvrard. — 7 aprile 1825. — Cass. — Tolosa. — S-V. 26. 1. 54. — D. P. 25. 1. 329.

160. — L'individuo citato come *socio*, dai creditori d'una società, innanzi al tribunale in cui sedeva lo stabilimento sociale, non può ottenere il suo rinvio innanzi ai giudici del suo domicilio, allegando che la società era stata disciolta a suo riguardo, anteriormente ai titoli di crediti, sopra i quali son fondate le istanze di cui è l'oggetto. — Ciò non è il fondamento d'una *declinatoria*, ma una *eccezione* alla dimanda: ed il giudice dell'azione è il giudice dell'eccezione.

Gardon. — 10 dicembre 1806. — Cass. — Reg. di giudici. — S-V. 6. 1. 521. — D. A. 3. 319.

161. — Allorchè i membri d'una società sono stati condannati al pagamento d'una somma contata per la loro società, se vi è luogo a perseguitare un particolare per dichiarazione di giudizio comune, come *consocio*, non sono i suoi giudici naturali che debbono decidere la quistione di sapere *se è socio*, ma sono i giudici del luogo in cui la società è stabilita.

Jouenne. — 14 marzo 1810. — Cass. — Reg. di giudici. — S-V. 10. 1. 250. — D. A. 3. 319.

162. — Una contestazione fra soci, relativamente ad una società disciolta, ma non liquidata, deve essere giudicata, non dal tribunale del domicilio dei soci, ma dal tribunale del luogo in cui la società era stabilita.

Lavergne. — 16 nov. 1815. — Cass. — Reg. di giudici. — S-V. 15. 1. 82. — D. A. 3. 320.

163. — Le azioni alle quali danno nascimento le operazioni d'una società la quale, dipoi, si trova in istato di liquidazione, deb-

bono continuare ad esser portate innanzi al tribunale della sede della società: finchè la liquidazione non è intieramente operata, la società è riputata sempre esistere. — Ed è nella persona del suo liquidatore che deve essere citata. (Cod. proc., 59.) (1).

Dagneau-Symonsin. — 18 luglio 1833. — Douai. — S-V. 33. 2. 565. — D. P. 34. 2. 140.

164. — Id. Nel caso suddetto, i soci non possono esser citati innanzi al tribunale del loro domicilio.

De Piato. — 13 nov. 1837. — Aix. — S-V. 38. 2. 130. — D. P. 38. 2. 69.

165. — Le azioni relative alla liquidazione d'una società debbono intentarsi innanzi al tribunale del luogo in cui la società è stata contratta, ancorchè siano dirette contro il socio gerente che ha perduto la qualità di francese per la sua naturalizzazione in paese straniero.

Vochez. — 13 febbraro 1808. — Parigi. — S-V. 7. 2. 1203. — D. A. 12. 102.

—

§ 7. — *Amministrazione della società.*

NOZIONI GENERALI

166. — La società può esser amministrata dai soci stessi, o da *gerenti* o amministratori nominati da loro, e che possono esser scelti fra' soci o fuori della società.

166 bis. — In una contestazione fra soci, i giudici possono, per applicazione dell'articolo 1961, Cod. civ. (2), che permette alla giustizia, in certi casi, d'ordinare il sequestro, nominare, se è necessario ed urgente, un gerente provvisorio, ancorchè esista un gerente nominato con l'atto di società.

Casabianca. — 14 dicembre 1839. — Bastia. — S-V. 40. 2. 454.

166 ter. — Il potere accordato con l'atto di società ai direttori, in caso di rinunzia di *uno* di essi, di rimpiazzarlo alla pluralità dei voti dei rimanenti direttori, non autorizza questi ultimi, allorchè la maggioranza ha rinunziato e si è dimessa, a rimpiazzare i dimessionari.

Bleurat. — 10 gennaro 1839. — Douai. — S-V. 39. 2. 495.

167. Quando i gerenti o gli amministratori sono presi fuori della società, sono mandatari di cui i poteri son determinati con l'atto che la costituisce; questi poteri possono essere tanto estesi quanto quelli del socio gerente. V. i numeri seguenti. (Malepeyre e Jourdain, p. 125.) — Non è che nelle società anonime che si veggono dei gerenti scelti fuori della società. — Sull'estensione dei loro poteri in questo caso, V. l'art. *Società anonima.*

168. — Allorchè col contratto di società, i soci confidano ad uno di loro la gestione o l'amministrazione degli affari della società, essi possono estendere o limitare la loro fiducia, come lo giudicano a proposito. (Merlin, *Repert.*, v° *Società*, sez. 4, n. 3; Favard de Langlade, *id.*, cap. 1, sez. 2, § 3, n. 5.)

169. — Quando le parti non sonosi spiegate sull'estensione del potere d'amministrare che hanno affidato, questo potere equivale alla procura generale che dei particolari danno a qualcheduno per amministrare i loro beni. Il gerente può dunque fare tutti gli atti ed i trattati relativi agli affari della società, come ricevere ciò che debbono i debitori della società, e rilasciarne quietanza; fare le procedure necessarie per ottenere il pagamento di quello che è dovuto alla società; comprare le cose di cui ha essa bisogno, e vendere quelle che sono destinate ad esser vendute. (Merlin, *come sopra*; Pardessus, n. 1014; Favard, *come sopra*, n. 6 e 7.) — V. *appresso*, n. 201.

170. — Il gerente o l'amministratore può egualmente accedere ad un contratto di dilazione che contiene delle rimesse fatte ad un debitore in fallimento, attesochè queste rimesse si fanno piuttosto per principio di economia, e per non perdere tutto, che nella intenzione di dare. (Merlin, *Ivi*.)

171. — Il socio gerente o amministratore può alienare o dare in pegno le cose che dipendono dalla società. (Arg. dall'art. 1860, Cod. civ.) Ma non può vendere la casa acquistata per far la sede del commercio, neanche i mobili destinati a restare in questa casa, come i telai, e gli altri utensili di commercio. (Merlin, *come sopra;* Pardessus, n. 1014; Malepeyre e Jourdain, p. 54; Favard, *come sopra.*)

171 bis. — L'alienazione d'un immobile fatta da un socio, anche senza mandato dei

(1) LL. proc. civ., art. 151.

(2) LL. civ., art. 1833.

suoi consoci, è opponibile a costoro, allorchè l'hanno ratificata, sia col loro silenzio, sia con atti che ne implicavano la conoscenza e l'approvazione. (Cod. civ., 1338, e 1859.) (1)

Eredi Blandin. — 20 giugno 1842. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 42. 1. 833.

172. — Egli non può disporre per donazione degli effetti della società; ma può dare delle gratificazioni, ne' casi in cui è d'uso di darne. (Merlin, *ivi*; Pardessus, n. 1014; Malepeyre e Jourdain, p. 54.)

173. — L'amministratore o il gerente può contrattare o transigere, senza prendere il parere dei suoi consoci, o anche non ostante la loro opposizione, su tutti gli affari o le contestazioni che rientrano nel circolo delle sue attribuzioni, purchè sia senza frode; ma non potrebbe, con tali convenzioni, compromettere la società o il fondo sociale in ciò che eccede i limiti d'una semplice amministrazione. (Cod. civ. 1856.) (2) — Così, potrebbe sciogliere solo un'associazione in partecipazione che la società avesse formata con un terzo; ma non potrebbe, senza il consenso dei soci, cambiare l'oggetto o il modo di speculazione pel quale la società è stata formata.

173 bis. — Il potere speciale dato ad un socio da altri soci, per desistersi da un appello interposto in nome della società, può esser riputato insufficiente, sia a causa della mancanza di alcuni dei soci, sia a causa del difetto di potere di coloro che li avevano rappresentati.

In questo caso, la nullità del desistere, non in nome di quelli tra' soci soscrittori del potere speciale, ma in nome della società stessa, è indivisibile. Il desistere, nullo riguardo alla società, non può esser valido rispetto a quelli dei soci che l'avevano autorizzata.

Comp. Usquin. — 16 aprile 1844. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 44. 1. 422.

174. — Può avvenire che più soci siano incaricati di amministrare senza che le loro funzioni siano determinate, o senza che sia stato espresso che l'uno possa agire senza l'altro; in questo caso, possono fare ciascuno separatamente tutti gli atti di questa amministrazione. (Cod. civ., 1857.) (3)

175. — Se è stato stipulato che uno degli amministratori non potesse niente fare senza l'altro, un solo non può, senza una nuova convenzione, agire in assenza dell'altro, anche quando costui fosse nella impossibilità attuale di concorrere agli atti d'amministrazione. (Cod. civ., 1858.) (4) — Salvo non di meno il caso di pericolo imminente. (Duranton, t. 17, n. 38; Favard, *come sopra*, n. 8.)

176. — Allorchè è stipulato che uno degli amministratori o dei soci non potrà agire senza il concorso di un altro amministratore o di un socio, questi ultimi, se negano il loro concorso con cattiva fede, o senza valida ragione, sono passibili di danni ed interessi. (Duranton, t. 17, n. 439.)

177. — Nel caso in cui più soci sono incaricati di amministrare senza che le loro funzioni siano determinate (Cod. civ., art. 1857) (5), se l'atto di uno di essi è condannato dalla maggioranza dei soci, sia perchè ecceda i limiti della sua amministrazione, sia perchè è stato fatto all'insaputa degli altri soci, questo atto può esser messo a carico del socio che l'ha fatto; ma in tal caso, questo socio profitta solo dei benefizî prodotti dall'operazione. (Pardessus, n. 1021; Malepeyre e Jourdain, p. 61.)

178. — Ogni socio ha il diritto, anche senza stipulazione a tal riguardo, di sorvegliare i gerenti, di vedere i registri della società, e di assicurarsi se il mandato che la società ha affidato è eseguito come deve esserlo. (Pardessus, n. 1018; Malepeyre e Jourdain, p. 12.)

179. — Gli amministratori o i gerenti son tenuti come tutti i mandatari, all'esecuzione del mandato che hanno ricevuto. Tuttavia esistono alcune differenze fra gli amministratori d'una società ed i mandatari ordinari, allorchè que-

(1) LL. civ., art. 1292, e 1731.
(2) Ivi, art. 1728.
(3) Ivi, art. 1729. — Quando più soci sono incaricati di amministrare, senza che siano determinate le loro funzioni, o senza che sia stato espresso che l'uno non possa agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di tale amministrazione.
(4) LL. civ., art. 1730. — Quando siasi pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza dell'altro, un solo non potrà senza una nuova convenzione agire in assenza dell'altro, anche quando costui fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione.
(5) Ivi, art. 1729.

sti amministratori sono essi medesimi soci.

180. — Così, a differenza del mandato ordinario, il potere dato ad un socio con una clausola speciale del contratto di società, per amministrare questa società, non può esser rivocato senza causa legittima, finchè dure la società; ma se non è stato dato che con atto posteriore al contratto di società, è rivocabile come un semplice mandato (Cod. civ., articolo 1856) (1); ammeno che tuttavia non trattisi d'una società anonima; in tal caso, gli amministratori, soci o non soci, sono rivocabili a volontà. (Cod. comm., art. 31 (2); Favard, *hoc verbo*, cap. 2, sez. 1, § 3, n. 5.)

181. — Si è eleveta la quistione di sapere se può esser derogato al principio d'irrevocabilità stabilito in favore dei soci amministratori? L'affermativa non sembra indubitevole, poichè una simile convenzione non racchiude alcuna cosa d'illecito. (Duranton, t. 17, n. 434.)

182. — Allorchè i gerenti nominati con l'atto di società si rifiutano a condiscendere alla loro rivocazione, la contestazione è portata innanzi ad arbitri, che ne valutano le cause. — V. *appresso*, § 13.

183. — Oltre le malversazioni, si può mettere nel numero delle cause di rivocazione il fallimento del gerente. — Il socio che è fallito può esser privato dell' amministrazione della società, che gli è stata anteriormente affidata. — Se la firma appartiene a tutti (V. *appresso*, § 8), può esser privato del diritto di firmare sotto la ragion sociale. (Pardessus, n. 1066.)

184. — Può ancora mettersi nel numero delle cause legittime di rivocazione, l'infermità da cui fosse affetto l'amministratore, allorchè lo mette fuori stato di edempiare alle sue funzioni.

185. — Se gli amministratori soci non sono nominati con l'atto di società, essi sono, come l'abbiamo detto più sopra, n. 180, semplici mandatari essenzialmente rivocabili, e non possono opporsi alla rivocazione del mandato che è stato loro affidato (Pardessus, n. 1018; Favard, *hoc verbo*, cap. 1, sez. 2, § 3, n. 5; Malepeyre e Jourdain, p. 122): la loro nomina, in tal caso, non può esser considerata come uno dei motivi determinanti della loro associazione.

186. — L'amministratore che he mei gerito incorre, oltre la destituzione, nella responsabilità delle conseguenze che la sua cattiva gestione può avere.

187. — È così che l'amministratore d'una società che non può giustificare l'impiego delle somme appertenenti alle società è, sino a pruova contraria, stimato averle impiegate per suo profitto personale, a partire dal giorno in cui queste somme sono state a sua disposizione; e ne deve di pieno diritto gl'interessi a partire da queste epoca. (Duranton, t. 17, n. 378.) — V. *appresso*, n. 203.

188. — Così ancora, il gerente che si dà per sno conto alle stesse speculazioni della società che amministra, e che cagiona con ciò un torto reale ai snoi soci stabilendo a loro pregiudizio una concorrenza da cui egli cava tutto il vantaggio, è passibile di danni ed interessi. (Pardessus, n. 1016.)

189. — Come il socio amministratore che è stato nominato con l'atto di società non può essere arbitrariamente rivocato, così questo socio non può, senza giusti motivi, farsi discaricare del mandato che ha volontariamente ed irrevocabilmente accettato. (Duranton, t. 17, n. 434.)

190. — Quando un amministratore muore, vi è luogo al suo rimpiazzo. — L'erede dell'amministratore è di pieno diritto investito dell'amministrazione; egli non può conservarla che col consenso degli altri soci (Pardessus, t. 4, n. 1059.)

191. — In mancanza di stipulazioni speciali sul modo d'amministrazione,

(1) LL. civ., art. 1728. — Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società, può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione; purchè ciò segua senza frode.

Tale facoltà non può essere rivocata, durante la società, senza una causa legittima; ma se sia stata accordata con atto posteriore al contratto di società, sarà rivocabile come un semplice mandato.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 50. — La società anonima è amministrata da procuratori a tempo, revocabili, associati o non associati, stipendiati o gratuiti.

cioè quando non sono stati nominati amministratori, i soci sono stimati aversi dato reciprocamente il potere d'amministrare l'uno per l'altro. Ciò che ciascuno fa è valido, anche per la parte dei suoi consoci, senza che abbia preso il loro consenso, salvo il diritto che hanno questi ultimi o uno di loro, di opporsi all'operazione prima che sia conchiusa. (Cod. civ., 1859.) (1).

192. — Nello stesso caso, può servirsi delle cose che appartengono alla società, purchè le impieghi alla loro destinazione, fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o di maniera da impedire i suoi consoci di usarne secondo il loro diritto. (Cod. civ., art. 1859.) (2)

193. — Ogni socio ha egualmente il diritto di obbligare i suoi consoci a fare con lui le spese che sono necessarie per la conservazione delle cose della società. (*Ivi.*) (3)

194. — Intanto, uno dei soci non può fare innovazioni sugl'immobili dipendenti dalla società, anche quando le sostenesse vantaggiose a questa società, se gli altri soci non vi consentano. (Cod. civ., art. 1859.) (4). — V. *appresso* n. 275.

195. — Il potere di ogni socio, in fatto di amministrazione, non è sempre limitato al caso in cui non è stato nominato alcun amministratore. — Così, in caso d'assenza o d'impedimento di tutti gli amministratori, un semplice socio può agire se vi è urgente necessità. (Malepeyre e Jourdain, p. 57.)

196. — Un socio può ancora, in suo nome personale, interporre appello da una sentenza che la società non vuole attaccare. (Pardessus, n. 979.) — V. *appresso*, n. 207.

197. — Possono presentarsi de' casi preveduti o non preveduti nell'atto sociale, ne' quali vi è luogo ad una convocazione di tutti i soci, e ad una deliberazione da loro parte. Ecco, ammeno di convenzioni contrarie, le regole di diritto comune che debbono esser seguite.

198. — Nelle dichiarazioni de' soci è l'avviso della maggioranza assoluta che fa legge, cioè l'avviso della metà almeno de' soci, più uno (Pardessus, n. 979; Malepeyre e Jourdain, p. 79). Questa maggioranza si forma col numero dei voti, senza riguardo al maggiore o minore interesse dei votanti. (Pardessus, *ivi*; Malepeyre e Jourdain, p. 77.)

198 bis. — Gli amministratori d'una società non possono validamente prendere a prestito in nome della società, se gli statuti sociali non conferiscono loro tal potere, e a più forte ragione se loro lo negano: una deliberazione presa dall'assemblea generale, ed alla maggioranza dei suffragi, non saprebbe neanche in tal caso supplire alla mancanza di potere, e legare la società. (Cod. civ., 1856, 1857; Cod. comm., 23 e 31.) (5)

Ma l'imprestito è valido relativamente agli amministratori ed obbligatorio per essi, se hanno agito in tale qualità, e se il prestatore ha dovuto crederli sufficientemente autorizzati. (Cod. civ., 1997.) (6)

Boca. — 15 maggio 1844. — Donai. — S-V. 44. 2. 403.

199. — Ma bisogna osservare che i poteri della maggioranza non vanno sino a cambiar le basi stesse della società, ammeno di convenzioni contrarie (Pardessus, n. 979; Malepeyre e Jourdain, p. 80.)

200. — Può avvenire che più di due pareri siano aperti, e che l'uno ottenga una maggioranza relativa. In questo caso, secondo Pardessus, n. 979, vi è luogo a sottomettere la difficoltà ad arbitri; ma

(1) LL. civ., art. 1731, in principio. — In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti regole.

1.° Si presume che i soci abbiansi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. Il fatto di ciascuno è valido anche per la parte dei consoci, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a costoro, o ad uno di essi, il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia terminata.

(2) LL. civ., art. 1731, comma 2° — 2.° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca a' soci di servirsene secondo il loro diritto.

(3) LL. civ., art. 1731, comma 3° — Ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società.

(4) Ivi, art. 1731, comma 4° — Uno dei soci non può fare innovazioni sopra gl'immobili dipendenti dalla società, ancorchè le creda vantaggiose alla stessa, se gli altri soci non vi acconsentano.

(5) LL. civ., art. 1728, 1729; LL. di ecc. aff. comm., art. 38 e 50.

(6) LL. civ., art. 1869.

secondo Malepeyre e Jourdain, p. 79, la maggioranza relativa, che si trova realmente in minoranza a riguardo delle altre opinioni, è obbligata di obbedir loro, senza ricorso alla giurisdizione arbitramentale. Noi ammettiamo quest'ultima soluzione, purchè, non di meno, il dissenso non conduca ad una impossibilità gravemente pregiudizievole per la società, nel qual caso, bisognerebbe, secondo noi, far giudicare la contestazione da arbitri.

GIURISPRUDENZA

201. — Le spese fatte dal gerente di una società, nell'interesse della società, e senza alcuna opposizione per parte degli interessati, sono a carico della società, benchè queste spese non siano state espressamente autorizzate.

Monin. — 3 gennaro 1831. — Parigi. — S-V. 32. 2. 394. — D. P. 32. 2. 112.

202. — Gl'interessi dovuti ad un socio gerente, per anticipazioni alla società nel tempo della sua durata, cessano di correre se, dopo il suo scioglimento, egli non cura di rendere i conti di gestione che gli fossero stati dimandati (poco importa che l'atto di società abbia stipulato degli interessi per anticipazioni). Al contrario, gli stessi interessi cominciano di nuovo a correre, a vantaggio del socio gerente, dal momento che egli mette i suoi consoci in mora di ricevere il suo conto o di soddisfarlo.

Gilles. — 21 giugno 1819. — Cass. — Dijon. — S-V. 19. 1. 411. — D. A. 12. 95.

203. — Allorchè il gerente d'una società non può giustificare l'impiego dei fondi sociali è di pieno diritto presunto averli tratti dalla cassa sociale per suo particolare vantaggio. Egli ne deve dunque l'interesse, indipendentemente da ogni dimanda giudiziaria.

Taulier. — 22 marzo 1813. — C. Rig.— Grenoble. — S-V. 13. 1. 386. — D. A. 3. 770.

204. — Allorchè uno stabilimento appartenente ad un numero di soci è gerito da alcuni dei soci per loro conto particolare, sotto la condizione che ogni anno verseranno una somma determinata nella cassa sociale, a titolo di *benefizio*, la somma annuale dovuta dai gerenti è dovuta da loro, più in qualità di *soci* che in qualità di *affittatori*. — È però l'*interesse* ne è dovuto di pieno diritto e senza dimanda dal giorno della scadenza. — A questo caso si applica la disposizione dell'art 1846, Cod. civ. (1).

(1) LL. civ., art. 1718.
(2) LL. proc. civ., art. 153, 164.

Bruyère e Monistrol. — 4 marzo 1826. — Grenoble. — S-V. 27. 2. 105. — D. P. 27. 2. 40.

205. — Allorchè un affitto sottoscritto da un socio amministratore è riconosciuto oltrepassare in durata i bisogni della società, questo socio può, nel caso di scioglimento della società prima dello spirare dell'affitto, essere condannato a pagarne solo i termini che restano a correre.

Lachelin. — 7 marzo 1837. — C. Rig.— Douai. — S-V. 37. 1. 940. — D. P. 37. 1. 289.

206. — Le società civili, benchè formano un essere morale, come le società commerciali, non possono, a differenza di queste, agire in nome collettivo innanzi ai tribunali, istanze e diligenze a cura del loro gerente o direttore. — Vi è necessità, a pena di nullità, di designare individualmente, nell'atto di citazione, tutti i soci, indicando i loro nomi, le loro professioni ed il loro domicilio.

L'atto fatto in nome della società, istanze e diligenze a cura del direttore, benchè nullo in ciò che concerne i soci non designati, è valido a riguardo del direttore, che è nello stesso tempo socio. *Ris dalla Corte reale solamente.*

Compagnia di Cotentin. — 8 novembre 1836. — C. Rig. — Caen. — S-V. 36. 1. 811.

206 bis. — I membri d'una società civile (come quella che è formata fra proprietari per la ripartizione delle loro acque e dell'innaffiamento) debbono esser citati individualmente sulle dimande che interessano la loro associazione. Non sarebbero ammessi a pretendere che debbono esser citati collettivamente nella persona dei loro sindaci. (Cod. proc., 61, 69.) (2)

Fouque. — 26 maggio 1841. — Cass. — Aix. — S-V. 41. 1. 483.

206 ter. — I membri d'una società civile possono essere rappresentati collettivamente da amministratori o da liquidatori, sulle dimande da essi formate nell'interesse della loro associazione, quando la società comprende delle azioni al portatore: in questo caso, i soci non sono tenuti d'agire individualmente in loro nome personale. (Cod. proc., 61, 69.) (3)

Arnoust. — 17 dicembre 1842. — Douai.— S-V. 43. 2. 81.

207. — Un socio può, in suo nome solo, fare istanze per la cassazione d'una sentenza resa in contumacia contro la società, e contraddittoriamente con lui, come membro di questa società.

Carondelet. — 30 vent. anno 11. — Cass. — S-V. 16. 1. 167. — D. A. 12. 116.

(3) LL. proc. civ., art. 153, 164.

207 bis. — Il socio che ha ottenuto in suo nome personale, e non come rappresentante la società, una condanna contro un debitore della società, può ancora, nella stessa qualità, esercitare procedure in virtù di questa sentenza, benchè la società lo abbia disinteressato, ed abbia preso il credito per suo conto; l'accordo passato fra il socio e la società è un atto estraneo al debitore, e di cui non può prevalersi rispetto al suo creditore.

Poco importa che, negli atti di procedure o di esecuzione, il creditore abbia agito non in suo nome personale, ma in nome della società; l'enunciazione di questa qualità non potendo modificare il diritto personale che egli fondava nella sentenza resa a suo vantaggio.

Urbain. — 18 gennaro 1842. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 42. 1. 264.

207 ter. — Il diritto di verificare i libri e l'amministrazione del gerente d'una società, attribuito col patto sociale a commessari nominati per rappresentare gli azionisti nell'esercizio di questa sorveglianza, importa il diritto di verificare pure la cassa. (Cod. comm., 23, 24.) (1)

Bridon. — 7 giugno 1842. — Bordeaux. — S-V. 43. 2. 79.

§ 8. — *Ragione sociale. — Obbligazioni della società o dei suoi membri verso i terzi.*

NOZIONI GENERALI.

208. — La società stabilita ed amministrata, come si è detto, agisce nel circolo più o meno esteso d'affari che si ha tracciato. Per agire, bisogna che s'impegni. Come s'impegna? Quali sono gli effetti di questi impegni, sia a riguardo della società stessa, sia a riguardo de' soci in particolare? Ciò sarà esposto nei numeri seguenti.

209. — La società è obbligata come un debitore ordinario al pagamento dei suoi debiti, e sottomessa agli stessi mezzi di esecuzione. — Ma quali sono i debiti che debbono considerarsi come debiti della società? A tal riguardo, può fissarsi come regola generale, che la società è obbligata rispetto ai terzi tutte le volte che l'obbligazione è stata contratta per conto della società sotto la ragione sociale, o da una persona che ha la firma sociale (Cod. comm., 22.) (2), salvo il ricorso della società contro l'amministratore o il gerente che avesse abusato del potere che gli era affidato. (Malepeyre e Jourdain, p. 94.)

210. — Quanto all'obbligazione solidale che risulta per ogni socio dagli impegni sottoscritti di questa maniera, v. *Società in nome collettivo*, n. 4.

211. — Si chiama *ragion sociale* o di *commercio* il nome o la riunione dei nomi sotto i quali le società (salvo le *società anonime*, v. questa parola) contrattano, s'impegnano ed agiscono. (Pardessus, n. 979; Malepeyre e Jourdain, p. 25.) — V. *appresso*, n. 230 e s.

212. — La ragione sociale si forma ordinariamente con la unione dei nomi di quelli tra' soci che concorrono all'amministrazione, ai quali si aggiungono le parole: *e compagnia*, per designare coloro che non ne fanno nominativamente parte. (Malepeyre e Jourdain, p. 26.) — I nomi dei soci possono soli far parte della ragion sociale. (Cod. comm., art. 21.) (3) — V. *appresso*, n. 230, 233 e s.

213. — Dei soci i quali, intenzionalmente e nella veduta di procurarsi del credito aggiungessero alla loro ragion sociale il nome di una persona che non fosse realmente socio, o che avesse cessato dall'esserlo, commetterebbero un vero scrocco a riguardo dei terzi ingannati, e sarebbero passibili delle pene stabilite contro tal genere di delitto. (Cod. pen., 425.) (4) — Essi potrebbero anche, in certi casi, se avessero usurpato la firma di qualche negoziante, esser perseguitati come colpevoli di falso. (Pardessus, n. 978; Malepeyre e Jourdain, p. 25.)

214. — Da un altro lato, colui che avesse contribuito ad ingannare i terzi la-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 38, 39.

(2) Ivi, art. 31. — I soci in nome collettivo indicati nell'atto di società sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società, sebbene vi sia apposta la firma di un solo socio; purchè ciò sia sotto la ragion sociale, e non ostante che non consti la versione in beneficio comune: ma se nell'atto di società saranno destinati uno o più soci complimentari, le firme solamente di costoro sotto la ragion sociale obbligano i soci, ancorchè non consti della versione.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 30. — Solamente i nomi di soci possono far parte della ragion sociale.

(4) LL. pen., art. 323.

sciando figurare il suo nome nella ragion sociale, potrebbe a titolo di danni ed interessi esser condannato a pagare le obbligazioni che questa firma avesse messe a carico dei soci. (Pardessus, n. 978; Malepeyre e Jourdain, p. 25.)

215. — La ragion sociale non deve esser confusa col titolo che prendono certi stabilimenti, improntandolo sia dal luogo della loro situazione, sia dall'oggetto della loro intrapresa. — La denominazione data ad uno stabilimento non dispensa la società alla quale appartiene dal prendere un nome distinto sotto il quale possa impegnarsi ed agire in giudizio. (Pardessus, n. 978.)

216. — Osserviamo tuttavia che la firma sociale non impegna la società che quando è apposta da una persona che ha potere di firmare. (Malepeyre e Jourdain, p. 129.) — Se è stata data da una persona senza qualità, essa può, secondo le circostanze, costituire sia un falso, sia uno scrocco, sia solamente un impegno personale per colui il quale, senza diritto nè qualità, ha firmato per tutti, e non ha impegnato che lui medesimo. — V. *appresso*, n. 231.

217. — Osserviamo ancora che la convenzione fatta fra' soci, con la quale uno o più tra loro sono investiti del diritto di firmare sotto la ragion sociale, toglie agli altri il diritto d'obbligare la società con la loro firma, di maniera che i terzi non possono prevalersi d'una firma data da un socio, al quale questo diritto è stato negato, purchè tuttavia si pruovi, sia col mezzo delle pubblicazioni che sono state fatte, sia col mezzo delle circostanze particolari della transazione, che il terzo sapeva che contrattava con un individuo senza qualità.

218. — Intanto la società sarebbe impegnata dalla firma data da una persona senza qualità, se fosse constante che la società ha confermato l'operazione, o che ne ha profittato. (Merlin, *Repert.* v. *Società*, sez. 4, § 1; Malepeyre e Jourdain. p. 129.) — V. *appresso*, n. 235 e s.

219. — Per la stessa ragione, i soci che non si fossero opposti al pagamento di biglietti che uno dei soci avesse firmati con una ragion sociale nella quale avesse introdotto un nome straniero alla società, non sarebbero ammessi a negare il pagamento di altri biglietti rivestiti della stessa firma: il pagamento dei primi biglietti ha dovuto far credere ai terzi che la firma era regolare. (Malepeyre e Jourdain, p. 28.) — V. *appresso*, *ivi*.

220. — L'atto sottoscritto verso un terzo di buona fede, da un socio che ha la firma sociale, è obbligatorio, benchè non rivestito della ragion sociale, se è sottoscritto del nome del socio che l'ha firmato seguito dalle parole *e compagnia*. (Malepeyre e Jourdain, p. 29; Favard de Langlade, cap. 3, sez. 1, § 1, n. 3.) — V. *appresso*, n. 233.

221. — L'obbligazione rivestita della firma sociale, da una persona che ha qualità, cessa d'impegnare la società, se colui a vantaggio del quale l'impegno è stato sottoscritto ha saputo che il soscrittore agiva nel suo interesse particolare, e non nell'interesse della società. (Malepeyre e Jourdain, p. 95 e 96.) — V. *appresso*, n. 236.

222. — Può accadere che, dopo lo scioglimento della società, dei terzi abbiano contrattato con gli ex-gerenti. Per valutare l'effetto di questo contratto bisogna distinguere: — Se il contratto ha avuto luogo prima della pubblicazione dello scioglimento, i terzi possono esercitare tutti i loro diritti contra la società, salvo il ricorso di questa ultima contro i gerenti che l'hanno impegnata. — Se, al momento del contratto lo scioglimento era stato pubblicato, i terzi non possono spingerne l'esecuzione contro la società, che sino a concorrenza del beneficio che la società ha ritirato dall'operazione. (Malepeyre e Iourdain, p. 342).

223. — Benchè l'atto di società porti che tutte le operazioni saranno fatte a contanti, nondimeno la società è tenuta al pagamento delle compre fatte a credito, e dei biglietti sottoscritti dagli amministratori (Malepeyre e Iourdain, p. 59.); essi son fatti per conto della società che ne profitta, e che, per ciò stesso, si trova impegnata.

224. — I soci son tenuti al pagamento dei debiti sociali, o solidalmente o solamente sino a concorrenza della loro messa, secondo la natura dell'associazione. La solidalità è la regola generale. (Malepeyre e Iourdain, p. 94.) — V. sugli effetti della solidalità ed i casi nei quali essa ha luogo, le parole *Società anonima*, . . . *in commandita*, . . . *in nome col-*

lettivo. — V. pure *appresso*, n. 239 e s.

225. — La durata delle obbligazioni dei soci verso i creditori della società non è indefinita. Tutte le azioni contra i soci non liquidatori e la loro vedove, gli eredi o gli aventi causa, sono prescritte cinque anni dopo la fine o lo scioglimento delle società, se l'atto di società che ne enuncia la durata, o l'atto di scioglimento, è stato affisso e registrato conformemente agli art. 42, 43, 44 e 46, Cod. comm. (1) (V. *sopra* § 3), e se, dopo adempita questa formalità, la prescrizione non è stata interrotta a loro riguardo da alcuna procedura giudiziaria. (Cod. comm., art. 64.) (2) — V. *appresso*, n. 255 e seg.

226. — Noi stimiamo che questa prescrizione di cinque anni è applicabile anche a coloro tra'creditori della società che sono minori (Cod. civ., 2278 (3); Merlin, *Repert.* V. *Società*, p. 348; Pardessus, n. 1089; *contra* Locrè, sull'art. 64, (Cod. comm.); che è applicabile pure al creditore di cui i diritti non erano liquidati al tempo dello scioglimento della società (Pardessus, *ivi*; *contra* Soci *come sopra*); ma non a colui i cui diritti sono condizionali o a termine. (*Ivi*).

227. — Il socio liquidatore, dopo il termine dei cinque anni che seguono lo scioglimento della società, non può esser perseguitato che come liquidatore e non come socio. (Malepeyre e Iourdain, p. 343.)

228. — Allorchè il socio liquidatore è perseguitato dopo i cinque anni che seguono lo scioglimento, come non può esser tenuto che a render conto del suo mandato, ed a pagare se è debitore, non può opporre la prescrizione di cinque anni, e per conseguenza non può esercitare alcun ricorso contro gli antichi soci. (*Contra*, Pardessus, n. 1090.)

229. — Se nessun socio è stato espressamente incaricato della liquidazione, essa resta a carico di tutti: in questo caso, nessuno di loro può prevalersi della prescrizione di cinque anni. (Arg. dall' art. 64, Cod. comm.)

GIURISPRUDENZA

230. — Il nome di un individuo impiegato come ragione sociale d'una casa di commercio non può, dopo la morte di questo individuo, esser preso per ragione sociale dalle persone che succedono allo stabilimento.

Specialmente: il nome del marito impiegato come ragione sociale d'una casa di commercio menata dal marito e dalla moglie non può, dopo la morte del marito ed il passaggio della moglie a seconde nozze, esser preso dagli sposi per ragion sociale della società formata fra loro per la continuazione dello stesso stabilimento commerciale.

Streisguth. — 4 aprile 1838. — Cass. — Colmar. — S-V. 38. 1. 304. — D. P. 38. 1. 158.

230 bis. — Il nome adottato da una compagnia o società industriale non costituisce in suo favore una proprietà talmente esclusiva che non possa esser preso da un' altra compagnia industriale che ha per oggetto una industria tutta affatto differente dalla prima.

L'Urbaine. — 9 dicembre 1840. — Lione. — S-V. 41. 2. 131.

V. *Insegna.* — V. pure, n. 403.

231. — Il gerente (non socio) d'una società che sottoscrive della firma sociale senza avvertire che è *per procura* può, nel caso di fallimento della casa di commercio, esser condannato a pagare l'ammontare delle obbligazioni da lui sottoscritte della ragion sociale: a tal riguardo egli è riputato socio rispetto ai terzi, perchè è causa che l'hanno creduto socio. — Tuttavia, egli non è riputato socio nel senso che possa farsi considerare come fallito egli medesimo, ed ottenere un concordato: esso non è realmente che un imprudente che soffra la pena civile della sua imprudenza, ai termini dell'art. 1383, Cod. civ. (4).

Guibal. — 3 marzo 1831. — Parigi. — S-V. 31. 2. 93. — D. P. 31. 2. 99.

232. — In materia commerciale, il socio che firma come *capo* della casa sociale è stimato firmare *sotto la ragione sociale* medesima, e conseguentemente obbliga la società, in conformità dell' art. 22 dello stesso Codice. (5)

(1) LL. di ecc. aff. comm. art. 34, 35, 36 e 37.

(2) Ivi, art. 62. — Tutte le azioni contro a' soci non istralciari, ed alle loro vedove, agli eredi o aventi causa da loro, sono prescritte in termini di cinque anni dopo lo scioglimento della società, se l'atto di società, che ne indica la durata, o l'atto di scioglimento, è stato affisso e registrato in conformità degli articoli 34 e 35, e se essendo state osservate tali formalità, la prescrizione non è stata interrotta a loro riguardo da alcuna domanda giudiziaria.

(3) LL. civ., art. 2184. — Le prescrizioni delle quali trattasi negli articoli della presente sezione, corrono contra i minori e gl'interdetti, salvo loro il regresso contra i tutori.

(4) Ivi, art. 1337.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 31.

Chauvet. — 23 aprile 1816. — C. Rig. — Parigi. S-V. 16. 1. 275. — D. A. 2. 759.

232 bis. — Gl' impegni contratti sotto la firma o la ragion sociale da uno dei soci obbligano solidalmnnte tutti i soci, anchn quando questi impegni avessero per sola causa dei debiti personali al socio soscrittore, ed il creditore avesse avuto conoscenza di questa circostanza. (Cod. comm., art. 22.) (1)

Meyer. — 20 aprile 1844. — Bordeaux. — S-V. 44. 2. 496.

233. — In generaln, il contratto di società non può esser invocato contra i membri di una compagnia, pel pagamento d'un biglietto sottoscritto da un socio, senza aggiunzione di queste parole: *e compagnia*.

Crohai. — 13 frutt. anno 9. — C Rig. — Senna. — S-V. 2. 1. 50. — D. A. 12. 118.

234. — Nondimeno, ancorchè un socio, soscrivendo un impegno, non abbia aggiunto al suo nome queste parole *e compagnia*, può provarsi con atti o circostanzn, che ha firmato per la società.

Paulée. 23 frim. anno 13. — C. Rig. — S-V. 5. 2. 675. — D. P. 5. 1. 186.

235. — La girata fatta da uno de' soci sotto la firma sociale obbliga la società, ammeno che non sia provato che una stipulazione espressa abbia tolto a questo socio il diritto di amministrare.

27 Inglio 1830. — Bruxelles. — G. Brux. 1830. 2. 200.

236. — Gl' impegni contratti sotto la firma o la ragion sociale da uno dei soci obbligano solidalmento tutti i soci, anche quando questi impegni avnssero per sola causa del debiti personali al socio soscrittore, ed il creditorn avesse avuto conoscenza di questa circostanza; egli non ne diviene meno, così, creditore dnlla società.

Monnet. — 11 maggio 1836. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 36. 1. 711.

237. — *Fu giudicato intanto*, che gl' impegni sottoscritti da uno dei soci In sno nome individuale, senza aggiunzione della ragione sociale, n senza alcuna menzione propria a far supporre che l'impegno sia stato contratto nell' interesse della società, non obbligano affatto gli altri soci . . . , se i terzi creditori non provino che i denari sono stati realmente versati nella socintà.

Il principio è applicabile ancorchè si trattasse di biglietti, ed il soscrittore non faccia altro commercio che quello della società; la regola chn reputa fatti per sno commercio i biglietti sottoscritti da un negoziante, allorchè non vi è enunciata un' altra causa, è esclusivamente rnlativa al regolamento della competenza.

Coste. — 17 marzo 1834. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 34. 1. 237. — D. P. 34. 1. 133.

Id. — Chambion. — 14 maggio 1834. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 34. 1. 838. — D. P. 34. 1. 215.

238. — *Fu giudicato ancora*, che l'imprestito fatto da uno dei soci in suo nome personale n senza mandato, per farlo in nome della società, non obbliga ehe questo socio e non gli altri, benchè la somma prestata sia stata versata nella cassa sociale, se questo versamento non ha avuto luogo che per conto particolare del socio chn prende ad imprestito, e per liberarlo di ciò che doveva alla società. — Non può dirsi, in tal caso, che la somma versata abbia vantaggiato la società, nel senso dell'art. 1864, Cod. civ. (2).

Allorchè è giustificato che un prestito non è stato fatto nell' interesse della società, la dichiarazione contraria del socio che prendn ad imprestito, e di un altro socio che tratta di concerto con lui, non può avere per effetto di obbligare la società verso il terzo prestatore. Questa dichiarazione non ha effetto a suo vantaggio che rispetto agli autori della confessione.

De Salande. — 13 maggio 1835. — C. Rig. — Poitiers. — S-V. 35. 1. 854. — D. P. 35. 1. 297.

239. — In ogni società commerciale (diversa dalla società anonima o in commandita), i soci sono obbligati solidalmente per gli impegni contratti nell' interesse della società, ammeno che non sia fatta eccezionn a questa regola con una convenzione espressa.

Compagnia delle Rivn della Garonne. — 31 agosto 1831. — Bordeaux. — S-V. 32. 2. 19. — D. P. 32. 2. 20.

240. — Allorchè dei soci, in materia civile, si trovano obbligati al pagamento del debito contratto da uno di loro, perchè l'obbligazione è risultata a vantaggio della società, eglino non sone ebbligati, tutti e ciascuno, per una somma e parti eguali; ciascuno non è tenuto chn proporzionalmente alla sua parte nella società. (Cod. civ., 1862, 1864.) (3)

Aymand. — 18 marzo 1824. — C. Rig. — Grenoble. — S-V. 25. 1. 138. — D. A. 12. 96.

241. Un agente generale stabilito dai soci per compre obbliga tntti i soci, benchè la società non abbia dato la firma che ad uno di loro, e che l'agente non la rappresenti.

Curtel. — 30 prat. anno 13. — Cass. — Parigi. — S-V. 7. 1. 1202. — D. A. 2. 333.

242. — Un socio può, col concorso degli altri soci ritirarsi dalla società in un' epoca in cui essa non è in perdita, e liberarsi così, a riguardo dei terzi, da ogni solidalità risul-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 31.

(2) LL. civ., art. 1736.

(3) LL. civ., 1734, 1736.

tante dalle operazioni ulteriori dei suoi soci.

Donetteau. — 8 prat. anno 13. — C. Rig. — Rennes. — S-V. 7. 2. 1204. — D. A. 12. 123.

242 bis. — Il socio gerente il quale, usando del diritto che gli è riserbato con l'atto di società, si dimette dalle sue funzioni di gerente in favore di un terzo, non è sol per ciò riputato ritirarsi dalla società; in conseguenza, questo socio resta responsabile rispetto ai terzi dei debiti sociali posteriori alla sua dimessione, ancorchè l'atto che la comprovi, come la nomina del nuovo gerente, sia stato legalmente pubblicato. (Cod. comm., 46.) (1)

Pistor. — 1 luglio 1841. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 41. 1. 855.

243. — *Fu giudicato intanto*, che una società commerciale è stimata esistere finchè lo scioglimento non è stato comprovato dall'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 46, Cod. comm. (2) — In conseguenza, il socio, ritirato di fatto, ma senza che lo scioglimento della società a suo riguardo sia stato pubblicato, non è meno tenuto, verso i terzi, al pagamento dei biglietti sottoscritti dopo il suo ritiro, dalla società, sotto la ragion sociale.

Sablstinière. — 14 maggio 1832. — Lione. — S-V. 32. 2. 505. — D. P. 33. 2. 4.

244. — Allorchè allo scioglimento d'una società di commercio se ne forma una nuova tra i membri dell'antica e nuovi associati, questi son tenuti *personalmente* e *solidalmente* alle obbligazioni contratte dalla prima società, se non è stata liquidata, e se vi è stata confusione dell'una nell'altra.

Duchesne. — 25 fior. anno 13. — C. Rig. — Rennes. — S-V. 16. 1. 169. — D. A. 12. 123.

245. — Benchè una società sia stata disciolta per la morte di uno dei soci, non di meno se i soci sopravviventi, formando una nuova società, hanno, col loro fatto, dato a credere ai terzi che avevano contrattato con l'antica società, e che in seguito han contrattato con loro, che non vi è stato scioglimento, e che la nuova società è la stessa dell'antica, e la continua, questa nuova società può, in un tal caso, esser dichiarata obbligata, rispetto a questi terzi, agli impegni dell'antica società, ed anche alla restituzione delle somme indebitamente percepito da essa.

Prat. — 16 maggio 1838. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 38. 1. 836. — D. P. 38. 1. 349.

245 bis. — Non perchè nelle società in nome collettivo, *i nomi dei soci possono soli far parte della ragion sociale*, ne segue che debbasi necessariamente reputar socio e come tale tenuto delle obbligazioni contratte dalla società, colui che, dopo essersi ritirato dalla società, ha sofferto che il suo nome continuasse a figurare nella ragion sociale: a tal riguardo, i tribunali debbono valutare l'influenza che la simulazione della ragion sociale ha potuto esercitare sopra i terzi. (Cod. comm., 21.) (3)

Sindaci Samat. — 16 gennaro 1840. — Aix. — S-V. 40. 2. 465.

246. — La società contratta sotto la ragione *vedova con tale e figli*, fra la vedova ed i figli d'un negoziante, i quali hanno continuato senza interruzione, senza inventario, e senza precedente liquidazione, il commercio che il negoziante faceva sotto la ragione *un tale e compagnia*, e che, inoltre, hanno pagato dei debiti da lui contratti sotto questa ragione, non può, sol per ciò, essere riputata una continuazione della società primitiva col defunto, e restare passibile delle stesse azioni; queste azioni debbono esser intentate, come le azioni ordinarie, contro gli eredi detentori dolla successione.

Bocq. — 4 agosto 1807. — Agen. — S-V. 7. 2. 1201.

247. — Non perchè il creditore per conto corrente d'una società commerciale che è stata disciolta, ed alla quale è successa una nuova società, con obbligazione di pagare i debiti dell'antica, ha continuato le sue operazioni co' nuovi soci, segue che possa esser riputato aver perciò fatta novazione al suo credito contro la prima società, operante discarico per parte dei membri di questa società, ed accettazione dei nuovi soci per soli debitori. — E però, i pagamenti effettuati da questi ultimi, senza dichiarazione di imputazione, non debbono imputarsi sul debito dell'antica società (benchè più antico), in preferenza ad un debito personale dei nuovi soci. Il creditore conserva, in questo caso, il suo credito primitivo contro l'antica società.

Daire. — 5 gennaro 1835. — Cass. — Parigi. — S-V. 35. 1. 88. — D. P. 35. 1. 121.

Id. — Daire. — 10 giugno 1835. — Rouen. — S-V. 35. 2. 361. — D. P. 35. 2. 121.

248. — I creditori d'una società commerciale caduta in fallimento non hanno, contro ogni socio, due azioni, l'una, *jure sociali*, l'altra, *jure singulari*. — Dopo avere, come concordato omologato, fatto rimessa alla massa sociale d'una parte del loro credito, essi non possono presentarsi nella massa particolare di uno dei soci, o prendersi, non ostante questa rimessa, un dividendo indipendente dalle somme alle quali hanno ridotto i loro crediti nel concordato sociale. — Poco importa che, nel rapporto che ha preceduto il concordato, sia stata quistione dell'attivo personale di ciascun

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 37.
(2) Ivi, art. 37.

(3) Ivi, art. 30.

socio. — Le obbligazioni che risultano dal concordato nascono dalle disposizioni stesse del concordato, e non dalle interpretazioni date al rapporto che è a lui anteriore.

Buquet. — 18 febbraro 1817. — Parigi. — S-V. 17. 2. 265. — D. A. 8. 170.

249. — I soci d'uno stabilimento commerciale, benchè obbligati, sulla totalità del loro avere sociale e personale o extra-sociale, non sono intanto obbligati che a *titolo di società*. — Se dunque la società cade in fallimento, e, per concordato, sia loro fatta una *rimessa* nella qualità di soci, questa rimessa li libera, quanto al loro avere *personale*, come relativamente al loro avere *sociale*. — E non bisogna dire che, per liberare il loro avere personale, bisognerebbe che i creditori della società, facendo una rimessa, abbiano *rinunziato* a questo avere personale: è vero, al contrario, che la *rimessa* produce questa *rinunzia*, salvo *riserva contraria*.

Iacquemart. — 3 giugno 1818. — Cass. — Parigi. S-V. 18. 1. 277. — D. A. 8. 170.

250. — Dopo il fallimento d'una società commerciale, la rimessa fatta dai creditori ad uno dei soci personalmente, non giova agli altri soci.

Neblond. — 22 aprile 1818. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 19. 1. 179. — D. A. 8. 169.

251. — Allorchè per disinteressare i loro creditori, due soci falliti hanno abbandonato la messa sociale ed il loro avere particolare, quello dei due che aveva maggiore fortuna e che ha fatto un abbandono più considerevole non è divenuto, perciò, creditore del suo socio, per ragione di ciò che ha abbandonato in più.

Seb... e Jam... — 24 febbraro 1808. — Rennes. — S-V. 9. 2. 240. — D. A. 12. 122.

252. — Allorchè dopo lo scioglimento d'una società commerciale, i creditori rinunziano alla solidalità contro i soci, e reclamano da ciascuno la sua parte personale nei debiti, un socio non può provocare la dichiarazione di fallimento della società, in pregiudizio dei suoi consoci, che hanno pagato la loro parte. In questo caso, ogni socio è perseguitato per un debito personale, e non per un debito sociale.

Thomé. — 8 agosto 1820. — C. Rig. — S-V. 22. 1. 251. — D. A. 8. 31.

Id. — Chirat. — 11 agosto 1819. — Lione. — S-V. 20. 2. 89. — D. A. 8. 32.

253. — Allorchè un atto sotto firma privata, depositato presso un notaro, ha l'apparenza esteriore ed intrinseca d'un atto di società, se si trova che la società non è stata realmente contratta, e che l'apparenza d'atto sociale sia il risultato d'un falso (praticata per aggiunzione e fabbricazione di convenzioni scritte sopra un bianco esistente al di sopra di un atto sotto firma privata), i terzi che hanno contrattato sulla fede di un tale atto non possono rendere il sosorittore responsabile delle conseguenze del loro errore; soprattutto se l'atto di società interpolato non costituisce che una società leonina e fuori di ogni verisimiglianza. (Cod. civ., 1109, 1382.) (1)

Marchais-Dussablon. — 7 feb. 1824. — Parigi. — S-V. 25. 2. 196. — D. A. 5. 101.

254. — Dei membri d'una società, perseguitati a causa d'una contravvenzione commessa nell'interesse di questa società, possono essere liberati, benchè la contravvenzione sia riconosciuta constante, pel solo motivo, che è presumibile che il fatto costituente la contravvenzione proceda da *un solo* socio, morto dipoi, e che non sembra che gli altri soci vi abbiano cooperato. Tuttavia, il tribunale repressivo può, a titolo di riparazioni civili, ordinare la distruzione dei lavori che costituivano la contravvenzione, e condannare i prevenuti alle spese.

Deviller-Bodson. — 2 aprile 1830. — C. Rig. — Nancy. — S-V. 30. 1. 379. — D. P. — 30. 1. 192.

255. — La prescrizione di cinque anni stabilita, con l'art. 64, Cod. comm. (2), in favore dei soci non liquidatori, si applica, non solamente alle azioni dei soci tra loro, ma ancora alle azioni dei creditori della società, contra i soci.

Dunal e Saguier. — 21 luglio 1835. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 36. 1. 121. — D. P. 35. 1. 450.

V. ancora *Società in commandita*, n. 49.

256. — La prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 64, Cod. comm. (3), dopo lo scioglimento della società, in favore di ogni socio (non liquidatore), a contare dallo scioglimento della società reso pubblico nelle forme volute dalla legge (Cod. comm., 42 e seg.) (4), si applica egualmente al *socio ritirato*, a contare dal suo ritiro, allorchè è stato reso pubblico nelle stesse forme dello scioglimento.

Perret. — 7 giugno 1830. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 30. 1. 294. — D. P. 30. 1. 280.

256 bis. — La prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 64. Cod. comm. (5), a vantaggio dei membri d'una società disciolta diversi dai liquidatori, a riguardo di tutte le azioni dei creditori sociali, corre dal giorno

(1) LL. civ., art. 1063, 1336.
(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 62.
(3) Ivi, art. 62.
(4) Ivi, art. 34 e seg.
(5) Ivi, art. 62.

SOCIETÀ DI COMMERCIO

stesso dello scioglimento della società, e non solamente dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento.

Deberly. — 21 giugno 1843. — Parigi. — S-V. 43. 2. 342.

—

§ 9. — *Obbligazioni e diritti reciproci dei soci e della società.— Debiti comuni. — Interessi comuni.*

NOZIONI GENERALI.

257. — Nel movimento degli affari sociali, i diritti dei soci, o dei loro creditori, possono trovarsi in concorrenza o in opposizione con quelli della società. Questo conflitto d'interessi può esistere di più maniere: sia a causa dell' uso delle cose sociali, sia a causa de'debitori comuni alla società ed ai soci, sia a causa della gestione degli affari sociali e della cura che devesi loro portare.

258. — Un principio che domina i rapporti del socio con la società è che il socio non può usare delle cose che appartengono alla società, che col peso di pagare questo uso. (Malepeyre e Iourdain, p. 61.) — V. *sopra*, n. 192.

259. — Dippiù, il socio che non è amministratore non può alienare, nè impegnare le cose, anche mobili, che dipendono dalla società. (Cod. civ., art. 1860.) (1) — V. *sopra*, n. 171, ed *appresso*, n. 288.

260. — Donde segue che i creditori personali dei soci, non essendo creditori della società, non possono fare istanza pel pagamento del loro credito contra il fondo sociale, che è obbligato con preferenza agli impegni della società. (Pardessus, n. 975.) — V. *appresso*, n. 287.

261. — Intanto, i creditori d'un socio possono sequestrare la sua parte nell'attivo sociale. Ma questo sequestro non ha altro effetto che di valere come opposizione al perchè la divisione della società sia fatta fuori la presenza dei creditori sequestranti: eglino non potrebbero far vendere la parte indivisa del loro debitore. (Cod. civ., 2205 (2); Duranton, t. 17, n. 445.) — V. *appresso*, n. 291 e seg.

262. — Le somme che il socio ha prese nella cassa sociale producono interessi, a contare dal giorno in cui le ha prese per suo profitto particolare; senza pregiudizio di più ampi danni ed interessi se vi è luogo. (Cod. civ., 1846.) (3); e questi danni ed interessi son dovuti, senza che vi sia bisogno di una messa in mora particolare. (Duranton, t. 17, n. 398; Favard, V. *Società*, cap. 2, sez. 4, § 1, art. 2.) — V. *appresso*, n. 296.

263. — È d'altronde proibito ad un socio di cercare di vantaggiarsi in pregiudizio dell'interesse comune. (Cod. civ. 1848.) (4)

264. — Così, allorchè un socio è, per suo conto particolare, creditore di una somma esigibile verso una persona che si trova pure dovere alla società una somma egualmente esigibile, l'imputazione di ciò che riceve da questo debitore deve farsi sul credito della società e sul suo, nella proporzione dei due crediti, ancorchè abbia, con sua quietanza, diretta l'imputazione sul suo credito particolare; ma se ha espresso, nella sua quietanza, che l'imputazione sarebbe fatta in intiero sul credito della società, questa stipulazione è eseguita. (Cod. civ., 1848.) (5) — V. *appresso*, n. 297.

265. — Se colui cho è simultanea-

(1) LL. civ., art. 1732. — Il socio che non è amministratore, non può alienare nè obbligare le cose benchè mobili, le quali dipendono dalla società.

(2) Ivi, art. 2106. — Nondimeno la parte indivisa di un coerede negl'immobili di una eredità non può esser posta in vendita da' suoi creditori particolari prima della divisione, o dell'incanto che questi possono dimandare, se vogliono, o ne' quali hanno diritto d'intervenire, in conformità dell' articolo 802 del titolo delle *successioni*.

(3) Ivi, art. 1718, comma 2° e 3.° — Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gl'interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio.

Tutto ciò senza pregiudizio di maggiori danni ed interessi, se vi è luogo.

(4) Ivi, art. 1720.

(5) Ivi, art. 1720. — Quando uno dei soci sia creditore per suo conto particolare, in una somma esigibile, di una persona che è parimenti debitrice alla società di una somma egualmente esigibile, dee imputarsi ciò che riceve dal debitore, sul credito della società e sul proprio, nella proporzione dei due crediti, ancorchè colla quietanza avesse fatto l' intera imputazione sul suo credito particolare; ma se abbia dichiarato nella quietanza che l'imputazione sarà fatta intieramente sul credito della società, questa dichiarazione sarà eseguita.

mente debitore e della società e di un socio imputasse egli medesimo il pagamento da lui fatto al socio sul credito di quest'ultimo, il debitore si troverebbe liberato verso il socio; ma il socio sarebbe obbligato a render conto alla società, di una parte della somma da lui ricevuta, in proporzione del credito sociale (Duranton, t. 17, n. 401; Malepeyre e Iourdain, p. 68); salvo il ricorso del socio contro la società, per forzarla, dopo che abbia ricevuto il suo pagamento integrale per parte del debitore comune, a renderla indenne delle somme che gli restino dovute.

266. Se il credito della società fosse solo esigibile, la società potrebbe esigere che il socio che è stato pagato dal debitore comune tenga conto alla società della totalità della somma ricevuta, sino a concorrenza dell'ammontare del credito sociale. (Duranton, t. 17. n. 401.)

267. — Ma se, ai contrario, il credito del socio fosse solo esigibile, l'imputazione diretta su questo credito produrrebbe tutto il suo effetto; non vi sarebbe neanche bisogno d'imputazione. (Duranton, *ivi.*)

268. — Se nè l'uno nè l'altro credito sono esigibili, l'imputazione che è stata fatta, sia a vantaggio del socio, sia a vantaggio della società, riceve tutto il suo effetto. (Duranton, *ivi.*)

269. — Ma se nell'ipotesi del numero precedente, nessuna imputazione è stata fatta nella quietanza, bisogna distinguere; se i crediti sono della stessa natura ed hanno la stessa scadenza, l'imputazione si fa di pieno dritto sopra l'uno e sopra l'altro; se al contrario, l'uno deve scadere prima dell'altro, l'imputazione si fa qualunque sia la natura dei crediti su quello che deve scadere il primo. (Duranton, *ivi.*)

270. — Se colui che è debitore simultaneamente della società e di un socio diviene creditore di quest'ultimo, e vi sia luogo a compensazione, il socio niente ha a conferire alla società. (Duranton, *ivi.*)

270 bis. — Il socio il quale, riconoscendo in giudizio che una somma di cui è debitore è stata omessa nel conto fatto fra lui ed il suo consocio, offre di ammettere questa somma in compensazione con altre somme che gli deve quest'ultimo, è riputato non consentire a questa compensazione che nel limite dei diritti del suo consocio, cioè per la metà della somma omessa, questa somma dovendo appartenere per porzione eguale ai due soci; in conseguenza, la decisione che, in seguito di questa offerta, ordina la compensazione in questi limiti, non può esser criticata per violare il contratto giudiziario interamente fra le parti.

Barrault. — 27 nov. 1838. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 39. 1. 248.

271. — Allorchè uno dei soci ha ricevuto la sua parte intiera di un credito comune, ed il debitore è poi divenuto insolvibile, questo socio è tenuto a conferire alla massa comune ciò che ha ricevuto, ancorchè abbia specialmente data quietanza *per la sua parte*. (Cod. civ., 1849.) (1)

272. — La gestione degli affari sociali può creare, in una certa misura, delle obbligazioni a carico del socio che gerisce. — Osserviamo intanto, che il socio non è tenuto di apportare agli affari della società che la cura che apporta ai propri affari. (Malepeyre e Iourdain, p. 72; Favard de Langlade, *hoc verb.*, cap. 2, sez. 4, § 1, art. 4.)

273. — Così, il socio è sottomesso a riparare il danno che ha cagionato, allorchè questo danno non è il risultato che di una colpa *leggiera*. (Merlin, *Repert.*, V. *Società*, sez. 6, § 2, n. 4.)

274. — Ma la negligenza abituale che il socio arrecasse ai suoi affari personali non lo scuserebbe di recare la stessa negligenza agli affari della società. (Malepeyre e Iourdain, p. 73.)

275. — Colui il quale, senza il consenso dei suoi consoci, ha fatto delle innovazioni sugli immobili dipendenti dalla società, può esser costretto a rimettere a sue spese le cose nel suo primiero stato. (Duranton, t. 17, n. 440.) V. *supra*, n. 194, ed *appresso*, n. 289.

276. — Si è dimandato se il socio, che facendo lo stesso commercio della società, accaparrasse le mercanzie che fanno l'oggetto delle intraprese sociali, po-

(1) LL. civ., art. 1721. — Quando uno de' soci abbia ricevuto porzione di un credito comune, ed il debitore diventi poi non solvente, questo socio dovrà conferire nella massa comune ciò che ha ricevuto, quantunque abbia fatto la quietanza specialmente per la sua porzione.

trebbe esser costretto a mettere una parte di queste mercanzie a disposizione della società? Malepeyre e Iourdain, p. 68, indicano nel senso dell'affermativa delle decisioni rese in Inghilterra. Ma noi stimiamo che, secondo le nostre leggi, il socio accaparratore non potrebbe esser passibile che di danni ed interessi. (Cod. civ., 1850.) (1)

277. — Allorchè a causa della mancanza che ha commessa, un socio è tenuto verso la società dei danni ed interessi, non può compensarli coi vantaggi che la sua industria abbia procurati alla società in altri affari. (Cod. civ., 1850.) (2)

278. — Se, in certi casi, la società ha azione contro il socio, reciprocamente, un socio ha azione contro la società, non solamente a causa delle somme che ha sborsate per essa, ma ancora a causa delle obbligazioni che ha contratte di buona fede per gli affari della società, e dei rischi inseparabili dalla sua gestione. (Cod. civ., art. 1852) (3)

279. — Se dunque, un socio viaggiando per gli affari della società è stato rubato durante il viaggio; se egli o i suoi domestici sono stati feriti, la società deve indennizzarla di ciò che gli è stato rubato e di ciò che ha pagato per spese di guarigione; ma come la società non è tenuta che dei rischi che sono inseparabili dalla gestione dei suoi affari, il socio che ha portato con lui più denaro di quello che gliene bisognava per adempiere l'oggetto del suo viaggio, non ha diritto ad alcuna indennità pel furto di questo superfluo. (Merlin, *Repert.* V. *Società*; Favard, *eod*; cap. 2, sez. 4, § 2, n. 3.)

280. — Ogni socio ha, dippiù, il diritto di obbligare i suoi consoci a fare con lui le spese di mantenimento delle cose di cui il solo godimento è stato messo in società. (Duranton, t. 17, n. 440; arg. dall'art. 1859, Cod. civ.)

281. — Basta che le spese fatte per la società siano state utili nel principio, benchè siano divenute inutili in seguito, perchè diano luogo ad indennità: perchè tuttavia siano state fatte di buona fede. (Duranton, t. 17, n. 412.)

282. — L'indennità dovuta ad un socio si preleva sulla massa; donde segue che il socio stesso contribuisce all'indennità che gli è dovuta. (Duranton, t. 17, n. 413; Favard., *hoc verb.*, cap. 2, sez. 4, § 2, n. 4.) — Sarebbe lo stesso se un socio si avesse riserbato sopra una delle cose appartenenti alla società, un diritto riscattabile dalla società. Egli dovrebbe contribuire al riscatto come gli altri soci.

283. — Se la massa totale non basta per pagare, il deficit è riempito con una contribuzione che si fa fra' soci, ed alla quale concorrono in proporzione della loro parte d'interesse nella società. — Se uno dei soci è insolvibile, la parte di costui è pagata dagli altri nella stessa proporzione. (Duranton, t. 17, n. 413; Favard, *come sopra.*)

284. — L'operazione fatta da uno dei soci dopo la morte dell'altro, quando questa morte deve avere per effetto di sciogliere la società, resta per conto del socio, ammenochè non sia la conseguenza d'una operazione cominciata e che importerebbe di terminare. (Duranton, t. 17, n. 471.)

285. — Ma le operazioni fatte dal socio che ignora la morte del suo consocio sono obbligatorie per gli eredi di quest'ultimo. (Duranton, t. 17, n. 471.)

GIURISPRUDENZA

286. — Il dritto che ogni socio ha sopra i beni sociali non è un diritto di proprietà tale che ciascuno di loro possa gravarlo d'ipoteca.

Torino. — 25 marzo 1811. — Parigi. — S-V. 11. 2. 428. — D. A. 9. 143.

287. — *Id.* È però che l'ipoteca legale d'una donna maritata non colpisce in alcun modo i beni acquistati da una società di cui il marito è membro. (Cod. civ., 1860, 1872, 2135.) (4)

Guibert. — 31 luglio 1820. — Tolosa. — S-V. 21. 2. 263. — D. P. 21. 2. 87. — V. *sopra*, n. 37.

287 bis. — Una società per azioni non ha

(1) LL. civ., art. 1722 — Ciascuno de' soci è obbligato verso la società pei danni cagionati alla stessa per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri negozi.

(2) Ivi, art. 1722, v. nota precedente.

(3) Ivi, art. 1724. — Un socio ha azione contro la società non solo per le somme che egli abbia sborsate per essa, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e pe' rischi inseparabili dalla sua amministrazione.

(4) Ivi, art. 1732, 1744, 2021.

esistenza legale che dal momento in cui è stata emessa una o più azioni; sino a questo momento non vi è che una semplice pollicitazione o offerta di costituire una società. — In conseguenza, è valida, anche a riguardo degli azionisti, la costituzione d'ipoteca consentita dal creatore d'una società di questo genere in vantaggio d'un terzo, prima che nessuna azione è stata emessa, sopra un immobile che gli apparteneva, e di cui aveva dichiarato nell'atto sociale di trasferire la proprietà alla società. — Reciprocamente, è nulla a riguardo degli azionisti la costituzione d'ipoteca consentita su questo immobile, dopo collocamento d'azioni in maggiore o minor numero. (Cod. civ., 2124.) (1)

Hazard. — 27 novembre 1839. — Douai. — S-V. 40. 2. 206.

287 ter. — Il conservatore delle ipoteche ha qualità per iscrivere *d'ufizio*, al momento della trascrizione della vendita d'un immobile, di cui una parte riserbata è messa con lo stesso atto in società con l'acquirente, una ipoteca convenzionale consentita su questa porzione d'immobile in vantaggio del venditore: l'iscrizione così presa gli giova, benchè non l'abbia richiesta. (Cod. civ., 2108, 2134 e 2148.) (2)

Chagot. — 13 luglio 1841. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 41. 1. 731.

287 quat. — È valida la iscrizione ipotecaria presa contra una società, benchè non racchiuda tutti i nomi de' soci che formano la ragione sociale, allorchè soprattutto è constante in fatto che questa missione non ha potuto portare alcun pregiudizio ai terzi. (Cod. civ., 2148.) (3)

La stessa decisione di sopra.

288. — Il socio che vende un immobile della società, tanto in suo nome personale, che come mandatario del suo socio, vende validamente la sua *metà*, quando anche la vendita si trovasse nulla, per ciò che riguarda la metà del socio.

Froment. — 3 agosto 1819. — Cass. — Rennes. — S-V. 19. 1. 359. — D. A. 9. 181.

289. La proibizione ad ogni socio o comunista di fare, senza il consenso dei suoi consoci o comunisti, alcuna innovazione sulla cosa comune. (Cod. civ., art. 1859, n. 4.) (4) non si applica, che ai cambiamenti tendenti ad alterare la natura di questa cosa, e non a quelli che conservando alla cosa il suo stato e la sua destinazione, non hanno per oggetto che di facilitare, per uno dei soci o comunisti, l'uso che ha diritto di farno, senza nuocere d'altronde ai diritti degli altri soci o comunisti.

Donmere. — 30 maggio 1828. — Tolosa. — S-V. 28. 2. 274. — D. P. 28. 2. 213.

290. — Un socio non può, in pregiudizio dei suoi consoci delegare al suo creditore personale le somme dovute alla società dal governo.

Lannes. — 16 dicembre 1809. — Parigi. — S-V. 16. 2. 72.

291. — La messa sociale di un socio può esser sequestrata e venduta nelle forme prescritte dagli art. 636 e seg., Cod. proc. (5)

Benazet. — 13 agosto 1834. — Parigi. — S-V. 34. 2. 674. — D. P. 35. 2. 54.

292. — Il creditore d'un socio, per una causa straniera alla società, non ha diritto di arrestare ciò che è dovuto agli altri soci.

Bohet. — 11 marzo 1806. — Cass. — Rennes. — S-V. 7. 2. 1214. — D. A. 12. 91.

292 bis. — Il creditore di una società o compagnia non può fare sequestro nelle mani del suo cassiere, quest'ultimo non essendo un terzo a riguardo della società. (Cod. proc. civ. art. 557.) (6)

Contribuzioni indirette. — 23 gen. 1844. — Bordeaux. — S-V. 44. 2. 256.

293. — In caso di fallimento d'un socio (anche in nome collettivo) per suoi affari personali ed anteriori alla società, i suoi creditori personali non hanno alcun dritto sulle messe dei suoi consoci, allorchè è constante, in fatto, che il socio fallito ha comprovato il suo patrimonio particolare e personale, distinto dal fondo sociale. (Cod. comm., 22. (7)

Biancon. — 13 marzo 1823. — C. Rig. — Aix. — S-V. 23. 1. 343. — D. A. 12. 114.

294. — Allorchè un commerciante fa il commercio di due maniere, cioè, una specie di negozio in nome individuale, ed un'altra specie di negozio, in nome collettivo con un socio, i creditori della sua casa di commercio in nome individuale non hanno, in caso di fallimento per parte sua, alcun privilegio sul suo avere, in preferenza ai creditori della casa di commercio in nome collettivo.

Mazet. — 18 ottobre 1814. — C. Rig. — Agen. — S-V. 15. 1. 78. — D. A. 8. 204.

295. — I creditori di una società hanno, sull'attivo sociale, un privilegio che dà loro il diritto d'esser pagato prima dei creditori personali degli associati. — Tuttavia, se, dopo lo scioglimento della società, uno dei soci nominato liquidatore, ha confuso l'attivo sociale nel suo proprio, senza che i creditori della società abbiano dimandato la separazione degli

(1) LL. civ., art. 2010.
(2) Ivi, art. 1994, 2020 e 2042.
(3) Ivi, art. 2042.
(4) Ivi, art. 1731, comma 4.°

(5) LL. proc. civ., art. 726
(6) Ivi, art. 647.
(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 31.

attivi rispettivi, il privilegio di questi creditori è estinto con la confusione.

Olivier. — 1 giugno 1831. — Grenoble. — S-V. 32. 2. 591. — D. P. 32. 2. 40.

296. — L'art. 1846, Cod. civ. (1), portante che le somme dovute da un socio alla società, producono interessi di pieno diritto, dal giorno della scadenza, può estendersi al caso in cui il socio si trova debitore del prezzo di affitto che gli è stato passato dalla società.

Bruyère e Monistrol. — 4 marzo 1826. — Grenoble. — S-V. 27. 2. 15. — D. P. 27. 2. 40.

297. — I pagamenti effettuati dal liquidatore d'una società, che si trova essere nello stesso tempo debitore personale dello stesso creditore, debbono, in mancanza di dichiarazione contraria, imputarsi sul suo debito personale (benchè meno antico) in preferenza del debito della società.

Daire. — 10 giugno 1835. — Rouen. — S-V. 35. 2. 361. — D. P. 35. 1. 121.

297 bis. — Il socio che paga ad uno dei suoi creditori personali, il quale è nello stesso tempo creditore della società, il debito di questa società, non è ammesso ad imputare più tardi questo pagamento sul suo debito personale, sotto pretesto che questo debito essendo ipotecario, egli aveva maggiore interesse a pagarlo (Cod. civ., 1256.) (2).

Loisel. — 19 aprile 1841. — Cass. — Rouen. — S-V. 41. 1. 632.

298. — Un socio può intraprendere, a suo vantaggio esclusivo, dopo il suo ritiro dalla società, il commercio che aveva fatto l'oggetto della società, allorchè d'altronde l'esercizio di questa industria è libera ed aperta a tutti. Una simile proibizione non può esser supplita nella convenzione, allorchè non è di uso nel luogo in cui la società è stata formata e disciolta.

Il socio che resta nella speculazione non può esser ammesso a provare per testimoni che, al momento della firma dell'atto di scioglimento della società, era stato convenuto verbalmente che il socio che usciva s'interdiceva il diritto di stabilire, nella stessa città, lo stesso ramo d'industria che aveva formato l'oggetto dell'associazione, e che era continuato dal socio restante.

13 luglio 1832. Bruxelles. — G. Brux. 1832. 2. 21.

—

§ 3. — *Cessione de' diritti o parti d'interesse nella società.* — *Associazione dei terzi.*

NOZIONI GENERALI.

299. — Le società commerciali non sono solamente una riunione di capitali ed interessi; esse sono pure, in generale, un'associazione, una scelta di persone legate insieme dal sentimento d'una fiducia reciproca. — Ne risulta che in principio, ciascun socio, fosse egli amministratore, può introdurre nella società une terze persona che col consenso unanime di tutt'i consoci (C. civ., 1861) (3), e la cessione che facesse dei suoi diritti ed un terzo sarebbe nulla rispetto alla società, di maniera che il cessionario sarebbe obbligato di farvisi rappresentare dal suo cedente, e non potrebbe intervenire nè nelle deliberazioni o nei conti della società, nè alla liquidazione diffinitiva. — (Pardessus, n. 973; Faverd, *hoc verbo*, cap. 2, sez. 3, § 2, n. 6.) — Egli potrebbe nondimeno intervenire alla divisione o anche provocarle. (Duranton, t. 17, n. 442; Malepeyre e Iourdain, p. 65.)

299 bis. — Allorchè con un atto di società è stato convenuto, che il socio che vorrà vendere il suo interesse dovrà offrirlo ai direttori della società per esser ripreso o abbandonato dai soci in un termine fissato, deve intendersi che basta al socio, per far correre il termine, di istruire con lettere i direttori della cessione che vuol fare, senza che sia tenuto a notificarla loro con atto di usciere.

Bleuart. — 10 gennaro 1839. — Douai. — S-V. 39. 2. 495.

300. — Ne l'atto di società, o delle convenzioni posteriori, possono derogare al principio generale, permettendo ai soci di cedere tutto o parte dei loro diritti sociali, facoltà che è sempre sottintesa nelle *società anonime*, (Cod. civ., 1868.) (4) — V. questa parola, n, 12.

(1) LL. civ., art. 1718.

(2) Ivi, art. 1209.

(3) Ivi, art. 1733. — È nella facoltà di ciascuno de' soci di associarsi senza il consenso degli altri una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società. Non può senza tal consenso ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l'amministrazione.

(4) LL. civ., art. 1740. — Quando siasi stipulato che in caso di morte di uno dei soci la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra' soci superstiti, tali

300 bis. — Il n° 6, § 2, dell'art. 69 della legge dei 22 frim. anno 7, che non assoggetta che al diritto di 50 centesimi per 100 franchi, le cessioni di azioni e parti di azioni mobiliari delle società, non si applica che al caso in cui si tratta di società divise in azioni suscettive di cessione per via di negoziazione. Quanto alla vendita o alla cessione di una parte d'interesse in una società o compagnia non divisa per azioni trasmessibili per via di negoziazione, essa resta sottomessa al diritto proporzionale di 2 franchi per 100 franchi, al quale sono soggette le vendite mobiliari in generale per lo stesso articolo 69, § 5 n. 1.

Amm. del reg. — 11 gennaro 1843. — Cass. — S-V. 43. 1. 327.

Id. — 22 luglio 1842. — Cass. — S-V. 42. 1. 595.

300 ter. — L'aggiudicazione innanzi notaro di tutti i diritti appartenenti ad un socio in una società, che si compongono di una porzione determinata del valori sociali, fucine, macchine ed altri oggetti dipendenti dalla società, è una vendita di oggetti mobili, soggetta al diritto di 2 franchi per 100 franchi, e non una semplice cessione di azioni passibile solamente del diritto di 50 centesimi per 100 franchi. (L. 22 frim. anno 7, art. 69, § 2, n. 6, e § 5, n. 1.)

Il n° 6 del § 2 dell'art. 69 della legge dei 22 frim. anno 7, che non assoggetta che al diritto di 50 centesimi per 100 franchi la cessione di azioni o parti di azioni mobiliari delle società, non si applica che al caso in cui si tratta di società divise in azioni suscettive di cessione per via di negoziazione.

L'amm. del reg. — 14 dicembre 1842. — Cass. — S-V. 43. 1. 79.

301. — Nel caso in cui la cessione è autorizzata, il cessionario succede a tutti i vantaggi ed a tutti i pesi inerenti alla qualità di socio; egli succede dippiù ai pesi particolari da cui era gravata la parte del suo cedente, salvo il suo ricorso contra costui, se dei pesi particolari non erano stati dichiarati. (Pardessus, n. 973.)

302. — I soci che hanno ceduto le loro azioni o i loro diritti restano essi obbligati verso i terzi dei debiti ulteriori contratti dalla società? — Bisogna distinguere, su questo punto, fra le società civili e le società commerciali: se si tratta d'una società civile, non sottomessa a pubblicazione, e di cui i membri non sono solidali (Cod. civ., 1862) (1), la cessione che fa uno dei soci dei suoi diritti, lo discarica da ogni obbligazione sociale verso i terzi, e colui che lo rimpiazza gli succede generalmente. — Se si tratta al contrario d'una società commerciale in nome collettivo, nella quale tutti i soci sono solidali (Cod. comm., 22) (2), la cessione dei diritti d'un socio, che equivale alla sua ritirata e per conseguente allo scioglimento della società (V. *appresso*, n. 343) deve esser pubblica (V. *sopra*, n. 66); e se vi è pubblicazione, l'ammissione del nuovo socio, equivalente alla formazione d'una nuova società, discarica il cedente da ogni obbligazione futura verso i terzi; se non vi è pubblicazione, resta tenuto a causa di tutto ciò che è stato fatto dopo la sua ritirata. — V. *Società anonima*, § 2; *Società in commandita*, n. 10 e s., ed *appresso*, n. 343.

303. — Se uno dei soci ha venduto la sua parte indivisa in uno degl'immobili della società, e questo immobile cade nella porzione d'un altro socio, la vendita diviene come non avvenuta. (Duranton, t. 17, n. 442) — V. *sopra*, n. 288.

304. — Il ritratto (cioè il diritto accordato a ciascuno degli eredi indivisi di forzare il cessionario dei diritti di un coerede a restituire la cosa ceduta rimborsandogli il prezzo della cessione (Cod. civ. 841.) (3) non può aver luogo per assimilazione in materia di società, contro

disposizioni dovranno eseguirsi. Nel secondo caso l'erede del defunto non ha diritto se non alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui la società si trovava nel tempo della morte del socio; e non partecipa de' diritti ulteriori, se non in quanto sieno essi una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio al quale succede.

(1) LL. civ. art. 1734. — Nella società, escluse quelle di commercio, i soci non sono obbligati solidalmente pe' debiti sociali; ed uno de' soci non può obbligare gli altri, se costoro non gliene abbiano accordata la facoltà.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 31. — I soci in nome collettivo indicati nell'atto di società sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società, sebbene vi sia apposta la firma di un solo socio; purchè ciò sia sotto la ragione sociale, e non ostante che non consti la versione in beneficio comune; ma se nell'atto di società saranno destinati uno o più soci complimentari, le firme solamente di costoro sotto la ragion sociale obbligano i soci, ancorchè non consti della versione.

(3) LL. civ. art. 760. — Qualunque persona, ancorchè parente del defunto, che non abbia diritto a succedergli, ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti alla eredità, può essere esclusa dalla divisione da tutti i coeredi o da un solo, rimborsandosele il prezzo della cessione.

l'acquirente dei diritti d'un socio, ammeno di stipulazione contraria nell'atto sociale. (Duranton, t. 17, n. 433.)— V. *appresso*, n. 315 e s.

305. — Nei casi in cui un socio non potesse introdurre un terzo nella società, potrebbe nondimeno, senza il consenso dei suoi consoci associarsi una terza persona relativamente alla parte che ha nella società. (Cod. civ., 1861.) (1) — Si nomina *compagno* il terzo che si ha in tal modo associato un membro d'una società. — V. *appresso*, n. 314.

306. — Se il compagno trattando nell'interesse che gli è comune coi socio che rappresenta, ha cagionato qualche danno per sua colpa alla società, la società ha essa azione contra di lui per la riparazione di questo danno? Merlin (*Repert.* v. *Società*, sez. 5.) sembra decidere l'affermativa. — Ma noi stimiamo che questa responsabilità del compagno, rispetto alla società, alla quale resta in qualche modo straniero, non potrebbe applicarsi che al caso di delitto o quasi delitto. (Malepeyre e Iourdain, p. 101; Favard, *hoc verbo*, cap. 2, sez. 3, § 2, n. 8.

307. — In tutti i casi, il socio risponde verso la società del torto che il terzo ammesso da lui in partecipazione ha cagionato a quest'ultimo, salvo il suo ricorso contra questo terzo. (Malepeyre e Jourdain, p. 101; Favard, *come sopra*.)

308. — Il socio che deve indennizzare la società del torto che gli è stato cagionato dal terzo o compagno ammesso in partecipazione non può compensare ciò che deve a causa di questa indennità, coi valore dei beneficî che questo terzo ha potuto d'altronde procurare alla società. (Malepeyre e Iourdain, p. 101; Favard, *come sopra*; n. 10.)

309. — Il compagno ha diritto, nella proporzione del suo interesse, ai beneficî che appartengono al socio cedente, come pure è tenuto a contribuire alle perdite nella stessa proporzione, da qualunque causa provvengano queste perdite; anche quando provvenissero dal fatto di malversazinne o insolvibilità di uno dei soci: imperocchè il contratto di nuova associazione ha per oggetto di associare i nuovi soci alle perdite come ai guadagni di ogni natura che farà la parte messa in società. A tal riguardo, noi non sapremmo dividere il sentimento contrario di Merlin, nelle sue *Quistioni di diritto* v° *Compagno*, al quale sembra aggiungersi Favard, *come sopra*, n. 9.

310. — Il compagno non può essere citato dalla società per rendimento di conto del profitto che ha fatto per mezzo delle cose dipendenti dalla società; egli non deve dar conto che al socio. Ma la società può citare il socio per rendimento di conto dei profitti che sono stati fatti dal terzo. (Malepeyre e Jourdain, p. 100; Merlin, *Repert*, v° *Società*, p. 329; Favard, *hoc verbo*, cap. 2, sez. 3, § 2, n. 7.)

310 bis. — Il socio che si ha associato un terzo ha capacità per vendere gli oggetti dipendenti dalla parte comune, di cui ha conservato l'amministrazione e la disposizione come proprietario apparente. Il nuovo socio non è ammesso a dimandare la nullità di queste vendite sino a concorrenza della sua parte d'interesse: egli non può che dimandar conto al socio principale.

Nello stesso caso, il nuovo socio non sarebbe ammessibile a pretendere che la vendita non può fare ostacolo all'esercizio dei suoi diritti, sotto pretesto che essa non è caduta sopra un corpo certo e determinato, perchè le cose vendute facevano parte d'una porzione indivisa nell'associazione principale, se d'altronde la vendita è stata fatta con indicazione precisa della quantità venduta e del luogo in cui si trovava. (Cod. civ., 1583.) (2)

Ganhil. — 26 maggio 1841. — C. Rig. — Rennes. — S-V. 41. 1. 748.

V. ancora *qui appresso*, n. 353 bis.

311. — Il terzo associato non può immischiarsi nell'amministrazione della società, nè dimandare alcun conto agli altri soci, salvo tuttavia nel caso in cui il disordine si fosse messo negli affari della società o del socio cedente, e nel caso ancora in cui il socio avesse autorizzato il terzo ad agire in suo posto; in quest'ultimo caso, il partecipante diverrebbe mandatario. (Duranton, t. 17, n. 444.)

312. — Nei casi in cui il partecipante agisce nel luogo del socio contra gli

(1) LL. civ., art. 1733. — È nella facoltà di ciascuno de' soci di associarsi senza il consenso degli altri una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società. Non può senza tal consenso ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l'amministrazione.

(2) LL. civ., art. 1428.

altri membri della società ha diritto, ad esclusione di tutti gli altri creditori opponenti, alla totalità di ciò che gli appartiene nel valore che spetta al socio, ... purchè tuttavia la società del terzo alla porzione del socio sia comprovata con atto avente data certa, anteriormente alle opposizioni dei creditori del socio cedente, e che nel caso in cui i valori spettanti al socio cedente consistessero in crediti dovuti per cause sociali dai consoci o dai debitori della società, il partecipante abbia notificato la sua associazione ai consoci o ai debitori. (Duranton, t. 17, n. 444.)

GIURISPRUDENZA

313. — Allorchè, con un contratto di società, i fondi della società sono divisi in azioni, con facoltà ad ogni socio di cedere a chi gli piacerà quel numero delle sue azioni che giudicherà a proposito, i cessionari d'azioni divengono, sol per ciò, comproprietari dei fondi sociali, e membri della società.

Serilly. — 1 vent. anno 10. — Cass. — S-V. 7. 2. 770. — D. A. 12. 134.

314. — La cessione fatta ad un terzo, da uno dei membri d'una società commerciale, di porzione del suo interesse in questa società, costituisce essa medesima una società particolare fra il cedente ed il cessionario. — E però, le difficoltà che si elevano fra loro, a causa di questa cessione, debbono essere sottomesse ad arbitri.

Goudal.—8 febbraro 1833.—Bordeaux.— S-V. 33. 2. 307.

315. — Il cessionario de' diritti indivisi in una società non può essere escluso dalla divisione dai consoci del cedente: la regola dell'articolo 841, Cod. civ. (1), relativo al ritratto successorio è inapplicabile in materia di società.

Greffulhe. — 7 luglio 1836. — Parigi.— S-V. 36. 2. 458. — D. P. 36. 2. 135.

316. — Quando è stato convenuto, in un atto di società, che i soci che vendessero il loro interesse sarebbero tenuti di avvisare *i membri del comitato, in un giorno di seduta*, perchè la società esercitì, se lo giudica conveniente, in un certo termine, il diritto di ritratto che si ha riserbato, può esser deciso che lo scopo di questa clausola non è stato adempito, con citazioni fatte sia al ricevitore della società, sia al segretario individualmente.

Mallex. — 17 aprile 1834. — C. Rig. — S-V. 34. 1. 276. — D. P. 34. 1. 346.

—

§ 11. — *Durata e scioglimento della società.*

NOZIONI GENERALI

317. — La società finisce: 1° Con lo spirare del tempo pel quale è essa contratta; 2° Con la estinzione della cosa o la consumazione del negozio che ne faceva l'oggetto; 3° Con la morte naturale di alcuno dei soci; 4° Con la morte civile, l'interdizione, la decozione o il fallimento di uno di loro; 5° Con la volontà che un solo o più esprimono di non essere oltre in società (Cod. civ., articolo 1865) (2); 6° infine per le cause che hanno per effetto di rendere l'associazione impossibile. — Noi percorreremo successivamente queste differenti maniere di scioglimento.

318. — 1° *Tempo prefisso.* — Regolarmente la società finisce al momento fissato dal contratto: bisogna a tal riguardo obbedire alla convenzione. (V. nondimeno *Società in nome collettivo*, n. 12.) Ma, se non vi è convenzione a questo riguardo, la società è stimata contratta per tutta la vita dei soci; o se si tratta d'un affare la cui durata sia limitata, per tutto il tempo che deve durare questo affare. (Cod civ., 1844.) (3)

319. — Le società formate per l'esercizio d'un'arte o d'un mestiere sono stimate contratte a vita, salvo convenzione contraria. (Duranton, t. 17, n. 391.)

320. — Lo scioglimento della società per lo spirare del tempo determinato si opera di pieno diritto all'istante stesso

(1) LL. civ., art. 760.

(2) Ivi, art. 1737. — La società finisce

1.° per lo spirare del tempo pel quale fu contratta;

2.° per la estinzione della cosa, o pel compimento della negoziazione;

3.° per la morte di alcuno dei soci.

4.° per la condanna a pena perpetua, per la interdizione e per la decozione di alcuno di essi;

5.° per la volontà espressa da uno o più soci di non voler continuare la società.

(3) LL. civ., art. 1746. — Se non vi è patto sulla durata della società, si presume contratta per tutta la vita dei soci, colle limitazioni prescritte nell'art. 1741: se però si tratti di un affare, la di cui durata sia limitata, la società s'intende contratta per tutto il tempo in cui dee durare lo stesso affare.

dello spirare del termine fissato. (Duranton, t. 17, n. 459; Favard, *hoc verb.*, cap. 2., sez. 6, § 1.)

321. — Allorchè il termine della durata d'una società è sottomesso ad una condizione risolutiva, l'avvenimento della condizione scioglie di pieno diritto la società. (Duranton, t. 17, n. 459.)

322. — Ma se una società di cui la durata è stata fissata ha per scopo un affare determinato, e se questo affare non è finito pel termine fissato per lo scioglimento, allora lo scioglimento può non aver luogo, soprattutto se le circostanze danno a pensare che il termine è stato così fissato nella previsione che, al momento della sua scadenza, l'affare intrapreso sarebbe terminato. (Duranton, t. 17, n. 161.) — V. *appresso*, n. 353.

323. — Medesimamente ancora, la società formata per una intrapresa determinata potrebbe essere continuata sino al compimento dei lavori, benchè la durata della società fosse stata fissata dal contratto, se apparisse che la considerazione del tempo non è stata, nello spirito delle parti, che una considerazione secondaria. (Malepeyre e Jourdain, p. 30.)

324. — 2° *Perdita della cosa messa in società. — Consumazione dell'intrapresa sociale.* — Allorchè uno dei soci ha promesso di mettere in comune la proprietà d'una cosa, e che questa cosa è essenziale all'esistenza della società, la perdita sopravvenuta prima che la messa ne sia effettuata opera lo scioglimento della società per rapporto a tutti i soci. Ma la società non è disciolta per la perdita della cosa di cui la proprietà è già stata conferita alla società. (Cod. civ., 1867.) (1) — V. *appresso*, n. 354.

325. — Tuttavia, lo scioglimento in casi simili, non ha luogo di pieno diritto; i soci hanno solamente il diritto di dimandarlo. (Malepeyre e Iourdain, p. 296.)

326. — La società è egualmente disciolta, per la perdita della cosa, quando il godimento solamente è stato messo in comunione, e la proprietà ne è restata nelle mani del socio. (Cod. civ., art. 1867.) (2)

327. — Ma, se l'uso della cosa il cui solo godimento è stato messo in società divenisse inutile, o pure se questa cosa cessasse momentaneamente di produrre dei frutti, la società non sarebbe disciolta. (Pardessus, n. 990.)

328. — La perdita delle cose messe in società, nello scopo di venderle in comune, scioglie la società. (Duranton, t. 17, n. 467.)

329. — Se colui che non ha conferito nella società che la sua industria si trovi fuori stato di esercitarla, la società è sciolta, purchè tuttavia apparisce che questa industria è stata la principale causa della formazione della società. (Duranton, t. 17, n. 468.)

330. — Se la perdita parziale o la deteriorazione d'un oggetto principale, dipendente dalla società, è tale che questo oggetto divenga improprio alla società, vi è luogo a scioglimento. (Malepeyre e Iourdain, p. 292.) — Ma, allora, lo scioglimento non ha luogo di pieno diritto. Esso può solamente esser dimandato dai soci, salvo il caso in cui lo scioglimento fosse pronunziato anticipatamente dallo stesso contratto di società. (Malepeyre e Iourdain, p. 273.)

331. — La terminazione dell'operazione o della negoziazione per la quale la società è stata stabilita discioglie la società di pieno diritto. (Duranton, t. 17, n. 469; Favard, *hoc verb.*, cap. 2, sez. 6, § 2, n. 3.) — Se l'operazione, per la sua natura, è indefinita, o non ha limiti determinati, la società finisce con la dimanda di uno dei soci, come sarà spiegata qui appresso, n. 344. — V. *appresso*, n. 353.

332. — 3° *Morte.* — La regola che la morte di uno de' soci scioglie la società si applica, salvo convenzione contraria, a tutte le società, qualunque sia la loro forma. (Duranton, t. 17, n. 470.)

333. — Ma i soci, determinando la durata della società, possono stipulare

(1) LL. civ., art. 1739. — Quando uno de' soci ha promesso di mettere in comunione la proprietà di una cosa, se questa venga a perire prima che sia stata realmente conferita, ne deriva lo scioglimento della società riguardo a tutti i soci.

La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando la percezione dei frutti siasi posta in comunione, e la proprietà sia rimasta presso del socio.

Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa, la cui proprietà fu già conferita nella società.

(2) LL. civ., art. 1739. — V. nota precedente.

che in caso di morte di uno di loro nell'intervallo, la società, continuerà con gli eredi del premorto. (C. civ., 1868.) (1) V. *appresso*, n. 357.

334. — Può essere egualmente stipulato che in caso di morte di uno dei soci la società continuerà co' soci sopravviventi. (Cod. civ., art. 1868.) (2) — Allora l'erede del socio morto ha diritto di prender parte alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione di questa società, al tempo della morte del suo autore; ma egli non partecipa ai diritti ulteriori, che quando fossero una conseguenza necessaria di ciò che si è fatto prima della morte del socio di cui esercita le azioni. (*Ivi.*) (3)

335. — Allorchè la società deve continuarsi con un erede, la minorità di costui non è un ostacolo. (Duranton, t. 17, n. 473.) V. *appresso*, n, 357.

336. — La morte dell'erede che è successo ad un socio, in virtù delle convenzioni sociali, discioglie la società, essa non si continua, ammeno di clausola contraria, con l'erede dell'erede. (Duranton, t. 17. n. 473.) — V. *appresso*, n. 358.

337. — 4° *Morte civile.* — *Interdizione.* — *Fallimento o decozione.* — La morte civile di un socio (Duranton, t. 17, n. 472), la sua interdizione, il fornirlo d'un consulente giudiziario, il suo fallimento o la sua decozione, operano lo scioglimento della società. (*Ivi*, n. 474; Favard, *hoc verb.*, cap. 2, sez. 6, § 4.)— Osserviamo tuttavia, che la morte civile, a simiglianza della morte naturale, dà apertura alla clausola che ordina la continuazione della società con gli eredi del morto. (*Ivi*, n. 472.)

338. — Osserviamo pure, che in caso di fallimento di uno dei soci, i creditori di questo socio non hanno qualità per dimandare lo scioglimento della società; i soli consoci hanno questo diritto. (Pardessus, n. 1066.)

339. — 5° *Volontà di scioglimento.* — *Ritirata.* — Lo scioglimento della società, per la volontà di una delle parti, non si applica che alle società la cui durata è illimitata; esso si opera con una rinuncia notificata a tutti i soci, purchè questa rinunzia sia di buona fede e non fatta fuori tempo. (Cod. civ., 1869.) (4)

340. — La rinuncia non è di buona fede, allorchè il socio rinunzia, per appropriarsi egli solo il profitto che i soci si avevan proposto di ritrarre in comune. (Cod. civ., 1870.) (5)

341. — Essa è fatta fuori di tempo, allorchè le cose non sono più intiere, ed importi alla società che il suo scioglimento sia differito. (*Ivi.*) (6).

Del resto, l'interesse particolare di colui che rinunzia, anche quando avesse la maggior parte nella società, non deve esser seguito, per sapere se la rinunzia è stata fatta fuori di tempo, bisogna decidersi secondo l'interesse della massa. (Duranton, t. 17, n. 477; Favard, *hoc verb.* cap. 2, sez. 6, § 5, n. 3.)

342. — La rinunzia, per essere opposta ai terzi, deve avere acquistata data certa. (Duranton, t. 17, n. 477.) — V. *appresso*, n. 362 e s.

343. — Lo scioglimento della società non è sempre una conseguenza della ritirata di uno de' soci: può convenirsi, anche nelle società formate per un tempo limitato, che ogni socio avrà il diritto di cessare dal farne parte, sia ritirandosi con la sua porzione d'interesse, sia cedendola ad un terzo; queste convenzioni sono pienamente lecite, ma quando la società non è per azioni, la loro esecuzione equivale ad uno scioglimento seguito da ricostituzione immediata, e però vi è necessità di novella pubblicazione. (V. § 3;

(1) LL. civ., art. 1740. — V. nota seguente.

(2) Ivi, art. 1740. — V. nota seguente.

(3) Ivi, art. 1740. — Quando siasi stipulato che in caso di morte di uno dei soci la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra' soci superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi. Nel secondo caso l'erede del defunto non ha diritto se non alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui la società si trovava nel tempo della morte del socio e non partecipa de' diritti ulteriori se non in quanto sieno essi una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio al quale succede.

(4) Ivi, art. 1741. — Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società, la cui durata sia senza limiti; e s'effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i soci, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede, e non fuori di tempo.

(5) Ivi, art. 1742, comma 1.° — La rinunzia non è di buona fede, quando il socio rinunzia per appropriarsi egli solo il guadagno che i soci si avean proposto di ritrarre in comune.

(6) Ivi, art. 1742, comma 2.° — Essa è fatta fuori tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità e l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

V. pure, Malepeyre e Iourdain, p. 101; V. infine *sopra*, n. 302, e *Società in nome collettivo*, n. 11.)

343 bis. — In una società la cui durata è illimitata, le parti contraenti possono rinunziare al diritto di dimandare lo scioglimento della società, e la divisione del fondo sociale (Cod. civ., 815 e 1869.), (1) sostituendo a questo mezzo legale altri mezzi di liberarsi dall'indivisione e di sciogliersi dai legami sociali. — E può considerarsi come perveniente a questo scopo, la divisione del fondo sociale in azioni, con facoltà per ognuno dei soci di cederle o venderle, e di realizzare così la sua parte di proprietà.

Bose. — 6 dicembre 1843. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 44. 1. 22.

344. — 6° *Casi diversi di risoluzione o scioglimento.* — Lo scioglimento della società a termine non può esser dimandato da uno dei soci prima del termine convenuto, che quando vi sono dei giusti motivi, come allorchè un altro socio manchi ai suoi impegni, o che una infermità abituale lo rende inabile agli affari della società, o altri casi simili, di cui la legittimità e la gravezza sono lasciate all'arbitrio dei giudici, (Cod. civ. 1871.) (2)

345. Allorchè uno degli amministratori, o l'amministratore unico è messo fuori stato di adempiere alle sue funzioni, ed i soci non possono esser d'accordo per rimpiazzarlo, vi è luogo allo scioglimento della società. (Malepeyre e Iourdain, p. 58.) — Sarebbe altrimenti, se, giusta l'atto sociale, il rimpiazzo degli amministratori dovesse esser fatto alla maggioranza.

346. — Per contrario, se i gerenti nominati con l'atto di società rifiutino di acconsentire alla loro rivocazione riconosciuta giustamente motivata, vi è luogo a sciogliere la società. (Pardessus, n. 1018; Malepeyre e Iourdain, p. 122.)

347. Lo scioglimento può ancora aver luogo per incompatibilità d'umore fra i soci nelle operazioni sociali; — Incapacità notoria, soprattutto se la capacità presunta è stata una delle cause della formazione della società; — Assenza prolungata e senza notizie di uno dei gerenti che non si è fatto rimpiazzare nella gestione; — Insufficienza in seguito di diminuzione del capitale sociale; — Rivocazione di un gerente riguardato come indispensabile. (Malepeyre e Iourdain, p. 314.) — V. *appresso*, n. 361.

348. — Ogni atto portante scioglimento di società prima del termine fissato per la sua durata, con l'atto che la stabilisce, è sottomesso alle stesse pubblicazioni dell'atto stesso costitutivo della società, e, in caso di omissione di queste formalità, vi è luogo all'applicazione delle stesse disposizioni penali. (Cod. comm., art. 46.) (1) — V. *sopra*, n. 65, ed *appresso*, n. 366 e s.

349. — La nullità dell'atto di scioglimento, risultante dal non essere stato pubblicato nei quindici giorni, è coverta, se questa pubblicazione ha avuto luogo dopo e prima che la nullità non sia stata dimandata. (Malepeyre e Iourdain, p. 305.)

350. — Bisogna distinguere, relativamente agli effetti dello scioglimento, lo scioglimento che ha luogo di pieno dritto, e quello che ha luogo in seguito d'un motivo che non opera lo scioglimento di pieno diritto. Nel primo caso, lo scioglimento ha effetto dal giorno dell'esistenza della causa che l'opera; nel secondo, dal giorno della dimanda. (*Ivi*, p. 308.)

351. — Lo scioglimento della società deve essere pronunziato dai tribunali, allorchè la dimanda di scioglimento è fondata sopra un vizio dell'atto, o l'esistenza della società è negata da uno dei soci. (V. *appresso*, § 13.) Esso deve essere

(1) LL. civ., art. 734 e 1741.

(2) Ivi, art. 1745. — Lo scioglimento della società fatta per tempo determinato non può dimandarsi da uno de' soci prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero dei giusti motivi; come nel caso che uno de' soci mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità dei quali sono lasciate all'arbitrio dei giudici.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 37. — Qualunque continuazione di società, spirato il suo termine, sarà provata per mezzo di una dichiarazione dei soci.

Questa dichiarazione, ed ogni atto che contenga scioglimento di società prima del termine che l'atto costituente aveva prefisso alla sua durata, ogni mutazione, ritiro di soci, ogni nuova stipulazione o clausola, ogni cangiamento nella ragion sociale sono soggetti alle formalità ordinate negli articoli 34 e 35.

In caso di omessione di siffatte formalità avrà luogo l'applicazione delle disposizioni generali fissate nell'articolo 36.

pronunziato dagli arbitri, se la dimanda ha per causa una difficoltà relativa all'esecuzione dell'atto sociale o alle operazioni sociali. (Malepeyre e Jourdain, p. 308.) — V. *appresso*, n. 422 e seg.

352. — Dopo lo scioglimento della società e sino alla divisione, i soci restano in comunione di beni, relativamente alle cose sociali. (Duranton, t. 17, n. 459 e 469.) — Riguardo ai terzi, essi restano obbligati, e possono ancora esser perseguitati personalmente. (V. *Società in nome collettivo*, n. 13.)

GIURISPRUDENZA.

353. Una società contratta per un affare da terminare in un certo tempo deve durare sino a che l'affare sia finito, se la considerazione del tempo non è stata che secondaria fra soci.

Una società contratta per eseguire dei lavori pubblici secondo un piano dato non è disciolta sol perchè il governo cambia di piano, e passa in conseguenza un nuovo contratto, se i lavori sono sempre gli stessi, e se sembra d'altronde che i soci hanno voluto continuare i loro lavori in comune.

Jacobe. — 13 gennaro 1810. — Bruxelles. S-V. 10. 2. 215. — D. A. 12. 97.

353 bis. Una società contratta per un affare da terminare in un tempo determinato, come la presa in fitto dell'intrapresa del servizio pubblico d'una casa centrale di detenzione, non finisce allo spirare del termine che le parti le avevano assegnato avuto riguardo alla durata presunta dell'affitto amministrativo, se questo affitto medesimo sarà prorogato dal governo. — Per conseguenza, il terzo associato ad una tale intrapresa ha diritto di profittare del beneficio della proroga, ancorchè non figuri in nome nell'aggiudicazione, ed il governo non abbia trattato che con gl'intrapreditori titolari.

Duclaux-Monteil. — 2 gennaro 1839. — Nîmes. — S-V. 39. 2. 74.

354. — L'espropriazione forzata degli immobili che formano il fondo d'una società ha per effetto di disciogliere la società, di maniera che, da tal momento, ciascuno dei soci diviene proprietario indiviso degli immobili sociali.

Leroux. — 17 agosto 1836. — C. Rig. — Trib. della Senna. — S-V. 36. 1. 834.

355. — Allorchè una società per scavo di miniere concesse dal governo è stata contratta sotto la condizione di scioglimento nel caso di non scavo (senza fissazione di termine), la società è sciolta pel fatto solo di rivocazione della concessione prima di qualunque scavo... Di modo che se, in seguito, uno dei soci diviene concessionario per suo conto personale, gli altri soci non hanno diritto per prender parte a questa concessione.

Ling. — 17 dicembre 1834. — C. Rig. — Lione. — S-V. 35. 1. 651. — D. P. 35. 1. 115.

356. — Colui che ha formato una domanda per *scioglimento* d'una società non si è, perciò, reso inammessibile a dimandarne la *nullità* nel corso della stessa istanza. — Si direbbe invano che la dimanda per scioglimento è una implicita riconoscenza, non solamente dell'esistenza, ma ancora della validità della società.

Karcher. — 5 maggio 1825. — Colmar. — S-V. 25. 2. 186.

357. — L'articolo 1868, Cod. civ. (1), ai termini del quale, se è stato stipulato che in caso di morte di uno dei soci, la società continuerebbe col suo erede, questa disposizione deve essere seguita, è applicabile al caso in cui l'erede del socio è minore.

26 luglio 1827. — Liège. — G. Brux. 1827. 2. 416.

358. — Allorchè un atto di società contiene che in caso di morte di uno dei soci, la società continuerà tra i suoi *rappresentanti* e gli altri interessati, questa espressione deve intendersi di ogni avente diritto del socio morto. — E però, i creditori rappresentanti del defunto possono sequestrare e vendere la messa sociale del loro debitore.

Bénozet. — 13 agosto 1834. — Parigi. — S-V. 34. 2. 674. — D. P. 35. 2. 54.

358 bis. — Lo scioglimento delle società per la morte di uno dei soci non è dell'essenza del contratto di società. Così, una società formata fra coeredi nello scopo di continuare le operazioni commerciali del loro autore non si scioglie necessariamente pel fatto solo della morte di uno dei consoci, di cui gli altri sono gli eredi. (Cod. civ., 1865, 1868.) (2).

Sindaci Alélidor Moisson. — 8 marzo 1842. — Caen. — S-V. 42. 2. 337.

358 ter. — Benchè una società sia stata disciolta per la morte di uno dei soci, nondimeno se i soci sopravviventi, formando una nuova società, hanno, col fatto, dato e credere ai terzi che avevano contrattato con l'antica società, e che in seguito hanno contrattato con loro, che non vi è stato scioglimento, e che la nuova società è la stessa dell'antica e la continua, questa nuova società può in un tal caso, esser dichiarata tenuta, rispetto a questi terzi, degl'impegni dell'antica società, ed anche della restituzione delle somme indebitamente percepite da essa. (C. civ., 1865.) (3)

(1) LL. civ., art. 1740.
(2) Ivi, art. 1737 e 1740.
(3) Ivi, art. 1737.

Prat. — 16 maggio 1838. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 38. 1. 836. — V. ancora *appresso*, n. 367 ter.

359. — Allorchè due individui, formando insieme una società, si sono provveduti in cassazione congiuntamente, ma non in nome sociale o collettivo, e l'uno di essi muore prima della decisione di ammissione, questa decisione è validamente resa a vantaggio del sopravvivente. Non si può pretendere, in questo caso, che il ricorso è stato formato in nome della società, e che questa società, trovandosi disciolta per la morte di uno dei soci, non ha potuto validamente ottenere la decisione d'ammissione.

Béchard. — 18 nov. 1835. — C. Rig. — S-V. 36. 1. 118. — D. P. 35. 1. 445.

360. — Allorchè una *società di commercio* è stata stipulata con contratto di matrimonio, la società ha il carattere di patto matrimoniale, e non può più finire per la sola volontà degli sposi soci.

Martel. — 25 frim. anno 12. — Nîmes. — S-V. 4. 2. 532. — D. A. 10. 173.

361. — Una società può esser disciolta, sol perchè il socio convenuto ha meritato di perdere la fiducia e la stima del suo consocio.

Milleret. — 20 dicembre 1822. — Trib. di Grenoble. — S-V. 4. 2. 34.

362. — La pruova testimoniale non è ammessibile per stabilire lo scioglimento di una società commerciale provata per iscritto, e il cui termine non è ancora spirato.

Bourdet. — 25 nov. 1827. — Bordeaux. — S-V. 28. 2. 77. — D. P. 28. 2. 193.

363. — La rimessa che un socio ha fatto al suo consocio del suo duplicato dell'atto di società sotto firma privata fa presumere lo scioglimento della società.

Balathier. — 10 gennaro 1831. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 32. 1. 207. — D. P. 32. 1. 305.

364. — Allorchè, in un atto di società commerciale, è stato convenuto che in caso di scioglimento, non importa per quale causa, uno de' soci pagasse all'altro una somma di . . . a titolo d'indennità, questa convenzione deve ricevere il suo effetto, nel caso preveduto di scioglimento, anche quando l'atto di società fosse nullo nel suo principio, per mancanza di pubblicazione, conformemente al Codice di commercio. c. . , soprattutto se, di fatto, e non ostante questa mancanza di pubblicazione, l'atto è stato seguito da esecuzione. (Cod. civ., 1227; Cod. comm., 42.) (1)

Roland. — 27 febbraro 1828. — Lione. — S-V. 29. 2. 59.

365. Allorchè una società di commercio è cessata, per lo spirare del tempo pel quale era stata fatta, la liquidazione del suo avere è una *operazione di società* da farsi nelle forme *commerciali*, e non una *divisione della cosa comune* da farsi nelle forme *civili*. (Cod. civ., 1872.) (2)

Baës de Baël. — 22 giugno 1808. — Bruxelles. — S-V. 8. 2. 277. — D. A. 12. 142. — V. *appresso*, n. 404 e a.

366. — L'obbligazione imposta dall'articolo 46, Cod. comm. (3), di pubblicare lo scioglimento di ogni società in nome collettivo o in commandita, allorchè questo scioglimento ha luogo prima del termine fissato per la durata della società, è applicabile anche quando la società non è stata pubblicata al tempo della sua formazione. — In mancanza di pubblicità in questo caso, come in quello in cui la società è stata pubblicata, ciascuno de' soci resta sottoposto a tutti gl'impegni contratti sotto la ragion sociale, posteriormente allo scioglimento della società.

Gingène. — 9 luglio 1833. — C. Rig. — Lione. — S-V. 33. 1. 538. — D. P. 33. 1. 259.

367. — Allorchè lo scioglimento d'una società commerciale non è stato pubblicato secondo le forme prescritte dall'articolo 46, Cod. comm. (4), non può, malgrado la buona fede dei soci, essere opposto ai terzi. In conseguenza, i soci restano obbligati solidalmente agli impegni contratti verso dei terzi. — Poco importa, del resto, che questi impegni sieno stati contratti da uno dei soci, sotto una ragione differente dalla ragion sociale, se, nel fatto, sono riusciti in vantaggio della società.

Intanto è altrimenti, e lo scioglimento, benchè non legalmente pubblicato, può essere opposto ai terzi, quando questi ne hanno avuto conoscenza. — *Risoluto dalla corte reale solamente.*

Serres. — 29 gennaro 1838. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 38. 1. 612.

367 bis. — La morte di un socio non produce lo scioglimento della società a riguardo dei terzi, allorchè questo scioglimento non è pubblicato, e la società d'altronde continua a funzionare. (Cod. civ., 1865; Cod. comm., 46.) (5)

Robert. — 26 luglio 1843. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 43. 1. 881. V. ancora per ciò che riguarda lo scioglimento, *appresso*, n. 421 ter.

(1) LL. civ., art. 1180; LL. di ecc. aff. comm., art. 34.
(2) Ivi, art. 1744.
(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 37.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 37.
(5) LL. civ., art. 1737; LL. di ecc. aff. comm., art. 37.

§ 12. — *Liquidazione e divisione.*

NOZIONI GENERALI.

368. Allorchè la società è disciolta si procede alla liquidazione. — I liquidatori sono nominati, sia con l'atto stesso della società, sia dai soci al momento dello scioglimento.

369. — I liquidatori, nominati con l'atto di società, quando sono essi medesimi soci, non possono essere rivocati, se non col consenso unanime di tutti i soci. — Se i liquidatori nominati con l'atto sociale non sono soci, possono essere egualmente rivocati col consenso unanime dei soci ammeno che, essendo stati eglino stessi parti nell'atto, non vi si fossero impegnati sotto una causa onerosa; nel qual caso bisognerebbe il loro proprio consenso.

370. — Se i liquidatori nominati divengano notoriamente insolvibili, possono esser forzati a dare cauzione o a depositare le somme di cui si trovino detentori. (Malepeyre e Iourdain, p. 335.)

371. — Allorchè la minoranza dei soci rifiuti d'aderire alla scelta dei liquidatori fatta dalla maggioranza, spetta agli arbitri o ai tribunali di pronunziare sulla controversia. (*Ivi*, p. 325.)

372. — Allorchè sciogliendo una società, coloro che la componevano propongono alla liquidazione, sia uno, o più tra loro, sia una o più terze persone, i poteri dei *liquidatori* sono determinati con le convenzioni che li nominano. (Merlin, *Repert.*, V. *Società*, sez. 8, n. 4.)

373. — Il socio che resta solo dopo lo scioglimento della società non può procedere alla liquidazione, senza chiamare i rappresentanti degli altri soci; ma egli può fare tutti gli atti di gestione, dopo aver fatto le diligenze necessarie per chiamare i rappresentanti. (Malepeyre e Jourdain, p. 326.)

374. L'entrata in funzioni dei liquidatori deve, in generale, essere preceduta da un inventario. — Se eglino sono stati amministratori, debbono cominciare per render conto; se non sono stati amministratori, debbono far render conto a coloro che hanno amministrato, e presentare in seguito degli stati di situazione. (*Ivi*, p. 335.)

375. — I liquidatori debbono terminare le operazioni cominciate al momento dello scioglimento. Se anche le operazioni cominciate non potessero essere continuate senza che non se ne intraprendessero altre, i liquidatori potrebbero intraprendere queste nuove operazioni. (*Ivi*, p. 328 e s.) — V. *appresso*, n. 392.

376. — Essi debbono pagare i debiti della società, e possono, per questo scopo, sottoscrivere degli imprestiti, vendere a contante i crediti della società, purchè non sia al di sotto del loro valore nominale, negoziare gli effetti di portafoglio (Malepeyre e Jourdain, p. 328 e s.); infine, far licitare gli immobili indivisibili; vendere i diritti incorporali. (*Ivi*, p. 334).

377. — Durante la liquidazione, i liquidatori hanno qualità per intentare tutte le azioni della società come per difendersi contro quelle che fossero dirette contro di essa. — Tuttavia, i creditori della società possono dispensarsi dal citare la società nella persona dei liquidatori e indirizzarsi direttamente ai soci. (Malepeyre e Jourdain, p. 340.) V. *appresso*, n. 388 e seg.

378. — In generale, i liquidatori non possono, senza un potere speciale, transigere o compromettere. (Malepeyre e Jourdain, p. 332; *contra*, Pardessus, t. 4, n. 1075.) Questo diritto non può nascere da un semplice mandato per amministrare, generali che ne fossero i termini. (Cod. civ., 1988 e 1989.) (1) — Non di meno, nei luoghi in cui l'uso contrario è stabilito (e sembra esser così a Parigi), questo uso dovrebbe essere preso in considerazione per la determinazione della estensione dei poteri dati ai liquidatori. (Cod. civ., 1159 e 1160.) (2) — V. *appresso*, n. 390.

(1) LL. civ., art. 1860. — Il mandato concepito in termini generali non comprende se non gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, d'ipotecare, o di fare altri atti di dominio, il mandato debbe essere espresso.

Art. 1861. — Il mandatario non può fare cosa alcuna, oltre ciò che è contenuto nel suo mandato; la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere.

(2) LL. civ., art. 1112. — Ciò che è ambiguo, s'interpetra da ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto.

Art. 1113. — Ne' contratti si debbono aver per apposte le clausole che sono di uso, ancorchè non vi sieno espresse.

379. Operata la liquidazione, si procede alla divisione diffinitiva. — Ogni socio ha diritto, indipendentemente dalla sua parte nei benefizi, a riprendere la sua messa primitiva.

380. — Ma egli non può reclamare questa messa prima che non sia terminata la liquidazione, che quando non si compone che del godimento d'una cosa: in tal caso questa cosa deve essergli restituita subito dopo lo scioglimento. (Malepeyre e Jourdain, p. 337.)

381. Colui che non ha conferito che una industria divenuta inutile prende parte nella divisione del fondo sociale nella proporzione del tempo che è durato l'uso dell'industria, comparativamente al tempo che doveva durare giusta l'atto sociale, allorchè l'inutilità dell'industria non scioglie la società. (Duranton, t. 17, n. 468.)

382. — Ma se la società si discioglie per conseguenza dell'impedimento in cui si trovi il socio che vi ha conferito la sua industria, di esercitarla, i benefizi e le perdite si dividono allora, e sono sopportate secondo le proporzioni convenute o legali. (*Ivi.*) — V. *sopra*, n. 129 e s.

383. — Ogni socio può ancora, al momento della liquidazione, reclamare le somme da lui prestate alla società, senza che la società possa esigere che questo socio attenda, per esser rimborsato, il pagamento delle perdite sociali. (Malepeyre e Jourdain, p. 337.)

384. — Ma i soci i quali, al momento dello scioglimento, son debitori verso la società, non possono apporre la compensazione a causa della parte non ancora liquidata, alla quale avranno dritto. (*Ivi*, p. 337.)

385. — Il socio che ha rilasciato delle mercanzie alla società per esser vendute non può, sia che le cose siano o non siano state stimate, esser obbligato a riprenderle in natura, se esistono ancora al momento dello scioglimento della società. Egli non può neanche forzare la società a rimettergliele: non ha dritto che al prezzo di queste cose, che è stimato aver vendute alla società. (Duranton, t. 17, n. 409.) — V. *appresso*, n. 409.

386. — Se vi sono dei soci ricalcitranti che si oppongono alla divisione dei minori i cui diritti debbono essere conservati, la divisione si fa giudiziariamente, nelle forme prevedute dal Codice civile e dal Codice di procedura, per la divisione della successione. (Arg. dall'art. 1872, Cod. civ.) — V. *appresso*. n. 402.

387. — Del resto, le regole concernenti la divisione delle successioni, le forme di questa divisione e le obbligazioni che ne risultano fra' coeredi, si applicano alle divisioni fra' soci. (Cod. civ. 1872.) (1) — V. *appresso*, n. 404.

V. ancora, sulla divisione o ripartizione de' guadagni o perdite nella durata della società, le regole esposte *sopra*, § 5.

GIURISPRUDENZA

388. — Il liquidatore di una società commerciale nominato con sentenza ha qualità per intendere *a suo nome solo* tutte le azioni della società.

Verau. — 5 aprile 1832. — Aix. — S-V. 35. 2. 22.

389. — Gl'impegni sottoscritti dal socio liquidatore d'una società in nome collettivo obbligano la società, benchè non siano firmati dalla ragion sociale, se d'altronde è coastante che questi impegni sono stati contratti nell'interesse e pel conto della società.

Larraondo. — 19 novembre 1835. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 36. 1. 132. — D. P. 35. 1. 446.

390. — Il liquidatore d'una società di commercio non è, ai termini del diritto comune, che un semplice mandatario, ancorchè questo liquidatore sia stato socio gerente della società (in commandita); e, come semplice mandatario, non può impegnare la società con un compromesso.

Michel. — 15 gennaro 1812. — Cass. — Parigi. — S-V. 12. 1. 113. — D. A. 1. 622.

391. — Il liquidatore d'una società di commercio non può, senza un potere espresso, ipotecare gl'immobili sociali per debiti della società, a tal riguardo, il liquidatore deve essere assimilato ad un mandatario ordinario.

Boraet. — 2 giugno 1836. — C. Rig. — Guadaloupe. — S-V. 36. 1. 673. — D. P. 36. 1. 361.

391 bis. — I liquidatori d'una società di commercio, autorizzati a continuare le operazioni sino alla vendita dello stabilimento, non sono semplici mandatarî rispetto ai terzi coi quali trattano: essi sono tenuti personalmente

(1) LL. civ., art. 1744. — Sono applicabili alle divisioni tra soci le regole concernenti la divisione della eredità, la forma di tale divisione, e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

e solidalmente a tutte le obbligazioni da loro contratte.

Delépine. — 26 marzo 1840. — Parigi — S-V. 40. 2. 357.

392. — Dopo lo scioglimento d'una società, una commessione data a questa società non autorizza il liquidatore della società a prevalersene per adempire alla concessione.

Combe — 11 vend. anno 7. — Cass. — S-V. 1. 1. 163. — D. A. 2. 743.

393. — Il liquidatore d'una società commerciale, legalmente nominato, non può trasmettere ad un altro questa qualità. — Allorchè dunque il liquidatore di una tale società ha formato con un terzo un'altra società, ed ha permesso che si mischiassero e confondessero gli affari della liquidazione della prima società con quelli del nuovo stabilimento, il terzo col quale questo nuovo stabilimento ha avuto luogo deve, a riguardo dei membri della prima società, e per ciò che riguarda la sua liquidazione, essere considerato come semplice mandatario del liquidatore.— A questo titolo, non può esercitare alcun ricorso contro i membri della prima società, e d'altronde possono opporglisi tutte le eccezioni che potrebbero essere opposte al liquidatore medesimo. (Cod. comm., 18.) (1).

Moscod. — 11 gennaro 1828. — Aix. — S-V. 28. 2. 179. — D. P. 28. 2. 65.

394. — I creditori d'una società in liquidazione sono ammessibili ad intervenire sull'appello d'una sentenza resa contraddittoriamente fra il socio liquidatore ed un terzo che si pretende creditore della società, allorchè, per parte degli altri soci, puro parti nel processo, sembra esistere un concerto fraudolento per fare ammettere il credito di questo terzo come debito della società. — I creditori non debbono, in questo caso, esser riputati sufficientemente rappresentati, quanto ai loro interessi, dal liquidatore. (Cod. civ., 1166 e 1167; Cod. proc. civ., 466 e 474.) (2)

De Lalande. — 13 maggio 1835. — C. Rig. — Poitiers. — S-V. 35. 1. 854. — D. P. 35. 1. 297.

395. — La decadenza incorsa dal liquidatoro d'una società di commercio non può essere opposta alla intiera società, allorchè dei soci che non sono incorsi personalmente in alcuna decadenza han proceduto col liquidatore.

Dugas-Vialis. — 17 apr. 1837. — Cass. — Parigi. — S-V. 37. 1. 275.

396. — Benchè una società sia disciolta, il ricorso in cassazione formato da uno dei soci giova agli altri, se si tratta d'un debito sociale di cui il pagamento è dimandato solidalmente contro tutti i soci.

Dugas-Vialis. — 17 apr. 1837. — Cass. — Parigi. S-V. 37. 1. 275.

397. — In materia di società a disciogliere e liquidare, se spetta al tribunale di commercio di pronunziare lo scioglimento, spetta ad arbitri, sia il nominare il liquidatore, sia il valutare il merito della liquidazione.

Barbaroux. — 22 agosto 1825. — Lione. — S-V. 25. 2. 371. — D. P. 26. 2. 66.

397 bis. — Finchè una società disciolta non è stata liquidata, il tribunale del luogo in cui essa è stabilita è solo competente per conoscere dalle dimande formate contro di essa. Ma è differente dal momento che la società è stata liquidata : allora le dimande dirette contro i soci debbono esser portate innanzi al tribunale del loro domicilio. (Cod. proc., 59.) (3)

Una società è riputata liquidata, allorchè dopo il suo scioglimento uno dei soci si è riconosciuto debitore verso l'altro come reliquatario di somme dipendenti dall' attivo sociale : in questo stato, la dimanda formata contro i suoi antichi soci devo esser portata non innanzi al tribunale del luogo in cui la società era stata stabilita, ma innanzi al tribunale del loro domicilio.

Barbet. — 18 agosto 1840. — Cass. — S-V. 40. 1. 836.

397 ter. — Le azioni alle quali danno nascimento le operazioni d'una società la quale, dopo, si trova in istato di liquidazione, debbono continuare ad esser portate innanzi al tribunale della sede della società : la società è riputata esistore, benchè disciolta, finchè la liquidazione non è operata. I soci non possono esser citati innanzi al tribunale del loro domicilio. (Cod. proc., 59.) (4)

De Pinto. — 13 novem. 1837. — Aix. — S-V. 38. 2. 130.

V. ancora sullo scioglimento, la divisione, e la competenza, *appresso*, n. 415 quinq., 428 bis, e 432 bis.

398. — Allorchè si tratta di liquidare una società di commercio, ogni socio, o rappresentante di socio, deve esser chiamato alla formazione del tribunale arbitramentale, ed a tutte le sentenze che statuiscono sul potere degli arbitri. Il socio, o rappresentante di socio, che non è stato chiamato alle diverse sentenze rese, è, in conseguenza, ammessibile a formare opposizione di terzo contro quelle tra tali sentenze che pregiudicano i suoi diritti, senza esser tuttavia obbligato ad attaccarle tutte: non vi è in questo caso indivisibilità necessaria.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 27.
(2) LL. civ., art. 1119 e 1120 ; LL. proc. civ., art. 530 e 538.
(3) LL. proc. civ., art. 151.
(4) Ivi, art. 151.

Teston. — 28 marzo 1827. — C. Rig.— Tolose.—S-V. 27. 1. 241.—D. P. 27. 1. 184.

399. — Il creditore di un socio ha il diritto d'intervenire alla liquidazione ed alla divisione della società, perchè niente si faccia in frode dei suoi diritti, ma se non è intervenuto non può attaccare la liquidazione e la divisione consumata senza opposizione da parte sua.

Beauvais. — 13 gennaro 1807. — Parigi. — S-V. 7. 2. 719. — D. P. 12. 365.

400. — I creditori personali di un socio possono, in caso di morte del loro debitore e come esercenti i suoi diritti, provocare la liquidazione della società. — A questo riguardo, essi debbono procedere, come i soci medesimi, innanzi ad arbitri necessari.

Wittorf. — 29 marzo 1834. — Grenoble. — S-V. 34. 2. 440.

401. — Uno dei soci non può costringere i suoi consoci a dividere un oggetto particolare della società, prima che non si sia proceduto alla liquidazione della società, ed al regolamento dei conti dei soci fra loro.

Domecq. — 25 apr. 1831. — Bordeaux.— S-V. 31. 2. 314. — D. P. 31. 2. 148.

402. — Ancorchè dei soci abbiano convenuto che in caso di scioglimento della società gl'immobili non saranno licitati che tra loro, nondimeno, se vi sono dei minori, all'epoca di questo scioglimento, la licitazione deve necessariamente farsi chiamandovi gli estranei, e secondo le disposizioni degli articoli 460, 1686 e 1687, Cod. civ. (1)

Dunel. — 26 gennaro 1806. — Rouen.— S-V. 7. 2. 1203. — D. A. 12. 98.

403. — Il nome e il titolo d'una società fa parte del suo attivo, e, come tale, deve esser compreso negli oggetti a dividere fra' soci al tempo dello scioglimento della società.— Non è permesso ad una parte dei soci, formando un nuovo stabilimento, di appropriarsi questo titolo in pregiudizio di quelli che restano estranei al nuovo stabilimento. (Cod. civ., 1832 e 1872; Cod. comm., 18.) (2)

Canu. — 14 marzo 1827. — Rouen. — S-V. 27. 2. 164. — D. P. 27. 2. 153. — V. *Insegna*, n. 1 e seg.

404. — Il principio consacrato dagli articoli 883 e 1872, Cod. civ. (3), sull'effetto dichiarativo e non attributivo d'una licitazione, fra comunisti, coeredi o soci, non può essere applicato al caso in cui la pretesa società è stata dichiarata non costante e non pubblicata.

Scheg. — 23 marzo 1825. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 25. 1. 396. — D. P. 25. 1. 253.

405. — L'articolo 882, Cod. civ. (4), secondo il quale i creditori non possono attaccare una divisione consumata, ammenochè non vi sia stato proceduto in pregiudizio di una opposizione da essi formata, non è applicabile alle divisioni in materia di *società*; esso deve essere ristretto alle divisioni di successioni.— Le divisioni fra soci possono dunque essere attaccate per frode da un creditore non opponente.

Wuilmant e Sausset. — 20 nov. 1834. — C. Rig. — Metz. — S-V. 35. 1. 131.— D. P. 35. 1. 38. — V. *sopra*, n. 365.

406. — La sentenza arbitramentale che nomina un liquidatore d'una società commerciale può condannare i soci solidalmente a pagare le spese ed il lavoro del liquidatore; il liquidatore essendo il mandatario comune dei soci, i soci son tenuti solidalmente verso di lui. (Cod. civ., 2002.) (5)

Baradelle.—17 giugno 1823.—C. Rig.— S-V. 24. 1. 94. — D. A. 12. 125.

407. — L'antico gerente d'una società disciolta, che se ne è, di fatto, costituito il liquidatore in tutto o in parte, deve dar conto ai suoi soci dei beneficî che ha potuto ottenere per via di transazione con alcuni creditori di questa società, anche quando non avesse sottoscritto la transazione che in suo nome personale.

Lacronts. — 25 agosto 1835. — C. Rig.— Pau. — S-V. 35. 1. 673.—D. P. 35. 1. 404.

408. — Colui che s'incarica a cottimo ed ai suoi rischi e pericoli della liquidazione d'una società, sapendo che vi è litigio sulla quistione di conoscere se dei soci eliminati son tenuti dei debiti sociali, non può, nel caso in cui gli eliminati fossero dopo giudicati di niente dovere, esercitare un ricorso contra gli altri soci, per restituzione delle somme che avesse sborsate nella liquidazione.

Sillac-Lapierre. — 5 luglio 1837. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 37. 1. 765.

409. — Il socio riconosciuto, in seguito della liquidazione della società, creditore del suo consocio può, in pagamento del suo credito e sino a concorrenza, esser dichiarato proprietario del materiale e degli effetti mobili dipendenti dall'attivo sociale.

Pelletreau.—29 marzo 1836.—C. Rig.— Poitiers. — S-V. 36. 1. 492.

410. — Allorchè, nell'atto contenente regolamento o liquidazione d'una società, le parti hanno convenuto che si farebbero ragione degli errori o delle omissioni che potessero essere state commesse, ciascuna di esse è ammessibile a rilevare anche gli errori diversi dagli errori di calcolo. — La proibizione por-

(1) LL. civ., art. 383, 1532 e 1533.
(2) Ivi, art. 1704 e 1744; LL. di ecc. aff. comm., art. 27.
(3) LL. civ., art. 803 e 1744.
(4) Ivi, art. 802.
(5) Ivi, art. 1874.

tata dall'art. 541, Cod. proc. (1), è inapplicabile in questo caso.

B. e L. — 9 maggio 1831. — Pau. — S-V. 31. 2. 210. — D. P. 33. 2. 56.

411. — Allorchè, in una sentenza arbitramentale portanto liquidazione d'una società commerciale, o revisione ed esame d'una liquidazione precedente, il pronunziato della condanna in favore del socio cho si trova creditore è stato omesso, i nuovi arbitri nominati in seguito di questa omissione non possono, senza contravvenire alla cosa giudicata, ordinare una nuova liquidazione, nè rettificare la prima; eglino debbono limitarsi a riparare l'omissione che si trova nella sentenza, e pronunziare condanna contro il socio debitore. (Cod. civ., 1351.) (2)

Maggi. — 27 luglio 1829. — Bordeaux.— S-V. 29. 2. 283. — D. P. 33. 2. 198.

411 bis. — Vi è mutazione di proprietà, e per conseguenza vi è luogo alla percezione del diritto proporzionale, allorchè l'atto di liquidazione o di divisione d'una società disciolta attribuisce ad uno dei soci un immobile cho un altro socio aveva conferito nella società. (L. 22 frim., anno 7, art. 4, 12 e 68, § 3, n. 1 e 2.)

Amm. del reg. — 29 gennaro 1840. — Cass. — Trib. di S. Malo. — S-V. 40. 1. 559.

Id. — 6 giugno 1842. — Cass. — S-V. 42. 1. 481.

Id. — 9 novembre 1842. — C. Rig. — S-V. 43. 1. 336.

§ 13. — *Competenza in materia di società.*

NOZIONI GENERALI

412. — Ogni contestazione fra soci, e per causa della società, è giudicata da arbitri (Cod. comm., 51.) (3), che hanno ricevuto il nome di arbitri necessari. — V. l'articolo *Arbitramento forzato*, ed *appresso*, n. 414 e seg.

413. — Fuori dei casi in cui si tratta di contestazioni tra soci, e per causa della società, i soci o la società sono giudicabili, secondo le circostanze, dai tribunali civili o dai tribunali di commercio.

La competenza del tribunale si determina allora secondo le regole del domicilio sociale, come è stato spiegato *sopra*, § 6.

414. — Ma se una persone citata innanzi al tribunale di commercio come membro d'una società, sia per nomina di arbitri, sia per pagamento d'un debito sociale, pretende di non esser socio, e propone una declinatoria, che dovrà fare il tribunale di commercio? In questo caso, la sentenza dell'eccezione o della declinatoria potendo pregiudicare il merito e confondendosi in qualche modo con esso, noi stimiamo che il giudice di commercio, che non sarebbe competente che se il fatto di società, o la qualità di socio fosse riconosciuta, deve spogliersi e rinviare le parti innanzi al giudice civile per farvi giudicare la quistione di società. (V. su questa quistione la decisione *Girard, sopra*, n. 156, e le nota che l'accompagna, nella nostra *Raccolta*. V. pure *appresso*, n. 430 e seg., e specialmente, n. 442 e 443.) — Ma sarebbe altrimenti, se l'azione diretta contro il preteso socio fosse d'altronde fondata sopra un titolo qualunque che, astrazion fatta dalla qualità di socio, obbligasse il convenuto commercialmente. — V. *sopra*, n. 156 e seg., ed *appresso*, n. 443 e seg.

GIURISPRUDENZA

415. — Le contestazioni fra soci non possono essere giudicate che da arbitri, anche per le società contratte sotto l'impero delle leggi che non lo esigevano.

Cocbe. — 8 luglio 1809. — Torino — S-V. 10. 2. 41. — D. A. 1. 645.

415 bis. — L'articolo 51, Cod. comm. (4), portante che *ogni contestazione tra soci sarà giudicata da arbitri*, devo essere inteso in un senso *assoluto ed imperativo*; di maniera che i tribunali di commercio non possono, neanche col consenso delle parti, conoscere delle contestazioni fra soci (benchè si trattasse d'una società commerciale in partecipazione); essi debbono rinviarle d'ufizio innanzi ad arbitri.

Meynadier. — 7 gennaro 1818. — Cass.— Montpellier. — S-V. 18. 1. 129. — D. A. 1. 643.

415 ter. — La contestazione che si eleva fra un liquidatore, ancho non socio, ed un socio, a causa delle somme di cui quest'ultimo

(1) LL. proc. civ., art. 624.
(2) LL. civ., art. 1305.
(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 60. — Ogni controversia tra' soci, e per motivo di società, verrà giudicata dagli arbitri.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 60.

è debitore verso la società disciolta, è della competenza degli arbitri necessari.

Coste. — 15 aprile 1841. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 41. 1. 711.

415 quat. — La rinunzia all'appello stipulato nell'atto di società per tutte le contestazioni che si olevino, sia durante la società, sia durante la sua liquidazione, può essere invocata dal liquidatore non socio.

La stessa decisione di sopra.

415 quin. — La rinunzia all'appello autorizzato dall'articolo 52, Cod. comm. (1), era egualmente autorizzata prima del Codice di commercio, sotto l'impero dell'ordinanza del 1673 o della legge del 24 agosto 1790.

Questa rinunzia può essere invocata in appello dalla parte che ha dato delle conchiusioni contrarie in prima istanza, se la parte avversa non avendo preso da sua parte le stesse conchiusioni, o non avendone dimandato atto, non si è formato contratto giudiziario.

La stessa decisione di sopra.

415 ses. — Dei soci i quali, stipulando un arbitramento, hanno dispensato gli arbitri da ogni formalità di procedura, ed hanno dichiarato che la sentenza ad intervenire *farebbe la legge delle parti*, debbono esser riputati avere perciò istituito gli arbitri *amichevoli compositori* od averli dispensati, nella sentenza a rendere, dall'osservare le regole del diritto. — In conseguenza, degli arbitri così nominati possono, facendo la divisione d'una società, attribuire ad uno dei soci tutti i crediti dubbi, lasciandone il rimborso a suoi rischi, senza che si possa rimproverar loro di aver violato la regola di diritto che vuole che i condividenti siano garanti gli uni verso gli altri degli oggetti compresi nella loro porzione. (Cod. civ. 884. (2)

Maillard. — 29 novembre 1837. — C. Rig. — S-V. 38. 1. 255.

415 sept. — Sotto l'impero dell'ordinanza del 1673 (tit. 4, art. 9), le contestazioni fra soci e per causa della società dovevano esser portate innanzi ad arbitri.

Sully-Lavand. — 22 luglio 1839. — Cass. — La Martinicca. — S-V. 39. 1. 770.

415 oct. — Una contestazione fra soci sull'applicazione d'un atto posteriore all'atto di società, col quale un socio ha trattato con la società per la somministrazione di cose necessarie alla speculazione che fa l'oggetto della società, non è una contestazione *fra soci e per causa della società*, nel senso dell'articolo 51, Cod. comm. (3); in conseguenza, la conoscenza di questa contestazione appartiene ai tribunali, o non ad arbitri necessari.

(1) Tolto.
(2) LL. civ., art. 804.
(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 60.

Bimar. — 4 agosto 1840. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 40. 2. 919.

415 nov. — Le contestazioni che si elevono tra una società commerciale ed uno dei soci non debbono esser portate innanzi ad arbitri; che quando il socio agisce nella sua qualità di socio. — Così il socio che si è personalmente e per suo conto particolare riconosciuto debitore verso la società è giudicabile dal tribunale di commercio, o non da arbitri necessari a causa delle contestazioni relative alla sua obbligazione. (Cod. comm., 51.) (4)

Costin. — 3 gennaro 1844. — Bordeaux. — S-V. 44. 2. 502.

416. — *Fu giudicato al contrario*, che l'articolo 51, Cod. comm., (5), non è talmente *assoluto*, che i tribunali *civili* (o di commercio) non possano validamente pronunziare su tali contestazioni, quando son loro sottomesse, se nessuna delle parti declini la competenza; che i tribunali non sono obbligati, in questo caso, di dichiararsi incompetenti d'ufizio.

Pannetrat. — 9 aprile 1827. — C. Rig. — Bourgos. — S-V. 27. 1. 328. — D. P. 27. 1. 165.

416 bis. — *Fu giudicato ancora*, che l'incompetenza dei tribunali di commercio, relativamente alle contestazioni nate da una società *non scritta*, non è che personale o relativa, e deve esser proposta *in limine litis*, prima di ogni difesa in merito. — I tribunali di commercio non sono obbligati a rinviare da loro medesimi innanzi ad arbitri; bisogna che le parti dimandino l'arbitramento.

Dubrecq. — 14 giugno 1815. — Cass. — Pace. — S-V. 15. 1. 209. — D. A. 1. 641.

417. — Il mezzo d'incompetenza dedotto dal che un tribunale (in luogo d'arbitri), ed in seguito una Corte reale hanno pronunziato sopra una contestazione fra soci ed a causa della società, non può essere proposto come apertura a cassazione, se non è stato presentato innanzi alla Corte reale.

Sillac. — Lapierre. — 5 luglio 1837. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 37. 1. 165. — D. P. 37. 1. 258.

417 bis. — Il mezzo d'incompetenza dedotto dal che un tribunale, in luogo di arbitri, ed in seguito una Corte reale, hanno pronunziato sopra una contestazione tra soci e per motivo della società, non può esser proposto come apertura a cassazione, se non è stato presentato innanzi alla Corte reale.

Revel. — 21 giugno 1842. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 42. 1. 763.

418. — I tribunali di commercio sono competenti per conoscere delle contestazioni ele-

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 60.
(5) Ivi, lo stesso articolo.

vate tra due negozianti associati che son comparsi volontariamente innanzi a loro (ancorchè avessero convenuto nel loro atto di società di rimettersene ad arbitri per tutte le loro controversie).

Dubelin. — 1 germ. anno 11. — Parigi. — S-V. 7. 2. 1203. — D. A. 1. 640.

419. — Allorchè degli individui associati, fra' quali esistono più processi connessi, tanto in materia civile che in materia commerciale, convengono, per transazione, di attribuire tutte le loro contestazioni alla giurisdizione civile, questa transazione è valida e deve avere effetto. — Vanamente si opporrebbe l'articolo 51, Cod. comm. (1), portante che ogni contestazione tra soci, e per causa della società, deve essere giudicata da arbitri.

Ducand. — 20 aprile 1825. — C. Rig. — S-V. 26. 1. 133. — D. P. 25. 1. 277.

420. — Il tribunale di commercio è incompetente per statuire sopra una dimanda di revisione di conto fra soci commerciali ed a causa della società. — Esso deve rinviare le parti innanzi ad arbitri.

Loisean. — 25 febbraro 1829. — Parigi. — S-V. 29. 2. 180.

421. — Le contestazioni sopravvenute fra due persone associate per la compra o la rivendita di diversi tagli di legname debbono esser portate innanzi ad arbitri, ai termini dell'articolo 51, Cod. comm., (2)

Wolff. — 24 agosto 1808. — Colmar. — S-V. 7. 2, 1203. — D. A. 1. 646.

421 bis. — Il trattato passato tra un intraprenditore di somministrazioni ed un sottappaltatore, col quale quest'ultimo s'impegna a fare alcune somministrazioni mediante un certo prezzo fissato, con clausola che i benefizî realizzati dal sottappaltatore, prendendo i prezzi fissati per punto di comparazione, saranno divisi tra lui e l'intraprenditore principale, costituisce un semplice contratto di somministrazioni, e non un contratto di società. — Per conseguenza, le contestazioni che si elevano tra le parti sopra i conti a fare tra loro, non debbono essere rinviate innanzi ad arbitri necessarî.

Bangè. — 7 gennaro 1840. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 40. 1. 18.

421 ter. — Il proprietario d'azioni sociali al portatore, al quale queste azioni sono state rubate, può ancora esser riputato socio, benchè non possa più esibire il titolo che gli conferisce questa qualità, nel senso almeno che il tribunale di commercio può, fondandosi su questa qualità di socio, rinviare ad arbitri necessarî la conoscenza della dimanda formata da colui al quale le azioni sono state sottratte, contro la società, per rilascio di nuovi titoli. (Cod. comm., 35 e 51.) (3)

La comp. di Phènix. — 15 nov. 1841. — C. Rig. — S-V. 41. 1. 820.

421 quat. — La vendita fatta, conformemente al patto sociale, delle azioni di un socio che non ha versato l'ammontare delle sue azioni, non gli toglie la sua qualità che per l'avvenire; di maniera che, se il prezzo di vendita essendo inferiore al valore nominale delle azioni, son dirette delle istanze contra di lui per costringerlo a far conto della differenza alla società, la difficoltà deve essere sottomessa alla giurisdizione arbitramentale.

Dogronge. — 10 novembre 1840. Douai. — S-V. 41. 2. 203.

421 quinq. — Un commesso interessato nei benefizî del negoziante che l'impiega non potrebbe essere assimilato ad un socio per ciò che riguarda il suo emolumento; e però, le contestazioni che si elevano a tal riguardo non debbono essere rinviate innanzi ad arbitri. (Cod. comm., 51.) (4)

P. . . 30 maggio 1838. — Lione. — S-V. 38. 2. 426.

422. — La dimanda di scioglimento d'una società commerciale non è una contestazione fra soci, nel senso dell'articolo 51, Cod. comm. (5); essa deve essere portata innanzi al tribunale di commercio, e non innanzi ad arbitri.

Bail. — 18 maggio 1823. — Lione. — S-V. 24. 2. 221. — D. A. 12. 121.

423. — La dimanda di scioglimento d'una società commerciale è della competenza esclusiva dei tribunali di commercio. — Degli arbitri necessarî non possono conoscerne.

Mariani — 15 febbraro 1827. — Corse. — S-V. 27. 2. 143.

424. — *Fu giudicato al contrario*, che la dimanda di scioglimento d'una società commerciale (non potendo essere valutata che dopo l'esame dei mezzi che ogni socio fonda nei fatti e nelle circostanze della società) è necessariamente una contestazione fra soci per causa della società, nel senso dell'articolo 51, Cod. comm. (6); e però essa deve esser sottomessa, non al tribunale, ma ad arbitri.

Mas. — 21 aprile 1823. — Lione. — S-V. 23. 2. 257. — D. A. 1. 646.

425. — Degli arbitri nominati per pronunziare sulle contestazioni che potrebbero elevarsi tra soci hanno potere, sol per ciò, di pronunziare lo scioglimento della società per ineseeuzione degli impegni di uno dei soci verso gli altri, per esempio, per mancanza di versa-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 60.
(2) Ivi, lo stesso articolo.
(3) Ivi, art. 49 e 60.
(4) Ivi, art. 60.
(5) Ivi, lo stesso articolo.
(6) Ivi, lo stesso articolo.

mento della messa sociale: ciò non significa pronunziare sull'*esistenza* stessa della società o sulla validità dell'atto che la costituisce.

Platarest. — 21 agosto 1828. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 29. 1. 32. — D. P. 28. 1. 395.

426. — Id. . . per fatto di cattiva gestione o amministrazione. (Cod. comm., 51.) (1)

Bordais. — 6 luglio 1829. — C. Rig. — Ronnea. — S-V. 30. 1. 307. — D. P. 29. 1. 288.

427. — La contestazione che si eleva fra soci commerciali sulla validità dello scioglimento della loro società, o sopra i danni e gl'interessi reclamati da quello tra' soci che attacca questo scioglimento, costituisce una contestazione a causa della società, nel senso dell'articolo 51, Cod. comm., (2); essa deve dunque esser rinviata innanzi ad arbitri.

Rabotean. — 28 febbraro 1829. — Parigi. — S-V. 29. 2. 228. — D. P. 29. 2. 136.

428. — Allorchè, con lo stesso atto portante scioglimento d'una società commerciale, i soci hanno regolato o liquidato i loro diritti rispettivi, la contestazione che si eleva ulteriormente su questa liquidazione non può essere considerata come una contestazione fra soci, e per causa della società; — Epperò, non è il caso di rinviare le parti innanzi ad arbitri; l'articolo 51, Cod. comm. (3) è inapplicabile.

Perrier. — 26 febbraro 1828. — Lione. — S-V. 29. 2. 111. — D. P. 28. 2. 227.

428 bis. — Le contestazioni che si elevano tra soci, dopo lo scioglimento della società ed un regolamento provvisorio, ma prima del regolamento diffinitivo della società, sono sottomesse all'arbitramento necessario. (Cod. comm., 51.) (4)

Dupire. — 26 gennaro 1841 — C. Rig. — Douai. — S-V. 41. 1. 412.

429. — Allorchè, sopra una dimanda di scioglimento di società, pendente innanzi ad arbitri, in seguito di rinvio del tribunale di commercio, la parte citata riconosce che lo scioglimento ha avuto luogo di fatto col consenso di tutti, ma pretende nello stesso tempo che a questa società è stata costituita una società in *partecipazione* di cui offre di provare le condizioni, gli arbitri possono conoscere di questa pretensione di nuova società, come formante una dimanda *connessa* alla dimanda di scioglimento rinviata innanzi a loro. — Invano si direbbe che gli arbitri non sono chiamati a statuire che nelle difficoltà fra *soci*, e che la società in partecipazione allegata non essendo riconosciuta, le difficoltà di cui essa può essere l'occasione non possono essere riputate aver luogo tra soci. — Invano ancora si pretenderebbe che l'allegazione della nuova società forma una *nuova dimanda*, che dovrebbe dapprima essere sottomessa al tribunale di commercio.

Thèronenne. — 30 aprile 1828. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 28. 1. 418. — D. P. 28. 1. 233.

430. — Allorchè, sopra una dimanda per nomina di arbitri per liquidare una società commerciale, si pretende che la società è nulla, il tribunale di commercio è solo competente per statuire sull'eccezione, esso non deve rinviare la decisione innanzi agli arbitri, i quali non possono essere nominati che quando l'esistenza o la legalità della società sono riconosciute.

Dufort. — 14 dicembre 1827. — Aix. — S-V. 28. 2. 70. — D. P. 28. 2. 45. — V. *sopra*, n. 414.

431. — La regola che attribuisce ad arbitri la conoscenza di ogni contestazione fra soci a *causa della società*, non si applica al caso in cui la contestazione versa *sulla natura e l'esistenza* della società. In conseguenza, i tribunali di commercio sono competenti per pronunziare sopra una dimanda di scioglimento di società e di nomina di liquidatori.

Bompar. — 30 novem. 1825. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 26. 1. 185. — D. P. 26. 1. 27.

431 bis. — Le contestazioni che si elevano tra soci commerciali sono della competenza degli arbitri necessari, anche quando l'esistenza della società non è comprovata per iscritto e non risulta che dalla confessione delle parti.

Barrault. — 27 nov. 1838. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 39. 1. 248.

431 ter. — Gli arbitri necessari sono competenti per statuire sopra una dimanda per scioglimento d'un atto di società fondata sulla mancanza di esecuzioni sociali, se l'esistenza primitiva e la validità dell'atto sociale non sono messe in quistione. (Cod. comm., 51.) (5)

Perez. — 1 agosto 1839. — C. Rig. — Pau. — S-V. 39. 1. 965.

432. — La regola che attribuisce ad arbitri la conoscenza di ogni contestazione fra soci *a causa della società* non si applica al caso in cui la contestazione versa *sull'esistenza, la durata, e l'estensione* della società. — In questo caso appartiene al tribunale di commercio di conoscerne.

Bonneboucho. — 30 luglio 1832. — Lione. — S-V. 33. 2. 104. — D. P. 33. 2. 66.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 60.
(2) Ivi, lo stesso articolo.
(3) Ivi, lo stesso articolo.
(4) Ivi, lo stesso articolo.
(5) Ivi, lo stesso articolo.

432 bis. — La contestazione che si eleva sul punto di sapere quale è stata la durata della società commerciale è della competenza del tribunale di commercio; non è dessa una contestazione fra soci, che debba essere rinviata innanzi ad arbitri. (Cod. comm., 51.) (1)

Lavenir. — 8 luglio 1840. — Lione. — S-V. 41. 2. 13.

432 ter. — Allorchè un particolare è citato come socio innanzi al tribunale del luogo della società, se pretende che la società non ha alcuna esistenza legale, e che deve essere rinviato innanzi ai suoi giudici naturali, o che se la società ha una esistenza legale, vi è luogo a rinviare le parti innanzi ad arbitri, conformemente all'atto di società, spetta al tribunale che conosce dell'azione principale a pronunziare su queste eccezioni, ed a giudicare se vi è realmente società. (Cod. proc., 59.) (2)

Cuminal. — 6 novembre 1843. — Rig. — Parigi. — S-V. 44. 1. 248.

433. — Appartiene ai tribunali ordinari e non ad arbitri di decidere una quistione d'esistenza di società, sia che si tratti di sapere se si è stato socio, sia che si tratti di sapere se si è cessato dall'esserlo in seguito di una infrazione agli statuti della società. — *Specialmente*: la clausola compromissoria contenuta in un contratto di assicurazione mutua contro l'incendio non rende l'assicurato giudicabile dal tribunale arbitramentale, nel caso in cui si tratta di conoscere se, malgrado la proibizione contenuta negli statuti, egli ha fatto assicurare gli stessi oggetti da un'altra compagnia: in questo caso, la qualità stessa di socio trovandosi in quistione, i tribunali ordinari sono competenti per statuire sulla contestazione.

Lachner. — 3 agosto 1836. — C. Rig. — Colmar. — S-V. 36. 1. 629. — D. P. 36. 1. 437.

434. — Allorchè un contratto di società è arguito di nullità dalla parte alla quale si oppone, bisogna, prima di poter rinviare le parti innanzi ad arbitri, relativamente alle contestazioni elevate fra loro, che sia stato statuito dal giudice competente sul mezzo di nullità proposto contro il contratto.

10 gennaro 1828. — Bruxelles. — G. Brux. 1828. 2. 289.

435. — L'articolo 51, Cod. comm. (3), che attribuisce ad arbitri la conoscenza di ogni contestazione fra soci, ed a causa della società, non è applicabile al caso di dimanda di nullità o risoluzione dell'atto sociale per inesecuzione delle convenzioni per parte di uno dei soci. Questa dimanda è della competenza dei tribunali.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 60.
(2) LL. proc. civ., art. 151.
(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 60.
(4) Ivi, art. 60.

Fauchon. — 16 novembre 1835. — C. Rig. — Besançon. — S-V. 36. 1. 387. — D. P. 35. 1. 447.

436. — Gli arbitri di commercio nominati ai termini dell'articolo 51 (4), *per giudicare ogni contestazione fra soci, e per causa della società*, non sono competenti per statuire sulla quistione di sapere se la società riunisca le condizioni esatte per la sua validità. — Eglino non possono decidere specialmente se la società è o non è una società *leonina*, nel senso dell'articolo 1854, Cod. civ. (5) — L'incompetenza degli arbitri è assoluta e proponibile in ogni stato di causa.

Corgen. — 5 febbraro 1810. — Treves. — S-V. 14. 2. 254. — D. A. 1. 705.

437. — Un tribunale di commercio, adito con una dimanda per nomina di arbitri *necessari*, per pronunziare su contestazioni relative ad una società commerciale, non può elevare *d'ufizio* la quistione di validità della società, e rinviare le parti innanzi a semplici arbitri *volontari*, sotto pretesto che la società è nulla, per mancanza di trascrizione e di pubblicazione dell'atto sociale, conformemente all'articolo 42, Cod. comm. (6)

Lopes.-Diaa — 16 dicembre 1829. — Bordeaux. — S-V. 30. 2. 229. — D. P. 30. 2. 259.

438. — Non vi è luogo ad ordinare l'arbitramento conformemente all'articolo 51 dello stesso Codice (7), che quando esiste un atto di società, a riguardo del quale sono state adempite le formalità dell'articolo 42, Cod. comm. (8)

9 novem. 1827. — La Haye. — G. Belg. — 1828. 185.

438 bis. — Sulla competenza arbitramentale nel caso di società non pubblicata, V. *supra*, n. 74 bis.

439. — In materia di società commerciale, il fallimento di uno dei soci non impedisce che le difficoltà che la società ha fatto nascere siano rinviate innanzi ad arbitri necessari.

Sarny. — 4 luglio 1831. — Bordeaux. — S-V. 31. 2. 339. — D. P. 32. 2 21.

Id. — Etienne. — 7 agosto 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 512.

440. — La contestazione che si eleva fra soci dopo lo scioglimento della società ed un regolamento provvisorio, ma prima del regolamento o della divisione diffinitiva della società, è sottomessa all'arbitramento necessario.

Lagache. — 27 giugno 1837. — Douai. — S-V. 32. 2. 267. — D. P. 38. 2. 33.

441. Allorchè una società civile è stata sciolta per la morte di uno dei soci, la giurisdizio-

(5) LL. civ., art. 1726.
(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 34.
(7) Ivi, art. 60.
(8) Ivi, art. 34.

ne arbitramentale che era stata creata con l'atto di società si trova senza potere per pronunziare sulle difficoltà sopravvenute dopo questo scioglimento. (Cod. proc., 1013.) (1)

Mallez. — 15 aprile 1834.— Cass. — Aix. — S-V. 34. 1. 650. — D. P. 34. 1. 195.

442. — Allorchè, sopra un' azione per liquidazione di società commerciale, l'erede del socio defunto dimanda il suo rinvio innanzi al tribunal civile, per la decisione della sua *qualità*, il tribunale di commercio può passar oltre, se l'erede ha assunto qualità di erede beneficiato, cioè che per stare in giudizio sulla liquidazione d'una società di cui il defunto era membro, l' erede beneficiato ha qualità come erede puro e semplice.

Baudino. — 1 agosto 1811. — Torino. — S-V. 12. 2. 262. — D. A. 3. 340.

443. — Il tribunale di commercio, adito con una dimanda per nomina di arbitri formata dal liquidatore d' una società contro un terzo qualificato socio, ma che declina questa qualità, è solo competente per esaminare se essa gli appartiene; non deve rinviare innanzi ad arbitri che in caso di soluzione affermativa di questa quistione.

Adam. — 18 dicembre 1835. — Parigi.— S-V. 36. 2. 94.

434. — La regola che attribuisce ad arbitri la conoscenza di ogni contestazione *fra soci*, e per ragione della società, è inapplicabile al caso in cui il litigio versi sulle quistioni di sapere se una delle parti ha o non ha la qualità di socio.

Mallez. — 17 aprile 1834. — C. Rig. — Douai. — S-V. 34. 1. 276. — D. P. 34. 1. 348. — V. ancora *sopra*, n. 156. e s.

445. — La contestazione che si eleva tra un particolare membro d'una società commerciale e i suoi consoci, quanto al pagamento d'un eredito a lui dovuto, ma in una qualità diversa da quella di socio, non può esser considerata come una contestazione fra soci, nè a causa della società; e però, essa non deve essere rinviata innanzi ad arbitri.

Compagnia delle rive della Garonna. — 31 agosto 1831. — Bordeaux. — S-V. 32. 2. 19. — D. P. 32. 2. 20.

Id. — Pompignan. — 22. giugno 1833.— Bordeaux. — S-V. 33. 2. 547. — D. P. 34 2. 48.

446. — Le contestazioni che si elevano tra un socio e la società di cui egli fa parte non debbono essere portate innanzi ad arbitri, che quando il socio agisce nella sua qualità di socio, e la contestazione versa sopra i suoi diritti o sulle sue obbligazioni come socio. — *Specialmente:* il socio il quale, in qualità di commessionato, è stato incaricato del deposito e della vendita dei prodotti della società, è giudicabile dal tribunale di commercio, e non da arbitri necessari, a causa delle contestazioni che si elevano sulle somme delle quali può esser debitore in seguito delle vendite di mercanzie da lui operate per conto della società.

Guyonie. — 3 aprile 1838. — Cass. — Riom. — S-V. 38. 1. 414. — D. P. 38. 1. 159.

447. Il diritto dei soci, fra loro, di non esser giudicati che da arbitri è un diritto non cedibile; è un diritto attaccato alla persona dei soci. Se dunque il gerente della società fa cessione a vantaggio d' un terzo d' un credito dovuto alla massa sociale da uno dei soci, il cessionario non può reclamare gli arbitri.

Johannot. — 27 giugno 1828. — Rouen.— S-V. 29. 2. 242. — D. P. 29. 2. 194.

448. — La clausola dell'atto di società che sottomette ad arbitri sovrani le contestazioni fra soci è obbligatoria pe' sindaci rappresentanti uno dei soci falliti, come lo sarebbe stato pel socio stesso.

Così l'appello dalla sentenza arbitramentale è inammessibile per parte dei sindaci, ancorchè il compromesso che nomina gli arbitri non contenga alcuna rinunzia all' appello, e la sentenza intervenuta non sia qualificata di ultima istanza.

Dumont. — 20 giugno 1817. — Parigi.— S-V. 18. 2. 95. — D. A. 1. 813.

449. — Non appartiene ai giudici di commercio di statuire sulle contestazioni che si elevano per causa di una società, se queste contestazioni non sono fra i soci medesimi, se esse si elevano tra soci e terzi non negozianti. — In questo caso i tribunali civili sono soli competenti.

Boissière. — 19. marzo 1811. — Parigi. — S-V. 14. 2. 156. — D. A. 12. 88.

450. — Allorchè un socio si querela innanzi ai tribunali criminali, d' una sottoscrizione di effetti per parte del suo consocio, questi tribunali non possono ordinare restituzione che degli oggetti dichiarati sottratti, o d'una somma rappresentativa del loro valore. — Essi non possono estendere la restituzione alla *totalità della messa di fondi* della parte querelante, perchè pregiudicherebbero una azione civile; e sotto questo rapporto, commetterebbero un eccesso di potere. (2)

Wentzel. — 22 nev. anno 12. — Cass.— S-V. 4. 2. 107. — D. A. 12. 102.

(1) LL. proc. civ., art. 1089.

(2) La Corte Suprema di Giustizia in luglio 1820 decise che una società contratta per la manifattura di panni, sulla quale uno metta i fondi necessari, e l'altro impieghi l'opera con una mensuale provvisione a pro di lui, è una operazione

SOCIETA' ANONIMA. — V. *Società di commercio.*

INDICAZIONE ALFABETICA

commerciale, sottomessa alla giurisdizione del tribunale di commercio.

In marzo 1812 decise che: Le contestazioni tra soci, qualunque sia la natura della società, sono sottomesse al giudizio degli arbitri; ogni altro magistrato è incompetente per ragion di materia. Nè l'acquiescenza delle parti e le loro conclusioni alla udienza per le sentenze in merito possono sanare una nullità assoluta, la quale può opporsi in ogni stato della causa.

In marzo 1811 decise che: Il debito risultante dai conti discussi di una società di commercio, fuso in pubblico istrumento, fa rinascere la competenza degli arbitri, qualora le eccezioni del convenuto ripristinino la discussione del conto per effetto di nuovi documenti esibiti.

In settembre 1812 decise che: Appartiene alla estimazione ed all'arbitrio dei giudici del fatto lo scioglimento d'una società.

Che un socio non può rivalersi con anteriorità delle somme che ha versate per la società, ammenochè non vi sia convenzione espressa che gliele attribuisca, e corrispondente iscrizione, non avendo vigore una iscrizione non derivante da valida ipoteca.

In settembre 1814 decise che: Il danno risultante dalla differenza tra il valore delle cedole ricevute a mutuo per conto sociale ed il valore effettivamente ritrattone, deve cedere a carico di quel socio il quale, sciolta la società, ha invertito a particolar suo uso il valore effettivo di esse.

In novembre 1812 decise che: Nelle società mercantili la parola *compagni* usata nella ditta non è sempre *indizio* di una società in nome collettivo, potendo riportarsi anche a' soci commanditari. Perciò la corte di appello non esce dal cerchio delle sue attribuzioni qualora, interpretando le clausole del contratto, esclude anche la idea di una società ordinaria in nome collettivo.

In luglio 1819 decise che: Non si accorda azione di lesione contra il contratto di scioglimento della società per parte di un socio.

In febbraro 1815 decise che: Nelle società, in mancanza di convenzioni relative alle reciproche obbligazioni dei soci, si presume essersi costoro sottomessi alle leggi regolatrici dei contratti di questa natura: in conseguenza sono essi tenuti *pro rata* a tutte le spese. — Gl'interessi nelle società decorrono di diritto dal giorno dello inadempimento delle rispettive obbligazioni de' soci.

In settembre 1810 decise che: I libri di commercio regolarmente tenuti possono far pruova fra' commercianti, ma non è dessa esclusiva di ogni altra pruova speciale in quei giudizi in cui a' termini del cod. di comm. è anche ammessibile la pruova per testimoni.

Che il disposto del cod. civ., in quanto alla inefficacia della pruova per testimoni per somma eccedente 150 lire, non è applicabile ai contratti commerciali o per causa di società, che debbono giudicarsi da arbitri. Non ostante questa eccezione, allorchè le parti non la invocano, non si dà luogo ad incompetenza assoluta per ragion di materia.

In luglio 1822 decise che: I soci sono obbligati tra loro alla tenuta de' registri.

In febbraro 1826 decise che: Il patto di non potersi da niuno dei soci porre ostacolo al rendimento de' conti annuali non trae seco la conseguenza di doversi da tutti tenere l'amministrazione. — L'uso della pruova per testimoni relativa a' fatti non è vietato in affari di commercio. — In mancanza di particolari convenzioni a riguardo dell'amministrazione si presume che i soci si siano data la facoltà di amministrare l'uno per l'altro.

In agosto 1823 decise che: Non si può negare il carattere di società in partecipazione ad una operazione commerciale d'interesse comune, sol perchè non vi si trovi specificata nè la durata nè la quota de' lucri. — Un oggetto comprato nell'interesse comune dà luogo a società; quindi sono applicabili a queste operazioni le prescrizioni relative al rendimento de' conti, e tutte le disposizioni legislative che riguardano le società in partecipazione.

In luglio 1826 decise che: Stabilita una società in partecipazione fra otto soci per la fornitura di medicine ad una truppa, ove avvenga che alcuni di essi si sciolgano dalla società cedendone i diritti all'amichevole a designati membri della medesima, non si può qualificare questo atto come una rinunzia, in modo da doverne partecipare tutti i soci, ma come una semplice cessione a prò di alcuni di essi. — Ammeno però che tutti i soci non siano obbligati ad un'opera personale da prestarsi a favore della società.

In ottobre 1826 decise che: Non esistendo pruova d'una società, non si può pronunziare sulla competenza del magistrato che debbe conoscerne.

In settembre 1824 decise che: Sono a carico del socio amministratore le mercanzie accredenzate, non intesi i soci, ed i crediti che non si sia impegnato a riscuoterli.

In agosto 1825 decise che: Il socio commanditario è tenuto fino all'ammontare de' capitali messi da lui in società a soddisfare il socio gerente che coi suoi propri fondi abbia pagato i debiti sociali, anche dietro transazione tra il socio gerente ed i creditori, nella quale il commanditario non sia intervenuto.

In aprile 1823 decise che: Il socio che rappresenta la società non ha diritto al rimborso de' dan-

—

SOCIETÀ ANONIMA

—

§ 1. — *Caratteri della società anonima. — Condizioni del suo stabilimento. — Azioni o parti sociali.*

NOZIONI GENERALI

1. — La società anonima è quella che si forma senza far conoscere al pubblico i nomi dei soci, che, per conseguente, non è designata sotto il nome di alcuno dei soci, non ha *ragione sociale* (V. Società, § 8), e non è qualificata che con

ni ed interessi contro del sequestrante per un sequestro fatto nelle sue mani per un credito contro l'altro socio, quando questo credito realmente esista.

In gennaro 1830 decise che: La società contratta sull'esercizio di una ricevitoria non è associazione commerciale.

In dicembre 1831 decise che: La cosa ricevuta dal socio *in solutum* di credito sociale, è della società.

Che l'atto del complimentario della società obbliga la ragion sociale, a cui attiene.

Che i creditori della fallita sono preferiti su' beni sociali ai creditori del socio.

In settembre 1843 decise che: Se in un contratto di proprietà il socio amministratore risulti debitore, può essere obbligato al pagamento degli interessi dal giorno in cui fu sciolta la società.

In agosto 1846 decise che: Il creditore per acquisto di oggetti inservienti alla fabbrica de' cristalli ha diritto contro lo stabilimento di detta fabbrica.

In marzo 1850 decise che: Il cessionario del socio nel cui interesse e dell'altro socio si trova ordinato un arbitramento necessario non può dimandare, che questo arbitramento deve annullarsi per ordinarsene un altro *ex integro*: è proprio della cessione che le cose passino al cessionario tali quali erano presso il cedente.

In luglio 1850 decise che: Non merita censura la decisione che dichiara inammessibile la pruova testimoniale per stabilire la esistenza di una società in partecipazione, ed è ammessibile l'appello prodotto avverso la sentenza che aveva ordinata la pruova.

In gennaro 1853 decise che: Accordata ad uno de' soci la facoltà di dimandare lo scioglimento della società quando meglio gli piaccia, non si può all'altro socio negare questa stessa facoltà.

In marzo 1852 decise che: Trattandosi di società per oggetti che dopo manifatturati debbono vendersi, la competenza è commerciale.

In febbraro 1852 decise che: Gl'interessi non decorrono *de jure* quando la società siasi disciolta, e dicasi che in mano del socio amministratore siano rimaste somme appartenenti alla società.

Ma in questo caso gl'interessi sopra tali somme non corrono *ex lege*, ma solo *ex mora*, se abbia luogo.

In luglio 1852 decise che: Colui che presta le sue opere per un intraprenditore in affare di commercio non fa un atto di commercio nel rapporto di lui con l'intraprenditore medesimo.

Che quando un individuo riceve per semplice emolumento una parte degli utili in una intrapresa commerciale, senza che vi conferisca cosa alcuna, e senza soggiacere alle perdite possibili della intrapresa medesima, non può, a meno di legge, riguardarsi come socio.

In giugno 1854 decise che: Il marito che sulle scritture di società intervenga in nome e parte e per conto della consorte, non è tenuto in nome proprio.

Che nelle società in partecipazione il socio amministratore non può contrarre debiti per la società, ed obbligare direttamente i soci verso i terzi, ovvero alienare i beni della società, ove a ciò non sia stato autorizzato dagli altri soci.

In aprile 1853 decise che: La scrittura che manca della firma di uno de' soci è nulla, e non compruova la esistenza della società. Nullità che può esser dimandata in linea di difesa con atto di patrocinatore.

Che può però servire di principio di pruova se sottoscritta da colui contro il quale si produca, per ammettersi la pruova testimoniale.

la designazione dell'oggetto della sua intrapresa. (Cod. comm. 29 e 30.) (1) — Così, la società anonima è un'associazione di capitali, piuttosto che un'associazione di persone, nella quale i soci non impegnano che le loro messe, e non s'impegnano affatto personalmente al di là di questa messa. V. *appresso*, n. 23.

2. — Le società anonime non possono essere formate che con atti pubblici (Cod. comm., art. 40.) (2) — V. *appresso* n. 31; e non possono stabilirsi che con l'autorizzazione del re, e con la sua approvazione deve esser data nella forma prescritta pei regolamenti di pubblica amministrazione. (Cod. comm., 37.) (3)

3. — A tale effetto, quelli che vogliono formare una società anonima debbono indirizzare al prefetto di loro dipartimento, ed a Parigi, al prefetto di polizia una petizione da loro firmata. (Istruz. dei 31 dicembre 1807, art. 1; Merlin, *Repert.* V. *Società*, sez. 3, art. 3.)

4. — Questa petizione deve contenere la designazione dell'affare o degli affari che la società vuole intraprendere, il tempo della sua durata, il domicilio dei richiedenti, l'ammontare del capitale che la società dovrà possedere, la maniera in cui intendono formare il capitale, sia per semplice soscrizione o per azioni, i termini nei quali il capitale deve essere realizzato, il domicilio scelto in cui sarà situata l'amministrazione, il modo di amministrazione, ed infine l'atto o gli atti d'associazione passati fra gl'interessati. (*Ivi*, art. 2.)

5. — Se i soscrittori della petizione non completano da loro soli la società che deve esser formata, se dichiarano avere l'intenzione di completarla allorchè solamente avranno ricevuto l'approvazione dal governo, essi debbono, in questo caso, comporre almeno il quarto della somma del capitale, ed obbligarsi a pagare il loro contingente subito dopo l'autorizzazione data. (*Ivi*, art. 3.)

6. — I prefetti dei dipartimenti, ed il prefetto di polizia, a Parigi, fanno sulla petizione a loro diretta tutte le informazioni necessarie per verificare le qualità e la moralità, sia degli autori del progetto, sia dei richiedenti. Eglino danno il loro avviso sull'utilità dell'affare, sulle probabilità di successo che potrà ottenere; dichiarano se l'intrapresa non sembra contraria ai costumi, alla buona fede ed al buon ordine del commercio in generale; fanno delle ricerche sulle facoltà dei richiedenti, di maniera da assicurare che sono in istato da realizzare la messa per la quale intendono interessarsi; i documenti ed il parere del prefetto sono indirizzati al ministro. (Istruz. del 31 dic. 1807, art. 4.)

7. — Il ministro, dopo avere esaminata la proposizione, la sottomette al re in consiglio di Stato, il quale statuisce sulla sua ammessione, o sul suo rigetto. (*Ivi*, art. 5.)

8. — Non può esser alcuna cosa cambiata alle basi nè allo scopo della società anonima, dopo la ricevuta approvazione, senza avere ottenuto, nella stessa forma, una nuova autorizzazione dal governo; e ciò, a pena d'interdizione della società. (*Ivi*, art. 6.) — V. *appresso*, n. 19 e 20.

9. — Il capitale delle società anonime si divide in azioni, o anche in porzioni d'azioni d'un valore eguale (Cod. comm. art. 34.) (4), che rappresentano, nelle mani dell'azionista o del socio, la somma da lui conferita nella società.

10. — La messa d'un socio potendo consistere nel conferimento d'una industria ne risulta che possono esservi delle azioni industriali o gratuite, che sono rilasciate a colui che ha messo la sua industria nella società, sino a concorrenza del valore estimativo dato a questa industria. — V. *appresso*, n. 30.

11. — Ma non possono stipularsi delle azioni gratuite a vantaggio d'un individuo, sol perchè è il fondatore della so-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 48. — La *società anonima* è quella che non esiste sotto un nome sociale, nè viene indicata sotto il nome di alcuno dei soci.

Viene essa qualificata colla indicazione dell'oggetto della sua impresa; ed i soci non sono soggetti che alla perdita di quanto importa il loro interesse nella società.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 53, comma 1.° — Le società anonime non possono esser formate che per mezzo di atti pubblici.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 52. — Le società anonime non possono esistere che autorizzate dal Governo, e coll'approvazione dell'atto che le costituisce; tale approvazione debbe essere data nella forma stabilita pe' regolamenti di pubblica amministrazione.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 49. — Il capitale della società anonima si divide necessariamente in azioni, ed anche in porzioni d'azioni uguali di valore. Le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46 sono alle medesime applicabili.

cietà, o il primo ne ha avuto l'idea. Le azioni gratuite non possono esser costituite che in favore di colui il quale, fondatore o no, autore o no, del progetto di società, concorre attivemente alle operazioni sociali. (Malepeyre e Jourdain, p. 209.)

12. — La proprietà delle azioni può essere stabilita con una iscrizione sopra i registri della società. — Queste azioni sono essenzialmente cedibili o trasmessibili. — La cessione si opera con una dichiarazione di trasferimento iscritta su'registri, e firmata da colui che fa il trasferimento, o da un procuratore. (Cod. comm., 36.) (1).

13. — L'azione può ancora essere stabilita sotto la forma d'un titolo al latore. — In questo caso, la cessione si opera con la tradizione del titolo. (Cod. comm., 35.) (2) — V. *Società in comme mandita*, n. 9.

14. — Le azioni possono essere egualmente stipulate trasmessibili per via d'ordine, e in questo caso la girata ne trasmette la proprietà, ma questa girata non ha effetto che dal cedente al cessionario nel senso che non produce verso i terzi gli effetti speciali ed esorbitanti attribuiti alle girata delle lettere di cambio o altri titoli che la legge ha espressamente dichiarati negoziabili per questa via. — V. *Girata*, n. 6.

15. — Le cessioni d'azioni sottomesse ad un diritto proporzionale di registro di 50 centesimi per 100 franchi, qualunque sia il modo pel quale si opera la trasmissione, per via di girata o per atto separato. (L. 22 frim. anno 7, art. 69, § 2, n. 6.) — V. *appresso*, n. 22.

GIURISPRUDENZA

16. — L'articolo 37. Cod. comm. (3), che conferisce al re il diritto d'autorizzare le società anonime, non gli conferisce pure perciò, il diritto di autorizzare una società di questa specie, di cui le operazioni fossero contrarie ad una legge d'ordine pubblico, specialmente se fossero usurarie.

Cassa ipotecaria. — 21 maggio 1834. — Cass. — Riom. — S-V. 34. 1. 673. — D. P. 34. 1. 206.

16 bis. La mancanza d'affissione dell'ordinanza reale che autorizza le società anonime e dell'atto di associazione, non produce nullità; a tal riguardo, non è come della mancanza di pubblicazione degli atti di società in nome collettivo o in commandita. (Cod. comm., 45.) (4).

Supponendo d'altronde che una società anonima fosse nulla per mancanza d'affissione della ordinanza reale che l'ha autorizzata, essa non ne conserverebbe meno i suoi effetti riguardo agli azionisti per tutti i fatti compiti prima della dimanda di nullità.

Società dei marmi des Vosges. — 22 dicembre 1842. — Nancy. — S-V. 43. 2. 381.

17. — Gli statuti d'una società anonima, benchè pubblicati ed inscritti nel bullettino delle leggi con l'ordinanza d'autorizzazione, non possono essere considerati come leggi generali di cui la violazione possa dar apertura a cassazione: l'approvazione reale non cambia la natura delle convenzioni particolari.

Wolf e Schemitt. — 15 febbraro 1826. — C. Rig. — Colmar. — S-V. 27. 1. 131. — D. P. 26. 1. 138.

17 bis. — Gli statuti d'una società anonima, benchè pubblicati ed inscritti nel Bullettino delle leggi con l'ordinanza d'autorizzazione, non possono esser considerati come leggi generali la cui violazione possa dar apertura a cassazione: l'approvazione reale non cambia la natura delle convenzioni particolari.

Comp. di mutue assicurazioni del Passo di Calais. — 25 agosto 1842. — C. Rig. — Trib. di St-Omer. — S-V. 42. 1. 981.

V. ancora sull'osservazione degli statuti delle società anonime, la parola *Cassa ipotecaria*.

18. — Allorchè un'ordinanza reale, che autorizza una società anonima, fissa il giorno in cui è resa la data della società, aggiungendo che però senza pregiudizio delle convenzioni particolari degli interessati tra loro, i giudici possono decidere che, anche a riguardo de' soci fra loro, l'ordinanza reale deroghi alla clausola dell'atto sociale che fissava ad un epoca anteriore la data della società.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 49. — Il capitale della società anonima si divide necessariamente in azioni, ed anche in porzioni di azioni uguali di valore. Le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46 sono alle medesime applicabili.

Art. 46. — Se la proprietà delle azioni è stata stabilita per mezzo di una iscrizione su' registri della società, la cessione si farà per mezzo di una dichiarazione di passaggio inscritta su' registri e firmata dal cedente, o la persona fornita di legittimi poteri.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 45. — L'azione può essere stabilita sotto forma di *cedola trasferibile*, in questo caso la cessione si fa colla tradizione della cedola.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 52.

(4) Ivi, art. 54.

Poulet e Berthault. — 1 febbraro 1834. — C. Rig. — Rennes. — S-V. 34. 1. 794.

18 bis. — Non perchè il governo al è rifiutato ad autorizzare gli statuti, coi quali una società anonima che succede ad una società in commandita dichiara incaricarsi a cottimo dell'attivo e del passivo di questa società, ne segue che dopo l'approvazione degli statuti dai quali è stata tolta la clausola relativa a questo trattato, questo stesso trattato non possa validamente aver luogo, se le circostanze nelle quali è fatto sono diverse da quelle nelle quali la clausola a ciò relativa era stata inserita negli statuti. (Cod. comm., 31, 32, 37.) (1)

In questo caso, il trattato interviene validamente tra' membri della società in commandita, che sono divenuti membri della società anonima, e tra gli altri membri di quest'ultima società, benchè i primi sieno in maggioranza. — (Ris. impl.)

E la pruova dell'esistenza di questo trattato a cottimo può risultare dalla menzione che ne è fatta sopra i registri della società, e da altri fatti e circostanze, di cui la valutazione in materia commerciale è abbandonata alla prudenza dei giudici.

. . . Poco importa che, in una convenzione per atto pubblico relativo allo stesso oggetto, la clausola *a cottimo* non sia stata inserita. — (Ris. impl.)

Sindaci del fallimento delle miniere di Creuzot. — 9 marzo 1841. — C. Rig. — Parigi. S-V. 41. 1. 554.

19. — La riserva fatta dal governo, autorizzando una società anonima, di rivocare l'autorizzazione in caso di non esecuzione o violazione degli statuti, non toglie ai terzi il diritto di dimandare innanzi ai tribunali la riparazione del pregiudizio che può esser loro cagionato da questa inesecuzione o violazione degli statuti.

Tanquerel. — 6 febbraro 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 136.

20. — Allorchè in una deliberazione presa dagli azionisti d'una società anonima è stato stabilito che in caso di contestazione fra gli amministratori e gli azionisti, queste contestazioni dovranno *esser decise da arbitri scelti dalle parti, o dal tribunale di commercio del luogo in cui esse si elevano*, non può considerarsi come un cambiamento a tale disposizione quella d'un atto supplementario posteriore, portante *che la società ha la sua sede in un tale o tal luogo determinato*. Questa menzione non può sola aver l'effetto d'invertire l'ordine delle giurisdizioni stabilito dalla prima deliberazione.

Ducros. — 19 febbraro 1817. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 18. 1. 18.

21. — Colui che si è reso acquirente o cessionario d'azioni d'una società progettata anonima, ma in pieno esercizio benchè non ancora autorizzata dal governo, non può, se questa autorizzazione è negata, e se, per conseguenza, la società è sciolta, dimandare la rescisione o la nullità della cessione, allorchè la mancanza d'autorizzazione era notoriamente conosciuta all'epoca della cessione. (Cod. civ., 1693; Cod. comm., 37.) (2)

Dumoy. — 12 giugno 1827. — Lione. — S-V. 27. 2. 186. — D. P. 28. 2. 11.

21 bis. — Coloro che hanno preso azioni in una società economica non autorizzata, e che gli amministratori di tale società avevan loro rappresentata come provveduta dell'autorizzazione necessaria, sono ammessi, allorchè questa mancanza d'autorizzazione viene a loro conoscenza, a ritirare ciò che hanno conferito, franco e libero da ogni peso sociale.

Marsuzi. — 9 giugno 1841. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 41. 1. 579.

21 ter. — Benchè una società sia annullata come non legalmente formata (per esempio, una associazione per tontine non provveduta dell'autorizzazione del governo), e che, per conseguenza, vi sia luogo a restituire ai soscrittori o soci le somme da essi somministrate, nondimeno i fondi assegnati dagli statuti per spese di gestione e di amministrazione non sono soggette a ripetizione, se hanno realmente ricevuta questa destinazione, e se d'altronde non può rimproverarsi alcun dolo ai creatori della società. (Cod. civ., 1235.) (3)

Banca Filantropica. — 30 nov. 1842. — Parigi. — S-V. 43. 2. 285.

22. — Le cessioni di azioni, nelle compagnie o società industriali fatte per atto particolare, non sono sottomesse che al diritto di 50 centesimi per 100 franchi, e non al diritto di 2 franchi per 100 franchi stabilito sulle cessioni d'oggetti mobili.

Jennings. — 8 febbraio 1837. — Cass. — Tribunale civile della Senna. — S-V. 37. 1. 113.

Id. — Marlhion. — 6 giugno 1837. — Cass. — S-V. 37. 1. 489.

Id. — Amm. del registro. — 31 agosto 1837. — C. Rig. — S-V. 37. 1. 1035. — D. P. 37. 1. 431.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 30, 31 e 32.

(2) LL. civ., art. 1539; LL. di ecc. aff. comm., art. 32.

(3) LL. civ., art. 1188.

§ 2. — *Diritti ed obbligazioni dei soci verso la società e verso i terzi.*

NOZIONI GENERALI

23. — Come abbiamo detto *sopra*, n. 1, le società anonime sono delle associazioni di capitali e non delle associazioni di persone, nel senso che i capitali versati nella società dai soci, o che i soci han promesso di versarvi, sono soli impegnati, ed i terzi coi quali la società ha contrattato non han ricorso che contro il fondo sociale formato da questi capitali, e per nulla contro i soci o gli azionisti personalmente. — Non vi è dunque, in materia di società anonima, alcuna solidità, nè alcun ricorso possibile contro i soci che hanno versato l'ammontare delle loro azioni o la messa sociale. (Cod. comm., 33.) (1)

24. — Nondimeno, l'azionista che ha autorizzato esplicitamente o implicitamente gli amministratori della società a cominciare le operazioni prima che la società abbia ricevuto l'approvazione del governo è passibile delle conseguenze dell'esercizio illegale della società. — E, a tal riguardo, deve decidersi che vi è autorizzazione di agire, per parte di colui che ha versato scientemente e liberamente l'ammontare delle sue azioni dopo il cominciamento delle operazioni fatte, senza l'approvazione reale; al contrario, colui che abbia versato la sua messa prima che le operazioni fossero cominciate, non potrebbe esser riputato averle autorizzate. (Malepeyre e Jourdain, p. 177.)

25. — Se dunque prima dell'approvazione dell'atto sociale sono stati presi degli impegni dalla società verso terzi, gli amministratori che han contrattato, ed i soci o gli azionisti che hanno approvato l'impegno sono obbligati solidalmente ad adempierlo. Quanto agli altri azionisti, eglino sono solamente tenuti sino a concorrenza della loro messa sociale. (*Ivi*, p. 178.) — V. *appresso*, n. 41.

26. — Non essendo i soci obbligati personalmente, ma solamente i fondi che hanno versato o promesso di versare, in altri termini, essendo l'azione sola obbligata e non l'azionista, devesi conchiudere che colui che cede le sue azioni non è più impegnato ad alcuna cosa; neppure, in regola generale, a realizzarne l'ammontare non ancora versato nella cassa sociale; ammeno che con una clausola particolare dell'atto costitutivo della società, gli azionisti primitivi non fossero obbligati come garanti o condebitori solidali, a realizzare il capitale delle azioni che avessero cedute: clausola che non può evidentemente essere stipulata che quando le azioni sono nominative. — V. *Società*, § 4.

27. — In tutti i casi, l'azionista che è ancora debitore verso la società di una parte del prezzo della sua azione al momento in cui la cede resta obbligato verso la società, se ha garantito il pagamento della sua messa con un deposito di valori: questi valori restano impegnati a tal pagamento, non ostante ogni cessione ulteriore (Malepeyre e Jourdain, p. 200); ammeno che nuovi valori non siano somministrati dal cessionario in garantie del pagamento dell'azione, ed accettati dalla società; il cedente sarebbe allora definitivamente discaricato. (*Ivi*, p. 204; Pardessus, n. 1043.)

28. — Non essendo i soci o gli azionisti tenuti al di là della loro messa, ne risulta che un appello di fondi non può esser diretto agli azionisti che hanno già versato il prezzo della loro azione, che in virtù d'una clausola formale dell'atto sociale, o d'una deliberazione unanimamente presa da tutti gli azionisti; una decisione presa alla maggioranza non potrebbe essere sufficiente. (Malepeyre e Jourdain, p. 213.) — V. *appresso*, n. 32.

29. — Gli azionisti i quali, prima dello scioglimento della società, avessero preso parte alla distribuzione di una parte del fondo sociale, potrebbero essere, al momento dello scioglimento, personalmente perseguitati dai creditori, nel fine di restituzione di ciò che avessero indebitamente toccato. (Malepeyre e Jourdain, p. 216.)

30. — È secondo i termini dell'atto sociale, e in mancanza, secondo l'intenzione presunta delle parti che deve decidersi se, in una società in cui vi sono delle azioni puramente industriali, i portatori di tali azioni hanno diritto, non solamente alla divisione dei benefizi, ma

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 48.

ancora alla divisione del fondo sociale. (*Ivi*, p. 209.) Ma, quando l'atto si tace, e non apparisce alcuna intenzione formale a questo riguardo, il nostro avviso è che le azioni industriali non hanno diritto che alla divisione dei benefizi, e per nulla alla divisione del capitale sociale nel quale esse non figurano.

31. — Osserviamo infine che la società anonima non potendo esser formata che per atto pubblico, e dovendo essere autorizzata dal governo, ne segue che in mancanza di queste due formalità, non vi è, a propriamente parlare, società esistente; non vi è tra le persone che han voluto associarsi, e per ciò che riguarda il passato solamente, che una semplice comunione d'interessi che non lascia sussistere fra loro alcun legame per l'avvenire, e di cui le conseguenze debbono essere regolate dal diritto comune, come lo abbiamo spiegato alla parola *Società*, n. 42.

GIURISPRUDENZA

32. — Il valore delle azioni, componenti il capitale d'una società anonima, può essere aumentato, in seguito di una deliberazione presa dagli amministratori. — In questo caso, ogni azionista è tenuto a sottoscrivere all'aumento, se non ami meglio ritirarsi dall'intrapresa, rinunziando alla sua messa di capitale in vantaggio della società.

Talon e Chavanier. — 3 frutt. anno 12. — Nîmes. — S-V. 4. 2. 549. — D. A. 12. 139.

§ 3. — *Amministrazione della società.*

NOZIONI GENERALI.

33. — La società *anonima* è amministrata da mandatari a tempo, rivocabili, soci o non soci, salariati o gratuiti (Cod. comm. art. 31.) (1), secondo le convenzioni delle parti.

34. — Ma non può esser validamente stipulato che gli amministratori d'una società anonima saranno nominati per tutta la durata della società e non rivocabili. (Malepeyre e Jourdain, p. 230.) — Non si può neanche specificare nell'atto le sole cause per le quali la rivocazione potrebbe essere pronunziata. (*Ivi*, p. 232.)

35. — Gli amministratori possono intentare tutte le azioni relative all'amministrazione e difendervisi. Quanto alle altre azioni, eglino non possono intentarle, o difendervisi, che con l'autorizzazione degli azionisti, riuniti in assemblea generale. (Malepeyre e Jourdain, p. 239.) Quanto al potere di transigere o compromettere, V. ciò che abbiamo detto alla parola *Società*, n. 378.

36. — La società è, in tutti i casi, validamente citata nella persona degli amministratori; essi rappresentano anche, in caso di contestazione fra uno o più soci ed il corpo sociale, i soci convenuti che sono validamente citati nella persona degli amministratori. (Malepeyre e Jourdain, p. 240).

37. — Gli amministratori non sono responsabili che dell'esecuzione del mandato che hanno ricevuto. Essi non contraggono, a causa della loro gestione, alcuna obbligazione personale, nè solidale, relativamente agl'impegni della società. (Cod. comm., art. 32.) (2)

38. — Ma sono personalmente responsabili verso la società, e verso i terzi, allorchè non eseguiscono o oltrepassano il loro mandato: la loro responsabilità si estende anche al di là della cauzione che avessero somministrata. (Malepeyre e Jourdain, p. 244.)

39. — Osserviamo, terminando, che il governo, nominando degli agenti presso una società anonima, per sorvegliarne le operazioni, non si rende perciò garante del risultato delle sue operazioni. (*Ivi*, p. 247.)

— Su' poteri degli amministratori in generale, V. *Società*, § 7.

GIURISPRUDENZA

40. — In una società per azioni, i poteri del socio che ha l'amministrazione della società sono rivocabili a volontà, ammeno che il suo mandato non faccia parte del contratto sociale.

Drion. — 9 maggio 1808. — Bruxelles. S-V. 9. 2. 16. — D. A. 12. 140.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 50. — La società anonima è amministrata da procuratori a tempo, revocabili, associati o non associati, stipendiati o gratuiti.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 51. — Gli amministratori non hanno altra obbligazione che quella dell'adempimento del mandato ricevuto.

Non contraggono per motivo della loro amministrazione verun obbligo personale o in solido, relativamente agli obblighi della società.

41. Il consiglio di amministrazione d'una società anonima, autorizzato a stare in giudizio, transigere e compromettere, eccede i suoi poteri mettendo a carico degli azionisti delle spese fatte per lavori preparatori prima dell'ordinanza reale che ha autorizzato la società.

Poulet e Berthault. — 1 aprile 1834. — C. Rig. — Rennes. — S-V. 34. 1 794.

41 bis. — Il direttore d'una società anonima non può, salvo poteri espressi, contrarre un debito solo e senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, sopratutto quando la maggior parte degli atti di amministrazione sono stati riservati a questo consiglio con l'atto costitutivo della società; in conseguenza, colui che ha fatto un prestito a tal gerente non può chiederne il rimborso contro la società. (Cod. comm., 31 e seg.) (1)

Banca Filantropica. — 30 novem. 1842. — Parigi. — S-V. 43. 2. 285.

42. — Il direttore di una società anonima che incarica un patrocinatore di occuparsi per questa società in una istanza non contrae, sol per ciò, obbligazione personale quanto al pagamento delle spese; il patrocinatore non ha ricorso che contro la società medesima.

Sorbet. — 6 maggio 1835. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 35. 1. 325. — D. P. 35. 1. 268.

43. — L'azione per danni ed interessi intentata da uno o più azionisti di una società anonima contro antichi amministratori di questa società, per causa di atti che questi avessero fatti nell'interesse loro personale, e che avessero portato pregiudizio a questi azionisti, non costituisce una azione *sociale*, nel senso dell'articolo 51, Cod. comm. (2) — Per conseguenza, una tale azione deve esser portata, non innanzi ad arbitri, ma innanzi ai tribunali.

Rousseau. — 31 gennaro 1835. — Parigi. — S-V. 33. 2 291. — D. P. 34. 2. 31. — V. ancora sulla competenza, *sopra*, n. 20. — V. pure *Società*, §§ 6 e 13.

SOCIETA' IN COMMANDITA — V. *Società (di commercio)*. — *Società in nome collettivo*.

INDICAZIONE ALFABETICA

—

—

§ 1. — *Caratteri della società in commandita. — Azioni. — Pruova della società. — Amministrazione. — Scioglimento.*

NOZIONI GENERALI

1. — La società *in commandita* è quella nella quale vi è uno o più soci responsabili e solidali, ed uno o più soci semplici capitalisti, che si chiamano *commanditari o soci in commandita*. (Cod. comm., 23.) (3)

2. — Il carattere distintivo di questa società è dunque l'esistenza simultanea di soci indefinitamente responsabili e solidari, allorchè sono più; e di soci responsabili solamente sino a concorrenza della loro messa, e liberi da ogni solidalità; questi ultimi essendo designati sotto il nome di *commanditanti*, si è dato ai primi il nome di *commanditati*. — Si chiama *commandita*, la messa dei com-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 50 e seg.
(2) Ivi, art. 60.
(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 38. — La *società in commandita* è quella che si forma tra una persona responsabile nel solido o più soci solidari da una parte, ed uno o più soci semplici capitalisti che si chiamano *commanditanti o soci in commandita*, dall'altra.

manditanti. — Sull' origine della commandita, V. Fremery, *Studi di diritto commerciale*, cap. 5, p. 36.

3. — Così, allorchè vi sono più soci solidari e cantanti in ragione, sia che tutti amministrano insieme, sia che uno o più amministrano per tutti, la società è simultaneamente società in nome collettivo a loro riguardo, e società in commandita a riguardo dei semplici capitalisti. (Cod. comm., 24.) (1) — In questo caso, gl' interessi e le obbligazioni dei soci solidari si regolano secondo i principi propri alle *società in nome collettivo*. — V. questa parola.

4. — Bisogna distinguere due specie di società in commandita. Dapprima vi è la società in commandita ordinaria, nella quale i commanditanti sono poco numerosi, e poco disposti a cedere i loro diritti; sono ordinariamente dei capitalisti che affidano capitali ad un commerciante nel quale hanno fiducia, nel fine di cavarne un più grosso interesse, senza impegnare la loro persona e la totalità della loro fortuna nei rischi del commercio. Tale era, nella sua origine, il contratto di commandita; tale è ancora qualche volta.

5. — Ma vi è dippiù un'altra specie di società in commandita, ordinariissima ai nostri giorni: essa è la società in commandita *per azioni*, la quale, benchè perfettamente legale, ed autorizzata dall'articolo 38, Cod. comm. (2), ai termini del quale il capitale delle società in commandita può esser diviso in azioni, senza alcuna derogazione alle regole stabilite per questo genere di società, non è meno, quanto ai suoi sviluppi straordinari, un fatto nuovo che chiama seriamente oggi l' attenzione del legislatore. (3)

6. — Nelle società in commandita per azioni, come nelle società in commandita ordinarie, s' incontrano dei soci indefinitamente e solidalmente responsabili, e dei soci commanditanti, che non sono impegnati che sino a concorrenza dell'ammontare della loro messa. Ma l'ammontare del capitale necessario per la speculazione della società, e che deve essere somministrato dai commanditanti, è diviso per azioni o porzioni d'azioni d'un valore eguale ed abitualmente modico, il che dà i mezzi di riunire un capitale considerevole con la riunione di piccole somme versate a differenti intervalli dai commanditanti o azionisti.

7. — A queste azioni, che si chiamano azioni pagauti, si aggiungono ordinariamente delle azioni industriali o gratuite, che sono rilasciate a coloro che conferiscono nella società un certo materiale di oggetti mobili, o la loro industria: questi soli sono abitualmente quelli che sono incaricati dell'amministrazione e della gestione della società, e per conseguenza indefinitamente e solidalmente responsabili. V. *Società in nome collettivo*, n. 4.

8. — Come si vede, la società in commandita per azioni, che è società in nome collettivo a riguardo dei soci solidari e responsabili, è in certa guisa una *società anonima* (V. questa parola) a riguardo dei commanditanti o azionisti.

9. — Le azioni di società in commandita sono sempre stipulate trasmessibili, sia per mezzo di un trasferimento menzionato sopra i registri della società, sia per via di girata. Si autorizzano pure le azioni al latore (V. *appresso*, n. 19); ma a torto, secondo noi. — Noi stimiamo anche che non si dovrebbe autorizzare la trasmessione per girata. In effetto, come si vedrà *appresso*, n. 23, è interdetto ai commanditanti di far atto di gestione, sotto pena di divenire indefinitamente responsabili. (Cod. comm., 28.) (4) Ora,

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 39. — Allora quando vi saranno più soci solidari e *cantanti in ragione*, o che amministrino tutti insieme, o che l'amministrazione generale venga confidata ad uno o più soci, la società è nello stesso tempo in nome collettivo riguardo a loro, in commandita relativamente a' semplici capitalisti.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 44. — Il capitale della società in commandita potrà essere diviso in azioni, ed anche in porzioni di azioni, senza alcun'altra derogazione alle regole stabilite per tal genere di società.

(3) Un progetto di legge portante soppressione assoluta delle *società in commandita per azioni* era stato presentato nell'ultima sessione. La commessione della camera de' Deputati, alla quale fu rinviato rigettando il principio d'abolizione, si è provato di regolare questo genere di società di maniera da prevenirne gli abusi. Tuttavia, il progetto non ha potuto esser discusso alla Camera; vi sarà verosimilmente riprodotto nella prossima sessione. V. nel *Monit.* dei 24 e 25 aprile 1838, il progetto della commessione ed il rapporto di Legentil. — V. pure, su questo soggetto uno scritto meritevole di Wolowski, nella *Rivista di legislaz. e di giurisp.*, t. 7, p. 180 e 258. N. A.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 42. — V. pag. 520 nota 2.

non è evidente che se le ozioni sono al tatore, l'azionista potrà fare atto di gestione, senza che sia possibile di renderlo responsabile altrimenti che come mandatario, restando la sua qualità di azionista incognita? Lo stesso inconveniente si presenta nelle azioni trasmessibili per via di girata, perchè, con una girata in bianco, esse possono circolare tanto facilmente quanto se fossero al portatore, e senza lasciore tracce pe' terzi.

10. — La trasmessione dell'azione discarica il cedente da ogni obbligazione sociale, tonto del passato che del futuro, perchè nondimeno non abbia partecipato alla gestione, nel qual caso, uon potrebbe essere liberato che con la pubblicazione della sua ritirata, come lo abbiamo spiegato alla parola *Società*, n. 302.

11. — Nel caso contrario, la cessione si opera nella stessa forma di quella delle azioni delle *società anonime*, e produce assolutamente gli stessi effetti. (V. questo parola, n. 9 e s.)

12. — La società in commandita deve essere comprovata per atto pubblico o sotto firma privata. In questo ultimo caso, l'atto deve esser in tanti originali quante sono le parti; ma un solo originale può servire a tutte quelle parti che hanno lo stesso intesesse. (Cod. comm., 39; Cod. civ. 1325) (1) — V. *appresso*, n. 20.

Sugli effetti della mancanza di atto scritto, V. *Società*, n. 42.

13. — La società in commandita è retta sotto un nome sociale, che deve essere necessariamente quello di uno o più soci responsabili e solidori. (Cod. comm. 23.) (2) — Il nome di un socio commanditante non può far parte della ragione sociale. (Cod. comm., 25.) (3) — Sull'impiego della firma o ragione sociale, V. *Società*, § 8.

14. — Lo società in commandita, formata per azioni, non si scioglie per la morte di uno o più soci commanditanti: l'azione passa ai soci eredi; ma, questo caso eccettuato, essa si scioglie come le altre società. V. *Società*, § 11.

GIURISPRUDENZA

15. — Non è come società in commandita, ma come società ordinaria (generale o *in nome collettivo*), che deve considerarsi un'associazione fra due negozianti col contratto della quale è detto: 1° che gli affari sociali saranno retti da uno dei soci solamente, sotto la ragione *un tale e compagnia*; 2° che l'altro socio potrà, quando lo giudicherà a proposito e giusta una nuova convenzione, aggiungere la sua firma a quella del primo; 3° che questo stesso socio potrà cedere il suo interesse ad un terzo, e che il suo cessionario prenderà parte all'amministrazione della società; 4° che ciascuno dei soci sopporterà le perdite in proporzione della sua messa; 5° infine, che la società sarà disciolta con la morte del socio gerente, e continuerà con gli eredi del socio non gerente.

Lubert. — 23 maggio 1806. — Cass. — Bruxelles. — S-V. 6. 1. 314. — D. A. 12. 127.

16. — Ancorchè una società sia qualificata in commandita, essa deve esser riputata generale, pura e semplice, allorchè i pretesi commanditanti si hanno riserbato l'amministrazione della cassa sociale e l'ispezione dei libri, con reciproca sorveglianza.

Labanglie. — 16 maggio 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 223. — D. A. 12 132.

17. — Una società qualificata in commandita, e relativa ad un solo oggetto d'intrapresa, può esser considerata come società ordinaria, ancorchè vi sia un principale gerente, se gli altri soci sono stati incaricati dell'amministrazione interna e della sorveglianza dell'impresa con voto deliberativo.

Lenoble. — 16 germ. anno 11. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 3. 1. 274. — D. A. 12. 130.

18. — Non perchè un atto di società la commandita presenti *il capo visibile*, il socio

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 32. — La società in nome collettivo debbe esser provata per mezzo di atti pubblici, o con firme private; conformandosi in questo ultimo caso al disposto dalle *leggi civili*.

Ivi art. 47. — Le disposizioni degli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37 saranno osservate anche per la società in commandita, tranne le seguenti differenze, ec.

LL. civ., art. 1279, comma 1.° e 2.° — Le scritture private le quali contengono convenzioni sinallagmatiche, debbono esser fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.

Basta un solo originale per tutte le persone che vi abbiano un interesse medesimo.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 38. — La *società in commandita* è quella che si forma tra una persona responsabile nel solido o più soci solidari da una parte, ed uno o più soci semplici capitalisti che si chiamano *commanditanti* o *soci in commandita* dall'altra.

(3) Ivi, art. 43. — Il nome di un socio commanditante non può far parte della ragion sociale.

responsabile, come commanditante egli medesimo, ne segue che i creditori di questa società possono pretendere cho essa non ha della commandita che il nome, che deve essere a loro riguardo considerata come pura e semplice, e che tutti gl'interessati sono indefinitamente obbligati verso di loro.

Delon. — 8 prat. anno 10. — Parigi. — S-V. 2. 2. 192. — D. A. 12. 129. — V. ancora v.° *Prestito*, n. 20.

18 bis. — Un atto, benchè qualificato di società in commandita, deve esser riputato non costituire una società, ma un semplice contratto di prestito per parte dei commanditanti a vantaggio del gerente responsabile, allorchè non vi è nè messa sociale, nè rischi di guadagno o di perdita per i pretesi soci.

È così anche a riguardo dei terzi, e ancorchè l'atto sia stato pubblicato come un atto di società; i terzi non sono ammessi in tal caso ad argomentare da questo atto per considerare la pretesa società come commerciale, e farla dichiarare in fallimento. (Cod. comm., 42; Cod. civ., 1165.) (1)

Rouille. — 20 aprile 1842. — C. Rig.— Orléans. — S-V. 42. 1. 728.

19. — Il capitale delle società in commandita può esser validamente diviso in azioni al latore.

Alary. — 7 febbraro 1832. — Parigi. — S-V. 32. 2. 257. — D. P. 32. 2. 107.

19 bis. — Colui che ha preso delle azioni al latore in una società commerciale è stimato non esserne più proprietario, a riguardo della società, sol perchè non può esibirne il titolo. — Egli non potrebbe, allegando la perdita di questo titolo, agire contro la società, sia per farsi dichiarare proprietario delle azioni, sia per farsene pagare gl'interessi ed i dividendi, anche condizionatamente e dando cauzione; non avrebbe azione che quando provasse che il titolo è annientato.

La cassa ipotecaria — 23 luglio 1826. — Parigi. — S-V. 27. 2. 103. — D. P. 23. 2. 19.

19 ter. — Può esser formata una società in commandita per la speculazione d'un brevetto d'invenzione, senza autorizzazione del governo? V. *sopra* v° *Società*, n. 119 bis.

19 quat. — Ancorchè ai termini d'un atto di società, la società non dovrebbe essere diffinitivamente costituita che dopo la sottoscrizione d'un certo numero di azioni, i giudici possono decidere, secondo i fatti e le circostanze della causa, che questa costituzione ha avuto legalmente luogo per lo innanzi, e benchè non vi fosse il numero voluto di sottoscrizioni, . . . almeno a riguardo dei soscrittori che hanno effettuato il versamento volontario dell'ammontare delle loro azioni. (Cod civ., 1168 e 1176.) (2)

Germain. — 12 aprile 1842. — C. Rig. — Lione. — S-V. 42. 1. 417.

20. — L'articolo 1325, Cod. civ. (3), portante che gli atti sinallagmatici sotto firma privata debbono esser fatti in tanti originali quante sono le parti che hanno un interesse distinto, deve, nel caso di società in commandita, essere inteso nel senso che bastano due originali, l'uno per i soci gerenti, l'altro per i commanditanti.

Thèvenin. — 20 dicem. 1830. — C. Rig.— Bordeaux. — S-V. 31. 1. 38. — D. P. 31. 1. 25.

20 bis. — La nullità di un atto di società in commandita sotto firma privata, dedotta dal perchè questo atto non è stato fatto in tanti originali quante erano le parti contraenti, non può essere opposta dai soci ai terzi che hanno contrattato con la società, allorchè l'originale esistente in buona forma è stato registrato, depositato alla cancelleria dal gerente, ed ha ricevuto ogni pubblicità, senza reclamo per parte dei soci commanditanti. (Cod. comm., 39.) (4)

Mouret. — 28 febbraro 1844. — C. Rig.— Grenoble e Aix. — S-V. 44. 1. 692.

20 ter. — In caso di fallimento d'una società in commandita per azioni, il sindaco del fallimento è ammessibile a provare, con l'aiuto di presunzioni appoggiate da un principio di pruova per iscritto, la qualità di soci o azionisti declinata da individui dei quali non si esibiscono gli atti di sottoscrizione. Il sindaco rappresenta i creditori, che sono dei terzi a riguardo della società e dei soci, ed ai quali non si può perciò opporre la mancanza d'un atto pubblico o sotto firma privata, comprovante l'adesione dei soci o azionisti. (Cod. comm., 39 e 42.) (5)

De Villebresnus. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 44. 1. 588.

20 quat. — In una società in commandita, il socio gerente non può, ammeno che non vi sia formalmente autorizzato dall'atto di società, ipotecare gl'immobili sociali. (Cod. civ. 1860, 1988, 2124; Cod. comm., 24, 27, 28.) (6)

Joiro. — 21 aprile 1841. C. Rig. Douai. S-V. 41. 1. 395.

—

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 34; LL. civ., art. 1118.
(2) LL. civ., art. 1121 e 1129.
(3) Ivi, art. 1279.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 32.
(5) Ivi, art. 32 e 34.
(6) LL. civ., art. 1732, 1860, 2010; LL. di ecc. aff. comm., art. 30, 41, 42.

§ 2. — *Dei commanditanti. — Loro diritti e loro obbligazioni.*

NOZIONI GENERALI.

21. — Il commanditante trovandosi a riguardo dei terzi in una posizione tutta eccezionale, poichè questi non hanno contra di lui che un ricorso essenzialmente limitato, bisogna conchiuderne che un socio non può pretendersi commanditante, se questa qualità non risulti chiaramente dall'atto costitutivo della società o dalla natura stessa dell'associazione. — V. *sopra*, n. 15 e s., ed *appresso*, n. 34.

22. — Così, la clausola dell'atto sociale con la quale un socio, abbandonando la sua messa, sarebbe liberato da ogni altra contribuzione alle perdite, non basterebbe perchè, riguardo ai terzi, questo socio fosse considerato come un semplice commanditante, e sfuggisse alla solidalità. (Pardessus, n. 1028.) — V. *appresso*, n. 47.

Ma nella società in commandita per azioni, i semplici azionisti son sempre riputati commanditanti, ammeno che delle clausole particolari dell'atto di società non li chiamino a partecipare della gestione.

23. — Si è veduto *sopra*, n. 13, che il nome di un commanditante non può far parte della ragion sociale; dippiù, il commanditante non può fare alcun atto di gestione, nè essere impiegato per gli affari della società, neanche in virtù di procura (Cod. comm., 27.) (1), sotto pena, nei due casi, di essere obbligato solidalmente coi soci in nome collettivo, per tutti i debiti e tutti gli obblighi della società. (Cod. comm., 28.) (2) — V. *appresso*, n. 35 e s.

24. — Nondimeno il commanditante non farebbe atto di gestione, incaricandosi, per gli ordini dei gerenti ed a titolo di commissione, di vendere o di comprare delle mercanzie, o ancora di negoziare delle valute. (Pardessus, n. 1030; Malepeyre e Jourdain, p. 154.) V. intanto *appresso*, n. 29.

25. — Ma il socio commanditante può egli, senza compromettere la sua qualità, prender parte alle deliberazioni della società? — In questa materia delicatissima vi è una distinzione importante a fare: senza nlun dubbio il socio commanditante ha il diritto di sorvegliare, nel suo interesse, le operazioni della società, di assistere alle assemblee nelle quali è reso conto della gestione, di osservare i libri, le scritture, i laboratori, i magazzini, ecc.; ma gli è interdetto di prender parte direttamente o indirettamente agli atti dell'amministrazione, d'imporre ai gerenti una via da seguire nelle operazioni della società, di assistere con voto deliberativo alle assemblee; in una parola, di mettersi, in qualche maniera, in presenza dei terzi. — Tuttavia, egli potrebbe assistere a queste assemblee con voto consultivo; ma solamente perchè, in questo caso, la sua opinione non sarebbe obbligatoria pe' gerenti o amministratori. (Malepeyre e Jourdain, p. 151 e 152.)— V. *appresso*, n. 37 e s.

26. — Si è dimandato se, allorchè la società in commandita si compone d'un solo commanditato e d'un solo commanditante, la firma data dal commanditato con aggiunzione di queste parole *e compagnia*, rende il commanditante solidalmente ed indefinitamente responsabile. Noi stimiamo con Pardessus, n. 1032, e Malepeyre e Jourdain, p. 317, e contrariamente all'avviso di Vincens, t. 1°, p. 317, che questo abuso di firma del commanditato non potrebbe impegnare il commanditante.

27. — Non perchè il commanditario non commerciante, che avesse fatto degli atti di gestione, fosse stato condannato come tenuto solidalmente dei debiti della società caduta in fallimento, ne risulterebbe che questo socio possa egli stesso esser considerato di essere in istato di fallimento. (Pardessus, n. 107; Malepeyre e Jourdain, p. 166.) — V. *appresso*, n. 45 e 47.

28. — Il commanditante condannato come condebitore solidale, per aver fatto degli atti di gestione, e che ha, in segui-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 41, in principio. — Il socio commanditante non può fare alcun atto di amministrazione sociale nè essere impiegato per affari della società, nè pure in forza di procura.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 42. — In caso di contravvenzione al divieto espresso nell'articolo precedente, il socio commanditante rimane obbligato in solido col socio o co' soci in nome collettivo per tutti i debiti e tutte le obbligazioni della società.

to a questa condanna, pagato al di là della sua messa, ha un ricorso contro i soci che erano originariamente soli responsabili; la solidalità alla quale il commanditante è sottomesso non ha luogo che in favore dei terzi, e non in favore dei consoci responsabili. (Malepeyre e Jourdain, p. 167.)

29. — Il commanditante non potendo fare alcun atto di gestione, i commessi di un commerciante non possono essere ammessi ad impiegare i loro capitali, o la loro industria, nel commercio di quest' ultimo, in qualità di commanditanti. (Pardessus, t. 4, n. 1030; Malepeyre e Jourdain, p. 151.)

30. — Bisogna del resto osservare che, sebbene il socio commanditante non sia passibile delle perdite che sino a concorrenza dei fondi che ha messi o dovuti mettere nella società, non risulta da ciò che il commanditante non possa, in alcun caso, essere citato dai creditori di questa società; ne risulta solamente che il commanditante è liberato verso di loro, abbandonando a loro la sua messa. (Merlin, *Rep.* v° *Società*, sez. 6, § 1, n. 3; Malepeyre e Jourdain, p. 156.)

31. — Egli può d' altronde esser condannato sulla dimanda dei creditori, come su quella dei suoi consoci, a realizzare la sua messa nella società, ed esservi condannato con l' arresto personale, se d' altronde l' oggetto della società è commerciale: poco importa che egli non sia commerciante; la parte che vi prende basta, in questo caso, per costituire un atto di commercio.

32. — La quistione di sapere se il commanditante deve contribuire alle perdite conferendo i benefizi precedentemente fatti è una quistione di fatto più che di diritto, che appartiene ai tribunali a decidere secondo le circostanze che hanno accompagnato la divisione dei benefizi. (Pardessus, n. 1035; Malepeyre e Jourdain, p. 157.) In regola generale, i benefizi anticipati possono e debbono essere conferiti; ma deve essere altrimenti dei benefizi acquistati e realizzati. Del resto, nelle società per azioni che possono sovente cambiar di proprietario, questo conferimento è difficilissimo ad ottenere e ripugna anche alla natura di tal genere di società, perchè avrebbe per effetto di gettare del disfavore sulle azioni. Si deve dunque intendere, in questo caso, che non vi è luogo a conferimento che quando l'atto di società ne contenesse una clausola espressa.—V. *appresso*, n. 51 e s.

33. — Il socio commanditante che si trovi, per suo conto particolare, creditore di una somma esigibile verso un debitore della società, non è obbligato d' imputare parte di ciò che riceve sul debito sociale, o di conferire alla massa sociale nel caso in cui il debitore comune divenisse insolvibile. (Malepeyre e Jourdain, p. 155.) In questo caso, non si applica la regola tracciata alla parola *Società*, n. 264, relativamente agli altri soci.

GIURISPRUDENZA

34. — Il socio commanditante, di cui la messa di fondi non è stata menzionata nell' atto di società, reso pubblico, non può, sol per ciò, essere riputato socio in nome collettivo, e, come tale, passibile delle perdite al di là dei capitali da lui versati nella società.

Gallois. — 8 gennaro 1814. — Douai. — S-V. 16. 2. 77.

35. — Perchè un commanditante sia obbligato solidalmente per causa di gestione, bisogna che gli atti qualificati gestione ne abbiano il carattere, e che non abbiano potuto avere un' altra causa.

La stessa decisione di sopra.

36. — Non sono atti di *gestione*, nel senso degli articoli 27 e 28, Cod. comm. (1), le transazioni passate fra il commanditante e la società. Questi articoli non si applicano che agli atti che facessero i soci commanditanti, rappresentando, come gerenti, la casa commanditata, anche per procura.

29 aprile e 17 maggio 1809. — Avviso del cons. di Stato. — S-V. 9. 2. 381.

37. — I soci commanditanti possono, senza però rendersi obbligati solidali, esercitare atti di sorveglianza e dare istruzioni sull' amministrazione del socio gerente.

Deluse e Dumas. — 16 aprilo 1833. — Bordeaux — S-V. 33. 2. 133.

37 bis. I soci commanditanti possono, senza fare perciò atto di gestione della società, producente solidalità a riguardo dei terzi, dare o rifiutare la loro approvazione a misure sulle quali sono consultate dal gerente, il quale d'altronde aveva diritto di eseguirle senza il loro concorso, e sotto la sua responsabilità personale. (Cod. comm., 27 e 28.) (2)

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 41 e 42.

(2) Ivi, lo stesso articolo.

Così, non si può in queste circostanze considerare come atto di gestione l'approvazione data dai commanditanti, sia alla costruzione di un oggetto (un battello a vapore) che deve servire alla speculazione dell'intrapresa sociale, sia ad un imprestito, ad una emissione d'azioni o ad un progetto di transazione con terzi.

È lo stesso della nomina de'commessari per decidere sopra misure che uscissero dal circolo dei poteri del gerente, allorchè questi commessari non hanno eseguito il loro mandato.

Non sono neppure atti di gestione, le decisioni dei commanditanti relative alla traslazione della sede sociale in un'altra città, o ad un nuovo versamento di capitali, o al rimpiazzo del gerente dimessionario.

Soci della compagnia del Sirins. — 5 agosto 1843. — Lione. — S-V. 44. 2. 311.

37 ter. — Non vi è atto di gestione della società, producente solidalità a riguardo dei terzi, per parte dei soci commanditanti i quali, in qualità di membri del consiglio di sorveglianza, hanno sanzionato la compra per conto della società, d'un immobile che era stato anteriormente acquistato dal gerente per suo conto personale coi capitali sociali, e nel quale la sede sociale si trovava di fatto trasferita, e che hanno aderito alla continuazione de'lavori cominciati su questo immobile, come ad un imprestito, o ad una emissione di azioni necessitate da questi lavori. (Cod. comm., 27 e 28.) (1)

Sindaci Combalot. — 4 giugno 1844. — Parigi. — S-V. 44. 2. 71.

37 quat. — Il socio commanditante può, senza però rendersi obbligato solidale, esercitare degli atti di sorveglianza e dare delle istruzioni sull'amministrazione del socio gerente. (Cod. comm., 27 e 28.) (2)

La qualità di soci commanditanti non si oppone al perchè questi soci facciano, col garante della società, delle operazioni commerciali pel loro conto particolare. (Cod. comm., 27 e 28.) (3)

Brouillet. — 29 ag. 1838. — Bordeaux. — S-V. 39. 2. 43.

37 quinq. — Il socio in commandita che ha fatto parte del consiglio di amministrazione della società non deve essere sol per ciò dichiarato solidalmente responsabile verso i terzi, se d'altronde non ha fatto in questa qualità alcun atto che presenti il carattere di atto di gestione. (Cod. comm., 27 e 28.) (4)

Derosne. — 13 dicembre 1841. — —. C. Rig. — S-V. 42. 1. 141.

37 sex. — La qualificazione di *aggiunto alla gerenza* data ad un socio commanditante nell'atto sociale, con attribuzione d'una parte determinata nei benefizî pei servizî che potrà rendere in questa qualità, non basta per far pruova contro questo socio, d'atti di amministrazione di natura da farlo considerare come socio solidale e responsabile, allorchè d'altronde è constante che non ha fatto che aiutare il gerente coi suoi consigli e con la sua sorveglianza. (Cod. comm. 27 e 28.) (5)

Duval. — 29 marzo 1843. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 43. 1. 593.

37 sept. — Un socio commanditante non può, dopo lo scioglimento della società e prima della sua liquidazione ritirare i suoi capitali e i suoi benefizî in pregiudizio dei creditori sociali; questi, in caso d'insufficienza dei valori restanti alla massa per pagare i debiti della società, sono ammessibili ad esigere dal commanditante il conferimento di ciò che ha ritirato. (Cod. comm., 26.) (6)

Foucault. — 18 febb. 1843. — Angers. — S-V. 43. 2. 389.

37 oct. — Il gerente d'una società in commandita non ha il diritto di consentire, anche per via di transazione, la ritirata d'uno o più soci. Questi restano obbligati, malgrado la loro ritirata consentita dal gerente, sino a concorrenza della loro messa sociale o dell'ammontare delle loro azioni.

Germain. — 12 aprile 1842. — C. Rig. — Lione. — S-V. 42. 1. 417.

37 nov. — I giudici hanno un potere sovrano per decidere se i fatti articolati dai creditori contro i commanditanti costituiscono o pur no atti di gestione della società, e se questi fatti sono precisi e pertinenti, di maniera che la pruova testimoniale che ne è offerta deve essere ammessa. (Cod. comm., 28; Cod. proc., 253.) (7)

Imbault. — 5 febraro 1843. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 43. 1. 346.

37 dec. — Il fatto per parte dei soci commanditanti di prender parte agli atti, che hanno per oggetto lo scioglimento della società e la ricostituzione di una nuova società, non costituisce atti d'amministrazione che li rendano solidalmente responsabili. Almeno, la decisione che giudica così per valutazione dei fatti e delle circostanze della causa, non viola alcuna legge. (Cod. comm., 27 e 28.) (8)

Allorchè dei creditori che processano dei commanditanti come solidalmente e indefinitamente responsabili non hanno conchiuso sussidiariamente perchè fossero condannati sino

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 41 e 42.
(2) Ivi, gli stessi articoli.
(3) Ivi, art. 41 e 42.
(4) Ivi, gli stessi articoli.
(5) Ivi, art. 41 e 42.
(6) Ivi, art. 40.
(7) Ivi, art. 42; LL. proc. civ., art. 318.
(8) LL. di ecc. aff. comm., art. 41 e 42.

a concorrenza della loro messa di cui son debitori, i giudici possono rinviando i commanditanti della dimanda, non pronunziare alcuna condanna contro di loro relativamente a questa messa sociale.

Coste. — 26 dicembre 1842. — C. Rig.— Trib. comm. Beaune. — S-V. 43. 1. 404.

37 undec. — I commanditanti i quali, dopo lo scioglimento della società, sono incaricati della liquidazione, e nello stesso tempo della continuazione, sino alla fine della liquidazione, delle operazioni sociali, non possono esser considerati di aver fatto perciò atto d' amministrazione che li renda solidalmente e indefinitamente responsabili; allorchè soprattutto coloro coi quali han trattato conoscevano la loro qualità di liquidatori. (Cod. comm., 27 e 28.) (1)

Épinac. — 17 aprile 1843. — C. Rig.— Trib. comm. d' Autun. — S-V. 43. 1. 595.

38. — Può esser convenuto che un socio commanditante parteciperà alle deliberazioni sociali, allorchè si tratterà di cambiare il sistema delle operazioni della società. — Questa clausola non è incompatibile con la qualità di commanditante, e non rende il socio commanditante socio in nome collettivo.

È lo stesso della clausola che allo scioglimento della società, il commanditante entrerà per una parte proporzionale nei guadagni e nelle perdite.

Gradis. — 23 luglio 1828. — Parigi. — S-V. 29. 2. 136. — D. P. 26. 2. 240.

39. — L' autorizzazione data dai commanditanti al gerente di negoziare nuove azioni, discaricandolo anche da ogni responsabilità a tal riguardo, purchè il collocamento abbia luogo ad una certa tassa; la procura data ad uno di loro di aggiungersi al gerente per seguire la negoziazione delle azioni, possono non esser reputati atti di gestione per parte dei commanditanti.

Fallimento Jouffroy. — 6 maggio 1835.— C. Rig. — Rennes. — S-V. 36. 1. 40. — D. P. 35. 1. 337.

40. — Il rimpiazzo del gerente d' una società in commandita, effettuato da una parte solamente dei soci commanditanti, non costituisce necessariamente per parte loro un atto di *gestione* che li rende solidalmente responsabili degli impegni della società, benchè questo cambiamento non abbia avuto luogo in assemblea generale, come lo voleva l'atto sociale, e non sia stato reso pubblico nella forma prescritta dal Codice di commercio.

Fallimento Jouffroy. — 6 maggio 1835.— C. Rig. — Rennes. — S-V. 36. 1. 40. —D. P. 35. 1. 337.

41.— Allorchè, dopo lo scioglimento d'una società in commandita, od in seguito della dimessione dei gerenti responsabili, un socio commanditante è stato nominato, dai suoi consoci, commessario all' effetto di amministrare provvisoriamente il capitale sociale, sino a liquidazione o nuova riorganizzazione, questo socio commanditante, che ha agito in conseguenza del mandato a lui dato, non può essere considerato di essersi immischiato perciò nella gestione e negli affari sociali, contrariamente alla proibizione che ne è fatta ai commanditanti.

Maxer. — 23 febbraio 1829. — Parigi.— S-V. 29. 2. 204. — D. P. 27. 2. 167.

42. — La qualità di soci commanditanti non si oppone al perchè questi soci faceiano col gerente della società, delle operazioni commerciali per loro conto particolare.

Deluse e Dumas. — 16 aprile 1833. — Bordeaux. — S-V. 33. 2. 133.

43. — Il socio commanditante che si è immischiato nella gestione della società è decaduto dalla sua qualità di commanditante, è tenuto solidalmente degli impegni della società, non solamente rispetto ai terzi, ma ancora a riguardo dei suoi consoci, anche del socio gerente.

Danvâmont. — 9 gennaio 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 133. — D. P. 36. 2. 4.

44. — I creditori di una società in commandita non hanno azion *diretta* e *personale* contro i soci commanditanti per pagamento dei debiti, sino a concorrenza delle loro commandite.

Perregaux. — 24 agosto 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 510. — D. P. 32. 2. 244.

45. — *Fu giudicato in senso contrario* nel caso di scioglimento della società in seguito di fallimento. — In questo caso, l'azione dei creditori deve esser portata innanzi al tribunale di commercio e non innanzi ad arbitri, sotto pretesto che fossero solamente surrogati nei diritti del gerente, e che si trattasse perciò d' un azione *sociale*.

Halette. —23 febbraio 1833. — Parigi.— S-V. 33. 2. 303. — D. P. 33. 2. 119.

45 bis. — I creditori d'una società in commandita hanno, *dopo il fallimento* della società, un' azione *diretta* contro i soci commanditanti, per costringerli al versamento della loro messa sociale. (Cod. comm., 23, 26.) (2)

1ª *Specie*. — Mouret. — 28 febbr. 1844.— C. Rig. — Grenoble. — S-V. 44. 1. 692.

2ª *Specie*. — De Beaulieu. — C. Rig. — Aix. — *Ivi*.

Id. — Aurenx. — 21 dicembre 1841. — Rouen. — S-V. 42. 2. 100.

45 ter. — I soci commanditanti, anche non commercianti, sono sottomessi all'arresto per-

(1) LL. di ccc. aff. comm., art. 41 e 42.

(2) Ivi, art. 38 e 40.

sonale pel versamento della loro messa sociale . . . Almeno è così allorchè questa messa sociale consiste in un versamento di capitali in una società in commandita avento per oggetto delle operazioni di banca. (Cod. comm., 23 (1); L. 17 aprile 1832, art. 1.°

La stessa decisione di sopra.

45 quat. — Nei casi suddetti, in cui il commanditante è perseguitato dai creditori pel versamento della sua commandita, i creditori agendo come terzi, la contestazione deve essere portata innanzi al tribunale di commercio, e non innanzi ad arbitri necessarî, come se si trattasse solamente per surrogazione nei diritti del gerente della società. (Cod. comm., 52.) (2)

La stessa decisione di sopra.

45 quinq. — Un socio commanditante non può (dopo il fallimento della società) opporre in compensazione della messa che deve per la sua commandita, le somme che gli sono dovute dalla società in seguito di operazioni particolari e distinte fatte con essa. (Cod. civ., 1290, 1291; Cod. comm., 23, 26.) (3)

La stessa decisione di sopra.

46. — Il creditore di una società in commandita non è ammessibile ad intervenire sull'appello di una senteuza arbitramentale che ha dichiarato uno dei commanditanti decaduto dalla sua qualità, per causa di essersi immischiato nella gestione della società.

Dauvrèmont. — 9 gennaio 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 133. — D. P. 36. 2. 4.

47. — Allorchè con una delle clausole dell'atto costitutivo d' una società in commandita per azioni al portatore è stato stipulato che ogni socio avrebbe la facoltà di ritirarsi dalla società, perdendo una parte della somma per la quale abbia sottoscritto, questa stipulazione ha effetto anche a riguardo dei creditori della società in modo che non possono, nel caso in cui questa società cade in fallimento, forzare i commanditanti al pagamento integrale della loro azione.

Bonnet. — 31 maggio 1832. — Parigi. — S-V. 32. 2. 541. — D. P. 32. 2. 123.

48. — Se, giusta l'articolo 28, Cod comm., (4), il socio commanditante che ha gerito o amministrato gli affari della società è obbligato solidalmente coi soci in nome collettivo, non ne segue che in caso di fallimento della società, debba essere dichiarato in fallimento.

Porduron. — 2 agosto 1828. — Bourges. — S-V. 30. 2. 44.

49. — I creditori i quali, nei cinque anni a partire dallo scioglimento della società, non hanno dimandato ad un socio commanditante la restituzione dell' ammontare della sua commandita da lui ritirato al momento dello scioglimento della società, son decaduti dal diritto di esercitare alcuna ripetizione contra questo socio, benchè non abbiano potuto conoscere l'utilità di questa restituzione che con l'avvenimento della liquidazione, terminata più di cinque anni dopo lo scioglimento.

Dunal e Laguier. — 21 luglio 1835. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 36. 1. 121. — D. P. 35. 1. 450. — V. ancora *Società*, n. 255.

50. — Le sentenze rese contro la società non danno ipoteca sopra i beni del commanditante.

Rebin. — 5 prat. anno 11. — Parigi. — S-V. 16. 2. 79.

51. — Un commanditante che ha ricevuto degl' interessi dalla sua messa o dei benefizî acquistati prima del fallimento della società non può esser tenuto a farne il conferimento; egli non è passibile che della perdita dei suoi capitali.

Cardon. — 14 febbraio 1810. — Cass. — Rouen. — S-V 14. 1. 105. — D. A. 12. 136.

52. — Le società in commandita differiscono dalle società anonime o compagnie di banca, relativamente al *dividendo o divisione dei benefizî*. Una società in commandita non è realmente in guadagno o in perdita che allo spirare della sua durata; ogni divisione di benefizî è dunque essenzialmente provvisoria e sottomessa a conferimento. — Così, il socio commanditante il quale, prima dello scioglimento della società, ha ritirato delle somme a titolo di benefizî è tenuto, nel caso in cui la società fallisce, a far conto ai creditori delle somme che ha ritirato, benchè le abbia ritirate in virtù d' una clausola dell' atto di società.

Cardon. — 11 febbraio 1811. — Parigi. — S-V. 12. 2. 25.

53. — In materia di società in commandita, la sorte della commandita deve stabilirsi sia a riguardo dei soci tra loro, sia a riguardo dei creditori della società, con la liquidazione regolare della società; in conseguenza, il rimborso anticipato e prima di ogni liquidazione, della messa del commanditante, è nullo a riguardo dei creditori della società. (Cod. comm., 28.) (5)

Ma gl'interessi del socio commanditante non possono esser lesi per la confusione stabilita dal socio gerente fra gli affari della società ed i suoi proprî affari; in questo caso, vi è luogo ad ordinare una liquidazione precedente degli affari della società, ad effetto di comprovare se la società è, o non è in perdita.

Liagre. — 14 dicembre 1843. — Douai. — S-V. 44. 2. 313.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 38.
(2) Ivi, art. 60.
(3) LL. civ., art. 1244, 1245; LL. di ecc. aff. comm., art. 38, 40.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 42.
(5) Ivi, lo stesso articolo.

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO — V. *Società* (*di commmercio*).

INDICAZIONE ALFABETICA.

NOZIONI GENERALI.

1. — La società *in nome collettivo* è quella che contraggono due persone o un maggior numero, e che ha per oggetto di fare il commercio sotto una ragione sociale. (Cod. comm., art. 20.) (1) — È la società di commercio più usitata, e quella alla quale si applicano più particolarmente le regole generali delle società, come le abbiamo esposte all'articolo *Società* (*di commercio*).

2. — La società in nome collettivo deve essere comprovata con un atto pubblico, o sotto firma privata. In quest'ultimo caso, l'atto deve esser fatto in tanti originali quante sono le parti interessate; ma un solo originale può bastare per tutte le parti aventi un solo interesse. (Cod. comm., 39, Cod. civ., 1325.) (2) — Sugli effetti della mancanza di atto scritto, V. *Società*.

Basta un solo originale per tutte le persone che vi abbiano un interesse medesimo (*di commercio*), n. 42.

3. — Le società in nome collettivo, come società commerciali, sono soggette alla formalità della pubblicazione di cui è stato parlato all'articolo *Società* (*di commercio*), § 3.

4. — I soci in nome collettivo indicati nell' atto di società sono *solidali* per tutti gl'impegni della società, ancorchè un solo dei soci abbia firmato, purchè però sotto la *ragion sociale* (Cod. comm., 22.) (3); e questa solidalità ha luogo non ostante ogni stipulazione contraria nello atto di società.(Pardessus, n. 1022; Malepeyre e Jourdain, p. 118.) — Per ciò che riguarda la ragion sociale, V. *Società*, § 8.

5. — Allorchè è contratto un debito in nome della società, tutti i soci vi sono obbligati, quando anche la somma dovuta fosse stata impiegata negli affari particolari del socio che l'ha presa ad imprestito. (Merlin, *Rep.* V. *Società* sez. 6, § 1, n. 2; Lavary, p. 2, l. 1, c. 1, p. 354.)

6. — Deve pur decidersi che i soci, che si fossero opposti all' imprestito non ne sono meno obbligati solidalmente, ed anche quando il terzo col quale è stato contratto sotto la firma sociale, ha conosciuto la loro opposizione; purchè tuttavia siasi contratto senza frode. (Pardessus, n. 1022; Malepeyre e Jourdain, p. 130.)

7. — L' imprestito contratto da un socio, in suo solo nome, non obbliga la società tutta intiera, benchè versato nella cassa sociale, se non si pruova che il versamento ha avuto luogo per conto della società. (Pardessus, n. 1025.) — V. *appresso*, n. 10.

8. — Del resto, i soci non possono essere perseguitati individualmente per un impegno solidale contratto dalla società, che quando il corpo morale che costituisce la società è stato condannato ad eseguire l'obbligazione. (Pardessus, n. 1025; Malepeyre e Jourdain, p. 131).

V. ancora sulle differenti quistioni che possono presentare le obbligazioni contratte dai soci; su' loro diritti relativamente alle cose messe in società; sull'amministrazione, la durata, lo scioglimento, la liquidazione, la divisione della società, ecc. l'articolo (*Società di commercio*).

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 29. — La *società in nome collettivo* è quella che vien formata da due o più persone, a che ha per oggetto di fare il commercio sotto una *ragione sociale*.

(2) Ivi, art. 32. — La società in nome collettivo debbe esser provata per mezzo di atti pubblici, o con firme private; conformandosi in questo ultimo caso al disposto dalle *leggi civili*.

LL. civ., art. 1279, comma 1.° e 2.°—Le scritture private le quali contengono convenzioni sinallagmatiche, debbono esser fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 31, in principio. — I soci in nome collettivo indicati nell'atto di società sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società, sebbene vi sia apposta la firma di un solo socio, purchè ciò sia sotto la ragion sociale.

GIURISPRUDENZA

9. — Non può considerarsi come una società in nome collettivo che, pertanto, sarebbe nulla in mancanza di trascrizione alla cancelleria del tribunale di commercio dell'estratto dell'atto che la stabilisce, quella contratta da due individui, sotto il nome di uno di loro solamente, al quale fossero affidati esclusivamente la direzione del commercio, la compra e la vendita delle mercanzie.

29 maggio 1830. — Bruxelles, G. Brux. 1830, 2. 171.

10. — Un impegno sottoscritto da uno dei soci in nome collettivo obbliga solidalmente gli altri soci, benchè non sia firmato dalla ragion sociale, se è provato che questo impegno è stato consentito per conto della società. — L'articolo 22, Cod. comm. (1), non toglie al creditore la facoltà di provare che l'obbligazione, benchè rivestita solamente della firma di uno dei soci, è stata sottoscritta nell'interesse della società.

Barachard. — 30 maggio 1834. — Bordeaux. — S-V. 34. 2. 469.

Id. — Ouvrard. — 28 agosto 1828. — C. Rig. — Pau. — S-V. 29. 1. 38. — D. P. 30. 1. 407.

11. — In materia di società in nome collettivo, l'eliminazione o il ritiro di alcuni dei soci è validamente consentito dagli amministratori della società, autorizzati a tale effetto da deliberazione dell'assemblea generale. I soci così eliminati sono liberati da ogni obbligazione solidale verso gli altri soci; invano questi pretenderebbero che la solidalità costituisce un diritto personale ad ogni socio, al quale solo può rinunziare.

Sillac-Lapierre. — 5 luglio 1837. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 37. 1. 765.— D. P. 37. 1. 470.—V. *Società*, n. 224 e 243.

12. — Lo scioglimento d'una società commerciale in nome collettivo può esser pronunziato sulla dimanda d'un socio, prima dello spirare del termine fissato per la sua durata..; salvo l'azione per danni ed interessi dei consoci. (Cod. civ., 1142 e 1869.) (2)

Bail. — 18 maggio 1823. — Lione. — S-V, 24. 2. 221. — D. A. 12. 121. — V. *Società*, n. 317 e seg.

13. — I creditori di una società in nome collettivo disciolta e messa in liquidazione conservano malgrado questa messa in liquidazione, il diritto di perseguitare direttamente ciascuno dei soci; essi non sono tenuti a dirigere le loro azioni contra il liquidatore.

Saint-Geniès. — 7 agosto 1834. — Tolosa. — S-V. 36. 2. 183. — D. P. 36. 2. 14.

14. — Un atto è validamente notificato ad una società in nome collettivo con una sola copia, non è necessario di dare tante copie quanti sono i soci.

Poryet. — 19 gennaro 1811. — Pau. — S-V. 12. 2. 12.

V. ancora *Società*, n. 153 e seg. — Ma è diversamente delle società civili. — V. C. Rig. (Caen), 8 novembre 1836. — S-V. 36. 1. 811.

(1) LL. di ecc. off. comm., art. 31.

(2) LL. civ., art. 1006 e 1741.

SOCIETA' IN PARTECIPAZIONE. — V. *Società (di commercio)*.

INDICAZIONE ALFABETICA

—

§ 1. — *Caratteri della società, o associazione in partecipazione. — Come essa si stabilisce. — Competenza.*

NOZIONI GENERALI

1. — La società (o associazione) in partecipazione è quella che ha luogo fra due

o un maggior numero di persone, per operazioni di commercio, isolate e determinate, che convengono di fare in comune, o che uno dei soci s'incarica di fare per conto di tutti. — Uno dei caratteri distintivi di questo genere di società è che l'operazione, in luogo di esser fatta in nome della società, è fatta in nome solo di coloro o di colui che operano. (Cod. comm., 48 (1); Merlin, *Repert.*, v° *Società*, sez. 3, § 1, art. 4, n. 1; Savary, 2ª parte, lib. 1, cap. 1, p. 386 e s.)

2. — Dovendo la società in partecipazione avere per iscopo una operazione determinata, risulta che l'associazione relativa ad una quantità di operazioni successive, benchè discontinuata, è una società ordinaria (Malepeyre e Jourdain, p. 260); ciò non fa ostacolo, nondimeno, al perchè le stesse persone contraggono più associazioni in partecipazione successive, per parecchie intraprese; solamente bisogna che, fin dal principio, la stessa associazione abbracci un seguito di operazioni. — V. *appresso*, n. 14 e s.

3. — Si trovano degli esempi d'associazione in partecipazione, nel fatto di più persone che si riuniscono, per comprare in comune una partita di mercanzie, il carico d'un naviglio, dei bestiami in una fiera, e dividersi in seguito i benefizi della rivendita. — V. *appresso*, n. 16.

4. — Ma non vi è società in partecipazione, che quando si associano per comprare e rivendere, nella veduta d'un benefizio, e non se i pretesi soci si hanno diviso in natura gli oggetti cho hanno comprati. Bisogna almeno che siano stati sottomessi ad una aggiudicazione o licitazione, alla quale han preso parte i soli soci. (Malepeyre e Jourdain, p. 262.)— V. nondimeno *appresso*, n. 8.

5. — Il risultato dell'operazione si divide in seguito tra' soci in proporzione degli interessi, o della messa di ciascuno.

6. — Vi sono ordinariamente, in una società in partecipazione, due specie di soci: i soci principali, ed i soci anonimi, incogniti o segreti: i soci principali son quelli che s'incaricano della operazione, e che contrattano direttamente coi terzi. I soci anonimi o incogniti son quelli che non fanno che partecipare alle spese ed ai benefizi dell'associazione.

7. — Per abitudine, i soci principali contrattano soli coi creditori della società; gli altri soci, anonimi o incogniti, non trattano che coi soci principali. Sotto questo rapporto, la società in partecipazione ha qualche analogia con la società in commandita. — Ma essa ne differisce in ciò che, nella società in commandita, i commanditanti non sono tenuti che sino a concorrenza della somma che han messa in società; mentre, nelle società in partecipazione, i soci incogniti son tenuti indefinitamente verso i soci principali, dei debiti che questi ultimi hanno contratti per la società. (Merlin, *Repert.*, v° *Società*, sez. 3, § 1, art. 4, n. 2; Favard, *hoc verb.*, cap. 3, sez. 1, § 4, n. 6.) — V. *appresso*, n. 45.

8. — Vi è pure una specie di società in partecipazione, che si chiama *momentanea*; essa ha luogo quando dei compratori che si trovano ad una vendita di oggetti mobili convengono di essere reciprocamente a parte in tutte le compre che ciascuno di essi farà, e che ne sarà fatta una massa dopo la vendita, per essere il tutto diviso fra loro. (Merlin, *Repert.*, come sopra, n. 1.)

9. — Del resto, la società in partecipazione ha luogo per gli oggetti, nelle forme, con le proporzioni d'interesse, ed alle condizioni convenute tra le parti (Cod. comm., art. 48.) (2), di maniera che, in questa materia, la convenzione, e sovente l'uso, servono di legge.

10. — Non è necessario che le società in partecipazione siano comprovate per atto scritto; esse possono essere comprovate con la esibizione dei libri, della corrispondenza, o con la pruova testimoniale, se i tribunali giudicano che può essere ammessa. (Cod. comm., art. 49.) (3)

11. — Da ciò segue che le associazioni commerciali in partecipazione non sono soggette alle formalità di pubblicazione prescritte per le altre società. (Cod.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 57. — Tali associazioni sono relative ad una o più operazioni di commercio; esse hanno luogo per gli oggetti, nelle forme, e colle proporzioni e condizioni convenute tra' partecipanti.

(2) Ivi, art. 57. — V. Nota precedente.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 58. — Le associazioni in partecipazione possono essere provate colla esibizione dei libri, della corrispondenza, o colla pruova testimoniale, se il tribunale giudica che possa questa essere ammessa.

comm., art. 50.) (1) — V. *appresso*, n. 16 bis e seg.

12. — Le contestazioni che si elevano fra soci in partecipazione, e per conto della società, sono, come in ogni altra società, della competenza degli arbitri necessari. — V. *Società (di commercio)*, § 13; — V. pure *appresso*, n. 33 e seg.

13. — Quanto alle azioni che sono formate contro la società o contro i soci, come la società in partecipazione non forma affatto un corpo morale, ai pari delle altre società, e non agisce sotto un nome sociale, ma solamente sotto il nome del socio, o dei soci che fanno atti di gestione, il nostro avviso è che il tribunale del domicilio del socio, o di uno dei soci, contro i quali la dimanda è formata, è competente per conoscerne. — V. *Società*, § 6. — V. pure *appresso*, n. 36.

GIURISPRUDENZA

14. — Le operazioni di commercio che abbracciano una serie di affari sopra alcune specie di mercanzie, e che stabiliscono fra' soci una comunione d'interessi continui, non costituiscono una associazione in partecipazione, questa specie d'associazione non potendo essere relativa che ad una o più operazioni determinate di commercio, di cui l'oggetto esiste al momento della convenzione.

Sindaci Raymond. — 9 luglio 1831. — Grenoble. — S-V. 32. 2. 373. — D. P. 32. 2. 142.

15. — Una associazione commerciale avente per oggetto la speculazione d'un genere particolare d'industria può essere considerata come una associazione in partecipazione, e non come una società in nome collettivo. — In ogni caso, la decisione dei giudici a tal riguardo non saprebbe dare apertura a cassazione.

Lebrec. — 7 dicembre 1836. — C. Rig. — Rennes. — S-V. 37. 1. 650. — D. P. 37. 2. 219.

16. — Una società avente per oggetto, non una o più operazioni commerciali, ma che abbraccia in un genere particolare d'industria tutti gli affari che possono presentarsi, costituisce una società *in nome collettivo*, e non una società *in partecipazione*..., tale una società pel commercio d'una specie d'animali; — in conseguenza, l'esistenza di questa società non può essere provata con testimoni; essa deve essere comprovata per iscritto.

Guerineau. — 5 maggio 1829. — Bordeaux. — S-V. 29. 2. 352. — D. P. 33. 2. 133.

16 bis. — Una società fra operai che non si applica che ad un oggetto unico, ad una sola operazione determinata, non può essere riguardata come una società in nome collettivo. È semplicemente una società in partecipazione non soggetta alle formalità prescritte dall'articolo 42, Cod. comm. (2)

Davin. — 11 maggio 1825. — Poitiers. — S-V. 26. 2. 77. — D. P. 26. 2. 59.

17. — La società formata per la speculazione d'uno stabilimento di bagni pubblici costituisce una società in partecipazione, non soggetta, conseguentemente, alla pubblicità prescritta per le altre società.

Duréal. — 5 luglio 1825. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 26. 1. 413. — D. P. 25. 1. 354.

18. — Una intrapresa pel trasporto dei viaggiatori col mezzo di battelli a vapore, formata per parecchi anni, e che, di sua natura, porta delle operazioni successive e moltiplici, non può essere considerata come una semplice associazione in partecipazione.

Molineau. — 31 agosto 1831. — Bordeaux. — S-V. 32. 2. 19. — D. P. 32. 2. 20.

19. — Una società che ha per oggetto di fare, sotto una ragion sociale, il commercio di vini, non può essere riguardata come una associazione in partecipazione.

3 maggio 1823. — Bruxelles. — G. Brux. 1823. 2. 59.

20. — Ma può considerarsi come una società in partecipazione l'atto col quale due individui si associano per tre anni, sul fine di fare il commercio di vini, e convengono che l'uno somministrerà i vini, e li prenderà sopra i luoghi, e l'altro somministrerà i magazzini, curerà la vendita, pagherà i diritti, mediante divisione dei benefizi.

Wybo. — 27 novembre 1830. — Bruxelles. — S-V. 31. 2. 64.

21. — Una società formata tra due individui, per la compra e la rivendita di vini, a vantaggio comune, non è nulla, benchè non determini nè la quantità, nè la qualità del vini; — Gli usi commerciali formano a tal riguardo una determinazione sufficiente.

Wybo. — 27 novembre 1830. — Bruxelles. — S-V. 31. 2. 64.

21 bis. — La società in partecipazione può avere per solo scopo la *compra* in comune di certe cose, senza *rivendita* in comune, e solamente nella veduta di dividere in seguito in natura gli oggetti comprati;

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 59. — Le associazioni commerciali in partecipazione non sono soggette alle formalità ordinate per le altre società.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 34.

Specialmente: La convenzione con la quale parecchi mercatanti si riuniscono ed incaricano uno di loro di comprare ad una vendita pubblica delle cose che fanno l'oggetto del loro commercio, per dividersi in seguito tra loro queste cose in natura, costituisce una società in partecipazione. — E però, le contestazioni che si elevano fra' soci sull' estensione del mandato sono della competenza degli arbitri necessari.

Bouia. — 4 dicembre 1839. — Cass. — Aix. — S-V. 39 2. 897.

21 ter. — Una società qualificata di società in partecipazione, formata fra due individui per la pubblicazione d'un giornale, conserva il suo carattere di società in partecipazione, e non può essere considerata come una società in nome collettivo, anche a riguardo dei terzi, benchè abbia per oggetto una successione di operazioni diverse, e sia stata formata per un certo numero di anni...., soprattutto se non ha ragion sociale; poco importa d'altronde che lo scioglimento sopravvenuto della società sia stato pubblicato con le formalità prescritte per le società in nome collettivo. (Cod. comm., 20, 48.) (1).

Dupont. — 9 marzo 1843. — Parigi. — S-V. 43. 2. 275.

V. sopra i caratteri della società in partecipazione, le osservazioni che accompagnano questa decisione, *loc. cit.*

21 quat. — L'associazione che ha per oggetto la speculazione per un tempo determinato d'un brevetto d'invenzione (relativo per esempio al modo di triturare il legno da tintura, e la compra delle materie necessarie a questa speculazione) costituisce una semplice società o associazione in partecipazione, e non una società in nome collettivo. (Cod. comm., 20, 48.) (2)

Sindaci Roulland. — 19 gennaro 1844. — Rouen. — S-V. 44. 2. 393.

21 quinq. — Può essere legalmente stipulato tra soci in partecipazione che i capitali somministrati da uno di loro, e che sono produttivi d'interessi, gli saranno rimborsati prima di ogni divisione dei benefizi: una tale stipulazione non ha niente di leonino, nè d'usurario. (Cod. comm., 48.) (3)

La stessa decisione di sopra.

22. — La convenzione con la quale il titolare d'uno spaccio di tabacco ne affida la gestione ad un terzo, per un certo tempo, mediante una parte nei benefizi ed a peso del terzo di fare l'anticipazione dei capitali necessari per la speculazione dello spaccio, costituisce un mandato salariato e non una società in partecipazione.

Bertrandet. — 7 giugno 1836. — Bordeaux. — S-V. 37. 2. 365. — D. P. 37. 2. 137.

23. — Una società per la speculazione d'un ufizio d'agente di cambio avrebbe il carattere d'una società ordinaria, non il carattere d'una associazione in partecipazione; — E però, essa non può essere comprovata che per atto pubblico o privato.

Grouet. — 31 maggio 1831. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 31. 1. 249. — D. P. 31. 1. 206.

Sulla quistione di sapere se una società di questo genere è lecita, V. l'articolo *Agente di cambio*, n. 25.

24. — Il commesso interessato non è un socio in partecipazione.

In altri termini: Una lettera missiva con la quale un negoziante affida ad un terzo la cura di gerire e di dirigere la sua casa di commercio per un tempo determinato, mediante un trattamento fisso o una parte determinata nei benefizi, non costituisce una società fra il negoziante ed il suo gerente. — Non vi è in ciò che un mandato rivocabile a volontà del mandante, salvo i danni e gl'interessi da accordare al mandatario per la perdita che gli cagiona la rivocazione.

Smart. — 28 febbraro 1818. — Rouen. — S-V. 18. 2. 132. — D. A. 12. 105.

V. *Società (di commercio)* n. 11, e *Società in commandita*, n. 29.

25. — Le società in partecipazione non sono sottomesse alla formalità della scrittura. — Esse possono esser provate con confessioni.

Weil. — 21 maggio 1813. — Colmar. — S-V. 15. 2. 54. — D. A. 12. 142.

26. — In materia di società in partecipazione, la pruova testimoniale è ammessa, non solamente per stabilire l'esistenza della società, ma ancora per provare che tali o tali altri contratti fatti da un socio sono stati fatti per conto della società, e non per suo conto personale.

Marlingue. — 15 maggio 1811. — Parigi. — S-V. 14. 2. 146. — D. A. 12. 143.

Id. — Devaux. — 19 aprile 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 290. — D. P. 34. 2. 57.

27. — Non bisogna principio di pruova per iscritto, per ammettere la pruova testimoniale d'una società in partecipazione.

15 febbraro 1822. — Bruxelles. — G. Brux. 1822. 1. 241.

28. — L'articolo 1325, Cod. civ. (4), sulla necessità degli scritti *doppi*, *tripli*, è applicabile anche alle materie commerciali, specialmente ad una società in partecipazione.

Giovanelli. — 28 agosto 1816. — Col-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 29, 57.
(2) Ivi, art. 29, 57.
(3) Ivi, art. 57.
(4) LL. civ., art. 1279.

mar. — S-V. 17. 2. 408. — D. A. 10. 688.

29. — L'articolo 49, Cod. comm. (1), lasciando al giudice la facoltà di ammettere quella pruova che giudica conveniente per stabilire l'esistenza d'una società in partecipazione, non appartiene alla Corte di cassazione di valutare il merito dei fatti che han determinato i giudici ad ammettere l'esistenza di questa società.

Cretin. — 26 marzo 1817. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 18. 1. 53. — D. A. 12. 144.

30. — Lo scioglimento d'una società in partecipazione può esser provato con tutti i medesimi generi di pruova che la legge ammette per comprovare la sua esistenza, cioè, in mancanza di convenzione scritta, con la pruova testimoniale o con l'aiuto di semplici presunzioni, anche quando la società fosse stata formata con un atto sotto firma privata.

Balathier. — 10 gennaro 1831. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 32. 1. 207. — D. P. 31. 1. 305.

31. — Il gerente d'una società in nome collettivo può solo e senza l'adesione dei suoi consoci, disciogliere validamente una società in partecipazione che ha contratto nella sua qualità di gerente con un terzo, allorchè, d'altronde, è riconosciuto che lo scioglimento, lungi dal poter esser considerato come l'opera della mala fede, è stato comandato da circostanze imperiose, specialmente dall'impossibilità in cui si è trovata la società in nome collettivo di somministrare la somma che doveva esser versata da essa nella partecipazione.

Cor. — 18 luglio 1832. — C. Rig. — S-V. 33. 1. 476. — D. P. 32. 1. 359.

32. — Una società in partecipazione per l'armamento d'un naviglio è sciolta con la confiscazione e la vendita del naviglio, in conseguenza, a partire da questa epoca, il gerente dell'associazione non può più obbligare i suoi compartecipanti. — In conseguenza, se una indennità è stata accordata ai compartecipanti a causa della confiscazione del naviglio, ed il gerente della società abbia cedeto questa indennità ad un terzo, la cessione non può valere che per la sua parte nella società.

Mallet. — 17 aprile 1838. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 38. 1. 845.

33. — L'articolo 51, Cod. comm. (2) portante che ogni contestazione tra soci e per causa della società, sarà giudicata da arbitri, è applicabile alle società in partecipazione.

Farinelli. — 26 febbraro 1814. — Torino. — S-V. 16. 2. 80. — D. A. 1. 667.

34. — Così le difficoltà sulle associazioni commerciali in partecipazione sono, come quelle che hanno luogo in ogni altra società, del dominio dell'arbitramento necessario.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 58.
(2) Ivi, art. 60.

Barillon. — 28 marzo 1815. — Cass. — Bordeaux. — S-V. 15. 1. 154. — D. A. 1. 777.

Id. — Deboy. — 27 dicembre 1810. — Bruxelles. — S-V. 11. 2. 298. — D. A. 1. 840.

Id. — Sarney. — 4 luglio 1831. — Bordeaux. — S-V. 31. 2. 339. — D. P. 32. 2. 21.

35. — Gli arbitri nominati per giudicare le contestazioni relative ad una *società in partecipazione* possono, statuendo diffinitivamente sul conto di uno dei soci, rinviare per statuire sul conto dell'altro, sino a produzione di più ampi documenti.

Raybaud-Lange. — 31 maggio 1833. — Aix. — S-V. 34. 2. 203. — D. P. 34. 2. 40.

36. — La disposizione dell'articolo 59, Cod. proc. (3), che porta che, in materia sociale, il convenuto sarà citato innanzi al giudice del luogo in cui essa è stabilita, non si applica alle società *in partecipazione*. — Une tale società è riputata non avere stabilimento.

Astruc. — 28 maggio 1817. — Cass. — Montpellier. — S-V. 17. 1. 254. — D. A. 3. 318.

Id. — Adam. — 5 dicembre 1828. — Nancy. — S-V. 29. 2. 124.

36 bis. — Id. . . Il principio è applicabile, soprattutto nel caso in cui si tratta di far conto d'una operazione terminata.

Pasquin. — 14 marzo 1810. — C. Rig. — Besançon. — S-V. 10. 1. 207. — D. A. 3. 317.

—

§ 2. — *Proprietà delle cose conferite nella società. — Obbligazioni dei soci verso i terzi.*

NOZIONI GENERALI

37. — Vi è quanto alla proprietà del fondo sociale une differenze essenziale fra la società in partecipazione e le altre specie di società.

38. — Nelle società ordinarie, il fondo sociale è la proprietà di tutti i soci; tutti vi hanno un diritto proporzionale alla loro messa sociale, di maniera che, se uno dei soci non ha versato questa messa, non ne è meno proprietario per parte sua nel fondo sociale, comune a tutti i soci, salvo il credito che i suoi consoci hanno ad esercitare contra di lui, per ciò che non ha versato.

39. — Ma nella società o associazione

(3) LL. proc. civ., art. 151.

in partecipazione è tutto differente. Questa società non manifestandosi sotto un nome o sotto una ragion sociale, ma sotto il nome dei soci che geriscono e operano per gli altri, ne risulta, che in principio la proprietà delle cose conferite in società, è presunta risiedere sulla testa del gerente, allorchè soprattutto queste cose sono state conferite da lui nella società.

40. — Se queste cose non fossero state conferite dal socio gerente, noi stimiamo che si dovrebbe cercare nella volutazione delle circostanze, se il socio che le ha conferite ha inteso riservarsene la proprietà, o trasferirla esclusivamente sulla testa del gerente, o su quella di tutti i consoci simultaneamente.

41. — Devesi anche presumere che il socio partecipante che invia al suo consocio delle mercanzie per esser vendute a cura di quest'ultimo, ed il beneficio della rivendita esser diviso tra loro, resta solo proprietario di queste mercanzie, se il socio al quale sono inviate non ha versato alcuna somma nella società. — La ragione di decidere così sta nel che è nella natura della società in partecipazione di formarsi, non per la speculazione in comune della proprietà d'una cosa, ma per la divisione dei risultati diffinitivi di una operazione fatta da uno o più dei soci per conto di tutti gli altri.

42. — Dalle differenti regole che sono state esposte segue che, i creditori della società non hanno alcun privilegio sulle cose conferite nella società ad esclusione dei creditori personali di colui sulla testa del quale riposa la proprietà di questi oggetti. (*Contra*, Malepeyre e Jourdain, p. 264.)

43. — Dippiù, se questi oggetti si trovano detenuti da un socio diverso da colui sulla testa del quale la proprietà ne è rimasta, i creditori personali del detentore non vi hanno alcun diritto; di maniera che, in caso di fallimento di quest'ultimo, il proprietario è ammesso a rivendicorli. — V. *appresso*, n. 47 e s.

45. — Osserviamo del resto che, nella società in partecipazione, i soci non sono tenuti di quanto è stato fatto da un altro socio, che quando questi ha agito per conto e nell'interesse dell'associazione. (Marlin, *Repert*, v.° *Società*, p. 334; Par-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 57.

dessus, n. 1049; Vincens, t. 1.° p. 378.) V. *appresso*, n. 55 e s.

46. — Segue da ciò che i creditori della società non hanno azione che contra il socio col quale hanno contrattato, salvo il ricorso di quest'ultimo contra i suoi consoci, per farsi rimborsare o garantire di quanto ecceda il pagamento della sua parte contributiva. — V. *appresso*, n. 55.

GIURISPRUDENZA.

47. — In una associazione in partecipazione, la proprietà degli oggetti messi in società risedendo sulla testa del socio gerente o amministratore, i creditori della società ed i soci stessi non hanno alcun diritto di preferenza o privilegio sopra i creditori personali del socio gerente . . . quanto agli oggetti da lui conferiti nella società gli uni e gli altri vengono per contributo su tutto l'avere di questo socio, su quello che esiste nella società, come sopra gli altri suoi beni.

Mouroult. — 2 giugno 1834. — Cass. — Parigi. — S-V. 34. 1. 603. — D. P. 34. 1. 202.

Id. — Sindaci Mouroult. — 19 mar. 1838. — Cass. — Parigi. — S-V. 38. 1. 343. — V. la decisione di appello. — S-V. 35. 2. 169. — e D. P. 35. 2. 77.

48. — In una società in partecipazione di benefizi, colui che somministra i fondi al socio che ha la gerenza o la direzione è proprietario delle mercanzie, ed anche del prezzo delle vendite di queste mercanzie, sino a concorrenza delle anticipazioni fatte.

Brocta. — 15 marzo 1808. — Bruxelles. — S-V. 8. 2. 200. — D. A. 1. 381.

49. — In materia di società in partecipazione, se il socio che non ha fatto messa di fondi cade in fallimento, gli altri soci hanno il diritto di rivendicare le mercanzie, a peso di render conto ai sindaci.

Humann. — 20 aprile 1810. — Rouen. — S-V. 11. 2. 413.

49 bis. — L'associazione in partecipazione non crea un essere morale e non forma un patrimonio comune, di maniera che un partecipante non ha rispetto ai terzi alcun diritto di preferenza nell'attivo del suo compartecipante. (Cod. com., 48.) (1)

La stessa decisione di sopra.

50. — *Fu giudicato ancora*, che in una società in partecipazione per la vendita di mercanzie, formata tra colui che spedisce queste mercanzie ed il commessionato al quale sono dirette, se questi non ha fatto alcuna messa di fondi, la proprietà delle mercanzie che formano l'oggetto dell'associazione continua a rise-

dere interamente sulla testa del socio che spedisce; allorchè almeno il consocio commessionato non possa essere considerato come gerente della società. — In conseguenza, se questo socio cadrà in fallimento, il socio che spedisce ha diritto a rivendicare la totalità delle mercanzie per essere la sua proprietà, a peso tuttavia di tener conto al fallimento del beneficio che potrà produrre l'operazione, se vi è benefizio.

L' amministrazione delle dogane. — 7 agosto 1838. — C. Rig. — Trib. di Marsiglia. — S-V. 38. 1. 691. — D. P. 38. 1. 316.

51. — Secondo gli usi del commercio in materia di partecipazione, gli articoli di dare ed avere portati mutuamente su' libri de'soci, a causa di oggetti somministrati da uno di loro, non costituisce necessariamente una vendita di questi oggetti a tal socio, e non ne lo rende comproprietario: non è che una menzione avente per iscopo di comprovare le anticipazioni fatte dal socio.

L'amm. delle dogane. — 7 agosto 1838. — C. Rig. — Trib. di Marsiglia. — S-V. 38. 1. 691. — D. P. 38. 1. 316.

52. — *Fu giudicato contrariamente alle decisioni suddette*, che l'associazione in partecipazione forma un essere morale, distinto e separato da ciascuno degli individui che la compongono; che in conseguenza il fondo sociale è il pegno dei creditori dell'associazione ad esclusione dei creditori personali di ogni socio, anche del socio gerente; che costoro non possono esercitare diritti nel fondo sociale, che dopo che i creditori dell' associazione sono stati pagati dei loro crediti.

Sindaci Roy. — 2 aprile 1832. — Bordeaux. — S-V. 32. 2. 327. — D. P. 33. 2. 103.

Id. — Vautier. — 9 agosto 1831. — Parigi. — S-V. 31. 2. 259. — D. P. 31. 2. 209.

53. — In conseguenza, se il socio gerente fallisce, i creditori dell' associazione non sono ammessi a dimandare la separazione del patrimonio personale del fallito dal patrimonio dell'associazione per esser pagati su quest'ultimo, ad esclusione di tutti gli altri creditori del fallito . . . soprattutto quando, dapprima solo proprietario dei beni dell'associazione, il socio gerente ne è così restato proprietario ostensibile.

Vautier. — 19 aprile 1831. — Parigi. — S-V. 31. 2. 202. — D. P. 31. 2. 209.

54. — *Fu giudicato ancora* che, i soci in partecipazione hanno collettivamente, sopra i fondi o le mercanzie che hanno messo in comune, un diritto di comproprietà che deve essere preferito al privilegio accordato da uno di loro su tali mercanzie per imprestito a cambio marittimo. (Cod. comm., 48, 193.) (1)

Jullien. — 14 luglio 1823. — Aix. — S-V. 27. 1. 115.

55. — I creditori d'una associazione in partecipazione non hanno azione da esercitare che contro il gerente, sia in quanto ai suoi beni personali, sia in quanto agli oggetti che compongono il fondo sociale; essi non possono ricorrere contro i partecipanti.

Vautier. — 9 agosto 1831. — Parigi. — S-V. 31. 2. 259. — D. P. 31. 2. 209.

56. — *Fu giudicato al contrario* che, i creditori di una associazione in partecipazione hanno anche una azione diretta contra ciascuno dei partecipanti (diversi dal socio gerente), per loro parte e porzione: in ogni caso, quest' azione non può essere esercitata che dopo la liquidazione della società, ed in caso d' insufficienza del capitale sociale.

Sindaci Mouroult. — 22 novem. 1834. — Parigi. — S-V. 35. 2. 69. — D. P. 35. 2. 77.

57. — Il socio in partecipazione che si è obbligato a *fare l' anticipazione* dei fondi necessari all' operazione sociale è tenuto perciò, ad adempiere agl' impegni che il suo consocio ha dovuto necessariamente contrarre nell' interesse della società.

Pellegrino e Bonsignoro. — 25 agosto 1825. — Parigi. — S-V. 26. 2. 61.

58. — I membri d' una società in partecipazione non sono tenuti solidalmente degli obblighi contratti da uno dei soci, anche per l'oggetto dell'associazione. (Cod. comm., 18, 49.) (2)

Granier. — 9 gennaro 1821. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 22. 1. 77. — D. A. 12. 145.

Id. — 12 gennaro 1822. — Bruxelles. — G. Brux. 1822. 1. 132.

58 bis. — I soci in partecipazione non sono tenuti solidalmente degl' impegni contratti da uno di loro in suo nome personale solamente, anche allorquando l'impegno è stato contratto nell' interesse della società.

Sindaci Morel. — 8 gennaro 1840. — C. Rig. — Poitiers. — S-V. 40. 1. 20.

59. — Id. . . se non vi è convenzione particolare fra loro a tal riguardo.

Sindaci Mouroult. — 22 novem. 1834. — Parigi. — S-V. 35. 2. 69. — D. P. 35. 2. 77.

60. — Non vi è, fra' soci in partecipazione, alcuna solidalità, nè attivamente, nè passivamente. Colui tra loro che contratta con terzi è solo obbligato, come ha solo qualità per reclamare l'esecuzione degli obblighi presi verso di lui. Gli altri soci che non hanno contrattato, non hanno alcuna azione contro i terzi; e in ricambio, essi non sono tenuti, *ex contractu*, nè solidalmente, nè per la loro parte

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 57, 199.

(2) Ivi, art. 27, 58.

sociale degli impegni contratti da uno di loro. — Eglino sono tuttavia obbligati per la loro parta sociale, so la cosa per la quale l'impegno è stato contratto è tornata a benefizio della società.

18 novembre 1815, 28 luglio 1830. — Bruxelles. — G. Brux. 1815. 2. 318. 1820. 2. 243.

61. — *Fu giudicato ancora* che, fra soci in partecipazione, la solidalità non ha luogo per gli obblighi contratti da uno di essi anteriormente alla società, allorchè l'oggetto di questi obblighi divenga la cosa della società.

Così, il terzo che si associa con l'acquirente d'un taglio di legname per farne la speculazione non è tenuto *solidalmente* del prezzo non ancora pagato del taglio, egli non è tenuto che proporzionalmente alla parte che prende nella speculaziona.

Volbrett. — 7 marzo 1827. — Cass. — Colmar. — S-V. 27. 1. 340. — D. P. 27. 1. 164.

62. — *Fu giudicato nondimeno*, che tutti i soci in partacipazione sono solidalmente tenuti degli impegni contratti da uno di loro, anche in suo nome personale solamente, allorchè l'impegno è stato contratto nell' interesse della società.

Cretin. — 27 marzo 1817. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 18. 1. 53. — D. A. 12. 144.

Id. — Malineau. — 31 agosto 1831. — Bordeaux. — S-V. 32. 2. 109. — D. P. 32. 2. 20.

Id. — 12 gennaro 1825. — La Haye. — G. Brux. 1826. 2. 275.

63. — I soci in partecipazione son tenuti *solidalmente* al pagamento dei debiti della società, allorchè si sono obbligati in comune, con lo stesso atto e senza divisione d'interessi tra loro.

Fergusson. — 19 luglio 1830. — Bordeaux. — S-V. 31. 2. 75. — D. P. 31. 2. 74.

SOPRACCARICO.

NOZIONI GENERALI

1. — Il sopraccorico è un mandatario posto sopra un naviglio dagli armatori per la gestione del carico, e per rimpiazzare il capitano in tutto ciò che riguarda le cure da praticare alle mercanzie del carico.

2. — L'estensione dei poteri del sopraccarico è determinata dal mandato che ha ricevuto, e nella mancanza di mandato espresso e scritto, dall' uso.

3. — Nondimeno, bisogna osservare che il diritto accordato agli armatori di porre un sopraccarico sul naviglio non va mai sino ad autorizzarli a spogliare il capitano di quelle tra le sue attribuzioni che sono relative, alla condotta del naviglio, ed alla disciplina: i poteri dati al sopraccarico non possono concernere il carico, cioè le cure moteriali che esso reclama, la sua vendita, la sua consegna e la ricezione del nolo. — V. *Capitano*, n. 15 e 78.

GIURISPRUDENZA

4. — Il mandato d'un sopraccarico cessa subito che il naviglio ha finito il suo viaggio.

Matey. — 27 ottobre 1819. — Trib. di Marsiglia. — G. Mars. 1. 1. 32.

5. — Un sopraccarico, dopo terminato il viaggio, è inammessibile ad attaccare il capitano pel pagamento dei danni che questi può avere occasionati all' armamento; questa azione non compete che all' armatora.

La stessa decisione di qui sopra.

SOPRASTALEE. — Si chiamano così i giorni impiegati nel carico o nel discarico d'un naviglio al di là delle *stalee*, cioè al di sopra del tempo accordato dall' uso. V. *Stalee* e *Contratto di noleggio*, n. 7, 26 e seg.

SOSCRIZIONI LETTERARIE.

1. Le soscrizioni letterarie sono un modo di pubblicazione di scritti o di opere stampate o incise, frequentemente impiegato dalla libreria, e che consiste nel pubblicare un' opera per frazioni o fascicoli successivi, pagabili anticipatamente o nell'atto della consegna dai compratori i quali impegnati o no, secondo le circostanze (V. *appresso*, n. 8), a prendere la totalità dell'opera, ricevono nondimeno il nome di *soscrittori*, come se in realtà avessero *sottoscritto* un obbligo.

2. — Le pubblicazioni per soscrizione di scritti stampati danno nascimento od un contratto di cui è abbastanza difficile di ben determinare il carottere. Può assimilarsi questo contratto ad uno specie di vendita o d'intrapresa di somministrazioni; ma l'assimilazione è lungi dall'esser completa, imperocchè vi bisogna molto perchè questo contratto produca in tutti i casi, fra l'editore che pubblica, ed il soscrittore che si presenta per comprare, tutti gli effetti obbligatori d'una vendita, o di una promessa di vendita.

2 bis. — Una soscrizione ad un'opera di libreria fatta da un particolare non ha effetto a

riguardo di questo particolare per provare la vendita dell' opera e le condizioni di questa vendita, che quando essa è fatta in doppio originale, conformemente alle regola prescritte dall' articolo 1325, Cod. civ. (1), per la validità delle convenzioni sinallagmatiche sotto firma privata: in questo caso, la pruova della vendita e delle sue condizioni non può esser fatta coi mezzi indicati dall'articolo 109, Cod. comm. (2), per le compre e le vendite tra commercianti.

In questo caso egualmente, se l'acquisto dall'opera fotta dal soscrittore non è negato, e se non vi è contestaziona che sul prezzo e sul modo di pagamento, i giudici sono chiamati a determinarli, ma senza esser obbligati ad aver riguardo alle enunciazioni del bullettino di soscrizione . . . . È così, soprattutto, quando è riconosciuto che il soscrittore non è stato condotto a firmare questo bullattino che con mezzi fraudolenti, aventi specialmente per oggetto di persuaderlo che godrebbe d' una riduzione sopra i prezzi indicati. — In questo caso ancora, non può dirsi che la ricezione dell' opera per parte del soscrittore sia una ratificazione della veadita, se non ha per aaco pagato alcuna parte del prezzo.

Jolivet. — 8 novembra 1843. — C. Rig. — Angers. — S-V. 43. 1. 852.

3. — In effetto, nella vendita o nella promessa di vendita, colui che ha venduto è obbligato a consegnare, e colui che ha comprato, a prender consegna; ora, questa obbligazione correlativa non esiste necessariamente fra l'editore ed il soscrittore.

4. — Bisogna del resto distinguere per risolvere la difficoltà fra due modi differenti di pubblicazione per soscrizione i più abitualmente impiegati.

Se un editore annunzia al pubblico che si propone di pubblicare una opera per soscrizione, ed invita i soscrittori a farsi inscrivere, prevenendoli che non comincerà la pubblicazione del suo libro che quando avrà raccolto un numero di soscrizioni sufficienti per coprire tutto o parte delle sue spese; allora l'editore si trova impegnato irrevocabilmente verso i soscrittori, dall'istante in cui la somma delle soscrizioni da lui indicata come necessaria nei suoi annunzi o prospetti, è stata completata; in questo caso, vi è vendita, intrapresa di somministrazioni.

5. — Devesi anche decidere che l'editore il quale, dopo un simile annunzio, comincia la pubblicazione, è presunto aver raggiunto la cifra necessaria, e che deve esser tenuto a continuarla, sotto pena dei danni ed interessi verso i soscrittori.

6. — Reciprocamente e nello stesso caso, i soscrittori sono obbligati verso l'editore, e tenuti a pagargli l'ammontare delle loro soscrizioni, nel modo e nel termini indicati dal prospetto. Tuttavia, non sono definitivamente impegnati che quando la somma di soscrizioni annunziata come necessaria è stata completata, e senza che possano sciogliersi a volontà prima che il termine che fosse stato fissato dal prospetto per la ricezione delle soscrizioni non sia spirato.

7. — Se non fosse stato fissato alcun termine, come i soscrittori non possono restare indefinitivamente sotto il colpo dell' obbligazione eventuale che abbiano contratta, noi stimiamo che allora, e se, dopo un certo corso di tempo, l' editore, benchè la somma necessaria non fosse stata completata, si rifiutasse ad autorizzarli a ritirare le loro offerte, essi potrebbero provvedersi innanzi ai tribunali per far fissare un termine, passato il quale, in mancanza di un concorso sufficiente di soscrittori, le soscrizioni anteriori dovrebbero esser considerate come non avvenute.

8. — Se, al contrario, l'editore si contenta di annunziare con prospetti, o con ogni altro mezzo, la pubblicazione che propone ai soscrittori, e se questi dalla loro parte, senza contrarre verso l'editore alcun impegno, si contentano di ritirare, pagandoli, i fascicoli dell' opera a misura che compariscono, si comprende che, in questo caso, i soscrittori restando liberi da ogni obbligazione o potendo ritirare tutti i fascicoli come possono non ritirarne che una parte, l'editore ha reciprocamente il diritto di cessare dalla pubblicazione prima di averla terminata, senza esser tenuto ad alcuna indennità verso i suoi soscrittori.

9. — Nondimeno, come in questo caso avviene qualche volta che i soscrittori che non vogliono darsi la pena di venire a ritirare i fascicoli, e di pagarli ad uno ad uno, ne pagano anticipatamente una certa quantità per riceverli a domicilio, è evidente che l' editore che cessasse dalla sua pubblicazione prima di

(1) LL. civ. art. 1279.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 108.

aver servito la totalità dei fascicoli pagati da un soscrittore, sarebbe tenuto a restituire a quest'ultimo ciò che eccederebbe il prezzo dei fascicoli somministrati.

SOSTANZE VELENOSE (*Vendita delle*). — V. *Farmacista*, n. 13.

SPRIGIONAMENTO. — V. *Arresto personale*. — *Imprigionamento*. — *Raccomandazione*.

INDICAZIONE ALFABETICA.

—

—

§ 1. — *Sprigionamento in seguito della nullità dell' imprigionamento.*

NOZIONI GENERALI.

1. — Si chiama *sprigionamento* la messa in libertà d'un detenuto, o che sia stato imprigionato per debiti, o che lo sia stato per ogni altra causa. Qui non ci occupiamo che dello sprigionamento dei detenuti per debiti, specialmente per debiti commerciali, cioè di quelli contro i quali è stato esercitato *l'arresto personale*. (V. questa parola.)

Questo sprigionamento può aver luogo per differenti cause che faranno la materia di questo paragrafo, e dei paragrafi seguenti.

2. — La prima delle cause di sprigionamento è l'irregolarità dell' *imprigionamento* o delle *raccomandazioni* che ne sono la conseguenza. (V. queste parole.) In questo caso, il debitore può domandarne la nullità, ed allorchè questa nullità è pronunziata, la conseguenza necessaria è la messa in libertà del detenuto. (Cod. proc., 794.) (1) — V. *appresso*, n. 6.

3. — Nel caso di nullità d' imprigionamento, il creditore che lo ha fatto operare può esser condannato a danni ed interessi verso il debitore. (Cod. proc., 799.) (2) — A tal riguardo, i giudici hanno un potere sovrano di valutazione. (Car-

(1) LL. proc. civ., art. 877. — Se avviene che non sieno osservate le formalità ordinate di sopra, il debitore potrà domandare la nullità dell' arresto; e la domanda sarà presentata al tribunale del luogo ove egli è detenuto; se poi la domanda di nullità è fondata sopra qualche ragione spettante al merito, sarà rimessa al tribunale dell' esecuzione della sentenza.

(2) LL. proc. civ., art. 882. — Qualora la detenzione sia dichiarata nulla, il creditore potrà esser condannato in danni ed interessi a vantaggio del debitore.

rè, n. 2726; Favard, v.° *Arresto personale*, § 4.) — Ma Pardessus (n. 1522) pensa (a torto secondo noi), che non vi è luogo a danni ed interessi tutte le volte che la nullità dell' imprigionamento non è stata pronunziata che per vizio di forma. — V. *appresso*, n. 6 ter. e seg.

4. — Oltre questa condanna ai danni ed agli interessi, i giudici possono, secondo le circostanze, ordinare la stampa e l'affissione della sentenza. (Carrè, n. 2725.)

5. — Il debitore di cui l'imprigionamento è stato dichiarato nullo non può più essere arrestato per lo stesso debito, che un giorno almeno dopo la sua uscita di carcere. Cod. proc., art. 797). (1)

GIURISPRUDENZA

6. — L' articolo 794, Cod. proc. (2) portante che in mancanza di osservazione delle formalità prescritte dagli articoli precedenti, per effettuare un imprigionamento, il debitore *potrà* domandare la nullità dell'imprigionamento, non deve essere inteso nel senso che il tribunale abbia la facoltà di accogliere *o* di rigettare la dimanda, secondo che lo giudica conveniente giusta le circostanze; vi è obbligazione pe' giudici di pronunziare la nullità tutte le volte che è dimandata in un caso preveduto dalla legge.

Dumaine. — 9 maggio 1828. — Lione. — S-V. 28. 2. 260. — D. P. 28. 2. 133.

Id. — Dubief. — 1829. — Nîmes. — S-V. 29. 2. 322. — D. P. 29. 2. 290.

6 bis. — *Fu giudicato in senso contrario.*

Hillaire. — 12 luglio 1826. — Nîmes. — S-V. 29. 2. 174. — D. P. 29. 2. 3.

6 ter. — Un debitore non può dimandare danni ed interessi, allorchè il suo imprigionamento non è dichiarato nullo che per vizio di forma.

Terreni. — 12 agosto 1809. — Florence. — S-V. 12. 2. 379. — D. A. 3. 812.

7. — Id. . . Allorchè soprattutto egli riconosce la legittimità del suo debito.

Begasson. — 23 luglio 1813. — Nancy. — S-V. 16. 2. 167. — D. A. 9. 755.

8. — *Fu giudicato al contrario che* la nullità d' un imprigionamento, benchè pronunziata solamente per vizio di forma, non dà meno luogo, contra il creditore, a danni ed interessi.

Degarron. — 22 marzo 1813. — Nîmes. — S-V. 14. 2. 278. — D. A. 3. 778.

9. — Colui il quale, per errore proveniente dall' identità di nome, è stato imprigionato, può esser privato di danni ed interessi, per non aver dimandato di esser condotto innanzi al magistrato. — L' usciere il quale, in questo caso, ha agito in virtù di un potere speciale, e che ha proceduto legalmente, non è responsabile del suo errore.

Beaufort. — 19 gennaro 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 55. — D. A. 3. 813.

10. — Allorchè il ricorso per ritrattazione è ammesso contro una decisione per avere, pronunziando la nullità d' un imprigionamento, omesso di pronunziare sopra una dimanda di danni ed interessi, non vi è luogo a ritrattare la decisione resa, sulla nullità dell'imprigionamento: non vi è luogo che a rimettere le parti nello stesso stato in cui erano prima, relativamente alla dimanda per danni ed interessi.

Terreni. — 25 maggio 1809. — Florence. — S-V. 15. 2. 120. — D. A. 11. 602.

—

§ 2. — *Sprigionamento in seguito di pagamento o consegna delle somme dovute. — Benefizio di cessione.*

NOZIONI GENERALI.

11. — Lo sprigionamento del debitore incarcerato ha ancora luogo in seguito del pagamento o della consegna delle somme dovute tanto al creditore che ha fatto imprigionare che ai raccomandanti; ma bisogna aggiungere a queste somme gl' interessi scaduti sul debito principale, l' ammontare delle spese liquidate, le spese di imprigionamento, infine la restituzione degli alimenti consegnati. (Cod. proc., 800.) (3). — V. *Imprigionamento.*

12. — Non è necessario che la consegna del debito sia preceduta da offerte reali. (Carrè, n. 2741.)

13. — Questa consegna è fatta nelle mani del carceriere, senza che vi sia bisogno di farla ordinare; se il carceriere

(1) LL. proc. civ., art. 880. — Il debitore la di cui detenzione è dichiarata nulla, non può essere arrestato per lo stesso debito, se non un giorno almeno dopo il suo rilascio.

(2) Ivi, art. 877.

(3) Ivi, art. 883, comma 2.° — Il debitore legalmente arrestato potrà ottenere il suo rilascio dall' arresto,

2.° Mediante il pagamento, ovvero il deposito della somme dovute tanto al creditore che lo ha fatto arrestare, quanto agli altri che han formato nuove istanza per la di lui detenzione; come pure degli interessi decorsi, delle spese liquidate, di quelle dell' arresto, e della restituzione degli alimenti depositati;

si rifiuta, è citato a breve termine innanzi al tribunale del luogo, in virtù di permesso; la citazione è spiccata dall'usciere commesso. (Cod. proc., 802.) (1)

14. — Il debitore, in caso di rifiuto per parte del carceriere di ricevere la consegna, non è tenuto a mettere in causa il creditore; solamente il carceriere citato per accettazione del deposito agirebbe prudentemente chiamando in causa il creditore per garentirsi da parte sua da ogni ricorso ulteriore. (Carrè, n. 2742.)

15. — Le spese liquidate che il debitore deve consegnare per impedire l'esercizio dell'arresto personale, o per ottenere il suo sprigionamento, conformemente agli articoli 798 ed 800, § 2, Cod. proc. (2), non sono giammai che le spese dell'istanza, quelle della spedizione e della notificazione della sentenza e dell'arresto, se vi è luogo, ed, infine, quelle dell'esecuzione relativa all'arresto personale solamente. (L. 19 aprile 1832, art. 23.)

16. — Se il debitore, dopo aver depositato, dimanda la nullità dell'imprigionamento e questa nullità sia pronunziata, il deposito è desso restituibile? — *Si*, secondo Pigeau, t. 2. p. 284. — *No*, secondo Berriat, p. 636, nota 33, e Carrè, n. 2722. — Ma è ad osservare che questa ultima soluzione, che del resto noi adottiamo, non deve ricevere applicazione che nel caso in cui l'imprigionamento fosse dichiarato nullo per vizio di forme, e non se il titolo in virtù del quale è stato proceduto all'arresto essendo dichiarato nullo, l'incarcerato non si trovasse più debitore.

17. — Il benefizio di cessione procura pure lo sprigionamento del debitore che vi è ammesso; ma questa causa di sprigionamento non ha più luogo che in materia civile dacchè la nuova legge sui fallimenti ha interdetto la cessione di beni in materia di commercio. — V. su questo punto l'articolo *Fallimento*, § relativo alla cessione di beni.

GIURISPRUDENZA

17 bis. — La consegna delle somme dovute da un debitore imprigionato non produce acquiescenza alla sentenza che l'ha condannato; in conseguenza è ammessibile ad interporne appello finchè è ancora ne' termini. Olivier. — 4 maggio 1818. — Cass. — Parigi. — S-V. 18. 1. 288. — D.A. 1. 118.

§ 3. — *Sprigionamento in seguito del consenso del creditore.*

NOZIONI GENERALI

18. — Il debitore incarcerato ottiene ancora il suo sprigionamento pel consenso del creditore che lo ha fatto incarcerare, e dei raccomandanti, se ve ne sono. (Cod. proc., art. 800.) (3)

19. — Il consenso può esser dato sia innanzi notaro, sia sul registro di carcerazione. (Cod. proc., 801.) (4)

20. — Può anche esser dato innanzi al giudice, sopra una dimenda di sprigionamento. — Può essere egualmente sottoscritto in conseguenza d'una citazione fatta dal debitore al creditore. (Carrè, n. 2740.)

21. — In tutti i casi, il carceriere ha il diritto di esigere che il consenso dato allo sprigionamento, altrimenti che per dichiarazione sul registro degli atti di carcerazione, resti annesso al suo registro. (Carrè, *ivi*.)

22. — Se anche il consenso fosse dato sull'atto di carcerazione da un procuratore speciale ed autentico, il carceriere avrebbe il diritto di esigere che la procura restasse egualmente annessa al suo registro. (Carrè, *come sopra*; Thomine-Desmazures, n. 932.)

(1) LL. proc. civ., art. 885. — Il deposito della somma dovuta sarà fatta nelle mani del carceriere, senza che vi sia bisogno di farlo ordinare; e se egli ricusa di riceverlo, sarà colle permissione del giudice citato a breve termine davanti al tribunale del luogo. La citazione sarà trasmessa da un usciere a ciò destinato.

(2) Ivi, art. 881 ed 883.

(3) Ivi, art. 883, comma 1° — Il debitore legalmente arrestato potrà ottenere il suo rilascio dall'arresto,

1° mediante il consenso del creditore che l'ha fatto arrestare, e di coloro che hanno formata nuova istanza per la di lui detenzione;

(4) Ivi, art. 884. — Il consenso pel rilascio del debitore potrà darsi avanti un notaio, o scriversi nel registro degli atti di carcerazione.

§ 4. — *Sprigionamento in seguito della mancanza di consegna d'alimenti.*

NOZIONI GENERALI

23. — Lo sprigionamento ha pure luogo per mancanza per parte del creditore d'aver conseguato anticipatamente gli alimenti esatti dalla legge. (Cod. proc., 800.) (1) — V. *Imprigionamento*. § 7.

24. — Lo sprigionamento, in mancanza di consegna d'alimenti, è ordinato sul certificato di non consegna rilasciato dal carceriere, ed annesso alla dimanda presentata al presidente del tribunale senza precedente citazione. (C. proc., 803.) (2).

25. — Se nondimeno il creditore, in ritardo di consegnare gli alimenti, fa la consegna prima che il debitore abbia formato la sua domanda di sprigionamento, questa dimanda non è ammessibile. (Cod. proc., 803.) (3)

26. — Il debitore sprigionato per mancanza di consegna d'alimenti non può più essere incarcerato per lo stesso debito. (L. 17 aprile 1832, art. 31.) — Sulla consegna degli alimenti, la loro quantità, ecc., — V. *Imprigionamento*, § 7.

GIURISPRUDENZA

27. — Quando un creditore non ha consegnato gli alimenti anticipatamente, il diritto allo sprigionamento si acquista dal detenuto. In verità, bisogna che la dimanda di sprigionamento sia formata prima che la mancanza del creditore sia riparata con una nuova consegna; ma questa nuova consegna deve comprendere il deficit anteriore ed insieme il nuovo mese; senza di che, il debitore può, al termine di questo nuovo mese, rifare un calcolo generale, e dimandare il suo sprigionamento, se, nel giorno della dimanda, sono trascorsi dall'imprigionamento tanti periodi di trenta giorni per quanto la somma consegnata divisa per mesi è esaurita, e che inoltre vi sia un nuovo periodo cominciato senza esservi consegna.

C. . . — 1 settembre 1824. — Douai. — S-V. 25. 2. 177. — D. P. 25. 2. 248.

28. — La dimanda di sprigionamento, per mancanza di consegna d'alimenti, è ammessibile se, al giorno della dimanda, sono trascorsi dall'imprigionamento tanti periodi di trenta giorni per quanto la somma consegnata divisa per mesi è esaurita, e se inoltre un nuovo periodo di trenta giorni è cominciato senza che vi sia consegna. — Poco importa che dall'ultima consegna della somma fissata per mesi, non siano trascorsi trenta giorni.

Loumagne. — 16 marzo 1818. — Tolosa. — S-V. 18. 2. 254. — D. A. 1 365.

28 bis. — Il prigioniere per crimine o delitto, che non è detenuto più che per danni ed interessi verso la parte civile, deve ottenere il suo sprigionamento, se il creditore non ha consegnato alimenti.

Guérin. — 19 piov. anno 13. — Cass. — Var. — S-V. 5. 2. 117. — D. A. 1. 361. — V. *appresso*, n. 37.

29. — La dimanda di sprigionamento, per mancanza di consegna d'alimenti, è ammessibile, ancorchè il creditore abbia fatto la consegna necessaria prima della citazione, se questa consegna è posteriore alla dimanda presentata al presidente dal detenuto: la dimanda, in questo caso, ha i suoi elementi costitutivi in sè stessa, e non nella citazione per lo sprigionamento.

C. . . 1 settembre 1824. — Douai. — S-V. 25. 2. 177. — D. P. 25. 2. 248.

Id. — Hellot. — 27 agosto 1821. — Cass. — Parigi. — S-V. 22. 1. 183. — D. A. 1. 369.

30. — Allorchè sulla dimanda di sprigionamento per mancanza di consegna d'alimenti, presentata da un debitore incarcerato, il presidente, in luogo di ordinare egli stesso lo sprigionamento, come la legge ve lo autorizza, crede dover rinviare innanzi al tribunale per pronunziare; ogni consegna ulteriore fatta dal creditore è nulla e senza effetto, ancorchè sia fatta prima che la dimanda di sprigionamento sia portata innanzi al tribunale: la dimanda, in un tal caso, è risultata essere stata formata dal ricorso.

Derouse. — 18 maggio 1829. — Nancy. — S-V. 29. 2. 212. — D. P. 29. 2. 229.

31. — Allorchè, alla stessa data, esiste una dimanda di sprigionamento per mancanza di consegna d'alimenti, ed una consegna di que-

(1) LL. proc. civ., art. 883, comma 4° — Il debitore legalmente arrestato potrà ottenere il suo rilascio dall'arresto,

4° mediante la mancanza de' creditori a depositare anticipatamente le somme necessarie per gli alimenti;

(2) Ivi, art. 886, comma 1° — Il rilascio del debitore per mancanza di deposito di alimenti dovrà ordinarsi in conseguenza di un certificato di tal mancanza rilasciato dal carceriere, ed annesso all' istanza presentata al presidente del tribunale, senza alcuna precedente citazione.

(3) Ivi, art. 886, comma 2° — Ciò non ostante se il creditore che ha tar dato di consegnare gli alimenti, ne fa il deposito prima che il debitore chiegga il suo rilascio, la domanda non sarà più ammessibile.

sti stessi alimenti, se la dimanda di sprigionamento enuncia l'ora nella quale è stata formata, spetta al creditore di provare che la sua consegna è anteriore; sino a questo punto vi è presunzione contraria, ed il diritto allo sprigionamento è acquistato.

Bastini. — 15 marzo 1828. — Tolosa. — S-V. 28. 2. 209. — D. P. 28. 2. 171.

32. — Il debitore che ha ottenuto lo sprigionamento per mancanza di consegna d'alimenti per parte del creditore non può più esser raccomandato per lo stesso debito.

Roquefeuil. — 17 agosto 1827. — Montpellier. — S-V. 28. 2. 15. — D. P. 28. 2. 54.

V. ancora sulla nullità dell'imprigionamento, e sul diritto allo sprigionamento risultante dalla mancanza di consegna d'alimento, le notizie di giurisprudenza poste sotto il § 7 della parola *Imprigionamento*.

§ 5. — *Sprigionamento in seguito del termine della durata legale dell'imprigionamento.*

V. su questo punto l'articolo *Arresto personale*, § 4.

GIURISPRUDENZA.

33. — Il debitore incarcerato per causa di una condanna principale al di sopra di 500 franchi non può ottenere il suo sprigionamento dopo un anno di detenzione, beochè, al tempo del suo imprigionamento, ebbe ad opporre una compensazione che riduceva il suo debito a meno di 500 franchi. (L. 17 aprile 1832, art. 5.)

Rosaspina. — 19 giugno 1833. — Bastia. — S-V. 33. 2. 620. — D. P. 33. 2. 169.

34. — Il debitore il quale, al tempo della pubblicazione della legge dei 17 maggio 1832 sull'arresto personale, era detenuto da un tempo eguale a quello fissato dall'articolo 5 di questa legge, non ha potuto, nondimeno, prevalersi di questo articolo per ottenere sul momento la sua messa in libertà.

L'articolo 5 della legge dei 17 maggio 1832, che fissa il termine secondo il quale il debitore incarcerato per debito commerciale dovrà ottenere di pieno diritto il suo sprigionamento, è applicabile ai debitori imprigionati in virtù della legge antica sull'arresto personale, quando, d'altronde, dalla promulgazione della nuova legge è trascorso il termine voluto da questa ultima legge? Arg. aff.

Petit. — 20 marzo 1833. — C. Rig. — S-V. 33. 1. 634. — D. P. 33. 1. 128.

34 bis. — La durata dell'imprigionamento per debito commerciale, effettuato anche dopo la legge dei 17 aprile 1832 sull'arresto personale, ma in virtù d'una sentenza di condanna anteriore, deve essere regolata secondo la legge antica esistente al momento della condanna; applicare in questo caso la nuova legge, sarebbe darle un effetto retroattivo.

Doussot. — 29 gennaro 1835. — Parigi. — S-V. 34. 2. 72.

35. — Il debitore incarcerato per debiti, che è stato trasportato e chiuso in una casa di arresto, sotto la prevenzione di un crimine o delitto, ed è rimasto là sino alla sua liberazione dalle procedure criminali, non deve meno essere sprigionato dopo lo spirar del tempo fissato dalla legge per la durata dell'arresto personale . . . ; allorchè soprattutto il mandato di deposito spedito contro di lui non lo è stato che per debiti civili, ed il creditore non ha mai cessato di depositare degli alimenti pel suo debitore.

Seguin. — 10 novem. 1832. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 33. 1. 332. — V. *sopra*, n. 30 bis.

§ 6. — *Forme della dimanda di sprigionamento.*

NOZIONI GENERALI.

36. — Le dimande di sprigionamento sono portate al tribunale nella giurisdizione del quale il debitore è detenuto. Esse sono formate a breve termine, al domicilio eletto con l'atto di carcerazione, in virtù di permissione del giudice, sopra richiesta presentata a tale effetto; esse sono comunicate al ministero pubblico e giudicato senza istruzione alla prima udienza in preferenza di ogni altra causa, senza rimessa nè turno di ruolo. (Cod. proc. 795 ed 805.) (1)

(1) LL. proc. civ., art. 878. — In tutti i casi la dimanda potrà esser formata a breve termine in virtù della permissione accordata dal giudice, e dopo che l'usciere a ciò destinato avrà rilasciata la citazione al domicilio eletto nell'atto di arresto; la causa sarà decisa sommariamente, sentite le conclusioni del pubblico ministero.

Art. 888. — Le dimande di rilascio saranno presentate al tribunale nella di cui provincia o valle è detenuto il debitore. Esse dovranno esser proposte con citazione a breve termine al domicilio eletto dal creditore nell'atto di arresto, dietro la permissione del giudice ottenuta per mezzo di una istanza presentata a questo fine: dovranno parimente esser comunicate al ministero pubblico, e decise senza istruzione nella prima udienza preferibilmente ad ogni altra causa, senza essere prorogate, e senza seguire l'ordine di ruolo.

37. — La dimanda è portata al tribunale del luogo in cui il debitore è detenuto, se è fondata sopra mezzi di forme; se la dimanda è fondata sopra mezzi del merito, è portata innanzi al tribunale che deve conoscere della esecuzione della sentenza. (Cod. proc., 794.) (1)

Se l'arresto è stato esercitato in virtù d'una sentenza infirmata che non l'aveva pronunziato, è innanzi al tribunale che ha reso la sentenza infirmata che bisogna portare la dimanda di nullità relativa al merito. (Carré, n. 2708.)

38. — La dimanda di sprigionamento deve essere comunicata, non solamente al creditore che ha fatto eseguire l'arresto, ma ancora ai raccomandanti. (Carré, n. 2751; Berriat, p. 639, n. 47.) — V. *Raccomandazione*.

39. — Non è necessario che il debitore che dimanda la nullità dell'imprigionamento depositi le cause del suo imprigionamento e le spese di cattura. (Carré, n. 2721; Pigeau, t. 2, p. 284.) — V. *sopra*, § 2.

40. — In caso di sprigionamento per mancanza di consegna d'alimenti, è presentato ricorso al presidente del tribunale civile; questo ricorso è firmato dal debitore detenuto e dal guardiano della casa d'arresto per debiti, o solamente certificato vero dal guardiano, se il detenuto non sa firmare. (L. 17 aprile 1832, art. 30.)

Vi deve essere annesso un certificato di non consegna rilasciato dal guardiano. (Cod. proc., 803.) (2)

41. — In vista di questo ricorso presentato in doppio, e senza che sia necessario di citare il creditore (Chauveau, t. 42, p. 214), il presidente rende in doppio una ordinanza di sprigionamento che è eseguita sopra una delle minute restate tra le mani del guardiano. L'altra minuta è depositata alla cancelleria del tribunale, e registrata *gratis*. (L. 19 aprile 1832, art. 30.)

GIURISPRUDENZA

42. — Le citazioni per annullamento d'un imprigionamento possono essere date al *domicilio eletto* e *a breve termine*, senza tener conto della *distanza* del domicilio reale.

Vacher-Lacour. — 28 febbraro 1807. — Parigi. — S-V. 7. 2. 645. — D. A. 3. 808.

Id. — Vacher-Lacour. — 20 marzo 1810. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 10. 1. 191. — D. A. 3. 807.

Id. — Martini. — 1 dicembre 1831. — Berdeaux. — S-V. 32. 2. 350. — D. P. 32. 2. 54.

43. — Il creditore non può, a causa dell'imprigionamento, esser citato da altri che dal debitore incarcerato, al domicilio eletto nell'atto di arresto.

Croisier. — 17 luglio 1810. — Cass. — Neufchâtel. — S-V. 10. 1. 370. — D. A. 3. 809.

44. — Una sentenza che pronunzia la nullità d'un imprigionamento ed ordina la messa in libertà del detenuto non è del numero di quelle di cui è permesso ordinare l'esecuzione provvisionale.

Renux. — 9 gennaro 1808. — Parigi. — S-V. 10. 2. 508. — D. A. 3. 799.

Barbazan. — 14. sett. 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 283. — D. A. 1. 781.

44 bis. — L'articolo 449, Cod. proc. (3), che proibisce d'interporre, negli otto giorni, alcun appello da una sentenza non eseguibile provvisionalmente, non fa ostacolo al perchè il debitore incarcerato attacchi per questa via, ed in questo termine, la sentenza che rigetta la sua dimanda di nullità dall'imprigionamento: l'esecuzione della sentenza, in un tal caso, trovandosi di fatto aver luogo prima degli otto giorni.

Martini. — 1 dicembre 1831. — Bordeaux. — S-V. 32. 2. 350. — D. P. 32. 2. 54.

45. — Allorchè il debito a causa del quale il debitore è stato imprigionato è inferiore a 1,000 franchi, la sentenza che costituisce sulla dimanda di nullità dell'imprigionamento o di sprigionamento è perciò di ultima istanza. (L. 24 agosto 1790, tit. 4, art. 5; Cod. proc. 453.) (4)

(1) LL. proc. civ., art. 877. — Se avviene che non sieno osservate le formalità ordinate di sopra il debitore potrà domandare la nullità dell'arresto; e la domanda sarà presentata al tribunale del luogo ove egli è detenuto: se poi la domanda di nullità è fondata sopra qualche ragione spettante al merito, sarà rimessa al tribunale dell'esecuzione della sentenza.

(2) LL. proc. civ., art. 880, comma 1.° — Il rilascio del debitore per mancanza di deposito di alimenti dovrà ordinarsi in conseguenza di un certificato di tal mancanza rilasciato dal carceriere, ed annesso all'istanza presentata al presidente del tribunale, senza alcuna precedente citazione.

(3) Ivi, art. 513.

(4) Ivi, art. 517.

Gente. — 31 luglio 1827. —Bordeaux.— S-V. 27. 2. 194.

V. *Arresto personale*, n. 137.

46. — La sentenza che rigetta una dimanda di sprigionameoto produce, come ogni altra, l'eccezione della cosa giudicata, allorchè non è attaccata nei termini della legge. Il fine di non riecvere che ne risulta contro una nuova dimanda non saprebbe essere allontanato dalla parte condannata, sostenendo che l'omissione di provvedersi in tempo utile deve essere considerata como una acquiescenza da sua parte, e che questa acquiescenza è nulla per la ragione di essere intervenuta in materia d'ordine pubblico, sulla quale non le era permesso di transigere.

Swan. — 16 luglio 1817. — C. Rig. — Parigi.—S-V. 18. 1. 133.—D. P. 17. 1. 537.

V. *Arresto personale*, n. 149, 152 e seg.

47. — Lo straniero detenuto per debiti, che dimanda il suo sprigionamento, è tenuto, se il creditore lo richiede, a somministrare cauziono *judicatum solvi*. — La dimanda di sprigionamento è una *dimanda principale*, e non può essere considerata come una *difesa* all'arresto. (Cod. civ., 16; C. proc. 166.) (1)

Bristow. — 20 ottobre 1831. — Parigi. — S-V. 31. 2. 327. — D. P. 31. 2. 207. —

V. *Cauzione judicatum solvi*.

48. — L'ordinanza di messa in libertà per mancanza di consegna d'alimenti, resa dal presidente del tribunale di prima istanza non può essere attaccata innanzi al tribunale; essa deve esserlo per via di appello innanzi la Corte reale. — L'incompetenza del tribunale, in questo caso, è *ratione materiae*, può perciò esser proposta per la prima volta in appello.

Pezet. — 30 novembre 1836. — Tolosa. — S-V. 37. 2. 323. — D. P. 37. 2. 169.

49. — Il tribunale di commercio non è competente per statuire sulla messa in libertà reclamata da un fallito in seguito d'imprigionamento o di raccomandazioni anteriori al suo fallimento, e fatto da alcuno dei suoi creditori, non sull'interesse della massa, ma nel loro interesse personale. In questo caso, appartiene alla giurisdizione civile di statuire. (Cod. comm., 455, 472, 473.) (2)

Savary. — 14 ottobre 1840. — Parigi. — S-V. 41. 2. 77.

Quanto alle quistioni di sprigionamento per mancanza di consegna d'alimenti, ved. la parola *Imprigionamento*, § 7.

STABILIMENTI pericolosi, insalubri o incomodi.

LEGISLAZIONE

V. i Decreti del 15 ottobre 1810 (*Classificazione; — Autorizzazione; — Forme*); — 5 aprile 1813 (*Esame di comodo e incomodo*); — 14 gennaro 1815 (*Classificazione; — Autorizzazione; — Competenza*). — V. del resto, per la designaziono e la classificazione degli stabilimenti delle manifatture o dei laboratori soggetti ad autorizzazione, le ordinanze reali indicate nel quadro che si trova alla fine di questo articolo.

INDICAZIONE ALFABETICA

NOZIONI GENERALI

1. — La facoltà che appartiene ad ognuno di formare ove meglio gli sembri degli stabilimenti per l'esercizio e lo smercio della sua industria è, nondimeno, subordinata alla condizione di non nuocere altrui.

2. — Ora, vi sono certi stabilimenti industriali, certe manifatture o laboratori che, a causa del loro modo di fabbricazione o di smercio, o anche a causa delle materie che impiegano e dei risultati che producono, sono di natura da cagionare degli inconvenienti, dei danni più o meno gravi alle persone o alle proprietà, sia sotto il rapporto della sicurezza, della salubrità e della salute, sia

(1) LL. civ., art. 17; LL. proc. civ., art. 260.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 447, 464, 465.

semplicemento sotto il rapporto degli incomodi che la loro vicinanza produce.

Questi stabilimenti, secondo i differenti generi d'inconvenienti di cui sono suscettivi, sono stati designati sotto il nome di *stabilimenti pericolosi, insalubri o incomodi*.

Come tali, sono sottomessi ad autorizzazioni particolari, a regole ed a condizioni speciali di smercio, infine ad una sorveglianza, alle quali cose gli altri stabilimenti non sono soggetti.

3. — Per facilitare l'applicazione dei regolamenti relativi agli stabilimenti pericolosi, insalubri o incomodi, si son divisi questi stabilimenti in tre classi: — La prima comprende quelli di cui il pericolo, l'insalubrità, o l'incomodo, è tale che debbono essere allontanati dalle abitazioni; la seconda comprende quelli dai quali risulta un pericolo, una insalubrità o un incomodo minore, di maniera che è possibile di autorizzarne la formazione presso le abitazioni, con alcune precauzioni di natura da garantire il vicinato da tutti gl'inconvenienti; infine nella terza classe si trovano gli stabilimenti che possono senza pericolo restare presso le abitazioni, ma che intanto debbono, atteso i minori inconvenienti, restare sottomessi alla sorveglianza della polizia. (Dec. 15 ottobre 1810, art. 1.)

Questa classificazione serve a determinare le formalità ad adempiere per la formazione di ogni stabilimento in particolare, come la maniera di terminare le contestazioni che possono elevarsi a tal soggetto, secondo che appartiene ad una delle tre classi qui sopra indicate. — Vedere a tal riguardo il quadro posto alla fine di questo articolo.

4. — *Stabilimenti della prima classe*. — Allorchè si tratta di formare uno stabilimento della prima classe, la dimanda per autorizzazione deve esser diretta al prefetto del dipartimento nel quale l'impetrante vuol porre la sua manifattura o il suo laboratorio. (Decr. 15 ottobre 1810, art. 3.) Questa dimanda deve contenere, oltre l'esposto completo del genere di industria e dei mezzi di fabbricazione, l'indicazione precisa del luogo nel quale l'impetrante desidera farne l'esercizio, ed il piano dei luoghi.

5. — Questa dimanda è portata alla conoscenza del pubblico per mezzo di affissi apposti a diligenza del prefetto, alla porta delle municipalità di tutti i comuni che si trovano in un raggio di cinque chilometri dal luogo dello stabilimento progettato. (Ivi.)

6. — Questi affissi debbono essere apposti nel termine di un mese a partire dal deposito della domanda alla prefettura. (Istr. minist. del 22 nov. 1811.)

7. — Il sindaco del comune in cui l'apposizione è fatta ne tiene registro, e certifica che ha avuto luogo nei termini voluti.

8. — L'apposizione di questi affissi è seguita da un esame *di comodo e incomodo* (Ord. 14 genn. 1815, art. 2); cioè che un commessario speciale, designato dal prefetto (il più ordinariamente è il giudice di pace del cantone, qualche volta il sindaco), chiama con affissi, o altri mezzi di pubblicità, tutti gl'interessati ad esprimere innanzi a lui la loro opinione sopra i pericoli dello stabilimento progettato, e compruova così il voto e l'opinione degli abitanti delle località circostanti.

9. — In virtù della dimanda, dei piani che vi sono stati aggiunti, degli affissi, dell'esame e dell'avviso del prefetto, il consiglio di Stato, al quale questi diversi documenti sono trasmessi, pronunzia che vi è luogo ad autorizzare o a non autorizzare lo stabilimento di cui la formazione è dimandata, ed in conformità di questo avviso interviene una ordinanza reale che pronunzia diffinitivamente sulla dimanda. (Decr. del 15 ottobre 1810, art. 2 e 4.)

10. — L'autorità locale è incaricata d'indicare il luogo in cui i laboratori di prima classe possono stabilirsi, e la loro distanza dalle abitazioni particolari. (Ivi, art. 9.)

11. — Se l'affisso della dimanda ha sollevato delle opposizioni, esse debbono essere notificate alla prefettura; il consiglio di prefettura dà il suo avviso sul loro merito, e questo avviso è trasmesso con gli altri documenti al consiglio di Stato, innanzi al quale gli opponenti possono far discutere i loro interessi da un avvocato presso i consigli del re e presso la corte di cassazione. Allorchè l'affare è istruito, il consiglio di Stato statuisce sulle opposizioni, e l'ordinanza reale che interviene, sia che rifiuti, sia che accordi

l'autorizzazione dimandata, è diffinitiva e non suscettiva di alcun ricorso, essendo resa in vista della opposizioni, o se non vi sono state opposizioni, dopo che gl'interessi sono stati messi sufficientemente a portata di far conoscere le loro pretensioni contrarie. (Decr. 15 ottobre 1810, art. 4.) — V. *appresso*, n. 36 e s.

12. — *Stabilimenti della seconda classe.* — Allorchè si tratta di uno stabilimento di seconda classe, l'autorizzazione necessaria per stabilirlo deve essere indirizzata al sottoprefetto del circondario. Questo magistrato trasmette la dimanda al sindaco del comune incaricandolo di procedere ad uo esame *di comodo ed incomodo*. Questo esame terminato, il sottoprefetto, in vista dei documenti, emette il suo avviso sugli inconvenienti dello stabilimento progettato, i mezzi di prevenirli, se ve ne sono, e le condizioni sotto le quali può esservi luogo ad accordare l'autorizzaziona.

13. — È in seguito trasmessa questa istruzione preliminare al prefetto del dipartimanto, il quale accorda o nega l'autorizzazione. (Decr. 15 ottobre 1810, art. 71.) — V, *appresso*, n. 34.

14. — Se son formate opposizioni alla dimanda d'autorizzazione, il prefetto statuisce sul tutto, salvo ricorso al consiglio di Stato per parte di tutti gl'interessati (*Ivi*), cioè per parte dell'attore o degli opponenti.

15. Gl'individui che si trovassero lesi dall'autorizzazione accordata dal prefetto possono pure formare opposizioni all'ordinanza del prefetto. In questo caso, spetta al consiglio di prefettura a statuire sulle opposizioni, e l'ordinanza cbe interviene è come quella del prefetto sulla dimanda per autorizzazione, e sulle opposizioni formate contro questa dimanda, suscettiva di essere attaccata innanzi al consiglio di Stato. (*Ivi*) — V. *appresso*, n. 34.

16. — *Stabilimenti della terza classe.* — Allorchè si tratta d'uno stabilimento di terza classe, l'autorizzazione è dimandata al sottoprefetto del circondario, e nei circondarl in cui uon vi sono sottoprefetti, al prefetto. (Decr. 15 ottobre 1810, art 2 e 8.)

17. — A Parigi, la dimanda è indirizzata al prefetto di polizia. (Decr. 15 ottobre 1810, art. 8, ed Ord. dei 14 gennaro 1815, art. 4.)

18. — Questi magistrati statuiscono sulla dimanda dopo aver dimandato l'avviso dal sindaco e degli ufiziali di polizia della località. (Decr. 15 ottobre 1810, art. 2; Ord. 14 gennaro 1815, art. 3.) — V. n. 34 bis.

19. — So si elevano dei reclami contro la decisione presa dal prefetto di polizia o dal sottoprefetto sopra una dimanda di formazione di manifattura o di laboratori compresi nella terza classe, esse sono giudicate dal consiglio di prefettura. (Decr. 15 ottobre 1810, art. 8), salvo ricorso al consiglio di Stato.

20. — I prefetti sono autorizzati a far sospendere la formazione o l'esercizio dei nuovi stabilimenti, i quali, non essendo stati compresi in una delle tre classi dei laboratori pericolosi, insalubri o incomodi, sono nondimeno di natura da esservi collocati; eglino possono accordare l'autorizzazione di stabilimento per tutti quelli che giudicano dover appartenere alle due ultime classi, adempiendo le formalità prescritte, e rendendo conto di tutto al ministro dell'interno (o del commercio), (Ord. 14 gennaro 1815, art. 5.).

21. — Quanto alle dimande che sembrassero loro concernere degli stabilimenti della stessa natura di quelli della prima classe, essi debbono trasmetterle al ministro dell'interno (o del commercio), che decide ciò che vi è a fare.

22. — Può avvenire che degli stabilimenti di cui la formazione è stata autorizzata cagionino nondimeno dei danni ai vicini, sia malgrado le precauzioni ordinate con gli atti che hanno autorizzato questi stabilimenti, sia ancora perchè queste condizioni non sono osservate. In questo caso, e allorquando vi è grave inconveniente per la salubrità pubblica, la coltura o l'interesse generale, le fabbriche e i laboratori di prima classe che lo cagionano possono essere soppressi in virtù di una ordinanza del re resa in consiglio di Stato, dopo avere inteso la polizia locale, presso l'avviso del prefetto, ed esaminata la difesa dei manifattori e dei fabbricanti. (Decr. 15 ottobre 1810, art. 12.)

23. — Spetta adunque a coloro che si trovano lesi dallo stabilimento a presen-

tare querela ai consiglio di Stato, deducendo i loro motivi; questa querela è in seguito comunicata alle parti interessate, e vi è statuito nella forma ordinariamente seguita per gli affari del contenzioso amministrativo.

24. — Nessuna disposizione legislativa ha statuito sul modo a seguire nel caso in cui vi è luogo a domandare la soppressione di stabilimenti della seconda e della terza classe. Nella mancanza di queste disposizioni bisogna prender l'analogia per regola, e decidere che i consigli di prefettura essendo giudici in prima istanza delle opposizioni alla formazione di questi laboratori, come è stato spiegato *sopra*, n. 11 e 15, è innanzi a questi stessi consigli che bisogna dimandare la soppressione, salvo ricorso al consiglio di Stato per parte degl'interessati.

25. — Gli stabilimenti di cui la formazione è stata autorizzata cessano dal poter godere di questa autorizzazione dal momento che sono trasferiti in un altro luogo, o che vi è una interruzione di sei mesi nei loro lavori. Nell'uno e nell'altro caso rientrano nella categoria degli stabilimenti a formare, e non possono esser rimessi in attività che dopo avere ottenuto, se vi è luogo, una novella autorizzazione. (Decr. 15 ottobre 1810, articolo 13.)

26. — Da ciò segue che l'autorizzazione di trasferire uno stabilimento deve essere ottenuta prima della traslazione perchè l'autorizzazione precedentemente accordata a questo stabilimento continui a sussistere.

27. — L'autorizzazione di traslazione deve essere dimandata nella stessa forma ed alle stesse autorità dell'autorizzazione necessaria alla formazione dello stabilimento, secondo la classe alla quale appartiene.

28. — Le opposizioni alla traslazione o agli atti che l'autorizzano sono formate e giudicate come le opposizioni alla dimanda primitiva, o agli atti che l'hanno accolta. — V. *sopra*, n. 11, 15, 19.

29. — Quanto alla nuova autorizzazione resa necessaria da una interruzione di sei mesi, o da una traslazione fatta senza precedente autorizzazione, essa è sottomessa alle stesse regole dell'autorizzazione primitiva.

30. — Bisogna tuttavia osservare che la decadenza dell'autorizzazione primitiva non sarebbe incorsa per una interruzione forzata provveniente da una azione giudiziaria formata contro il fabbricante o il manifattore, e che lo metterebbe nella impossibilità momentanea di esercitare la sua industria, allorchè soprattutto l'azione interruttiva fosse formata da un individuo interessato alla soppressione del laboratorio; per esempio, il proprietario della casa in cui è stabilito, il quale, dopo aver soccombuto in una opposizione alla autorizzazione, voglia, per mezzo d'una istanza giudiziaria e dell'interruzione che ne sarebbe la conseguenza, arrivare allo scopo che gli avrebbe fatto raggiungere l'ammissione della sua opposizione.

31. — Allorchè uno stabilimento è stato autorizzato, spetta ai tribunali, esclusivamente ad ogni altra autorità, di valutare e di determinare l'indennità dovuta ai proprietari vicini, sia a causa di danni materiali che cagiona loro lo stabilimento, sia anche a causa della depreziazione che ne risulta per la loro proprietà. — Ved. *appresso*, n. 44 e seg.

32. — Appartiene ancora ai tribunali di applicare le pene incorse da coloro che contravvengano alle leggi relative alla formazione degli stabilimenti pericolosi, incomodi o insalubri. Queste pene sono in generale quelle di polizia determinate dall'articolo 471, n. 15, del Codice penale, e consistono in una ammenda leggiera, ma sempre accompagnata da condanna alla distruzione dello stabilimento formato senza autorizzazione. — V. sulla competenza dei tribunali di polizia a tal riguardo, *appresso*, n. 59 e s.

GIURISPRUDENZA

33. — Il decreto del 15 ottobre 1810, regolando le condizioni d'autorizzazione delle manifatture e degli stabilimenti insalubri e incomodi, non ha spogliato l'autorità municipale, finchè questa autorizzazione non è stata ottenuta, del diritto che tiene dall'articolo 3, n. 5, tit. 11 della legge del 16-24 agosto 1790, di prescrivere le misure che l'interesse della salubrità pubblica le pare esigere.

Jau e Castrene. — 14 febbraro 1833. — Cass. — S-V. 33. 1. 586. — D. P. 33. 1. 182.

34. — Nel caso di stabilimenti o laboratori insalubri di seconda classe, spetta al prefetto,

salvo ricorso al consiglio di Stato, di statuire sulle opposizioni formate *prima* dell' autorizzazione di stabilimento. Se, al contrario, le opposizioni sono formate *dopo* l' autorizzazione, la contestazione deve allora esser portata innanzi al consiglio di prefettura, salvo ancora ricorso al consiglio di Stato.

Thibaut — 18 maggio 1837. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 37. 2. 413.

34 bis. — Nel caso di stabilimenti o laboratori insalubri di terza classe, spetta al consiglio di prefettura e non al prefetto di pronunziare sui reclami formati contro le ordinanze rese dai sottoprefetti, che hanno autorizzato questi stabilimenti.

Couturier. — 14 giugno 1837. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 37. 2. 509.

35. — I terzi opponenti alla formazione d' uno stabilimento insalubre o incomodo sono ammessibili ad intervenire al consiglio di Stato per farvi valere i loro diritti.

Lezian. — 6 marzo 1835. — Ord. in Cons. di Stato.

Id. — Vayson. — 1 aprile 1835. — Ord. — S-V. 35. 2. 504.

Id. — Villalard. — 25 luglio 1834. — Ord. — S-V. 34. 2. 628.

36. — Id. . . . E l' ordinanza del re che statuisce sulla dimanda per autorizzazione non è suscettiva di opposizione. — Questa ordinanza è riputata contraddittoria, anche quando il proprietario leso, dopo aver formato la sua opposizione innanzi al consiglio di prefettura non è stato nè inteso, nè chiamato innanzi al consiglio di Stato.

Pugh e consorti. — 19 luglio 1826. — Dec. del Cons. — S-V. 27. 2. 271. — D. P. 33. 3. 68.

37. — Il consiglio di Stato può autorizzare lo stabilimento delle fucine (tannerie o altre) suscettive di essere incomode e pregiudizievoli ai vicini, allorchè vi è mezzo da imporre al proprietario della fucina delle condizioni preservatrici.

14 luglio 1819. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 20. 2. 144.

Id. — Lapeirie. — 14 aprile 1824. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 24. 2. 242.

38. — Id. per una manifattora ed una tintoria di cappelli.

Gay. — 3 giugno 1818. — Ord. in cons. — S-V. 18. 2. 316.

Id. — Riondel e Reigniex. — 31 marzo 1819. — Ord. — S-V. 21. 2. 231.

39. — Colui che ha ottenuto l' autorizzazione di costruire uno stabilimento della natura di quelli di cui è quistione nel decreto dei 15 ottobre 1810, e nell' ordinanza dei 14 gennaro 1815, è obbligato di conformarsi ai processi indicati nell' autorizzazione, o di rinunziare al suo beneficio. — Ogni terzo interessato è ammessibile a formare opposizione all' uso dei nuovi processi. — E così, specialmente, ad occasione di una manifattura d' olio, per cui il fabbricante doveva servirsi di pressoi muti o di ogni altro processo analogo, senza impiegarne altri.

Dèhollain. — 3 febbraro 1819. — Ord. — S-V. 20. 2. 233. — D. A. 9. 979.

40. — Allorchè una dimanda dell' autorità tendente a far chiudere uno stabilimento di pizzicagnolo (sul motivo che questo stabilimento fosse stato aperto senza autorizzazione), è stata rigettata da una sentenza di semplice polizia non attaccata nei termini, questa stessa dimanda non può più esser riprodotta sotto alcun pretesto. — Poco importa d' altronde che la prima sentenza, che rigetta la dimanda, sia stata cassata *nell' interesse della legge*.

Corps. — 17 gennaro 1829. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 29. 1. 203. — D. P. 29. 1. 113.

41. — Fu giudicato intanto che la contravvenzione ai regolamenti sugli stabilimenti insalubri o incomodi risulta meno dalla *formazione* non autorizzata dello stabilimento, che dalla sua *speculazione*: questa costituisce dunque, ogni volta che si rinnovella, un fatto nuovo, che dà luogo a nuove istanze. — E però, queste istanze non possono essere rigettate sotto il solo pretesto che il contravventore è stato assoluto precedentemente da una azione contra di lui intentata a causa d' una prima contravvenzione.

Il commessario di polizia di Rennes. — 28 genn. 1832. — Cass. — S-V. 32. 1. 397. — D. P. 32. 1. 168.

42. — Non basterebbe che uno stabilimento insalubre o incomodo fosse stato costruito secondo le regole o con la licenza della polizia, poichè il vicino incomodato fosse privato d' azione in riparaziono civile o di danni ed interessi innanzi ai tribunali.

Lingard. — 10 nov. 1808. — Metz. — S-V. 21. 2. 154. — D. A. 11. 437.

Id. — Mercy. — 16 agosto 1820. — Metz. — S-V. 21. 2. 155. — D. A. 11. 438.

43. — L' autorizzazione d' uno stabilimento insalubre o incomodo, accordata dall' amministrazione, non fa ostacolo ai vicini per poter reclamare dei danni e degl' interessi, pel pregiudizio che loro cagiona la speculazione dello stabilimento.

Rigaud. — 11 luglio 1826. — C. Rig. — Aix. — S-V. 27. 1. 236. — D. P. 26. 1. 424.

Id. — Porry. — 19 luglio 1826. — C. Rig. — Aix. — S-V. 27. 1. 238. — D. P. 26. 1. 425.

Id. — Lebel. — 19 luglio 1826. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 24. 1. 238. — D. P. 26. 1. 426.

Id. — Ancelon. — 14 gennaro 1830. —

Nancy. — S-V. 30. 2. 80. — D. P. 31. 2. 64.

44. — Tutti i danni, senza distinzione, risultanti dalla *speculazione* d'un laboratorio insalubre o incomodo danno luogo ad indennità, e questa indennità deve esser fissata dai tribunali.

Lebel. — 6 settembre 1813. — Dec. del cons. — S-V. 27. 1. 434. — D. A. 6. 838.

Id. — Rigny. — 2 luglio 1823. — Dec. del cons. — S-V. 27. 1. 435. — D. A. 9. 979.

45. — Tutti i danni *reali ed effettivi*, cagionati sulla proprietà di un particolare, dalla *speculazione nociva* d'uno stabilimento insalubre debbono (non ostante l'autorizzazione amministrativa) esser dimandati alla giustizia dei tribunali ordinari. — (Non vi è competenza per l'autorità amministrativa, relativamente ai laboratori insalubri, ec., che per ciò che riguarda il loro *stabilimento*, la loro *conservazione* e la loro *sorveglianza*, ed ogni misura di sicurezza o di salute pubblica.)

Rigaud. — 3 maggio 1827. — C. Rig. — Aix. S-V. 27. 1. 435. — D. P. 27. 1. 228.

Id. — Didier. — 27 agosto 1833. — Lione. — S-V. 34. 2. 106. — D. P. 34. 2. 43.

46. — Ogni quistione di danni cagionati sopra una proprietà particolare, in seguito della speculazione di una fabbrica, benchè lo stabilimento sia autorizzato, è della competenza dell'autorità giudiziaria. — Non è esatto il sostenere che ogni quistione di *nocuità* o *innocuità* sia nelle attribuzioni dell' autorità amministrativa, che ad essa sola appartiene di pronunziare sul *danno* detto *morale*, e che l'autorità giudiziaria debba limitarsi a pronunziare sul danno detto *materiale*.

Armand e comp. — 3 maggio 1827. — C. Rig. — Marsiglia. — S-V. 27. 1. 436. — D. P. 27. 1. 230. — V. non di meno *appresso*, n. 50 e seg.

47. — I tribunali sono competenti per pronunziare sopra una dimanda di riparazione di danni cagionati dalla speculazione d'uno stabilimento insalubre o incomodo che è stato autorizzato dall'amministrazione, senza che sia necessario di provvedersi precedentemente innanzi all' autorità amministrativa, per far decidere se la costruzione dello stabilimento è viziosa.

Rigaud. — 11 luglio 1826. — C. Rig. — Aix. — S-V. 27. 1. 236. — D. P. 26. 1. 424.

Id. — Porry. — 19 luglio 1826. — C. Rig. — Aix. — S-V. 27. 1. 238. — D. A. 26. 1. 425. — V. ancora *appresso*, n. 52 e 60.

48. — Il proprietario di uno stabilimento insalubre, debitamente autorizzato, e di cui la speculazione cagiona del danno alle proprietà vicine, può esser condannato a danni ed interessi, non solamente a causa del pregiudizio sofferto dopo la dimanda, ma ancora per quello sperimentato anteriormente; poco importa che il pregiudizio sia stato insensibile, e che sia stato possibile che il proprietario della fucina ignorasse la sua esistenza prima di esserne avvertito dalla querela dei vicini. — In generale, finchè il danno cagionato non è stato messo al coverto dalla prescrizione, colui che l'ha sofferto può sempre dimandarne la riparazione. (Cod. civ., 1382.) (1).

Rigaud. — 11 luglio 1826. — C. Rig. — Aix. — S-V. 27. 1. 236. — D. P. 26. 1. 424.

49. — Vi è *danno*, che dà luogo ad *indennità*, nel senso dell'art. 1383, Cod. civ. (2), allorchè il proprietario di una fabbrica adotti un sistema di *riscaldamento* il cui fumo ha per effetto di deteriorare le tele abitualmente stese sulle praterie vicine.

Robert-Bovet. — 16 maggio 1827. — Colmar. — S-V. 28. 2. 23. — D. P. 28. 2. 149.

50. — Sarebbe contrario alle regole che han fissato la separazione dei poteri giudiziario ed amministrativo, l'autorizzare, innanzi ai tribunali, un ricorso che tendesse a far giudicare da loro la *diminuzione di valore* che potrebbe cagionare a proprietà vicine, la formazione di uno stabilimento insalubre autorizzato da una ordinanza reale.

Lez. — 15 dicembre 1824. — Dec. del cons. — S-V. 27. 1. 434. — D. A. 9. 983.

51. — Dei giudici che hanno accordato danni ed interessi al proprietario vicino di uno stabilimento insalubre autorizzato, e che han preso in considerazione la *diminuzione di valore* risultante da una alterazione dei *godimenti di piacere*, ed anche dell'*affezione* del proprietario pe' piaceri di cui è privato, non hanno, in ciò, ecceduto le attribuzioni della giustizia ordinaria: la *natura*, la *causa*, lo *stato* e la *quantità* di questi danni sono abbandonati dalla legge alla coscienza ed ai lumi dei giudici.

Rigaud e consorti. — 3 maggio 1827. — C. Rig. — Aix. — S-V. 27. 1. 435. — D. P. 27. 1. 228.

52. — Le quistioni d'*indennità* a reclamare dai particolari, nel caso di *depreziazione* o di *diminuzione* di valore delle loro proprietà immobiliari, in seguito di semplice *vicinanza* di stabilimenti pericolosi, come *una sala di artifizio*, sono nelle attribuzioni dei tribunali, secondo il diritto comune, fuori dei casi in cui delle regole speciali ne attribuiscono la conoscenza all'autorità amministrativa, specialmente al ministro della guerra.

Segond. — 19 marzo 1823. — Dec. del cons. — S-V. 27. 1. 435.

53. — *Fu giudicato nondimeno* che, quando il governo porti uno stabilimento militare,

(1) LL. civ., art. 1336.

(2) Ivi, art. 1337.

o altro, presso una proprietà particolare, e questa vicinanza è pericolosa (come nel caso di una *polveriera*) e danneggiante, al punto di operare una grande *depreziazione* della proprietà vicina, l'*indennità* che reclama il proprietario non è di quelle di cui bisogna portar la conoscenza ai tribunali, secondo la legge degli 8 marzo 1810: la materia è essenzialmente nelle attribuzioni del ministro della guerra; salvo i casi di *espropriazione*, *privazione di godimento* e *danni materiali*, i quali, per eccezione e secondo l'articolo 15 della legge dei 17 luglio 1819, debbono essere sottomessi ai tribunali.

Delattre. — 21 dicembre 1825. — Deo. del cons. — S-V. 26. 2. 349.

54. — La legge, attribuendo ai giudici di pace la conoscenza dei danni nei campi, nei frutti e nelle ricolte, ha inteso parlare di un danno *momentaneo*, che può essere all'istante comprovato e riparato; questa disposizione non si applica al danno *permanente*, che attacca il fondo, che è il risultato meno del fatto dell'uomo che dello stato dei luoghi; come il danno cagionato alle proprietà vicine dalle esalazioni di uno stabilimento insalubre. — In questo caso, la dimanda deve esser portata innanzi al tribunale civile.

Armand. — 25 gennaro 1827. — Aix. — S-V. 27. 2. 118. — D. P. 27. 2. 119.

55. — L'articolo 10 del titolo 3 della legge dei 16-24 agosto 1790, che attribuisce ai giudici di pace la conoscenza dei danni cagionati ai campi, ai frutti ed alle ricolte, non si applica al caso di danni cagionati agli alberi dei campi da un laboratorio insalubre, allorchè la dimanda di danni è relativa meno ai danni *già cagionati* che ai danni *futuri*, quando essa offre a giudicare una quistione generale di *nocuità*, per una causa *permanente*; specialmente allorchè la dimanda tende alla deviazione del canale di una fabbrica, di maniera che le acque cessino d'essere pregiudizievoli. — Una tale quistione ai congiunge *alla proprietà* medesima.

Armand e compagnia. — 3 maggio 1827. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 27. 1. 437. — D. P. 27. 1. 230.

56. — L'articolo 10 del titolo 3 della legge dei 16-24 agosto 1790, che attribuisce ai giudici di pace la conoscenza dei danni cagionati ai campi ed alle ricolte, non si applica al caso di danni cagionati da un laboratorio insalubre, allorchè la dimanda è relativa non solamente ai danni propriamente detti, cagionati ai frutti ed alle ricolte, ma ancora alla depreziazione del valore risultante, pel fondo, dalla vicinanza dello stabilimento. — Una tale azione deve esser portata innanzi al tribunale civile. (Cod. proc., 3.) (1).

Ancelon. — 14 gennaro 1830. — Nancy. — S-V. 30. 2. 80. — D. P. 31. 2. 64.

57. — *Fu giudicato al contrario* che il giudice di pace è competente per statuire sopra una quistione di danni ai campi, ai frutti ed alle ricolte, non solamente allorchè si tratta di comprovare l'esistenza e la quantità d'un danno cagionato dal fatto immediato dell'uomo o di un animale; ma ancora allorchè si tratta di decidere se questo danno è *riprensibile*, se è la violazione del diritto della parte che ha sofferto il danno, o il semplice esercizio di un diritto di proprietà appartenente all'autore del danno; — per esempio, allorchè le esalazioni di uno stabilimento insalubre hanno nociuto alle raccolte vicine. (L. 24 agosto 1790, tit. 3, art. 10; Cod. proc., 3.) (2)

Rigaud e consorti. — 11 luglio 1826. — C. Rig. — S-V. 27. 1. 236. — D. P. 26. 1. 424.

58. — Allorchè dei fabbricanti di prodotti chimici sono stati condannati a pagare ad un proprietario vicino, a titolo di rifazione di danni, una rendita annua che non finirà che nel caso di *cessazione* di speculazione dello stabilimento, questi fabbricanti non sono ammessi a domandare la *soppressione totale* della rendita, sotto pretesto che l'impiego de' sali nocivi ed i lavori son *diminuiti* dopo la condanna, in una proporzione tale che non può più risultarne alcun pregiudizio pel proprietario vicino: la *soppressione* dell'indennità essendo stata subordinata alla *cessazione assoluta* della speculazione, sarebbe violare la cosa giudicata pronunziarla per una *diminuzione*, qualunque essa sia.

Rigaud e cons. — 29 luglio 1828. — C. Rig. — Aix. — S-V. 28. 1. 428. — D. P. 28. 1. 355.

59. — Allorchè delle ordinanze della autorità municipale o amministrativa hanno accordato con certe restrizioni l'autorizzazione di stabilire delle manifatture o dei depositi classificati nel numero degli stabilimenti insalubri o incomodi (come un deposito di *formaggi* in una città), appartiene in seguito ai tribunali di reprimere le infrazioni a queste ordinanze, con applicazione delle pene di polizia determinate dalla legge per assicurare il mantenimento dei regolamenti generali di polizia che l'autorità municipale o amministrativa è autorizzata a prendere nell'interesse dell'ordine o della salute pubblica. — I giudici non possono, in questo caso, dispensarsi dall'applicare queste pene, sotto pretesto che le ordinanze municipali o amministrative portanti autoriz-

(1) LL. proc. civ., art. 103.

(2) Ivi, art. 103.

zazione o rifiuto di stabilimento, non pronunziassero esse medesime alcuna pena per infrazione alle loro disposizioni, o non si riferissero ad alcuna legge penale antoriore, e che il loro oggetto non fosse della competenza della polizia propriamente detta e nello interesse di tutti gli abitanti.

Chéron. — 2 gennaro 1829. — Cass. — Arras. — S-V. 29. 1. 174. — D. P. 29. 1. 90.

Id. — Crombet. — 7 gennaro 1829. — Cass. — Lille. — S-V. 29. 1. 175. — D. P. 29. 1. 114.

60. — Allorchè l'erezione di uno stabilimento insalubre è denunziato al tribunale di polizia, come riprovata dalla legge, il tribunale di polizia non può dichiararsi incompetente, sotto pretesto che la sola amministrazione sa se la formazione dello stabilimento è o no illegale. — Il tribunale può prendere degli insegnamenti presso l'amministrazione; ma la sua giurisdizione non è nè legata nè subordinata.

Egualmente il tribunale commette un niego di giustizia, se rifiutasi di giudicare, sotto pretesto che nessuna pena è specialmente pronunziata contro la contravvenzione denunziata. — In un tal caso, il fatto di messa in attività, senza le formalità e le autorizzazioni prescritte dalla legge. (Decr. 14 ottobre 1810; Ordin. 14 gennaro 1815), di uno stabilimento insalubre o incomodo di prima classe (come una fabbrica di ceneri) costituisce una *contravvenzione* passibile delle pene di polizia *determinate* dalla legge, per assicurare il mantenimento dei regolamenti generali di polizia che l'autorità municipale o amministrativa è autorizzata a prendere nell'interesse dell'ordine e della salute pubblica.

Breton. — 20 febbraro 1830. — Cass. — Tours. — S-V. 30. 1. 275. — D. P. 30. 1. 132.

61. — Allorchè un nuovo stabilimento, non compreso nella nomenclatura annessa all'ordinanza dei 14 gennaro 1815, è stato classificato con ordinanza del prefetto nel numero degli stabilimenti insalubri o incomodi, ed è stata fatta proibizione al proprietario di continuare la costruzione o la messa in attività, i tribunali di polizia sono competenti per reprimere lo contravvenzioni ad una tale ordinanza.

Carré. — 14 maggio 1830. — Cass. — Parigi. — S-V. 30. 329. — D. P. 30. 1. 261.

—

DECISIONI DIVERSI

1. — Gli stabilimenti formati per la fabbricazione dei pavimenti in bitume vanno nella categoria dei laboratori per la preparazione dei bitumi, classificati con l'ordinanza reale dei 31 maggio 1833 fra gli stabilimenti pericolosi ed insalubri di seconda classe.

Sechet e Ozenne. — 17 dicembre 1841. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 183.

2. — I forni da gesso essendo posti nella seconda classe degli stabilimenti insalubri, il loro allontanamento dalle abitazioni non è rigorosamente necessario; essi possono essere autorizzati, mediante certe condizioni, per esempio, che la ciminiera avrà un'altezza determinata (per attenuare l'inconveniente del fumo), o che il fabbricato addetto alla triturazione del gesso sarà chiuso, coverto e circondato da un muro (per ovviare agli inconvenienti del rumore e della polvere.)

Puossi, pur negare l'autorizzazione dimandata di costruire uno stabilimento posto in una delle classi degli stabilimenti insalubri, fondaro sul perchè produrrebbe altri inconvenienti diversi da quelli segnati nei quadri ufiziali? (Ris. neg. impl.)

Fragot. — 8 marzo 1844. — Ord. in Con. di Stato. — S-V. 44. 2.

3. I beccai, come non lo potrebbero altri particolari, non possono, senza il permesso della autorità amministrativa, far fondere nelle loro abitazioni il sego provveniente dallo smercio della loro industria, una fonderia di questa natura essendo posta nella classe degli stabilimenti insalubri e pericolosi. (Decr. 15 ottobre 1810; art. 1; Ordin. 14 gennaro 1815.)

Tressendo ed altri. — 14 ottobre 1843. — Cass. — S-V. 43. 1. 935.

4. — Gli stabilimenti insalubri e incomodi, di cui l'esistenza è anteriore al decreto del 15 ottobre 1810, non possono essere soppressi in una maniera *diffinitiva*, che con una ordinanza resa in consiglio di Stato (art. 12.) Il diritto dell'autorità municipale o del prefetto di polizia di Parigi si limita a prendere a tal riguardo delle misure *provvisorie* nell'interesse della sicurezza pubblica.

Gérot. — 26 maggio 1842. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 380.

5. — Il consiglio di prefettura statuendo sull'opposizione formata da particolari all'erezione d'uno stabilimento insalubre o incomodo, come un forno a calce, non può ordinare la soppressione di questo stabilimento per motivi di economia politica locale; esse non può ordinare questa soppressione che per motivi d'insalubrità o d'incomodità dello stabilimento.

Demont d'Aurensan. — 22 febbr. 1838. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 38. 2. 354.

6. — L'inesecuzione delle condizioni imposte allo stabilimento d'un laboratorio insalubre non può dar luogo ad istanze innanzi ai tribunali di polizia: questa inesecuzione non può essere apprezzata che dall'autorità am-

ministrativa. (Decr. 15 ottobre 1810. art. 8.)
Sabde. — 12 aprile 1844. — Ord. in Cons. di Stato. — S.V. 44. 2. 355.

7. — Le ordinanze dei prefetti, che sospendono come incomodo o insalubre la formazione o l'esercizio di nuovi stabilimenti, non sono suscettive di ricorso al consiglio di Stato per la via contenziosa. (Ordin. 14 gennaro 1815, art. 5.)
Gravier. — 4 settembre 1841. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 184.

8. — La decisione ministeriale la quale, nel caso preveduto dall'articolo 11 del decreto dei 15 ottobre 1810, mantiene l'esistenza di stabilimenti industriali, malgrado l'opposizione dei proprietari vicini di simili stabilimenti, non può essere attaccata innanzi al consiglio di Stato per la via contenziosa. — Ma questa decisione non fa ostacolo a questi proprietari per far valere, come stimeranno, i diritti che possono risultare per essi dai loro titoli di proprietà.
Demont-d'Anrensan. — 22 febbr. 1838. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 184.

9. — I reclami formati da terzi opponenti all'ordinanza d'un prefetto, che ha autorizzato uno stabilimento insalubre o incomodo di seconda classe, debbono esser portati non direttamente al consiglio di prefettura, salvo ricorso in seguito al consiglio di Stato. (Decr. 15 ottobre 1810, art. 7.)
Caron. — 11 agosto 1841. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 140.

10. Allorchè in una istanza amministrativa relativa all'autorizzazione d'uno stabilimento industriale, dei particolari che hanno acquistato dallo Stato uno stabilimento simile prendano delle conclusioni tendenti a far pronunziare la rescissione del loro contratto con danni ed interessi, nel caso in cui fosse accordata l'autorizzazione, appartiene ai tribunali e non all'autorità amministrativa di pronunziare su tali conclusioni.
Demont-d'Aurensan. — 22 febbr. 1838. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 38. 2. 354.
V. ancora *Macchine a vapore*.

11. — I danni cagionati alle proprietà da uno stabilimento industriala non classificato fra gli stabilimenti pericolosi, insalubri o incomodi, danno luogo ad una azione d'indennità o de' danni ed interessi, della competenza dei tribunali civili. (Cod. civ., 544 e 1382.) (1)
Specialmente: I tribunali possono, prescrivendo al proprietario d'uno stabilimento industriale producente del fumo, dei lavori propri a garentire i vicini da questo inconveniente, condannarlo a danni ed interessi pel pregiudizio cagionato sino a quel momento dalla mancanza dei mezzi preservativi.

Ma non possono condannarlo a danni ed interessi a causa del *rumore* fatto dallo stabilimento, sol perchè questo rumore fosse *pregiudizievole* ai vicini proprietari; bisogna perciò che sia portato ad un grado d'intensità che eccede la misura delle obbligazioni ordinarie del vicinato.

Essi non possono neanche accordare, a titolo di danni ed interessi, e per l'avvenire, una somma fissa ad annuale, che si riservano di aumentare o di diminuire, secondo che il rumore aumenterà o diminuirà, una tale condanna supponendo che l'indennità non deve cessare che se il rumore cessasse intieramente.
Decosne. — 27 novembre 1844. — Cass. — Parigi. — S-V. 44. 1. 811.

QUADRO

Indicante gli stabilimenti pericolosi, insalubri o incomodi, di cui la formazione non può avere luogo senza autorizzazione, la natura dei loro inconvenienti, la classe alla quale appartengono, e la data dell'ordinanza di classificazione, sino al 1° luglio 1838 (2).

Ammazzatoi pubblici e comuni. — Pericolo occasionato dagli animali che possono scappersene. — Cattivo odore. — 1ª classe. — Ord. 15 aprile 1838. — V. *Macelli*.

Assenzio (distillazione d'estratto o spirito d'). — Pericolo d'incendio. — 2ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Acetato di piombo, *sale di saturno* (fabbrica dell'). — Alcuni inconvenienti; ma solomente per la salute degli operai. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Acido acetico (fabbrica dell'). — Pochi inconvenienti. — 3ª closse. — Ord. 5 novembre 1826.

(1) LL. civ., art. 469, 1336.

(2) Noi improntiamo questo quadro in grandissima parte da parecchie opere che ne hanno pubblicato di simili, specialmente dal *Dizionario di polizia* di Eloin e Trebuchet, dell'ultima edizione delle *Quistioni di diritto amministrativo* di de Cormenin e dall'*Enciclopedia del diritto* di Sebire e Carteret, v. *Laboratori insalubri*. Del resto, lo abbiamo completato di tutte le ordinanze di classificazione rese sino al 1° luglio 1838. N. A.

Acido muriatico (fabbricazione dell') a vasi chiusi. — Odore sgradevole e incomodo quando gli apparecchi perdono, ciò che ha luogo di tempo in tempo. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Acido muriatico ossigenato (fabbrica dell'). — V. *Cloro*.

Acido nitrico, *Acqua-forte* (fabbrica dell'). — Non si fabbrica più secondo l'antico processo. — V. l'articolo qui appresso. — 1ª classe. — Decreto 15 ottobre 1810.

Acido nitrico, *Acqua-forte* (fabbrica dell'), con la decomposizione del salnitro a mezzo dell'acido solforico nell' apparecchio di Volf. — Odore sgradevole ed incomodo quando gli apparecchi perdono, ciò che ha luogo di tempo in tempo. — 2ª classe. — Ord. 9 febb. 1825.

Acido pirolegnoso (fabbrica d'), allorchè i gaz si spandono nell'aria senza esser bruciati. — Molto fumo ed odore empircumatico sgradevolissimo. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Acido pirolegnoso (fabbrica d'), allorchè i gaz sono bruciati. — Un poco di fumo e di odore empircumatico. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Acido pirolegnoso (tutte le combinazioni dell') col ferro, il piombo o la soda. — Emanazioni sgradevoli, che hanno costantemente luogo durante la concentrazione di questi prodotti. — 2ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Acido solforico (fabbricazione d'). — Odore sgradevole, insalubre e nocivo alla vegetazione. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Acido tartarico (fabbricazione dell'). — Un poco di cattivo odore. — 3ª classe. — Ord. 5 novembre 1826.

Acciaio (fabbriche d'). — Fumo e pericolo di fuoco. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Raffinazione dell'oro o dell'argento, a mezzo del fornello a vento. — Ved. *Oro*. — Quest'arte non esiste più. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Raffinazione dell'oro o dell'argento con l'acido solforico, quando i gaz sprigionati durante questa operazione son versati nell'atmosfera. — Sprigionamento di gaz nocivi. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Raffinazione dell'oro o dell'argento con l'acido solforico, quando i gaz sprigionati durante questa operazione sono condensati. — Pochissimi inconvenienti quando gli apparecchi sono ben montati e funzionano bene. — 2ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Raffinazione di metalli al fornello a coppella o al fornello a riverbero. — Fumo e vapori insalubri e nocivi alla vegetazione. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810. — Ord. 14 gennaro 1815.

Alcali caustici in dissoluzione (fabbricazione dell'). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gen. 1815.

Alcali volatile. — V. *Ammoniaca*.

Fiammiferi (fabbricazione di) preparati con polveri o materie detonanti e fulminanti. — V. *Polveri fulminanti*. — Tutti i pericoli della fabbricazione delle polveri fulminanti. — 1ª classe. — Ord. 25 giugno 1823.

Allume. — V. *Solfato di ferro e d'allumina*.

Amido. — Odore sgradevolissimo. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Ammoniaca o alcali volatile (fabbricazione in grande col sali ammoniacali dell'). — Odore sgradevole. — 3ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Resine di pino (lavoro in grande delle), sia per la fonderia e la depurazione di queste materie, sia per estrarne la terebintina. — Pericolo del fuoco ed odore sgradevolissimo. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Ardesie artificiali e mastici di differenti generi (fabbrica d'). — Odore sgradevole, pericolo del fuoco. — 3ª classe. — Ord. 20 settembre 1828.

Artifizi. — Pericolo d'incendio e d'esplosione. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Battimento in grande e giornaliero della lana. — Rumore e polvere fetida, insalubre o incomoda. — 3ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Battitori d'oro e d'argento. — Rumore. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Bitume in lamina (fabbrica di). — Pericolo d'incendio. — 2ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Bitumi pisasfalti (ottenuti con la fredoria e la preparazione dei). — Pericolo d'incendio. — 2ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Bianco di balena (raffinazioni di). —

Pochissimi inconvenienti. — 2ª classe.— Ord. 5 novembre 1826.

Bianco di Spagna (fabbrica di). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Bianco di piombo (fabbrica di). — Alcuni inconvenienti, solamente per la salute degli operai. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Imbiancamento delle tele con l'acido muriatico ossigenato. — V. *Tele*.

Imbiancamento dei tessuti e dei fili di lana o di seta, col gaz o l'acido solforoso. — Emanazioni insalubri. — 2ª classe. — Ord. 5 novembre 1826.

Imbiancamento delle tele e dei fili di canapa, di lino o di cotone, col cloro.— Emanazioni sgradevoli. — 2ª classe. — Ord. 5 novembre 1826.

Imbiancamento delle tele e dei fili di canapa, coi cloruri alcalini. — Pochi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 5 novembre 1826.

Imbiancamenti ordinari. — Pochi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 5 novembre 1826.

Bleu di Prussia (fabbrica di), quando brucia il suo fumo ed il gaz idrogeno solforato, ec. — Pochissimi inconvenienti se gli apparecchi sono perfetti, ciò che non ha luogo costantemente. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 14 gennaro 1815.

Bleu di Prussia (fabbriche di), allorchè non si brucia il fumo ed il gaz idrogeno solforato. — Odore sgradevole, insalubre. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 14 gennaro 1815.

Bleu di Prussia (deposito di sangue degli animali destinato alla fabbricazione del). — V. *Sangue degli animali*.

Legno dorato (bruciamento del). — Pochissimi inconvenienti, facendosi l'operazione in piccolo. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Borace artifiziale (fabbriche di). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Borace (raffinamento del). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Immondezze (deposito di). — Odore sgradevolissimo e insalubre. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Candele di bianco di balena (fabbriche di). — Qualche pericolo d'incendio. — 3ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Bottoni metallici (fabbricazione dei). — Rumore. — 3ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 14 gennaro 1815.

Calcinazione di ossa di animali, allorchè non si brucia il fumo. — Odore sgradevolissimo di materie animali bruciate, portato ad una grande distanza. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Calcinazione di ossa di animali, allorchè il fumo è bruciato. — Odore sempre sensibile, anche con apparecchi ben costruiti. — 2ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825; Ord. 20 settembre 1828.

Canfora (preparazione e raffinamento della). — Odore forte, e qualche pericolo d'incendio. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Caratteri di stamperia (fonderia di).— Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe.— Decreto 15 ottobre 1810.

Carbonizzazione del legno ad aria libera, allorchè si pratica in stabilimenti permanenti e fuori dei boschi e delle foreste, o in rasa campagna. — Odore e fumo sgradevolissimi, che si estendono molto. — 2ª classe. — Ord. 20 settembre 1828.

Ceneri (curandai di). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Ceneri turchine ed altri precipitati del rame (fabbricazione delle). — Nessuno inconveniente, se non quello dello scolo delle acque di lavanda. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Ceneri d'orefici (trattamento delle) col piombo. — Fumo e vapori insalubri. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Ceneri d'orefice (trattamento delle) col mercurio e la distillazione degli amalgami. — Pericolo a causa del mercurio in vapore nel laboratorio. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Carni o avanzi d'animali (i depositi, i laboratori o le fabbriche ove queste materie sono preparate con la macerazione, o dissecate per essere impiegate a qualche altra fabbricazione). — Odore sgradevolissimo. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Candele. Qualche pericolo di fuoco e un poco d'odore. — 3ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Canapa (macerazione del lino o della), in grande col loro soggiorno nell'acqua.—

Esalazioni molto insalubri. Infezione delle acque, febbri. — 1ª classe. — Decreto 15 ottobre 1810.

Cappelli (fabbrica di) (1). — Odore assai sgradevole; polvere nera occasionata dalla percossione dopo la tintura, e portata molto lungi. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Cappelli di seta o altri, preparati a mezzo d'una vernice (fabbricazione dei). — Pericolo di fuoco e cattivo odore. — 2ª classe. — Ord. 27 gennaro 1837.

Carbone animale (fabbricazione del), allorchè non si brucia il fumo. — Odore sgradevolissimo di materie animali bruciate, portato ad una grande distanza. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1828.

Carbone animale (fabbricazione del), allorchè il fumo è bruciato. — Odore sempre sensibile, anche con apparecchi ben costruiti. — 2ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825; 20 settembre 1828.

Carbone di legna nelle città (i depositi di). — Pericolo d'incendio, soprattutto quando i carboni sono stati preparati a vasi chiusi, attesochè possono prender fuoco spontaneamente. — 3ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Carboni di legna a Parigi (luoghi destinati alla loro vendita). — Pericolo d'incendio. — 2ª classe. — Ord. 5 luglio 1834.

Carboni di legna a Parigi (magazzini particolari per la loro vendita alla piccola misura). — Pericolo d'incendio. — 3ª classe. — Ord. 5 luglio 1834.

Carboni di legna fatti a vasi chiusi. — Fumo e pericolo del fuoco. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 14 gennaro 1815.

Carbone di terra (depurazione del), a vasi aperti. — Fumo e odore sgradevolissimi. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 14 gennaro 1815.

Carbone di terra depurato, allorchè si lavora a vasi chiusi. — Un poco d'odore e di fumo. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Castagne (disseccazione e conservazione delle). — Pochissimi inconvenienti. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Caldaie. — V. *Macchine e caldaie ad alta e bassa pressione*.

Caldaie a vapore. — V. *Macchine a fuoco*.

Calce (forni da) permanenti (2). — Gran fumo. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 29 luglio 1818.

Calce (forni da), che non lavorano più di un mese all'anno. — Gran fumo. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Cicari o caffè (fabbrica di). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Cloro, Acido muriatico ossigeno (fabbricazione del), quando questo prodotto è impiegato negli stabilimenti stessi in cui si prepara (specialmente per lo imbiancamento delle tele). — Odore sgradevole e incomodo, allorchè gli apparecchi perdono, ciò che ha luogo di tempo in tempo. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815; Ord. 9 febbraro 1825.

Cloruro di calce (fabbricazione in grande del). — Odore sgradevole e incomodo, quando gli apparecchi perdono, ciò che ha luogo di tempo in tempo. — 1ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Cloruro di calce (laboratori in cui si fabbrica in piccola quantità, cioè, in una proporzione di 300 chil. al più per giorno del). — Odore sgradevole ed incomodo, quando gli apparecchi perdono, ciò che ha luogo di tempo in tempo. — 2ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Cloruri alcalini (fabbricazione in grande dei), destinati al commercio, alle fabbriche. — Odore sgradevole ed incomodo, quando gli apparecchi perdono, ciò che ha luogo di tempo in tempo. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Cloruri alcalini (laboratori in cui si fabbricano in piccola quantità, cioè in proporzione di 300 chil. al più per giorno, dei). — Odore sgradevole ed incomodo, quando gli apparecchi perdono, ciò che ha luogo di tempo in tempo. — 2ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Cloruri alcalini (fabbricazione dei), quando questi prodotti sono impiegati negli stabilimenti medesimi in cui son preparati. — Inconvenienti minori di

(1) Un ordinanza di polizia dei 12 luglio 1818 sopra i cappellai porta, art. 3, che le presse non potranno essere stabilite nella strada, e che dovranno esser situate a piano terreno e nel fondo dei cortili. N. A.

(2) Una ordinanza del consiglio del re, dei 9 ottobre 1790, proibisce in Parigi i forni da calce e da gesso. N. A.

quelli di sopra, i prodotti essendo meno abbondanti. — 2ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Cromato di piombo (fabbrica di).—Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Cromato di potassa (fabbrica di). — Sprigionamento di gaz nitrico. — 2ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Crisalidi (deposito di). — Odore sgradevolissimo. — 2ª classe. — Ord. 20 settembre 1828.

Ceralacca (fabbriche di).—Qualche pericolo di fuoco. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Bozzoli.—Filatura in grande; cioè ove si trovino almeno sei ordini. — 2ª classe. — Ord. 27 maggio 1838.

Colla forte (fabbrica di). — Cattivo odore. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Colla di pelle di coniglio (fabbrica di).— Un poco di cattivo odore. — 2ª classe.— Ord. 9 febbraro 1825.

Corde da istrumenti (fabbrica di). — Senza odore, se le acque della lavanda hanno uno scolo conveniente, ciò che non ha luogo ordinariamente. — 1ª classe.— Decr. 15 ottobre 1810.

Cristalli (fabbriche di). — V. *Vetro*.

Cristalli di soda, Sottocarbonato di soda cristallizzato (fabbricazione di).— Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Cuoi verniciati (fabbrica di) (1).—Cattivo odore e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Cuoi verdi (deposito di). — Odore sgradevole ed insalubre. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Cuoi verdi e pelli fresche (deposito di). — Odore sgradevole ed insalubre. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815; Ord. 27 gennaro 1837.

Cuocimento delle teste d'animali in caldale stabilite sopra un fornello di costruzione, quando non è accompagnato da fonderia di sego. — Fumo e leggiero odore. — 3ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Rame (fonderia e riduzione in lamine del). — Fumo, esalazioni insalubri e pericolo di fuoco. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Avanzi d'animali (deposito, ecc. di). — V. *Carni*.

Sgrassatori. — V. *Tintori sgrassatori*. — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Doratori sopra metalli. — Si hanno a temere le malattie dei doratori, il tremore, ecc.; ma pe' soli operai. — 3ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Acquavite (distillazione d') (2). — Pericolo di fuoco. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Acqua forte (fabbricazione dell'). — V. *Acido nitrico*.

Acqua saponifera delle fabbriche, V. *Olio* (estrazione dell') contenuto in tali acque.

Cuocimento degli avanzi degli animali uccisi pel macello. — Cattivo odore. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Calderoni, nei quali si preparano e si cuocono gl' intestini e gli altri avanzi degli animali. — Cattivissimo odore. — 1ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Calderoni nei quali si trattano le teste ed i piedi d'animali, nel fine di separarne il pelo. — Fumo e leggiero odore.— 3ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Illuminazione. — V. *Gaz idrogeno*.

Smalti (fabbrica di). — V. *Vetro*.

Inchiostro da scrivere (fabbrica di).— Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe.— Ord. 14 gennaro 1815.

Inchiostro di stamperia (fabbrica d') (3). — Odore sgradevolissimo e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Ingrassi (i depositi di materie provvenienti dallo spurgo delle latrine o dei luoghi ove sono gli animali, destinato a servire d'). — Odore sgradevolissimo e insalubre. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Ingrasso delle oche (stabilimenti in grande per l'). — Cattivo odore ed incomodità. — 3ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Spugne. — V. *Lavanda*.

(1) Qualunque sieno il modo di fabbricazione ed i processi impiegati. (Decisione del ministro dell'interno degli 8 marzo 1830.) N. A.

(2) Proibita in Parigi. (Legge del 1º maggio 1822; Ord. del 25 luglio 1825.) N. A.

(3) Quali che siano il modo di fabbricazione ed i processi impiegati. (Decisione del ministro dell'interno dei 2 aprile 1830.) N. A.

Stagno (fabbricazione delle lamine di). — Pochi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Etere (fabbriche d') ed i depositi d'etere, allorchè questi depositi ne contengono più di 40 litri alla volta. — Esplosione e pericolo d'incendio. — 1ª classe. — Ord. 27 gennaro 1837.

Faenza (fabbriche di). — Fumo al principio delle infornate. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Ossa di balena (laboratori pel lavoro delle). — 3ª classe. — Ord. 27 maggio 1838.

Fecola di pomi di terra (fabbriche di). — Cattivo odore, proveniente dalle acque di lavanda. — 3ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Ferro bianco (fabbrica di). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Feltri e visiere verniciate (fabbriche di). — Odore sgradevole, timore di incendio. — 1ª classe. — Ord. 5 nov. 1826.

Filatura. — V. *Bozzoli.*

Fonderia di metalli al fornello alla Wilkinson. — Fumo e vapori nocivi. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 9 febbraro 1825.

Fonderia di sego. — V. *Sego.*

Fonditori in grande al fornello a riverberi. — Fumo pericoloso, soprattutto nei fornelli in cui si tratta il piombo, il zingo, il rame, ecc. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 14 gennaro 1815.

Fonditori al crogiuolo. — Un poco di fumo. — 3ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 14 gennaro 1815.

Fucine di grosse opere, cioè quelle in cui si fa uso di mezzi meccanici per muovere, sia i martelli, sia le masse sottoposte al lavoro. — Molto fumo, timore d'incendio. — 2ª classe. — Ord. 5 novembre 1826.

Fornelli (alti). — La formazione di questi stabilimenti è retta dalla legge dei 21 aprile 1810, sulle fucine. — Fumo spesso e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Forni a calce. — V. questa parola.

Forni da cuocere le selci destinati alla fabbricazione degli smalti. — Molto fumo. — 2ª classe. — Ord. 5 nov. 1826.

Formaggi (deposito di). — Odore sgradevolissimo. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Fulminato di mercurio (fabbrica di). — Esplosione e pericolo d'incendio. — 1ª classe. — Ord. 25 giugno 1823. — Ord. 27 gennaro 1837.

Resina di pino (lavoro in grande di), sia per la depurazione di queste materie, sia per estrarne la terebintina. — Pericolo di fuoco e odore sgradevolissimo. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Galloni e tessuti d'oro e d'argento. — Cattivo odore. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Gas idrogeno (tutti gli stabilimenti d'illuminazione col); tanto le fucine ove il gas è fabbricato, quanto i depositi in cui è conservato. — Odore sgradevole e fumo pei soli laboratori, ma che si estendono alle vicinanze di tempo in tempo. — 2ª classe. — Ord. 20 agosto 1824.

Gas (laboratori in cui si preparano le materie grasse proprie alla produzione del). — Pericolo di fuoco. — 2ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Gas idrogeno (apparecchi domestici per fabbricare il). — Pericolo d'esplosione, infiltrazione fetide. — 3ª classe. — Ord. 31 marzo 1838.

Gelatina estratta dalle ossa (fabbricazione della) col mezzo degli acidi e dell'ebollizione. — Odore assai sgradevole quando le materie non sono fresche. — 3ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Specchi (inargentamento degli). — Inconveniente per gli operai solamente, i quali son soggetti al tremore dei doratori. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Olio (estrazione dell') e degli altri corpi grassi contenuti nelle acque saponifere delle fabbriche. — Cattivo odore e qualche pericolo di fuoco. — 2ª classe. — Ord. 20 settembre 1828.

Olio spesso ad uso dei conciatori di pelli (fabbrica di). — Odore sgradevolissimo e pericolo d'incendio. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Oli (depurazione degli) a mezzo dell'acido solforico. — Pericolo di fuoco e cattivo odore prodotto dalle acque di depurazione. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Oli di lino (cuocimento degli). — Odore sgradevolissimo e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Olio di piede di bue (fabbriche di). — Cattivo odore cagionato dai residui. —

1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 14 gennaro 1815.

Olio di pesci (fabbriche d'). — Odore sgradevole e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Olio di terebintina (distillazione in grande dell'). — Odore sgradevole e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Olio di terebintina ed altri oli essenziali (deposito d'). — Pericolo di fuoco, tanto maggiore per quanto l'olio può volatilizzarsi nei magazzini, e l'avvicinamento di un lume determina l'infiammazione. — 2ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Lacche (fabbricazione delle). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Lardo (laboratori da affumare il). — Odore e fumo. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Lavanda e disseccazione di spugne (stabilimento di). — Cattivo odore prodotto dalle acque che se ne scolano. — 2ª classe. — Ord. 27 gennaro 1837.

Lavatoi di lana (stabilimenti del). — Debbono esser posti sui fiumi e ruscelli, al di sotto della città e dei villaggi. — 3ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Lino (macerazione del). — V. *Canapa*.

Liquori (fabbricazione dei). — Pericolo di fuoco. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Macchine a vapore e caldaie a fuoco ad alta pressione, cioè quelle nelle quali la forza elastica del vapore fa equilibrio a più di due atmosfere, anche quando bruciassero completamente il loro fumo. — Fumo, attesochè non ve ne è alcuna sinora che lo bruci completamente; pericolo d'esplosione delle caldaie. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; ord. 14 gennaro 1815; 29 ottobre 1823; 25 marzo 1830.

Macchine a vapore e caldaie a fuoco, a bassa pressione, cioè funzionanti a meno di due atmosfere, che bruciano o no il loro fumo. — Fumo e pericolo d'esplosione. — 3ª classe. — Ord. 25 marzo 1830.

Mastici. — V. *Ardesie artificiali*.

Metalli (fonderie di). — V. *Fonderie, Fonditori*.

Minio (fabbricazione del), preparazione del piombo pei fabbricanti di terraglia e cristalli ecc. — Esalazioni meno pericolose di quelle del giallo di vetro. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Molini da macinare il gesso, la calce e le selci. — Rumore. Questo lavoro, essendo fatto a secco, ha degli inconvenienti gravi per la salute degli operai, ed anche un poco pel vicinato. — 2ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Molini da farina, nelle città. — Rumore e polvere. — 2ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Molini da olio. — Un poco d'odore e qualche pericolo di fuoco. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Nero animalizzato (fabbrica e deposito di). — Odore sgradevolissimo ed insalubre. — 1ª classe. — Ord. 27 gennaro 1837.

Nerofumo (fabbricazione del) Pericolo di fuoco. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Nero d'avorio e nero d'osso (fabbricazione del), allorchè non si brucia il fumo. — Odore sgradevolissimo di materie animali bruciate, portato ad una grande distanza. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810. — Ord. 14 gennaro 1815.

Nero d'avorio e nero d'osso (fabbricazione del), allorchè si brucia il fumo. — Odore sempre semplice, anche con apparecchi ben costruiti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Nero minerale (carbonizzazione e preparazione di sciste bituminosi per fabbricare il). — Cattivo odore. — 2ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Oro ed argento (raffinamento dell'), a mezzo del fornello a vento. — Questa arte non esiste più. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Ossa (imbiancamento delle), que' fabbricanti di ventagli e di bottoni. — Pochissimi inconvenienti. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Ossa d'animali (calcinazione di). — V. *Calcinazione d'ossa*.

Carte (fabbriche di). — Pericolo di fuoco. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Carte dipinte e carte marmorate (fabbriche di). — Pericolo di fuoco. — 3ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 14 gennaro 1815.

Fosfori (fabbriche di). — Timore d'in-

cendio. — 2ª classe. — Ord. 5 novembre 1836.

Pelli fresche. — V. *Cuoi verdi.*

Pettinamento in grande della canape e del lino nelle città (laboratori pel). — Incomodità prodotta dalla polvere, e pericolo di fuoco. — 2ª classe. Ord. 27 novembre 1837.

Pipe da fumare (fabbricazione delle). — Fumo come nelle piccole fabbriche di terraglia. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Piante marine. — Combustione di piante marine, allorchè si pratica in stabilimenti permanenti. — Cattivo odore. — 1ª classe. — Ord. 27 maggio 1838.

Gesso (forni a) permanenti. — Fumo considerevole, rumore e polvere. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 29 luglio 1818.

Gesso (forni a) che non lavorano più di un mese per anno. — Fumo considerevole, rumore e polvere, nella proporzione del lavoro. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Piombo (fusione del) e riduzione in lamine di questo metallo. — Pochissimi inconvenienti. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Piombo da caccia (fabbricazione del). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Dec. 15 ottobre 1810. — Ord. 14 gennaro 1815.

Fontanai. — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Decr. 15 ottobre 1820. — Ord. 14 gennaro 1815.

Fabbricanti di stufe e fornelli. — Stufe e fornelli in terraglia e terra cotta (fabbricazione delle). — Fumo nel principio dell'infornata. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Pompe a fuoco. — V. *Macchine a vapore.*

Porcellana (fabbricazione della). — Fumo nel principio del *piccolo fuoco* e pericolo d'incendio. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Potassa (fabbrica di). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Potassa. — V. *Cromato di potassa.*

Vasi di stagno. — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Vasi di terra. — Fumo nel *piccolo fuoco.* — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Polveri o materie detonanti e fulminanti (fabbriche di), da fabbricazione di fiammiferi o altri oggetti dello stesso genere preparati con questa specie di polveri o materie. — Esplosione e pericolo d'incendio. — 1ª classe. — Ord. 25 giugno 1823. — V. *Fulminanti.*

Polveri o materie fulminanti. — V. *Fulminato di mercurio.*

Precipitato di rame (fabbricazione di). — V. *Ceneri turchine.* — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Resine (il lavoro in grande delle), sia per la fusione e la depurazione di queste materie, sia per estrarne la terebintina. — Cattivo odore e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Resinose (il lavoro in grande di tutte le materie), sia per la fusione e la depurazione di queste materie, sia per estrarne la terebintina. — Cattivo odore e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Rosso di Prussia (fabbricazione di) a vasi aperti. — Esalazioni sgradevoli e nocive alla vegetazione, quando è fabbricato col solfato di ferro. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Rosso di Prussia (fabbriche di) a vasi chiusi. — Un poco di odore nocivo e un poco di fumo. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Salnitro (fabbricazione e raffinamento del). — Fumo e pericolo di fuoco. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Sangue degli animali, destinati alla fabbricazione del turchino di Prussia (depositi e laboratori pel cuocimento o la disseccazione del). — Odore sgradevolissimo, soprattutto se il sangue conservato non è allo stato secco. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Fabbriche di sapone. — Fumo ed odore sgradevole. — 3ª classe. — Decr. 15 ottobre 1815.

Disseccazione di baccalà. — Odore sgradevolissimo. — 2ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Disseccazione di spugne. — V. *Lavanda.*

Sale (raffinamento di). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Sale ammoniaco estratto dalle acque di condensazione del gas idrogeno (fabbriche di). — Odore estremamente sgradevole e nocivo, quando gli apparecchi non sono perfetti. — 1ª classe. — Ord. 20 settembre 1828.

Sale ammoniaco o muriato d'ammoniaco (fabbricazione del) col mezzo della distillazione delle materie animali. — Odore sgradevolissimo e portato in molta distanza. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810. — Ord. 14 gennaro 1815.

Sale di Saturno (fabbricazione del). — V. *Acetato di piombo*.

Sale di soda secco (fabbricazione del). — *Sottocarbonato di soda secco*. — Un poco di fumo. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Sale o muriato di stagno (fabbricazione del). — Odore sgradevolissimo. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Sciroppo di fecola di pomi di terra (estrazione dello). — Necessità di scolare le acque. — 3ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Seta. — V. *Cappelli* e *Bozzoli*.

Setole di porco. — Laboratori per la loro preparazione con ogni processo di fermentazione. — Odore insalubre. — 1ª classe. — Ord. 27 marzo 1838.

Soda (fabbricazione della), o decomposizione del solfato di soda. — Fumo. — 3ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 14 gennaro 1815.

Sode di Varech, fabbricazione in grande, allorchè si opera in stabilimenti permanenti. — 1ª classe. — Ord. 27 maggio 1838.

Zolfo (fabbricazione di fiori di). — Gran pericolo di fuoco ed odore sgradevole. — 1ª classe. — Ord. 9 febb. 1825.

Zolfo (fusione dello), per colarlo in canne, e depurazione di questa stessa materia per fusione o decantazione. — Gran pericolo di fuoco e odore sgradevole. — 2ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Zolfo (distillazione dello). — Gran pericolo di fuoco e odore sgradevole. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Zuccari (fabbriche di). — Fumo e cattivo odore. — 2ª classe. — Ord. 27 gennaro 1837.

Zuccaro (raffinatori di). — Fumo e cattivo odore. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Sego bruno (fabbricazione del). — Odore sgradevolissimo e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Decr. 15 ott. 1810.

Sego in rami (fonderie di), a fuoco nudo. — Odore sgradevole e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; ord. 14 gennaro 1815.

Sego (fonderie di) al bagno maria o al vapore. — Qualche pericolo di fuoco. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Sego di ossa (fabbricazione del). — Cattivo odore; necessità di scolare le acque. — 1ª classe. — Ord. 14 genn. 1815.

Solfato d'ammoniaco (fabbricazione del), per mezzo della distillazione delle materie animali. — Odore sgradevolissimo e portato in distanza. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Solfato di rame (fabbricazione del) a mezzo dello zolfo. — Esalazioni sgradevoli e nocive alla vegetazione. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Solfato di rame (fabbricazione del), a mezzo dell'acido solforico e dell'ossido di rame o di carbonato di rame. — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Solfato di potassa (raffinazione del). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Solfato di soda (fabbrica di), a vasi aperti. — Esalazioni sgradevoli, nocive alla vegetazione e portate a grandi distanze. — 1ª classe. — Ord. 14 genn. 1815.

Solfato di soda (fabbricazione del), a vasi chiusi. — Un poco di odore e di fumo. — 2ª classe. — Ord. 14 genn. 1815.

Solfato di ferro e d'allumina; estrazione di questi sali dai materiali che li contengono perfettamente formati, e trasformazione del solfato d'allumina in allume. — Fumo. — 3ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; ord. 14 genn. 1815.

Solfati di ferro e di zingo (fabbricazione dei), allorchè si formano questi sali con l'acido solforico e le sostanze metalliche. — Un poco d'odore sgradevole. — 2ª classe. — Ord. 14 genn. 1815.

Solfuri metallici (bruciamento dei), in piena aria. — Esalazioni sgradevoli e nocive alla vegetazione. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Solfuri metallici (bruciamento dei), negli apparecchi proprî a tirare lo zolfo e ad utilizzare l'acido solforico che si sprigiona. — Un poco d'odore sgradevole — 2ª classe. — Ord. 14 genn. 1815.

Tabacco (fabbriche di). — Odore sgradevolissimo. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Tabacco (combustione delle foglie del) in piena aria. — Odore sgradevolissimo. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Tabacchiere in cartone (fabbricazione delle). — Un poco di odore sgradevole; pericolo di fuoco. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Taffettà cerati (fabbriche di). — Pericolo di fuoco e cattivo odore. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; ord. 14 gennaro 1815.

Taffettà e tele verniciate (fabbriche di). — Pericolo di fuoco e cattivo odore. — 1ª classe. — Decr. 15 ott. 1810.

Tannerie. — Cattivo odore. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Tartaro (raffinamento del). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Tintori sgrassatori. — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Terebintina (lavoro in grande per l'estrazione della). — V. *Catrame.*

Tessuti d'oro e d'argento (bruciamento in grande). — V. *Galloni.*

Tele cerate (fabbriche di). — Pericolo di fuoco e cattivo odore. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Tele (imbiancamento delle) con l'acido muriatico ossigenato. — Odore sgradevole. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Tele dipinte (laboratori di). — Cattivo odore e pericolo di fuoco. — 3ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Tele verniciate (fabbricazione delle). — V. *Taffettà verniciati.*

Torba (carbonizzazione della), a vasi aperti. — Cattivissimo odore e fumo. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; ord. 14 gennaro 1815.

Torba (carbonizzazione della), a vasi chiusi. — Odore sgradevole. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Macelli nelle città in cui la popolazione eccede 10,000 anime. — Pericolo di vedere scappare gli animali; cattivo odore. — 1ª classe. — Decr. 15 ott. 1810; ord. 14 gennaro 1815.

Macelli, nei comuni la cui popolazione è al di sotto di 10,000 abitanti. — Pericolo di vedere scappare gli animali; cattivo odore. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Urato (fabbricazione d'), miscela dell'orina con la calce, il gesso e le terre. — Odore sgradevole. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Vaccherie, nelle città in cui la popolazione eccede 5,000 abitanti. — Cattivo odore. — 3ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; ord. 14 gennaro 1815.

Varech. — V. *Piante marine e Soda di Varech.*

Verdetto (fabbricazione del). — V. *Verderame.*

Vernice. — V. *Coppelli.*

Vernice (fabbriche di). — Grandissimo pericolo di fuoco e odore sgradevole. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Vernice allo spirito di vino (fabbriche di). — Pericolo d'incendio. — 2ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Vetro, cristalli e smalti (fabbriche di). — Gran fumo e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815; 20 settembre 1828.

Carni (preparazione delle). — Leggiero odore. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Aceto (fabbricazione dell'). — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Visiere e feltri verniciati. — V. *Feltri.*

Zinco (fucine a laminare il). — Pericolo di fuoco e vaporinocivi. — 2ª classe. — Ord. 20 settembre 1828.

Esche fulminanti. — V. *Fulminato di mercurio.*

Birrerie. — Fumo spesso quando i fornelli sono mal costruiti, ed un poco di odore. — 3ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Fornaci di mattoni. — Fumo abbondante al principio dell'infornata. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Fornaci di mattoni che non fanno che una sola infornata in piena aria, come si fa in Fiandra. — Fumo abbondante nel principio dell'infornata. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Fucili fosforici ed ossigenati (fabbrica di). — Pericolo d'incendio. — 3ª classe. — Ord. 5 novembre 1826.

Purgo degli imbiancatori di professione ed i *lavatoi* che ne dipendono, quando non hanno uno scolo costante delle loro acque. — Inconvenienti gravi per la

decomposizione delle acque di sapone. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815; Ord. 5 novembre 1826.

Purgo, quando vi è scolo. — Pochi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 5 novembre 1826.

Zuccaro cotto in grande (fabbriche di) — Pericolo di fuoco, odore sgradevole. — 3ª classe. — Ord. 5 novembre 1826.

Cartonai. — Un poco d'odore sgradevole. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; Ord. 14 gennaro 1815.

Ceneri di Toscana (fabbricazione delle) allorchè si lascia andare il fumo al di fuori. — Fumo spessissimo e sgradevolissimo per la sua pesantezza. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Ceneri di Toscana (fabbricazione delle), allorchè si brucia il fumo, ecc. — Un poco d'odore. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Biacca (fabbrica di). — V. *Biacca di piombo*.

Conciatori. — Un poco d'odore. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Recinti di legna da bruciare nelle città. — Pericolo di fuoco che esige la sorveglianza della polizia. — 3ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Canapa. — V. *Cardatura*.

Cenciaiuoli — Odore sgradevolissimo ed insalubre. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; ord. 14 gennaro 1815.

Ceraiuoli. — Pericolo di fuoco. — 3ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Corno (lavoro del), per ridurlo in foglie. — Un poco di cattivo odore. — 3ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810; ord. 14 gennaro 1815.

Conciatori di pelli. — Cattivo odore. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Olio spesso ad uso dei conciatori di pelli (fabbrica di). — Odore sgradevolissimo e pericolo d'incendio. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Toglimento d'argento, laboratori per quella del rame per mezzo della miscela dell'acido solforico e dell'acido nitrico. — 1ª classe. — Ord. 27 maggio 1838.

Acqua di manna (fabbricazione dell'). — V. *Cloruri alcalini*.

Acqua seconda (fabbricazione dell') dei pittori. *Alcali caustici in dissoluzione*. — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Écarrissage (1) — Odore sgradevolissimo. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Saggiatori. — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Lucignoli di bombagia (fabbrica di) preparati con polveri o materie detonanti e fulminanti. — V. *Polveri fulminanti*. — Tutti i pericoli della fabbricazione delle polveri fulminanti. — 1ª classe. — Ord. 25 giugno 1823.

Feltro incatramato, proprio per foderare i navigli (fabbricazione di). — Cattivo odore e pericolo d'incendio. — 3ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Ginepro (distillazione di). — Pericolo di fuoco. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Catrame (fabbricazione del). — Cattivissimo odore e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Catrame (fabbriche di) a vasi chiusi. — Pericolo di fuoco, fumo ed un poco d'odore. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815; 9 febbraro 1825.

Catrami (lavoro in grande dei); sia per la fusione e la depurazione di queste materie, sia per estrarne la terebintina. — Odore insalubre e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Grassi a fuoco nudo (fusione di). — Cattivissimo odore e pericolo di fuoco. — 1ª classe. — Ord. 31 maggio 1833.

Conciatori di sugotti. — Cattivo odore. — 2ª classe. — Decr. 15 ott. 1810.

Luoghi dove si prepara l'indaco. — Quest'arte che si era provata in Francia non esiste più. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Lavatoi di lana (stabilimento dei). — Debbono esser posti sopra fiumi e ruscelli, al di sotto delle città e dei villaggi. — 3ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Allustrimento delle pelli. — Pochissimi inconvenienti. — 3ª classe. — Ord. 5 novembre 1826.

Giallo di vetro (fabbricazione del), prima preparazione del piombo per convertirlo in minio. — Esalazioni pericolose. — 1ª classe. — Ord. 14 genn. 1815.

(1) Quali che siano il modo di fabbricazione ed i processi impiegati. (Decisione del ministro dell'interno degli 8 marzo 1830. N. A.

Conciatori di pelli in alluda. — Cattivo odore. — 2ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Menagerie. — Pericolo di veder gli animali scapparsene dalle gabbie. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Uricello (fabbricazione dell'). — Odore sgradevole. — 1ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Luogo dove si conciano le pergamene. — Un poco d'odore sgradevole. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

Porcili. — Cattivissimo odore e grida sgradevoli. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Letame disseccato. — Cattivissimo odore. — 1ª classe. — Decr. 15 ottobre 1810.

Insalatura (laboratori per la) dei pesci. — Odore sgradevolissimo. — 2ª classe. — Ord. 9 febbraro 1825.

Insalatura (deposito di). — Odore sgradevole. — 2ª classe. — Ord. 14 gennaro 1815.

STALEE. — Si designa sotto il nome di *stalee* il tempo accordato, pel carico e pel discarico d'un naviglio. — V. *Contratto di noleggio*, n.i 7, 26 e seg. — V. pure *Soprastalee*.

STAMPATORE E LIBRARO.

LEGISLAZIONE

Sulla polizia della stamperia e della libreria anteriormente al 1789, V. regolamenti dei 28 febbraro 1723 e 24 marzo 1744 (il primo di questi atti contiene delle regole sulla responsabilità dei correttori sopra i caratteri, la loro composizione, le loro dimensioni, ecc.); — V. dipoi, sull'esercizio della professione di stampatore e di libraro, ed in generale su tutto ciò che riguarda l'azione della stampa; Decr. dei 2-17 marzo 1791, art. 7 *(Libertà di esercizio resa a tutte le professioni, e per conseguenza a quella di stampatore e di libraro)*; — Dichiar. dei diritti (art. 11) e cost. dei 3 settembre 1791, sez. 3, cap. 5, art. 17 *(Proclam. della libertà della stampa, e per conseguenza abolizione di tutte le restrizioni o proibizioni sulla stamperia e la libreria)*; — Cost. dei 5 frutt., anno 3, art. 353 e 355 *(Id.)*; — L. del 28 germ. anno 4 *(Restrizione alla libertà della stampa ... nomi d'autore e di stampatore esatti sulle opere pubblicate; — Editori responsabili)*; — 19 frutt. anno 5 *(Sospen. della libertà della stampa periodica)*; — Ord. dei 23 brum. anno 6 *(Misure d'esecuzione)*; — dei 15 frim. anno 6 *(Gridatori e mercatanti ambulanti)*; — dei 14 term. anno 7 *(Ristabilimento della libertà della stampa)*; — Ord. dei 27 nevoso anno 8 *(Autorizzazione e limitazione dei giornali)*; — Senato-consulto dei 28 fior. anno 12 *(Commissione senatoriale della libertà della stampa)*; — Decr. dei 7 germ. anno 13 *(Stampa dei libri di Chiesa)*; — 5 febbraro 1810 *(Polizia della libreria e della stamperia; — brevetti di stampatore e di libraro; — censura precedente)*; — dei 6 luglio 1810 *(Proibizione di stampare gli atti del governo prima della loro inserzione nel bullettino delle leggi)*; — dei 3 agosto 1810 *(Giornale dei dipartimenti)*; — dei 18 novembre 1810 *(Dichiaraz. imposta a coloro che cessano dalla professione di stampatore)*; — 2 febbraro 1811 *(Forme dei brevetti di stamp.)*; — 29 aprile 1811 *(Dritti sulle opere di lavoro)*; — 3 giugno 1814 *(Id.)*; — 12 settembre 1811 *(Diritti di entrata sulle opere che vengono dallo straniero)*; — 26 settembre 1811 *(Fogli d'annunzi)*; — 11 luglio 1812 *(Brevetti di librari)*; — Carta costituzionale del 4 giugno 1814; art. 8 *(Proclamaz. della libertà della stampa)*; — Ord. dei 10 giugno 1814 *(Sospensione provvisoria)*; — Legge dei 21 ottobre 1814 *(Libertà della stampa, con censura preventiva dei giornali e degli scritti al di sotto di venti fogli; — Polizia della stampa)*; — Ord. dei 23 e dei 24 ottobre 1814 *(Direzione generale della libreria; — Censori)*; — 20 luglio 1815 *(Soppressione della censura precedente per le opere al di sotto di venti fogli)*; — 8 agosto 1815 *(Novella autorizzazione esatta pei giornali)*; — 14 agosto 1815 *(Censori)*; — Legge dei 9 novembre 1815 *(Repressione degli scritti sediziosi)*, — dei 28 febbraro e 30 dicembre 1817 *(Giornali e scritti periodici sottomessi temporaneamente all'autorizzazione del Re)*; — Ord. degli 8 ottobre 1817 *(Stampatori litografi)*; — Legge del 17 maggio 1819 *(Repressione dei crimini e dei delitti commessi per lo mezzo della stampa)*; — 26 maggio 1819 *(Id. attrib. al giurì)*; — Legge ed Ord. dei 9 giugno 1819 *(Giornali e scritti periodici; — Cauzione; — Editori responsabili)*; — Legge dei 31 marzo 1820 e 26 luglio 1821 *(Ristabilimento temporaneo della censura precedente pei giornali politici, ... estensione ai giornali letterari)*; — 17 marzo 1822 *(Polizia dei giornali e degli scritti periodici; — Autorizzazione precedente; — Delitti di tendenza e censura facoltativa)*; — 25 marzo 1822 *(Persecuzione e repressione dei delitti della stampa; — Soppressione del giurì ed attrib. ai tribunali correzionali)*; — 18 luglio 1828 *(Giornali e scritti periodici; pubblicazione senza autorizzazione; abolizione dei delitti di tendenza e della censura facoltativa)*; — Ord. del 29 luglio 1828 *(Esecuzione della legge precedente)*; — Ord. dei 25 luglio 1830 *(Sospensione della stampa periodica, e semi-periodica)*; ...... Carta del 1830, art. 7 e 69 *(Novella proclamazione della libertà della stampa; abolizione diffinitiva della censura; delitti della stampa attribuita al giurì)*; — Legge degli 8 ottobre 1830 *(Applicazione del giurì ai delitti della stampa)*; — 29 novembre 1830 *(Repressione degli attacchi com. per mezzo della stampa contro l'autorità del Re e delle Camere)*; — 10 dicembre 1830 *(Gridatori pubblici)*; — 14 dicembre 1830 *(Cauzione dei giornali e degli scritti periodici; dritti di bollo e di trasporto)*; — 8 aprile 1831 *(Cauzione dei giornali e degli scritti periodici comparenti anche irregolarmente)*; — 8 aprile 1831 *(Procedura in materia di delitti della stampa, d'affissione, e di proclamazione pubblica)*; — 16 febbraro 1834 *(Gridatori pubblici)*; — 9 settembre 1835 *(Pene contro i crimini, i delitti e le contravvenzioni della stampa; — Giornali e scritti periodici, cauzione, responsabilità dei gerenti; — Opere da teatro; — Procedure e giudizio)*.

INDICAZIONE ALFABETICA.

NOZIONI GENERALI.

1. — Lo stampatore è colui che stampa un libro e lo mette nello stato di esser venduto; il libraro è colui che vende il libro.

2. — L'uno e l'altro sono commercianti, perchè l'uno e l'altro comprano per rivendere, sia i libri, sia la carta, o gli altri oggetti necessari alla stampa. Lo stampatore è ancora commerciante come intraprenditore di manifattura e fabbricante, perciocchè loca delle opere, e s'incarica, mediante salario, della stampa dei libri coi materiali che gli sono somministrati, o che somministra egli medesimo. — V. *Atto di commercio* e *Commerciante*.

3. — Gli stampatori ed i librari essendo gli agenti principali della stampa, la loro professione (sopratutto quella di stampatore) non è libera; ed il suo esercizio è, al contrario, astretto a certe condizioni il cui esposto fa in parte l'oggetto di quest' articolo.

4. — La professione di stampatore e quella di libraro possono essere esercitate simultaneamente dallo stesso individuo (Decr. 5 febbraro 1810; art. 31); ma lo stampatore che vuol riunire la professione di libraro è tenuto ad adempiere le formalità che sono imposte ai librari, e reciprocamente, il libraro che vuol riunire la professione di stampatore, è obbligato di adempiere alle formalità imposte agli stampatori. (*Ivi*, art. 32.)

5. — Il numero degli stampatori in ogni dipartimento è fissato. A Parigi è di ottanta. (*Ivi*, art. 3; decr. 11 febbraro 1811.) — Il numero dei librari è illimitato.

5 bis. — La licitazione del numero degli stampatori non conferisce loro dei diritti che possano autorizzarli ad attaccare, per la via contenziosa, una decisione ministeriale portante concessione d'un brevetto di stampatore al di là del numero preventivamente fissato. Saillot. — 14 marzo 1834. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 38. 2. 59.

6. — Nessuno può essere stampatore o libraro, se non ha ottenuto brevetto e non ha prestato giuramento; tale è almeno la disposizione dell'articolo 5 del decreto del 5 febbraro 1810, rinnovata nell'articolo 11 della legge dei 21 ottobre 1814; ma, a riguardo dei librari, questa disposizione è sprovveduta di sanzione penale. — V. *appresso*, n. 34.

6 bis. — Gli stampatori litografi debbono, come gli stampatori in caratteri molali, essere provvisti di brevetto ed aver prestato giuramento. (L. 21 ottobre 1814, art. 11; ord. 8 ottobre 1817, art. 1.) Brun. — 18 marzo 1842. — Cass. — S-V. 42. 1. 796.

7. — I brevetti di stampatore e di libraro sono rilasciati dal ministro dell'interno, e registrati al tribunal civile del luogo della residenza dell'impetrante, che vi presta giuramento di niente pubblica-

re nè stampare di contrario ai doveri verso il sovrano e verso lo Stato. (*Ivi*, art. 9 e 30; Decr. de' 2 febbraro 1811, art. 1, ed 11 luglio 1812, art. 1; Ord. 6 aprile 1834.)

8. — I brevetti di stampatore e di libraro non sono accordati che dopo che l'impetrante ha giustificato la sua capacità, la sua buona vita e i suoi buoni costumi, ed il suo attaccamento alla patria ed al sovrano. (Decr. 5 febbraro 1810, art. 7 e 33.)

9. — Queste disposizioni non sono applicabili ai librari che vendono fuori del loro domicilio (Decr. 11 luglio 1812, art. 3); ma sono applicabili ai mercatanti ambulanti, i quali sono, come tutti gli altri, obbligati a provvedersi di brevetto. — V. *appresso*, n. 41.

10-11. — Quanto agli stampatori, ogni individuo che tiene una stamperia non autorizzata o clandestina, ed ogni depositario del materiale necessario alla sua speculazione, è punito con una ammenda di diecimila franchi e con un imprigionamento di sei mesi; dippiù la stamperia è distrutta. (L. 21 ott. 1814, art. 13.)

12. — Il brevetto può esser ritirato da ogni stampatore o libraro che è stato convinto per sentenza, di contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti. (*Ivi*, art. 12.)

13. — Nessuno stampatore può stampare uno scritto prima d'aver dichiarato che si propone di stamparlo, nè metterlo in vendita o pubblicarlo di qualunque maniera, prima di avere depositato il numero degli esemplari prescritti, cioè, a Parigi, al ministero dell'interno; e nei dipartimenti, alla prefettura. (*Ivi*, art. 14.)

14. — Sono eccettuati da questa regola le opere dette *di città*, cioè quelle che, stampate per conto dell'amministrazione o destinate ad usi privati, non sono suscettive di essere sparse nel commercio. Se ne eccettuano ancora le memorie od istanze sopra processi firmati da un avvocato o da un ufiziale ministeriale. (Decis. min. del 1° agosto 1810; Circ. min. dei 16 giugno 1830.) V. *appresso*, n. 58.

15. — Ogni esemplare di un'opera deve portare il vero nome e la vera dimora dello stampatore. (L. 21 ottobre 1814, art. 15.)

16. — In mancanza d'adempimento di questa formalità e di esibizione delle ricevute comprovanti la dichiarazione ed il deposito esatto (V. *appresso*, n. 59), l'opera è sequestrata, e lo stampatore tradotto innanzi al tribunale correzionale il quale, per la mancanza di dichiarazione e di deposito, pronunzia un'ammenda di mille franchi, portata a duemila franchi in caso di recidiva; e, per la mancanza d'indicazione del nome e della dimora dello stampatore, un'ammenda di tremila franchi. Se vi è indicazione d'un falso nome e d'una falsa dimora, l'ammenda è portata a seimila franchi, senza pregiudizio dell'imprigionamento, pronunziato dagli articoli 283 e seg. del Cod. (*Ivi*, art. 15, 16 e 17.) V. *appresso*, n. 46 e s., 53 e s.

17. — Gli esemplari sequestrati a causa di queste contravvenzioni sono restituiti dopo il pagamento delle ammende. (*Ivi*, art. 18.)

18. — Ogni libraro presso il quale è trovata, o che è convinto d'aver messo in vendita o distribuita un'opera senza nome di stampatore, è condannato ad un'ammenda di duemila franchi, ammenochè non pruovi che il libro è stato stampato prima della legge che esige l'indicazione del nome e della dimora dello stampatore. L'ammenda è ridotta a mille franchi, se il libraro fa conoscere lo stampatore, salvo ancora la pena dell'imprigionamento pronunziata dagli articoli 283 e seg., Cod. pen. (*Ivi*, art. 19.) — V. *appresso*, n. 51 e seg.

19. — Ogni stampatore è obbligato a tenere un libro numerato e cifrato dal sindaco della città in cui risiede, e sul quale egli inscrive, per ordine di data e con una serie di numeri, il titolo letterale di tutte le opere che si propone di stampare, il numero dei fogli, dei volumi, e degli esemplari, ed il formato della edizione. Questo libro è esibito ad ogni richiesta al commessari di polizia. Le dichiarazioni qui sopra prescritte, n. 13, debbono esser conformi alla iscrizione portata nel libro. (Ord. 24 ottobre 1814, art. 2.) — V. *appresso*, n. 62.

20. — Quelli che cessano dalla professione di stampatore, e generalmente tutti coloro i quali, non esercitando questa professione, si trovano possessori, proprietari o detentori di torchi, caret-

teri o altri utensili di stamperia, debbono, nel termine di un mese, far la dichiarazione di questi oggetti, nei dipartimento della Senna, al prefetto di polizia; e negli altri dipartimenti, al prefetto, sotto pena d'un imprigionamento da sei giorni ad un mese. — I torchi a cilindro che servono a tirare delle copie sono eccettuati da questa disposizione. (Decr. 18 novembre 1810, art. 1 e 405.)

21. — Gli stampatori ed i librari essendo, come l'abbiamo detto *sopra*, n. 2, commercianti, ne risulta che son tenuti a tutti gli obblighi imposti a questa classe d'individui, inoltre alle obbligazioni che loro impongono le leggi di polizia e di sicurezza che reggono l'esercizio della loro professione.

Così eglino sono, come tutti gli altri commercianti, obbligati a tenere dei libri di commercio (Cod. comm., 8) (1), e a fare un inventario annuale. (Cod. comm., 9.) (2) — V. *Libri di commercio* ed *Inventario*.

22. — Dippiù, sono giudicabili dal tribunale di commercio, e sottomessi all'arresto personale. — V. *Competenza*, *Arresto personale* e *Tribunale di commercio*.

23. — Delle quistioni assai gravi sono state elevate a riguardo degli stampatori, quanto al privilegi che questi ultimi hanno pretesi, in parecchi casi, sopra i fogli che avevano stampati, la carta che loro era stata somministrata per la stampa dall'autore o dal libraro, ed anche sopra i rami appartenenti a questi ultimi e messi nelle loro mani per tirare un certo numero d'esempiari.

24. — Queste quistioni sono delicatissime, come tutte le quistioni di privilegi; ma non bisogna dimenticare che i privilegi sono di diritto stretto, e che, come giusto possa sembrare di accordare delle preferenze ad alcuni creditori, bisogna nondimeno rinchiuderle nei limiti severi della legge.

25. — Il § 3 dell'articolo 2102 (3), dichiarando privilegiate le spese fatte per la *conservazione* della cosa, debbonsi maggiormente considerare come privilegiate le spese fatte per la *creazione* della cosa. In conseguenza ci sembra perfettamente legale l'accordare un privilegio allo stampatore sopra i fogli stampati di cui la carta gli è stata somministrata: il lavoro dello stampatore o de' suoi operai ha creato una cosa utilizzando la carta.

26. — Ma è altrimenti della carta ancora non stampata. Essa è nelle mani dello stampatore come gli è stata rimessa; egli non ne ha cambiato la natura, non vi ha alcuna cosa aggiunto; il privilegio, in questo caso, non potrebbe fondarsi sopra alcuna disposizione legale.

27. — Quanto ai rami confidati allo stampatore, per servirsene nella stampa del libro che riproducono, noi stimiamo egualmente che son liberi da ogni privilegio a vantaggio dello stampatore. I rami non sono che uno istrumento posto nelle mani dello stampatore; il prodotto di questo istrumento può bene esser gravato da un privilegio; ma non l'istrumento medesimo.

28. — I librari *editori* sono sottoposti a certe regole ed obbligazioni particolari, sia verso il pubblico, sia verso gli autori, che sono state esposte agli articoli *Soscrizione* e *Proprietà letteraria*.

GIURISPRUDENZA

29. — I brevetti di stampatore sono personali a coloro che li ottengono: gli eredi del titolare non hanno alcun diritto ad ottenerne la continuazione a loro profitto. — La decisione ministeriale che nega la continuazione d'un brevetto di stampatore all'erede del titolare non è suscettiva di ricorso al consiglio di Stato per la via contenziosa.

Barrière, — 1 agosto 1827. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 38. 2. 38.

29 bis. — I brevetti di stampatore sono personali a coloro che li ottengono: gli eredi del titolare non hanno alcun diritto di ottenerne la continuazione a loro vantaggio.

La decisione ministeriale che nega la continuazione d'un brevetto di stampatore all'erede del titolare non è suscettiva di ricorso al consiglio di Stato, per la via contenziosa.

Barriére—1 agosto 1837. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 38. 2. 38.

30. — Benchè i brevetti di stampatore e di libraro sieno personali e non cedibili, nondimeno la vendita di tali brevetti, allorchè

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 16 e 17.
(2) Ivi, lo stesso articolo.
(3) LL. civ., art. 1971, numero 3° — *I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono i seguenti.*
3° Le spese fatte per la conservazione della cosa.

comprende nello stesso tempo quella del materiale dello stabilimento, e l'acquirente si è messo in possesso senza inventario nè stima prendente del materiale venduto deve esser riputata valida, e non può esser risoluta sotto pretesto che il governo rifiuti di concedere il brevetto all'acquirente . . . se d'altronde l'ottenimento non è stato apposto come condizione del trattato.

Rossenfeld. — 27 giugno 1832. — Poitiers. — S-V. 32. 2. 415.

31. — Colui che avendo comprato una stamperia, la specula nel suo interesse, ma sempre sotto il nome dello stampatore restato titolare del brevetto, non può esser considerato nè come esercente la professione di stampatore senza brevetto, nè come detentore d'una stamperia clandestina, e però non è passibile delle pene comminate dall'art. 13 della legge del 21 ottobre 1814.

Minist. pubb. — 3 agosto 1838. — C. Rig. — Melun. — S-V. 38. 1. 601.

31 bis. — Lo stampatore che ha ceduto il suo brevetto conserva il diritto di speculare la sua stamperia, finchè il cessionario non è completamente investito della qualità legale di stampatore con brevetto. (L. 21 ottobre 1814, art. 11 e 13.)

Paya. — 19 luglio 1844. — Cass. — S-V. 44. 1. 722.

31 ter. — Una stamperia legalmente stabilita non diviene *clandestina*, nel senso della legge dei 21 ottobre 1814, sol perchè è amministrata sotto il nome del titolare da terzi che ne hanno comprato il materiale.

Il giornale il *Liberale du Nord*. — 20 dicembre 1838. — C. Rig. — Douai. — S-V. 39. 1. 197.

31 quat. — Il possessore e l'uso per parte di un terzo, di torchi di cui è proprietario nei laboratori di uno stampatore con brevetto, costituiscono, per parte di questo terzo senza brevetto, il delitto di uso di torchi clandestini, e cade perciò sotto l'applicazione delle disposizioni penali della legge dei 21 ottobre 1814; ed anche quando questi torchi non funzionino che sotto la sorveglianza e la responsabilità dello stampatore con brevetto.

Léantey. — 24 settembre 1841. — Cass. — Parigi. — S-V. 41. 1. 849.

Id. — 29 aprile 1842. — Cass. — Rouen. — S-V. 42. 1. 449. — V. le nostre osservazioni su questa decisione, *loc. cit.*

32. — Una società mutua stabilita fra due individui (e specialmente due operai) per l'andamento *materiale* d'una stamperia, di cui un altro è titolare, non ha niente di illegale. — Una tale società, avendo per oggetto la messa in comune della mano d'opera dei soci, l'esecuzione ed il prodotto dei lavori, è estranea all'esercizio dei diritti e dei pesi risultanti dal brevetto (essenzialmente personale e non cedibile), essa non può dunque essere annullata come avente una causa illecita. (Cod. civ., 6, 1133, 1842.) (1)

Dufort. — 14 dicembre 1827. — Aix. — S-V. 28. 2. 70. — D. P. 28. 2. 45.

33. — Il ministero dello stampatore è facoltativo. — Lo stampatore può, a suo piacimento, accordare o negare l'uso dei suoi torchi; egli non è in alcun modo tenuto a stampare le opere (scritti periodici o pur no) che gli sono presentate. (Carta costit., art. 8; decr. 5 febbraro 1810; LL. 21 ottobre 1814; 18 luglio 1828.)

Morisset. — 30 dicembre 1829. — Poitiers. — S-V. 30. 2. 153. — D. P. 30. 2. 109.

Id. — Mortureux. — 1 aprile 1830. — Rouen. — S-V. 30. 2. 153. — D. P. 30. 2. 184.

Id. — Durand. — 27 marzo 1830. — Parigi. — S-V. 30. 2. 154. — D. P. 30. 2. 185.

33 bis. — Il ministero dello stampatore è facoltativo. Lo stampatore può, a suo talento, accordare o negare l'uso dei suoi torchi; egli non è in alcuna maniera obbligato di stampare le opere che gli sono presentate. (Carta cost., art. 7; Legge 21 ottobre 1814, art. 11; L. 17 maggio 1819, art. 24.)

Cousot. — 16 gennaro 1839. — Dizion. — S-V. 39. 2. 89.

34. — Nello stato attuale della legislazione, nessuna pena è applicabile a colui che esercita senza brevetto il commercio della libreria: non può applicargli l'ammenda di 500 lire pronunziata dall'articolo 4 del regolamento dei 28 febbraro 1723.

Barba. — 13 febbraro 1836. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 36. 1. 339. — D. P. 36. 1. 105.

34 bis. — Id. di colui che tiene un gabinetto di lettura, quando anche potesse essere assimilato ad un libraro.

Labrousse. — 7 novembre 1836. — Cass. — Orléans. — S-V. 36. 1. 791. — D. P. 36. 1. 180 e 37. 1. 176.

Id. — Escalle. — 8 marzo 1823. — Amiens. — S-V. 23. 2. 169. — D. A. 11. 340.

Id. — Teste. — 11 dicembre 1820. — Orléans. — S-V. 27. 2. 67. — D. P. 27. 1. 245.

Id. — Gérin. — 3 febbraro 1827. — Rennes. — S-V. 27. 2. 67.

N. B. La maggior parte delle Corti reali si sono pronunziate in questo senso. (2)

35. — *Fu giudicato anteriormente in senso contrario.*

(1) LL. civ., art. 7, 1087, 1714.

(2) Le decisioni che seguiranno, sino al n° 45 inclusivamente, restano senza applicazione finchè è mantenuta la giurisprudenza stabilita al n° 34.

Nadau. — 4 ottobre 1822. — Cass. — Parigi.—S-V. 23. 1. 154.—D. A. 11. 339.

Id. — Vegezzi. — 21 gennaro 1824. — Cass.—Lione.—S-V. 24. 1. 237. — D. A. 11. 339.

Id. — Teste. — 24 giugno 1826.—Cass.— Nismes. — S-V. 27. 1. 124. — D. P. 26. 1. 390.

Id. — Guillaume. — 28 aprile 1827. — Cass. — Caen. — S-V. 28. 1. 87. — D. P. 27. 1. 221.

Id. — Poulton. — 22 novembre 1828. — Cass. — Amiens. — S-V. 28. 1. 407. — D. P. 29. 1. 28.

36. — *Fu giudicato nello stesso senso*, per via d'interpretazione regolamentare, sopra rapporto della Corte di cassazione.

1 settembre 1827. — Ord. del re. — S-V. 27. 2. 268. — D. P. 27. 3. 16.

36 bis. — I tribunali correzionali sono competenti per stabilire sulle istanze dirette contra un individuo esercente senza brevetto la professione di libraro.

Ma nello stato attuale della legislazione, nessuna pena è applicabile per la mancanza di brevetto. (L. 21 ottobre 1814, art. 11 e 21.)

Nondimeno il prevenuto può, malgrado la mancanza d'una condanna principale esser condannato alle spese della istanza. (Cod. istr. crim., 368.)

Houdaille. — 6 maggio 1841. — Rouen. — S-V. 41. 2. 449.

36 ter. — *Fu deciso similmente* che l'esercizio della professione di libraro senza brevetto non è punito con alcuna pena. E dippiù, che il ministero pubblico non ha neanche azione per dimandare al tribunale correzionale che la chiusura del magazzino del libraro sia ordinata. (L. 21 ottobre 1814, art. 11 e 21.)

Infine, e contrariamente alla decisione che precede, che l'azione del ministero pubblico in questo caso, essendo dall'origine inammessibile, le spese che ha occasionate non possono esser messe a carico del prevenuto. (Cod. istr. crim., 194.)

Rozier. — 7 novembre 1844. — C. Rig. — Trib. di Magenno. — S-V. 44. 1. 823.

37. — La buona fede non rende scusabile colui che esercita senza brevetto la professione di libraro, (Cod. pen. 65; L. 21 ottobre 1814, art. 11.)

Redonnet e Gesse. — 12 settembre 1823.— Cass. — Saint-Mihiel. — S-V. 24. 1. 84.— D. A. 11. 340.

38. — Il commesso d'un libraro, che tiene un magazzino separato, anche in un'altra città diversa da quelle del libraro, ma per conto, sotto il nome ed il brevetto del libraro, non può essere considerato come esercente la professione di libraro senza brevetto, o sotto il brevetto di un altro.

Escalle. — 8 marzo 1823. — Amiens. — S-V. 23. 2. 169. — D. A. 11. 340.

Cassata dalla decisione seguente.

39. — Un commesso non può mettere in vendita dei libri per conto d'un libraro in una città diversa da quella in cui il libraro è stabilito, ancorchè il commesso agisca nel nome, sotto la patente ed il brevetto del libraro.

Escalle. — 15 marzo 1823. — Cass. — Amiens.—S-V. 23. 1. 233. — D. A. 11. 340.

40. — Un brevetto di libraro è senza effetto nelle città diverse da quelle per le quali è stato accordato. In conseguenza, il libraro che vende o fa vendere dei libri in una città non compresa nel suo brevetto, si rende colpevole del delitto di commercio di libreria senza brevetto. — Poco importa, d'altronde, che la vendita sia fatta agl'incanti pubblici e pel ministero d'un commessario a ciò preposto; non vi è luogo per ciò di considerarla come l'effetto d'una cessazione di commercio.

Guillaume. — 23 aprile 1827. — Cass. — Caen.—S-V. 28. 1. 87.—D. P. 27. 1. 221.

41. — La vendita ambulante dei libri è un atto di commercio della libreria e non può essere esercitata senza brevetto. Un libraro, anche con brevetto, non può, senza un'autorizzazione speciale far vendere in tal modo dei libri di cui fa commercio, soprattutto quando si tratta di libri diversi da quelli di cui la vendita è permessa con eccezione di ogni specie di venditori ambulanti. (Regol. 28 febbraro 1723, art. 72.)

Deveaux e Berquet. — 10 novembre 1826.— Cass. — Parigi. — S-V. 27. 1. 373. — D. P. 27. 1. 330.

42. — L'articolo 55 del regolamento dei 28 febbraro 1723 non è stato abrogato da alcuna disposizione legislativa posteriore. — In conseguenza, la vedova, non rimaritata d'un libraro con brevetto, può continuare il commercio di libreria, senza essere obbligata ad ottenere un nuovo brevetto. — Niente si oppone al perchè essa aumenta o diminuisca, come suo marito l'avrebbe potuto egli medesimo fare, l'estensione del commercio, o ne cambii il modo.

Lebel. — 2 giugno 1827. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 27. 1. 466. — D. P. 27. 1. 263.

43. — La decisione del consiglio privato, degli 11 marzo 1730, non autorizza i mercatanti non provveduti d'un brevetto di libreria a vendere degli A. B. C., degli almanacchi e dei piccoli libri di preghiere, che quando queste opere non eccedano due fogli di stampa, carattere *cicero*. — Così, la vendita di un almenacco di 147 pagine è punibile, come esercizio della professione di libraro senza brevetto, ai termini del regolamento del 1723.

Il Proc. gen. di Metz. — 26 giugno 1824. —

Cass. — Metz. — S-V. 25. 1. 9. — D. A. 11. 340.

44. — Un brevetto di libraro è personale e non cedibile. Così, un libraro può avere dei soci pel suo commercio, ma non può, in nessun caso, abdicare l'esercizio della sua professione in favore altrui, nè delegare la gestione della sua libreria.

Barba e Grandin. — 28 lug. 1827. — Cass. — Parigi. — S-V. 28. 1. 30. — D. P. 27. 1. 327.

45. — Id... Così, il figlio d'un libraro con brevetto non può, nel caso d'interdizione di suo padre, continuare il commercio di libreria, anche sotto il nome del padre; — Invano si prevarrebbe d'un mandato a lui dato da suo padre: questo mandato, se fosse anteriore all'interdizione, sarebbe da questa rivocato. (Cod. civ. 2003) (1); posteriore, sarebbe nullo. (509) (2)

Così ancora, il tutore all'interdizione d'un libraro con brevetto non può trasmettere validamente il brevetto.

Vincenot. — 23 gennaro 1828. — Nancy. — S-V. 29. 2. 277. — D. P. 29. 2. 115.

46. — L'obbligazione imposta agli stampatori, con la legge dei 21 ottobre 1814, di mettere il loro nome e la loro dimora sulle opere uscite dai loro torchi, si estende anche alle opere in lingua straniera, non distribuite in Francia, e destinate esclusivamente al commercio dello straniero. — Non basterebbe che lo stampatore avesse messo il suo nome e la sua dimora sopra i cinque esemplari depositati alla direzione della libreria.

Didot. — 11 novembre 1825. — Cass. — Parigi. — S-V. 26. 1. 112. — D. P. 26. 1. 87. — V. *sopra*, n. 15.

47. — La stessa obbligazione si applica anche ai semplici annunzi destinati a far conoscere una scoverta o a pubblicarne i vantaggi.

Cordier. — 3 giugno 1836. — Cass. — S-V. 36. 1. 925.

47 bis. — La rimessa di uno o di più esemplari di uno scritto stampato costituisce un fatto di distribuzione, che dà luogo all'applicazione delle pene comminate dagli articoli 15 e 17 della legge dei 21 ottobre 1814, per ommissione del nome della dimora dello stampatore, anche quando questa rimessa non fosse stata fatta che sotto il suggello del segreto, che l'esemplare confidato dovesse esser reso, che non fosse che una pruova, e che l'ommissione del nome e della dimora non fosse che il risultato di un errore.

Raissac. — 15 settembre 1837. — Cass. — Marennes. — S-V. 38. 1. 802.

48. — La contravvenzione risultante dalla mancanza d'indicazione della dimora d'uno stampatore in piede d'uno scritto stampato non può essere scusata sotto il pretesto che alcuni degli esemplari dello scritto contenessero questa indicazione, o che la dimora dello stampatore fosse di notorietà pubblica nella città e nel dipartimento.

Marius-Olive. — 14 giug. 1833. — Cass. — Aix. — S-V. 33. 1. 791.

49. — La mancanza d'indicazione sopra ogni esemplare di un'opera *del nome e della dimora* dello stampatore non è scusabile, sol perchè all'epoca del sequestro nessun esemplare dell'opera era stato ancora venduto.

Brunet. — 21 febbraro 1824. — Cass. — Lione. — S-V. 24. 1. 408. — D. A. 11. 339.

49 bis. — La rimessa di uno o più esemplari d'uno scritto stampato costituisce un fatto di distribuzione, che dà luogo all'applicazione delle pene comminate dagli articoli 15 e 17 della legge dei 21 ottobre 1814, per ommissione del nome e della dimora dello stampatore, anche se questa rimessa non avesse avuto luogo che sotto il suggello del segreto, che l'esemplare confidato dovesse esser reso, che non fosse che una pruova, e che l'ommissione del nome e della dimora non fosse che il risultato di un errore.

Raissac. — 15 settembre 1837. — Cass. — Trib. di Marennes. — S-V. 38. 1. 802.

50. — L'articolo 17 della legge dei 21 ottobre 1814, portante che = la mancanza d'indicazione, per parte dello stampatore, del suo nome e della sua dimora, sarà punita con un'ammenda di 3,000 franchi =, deve intendersi nel senso che lo stampatore è passibile della pena, sol perchè indicando il suo *nome* ha omesso d'indicare la sua *dimora*...; anche quando è constante in fatto che la dimora è *sufficientemente conosciuta*.

Pochard. — 25 giugno 1825. — Cass. — Parigi. — S-V. 26. 1. 20. — D. P. 25. 1. 399.

51. — L'articolo 19 della legge dei 21 ottobre 1814, il quale punisce con un'ammenda di 2,000 franchi il libraro presso cui è trovata un'opera senza nome di stampatore, ammenocchè non *pruovi* che l'opera è stata stampata prima della legge, deve essere inteso nel senso che questa *pruova*, che è interamente a carico del libraro, non può esser supplita con sempliei presunzioni.

Deveau e Berquet. — 10 novem. 1826. — Cass. — Parigi. — S-V. 27. 1. 373. — D. P. 27. 1. 330.

52. — L'ammenda di 2,000 franchi, pronunziata contro il libraro che ha messo in vendita un'opera senza nome di stampatore, non può esser ridotta a 1,000 franchi, che quando

(1) LL. civ., art. 1876.

(2) Ivi, art. 432.

il libraro ha fatto conoscere lo stampatore. Non basta che il libraro abbia somministrato per quanto era in lui degli indizi o delle notizie sufficienti per dar luogo alla presunzione dello stampatore.

Bohaire. — 1 agosto 1823. — Cass. — Lione. — S-V. 24. 1. 57. — D. A. 11. 341. — V. *sopra*, n. 18.

53. — Allorchè un'opera è *totalmente stampata*, che il *deposito* degli esemplari prescritti ne è stato fatto alla direzione della libreria, e che lo stampatore ha fatto l'*invio* dell'opera al libraro, se si trova che il nome e la dimora dello stampatore non sieno indicati su tutti gli esemplari di quest'opera, la contravvenzione agli articoli 14, 15 e 17 della legge dei 21 ottobre 1814 è materialmente consumata, anche quando nessun esemplare fosse stato venduto dal libraro; in conseguenza, vi è luogo ad applicar la *pena* stabilita dalla legge. — A tal riguardo, i tribunali non hanno a valutare alcun fatto di *scusa* o di *buona fede*. — L'esame di tali quistioni non appartiene che all'amministrazione.

Brunet. — 8 agosto 1828. — Cass. — Grenoble. — S-V. 28. 1. 342. — D. P. 28. 1. 373.

53 bis. — Il deposito fatto da uno stampatore delle opere o degli scritti che stampa deve essere necessariamente fatto al segretariato della prefettura; un deposito fatto al segretariato della sottoprefettura non adempie al voto della legge, e non mette lo stampatore al coverto delle pene che essa pronunzia per mancanza di deposito. (L. 21 ottobre 1814, art. 14.)

Batini. — 29 aprile 1839. — Cass. — Bastin. — S-V. 39. 1. 571.

54. — La proibizione fatta agli stampatori di stampare uno scritto, prima di averne fatto la dichiarazione, è applicabile al caso di ristampa di un'opera, come al caso in cui l'opera è stampata per la prima volta.

Baume. — 6 luglio 1832. — Cass. — Draguignan. — S-V. 32. 1. 668.

Id. — Vidal. — 18 luglio 1833. — Cass. — Albi. — S-V. 33. 1. 876.

54 bis. — La dichiarazione ed il deposito precedenti degli scritti stampati e pubblicati, prescritti dall'articolo 14 della legge dei 21 ottobre 1814, è applicabile agli scritti ristampati, come a quelli che sono stampati per la prima volta.

Così i pezzi staccati di una partizione, pubblicati separatamente, sono sottomessi alla formalità precedente della dichiarazione e del deposito, soprattutto se presentano qualche differenza con questa partizione. (L. 21 ottobre 1814, art. 14.)

Schlesinger. — 25 novembre 1837. — Parigi. — S-V. 38. 2. 52.

54 ter. — I giornali dispensati da cauzione o giornali non politici sono sottoposti alla formalità del deposito al segretariato della prefettura, prescritta per ogni *scritto* dalla legge dei 21 ottobre 1814: le leggi dei 9 giugno 1819 e 18 luglio 1828, ordinando di nuovo questa formalità a riguardo dei giornali politici solamente, non l'hanno abrogata con ciò per quel che riguarda i giornali non politici.

Castillon. — 17 febbraro 1844. — C. Rig. — S-V. 44. 1. 720.

55. — Le contravvenzioni commesse dagli stampatori, e specialmente la mancanza di deposito o di dichiarazione dell'opera che si propongono di pubblicare, non possono essere scusati sotto il pretesto di buona fede.

Baume. — 6 luglio 1832. — Cass. — Draguignan. — S-V. 33. 1. 608.

Id. — Minist. pubbl. — 4 maggio 1832. — Cass. — Rennes. — S-V. 32. 2. 655.

56. — Lo stampatore che tira un numero di esemplari maggiore di quello portato nella sua dichiarazione è punibile con le pene pronunziate dall'articolo 16 della legge dei 21 ottobre 1814, per la mancanza di dichiarazione. (L. 21 ottobre 1814, art. 14 e 16; Ordin. 24 ottobre 1814, art. 2.)

Constant-Chantpie. — 19 dicembre 1823. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 24. 1. 200. — D. A. 11. 339.

57. — La dispensa di dichiarazione e di deposito in favore delle opere riputate di città non esiste che sotto la condizione che l'amministrazione autorizzerà la distribuzione. — Così, lo stampatore il quale, senza consultare l'amministrazione, si dispensa di dichiarare e di depositare un'opera è punibile con le pene pronunziate dalla legge dei 21 ottobre 1814; invano compirebbe che l'opera debbe essere riputata di città.

Timon. — 31 luglio 1823. — Cass. — Lione. — S-V. 24. 1. 83. — D. A. 11. 338. — V. *sopra*, n. 14.

58. — Gli scritti pubblicati all'occasione di un processo non sono dispensati dalla formalità della dichiarazione prima della stampa, e da quella del deposito prima della pubblicazione, che quando portano la firma di un avvocato o di un patrocinatore.

Henrl. — 21 ottobre 1825. — Cass. — Parigi. — S-V. 26. 1. 260. — D. P. 26. 1. 77. — V. *sopra*, n. 14.

59. — La contravvenzione risultante dalla mancanza di dichiarazione e di deposito di un'opera stampata è sufficientemente provata con la non esibizione del ricevo di questa dichiarazione e di questo deposito.

Proc. gen. — 2 aprile 1830. — Cass. — Tolosa. — S-V. 31. 1. 337.

59 bis. — La pruova legale della mancanza di dichiarazione e del deposito imposti allo

stampatore dall'articolo 14 della legge dei 21 ottobre 1814, prima della stampa e della pubblicazione di ogni scritto, risulta dalla sola non esibizione dei ricevi che deve farsi rilasciare lo stampatore, senza che vi sia necessità di sequestro precedente in conformità dell'articolo 15: le espressioni dell'articolo 16 *comprovate come è detto nell'articolo precedente* si riferiscono alla mancanza di esibizione dei ricevi, e non al sequestro.

Battini. — 2 febbraro 1844. — Cass. — S-V. 44. 1. 719.

59 ter. — Un tribunale è incompetente per giudicare una contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti della stamperia, specialmente la contravvenzione risultante dalla mancanza di dichiarazione e di deposito d'uno scritto stampato, allorchè questa contravvenzione è stata commessa nella sua giurisdizione. (L. 21 ottobre 1814, art. 14.)

Baudonin. — 15 marzo 1843. — Agen. — 44. 2. 75.

60. — Allorchè in mancanza, per parte d'uno stampatore, di aver fatto la dichiarazione ed il deposito di una opera che ha stampata, un commessario di polizia si è presentato per sequestrare questa opera, e non avendone trovato alcun esemplare, si è limitato a distendere processo verbale dei detti del prevenuto, in un tal caso non è necessario, a pena di nullità, che questo processo verbale sia notificato al prevenuto nel termine di ventiquattr' ore fissato dalla legge dei 28 febbraro 1817. — La notificazione non è necessaria e questa legge non è applicabile che quando vi è stato sequestro realmente fatto.

Proc. gen. — 2 aprile 1830. — Cass. — Tolosa. — S-V. 31. 1. 337.

61. — Il ministero pubblico ha qualità per perseguitare d'uffizio, come tutti gli altri delitti, le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla stamperia e la libreria. Non è necessario che vi sia denunzia del direttor generale della libreria o di ogni altro funzionario incaricato delle stesse attribuzioni. (Cod. istruz. crim., 22; L. 21 ottobre 1814, art. 21; ord. 24 ottobre 1814, art. 7.)

Gonjon. — 29 marzo 1827. — Cass. — Blois. — S-V. 27. 1. 459. — D. P. 27. 1. 187.

Id. — Loudet. — 17 maggio 1828. — Cass. — Rennes. — S-V. 28. 1. 332. — D. P. 28. 1. 247.

Id. — Timon. — 31 luglio 1823. — Cass. — Lione. — S-V. 24. 1. 83. — D. A. 11. 338.

62. — I librari son tenuti, come tutti gli altri mercatanti, d'inscrivere sopra un registro le rendite e le compre da essi fatte di libri d'occasione: a tal riguardo, sussistono sempre le disposizioni dell'ordinanza di polizia degli 8 novembre 1780.

Porqnet. — 8 marzo 1838. — Parigi. — S-V. 38. 2. 271.

63. — Lo stampatore al quale è stata rimessa della carta per la stampa di un'opera e che ha consegnato una parte dell'edizione non ha, sulla carta che resta nelle sue mani, privilegio per l'ammontare delle sue spese di stampa. Non ritenendo questa carta a titolo di pegno, non potrebbe avervi diritto che per forma d'accessione, se ne avesse aumentato il valore con le stampe.

Didot. — 24 aprile 1827. — Parigi. — S-V. 27. 2. 103. — D. P. 27. 2. 180. — V. *sopra*, n. 25.

64. — (*Vendite del brevetto; privilegio.*) Il brevetto ed il materiale d'una stamperia possono essere sottoposti al privilegio del venditore ai termini dell'articolo 2102, § 4, Cod. civ. (1), se questi oggetti sono ancora nelle mani del compratore, e se possono essere riconosciuti e valutati.

È così, anche se questi oggetti sono stati rivenduti dal compratore ad un'altra persona, se per conseguenza della risoluzione di questa vendita, essi sono rientrati nel possesso dell'acquirente primitivo.

Achaintre. — 7 agosto 1841. — Rouen. — S-V. 42. 2. 24.

65. — (*Vendita al ribasso.*) Il libraro che ha ricevuto in pagamento di ciò che gli era dovuto dall'editore di un'opera, diversi esemplari di quest'opera, può (a parte ogni intenzione nociva) non solamente vendere questi esemplari a ribasso sul prezzo dell'editore, ma ancora annunziare questo ribasso per mezzo dei giornali.

Curmor. — 30 novembre 1837. — Parigi. — S-V. 38. 2. 76.

66. — *Estrazione.* — V. *Proprietà letteraria*, n. 122 bis e seg.

67. — *Importazione dei libri dallo straniero.*

V. Ordin. dei 13 dicembre 1842. — S-V. 42. 2. 559.

STAZA. — V. *Naviglio*, § 2.

STIVAMENTO. — È la situazione e la distribuzione del carico sul naviglio. Lo stivamento fatto con cura è una garantia di sicurezza pel bastimento che corre allora minori rischi, in caso di tempesta, in seguito dell'esatta ripartizione del suo peso totale. — Vi sono in alcuni porti degli *stivatori giurati*, ed un uso

(1) LL. civ., art. 1971.

assai generale imposto ai capitani che hanno, per fortuna di mare, sperimentato delle avarie di natura da provvenire da uno stivamento mal fatto, di giustificare che lo stivamento è stato fatto da un giurato. — V. *Avarie* e *Nolo*.

STRANIERO.

INDICAZIONE ALFABETICA

NOZIONI GENERALI.

1. — In Francia, gli stranieri sono ammessi come i Francesi a fare il commercio; eglino godono a tal riguardo della stessa libertà e della stessa protezione: ciò del resto è conforme al diritto delle genti ed all'uso generale di tutte le nazioni civilizzate. È anche nei suoi rapporti coi paesi stranieri, nei cambi dei suoi prodotti con quelli di questi paesi, che il commercio di una nazione e la nazione stessa trovano la sorgente principale, gli elementi più attivi della loro prosperità.

2. — È dunque di principio in Francia, che la legge francese protegge gli stranieri come i Francesi medesimi, e che essi possono sempre invocarla innanzi ai tribunali francesi, allorchè hanno contrattato sotto il suo impero: ma per contrario essi vi sono sottoposti nelle stesse circostanze. — I tribunali francesi possono anche in alcuni casi esser chiamati ad applicare le leggi straniere allorchè trattasi di atti passati, o di convenzioni fatte in paese straniero, ed essi si trovino impossessati della contestazione conformemente alle regole di competenza che saranno indicate qui appresso.

3. — Se la contestazione si eleva tra Francesi e stranieri, lo straniero anche non residente in Francia, può esser citato innanzi ai tribunali francesi, per l'esecuzione delle obbligazioni da lui contratte in Francia con un Francese; egli può pure esser tradotto innanzi ai tribunali di Francia, per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero verso Francesi. (Cod. civ., 14.) (1) — V. *appresso*, n. 18 e seg.

4. — Reciprocamente, un Francese può esser tradotto innanzi un tribunale di Francia per obbligazioni contratte da lui in paese straniero, con uno straniero. (Cod. civ., 15.) (2)

5. — Il Francese che usa del diritto che gli è conferito di chiamare uno straniero innanzi ai tribunali francesi deve fargli rimettere la citazione al suo domicilio, in Francia o nel luogo della sua residenza, se non ha domicilio conosciuto.

6. — Se lo straniero non ha in Francia nè residenza nè domicilio conosciuto, la citazione deve esser data al domicilio del procuratore del re presso il tribunale che dovrà conoscere della dimanda, ed una copia ne è affissa alla principale por-

(1) LL. civ., art. 13. — Lo straniero, anche non residente nel regno, potrà esser citato avanti i tribunali nazionali per l'esecuzione delle obbligazioni da lui contratte nel regno; potrà parimente esser chiamato avanti i tribunali nazionali per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un nazionale, purchè gli effetti del giudicato possono eseguirsi nel regno.

(2) Ivi, art. 16. — Un nazionale potrà essere citato avanti un tribunale del regno per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero anche con un forestiere.

ta dell'uditorio di questo tribunale. (Cod. proc., 69.) (1) — V. *appresso*, n. 58 e seg.

7. — Il tribunale competente in materia commerciale è determinato secondo le regole che abbiamo esposte alla parola *Competenza*, § 2, n. 5 e seg.; queste regole sono applicabili a riguardo degli stranieri come a riguardo dei Francesi.

8. — Nel caso in cui la dimanda fosse formata da un Francese contro uno straniero che non ha *domicilio* in Francia, se avvenisse, ciò che deve avvenire raramente, che non vi fosse luogo ad applicare le regole di competenza commerciale che lasciano allo attore la facoltà di citare a sua scelta innanzi al tribunale del luogo della promessa e della consegna, o innanzi al tribunale del luogo del pagamento (Cod. proc. 420) (2), allora lo straniero dovrebbe esser citato nel luogo della sua *residenza*. (Vattel, lib. 2, cap. 8, § 103.) — V. *appresso*, n. 27 e seg.

9. — Ma se lo straniero non avesse nè domicilio, nè residenza conosciuta, noi stimiamo che il Francese potrebbe portare la causa innanzi al tribunale del suo proprio domicilio, innanzi al quale il suo avversario potrebbe citarlo se avesse qualche dimanda a formare contro di lui. (Pardessus, n. 1478.)

10. — Le regole che prendono sono a più forte ragione applicabili, allorchè si tratta di uno straniero che è stato ammesso con l'autorizzazione del re a stabilire il suo domicilio in Francia, ed a godervi dei diritti civili conformemente all'articolo 13 del Cod. civ. (3)

11. — Dopo aver tracciato le regole di competenza, allorchè si tratta di contestazioni tra Francesi e stranieri, resta ad indicarle, pel caso in cui la contestazione ha luogo tra stranieri. In questo caso, la regola generale è che i tribunali francesi sono senza potere per giudicare le azioni civili puramente *mobiliari*, intentate in Francia da uno straniero contro uno straniero; che essi non possono conoscerne che per prorogazione di giurisdizione, cioè, che quando il convenuto consente espressamente o tacitamente ad esser giudicato dai tribunali francesi; e pure si ammette che in questo caso, tali tribunali possono d'ufizio dichiararsi incompetenti. (4) — V. *appresso*, n. 29 e seg.

12. — Ma se la contestazione è *commerciale* è altrimenti. Nella nostra opinione, i tribunali francesi sono competenti per conoscere della contestazione, ancorchè l'attore ed il convenuto fossero stranieri, e che quest'ultimo volesse declinare la loro giurisdizione; noi stimiamo anche che, in tal caso, il tribunale non potrebbe dichiararsi d'ufizio incompetente, ciò ci sembra risultare dall'articolo 631, Cod. comm. (5), ai termini del quale i tribunali di commercio conoscono delle contestazioni relative agli atti di commercio *fra tutte le persone*, ciò che comprende gli *stranieri come i Francesi*. (Pardessus, n. 1477.) (6) — V. *appresso*, n. 36 e seg.

13. — Osserviamo tuttavia su questo punto che i tribunali francesi non sono necessariamente competenti per conoscere delle contestazioni fra stranieri, che quando i fatti o gli atti di commercio che vi danno luogo sonosi passati in Francia; nel caso contrario i tribunali potrebbero senza dubbio statuire sul processo come nel caso di un'azione mobiliare non commerciale, ma non vi sarebbero obbligati. — V. *sopra*, n. 11.

14. — Allorchè si tratta d'azioni rela-

(1) LL. proc. civ., art. 164, comma 8.° — *Saranno citati*

8.° coloro che non hanno domicilio conosciuto nel regno, al luogo della loro attuale abitazione: e se questo luogo anche è ignoto, allora una copia dell'atto di citazione sarà affissa alla porta principale dell'udienza del tribunale avanti a cui è proposta la dimanda; ed una seconda copia sarà consegnata al regio procuratore che apporrà il suo *visto* all'originale;

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 626. — L'attore potrà citare a sua scelta

davanti al giudice del domicilio del reo;

davanti quello nel di cui circondario è stata fatta la promessa e consegnata la merce:

davanti quello nel di cui circondario dovea effettuarsi il pagamento.

(3) LL. civ., art. 9.

(4) V. su questa quistione un articolo di Roger, inscritto nella *Rivista straniera* del 1838, p. 180 e seg. N. A.

(5) LL. di ecc. aff. comm., articolo 610, comma 2.° — *I giudici di commercio decideranno*

2.° delle controversie relative agli atti di commercio tra ogni sorta di persone eccetto i casi in cui la cognizione per legge appartenga al potere amministrativo, a'termini delle leggi dell'amministrazione civile nel regno.

(6) V. su tale quistione un articolo di Roger, inscritto nella *Rivista straniera* del 1838, p. 180 e seg. N. A.

tive ad immobili situati in Francia, ogni specie di dubbio sparisce; l'articolo 3, Cod. civ. (1), dispone in termini espressi, che gl'immobili, anche quelli posseduti da stranieri, sono retti dalla legge francese. In questo caso, sia che la contestazione abbia luogo tra Francesi e stranieri, o fra stranieri solamente, sia che abbia un carattere civile o un carattere commerciale, i tribunali francesi sono egualmente competenti.

15. — In regola generale, gli stranieri che litigano in Francia, allorchè sono attori, sono obbligati a somministrare precedentemente cauzione pel pagamento delle spese e dei danni ed interessi ai quali potrebbero esser condannati, ammenocchè non posseggano in Francia degli immobili d'un valore sufficiente per risponderne; ma, per un favore tutto particolare al commercio, essi sono dispensati da questa cauzione, allorchè intentano una dimanda in materia commerciale. (Cod. civ., 16.) (2) — V. su questo punto l'articolo *Cauzione judicatum solvi.*

15 bis. — (*Cauzione judicatum solvi.*) L'attore che si presenta come straniero è sottomesso alla cauzione *judicatum solvi*, benchè il convenuto rifiuti di riconoscere la sua qualità di straniero, ed annunzii anche di volerla contestare. (Cod. civ., 16; Cod. proc., 166.) (3)

Augu. — 20 luglio 1837. — Bourges. — S-V. 43. 2. 561.

15 ter. — L'eccezione di cauzione *judicatum solvi* può esser proposta dopo l'eccezione d'incompetenza come potrebbe esserla prima; nessuna priorità esiste tra queste due eccezioni. (Cod. proc., 166 e 169.) (4)

La stessa decisione di qui sopra.

16. — Gli stranieri sono, per ciò che riguarda l'arresto personale, sottoposti ad alcune regole speciali che sono esposte agli articoli *Arresto personale*, § 2, ed *Imprigionamento*, n. 50 e seg., 75, 108, 125, 176.

17. — Osserviamo terminando ciò che concerne gli stranieri, che le sentenze rese dai tribunali stranieri, e gli atti ricevuti da ufiziali stranieri, non sono suscettivi d'esecuzione in Francia, che quando sono stati dichiarati esecutivi dai tribunali francesi, ammenocchè, con trattati o convenzioni diplomatiche, non siano stati dispensati da questa formalità. (Cod. proc., 546; Cod. civ., 2123 e 2128.) (5) — V. su questa quistione, *appresso*, n. 46 e 48.

GIURISPRUDENZA

17 bis. — (*Giudicati stranieri. — Pareatis.*) I giudicati resi in paese straniero, come gli atti emanati dalle autorità straniere competenti, fanno fede in Francia dei fatti che attestano, senza che sia necessario di farli precedentemente rivestire del *pareatis*. (Cod. civ., 2123; Cod. proc., 546.) (6)

Le Corti reali non possono statuire direttamente, ed *omisso medio*, sulle dimande tendenti a far rivestire del *pareatis* un giudicato reso in paese straniere che nel caso in cui, in seguito d'un trattato politico, il *pareatis* loro è dimandato in virtù di lettere rogatorie emanate da una Corte sovrana straniera.

Resignani. — 8 luglio 1840. — Aix. — S-V. 41. 2. 263.

17 ter. — La sentenza arbitramentale resa in paese straniero contro un Francese, da un terzo arbitro straniero, nominato da un tribunale straniero, ed autorizzato da questo tribunale a statuire sopra quistioni in litigio a riguardo dei quali gli arbitri divisi avevano omesso di dichiarare il loro disparere, non può essere eseguita in Francia che dopo essere stata riveduta dai giudici francesi: il terzo arbitro è riputato avere agito in questo caso

(1) LL. civ., art. 5. — Le leggi obbligano tutti coloro che dimorano nel territorio del regno, sieno cittadini, sieno stranieri domiciliati o di passaggio.

(2) LL. civ., art. 17. — Su qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo straniero che sia attore, sarà tenuto a dare cauzione pel pagamento delle spese e de'danni ed interessi risultanti dalla lite, quando non possegga nel regno beni immobili di un valore sufficiente.

(3) LL. civ., 17; LL. proc. civ., art. 260.

(4) LL. proc. civ., art. 260 e 263.

(5) LL. proc. civ., art. 636. — I giudicati profferiti da tribunali stranieri, e gli atti ricevuti da uffiziali stranieri non saranno eseguibili nel regno, che nel modo e nei casi preveduti negli articoli 2009 e 2014 delle *leggi civili*.

LL. civ., art. 2009, comma ultimo. — Non può parimente derivar l'ipoteca dalle sentenze pronunziate in paese straniero, se non quando ne sia stata ordinata l'esecuzione da uno de' tribunali civili del regno delle due Sicilie.

Art. 2014. — I contratti fatti in paese straniero con atto autentico, secondo le leggi del luogo, possono produrre ipoteca sopra i beni esistenti nel regno, allorchè fattone l'esame dal tribunal civile della provincia o della valle, inteso il pubblico ministero, con sentenza ne sarà ordinata la esecuzione.

(6) LL. civ., art. 2009; LL. proc. civ. 636.

come delegato della potenza pubblica straniera.

E quando questo terzo arbitro ha pronunziato con una sola e modesima sentenza su tutti i capi della contestazione, su quelli relativamente ai quali gli arbitri erano caduti d'accordo come su quelli a riguardo dei quali gli arbitri erano in disaccordo, la sentenza tutta intiera è sottomessa a revisione, senza che vi sia luogo a distinguere fra gli uni e gli altri capi. (Ord. 1629, art. 121; Cod. civ., 2123, 2128; Cod. proc. 546.) (1)

Duprè ed altri. — 16 giugno 1840. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 40. 1. 583.

17 quat. — Allorchè in una istanza pendente tra un Francese ed uno straniero innanzi ad un tribunale straniero, questo tribunale ha ordinato un arbitramento che non è stato accettato dal Francese personalmente, ma solamente dal suo rappresentante innanzi la giustizia straniera, questo arbitramento non può essere considerato como un compromesso: la sentenza resa dall'arbitro devo essere assimilata ad una sentonza emanata da una giurisdizione straniera, o sottomessa in Francia allo regole concernenti queste specie di sentenze. (Cod. civ., 14; Cod. proc., 546.) (2)

Il principe di Capua. — 22 giugno 1843. — Parigi. — S-V. 43. 2. 346.

18. — Per poter godere del benefizio dell'articolo 14, Cod. civ. (3), che permotte al Francese di citare lo straniero innanzi ai tribunali francesi, non basta che l'attore sia Francese *al momento in cui l'azione è intentata*; bisogna puro che l'attoro abbia qualità *all'epoca in cui l'obbligazione che dà luogo all'azione ha avuto nascimento.*

Despine. — 5 giugno 1829. — Parigi. — S-V. 29. 2. 249. — D. P. 29. 2. 289.

19. — L'articolo 14, Cod. civ. (4), che permette al Francese di tradurre innanzi ai tribunali di Francia lo straniero col quale ha contrattato in paese straniero, non si applica al caso in cui il Francese aveva il suo domicilio stabilito in paese straniero, nel tempo della citazione.

Stranlino. — 28 febbraro 1814. — Parigi. — S-V. 14. 2. 362. — D. A. 6. 460.

20. — Il Francese stabilito in paese straniero, ma con animo di ritorno, può, come il Francese residente in Francia tradurre uno straniero innanzi ai tribunali francesi, per l'esecuzione delle obbligazioni che questo straniero ha contratte verso di lui.

Bertin. — 26 gennaro 1836. — Cass. — Parigi. — S-V. 36. 1. 217. — D. P. 36. 1. 100.

V. la decisione d'appello. — S-V. 34. 2. 159. — D. P. 34. 2. 132.

21. — Uno straniero può, all'occasione d'una obbligazione sottoscritta in paese straniero verso un Francese, esser citato innanzi ai tribunali francesi, anche quando non è trovato in Francia.

Federico Ingelheim. — 7 sett. 1808. — C. Rig. — S-V. 8. 1. 453. — D. A. 6. 462.

22. — L'articolo 14, Cod. civ. (5), che permette ai Francesi di citare gli stranieri innanzi ai tribunali francesi, a causa delle obbligazioni contratte in paese straniero, si applica ad ogni specie d'azione civile: la parola *obbligazione* non devo intendersi solamente dello obbligazioni risultanti da *convenzioni*; essa s'intende di ogni *fatto* che dà luogo ad aziono.

Imbert. — 17 nov. 1834. — Parigi. — S-V. 36. 2. 171. — D. P. 37. 2. 74.

22 bis. — (*Competenza.*) Lo straniero non residente in Francia può esser tradotto innanzi ai tribunali francesi, a causa di tutte le obbligazioni di cui è tenuto verso un Francese, ancorchè queste obbligazioni non risultino da un contratto, ma da un delitto o da un quasi-delitto. (Cod. civ., 14.) (6)

Compagnia du Phénix. — 6 febbraro 1841. — Rouen. — S-V. 41. 2. 129.

23. — Lo straniero non è giudicabile dai tribunali francesi, per le obbligazioni commerciali o civili, da lui sottoscritte in paese straniero a vantaggio d'un altro straniero, benchè l'obbligazione sia stata ceduta in seguito ad un Francese. Perchè lo straniero possa esser citato innanzi ai tribunali francesi, bisogna che l'obbligazione sia stata contratta *immediatamente* in favore d'un Francese.

Bowscher. — 5 luglio 1832. — Poitiers. — S-V. 32. 2. 441. — D. P. 32. 2. 166.

24. — Id. — E la regola è applicabile anche nel caso di lettera di cambio.

Hennosy-Knox. — 27 febbraro 1828. — Douai. — S-V. 28. 2. 284. — D. P. 28. 2. 181.

25. — *Fu giudicato al contrario* che lo straniero che ha sottoscritto una lettera di cambio o un biglietto ad ordine in paese straniero in vantaggio di un altro straniero può esser tradotto, pel pagamento, innanzi ai tribunali francesi, se il portatore della tratta, al quale è stata trasmessa per via di girata, è Francese: in questo caso, lo straniero è riputato debitore *diretto* del Francese. (Cod. civ., 14.) (7)

(1) LL. civ., art. 2009, 2014; LL. proc. civ., art. 636.
(2) LL. civ., art. 15; LL. proc. civ., art. 636.
(3) LL. civ., art. 15.
(4) LL. civ., art. 15.
(5) Ivi lo stesso articolo.
(6) Ivi lo stesso articolo.
(7) Ivi lo stesso articolo.

Ingléc. — 26 gennaro 1833. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 33. 1. 100. — D. P. 33. 1. 54.

Id. — Arnold. — 25 settembre 1829. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 30. 1. 151. — D. P. 29. 1. 364.

Id. — Seller. — 15 ottobre 1834. — Parigi. — S-V. 34. 1. 657.

26. — Il Francese che ha adito i tribunali stranieri, per una dimanda da lui formata contro uno straniero, non è ammessibile a tradurre lo straniero per le stesse cause innanzi ai tribunali francesi.

Cabanon. — 14 febbr. 1837. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 37. 1. 251. — D. P. 37. 1. 100.

26 bis. — Il Francese verso il quale uno straniero ha contratto delle obbligazioni è ammessibile a tradurlo innanzi ai tribunali francesi, anche dopo che ha formato contro questo straniero una dimanda per le stesse cause innanzi ai tribunali del paese di questo ultimo; allorchè al momento in cui è stata formata la dimanda innanzi ai tribunali stranieri, lo straniero convenuto non possedeva in Francia alcun valore o proprietà da potere assicurare l'esecuzione della cosa giudicata in Francia, e che ve ne possiede al momento della dimanda formata innanzi ai tribunali francesi. (Cod. civ., 14.) (1)

Lederer. — 19 luglio 1842. — Rouen. — S-V. 42. 2. 389.

27. — Nel caso in cui lo straniero risegga in Francia, è innanzi al tribunale della sua residenza che deve esser citato dal Francese.

Bertin. — 26 gennaro 1836. — Cass. — Parigi. — S-V. 36. 1. 217. — D. P. 36. 1. 100. — V. *appresso*, n. 56.

27 bis. — Il socio francese d'uno straniero può citare quest'ultimo a causa della società stabilita tra loro, innanzi ai tribunali francesi, ancorchè la sede di questa società sia in paese straniero. (Cod. civ., 14; Cod. proc., 59.) (2)

Ricardo. — 8 luglio 1840. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 40. 1. 866.

28. — Uno straniero che non è stato autorizzato a stabilire il suo domicilio in Francia deve esser citato, a pena di nullità, innanzi al tribunale del luogo in cui risiede di fatto, e non innanzi al tribunale del luogo in cui son poste le sue principali proprietà: quest'ultimo luogo non può esser considerato come necessariamente quello della sua residenza.

Boode. — 9 maggio 1835. — Parigi. — S-V. 35. 2. 278. — D. P. 35. 2. 103.

29. — Il consenso di stranieri ad esser giudicati dai tribunali francesi conferisce ai tribunali francesi *la facoltà* di giudicare, ma non ne impone loro *l'obbligazione*. — Essi possono *d'uffizio* dichiararsi incompetenti. (Cod. civ., 14.) (3).

Davet. — 8 aprile 1818. — C. Rig. — Lione. — S-V. 22. 1. 217. — D. A. 6. 472.

30. — Così i tribunali francesi possono (salvo certi casi particolari in cui la legge impone loro l'obbligo di giudicare) astenersi dal pronunziare sulle contestazioni esistenti tra stranieri, anche se questi ultimi consentissero ad essere giudicati da loro.

Bloom. — 2 aprile 1833. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 33. 1. 435. — D. P. 33. 1. 250. — V. *appresso*, n. 50, e *sopra*, n. 11.

30 bis. — I tribunali francesi sono competenti per conoscere delle contestazioni elevate tra stranieri, allorchè una delle parti citate è stata autorizzata a risedere in Francia. — Poco importa che questa autorizzazione sia posteriore all'esistenza dell'impegno che fa l'oggetto del processo. (Cod. proc., 59.) (4)

De Thon. — 17 gennaro 1839. — Metz. — S-V. 39. 2. 474.

31. — La semplice *residenza* di uno straniero in Francia non rende questo straniero giudicabile dai tribunali francesi a riguardo di un altro straniero. (Cod. civ., 14.) (5)

Bloom. — 2 aprile 1833. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 33. 1. 435. — D. P. 33. 1. 250.

Id. — Post. — Colmar. — S-V. 17. 2. 62. — D. A. 6. 465.

32. — I tribunali francesi sono incompetenti per conoscere delle contestazioni elevate fra stranieri sull'esecuzione d'un contratto passato in paese straniero. — Poco importa che l'una delle parti abbia una residenza od anche un *domicilio* in Francia, se questo domicilio non è stato stabilito che posteriormente all'esistenza dell'impegno che fa l'oggetto del processo.

Hunter. — 28 giugno 1820. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 21. 1. 42. — D. A. 6. 472.

32 bis. — I tribunali di commercio francesi sono competenti per conoscere, fra stranieri, delle contestazioni relative ad operazioni di commercio che sonosi realizzate in Francia. (C. comm., 631; C. proc., 420.) (6) — La qualità di console inglese di cui si trova rivestita l'una delle parti non impedisce che abbia potuto fare un atto di commercio. — E la giurisdizione eccezionale dei consoli, in questa materia, non fa alcun ostacolo alla competenza dei tribunali francesi.

Ryon. — 23 gennaro 1841. — Montpellier. — S-V. 41. 2. 193.

La giurisprudenza sembra fissata in questo

(1) LL. civ., art. 15.
(2) LL. civ., art. 15; LL. proc. civ., art. 151.
(3) LL. civ., art. 15.
(4) LL. proc. civ., art. 151.
(5) LL. civ., art. 15.
(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 610.

senso, V. Cass. 22 gennaro 1806, e la nota che accompagna questa decisione nella nostra *Nuova collez.* (vol. 3. 1. 206) V. pure Cass. 24 aprile 1827 (C. n. 8. 1. 579.); 26 novembre 1828 (C. n. 9. 1. 192); 26 aprile 1832. (Vol. 1832. 1. 455); Parigi, 30 maggio 1808 (C. n. 3. 2. 395); 24 marzo 1817 (C. n. 5. 2. 237); 10 novembre 1825 (C. n. 8. 2. 147); Aix, 17 maggio 1831. 2. 209) ecc. — V. ancora, n. 11 e seg.

33. — Benchè in principio generale i tribunali francesi siano incompetenti per statuire sopra le contestazioni tra stranieri, nondimeno, il giudice francese ha la facoltà d'autorizzare in vantaggio d'uno straniero delle misure conservatorie, come un sequestro presso terzo sopra mercanzie inviate in Francia da un altro straniero, suo debitore.

Rindi. — 6 gennaro 1831. — Parigi. — S-V. 33. 2. 43.

33 bis. — *Fu giudicato nondimeno* che i giudici francesi non sono competenti per accordare ad uno straniero il permesso di sequestrare presso terza persona in Francia le somme a lui dovute da uno straniero, allorchè d'altronde il merito della contestazione non è di loro competenza.

Lewis. — 16 agosto 1817. — Bordeaux. — S-V. 18. 2. 58. — D. A. 9. 699.

34. — I tribunali francesi sono competenti per statuire sulla validità di un sequestro presso terza persona formato in Francia da uno straniero, in pregiudizio d'un altro straniero, sia che il sequestro abbia avuto luogo in virtù d'un titolo di credito sottoscritto dal debitore, sia che abbia avuto luogo in virtù d'un'ordinanza del giudice.

Rindi. — 6 gennaro 1831. — Aix. — S-V. 33. 2. 43. — V. ancora *appresso*, n. 47.

34 bis. — Il giudice francese è incompetente per autorizzare e per convalidare un sequestro presso terza persona in Francia, fatto da uno straniero sopra uno straniero, a causa d'un'obbligazione contratta in paese straniero. (Cod. civ., 14.) (1)

André. — 12 luglio 1844. — Douai. — S-V. 44. 2. 491.

35. — Degli stranieri non domiciliati in Francia, che vi hanno fatto un contratto non commerciale, non sono, sol perciò, giudicabili, quanto all'esecuzione di questo contratto, dai tribunali francesi, ancorchè i due stranieri siano cittadini o sudditi d'uno Stato ove i Francesi, che non vi sono domiciliati, sono ammessi dalle leggi, per causa dei contratti che vi hanno fatti, a litigare l'un contro l'altro innanzi ai tribunali del paese, senza poter declinarli.

Mount-Florence. — 22 gennaro 1806. — C. Rig. — Parigi — S-V. 6. 1. 257. — D. A. 6. 465.

36. — Se è vero che in regola generale le difficoltà tra stranieri, benchè elevate all'occasione di atti passati in Francia, non possano essere sottomesse ai tribunali francesi, non è men vero che questi tribunali sono competenti, se si tratta di atti consentiti in Francia, e che si riferiscono ad *operazioni di commercio:* le regole di competenza, in materia commerciale, sono applicabili, in Francia, agli stranieri come ai Francesi.

Haris. — 26 novembre 1828. — Cass. — Parigi. — S-V. 29. 1. 9. — D. P. 29. 1. 36.

37. — La giudicabilità d'uno straniero non dipende dalla sua nazionalità, ma dal suo domicilio: così, lo straniero che ha stabilito la sua residenza e la sede del suo commercio in Francia è giudicabile dai tribunali di Francia, per tutti gli atti relativi al suo commercio, anche quando ha contrattato con un negoziante straniero.

Arlaud. — 24 marzo 1817. — Parigi. — S-V. 18. 2. 5. — D. A. 6. 471.

38. — Id. — Soprattutto se, in altri affari, si è sottomesso egli stesso alla giurisdizione francese, se si tratta d'un impegno a riguardo del quale le parti sono stimate aver eletto il loro domicilio in Francia; tale è il caso in cui si tratta di regolamento d'avarie di un naviglio discaricato in Francia.

Hugdes e Fetty-Place. — 26 aprile 1832. — C. Rig. — Aix. — S-V. 32. 1. 455. — D. P. 32. 1. 184.

39. — I tribunali francesi sono competenti per conoscere delle contestazioni che si elevano fra stranieri residenti in Francia, relativamente ad operazioni commerciali fatte in Francia.

Omaly. — 10 nov. 1825. — Parigi. — S-V. 26. 2. 282. — D. P. 26. 2. 49.

40. — Un atto di commercio, come una lettera di cambio, ed in generale ogni contratto del diritto delle genti, può, sol perchè ha avuto luogo in Francia, benchè sia fra stranieri, essere sottomesso per la sua esecuzione alla giurisdizione dei tribunali francesi.

Driver-Cooper. — 24 aprile 1827. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 28. 1. 212. — D. P. 27. 1. 214.

41. — Uno straniero *domiciliato in Francia, e che vi esercita dei diritti civili*, può tradurre un altro straniero innanzi ai tribunali francesi, a causa d'una lettera di cambio che questi ha sottoscritto in Francia in suo favore.

Driver-Cooper. — 24 aprile 1827. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 28. 1. 212. — D. P. 27. 1. 214.

42. — Ma uno straniero (inglese), non do-

(1) LL. civ., art. 15.

micilíato in Francia, non può esser citato in Francia, pel pagamento d'una lettera di cambio sottoscritta a favore d'uno straniero, e *pagabile nello straniero*. — Poco importa che la lettera di cambio sia stata sottoscritta in Francia, per valuta ricevuta in Francia. — Lo straniero attore non ha la *scelta* di giurisdizione, che l'articolo 420, Cod. civ. (1), accorda ad un regnicolo.

Orrock. — 6 febbraro 1822. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 22. 1. 203. — D. A. 6. 473.

43. — Uno straniero che ha una casa di commercio, stabilita e patentata in Francia, può, come un Francese, citare un altro straniero innanzi ai tribunali francesi.

Ch-Sturt. — 30 maggio 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 211. — D. A. 6. 464.

44. — Dal perchè una obbligazione sottoscritta allo straniero, in favore di uno straniero da un individuo che vi era domiciliato, fosse stata stipulata *pagabile in moneta del paese*, questa circostanza non impedisce al creditore, se il suo debitore viene a risedere in Francia, di citarlo pel pagamento innanzi ai tribunali francesi.

Koutloumousiano. — 14 genn. 1825. — Aix. — S-V. 26. 2. 66. — D. P. 25. 2. 91.

45. — Il preposto d'un armatore straniero non può tradurre i suoi committenti innanzi ai tribunali francesi, per statuire sul merito e gli effetti degli atti passati in paese straniero tra lui e i suoi committenti, allorchè è egli stesso straniero.

Story. — 11 gennaro 1817. — Rouen. — S-V. 17. 2. 89.

46. — I tribunali francesi sono competenti per statuire fra stranieri come tra Francesi e stranieri, sull'esecuzione reclamata in Francia di un giudicato reso in paese straniero. (2)

Swift. — 17 maggio 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 309. — D. P. 37. 2. 6.

47. — I tribunali francesi sono competenti per conoscere della validità d'una opposizione o sequestro presso terzo formato in Francia da uno straniero sopra un altro straniero, in virtù di sentenza resa in paese straniero.

Hanète de Thomas. — 5 agosto 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 20. — V. *sopra*, n. 33 e s.

48. — I tribunali francesi sono competenti per statuire sull'esecuzione, in Francia, d'una sentenza arbitramentale resa in paese straniero, anche fra stranieri.

Mauby. — 7 gennaro 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 145. — D. P. 33. 2. 97.

49. — L'incompetenza dei tribunali francesi, fondata sulla qualità di straniero di una delle parti, è una eccezione personale, che deve esser proposta *in limine litis*, prima di ogni difesa o eccezione.

Williams-Robert. — 7 maggio 1828. — Douai. — S-V. 29. 2. 79. — D. P. 29. 2. 123.

50. — Id. — Salvo, tuttavia, pel tribunale, la facoltà che gli appartiene di astenersi *d'ufizio*, se lo giudica conveniente. — V. *sopra*, n. 29.

Obrié. — 29 maggio 1833. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 33. 1. 522. — D. P. 33. 1. 522.

51. — Gli stranieri che si sono difesi in merito innanzi ai tribunali francesi, e che hanno anche eseguito delle sentenze contraddittorie rese sulle loro difese, non sono più ammessi in causa d'appello a proporre la loro declinatoria.

Ebernstein. — 5 frim. anno 14. — C. Rig. — S-V. 5. 2. 783. — D. A. 7. 589.

52. — Id. . . Non è questa una incompetenza personale, proponibile solamente *in limine litis*, ma non è che una incompetenza *ratione materiae*, nel senso che, se le parti non l'hanno proposta prima della decisione diffinitiva, non possono farsene un mezzo di cassazione.

Zaffiroff. — 27 nov. 1822. — Cass. — Rig. — Parigi. — S-V. 24. 1. 48. — D. A. 6. 468.

Id. — 30 giugno 1823. — S-V. 24. 1. 49. — D. A. 6. 468.

53. — Se, per trattati particolari, è stato permesso agli stranieri di adire i giudici francesi, lo straniero che non ha eccepito l'incompetenza del tribunale in prima istanza, è stimato aderire a questa giurisdizione, e non può più, sull'appello, proporre l'eccezione d'incompetenza.

Ioost. — 30 dicembre 1815. — Colmar. — S-V. 17. 2. 62. — D. A. 6. 465.

54. — Il ricorso alla Corte di cassazione, per via di regolamento di giudici, nel caso di rigetto di declinatoria proposta, non è aperto agli stranieri che quando declinano giudici francesi per altri giudici francesi. — Ma se declinano giudici francesi per essere rinviati innanzi a giudici stranieri, allora il ricorso alla Corte di Cassazione, per regolamento di giudici, non è loro aperto, essi non hanno che la via ordinaria dell'appello.

Le quistioni di competenza, nei loro rapporti coi tribunali stranieri, debbono seguire le vie ordinarie: la Corte di cassazione non

(1) LL. di ecc, aff. comm., art. 610.

(2) Sulla quistione di sapere se l'esecutorio o *pareatis* che deve essere dimandato ai tribunali per l'esecuzione delle sentenze dello straniero, comporti revisione di questi giudicati, V. la nostra *Giurispr. del* XIX secolo, v° *Straniero*, § 12, e la nostra *Racc. gen.*, t. 36. 2. 70. N. A.

può esserne adita che dopo le Corti d'appello, o per via di cassazione. (Ord. d'agosto 1737, art. 19, tit. 11; Cod. proc., 363 e seg.) (1)

Foster. — 25 gennaro 1825. — Cass. — S-V. 25. 1. 169. — D. P. 25. 1. 61.

55. — La sentenza in ultima istanza, che mantiene l'arresto provvisorio d'uno straniera, non ha l'effetto della *cosa giudicata*, cioè che lo straniero può, difendendosi in merito, sostenere che il suo creditore non è Francese, e che, per conseguenza, i tribunali di Francia sono incompetenti.

Brunet. — 27 agosto 1817. — Rouen. — S-V. 18. 2. 6. — D. A. 6. 516.

56. — Lo straniero può esser citato in Francia, nel luogo ove ha indicato la sua residenza attuale in atti notificati.

Basseinhem. — 27 giugno 1809. — C. Rig. — S-V. 9. 1. 413. — D. A. 6. 475.

57. — Un atto può essere validamente notificato ad uno straniero, al suo domicilio di fatto, o alla sua residenza in Francia, soprattutto quando si tratta della notificazione d'una sentenza, e che negli atti della istanza lo straniero ha egli stesso designata il suo domicilio o la sua residenza.

Berembrock. — 2 luglio 1822. — C. Rig. — S-V. 22. 1. 413. — D. A. 6. 475.

58. — L'articolo 69, n. 9, Cod. proc. (2), che vuole che gli stranieri sieno citati al domicilio del procuratore del re del tribunale innanzi al quale la dimanda è portata, deve essere inteso nel senso che, se vi è citazione innanzi ad una Corte d'appello, è al domicilio del procuratore generale che lo straniero deve esser citato.

Goeder. — 30 gennaro 1811. — Trèves. — S-V. 11. 2. 398. — D. A. 7. 825.

Id. — Wolff. — 25 novembre 1815. — Colmar. — S-V. 16. 2. 126.

59. — Id. — Azemar e soci. — 16 luglio 1828. — Montpellier. — S-V. 28. 2. 308. — D. P. 29. 2. 96.

Id. — Comm. de Villanova. — 14 giugno 1830. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 30. 1. 224. — D. P. 30. 1. 286.

60. — Id. — E la nullità dell'appello notificato a quest'ultimo magistrato non è riparata da una citazione regolare spiccata ulteriormente in virtù d'una decisione di riunione di contumacia.

Lecleire. — 26 maggio 1834. — Nancy. — S-V. 35. 2. 107.

61. — Lo straniero detenuto in Francia, con la scienza del suo creditore, non deve essere citato nel luogo della sua detenzione. — Egli deve piuttosto esser citato innanzi al tribunale del luogo in cui l'obbligazione è stata contratta.

Ch-Sturt. — 30 maggio 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 211. — D. A. 6. 464.

T

TAGLIA. — V. *Armamento in corso*, § 5.

TAGLIE.

1. — Le taglie sono un mezzo di comprovare le somministrazioni che fa un mercatante a dettaglio ad un'altra persona, per quantità eguali e ad intervalli corti. Esse consistono in due piccoli pezzi di legno parallelemente ravvicinati, su' quali il mercatante, ad ogni somministrazione, fa un marchio o intaglio trasversale. L'uno di questi pezzi, che si chiama *taglia* propriamente detta, resta nelle mani del fornitore; l'altro, che si chiama *riscontro*, è lasciato alla persona che riceve la somministrazione: dal ravvicinamento di questi due pezzi e la coincidenza dei marchi, si è sempre alla portata di riconoscere o verificare il numero delle somministrazioni fatte.

2. — I panattieri, i beccai, sono nell'uso assai frequente d'impiegare le taglie per comprovare le loro somministrazioni giornaliere.

3. — Fra le persone che sono così nell'uso di comprovare le somministrazioni che fanno o ricevono, le taglie fanno fede di queste somministrazioni. (Cod. civ., 1333.) (3)

4. — In caso di fallimento o di decozione, le taglie fanno fede, non solamente tra le parti, ma contro i creditori del debitore. — (Toullier, t. 8, n. 410. Rolland de Villargues, v° *Taglie*, n. 4.)

5. — Se colui che ha ricevuto le som-

(1) LL. proc. civ., art. 455 e seg.

(2) Ivi, art. 164, n. 9.

(3) LL. civ., art. 1287. — Le *tacche* corrispondenti a quelle di riscontro fanno fede tra le persone le quali costumano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno e ricevono a minuto.

ministrazioni nega che abbia avuto il riscontro, il fornitore può provarne l'esistenza e l'uso per testimoni. (Toullier, t. 8, n. 409; Duranton, t. 13, n. 233 e seg.)

6. — Allorchè colui al quale si domanda il prezzo di somministrazioni nega di averle ricevute, la taglia prodotta dal somministratore non può servir di pruova in favore di quest'ultimo; nondimeno, se la taglia portasse il nome del preteso debitore, la taglia sarebbe allora un principio di pruova che potrebbe esser completato col giuramento del fornitore. (Duranton, t. 13, n. 225; Rolland de Villargues, v° *Taglie*, n. 7.)

7. — L'esistenza di taglie e di riscontri correlativi equivale ad una chiusura di conto, di maniera che il prezzo delle somministrazioni e delle vendite comprovate da queste taglie cessa di esser prescrittibile con sei mesi ed un anno. (Duranton, t. 13, n. 236; Rolland de Villargues, v° *Taglie*, n. 80.)

TARA. — 1. — Questa parola ha due significati. Designa lo stato d'una mercanzia affetta da qualche vizio o difetto; ma esprime pure, e nel senso più usuale, la diminuzione che risulta per le mercanzie vendute all'ingrosso, a peso, o a volume, dalla diffalcazione del peso e del volume dei vasi o inviluppi che le racchiudono.

2. — Così gli usi del commercio hanno ammesso che, per certe mercanzie, il venditore è tenuto a rilasciare al compratore *tanto* per conto sulla quantità nominativamente venduta per tener luogo della tara.

3. — Gli usi e le tariffe delle differenti piazze di commercio hanno determinato in una maniera abbastanza esatta quali mercanzie son riputate produrre una tara, e l'ammontare della tara di cui il venditore è obbligato di tener conto. — V. su questo punto, il quadro degli usi ammessi sulla piazza di Parigi, nel *Dizionario del commercio e delle mercanzie*, alla parola *Parigi*. — V. pure *Vizio redibitorio*.

TEATRO. — 1. — La speculazione dei teatri considerata come intrapresa commerciale è sottoposta a regole particolari d'autorizzazione e di polizia, contenute nelle leggi, nei decreti o nelle ordinanze dei 7 frim. anno 5; 8 giugno 1806; 29 luglio 1807; 9 dicembre 1809; 13 e 23 agosto 1811; 8 dicembre 1824; 9 settembre 1835. (1)

GIURISPRUDENZA

2. — Il privilegio d'una speculazione teatrale non è una proprietà ordinaria, libera ed indipendente; esso è fuori del commercio, e non può esserne disposto che sotto l'autorità del governo. In conseguenza, allorchè questo privilegio appartiene a parecchi, uno dei comproprietarî non è ammesso ad opporsi perchè non sia ceduto all'amichevole, se questo modo di cessione è stato autorizzato o prescritto dal governo, ed a dimandare che sia licitato o venduto secondo le forme tracciate per la vendita dei beni indivisi. (Cod. civ., art. 826 e 1872.) (2)

Laurey. — 13 luglio 1841. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 41. 1. 840.

3. — L'autorità municipale, a Parigi il prefetto di polizia, sono investiti del diritto di ordinare la chiusura di ogni teatro o spettacolo non autorizzato, salvo il ricorso per via amministrativa innanzi al ministro che la materia concerne. — Ed in questo caso la decisione ministeriale che approva la chiusura del teatro, non è suscettiva di esser deferita al consiglio di Stato per la via contenziosa.

Gérot. — 26 maggio 1842. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 379.

4. L'autorizzazione data a Parigi dal ministro dell'interno (conformemente all'art. 21 della legge dei 9 settembre 1835), per la rappresentazione di una nuova produzione da teatro, ha effetto per tutta la Francia; non è necessario per rappresentare questa produzione nei dipartimenti, di dimandare ad ogni prefetto una nuova autorizzazione.

Le produzioni da teatro rappresentate a Parigi prima della legge dei 9 settembre 1835 possono esserlo oggi nei dipartimenti senza autorizzazione dei prefetti, allorchè d'altronde queste produzioni non sono nel numero di quelle di cui la rappresentazione è stata interdetta dopo la promulgazione di questa legge.

Ponchard. — 31 marzo 1838. — C. Rig. — S-V. 38. 1. 330.

5. — Le contestazioni elevate fra il direttore d'un teatro reale e gli artisti di questo

(1) Pel Belgio, V. l'ordinanza del gov. provv. dei 21 ottobre 1830.

(2) LL. civ., art. 745 e 1744.

teatro, sulla durata o la cessazione dei loro impegni, sono della giurisdizione dell'amministrazione, e non dei tribunali, allorchè esiste pel teatro un regolamento portante che tutte le contestazioni o le discussioni che potessero elevarsi sull'interpretazione o l'esecuzione delle disposizioni di questo regolamento, saranno decise dal ministro dell'interno.

Dupont. — 20 maggio 1843. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 43. 2. 430.

6. — Il sequestro dell'appuntamento d'un attore può essere ridotto solamente, sull'opposizione del direttore di teatro col quale questo attore si è impegnato. (Cod. proc., 557.) (1)

Provence. — 28 giugno 1837. — Lione. — S-V. 38. 2. 10.

7. — Benchè gli appuntamenti d'un attore non siano compresi nel numero dei valori dichiarati insequestrabili dalla legge, nondimeno il sequestro può essere ridotto dai tribunali ad una parte solamente di questi medesimi appuntamenti. (Cod. proc., 557.) (2)

E se il direttore del teatro ha pagato all'attore la totalità del suoi appuntamenti, malgrado il sequestro presso terza persona formato dai creditori di quest'ultimo deve essere condannato a versare ai creditori sequestranti l'eccedente di ciò che i giudici stimeranno dover essere dichiarato insequestrabile.

Vogt. — 7 luglio 1843. — Parigi. — S-V. 43. 2. 493.

TERMALI (acque).

I proprietari vicini degli stabilimenti termali sono in diritto di fare, sopra i loro fondi, delle ricerche nello scopo di scovrirvi delle sorgenti d'acque minerali; non è ciò che il puro esercizio del diritto di proprietà. Non vi sarebbe eccezione che quando si trattasse d'uno stabilimento termale a riguardo del quale esistessero antichi regolamenti proibitivi. — L'autorità municipale non può adunque dare ordinanze tendenti ad interdire le ricerche nelle vicinanze degli stabilimenti termali pe' quali non esistono tali regolamenti. (Cod. civ., 544, 552.) (3)

Brosson. — 13 aprile 1844. — C. Rig. — Trib. Cassat. — S-V. 44. 1. 665.

TERZO ARBITRO. — V. *Arbitro (terzo.)*

TESTIMONI. — V. *Imprigionamento*, § 4.

TOLLERANZA. — V. *Garantia delle materie d'oro e d'argento*, n. 4. — *Monete*, n. 5.

(1) LL. proc. civ., art. 647.
(2) Ivi, lo stesso articolo.

TONNELLAGGIO. — V. *Naviglio*, § 2, n. 9 e seg.

TONTINE.

NOZIONI GENERALI

1. — Le tontine sono un'associazione d'individui che mettono ciascuno una certa somma in comune per goderne le rendite durante la loro vita, nella proporzione delle loro messe, e sotto la condizione che la parte dei premorenti accrescerà ai sopravviventi.

2. — A misura che uno dei contraenti muore, la sua porzione d'interesse è ripartita fra' sopravviventi, e così progressivamente, sino alla morte dell'ultimo, che resta proprietario della totalità; ammenochè non sia stato stipulato che il suo diritto sarebbe limitato ai prodotti, e che il capitale, dopo la sua morte, apparterrebbe allo Stato.

3. Le tontine presentano, sotto certi rapporti, il carattere d'*assicurazioni sulla vita* (V. questa parola). Sotto questo rapporto, e a causa della loro durata e della natura particolare delle convenzioni che ne formano la base, esse sono soggette ad una autorizzazione espressa del governo; è come per le *società anonime*, alle quali, in questo punto, esse sono simili. (Parere del cons. di Stato del 1° aprile e 25 marzo 1809.)

3 bis. — Le tontine non possono legalmente esistere senza l'autorizzazione del governo. (Parere del cons. di Stato del 1° aprile e 15 ottobre 1809; decr. dei 18 novembre 1810.)

Banca filantropica. — 30 nov. 1842. — Parigi. — S-V. 43. 2. 285.

3 ter. — Ordinanza del re relativa alla sorveglianza da esercitare sulle operazioni delle società ed agenzie tontinarie.

Dei 12 giugno 1842. — S-V. 42. 2. 334.

4. — L'intrapresa di coloro che dirigono le tontine è un'agenzia d'affari: essa è dunque commerciale relativamente ai direttori. (Pardessus, n. 44.)

5. — Ma è altrimenti, allorchè la direzione di queste intraprese è affidata dal governo ad amministratori nominati da lui: in questo caso, esse niente hanno di commerciale. (Pardessus, ivi.)

(3) LL. civ., art. 469, 477.

GIURISPRUDENZA

6. — Una società formata per azioni al portatore per la ripartizione fra gli azionisti dei benefizi eventuali d'una tontina detta d'ammortizzazione può essere considerata se non come una società commerciale, almeno come una intrapresa d'agenzia e di officina d'affari sottomessa per conseguenza alla giurisdizione commerciale.

Guéroult de Fougères. — 15 dic. 1824.— C. Rig. — Parigi. — S-V. 25. 2. 205. — D. P. 25. 1. 15.

7. — Il dolo o la frode in una vendita d'azioni al latore, che hanno per oggetto la divisione dei benefizi eventuali d'una tontina, autorizza l'azione di revindicazione del prezzo; — invano si direbbe che si tratta d'un contratto aleatorio, non suscettivo di rescisione. (Cod. civ., 1116, 1964.) (1)

La stessa decisione di qui sopra.

TRANSITO. — V. *Dogane.* — *Magazzino di deposito.* — V. pure *Bolletta di transito.*

V. *il riassunto di legislazione posto in testa all'articolo* Dogane.

INDICAZIONE ALFABETICA

—

(1) LL. civ., art. 1070, 1836.

§ 1. *Del transito in generale.*

NOZIONI GENERALI

1. — Il *transito* è la facoltà accordata al commercio di servirsi di alcuni punti del territorio francese, per far passare delle mercanzie dallo straniero allo straniero.

2. — La facoltà di transito, lungamente ristretta alle sole mercanzie soggette ai diritti d'entrata, si estende oggi agli oggetti di cui l'importazione è proibita. Anticamente il transito non era neanche accordato che a certe mercanzie, specialmente designate, mentre al presente questa facoltà è generalmente accordata; essa non è negata che per eccezione, ad alcune mercanzie nominatamente determinate.

3. — Nondimeno, autorizzando il transito del proibito, la legislazione ha dovuto tracciare delle regole più severe per l'ammissione delle mercanzie di questa natura, che per quelle che sono semplicemente soggette ai diritti, e, benchè vi siano parecchie regole comuni a queste due specie di mercanzie, ve ne sono pure delle particolari per ciascuna di esse, e che hanno per oggetto di moltiplicare le precauzioni contro le intraprese della frode.

—

§ 2. — *Transito delle mercanzie soggette ai diritti d'entrata.*

NOZIONI GENERALI

4. — Tutte le mercanzie, le materie o gli oggetti fabbricati, passibili di diritti all'entrata del regno, ad eccezione di quelle designate dalla legge (quadro, n. 1 della legge dei 9 febbraro 1832), possono alle condizioni qui appresso indicate, essere spedite in transito da tutti i porti di deposito reale, per uscire di nuovo dalle officine della frontiera pure indicate dalla legge. (*Ivi*, V. quadro, n. 2, L. 9 febbraro 1832, art. 1.)

5. — Tutte le mercanzie non proibite, che non sono escluse da questa facoltà, possono essere spedite in transito, sotto le stesse condizioni, dall'una all'altra del-

le officine della frontiera di terra indicate nel quadro, n. 2, di sopra; esse possono egualmente, ma ad esclusione di quelle che comprende l'articolo 22 della legge del 28 aprile 1816, essere spedite in transito da queste officine sopra i porti di deposito reale. (*Ivi*, art. 2.)

6. — Le mercanzie destinate al transito non possono essere presentate in dogana che separatamente, per ispecie e qualità, secondo le distinzioni della tariffa, di maniera che una specie formi sola il contenuto d'un collo, ammenocchè, nell'interno delle casse, non vi siano degli scompartimenti per separare le mercanzie di specie o di qualità differenti, o che, negli altri colli, ciascuna di queste mercanzie non abbia un imballaggio particolare. (*Ivi*, art. 13.)

7. — Le mercanzie proibite non possono arrivare nei porti, per essere spedite in transito, che con navigli da cento tonnellate o più; a Bayonne solamente, i navigli di quaranta tonnellate sono ammessi. (*Ivi*, art. 18.)

8. — Quelli che vogliono godere della facoltà di far transitare delle mercanzie, sia ritirandole dai depositi reali, sia all'arrivo delle mercanzie, son tenuti a dichiararne alla dogana le quantità, le specie e le qualità, e di farle ivi verificare, impiombare e spedire con bolletta di transito. Eglino somministrano, in conseguenza, alla stessa officina, la loro sottomissione cauzionata, di fare uscire queste mercanzie dal regno e consegnarne la bolletta di transito, debitamente rivestita del certificato di discarico e di uscita, sotto pena, contro i vetturali o gli spedizionieri, di essere obbligati a pagare il quadruplo dei diritti, ed un'ammenda di cinquecento franchi. (L. 17 dicem. 1814, art. 5.)

9. — Le bollette di transito, e le sottomissioni, indicano l'officina di uscita, e limitano, secondo la distanza, il termine nel quale le mercanzie debbono esservi condotte ed esportate allo straniero. Si aggiunge a questo termine quello di venti giorni, per la consegna delle bollette di transito discaricate. (*Ivi*.)

10. — Le false dichiarazioni fatte all'officina d'entrata, per ottenere irregolarmente il transito, producono, secondo la loro specie, l'applicazione delle pene comminate dagli articoli 18, 20, 21 e 22 della legge del 6-22 agosto 1791, come se le mercanzie falsamente dichiarate fossero destinate per la consumazione interna. (*Ivi*, art. 6.)

11. — I preposti della officina d'entrata possono esigere, prima della spedizione, la riparazione delle botti, delle casse o degl'imballaggi difettosi, o che son propri a favorire delle sottrazioni, malgrado l'impiombatura. (*Ivi*, art. 7.)

12. — Eglino hanno la facoltà di far comprovare il peso netto ed effettivo, nello stesso tempo che il peso lordo, per prevenire la discussione all'officina di uscita, sulla quantità reale delle mercanzie, e della loro tara. (*Ivi*.)

13. — Le casse o i colli sono, dopo una esatta verificazione, assoggettati ad una doppia impiombatura: la prima, sulla cassa a netto, la quale deve essere bucata di maniera che la corda ne traversi gli angoli; la seconda al di sopra dell'imballaggio, nella maniera di costume. (L. 21 aprile 1818, art. 31; 9 febbraro 1832, art. 14.)

14. — Alcuni oggetti indicati dall'articolo 30 della legge del 21 aprile 1818 non possono essere presentati in dogana che separatamente, per ispecie e qualità, in casse in buono stato, di cui la dimensione, in qualunque senso sia, non ecceda le misure che il governo ha determinate, e che debbono essere impiombate come sopra. (L. 21 aprile 1818, art. 30.)

15. — Il transito di certi liquidi (gli oli di olivo) non è autorizzato che a condizione che le botti siano impiombate ed ingessate pei due scopi, che un campione tolto al luogo della partenza e chiuso dalla dogana accompagna le botti pei quali è dimandato il transito, e che l'identità del contenuto ne è comprovata all'uscita. (L. 17 maggio 1826, art. 12.)

16. — Le mercanzie non suscettive di essere impiombate son dichiarate verificate ed enunciate nelle bollette di transito, per pezzo, peso e valore, ed anche, in certi casi, per dimensione. (L. 17 dicembre 1814, art. 7.)

17. — Certe altre mercanzie non sono ammesse al transito che quando sono accompagnate da campioni. (V. ord. 3 luglio 1838.)

18. — Il conduttore di mercanzie spedite in transito, deve presentarle all'officina delle dogane di seconda linea, per

la quale egli entra sul territorio dei due miriametri del raggio di frontiera; o ne esce, per far visitare la bolletta di transito, dopo che gli impiegati han riconosciuto che il carico è intatto, come gli inviluppi dei colli, le corde ed i piombi. (L. 9 febbraro 1832, art. 12.)

19. — I preposti dell'officina di uscita non accordano certificati di discarico delle bollette di transito, che dopo una verificazione esatta dello stato dei piombi, della specie, della qualità, del numero e dei pesi delle mercanzie. (L. 17 dicembre 1814, art. 12.)

20. — Nel caso solamente in cui vi fosse deficit o alterazione dei colli, delle corde o dei piombi, i preposti delle dogane possono procedere alla visita completa, e comprovare le sottrazioni o le sostituzioni che avessero avuto luogo. (L. 9 febbraro 1832, art. 12.)

21. — Se il conduttore ha oltrepassato l'officina senza aver richiesto ed ottenuto il visto dalla dogana è passibile, solidalmente col sommissionario della bolletta di transito, di un'ammenda di 500 franchi. (*Ivi*, art. 12.)

22. — Il transito è intieramente a rischio del sommissionario, senza che possa essere esentato dal pagamento dei diritti allegando la perdita totale o parziale delle mercanzie. Solamente, nel caso di perdita giustificata da un processo verbale del giudice o di un uficiale pubblico, redatto sopra i luoghi ed esibito in tempo utile con la bolletta di transito, la dogana non può esigere che il pagamento del semplice diritto d'entrata. (L. 17 dicembre 1814, art. 8.)

23. — I deficit riconosciuti all'uscita sul peso delle casse, delle balle e delle botti, e che non sono al di sopra del decimo del peso indicato nelle bollette di transito, non sono egualmente soggetti che al pagamento del semplice diritto. (*Ivi.*)

24. — Le mercanzie in transito sono riputate d'una qualità secca, se il proprietario non ha fatto comprovare che erano avariate ed indicare nella bolletta di transito il grado dell'avaria. — In mancanza di questa formalità, le mercanzie che sono presentate all'officina di uscita, avariate, perdono la facoltà del transito. La bolletta di transito può nondimeno essere discaricate pagando immediatamente a questa officina il semplice diritto d'entrata su tali mercanzie, ciò che lascia ai proprietari la facoltà di disporne nell'interno. — Sono eccettuate da queste disposizioni le avarie che non eccedono il due per cento sul valore. (*Ivi*, art. 9.)

25. — I preposti debbono esigere, prima di dare il certificato di discarico, che le mercanzie siano condotte allo straniero sotto la scorta dei preposti. (*Ivi*, art. 12.)

26. — Gli atti di discarico non sono validi che quando le operazioni successive della visita, del trasporto sotto scorta e della uscita, sono state certificate sulle bollette di transito dai verificatori e dai preposti di scorta, e quando questi atti di discarico sono inoltre firmati dal ricevitore e da un altro impiegato. (*Ivi*, art. 12.)

27. — Le mercanzie esenti dai diritti d'entrata non sono soggette alla formalità della bolletta di transito pel transito; ma quelle tra queste mercanzie che sono proibite alla uscita, o soggette ad un diritto diverso da quello della bilancia, sono, dopo la dichiarazione esatta delle quantità, delle specie e delle qualità, la visita e l'impiombatura alla prima officina di entrata, spedite sotto bolletta di pagamento del diritto della bilancia del commercio indicante la loro destinazione speciale pel transito, come l'officina di uscita, ed il termine nel quale possono essere esportate. L'esportazione non è permessa che in questo termine, e per la via indicata, col peso inoltre di far vistare la bolletta di transito in tutte le officine stabilite sulla via, e di far comprovare l'identità delle mercanzie all'officina designata per la uscita. (*Ivi*, art. 13.)

28. — Il diritto di transito è uniformemente di 25 cent. per cento chil. lordi, ma senza addizione del secondo imballaggio, o 15 cent. per 100 franchi di valore, a scelta del dichiarante. (L. 9 febbraro 1832, art. 15.)

—

§ 3. — *Transito del proibito.*

NOZIONI GENERALI

29. — Ogni mercanzia proibita, salvo

quelle che sono eccettuate dalla legge (V. *Quadro*, n. 1, L. 9 febbraro 1832), può transitare, entrando da un porto o da una officina di deposito, designata dalla legge (*Ivi*, Quadro, n. 2, e art. 17), per uscire di nuovo da uno di questi medesimi porti o officine. (L. 9 febbraro 1832, art. 3 e 9.)

30. — Il transito delle mercanzie proibite è soggetto alle condizioni generali determinate pel transito delle mercanzie semplicemente soggette ai diritti, e dippiù alle condizioni seguenti. (L. 9 febbraro 1832, art. 4.)

31. — Per essere ammesse al transito, le mercanzie debbono esser portate sotto la loro vera denominazione, per *natura*, *specie* e *qualità*, sia nel manifesto, se arrivano per mare; sia nella dichiarazione sommaria (V. *Dogane*, n. 910), se arrivano per terra, e dippiù debbono essere dichiarate in dettaglio, ed insieme per specie, qualità, numero, misura, peso lordo e netto, e valore. (V. *Dogane*, n. 107.) (*Ivi*, art. 4.)

32. — Tutti i colli portati nel manifesto o nella dichiarazioni debbono essere presentati alla visita, e, in caso di deficit, il soscrittore del manifesto o della dichiarazione è condannato ad una ammenda di 1000 franchi per ogni collo mancante, per sicurezza della quale il bastimento o la vettura e gli attrezzi che servono al trasporto son ritenuti, ammenocchè l'ammontare dell'ammenda non sia immediatamente consegnato, o non sia somministrata buona e sufficiente cauzione. — Se la verificazione fa scoprire uno o più colli al di sopra del numero dichiarato, o se le mercanzie sono state falsamente dichiarate quanto alla specie o alle qualità, questi colli sono confiscati con ammenda del triplo del valore.

33. — Se la differenza versa sul numero, la misura o il peso, il soscrittore della dichiarazione è condannato ad una ammenda del triplo del valore reale delle quantità che formano l'eccedente, o del valore delle quantità mancanti, stabilita su quella delle mercanzie riconosciute alla verificazione. Tuttavia, l'ammenda è ridotta al semplice valore, se l'eccedente o il deficit non oltrepassi il ventesimo del numero, della misura o del peso dichiarati. — Se la dogana giudica che il valore delle mercanzie non è stato dichiarato alla sua vera tassa, può d'ufizio assegnarne uno più esatto, salvo, se lo spedizioniere contesti, a ricorrere ai commessari periti istituiti dall'articolo 19 della legge del 27 luglio 1822. (V. *Dogane*, § 17.) (*Ivi*, art. 4.)

34. — Allorchè queste mercanzie (e specialmente i fili ed i tessuti) son presentate in *colli stretti* e fortemente compressi, la verificazione se ne opera della maniera seguente: gli oggetti sono ritirati dalle loro balle e messi a nudo senza essere sciolti dal legame che serve a riunirli, e che deve lasciarli abbastanza allo scoverto perchè se ne possa riconoscere la specie, la qualità ed il numero. Questo collo interno, di cui le dimensioni in ogni senso ed il peso netto comprendono le laminette, le tele, i cartoni o le carte ritenute sotto la prima legatura, e la legatura essa medesima, debbono essere enunciati nello stesso tempo della dichiarazione indicata, *sopra*, n. 32, è, dopo verificazione, descritto con tutti i suoi segni di riconoscenza, nella bolletta di transito. (*Ivi*, art. 5.)

35. — Il collo così messo a nudo è soggetto all'impiombatura della dogana, che può dippiù apporvi il suo suggello. Esso è in seguito (immediatamente) riposto nelle balle, che sono egualmente impiombate. (*Ivi*.)

36. — Il modo di verificazione all'entrata, qui sopra determinato, è seguito per la controvisita alla dogana di uscita. Tuttavia, in caso d'indizio di frode, la dogana può, tanto all'entrata che all'uscita esigere la rottura dei legami, e darsi ad una verificazione profonda. (*Ivi*.)

37. — Se la bolletta di transito non è debitamente discaricata in tempo utile dall'officina designata, il sommissionario è costretto al pagamento: 1° del valore delle mercanzie, come è stato designato nella bolletta di transito; 2° e, inoltre, d'una ammenda eguale al triplo del valore. (*Ivi*, art. 6.)

38. — Se l'officina di uscita riconosce che vi è stata sottrazione di una parte delle mercanzie descritte nella bolletta di transito, non dà discarico che per ciò che è stato realmente riesportato, ed il conduttore è personalmente condannato ad un'ammenda eguale al valore dei mezzi di trasporto, dei cavalli e delle vetture, che sono ritenuti per sicurtà di questa

ammenda, se non è immediatamente consegnata o se non è somministrata buona e sufficiente cauzione. (*Ivi*, art. 7.)

39. Se alle mercanzie descritte ne sono state sostituite altre, queste sono confiscate, ed il conduttore è egualmente passibile dell'ammenda eguale al valore dei mezzi di trasporto. (*Ivi*, art. 7.)

40. — L'ammenda a pronunziare nei due casi di sopra è indipendente dalle procedure da esercitare contro il sommissionario della bolletta di transito, come è stato detto *sopra* n. 37, per ciò che non è stato realmente riesportato. (*Ivi*.)

41. — Le pene di sopra determinate contro il sommissionario ed il conduttore debbono essere applicate, quali che siano le mercanzie presentate all'officina di uscita, ed anche nel caso in cui esse non differissero da quelle designate nella bolletta di transito, se allorchè le mercanzie sono state verificate, suggellate ed impiombate secondo il modo indicato *sopra* n. 35, i piombi ed i suggelli apposti sul collo interno son riconosciuti d'essere stati tolti o alterati. (*Ivi*, art. 8.)

42. — Le mercanzie arrivate a destinazione di transito, se non sono ricaricate pel trasporto, possono esser poste sotto il regime del deposito come è spiegato alla parola *Deposito*. (L. 9 febbraro 1832, art. 20, e L. 26 giugno 1835, art. 1 e 3.)

TRASFERIMENTO. — V. *Effetti pubblici*.

TRATTA. — Si dà il nome di *tratte* alle lettere di cambio o ai mandati tratti da una persona sopra uno dei suoi debitori o corrispondenti.

TRATTA DEI NEGRI.

LEGISLAZIONE

V. Dec. 29 marzo 1815 *(Repressione della tratta dei negri)*; — L. 15 aprile 1818 *(Id.)*; — 25 aprile 1827 *(Id.)*; — 4 marzo 1831 *(Nuove misure di repressione)*; — Ord. 16 nov. 1831 *(Ripartizione fra i catturatori de' bastimenti confiscati per crimine di tratta)*; — 24 giugno 1833 *(Catture fatte dagli incrociatori inglesi)*; — 25 luglio 1833 *(Convenzione fra la Francia e l'Inghilterra per la repressione della tratta)*; — 24 dicembre 1834 *(Id. con la Danimarca)*; — 26 dicembre 1835 *(Id. con la Sardegna)*; — 20 agosto 1836 *(Id. con la Novergia.)*

NOZIONI GENERALI

La tratta dei negri era un tempo un ramo importantissimo del commercio marittimo, malgrado che un tal commercio era immorale e contrario alla dignità umana. Oggi questo commercio è considerato come un crimine, e punito con pene le più severe (V. le leggi indicate *sopra*); l'accordo presso a poco unanime, su questo punto, di tutte le nazioni civilizzate ne assicura d'altronde la repressione.

TRIBUNALI DI COMMERCIO. —

V. *Atti di commercio e commerciante*, — V. pure *Arbitramento*, *Arbitramento forzato e Periti*.

LEGISLAZIONE

I tribunali di commercio hanno rimpiazzato gli antichi *Giudici consoli* o *Consoli dei mercatanti*, che erano pure elettivi e la cui prima istituzione rimonta a Francesco 1° (1549). La giurisdizione consolare fu in seguito regolarizzata dalle ordinanze di Errico 2°, del 1556; di Francesco 2°, del 1560; di Carlo 9°, del 1563 e del 1566...; di Luigi 14°, del 1673... — V. in seguito Leggi del 16-24 agosto 1790, tit. 12 *(Creazione dei tribunali di commercio)*; — Cod. comm., art. 615 e seg., ed i decreti del 6 ottobre 1809 e 18 novembre 1810 *(Organizzazione dei tribunali di commercio.)*

INDICAZIONE ALFABETICA

—

—

§ 1. — *Della giurisdizione commerciale in generale, e dei tribunali di commercio in particolare. — Loro organizzazione, e loro composizione.*

NOZIONI GENERALI

1. — La giurisdizione commerciale è attribuita in Francia a due specie di tribunali permanenti: i *tribunali di commercio* ed i *consigli de' periti*. — V. *Periti*.

Nei paesi stranieri, ove sono stabiliti dei consoli, questi ufiziali sono pure chiamati a giudicare, tra francesi, alcune contestazioni che si riferiscono più o meno al commercio. — V. *Consoli*, §§ 4 e 5.

Vi sono finalmente in materia di commercio dei giudici, senza carattere permanente; ma la cui scelta in ogni affare è lasciata alle parti medesime: questi sono gli arbitri. V. *Arbitramento* ed *Arbitramento forzato*.

2. — I tribunali di commercio di cui qui è quistione sono dei tribunali di eccezione, investiti del potere generale di decidere le contestazioni commerciali, salvo quelle che sono state attribuite particolarmente ai consigli de' periti ed agli arbitri forzati.

3. — L'organizzazione dei tribunali di commercio differisce essenzialmente da quella dei tribunali civili, imperocchè essa non ammette l'aggiunzione del ministro pubblico (benchè questa aggiunzione abbia luogo in appello); ed anche perchè i giudici, invece d'essere nominati a vita dal re, sono nominati a tempo, per via d'elezione. Tuttavolta, questa regola riceve eccezione in certe località, in cui i tribunali civili sono essi medesimi chiamati ad adempiere le funzioni di tribunale di commercio. — V. n. 26.

4. — I membri dei tribunali di commercio sono eletti in una assemblea composta di commercianti notabili, e principalmente dei capi delle case più antiche e più raccomandabili per la probità, per lo spirito d'ordine e di economia. (L. comm., 618.) (1)

5. — La lista dei notabili che debbono concorrere alla elezione è formata sopra tutti i commercianti del circondario dal prefetto, ed approvata dal ministro dell'interno; il loro numero non può essere al di sotto di venticinque nelle città

(1) Tolto.

in cui la popolazione eccede 15,000 abitanti; nelle altre città, deve essere aumentato in ragione di un elettore per 1,000 anime di popolazione. (Cod. comm., 619.) (1)

5 bis. — È nulla per eccesso di potere la deliberazione con la quale un tribunale di commercio biasima il modo impiegato dall'autorità amministrativa per la confezione delle liste dei notabili.

16 gennaro 1844. — Cass. — Angers. — S-V. 44. 1. 357.

6. — Ogni commerciante può essere nominato giudice o supplente, se ha l'età di trenta anni, se esercita il commercio con onore e distinzione da cinque anni (C. comm., 620) (2), senza esser necessario che sia portato sulla lista dei notabili. (Carré, *Org. e comp.*, n. 478.)

7. — I negozianti ritirati dal commercio, e non attualmente dati ad altra professione, possono anche essere eletti membri dei tribunali di commercio, se hanno esercitato il commercio durante il tempo prescritto, e se adempiono d'altronde le altre condizioni imposte dalla legge. (Avviso del cons. di Stato dei 2 febbraro 1808.)

8. — Il presidente deve avere l'età di quaranta anni, e non può essere scelto che fra gli antichi giudici. (Cod. comm., 620.) (3).

9. — Ma, nei luoghi in cui non esiste tribunale di commercio, e nei quali vien creato, al tempo della prima nomina dei membri del tribunale, il presidente può essere scelto fra tutti i commercianti che abbiano le condizioni volute dalla legge, senza esser necessario che sia stato già giudice in un tribunale di commercio. (Avviso del consiglio di Stato dei 21 dicembre 1810.)

10. — L'elezione si fa a scrutinio individuale, a pluralità assoluta dei suffragi; ed allorchè si tratta di eleggere il presidente, l'oggetto speciale di questa elezione è annunziato prima di andare allo scrutinio. (Cod. comm., 621.) (4).

11. — Il presidente ed i giudici non possono restare più di due anni in carica, nè esser rieletti che dopo un anno d'intervallo. (Cod. comm., 623.) (5)

12. — In conseguenza, sono nulle le sentenze rese da giudici di commercio dopo il termine delle loro funzioni, ancorchè non siano rimpiazzati (Carré, *come sopra*, n. 480); ma V. decisioni contrarie, *appresso*, n. 29.

13. — I tribunali di commercio essendo posti nelle attribuzioni e sotto la sorveglianza del ministro della giustizia (Cod. comm., 630) (6), il processo verbale di elezione dei membri di questi tribunali è trasmesso a questo ministro, che propone al re la istituzione degli eletti, i quali non sono ammessi a prestare giuramento che dopo essere stati istituiti. (Decr. 6 ottobre 1809, art. 7.)

14. — L'istituzione reale potrebbe essere negata se l'elezione fosse stata irregolare. (Carré *Org. e Compet.* n. 482; Favard, v° *Trib. di comm.*, sez. 4, n. 6.)

15. — Secondo Pardessus, n. 1338, e Favard, *come sopra*, sez. 1, n. 6, questa istituzione potrebbe ancora esser negata nel caso d'indegnità dell'eletto. Noi non possiamo dividere questo sentimento; sarebbe accordare al governo un diritto di controllo e di verificazione sull'attitudine dei commerciauti eletti, controllo incompatibile col principio di libertà e di sovranità che deve presedere ad ogni elezione. A nostro avviso, il membro eletto deve essere riputato degno, ammenochè non sia colpito da qualche incapacità legale.

16. — Le funzioni di giudice di commercio non sono forzate; niente si oppone dunque al perchè i commercianti eletti rifiutino di accettare queste funzioni. (Carré, *come sopra*, n. 479; Favard, *hoc verb.*, sez. 1, n. 7.)

17. — I giudici di commercio prestano giuramento prima di entrare in funzioni, alla udienza della Corte reale, allorchè siede nel circondario comunale in cui il tribunale di commercio è stabilito: nel caso contrario, la Corte reale commette, se i giudici di commercio lo dimandano, il tribunale civile del circondario per ricevere il loro giuramento. (Cod. comm., 629.) (7)

(1) Tolto.
(2) Tolto.
(3) Tolto.
(4) Tolto.
(5) Tolto.
(6) Tolto.
(7) Tolto.

18. — Le funzioni dei giudici di commercio sono solamente onorifiche. (Cod. comm., 628.) (1) — Essi non ricevono alcun trattamento.

19. — Ogni tribunale di commercio è composto di un giudice presidente, di giudici e di supplenti. (Cod. comm., 617.) (2) — Il numero dei giudici non può essere al di sotto di due, nè al di sopra di otto, non compreso il presidente. Il numero dei supplenti è proporzionato ai bisogni del servizio. (Ivi) — Del resto il numero di giudici e di supplenti è fissato, per ogni tribunale, dal decreto del 6 ottobre 1809, e 18 novembre 1810.

20. — Nessun supplente è chiamato che per completare il numero dei giudici necessario. (Cod. comm., 626.) (3)— V. *appresso*, n. 31 e s.

21. — Allorchè per ricusazioni o impedimenti non resta nei tribunali di commercio un numero sufficiente di giudici o di supplenti, questi tribunali sono completati con negozianti presi sulla lista formata in virtù dell'articolo 619, Cod. comm. (4), e secondo l'ordine nel quale vi sono portati, se hanno d'altronde le qualità enunciate nell'articolo 620 dello stesso Codice (5). (Decreto del 6 ottobre 1809, art. 4.) — V. *appresso*, n. 31.

22. — Vi è, presso ogni tribunale di commercio un cancelliere, e degli uscieri nominati dal re. (C. comm., 624.) (6)

23. — Il tribunale di commercio di Parigi è diviso in due sezioni, ed ha quattro uscieri. (Decr. 6 ottobre 1809, art. 5.) — Gli altri tribunali di commercio non hanno che due uscieri. (*Ivi*, art. 6.)

24. — Vi è un tribunale di commercio in ciascuna delle città designate nei quadri annessi ai decreti del 6 ottobre 1809 e 18 novembre 1810. Questo numero è suscettivo di essere aumentato, secondo i bisogni del commercio e dell'industria.

25. — Il circondario di ogni tribunale di commercio è lo stesso di quello del tribunale civile nella giurisdizione del quale è situato; e se si trovano più tribunali di commercio nella giurisdizione di un sol tribunal civile, è assegnato loro un circondario particolare. (Cod. comm., 616.) (7) — Questi circondari son determinati nei tribunali esistenti dal decreto del 6 ottobre 1809.

26. — Nei circondari in cui non vi sono tribunali di commercio, i giudici del tribunale civile esercitano le funzioni e conoscono delle materie attribuite ai giudici di commercio. (Cod. comm., 640.) (8) — L'istruzione, in questo caso, ha luogo nella stessa forma come innanzi ai tribunali di commercio, e le sentenze producono gli stessi effetti. (Cod. comm., art. 641.) (9) — V. *sopra*, n. 3.

27. — Osserviamo, tuttavia, che la legge non avendo istituiti ufiziali del ministero pubblico presso i tribunali di commercio nominati per elezione, queste funzioni non debbono essere esercitate innanzi ai tribunali civili che giudicano commercialmente.

GIURISPRUDENZA

28. — Lo stabilimento d'un tribunale di commercio in un luogo in cui non esisteva per lo innanzi, spoglia la giurisdizione civile della cause commerciali che vi erano pendenti, come impedisce di conoscere delle cause che si eleveranno in futuro.

Iacquet. — 21 dicembre 1812. — Brusselles. — S-V. 13. 2. 214.

29. — Benchè ai termini dell'articolo 623, C. comm. (10), i giudici di commercio non debbono restare che due anni in carica, essi possono intanto, dopo il termine di questi due anni, continuare le loro funzioni, finchè non sono stati rimpiazzati. — Per conseguente, è valida la sentenza nella quale son concorsi dopo il termine dei loro due anni di esercizio.

Eduardo C.... 13 giugno 1838. — Cass. — Angers. — S-V. 38. 1. 619.

29 bis. — Id. . . .

Vihal. — 5 ag. 1841. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 41. 1. 804.

30. — *Fu giudicato ancora* che l'art. 523 del Cod. di commercio (11), il quale dispone

(1) Tolto.
(2) Tolto.
(3) Tolto.
(4) Tolto.
(5) Tolto.
(6) Tolto.
(7) Tolto.
(8) LL. di ecc. aff. comm., art. 618. — Nelle provincie o valli e ne' circondari dove non vi saranno tribunali di commercio, la procedura dei tribunali civili e de' giudici di circondario che rispettivamente ne faranno le veci, sarà la stessa che quella de' tribunali di commercio, e le sentenze produrranno gli stessi effetti.
(9) LL. di ecc. aff. comm., art. 618. — V. nota precedente.
(10) Tolto.
(11) Tolto.

che il presidente ed i giudici d'un tribunale di commercio non possono restare più di due anni in carica, non è talmente di rigore che non vi si possa derogare per gravi motivi, e, per esempio, affinchè il corso della giustizia non sia interrotto aspettando l'elezione tardiva dei nuovi magistrati.

Seviz. — 31 dicembre 1830. — Colmar. — S-V. 31. 2. 230.

31. — Una sentenza resa da un tribunale di commercio non è nulla, sol perchè un supplente chiamato per completare il tribunale non è stato chiamato nell'ordine del quadro.

Parlongue. — 18 agosto 1825. — Cass. — St-Hippolyte. — S-V. 26. 1. 125. — D. P. 25. 1. 413.

32. — È nulla la sentenza d'un tribunale di commercio nella quale è concorso un giudice supplente, di cui la presenza non era necessaria per completare il numero de'giudici voluto dalla legge.

Gueffier. — 3 gennaro 1828. — Cass. — Brionde. — S-V. 38. 1. 123.

33. — Id... La nullità ha luogo o è proponibile, ancorchè il supplente non sia stato ricusato da alcuna delle parti.

Sabadie. — 18 nov. 1811. — Cass. — S-V. 12. 1. 27. — D. A. 11. 69.

34. — Non perchè una sentenza di un tribunale di commercio porti la menzione che è stata resa in una udienza in cui erano in seduta tre giudici titolari e due giudici supplenti, ne segue necessariamente la pruova che i due giudici supplenti han preso parte alla sentenza, allorchè soprattutto è detto che la sentenza è stata *opinata conformemente alla legge*.

Lemaresceal. — 31 marzo 1817. — C. Rig. — Caen. — S-V. 27. 1. 470. — D. P. 27. 1. 260.

35. — Se, dopo le difese innanzi un tribunale di commercio, uno o più dei magistrati si ricusano, il tribunale può, senza che vi sia bisogno di ricominciare le difese, chiamare, per completarsi, i giudici supplenti in presenza dei quali la causa fosse stata difesa.

Perregaux. — 24 ag. 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 513. — D. P. 33. 2. 244.

36. — È valida la sentenza resa da un tribunale di commercio composto solamente da un giudice titolare e da due negozianti notabili.

Galien e Toupet. — 2 dicembre 1824. — Poitiers. — S-V. 25. 2. 409.

37. — I commercianti notabili chiamati, conformemente all'articolo 4 del decreto dei 6 ottobre 1809, per concorrere ad una sentenza del tribunale di commercio, in caso di impedimento dei giudici o dei supplenti, non sono tenuti a prestare precedente giuramento.

Toupet. — 2 dicembre 1824. — Poitiers. — S-V. 25. 2. 409. — D. P. 33. 2. 75.

38. — Una sentenza del tribunale di commercio nella quale son concorsi dei notabili, in mancanza de'giudici o supplenti, non è nulla sol perchè non attesti che questi notabili sono stati chiamati nell'ordine del quadro o della lista redatta in conformità dell'articolo 619, Cod. comm. (1) — La presunzione è che la formalità è stata osservata.

Galien e Toupet. — 2 dicembre 1824. — Poitiers. — S-V. 25. 2. 409.

39. — I tribunali di commercio non hanno vacanze.

5 frutt. anno 8. — Dec. cons. — S-V. — 1. 2. 146.

—

§ 2. — *Giurisdizione e competenza dei tribunali di commercio.*

NOZIONI GENERALI

40. — **La giurisdizione o la competenza eccezionale dei tribunali di commercio è basata piuttosto sulla natura degli atti che danno luogo alla contestazione, che sulla qualità delle persone; in altri termini, essa è piuttosto materiale (*ratione materiae*) che personale (*ratione personae*), nel senso che se certe persone (i commercianti o i negozianti) sono in generale sottomessi alla giurisdizione commerciale, non è che in quanto che gli atti a causa de' quali vi son chiamati, son presunti essere atti di commercio o di negozio. (Favard de Langlade, *hoc verb.*, sez. 2, § 1, n. 6.) — V. *appresso*, n. 61.**

40 bis. — L'articolo 631, Cod. comm. (2), portante che i tribunali di commercio conosceranno delle obbligazioni fra negozianti, si applica tanto alle obbligazioni nate senza convenzione (delitti o quasi delitti), quanto a quelle che derivano da una convenzione.

Tillemans. — 5 agosto 1842. — Aix. — S-V. 43. 2. 137.

Adde, in questo senso, le nostre osservazioni sopra una sentenza del tribunale di Algieri, citata *appresso*, n. 94 ter.

40 ter. — Sulla competenza del tribunale di commercio, allorchè la contestazione è relativa ad un atto che non è commerciale che a riguardo di una delle parti, ved. *Atto di*

(1) Tolto.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 610.

commercio, n. 137 bis, e *Competenza*, n. 2 bis e seg.

41. — Da ciò segue, che se l'atto porti in sè stesso la pruova che non è commerciale, non può malgrado la qualità di commerciante di colui da cui emana, rendere quest'ultimo giudicabile dal tribunale di commercio. — V. *appresso*, n. 54.

42. — Bisogna osservare ancora, che i tribunali di commercio non sono competenti che per statuire sulla contestazione commerciale che loro è sottomessa: una volta resa la loro sentenza, essi sono spogliati, e non hanno alcuna giurisdizione a riguardo delle difficoltà che la sua esecuzione può far nascere. (Codice proc., 442.) (1) — V. *appresso*, § 5. — Essi non possono neanche conoscere degli incidenti che nascono innanzi a loro, che quando questi incidenti sollevino delle quistioni che sono di loro competenza, o almeno, che quando questi incidenti, se eccedano la loro competenza, si risolvono in mezzi di difesa, e non costituiscono un nuovo processo e distinto. — V. *appresso*, n. 66 e s.

43. — I tribunali di commercio conoscono:

1° di tutte le contestazioni relative alle obbligazioni ed alle transazioni, fra *commercianti*, cioè fra negozianti, mercatanti, banchieri, ecc. (Cod. comm., 631.) (2) — Sulla quistione di sapere quali persone debbano esser considerate come *Commercianti*, V. tal parola.

2° fra *tutte le persone*, delle contestazioni relative agli atti di commercio. (*Ivi.*) (3) — Sulla quistione di sapere quali atti sono riputati *Atti di commercio*, V. questa parola.

44. — I tribunali di commercio conoscono dei semplici biglietti o biglietti ad ordine, allorchè sono atti di commercio, V. a tal riguardo la parola *Biglietto ad ordine*, n. 10 e s., ed *appresso* n. 54 e s. — È lo stesso dei biglietti fatti dai contabili di pubblici denari. (Cod. comm., 634.) (4) — A ben più forte ragione, i tribunali di commercio conoscono delle *lettere di cambio* fra ogni sorta di persone. — V. questa parola, § 15.

45. — Il fedejussore d'un commerciante diviene giudicabile dal tribunale di commercio, se l'atto ad occasione del quale la garantia è stata data è un atto di commercio (Carré, *Org. e comp.*, t. 2, art. 386, p. 608, 609), di maniera che il fidejussore sia riputato aver fatto atto di commercio; ma se il fidejussore nega di aver garantito, la conoscenza dell'eccezione appartiene ai tribunali ordinari. (*Ivi*, p. 610.) — V. *appresso*, n. 87 e s.

46. — I tribunali di commercio sono competenti per pronunziare sul ricorso che il fidejussore d'un debito commerciale esercita, dopo aver pagato questo debito, contra il debitore principale o i suoi confidejussori. (*Ivi.*)

47. — Allorchè una obbligazione solidale è stata contratta da commercianti e da non commercianti, il creditore può far citare tutti i debitori, sia innanzi la giurisdizione commerciale, sia innanzi la giurisdizione civile, a sua scelta; ma se si perseguita separatamente, non può citarli che innanzi la giurisdizione che loro è propria, ammenochè tuttavia, lo impegno non costituisce per tutti un atto di commercio, o non sia una lettera di cambio. (Carré, *Org. e comp.*, art. 386, p. 611; Pardessus, n. 1349; Favard, *hoc verb.*, sez. 2, § 1, n. 8.)

48. — I tribunali di commercio conoscono egualmente delle azioni contra i fattori, i commessi dei mercatanti o i loro servitori, pel fatto solamente del traffico del mercatante al quale sono addetti. (Cod. comm., 634) (5) — V. *Atto*

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 653. — I tribunali di commercio non conosceranno della esecuzione delle loro sentenze. I giudici di circondario ecc.

(2) Ivi, art. 610, comma 1. — I giudici di commercio decideranno

1° di tutte le controversie relative alle obbligazioni ed operazioni tra negozianti, mercanti e banchieri, se l'atto stesso non dimostri che l'affare fu prettamente civile;

(3) Ivi, lo stesso articolo, comma 2. — delle controversie relative agli atti di commercio tra ogni sorta di persone; eccetto i casi in cui la cognizione per legge appartenga al potere amministrativo, a'termini delle leggi dell'amministrazione civile nel regno.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 611 a 612.

(5) Ivi, art. 611, comma 1. — I giudici di commercio decideranno

1° delle azioni contra i fattori, i commessi dei mercanti, o loro servidori, pei fatti solamente del traffico del mercante al quale sono addetti;

di commercio,, n. 121 e s.; *Commesso*, n. 23 e s.

48 bis. — I tribunali di commercio sono incompetenti per conoscere delle azioni formate contra i mercatanti dai loro fattori, a causa degli impegni passati tra loro. (Codice comm., 634; L. 25 maggio 1838, art. 5.)

Jacquat. — 10 genn. 1843. — Bordeaux. — S-V. 43. 2. 191.

49. — Le vedove e gli eredi dei giudicabili dal tribunale di commercio debbono esservi citati in riassunzione d' istanza o con nuova azione, salvo, se le qualità sono contestate, a rinviarli innanzi i tribunali ordinari per esservi regolati, ed in seguito esser giudicati pel merito al tribunale di commercio. (Cod. proc. 426.) (1)

50. — Perchè le vedove e gli eredi di un commerciante siono giudicabili dal tribunale di commercio, non è necessario che l'azione sia stata intentata prima della morte del commerciante: ciò che ha voluto dire l'art. 426, Cod. proc. (2), disponendo che le vedove e gli eredi potranno esser citati *con nuova azione*. (Locré, sull'art. 426.) — V. *appresso*, n. 94.

51. — I tribunali di commercio conoscono ancora d'una quantità di materie che loro sono state specialmente attribuite dalla legge, ed a riguardo delle quali abbiamo indicato le regole di competenza, sotto le parole che le concernono. V. *Agente d'affari*, n. 3, 11 e s.; *Agente di cambio*, n. 26, 48, 70, 163; *Apprendente*, n. 18; *Sensale di commercio*, n. 53 e s.; *Fallimento*, § 28; *Operaio*, n. 25 e s., 48 e s., 90 e s.; *Periti*, n. 51; *Società*, § 13; *Vendita*. n. 46 ecc.

Infine i tribunali di commercio conoscono (benchè a questo riguardo l'attribuzione della legge non sia formalissima) di tutti i contratti o quasi-contratti marittimi, e generalmente di tutte le contestazioni alle quali possono dar luogo i fatti del mare. (Ord. 1673, tit. 12, art. 7; 1681, lib. 1, tit. 2, art. 1 e 2; LL. 16-24 agosto 1790, tit. 12, art. 2; 9-13 agosto 1791, tit. 1. art. 1; Cod. comm., 633; Locré, su quest' articolo; Carré, *Comp.*, art. 386.)

GIURISPRUDENZA

52. — I tribunali di commercio sono tribunali di eccezione: essi non possono conoscere che degli oggetti che loro sono nominatamente attribuiti.

Delestre. — 5 settembre 1814. — Cass. — Rouen. — S-V. 14. 1. 266. — D. A. 3. 362.

53. — I tribunali di commercio non sono competenti per conoscere delle contestazioni relative ad impegni e transazioni fra negozianti, che quando questi impegni e transazioni si riferiscono al commercio.

Vosgain. — 9 febbraro 1816. — Metz. — S-V. 19. 2. 56. — D. A. 2. 738.

Id. — Austry. — 5 marzo 1825. — Tolosa. — S-V. 26. 2. 65. — D. P. 25. 2. 155.

Id. — 22 maggio 1819. — Bruxelles. — G. Brux. 1819. 2. 56.

53 bis. — I tribunali di commercio non sono competenti per conoscere delle contestazioni relative agli impegni ed alle transazioni fra negozianti, che quando questi impegni e transazioni si riferiranno al commercio. (Cod. comm., 631.) (3)

Montcharmont. — 10 maggio 1843. — Bourges. — S-V. 44 1. 37.

54. — I semplici biglietti tra commercianti non sono riputati effetti di commercio. — In conseguenza le contestazioni alle quali danno luogo non sono della competenza dei tribunali di commercio.

Poullet. — 26 vend. anno 7. — Cass. — S-V. 1. 1. 173. — D. A. 2. 715.

55. — È lo stesso d'un biglietto sottoscritto da un commerciante, allorchè è fatto per valuta di spese di procedura di un affare di preda. — In questo caso non vi è luogo all'arresto personale. — L'errore su questo principio è un mezzo di cassazione.

Dequen. - 8 genn. 1812. — Cass. — Bordeaux. — S-V. 12. 1. 254. — D. A. 6. 747.

56. — I tribunali di commercio sono competenti per conoscere di una dimanda di danni ed interessi, formata accessoriamente ad una contestazione sopra un atto o un fatto di commercio, all' occasione del quale i danni e

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 632. — Le vedove e gli eredi di persone sottoposte alla giurisdizione del tribunale di commercio potranno intimarsi avanti ad esso così per la riassunzione, come per la introduzione di nuova istanza. Ma se cadrà controversia sulla qualità delle persone, questo incidente sarà rimesso a' tribunali ordinari per giudicarne, ed in seguito il tribunale di commercio pronunzierà sul merito;

(2) Ivi, lo stesso articolo, V. nota precedente.

(3) Ivi, art. 610.

gl'interessi reclamati fossero stati sofferti. (V. *appresso*, n. 68.)

1 febbraro 1827. — Bruxelles. — G. Brux. 1827. 1. 373.

57. — L'azione per pagamento delle spese dovute ad una commissione sanitaria per visita di naviglio è della competenza del tribunale di commercio, perchè fa parte delle spese della spedizione marittima, atto essenzialmente commerciale.

Commessione sanitaria di Calais. — 22 aprile 1835. — Cass. — Douai. — S-V. 35. 1. 435.

58. — Degli intraprenditori di costruzioni e di caldaie per una *fucina* appartenente ad una società commerciale, se non sono pagati dai soci proprietari, possono tradurli innanzi la giurisdizione commerciale.

Heulès. — 15 luglio 1825. — Tolosa. — S-V. 26. 2. 131. — D. P. 26. 2. 21. — V. *Atto di commercio*, n. 88 e s.

59. — L'intrapresa per la nettezza d'una città è virtualmente compresa negli atti di commercio specificati dall'articolo 632, Cod. comm. (1), e sottomette gl'intraprenditori alla giurisdizione commerciale.

Farinelli. — 26 febbraro 1814. — Torino. — S-V. 16. 2. 80. — D. P. 1. 249.

60. — La legge che attribuisce ai tribunali di commercio la conoscenza di ogni impegno contratto da negozianti non riceve eccezione nel caso di un atto passato fra negozianti che sono stati persone interposte per particolari non commercianti.

Astruc. — 27 frim. anno 11. — Nimes. — S-V. 4. 2. 633.

61. — Ai termini dell'articolo 631, Cod. comm. (2), i non commercianti sono, come i commercianti stessi, giudicabili dai tribunali di commercio, sol perchè sono perseguitati per causa di atti di commercio; dunque ogni decisione che suppone che bisogna esser commerciante per esser giudicabile da questi tribunali deve esser cassata come contraria a questo articolo.

Pian. — 3 giugno 1817. — Cass. — Parigi. — S-V. 17. 1. 276.

62. — Un particolare non commerciante che non ha comprato per rivendere non può agire innanzi ai tribunali di commercio per la nullità delle vendite che gli sono state fatte, ancorchè il venditore sia negoziante, e le mercanzie siano state comprate in fiera.

Grand. — 19 agosto 1808. — Nîmes. — S-V. 10. 2. 548.

63. — Allorchè un negoziante agisce contro un particolare che non è negoziante, per un conto che comprende in una volta degli articoli relativi ad operazioni di commercio e ad operazioni civili, il tribunale di commercio è incompetente.

24 giugno 1825. — Liége. — G. Brux. 1827. 3. 119.

64. — L'obbligazione puramente civile di un affittatore, come quella di pagare in mercanzie provvenute dal suolo, una certa parte dei suoi fitti, se diviene ulteriormente l'oggetto d'una negoziazione, o d'un trasferimento *commerciale* per parte del proprietario del fondo, non cambia perciò di natura relativamente all'affittatore rimasto estraneo a questa operazione, e non può, per conseguente, sottometterlo alla giurisdizione commerciale.

Dupré. — 27 giugno 1831. — Cass. — Rouen. — S-V. 31. 1. 302.

65. — Il non commerciante il quale, trattando con un commerciante non ha fatto atto di commercio, può, a sua scelta, citare quest'ultimo innanzi al tribunale civile o innanzi al tribunale di commercio: egli non è tenuto a procedere innanzi la giurisdizione commerciale.

Chabenef. — 17 luglio 1837. — Bourges. — S-V. 38. 2. 120.

66. — Un tribunale di commercio adito per una dimanda principale che è della sua competenza non può conoscere della dimanda riconvenzionale, se l'oggetto della riconvenzione esce dal cerchio delle materie che gli sono attribuite. — E l'eccezione di incompetenza può esser proposta dopo che il giudice ha reso una sentenza interlocutoria sul merito della causa.

21 aprile 1818. — Bruxelles. — G. Brux. 1818. 1. 314.

67. — Un tribunale di commercio non può giudicare una quistione incidente che di sua natura è fuori della sua competenza, ancorchè questo incidente costituisce il mezzo di difesa e si eleva in affari di cui il merito è della sua competenza.

Gherardi. — 28 maggio 1811. — Cass. — S-V. 11. 1. 261. — D. A. 3. 370.

67 bis. — Il tribunale di commercio, adito con l'atto introduttivo d'istanza di una dimanda fuori delle sue attribuzioni, e che si dichiara, in conseguenza, incompetente per stabilirvi, non può ritenere la conoscenza d'una dimanda accessoria formata con conclusioni incidenti, quando pure questa domanda accessoria versasse sopra un oggetto della sua competenza. (Cod. comm., 631 e seg.; C. proc., 424.) (3)

Dieu. — 14 febbraro 1843. — Douai. — S-V. 43. 2. 189.

68. — Un tribunale di commercio può co-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 3.
(2) Ivi, art. 610.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 610 e seg.

noscere delle *eccezioni* o degl'incidenti che nionte haono di commerciale, ma che si risolvono in *mezzi* per far accogliere o rigettare la dimanda principale. (C. comm., 631) (1) — Cosl, allorchè nn girante d'offetto di commercio è citato innanzi al tribunale di commercio, per via di ricorso per parte del portatore , in mancanza di pagamento d'un effetto protestato, se avviene che il convenuto contesti la ammissibilità dell'azione ricursoria, sostenendo che si è estinta per mancanza di regolare protesto, questa quistione incidente deve (e ciò è senza difficoltà) esser decisa, come la contestazione principale, dal tribunale di commercio. — Ma se l'attore sostiene alla sua volta che supponendo il protesto nullo, la nullità sarebbe stata cagionata dalle manovre fraudolenti del girante citato oon ricorso, e cho, sotto forma di danni ed interessi per aver cagionato la nullità del protesto, il convonnto deve essere condannato ad una somma eguale alla valnta del biglietto pel quale vi è contra di lui azione ricursoria , quest' ultima eccezione si riferisce ancora e necessariamente all'esame della dimanda principale; essa può essere giudicata dal tribunale di commercio.

Amiot. — 2 agosto 1827. — C. Rig. — Lisieux. — S-V. 28. 1. 18. — D. P. 27. 1. 440. — V. ancora *sopra*, n. 56.

69. — Il tribunale di commercio adito per una dimanda di pagamento di una lettera di cambio sottoscritta o girata da una donna è incompetente a gindicare se la donna ha pototo, giusta il suo contratto di matrimonio , validamente obbligarsi.

Naud. — 12 marzo 1828. — Nîmes. — S-V. 29. 2. 45. — D. P. 27. 2. 189.

69 bis. — *Fu giudicato in senso contrario.*

Naud. — 25 novembre 1828. — Nîmes. — S-V. 29. 2. 46. — D. P. 29. 2. 188.

70. — Il tribunale di commercio adito per una dimanda di pagamento di un biglietto ad ordine sottoscritto da un mandatario non è competente, nel caso in cni il mandante (convenuto) sostienc che il mandato non dava potere al mandatario che di sottoscrivere dei biglietti semplici, e non dei biglietti ad ordine, per esaminare a tal riguardo il merito della procura , valutandone l' estensione, gli effetti o la conseguenza. — È questa una quistione la cui conoscenza appartiene esclusivamente ai tribnnali civili.

De la Châtre. — 26 agosto 1828. — Poitiers. — S-V. 29. 2. 88. — D. P. 29. 2. 132.

70 bis. — Il mandato da un commerciante dato ad un altro commerciante di riouperare, mediante un diritto di commessione , un credito commerciale, è un mandato commerciale, ancorchè per oporaro questo rimborso sia bisognato ricorrere a vie giudiziarie. In conseguenza, il tribunale di commercio è competente per conoscere dell'azione formata contra il mandante dal mandatario, pel pagamento doi suoi onorari e spese. (C. comm., 631.) (2)

Echevaria. — 8 marzo 1841. — Bordeaux. — S-V. 42. 2. 107.

V. in senso contrario, v° *Atto di commercio*, n. 131 bis.

70 ter. — Il mandato dato da un commerciante ad un altro commerciante di soddisfare un debito di commercio è un mandato commerciale; per conseguente, l' osecnzione può esserne dimandata innanzi al tribunale di commercio. (C. comm., 631.) (3)

Bouche. — 14 agosto 1840. — Bordeaux. — S-V. 40. 2. 440.

71. — Allorchè il soscrittore di biglietti ad ordine oppone inoanzi al tribunale di commercio in cui è citato pel pagameoto, la nullità dei biglietti, per aver per causa un debito di giuoco, ed il portatore dei biglietti riconosce che tale è in effetto la causa di questi biglietti, ma li sostiene nondimeno validi, il tribunale è incompetonte, e devo anche d'ufizio rinviare la causa innanzi ai tribunali civili.

Vidal. — 4 luglio 1828. — Montpellier. — S-V. 29. 2. 106.

72. — Il tribunale di commercio è incompetente per conoscere delle difficoltà elevate sulla *proprietà* d'un biglietto ad ordine sottoscritto in vantaggio della sposa, e *rivendicato* dal marito. — È egualmente incompetente per decidere che la sposa aveva dei beni parafernali, e che ha potuto disporre d'un effetto di commercio senza il consenso di suo marito.

Rougier. — 22 nov. 1808. — Riom. — S-V. 9. 2. 121. — D. P. 9. 2. 77.

73. — L' azione per rostituzione dell' ammontare di un biglietto ad ordine che si pretende aver pagato *per errore* è della competenza del tribunale di commercio, se d'altronde il convenuto è negoziante.

Datin. — 20 maggio 1829. — Bordeanx. — S-V. 29. 2. 255. — D. P. 33. 2. 107.

74. — Vi è eccesso di potore, per parte di un tribunalo di commercio , nel conoscere di una quistione di proprietà o di rivendicazione d'un oggetto mobile o immobile.

Asimond. — 13 ottobre 1806. — Cass. — Toloss. — S-V. 6. 1. 471. — D. A. 3. 361.

75. — I tribunali di commercio seno competenti per statuire snll' azione di rivendicazione intentata da un negoziante per mercanzie ohe preteode appartenergli, e che sono state rimesse ad nu altro negoziante da un operaio che impiegavano in comune.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 610.
(2) Ivi , lo stesso articolo.
(3) Ivi, art. 610.

Arsac. — 24 marzo 1809. — Nîmes. — S-V. 12. 2. 202. — D. A. 3. 361.

76. — I tribunali di commercio non possono conoscere di una dimanda per pagamento di biglietti, formata contro un terzo, non come debitore personale, ma per potere esser tenuto dei debiti di questo debitore.

Morel. — 13 giugno 1808. — Cass. — S-V. 9. 1. 80. — D. A. 3. 359.

77. — I tribunali di commercio sono incompetenti per conoscere della validità d'un atto notariale, contenente obbligazione in conseguenza di una operazione commerciale, ed attaccato per vizio di forma.

27 luglio 1810. — Trèves. — S-V. 7. 2. 1232. — D. A. 3. 362.

78. — Il giudice di commercio non può conoscere di una dimanda di convalidazione di sequestro presso terzo, e di dichiarazione affermativa.

Durieux. — 31 dicembre 1811. — Parigi. — S-V. 12. 2. 65. — D. A. 3. 371. — V. *appresso*, § 5.

79. — I tribunali di commercio non possono statuire sopra una dimanda per rimozione di suggelli, ancorchè questa dimanda sia concessa allo scioglimento ed alla divisione d'una società commerciale.

Vanderbroeck. — 21 luglio 1812. — Bruxelles. — S-V. 14. 2. 59. — D. A. 3. 369.

80. — Un tribunale di commercio non è competente per pronunziare sulla dimanda di perenzione delle sue sentenze.

Sibour. — 12 marzo 1825. — Aix. — S-V. 26. 2. 4. — D. P. 25. 2. 205. — V. *appresso*, n. 143.

81. — I tribunali di commercio non possono conoscere incidentemente dello stato delle persone.

Morel. — 13 giugno 1808. — Cass. — S-V. 9. 1. 80. — D. A. 3. 359. — V. *app.*, n. 122 e s.

82. — Allorchè un figlio, citato come erede di suo padre innanzi al tribunale di commercio, pretende non essere erede, il tribunale di commercio non è tenuto a dichiararsi incompetente per statuire sull'eccezione, finchè non si giustifichi dal figlio alcuna rinunzia alla successione di suo padre: non vi è in ciò vera *contestazione sulla qualità*, nel senso dell'articolo 426, C. proc. (1)

Vera e Manara. — 1 luglio 1829. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 29. 1. 26. — D. P. 29. 1. 405. — V. *appresso*, n. 92 e s. — V. pure *Società*, n. 442.

82 bis. — Allorchè, innanzi a giudici di commercio, il convenuto si limita a dimandare che l'attore giustifichi la sua qualità d'erede della persona che pretende rappresentare senza elevare d'altronde una quistione di stato, e senza declinare la competenza della giurisdizione commerciale, i giudici possono pronunziare su questa qualità e dichiararla constante giusta gli atti prodotti. (Cod. proc., 424, 426.) (2)

Bouteille. — 1 giugno 1842. — Cass. — Amiens. — S-V. 42. 1. 707.

83. — Non appartiene al tribunale di commercio, giudice del fatto di fallimento, di esaminare il punto di legalità della sentenza civile che autorizza una cessione di beni. — Questa sentenza, come ogni altra, ha l'effetto della cosa giudicata, finchè non vi è ritrattazione.

Planque. — 4 novembre 1823. — Cass. — S-V. 24. 1. 76. — D. P. 23. 1. 442.

84. — L'incompetenza tratta dal perchè un tribunale di commercio ha pronunziato fra non commercianti sopra un affare non commerciale può esser proposta in appello, benchè non lo sia stata innanzi al tribunale: allorchè soprattutto la sentenza attuata è stata resa in contumacia.

Simon. — 11 giugno 1824. — Angers. — S-V. 24. 2. 207. — D. A. 2. 270.

85. — Una parte non è più ammessibile a declinare la competenza del tribunale di commercio, allorchè, senza opposizione nè riserva da sua parte, ha eseguito una interlocutoria resa contro di essa.

Vedova Case. — 24 dicembre 1824. — Tolosa. — S-V. 25. 2. 413.

85 bis. — L'eccezione d'incompetenza *ratione materiae* essendo di ordine pubblico può esser proposta anche dalla parte che ha portato la causa innanzi al tribunale incompetente. (Cod. proc., 170.) (3)

Claussé. — 15 marzo 1842. — Nancy. — S-V. 42. 2. 480.

85 ter. — In materia di commercio, il convenuto il quale, dopo avere opposta la declinatoria, si difende nel merito, non si rende per ciò inammessibile ad appellare dal capo della sentenza relativo alla competenza. (Cod. proc., 425.) (4)

Imisan. — 9 febbraro 1838. — Poitiers. — S-V. 38. 2. 250.

85 quat. — La parte la quale, in materia commerciale, ha volontariamente proceduto innanzi un tribunale civile, senza rilevare l'incompetenza, nè innanzi questo tribunale, nè innanzi la Corte reale sull'appello da essa interposto, non è ammessibile a proporre più tardi questa incompetenza, come mezzo di cassazione.

Loisel. — 9 gennaro 1830. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 38. 1. 746.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 632.
(2) Ivi, art. 630, 632.
(3) LL. proc. civ., art. 264.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 631.

86. — L'incompetenza del tribunale di commercio, per conoscere di una dimanda di pagamento *d'un biglietto ad ordine*, che non presenta che delle firme d'individui non negozianti, e che non ha per causa operazioni di commercio, non è assoluta. — Essa può essere coverta con l'acquiescenza delle parti.

Mayer Samuele. — 12 aprile 1820. — Metz. — S-V. 21. 2. 340. — D. A. 3. 349.

Id. — 20 settembre 1822. — Bruxelles. — G. Brux. 1822. 2. 298.

87. — L'atto di fidejussione d'una obbligazione commerciale, sottoscritto anche da un non negoziante, costituisce un impegno commerciale, che rende il soscrittore giudicabile dal tribunale di commercio.

I liquidatori Paravey. — 12 aprile 1834. — Parigi. — S-V. 34. 2. 296.

87 bis. — Il tribunale di commercio è competente per conoscere della cauzione d'una obbligazione commerciale, anche quando l'esistenza o la validità di questa cauzione è contestata. (Cod. comm., 631, 632.) (1)

Pautrot. — 25 maggio 1841. — Bordeaux. — S-V. 41. 2. 456.

Id. — Simonot. — 15 febbraro 1842. — Bourges. — S-V. 43. 2. 21.

87 ter. — *Fu giudicato al contrario* che il tribunale di commercio non è competente per conoscere della cauzione d'una obbligazione commerciale, allorchè l'esistenza o la validità di questa cauzione è contestata. (Cod. comm., 631 e 632.) (2)

Millot. — 18 gennaro 1840. — Bourges. — S-V. 41. 2. 182.

87 quat. — Il non commerciante che si rende fidejussore solidale d'un commerciante è giudicabile dai tribunali di commercio.

Berson. — 26 dicembre 1840. — Rouen. — S-V. 41. 2. 151.

88. — *Fu giudicato al contrario*, che il fidejussore d'una obbligazione commerciale non può essere obbligato commercialmente che quando vi si è espressamente impegnato. — Così, allorchè la cauzione è stata data per un debito commerciale, ma che è totalmente estraneo al fidejussore, e che non ha per causa alcun impegno commerciale da sua parte, il giudice consolare è incompetente per conoscere delle contestazioni che si elevano da questo capo.

30 ottobre 1830. — Bruxelles. — G. Brux. 1830. 2. 122.

88 bis. — Id. — Poco importa che la persona che si è obbligata come fidejussore sia essa medesima commerciante.

28 maggio 1832. — Bruxelles. — G. Brux. 1832. 1. 329.

88 ter. — *Fu giudicato al contrario* che l'atto di fidejussione di una obbligazione commerciale non costituisce un impegno commerciale che renda il soscrittore giudicabile dal tribunale di commercio. (Cod. comm., 631, 632.) (3)

Hérault. — 17 giugno 1840. — Orléans. — S-V. 41. 2. 489.

Id. — 6 luglio 1844. — Caen. — S-V. 45. 2. 153.

89. — Il garante che non è commerciante e che non ha fatto atto di commercio non può esser chiamato in garantia innanzi al tribunale di commercio.

Ernia. — 5 maggio 1837. — Parigi. — S-V. 37. 2. 211.

90. — Id. — Così, un mercatante di cavalli citato innanzi al tribunale di commercio per nullità della vendita di un cavallo, per vizio redibitorio, non può chiamare in garantia innanzi a questo tribunale il coltivatore dal quale ha comprato tal cavallo.

Inisan. — 9 febbraro 1838. — Poitiers. — S-V. 38. 2. 250.

90 bis. — Il tribunale di commercio è incompetente per conoscere di una dimanda in garantia formata contro il non commerciante che ha trasmesso per via di girata un semplice biglietto non negoziabile, e sottoscritto da un non commerciante. — Risoluto solamente dalla Corte reale. (Cod. comm., 631.) (4)

Guyard. — 14 febbraro 1839. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 43. 1. 62.

90 ter. — Il garante può esser chiamato in garantia innanzi al tribunale di commercio, adito per la dimanda principale, allorchè non è commerciante, e non ha fatto atto di commercio? — Risoluto negativamente nella 1ª e nella 2ª specie, ed affermativamente nella 3ª. (Cod. proc., 181.) (5)

Giudicato nella 1ª specie: Che un vetturale citato innanzi al tribunale di commercio per restituzione di mercanzie a lui affidate non può chiamare in garantia, innanzi a questo tribunale, un terzo presso il quale pretenda aver depositato queste mercanzie.

Giudicato nella 2ª specie: Che un commessionato di trasporto citato innanzi al tribunale di commercio, a causa dell'avaria delle mercanzie sopravvenuta durante il trasporto, ed occasionata dal rovesciamento della vettura, non può chiamare in garantia avanti lo stesso tribunale, un intraprenditore di lavori pubblici, al quale imputi l'accidente, per non aver

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 610.
(2) Ivi, lo stesso articolo.
(3) Ivi, lo stesso articolo.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 610.
(5) LL. proc. civ., art. 275.

illuminato la strada al luogo dell'accidente ove faceva operare delle riparazioni.

Giudicato nella 3ª specie: Che un mercatante di cavalli citato innanzi al tribunale di commercio, per nullità della vendita di un cavallo, può chiamare in garantia innanzi a questo tribunale il coltivatore da cui ha comprato il cavallo.

1ª *Specie.* — Mathé. — 30 dicem. 1841. — Nancy. — S-V. 42. 2. 513.

2ª *Specie.* — Picot. — 7 aprile 1840. — Amiens. — S-V. *Ivi.*

3ª *Specie.* — 20 agosto 1842. — Parigi. — S-V. *Ivi.*

90 quat. — Il garante può esser chiamato in garantia innanzi un tribunale civile adito per la dimanda principale, anche quando la quistione di garantia fosse in materia di società commerciale.

Specialmente: Nel caso in cui il garante d'una società in commandita è citato innanzi al tribunale civile per rescissione dell'affitto dei luoghi occupati dalla società, può chiamare in garantia innanzi lo stesso tribunale un socio commanditario, per essere reso solidalmente responsabile delle conseguenze della gestione immischiandosi negli atti di tal gestione. (Cod. proc., 181.) (1)

Longeau-Lagrange. — 16 febb. 1844. — Bordeaux. — S-V. 44. 2.

90 quinq. — Sulla competenza in materia di pegno commerciale, ved. *sopra*, vº *Pegno*, n. 61.

91. — Un individuo non può esser tradotto innanzi un tribunale di commercio, per l'esecuzione degl'impegni che ha contratti solidalmente con un mercatante.

Boissonneau. — 13 vend. anno 13. — Cass. — Agen. — S-V. 5. 2. 7.

92. — Un tribunale di commercio non è competente per ordinare, contra gli eredi d'un negoziante, l'*esecuzione* di una sentenza resa contro lo stesso negoziante.

Patoureau. — 3 brum. anno 12. — C. Rig. — Limoges. — S-V. 5. 1. 152. — D. A. 3. 366.

93. — Gli eredi non commercianti sono giudicabili dal tribunale di commercio, per i debiti *commerciali* di colui del quale han conseguito la successione, in tutti i casi in cui il loro autore sarebbe egli medesimo giudicabile dai tribunali di commercio.

Lourdet. — 25 prat. anno 11. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 3. 1. 341. — D. A. 3. 355.

Id. — 20 frim. anno 13. — Cass. — S-V. 5. 1. 152 e 4. 2. 294. — D. A. 3. 356.

Id. — Bonnaud. — 1 settembre 1806. — Cass. — S-V. 6. 2. 743. — D. A. 3. 356.

(1) LL. proc. civ., art. 275.
(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 632.

94. — Nell'art. 426, Cod. proc. civ. (2), portante che le vedove e gli eredi dei giudicabili dal tribunale di commercio vi saranno citati per riassunzione, o per *nuova azione*, le parole *nuova azione* significano *azione principale*, e non suppongono affatto che abbia già esistito un'azione contra il defunto.

Divry. 16 marzo 1812. — Parigi. — S-V. 14. 2. 105. — D. A. 3. 357.

94 bis. — Competenza in materia di contraffazione dei marchi di fabbrica, V. *Contraffazione*, 112 bis.

94 ter. — Il tribunale di commercio è incompetente per conoscere di una dimanda relativa all'usurpazione di un'insegna.

Dubose. — 31 maggio 1843. — Trib. di 1ª istanza di Algieri. — S-V. 45. 2. 4.

94 quat. — I tribunali di commercio sono incompetenti per statuire sopra domande formate da ufiziali ministeriali; a tal caso non si applica l'art. 60, Cod. proc. (3)

Lomer. — 10 maggio 1843. — Caen. — S-V. 44. 2. 172.

94 quinq. — Allorchè a causa dell'astenimento o della ricusazione di tutti i membri di un tribunale di commercio vi è impossibilità di procedere al giudizio di un affare, innanzi a quale giurisdizione questo affare deve esser rinviato dalla Corte reale? È innanzi un'altro tribunale di commercio della giurisdizione, o innanzi al tribunale civile nel circondario del quale è situato il tribunale di commercio che non ha potuto conoscere dell'affare. — Ris. in quest'ultimo senso dalla prima decisione seguente, e nel primo senso dalla seconda decisione. (Cod. proc., 3, 73.) (4)

1ª *Specie.* — Porteu-Albert. — 4 novembre 1836. — Rouen. — S-V. 44. 2. 495.

2ª *Specie.* — Rousseau. — 23 maggio 1844. — Rouen. — S-V. *Ivi.*

§ 3. — *Procedura innanzi ai tribunali di commercio. — Istruzione e sentenza.*

NOZIONI GENERALI

95. — La procedura innanzi ai tribunali di commercio è presso a poco la stessa di quella dei tribunali civili: essa non ne differisce che in alcune forme d'istruzioni rese più semplici o più sommarie¹, ed in generale per l'abbreviazione dei termini. — V. *appresso*, n. 144.

(3) LL. proc. civ., art. 152.
(4) Ivi, art. 103.

95 bis. — Una prima differenza consiste nel che le dimande portate innanzi ai tribunali di commercio sono dispensate dal preliminare di conciliazione (Cod. proc., 49, n. 4.) (1); ma, V. *appresso*, n. 132.

96. — Ogni dimanda portata innanzi ai tribuuali di commercio deve esser formata per atto di citazione, secondo le formalità prescritte per le citazioni innanzi ai tribunali ordinari. (Cod. proc., 415.) (2) — V. sulla forma delle citazioni lo stesso Codice, art. 61 e seg. (3)

97. — Il termine di comparsa è almeno di un giorno. (Cod. proc., 416.) (4) — Questo termine è franco, cioè deve esservi un giorno pieno d'intervallo fra il giorno della citazione ed il giorno della comparsa. (Cod. proc., art. 1033 (5); Carré, n. 1492; Pardessus, n. 1367; Favard, *hoc. verb.*, sez. 3, n. 3.)

98. — Esso deve essere aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di distanza fra il luogo in cui è fatta la citazione, e quello della situazione dei tribunale innanzi al quale il convenuto è chiamato. (Cod. proc., 1033. (6)

99. — Nel caso in cui la citazione è fatta a domicilio eletto, si calcola questo termine secondo la distanza del luogo in cui siede il tribunale e quella di questo domicilio. (Pardessus, n. 1367.) Ma sarebbe lo stesso se si trattasse di lettere di cambio o di altri effetti negoziabili? L'affermativa ci sembra certa se risultasse dalle circostanze della causa, che l'attore aveva conoscenza del domicilio reale del convenuto (*Contra*, Pardessus, n. 1367); se, al contrario, non ha avuto questa conoscenza, non può essere obbligato ad accordare una prolungazione di termine a causa di un domicilio che ignora. — V. *appresso*, n. 145 e seg.

100. — Se colui che è citato dimora fuori della Francia continentale, il termine è, 1° per coloro che dimorano in Corsica, all'isola di Elba o di Capraja, in Inghilterra e negli stati limitrofi della Francia di due mesi; — 2° per coloro dimoranti negli altri stati di Europa, di quattro mesi; — 3° per quelli dimoranti fuori Europa, al di quà del Capo di Buona Speranza, di sei mesi; — e per coloro dimoranti al di là di un anno. (Cod. proc., 73.) (7)

101. — Ma bisogna osservare che, allorquando una citazione ad una parte domiciliata fuori di Francia è fatta alla sua persona in Francia, essa non produce che i termini ordinari, salvo al tribunale a prolungarli, se vi è luogo. (Cod. proc., 74.) (8)

102. — Nei casi che richiedono celerità, il presidente del tribunale può permettere di citare, anche da giorno a giorno, e da ora ad ora, e di sequestrare gli effetti mobili; egli può, secondo l'esigenza dei casi, assoggettare l'attore a dar cauzione, o a giustificare sufficiente solvibilità. Le sue ordinanze sono esecutive, non ostante opposizione o appello. (Cod. proc., art. 417.) (9) — In caso

(1) Tolto.

(2) LL. proc. civ., art. 620. — Ogni domanda sarà fatta ne' tribunali di commercio con atto di citazione a comparire, secondo le formalità ordinate dalle *leggi della procedura ne' giudizi civili* nel titolo *delle citazioni*.

(3) LL. proc. civ., art. 151 e seg.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 621. — Il termine della citazione sarà almeno di un giorno.

(5) LL. proc. civ., art. 1109. — Il giorno della notificazione e quello della scadenza non sono mai computati nei termini generali stabiliti per le citazioni a giorno prefisso, intimazioni, notificazioni ed altri atti fatti alla persona o al domicilio ecc.

(6) Ivi, art. 1109, in fine. — Questi termini saranno prolungati un giorno per ogni spazio di quindici miglia; e quando occorrerà un viaggio, cioè a dire un trasporto ed un ritorno, l'aumento sarà del doppio.

(7) LL. proc. civ., art. 167. — I termini delle citazioni per coloro che dimorano fuori del regno, sono:

1° per coloro che dimorano in uno Stato confinante col regno, di giorni quaranta;

2° in uno Stato non confinante, ma situato nell'Italia, di giorni cinquanta;

3° fuori dell'Italia, ma in Europa, di giorni novanta;

4° per coloro che dimorano fuori dell'Europa al di quà del Capo di Buona Speranza, di mesi sei; e per coloro che dimorano al di là di un anno.

(8) LL. proc. civ., art. 168. — Allorchè quando accaderà che sia personalmente citata nel regno una persona che abbia il domicilio fuori del regno, si osserveranno i termini ordinari: nondimeno i tribunali avranno la facoltà di prorogarli, secondo le circostanze.

(9) LL. di ecc. aff. comm., art. 622. — Nei casi che richiederanno celerità il giudice di circondario o il presidente del tribunale civile o di commercio potrà permettere di citare a comparire, anche da giorno a giorno e da ora ad ora, come pure di sequestrare gli effetti mobili: potrà, secondo l'esigenza de' casi, costringere l'attore a prestar cauzione, o a giustificare la propria idoneità; e i di lui ordini saranno eseguibili non ostante l'opposizione o l'appello.

d'impedimento del presidente, l'autorizzazione di citare da giorno a giorno, o da ora ad ora, può esser data da un giudice: spetta al più antico a rimpiazzare il presidente, e così di seguito, secondo il rango d'anzianità. (Carré, *Proc.* n. 1498.)

103. — Allorchè la citazione è fatta a breve termine, nei casi qui sopra previsti, non si deve meno accordare un aumento di termine, a causa delle distanze. (Carré, *ivi*, n. 1494; Pardessus, n. 1367.) — Nondimeno non vi è luogo ad aumento, allorchè la citazione a breve termine è rimessa alla persona stessa del citato, trovato nel luogo in cui siede il tribunale innanzi al quale deve comparire. (Carré, n. 1494; Pardessus, n. 1367.)

104. — Negli affari marittimi, in cui esistono delle parti non domiciliate, ed in quelli in cui si tratta d'attrezzi, vettovaglie, equipaggi ed accomodamenti di bastimenti pronti a mettersi in vela ed altre materie urgenti e provvisorie, la citazione da giorno a giorno, o da ora ad ora, può esser fatta senza ordinanza, e la contumacia può esser giudicata all'istante. (Cod. proc., 418.) (1)

105. — Ma questa eccezione è ristretta agli affari marittimi; in tutti gli altri affari urgenti, la citazione di giorno a giorno, o di ora ad ora, non può esser fatta senza ordinanza del giudice. Questa opinione che noi dividiamo con Carré, n. 1500; Thomine Desmazures, sull'art. 418, Cod. proc.; Hautefeuille, p. 230; Favard, *come sopra*, è fondata sull'esposto dei motivi, fatto dal tribuno Périn. Tuttavia, Pardessus, n. 1367, è di una opinione contraria.

106. — In generale, ogni citazione deve esser fatta a persona o a domicilio. (Cod. proc. 68.) (2); ma per derogazione a questa regola tutte le citazioni fatte a bordo d'un naviglio, alla persona citata, sono valide. (Cod. proc., art. 419.) (3)

107. — Con queste parole, *ogni citazione*, devesi intendere ogni citazione in materia marittima, e per le cause enunciate nell'articolo 418, C. proc. (4) (V. *sopra*, n. 104): è una conseguenza del principio stabilito al n. 105.

108. — Questa eccezione non può neanche applicarsi ad altri che a marini o passaggieri; noi non stimiamo che possa estendersi per analogia, come lo fa Pardessus, n. 1366, ai vetturali per terra e per acqua. (Carré, n. 1501; e Thomine Desmazures, sull'art. 419.)

109. — L'attore può citare a sua scelta: innanzi al tribunale del domicilio del convenuto; — innanzi a quello nel circondario del quale la promessa è stata fatta, e la mercanzia consegnata; — avanti a quello nel circondario del quale il pagamento doveva essere effettuato. (Cod. proc., art. 420.) (5) — Sulla quistione di sapere qual tribunale è competente, a causa del domicilio e delle altre circostanze qui sopra enunciate. V. *Competenza*. § 2.

110. — Le parti son tenute a comparire di persona, o pel ministero di persona munita di procura speciale. Cod.) proc., art. 421.) (6)

111. — Le parti non possono incaricare di rappresentarle innanzi ai tribunali di commercio i giudici in attività di servizio, i procuratori generali, gli avvocati generali, i procuratori del re, ed i sostituti dei procuratori generali e del re. Nondimeno, i giudici, i procuratori

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 623. — Nelle cause marittime nelle quali intervengono parti non domiciliate nel luogo, e negli affari in cui si tratta di attrezzi, viveri, equipaggi, riparazione di navi pronte a far vela, corredo, ed in altre materie urgenti e provvisorie, la citazione di giorno a giorno e di ora ad ora potrà farsi senza ordine del giudice col solo ministero dell'usciere; e la contumacia potrà essere dichiarata immediatamente.

(2) LL. proc. civ., art. 162, in principio. — Ogni citazione sarà fatta a persona o a domicilio.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 625. — Ogni citazione rilasciata a bordo alla persona citata, sarà valida.

(4) Ivi, art. 623.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 626. — L'attore potrà citare a sua scelta

davanti al giudice del domicilio del reo;

davanti quello nel di cui circondario è stata fatta la promessa e consegnata la merce;

davanti quello nel di cui circondario dovea effettuarsi il pagamento.

(6) Ivi, art. 627. — La procedura nei tribunali di commercio si fa senza il ministero di patrocinatore. Le parti dovranno comparire in persona. Niuno potrà parlare per una parte, se questa, presente all'udienza, non lo autorizzi, o se non sia munito di una procura speciale. Questa procura che potrà esser fatta appiè dell'originale o della copia della citazione, sarà esibita al cancelliere prima della chiamata della causa, e da lui sarà cifrata senza niente esigere.

generali, gli avvocati generali, i procuratori del re, i sostituti dei procuratori generali e del re, possono difendere le loro cause personali, e quelle delle loro mogli, parenti o affini, in linea retta, e dei loro pupilli. (Cod. proc., 86 (1); Carré, n. 1574; Locré, sull'art. 421, Cod. proc.)

112. — Nessuno può parlare per una parte, innanzi ai tribunali di commercio, se la parte presente all'udienza non lo autorizzi, o se non è munito d'una procura speciale. Questa procura che può esser data in piedi dell'originale, o della copia della citazione, è esibita al cancelliere prima della chiamata della causa, è da lui cifrata senza spese. (Cod. comm., art. 627.) (2)

113. — Il ministero dei patrocinatori è interdetto innanzi ai tribunali di commercio. (Cod. comm., 627; Cod. proc. 414.) (3) Donde segue che non vi è luogo a costituzione di patrocinatore, allorchè la causa è portata innanzi un tribunale civile, che adempie le funzioni di tribunale di commercio. (Carré, n. 1487.)

114. — Se le parti compariscono e nella prima udienza non vien profferita una sentenza diffinitiva, le parti non domiciliate nel luogo in cui siede il tribunale sono obbligate a farvi elezione di domicilio. (Cod. proc., 422.) (4)

115. — L'elezione di domicilio deve essere menzionata sul registro originale dell'udienza; in mancanza di questa elezione, ogni notificazione, anche quella della sentenza diffinitiva, è fatta validamente alla cancelleria del tribunale. (*Ivi*) (5) — V. *appresso*, n. 149 e 187.

116. — Se l'attore non si presenta, il tribunale dichiara la contumacia, ed assolve il reo dalle cose contro di lui dimandate. (Cod. proc., 434.) (6)

117. — Se è, al contrario, il convenuto che non comparisce, è egualmente dichiarata la contumacia, ma le conclusioni dell'attore non sono aggiudicate che se si trovino giuste e ben verificate. (C. proc., 434.) (7) — V. *appresso*, n. 149 bis.

118. — Se, di due o di più parti citato, l'una si rende contumace, e l'altra comparisce, l'effetto della contumacia è riunito, cioè a dire, che si aspetta, per pronunziare sul tutto, che la parte contumace sia stata chiamata di nuovo a presentarsi: a tale effetto, la sentenza di riunione è notificata alla parte contumace da un usciere commesso: la notificazione contiene citazione pel giorno nel quale l'affare deve esser chiamato, ed è statuito sul tutto con una sola sentenza, che non è suscettiva d'opposizione. (Cod. proc., 153.) (8)

119. — Osserviamo che i tribunali di commercio non possono, prima di dichia-

(1) LL. proc. civ., art. 181. — Le parti non potranno incaricare della loro difesa, sia verbale, sia scritta, i giudici in attività di servizio, i regi procuratori generali, i procuratori regi ed i loro sostituti, sebbene in tribunali diversi da quelli ove essi esercitano le loro funzioni, anche a titolo di consultazione. Potranno nondimeno i giudici, i regi procuratori generali, i procuratori regi ed i loro sostituti trattare in qualsivoglia tribunale le loro cause personali, quelle delle loro mogli, de'loro consanguinei o affini in linea retta, e quelle dei loro pupilli.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 627, in fine. — Niuno potrà parlare per una parte, se questa, presente all'udienza, non lo autorizzi, o se non sia munito di una procura speciale. Questa procura che potrà esser fatta appiè dell'originale o della copia della citazione, sarà esibita al cancelliere prima della chiamata della causa, e da lui sarà cifrata senza niente esigere.

(3) Ivi, art. 627, in principio. — La procedura ne' tribunali di commercio si fa senza il ministero di patrocinatore.

(4) Ivi, art. 628, comma 1. — Se le parti compariscono, e nella prima udienza non vien profferita una sentenza diffinitiva, le parti non domiciliate nel luogo in cui risiede il tribunale, dovranno fare in esso la scelta di un domicilio.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 628, comma 2. — Di questa scelta dovrà farsi menzione sul registro originale della udienza; ed in mancanza di essa ogni notificazione sarà validamente fatta alla cancelleria del tribunale, quando anche fosse quella della sentenza diffinitiva.

(6) Ivi, art. 643, comma 1. — Se l'attore non comparisce, il giudice dichiarerà sulla contumacia, ed assolverà il reo dalle cose contro di lui domandate.

(7) Ivi, art. 643, comma 2. — Se non comparisce il reo, il giudice dichiarerà sulla contumacia, ed ammetterà le conclusioni dell'attore, se le troverà giuste e ben vericate.

(8) LL. proc. civ., art. 247. — Se di due o di più persone citate, l'una è contumace e l'altra comparisce, l'effetto della contumacia sarà riunito, e la sentenza di riunione sarà notificata alla parte contumace per mezzo di un usciere che verrà destinato. La notificazione dovrà contenere la intimazione a comparire nel giorno in cui la causa dovrà riproporsi; ed il giudizio si terminerà con una sola sentenza non soggetta ad opposizione.

rar la contumacia, allorchè non vi è che un sol convenuto, ordinare che sia citato di nuovo, se la parte che comparisce richiede che la contumacia le sia aggiudicata all' istante. (Carré, n. 1542; Pardessus, n. 1380.)

120. — Gli stranieri attori non possono essere obbligati, in materia di commercio, a differenza di ciò che ha luogo in materia civile, a somministrar cauzione di pagar le spese e i danni e gl' interessi, ai quali potranno esser condannati; enche quando la dimanda è portata innanzi ad un tribunale civile nei luoghi in cui non vi è tribunale di commercio. (C. proc. 423.) (1) — V. *Cauzione judicatum solvi.*

121. — Se il tribunale è incompetente, a causa della materia, deve rinviare le parti, ancorchè la declinatoria non sia stata proposta. (Cod. proc., 424.) (2) — V. *sopra*, n. 84 e s.

122. — Esso deve ancora, allorchè incidentemente ad una istanza commerciale si eleva una contestazione sullo stato civile o la qualità del convenuto, rinviare d'ufizio le parti innanzi ai giudici civili per provvedersi a tal riguardo. — V. *sopra*, n. 81.

123. — Se il tribunale, innanzi al quale si eleva questa contestazione incidente, è un tribunale civile, adito per la dimanda principale, come tribunale di commercio, il rinvio è nondimeno ordinato innanzi ai tribunale giudicante come tribunale civile. (*Contra*, Hautefeuille, p. 233.)

124. — La declinatoria per ogni altra causa diversa dall'incompetenza materiale non può essere proposta che precedentemente ad ogni altra difesa. (C. proc., 424.) (3)

125. — La stessa sentenza può rigettando la declinatoria statuire sul merito, ma con due disposizioni distinte, l'una sulla competenza, l'altra sul merito. (C. proc., 425.) (4) — V. *appresso*, n. 154.

Le disposizioni sulla competenza possono sempre essere attaccate per mezzo dell'appello; è questa una regola generale di procedura in ogni materia, anche quando si tratta di valore infariore all'ultima istanza. (C. proc., 425 e 454.) (5) — V. *appresso*, n. 164.

126. — Se un documento prodotto è impugnato o attaccato di falso, e la parte persiste a servirsene, il tribunale rinvia innanzi ai giudici che debbono conoscerne, e si soprassiede dal giudizio della dimanda principale. (C. proc., 427.) (6) — Nondimeno se il tribunale riconosce che il falso allegato, fosse anche provato, non influirebbe sul merito dell'affare, può passare oltre. (Pardessus, n. 1373; Carré, n. 1528.) — V. *appresso*, n. 155 e s.

126 bis. — Se un documento è impugnato o attaccato di falso innanzi un tribunale civile che giudica come tribunale di commercio, il rinvio deve essere egualmente pronunziato, nel senso che il tribunale rinvia innanzi ad esso medesimo, in udienza ordinaria, per giudicare l'incidente. (Carré, n. 1529; Pardessus, n. 1373.) — V. *appresso*, n. 155 e s.

127. — Se l'eccezione, invece di essere fondata sopra un falso o sopra un impugnamento di scrittura, risultasse solamente dal dolo o dalla frode che si pretenderà essere stati impiegati contra il soscrittore di un atto prodotto nella cau-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 629. — I forestieri attori non possono essere obbligati, in materia di commercio, a prestar cauzione per lo pagamento delle spese, de' danni e degli interessi, ne' quali potrebbero esser condannati, ancora quando la domanda sia portata davanti un tribunale civile ne' luoghi ove non siavi tribunale di commercio.

(2) Ivi, art. 630, comma 1. — Il tribunale se per ragion di materia non è competente, rimetterà le parti al loro foro, quando anche non fosse proposta la declinatoria.

(3) Ivi, art. 630, comma 2. — Per qualunque altra cagione, la declinatoria del foro non può esser proposta che precedentemente ad ogni altra difesa.

(4) Ivi, art. 631, in principio. — La stessa sentenza che rigetta la declinatoria, potrà decidere anche sul merito, ma per mezzo di due dichiarazioni distinte, una sulla competenza, l' altra sul merito ecc.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 631, in fine. — Le dichiarazioni sulla competenza saranno sempre soggette ad appello.

LL. proc. civ., art. 518. — Quando si tratterà d'incompetenza, l'appello sarà ammessibile, benchè la sentenza sia stata qualificata per inappellabile. Nondimeno dalla sentenza profferita in grado di appello non può darsi un altro appello.

(6) LL. proc. civ., art. 633, comma 1.° — Se un documento prodotto non è riconosciuto, o viene impugnato, o attaccato come falso, e la parte persiste a volerne far uso, il giudice di commercio rimetterà le parti al tribunale che dee prenderne cognizione, ed intanto resterà sospeso il giudizio sulla domanda principale.

sa, il tribunale di commercio non cesserebbe di essere competente. (Pardessus, *come sopra*.)

128. — In tutti i casi, se il documento arguito non è relativo che ad uno dei capi della dimanda può procedersi al giudizio sugli altri capi. (C. proc., 427.) (1)

129. — La regola si applica specialmente nel caso in cui trattandosi di un effetto di commercio, colui che s'inscrive in falso non è che un chiamato in garantia, di cui la firma non si trovi nell'ordine delle negoziazioni, per esempio, un datore di avallo: l'inscrizione in falso che formerebbe non essendo di natura da impedire la condanna dell'obbligato principale e dei gerenti, devesi procedere a loro riguardo. (Pardessus, n. 1373.)

130. — Il tribunale può, in tutti i casi, ordinare, anche d'ufizio, che le parti saranno intese in persona, all'udienza o nella camera del consiglio, e, se vi è impedimento legittimo, commettere uno dei giudici, o anche un giudice di pace, per sentirle, il quale stenderà processo verbale delle loro dichiarazioni. (Cod. proc., 428.) (2)

131. — Allorchè, essendo ordinata la comparsa, la parte non comparisce, appartiene ai tribunali di commercio di valutare le cause dell'impedimento allegato. (Carré, n. 1530.) — Essi possono anche, in caso di non comparsa, tener per constanti i fatti sopra i quali il non comparente sarebbe stato interrogato. (Carré, n. 1531; Pardessus, n. 1374.) — V. *appresso*, n. 149 bis.

132. — Se vi è luogo a rinviare le parti innanzi ad arbitri, per esame di conti, documenti o registri, sono nominati uno o tre arbitri per ascoltare le parti, e conciliarle, se è possibile, altrimenti per dare il loro avviso. (C. proc., 429.) (3)

133. — Se vi è luogo a visita o estimazione di opere e mercanzie sono nominati uno o tre periti. (Cod. proc., 429.) (4)

134. — Gli arbitri o i periti sono nominati d'ufizio dal tribunale, ammeno che le parti non si accordino nella scelta all'udienza. (Cod. proc., 429.) (5) — Essi sono ricusabili nei tre giorni dalla loro nomina. (*Ivi*, 430.) (6)

135. — I periti son tenuti a prestare giuramento, e procedono nella forma ordinata dagli articoli 302 e seg., Cod. proc. (7) — Ma è altrimenti degli arbitri, i quali sono chiamati a render conto della loro opinione, piuttosto che ad attestare dei fatti materiali: questi ultimi non sono astretti a prestar giuramento. (Carré, n. 1536.)

136. — Il rapporto degli arbitri e dei periti è depositato alla cancelleria del tribunale. (Cod. proc., art. 431.) (8) — È in seguito spedito e notificato alla parte avversa, ammeno che questa parte non consenta a prendere comunicazione per l'organo della cancelleria. (Carré, numero 1539.)

137. — È di uso a Parigi che il rapporto sia depositato chiuso sotto fascia. — La parte più diligente cita l'altra per l'apertura del rapporto. All'udienza, il rapporto è aperto, ed il tribunale rinvia ad un giorno prossimo, durante il qual tempo le parti possono prendere comunicazione del rapporto. (Chauveau, *Giornale dei patrocinatori*, t. 22, p. 141 e e 386, n. 232.) — V. *appresso*, n. 152 e seg.

138. — Se il tribunale ordina una pruova per testimoni, vi si procede nel-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 633, comma 2° — Ciò non ostante, se il documento è relativo ad un solo articolo della domanda, potrà essere proseguito il giudizio sugli altri.

(2) Ivi, art. 634. — In tutti i casi, il tribunale, anche di proprio ufizio, potrà ordinare che le parti siano ascoltate personalmente o nell'udienza, o nella camera del consiglio; ed in caso d'impedimento legittimo, potrà deputare a tale oggetto uno dei giudici, ovvero un giudice di circondario, il quale stenderà processo verbale delle loro dichiarazioni.

(3) Ivi, art. 635, comma 1° — Se per esame di conti, documenti e registri vi è luogo a rimetter le parti avanti ad arbitri, dovranno esserne nominati uno o tre per sentire le parti e conciliarle, qualora sia possibile, e per dare in caso diverso il loro parere.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 635, comma 2° — Se vi è luogo a visita, ovvero stima di opere o di merci, saranno a ciò nominati uno o tre periti.

(5) Ivi, lo stesso articolo, comma ultimo. — Il giudice di commercio nominerà di proprio uffizio gli arbitri ed i periti, quando le parti non gli avranno scelti concordemente nell'udienza.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 636. — La ricusazione degli arbitri e de' periti non potrà esser proposta se non fra tre giorni dopo la nomina.

(7) LL. proc. civ., art. 396 e seg.

(8) LL. di ecc. aff. comm., art. 637. — La relazione degli arbitri e dei periti sarà depositata nella cancelleria del giudice di commercio.

la forma prescritta per gli esami sommari. Nondimeno nelle cause soggette all'appello, le deposizioni sono redatte in iscritto dal cancelliere, e firmate dal testimone. In caso di rifiuto, ne è fatta menzione. (Cod. proc., art. 432.) (1) — V. su questo punto l'articolo *Pruova testimoniale*, § 2; Ved. pure *appresso*, n. 150 e seg.

139. — I tribunali di commercio non possono ordinare che gli affari che loro sono sottomessi saranno istruiti per iscritto. (Carré, n. 1488.) — Ma allorchè un affare è complicato di fatti e di calcoli può, dopo le difese, esser giudicato sul rapporto d'un giudice. (*Ivi*; Pardessus, n. 1378; Favard, *hoc verb.* sez. 4, n. 4.)

140. — I giudici di commercio sono ostretti, come i giudici ordinari, a statuire su tutte le conclusioni delle parti senza omettere alcuna delle cose che vi sono espresse, e a non dare alcuna decisione sopra una quistione di fatto, che non fosse loro espressamente sottomessa con le stesse conclusioni. (Carrè, *Compet.*, n. 482.)

141. — Le sentenze sono rese da tre giudici almeno. (C. comm., 626.) (2) — V. *sopra*, n. 20 e seg.

142. — Esse debbono essere motivate come tutte le altre sentenze o decisioni (L. 20 aprile 1810, art. 7), e si debbono osservare nella loro redazione e spedizione le forme prescritte dagli articoli 141 e 146, Cod. proc. (3), pei tribunali civili. (C. proc., 433.) (4)

143. — La perenzione d'istanza, per discontinuazione di procedure durante tre anni ha luogo innanzi ai tribunali di commercio, come avanti ai tribunali ordinari. (Cod. proc., 397 e seg.) (5) — V. *appresso*, n. 160.

GIURISPRUDENZA

144. — Le regole generali del Codice di procedura sono applicabili ai tribunali di commercio in tutti i casi in cui la loro applicazione non è contraria all'istituzione di questi tribunali, ed alle regole speciali di procedura innanzi a loro.

Ratel. — 18 marzo 1828. — Rouen. — S-V. 28. 2. 174. — D. P. 28. 2. 90.

145. — Allorchè in materia di lettera di cambio la citazione è fatta, non al domicilio reale del convenuto, ma al luogo in cui ha promesso di pagare, il convenuto non deve avere per comparire un giorno per tre miriametri della distanza che vi è dal suo domicilio reale alla città in cui siede il tribunale di commercio innanzi al quale è citato. — In questo caso, basta osservare le distanze che comporta il domicilio eletto.

Resfort. — 25 prat. anno 10. — G. Rig. — Colmar. — S-V. 2. 1. 321. — D. A. 7. 761.

Id. — 26 febbraro 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 144. — D. A. 7. 761.

Id. 1 marzo 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 144. — D. A. 7. 761.

Id. 26 novembre 1808. — Parigi. — S-V. 9. 2. 22. — D. A. 6. 618.

146. — *Fu giudicato al contrario*, che quando si cita a domicilio eletto, pel pagamento d'una lettera di cambio, si deve osservare il termine che comporta il domicilio reale del convenuto, se si è conosciuto.

Vilatte. — 8 marzo 1806. — Bordeaux. — S-V. 8. 2. 143.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 639. — Se il giudice ordina la pruova per via di testimoni, vi si procederà nelle forme stabilite nelle *leggi della procedura ne' giudizi civili* per gli esami sommari. Ciò non ostante nelle cause soggette ad appello, le deposizioni saranno messe in iscritto dal cancelliere, e firmate da' testimoni: se questi ricusano di sottoscriversi, ne sarà fatta menzione.

(2) Tolto.

(3) LL. proc. civ., art. 233 a 239.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 641. — L'estensione della sentenza si farà dal giudice del circondario, o dal tribunale. Essa dee contenere il nome e cognome de' giudici, e di quello tra loro che ha funzionato da ministero pubblico, se sia stato con siffatta qualità inteso; come anche il nome e cognome de' procuratori, se ve ne sono intervenuti, il nome e cognome, la professione, ed il domicilio delle parti, le loro conclusioni, la esposizione sommaria de' punti di fatto e di diritto, i motivi che hanno determinato il giudice, e la dispositivo.

Art. 642. — Le spedizioni esecutorie delle sentenze saranno intitolate e terminate nel modo seguente:

Il nome ed i titoli del Re,

Il giudice o il tribunale di commercio ha pronunziato la seguente sentenza; (qui si trascrive la sentenza)

Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti, di porre in esecuzione la presente sentenza; a' nostri procuratori generali presso le gran Corti civili, ed a' nostri procuratori regi presso i tribunali civili di darvi mano; a tutti i comandanti ed ufiziali di forza pubblica di prestarvi mano forte, allorchè ne saranno legalmente richiesti.

In fede di che la presente sentenza è stata sottoscritta dal giudice del circondario, dal presidente del tribunale di commercio e dal cancelliere.

(5) LL. proc. civ., art. 490 e seg.

Id. — Mariette. — 4 giugno 1806. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 6. 2. 942.

147. — *Fu giudicato ancora* che, quando in materia di lettere di cambio, la citazione è fatta, non al domicilio reale del convenuto, ma al luogo in cui ha promesso di pagare, il convenuto deve avere per comparire un giorno per tre miriametri della distanza che vi è dal suo domicilio reale alla città in cui siede il tribunale di commercio innanzi al quale è citato.

Coulom. — 6 febbraro 1810. — Agen. — S-V. 14. 2. 193. — D. A. 7. 802.

148. — *Fu giudicato nello stesso senso.*

Mariette. — 4 febb. 1808. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 8. 1. 153. — D. P. 6. 1. 390.

149. — L'elezione di domicilio fatta in un atto di opposizione ad una sentenza contumaciale non rimpiazza, in materia di commercio, l'elezione di domicilio di cui l'articolo 422, Cod. proc. (1), ordina la menzione sul registro originale dell'udienza; ogni notificazione alla parte che non si è rigorosamente conformata alla disposizione di questo articolo è dunque validamente fatta alla cancelleria.

Lecointe. — 9 febb. 1836. — C. Rig. — Trib. di Senlis. — S-V. 36. 1. 827. — D. P. 36. 1. 207.

149 bis. — Allorchè, ai termini dell'articolo 428, Cod. proc. (2), i tribunali di commercio ordinano la comparsa personale di una delle parti, possono, in mancanza di comparsa di questa parte (dopo citazione e senza altra messa in mora), tenere per avverati i fatti a suo carico, come i giudici civili.

Rhin. — 15 febbraro 1812. — C. Rig. — Colmar. — S. V. 12. 1. 241.

150. — Un tribunale di commercio che ammette una pruova deve ordinare che sarà fatta alla sua udienza; esso non può commettere uno dei suoi membri per riceverla.

Cornet. — 19 ag. 1811. — Bordeaux. — S-V. 12. 2. 65. — D. A. 6. 878.

151. — Un tribunale di commercio non ha attribuzione per dare mandato a commessari arbitri di sentire dei testimoni.

Troy. — 16 luglio 1827. — Tolosa. — S-V. 28. 2. 198. — D. P. 29. 2. 94.

152. — L'avviso a dare dagli arbitri, nel caso previsto dall'articolo 429, C. proc. (3), deve racchiudere la loro opinione affermativa o negativa sopra i punti che loro sono sottoposti, senza che possa bastare una semplice opinione ipotetica.

23 maggio 1827. — Bruxelles. — C. Brux. 1827. 2. 86.

153. — Il rapporto degli arbitri nominati in virtù dell'articolo 429, Cod. proc. (4), non è nullo, benchè la minoranza abbia rifiutato di firmarlo.

22 dicembre 1825. — Bruxelles. — G. Brux. 1826. 1. 81.

154. — L'articolo 425, Cod. proc. (5), il quale autorizza i tribunali di commercio a statuire con una sola e medesima sentenza sulla declinatoria e sul merito, perchè sia con due dispositivi distinti, non li autorizza a congiungere la declinatoria al merito, e ad ordinare una pruova o verificazione che si versi simultaneamente sull'una e sull'altro... Tale il caso in cui la pruova ordinata dell'esistenza d'una società dovesse servire a stabilire la competenza del tribunale del luogo in cui questa società è fissata, e per una conseguenza necessaria la qualità di socio e di obbligato di colui contra il quale la dimanda è formata.

Sindaci Girard. — 10 luglio 1837. — C. Rig. — Nimes. — S V. 37. 1. 732.

155. — Allorchè, innanzi un tribunale di commercio, l'atto di citazione è arguito di falso, perchè fa menzione che il protesto d'una lettera di cambio è stato denunziato, il giudice è obbligato a soprassedere, senza distinguere fra il falso principale ed il falso incidente, e senza che sia necessario che le formalità richieste per l'iscrizione in falso incidente siano state adempite.

14 ottobre 1822. — Bruxelles. — G. Brux. 1822. 2. 288.

156. — Basta che l'individuo citato pel pagamento d'una lettera di cambio innanzi al tribunale di commercio arguisca di falso questa lettera di cambio, e che il portatore persista a domandarne il pagamento, perchè il tribunale deve soprassedere dallo statuire sul merito, e rinviare le parti innanzi ai giudici competenti per conoscere del falso.

Pilte-Duvernois. — 1º aprile 1829. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 29. 1. 134. — D. P. 29. 1. 206.

157. — La semplice *denegazione* innanzi ai tribunali di commercio di firme apposte sopra una lettera di cambio, fatta dagli individui ai quali sono attribuite tali firme, basta per far ordinare una sospensione alle procedure, ed il rinvio innanzi a chi di diritto, per far verificare le firme impugnate. — Non è necessario per ciò che vi sia iscrizione in falso.

Boutocy. — 23 agosto 1827. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 28. 1. 199. — D. P. 27. 1. 472.

158. — *Fu giudicato al contrario*, che i tribunali di commercio possono ordinare il

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 628.
(2) Ivi, art. 634.
(3) Ivi, art. 635.

(4) Ivi, lo stesso articolo.
(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 631.

pagamento d'una lettera di cambio, ancorchè vi sia denegazione per parte del convenuto, o anche dichiarazione da sua parte di volere inscriversi in falso. — Non vi è necessità di sospendere le procedure che quando esista una inscrizione in falso legalmente formata.

Chomel. — 9 agosto 1809. — Parigi. — S-V. 9. 2. 1241. — D. A. 8. 427.

159. — I tribunali di commercio aditi per la dimanda di pagamento di un biglietto ad ordine, formata contro il soscrittore che arguisce di falso, non la sua obbligazione, ma una delle girate di cui il biglietto è rivestito, possono pronunziare senza riguardo all'allegazione di falso, se riconoscono che tale allegazione niente ha di serio. In un tal caso, non vi è obbligo pei giudici di soprassedere, e di rinviare sul falso innanzi ai giudici competenti.

Thierrée. — 2 febb. 1836. — C. Rig. — Rennes. — S-V. 36. 1. 86. — D. P. 36. 1. 171.

160. — La perenzione d'istanza per discontinuazione di procedure durante tre anni ha luogo innanzi ai tribunali di commercio, come innanzi ai tribunali civili.

Astruc. — 21 dic. 1836. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 37. 1. 5. — D. P. 37. 1. 97. — V. la decisione di appello. S-V. 34. 2. 488.

Id. — Oger. — 22 giugno 1826. — Amiens. — S-V. 27. 2. 100.

Id. — Marcolorchino. — 26 febbr. 1834. — Bastia. — S-V. 34. 2. 608.

161. — *Fu giudicato in senso contrario.*

Doré. — 16 lug. 1817. — Rouen. — S-V. 17. 2. 416.

§ 4. — *Vie di ricorso. — Opposizione. — Appello. — Cassazione, ecc.*

NOZIONI GENERALI

162. — Le sentenze del tribunale di commercio sono contraddittorie o contumaciali; nel primo caso, esse sono soggette ad appello, quando non sono state rese in ultima istanza; nel secondo possono essere attaccate per via di opposizione. — V. *appresso*, n. 173 e seg.

163. — Esse sono pure, secondo i casi, sottoposte al ricorso in *cassazione*, e suscettive di *ricorso per ritrattazione*, e di *opposizione di terzo*.

164. — ***Appello.*** — I tribunali di commercio giudicano in ultima istanza, tutte le dimande di cui il principale non eccede il valore di 1000 franchi. (Cod. comm., 639.) (1) — V. *appresso*, num. 180 e seg.

165. — L'appello non è ricevuto allorchè il principale non eccede la somma o il valore di 1000 franchi, ancorchè la sentenza non enunciì che sia stata resa in ultima istanza, ed anche quando enunciasse che è stata resa con ammessione di appello. (Cod. comm., 646.) (2) — V. *appresso*, n. 183.

166. — I tribunali di commercio giudicano ancora in ultima istanza tutti gli affari in cui le parti giudicabili da questi tribunali, ed usando dei loro diritti, han dichiarato voler essere giudicate diffinitivamente e senza appello. (Cod. comm., 639.) (3)

167. — Il termine per interporre appello è di tre mesi a contare dal giorno della notificazione della sentenza, per quelle che sono state rese contraddittoriamente, e dal giorno dello spirare del termine dell'opposizione, per quelle che sono rese in contumacia: l'appello può essere interposto il giorno stesso della sentenza. (Cod. comm., 645.) (4) — V. *appresso*, n. 185 e seg.

168. — I termini di appello sono sospesi per la morte della parte condannata. Essi non riprendono corso, che dopo la notificazione della sentenza al domicilio del defunto, ed a contare dallo spirare dei termini, per fare inventario e

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 654.

(2) Ivi, art. 654. — Quando il valore della domanda non eccederà la somma di ducati venti, se la sentenza sia stata profferita dal giudice di circondario; o non eccederà la somma di ducati trecento, se sia stata profferita da un tribunale di commercio; o quando le parti prevalendosi de' loro diritti avran dichiarato per iscritto di voler esser giudicato senza appellazione, questa non sarà ricevuta, ancorchè la sentenza non enuncii che è stata pronunziata senza appello, ed anche quando enunciasse che è stata profferita con ammessione di appello.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 654. — V. nota precedente.

(4) Ivi, art. 655. — Il termine ad appellare dalle sentenze del giudice di circondario o del tribunale di commercio sarà di tre mesi dal giorno della notifica della sentenza; per quelle che saranno state profferite contraddittoriamente; e dal giorno del termine spirato della opposizione, per quelle che saranno state profferite in contumacia. L'appellazione potrà essere dimandata nel medesimo giorno della sentenza.

deliberare. (Cod. proc., 447.) (1) — Se la parte avversa si fosse servita di un documento falso, o ne avesse ritenuto uno decisivo, i termini dell'appello non correrebbero che a datare dal falso riconosciuto, o dal ricuperamento del documento. (Cod. proc., 448.) (2)

169. — L'esecuzione che la parte condannata ha data alla sentenza la rende inammessibile ad appellarne ammeno che la sentenza eseguita non fosse semplicemente preparatoria. (Cod. proc., 451 e 452.) (3) — Si chiama sentenza preparatoria quella che è resa per la istruzione della causa, e che tende a metterla in istato. — Tale sarebbe quella con la quale un tribunale ordinasse, per verificare i diritti del portatore d'una lettera di cambio pretesa simulata, la messa in causa e la comparsa del prendente primitivo, che il traente sostiene non essere che un prestanome; questa sentenza può essere eseguita, senza che si perda il diritto di appellarne. (Cod. proc., 451 e 452.) (4)

170. — L'appello da una sentenza preparatoria non può essere interposto che dopo la sentenza diffinitiva e congiuntamente con l'appello di questa sentenza, ed il termine dell' appello non corre che dal giorno della notificazione della sentenza diffinitiva. (Cod. proc., 451.) (5)

171. — L'appello da una sentenza interlocutoria può essere interposto prima della sentenza diffinitiva; è lo stesso delle sentenze provvisionali. (C. proc., 451) (6) — Si reputano interlocutorie le sentenze rese, allorchè il tribunale ordina, prima di far diritto, una pruova, una verificazione, una istruzione che pregiudica il merito. (Cod. proc., 452.) (7)

172. — Gli appelli dalle sentenze dei tribunali di commercio sono portati innanzi alle Corti reali nella giurisdizione delle quali i tribunali son situati. (Cod. comm., 644.) (8) — Essi vi sono istruiti e giudicati come appelli di sentenze rese in materia sommaria: la procedura, sino e compresavi la sentenza diffinitiva, è conforme a quella che è prescritta per

(1) LL. proc. civ., art. 511. — Il termine ad appellare è sospeso per la morte della parte succumbente. Non riprenderà il suo corso, che dopo la notificazione della sentenza al domicilio del defunto, fatta colle formalità stabilite dall'articolo 183; e dopo spirati i termini per fare inventario e per deliberare, tutte le volte che la sentenza fosse stata notificata prima della scadenza di questi ultimi termini.

Questa notificazione può farsi agli eredi collettivamente e senza designazione di nomi e qualità.

(2) LL. proc. civ., art. 512. — Se la sentenza si fosse pronunziata sul fondamento di un documento falso, o per causa di dolo personale, e se la parte fosse stata condannata in conseguenza di non aver potuto produrre un documento decisivo che era nelle mani dell'avversario, il termine ad appellare non decorre che dal giorno in cui la falsità sarà riconosciuta o giuridicamente verificata, o dal giorno in cui il dolo personale è stato scoperto o finalmente dal giorno in cui il documento sarà ricuperato dalla parte succumbente.

In questo ultimo caso la parte dee somministrar prova scritta indicante il giorno in cui ha scoperto o ricuperato il documento; e non altrimenti.

(3) Ivi, art. 515 a 516, V. *app.* nota 7.

(4) Ivi, art. 515 e 516, V. id.

(5) Ivi, art. 515 e 516, V. id.

(6) Ivi, art. 515 e 516, V. id.

(7) LL. proc. civ., art. 515. — L'appello da una sentenza preparatoria o interlocutoria di un tribunale civile non potrà interporsi se non dopo la sentenza diffinitiva, ed unitamente all'appello da questa. Il termine per appellare decorrerà dal giorno in cui sarà notificata la sentenza diffinitiva: e quando anche la sentenza preparatoria o interlocutoria sia stata eseguita senza riserva, l'appello sarà ammessibile. Se però l'appello avverso la sentenza diffinitiva sarà inammessibile, lo sarà egualmente per le sentenze che l'han preceduta.

L'appello da una sentenza provvisionale, e sopra domande provvisionali pronunziata da un tribunale civile, potrà, se vi ha luogo, esser interposto prima della diffinitiva; e l'appello sospenderà l'esecuzione della sentenza impugnata.

In generale le sentenze preparatorie, interlocutorie, e provvisionali o sopra domande provvisionali de' tribunali civili, non sono di pregiudizio nella diffinitiva, conformemente alla dichiarazione contenuta nell'articolo 135.

Art. 516. — Sono *preparatorie* le sentenze che riguardano i meri atti ordinatori del giudizio, diretti a mettere la causa in istato di essere diffinitivamente giudicata.

Sono *interlocutorie* le sentenze che il tribunale profferisce avanti la decisione diffinitiva per ordinare una pruova, una verificazione, una perizia, o un atto qualunque che sia relativo al merito della causa, o che potrebbe essergli di pregiudizio.

(8) LL. di ecc. aff. comm., art. 636. — L'appellazione dalle sentenze dei tribunali di commercio e de' tribunali civili che ne fan le veci, si produrrà presso quella gran Corte civile nella cui giurisdizione si trova il tribunale di commercio o il tribunale civile che ha profferito la sentenza. L'appellazione dalle sentenze dei giudici di circondario sarà portata al tribunale di commercio o al tribunale civile che ne fa le veci.

le cause d'appello in materia civile. (C. comm., 648; V. C. proc., 443 e s.) (1)

172 bis. — Le corti reali possono, secondo l'esigenza dei casi, accordare il permesso di citare straordinariamente, a giorno ed ora fissa per parlare sull'appello. (Cod. comm., 647.) (2)

173. — *Opposizione.* — Ogni sentenza contro una parte che non è comparsa, nè procuratore per essa, è riputata in contumacia e notificata da un usciere commesso, sia dal tribunale, sia dal giudice del domicilio del contumace, che il tribunale avrà designato; essa dovrà essere eseguita ne' sei mesi dal suo ottenimento, in contrario è riputata non avvenuta. (Cod. proc., 156; C. comm. 643.) (3) — V. *appresso*, n. 201 e seg.

174. — L'opposizione contra queste sentenze è ammessibile sino alla loro esecuzione. (Cod. proc., 158; Cod. comm., 643.) (4) — V. *appr.*, n. 192 e seg.

Esse sono reputate eseguite allorchè i mobili son sequestrati o venduti, o il condannato è stato imprigionato o riconfermato nella sua detenzione, o il pignoramento di uno o più dei suoi immobili gli è stato notificato, o le spese sono state pagate, o infine allorchè vi è qualche atto dal quale risulti necessariamente che l'esecuzione della sentenza è stata conosciuta dalla parte contumace. (Cod. comm., 643; Cod. proc., 159.) (5) — V. *appresso*, n. 194.

175. — L'opposizione fatta al momento della esecuzione, sul processo verbale dell'usciere, deve esser reiterata ne' tre giorni, con atto contenente citazione; passato il qual termine, è stimata non avvenuta. (Cod. proc., 438.) (6)

176. — Ai termini dell'articolo 157, Cod. proc. (7), l'opposizione alle sentenze rese in contumacia contra una parte che ha un patrocinatore non è ammessibile che fra otto giorni, a contare dalla notificazione di tal sentenza al patrocinatore. — Da questo articolo è nata la quistione di sapere se le sentenze contumaciali di un tribunale di commercio, contra una parte che era dapprima com-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 638. — Le appellazioni dalle sentenze ne' giudizi di commercio saranno formate e giudicate come appellazioni di sentenze in materia sommaria. La procedura, compreso il giudizio diffinitivo, sarà conforme a quella che è stabilita per le cause di appellazioni in materia civile nelle *leggi della procedura ne' giudizi civili*.

LL. proc. civ., art. 507 e seg.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 637. — I giudici di appello non potranno in alcun caso, sotto pena di nullità ed anche de' danni ed interessi delle parti, se vi è luogo, soprassedere dalla esecuzione delle sentenze de' giudici di circondario o dei tribunali di commercio, quando anche fossero attaccate per incompetenza: ma essi potranno, secondo l'esigenza de' casi, accordare la permissione di citare straordinariamente a giorno ed ora fissa per parlare sull'appellazione.

(3) LL. proc. civ., art. 250. — Tutte le sentenze contumaciali profferite contra una parte che non ha costituito patrocinatore, saranno notificate per mezzo di un usciere destinato o dal tribunale o dal giudice del domicilio della parte contumace, il quale sia stato designato dal tribunale medesimo. Tali sentenze verranno eseguite fra sei mesi, dal giorno della emanazione di esse: diversamente si avranno come non profferite.

LL. di ecc. aff. comm., art. 649. — Le sentenze contumaciali verranno eseguite dentro sei mesi dal giorno della emanazione di esse; diversamente si avranno come non profferite.

(4) LL. proc. civ., art. 252. — Se la sentenza è stata profferita contra una parte che non abbia costituito patrocinatore, l'opposizione sarà ammessibile fino alla esecuzione della sentenza.

LL. di ecc. aff. comm., art. 645, comma 1. — Avverso la sentenza contumaciale l'opposizione sarà ammessibile fino alla esecuzione.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 645, comma 2. — Si avrà per eseguita una sentenza, allorchè sono stati venduti i mobili sequestrati, o il succumbente è stato costituito in carcere, o qualora, ritrovandovisi, è stato riconfermato nella sua detenzione, o gli è stato notificato il pignoramento di uno o più dei suoi stabili, o sono state pagate le spese, o finalmente quando esista un atto da cui risulta necessariamente che la esecuzione della sentenza è venuta a notizia della parte contumace.

LL. proc. civ., art. 253, in principio. — Si avrà per eseguita una sentenza, allorchè sano stati venduti i mobili sequestrati, o il succumbente è stato costituito in carcere, o, qualora vi fosse anteriormente, è stato messo impedimento alla sua scarcerazione, o gli è stato notificato il pignoramento di uno o più de' suoi stabili, o sono state pagate le spese, o finalmente quando esiste un atto da cui risulta necessariamente che l'esecuzione della sentenza è venuta a notizia della parte contumace.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 647. — L'opposizione fatta nell'atto della esecuzione per mezzo di una protesta inserita nel processo verbale dell'usciere, sospenderà l'esecuzione della medesima: l'opponente però sarà in obbligo di rinnovarla nel termine di tre giorni con un atto di citazione a comparire, e spirato questo termine sarà considerata come non fatta.

(7) LL. proc. civ., art. 251. — Se la sentenza è pronunziata contra una parte che abbia costituito patrocinatore, l'opposizione non sarà ammessibile, se non fra otto giorni a contare da quello della notificazione fatta al patrocinatore.

parsa, sia da sè medesima, sia per mezzo di un procuratore, debbano essere assimilate alle sentenze rese contra una parte che ha patrocinatore, di maniera che la opposizione contra queste sentenze in contumacia, *per mancanza di difesa*, e non *per mancanza di comparsa*, non sia ammessibile che negli otto giorni dalla loro notificazione al contumace. Come la comparsa della parte, da sè medesima, o per mezzo di un procuratore, equivale alla costituzione di patrocinatore innanzi ai tribunali civili, noi stimiamo che l'articolo 157, Cod. proc. (1), è qui applicabile, e che l'opposizione contra una sentenza in contumacia, resa dopo questa comparsa, deve esser formata, a pena di nullità, negli otto giorni dalla notificazione alla parte. Questa soluzione ci sembra tanto più fondata, per quanto lo articolo 436, Cod. proc. (2), modificato in seguito dall'art. 643, C. comm. (3), voleva che l'opposizione contra tutte le sentenze contumaciali dei tribunali di commercio fosse formata negli otto giorni dalla loro notificazione, e che se, dall'articolo 643, Cod. comm, (4), risulta che questa opposizione è ammessibile sino all'esecuzione, per le sentenze rese in contumacia contra una parte che si trovi nel caso preveduto dall'art. 156, Cod. proc. (5), cioè a dire che non è comparsa, devesi decidere che l'articolo 436, Cod. proc. (6), conservi la sua forza a riguardo delle sentenze rese contra una parte che non si è fatta contumace che dopo esser dapprima comparsa, o che in diffinitiva l'opposizione contra queste sentenze non è ammessibile che fra gli otto giorni dalla notificazione. — V. *appresso*, n. 195 e seg.

177. — L'opposizione contiene i motivi dell'opponente, e citazione nel termine della legge; essa è notificata al domicilio eletto. (Cod. proc., 437.) (7)

178. — *Ricorso in cassazione.* — Le sentenze in ultima istanza dei tribunali di commercio possono essere deferite alla corte di cassazione, allorchè violano una disposizione di legge, vi contravvengono, l'applicano falsamente, o commettono un eccesso di potere. — Il ricorso in cassazione può esser formato per le stesse cause, contra le decisioni rese sull'appello dalle sentenze dei tribunali di commercio. — V. *Cassazione.*

179. — *Ritrattazione di sentenza.* — *Opposizione di terzo.* — Le sentenze dei tribunali di commercio sono, come quelle dei tribunali civili suscettive di essere attaccate per via di ritrattazione, e di opposizione di terzo, nei casi determinati dagli articoli 480 e 474, Cod. proc. civ. (8) (Carré, *Compet.*, n. 536 e 537.) — V. *appresso*, n. 203 e seg.

GIURISPRUDENZA

180. — È il principale della dimanda e non il principale dell'obbligazione sulla quale

(1) LL. proc. civ., art. 251.
(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 645.
(3) Ivi, lo stesso articolo.
(4) Ivi, lo stesso articolo.
(5) LL. proc. civ., art. 250.
(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 645.
(7) Ivi, art. 646. — L'opposizione conterrà i motivi dell'opponente ed una citazione a comparire nel termine legale, che dovrà notificarsi nel domicilio eletto.
(8) LL. proc. civ., art. 544. — Le sentenze inappellabili profferite in contraddittorio, come pure le sentenze in contumacia, le quali non ammettono opposizione, potranno essere rivocate, a richiesta delle parti o delle persone chiamate debitamente in causa, pe' seguenti motivi:

1° se vi è stato dolo personale:

2° se avanti, o nell'atto del giudicato saranno state violate le formalità stabilite sotto pena di nullità, purchè questa nullità non sia stata sanata dalle parti:

3° se sarà stato giudicato sopra cose non dimandate:

4° se sarà stato concesso più di quello che si era dimandato:

5° se si sarà omesso di pronunziare sopra qualcuno dei capi della dimanda:

6° se nella gran Corte o ne' tribunali medesimi vi fosse contrarietà di sentenze inappellabili tra le parti stesse, e sopra gli stessi articoli di ragioni:

7° se un medesimo giudicato contiene disposizioni contrarie:

8° se è stata omessa la comunicazione al ministero pubblico ne' casi in cui è ordinata dalla legge, e se il giudicato è stato pronunziato contra la parte, in favor della quale la comunicazione era ordinata:

9° se è stato giudicato sopra documenti, la cui falsità venga posteriormente riconosciuta o dichiarata:

10° se dopo la decisione della causa si sarà ricuperato qualche documento decisivo che per fatto della parte avversa non era stato prima prodotto.

Art. 538. — Un terzo è autorizzato a fare opposizione ad un giudicato che pregiudica ai suoi diritti, ed al quale nè egli nè coloro che rappresenta, sono stati citati.

la dimanda è fondata che, in materia di commercio, deve esser preso in considerazione per fissare la tassa dell'ultima istanza. — Le spese di protesto, ricambio, ed altre spese legittime concernenti una lettera di cambio, sono considerate dalla legge come una cosa principale rispettivamente alla dimanda, di maniera che debbono esser preso in considerazione per determinare la tassa dell' ultima istanza.

11 maggio 1831. — Bruxelles. — G. Brux. 1831. 1. 147.

Id. — Fitte. — 13 marzo 1835. — Tolosa. — S-V. 35. 2. 480. — D. P. 35. 2. 169.

180 bis. — *Decisione contraria*.

6 aprile 1824. — Cass. — Liége. — G. Brux. 1824. 2. 325.

181. — L'ammenda pagata per contravvenzione alla legge del bollo, nel caso di protesto d'un biglietto ad ordine scritto su carta libera, deve essere aggiunta all' ammontare del biglietto, per la determinazione dell'ultima istanza.

Fialdès. — 7 genn. 1831. — Bordeaux. — S-V. 31. 2. 226. — D. P. 31. 2. 117.

182. — È in ultima istanza la sentenza resa sopra una quistione di società, che si è elevata accessoriamente ad una dimanda principale, minore di 1,000 franchi.

Hadamard. — 1 nov. anno 9. — C. Rig. — S-V. 1. 1. 381. — D. A. 12. 83.

183. — La facoltà lasciata alle parti di autorizzare i loro arbitri a statuire come amichevoli compositori, non è loro egualmente lasciata relativamente ai giudici d'un tribunale, o allorchè in contravvenzione a questa regola, un tribunale di commercio giudica come amichevole compositore, ed in forma di transazione, l'appello è ammessibile, ancorchè le parti abbiano dichiarato voler essere giudicate in ultima istanza.

Bidermann. — 2 gennaro 1813. — Parigi. — S-V. 13. 2. 207. — D. A. 1. 682.

184. — L'appello da una sentenza del tribunale di commercio non è inammessibile sol perchè non si attacchino le sentenze del tribunale civile rese sulla sua esecuzione.

Hertzog. — 26 novembre 1808. — Colmar. — S-V. 7. 2. 1260. — D. A. 9. 643.

185. — La disposizione dell' articolo 455, Cod. proc. (1), che vuole che gli appelli dalle sentenze suscettive di opposizione non siano ammessibili per tutta la durata del termine dell'opposizione, si applica alle sentenze in contumacia rese dai tribunali di commercio.

Robert. — 31 dic. 1808. — Colmar. — S-V. 14. 2. 387. — D. A. 1. 502.

Id. — 18 maggio 1809. — Parigi. — S-V. 14. 2. 388. — D. A. 1. 502.

Id. — 15 nov. 1810. — Limoges. — S-V. 14. 2. 388. — D. A. 1. 502.

186. — *Fu giudicato in senso contrario*: l' appello può essere interposto negli otto giorni ed il giorno stesso della sentenza.

Ragouileau. — 7 gennaro 1812. — Parigi. — S-V. 12. 2. 148. — D. A. 1. 488.

Id. — Boissier. — 24 giugno 1810. — Cass. — Montpellier. — S-V. 16. 1. 409.

Id. — 14 febbraro 1817. — Bordeaux. — S-V. 17. 2. 272. — D. A. 1. 504.

Id. — Lutin. — 5 giugno 1829. — Bordeaux. — S-V. 29. 2. 261. — D. P. 32. 2. 14.

Id. — Lagrange. — 12 gennaro 1830. — Caen. — S-V. 30. 2. 213.

Id. — N. — 10 febbraro 1836. — Pau. — S-V. 36. 2. 366.

Id. — Nedler. — 22 marzo 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 460. — D. P. 36. 2. 83.

Id. — Labry. — 27 dic. 1836. — Nîmes. — S-V. 37. 2. 99. — D. P. 37. 2. 128.

186 bis. — L'appello dalle sentenze in contumacia in materia commerciale può, come lo appello dalle sentenze contraddittorie, esser interposto prima dello spirare del termine dell'opposizione, ed il giorno stesso della sentenza: l' articolo 645, Cod. comm. (2), deroga su questo punto all'articolo 455, C. proc. (3)

Cerfbeer. — 8 marzo 1842. — Parigi. — S-V. 42. 2. 519.

187. — La notificazione della sentenza diffinitiva, in materia commerciale, fatta alla cancelleria del tribunale, in mancanza per le parti non domiciliate nel luogo in cui siede il tribunale di avervi fatto elezione di domicilio, non fa correre il termine dell' appello: il termine non corre in questo caso secondo la regola generale, che dal giorno della notificazione a persona o a domicilio. — *In altri termini*, l'articolo 422, Cod. proc. (4), non deroga all'articolo 443. (5)

Haumann. — 5 agosto 1826. — Colmar. — S-V. 28. 2. 47. — D. P. 27. 2. 129.

Id. — Daslais. — 20 dicembre 1827. — Rennes. — S-V. 28. 2. 129. — D. P. 28. 2. 118.

Id. — Bertrand. — 28 gennaro 1828. — Lione. — S-V. 28. 2. 236. — D. P. 28. 2. 105.

Id. — Wegmann. — 2 marzo 1814. — Cass. — Gênes. — S-V. 14. 1. 119. — D. A. 1. 495.

Id. — Gauche du Taillis. — 21 novembre 1835. — Limoges. — S-V. 37. 2. 191.

(1) LL. proc. civ., art. 519.
(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 655.
(3) LL. proc. civ., art. 519.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 628.
(5) LL. proc. civ., art. 507.

188. — *Fu giudicato in senso contrario*: l'articolo 422, Cod. proc. (1), deroga alla regola generale stabilita dall'articolo 443 (2), sulla necessità di una notificazione a persona o a domicilio reale per far correre il termine dell'appello.

Lomier e Boissier. — 25 marzo 1828. — Dijon. — S-V. 28. 2. 246. — D. P. 28. 2. 239.

Id. — Charpillon. — 14 febbraro 1837.— Parigi. — S-V. 37. 2. 226.

189. — La sentenza che condanna il traente d'una lettera di cambio a rimborsarne lo ammontare al portatore non è validamente notificata al domicilio eletto pel pagamento della lettera di cambio. — Questa notificazione non fa adunque correre il termine dell'appello.

Sommabère. — 6 febbraro 1810. — Agen. — S-V. 14. 2. 193. — D. A. 7. 802.

190. — *Fu giudicato in senso contrario.*

Clenis. — 30 marzo 1807. — Bruxelles.— S-V. 7. 2. 269.

Id. — Levy. — 20 marzo 1810. — Colmar. — S-V. 12. 2. 237. — D. A. 7. 804.

191. — L'elezione di domicilio fatta presso un procuratore del tribunale di commercio cessa dal momento in cui la contestazione è terminata da una sentenza diffinitiva; essa non può autorizzare l'altra parte a far notificare il suo atto di appello al domicilio eletto.

Basellins. — 11 dicembre 1811. — Florence. — S-V. 14. 2. 112. — D. A. 7. 819.

191 bis. — L'atto di appello di una sentenza commerciale non può esser notificato al domicili o ai luoghi indicati dall'articolo 422, Cod. proc. (3) (cioè a dire al domicilio eletto nel luogo in cui siede il tribunale, o in mancanza alla cancelleria); esso devo, secondo la regola generale, esser notificato a persona o a domicilio reale. (C. proc., 422 e 456.) (4)

Leroi. — 29 agosto 1840. — Rennes. — S-V. 40. 2. 504.

192. — L'opposizione ad una sentenza in contumacia resa da un tribunale di commercio contro una parte che non è comparsa, nè da sè medesima, nè per mezzo di mandatario o procuratore, è ammessibile sino all' esecuzione. — A tal riguardo, l'art. 643, Cod. comm. (5), ha abrogato l' articolo 436, Cod. proc. (6), il quale dichiarava l' opposizione non ammessibile dopo gli otto giorni dalla notificazione della sentenza.

Heduy. — 31 marzo 1828. — Cass. — Saint-Omer. — S-V. 28. 1. 214. — D. P. 28. 1. 199.

192 bis. — La comparsa al tribunale di commercio produce lo stesso effetto della costituzione di patrocinatore innanzi un tribunalo di prima istanza, nel senso che una sentenza del tribunale di commercio resa in contumacia contro una parte, che è comparsa precedentemente per mezzo di un procuratore o in persona, è riputata sentenza in contumacia, per mancanza di difesa, e non per mancanza di comparsa. — In conseguenza, l' opposizione a questa sentenza deve, a pena di decadenza, esser formata negli otto giorni dalla notificazione. (C. proc. 157, 158, 436; Cod. comm., 642.) (7)

Dugravier. — 1 febbraro 1841. — Cass. — Douai. — S-V. 41. 1. 320.

Questo punto è controverso; ma la giurisprudenza della Corte di cassazione è fissata in questo senso. Ved. nella nostra *Collez. nuova*, le osservazioni che accompagnano una decisione della Corte di cassazione dei 13 novembre 1822. (Vol. 7. 1. 154.)

192 ter. — Allorchè dopo rinvio delle parti innanzi un arbitro relatore, pronunziato contraddittoriamente dal tribunale di commercio adito per una dimanda di rendimento di conto, l'attore cita di nuovo il convenuto innanzi al tribunale per ottenere condanna del reliquato fissato dall'arbitro, questa citazione non costituisce una nuova istanza, distinta dalla prima, ma solamente un seguito di tale istanza. — Se dunque il convenuto si lascia condannaro in contumacia sul merito, dopo la sua comparsa al momento della sentenza di rinvio, la sentenza resa deve esser riputata per mancanza di difesa, e non per mancanza di comparsa.

La stessa decisione di sopra.

193. — Ma la suddetta regola non è applicabile alle sentenze in contumacia rese prima del Codice di commercio.

Séo. — 2 agosto 1815. — Cass. — Colmar. — S-V. 16. 1. 107. — D. A. 9. 721.

194. — Vi è esecuzione della sentenza in contumacia che ordina il deposito in un luogo designato di mercanzie per esservi proceduto alla verificazione della loro qualità, allorchè l'operazione del deposito ha avuto luogo, ed è stata preceduta, accompagnata e seguita da notificazioni alla parte contumace. — E però questa parte non è più ammessibile a formarvi opposizione. — Similmente, la sentenza in contumacia la quale, dopo verificazione di mercanzie in un deposito in cui erano state depositate, autorizza l'acquirente a farsele ri-

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 628.
(2) LL. proc. civ., art. 507.
(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 628.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 628; LL. proc. civ., art. 520.
(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 645.
(6) Ivi, lo stesso articolo.
(7) LL. proc. civ., art. 251, 252; LL. di ecc. aff. comm., art. 645.

lasciare ed a non pagarne il prezzo che sotto le deduzioni che indica, deve esser riputata eseguita, nel senso dell'articolo 150, Cod. proc. (1), col rilascio effettuato all'acquirente, debitamente chiamato il venditore, e con l'atto di offerta del prezzo dedotto, conformemente alla sentenza.

Lacroix. — 27 giugno 1837. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 37. 1. 927.

195. — L'opposizione alle sentenze in contumacia rese dai tribunali di commercio dopo comparsa delle parti è ammessibile sino all'esecuzione, e non solamente fra otto giorni a contare dalla notificazione: l'articolo 157, Cod. proc. (2), non è applicabile in materia di commercio.

Morizot. — 26 febbr. 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 150. — D. P. 36. 2. 47. — V. ancora, n. 198 e 200.

196. — *Ma fu giudicato in senso contrario* che la comparsa al tribunale di commercio produce lo stesso effetto della costituzione di patrocinatore innanzi un tribunale di prima istanza, almeno nel senso che una sentenza del tribunale di commercio resa in contumacia sul merito, contro una parte che è comparsa per mezzo di un procuratore, e che ha proposta una declinatoria, è riputata sentenza in contumacia, in mancanza di difesa e non in mancanza di comparsa; donde la conseguenza che l'opposizione a questa sentenza deve, a pena di nullità, essere formata negli otto giorni dalla notificazione.

Philipot. — 7 nov. 1827. — Cass. — Chateau-Thierry. — S-V. 38. 1. 144. — D. P. 28. 1. 13.

Id. — Albert. — 13 nov. 1822. — Cass. — Parigi. — S-V. 23. 1. 19. — D. A. 9. 723.

Id. — Hubert. — 5 magg. 1824. — Cass. — Orléans. — 24. 1. 275. — D. A. 9. 744. — V. ancora *app.*, n. 199.

197. — Id. — di una sentenza in contumacia resa dopo la domanda di una remissione di causa formata dal procuratore del contumace.

Ouvrard. — 9 ottobre 1828. — Parigi. — S-V. 28. 2. 338. — D. P. 29. 2. 19.

198. — *Fu giudicato al contrario* che la parte contumace non è riputata esser comparsa, se il procuratore che la rappresenta e che si è resa contumace al tempo della sentenza diffinitiva, si è limitata a domandare una remissione di causa.

De la Barriere. — 26 ag. 1829. — Parigi. — S-V. 30. 2. 22.

199. — *Fu giudicato ancora* che l'opposizione ad una sentenza contumaciale, in mancanza di difesa, resa in tribunale di commercio contro una parte che è comparsa per mezzo di un procuratore, ma che non si è difesa sul merito, deve essere formata, a pena di decadenza, negli otto giorni dalla notificazione, ancorchè non vi sia stata notificazione al procuratore.

Plante. — 8 maggio 1824. — Tolosa. — S-V. 24. 2. 338. — D. A. 9. 724.

200. — *Fu giudicato nello stesso senso.*

Growen. — 22 maggio 1824. — Parigi. — S-V. 24. 2. 340. — D. A. 9. 725.

201. — La perenzione di sei mesi stabilita dall'art. 156 Cod. proc. (3) contro le sentenze in contumacia in mancanza di comparsa, non si applica alla sentenza in contumacia resa da un tribunale di commercio, contro una parte che da principio è comparsa per mezzo di un procuratore, anche quando il procuratore non è comparso che per domandare una remissione di causa; ciò non è una sentenza in contumacia in mancanza di comparsa.

Violot. — 18 genn. 1820. — Cass. — Dijon. — S-V. 20. 1. 195. — D. A. 9. 743.

Id. — Fumagelli. — 26 dicembre 1821. — Cass. — Parigi. — S-V. 22. 1. 174. — D. A. 9. 744.

202. — *Fu giudicato in senso contrario.*

Marillot. — 4 luglio 1818. — Dijon. — S-V. 19. 2. 71. — D. A. 9. 743.

203. — È nei *tre giorni*, ai termini dello art. 438 Cod. proc. (4) e non negli *otto giorni* ai termini dell'art. 162 che deve essere reiterata l'opposizione ad una decisione in contumacia resa in materia commerciale.

Lassaigne. — 9 ag. 1819. — Nîmes. — S-V. 20. 2. 262. — D. A. 9. 730.

Id. — Baisse. — 30 nov. 1830. — Lione. — S-V. 32. 2. 391. — D. P. 33. 2. 68.

204. — In materia commerciale, come in materia civile, allorchè l'opposizione ad una sentenza in contumacia formata sopra processo verbale di sequestro o di qualsiasi altra esecuzione, non è stata reiterata, conformemente alla legge, l'esecuzione può essere continuata senza che sia bisogno di farla ordinare.

Jacquelier. — 24 ag. 1831. — Parigi. — S-V. 32. 2. 300. — D. P. 32. 2. 126.

205. — Il mezzo del ricorso civile non è aperto contro le sentenze dei tribunali di commercio.

Martin. — 19 genn. 1818. — Poitiers. — S-V. 18. 2. 295. — D. A. 11. 596.

206. — *Fu giudicato in senso contrario,* ed in questo caso la conoscenza del ricorso civile appartiene al tribunale che ha reso la sentenza impugnata.

Brunel. — 23 genn. 1812. — Bruxelles. — S-V. 12. 2. 261. — D. A. 11. 595.

(1) LL. proc. civ., art. 253.
(2) Ivi, art. 251.
(3) LL. proc. civ., art. 250.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 647.

Id. — Debav. — 24 ag. 1819. — Cass. — Douai. — S-V. 20. 1. 46. — D. A. 11. 595. Id. — Gallois. — 28 lug. 1826. — Parigi. — S-V. 27. 2. 140. — D. P. 27. 2. 66.

—

§ 5. — *Esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio.*

NOZIONI GENERALI

207. — Noi abbiamo già detto *sopra*, n. 42, che i tribunali di commercio non conoscono della esecuzione delle loro sentenze. (Cod. proc., 442.) (1) — Da ciò segue che le contestazioni che si elevano in seguito di queste sentenze, sulle misure che bisogna prendere per assicurarne l'esecuzione, e sopra i mezzi di procedervi, sono della competenza dei tribunali ordinari.

208. — Ma se non appartiene ai tribunali di commercio di dirigere l'esecuzione delle loro sentenze, appartiene non di meno ad essi di ordinarne l'esecuzione provvisionale, e non ostante opposizione od appello, perchè sono i migliori giudici della necessità di tale esecuzione. — Questa esecuzione provvisionale, non ostante l'appello e senza cauzione, può essere ordinata, allorchè vi è titolo non attaccato, o condanna precedente da cui non vi è appello: negli altri casi, la esecuzione provvisionale non ha luogo che col peso di dar cauzione, o di giustificare solvibilità sufficiente. (Cod. proc. 439.) (2) — V. *appresso*, n. 223 e seg.

209. — I tribunali civili, giudicando commercialmente, sono, come i tribunali di commercio, e negli stessi casi, autorizzati ad ordinare l'esecuzione provvisionale. (Lepage, p. 289.)

210. — Il tribunale di commercio che ordina l'esecuzione provvisionale della sua sentenza, benchè vi sia titolo attaccato, non può dispensare l'attore dal giustificare la sua solvibilità, sotto pretesto che è notoria. (Carré, n. 1549.)

211. — La cauzione è presentata per mezzo di atto notificato al domicilio dell'appellante, se dimora nel luogo in cui siede il tribunale, in contrario al domicilio da lui eletto, in esecuzione dell'articolo 422, Cod. proc. (3), con citazione a giorno ed ora fissa (V. numero 221), di presentarsi alla cancelleria per prendere comunicazione, senza rimozione, dei titoli della cauzione, se è ordinato che ne somministrerà, ed alla udienza per veder pronunziare sulla ammissione, in caso di contestazione. (Cod. proc., 440.) (4) — V. *appr.*, n. 221.

212. — Se l'appellante non comparisce o non contesta la cauzione, quegli che la presta fa la sua obbligazione in cancelleria; se la contesta, la quistione sarà decisa nel giorno indicato nella citazione. In tutti i casi la sentenza sarà

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 653. — I tribunali di commercio non conosceranno della esecuzione delle loro sentenze. I giodici di circondario, come giudici ordinari conosceranno della esecuzione delle loro sentenze in materia di commercio fino alla somma di ducati trecento; salvo l'appello a' tribunali civili.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 650. — Ogni sentenza profferita in prima istanza da un giudice o dal tribunale di commercio, sarà messa in esecuzione, anche in caso di appello, purchè sia data cauzione. Sarà nelle facoltà del giudice o del tribunale di farla eseguire provvisoriamente, anche senza cauzione, qualora siavi documento non impugnato, o precedente sentenza di condanna non appellata.

Trattandosi di cambiale, di biglietto ad ordine, o di polizza di carico, il giudice o il tribunale potrà ordinare l'esecuzione provvisoria della sentenza di pagamento, anche non ostante opposizione, purchè sia data cauzione; quante volte dalla stessa scrittura non apparisca poter emergere qualche eccezione che potrebbe il convenuto proporre in grado di opposizione. Potrà l'esecuzione suddetta essere dal succumbente riparata, producendo l'opposizione fra tre giorni, incluso quello in cui gli è stata notificata la sentenza, con fare contemporaneamente il deposito della somma del debito contenuto nella sentenza il quale deposito non potrà liberarsi al creditore se non dopo avere il giudice deciso sulla opposizione.

(3) Ivi, art. 628, comma 1. — Se le parti compariscono, e nella prima udienza non viene profferita una sentenza diffinitiva, le parti non domiciliate nel luogo in cui risiede il tribunale, dovranno fare in esso la scelta di un domicilio.

(4) Ivi, art. 651. — Sarà presentata la cauzione per mezzo di un atto notificato al domicilio dell'appellante, se egli dimora nel luogo in cui risiede il giudice o il tribunale; altrimenti al domicilio da lui scelto in esecuzione dell' art. 628. Questo atto conterrà citazione a comparire alla cancelleria fra un giorno ed un'ora determinata, onde aver comunicazione, senza facoltà di trasporto, de' documenti della cauzione, se vi sarà stato ordine di produrli, ed a comparire, in caso di contraddizione all'udienza, onde vedere ammettere la cauzione.

eseguibile, non ostante l'opposizione o l'appello. (Cod. proc., 441.) (1)

213. — Allorchè è stato accordato per la esecuzione un termine condizionale, il tribunale di commercio può giudicare la quistione di sapere se questo termine è spirato, perchè si tratta in tal caso, non dell'esecuzione, ma della interpretazione della sentenza. (Lepage, p. 291.)

214. — I giudici di commercio possono, con la loro sentenza, liquidare i danni e gl'interessi e le spese che aggiudicano (Chauveau, *Giorn. dei patrocinatori*, t. 10, p. 640, n. 17); se avessero ommesso di liquidarli nella stessa sentenza di condanna, potrebbero ancora ulteriormente fare tale liquidazione. (Chauveau, *Comm. della Tariffa*, t. 2, p. 508.)

215. — Le sentenze dei tribunali di commercio, come tutte le altre, non possono essere eseguite che dopo essere state notificate alla parte contra la quale l'esecuzione deve aver luogo. (Cod. proc., 141.) (2)

216. — Nessuna sentenza in contumacia può esser notificata se non da un usciere commesso a tale effetto dal tribunale; la notificazione contiene, a pena di nullità, elezione di domicilio nel comune in cui si fa, se l'attore non vi è domiciliato. (Cod. proc., 435.) (3) — V. *appresso*, n. 220 e 228.

217. — Come abbiamo detto più sopra, n. 173, le sentenze in contumacia debbono essere eseguite nei sei mesi dalla loro notificazione da usciere commesso, altrimenti, son riputate non avvenute (Cod. proc., 156; Cod. comm., 643.) (4); ma l'opposizione sospende la esecuzione, se non è stata ordinata non ostante opposizione. (Cod. proc., 159; Cod. comm., 643.) (5)

218. — Le Corti reali non possono, in alcun caso, a pena di nullità, ed anche di danni ed interessi delle parti, se vi è luogo, soprassedere dalla esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio, quando anche fossero attaccate per incompetenza. (Cod. comm., 647.) (6) — V. *appresso*, n. 426 e seg.

219. — Quanto alle vie di esecuzione in loro stesse, sono dapprima il pegnoramento dei mobili o degl'immobili, seguito da vendita, per farsi pagare sul prezzo, ed infine l'arresto personale o lo imprigionamento, nei limiti e sotto le condizioni determinate dalla legge. — V. *Arresto personale*. — V. pure *appresso*, n. 222.

GIURISPRUDENZA

220. — I tribunali di commercio possono commettere un usciere per l'*esecuzione* delle loro sentenze. — Essi possono anche commettere un usciere immatricolato fuori del loro circondario (Cod. proc., 156, 435, 1035) (7);

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 652. — Se l'appellante non comparisca o non contraddice alla cauzione, quegli che la presta, dovrà farne la sua obbligazione in cancelleria. Se l'appellante contraddice, la quistione sarà decisa nel giorno indicato nella citazione. In tutti i casi la sentenza sarà eseguibile, non ostante l'opposizione o l'appello.

(2) LL. proc. civ., art. 240. — Se vi ha patrocinatore in causa, la sentenza non potrà essere eseguita, se non dopo essere stata notificata ad esso; e ciò sotto pena di nullità. Le sentenze provvisorie e diffinitive, allorquando pronunciano una condanna, dovranno essere notificate anche alla parte o in persona o nel domicilio; e sarà fatta menzione della notificazione al patrocinatore.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 644. — Niuna sentenza profferita in contumacia potrà essere notificata che da un usciere deputato a questo effetto dal giudice, o dal tribunale che conosce della causa, o dal giudice del domicilio della parte contumace designato da quello. La notificazione dovrà contenere, sotto pena di nullità, l'elezione di domicilio nel comune in cui vien fatta, se l'attore non è ivi domiciliato.

(4) LL. proc. civ., art. 250; LL. di ecc. aff. comm., art. 645.

(5) LL. proc. civ., art. 253, in fine. — L'opposizione fatta nel termine stabilito di sopra, e nelle forme stabilite di sotto, sospende la esecuzione, se questa non è stata ordinata, non ostante l'opposizione.

LL. di ecc. aff. comm., art. 645, comma 1. — Avverso la sentenza contumaciale l'opposizione sarà ammessibile fino alla esecuzione...

Ivi, art. 647. — L'opposizione fatta nell'atto della esecuzione per mezzo di una protesta inserita nel processo verbale dell'usciere, sospenderà l'esecuzione della medesima ecc.

(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 657. — I giudici di appello non potranno in alcun caso, sotto pena di nullità, ed anche di danni ed interessi delle parti, se vi è luogo, soprassedere dalla esecuzione delle sentenze de' giudici di circondario o de' tribunali di commercio, quando anche fossero attaccate per incompetenza; ma essi potranno, secondo l'esigenza de' casi, accordare la permissione di citare straordinariamente a giorno ed ora fissa per parlare sull'appellazione.

(7) LL. di proc. civ., art. 250.
LL. di ecc. aff. comm., art. 644.
LL. proc. civ., art. 1112.

anche se si trattasse di mettere ad esecuzione un *arresto personale*.

Decroix-Dupire. — 19 febbraro 1828. — Douai. — S-V. 28. 2. 105. — D. P. 28. 2. 86.

221. — Un tribunale di commercio è competente per conoscere di una dimanda di ricezione di cauzione, presentata ad effetto di procedere all'esecuzione provvisionale di una sentenza resa da esso. Ciò non significa conoscere dell'esecuzione della sua sentenza; nel senso dell'articolo 442, Cod. proc. (1)

Jougon. — 20 giug. 1837. — Bordeaux. — S-V. 37. 2. 261.

221 bis. — I tribunali civili, soli competenti per conoscere dell'esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio, sono egualmente competenti per conoscere delle quistioni accessorie che si riferiscono a questa esecuzione, anche quando tali quistioni fossero per loro stesse della competenza dei tribunali di commercio. (C. proc., 442; Cod. comm., 631, 632.) (2)

Dubos. — 7 febbraro 1844. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 44. 1. 372.

222. — Spetta al tribunale di commercio di pronunziare sul merito d'un sequestro conservatorio formato da un ereditore sopra mercanzie appartenenti al suo debitore, in virtù di una ordinanza del giudice di commercio. — Ma appartiene al tribunale civile di conoscere del merito del sequestro, allorchè è stato praticato in virtù d'un titolo sottoscritto dal debitore.

Rindi. — 6 gennaro 1831. — Aix. — S-V. 33. 2. 43. — D. P. 32. 2. 173.

223. — L'appello da una sentenza sulla competenza, in materia di commercio non è sospensivo (benchè non ne sia ordinata l'esecuzione provvisionale).

Gros. — 5 maggio 1826. — Aix. — S-V. 27. 2. 218.

224. — La regola dell'articolo 457, Cod. proc. (3), portante che l'appello è sospensivo, se la sentenza non pronunzi l'esecuzione provvisionale, si applica alle sentenze dei tribunali di commercio.

Hannuelinck. — 9 dicembre 1807. — Bruxelles. — S-V. 14. 2. 154. — D. A. 1. 520.

225. — L'esecuzione provvisionale ordinata dal tribunale di commercio di una sentenza portante condanna al pagamento di biglietti, non può essere arrestata per la circostanza che il debitore abbia prodotto una querela di usura o di abuso di confidenza contra il creditore a causa di questi medesimi biglietti.

Recault. — 12 novembre 1825. — Parigi. — S-V. 26. 2. 282.

226. — L'articolo 647, Cod. comm. (4), portante che le corti di appello non possono in alcun caso, a pena di nullità, soprassedere dall'esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio, deroga all'articolo 459, Cod. proc. (5), portante che se l'esecuzione provvisionale è stata accordata fuori dei casi preveduti dalla legge, l'appellante può ottenere delle inibitorie. — La proibizione non è solamente relativa al caso in cui l'esecuzione provvisionale è stata ordinata conformemente all'articolo 439, Cod. proc. (6), cioè allorchè vi è titolo non attaccato, o condanna precedente senza appello.

Escudier. — 23 settembre 1823. — Montpellier. — S-V. 25. 2. 383.

Id. — Folmer. — 6 febbraro 1813. — Parigi. — S-V. 14. 2. 15. — D. A. 1. 524.

Id. — Gaultier. — 10 lug. 1835. — Rennes. — S-V. 36. 2. 480.

227. — *Fu giudicato al contrario* che l'articolo 647, Cod. comm., (7), non ha affatto derogato all'articolo 459, Cod. proc. (8); che la proibizione non è relativa che al caso in cui l'esecuzione provvisionale è stata ordinata conformemente all'articolo 439, C. proc. (9), cioè allorchè vi è titolo o condanna precedente senza appello.

Collin. — 3 marzo 1810. — Bruxelles. — S-V. 11. 2. 165. — D. A. 1. 523.

228. — La notificazione di una sentenza in contumacia resa da un tribunale di commercio è nulla, se non contiene elezione di domicilio nel comune in cui è stata fatta, allorchè l'attore non vi è domiciliato. — L'articolo 435, C. proc. (10), non è stato abrogato dall'articolo 643, Cod. comm.

Dumortier. — 15 maggio 1811. — Bruxelles. — S-V. 14. 2. 383.

Tutto ciò che abbiamo detto sopra i tribunali di commercio deve esser modificato secondo le disposizioni della seguente legge:

Legge sopra i tribunali di commercio.
Dei 3 marzo 1840 (11).

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 653.
(2) Ivi, art. 633, 610.
(3) LL. proc. civ., art. 521.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 657.
(5) LL. proc. civ., art. 523.
(6) LL. di ecc. aff. comm., art. 650.
(7) Ivi, art. 657.
(8) LL. proc. civ., art. 523.
(9) LL. di ecc. aff. comm., art. 650.
(10) Ivi, art. 644.

(11) Presentata alla camera dei pari li 15 gennaro 1838 (Mon. dei 16). — Rapporto di Bourdeau, li 22 febbraro (Mon. dei 23). — Discussione ed

adozione li 26, 27 febbraro, e 6 aprile 1838 (Mon. dei 27, 28 febbraro, e 7 aprile).

Nuova presentazione alla camera dei pari, li 12 aprile 1839 (Mon. dei 13). — Rapporto di Tripier, li 10 maggio (Mon. degli 11). — Discussione ed adozione, li 15 maggio 1839 (Mon. dei 16).

Presentazione alla camera dei deputati, li 3 giugno 1839 (Mon. dei 4) — Rapporto di Hébert, li 27 giugno (Mon. dei 28). — Ripresa del progetto di legge li 16 giugno 1840 (Mon. dei 17). — Discussione li 22 e li 23 (Mon. dei 23 e del 24.) — Adozione li 24 gennaro (Mon. dei 25).

Presentazione alla camera dei pari, li 4 febbraro 1840 (Mon. dei 5). — Rapporto di Odier, li 22 (Mon. dei 23). — Discussione ed adozione li 25 febbraro (Mon. dei 26).

La legge suddetta è il complemento di una serie di modificazioni proposte alle nostre leggi sulla organizzazione giudiziaria e di cui le altre parti erano state anteriormente adottate dalle precedenti legislature. — V. nella nostra *Racc. gen.*, legge dei 1° aprile 1837, relativa all'autorità delle decisioni rese dalla Corte di cassazione dopo due ricorsi (vol. del 1837. 2. 204); — Legge degli 11 aprile 1838, sopra i tribunali di prima istanza (vol. del 1838. 2. 188); — Legge dei 25 maggio 1838, sulle giustizia di pace (ivi, p. 279).

Nel suo stato attuale la legge suddetta modifica la redazione o aggiunge al testo di alcuni articoli del Codice di commercio; ma nel progetto primitivo del governo e nei rapporti delle commissioni delle due camere, essa abbracciava la istituzione dei tribunali consolari da un punto di vista più esteso. — Per far comprendere i motivi del taglio che ha subito è necessario di richiamare qui alcuni fatti che si legano alla storia di questa legge.

Durante la sessione del 1835, Ganneron aveva sottomesso alla camera dei deputati una proposizione tendente a modificare l'articolo 619, Cod. comm., togliendo ai prefetti l'attribuzione di formare la lista dei notabili commercianti, e trasferendo questa attribuzione ad una commissione composta di membri presi a numero eguale nel seno del tribunale di commercio, della camera di commercio e del consiglio municipale della città, sedi dei tribunali consolari. Questa proposizione, di cui l'oggetto era di sciogliere le elezioni consolari da ogni legame amministrativo, era stata presa in considerazione e rinviata all'esame d'una commissione che ne aveva proposto l'adozione all'unanimità. Essa era sul punto di essere discussa, allorchè Persil, allora guardasigilli, ne fece aggiornare l'esame, presentando li 23 gennaro 1835 un vasto progetto d'organizzazione e di competenza delle Corti e dei tribunali. In questo progetto, il Ministro lasciava sussistere il testo dell'articolo 619, Cod. comm.; solamente si limitava a prescrivere alcune regole sulla tenuta delle assemblee elettorali dei notabili commercianti. Questo progetto non fu discusso; una ordinanza reale ne ordinò il ritiro. Ma i successori di Persil al ministero della giustizia, ne sottomisero separatamente, più tardi, le diverse parti al potere legislativo. È in seguito a questa divisione che la camera dei pari fu, per la prima volta, adita nella sessione del 1838 del progetto divenuto la legge attuale. — In questo progetto, il governo, senza adottare i termini stessi della proposizione di Ganneron, ne prese intanto il pensiero principale. Esso propose di togliere ai prefetti l'attribuzione assoluta di stendere la lista dei notabili, introducendo nel Codice un sistema misto che tendeva: 1° a dichiarare che alcuni commercianti erano notabili di diritto; 2° a conferire al prefetto, per completar solamente la lista, le attribuzioni che esercita, ai termini dell'articolo 619, per formarla per intiero. Questo sistema non fu accolto dalla camera dei pari. Essa non consentì a toccare l'articolo 619, che per prescrivere ai prefetti l'obbligo di consultare, prima di stendere la lista dei notabili commercianti, le camere di commercio, nei luoghi ove sono stabilite, i tribunali di commercio ed i sindaci delle città ove seggono questi tribunali. Presentato in questo stato alla camera dei deputati, questo progetto sollevò su questo punto una discussione tanto più viva per quanto era animata ancora dall'ardore dei partiti politici. Era una lotta impegnata fra l'autorità della centralizzazione amministrativa e la libertà del regime elettorale. In questa lotta, tre opinioni si disegnarono nettamente: l'una trovava inutile e pericoloso di toccare l'articolo 619, Cod. comm., anche per introdurvi l'ammendamento della camera dei pari, essa ne dimandava il mantenimento assoluto; l'altra combatteva, per via d'ammendamento, per sottrarre la nomina dei notabili alla scelta dei prefetti, e tutti questi ammendamenti furono rigettati; la terza, sostenuta dal ministero e dal relatore della commissione, si limitava a difendere solamente la redazione novella della camera dei pari. Il governo si racchiudeva così in una posizione mista che non dava soddisfazione ad alcuno. In tal modo, tutta la prima parte del progetto che regolava la nomina dei notabili e la tenuta delle loro assemblee elettorali fu rigettata allo scrutinio, e la legge, primitivamente composta di venti articoli, è stata ridotta alle proporzioni conservate dal testo di qui sopra.

Questa legge ha per oggetto principale di mettere in rapporto la competenza dei tribunali di commercio con quella dei tribunali di prima istanza, sia elevando la tassa dell'ultima istanza in una proporzione relativa all'accrescimento della fortuna pubblica ed alla depreziazione del segno monetario; sia formulando in testi di legge, dei principi già consacrati dalla giurisprudenza, a riguardo delle dimande riconvenzionali, di compensazione o di danni ed interessi. Se altre disposizioni tolgono alcune difficoltà che si sono elevate sotto l'impero del testo modificato dalla suddetta legge, quanto alla durata delle funzioni del giudice di cui l'istituzione non fosse intervenuta nello stesso tempo di quella dei suoi colleghi, o che fosse stato eletto in rimpiazzo in seguito di morte, dimessione o altra causa, e nell'intervallo di due rinnovellamenti periodici. N. A.

Art. 1.° L'articolo 639 del Codice di commercio è rettificato come segue:

« I tribunali di commercio giudicheranno in ultima istanza,

« 1° Tutte le dimande nelle quali le parti giudicabili da questi tribunali, usando dei loro diritti, avranno dichiarato voler essere giudicate » diffinitivamente e senza appello;

« 2° Tutte le dimande di cui il principale non « eccederà il valore di millecinquecento franchi;

« 3° Le dimande riconvenzionali o di compensazione, anche quando riunite alla dimanda « principale eccedessero millecinquecento franchi;

« Se una delle dimande principale o riconvenzionale si elevi al disopra dei limiti indicati innanzi, il tribunale non pronunzierà su tutte che « in prima istanza;

« Nondimeno sarà statuito in ultima istanza « sulle dimande di danni ed interessi, allorchè

« saranno fondate esclusivamente sulla stessa do-« manda principale (a). »

Queste disposizioni non si applicano alle dimande introdotte prima della promulgazione della presente legge.

Art. 2° L'articolo 646 del Codice di commercio sarà rettificato come segue:

« Nei limiti della competenza fissata dall'arti-« colo 639 per l'ultima istanza, l'appello non sarà « ricevuto, ancorchè la sentenza non enunci che « è resa in ultima istanza, ed anche se enunciasse « che è resa in prima istanza (b). »

Art. 3° L'articolo 623 del Codice di commercio è rettificato come segue:

« Il presidente ed i giudici, uscendo di eserci-« zio dopo due anni, potranno essere rieletti im-« mediatamente per due altri anni. Questo nuovo « periodo spirato, essi non saranno eleggibili che « dopo un anno d'intervallo.

« Ogni membro eletto in rimpiazzo d'un altro, « in seguito di morte o di ogni altra causa, non « resterà in esercizio che per la durata del man-« dato affidato al suo predecessore. »

Art. 4.° All'articolo 627 dello stesso Codice sarà aggiunta la disposizione che segue:

« Nelle cause portate innanzi ai tribunali di « commercio, nessuno usciere potrà, nè assistere, « nè rappresentare le parti in qualità di procura-« tore, a pena di una ammenda da venticinque a « cinquanta franchi, che sarà pronunziata, senza « appello, dal tribunale, senza pregiudizio delle « pene disciplinari contro gli uscieri contravven-« tori.

« Questa disposizione non è applicabile agli « uscieri che si troveranno in uno dei casi prevo-« duti dall'articolo 86 del Codice di proc. civ. (c) »

Art. 5° L'articolo 617 del Codice di commercio è rettificato come segue:

« Ogni tribunale di commercio sarà composto « di un presidente, di giudici e di supplenti. Il « numero dei giudici non potrà essere al di sotto « di due, nè al di sopra di quattordici, non com-« preso il presidente. Il numero dei supplenti « sarà proporzionato al bisogno del servizio. Un « regolamento d'amministrazione pubblica fisse-« rà, per ogni tribunale, il numero dei giudici, e « quello dei supplenti. »

Art. 6° Sarà aggiunta all'articolo 622 del Codice di commercio la disposizione seguente:

« Tutti i membri compresi in una stessa ele-« zione saranno sottoposti simultaneamente al « rinnovellamento periodico, ancorchè l'istituzio-« ne di uno o di più fra loro sia stata differita (d) »

3 marzo 1840. — Promulgata ai 5.

(a) Questo articolo è stato, nelle due camere, adottato senza discussione. Bisogna attribuire questa circostanza al che esso ha solamente per oggetto di applicare ai tribunali di commercio delle disposizioni già lungamente discusse e poggiate nella legge degli 11 aprile 1838, sopra i tribunali di prima istanza. V. gli articoli 1 e 2 di questa legge, nel nostro vol. del 1838, 2. 188. Il ministro di giustizia ha detto, a tal soggetto, nello esposto dei motivi: « È dalla legge degli 11 aprile che noi abbiamo presa la disposizione relativa alle dimande riconvenzionali o di compensazione; è una deduzione necessaria del principio della competenza. » N. A.

(b) Questo principio si trovava già scritto, pei tribunali civili, nell'articolo 453, C. proc. civ. — La sua ripetizione ha qui per oggetto di prevenire gl'inconvenienti d'una erronea enunciazione. N. A.

(c) È sembrato contrario alla dignità della giustizia ed all'interesse dei giudicabili che lo stesso agente, cumulando e confondendo le missioni più distinte, potesse difendere un processo, notificare l'atto, assistere le parti, parlare per esse, ed eseguire in seguito la sentenza col sequestro, la vendita giudiziaria, e l'imprigionamento. — Si ritrova la stessa proibizione, ma in termini meno espliciti, nella ordinanza del 18 term. anno 11 e nell'articolo 39 del decreto dei 14 giugno 1813. — L'articolo suddetto è la riproduzione testuale dell'articolo 18 della legge del 25 maggio 1838, sulle giustizie di pace. V. la nota su questo articolo nel nostro vol. del 1838. 2. 287. N. A.

(d) Al seguito di questo articolo, Lebeuf proponeva di aggiungere un paragrafo così concepito: « Tuttavia, se avvenisse che per circostanze di forza maggiore, l'elezione o l'istallazione dei nuovi giudici o supplenti si trovassero ritardate, le funzioni dei giudici e dei supplenti arrivati alla fine dell'esercizio continueranno di diritto fino alla istallazione dei loro successori. » — Si è risposto a questo ammendamento che la misura era di diritto. « Se è di diritto, ha replicato Lebeuf, è conveniente di metterlo nella legge. Ma non si è sempre pensato così, poichè sonosi elevati processi su questo fatto. Allorchè i poteri dei giudici sono spirati, la sentenza che hanno resa dopo lo spirare dei loro poteri è cattiva come si è preteso? La Corte di cassazione ha giudicato che questa sentenza era valida (13 giugno 1838. t. 38. 1. 619), ma vedete che questo caso è soggetto a contestazione. Vi è dunque utilità ad inserire nella legge una disposizione che stabilisce il diritto dei giudici in tal caso, ciò che impedirà nuovi processi. »

Il guardasigilli ha risposto: « Non vi è inconveniente nello stato attuale delle cose. Questa difficoltà ha potuto elevarsi, e se ne elevano di più generi; ma la giurisprudenza è fissata su questo punto. Il governo non pensa che vi sia necessità di adottare l'addizione proposta da Lebeuf. » — Dopo questa spiegazione, Lebeuf ha dichiarato ritirare il suo ammendamento. N. A.

U

UNIONE (*Contratto di*) — V. *Fallimento* § 18.

USI. — V. *Lettera di Cambio* § 6.

L'uso è un termine di pagamento, particolare alle lettere di cambio. Questo termine che, in Francia è di trenta giorni (Cod. comm., 132) (1), varia nei paesi stranieri, secondo le piazze di commercio. È da notare su tal punto che la durata dell'uso, allorquando non è la stessa nel luogo donde la lettera di cambio si trae, e nel luogo su cui è tratta, deve regolarsi secondo l'usanza di quest'ultimo luogo.

USURA — V. *Interessi.*

Per la legislazione, relativa all'usura, V. il riassunto che trovasi in testa alla voce *Interessi*.

INDICAZIONE ALFABETICA

—

—

§ 1. — *Dell' usura in generale.*

NOZIONI GENERALI

1. — L'usura è la stipulazione d'interessi al di sopra della tassa legale, cioè al di sopra del cinque per cento all'anno, in materia civile, e del sei per cento in materia commerciale. (L. 3 sett. 1807, art. 2.) — V. *Interessi*, n. 6 e seg.

2. — Anticamente (e ancora oggi secondo il dritto canonico) si dava il nome

(1) LL. di ecc. aff. comm. art. 131. — Gli usi sono i seguenti:

per tutte le piazze del regno tra loro, giorni quindici dopo l'accettazione:

per tutte le piazze d'Italia, giorni ventidue dopo l'accettazione:

per tutte le piazze di Francia, di Spagna, di Olanda e di Germania, due mesi dalla data:

per tutte le piazze d'Inghilterra, di Portogallo e di Moscovia, tre mesi dalla data. —

I mesi sono quelli fissati dal calendario gregoriano.

d'usura ad ogni percezione d'interesse, quelunque ne fosse la tessa; si distingueva però l'usura *semplice* che era la stipulazione d'interessi moderati, e l'usura *enorme* che era la stipulazione di un interesse eccessivo. L'usura ettuale è l'usura enorme di una volta.

3. — L'usura è considerata dalla legge sotto due rapporti, sotto il rapporto del danno che cagiona a colui che la soffre; e sotto il rapporto della perturbazione che di natura getta nelle relazioni sociali e commerciali. Sotto il primo rapporto l'usura, come ogni fatto danneggiabile, dà luogo ad un ricorso o azione di restituzione per parte di colui che ha pagato ieteressi usurari contra colui che li ha percepiti; sotto il secondo rapporto l'usura è considereta come un *delitto* e come tale è possibile di pene correzionali. (L. 3 sett. 1807, art. 3 e 4.)

4. — Tuttavia per costituire il delitto di usura, non basta che uno o più prestiti accidentali sieno stati fatti dallo stesso individuo ad una tasse estrelegale; bisogna che questi prestiti sieno stati assai frequenti, essai prossimi, perchè si possa considererne la ripetizione come un'*abitudine* (Ivi, art. 4.) Così, non è l'usura, a propriamente parlare, che la legge punisce; è l'*abitudine* di usura. (Merlin, *Repert.* v° *Usura*, n. 3.) — Del resto i giudici hanno, per determinare ciò che costituisce l'*abitudine*, la facoltà d'oppezzere fatti e circostanze interamente discrezionali. — V. *appr.*, n. 7 e seg., 11, 18, 30, 37 e seg.

GIURISPRUDENZA

5. — Per giudicare se vi è usura ie qualsiasi stipulazione d'interessi, bisogna seguire la legge in vigore nel luogo dove il contratto è stato conchiuso e dove dee ricevere la sua esecuzione, piuttosto che la legge del domicilio del comodaete.

Sartinara. — 28 fior. an. 13. — Torino. — S-V. 5. 2. 537.

6. — Prima della legge del 3 settembre 1807 non esisteva proibizione legale, sia contro l'usura, sia contro l'anatocismo. — L'articolo 1907 C. civ. (1) non avea in alcun modo limitata la tassa dell'interesse nè prescritto l'interesse dell'interesse.

Lyonnard. — 5 ottobre 1813. — Cass. — Lione. — S-V. 13. 1. 76. — D. A. 10. 495.

(1) LL. civ., art. 1779.

7. — L'usura non dà luogo ad istanza avanti ai tribunali di repressione, e non offre i caratteri di un delitto che quando è *abituale*.

Geoffroy. — 22 nov. 1811. — Cass. — Genève. — S-V. 17. 1. 24. — D. A. 12. 824.

8. — Perchè un individuo possa esser dichiarato colpevole di darsi abitualmente all'usura, basta che sia riconosciuto e provato che ha fatto successivamente diversi prestiti convenzionali ad una tassa usuraria. — Se la percezione successiva degl'interessi usurari di un solo prestito non costituisce l'abitudine di usura, è altrimenti di una successione di prestiti usurari fatti alla stessa persona.

Thirion-Montauban. — 4 marzo 1826. — Cass. — Parigi. — S-V. 26. 1. 364. — D. P. 26. 1. 243.

9. — Perchè vi sia *abitudine di usura*, nel senso della legge del 3 sett. 1807 non è necessario che vi sieno più prestiti usurari a diverse persone. — Non è pure necessario che vi sieno più prestiti usurari alla stessa persona. — Basta che vi sia alla stessa persona un solo prestito usurario e parecchie rinnovazioni usurarie.

Albert. — 21 luglio 1826. — Parigi. — S-V. 27. 2. 189. — D. P. 28. 2. 27. — V. *appresso*, n. 76.

10. — Delle rinnovazioni di prestiti usurari anteriori alla legge del 3 sett. 1807, con nuove convenzioni d'ieteressi usurari e percezione di questi ieteressi sotto l'impero di questa stessa legge, sono elementi legali del delitto d'abitudine di usura. — Non vi è in ciò alcun effetto retroattivo.

Mas. — 3 giugno 1826. — C. Rig. — Nîmes. — S-V. 27. 1. 178. — D. P. 26. 1. 374.

V. pure su i caratteri del delitto di usura le notizie di giurisprudenza del § seguente.

—

§ 2. — *Fatti caratteristici dell'usura.*

NOZIONI GENERALI

11. — Ogni stipulazione d'interessi al di sopra della tassa legale è riputata usura; ma le stipulazioni di tale specie non sono sempre apparenti: spesso, al contrario esse sono inviluppate in clausole che hanno per iscopo di simularle e di mascherarne il vero carattere; l'usura prende allora il nome di usura *simulata* in opposizione all'usura *manifesta*. Appartiene ai giudici distinguere, nelle convenzioni che son loro sottoposte, le clausole o le stipulazioni che son colpite di

usura manifesta o simulata, essendo tutte egualmente riprovate dalla legge, e potendo dar luogo se non ad una istanza correzionale, almeno ad un'azione di nullità o di restituzione. (V. sop. n. 3.) — Noi indicheremo qui alcune delle clausole o convenzioni le più ordinarie nelle quali s'incontrano i caratteri dell'usura.

12. — Vi è usura, allorchè il comodante ritiene l'interesse del capitale prestato al momento stesso del prestito, di maniera che il comodatario non riceve la totalità della somma prestata. (Chardon, n. 485.)

13. — Vi è similmente usura, allorchè il comodante invece di ricevere l'interesse del suo capitale alla fine di un anno, lo riceve per porzioni nel corrente dello stesso anno, come per esempio, per mesi, per trimestri, o per semestri. (Chardon, 486.) Tuttavia, l'uso generale, in quanto riguarda il pagamento degl'interessi da sei a sei mesi, sembra in qualche modo aver autorizzato questa stipulazione.

14. — Dal perchè l'art. 1154 C. civ. (1) non autorizza l'interesse composto (detto altrimenti l'anatocismo) che per periodi di un anno, segue che vi è anche usura nel fatto di colui che capitalizza, ad intervalli più corti, gl'interessi che gli son dovuti per farne produrre nuovi interessi. Abbiamo già fatto notare alla voce *interessi* n. 112, che questa percezione frequentemente praticata nei conti di banco, non potrebbe giustificarsi agli occhi della legge. — Vedesi ancora su i dritti di commissione che si percepiscono in banca su i saldi di conto, la voce Banchiere n. 7.

15. — Lo sconto è pure spesso l'occasione di percezioni usurarie. In sè stesso, lo sconto non è considerato come un prestito; per conseguenza non è riputato usurario sol perchè ha avuto luogo ad una tassa più elevata dell' interesse legale. (*Contra*. Pothier dell'*Usura*, n. 129, Chardon, n. 489); ma diviene usura se serve a mascherare prestiti usurari. — V. *appresso*, n. 31 e seg. e n. 39.

16. — La legge che proibisce l'usura, vieta pure al comodante di stipulare come clausola penale, che in difetto di rimborso al termine stabilito, il debitore pagherà, per indennità una data somma, sopra gl'interessi, o degl'interessi al di sopra della tassa legale per tutto il tempo che riterrà il capitale prestato: a tal riguardo la legge del 3 sett. 1807, ha abrogato l' art. 1907 del Cod. civ. (2) (Toullier, t. 6, n. 266; Duranton, t. 10, n. 487 e 488.)

17. — Devesi pure considerare come usuraria la promessa ottenuta dal debitore, di pagare una data somma su l' interesse legale anche quando questa stipulazione fosse presentata come compensativa di benefici dei quali il comodante si fosse privato prestando il suo denaro al comodatario. (Chardon, n. 518.) — V. *appr.*, n. 43 e s.

18. — Nondimeno, allorchè il comodatario si è reso garante di taluni fatti o ha promesso al creditore d'indennizzarlo se non lo pagasse all' epoca stabilita, potrebbonsi stipulare dei danni interessi sopra lo interesse legale. (Toullier, t. 6, n. 267; *contra*, Delvincourt, p. 533, alla nota.) Secondo Duranton, t. 10, n. 488 spetta ai tribunali indagare dalla valutazione delle circostanze, se la stipulazione è usuraria o se ha avuto realmente per oggetto d'indennizzare il creditore d' un danno certo. — V. *app.* n. 42.

19. — Vi è usura se oltre gl'interessi, il comodante esiga lavori o servizi che gli procurano un beneficio. (Chardon, n. 474.)

20. — Vi è anche usura nelle vendite a termine se apparisce dalle fatture, dai libri, o da qualsiasi altro documento, che il prezzo è stato elevato oltre la misura a causa del termine accordato (Ivi, n. 472.)

21. — L' operazione che consiste a comprare mercanzie a caro prezzo ed a credito, per rivenderle nel momento stesso alla stessa persona, denaro contante ed a buon mercato, costituisce altresì una specie di usura simulata; questo è quello che i teologi chiamano contratto *mohatra*.

22. — Allorchè il comodante è stato

(1) Tolto.

(2) LL. civ., art. 1779. — L'interesse *è legale* o *convenzionale*. L'interesse legale è fissato dalla legge. L' interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge se la legge non lo proibisce.

La misura dell'interesse convenzionale debbe essere determinata in iscritto.

assicurato con un pegno, vi è usura se il pegno essendo suscettibile di locazione, il comodante non è stato autorizzato a locarlo e a trarne un beneficio, indipendentemente dagl' interessi che riceve. (Chardon, n. 473.)

23. — L'obbligazione imposta al debitore di pagare in un luogo lontano dal suo domicilio, quantunque aggravi la sua posizione e possa esporlo a dispendî che aumentano in qualche modo il suo debito, non può nondimeno essere assimilato ad una stipulazione d' interessi usurarî, per causa che il comodante non profitta di questi dispendî. (Ivi, n. 488.)

24. — L'usura può anche dissimularsi sotto la forma di un contratto di *società*, V. questa parola, n. 14 e 141.

25. — Ma non bisogna considerare come usura i profitti che possonsi ritrarre al di là della tassa legale dell'interesse per conseguenza di un prestito o collocamento di denaro in una intrapresa aleatoria in cui il fittatore di fondi ha egli stesso delle fortune a correre pel suo capitale. Tale è il contratto di prestito a cambio marittimo. V. Contratto a cambio marittimo n. 4; tali sono pure le anticipazioni e messe di fondi che possonsi fare in alcune *società*. V. questa parola.

GIURISPRUDENZA

26. — Non si può dichiarare usuraria a ridurre una costituzione di rendita di grani, fatta in Francia, sotto l'impero delle leggi intermediarie, cioè prima della legge del 3 settembre 1807.

Daniel. — 3 maggio 1809. — Cass. — Caen. — S-V. 9. 1. 257. — D. A. 9. 854.

27. — L'usura non consiste solamente nella *percezione* dell' interesse usurario stipulato; consiste anche nella semplice stipulazione di un tale interesse. — Così il delitto d' usura è consumato nel solo fatto della firma del comodatario in piè di una obbligazione usuraria, a della rimessa di questa obbligazione nelle mani del comodante. — Poco interessa che dopo, ma in seguito di istanza introdotte, vi sia stata riduzione degl'interessi alla tassa legale.

Delvincourt.—8 magg. 1829.—C. Rig.— S-V. 30. 1. 347. — D. P. 29. 1. 244.

Id. — 26 febb. 1826.— C. Rig.— Dijon.— S-V. 26. 1. 138. — D. P. 26. 1. 197.

28. — Le stipulazioni *verbali* d' interesse usurario possono, come le stipulazioni *scritte*, servire d'elemento al delitto d'abitudine d'usura. — In vano si direbbe che tali stipulazioni non lasciano al comodante i mezzi di obbligare il debitore al pagamento degl'interessi convenuti.

De Saint-Nicolas. — 14 luglio 1827. — Cass. — Chartres. — S-V. 27. 1. 530. — D. P. 27. 1. 304.

29. — I giudici che provano esservi stato prestito ad un *interesse eccedente la tassa legale* possonsi dispensare d'indicare che cosa intendono per tassa legale.

La stessa decisione di sopra.

30. — Per costituire prestiti usurarî e il delitto d'abitudine di usura, non è necessario che i prestiti sieno fatti in *denaro* aventi stipulazione di un interesse illegale. I tribunali possono considerare delle vendite di mercanzie come non essendo che prestiti ad usura, e come caratterizzanti il delitto d' abitudine di usura preveduto dalla legge del 3 settembre 1807: a tal riguardo, essi sono giudici sovrani della qualificazione dei fatti.

Humbert. — 21 ag. 1829. — C. Rig. — S-V. 30. 1. 152. — D. P. 29. 1. 343. V. pure sul carattere dell'usura, *sopra*, n. 7 a s.

31. — La legge del 3 sett. 1807, che stabilisce la tassa dell'interesse in materia di prestito di denaro non è applicabile allo sconto o alle negoziazioni di effetti di commercio. — Così il banchiere che sconta o negozia effetti per un terzo può percepire su l'interesse legale un dritto di sconto o di commissione la cui fissazione dipenda dalla convenzione delle parti.

Dufay. — 4 febbraro 1828. — C. Rig. — Caen.—S-V. 28. 1. 99.— D. P. 28. 1. 119.

32. — Fu anche giudicato che lo sconto di effetti negoziabili differisce essenzialmente dal prestito ad interesse. — È perchè lo sconto ad una tassa eccedente il 6 per 100 non è usura nel senso della legge del 3 settembre 1807, art. 4. — È violare la legge ed incorrere la cassazione che di qualificare l' abitudine d' usura, l' abitudine di scontare ad una tassa esorbitante (come dell'uno e mezzo al mese.)— In vano si direbbe che l'usanza del commercio locale ha fissato l'uno e mezzo per cento la tassa dello sconto.

La sentenza così viziata di contravvenzione alla legge non sfuggirebbe la cassazione anche quando l' assieme delle operazioni arguite d'usura contenesse sconti di biglietti con prestiti ad interesse veramente usurarî. L' indivisibilità degli elementi di sconto e degli elementi di prestito ad interessa darebbe luogo alla cassazione della sentenza pel tutto.

Desprès-Eglée. — 8 apr. 1825. — Cass. — Alençon. — S-V. 25. 1. 358. — D. P. 25. 1. 300.

Id. — Désir. — 26. ag. 1825. — Cass. — Rouen. — S-V. 25. 1. 360. — D. P. 25. 1. 301.

33. — Id. . . Lo sconto non è in se stesso un *prestito convenzionale* nel senso della legge del 3 sett. 1807, che determina la tassa dell'interesse. In conseguenza non si può, a qualunque tassa lo sconto sia stato calcolato, riputarlo *fatto d'usura*, che quando fosse riconosciuto nascondere un prestito convenzionale.

Lebègue. — 16 agosto 1828. — Cass. — Angoulême. — S-V. 29. 1. 37. — D. P. 28. 1. 385.

Id. — Bruguère. — 25 giugno 1829. — Tolosa. — S-V. 30. 2. 320.

34. — L'usura simulata sotto forma di sconto non è l'usura punibile in caso d'abitudine — Tuttavia non vi è usura che quando lo sconto non è reale, poichè se è reale, qualunque ne sia la tassa non è dell'usura.

Le stesse decisioni, n. 32. — V. app. n. 39.

34 bis. — (*Sconto.*) Lo sconto sopra negoziazione d'effetti di commercio può, senza che vi sia usura, esser fissato ad una tassa eccedente l'interesse legale; poco importa che gli effetti negoziati siano sottoscritti da quello stesso che li presenta a negoziazione. Quando dunque le parti hanno liberamente convenuto la tassa dello sconto, il debitore non può ulteriormente ritornare contro la convenzione, e dimandare la restituzione delle somme percepite al di là dell'interesse legale.

N. . . 18 genn. 1839. — Parigi. — S-V. 39. 2. 262.

35. — L'usura mascherata sotto la forma d'operazioni di cambio non è meno usura: vi è dunque luogo a dedurre tutto ciò che nella operazione simulata avrebbe il carattere d'interesse usurario. — Tuttavia non sono riputate usura le *spese* di cambio e ricambio eccedenti l'interesse legale, pagate al prenditore delle lettere di cambio simulate, dal sottoscrittore per la loro negoziazione, allorchè è costante che questa negoziazione ha avuto luogo nell'interesse ed a profitto del soscrittore.

Paraize. — 8 nov. 1825. — C. Rig. — Aix. — S-V. 27. 1. 84. — D. P. 25. 1. 455.

36. — I dritti di sconto e di commissione che i banchieri percepiscono, indipendentemente dall'interesse legale, non possono essere considerati come usurari se sono percepiti conformemente agli usi del commercio e se le operazioni di banca non sono fittizie.

Guttin e Giraud. — 16 febbraro 1836. — Grenoble. — S-V. 37. 2. 361. — D. P. 37. 2. 81.

37. — Allorquando una operazione finanziera ha la forma esteriore di *operazione di banco*, se i giudici decidono che questa apparenza è simulata; che in realtà non vi è che prestito *convenzionale* ad una tassa usuraria, una tale decisione è all'appoggio della censura della corte di cassazione: l'errore dei giudici a tal riguardo non darebbe apertura a cassazione.

Delon de Lacombe. — 19 febb. 1830. — C. Rig. — S-V. 30. 1. 273. — D. P. 30. 1. 130.

38. — I giudici correzionali posson nella valutazione dei fatti che caratterizzano il delitto d'usura, dichiarare che delle negoziazioni commerciali, delle operazioni di banco e di cambio e la percezione di dritti di commissione, non sono che prestiti simulati il cui assieme costituisce il delitto d'usura abituale.

Duclos — 24 dic. 1825. — C. Rig. — Perigueux — S-V. 26. 1. 371. — D. P. 26. 1. 108.

Id. — Redaud. — 4 agosto 1820. — C. Rig. — Châteauroux. — S-V. 21. 1. 39. — D. A. 12. 827.

39. — Dei dritti di commissione e di sconto percepiti da colui che ha aperto un credito a profitto d'un altro, a causa delle somme anticipate all'accreditato, possono essere considerate come interessi usurari allorchè oltrepassano la tassa del sei per cento, se daltronde il creditore non fosse tenuto che di pagare le tratte dell'accreditato che ritirasse dalla circolazione, rimborsandosi delle sue anticipazioni per mezzo di effetti che, benchè negoziabili, restassero nondimeno nel suo portafogli: simili operazioni non debbono essere assimilite ad operazioni di cambio che sole potrebbero autorizzare la percezione di sconti o di dritti di commissione . . . , almeno la decisione che così lo giudica stante la valutazione dei fatti della causa, non viola alcuna legge.

Prato — 16 maggio 1838. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 38. 1. 836. — D. P. 38. 1. 349.

40. — Allorquando i dritti di sconto e di commissione sono stati percepiti una prima volta su i saldi di conto, non possono più percepirsi su questi stessi saldi portati al nuovo conto.

Guttin e Giraud. — 16 febbraro 1836. — Grenoble. — S-V. 37. 2. 361. — D. P. 37. 2. 81.

41. — Le operazioni della cassa ipotecaria (conformi ai suoi statuti) non costituendo un prestito puro e semplice, bensì un prestito misto di cambi aleatori, non possono essere annullate o ridotte come contaminate di usura.

Courby. — 21 maggio 1824. — Cass. — Riom. — S-V. 34. 1. 673. — D. P. 34. 1. 206.

Id. — 4 marzo 1836. — Lione. — S-V. 36. 2. 305. — D. P. 36. 2. 156.

42. — Id. — Ma vi è usura, e per conseguenza nullità, in tale stipulazione (non autorizzata dagli statuti) portante che in caso di espropriazione dei beni del comodatario prima

del termine delle obbligazioni, la cassa ipotecaria avrà dritto al pagamento di due annualità non ancora scadute per compensarla delle sue spese e false spese.

Durand — 30 luglio 1834. — Cass. — Grenoble. — S-V. 34. 1. 378. — D. P. 34. 1. 421.

43. — Ogni dono sopra l'*interesse legale* anche quando il sovrappiù o il dono non fosse che l'equivalente del *danno emergente* o del *lucro cessante* riconosciuto e comprovato, co stituisce una usura simulata.

Maze. — 17 gennaio 1824. — Pau. — S-V. 28. 2. 66.

44. — Allorchè un *prestito* è seguito da una *donazione* qualificata rimuneratoria, per parte del comodatario in favore del comodante, se apparisce dalle circostanze che questa donazione è stata una *condizione di prestito*, essa si riunisce a questo primo contratto per formare un tutto indivisibile; e se ne risulta che il comodatario ha trovato in questa convenzione un vantaggio superiore all'interesse legale della somma prestata, è nulla pel sovrappiù.

Maze. — 17 dic. 1827. — Bordeaux. — S-V. 28. 2. 65. — D. P. 29. 2. 134.

45. — Si può validamente stipulare che il venditore sotto patto di ricompra non userà di tale facoltà che pagando all'acquirente una somma più forte di quella che costituisce il prezzo della vendita: ciò non è una stipulazione usuraria.

Dupuy. — 9 marzo 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 157. — D. A. 12. 901.

46. — La vendita di oggetti mobiliari imposta mediante un prezzo non contrastato come condizione del prestito di una somma di denaro e nello scopo di mascherare la percezione d'interessi usurari, dev'essere annullata come costituente una usura di cui è l'elemento ed il mezzo. — I giudici non possono dar effetto alla vendita limitandosi a ridurre l'obbligazione al valore degli oggetti mobiliari (da essi stimato) unito all'ammontare della somma realmente prestata.

Princesse de la Paix. — 7 febb. 1835. — Parigi. — S-V. 35. 2. 139. — D. P. 35. 2. 68.

47. — Non vi è usura per parte di colui che avendo depositato l'inscrizione di una rendita su lo Stato per servire di cauzione ad un individuo esige da costui l'interesse al cinque per cento del prezzo di compra della rendita, riservandosi di percepire gl'interessi che paga il tesoro reale. — Questa operazione non può essere assimilata ad un *prestito* nel senso della legge del 3 sett. 1807 che proibisce ogni stipulazione al di là del cinque per cento in materia civile.

Feval. — 4 dic. 1827. — Rouen. — S-V. 28. 2. 91. — D. P. 28. 2. 36.

48. — Una costituzione di rendita vitalizia non può essere riputata usuraria qualunque sia il rapporto tra il capitale e la prestazione annuale.

Degouville. — 11 prat. an. 7. — Cass. — S-V. 1. 1. 215. — D. A. 11. 570.

49. — Il contratto di rendita vitalizia può, nonostante l'art. 1976 Cod. civ. (1) che attribuisce alle parti contraenti il dritto di costituire la rendita alla tassa che loro piace di fissare, essere ridotta dai giudici come contenente un prestito usurario simulato.

Havas. — 31 dic. 1833. — C. Rig. — Caen. — S-V. 34. 1. 105. — D. P. 34. 1. 140.

—

§ 3. — *Procedura e repressione della usura. — Azione civile. — Azione pubblica o correzionale. — Restituzione. — Pene.*

NOZIONI GENERALI

50. — La usura dà luogo, come più sopra abbiamo detto n. 3, a due distintissime azioni: l'una puramente *civile* che appartiene a colui che ha pagato interessi usurari e che ha solamente per iscopo di ottenerne la restituzione; l'altra *criminale* o piuttosto *correzionale* che non appartiene che al pubblico ministero per far punire l'usura quando ripetuta assai frequentemente per costituire un'abitudine, degeneri in delitto.

51. — In generale (e a differenza dell'antico dritto) la stipulazione d'interessi usurari non annulla il contratto: solamente colui a pregiudizio del quale una tale stipulazione ha avuto luogo, è in dritto di domandare la riduzione degli interessi alla tassa legale. (Chardon, n. 491 e seg.)

52. — A tal riguardo, l'art. 3 della legge del 3 sett. 1807 dispone in questi termini: « allorquando è provato che il prestito convenzionale è stato fatto ad una tassa eccedente quello fissato dalla legge, il comodante sarà condannato dal tribunale adito della contestazione, a re-

(1) LL. civ., art. 1848.

stituire questo eccedente, se lo ha ricevuto, o a soffrire la riduzione su la sorte principale del credito, e potrà anche essere rinviato, se vi è luogo innanzi al tribunale correzionale, per essere giudicato come colpevole di usura. » — V. *appresso*, n. 67 e s.

53. — Per operare questa riduzione, tutto ciò che è stato abusivamente esatto dal debitore è imputato al giorno del pagamento sul principale di cui gl'interessi sono da questo giorno diminuiti in proporzione: e se dopo l'imputazione dei pagamenti così fatta, il debitore trovasi aver quietanzato al di là di ciò che dovea legittimamente, il sovrappiù devegli essere restituito. (Chardon, n. 504.)

54. — Il creditore condannato a restituire ciò che ha percepito usurariamente deve gl'interessi legali di ciò che restituisce a datare dal dì in cui l'indebita percezione ha avuto luogo. (Cod. civ., art. 1378; (1) Chardon, n. 504.)

54 bis. — (*Interessi, Restituzione.*) Gl'interessi delle somme percepite usurariamente e di cui la restituzione è ordinata son dovuti, non solamente dal giorno della dimanda in giudizio, ma dal giorno in cui queste somme sono state pagate. (L. 3 settembre 1807, art. 3; Cod. civ., 1153 a 1378.) (2)
Boyer. — 20 dicembre 1841. — Montpellier. — S-V. 42. 2. 179.

55. — Il comodante non può autorizzarsi dal perchè degli interessi eccessivi sono stati ridotti, per pretendere che le condizioni alle quali avea prestato il suo denaro non più esistente, ha dritto alla restituzione del suo capitale, senza essere obbligato d'attendere i termini accordati pel pagamento. (Chardon, n. 493.) — V. *appr.* n. 71.

56. — Dal perchè il fatto isolato d'usura non costituisce per se stesso un delitto e non può dar luogo che ad un'azione civile di restituzione ne conseguita che la persona lesa per tal fatto non è ammessa ad intentare la sua azione che innanzi al tribunal civile, anche quando deducesse che il suo creditore si dà abitualmente all'usura. (Chardon, n. 496; Garnier, p. 82.) — V. *app.* n. 63 e s.

57. — Più ancora e per una derogazione assai bizarra alle regole ordinarie, la parte lesa per fatti di usura, anche quando questi fatti fossero sufficienti per stabilire a suo riguardo il delitto di *abitudine di usura*, non è ammessa a costituirsi parte civile su la istanza correzionale del pubblico ministero; essa non può che intentar giudizio in linea civile. (Chardon, *ivi*; Favard, V. *Usura* n. 3.) — V. *app.* n. 66 e seg.

58. — Da ciò segue che l'istanza correzionale dell'usura dipende interamente dalla volontà del pubblico ministero.

Ma allorchè tale istanza ha avuto luogo ed è stata seguita da condanna, la parte lesa per causa dei prestiti che l'hanno motivata, può, prendendo la via civile, prevalersi della sentenza di condanna resa dal tribunale correzionale, come avente a suo vantaggio l'autorità della cosa giudicata, per stabilire i fatti di usura praticati a suo riguardo e per ottenere la restituzione degl'interessi che ha pagato oltre la tassa legale. (Favard. V. *Usura*, n. 8.) — V. *app.* n. 101.

59. — Quando colui che è stato vittima dell'usura si querela di scrocco commesso nella stessa negoziazione, il tribunale correzionale può allora essere adito dal querelante, purchè la querela cade principalmente sul fatto dello scrocco e che l'usura non sia presentata che come circostanza aggravante il delitto principale. (Chardon, n. 497.)

60. — Ogni individuo che è prevenuto di darsi abitualmente all'usura deve come abbiamo detto sopra, n. 52 essere tradotto innanzi al tribunale correzionale. In caso di convinzione è condannato ad un'ammenda che può elevarsi insino alla metà dei capitali prestati ad usura. (L. 3 sett. 1807, art. 4; Favard, V. *Usura*, n. 7.) — V. *app.* n. 74 e s.

61. — Se risulta dal processo che vi è stato scrocco per parte del comodante, questi è condannato oltre la suddetta ammenda, ad una carcerazione che non può eccedere due anni. (Ivi, art. 5.)

62. — Osserviamo d'altronde che la legge del 3 sett. 1807 non ha creato un genere particolare di scrocco in materia

(1) LL. civ., art. 1332. — Se quegli che ha ricevuto il pagamento, era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gl'interessi o i frutti dal giorno del pagamento.

(2) LL. civ., art. 1107 e 1332.

di usura: lo scrocco cui è quistione in questa legge, è quello che è definito e punito dall'art. 405 del Codice penale (1) (Chardon, n. 498.) — V. *app.* n. 78 e s.

GIURISPRUDENZA

63. — Il debitore non ha, per la restituzione degl'interessi usurari percepiti dal creditore che un'azione civile.

30 frim. an. 10. — Circ. del gran giudice. — 7. 2. 1244.

64. — *Fu deciso nello stesso senso* che il particolare che si pretende leso per causa di interessi usurari, non ha la via di polizia correzionale contro il suo creditore — anche quando gli s'imputa darsi abitualmente all'usura.

Dujardin. — 3 febbr. 1809. — Cass. — Manche. — S-V. 9. 1. 206. — D. A. 12. 825.

65. — L'usura verso un particolare non dà luogo ehe ad un'azione civile, ancorchè vi sieno state numerose ripetizioni di processi usurari, ed aocorchè vi sia stata macchinazione per parto dol comodante per togliere al comodatario i mezzi di liberarsi.

Boyve e Pamifex. — 25 aprile 1812. — Parigi. — S-V. 12. 2. 316.

66. — La parte lesa non può *intervenire* in un processo correzionale, sopra un delitto d'*abitudine d' usura*, a causa di reclamare i suoi *interessi civili*. Le riparazioni civili non possono essere reclamate, per fatto d' usura, che innanzi ad un tribunal civile, anche quando esista un'azione correzionale intentata dal pubblico ministero.

Thirion-Montauban. — 4 marzo 1826. — Cass. — Parigi. — S-V. 26. 1. 361. — D. P. 26. 1. 243.

Id. — Delon de Lacombe. — 19 febbraio 1830. — C. Rig. — S-V. 30. 1. 273. — D. P. 30. 1. 130.

Id. — Poirier-Desfontaines. — 8 marzo 1838. — Cass. — Parigi. — S-V. 38. 1. 361. — D. P. 38. 2. 87.

66 bis. — (*Competenza.*) I particolari lesi da prestiti usurari non possono portare innanzi la giurisdizione correzionale la loro azione civile per riparazione del danno da essi sperimentato, nè essere ammessi ad intervenire come parti civili nell'istanza diretta dal ministero pubblico: vi è a tal riguardo eccezione alle regole ordinarie. (L. 3 settembre 1807, art. 3 e 4; Cod. istr. crim., 1, 3 e 63.)

Poirier-Desfontaines. — 4 nov. 1839. — Cass. — Cam. riun. — Rouen. — S-V. 39. 1. 929.

Id. — Horliac. — 26 agosto 1841. — Cass. — S-V. 41. 1. 844.

66 ter. — I particolari lesi da prestiti usurari non possono citare direttamente il prestatore innanzi la giurisdizione correzionale, nè essere ammessi ad intervenire come parti civili nella istanza diretta dal ministero pubblico: vi è a tal riguardo eccezione alle regole ordinarie. (L. 3 settembre 1807, art. 3 e 4; Cod. istr. crim., 1, 3 e 63.)

Poirier-Desfontaines. — 8 marzo 1838. — Cass. — Parigi. — S-V. 38. 1. 361.

67. — Allorchè interessi usurari sono stati percepiti, l'azione accordata dall'art. 3 della legge del 3 sett. 1807 (V. o. 52), fra la restituzione degl'interessi percepiti in molto, e la riduzione sul principale, appartiene al comodante o al comodatario? *Arg. nel primo senso.*

Serignol. — 16 genn. 1837. — Cass. — Montpellier. — S-V. 37. 1. 234. — D. P. 37. 1. 150.

68. — La compensazione tra le somme pagate per interessi usurari ed il debito principale, non operasi che a partire dal giorno della domanda formata dal debitore a fine di restituzione o di riduzione degl' interessi, e non a contare dal giorno in cui questi interessi sono stati pagati.

Batailler. — 9 nov. 1836. — C. Rig. — Bourges. — S-V. 36. 1. 803. — D. P. 37. 1. 31.

69. — Allorquando interessi usurari sono stati pagati, non si opera di pieno dritto una compensazione fra questi interessi ed il debito principale; la compensazione non può operarsi che quando vi è stata domanda di restituzione o di riduzione per parte del debitore, e per l'effetto della sentenza di condanna che liquida le somme a restituire.

Serignol. — 16 genn. 1837. — Cass. — Montpellier. — S-V. 37. 1. 234. — D. A. 37. 1. 150.

69 bis. — (*Compensazione.*) Allorchè sono stati pagati degl' interessi usurari, non si opera di pieno diritto una compensazione fra questi interessi ed il debito principale, nè una imputazione di questi medesimi interessi sulle somme legittimamente dovute: la compensa-

(1) Questo art. è stato adottato nel comma 5 dello art. 430 delle nostre ll. pen. così concepito;

5. Quando siasi fatto un lucro qualunque a danno altrui, mediante artificio contrario ai regolamenti, o facendosi uso di falsi nomi o di false qualità, o impiegando altro inganno, rigiro o simulazione per persuadere l'esistenza di false intraprese, di facoltà o crediti immaginari, o per suscitare speranze o timori di un buon successo, di un accidente, o di qualunque altro avvenimento chimerico.

zione e l'imputazione non possono operarsi che quando vi è stato, da parte del debitore, dimanda di restituzione o riduzione, e per lo effetto della sentenza di condanna che liquida le somme da restituire. (L. 3 sett. 1807, art. 3; Cod. civ., 1290, 1377 e 1378.) (1)

Revel. — 21 giugno 1812. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 42. 1. 763.

70. — Gl'interessi stipulati ad una tassa più elevata di quella attuale, anteriormente al Codice civile e dalla legge del 3 sett. 1807, debbono, dopo queste leggi essere pagati alla tassa determinata dalla convenzione, quantunque questa convenzione sia stata verbale. — *Ris. neg.*

Serignol. — 16 genn. 1837. — Cass. — Montpellier. — S-V. 37. 1. 231. — D. P. 37. 1. 150. — V. pure *Interessi*, n. 9 e s.

71. — Il creditore che, dopo aver stipulato interessi usurari, è condannato a soffrirne la riduzione alla tassa legale non può pretendere che l'inesecuzione della clausola annullata debba rendere esigibile il capitale del credito.

Carriè. — 14 lug. 1813. — Montpellier. — S-V. 14. 2. 280. — D. P. 15. 2 94.

72. — Il prevenuto che ha commesso fatti d'usura in diversi circondari, in numero sufficiente per ciascuno, per costituire l'abitudine d'usura, dev'essere tradotto indifferentemente innanzi al giudice di questo circondario.

Debosque. — 15 ott. 1848. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 19. 1. 261. — D. A. 12. 827.

73. — Semplici presunzioni di complicità fra più prevenuti del delitto d'usura, bastano per far rigettare la domanda di questi prevenuti tendente ad essere giudicata separatamente.

Maa. — 3 giugno 1826. — C. Rig. — Nîmes. — S-V. 27. 1. 178. — D. P. 26. 1. 374.

74. — Il *maximum* dell'ammenda in caso di delitto d'abitudine d'usura essendo fissato alla metà delle somme prestate ad usura, la sentenza di condanna deve, a pena di nullità, enunciare l'ammontare di queste somme. — Questa enunciazione può solamente fornire alla Corte di cassazione un mezzo legale di verificare se l'ammenda pronunciata non eccede il *maximum* della pena.

Lafresnée. — 12 nov. 1819. — Cass. — S-V. 20. 1. 86. — D. A. 12. 827.

75. — La condanna d'un usuraio d'abitudine all'ammenda, non può essere legale, che quando la condanna stabilisca la quantità dei capitali prestati ad usura e che apparisca che la tassa dell'ammenda pronunziata non oltrepassi la metà di questi capitali prestati ad usura.

Bonnouvrier. — 7 magg. 1824. — Cass. — Parigi. — S-V. 24. 1. 306. — D. A. 12. 827.

76. — Nel calcolo dell'ammenda incorsa per delitto d'usura si debbono far entrare le rinnovazioni d'interessi usurari di prestiti anteriori alla legge del 3 sett. 1807; queste rinnovazioni sono esse stesse considerate come nuovi prestiti usurari.

Mas. — 3 giug. 1826. — C. Rig. — Nîmes. — S-V. 27. 1. 178. — D. P. 26. 1. 374.

Id. — Lesage-Dallu. — 31 mar. 1837. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 37. 1. 408. — D. P. 37. 1. 271.

Id. — Hamon. — 23 mar. 1838. — Cass. — Rennes. — S-V. 38. 1. 940. — V. pure *sopra*, n. 9.

76 bis. — (*Ammenda.*) Per la fissazione dell'ammenda incorsa in materia di delitto d'abitudine d'usura devesi, nel calcolo dei capitali prestati, far entrare l'ammontare delle rinnovazioni dello stesso prestito: queste rinnovazioni sono esse medesime considerate come nuovi prestiti usurari. (L. 3 sett. 1807, art. 4.)

Hamon. — 23 marzo 1838. — C. Rig. — Rennes. — S-V. 38. 1. 940.

76 ter. — *Fu giudicato in senso contrario.*

T... — 30 marzo 1841. — Caen. — S-V. 41. 2. 428.

77. — Una condanna per delitto d'abitudine d'usura reprime tutti i fatti anteriori che potevano costituire questa abitudine anche quelli che non fossero stati compresi distintamente nella sentenza di condanna..., talmente che i fatti anteriori non debbono entrare in considerazione per la fissazione dell'ammenda di cui lo stesso individuo potrebbe essere ulteriormente passibile a causa di nuovi fatti di usura.

Taisand. — 25 ag. 1826. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 37. 1. 410.

78. — Il colpevolo di scrocco e d'usura può essere punito di ammenda come usuraio, e di prigionia come scroccatore, se le due pene inflitte non eccedono la carcerazione e l'ammenda che comporta il solo delitto di scrocco.

Lahayes. — 9 sett. 1826. — C. Rig. — Orléans. — S-V. 27. 1. 536. — D. P. 27. 1. 342.

79. — Lo scrocco nel senso dell'articolo 4, 2° comma della legge del 3 sett. 1807 (che lo punisce di due anni di carcerazione allorchè è circostanza aggravante dell'usura abi-

(1) LL. civ., art. 1244, 1331 e 1332.

tuale), dev'essere definito secondo l'art. 35, tit. 2 della legge anteriore dei 19-22 luglio 1791, e non secondo l'art. 405 del Cod. pen. del 1810.

Martin. — 5 ag. 1826. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 27. 1. 129. — D. P. 27. 1. 336.

Id. — De-Saint-Nicolas. — 14 giugno 1827. — Cass. — Chartres. — S.V. 27. 1. 530. — D. P. 27. 1. 304.

80. — Dal perchè un particolare è stato già condannato per abitudine d'usura, non segue che dei fatti di usura anteriori e sconosciuti al tempo della prima condanna, non possono essere l'oggetto d'una nuova condanna; almeno nel caso in cui il fatto d'usura si confonde con un fatto di scrocco.

Martin. — 5 ag. 1826. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 27. 1. 129. — D. P. 27. 1. 336.

81. — La moglie che aiuta suo marito in fatti d'usura abituale può essere riputata sua complice (quantunque sia in suo potere) sopratutto se consta che ha preso ai fatti di usura una parte attiva e personale, in piena conoscenza di causa ed a guisa di un autore principale. (C. pen., 59, 60.) (1)

Thevenin. — 14 ottobre 1826. — Cass. — Chaumont. — S-V. 27. 1. 143. — D. P. 27. 1. 31.

82. — Il marito e la moglie che fanno prestiti usurari con valori della comunione sono passibili ciascuno d' un' ammenda: non basta pronunziare contro essi una sola ammenda.

Drouard. — 30 agosto 1838. — Cass. — Rennes. — S-V. 38. 1. 829.

—

§ 4. — *Pruove dell' usura.*

NOZIONI GENERALI

83. — Allorquando l'usura non risulta dagli atti stessi che sia stata palliata o simulata, può essere provata per mezzo di testimoni, e questo genere di pruova è ammessibile sia che l'usura considerata come delitto abbia dato luogo ad una istanza correzionale; sia che considerata come un semplice fatto danneggiabile, non abbia dato luogo che ad una istanza civile di restituzione o di danni-interessi. (Toullier, t. 9, n. 192; Favard, V. *Usura*, n. 4; Chardon, n. 520.) — V. *app.*, n. 92 e seg.

84. — Ma se i fatti articolati, quantunque di natura a provare l' usura, si trovassero in opposizione coi fatti comprovati dall'atto, la pruova per mezzo di testimoni sarebbe inammessibile : bisognerebbe allora inscriversi di falso contro l'atto. (Chardon, n. 522.) — V. *app.* n. 94, 97 e seg.

85. — Si può essere ammesso a provare, per stabilire l'esistenza d'una usura simulata che gl' interessi usurari sono stati ritenuti anticipatamente dal comodante comechè praticasi spesso, su la somma portata nella obbligazione. (Cotelle, *dell'Interesse*, n. 20.)

86. — Le presunzioni, del pari che la pruova testimoniale possono essere ammesse per provare l'usura. (Chardon, n. 523; Favard, *sopra*, n. 5.) — V. *app.*, n. 96 e seg.

87. — Fra le presunzioni che possono rendere verosimile un fatto d'usura bisogna porre l'abitudine notoria in cui fosse il creditore di dorsi all'usura, questa abitudine avente per effetto di rendere sospette le convenzioni fatte con lui. (Ivi, n. 524.)

88. — Un prestito non essendo presunto gratuito ne risulta che il silenzio su gl' interessi negli atti obbligatori fa facilmente presumere che sono stati esatti interessi usurari perchè si può credere che le parti non avessero temuto di indicare la tassa se non si fosse ecceduta quella della legge. (Ivi.)

89. — Si presume facilmente che degli interessi sono eccessivi, allorchè non essendo regolati per iscritto, sono stati pagati senza quietanza. (Ivi.)

90. — Vi può essere presunzione d'usura, allorchè un creditore invece di farsi pagare delle prime obbligazioni scadute, se ne fa sottoscrivere delle nuove , successivamente, e viene in seguito a reclamare il pagamento di questi crediti accumulati. (Ivi.)

91. — Allorquando le presunzioni invocate per stabilire un fatto d' usura, rendendolo verosimile , non ne formano nondimeno una pruova completa, i giudici possono deferire il giuramento al debitore che sostiene che il prestito è usurario. (Ivi, n. 525.) — Reciprocamente il debitore può deferire il giuramento decisorio al suo creditore. — V. *app.* n. 96.

(1) LL. pen., art. 74 e 75.

GIURISPRUDENZA

92. — Colui che si pretende vittima dei fatti d'usura, può stabilire questi fatti con testimoni. (C. civ. 1341, 1348.) (1)

Crinon. — 27 aprile 1827. — Douai. — S-V. 28. 1. 341. — D. P. 28. 1. 258.

93. — Il fatto d'usura non abituale ha il carattere di dolo o di frode ed è di sua natura talmente impossibile a provare per iscritto, che la pruova testimoniale ne è ammessibile.

Bourrut-Florimont. — 18 febb. 1829. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 29. 1. 96. — D. P. 29. 1. 375.

Id. — Fortin. — 27 marzo 1829. — Anvers. — S-V. 29. 2. 336. — D. P. 30. 2. 34.

94. — *Fu anche giudicato* che l'usura essendo un delitto occulto, può essere provato con testimoni contro e oltre il contenuto agli atti, specialmente se esiste un principio di pruova per iscritto.

Cuisinier. — 24 mess. an. 9. — Besançon. — S-V. 2. 2. 315. — Ma V. *app.* n. 97.

95. — Allorquando una delle parti domanda l'esecuzione di un contratto fatto in suo favore e che l'altra parte sostiene questo stesso contratto intaccato d'usura e di simulazione, i giudici possono ammettere la pruova testimoniale ed anche semplici presunzioni per comprovare l'usura.

Saint-Pierre. — 18 term. an. 13. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 7. 2. 1244.

96. — Delle semplici presunzioni sono ammessibili per stabilire che una obbligazione passata innanzi notaio è infetta di dolo, di frode o d'usura specialmente quando il creditore è stato condannato come usuraio. — I giudici possono, in un tal caso, deferire d'officio al debitore il giuramento su l'ammontare del credito. (L. 3 sett. 1807, art. 3; Cod. civ. 1319, 1353, 1367.) (2)

Vedova Chaussy. — 16 gennaro 1827. — Riom. — S-V. 27. 2. 57.

97. — La pruova testimoniale è ammessibile per stabilire che un contratto è viziato d'usura. — Non è necessario di ricorrere alla iscrizione di falso, quantunque il contratto sia fatto con atto autentico, ammenochè i fatti costitutivi d'usura non sieno in contraddizione espressa con le enunciazioni dell'atto.

Philippe. — 28 giug. 1821. — C. Rig. — Caen. — S-V. 22. 1. 269. — D. A. 12. 823.

Id. — De Vasconcelles. — 25 giug. 1827. — Caen. — S-V. 30. 2. 204. — D. P. 30. 2. 234.

98. — Ancorchè una obbligazione menziona che le specie sono state numerate in presenza del notaio, il debitore può essere ammesso a provare con testimoni e senza essere tenuto di prendere la via dell'inscrizione di falso che l'obbligazione è usuraria.

Morache. — 2 giug. 1831. — Bourges. — S-V. — 32. 2. 120. — D. P. 31. 2. 248.

99. — *Fu giudicato al contrario* che la pruova testimoniale è inammessibile contro le enunciazioni di un atto scritto, per stabilire che è intaccato d'usura, allorchè d'altronde l'attore non articola precisamente alcun fatto caratteristico di dolo o di frode.

Pruès Latour. — 17 mar. 1821. — Pau. — S-V. 25. 1. 46. — D. A. 10. 721.

100. — Allorquando un delitto non cade su fatti estrinseci a contratti, allorchè si compone ad un tempo del fatto di convenzioni e di circostanze concomitanti che, proibite dalla legge, viziano la convenzione (come l'usura, quando è abituale), allora non vi è quistione civile pregiudiziale: la giustizia criminale è *competente* e la pruova testimoniale è ammessibile su la convenzione di prestito come su la stipulazione d'interessi esatti ancorchè la convenzione di prestito sia comprovata con una scrittura.

Courbé. — 2 dic. 1813. — Cass. — Colmar. — S-V. 14. 1. 30. — D. A. 12. 822.

101. — Un tribunale può decidere fondandosi sopra sentenze di polizia correzionale che hanno condannato un individuo per delitto di usura e nello stesso tempo su l'assieme degli atti e delle circostanze della causa, che una obbligazione sottoscritta per prestito a vantaggio di questo individuo è intaccata d'usura, e per conseguenza può condannarlo alla restituzione degl'interessi usurari indebitamente percepiti. — Non vi è la falsa applicazione nel civile della cosa giudicata nel criminale.

Gaillard. — 19 nov. 1828. — C. Rig. — Ploermel. — S-V. 30. 1. 71. — D. P. 29. 1. 23. — V. *sopra*, n. 58.

§ 5. — *Quali eccezioni possono essere opposte alla istanza dell'usura. — Prescrizione. — Ratificazione. — Transazione. — Cosa giudicata.*

NOZIONI GENERALI

102. — L'azione civile o correzionale risultante dall' usura o dal delitto d' abitudine d'usura può essere rigettata per diverse eccezioni.

In primo luogo si presenta la prescrizione: ma questa eccezione in tal materia è soggetta a regole particolari.

(1) LL. civ., art. 1302.

(2) Ivi, art. 1273, 1307 a 1321.

103. — A tal riguardo bisogna far distinzione tra l'usura *consumata* e l'usura *flagrante*. — La usura *consumata* è quella che ha avuto luogo a causa d' un prestito che il comodatario ha totalmente rimborsato, capitale ed interessi usurari. — L' usura *flagrante* è quella sotto il cui peso il debitore trovasi ancora non avendo rimborsato al comodante la totalità del capitale e degl'interessi stipulati.

104. — L'azione pubblica o correzionale relativa all'usura *consumata* si prescrive col decorso di tre anni come tutti gli altri delitti (Cod. inst. crim. art. 638) (1); ma come trattasi quì di un delitto continuo o successivo, la prescrizione non comincerà a decorrere che dal giorno dell' ultima percezione usuraria. (Chardon, n. 540; Favard, V. *Usura*, n. 6.) — V. *app.* n. 115 e seg.

105. — In quanto all' azione civile, come è perfettamente distinta dall'azione pubblica, che essa non ha nè lo stesso scopo nè gli stessi giudici, è sottoposta al termine ordinario di prescrizione delle azioni civili. (Ivi, art. 541.)

106. — Per riconoscere quale dev' essere questo termine, bisogna far distinzione fra l'usura *palliata* o simulata sotto il colore di un atto legittimo; e l' usura *manifesta* o *formale* che è patente e non si circonda di precauzioni. — La riparazione dell' usura palliata non potendo ottenersi che con un' azione di nullità o di rescissione per causa di violenza o di dolo, l'azion civile d'usura deve prescriversi col decorso di dieci anni, come l'azione di nullità o di rescissione mediante la quale dev' essere esercitata. (C. civ. 1304 (2), Chardon, n. 542.) — V. *app.* n. 119 e seg.

107. — In tal caso come in quello in cui trattasi dell' azione pubblica, il termine della prescrizione non comincia a decorrere che dal dì in cui l'usura si è trovata consumata per la liberazione intera del debitore. (Ivi, art. 543.)

108. — Riguardo all' azione civile a causa dell' usura manifesta, essa non si prescrive che con anni trenta che cominciano a decorrere egualmente dal giorno della consumazione dell'usura. (Ivi, art. 544.) — V. *app.* n. 123.

109. — Finchè l' usura è flagrante, cioè che una parte del credito usurario è ancora dovuto, nessuna prescrizione può colpire le azioni che uescono dalla usura. (Ivi, art. 545.)

110. — L' usura essendo l' abuso d'un consenso ottenuto per una sorte di dolo, di forza o di violenza morale, segue che niuna confermazione o ratificazione ulteriore può far valere le stipulazioni usurarie di cui una convenzione o un contratto si trovano intaccate. Il creditore non può dunque opporre una tale ratificazione o confermazione al debitore che impugna l'atto costitutivo d' un prestito usurario, nè domandare l'esecuzione degli atti di ratificazione pei quali il debitore avesse fatto in favore del creditore delle delegazioni o indicazioni di pagamento. (Chardon, n. 532.) — V. *app.* n. 124 e seg.

111. — Nondimeno si può transigere su l'azion civile risultante dall'usura; ma la transazione non è valida che quando ha per oggetto di estinguere l' azione a causa d'un interesse pagato e non di autorizzare l'esecuzione per l' avvenire in tutto o in parte, d' un interesse usurario a percepire. (C. civ. 2048 (3); Chardon, n. 533.) — V. *app.* n. 129 e seg.

112. — La eccezione di cosa giudicata può anche in dati casi essere opposta all'azione civile risultante dall' usura. Così l'usura contenuta in un biglietto non può dar luogo a veruna azione di restituzione se il debitore è stato condannato a pagarne l'ammontare: egli dovea arguire il biglietto d' usura prima della condanna e quando il pagamento gliè n' è stato domandato. (Chardon, n. 529.) — V. *app.* n. 127 e seg.

113. — Sarebbe altrimenti del caso in cui il prestito essendo comprovato da un

(1) Questo articolo corrisponde all' art. 615 delle nostre LL. di proc. pen.; però il termine tra noi è di due anni, ed infatti nel secondo comma si legge:

L' azion penale per delitto si prescrive in due anni.

(2) LL. civ., art. 1258, comma 1. — L' azione per annullare o per rescindere un contratto dura dieci anni in tutti i casi nei quali non sia stata ristretta a minor tempo da una legge particolare.

(3) Ivi, art. 1920. — La transazione non si estende oltre a ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutti i dritti, azioni e pretensioni, non s' intenda se non di ciò che è relativo alle controversie le quali hanno dato luogo alla transazione.

atto autentico esecutorio, questo atto, in difetto di pagamento, sarebbe stato messo ad esecuzione in forza di un sequestro a cui il debitore avesse formato opposizione: in tal caso la sentenza che ordinasse la continuazione degli atti, quantunque non fosse attaccata dal debitore e fosse passata in forza di cosa giudicata non farebbe ostacolo al perchè, più tardi, il debitore non può domandare sia la nullità del titolo se vi è luogo, sia la riduzione degl' interessi che pretenderebbe eccessivi. (Ivi, art. 530.)

GIURISPRUDENZA

114. — La prescrizione di tre anni stabilita pei delitti correzionali e, per conseguenza, applicabile al delitto d' usura abituale, non è applicabile ad ogni fatto particolare d'usura che costituisce il delitto; — Così l'ammenda pronunziata contro il colpevole può essere calcolata, prendendo per base anche le somme prestate anteriormente ai tre anni che hanno preceduto le istanze. (C. instr. crim. art. 638.) (1)

Joseph Pernier. — 15 giugno 1821. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 21. 1. 407. — D. A. 12. 828.

115. — Il delitto di scrocco complicato di usura non si prescrive che col decorso di tre anni a partire dall' ultimo fatto costituente l'abitudine d'usura.

Martin. — 5 ag. 1826. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 27. 1. 129. — D. P. 27. 1. 336.

116. — Fu anche giudicato che la prescrizione di tre anni stabilita pei delitti correzionali non è applicabile ai fatti particolari di usura che possono servire alla comprovazione del delitto d'*usura abituale*.

Redaud. — 4 agosto 1820. — C. Rig. — Chateauroux. — S-V. 21. 1. 39. — D. A. 12. 827.

117. — L' usura essendo un delitto successivo, il delitto d'usura abituale si compone di tutti gli atti usurari recenti ed antichi, anche di quelli che rimontano a più di tre anni. — Non vi è prescrizione finchè non vi è stata interruzione di atti usurari durante tre anni.

Bremont. — 23 luglio 1825. — C. Rig. — Draguignan. — S-V. 25. 1. 430. — D. P. 25. 1. 429.

Id. — Duclos. — 24 dicembre 1825. — C. Rig. — Périgneaux. — S-V. 26. 1. 371. — D. P. 26. 1. 10.

118. — La prescrizione del delitto d'usura non può covrire prestiti usurari la cui *stipulazione* rimonti a più di tre anni, ma di cui la percezione degl' interessi ha avuto luogo dopo meno di tre anni.

Briandet. — 25 febbr. 1826. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 26. 8. 138. — D. P. 26. 1. 197.

118 bis. — (*Prescrizione.*) La prescrizione del delitto d' abitudine di usura non comincia a correre che a contare dall'ultimo fatto di usura; ed i fatti usurari, anche quelli separati dai fatti nuovi da un intervallo di più di tre anni, debbono essere presi in considerazione, sia come elementi del delitto, sia per la valutazione dell' ammenda, ammenochè, per la loro natura e per la loro antichità, non siano riconosciuti estranei al delitto perseguitato.

Foutas. — 21 ottobre 1841. — Cass. — S-V. 42. 1. 984.

118 ter. — La prescrizione del delitto di abitudine di usura non corre che a partire dall' ultimo fatto usurario, e la perenzione degl' interessi usurari è per sè stessa un fatto di usura. (Cod. istr. crim., 638.)

N. . . — 29 gennaro 1842. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 42. 1. 287.

119. — La prescrizione di tre anni, applicabile al delitto d' abitudine d' usura, non è applicabile all'azione civile avente per oggetto un fatto particolare d' usura. — Questa azione non è soggetta che alla prescrizione ordinaria.

De Vasconcelles. — 25 luglio 1827. — Caen. — S-V. 30. 2. 204. — D. P. 30. 2. 234.

120. — L' azione di rescissione d'un contratto per usura, è prescrittibile con dieci anni, come ogni altra azione di rescissione.

Degenville. — 11 prat. an. 7. — Cass. — S-V. 1. 1. 215. — D. A. 11. 570.

120 bis. — L' azione di nullità o di rescissione di una obbligazione per causa d' usura si prescrive con dieci anni, a partire dal giorno dell'atto, e non solamente con trenta anni . . . , ammenochè non si tratti d' una usura manifesta, che non esige alcuna pruova contra l' apparenza del contratto. (Cod. civ., 1304.) (2)

. . . . . Il pagamento degli interessi pretesi usurari non ha per effetto di perpetuare il vizio del contratto e di sospendere il corso della prescrizione dell'azione di nullità.

Bruloy. — 29 aprile 1835. — Caen. — S-V. 38. 2. 510.

121. — L'azione di nullità o di riduzione di una obbligazione per causa d' usura si prescrive con l' elasso di dieci anni dal giorno dell' atto, e non con l' elasso di trenta anni,

(1) LL. proc. pen. art. 615.

(2) LL. civ., art. 1258.

anche quando la nullità non è opposta che per via d' eccezione.

Julian. — 18 novemb. 1836. — Tolosa. — S-V. 37. 2. 324. — D. P. 37. 2. 168.

122. — *Fu giudicato al contrario* che la nullità d'una obbligazione, per causa d'usura, può essere proposta per via d' eccezione, anche dopo dieci anni a partire dal giorno del contratto. (C. civ. 1304.) (1)

Havas. — 31 dicemb. 1833. — C. Rig. — Caen. — S-V. 34. 1. 105. — D. P. 34. 1. 140.

123. — L'azione di restituzione d'interessi usurari non è soggetta che alla prescrizione trentenaria.

Fortin. — 27 marzo 1829. — Angers. — S-V. 29. 2. 336. — D. P. 30. 2. 34.

Id. — Morache. — 2 giug. 1831. — Bourges. — S-V. 32. 2. 120. — D. P. 31. 2. 248.

Id. — Serignol. — 17 gennaio 1837. — Cass. — Montpellier. — S-V. 37. 1. 234. — D. P. 37. 1. 150.

124. — La nullità di una stipulazione d'interessi usurari non è coverta dall' esecuzione della convenzione, nè dalla circostanza che l' atto originario sarebbe stato sostituito da altri atti; questi ultimi atti debbono essere riputati impressi dello stesso vizio del primo. (C. civ. 1338.) (2)

Havas. — 31 dicemb. 1833. — C. Rig. — Caen. — S-V. 34. 1. 105. — D. P. 34. 1. 140.

125. — La ricognizione o l'esecuzione dell'obbligazione, per parte dell' erede del donatore, non lo rende inammessibile ad opporne la nullità, se non è provato che, al tempo di questa ricognizione, egli conosceva che la donazione era usuraria. (C. civ. 1340.) (3)

Maze. — 17 dic. 1827. — Bordeaux. — S-V. 28. 2. 65. — D. P. 29. 2. 134.

126. — Il debitore di una obbligazione usuraria è ammessibile a domandare la restituzione degl' interessi illegalmente percepiti, ancorchè il pagamento di questa obbligazione sia stato ordinato da sentenze intervenute dietro le istanze esercitate dal creditore contro il debitore, ma senza aver avuto a pronunziare su la quistione d' usura.

Morache. — 2 giugno 1831. — Bourges. — S-V. 32. 2. 120. — D. P. 31. 2. 248.

127. — *Fu nondimeno giudicato* che, il soscrittore d' una lettera di cambio, condannato a pagarne l' ammontare, da una sentenza passata in forza di cosa giudicata, è inammessibile a pretendere ulteriormente che la lettera di cambio mascherava operazioni usurarie. (C. civ. 1551.) (4)

Laeubc. — 31 luglio 1829. — Tolosa. — S-V. 30. 2. 132. — D. P. 30. 2. 182.

127 bis. — Il soscrittore di una lettera di cambio condannato a pagarne l'ammontare, da una sentenza passata in forza di cosa giudicata, non è ammessibile a pretendere in seguito che la lettera di cambio mascherava delle operazioni usurarie, benchè questa sentenza non abbia avuto a pronunziare sull'eccezione di usura. (Cod. civ., 1351.) (5).

Devèze. — 13 aprile 1841. — C. Rig. — Nîmes. — S-V. 41. 1. 637,

Id. — Bernault. — 27 maggio 1840. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 40. 1. 620.

128. — Il debitore che, in prima istanza, si è limitato a domandare la riduzione della obbligazione da lui contratta, può conchiudere per la prima volta in causa d' appello, per la nullità del contratto come macchiato d' usura. Non è una nuova domanda nel senso dell'articolo 464 Cod. proc. (6)

Havas. — 31 dicemb. 1833. — C. Rig. — Caen. — S-V. 34. 1. 105. — D. P. 34. 1. 140.

129. — Si può transigere su di un processo tendente a far annullare un contratto come viziato d'*usura* e consentire alla esecuzione di questo contratto. In vano si direbbe e si offrirebbe di provare, per far annullare la transazione ed il contratto, che la transazione ha lasciato sussistere l'usura. (C. civ. 2046.) (7)

Crimon. — 27 aprile 1827. — Douai. — S-V. 28. 1. 341. — D. P. 28. 1. 258.

130. — Si può validamente transigere sopra un processo intentato nello scopo di far ridurre una obbligazione come viziata d'usura, permettendo la legge di transigere su l' interesse civile che risulta da un delitto.

Pruvost. — 22 genn. 1833. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 33. 1. 98. — D. P. 33. 1. 137.

131. — Si può validamente transigere sopra interessi usurari percepiti da un creditore.

Joly. — 21 nov. 1832. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 33. 1. 95. — D. P. 33. 1. 5.

132. — Id. — E la transazione è valevole, anche quando fosse stata sottoscritta prima che il debitore si fosse completamente liberato, e ad un'epoca in cui fosse sotto il colpo di giudizi per parte del suo creditore. (C. civ., 2046.) (8)

Gaffet. — 9 febbraro 1836. — C. Rig. — Amiens. — S-V. 36. 1. 88. — D. P. 36. 1. 173.

133. — *Fu nondimeno giudicato* che una

(1) LL. civ. art. 1258.
(2) Ivi, art. 1292.
(3) Ivi, art. 1294.
(4) Ivi, art. 1364.

(5) LL. civ., art. 1305.
(6) LL. di proc. civ. art. 428.
(7) LL. civ. art. 1918.
(8) Ivi, lo stesso articolo.

transazione su la validità di titoli impugnati d'usura non è valevole ed efficace, anche quando essa non è che una simulazione del vizio d'usura; allorchè è fatta unicamente per favorire e mantenere le stipulazioni usurarie, o allorchè ne contiene essa stessa. (C. civ., 2053.) (1)

Dublan-Delahet. — 22 giug. 1830. — C. Rig. — Bordeaux. — S-V. 30. 1. 409. — D. P. 30. 1. 367.

V

VENDITA (commerciale.)

INDICAZIONE ALFABETICA

(1) LL. civ., art. 1925.

Vetturino, 137, 226, 245.
Viaggio, 139 e s., 225 e s.
Vizi redibitori 38.

§ 1. — *Della vendita commerciale.* — *Suoi caratteri.* — *Sue differenti specie.*

NOZIONI GENERALI

1. — La vendita, considerata particolarmente sotto il punto di veduta commerciale, è una negoziazione per mezzo della quale una persona da o si obbliga a dare una cosa ad un'altra persona, che glie ne paga o si obbliga a pagargliene il prezzo.

2. — La vendita è dunque il cambio di una cosa contro dell'argento, o, in altri termini contro una moneta metallica; ma se il cambio avesse luogo di una cosa contro un'altra cosa, non vi sarebbe più vendita, ma vi sarebbe cambio propriamente detto. (Pardessus, n. 6 e 273; Troplong, n. 1; Duvergier, n. 2; Duranton, t. 16, n. 516; Favard, v° *Vendita*, sez. 1ª, § 2, n. 11.)

3. — Da ciò segue che il cambio è la origine o il fondamento della vendita: perchè prima di esservi le monete metalliche, non si aveano nè si poteano avere che cambi di una cosa contro un'altra cosa. — Oggi il cambio non è più un mezzo di commercio che coi paesi selvaggi presso i quali non vi è segno monetario.

4. — La vendita è l'atto di commercio il più ordinario; è l'atto di commercio per eccellenza: tutti gli atti di commercio possono altresì, qualunque sia la loro forma esterna ed apparente e la loro qualificazione, rapportarsi alla vendita, poichè tutte le operazioni di commercio riduconsi sempre a dare per avere, cioè vendere ciò che si ha, o a comprare ciò che non si ha.

5. — Ma tutte le vendite non sono delle vendite commerciali o degli atti di commercio; bisogna, perchè abbiano questo carattere a riguardo dell'uno o dell'altro dei contraenti, o a riguardo di tutti due, che trattisi di *mercanzie* propriamente dette, cioè che vi sia o che vi sia stato per parte del compratore o del venditore, compra di una cosa per rivenderla, sia in natura, sia dopo averla lavorata o messa in opera, o ancora per locarne semplicemente l'uso. — V. *Atto di commercio*, § 2.

6. — Tre cose sono necessarie per costituire il contratto di vendita: un oggetto o una cosa certa che sia la materia della vendita, un prezzo, ed il consenso reciproco delle parti. Così la vendita è perfetta tra le parti contraenti, dal momento che vi è accordo o consenso reciproco sulla cosa e sul prezzo. (Cod. civ., 1583.) (1) V. nondimeno § 5.

7. — Il punto importante, in ciò che riguarda il *consenso* è di comprovarne la esistenza, o, in altri termini di fornire la *pruova della vendita*, se la vendita è negata. Ciò sarà trattato appresso § 3, e alla voce *Pruova*.

Qui dobbiamo esaminare la vendita commerciale in sè stessa, e le sue differenti specie, come le costituisce l'accordo o il consenso delle parti.

8. — Sotto questo rapporto si distingue la vendita pura e semplice e la vendita condizionale.

9. — La vendita è *pura e semplice*, allorchè la sua esecuzione non è soggetta ad alcun avvenimento ulteriore, e che le sue conseguenze o ciò che significa lo stesso, i profitti sperati dal venditore e dal compratore non dipendono da un avvenimento incerto. (C. civ. 1964.) (2)

(1) LL. civ, art. 1428. — È perfetta fra le parti (*la vendita*), e la proprietà si acquista di dritto dal compratore riguardo al venditore, appena che si è convenuto della cosa e del prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè sia pagato il prezzo.

(2) Ivi, art. 1836. — V. pag. 630 nota 3.

10. — La vendita è condizionale allorchè le parti dopo aver convenuto su la cosa e sul prezzo, subordinano l'esecuzione della loro convenzione ad un avvenimento ulteriore. — Se questo avvenimento ulteriore deve avere per effetto di rendere la vendita perfetta, cioè se la vendita è sospesa insino all' avvenimento, essa è fatta sotto condizione *sospensiva*. In tal caso l' avvenimento della condizione fa rimontare la vendita al giorno della convenzione. (C. civ., 1179.) (1) — V. *app.*, n. 43.

Se, al contrario, la vendita ha il suo effetto dall' istante in cui la convenzione è fatta e deve cessare di averlo se l' avvenimento preveduto avvenga, essa è fatta sotto condizione risolutoria. (Cod. civ., 1584.) (2)

11. — Nelle vendite condizionali si comprendono ancora le vendite *aleatorie*. — La vendita è aleatoria allorchè i suoi effetti in quanto ai vantaggi ed alle perdite sia per tutte le parti, sia per l'una di esse, dipendono da un avvenimento incerto. (C. civ. 1964.) (3) — Esaminiamo successivamente queste differenti specie di vendita.

12. — *Vendite condizionali.* — Si comprende che le condizioni all'avvenimento alle quali può essere soggetta una vendita, possano variare all'infinito: gli effetti di queste condizioni sono regolate dalle convenzioni delle parti. Ma vi sono certe vendite condizionali i cui effetti sono preveduti e regolati dalla legge: come, le vendite fatte sotto condizione di numero misura o peso; quelle fatte sotto condizione di assaggio; quelle fatte sotto condizione di saggio; quelle fatte con caparre. (C. civ. 1585-1590.) (4)

13. — Si ha la vendita sotto condizione di numero, peso o misura, allorchè delle derrate o mercanzie, suscettibili di essere numerate, pesate o misurate, non sono vendute che sotto la condizione di numerarle, pesarle o misurarle.

14. — La stipulazione di numero, peso o misura è una condizione che, quantunque la vendita sia perfetta nel senso che è obbligatoria per le due parti, ne sospende nondimeno gli effetti, nel senso che la cosa venduta resta ai rischi del venditore finchè sia stata verificata e riconosciuta dal compratore. (Cod. civ., 1585.) (5) Si presume allora che le parti non hanno l' intenzione di dar seguito alla vendita se questa verificazione o riconoscimento non ha luogo. (Pardessus, n. 292.) — V. *app.* n. 144 e seg.

15. — Può esservi qualche volta difficoltà sul punto di conoscere se la vendita è fatta in massa, puramente e semplicemente, o alla misura con condizione di peso o misura. — Allorchè la vendita è fatta in un fascio, contenente *tante* misure e a *tanto* la misura, non può esservi dubbio; essa è fatta sotto condizione di misuramento.

16. — Ma tutte le convenzioni non sono così esplicite e vi è allora necessità d' interpetrare: in generale, devesi considerare come una vendita in massa, ogni vendita nella quale non apparisse evidentemente che il compratore ha inteso acquistare un dato numero di misure, e non si è determinata veruna considerazione che quella della quantità apparente.

17. — Così, la vendita in un fascio che il venditore annuncia contenere *tante* misure, o una pezza di stoffa che il venditore dice avere *tanti* metri, mediante un prezzo determinato, allorchè il compratore non è d' accordo sul prezzo che dopo aver veduto ed esaminato il fascio o la pezza di stoffa, è considerata fatta in

(1) LL. civ., art. 1132, in principio. — La condizione adempita ha un effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta la obbligazione.

(2) Ivi, art. 1429, comma 1. — La vendita può farsi puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva.

(3) Ivi, art. 1836. — Il *contratto aleatorio* è una convenzione reciproca i cui effetti relativamente al guadagno ed alla perdita, sia per tutti i contraenti, sia per uno o per più di essi, dipendono da un avvenimento incerto.

Tali sono
il contratto di assicurazione,
il prestito a tutto rischio,
il giuoco e la scommessa,
il contratto vitalizio.

I due primi sono regolati dalle leggi di eccezione *per gli affari di commercio*.

(4) Ivi, art. 1430 a 1435.

(5) Ivi, art. 1430. — Quando si vendono delle mercanzie non in massa, ma a peso, numero o misura, la vendita non è perfetta, inquantochè le cose vendute stanno a rischio del venditore finchè esse non sieno pesate, numerate o misurate. Il compratore però può chiederne la consegna o i danni ed interessi, se vi è luogo, nel caso d' inadempimento della obbligazione.

blocco, senza condizione se non è espressa alcuna condizione. (Pardessus, n. 292.) V. *app*. n. 192.

18. — Al contrario, se anche, mediante un solo e medesimo prezzo, si sono vendute *tante* misure, il misuramento diviene una condizione della vendita. (Pardessus, n. 292.)

19. — Allorchè la vendita riflette sovra cose che è nell'uso di assaggiarle prima di farne la compra, la vendita non è perfetta che quando il compratore le ha assaggiate. (Pardessus, n. 293; C. civ., art. 1587 (1), Duvergier n. 97 e seg.; Troplong, n. 96.) — V. nondimeno *appresso*, n. 153 e seg.

20. — Da ciò segue che la condizione di assaggio è in generale sottintesa nella vendita dei vini, degli olii e degli altri liquidi, che è nell'uso di assaggiare. (Duvergier, n. 100; Troplong, n. 98.)

20 bis. — L'articolo 1587, Cod. civ. (2), portante che non vi è vendita di cose che si è nell'uso di gustare prima di farne la compra, finchè il compratore non le ha gustate ed approvate, è applicabile in materia di vendite commerciali.

Roux. — 8 marzo 1837. — Limoges. — S-V. 38. 2. 474.

20 ter. — L'articolo 1587, Cod. civ. (3), portante che non vi è vendita di cose che si è nell'uso di gustare prima di farne la compra (per esempio, dei vini), finchè il compratore non le ha gustate ed approvate, non cessa di essere applicabile che quando vi è stato derogato per convenzione intervenuta tra le parti, o per un uso contrario. Questa derogazione alle disposizioni dell'articolo 1587 (4) non può indursi di pieno diritto dal perchè i vini erano destinati non alla consumazione personale del compratore, ma dovevano essere rilasciati al commercio.

Peyrusson. — 5 dicembre 1842. — Trib. Péronne. — C. Rig. — S-V. 43. 1. 89.

V. ancora *appresso*, n. 124, e per ciò che riguarda la vendita sopra campione, v° *Vizio redibitorio*, n. 13 ter. e 25 bis.

21. — La vendita sotto condizione di assaggio può, secondo la convenzione delle parti, essere considerata come una vendita sotto condizione sospensiva, o come una vendita sotto condizione risolutoria. (Duvergier, n. 99.)

22. — Le vendite ol *saggio* sono anche vendite condizionali. Vi sono due specie di *vendite al saggio*: l'una che si fa sotto condizione sospensiva, l'altra sotto condizione risolutiva. — Allorchè un venditore scrive ad un fabbricante d'inviargli una pezza di stoffa di tale specie, per assicurarsi se gli conviene, la vendita si fa sotto la condizione sospensiva che il debitore approverà la mercanzia; se la rinvia, non vi è vendito. (Pardessus, n. 294.)

23. — Allorquando una persona compra un cavallo o qualunque altro oggetto la cui qualità può essere conosciuta per l'uso che sen fa, con la condizione che la cosa comprata potrà essere restituita al venditore in un certo tempo, se non conviene, vi è clausola risolutiva. (Pardessus, n. 294; Toullier, t. 6, n. 100 e 497 t. 8 n. 311.) — V. *app*. n. 163 e s.

24. — La vendita fatta con *caparre* è ancora una specie di vendita condizionale: le regole che le sono particolari sono tracciate alla voce *Caparre*.

25. — *Vendite aleatorie*. — Il carattere distintivo delle vendite aleatorie è che l'avvenimento al quale sono subordinate riguardo alla loro esecuzione o riguardo ai loro effetti, sia *incerto*; cioè che l'avvenimento al quale le parti si sottopongono, sia per esse un'aspettativa: è l'incertezza che dà luogo al contratto aleatorio.

26. — Da ciò segue che importo poco che l'avvenimento sia accaduto, purchè le parti lo ignorino. (Pardessus, n. 305.)

27. — Segue ancora, che se le due parti conoscono che ciò che si è annunciato essere per esse un'aspettativa, è avvenuto, la loro convenzione diviene una vendita pura e semplice e che se la parte che deve profittare dello fortuna incerta, sappia solo che essa è realizzata, la vendita è nulla, come fraudolenta per parte sua. (Pardessus, Ivi.)

28. — Se pel fatto di una parte, l'avvenimento che dev'essere per essa una fortuna di perdita, e per l'altra una fortuna di guadagno, non avviene, questa

(1) LL. civ. art. 1432. — Riguardo al vino, all'olio ed alle altre cose le quali per usanza si assaggiano prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le abbia assaggiate ed approvate.

(2) Ivi, art. 1432.

(3) Ivi, lo stesso articolo.

(4) Ivi, lo stesso articolo.

parte è tenuta ai danni-interessi. (Pardessus, ivi.)

29. — Similmente che in una vendita condizionale, la condizione ed i suoi effetti possono variare secondo le convenzioni delle parti, del pari che in una vendita aleatoria, l'avvenimento incerto al quale la vendita o i suoi effetti sono subordinati dipende interamente dalla volontà dei contraenti.

30. — Vi sono nondimeno delle vendite aleatorie più usuali di altre, e su le quali è necessario di dare alcune regole: tali sono le *intraprese di forniture*; le *vendite di prodotti futuri e determinati*, le *vendite a cottimo* o *a pericoli e rischi*; le *vendite di speranze*; le *vendite a profitto comune*.

31. — Su le *intraprese di forniture*, V. questa parola. — V. pure *Soscrizione*.

32. — La vendita di *prodotti futuri e determinati* è quella di una cosa che secondo l'ordine naturale degli avvenimenti, esisterà probabilmente ad una certa epoca; per esempio, i prodotti futuri di una tale manifattura. V. *appresso* n. 177 e seg.

33. — Ma bisogna osservare che se la vendita di prodotti futuri versa sopra una quantità determinata dei prodotti di tale manifattura, essa non è aleatoria che relativamente al più o meno di valore degli oggetti al tempo della produzione; e se la manifattura non produce la quantità voluta, non vi è vendita a riguardo della quantità in meno che non fosse fornita. (Pardessus, n. 303.) — V. *appresso*, n. 178 e seg.

34. — Per la stessa ragione se la vendita cade su la totalità dei prodotti e che non ve ne sia alcuno, non vi è più vendita, ammenochè non vi sia vendita a cottimo. (Pardessus, ivi.) — V. del resto *app.* n. 36.

35. — Se la vendita non indicasse la sorgente delle cose che sono vendute, per esempio, la manifattura di cui si vendono i prodotti futuri, non vi sarebbe una vendita propriamente detta, ma una *intrapresa di forniture*. (Pardessus, ivi.) — V. questa parola.

36. — S'intende per *vendita a cottimo* o *a pericoli e rischi*, la vendita di prodotti futuri determinati fatta in modo che il compratore abbia la fortuna di raccogliere tutti i prodotti indicati; come pure nulla, se non ve ne ha alcuno, e sia sempre obbligato a pagare il prezzo convenuto. (Pardessus, n. 304.) — V. *appresso*, n. 181.

37. — Vi è ancora vendita a cottimo allorchè il compratore prende sopra di lui i rischi che possono fare che la cosa non gli sia rilasciata o non lo sia con la qualità o la quantità convenuta.

38. — Il compratore che rinunzia alla garantia per vizî redibitorî, a quella risultante dalla non esistenza della cosa al momento della vendita, compra egualmente a cottimo. (Pardessus, *come sopra.*) — V. *Vizio redibitorio*.

39. — La vendita *di speranze* è la convenzione con la quale una parte riceve o stipula un certo prezzo per un equivalente che potrà venirgli, nel caso e nella maniera preveduta dalla convenzione, ma sotto una condizione *casuale*, di cui l'adempimento non è nel potere di alcuna delle parti. (Cod. civ., 1169.) (1)

40. — Tali erano le lotterie allorchè erano autorizzate; tali sono le tontine. (V. questa parola.)

41. — La vendita *a profitto comune* è la convenzione con la quale una persona rilascia ad un' altra delle mercanzie mediante un prezzo, con la condizione che il beneficio della rivendita sarà diviso tra loro. — V. *Commessionato*, n. 96. — Questa vendita non è fatta a condizione che vi sarà un profitto; in modo che se non vi è profitto, ed al contrario vi sia perdita, la vendita non deve esser meno mantenuta. (Pardessus, n. 306.)

42. — La vendita a profitto comune può esser sottoposta alla condizione risolutiva che se la rivendita non è fatta a tale epoca, il compratore avrà la facoltà sia di restituire la cosa, sia di pagare il prezzo convenuto. (Pardessus, ivi.)

GIURISPRUDENZA

43. — La convenzione con la quale una cosa è dichiarata venduta, se, a tale epoca, il venditore non ha pagato la somma che riconosce dovere al compratore, non può essere assimilata ad una obbligazione pura e semplice, contratta sotto una condizione *potestativa* per parte di colui che si obbliga. — Una

(1) LL. civ., art. 1122. — La *condizione casuale* è quella che dipende dal caso, e che non è in potere nè del creditore nè del debitore.

tale convenzione è valida come vendita, e lo effetto ne rimonta al giorno in cui è stata consentita, se la condizione preveduta si adempie. (Cod. civ., 1174, 1179, 1584.) (1)

Vignier. — 13 febbr. 1828. — Montpellier. — S.-V. 28. 2. 238. — D. P. 28. 2. 232.

44. — La convenzione con la quale un individuo si obbliga a rilasciare, per un prezzo determinato, una certa quantità di mercanzie, con facoltà nondimeno pel compratore di rifiutare la mercanzia in tutto o in parte, pagando al venditore, a titolo d' indennità, una somma convenuta per ogni quantità di mercanzia rifiutata, non può essere considerata come racchiudente una *condizione potestativa*, in favore del compratore. — Questa convenzione costituisce da parte del compratore una obbligazione condizionale ed alternativa, essenzialmente lecita. — Il venditore non può dunque negarsi alla sua esecuzione. (C. civ., 1170, 1174, 1142.) (2)

Fremont e Levert. — 25 aprile 1826. — Amiens. — S.-V. 29. 2. 211. — D. P. 29. 2. 248.

V. ancora sulle vendite fatte sotto condizione potestativa, *appresso*, n. 57 e seg.

45. — La vendita può essere perfetta, ancorchè sia fatta sotto condizione di essere non avvenuta, se il prezzo non è pagato in un tempo determinato.

Moutant. — 14 novembre 1809. — Cass. — S.-V. 10. 1. 291. — D. A. 7. 236. — V. *appresso*, § 8.

46. — Una vendita non è commerciale sol perchè è stata fatta in fiera ad un mercatante. E però se il venditore non è mercatante, non può, a causa di tal vendita, esser giudicabile dal tribunale di commercio.

Inisau. — 9 febbraro 1838. — Poitiers. — S.-V. 38. 2. 250.

§ 2. — *Promessa di vendita.*

NOZIONI GENERALI

47. — Nella vendita, il consenso delle parti che opera tra loro il legame di diritto non interviene sempre allo stesso momento. Così la vendita può aver luogo per lettere missive fra persone lontane l' una dall' altra. È sufficiente per ciò che vi sia stata dal lato di una delle parti, offerta di comprare o di vendere ad un dato prezzo, e dal lato dell' altra, accettazione di questa offerta. (Pothier, *della Vendita*, n. 32; Pardessus, n. 250; Toullier, t. 6, n. 28; Duvergier, n. 168; Troplong, n. 28.) — V. *appresso*, n. 68.

48. — Segue da ciò che la promessa di vendere o di comprare equivale alla vendita stessa, e lega irrevocabilmente le parti allorchè sono di accordo sulla cosa e sul prezzo. (Pardessus, n. 269; Troplong, n. 114 e seg.; Duvergier, n. 121; Cod. civ., art. 1589 (3); Favard, *hoc verbo*, sez. 1, § 4, n. 3.) — V. *appresso*, n. 57.

49. — La decisione della quistione di sapere quando vi è promessa di vendere o di comprare è abbandonata alla saggezza dei tribunali; è dessa una valutazione di fatti e circostanze. Ma come avviene che molte vendite si fanno per corrispondenza, è nelle lettere delle parti che di cesi sovente ricercare se vi è stata promessa reciproca. — V. *Corrispondenza*, num. 4.

50. — Spesso pure i commercianti inviano delle circolari, degli stati del prezzo corrente delle mercanzie che fanno l' oggetto delle operazioni della piazza che abitano, ed offrono di somministrare e di spedire queste mercanzie; in tal caso, spetta ancora ai tribunali di valutare, secondo le circostanze, se queste offerte o proposizioni possono esser considerate come promesse di vendita. — Spetta egualmente ai tribunali di decidere secondo le circostanze, se vi è promessa di comprare da parte di colui il quale, nel ricevere queste proposizioni, le ha accettate.

51. — Generalmente, devesi decidere che, quando le offerte sono fatte per circolori, cataloghi o altri annunzi che si mandano indistintamente, e senza che vi siano state relazioni anteriori fra le parti, le offerte sottintendono sempre la condizione che colui che le ha fatte non s' impegna a somministrare, che nel caso in cui non avesse venduto ad altri le cose offerte, se se ne è detto proprietario, o per quella quantità che se ne troverà sul luogo, se non ha fatto che offerte di somministrare per commissione. (Pardessus, *ivi*.)

(1) LL. civ., art. 1127, 1132, 1429.
(2) Ivi, art. 1123, 1127, 1096.
(3) Ivi, art. 1431. — La promessa di vendere equivale alla vendita, quando esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo.

52. — Al contrario, allorchè le offerte sono in qualche maniera individuali, e piuttosto una proposizione di vendere a tale persona, che una offerta fatta a chiunque riceverà la circolare, colui che ha fatto la proposizione non può rifiutarsi a rilasciare, se la dimanda gli è indirizzata immediatamente dopo la ricezione della sua lettera. — Ma sempre bisogna, perchè vi sia reciproca obbligazione, che la cosa esista ancora quando il compratore risponde che accetta la proposizione. (*Ivi*) — V. *Corrispondenza*. — V. pure *appresso*, n. 60.

53. — Vi è promessa di vendere nello impegno preso da un comproprietario di vendere al suo comproprietario in preferenza ad ogni altro, la sua parte in una cosa comune. (Pardessus, *ivi*.)

54. — Vi è egualmente promessa di vendere nella stipulazione di un atto sociale, col quale è detto che un socio non potrà vendere la sua parte ad estranei che dopo averla offerta ai suoi consoci. (*Ivi*.) — V. *appresso*, n. 58 e seg.

55. — Nei due casi suddetti, la convenzione obbliga attivamente e passivamente, e se il prezzo al quale questa cessione dovrà esser fatta non è fissato anticipatamente, deve esserlo da periti.

GIURISPRUDENZA

56. — Una promessa di vendita è valida, benchè colui a vantaggio del quale è stata fatta non si obblighi in alcun modo a divenire acquirente, e non dia alcuna cosa in equivalente del vantaggio che gli offre la promessa di vendita. (Cod. civ., 1101.) (1)

Jannerat. — 10 maggio 1826. — Parigi. — S-V. 27. 2. 87. — D. P. 27. 2. 185.

57. La promessa di vendita fatta sotto la condizione che non avrà effetto che quando il promittente non venderà, in un tempo determinato, gli stessi oggetti con un immobile che gli appartiene, di cui essi sono una dipendenza, non può esser riputata fatta sotto una condizione *potestativa* da parte del venditore. — La facoltà accordata al venditore, in questo caso, di disporre degli oggetti venduti non costituisca che una condizione *mista*, poichè, per esercitarla, egli deve trovare un acquirente, in un tempo determinato, simultaneamente per gli oggetti compresi nella promessa di vendita, e per altri oggetti, e queste circostanze sono indipendenti dalla sua volontà. (Cod. civ., 1170, 1171, 1174.) (2)

Dardillac. — 17 dic. 1828. — Cass. — Poitiers. — S-V. 29. 1. 255. — D. P. 29. 1. 67.

58. — La promessa di vendere ad una persona designata, *se uno si decide od alienare*, non costituisce una promessa di vendita che vala vendita, nel senso dell'articolo 1589, Cod. civ. (3), benchè le parti fossero di accordo sulla cosa e sul prezzo. — Se dunque il comproprietario venda la cosa ad un altro, colui a vantaggio del quale la promessa è stata fatta non può esigere dall'acquirente il rilascio di questa cosa: egli non ha che un'azione personale di danni interessi contra il venditore.

Una simile clausola, ammettendo che vi fosse vendita, sarebba nulla, come racchiudente una condizione potestativa? *Ris. aff. dalla Corte reale.* (C. civ., 1170 e 1174.) (4)

Commandeur. — 9 luglio 1834. — C. Rig. — Grenoble. — S-V. 34. 1. 741. — D. P. 34. 1. 300. — V. la decisione di appello S-V. 29. 2. 177. — V. ancora sulla condizione potestativa, *sopra*, n. 43 e seg.

59. — La inesecuzione di un patto di preferenza stipulato in un atto di vendita, a vantaggio dell'acquirente, si risolve in danni ed interessi.

La stessa decisione di sopra.

60. — Il consenso delle parti contraenti, necessario per la validità d'una vendita, non può intervenire fra assenti, con *semplici lettere*, che è nel potere di una delle parti di sopprimere a volontà.

Loseau. — 11 vent. anno 10. — Poitiers. S-V. 2. 2. 126. — D. A. 12. 843.

§ 3. — *Pruove della vendita.*

NOZIONI GENERALI

61. — In generale, la scrittura non è dell'essenza della vendita, soprattutto in materia commerciale. — V., del resto, sulle differenti maniere di provare i contratti in questa materia, la parola *Pruova*, e le altre parole alle quali rinvia.

62. — Vi sono nondimeno alcune vendite commerciali che debbono essere provata per iscritto, o per la mediazione di ufiziali pubblici. Tali sono le vendite

(1) LL. civ., art. 1055.
(2) Ivi, art. 1123, 1124, 1127.
(3) LL. civ., art. 1434.
(4) Ivi, art. 1123, 1127.

di navigli (Cod. comm., 195.) (1), le vendite di effetti pubblici. — V. *Agente di cambio*, § 5, ed *Effetti pubblici*, § 3.

63. — Altre vendite debbono esser fatte pubblicamente per lo ministero dei commissari estimatori, o dei sensali di commercio. — V. *Commessario estimatore* e *Sensale*.

GIURISPRUDENZA

64. — Una vendita verbale, ancorchè vi sia stato pagamento di un acconto, può esser considerata come un semplice progetto, se le parti hanno convenuto di fare atto in iscritto. — Almeno, una Corte reale ha potuto decidere così, senza che la sua decisione dia apertura a cassazione. (Cod. civ., 1582, 1589.) (2)

Mingasson. — 12 nov. 1821. — C. Rig. — Bourges. — S-V. 22. 1. 148. — D. A. 12. 845.

65. — La pruova di una vendita verbale non risulta da una croce apposta ad una scrittura privata, e dalla esecuzione di questa scrittura. — Un tale atto non può autorizzare un'azione per danni ed interessi.

Boudet. — 20 agosto 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 284.

66. — Non è necessario che un atto sotto firma privata portante vendita sia fatto in doppio originale, allorchè l'atto compruovi il pagamento del prezzo. — In un tal caso, le obbligazioni dell'acquirente rispetto al venditore si trovano adempite; è sufficiente un originale per l'acquirente, affinchè possa costringere il venditore ad adempiere alle sue. (Cod. civ., 1325.) (3)

Lacroix. — 10 giugno 1828. — Montpellier. — S-V. 28. 2. 341.

66 bis. — Una convenzione sinallagmatica, come una vendita, benchè in generale debba esser fatta con atto in doppio, può nondimeno esser provata con un insieme di documenti comuni alle due parti, per esempio, con la loro corrispondenza.

Morlière. — 26 genn. 1842. — C. Rig. — Tolosa. — S-V. 42. 1. 950.

67. — Allorchè i diritti di più venditori non sono della stessa natura, e ciascuno di essi non garantisce la vendita che per quanto lo *concerne personalmente*, non basta, in questo caso, un solo originale per tutti i venditori. — Ogni venditore deve averne uno distinto e separato.

§ 4. — *Quali cose possono far l'oggetto della vendita commerciale.*

NOZIONI GENERALI

68. — Le cose mobiliari, e fra le cose mobiliari, le *derrate* e le *mercanzie* possono sole esser la materia di vendite o di negoziazioni commerciali. (Pardessus, n. 8.)

69. — S'intendono per *derrate*, gli oggetti raccolti e fabbricati, particolarmente destinati al nutrimento o al mantenimento degli uomini e degli animali, e di natura da esser consumati o intieramente snaturati col primo uso che se ne fa.

70. — S'intendono per *mercanzie*, in generale, tutte le cose mobiliari destinate a bisogni meno imperiosi di quelli del nutrimento e del mantenimento, che sussistono dopo il primo uso che se ne fa, o almeno che non si distruggono che per una lenta consumazione.

71. — La denominazione di mercanzie si dà anche ad alcune cose puramente intellettuali, come il diritto di proprietà degli autori di produzioni letterarie, artistiche o scientifiche, di processi particolari, o delle scoperte delle arti o dell'industria. (Pardessus n. 9.) — V. *Brevetto d'invenzione*, *Contraffazione*, *Proprietà letteraria*.

72. — Le monete metalliche o specie d'oro, d'argento o di rame, che si chiamano pure *numerario*, e le obbligazioni chiamate *carte monete*, che la pubblica autorità emette qualche volta per tener luogo del numerario metallico, anche le obbligazioni particolari negoziabili, possono pure far l'oggetto di una specie di vendita o cambio commerciale. — V. le parole *Banca*, *Cambio*, *Lettere di cambio*, *Monete*.

73. — Gli effetti pubblici non sono una mercanzia propriamente detta: e benchè la vendita di questi effetti possa dar luogo ad atti di commercio, nondimeno questa vendita non è essenzialmente commerciale. (Pardessus, n. 10.) —

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 201. — La vendita volontaria di un bastimento debbe esser fatta in iscritto, e può aver luogo per atto pubblico o privato, ecc.

(2) LL. civ., art. 1427, 1434.

(3) Ivi, art. 1279.

V. *Atto di commercio*, n. 28, 60 e seg.; *Commerciante*, n. 57 e seg.; *Effetti pubblici*, n. 57 e seg.

74. — Tutte le derrate e tutte le mercanzie non possono far l'oggetto di un commercio lecito. — In generale, bisogna che la cosa venduta esista e sia nel possesso del venditore, perchè la vendita sia valida, ammeno che la vendita non sia aleatoria (V. *sopra*, n. 25 e s., Pardessus, n. 156), ed ancora tutte le vendite aleatorie non sono lecite.

75. — Così, le porzioni di prede marittime non ancora fatte non possono essere, in alcun caso, l'oggetto di un contratto di vendita. (Decis. dei 2 prat. anno 11, art. 110.) — V. *Prede marittime*, n. 181.

76. — Così ancora, le vendite fittizie, o a termine, di effetti pubblici che non si provasse dal venditore di avere esistite a sua disposizione al momento della convenzione, o di aver dovuto trovarvisi al tempo della consegna, son proibite ed anche punite. (Cod. pen., 422.) — V. *Effetti pubblici*, *Giuoco di Borsa* e *Contratti a termine*.

77. — La vendita della cosa altrui, benchè dichiarata nulla, in generale, dall'articolo 1599, Cod. civ. (1), può non di meno valere, in alcuni casi, e soprattutto in materia commerciale, in cui si tratta sempre d'oggetti mobili. La regola, che *in fatto di mobili, la possessione vale titolo* conduce a decidere che la vendita d'una cosa mobile, appartenente ad altrui, è valida, se il compratore è stato di buona fede, se non l'ha comprata che credendola la proprietà del venditore; tale il caso di vendita fatta da un depositario, da uno che prende a prestito, da un pegnoratore infedele ...; o ancora di vendita di una cosa già venduta, ma non consegnata. In questi differenti casi, il vero proprietario, che ha seguito la fede del venditore, non è ammesso a rivendicare la sua cosa nelle mani del compratore; egli non ha ricorso che contro il venditore. (Pardessus, n. 272; Zachariae, t. 2, p. 503.)

78. — Ma sarebbe altrimenti, se la cosa fosse stata perduta o rubata. In questo caso e malgrado la buona fede del compratore, sarebbe egli tenuto a rendere la cosa al vero proprietario il quale volesse rivendicarla; solamente potrebbe dimandare a quest' ultimo il rimborso del prezzo che ha pagato, purchè tuttavia giustificasse che ha comprato la cosa in una fiera, o in un mercato, o in una vendita pubblica, o da un mercatante che vende di cose simili. (Cod. civ., 2279, 2280.)

79. — Si riguarda ancora come valida in materia commerciale la vendita fatta da colui che si dice il mandatario del proprietario, anche quando il mandato venisse ad essere sconfessato, ciò che rientra nella vendita della cosa altrui. V. *appresso*, n. 117 e seg.

80. — Vi sono delle cose che l'ordine, la sicurezza pubblica o politica, proibiscono di vendere o di comprare.

81. — Così, le bevande falsificate, i commestibili o le derrate avariate in modo da nuocere alla salute degli uomini e degli animali, le mercanzie sospette di contenere alcuni germi di peste o di altre malattie contagiose, non possono far l'oggetto di un contratto di vendita lecita. (Cod. pen., art. 475.)

82. — È lo stesso delle immagini, delle incisioni o degli scritti contrari alle leggi, ai costumi, alla religione, alla riputazione altrui. (Cod. pen., art. 287.)

83. — Non possono validamente comprarsi o vendersi le mercanzie prese dal nemico sopra Francesi durante una guerra marittima, e condotte nei porti di Francia (V. *Prede marittime*, n. 196); le mercanzie introdotte in frode delle leggi di dogane, almeno allorchè i contraenti conoscevano l'origine viziosa di queste mercanzie. (Pardessus, n. 159 e 161.)

84. — La vendita e la compra dei negri, operazioni conosciute sotto il nome di *Tratta dei neri*, sono similmente proibite. — V. *Tratta dei neri*.

GIURISPRUDENZA

85. — La disposizione dell'articolo 1601, Cod. civ. (2), portante che, se al momento

(1) LL. civ., art. 1444. — La vendita della cosa altrui è nulla; essa può dar luogo al risarcimento de' danni e degl'interessi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse d'altrui.

(2) LL. civ., art. 1447.

della vendita la cosa venduta fosse perita in totalità, la vendita sarebbe nulla, è applicabile alla vendita di un bastimento in mare.

Eborasteia. — 5 frim. anno 14. — C. Rig. — Poitiers. — S-V. 6. 2. 783. — D. A. 7. 589.

—

§ 5. — *Determinazione della cosa e del prezzo.*

NOZIONI GENERALI

86. — L'oggetto che fa la materia del contratto di vendita deve esser determinato sia per sè stesso, sia per caratteri che ne specifichino l'identità e la consistenza. (Pardessus, n. 155.)

87. — Questa determinazione può esser fatta di più maniere: — Sia per caratteri d'individualità che distinguono la cosa venduta, non solamente dalle cose di natura differente, ma ancora da quelle della stessa specie, per esempio *tal cavallo;* — Sia per la specie che distingue la cosa dalle altre cose di una specie differente, e per l'indicazione di una certa quantità di cose di questa specie, nelle quali la cosa venduta deve esser presa; per esempio, un cavallo di *tal razza;* — Sia solamente per la specie e per la quantità della cosa venduta; *tanti sacchi di grano.* — In questi due ultimi casi, la determinazione della cosa venduta non è completa che quando questa cosa è stata scelta, messa a parte o marchiata dal compratore, o anche quando è uscita dai magazzini del venditore. — V. *appresso*, n. 133 e s.

88. — Si comprende che se la cosa che fa l'oggetto della convenzione non fosse designata in alcuna delle maniere indicate di sopra non vi sarebbe vendita, perchè sarebbe impossibile di determinare quale è l'oggetto che il venditore deve rilasciare, ed il compratore ricevere e pagare: la vendita mancherebbe di uno dei suoi principî costitutivi: la *cosa.* — V. *appresso*, n. 106.

89. — Il contratto di vendita è un contratto interessato e commutativo sul quale il venditore intende e deve ricevere l'equivalente di ciò che consegna, o si obbliga di consegnare. Se dunque la cosa venduta deve essere determinata perchè vi sia una cosa da consegnare al compratore, egualmente il prezzo di questa cosa deve essere determinato perchè il compratore abbia un prezzo a pagare al venditore. — V. *appresso*, n. 107.

90. — Questo prezzo deve essere stipulato in moneta del paese o in moneta straniera, o ancora in effetti, biglietti di banche pubbliche, ecc. (Pardessus, n. 6, e n. 273; Zachariae, t. 2, p. 486.) — Non può essere stipulato in mercanzie, perchè allora non vi sarebbe più vendita, ma cambio, come si è veduto *sopra*, n. 2.

91. — Può avvenire intanto che il prezzo stipulato in monete o valori equivalenti sia pagato in mercanzie, allorchè queste mercanzie sono stimate precedentemente, e date in rappresentazione del prezzo. (Pardessus, n. 273.) — Tale è il caso in cui due commercianti che si trasmettono l'uno all'altro delle mercanzie per un prezzo determinato, stabiliscono in seguito la loro reciproca situazione valutando le mercanzie che hanno inviate o ricevute.

92. — Le parti possono del resto rimettersi all'arbitramento di un terzo per determinare il prezzo che non hanno fissato esse medesime. (C. civ. 1592.) (1) — V. *appresso*, n. 109 e seg.

93. — È così che avviene frequentemente quando delle mercanzie son vendute al prezzo che un sensale o altro arbitro determinerà.

94. — Ma se l'arbitro o il sensale non eseguiscono la missione che loro è affidata, la vendita diviene come non avvenuta (Cod. civ., 1592.) (2); ammeno che non sembrasse, secondo le circostanze della vendita, che la scelta dell'arbitro o del sensale niente aveva di personale; nel qual caso le parti, o in mancanza la giustizia, potrebbero designarne altri. — V. *appresso*, n. 112.

Similmente ancora, se le mercanzie vendute fossero state portate via, impiegate o rivendute dal compratore, di maniera che le cose non fossero più intiere, il prezzo dovrebbe esser fissato da periti nominati dalle parti o d'ufizio, o secon-

(1) LL. civ., art. 1437. — Può per altro rimettersi al giudizio di un terzo: se questi non voglia o non possa diffinirlo, la vendita è nulla.

(2) LL. civ., art. 1437. — V. nota precedente.

do il corso all'epoca della vendita. (Pardessus, n. 275.)

95. — Se il valore corrente della mercanzia fosse cambiato nell'intervallo di tempo trascorso tra la vendita e l'estimazione, l'estimazione dovrebbe esser fatta secondo il corso o il valore nel giorno della vendita. (Duvergier, n. 156.)

96. — Le parti possono ancora rimettersi per fissazione del prezzo ad un evento, sia incerto, sia indipendente dalla loro volontà.

97. — Così la vendita che una persona fa di una cosa *pel prezzo che altri gliene offriranno*, in altri termini la vendita con *preferenza* è valida, nel senso, che colui che ha fatto la promessa non sarà libero di vendere ad un altro che dopo aver denunziato a colui verso il quale si è impegnato che gli si offre tal prezzo, ed averlo citato di prender la cosa a questo prezzo o di lasciargli la libertà di disporne.

98. — Ma colui che ha comprato in seguito di una tale convenzione non è tenuto a pagare al venditore il prezzo che costui pretendesse essergli stato offerto, o pure che tale o tal persona indicata da lui dichiarasse offrirgli: può esigere che il prezzo della cosa sia fissato da periti, perchè l'intenzione comune non ha potuto essere di lasciare la sorte del compratore alla discrezione del venditore. (Pardessus, n. 275.) — V. *sopra*, n. 53 e seg., 58 e seg.

99. — Benchè in principio un prezzo debba essere determinato, nondimeno l'esigenza delle negoziazioni commerciali ha forzato di dipartirsi un poco da questa regola: così, in certi casi, è sufficiente che sia convenuto fra le parti che un prezzo sia pagato, senza che siasi precedentemente determinato quale sarà questo prezzo. — V. *appresso*, n. 107.

100. — Per esempio, allorchè son fatte somministrazioni di mercanzie in *conto*, che potrebbe chiamarsi *corrente*, avviene abitualmente che il prezzo non è determinato al momento della vendita: bisogna in questo caso, se le parti non possono intendersi, riportarsene ad una estimazione, o secondo i casi ai prezzi inscritti dal venditore sopra i suoi registri. (Pardessus, n. 275.)

101. — Può vendersi ancora al *prezzo corrente*. Il prezzo corrente o giusto prezzo è quello al quale le cose di simile natura e qualità son vendute negli stessi luoghi, negli stessi tempi, nelle medesime circostanze, e ad ogni sorta di persone, senza aver riguardo al valore straordinario, cioè al prezzo che può ottenersi in certi casi e sotto certi rapporti che non si presentano comunemente, nè al valore di affezione, cioè a quello che nasce dai rapporti accidentali, per l'effetto dei quali il possessore di una cosa la preferisce ad altre simili. (*Ivi*, n. 274.)

102. — Segue da ciò che la vendita di una cosa *pel prezzo che vale* è valida, salvo in caso di contestazione, a far determinare il prezzo reale da periti. (Troplong, n. 259; *contra*, Duvergier, n. 161.) — V. *appresso*, n. 188.

103. — La vendita può ancora esser fatta al prezzo che altri proprietari di una simile mercanzia la venderanno in un certo tempo determinato dalla convenzione o dall'uso; perchè il prezzo, benchè incerto al momento del contratto, sarà fissato dalle vendite ulteriori alle quali conviene di riferirsi. — Se queste vendite ulteriori avessero luogo mediante differenti prezzi, le parti sarebbero stimate aver convenuto del prezzo medio. (Pardessus, n. 275.)

104. — Vi sono alcune mercanzie il cui prezzo è fissato dall'autorità, come il pane, la carne: in questo caso, non è permesso ai contraenti di convenire di un prezzo superiore a quello che è stato determinato dall'autorità competente. (Pardessus, *ivi*; Duvergier, n. 159.) — V. *Panettiere*, *Beccaio*.

105. — È lo stesso quando in circostanze gravi, per una misura che la salute pubblica autorizza, il governo tassa delle mercanzie di prima necessità, quando vi è un giusto motivo da temere che la penuria del popolo non eccitò la cupidigia dei venditori.

GIURISPRUDENZA

106. — L'errore sul valore reale di un oggetto mobile venduto non è una causa di nullità della vendita: questo errore non può essere assimilato all'errore che cade sulla sostanza stessa della cosa, che, solo, vizia il consenso.

Metayer. — 17 marzo 1832. — C. Rig. —

Orléans. — S-V. 32. 1. 849. — V. *appresso*, n. 283.

106 bis. — Vi è inganno sulla natura della mercanzia, nel senso dell'articolo 423, Cod. pen., allorchè dei tulli di fabbricazione straniera (di cui l'introduzione in Francia è proibita) son venduti scientemente come tulli francesi, ad un mercatante che li compra per rivendere.

Lange. — 2 agosto 1844. — Parigi. — S-V. 44. 2. 667.

V. ancora *appresso*, n. 199 ter.

107. — Una vendita non è sempre nulla, perchè è fatta per un prezzo in parte indeterminato.

Civadier. — 22 vend. anno 18. — Cass. — S-V. 2. 2. 329.

108. — In una vendita il prezzo è sufficientemente determinato, allorchè è detto che la vendita ha luogo *mediante buon prezzo e soddisfazione, di cui quitanza*; soprattutto se trattasi di trasferimento di crediti sullo Stato. (Cod. civ., 1131, 1591.) (1)

Blandin. — 30 aprile 1822. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 22. 1. 263. — D. A. 6. 758.

109. — Il terzo all'arbitramento del quale le parti lasciano la fissazione di un prezzo di vendita deve necessariamente, ed a pena di nullità, esser designato al momento stesso della vendita. — La mancanza di designazione non potrebbe essere riparata dai tribunali, che quando le parti avessero convenuto di riportarsene a loro. — La regola è soprattutto applicabile nel caso in cui trattasi di una vendita di cose mobili o di mercanzie soggette a perire.

Séverac. — 5 marzo 1827. — Tolosa. — S-V. 27. 2. 125. — D. P. 27. 2. 108.

110. — Una vendita fatta al prezzo che sarà fissato da periti di cui le parti fanno scelta è valida, finchè i periti non sono stati legalmente messi in mora di accettare la missione che è stata loro affidata.

Villa. — 15 vent. anno 6. — Cass. — S-V. 1. 1. 136.

111. — L'articolo 1592, Cod. civ. (2), che vuole che la vendita, di cui il prezzo è lasciato al giudizio di un terzo sia nulla, se questo terzo si rifiuti a fissare il prezzo, non impedisce che le parti confidino la cura di questa fissazione a due arbitri o ad un terzo arbitro, ed in tal caso non basta che uno degli arbitri si rifiuti a fissare questo prezzo perchè la vendita sia nulla.

Despinay. — 18 maggio 1814. — C. Rig. — Lione. — S-V. 15. 1. 28. — D. A. 1. 734.

112. — La nullità non ha luogo che quando apparisce che il perito è stato scelto per un motivo di convenienza o di preferenza particolare. — La vendita è valida, non ostante il rifiuto del perito designato, se si tratta di una estimazione che può esser fatta da ogni altra persona.

Bethisy. — 18 nov. 1831. — Parigi. — S-V. 32. 2. 133. — D. P. 31. 2. 239.

113. — Allorchè il prezzo della vendita deve essere determinato da due periti designati, ed apparisce che questa scelta è stata determinata dalla fiducia particolare che loro accordavano le parti, la morte sopravvenuta ad uno di essi prima della fissazione del prezzo, impedisce che non vi sia vendita.

Roure. — 1 vent. anno 10. — C. Rig. — Riom. — S-V. 2. 1. 230.

114. — La vendita fatta mediante un prezzo a determinare da periti che le parti si hanno riservato di nominare è nulla, se ulteriormente una delle parti si rifiuti a far la nomina. — Non può pretendersi che in un tal caso i periti debbano essere designati dalla giustizia.

Deplas. — 4 aprile 1826. — Limoges. — S-V. 27. 2. 10. — D. P. 27. 2. 18.

115. — La vendita fatta sotto condizione che il prezzo ne sarà fissato da un terzo non opera realmente mutazione di proprietà che dal momento che questo terzo ha fissato il prezzo della vendita.

L'amm. del registro. — 25 aprile 1825. — Pamiers. — S-V. 26. 2. 264.

116. — Allorchè il prezzo d'una vendita è stato lasciato all'arbitramento di terzi, la somma fissata da questi arbitri o periti non può esser ridotta, come esorbitante, ammeno di pruove manifeste di iniquità o di grosso errore nella estimazione. (Cod. civ., 1591, 1592.) (3)

Monnereau. — 25 febbraro 1820. — Tolosa. — S-V. 21. 2. 364. — D. A. 12. 855.

—

§ 6. — *Effetti della vendita, relativamente alla trasmissione di proprietà, ed ai rischi della cosa.*

NOZIONI GENERALI

117. — Il principale effetto della vendita è di trasferire al compratore la proprietà della cosa venduta (4). — È so-

(1) LL. civ., art. 1085, 1436.

(2) Ivi, art. 1437.

(3) Ivi, art. 1436, 1437.

(4) Non era così in diritto romano; la vendita non trasmetteva essenzialmente la proprietà al compratore, essa non gli trasmetteva che un'azione contro il venditore per obbligarlo a rilasciargli la cosa ed a farnelo godere liberamente o come proprietario: *ut emptori rem habere liceat.* Tutte queste sottigliezze sono state bandite dal nostro nuovo diritto. N. A.

prattutto in materia commerciale che questo principio riceve tutta la sua estensione, in modo che la vendita della cosa altrui vi è riguardata come valida, mentre è nulla in diritto civile.

118. — Come abbiamo detto più sopra, n. 77, il vero proprietario, di cui la cosa è stata venduta e rilasciata da un depositario, un mutuatario, non è ammesso a rivendicarla nelle mani del compratore, e, a più forte ragione, nelle mani di un terzo, al quale quest' ultimo l'abbia egli medesimo rivenduta.

119. — In questo caso, tuttavia, il proprietario leso ha un ricorso per danni ed interessi contra il venditore, e, dippiù, è legalmente surrogato in tutte le azioni ed in tutti i diritti che costui possa avere contra il compratore. (Pardessus, n. 272.)

120. — Così, vi è azione contra quest' ultimo pel pagamento del prezzo, se questo prezzo non è stato ancora pagato. (*Ivi.*)

121. — Ma se la cosa venduta non fosse stata consegnata, allorchè il vero proprietario la rivendica, il compratore, non potendo allora invocare il suo possesso per tenergli luogo di titolo, non sarebbe ammesso a dimandare che la vendita fosse mantenuta.

122. — Quanto al compratore il quale, in mancanza di consegna della cosa venduta, prima della rivendicazione fatta dal vero proprietario, si trova privato di questa cosa, può dimandare dei danni ed interessi al venditore. (Pardessus, *ivi.*)

123. — Dopo aver detto che la vendita trasmette la proprietà della cosa venduta al compratore, resta a determinare l'epoca precisa nella quale si opera questa trasmissione. Questa quistione è tanto più importante per quanto si complica con quella di sapere a rischio di chi è la cosa venduta, dopo la vendita, prima, e, in certi casi, dopo la consegna; ed ancora con quella di sapere a chi appartengone i frutti o i prodotti della cosa venduta prima della consegna. Per risolvere queste diverse quistioni, bisogna esaminare, non solamente la natura della cosa venduta, ma ancora le condizioni della vendita, se essa è pura e semplice, condizionale o aleatoria.

124. — La vendita pura e semplice di un corpo certo e determinato, per esempio d' un tal cavallo, o di balle di cotone, di barili di vino, esibiti al compratore, marchiati o rivestiti di ogni altro carattere di individualità, spoglia intieramente il venditore della sua proprietà, anche a riguardo dei terzi, al momento in cui la convenzione è conchiusa, e rende il compratore proprietario, ammeno che una stipulazione particolare non abbia sospeso l'effetto della vendita sino all'avvenimento d'una condizione. (Pardessus, n. 277.) — V. sulla consegna o la tradizione, *appresso*, num. 187, 188 e 195 bis.

124 bis. — La cosa venduta è, subito che la convenzione è conchiusa, a rischio del compratore, sia che si convenga che il compratore toglierà via egli stesso la mercanzia, sia che si convenga che il venditore trasporterà la mercanzia al luogo indicato dal compratore. — Poco importa anche che non sia stato stipulato alcun termine per la consegna, perchè allora il venditore può esigere la cosa quando buono gli sembri; o chi sia stato stipulato che la cosa sia portata via in un giorno fisso, perchè l' effetto del termine è solamente di ritardare l' esecuzione di una obbligazione, e non impedisce che sia perfetta. — Poco importa ancora che sia stato convenuto che il venditore ritenga la mercanzia sino alla consegna. (Pardessus, n. 278.)

124 ter. — Delle mercanzie vendute, e rilasciabili a bordo del naviglio, son riputate consegnate sin dal momento che dopo essere state pesate e misurate, sono state caricate a bordo del naviglio, anche quando il capitano non ha ancora firmato la polizza di carico. In questo caso, la perdita che ha luogo, anche prima che il naviglio siasi messo alla vela, è per conto del compratore. (Cod. civ., 1585; Cod. com., 100, 222.) (1)

Prévost. — 2 agosto 1844. — C. Rig. — Trib. comm. — Rouen. — S-V. 41. 1. 853.

125. — Ma sarebbe altrimenti, se le parti convenissero che la proprietà della mercanzia non sarebbe trasferita che con la consegna, dopo l'adempimento di certi fatti, o l'avvenimento di certe condizioni.

126. — O se, dai termini della con-

(1) LL. civ., art. 1430; LL. di ecc. aff. comm., art. 99, 209.

venzione, potesse conchiudersi che il venditore si è caricato dei rischi, incaricandosi di trasportare la cosa al luogo indicato. (*Ivi.*)

127. — In tutti i casi, il venditore è tenuto della perdita, prima della consegna, allorchè essa è imputabile al fatto suo o alla sua colpa. Secondo Pardessus, egli sarebbe anche tenuto della perdita avvenuta per caso fortuito, se fosse in colpa; per esempio, se avesse venduto una seconda volta la cosa, in pregiudizio d'un primo compratore (o. 278). Ma questa soluzione non sembra dover essere ristretta al caso in cui vi fosse stata consegna al secoodo compratore, cioè un cambiamento di luogo che avrebbe potuto occasionare la perdita della cosa.

128. — Il venditore è ancora respoosabile della perdita della cosa, allorchè ha mancato di eseguire le sue obbligazioni, relativamente alla consegna, non consegnando l'oggetto all'epoca convenuta, o dopo una messa in mora. (*Ivi.*)

129. — Egli è egualmente responsabile della perdita, anche per caso fortuito, se, prima del termine fissato per la consegna, o prima della messa in mora, nel caso in cui questo termine non fosse stato determinato, ha inviato la mercanzia presso il compratore. (*Ivi.*) — Ma, in quest'ultimo caso, la responsabilità cesserebbe, se fosse provato che la mercanzia sarebbe egualmente perita nel luogo in cui il venditore doveva conservarla.

130. — Allorchè la vendita non è di un corpo certo, e, per esempio, allorchè versi sopra oggetti da prendere in un numero determinato e designato d'oggetti della medesima specie, come sopra un cavallo delle razze del venditore, sopra una balla di cotone del suo magazzino, la proprietà non è trasmessa al compratore, che con la scelta che ha il diritto di fare. (Pardessus, n. 277.)

131. — Ma, allorchè la scelta è fatta, la cosa venduta si trova certa e determinata, e bisogna applicare ai rischi che corre le regole qui sopra esposte, relativamente alla vendita di uo corpo certo. (V. n. 124.)

132. — Le cose nelle quali il compratore deve scegliere sooo sottoposte a rischi, e possono perdersi prima che abbia fatto la sua scelta; allora, la vendita essendo alternativa, ed abbracciando in qualche maniera l'insieme degli oggetti sopra i quali deve farsi la scelta, devesi decidere che se la perdita è parziale, essa è a peso del solo venditore, e se è totale, deve esser divisa dal compratore, sino a concorrenza del valore della cosa comprata. (Troplong, n. 407.)

133. — Allorchè la cosa venduta è determinata solamente dalla sua specie e dalla quantità promessa, nessuna delle cose di questa specie può divenire la proprietà del compratore prima di una consegna effettiva, o delle offerte che ne tengano luogo.

134. — Così una simile convenzione non dà al compratore contro il venditore che un'azione personale, per dimaodar consegna nella maniera convenuta, o dei danni e degli interessi. (Pardessus, num. 188 e 281.) — In questo caso, il compratore non potrebbe pretendere alcun diritto di proprietà sulle cose della stessa specie di quella venduta, che fossero dopo la vendita oelle mani del venditore; e però non potrebbe pretendere che vendendo una eguale quantità di queste stesse cose ad un altro, il venditore ha disposto di ciò che non gli apparteneva più. — V. *app.*, o. 206.

135. — Per contrario, nelle vendite di questa materia, non vi è perdita possibile per conto del compratore, che quando le cose sono state *individualizzate* per divenire la sua proprietà. (Pardessus, n. 279; Zachariae, t. 2, p. 491.)

136. — Così on commerciante al quale si son dimandate *tante* casse di sapone, benchè le abbia messe da parte, le abbia tenute a disposizione del compratore o del suo mandatario, e quando anche l'epoca del toglimento fosse arrivata, deve sopportare la perdita di queste mercanzie. (Pardessus, *ivi.*)

137. — Ma se le mercanzie sono uscite dal magazzino del venditore, e rimesse al commessionato o al vetturale che deve trasportarle, allora sooo ai rischi del compratore. (Pardessus, *ivi.*)—V. *Commessionato di trasporto e Vetturale.*

138. — Nello stesso caso d'una vendita di mercanzie determinate solamente dalla loro specie, il venditore può ancora discaricarsi dei rischi sul compratore che oon le ha fatto togliere all'epoca convenuta, mettendolo io mora di prendere la consegna. (Pardessus, (*ivi.*) V. n. 150.

139. — Allorchè il venditore di mercanzie determinate solamente per la loro specie ha preso l'impegno di consegnarle in un luogo diverso da quello in cui sono depositate, esse restano ai suoi rischi sino alla consegna, e durante tutto il viaggio. (*Ivi.*)

140. — Il venditore sarebbe ancora responsabile sino alla consegna, se, invece d'inviare le mercanzie direttamente al compratore, le indirizzasse ad un corrispondente perchè le consegnasse a quest' ultimo. (*Ivi.*)

141. — Le regole suddette, relative alle vendite pure e semplici, si modificano più o meno quando si tratta d'una vendita condizionale, o d' una vendita aleatoria. (V. *sopra*, n. 12 e 25.) — Noi ci occuperemo dapprima delle vendite condizionali.

142-143. — Il principio generale in questa materia è che i rischi sono pel venditore, quando la vendita è fatta sotto condizione sospensiva; pel compratore quando la vendita è fatta sotto condizione risolutiva. (Duvergier, n. 103.) — Tuttavia, l' applicazione di questo principio dimanda alcuni sviluppi.

144. — Allorchè delle cose, che potevano esser pesate, numerate o misurate, non sono vendute in blocco, ma con condizione di pesare, numerare o misurare, la vendita non è imperfetta che in ciò che concerne i rischi. Essi continuano ad essere a carico del venditore sino a che le cose siano state pesate, numerate o misurate; nondimeno il compratore divenuto proprietario può dimandar la consegna, o i danni e gl'interessi. (Cod. civ., 1585 (1); Pardessus, n. 297; Duranton, t. 16, n. 92; Duvergier, n. 82 e 83; *contra*, Troplong, n. 86.) — V. *app.*, n. 188 e seg.

145. — Da ciò segue, che delle mercanzie vendute alla misura possono, anche prima di misurarle, essere rivendicate dal compratore dopo il fallimento del venditore. (Duvergier, n. 83 e seg., Troplong, n. 84; Favard, v° *Fallimento*, § 13, n. 3.) — E reciprocamente, che i sindaci del fallimento possono forzare il compratore a venire a misurare la cosa venduta, ed a prender consegna. (Pardessus, n. 296.) — V. *app.*, n. 154.

146. — Se al contrario le mercanzie suscettive di esser pesate o misurate sono state vendute *in blocco*, la vendita è perfetta benchè le mercanzie non sono state ancora pesate, numerate o misurate. (Cod. civ., art. 1586.) (2) Ed in questo caso la trasmissione di proprietà si opera come si è detto per le vendite subordinate al peso o alla misura. Quanto ai rischi, essi sono a carico del compratore se si tratta della vendita di corpi certi e determinati, ed a carico del venditore, se le cose vendute sono determinate solamente dalla loro specie, seguendo le regole tracciate *sopra*, n. 124 a seg.

147. — Nel caso di vendita alla misura, al numero o al peso, se la mercanzia si è deteriorata prima di essere misurata, numerata o pesata, l' acquirente può rifiutarla. (Pardessus, n. 297.) Se fra la vendita e la misura, la mercanzia viene a depreziarsi in seguito d'un ribasso del prezzo corrente, il compratore non può rifiutarsi ad eseguire il contratto. (*Ivi.*) Reciprocamente, il venditore non potrebbe negare la consegna se la mercanzia fosse aumentata di prezzo.

148. — Allorchè la misura, il peso, hanno avuto luogo, la mercanzia è per conto del compratore. (Pardessus, *Ivi.*)

149. — Nondimeno vi sono alcuni casi nei quali i rischi possono essere a carico del compratore, anche prima della misura o del peso. Tale il caso in cui il compratore facesse togliere le mercanzie prima del peso e della misura; i rischi passano allora a suo carico, ammeno che non fosse provato per verificazione che il deterioramento della cosa rimonti ad un' epoca anteriore al toglimento. (*Ivi.*)

150. — La messa in mora per venire a prender consegna e procedere alla misura mette egualmente i rischi a carico del compratore. (*Ivi.*)

151. — È lo stesso, secondo Duranton (t. 16, n. 90.), allorchè è stato conve-

(1) LL. civ., art. 1430. — Quando si vendono delle mercanzie non in massa, ma a peso, numero o misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio del venditore finchè esse non siano pesate, numerate o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna, o i danni e gl' interessi, se vi è luogo, nel caso d' inadempimento della obbligazione.

(2) LL. civ., art. 1431. — Se al contrario le mercanzie sieno state vendute in massa, la vendita è perfetta, quantunque le mercanzie non sieno state ancora pesate, numerate o misurate.

nuto un termine per prender consegna. La sola scadenza del termine senza messa in mora mette la cosa venduta ai rischi del compratore. Troplong (t. 1, n. 94.) pensa al contrario che il compratore in ritardo di prender consegna è solamente passibile di danni ed interessi da stabilirsi dal giudice.

152. — Del resto è permesso alle parti di convenire che la perdita delle mercanzie vendute a peso o a misura sarà a carico del compratore prima del peso o della misura. (Duvergier, n. 93.)

153. — La vendita con condizione di assaggio è meno perfetta della vendita con condizione di peso o misura; perchè, in quest' ultima, ciascuno è obbligato di eseguire il contratto, il peso e la misura non essendo necessari che per determinare ciò che è stato venduto; invece, nella vendita sotto condizione di assaggio si suppone sempre che il compratore può non eseguire il contratto, se non trova la mercanzia di suo gusto. (Pardessus, n. 293; Duvergier, n. 96 e seg.) La regola si applica nella vendita di tutte le cose che si è nell' uso di assaggiare prima di farne la compra, come il vino, l' olio, ecc.; non vi è vendita finchè il compratore non li ha assaggiati ed approvati; tali sono almeno i principi del puro diritto civile. (C. civ., 1587.)(1)

154. — Ma nelle vendite puramente commerciali, la condiziona di assaggio ha minore influenza sulla realizzazione della vendita; non se ne sta al gusto del compratore, ma si fa verificare da periti se la mercanzia è accettabile. (Troplong, n. 100; Duvergier, n. 101 e seg.; Zachariae, t. 2, p. 485.)

155. — In consegnenza, allorchè una vendita è fatta con la condizione sospensiva che la cosa avrà un gusto *legale* e *commerciale*, le due parti son legate in modo, che se il gusto della cosa è riconoscinto *legale e commerciabile* la vendita deve essere eseguita. (Troplong, n. 97 e seg.) — V. *appresso*, n. 194 e 195. V. pure n. 220.

156. — Ma allorchè la vendita è fatta sotto la condizione espressamente risolutiva che l'assaggio della cosa è lasciato all' arbitrio del compratore, dipende da quest' ultimo di approvare o non approvare la cosa venduta. (Troplong, numero 97, 98.)

157. — In questa specie di vendita, come in quella fatta con condizione di misura, il venditore o i suoi sindaci, in caso di fallimento, possono forzare il compratore a far l' assaggio, sia immediatamente, se non vi è termine fissato, sia all' epoca convenuta, ed a prender consegna, o a dedurre i motivi del suo rifiuto, rifiuto di cui i tribunali saranno giudici. (Pardessus, n. 293.)

158. — Il compratore può egualmente venire ad assaggiare ed approvare le mercanzie comprate, e forzare il venditore a rilasciargliele, o ad indennizzarlo in caso di rifiuto. (Pardessus, *Ivi*.)

159. — Se la mercanzia perisce nell' intervallo che separa la convenzione dall'assaggio, essa perisce pel venditore. (Pardessus, n. 297; Troplong, n. 101; Duranton, t. 16, n. 244.)

160. — Ma, se fra la vendita e l' assaggio la mercanzia si deprezia in seguito ad un ribasso dei prezzi correnti, il compratore non può negarsi ad eseguire il contratto. (Pardessus, *come sopra*.)

161. — Le mercanzie assaggiate ed approvate sono a carico del compratore (Duvergier, n. 108), ed allorchè queste mercanzie sono state marchiate dal compratore vi è presunzione che sono state appoggiate ed approvate. (Troplong, n. 103; Duvergier, *Ivi*.)

162. — Se il compratore fa togliere la mercanzia prima dell' assaggio mette la cosa ai suoi rischi, ammeno che non fosse provato con ulteriore verificazione che il deterioramento della cosa rimonta ad un' epoca anteriore al toglimento. (Pardessus, n. 298; Troplong, n. 101.)

163. — La vendita alla pruova è fatta sotto condizione protestativa dalla parte del compratore che la cosa gli converrà durante il termine fissato per la pruova; egli può adunque, se la cosa non gli conviene, annullare la vendita. (Troplong, n. 108.)

164. — Ma se egli non ha provato la cosa nel termine fissato non può più esi-

(1) LL. civ., art. 1432. — Riguardo al vino, all' olio ed alle altre cose le quali per usanza si assaggiano prima della compera, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le abbia assaggiate ed approvate.

gere la consegna della cosa restata nelle mani del venditore. (Troplong, n. 109.)

165. — Se la cosa è stata rimessa al compratore perchè ne faccia la pruova, ed egli tardi a spiegarsi, può esser condannato a ritener la mercanzia per suo conto. (Pardessus, n. 294; Troplong, n. 109.)

166. — Il compratore al quale la cosa è stata rimessa per farne la pruova non deve servirsene di maniera da trarne profitto, altrimenti sarebbe presunto di aver approvato la mercanzia. (Troplong, numero 110.)

167. — Se il compratore muore prima di aver fatto la pruova, i suoi aventi-diritto, eredi o creditori, possono far la pruova ed approvare la mercanzia come lo stesso compratore. (Troplong, n. 112)

168. — Il compratore di un cavallo, con convenzione di precedente pruova, può provare il cavallo, anche dopo il fallimento del venditore. (Pardessus, n. 296.) Il compratore può dunque forzare i sindaci del fallimento a dargli la facoltà di provare: e dalla loro parte i sindaci del fallimento possono forzarlo a far la pruova. (Pardessus, *ivi*, e 322; Troplong, n. 55.)

169. — Se la pruova è imposta come condizione sospensiva, la perdita della mercanzia, nell'intervallo che separa la convenzione e la pruova, è ai rischi del venditore. (Pardessus, n. 297; Troplong, n. 101; Duranton, t. 16, n. 244; Favard, v° *Vendita*, sez. 1, § 1, n. 4.)

170. — Se la mercanzia viene, prima della pruova, a depreziarsi in conseguenza di un ribasso dei prezzi correnti, il compratore non può affatto negarsi ad eseguire il contratto. (Pardessus, *ivi*.)

171. — Il compratore, durante il tempo di pruova, non è responsabile degli accidenti di forza maggiore; ma è responsabile degli accidenti provvenienti da mancanza di cure. (Troplong, n. 111)

172. — Allorchè la pruova ha avuto luogo, i rischi della mercanzia sono a carico del compratore. (Pardessus, numero 297.)

173. — La cosa venduta può non di meno esser messa a carico del compratore prima della pruova. — Ciò ha luogo se il compratore fa togliere le mercanzie prima della pruova; i rischi passano a suo carico, ammeno che non fosse provato con verificazione che il deterioramento della cosa rimonti ad un'epoca anteriore al toglimento. (Pardessus, numero 298.)

174. — Se la pruova è stata imposta come condizione risolutiva, e la cosa venga a perire nelle mani del compratore nel tempo accordato per la pruova, essa perisce per conto di costui, che non sarebbe ammesso a pretendere che la sua intenzione era di renderla. (Pardessus, n. 294.)

175. — Sulla vendita con *Caparre*, V. questa parola.

176. — Le vendite aleatorie sono sottomesse pure ad alcune regole particolari. — Per ciò che riguarda le vendite sotto forma d'*intrapresa di somministrazioni*, V. questa parola.

177. — La vendita aleatoria di *prodotti futuri* e determinati è subordinata, come si è veduto *sopra*, n. 33, alla condizione che vi saranno prodotti: questi prodotti non possono esser rilasciati, e far l'oggetto di un rischio che a datare dal momento in cui esistono, ed in cui sono in istato di consegna.

Ma, per conoscere con quali regole deve esser governata in questo caso la responsabilità del rischio, bisogna distinguere:

178. — Se la vendita è di tutto ciò che produrrà tale manifattura, la vendita è di un corpo certo e determinato, e, in questo caso, bisogna applicare le regole esposte *sopra*, n. 124 e seg.

179. — Se la vendita versa sopra una quantità determinata dei prodotti di questa manifattura, la vendita è di un corpo determinato solamente per la sua specie, da prendere in un certo numero di cose della stessa specie: bisogna allora applicare le regole esposte *sopra*, n. 130 e seg.

180. — Infine, se la vendita di un prodotto futuro si complicasse di condizioni di peso, misura, assaggio o pruova, bisognerebbe seguire le regole tracciate per questi diversi casi, *sopra*, n. 144 e seg., e 163 e seg.

181. — La vendita a *cottimo* o a *pericoli e rischi* non può dar luogo ad alcuna difficoltà sopra i diritti del compratore e del venditore relativamente ai rischi della cosa, perchè è della essenza stessa di questa vendita di mettere tutti i ri-

schi a carico del compratore. — V. *sopra*, n. 36.

182. — La vendita di *speranze* essendo una specie di vendita di *prodotti futuri* è sottoposta alle stesse regole per ciò che concerne il rischio della cosa venduta. — V. *sopra*, n. 180.

183. — Nelle vendite a *profitto comune*, il compratore, benchè compri nella veduta di rivendere a profitto del venditore come a suo proprio, diviene proprietario della cosa; essa è ai suoi rischi, e, se perisce, ne deve nondimeno pagare il prezzo convenuto. (Pardessus, n. 306.)

184. — Nel caso in cui la vendita a profitto comune è sottoposta alla condizione risolutiva, che se la rivendita non è fatta a tale epoca, il compratore avrà la facoltà, sia di render la cosa, sia di pagare il prezzo, la perdita che avviene di qualunque maniera è per conto del compratore, come nel caso in cui la vendita è fatta senza condizione. (*Ivi*.)

185. — Quanto alla quistione di sapere a chi appartengano i frutti prodotti dalla cosa venduta, nell'intervallo che separa la vendita dalla consegna, essa deve risolversi secondo il principio che in generale i frutti appartengono al compratore dal giorno della vendita. (Cod. civ. 1614.) (1)

186. — Nondimeno, l'applicazione di questo principio si modifica combinandosi con le regole che sono state tracciate pei casi in cui la perdita o il deterioramento della cosa possa produrre la risoluzione della vendita. — In tutti i casi in cui la perdita o il deterioramento ha per effetto di lasciar la cosa per conto del venditore, egli ha diritto ai frutti prodotti da questa cosa. — Se, al contrario, la perdita o il deterioramento è per conto del compratore, la regola generale riprende il suo impero; egli ha diritto ai frutti dal giorno della vendita.

GIURISPRUDENZA

187. — In fatto di mobili, la vendita è perfetta e la proprietà è trasferita all'acquirente, anche rispetto ai *terzi*, ancorchè non vi sia

(1) LL. civ., art. 1460. — La cosa dee consegnarsi nello stato in cui si trova nel tempo della vendita.

Dal giorno della vendita tutti i frutti spettano al compratore.

stata nè tradizione, nè spostamento degli oggetti venduti.

Fagolle. — 3 aprile 1820. — Bordeaux. — S-V. 29. 2. 331.

188. — In materia di vendita di schiavi nelle colonie, la tradizione si opera con la rimessa del foglio.

Desfourneaux. — 17 luglio 1838. — C. Rig. — Martinicca. — S-V. 38. 1. 869.

189. — L'articolo 1585, Cod. civ. (2), che dichiara la vendita perfetta, e la proprietà trasmessa, col solo consenso delle parti, si applica anche alle vendite fatte alla misura di una quantità determinata di mercanzie da prendere in una maggiore quantità riconosciuta d'essere nel possesso del venditore. — In conseguenza l'acquirente è proprietario; egli ottiene un diritto nella cosa, anche prima della misura. — L'articolo 1585 (3) deve essere ai *rischi* ed ai *pericoli*, che pesano sul venditore sino alla misura, ed ancorchè non sia più proprietario. — In altri termini l'art. 1585 (4) non è che una eccezione alla massima, *res perit domino*.

Dulery-Peyramont. — 11 novemb. 1812. — C. Rig. — Limoges. — S-V. 13. 1. 52. — D. A. 8. 255.

190. — *Fu giudicato nondimeno* che quando si tratta di mercanzie non vendute in massa, ma che debbono essere misurate, il semplice consenso non basta per operare *consegna*; essa non può risultare che dall'azione della misura. (Cod. civ., art. 1585.) (5) — Quando dunque un certo numero di cereali, trovandosi depositati nelle mani di una terza persona, sono state vendute dal proprietario che ha rimesso nello stesso tempo al compratore un ordine di farle rilasciare alla sua prima richiesta, se avviene che prima della misura gli effetti dati in pagamento del prezzo non siano soddisfatti, il venditore è ammesso ad opporsi alla rimessa dei cereali, e a dimandare la nullità o la risoluzione della vendita... quando anche il compratore avesse rivenduto le derrate ad un terzo.

Iacqueray. — 4 genn. 1827. — Nancy. — S-V. 27. 2. 259.

191. — L'articolo 1585, Cod. civ. (6), che vuole, per la perfezione della vendita, quando si tratta di cose vendute a peso o a misura, che queste cose siano state pesate o misurate, non può più essere invocato dal compratore che ha ricevuto la mercanzia nei suoi magazzini, ed è stato messo in mora di verificarla.

Marteau. — 7 giugno 1830. — C. Rig. —

(2) LL. civ., art. 1430.
(3) Ivi, lo stesso articolo.
(4) Ivi, lo stesso articolo.
(5) Ivi, lo stesso articolo.
(6) Ivi, lo stesso articolo.

Orléans. — S-V. 30. 1. 208. — D. P. 30. 1. 279.

192. — La vendita è riputata fatta *in massa* e non *a peso* o *a pruova*, quando la mercanzia è stata venduta per barili di una continenza determinata. In questo caso la vendita è perfetta, benchè la mercanzia non sia stata ancora pesata o provata. (Cod. civ., 1585, 1586, 1588.) (1)

Bonneau-Letang. — 24 agosto 1830. — C. Rig. — Orléans. — S-V. 30. 1. 288. — D. P. 30. 1. 359.

193. — I giudici ordinando la verificazione per mezzo di periti delle mercanzie vendute a peso o a misura, non pregiudicano affatto con ciò la quistione di sapere se le mercanzie sono state accettate dal compratore, e se egli è ancora in dritto di rifiutarle.

Marteau. — 7 giugno 1830. — C. Rig. — Orléans. — S-V. 30. 1. 208. — D. P. 30. 1. 279.

194. — L'art. 1587, Cod. civ. (2), portante che non vi è vendita delle cose che si è nell'uso di assaggiare prima di farne la compra, finchè il compratore non le ha assaggiate ed approvate, è inapplicabile al caso in cui le cose comprate (per esempio dei vini) erano destinate, non al consumo particolare del compratore, ma dovevano essere rilasciate al commercio. — In un tal caso basta, per la perfeziona della vendita, cha i vini siano riconosciuti della specie e dalla qualità convenute o sottintese.

Desvarennes. — 21 gennaro 1835. — Angers. — S-V. 35. 2. 228. — D. P. 35. 2. 94.

194 bis. — Vendita sotto condizione di assaggio, V. *sopra*, n. 20 bis a ter.

195. — Id. . . . o ancorchè i vini siano di buona fabbricazione.

Michel. — 29 marzo 1836. — C. Rig. — S-V. 36. 1. 566. — D. P. 36. 1. 139.

195 bis. — Allorchè una vendita di pietre è stata fatta a condizione cha siano precedentemente sottomesse, alla petriera o al domicilio del venditore, alla ispezione di un impiegato dal compratore incaricato di approvarle, ed è stato inoltre convenuto che siano inviate ad un luogo lontano in cui il compratore possa rifiutarle per accidenti avvenuti, la consegna degli oggetti venduti deve riputarsi essere stata fatta in quest'ultimo luogo, e non nel luogo in cui erano dapprima visitate; — la conseguenza, a se nessun luogo è stato convenuto pel pagamento, le contestazioni che si elevano sulla esecuzione del contratto debbono secondo la regola generale, esser portate innanzi al domicilio del convenuto. (Cod. proc., 59 e 420.) (3).

Velleman. — 9 dic. 1830. — Bruxelles. — S-V. 31. 259. — D. P. 33. 2. 216.

—

§ 7. — *Obbligazioni del venditore. — Consegna. — Garantia.*

NOZIONI GENERALI

196. — Due obbligazioni principali sono imposte al venditore, la prima di *rilasciare* o *consegnare* la cosa venduta nel tempo convenuto; la seconda di *garantire* la cosa, cioè a dire il pacifico possesso del compratore, ed ancora la qualità o la quantità della cosa conformemente alla convenzione. (Cod. civ., 1603, 1606 e seg.) (4)

197. — Il venditore deve in generale consegnare identicamente la cosa venduta e non un'altra, anche quando fosse equivalente.

198. — La cosa non sarebbe più identicamente la stessa se avesse cambiato di forma sostanziale, come se dalla lana fosse stata convertita in drappo; ma l'identità non cesserebbe di esistere se la cosa non avesse subito che un cambiamento di forma accidentale. Il compratore potrebbe rifiutare la mercanzia nel primo caso; non potrebbe rifiutarla nel secondo.

199. — L'obbligazione di consegnare la cosa venduta si estende a tutti i suoi accessori. — S'intende per accessori, le cose destinate al servizio o all'ornamento della cosa principale, senza le quali quest'ultima non potrebbe raggiungere lo scopo che si ha proposto il compratore.

199 bis. — La mancanza di consegna, per parte del venditore, di uno degli accessori dell'oggetto venduto (per esempio, della ciminiera d'una macchina a vapore) dà luogo ad una risoluzione della vendita, qualunque sia l'importanza di questo accessorio, e non solamente ad una indennità proporzionale al valore dell'accessorio non consegnato. (Cod. civ., 1610, 1614 e 1615. (5)

(1) LL. civ., art. 1430, 1431, 1433.
(2) LL. civ., art. 1432.
(3) LL. proc. civ., art. 151; LL. di ecc. aff. comm., art. 626.
(4) LL. civ., art. 1449. — Egli ha due obbligazioni principali, quella di consegnare, e quella di garentire la cosa che vende.
Ivi, art. 1452 e seg.
(5) LL. civ., art. 1456, 1460 e 1461.

Ogier. — 12 aprile 1843. — Cass. — Lione. — S-V. 43. 1. 281.

199 ter. — Il fatto di colui il quale, avendo comprato dei vini franchi di fusti, dispone fraudolentemente dei fusti che avrebbe dovuto rendere al venditore, costituisce il delitto di abuso di confidenza. (Cod. pen., 408.)

Dénéchaud. — 21 dicembre 1842. — Bordeaux. — S-V. 43. 1. 201.

200. — Così le gomene, le vele, le àncore d'un naviglio (V. *Naviglio*, n. 2), gli utensili e le macchine d'una manifattura o d'un laboratorio, le tavole di una bottega o d'un magazzino, il diritto di servirsi delle insegne, dei marchi e delle denominazioni commerciali d'uno stabilimento (V. *Fondi di commercio*, ed *appresso*, n. 253.), seguono la sorte dei naviglio, della manifattura, dello stabilimento che fa l'oggetto della vendita, senza che vi sia bisogno di spiegarsi, anche quando se ne fossero separati momentaneamente, se non hanno già fatto l'oggetto d'un altro negozio, o se delle circostanze evidenti non pruovino che l'intenzione era di separarli prima del contratto. (Pardessus, n. 155.) — È lo stesso degli accessori che formano l'ornamento abituale della cosa venduta, e che aggiungono notevolmente al suo valore.

201. — L'estensione delle obbligazioni del venditore relativamente alla consegna variano secondo la natura o le condizioni della vendita.

202. — In generale, la cosa venduta deve essere consegnata nello stato in cui si trova al momento della vendita. (Cod. civ., 1614.) (1) Così, il venditore di un corpo certo deve conservare la cosa sino alla consegna con la stessa cura di un depositario. V. *Deposito*, § 2. (Pardessus, n. 281; Favard, v° *Venditore*, sez. 1, § 1, n. 2; Zachariae, t. 2, p. 509.)

203. — Le spese che importa questa consegna come la misura o il peso delle mercanzie sono, ammeno di eccezione, a carico del venditore. (Pardessus, *ivi*; Cod. civ., art. 1608.) (2) — Sulle spese di toglimento, V. *appresso*, n. 261 e s.

204. — Il venditore che neghi la consegna o che si opponga al toglimento può esservi astretto dalla giustizia, ed essere dippiù condannato nei danni e negli interessi, ammeno che il compratore non preferisca dimandare la risoluzione del contratto. (Cod. civ., art. 1610.) (3)

205. — Allorchè la vendita ha per oggetto una mercanzia determinata solamente per la sua specie, l'obbligazione del venditore consiste a rimettere al compratore, o a colui che si presenta per lui, la quantità di cose indicate dalla convenzione, o se si è incaricato di spedirle, a fare questo invio in una maniera conforme alle istruzioni che ha ricevute. (Pardessus, n. 281.)

206. — In questo caso, la proprietà non essendo trasmessa al compratore al momento della vendita, ma solamente con la tradizione, ne risulta che non ha il diritto di far togliere dai magazzini del venditore una porzione di mercanzie della specie e della qualità di quelle che indicasse la convenzione; il suo diritto si risolve nei danni e negli interessi. (Pardessus, *ivi*.) V. *sopra*, n. 134.

207. — In tutti i casi, cioè sia che si tratti della vendita di un corpo certo, sia che si tratti della vendita di una cosa indeterminata, l'esecuzione tardiva del contratto per parte del venditore non toglie al compratore il diritto di dimandare la risoluzione del contratto. In effetto, in materia commerciale, il momento decide la vendita più o meno vantaggiosa di certe cose, ed un sol giorno di ritardo rende inutile ed anche onerose mercanzie le quali, se fossero arrivate o fossero state consegnate il giorno convenuto, avrebbero procurato beneficî considerevoli. — V. *appresso*, n. 238.

207 bis. — Non perchè un atto di vendita non porti la clausola speciale, che in mancanza di consegna nel termine fissato, essa sarà risoluta di pieno diritto, ne risulta necessaria-

(1) LL. civ., art. 1460. — La cosa dee consegnarsi nello stato in cui si trova nel tempo della vendita.

(2) LL. civ., art. 1454. — Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto sono a carico del compratore, se non vi sia stata stipolazione in contrario.

(3) Ivi, art. 1456. — Se il venditore manchi di far la tradizione nel tempo fra le parti convenute, potrà il compratore chiedere a suo arbitrio, o la risoluzione del contratto, o che egli sia posto nel possesso della cosa venduta, se il ritardo derivi dal fatto del venditore.

mente che la risoluzione non debba essere pronunziata, se vi è stata messa in mora a ritardo nella tradizione. — In conseguenza allorchè questa messa in mora è allegata, e si pretende che il ritardo è stato puramente volontario, i giudici non possono, senza violar la legge, fondarsi, per rigettar la dimanda di risoluzione, unicamente sulla mancanza di una clausola risolutiva nell' atto di vendita, dispensandosi di spiegarsi sulla messa in mora e sul ritardo. (C. civ., 1139, 1184 e 1610.) (1)

Passerat. — 28 novembre 1843. — Cass. — Lione. — S-V. 44. 1. 79.

208. — Una messa in mora non è indispensabile perchè vi sia ritardo nella tradizione, e l' acquirente possa dimandare la risoluzione del contratto e i danni e gl' interessi. (Cod. civ., 1149.) (2); Pardessus, *come sopra*.)

209. — L' acquirente che dispone degli oggetti arrivati tardivamente perde il diritto di dimandare la rescissione della vendita. (*Ivi*.)

210. — Il venditore che ha promesso di spedire delle mercanzie, perchè arrivino a *tale* epoca, non è tenuto ad altra cosa che a farle partire, di maniera che il termine, a contare dalla loro rimessa al vetturale che gli è stato designato, o che ha scelto, se ne era incaricato, fosse sufficiente, secondo lo stato delle strade, e la stagione, per l' arrivo al tempo determinato. (Pardessus, *ivi*; Favard, v° *Venditore*, sez. 1, § 3, n. 3.)

211. — Se, in questo caso, vi è ritardo nell'epoca dell' arrivo, esso non è a carico del venditore che quando vi è convenzione particolare a tal riguardo. (Pardessus, *ivi*.)

212. — Si stipula sovente nel commercio che, in mancanza per parte del venditore, di somministrare le derrate e le mercanzie promesse, l'acquirente sarà autorizzato a far comprare altrove queste mercanzie ed a farsi indennizzare della differenza in più sul prezzo dal venditore che non ha adempito alle sue obbligazioni; questa stipulazione è lecita. (Pardessus, *ivi*.) — V. *appresso*, n. 239.

213. — La seconda delle obbligazioni del venditore, di cui è stato parlato più sopra, n. 196, quella di garantire la cosa venduta, ha due oggetti; il primo di assicurare al compratore il possesso della cosa a titolo di proprietario, e di indennizzarlo in caso di evizione. (V. su questo punto ciò che abbiamo detto, *sopra*, n. 77, relativamente alla vendita della cosa altrui. V. pure *appresso*, n. 236 e seg.)

Il secondo oggetto della garantia dovuta dal venditore è di consegnare la cosa nella specie, nella qualità e nella quantità promessa.

114. — Per ciò che concerne la *specie*, il compratore può rifiutare la mercanzia spedita, che sostiene non essere della specie convenuta; ma vi è luogo in questo caso a verificazione.

215. — Se il compratore pretende che gli si dirige ciò che non ha comprato, o cosa diversa da ciò che ha comprato deve subito rifiutare le mercanze, o se consente a restarne depositario ai rischi ed ai pericoli del venditore, deve farsi fare dal vetturale citazione per riceverle. (Pardessus, n. 182.) — V. *Commessionato di trasporto*, § 1. e *Vetturale*, § 5.

216. — Per ciò che riguarda la *qualità* della mercanzia venduta, la sua identità con quella che è stata convenuta è una delle condizioni essenziali della vendita. Se questa qualità non è assolutamente la stessa, il compratore può rifiutare la mercanzia o dimandare una diminuzione sul prezzo; ma non può sempre esigere che gliene sia somministrata altra. — V. *appresso*, n. 241, 243, 246, 247 e seg.

216 bis. — La qualità della mercanzia si verifica ordinariamente per mezzo di campioni offerti al compratore, o presi da lui presso il venditore. Se, al momento della consegna sopra campioni offerti dal venditore, le mercanzie non si trovano, in totalità, della stessa qualità del campione, il compratore può rifiutarle. — Se, al contrario, il compratore ha preso egli stesso dei campioni presso il venditore, dopo verificazione delle mercanzie comprate, non potrà rifiutarle, sol perchè si trovassero alcune parti di mercanzia d' una qualità inferiore.

261 ter. — Vendita sopra campione, V. *Vizio redibitorio*, n. 25 bis.

217. — Ma sarebbe altrimenti, se ri-

(1) LL. civ., art. 1093, 1137 e 1456.

(2) Ivi, art. 1103. — I danni e gl' interessi sono in generale dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato; salve le modificazioni ed eccezioni qui appresso spiegate.

sultasse dalle circostanze che il venditore è concorso col suo fatto, o con un silenzio riprensibile, ad ingannare il compratore, allorchè ha preso dei campioni, o se i termini della convenzione o l'uso autorizzassero il compratore a querelarsi. (Pardessus, n. 282.)

218. — Se una clausola della convenzione determina una qualità particolare, e le parti depositano, per base della verificazione a fare ulteriormente, dei campioni conformi alla qualità da essi designata, la convenzione deve essere seguita. (Pardessus, *ivi.*)

219. — Può avvenire che la convenzione determina una qualità, ed i campioni depositati per servire di base alla verificazione non siano della qualità determinata dalla convenzione. — In questo caso, la clausola, *simile al campione*, non dovrebbe servire a riconoscere la qualità convenuta: è, al contrario, la clausola relativa alla qualità, che deve servire a determinare di quale qualità ha dovuto essere il campione, di cui l'esame ha potuto non esser fatto con molto scrupolo; devesi dunque seguire la qualità indicata, senza aver riguardo a quella del campione. (*Ivi.*)

220. — Allorchè il venditore ha promesso delle cose indeterminate, di cui la convenzione indica solamente la specie e la qualità, il compratore non può esigere che gli si consegnino cose di prima qualità; ma ancora il venditore non può offrirne della peggiore. La cosa consegnata deve avere ciò che chiamasi *qualità legale, e commerciabile.* (*Ivi*). — V. *sopra*, n. 157.

221. — Allorchè le mercanzie sono state trasportate nei magazzini del compratore, il quale le ha ricevute senza reclamo, si presume che sia soddisfatto della loro qualità, e non è più ammessibile a rifiutarle. (Pardessus, n. 282.) — V. nondimeno *Vizio redibitorio.*

222. — Se il compratore eleva difficoltà sulla qualità della mercanzia deve far comprovare lo stato delle cose, al momento stesso dell'arrivo, o nel più breve termine, da periti. — I periti sono nominati dal presidente del tribunale di commercio, o dal giudice di pace, su semplice dimanda seguita da ordinanza. (Pardessus, *ivi.*)

223. — Il compratore non potrebbe supplire a questa verificazione producendo il suo libro di corrispondenza, dal quale risultasse che ha scritto subito per reclamare. (*Ivi.*)

224. — Benchè in regola generale il compratore che non ha fatto verificare la mercanzia non sia più ricevuto a far reclami fondati sulla mancanza di qualità, nondimeno, se qualche circostanza provasse di una maniera irrecusabile la cattiva qualità della mercanzia al momento dell'arrivo, il reclamo sarebbe ricevuto: per esempio, se una parte della mercanzia essendo ancora nei magazzini del venditore, o d'un commessionato, o consegnatario, una comparazione fosse possibile. (*Ivi.*)

225. — Allorchè una vendita è fatta per corrispondenza, o senza designazione individuale della cosa venduta, l'uscita dai magazzini del venditore il cui risultato, come si è veduto *sopra*, n. 87, è di dare a questa cosa una individualità che la fa considerare come l'oggetto speciale del contratto, e di caricare l'acquirente di tutti i rischi del viaggio (n. 137), non rende affatto quest'ultimo inammessibile a reclamare contro la qualità di questa cosa.

226. — In questo caso, il compratore deve far comprovare lo stato della mercanzia subito dopo il suo arrivo, e se la qualità non è quella che deve essere, spetta al venditore di provare che l'ha affidata al vetturale nello stato e con la qualità convenuta. — Se il venditore fa questa pruova, le alterazioni sono presunte provvenire dal fatto del vetturale, e restano a carico del compratore, salvo il suo ricorso contro il vetturale. (Pardessus, t. 2, p. 283.) — V. *appresso*, 242 e seg. — V. pure *Vetturale.*

227. — Sarebbe altrimenti, se con una convenzione particolare la mercanzia viaggiasse ai rischi del venditore; egli sarebbe in questo caso responsabile dell'alterazione.

228. — Se la mercanzia perisce in viaggio, e qualche residuo o anche delle pruove e dei campioni confessati dal venditore siano riconosciuti di non aver la qualità convenuta, la perdita è pel venditore che si presume di non aver inviato la cosa promessa.

229. — Se la mercanzia perisce in viaggio in totalità la presunzione è che

aveva la qualità convenuta, e la perdita resta per conto del compratore. (Pardessus. *come sopra.*)

230. — Se la mercanzia fosse passata per più mani, senza che reclami o verificazioni sufficienti fossero stati fatti per comprovarne lo stato, colui che si fosse messo in regola, avrebbe solo il diritto di esercitare un ricorso sopra il suo cedente il quale, non avendo prese le stesse precauzioni, potrebbe non godere della stessa facoltà contro il suo venditore, nè contro lo spedizioniere originario che avesse commesso la frode. (Pardessus, *ivi.*)

231. — Quanto alla *quantità* della mercanzia venduta, allorchè è una delle condizioni della vendita, questa condizione deve essere osservata dall'una e dall'altra parte. Se la vendita è *a tanto* la libbra, qualunque sia il numero di libbra dimandato o offerto la mancanza di consegna della quantità annunziata non annulla la vendita, ammeno che la quantità non ne sembrasse la causa determinante; solamente il compratore non paga che il numero di libbre che toglie. (Pardessus, n. 285.)

232. — Se il peso non è stato enunciato che come indicazione, se la vendita è in massa, a cottimo, per esempio, se si son vendute *tante* libbre o *circa*, le tolleranze di uso in più o in meno debbono aver luogo. — Queste tolleranze versano principalmente su ciò che chiamasi la *tara*, cioè il peso dei vasi o delle balle contenenti la mercanzia; o sul deficit che la compressione delle materie o la loro disseccazione può occasionare in seguito al soggiorno nai magazzini e nei depositi, o nel viaggio. (Pardessus, *ivi.*) — V. *Tara*. — Sulle vendite alla misura, V. *appresso*, n. 248 e seg.

233. — Allorchè la vendita si fa tra commercianti di paesi sottomessi a leggi diverse, la misura presunta convenuta, nel silenzio delle parti, o in mancanza di uso ben certo, è quella del luogo in cui deve essere fatta la consegna. (Pardessus, *ivi*; Duvergier, n. 298.)

234. — Perchè il compratore abbia il diritto di querelarsi della mancanza di misura o di quantità, bisogna che la verificazione ne sia fatta in un breve termine.

(1) LL. civ., art. 1436.

235. — Osserviamo del resto che quando le cose vendute sono distinte, e che le une mancano della qualità o della quantità voluta, mentre le altre adempiono alla condizioni richieste, il compratore può accettare le ultime, senza esser tenuto ad accettare le altre. (Pardessus, *come sopra.*)

GIURISPRUDENZA

236. — Allorchè più persone hanno venduto una cosa che loro apparteneva in comune, ma per porzioni ineguali, non sono riputate aver venduto solidalmente.

Morose Clavery. — 23 luglio 1811. — Colmar. — S-V. 12. 2. 99. — D. A. 10. 719.

237. — In caso di vendita fatta da due proprietari di una cosa che loro appartiene indivisa, la solidalità non ha luogo di pieno diritto contra i venditori in vantaggio dell'acquirente; — soprattutto essa non può esser pronunziata di ufizio dal giudice.

Lebert. — 20 agosto 1811. — Rennes. — S-V. 13. 2. 114. — D. A. 12. 863.

238. — I giudici non sono obbligati di pronunziare all'istante la risoluzione della vendita dimandata dal compratore per mancanza di consegna: essi hanno la facoltà di accordare un termine al venditora per effettuare questa consegna. — In altri termini, l'articolo 1610, Cod. civ. (1), deve esser combinato con l'articolo 1184 (2).

Santa-Maria e Santos. — 8 agosto 1829. — Bordeaux. — S-V. 29. 2. 282.

239. — Il compratore al quale non si rilasciano le mercanzie che han fatto l'oggetto del contratto non può esigere che lo si autorizzi a comprare la stessa quantità di mercanzie a spese del venditore. — Non gli son dovuti che danni ed interessi.

Bogaert. — 9 gennaro 1809. — Bruxelles. — S-V. 10. 2 532. — D. A. 10. 481. — V. *sopra*, n. 212.

240. — L'acquirente il quale, per ottenere la consegna della cosa venduta che gli si nega ingiustamente, offre di dar cauzione di pagare il prezzo al termine convenuto, può ritrattarsi finchè la sua offerta non è stata espressamente accettata, ancorchè non l'abbia fatta che sulla dimanda del venditore.

Lamberti. — Turin. — 1810. — S-V. 11. 2. 238.

241. — Il compratore il quale si è negato di ricevere dei vini o dei liquori, sotto il pretesto (d'altronde fondato) che non erano conformi a quelli che aveva dimandati, non può esigere che il venditore (o il commessionato)

(2) Ivi, art. 1137.

gli somministri altri vini o liquori invece di quelli che ha giustamente rifiutati.

Genoudet. — 20 agosto 1827. — Metz. — S-V. 27. 2. 179. — D. P. 28. 2. 5.

242. — Il compratore che dimanda la risoluzione della vendita, per difetto delle mercanzie vendute, può provare il difetto con tutti i mezzi proprî a comprovarlo agli occhi dei giudici; egli non è soggetto a seguire le forme rigorosamente prescritte dal Codice di commercio, per comprovere le avarie sopravvenute a queste mercanzie durante il trasporto. (Cod. comm., 106.) (1)

Bahuand. — 24 luglio 1821. — C. Rig. — Angers. — S-V. 22. 1. 341. — D. P. 22. 1. 284.

243. — Id. — In conseguenza, il venditore può dimandare una diminuzione sul prezzo, a causa dei vizî della mercanzia, benchè non abbia fatto redigere processo verbale del loro stato.

Ouen. — 20 dicembre 1826. — Lione. — S-V. 27. 2. 112.

244. — *Fu giudicato al contrario* che dei certificati o degli attestati rilasciati da terzi, chiamati alla ricezione delle mercanzie, non possono supplire il *processo verbale dei periti*, esatto dall'articolo 106, Cod. comm. (2), ad effetto di comprovare il cattivo stato di queste mercanzie.

Georges. — 10 gennaro 1826. — Bordeaux. — S-V. 26. 2. 207. — D. P. 26. 2. 156.

245. — Colui il quale è succumbente nell'azione che aveva intentata contra il vetturale per svarie di mercanzie, può in seguito e per lo stesso motivo, esercitare il suo ricorso contro gli spedizionieri.

Barthelemy. — 15 gennaro 1813. — Aix. — S-V. 16. 2. 65. — D. A. 7. 627.

246. — L'eccezione di prescrizione stabilita dall'articolo 108, Cod. comm. (3), a causa dell'avaria di mercanzie vendute, non è applicabile all'*acquirente* che reclama dal venditore una indennità per vizî esistenti nelle mercanzie. — L'articolo 108 (4) concerne unicamente il *commessionato* ed il *vetturale*.

Joucaret. — 25 apr. 1828. — Bordeaux. — S-V. 28. 2. 258. — D. P. 28. 2. 156.

247. — Un compratore di quadri non può domandare che la vendita sia dichiarata nulla perchè i quadri non sono degli autori di cui portano i nomi, se, prima della vendita, ha avuto la facoltà di vedere i quadri e di verificare la scuola e gli autori a cui appartengono.

Variseo. — 17 giugno 1813. — Parigi. — S-V. 14. 2. 85. — D. A. 12. 846. — Vad. *Vizio redibitorio* n. 4.

248. — Colui che ha venduto un taglio di *legname* con enunciazione di una contingenza di 13 arpenti è passibile d'una azione in *diminuzione* di prezzo, se si trova non esservi che 8 arpenti in luogo di 13; vi è luogo ad applicare l'articolo 8 del titolo 16 dell'ordinanza del 1669 (pel caso di misura in più o di misura in meno), allorchè si tratta d'una vendita fatta prima del Codice forestale, e con sottomissione all'ordinanza del 1669. (Cod. civ., 1619.) (5)

Duberthier. — 25 maggio 1830. — C. Rig. — Bourges. — S-V. 30. 1. 317. — D. P. 30. 1. 253.

249. — L'acquirente d'un taglio di alberi di cui il numero è stato fissato è ammessibile a dimandare una diminuzione del prezzo della vendita, quando si accorge che il numero di alberi venduti è incompleto, ancorchè abbia già cominciato ad abbatterli. Si direbbe invano che l'oggetto venduto è *mobile*, che l'abbattimento ha prodotto l'effetto d'una *tradizione*, *verificazione* ed *accettazione*, e che, perciò, la vendita è stata perfetta, e la cosa venduta ai rischi dell'acquirente. (Cod. civ., 520, 521, 1585, 1604 e 1606.) (6)

Flavigny. — 5 giugno 1827. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 27. 1. 313. — D. P. 27. 1. 264.

250. — L'articolo 1622, Cod. civ. (7), che pronunzia la decadenza dall'azione in diminuzione di prezzo, se non è intentata nell'anno, non si applica che al caso di vendita d'immobili; esso non si applica al caso di vendita di mobili o di oggetti riputati mobili, per esempio, alla vendita d'un taglio di legname tagliato.

Furet. — 24 maggio 1815. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 15. 1. 335. — D. A. 12. 872.

251. — Id... L'esercizio dell'azione per supplimento di prezzo, per parte del venditore di un taglio di legname, per eccesso di misura, non è limitato (come l'esercizio dell'azione per supplimento di prezzo per vendita d'immobili) al termine di un anno, a partire dalla vendita.

Roussel. — 25 febbr. 1812. — C. Rig. — Besançon. — S-V. 15. 1. 180. — D. A. 2. 458.

252. — Allorchè un albergo (allora tenuto da un locatario) è stato venduto, non ha titolo di albergo, ma come casa conosciuta sotto una

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 105.
(2) Ivi, lo stesso articolo.
(3) Ivi, art. 107.
(4) Ivi, lo stesso articolo.
(5) LL. civ., art. 1465.
(6) Ivi, art. 443, 444, 1430, 1450 e 1452.
(7) Ivi, art. 1468.

tale designazione, il venditore non è obbligato a garantire l'acquirente del danno risultante dal diritto che ha il locatario di togliere l'insegna che vi avea aggiunta, e di situarla altrove, con proibizione all'acquirente di conservarne una simile.

Demarcé. — 18 agosto 1836. — Orléans. — S-V. 37. 2. 325. — D. P. 37. 2. 35. — V. *Insegna*, n. 23 e seg.

253. — La vendita di un fondo di commercio, come un caffè comprende la clientela e le relazioni; in conseguenza il venditore non può, se non si ha riserbato questa facoltà, aprire nelle vicinanze un altro stabilimento della stessa natura.

Coche. — 10 marzo 1836. — Grenoble. — S-V. 38. 2. 35. — D. P. 37. 2. 157. — V. *sopra*, n. 200.

—

§ 8. — *Obbligazioni del compratore.*

NOZIONI GENERALI.

254. — La principale obbligazione del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo indicati dalla convenzione. (Cod. civ., 1650.) (1)

255. — Le somme promesse a titolo di regalo, di mancia, ecc., fanno parte del prezzo e possono in conseguenza essere esatte come il prezzo medesimo. (Troplong, n. 161.)

256. — In regola generale, e salvo convenzione contraria, il compratore non è obbligato a pagare che quando ha ricevuto consegna.

257. — Nelle vendite commerciali, ed in mancanza di convenzioni particolari a tal riguardo, il compratore deve gl'interessi del prezzo a contare dal giorno della vendita o della consegna; perchè, in materia di commercio, non vi è a distinguere se la cosa venduta è o no produttiva di frutti per sè stessa (Codice civ., 1652.) (2), ogni compra o vendita essendo sempre riputata fatta nella veduta di procurarsi un benefizio. (Pardessus, n. 289.)

258. — Nei casi in cui la perdita della cosa, anche prima della consegna, è a carico del compratore, di modo che il venditore sia dispensato dal consegnarla (V. *sopra*, n. 146 e seg.), il compratore è sempre tenuto a pagarne il prezzo. (Pardessus, n. 238 e 287.)

259. — Se un atto della pubblica autorità ha tassato le mercanzie di maniera che il compratore sia forzato a venderle a minor prezzo di quello che ha promesso pagarle al venditore, egli non può reclamare alcuna indennità contra quest'ultimo. (*Ivi*, n. 287.)

260. — Un'altra obbligazione del compratore è quella di venire a prendere consegna, ammeno che la convenzione o l'uso non impongono al venditore l'obbligo di venire a mettere la cosa venduta a disposizione del compratore. (*Ivi*, numero 288.)

261. — Il toglimento, allorchè si fa dal compratore, ha luogo a sue spese, ammeno di convenzione contraria. (Pardessus, n. 281.)

262. — Allorchè le parti non hanno fissato il termine nel quale il toglimento deve operarsi, bisogna seguire l'uso del luogo della vendita. (Duvergier, n. 468; Troplong, n. 675.)

263. — Se il compratore si rifiuta a ricevere consegna, il venditore può, dopo citazione, ottenere dalla giustizia il permesso di depositare le mercanzie a spese del compratore, in un luogo determinato (Duvergier, n. 469 e 470; Troplong, n. 681; Favard, v° *Compratore*, n. 5); senza pregiudizio dei danni e degli interessi del venditore contro il compratore, secondo le circostanze. (*Ivi*.)

264. — Il venditore non è forzato a rilasciare la cosa, se il compratore non ne paga il prezzo, e non sia stato accordato un termine pel pagamento. (Cod. civ., 1612.) (3)

265. — Il venditore non è neanche obbligato alla consegna, quando pure avesse accordato un termine pel pagamen-

(1) LL. civ., art. 1496. — La principale obbligazione del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

(2) LL. civ., art. 1498. — Il compratore sino al giorno in cui sborsa il prezzo, dee pagarne lo interesse ne' tre casi seguenti:
se ciò fu convenuto nel contratto;
se la cosa venduta e consegnata produce frutti ed altri proventi;
se il compratore è stato interpellato a pagare;
In quest'ultimo caso gl'interessi non corrono, se non dal giorno della intimazione.

(3) LL. civ., art. 1458. — Il venditore non è tenuto a consegnar la cosa, se il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordato dilazione al pagamento.

to, se dopo la vendita il compratore è caduto in fallimento o in decozione, di maniera che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo, salvo che il compratore non gli dia cauzione di pagare al termine. (Cod. civ., art. 1613.) (1) — V. *Fallimento*, § 26.

266. — Il semplice spirare del termine accordato al compratore per ritirare le mercanzie comprate opera la risoluzione della vendita di pieno diritto, e senza citazione? (Cod. civ., 1657.) (2) — Pardessus, n. 288, e Duvergier, t. 1, n. 475, decidono la negativa, sul motivo che l'articolo 1657 sia stato dichiarato, al tempo della discussione al Consiglio di Stato, non applicabile alle materie commerciali. Troplong, n. 680, e Favard, v° *Compratore*, n. 4, abbracciano l'opinione contraria, consacrata del resto dalla giurisprudenza (V. *appresso*, n. 280 e seg.); tuttavia, ed atteso il grave dubbio che esiste sulla quistione, è sempre prudente pel venditore di non disporre della mercanzia che dopo aver messo il compratore in mora di prendere consegna.

267. — Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può domandare la risoluzione della vendita (Codice civile, 1654) (3); ancorchè non si tratti che di cose mobili (Troplong, t. 2, n. 645; Pardessus, n. 289; Favard, v° *Compratore*, n. 3; Zachariae, t. 2, p. 535; *contra*, Delvincourt; Duranton, t. 16, numero 380); quest' ultimo autore non ammette la dimanda di risoluzione per parte del venditore che in mancanza di toglimento. (Cod. civ., 1657.) (4) — V. *appresso*, n. 285 e seg.

268. — Allorchè la risoluzione d'una vendita è dimandata per mancanza di pagamento del prezzo, i giudici possono accordare al compratore un termine, passato il quale la risoluzione deve essere pronunziata (C. civ., 1244 o 1655 (5); Duvergier, n. 436; Troplong, t. 2, n. 665.)

269. — Segue da ciò che precede che il venditore non pagato nei termini convenuti ha, contra il compratore, due azioni principali: l'azione per pagamento (Cod. civ., 1650.) (6), con tutti i mezzi di astrizione che produce tanto sopra i beni che sulla persona (V. *Arresto personale*); e l'azione di risoluzione della vendita (Cod. civ., 1654.) (7), per mezzo della quale può, in mancanza di pagamento, farsi restituire la cosa venduta.

270. — Ma che divengono queste azioni, allorchè il venditore si trovi in concorrenza con terzi? È questa una delle materie più spinose e più controverse del diritto.

Dapprima l'articolo 2102, C. civ. (8), accorda nel suo § 4 due specie di privilegi al venditore non pagato di mobili o mercanzie: 1° privilegio sulla cosa stessa, o, in altri termini, il diritto di rivendicarle se ha venduto senza termine pel pagamento, se la cosa è ancora nel possesso del compratore, se è nello stesso stato che era al tempo della consegna, infine se la rivendicazione è esercitata negli otto giorni da questa consegna; 2° privilegio sul prezzo, allorchè la cosa

(1) LL. civ., art. 1450. — Nè pure è tenuto a consegnarla, quando anche avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito, o sia prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo: purchè il compratore non dia cauzione di pagare nel termine convenuto.

(2) Ivi, art. 1503. — Trattandosi di derrata e di cose mobili, lo scioglimento della vendita avrà luogo *ipso jure*, e senza intimazione a prò del venditore, spirato il termine stabilito per la tradizione.

(3) LL. civ., art. 1500. — Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può domandare che la vendita sia disciolta.

(4) Ivi, art. 1503. — Trattandosi di derrate e di cose mobili, lo scioglimento della vendita avrà luogo *ipso jure*, e senza intimazione a prò del venditore, spirato il termine stabilito per la tradizione.

(5) LL. civ., art. 1197.

Ivi, art. 1501. — Lo scioglimento della vendita degl' immobili dee pronunziarsi all' istante, se il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo.

Se non vi è tal pericolo, il giudice può accordare al compratore una dilazione più o meno lunga, secondo le circostanze.

Trascorsa la dilazione senza che il compratore abbia pagato, si pronunzierà lo scioglimento della vendita.

(6) Ivi, art. 1496. — La principale obbligazione del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

(7) Ivi, art. 1560. — Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può domandare che la vendita sia disciolta.

(8) Ivi, art. 1971.

restata nel possesso del compratore e non potendo essere rivendicata, sarà stata rivenduta sulla istanza dei suoi creditori.— Ma ancora bisogna osservare che questi due privilegi del venditore non pagato non si esercitano che dopo quello del proprietario della casa o dei luoghi affittati nei quali si sia trovata la cosa venduta; ammeno ehe non fosse provato che quest'ultimo aveva conoscenza che la cosa non apparteneva al locatario, cioè che essa non era stata consegnata che sotto condizione di riprenderla in mancanza di pagamento (1).

271. — Indipendentemente dal diritto di rivendicazione e dal privilegio accordati come si è detto qui sopra dall' articolo 2102, Cod. civ. (2), la legge ha creato, pel caso di fallimento del compratore, un' azione tutta particolare in favore del venditore di oggetti mobili o mercanzie, il quale ha motivo di temere di non esser pagato, è dessa l' azione di *rivendicazione* di cui si è parlato alla parola *Fallimento*, § 26.

272. — Ma bisogna osservare che, in questo caso, e dopo la riforma della legge dei fallimenti, il privilegio ed il diritto di rivendicazione stabiliti dal n. 4 dell' articolo 2102, Cod. civ. (3), non sono più ammessi. (Cod. comm., 350, nuovo.) — V. *Fallimento*, n. 734, 871.

273. — Si è dimandato ancora che cosa divengono i diritti o i privilegi del venditore non pagato, allorchè il mobile da lui venduto (una macchina per esempio), è stato incorporato ad un immobile ipotecato? V. su questa quistione la decisione della Corte di cassazione, *appresso*, n. 294; ma vedete pure le osservazioni in seguito di tal decisione, nella nostra *Raccolta generale*, t. 36. 1. 181.

274.— L'obbligazione imposta al compratore di pagare il prezzo al momento della vendita è soggetta ad alcune eccezioni o modificazioni.

275. — Se, per esempio, il venditore ha venduto la cosa altrui ed il compratore venga a scoprirlo, può, dandone avviso al vero proprietario, rifiutarsi a pagare il prezzo, e sul giusto motivo d'un timore di evizione, dimandare lo scioglimento del contratto. (Pardessus, n. 286.)

276. — Allorchè la vendita di un prodotto futuro versi sopra una quantità determinata, per esempio, sopra una tale quantità dei prodotti d'una tale manifattura, il compratore non è obbligato a pagare il prezzo convenuto che se la manifattura somministri la quantità promessa. (*Ivi*, n. 303.)

277. — Allorchè la vendita è di tutto ciò che produrrà la manifattura, essa è riputata fatta sotto la condizione che vi saranno prodotti (ammeno però che la vendita non fosse *a cottimo*, V. il n. qui appresso). — Se dunque, non vi sono prodotti, la vendita si trova annullata, e, in questo caso, non solamente il venditore non può esigere il prezzo, ma è pure obbligato a restituirlo se lo ha già ricevuto. — Ma, per pochi prodotti che vi siano, il compratore deve pagare la totalità del prezzo. (*Ivi*.)

278. — Osserviamo infine che, nel caso di una vendita a cottimo, il compratore non sarebbe tenuto a pagare, se la mancanza di prodotti provvenisse da una causa imputabile al venditore. (Pardessus, n. 304.)

279. — Se trattasi di una vendita a *profitto comune* e non vi è profitto, o se vi è perdita, il compratore è sempre tenuto a pagare il prezzo convenuto. — Ma pure, da un altro lato, qualunque sia il profitto, il venditore niente può esigere oltre il prezzo fissato e la parte stipulata nei benefizi. (*Ivi*, n. 306.)

GIURISPRUDENZA

280. — L' articolo 1657, Cod. civ. (4), che dichiara risoluta di pieno diritto, e senza intimazione, a vantaggio del venditore, la vendita di derrate ed effetti mobili, quando non ne è stato fatto il toglimento dal compratore nel termine convenuto, si applica alla materie *commerciali*, come alle materie civili.

Burnot. — 27 febbraro 1828. — Cass. — Nancy. — S-V. 28. 1. 357. — D. P. 28. 1. 146.

(1) V. sulla combinazione di questi privilegi con l' azione di risoluzione della vendita, e sulla quistione di sapere se possono essere esercitati successivamente, l' uno in mancanza dell' altro, una dissertazione inserita nella nostra *Raccolta generale delle leggi e delle decisioni*, t. 37. 1. 42 e seg. — V. pure Zachariae, t. 2, p. 536. N. A.

(2) LL. civ., art. 1971.

(3) Ivi, lo stesso articolo.

(4) LL. civ., art. 1503.

281. — *Fu giudicato nondimeno* che perchè questo articolo 1657 (1) riceva applicazione alle materie *commerciali* come alle materie civili, bisogna che vi sia determinazione precisa del giorno e del luogo in cui la consegna dovrà effettuarsi. — Così, non basterebbe che gli oggetti venduti fossero consegnabili in un dato spazio di tempo, di maniera che la tradizione possa aver luogo indistintamente in uno dei giorni che compongono questo periodo di tempo, nè che la consegna debba essere operata in *tale città*, senza designazione più precisa.

Chartier. — 1 febb. 1837. — Bourges. — S-V. 37. 2. 429. — D. P. 37. 2. 123.

282. — L'articolo 1658, Cod. civ. (2), che apre al venditore l'azione di nullità della vendita per viltà del prezzo, è ristretto alle vendite d'immobili; esso non può essere esteso alle vendite mobiliari.

Métayer. — 17 marzo 1832. — C. Rig. — Orléans. — S-V. 32. 1. 847. — V. *sopra*, n. 106.

283-284. — L'articolo 1651, C. civ. (3), portante che il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione, s'intende delle vendite fatte a *contante*. — Quanto alle vendite a termine, il prezzo è pagabile al domicilio del debitore.

Picard. — 14 giugno 1813. — C. Rig. — Torino. — S-V. 13. 1. 353. — D. A. 3. 892.

Id. — Teulier-Thévenin. — 19 gennaro 1828. — Limoges. — S-V. 28. 2. 336. — D. P. 29. 2. 121.

285. — Lo scioglimento della vendita per mancanza di pagamento del prezzo ha luogo nelle vendite di oggetti *mobili* come nelle vendite di beni *immobili*. (C. civ., 1654.) (4)

Guédon. — 18 agosto 1829. — Parigi. — S-V. 30. 2. 10. — D. P. 29. 2. 281.

286. — Id. — Esso ha luogo anche nelle vendite di mercanzie fra commercianti.

Harding. — 20 luglio 1831. — Parigi. — S-V. 32. 2. 29. — D. P. 31. 2. 238.

287. — La mancanza di pagamento rende la vendita risolvibile, ai termini dell'articolo 1654, Cod. civ. (5), ancorchè la vendita sia stata fatta con stipulazione di termine, e la cosa venduta sia stata ipotecata a terzi.

Dobler. — 16 agosto 1820. — Cass. — S-V. 21. 1. 103. — D. P. 21. 1. 17.

288. — In materia commerciale, in mancanza per parte del compratore di somministrare come vi si era obbligato, delle tratte a termine, in pagamento del prezzo della vendita, il venditore può, prima dello spirare del termine, richiedere il suo pagamento immediato. (Cod. civ., 1650.) (6)

Mirman. — 13 novembre 1834. — Montpellier. — S-V. 35. 2. 359. — D. P. 35. 2. 132.

289. — Il venditore che vuole esercitare l'azione di risoluzione, in mancanza di pagamento del prezzo, non è decaduto, perchè abbia precedentemente dimandato l'esecuzione del contratto.

Roinville. — 11 marzo 1816. — Parigi. — S-V. 17. 2. 1. — D. A. 12. 898.

290. — *Fu giudicato ancora* che l'esercizio dell'azione di pagamento del prezzo di vendita non rende il creditore inammessibile a dimandare in seguito lo scioglimento del contratto per mancanza di pagamento del prezzo. (Cod. civ., 1654.) (7)

Dejonis. — 29 maggio 1827. — Montpellier. — S-V. 28. 2. 263. — D. P. 28. 2. 209.

291. — Il venditore che riceve delle tratte in pagamento del prezzo di vendita non è riputato sol per ciò di far novazione del suo credito; egli può, in conseguenza, se le tratte non sono pagate alla loro scadenza, dimandare, come venditore non pagato, lo scioglimento della vendita. (Cod. civ., 1271.) (8)

Tesseiin-Waresquelle. — 20 lug. 1831. — Parigi. — S-V. 32. 2. 29. — D. P. 31. 2. 238.

292. — Il venditore che riceve dei biglietti in pagamento del prezzo di vendita non fa sol per ciò novazione del suo credito: egli può dunque esercitare in mancanza di pagamento tutte le azioni che competono al venditore non pagato.

Sindaci Bouyer. — 4 febbraro 1837. — Limoges. — S-V. 37. 2. 297. — V. la decisione di appello. — S-V. 35. 2. 22.

293. — Il venditore non pagato di oggetti mobili perde il privilegio che gli accorda l'articolo 2102, n. 4, Cod. civ. (9), dal momento che questi oggetti essendo stati incorporati ad un immobile, questo immobile si trovi colpito da ipoteca, o sottomesso ad un privilegio di venditore?

Fu deciso affermativamente, in un caso in cui gli oggetti mobili erano stati incorporati all'immobile da un conduttore, e venduti in tale stato ad un terzo, divenuto più tardi acquirente di quest'immobile.

Chrétien. — 6 aprile 1836. — Parigi. — S-V. 36. 2. 347. — D. P. 36. 2. 68.

293 bis. — È sufficiente perchè degli ef-

(1) LL. civ., art. 1503.
(2) Ivi, art. 1504.
(3) Ivi, art. 1497.
(4) Ivi, art. 1500.
(5) Ivi, lo stesso articolo.
(6) Ivi, art. 1496.
(7) Ivi, art. 1500.
(8) Ivi, art. 1223.
(9) Ivi, art. 1971.

fetti mobili non possano, in caso di non pagamento, esser rivendicati dal venditore, che siano stati incorporati dall' acquirente in un immobile che costruisce per conto di un terzo. Questi oggetti son riputati fin da tal momento di non più essere nelle mani dell'acquirente..... Poco importa che la costruzione non sia stata ancora ricevuta ed approvata da colui per conto del quale è fatta. (Codice civile, 2102.) (1)

Moraa. — 22 novembre 1842. — C. Rig. — Agen. — S-V. 43. 1. 235.

294-295. — Il venditore di un oggetto mobile (per esempio, d' una macchina a vapore) non può esercitare contro i creditori ipotecari del compratore l'azione di scioglimento della vendita per mancanza di pagamento dell' oggetto venduto, allorchè, per la sua incorporazione all' immobile ipotecato, è divenuto immobile per destinazione..... Poco importa che il venditore si abbia riserbato nell'atto di vendita il diritto di riprendere quest' oggetto in mancanza di pagamento del prezzo. (C. civ., 1654, 2133 e 2279.) (2)

Périer. — 9 dicembre 1835. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 36. 1. 177. — D. P. 36. 1. 5. — V. *sopra*, n. 273.

296. — *Fu giudicato al contrario* che, quando il venditore di un oggetto mobile (per esempio di una macchina a vapore) si ha riservato, col contratto, il diritto di riprendere questo oggetto in mancanza di pagamento del prezzo, può usare di questo diritto, anche rispetto a terzi, creditori del compratore, ai quali l' oggetto venduto sia stato ipotecato dopo la sua incorporazione ad un immobile. (Cod. civ., 524, 2118, 2125 e 2279.) (3)

Pihet. — 10 lug. 1833. — Parigi. — S-V. 33. 2. 472. — D. P. 34. 2. 24.

297. — *Fu giudicato ancora* che il privilegio del venditore di effetti mobili, non pagati, continua ad esistere dopo che gli oggetti venduti son divenuti immobili per destinazione.

Pihot. — 1 agosto 1837. — Caen. — S-V. 37. 2. 401.

298. — Il venditore di oggetti mobili, e specialmente di telai o macchine destinate all' uso di un fabbricante, ha privilegio, in caso di fallimento, sul prezzo di questi oggetti. — Questi telai o queste macchine non possono essere considerati come mercanzie, nel senso dell'articolo 576, Cod. comm. (ant.) (4), ma V. *sopra*, n. 272.

La stessa decisione di sopra.

299. — Il venditore di oggetti mobili può, in caso di fallimento del compratore, domandare lo scioglimento della vendita, benchè non sia collocato in alcuno dei casi in cui la rivendicazione è autorizzata dal Codice di commercio. — La risoluzione è tutt' altra cosa che la rivendicazione, e non è sottoposta alle stesse regole. (Cod. civ., 1654; Cod. comm., 376 e seg. ant.) (5)

Guédon. — 18 agosto 1829. — Parigi. — S-V. 30. 2. 10. — D. P. 29. 2. 281.

300. — *Fu giudicato nello stesso senso*, soprattutto quando trattasi di effetti mobili che non sono mercanzie.

Périer. — 11 novembre 1837. — Parigi. — S-V. 38. 2. 97. — D. P. 38. 2. 12. — V. *Fallimento*, n. 741.

301. — Il venditore di un oggetto mobile (per esempio, d' un fondo di commercio) che non è pagato del suo prezzo alla scadenza, può far risolvere la vendita e rientrare nella cosa venduta, anche quando l' acquirente è in istato di fallimento, soprattutto se lo scioglimento fosse stato stipulato nel contratto di vendita. Questa risoluzione non ferisce in modo alcuno i principi sopra i privilegi in fatto di mobili. (Cod. civ., 1654 o 2102, n. 4; Cod. comm., 576, ant.) (6)

Lassalle. — 7 aprile 1830. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 30. 1. 296. — D. P. 30. 1. 204.

302. — *Fu giudicato al contrario* che il venditore non ha, in caso di fallimento del suo compratore, l' azione di risoluzione della vendita; egli non può che esercitare l' azione di rivendicazione autorizzata dal Codice di commercio.

Tuttavia, se non ha consegnato che una parte della cosa venduta, ha il diritto di ritenere tutta la porzione non ancora consegnata.

Sindaci Bouyer. — 4 febbraro 1837. — Limoges. — S-V. 37. 2. 297. — V. la decisione di appello. — S-V. 35. 2. 221.

V. ancora *Fallimento*, n. 871.

303. — Il creditore del venditore, soprattutto quando è divenuto delegatario d' una parte del prezzo di vendita, può, come lo stesso venditore, esercitare contra l'acquirente l'azione risolutoria, in mancanza di pagamento del prezzo, ancorchè il diritto di esercitare quest'azione non gli sia stato ceduto espressamente dal venditore. (Cod. civ., art. 1166 o 1654.) (7)

Ladaguo. — 25 novembre 1834. — Cass. — Amions. — S-V. 35. 1. 664.

303 bis. — La presunzione di proprietà

(1) LL. civ., art. 1971.
(2) Ivi, art. 1500, 2019 e 2185.
(3) Ivi, art. 447, 2004, 2011 e 2185.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 570.
(5) LL. civ., art. 1500; LL. di ecc. aff. comm., art. 368.
(6) LL. civ., art. 1500 e 1971; LL. di ecc. aff. comm., art. 570.
(7) LL. civ., art. 1119 e 1500.

che, in fatto di mobili, risulta dal possesso, scomparisca innanzi una pruova contraria. — *Specialmente*: delle mercanzie vandute da un terzo possono essere seqnestrate nel domicilio dell' acquirente dai ereditori del venditore se è costante che la vendita è simulata, e che il preteso venditore non ha giammai cessato di esserne proprietario. (Cod. civ., 2279.) (1)

Goiebot. — 6 luglio 1841. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 41. 1. 43.

304. — Il ereditore d' un acquirente contra il quale il venditore dimanda lo scioglimento della vendita per diminuzione delle sicurtà date può offrire di pagare al venditore, e rendere con ciò la sua dimanda senza oggetto.

Capot. — 3 febbraro 1836. — Agen. — S-V. 37. 2. 272.

305. — I giudici, pronunziando lo scioglimento d'una vendita, non sono obbligati ad ordinare di ufizio la restituzione delle somme già pagate dall'acquirente, soprattutto quando una clausola particolare del contratto porti che l'azione risolutoria potrà essere esercitata senza *ripetizione di danaro*.

Legenore. — 31 genn. 1837. — C. Rig. — S-V. 37. 1. 649. — D. P. 37. 1. 241.

306. — Pagamento del prezzo di vendita in effetti di commercio; novazione, V. *Lettere di cambio*, n. 288 bis e ter.

VENDITE PUBBLICHE o ALLO INCANTO. — V. *Commessari estimatori*. — *Sensale di commercio*.

Per la legislazione, V. il riassunto posto in testa agli articoli *Commessario estimatore* e *Sensale di commercio*.

INDICAZIONE ALFABETICA

NOZIONI GENERALI

1. — Le vendite pubbliche di mobili o mercanzie, altrimenti dette vendite *all'incanto*, sono quelle che han luogo in presenza d' un concorso di compratori chiamati con affissi o con altri mezzi di pubblicità, e nelle quali l'oggetto messo in vendita è aggiudicato, in seduta permanente, a colui che offre il maggior prezzo.

2. — Le vendite pubbliche o all' incanto sono di due specie: le vendite *agl'incanti*, e le vendite *al ribasso*.

3. — Nelle vendite agl'incanti, una messa a prezzo, ordinariamente assai modica, è proposta, e su questa messa a prezzo le persone presenti son chiamate a *licitare*, cioè a fare delle offerte più elevate; l' oggetto della vendita è in seguito aggiudicato a quella di cui l'offerta o incanto non è coverta da un' offerta superiore.

4. — Nelle vendite al ribasso, al contrario, l' oggetto messo in vendita è offerto ad un prezzo assai elevato, per essere aggiudicato a quelle delle persone presenti che consente a prenderlo sulla prima messa a prezzo; se non si presentano compratori, il venditore propone un prezzo meno elevato, e così in seguito, sino a che avendo raggiunto il prezzo più basso al quale vuol vendere, ritira l'oggetto dalla vendita per rimettercelo dopo in presenza di altri amatori.

5. — Le vendite al ribasso, per le quali non è esatto il concorso di alcun ufiziale pubblico, e che si fanno senza alcuna delle garantie proprie alle vendite agl' incanti (V. *appresso*, n. 6), sia da mercatanti ambulanti, sia da detentori di fondi di magazzini composti di oggetti invecchiati o avariati, sono qualchevolta, pel commercio sedentaneo e pei compratori o i consumatori medesimi, l'occasione di notevoli pregiudizi; nondimeno, nello stato attuale della legislazione, nessuna legge proibendo queste specie di vendite, bisogna riconoscere che non presentano alcuna cosa d'illecito o d' illegale.

6. — Quanto alle vendite agl'incanti, esse debbono esser fatte pel ministero di un ufiziale pubblico. (Dec. 27 nev. anno 5; L. 27 vent. anno 9, art. 2) Gli ufiziali chiamati a fare queste vendite sono, da una parte, i commessari estimatori, e nei luoghi in cui non vi sono commessari estimatori, gli uscieri e i cancellieri; da un'altra parte, i sensali. — V. gli ar-

(1) LL. civ., art. 2185.

ticoli *Commessario estimatore* e *Sensale*. — V. pure *appresso*, n. 12 e seg.

7. — La stima e la vendita degli oggetti mobili propriamente detti, diversi dalle mercanzie, appartengono ai commessari estimatori. (L. 27 vent. anno 9, art. 1.) — Sulla quistione di sapere a quali oggetti mobili si estende il diritto dei *commessari estimatori*, Ved. questa parola, n. 5 e seg.

8. — Quanto alla vendita delle mercanzie propriamente dette, cioè quanto alle mercanzie nuove, e che fanno l'oggetto d'un commercio, bisogna distinguere: benchè riputate *mobili*, non appartiene sempre ai commessari estimatori di venderle; eglino non ne hanno il diritto che quando si tratta d'una vendita forzata o necessaria, cioè d'una vendita che ha luogo dopo sequestro, fallimento, morte o cessione di commercio (Arg. L. 22 piov. anno 7, art. 1; circol. minist. degli 8 maggio 1829, S-V. 29, 1. 321); ed anche, nel caso di fallimento, il diritto dei commessari estimatori non è esclusivo: essi non lo esercitano che in concorso coi sensali. (C. comm., 492, ant. (1), 486 nuovo.) — V. *Commessario* estimatore, n. 4, e *Sensale*, n. 52.

9. — Ma se trattasi al contrario d'una vendita volontaria fatta da un commerciante che vuol trovare uno spaccio più pronto e più facile della sua mercanzia, o anche (ciò che avviene più abitualmente) da un mercatante ambulante, o mercatante forestiere, allora la vendita appartiene esclusivamente ai sensali. (Arg. dal decr. 17 aprile 1812; ord. 9 aprile 1819; circol. minist. degli 8 maggio 1829.) — V. *Sensale*, n. 52 e seg. — Solamente, nelle località in cui non esistono sensali, noi stimiamo che i commessari estimatori possano supplirli. — V. *appresso*, n. 27 e seg.

10. — Non potendo le mercanzie nuove e che fanno l'oggetto d'un commercio esser vendute che dai sensali, o dagli ufiziali che li suppliscono, ne segue che la vendita agli incanti di queste mercanzie non può aver luogo in tutti i casi, in dettaglio, o in porzioni messe alla portata immediata dei consumatori, ma al contrario, essa deve esser fatta col concorso di tutte le condizioni e di tutte le formalità esatte per le vendite fatte dai sensali, e spiegate all'articolo *Sensale*, n. 52 e seg.

11. — Le regole suddette, che la giurisprudenza ha fatte nascere dalle leggi che reggono i commessari estimatori ed i sensali, hanno per iscopo di proteggere il commercio sedentaneo, contra le invasioni dei mercatanti forestieri o ambulanti, ma non fanno ostacolo all'esercizio del commercio ambulante a mezzo di vendite fatte da città in città, annunziate con pubblicità, purchè abbiano luogo all'amichevole e senza incanti; in tal caso, il concorso d'un ufiziale pubblico non è necessario.

GIURISPRUDENZA

12. — Non è permesso ad un particolare di vendere o di far vendere agl'incanti, in seguito di affissi o pubblicazioni, sia i suoi mobili, sia i suoi immobili.

2 ottobre 1811. — Decis. minist. — S-V. 12. 2. 147.

12 bis. — I particolari hanno il diritto di vendere i loro immobili agl'incanti, senza il ministero d'un notaro.

I notari di Chaumont. — 20 febb. 1843. — C. Rig. — Dijon. — S-V. 43. 1. 309.

13. — Nessuna pena è applicabile al proprietario di effetti mobili, il quale, nella vendita pubblica agli incanti dei suoi effetti, li ha messi in vendita, ha gridato e ricevuto gli incanti..., allorchè d'altronde un commessario estimatore presente alla vendita ha aggiudicato gli effetti e redatto processo verbale: con ciò il proprietario non s'immischia nella vendita, contrariamente all'articolo 2 della legge dei 27 vent. anno 9.

Wel-Mayer. — 7 gennaro 1830. — Bourges. — S-V. 30. 2. 359.

14. — Le contravvenzioni alla legge dei 22 piov. anno 7, che proibisce le vendite pubbliche ed agli incanti d'oggetti mobili, altrimenti che pel ministero d'un ufiziale pubblico, possono esser provate con testimoni, senza che precedentemente sia stato disteso processo verbale della contravvenzione. (LL. 22 piov. anno 7, art. 8; 22 frim. anno 7, art. 64.)

Leroy. — 17 luglio 1827. — C. Rig. —

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 484. — I sindaci potranno con l'autorizzazione del commessario procedere alla esazione de' crediti del fallito. Potranno parimente procedere alla vendita dei suoi effetti e mercanzie o per mezzo degli incanti pubblici, o per l'intervento de' sensali alla Borsa, o all'amichevole, a loro scelta.

Reims. — S-V. 28. 1. 75. — D. P. 27. 1. 310.

15. — Una sentenza che compruovi, in una vendita di oggetti mobili, fatta in contravvenzione all'articolo 1° della legge dei 22 piov. anno 7, la circostanza di *pubblicità* della vendita, sfugge sotto questo rapporto alla censura della Corte di cassazione.

La stessa decisione di sopra.

16. — La *divisione* fra un numero determinato di librari (vendita usitata in libreria), non è una vendita pubblica agli incanti, nel senso dell'articolo 1° della legge dei 22 piov. anno 7. — In conseguenza, può esser fatta senza il ministero di pubblici ufiziali, e non è soggetta ai diritti di registro.

Leclerc. — 4 novembre 1818. — Cass. — S-V. 19. 1. 166. — D. A. 7. 211.

17. — Sotto l'impero del Cod. di proc., i cancellieri delle giustizie di pace possono faro delle vendite mobiliari in concorso con gli uscieri e commessari estimatori. — A tal riguardo, le leggi dei 26 luglio 1790, e 27 settembre 1793, sono ancora in pieno vigore.

Lappel. — 20 marzo 1807. — Ronen. — S-V. 7. 2. 1249. — D. A. 12. 935.

18. — I cancellieri di giustizia di pace hanno il diritto di procedere alle vendi e pubbliche ed all'incanto di oggetti mobili, in concorso con gli uscieri e notari, nei luoghi in cui non vi sono commessari estimatori.

Uscieri di Lesparre. — 6 agosto 1835. — Bordeaux. — S-V. 2. 60. — D. P. 36. 2. 34.

19. — I cancellieri dei tribunali di semplice polizia non hanno il diritto di fare delle vendite mobiliari.

8 gennaro 1812. — Dec. min. — S-V. 12. 2. 144.

20. — La disposizione della decisione del consiglio di Stato dei 13 novembre 1778 che obbliga i notari, i cancellieri, gli uscieri e tutti gli altri ufiziali pubblici che hanno diritto a procedere alle vendite mobiliari, di comprendere nei loro processi verbali tutti gli articoli esposti in vendita, tanto quelli da essi aggiudicati sia in totalità o sopra semplice campione, che quelli *ritirati* o *rilasciati* dai proprietari o loro eredi pel prezzo dell'incanto e della stima, sotto pena di 100 franchi d'ammenda, è rimessa in vigore, e riceve la sua piena ed intiera esecuzione.

1 maggio 1816. — Ordin. — S-V. 16. 2. 202.

21. — I notari che procedono alla vendita a contante ed *agl'incanti d'effetti mobili*, non sono tenuti ad enunciare nel processo verbale d'aggiudicazione i nomi, le qualità, ecc., degli aggiudicatari come *parti* nell'atto nel senso dell'articolo 13 della legge dei 25 vent. anno 11, che vuole che gli atti notarili contengano i nomi delle parti.

Schwind. — 28 luglio 1827. — Colmar. — S-V. 28. 2. 83. — D. P. 28. 2. 58.

22. — Le vendite pubbliche di mobili, fatte dai notari, non sono contratti suscettivi di esecuzione parata, ammeno che non siano firmati dal compratore e dal venditore, come dal notaro e dai testimoni.

Debacker. — 22 marzo 1810. — Bruxelles. — S-V. 10. 2. 333. — D. A. 10. 667.

23. — L'obbligazione, per ogni ufiziale pubblico che vuol procedere ad una vendita agli incanti d'oggetti mobili, di dichiarare all'amministrazione del registro, specialmente il giorno e l'ora della vendita, avendo per oggetto di mettere l'amministrazione alla portata di seguire la vendita e d'impedire ogni frode ai suoi diritti, segue che se la vendita non è terminata il giorno indicato, e l'epoca della continuazione non sia determinata sul processo verbale, l'ufiziale pubblico è tenuto a fare una nuova dichiarazione all'amministrazione, quando deve procedere alla continuazione della vendita. (L. 28 piov. anno 7.)

Daufresne. — 23 luglio 1828. — C. Rig. — Rouen. — S-V. 28. 1. 433. — D. P. 28. 1. 348.

24. — Gli ufiziali pubblici (e per esempio, i commessari estimatori) ai quali la legge attribuisce il diritto esclusivo di procedere a certe vendite non possono negare il loro ministero a quelle che lo reclamano.

Lyons. — 6 gennaro 1832. — Poitiers. — S-V. 32. 2. 450. — D. P. 32. 2. 69.

25. — La clausola, nel caso di vendita agli incanti pubblici di oggetti mobili, che gli oblatori pagheranno, al di sopra dell'incanto, un decimo del prezzo per le speso di vendita, niente ha di contrario alle leggi; — I commessari estimatori non possono dunque, a causa di questa clausola, negare il loro ministero.

Bernard. — 21 novembre 1832. — Lyon. — S-V. 33. 2. 153. — D. P. 34. 2. 145.

26. — Allorchè un proprietario di mobili richiede un ufiziale pubblico di farne la vendita può riservarsi di riceverne direttamente il prezzo. — L'ufiziale non può fondare, su questa condizione un motivo di rifiuto di procedere alla vendita. — Invano direbbe che l'ordinanza dei 3 luglio 1816 obbligandolo a consegnare, nel caso di opposizione, vi è per lui necessità di ricevere nel fine di consegnare: l'obbligo di depositare non ha luogo che nel caso in cui l'ufiziale pubblico ha ricevuto o dovuto ricevere il prezzo della vendita, e non nel caso in cui il proprietario venditore ha ricevuto o dovuto ricevere egli medesimo. (Ord. 3 luglio 1816, art. 2, num. 8; Cod. proc. 657.) (1)

(1) LL. proc. civ., art. 740.

Warin. — 26 luglio 1827. — C. Rig. — Douai. — S-V. 27. 1. 506. — D. P. 27. 1. 323.

27. — I commessari estimatori non possono procedere alla vendita agl'incanti pubblici delle mercanzie *nuove*, ebe sotto le condizioni ed adempiendo le formalità prescritte per queste specie di vendite ai sensali di commercio dai decreti dei 22 novembre 1811, e 17 aprile 1812, e l'ord. dei 9 aprile 1819: — Le prescrizioni contenute in questi decreti ed ordinanze sono indipendenti dalla qualità dell'ufiziale pubblico che procede alla vendita.

Eglino non possono, anche adempiendo a queste formalità, procedere a tali vendite nelle città in cui esistono sensali di commercio; questi ultimi hanno a tal riguardo un diritto esclusivo.

Hue. — 13 febbraro 1838. — Cass. — La Hâvre. — S-V. 38. 1. 110.

Id. — Marconnay. — 13 febbraro 1838. — Cass. — Poitiers. — S-V. 38. 1. 110. — D. P. 38. 1. 107.

Id. — Frsppa. — 6 luglio 1838. — Parigi. — S-V. 38. 2. 295.

Id. — Levy. — 24 ag. 1836. C. Rig. — S-V. 27. 1. 359. — D. P. 37. 1. 143.

Id. — Leroux-Vernier. — 12 lug. 1836. — Cass. — Parigi. — S-V. 36. 1. 358.

Id. — Levy. — 20 luglio 1829. — Cass. — Dijon. — S-V. 29. 1. 321. — D. P. 29. 1. 30.

Id. — Mark. — 29 gennaro 1030. — Bordeaux. — S-V. 30. 2. 155. — D. P. 30. 2. 285.

27 bis. — I commessari estimatori non possono procedere alla vendita ai pubblici incanti di mercanzie nuove che sotto le condizioni ed adempiendo alle formalità prescritte per queste specie di vendite ai sensali di commercio, dai decreti dei 22 novembre 1811 e 17 aprile 1812, e dall'ordinanza dei 9 aprile 1819.

Hervy. — 13 maggio 1840. — Cass. — Limoges e Rennes. — S-V. 40. 1. 807.

Id. — Baillencourt. — 9 dicembre 1840. — Cass. — S-V. 41. 1. 32.

Id. — Guerriat. — 8 novembre 1841. — Cass. — S-V. 42. 1. 42.

27 ter. — Una vendita di mercanzie nuove ordinata con sentenza arbitramentale dopo scioglimento di una società non può essere considerata come una vendita fatta da *autorità di giustizia*, nel senso dell'articolo 2 della legge dei 25 giugno 1841. E però, per procedere ad una tal vendita, bisogna, sotto pena d'ammenda e di confisca delle mercanzie (articolo 7), ottenerne l'autorizzazione precedente dal tribunale di commercio.

Debergue. — 6 luglio 1843. — Parigi. — S-V. 43. 2. 308.

27 quat. — I commestibili di lusso, come la cioccolatta, non sono eccettuati dalla proibizione fatta dallo articolo 1° della legge dei 25 giugno 1841, di vendere mercanzie nuove in dettaglio, a grido pubblico; l'eccezione portata dall' articolo 2, a riguardo dei commestibili di poco valore, non potrebbe esser loro applicata.

Min. pubb. — 13 maggio 1843. — Cass. — Auxerra. — S-V. 43. 1. 807.

27 quinq. — In caso di vendita in dettaglio di mercanzie nuove proibite dalla legge dei 25 giugno 1841, la confisca pronunziata da questa legge non è ristretta alle mercanzie messe realmente in vendita; essa si estende a tutte quelle che erano destinate ad esser vendute.

Logeard. — 29 giugno 1843. — Rouen. — S-V. 43. 2. 310.

27 sex. — La semplice preparazione o annunzio d'una vendita all'incanto di mercanzie nuove non accompagnata da alcun atto di esecuzione, non costituisce il delitto represso dalla legge dei 25 giugno 1841; questo delitto non esiste che quando vi è messa in vendita effettiva.

Hamel. — 12 aprile 1844. — Cass. — Trib. corr. di Louviers. — S-V. 44. 1. 525.

28. — I commercianti di una città hanno essi, individualmente, qualità per opporsi alle vendite che non fossero fatte sotto queste condizioni, e per procedere in giudizio sulle contestazioni che si elevino a tal riguardo? Arg. aff.

Leroux-Vernier. — 12 luglio 1836. — Cass. — Parigi. — S-V. 36. 1. 658. — D. P. 36. 1. 385.

29. — Il negoziante che ha fatto procedere ad una vendita all'incanto di mercanzie, senza l'osservanza delle formalità volute, può esser condannato a danni ed interessi verso gli altri negozianti della stessa città.

Levy. — 24 agosto 1836. — C. Rig. — Pau. — S-V. 37. 1. 359.

30. — *Fu giudicato al contrario* che i mercatanti (ambulanti o sedentanei) possono far vendere agli incanti pubblici, ed in dettaglio, pel ministero dei commessari estimstori o altri ufiziali pubblici che hanno qualità per procedere alle vendite mobiliari, delle mercanzie nuove che fanno l'oggetto del loro commercio.

Bernard. — 21 novembre 1832. — Lione. — S-V. 33. 2. 153. — D. P. 34. 2. 145.

Id. — Leroux-Vernier. — 8 ag. 1832. — Parigi. — S-V. 33. 2. 94. — D. P. 33. 2. 163.

Id. — Bonsergent. — 14 dicembre 1829. — Bourges. — S-V. 30. 2. 155. — D. P. 30. 2. 284.

31. — *Fu giudicato ancora* che i commessari estimatori hanno il diritto di procedere alla vendita pubblica ed agli incanti di ogni specie di *mercanzie nuove*, come a quella di ogni altro mobile, nelle città stesse in cui esi-

stono sensali di commercio: — Concedendo ai sensali il diritto di vendere agli incanti pubblici delle mercanzie nuove, la legge non ha fatto che render loro *comune* coi commessari estimatori il diritto che per lo innanzi questi possedevano esclusivamente.

Per procedere a tali vendite, i commessari estimatori non sono neanche astretti ad adempiere le formalità imposte ai sensali del decreto dei 17 aprile 1812, e l'ordine dei 9 aprile 1819.

Lyons. — 6 gennaro 1832. — Poitiers. — S-V. 32. 2. 450. — D. P. 32. 2. 69.

32. — Le vendite di mercanzie all'incanto fatte a prezzi fissi nei magazzini non possono essere interdette dall'autorità municipale, o sottomesse a condizioni come quella di non vendere che al prezzo marcato sull'oggetto messo in vendita. (L. 17 marzo 1791, art. 7.)

Marx. — 31 luglio 1840. — C. Rig. — Trib. corr. di Quimper. — S-V. 40. 1. 727.

33. — Vi è delitto d'impedimento alla libertà degli incanti per parte d'individui che si associano per convenire, dopo aver determinato il più alto prezzo di aggiudicazione d'un affitto amministrativo, che quello tra loro che si renderà aggiudicatario per un prezzo inferiore, dividerà coi suoi consoci la differenza tra quest'ultimo prezzo e quello che è stato primitivamente determinato fra loro. (Cod. pen., 412.)

Leter. — 19 novembre 1841. — C. Rig. — Evreux. — S-V. 42. 1. 148.

—

Legge sulle vendite agli incanti di mercanzie nuove, dei 23 giugno 1841 (1).

Art 1. — Sono interdette le vendite in dettaglio delle mercanzie nuove (1), a grido pubblico sia agli incanti, sia al ribasso, sia a prezzo fisso proclamato (2) con o senza l'assistenza degli ufiziali ministeriali.

(1) Presentazione alla camera dei deputati li 24 febbraro 1841 (Mon. dei 25). — Rapporto di Quénault, li 18 marzo 1841 (Mon. del 20). — Discussione, li 3 e li 7 aprile (Mon. dei 4 e degli 8.) — Adozione, li 8 aprile (Mon. dei 9.)

Presentazione alla camera dei pari, seduta dei 15 aprile 1841 (Mon. dei 16). — Rapporto di Persil, seduta dei 17 maggio (Mon. dei 20). — Discussione, seduta dei 14 e dei 15 giugno (Mon. dei 15 e dei 16). — Adozione li 16 giugno 1841 (Mon. dei 17.

Nelle note poste sotto i diversi articoli di questa legge, noi non riproduciamo della discussione parlamentare che le sole spiegazioni proprie a far ben comprendere il vero senso o la portata di ciascuna delle disposizioni che consacra. Non di meno, questa legge ha un carattere particolare tale, che potrebbesi qualche volta aver bisogno di conoscere tutta la sua filiazione istorica, le sue dissomiglianze o la sua analogia con un progetto più esteso di cui essa faceva primitivamente parte, e che sembrava dovere alla sua volta essere convertito in legge ulteriormente, per regolare la vendita dei beni mobili. Alcune indicazioni rapidamente presentate qui e sopra i lavori parlamentari ai quali questo progetto ha dato luogo, e sulla origine della presente legge non saprebbero perciò essere senza utilità.

Durante il corso della seconda sessione del 1839, Muret de Bord e Leboeuf presentarono alla camera dei deputati una proposizione sulla vendita in dettaglio delle mercanzie nuove agl'incanti. Questa proposizione sviluppata da Muret de Bord alla seduta dei 4 giugno 1839, fu presa in considerazione e rinviata all'esame d'una commessione. Hébert ne presentò il rapporto alla seduta degli 11 luglio seguente. — Durante la sessione del 1840, ed alla seduta dei 16 gennaro, Leboeuf dimandò la ripresa di questa proposizione; la camera, al contrario, l'aggiornò, sul parere del guardasigilli che annunziava la prossima presentazione d'un progetto di legge sulle vendite mobiliari, che risponderebbe alle misure proposte da Leboeuf e Muret de Bord. In effetto, questo progetto fu presentato alla seduta dei 5 febbraro 1840, e diede luogo ad un rapporto di commissione presentato da Hébert, nella seduta dei 24 aprile 1840. — La camera dei deputati ne aveva ordinato la ripresa nella sessione del 1841, allorchè il guardasigilli, nella seduta dei 24 febbraro 1841, depose sul banco della camera una ordinanza reale che ritirava il progetto di legge sulle vendite giudiziarie e pubbliche di beni mobili; fu allora che il ministro presentò immediatamente il progetto che è divenuto la legge di sopra. — Questo progetto ha dato luogo nel senso delle due camere ad una lunga e viva discussione, nella quale è stato a vicenda attaccato o difeso il principio della legge di cui il motivo essenziale o fondamentale è di proscrivere ogni modo di vendita qualunque di mercanzie nuove a grido pubblico. La camera dei pari, soprattutto, si è levata contro questo sistema, e non è che ad una debolissima maggioranza che l'ha consacrato col suo voto. N. A.

(1) Questo articolo stabilisce il principio dominante, la regola generale della legge; fissa il diritto comune della materia: Interdizione formale ed assoluta di vendere in dettaglio mercanzie nuove con qualunque mezzo proprio a provocare, a sollecitare la concorrenza dei compratori. — Le disposizioni seguenti non sono che eccezioni introdotte per aiutare le necessità del commercio. N. A.

(2) Legentil ha dimandato che cosa bisognava intendere con queste parole: *a prezzo fisso proclamato*. « Io non comprendo, dice egli, l'introduzione di queste parole nell'articolo, allorchè, nel rapporto avete detto che il mercatante avrebbe dritto di annunziare la sua mercanzia ad alta voce. Io tengo un magazzino di *prezzo fisso*, e son dispiaciuto di sentir proscrivere le vendite a prezzo fisso. — Il guardasigilli ha risposto: « Ecco che si è voluto impedire: È avvenuto sovente che dei negozianti, o piuttosto, per servirmi d'una

Art. 2. — Non sono comprese in questa proibizione le vendite prescritte dalla legge, o fatte per autorità di giustizia, come le vendite dopo morte, fallimento o cessazione dal commercio, o in tutti gli altri casi di necessità la cui valutazione sarà sottomessa al tribunale di commercio. — Sono egualmente eccettuate le vendite a grido pubblico di commestibili o oggetti di poco valore, conosciuti nel commercio sotto il nome di minuta merceria (1).

Art. 3. — Le vendite pubbliche ed in dettaglio di mercanzie nuove che avranno luogo (2) dopo morte o per autorità di giustizia saranno fatte secondo le forme prescritte, e dagli ufiziali ministeriali preposti per le vendite forzate dei mobili, conformemente agli articoli 625 e 945, Cod. proc. civ. (3)

Art. 4. — Le vendite di mercanzie dopo fallimento saranno fatte, conformemente allo articolo 486, Cod. comm. (4), da un ufiziale pubblico della classe che il giudice commessario avrà determinato. — Quanto ai mobili del fallito, non potranno esser venduti agli incanti che per mezzo del ministero dei commessari estimatori, dei notari, degli uscieri o dei cancellieri di giustizia di pace conformemente alle leggi ed ai regolamenti che determinano le attribuzioni di questi diversi ufiziali.

Art. 5. — Le vendite pubbliche e per incanti dopo cessazione dal commercio (5), e negli altri casi di necessità preveduti dall'articolo 2 della presente legge, non potranno aver luogo che quando saranno state precedentemente autorizzate dal tribunale di commercio, sulla dimanda del commerciante proprietario, alla quale sarà aggiunto uno stato dettagliato delle mercanzie. — Il tribunale attesterà, con la sua sentenza il fatto che dà luogo alla vendita; indicherà il luogo del suo circondario in cui si farà la vendita; potrà anche ordinare che le aggiudicazioni non avranno luogo che per porzioni di cui fisserà l'importanza (6). — Esso deciderà, secondo le

più giusta espressione, che dei mercatanti ambulanti portino in una città delle mercanzie abbastanza considerevoli; annunziano una vendita a prezzo fisso: dapprima mostrano al pubblico un fazzoletto, per esempio, lo fanno circolare e l'aggiudicano al prezzo proclamato. Ma bentosto vendono allo stesso prezzo un gran numero di fazzoletti d'una qualità inferiore; di maniera che invece di spacciare delle mercanzie della bontà del campione, finiscono per vendere mercanzie deteriorate, di rifiuto, a spese del pubblico e della fede dovuta agli incanti. Ecco le vendite a prezzo fisso che si son volute proscrivere. Ma s'intende che il negoziante leale, che dichiari vendere a prezzo fisso, fa un atto di commercio eccellente, che il progetto è lungi dal voler colpire. » — Nonostante questa spiegazione, Legentil ha insistito sulla sua osservazione, cercando di dimostrare che era impossibile che il mercatante non facesse conoscere il suo prezzo ad alta voce, e che interdire così la vendita a prezzo fisso, è dire che non si autorizza il modo di vendita che si vuole autorizzare. — Ma la discussione che si è impegnata su questo punto ha avuto per risultato di stabilire che l'articolo non intendeva affatto proibire la vendita a prezzo fisso, ma doveva applicarsi nel caso in cui un mercatante arrestasse intorno a lui una quantità d'individui i quali, non avendo bisogno dapprima di comprare, si troverebbero eccitati dalla speranza del buon mercato, e darebbero così al mercatante il mezzo di vender loro fraudolentemente la sua mercanzia molto al di sopra del suo valore. (Camera dei deputati, sedute del 7 aprile 1841.) N. A.

(1) Son desse delle vendite di modico valore che non si è creduto equo di colpire con la proibizione, e che non possono fare alcun male serio al commercio. Nondimeno Delespaul dimandava di restringere il permesso di fare queste vendite di commestibili ed oggetti di poco valore, solamente alle vendite che si fanno sulla pubblica via. Il relatore ha respinto questa proposizione. « Ci è sembrato poco giusto, dice egli, d'interdire il diritto di fare una vendita in una bottega ciò che potrebbe legittimamente farsi sulla via pubblica, e non comprendiamo perchè si darebbe un privilegio ai venditori che si situano sulla via pubblica contro coloro che pagano patente e pigione d'un magazzino per fare lo stesso commercio . . . » (Seduta del 7 aprile 1841.)

Del resto, le vendite a grido pubblico d'oggetti di minuta merceria non sono soggette ad alcuna autorizzazione. Non vi è stato dettagliato e somministrare delle mercanzie che vogliono vendersi; la legge se ne riporta qui alla valutazione che ne farà lo stesso mercatante. — V. n. 27 quat. N. A.

(2) Il progetto conteneva qui le parole: « in seguito di sequestro. » La commessione ha tolto tali parole; l'è sembrato che erano sufficientemente comprese nelle vendite fatte per autorità di giustizia. (Osservaz. del relatore, seduta del 7 aprile 1841.) N. A.

(3) LL. proc. civ., art. 716 a 1021.

(4) LL. di ecc. off. comm., art. 478.

(5) La parola *cessazione* non s'intende unicamente d'una cessazione assoluta, ma pure di una rinuncia esclusiva ad un ramo speciale d'industria di spaccio di mercanzie. Questa parola abbraccia tutti i casi in cui, a causa di questa cessazione, vi è necessità di vendere delle mercanzie. Che se un commerciante di cui il negozio ha più rami abbandona uno di questi rami, è evidente che vi sarà cessazione del commercio, e per conseguente che vi sarà luogo a vendere le mercanzie dipendenti da tal ramo. Tale è il senso che la discussione parlamentare ha attaccato a questa parola. Così, è stato inteso che i diversi modi di cessazione dal commercio producevano la facoltà di vendere agli incanti. (Camera dei deputati, seduta degli 8 aprile 1841.) N. A.

(6) Questa disposizione essendo stata, nella discussione, attaccata come esorbitante, il relatore ne ha spiegato i motivi nella maniera seguente: « Comunque favorevole sia il caso di cessazione del commercio in cui è necessario d'autorizzare la vendita agli incanti delle mercanzie del negoziante che si ritira, il governo e la commessione non hanno creduto che fosse conveniente di lasciare intieramente all'arbitrio del mercatante che cessa dal suo commercio, tutte le condizioni della vendita. La quistione di sapere se deve vendere per porzioni ed in qual luogo la vendita deve esser fatta, ci è sembrata meglio posta nelle mani del tribunale di commercio, il quale peserà e concilierà tutti gli interessi. Se voi lasciate il mercatante che cessa dal suo commercio comple-

leggi ed i regolamenti di attribuzione, quale, dei sensali o dei commessari estimatori ed altri ufiziali pubblici sarà incaricato della ricezione degli incanti. — L'autorizzazione non potrà essere accordata per causa di necessità che al mercatante sedentaneo che ha da un anno almeno il suo domicilio reale nel circondario in cui la vendita deve essere operata. — Degli affissi apposti alla porta del luogo in cui si farà la vendita enuncieranno la sentenza che l'avrà autorizzata (1).

Art. 6. — Le vendite pubbliche agl' incanti di mercanzia all' ingrosso continueranno ad esser fatte col ministero dei sensali nei casi, alle condizioni e secondo le forme indicate dai decreti dei 22 novembre 1812, 17 aprile 1812, della legge dei 15 maggio 1818, e dalle ordinanza del 1° luglio 1818 e dei 9 aprile 1819.

Art. 7. — Ogni contravvenzione alle disposizioni di sopra sarà punita con la confisca delle mercanzie messe in vendita, e, inoltre, con una ammenda da cinquanta a tremila franchi, che sarà pronunziata solidalmente, tanto contro il venditore che contro l'ufiziale pubblico che lo avrà assistito, senza pregiudizio dei danni e degl' interessi, se vi è luogo (2).

Queste condanne saranno pronunziate dai tribunali correzionali.

Art. 8. — Saranno passibili delle stesse pene i

tamente libero ed indipendente dalla decisione del tribunale, avverrà che questo mercatante, soprattutto se è un mercatante all'ingrosso, potrà, con una vendita intempestiva, rovesciare ad un tratto il mercato della piazza, e fare un torto immenso ai mercatanti sedentanei; il tribunale di commercio, al contrario, peserà in una volta gli interessi di questo commerciante, che cessa del suo commercio e che merita il più gran favore, e cercherà di conciliarli con l'interesse degli altri mercatanti. E se, per esempio, le mercanzie sono suscettive d'esser vendute per porzioni, senza far torto all' uno e di maniera da non nuocere agli altri, autorizzerà questa vendita per porzioni. Se esso scorge egualmente che la vendita, che sarebbe fatta nel luogo stesso, avrebbe, sia pel mercatante che vende, sia per gli altri mercatanti sedentanei dello stesso luogo, *gravi* inconvenienti, e che in un altro luogo dello stesso circondario, la vendita potrebbe essere realizzata con gli stessi benefizi, il tribunale avrà la facoltà di ordinarlo.... » (Seduta degli 8 aprile 1841.) N. A.

(1) Il progetto del governo proponeva di dire *i motivi* della sentenza. Queste parole sono state tolte. È sembrato che vi sarebbero spesso veri inconvenienti a far conoscere i motivi da poter forzare un mercatante a far vendere le sue mercanzie agl'incanti. N. A.

(2) Delespaul ha presentato su questo articolo una osservazione che non è senza importanza: « Vi è, ha detto egli, un punto essenziale da spiegare. L'articolo 7 dice che ogni contravvenzione alle disposizioni di sopra sarà punita con la confisca delle mercanzie messe in vendita. Bisogna che si sappia bene ciò che le parole *messe in vendita* hanno per scopo di spiegare. — Ecco ciò che la commessione ha voluto. Nei due rapporti che sono stati presentati alla camera dall' onorevole Hébert, gli 11 luglio 1839 e 24 aprile 1840, è detto: — « Si comprende che, per non essere elusi « dalla perspicacia dei contravventori, la confisca « deve colpire, non solamente ciascuno degli ar- « ticoli attualmente sottoposti agl' incanti, ma « ancora tutte le mercanzie riunite nel locale « della vendita, e destinate evidentemente ad es- « ser vendute di tal maniera. Ecco ciò che le pa- « role *messe in vendita* hanno per scopo d' indi- « care. » — Al contrario, nel rapporto che vi è oggi sottoposto dall'onorevole Quénault è detto: « La proibizione della legge sarebbe illusoria, se « non fosse sanzionata con una disposizione pe- « nale. La legge punisce coloro che contravven- « gono con la confisca e con l'ammenda. La con- « fisca deve colpire tutti gli oggetti del delitto, « cioè a dire tutte le mercanzie esposte in vendi- « ta contrariamente alle proibizioni della legge. »

« Così, continua Delespaul, nel pensiero delle commessioni anteriori, la confisca doveva colpire non solamente ciascuna delle mercanzie offerte in vendita al pubblico per mezzo degli incanti, il momento della comprovazione del delitto, ma ancora tutta la partita del magazzino riunita nel locale della vendita, benchè attualmente sottratta agli occhi dell' amatore e messa fuori della sua portata; tutto ciò che fosse, per esempio, nascosto, dietro un paravento o una cortina, e destinato nel pensiero del mercatante ad alimentare la vendita del dimani e dei giorni seguenti.

« Noi siamo stati più moderati nelle nostre pretensioni: abbiamo temuto di sembrare esagerati estendendo il rigore delle penalità come l' avevano fatto le vostre commessioni anteriori. Abbiamo mantenuto l' ammenda da 50 a 3,000 franchi, ma abbiamo ristretto la confisca agli oggetti del delitto propriamente detto. Così, un commerciante che ha rinunciato al suo negozio avrà ottenuto dal tribunale di commercio l' autorizzazione di vendere pubblicamente e per mezzo degli incanti le mercanzie che erano l'oggetto dell'industria da lui abbandonata; egli avrà aggiunto alla sua dimanda uno stato dettagliato delle mercanzie che vuol vendere; ma in mezzo a queste mercanzie ne introduce altre che non erano comprese nello stato che ha somministrato; noi vogliamo che la confisca colpisca queste ultime, quelle solamente che saranno state vendute in disprezzo delle proibizioni della legge, e senza autorizzazione precedente della giustizia.

« Così ancora, un mercatante ambulante avrà scientemente introdotto in una vendita a prezzo fisso proclamato degli oggetti di minuta merceria, delle mercanzie le quali, in buona coscienza, non potevano esser vendute di questa maniera; noi non pretendiamo che la bottega tutta di questo piccolo mercatante sia sequestrata e confiscata; non vogliamo colpire che l'oggetto solo del delitto, gli articoli solamente i quali, non potendo esser considerati come della minuta merceria, saranno stati messi fraudolentemente agli incanti, o venduti a prezzo proclamato.

« Così ancora, in una vendita fatta in seguito a sequestro, dopo morte, o per autorità di giustizia, un commessario estimatore o altro ufiziale pubblico avrà introdotto furtivamente, come potrebbesi disgraziatamente citare più di un esempio, delle mercanzie nuove che non fanno parte del fondo o dei mobili messi in vendita; in questo caso, la confisca non si estenderà sia a questo fondo, sia a questi mobili, ma colpirà solamente le mercanzie che saranno state vendute al

venditori o gli ufiziali pubblici che comprendessero scientemente nelle vendite fatte per autorità di giustizia, sopra sequestro, dopo morte, fallimento, cessazione dal commercio, e negli altri casi di necessità preveduti dall' articolo 2 della presente legge, delle mercanzie nuove che non fanno parte del fondo e dei mobili messi in vendita.

Art. 9. — In tutti i casi di sopra in cui le vendite pubbliche saranno fatte col ministero dei sensali, essi si conformeranno alle leggi che le reggono, tanto per le forme della vendita, che pe' diritti di senseria.

Art. 10. — Nei luoghi in cui non vi saranno sensali di commercio, i commessari estimatori, i notari, gli uscieri e i cancellieri di giustizia di pace faranno le vendite di sopra, secondo i diritti che loro saranno rispettivamente attribuiti dalle leggi e dai regolamenti. — Essi saranno, per le dette vendite, sottoposti alle forme, alle condizioni ed alle tariffe imposte ai sensali (1).

Datata 25 giugno 1841. — Promulg. il 1° luglio.

di fuori e contrariamente alle proibizioni della legge. Ecco molto, lo penso, perchè fossimo compresi, e perchè i tribunali che saranno incaricati di applicare la nostra legge sappiano bene ciò che abbiamo voluto..... »

Delespaul era membro della commessione incaricata del rapporto della legge, ed il suo linguaggio precede così un carattere quasi ufiziale. (V. seduta degli 8 aprile 1841.) — V. pure n. 27 quinq. N. A.

(1) L'articole 74 della legge del 15 maggio 1818 dispone che il diritto di registro delle vendite di oggetti mobili, fissati al due per cento dall' articolo 69 della legge del 22 frim. anno 7, è ridotto a 50 centesimi per 100 franchi per le vendite pubbliche di mercanzie che saranno fatte alla Borsa ed agli incanti col ministero dei sensali di commercio, dopo l' autorizzazione del tribunale di commercio. A tal soggetto, Delespaul ha dimandato se era bene inteso che le vendite all' ingrosso di mercanzie nuove, fatte dai commessari estimatori, dai notari, dagli uscieri, dai cancellieri nei luoghi in cui non esistono sensali di commercio, parteciperanno al favore di cui questo articolo 74 fa godere tali specie di vendite, allorchè sono operate pel ministero dei sensali. — Parecchi membri rispondono subito: S' intende. — Così, replica Delespaul, il diritto sarà stabilito secondo la natura delle vendite e non secondo la qualità dell' ufiziale ministeriale che vi procederà; sarà un semplice diritto di un 1/2 per 100. Ma allora vogliate osservare la contraddizione in cui si cade. Allorchè si tratta di vendite all' ingrosso di mercanzie nuove fatte col ministero di un sensale e d' un commessario estimatore, il diritto non è che di un 1/2 per 100; e quando al contrario si tratta di mobili vecchi messi in vendita a richiesta d' un particolare in seguito di morte e di ogni altra circostanza, questo diritto è del 2 per 100. Se io proponessi di ridurre questo diritto al 1/2 per 100, la contraddizione sparirebbe; sapete voi quale sarebbe l'effetto di questa riduzione? Sarebbe di far perdere al tesoro una rendita annuale di quattro milioni. Questa logica mi spaventa. Io mi limito a segnalare le contraddizione. »

Il relatore ha risposto: « Egli è constante che i diritti a percepire sulle vendite si regolano secondo la natura delle vendite, e che siano all'ingrosso, e che siane in-dettaglio, e non secondo la qualità degli ufiziali che vi procedono. Poichè nei casi citati dall' onorevole Delespaul i commessari estimatori non fanno che rimpiazzare i sensali di commercio per le vendite che sono qualificate vendite all' ingrosso, vi sarà luogo a percepire i diritti stabiliti sulle vendite all' ingrosso. Aggiungerò nello stesso tempo, per rispondere all' ultima osservazione di Delespaul, che non vi è affatto contraddizione ed incoerenza nella legislazione che ha stabilito queste differenti natura di diritti. — Per le vendite all' ingrosso, che si fanno da commerciante a commerciante, si comprende perfettamente che queste vendite siano state facilitate, e che un diritto minimissimo sia stato stabilito su tali vendite. — Per le vendite in dettaglio, viceversa, che contrariano il commercio di dettaglio, il diritto è più elevato; esso è stabilito nelle interesse del commercio di dettaglio. » (Sedute degli 8 aprile 1841.)

VETTURALE. — V. *Commessionato di trasporto.* — *Intraprenditore di trasporti.* — *Lettera di vettura.* — *Vetture pubbliche.*

V. il riassunto di legislazione posto in testa all'articolo *Vetture pubbliche.*

INDICAZIONE ALFABETICA

—

—

§ 1. — *Obbligazioni e diritti dei vetturali.*

NOZIONI GENERALI

1. — Si comprendono sotto il nome generico di vetturale tutti coloro i quali, mediante prezzi convenuti con gli spedizionieri, s'incaricano del trasporto delle mercanzie per terra, o per acqua, sopra i fiumi o i canali navigabili (V. *Intraprenditori di trasporti*) ; imperocchè quando si tratta di trasporti per mare, quelli che se ne incaricano prendono il titolo di capitano, maestro o padrone di bastimento (V. *Capitano*, *Nolo*, *Contratto di noleggio*). — Più particolarmente, si dà il nome di *vetturale* a colui che conduce la vettura destinata al trasporto; e di *conduttore* o *barcaiuolo*, a colui che effettua questo trasporto sopra un fiume o canale navigabile a mezzo di una barca. (V. *Navigazione.*)

2. — Il contratto che interviene allora fra lo spedizioniere ed il vetturale o intraprenditore di trasporto è un contratto di *locazione d'opera* (V. questa parola), di cui le condizioni lasciate al libero arbitrio delle parti sono ordinariamente comprovate con un atto che si chiama *Lettera di vettura* (V. questa parola.) — V. *appresso*, n. 19.

3. — Ma una lettera di vettura non è assolutamente necessaria: in sua mancanza, la rimessa delle mercanzie può giustificarsi con ogni sorta di pruove, e le condizioni del trasporto si stabiliscono con le circostanze o con l' uso. (Pardessus, n. 540.)

4. — Non di meno, l' obbligazione di munirsi d' una lettera di vettura è più particolarmente imposta ai vetturali per acqua: sotto l'impero dell'ord. di dicembre 1672 (art. 8, cap. 2.), questa formalità era loro anche imposta, sotto pena di perdere il prezzo del trasporto. — Ma noi stimiamo che questa disposizione non deve essere riguardata oggi che come una semplice misura di polizia. (Dec. minist. dei 5 nev. anno 10, *in fine*; Lanoe, pag. 108, n. 8, e p. 128.)

5. — Gli oggetti da trasportare sono rimessi al vetturale dallo spedizioniere, sia sul porto, sia nei magazzini del vetturale, o nel deposito: a datare da questa

rimessa, egli risponde delle mercanzie. — V. *appresso*, § 3.

6. — Il vetturale che si è incaricato di condurre delle mercanzie è tenuto ad adempiere la sua obbligazione, a pena di tutti i danni e gl' interessi (Cod. civ., art. 1142) (1), salvo i casi in cui vi è luogo a risoluzione o rottura del contratto. — V. *appresso*, § 2.

7. — Dal suo lato, lo spedizioniere deve dare al vetturale il mezzo di adempiere i suoi impegni, adempiendo egli medesimo i propri, e mettendo a sua disposizione gli oggetti da trasportare, salvo i casi preveduti *appresso*, § 2.

8. — Il trasporto effettuato, i vetturali debbono rendere gli oggetti che sonosi loro affidati a colui dal quale li hanno ricevuti, o al destinatario, senza che loro sia permesso di contestarne o discuterne la proprietà. (Pardessus, n. 541.)

9. — Se il vetturale non può trovare la persona indicata deve, dopo perquisizione, depositare le mercanzie nel luogo designato dal presidente del tribunale di commercio, o dal giudice di pace (Pardessus, *ivi*.)

10. — Se le mercanzie sono state vendute durante il trasporto, il compratore può reclamarle; ma deve darne discarico al vetturale.

11. — Il vetturale che ha trasportato delle mercanzie non è obbligato di renderle a peso o misura, che quando nella lettera di vettura è fatta menzione che queste mercanzie gli sono state consegnate a peso o misura, e che questa lettera imponga al vetturale l'obbligazione di renderle egualmente. (Ord. di dicembre 1672, cap. 3, art. 12.) — Se lo spedizioniere ha messo sulla barca un guardiano, il vetturale non è obbligato a rendere la mercanzia a peso. (*Ivi*.)

11 bis. — Il vetturale non è responsabile verso il destinatario che della quantità di mercanzia enunciata nella lettera di vettura: questi non ha azione contra il vetturale per rimessa d'una quantità di mercanzia più considerevole, benchè tale quantità gli sia stata dapprima affidata, se è constante che la partita di mercanzie non portata nella lettera di vettura è stata ritirata dallo spedizioniero prima della partenza. . . . . a ciò ancorchè il vetturale abbia dato nel principio egli medesimo avviso al destinatario dell' invio d' una quantità più considerevole, e quest'ultimo abbia, sulla fede di questo avviso, fatto un' anticipazione di capitali allo spedizioniere. (C. comm., 101.) (2)

Roux. — 5 luglio 1841. — Bordeaux. — S-V. 42. 2. 152.

12. — Se trovasi sulla barca una maggiore quantità di mercanzia di quella portata nella lettera di vettura, essa appartiene al mercatante col carico di pagare un supplemento proporzionale sul prezzo di vettura. (*Ivi*, 16.) — Questa regola e quella del numero precedente, benchè non siano scritte nella legge che pei vetturali per acqua, ci sembrano doversi applicare egualmente ai vetturali per terra.

13. — In caso di rifiuto o contestazione per la ricezione degli oggetti trasportati, il loro stato è verificato e comprovato da periti nominati dal presidente del tribunale di commercio, o, in sua mancanza, dal giudice di pace, e con ordinanza in piedi d'una dimanda. (Cod. comm., 106.) (3)

14. — Il deposito o il sequestro, e per conseguenza il trasporto in un deposito pubblico, può essere ordinato. (*Ivi*.) (4)

15. — Il vetturale che ha rimesso le mercanzie alla loro destinazione, e contra il quale nessuna eccezione di avaria o perdita parziale è elevata, ha un' azione contra colui che gli ha consegnato la lettera di vettura e rimesso le mercanzie, per esser pagato delle spese di trasporto, e delle spese da lui fatte per la conservazione della cosa.

16. — Può anche ottenere dei danni e degl'interessi, a causa delle processure, delle ammende e delle altre spese alle

(1) LL. civ., art. 1096. — Ogni obbligaziona di fare o di non fare, nel caso che il debitore non adempia, si risolve nel risarcimento de' danni ed interessi.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 100.

(3) LL. di ecc. aff. comm., art. 105. — In caso di rifiuto o controversia per la ricevuta degli oggetti trasportati, il loro stato è verificato e comprovato da periti nominati dal presidente del tribunale di commercio, o in sua mancanza dal giudice di circondario, ed in virtù di ordine in piè di un memoriale.

(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 107, comma 2° — Ne può essere ordinato il deposito o sequestro, e quindi il trasporto in un deposito pubblico.

quali l'avesse esposto la mancanza di precauzioni dello spedizioniere, che non si fosse conformato alle formalità esatte per la circolazione di certe specie di mercanzie.

17. — Dal suo lato, lo spedizioniere, sia che abbia contrattato in suo nome, sia che abbia contrattato come mediatore, può esercitare tutte le azioni alle quali dà luogo il contratto fatto col vetturale. (Pardessus, n. 545.) — V. *Commessionato di trasporto.*

18. — Quelli ai quali gli oggetti sono inviati, e per conto dei quali viaggiano, possono egualmente esercitare queste azioni. (Pardessus, *ivi.*) — V. *appresso*, num. 74.

GIURISPRUDENZA

19 — La lettera di vettura forma contratto non solamente fra il proprietario a lo spedizioniere della mercanzie, ma ancora fra costoro ed il commessionato che lo spedizioniera si ha surrogato: il proprietario può dunque, in questo caso, esercitare un ricorso contro il commessionato.

Gré-Malville. — 8 lug. 1814.—C. Rig.— S-V. 15. 1. 15.

19 bis. — I vetturali o carrettieri che abbandonano i loro cavalli sulla via pubblica, e che aon si tengono a portata delle loro vetture, soao passibili delle pene pronunziate dall'articolo 475 n. 3, Cod. pea., ancorchè non esista su quasto punto alcua regolamento locale o particolare dell'autorità municipale.

Caulers. — 24 dicembra 1841. — Cass.— S-V. 42. 1. 941.

V. del resto sull'applicazioae dei regolamenti di polizia concernenti i vetturali la parola *Trasporto*, nelle *Tavole triennali* e *Decennali* della nostra *Racc. gen.*

—

§ 2. — *Rottura o risoluzione del contratto fra il vetturale e lo spedizioniere.*

NOZIONI GENERALI

20. — Il contratto fatto fra lo spedizioniere ed il vetturale può esser rotto o sciolto di più maniere; gli effetti di questa rottura o risoluzione variano secondo le sue cause.

21. — La rottura del viaggio può venire dal fatto dello spedizioniere che cambia di avviso: per riconoscere gli effetti di questa rottura, bisogna distinguere fra il caso iu cui questa rottura ha luogo prima del viaggio cominciato, ed il caso in cui la rottura ha luogo durante il corso del viaggio.

22. — Se lo spedizioniere cambia di avviso prima della partenza, non è tenuto che a danni ed interessi a causa del torto che cagiona al vetturale. (Pardessus, n. 552.)

23. — Ma se cambia d'avviso dopo la partenza, deve pagare la totalità del prezzu convenuto pel trasporto. (*Ivi.*)

24. — L'impossibilità per parte dello spedizioniere di eseguire l'impegno che ha preso di dare degli oggetti a trasportare è una causa legittima di risoluzione.

25. — Vi è impossibilità di eseguire la convenzione fatta con un vetturale perchè trasporti delle mercanzie in un luogo, se la cosa perisce, se qualche legge proibisce questo trasporto, se la guerra, una interdizione pronunziata dal governo, o ogni altra causa simile, non permettano più che si effettui. (Pardessus, n. 550.)

26. — La risoluzione, in questo caso, ha luogo di pieno diritto, senza danni ed interessi nè da una parte nè dall'altra, e ciascuna parte soffre le speso dci preparativi che ha potuto fare. (Pardessus, *ivi.*)

27. — Se uno spedizioniere avesse fatto contratto con un vetturale perchè andasse a cercare certe cose in un luogo, e queste non vi si trovassero più, perchè perite, o per ogni altra causa, dovrebbe non di meno il prezzo del trasporto convenuto. (Pardessus, n. 550.)

28. — Se, il trasporto essendo cominciato, sopravviene uu ostacolo di forza maggiore, dipende dal vetturale (se d'altronde non ha ricevuto istruzione a tal riguardo) di rompere il contratto o di continuare il trasporto, sia subito, per un'altra via, sia più tardi, dopo il toglimento dell'ostacolo.

29. — Se l'evento di forza maggiore decide il vetturale a rompere il viaggio, può avvenire o che il vetturale scarichi le mercanzie nel luogo di deposito più vicino alla destinazione alla quale non può pervenire; o che le rimeni al luogo della partenza. — Nei due casi, deve conseguire il prezzo intiero del trasporto,

come se il viaggio fosse stato terminato. (Pardessus, n. 551.)

30. — Ma se, a causa dell' ostacolo, prende una via più lunga, ha dritto ad una indennità per l'accrescimento delle spese che è stato obbligato di fare. (*Ivi.*)

31. — Se continua la sua strada dopo il toglimento dell'ostacolo, non ha diritto ad alcun supplemento di prezzo pel ritardo. (Pardessus, n. 552.)

32. — Dal suo lato, lo spedizioniere non può pretendere una indennità pel torto che sperimenta a causa di questo ritardo. (*Ivi.*)

—

§ 3. — *Responsabilità.*

NOZIONI GENERALI

33. — In regola generale, il vetturale è responsabile degli oggetti il cui trasporto gli è stato affidato; non è che per eccezione che può esser liberato da questa responsabilità.

34. — Così, il vetturale è garante della perdita degli oggetti da trasportare, fuori i casi di forza maggiore; egli è garante pure delle avarie diverse da quelle che provvenissero dal vizio proprio della cosa o della forza maggiore. (Cod. comm., 103.) (1) — V. *appresso*, n. 58.

35. — Egli risponde non solamente di ciò che ha ricevuto nella sua vettura o nel suo bastimento, ma ancora di ciò che gli è stato rimesso, sia sul porto o nel deposito (Cod. civ., 1783) (2), sia in qualche locale pubblico la cui sorvegliànza non appartiene nè allo spedizioniere, nè a persone di cui egli risponde. (Pardessus, n. 542.)

36. — I vetturali sono soggetti per la guardia e la conservazione delle cose che loro sono affidate alle stesse obbligazioni degli albergatori, ed in generale di coloro che ricevono un deposito necessario. (Cod. civ., art. 1782, 1952, 1953 e 1954.) (3) — V. *Deposito.*

37. — Essi sono obbligati a fare tutto ciò che è necessario per la conservazione della cosa stessa, come riparazioni a sacchi, o a botti, ecc. (Pardessus, n. 542.)

38. — Se gli oggetti rimessi al vetturale sono di natura da esigere la osservanza di certe formalità prescritte dalle leggi o dai regolamenti, il vetturale è tenuto di adempiere a queste formalità. (*Ivi.*)

39. — Il vetturale deve vegliare alla conservazione delle mercanzie durante il loro viaggio, e renderle nello stesso stato come le ha ricevute nel luogo e nel tempo determinati dalla convenzione.

40. — Allorchè il vetturale non rimette le cose che gli sono state affidate, deve pagarne il prezzo. Ma per conoscere quale deve essere questo prezzo, bisogna distinguere.

41. — Se queste cose hanno, al momento in cui la rimessa deve esserne fatta, un valore superiore a quello che avevano al tempo della compra, la restituzione deve aver luogo sul piede di questo valore. — Se al contrario le cose hanno, al tempo della rimessa, un valore inferiore al prezzo di compra, la somma da restituire deve rappresentare il valore della cosa al tempo della compra. (Pardessus, n. 541.)

42. — In quest'ultimo caso, il prezzo di compra si determina secondo gl'indizi che possono aversi sulla quantità o la qualità della cosa, o, in mancanza, giusta il giuramento che può esser deferito all'attore. — V. *appresso*, n. 72.

43. — Il vetturale si presume che abbia ricevuto le cose che gli sono state affidate, nella qualità indicata nella lettera di vettura, allorchè è stato messo a portata di farne la verificazione al momento del carico, o l'alterazione in viaggio era facile.

44. — Se le cose sono state annunziate come fragili al vetturale, egli risponde delle fratture, purchè tuttavia le cose siano state condizionate ed imballate secondo la loro natura.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 102. — Il vetturale è garante della perdita degli oggetti da trasporto, ad eccezione de' casi di forza maggiore.

(2) LL. civ., art. 1629. — Sono tenuti non solo per ciò che si hanno già ricevuto nel loro bastimento, e vettura, ma eziandio per ciò che loro è stato consegnato sul porto, e nel luogo di ricapito, per essere riposto nel loro bastimento o vettura.

(3) LL. civ., art. 1628. — I vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, de'quali si parla nel titolo *del deposito e del sequestro*.

Ivi, art. 1824, 1825, 1826.

45. — Infine, egli risponde di ogni avaria avvenuta alle mercanzie, ammenochè non sia avvenuta per caso fortuito o forza maggiore. (Cod. civ., 1784.) (1)

46. — Bisogna osservare che il vetturale risponde delle fratture e delle avarie anche quando avesse dichiarato non voler risponderne; non può validamente stipularsi che non si risponderà delle proprie colpe. (Pardessus, n. 542.) — Ved. *appresso*, n. 68.

47. — Il vetturale, responsabile delle avarie sofferte dalla mercanzia, non può limitarsi ad offrire una indennità proporzionata alla diminuzione di prezzo che l'avaria ha cagionata; esso è tenuto a guardar la mercanzia per conto suo, ed a pagarla per intiero. (*Ivi.*) — V. non di meno *appresso*, n. 73.

48. — I vetturali debbono rendere identicamente le cose che loro sono state affidate. Ma, quando si tratta di oggetti rinchiusi in casse, è sufficiente al vetturale di rendere le casse o le balle in buono stato esteriore, ammenochè non risulti dalla lettera di vettura o da qualche altra circostanza che egli ha conosciuto la natura degli oggetti rinchiusi, o che in ogni altra maniera se ne sia reso responsabile. (Pardessus, n. 543.) — V. *appresso*, numero 71.

49. — Allorchè la qualità o la quantità delle cose può essere alterata o cambiata senza frattura esteriore, il vetturale è obbligato a consegnare ciò che è indicato contenuto nei barili o altri vasi simili. (Pardessus, *ivi*.)

50. — Oltre la responsabilità che pesa sopra i vetturali a causa delle avarie o delle deteriorazioni sofferte dalle mercanzie, sono, in caso di delitto, sottomessi ad una severa penalità. Così, i vetturali, i barcaiuoli, o i loro preposti, che han rubato tutto o parte delle cose che loro erano affidate a questo titolo, sono puniti con la pena della reclusione. (Cod. pen., 386.)

51. — I vetturali, i barcaiuoli, o i loro preposti che hanno alterato vini od ogni altra specie di liquido o di mercanzie di cui il trasporto era stato loro affidato, e che han commesso questa alterazione con la miscela di sostanze malefiche son puniti con la stessa pena. (Cod. pen., 387.)

52. — La pena è minore, se non vi è stata miscela di sostanze malefiche: in tal caso, essa è ridotta ad una prigionia da un mese ad un anno, e ad una ammenda da 16 franchi a 100 franchi. (C. pen., 387.)

53. — I vetturali sono responsabili della mancanza di arrivo nel termine fissato dalla lettera di vettura. (Arg. dallo art. 104, Cod. comm.)

54. — La responsabilità, in caso di ritardo, dà luogo ad una indennità che può essere esatta per mezzo di ritenuta sul prezzo del trasporto, senza pregiudizio, se vi è luogo dei danni e degli interessi più considerevoli. (*Ivi.*)

55. — Se una ritenuta è stata stipulata in caso di ritardo, colui al quale la mercanzia è spedita ha il diritto di far la ritenuta, senza che sia obbligato a giustificare che il ritardo gli ha cagionato pregiudizio. (Pardessus, n. 544.)

56. — Ma, se non vi è ritenuta stipulata, il vetturale deve essere condannato alla somma statuita dai tribunali.

57. — In generale, il vetturale non può esser forzato a guardar per conto suo le mercanzie che non sono arrivate nel termine convenuto. Ma sarebbe altrimenti, se il ritardo che il vetturale avesse messo nel trasporto delle mercanzie, le abbia rese affatto inutili. (Pardessus, n. 544.) — V. *Commessionato di trasporti*, n. 25 e seg.

58. — Se, per l'effetto di una forza maggiore, il trasporto non è effettuato nel termine convenuto, non vi è luogo ad indennità contra il vetturale per causa di ritardo. (Cod. comm., 104.) (2)

59. — Si è veduto *sopra*, n. 34, che il vetturale non è responsabile dei casi fortuiti o della forza maggiore. Ma non è sufficiente al vetturale, per schivare la sua responsabilità, di allegare il caso fortuito o la forza maggiore; egli deve non solamente provarne la esistenza, ma ancora stabilire che non si è imprudente-

(1) LL. civ., art. 1630. — Sono tenuti per la perdita e per le avarie delle cose che sono state loro affidate, quando non provino che siensi perdute, o abbiano sofferto avaria per un caso fortuito, o per forza irresistibile.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 103. — Se per effetto di forza maggiora il trasporto non è effettuato nello spazio di tempo convenuto, non vi è luogo all'indennizzazione contro il vetturale per cagion di ritardo.

mente esposto. (Pardessus, n. 545.) — V. *appresso*, n. 64 e seg.

60. — Il vetturale non essendo responsabile dei casi fortuiti o di forza maggiore non è responsabile dei furti a mano armata.

61. — Ma sarebbe altrimenti se avesse fatto l'incontro di coloro che l'hanno rubato sopra una strada diversa dalla strada diretta e ad una ora incompatta; ammenochè il vetturale non fosse stato autorizzato dallo spedizioniere ad abbandonare la grande strada, ed a viaggiare di notte, o che, in seguito di un accidente di cui non sarebbe responsabile, fosse stato impedito a rendersi durante il giorno ad un luogo di posa. (Pardessus, come sopra.)

62. — Abbiamo detto pure *sopra*, numero 34, che il vetturale non è responsabile della cosa perita per suo proprio vizio. — Per vizio proprio della cosa bisogna intendere la disposizione di certe cose a corrompersi ed alterarsi, od anche a distruggersi spontaneamente pel solo effetto del tempo o della loro natura.

63. — Ma non è sufficiente al vetturale l'allegare che la cosa è perita per suo proprio vizio: questo vizio deve essere verificato e comprovato da periti o da gente dell'arte. (Lanoe, *Cod. dei vetturali*, p. 579.) — V. *sopra*, n. 13.

GIURISPRUDENZA

64. — Il vetturale non cessa di essere responsabile della perdita delle mercanzie, anche avvenuta per caso fortuito, che quando non vi è da parte sua *nè imprudenza, nè negligenza, nè incuria*, e solamente allorchè giustifica che è stato nella impotenza di prevedere, di prevenire e di evitare gli effetti dall'evento che ha cagionato la perdita.

Anche quando non vi è che negligenza da imputare al vetturale, e l'autore diretto ed immediato del danno è riconosciuto e designato con sentenza passata in forza di cosa giudicata, il proprietario delle mercanzie può non di meno esercitare il suo ricorso direttamente contro il vetturale, e costui non può forzare il proprietario a dirigersi all'autore principale del danno.

Mandrot. — 18 gennaro 1815. — Metz. — S-V. 19. 2. 78. — D. A. 2. 773.

65. — I vetturali o gl' intrapreditori di vetture pubbliche rispondono delle cose rubate sulle loro vetture, quando tali furti hanno avuto luogo in seguito di una mancanza di precauzione per parte loro.

Monthieu. — 2 term. anno 8. — C. Rig. — S-V. 1. 1. 315. — D. A. 10. 794. — Ved. *Vetture pubbliche*, n. 20 e seg.

65 bis. — La sottrazione commessa da un vetturale degli oggetti che gli sono affidati costituisce il furto qualificato e punito dall'articolo 386, Cod. pen., e non solamente il delitto di abuso di confidenza preveduto è punito dagli articoli 406 e 408, Cod. pen.

Renault. — 9 aprile 1842. — Cass. — S-V. 42. 1. 787.

66. — Allorchè una cassa di mercanzie è avariata, perchè la vettura dei procacci ha rotolato nel fiume al momento di essere imbarcata nel battello, vi è luogo a responsabilità. — In questo caso, il procaccio è responsabile verso il proprietario, ancorchè abbia ritirato le mercanzie (ma sotto riserba). — Il custode dei battelli è responsabile verso il procaccio, ancorchè l'accidente sia provvenuto da un atto di compiacenza del passaggiero pei conduttori di diligenza.

Baucemont. — 31 agosto 1808. — Parigi. — S-V. 8. 2. 278. — D. A. 2. 790.

67. — Il vetturale non cessa di essere responsabile della perdita delle mercanzie a lui affidate, sol perchè gli fossero state rubate di notte, se, giusta le circostanze, non vi è stato in questo avvenimento forza maggiore.

Joaone. — 3 marzo 1831. — Parigi. — S-V. 33. 2. 186. — D. P. 33. 2. 17.

68. — Le disposizioni del Codice civile sulla responsabilità dei vettorali possono essere applicate anche a colui che avesse dichiarato, con la sua lettera di vettura, di non rispondere della rottura o della colatura.

La responsabilità può essere invocata, ancorchè il consegnatario abbia ricevuto gli oggetti trasportati senza alcun reclamo.

Mérillon. — 21 genn. 1807. — C. Rig. — Pau. — S-V. 7. 1. 138. — D. A. 2. 774.

69. — I vetturali non sono responsabili degli involti che sono rimessi direttamente, non a loro medesimi, ma ai loro domestici.

Muggia. — 5 marzo 1811. — C. Rig. — Casal. — S-V. 11. 1. 178. — D. A. 2. 772.

70. — I vetturali non sono responsabili degli involti che non sono iscritti sopra i loro registri, e che sono rimessi direttamente fuori del luogo del deposito, a domestici o conduttori non preposti per riceverli.

Huot. — 29 marzo 1814. — Cass. — S-V. 13. 1. 102. — D. A. 2. 792.

71. — Il vetturale il quale, incaricato del trasporto d'una certa quantità di vini o di liquori, ha ricevuto nello stesso tempo le bottiglie da servire di campione, è responsabile della identità di questi vini o liquori col campione di cui è portatore.

Genoudet. — 20 agosto 1827. — Metz. — S-V. 27. 2. 179. — D. P. 28. 2. 5.

72. — Il negoziante che spedisce delle mercanzie senza dichiararne il valore all'impresa incaricata di trasportarle non è ammesso, in caso di perdita delle mercanzie, a pretendere che per determinarne il valore, aissi obbligato a riportarseno ai suoi libri di commercio. — I giudici possono, senza riguardo ai libri del negoziante, stimare questo valore secondo i fatti e lo circostanze della causa.

Joanno. — 3 marzo 1831. — Parigi. — S-V. 33. 2. 186. — D. P. 33. 2. 17.

V. *Vetture pubbliche*, n. 26 e seg.

73. — Allorchè, non ostante l'avaria che hanno sperimentato delle mercanzie nel trasporto sono ancora suscettive di esser messe nel commercio, il proprietario non può rifiutarsi a riceverlo, e lasciarle per conto del vetturale. — Egli ha solamente il diritto ad una indennità proporzionata al danno.

Maudrot. — 18 gennaro 1815. — Metz. — S-V. 19. 2. 78. — D. A. 2. 773.

73 bis. — La ricezione, senza protesta, degli oggetti trasportati da un vetturale non estinguo l'azione del caricatoro o del destinatario, a causa delle avarie che questi oggetti hanno sofferte; bisogna dippiù che vi sia pagamento del prezzo del trasporto. (C. comm., art. 105, 106 e 108.) (1)

Bloudeau. — 5 lug. 1839. — Bordeaux. — S-V. 41. 2. 186.

73 ter. — La ricezione degli oggetti trasportati da un vetturale non estingue l'azione del caricatore o del destinatario a causa delle avarie che questi oggetti han sofferte, soprattutto quando vi è stata protesta. Bisogna dippiù che vi sia stato pagamento del prezzo di trasporto. (Cod. comm., 105.) (2)

L'articolo 106, Cod. comm. (3), portanto che in caso di rifiuto o contestazione per la ricezione degli oggetti trasportati, il loro stato è verificato o comprovato da *periti* nominati dal presidento del tribunale di commercio o dal giudice di pace, non impone una forma di verificazione o di comprovazione talmente assoluta che questa comprovazione non possa aver luogo, almeno provvisoriamente, in una altra forma; per esempio, con processo verbale del giudice di pace, salvo al tribunale adito per l'aziono di responsabilità formata contro il vetturalo, l'ordinaro esso medesimo una perizia. (Cod. comm., 106) (4)

Raudonm. — 2 agosto 1842. — Charollos. — S-V. 42. 1. 723.

74. — Allorchè un vetturale è incorso nella responsabilità per perdita di oggetti a lui affidati, lo spedizioniere ha qualità per esercitare l'azione, soprattutto se il vetturale non pruovi che sia straniero alla perdita. — L'articolo 100, Cod. comm. (5), portante che la perdita degli oggetti spediti cade sul proprietario, non sullo spedizioniere, non autorizza il vetturale responsabile a respingere lo spedizioniere per mancanza di qualità.

Benuza. — 16 dicembre 1814. — Pau. — S-V. 16. 2. 62. — D. A. 2. 797.

75. — Il vetturale che si è incaricato di trasportare delle mercanzie da una città ad una altra, e di rimettere in quest'ultima città lo mercanzie ad un secondo vetturale, per trasportarle al luogo della loro destinazione, non è responsabile della perdita delle mercanzie avvenuta nelle mani del secondo vetturale.

Joanno. — 3 marzo 1831. — Parigi. — S-V. 33. 2. 186. — D. P. 33. 2. 17.

76. — Allorchè il ritardo nello arrivo delle mercanzie trasportate è stato occasionato da circostanze indipendenti dalla volontà del commissionato o del vetturale, e senza che vi sia per parte loro, frode, dolo o negligenza, non possono esser condannati ad altri danni ed interessi diversi da quelli regolati dalla lettera di vettura.

Menard... e Salze. — 27 ag. 1830. — Montpellier. — S-V. 31. 2. 99. — D. P. 31. 2. 98.

—

§ 4. — *Privilegi del vetturale sugli oggetti trasportati.*

NOZIONI GENERALI

77. — Il vetturale dopo aver trasportato la cosa ed eseguita così la sua obbligazione ha diritto di esigere che colui col quale ha trattato esegua la sua obbligazione correlativa, pagandogli il prezzo del trasporto.

78. — Se lo spedizioniere contra il quale il vetturale ha un'azione per esser pagato di ciò che gli è dovuto si rifiuta a soddisfarlo, il vetturale può domondare il deposito o il sequestro in un luogo pubblico delle mercanzie trasportate. (C. comm., art. 106.) (6) — V. *sopra*, numero 13 e seg.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 104, 105 e 107.
(2) Ivi, art. 104.
(3) Ivi, art. 106.
(4) Ivi, lo stesso articolo.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 99.
(6) Ivi, lo stesso articolo, comma 1° e 2°. — In caso di rifiuto o controversia per la ricevuta degli oggetti trasportati, il loro stato è verificato

79. — La vendita delle mercanzie può in seguito essere ordinata in favore del vetturale sino alla concorrenza del prezzo della vettura (*Ivi*) (1), se d'altronde non si elevano difficoltà sulla ricezione degli oggetti trasportati.

80. — Se, per qualche evento, il prezzo delle mercanzie non bastasse per pagare ciò che è dovuto al vetturale, questi conserverebbe sempre la sua azione contra lo spedizioniere, che non potrebbe dispensarsi dal pagare il dippiù sotto pretesto che, per forza maggiore o caso fortuito, le cose sono state depreziate di maniera da non bastare al pagamento.

81. — Il vetturale che non ha usato della facoltà di farsi pagare provocando la vendita ha sulla cosa trasportata un privilegio, per la conservazione del quale deve fare le proteste e le dimande convenienti prima di spogliarsi dell'oggetto. (Editto di dicembre 1672, cap. 3, articolo 13; Lanoe, p. 111; Cod. civ., art. 2102, 4. 6; Cod. comm., 106.) (2)

GIURISPRUDENZA

82. — Il privilegio stabilito dagli articoli 2102, n. 6, C. civ., 93 e 106, C. comm. (3), a vantaggio dei *vetturali*, non ha luogo che a riguardo della *cosa vetturata o del prezzo di vendita* che la rappresenta: essa non può essere esercitato dal sottintraprenditore del trasporto sul prezzo di trasporto che è dovuto all'intraprenditore principale.

Gérard Sehmidt. — 18 maggio 1831. — C. Rig. — Seine. — S-V. 31. 1. 220.

83. — Il vetturale conserva il suo privilegio sulle cose vetturate, anche dopo la consegna che ne ha fatta, ancorchè il proprietario sia caduto in fallimento, e vi sia stato contratto di dilazione.

Caquet. — 2 agosta 1809. — Parigl. — S-V. 10. 2. 168. — D. A. 2. 802. — Ved. ancora *Commessionato*, § 3, e *Commessionato di trasporti*.

83 bis. — Il privilegio del vetturale sulla cosa vetturata, per le spese di vettura ed accessorie, si estingue subito che il vetturale cessa di essere in possesso della cosa, e che essa si trova nel possesso del destinatario? (Cod. civ., 2102, n. 6.) (4)

In ogni caso, allorchè si tratta di legnami trasportati a galla l'accatastamento di essi presso il porto in cui restano a disposizione tanto del vetturale che del proprietario non estingue il privilegio, e ciò ancorchè il proprietario abbia venduto i suoi legnami, e siano stati marchiati del martello del compratore; questa vendita ed il marchio che ne è la conseguenza non producono per sè stessi una presa di possesso reale ed effettiva a vantaggia del compratore, di natura da estinguere il privilegio.

Vassal. — 13 aprile 1840. — C. Rig. — Trib. di Clamecy. — S-V. 40. 1. 289.

—

§ 5. — *Prescrizione ed estinzione dell'azione contra il vetturale.*

NOZIONI GENERALI

84. — Tutte le azioni contra il vetturale, e causa della perdita o dell'avaria delle mercanzie, son prescritte dopo sei mesi, per le spedizioni fatte nell'interno della Francia, e dopo un anno per quelle fatte allo Straniero; il tutto a contare, pei casi di perdita, dal giorno in cui il trasporto delle mercanzie avrebbe dovuto essere effettuato, e pei casi d'averie dal giorno in cui la rimessa delle mercanzie fosse stata fatta; senza pregiudizio del caso di frode o d'infedeltà. (Cod. comm., 108.) (5) — V. *appresso*, n. 89 e seg.

85. — Indipendentemente da questa prescrizione, la ricezione degli oggetti

e comprovato da periti nominati dal presidente del tribunale di commercio, o in sua mancanza dal giudice di circondario ed in virtù di ordine in piè di un memoriale.

Ne può essere ordinato il deposito e sequestro, e quindi il trasporto in un deposito pubblico.

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 105, comma ultimo. — Ne può essere ordinata la vendita in favore del vetturale, sino alla concorrenza del prezzo della vettura.

(2) LL. civ., art. 1971, n. 6. — *I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono i seguenti:* Le spese di vettura, e quelle accessorie, sulle cose che si trasportano.

(3) Ivi, lo stesso articolo, n. 6; LL. di ecc. aff. comm., art. 89 e 105.

(4) LL. civ., art. 1971, n. 6.

(5) LL. di ecc. aff. comm., art. 107. — Ogni azione contra il commessionale ed il vetturale, per motivo di perdita o avarie delle mercanzie, è prescritta dopo sei mesi per le spedizioni fatte nello interno del regno, e dopo un anno per quelle che son fatte allo straniero; computando questi tempi ne' casi di perdita dal giorno in cui il trasporto delle mercanzie avrebbe dovuto effettuarsi, e ne' casi di avaria dal giorno in cui la consegna delle mercanzie sarà stata fatta; senza pregiudizio de' casi di frode o d'infedeltà.

trasportati, ed il pagamento del prezzo della vettura, estinguono ogni azione contro il vetturale. (C. comm., 105.) (1) — V. *appresso*, n. 88.

86. — Vi è eccezione allorchè colui al quale le mercanzie sono state dirette le ha fatte entrare nei suoi magazzini, o ne ha disposto in tutto o in parte, dopo che sono state scaricate sopra una spiaggia o nei depositi delle dogane. (Pardessus, n. 547.)

87. — Non di meno un reclamo o una protesta fatta nelle 24 ore dalla ricezione o dal pagamento ne sospendono gli effetti. (Pardessus, *ivi*.)

GIURISPRUDENZA

88. — L'articolo 108, Cod. comm. (2), che dichiara prescritte con sei mesi, a contare dal giorno in cui il trasporto avrebbe dovuto essere effettuato, tutte le azioni contro il vetturale a causa della *perdita* delle mercanzie che gli sono state affidate, è applicabile non solamente al caso in cui queste mercanzie fossero definitivamente *perdute*, ma ancora al caso in cui esse non fossero che smarrite in seguito di una falsa strada o di un errore di destinazione.

Sambucy. — 18 giugno 1838. — Cass. — Trib. di comm. di Lione. — S-V. 38. 1. 635.

89. — L'eccezione di prescrizione stabilita dall'articolo 108, Cod. comm. (3), a causa dell'avaria di mercanzie vendute, non è applicabile all'*acquirente* che reclama dal venditore una indennità per vizi esistenti nelle mercanzie. — L'articolo 108 (4) concerne unicamente il *commessionato* ed il *vetturale*.

Soucaret. — 25 apr. 1828. — Bordeaux. — S-V. 28. 2. 258. — D. P. 26. 2. 156.

90. — L'articolo 108, Cod. comm. (5), secondo il quale ogni azione contra i vetturali, a riguardo delle spedizioni fatte allo straniero, si prescrive con un anno, è applicabile ai capitani di navigli, a causa delle mercanzie di cui il trasporto è loro affidato.

Raymond. — 31 maggio 1825. — Rouen. — S-V. 26. 2. 259. — D. P. 25. 2. 193.

91. — Dei certificati o delle attestazioni rilasciate da terzi, chiamati alla ricezione delle mercanzie, non possono supplire al *processo verbale di periti*, esatto dall'articolo 106, Cod. comm. (6), ad effetto di comprovare il cattivo stato di queste mercanzie.

Georges. — 10 gennaro 1826. — Bordeaux. — S-V. 26. 2. 207. — D. P. 24. 2. 156. — V. pure *Commessionato di trasporti*, n. 41 e seg., e § 2.

92. — L'articolo 105, Cod. comm. (7), portante che la ricezione degli oggetti trasportati ed il pagamento del prezzo della vettura estinguono ogni azione contra il vetturale, è applicabile al viaggiatore che accompagna i suoi effetti in una diligenza, allorchè una parte di questi effetti si trovi perduta? — Arg. aff.

Buchoa. — 9 novemb. 1829. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 29. 1. 411.

92 bis. — La ricezione, senza protesta, di mercanzie trasportate, ed il pagamento del prezzo della vettura, non estinguono ogni azione a causa di deficit o avarie nelle mercanzie, contra il vetturale o il commessionato incaricato del trasporto, allorchè i mezzi fraudolenti impiegati non hanno permesso al destinatario di scovrire che più tardi il dolo praticato a suo pregiudizio.

Calvimont. — 10 apr. 1834. — Bordeaux. — S-V. 34. 2. 340.

—

§ 6. — *Competenza.*

NOZIONI GENERALI

93. — L'istanza alla quale può dar luogo la responsabilità dei vetturali relativamente alle mercanzie che trasportano, in generale, deve esser portata innanzi al tribunale di commercio. (C. comm., art. 632.) (8) Essa può esser portata innanzi al tribunale civile se l'attore non è commerciante. (Lanoe, p. 579.)

94. — Quanto al vetturale, egli deve citare innanzi al tribunale di commercio se il suo avversario è commerciante, e innanzi al tribunale civile se non è commerciante. — V. non di meno *appresso*, n. 101 e 102.

Quanto alla competenza per ciò che riguarda gli effetti perduti dei viaggiatori, V. *Vetture pubbliche*, n. 13 bis.

95. — Lo spedizioniere deve essere

(1) LL. di ecc. aff. comm., art. 104. — La ricevuta degli oggetti trasportati ed il pagamento del prezzo della vettura estinguono ogni sorta di azione contra il vetturale.
(2) Ivi, art. 107.
(3) Ivi, lo stesso articolo.
(4) Ivi, lo stesso articolo.
(5) Ivi, art. 107.
(6) Ivi, art. 105.
(7) LL. di ecc. aff. comm., art. 104.
(8) Ivi, art. 612, comma 2° — *I giudici di commercio decideranno*: di ogni impresa di manifattura, di commessione, di trasporto per terra o per acqua.

citato innanzi al tribunale del suo domicilio, per rifiuto sl carico, ed innanzi sl tribunale del luogo in cui lo scaricamento delle mercanzie è stato fatto, se si tratta del pogamento del prezzo.

96. — Quanto al vetturale, egli deve essere citato innanzi al tribunale del luogo del suo domicillo, per inesecuzione delle sue obbligazioni, o per riparazione di dsnni ed avarie avvenute sgli oggetti trasportati. (Pardessus, n. 1355.) — V. del resto, *Competenza*, § 2.

GIURISPRUDENZA

97. — Allorchè il proprietario cambia il luogo della destinazione primitiva della sua mercanzia, il vetturale può reclamare il pagamento del trasporto innanzi al tribunale del luogo in cui è stato obbligato a scaricarle.

Marx. — 26 febbraro 1810. — Trèves.— S-V. 10. 2. 223. — D. A. 3. 405.

98. — Il tribunale di commercio è competente per conoscere di un'azione di danni ed interessi formata contro lo spedizioniere d'oggetti di contrabbando, dal vetturale sul quale tali oggetti sono stati sequestrati, a causa del pregiudizio che costui ha sofferto in seguito del sequestro, allorchè d'altronde lo spedizioniere è commerciante. (C. civ., 1382; Cod. comm., 631, 632.) (1)

Pratz. — 12 lug. 1828. — Montpellier.— S-V. 28. 2. 240. — D. P. 28. 2. 199.

99. — L'articolo 106, Cod. comm. (2), secondo il quale, in caso di rifiuto o di contestazione per la ricezione degli oggetti trasportati da un vetturale, il loro stato deve essere comprovato e verificato da periti nominati dal presidente del tribunale di commercio, o, in sua mancanza, dal giudice di paee del luogo in cui si trovano le mercanzie, non è attributivo di giurisdizione qnanto al giudizio delle contestazioni che si elevano tra il vetturale ed il destinatario. — Queste contestazioni debbono esser portate innanzi al tribunale competente, secondo le regole stabilite dall'articolo 420, Cod. proc. (3), e non innanzi al tribunale del luogo in cui sono le mercanzie.

Beaudet. — 28 gennaro 1829. — Caen.— S-V. 30. 2. 373. — D. P. 30 1. 18.

100. — Un vetturale per acqua che si è incaricato d'un trasporto, su lettere di vettura, per conto dell'amministrazione delle sussistenze militari, non è, pel fatto d'avarie sopravvenute al suo carico, giudicabile che dai tribunali; il trasporto, su lettere di vettura, non può esser considerato coma un contratto passato fra questo vetturale e l'amministrazione, e che, in caso di difficoltà, lo sottoporrebbe alla giurisdizione amministrativa.

Beaudru. — 27 dicembre 1828. — Decis. del cons. — S-V. 22. 2. 325.

101. — I tribunali di commercio non sono competenti per conoscere delle dimande di pagamento del prezzo d'effetti affidati alla diligenza, e che sono stati perduti. Appartiene ai tribunali ordinari solamente di conoscerne.

Fusibey. — 20 marzo 1811. — C. Rig.— Poitiers.—S-V. 11. 1. 193.—D. A. 3. 329.

102. — *Fu giudicato al contrario* che i tribunali di commercio sono competenti per conoscere delle dimande formate contro gl' intraprenditori di vetture pubbliche pel pagamento del prezzo d'effetti ad essi affidati, ehe sono stati perduti.

Henriot. — 23 novembre 1835. — Bourges.— S-V. 37. 2. 466. — D. P. 37. 2. 92.

Id. — 30 dicembre 1826. — Bruxelles.— G. Brux. 1827. 1. 38.

Id. — 2 maggio 1829. — Bruxelles. — G. Brux. 1829. 2. 85.

Id. — 2 maggio 1831. — Bruxelles. — G. Brux. 1831. 1. 140. — V. ancora *Competenza*, n. 39, 45 e 61.

VETTURE PUBBLICHE. — Ved. *Commessionato di trasporti.* — *Intraprenditore di trasporti.* — *Vetturale.*

LEGISLAZIONE

V. per la legislazione anteriore el 1789: Ord. di regol. degli 8 febbraro 1663 (*Trasporti per terra e per acqua*); — Dec. del cons. dei 18 giugno 1681 (*Trasporto delle lettere*); — 29 novembre 1681 (*Id.*); — 8 febbraro 1683 (*Imballaggio di cose preziose*); — 27 agosto 1684 (*Condotta delle vetture*; — Ord. di regol. dei 12 luglio 1758 (*Risponsabilità*); — Ord. 30 marzo 1759 (*Condotta delle vetture*); — Ord. di regol. dei 15 ottobre 1763 (*Id.*); — Ord. 4 febbraro 1786 (*Id.*)

Dopo il 1789, ved. L. 26-29 agosto 1790 (*Aboliz. del privil. esclusivo pel trasporto delle mercanzie e dei viaggiatori*); — L. 19 genoaro 1791 (*Libertà del servizio pubblico delle vetture per terra e per acqua*); — 10 aprile 1791 (*Stabilimento dei procacci nazionali*); — 23-24 luglio 1793 (*Diligenze e procacci*; — *Responsabilità*); — 9 vendemm. anno 6 (*Soppressione dei procacci nazionali*; — *Stabilimento della imposta del decimo del prezzo dei posti*); — 3 nev. anno 6 (*Polizia del trasporto*); Dec. 27 prat. anno 9 (*Proibizione ai vetturali di trasportare lettere e giornali*); — Dec. 29 fior. anno 10 (*Fissazione del peso di carico delle vetture e dei procacci secondo il numero e la larghezza delle ruote*); — L. 5 vent. anno 12 (*Imposta del decimo sul prezzo dei*

(1) LL. civ., art. 1336; LL. di ecc. aff. comm., art. 610.

(2) LL. di ecc. aff. comm., art. 105.

(3) Ivi, art. 626.

posti dei viaggiatori e del trasporto delle mercanzie); — 7 vent. anno 12 (*Larghezza delle vetture*); — Del 14 frutt. anno 12 (*Imposta del decimo*); — L. 15 vent. anna 13 (*Indennità dei maestri di posta*); — Del 30 fior. anno 13 (*Id.*); — 18 brum. anno 14 (*Id.*); — 23 giugno 1806 (*Peso delle vetture e Polizia del trasporto*); — 6 luglio 1806 (*Indennità dei maestri di posta*); — 28 agosto 1808 (*Dichiarazioni; polizia delle vetture pubbliche e dei procacci*; — 13 agosto 1810 (*Vendita degli oggetti non reclamati dagli spedizionieri o dai destinatari*); — 18 agosto 1810 (*Comprovazione delle contravvenzioni*); — Ord. 24 dicembre 1814 (*Polizia e peso delle vetture e dei procacci*); — L. 25 marzo 1817 (*Imposta del decimo; — Libertà di speculazione; numero e prezzo dei posti; carte di passaggio*); — Ord. 13 agosto 1817 (*Indennità dei maestri di posta*); — Regol. 21 novembre 1817 (*Polizia*); — Ord. 4 febbraro 1820 (*Id.*); — 22 novembre 1820 (*Attribuzione ai consigli di prefettura del giudizio delle contravvenzioni relative al peso delle vetture ed alla polizia del trasporto*); — 20 giugno 1821 (*Peso e carico*): — 15 maggio 1822 (*Penalità*); 11 settembre 1822 (*Indennità dei maestri di posta*); — 21 maggio 1823 (*Peso delle vetture e polizia del trasporto*); — 9 luglio 1823 (*Termine d'opposizione alle sentenze dei consigli di prefettura in materia di contravvenzione alla polizia del trasporto*); — 27 settembre 1827 (*Polizia del trasporto e delle vetture pubbliche*); — 16 luglio 1828 (*Regolamento sulle vetture pubbliche*); — L. 28 giugno 1829 (*Repressione delle contravvenzioni alla polizia del trasporto e delle vetture pubbliche*); — Ord. 23 aprile 1834 (*Carico; peso; polizia di vetture pubbliche*); — Ord. 15 febbraro 1837 (*Peso*); — L. 20 luglio 1837, articolo 11 (*Dichiarazioni*); — Ord. 24 ottobre 1838 (*Peso*) (1).

INDICAZIONE ALFABETICA

NOZIONI GENERALI

1. — Si dà il nome di *vetture pubbliche* o *diligenze*, ad intraprese di vetture specialmente addette al trasporto dei viaggiatori e del loro effetti, ma che trasportano pure accessoriamente delle mercanzie, allorchè il volume ne è poco considerevole. Quando al contrario le vetture sono destinate esclusivamente al trasporto delle mercanzie, l' intrapresa prende il nome di *Trasporto*. V. *Commessionato di trasporti*, *Vetturale* e *Lettera di Vettura*.

2. — Ciò che caratterizza essenzialmente le vetture pubbliche, dette diligenze, è l'annunzio del loro stabilimento fatto anticipatamente con condizioni di prezzi pel trasporto, di periodicità di giorni ed ore per le partenze (2).

3. — Da ciò segue che le vetture pubbliche sono aperte ad ogni persona che ha pagato il prezzo del posto, o che lo ha ritenuto con caparra secondo l'uso. — Segue ancora che le vetture sono soggette a partire nei giorni e nelle ore annunziate dagli intraprenditori, quando pure il numero delle persone o degli oggetti che debbono trasportare non bastasse a completare il loro carico o a covrirle delle loro spese. (Pardessus, numero 553.)

(1) V. pel Belgio l'ordinanza reale del 24 novembre 1829.

(2) Si dà pure il nome di *vetture pubbliche* ad intraprese di vetture che partono a volontà, ma con le quali i viaggiatori debbono prima trattare il prezzo del loro trasporto. N, A.

4. — Gl'intraprenditori di vetture pubbliche sono obbligati a tener registro del danaro, degli effetti e degli involti di cui s'incaricano. (Editto del mese di maggio 1635: Decr. dei 14 frutt. anno 12, articolo 3.) Essi debbono pure inscrivere sopra un registro il nome dei viaggiatori i quali prendono posto nella loro vettura.

5. — I preposti alla condotta delle vetture pubbliche, conosciuti sotto il nome di *conduttori*, hanno un foglio detto *foglio di rotta*, che è la copia esatta del registro delle persone e degli oggetti che trasportano. — Questi oggetti sono validamente rimessi alle persone denominate sul foglio, o ai portatori di ricevi; ed il discarico ne è validamente dato dal destinatario, sul foglio di rotta o sul registro, in margine dell'articolo. — Ved. *appresso*, n. 22.

6. — Gl'intraprenditori di vetture pubbliche non rispondono che degli oggetti di cui i loro registri sono caricati. (Merlin, v° *Diligenze*, § 2, n. 1, e v° *Furto*.) I viaggiatori o gli spedizionieri non possono essere ammessi a far pruova della rimessa o del carico di oggetti che non avessero fatto registrare. (Jousse, sullo art. 2, tit. 20 dell'ord. del 1667; Merlin, *come sopra*.)

7. — Allorchè degli oggetti registrati, come casse o involti, si trovino perduti in seguito di un fatto di cui l'intraprenditore è responsabile, il viaggiatore o lo spedizioniere può esser creduto sul suo giuramento, quanto al contenuto di queste casse o involti; al numero ed alla qualità degli effetti che contenevano: non è necessario che il registro faccia menzione di tutti questi effetti in dettaglio. (Jousse, *come sopra*; Lanoe, *Codice dei Vetturali*, p. 567.) — V. *appresso*, n. 27.

8. — L'indennità dovuta dalle diligenze per la perdita degli oggetti portati sopra i registri senza dichiarazione di valore era fissata a 150 franchi da un regolamento dello Châtelet in data dei 18 giugno 1861. Ma Jousse (sull'art. 2, titolo 20 dell'ord. del 1667) attesta che questo regolamento non era seguito al Parlamento di Parigi: non ostante la mancanza di dichiarazione del valore degli effetti perduti, il Parlamento condannava gl'intraprenditori a pagare il valore totale. — Dipoi l'articolo 62 della legge dei 23-24 luglio 1793 ha ristretto in favore delle *Diligenze nazionali*, l'indennità dovuta per effetti perduti a 150 franchi, in mancanza di valutazione al momento del carico; ma questo articolo è stato abrogato dalla legge dei 9 vendemm. anno 6, che ha abbandonato alla concorrenza commerciale le intraprese di trasporti pubblici precedentemente eseguiti per conto del governo. — Da ciò segue, che oggi, gl'intrapreditori di vetture pubbliche son rientrati nel diritto comune, e divenuti responsabili del valore integrale degli oggetti dichiarati e portati sopra i loro registri, benchè non vi sia stato nello stesso tempo dichiarazione di valore, e ciò, anche nel caso in cui la redazione stampata dei bollettini di registro limitasse la responsabilità degli intraprenditori ad una somma indicata (ordinariamente a 150 franchi), questa limitazione essendo contraria ai principi generali sulla responsabilità. (Cod. civ., 1382 e seg.; 1780 e seg.; Cod. comm., 103 e seg. (1); Merlin, *Rep.*, v° *Diligenze*, § 2, n. 7; Pardessus, n. 553; Lanoe, *come sopra*.) — Ved. *appresso*, n. 20 e seg. — V. pure l'articolo *Vetturale*, § 3.

9. — Ma la regola suddetta soffre eccezione tutte le volte che si tratta d'una somma di danaro, di pietre, gioielli o altre mercanzie preziose: i viaggiatori o gli spedizionieri, facendo registrare casse o balle contenenti oggetti di tal natura, son tenuti a dichiararli, valutarli e numerarli con precisione; in mancanza di una dichiarazione precisa e del pagamento del prezzo particolare attribuito al porto di tali oggetti, gli spedizionieri non sono, in caso di perdita, ammessi a reclamare il valore. (Lanoe, *ivi*, pagina 569.) — V. *appresso*, n. 30 e seg.

10. — Gl'intraprenditori di vetture pubbliche rispondono pure delle deteriorazioni e delle avarie avvenute per loro colpa agli effetti ed alle mercanzie che trasportano; a tal riguardo, debbono applicarsi loro le regole relative ai *vetturali*, V. questa parola, § 3.

11. — Ma essi non rispondono degli eventi di forza maggiore, nè delle avarie o delle deteriorazioni occasionate dal difetto d'imballaggio e di precauzioni qual-

(1) LL. civ., art. 1336 e seg.; 1626 e seg.; LL. di ecc. aff. comm., art. 102 e seg.

siansi che dipendono dagli spedizionieri. (L. 23-24 luglio 1793, art. 60.)

12. — Tuttavia allorchè, nel registro, non è fatta menzione del difetto d'imballaggio, o di altre precauzioni, gli oggetti debbono esser presunti bene e convenientemente imballati, e gli accidenti restano a carico degli intraprenditori. (*Ivi.*) — V. del resto *Vetturale*, § 3.

13. — Le cose preziose, come broccati di oro e di argento, stoffe di seta, merletti, fettucce ed altri simili oggetti, debbono esser messe in casse coverte di tela incerata, con un imballaggio al di sopra, le altre mercanzie grosse debbono essere imballate di paglia e corde; in mancanza di che le intraprese di trasporto non sono responsabili del danno che potrebbe avvenire. (Decis. del consiglio degli 8 febbraro 1683.)

13 bis. — Nel caso di contestazione per effetti perduti o avariati, l'azione del proprietario o dello spedizioniere deve esser portata innanzi al tribunal civile o al tribunale di commercio, secondo le regole di competenza spiegate alla parola Vetturale, n. 93 e 94. — Ma se trattasi di effetti che accompagnano un viaggiatore, la contestazione è portata innanzi al giudice di pace del luogo di arrivo, che pronunzia senza appello sino al valore di 100 franchi, e salvo appello sino a 1500 franchi. (L. 25 maggio 1838, art. 2.)

14. — Le ricevute o i bollettini di registro rilasciati dagli intraprenditori di vetture pubbliche, fanno pruova contro di loro e per luro della presa a carico degli oggetti da trasportare, e del loro stato al momento del registro. — V. *appresso*, n. 22.

15. — In mancanza di reclamazioni nei sei mesi degli oggetti affidati alle intraprese o alle amministrazioni pubbliche, questi oggetti son venduti a diligenza dell'amministrazione del demanio, ed il prezzo ne è versato al tesoro pubblico. (Decr. dei 13 agosto 1810, art. 1.)

16. — Gl' intraprenditori di vetture pubbliche sono pure responsabili degli accidenti avvenuti durante il viaggio alle persone che trasportano, se questi accidenti sono avvenuti per loro colpa, negligenza, o per quella dei loro agenti. (Cod. civ., 1383 e seg.) (1) — V. *appresso*, n. 35 e seg.

17. — Indipendentemente dalle obbligazioni a cui son tenuti a riguardo delle persone e degli oggetti che trasportano, gl' intrapreditori di vetture pubbliche o di trasporto sono ancora soggetti alla osservanza di tutti i regolamenti di polizia che concernono la loro professione, e che hanno per oggetto le precedenti dichiarazioni a fare all'autorità prima della messa in esercizio della intrapresa, della costruzione delle vetture, del numero e del prezzo dei posti, del peso, della altezza, della larghezza del carico, ed in generale di tutto ciò che interessa la sicurezza dei viaggiatori, il mantenimento o la conservazione delle strade. — V. su ciò le leggi citate nel riassunto di legislazione posto in testa a questo articolo, ed *appresso*, n. 45 e seg.

17 bis. — Far trascinare a rimorchio una vettura pubblica da un' altra, qualunque sia il mezzo impiegato, per esempio, a mezzo d' un timone adottato al treno di dietro, e degli uncini di ferro, è contravvenire alla ordinanza reale dei 16 luglio 1828, che prescrive diverse misure di precauzione nell' interesse della sicurezza pubblica e dei viaggiatori. (Cod. pen., 475.)

Pelletier. — 28 marzo 1844. — Cass. — S-V. 44. 1. 639.

18. — Le intraprese di vetture pubbliche sono dippiù soggette ad una imposta che consiste nel prelevamento del 10° del prezzo dei posti dei viaggiatori o del trasporto degli oggetti. — V. *Abbonamento*, n. 6 bis, ed *appresso*, n. 66 e seg.

19. — Quelle che non si servono dei rilievi dei maestri di posta sono soggette verso questi ultimi ad una retribuzione di 25 centesimi per posta e per cavallo. — V. *Maestro di posta.*

GIURISPRUDENZA

20. — I direttori delle diligenze sono responsabili, con la loro persona, della perdita degli oggetti che son loro affidati, se essa non è avvenuta per caso fortuito.

Dumontet. — 19 aprile 1806. — Parigi. — S-V. 9. 2. 394. — D. A. 2. 790.

(1) LL. civ., art. 1336 e seg.

21. — I direttori delle diligenze rispondono delle mercanzie inscritte sopra i fogli di viaggio, ancorchè queste mercanzie sieno trasportate *franche di porto* e come *bagaglio* del viaggiatore.

Saxus. — 6 aprile 1826. — Parigi. — S-V. 27. 2. 47. — D. P. 27. 2. 113.

22. — . . . Essi sono responsabili della rimessa che fanno degli oggetti che son loro affidati, ad una persona diversa dal proprietario.

Specialmente: un involto affidato alla diligenza per esser trasportato ad una destinazione indicata, non ha potuto essere validamente rimesso ad una persona che si è presentata ad una officina intermedia sotto il nome di quella designata nel foglio d'invio, ma che non era munita della riconoscenza dell'officina di partenza.

La riconoscenza è il titolo del reclamante; essa fa fede in suo favore, ancorchè non sia di accordo col foglio dell'officina delle diligenze.

Garhin. — 22 nov. 1814. — Colmar. — S-V. 15. 2. 135. — D. A. 2. 793.

23. — Benchè la legge impone l'obbligo ai direttori di diligenze di registrare gli effetti che trasportano, appartiene nondimeno ai viaggiatori o agli spedizionieri il provocare questo registro. — La sola mancanza di registro non può rendere i direttori responsabili degli effetti perduti.

Buchon. — 9 novembre 1829. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 29. 1. 411. — D. P. 29. 1. 378.

24. — È dovuta, dal direttore delle diligenze, una indennità al viaggiatore il cui sacco da notte è stato perduto pel fatto del conduttore, ancorchè questo sacco non sia stato inscritto nei registri della direzione.

Gaillard e Treillard. — 19 frim. anno 7. — C. Rig. — S-V. 11. 1. 196. — D. A. 2. 787.

25. — L'intraprenditore di una vettura pubblica non è responsabile della perdita della valigia d'un viaggiatore, allorchè questa valigia è stata rimessa al conduttore dal viaggiatore, senza farla inscrivere sopra i registri, se d'altronde nel luogo in cui è stata fatta tale rimessa esistesse una officina dell'intrapresa. In un tal caso, il conduttore è pure al coverto di ogni garantia, se nessuna colpa può essergli imputata.

Desplats. — 9 luglio 1829. — Tolosa. — S-V. 30. 2. 47. — D. P. 30. 2. 3.

26. — Gl'intraprenditori di diligenze particolari non possono prevalersi delle disposizioni della legge dei 23-24 luglio 1793, relativa all'indennità dovuta per effetti perduti: queste disposizioni sono state modificate dagli articoli 1784 e 1785, Cod. civ. (1) — In conseguenza, allorchè una cassa che è stata loro rimessa si è perduta, essi non sono liberi per una indennità di 150 franchi, ancorchè vi sia impossibilità di far stimare, da periti, il valore della cassa. I tribunali possono fissare arbitrariamente i danni e gl'interessi.

Duclos. — 13 vend. anno 10. — C. Rig. — S-V. 2. 1. 72. — D. A. 2. 788.

Id. — Jouenne. — 6 febbraro 1809. — Cass. — Csen. — S-V. 9. 1. 173. — D. A. 2. 788.

Id. — Lecomte. — 20 febbraro 1816. — Rouen. — S-V. 16. 2. 108. — D. A. 2. 771.

27. — I viaggiatori non sono obbligati a dichiarare in dettaglio, sul registro delle diligenze, tutti gli oggetti che le loro casse o involti possono contenere.

Bisogna riferirsene alla dichiarazione dei viaggiatori sull'importanza degli oggetti perduti, allorchè è impossibile di comprovarlo altrimenti.

Dumontet. — 19 apr. 1809. — Parigi. — S-V. 9. 2. 394. — D. A. 2. 789.

28. — Gl'intraprenditori di diligenze sono responsabili nel caso di perdita di una balla di mercanzie inscritte sopra i loro registri, dell'intiero valore degli oggetti che contiene, benchè questo valore non sia stato dichiarato al momento del registro. — In tal caso, il valore degli oggetti perduti può essere stabilito dal proprietario o dallo spedizioniere, per mezzo dei suoi registri o di ogni altro documento di cui la valutazione è abbandonata alla saggezza dei giudici.

Morise. — 18 giugno 1833. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 33. 1. 705. — D. P. 33. 1. 281. — V. la decisione di appello. — S-V. 32. 2. 469.

29. — Id. — E se lo spedizioniere o il viaggiatore non può somministrare la pruova del valore degli oggetti perduti, i giudici debbono essi medesimi stimarne il valore.

Langlet. — 15 luglio 1834. — Parigi. — S-V. 34. 2. 482.

Id. — Gringeat. — 29 agosto 1833. — Grenoble. — S-V. 34. 2. 622. — D. P. 34. 2. 125.

30. — Ma il conduttore di diligenze al quale è stata rimessa una balla dagl'intraprenditori, senza conformarsi ai regolamenti particolari dell'intrapresa che vogliono che sia avvertito nel caso in cui la balla contenesse oggetti di valore da obbligarlo ad una sorveglianza speciale, può, in caso di perdita di questa balla, non esser tenuto, secondo questi stessi regolamenti, che al pagamento di una somma di 150 franchi..., ancorchè gl'intraprenditori medesimi siano condannati a pa-

(1) LL. civ., art. 1630 e 1631.

gare al proprietario l'intiero valore degli oggetti perduti.

Morise. — 18 giugno 1833. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 33. 1. 705. — D. P. 53. 1. 281. — V. n. 34.

31. — Il viaggiatore che ha fatto inscrivere sul registro delle diligenze una valigia senza indicare in dettaglio gli oggetti che vi sono contenuti non può, in caso di perdita della valigia, reclamare una somma di danaro che dice avervi rinchiusa.

Despinois. — 28 aprile 1810. — Bruxelles. — S-V. 11. 2. 21. — D. A. 2. 791.

32. — *Fu giudicato al contrario*, che sebbene, al momento della rimessa di una cassa all'officina delle diligenze non è stata fatta alcuna dichiarazione sul suo contenuto, gl' intraprenditori possono non di meno esser condannati a rimborsare al viaggiatore o al proprietario, non solamente il valore degli effetti di corpo che vi erano rinchiusi, ma ancora una somma di danaro che costui pretende ed afferma avervi posta... se d'altronde i fatti e le circostanze della causa compruovino la verità dell'asserzione del viaggiatore o del proprietario. (Regol. dei 12 luglio 1758; Cod. civ., 1383, 1785, 1786.) (1)

Leyris e Andriel. — 16 aprile 1828. — C. Rig. — Montpellier. — S-V. 29. 1. 163. — D. P. 28. 1. 213.

33. — In materia di responsabilità di diligenze, per effetti perduti, vi sono delle differenti regole, per gli stabilimenti geriti dalla amministrazione pubblica o gli stabilimenti puramente commerciali. — Così quando si tratta di effetti perduti da una diligenza particolare, ma di effetti non designati e valutati dal proprietario, i tribunali possono discrezionalmente valutare la perdita ad una somma maggiore di 150 franchi: essi non sono legati dalla legge dei 23 luglio 1793.

Brous e Osborn. — 6 marzo 1821. — Rouen. — S-V. 21. 2. 225. — D. A. 2. 789.

V. ancora sulla responsabilità degli effetti perduti o rubati, l' articolo *Vetturale*, n. 64 e seg.

34. — I direttori delle diligenze hanno un ricorso contra i conduttori, allorchè la perdita viene dalla loro colpa o dalla loro negligenza.

Dumontet. — 19 aprile 1809. — Parigi. — S-V. 9. 2. 394. — D. A. 2. 789. — V. *supra*, n. 30.

35. — Una diligenza che parte senza lasciare ai viaggiatori il tempo di raggiungerla; la quale viola a tal riguardo la convenzione tacita o forzata fra il viaggiatore e lo stabilimento, si rende passibile d'indennità, specialmente quando, facendo un servizio dallo straniero in Francia, non lascia al viaggiatore il tempo necessario per ottenere il visto del suo passaporto alla sua entrata in Francia.

Lantz. — 19 marzo 1827. — Colmar. — S-V. 28. 2. 29. — D. P. 28. 2. 25.

36. — Allorchè un accidente dannevole è cagionato dalla rivalità dei postiglioni di due diligenze, la responsabilità cade egualmente sugl' intraprenditori delle due diligenze ; — Non vi è necessità di esaminare se uno dei due postiglioni è stato la prima causa dell'accidente. (Cod. civ., 1382.) (2)

L' ammin. delle diligenze reali. — 24 febbraro 1821. — Rouen. — S-V. 21. 2. 215. — D. A. 10. 795.

37. — L'amministrazione delle diligenze è civilmente responsabile degli accidenti che possono occasionare le sue vetture, anche quando son servite da cavalli di posta.

Diligenze N. D. delle Vittorie. — 27 marzo 1835. — C. Rig. — S-V. 35. 1. 568.

38. — L' intraprenditore di una vettura pubblica può esser dichiarato responsabile degli accidenti avvenuti ai viaggiatori, ancorchè tali accidenti abbiano avuto per causa immediata la rottura di un asse della vettura, allorchè è d' altronde constante che vi era sopraccarico di viaggiatori , e che la vettura , condotta con un' estrema prestezza , era in cattivo stato al momento della partenza. — Tutti questi fatti possono esser riguardati come costituenti una colpa ed una negligenza che sottomette l'intraprenditore a responsabilità.

Arnoult. — 9 agosto 1837. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 37. 1. 183.

38 bis. — L'individuo al quale l'intraprenditore di trasporto di viaggiatori ha negato un posto nella sua vettura, pel motivo che era già più che completa, e che, per conseguenza d'un accomodamento particolare col conduttore, si è fatto ammettere in frode nella vettura, è senza diritto, nel caso in cui la vettura si rivolti in viaggio per l'effetto dell' eccesso di carico per reclamare danni ed interessi contra l'intraprenditore, per causa delle ferite che gli ha cagionate la caduta dalla vettura. (Cod. civ., 1382.) (3)

Séguin. — 17 gennaro 1844. — Lione. — S-V. 44. 2. 401.

39. — L' amministrazione delle diligenze che, mediante un salario convenuto , s' incarica del ricuperamento d' un effetto di commercio, è responsabile della inesecuzione del mandato ad essa affidato, ancorchè, in seguito d' un evento di forza maggiore, anche pubblico e conosciuto da tutti, la vettura dal luogo

(1) LL. civ., art. 1337, 1631 e 1632.
(2) Ivi, art. 1336.

(3) Ivi, lo stesso articolo.

in cui la tratta era pagabile non abbia potuto partire..... se, d'altronde, l'amministrazione delle diligenze aveva ogni facilità di rimettere la tratta a colui il quale gliela aveva affidata, o di farne il ricuperamento per un'altra via diversa da quella della sua vettura. (Cod. civ., 1991.) (1)

Loignon. — 9 giugno 1831. — Parigi. — S-V. 31. 2. 240.

40. — Gl'intraprenditori delle vetture pubbliche sono più che pecuniariamente responsabili del fatto dei loro preposti: eglino sono personalmente passibili delle pene di polizia, per contravvenzione all'ordinanza dei 4 febbraro 1820 sul carico delle vetture. (C. civ., art. 1384.) (2)

Jailloux. — 7 febbraro 1822. — Cass. — Senna. — S-V. 22. 1. 210. — D. P. 22. 1. 77.

41. — Id... qualunque sia l'individuo impiegato pel carico o per la condotta delle vetture. (Cod. pen., 475, n. 4.)

Jailloux. — 31 luglio 1825. — Cass. — Joigny. — S-V. 26. 1. 213.

42. — *Fu giudicato al contrario* che gl'intraprenditori di vetture pubbliche sono solamente pecuniariamente e civilmente responsabili del fatto dei loro preposti. Essi non sono personalmente tenuti delle pene di polizia.

Jailloux. — 18 nov. 1825. — C. Rig. — S-V. 26. 1. 107. — D. P. 26. 1. 107.

43. — *Fu giudicato ancora* che i proprietari o gl'intraprenditori di diligenze non sono personalmente responsabili delle contravvenzioni commesse dai loro agenti o preposti, all'ordinanza dei 16 luglio 1828, allorchè è constante che queste contravvenzioni non derivino dal loro proprio fatto o negligenza. In tal caso, essi non sono tenuti che ad una responsabilità puramente *civile*, e nessuna pena d'ammenda o d'imprigionamento può esser pronunziata contra di loro. (C. civ., 1384 (3); ord. dei 16 luglio 1828, art. 8.)

Gl'intraprenditori di diligenze. — 22 maggio 1834. — C. Rig. — Trib. corr. di Parigi. — S-V. 34. 1. 366.

43 bis. — Responsabilità del contrabbando, V. *Dogane*, n. 186 bis.

44. — La dimanda formata contra un intraprenditore di diligenze per restituzione di una cauzione versata nelle sue mani per garantia della gestione d'un preposto è della competenza del tribunale di commercio. (Codice comm., 632.) (4)

Russac. — 19 aprile 1833. — Bordeaux. — S-V. 34. 2. 318. — D. P. 34. 2. 22.

45. — Il fatto di un individuo di avere, non fosse che una sola volta, trasportato nella sua vettura viaggiatori a prezzo di danaro, senza aver sottomesso questa vettura alla stampiglia e senza essersi munito di un passaporto, costituisce la contravvenzione punita dagli articoli 120 e 121 della legge dei 28 aprile 1816. — Per essere riputato intraprenditore delle vetture pubbliche, e come tale, soggetto alle obbligazioni imposte da questa legge, non è necessario che vi sia *abitudine* di trasporto.

Wurfeld. — 19 luglio 1833. — Cass. — Colmar. — S-V. 33. 1. 871. — D. P. 33. 1. 340.

46. — Colui che ha dichiarato e sottoposto alla stampiglia una vettura perchè portante all'occasione, non può senza adempiere alle stesse formalità, farne partire una seconda mentre che la prima resta presso di lui.

Cloison. — 13 prat. anno 13. — Cass. — Sambra e Mosa. — S-V. 7. 2. 1255. — D. A. 4. 185.

47. — Il fatto (di un maestro di posta) di aver locato e messo in circolazione una vettura senza stampiglia è punibile con le pene portate dall'articolo 122 della legge dei 25 marzo 1817; benchè la stampiglia si fosse dispersa da pochi giorni, che il maestro di posta ne avesse reclamato un'altra, e che i preposti l'avessero negata pel motivo che non ve ne erano nella loro officina. — Non può vedersi in ciò un fatto di forza maggiore sufficiente a scansare la contravvenzione e ad impedire l'applicazione della pena. (L. 25 marzo 1817, art. 120.)

Bruchet. — 6 aprile 1822. — Cass. — Montbrison. — S-V. 22. 1. 312. — D. A. 12. 1041.

48. — È passibile della pena di confiscazione e d'ammenda comminata dall'art. 122, § 4, tit. 7, della legge dei 25 marzo 1817, ogni conduttore d'una vettura pubblica non munita di stampiglia, o che, sulla prima richiesta degl'impiegati dell'amministrazione dei dritti riuniti, si rifiuti ad esibire il *passaporto*, di cui deve esser portatore; — poco importa che alcune ore più tardi, abbia egli modesimo offerto di esibirlo agl'impiegati. (Decr. dei 14 frutt. anno 12, art. 8; L. 25 marzo 1817, tit. 7, § 4, art. 120, 121 e 122.)

L'amministrazione delle contribuzioni indir. — 6 aprile 1821. — Cass. — Parigi. — S-V. 21. 1. 242. — D. A. 4. 188.

49. — La contravvenzione all'ordinanza dei 4 febbraro 1820, risultante dalla mancanza d'indicazione nell'interno d'una vettura pubblica del numero de' posti, che contiene, come del numero e del prezzo di ciascuno di tali

(1) LL. civ., art. 1863.
(2) Ivi, art. 1338.
(3) LL. civ., art. 1338.
(4) LL. di ecc. aff. comm., art. 612.

posti non essendo preveduta da alcuna disposizione penale e speciale, entra nella applicazione dell'articolo 475, Cod. pen., sulla violazione dei regolamenti concernenti le vetture.

Pomiès. — 11 novembre 1826. — Cass. — S-V. 27. 1. 512. — D. P. 27. 1. 333.

Id. — 20 dicembre 1828. — Cass. — Camere riunite. — D. P. 29. 1. 71.

50. — Ogni individuo che conduce una vettura pubblica senza un passaporto, o con un passaporto che non vi è applicabile, commette una contravvenzione punibile con 100 a 1000 franchi d'ammenda. — Nessuna considerazione tratta dalla buona fede del delinquente può servirgli di scusa, nè dispensare i tribunali dall'applicargli la pena. (L. 25 marzo 1817, art. 117, 120, 122.)

Gerest. — 10 dicembre 1825. — Cass. — Limoges. — S-V. 26. 1. 319. — D. P. 26. 1. 147.

51. — L'ammenda che l'amministrazione del registro ha diritto di dimandare contro gl'intraprenditori di vetture pubbliche che non hanno fatto la dichiarazione prescritta dallo articolo 69, tit. 7, della legge dei 9 vend. anno 6, della strada da percorrere, del numero delle vetture e del prezzo dei posti, si dimanda in via di azione, e non in via di coazione.

Courtois. — 22 mess. anno 14. — Cass. — S-V. 3. 2. 343. — D. A. 1. 376.

52. — L'articolo 8 dell'ordinanza del rè dei 4 febbraro 1820 contenendo due disposizioni distinte ed indipendenti, l'una che regola il *peso* del carico delle vetture pubbliche, l'altra l'*elevazione* di tal carico, ne segue che vi è contravvenzione punibile con la pena portata dall'articolo 475, n. 4, Cod. pen., sol perchè l'*elevazione* del carico della vettura eccede il limite fissato dall'ordinanza. — Poco importa, a tal riguardo, che il *peso* del carico non sia stato verificato.

Aymonin. — 9 settembre 1826. — Cass. — Dôle. — S-V. 27. 1. 305. — D. P. 27. 1. 19.

53. — Allorchè è comprovato che una vettura pubblica era caricata ad un'altezza eccedente quella determinata dai regolamenti, e che d'altronde il proprietario della vettura è conosciuto, vi è luogo ad applicargli le pene pronunziate dall'articolo 475, Cod. pen.; poco importa che il processo verbale non enuncii il numero della stampiglia della vettura ed il nome del conduttore. (Cod. pen., 475, n. 4; Ordin. dei 4 febbraro 1820, art. 8.)

Jailloux. — 31 luglio 1825. — Cass. — Joigny. — S-V. 26. 1. 213.

54. — Le contravvenzioni all'articolo 6 del decreto del 28 agosto 1808 che proibisce *di ammettere nelle vetture pubbliche un maggior numero di viaggiatori di quello enunciato nella dichiarazione*, non possono essere scusate, sotto pretesto che le persone ammesse oltre il numero, per esempio, dei fanciulli, il proprietario della vettura, o i suoi domestici, non pagavano i loro posti.

Lacoche. — 15 ottobre 1819. — Cass. — Douai. — S-V. 20. 1. 91. — D. P. 19. 1. 641.

54 bis. — Il fatto per parte d'un intraprenditore di vetture pubbliche di trasportare nella sua vettura un numero di viaggiatori maggiore del numero dei posti da lui dichiarati è passibile, indipendentemente dell'azione innanzi al tribunale di polizia a richiesta del ministero pubblico, per contravvenzione, in virtù dell'articolo 475, n. 4, Cod. pen., di azioni innanzi al tribunale correzionale ad istanza dell'amministrazione delle contribuzioni indirette, per condanna all'ammenda pronunziata dalle leggi fiscali relativo alla percezione della imposta. (L. 5 vent. anno 12, art. 90; L. 25 marzo 1817, 116 e 122.)

Le contribuzioni indirette. — 18 marzo 1843. — Cass. — Poitiers. — S-V. 43. 1. 831.

54 ter. — La disposizione dell'articolo 120 della legge dei 25 marzo 1817 la quale, in caso di sospetto di frode alle prescrizioni di quest'articolo, specialmente per ciò che riguarda il numero dei viaggiatori ammessi nelle vetture pubbliche al di sopra del numero dei posti dichiarati, proibisce agli impiegati di fare la loro dichiarazione prima del primo rilievo o del primo alto, implica la nullità del processo verbale di verificazione redatto mentre la vettura era in cammino.

Le contribuzioni indirette. — 20 gennaro 1844. — Bordeaux. — S-V. — C. R. — S-V. 44. 1. 559.

V. la decisione di appello. — S-V. 43. 2. 570.

55. — Le contravvenzioni a causa dell'eccesso di carico delle vetture non possono essere comprovate che per mezzo del peso o della verificazione delle lettere di vettura. In conseguenza, un processo verbale di contravvenzione redatto senza questi mezzi di verificazione non saprebbe servire di base ad una condanna legale.

Lezeaud. — 26 maggio 1837. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 37. 2. 458.

55 bis. — Le vetture pubbliche (costruite d'altronde come prescrive l'articolo 3 dell'ordinanza reale dei 15 febbraro 1837) le quali, indipendentemente dai viaggiatori e dai loro bagagli, trasportano mercanzie o effetti di diligenze, sono esse dispensate dalla formalità del peso sulla bilancia o leva?

Ris. neg. — Minist. dei lav. pubb. — 26 novembre 1841. — Ord. in Cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 189.

Ris. aff. — Tolosa. — 16 dicemb. 1841. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. *come sopra.*

55 ter. — Le vetture pubbliche (costruite

d' altronde come prescrive l' ordinanza reale dei 15 febbraro 1837) sono dispensate dalla formalità del peso della bilancia a leva, anche quando indipendentemento dai viaggiatori e dai loro bagagli trasportino mercanzie o effetti di diligenze.

Tolosa. — 14 gennaro 1842. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 42. 2. 235.

56. — *Fu giudicato nondimeno*, che il vetturale che ha percorso una parte di strada con un eccesso di carico è passibile d'ammenda, benchè non abbia potuto far pesare la sua vettura al luogo della partenza, in mancanza di una bilancia a leva.

Rabourdin. — 26 maggio 1837. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 37. 2. 459.

57. — *Fu giudicato ancora*, che le contravvenzioni ai regolamenti sul peso delle vetture debbono essere comprovate, nei luoghi in cui non vi sono hilance a leva, con la verificazione delle lettere di vetture. (L. dei 29 fior. anno 10, art. 3.)

Ministro dei lavori pubblici. — 6 gennaro 1837. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 37. 2. 251.

58. — Ogni gendarme di servizio ha qualità per distendere processo verbale dello contravvenzioni ai regolamenti sul carico delle vetture pubbliche, ed è dovuta fede a questo processo verbale sino a pruova contraria. — Così, vi è luogo a cassare la sentenza d' un tribunale di polizia, che avesse rinviato il prevenuto, sotto pretesto che un tal processo verbale è illegale e nullo. (Cod. istr. crim., 154; Cod. pen., 475, n. 4; Ord. dei 4 febbraro 1820, art. 13.)

Jailloux. — 8 aprile 1825. — Cass. — Joigny. — S-V. 26. 1. 253. — D. P. 25. 1. 300.

59. — L'articolo 475, Cod. pen., il quale, nell'interesse della sicurezza dei viaggiatori, pronunzia pene di polizia contra coloro che contravvengono ai regolamenti sul carico delle vetture pubbliche, non ha tolto ai consigli di prefettura il diritto di reprimere queste contravvenzioni nello interesse della conservazione delle strade.

Cotait. — 26 maggio 1837. — Ord. in cons. di Stato. — S-V. 37. 2. 459.

60. — La contravvenzione all'articolo 10 dell'ordinanza dei 4 febbraro 1820 portante che « la condotta dello vetture pubbliche non potrà essere affidata che ad uomini provveduti di libretti », benchè questo articolo non pronunzii alcuna pena, entra nondimeno nell'applicazione dell'articolo 475, n. 4, Cod. pen., che punisce con pene di polizia la violazione dei regolamenti contro la cattiva direzione delle vetture.

Aymonin. — 9 settembre 1826. — Cass. — Dôle. — S-V. 27. 1. 305. — D. P. 27. 1. 19.

61. — Allorchè una vettura pubblica è tirata da più di cinque cavalli deve esser diretta da duo postiglioni; poco importa che i cavalli siano attaccati tre di fronte e sopra due ranghi. (Ord. 4 febbraro 1820.)

Proc. gen. — 15 sett. 1825. — Cass. — Nogent-le-Rotrou. — S-V. 27. 1. 6. — D. P. 26. 1. 33.

62. — La contravvenzione ad un regolamento di polizia, che proibisce ai vetturali di abbandonare le redini o le guide dei loro cavalli, non può essere scusata sotto pretesto che il vetturale non le aveva abbandonate momentaneamente che per aprire, al basso d'una discesa, la macchina della sua vettura. (Cod. pen., 65, 471.)

Planccassagne. — 20 gennaro 1837. — Cass. — Cahors. — S-V. 37. 1. 989.

63. — L' obbligazione, pei conduttori di vetture o di bestie da carico, di tenersi a portata dei loro cavalli ed in istato di guidarli, è talmente imperativa, che l' abbandono dei cavalli, anche durante il più corto istante, costituisce la contravvenzione punita dall' articolo 473, n. 3, Cod. pen.

Bessac. — 28 agosto 1829. — Cass. — Orange. — S-V. 29. 1. 419. — D. P. 29. 1. 351.

64. — La contravvenzione risultante dal perchè un vetturale non si è costantemente tenuto a portata dei suoi cavalli ed in istato di guidarli, non è suscettiva di alcun' altra scusa se non di quelle che la legge ammette espressamente. — Così, non è ammessibile la scusa che l'assenza del vetturale aveva per causa il carico della vettura, e che del resto esso non ha cagionato alcun accidente. — È il caso di applicare lo pene comminate dallo articolo 475, Cod. pen. (Cod. pen. 65.)

Delaunay. — 24 febbraro 1827. — Cass. — S-V. 28. 1. 58. — D. P. 27. 1. 388.

65. — I vetturali possono, quando una strada è impraticabile, passaro sulle proprietà vicine, ancorchè queste proprietà siano foreste reali o foreste dello Stato..., anche dopo la pubblicazione del Codice forestale, che punisce (articolo 147) coloro le cui vetture *son trovate* nelle foreste, fuori le strade ed i cammini ordinarî, e che abolisce (articolo 318) le leggi, i regolamenti, ecc., anteriori, sulla materia delle foreste. (L. 6 ottobre 1791, tit. 2, art. 41; Cod. forest., 147, 218.)

Charpentier. — 16 ag. 1828. — C. Rig. — Compiègne. — S-V. 29. 1. 38. — D. P. 30. 1. 585.

66. — Le vetture pubbliche a destinazione fissa, che non partono a giorni ed ore destinate sono sottoposte, come quelle la cui partenza è regolata periodicamente, al pagamento del decimo del prezzo dei posti stabiliti dagli articoli 68 e 69 della legge dei 9 vend. anno 6.

Plagnol. — 10 prat. anno 13. — Cass. — S-V. 7. 2. 1254. — D. A. 12. 1040.

67. — Colui il quale, *senza esser corriere della valigia*, pel servizio dell'amministrazione delle poste, intraprende il servizio della posta delle lettere, ed impiega a tal servizio una vettura suscettiva di ricevere dei viaggiatori, è sottomesso alla percezione a vantaggio dello Stato, del decimo del prezzo dei posti.

Bégin. — 15 prat. anno 12. — Cass. — S-V. 4. 1. 282. — D. A. 12. 1041.

68. — Colui il quale ha fatto con l'amministrazione delle poste un trattato particolare pel trasporto dei dispacci non può profittare di questa circostanza, per stabilire delle vetture i cui posti son disposti per ricevere viaggiatori, senza esser soggetto al diritto stabilito dalla legge dei 9 vend. anno 6.

Momaers. — 10 aprile 1807. — Cass. — S-V. 7. 2. 1254. — D. A. 4. 186.

69. — Perchè le vetture a destinazione fissa siano soggetti al decimo del prezzo dei posti, non è necessario che siano sospese.

Gérin. — 13 vend. anno 10. — Cass. — S-V. 7. 2. 1253. — D. A. 12. 1040.

70. — Gl' intraprenditori di vetture pubbliche a destinazione fissa debbono il decimo del prezzo dei posti, non solamente pel viaggio, ma ancora pel ritorno.

Trion. — 14 brum. anno 13. — Cass. — S-V. 7. 2. 1256. — D. A. 4. 182.

71. — Le vetture che appartengono ad intraprenditori di vetture pubbliche, como i forgoni che seguono le diligenze e che non trasportano che mercanzie, non sono soggette al diritto del decimo del prezzo dei trasporti. — Vi è luogo a persistere nella eccezione dell'art. 2 del decreto dei 14 frutt. anno 12.

Gli effetti dei viaggiatori, diversi da quelli di cui è uso di accordare il trasporto gratis, sono sottoposti al diritto del decimo, e considerati, a tal riguardo, come mercanzie. — È lo stesso dei commestibili che s'inviano durante l'inverno con le vetture pubbliche, del danaro del tesoro pubblico, della Banca di Francia e del commercio, delle balle di carta e stampe delle diverse amministrazioni, e dei sacchi di processi che son trasportati da una cancelleria ad altra.

Le vetture che partono all'occasione ed a volontà non sono sottomesse al diritto del decimo del prezzo del trasporto degli effetti e delle mercanzie.

1° complim. anno 13. — Avviso del cons. di Stato. — S-V. 7. 2. 1259.

72. — Il diritto del decimo del prezzo dei posti delle vetture pubbliche, non esigibile sui posti d'imperiale, ai termini dell'articolo 68 della legge dei 9 vend. anno 6, non può essere esatto sopra i posti detti *banchi* d'*imperiale*, dopo il loro ristabilimento con l'ordinanza dei 4 febbraro 1820. (L. 25 marzo 1817, art. 112.)

Le diligenze reali. — 13 agosto 1823. — Cass. — Parigi. — S-V. 24. 1. 41. — D. A. 12. 1040.

73. — *Fu giudicato in senso contrario*; i posti detti *banchi* d'*imperiale* delle vetture pubbliche sono, come tutti gli altri posti, sottomessi all'imposta d'un decimo del loro prezzo a vantaggio dell'amministrazione delle contribuzioni indirette: la disposizione dell'articolo 68 della legge dei 9 vend. anno 6 è stata abrogata in questo punto dagli articoli 116 e 117 della legge dei 25 marzo 1817.

Le diligenze reali. — 10 gennaro 1829. — C. Rig. — (Cam. riunite.) — Chartres. — S-V. 29. 1. 56. — D. P. 29. 1. 101.

74. — Le vetture da nolo, che si tengono in piazza, son soggette ad un diritto fisso determinato, in ragione del numero delle ruote e dei posti.

24 nev. anno 13. — Cass. — S-V. 20. 1. 511. — D. A. 4. 185.

75. — La legge dei 9 vend. anno 6, che impone ad ogni intraprenditore di vetture l'obbligo di pagare un dritto annuale per ciascuna delle sue vetture, si applica ai proprietari di fiacri.

L'amministrazione dei diritti riuniti. — 11 agosto 1806. — Cass. — Bruxelles. — S-V. 6. 2. 735. — D. A. 4. 185.

76. — Il diritto del decimo del prezzo dei posti, imposto sulle vetture pubbliche che trasportano viaggiatori, è dovuto dai commessionari o dai proprietari d'una ferrovia che vi fanno circolare vetture destinate al trasporto dei viaggiatori, come da tutti gli altri intraprenditori di vetture pubbliche: la tassa colpisce l'industria, astrazione fatta dei luoghi percorsi. (L. 25 marzo 1817, art. 112)

La comp. Seguin e Biot. 1° ag. 1833. — C. Rig. — Lione. — S-V. 33. 1. 531. — D. P. 33. 1. 328. — V. la decis. d'appello. — S-V. 33. 2. 150.

77. — I diritti sul prezzo dei posti dovuti dalle vetture pubbliche non sono dovuti dai battelli a vapore che fanno viaggi marittimi.

17 maggio 1838. — Caen. — (C. Rig.)

78. — Le *mange* pagate dai viaggiatori pel conduttore ed i postiglioni non sono sottomesse all'imposta del decimo, come faciente parte del prezzo del posto, se queste *mange* son puramente facoltative per parte dei viaggiatori, e rimesse realmente ai conduttori o ai postiglioni. (L. 25 marzo 1817, art. 116.)

Galline. — 28 nov. 1835. — C. Rig. — Lione. — S-V. 35. 1. 898. — D. P. 36. 2. 26.

79. — Del resto, allorchè i giudici han deciso che le *mange* non sono che *facoltative*, questa quistione di fatto non può esser conte-

stata innanzi alla Corte di cassazione, se il contrario non è stabilito col processo verbale dei preposti dell'amministrazione delle contribuzioni indirette.

La stessa decisione di sopra.

80. — La sovvenzione di guerra d'un decimo per franco stabilito dalla legge dei 6 prat. anno 7, sull'imposta del decimo del prezzo dei posti delle vetture pubbliche, è soppressa dall'ordinanza dei 27 aprile 1814, come quella stabilita dal decreto degli 11 novembre 1813 sull'imposta del decimo del prezzo di trasporto delle mercanzie.

L'amministrazione delle contrib. indir. — 3 marzo 1817. — C. Rig. — Senna. — S-V. 18, 1. 7. — D. A. 4. 192.

81. — *Fu giudicato ancora* che la sovvenzione di guerra d'un decimo per franco, sull'imposta del decimo del prezzo dei posti delle vetture pubbliche, creata con la legge dei 6 prat. anno 7, e soppressa con l'ordinanza dei 27 aprile 1814, non è stata ristabilita; la legge dei 21 dicembre seguente non ha fatto che mantenere i diritti esistenti al momento della sua promulgazione.

L'amministrazione delle contrib. indir. — 6 luglio 1818. — C. Rig. — Senna. — S-V. 18. 1. 311. — D. A. 4. 193.

— Sulla indennità dovuta dalle vetture pubbliche ai maestri di posta, V. *Maestro di posta*.

VIZIO REDIBITORIO. — V. *Vendita*.

INDICAZIONE ALFABETICA

—

—

§ 1. — *Caratteri dei vizi redibitori.*

NOZIONI GENERALI

1. — Si disegnano sotto il nome di *vizi redibitorî*, i difetti della cosa venduta che danno luogo ad un'azione di garantia contra il venditore. Bisogna perciò che questi difetti abbiano avuto esistenza al momento della vendita, che siano nascosti e che rendano la cosa venduta impropria all' uso al quale si destina, o che ne diminuiscano talmente l'uso, che il compratore non l'avrebbe acquistata, o non ne avrebbe dato che un prezzo minore, se li avesse conosciuti. (C. civ. 1641.) (1)

2. — È della natura del vizio redibitorio di esser nascosto nei primi momenti, e di non manifestarsi che in capo a qualche giorno, o qualche volta al momento in cui si fa uso della cosa. (Pardessus, n. 284.) — Da ciò segue che la verificazione fatta dal compratore al momento della compra o della tradizione non impedisce che sia ammessibile a querelarsi, se il vizio fosse di natura a non manifestarsi subito. (Pardessus, *ivi*.)

3. — Ma non vi è vizio redibitorio allorchè è stato possibile al compratore di riconoscere i difetti della cosa venduta al momento della tradizione. (Cod. civ., 1642.) (2) — Così, dei becchi o delle macchie a stoffe non costituiscono un vizio redibitorio. (Duvergier, n. 391; con-

(1) LL. civ., art. 1487. — Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta da' vizi occulti che la rendono non atta all' uso cui è destinata, o che diminuiscono talmente questo uso, che se il compratore gli avesse conosciuti, o non l'avrebbe comperata, o avrebbe offerto un prezzo minore.

(2) LL. civ., art. 1488. — Il venditore non è tenuto pe' vizi apparenti che il compratore avrebbe potuto da sè stesso conoscere.

tra, Pardessus, n. 284: quest'ultimo autore è per questa decisione, in opposizione al principio che stabilisce egli medesimo quì sopra, n. 2.)

4. — Così ancora, un quadro non sarebbe affetto da un vizio redibitorio, se, comprato col pensiere che è di un artista celebre, fosse di un pittore ordinario. (Duvergier, n. 390.) — V. *Vendita*, n. 247.

5. — Non bisogna confondere la mancanza di certe qualità con la presenza del difetto che costituisce il vizio redibitorio: la mancanza di qualità o l'esistenza di una qualità inferiore a quella che si attende, o che è annunziata, non dà luogo alla risoluzione della vendita che quando la qualità che manca è stata stipulata come condizione espressa del contratto.— Al contrario il vizio redibitorio, sol perchè esiste, dà luogo alla risoluzione della vendita, senza che vi sia bisogno di stipulazione a tal riguardo. (Duvergier, numero 390.).

6. — Benchè un vizio sia riparabile, non dà meno luogo all'azione redibitoria, se è di natura, mentre sussiste, a render la cosa impropria all'uso al quale è destinata, o a diminuire quest'uso. (*Ivi*, n. 394.)

7. — Il venditore è tenuto dei vizî nascosti, quando anche non li avesse conosciuti. (Cod. civ., 1643.) (1) — Egli può tuttavia stipulare la non garantia del vizî che ignora (*ivi*.); ma se si provasse che li ha conosciuti, questa stipulazione non potrebbe sottrarlo dalla garantia. (Duvergier, n. 400.)

8. — Osserviamo ancora che tutti i vizî occulti non sono vizî redibitorî. Così, vi sono delle mercanzie le quali, per loro natura, sono soggette a deteriorarsi, senza che uno se ne avveda, senza che lo si possa dire precisamente a quel momento; in questo caso, non vi è luogo a redibizione, se l'uso non lo autorizzi. — V. *appresso*, n. 21.

9. — Infine, il venditore non è tenuto ad alcuna garantia, se, al momento delle vendite, il compratore ha conosciuto egli medesimo il vizio della cosa, comunque sia occulto. (Duvergier, num. 393.) La pruova di questa circostanza può risultare sovente dalla viltà del prezzo.

10. — Perchè vi sia luogo a garantia, a causa del vizio redibitorio, bisogna che l'identità delle cose sia confessata o cumprovata. (Pardessus, n. 284.) — V. *appresso*, n. 15.

11. — È soprattutto negli animali domestici di cui si fa commercio, come i cavalli, il bestiame, che si incontrano il più frequentemente vizî redibitorî.

12. — Il Codice civile (articoli 1625, 1641, 1648) (2) si era riferito agli usi locali per determinare quali vizî erano riputati redibitorî; ma una legge recente dei 20 maggio 1838 (3) ha determinato di una maniera speciale ed assoluta i vizî redibitorî degli animali domestici, di modo che oggi non vi è più luogo a ricorrere agli usi che pei vizî redibitorî che riguardano le altre mercanzie. — V. *Tara*.

13. — Secondo questa legge son riputati vizî redibitorî, e danno solo apertura ad un'azione di garantia, nelle vendite di animali domestici quì appresso nominati, senza distinzione delle località in cui le vendite ed i cambî hanno avuto luogo, le malattie o i difetti seguenti, cioè:

Pel cavallo, l'asino, ed il mulo, la flussione periodica degli occhi, l'epilessia o il mal caduco, la morva, il farcino, le malattie antiche di petto, l'immobilità, la bolsaggine, il rantolo cronico, il tic senza i denti logorati, le ernie inguinali intermittenti, lo zoppicamento intermittente per causa di vecchi mali. (L. 20 maggio 1838, art. 1.)

13 bis. — La malattia antica di petto è un vizio redibitorio, ancorchè l'animale non sia morto nei dodici giorni della vendita. — *Ris. impl.*

Specialmente: I giudici possono ammettere l'azione redibitoria contro la vendita di un cavallo, quando è stato comprovato con una perizia fatta nei termini di garantia, che fosse affetto da una malattia cronica del petto; ancorchè una seconda perizia, che ha avuto luogo più mesi dopo, abbia comprovato la guarigione del cavallo.

(1) LL. civ., art. 1489. — È tenuto pe' vizî occulti, quando anche non gli fossero noti, eccettochè se avesse stipulato di non essere in tal caso tenuto ad alcuna garantia.

(2) Ivi, art. 1471, 1487, 1494.

(3) V. le annotazioni su questa legge nella nostra *Raccolta generale*, t. 38, 2, 237.

Una malattia *cronica* del petto costituisce un vizio redibitorio pel cavallo, come la malattia *antica* del petto: queste espressioni sono equipollenti. — *Ris. impl.* (L. 20 maggio 1838, art. 1.)

Lazare. — 22 nov. 1842. — C. Rig. — Trib. comm. Bar-le-Duc. — S-V. 43. 1. 58.

13 ter. — Nel caso di vendita di due cavalli da tiro, il vizio redibitorio di cui è affetto uno dei due cavalli è sufficiente per far pronunziare la risoluzione della vendita anche a riguardo dell' altro. (Cod. civ., 1641.) (1)

Dufonteny. — 22 febbraro 1839. — Parigi. — S-V. 39. 2. 323.

13 quat. — Allorchè vendendo un cavallo il venditore ha garantito ogni specie di zoppicamento, l'acquirente è ammesso a dimandare la nullità della vendita per uno zoppicamento dichiarato senza causa apparente, benchè la legge non metta nel rango dei vizi redibitori che lo zoppicamento intermittente per causa di vecchi mali. (L. 20 maggio 1838, art. 1.)

Vaussard. — 24 agosto 1842. — Rouen. — S-V. 43. 2. 51.

14. — ***Per la specie bovina,*** **la tisi polmonare, l'epilessia o mal caduco, le conseguenze della secondina, ed il riversamento della vagina o dell' utero, dopo il parto, presso il venditore. (*Ivi.*)**

14 bis. — Gli antichi regolamenti e le ordinanze che dichiarano i mercatanti forestieri che tengono i mercati di Poissy e Sceaux responsabili verso i beccai di Parigi della morte dei bovi da essi venduti, avvenuta nei nove giorni della vendita, per *ogni specie* di malattia, sono ancora in vigore; essi non sono stati abrogati dalla legge dei 20 maggio 1838 sopra i vizi redibitori.

Doublet. — 19 genn. 1841. — C. Rig. — Parigi. — S-V. 41. 1. 242. — V. la decisione di Parigi dei 18 maggio 1839. — S-V. 39. 2. 357.

15. — ***Per la specie pecorina,*** **il morbo detto fuoco di S. Antonio: questa malattia riconosciuta presso un solo animale produce la redibizione di tutta la mandra. Ma la redibizione non ha luogo che se la mandra porti il marchio del venditore. — Il sangue di milza: questa malattia non produce la redibizione della mandra, che quando, nel termine di garantia, la perdita comprovata si elevi almeno al quindicesimo degli animali comprati. — In quest'ultimo caso, la redibizione non ha luogo che se la mandra porti il marchio del venditore. (*Ivi.*)**

16. — Osserviamo tuttavia che, nel caso suddetto, ed ancorchè il quindicesimo della mandra non essendo affetto, non vi sia luogo o redibizinne della mandra intiera, vi è luogo nondimeno a redibizione delle bestie che si trovano affette dal vizio, e per conseguente a diminuzione del prezzo per ogni bestia resa. (V. Duvergier, sull'art. 1° della legge dei 20 maggio 1838, nota 4.)

17. — È lo stesso se alcune bestie solamente sono state comprate, e non una intiera mandra.

18. — La nuova legge non ammette alcun vizio redibitorio per i porci: la lebbrosia medesima che era stata dapprima ammessa, è stata in seguito respinta dalla uomenclatura, a causa della facilità che vi è a riconoscere l'esistenza di questa malattia, ed anche a causa della difficoltà di comprovare la identità degli animali che ne sono affetti. (Duvergier, sull'art. 1° della legge dei 20 maggio 1838, nota 3.)

19. — Se, nella durata dei termini fissati per l' esercizio dell'azione di garantia, l'animale perisce, il venditore non è tenuto alla garontia, ammeno che il compratore non pruovi che la perdita dell'animale provviene da una delle malattie suddette. (L. 20 maggio 1838, art. 7.)

20. — Il venditore è dispensatn da garantia risultante dalla morva e dal farcino, pel cavallo, l'asino ed il mulo e dal morbo detto fuoco di S. Antonio per la specie pecorina se pruova che l'animale, dopo la tradizione, è stato messo in contatto con animali affetti da tali malattie. (*Ivi*, art. 8.)

GIURISPRUDENZA

21. — In generale, perchè vi sia vizio redibitorio, nel senso dell'articolo 1648, Codice civ. (2), non basta che vi sia *vizio occulto* che toglie della *bellezza* o del *valore*, bisogna (secondo il voto dell' articolo 1641) (3) che il vizio occulto renda la cosa più o meno impropria al servizio o all'uso al quale è destinata.

Souchy. — 22 novembre 1826. — Caca. — S-V. 27. 2. 223. — D. P. 33. 2. 143.

(1) LL. civ., art. 1487. — V. pag. 684 n. 1.
(2) LL. civ., art. 1494.

(3) Ivi, art. 1487.

21 bis. — L'azione per vizi redibitori esiste in materia di vendite d'immobili, come in materia di vendite di mobili. (C. civ., 1641.)(1)

Crottet. — 18 novembre 1843. — Bourges. — S-V. 44. 2. 347.

22. — Gli articoli 1641 e 1644 (2), concernenti la garantia dei difetti della cosa venduta, si applicano alle vendite di cose commerciali. Così, il mercatante il quale, senza precedente verificazione, compra delle stoffe, può fare annullare la vendita, se vi scopra vizi occulti.

Boutigny. — 11 dic. 1806. — Rouen. — S-V. 7. 2. 10. — D. A. 12. 888.

23. — La consegna d'una *quantità* di mercanzie *minore* di quella venduta (per esempio la consegna di pezze di stoffe che non avessero il numero di aune indicato nella convenzione), non costituisce un *vizio occulto* nel senso dell'articolo 1641, Cod. civ. (3), che dà luogo a garantia per parte del venditore. — Se dunque l'acquirente ha ricevuto delle mercanzie senza verificarne la quantità non può più ricorrere contra il venditore. Invano invocherebbe l'uso in cui fosse il commercio di non verificare la specie di mercanzie di cui si tratta.

Soucaret. — 25 apr. 1828. — Bordeaux. — S-V. 28. 2. 258. — D. P. 28. 2. 156.

24. — L'azione redibitoria può essere intentata dal compratore contro il fabbricante di seterie anche nel caso in cui i difetti provvengano dalla fabbricazione o dalla tintura e non si manifestino che dopo la vendita, la consegna ed il pagamento.

Tavernier. — 22 maggio 1838. — Trib. di comm. di Parigi. — Gazzetta del 4 luglio.

—

§ 2. — *Azione di garantia risultante dai vizi redibitori.*

NOZIONI GENERALI

25. — L'azione di garantia che la legge dà al compratore contra il venditore per causa dei vizi redibitori è di due specie: 1° l'*azione redibitoria* propriamente detta, per mezzo della quale il compratore può dimandare la risoluzione della vendita, rendendo la cosa, e facendosi restituire il prezzo ; 2° l'azione *quanti minoris*, o per diminuzione di prezzo, per mezzo della quale il compratore, ritenendo la cosa, può farsi rendere una parte del prezzo a giudizio de' periti. (Cod. civ., 1644.) (4)

Il compratore ha la scelta fra queste due azioni; ma quando succumbe sull'uno, non può ricorrere all'altra. (Duvergier, n. 409.)

25 bis. — Nelle vendite di mercanzie sopra campione, la risoluzione della vendita non può essere dimandata per vizio occulto risultante dalla presenza di sostanze straniere nella mercanzia, che ne diminuiscono il valore, quando la mercanzia è conforme al campione, e d'altronde il campione essendo restato per qualche tempo prima del contratto nelle mani del compratore, questi abbia potuto farne l'analisi e comprovarne con tal mezzo la quantità del calo. (Cod. civ., 1641, 1642.) (5)

In ogni caso, la presenza di corpi estranei in una mercanzia che ne diminuiscono il valore non costituisce un vizio nascosto, allorchè questi corpi estranei esistano sempre in maggiore o in minore quantità nella mercanzia di tale specie. (*Ivi.*)

Il compratore non può, in queste circostanze, dimandare la risoluzione della vendita, allorchè il venditore non gli ha garantito una quantità di prodotto netto superiore a quella che dà la mercanzia comprata. (Cod. civ., 1643.) (6)

Taxy. — 15 novembre 1843. — Aix. — S-V. 44. 2. 255. — V. ancora l'articolo *Vendita commerciale*, § 1.°

26. — Tuttavia, l'azione di riduzione del prezzo autorizzata dall'articolo 1644, Cod. civ. (7), non può essere esercitata nelle vendite e nelle permute degli animali designati qui sopra, n. 13 e seg.: l'azione redibitoria propriamente detta è solamente ammessa per ogni caso d'animale. V. *sopra*, n. 16. (L. 20 maggio 1838, art. 2.)

27. — Allorchè per effetto dell'azion redibitoria la vendita è risoluta, le cose debbono essere rimesse allo stesso e simile stato in cui erano prima della vendita, cioè il venditore è obbligato a ri-

(1) LL. civ., art. 1487.
(2) Ivi, art. 1487 e 1490.
(3) Ivi, art. 1487.
(4) LL. civ., art. 1490. — Il compratore nei casi contenuti negli articoli 1471 e 1473 ha la scelta di restituire la cosa e farsi rendere il prezzo, o di ritenerla e di farsi rendere una parte del prezzo, a giudizio de' periti.
(5) Ivi, art. 1487, 1488.
(6) Ivi, art. 1489.
(7) Ivi, art. 1490.

prendera la cosa, ed a restituire il prezzo. (Duvergier, n. 410.)

28. — Se il venditore conosceva i vizî della cosa, o se deve, a causa della sua professione, esser presunto di averli conosciuti, è tenuto, oltre della restituzione del prezzo che ne ha ricevuto, di tutti i danni ed interessi verso il compratore. (Cod. civ., 1149, 1382 e 1645 (1); Zachariae, t. 2, p. 530.

Se il venditore ignorava i vizî della cosa, non è tenuto che alla restituzione del prezzo ed a rimborsare all' acquirente le spese occasionate dalla vendita. (Cod. civ., 1646.) (2)

28 bis. — L'esistenza, sopra bestiami venduti, di malattie contaggiose non comprese fra i vizî redibitorî, enumerati dalla legge, non apre al compratore un'azione di danni ed interessi contra il venditore, allorchè, d'altronde, costui, non ha impiegato alcuna manovra fraudolenta per ingannare il compratore.

Moreux. — 11 gennaro 1842. — Nancy.— S-V. 43. 2. 1.

29. — Se la cosa che aveva vizî è perita in seguito della sua cattiva qualità, la perdita è pel venditore, che non è meno tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, e se vi è luogo, a danni ed interessi. (Cod. civ., 1647.) (3)

Ma se la perdita è avvenuta per caso fortuito, essa è per conto del compratore. (*Ivi*.) (4) — Essa è ancora a più forte ragione a suo conto se è per sua colpa che la cosa è perita.

30. — I vizî redibitorî d'una porzione fanno rescindere pel tutto la vendita di una stessa specie di mercanzia. (Pardessus, n. 284; Duvergier, n. 413.) — V. nondimeno *sopra*, n. 15.

31. — La regola è applicabile quando si tratta di mercanzie componente un tutto indivisibile o di cui qualche parte sembra essere stato il motivo determinante della compra. — Ciò ha luogo pure nella vendita degli animali destinati agli usi domestici. Così, colui che compra due cavalli o due bovi nella veduta di attaccarli assieme può esercitare l'azione redibitoria per le due bestie, ancorchè una sola sia affetta dal vizio che vi dà luogo. (Duvergier, sull' articolo 1° della legge dei 20 maggio 1838, nota 5.)

32. — L'azione redibitoria non ha luogo per le vendite fatte per autorità di giustizia. (Cod. civ., 1648.) (5)

—

§ 3. — *Termini per intentare l' azione di garantia.*

NOZIONI GENERALI

33. — L' azione risultante dai vizî redibitorî deve essere intentata dall' acquirente, in un breve termine, secondo la natura dei vizî redibitorî, e l'uso del luogo in cui la vendita è stata fatta. (Cod. civ., art. 1648) (6), o se l' uso non ha fissato alcun termine, in quello che è impartito dai tribunali. (Duvergier, n. 404.)

34. — Ma, quando si tratta degli animali menzionati nella legge del 20 maggio 1838 (V. *sopra*, n. 13 e seg.) il termine per intentare l'azione redibitoria è, senza riguardo agli usi antichi ed ai luoghi, di trenta giorni pe' casi di flussione periodica degli occhi e d'epilessia o mal caduco; di nove giorni per tutti gli altri casi. (L. 20 maggio 1838, art. 3.)

35. — Questo termine comincia a correre, non dal giorno della vendita, ma

(1) LL. civ., art. 1103. — I danni ed interessi sono in generale dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato; salve le modificazioni ed eccezioni qui appresso spiegate.

Art. 1336. — Ogni fatto qualunque dell' uomo, che arreca danno ad altrui, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

Art. 1491. — Se il venditore conosceva i vizî della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore.

(2) Ivi, art. 1492. — Se il venditore ignorava i vizî della cosa, non sarà tenuto, se non alla restituzione del prezzo, ed a rimborsare al compratore le spese fatte per occasione della vendita.

(3) Ivi, art. 1493. — Se la cosa difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita va a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo ed alle altre indennità spiegate ne' due articoli precedenti.

(4) Ivi, lo stesso articolo, comma 2° — Ma la perdita avvenuta per caso fortuito è a carico del compratore.

(5) Ivi, art. 1495. — L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

(6) Ivi, art. 1494. — L'azione redibitoria che risulta da' vizî della cosa, dee proporsi dal compratore fra un breve termine, secondo la qualità dei vizî e la consuetudine del luogo dove è stata fatta la vendita.

dal giorno fissato per la consegna e non comprende questo giorno. (*Ivi*, art. 3.)— Se la consegna dell'animale è stata effettuata, o se è stato condotto dopo la consegna e nel termine di garantia, fuori del luogo del domicilio del venditore, i termini sono aumentati di un giorno per cinque miriametri di distanza dal domicilio del venditore, al luogo in cui l'animale si trova. (*Ivi*, art. 4.)

36. — Negli altri casi, cioè quando trattasi dello vendita di mercanzie puramente materiali o inanimate, è secondo gli usi locali che bisogna decidere se il termine di garantia deve cominciare a correre dal giorno in cui il vizio è stato scoverto, dal giorno della vendita, o dal giorno della tradizione, nei casi in cui la vendita e la tradizione non sono state simultanee. (Duvergier, n. 405; Favord, v° *Venditore*, sez. 2, § 2, n. 6.) Ma in mancanza di usi locali, il termine deve cominciare a correre dal giorno della vendita, sia che la tradizione abbia avuto luogo allo stesso momento, sia che non abbia avuto luogo che più tardi, poichè a partire dalla vendita, e solvo eccezione (V. *Vendita*, § 6), la cosa venduta è a rischio del compratore. (Duvergier, *ivi*, *contra*, Troplong. 588.)

37. — Nelle vendite d'animali regolate dalla legge dei 20 maggio 1838, il venditore, a pena di essere inammessibile, è tenuto a provocare nei termini stabiliti quì sopra, n. 34 e 35, la nomina di periti incaricati di distendere processo verbale: una dimanda deve essere a tale effetto presentata al giudice di pace del luogo in cui si trova l'animale, e questo giudice deve nominare immediotamente, secondo l'esigenza dei casi uno o tre periti incaricati di operare nel più breve termine. (L. 20 maggio 1838, art. 5.)— Il processo verbale dei periti è in seguito rimesso alla parte che ha chiesto la perizia. (V. Duvergier, sull'articolo 5° della legge, nota 1.ª) — V. *appresso*, n. 45 e seg.

37 bis. — Gli articoli 3 e 5 della legge dei 20 maggio 1838 secondo i quali la dimanda di nullità d'una vendita di animali per causa di vizî redibitorî, come la dimanda di nomina di periti, debbono essere formate in certi termini stabiliti, non si oppongono, nel caso in cui una prima perizia è annullata per vizî di forma, da potere i giudici ordinarne una nuova, benchè tali termini si trovino allora scorsi.

Vaussard. — 24 agosto 1842. — Rouen. — S-V. 43. 2. 51.

37 ter. — I periti nominati nel fine di comprovare vizî redibitorî nelle vendite di animali debbono, a pena di nullità, prestare giuramento. (Cod. proc., 305, 325 (1); L. 20 maggio 1838, art. 5.)

La stessa decisione di sopra.

37 quat. — Gli artisti veterinarî nominati per periti dal tribunale di commercio, in virtù dell'ordinanza di polizia dei 26 marzo 1830, all'effetto di comprovare le cause della morte naturale dei bestiami comprati dai beccai di Parigi nei mercati di Sceaux e di Poissy, e morti nei nove giorni dalla compra, debbono prestar giuramento prima di procedere alle loro operazioni.

Avice. — 29 aprile 1844. — C. Rig. — Trib. di Versailles. — S-V. 44. 1. 442.

38. — La dimonda dispensata dal preliminare della conciliozione è in seguito portata innanzi al giudice competente, secondo i luoghi, la natura della vendita o lo stato delle persone; è poi istruito e giudicato come materia sommaria. (L. *sopra*, art. 6.)

39. — In tutti gli altri casi, il vizio può essere comprovato, sia da periti nominati dal presidente del tribunale di commercio, sia dal giudice di pace: e non è necessario che vi sia una perizia contraddittoria dopo l'introduzione della dimanda. (Pardessus, n. 284.)

40. — Sol perchè l'azione redibitoria è stata intentata nel breve termine accordato dalla legge o dall'uso, vi è presunzione che il vizio riconosciuto esisteva al momento della veodita, salvo al venditore a provare il contrario. (Pardessus, n. 284; Duvergier, n. 403.) — V. *appresso*, n. 51 e seg.

41. — Allorchè il compratore si contenta di una diminuzione di prezzo o di danni ed interessi, questi son fissati dai giudici, avuto riguardo alla importanza del vizio.

42. — Osserviamo infine che, secondo la nuova legge, l'azione redibitoria è ammessa non solamente in moteria di vendita di animali, ma ancora in moterla di combio; ora, vi è la stessa ragione perchè debba essere ricevuta quondo il cam-

(1) LL. proc. civ., art. 399, 419.

bio versi sopra altre mercanzie: in questo caso, il cambio si trova risoluto, cioè ciascuna delle parti riprende la cosa che aveva dato. Se colui contra il quale l'azione è formate non fosse più padrone della cosa che ha ricevuto, dovrebbe restituirne il valore. (V. Duvergier, nello art. 1° delle legge dei 20 maggio 1838, nota 1.ª)

43. — Del resto, le cause, i termini e le forme dell'azione redibitoria sono le stesse in materia di cambio come in materia di vendita.

43 bis. — Il compratore che non ha intentato nel termine legale l'azione per vizi redibitori, non ha meno il diritto di intervenire come parte civile innanzi al tribunale correzionale sulla istanza esercitata dal ministero pubblico, e di reclamarvi danni ed interessi.

Huet. — 22 novembre 1839. — Rouen. — S-V. 40. 1. 199.

43 ter. — Il compratore che non ha intentato nel termine legale l'azione per vizi redibitori, è decaduto anche dal diritto di formare contra il venditore una dimanda de' danni ed interessi per riparazione del pregiudizio che l'esistenza di tali vizi gli ha cagionato. (L. 20 maggio 1830, art. 3)

Agard. — 23 dicembre 1843. — Aix. — S-V. 44. 2. 303.

GIURISPRUDENZA (1)

44. — Un comune posto altra volta nella giurisdizione di un parlamento, in cui l'uso aveva fissato a nove giorni il termine nel quale dovevano essere intentate le azioni redibitorie, continua ad esser retto da questo uso, benchè, in seguito alla nuova divisione territoriale della Francia che ebbe luogo nel 1789, questo comune si trovi incorporato ad un territorio che faceva parte della giurisdizione di un altro parlamento in cui si seguiva un uso differente.

Sueur. — 13 dicembre 1832. — C. Rig. — Neufchâtel. — S-V. 33. 1. 198. — D. P. 33. 1. 102.

45. — L'azione redibitoria è ammessibile, benchè non sia stata intentata che dopo il termine fissato dall'uso de' luoghi, se, prima dello spirare di questo termine, l'acquirente ha fatto comprovare il vizio redibitorio da persone dell'arte, e lo ha denunziato al venditore.

Gauthier. — 12 marzo 1831. — Bourges. — S-V. 32. 2. 94. — D. P. 31. 2. 194.

45 bis. — Perchè l'azione redibitoria sia ammessibile è sufficiente che l'acquirente, prima dello spirare del termine fissato dalla legge dei 20 maggio 1838, siasi provveduto innanzi al giudice di pace di nomina di un perito all'effetto di comprovare il vizio redibitorio; non è necessario che la citazione per risoluzione della vendita sia stata data al venditore prima dello spirare del termine precitato. (L. 20 maggio 1838, art. 3 e 5.)

Dufonteny. — 22 febbraro 1839. — Parigi. — S-V. 39. 2. 323.

46. — *Fu giudicato al contrario*: perchè l'azione redibitoria sia ammessibile non basta che l'acquirente abbia fatto comprovare il vizio redibitorio da persone dell'arte prima dello spirare del termine fissato dall'uso dei luoghi; bisogna che l'azione stessa sia intentata prima dello spirare di questo termine. Ris. dal tribunale solamente.

Dermigny. — 4 dicembre 1837. — Cass. — Trib. di Laon. — S-V. 38. 1. 549.

46 bis. — *Fu giudicato al contrario*: perchè l'azione redibitoria sia ammessibile non basta che l'acquirente abbia fatto comprovare il vizio redibitorio da persone dell'arte prima dello spirare del termine fissato, sia dalla legge, sia dall'uso; bisogna che la stessa azione sia intentata prima dello spirare di questo termine.

Barthélemy. — 10 luglio 1839. — Cass. — Trib. di Versailles. — S-V. 39. 1. 859.

Id. — Pelletier. — 23 marzo 1840. — Cass. — Trib. di Chartres. — S-V. 40. 1. 431.

47. — L'azione redibitoria può, secondo la natura del vizio redibitorio, essere ammessa dopo lo spirare del termine fissato dall'uso nel luogo della vendita.

Brouchot. — 4 agosto 1834. — Parigi. — S-V. 36. 2. 555. — D. P. 37. 2. 46.

48. — In materia di vizi redibitori, l'azione ricursoria del primo compratore, citato da un secondo compratore, deve, a pena di decadenza, essere intentata contro il primo venditore nel termine fissato dall'uso dei luoghi per la durata dell'azione redibitoria; non sarebbe sufficiente che prima dello spirare di questo termine il vizio redibitorio fosse stato comprovato con un processo verbale.

Delaboulaye. — 18 marzo 1833. — Cass. — Saumur. — S-V. 33. 1. 277. — D. P. 33. 1. 175.

Capelle. — 19 marzo 1833. — Cass. — S-V. 33. 1. 278. — D. P. 33. 1. 176.

49. — La sentenza che dichiara che un'azione redibitoria non è ammessibile perchè è stata formata tardivamente deve far conoscere

(1) Le regole date dalla giurisprudenza in questo paragrafo non hanno applicazione che quando non sono contrarie alle regole sulle vendite d'animali, tracciate dalla legge dei 20 maggio 1838. (V. n. 13 e seg.) N. A.

l'uso seguito a tal riguardo nel luogo della vendita.

Dermigny. — 4 dicembre 1837. — Cass. — S-V. 38. 1. 549.

50. — Il termine dell'azione di rescissione della vendita per vizi redibitori corre dal giorno della *vendita*, e non solamente dal giorno della *consegna*, allorchè la vendita ha avuto luogo in fiera, se la consegna non è stata ritardata che in seguito di una convenzione tra le parti. — Almeno, non vi è luogo a cassare la sentenza che decide così con valutazione delle circostanze della causa.

Rivoire. — 17 marzo 1829. — C. Rig. — Pontoise. — S-V. 29. 1. 139. — D. P. 29. 1. 366. (1)

51. — Quando l'azione redibitoria è esercitata nel tempo prescritto, la presunzione legale è che il vizio redibitorio comprovato esisteva al tempo della vendita.

Laplanche. — 13 luglio 1808. — Besançon. — S-V. 9. 2. 298. — D. A. 12. 890.

52. — *Fu deciso in senso contrario*, che il compratore deve sempre provare che il vizio di cui si querela esisteva all'epoca della vendita.

Cogels. — 29 mess. anno 13. — Bruxelles. — S-V. 5. 2. 538. — D. A. 12. 890.

53. — *Fu giudicato ancora che* l'azione redibitoria, nei casi in cui non è limitata dall'uso ad un certo termine, non è ammessibile per parte del compratore, che quando pruovi che il vizio della cosa venduta esisteva al momento della vendita. In questo caso, la presunzione della buona qualità della cosa venduta, al tempo della vendita, è in favore del venditore, sino a pruova contraria per parte dell'acquirente.

Foa. — 23 giugno 1835. — C. Rig. — Aix. — S-V. 35. 1. 617. — D. P. 35. 1. 314.

(1) V. *sopra*, n. 35 la regola contraria per gli animali specificati nella legge dei 20 maggio 1838. N. A.

FINE.

CODICE DI COMMERCIO (1)

LIBRO PRIMO

DEL COMMERCIO IN GENERALE.

(Tit. I.° — VII.° *Legge decretata li 10 settembre 1807, promulgata li 20.* — Tit. VIII.° *Legge decretata li 11, promulgata li 21.*)

(Nota. I rinvii degli articoli del Codice di commercio son fatti agli articoli del Dizionario (*nozioni generali*) che vi corrispondono e che ne sono il comentario. Quanto alle nozioni di giurisprudenza, il lettore vi sarà condotto dai rinvii posti in seguito ad ogni numero delle nozioni generali.)

(Nota dei Traduttori. A fianco ad ogni articolo del Codice di commercio francese vi sarà il numero corrispondente all' articolo della nostre Leggi di eccezione per gli affari di commercio.

Tutte le note in piè di pagina sono degli autori, allorchè non saranno seguite dalle iniziali. N. T.

TITOLO PRIMO

DEI COMMERCIANTI.

2 Art. 1. Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio, e ne fanno la loro professione abituale (2).

6 2. Ogni minore emancipato dell'uno e dell' altro sesso, di diciotto anni compiuti, che vorrà profittare della facoltà che gli accorda l' articolo 487 del Codice civile, di esercitare il commercio, non potrà cominciarne le operazioni, nè esser riputato maggiore, quanto agli obblighi da lui contratti per fatti di commercio, 1° se non è stato precedentemonte autorizzato da suo padre, o da sua madre, o, in mancanza del padre e della madre, da una deliberazione del consiglio di famiglia, omologata dal tribunale civile; 2° se, inoltre, l' atto di autorizzazione non è stato registrato ed affisso al tribunale di commercio del luogo in cui il minore vuole stabilire il suo domicilio (3).

6 3. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile ai minori anche non commercianti, a riguardo di tutti i fatti che sono dichiarati fatti di commercio dalle disposizioni degli articoli 632 e 633 (4).

4. La donna non può essere mercantessa pubblica senza il consenso di suo marito (5). 8

5. La donna, se è mercantessa pubblica, può, senza l'autorizzazione di suo marito, obbligarsi per ciò che concerne il suo negozio; e, nel detto caso, ella obbliga pure suo marito, se vi è comunione tra loro. 9

Essa non è riputata mercantessa pubblica, se non fa che dettagliare le mercanzie del commercio di suo marito; non è riputata tale che quando fa un commercio separato.

6. I minori mercatanti, autorizzati come è detto di sopra, possono obbligare ed ipotecare i loro immobili (6). 7

Eglino possono ancora alienarli, ma seguendo le formalità prescritte dagli articoli 457 e seguenti del Codice civile.

7. Le donne mercantesse pubbliche possono egualmente obbligare, ipotecare ed alienare i loro immobili. 11

Tuttavia i loro beni stipulati dotali, quando sono maritate sotto il regime dotale, non possono essere ipotecati nè alienati che nei casi determinati, e con le forme regolate dal Codice civile (7).

(1) Il Codice di commercio è esecutorio a contare dal 1° gennaro 1808. — V. alla fine del Codice, la legge dei 15 settembre 1807; ed i motivi di questa legge, S-V. 7. 2. 634.

Le disposizioni del Codice civile formano il diritto comune per le convenzioni fatte in materia di commercio e non regolate da disposizioni speciali. — Scelera e Poussard. — 11 dicembre 1806. — Rouen. — S-V. 7. 2. 40.

Id. — Isaac Levi. — 5 febb. 1812. — Cass. — Saverne. — S-V. 12. 1. 228.

(2) V. Atto di commercio, Agente d'affari, n. 2 e seg.; Agente di cambio, n. 26; Albergatore, 2 e seg.; Banchiere, n. 2; Beccaio, n. 2; Panattiere, n. 1; Cambiatore, n. 4; Commerciante, Commesso, n. 2 e seg.; Commesso viaggiatore, Commessionato, n. 3 e seg.; Competenza. Sensale, n. 20; Intraprenditore di trasporti, Intraprenditore di lavori, n. 2 e 5, Fabbricante, Fattore. Stampatore e Libraro, n. 2 e 21; Operaio, n. 24; Patenti, Pesca, n. 2; Farmacia, n. 2; Tribunale di commercio, § 2.

(3) V. Minore; V. pure Lettera di cambio, n. 9 e 419, ed Arresto personale, n. 12 e seg.; e 122.

(4) V. Atto di commercio.

(5) V. Donna; V. pure Atto sotto firma privata, n. 9 e seg., 22 e seg., 30, ed Arresto personale, n. 8 e seg.; 18, 56 e seg., 95.

(6) V. Minore, n. 8 e seg.

(7) V. Donna, n. 11 e seg.

TITOLO II.

DEI LIBRI DI COMMERCIO.

16 8. Ogni commerciante è obbligato a tenere
17 un libro giornale che *presenti*, giorno per giorno, i suoi debiti attivi e passivi, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, le accettazioni o le girate d' effetti, e generalmente tutto ciò che riceve e paga, a qualunquesiasi titolo; e che *enunzii*, mese per mese, le somme impiegate al mantenimento della sua casa: il tutto indipendentemente dagli altri libri usati nel commercio, ma che non sono indispensabili (1).

È obbligato di conservare in fascicoli le lettere missive che riceve, e di copiare sopra un registro quelle che invia (2).

17 9. È obbligato di fare, ogni anno, sotto forma privata, un inventario dei suoi effetti mobili ed immobili, e de' suoi debiti attivi e passivi, e di copiarlo, anno per anno, sopra un registro speciale a ciò destinato (3).

18 10. Il libro giornale ed il libro degli inventari saranno numerati e cifrati una volta all'anno. Il libro di copie di lettere non sarà sottoposto a tale formalità.

Tutti saranno tenuti per ordine di date, senza spazi in bianco, nè lacune, nè postille in margine (4).

19 11. I libri che debbono tenersi in forza de-
20 gli articoli 8 e 9 saranno numerati, cifrati e vistati sia da uno dei giudici dei tribunali di commercio, sia dal sindaco o da un suo aggiunto, nella forma ordinaria e senza spese. I commercianti saranno obbligati a conservare questi libri per dieci anni (5).

24 12. I libri di commercio, regolarmente tenuti, possono essere ammessi dal giudice a far pruova tra commercianti per fatti di commercio (6).

26 13 I libri che gl' individui esercenti il commercio sono obbligati a tenere, e pe'quali non avranno osservato le formalità suddette e prescritte, non potranno essere esibiti nè far fede in giudizio, a vantaggio di coloro che li avranno tenuti; senza pregiudizio di quanto verrà disposto nel libro *dei Fallimenti e delle Bancherotte* (7).

21 14. La comunicazione dei libri e degli inventari non può essere ordinata in giudizio che negli affari di successione, comunione, divisione di società, ed in caso di fallimento (8).

15. Nel corso di una contestazione, la esibizione dei libri può essere ordinata dal giudice, anche di ufizio, ad effetto di estrarne ciò che concerne la differenza (9). 22

16. In caso che i libri la cui esibizione è offerta, richiesta o ordinata, siano in luoghi lontani dal tribunale adito per l' affare, i giudici possono indirizzare una commessione rogatoria al tribunale di commercio del luogo, o delegare un giudice di pace per prenderne conoscenza, distendere un processo verbale del contenuto, ed inviarlo al tribunale adito per l'affare.

17. Se la parte ai libri della quale si offra 23
di aggiustar fede, si rifiuti ad esibirli, il giudice può deferire il giuramento all' altra parte (10).

TITOLO III.

DELLA SOCIETÀ.

SEZIONE I. — Delle diverse Società, e delle loro Regole.

18. Il contratto di società si regola dal di- 27
ritto civile, dalle leggi particolari al commercio, e dalle convenzioni delle parti (11).

19. La legge riconosce tre specie di so- 28
cietà commerciali;

La società in nome collettivo,

La società in commandita,

La società anonima,

20. La *società in nome collettivo* è quella 29
che contraggono due persone o un maggior numero, e che ha per oggetto di fare il commercio sotto una ragione sociale (12).

21. I nomi dei soci solamente possono far 30
parte della ragione sociale (13).

22. I soci in nome collettivo indicati nel- 31
l' atto di società sono solidali per tutti gl' impegni della società, ancorchè un solo de' soci abbia firmato, purchè ciò sia sotto la ragion sociale (14).

23. La *società in commandita* si contrae 32
tra uno o più soci risponsabili e solidali, ed uno o più soci, semplici capitalisti, che si chiamano *commanditanti* o *soci in commandita* (15).

Essa è amministrata sotto un nome sociale,

(1) V. Libri di commercio, n. 1 e seg.
(2) V. Ivi, n. 3; V. pure Corrispondenza, n. 1 e seg.
(3) V. Libri di commercio, n. 4; V. pure Inventario.
(4) V. Libri di commercio, n. 7 e seg.
(5) V. Ivi, n. 10 e seg.
(6) V. Ivi, n. 11 e seg.
(7) V. Ivi, n. 22.
(8) V. Ivi, n. 23.
(9) V. Libri di commercio, n. 11 e seg.
(10) V. Ivi, n. 19.
(11) V. Società di commercio.
(12) V. Società in nome collettivo.
(13) V. Società di commercio, § 8.
(14) V. Società in nome collettivo, n. 4 e seg.; V. pure Società di commercio, n. 224.
(15) V. Società in commandita, n. 1 e seg.

ehe deve essere necessariamente quello di uno o di più soci risponsabili e solidali (1).

39 24. Allorcbè vi sono più soci solidali e cantanti in ragione, sia che geriscano tutti insieme, sia cbe uno o più geriscano per tutti, la società è nello stesso tempo società in nome collettivo a loro riguardo, e società in commandita a riguardo dei semplici capitalisti (2).

43 25. Il nome di un socio eommanditante non può far parte della ragion soeiale (3)

40 26. Il socio commanditante non è passibile delle perdite cbe sino alla coneorrenza dei capitali che ba messo o dovuto mettere nella società (4).

41 27. Il socio eommanditante non può fare alcun atto di gestione, nè essere impiegato per gli offari della società, anehe in virtù di procura (5).

42 28. In caso di contravvenzione alla proibizioue menzionata nell' articolo precedente, il socio eommanditante è obbligato solidalmente, coi soci in nome eollettivo, per tutti i debiti e gli impegni della società (6).

48 29. La *società anonima* non esiste sotto un nome sociale: essa non è designata col nome di alcnno dei soei (7).

48 30. Essa è qualifieata con la indicazione dell' oggetto della sua intrapresa.

50 31. È amministrata da mandatari a tempo, rivoeabili, soci o non soci, salariati o gratuiti (8).

51 32. Gli amministratori non sono responsabili che dell' esecuzione del mandato che banno ricevuto.

Essi non contraggono, a causa della loro gestione, alcuna obbligazione personale o solidale relativamente agl' impegni della società (9).

48 33. I soei non sono passibili che della perdita dell' ammontare dell' interesse loro nella società (10).

49 34. Il eapitale della società anonima si divide in azioni ed anche in porzioni d'azioni di un valore eguale (11).

45 35. L'azione può essere stabilita sotto la forma di un titolo al latore.

In questo caso, la eessione si opera con la tradiziono del titolo (12).

46 36. La proprietà delle azioni può essere stabilita con una iscrizione sopra i registri della società.

In questo caso, la cessione si opera con una dicbiaraziono di trasferimento iscritta sopra i registri, e firmata da colni che fa il trasferimento, o da un procuratore (13).

37. La soeietà anonima non può esistere ebe con l' autorizzazioue del re, e con la sua approvazione per l' atto ebe la costituisce; questa approvazione deve esser data nella forma prescritta pe' regolamenti di amministrazione pubblica (14) 52

38. Il capitale delle società in commandita potrà essere pure diviso in azioni, senza alcun'altra derogazione alle regole stabilite per tal genere di società (15). 44

39. Le società in nome collettivo o in commandita debbono esser comprovate con atti pubblici o sotto firma privata, conformandosi, in quest' ultimo caso, all' articolo 1325 del Codice civile (16). 32 47

40. Le società anonime non possono esser formate ebe cou atti pnbbliei (17). 53

41. Nessuna pruova per testimoni può essere ammessa contro ed oltre il contenuto negli atti di società, nè au eiò ehe si allegasse come detto prima, contemporaneamente, o di poi, ancorcbè si trattasse di una somma minore di centocinquanta franebi (18). 33 47

42. L' estratto degli atti di società in nome eollettivo ed in commandita deve esser rimesso, tra quindici giorni dalla loro data, alla eancelleria del tribunale di eommercio del cireoodario nel quale è stabilita la casa del commercio sociale, per esser trascritta sul registro, ed affissa per tre mesi nella sala delle udienze. 34 47

Se la società ha più case di eommercio situate in diversi circondari, la rimessa, la trascrizione e l'affissione di questo estratto, saranno fatte al tribunale di commercio di ogni eircondario (19).

Queste formalità saranno osservate, a pena di nullità a riguardo degl' interessati, ma la mancanza di alcuna di esse non potrà essere opposta a terzi dai soci (20). 36 47

43. L' estratto deve contenere 35

I nomi, i cognomi, le qualità ed i domicili dei soci diversi dagli azionisti o commauditanti, 47

(1) V. Società in commandita, n. 13, 23 e seguenti, 26.
(2) V. Società in commandita, n. 3.
(3) V. Ivi, n. 23 e seg., 26.
(4) V. Ivi, n. 2, 21, 23 e seg.
(5) V. Ivi, n. 23 e seg.
(6) V. Ivi.
(7) V. Società anonima, n. 1 e seg.
(8) V. ivi, n. 33 e seg.
(9) V. Ivi, n. 37 e seg.
(10) V. Ivi, n. 22 e seg.
(11) V. Ivi, n. 9 e seg.
(12) V. Ivi, n. 13 e seg.
(13) V. Società anonima, n. 12.
(14) V. Ivi, n. 2 e seg.
(15) V. Società in commandita, n. 5 e seg.
(16) V. Società in nome collettivo, n. 2; Società in commandita, n. 12; V. pure Società di commercio, § 2.
(17) V. Società anonima, n. 2 e 31.
(18) V. Società di commercio, n. 44.
(19) V. Ivi, § 3.
(20) V. Ivi, n. 65.

La ragione di commercio della società,

La designazione di quelli tra' soci autorizzati a gerire, amministrare e firmare per la società,

L'ammontare dei valori somministrati o da somministrare per azioni o in commandita,

L'epoca in cui la società deve cominciare, e quella in cui deve finire.

17 44. L'estratto degli atti di società è firmato, per gli atti pubblici, dai notari, e per gli atti sotto forma privata da tutti i soci, se la società è in nome collettivo, e dai soci solidali o gerenti, se la società è in commandita, sia che si divida o non si divida in azioni (1).

31 45. L'ordinanza del re che autorizza le so-
41 cietà anonime dovrà essere affissa con l'atto di società e per lo stesso tempo.

37 46. Ogni continuazione di società, dopo
17 spirato il suo termine, sarà comprovato da una dichiarazione dei consoci.

Questa dichiarazione, ed ogni atto portante scioglimento di società prima del termine fissato per la sua durata, con l'atto che la stabilisce, ogni cambiamento o ritiro di soci, ogni nuova stipulazione o clausola, ogni cambiamento alla ragione di società, sono sottoposti alle formalità prescritte dagli articoli 42, 43 e 44.

In caso di omessione di queste formalità, vi sarà luogo all'applicazione delle disposizioni penali dell'articolo 42, 3° alinea (2).

28 47. Indipendentemente dalle tre specie di
56 società suddette, la legge riconosce le *associazioni commerciali in partecipazione* (3).

57 48. Queste associazioni sono relative ad una o più *operazioni di commercio*; esse hanno luogo per gli oggetti, nelle forme, con le proporzioni d'interesse ed alle condizioni convenute tra i partecipanti (4).

58 49. Le associazioni in partecipazione possono essere comprovate con la esibizione dei libri, della corrispondenza, o con la pruova testimoniale, se il tribunale giudica che può essere ammessa.

59 50. Le associazioni commerciali in partecipazione non sono soggette alle formalità prescritte per le altre società (5).

Sezione II. — Delle contestazioni tra soci, e della maniera di deciderle.

51. Ogni contestazione tra soci, e per causa 60
della società, sarà giudicata da arbitri (6).

52. Vi sarà luogo all'appello della senten- 682
za arbitramentale o al ricorso in cassazione, se non è stata stipulata la rinuncia. L'appello sarà portato innanzi alla corte reale (7).

53. La nomina degli arbitri si fa 659

Con un atto sotto firma privata,

Con atto notariale,

Con atto stragiudiziale,

Con un consenso dato in giudizio (8).

54. Il termine per la sentenza è fissato 661
dalle parti, al momento della nomina degli arbitri, e, se non sono di accordo sul termine, sarà regolato dai giudici (9).

55. In caso di rifiuto per parte di uno o di 660
più soci di nominare arbitri, questi son nominati di ufizio dal tribunale di commercio (10).

56. Le parti rimettono i loro documenti 665
e memorie agli arbitri, senza alcuna formalità di giudizio.

57. Il socio che è in ritardo di rimettere i 666
documenti e le memorie è citato a farlo nei dieci giorni.

58. Gli arbitri possono, secondo l'esigen- 667
za dei casi, prorogare il termine per la produzione dei documenti.

59. Se non vi è rinnovazione di termine, 668
o se il nuovo termine è spirato, gli arbitri giudicano su' soli documenti e memorie rimesse (11).

60. In caso di divisione, gli arbitri nomi- 673
neranno un terzo arbitro, se non è nominato 674
col compromesso: se gli arbitri sono discordanti sulla scelta, il terzo arbitro è nominato dal tribunale di commercio (12).

61. La sentenza arbitramentale è motivata. 676

Essa è depositata alla cancelleria del 678
tribunale di commercio.

(1) V. Società di commercio, n. 60 e seg. — V. pure la legge del 31 marzo 1833, così concepita: « *Redazione da inserire nel Codice di commercio.* »

Art. 42, dopo il § 2. — Ogni anno, nei primi quindici giorni di gennaro, i tribunali di commercio debbono designare nel capoluogo del loro circondario, ed, in mancanza, nella città più vicina, uno o più giornali in cui dovranno essere inseriti nei quindici giorni dalla loro data gli estratti di atti di società in nome collettivo o in commandita, e regoleranno la tariffa della stampa di tali estratti. — Sarà giustificata questa inserzione con un esemplare del giornale certificato dallo stampatore, legalizzato dal sindaco, e registrato nei tre mesi dalla sua data.

Art. 46, § 3. Rettificato così: « In caso di ommessione di queste formalità, vi sarà luogo all'applicazione delle disposizioni penali dell'art. 42, ultimo alinea. »

(2) V. Società di commercio, n. 45 a 66; Ved. Società anonima, n. 8.

(3) V. Società in partecipazione, n. 1 e seg.

(4) V. Ivi, n. 9.

(5) V. Ivi, n. 10 e seg.

(6) V. Arbitramento forzato; V. pure Società di commercio, § 13.

(7) V. Arbitramento forzato, § 10.

(8) V. Ivi, § 2.

(9) V. Ivi, § 4.

(10) V. Ivi, n. 17.

(11) V. Ivi, n. 71 e seg.

(12) V. Arbitri (terzi), n. 3 e 10.

È resa esecutoria senza alcuna modificazione, e trascritta sopra i registri, in virtù di una ordinanza del presidente del tribunale, il quale è obbligato a renderla pura e semplice, e nel termine di tre giorni dal deposito in cancelleria (1).

61 62. Le disposizioni suddette sono comuni alle vedove, agli eredi o agli aventi causa dai soci (2).

683 63. Se dei minori sono interessati in una contestazione per causa di una società commerciale, il tutore non potrà rinunciare alla facoltà d' appellare dalla sentenza arbitramentale (3).

62 64. Tutte le azioni contra i soci non liquidatori e loro vedove, eredi o aventi causa, sono prescritte cinque anni dopo la fine o lo scioglimento della società, se l'atto di società che ne enuncia la durata, o l' atto di scioglimento, è stato affisso e registrato conformemente agli articoli 42, 43, 44 e 46, e se, dopo adempita questa formalità, la prescrizione non è stata interrotta a loro riguardo da alcuna istanza giudiziaria (4).

TITOLO IV.

DELLE SEPARAZIONI DE' BENI.

65. Ogni domanda di separazione di beni verrà promossa, istruita e giudicata conformemente a quanto è prescritto nel Codice civile, libro III, titolo V, capitolo II, sezione III, e nel Codice di procedura civile, 2ª parte, libro I, titolo VIII (5). 688

66. Ogni sentenza che pronunzierà una separazione di corpo o un divorzio (6) fra marito e moglie, di cui uno fosse commerciante, sarà sottomessa alle formalità prescritte dall'artic. 872 del Codice di procedura civile; in mancanza di che, i creditori saranno sempre ammessi ad opporvisi, per ciò che riguarda i loro interessi, ed a contraddire ogni liquidazione che ne fosse stata la conseguenza (7). 689

(1) V. Arbitramento forzato, n. 74 e seg.

(2) V. Ivi, n. 1.

(3) V. Ivi, n. 91.

(4) V. Società (di commercio), n. 225 e seg.

(5) V. Separazione di beni:

Ecco sulla separazione di beni, le disposizioni del Codice di procedura:

Art. 865. Nessuna dimanda di separazione di beni potrà esser formata senza una precedente autorizzazione, che il presidente del tribunale dovrà dare sulla dimanda che gli sarà presentata a tale effetto. Potrà non di meno il presidente, prima di dare l'autorizzazione, fare le osservazioni che gli sembreranno convenienti.

Art. 866. Il cancelliere del tribunale inserirà, senza dilazione, in un quadro posto a tale effetto nell'uditorio, un estratto della dimanda di separazione, il quale conterrà,

1° La data della dimanda;

2° I nomi, i cognomi, la professioni ed i domicili degli sposi;

3° Il nome ed il domicilio del patrocinatore costituito, che sarà tenuto a rimettere, a tale effetto, il detto estratto al cancelliere, nei tre giorni dalla dimanda.

Art. 867. Simile estratto sarà inserito in quadri posti, a tale effetto, nell'uditorio del tribunale di commercio, nelle camere dei patrocinatori di prima istanza ed in quelle di notari, il tutto nei luoghi in cui ve ne sono: le dette inserzioni saranno certificate dai cancellieri e dai segretari delle camere.

Art. 868. Lo stesso estratto sarà inserito, ad istanza della moglie, in uno dei giornali che si stampano nel luogo in cui siede il tribunale; e se non ve ne sono, in uno di quelli stabiliti nel dipartimento, se ve ne sono. — La detta inserzione sarà giustificata come è detto al titolo del *pegnoramento immobiliare*, art. 683.

Art. 689. Non potrà essere, salvo gli atti conservatori, pronunziata sulla dimanda di separazione alcuna sentenza che un mese dopo l' osservanza delle formalità qui sopra prescritte, e che saranno osservate a pena di nullità, la quale potrà essere opposta dal marito o dai suoi creditori.

Art. 870. La confessione del marito non farà pruova, anche quando non vi fossero creditori.

Art. 871. I creditori del marito potranno sino alla sentenza diffinitiva citare il patrocinatore della moglie, con atto di patrocinatore a patrocinatore, per comunicar loro la dimanda di separazione ed i documenti giustificativi, e per intervenire per la conservazione dei loro diritti, senza preliminare di conciliazione.

Art. 872. La sentenza di separazione sarà letta pubblicamente, in udienza, al tribunale di commercio del luogo, se ve ne è; estratto di questa sentenza, contenente la data, la designazione del tribunale in cui è stata resa, i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicili degli sposi, sarà inserito in un quadro a ciò destinato, ed esposto per un anno nell' uditorio dei tribunali di prima istanza e di commercio del domicilio del marito, anche quando non sarà negoziante; e, se non vi è tribunale di commercio, nella principale sala della casa comunale del domicilio del marito. Simile estratto sarà inserito nel quadro esposto nella camera dei patrocinatori e dei notari, se ve ne è. La moglie non potrà cominciare l'esecuzione della sentenza che dal giorno in cui le formalità suddette saranno state adempite, senza che sia non di meno necessario di attendere lo spirare del detto termine di un anno.

Il tutto senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'articolo 1445 del Codice civile.

Art. 873. Se le formalità prescritte nel presente titolo sono state osservate, i creditori del marito non saranno più ricevuti, dopo lo spirare del termine di cui trattasi nell'articolo precedente, a provvedersi con opposizione di terzo contro la sentenza di separazione.

Art. 874. La rinunzia della moglie alla comunione sarà fatta alla cancelleria del tribunale adito per la dimanda di separazione.

(6) Il divorzio è abolito con la legge degli 8 maggio 1816.

(7) V. Separazione di beni, n. 2 e 5.

12 67. Ogni contratto di matrimonio tra sposi, di cui uno sarà commerciante, sarà trasmesso per estratto, nel mese dalla sua data, alle cancellerie ed alle camere designate dall'articolo 872 del Codice di procedura civile, per esser esposto nel quadro, conformemente allo stesso articolo.

Questo estratto annunzierà se gli sposi son maritati in comunione, se sono separati di beni, e se hanno contratto sotto il regime dotale (1).

13 68. Il notaro che avrà ricevuto il contratto di matrimonio sarà tenuto a far la rimessa ordinata dall'articolo precedente, sotto pena di cento franchi di ammenda, ed anche di destituzione e di risponsabilità verso i creditori, se è provato che l'ommessione sia la conseguenza d'una collusione (2).

14 69. Ogni sposo separato di beni, o maritato sotto il regime dotale, che abbracciasse la professione di commerciante posteriormente al suo matrimonio, sarà obbligato a fare simile rimessa nel mese dal giorno in cui avrà aperto il suo commercio, a pena, in caso di fallimento, di esser punito come bancarottiere fraudolento (3).

70. La stessa rimessa sarà fatta, sotto le medesime pene, nell'anno dalla pubblicazione della presente legge, da ogni sposo separato di beni, o maritato sotto il regime dotale, che, al momento della detta pubblicazione, esercitasse la professione di commerciante.

TITOLO V.

DELLE BORSE DI COMMERCIO, DEGLI AGENTI DI CAMBIO, E DEI SENSALI.

Sezione I. — Delle Borse di commercio.

66 71. La borsa di commercio è la riunione che ha luogo, sotto l'autorità del re, dei commercianti, dei capitani di bastimenti, degli agenti di cambio e dei sensali (4).

67 72. Il risultato delle negoziazioni e delle transazioni che si operano nella borsa determina il corso del cambio, delle mercanzie, delle assicurazioni, del nolo, del prezzo del trasporti per terra o per acqua, degli effetti pubblici ed altri di cui il corso è suscettivo di esser notato (5).

73. Questi diversi corsi sono comprovati 68
dagli agenti di cambio e dai sensali, nella forma prescritta dai regolamenti di polizia generali o particolari (6).

Sezione II. — Degli Agenti di cambio e dei Sensali.

74. La legge riconosce, per gli atti di com- 69
mercio, agenti intermediari: cioè, gli agenti di cambio ed i sensali (7).

75. Ve ne sono in tutte le città che hanno 70
una borsa di commercio (8).

Essi sono nominati dal re (9).

76. Gli agenti di cambio, costituiti nel 71
modo prescritto dalla legge, hanno soli il diritto di fare le negoziazioni degli effetti pubblici ed altri suscettivi di esser notati; di fare per conto altrui le negoziazioni delle lettere di cambio o dei biglietti, e di ogni carta commerciale, e di comprovarne il corso (10).

Gli agenti di cambio potranno trattare, in concorrenza coi sensali di mercanzie, le negoziazioni e la mediazione delle vendite o delle compre delle materie metalliche. Essi hanno solo il diritto di comprovarne il corso (11).

77. Vi sono dei sensali di mercanzie, 72
Dei sensali di assicurazioni,
Dei sensali interpreti e dei conduttori di navigli,
Dei sensali di trasporto per terra e per acqua.

78. I sensali di mercanzie, costituiti nel 73
modo prescritto dalla legge, hanno soli il diritto di esercitare la senseria delle mercanzie, di comprovarne il corso; essi esercitano, in concorrenza cogli agenti di cambio, la senseria delle materie metalliche (12).

79. I sensali di assicurazioni distendono i 74
contratti o le polizze di assicurazioni, in concorrenza coi notari; essi ne attestano la verità con la loro firma, certificano la tassa dei premi per tutti i viaggi di mare e di fiume (13).

80. I sensali interpreti e conduttori di na- 75
vigli fanno la senseria dei noleggi: essi hanno

(1) V. Contratto di matrimonio, n. 1 e seg.
(2) V. Ivi, n. 4 e 5.
(3) Questo articolo 69 è stato modificato come segue, dalla legge dei 28 maggio 1838: « Lo sposo separato di beni o maritato sotto il regime dotale che abbracciasse la professione di commerciante, posteriormente al suo matrimonio, sarà tenuto a fare una simile rimessa nel mese dal giorno in cui avrà aperto il suo commercio; in mancanza di questa rimessa, potrà essere, in caso di fallimento, considerato come bancarottiere semplice. »
(4) V. Borse di commercio, n. 1 e seg.
(5) V. Ivi, n. 4 e seg.
(6) V. Agente di cambio, n. 104; Sensale di commercio, n. 82 e seg.
(7) V. Agente di cambio e Sensale di commercio.
(8) V. Agente di cambio, n. 2; Sensale di commercio, n. 75.
(9) V. Agente di cambio, § 2; Sensale di commercio. § 2.
(10) V. Agente di cambio, n. 4 e seg., § 4.
(11) V. Ivi, n. 4, e Sensale di commercio, n. 8.
(12) V. Sensale di commercio, n. 8 e seg.
(13) V. Sensale d'assicurazioni.

inoltre soli il diritto di tradurre, in caso di contestazioni parlate innanzi ai tribunali, le dichiarazioni, i contratti di noleggio, le polizze di carico, i contratti, o tutti gli atti di commercio la cui traduzione sarà necessaria; infine di comprovare il corso del nolo.

Negli affari contenziosi di commercio, e pel servizio delle dogane, serviranno soli di turcimanni a tutti gli stranieri, padroni di bastimento, mercatanti, equipaggi di vascelli ed altre persone di mare (1).

76 81. Lo stesso individuo può, se l'atto del governo che l'istituisce ve lo autorizza, cumulare le funzioni d'agente di cambio, di sensale di mercanzie o d'assicurazioni, e di sensale interprete e conduttore di bastimenti (2).

77 82. I sensali di trasporto per terra e per acqua, costituiti secondo la legge, hanno soli, nei luoghi in cui sono stabiliti, il diritto di fare la senseria dei trasporti per terra e per acqua: essi non possono cumulare, in alcun caso e sotto alcun pretesto, le funzioni di sensali di mercanzie, d'assicurazioni, o di sensali conduttori di bastimenti, designati negli articoli 78, 79 e 80 (3).

78 83. Quelli che son falliti non possono essere agenti di cambio nè sensali, se non sono stati riabilitati (4).

79 84. Gli agenti di cambio ed i sensali sono obbligati a tenere un libro rivestito delle forme prescritte dallo articolo 11.

Essi son tenuti a consegnare in questo libro, giorno per giorno, e per ordine di date, senza rasure, interlinee nè trasposizioni, e senza abbreviazioni nè cifre, tutte le condizioni delle vendite, delle compre, delle assicurazioni, delle negoziazioni, ed in generale di tutte le operazioni fatte pel loro ministero (5).

81 85. Un agente di cambio o sensale non può, in alcun caso e sotto alcun pretesto, fare operazioni di commercio o di banca per suo conto.

Egli non può interessarsi direttamente nè indirettamente, sotto il suo nome, o sotto un nome interposto, in alcuna intrapresa commerciale.

Non può ricevere nè pagare per conto del suo committente (6).

81 86. Non può rendersi garante dell'esecuzione dei contratti nei quali s'interpone (7).

87. Ogni contravvenzione alle disposizioni enunciate nei due articoli precedenti produce la pena di destituzione, ed una condanna di ammenda, che sarà pronunziata dal tribunale di polizia correzionale, e che non può essere al di sopra di tremila franchi, senza pregiudizio dell'azione delle parti per danni ed interessi. 84

88. Ogni agente di cambio o sensale destituito in virtù dell'articolo precedente non può essere reintegrato nelle sue funzioni (8). 85

89. In caso di fallimento, ogni agente di cambio o sensale è perseguitato come bancarottiere (9). 86

90. Sarà provveduto, con regolamento di pubblica amministrazione, a tutto ciò che è relativo alla negoziazione ed alla trasmissione di proprietà degli effetti pubblici (10).

TITOLO VI.

DEI COMMESSIONATI

Sezione I. — Dei Commessionati in generale.

91. Il commessionato è colui che agisce in suo proprio nome, o sotto un nome sociale, per conto di un committente (11). 87

92. I doveri ed i diritti del commessionato che agisce nel nome di un committente sono determinati dal Codice civile, libro III, titolo XIII (12). 88

93. Ogni commessionato che ha fatto anticipazioni sopra mercanzie a lui spedite da un'altra piazza per esser vendute per conto di un committente ha privilegio, pel rimborso delle sue anticipazioni, interessi e spese, sul valore delle mercanzie, se esse sono a sua disposizione, nei suoi magazzini, o in un deposito pubblico, o se, prima che siano arrivate, può comprovare, con una polizza di carico o con una lettera di vettura, la spedizione che gliene è stata fatta (13). 89

94. Se le mercanzie sono state vendute e consegnate per conto del committente, il commessionato si rimborsa, sul prodotto della vendita, dell'ammontare delle sue anticipazioni, interessi e spese, con preferenza sui creditori del committente (14). 90

95. Ogni prestito, anticipazione o paga- 91

(1) V. Sensale marittimo.
(2) V. Sensale di commercio, n. 6: Sensale d'assicurazioni, n. 3; Sensale di trasporti, n. 1.
(3) V. Sensale di trasporti.
(4) V. Agente di cambio, n. 39; e Sensale di commercio, § 2.
(5) V. Agente di cambio, n. 89 e seg.; Sensale di commercio, § 6.
(6) V. Agente di cambio, n. 21 e seg.; Sensale di commercio, n. 12.
(7) V. Ivi.
(8) V. Agente di cambio, n. 12 e 13.
(9) V. Ivi, n. 27; Sensale di commercio, n. 20 e seg.
(10) V. Agente di cambio, § 4, ed Effetti pubblici, § 3 e seg.
(11) V. Commessionato, § 1, n. 1 e seg.
(12) V. Commessionato, n. 6 e seg.
(13) V. Ivi, § 6.
(14) V. Ivi.

mento che potesse esser fatto sopra mercanzie depositate o consegnate da un individuo residente nel luogo del domicilio del commessionato, non dà privilegio al commessionato o al depositario che quando si è conformato alle disposizioni prescritte dal Codice civile, libro III, titolo XVII, per i prestiti sopra pegno(1).

Sezione II. — Dei Commessionati pei trasporti per terra o per acqua.

95 96. Il Commessionato che s'incarica d'un trasporto per terra o per acqua è obbligato ad inscrivere sul suo libro giornale la dichiarazione della natura e della quantità delle mercanzie, e se ne è richiesto del loro valore (2).

96 97. Egli è garante dell'arrivo delle mercanzie e degli effetti nel termine stabilito dalla lettera di vettura, fuori i casi della forza maggiore legalmente comprovata.

97 98. È garante delle avarie o delle perdite di mercanzie ed effetti, se non vi è stipolazione contraria nella lettera di vettura, o forza maggiore (3).

98 99. È garante dei fatti del commessionato intermedio al quale indirizza le mercanzie (4).

99 100. La mercanzia uscita dal magazzino del venditore o dello spedizioniere viaggia, se non vi è convenzione contraria, a rischio e pericolo di colui al quale appartiene, salvo il suo ricorso contro il commessionato ed il vetturale incaricati del trasporto (5).

100 101. La lettera di vettura forma un contratto fra lo spedizioniere ed il vetturale, o fra lo spedizioniere, il commessionato ed il vetturale (6).

101 102. La lettera di vettura deve esser datata.

Essa deve esprimere

La natura ed il peso o la continenza degli oggetti da trasportare,

Il termine nel quale il trasporto deve essere effettuato.

Essa indica

Il nome ed il domicilio del commessionato per la mediazione del quale si opera il trasporto, se ve ne è uno,

Il nome di colui a cui la mercanzia è indirizzata,

Il nome ed il domicilio del vetturale.

Essa enuncia

Il prezzo della vettura,

L'indennità dovuta per causa di ritardo.

Essa è firmata dallo spedizioniere o dal commessionato.

Essa presenta in margine le marche ed i numeri degli oggetti da trasportare.

La lettera di vettura è copiata dal commessionato sopra un registro numerato e cifrato, senza intervallo ed interruzioni (7).

Sezione III. — Del vetturale.

103. Il vetturale è garante della perdita 102
degli oggetti a trasportare, fuori i casi della forza maggiore (8).

Egli è garante delle avarie diverse da quelle che provvengono dal vizio proprio della cosa o dalla forza maggiore (9).

104. Se, per l'effetto della forza maggio- 103
re, il trasporto non è effettuato nel termine convenuto, non vi è luogo ad indennità contra il vetturale per causa di ritardo (10).

105. La ricezione degli oggetti trasportati 104
ed il pagamento del prezzo della vettura estinguono ogni azione contra il vetturale (11).

106. In caso di rifiuto o contestazione per 105
la ricezione degli oggetti trasportati, il loro stato è verificato e comprovato da periti nominati dal presidente del tribunale di commercio, o, in sua mancanza, dal giudice di pace, e con ordinanza a piedi d'una dimanda.

Il deposito o il sequestro, ed in seguito il trasporto in un deposito pubblico, possono esserne ordinati.

La vendita può esserne ordinata in favore del vetturale, sino a concorrenza del prezzo della vettura (12).

107. Le disposizioni contenute nel pre- 106
sente titolo sono comuni ai padroni di bastimenti, agli intraprenditori di diligenze e vetture pubbliche (13).

108. Ogni azione contra il commessionato 107
ed il vetturale, a causa della perdita o della avaria delle mercanzie, è prescritta dopo sei mesi, per le spedizioni fatte nell'interno della Francia, e dopo un anno, per quelle fatte allo straniero; il tutto a contare, pei casi di perdita, dal giorno in cui il trasporto delle mercanzie avrebbe dovuto essere effettuato, e pei casi di avaria, dal giorno in cui la rimessa delle mercanzie sarà stata fatta, senza pregiudizio dei casi di frode o d'infedeltà (14).

(1) V. Ivi.
(2) V. Commessionato, § 7; Commessionato di trasporti, n. 1 e seg., e 4.
(3) V. Commessionato di trasporti, n. 5 e seg.
(4) V. Ivi, n. 8 e seg.
(5) V. Ivi, n. 6, e Vetturale, § 2.
(6) V. Lettera di vettura, n. 5 e seg.
(7) V. Lettera di vettura, n. 2 e seg., 14 e seg.
(8) V. Vetturale, § 3.
(9) V. Ivi.
(10) V. Ivi, n. 53 e seg.
(11) V. Ivi, n. 85 e seg.
(12) V. Ivi, n. 78 e seg.
(13) V. Vetture pubbliche.
(14) V. Commessionato di trasporti, § 2, e Vetture, § 5.

TITOLO VII.

DELLE COMPRE E VENDITE.

108 109. Le compre e vendite si provano (1).
Con atti pubblici (2),
Con atti sotto firma privata (3),
Con la nota o appuntamento d' un agente di cambio o sensale, debitamente firmata dalle parti (4),
Con una fattura accettata (5),
Con la corrispondenza (6),
Col libri delle parti (7),
Con la pruova testimoniale, nei casi in cui il tribunale crederà di doverla ammettere (8).

TITOLO VIII.

DELLA LETTERA DI CAMBIO, DEL BIGLIETTO AD ORDINE E DELLA PRESCRIZIONE.

Sezione I. — Della lettera di cambio.

§ 1. — *Della forma della lettera di cambio.*

109 110. La lettera di cambio è tratta da un luogo sopra un altro (9).
Essa è datata (10).
Essa enuncia
La somma da pagare (11),
Il nome di colui che deve pagare (12),
L'epoca (13) ed il luogo in cui il pagamento deve effettuarsi (14),
La valuta somministrata in ispecie, in mercanzie, in conto, o in ogni altra maniera (15).
Essa è all'ordine di un terzo, o all'ordine dello stesso traente (16).
Se è per 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, ecc. lo esprime (17).

110 111. Una lettera di cambio può esser tratta sopra un individuo, e pagabile al domicilio di un terzo (18).

Essa può esser tratta per ordine o per conto di un terzo (19).

112. Son riputate semplici promesse tutte le lettere di cambio contenenti supposizione sia di nome, sia di qualità, sia di domicilio, sia dei luoghi donde esse *son* tratte, o nei quali *son* pagabili (20). 111

113. La firma delle donne maritate o non maritate che non esercitano negozio o mercatura pubblica sulle lettere di cambio non vale, a loro riguardo, che come semplice promessa (21). 113

114. Le lettere di cambio sottoscritte da minori non negozianti son nulle a loro riguardo; salvo i diritti rispettivi delle parti, conformemente all' articolo 1312 del Codice civile (22).

§ 2. — *Della provvigione.*

115. La provvigione deve esser fatta dal traente, o da colui per conto del quale la lettera di cambio sarà tratta, senza che il traente cessi di essere personalmente obbligato (23). 114

116. Vi è provvigione, se, alla scadenza della lettera di cambio, colui, sul quale è somministrata è debitore del traente, o di colui per conto del quale essa è tratta, d' una somma almeno eguale allo ammontare della lettera di cambio (24). 115

117. L' accettazione suppone la provvigione. 116
Essa ne stabilisce la pruova a riguardo dei giranti.
Sia che vi abbia o non vi abbia accettazione, il traente solamente è tenuto a provare, in caso di denegazione, che coloro sui quali la lettera era tratta avevano provvigione alla scadenza: altrimenti è tenuto a garantirla, benchè il protesto sia stato fatto dopo i termini fissati (25).

§ 3. — *Dell' accettazione.*

118. Il traente ed i giranti d' una lettera 117

(1) V. Vendita, § 3.
(2) V. Atto autentico.
(3) V. Atto sotto firma privata.
(4) V. Agente di cambio, n. 100 e seg., Sensale di commercio, n. 80.
(5) V. Fattura.
(6) V. Corrispondenza.
(7) V. Libri di commercio, n. 11 e seg.
(8) V. Pruova testimoniale.
(9) V. Lettera di cambio, n. 1 e seg., 18; V. pure Rimessa di piazza in piazza.
(10) V. Lettera di cambio, n. 19.
(11) V. Ivi, n. 20 e 21.
(12) V. Ivi, n. 22 e seg., 29.
(13) V. Ivi, n. 26 e 27.
(14) V. Ivi, n. 28 e 29.
(15) V. Ivi, n. 30 e seg.
(16) V. Ivi, n. 36 e seg.
(17) V. Lettera di cambio, n. 38.
(18) V. Ivi, n. 29.
(19) V. Ivi, n. 35 e 39.
(20) V. Ivi, n. 40 e 41.
(21) V. Ivi, n. 9.
(22) V. Ivi.
(23) V. Ivi, § 4, n. 118. — Questo articolo 115 è stato modificato come segue dalla legge dei 19 marzo 1817: « La provvigione deve esser fatta dal traente o da colui per conto del quale la lettera di cambio sarà tratta, senza che il traente per conto altrui cessi di essere personalmente obbligato verso i giranti ed il portatore solamente. »
(24) V. Ivi, n. 115 e seg.
(25) V. Ivi, n. 120 e seg., V. pure § 5 e § 11, n. 323; V. ancora Protesto, n. 7.

di cambio son garanti solidali dell'accettazione e del pagamento alla scadenza (1).

118 119. Il rifiuto di accettazione è comprovato da un atto che si chiama *protesto per mancanza d' accettazione* (2).

119 120. Sulla notificazione del protesto per mancanza d'accettazione, i giranti ed il traente sono rispettivamente obbligati a dar cauzione per assicurare il pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza, o di effettuarne il rimborso con le spese di protesto e di ricambio (3).

Il mallevadore, sia del traente, sia del girante, non è solidale che con quello che ha garantito (4).

120 121. Colui che accetta una lettera di cambio contrae l' obbligo di pagarne l' ammontare (5).

L' accettante non può venire restituito in intero contro la sua accettazione, quando anche il traente fosse fallito a sua insaputa prima che avesse accettato (6).

121 122. L'accettazione d' una lettera di cambio deve esser firmata.

L'accettazione è espressa con la parola *accettato* (7).

Essa è datata, se la lettera di cambio è ad uno o più giorni, o mesi *vista*;

E, in quest'ultimo caso, la mancanza di data dell' accettazione rende la lettera esigibile al termine ivi espresso, a contare dalla sua data (8).

122 123. L'accettazione d'una lettera di cambio pagabile in un luogo diverso da quello della residenza dell' accettante, indica il domicilio in cui il pagamento deve essere effettuato o le diligenze fatte (9).

123 124. L'accettazione non può essere condizionale; ma può essere ristretta quanto alla pruova accettata.

In questo caso, il portatore è tenuto a far protestare la lettera di cambio pel dippiù (10).

124 125. Una lettera di cambio deve essere accettata alla sua presentazione, o al più tardi nelle ventiquattro ore dalla presentazione.

Dopo le ventiquattro ore, se essa non è resa accettata o non accettata, colui che l' ha ritenuta è passibile de'danni ed interessi verso il portatore (11).

§ 4. — *Dell'accettazione per intervento.*

126. Al momento del protesto per mancanza d'accettazione, la lettera di cambio può essere accettata da un terzo interveniente pel traente o per uno dei giranti (12). 125

L' intervento è menzionato nell'atto del protesto; esso è firmato dall'interveniente (13).

127. L'interveniente è tenuto a notificare senza dilazione il suo intervento a colui pel quale è intervenuto (14). 126

128. Il possessore della lettera di cambio conserva tutti i suoi diritti contra il traente ed i giranti, a causa della mancanza d' accettazione per parte di colui sul quale la lettera era tratta, non ostante qualunque accettazione per intervento (15). 127

§ 5. — *Della scadenza.*

129. Una lettera di cambio può esser tratta a vista, 128

ad uno o più giorni ⎫
ad uno o più mesi ⎬ di vista,
ad uno o più usi ⎭
ad uno o più giorni ⎫
ad uno o più mesi ⎬ di data,
ad uno o più usi ⎭
a giorno fisso o a giorno determinato, in fiera (16).

130. La lettera di cambio a vista è pagabile alla sua presentazione (17). 129

131. La scadenza d'una lettera di cambio 130
ad uno o più giorni ⎫
ad uno o più mesi ⎬ di vista,
ad uno o più usi ⎭
è fissata dalla data dell'accettazione, o da quella del protesto per mancanza d'accettazione (18).

132. L'uso è di trenta giorni, che corrono dal dimani della data della lettera di cambio (19). 131

I mesi son quelli fissati dal calendario gregoriano (20).

133. Una lettera di cambio pagabile in fiera scade nella vigilia del giorno fissato per la chiusura della fiera, o il giorno della fiera, se non dura che un giorno (21). 132

134. Se la scadenza d'una lettera di cam- 133

(1) V. Lettera di cambio, § 5, 10 e 11.
(2) V. Ivi, n. 171; V. pure Protesto, n. 8.
(3) V. Lettera di cambio, n. 172.
(4) V. Ivi, n. 294.
(5) V. Ivi, n. 166.
(6) V. Ivi, n. 170.
(7) V. Ivi, n. 157 e seg.
(8) V. Ivi, n. 160 e 161.
(9) V. Ivi, n. 162.
(10) V. Ivi, n. 163 e seg.
(11) V. Ivi, n. 155.
(12) V. Ivi, n. 148, 173 e seg.
(13) V. Ivi, n. 174 e 178.
(14) V. Lettera di cambio, n. 180.
(15) V. Ivi, n. 184.
(16) V. Ivi, § 6, n. 209 e seg.
(17) V. Ivi, n. 213.
(18) V. Ivi.
(19) V. Ivi, n. 211; V. pure Uso.
(20) V. Ivi, n. 210 e 212.
(21) V. Ivi, n. 216.

bio è in giorno di feria legale, essa è pagabile la vigilia.

134 135. Ogni termine di grazia, di favore, di uso o di abitudine locale, pel pagamento delle lettere di cambio, sono abrogati (1).

§ 6. — *Della girata.*

135 136. La proprietà di una lettera di cambio si trasmette per mezzo della girata (2).

136 137. La girata è datata (3).

Essa esprime la valuta somministrata (4),

Essa enuncia il nome di colui all'ordine del quale è passata (5).

137 138. Se la girata non è conforme alle disposizioni dell'articolo precedente, essa non opera il trasferimento; non è che una procura (6).

138 139. È proibito di apporre agli ordini una data anteriore, sotto la pena di falsità (7).

§ 7. — *Della solidalità.*

139 140. Tutti coloro che hanno firmato, accettato o girato una lettera di cambio, sono obbligati alla garantia solidale verso il possessore (8).

§ 8. — *Dell' avallo.*

140 141. Il pagamento d'una lettera di cambio, indipendentemente dall' accettazione e dalla girata, può esser garantito con un avallo (9).

141 142. Questa garantia è somministrata da un terzo sulla lettera stessa, o con atto separato (10).

Il datore di avallo è obbligato in solido e per le stesse vie che i traenti ed i giranti, salvo le convenzioni differenti delle parti (11).

§ 9. — *Del pagamento.*

142 143. Una lettera di cambio deve esser pagata nella moneta che indica (12).

143 144. Colui che paga una lettera di cambio prima della sua scadenza è responsabile della validità del pagamento.

144 145. Colui che paga una lettera di cambio alla sua scadenza e senza opposizione è presunto validamente liberato (13).

146. Il possessore di una lettera di cambio non può essere costretto a ricoverne il pagamento prima della scadenza (14). 145

147. Il pagamento d'una lettera di cambio fatto sopra una seconda, terza, quarta, ecc., è valido, allorchè la seconda, la terza, la quarta, ecc., porta che tal pagamento annulla l'effetto delle altre (15). 146

148. Colui che paga una lettera di cambio sopra una seconda, terza, quarta, ecc. senza ritirare quella sulla quale si trova la sua accettazione, non opera la sua liberazione a riguardo del terzo possessore della sua accettazione (16). 147

149. Non è ammessa opposizione al pagamento che in caso di perdita della lettera di cambio, o del fallimento del possessore (17). 148

150. In caso di perdita di una lettera di cambio *non accettata*, colui al quale appartiene può dimandarne il pagamento sopra una seconda, terza, quarta, ecc. (18). 149

151. Se la lettera di cambio perduta è rivestita dell' accettazione, il pagamento non può essere esatto sopra una seconda, terza, quarta, ecc., che con ordinanza del giudice, e dando cauzione (19). 150

152. Se colui che ha perduto la lettera di cambio, sia o non sia accettata, non può esibire la seconda, terza, quarta, ecc., può dimandare il pagamento della lettera di cambio perduta, ed ottenerlo per ordine del giudice, giustificando la sua proprietà coi suoi libri, e dando cauzione (20). 151

153. In caso di rifiuto di pagamento, sulla dimanda formata in virtù dei due articoli precedenti, il proprietario della lettera di cambio perduta conserva tutti i suoi diritti con un atto di protesto. 152

Questo atto deve essere fatto il dimani della scadenza della lettera di cambio perduta.

Deve essere notificato al traente ed ai giranti, nelle forme e nei termini prescritti qui appresso per la notificazione del protesto (21).

154. Il proprietario della lettera di cambio smarrita deve, per procurarsene la seconda, dirigersi al suo girante immediato, che è tenuto a prestargli il suo nome e le sue cure per agire verso il suo proprio girante; e così 153

(1) V. Ivi, n. 234.
(2) V. Girata, § 1 e 2.
(3) V. Ivi, n. 46.
(4) V. Ivi, n. 47.
(5) V. Ivi.
(6) V. Ivi, § 3.
(7) V. Girata, n. 46.
(8) V. Lettera di cambio, § 10.
(9) V. Lettera di cambio, § 10; V. pure la parola Avallo.
(10) V. Avallo, n. 1 e seg.
(11) V. Ivi, n. 3 e seg.
(12) V. Lettera di cambio, n. 226.
(13) V. Ivi, n. 222 e seg.
(14) V. Ivi, n. 221.
(15) V. Ivi, n. 227 e 228.
(16) V. Ivi, n. 229 e 230.
(17) V. Ivi, n. 233 e 368.
(18) V. Ivi, n. 367 e 369.
(19) V. Lettera di cambio, n. 370.
(20) V. Ivi, n. 371 e seg.
(21) V. Ivi, n. 376 e 377.

rimontando di girante in girante sino al traente della lettera. Il proprietario della lettera di cambio smarrita sopporterà le spese (1).

154 155. L'obbligazione della sicurtà, menzionata negli articoli 151 e 152, è estinta dopo tre anni, se, durante questo tempo, non vi sono state nè dimande nè istanze giuridiche (2).

155 156. I pagamenti fatti a conto sull'ammontare di una lettera di cambio vanno in discarico del traente e dei giranti.

Il possessore è obbligato a far protestare la lettera di cambio pel dippiù (3).

156 157. I giudici non possono accordare alcuna dilazione pel pagamento d'una lettera di cambio (4).

§ 10. — *Del pagamento per intervento.*

157 158. Una lettera di cambio protestata può esser pagata da qualunque interveniente pel traente o per uno dei giranti.

L'intervento ed il pagamento saranno comprovati nell'atto di protesto, o in seguito dell'atto (5).

158 159. Colui che paga una lettera di cambio per intervenzione è surrogato nei diritti del possessore, e tenuto agli stessi doveri per le formalità da adempiere (6).

Se il pagamento per intervenzione è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per un girante, i giranti susseguenti sono liberati (7).

Se vi è concorrenza pel pagamento d'una lettera di cambio per intervenzione, colui che estingue maggior numero di obbligazioni è preferito.

Se colui sul quale la lettera era originariamente tratta, e sul quale è stato fatto il protesto per mancanza d'accettazione, si presenta per pagarla, sarà preferito a tutti gli altri (8).

§ 11. — *Dei diritti e dei doveri del possessore.*

160. Il possessore di una lettera di cambio tratta dal continente e dalle isole dell'Europa, e pagabile nelle possessioni europee della Francia, sia a vista, sia ad uno o più giorni o mesi o usi di vista, deve esigerne il pagamento o l'accettazione nei sei mesi dalla sua data, sotto pena di perdere il suo ricorso sopra i giranti ed anche sul traente, se costui ha fatto provvista. 159

Il termine è di otto mesi per la lettera di cambio tratta dagli scali del Levante e dalle coste settentrionali dell'Africa, sulle possessioni europee della Francia; e reciprocamente, dal continente e dalle isole dell'Europa sugli stabilimenti francesi agli scali del Levante ed alle coste settentrionali dell'Africa.

Il termine è di un anno per le lettere di cambio tratte dalle coste occidentali dell'Africa, sino e compreso il capo di Buona Speranza.

È pure di un anno per le lettere di cambio tratte dal continente e dalle isole delle Indie occidentali sulle possessioni europee della Francia; e reciprocamente, dal continente e dalle isole dell'Europa sulle possessioni francesi o stabilimenti francesi alle coste occidentali dell'Africa, al continente ed alle isole delle Indie occidentali.

Il termine è di due anni per le lettere di cambio tratte dal continente e dalle isole delle Indie orientali sulle possessioni europee della Francia; e reciprocamente, dal continente e dalle isole dell'Europa sulle possessioni francesi e stabilimenti francesi al continente ed alle isole delle Indie orientali.

I termini suddetti di otto mesi, di un anno e di due anni sono raddoppiati in tempo di guerra marittima (9).

161. Il possessore di una lettera di cambio deve esigerne il pagamento il giorno della sua scadenza (10). 160

(1) V. Ivi, n. 374 e 375.
(2) V. Ivi, n. 373.
(3) V. Ivi, n. 231; V. pure n. 165, e Protesto.
(4) V. Ivi, n. 234.
(5) V. Ivi, n. 253 e seg.
(6) V. Ivi, n. 256.
(7) V. Ivi, n. 256 bis.
(8) V. Lettera di cambio, n. 257 e 258.
(9) V. Ivi, n. 264 e seg. — Questo articolo 160 è stato modificato dalla legge dei 19 marzo 1817; i cinque primi alinea sono rimasti gli stessi, ma il sesto è stato modificato come segue: « La stessa decadenza avrà luogo contra il possessore d'una lettera di cambio a vista, ad uno o più giorni, mesi, ed usi di vista, tratta da Francia, dalle possessioni o dagli stabilimenti francesi, e pagabile nei paesi stranieri, che non ne esigerà il pagamento o l'accettazione nei termini suddetti per ciascuna delle rispettive distanze. I detti termini di otto mesi, di un anno o di due anni, son doppi in caso di guerra marittima. — Le stipulazioni di qui sopra non pregiudicheranno non di meno alle stipulazioni contrarie che potranno intervenire fra il prenditore, il traente ed anche i giranti. (L. 19 marzo 1817, art. 2.) — L'articolo 3 della stessa legge dei 19 marzo 1817 aggiunge: « I traenti ed i giranti francesi di lettere di cambio della specie designata all'articolo 2 della presente legge, le quali si trovassero attualmente in circolazione non potranno essere perseguitati con ricorso in mancanza di pagamento, se le dette lettere di cambio non sono state presentate al pagamento o all'accettazione, nei termini fissati dallo stesso articolo precedente, contando per questa volta tali termini a datare da sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge. »
(10) V. Lettera di cambio, n. 267.

161 162. Il rifiuto di pagamento deve essere comprovato, il dimani del giorno della scadenza, con un atto che si chiama *protesto per mancanza di pagamento*.

Se questo giorno è un giorno di feria legale, il protesto è fatto il giorno seguente (1).

162 163. Il possessore non è dispensato dal protesto per mancanza di pagamento, nè dal protesto per mancanza d'accettazione, nè dalla morte o dal fallimento di colui pel quale la lettera di cambio è tratta (2).

Nel caso di fallimento dell'accettante prima della scadenza, il possessore può far protestare ed esercitare il suo ricorso (3).

163 164. Il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento può esercitare la sua azione per garantia;

O individualmente contra il traente e ciascuno dei giranti,

O collettivamente contra i giranti ed il traente.

La stessa facoltà esiste per ciascuno dei giranti, a riguardo del traente e dei giranti che lo precedono (4).

164 165. Se il possessore esercita il ricorso individualmente contra il suo cedente, deve fargli notificare il protesto, e, in mancanza di rimborso, farlo citare in giudizio nei quindici giorni che seguono la data del protesto, se costui risiede nella distanza di cinque miriametri.

Questo termine, a riguardo del cedente domiciliato a più di cinque miriametri dal luogo in cui la lettera di cambio era pagabile, sarà aumentato di un giorno per due miriametri e mezzo eccedenti i cinque miriametri (5).

165 166. Le lettere di cambio tratte da Francia e pagabili fuori del territorio continentale della Francia, in Europa, essendo protestate, i traenti ed i giranti residenti in Francia saranno perseguitati nei termini che seguono:

Di due mesi per quelle che erano pagabili in Corsica, nell'isola d'Elba o di Capraja, in Inghilterra e negli stati limitrofi della Francia;

Di quattro mesi per quelle che erano pagabili negli altri stati dell'Europa;

Di sei mesi per quelle che erano pagabili agli scali del Levante, e sulle coste settentrionali dell'Africa;

Di un anno per quelle che erano pagabili alle coste occidentali dell'Africa, sino e compreso il capo di Buona Speranza, e nelle Indie occidentali;

Di due anni per quelle che erano pagabili nelle Indie orientali.

Questi termini saranno osservati nelle stesse proporzioni pel ricorso da esercitare contra i traenti ed i giranti residenti nelle possessioni francesi situate fuori di Europa.

I termini suddetti, di sei mesi, d'un anno e di due anni saranno duplicati in tempo di guerra marittima (6).

167. Se il possessore esercita il suo ricor- 166
so collettivamente contra i giranti ed il traente gode, a riguardo di ciascuno di loro, del termine stabilito dagli articoli precedenti.

Ciascuno dei giranti ha il diritto di esercitare lo stesso ricorso, o individualmente, o collettivamente, nello stesso termine.

A loro riguardo, il termine corre dal dimani della data della citazione in giudizio (7).

168. Dopo spirati i termini sopraddetti, 167
Per la presentazione della lettera di cambio a vista, o ad uno o più giorni o mesi od usi di vista,

Pel protesto per mancanza di pagamento,

Per l'esercizio dell'azione di garantia,

Il possessore della lettera di cambio è decaduto da ogni dritto contra i giranti (8).

169. I giranti sono egualmente decaduti 168
da ogni azione in garantia contro i loro cedenti, dopo i termini di sopra prescritti, ciascuno per ciò che lo concerne (9).

170. La stessa decadenza ha luogo contra 169
il possessore ed i giranti, a riguardo dello stesso traente, se quest'ultimo giustifica che vi era provvista alla scadenza della lettera di cambio.

Il possessore, in tal caso, non conserva azione che contra colui sul quale la lettera era tratta (10).

171. Gli effetti della decadenza pronunzia- 170
ta dai tre articoli precedenti cessano in favore del possessore, contra il traente, o contra quello dei giranti il quale, dopo spirati i termini fissati pel protesto o la citazione in giudizio, ha ricevuto in conto, compensazione o altrimenti, i capitali destinati al pagamento della lettera di cambio (11).

172. Indipendentemente dalle formalità pre- 171
scritte per l'esercizio dell'azione in garantia, il possessore d'una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento può, ottenendo la permissione del giudice, sequestrare conservatoriamente gli effetti mobili dei traenti, degli accettanti e dei giranti (12).

(1) V. ivi, n. 268 e seg. — V. pure Protesto.
(2) V. Lettera di cambio, n. 271 e seg.; V. pure Protesto, n. 5.
(3) V. Lettera di cambio, n. 273, e Protesto, n. 5; V. pure Fallimento, n. 128 e seg.
(4) V. Lettera di cambio, n. 274, e § 11.
(5) V. Ivi, n. 312 e seg.
(6) V. Ivi, n. 317 e 318.
(7) V. Ivi, n. 319 e 320.
(8) V. ivi, n. 265 e seg., 268 e seg., 312 e seg., 321 e seg.
(9) V. ivi, n. 319 e 321.
(10) V. ivi, n. 324 e 325.
(11) V. Lettera di cambio, n. 323.
(12) V. Ivi, n. 275.

§ 12. — *Dei protesti.*

172 173. I protesti per mancanza d'accettazione o di pagamento son fatti da due notari, o da un notaro e due testimoni, o da un usciere e due testimoni (1).

Il protesto deve esser fatto

Al domicilio di colui sul quale la lettera di cambio era pagabile, o al suo ultimo domicilio conosciuto (2).

Al domicilio delle persone indicate dalla lettera di cambio per pagarla al bisogno (3),

Al domicilio del terzo che ha accettato per intervento (4);

Il tutto con un solo e medesimo atto (5),

In caso di falsa indicazione di domicilio, il protesto è preceduto da un atto di perquisizione (6).

173 174. L'atto di protesto contiene

La trascrizione letterale della lettera di cambio, dell'accettazione, delle girate, e delle raccomandazioni che vi sono indicate,

La citazione di pagare l'ammontare della lettera di cambio.

Esso enuncia

La presenza o l'assenza di colui che deve pagare,

I motivi del rifiuto di pagare, e l'impotenza o il rifiuto di firmare (7).

174 175. Nessun atto, per parte del possessore della lettera di cambio, può supplire l'atto di protesto, fuori del caso preveduto dagli articoli 150 e seguenti, risguardante la perdita della lettera di cambio (8).

175 176. I notari e gli uscieri son tenuti, a pena di destituzione, spese, danni ed interessi verso le parti, di lasciar copia esatta dei protesti, e di inscriverli per intero, giorno per giorno e per ordine di date, in un registro particolare, numerato e cifrato, e tenuto nelle forme prescritte pe' repertori (9).

§ 13. — *Del ricambio.*

176 177. Il ricambio si effettua per mezzo di una rivalsa (10).

177 178. La rivalsa è una nuova lettera di cambio, a mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente, o sopra uno dei giranti, del principale della lettera protestata, delle sue spese, e del nuovo cambio che paga (11).

179. Il ricambio si regola, a riguardo del traente, col corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile, sul luogo donde essa è stata tratta. 178

Esso si regola, a riguardo dei giranti, col corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio è stata rimessa o negoziata da loro, sul luogo in cui il rimborso si effettua (12).

180. La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno (13). 179

181. Il conto di ritorno comprende: 180

Il principale della lettera di cambio protestata;

Le spese di protesto e le altre spese legittime, come commessione di banca, senseria, bollo e porto di lettere (14).

Esso enuncia il nome di colui sul quale la rivalsa è fatta, ed il prezzo del cambio al quale è negoziata.

È certificato da un agente di cambio.

Nei luoghi in cui non vi sono agenti di cambio è certificato da due commercianti (15).

Esso è accompagnato dalla lettera di cambio protestata, dal protesto, o da una spedizione dell'atto di protesto.

Nel caso in cui la rivalsa è fatta sopra uno dei giranti, essa è accompagnata inoltre da un certificato che attesti il corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile, sul luogo donde è stata tratta.

182. Non possono esser fatti più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio. 181

Questo conto di ritorno è rimborsato da girante a girante rispettivamente, e definitivamente dal traente (16).

183. I ricambi non possono esser cumulati. Ogni girante non ne soffre che un solo, come il traente. 182

184. L'interesse del principale della lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento, è dovuto a contare dal giorno del protesto (17). 184

185. L'interesse delle spese di protesto, ricambio ed altre spese legittime, non è dovuto che a contare dal giorno della dimanda in giudizio (18). 185

186. Il ricambio non è dovuto, se il conto 186

(1) V. Protesto, n. 1, 3 e seg., 13 e seg.

(2) V. Ivi, n. 15.

(3) V. Ivi, n. 16; V. Girata, n. 51, e Lettera di cambio, n. 23 e 225.

(4) V. Protesto, n. 17; V. Lettera di cambio, n. 173 e seg.

(5) V. Protesto, n. 18.

(6) V. Ivi, n. 29.

(7) V. Ivi, n. 20 e seg.

(8) V. Protesto, n. 2; V. pure Lettera di cambio, § 13.

(9) V. Protesto, n. 26.

(10) V. Lettera di cambio, § 12.

(11) V. Ivi, n. 351 e seg.

(12) V. Ivi, n. 355.

(13) V. Ivi, n. 356.

(14) V. Ivi, n. 354 e 356.

(15) V. Ivi, n. 357; V. ancora Agente di cambio, n. 10.

(16) V. Lettera di cambio, n. 359 e 360.

(17) V. Ivi, n. 351.

(18) V. Lettera di cambio, n. 354.

di ritorno non è accompagnato dai certificati di agente di cambio o di commercianti, prescritti dall' articolo 181 (1).

Sezione II. — Del biglietto ad ordine.

187 187. Tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio, e concernenti

La scadenza,
La girata,
La solidalità,
Lo avallo,
Il pagamento,
Il pagamento per intervento,
Il protesto,
I doveri ed i diritti del possessore,
Il ricambio o gl' interessi,

sono applicabili ai biglietti ad ordine, senza pregiudizio delle disposizioni relative ai casi preveduti dagli articoli 636, 637 e 638 (2).

188 188. Il biglietto ad ordine è datato.

Esso enuncia:
La somma da pagare,
Il nome di colui all'ordine del quale è sottoscritto,
L'epoca alla quale il pagamento deve effettuarsi,
La valuta che è stata somministrata in ispecie, in mercanzie, in conto, o in ogni altra maniera (3).

Sezione III. — Della prescrizione.

189. Ogni azione relativa alle lettere di 195
cambio, ed a quelli tra' biglietti ad ordine sottoscritti da negozianti, mercatanti o banchieri, o per fatti di commercio, si prescrive con cinque anni, a contare dal giorno del protesto, o dall' ultima istanza giuridica, se non vi è stata condanna, o se il debito non è stato riconosciuto con atto separato (4).

Non di meno i pretesi debitori saranno tenuti, se ne sono richiesti, d' affermare, sotto giuramento, che non sono più debitori; e le loro vedove, eredi o aventi causa, che stimano in buona fede che nulla è più dovuto (5).

LIBRO II.

DEL COMMERCIO MARITTIMO (6).

(Tit. 1° — VIII. — IX. — X. — XI. — XIV. — *Leggi decretate li 15 settembre 1807, promulgate li 25.*)

TITOLO PRIMO.

DEI NAVIGLI ED ALTRI LEGNI DI MARE.

196 190. — I navigli e gli altri legni di mare sono mobili (7).

Nondimeno sono affetti dai debiti del venditore, e specialmente da quelli che la legge dichiara privilegiati (8).

197 191. Sono privilegiati, e secondo l' ordine della loro collocazione, i debiti qui appresso designati:

1° Le spese di giustizia ed altre, fatte per pervenire alla vendita ed alla distribuzione del prezzo;

2° I diritti di pilotaggio, tonnellaggio, scalo, ancoraggio, darsena o mandracchio;

3° Le paghe del guardiano e le spese di guardia del bastimento, dalla sua entrata nel porto sino alla vendita;

4° L' affitto dei magazzini ove si trovano depositati gli attrezzi e gli arredi;

5° Le spese di mantenimento del bastimento e dei suoi attrezzi ed arredi, fatte dopo il suo ultimo viaggio e la sua entrata nel porto;

6° I salari e gli stipendi del capitano e delle altre persone dell' equipaggio impiegate nell' ultimo viaggio;

7° Le somme prestate al capitano pei bisogni del bastimento durante l' ultimo viaggio, ed il rimborso del prezzo delle mercanzie da lui vendute per lo stesso oggetto;

8° Le somme dovute al venditore, ai fornitori ed agli operai impiegati alla costruzione, se il naviglio non ha ancora fatto viaggio; e le somme dovute ai creditori per somministrazioni, lavori, mano d' opera, racconciamento, viveri, armamento e corredo, prima della partenza del naviglio;

10° L'ammontare dei premi d' assicurazioni fatte sul corpo, *chiglia*, attrezzi, arredi, e sull' armamento ed equipaggiamento del naviglio, dovuti per l' ultimo viaggio;

11° I danni e gl'interessi dovuti ai noleg-

(1) V. Ivi, n. 357.
(2) V. Biglietto ad ordine, n. 1 e seg., 10 e s.
(3) V. Biglietto ad ordine, n. 3 e 4.
(4) V. Biglietto ad ordine, n. 13, Lettera di cambio, § 14.
(5) V. Lettera di cambio, n. 386.
(6) V. sul commercio marittimo in generale, oltre delle disposizioni del Codice, le disposizioni legislative analizzate e comentate agli articoli, Armamento in corso, Consigli delle prede, Console, § 3, Neutrali e Prede marittime.
(7) V. Navigli, § 1, n. 3.
(8) V. Ivi, § 5.

giatori per la mancanza di consegna delle mercanzie che hanno caricate, o per rimborso delle avarie sofferte dalle dette mercanzie per colpa del capitano o dell' equipaggio (1).

I creditori compresi in ciascuno dei numeri del presente articolo verranno in concorrenza *pro rata*, in caso d' insufficienza del prezzo.

198 192. Il privilegio accordato ai debiti enunciati nel precedente articolo non può essere esercitato che quando saranno giustificati nelle forme seguenti:

1° Le spese di giustizia saranno comprovate con le tasse da formarsi dai tribunali competenti;

2° I diritti di tonnellaggio ed altri, con le quitanze legali dei ricevitori;

3° I debiti designati nei numeri 1, 3, 4 e 5 dell' articolo 191 saranno comprovati con stati tassati dal presidente del tribunale di commercio;

4° I salari e gli stipendi dell'equipaggio, coi ruoli d'armamento e disarmamento firmati nelle officine della iscrizione marittima;

5° Le somme prestate ed il valore delle mercanzie vendute pei bisogni del naviglio durante l'ultimo viaggio, con stati firmati dal capitano, appoggiati da processi verbali firmati dal capitano e dai principali dell' equipaggio, comprovanti la necessità degl' imprestiti;

6° La vendita del naviglio con un atto avente data certa, e le somministrazioni per l' armamento, equipaggiamento e viveri del naviglio, saranno comprovate con le memorie, fatture o stati vistati dal capitano, e firmati dall' armatore, di cui un duplicato sarà depositato nella cancelleria del tribunale di commercio prima della partenza del naviglio, o, al più tardi, nei dieci giorni dopo la sua partenza;

7° Le somme prestate a cambio marittimo sul corpo, sulla *chiglia*, sugli attrezzi, sugli arredi, sull' armamento ed equipaggiamento, prima della partenza del naviglio, saranno comprovate con contratti passati innanzi notaro, o sotto firma privata, di cui lo spedizioni o i duplicati saranno depositati nella cancelleria del tribunale di commercio nei dieci giorni dalla loro data;

8° I premi di assicurazione saranno comprovati con le polizze o con gli estratti dei libri dei sensali di assicurazioni;

9° I danni e gl' interessi dovuti ai noleggiatori saranno comprovati con le sentenze, o con le decisioni arbitramentali che saranno intervenute (2).

(1) V. Naviglio, n. 70 e seg.
(2) V. Ivi, n. 81 e seg.
(3) V. Ivi, n. 91 e seg.
(4) V. Ivi, n. 93.

193. I privilegi dei venditori saranno estinti: 199

Indipendentemente dai mezzi generali di estinzione delle obbligazioni;

Con la vendita in giudizio fatta nelle forme stabilite dal titolo seguente;

O allorchè dopo una vendita volontaria, il naviglio avrà fatto un viaggio in mare sotto il nome od ai rischi dell' acquirente, e senza opposizione per parte dei creditori del venditore (3).

194. Un naviglio è stimato di aver fatto un 200 viaggio in mare, quando la sua partenza ed il suo arrivo saranno stati comprovati in due porti differenti e trenta giorni dopo la partenza;

Quando, senza essere arrivati in un altro porto, son trascorsi più di sessanta giorni fra la partenza ed il ritorno nello stesso porto, o allorchè il naviglio, partito per un viaggio di lungo corso, è stato più di sessanta giorni in viaggio, senza reclamazione per parte dei creditori del venditore (4).

195. La vendita volontaria di un naviglio 201 deve esser fatta per iscritto, e può aver luogo per atto pubblico, o per atto sotto firma privata.

Essa può esser fatta pel naviglio intero, o per una porzione del naviglio.

Il naviglio essendo nel porto o in viaggio (5).

196. La vendita volontaria di un naviglio 202 in viaggio non pregiudica ai creditori del venditore.

In conseguenza, non ostante la vendita, il naviglio o il suo prezzo continua ad essere il pegno dei detti creditori, che possono anche se lo giudicano conveniente, attaccare la vendita per causa di frode (6).

TITOLO II.

DEL SEQUESTRO E DELLA VENDITA DEI NAVIGLI.

197. Tutti i legni di mare possono essere 690 sequestrati e venduti per autorità di giustizia; ed il privilegio dei creditori sarà purgato con le formalità seguenti (7).

198. Non potrà esser proceduto a seque- 691 stro che ventiquattr' ore dopo il precetto di pagare.

199. Il precetto dovrà esser fatto alla per- 692 sona del proprietario o al suo domicilio, se trattasi d' un' azione generale da esercitare contra di lui.

Il precetto potrà esser fatto al capitano del naviglio, se il credito è del numero di quelli che sono suscettivi di privilegio sul naviglio, ai termini dell' articolo 191 (8).

(5) V. Naviglio, n. 48 e seg.
(6) V. Ivi, n. 94.
(7) V. Ivi, § 6.
(8) V. Ivi, n. 113 e seg.

693 200. L' usciere enuncia nel processo verbale:

Il nome, la professione ed il domicilio del creditore pel quale agisce;

Il titolo in virtù del quale procede;

La somma di cui chiede il pagamento;

L' elezione di domicilio fatta dal creditore nel luogo in cui siede il tribunale innanzi al quale la vendita deve essere effettuata, e nel luogo in cui il bastimento sequestrato è ancorato;

I nomi del proprietario e del capitano;

Il nome, la specie ed il tonnellaggio del bastimento.

Egli fa l' enunciazione e la descrizione delle scialuppe, degli schifi, degli attrezzi, degli utensili, delle armi, delle munizioni e delle provvisioni.

Egli stabilisce un guardiano (1).

694 201. Se il proprietario del naviglio sequestrato abiti nel circondario del tribunale, il sequestrante deve fargli notificare, nel termine di tre giorni, copia del processo verbale di sequestro, e farlo citare innanzi al tribunale, per veder procedere alla vendita delle cose sequestrate.

Se il proprietario non è domiciliato nel circondario del tribunale, le notificazioni e le citazioni gli sono fatte nella persona del capitano del bastimento sequestrato, o, in sua assenza, nella persona di colui che rappresenta il proprietario o il capitano; ed il termine di tre giorni è aumentato di un giorno per ogni due miriametri e mezzo (cinque leghe) di distanza dal suo domicilio.

Se è straniero e fuori di Francia, le citazioni e le notificazioni sono fatte come è prescritto dal Codice di procedura civile, articolo 69 (2).

695 202. Se il sequestro ha per oggetto un bastimento il cui tonnellaggio sia al di sopra di dieci tonnellate,

Saranno fatti tre bandi e pubblicazioni degli oggetti in vendita.

I bandi e le pubblicazioni saranno fatte consecutivamente, di otto in otto giorni, alla borsa e nella principale piazza pubblica del luogo in cui il bastimento è ancorato (3).

Ne sarà inserito avviso in una delle carte pubbliche stampate nel luogo ove siede il tribunale avanti al quale è menato innanzi il sequestro; e se non ve ne sono, in una di quelle che fossero stampate nel dipartimento (4).

696 203. Nei due giorni che seguono ciascun bando e pubblicazione, sono apposti degli affissi:

All'albero maestro del bastimento sequestrato,

Alla porta principale del tribunale innanzi al quale si procede,

Nella piazza pubblica e sulla strada del porto in cui il bastimento è ancorato, come alla borsa di commercio.

204. I bandi, le pubblicazioni e gli affissi 697
debbono designare:

Il nome, la professione e l'abitazione dell' attore,

I titoli in virtù dei quali egli agisce,

L' ammontare della somma che gli è dovuta,

L' elezione di domicilio da lui fatta nel luogo ove siede il tribunale, e nel luogo in cui il bastimento è ancorato,

Il nome od il domicilio del proprietario del naviglio sequestrato,

Il nome del bastimento, e se è armato o in armamento, quello del capitano,

Il tonnellaggio del naviglio,

Il luogo dove si trova aver dato il fondo o galleggiando,

Il nome del patrocinatore dell' attore,

La prima offerta,

I giorni delle udienze nelle quali saranno ricevuti gl' incanti (5).

205. Dopo il primo bando, gl' incanti sa- 698
ranno ricevuti il giorno indicato dall'affisso.

Il giudice commesso d' ufizio per la vendita continua a ricevere gl' incanti dopo ogni bando, di otto in otto giorni, a giorno certo fissato con sua ordinanza.

206. Dopo il terzo bando, l'aggiudicazione 699
è fatta al maggiore offerente ed ultimo incantatore, ad estinzione di candela, senza altra formalità.

Il giudice commesso di ufizio può accordare una o due dilazioni, ciascuna di otto giorni.

Esse sono pubblicate ed affisse (6).

207. Se il sequestro cade sopra barche, 700
scialuppe ed altri legni della portata di dieci tonnellate ed al di sotto, l'aggiudicazione sarà fatta all'udienza, dopo la pubblicazione in piazza per tre giorni consecutivi, con un affisso all' albero, o, in mancanza, in altro luogo apparente del bastimento, e alla porta del tribunale.

Sarà osservato un termine di otto giorni franchi fra la notificazione del sequestro e la vendita (7).

208. L'aggiudicazione del naviglio fa ces- 701
sare le funzioni del capitano, salvo a lui il diritto di farsi indennizzare da chi è tenuto per legge (8).

209. Gli aggiudicatari dei navigli di qua- 702

(1) V. Naviglio, n. 116 e seg.
(2) V. Ivi, n. 120 e seg.
(3) V. Ivi, n. 125 e seg.
(4) V. Ivi, n. 127 e 128.
(5) V. Ivi, n. 129 e seg.
(6) V. Naviglio, n. 132 e seg.
(7) V. Ivi, n. 138 e seg.
(8) V. Capitano, n. 27.

lunque tonnellaggio saranno tenuti a pagare il prezzo della loro aggiudicazione nel termine di ventiquattro ore, o di depositarlo, senza spese, alla cancelleria del tribunale di commercio, a pena di esservi astretti con l'arresto personale.

In mancanza di pagamento o di deposito, il bastimento sarà rimesso in vendita, ed aggiudicato tre giorni dopo una nuova pubblicazione ed unico affisso, a danno degli aggiudicatari, i quali saranno egualmente astretti con l'arresto personale al pagamento del deficit, dei danni, degli interessi e delle spese (1).

703 210. Le dimande di distrazione saranno formate e notificate alla cancelleria del tribunale prima dell'aggiudicazione.

Se le dimande di distrazione non sono formate che dopo l'aggiudicazione, esse saranno convertite, di pieno diritto, in opposizioni al rilascio delle somme provvenienti dalla vendita.

704 211. L'attore o l'opponente avrà tre giorni per somministrare i suoi mezzi.

Il convenuto avrà tre giorni per contraddire.

La causa sarà portata all'udienza sopra una semplice citazione.

705 212. Per tre giorni dopo quello dell'aggiudicazione, le opposizioni alla consegna del prezzo saranno ricevute; passato questo tempo, esse non saranno più ammesse (2).

706 213. I creditori opponenti sono obbligati a produrre alla cancelleria i loro titoli di credito, nei tre giorni che seguono l'intimazione loro fatta dal creditore che ha agito in giudizio o dal terzo a cui si è fatto il sequestro; in mancanza di che sarà proceduto alla distribuzione del prezzo della vendita, senza che essi vi siano compresi (3).

707 214. La collocazione dei creditori e la distribuzione del danno son fatte fra i creditori privilegiati, nell'ordine prescritto dall'articolo 191, e fra gli altri creditori, *pro rata* dei loro crediti.

Ogni creditore collocato lo è tanto pel suo principale che per gl'interessi e le spese (4).

708 215. Il bastimento pronto a far vela non è sequestrabile, se non per causa di debiti contratti pel viaggio che va a fare; ed anche, in quest'ultimo caso la cauzione per questi debiti impedisce il sequestro.

Il bastimento è stimato pronto a far vela allorchè il capitano è munito delle sue spedizioni pel suo viaggio (5).

(1) V. Naviglio, n. 142 e seg.
(2) V. Naviglio, n. 146 e seg.
(3) V. ivi, n. 150 e seg.
(4) V. ivi, n. 152 e 153.
(5) V. ivi, n. 107 e seg.
(6) V. Armatore, n. 4 e seg.

TITOLO III.

DEI PROPRIETARÌ DI NAVIGLI.

216. « Ogni proprietario di naviglio è civilmente responsabile dei fatti del capitano, 203
e tenuto degli impegni contratti da quest'ultimo, per ciò che è relativo al naviglio ed alla spedizione. Egli può in tutt'i casi liberarsi da tali obbligazioni con l'abbandono del naviglio e del nolo.

« Tuttavia, la facoltà di fare abbandono non è accordata a colui che è nello stesso tempo capitano e proprietario o comproprietario del naviglio. Allorchè il capitano non sarà che comproprietario, non sarà responsabile degli impegni contratti da lui, per ciò che è relativo al naviglio ed alla spedizione, che nella proporzione del suo interesse. » (L. 14 giugno 1844.) (6).

217. I proprietarî dei navigli armati in 204
guerra non saranno tuttavia responsabili dei delitti e delle depredazioni commesse in mare dalle persone di guerra che sono su' loro navigli, o dagli equipaggi, che sino a concorrenza della somma per la quale avranno dato cauzione, ammenochè non siano participanti o complici (7).

218. Il proprietario può congedare il ca- 205
pitano.

Non vi è luogo ad indennità, se non vi è convenzione per iscritto (8).

219. Se il capitano congedato è proprieta- 206
rio del naviglio può rinunciare alla comproprietà, ed esigere il rimborso del capitale che la rappresenta.

L'ammontare di questo capitale è determinato da periti convenuti, o nominati di ufizio (9).

220. In tutto ciò che concerne l'interesse 207
comune dei proprietarî d'un naviglio, l'avviso della maggioranza è seguito.

La maggioranza si determina da una porzione d'interesse nel naviglio, eccedente la metà del suo valore (10).

La licitazione del naviglio non può essere accordata che sulla dimanda dei proprietarî, formanti insieme la metà dell'interesse totale nel naviglio, se non vi è, per iscritto, convenzione contraria (11).

TITOLO IV.

DEL CAPITANO.

221. Ogni capitano, maestro o padrone, 208

(7) V. Armamento in corso, n. 57 e seg.
(8) V. Capitano n. 20 e seg.
(9) V. ivi, n. 24 e seg.
(10) V. Naviglio, n. 38 e seg.
(11) V. ivi, n. 54 e seg.

incaricato della condotta d'un naviglio o altro legno, è garante delle sue colpe, anche leggieri, nell' escreizio delle sue funzioni (1).

209 222. Egli è responsabile delle mercanzie di cui s' incarica.

Somministra per le medesime una scrittura d' obbligo.

Questa scrittura di obbligo si chiama *polizza di carico* (2).

210 223. Appartiene al capitano di formare lo equipaggio del vascello, e di scegliere e stipendiare i marinari e le altre persone dell' equipaggio; ciò che farà non di meno di concerto coi proprietarl, quando sarà nel luogo del loro domicilio (3).

211 224. Il capitano tiene un registro numerato e cifrato da uno dei giudici del tribunale di commercio, o dal sindaco o il suo aggiunto, nei luoghi in cui non vi è tribunale di commercio.

Questo registro contiene:

Le risoluzioni prese durante il viaggio,

L' introito e l' esito per rispetto al naviglio, e generalmente tutto ciò che concerne il fatto della sua carica, e tuttociò che può dar luogo ad un conto a rendere, ad una dimanda a formare (4).

212 225. Il capitano è obbligato, prima di prender carico, a far visitare il suo naviglio, ai termini o nelle forme prescritto dai regolamenti.

Il processo verbale di visita è depositato nella cancelleria del tribunale di commercio; ne è rilasciato estratto al capitano (5).

214 226. Il capitano è obbligato di avere a bordo:

L' atto di proprietà del naviglio (6),

L' atto di nazionalità (7),

Il ruolo di equipaggio (8),

Le polizze di carico e i contratti di noleggio (9),

I processi verbali di visita (10),

Le quietanze di pagamento, o fedi di cauzione delle dogane (11).

215 227. Il capitano è obbligato ad essere in persona sul suo naviglio, nell' ingresso e nell' uscita dei porti, seni o fiumi (12).

216 228. In caso di contravvenzione agli obblighi imposti dai quattro articoli precedenti, il capitano è responsabile di tutti gli accidenti verso gl'interessati al naviglio ed al carico (13).

229. Il capitano risponde egualmente di 217
tutto il danno che può avvenire alle mercanzie che avrà caricate sopra la coperta del suo bastimento senza il consenso in iscritto del caricante.

Questa disposizione non è applicabile al piccolo cabotaggio (14).

230. La responsabilità del capitano non 218
cessa che con la pruova di ostacoli di forza maggiore (15).

231. Il capitano o le persone dell'equipag- 219
gio che sono a bordo, o che sulle scialuppe si rendono a bordo per far vela, non possono essere arrestate se dànno cauzione (16).

232. Il capitano, nel luogo del domicilio 220
dei proprietarî o dei loro procuratori, non può senza la loro autorizzazione speciale, far lavorare al racconciamento del bastimento, comprare vele, sarte ed altre cose pel bastimento, prendere a tale effetto danaro sul corpo del naviglio, nè noleggiare il naviglio (17).

233. Se il bastimento fosse noleggiato col 221
consenso dei proprietarî, e qualcuno di essi rifiutasse di contribuire alle spese necessarie per spedirlo, il capitano potrà, in tal caso, ventiquattro ore dopo intimazione fatta a chi rifiuta di somministrare il suo contingente, prender danaro a cambio marittimo per conto dei refrattarî, e sulla loro porzione d'interesse sul naviglio, con autorizzazione del giudice (18).

234. Se, durante il corso del viaggio, vi è 222
necessità di racconciamento, o di compra di viveri, il capitano, dopo averlo comprovato con un processo verbale firmato dai principali dell' equipaggio, potrà, facendosi autorizzare in Francia dal tribunale di commercio, o in mancanza dal giudice di pace; presso lo straniero, dal console di Francia, o in mancanza dal magistrato dei luoghi, prender danaro sul corpo o sulla chiglia del bastimento (19), metter in pugno o vendere mercanzie sino a concorrenza della somma che i bisogni comprovati esigono (20).

(1) V. Capitano, n. 111.

(2) V. Ivi, n. 112 e seg.; V. pure Polizza di carico.

(3) V. Capitano, n. 149 e 150; V. pure Genti dell' equipaggio, n. 7 e seg.

(4) V. Capitano, n. 39 e 40.

(5) V. Capitano, n. 41 e seg., e Cabotaggio, n. 6 e 8.

(6) V. Capitano, n. 44; V. pure Naviglio, n. 44 e seg.

(7) V. Capitano, n. 45; V. pure Nazionalità.

(8) V. Capitano, n. 46; V. pure Genti dell'equipaggio, n. 8 o 9.

(9) V. Capitano, n. 47; V. pure Polizza di carico o Contratto di noleggio.

(10) V. Capitano, n. 48; ed ancora n. 41 e seg.

(11) V. Ivi, n, 49; V. puro Bolletta di transito e Dogane.

(12) V. Capitano, n. 55, 57 e seg.

(13) V. Capitano, n. 56.

(14) V. Ivi, n. 115 e 116.

(15) V. Capitano, n. 56.

(16) V. Ivi, n. 143 e seg.; V. pure Genti dell'equipaggio, n. 25.

(17) V. Capitano, n. 151 e seg.

(18) V. Ivi, n. 156 e 157,

(19) V. Ivi, n. 158 e seg, 163 e seg.

(20) V. Ivi, n. 158, 161, 162, 164, 165 e 161 bis; V. pure Contratto a cambio marittimo.

« I proprietari, o il capitano che li rappresenta, terranno conto delle mercanzie vendute, secondo il corso delle mercanzie della stessa natura e qualità nel luogo dello scaricamento del naviglio, all'epoca del suo arrivo(1).

« Il noleggiatore unico o i diversi caricanti, che saranno tutti di accordo, potranno opporsi alla vendita o alla messa in pegno delle loro mercanzie, discaricandole e pagandone il nolo in proporzione del viaggio fatto. In mancanza del consenso d' una parte dei caricanti, colui che vorrà usare della facoltà di discaricamento sarà tenuto al nolo intiero sulle sue mercanzie. » (L. 14 giugno 1841.)

223 235. Il capitano, prima della sua partenza da un porto straniero o dalle colonie francesi per ritornare in Francia, sarà tenuto d'inviare ai suoi proprietarî o ai loro procuratori, un conto da lui firmato contenente lo stato del suo carico, il prezzo delle mercanzie del medesimo, le somme da lui prese ad imprestito, i nomi ed i domicilî dei mutuanti (2).

224 236. Il capitano che avrà, senza necessità, preso danaro sul corpo, sulle provvisioni da bocca o sul corredo del naviglio, impegnato o venduto delle mercanzie o delle vettovaglie, e che avrà impiegato nei suoi conti, avarie e spese supposte, sarà responsabile verso l' armamento, e personalmente tenuto al rimborso del denaro o al pagamento degli oggetti, senza pregiudizio dell'azione criminale, se vi è luogo (3).

225 237. Fuori il caso d' innavigabilità, legalmente comprovato, il capitano non può, a pena di nullità della vendita, vendere il naviglio senza un potere speciale dei proprietarî (4).

226 238. Ogni capitano di naviglio, impegnato per un viaggio, è tenuto a terminarlo, a pena di tutte le spese, danni ed interessi verso i proprietarî ed i noleggiatori (5).

227 239. Il capitano che naviga a profitto comune sul carico non può fare alcun traffico nè commercio per suo conto particolare, se non vi è convenzione contraria.

228 240. In caso di contravvenzione alle disposizioni menzionate nell'articolo precedente, le mercanzie imbarcate dal capitano per suo conto particolare son confiscate a profitto degli altri interessati (6).

229 241. Il capitano non può abbandonare il suo naviglio durante il viaggio, per qualunque siasi pericolo, senza l'avviso degli uffiziali e dei principali dell' equipaggio; e, in tal caso, è obbligato a salvare con lui il danaro, e ciò che potrà delle mercanzie più preziose del suo carico, sotto pena di risponderne in suo proprio nome.

Se gli oggetti così tratti dal naviglio son perduti per qualche caso fortuito, il capitano ne resterà discaricato (7).

242. Il capitano è obbligato, nelle venti- 230
quattro ore dal suo arrivo, a far visitare il suo registro, ed a fare il suo rapporto.

Il rapporto deve enunciare:

Il luogo ed il tempo della sua partenza,
La strada che ha tenuta,
I rischi che ha corsi,
I disordini avvenuti nel naviglio, e tutte le circostanze notabili del suo viaggio (8).

243. Il rapporto è fatto alla cancelleria in- 231
nanzi al presidente del tribunale di commercio.

Nei luoghi in cui non vi sono tribunali di commercio, il rapporto è fatto al giudice di pace del circondario.

Il giudice di pace che ha ricevuto il rapporto è obbligato ad inviarlo, senza dilazione, al presidente del tribunale di commercio più vicino.

Nell' uno e nell' altro caso, il deposito ne è fatto alla cancelleria del tribunale di commercio (9).

244. Se il capitano approda in un porto 232
straniero è obbligato a presentarsi al console di Francia, a fargli un rapporto, ed a prendere un certificato comprovante l' epoca del suo arrivo o della sua partenza, lo stato e la natura del suo carico (10).

245. Se, durante il corso del viaggio, il 233
capitano è obbligato di dar fondo in un porto francese, è tenuto a dichiarare al presidente del tribunale di commercio del luogo le cause del suo approdare.

Nei luoghi in cui non vi sono tribunali di commercio, la dichiarazione è fatta al giudice di pace del cantone.

Se l'approdare forzato ha luogo in un porto straniero, la dichiarazione è fatta al console di Francia, o in sua mancanza, al magistrato del luogo (11).

246. Il capitano che ha fatto naufragio, e 234
che si è salvato solo o con una parte del suo equipaggio, è obbligato a presentarsi innanzi al giudice del luogo, o, in mancanza di giudice, innanzi ad ogni altra autorità civile, di farvi il suo rapporto, di farlo verificare da

(1) V. Capitano, n. 161 e seg.
(2) V. Ivi, n. 76 e seg.
(3) V. Ivi, n. 164.
(4) V. Ivi, n. 166 e 167 ; V. pure Consoli, n. 61 e seg.
(5) V. Capitano, n. 118 e 119.
(6) V. Capitano, n. 122 e 123.
(7) V. Ivi, n. 60 e seg.
(8) V. Ivi, n. 83 e seg.
(9) V. Ivi, n. 85 ed 86.
(10) V. Ivi, n. 63 e seg.; V. pure Consoli, n. 46 e 47.
(11) V. Ivi, n. 67 e seg.; V. pure Approdamento forzato, n. 1 e seg., e Consoli, n. 46 e 47.

quelli del suo equipaggio che si fossero salvati e si trovassero con lui, e di prenderne spedizione (1).

235 247. Per verificare il rapporto del capitano, il giudice riceve l'interrogatorio delle persone dell'equipaggio, e, se è possibile, dei passaggieri, senza pregiudizio delle altre pruove.

I rapporti non verificati non sono ammessi a discarico del capitano, e non fanno fede in giudizio, eccetto nel caso in cui il capitano naufragato si è salvato solo nel luogo ove ha fatto il suo rapporto.

La pruova dei fatti contrari è riserbata alle parti (2).

236 248. Fuori i casi di pericolo imminente, il capitano non può scaricare alcuna mercanzia prima di aver fatto il suo rapporto, sotto pena di procedure straordinarie contro di lui (3).

237 249. Se i viveri del bastimento mancano durante il viaggio, il capitano, prendendo il parere dei principali dell'equipaggio, potrà costringere coloro che avranno viveri in particolare a metterli in comune, pagandone loro il valore (4).

TITOLO V.

DELL'ARROLAMENTO E DEI SALARI DEI MARINARI E DELLA GENTE DELL'EQUIPAGGIO.

238 250. Le condizioni di arrolamento del capitano e degli uomini dell'equipaggio d'un naviglio sono comprovate col ruolo d'equipaggio, o con le convenzioni delle parti (5).

239 251. Il capitano e le persone dell'equipaggio non possono, sotto alcun pretesto, caricare sul naviglio alcuna mercanzia per loro conto, senza il permesso dei proprietari e senza pagarne il nolo, se non vi sono autorizzati dall'arrolamento (6).

240 252. Se il viaggio è frastornato dal fatto dei proprietari, del capitano o dei noleggiatori, prima della partenza del naviglio, i marinari salariati a viaggio o a mese sono pagati delle giornate da essi impiegate ad allestire il bastimento. Essi ritengono per indennità le anticipazioni ricevute.

Se le anticipazioni non sono ancora pagate, ricevono per indennità un mese delle loro paghe convenute (7).

Se la rottura avviene dopo cominciato il viaggio, i marinari salariati a viaggio son pagati per intiero ai termini della loro convenzione.

I marinari salariati a mese ricevono i loro salari stipulati pel tempo che hanno servito, ed inoltre per indennità, la metà delle loro paghe pel resto della durata presunta del viaggio pel quale erano arrolati (8).

I marinari salariati a viaggio o a mese ricevono, inoltre, la loro condotta di ritorno sino al luogo della partenza del naviglio, ammeno che il capitano, i proprietari o i noleggiatori, o l'ufiziale di amministrazione, procurino loro imbarco sopra un altro naviglio di ritorno al detto luogo della loro partenza (9).

253. Se vi è interdizione di commercio col luogo della destinazione del naviglio, o se il naviglio è arrestato per ordine del governo prima del viaggio cominciato, 241

Non è dovuto ai marinari che le giornate impiegate a corredare il bastimento (10).

254. Se l'interdizione di commercio o l'arresto del naviglio avviene durante il corso del viaggio, 242

Nel caso d'interdizione, i marinari son pagati in proporzione del tempo che avranno servito;

Nel caso dell'arresto, il salario dei marinari arrolati a mese corre per metà durante il tempo dell'arresto;

Il salario dei marinari arrolati a viaggio è pagato ai termini del loro arrolamento (11).

255. Se il viaggio è prolungato, il prezzo dei salari dei marinari arrolati a viaggio è aumentato in proporzione del prolungamento (12). 243

256. Se lo scaricamento del naviglio si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello che è designato dal noleggio, non è fatta loro alcuna diminuzione (13). 244

257. Se i marinari sono interessati nel profitto o nel nolo, non è dovuta loro alcuna compensazione nè giornata per la rottura, il ritardo o il prolungamento di viaggio menzionato da forza maggiore. 245

Se la rottura, il ritardo o il prolungamento accada pel fatto dei caricanti, le persone dell'equipaggio hanno parte allo indennità che sono aggiudicate al naviglio.

Queste indennità son divise fra' proprietari del naviglio e le persone dell'equipaggio, nella stessa proporzione che lo sarebbe stato il nolo.

(1) V. Naufragio, n. 5 e seg., 11 e seg.; Ved. pure Consoli, n. 75 e seg.
(2) V. Naufragio, 12 e 13.
(3) V. Capitano, n. 91.
(4) V. Ivi, n. 168 e 169.
(5) V. Genti dell'equipaggio, n. 1 e s., 7 e s.; V. ancora Capitano, n. 149, e Consoli, n. 50 e seg.
(6) V. Capitano, n. 120 e 121; V. pure Genti dell'equipaggio, n. 29 e seg.
(7) V. Genti dell'equipaggio, n. 38, 39 e 44.
(8) V. Ivi, n. 40, 41 e 44.
(9) V. Ivi, n. 42 e 43.
(10) V. Ivi, n. 46 e 47.
(11) V. Ivi, n. 48 e seg.
(12) V. Ivi, n. 53 e seg.
(13) V. Ivi, n. 57 e seg.

Se l' impedimento avviene pel fatto del capitano o dei proprietari, essi sono tenuti alle indennità dovute alle persone dell' equipaggio (1).

246 258. In caso di preda, di rottura e di naufragio, con perdita intiera del naviglio e delle mercanzie, i marinari non possono pretendere alcun salario.

Eglino non sono obbligati a restituire ciò che loro è stato anticipato sui loro salari (2).

247 259. Se qualche parte del naviglio è salvata, i marinari arrolati a viaggio o a mese son pagati dei loro salari scaduti sugli avanzi del naviglio che hanno salvato.

Se gli avanzi non bastano, o se non vi sono che mercanzie salvate, essi son pagati dei loro salari sussidiariamente sul nolo (3).

248 260. I marinari interessati nel nolo son pagati dei loro salari solamente sul nolo, in proporzione di quello che riceve il capitano (4).

249 261. Di qualunque maniera i marinari siano arrolati, debbono essere pagati delle giornate da essi impiegate a salvare gli avanzi e gli effetti naufragati (5).

250 262. Il marinaro è pagato dei suoi salari, medicato e curato a spese del naviglio, se cade ammalato durante il viaggio, o se è ferito al servizio del naviglio.

251 263. Il marinaro è medicato e curato a spese del naviglio e del carico, se è ferito combattendo contro i nemici ed i pirati (6).

254 264. Se il marinaro, uscito dal naviglio senza autorizzazione, è ferito a terra, le spese dei suoi medicamenti e della sua cura sono a suo carico: egli potrà anche essere congedato dal capitano.

I suoi salari, in tal caso, non gli saranno pagati che in proporzione del tempo che ha servito (7).

255 265. In caso di morte di un marinaro durante il viaggio, se il marinaro è arrolato a mese, i suoi salari son dovuti alla sua successione sino al giorno della sua morte.

Se il marinaro è arrolato a viaggio, la metà dei suoi salari è dovuta se muore nell' andata o al porto di arrivo.

Il totale dei suoi salari è dovuto se muore nel ritorno.

Se il marinaro è interessato nel profitto o nel nolo, la sua parte intiera è dovuta se muore cominciato il viaggio.

I salari del marinaro ucciso difendendo il naviglio son dovuti per intero per tutto il viaggio, se il naviglio arriva a buon porto (8).

266. Il marinaro preso nel naviglio e fatto 256
schiavo niente può pretendere contro il capitano, i proprietari ed i noleggiatori, pel pagamento del suo riscatto.

Egli è pagato dei suoi salari sino al giorno in cui è preso e fatto schiavo (9).

267. Il marinaro preso e fatto schiavo, se 257
è stato inviato in mare o a terra pel servizio del naviglio, ha diritto all' intiero pagamento dei suoi salari.

Egli ha diritto al pagamento d' una indennità pel suo riscatto, se il naviglio arrivi a buon porto.

268. L' indennità è dovuta dai proprietari 258
del naviglio, se il marinaro è stato inviato in mare o a terra pel servizio del naviglio.

L' indennità è dovuta dai proprietari del naviglio e del carico, se il marinaro è stato inviato in mare o a terra pel servizio del naviglio e del carico.

269. L'ammontare della indennità è fissata 259
a seicento franchi.

La riscossione e l'impiego ne saranno fatti secondo le forme determinate dal governo, in un regolamento relativo al riscatto dei cattivi (10).

270. Ogni marinaro che giustifichi di es- 260
sere stato congedato senza giusta causa ha diritto ad una indennità contra il capitano.

L'indennità è fissata al terzo dei salari, se il congedo ha luogo prima del viaggio cominciato.

L' indennità è fissata alla totalità dei salari ed alle spese di ritorno, se il congedo ha luogo durante il corso del viaggio.

Il capitano non può, in alcuno dei casi suddetti, ripetere l' ammontare delle indennità contra i proprietari del naviglio.

Non vi è luogo ad indennità, se il marinaro è congedato prima della chiusura del ruolo di equipaggio (11).

In nessun caso il capitano può congedare un marinaro nei paesi stranieri (12).

271. Il naviglio ed il nolo sono special- 261
mente obbligati pei salari dei marinari (13).

272. Tutte le disposizioni concernenti i 262
salari, i medicamenti ed il riscatto dei marinari son comuni agli uficiali ed a tutte le altre persone dell' equipaggio (14).

(1) V. Genti dell'equipaggio, n. 47, 55 e seg.
(2) V. Ivi, n. 65 e seg.
(3) V. Ivi, n. 67 e seg.
(4) V. Ivi, n. 72 e seg.
(5) V. Ivi, n. 74.
(6) V. Ivi, n. 89, 90 e seg.
(7) V. Ivi, n. 92 e 93.
(8) V. Genti dell' equipaggio, n. 98 e seg.
(9) V. Ivi, n. 104.
(10) V. Ivi, n. 105 e seg.
(11) V. Ivi, n. 113 e seg.
(12) V. Ivi, n. 111 e 112; V. ancora Consoli, n. 52 e seg.
(13) V. Genti dell'equipaggio, n. 22 e seg.
(14) V. Ivi, n. 1.

TITOLO VI.

DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO.

263 273. Ogni convenzione per affitto di un bastimento, chiamata *contratto di noleggio*, deve essere redatta in iscritto (1).

Essa enunoia:

Il nome ed il tonnellaggio del naviglio,
Il nome del capitano,
I nomi del noleggio e del noleggiatore,
Il luogo ed il tempo convenuto pel carico e pel discarico,
Il prezzo del nolo,
Se il noleggio è totale o parziale,
L' indennità convenuta pe' casi di ritardo (2).

264 274. Se il tempo del carico o del discarico del naviglio non è fissato dalle convenzioni delle parti, va regolato secondo l' uso dei luoghi (3).

265 275. Se il naviglio è noleggiato a mese, e se non vi è convenzione contraria, il nolo corre dal giorno in cui il naviglio ha fatto vela (4).

266 276. Se, prima della partenza del naviglio vi è interdizione di commercio col paese pel quale è destinato, le convenzioni son risolnte senza danni ed interessi nè dall'una parto, nè dall' altra.

Il caricante è obbligato alle spese del carico e del discarico delle sue mercanzie (5).

267 277. Se esiste una forza maggiore che non impedisce che per un certo tempo l'uscita del naviglio, lo convenzioni sussistono, e non vi è luogo a danni ed interessi a causa del ritardo.

Esse sussistono egualmente, o non vi è luogo ad alcun aumento di nolo, se la forza maggiore avviene durante il viaggio (6).

268 278. Il caricante può, durante l' arresto del naviglio, far discaricare le sue mercanzie a sue spese, a condizione di ricaricarlo o di indennizzare il capitano (7).

269 279. Nei casi di blocco del porto pel quale il naviglio è destinato, il capitano è obbligato, se non ha ordini contrari, a rendersi in uno dei porti vicini della stessa potenza ove gli sarà permesso di approdare (8).

270 280. Il naviglio, gli attrezzi e gli arredi, il nolo e le mercanzie caricate, sono rispettivamente obbligati per la esecuzione delle convenzioni delle parti (9).

TITOLO VII.

DELLA POLIZZA DI CARICO.

281. La polizza di carico deve esprimere la natura e la quantità come le specie o le qualità degli oggetti da trasportare (10). 271

Essa indica:

Il nome del caricante,
Il nome e l' indirizzo di colui a cui la apedizione è fatta,
Il nome ed il domicilio del capitano,
Il nome ed il tonnellaggio del naviglio,
Il luogo della partenza e quello della destinazione.

Essa enuncia il prezzo del nolo.

Essa presenta in margine i contrassegni ed i numeri degli oggetti da trasportare (11).

La polizza di carico può essere all' ordine, o al latore, o a persona denominata (12).

282. Ogni polizza di carico è fatta in quattro originali ciascuno: 272

Uno pel caricante,
Uno per colui a cui le mercanzie son dirette,
Uno pel capitano,
Uno per l'armatore del bastimento (13).

I quattro originali sono firmati dal caricante e dal capitano, nelle ventiquattro ore dopo il carico (14).

Il caricante è tenuto a somministrare al capitano, nello stesso termine, le spedizioni delle mercanzie caricate (15).

283. La polizza di carico redatta nella forma di sopra prescritta fa fede fra tutte le parti interessate nel carico, e fra esse e gli assicuratori (16). 273

284. In caso di diversità fra le polizze di un medesimo carico, quella che sarà tra le mani del capitano farà fede, se è distesa di mano del caricante, o di quella del suo commessionato; e quella che è presentata dal caricante o dal consegnatario farà fede, se è distesa di mano del capitano (17). 274

285. Ogni commessionato o consegnatario che avrà ricevuto le mercanzie menzionate nelle polizze di carico, o nei contratti di no- 275

(1) V. Contratto di noleggio, n. 1 e seg.
(2) V. Ivi, n. 6, 7 e 10.
(3) V. Ivi, n. 8 e 9.
(4) V. Contratto di noleggio, n. 13; V. pure Nolo, n. 7 e 8.
(5) V. Contratto di noleggio, n. 14 e 15, e Noto, n. 88 e seg.
(6) V. Contratto di noleggio, n. 16 e 17, e Nolo, n. 90 e seg.
(7) V. Contratto di noleggio, n. 18, e Nolo, n. 94 e seg.
(8) V. Contratto di noleggio, n. 18, e Nolo, n. 99.
(9) V. Nolo, n. 20 e § 4.
(10) V. Polizza di carico, n. 1 e seg.
(11) V. Ivi, n. 5.
(12) V. Ivi, n. 6 e seg.
(13) V. Ivi, n. 14 e 15.
(14) V. Ivi, n. 16.
(15) V. Ivi, n. 17.
(16) V. Ivi, n. 18 e seg.
(17) V. Ivi, n. 20 e 21.

leggio, sarà tenuto a darne ricevuta al capitano che la dimanderà, a pena di tutte le spese, danni ed interessi, compresi quelli di ritardo (1).

TITOLO VIII.

DEL NOLO.

276 286. Il prezzo del fitto di un naviglio o altro legno di mare è chiamato *nolo*.

Esso è regolato dalle convenzioni delle parti.

È provato dal contratto di noleggio o dalla polizza di carico (2).

Esso ha luogo per la totalità e per parte del bastimento, per un viaggio intero o per un tempo limitato, a tonnellate, a quintale, a massa o in dettaglio, con designazione del tonnellaggio del bastimento (3).

277 287. Se il naviglio è noleggiato in totalità, ed il noleggiatore non gli dà tutto il suo carico, il capitano non può prendere altre mercanzie senza il consenso del noleggiatore.

Il noleggiatore profitta del nolo delle mercanzie che completano il carico del naviglio che ha interamente noleggiato (4).

278 288. Il noleggiatore che non ha caricato la quantità di mercanzie portate nel contratto di noleggio è tenuto a pagare il nolo per intero, e pel carico completo al quale si è impegnato (5).

Se ne carica di più, paga il nolo dell'eccedente sul prezzo regolato dal contratto di noleggio (6).

Se non di meno il noleggiatore, senza aver niente caricato, rompe il viaggio prima della partenza, pagherà per indennità al capitano la metà del nolo convenuto col contratto di noleggio per la totalità del carico che doveva fare (7).

Se il naviglio ha ricevuto una porzione del suo carico, e parte senza averne ricevuta la totalità, sarà dovuto il nolo intero al capitano (8).

279 289. Il capitano che ha dichiarato il naviglio d'una portata maggiore che non è, è obbligato ai danni ed agli interessi verso il noleggiatore (9).

280 290. Non si reputa erronea la dichiarazione del tonnellaggio d'un naviglio, se l'errore non eccede un quarantesimo, o se la dichiarazione è conforme al certificato dello stazzatore (10).

291. Se il naviglio è caricato a dettaglio, 281
sia a quintale, a tonnellata o a massa, il caricante può ritirare le sue mercanzie, prima della partenza del naviglio, pagando mezzo nolo.

Egli sopporterà le spese di carico, come quelle di discarico e di ricarico delle altre mercanzie che bisognasse muover di luogo, e quelle del ritardo (11).

292. Il capitano può far mettere a terra, 282
nel luogo del carico, le mercanzie trovate nel suo naviglio, se non gli sono state dichiarate, o prenderne il nolo al più alto prezzo che sarà pagato nello stesso luogo per le mercanzie della stessa natura (12).

293. Il caricante che ritira le sue mercan- 283
zie durante il viaggio è tenuto a pagare il nolo per intero e tutte le spese di traslocamento occasionate dal discarico; se le mercanzie son ritirate per causa dei fatti o delle colpe del capitano, costui è responsabile di tutte le spese (13).

294. Se il naviglio è arrestato alla par- 284
tenza, durante il viaggio, o al luogo del suo discarico, pel fatto del noleggiatore, le spese del ritardo son dovute dal noleggiatore (14).

Se, essendo stato noleggiato per l'andata e pel ritorno, il naviglio fa il suo ritorno senza carico o con un carico incompleto, è dovuto il nolo intero al capitano, come l'interesse del ritardo (15).

295. Il capitano è tenuto a danni ed inte- 285
ressi verso il noleggiatore; se, pel suo fatto, il naviglio è stato arrestato o ritardato alla partenza, durante il suo viaggio o al luogo del suo discarico.

Questi danni ed interessi son regolati da periti (16).

296. Se il capitano è costretto a fare rim- 286
palmare il naviglio durante il viaggio, il noleggiatore è obbligato di aspettare, o di pagare il nolo intero.

Nel caso in cui il naviglio non potesse essere rimpalmato, il capitano è obbligato ad affittarne un altro (17).

Se il capitano non ha potuto affittare un altro naviglio, il nolo non è dovuto che in proporzione di quanto è avanzato il viaggio (18).

297. Il capitano perde il suo nolo, e ri- 287

(1) V. Ivi, n. 22 e seg.
(2) V. Nolo, n. 1 e 2.
(3) V. Nolo, n. 4 e seg.
(4) V. Ivi, n. 28 e seg.
(5) V. Ivi, n. 31 e seg.
(6) V. Ivi, n. 36 e seg.
(7) V. Ivi, n. 43 e seg.
(8) V. Ivi, n. 46.
(9) V. Ivi, n. 50, 53 e 54.
(10) V. Ivi, n. 51 e 52.
(11) V. Nolo, n. 41 e 42.
(12) V. Ivi, n. 37 e seg.
(13) V. Ivi, n. 47; V. pure Contratto di noleggio, n. 18.
(14) V. Nolo, n. 39.
(15) V. Ivi, n. 48.
(16) V. Ivi, n. 55 e 56.
(17) V. Ivi, n. 100 e seg.
(18) V. Ivi, n. 104.

sponde dei danni e degli interessi del noleggiatore, se questi pruova che, quando il naviglio ha fatto vela era fuori stato di navigare.

La pruova è ammessibile non ostante e contra i certificatori di visita alla partenza (1).

288 298. — « Il nolo è dovuto per le mercanzie che il capitano è stato costretto a vendere per sovvenire ai viveri, al rimpalmo ed alle altro necessità pressanti del naviglio, tenendosi da lui conto del loro valore, secondo il prezzo al quale il rimanente, o altra simile mercanzia della medesima qualità sarà venduta al luogo del discarico, se il naviglio arriva a buon porto.

« Se il naviglio si perde, il capitano terrà conto delle mercanzie sul piede che le avrà vendute, ritenendo egualmente il nolo notato sulle polizze di carico. (2) — Salvo, in questi due casi, il diritto riservato ai proprietari di naviglio dal § 2 dell'articolo 216.

Allorchè dall'esercizio di questo diritto risulterà una perdita per quelli le cui mercanzie saranno state vendute o messe in pegno, essa sarà ripartita *pro rata* sul valore di queste mercanzie e di tutte quelle che sono arrivate alla loro destinazione, o che sono state salvate dal naufragio posteriormente agli eventi di mare che hanno necessitato la vendita o la messa in pegno. » (L. 14 giugno 1841.)

289 299. Se avviene interdizione di commercio col paese pel quale il naviglio è in viaggio, e sia obbligato di ritornare col suo carico, non è dovuto al capitano che il nolo dell'andata, benchè il bastimento sia stato noleggiato per l'andata e pel ritorno (3).

290 300. Se il bastimento è arrestato nel corso del suo viaggio per ordine di una potenza non è dovuto alcun nolo pel tempo della sua detenzione, se il naviglio è noleggiato a mese; nè aumento di nolo se è noleggiato a viaggio.

Il nutrimento ed i salari dell'equipaggio durante la detenzione del naviglio son riputati avarie (4).

291 301. Il capitano è pagato del nolo delle mercanzie gettate in mare per la salvezza comune, a carico di contribuzione (5).

292 302. Non è dovuto alcun nolo per le mercanzie perdute per naufragio o arrenamento, rubate da pirati, o prese da nemici.

Il capitano è tenuto a restituire il nolo che gli sarà stato anticipato, se non vi è convenzione contraria (6).

303. Se il naviglio e le mercanzie son riscattate, o se le mercanzie son salvate dal naufragio, il capitano è pagato del nolo sino al luogo della preda o del naufragio. 293

Egli è pagato del nolo intero contribuendo al riscatto, se conduce le mercanzie al luogo della loro destinazione (7).

304. La contribuzione pel riscatto si fa sul prezzo corrente delle mercanzie al luogo del loro discarico, deduzione fatta delle spese, e sulla metà del naviglio e del nolo. 294

I salari dei marinari non entrano in contribuzione (8).

305. Se il consegnatario ricusa di ricevere le mercanzie, il capitano può, con l'autorità della giustizia, farne vendere pel pagamento del suo nolo, e fare ordinare il deposito del rimanente. 295

Se vi è insufficienza, egli conserva il suo ricorso contro il caricante (9).

306. Il capitano non può ritenere le mercanzie nel suo naviglio in mancanza di pagamento del suo nolo. 296

Egli può, nel tempo del discarico, dimandare il deposito in mano di terze sino al pagamento del suo nolo (10).

307. Il capitano è preferito, pel suo nolo, sulle mercanzie del suo carico, per quindici giorni dopo la loro consegna, se non sono passate in mani terze (11). 297

308. In caso di fallimento dei caricanti o dei reclamanti prima del termine dei quindici giorni, il capitano è privilegiato su tutti i creditori pel pagamento del suo nolo e delle avarie che gli sono dovute (12). 298

309. In nessun caso il caricante può dimandare diminuzione sul prezzo del nolo (13). 299

310. Il caricante non può abbandonare pel nolo le mercanzie diminuite di prezzo, o deteriorate per loro vizio proprio o per caso fortuito (14). 300

Se però dei fusti contenenti vino, olio, miele ed altri liquidi, hanno talmente colato che siano vuoti o quasi vuoti, i detti *fusti* potranno essere abbandonati pel nolo (15).

TITOLO IX.

DEI CONTRATTI A CAMBIO MARITTIMO.

311. Il contratto a cambio marittimo (16) è fatto innanzi notaro, o sotto firma privata (17). 301

(1) V. Nolo, n. 105 e seg.
(2) V. Ivi, n. 108 e 109, 108 e 109 bis.
(3) V. Ivi, n. 98.
(4) V. Ivi, n. 92.
(5) V. Ivi, n. 110.
(6) V. Ivi, n. 111 e 112.
(7) V. Ivi, n. 113.
(8) V. Ivi, n. 114.
(9) V. Ivi, n. 129 e seg.
(10) V. Nolo, n. 132 e 133.
(11) V. Ivi, n. 134.
(12) V. Ivi, n. 135 e seg.
(13) V. Ivi, n. 138.
(14) V. Ivi, n. 139.
(15) V. Ivi, n. 140 e seg.
(16) V. Contratto a cambio marittimo, § 1.
(17) V. Ivi, § 2, n. 18 e seg.

Esso enuncia il capitale prestato e la somma convenuta pel profitto marittimo,

Gli oggetti sopra i quali il prestito è fatto,

I nomi del naviglio e del capitano,

Quelli del mutuatario e del mutuante;

Se il prestito ha luogo per un viaggio,

Per qual viaggio, e per qual tempo;

L'epoca del rimborso (1).

303 312. Ogni mutuante a cambio marittimo, in Francia, è obbligato a far registrare il suo contratto alla cancelleria del tribunale di commercio, nei dieci giorni dalla data, a pena di perdere il suo privilegio;

E se il contratto è fatto allo straniero è sottoposto alle formalità prescritte dall'articolo 234 (2).

304 313. Ogni atto di prestito a cambio marittimo può esser negoziato per mezzo della girata, se è ad ordine.

In questo caso, la negoziazione di tale atto ha gli stessi effetti e produce le medesime azioni di garantia, che quelli degli altri effetti di commercio (3).

305 314. La garantia di pagamento non si estende al profitto marittimo, ammenochè il contrario non sia stato espressamente stipulato (4).

306 315. I prestiti a cambio marittimo possono avere *afficienza*:

Sul corpo e la *chiglia* del naviglio,

Sugli attrezzi e gli arredi,

Sull'armamento ed i viveri,

Sul carico,

Sulla totalità di questi oggetti congiuntamente, o sopra una parte determinata di ciascuno di essi (5).

307 316. Ogni prestito o cambio marittimo, fatto per una somma eccedente il valore degli oggetti sopra i quali ha *afficienza*, può essere dichiarato nullo, sulla dimanda del mutuante, se è provato che vi è frode per parte del mutuatario (6).

308 317. Se non vi è frode, il contratto è valido sino alla concorrenza del valore degli effetti obbligati all'imprestito, secondo la valutazione che ne è fatta o convenuta;

Il dippiù della somma prestata è rimborsato con interesse al corso della piazza (7).

309 318. Tutti gl'imprestiti sul nolo a fare del naviglio e sul profitto sperato delle mercanzie sono proibiti.

Il mutuante, in questo caso, non ha diritto che al rimborso del capitale, senza alcun interesse (8).

319. Nessun prestito a cambio marittimo 310
può esser fatto ai marinari o alle persone di mare sopra i loro salari o viaggi (9).

320. Il naviglio, gli attrezzi e gli arredi, 311
l'armamento ed i viveri, anche il nolo guadagnato, sono obbligati per privilegio al capitale ed agli interessi del danaro dato a cambio marittimo sul corpo e la *chiglia* del bastimento.

Il carico è egualmente obbligato al capitale ed agli interessi del danaro dato a cambio marittimo sul carico.

Se l'imprestito è stato fatto sopra un oggetto particolare del naviglio o del carico, il privilegio non ha luogo che sull'oggetto, e nella proporzione della quantità obbligata allo imprestito (10).

321. Un imprestito a cambio marittimo 312
fatto dal capitano nel luogo della dimora dei proprietari del naviglio, senza la loro autorizzazione autentica o il loro intervento nell'atto non dà azione e privilegio che sulla porzione che il capitano può avere nel naviglio e nel nolo (11).

322. Sono obbligati alle somme prestate, 313
anche nel luogo della dimora degli interessati, per risarcimento e provvisioni, le parti e porzioni dei proprietari che non avessero somministrato il loro contingente per mettere il bastimento in istato, nelle ventiquattro ore dalla intimazione che ne sarà loro fatta (12).

323. I prestiti fatti per l'ultimo viaggio 314
del bastimento sono rimborsati in preferenza delle somme prestate per un precedente viaggio, quando anche fosse dichiarato che queste siano state lasciate per continuazione o rinnovazione.

Le somme prestate durante il viaggio son preferite a quelle che fossero state prestate prima della partenza del naviglio; e se vi sono più prestiti fatti durante lo stesso viaggio, l'ultimo imprestito sarà sempre preferito a quello che lo avrà preceduto (13).

324. Il mutuante a cambio marittimo sopra 315
mercanzie caricate in un naviglio designato nel contratto non soffre la perdita delle mercanzie, anche per fortuna di mare, se sono state caricate sopra un altro naviglio, ammenochè non sia legalmente provato che questo carico ha avuto luogo per forza maggiore (14).

325. Se gli effetti sopra i quali il prestito 316
a cambio marittimo ha avuto luogo sono in-

(1) V. Contratto a cambio marittimo, n. 24 e s.
(2) V. Ivi, n. 19 e 20.
(3) V. Contratto a cambio marittimo, n. 36, 66 e seg.
(4) V. Ivi, n. 67.
(5) V. Ivi, n. 8 e seg.
(6) V. Ivi, n. 102 e seg.
(7) V. Ivi, n. 107.
(8) V. Ivi, n. 12.
(9) V. Ivi.
(10) V. Ivi, n. 84 e seg.
(11) V. Ivi, n. 90, e Capitano, n. 152 e seg.
(12) V. Contratto a cambio marittimo, n. 91.
(13) V. Ivi, n. 92 e seg.
(14) V. Ivi, n. 52 e 53.

tieramente perduti, e la perdita sia avvenuta per caso fortuito, nel tempo e nel luogo dei rischi, la somma prestata non può essere reclamata (1).

317 326. I cali, le diminuzioni e le perdite che avvengono pel vizio proprio della cosa, ed i danni cagionati dal fatto del mutuatario, non sono a carico del mutuante (2).

318 327. In caso di naufragio, il pagamento delle somme prestate a cambio marittimo è ridotto al valore degli effetti salvati ed obbligati al contratto, deduzione fatta delle spese di ricuperamento (3).

319 328. Se il tempo dei rischi non è determinato dal contratto, corre, a riguardo del naviglio, degli attrezzi, degli arredi, dell'armamento e dei viveri, dal giorno che il naviglio, ha fatto vela, sino al giorno in cui esso si è ancorato o ha dato fondo nel porto o nel luogo della sua destinazione.

A riguardo delle mercanzie, il tempo dei rischi corre dal giorno che sono state caricate nel naviglio, o in piccoli legni per recarvele, sino al giorno in cui sono rilasciate a terra (4).

320 329. Colui che prende in prestito a cambio marittimo sopra mercanzie non è liberato con la perdita del naviglio e del carico, se non giustifichi che vi erano, per suo conto, effetti sino alla concorrenza della somma presa in prestito (5).

321 330. I mutuanti a cambio marittimo contribuiscono in discarico dei mutuatari alle avarie comuni.

Le avarie semplici sono pure a carico dei mutuanti, se non vi è convenzione contraria (6).

322 331. Se vi è contratto a cambio marittimo ed assicurazione sullo stesso naviglio o sullo stesso carico il prodotto degli effetti salvati dal naufragio è diviso tra il mutuante a cambio marittimo, *pel suo capitale solamente*, e l'assicuratore, per le somme assicurate, *pro rata* del loro interesse rispettivo, senza pregiudizio dei privilegi stabiliti dall'art. 191 (7).

TITOLO X.

DELLE ASSICURAZIONI.

Sezione I. — Del Contratto di assicurazione, della sua forma e del suo oggetto.

332. Il contratto di assicurazione (8) è redatto in iscritto (9). 323

È datato dal giorno nel quale è sottoscritto.

Vi è enunciato se è prima o dopo mezzodì (10).

Può esser fatto sotto firma privata (11).

Non può contenere alcuno spazio in bianco (12).

Esso esprime:

Il nome ed il domicilio di colui che fa assicurare, la sua qualità di proprietario o di commissionato (13),

Il nome e la designazione del naviglio (14),

Il nome del capitano (15),

Il luogo in cui le mercanzie sono state o debbono essere caricate (16),

Il porto donde questo naviglio ha dovuto o deve partire (17),

I porti o le rade nelle quali deve caricare o discaricare,

Quelli nei quali deve entrare (18),

La natura ed il valore o l'estimazione delle mercanzie degli oggetti che si fanno assicurare (19),

I tempi nei quali i rischi debbono cominciare e finire (20),

La somma assicurata,

Il premio o il costo dell'assicurazione (21),

La sottomissione delle parti ad arbitri, in caso di contestazione, se è stata convenuta (22),

E generalmente tutte le altre condizioni di cui le parti hanno convenuto (23).

333. La stessa polizza può contenere più 324 assicurazioni, sia a causa delle mercanzie, sia a causa della tassa del premio, sia a causa dei diversi assicuratori (24).

334. L'assicurazione può aver per oggetto: 325

Il corpo e la *chiglia* del bastimento, vuoto o caricato, armato o non armato, solo o accompagnato,

(1) V. Contratto a cambio marittimo, n. 46 e s.
(2) V. Ivi, n. 48.
(3) V. Ivi, n. 54 e 55.
(4) V. Ivi, n. 49 e seg.
(5) V. Ivi, n. 58 e seg.
(6) V. Ivi, n. 62 e seg.
(7) V. Ivi, n. 9; V. pure Assicurazioni marittime, § 1.
(8) V. Assicurazioni in generale, Assicurazioni marittime, § 1.
(9) V. Assicurazioni marittime, § 2, n. 33 e s.
(10) V. Assicurazioni marittime, n. 39.
(11) V. Ivi, n. 35 e 36.
(12) V. Ivi, n. 40 e seg.
(13) V. Ivi, n. 44 e 45.
(14) V. Ivi, n. 46.
(15) V. Ivi, n. 47 e seg.
(16) V. Ivi, n. 50 e seg.
(17) V. Ivi, n. 50.
(18) V. Ivi, n. 50.
(19) V. Ivi, n. 51.
(20) V. Ivi, n. 53.
(21) V. Ivi, n. 54.
(22) V. Ivi, n. 55 e 56.
(23) V. Ivi, n. 57.
(24) V. Ivi, n. 42.

Gli attrezzi e gli arredi,

Gli armamenti,

I viveri,

Le somme prestate a cambio marittimo (1)

Le mercanzie del carico, ed ogni altra cosa o valore valutabile a prezzo di denaro, soggetti ai rischi della navigazione (2).

326 335. L'assicurazione può esser fatta sulla totalità o sopra una parte dei detti oggetti, congiuntamente o separatamente.

Essa può esser fatta in tempo di pace o in tempo di guerra, prima o durante il viaggio del bastimento.

Essa può esser fatta per l'andata e pel ritorno, o solamente per l'andata o pel ritorno, pel viaggio intero o per un tempo limitato;

Per tutti i viaggi e trasporti per mare, fiumi o canali navigabili (3).

328 336. In caso di frode nella valutazione degli effetti assicurati, in caso di supposizione o di falsificazione, l'assicuratore può far procedere alla verificazione ed alla valutazione degli oggetti, senza pregiudizio di tutte le altre azioni, sia civili, sia criminali (4).

329 337. I carichi fatti agli Scali del Levante, alle coste dell'Africa ed alle altre parti del mondo per l' Europa, possono essere assicurati, su qualsiasi bastimento abbiano luogo, senza designazione nè del naviglio nè del capitano.

Le mercanzie stesse possono, in questo caso, essere assicurate senza designazione della loro natura e specie.

Ma la polizza deve indicare quello al quale la spedizione è fatta o deve essere consegnata, se non vi è convenzione contraria nella polizza di assicurazione (5).

330 338. Ogni effetto di cui il prezzo è stipulato nel contratto in moneta straniera è valutato al prezzo che la moneta stipulata vale in moneta di Francia, secondo il corso all'epoca della firma della polizza (6).

331 339. Se il valore delle mercanzie non è fissato dal contratto, può essere giustificato con le fatture o coi libri; in mancanza, la stima ne è fatta secondo il prezzo corrente al tempo ed al luogo del carico, compresivi tutti i diritti pagati o le spese fatte sino a bordo (7).

332 340. Se l'assicurazione è fatta sul ritorno da un paese in cui il commercio non si fa che per cambio, e la stima delle mercanzie non sia fatta nella polizza, essa sarà regolata secondo il valore delle mercanzie che sono state date in cambio, aggiuntovi le spese di trasporto (8).

341. Se il contratto di assicurazione non regola il tempo dei rischi, i rischi cominciano e finiscono nel tempo regolato dall'articolo 328 pe' contratti a cambio marittimo (9). 333

342. L'assicuratore può far riassumere da altri gli effetti che ha assicurati. 334

L'assicurato può fare assicurare il costo dell' assicurazione.

Il premio di riassicurazione può essere minore o maggiore di quello dell'assicurazione (10).

343. L'aumento del premio che sarà stato stipulato in tempo di pace pel tempo di guerra che potrebbe avvenire, e di cui la quantità non sarà stata determinata nei contratti di assicurazione, è regolato dai tribunali, avendo riguardo ai rischi, alle circostanze ed alle stipulazioni d'ogni polizza d'assicurazione (11). 335

344. In caso di perdita delle mercanzie assicurate e caricate per conto del capitano sul bastimento che comanda, il capitano è obbligato a giustificare agli assicuratori la compra delle mercanzie, ed a somministrare una polizza di carico firmata da due dei principali dell' equipaggio. 336

345. Ogni uomo dell'equipaggio ed ogni passaggiero che recano dai paesi stranieri delle mercanzie assicurate in Francia sono obbligati a lasciarne una polizza di carico nei luoghi in cui il carico si effettua, nelle mani del console di Francia, ed in mancanza nelle mani di un francese notabile negoziante, o del magistrato del luogo (12). 337

346. Se l'assicuratore fallisce allorchè il rischio non è ancor finito, l'assicurato può dimandare cauzione, o la risoluzione del contratto. 338

L'assicuratore ha lo stesso diritto in caso di fallimento dell'assicurato (13).

347. Il contratto di assicurazione è nullo se ha per oggetto: 339

Il nolo delle mercanzie esistenti a bordo del naviglio (14),

Il profitto sperato delle mercanzie (15),

I salari delle persone di mare (16),

Le somme ricevute a cambio marittimo (17),

(1) V. Assicurazioni marittime, n. 13 e seg.
(2) V. Ivi, n. 2 e seg.
(3) V. Ivi, n. 4 e seg.
(4) V. Ivi, n. 69 e seg.
(5) V. Ivi, n. 52.
(6) V. Ivi, n. 51 e 73.
(7) V. Ivi, n. 71 e seg.
(8) V. Ivi.
(9) V. Assicurazioni marittime, n. 53.
(10) V. Ivi, n. 19 e seg.
(11) V. Ivi, n. 55 e 56.
(12) V. Polizza di carico, n. 27 e seg., ed Abbandono, n. 73 e seg.
(13) V. Assicurazioni marittime, n. 217.
(14) V. Ivi, n. 16.
(15) V. Ivi, n. 18.
(16) V. Ivi, n. 17.
(17) V. Ivi, n. 13 e 14.

I profitti marittimi delle somme prestate a cambio marittimo (1).

340 348. Ogni reticenza, ogni falsa dichiarazione per parte dell'assicurato, ogni differenza fra il contratto d'assicurazione e la polizza di carico, che diminuissero la opinione del rischio, o ne cambiassero il soggetto, annullano l'assicurazione.

L'assicurazione è nulla, anche nel caso in cui la reticenza, la falsa dichiarazione o la differenza, non avessero influito sul danno o sulla perdita dell'oggetto assicurato (2).

Sezione II. — Delle Obbligazioni dell'Assicuratore e dell'Assicurato.

341 349. Se il viaggio è rotto prima della partenza del bastimento, anche pel fatto dell'assicurato, l'assicurazione è annullata, l'assicuratore riceve a titolo d'indennità il mezzo per cento sulla somma assicurata (3).

342 350. Sono ai rischi degli assicuratori tutte le perdite ed i danni che avvengono agli oggetti assicurati, per tempesta, naufragio, arrenamento, urto fortuito, cambiamento forzato di strada, di viaggio o di bastimento, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di potenza, dichiarazione di guerra, rappresaglie, o generalmente per tutte le altre fortune di mare (4).

343 351. Ogni cambiamento di strada, di viaggio o di bastimento, e tutte le perdite ed i danni provvenienti dal fatto dell'assicurato, non sono a carico dell'assicuratore; ed anche il premio gli è dovuto, se ha cominciato a correre i rischi (5).

344 352. I cali, le diminuzioni e le perdite che avvengono pel vizio proprio della cosa, ed i danni cagionati dal fatto e dalla colpa dei proprietari, dei noleggiatori o dei caricanti, non sono a carico degli assicuratori (6).

345 353. L'assicuratore non è tenuto delle prevaricazioni e delle colpe del capitano e dello equipaggio, conosciute sotto il nome di *baratteria del padrone*, se non vi è convenzione contraria (7).

346 354. L'assicuratore non è tenuto del pilotaggio o del rimorchio, nè di alcuna specie di diritti imposti sul naviglio è sulle mercanzie (8).

347 355. Sarà fatta designazione nella polizza delle mercanzie soggette, per loro natura, a deterioramento particolare o diminuzione, come grani o sali, o mercanzie suscettive di scolo; in contrario gli assicuratori non risponderanno dei danni o delle perdite che potessero avvenire a queste stesse derrate, tranne se l'assicurato abbia ignorato la natura del carico nel tempo della firma della polizza (9).

356. Se l'assicurazione ha per oggetto delle mercanzie per l'andata o pel ritorno, o se, il bastimento essendo pervenuto alla sua prima destinazione, non si fa carico nel ritorno, o se il carico in ritorno non è completo, l'assicuratore riceve solamente i due terzi del premio convenuto, se non vi è stipulazione contraria (10). 348

357. Un contratto di assicurazione o di riassicurazione consentito per una somma eccedente il valore degli effetti caricati è nullo riguardo all'assicurato solamente, se è provato che vi è dolo o frode da sua parte (11). 349

358. Se non vi è nè dolo nè frode, il contratto è valido sino a concorrenza del valore degli effetti caricati, secondo la stima che ne è fatta o convenuta (12). 350

In caso di perdita, gli assicuratori son tenuti a contribuirvi ciascuno in proporzione delle somme da essi assicurate.

Essi non ricevono il premio di questo eccedente di valore, ma solamente l'indennità del mezzo per cento.

359. Se esistono più contratti d'assicurazione fatti senza frode sullo stesso carico, ed il primo contratto assicuri l'intiero valore degli effetti caricati, esso sussisterà solo. 351

Gli assicuratori che hanno firmato i contratti susseguenti sono liberati; essi non ricevono che il mezzo per cento sulla somma assicurata.

Se l'intiero valore degli effetti caricati non è assicurato dal primo contratto, gli assicuratori che hanno firmato i contratti susseguenti rispondono dell'eccedente, seguendo l'ordine della data dei contratti (13).

360. Se vi sono effetti caricati per l'ammontare delle somme assicurate, in caso di perdita di una parte, essa sarà pagata da tutti gli assicuratori di questi effetti, in proporzione del loro interesse (14). 352

361. Se l'assicurazione ha luogo separatamente per mercanzie che debbono essere caricate su parecchi bastimenti designati, con enunciazione della somma assicurata sopra 353

(1) V. Assicurazioni marittime, n. 15.
(2) V. Ivi, n. 83 e seg.
(3) V. Ivi, n. 202 e seg.
(4) V. Ivi, n. 123 e seg.
(5) V. Ivi, n. 127 e seg.
(6) V. Ivi, n. 141 e seg.
(7) V. Ivi, n. 145 e seg.; V. pure Baratteria.
(8) V. Assicurazioni marittime, n. 144.
(9) V. Ivi, n. 51.
(10) V. Ivi, n. 205 e 206.
(11) V. Ivi, n. 85.
(12) V. Ivi, n. 86.
(13) V. Ivi, n. 212 e 213.
(14) V. Ivi, n. 214 e 215.

ciascuno, e se il carico intero è messo sopra un sol bastimento, o sopra un numero minore di bastimenti di quello indicato nel contratto, l'assicuratore non è obbligato che della somma che ha assicurata sul bastimento o sopra i bastimenti che hanno ricevuto il carico, non ostante la perdita di tutti i bastimenti designati; e riceverà non di meno il mezzo per cento sulle somme le cui assicurazioni si trovano annullate (1).

354 362. Se il capitano ha la libertà d'entrare in diversi porti per completare o cambiare il suo carico, l'assicuratore non corre i rischi degli effetti assicurati che quando sono a bordo, se non vi è convenzione contraria (2).

355 363. Se l'assicurazione è fatta per un tempo limitato, l'assicuratore è libero dopo spirato il tempo, e l'assicurato può fare assicurare i nuovi rischi.

356 364. L'assicuratore è liberato dai rischi, ed il premio gli è dovuto, se l'assicurato invia il bastimento in un luogo più lontano di quello che è designato nel contratto, benchè sulla stessa strada.

L'assicurazione ha il suo intero effetto, se il viaggio è abbreviato (3).

357 365. Ogni assicurazione fatta dopo la perdita o l'arrivo degli oggetti assicurati è nulla, se vi è presunzione che prima della firma del contratto l'assicurato ha potuto essere informato della perdita, o l'assicuratore dello arrivo degli oggetti assicurati (4).

358 366. La presunzione esiste, se contando tre quarti di miriametro (una lega e mezzo) per ora, senza pregiudizio delle altre pruove, è riconosciuto che dal luogo dell'arrivo o della perdita del bastimento, o dal luogo in cui ne è giunta la prima notizia, essa ha potuto essere portata nel luogo in cui il contratto d'assicurazione è stato fatto, prima della firma del contratto (5).

359 367. Se intanto l'assicurazione è fatta sopra buona o cattiva nuova, la presunzione menzionata negli articoli precedenti non è ammessa.

Il contratto non è annullato che sulla pruova che l'assicurato conosceva la perdita, o l'assicuratore l'arrivo del naviglio, prima della firma del contratto (6).

360 368. In caso di pruova contro l'assicurato, questi paga all'assicuratore un doppio premio.

In caso di pruova contro l'assicuratore, questi paga all'assicurato una somma doppia del premio convenuto.

L'uno dei due contra cui la pruova è fatta è convenuto in via correzionale (7).

Sezione III. — Dell' Abbandono.

369. L'abbandono (8) degli oggetti assicurati può esser fatto: 361

In caso di preda,

Di naufragio,

D'arrenamento con rottura,

D'inabilità a navigare per fortuna di mare,

In caso di arresto per parte di una potenza straniera,

In caso di perdita o deterioramento degli effetti assicurati, se il deterioramento o la perdita ascende almeno a tre quarti.

Esso può esser fatto, in caso di arresto per parte del governo, dopo cominciato il viaggio (9).

370. Esso non può esser fatto prima del viaggio cominciato (10). 362

371. Tutti gli altri danni sono riputati avarie, e si regolano, fra gli assicuratori e gli assicurati, secondo i loro interessi (11). 363

372. L'abbandono degli oggetti assicurati non può essere parziale nè condizionale. 364

Esso non si estende che agli effetti che sono l'oggetto dell'assicurazione e del rischio (12).

373. L'abbandono deve essere fatto agli assicuratori nel termine di sei mesi, a partire dal giorno della ricezione della nuova della perdita avvenuta nei porti o nelle coste della Europa, o su quelle di Asia e di Africa, nel Mediterraneo, o, in caso di preda, della ricezione di quella della condotta del naviglio in uno dei porti o dei luoghi situati nelle coste qui sopra menzionate; 365

Nel termine di un anno dopo la ricezione della nuova, o della perdita avvenuta, o della preda condotta alle colonie delle Indie occidentali, alle isole Azore, Canarie, Madera, ed altre isole e coste occidentali di Africa ed orientali di America;

Nel termine di due anni dopo la nuova delle perdite avvenute o delle prede condotte in tutte le altre parti del mondo.

E questi termini trascorsi, gli assicurati non saranno più ammessi a fare l'abbandono (13).

374. Nel caso in cui l'abbandono può es- 366

(1) V. Assicurazioni marittime, n. 216.
(2) V. Ivi, n. 130.
(3) V. Ivi, n. 204 e 205.
(4) V. Ivi, n. 207.
(5) V. Ivi, n. 208 e seg.
(6) V. Ivi, n. 211.
(7) V. Ivi, n. 209.
(8) V. Abbandono, n. 1.
(9) V. Ivi, n. 2.
(10) V. Ivi.
(11) V. Ivi, n. 4.
(12) V. Ivi, n. 83 e seg.
(13) V. Ivi, n. 54 e seg.

ser fatto, e nel caso di ogni altro accidente a rischio degli assicuratori, l'assicurato è tenuto a significare all'assicuratore gli avvisi che ha ricevuti.

La significazione deve esser fatta nei tre giorni dalla ricezione dell'avviso (1).

367 375. Se, dopo spirato un anno, a contare dal giorno della partenza del naviglio, o dal giorno al quale si riferiscono le ultime notizie ricevute, pei viaggi ordinarî,

Dopo due anni pei viaggi di lungo corso,

L'assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia del suo naviglio, può fare l'abbandono all'assicuratore, e dimandare il pagamento dell'assicurazione, senza che vi sia bisogno d'attestazione della perdita.

Dopo il termine dell'anno o de' due anni, l'assicurato ha per agire i termini stabiliti dall'articolo 373 (2).

376. Nel caso d'un'assicurazione per tempo limitato, dopo spirati i termini stabiliti, come qui sopra, pei viaggi ordinarî e per quelli di lungo corso, la perdita del naviglio è presunta avvenuta nel tempo dell'assicurazione.

369 377. Son riputati viaggi di lungo corso quelli che si fanno alle Indie orientali ed occidentali, al mar Pacifico, al Canadà, a Terranuova, alla Groerlandia, ed alle altre coste ed isole dell'America meridionale e settentrionale, alle Azore, Canarie, a Madera, ed in tutte le coste e paesi situati sull'Oceano, al di là degli stretti di Gibilterra e del Sund (3).

370 378. L'assicurato può, con la significazione menzionata nell'articolo 374, o fare lo abbandono con citazione all'assicuratore di pagar la somma assicurata nel termine fissato dal contratto, o riserbarsi di far l'abbandono nei termini fissati dalla legge (4).

371 379. L'assicurato è tenuto, facendo l'abbandono, a dichiarare tutte le assicurazioni che ha fatto o fatto fare, anche quelle che ha ordinate, ed il danaro che ha preso a cambio marittimo, sia sul naviglio, sia sulle mercanzie; in mancanza di che, il termine del pagamento, che deve cominciare a correre dal giorno dell'abbandono, sarà sospeso sino al giorno in cui farà egli certificare la detta dichiarazione, senza che ne risulti alcuna proroga del termine stabilito per formare l'azione di abbandono (5).

372 380. In caso di dichiarazione fraudolenta, l'assicurato è privato degli effetti dell'assicurazione; egli è tenuto a pagare le somme prese a prestanza, non ostante la perdita o la preda del naviglio.

381. In caso di naufragio o di arenamento 373
con rottura, l'assicurato deve, senza pregiudizio dell'abbandono a fare a tempo e luogo, lavorare al ricuperamento degli effetti naufragati.

Sulla sua affermazione, le spese di ricuperamento gli sono accordato sino a concorrenza del valore degli effetti ricuperati (6).

382. Se l'epoca del pagamento non è fis- 374
sata nel contratto, l'assicuratore è tenuto a pagare l'assicurazione tre mesi dopo la notificazione dell'abbandono (7).

383. Gli atti giustificativi del carico e della 375
perdita sono notificati all'assicuratore prima che possa essere convenuto pel pagamento delle somme assicurate (8).

384. L'assicuratore è ammesso alla pruova 376
dei fatti contrarî a quelli che sono consegnati nelle attestazioni.

L'ammessione alla pruova non sospende le condanne dell'assicuratore al pagamento provvisionale della somma assicurata, salvo l'obbligo dell'assicurato di dar cauzione.

L'impegno della cauzione è estinto spirato quattro anni, se non vi sono state istanze (9).

385. L'abbandono notificato e accettato o 377
giudicato valido, gli effetti assicurati appartengono all'assicuratore, a partire dall'epoca dell'abbandono.

L'assicuratore non può, sotto pretesto del ritorno del naviglio, dispensarsi dal pagare la somma assicurata (10).

386. Il nolo delle mercanzie salvate, quan- 378
do anche fosse stato pagato anticipatamente, fa parte dell'abbandono del naviglio, ed appartiene egualmente all'assicuratore, senza pregiudizio dei diritti dei mutuanti a cambio marittimo, di quelli dei marinari pei loro salarî, e delle spese durante il viaggio (11).

387. In caso di arresto per parte di una 379
potenza, l'assicurato è tenuto a fare la notificazione all'assicuratore, nei tre giorni dalla ricezione della notizia;

L'abbandono degli oggetti arrestati non può esser fatto che dopo un termine di sei mesi dalla notificazione, se l'arresto ha avuto luogo nei mari d'Europa, nel Mediterraneo, o nel Baltico;

Dopo il termine di un anno, se l'arresto ha avuto luogo in paesi più lontani.

Questi termini non corrono che dal giorno della notificazione dell'arresto.

(1) V. Abbandono, n. 70 e seg.
(2) V. Ivi, n. 20 e 25.
(3) V. Ivi, n. 56 e 57.
(4) V. Ivi, n. 70 e seg., 78, 82.
(5) V. Ivi, n. 79 e seg.
(6) V. Naufragio.
(7) V. Abbandono, n. 113; V. ancora Assicurazioni marittime, n. 153.
(8) V. Abbandono, n. 78 e seg.
(9) V. Ivi, n. 75 e 76.
(10) V. Ivi, n. 106.
(11) V. Ivi, n. 86.

Nel caso in cui le mercanzie arrestate fossero peribili, i termini qui sopra menzionati son ridotti ad un mese e mezzo pel primo caso, ed a tre mesi pel secondo caso (1).

380 388. Durante i termini prescritti dall' articolo precedente, gli assicurati son tenuti a fare tutte le diligenze che possono dipendere da loro, ad effetto di ottenere il dissequestro degli effetti arrestati.

Potranno, dalla loro parte, gli assicuratori, o di concerto con gli assicurati, o separatamente, fare tutte le pratiche allo stesso fine (2).

381 389. L' abbandono a titolo d' impossibilità a navigare non può esser fatto, se il naviglio arrenato può essere rilevato, riparato, e messo in istato di continuare il suo viaggio pel luogo della sua destinazione.

In questo caso, l'assicurato conserva il suo ricorso sugli assicuratori, per le spese e le avarie occasionate dall' arrenamento (3).

382 390. Se il naviglio è stato dichiarato innavigabile, l'assicurato sul carico è tenuto a farne la notificazione nel termine dei tre giorni dalla ricezione della notizia (4).

383 391. Il capitano è tenuto, in questo caso, a fare tutte le diligenze per procurarsi un altro naviglio ad effetto di trasportare le mercanzie al luogo della loro destinazione.

384 392. L' assicuratore corre i rischi delle mercanzie caricate sopra un altro naviglio, nel caso preveduto dall' articolo precedente, sino al loro arrivo ed al loro discarico (5).

385 393. L' assicuratore è tenuto, inoltre, delle avarie, delle spese di discarico, magazzinaggio, rimbarco, dell' eccedente del nolo, e di tutte le altre spese che saranno state fatte per salvare le mercanzie, sino a concorrenza della somma assicurata.

386 394. Se, nei termini prescritti dall' articolo 387, il capitano non ha potuto trovare naviglio per ricaricare le mercanzie e condurle al luogo della loro destinazione, l' assicurato può farne l'abbandono (6).

387 395. In caso di preda, se l' assicurato non ha potuto darne avviso all' assicuratore, può riscattare gli effetti senza attendere il suo ordine.

L' assicurato è tenuto a notificare all' assicuratore la composizione che avrà fatta, subito che ne avrà i mezzi (7).

388 396. L' assicuratore ha la scelta di prendere la composizione a suo conto, o di rinunziarvi: egli è tenuto a notificare la sua scelta all' assicurato, nelle ventiquattro ore che seguono la notificazione della composizione (8).

Se dichiara di prendere la composizione a suo profitto, è tenuto a contribuire, senza dilazione, al pagamento del riscatto nei termini della convenzione, ed in proporzione del suo interesse, e continua a correre i rischi del viaggio, conformemente al contratto di assicurazione.

Se dichiara di rinunziare al profitto della composizione, è tenuto al pagamento della somma assicurata, senza poter niente pretendere sugli effetti riscattati.

Allorchè l'assicuratore non ha notificato la sua scelta nel termine suddetto, è stimato aver rinunziato al profitto della composizione (9).

TITOLO XI.

DELLE AVARIE.

397. Tutte le spese straordinarie fatte pel naviglio e le mercanzie, congiuntamente o separatamente, 389

Ogni danno che avviene al naviglio ed alle mercanzie, dopo il loro carico e partenza sino al loro ritorno e discarico,

Son riputati avarie (10).

398. In mancanza di convenzioni speciali fra tutte le parti, le avarie son regolate conformemente alle disposizioni seguenti (11). 390

399. Le avarie sono di due classi, avarie grosse o comuni, ed avarie semplici o particolari (12). 391

400. Sono avarie comuni: 392

1° Le cose date in composizione ed a titolo di riscatto del naviglio e delle mercanzie (13);

2° Quelle che son gettate in mare (14);

3° Le gomene o gli alberi rotti o tagliati (15);

4° Le ancore e gli altri effetti abbandonati per la comune salvezza (16);

5° I danni occasionati dal getto alle mercanzie restate nel naviglio (17);

6° Le cure ed i trattamenti dei marinari feriti difendendo il naviglio, i salari ed il trattamento dei marinari durante la detenzione, quando il naviglio è arrestato in viaggio per ordine di una potenza, e durante le ripara-

(1) V. Abbandono, n. 16 e 17.
(2) V. Ivi, n. 18.
(3) V. Ivi, n. 9 e seg.
(4) V. Ivi, n. 10 e seg.
(5) V. Ivi, n. 14.
(6) V. Ivi, n. 14 e 15.
(7) V. Ivi, n. 107 e seg.
(8) V. Ivi, n. 109.
(9) V. Ivi, n. 110 e seg.
(10) V. Avarie, n. 1 e seg.
(11) V. Ivi, n. 67.
(12) V. Ivi, n. 6 e seg.
(13) V. Ivi, n. 9 e seg.
(14) V. Ivi, n. 12.
(15) V. Avarie, n. 13.
(16) V. Assicurazioni marittime, n. 14.
(17) V. Ivi, n. 15.

zioni dei danni volontariamente sofferti per la salvezza comune, se il naviglio è noleggiato a mese (1);

7° Le spese del discarico per alleggerire il naviglio, ed entrare in un seno o in un fiume, allorchè il naviglio è costretto a farlo per tempesta o per la presunzione del nemico (2);

8° Le spese fatte per rimettere a galla il naviglio arrestato nella intenzione di evitare la perdita totale o la preda (3);

9° Ed in generale, i danni sofferti volontariamente e le spese fatte in seguito a deliberazioni motivate, pel bene e la salvezza comune del naviglio e delle mercanzie, dal loro carico e partenza sino al loro ritorno e discarico (4).

393 401. Le avarie comuni sono sofferte dalle mercanzie e dalla metà del naviglio e del nolo, in proporzione del valore (5).

394 402. Il prezzo delle mercanzie è stabilito dal loro valore al luogo del discarico (6).

395 403. Sono avarie particolari (7):

1° Il danno avvenuto alle mercanzie per loro vizio proprio, per tempesta, preda, naufragio o arrenamento;

2° Le spese fatte per salvarle;

3° La perdita delle gomene, delle ancore, delle vele, degli alberi, delle funi, cagionata da tempesta o altro accidente di mare;

Le spese risultanti da ogni approdamento occasionato sia dalla perdita fortuita di tali oggetti, sia dal bisogno di far provvisioni, o dal motivo di far acqua;

4° Il nutrimento ed il salario dei marinari durante la detenzione, quando il naviglio è arrestato in viaggio per ordine di una potenza, e durante le riparazioni che si è obbligato di farvi, se il naviglio è noleggiato a viaggio;

5° Il nutrimento ed il salario dei marinari durante la quarantena, se il naviglio è noleggiato a viaggio od a mese (8);

Ed in generale le spese fatte ed il danno sofferto pel solo naviglio, o per le sole mercanzie, dal loro carico e partenza sino al loro ritorno e discarico (9).

396 404. Le avarie particolari sono sofferte e pagate dal proprietario della cosa che ha sperimentato il danno o occasionato la spesa (10).

397 405. I danni avvenuti alle mercanzie, per aver mancato il capitano di chiudere i portelli, ancorare il naviglio, somministrare buoni cavi, e per tutti gli altri accidenti provvenienti dalla negligenza del capitano o dell' equipaggio, sono egualmente avarie particolari sofferte dal proprietario delle mercanzie, ma per le quali egli ha il suo ricorso contra il capitano, il naviglio ed il nolo (11).

406. Le spese del pilotaggio e del rimorchio per entrare nei seni o nei fiumi, o per uscirne, i diritti di congedo, visite, rapporti, testimoniali, tonnellaggio, segnali, ancoraggio, ed altri diritti di navigazione, non sono avarie, ma sono semplici spese a carico del naviglio (12). 398

407. In caso di urto di navigli, se l'avvenimento è stato puramente fortuito, il danno è sopportato, senza ripetizione, da quello dei navigli che l'ha sperimentato. 399

Se l'urto è accaduto per mancanza di uno dei capitani, il danno è a carico di colui che l'ha cagionato.

Se vi è dubbio nelle cause dell' urto il danno è riparato a spese comuni, ed in porzione eguale, dai navigli che l'hanno prodotto e sofferto.

In questi due ultimi casi, la valutazione del danno è fatta da periti (13).

408. Una dimanda per avarie non è ammessibile, se l'avaria comune non eceeda l'uno per cento sul valore cumulato del naviglio e delle mercanzie, e se l'avaria particolare non occeda pure l' uno per cento sul valore della cosa danneggiata (14). 400

409. La clausola *franco d'avarie* libera gli assicuratori da tutte le avarie, sia comuni, sia particolari, eccetto nei casi che dànno apertura all' abbandono; e, in questi casi, gli assicurati hanno la scelta fra l' abbandono e l' esercizio di azione di avaria (15). 401

TITOLO XII.

Del getto e della contribuzione.

410. Se, per tempesta o per la caccia del nemico, il capitano si crede obbligato, per la salvezza del naviglio, a gettare in mare una parte del suo carico, a tagliare i suoi alberi o ad abbandonare le sue àncore, prende l' avviso degli interposti nel carico che si trovano nel bastimento, e dei principali dell' equipaggio. 402

Se vi è diversità di pareri, quello del capitano e dei principali dell' equipaggio è seguito (16).

411. Le cose meno necessarie, più pesanti 403

(1) V. Assicurazioni marittime, n. 16 e seg.
(2) V. Ivi, n. 22 e seg.
(3) V. Ivi, n. 24.
(4) V. Ivi, n. 25 e seg.
(5) V. Ivi, n. 68.
(6) V. Ivi, n. 69 e 70.
(7) V. Ivi, n. 58 e seg.
(8) V. Avarie, n. 58 e seg.
(9) V. Ivi, n. 64.
(10) V. Ivi, n. 71 e seg.
(11) V. Ivi, n. 64.
(12) V. Ivi, n. 29.
(13) V. Urto.
(14) V. Avarie, n. 74 e 75.
(15) V. Avarie, n. 77 e 78.
(16) V. Getto e contribuzione, n. 1 e seg.

e di minor prezzo, son gettate le prime, ed in seguito le mercanzie del primo ponte a scelta del capitano, o con l'avviso dei principali dell'equipaggio (1).

404 412. Il capitano è tenuto a distendere per iscritto la deliberazione, subito che ne ha i mezzi.

La deliberazione esprime:

I motivi che hanno determinato il getto,

Gli oggetti gettati o danneggiati.

Essa presenta la firma dei deliberanti, o i motivi del loro rifiuto di firmare.

Essa è trascritta sul registro (2).

405 413. Al primo porto a cui il naviglio approderà, il capitano è tenuto, nelle ventiquattro ore dal suo arrivo, d'affermare i fatti contenuti nella deliberazione trascritta sul registro (3).

406 414. Lo stato delle perdite e dei danni è fatto nel luogo del discarico del naviglio, a diligenza del capitano e da periti (4).

I periti sono nominati dal tribunale di commercio, se il discarico si fa in un porto francese.

Nei luoghi in cui non vi sono tribunali di commercio, i periti sono nominati dal giudice di pace.

Essi sono nominati dal console di Francia, e, in sua mancanza, dal magistrato del luogo, se il discarico si fa in un porto straniero.

I periti prestano giuramento prima di operare (5).

407 415. Le mercanzie gettate sono stimate secondo il prezzo corrente del luogo del discarico; la loro qualità è comprovata con la produzione delle polizze di carico, o delle fatture se ve ne sono (6).

408 416. I periti nominati in virtù dell'articolo precedente fanno la ripartizione delle perdite e dei danni.

La ripartizione è resa esecutoria con la omologazione del tribunale.

Nei porti stranieri, la ripartizione è resa esecutoria dal console di Francia, o, in sua mancanza, da ogni tribunale competente sui luoghi.

409 417. La ripartizione pel pagamento delle perdite o dei danni è fatta sugli effetti gettati e salvati, o sulla metà del naviglio e del nolo, in proporzione del loro valore nel luogo del discarico (7).

410 418. Se la qualità delle mercanzie è stata occultata nella polizza di carico, ed esse si trovano di un maggior valore, contribuiscono sul piede della loro valutazione, se sono salvate;

Esse son pagate secondo la qualità designata nella polizza di carico, se son perdute.

Se le mercanzie dichiarate sono di una qualità inferiore a quella che è indicata nella polizza di carico, contribuiscono secondo la qualità indicata nella polizza di carico, se sono salvate;

Esse son pagate sul piede del loro valore, se sono gettate o danneggiate (8).

419. Le munizioni di guerra o di bocca, ed i bagagli delle persone dell'equipaggio, non contribuiscono al getto; il valore di quello che sono state gettate sarà pagato per contribuzione su tutti gli altri effetti (9). 411

420. Gli oggetti di cui non vi è polizza di carico o dichiarazione del capitano non son pagati se sono gettati; essi contribuiscono se sono salvati (10). 412

421. Gli effetti caricati sulla coverta del naviglio contribuiscono se sono salvati. 413

Se essi son gettati, o danneggiati dal getto, il proprietario non è ammesso a formare una dimanda di contribuzione; egli non può esercitare il suo ricorso che contro il capitano (11).

422. Non vi è luogo a contribuzione per causa del danno avvenuto al naviglio, che nel caso in cui il danno è stato fatto per facilitare il getto (12). 414

423. Se il getto non salva il naviglio, non vi è luogo ad alcuna contribuzione. 415

Le mercanzie salvate non son tenute al pagamento nè al danno di quelle che sono state gettate o danneggiate (13).

424. Se il getto salva il naviglio, e se il naviglio, continuando il suo viaggio, si perde; 416

Gli effetti salvati contribuiscono al getto sul piede del valore nello stato in cui si trovano, deduzione fatta delle spese di ricuperamento (14).

425. Gli effetti gettati non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni avvenuti dopo il getto alle mercanzie salvate. 417

Le mercanzie non contribuiscono al pagamento del naviglio perduto, o ridotto allo stato d'innavigabilità (15).

426. Se, in virtù d'una deliberazione, il naviglio è stato aperto per estrarne le mercanzie, esse contribuiscono alla riparazione del danno cagionato al naviglio (16). 418

(1) V. Getto e Contribuzione, n. 5.
(2) V. Ivi, n. 6 e 7.
(3) V. Ivi, n. 8 e 9.
(4) V. Ivi, n. 45.
(5) V. Ivi, n. 48 e seg.
(6) V. Ivi, n. 52.
(7) V. Ivi, n. 59 e seg.
(8) V. Ivi, n. 53 e seg.
(9) V. Getto e Contribuzione, n. 14 e 19.
(10) V. Ivi, n. 18 bis e seg.
(11) V. Ivi, n. 20 e seg.
(12) V. Ivi, n. 25.
(13) V. Ivi, n. 26.
(14) V. Ivi, n. 27 e 28.
(15) V. Ivi, n. 33 e 34.
(16) V. Ivi, n. 35.

419 427. In caso di perdita delle mercanzie messe in barche per alleggerire il naviglio che entra in un porto o in un fiume, la ripartizione ne è fatta sul naviglio e sul suo carico per intero.

Se il naviglio perisce col resto del suo carico, non è fatta alcuna ripartizione sulle mercanzie messe sugli scaffi, benchè arrivino a buon porto (1).

420 428. In tutti i casi qui sopra espressi, il capitano e l'equipaggio son privilegiati sulle mercanzie o sul prezzo provveniente per lo ammontare della contribuzione (2).

429. Se, dopo la ripartizione, gli effetti gettati son ricuperati dai proprietari, questi son tenuti a restituire al capitano ed agli interessati ciò che hanno ricevuto nella contribuzione, deduzione fatta dei danni cagionati dal getto e delle spese di ricuperamento (3).

TITOLO XIII.

DELLE PRESCRIZIONI.

422 430. Il capitano non può acquistare la proprietà del naviglio per via di prescrizione (4).

423 431. L'azione di abbandono è prescritta nei termini espressi dall'articolo 373 (5).

424 432. Ogni azione derivante da un contratto a cambio marittimo, o da una polizza d'assicurazione, è prescritta dopo cinque anni, a contare dalla data del contratto (6).

425 433. Sono prescritte:

Tutte le azioni di pagamento per nolo di naviglio, salari e stipendi degli ufiziali, dei marinari e delle altre persone dell'equipaggio, un anno dopo il viaggio finito (7);

Per nutrimento somministrato ai marinari per ordine del capitano, un anno dopo la consegna (8);

Per somministrazioni di legname ed altre cose necessarie alle costruzioni, all'equipaggio ed all'approvigionamento del naviglio, un anno dopo tali somministrazioni fatte (9);

Per salari d'operai, e per lavori fatti, un anno dopo la ricezione dei lavori (10);

Ogni domanda di consegna di mercanzie, un anno dopo l'arrivo del naviglio (11).

434. La prescrizione non può aver luogo, 426
se vi è cedula, obbligazione, approvazione di conto o interpellazione giudiziaria.

TITOLO XIV.

MOTIVI D'INAMMESSIBILITÀ.

435. Non sono ammessibili: 427

Tutte le azioni contra il capitano e gli assicuratori, per danno avvenuto alla mercanzia, se è stata ricevuta senza protesta (12);

Tutte le azioni contra il noleggiatore, per avarie, se il capitano ha consegnato le mercanzie e ricevuto il suo nolo senza aver protestato (13);

Tutte le azioni d'indennità per danni cagionati dall'urto in un luogo in cui il capitano ha potuto agire, se egli non se ne sia richiamato (14).

436. Queste proteste e questi reclami son 428
nulli, se non sono fatti e notificati nelle ventiquattro ore, e se, nel mese dalla loro data, non sono seguiti da una dimanda in giudizio.

(1) V. Getto e contribuzione, n. 36 e seg.
(2) V. Ivi, n. 39.
(3) V. Ivi, n. 40 e 41.
(4) V. Naviglio, n. 59.
(5) V. Abbandono, n. 58; V. pure Prescrizione, n. 7 e seg.
(6) V. Contratto a cambio marittimo, n. 75 bis, e Prescrizione, n. 11.
(7) V. Nolo, n. 155; e Genti dell'equipaggio, n. 23 e 28.
(8) V. Genti dell'equipaggio, n. 27 e 28.
(9) V. Naviglio, n. 60 e seg.
(10) V. Naviglio, n. 61 e 62.
(11) V. Capitano, n. 113.
(12) V. Ivi, n. 117.
(13) V. Avarie, n. 85.
(14) V. Urto, n. 10.

LIBRO III.

DEI FALLIMENTI E DELLE BANCHEROTTE.

(Legge dei 28 maggio 1838, promulgata li 8 giugno (1).

Il libro 3 del Codice di commercio, sopra i fallimenti e le bancherotte, come gli articoli 69 e 635 dello stesso Codice, saranno rimpiazzati dalle disposizioni seguenti.

Nondimeno i fallimenti dichiarati anteriormente alla promulgazione della presente legge continueranno ad esser retti dalle antiche disposizioni del Codice di commercio, salvo per ciò che concerne la riabilitazione e l'applicazione degli articoli 527 e 528 (2).

TITOLO PRIMO.

DEL FALLIMENTO. — *Disposizioni generali.*

Art. 437. Ogni commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti è in istato di fallimento (3).

Il fallimento di un commerciante può essere dichiarato dopo la sua morte, allorchè è morto in istato di cessazione di pagamenti (4).

(Legge decretata li 12 settembre 1807, promulgata li 22.

DISPOSIZIONI GENERALI.

437. *Ogni commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti è in istato di fallimento.* 429

438. *Ogni commerciante fallito che si trovi in uno dei casi di colpa grave o di frode previsti dalla presente legge è in istato di bancarotta (nuovo 440).* 430

(1) Progetto di legge o motivi presentati alla camera dei deputati, seduta del 1° dicembre 1834 (*Monit.* dei 3). — Rapporto di Renouard, seduta dei 26 gennaro 1835 (*Monit.* dei 31). — Discussione, seduta dei 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23 e 24 febbraro. (*Monit.* dei 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24 e 25). — Adozione, seduta dei 25 febbraro. (*Monit.* dei 26).

Presentazione alla camera dei pari, seduta dei 28 marzo 1835 (*Monit.* dei 29).

Presentazione alla camera dei pari tanto del progetto primitivamente proposto dal governo che di quello adottato dalla camera dei deputati, seduta dei 26 gennaro 1836 (*Monit.* dei 27). — Rapporto di Tripier, seduta dei 10 maggio 1836 (*Monit.* dei 12).

Nuovo progetto e motivi presentati alla camera dei pari, seduta dei 17 gennaro 1837 (*Monit.* dei 18). — Rapporto di Tripier, seduta dei 13 aprile 1837 (*Monit.* dei 15). — Discussione, seduta degli 8 e 9 maggio (*Monit.* dei 9 e 10). — Adozione, seduta dei 10 maggio (*Monit.* degli 11).

Presentazione alla camera dei deputati del progetto di legge come è stato adottato dalla camera dei pari, seduta dei 15 gennaro 1838 (*Monit.* dei 16 e 17). — Rapporto di Quénault, seduta dei 17 marzo (*Monit.* dei 22). — Discussione, seduta dei 27, 28, 29 e 30 marzo, 2, 3 e 4 aprile (*Monit.* dei 28, 29, 30 e 31 marzo, 3, 4 e 5 aprile). — Adozione con ammendamento, seduta dei 5 aprile (*Monit.* del 6).

Nuova presentazione alla camera dei pari, seduta dei 16 aprile (*Monit.* dei 17). — Rapporto di Tripier, seduta dei 10 maggio (*Monit.* dei 12). — Adozione senza discussione, seduta dei 14 maggio 1836 (*Monit.* dei 15).

(2) Questa disposizione transitoria potrà dare luogo lungo tempo ancora a gravi difficoltà. Così, si è già dimandato se, dopo la liquidazione dell'unione d'un fallimento aperto prima della nuova legge, i creditori del fallito dichiarato scusabile dal tribunale (538) potranno agire individualmente contra di lui per mezzo dell'arresto personale per obbligarlo a saldare l'ammontare del loro credito? — Si è dimandato ancora, se il fallito anteriore non scusato potrebbe essere ammesso al beneficio di cessione di beni, conformemente all'antico Codice di commercio (art. 566) o contrariamente al nuovo (art. 541)? V. su queste quistioni la *Rivista di legisl. e di giurispr.*, t. 8, pag. 303 (articolo di Badin). V. art. 437 antico, e Fallimento, n. 1 e seg.

(3) Questo primo paragrafo è la ripetizione testuale dell'antico articolo 437, il quale trovava il suo sviluppo nell'articolo 441, soppresso nella nuova legge. Questo articolo aveva l'inconveniente di presentare come sintomi di fallimento un certo numero di circostanze esteriori sulla portata delle quali i tribunali avevan potuto qualchevolta ingannarsi. Per non cadere in questo inconveniente, la nuova legge ha evitato di decomporre, nei suoi elementi, il fatto complesso della cessione di pagamenti. Essa ha lasciato il tribunale giudice dell'insieme delle circostanze che la sua esperienza commerciale la mette a portata di apprezzare sanamente. Spetta adunque ad esso di determinare se la cessazione di pagamenti, senza essere assoluta, è abbastanza generale per caratterizzare lo stato di fallimento. — Del resto, proclamare che la cessazione di pagamenti caratterizza il fallimento, è avere implicitamente respinto la proposizione di riconoscere uno stato di *sospensione di pagamenti*, al quale la legge accorda certe immunità. (Rapporto alla camera dei deputati, *Monit.* dei 22 marzo 1838, p. 645, *in fine*.).

(4) Questo punto aveva fatto difficoltà sotto lo antico Codice di commercio. Ma la giurisprudenza si era pronunziata nel senso adottato qui dalla nuova legge.

Nella discussione alla camera dei deputati, parecchi oratori dimandarono la soppressione di queste parole: *allorchè è morto in istato di cessazione di pagamenti*, gli uni, perchè le riguar-

La dichiarazione del fallimento non potrà essere, sia pronunziata di ufizio, sia dimandata dai creditori, che nell' anno che seguirà la morte.

CAPITOLO PRIMO.

Della dichiarazione di fallimento e dei suoi effetti.

438. Ogni fallito sarà obbligato, nei tre giorni dalla cessazione dei suoi pagamenti, a farne la dichiarazione nella cancelleria del tribunale di commercio del suo domicilio. Il giorno della cessazione di pagamento sarà compreso nei tre giorni (1).

In caso di fallimento d'una società in nome collettivo, la dichiarazione conterrà il nome e l' indicazione del domicilio di ciascuno dei soci solidali. Essa sarà fatta nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale si trovi la sede del principale stabilimento della società (2).

439. La dichiarazione del fallito dovrà essere accompagnata dal deposito del bilancio, o contenere l' indicazione dei motivi che impediscono il fallito di depositarlo. Il bilancio conterrà l' enumerazione e la valutazione di tutti i beni mobili ed immobili del debitore, lo stato dei debiti attivi e passivi, il quadro de' profitti e delle perdite, il quadro delle spese; esso dovrà essere certificato vero, datato e firmato dal debitore (3).

440. Il fallimento è dichiarato con sentenza del tribunale di commercio, resa, sia sulla dichiarazione del fallito, sia a richiesta di uno o di più creditori, sia di ufizio. Questa sentenza sarà esecutiva provvisionalmente (4).

441. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, o con sentenza ulteriore resa sul rapporto del giudice commessario, il tribunale determinerà, sia di ufizio, sia sulla istanza di

439. Vi sono due specie di bancarotte: 431
La bancarotta semplice; essa sarà giudicata dai tribunali correzionali;
La bancarotta fraudolenta; essa sarà giudicata dalle corti di assisie. (nuovo 471.)

TITOLO PRIMO

DEL FALLIMENTO.

CAPITOLO PRIMO

Dell' apertura del fallimento.

440. Ogni fallito sarà obbligato, nei tre 432
giorni dalla cessazione de' pagamenti, a farne la dichiarazione alla cancelleria del tribunale di commercio; il giorno in cui avrà cessato i suoi pagamenti sarà compreso in questi tre giorni.

In caso di fallimento d'una società in nome collettivo, la dichiarazione del fallito conterrà il nome e l' indicazione del domicilio di ciascuno dei soci solidali. (nuovo 438.)

441. L' apertura del fallimento è dichia- 433
rata dal tribunale di commercio; la sua epoca è fissata, o dal ritiro del debitore, o dalla chiusura dei suoi magazzini, o dalla data di qualunque atto comprovante il rifiuto di pagare o di soddisfare impegni di commercio.

Tutti gli atti qui sopra menzionati non comproveranno nondimeno l' apertura del fallimento, che quando vi sarà cessazione di pagamenti o dichiarazione del fallito. (nuovo 440, 441.)

442. Il fallito, a costare dal giorno del fal- 434
limento, è spogliato di pieno diritto della amministrazione di tutti i suoi beni. (nuovo 443.)

443. Nessuno può acquistare privilegio nè 435
ipoteca sopra i beni del fallito, nei dieci giorni che precedono l' apertura del fallimento. (nuovo 446, 448.)

444. Ogni atto traslativo di proprietà im- 436
mobiliare, fatto dal fallito, a titolo gratuito, nei dieci giorni che precedono l' apertura del fallimento, è nullo e senza effetto relativa-

davano come completamente inutili, e come supplito sufficientemente dalla combinazione delle parole che precedono col primo paragrafo dello articolo; gli altri, perchè volevano lasciare ai tribunali il diritto di considerare il suicidio al quale un negoziante potrebbe aver ricorso per isfuggire ad una cessazione di pagamento imminente, come una manifestazione, e per così dire, una dichiarazione dello stato di fallimento; altri infine volevano che il negoziante morto, senza aver cessato i suoi pagamenti, potrebbe essere dichiarato in fallimento, se la sua successione fosse insolvibile. — Janvier fece allora osservare che, sebbene queste parole possono essere riguardate come inutili, vi era non di meno necessità di conservarle nella legge, affinchè in presenza dei differenti sistemi che si erano prodotti nella discussione, i tribunali non fossero gettati in una pericolosa incertezza sul senso che dovrebbero attaccare alla soppressione dimandata. — L' ammendamento è stato rigettato. (*Monit.* del 28 marzo 1838, pag. 701 e seg.) — V. *Fallimento*, n. 6 e 7.

(1) V. art. 440, ant., e Fallimento, n. 8.

(2) V. art. 440 ant., e Fallimento, *n.* 9 e seg.

(3) O dal suo procuratore. Discussione alla camera dei deputati (*Monit.* del 3 aprile 1838, pag. 774). — V. Fallimento, n. 13 e seg.

(4) V. art. 449 ant., e *ivi*, n. 15 e 16.

ogni parte interessata, l'epoca nella quale ha luogo la cessazione di pagamenti. In mancanza di determinazione speciale, la cessazione di pagamenti sarà riputata avere avuto luogo a partire dalla sentenza dichiarativa del fallimento (1).

442. Le sentenze rese in virtù dei due articoli precedenti saranno affisse ed inserite per estratto nei giornali, tanto del luogo in cui il fallimento sarà stato dichiarato, che di tutti i luoghi in cui il fallito avrà stabilimenti commerciali, secondo il modo stabilito dallo articolo 42 del presente Codice (2).

443. La sentenza dichiarativa del fallimento produce di pieno diritto, a partire dalla sua data, spogliamento pel fallito dell'amministrazione di tutti i suoi beni, anche di quelli che possono spettargli mentre è in istato di fallimento (3).

A partire da questa sentenza, ogni azione mobiliare o immobiliare non potrà essere seguita o intentata che contra i sindaci.

Sarà lo stesso di ogni mezzo di esecuzione tanto sopra i mobili che sopra gl'immobili (4).

Il tribunale, allorchè lo giudicherà conveniente, potrà ricevere il fallito parte interventrice (5).

444. La sentenza dichiarativa di fallimento rende esigibili, a riguardo del fallito, i debiti passivi non scaduti (6).

In caso di fallimento del soscrittore di un biglietto ad ordine, dell'accettante di una lettera di cambio o del traente in mancanza di accettazione, gli altri obbligati saranno tenuti a dare cauzione pel pagamento alla scadenza, se non amano meglio pagare immediatamente (7).

mente alla massa dei creditori; ogni atto dello stesso genere, a titolo oneroso, è suscettivo di essere annullato, sulla dimanda dei creditori, se sembrasse ai giudici portare caratteri di frode. (nuovo 446, 447.)

445. *Ogni atto o impegno per fatto di com-* 437
mercio, contratto dal debitore nei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento, è presunto fraudolento, quanto al fallito; esso è nullo, allorchè è provato che vi è frode da parte degli altri contraenti.

446. *Tutte le somme pagate, nei dieci* 438
giorni che precedono l'apertura del fallimento, per debiti commerciali non scaduti, sono conferite.

447. *Tutti gli atti o i pagamenti fatti in* 439
frode dei creditori son nulli. (nuovo 447.)

448. *L'apertura del fallimento rende esi-* 440
gibili i debiti passivi non scaduti: a riguardo degli effetti di commercio pei quali il fallito si troverà essere uno degli obbligati, gli altri obbligati non saranno tenuti che a dar cauzione pel pagamento, alla scadenza, se non amano meglio pagare immediatamente. (nuovo 444.)

CAPITOLO II.

Dell'apposizione dei suggelli.

449. *Appena che il tribunale di commer-* 441
cio avrà conoscenza del fallimento, sia per la dichiarazione del fallito, sia per la istanza di qualche creditore, sia per la notorietà pubblica, ordinerà l'apposizione dei suggelli: spedizione della sentenza sarà sul momento indirizzata al giudice di pace. (nuovo 440, 455.)

(1) Che avverrebbe se la sentenza che dichiara il fallimento d'un commerciante dopo la sua morte avesse ommesso di determinarne la data? Potrebbesi dire allora che la cessazione di pagamenti è riputata avere avuto luogo a partire dalla sentenza dichiarativa di fallimento? L'affermativa sembra indubitabile, se si applicano letteralmente i termini dell'articolo 441. Ma allora che diviene il principio posto dall'articolo 437, che vuole che una persona morta non possa essere dichiarata in istato di fallimento, che quando la cessazione di pagamenti fosse anteriore alla morte? Non vi è contraddizione evidente a comprovare, da un lato, che lo stato di fallimento esisteva prima della morte, ed a riputare, da un altro lato, il fallimento aperto a partire solamente da una sentenza posteriore a questa stessa morte? La quistione è stata sollevata al momento della discussione alla camera dei deputati, ma non è stata risoluta. Senza dubbio essa non è di natura da presentarsi spesso, ma non è meno vero che esiste su questo punto una lacuna nella legge. (V. *Monit.* dei 30 marzo 1838, pag. 731) — Noi stimiamo che, in tal caso, le parti interessate debbano provvedersi innanzi il tribunale che ha reso la sentenza dichiarativa del fallimento dimandandogli di riparare l'ommessione che avrebbe commessa non indicando il giorno della sua apertura. — V. Fallimento n. 17 e seg.

(2) V. art. 457 ant., e Fallimento, n. 21 e seg.

(3) V. art. 442 ant., ed *ivi*, n. 115 e seg.

(4) V. art. 494 ant., ed *ivi*, n. 118.

(5) Anteriormente, la giurisprudenza riconosceva un diritto assoluto nel fallito d'intervenire nelle istanze concernenti i suoi beni, anche quando non annunziava di avere a far valere mezzi differenti da quelli già impiegati dai suoi sindaci. — Secondo i termini dell'articolo suddetto, l'esercizio del diritto d'intervento è intieramente subordinato al potere discrezionale dei tribunali. — V. Fallimento, n. 119 e seg.

(6) V. art. 448 ant., e Fallimento, n. 123 e seg.

(7) Questo articolo restringe la facoltà di dimandar cauzione ai giranti di una lettera di cambio, nel caso in cui è l'accettante, o il traente in mancanza di accettazione, che è fallito, mentre il Codice di commercio antico (art. 448) accordava questa facoltà in caso di fallimento di uno qualunque dei giranti. Wustemberg aveva proposto una specie di sistema intermedio in un ammendamento così concepito: « A riguardo degli effetti « di commercio pe' quali il fallito si troverà es-

445. La sentenza dichiarativa di fallimento arresta, a riguardo della massa solamente, il corso degli interessi di ogni credito non garantito da un privilegio, da un pegno, o da una ipoteca.

Gl' interessi dei crediti garantiti non potranno essere reclamati che sulle somme provvenienti dai beni obbligati al privilegio, alla ipoteca, o al pegno (1).

446. Sono nulli e senza effetto, relativamente alla massa, allorchè saranno stati fatti dal debitore dopo l'epoca determinata dal tribunale come quella della cessazione dei suoi pagamenti, o nei dieci giorni che avranno preceduto questa epoca.

Tutti gli atti traslativi di proprietà mobiliari o immobiliari a titolo gratuito (2);

Tutti i pagamenti, sia in ispecie, sia per trasferimento, vendita, compensazione o altrimenti, per debiti non scaduti, e per debiti scaduti, tutti i pagamenti fatti altrimenti che in ispecie o effetti di commercio (3);

Ogni ipoteca convenzionale o giudiziaria, ed ogni diritto d'anticresi o di pegno costituito sopra i beni del debitore per debiti anteriormente contratti.

447. Tutti gli altri pagamenti fatti dal debitore per debiti scaduti, e tutti gli altri atti a titolo oneroso da lui passati dopo la cessazione dei suoi pagamenti e prima della sentenza dichiarativa di fallimento, potranno essere annullati se, per parte di quelli che hanno ricevuto dal debitore o che han trattato con lui, essi hanno avuto luogo con conoscenza della cessazione dei suoi pagamenti (4).

450. *Il giudice di pace potrà pure appor-* 442
re i suggelli per motivo di notorietà. (nuovo 457.)

451. *I suggelli saranno apposti sopra i* 443
magazzini, banchi, casse, portafogli, libri, registri, carte, mobili ed effetti del fallito. (nuovo 458.)

452. *Se il fallimento è fatto da soci riu-* 444
niti in società collettiva, i suggelli saranno apposti, non solomente alla casa principale della società, ma anche nel domicilio separato di ciascuno dei soci solidali. (nuovo 443 e 458.)

453. *In tutti i casi, il giudice di pace in-* 445
dirizzerà, senza dilazione, al tribunale di commercio, il processo verbale dell' apposizione dei suggelli. (nuovo 458.)

« sere uno degli obbligati, quelli degli altri obbligati di cui *la firma seguirà quella del fallito* saranno tenuti a dar cauzione pel pagamento « alla scadenza, se non amano meglio pagare immediatamente. » — Ma questo ammendamento non è stato adottato. (V. *Monit.* del 30 marzo 1838, pag. 731 e seg.) — V. art. 448 ant., e Fallimento, n. 128 e seg. È così che la giurisprudanza aveva anteriormente stabilito. — V. Fallimento, n. 130 e 131.

(1) V. Fallimento, n. 160.

(2) Questa nullità si estende anche ai pagamenti fatti con mercanzie. (V. *Monit.* 30 marzo 1838, pag. 734.) — V. art. 446 ant., e Fallimento, n. 177 e seg.

(3) Trattasi qui, dimandava Pascalis alla camera dei deputati, di ogni debito conchiuso anteriormente al contratto costitutivo dell' ipoteca, o solamente dei debiti contratti anteriormente alla cessazione di pagamenti o ai dieci giorni che lo hanno preceduto? Il relatore rispose che le espressioni di questo paragrafo si applicavano a tutti i debiti contratti anteriormente alla costituzione di ipoteche. (*Monit.* 31 marzo 1838.) — V. art. 443 ant., e Fallimento, n. 182 bis e seg.

(4) Discussioni gravi, lunghe e profonde, sonosi elevate nelle due camere sugli effetti che conveniva attribuire agli atti di cui parla l' articolo 447, fatti dal fallito, nell' intervallo dell' apertura del fallimento, cioè a dire dal giorno in cui la cessazione di pagamenti è riconosciuta avere esistita, sino alla sua dichiarazione. Noi crediamo utile di richiamare qui, analizzandoli, i principali argomenti invocati all'appoggio di ciascuna delle diverse opinioni perchè possono servire a far ben comprendere la portata delle disposizioni della legge.

Tre sistemi si trovavano in presenza.

Si sosteneva, da una parte, che tutti gli atti posteriori all'apertura del fallimento, senza alcuna distinzione, dovevano essere colpiti da una nullità assoluta. È questo, si diceva, il principio posto nel Codice di commercio del 1810, benchè la giurisprudenza abbia qualche volta rinculato innanzi alla sua applicazione. Lungi che questa disposizione abbia sollevato il menomo reclamo per parte della camere del commercio, tutte sono state di avviso che le modificazioni che dovevano essere apportate ad una legislazione che si riconosceva inefficace a prevenire le frodi dovevano avere per iscopo, non di ammollirla, ma al contrario di renderla più forte, rendendola più severa. — « D'altronde la stessa nuova legge, diceva Teste, ammette che, sia con la sentenza dichiarativa di fallimento, sia con una sentenza posteriore, dovrà fissarsi il giorno al quale rimonta l'apertura del

448. I diritti d'ipoteca e di privilegio validamente acquistati potranno essere iscritti

fallimento, cioè a dire far servire la giustizia medesima a tracciare una linea di demarcazione fra la capacità e l'incapacità del fallito, e poi, quando gli oracoli avranno così parlato, venire a dire: Nondimeno i pagamenti, le obbligazioni, i cambi, le convenzioni ordinarie saranno valide, ammenochè non sia dimostrato coi processi del diritto civile che questi atti siano intaccati di frode. » Ecco ciò che mi sembra intollerabile, ecco ciò che io non credo degno di un'assemblea composta della scelta della Francia. — Senza dubbio, non bisogna spingere le teorie alle loro ultime conseguenze, ma giammai non bisogna scrivere nella legge una contraddizione, o un fuor di senso. Ciò che io comprenderei perfettamente è che voi prendiate la risoluzione ardita d'impedire che il fallimento sia riportato. — Signori, non abbiamo che un punto di partenza, e da questo punto che tutti gli atti posteriori siano nulli; che alcuni atti anteriori, su' quali tutti si accordano, siano egualmente nulli, se sono stati passati in un dato periodo; che tutti gli altri siano passibili dell'azione di nullità per causa di frode, io lo comprendo, ciò è logico per me; ma voi date il piacere d'istituire lo stato di fallimento giudiziariamente per un tempo anteriore a quello in cui il fallimento è stato dichiarato, e poi, quando voi avete creato questo stato che organizzate voi stessi, che non può essere che uno stato d'impunità e di spogliamento, attaccate agli atti quali che siensi che appartengano a questo regime la presunzione legale di sincerità e di validità, ancora una volta ciò sorpassa la mia ragione; e, lo confesserò sinceramente, io voglio della logica nelle leggi tanto da non poter condiscendere al che la legge contenga due cose sì evidentemente eversive l'una dell'altra. — Fallimento! apertura di fallimento a partire da tal giorno, ed intanto validità degli atti posteriori! No, ciò non si concepisce! »

Un'altra opinione la quale, senza essere così assoluta, si ravvicinava pertanto molto a quella che precede, consisteva ad ammettere contro gli atti posteriori all'apertura del fallimento una presunzione di frode che cede alla pruova contraria. — La frode, si diceva, in questo sistema, non si presume pei casi ordinari, e bisogna che sia provata perchè le convenzioni siano annientate dai magistrati. Ma lo stato di fallimento è uno stato anormale, una eccezione, e quando un tal fatto si realizza, vi è luogo al sospetto; vi è presunzione di frode, a tal punto che, nel sistema del Codice di commercio, il fallito pel solo fatto del suo fallimento, è posto in istato di prevenzione, e che è obbligato a render conto della sua condotta, a giustificare le cause del suo fallimento. Come dunque gli atti posteriori al fallimento sarebbero esenti da sospetto! Come otterrebbero essi innanzi alla giustizia tutta l'autorità che loro appartiene nei casi ordinari! Come infine non sarebbe permesso di sospettare la virtù di un pagamento fatto, di una obbligazione consentita allorchè lo stato di fallimento fosse flagrante! Se si applicassero al fallimento i principi del diritto comune, giammai questi principi non sarebbero stati più pericolosamente traslocati. — Bisogna dunque, adottando il temperamento apportato da certe Corti reali al principio della nullità assoluta, validare l'atto fatto col fallito nell'intervallo trascorso tra l'apertura e la dichiarazione di fallimento, tutte le volte che colui che l'invoca potrà distruggere la presunzione legale di frode che si attacca a tale atto, o provare che la convenzione è leale, sincera, ed anche favorevole alla massa dei creditori. Ma bisogna che questa pruova sia a suo carico, perchè, sino a quando sia essa fatta, la presunzione di frode sussiste, ed i creditori niente hanno a provare.

Infine, nell'ultimo sistema il quale, in diffinitivo, è divenuto quello della legge, si voleva che gli atti non potrebbero essere annullati che quando i creditori provassero che colui che aveva contrattato col fallito aveva conoscenza della cessazione di pagamenti. — I partitanti di questo sistema respingevano dapprima il principio della nullità assoluta come creante una finzione legale smentita dalla realtà, facendo retroagire lo spogliamento di diritto sino all'epoca dell'apertura del fallimento, allorchè in fatto il fallito era restato impossessato ed aveva amministrato sino alla dichiarazione. Egli è vero che, per isfuggire a questa contraddizione fra il diritto ed il fatto, si è dimandato che il fallimento non possa essere riportato, o almeno non possa essere riportato che all'epoca in cui la cessazione di pagamenti era divenuta notoria. Ma la legge stabilisce in principio che la cessazione di pagamenti costituisce lo stato di fallimento, e però è una conseguenza logica, necessaria, che il tribunale deve riportare il fallimento al giorno in cui ha avuto luogo questo fatto che lo costituisce. — Quale è d'altronde lo scopo da proporsi? è di chiudere la porta alla frode; ebbene! lungi dal prevenir la frode, si favorisce. Avverrebbe, in effetto, che il pagamento fatto la vigilia del giorno, sia della dichiarazione di fallimento fatta dal debitore, sia della sentenza dichiarativa, sarebbe valido, anche quando colui al quale fosse stato fatto avesse avuto piena conoscenza dell'insolvibilità del suo debitore.

Si respingeva egualmente il principio della presunzione di frode, perchè, si diceva, forzare il creditore che è stato pagato a provare che non conosceva la cessazione di pagamenti, sarebbe forzarlo a fare una pruova negativa, e per conseguente impossibile. Sarebbe ricadere nel sistema della nullità assoluta, sarebbe gettare la perturbazione nel commercio; perchè obbligare un negoziante che ha ricevuto di buona fede a conferire ciò che ha ricevuto, sarebbe obbligarlo sovente a fallire egli medesimo, ed una prima catastrofe ne trascinerebbe successivamente parecchie altre.

Il progetto, al contrario, protegge tutti i diritti, concilia tutti gl'interessi. L'articolo 447 non è indulgente per la cattiva fede, come gliene se n'è fatto rimprovero, esso è al contrario severo, poichè permette ai creditori di fare annullare gli atti del loro debitore fallito, non solamente allorchè sono intaccati di dolo o di frode, ma ancora tutte le volte che colui il quale ha contrattato col commerciante, che ha ricevuto da lui un pagamento, aveva conoscenza del suo stato d'insolvibilità, della sua cessazione di pagamenti. In verità, esso mette la pruova di questa conoscenza a carico dei creditori che dimandano la nullità dell'atto; ma i giudici potranno ammettere non solamente le pruove scritte, ma ancora ogni specie di pruove, ed anche semplici presunzioni. (*Monit.* dei 22, 28, 29 e 30 marzo 1838.) V. del resto Fallimento, § 3.

sino al giorno della sentenza dichiarativa del fallimento.

Nondimeno le iscrizioni prese dopo l'epoca della cessazione di pagamenti, o nei dieci giorni che precedono, potranno essere dichiarate nulle, se sono trascorsi più di quindici giorni fra la data dell' atto costitutivo della ipoteca o del privilegio e quella della iscrizione.

Questo termine sarà aumentato di un giorno a ragione di cinque miriametri di distanza fra il luogo in cui il diritto d' ipoteca sarà stato acquistato, ed il luogo in cui la iscrizione sarà presa (1).

449. Nel caso in cui fossero state pagate delle lettere di cambio dopo l' epoca fissata come quella della cessazione di pagamenti e prima della sentenza dichiarativa di fallimento, l' azione per conferimento non potrà essere intentata che contra colui per conto del quale la lettera di cambio sarà stata somministrata (2).

Se trattasi di un biglietto ad ordine, l'azione non potrà essere esercitata che contra il primo girante.

Nell'uno e nell'altro caso, la pruova che colui al quale si dimanda il conferimento aveva conoscenza della cessazione di pagamenti all'epoca della missione del titolo dovrà essere somministrata (3).

450. Tutti i mezzi di esecuzione per pervenire al pagamento dei fitti sugli effetti mo-

(1) Era, sotto l' antico Codice, una questione controversiassima quella di sapere se potevasi prendere validamente iscrizione nei dieci giorni che precedevano l' apertura del fallimento per una ipoteca consentita anteriormente. La quistione è qui risoluta per l'affermativa. Si è stimato, che in un momento in cui il debitore aveva bisogno di tutte le sue risorse per sostenere il suo credito vacillante, non bisognava, colpendo i suoi immobili con una specie d'interdetto, privarlo del solo mezzo che potrebbe restargli per ristabilire i suoi affari. In conseguenza, si è voluto che coloro che contrattavano con lui, anche dopo la cessazione di pagamenti, ma di buona fede, cioè a dire nella ignoranza della sua posizione, potessero validamente stipulare ed inscrivere la loro ipoteca sino alla sentenza dichiarativa del fallimento. — Da ciò la conseguenza necessaria che colui che aveva validamente stipulato una ipoteca prima della cessazione di pagamenti doveva pure poter prendere iscrizione sino alla sentenza. Tuttavia si è temuto che il creditore ipotecario non potesse indurre i terzi in errore sulla vera posizione del fallito, aspettando il naufragio del suo debitore per prendere iscrizione, e si è voluto che fosse tenuto a fare inscrivere la sua ipoteca nei quindici giorni dall'atto costitutivo, oltre i termini di distanza. Si è considerato che un maggiore ritardo non poteva essere che il risultato di una negligenza imperdonabile, o di una connivenza colpevole col fallito, e si è lasciato ai giudici, in tal caso, la facoltà di annullare o di convalidare l' ipoteca tardiva, secondo le circostanze. (*Monit.* 31 marzo 1838, pag. 747 e 748.) V. art. Fallimento, 182 bis e seg.

(2) V. Ivi, n. 180 ter.

(3) È questa una eccezione al principio stabilito nell' artienio 447, che annulla i pagamenti fatti dal fallito nell' intervallo dalla cessazione di pagamenti alla sentenza che dichiara il fallimento, allorchè colui che ha ricevuto aveva conoscenza della cessazione de' pagamenti. Così questo principio non è applicabile al terzo possessore che ha ricevuto, anche con piena ed intera conoscenza dello stato degli affari del fallito. Questa eccezione si giustifica facilmente. I terzi possessori, alla scadenza, sono nella necessità di ricevere il loro pagamento, perchè non hanno il diritto di rifiutarlo quando è loro offerto, e non hanno il diritto neanche, in tal caso, di fare un protesto per conservare il loro ricorso contro i precedenti giranti. Non potevasi adunque, senza ingiustizia, ammettere una regola che avrebbe loro tolto nello stesso tempo i valori ricevuti, ed il loro ricorso contro i giranti. Eglino sono stati nella necessità di ricevere, eglino conserveranno il pagamento. Ma questo pagamento è stato ricevuto in discarico di un precedente obbligato, il traente della lettera di cambio o il datore di ordine; è contro di lui che l'azione di conferimento dovrà essere esercitata, se tuttavia ha avuto conoscenza della cessazione de' pagamenti al momento della emissione del titolo. (*Monit.* 12 maggio 1836, pag. 1062, e 22 marzo 1838. pag. 646.)

bili serventi allo smercio del commercio del fallito saranno sospesi per trenta giorni, a partire dalla sentenza dichiarativa di fallimento, senza pregiudizio di ogni misura conservatoria, e del diritto acquistato dal proprietario di riprender possesso dei luoghi locati.

In questo caso, la sospensione dei mezzi di esecuzione stabilita nel presente articolo cesserà di pieno diritto (1).

CAPITOLO II.

Della nomina del giudice commessario.

451. Con la sentenza che dichiarerà il fallimento il tribunale di commercio designerà uno dei suoi membri per giudice commessario.

452. Il giudice commessario sarà incaricato specialmente d'accelerare e di sorvegliare le operazioni e la gestione del fallimento.

Egli farà al tribunale di commercio il rapporto di tutte le contestazioni che il fallimento potrà far nascere, e che saranno della competenza di tal tribunale (2)

453. Le ordinanze del giudice commessario non saranno suscettive di ricorso che nei casi preveduti dalla legge. Questi ricorsi saranno portati innanzi al tribunale di commercio (3).

454. Il tribunale di commercio potrà, in tutte le epoche, rimpiazzare il giudice commessario del fallimento con un altro dei suoi membri (4).

CAPITOLO III.

Dell' apposizione dei suggelli e delle prime disposizioni a riguardo della persona del fallito.

455. Con la sentenza che dichiarerà il fallimento, il tribunale ordinerà l'apposizione dei suggelli, ed il deposito della persona del fallito nella casa d'arresto per debiti, o la guardia della sua persona per mezzo di un ufiziale di polizia o di giustizia, o per mezzo di un gendarme (5).

Non di meno, se il giudice commessario stima che l' attivo del fallimento può essere inventariato in un sol giorno, non saranno apposti suggelli, e dovrà essere immediatamente proceduto all' inventario (6).

Non potrà, in questo caso, esser ricevuto, contra il fallito, raccomandazione per alcuna specie di debiti (7).

CAPITOLO III.

Della nomina del Giudice Commessario e degli Agenti del Fallimento.

454. *Con la stessa sentenza che ordinerà l'apposizione dei suggelli, il tribunale di commercio dichiarerà l' epoca dell' apertura del fallimento; esso nominerà uno dei suoi membri commessario del fallimento, ed uno o più agenti, secondo la importanza del fallimento, per adempiere, sotto la sorveglianza del commessario, alle funzioni che loro sono attribuite dalla presente legge.* 446

Nel caso in cui i suggelli fossero stati apposti dal giudice di pace, sulla notorietà pubblica, il tribunale si conformerà al rimonente delle disposizioni qui sopra prescritte, appena avrà cognizione del fallimento. (nuovo 451, 452.)

(1) V. Fallimento, n. 132.
(2) V. art. ant. 434, e Fallimento, n. 241 e 242.
(3) V. Ivi, n. 243 e seg.
(4) V. Ivi, n. 248.
(5) V. art. 455 e 449 ant.; e fallimento, n. 311 e seg., 323 e seg.
(6) V. Ivi, n. 325.
(7) V. art. 455 ant., e ivi, n. 312 e seg.

456. Allorchè il fallito si sarà conformato agli articoli 438 e 439, e non sarà, al momento della dichiarazione, incarcerato per debiti o per altra causa, il tribunale potrà liberarlo dal deposito o dalla guardia della sua persona (1).

La disposizione della sentenza che libererà il fallito dal deposito o dalla guardia della sua persona potrà sempre, secondo le circostanze, essere ulteriormente rivocata dal tribunale di commercio, anche di ufizio (2).

457. Il cancelliere del tribunale di commercio dirigerà, sul momento, al giudice di pace, avviso della disposizione della sentenza che avrà ordinato l'apposizione dei suggelli (3).

Il giudice di pace potrà, anche prima di questa sentenza, apporre i suggelli, sia di ufizio, sia sulla richiesta di uno o di più creditori, ma solamente nel caso di scomparsa del debitore o di storno di tutto o parte del suo attivo (4).

458. I suggelli saranno apposti sopra i magazzini, i banchi, le casse, i portafogli, i libri, le carte, i mobili e gli effetti del fallito (5).

In caso di fallimento di una società in nome collettivo, i suggelli saranno apposti, non solamente nella sede principale della società, ma ancora nel domicilio separato di ciascuno dei soci solidali (6).

In tutti i casi, il giudice di pace darà, senza dilazione, al presidente del tribunale di commercio, avviso dell'apposizione dei suggelli (7).

459. Il cancelliere del tribunale di commercio dirigerà, nelle ventiquattro ore, al procuratore del re del circondario, estratto delle sentenze dichiarative di fallimento, menzionando le principali indicazioni e le disposizioni che contengono (8).

460. Le disposizioni che ordineranno il deposito della persona del fallito in una casa di arresto per debiti, o la guardia della sua persona, saranno eseguite a diligenza, sia del ministero pubblico, sia dei sindaci del fallimento (9).

461. Allorchè i danni appartenenti al fallimento non potranno bastare immediatamente alle spese della sentenza di dichiarazione del fallimento, di affissi e di iscrizioni di tal sentenza nei giornali, di apposizione dei suggelli, di arresto e di incarcerazione del fallito, l'anticipazione di queste spese sarà fatta, sopra ordinanza del giudice commessario, dal tesoro pubblico, che ne sarà rimborsato con privilegio su' primi rimborsi, senza pregiudizio del privilegio del proprietario (10).

(1) V. Fallimento, n. 314.
(2) V. art. 466 ant., e fallimento, n. 315 e seg.
(3) V. art. 449 ant., ed ivi, n. 326.
(4) V. art. 450 ant., ed ivi, n. 327 e 328.
(5) V. art. 451 ant., ed ivi, n. 329.

455. *Il tribunale di commercio ordinerà,* **447**
nello stesso tempo, o il deposito della persona del fallito nella casa di arresto per debiti, o la guardia della sua persona per mezzo di un uficiale di polizia o di giustizia, o per mezzo di un gendarme.

Non potrà, in questo stato, riceversi contro il fallito iscrizione o raccomandazione, in virtù di alcuna sentenza del tribunale di commercio. (nuovo 455.)

456. *Gli agenti che nominerà il tribunale* **448**
potranno essere scelti tra' presunti creditori, o altri tutti, che offrissero maggior garantia per la fedeltà della loro gestione. Nessuno potrà essere nominato agente due volte nel corso dello stesso anno, ammenochè non sia creditore.

457. *La sentenza sarà affissa, ed inserita* **449**
per estratto nei giornali, secondo il modo stabilito dall' articolo 683 del Codice di procedura civile.

Sarà esecutiva provvisionalmente, ma suscettiva di opposizione; cioè: pel fallito, negli otto giorni che seguiranno quello dell' affissione; pei creditori presenti o rappresentanti, e per ogni altro interessato, sino e compreso il giorno del processo verbale comprovante la verificazione dei crediti; pei creditori in mora, sino allo spirare dell'ultimo termine che loro sarà stato accordato.

458. *Il giudice commessario farà al tribu-* **450**
nale di commercio il rapporto di tutte le contestazioni che il fallimento potrà far nascere, e che saranno della competenza di questo tribunale.

Sarà incaricato specialmente di accelerare la confezione del bilancio, la convocazione dei creditori, e di sorvegliare la gestione del fallimento, sia nel corso della durata della gestione provvisoria degli agenti, sia nel corso di quella dell' amministrazione dei sindaci provvisori o diffinitivi. (nuovo 452.)

459. *Gli agenti nominati dal tribunale di* **451**
commercio gestiranno il fallimento sotto la sorveglianza del commessario, sino alla nomina dei sindaci: la loro gestione provvisoria non potrà durare che quindici giorni al più, ammenochè il tribunale non trovi necessario di prolungare questa agenzia di quindici altri giorni per ultimo termine.

460. *Gli agenti saranno rivocabili dal tri-* **452**
bunale che li avrà nominati.

461. *Gli agenti non potranno esercitare* **453**
alcuna funzione, prima di aver prestato giuramento innanzi al commessario, di bene e fedelmente eseguire l' incarico loro addossato.

(6) V. art. 452 ant., ed ivi, n. 330 e seg.
(7) V. art. 453 ant. e fallimento, n. 333.
(8) V. ivi, n. 23.
(9) V. ivi, n. 322.
(10) V. Ivi, n. 334.

CAPITOLO IV.

Della nomina e del rimpiazzo dei sindaci provvisori.

462. Con la sentenza che dichiarerà il fallimento, il tribunale di commercio nominerà uno o più sindaci provvisori (1).

Il giudice commessario convocherà immediatamente i creditori presunti a riunirsi in un termine che non eccederà quindici giorni. Egli consulterà i creditori presenti a questa riunione, tanto sulla composizione dello stato dei creditori presunti che sulla nomina di nuovi sindaci. Sarà disteso processo verbale dei loro detti ed osservazioni, il quale sarà esibito al tribunale (2).

In vista di questo processo verbale e dello stato dei creditori presunti, e sul rapporto del giudice commessario, il tribunale nominerà nuovi sindaci, o farà continuare i primi nelle loro funzioni.

I sindaci così istituiti sono diffinitivi; non di meno possono essere rimpiazzati dal tribunale di commercio, nei casi e secondo le forme che saranno determinate (3).

Il numero dei sindaci potrà essere, ad ogni epoca, portato sino a tre (4); essi potranno essere scelti fra le persone straniere alla massa, e ricevere, qualunque sia la loro qualità, dopo aver reso conto della loro gestione, una indennità che il tribunale stabilirà sul rapporto del giudice commessario (5).

463. Nessun parente o affine del fallito, sino al quarto grado inclusivamente, potrà essere nominato sindaco (6).

464. Allorchè vi sarà luogo a procedere alla aggiunzione o al rimpiazzo di uno o più

CAPITOLO IV.

Delle funzioni preliminari degli agenti e delle prime disposizioni a riguardo del fallito.

462. *Se, dopo la nomina degli agenti e la* 451
prestazione di giuramento, i suggelli non fossero stati apposti, gli agenti richiederanno il giudice di pace di procedere all' apposizione. (nuovo, 454, 483, 468.)

463. *I libri del fallito saranno estratti dai* 455
suggelli, e rimessi dal giudice di pace agli agenti, dopo essere stati firmati da lui: egli comproverà sommariamente, col suo processo verbale, lo stato nel quale si troveranno. (nuovo, 471.)

Gli effetti del portafoglio che saranno a corta scadenza o suscettivi di accettazione, saranno pure estratti dai suggelli dal giudice di pace, descritti e rimessi agli agenti per farne il rimborso: la nota sarà rimessa al commessario.

Gli agenti riceveranno le altre somme dovute al fallito, e sulle loro quitanze, che dovranno essere vistate dal commessario.

Le lettere indirizzate al fallito saranno rimesse agli agenti: essi le apriranno, se è assente; se è presente assisterà alla loro apertura. (nuovo 469, 470.)

464. *Gli agenti faranno ritirarsi e vende-* 456
re le derrate e le mercanzie soggette a prossimo deperimento, dopo avere esposto i loro motivi al commessario ed ottenuto la sua autorizzazione.

Le mercanzie non deteriorabili non potranno esser vendute dagli agenti che dopo il permesso del tribunale di commercio, e sul rapporto del commessario.

(1) Si vede qui che la legge sopprime gli *agenti* che, nell' antico sistema, dovevano essere nominati con la sentenza dichiarativa del fallimento. — V. Fallimento, § 5, n. 253 e seg.

(2) Nel sistema del progetto presentato dal governo ed in quello della commessione, i creditori presenti dovevano soli essere convocati. Fondavasi questa limitazione sul perché la convocaziona dei creditori lontani avrebbe necessariamente trascinato dei termini di distanze considerevoli, e così l' andamento del fallimento si troverebbe impedito. Ma fecesi osservare che potevano non esservi creditori presenti, o che questi creditori si ridurrebbero ad alcuni fornitori; che vi era interesse per tutti i creditori ad esser chiamati, e che questo interesse doveva essere rispettato, salvo a conciliarlo con quello della celerità necessaria in simile materia. Fu dunque deciso, sopra un ammendamento di Giacomo Lefebore, che si chiamassero tutti i creditori presenti, salvo a non accordare loro che un termine uniforme. (*Monit.* dei 3 aprile 1838, pag. 774 e seg.) — La legge non si spiega sul modo di convocazione che dovrà essere seguito. Il giudice commessario dovrà adunque, su tal punto, riportarsene all'antico articolo 476, Cod. comm., che voleva che questa convocazione fatta fosse per lettere, affissi ed iscrizioni nei giornali. Tuttavia le deliberazioni della riunione non potrebbero essere dichiarate nulle sol perchè queste formalità non fossero state rigorosamente osservate, poichè esse non son prescritte dalla legge. D'altronde la riunione, e per conseguente la convocazione dei creditori, non ha più la stessa importanza che sotto la legge antica, poichè non hanno più che il diritto di fare osservazioni sulla composizione dello stato dei creditori presunti e sulla scelta dei nuovi sindaci, senza che siano chiamati a parteciparе alla loro nomina che appartiene esclusivamente al tribunale di commercio. — V. Fallimento, n. 253 e seg.

(3) V. Fallimento, ivi.

(4) V. Ivi, n. 257 e seg.

(5) Son queste innovazioni importanti all'antico sistema: i sindaci diffinitivi non potevano esser presi che fra i creditori, e non avevano diritto ad alcuna indennità. — V. art. 456 e 483 ant. e Fallimento, n. 259 e seg., 263 e seg.

(6) V. Fallimento, n. 262.

sindaci, ne sarà riferito dal giudice commessario al tribunale di commercio, che procederà alla nomina secondo le forme stabilite dall'articolo 462 (1).

465. Se sono stati nominati più sindaci, essi non potranno agire che collettivamente; non di meno il giudice commessario può dare ad uno o più tra loro delle autorizzazioni speciali allo effetto di fare separatamente certi atti d'amministrazione. In quest'ultimo caso, i sindaci autorizzati saranno soli responsabili (2).

466. Se si elevano reclami contro qualcuna delle operazioni dei sindaci, il giudice commessario statuirà nel termine di tre giorni, salvo ricorso innanzi al tribunale di commercio.

Le decisioni del giudice commessario sono esecutive provvisionalmente.

467. Il giudice commessario potrà, sia sopra i reclami a lui diretti dal fallito o da creditori, sia anche di ufizio, proporre la rivocazione di uno o di più sindaci.

Se, negli otto giorni, il giudice commessario non ha fatto diritto ai reclami che gli sono stati diretti, questi reclami potranno esser portati innanzi al tribunale.

Il tribunale, in camera di consiglio, sentirà il rapporto del giudice commessario e le spiegazioni dei sindaci, e pronunzierà alla udienza sulla rivocazione (3).

CAPITOLO V.

Delle funzioni dei sindaci.

Sezione I. — Disposizioni generali.

468. Se l'apposizione dei suggelli non avesse avuta luogo prima della nomina dei sindaci, questi richiederanno il giudice di pace di procedervi (4);

469. Il giudice commessario potrà egualmente sulla dimanda dei sindaci, dispensarli dal far mettere sotto i suggelli, o autorizzarli a farne estrarre:

1° Le vestimenta, le biancherie, i mobili e gli effetti necessari al fallito ed alla sua famiglia, e di cui la consegna sarà autorizzata dal giudice commessario, sullo stato che gliene sottometteranno i sindaci;

2° Gli oggetti soggetti a deterioramento prossimo o a depreziazione imminente;

465. *Tutte le somme ricevute dagli agenti saranno versate in una cassa a due chiavi, di cui si farà menzione all'articolo* 496. 457

466. *Dopo l'apposizione dei suggelli, il commessario renderà conto al tribunale dello stato apparente degli affari del fallito, e potrà proporre o la sua messa in libertà pura e semplice, con salvocondotto provvisorio della sua persona, o la sua messa in libertà con salvocondotto, somministrando cauzione di presentarsi, sotto pena di pagamento di una somma che il tribunale stabilirà, e che andrà, dandosi il caso, in profitto dei creditori. (nuovo 472.)* 458

467. *In mancanza per parte del commessario di proporre un salvocondotto pel fallito, quest'ultimo potrà presentare la sua dimanda al tribunale di commercio, che statuirà dopo avere inteso il commessario. (nuovo 473.)* 459

468. *Se il fallito ha ottenuto un salvocondotto, gli agenti lo chiameranno presso di loro, per chiudere e firmare i libri in sua presenza.* 460

Se il fallito non si rende all'invito, sarà citato a comparire.

Se il fallito non comparisce quarantotto ore dopo la citazione, sarà riputato essersi assentato a disegno.

Il fallito potrà non di meno comparire per mezzo di procuratore, se propone degl'impedimenti giudicati validi dal commessario. (nuovo, 475.)

469. *Il fallito che non avrà ottenuto salvocondotto comparirà per mezzo di un procuratore; in mancanza di che, sarà riputato essersi assentato a disegno. (nuovo 475.)* 461

CAPITOLO V.

Del bilancio.

470. *Il fallito che avrà, prima della dichiarazione del suo fallimento, preparato il suo bilancio, o stato passivo ed attivo dei suoi affari, e che lo avrà ritenuto presso di sè, lo rimetterà agli agenti, nelle ventiquattro ore dalla loro entrata in funzioni.* 462

471. *Il bilancio dovrà contenere l'enumerazione e la valutazione di tutti gli effetti mobili ed immobili del debitore, lo stato dei debiti attivi e passivi, il quadro dei profitti e delle perdite, il quadro delle spese; il bilan-* 463

(1) V. Fallimento, n. 257.

(2) V. ivi, n. 268.

(3) L'articolo non si spiega sulla redazione della sentenza, che, in sè stessa, è di natura da portar pregiudizio alla riputazione dei sindaci destituiti. Ma il guardasigilli, nella discussione alla camera dei deputati, ha detto che bisognava riportarsene alla prudenza dei giudici che non la faranno più compromettente che non bisogna per la riputazione dei particolari. (*Monit.* dei 3 aprile 1838, pag. 776.) V. art. 495 ant., e Fallimento, n. 266 e 267.

(4) V. art. 462 ant., e Fallimento n. 351.

3° Gli oggetti che servono allo smercio del fondo di commercio, allorchè questo smercio non possa essere interrotto senza pregiudizio pei creditori.

Gli oggetti compresi nei due paragrafi precedenti saranno subito inventariati, e ritirati dai sindaci in presenza del giudice di pace, che firmerà il processo verbale (1).

470. La vendita degli oggetti soggetti a deterioramento o a depreziazione imminente, o dispendiosi a conservare, o lo smercio del fondo di commercio, avranno luogo a diligenza dei sindaci, sull' autorizzazione del giudice commessario (2).

471. I libri saranno estratti dai suggelli e rimessi dal giudice di pace ai sindaci, dopo essere stati firmati da lui; egli comproverà sommariamente, col suo processo verbale, lo stato nel quale si troveranno (3).

Gli effetti di portafoglio a corta scadenza o suscettivi d'accettazione, o pei quali bisognerà fare degli atti conservatori, saranno pure estratti dai suggelli dal giudice di pace, descritti e rimessi ai sindaci per farne il rimborso. La nota sarà rimessa al giudice commessario (4).

Gli altri crediti saranno rimborsati dai sindaci sulle loro quitanze (5). Le lettere dirette al fallito saranno rimesse ai sindaci, che le apriranno; egli potrà, se è presente, assistere all' apertura (6).

472. Il giudice commessario, giusta lo stato apparente degli affari del fallito, potrà proporre la sua messa in libertà con salvocondotto provvisorio della sua persona. Se il tribunale accorda il salvocondotto, potrà obbligare il fallito a somministrare cauzione di presentarsi, sotto pena di pagamento di una somma che il tribunale stabilirà, e che sarà devoluta alla massa (7).

473. In mancanza, per parte del giudice commessario, di proporre un salvocondotto pel fallito, quest' ultimo potrà presentare la sua dimanda al tribunale di commercio, che statuirà *cio dovrà essere certificato vero, datato e firmato dal debitore. (nuovo 439.)*

472. *Se, all' epoca dell' entrata in funzioni* 464
degli agenti, il fallito non avesse preparato il bilancio, sarà obbligato, per mezzo suo o del suo procuratore, secondo i casi preveduti dagli articoli 468 e 469, a procedere alla redazione del bilancio, in presenza degli agenti, o della persona che avranno preposta.

I libri e le carte del fallito gli saranno, a tale effetto, comunicate senza traslocamento.

473. *In tutti i casi in cui il bilancio non* 465
fosse stato redatto, sia dal fallito, sia da un procuratore, gli agenti procederanno essi medesimi alla formazione del bilancio, per mezzo dei libri e delle carte del fallito, e per mezzo delle informazioni e degli indizi che potranno procurarsi presso la moglie del fallito, i suoi figli, i suoi commessi ed altri impiegati. (nuovo 476, 477.)

474. *Il giudice commessario potrà pure, o* 466
di ufizio, o sulla dimonda di uno o di più creditori, o anche dell' agente, interrogare gl' individui designati nell' articolo precedente, ad eccezione della moglie e dei figli del fallito, tanto su ciò che concerne la formazione del bilancio, che sulle cause e le circostanze del suo fallimento. (nuovo 477.)

475. *Se il fallito muore dopo l' opertura* 467
del suo fallimento, la sua vedova o i suoi figli potranno presentarsi per supplire il loro autore nella formazione del bilancio, e per tutte le altre obbligazioni imposte al fallito con la presente legge; in loro mancanza, gli agenti procederanno. (nuovo 478.)

CAPITOLO VI.

Dei sindaci provvisori.

Sezione prima. — Della nomina dei sindaci provvisori.

476. *Appena il bilancio sarà stato rimesso* 468

(1) V. art. 464 ant., e Fallimento, n. 352.

(2) V. art. 464 ant., ed ivi, n. 355 e seg.

(3) Durand aveva proposto su questo articolo un ammendamento tendente a fissare un termine durante il quale la rimessa dei libri dovrebbe essere fatta dal giudice di pace ai sindaci. Egli si fondava sul che, generalmente, la rimessa dei libri si fa tardivamente, avendo i giudici di pace l'abitudine di farli trasportare presso di loro per farvi la loro operazinoe, invece di procedervi al momento del toglimento dei suggelli. — Questo ammendamento fu combattuto da Debelleyme. « Allorchè il giudice di pace toglie i suggelli, « diceva egli, all' istante medesimo la sua opera- « zione trovasi consumata; egli nulla può di- « strarre dai suggelli. E quanto ai registri do- « po averli cifrati al momento stesso, egli li ri- « mette ai sindaci che ne danno discarico sul « processo verbale. Il giudice di pace deve fare « la sua operazione contraddittoriamente con le « parti; avrebbe gran torto se togliesse i docu- « menti e li facesse trasportare presso di lui. »

Del resto, non trattasi in questo paragrafo che della comprovazione dello stato materiale dei libri, e la parola *firmati* che vi si trova deve essere intesa nel senso di *cifrati*. I libri non sono in vero firmati che dai sindaci, in presenza del fallito, conformemente all' articolo 475. (*Monit.* del 3 aprile 1838, pag. 776 e 777.) V. art. 463 e 468 ant., e Fallimento, n. 358 e 359.

(4) V. art. 463 ant., e Fallimento, n. 360 e s.

(5) V. art. 463 ant., e Foilimento, n. 362 e 363.

(6) V. art. 463 ant., ed ivi, n. 364 e 365.

(7) V. art. 466 ant., ed ivi, n. 316 e seg.

tuirà, in udienza pubblica, dopo avere inteso il giudice commessario (1).

474. Il fallito potrà ottenere per lui e la sua famiglia, sull' attivo del suo fallimento, dei soccorsi alimentari, che saranno fissati, sulla proposizione dei sindaci, dal giudice commessario, salvo appello al tribunale in caso di contestazione (2).

475. I sindaci chiameranno il fallito presso di loro per chiudere e firmare i libri in sua presenza.

Se non si rende all'invito, sarà citato a comparire nelle quarantotto ore al più tardi.

Sia che egli abbia o non abbia ottenuto un salvocondotto, potrà comparire per mezzo di procuratore, se giustifica cause d'impedimento riconosciute valide dal giudice commessario (3).

476. Nel caso in cui il bilancio non fosse stato depositato dal fallito, i sindaci lo distenderanno immediatamente con l' aiuto dei libri e delle carte del fallito, e degli indizi che si procureranno, e lo depositeranno alla cancelleria del tribunale di commercio (4).

477. Il giudice commessario è autorizzato a sentire il fallito, i suoi commessi ed impiegati, ed ogni altra persona, tanto su ciò che concerne la formazione del bilancio, che sulle cause e le circostanze del fallimento (5).

478. Allorchè un commerciante sarà stato dichiarato in fallimento dopo la sua morte, o quando il fallito morrà dopo la dichiarazione del fallimento, la sua vedova, i suoi figli, i suoi eredi, potranno presentarsi o farsi rappresentare per supplirlo nella formazione del bilancio, come in tutte le altre operazioni del fallimento (6).

dagli agenti al commessario, questi stenderà, in tre giorni per tutto termine, la lista dei creditori, che sarà rimessa al tribunale di commercio, e li farà convocare con lettere, affissi, ed inserzioni nei giornali.

477. *Anche prima della confezione del bi-* 469
lancio, il commessario delegato potrà convocare i creditori, secondo l' esigenza dei casi.

478. *I creditori suddetti si riuniranno in* 470
presenza del commessario, nel giorno e nell'ora indicata da lui.

479. *Chiunque si presentasse come credi-* 471
tore a questa assemblea, ed il cui titolo fosse posteriormente riconosciuto supposto di concerto fra lui ed il fallito, incorrerà nelle pene comminate contra i complici dei bancarottieri fraudolenti.

480. *I creditori riuniti presenteranno al* 472
giudice commessorio una lista tripla del numero dei sindaci provvisori che stimeranno dover essere nominati; su questa lista, il tribunale di commercio nominerà.

Sezione II. — Della cessazione delle funzioni degli agenti.

481. *Nelle ventiquattro ore che seguiranno* 473
la nomina dei sindaci provvisori, gli agenti cesseranno dalle loro funzioni, e renderanno conto ai sindaci, in presenza del commessario, di tutte le loro operazioni e dello stato del fallimento.

482. *Dopo reso questo conto, i sindaci con-* 474
tinueranno le operazioni cominciate dagli agenti, e saranno incaricati provvisoriamente di tutta l'amministrazione del fallimento, sotto la sorveglianza del giudice commessario.

Sezione III. — Delle indennità per gli agenti.

483. *Gli agenti, dopo il rendimento del* 475

(1) V. art. 467 ant., e Fallimento, n. 319 e s.

(2) V. ivi, n. 353 e seg.

(3) V. art. 469 ant., ed ivi, n. 350.

(4) V. ivi, n. 371 e seg.

(5) Nella discussione che ebbe luogo nel 1835, Lavielle aveva proposto e fatto adottare dalla Camera dei deputati un ammendamento che proibiva al giudice commessario d'interrogare la moglie ed i figli del fallito, se non si presentavano volontariamente per dare delle dilucidazioni. — Questa disposizione è scomparsa dalla legge. Per fare apprezzare sanamente la portata di questa soppressione, non possiamo far meglio che di riportare qui un passaggio del rapporto presentato da Tripier alla camera dei Pari. — « L' articolo 475 (divenuto poi l' articolo 477) nega, diceva egli, al giudice commessario il potere d'interrogare la moglie ed i figli del fallito sulle cause e le circostanze del fallimento, e su ciò che concerne la formazione del bilancio. Per giustificare questa disposizione, aggiunta al progetto del governo, si è detto che prendeva il suo principio in un sentimento di morale pubblica, che non permetteva di portar le ricerche nell'interno delle famiglie, e di trasformare loro malgrado, la moglie ed i figli d' un fallito in testimoni contra il loro marito ed il loro padre: la maggioranza della vostra commissione ha osservato che non si trattava di una istruzione giudiziaria: che il giudice commessario, incaricato di raccogliere indizi, non aveva alcuna autorità per costringere gl'individui che chiamava, a fare dichiarazioni loro malgrado; che sovente la moglie ed i figli d'un fallito, che avessero preso una parte attiva nei fatti vicini al fallimento, potrebbero illuminare la giustizia sugli elementi del bilancio; che disposti a dare degli indizi preziosi, se fossero chiamati, non vorrebbero presentarsi spontaneamente. Essa ha dunque stimato che il secondo paragrafo doveva esser soppresso. » (*Monit.* 12 maggio 1836, pag. 1062.) V. art. 373 e 374 ant.; V. pure Fallimento, n. 371 e seg.

(6) V. art. 475 ant., e Fallimento, n. 375.

loro conto, avranno diritto ad una indennità, che loro sarà pagata dai sindaci provvisori.

484. *Questa indennità sarà regolata secondo i luoghi, e secondo la natura del fallimento, giusta le basi che saranno stabilite da un regolamento di amministrazione pubblica.* 476

485. *Se gli agenti sono stati presi fra i creditori, essi non riceveranno alcuna indennità.* 477

CAPITOLO VII.

Delle operazioni dei sindaci.

Sezione II. — *Della rimozione dei suggelli e dell' inventario.*

479. Nei tre giorni, i sindaci richiederanno la rimozione dei suggelli e procederanno all'inventario dei beni del fallito, il quale sarà presente o debitamente chiamato (1).

480. L' inventario sarà redatto in doppia minuta dai sindaci, a misura che i suggelli saranno tolti, ed in presenza del giudice di pace, che lo firmerà ad ogni vacazione. L'una di tali minute sarà depositata nella cancelleria del tribunale di commercio, nelle ventiquattro ore; l'altra resterà nelle mani dei sindaci.

I sindaci saranno liberi di farsi aiutare, per la sua redazione, come per la valutazione degli oggetti, da chi giudicheranno conveniente.

Sarà fatta ricognizione degli oggetti i quali, conformemente all'articolo 469, non fossero stati messi sotto i suggelli, e fossero stati già inventariati ed apprezzati (2).

481. In caso di dichiarazione di fallimento dopo morte, allorchè non sarà stato fatto inventario anteriormente a questa dichiarazione, o in caso di morte del fallito prima della apertura dell' inventario, vi sarà proceduto immediatamente, nelle forme del precedente articolo, ed in presenza degli eredi, o debitamente chiamati (3).

482. In ogni fallimento, i sindaci, nei quindici giorni dalla loro entrata o dal loro mantenimento in funzioni, saranno tenuti a rimettere al giudice commessario una memoria o

Sezione I. — Della rimozione dei suggelli, e dell' inventario.

486. *Subito dopo la loro nomina, i sindaci provvisori richiederanno la rimozione dei suggelli, e procederanno all' inventario dei beni del fallito. Essi saranno liberi di farsi aiutare, per la valutazione, da chi giudicheranno conveniente. Conformemente all' articolo 937 del Codice di procedura civile, questo inventario si farà dai sindaci a misura che i suggelli saranno tolti, ed il giudice di pace vi assisterà e lo firmerà ad ogni vacazione. (nuovo 479, 480.)* 478

487. *Il fallito sarà presente o debitamente chiamato alla rimozione dei suggelli, ed alle operazioni dell' inventario. (nuovo 479.)* 479

488. *In ogni fallimento, gli agenti, i sindaci provvisori e diffinitivi, saranno tenuti a rimettere, negli otto giorni dalla loro entrata in funzioni, al magistrato di sicurezza del circondario, una memoria o conto sommario dello stato apparente del fallimento, delle sue principali cause e circostanze, o dei caratteri che sembra avere. (nuovo 482.)* 480

489. *Il magistrato di sicurezza potrà, se lo giudica conveniente, trasferirsi al domicilio del fallito o dei falliti, assistere alla redazione del bilancio, dell' inventario e degli altri atti del fallimento, farsi dare tutte le dilucidazioni che ne risulteranno, e fare in conseguenza gli atti o le procedure necessarie; il tutto di ufizio e senza spese. (nuovo 483.)* 481

(1) V. art. 476 ant., *e* seg., 486, e Fallimento, n. 378 e seg.

(2) V. art. 468 ant., ed ivi, n. 392 e 393.

(3) Su questo articolo, Barillon ha dimandato come tale disposizione si coordinerà con la legge civile nel caso in cui vi saranno minori. Bisognerà in questo caso che l'inventario sia fatto secondo le disposizioni della legge civile? — Il relatore ha risposto: « La quistione sollevata dall'onorevole preopinante è stata già discussa nella Camera dei deputati. Allora, come oggi, si è opposto questo interesse dei minori, degli eredi in nome dei quali si dimandava un inventario notarile nelle forme stabilite dalla legge civile. È stato risposto che l'interesse dei creditori del fallimento doveva passare innanzi a tutti gli altri interessi, perchè non vi è erede minore o maggiore che dopo che i debiti son pagati, e che bisogna soddisfare nella maniera più vantaggiosa o più rapida all'interesse dei creditori che provale a tutti gli altri. Quanto all'interesse degli eredi, se resta qualche cosa pel regolamento dei loro diritti tra essi, potranno fare ciò che vorranno; sarà soddisfatto, se lo vogliono, alle disposizioni della legge civile. Ma dapprima trattasi dell' inventario del fallimento, ed è nelle forme indicate dalla legislazione su' fallimenti che devo esser fatto. » (*Monit.* 3 aprile 1838, pag. 777.)

Se vi fosse stato già un inventario dopo la morte sarebbe preso per base dell' inventario del fallimento, salvo estimazione. (*Monit.* dei 3 aprile 1838, pag. 777.) — V. Fallimento, n. 394 e 395.

conto sommario dello stato apparente del fallimento, delle sue principali cause e circostanze, e dei caratteri che sembra avere.

Il giudice commessario trasmetterà immediatamente le memorie, con le sue osservazioni, al procuratore del re. Se non gli sono state rimesse nei termini prescritti, dovrà prevenirne il procuratore del re, ed indicargli le cause del ritardo (1).

483. Gli uffiziali del ministero pubblico potranno trasferirsi al domicilio del fallito ed assistere all' inventario.

Eglino avranno, in ogni epoca, il diritto di richiedere comunicazione di tutti gli atti, libri o carte relative al fallimento (2).

SEZIONE III. — *Della vendita delle mercanzie e dei mobili, e delle esazioni.*

484. L' inventario terminato, le mercanzie, il danaro, i titoli attivi, i libri e le carte, i mobili e gli effetti del debitore, saranno rimessi ai sindaci che se ne discaricheranno in piedi del detto inventario (3).

485. I sindaci continueranno a produrre, sotto la sorveglianza del giudice commessario, alla esazione dei debiti attivi (4).

486. Il giudice commessario potrà, il fallito inteso o debitamente chiamato, autorizzare i sindaci a procedere alla vendita degli effetti mobili o delle mercanzie (5).

Egli deciderà se la vendita si farà sia all' amichevole, sia ai pubblici incanti, con la mediazione di sensali o di ogni altro uffiziale pubblico preposto a tale effetto.

I sindaci sceglieranno nella classe d'uffiziali pubblici determinata dal giudice commessario colui di cui vorranno impiegare il ministero (6).

487. I sindaci potranno, con l' autorizzazione del giudice commessario, ed il fallito debitamente chiamato, transigere su tutte le contestazioni che interessano la massa, anche su quelle che sono relative a diritti ed azioni immobiliari.

Se l'oggetto della transazione è d'un valore indeterminato o che eccede 300 franchi, la transazione non sarà obbligatoria che dopo essere stata omologata, cioè: dal tribunale di commercio per le transazioni relative a diritti mobiliari e dal tribunale civile per le transazioni relative a diritti immobiliari.

Il fallito sarà chiamato alla omologazione; egli avrà, in tutti i casi, la facoltà di opporvisi. La sua opposizione basterà per impedire la transazione, se ha per oggetto beni immobili (7).

490. *Se egli presume che vi è bancarotta semplice o fraudolenta, se vi è mandato di deposito o di arresto ordinato contro il fallito, ne darà conoscenza, senza indugio, al giudice commessario; in tal caso, questo commessario non potrà proporre, nè il tribunale accordare salvocondotto al fallito.* 482

SEZIONE II. — Della vendita delle mercanzie e dei mobili, e delle esazioni.

491. *L'inventario terminato, le mercanzie, il danaro, i titoli attivi, i mobili e gli effetti del debitore saranno rimessi ai sindaci, che se ne discaricheranno in piedi del detto inventario. (nuovo 483.)* 483

492. *I sindaci potranno, sotto l'autorizzazione del commessario, procedere alla esazione dei debiti attivi del fallimento.* 484

Essi potranno pure procedere alla vendita dei suoi effetti e mercanzie, sia per mezzo dei pubblici incanti, con la mediazione dei sensali ed alla borsa, sia all'amichevole, a loro scelta. (nuovo, 485, 486.)

493. *Se il fallito ha ottenuto un salvocondotto, i sindaci potranno impiegarlo per facilitare ed illuminare la loro gestione; essi fisseranno le condizioni del suo lavoro. (nuovo 488.)* 485

494. *A contare dalla entrata in funzioni degli agenti ed in seguito dei sindaci, ogni azione civile intentata, prima del fallimento, contra la persona ed i mobili del fallito, da un creditore privato, non potrà esser seguita che contro gli agenti ed i sindaci; ed ogni azione che fosse intentata dopo il fallimento, non potrà esserlo che contra gli agenti ed i sindaci. (nuovo 443.)* 486

495. *Se i creditori hanno qualche motivo per lagnarsi delle operazioni dei sindaci, essi ne daranno parte al commessario, che statuirà, se vi è luogo, o farà il suo rapporto al tribunale di commercio. (nuovo 464, 467.)* 487

496. *I denari provvenienti dalle vendite e dalle esazioni saranno versati, sotto la deduzione delle spese, in una cassa a doppia serratura. Una delle chiavi sarà rimessa al più anziano degli agenti o dei sindaci, e l' altra a* 488

(1) V. art. 488 ant., e Fallimento, n. 366 e 367.
(2) V. art. 489 ant., ed ivi, n. 367 e 396.
(3) V. art. 491 ant., e Fallimento, n. 406.
(4) V. art. 492 ant., ed ivi, n. 412 e 413.
(5) V. art. 492 ant., e Fallimento, n. 407.
(6) V. ivi, n. 408.
(7) V. ivi, n. 414 e seg.

488. Se il fallito è stato liberato dal deposito, o se ha ottenuto un salvocondotto, i sindaci potranno impiegarlo per facilitare ed illuminare la loro gestione; il giudice commessario fisserà le condizioni del suo lavoro (1).

489. I denari provvenienti dalle vendite e dalle esazioni saranno, sotto la deduzione delle somme stabilite dal giudice commessario, per l'ammontare delle spese, versati immediatamente alla cassa dei depositi e delle consegne. Nei tre giorni delle esazioni, i detti versamenti saranno giustificati al giudice commessario; in caso di ritardo, i sindaci dovranno gl'interessi sulle somme che non avranno versate (2).

I denari versati dai sindaci, e tutti gli altri consegnati da terzi, per conto del fallimento, non potranno essere ritirati che in virtù di una ordinanza del giudice commessario. Se esistono opposizioni, i sindaci dovranno precedentemente ottenerne la rimozione.

Il giudice commessario potrà ordinare che il versamento sarà fatto dalla cassa direttamente nelle mani dei creditori del fallimento, sopra uno stato di ripartizione disteso dai sindaci, e munito della sua ordinanza (3).

colui fra' creditori che il commessario avrà preposto a tale effetto. (nuovo 489.)

497. Tutte le settimane, la nota della situazione della cassa del fallimento sarà rimessa al commessario, il quale potrà, sulla dimanda dei sindaci, ed a ragione delle circostanze, ordinare il versamento di tutto o parte dei fondi alla cassa di ammortizzazione, o nelle mani del delegato di questa cassa nei dipartimenti a peso di far correre, a profitto della massa, gl' interessi accordati alle somme depositate a questa medesima cassa. 489

498. Il ritiro dei fondi versati alla cassa di ammortizzazione si farà in virtù di un' ordinanza del commessario. (nuovo 589.) 490

Sezione IV. — Degli atti conservatori.

490. A contare dalla loro entrata in funzioni, i sindaci saranno tenuti a fare tutti gli atti per la conservazione dei diritti del fallito contra i suoi debitori.

Essi saranno pure tenuti di richiedere la iscrizione alle ipoteche sugli immobili de' debitori del fallito, se non è stata richiesta da lui; l'iscrizione sarà presa in nome della massa dai sindaci, che uniranno alle loro note un certificato comprovante la loro nomina.

Saranno obbligati ancora a prendere iscrizione, in nome della massa dei creditori, sugli immobili del fallito di cui conosceranno l' esistenza. L' iscrizione sarà ricevuta sopra una semplice nota enunciante che vi è fallimento, ed indicante la data della sentenza con la quale saranno stati nominati (4).

Sezione III. — Degli atti conservatori.

499. A contare dalla loro entrata in funzioni, gli agenti, ed in seguito i sindaci, saranno tenuti a fare tutti gli atti per la conservazione dei diritti del fallito sopra i suoi debitori. 491

Essi saranno pure tenuti a richiedere la iscrizione alle ipoteche sugli immobili dei debitori del fallito, se non è stata richiesta da quest'ultimo, e se ha titoli ipotecari. L'iscrizione sarà ricevuta in nome degli agenti e dei sindaci, che uniranno alle loro note un estratto delle sentenze che li avranno nominati. (nuovo 490.)

500. Saranno obbligati a prendere iscrizione, in nome della massa dei creditori, sugli immobili del fallito, di cui conosceranno la esistenza. L' iscrizione sarà ricevuta sopra una semplice nota enunciante che vi è fallimento, ed indicante la data della sentenza con la quale saranno stati nominati. (nuovo 490.) 492

Sezione V. — Della verificazione dei crediti.

491. A partire dalla sentenza dichiarativa del fallimento, i creditori potranno rimettere al cancelliere i loro titoli, con una nota indicativa delle somme da essi reclamate. Il cancellie-

Sezione IV. — Della verificazione dei crediti.

501. La verificazione dei crediti sarà fatta senza ritardo; il commessario veglierà affinchè vi sia proceduto diligentemente, a misura che i creditori si presenteranno. 493

(1) V. art. 493 ant., e Fallimento, n. 122 e 421.
(2) V. art. 496 ant., ed ivi, n. 417 e 418.
(3) V. art. 497 ant., e Fallimento, n. 419 e 420.
(4) V. art. 499 e 500 ant., ed ivi, n. 349 e 350.

re dovrà tenerne stato e darne ricevuta (1).

Egli non sarà responsabile dei titoli che per cinque anni, a partire dal giorno dell'apertura del processo verbale di verificazione (2).

492. I creditori i quali, all'epoca del mantenimento o del rimpiazzo dei sindaci, in esecuzione del terzo paragrafo dell'articolo 462, non avranno rimessi i loro titoli, saranno immediatamente avvertiti, con inserzioni nei giornali e con lettere del cancelliere, che debbono presentarsi in persona o per mezzo di procuratori, nel termine di ventiquattro ore, a partire dalle dette inserzioni, ai sindaci del fallimento, e rimetter loro i loro titoli accompagnati da una nota indicativa delle somme da essi reclamate, se non amano meglio farne il deposito nella cancelleria del tribunale di commercio; ne sarà data loro ricevuta (3).

A riguardo dei creditori domiciliati in Francia, fuori del luogo in cui siede il tribunale adito per la istruzione del fallimento, questo termine sarà aumentato di un giorno per ogni cinque miriametri di distanza fra il luogo in cui siede il tribunale, ed il domicilio del creditore.

A riguardo dei creditori domiciliati fuori del territorio continentale della Francia, questo termine sarà aumentato conformemente alle regole dell'articolo 73 del Codice di procedura civile (4).

493. La verificazione dei crediti comincerà nei tre giorni dallo spirare dei termini stabiliti dal primo e secondo paragrafo dell'articolo 492. Essa sarà continuata senza interruzione. Si farà nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati dal giudice commessario. L'avvertimento ai creditori ordinato dall'articolo precedente conterrà menzione di questa indicazione. Non di meno i creditori saranno di nuovo convocati a tale effetto, tanto per lettere del cancelliere che per inserzioni nei giornali (5).

I crediti dei sindaci saranno verificati dal giudice commessario; gli altri lo saranno contraddittoriamente tra il creditore o il suo procuratore ed i sindaci, in presenza del giudice commessario, che ne stenderà processo verbale (6).

494. Ogni creditore verificato o portato nel bilancio potrà assistere alla verificazione dei crediti, e somministrare delle eccezioni alle verificazioni fatte o da fare. Il fallito avrà lo stesso diritto (7).

495. Il processo verbale di verificazione indicherà il domicilio dei creditori e dei loro procuratori.

502. *Tutti i creditori del fallito saranno* 494
avvertiti, a tale effetto, coi fogli pubblici e con lettere dei sindaci, a presentarsi, nel termine di quaranta giorni, da loro o per mezzo dei loro procuratori, ai sindaci del fallimento; a dichiarar loro a qual titolo e per quale somma son creditori, ed a rimettere i loro titoli di credito, o a depositarli nella cancelleria del tribunale di commercio. Ne sarà data loro ricevuta. (nuovo 492.)

503. *La verificazione dei crediti sarà fatta* 495
contraddittoriamente fra il creditore o il suo procuratore ed i sindaci, ed in presenza del giudice commessario, che ne stenderà processo verbale. Questa operazione avrà luogo nei quindici giorni che seguiranno il termine fissato dall'articolo precedente. (nuovo 493.)

504. *Ogni creditore il cui credito sia stato* 496
verificato e riconosciuto, potrà assistere alla verificazione degli altri crediti, e somministrare ogni eccezione alle verificazioni fatte o a fare. (nuovo 494.)

505. *Il processo verbale di verificazione* 497
enuncierà la verificazione dei titoli di crediti, il domicilio dei creditori e dei loro procuratori.

Esso conterrà la descrizione sommaria dei titoli, i quali saranno confrontati coi registri del fallito.

Mentoverà le oggiunte, le cancellature e le interlinee.

Esprimerà che il possessore è legittimo creditore della somma da lui reclamata.

Il commessario potrà, secondo l'esigenza dei casi, dimandare ai creditori la esibizione dei loro registri, o l'estratto fatto dai giudici di commercio del luogo, in virtù di una compulsoria; egli potrà pure, di ufizio, rinviare innanzi al tribunale di commercio, che statuirà sul suo rapporto. (nuovo 495, 496.)

506. *Se il credito non è contestato, i sin-* 498
daci scriveranno sopra ciascuno dei titoli, la dichiarazione seguente:

Ammesso al passivo del fallimento di... per la somma di... *Il visto del commessario sarà messo in piedi della dichiarazione. (nuovo 497.)*

507. *Ogni creditore, nel termine di otto* 499
giorni, dopo che il suo credito sarà stato verificato, sarà tenuto di affermare con giuramento, nelle mani del commessorio, che il detto credito è vero e genuino (nuovo 497.)

508. *Se il credito è contestato in tutto o in* 500
parte, il giudice commessario, sulla richiesta dei sindaci, potrà ordinare la esibizione dei titoli del creditore, ed il deposito di tali titoli alla cancelleria del tribunale di commer-

(1) V. art. 501 e seg. ant., e Fallimento, n. 423 e seg.
(2) V. Ivi, n. 427.
(3) V. Ivi, n. 426.
(4) V. Fallimento, n. 428 e seg.
(5) V. art. 501 ant., ed ivi, n. 435 e seg.
(6) V. art. 503 ant., ed ivi, n. 438 e seg.
(7) V. art. 504 ant., ed ivi, n. 441 e 442.

Esso conterrà la descrizione sommaria dei titoli, mentoverà le aggiunte, le cancellature e le interlinee, ed esprimerà se il credito è ammesso o contestato (1).

496. In tutti i casi, il giudice commessario potrà, anche di ufizio, ordinare la esibizione dei libri del creditore, o dimandare, in virtù di una compulsoria, che ne sia esibito un estratto fatto dai giudici del luogo (2).

497. Se il credito è ammesso, i sindaci scriveranno, su ciascuno dei titoli, la dichiarazione seguente:

Ammesso al passivo del fallimento di . . . per la somma di . . . . , il . . . .

Il giudice commessario visterà la dichiarazione (3).

Ogni creditore, negli otto giorni al più tardi, dopo che il suo credito sarà stato verificato, sarà tenuto di affermare con giuramento, nelle mani del giudice commessario, che il detto credito è sincero e vero (4).

498. Se il credito è contestato, il giudice commessario potrà, senza che vi sia bisogno di citazione, rinviare a breve termine innanzi al tribunale di commercio, che giudicherà sul suo rapporto.

Il tribunale di commercio potrà ordinare che sia fatto, innanzi al giudice commessario, esame sui fatti, e che le persone che potranno somministrare degli indizî siano, a tale effetto, citate innanzi a lui (5).

499. Allorchè la contestazione sull'ammessione di un credito sarà stata portata innanzi al tribunale di commercio, questo tribunale, se la causa non è in istato di ricevere sentenza diffinitiva prima dello spirare dei termini fissati, a riguardo delle persone domiciliate in Francia, dagli articoli 492 e 497, ordinerà, secondo le circostanze, che sarà soprasseduto o passato oltre alla convocazione dell' assemblea per la formazione del concordato (6).

Se il tribunale ordinerà che sarà passato oltre, potrà decidere provvisionalmente che il creditore contestato sarà ammesso nelle deliberazioni per una somma che la stessa sentenza determinerà (7).

500. Allorchè la contestazione sarà portata innanzi un tribunale civile, il tribunale di commercio deciderà se sarà soprasseduto o passato oltre; in questo ultimo caso, il tribunale civile adito per la contestazione giudicherà, a breve termine, sopra dimanda dei sindaci, notificata al creditore contestato, e senza altra procedura, se il credito sarà ammesso provvisionalmente, e per qual somma (8).

cio. Esso potrà anche, senza che vi sia bisogno di citazione, rinviare le parti, a breve termine, innanzi al tribunale di commercio, che giudicherà sul suo rapporto. (nuovo 498.)

509. *Il tribunale di commercio potrà ordinare che sia fatto, innanzi al commessario, esame su' fatti, e che le persone che potranno somministrare dilucidazioni siano a tale effetto citate innanzi a lui. (nuovo 499.)* 501

510. *Allo spirare dei termini fissati per le verificazioni dei crediti, i sindaci stenderanno un processo verbale contenente i nomi di quelli tra' creditori che non saranno comparsi. Questo processo verbale, chiuso dal commessario, li metterà in mora.* 502

511. *Il tribunale di commercio sul rapporto del commessario fisserà, con una sentenza, un nuovo termine per la verificazione.* 503

Questo termine sarà stabilito secondo la distanza del domicilio del creditore in mora, di maniera che vi sia un giorno per ogni distanza di tre miriametri; a riguardo dei creditori residenti fuori di Francia, si osserveranno i termini prescritti dall'articolo 73 del Codice di procedura civile.

512. *La sentenza che fisserà il nuovo termine sarà notificata ai creditori, per mezzo delle formalità volute dall' articolo 683 del Codice di procedura civile, l' adempimento di queste formalità varrà notificazione a riguardo dei creditori che non saranno comparsi, senza che, per ciò, la nomina dei sindaci diffinitivi sia ritardata.* 504

513. *In mancanza di comparsa e di affermazione con giuramento nel termine fissato dalla sentenza, i contumaci non saranno compresi nelle ripartizioni a fare.* 505

Tuttavia il mezzo dell'opposizione sarà loro aperto sino all'ultima distribuzione dei denari inclusivamente, ma senza che i contumaci, quando anche fossero creditori incogniti, possano niente pretendere alle ripartizioni consumate, che, a loro riguardo saranno riputate irrevocabili, e sulle quali saranno intieramente decaduti dalla parte che avrebbero potuto pretendere. (nuovo 503.)

(1) V. art. 505 ant., e Fallimento, n. 444 e 445.
(2) V. art. 505 e 408 ant., e Fallimento, n. 443 e 443 bis.
(3) V. art. 506 ant., ed ivi, n. 446 e 447.
(4) V. art. 507 ant., ed ivi, n. 448 e seg.
(5) V. art. 508 e 509 ant., e Fallimento, n. 450 e 451.
(6) V. ivi, n. 452 e seg.
(7) V. ivi, n. 455.
(8) V. ivi, n. 456.

Nel caso in cui un credito fosse l'oggetto di una istruzione criminale o correzionale, il tribunale di commercio potrà egualmente pronunziare di soprassedere; se ordina di passar oltre, non potrà accordare l'ammessione provvisionale, ed il creditore contestato non potrà prender parte alle operazioni del fallimento finchè i tribunali competenti non avranno statuito (1).

501. Il creditore il cui privilegio o l'ipoteca solamente fossero contestati sarà ammesso nelle deliberazioni del fallimento, come creditore ordinario (2).

502. Allo spirare dei termini fissati dagli articoli 492 e 497, a riguardo delle persone domiciliate in Francia, sarà passato oltre alla formazione del concordato ed a tutte le operazioni del fallimento, sotto l'eccezione contenuta negli articoli 567 e 568 in favore dei creditori domiciliati fuori del territorio continentale della Francia (3).

503. In mancanza di comparsa e di affermazione con giuramento nei termini che son loro applicabili, i contumaci cogniti o incogniti non saranno compresi nelle ripartizioni a fare: tuttavia il mezzo dell'opposizione sarà loro aperto sino alla distribuzione dei denari esclusivamente; le spese dell'opposizione resteranno sempre a loro carico (4).

La loro opposizione non potrà sospendere l'esecuzione delle ripartizioni ordinate dal giudice commissario; ma è proceduto a nuove ripartizioni prima che sia stato statuito sulla loro opposizione, essi saranno compresi per la somma che sarà provvisoriamente determinata dal tribunale, e che sarà tenuta in riserva sino alla sentenza della loro opposizione.

Se si fanno ulteriormente riconoscere creditori, niente potranno reclamare sulle ripartizioni ordinate dal giudice commissario; ma avranno il diritto di prelevare, sull'attivo non ancora ripartito, i dividenti corrispondenti ai loro crediti nelle prime ripartizioni (5).

CAPITOLO VI.

Del concordato e dell' unione.

Sezione I. — Della convocazione e dell' assemblea dei creditori.

504. Nei tre giorni che seguiranno i termini prescritti per l'affermazione con giuramento, il giudice commessario farà convocare, dal cancelliere, all' effetto di deliberare sulla formazione del concordato, i creditori i

(1) V. Fallimento, n. 457.
(2) V. Ivi, n. 458.
(3) V. Ivi, n. 459.

CAPITOLO VIII.

Dei sindaci diffinitivi o delle loro funzioni.

Sezione I. — Dell' assemblea dei creditori, i cui crediti son verificati ed affermati con giuramento.

514. *Nei tre giorni dopo lo spirare dei termini prescritti per l'affermazione con giuramento dei creditori conosciuti, i creditori i cui crediti sono stati ammessi saranno convocati dai sindaci provvisori. (nuovo 504.)* **506**

(4) V. Fallimento, n. 460 e seg.
(5) V. Ivi, n. 463.

cui crediti saranno stati verificati ed affermati con giuramento, o ammessi provvisionalmente. Le inserzioni nei giornali e le lettere di convocazione indicheranno l'oggetto dell'assemblea (1).

505. Nel luogo, giorno ed ora, che saranno fissati dal giudice commessario, l'assemblea si formerà sotto la sua presidenza; i creditori verificati ed affermati con giuramento, o ammessi per provvisione, vi si presenteranno in persona o per mezzo di procuratori (2).

Il fallito sarà chiamato a questa assemblea; egli dovrà presentarvisi in persona, se è stato dispensato dalla messa in deposito, o se ha ottenuto un salvocondotto, e non potrà farvisi rappresentare che per motivi validi ed approvati dal giudice commessario (3).

506. I sindaci faranno all'assemblea un rapporto sullo stato del fallimento, sulle formalità che saranno state adempite e le operazioni che avranno avuto luogo; il fallito sarà inteso.

Il rapporto dei sindaci sarà rimesso, firmato da loro; al giudice commessario, che distenderà processo verbale di ciò che sarà stato detto e deciso nell'assemblea (4).

515. Nel luogo, giorno ed ora, che saran- 507
no fissati dal commessario, l'assemblea si formerà sotto la sua presidenza; non vi saranno ammessi che creditori riconosciuti, o loro procuratori. (nuovo 505.)

516. Il fallito sarà chiamato a quest'assem- 508
blea: egli dovrà presentarvisi in persona, se ha ottenuto un salvocondotto; e non potrà farvisi rappresentare che per motivi validi, ed approvati dal commessario. (nuovo 506.)

517. Il commessario verificherà i poteri 509
di quelli che vi si presenteranno come procuratori; egli farà render conto in sua presenza dai sindaci provvisori, dello stato del fallimento, delle formalità che saranno state adempito e delle operazioni che avranno avuto luogo: il fallito sarà inteso. (nuovo 506.)

518. Il commessario terrà processo verbale 510
di ciò che sarà stato detto e deciso in questa assemblea. (nuovo 506.)

Sezione II. — *Del concordato.*

§ 1. — *Della formazione del concordato.*

507. Non potrà essere consentito trattato fra' creditori deliberanti ed il debitore fallito, che dopo l'adempimento delle formalità qui sopra prescritte (5).

Questo trattato non si stabilirà che col concorso di un numero di creditori formante la maggioranza, e che rappresenti inoltre i tre quarti della totalità dei crediti verificati ed affermati con giuramento, o ammessi provvisionalmente, conformemente alla sezione 5 del cap. 5; il tutto a pena di nullità (6).

508. I creditori ipotecarî iscritti o dispensati da iscrizione, ed i creditori privilegiati o che avessero un pegno, non avranno voto nelle operazioni relative al concordato pe'detti crediti, e questi non vi saranno rappresentati che se eglino rinunciino alle loro ipoteche, pegni o privilegi.

Il voto al concordato importerà di pieno diritto questa rinunzia (7).

509. Il concordato sarà, a pena di nullità, firmato nella stessa seduta. Se è consentito solamente dalla maggioranza in numero, o dalla maggioranza dei tre quarti in somma, la deliberazione sarà rimessa ad otto giorni per

Sezione II. — Del concordato.

519. Non potrà essere consentito trattato 511
tra' creditori deliberanti ed il debitore fallito, che dopo l'adempimento delle formalità quì sopra prescritte.

Questo trattato non si stabilirà che col concorso di un numero di creditori formante la maggioranza, e che rappresenti inoltre per mezzo dei loro titoli di crediti verificati, i tre quarti della totalità delle somme dovute, secondo lo stato dei crediti verificati e registrati, conformemente alla sezione IV del capitolo VII; il titolo a pena di nullità. (nuovo 507.)

520. I creditori ipotecarî iscritti e quelli 512
che avessero un pegno non avranno voto nelle deliberazioni relative al concordato. (nuovo 508.)

521. Se l'esame degli atti, dei libri e delle 513
carte del fallito, dà qualche presunzione di bancarotta, non potrà essere fatto alcun trattato fra il fallito ed i creditori, a pena di nullità; il commessario veglierà alla esecuzione della presente disposizione. (nuovo 510 e 511.)

522. Il concordato, se è consentito, sarà, 514
a pena di nullità, firmato nella stessa sessione: se la maggioranza dei creditori presenti consente al concordato, ma non forma i tre

(1) V. art. 414 ant., e Fallimento, n. 486 e seg., 496.
(2) V. art. 517 ant., ed ivi, n. 480 e 490.
(3) V. Ivi, n. 491.
(4) V. art. 517 e 518 ant., e Fallimento, n. 492.
(5) V. art. 519 ant., ed ivi, n. 497 e seg.
(6) V. art. 519 ant., ed ivi, n. 505 e seg.
(7) V. Ivi, n. 502, 503, 504 e 506.

tutto termine; in tal caso, le risoluzioni prese e le adesioni date nella prima assemblea resteranno senza effetto (1).

510. Se il fallito è stato condannato come bancarottiere fraudolento, il concordato non potrà essere formato.

Allorchè una istruzione di bancarotta fraudolenta sarà stata cominciata, i creditori saranno convocati allo effetto di decidere se si riserbano di deliberare sopra un concordato, in caso di pagamento, e se, in conseguenza, essi soprasseggono dallo statuire fino all'esito delle procedure.

Questa sospensione non potrà essere pronunzista che a maggioranza in numero ed in somma determinata dall'articolo 507. Se, allo spirare della sospensione, vi è luogo a deliberare sul concordato, le regole stabilite dal precedente articolo saranno applicabili alle nuove deliberazioni (2).

511. Se il fallito è stato condannato come bancarottiere semplice, il concordato potrà esser formato. Nondimeno, in caso di procedure cominciate, i creditori potranno sospendere di deliberare sino a dopo l'esito delle procedure, conformandosi alle disposizioni dello articolo precedente (3).

512. Tutti i creditori che hanno avuto diritto di concorrere al concordato, o i cui diritti saranno stati dopo riconosciuti, potranno formarvi opposizione (4).

L'opposizione sarà motivata, e dovrà essere notificata ai sindaci ed al fallito, a pena di nullità, negli otto giorni che seguiranno il concordato; essa conterrà citazione alla prima udienza del tribunale di commercio (5).

Se non è stato nominato che un sol aindaco, e se egli si rende opponente al concordato, dovrà provocare la nomina di un nuovo sindaco, rispetto al quale sarà tenuto di sdempiere alle forme prescritte nel presente articolo (6).

Se la sentenza dell'opposizione è subordinata alla soluzione di quistioni estranee, a causa della materia, alla competenza del tribunale di commercio, questo tribunale sospenderà di pronunziare sin dopo la decisione di tali quistioni (7).

quarti in somma, la deliberazione sarà rimessa ad otto giorni per tutto termine. (nuovo 509.)

523. *I creditori opponenti al concordato* 515
saranno tenuti a far notificare le loro opposizioni ai sindaci ed al fallito negli otto giorni per tutto termine. (nuovo 512.)

524. *Il trattato sarà omologato negli otto* 516
giorni dalla sentenza sulle opposizioni. L'omologazione lo renderà obbligatorio per tutti i creditori, e conserverà l'ipoteca a ciascuno di essi sugli immobili del fallito; a tale effetto, i sindaci saranno tenuti a fare iscrivere alle ipoteche la sentenza di omologazione, ammenochè non vi sia stato derogato dal concordato. (nuovo 513, 516, 517.)

525. *L'omologazione essendo notificata ai* 517
sindaci provvisori, questi renderanno il loro conto diffinitivo al fallito, in presenza del commessario; questo conto sarà dibattuto e firmato. In caso di contestazione, il tribunale di commercio pronunzierà: i sindaci rimetteranno in seguito al fallito l'universalità dei suoi beni, i suoi libri, carte ed effetti.

Il fallito darà discarico; le funzioni del commessario e dei sindaci cesseranno, e sarà disteso di tutto processo verbale dal commessario. (nuovo 519.)

526. *Il tribunale di commercio potrà, per* 518
causa di cattiva condotta o di frode, rifiutare l'omologazione del concordato; e, in questo caso, il fallito sarà in prevenzione di bancarotta, e rinviato di diritto, innanzi al magistrato di sicurezza, che sarà tenuto a procedere di ufizio.

Se accorda l'omologazione, il tribunale dichiarerà il fallito scusabile, e suscettivo d'essere riabilitato alle condizioni espresse nel titolo seguente della Riabilitazione *(nuovo 515.)*

(1) V. art. 522 ant., e Fallimento, n. 507 e s.
(2) V. Ivi, n. 499.
(3) V. art. 521 ant., e Fallimento, n. 500 e 501.
(4) V. Ivi, n. 527 e seg.
(5) V. art. 523 e 635 ant., ed ivi, n. 529 e seg.
(6) V. Ivi, n. 523.
(7) Questa disposizione è riprodotta quasi testualmente dal progetto adottato nel 1835. — Al momento della discussione che ebbe luogo a tale epoca alla Camera dei Deputati, Parant dimandò se la commessione aveva voluto in questo paragrafo, derogare al principio che *il giudice dell'azione è il giudice dell'eccezione*, principio che è stato applicato al tribunali di commercio come agli altri. Così, quando un tribunale di commercio si trovava adito per un affare della sua competenza, e che, in questo affare, si opponeva una eccezione che avrebbe dovuta esser portata innanzi ai tribunali civili, il tribunale di commercio restava egualmente adito per la eccezione. Per esempio, se una persona citata innanzi al tribunale di commercio, come erede del debitore originario, contestava la sua qualità di erede spettava al tribunale di commercio di giudicare se questa persona era o pur no erede.

Il relatore ha risposto che si era voluto, in

Esso fisserà un breve termine nel quale il creditore opponente dovrà adire i giudici competenti e giustificare le sue diligenze (1).

513. L'omologazione del concordato sarà promossa innanzi al tribunale di commercio, a richiesta della parte più diligente; il tribunale non potrà statuire prima del termine di otto giorni, fissato dall'articolo precedente (2).

Se, durante questo termine, sono state formate opposizioni, il tribunale statuirà su tali opposizioni e sulla omologazione con una sola e medesima sentenza (3).

Se l'opposizione è ammessa, l'annullamento del concordato sarà pronunziato a riguardo di tutti gl' interessati (4).

514. In tutti i casi, prima che sia pronunziato sulla omologazione, il giudice commessario farà al tribunale di commercio un rapporto su' caratteri del fallimento e sull' ammessibilità del concordato.

515. In caso d' inosservanza delle regole suddette, o quando motivi tratti, sia dall' interesse pubblico, sia dallo interesse dei creditori, sembreranno di natura da impedire il concordato, il tribunale negherà la omologazione di esso (5).

§ 2. — *Degli effetti del concordato.*

516. L'omologazione del concordato lo renderà obbligatorio per tutti i creditori portati o non portati nel bilancio, verificati o non verificati, ed anche pei creditori domiciliati fuori

tutti i casi, che il tribunale di commercio fosse solo giudice delle opposizioni al concordato, senza che pertanto potesse entrare nelle attribuzioni degli altri tribunali.

Parant insistendo di nuovo sulla difficoltà, il relatore ha risposto che il governo e la commessione avevano avuto l' intenzione di derogare al diritto attuale, solamente per ciò che riguarda la sentenza dell' opposizione al concordato. « L'articolo 635 del Codice di commercio attuale, ha detto il relatore, porta « che i tribunali di commercio conosceranno delle opposizioni al concordato allorchè i mezzi di opposizione saranno fondati sopra atti o operazioni la cui conoscenza è attribuita dalle leggi ai giudici dei tribunali di commercio. In tutti gli altri casi, queste opposizioni saranno giudicate dai tribunali civili; in conseguenza, le opposizioni al concordato conterranno i mezzi dell' esponente, a pena di nullità. » La commessione ha pensato che era a torto che si era così divisa, tra la giurisdizione civile e la giurisdizione commerciale, l' opposizione al concordato; il tribunale di commercio è più competente per giudicare del merito di queste opposizioni; esso conosce già gli affari del fallimento; ha nominato il giudice commessario; ha proceduto alle operazioni dal cominciamento sino alla fine. È ad esso solamente che puossi con utilità deferire la conoscenza dell' opposizione al concordato, e come non abbiamo voluto che esso versasse sopra affari che non fossero della sua competenza, siamo stati obbligati di ordinare la sospensione.

Parant. » Io non mi oppongo alla innovazione se è utile; ma bisognava che fosse bene inteso che è una innovazione. »

Il Presidente (Dupin). Permettetemi di dilucidare questa quistione; ecco in che consiste l' innovazione. Secondo il Codice di commercio, la conoscenza di questo fatto accidentale, che era della competenza dei tribunali civili, produce la sentenza dell' opposizione al concordato; invece che, secondo il nuovo progetto, tutte le opposizioni al concordato saranno giudicate dal tribunale di commercio. Ma se incidentemente ad una opposizione al concordato, si aggiungesse una quistione di Stato, i tribunali civili, giudicando la quistione di Stato non giudicheranno che la quistione della loro competenza, e si verrà innanzi al tribunale di commercio per giudicare tutto ciò che può esser relativo all' opposizione al concordato. »

Il Relatore. « È perfettamente questa la intenzione che ha espressa la commessione. » L' articolo è messo ai voti ed adottato. (*Monit.* dei 20 febbraro 1835, pag. 379.) — V. Fallimento, n. 530 e 531.

(1) V. Fallimento.
(2) V. art. 524 ant., ivi, n. 551 e seg.
(3) V. Ivi, n. 552.
(4) V. Ivi, n. 533 e seg.
(5) V. Ivi, n. 535.

del territorio continentale della Francia, come per coloro che, in virtù degli articoli 499 e 500, fossero stati ammessi provvisionalmente a deliberare, qualunque sia la somma che la sentenza diffinitiva attribuisce loro ulteriormente (1).

517. L'omologazione conserverà a ciascuno dei creditori, sugl' immobili del fallito, la ipoteca iscritta in virtù del terzo paragrafo dell' articolo 490. A tale effetto i sindaci faranno iscrivere alle ipoteche la sentenza di omologazione, ammenochè non sia stato deciso altrimenti dal concordato (2).

518. Nessuna azione di nullità del concordato sarà ammessibile, dopo la omologazione, che per causa di dolo scoverto dopo questa omologazione, e risultante, sia dalla dissimulazione dell' attivo, sia dalla esagerazione del passivo (3).

519. Subito dopo che la sentenza di omologazione sarà passata in forza di cosa giudicata, le funzioni dei sindaci cesseranno.

I sindaci renderanno al fallito il loro conto diffinitivo, in presenza del giudice commessario, questo conto sarà dibattuto e firmato. Essi rimetteranno al fallito l'universalità dei suoi beni, libri, carte ed effetti. Il fallito ne darà discarico.

Sarà disteso di tutto processo verbale dal giudice commessario le cui funzioni cesseranno.

In caso di contestazione, il tribunale di commercio pronunzierà (4).

§ 3. — *Dell'annullamento o della risoluzione del concordato.*

520. L' annullamento del concordato, sia per dolo, sia in segnito di condanna per bancarotta fraudolenta intervenuta dopo la sua omologazione, libera di pieno diritto i fidejussori (5).

In caso d' inesecuzione, per parte del fallito, delle condizioni del suo concordato, la risoluzione di questo trattato potrà esser promossa contra di lui innanzi al tribunale di

(1) V. art. 524 ant., e Fallimento, n. 569, 571 e s.

(2) V. Ivi, n. 570.

(3) Il progetto presentato dal governo ed adottato dalle due camere nel 1835, conteneva una disposizione addizionale così concepita: « A partire dalla stessa epoca (l'omologazione del concordato), nessuna azione di bancarotta semplice potrà essere intentata. » — Ma nella discussione alla Camera dei Deputati nel 1838, alcuni membri fecero osservare che il termine necessario per la prescrizione di un delitto non poteva dipendere dalla volontà dei creditori dai quali solamente emana il concordato; che in tutti i casi il concordato non essendo l' opera che di una parte dei creditori, quelli che non vi avevano consentito, o almeno coloro che non avevano potuto concorrervi perchè erano domiciliati allo straniero, non potevano esser privati del diritto di dimostrare giudiziariamente lo stato di bancarotta semplice del loro debitore; che infine non poteva dipendere neanche dalla unanimità dei creditori d' impedire o di circoscrivere l'azione pubblica. — Il paragrafo fu soppresso. Così il fallito può, malgrado l'omologazione del concordato, essere processato per bancarotta semplice dal ministero pubblico. Ma questa istanza potrà aver luogo per parte di un creditore soscrittore, costituendosi parte civile? Quistione. (*Monit.* dei 4 aprile 1838, pag. 794 e 795.) — Ved. Fallimento, n. 576 e seg., 611.

(4) V. art. 525 ant., a Fallimento, n. 573 e s.

(5) V. Ivi, n. 611 e seg.

commercio, in presenza dei fidejussori, se ne esistono, o debitamente chiamati (1).

La risoluzione del concordato non libererà i fidejussori che vi saranno intervenuti per garantirne l'esecuzione totale o parziale (2).

521. Allorchè, dopo la omologazione del concordato, il fallito sarà processato per bancarotta fraudolenta, e posto sotto mandato di deposito o di arresto, il tribunale di commercio potrà prescrivere quelle misure conservatorie che saranno convenevoli. Queste misure cesseranno di pieno diritto dal giorno della dichiarazione che non vi è luogo a procedere, da quello dell'ordinanza di pagamento o della decisione di assoluzione (3).

522. In vista della decisione di condanna per bancarotta fraudolenta, o per mezzo della sentenza che pronunzierà, sia l'annullamento, sia la risoluzione del concordato, il tribunale di commercio nominerà un giudice commessario ed uno o più sindaci (4).

(1) Il progetto del governo, adottato dalla Camera dei Pari, voleva che la risoluzione del concordato per inesecuzione non potesse esser dimandata che dalla maggioranza in numero ed in somma. (*Monit.* dei 15 aprile 1836, pag. 824.)— Questa disposizione fu vivamente combattuta alla Camera dei Deputati, in cui il principio contrario finì per prevalere. — Ecco come, a tal riguardo, si esprimeva Quesnault, relatore della commissione: « La nostra commessione ha pensato che il concorso della maggioranza non poteva essere esatto; che dopo formato il concordato non esiste più massa, più comunione, più maggioranza, più minoranza, più diritti collettivi; che ciascuno può promuovere lo esercizio dei suoi diritti individuali con tutti i mezzi che gli restano in virtù del concordato; che la maggioranza sarebbe sovente impossibile a trovarsi, se sono scorsi, per esempio, parecchi anni, dalla formazione del concordato; che sarebbe sottomettere ad una condizione impossibile la risoluzione che importa di pronunziare. — Potrebbe anche avvenire che la maggioranza fosse disinteressata, e che non avrebbe più alcun interesse a far pronunziare la risoluzione. — Queste considerazioni hanno determinato la vostra commessione ad ammettere il principio che la risoluzione del concordato può esser dimandata da un sol creditore, se questo creditore non è pagato degli impegni presi col concordato. La vostra commessione propone dunque di togliere dal secondo alinea dell'articolo 520 queste parole: « alla richiesta della maggioranza dei creditori, tanto in numero che in somma. » — La condizione imposta da questo articolo sarebbe così allontanata; si rientrerebbe nei principî del diritto comune, in virtù dei quali la risoluzione può essere provocata da ogni creditore che non è stato pagato. » — Il paragrafo è stato tolto. (*Monit.* dei 6 aprile 1838, pag. 810.) — V. Fallimento, n. 615 e seg.

(2) La commessione della Camera dei Pari, e la Camera dei Pari stessa aveva pensato, al contrario, che la risoluzione del concordato, come il suo annullamento, doveva discaricare i fidejussori. V. nel rapporto di Tripier, l'esposto e la comparazione dei motivi invocati per o contro tale opinione. (*Monit.* del 15 aprile 1837, pag. 894.)— V. Fallimento, n. 616 e 617.)

(3) V. Fallimento, n. 613.

(4) La risoluzione del concordato per inesecuzione degl'impegni che sono stati presi dal fallito doveva non avere effetto che a riguardo dei creditori che l'avranno provocata, o pure al contrario, il debitore concordatario doveva, in seguito alla sentenza di risoluzione, esser riposto di pieno diritto rispetto a tutti i suoi creditori nello stato di fallimento? È quest'ultimo sistema che è prevalso e che doveva prevalere. — In effetto, anche quando si fosse dichiarato che il fallimento non rinascerebbe di pieno diritto, sarebbe sempre dipeso dal creditore che avrebbe ottenuto la risoluzione di rimettere in fallimento il debitore che non avesse soddisfatto agli obblighi che gli erano imposti dal concordato. — Solamente sarebbe stato un secondo fallimento, e non più il primo. — Ora, in questa ipotesi, i creditori verso i quali la risoluzione non fosse stata pronunziata, restando legati dal concordato, non avrebbe potuto produrre nel secondo fallimento che pel dividendo che sarebbe stato loro promesso dal fallito, e non per la integrità del loro credito. Questo inconveniente sarebbe immenso, perchè ne risulterebbe che, di dividendo in dividendo, i diritti dei creditori primitivi si troverebbero ridotti a niente. — Avverrebbe ancora quest'altro inconveniente che sarebbesi invano seguito il corso delle operazioni del primo fallimento sino al più avanzato periodo, che si sarebbero invano verificati tutti i crediti, fatte tutte le operazioni necessarie per la comprovazione dell'attivo del debitore, il frutto di tutte tali operazioni andrebbe perduto; il secondo fallimento obbligherebbe a ricominciarle su nuove spese. — Il sistema adottato, al contrario, evita un'ingiustizia facendo rivivere l'integrità dei diritti dei creditori primitivi, ed inoltre li dispensa da spese e da lentezze inutili. (*Monit.* dei 6 aprile 1838, pag. 810.)

Questi sindaci potranno fare apporre i suggelli.

Essi procederanno, senza ritardo, con l'assistenza del giudice di pace, sull'antico inventario, alla ricognizione dei valori, delle azioni e delle carte, e procederanno, se vi è luogo, ad un supplemento di inventario.

Stenderanno un bilancio supplementare.

Faranno immediatamente affiggere ed inserire nei giornali a ciò destinati, con un estratto della sentenza che li nomina, invito ai nuovi creditori, se ne esistono, di produrre, nel termine di venti giorni, i loro titoli di crediti alla verificazione. Questo invito sarà fatto pure per lettere del cancelliere, conformemente agli articoli 492 e 493 (1).

523. Sarà proceduto, senza ritardo, alla verificazione dei titoli di crediti prodotti in virtù dell'articolo precedente.

Non vi sarà luogo a novella verificazione dei crediti anteriormente ammessi ed affermati con giuramento, senza pregiudizio non di meno del rigetto o della riduzione di quelle che dopo fossero stati pagati in tutto o in parte (2).

524. Queste operazioni terminate, se non interviene nuovo concordato (3), i creditori saranno convocati all' effetto di dare il loro parere sul mantenimento o il rimpiazzo dei sindaci (4).

Non sarà proceduto alle ripartizioni che dopo spirati, a riguardo dei nuovi creditori, i termini accordati alle persone domiciliato in Francia, dagli articoli 492 e 497 (5).

(1) V. Fallimento, n. 18.

(2) V. Ivi, n. 623 e 624.

(3) La redazione dell' articolo nel progetto del governo non conteneva queste parole *se non interviene nuovo concordato*. Sulla proposizione dell'inserzione di tali parole fatta dalla commessione della Camera dei deputati, Gaillard Kerbertin ha domandato che la commessione si spiegasse sulla quistione di sapere se essa ammetteva la possibilità di un nuovo concordato *in tutte le sue ipotesi*. — « Come voi lo sapete, ha detto l'oratore, tre casi di annullamento o di risoluzione esistono: 1° l' annullamento del concordato per conseguenza di condanna per bancarotta fraudolenta; 2° l' annullamento per dolo; 3° e la risoluzione per mancanza di esecuzione. — Nel primo caso, nessuno pensa di permettere un nuovo concordato, poichè la condanna per bancarotta fraudolenta annulla *di pieno diritto* il primo; un secondo è dunque impossibile. Quanto al secondo caso, quello di annullamento *per dolo*, io non so quale è l' avviso della commessione, ma per me non sono affatto disposto ad accordare al fallito che si è reso colpevole *di una frode*, dissimulando il suo attivo, o esagerando il suo passivo, il beneficio di un nuovo concordato. — Resterebbe dunque il caso della risoluzione per mancanza di esecuzione. — Se è a questo caso che la commessione intende ridurre l' addizione da essa proposta, mi sembra che potrebbesi redigere così l'articolo 524: queste operazioni terminate, se, *nel caso di risoluzione per mancanza di esecuzione*, non interviene nuovo concordato, i creditori saranno convocati, ec. — In ogni caso, bisogna che la commessione si spieghi a tal riguardo. »

Il Relatore. « Risponderò all' onorevole Gaillard de Kerbertin che noi abbiamo inteso questo articolo come lui, lasciando le cose sotto l'impero del diritto comune. Il progetto del governo sembra supporre che non può in alcun caso intervenire concordato, ed era andar troppo oltre ammettendo questa supposizione, perchè non può esser quistione del caso di risoluzione del concordato, possono esservi dei nuovi creditori, ed è impossibile impedire a questi nuovi creditori, ed anche ai creditori antichi, allorchè il fallito non è un bancarottiere, quando non è egli posto in uno stato d'incapacità, di formare, se giudicano che ciò sia nel loro interesse, un nuovo concordato. — Questa previsione di un caso che si presenterà raramente, ma che non bisogna intanto escludere, è l' oggetto delle espressioni inserite nell' articolo 524. Ecco il senso dell' articolo che soddisfa, io credo alla questione presentata da Kerbertin; perchè siamo di accordo con lui sul fondo del diritto. » (*Monit.*, 6 aprile 1838, pagine 810.)

(4) V. la nota sull'articolo 522.

(5) V. Fallimento, n. 625, 626, 635 e 802.

525. Gli atti fatti dal fallito posteriormente alla sentenza di omologazione, ed anteriormente allo annullamento o alla risoluzione del concordato, non saranno annullati che in caso di frode ai diritti dei creditori (1).

526. I creditori anteriori al concordato rientreranno nella integrità dei loro diritti a riguardo del fallito solamente; ma non potranno figurare nella massa che per le proporzioni seguenti, cioè:

Se non hanno avuto alcuna parte del dividendo, per la integrità dei loro crediti; se hanno ricevuto una parte del dividendo, per la porzione dei loro crediti primitivi corrispondenti alla porzione del dividendo promesso che non avranno avuta.

Le disposizioni del presente articolo saranno applicabili al caso in cui un secondo fallimento verrà ad aprirsi senza che vi sia stato precedentemente annullamento o risoluzione del concordato (2).

Sezione III. — Della chiusura in caso di insufficienza dell'attivo.

527. Se, a qualunque epoca sia, prima della omologazione del concordato o la formazione dell'unione, il corso delle operazioni del fallimento si trovi arrestato per insufficienza dell' attivo, il tribunale di commercio potrà, sul rapporto del giudice commessario, pronunziare, anche di ufizio, la chiusura delle operazioni del fallimento.

Questa sentenza farà rientrare ogni creditore nell'esercizio delle sue azioni individuali, tanto contro i beni che contra la persona del fallito.

Durante un mese, a partire dalla sua data, l' esecuzione di questa sentenza sarà sospesa (3).

528. Il fallito, od ogni altro interessato, potrà a qualunque epoca, far riformare dal tribunale la sentenza, giustificando che esistono dei fondi per far fronte alle spese delle operazioni del fallimento, o facendo consegnare nelle mani dei sindaci una somma sufficiente per provvedervi.

In tutti i casi, le spese delle procedure esercitate in virtù dell'articolo precedente dovranno essere anticipatamente pagate (4).

Sezione IV. — Dell' unione dei creditori.

529. Se non interviene concordato, i creditori saranno di pieno diritto in istato di unione (5).

Sezione III. — Dell'unione dei creditori.

527. *Se non interviene trattato, i creditori uniti formeranno, alla maggioranza individuale dei creditori presenti, un contratto di* 519

(1) V. Fallimento, n. 627.
(2) V. Ivi, n. 618 e seg.
(3) Così, durante questo tempo, nessuna procedura o esecuzione può aver luogo contra il fallito. — V. Fallimento, n. 711 e seg.
(4) V. Ivi, n. 614 e 615.
(5) V. art. 527 ant., ed ivi, n. 632 e 633.

Il giudice commessario li consulterà immediatamente tanto sopra i fatti della gestione che sulla utilità del mantenimento o del rimpiazzo dei sindaci. I creditori privilegiati, ipotecari o muniti di un pegno, saranno ammessi a questa deliberazione.

Sarà disteso processo verbale dei detti e delle osservazioni dei creditori, e, in vista di tal documento, il tribunale di commercio pronunzierà come è detto all'articolo 462 (1).

I sindaci che non fossero mantenuti dovranno rendere il loro conto ai nuovi sindaci, in presenza del giudice commessario, il fallito debitamente chiamato (2).

530. I creditori saranno consultati sulla questione di sapere se un soccorso potrà essere accordato al fallito sull' attivo del fallimento.

Allorchè la maggioranza dei creditori presenti vi avrà consentito, una somma potrà essere accordata al fallito a titolo di soccorso sull' attivo del fallimento. I sindaci ne proporranno la quantità che sarà fissata dal giudice commessario, salvo ricorso al tribunale di commercio, per parte dei sindaci solamente (3).

531. Allorchè una società di commercio sarà in fallimento, i creditori potranno non consentire concordato che in favore di uno o di più soci (4).

In questo caso, tutto l' attivo sociale resterà sotto il regime dell' unione. I beni personali di quelli coi quali il concordato sarà stato consentito ne saranno esclusi, ed il trattato particolare passato con loro non potrà contenere l' impegno di pagare un dividendo che sopra i valori stranieri all'attivo sociale (5).

unione; essi nomineranno uno o più sindaci diffinitivi; i creditori nomineranno un cassiere, incaricato di ricevere le somme provvenienti da ogni specie di rimborso. I sindaci diffinitivi riceveranno il conto dai sindaci provvisori, come è stato detto pel conto degli agenti all'articolo 481. (nuovo 529).

528. *I sindaci rappresenteranno la massa* 520
dei creditori: essi procederanno alla verificazione del bilancio, se vi è luogo.

Essi promuoveranno, in virtù del contratto di unione, e senza altri titoli autentici, la vendita degli immobili del fallito, quella delle sue mercanzie ed effetti mobili, e la liquidazione dei suoi debiti attivi e passivi: il tutto sotto la sorveglianza del commessario, e senza che vi sia bisogno di chiamare il fallito. (nuovo 534.)

529. *In tutti i casi, saranno, dietro l' ap-* 521
provazione del commessario, rimessi al fallito ed alla sua famiglia gli abiti, le biancherie ed i mobili necessari all' uso delle loro persone. Questa rimessa si farà sulla proposizione dei sindaci, che ne stenderanno lo stato.

530. *Se non esiste presunzione di banca-* 522
rotta, il fallito avrà diritto a dimandare a titolo di soccorso, una somma sopra i suoi beni: i sindaci ne proporranno la quantità; ed il tribunale sul rapporto del commessario la fisserà, in proporzione dei bisogni e della estensione della famiglia del fallito, della sua buona fede, e della maggiore o minore perdita che farà sopportare ai suoi creditori. (nuovo 530.)

531. *Tutte le volte che vi sarà unione di* 523
creditori, il commessario del tribunale di commercio le renderà conto delle circostanze. Il

(1) V. Fallimento, n. 634.

(2) V. art. 527 e seg., ant., e Fallimento, n. 636 e seg.

(3) V. art. 630 ant., ed ivi, n. 642 e seg.

(4) « Questo articolo ha detto il relatore alla camera dei deputati, al tempo della discussione nel 1835, contiene una innovazione importantissima, e che era già stata sovente reclamata. Si è osservato che era ben duro, allorchè una casa che si compone di più soci cadeva in fallimento, di comprenderli tutti in tale fallimento, senza alcuna distinzione tra loro. Si è pensato che avvenivano qualche volta dei casi in cui uno de' soci si era solo reso colpevole di frode, che delle risorse legittimamente acquistate da un socio, o delle risorse che gli erano somministrate da parenti o da amici, potrebbero venire a discarico di uno de' soci, e non a discarico degli altri; si è creduto che era insieme nell' interesse della giustizia e dell' umanità di separare la sorte de' soci la cui condotta era differente, e che era pure nell'interesse, nel grandissimo interesse dei creditori, di permettere loro di ottenere, col favore delle risorse particolari di uno de' soci, vantaggi pecuniari di cui non avrebbero potuto godere se il pagamento avesse dovuto estendersi su tutti i soci, e non restringersi ad un solo. Ecco l'oggetto del primo paragrafo dell' articolo 528. — È cosa semplicissima che tutto ciò che compone l' attivo sociale sia il pegno dei creditori del fallimento, cioè a dire di tutti i soci presi collettivamente e solidalmente. Ma solamente si è voluto permettere che, quando beni particolari fossero posti al di fuori dell' attivo sociale o dei sacrifizi fatti da terzi in favore di uno di questi soci, possa farsene profittare i creditori; ed allora questi beni particolari, queste somme date, questi sacrifizi fatti da terzi vanno a discarico di uno dei soci; ma niente è toccato dell' attivo sociale; esso appartiene tutto al fallimento o all' unione, se i creditori non consentono. » (*Monit.* 21 febbraro 1835, pag. 385.)

(5) Parecchi membri, e tra gli altri Fould, han reclamato contro la disposizione del 2° § dello articolo che mette fuori del fallimento i beni del socio concordatario. « Oggi, ha egli detto, tutti sono di accordo che la facoltà concessa ad ogni socio di trattare in particolare è una felice innovazione; ma nella legge si propone di distrarre i beni particolari del fallito; è in ciò che vi è una confusione che è impossibile ammettere. I beni particolari di ciascun socio debbono restare nella massa, ed essere amministrati dai sindaci. — Se il fallito che ottiene un concordato ha risorse

Il socio che avrà ottenuto un concordato particolare sarà liberato da ogni solidalità (1).

532. I sindaci rappresentano la massa dei creditori e sono incaricati di procedere alla liquidazione.

Nondimeno i creditori potranno dar loro mandato per continuare l'esazione dell' attivo.

La deliberazione che conferirà loro questo mandato ne determinerà la durata e l' estensione, e fisserà le somme che potranno ritenere nelle loro mani, all' effetto di provvedere alle spese. Essa non potrà essere presa che in presenza del giudice commessario, ed alla maggioranza dei tre quarti dei creditori in numero ed in somma.

Il mezzo della opposizione sarà aperto contra questa deliberazione al fallito ed ai creditori dissidenti.

Questa opposizione non sarà sospensiva della esecuzione (2).

tribunale pronunzierà, sul suo rapporto, come è detto alla sezione II del presente capitolo, se il fallito è o pur no scusabile, e suscettivo di esser riabilitato.

In caso di rifiuto del tribunale di commercio, il fallito sarà in prevenzione di bancarotta, e rinviato, di diritto, innanzi al magistrato di sicurezza, come è detto all'articolo 526. (nuovo 538.)

particolari che gli somministra la sua famiglia, esse sono fuori della massa; esse non debbono essere amministrate dai sindaci. »

Parant. « Io trovo le disposizioni dell'articolo infinitamente savie, e non comprendo le obbiezioni che si devono contro tale articolo. Non dimentichiamo che tutte le volte che un concordato interviene fra i creditori ed un debitore fallito, quest'ultimo è rimesso in possessa di tutto il suo avere, ed è esso che l' amministra.

« Allorchè al contrario non interviene concordato, i beni del fallito cadono sotto il regime dell'unione; quando, in luogo di parlare di un particolare caduto in fallimento, trattasi di una società in fallimento, è ben certo che tutto l' avere di ciascuno dei soci non appartiene al fallimento. I beni personali sono il pegno dei creditori; ma non appartengono all'attivo della società, essi non entrano nel suo domicilio. La società ha un attivo tutto particolare; ebbene! è questo attivo che cade sotto il regime dell' unione, come i mobili o gl' immobili personali dei soci, quando non interviene con alcuni di loro un concordato. Ma quando il concordato interviene con uno di loro, bisogna decidere a riguardo di colui che ottiene il concordato ciò che avete deciso in regola generale a riguardo di ogni fallito che si trova nella stessa posizione, che ottiene un concordato.

« Se dunque a quest' ultimo voi rimettate la libera amministrazione dei suoi beni, perchè non rimettere al socio che concorda la libera amministrazione di tutti i suoi beni personali, e non trattarlo tanto favorevolmente quanto colui che è caduto solo in fallimento? Io non vedo la ragione di questa differenza; l' articolo del progetto è savio, perchè in effetto mantiene sotto il regime dell' unione i beni che appartengono alla società, a per una conseguenza necessaria i beni personali dei soci che non ottengono in particolare un concordato. Ma nello stesso tempo l' articolo deve rendere al socio che ha ottenuto un concordato tutti i suoi beni personali. — Io penso dunque che l'articolo deve essere conservato. » (*Monit.*, come sopra.)

(1) Al seguito dell'articolo del progetto primitivo del 1835 trovavasi la disposizione seguente: « Egli sarà (il socio che avrà ottenuto un concordato) surrogato contro i suoi consoci nei diritti dei creditori per la parte di cui il dividendo da lui pagato fuori dell' attivo avrà diminuito il debito sociale. » — La commessione della camera dei deputati propose la soppressione di questa disposizione, e questa soppressione ebbe luogo senza reclamo.

Ma un altro punto di difficoltà fu sollevato dal presidente (Dupin): « Il socio, diceva egli, che avrà ottenuto un concordato particolare sarà discaricato della solidalità rispetto ai creditori che gli hanno consentito il concordato; ma rispetto ai suoi consoci in quale posizione si troverà egli? — Ciò vuol dire che il diritto che esiste ordinariamente fra i soci solidali di interpellarsi pel conto finale di cui sono debitori non esisterà?

« È precisamente, ha risposto il relatore, per far diritto a questa osservazione che la commessione ha tolto le ultime parole del progetto del governo; ciò risponde all'osservazione che è stata fatta, che la commessione ha lasciato sussistere il diritto comune. »

Il Presidente. « Il paragrafo soppresso non parla che dei soci che avranno trattato coi creditori; ma, quanto a coloro ai quali si è negato un concordato, e che sembrerebbe dover restare nella pienezza del loro diritti, poichè non si è concordato con loro, non hanno rinunziato alla solidalità, a non può loro imporsi questa rinunzia, non è quistione.

Duséré. « ... In una società vi sono diritti e doveri distintissimi; quelli dei soci tra loro, e quelli dei soci a riguardo dei terzi. — Riguardo ai terzi, vi è pei soci obbligo solidale ed indefinito. — Tra' soci, vi è obbligo di pagare i debiti della società nella proporzione del loro interesse in essa. — Così quando i creditori avranno liberato uno dei soci sussisterà il diritto per l' altro o per gli altri dei soci di perseguitare il primo se non ha liberato la società in una proporzione eguale al suo interesse in quest'ultima. »

(L'articolo è adottato.) (*Monit.*, ivi.) — V. Fallimento, n. 662 e 663.

(2) V. art. 528 ant., e Fallimento, n. 644 e 645.

533. Allorchè le operazioni dei sindaci produrranno degli impegni che eccedessero l'attivo dell'unione, i creditori che avranno autorizzato tali operazioni saranno soli tenuti personalmente al di là della loro parte nello attivo, ma solamente nei limiti del mandato che avranno dato; essi contribuiranno in proporzione dei loro crediti (1).

534. I sindaci sono incaricati di promuovere la vendita degli immobili, delle mercanzie e degli effetti mobili del fallito, e la liquidazione dei suoi debiti attivi e passivi; il tutto sotto la sorveglianza del giudice commessario, e senza che vi sia bisogno di chiamare il fallito (2).

535. I sindaci potranno, conformandosi alle regole prescritte dall'articolo 487, transigere sopra ogni specie di diritti appartenenti al fallito, non ostante qualunque opposizione da sua parte (3).

536 I creditori in istato di unione saranno convocati almeno una volta nel primo anno, e se vi è luogo negli anni seguenti, dal giudice commessario.

In queste assemblee, i sindaci dovranno render conto della loro gestione.

Essi saranno mantenuti o rimpiazzati nello esercizio delle loro funzioni, secondo le forme prescritte dagli articoli 462 e 529 (4).

537. Allorchè la liquidazione del fallimento sarà terminata, i creditori saranno convocati dal giudice commessario.

In quest'ultima assemblea, i sindaci renderanno il loro conto. Il fallito sarà presente o debitamente chiamato.

I creditori daranno il loro avviso sulla scusabilità del fallito. Sarà disteso, a tale effetto, un processo verbale nel quale ciascuno dei creditori potrà consegnare i suoi detti ed osservazioni.

Dopo la chiusura di questa assemblea, l'unione sarà disciolta di pieno diritto (5).

538. Il giudice commessario presenterà al tribunale la deliberazione dei creditori relativa alla scusabilità del fallito, ed un rapporto su' caratteri e le circostanze del fallimento.

Il tribunale pronunzierà se il fallito è o no scusabile (6).

539. Se il fallito non è dichiarato scusabile, i creditori rientreranno nell'esercizio delle loro azioni individuali, tanto contro la sua persona che sopra i suoi beni.

Se è dichiarato scusabile, resterà liberato dall'arresto personale a riguardo dei creditori del suo fallimento, e non potrà più essere perseguitato da loro che sopra i suoi beni, salvo

(1) V. Fallimento, n. 646.
(2) V. art. 528 ant., ed ivi, n. 644.
(3) V. Ivi, n. 647 e seg.
(4) V. Ivi, n. 650 e seg.
(5) V. art. 562 ant., ed ivi, n. 654 e seg.
(6) V. art. 531 ant., ed ivi, n. 656.

le eccezioni pronunziate dalle leggi speciali (1).

540. Non potranno essere dichiarati scusabili: i bancarottieri fraudolenti, gli stellionatari, le persone condannate per furto, scroccheria o abuso di confidenza, i contabili di pubblici denari (2).

541. Nessun debitore commerciante sarà ammesso a dimandare la sua ammessione al beneficio di cessione de' beni (3).

CAPITOLO VII.

Delle differenti specie di creditori, e dei loro diritti in caso di fallimento.

Sezione I. — Dei coobbligati e dei fidejussori.

542. Il creditore possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite solidalmente dal fallito e da altri coobbligati che sono in fallimento, parteciperà alle distribuzioni in tutte le masse, e vi figurerà pel valore nominale del suo titolo sino a perfetto pagamento (4).

543. Nessun ricorso, per causa dei dividenti pagati, è aperto ai fallimenti dei coobbligati gli uni contro gli altri, se non quando la riunione dei dividenti che darebbero questi fallimenti eccedesse l'ammontare totale del credito, in principale ed accessori, nel qual caso tale eccedente sarà devoluto, secondo l'ordine degli impegni, a quelli dei coobbligati che avessero gli altri per garanti (5).

544. Se il creditore possessore di obbligazioni solidali tra il fallito ed altri coobbligati ha ricevuto, prima del fallimento, un acconto pel suo credito, non sarà compreso nella massa che sotto la deduzione di questo acconto, e conserverà, per ciò che gli resterà dovuto, i suoi diritti contro il coobbligato o il fidejussore.

CAPITOLO IX.

Delle differenti specie di creditori, e dei loro diritti in caso di fallimento.

Sezione I. — Disposizioni generali.

532. *Se non vi è azione di espropriazione* 524
degli immobili, formata prima della nomina dei sindaci diffinitivi, questi soli saranno ammessi a promuovere la vendita; essi saranno tenuti a procedervi negli otto giorni, secondo la forma che sarà indicata qui appresso.

533. *I sindaci presenteranno al commessa-* 525
rio lo stato dei creditori che si pretendono privilegiati sopra i mobili; ed il commessario autorizzerà il pagamento di questi creditori sopra i primi denari esatti. Se vi sono creditori che contestano il privilegio, il tribunale pronunzierà; le spese saranno sofferte da coloro la cui dimanda sarà stata rigettata, e non saranno a conto della massa. (nuovo 551.)

534. *Il creditore possessore di obbligazioni* 526
solidali fra il fallito ed altri coobbligati, che sono in fallimento, parteciperà alle distribuzioni in tutte le masse, sino al suo perfetto ed intiero pagamento. (nuovo 542.)

535. *I creditori del fallito che saranno va-* 527
lidamente muniti di pegno non saranno iscritti nella massa che per memoria. (nuovo 546.)

536. *I sindaci saranno autorizzati a riti-* 528

(1) Nel 1835, la camera dei deputati aveva adottato un paragrafo addizionale così concepito: « Non saranno liberati dall'arresto personale, sebbene dichiarati scusabili, gli stranieri non domiciliati in Francia, i tutori, gli amministratori, i depositari. » V. *Monit.* dei 21 febbraro 1835, pag. 387.) — Questa disposizione non è stata riprodotta nel progetto presentato nel 1838, che si è contentato di riportarsene al dritto comune con queste parole: « Salvo le eccezioni pronunziate dalle leggi speciali » che non si trovavano nel progetto primitivo. — V. Fallimento, n. 657 e s.

(2) V. Ivi, n. 660 e 661.

(3) La commessione della camera dei pari aveva dapprima proposto di dire: « Nessun commerciante *fallito* sarà ammesso a dimandare la sua ammessione al beneficio di cessione di beni. » La legge che vi è sottoposta, diceva il Relatore, non si occupa che dei commercianti falliti: la cessione di beni non può esser loro interdetta in questa legge che a partire dal fallimento. — Il Commessario del re combattè questo ammendamento come distruggente tutta la legge, perchè offriva al debitore che non può pagare i suoi creditori un mezzo di sfuggire all'arresto personale, senza adempiere alle formalità del fallimento, formalità necessarie per la garantia dei creditori. — L'ammendamento fu rigettato (*Monit.* 10 ed 11 maggio 1837.) — Ved. ancora la nota sullo articolo 1° di questa legge (disposizione transitoria).

Faremo osservare dippiù che se la facoltà di far cessione di beni è tolta al fallito, questo benefizio è rimpiazzato da quello che gli accorda lo articolo 539 che lo libera dall'arresto personale, allorchè è dichiarato scusabile. — V. Fallimento, § 27.

(4) V. art. 534 ant., e Fallimento, n. 716 e seg. 719, 721.

(5) V. Ivi, n. 720.

Il coobbligato o il fidejussore che avrà fatto il pagamento parziale sarà compreso nella stessa massa per tutto ciò che avrà pagato in discarico del fallito (1).

545. Non ostante il concordato, i creditori conservano la loro azione per la totalità del loro credito contra i coobligati del fallito (2).

Sezione II. — Dei creditori muniti di pegno, e dei creditori privilegiati sopra i beni mobili.

546. I creditori del fallito che saranno validamente muniti di pegni non saranno iscritti nella massa che per memoria (3).

547. I sindaci potranno, ad ogni epoca, con l'autorizzazione del giudice commessario, ritirare i pegni in vantaggio del fallimento, rimborsando il debito (4).

548. Nel caso in cui il pegno non sarà ritirato dai sindaci, se è venduto dal creditoro mediante un prezzo che eccede il credito, il dippiù sarà esatto dai sindaci; se il prezzo è minore del credito, il creditore munito verrà a contribuzione pel resto, nella massa, come creditore ordinario (5).

549. Il salario dovuto agli operai impiegati direttamente dal fallito, durante il mese che avrà preceduto la dichiarazione di fallimento, sarà ammesso nel numero dei crediti privilegiati, nello stesso rango del privilegio stabilito dall'articolo 2101, Cod. civ., pel salario delle persone di servizio.

I salari dovuti ai commessi pe'sei mesi che avranno preceduto la dichiarazione di fallimento saranno ammessi nello stesso rango (6).

550. Il privilegio ed il diritto di rivendicazione stabiliti dal n.° 4 dell' articolo 2102, Cod. civ., in vantaggio del venditore di effetti mobili, non saranno ammessi in caso di fallimento (7).

551. I sindaci presenteranno al giudice commessario lo stato dei creditori che si pretendono privilegiati sopra i beni mobili, ed il giudice commessario autorizzerà, se vi è luogo, il pagamento di questi creditori sopra i primi denari esatti.

Se il privilegio è contestato, il tribunale pronunzierà (8).

rare i pegni in vantaggio del fallimento, rimborsando il debito. (nuovo 547.)

537. *Se i sindaci non ritirano il pegno, ed* **529**
esso sia venduto dai creditori, ed il prezzo eccede il credito, il dippiù sarà esatto dai sindaci; se il prezzo è minore del credito, il creditore munito verrà a contribuzione pel resto. (nuovo 548.)

538. *I creditori garantiti con malleveria* **530**
saranno compresi nella massa, sotto la deduzione delle somme che avranno ricevute dal fidejussore; il fidejussore sarà compreso nella stessa massa per tutto ciò che avrà pagato in discarico del fallito.

(1) V. art. 538 ant., e Fallimento, n. 723 e 724.
(2) V. ivi, n. 722.
(3) V. art. 535 ant., ed ivi, n. 727 e seg.
(4) V. art. 536 ant., ed ivi, n. 729.
(5) Il creditore munito di pegno non potrà far vendere il pegno, ed esercitare i suoi diritti sul prezzo, che conformandosi alle regole prescritte dagli articoli 2078 e seg. del Cod. civ. (*Monit.* 5 aprile 1838, pag. 808.) — V. Fallimento, n. 528.

(6) V. Fallimento, n. 735.
(7) Questo articolo toglie una questione, che finora aveva fatto difficoltà. Parecchie decisioni avevano giudicato in senso contrario che lo stato di fallimento non faceva ostacolo all' esercizio del privilegio stabilito dal n. 4 dell'articolo 2102, Cod. civ. — V. Fallimento, n. 734.
(8) V. art. 533 ant., ed ivi, n. 730 e seg.

Sezione III. — Dei diritti dei creditori ipotecari e privilegiati sugli immobili.

552. Allorchè la distribuzione del prezzo degli immobili sarà fatta anteriormente a quella del prezzo dei beni mobili, o simultaneamente, i creditori privilegiati o ipotecarî, non soddisfatti sul prezzo degli immobili, concorreranno, in proporzione di ciò che loro resterà dovuto, coi creditori chirografari, sopra i denari appartenenti alla massa chirografaria, purchè tuttavia i loro crediti siano stati verificati ed affermati con giuramento secondo le forme qui sopra stabilite (1).

553. Se una o più distribuzioni dei denari mobili prendono la distribuzione del prezzo degli immobili, i creditori privilegiati ed ipotecarî verificati ed affermati con giuramento concorreranno alle ripartizioni nella proporzione dei loro crediti totali, e salvo, accadendo il caso, le distrazioni di cui sarà parlato qui appresso (2).

554. Dopo la vendita degli immobili ed il regolamento diffinitivo dell'ordine tra i creditori ipotecarî e privilegiati, quelli tra loro che verranno in ordine utile sul prezzo degli immobili per la totalità del loro credito non avranno l'ammontare della loro collocazione ipotecaria che sotto la deduzione delle somme da essi percepite nella massa chirografaria.

Le somme così dedotte non resteranno nella massa ipotecaria, ma ritorneranno alla massa chirografaria, in vantaggio della quale ne sarà fatta distrazione (3).

555. A riguardo dei creditori ipotecarî, che non saranno collocati che parzialmente nella distribuzione del prezzo degli immobili, sarà proceduto come segue: i loro diritti sulla massa chirografaria saranno diffinitivamente regolati giusta le somme di cui resteranno creditori dopo la loro collocazione immobiliare, e i denari che avranno conseguiti al di là di questa proporzione, nella distribuzione anteriore, saranno loro ritenuti sull'ammontare della loro collocazione ipotecaria, e riversati nella massa chirografaria (4).

556. I creditori che non vengono in ordine utile saranno considerati como chirografarî, e sottomessi come tali agli effetti del concordato e di tutte le operazioni della massa chirografaria (5).

Sezione IV. — Dei diritti delle mogli.

557. In caso di fallimento del marito, la moglie la quale non avesse messo in comunio-

Sezione II. — Dei diritti dei creditori ipotecarî.

539. *Allorchè la distribuzione del prezzo degli immobili sarà fatta anteriormente a quella del prezzo dei mobili, o simultaneamente, i soli creditori ipotecarî non soddisfatti sul prezzo degl' immobili concorreranno, in proporzione di ciò che loro resterà dovuto, coi creditori chirografari, sopra i denari appartenenti alla massa chirografaria. (nuovo 552.)* 531

540. *Se la vendita dei beni mobili precede quella degli immobili, e dà luogo ad una o più ripartizioni di denari prima della distribuzione del prezzo degli immobili, i creditori ipotecarî concorreranno a queste ripartizioni nella proporzione dei loro crediti totali, e salvo, accadendo il caso, le distrazioni di cui sarà qui appresso parlato. (nuovo 553.)* 532

541. *Dopo la vendita degl' immobili e la sentenza di ordine fra i creditori ipotecarî, coloro tra questi ultimi, che verranno in ordine utile sul prezzo degli immobili per la totalità dei loro crediti, non conseguiranno lo ammontare della loro collocazione ipotecaria che sotto la deduzione delle somme da essi percepite nella massa chirografaria.* 533

Le somme così dedotte non resteranno nella massa ipotecaria, ma ritorneranno alla massa chirografaria, in vantaggio della quale ne sarà fatta distrazione. (nuovo 554.)

542. *A riguardo dei creditori ipotecarî, che non saranno collocati che parzialmente nella distribuzione del prezzo degli immobili, sarà proceduto come segue:* 534

I loro diritti sulla massa chirografaria saranno diffinitivamente regolati giusta le somme di cui resteranno creditori dopo la loro collocazione immobiliare; ed i denari che avranno conseguiti al di là di questa proporzione nella distribuzione anteriore, saranno loro ritenuti sull'ammontare della loro collocazione ipotecaria, e riversati nella massa chirografaria. (nuovo 555.)

543. *I creditori ipotecarî che non vengono in ordine utile saranno considerati come puramente e semplicemente chirografarî. (nuovo 556.)* 535

Sezione III. — Dei diritti delle mogli.

544. *In caso di fallimento, i diritti e le azioni delle mogli, al momento della pubbli-* 536

(1) V. art. 539 e s. ant., e Fallimento, n. 325, 326, 745 e seg.
(2) V. Ivi, n. 747.

(3) V. art. 541 ant., e Fallimento, n. 748.
(4) V. art. 542 ant., ed ivi, n. 749.
(5) V. art. 543 ant., ed ivi, n. 750.

ne i beni immobili portati, riprenderà in natura i detti immobili, e quelli che le saranno sopravvenuti per successione, o per donazione tra vivi o testamentaria (1).

558. La moglie riprenderà similmente gli immobili acquistati da lei ed in suo nome coi denari provvenienti dalle dette successioni e donazioni, purchè la dichiarazione d'impiego sia espressamente stipolata nel contratto di acquisto, e l'origine dei denari sia comprovata con inventario, o con ogni altro atto autentico (2).

559. Sotto qualunque regime sia stato formato il contratto di matrimonio, fuori del caso previsto dall'articolo precedente, la presunzione legale è che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengono a suo marito, sono stati pagati coi suoi denari, e debbono essere riuniti alla massa del suo attivo, salvo alla moglie a sommiostrare la pruova del contrario (3).

560. La moglie potrà riprendere in natura gli effetti mobili che si ha costituito per contratto di matrimonio, o che le sono toccati per successione, donazione tra vivi o testamentaria, e che non sono entrati in comunione, quante volte l'identità ne sarà provata per mezzo d'inventario o di ogni altro atto autentico.

In mancanza, per parte della moglie, di fare questa pruova, tutti gli effetti mobili, tanto per uso del marito quanto per uso della moglie, sotto qualunque regime sia stato contratto il matrimonio, saranno dovuti ai creditori, salvo ai sindaci a rimetterle, con l'autorizzazione del giudice commessario, gli abiti e la biancheria necessari al suo uso (4).

561. L'azione di ripresa risultante dalle disposizioni degli articoli 557 e 558 non sarà esercitata dalla moglie che a peso dei debiti e delle ipoteche di cui i beni sono legalmente gravati, o che la moglie vi si sia obbligata volontariamente, o che vi sia stata condannata (5).

562. Se la moglie ha pagato debiti per suo marito, la presunzione legale è che l'ha fatto coi denari di costui, ed essa non potrà, in conseguenza, esercitare alcuna azione nel fallimento, salvo la pruova contraria, come è detto all'articolo 559 (6).

563. Allorchè il marito sarà commerciante al momento della celebrazione del matrimonio, o quando, non avendo allora altra professione determinata, sarà divenuto commerciante nell'anno, gl'immobili che gli appartenessero all'epoca della celebrazione del matrimonio, o che gli fossero spettati in seguito,

(1) V. art. 545 ant., e Fallimento, n. 760.
(2) V. art. 546 ant., ed ivi, n. 761.
(3) V. art. 547 ant., ed ivi, n. 762.

zione della presente legge, saranno regolati come segue.

545. *Le mogli maritate sotto il regime do-* **537**
tale, le mogli separate di beni, e le mogli in comunione di beni, le quali non avessero messo in comunione i beni stabili portati, riprenderanno in natura i detti immobili, e quelli che saranno loro sopravvenuti per successioni o donazioni tra vivi, o per causa di morte. (nuovo 557.)

546. *Esse riprenderanno similmente gli* **538**
immobili acquistati da loro e in loro nome, coi denari provvenienti dalle dette successioni e donazioni, purchè la dichiarazione d'impiego sia espressamente stipulata nel contratto di acquisto, e l'origine dei danari sia comprovata per mezzo d'inventario, o di ogni altro atto autentico. (nuovo 558.)

547. *Sotto qualunque regime sia stato for-* **539**
mato il contratto di matrimonio, fuori del caso previsto dall'articolo precedente, la presunzione legale è che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengono a suo marito, sono pagati coi suoi denari, e debbono essere riuniti alla massa del suo attivo; salvo alla moglie a somministrar la pruova del contrario. (nuovo 559.)

548. *L'azione di ripresa, risultante dalle* **540**
disposizioni degli articoli 545 e 546, non sarà esercitata dalla moglie che a peso dei debiti e delle ipoteche di cui i beni son gravati, o che la moglie vi si sia volontariamente obbligata, o che vi sia stata giudiziariamente condannata. (nuovo 561.)

549. *La moglie non potrà esercitare nel* **541**
fallimento alcuna azione a causa dei vantaggi stipulati nel contratto di matrimonio; e reciprocamente, i creditori non potranno prevalersi, in alcun caso, dei vantaggi fatti dalla moglie al marito sullo stesso contratto.

550. *In caso che la moglie abbia pagato* **542**
debiti per suo marito, la presunzione legale è che l'ha fatto coi denari di suo marito; ed essa non potrà, in conseguenza, esercitare alcuna azione nel fallimento, salvo la pruova contraria, come è detto all'articolo 547. (nuovo 562.)

551. *La moglie il cui marito era commer-* **543**
ciante all'epoca della celebrazione del matrimonio non avrà ipoteca, pe' denari od effetti mobili che giustificherà con atti autentici di aver portati in dote, pel reimpiego dei suoi beni alienati durante il matrimonio, e per la indennità dei debiti da essa contratti con suo marito, che sugl'immobili che appartenevano a suo marito all'epoca di sopra. (nuovo 563.)

552. *Sarà, a tal riguardo, assimilata alla* **544**

(4) V. art. 534 ant., ed ivi, n. 766 e seg.
(5) V. art. 548 ant., ed ivi, n. 763.
(6) V. art. 550 ant., ed ivi, n. 764 e seg.

sia per successione, sia per donazione tra vivi o testamentaria, saranno soli sottoposti alla ipoteca della moglie:

4° Pei denari ed effetti mobili che avrà portati in dote, o che le saranno spettati dopo il matrimonio per successione o donazione tra vivi o testamentaria, e di cui essa proverà la consegna o il pagamento per atto avente data certa; 2° pel reimpiego dei suoi beni alienati durante il matrimonio; 3° per la indennità dei debiti da essa contratti con suo marito (1).

564. La moglie il cui marito era commerciante all' epoca della celebrazione del matrimonio, o di cui il marito, non avendo allora altra professione determinata, sarà divenuto commerciante nell' anno che seguirà tale celebrazione, non potrà esercitare nel fallimento alcuna azione a causa dei vantaggi stipulati nel contratto di matrimonio, e, in tal caso, i creditori non potranno, dal loro lato, prevalersi dei vantaggi fatti dalla moglie al marito in questo medesimo contratto (2).

CAPITOLO VIII.

Della ripartizione fra' creditori, e della liquidazione dei beni mobili.

565. L' ammontare dell' attivo mobile, distrazione fatta delle spese dell' amministrazione del fallimento, dei soccorsi che fossero stati accordati al fallito o alla sua famiglia, e delle somme pagate ai creditori privilegiati,

(1) V. art. 551 ant., e Fallimento, n. 769 e seg.

moglie il cui marito era commerciante all' epoca della celebrazione del matrimonio, la donna che avrà sposato un figlio di negoziante, non avente, a tale epoca, alcuno stato o professione determinata, e che divenisse egli medesimo negoziante. (nuovo 563.)

553. *Sarà eccettuata dalle disposizioni degli articoli 549 e 551, e godrà di tutti i diritti ipotecari accordati alle mogli dal Codice civile, la moglie il cui marito aveva, all' epoca della celebrazione del matrimonio, una professione determinata diversa da quella di negoziante: non di meno questa eccezione non sarà applicabile alla moglie il cui marito esercitasse il commercio nell' anno che segue la celebrazione del matrimonio. (nuovo 563.)* 545

554. *Tutti i mobili, effetti mobili, diamanti, quadri, vasellame d' oro e di argento, ed altri oggetti tanto per l' uso del marito che per quello della moglie, sotto qualunque regime sia stato formato il contratto di matrimonio, saranno dovuti ai creditori, senza che la moglie possa riceverne altra cosa che gli abiti e la biancheria per suo uso, che le saranno accordati giusta le disposizioni dell' art. 529.* 546

Tuttavia la moglie potrà riprendere le gioje, i diamanti ed il vasellame che potrà giustificare, per mezzo di stato legalmente disteso, ammesso agli atti, o per mezzo di buoni e leali inventari, esserle stati dati per contratto di matrimonio, o esserle toccati per successione solamente.

555. *La moglie che avesse trafugato, divertito o nascosto effetti mobili portati nello articolo precedente delle mercanzie, degli effetti di commercio, del danaro contante, sarà condannata a conferirli nella massa, e processata inoltre come complice di bancarotta fraudolenta. (nuovo 594.)* 547

556. *Potrà pure, secondo la natura dei casi esser processata come complice di bancarotta fraudolenta, la moglie che avrà prestato il suo nome o il suo intervento in atti fatti dal marito in frode dei suoi creditori. (nuovo 594.)* 548

557. *Le disposizioni portate nella presente sezione non saranno applicabili ai diritti ed alle azioni delle mogli acquistati prima della pubblicazione della presente legge.*

CAPITOLO X.

Della ripartizione fra' creditori, e della liquidazione dei beni mobili.

558. *L' ammontare dell' attivo mobile del fallito, distrazione fatta delle spese dell' amministrazione del fallimento, del soccorso che è stato accordato al fallito, e delle somme pagate ai privilegiati, sarà ripartito tra tutti* 549

(2) V. art. 549 ant., ed ivi, n. 772 e seg.

sarà ripartito tra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti verificati ed affermati con giuramento (1).

566. A tale effetto, i sindaci rimetteranno in ogni mese al giudice commessario uno stato di situazione del fallimento, e dei denari depositati alla cassa de' depositi e delle consegne; il giudice commessario ordinerà, se vi è luogo, una ripartizione tra' creditori, ne fisserà la quantità, e veglierà affinchè tutti i creditori ne siano avvisati (2).

567. Non sarà proceduto ad alcuna ripartizione tra i creditori domiciliati in Francia, che dopo la messa in riserva della parte corrispondente ai crediti pe' quali i creditori domiciliati fuori del territorio continentale della Francia saranno portati sul bilancio.

Allorchè questi crediti non sembreranno portati sul bilancio d' una maniera esatta, il giudice commessario potrà decidere che la riserva sarà aumentata, salvo ai sindaci a provvedersi contro questa decisione innanzi al tribunale di commercio (3).

568. Questa parte sarà messa in riserva e resterà alla cassa dei depositi e delle consegne, sino allo spirare del termine stabilito dall'ultimo paragrafo dell'articolo 492; essa sarà ripartita fra i creditori riconosciuti, se i creditori domiciliati in paese straniero non hanno fatto verificare i loro crediti, conformemente alle disposizioni della presente legge.

Una simile riserva sarà fatta per causa di crediti sull' ammessione de' quali non fosse stato giudicato diffinitivamente (4).

569. Nessun pagamento sarà fatto dai sindaci che sulla esibizione del titolo costitutivo del credito.

I sindaci menzioneranno sul titolo la somma pagata da loro, o ordinata conformemente all'articolo 489.

Nondimeno, in caso d' impossibilità ad esibire il titolo, il giudice commessario potrà autorizzare il pagamento in vista del processo verbale di verificazione.

In tutti i casi il creditore darà la quitanza in margine dello stato di ripartizione (5).

570. L' unione potrà farsi autorizzare dal tribunale di commercio, il fallito debitamente chiamato, a trattare a cottimo di tutto o parte dei diritti e delle azioni il cui rimborso non fosse stato operato, e ad alienarli; in tal caso, i sindaci faranno tutti gli atti necessari.

Ogni creditore potrà dirigersi al giudice commessario per provocare una deliberazione dell'unione a tal riguardo (6).

i creditori in proporzione dei loro crediti verificati ed affermati con giuramento. (nuovo 565.)

559. *A tale effetto, i sindaci rimetteranno* **550**
in ogni mese al commessario uno stato di situazione del fallimento, e dei denari esistenti in cassa; il commessario ordinerà, se vi è luogo, una ripartizione tra' creditori, e ne fisserà la quantità. (nuovo 566.)

560. *I creditori saranno avvisati delle de-* **551**
cisioni del commessario, e dell'apertura della ripartizione. (nuovo 566.)

561. *Nessun pagamento sarà fatto che sulla* **552**
esibizione del titolo costitutivo del credito.

Il cassiere menzionerà, sul titolo, il pagamento che effettuirà; il creditore darà quitanza in margine dello stato di ripartizione. (nuovo 569.)

562. *Allorchè la liquidazione sarà termi-* **553**
nata, l'unione dei creditori sarà convocata a diligenza dei sindaci, sotto la presidenza del commessario; i sindaci renderanno il loro conto, e il suo reliquato formerà l'ultima ripartizione.

563. *L' unione potrà, in ogni stato di cau-* **554**
sa, farsi autorizzare dal tribunale di commercio, il fallito debitamente chiamato, a trattare a cottimo dei diritti e delle azioni il cui rimborso non fosse stato operato, e ad alienarli; in tal caso, i sindaci faranno tutti gli atti necessari. (nuovo 570.)

(1) V. art. 558 ant., e Fallimento, n. 794.
(2) V. art. 559 e 560 ant., ed ivi, n. 795.
(3) V. ivi, n. 800.
(4) V. Fallimento, n. 801.
(5) V. art. 561 ant., ed ivi, n. 796 e seg.
(6) V. art. 563 ant., ed ivi, n. 649.

CAPITOLO IX.

Della vendita degli immobili del fallito.

571. A partire dalla sentenza che dichiarerà il fallimento, i creditori non potranno promuovere l' espropriazione degli immobili sopra i quali non avranno ipoteche (1).

572. Se non vi è istanza di espropriazione degli immobili cominciata prima dell' epoca dell' unione, i sindaci soli saranno ammessi a promuovere la vendita; essi saranno tenuti a procedervi negli otto giorni, sotto l' autorizzazione del giudice commessario, secondo le forme prescritte per la vendita dei beni dei minori (2).

573. La maggiore offerta, dopo l' aggiudicazione degli immobili del fallito sulla istanza dei sindaci, non avrà luogo che alle condizioni e nelle forme seguenti:

La maggiore offerta dovrà esser fatta nei quindici giorni.

Essa non potrà essere al disotto del decimo del prezzo principale dell'aggiudicazione. Sarà fatta alla cancelleria del tribunale civile, secondo le forme prescritte dagli articoli 708 e 709 del Codice di procedura civile (L. 2 giugno 1841, art. 8.); ogni persona sarà ammessa a sovrimporre (3).

Ogni persona sarà egualmente ammessa a concorrere all' aggiudicazione in seguito della maggiore offerta (4).

Questa aggiudicazione resterà diffinitiva, e non potrà esser seguita da alcun' altra maggiore offerta.

CAPITOLO XI.

Del modo di vendita degl' immobili del fallito.

564. *I sindaci dell' unione, sotto l'autorizzazione del commessario, procederanno alla vendita degli immobili secondo le forme prescritte dal Codice civile per la vendita dei beni dei minori. (nuovo 572.)* **555**

565. *Durante otto giorni dopo l'aggiudicazione, ogni creditore avrà diritto di fare maggiore offerta. La maggiore offerta non potrà essere al di sotto del decimo del prezzo principale dell'aggiudicazione. (nuovo 573.)* **558**

TITOLO II.

Della cessione di beni.

566. *La cessione de'beni, fatta dal fallito, è volontaria o giudiziaria. (V. art. 541 nuovo.)* **560**

567. *Gli effetti della cessione volontaria si determinano con le convenzioni tra il fallito ed i creditori.* **561**

568. *La cessione giudiziaria non estingue l'azione dei creditori sopra i beni che il fallito può in seguito acquistare; essa non ha altro effetto che di sottrarre il debitore all' arresto personale.* **562**

569. *Il fallito che sarà nel caso di reclamare la cessione giudiziaria sarà tenuto a formare la sua dimanda al tribunale, che si farà rimettere i titoli necessari: la dimanda sarà inserita nei fogli pubblici, come è detto allo articolo 683 del Codice di procedura civile.* **563**

570. *La dimanda non sospenderà l'effetto di alcuna procedura, salvo al tribunale di ordinare, chiamate le parti, una sospensione provvisoria.* **564**

571. *Il fallito ommesso al beneficio di cessione sarà tenuto a fare o a reiterare la sua cessione in persona e non per procuratore, i suoi creditori chiamati all' udienza del tribunale di commercio del suo domicilio; e, se non vi è tribunale di commercio, alla casa comunale in un giorno di seduta. La dichiarazione del fallito sarà comprovata, in quest' ultimo* **565**

(1) V. Fallimento, n. 803.

(2) V. art. 532. 564 ant., ed ivi, n. 804 e seg.

(3) V. ivi, n. 807 e seg.

(4) L' articolo 1596 del Codice civile proibisce ai mandatari di rendersi aggiudicatari dei beni che sono incaricati di vendere. Questo articolo deve rendersi applicabile ai sindaci? Ecco come si esprimeva a tal riguardo Tripier nel suo rapporto alla camera dei Pari nel 1836: — « Importa di aumentare il numero dei concorrenti, sia al momento dell'aggiudicazione degli immobili, sia dopo la vendita e per le maggiori offerte; è sotto queste vedute che l' ultimo paragrafo dell' articolo 572 dichiara che ogni persona sarà ammessa a concorrere all' aggiudicazione. Questa disposizione, concepita in termini generali, non ammette alcuna eccezione. È dunque sembrato inutile alla vostra commessione di esprimere particolarmente la capacità dei sindaci per rendersi aggiudicatari; non puossi, nè secondo la lettera, nè secondo lo spirito della legge, opporre loro l' artic. 1596 del Codice civile, e stabilire contro di essi una incapacità ed una esclusione che non fossero meno nocivi alla massa che contrarie ai loro diritti ed ai loro interessi personali. » (*Monit.* del 12 maggio 1835, pag. 1063. — V. Fallimento, num. 808 e seg.

caso, dal processo verbale dell' usciere, che sarà firmato dal sindaco.

572. *Se il debitore è detenuto, la sentenza* **566**
che l'ammetterà al beneficio di cessione ordinerà la sua estrazione, con le precauzioni in tal caso richieste e di costume, all' effetto di fare la sua dichiarazione conformemente allo articolo precedente.

573. *Il nome, il pronome, la professione* **567**
ed il domicilio del debitore, saranno inseriti in quadri a ciò destinati, posti nell' uditorio del tribunale di commercio del suo domicilio, o del tribunale civile che ne fa le funzioni, nel luogo delle sedute della casa comunale, ed alla borsa.

574. *In esecuzione della sentenza che am-* **568**
metterà il debitore al beneficio di cessione, i creditori potranno far vendere i beni mobili ed immobili del debitore, e sarà proceduto a questa vendita nelle forme prescritte per le vendite fatte da unione di creditori.

575. *Non potranno essere ammessi al be-* **569**
neficio di cessione

1° Gli stellionatari, i bancarottieri fraudolenti, le persone condannate per fatto di furto o scroccheria, nè le persone contabili;

2° Gli stranieri, i tutori, gli amministratori o depositari.

CAPITOLO X.

Della rivendicazione.

574. Potranno essere rivendicate, in caso di fallimento, le rimesse in effetti di commercio o altri titoli non ancora pagati, e che si troveranno in natura nel portafogli del fallito, all' epoca del suo fallimento, allorchè tali rimesse saranno state fatte dal proprietario, col semplice mandato di farne il rimborso e di guardarne il valore a sua disposizione (1), o quando saranno state, da parte sua, specialmente obbligate a determinati pagamenti (2).

575. Potranno essere egualmente rivendicate, per tutto il tempo che esisteranno in na-

TITOLO III.

Della rivendicazione.

576. *Il venditore potrà, in caso di falli-* **570**
mento, rivendicare le mercanzie da lui vendute e consegnate, e il cui prezzo non gli è stato pagato, nei casi ed alle condizioni qui appresso espresse. (nuovo 576.)

577. *La rivendicazione non potrà aver* **571**
luogo che mentre le mercanzie spedite saranno ancora in viaggio, sia per terra, sia per acqua, e prima che siano entrate nei magazzini del fallito o nei magazzini del commissionato incaricato di venderle per conto del fallito. (nuovo 578.)

(1) Dopo le parole: « Allorchè le rimesse saranno state fatte dal proprietario col semplice mandato di operarne il rimborso, e di guardarne il valore a sua disposizione, » Giacomo Lefebvre aveva proposto di aggiungere queste: « o di respingerle in mancanza di pagamento, sia con protesto, sia senza spese, secondo le stipulazioni del mandato. » Il guardasigilli ed il relatore della commessione si erano riuniti a questo ammendamento che dichiaravano essere nello spirito del progetto. — Ma Sévin-Moreau fece osservare che se si ammetteva questo ammendamento, il diritto di rivendicazione sarebbe illimitato, poichè, nell' uso, quasi tutte le rimesse si fanno con la condizione espressa o sottintesa di essere respinte in caso di non pagamento, sia che il ritorno abbia luogo con o senza protesto. — « La sola questione da esaminare, diceva egli, è di sapere se la proprietà è stata o no trasmessa. Ora, allorchè un commerciante rimette ad un banchiere de' mandati da rimborsare, senza esprimere che la somma deve esser tenuta a sua disposizione, questi mandati entrano nel suo conto corrente, e la stipulazione di ritorno in mancanza di pagamento, sia con protesto, sia senza spese, non impedisce che colui al quale la rimessa è stata fatta ne divenga proprietario, come lo sarebbe degli effetti che non contenessero questa stipulazione. La rivendicazione non potrebbe dunque essere ammessa. » In tali spiegazioni l' articolo fu adottato senza l' ammendamento. (*Monit.* 6 aprile 1838, pag. 811.)

(2) Art. 583 e 584 ant., V. Fallimento, n. 853 e seg.

tura, in tutto o in parte, le mercanzie consegnate al fallito a titolo di deposito, o per esser vendute per conto del proprietario (1).

Potrà anche essere rivendicato il prezzo o la parte del prezzo delle dette mercanzie che non sarà stato nè pagato, nè regolato in valore, nè compensato in conto corrente tra il fallito ed il compratore (2).

576. Potranno essere rivendicate le mercanzie spedite al fallito, finchè la tradizione non ne sarà stata effettuata nei suoi magazzini, o in quelli del commessionato incaricato di venderle per conto del fallito (3).

578. *Esse non potranno essere rivendicate, se, prima del loro arrivo, sono state vendute senza frode, sopra fatture e polizze di carico o lettere di vettura. (nuovo 576.)* 572

579. *In caso di rivendicazione, il rivendicante sarà tenuto a render l'attivo del fallito indenne di ogni anticipazione fatta per nolo o vettura, commessione, assicurazione o altre spese, ed a pagare le somme dovute per le stesse cause, se non sono state pagate. (nuovo 576.)* 573

580. *La rivendicazione non potrà essere esercitata che sulle mercanzie che saranno ri-* 574

(1) V. art. 581 ant., e Fallimento, n. 843 e s.

(2) V. art. 581 ant., ed ivi, n. 848 e seg.

(3) Questo diritto di rivendicazione è stato nelle camere, o almeno nel seno della loro commessione, l'oggetto di vivo controversie.

Il governo aveva dapprima proposto di abolirlo come ledente i principi della vendita e l'eguaglianza che deve esistere tra tutti i creditori di uno stesso fallimento. « Tra' diritti privilegiati, diceva il guardasigilli presentando il progetto di legge alla Camera dei Pari, che certi creditori pretendono esercitare nel fallimento del loro debitore, non ve ne ha alcuno che abbia diviso più profondamente i giureconsulti ed i commercianti, quanto il diritto di rivendicazione. — Il dissenso che si era manifestato a tal riguardo nelle discussioni che han preparato il Codice di commercio, quello che è apparso di nuovo nei dibattimenti ai quali ha dato luogo la presentazione del progetto attuale, il voto della vostra commessione, conforme a quello della camera dei deputati in favore del mantenimento della rivendicazione, c'impongono il dovere di sottoporre ad un nuovo e serio esame la quistione che il progetto del governo aveva risoluta nel senso contrario. Questo esame ci ha confermati nella opinione che avevamo abbracciata. — Allorchè la vendita delle mercanzie ne ha trasferito la proprietà al fallito, allorchè la spedizione di queste mercanzie, che equivale alla loro tradizione, lo ha messe a' suoi rischi, il venditore, che ha seguito la fede del compratore, non è più che un creditore come gli altri, e nel naufragio comune la sorte di tutti i creditori deve essere eguale. Senza dubbio bisognerebbe far violenza a questi principi se l'interesse del commercio lo esigesse; ma come il credito potrebbe riposare sopra una base così precaria, così rischiosa quale è il diritto di rivendicazione limitato al caso in cui le mercanzie sono in viaggio, dipendente dalla distanza dei luoghi, dagli accidenti che possono ritardare o accelerare il viaggio, e soprattutto dalla volontà del fallito, che è sempre il padrone di annientare la rivendicazione per mezzo di una rivendita delle mercanzie? Si obietta che il debitore che sente i sintomi del suo fallimento può fare delle compre considerevoli per arricchire la sua massa delle spoglie dei disgraziati spedizionieri. Ma se questo debitore ha conservato tanto credito per ingannare i commercianti che trattano con lui, può alla stessa epoca avere egualmente preso ad imprestito somme considerevoli; e perchè, in tal caso, i creditori per mercanzie vendute avrebbero un privilegio che non hanno i creditori per danaro prestato. Guardiamoci d'accordare a certi creditori un favore particolare che sarebbe una ingiustizia a riguardo della massa, e che tornerebbe contro di loro medesimi in altri fallimenti. Si invocano gli usi del commercio. Ma se è vero che il diritto eccezionale di rivendicazione ha cessato di esistere presso la maggior parte dei popoli commercianti, avremmo gran torto di restare indietro, e di conservare un uso che ci terrebbe, a nostro detrimento, fuori del diritto generale di commercio, ricondotto, su tal punto, presso altri popoli ai principi del diritto comune. » (*Monit.* del 18 gennaro 1837, pag. 123.)

Tripier, relatore della commessione della Camera dei Pari ha combattuto questo sistema nella maniera seguente: — « La quistione del diritto di rivendicazione ha detto egli, è una delle più controverse che solleva il progetto. — Esso propone l'abrogazione del diritto di rivendicazione sulle mercanzie spedite, e che non sono entrate nei magazzini del compratore. — Questa proposizione era già stata presentata ai redattori del Codice attuale, che l'avevano rigettata come contraria agli usi più antichi del commercio, alla giurisprudenza universale delle Corti, alle disposizioni delle consuetudini ed alle opinioni unanimi dei giureconsulti. — Dopo una discussione lunga e profonda, eglino avevano modificato lo esercizio di questo diritto di rivendicazione. Prima del Codice, essa era ammessa, anche sulle mercanzie che erano entrate nei magazzini del fallito o del suo commessionato; essi non l'hanno mantenuta che su quelle che erano in viaggio. — Questa disposizione ha ricevuto l'approvazione della Camera dei deputati, la vostra commessione aveva diviso tale opinione. Il governo vi propone la soppressione assoluta di questo diritto. Non è a temere che tale innovazione eserciti una influenza funesta sulle operazioni commerciali? — I fabbricanti che sono nell'uso di spedire mercanzie da un luogo in un altro, senza averne ricevuto il prezzo, non sarebbero spaventati da un cambiamento che diminuirebbe le loro sicurtà? La prudenza imporrebbe loro la legge di esigere il pagamento contante dai compratori la cui solvibilità non fosse loro dimostrata. Se il diritto di rivendicazione non è il motivo assoluto e determinante della spedizione, è almeno una considerazione potente che agisce sul venditore, e contribuisce alla sua sicurtà. Non può alterarsi esso senza portare il turbamento nelle sue operazioni. Una riflessione ha colpito tutti gli spiriti: un debitore, alla vigilia di sospendere i suoi pagamenti, potrebbe fare delle compre che arricchirebbero la sua massa a spese dei venditori privati di ogni ricorso. — Si risponde che il Co-

Nondimeno la rivendicazione non sarà ammessibile, se, prima del loro arrivo, le mer-

conosciute essere identicamente le stesse; e *quando sarà riconosciuto che le balle, i barili*

dice attuale somministra ai debitori un mezzo da prevenire la rivendicazione con una vendita della mercanzia prima del suo arrivo. — Se l'interesse dei terzi acquirenti ha comandato una eccezione al principio della rivendicazione in un caso particolare, non è un motivo da annullare interamente questo ricorso. — La disposizione proposta avrebbe delle conseguenze bene altrimenti gravi che non sono quelle che risultano dal Codice. Per applicare l'eccezione che autorizza, bisogna una vendita seria, di cui le parti interessate hanno il diritto di discutere la realtà. Pel nuovo principio, non si esige alcuna condizione, la frode del debitore sarà assicurata di un pieno successo.

Sotto il Codice attuale, la vendita non fa ostacolo alla rivendicazione che quando è fatta sopra fatture e polizze di carica, o lettera di vettura. I venditori della mercanzia spedita possono prendere precauzioni per impedire la rimessa di questi documenti ai loro compratori, e prevenire una rivendita abusiva: così il fallito non è sempre il padrone di annientare la rivendicazione con una rivendita: col nuovo principio ogni protezione è tolta ai venditori, essi sono lasciati alla discrezione dei loro compratori. — Questa disposizione avrebbe anche una portata più estesa; non solamente faciliterebbe la frode del compratore, ma spoglierebbe il venditore col solo fatto della spedizione e contro la volontà del compratore. Se quest'ultimo cadesse inopinatamente in fallimento prima di aver pagato il prezzo della mercanzia spedita, sarebbe privato della facoltà di restituirla al suo venditore; essa sarebbe devoluta alla massa dei suoi creditori. I partigiani di questa innovazione han detto, per giustificarla, che era conforme ai principî del diritto civile; che la vendita avendo trasmesso la proprietà della mercanzia, tutto è consumato, ed il venditore non pagato non può più esercitare che i diritti di creditore. — Se il rigore dei principî potesse esser portato sino a questo punto in materia civile, converrebbe di applicarlo alle materie commerciali! Esse hanno le loro regole speciali, che riposano sulla buona fede e la fiducia; niente sarebbe più contrario alla buona fede, più proprio ad alterare la fiducia, che l'annullamento di tutti i diritti del venditore non pagato sulla mercanzia spedita. — Ma i principî generali del diritto non si oppongono al mantenimento della rivendicazione: essi la consacrano anche formalmente con l'articolo 2102 del Codice civile. Tutti i contratti sinallagmatici sono sottoposti ad un principio comune, che è inseparabile dalla loro natura, quello della risoluzione per mancanza di esecuzione; esso è più rigoroso a riguardo della vendita che per ogni altra convenzione. Se il venditore consente a trasmettere la proprietà della cosa, è sotto la fede dell'obbligazione contratta dal compratore di pagare il prezzo, questi impegni sono correlativi; quello del venditore non può esistere se il compratore non esegue il suo. — La stipulazione che trasmette la proprietà non è pura ed assoluta; essa è subordinata alla condizione che il compratore pagherà la somma convenuta. Ogni obbligazione condizionale è risoluta di pieno diritto, se la condizione non si realizza. Così, per mancanza di pagamento del prezzo, la vendita cessa di esistere, o piuttosto essa non ha giammai avuto una esistenza diffinitiva; non è stata completa, e non ha operato una traslazione intera di proprietà. — Se si fosse dato a questa verità tutto l'effetto di cui era suscettiva, si sarebbe mantenuta l'azione del venditore finchè la mercanzia sarebbe stata nel possesso del compratore. La sua trasmessione ad un terzo avrebbe potuto solo formare ostacolo all'esercizio del suo diritto; non di meno, per conciliare gl'interessi opposti dei venditori e dei creditori del fallito, questo esercizio è stato interdetto allorchè la mercanzia è entrata nei magazzini del compratore o del suo commessionato. Questa restrizione è la sola che possa essere apportata ai diritti del venditore. — I partigiani dell'abolizione assoluta invocano il principio dell'eguaglianza tra i creditori del fallito. — Senza dubbio la legge dell'eguaglianza deve reggere quelli che sono in una posizione identica, ma quando esistono delle differenze essenziali nelle convenzioni, la sorte dei contraenti deve essere differente. Ogni contratto ha la sua natura particolare e deve produrre gli effetti che gli sono proprî. Una regola uniforme, che sconoscesse questi caratteri distintivi, sarebbe il rovesciamento delle convenzioni. — Così, un prestito fatto ad un fallito costituisce un credito sottoposto agli eventi del fallimento, perchè i denari confusi nel patrimonio del debitore, gli sono devoluti irrevocabilmente. Lo stesso principio è applicato alla vendita di una mercanzia che è entrata nei magazzini del compratore, benchè l'operazione sia differente; ma la vendita di una mercanzia non consegnata non ha operato alcuna confusione con la fortuna del fallito; essa costituisce un diritto sulla cosa che non è pagata: il venditore aveva un credito eventuale che svanisce con la rivendicazione; egli non può essere assimilato ad un mutuante, o posto nella stessa classe. — Si è annunciato che il diritto di rivendicazione aveva cessato di esistere presso la maggior parte dei popoli commercianti. Questa circostanza, se fosse provata, non sarebbe una ragione assoluta di decisione: malgrado il desiderio d'introdurre nel commercio un diritto uniforme, bisogna riconoscere che ogni popolo ha i suoi usi che è buono di rispettare. — Ma questo fatto è ben verificato? Nella discussione che ha preparato il Codice, lo argomento contrario è stato presentato in favore della rivendicazione, e non è stato contraddetto. Ségur, relatore, diceva « che era conveniente di mettersi in armonia col diritto delle nazioni dell'Europa, e che presso tutte la rivendicazione era ammessa ». — Bégouen aggiungeva: « la sezione è stata più severa di tutte le nazioni commercianti dell'Europa presso le quali la rivendicazione si esercita sulle mercanzie trovate presso il fallito senza essere state maturate. » — Queste asserzioni non sono state contraddette. — Il diritto del venditore, come è limitato dal Codice, merita tanto più di rispetto, per quanto non può mai esercitarsi sulle mercanzie che hanno potuto motivare la fiducia dei creditori, e sulla fede delle quali gli han fatto delle anticipazioni. » (*Monit.* del 13 aprile 1837, pag. 894.)

Nella discussione, l'articolo è stato adottato senza reclamo. — V. art. 574 a 577 ant., e Fallimento, n. 837 e seg.

canzie sono stato venduto senza frode, sopra fatture e polizze di carico, o lettere di vetture firmate dallo spedizioniere (1).

Il rivendicante sarà tenuto a rimborsare alla massa gli acconti da lui ricevuti, come ogni anticipazione fatta per nolo o vetture, commessione, assicurazioni, o altre spese, ed a pagare le somme che fossero dovute per le stesse cause (2).

577. Potranno essere ritenute dal venditore le mercanzie, da lui vendute, che non saranno consegnate al fallito, o che non saranno state ancora spedite, sia a lui, sia ad un terzo per suo conto (3).

578. Nel caso previsto dai due articoli precedenti, e sotto l' autorizzazione del giudice commessario, i sindaci avranno la facoltà di esigere la consegna delle mercanzie, pagando al venditore il prezzo convenuto tra lui ed il fallito (4).

579. I sindaci potranno, con l'approvazione del giudice commessario, ammettere le dimande di rivendicazione: se vi è contestazione, il tribunale pronunzierà dopo avere inteso il giudice commessario (5).

CAPITOLO XI.

Dei mezzi di ricorso contro le sentenze rese in materia di fallimento.

580. La sentenza dichiarativa del fallimento, e quella che fisserà ad una data anteriore l'epoca della cessazione di pagamenti, saranno suscettive di opposizione, per parte del fallito, negli otto giorni, e dal lato di ogni altra parte interessata, durante un mese. Questi termini correranno a partire dai giorni in cui le formalità dell'affissione e dell'inserzione enunciate nell'articolo 442 saranno state adempite (6).

581. Nessuna dimanda dei creditori tendente a far fissare la data della cessazione dei pagamenti ad un'epoca diversa da quella che risulterebbe dalla sentenza dichiarativa di fallimento, o da una sentenza posteriore, sarà ammessibile dopo scorsi i termini per la verificazione e l'affermazione con giuramento dei

o gl'involti, ne' quali si trovavano al momento della vendita, non sono stati aperti, le corde o i marchi non sono stati nè tolti nè cambiati, e le mercanzie non hanno subita in natura e quantità, nè cambiamento, nè alterazione. (nuovo 575.)

581. *Potranno essere rivendicate, finchè* 575
resteranno in natura, in tutto o in parte, le mercanzie consegnate al fallito, a titolo di deposito, o per esser vendute per conto di colui che invia: in quest'ultimo caso pure, il prezzo delle dette mercanzie potrà essere rivendicato, se non è stato pagato o passato in conto corrente tra il fallito ed il compratore.

582. *In tutti i casi di rivendicazione, ec-* 576
cetto quelli di deposito e di consegna delle mercanzie, i sindaci dei creditori avranno la facoltà di ritenere le mercanzie rivendicate, pagando al reclamante il prezzo convenuto tra lui ed il fallito. (nuovo 578.)

583. *Le rimesse in effetti di commercio, o* 577
in ogni altro effetto non ancora scaduto, o scaduto, e non ancora pagato, e che si troveranno in natura nel portafogli del fallito all'epoca del suo fallimento, potranno essere rivendicati, se tali rimesse sono state fatte dal proprietario col semplice mandato di farne il rimborso e di guardarne il valore a sua disposizione, o se hanno ricevute da suo parte la destinazione speciale di servire al pagamento d'accettazioni, o di biglietti tratti al domicilio del fallito. (nuovo 574.)

584. *La rivendicazione avrà similmente* 578
luogo per le rimesse fatte senza accettazione nè disposizione, se sono entrate in un conto corrente col quale il proprietario non sarebbe che creditore; ma essa cesserà di aver luogo, se, all' epoca delle rimesse, egli fosse debitore di una somma qualunque.

585. *Nei casi in cui la legge permette la* 579
rivendicazione, i sindaci esamineranno le dimande; essi potranno ammetterle, salva l'approvazione del commessario: se vi è contestazione, il tribunale pronunzierà, dopo aver inteso il commessario. (nuovo 579.)

(1) In seguito a questo paragrafo, Boulay (du Var), nella veduta di prevenire ogni collusione tra il fallito ed il suo commessionato, aveva proposto una disposizione addizionale così concepita: « In questo caso, il commessionato dovrà somministrare la pruova scritta dell'autorizzazione ricevuta dal fallito, di operare la vendita delle mercanzie; a tale autorizzazione dovrà essere anteriore di dieci giorni almeno alla sospensione dei pagamenti del fallito. » Ma questa disposizione è stata allontanata come quella che poteva impedire le negoziazioni commerciali. (*Monit.* dei 6 aprile 1838, pag. 811.) — V. art. 578 ant., e Fallimento, *n.* 863 e seg.

(2) V. 579 ant., e Fallimento, n. 867.

(3) Questo articolo non parla che della rivendicazione delle mercanzie non ancora rilasciate; ma lo stesso principio sarebbe applicabile, secondo il diritto comune, alla vendita di un fondo di commercio il cui compratore non avesse ancora preso possesso. (*Monit.* dei 24 febbraro 1835, pag. 407.) — V. Fallimento, n. 870.

(4) V. art. 582 ant., ed ivi, n. 872.

(5) V. art. 585 ant., ed ivi, n. 840.

(6) V. art. 457 ant., ed ivi, n. 24 e seg.

crediti. Questi termini spirati, l'epoca della cessazione di pagamenti resterà irrevocabilmente determinata a riguardo de'creditori (1).

582. Il termine di appello, per ogni sentenza resa in materia di fallimento, sarà di quindici giorni solamente a contare dalla notificazione.

Questo termine sarà aumentato in ragione di un giorno per cinque miriametri per le parti che saranno domiciliate ad una distanza eccedente cinque miriametri dal luogo in cui siede il tribunale (2).

583. Non saranno suscettive nè di opposizione, nè d'appello, nè di ricorso in cassazione:

1° Le sentenze relative alla nomina o al rimpiazzo del giudice commessario, alla nomina o alla rivocazione dei sindaci;

2° Le sentenze che giudicano sulle dimande di salvocondotto e su quelle di soccorso pel fallito e la sua famiglia;

3° Le sentenze che autorizzano a vendere gli effetti o le mercanzie appartenenti al fallito;

4° Le sentenze che pronunziano sospensione al concordato, o ammessione provvisionale di creditori contestati;

5° Le sentenze con le quali il tribunale di commercio giudica sopra i ricorsi formati contro le ordinanze rese dal giudice commessario nei limiti delle sue attribuzioni (3).

TITOLO II.

DELLE BANCHEROTTE (4).

CAPITOLO PRIMO.

Della bancarotta semplice.

584. I casi di bancarotta semplice saranno

TITOLO IV.

Delle Banchcrotte.

CAPITOLO PRIMO.

Della bancarotta semplice.

586. *Sarà processato come bancarottiere* 580

(1) V. Fallimento, n. 29.
(2) V. Ivi, n. 959.
(3) V. Ivi, n. 958.

(4) I differenti caratteri o le condizioni della bancarotta semplice e della bancarotta fraudolenta, come quelli dei delitti che vi si riferiscono, i quali sono enumerati negli articoli che seguono, sono stati successivamente sviluppati da Réoouard, nel suo rapporto alla Camera dei Deputati nel 1835.

« La legge, ha detto egli, ha colpito del nome di bancarotta tutti i torti coi quali un commerciante si mette nella importanza di fare onore ai suoi impegni; la gravità dei suoi torti varia; essi vanno dall'imprudenza, dalla negligenza, dalla mala condotta sino al crimine. Il Codice di commercio è stato preveggente e saggio, allorchè ha creato la distinzione che separa la bancarotta semplice dalla bancarotta fraudolenta. — Il Codice di commercio ha separato in due categorie i casi di bancarotta semplice; la prima comprende quelli nei quali le procedure sono comandate dalla legge al ministero pubblico; la seconda, quelli nei quali le procedure sono facoltative. Il progetto di legge fa una distinzione analoga, ma più conforme ai principi del diritto penale; esso separa i casi in cui la bancarotta semplice deve esser dichiarata, da quelli in cui essa può esserlo.

« I fatti della prima classe sono compresi nell'articolo 586 che contiene quattro paragrafi.

« 1° Se le spese personali del fallito sono giudicate eccessive. Il Codice parlava delle spese di casa; il progetto di legge le ha passate sotto silenzio, apparentemente come comprese nell'espressione generale di spese personali. La commessione ha pensato che per evitare ogni equivoco, era buono di riprodurre queste parole. La redazione del Codice richiamava l'obbligazione d'iscrivere mese per mese tali spese sul libro giornale, ma non attaccava la qualificazione di bancarotta alla mancanza di adempimento di tale obbligazione; ciò che, in effetto, sarebbe stato troppo rigoroso. Ogni enunciazione superflua, o

puniti con le pene comminate dal Codice pe- *semplice, e potrà essere dichiarato tale; il*

puramente comminatoria, dovendo essere allontanata da una legge penale, il progetto del governo e quello della commessione han soppresso questa circostanza.

« 2° Se il fallito ha consumato forti somme in operazioni di puro azzardo. Potrebbe starsene a questa determinazione generale; e non enunciare alcuno di questi casi particolari che racchiude, come i giuochi funesti ed immorali della borsa, e l'aggiotaggio non meno riprensibile che giusto sulle mercanzie. Ma si è pensato con ragione che conviene alla morale pubblica che la legge sulle baucherotte imponga a tali operazioni una maggior colpabilità richiamandole con una menzione espressa. Quanto alle perdite al giuoco, che prevedeva il Codice, esse entrano nelle spese personali.

« 3° Gl'imprestiti, le ricendite a perdita, erano causa di bancarotta, secondo il Codice, allorchè risultava dall'ultimo inventario che l'attico era del 50 per 100 al di sotto del passivo; era lo stesso delle firme di credito o di circolazione, quando erano date per una somma tripla dell'attivo giusta l'ultimo inventario. Questi limiti fissati, queste necessità di riportarsene alle valutazioni dell'ultimo inventario, senza previsione di ciò che avverrebbe se gl'incentari non avessero avuto luogo, sono stati rimpiazzati nel progetto da disposizioni generali. Vi sarà bancarotta semplice, quando sarà nella intenzione di ritardare il fallimento che si sarà ricorso a questi mezzi ruinosi di procurarsi capitali.

« 4° Gli effetti di compiacenza, che i commercianti oberati si permettono con la facilità più deplorevole, erano implicitamente compresi nei casi di bancarotta indicati dal Codice. Il progetto li ha meglio spiegati e più chiaramente definiti.

« L'articolo 587 si occupa dei casi facoltativi di bancarotta semplice.

L'inesecuzione del concordato è nel rango degli scandali di cui il commercio ha maggior diritto di lagnarsi. La legge deve precedere tal caso, sul quale il Codice si taceva interamente; ma essa deve ammettere i motivi di scusa che circostanze di forza maggiore possono qualche volta apportarvi.

« L'inesecuzione delle obbligazioni imposte dagli articoli 69 e 70, Cod. comm., allo sposo separato di beni o maritato sotto il regime dotale, che abbracciasse la professione di commerciante posteriormente al suo matrimonio, produceva, secondo questi articoli, la bancarotta fraudolenta. Questa pena era eccessiva. Il progetto ha avuto ragione di limitarsi a porre tal caso fra quelli di bancarotta semplice scusabile. L'eccesso nelle pene conduce all'impunità. Le stesse considerazioni sono applicabili all'assenza dopo salvocondotto, ed alla mancanza de' libri; senza dubbio un commerciante cade in una colpa grave allorchè non tiene libri; ma l'esperienza di tutti i giorni ci mostra che il commercio è sovente esercitato da persone illetterate, e che vi è troppo rigore a punire questa negligenza o questa mancanza come un crimine, allorchè non vi si mischia alcuna intenzione di frode. Il Codice di commercio aveva mancato d'altronde di preveggenza allorchè, per tutti questi casi, non lasciava a scegliere che una dichiarazione di bancarotta fraudolenta, o un'assoluzione.

« Si è deplorato universalmente l'inesecuzione abituale delle disposizioni sulle bancherotte. — La causa era soprattutto nelle spese che queste procedure cagionavano contro le masse dei creditori, che ne erano tenuti, sia come parti civili, sia come rappresentante il fallito. Mettere queste spese a carico del tesoro, in tutti i casi, allorchè vi è istanza del ministero pubblico, e, in caso di assoluzione, allorchè vi è istanza dei sindaci, è una misura necessaria per assicurare l'esecuzione della legge e far cessare l'impunità. Sono dei sacrifizi che possono dimandarsi al tesoro pubblico, perchè sono gl'interessi generali del commercio e della giustizia sociale che li reclamano. La vostra commessione ha pensato che doveva esser fatta riserva espressa del ricorso personale contra il fallito, pel caso in cui, dopo l'ottenimento e la esecuzione d'un concordato, ritornasse a migliorar fortuna. L'articolo 590 del progetto, il quale, in caso di condanna, metterebbe a carico del tesoro pubblico le spese di procedure intentate individualmente da un creditore è stato soppresso dalla vostra commessione nel timore di incoraggiare gli odi e le vessazioni individuali. Non è più a temere, allorchè la massa non avrà più, in caso di condanna a sopportar le spese, che il ministero pubblico ed i sindaci guardino il silenzio, se le presunzioni di colpabilità son gravi.

« Il Codice enumerava in dettaglio i casi di bancarotta fraudolenta. Il progetto ha preferito con ragione comprendere in una definizione generale tutti i casi di dissimulazione di frode sia sull'attivo, sia sul passivo. La commessione ha aggiunto il caso di sottrazione de' libri.

« Il Codice di commercio dichiarava bancarottiere fraudolento il fallito che rivolgeva a suo profitto gli oggetti o i valori che gli erano affidati a titolo di mandato o di deposito. Questo delitto verso creditori particolari non è una frode fatta alla massa; è un delitto privato che l'articolo 408 del Codice penale ha preveduto e punito. Esso entrerà nel caso generale di bancarotta fraudolenta, allorchè produrrà dissimulazione dell'attivo e del passivo. Perchè, se si ammettesse, non attaccare le stesse conseguenze al crimine di furto, di falso ed a ogni altro? Che deve accadere, se sono intervenute condanne a tal riguardo anteriormente alla dichiarazione di fallimento e sono state eseguite, o se i fatti che han prodotto il fallimento sono stati creati da cause straniere a tali crimini o delitti? La vostra commessione ha pensato, col progetto del governo, che queste circostanze, per quanto possano essere aggravanti, appartengono ad un altro ordine di fatti e non al fallimento o alla bancarotta, e che debbano esser rette dalle disposizioni del diritto comune.

« La bancarotta fraudolenta è un crimine che non può essere perseguitata che con azione pubblica. Anche allorchè i sindaci si fossero costituiti parti civili, le spese saranno, in tutti i casi, a carico del tesoro. Se dei creditori si sono costituiti parti civili in loro nome personale, le spese non rimarranno a loro carico che se le procedure sono state riconosciute mal fondate e seguite da assoluzione.

« Il Codice di commercio aveva male a proposito mischiato con le disposizioni relative alla bancarotta, *i crimini ed i delitti commessi nei fallimenti da altri che dai falliti*. Il progetto del governo ha consacrato a questa materia un capitale speciale.

« Le disposizioni relative alle frodi commesse

nale, e giudicati dai tribunali di polizia correzionale, sulla istanza dei sindaci, di ogni creditore, o del ministero pubblico (1).

585. Sarà dichiarato (2) bancarottiere semplice ogni commerciante fallito che si troverà in uno dei casi seguenti:

1° Se le spese sue personali, o le spese della sua casa son giudicate eccessive;

2° Se ha consumato forti somme, sia in operazioni di puro azzardo, sia in operazioni fittizie di borsa o sopra mercanzie (3);

3° Se, nella intenzione di ritardare il suo fallimento, egli ha fatto delle compre per rivendere al di sotto del corso; se, nella stessa intenzione, si è dato ad imprestiti, circola-

commerciante fallito, che si troverà in uno o più dei casi seguenti, cioè:

1° Se le spese della sua casa, che è obbligato d' iscrivere mese per mese sopra il suo libro giornale, son giudicate eccessive;

2° Se è riconosciuto che ha consumato forti somme al giuoco, o in operazioni di puro azzardo:

3° Se risulta dal suo ultimo inventario che il suo attivo essendo del cinquanta per cento al di sotto del suo passivo ha fatto degli imprestiti considerevoli, e se ha rivenduto mercanzie a perdita o al di sotto del corso;

4° Se ha dato firme di credito o di circolazione per una somma tripla del suo attivo,

nell' interesse del fallito, ed ai fatti di complicità, si spiegano da loro medesime.

« L'articolo 596 colma una lacuna lasciata dal Codice di commercio. Esso punisce correzionalmente il sindaco che si sarà reso colpevole di malversazione nella sua gestione. La pena è di due mesi a due anni, e di un' ammenda che non può essere al di sotto di 25 franchi.

« L'articolo 597 è di un'alta importanza, ed attacca un abuso che basterebbe da sè solo per paralizzare la migliore legislazione su' fallimenti. Questo abuso è quello dei vantaggi particolari fatti a certi creditori in pregiudizio della massa. Esso è tanto più pericoloso, per quanto delle coscienze mediocremente oneste si addormentano assai facilmente sopra i sofismi che invocano in favore di tal delitto. Si perde in un fallimento un credito legittimissimo; esso si perde pel fatto del fallito; facilmente uno si persuade che ogni mezzo di coazione, e soprattutto di coazione morale esercitato contro il fallito, è legittimo per ottener pagamento. Invece di subire con rassegnazione le stesse condizioni di perdita degli altri creditori, vuolsi nel naufragio comune tirare a sè qualche avanzo di più: ciò che avviene per questo è che dopo passato il concordato, una moltitudine di convenzioni particolari assorbono le risorse che sembravano esclusivamente destinate a far fronte alle obbligazioni che tal concordato aveva stabilite; i creditori umani e ragionevoli che hanno lealmente eseguita la legge, e che hanno regolato i loro sacrifizi sulle perdite del debitore si trovano frustrati di ogni pagamento; trattati fatti sotto mano fanno passare quel che resta dello attivo agli uomini duri od egoisti, che si son ben guardati di impedire il concordato per strappare al fallito vantaggi particolari, come prezzo del suo riscatto subito che sarà rimesso alla testa dei suoi affari.

« Per quanto cieche siano le illusioni dell' interesse personale ferito, tutti intanto, con una riflessione un poco attenta, riconosceranno che vi è indelicatezza e delitto a contribuire col loro voto all'adozione di deliberazioni nelle quali non si ha diritto di prender parte che per esser legato da esse, e nelle quali non di meno si è presa clandestinamente la precauzione di sottrarvisi.

« L'articolo 597, scrivendo, per la prima volta, nella legge, la definizione di questo delitto, che sino al presente, la sola morale ha riprovata, introduce dunque una innovazione tanto giusta quanto utile.

« Questo delitto sarà punito correzionalmente con una ammenda che non potrà eccedere 2000 franchi, e con un imprigionamento di cui il minimo non è fissato e di cui il massimo sarà di due anni per i sindaci, e di un anno per gli altri creditori.

« Le convenzioni nate da questo delitto debbono esser dichiarate nulle. Esse non possono conservare effetto rispetto a chicchessia. Il fallito stesso, benchè abbia partecipato al delitto che le ha create, deve poterne dimandare la nullità, senza essere esposto ad una pena. Il miglior mezzo di far cessare il flagello dei vantaggi particolari non è di torre loro ogni garantia, e di non lasciare per coloi che li ha esatti alcuna precauzione possibile di sicurtà? Bisogna interessare il fallito per far cadere simili atti, ai quali non può aver consentito liberamente. Ogni creditore che si sarà reso parte principale o interventrice otterrà danni ed interessi che il tribunale valuterà; perchè se un creditore promuove a suo rischio un annullamento che deve vantaggiare tutti, è giusto di attribuirgli un compenso particolare.

« Le somme o i valori ricevuti in virtù delle convenzioni annullate saranno conferiti dal creditore a chi di dritto, al fallito, se, avendo ottenuto un concordato, ha fatto tal sacrifizio sullo attivo della massa, o con l' aiuto di risorse particolari, e tal somma allora servirà ad adempiere le obbligazioni del concordato; all' opposto, se i vantaggi particolari provvengano dal fallito; ai parenti o agli amici che avranno somministrato il denaro, se trattasi di somme date per prezzo di un voto nelle deliberazioni del fallito. » (*Monit.* del 31 gennaro 1835, pag. 222.)

(1) V. art. 589 ant., e Fallimento, n. 999.

(2) La commessione della camera dei Pari, conformemente all' antico articolo 586, Codice comm., aveva proposto di sostituire alle parole *sarà dichiarato*, le parole *sarà processato* come bancarottiere semplice, e *potrà* esser dichiarato tale, ecc....; ma questa redazione è stata rigettata perchè lasciava ai giudici una troppo grande latitudine di valutazione. (*Monit.* degli 11 maggio 1837, pag. 1143.)

(3) Salverte aveva proposto di trasportare la fine di questo paragrafo all'articolo 591, relativo alla bancarotta fraudolenta; ma questa proposizione è stata rigettata, per la ragione che una troppo grande severità su questo punto potrebbe condurre all'impunità. (*Monit.* del 6 aprile 1838, pag. 812.

zione di effetti, o altri mezzi ruinosi di procurarsi capitali (1);

4° Se, dopo sospensione dei suoi pagamenti, egli ha pagato un creditore in pregiudizio della massa (2).

586. Potrà essere dichiarato bancarottiere semplice ogni commerciante fallito che si troverà in uno dei casi seguenti:

1° Se ha contratto, per conto altrui, senza ricevere valori in cambio, degl'impegni giudicati troppo considerevoli avuto riguardo alla sua situazione allorchè li ha contratti (3);

2° Se è di nuovo dichiarato in fallimento senza aver soddisfatto agli obblighi di un precedente concordato;

3° Se, essendo maritato sotto il regime dotale, o separato di beni, non si è conformato agli articoli 69 e 70;

4° Se, nei tre giorni dalla cessazione dei suoi pagamenti, non ha fatto alla cancelleria la dichiarazione esatta dagli articoli 438 e 439, o se questa dichiarazione non contiene i nomi di tutti i soci solidali;

5° Se, senza legittimo impedimento, non si è presentato in persona ai sindaci nei casi e nei termini fissati, o se, dopo avere ottenuto un salvocondotto, non si è presentato in giudizio;

6° Se non ha tenuto libri e fatto esattamente inventario; se i suoi libri o l'inventario sono incompleti o irregolarmente tenuti, o se non offrono la sua vera situazione attiva o passiva, senza intanto che vi sia frode (4).

587. Le spese di procedura di bancarotta semplice intentata dal ministero pubblico non potranno, in alcun caso, esser messe a carico della massa.

In caso di concordato, il ricorso del tesoro pubblico contro il fallito per le sue spese non potrà essere esercitato, che dopo spirato i termini accordati da questo trattato (5).

588. Le spese di procedura intentata dai sindaci, in nome dei creditori, saranno sopportate, se vi è assoluzione, dalla massa, e se vi è condanna, dal tesoro pubblico, salvo il suo ricorso contro il fallito, conformemente all'articolo precedente (6).

589. I sindaci non potranno intentare procedura di bancarotta semplice, nè costituirsi parte civile in nome della massa, che dopo esserci stati autorizzati da una deliberazione

secondo il suo ultimo inventario. (nuovo 555.)

587. *Potrà essere perseguitato come bancarottiere semplice, ed esser dichiarato tale,* 581

Il fallito che non avrà fatto, alla cancelleria, la dichiarazione prescritta dall'art. 440;

Quello che, essendosi assentato, non si sarà presentato in persona agli agenti ed ai sindaci nei termini fissati, e senza legittimo impedimento;

Quello che presenterà libri irregolarmente tenuti, senza intanto che le irregolarità indichino frode, o che non li presenterà tutti;

Quello che, avendo una società, non si sarà conformato all'articolo 440. (nuovo 586.)

588. *I casi di bancarotta semplice saranno* 582
giudicati dai tribunali di polizia correzionale, sulla dimanda dei sindaci o su quella di ogni creditore del fallito, o sulla istanza di uffizio che sarà fatta dal ministero pubblico. (nuovo 584.)

589. *Le spese di procedura di bancarotta* 583
semplice saranno sopportate dalla massa, nel caso in cui la dimanda sarà stata introdotta dai sindaci del fallimento. (nuovo, 587, 588.)

590. *Nel caso in cui la procedura sarà* 584
stata intentata da un creditore, egli sopporterà le spese, se il prevenuto è assoluto; le dette spese saranno sopportate dalla massa se è condannato. (nuovo 590.)

591. *I procuratori del re son tenuti ad in-* 585
terporre appello da tutte le sentenze dei tribunali di polizia correzionale, allorchè, nel corso della istruzione, avranno riconosciuto che la prevenzione di bancarotta semplice è di natura da esser convertita in prevenzione di bancarotta fraudolenta.

592. *Il tribunale di polizia correzionale,* 586
dichiarando che vi è bancarotta semplice, dovrà, secondo l'esigenza dei casi, pronunziare l'imprigionamento per un mese almeno, e due anni al più.

Le sentenze saranno inoltre affisse ed inserite in un giornale, conformemente all'articolo 683 del Codice di procedura civile.

(1) Girod de l'Ain aveva proposto la traslazione di questo § 3, nell'articolo seguente; ma questa proposizione è stata rigettata sul motivo che il fatto di cui trattasi ha una gravità che non permette di lasciare la sua valutazione al potere discrezionale dei giudici. (*Monit.* degli 11 maggio 1837, pag. 1144.)

(2) V. Fallimento, n. 994 e seg.

(3) Questo paragrafo si trovava originariamente nell'articolo 585, ma sul reclamo di Girod (de l'Ain) è stato trasportato nell'articolo 586, pel motivo che il fatto di cui trattasi può esser circondato da circostanze di buona fede di cui importa lasciar la valutazione ai tribunali. (*Monit.* degli 11 maggio 1837, pag. 1144.)

(4) V. Fallimento, n. 995 e seg.

(5) V. Ivi, n. 1001 e seg.

(6) V. Ivi, n. 1002 e seg.

presa alla maggioranza individuale dei creditori presenti (1).

590. Le spese di procedura intentata da un creditore saranno sopportate, se vi è condanna, dal tesoro pubblico; se vi è assoluzione, dal creditore istante (2).

CAPITOLO II.

Della bancarotta fraudolenta.

591. Sarà dichiarato bancarottiere fraudolente, e punito con le pene comminate dal Codice penale, ogni commerciante fallito che avrà sottratto i suoi libri, nascosto o dissimulato una parte del suo attivo, o che, sia nelle sue scritture, sia con atti pubblici o impegni sotto firma privata, sia col suo bilancio, si sarà fraudolentemente riconosciuto debitore di somme che non doveva (3).

592. Le spese di procedura di bancarotta fraudolenta non potranno, in alcun caso, esser messe a carico della massa.

Se uno o più creditori si son resi parti civili in loro nome personale, le spese, in caso di assoluzione, resteranno a loro carico (4).

CAPITOLO III.

Dei crimini e dei delitti commessi nei fallimenti da altri diversi dal fallito.

593. Saranno condannati alle pene della bancarotta fraudolenta:

1° Gl' individui convinti di avere, nell' interesse del fallito, sottratto, nascosto o simulato tutti o parte dei suoi beni, mobili o immobili; il tutto senza pregiudizio degli altri casi previsti dall'articolo 60 del Codice penale;

2° Gl'individui convinti di avere fraudolentemente presentato nel fallimento ed affermato con giuramento, sia in loro nome, sia per interposizione di persone, crediti supposti;

3° Gl'individui che, facendo il commercio sotto il nome altrui o sotto un nome supposto, si saranno resi colpevoli di fatti previsti dall'articolo 591 (5).

594. Il coniuge, i discendenti o gli ascendenti del fallito, o i suoi affini negli stessi gradi, che avessero involato, divertito o nascosto effetti appartenenti al fallimento, senza aver agito di complicità col fallito, saranno puniti con le pene del furto (6).

CAPITOLO II.

Della bancarotta fraudolenta.

593. *Sarà dichiarato bancarottiere fraudolente ogni commerciante fallito che si troverà in uno o più dei casi seguenti; cioè:* 587

1° Se ha supposto spese o perdite, o non giustifica lo impiego di tutti i suoi introiti;

2° Se ha sviato qualche somma di danaro, qualche debito attivo, alcune mercanzie, derrate o effetti mobili;

3° Se ha fatto delle vendite, negoziazioni o donazioni supposte;

4° Se ha supposto debiti passivi e collusori tra lui e creditori fittizi, facendo scritture simulate, o costituendosi debitore, senza causa nè valore, con atti pubblici o impegni sotto firma privata;

5° Se, essendo stato incaricato di un mandato speciale, o costituito depositario di danaro, di effetti di commercio, di derrate o mercanzie, ha, in pregiudizio del mandato o del deposito, applicato a suo profitto i capitali o il valore degli oggetti sopra i quali versava, sia il mandato, sia il deposito;

6° Se ha comprato immobili o effetti mobili col favore di un prestanome;

7° Se ha nascosto i suoi libri. (nuovo 591.)

594. *Potrà essere perseguitato come bancarottiere fraudolento, ed esser dichiarato tale,* 588

Il fallito che non ha tenuto libri, o i cui libri non presenteranno la sua vera situazione attiva e passiva;

Quello che, avendo ottenuto un salvocondotto, non si sarà presentato in giudizio.

595. *I casi di bancarotta fraudolenta saranno promossi di ufizio innanzi le corti d'assisie dai procuratori del re e loro sostituiti, sulla notorietà pubblica, o sulla denuncia, sia dei sindaci, sia di un creditore.* 589

596. *Allorchè il prevenuto sarà stato giudicato e dichiarato colpevole dei delitti enunciati negli articoli precedenti, sarà punito con le pene comminate dal Codice penale per la bancarotta fraudolenta. (nuovo 591.)* 590

(1) V. Fallimento, n. 1000.
(2) V. Ivi, n. 1003 e 1004.
(3) V. art. 593 ant., e Fallimento, n. 1015 e s.
(4) V. Ivi, n. 1021 e 1022.
(5) V. art. 597 ant., ed Ivi, n. 1056 e seg.
(6) Questa disposizione è, sino ad un certo punto contraria al principio scritto nell' articolo 380, Cod. pen., che porta che, le sottrazioni commesse tra marito e moglie ed altri prossimi parenti, non danno luogo che a riparazioni civili. Ma esso si giustifica con questa considerazione, che qui, la sottrazione ha avuto luogo non in pregiudizio dello sposo o del parente, ma in pregiudizio della massa. — V. Fallimento, n. 1057 e seg.

595. Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la Corte o il Tribunale aditi giudicheranno, anche quando vi fosse assoluzione, 1° d'ufizio sulla reintegrazione alla massa dei creditori di tutti i beni, i diritti o le azioni fraudolentemente sottratti; 2° sopra i danni e gl' interessi che fossero dimandati, e che la sentenza o la decisione stabilirà (1).

596. Ogni sindaco che si sarà reso colpevole di malversazione nella sua gestione sarà punito correzionalmente con le pene comminate dall'articolo 406 del Codice penale (2).

597. Il creditore che avrà stipulato, sia col fallito, sia con ogni altra persona, dei vantaggi particolari a causa del suo voto nelle deliberazioni del fallimento, o che avrà fatto un trattato particolare dal quale risulti in suo favore un vantaggio a carico dell' attivo del fallimento, sarà punito correzionalmente con un imprigionamento che non potrà eccedere un anno, e con un' ammenda che non potrà essere al di sopra di 2,000 franchi (3).

L'imprigionamento potrà esser portato a due anni se il creditore è sindaco del fallimento (4).

598. Le condizioni saranno, inoltre, dichiarate nulle a riguardo di ogni persona, ed anche a riguardo del fallito.

Il creditore sarà tenuto a conferire a chi di diritto le somme o i valori che avrà ricevuti in virtù delle convenzioni annullate (5).

599. Nel caso in cui l' annullamento delle convenzioni fosse promosso per la via civile, l'azione sarà portata innanzi ai tribunali di commercio (6).

600. Tutte le decisioni e le sentenze di condanna rese, tanto in virtù del presente capitolo che dei due capitoli precedenti, saranno affisse e pubblicate secondo le forme stabilite dall' articolo 42 del Codice di commercio; a spese dei condannati (7).

597. *Saranno dichiarati complici dei bancarottieri fraudolenti e saranno condannati alle stesse pene dell'accusato, gl'individui che saranno convinti di essersi intesi col bancarottiere per nascondere o sottrarre tutti o parte dei suoi beni mobili o immobili; di avere acquistati su lui de' crediti falsi; e che, alla verificazione ed affermazione con giuramento dei loro crediti, avranno perseverato a farli valere come sicuri e veri. (nuovo 593.)* 591

598. *La stessa sentenza che avrà pronunziato le pene contra i complici di bancherotte fraudolenti, li condannerà.* 592

1° A reintegrare alla massa dei creditori i beni, i diritti e le azioni fraudolentemente sottratti;

2° A pagare, verso la detta massa, danni ed interessi eguali alla somma di cui hanno tentato di frodarla. (nuovo 595.)

599. *Le decisioni delle corti d'assisie contra i bancarottieri e i loro complici saranno affisse, e dippiù inserite in un giornale, conformemente all'articolo 683 del Codice di procedura civile. (nuovo 600.)* 593

(1) V. art. 598 ant., e Fallimento, n. 1061 e 1062.

(2) V. Ivi, n. 1063 e 1064.

(3) Queste parole: « O che avrà fatto un trattato particolare dal quale risulti in suo favore un vantaggio a carico dell' attivo del fallito, » avevano gettato qualche dubbio nello spirito di parecchi membri della Camera dei Deputati. Si dimandava se la penalità pronunziata da tale articolo non potrebbe mai esser applicata che quando il vantaggio particolare si trovasse a carico dello attivo del fallimento. — Ecco le spiegazioni di risposta a questi dubbi, date dal guardasigilli: — « Era un bisogno generalmente sentito di far scomparire gli abusi che si commettavano tra il fallito ed alcuni creditori. Questi abusi si commettavano sotto parecchie forme. Qualche volta era un trattato con creditori che non erano amministratori, e che facevano di un trattato particolare la condizione del loro voto. Con tal mezzo, l'attivo del fallimento era dilapidato in vantaggio di alcuni de'creditori, e dippiù si arrivava ad una maggioranza menzogniera. È la prima parte dell'articolo. In seguito, si prevede il caso di un trattato il quale, senza essere la condizione della firma del concordato, è dilapidatore della massa, è la seconda parte; e se il trattato è stato fatto col sindaco che deve essere il protettore di tutti, la pena è più forte. Ecco lo spirito dell'articolo. » (*Monit.* 6 aprile 1838, pag. 813.)

(4) V. Fallimento, n. 1065 a seg.

(5) V. Ivi, n. 1067.

(6) V. Ivi, n. 1068.

(7) V. art. 599 ant., ed ivi, n. 1021 e 1069.

CAPITOLO IV.

Dell' amministrazione dei beni in caso di bancarotta.

601. In tutti i casi di procedura e di condanna per bancarotta semplice o fraudolenta, le azioni civili diverse da quelle di cui è parlato nell' articolo 595 resteranno separate, e tutte le disposizioni relative ai beni, prescritte pel fallimento, saranno eseguite senza che possono essere attribuite nè avocate ai tribunali di polizia correzionale, nè alle Corti d' assisie.

602. Saranno non di meno tenuti i sindaci del fallimento a rimettere al ministero pubblico i documenti, i titoli, le carte e le dilucidazioni che saranno loro dimandati (1).

603. I documenti, i titoli e le carte rilasciati dai sindaci saranno, durante il corso della istruzione, tenuti in istato di comunicazione per organo della cancelleria; questa comunicazione avrà luogo sulla richiesta dei sindaci, che potranno prendervi degli estratti privati, o richiederne autentici, che saranno loro spediti dal cancelliere.

I documenti, i titoli e le carte di cui il deposito giudiziario non fosse stato ordinato saranno, dopo la decisione o la sentenza, rimessi ai sindaci, che ne daranno discarico (2).

TITOLO III.

DELLA RIABILITAZIONE.

604. Il fallito che avrà integralmente pagato, in principale, interessi e spese, tutte le somme da lui dovute, potrà ottenere la sua riabilitazione (3).

Egli non potrà ottenerla, se è il socio di una casa di commercio caduta in fallimento, che dopo aver giustificato che tutti i debiti della società sono stati integralmente pagati in principale, interessi e spese, anche quando gli fosse stato consentito un concordato particolare (4).

605. Ogni dimanda di riabilitazione sarà diretta alla Corte reale nella giurisdizione della quale il fallito sarà domiciliato. L' attore dovrà aggiungere alla sua richiesta le quietanze e gli altri documenti giustificativi (5).

606. Il procuratore generale presso la Corte reale, sulla comunicazione che gli sarà stata fatta della richiesta, ne dirigerà spedizioni certificate da lui al procuratore del re ed al presidente del tribunale di commercio del do-

CAPITOLO III.

Dell' amministrazione dei beni in caso di bancarotta.

600. *In tutti i casi di procedure e di condanne di bancarotta semplice o di bancarotta fraudolenta, le azioni civili, diverse da quelle di cui è parlato nell' articolo 598, resteranno separate; e tutte le disposizioni relative ai beni, prescritte pel fallimento, saranno eseguite senza che possano essere tradotte, attribuite, nè richiamate innanzi ai tribunali di polizia correzionale nè innanzi alle corti d' assisie. (nuovo 601.)* 594

601. *Saranno nondimeno tenuti i sindaci del fallimento a rimettere ai procuratori del re ed ai loro sostituiti, tutti i documenti, i titoli, le carte e le dilucidazioni che saranno loro dimandate. (nuovo 602.)* 595

602. *I documenti, i titoli e le carte rilasciati dai sindaci saranno, durante il corso della istruzione, tenuti in istato di comunicazione per organo della cancelleria; questa comunicazione avrà luogo sulla richiesta dei sindaci, che potranno prendervi degli estratti privati, o richiederne officiali che saranno loro spediti dal cancelliere. (nuovo 603.)* 596

603. *I detti documenti, titoli e carte, saranno, dopo la sentenza, rimessi ai sindaci, che ne daranno discarico; salvi nondimeno i documenti di cui la sentenza ordinerà il deposito giudiziario. (nuovo 603.)* 597

TITOLO V.

Della Riabilitazione.

604. *Ogni dimanda di riabilitazione, per parte del fallito, sarà diretta alla Corte reale, nella giurisdizione della quale sarà domiciliato. (nuovo 605.)* 598

605. *L' attore sarà tenuto ad aggiungere alla sua petizione le quitanze e gli altri documenti giustificativi che ha pagato integralmente tutte le somme da lui dovute in principale, interessi, e spese. (nuovo 605.)* 599

606. *Il procuratore generale presso la Corte reale, sulla comunicazione che gli sarà stata fatta della richiesta, ne dirigerà spedizioni certificate da lui, al procuratore del re presso il tribunale di circondario, ed al presidente del tribunale di commercio del domicilio del richiedente, e, se ha cambiato domicilio dopo il fallimento, al tribunale di commercio nel circondario del quale ha avuto luogo, incaricandoli di raccogliere tutte le notizie che saranno a loro portata, sulla verità dei fatti che saranno stati esposti. (nuovo 606.)* 600

(1) V. art. 600 e 601 ant., e Fallimento, n. 1088.

(2) V. art. 602 e 603 ant., ed ivi, n. 1089 e 1090.

(3) V. art. 605 ant., ed ivi, n. 1091 e 1092.

(4) V. Ivi, n. 1093.

(5) V. art. 505 ant., ed ivi, n. 1094.

micilio dell'attore, e se costui ha cambiato domicilio dopo il fallimento, al procuratore del re ed al presidente del tribunale di commercio del circondario in cui ha avuto luogo, incaricandoli di raccogliere tutte le dilucidazioni che potranno procurarsi sulla verità dei fatti esposti (1).

607. A tale effetto, a diligenza tanto del procuratore del re che del presidente del tribunale di commercio, copia della detta richiesta resterà affissa per un termine di due mesi, tanto nelle sale di udienza di ogni tribunale che alla borsa ed alla casa comunale, e sarà inserita per estratto nei fogli pubblici (2).

608. Ogni creditore che non sarà stato pagato integralmente del suo credito in principale, interessi e spese, ed ogni altra parte interessata, potrà, per la durata dell'affissione, formare opposizione alla riabilitazione con semplice atto alla cancelleria, appoggiato dai documenti giustificativi. Il creditore opponente non potrà mai esser parte nella procedura di riabilitazione (3).

609. Dopo l'elasso di due mesi, il procuratore del re ed il presidente del tribunale di commercio trasmetteranno, ciascuno separatamente, al procuratore generale, presso la Corte reale, le notizie che avranno raccolte e le opposizioni che avranno potuto esser formate. Essi vi aggiungeranno il loro avviso sulla dimanda (4).

610. Il procuratore generale presso la Corte reale farà rendere decisione portante ammessione o rigetto della dimanda di riabilitazione. Se la dimanda è rigettata, non potrà esser riprodotta che dopo un anno d'intervallo (5).

611. La decisione portante riabilitazione sarà trasmessa ai procuratori del re ed ai presidenti dei tribunali ai quali la dimanda sarà stata diretta. Questi tribunali ne faranno fare la lettura pubblica e la trascrizione su' loro registri (6).

612. Non saranno ammessi alla riabilitazione i bancarottieri fraudolenti, le persone condannate per furto, scroccheria o abuso di confidenza, i stellionatari, ed i tutori, gli amministratori o gli altri contabili che non avranno reso e saldato i loro conti.

Potrà essere ammesso alla riabilitazione il bancarottiere semplice, che avrà subito la pena alla quale sarà stato condannato (7).

613. Nessun commerciante fallito potrà presentarsi alla borsa, ammenochè non abbia ottenuto la sua riabilitazione.

614. Il fallito potrà essere riabilitato dopo la sua morte (8).

607. *A tale effetto, a diligenza tanto del* **601**
procuratore del re che del presidente del tribunale di commercio, copia della detta petizione resterà affissa, per un termine di due mesi, tanto nelle sale di udienza di ogni tribunale, che alla borsa ed alla casa comunale, e sarà inserita per estratto nei fogli pubblici. (nuovo 607.)

608. *Ogni creditore che non sarà stato pa-* **602**
gato integralmente del suo credito in principale, interessi e spese, ed ogni altra parte interessata, potranno, per la durata dell'affissione, formare opposizione alla riabilitazione, con semplice atto alla cancelleria, appoggiato da documenti giustificativi, se vi è luogo. Il creditore oppenente non potrà mai esser parte nella procedura tenuta per la riabilitazione, senza pregiudizio tuttavia degli altri suoi diritti. (nuovo 608.)

609. *Dopo passati i due mesi, il procura-* **603**
tore del re ed il presidente del tribunale di commercio trasmetteranno, ciascuno separatamente, al procuratore generale presso la Corte reale, le notizie che avranno raccolte, le opposizioni che avranno potuto esser formate, e le conoscenze particolari che essi avessero sulla condotta del fallito; eglino vi aggiungeranno il loro avviso sulla sua domanda. (nuovo 609.)

610. *Il procuratore generale presso la Cor-* **604**
te reale farà rendere, sul tutto, decisione portante ammessione o rigetto della dimanda di riabilitazione; se la dimanda è rigettata, non potrà più esser riprodotta. (nuovo 610.)

611. *La decisione portante riabilitazione* **605**
sarà diretta tanto al procuratore del re che al presidente dei tribunali ai quali la dimanda sarà stata diretta. Questi tribunali ne faranno fare la lettura pubblica e la trascrizione su' loro registri. (nuovo 611.)

612. *Non saranno ammessi alla riabilita-* **606**
zione, gli stellionatari, i bancarottieri fraudolenti, le persone condannate per fatto di furto o di scroccheria, nè le persone contabili, come i tutori, gli amministratori o i depositari, che non avranno reso e appurato i loro conti. (nuovo 612.)

613. *Potrà essere ammesso alla riabilita-* **607**
zione il bancarottiere semplice che avrà eseguito la sentenza per cui sarà stato condannato. (nuovo 612.)

614. *Nessun commerciante fallito potrà* **608**
presentarsi alla borsa, ammenochè non abbia ottenuto la sua riabilitazione. (nuovo 613.)

(1) V. art. 606 ant., e Fallimento, n. 1095.
(2) V. art. 607 ant., ed ivi, n. 1096.
(3) V. art. 608 ant., ed ivi, n. 1097.
(4) V. art. 609 ant., ed ivi, n. 1098.
(5) V. art. 610 ant., ed ivi, n. 1099.
(6) V. art. 611 ant., ed ivi, n. 1100.
(7) V. art. 612 e 613 ant., e Fallimento, num. 1101 e 1102.
(8) V. Ivi, n. 1103.

LIBRO IV.

DELLA GIURISDIZIONE COMMERCIALE.

(Legge decretata li 14 settembre 1807, promulgata li 24.)

TITOLO PRIMO.

DELL' ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO.

615. Un regolamento di amministrazione pubblica determinerà il numero dei tribunali di commercio, e le città che saranno suscettive di riceverne per l'estensione del loro commercio e della loro industria (1).

616. Il circondario di ogni tribunale di commercio sarà lo stesso di quello del tribunale civile nella giurisdizione del quale sarà posto; e se si trovano più tribunali di commercio nella giurisdizione di un sol tribunale civile, saranno loro assegnati dei circondari particolari (2).

617. « Ogni tribunale di commercio sarà composto di un presidente, di giudici e di supplenti. Il numero dei giudici non potrà essere al di sotto di due, nè al di sopra di quattordici, non compreso il presidente. Il numero dei supplenti sarà proporzionato ai bisogni del servizio. Un regolamento di amministrazione pubblica fisserà, per ogni tribunale, il numero dei giudici e quello dei supplenti (3). » (L. 3 marzo 1840, art. 5.)

618. I membri dei tribunali di commercio saranno eletti in una assemblea composta di commercianti notabili, e principalmente dei capi delle case più antiche, e più ragguardevoli per probità, spirito d'ordine e di economia (4).

619. La lista dei notabili sarà distesa, su tutti i commercianti del circondario, dal prefetto, ed approvata dal ministro dell'interno: il loro numero non può essere al di sotto di venticinque nelle città in cui la popolazione non eccede quindicimila anime; nelle altre città, esso deve essere aumentato in ragione di un elettore per mille anime di popolazione (5).

620. Ogni commerciante potrà essere nominato giudice o supplente, se ha l'età di anni trenta, se esercita il commercio con onore e distinzione da cinque anni. Il presidente dovrà avere l'età di quaranta anni, e non potrà essere scelto che fra gli antichi giudici, compresivi quelli che hanno esercitato nei tribunali attuali, ed anche gli antichi giudici consoli dei mercatanti (6).

621. L'elezione sarà fatta a scrutinio individuale, alla pluralità assoluta dei voti; ed allorchè si tratterà di eleggere il presidente, l'oggetto speciale di questa elezione sarà annunziato prima di procedersi allo scrutinio (7).

622. « Alla prima elezione, il presidente e la metà dei giudici e dei supplenti di cui il tribunale sarà composto saranno nominati per due anni: la seconda metà dei giudici e dei supplenti sarà nominata per un anno: nelle elezioni posteriori tutte le nomine saranno fatte per due anni.

« Tutti i membri compresi in una stessa elezione saranno sottoposti simultaneamente al rinnovellamento periodico; ancorchè l'istituzione di uno o di più tra loro sia stata differita. (L. 3 marzo 1840, art. 6.)

623. « Il presidente ed i giudici che escono d'esercizio dopo due anni potranno essere rieletti immediatamente per due altri anni. Questo novello periodo spirato, non saranno elegibili che dopo un anno d'intervallo.

« Ogni membro eletto in rimpiazzo di un altro, in seguito di morte o di ogni altra causa, non resterà in esercizio che per la durata del mandato affidato al suo predecessore. » (L. 3 marzo 1840, art. 3.) (8).

624. Vi saranno presso ogni tribunale un cancelliere e degli uscieri nominati dal re: i loro diritti, vacazioni e doveri, saranno fissati da un regolamento di amministrazione pubblica (9).

625. Saranno stabilite per la città di Parigi solamente delle guardie del commercio per la esecuzione delle sentenze portanti arresto personale: la forma della loro organizzazione e le loro attribuzioni saranno determinate da un regolamento particolare (10).

626. Le sentenze, nei tribunali di commercio, saranno rese da tre giudici almeno; nessun supplente potrà esser chiamato che per completare questo numero (11).

627. « Il ministero dei patrocinatori è in- 627

(1) V. Tribunale di commercio, n. 24.
(2) V. Ivi, n. 25.
(3) V. Ivi, n. 19.
(4) V. Ivi, n. 3 e 4.
(5) V. Ivi, n. 5.
(6) V. Ivi, n. 6 e seg.
(7) V. Tribunali di commercio, n. 10.
(8) V. Ivi, n. 11 e 12.
(9) V. Ivi, n. 22.
(10) V. Guardia di commercio.
(11) V. Tribunale di commercio, n. 20, 21 e 141.

terdetto nei tribunali di commercio, conformemente all' articolo 414 del Codice di procedura civile; nessuno potrà parlare per una parte innanzi a questi tribunali se la parte presente all' udienza non l' autorizzi, o se non è munito di una procura speciale. Questa procura, che potrà esser data in piedi dell' originale o della copia della citazione, sarà esibita al cancelliere prima della chiamata della causa, e da lui vistata senza spese.

« Nelle cause portate innanzi ai tribunali di commercio, nessun usciere potrà nè assistere come consulente, nè rappresentar le parti in qualità di procuratore, sotto pena di un' ammenda di venticinque a cinquanta franchi, che sarà pronunziata, senza appello, dal tribunale, senza pregiudizio delle pene disciplinari contra gli uscieri contravventori.

« Questa disposizione non è applicabile agli uscieri che si troveranno in uno dei casi previsti dallo articolo 86 del Codice di procedura civile. » (L. 3 marzo 1840, art. 4.) (1).

628. Le funzioni dei giudici di commercio sono solamente onorifiche (2).

629. Essi prestano giuramento prima di entrare in funzioni, all' udienza della Corte reale, allorchè siede nel circondario comunale, ove il tribunale di commercio è stabilito; nel caso contrario, la Corte reale commette, se i giudici di commercio lo dimandano, il tribunale civile del circondario per ricevere il loro giuramento; e, in tal caso, il tribunale ne stende processo verbale, e l'invio alla Corte reale, che ne ordina l' inserzione nei suoi registri. Queste formalità sono adempite sulle conclusioni del ministero pubblico, e senza spese (3).

630. I tribunali di commercio sono nelle attribuzioni e sotto la sorveglianza del ministero della giustizia (4).

TITOLO II.

DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO.

631. I tribunali di commercio conosceranno:

1° Di tutte le contestazioni relative agli impegni ed alle transazioni fra negozianti, mercatanti e banchieri;

2° Tra tutte le persone, delle contestazioni relative agli atti di commercio (5).

632. La legge reputa atto di commercio : 3

Ogni compra di derrate e mercanzie per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate e messe in opera, o anche per locarne semplicemente l' uso (6);

Ogni impresa di manifatture, di commessione, di trasporto per terra o per acqua (7);

Ogni impresa di forniture, di agenzie, officine d' affari, stabilimenti di vendite all' incanto, di spettacoli pubblici (8);

Ogni operazione di cambio, banca e sensorio (9);

Tutte le operazioni delle banche pubbliche (10);

Tutte le obbligazioni fra negozianti, mercatanti e banchieri (11);

Tra tutte le persone, le lettere di cambio, o rimesse di danaro fatte di piazza in piazza (12).

633. La legge reputa similmente atti di 4
commercio:

Ogni impresa di costruzione, ed ogni compra, vendita e rivendita di bastimenti per la navigazione interna ed esterna;

Ogni spedizione marittima;

Ogni compra vendita di attrezzi, arredi e vettovaglie;

Ogni nolo o imprestito a cambio marittimo; ogni assicurazione ed altro contratto concernente il commercio di mare;

Ogni accordo e convenzione per salari e paghe d' equipaggi;

Ogni impegno di persone di mare, pel servizio di bastimenti di commercio (13).

634. I tribunali di commercio conosceran- 611
no egualmente:

1° Delle azioni contra i fattori, i commessi de' mercatanti a i loro servitori, pel fatto solamente del traffico del mercatante al quale sono addetti (14);

2° Dei biglietti fatti dai ricevitori, dai pagatori, dai percettori o altri contabili dei pubblici danari (15).

635. « I tribunali di commercio conosce- 614
ranno di tutto ciò che concerne i fallimenti,

(1) V. Trib. di comm., n. 110 e seg.
(2) V. Tribunali di commercio, n. 18.
(3) V. Ivi, n. 17.
(4) V. Ivi, n. 13 e seg.
(5) V. Ivi, n. 40 e seg., ed Atti di comm., § 1.
(6) V. Atto di commercio, § 2 e 5.
(7) V. Atto di commercio, §§ 3 e 5.
(8) V. Ivi, § 4; V. pure Agente d' affari, Imprese di forniture, Teatri, Vendite pubbliche.
(9) V. Atto di commercio, § 6. V. pure Banca, Banchiere, Cambio e Lettere di cambio.
(10) V. Atto di commercio, § 6. V. pure Banca, Banchiere, Cambio e Lettere di cambio.
(11) V. Atto di commercio, § 8. V. pure Commerciante.
(12) V. Lettere di cambio, n. 6 e la nota; V. pure n. 18, e Rimesse di piazza in piazza.
(13) V. Atto di commercio, § 7.
(14) V. Atto di commercio, n. 121 e seg.: Ved. pure Commesso, n. 23 e seg., ed Operaio, n. 24 e seg.
(15) V. Biglietto in generale, n. 6.

conformemente a quanto è prescritto nel libro terzo del presente Codice. » (L. 28 maggio 1838.) (1)

615 636. Allorquando le lettere di cambio non saranno reputate che semplici promesse ai termini dell'articolo 112, o allorquando i biglietti ad ordine non presenteranno che firme di individui non negozianti, e non avranno per causa operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o senseria, il tribunale di commercio sarà tenuto a rinviare al tribunale civile, se ne è richiesto dal convenuto (2).

616 637. Allorchè queste lettere di cambio e questi biglietti ad ordine porteranno nello stesso tempo firme d'individui negozianti e di individui non negozianti, il tribunale di commercio ne conoscerà; ma non potrà pronunziare l'arresto personale contra individui non negozianti, ammenochè questi non siansi impegnati a causa di operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o senseria (3).

617 638. Non saranno della competenza dei tribunali di commercio le azioni intentate contra un proprietario, coltivatore o vignaiuolo, per vendita di derrate provvenienti dal fondo, le azioni intentate contro un commerciante per pagamento di derrate e mercanzie comprate per suo uso particolare (4).

Nondimeno i biglietti sottoscritti da un commerciante saranno stimati fatti pel suo commercio, e quelli dei ricevitori, dei pagatori, dei percettori o altri contabili di denari pubblici, saranno stimati fatti per la loro gestione, allorchè non vi sarà enunciata altra causa (5).

639. « I tribunali di commercio giudicheranno in ultima istanza, 1° tutte le dimande in cui le parti giudicabili da tali tribunali, ed usando dei loro diritti, avranno dichiarato voler essere giudicate diffinitivamente e senza appello (6); — 2° tutte le dimande il cui principale non eccederà il valore di millecinquecento franchi (7); — 3° le dimande riconvenzionali o di compensazione, anche quando, riunite alla dimanda principale, eccedessero millecinquecento franchi. — Se una delle dimande principale o riconvenzionale si eleva al disopra dei limiti qui sopra indicati, il tribunale non pronunzierà su tutte che in prima istanza. — Nondimeno, sarà giudicato in ultima istanza sulle domande di danni ed interessi, allorchè saranno fondate esclusivamente sulla dimanda principale medesima. » (L. 3 marzo 1840, art. 1.)

640. Nei circondari in cui non vi saranno tribunali di commercio, i giudici del tribunale civile eserciteranno le funzioni e conosceranno delle materie attribuite ai giudici di commercio dalla presente legge. 618

641. L'istruzione, in tal caso, avrà luogo nella stessa forma come innanzi ai tribunali di commercio, e le sentenze produrranno gli stessi effetti (8). 618

TITOLO III.

DELLA FORMA DI PROCEDERE INNANZI AI TRIBUNALI DI COMMERCIO.

642. La forma di procedere innanzi ai tribunali di commercio sarà quella che è stabilita dal titolo 25 del libro 2 della 1ª parte del Codice di procedura civile (9).

643. Nondimeno gli articoli 156, 158 e

(1) V. Fallimento, § 28.
(2) V. Biglietto ad ordine, n. 10 e 12, e Lettera di cambio, n. 422 e seg.
(3) V. Biglietto ad ordine, n. 11, e Lettera di cambio, n. 421 e seg.
(4) V. Atto di commercio, § 1.°
(5) V. Biglietto in generale, n. 6.
(6) V. Tribunali di commercio, n. 166, 164 e seg.
(7) V. Tribunali di commercio, n. 166, 164 e seg.
(8) V. Ivi, n. 26 e 27.
(9) V. Tribunali di commercio, § 3.

Ecco su questo punto le disposizioni del Codice di procedura:

Art. 414. La procedura innanzi ai tribunali di commercio si fa senza il ministero di patrocinatori.

Art. 415. Ogni dimanda deve esservi formata con atto di citazione a comparire, secondo le formalità qui sopra prescritte nel titolo delle citazioni.

Art. 416. Il termine sarà almeno di un giorno.

Art. 417. Nei casi che richiederanno celerità, il presidente del tribunale potrà permettere di citare, anche di giorno a giorno e di ora ad ora, e di sequestrare gli effetti mobili; egli potrà, secondo l'esigenza de' casi, assoggettare l'attore a dar cauzione, o a giustificare sufficiente solvibilità. Le ordinanze saranno esecutive non ostante opposizione o appello.

Art. 418. Negli affari marittimi in cui esistano parti non domiciliate, ed in quelli in cui trattisi di attrezzi, viveri, equipaggi e racconciamenti di bastimenti pronti a far vele, ed altre materie urgenti e provvisorie, la citazione di giorno a giorno, o di ora ad ora potrà esser data senza ordinanza, e la contumacia potrà esser giudicata al momento.

Art. 419. Tutte le citazioni date a bordo alla persona citata saranno valide.

Art. 420. L'attore potrà citare, a sua scelta, — Innanzi al tribunale del domicilio del convenuto; — Innanzi a quello nel circondario del quale la promessa è stata fatta e le mercanzie consegnate; — Innanzi a quello nel circondario del quale il pagamento doveva essere effettuato.

Art. 421. Le parti saranno tenute a comparire in persona, o pel ministero di un procuratore speciale.

Art. 422. Se le parti compariscono, ed alla prima udienza non intervenga sentenza diffinitiva, le parti non domiciliate nel luogo in cui siede il tribunale saranno obbligate a farvi l'elezione di

159 dello stesso Codice relativi alle sentenze in contumacia rese dai tribunali inferiori, saranno applicabili alle sentenze in contumacia rese dai tribunali di commercio (1).

un domicilio. — L'elezione di domicilio deve essere menzionata sul registro originale dell'udienza; in mancanza di tale elezione, ogni notificazione, anche quella della sentenza diffinitiva, sarà fatta validamente alla cancelleria del tribunale.

Art. 423. Gli stranieri attori non possono essere obbligati, in materia di commercio, a somministrare una cauzione di pagar le spese ed i danni e gl' interessi ai quali potranno esser condannati, anche quando la dimanda è portata innanzi un tribunale civile nei luoghi in cui non vi è tribunale di commercio.

Art. 424. Se il tribunale è incompetente per ragion della materia, rinvierà le parti, ancorchè la declinatoria non sia stata proposta. — La declinatoria per ogni altra causa non potrà esser proposta, che precedentemente ad ogni altra difesa.

Art. 425. La stessa sentenza potrà, rigettando la declinatoria, giudicare sul merito, ma con due dispositive distinte, l'una sulla competenza, l'altra sul merito; le dispositive sulla competenza potranno sempre essere attaccate per mezzo dello appello.

Art. 426. Le vedove e gli eredi dei giudicabili dal tribunale di commercio vi saranno citati per la riassunzione, o per nuova azione, salvo, se le qualità son contestate, a rinviarle ai tribunali ordinari per giudicarle, ed in seguito il tribunale di commercio pronunzierà sul merito.

Art. 427. Se un documento prodotto non è riconosciuto, o viene impugnato, o attaccato come falso, e la parte persiste a servirsene, il tribunale rinvierà innanzi ai giudici che debbono conoscerne, e resterà sospeso il giudizio sulla dimanda principale. Nondimeno, se il documento non è relativo che ad uno dei capi della dimanda, potrà passarsi oltre al giudizio degli altri capi.

Art. 428. Il tribunale potrà, in tutti i casi, ordinare anche di uffizio, che le parti saranno intese di persona, all' udienza o nella camera, e, se vi è impedimento legittimo, commettere uno dei giudici, o anche un giudice di pace, per sentirle, il quale stenderà processo verbale delle loro dichiarazioni.

Art. 429. Se vi è luogo a rinviare le parti innanzi ad arbitri per esame di conti, documenti e registri, saranno nominati uno o tre arbitri per sentir le parti, e conciliarle se è possibile, in contrario dare il loro avviso. Se vi è luogo a visita o valutazione di lavori o mercanzie, saranno nominati uno o tre periti. Gli arbitri ed i periti saranno nominati di ufizio dal tribunale, ammenochè le parti non ne convengano all' udienza.

Art. 430. La ricusazione non potrà esser proposta che nei tre giorni dalla nomina.

Art. 431. Il rapporto degli arbitri e dei periti sarà depositato alla cancelleria del tribunale.

Art. 432. Se il tribunale ordina la pruova per testimoni, vi sarà proceduto nelle forme qui sopra prescritte per gli esami sommari. Nondimeno, nelle cause soggette all' appello, le deposizioni saranno redatte in iscritto dal cancelliere, e firmate dal testimone; in caso di rifiuto, ne sarà fatta menzione.

Art. 433. Saranno osservate, nella redazione e nella spedizione delle sentenze, le forme prescritte negli articoli 141 e 146 pe' tribunali di prima istanza.

Art. 434. Se l'attore non si presenta, il tribunale dichiarerà la contumacia, ed assolverà il convenuto dalla dimanda.

Se il convenuto non comparisce, il tribunale dichiarerà la contumacia, e le conclusioni dello attore saranno aggiudicate, se si trovano giuste e ben verificate.

Art. 435. Nessuna sentenza in contumacia potrà esser notificata se non per mezzo di un usciere commesso a tale effetto dal tribunale; la notificazione conterrà, a pena di nullità, elezione di domicilio nel comune in cui essa si fa, se l'attore non vi è domiciliato.

La sentenza sarà esecutiva un giorno dopo la notificazione e sino all' opposizione.

Art. 436. L'opposizione non sarà più ammessibile dopo otto giorni da quello della notificazione.

Art. 437. L' opposizione conterrà i mezzi dell' opponente, e citazione nel termine della legge; essa sarà notificata al domicilio eletto.

Art. 438. L'opposizione fatta al momento dell' esecuzione con dichiarazione sul processo verbale dell' usciere, arresterà l'esecuzione, a carico, per parte dell'opponente, di reiterarla nei tre giorni con atto contenente citazione; passato il qual termine, essa sarà stimata non avvenuta.

Art. 439. I tribunali di commercio potranno ordinare l'esecuzione provvisionale delle loro sentenze, non ostante l' appello e senza cauzione, allorchè vi sarà titolo non attaccato, o condanna precedente da cui non vi sarà appello: negli altri casi, l'esecuzione provvisionale non avrà luogo che a peso di dar cauzione, o di giustificare sufficiente solvibilità.

Art. 440. La cauzione sarà presentata con atto notificato al domicilio dell'appellante, se dimora nel luogo in cui siede il tribunale, altrimenti al domicilio da lui eletto in esecuzione dell'articolo 422, con citazione a giorno ed ora fissi di presentarsi alla cancelleria, per prendere comunicazione, senza traslocamento, dei titoli della cauzione, se vi sarà stato ordine di produrli, ed alla udienza, per veder pronunziare sull'ammessione, in caso di contestazione.

Art. 441. Se l' appellante non comparisce, o non contesti la cauzione, quegli che la presta, ne farà la sua obbligazione in cancelleria; se contestata, sarà giudicato nel giorno indicato dalla citazione: in tutti i casi, la sentenza sarà esecutiva, non ostante opposizione o appello.

Art. 442. I tribunali di commercio non conosceranno dell' esecuzione delle loro sentenze.

(1) V. Tribunali di commercio, n. 173 e seg. — Ecco il testo degli articoli 156, 158 e 159 del Codice di procedura.

Art. 156. Ogni sentenza in contumacia contro una parte che non ha costituito patrocinatore sarà notificata da un usciere commesso, sia dal tribunale, sia dal giudice del domicilio del contumace che il tribunale avrà designato; esse saranno eseguite nei sei mesi dal loro ottenimento, in contrario saranno reputate non avvenute.

Art. 158. Se la sentenza è resa contro una parte che non ha patrocinatore, l' opposizione sarà ammessibile sino alla esecuzione della sentenza.

Art. 159. La sentenza è riputata eseguita, al-

656 644. Gli appelli dalle sentenze dei tribunali di commercio saranno portati innanzi alle corti nella giurisdizione delle quali questi tribunali son situati (1).

TITOLO IV.

DELLA FORMA DI PROCEDERE INNANZI ALLE CORTI REALI.

655 645. Il termine per interporre appello dalle sentenze dei tribunali di commercio sarà di tre mesi, a contare dal giorno della notificazione della sentenza, per quelle che saranno state rese contraddittoriamente, e dal giorno dello spirare del termine dell'opposizione, per quelle che saranno state rese in contumacia: l'appello potrà essere interposto il giorno stesso della sentenza (2).

654 646. « Nei limiti della competenza fissata dall'articolo 639 per l'ultima istanza, l'appello non sarà ricevuto, ancorchè la sentenza non enunci che è resa in ultima istanza, ed anche quando enunciasse che è resa a carico di appello. (L. 3 marzo 1840, art. 2.) » (3)

657 647. Le Corti reali non potranno, in alcun caso, a pena di nullità, ed anche dei danni e degli interessi delle parti, se vi è luogo, soprassedere dalla esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio, quando anche fossero attaccate d'incompetenza; ma potranno, secondo l'esigenza dei casi, accordare la permissione di citare straordinariamente a giorno ed ora fissi, per parlare sull'appellazione (4).

658 648. Gli appelli dalle sentenze dei tribunali di commercio saranno istruiti e giudicati nelle corti, come appelli di sentenze rese in materia sommaria (5). La procedura, sino e compresa la decisione diffinitiva, sarà conforme a quella che è prescritta per le cause di appello in materia civile al libro 3° della 1ª parte del Codice di procedura civile.

—

LEGGE

CHE FISSA L'EPOCA ALLA QUALE IL CODICE DI COMMERCIO SARÀ ESECUTORIO.

(Decretata li 15 settembre 1807, promulgata li 25 dello stesso mese.)

Art. 1. Le disposizioni del Codice di commercio non saranno eseguite che a contare dal 1° gennaro 1808.

2. A datare dal 1° gennaro 1808, tutte le antiche leggi riguardanti le materie commerciali sulle quali è statuito col detto Codice sono abrogate (6).

LEGGE

SULL'ARRESTO PERSONALE (7).

(del 17 aprile 1832, promulgata li 19.)

TITOLO PRIMO.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA DI COMMERCIO.

Art. 1. L'arresto personale sarà pronunziato, salve le eccezioni e le modificazioni seguenti, contro ogni persona condannata per debito commerciale al pagamento di una somma principale di duecento franchi e al di sopra (8).

lorchè i mobili sequestrati sono stati renduti, sebbene il condannato è stato imprigionato o raccomandato, o che il sequestro di uno o più dei suoi immobili gli è stato notificato, o che le spese sono state pagate, o infine quando vi è qualche atto dal quale risulti necessariamente che l'esecuzione della sentenza è stata conosciuta dalla parte contumace; l'opposizione formata nei termini suddetti e nelle forme seguenti sospende la esecuzione, se non è stata ordinata non ostante opposizione.

(1) V. Tribunali di commercio, n. 172.

(2) V. Ivi, n. 167 e seg.

(3) V. Ivi, n. 165.

(4) V. Ivi, n. 172 bis, e 218.

(5) V. Ivi, n. 172. — Secondo l'art. 463, Cod. proc., « gli appelli dalle sentenze rese in materia sommaria sono portati all'udienza sopra semplice atto, e senza altra procedura. »

(6) V. Codice di commercio, n. 10.

(7) I primi progetti di questa legge, presentati alla Camera dei Pari, rimontano al 1829 (31 marzo) e 1830 (4 ottobre). — V. *Monit.* del 1829, pag. 489, 497, 706, 739, 740, 744, 754, 761, 777, 785, 795, 803, 822, 823, e *Monit.* del 1830, pag. 1233 e 1508.

Nuovo progetto del governo presentato alla Camera dei Pari, li 2 novembre 1831 (*Monit.* dei 3); — Rapporto del conte Portalis, li 22 dicembre. (*Monit.* del 1° e dei 2 gennaro 1832); — Discussione ed adozione nelle sedute dei 30 e 31 dicembre 1831.

Presentazione alla Camera dei Deputati, li 17 gennaro 1832 (*Monit.* dei 18); — Rapporto di Paraut, li 16 febbraro (*Monit.* dei 20); — Discussione ed adozione, li 5 aprile, con ammendamenti (*Monit.* dei 6.)

Ritorno alla Camera dei Pari, li 10 aprile 1832 (*Monit.* degli 11).

Nuovo rapporto del conte Portalis, ed adozione senza discussione, li 14 aprile. (*Monit.* dei 15.)

Nota. Si troveranno al seguito delle legge sull'arresto personale le disposizioni del Codice di procedura civile relative all'*imprigionamento.*

(8) V. Arresto personale, n. 1 e seg., 4 e seg.

2. Non sono sottoposti all'arresto personale in materia di commercio:

1° Le mogli e le donne non legalmente riputate mercatantesse pubbliche (1);

2° I minori non commercianti, o che non sono riputati maggiori pel fatto del loro commercio (2);

3° Le vedove e gli eredi dei giudicabili dai tribunali di commercio citati innanzi a questi tribunali per riassunzione d'istanza, o per nuova azione, a causa della loro qualità (3).

3. Le condanne pronunziate dai tribunali di commercio contra individui oon negozianti, per firme apposte, sia a lettere di cambio riputate semplici promesse ai termini dell'articolo 112 del Codice di commercio, sia a biglietti ad ordine, non producono l'arresto personale, ammenochè tali firme ed impegni non abbiano avuto per causa operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o senseria (4).

4. L'arresto personale, in materia di commercio, non potrà essere pronunziato contro i debitori che avranno cominciato il loro settantesimo anno (5).

5. L'imprigionamento per debito commerciale cesserà di pieno diritto dopo un anno, allorchè l'ammontare della condanna principale non si eleverà a mille franchi;

Dopo due anni, allorchè non si eleverà a mille franchi;

Dopo tre anni, quando non si eleverà a tremila franchi;

Dopo quattro aoni, allorquando non si eleverà a cinquemila franchi;

Dopo cinque anni, allorchè sarà di cinquemila franchi ed al di sopra (6).

6. Cesserà similmente di pieno diritto il giorno in cui il debitore avrà cominciato il suo settantesimo anno (7).

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE.

Sezione prima.

Arresto personale in materia civile ordinaria.

7. In tutti i casi in cui l'arresto personale ha luogo in materia civile ordinaria, la durata ne sarà fissata dalla sentenza di condanna: essa sarà di un anno almeno e di dieci anni al più.

Nondimeno, se si tratta di affitti di beni rurali nei casi preveduti dall'articolo 2062 del Codice civile, o dell'esecuzione delle condanne intervenute nel caso in cui l'arresto personale non è convenuto, ed in cui la legge attribuisce solamente ai giudici la facoltà di pronunziarlo, la durata dell'arresto non sarà che di un anno almeno e di cinque anni al più (8).

Sezione II.

Arresto personale in materia di denari ed effetti mobili pubblici.

8. Sono sottoposti all'arresto personale, per causa del reliquato dei loro conti, deficit o debito comprovati a loro carico, e di cui sono stati dichiarati responsabili:

1° I contabili di denari pubblici o di effetti mobili pubblici, e i loro fidejussori;

2° I loro agenti o preposti che hanno personalmente gerito o fatto l'esazione;

3° Tutte le persone che hanno percepito denari pubblici di cui non hanno effettuato il versamento o l'impiego, o che, avendo ricevuto effetti mobili appartenenti allo Stato, non li esibiscano, o non giustifichino l'impiego cho era stato loro prescritto.

9. Son compresi nelle disposizioni dell'articolo precedente i contabili incaricati della percezione dei denari o della guardia e dello impiego degli effetti mobili appartenenti ai comuni, agli ospizi ed agli stabilimenti pubblici, come i loro fidejussori; e i loro agenti e preposti che hanno personalmente gerito o fatto la esazione.

10. Sono egualmente sottoposti all'arresto personale:

1° Tutti gl'intraprenditori, i fornitori gli obbligati e i contraenti, che han fatto contratti o trattati interessanti lo Stato, i comuni, gli stabilimenti di beneficenza e gli altri stabilimenti pubblici, e che son dichiarati debitori per conseguenza delle loro imprese;

2° I loro mallevadori, come i loro agenti e preposti che hanno personalmente gerito la impresa, e tutte le persone dichiarate responsabili degli stessi servizi.

11. Saranno ancora sottoposti all'arresto personale tutti i debitori e i mallevadori di diritti di dogane, dazi ed altre contribuzioni indirette, che hanno ottenuto un credito, e che non hanno pagato alla scadenza l'ammontare delle loro obbligazioni.

(1) V. Arresto personale, n. 8 e seg.; — V. pure Donna.
(2) V. Ivi, n. 12 e seg.; — Ved. pure Minore.
(3) V. Arresto personale, n. 15.
(4) V. Ivi, n. 16; — V. pure Biglietto in generale, n. 8; — Biglietto ad ordine, n. 2 e 10; — Biglietto al latore, n. 5; — e Lettera di cambio, n. 425 e seg.
(5) V. Arresto personale, n. 17.
(6) V. Ivi, n. 127.
(7) V. Ivi, n. 129.
(8) V. Ivi, n. 127.

12. L'arresto personale potrà essere pronunziato, in virtù dei quattro articoli precedenti, contro le mogli e le donne.

Esso non potrà esserlo contro i settuagenari.

13. Nei casi enunciati nella presente sezione, l'arresto personale non avrà mai luogo che per una somma principale eccedente trecento franchi.

La sua durata sarà fissata nei limiti dello articolo 7 della presente legge, paragrafo primo.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL' ARRESTO PERSONALE CONTRO GLI STRANIERI.

14. Ogni sentenza che interverrà in vantaggio di un Francese contra uno straniero non domiciliato in Francia, produrrà l'arresto personale, ammenochè la somma principale della condanna non sia inferiore a centocinquanta franchi, senza distinzione tra i debiti civili ed i debiti commerciali (1).

15. Prima della sentenza di condanna, ma dopo la scadenza o l'esigibilità del debito, il presidente del tribunale di prima istanza, nel circondario del quale si troverà lo straniero non domiciliato, potrà, se ha sufficienti motivi, ordinare il suo arresto provvisorio, sulla dimanda del creditore francese (2).

In tal caso, il creditore sarà tenuto a provvedersi di condanna negli otto giorni dall'arresto del debitore, in mancanza di che quest'ultimo potrà domandare il suo sprigionamento.

La messa in libertà sarà pronunziata con ordinanza di rapporto, sopra una citazione data al creditore dall'usciere che il presidente avrà commesso nell'ordinanza stessa che autorizzava l'arresto, e, in mancanza di tale usciere, da un altro che sarà commesso specialmente (3).

16. L'arresto provvisorio non avrà luogo o cesserà, se lo straniero giustifichi di possedere sul territorio francese uno stabilimento di commercio o degli immobili, il tutto di un valore sufficiente per assicurare il pagamento del debito, o se somministra per mallevadrice una persona domiciliata in Francia, e riconosciuta solvibile (4).

17. L'arresto personale esercitato contro uno straniero in virtù di sentenza per debito civile ordinario, e per debito commerciale, cesserà di pieno diritto dopo due anni, allorchè l'ammontare della condanna principale non si eleverà a cinquecento franchi;

Dopo quattro anni, allorchè non si eleverà a mille franchi;

Dopo sei anni, quando non si eleverà a tremila franchi;

Dopo otto anni, allorquando non si eleverà a cinquemila franchi;

Dopo dieci anni, allorchè sarà di cinquemila franchi ed al di sopra.

Se trattasi di un debito civile pel quale un Francese fosse sottoposto all'arresto personale, le disposizioni dell'articolo 7 saranno applicabili agli stranieri, senza che tuttavia il minimum dello arresto possa essere al di sotto di due anni (5).

18. Il debitore straniero, condannato per debito commerciale, godrà del beneficio degli articoli 4 e 6 della presente legge. In conseguenza, l'arresto personale non sarà pronunziato contro di lui, o cesserà, appena cominciato il suo settantesimo anno (6).

Sarà lo stesso a riguardo dello straniero condannato per debito civile, eccetto il caso di stellionato.

L'arresto personale non sarà pronunziato contra gli stranieri per debiti civili, salvo pure il caso di stellionato, conformemente al primo paragrafo dell'articolo 2066, C. civ., che è loro dichiarato applicabile.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TRE TITOLI PRECEDENTI.

19. L'arresto personale non è mai pronunziato contra il debitore a vantaggio:

1° Di suo marito o di sua moglie;

2° Dei suoi ascendenti, discendenti, fratelli o sorelle, o affini nello stesso grado (7).

Gl'individui menzionati nei due paragrafi suddetti, contra i quali fossero intervenute sentenze di condanna corporale, non potranno essere arrestati in virtù delle dette sentenze; se sono detenuti, il loro sprigionamento avrà luogo immediatamente dopo la promulgazione della presente legge.

20. Negli affari in cui i tribunali civili o di commercio giudicano in ultima istanza, la disposizione della loro sentenza relativa allo arresto personale sarà soggetta all'appello; questo appello non sarà sospensivo (8).

21. In nessun caso, l'arresto personale potrà essere eseguito contra il marito e contra la moglie simultaneamente per lo stesso debito (9).

(1) V. Arresto personale, n. 92 e seg.
(2) V. Ivi, n. 97 e seg.
(3) V. Ivi, n. 99 e 100.
(4) V. Arresto personale, n. 101 e seg.
(5) V. Ivi, n. 128.
(6) V. Arresto personale, n. 129; V. ancora, n. 17.
(7) V. Ivi, n. 18 e seg.
(8) V. Ivi, n. 137.
(9) V. Ivi, n. 10 e 11.

22. Ogni usciere, guardia di commercio, o esecutore dei mandamenti di giustizia, che, al momento dell'arresto di un debitore, si negasse di condurlo innanzi al presidente del tribunale di prima istanza, ai termini dell'articolo 786 del Codice di procedura civile, sarà condannato a mille franchi di ammenda, senza pregiudizio dei danni e degl'interessi (1).

23. Le spese liquidate che il debitore deve consegnare o pagare per impedire l'esercizio dell'arresto personale, o per ottenere il suo sprigionamento, conformemente agli articoli 798 ed 800, paragrafo 2, del Codice di procedura civile, non saranno mai che le spese dell'istanza, quelle della spedizione e della notificazione, della sentenza e dell'arresto se vi è luogo, quelle infine della esecuzione relativa all'arresto personale solamente (2).

24. Il debitore, se l'arresto personale non è stato pronunziato per debito commerciale, otterrà il suo sprigionamento pagando o consegnando il terzo del principale del debito e dei suoi accessori, e dando pel rimanente una cauzione accettata dal creditore, o ricevuta dal tribunale civile nella giurisdizione del quale il debitore sarà detenuto.

25. Colui che dà la cauzione sarà tenuto di obbligarsi solidalmente col debitore a pagare, in un termine che non potrà eccedere un anno, i due terzi che resteranno dovuti.

26. Allo spirare del termine prescritto dall'articolo precedente, il creditore, se non è interamente pagato, potrà esercitare di nuovo l'arresto personale contra il debitore principale, senza pregiudizio dei suoi diritti contra il mallevadore.

27. Il debitore che avrà ottenuto il suo sprigionamento di pieno diritto dopo spirati i termini fissati dagli articoli 5, 7, 13 e 17 della presente legge, non potrà più esser detenuto o arrestato per debiti contratti anteriormente al suo arresto e scaduti al momento del suo sprigionamento, ammenochè questi debiti non producano per loro natura e quantità un arresto più lungo di quello che avrà subito, e che, in quest'ultimo caso, gli sarà sempre contato per la durata della nuova incarcerazione (3).

28. Un mese dopo la promulgazione della presente legge, la somma destinata a provvedere agli alimenti dei detenuti per debiti dovrà essere consegnata anticipatamente, e per trenta giorni almeno.

Le consegne per più di trenta giorni non verranno che quando saranno in di un secondo o di più periodi di trenta giorni (4).

29. A contare dallo stesso termine di un mese, la somma destinata agli alimenti sarà di 30 franchi a Parigi, e di 25 franchi nelle altre città, per ogni periodo di trenta giorni (5).

30. In caso di sprigionamento, per mancanza di consegna d'alimenti, basterà che la dimanda presentata al presidente del tribunale civile sia firmata dal debitore detenuto, e dal guardiano della casa d'arresto per debiti, o anche certificata vera dal guardiano, se il detenuto non sa firmare.

Questa dimanda sarà presentata in doppio: l'ordinanza del presidente, pure resa in doppio, sarà eseguita sull'una delle minute che resterà nelle mani del guardiano; l'altra minuta sarà depositata alla cancellaria del tribunale e registrata *gratis* (6).

31. Il debitore sprigionato per mancanza di consegna d'alimenti non potrà più essere incarcerato per lo stesso debito (7).

32. Le disposizioni del presente titolo e quelle del Codice di procedura civile sull'imprigionamento, alle quali non è derogato dalla presente legge, sono applicabili all'esercizio di ogni arresto personale, sia per debiti commerciali, sia per debiti civili, anche per quelli che sono enunciati alla seconda sezione del titolo 2 di qui sopra, ed infine all'arresto personale che è esercitato contro gli stranieri.

Nondimeno, pei casi di arresto provvisorio, il creditore non sarà tenuto a conformarsi allo articolo 780 del Codice di procedura, che prescrive una notificazione ed un precetto precedente.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI RELATIVA ALL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CRIMINALE, CORREZIONALE E DI POLIZIA.

33. Le decisioni, le sentenze esecutive portanti condanna, in favore dello Stato, ad ammende, restituzioni, danni ed interessi e spese in materia criminale, correzionale o di polizia, non potranno essere eseguite per mezzo dell'arresto personale che cinque giorni dopo il precetto che sarà fatto ai condannati, a richiesta del ricevitore del registro e dei demani.

Nel caso in cui la sentenza di condanna non fosse stata precedentemente notificata al debitore, il precetto porterà in testa un estratto di tal sentenza, il quale conterrà il nome delle parti e la dispositiva.

In vista del precetto e sulla dimanda del ricevitore del registro e dei demani, il procu-

(1) V. Imprigionamento, n. 119 e 120.
(2) V. Sprigionamento, n. 11 e seg., 15 e seg.
(3) V. Arresto personale, n. 27.
(4) V. Imprigionamento, n. 158 e seg.

(5) V. Ivi.
(6) V. Sprigionamento, n. 24 e seg., 42 e 43.
(7) V. Sprigionamento, n. 27.

ratore del Re dirigerà le richieste necessarie agli agenti della forza pubblica ed agli altri funzionari incaricati della esecuzione dei mandamenti di giustizia.

Se il debitore è detenuto, la raccomandazione potrà essere ordinata immediatamente dopo la notificazione del precetto.

34. Gl' individui contra i quali l' arresto personale sarà stato messo ad esecuzione, ai termini dell' articolo precedente, subiranno lo effetto di questo arresto sino a che abbiano pagato l' ammentare delle condanne, o somministrato una cauzione ammessa dal ricevitore dei demani, o, in caso di contestazione da sua parte, dichiarata buona o valida dal tribunale civile del circondario.

La cauzione dovrà eseguirsi nel mese, a pena di procedure.

35. Nondimeno i condannati che giustificheranno la loro insolvibilità, seconda il modo prescritto dall' articolo 420 del Codice di istruzione criminale, saranno messi in libertà dopo aver subito quindici giorni di arresto, allorchè l' ammenda e le altre condanne pecuniarie non eccederanno 15 franchi; un mese, allorchè si eleveranno da 15 a 50 franchi; due mesi, allorchè l' ammenda e le altre condanne si eleveranno da 50 a 100 franchi; e quattro mesi, quando eccederanno 100 franchi.

36. Allorchè l' arresto personale sarà cessato in virtù dell' articolo precedente, potrà esser ripreso, ma una sola volta, e quanto alle restituzioni, ai danni ed agli interessi ed alle spese solamente, se è giudicato contraddittoriamente col debitore che gli sono sopravvenuti mezzi di solvibilità.

37. In tutti i casi, l' arresto personale esercitato in virtù dell' articolo 33 è indipendente dalle pene pronunziate contra i condannati.

38. Le decisioni o le sentenze contenenti condanne in favore dei particolari per riparazioni di crimini, delitti o contravvenzioni, commessi in loro pregiudizio, saranno, a loro diligenza, notificate ed eseguite secondo le stesse forme e vie di coazione delle sentenze portanti condanne in favore dello Stato.

Tuttavia le parti istanti saranno tenute a provvedere alla consegna d' alimenti, ai termini della presente legge, allorchè l' arresto avrà luogo a loro richiesta e nel loro interesse.

39. Allorchè la condanna pronunziata non eccederà 300 franchi, la messa in libertà dei condannati, arrestati o detenuti a richiesta e nell' interesse dei particolari non potrà aver luogo, in virtù degli articoli 34, 35 e 36, che quando la validità delle cauzioni e l' insolvibilità dei condannati saranno state, in caso di contestazione, giudicate contraddittoriamente coi creditore.

La durata dell' arresto sarà determinata dalla sentenza di condanna nei limiti da sei mesi a cinque anni.

40. In tutti i casi e quando pure l' insolvibilità del debitore potesse essere comprovata, se la condanna pronunziata, sia in favore di un particolare, sia in favore dello Stato, si elevi a 300 franchi, la durata dell' arresto sarà determinata dalla sentenza di condanna nei limiti fissati dall' articolo 7 della presente legge.

Nondimeno, se il debitore ha cominciato il suo settantesimo anno prima della sentenza, i giudici potranno ridurre il minimum a sei mesi, e non potranno sorpassare un maximum di cinque anni.

Se raggiunge il suo settantesimo anno nella durata dell' arresto, la sua detenzione sarà di pieno diritto ridotta alla metà del tempo che aveva ancora a correre ai termini della sentenza.

41. Gli articoli 19, 21 e 22 della presente legge sono applicabili all' arresto personale esercitato in seguito delle condanne criminali, correzionali e di polizia.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

42. Un mese dopo la promulgazione della presente legge, tutti i debitori attualmente detenuti per debiti civili o commerciali otterranno il loro sprigionamento, se hanno cominciato il loro settantesimo anno, ad eccezione tuttavia degli stellionatari, a riguardo de' quali non è affatto derogato al Codice civile.

43. Dopo lo stesso termine di un mese, gli individui, attualmente detenuti per debiti civili producenti arresto personale, otterranno il loro sprigionamento, se questo arresto è durato dieci anni, nei casi previsti nel primo paragrafo dell' articolo 7, e se tale arresto è durato cinque anni, nei casi previsti al secondo paragrafo dello stesso articolo, come ancora se è durato dieci anni, e se sono detenuti come debitori o ritentori di denari o effetti mobili dello Stato, dei comuni e degli stabilimenti pubblici.

44. Due mesi dopo la promulgazione della presente legge, gli stranieri attualmente detenuti per debiti, ed il cui imprigionamento sarà durato dieci anni, otterranno egualmente il loro sprigionamento.

45. Gl' individui attualmente detenuti per ammende, restituzioni o spese, in materia correzionale e di polizia, saranno ammessi a godere del beneficio degli articoli 35, 39 e 40, cioè: i condannati a 15 franchi ed al di sotto, negli otto giorni; o gli altri, nei quin-

dici giorni dalla promulgazione della presente legge.

DISPOSIZIONI GENERALI.

46. Le leggi dei 15 germile anno 6, dei 4 fiorile dello stesso anno, e dei 10 settembre 1807, sono abrogate. Sono egualmente abrogate, per ciò che concerne l'arresto personale, tutte le disposizioni di leggi anteriori relative ai casi in cui questo arresto può esser pronunziato contro i debitori dello Stato, dei comuni e degli stabilimenti pubblici. Nondimeno quelle tra tali disposizioni che concernono il modo delle procedure da esercitare contra questi stessi debitori, e quella del titolo 13 del Codice forestale, della legge sulla pesca fluviale, come le disposizioni relative al beneficio di cessione, sono mantenute e continueranno ad essere eseguite.

DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

Sulla messa ad esecuzione dell' arresto personale, cioè sulle forme dell'imprigionamento.

863 Art. 780. Nessun arresto personale potrà
proc. esser messo ad esecuzione che un giorno dopo
civ. la notificazione, con precetto, della sentenza che l' ha pronunziato (1).

Questa notificazione sarà fatta da un usciere commesso con la detta sentenza, o dal presidente del tribunale di prima istanza del luogo in cui trovasi il debitore (2).

La notificazione conterrà pure elezione di domicilio nel comune in cui siede il tribunale che ha reso questa sentenza, se il creditore non vi dimora (3).

864 781. Il debitore non potrà essere arrestato:

1° avanti il levare e dopo il tramontare del sole (4);

2° nei giorni di festa legale (5);

3° negli edifizi consacrati al culto, o durante gli esercizi religiosi solamente (6);

4° Nel luogo e durante la tenuta delle sedute delle autorità costituite (7);

5° In una casa qualunque, anche nel suo domicilio, ammenochè non fosse stato così ordinato dal giudice di pace del luogo, il qual giudice di pace dovrà, in questo caso, trasferirsi nella casa con l' ufiziale ministeriale (8).

782. Il debitore non potrà neanche essere 865
arrestato allorchè, chiamato come testimone innanzi un direttore del giurì (9), o innanzi un tribunale di prima istanza, o una Corte reale o d'assisie, sarà portatore di un salvocondotto (10).

Il salvocondotto potrà essere accordato dal direttore del giurì, dal presidente del tribunale o della Corte ove i testimoni dovranno essere intesi. Le conclusioni del ministero pubblico saranno necessarie (11).

Il salvocondotto regolerà la durata del suo effetto a pena di nullità (12).

In virtù del salvocondotto il debitore non potrà essere arrestato, nè il giorno fissato per la sua comparsa, nè durante il tempo necessario per andare e per venire (13).

783. Il processo verbale d'imprigionamento 866
conterrà, oltre le formalità ordinarie degli atti, 1° reiterato precetto; 2° elezione di domicilio nel comune in cui il debitore sarà detenuto, se il creditore non vi dimora (14): l'usciere sarà assistito da due testimoni (15).

784. Se è trascorso un anno intero dal pre- 867
cetto sarà fatto un nuovo precetto da un usciere commesso a tale effetto (16).

785. In caso di ribellione, l' usciere potrà 868
stabilire guarnigione alle porte per impedire l' evasione e richiedere la forza armata; ed il debitore sarà processato conformemente alle disposizioni del Codice d' istruzione criminale (17).

786. Se il debitore richiede di essere in- 869
teso, sarà condotto al momento innanzi al presidente del tribunale di prima istanza del luogo in cui l' arresto sarà stato fatto, il quale deciderà dietro sommaria esposizione: se l'arresto è fatto fuori delle ore dell' udienza, il debitore sarà condotto in casa del presidente (18).

787. L' ordinanza profferita in conseguen- 870
za dell' esposizione sommaria sarà consegnata sul processo verbale dell' usciere, e sarà eseguita al momento (19).

788. Se il debitore non chiede di essere 871
inteso, o se in caso di esposizione sommaria, il presidente ordina di passarsi oltre, il debi-

(1) V. Imprigionamento, n. 2 a seg.
(2) V. Ivi, n. 5 a seg.
(3) V. Ivi, n. 9 e 10.
(4) V. Ivi, n. 82 e 83.
(5) V. Ivi, n. 84 e 85.
(6) V. Ivi, n. 86 a 91.
(7) V. Imprigionamento, n. 87 e seg.
(8) V. Ivi, n. 94 a seg.
(9) *Nota.* Il giurì di accusa è stato abolito dal Codice d'istruzione criminale. L'art. 71 di questo Codice attribuisce al giudice d'istruzione il diritto di chiamare testimoni, che l'art. 9 della legge dei 7 piov. anno 9 (27 gennaro 1801) aveva dato al direttore del giurì.
(10) V. Salvocondotto, n. 1 a seg.
(11) V. Ivi, n. 6.
(12) V. Ivi, n. 2 e 4.
(13) V. Ivi, n. 3.
(14) V. Imprigionamento, n. 127 e seg.
(15) V. Ivi, n. 76 e seg.
(16) V. Ivi, n. 11.
(17) V. Ivi, n. 101 a 102.
(18) V. Ivi, n. 119 a seg.
(19) V. Ivi, n. 123.

tore sarà condotto nella prigione del luogo; e se non ve ne è, in quella del luogo più vicino: l'usciere e tutti gli altri che conducessero, ricevessero o ritenessero il debitore in un luogo di detenzione non legalmente designato come tale, saranno processati come colpevoli di crimine di detenzione arbitraria (1).

873 789. L'atto di carcerazione del debitore enuncierà, 1° la sentenza; 2° i nomi ed il domicilio del creditore; 3° l'elezione di domicilio, se non dimora nel comune; 4° i nomi, dimora o professione del debitore; 5° la consegna d'un mese d'alimenti almeno; 6° infine, menzione della copia che sarà lasciata al debitore, parlando alla sua persona, tanto del processo verbale d'imprigionamento che dell'atto di carcerazione. Esso sarà firmato dall'usciere (2).

874 790. Il guardiano o carceriere trascriverà sul suo registro la sentenza che autorizza lo arresto: in mancanza per parte dell'usciere di esibire questa sentenza, il carceriere si rifiuterà di ricevere il debitore (3).

872 791. Il creditore sarà tenuto a consegnare gli alimenti anticipatamente (4). Gli alimenti non potranno essere ritirati, allorchè vi sarà raccomandazione, se non col consenso del raccomandante (5).

875 792. Il debitore potrà essere raccomandato da coloro che hanno il diritto di esercitare contra di lui l'arresto personale. Quello che è arrestato come prevenuto di un delitto può pure essere raccomandato, e sarà ritenuto per effetto della raccomandazione, ancorchè il suo sprigionamento sia stato pronunziato, e sia stato assolto dal delitto (6).

876 793. Saranno osservate, per le raccomandazioni, le formalità qui sopra prescritte per l'imprigionamento: nondimeno l'usciere non sarà assistito da testimoni; ed il raccomandante sarà dispensato dal consegnare gli alimenti, se sono stati consegnati (7).

Il creditore che ha fatto imprigionare potrà provvedersi contra il raccomandante innanzi al tribunale del luogo in cui il debitore è detenuto, ad effetto di farlo contribuire al pagamento degli alimenti per porzione eguale (8).

877 794. In mancanza di osservazione delle formalità qui sopra prescritte, il debitore potrà dimandare la nullità dell'imprigionamento, e la dimanda sarà portata al tribunale del luogo in cui è detenuto: se la dimanda di nullità è fondata sopra mezzi del merito, sarà portata innanzi al tribunale dell'esecuzione della sentenza (9).

795. In tutti i casi, la dimanda potrà essere formata a breve termine, in virtù di permissione del giudice, e la citazione data dall'usciere commesso al domicilio detto con l'atto di carcerazione: la causa sarà giudicata sommariamente sulle conclusioni del ministero pubblico (10). 878

796. La nullità dell'imprigionamento, per qualunque causa sia pronunziata, non produce la nullità delle raccomandazioni (11). 879

797. Il debitore il cui imprigionamento è dichiarato nullo non può essere arrestato per lo stesso debito che un giorno almeno dopo la sua uscita (12). 880

798. Il debitore sarà messo in libertà, consegnando nelle mani del carceriere della prigione le cause del suo imprigionamento, e lo spese della cattura (13). 881

799. Se l'imprigionamento è dichiarato nullo, il creditore potrà essere condannato nei danni o negli interessi verso il debitore (14). 882

800. Il debitore legalmente incarcerato otterrà il suo sprigionamento: 883

1° Col consenso del creditore che l'ha fatto incarcerare, e dei raccomandanti, se ve ne sono (15);

2° Col pagamento o la consegna delle somme dovute tanto al creditore che ha fatto imprigionare che al raccomandante, degl'interessi scaduti, delle spese liquide, di quelle di imprigionamento, e della restituzione degli alimenti consegnati (16);

3° Col beneficio di cessione;

4° In mancanza per parte dei creditori di aver consegnato anticipatamente gli alimenti (17);

5° Ed infine, se il debitore ha cominciato il suo settantesimo anno, e se, in questo ultimo caso, non è stellionatario (18).

801. Il consenso all'uscita del debitore potrà esser dato, sia innanzi notaro, sia nel registro di carcerazione (19). 884

802. La consegna del debitore sarà fatta nelle mani del carceriere, senza che vi sia bisogno di farla ordinare; se il carceriero si 885

(1) V. Imprigionamento, n. 126.
(2) V. Ivi, n. 130.
(3) V. Ivi, n. 131.
(4) V. Imprigionamento, n. 158 e seg.
(5) V. Ivi, n. 163, e Raccomandazione, n. 3 e 4.
(6) V. Raccomandazione, n. 1 seg.
(7) V. Ivi, n. 3.
(8) V. Ivi, n. 3 e 4.
(9) V. Sprigionamento, n. 2 e 39.
(10) V. Ivi, n. 38 e seg.

(11) V. Raccomandazione, n. 5.
(12) V. Sprigionamento, n. 3.
(13) V. Ivi, n. 11 e seg.
(14) V. Sprigionamento, n. 3 e 4.
(15) V. Ivi, n. 18 e seg.
(16) V. Ivi, n. 11 e seg.
(17) V. Ivi, n. 24 e seg.
(18) V. Ivi, § 3, ed Arresto personale, § 4.
(19) V. Sprigionamento, n. 19 e seg.

nega, sarà citato a breve termine innanzi al tribunale del luogo, in virtù di permissione: la citazione sarà data da usciere commesso (1)

886 803. Lo sprigionamento, in mancanza di consegna d' alimenti, sarà ordinato sul certificato di non consegna, rilasciato dal carceriere, ed ammesso alla dimanda presentata al presidente del tribunale, senza precedente citazione. Se intanto il creditore in ritardo di consegnar gli alimenti fa la consegna prima che il debitore abbia formato la sua dimanda di sprigionamento, questa dimanda non sarà più ammessibile (2).

887 804. Allorchè lo sprigionamento sarà stato ordinato per mancanza di consegna d'alimenti il creditore non potrà di nuovo fare imprigionare il debitore, che rimborsandogli le spese da lui fatte per ottenere il suo sprigionamento, o consegnandole, dietro suo rifiuto, nelle mani del cancelliere, e consegnando pure anticipatamente sei mesi di alimenti: non si sarà tenuto a ricominciare le formalità precedenti all' imprigionamento, se ha luogo nell' anno dal precetto (3).

805. Le dimande di sprigionamento saranno portate al tribunale nella giurisdizione del quale il debitore è detenuto. Esse saranno formate a breve termine al domicilio eletto nell' atto di carcerazione, in virtù di permissione del giudice, sopra domanda presentata a tale effetto: saranno comunicate al ministero pubblico, e giudicate, senza istruzione, alla prima udienza, in preferenza di tutte le altre cause, senza essere prorogate, e senza seguire l' ordine di ruolo (4). 888

(1) V. Sprigionamento, n. 15 e seg.
(2) V. Ivi, n. 24 e 25.
(3) V. Ivi, n. 27.
(4) V. Ivi, n. 38 e seg.

FINE.







